

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(X^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1869-70

DAL 18 NOVEMBRE 1869 AL 3^o NOVEMBRE 1870
28 AGOSTO

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. UNICO



FIRENZE 1870

COTTA E COMPAGNIA, TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente. . . . CASATI Ecc. conte Gabrio

MARZUCCHI Ecc. comm. Celso

PASINI comm. Lodovico, morto il 22 maggio 1870.

D'AFFLITTO march. Rodolfo

Vice-Presidenti

CASTELLI Ecc. conte Edoardo

CIBRARIO Ecc. conte Luigi -- nominato con R. Decreto del 2 giugno 1870, in surrogazione del Senatore Pasini, e morto il 1. ottobre 1870.

CIBRARIO Ecc. conte Luigi -- dimissionario il 19 novembre 1869.

BERETTA comm. Antonio

Segretari . . .

CHIESI comm. Luigi

MANZONI conte Tommaso

GINORI march. Lorenzo -- nominato il 20 novembre 1869, in surrogazione del Senatore Cibrario.

Questori . . .

SPINOLA march. Tommaso

CAPRIOLO comm. Vincenzo

ELENCO

nominativo ed alfabetico dei Senatori del Regno

- S. A. R. IL PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA
S. A. R. IL PRINCIPE AMEDEO DI SAVOIA
S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

ACQUAVIVA Luigi *duca* d'Atri.
AMARI *conte* Michele.
AMARI *prof.* Michele.
AMBROSETTI *cap.* Giovanni Antonio
ANCIOLETTI *comm.* Diego.
ANTONACCI *sig.* Giuseppe.
ANTONINI *conte* Prospero.
ARALDI-ERIZZO *march.* Pietro.
ARCONATI-VISCONTI *march.* Giuseppe.
ARESE *Ecc. conte* Francesco.
AREZZO di Donnaugata *barone* Corrado.
ARRIVABENE *conte* Giovanni.
ASTENGO *comm.* Giacomo.
AUDIFFREDI *cap.* Giovanni.
AUDINOT *comm.* Rodolfo.
BALBI-PIOVERA *march.* Giacomo.
BALBI-SENAREGIA *march.* Francesco.
BARRACCO *barone* Alfonso.
BARBAVARA di Gravellona *comm.* Giovanni.
BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte* Luigi.
BELLA *comm.* Giuseppe.
BELLAVITIS *cont. prof.* Giusto.
BENINTENDI *conte* Livio.
BERETTA *comm.* Antonio.
BESANA *sig.* Alessandro.
BEVILACQUA *march.* Carlo.
BIANCHETTI *dott.* Giuseppe.
BISCARETTI *conte* Carlo.
 ac.
 de Vincenzo.
BONA *comm.* Bartolommeo.
BONELLI *march.* Raffaele.
BORGHESI-BICHI *conte* Scipione.
BORROMEO *conte* Vitaliano.
BRIOSCHI *comm. prof.* Francesco.
BUFALINI *comm. prof.* Maurizio.
BUONCOMPAGNI LUDOVISI *principe* di Piombino D. Antonio.
BURCI *prof. comm.* Carlo.
BUSCA-SERBELLONI *march.* Antonio. (*Morto il 14 aprile 1870.*)
CABELLA *comm. avv.* Cesare.
CACACE *comm.* Tito.
CADORNA *Ecc. comm.* Carlo
CACCIA *comm.* Gregorio
CALABIANA (Nazari di) *monsignor* Luigi.
CAMBRAY-DIGNY *conte* Guglielmo.
CAMERATA-SCOVAZZO *barone* Rocco.

CAMOZZI-VERTOVA *nobile comm.* Gio. Battista.
CAMPELLO (di) *conte* Pompeo.
CANESTRI *conte* Pellegrino.
CANTELLI *conte* Gerolamo.
CAPONE *sig.* Giuseppe.
CAPPONI *Ecc. march.* Gino.
CAPRIOLO *comm.* Vincenzo.
CARACCIOLO *cav.* Luigi *duca* di S. Arpino.
CARRADORI *conte* Antonio.
CASATI *Ecc. conte* Gabrio.
CASTAGNETTO *Ecc.* (Trabucco di *conte* Cesare.
CASTELLI *Ecc. conte* Edoardo.
CASTELLI *Ecc. comm.* Michelangelo.
CASTIGLIA *Ecc. comm.* Pietro.
CATALDI *comm.* Giuseppe.
CAVALLI *conte* Ferdinando.
CAVERI *cav.* Antonio. (Morto il 23 febbraio 1870.)
CENTOFANTI *comm.* Silvestro.
CEPPI *Ecc. conte* Lorenzo.
CHIAVARINA *conte* Amedeo.
CHIESI *comm.* Luigi.
CHIGI *comm.* Carlo Corradino.
CIALDINI *Ecc. comm.* Enrico.
CIBRARIO *Ecc. conte* Luigi. (Morto il 1. ottobre 1870.)
CICCONE *comm.* Antonio.
CIPRIANI *conte* Leonetto.
CIPRIANI *comm. prof.* Pietro.
CITTADELLA *conte* Giovanni.
CITTADELLA Vigordarzero *conte* Andrea. (Morto il 19 marzo 1870.)
COLLA *Ecc. comm.* Federico.
COLLACCHIONI *nob. cav.* Giambattista.
COLONNA *cav.* Andrea dei Principi di Stigliano.
COLONNA *cav.* Gioachino dei Principi di Stigliano.
CONELLI DE-PROSPERI *cav.* Francesco.
CONFORTI *Ecc. comm.* Raffaele.
COPPOLA *barone* Giacomo.
CORNERO *comm.* Giuseppe.
CORREALE di Terranova *conte* Franc. Maria.
CORSI di Bosnasco *conte* Carlo.
COSSILLA (Nomis di) *conte comm.* Augusto.
COSTANTINI *cav. dottor* Girolamo.
CUCCHIARI *comm.* Domenico.
D'ADDA *nobile* Carlo.
DALLA VALLE *march.* Rolando Giuseppe.
DE CASTILIA *cav.* Gaetano. (Morto il 12 maggio 1870.)
DE FALCO *comm.* Giovanni
DE FERRARI *Ecc. comm.* Domenico.
DE FERRARI *march.* Raffaele *duca* di Galliera.
DE FORESTA *Ecc. conte* Giovanni.
DE GASPARIS *cav. prof.* Annibale.
DE GORI PANNILINI *conte* Augusto.
DE GREGORIO *march.* Litterio.

DEL GIUDICE *barone* Eugenio.
 DELLA BRUCA *barone* Guglielmo.
 DELLA GHERARDESCA *conte* Ugolino.
 DELLA VERDURA *duca* Giulio Benso.
 DE LUCA *comm.* Niccolò.
 DE RISO *march.* Tancredi.
 DES AMBROIS *Ecc. comm.* Luigi.
 DE SAUGET *Ecc. conte* Roberto.
 DEVINCENZI *comm.* Giuseppe.
 DI CASTROPIGNANO D'AFFLITTO *duca* Rodolfo.
 DI GIACOMO *monsignor* Gennaro.
 DI GIOVANNI *cav.* Francesco.
 DI NEGRO *march.* Orazio.
 DI S. GIULIANO *march.* Benedetto.
 DI SORTINO (Specchi Gaetano) *march.* Ignazio.
 DORIA *march.* Giorgio.
 DRAGONETTI *march.* Luigi.
 DUCHOQUÉ *Ecc. comm.* Augusto.
 D'URANDO *Ecc. comm.* Giacomo.
 ELENA *comm.* Domenico.
 ERRANTE *comm.* Vincenzo.
 FARINA *comm.* Paolo.
 FENZI *comm.* Emanuele.
 FINOCCHIETTI *conte* Francesco.
 FIORELLI *comm.* Giuseppe.
 FONDI DE SANGRO Giovanni (*principe* di).
 FONTANELLI *march.* Camillo.
 GADDA *comm.* Giuseppe.
 GAGLIARDI *march.* Enrico.
 GALLONE DI NOCIGLIA *conte* Giuseppe Principe di Moliterno.
 GALLOTTI *barone* Giuseppe.
 GALVAGNO *Ecc. comm.* G. Filippo.
 GAMBA *conte* Ippolito.
 GHIGLINI *nobile cav.* Lorenzo.
 GINORI-LISCI *march.* Lorenzo.
 GIORDANO *cav.* Carlo.
 GIORGINI *comm.* Gaetano.
 GIOVANELLI *principe* Giuseppe.
 GIOVANOLA *comm.* Antonio.
 GIUSTINIAN *conte* Giambattista.
 GOZZADINI *conte* Giovanni.
 GRAVINA *cav.* Giacomo.
 GRIFFOLI *cav.* Giuseppe.
 GRIXONI *nobile comm.* Giuseppe.
 GUALTERIO *march.* Filippo.
 GUARDABASSI *comm.* Francesco.
 GUEVARA DI BOVINO *duca* Giovanni.
 GUICCIARDI *comm.* Enrico.
 JACINI *comm.* Stefano.
 IMBRIANI *comm. prof.* Paolo Emilio.
 IMPERIALI *march.* Giuseppe.
 IRELLI *cav.* Vincenzo.

- LACONI *(Aymerich di) march.* Ignazio.
 LAMBRUSCHINI *cav. abate* Raffaele.
 *LANZA *conte di Sommatini dei Principi di Butera.*
 LANZILLI *Ecc. comm.* Antonio Maria.
 LAURI *conte* Tommaso.
 LAUZI *nobile comm.* Giovanni.
 LEOPARDI *comm.* Pier Silvestro. (*Morto il 14 luglio 1870.*)
 LINATI *conte* Filippo.
 LISSONI *cav. avv.* Andrea.
 *LOMBARDINI *cav.* Elia.
 LOSGHIAVO *comm.* Pasquale *conte di Pontalto.*
 LOVERA DI-MARIA *comm.* Federigo.
 MAGLIONE *comm.* Girolamo.
 MALVEZZI *conte* Giovanni.
 MAMELI *comm.* Cristoforo.
 MAMIANI DELLA ROVERE *conte* Terenzio.
 MANNELLI *nobile* Luigi.
 MANZONI *conte* Alessandro.
 MANZONI *conte* Tommaso.
 MARLIANI *comm.* Emanuele.
 MARSILI *conte* Carlo.
 MARTINENGO *conte* Leopardo.
 MARZUCCHI *Ecc. comm.* Celso.
 MAZARA *march.* Cristoforo.
 MAYR *comm.* Carlo.
 MEDICI *comm.* Giacomo.
 MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo.
 MELODIA *sig.* Tommaso.
 MENABREA *Ecc. conte* Luigi Federico.
 MEURON *nobile* Napoleone.
 MICHEL *conte* Luigi.
 MINISCALCHI-ERIZZO *conte* Francesco.
 MIRABELLI *Ecc. comm.* Giuseppe.
 MIRAGLIA *Ecc. comm.* Giuseppe.
 MISCHI *march.* Giuseppe.
 MONACO-LAVALLETTE *cav.* Gaspare.
 MONTANARI *comm.* Antonio.
 MONTEZEMOLO (*Cordero di) march.* Massimo.
 MONTI *conte* Domenico.
 *MORILLO *cav.* Francesco.
 MOROZZO DELLA ROCCA *Ecc. conte* Enrico.
 MOSCUZZA *cav. dott.* Gaetano.
 MUSIO *Ecc. comm.* Giuseppe.
 NAPPI *comm.* Gio. Battista.
 NAZARI *comm.* Giovanni Battista.
 NOTTA *comm.* Giovanni.
 OLDOPREDI *conte* Ercole.
 ONETO *cav.* Giacomo.
 PADULA *comm. prof.* Fortunato.
 PALLAVICINI *march.* Fabio.
 PALLAVICINI *march.* Ignazio.
 PALLAVICINO-MOSSI *march.* Lodovico.
 PALLAVICINO-TRIVULZIO *Ecc. march.* Giorgio.

PALLIERI *conte* Diodato.
PANDOLFINA *principe* Ferdinando.
PANIZZI *comm.* Antonio.
PASINI *comm.* Lodovico. (*Morto il 22 Maggio 1870.*)
PASOLINI *conte* Giuseppe.
PASTORE *Ecc. comm.* Giuseppe.
PATERNO di Spedalotto *cav.* Giuseppe.
PAVESE *comm.* Nicola.
PEPOLI *conte* Carlo.
PEPOLI *march.* Giovacchino.
PERNATI di Momo *conte* Alessandro.
PERSANO (Pellion di) *conte* Carlo.
PETTINENGO (De Genova di) *conte* Ignazio.
PIAZZONI *nobile cav.* Giovanni Battista.
PIRONTI *conte* Michele.
PISANI *barone* Casimiro.
PIZZARDI *march.* Luigi.
PLEZZA *avr. comm.* Giacomo.
POGGI *comm.* Enrico.
PORRO *nobile comm.* Alessandro.
PROVANA del Sabbione *conte* Pompeo.
QUARANTA *Ecc. conte* Filippo.
REGIS *Ecc. conte* Giovanni. (*Morto il 5 Maggio 1870.*)
REVEDIN *conte* Luigi.
RICCI *march.* Alberto.
RICOTTI *comm.* Ercole.
ROBECCHI *comm.* Giuseppe.
RONCALLI *cav.* Vincenzo.
RONCALLI *conte* Francesco.
ROSSI *comm.* Alessandro.
ROSSI *Ecc. comm.* Giuseppe.
RUSCHI *cav.* Rinaldo.
SAGARRIGA-VISCONTI *cav.* Girolamo.
SAGREDO *conte* Agostino.
SALMOUR (Gabaleone di) *conte* Ruggiero.
SALVATICO *conte* Pietro.
SALUZZO *march.* Gioachino *principe* di Lequile.
S. CATALDO (di) *principe* Nicolao.
S. ELIA (Trigona di) *principe* Romualdo.
SAN MARTINO (Ponza di) *conte* Gustavo.
SAN SEVERINO *conte* Faustino.
SANVITALE *conte* Luigi.
SAPPA *barone* Giuseppe.
SARACCO *comm.* Giuseppe.
SATRIANO *cav.* Filippo.
SAULI d'Igliano *conte* Lodovico.
SAULI *march.* Francesco.
SAVI *prof. comm.* Paolo.
SCACCHI *prof. comm.* Arcangelo.
SCARABELLI *cav.* Giuseppe.
SCLOPIS di SALERANO *Ecc. conte* Federigo.
SCIALOJA *comm.* Antonio.
SELLA *cav.* Giovanni Battista.

SERRA *Ecc. comm.* Francesco Maria.
 SERRA *conte* Francesco.
 SERRA *march.* Domenico.
 SERRA *march.* Orso.
 SIGHELE *Ecc. Nobile comm.* Scipione.
 SIMONETTI *principe* Rinaldo. (*Morto il 4 agosto 1870.*)
 SIOTTO-PINTOR *comm.* Giovanni.
 SISMONDA *comm.* Angelo.
 SPAGGAPIETRA *Ecc. comm.* Nicola.
 SPADA *conte* Alessandro.
 SPINOLA *march.* Tommaso.
 STARA *Ecc. conte* Giuseppe.
 STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo.
 STROZZI *principe* Ferdinando.
 SYLOS-LABINI *cav.* Vincenzo.
 TANARI *march.* Luigi.
 TAVERNA *conte* Carlo
 TEGCHIO *Ecc. Comm.* Sebastiano.
 THOLOSANO *barone* Edoardo.
 TOMMASI *comm. prof.* Salvatore.
 TONELLO *comm.* Michelangelo.
 TORRE *conte* Carlo.
 TORELLI *comm.* Luigi.
 TORRE ARSA *Ecc. (Fardella di) march.* Vincenzo.
 TORREMUZZA *principe* Gabriello.
 *TURRISI COLONNA *barone* Nicolò.
 VACCA *Ecc. comm.* Giuseppe.
 VANNUCCI *prof. comm.* Atto.
 VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Camerino.
 VEGEZZI *comm.* Zaverio.
 VENINI *cav.* Eugenio.
 VERCILLO *barone* Luigi.
 VESME (Baudi di) *conte* Carlo.
 VIGLIANI *Ecc. comm.* Paolo Onorato.
 VILLAMARINA (Pes di) *Ecc. march.* Salvatore.
 *ZANETTI *comm.* Ferdinando.
 ZANOLINI *comm.* Antonio.

NB. I Signori Senatori notati coll'asterisco non sono ancora entrati in funzioni.

MINISTERI DURANTE L'ATTUALE SESSIONE

MINISTERI

durante l'attuale Sessione

Ministero Menabrea

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio MINGHETTI Comm. Marco, Deputato.

- » *degli Esteri e Presidenza* MENABREA Conte Luigi Federico, Senatore.
 - » *di Finanze* CAMBRAY-DIGNY Conte Guglielmo, Senatore.
 - » *di Grazia e Giustizia* VIGLIANI Comm. Paolo Onorato, Senatore.
 - » *della Guerra* BERTOLÈ VIALE Cav. Ettore maggior Generale, Deputato.
 - » *dell'Interno* DI RUDINI Marchese Antonio.
 - » *dell'Istruzione Pubblica* BARGONI Avv. Angelo, Deputato.
 - » *dei Lavori Pubblici* MORDINI Comm. Antonio, Deputato.
 - » *della Marina* RIBOTTY Comm. Augusto, Deputato.
-

Ministero Lanza

<i>Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio</i>	CASTAGNOLA Cav. Antonio Deputato.
» <i>degli Esteri</i>	VISCONTI-VENOSTA Nob. Cav. Emilio, Deputato.
» <i>di Finanze</i>	SELLA Cav. Quintino, Deputato.
» <i>di Grazia e Giustizia</i>	Raeli Cav. Matteo, Deputato e Consigliere di Stato.
» <i>della Guerra</i>	GOVONE Cav. Giuseppe, Luogotenente Generale Deputato, dimissionario il 7 settembre 1870. RICOTTI Cav. Cesare, Luogotenente Generale, nominato lo stesso giorno 7 settembre 1870.
» <i>dell'Interno e Presidenza</i>	LANZA Comm. Dott. Antonio, Deputato.
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i>	CORRENTI Cav. Cesare Consigliere di Stato, Deputato.
» <i>dei Lavori Pubblici</i>	GADDA Comm. Giuseppe, Senatore.
» <i>della Marina</i>	ACTON Cav. Guglielmo Vice-Ammiraglio, Deputato.

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA X, SECONDA SESSIONE

1869

Alle ore 12 1/4 meridiane fanno ingresso nell'aula dei Cinquecento i Commissari del Re infradescritti, annunziati ad alta voce da un usciere del Senato, ed i signori Ministri, prendendo posto di fianco, ed a piè del trono reale:

Rudini, Ministro per l'interno. Ho l'onore di comunicare al Parlamento il seguente Decreto:

- « Non potendo, con nostro rammarico, inaugurare, di Persona, la Sessione delle Camere, convocata col
- « Nostro Reale Decreto del 31 ottobre 1869:
- « Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
- « Udito il Consiglio dei Ministri;
- « Nominiamo a Nostri Commissari per l'inaugurazione della seconda Sessione della decima Legislatura del
- « Parlamento Nazionale, unitamente al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia, Giustizia e
- « dei Culti;
- « Il Cav. Luigi Des Ambrois di Nevache, Cav. dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata, Senatore
- « del Regno, Ministro di Stato, Presidente del Consiglio di Stato;
- « Il Conte Luigi Cibbario, Cav. dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata, Senatore del Regno, Mi-
- « nistro di Stato;
- « Il Cav. Raffaele Conforti, Senatore del Regno, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Firenze;
- « Il Cav. Augusto Duchoqué, Senatore del Regno, Presidente della Corte dei Conti,
- « Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle
- « Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- « Dato a San Rossore, addì 17 del mese di Novembre 1869, vigesimo primo del nostro Regno.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE.

« Controsegna to: RUDINI. »

Vigliani, Ministro di grazia e giustizia, Commissario regio.

SIGNORI SENATORI. SIGNORI DEPUTATI!

Sua Maestà ci ha onorati dell'incarico di aprire in suo nome la presente Sessione del Parlamento.

Sua Maestà fu profondamente commossa dalle vivissime testimonianze di affetto che da ogni parte del Regno si manifestarono durante la sua recente malattia. Nell'ansia del pericolo scoppia spontaneo il sentimento del cuore.

Sua Maestà vuole che ne sia altamente espressa la sua riconoscenza.

La Provvidenza ha dato alla Casa di Savoia un Figlio, all'Italia un Principe.

La Nazione ne gioisce, sentendosi ognor più collegata alla Dinastia che la regge. Il Re confida che sarà nuovo pegno dell'unità e della libertà della Patria.

Sua Maestà vi assicura per nostro mezzo che le sue relazioni con tutti gli Stati sono sommamente benevole. Se la pace è il voto di tutti coloro che amano il progresso dei popoli, lo è maggiormente degl'Italiani, i quali sono intesi ad un'opera d'interno riordinamento.

Il Governo di Sua Maestà non ha creduto di porre alcun ostacolo a ciò che i Vescovi del Regno

si rechino al Concilio in Roma. Sua Maestà augura che da quell'Assemblea esca una parola conciliatrice della fede e della scienza, della religione e della civiltà. Ma, in ogni evento, la Nazione è sicura che il Re serberà intatti i diritti dello Stato e la propria dignità.

Comporre una buona amministrazione e ristorare le finanze, è questo il giusto desiderio delle popolazioni, e ciò che il Re aspetta dal concorde lavoro del Senato, della Camera dei Deputati e del suo Governo.

A questo fine importantissimo è prima ed urgente condizione la votazione del bilancio. Sua Maestà ve lo raccomanda fortemente, e fa assegnamento nella vostra saviezza e nella vostra alacrità che potrete compiere quest'opera con tutta la sollecitudine.

In seguito alla votazione del bilancio, il suo Governo vi presenterà alcune leggi per le quali, correggendo e migliorando le imposte attuali, si provveda alle necessità dell'erario. La Nazione non ha rifuggito da alcun sacrificio per mantenere inviolata la fede a tutti gli impegni contratti; spetta al Governo ed al Parlamento di fare che questi sacrifici siano veramente efficaci.

Insieme ai provvedimenti di finanza vi saranno proposte eziandio altre leggi che mirano a semplificare l'amministrazione, a promuovere l'industria ed il credito, ad unificare la legislazione ed il diritto penale, a riordinare la nostra forza di terra e di mare, a trasformare la Guardia Nazionale, ad assegnare a ciascuno la parte di responsabilità che gli compete nella cosa pubblica.

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Un progresso economico della Nazione si mostra evidente agli occhi di tutti. Dovunque ferve la volontà d'istruirsi e di produrre. Sono questi gli effetti della libertà lealmente e largamente praticata. Sua Maestà spera che questo progresso sarà assecondato dall'opera legislativa, e che il Parlamento volgerà tutta la sua sollecitudine a promuovere la pubblica prosperità.

Ministro per l'Interno. A nome di S. M. dichiaro aperta la Sessione 1869.

La seduta è levata alle ore 12 1/2.

ATTI UFFICIALI

DELLA CAMERA DEI SENATORI

Seconda Sessione 1869 — Legislatura X.

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Lettura di quattro decreti reali — 1. per convocazione del Parlamento. 2. per nomina del Presidente. 3. per nomina dei Vice-Presidenti del Senato. 4. per nomina a Senatore del Commendatore Cadda — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Deliberazione del Senato per due Deputazioni a S. M. ed a S. A. R. il Principe Ereditario — Squittinio per la nomina dei Segretarii e dei Questori — Sorteggio degli scrutatori — Presentazione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali nel Veneto e nel Mantovano — Avvertenze e schiarimenti del Senatore Musio cui risponde il Guardasigilli Senatore Vigliani — Proposta del Presidente — Osservazioni del Senatore San Sererino — Proposta del Senatore Scialoia, approvata — Presentazione di varii progetti di legge — Proposta del Ministro delle finanze, appoggiata dal Senatore Scialoia, approvata — Risultato dello squittinio per la nomina dei Segretarii e dei Questori — Sorteggio degli Uffici.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, il Ministro degli Esteri, il Ministro dell'Interno, ed il Ministro Guardasigilli.

Presidente. Prego i signori Senatori Strozzi Ferdinando, Ginori Lisici, Araldi-Erizzo e Giovanelli a venire ad occupare il posto di Segretarii provvisorii.

Si darà lettura del Decreto Reale di convocazione del Parlamento.

Il Senatore **Ginori Lisici**, *Segretario provvisorio*, legge:

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il precedente Nostro Decreto 14 agosto 1869, N. 5224, con cui la Sessione parlamentare fu dichiarata chiusa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 18 novembre p. v.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 31 ottobre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

REDAI.

Presidente. Si darà pure lettura dei Decreti di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Senato.

Il Senatore **Ginori Liscl**, *Segretario provvisorio*, legge:

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Casati conte Gabrio è nominato Presidente del Senato del Regno per la prossima sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in S. Rossore, addì 10 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

RUDINI.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Senatori del Regno:

Marzucchi comm. Celso
Pasinì comm. Ludovico
D'Affitto march. Rodolfo
Castelli comm. Edoardo

sono nominati Vice-Presidenti del Senato del Regno per la prossima sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in S. Rossore, addì 10 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

RUDINI.

Presidente. Sua Maestà il Re per sua bontà si degnò incaricarmi per la quarta volta dell'onorevole ufficio di presiedere le sedute del Senato. Mentre io rendo grazie a Sua Maestà per quest'insigne atto di fiducia rinnovato in me, io mi rivolgo a Voi perchè mi assistiate come avete fatto per lo passato, e mi siate sempre cortesi consiglieri, sicchè io trovi in Voi sempre, e in ogni circostanza non solamente Colleghi benevoli, ma amici affettuosi come finora mi siete stati.

Prego il sig. Segretario Senatore Ginori Lisci a dar lettura del Decreto di nomina a Senatore del Regno del commendatore avv. Gadda.

Il Senatore **Ginori Lisci**, *Segretario provv.*, legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 35 (categoria 17) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il commendatore avv. Giuseppe Gadda, Prefetto di 1^a classe, incaricato delle funzioni di Segretario Generale al Ministero dell'Interno.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino, addì 14 agosto 1869.

VITTORIO EMANUELE.

LUIGI FERRARIS.

Presidente. Questo Decreto, costituiti che siano gli Uffizi, sarà inviato all'esame del 1^o Uffizio.

Fanno omaggio al Senato:

Il Deputato Luigi Pianciani della sua opera per titolo: *Studi sul disaccentramento e i bilanci dell'anno 1869*.

Il signor Paolo La Rocca Impellizzeri delle sue *Osservazioni sulla nuova legge comunale provinciale*.

Il signor V. Chicco, di un suo *Progetto per l'istituzione di un nuovo raglia postale denominato raglia lettere*.

Il signor Cesare Moreno d'un suo libro per titolo: *American interests in Asia*.

La Rappresentanza municipale di Ozieri di una sua *Relazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui bisogni della Sardegna*.

Il Direttore Generale delle ferrovie meridionali, di 25 esemplari della *Relazione del Consiglio di Amministrazione di quella Società presentata all'assemblea generale degli Azionisti il 10 giugno 1869*.

Il Sindaco dei bagni di Lucca, di un libro del dottore Alessandro Carina, per titolo: *Dei bagni di Lucca - Notizie topografiche, storiche e mediche*.

Il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia d'una sua *Relazione all'Assemblea Generale tenuta il 28 aprile 1869*.

Il Ministro dell'Interno, di cinque esemplari della *Statistica delle Opere pie del Regno nel 1861, concernente il Compartimento della Sardegna.*

Il Prefetto di Pisa del *Bilancio preventivo di quella provincia per l'esercizio 1869.*

L'ex Deputato Pietro Manfrin, d'una sua opera per titolo: *Il sistema municipale inglese e la legge comunale italiana.*

Il cav. dot. or Domenico Andrea Renier delle sue *Opinioni sulla classificazione del Porto di Chiocza, sulla sfociatura del Brenta e Novissimo in Laguna di Venezia ecc.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di parecchi esemplari di diverse pubblicazioni statistiche: *Acque minerali, Trattura della seta nel 1867, Casse di Risparmio, Movimento della popolazione nel 1867, e relazioni dei giurati italiani all'Esposizione di Parigi; le morti violente nel 1867; Programma per il Congresso delle Camere di Commercio ed Atti Ufficiali dello stesso.*

Il Ministro degli Affari Esteri di cinque esemplari del secondo volume della *Raccolta dei trattati internazionali fino al primo gennaio 1868.*

Il Rettore della R. Università di Genova del primo volume degli atti di quella Università, contenente la *Briologia italiana del prof. De Notaris.*

Il Senatore Conte di Persano, di tre esemplari del suo *Diario privato politico-militare della campagna navale degli anni 1860-1861.*

Il dottore G. B. Ronconi d'un suo *Discorso letto nell'Ateneo Veneto sopra d'una scuola speciale di farmacia in Italia.*

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti dell'Istituto medesimo pel decorso anno 1868.*

Il signore B. Ciotti di 50 esemplari di un suo libro sulla *Legislazione delle miniere e suoi rapporti coll'industria mineraria in Italia e specialmente in Sardegna.*

Il signor Carlo Messina d'un suo opuscolo intitolato: *Onore reso ai benemeriti della salute pubblica.*

Il Luogotenente Generale marchese G. Ricci d'un suo opuscolo per titolo: *Brevi cenni sull'associazione internazionale per la misura di gradi in Europa.*

Il Prefetto di Udine del suo *Discorso di apertura della sessione ordinaria 1869 di quel Consiglio Provinciale.*

La Commissione Centrale di Beneficenza e della Cassa di Risparmio di Milano del suo *Bilancio consuntivo pel 1868.*

Il signor Luigi Ballerini Segretario del Comune di Garlasco d'un suo scritto per titolo: *Pensieri e proposte sul riordinamento dell'Amministrazione Centrale e Provinciale.*

Il Professore Angelo Messedaglia di parecchie copie di una sua *Relazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'insegnamento della giurisprudenza nelle Università del Regno.*

Il signor Odoardo De Montel d'un suo opuscolo, per titolo: *L'Egitto ed i Firmani.*

Il cavaliere Ascanio Ginevri Blasi delle sue *Osservazioni e proposte sul macinato.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia di due volumi della *Statistica Giudiziaria degli affari civili e penali per l'anno 1863.*

La Deputazione Provinciale di Verona d'una sua *Relazione sull'Amministrazione di quella Provincia negli anni 1867-1868-1869.*

Il signor Gaetano Gioannini, Censore al Convitto Nazionale di Potenza, d'un suo opuscolo intorno al *Riordinamento possibile dei Convitti Nazionali delle Province meridionali.*

I Prefetti di Massa Carrara, Forlì, Verona, Ancona, Teramo, Como, Novara, Ravenna, Macerata, Siracusa, Trapani, Ferrara, Lecce, Grosseto, Vicenza, Salerno, Bologna, Catanzaro, Reggio (Emilia), Cremona, Bergamo, Caltanissetta, Brescia e Venezia, degli *Atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie 1868-1869.*

La Tipografia Eredi Botta d'un opuscolo dell'avvocato Pier Luigi Barzellotti, intitolato: *La Questione Commerciale d'Oriente, l'Italia e il Canale di Suez*, e del 1. e 2. Volume degli *Atti del Parlamento Subalpino, sessione 1853-1854: Documenti.*

Presidente. La parola è all'Onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di partecipare al Senato che Sua Maestà con Decreto del 22 ottobre prossimo passato si degnava di accettare la dimissione del commendatore Pironti Senatore del Regno dalla carica di Ministro Guardasigilli, e quella del Commendatore Luigi Ferraris deputato al Parlamento dalla carica di Ministro dell'Interno: e con Decreto della stessa data degnavasi nominare a Ministro dell'Interno il marchese Antonio di Rudini già Prefetto di Napoli, ed a Ministro Guardasigilli il Commendatore Vigliani Senatore del Regno.

Presidente. Signori Senatori, dal discorso che fu letto stamane a nome di S. M. voi avete raccolto due notizie importantissime; la prima, la ricuperata salute di S. M. che ci aveva messo veramente l'animo in trepidazione, l'altra il fortunato avvenimento della nascita del Primogenito delle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte.

Per sì fauste circostanze interrogo il Senato, se crede si debba inviare a S. M., quando sarà in grado di riceverla, una Deputazione affine di presentarle le congratulazioni del Senato per la ricuperata salute, ed una seconda Deputazione a S. A. R. il Principe Umberto per congratularsi seco Lui del felice avvenimento.

I signori Senatori che approvano questa proposta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora interrogo il Senato se queste Deputazioni (il cui

numero, secondo il consueto, potrà essere di cinque) debbano essere estratte a sorte.

Senatore Castelli Edoardo. Proporrei fossero nominate dall'onorevole signor Presidente.

Presidente. Allora metterò ai voti la proposta del Senatore Castelli.

Chi crede che la nomina di queste Deputazioni debba essere fatta dal Presidente, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Essendo approvata la proposta del Senatore Castelli, farà la scelta dei Senatori che devono comporre queste Deputazioni, e ne darò comunicazione al Senato nella prossima seduta.

Ora si tratta dell'elezione dei Segretari e dei Questori per compiere il seggio presidenziale.

Prego i signori Senatori di formare le loro schede: una con quattro nomi per i Segretari, ed un'altra con due nomi per i Questori, le quali poi verranno deposte nell'urna ad una sola chiamata.

Prego il signor Senatore Giovanelli ff. di Segretario a fare l'appello nominale.

(Il Segretario provvisorio Senatore Giovanelli fa l'appello nominale).

Ora estrarrò a sorte il nome di tre scrutatori per lo spoglio delle schede relative ai Segretari.

(Sono estratti i nomi dei signori Senatori: Pavese, Manzoni Tommaso e Capriolo.)

Estrarrò ora a sorte i nomi di altri tre scrutatori per lo spoglio delle schede relative ai Questori.

(Sono estratti i nomi dei signori Senatori: Tonello, Chiesi e Des Ambrois).

Prego i signori scrutatori a procedere allo spoglio di dette schede, intanto do la parola al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di riproporre al Senato il progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie di Mantova e di Venezia, già stato presentato al Senato da uno de' miei onorevoli predecessori. Il Senato sa quanto sia urgente il porre in esecuzione questa legge: perciò io mi raccomando ed al Senato ed all'Ufficio Centrale, perchè vogliano procedere allo studio ed alla discussione di questo progetto di legge colla maggior sollecitudine possibile.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Musio.

Senatore Musio. Il Senato conosce pur troppo quale sia stato l'andamento di questa che dirò, finora infuata legge; io ritengo precisamente tutte le date, e mi permetta il Senato che tutte le ricordi.

Questa legge fu presentata alla Camera Elettiva, la quale con tutti i documenti alla mano, vistane la gravità, vi impiegò attorno 14 mesi. La Camera Elettiva nominò una Commissione composta dei più degni e dei più abili giureconsulti, la massima parte veneti, che sono bene informati di tutte le cose in diritto ed in fatto che riguardano questa difficilissima materia.

Venuta in discussione, fu votata il 31 luglio 1868; fu presentata qui il 17 agosto, ed una legge che fu presentata all'altra Camera con ampio corredo di documenti, fu presentata qui senza una linea che potesse illuminare coloro che dovevano studiare così ardua materia. Nè ciò solo, ma di una legge come questa, che richiedeva lungo e profondo studio, fu anche domandata l'urgenza ed io dico; come? Una legge che ha domandato tanto studio all'altra Camera può essere votata d'urgenza in Senato? Pure il Senato arrendevole come suol essere a tutti quei desiderii che aprono la via a far presto e bene, ha decretato la urgenza, ha nominato il suo Ufficio Centrale.

Ma il 17 agosto erano già quasi deserti i banchi del Senato; non era dunque più possibile che quella legge potesse essere studiata con tanta celerità in quegli ultimi giorni, e potesse presentarsi la relazione e poi discutersi e votarsi; difatti appena l'Ufficio Centrale cominciò ad esaminare solo il primo articolo della legge si arrestò, cercò i documenti, e non ve ne erano. E siccome non si poteva più soddisfare a questo desiderio d'urgenza, perciò si combinò che ciascuno studiasse la legge lungo le vacanze.

Appena fu riaperto il Parlamento, l'Ufficio di cui ho l'onore di far parte, venne composto dell'onorevole San Severino come Presidente e degli onorevoli Senatori Lauzi; e per la vicenda successa a quei che mancarono furono surrogati l'onorevole Senatore Cibrario e Comandatore Tonello. Tosto si riunì l'Ufficio; ma le difficoltà della prima volta rinacquero la seconda e si riconobbe subito la necessità di chiamare in seno dell'Ufficio Centrale l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che aveva presentato la legge. Egli venne, ma le difficoltà non cessarono; la maggiore era pur sempre quella di poter studiare la legge coi documenti alla mano e determinare le opinioni in qualche modo positivo.

Nell'Ufficio Centrale poi, mentre era concordia d'intenzioni dall'altra era discordia di opinioni, ed in questo stato di cose era impossibile che gli studi progredissero se i documenti presentati alla Camera elettiva non venivano presentati anche al Senato. Quindi l'Ufficio Centrale, per mezzo dell'onorevole signor Presidente del Senato, si rivolse al Guardasigilli perchè venissero comunicati i documenti necessari.

Esiste nella Segreteria del Senato un lungo carteggio a questo proposito: e la prima risposta fu che i documenti non esistevano più, o non potevano più rinvenirsi. Era ovvia e naturale la replica che i documenti dovevano rinvenirsi o nella Camera o nel Ministero, e quindi se ne rinnovò la domanda. Per molto tempo si persistette nel rifiuto e nella domanda; e non occorre notare che un tale rifiuto equivaleva a dire che quantunque la legge debba regolare un dato ordine di fatti, pure la legge sui feudi veneti dovesse votarsi in piena ignoranza del loro stato e della loro natura, e che quantunque una legge sia quanto di più grave può presentarsi alla sapienza umana, pure

la legge in discorso dovesse considerarsi come una poetica improvvisazione.

In questo stato di cose lo stesso Ufficio Centrale si è dato la pena di tracciare due quadri statistici che equivalevano ai documenti, non si sa come scomparsi, e non è che un mese e mezzo e quando il Senato era chiuso, che finalmente questi quadri si sono ricevuti.

Signori, ritenete bene la storia, ritenete bene questi fatti: io non ne fo colpa ad alcuno; ma se alcuno può averne colpa non è certamente il Senato, che in questo come in ogni altro caso fu diligentissimo e zelantissimo nel compiere al suo dovere.

Pure si è detto solennemente in quest'Aula che il Senato aveva trascurato troppo l'andamento di questa legge.

Ora questi rimproveri non sono meritati né dal Senato né dall'Ufficio Centrale che ha posto tutto lo zelo possibile acciocchè questa legge venisse al più presto discussa. I fatti esposti sono troppo eloquenti, ed io non soggiungerò verbo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io voglio credere che l'onorevole Senatore Musio si persuaderà che non è stato per nulla pensiero del Ministro di rivolgere alcun rimprovero al Senato.

Nessuno più di me è convinto che il Senato si dia sempre somma premura di procedere agli studi dei progetti di legge che gli vennero proposti.

Sono ben lieto per altra parte d'intendere dall'onorevole Senatore Musio che in seguito agli studi che vennero fatti, e ai documenti che furono domandati al Governo e che vennero comunicati, le cose sieno portate al punto, che giovi sperare si possa senza ulterior ritardo soddisfare ai voti delle Province Venete le quali vanno sollecitando il Ministero perchè si provveda alla cessazione dei vincoli feudali. Voi non ignorate che nelle province della Lombardia, dove esistevano vincoli ereditari di eguale natura, dico ereditari, perchè su questo punto ce ne qualche dubbio, questi vincoli sono stati aboliti. Ora, è naturale che nelle Province Venete si senta il desiderio che gli stessi vincoli, i quali sono assolutamente contrarii alla civiltà dei tempi, si facciano sparire.

Quindi mi faccio ad esprimere il desiderio e la fiducia che il Senato vorrà al più presto intraprendere la discussione del relativo disegno di legge.

Presidente. Io farò presente al Senato che per assecondare il desiderio che questa legge possa avere il corso più pronto che sia possibile, salvo gli studi che si rendano ancora necessari, sia opportuno riconfermare l'Ufficio Centrale che esisteva da prima, il quale ha fatto questi studi. Un nuovo Ufficio dovrebbe riassumerli da capo e, come ha fatto osservare il signor Senatore Musio, questa è una legge di lungo studio e di accurate indagini, le quali richiederanno neces-

sariamente per nuovi Commissarii un tempo non breve.

Quindi io proporrei al Senato, se lo crede, di confermare l'Ufficio Centrale antecedente per questa legge.

L'Ufficio Centrale era composto degli egregi Senatori Musio, che diede testè importanti schiarimenti, e dei signori Senatori Tonello, Cibrario, Lauzi e San Severino. È noto al Senato che i signori Senatori Lauzi e San Severino negli ultimi momenti, prima che la sessione fosse chiusa, avevano declinato l'incarico di Commissarii. Vorrei però credere che ora che tutto è preparato, che tutto è stato studiato all'uopo e che il signor Senatore Musio benchè non avesse più incarico, essendogli pervenuti altri documenti, ha voluto fare uno studio adeguato della questione nell'intervallo della chiusura della sessione, vorrei credere, dico, che quei signori Senatori ne accetteranno di nuovo il mandato.

Quindi proporrei al Senato, se crede, di confermare i Commissarii precedenti, perchè ritengo che gli onorevoli Lauzi e San Severino ritireranno le loro dimissioni.

Chi approva la mia proposta, abbia la bontà di sorgere.

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Ho data la mia dimissione quale membro dell'Ufficio Centrale con l'intimo convincimento che io non era in grado di continuare ulteriormente in quell'incarico, perchè si era già forse (e lo perdonino i miei Colleghi, dirò così, inasprita la questione, in modo che credetti l'opera mia non potesse più riuscire utile.

Dunque, amando io appunto che questo progetto di legge possa essere presto discusso, perchè lo credo di estrema necessità, prego il signor Presidente di non volermi più incaricare dell'ufficio di Commissario e di rivolgersi ad altri.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dopo quanto ha esposto intorno a questo soggetto l'onorevole Senatore Sanseverino, io credo che il miglior partito sarebbe quello di pregare l'onorevole nostro Presidente a voler egli medesimo nominare l'Ufficio Centrale; e così egli potrà eleggere quelli che hanno fatto parte dell'Ufficio nella passata sessione e che sono pronti a far parte del nuovo Ufficio, e potrà anzi aggiungere quelli che egli crederà disposti ad accettare il mandato e mettersi all'opera onde coadiuvare i Colleghi.

Questo procedimento è permesso anche dal nostro Regolamento, poichè sono in esso stabiliti due modi di nominare le Giunte, o per mezzo degli Uffici o per mezzo del Presidente.

Osserverò pure che, adottando la mia proposta, si eviterebbe anche di incorrere forse in una irregolarità, quale è quella di confermare una Giunta che deve considerarsi come spenta, per essere stata chiusa la sessione durante la quale fu nominata.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell'onore-

vole Senatore Scialoia, che, cioè, sia dato incarico al Presidente di nominare l'Ufficio di cui si tratta.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Ha la parola il signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge che ha per oggetto la proibizione dell'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe all'estero.

Nuovi fatti hanno dimostrato vieppiù la necessità di questa legge, e per conseguenza io la raccomando alla sollecitudine del Senato.

Presidente. D'atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione del progetto di legge intorno ai feudi delle Provincie Venete, e al signor Ministro degli affari esteri della presentazione del progetto di legge relativo ai girovaghi, il primo dei quali sarà mandato all'Ufficio Centrale che sarà nominato nel modo testè stabilito dal Senato, ed il secondo sarà mandato agli Uffici, secondo è previsto dal Regolamento.

Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato sette progetti di legge, che sono i seguenti:

1. Riscossione delle imposte dirette;
2. Assegnamento di L. 80.000 a Gabriele Canozzi per transazione di vertenze con lo Stato;
3. Modificazione alle disposizioni vigenti intorno al trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia;
4. Compra dell'isola di Monte-Cristo;
5. Approvazione delle transazioni stipulate cogli eredi di Liborio Marignoli, già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel circondario di Camerino;
6. Approvazione della convenzione per l'acquisto di una casa in Firenze, di proprietà degli eredi Ricci;
7. Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle Obligazioni della già Società della strada ferrata Torino-Cuneo-Saluzzo.

Questi sette progetti di legge erano tutti in corso di studio presso il Senato nella decorsa sessione; per alcuni era già distribuita la relazione; altri erano presso i rispettivi Uffici Centrali. Io mi farei a proporre al Senato che egli voglia a proposito di questi progetti di legge prendere la deliberazione già adottata per quello presentato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che cioè sia delegata al Presidente la facoltà di nominare gli Uffici Centrali, perchè probabilmente si faranno così ritornare le cose al punto stesso a cui erano giunte sul finire della passata sessione.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Mi permetto una semplice osservazione alle cose dette dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Tra queste leggi vi è pur quella per la percezione delle

imposte dirette, la quale secondo il nostro Regolamento deve essere sottoposta alla Commissione di Finanze, che è permanente, e che in oggi non esiste ancora. Per ciò lo appoggio perfettamente la proposta dell'onorevole Ministro.

Ministro delle Finanze. Accetto l'osservazione dell'onorevole Scialoia. Io non ho fatta la mia proposta se non per mettere i lavori al punto in cui erano alla chiusura della sessione.

Presidente. Domando perciò al Senato se crede accordare al Presidente la facoltà di nominare l'Ufficio Centrale per l'esame di queste leggi, salvo la prima sulla percezione delle imposte dirette che sarà demandata alla nuova Commissione permanente di Finanze che sarà eletta.

Chi ammette questa proposta abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Ora darò conto al Senato del risultamento dello squittinio per la nomina dei Segretari e dei Questori:

Per Segretarii i votanti erano	48
Maggioranza	25

Il Senatore Chiesi ebbe voti	45
Il Senatore Manzoni T.	» 43
Il Senatore Beretta	» 42
Il Senatore Cibrario	» 27

Quelli risulterebbero nominati Segretarii i sovrannominati signori Senatori: Chiesi, Manzoni T., Beretta, Cibrario.

Per la nomina dei Questori:

Il signor Senatore Spinola ottenne voti 44, il signor Senatore Capriolo voti 42.

Poi vi sono alcuni voti sparsi; tre per un nome, poi uno, ecc. ecc.

Restano quindi rieletti a Questori i signori Senatori Spinola e Capriolo.

Domani farò conoscere al Senato i membri di tutte le Commissioni e Delegazioni che la Presidenza ha incarico di nominare.

Crederei però di riservare a domani la votazione per lo squittinio della Commissione permanente di Finanze, siccome quella che è composta di 15 Senatori, onde i signori Senatori possano a loro bell'agio divenire alla loro scelta.

Ciò fatto, passerò alla estrazione degli Uffici, affinchè possano costituirsi domani.

UFFICIO I.

- Des Ambrois
- De Foresta
- Pallieri
- Brioschi

Di Giovanni
Mischi
Finocchietti
Durando
Araldi
Beretta
Amari *conte*
Capriolo
Della Verdura
Arrivabene
Roncalli Francesco
Saracco
Chigi
Lissoni
Doria
Di Cossilla
Melegari
Ceppi
Nazari
Dragonetti
Varano
Calabiana
Zanolini
Sagredo
De Ferrari Domenico
Busca
Capoue
Persano
Gallotti
Mirabelli
S. Cataldo
Serra Francesco Maria
Torelli
Giorgini
Plezza
Castiglia
De Saugel
De Gregorio
D'Adda
Vannucci
Sotto-Pintor
Biscaretti
Cialdini
Fiorelli
Lovera
De Gori
Vegezzi
Scialoia
Benintendi
Spaceapietra
Ghiglini.

UFFICIO II.

Duchoqui
Musio
Strozzi

Lauri
Mameli
Griffoli
Tanari
Burci
Belgioioso
Cadorna
Amari *Prof.*
Tonello
Lauzi
Bona
Serra D.
De Ferrari Raffaele
Conelli
Di Sortino
Pallavicini Ignazio
Rossi
Colonna Andrea
Lanzilli
Panizzi
Camerata Scovazzo
Simonetti
Barracco
Gamozi
Di Giacomo
Bufalini
Castelli Michelangiolo
Marsili
Elena
Giovanelti
Della Bruca
Bolmida
Acquaviva
Manzoni Alessandro
Castelli Edoardo
Pepoli Giovacchino
Cornero
Arezzo
Di Negro
Imbriani
Rebecchi
Satriano
S. A. R. il Principe Amedeo
Monti
Sara
Pizzardi
S. A. R. il Principe Umberto.
Serra Francesco
Monaco Lavallette
Marliani
Ambrosetti
D'Astitto

UFFICIO III.

Chiesi
Conforti

Mamiani
 Cittadella Andrea
 Marzucchi
 Cibrario
 Gamba
 Martinengo
 Poggi
 Pavese
 Cucchiari
 Vigliani
 Antonini
 Centofanti
 Oldofredi
 Savi
 Vesme
 Sismonda
 Caveri
 Gravina
 Dalla Valle
 Guevara
 Tholosano
 Saluzzo
 Chiavarina
 S. Vitale
 Torremuzza
 Salmour
 Notta
 Di Castagnetto
 Pastore
 Pandolfina
 Cataldi
 Galvagno
 Revedin
 Grisoni
 Sylos Labini
 Di S. Giuliano
 Melodia
 Capponi
 Colonna G.
 Spada
 Campello
 Menabrea
 Balbi Piovera
 Boncompagni
 Quaranta
 Fondi Di Sangro
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Caracciolo
 Torreatsa
 Fontanelli
 Montanari
 Rencalli Vincenzo
 Del Giudice

UFFIZIO IV.

Costantini
 Guardabassi
 Meuron

Sappa
 Lambruschini
 Collacchioni
 Aronati
 Taverna
 Devincenzi
 Farina
 Balbi Senarega
 Bellavitis
 Fezzi
 Cantelli
 Sella
 De Castilia
 Bella
 Scacchi
 Colla
 Provana
 Vercillo
 De Luca
 Ricci
 Linati
 San Martino
 Sauli Francesco
 Porro
 Paternò
 Correale
 Della Rocca
 Scarabelli
 Tommasi
 Pernati
 Piazzoni
 Serra Orso
 Bonelli
 Villamarina
 Della Gherardesca
 Laconi
 Pallavicini-Trivulzio
 Borromeo
 Gallone Di Nociglia
 Cacace
 Venini
 De Falco
 Corsi
 Sant'Elia
 Pepoli Carlo
 Sauli Lodovico
 Guicciardi
 Torre
 Coppola
 Sagarriga
 Audiffredi
 Pasolini

UFFICIO V.

Carradoti
 Miniscalchi-Erizzo
 Arese

Besana
Moscuzza
Borghesi
Ginori
Mannelli
Sanseverino
Caccia
Spinola
Leopardi
Astengo
Manzoni Tommaso
Salvatico
Cittadella Gio.
Pallavicino Mossi
Canestri
Gagliardi
Ruschi
Gozzadini
Malvezzi
Montezemolo
Giordano
Imperiali
Bevilacqua
Cambray-Digny
Strongoli Pignatelli
Cipriani
Regis
Pironti

Giovanola
Irelli
Angioletti
Giustinian
Pasini
Vacca
Miraglia
Oneto
Sclopis
De Gasparis
Antonacci
Michiel
Pallavicini Fabio
Ricotti
Pettinengo
Cantù
Nappi
Lo Schiavo
Tecchio
Mayr
Gualterio
Cavalli
Mazara

Per domani i Signori Senatori sono invitati a raccogliersi alle ore 2 e mezza negli Uffici per costituirsi, e più tardi in seduta pubblica per le votazioni che rimangono a farsi.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Cenni necrologici dei Senatori Ferretti, Da Bormida, Massa-Saluzzo, De Monte, Genoio e Catalano Gonzaga — Congedi — Lettera del Senatore Cibrario — Nomina delle due Deputazioni a S. M. ed a S. A. R. il Principe Umberto — Dichiarazioni del Senatore Musio circa la nomina dell'Ufficio Centrale per la legge sui feudi — Nomina dei nuovi Commissari — Proposta del Senatore Marzucchi per la nomina dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per fanciulli girovaghi all'estero, accettata — Annunzio di una proposta di alcuni Senatori circa la nomina della Commissione di Finanze combattuta dal Senatore Amari Prof. — Relazione sui titoli del Senatore Gadda — Squittinio per la nomina delle varie Commissioni permanenti e per la surrogazione di un Segretario — Sorteggio degli scrutatori.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4.

Presidente. Mentre ringrazio i signori Segretarii provvisorii dell'opera da essi prestata nella tornata di ieri, prego i signori Segretarii e Questori rieletti nella stessa tornata a prendere i loro posti.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Signori Senatori,

Sei Senatori vennero a mancare in questo frattempo di chiusura della sessione parlamentare, sicchè ve ne debbo con vero rammarico porgere notizia. Essi sono il generale conte Cristoforo Ferretti, il luogotenente generale conte Giuseppe Da Bormida, il conte Leonzio Massa Saluzzo, il commendatore Vincenzo De Monte, il conte Domenico Genoio, e D. Pasquale Catalano Gonzaga duca di Cirella.

Il generale conte Cristoforo Ferretti nacque in Ancona nell'anno 1784 da distinta famiglia di quella illustre città, la quale tiene legame di sangue con quella del regnante Pio IX. Sino dalla più tenera infanzia fu ascritto all'Ordine gerosolimitano: giovinetto prese servizio militare sotto l'Austria e vi durò finchè Ancona entrò a formar parte del Regno italiano nel 1809. Allora seguì le armi nostre, e corse le sorti del grande uomo che tenea la duplice corona di Francia e d'Italia. Fu, fortunatamente per lui, uno de' pochi residui del nostro esercito pur troppo infelice nella campagna di Russia. Sotto il governo Austriaco, essendosi egli stabilito a Milano, fu tra gli ufficiali pensionati. In quell'epoca fu molto adoperato per gli affari dell'ordine cui giovò di molto. Fu inviato a Roma onde comporre il dissidio nato tra la S. Sede e l'Au-

stria per l'occupazione fatta da questa della città di Ferrara. Scoppiata la nostra rivoluzione, prestò l'opera sua e fu messo al comando della Piazza di Milano ed ebbe il grado di colonnello. Fatto generale dal Re Carlo Alberto, ebbe in seguito per qualche tempo il comando di Monaco. Senatore dappoi, per quanto fu in lui si mostrò diligente anche con danno della salute sua. Ma l'età e le malattie lo costrinsero a domiciliarsi sul lago di Como in Tremezina ove morì il 23 luglio di quest'anno. Fu il Ferretti di carattere vivace, di coraggio veramente militare, di cuore affettuosissimo, sicchè rese agli amici servigi importanti ed anche con grave suo rischio. Tutti coloro che lo conobbero rendono testimonianza alla sua lealtà e sincerità e manterranno di lui una cara memoria.

Il luogotenente generale Conte Giuseppe Da Bormida nacque nel 1799. Entrò giovanissimo qual cadetto nell'artiglieria. Percorse con onore i diversi gradi della milizia e raggiunse quello di luogotenente generale. Fu Ministro della guerra nel 1848, Ministro per gli affari esteri negli anni 1852, 1853 e di nuovo nel 1859; quindi Presidente del comitato di Artiglieria di cui prima fu comandante generale. Fu nominato Senatore, e decorato di ordini distinti nazionali e stranieri. Ebbe missioni importantissime all'estero, le quali compì con decoro ed intelligenza. Il luogotenente generale Da Bormida in tutte le cariche che coperse mostrò capacità distinta e rese servigi utilissimi alla patria. Mostrò sempre uno speciale attaccamento alla Dinastia, della quale si rese veramente benemerito e la sua probità era da ognuno venerata. Afflitto da malattia, non tralasciò di occuparsi della cosa pubblica. Lascia una memoria non solo onorevole ma distinta, ed è vera per-

dita non poterlo annoverare più fra i nostri Colleghi.

Il Conte Leonzio Massa Saluzzo nacque nel 1800. Egli si dedicò alla giurisprudenza e s'incamminò nella carriera della Magistratura, e mostrando ingegno ed alacrità nei diversi gradi inferiori di essa, nel 1845 fu elevato al grado di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Torino. Nel 1848 fu inviato in Lombardia quale Commissario Generale per gli affari giudiziari. Nel 1853 fu Presidente della Corte di Nizza, poi di Genova. Nel 1857 fu Presidente di Sezione della Corte di Cassazione residente a Torino, dappoi a Milano. Fu insignito del gran cordone dell'Ordine Mauriziano. Nel 1850 nominato Senatore del Regno. Si deve a lui un detto commento alle leggi penali. Morì il primo settembre ultimo scorso.

Il Senatore Vincenzo De Monte nacque nel 1796. Nel 1820 prese parte attiva nella rivoluzione di Napoli. Nel 1821 proposto per R. Procuratore al Tribunale civile, rifiutò. Nel 1835 nominato giudice del Tribunale civile di Napoli, diede le sue dimissioni. Nel 1848 fu chiamato ad essere componente della Camera di disciplina degli avvocati. Fu tra quelli che rifiutarono la sottoscrizione all'indirizzo al Re per l'abolizione della Costituzione.

Nel 1860 fu nominato Consigliere nella Suprema Corte di Giustizia di Napoli, e nel 1862 Consigliere alla Corte di Cassazione. Fu ingegno fervido, e ne diede prova con varie sue produzioni. Come Senatore, prese la parola in varie occasioni con grande facilità di discorso ed energia di sentimento. Era uomo dotato d'ingegno e di viva immaginazione. Morì il 29 settembre di quest'anno.

Il conte Domenico Genoia di Lanciano, nato nel 1814 fu fra coloro che col latte succhiarono le idee liberali ereditarie nella sua famiglia. Passò i suoi anni giovanili nello studio delle lettere e si bene le coltivò che fu autore di prose e poesie le quali riscossero lodi. I suoi concittadini l'amarono e stimarono sicchè fu portato alla carica di Pari del Regno nel 1848. Velata la statua della libertà, ritrossi nel suo luogo natio; fu Sindaco ed in questa carica non solo rifiutò di sottoscrivere l'indirizzo per l'abolizione della Costituzione, ma raccolse il Consiglio perchè venisse redatto un indirizzo allo scopo che mantenuta fosse. Passò gli anni successivi nel silenzio e nello studio, fino a tanto che risorta la libertà potè liberamente mostrare i sentimenti suoi. Nominato Senatore accorse a sedere in questo Consesso. Ma la sua salute bersagliata e rovinata non gli permise, come avrebbe voluto, di continuare colla sua presenza al Senato, chè i patemi soprattutto l'aveano a male stato ridotto. Morì il 15 luglio di quest'anno in ancora fresca età, compianto da tutti coloro che lo conoscevano, perchè tanto l'apprezzavano.

Del Senatore D. Pasquale Catalano Gonzaga Duca di Civella poco so dirvi, poichè per quante richieste siansi fatte alla famiglia per avere notizie speciali, nulla mi

pervenne. Nacque nel 1800, fu nominato Senatore nel 1861, morì il 26 del passato settembre.

Quello che so si è che egli era uomo benefico, istruito, di principii liberali, stimato dai suoi concittadini e da quanti l'avvicinavano. Fu pianta la sua morte.

I signori Senatori: Sylos-Labini — Roncalli Fr. — Cittadella Vigodarzere — Di Bovino — Balbi-Senarega — De Castilia — Cittadella Giovanni e Pasini chiedono il congedo di un mese, il Senatore Arrivabene di 15 giorni, il Senatore San Vitale di 8 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Siccome a tutti premerà di conoscere lo stato di salute del nostro Vice-Presidente Pasini, posso, in seguito ad una lettera che mi è stata da lui diretta, annunziare che egli si è riavuto dalla sua malattia, meno però il piede sinistro che non ha ancora libero.

Il signor Senatore Cibrario mi scrive per declinare l'onore che gli venne fatto colla sua nomina a Segretario.

Prego il signor Segretario Manzoni Tommaso di dare lettura della lettera del Senatore Cibrario.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge:

Ecc.mo signor Presidente,

Onorato fin dal principio del 1849 dei voti del Senato per l'importante carica di Segretario, ho corrisposto, e corrispondo a sì costante benignità colla più rispettosa e viva riconoscenza. Ora per altro l'età grave, ed i molteplici impegni mi costringono a supplicare i miei onorevolissimi Colleghi a volermi dispensare dall'ufficio nel quale hanno avuto la bontà di confermarmi. E ringraziando distintamente il Senato di questa nuova dimostrazione di stima, ho l'onore di presentare a V. S. Ecc.ma le proteste dell'alta mia considerazione.

Di V. S. Ecc.ma,

Devot. cugino e scrittore
LUIGI CIBRARIO.

Presidente. Sarà perciò necessario procedere alla nomina di un quarto Segretario. Prego i signori Senatori di preparare all'uopo le loro schede.

Ieri il Senato mi ha incaricato di designare i membri che debbono far parte delle due Deputazioni; una a S. M., l'altra a S. A. R. il Principe Ereditario.

Secondo l'art. 87 del Regolamento queste Deputazioni devono essere presiedute o dal Presidente o da un Vice-Presidente.

Io avrei scelto:

Per la Deputazione a S. M., presieduta dal Presidente, i signori Senatori Des Ambrois, Cibrario, Arese, Duchoqué e Durando.

La Deputazione a S. A. R. il Principe Umberto, pro-

sieduta dal Vice-Presidente D'Affitto, sarebbe composta dei signori Senatori Spaccapietra, Chiesi, Scialoia, Strozzi e Tanari.

Oltre di ciò il Senato mi incaricò di nominare varie Commissioni od Uffici Centrali per lo studio di parecchie leggi.

La prima è quella per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete.

Devo far presente che dei cinque membri componenti l'antica Commissione, quattro hanno dichiarato di volerne essere assolutamente esonerati.

Questi sono i Senatori Lauzi e Sanseverino, i quali già l'avevano prima d'ora dichiarato, poi i Senatori Tonello e Cibrario; questi mi scrisse apposita lettera.

A tal uopo, dovendone nominare altri quattro.....

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio**. Lo scopo principale che si volle conseguire coll'incarico dato all'onorevolissimo nostro **Presidente**, insinuando in qualche modo la conferma del precedente Ufficio Centrale, era quello, che siccome i membri componenti quell'Ufficio avevano già in gran parte preparato il lavoro, si potesse conseguire lo stesso scopo di poter far presto, come era nel desiderio del Senato e del Governo.

Ora, se quattro su cinque membri che componevano quell'Ufficio, non concorrono nell'Ufficio nuovo, manca interamente lo scopo per cui si era fatta questa proposta.

Rimarrebbe uno solo: ma che cosa è uno solo, fosse pure poco o molto informato della materia? A buon conto quando uno ne può essere un poco informato, e quattro sono interamente nuovi, nasce il caso che l'Ufficio deve cominciare da capo tutti gli studii e quel beneficio che si voleva conseguire non è più conseguibile.

Quindi visto che i miei Colleghi hanno dichiarato di non voler far parte di quest'Ufficio Centrale, io prego il Senato di venirme anch'io dispensato.

Io in principio dissi ai miei onorevoli Colleghi: Signori, vediamo di intenderci perfettamente e di procurarci tutti quei documenti, che ci si negarono, ed allora spero che perverremo a chiarirci reciprocamente, e forse ad ottenere che lo screezio, che era in insorto su qualche punto, coi documenti alla mano sparisca interamente.

Se poi vi era qualche dissidio, che dirò ipotetico, di opinioni, perchè ciò? Perchè non si sapeva di che si trattasse, perchè fra le altre cose venendosi ad esaminare l'articolo secondo della legge, si trovava che ivi si parlava di feudi, i quali eravi la probabilità che non esistessero.

E a dire il vero, io non so se sia logico e conveniente che si faccia una legge, e vi si introduca una disposizione concernente feudi, che forse non esistono: quindi tutti concordemente abbiamo domandato che ci si comunicassero questi documenti: e siccome pur

troppo questa comunicazione non si ottenne mai, per ciò lo stesso Ufficio Centrale si fece carico di studiare in qual modo quei documenti scomparsi potessero essere rappresentati da documenti equivalenti, e si lavorò, e si tracciarono due quadri statistici, onde tutti quei dati, che si desideravano e nell'ordine della giustizia e nell'ordine economico della materia, si potessero avere. Finalmente, pochissimo tempo dopo chiuso il Senato, si è ottenuta questa grazia.

Si poteva forse pretendere che con la benda agli occhi si riferisse su di un così importante progetto di legge?

No sicuramente, essendo impossibile che si possa domandare ad un Corpo deliberante, ad un'Assemblea grave come il Senato, di fare una legge, senza sapere in modo precisissimo su di che questa legge debba regolare i diritti, e diritti gravissimi di tante famiglie, che si trovano in agitazione da tanto tempo.

Io dunque ripeto ora la celebre frase che ho già detto allora, cioè: *aut sint, ut sunt, aut non sint*, e così siano gli stessi Colleghi, nei lumi dei quali io aveva la più ampia fiducia, e dai quali io e l'onorevole Tonello non eravamo distanti che per poca cosa, e distanti non nel fine, ma puramente nella forma.

Presidente. Farei osservare all'onorevole signor Senatore Musio, che egli è già fra i componenti quell'Ufficio Centrale che più d'ogni altro ha studiato i documenti, e non solo li ha studiati fino a tanto che esisteva l'antico Ufficio, ma eziandio in questo intervallo di sessione.

Ella, signor Senatore, ha dato opera in ispecial modo a questi studii, e intanto sono giunti alla Presidenza del Senato gli ultimi documenti che si erano richiesti, ed il signor Senatore Musio per quello zelo instancabile che lo distingue, ha voluto prestarsi anche a questi studii ulteriori. — Sarebbe stata senza dubbio cosa grata al Senato il vedere che alla nuova sessione gli studii stessi fossero recati al loro termine.

Ella se ne è occupata, per cui se Ella sarà pur anche circondato di nuovi Colleghi, può di molte cose purgare nozioni e schiarimenti, e fare eziandio conoscere lo stato della questione senza che per questo i cinque nuovi Commissarii debbano ricominciare *ab ovo* col dover formarsi un'idea della quistione.

Quando l'onorevole Senatore Musio fosse di ciò persuaso, io sarei a pregarlo di non ricusare di far parte del nuovo Ufficio Centrale.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. Io non ho espressioni per ringraziare degnamente l'onorevolissimo nostro signor **Presidente** per le belle e lusinghiere parole che ha avuto la bontà di rivolgermi, ma lo scopo che noi ci proponevamo non era già di far presto.

Il Senato sa bene che i nuovi Colleghi che venissero a formare l'Ufficio Centrale, vogliono e debbono tutti a buon diritto portare sulla questione le proprie cogni-

zioni, la propria coscienza, il proprio criterio; onde non sarà facile che si possa in così breve tempo, come parve abbia ieri detto l'onorevole Guardasigilli, e come anche ha indicato l'onorevole nostro signor Presidente, si possa, dico, in così breve tempo recare il lavoro al suo termine. Epperò io son dolentissimo di dover fare ancora queste osservazioni; ma siccome in qualche modo sarei responsabile di questo ritardo, o almeno in apparenza la maggior colpa dovrebbe ricadere su di me, amerei, se è possibile, che fossero scelti uomini nuovi del tutto che assumessero il carico di studiare la legge.

Del resto, se mai io sono buono a qualche cosa, dichiaro che non lo che la buona volontà, e di questa buona volontà do ampio e libero dominio al Senato e al suo Presidente.

Presidente. Dunque ella persiste nel suo rifiuto...
Voci. No, No.

Presidente. Allora l'Ufficio Centrale sarebbe composto dai Signori Senatori Musio, Poggi, Castelli Edoardo, Mameli e Cavalli.

Dopo ci sarebbe il progetto di legge per la proibizione dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe all'estero.

Di questo non fui incaricato di formare l'Ufficio Centrale tanto più che dovrebbe esser sottoposto ancora ad esame.

Senatore **Marzucchi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marzucchi.** Relativamente a questo progetto di legge, fu già nominato l'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale studiò il progetto, e nominò il suo Relatore, che è l'onorevole De Falco. Egli ha già compilato la sua Relazione ed è pronto ad inviarla essendo stata già esaminata dall'Ufficio Centrale, dal Senatore De Foresta e da me che facciamo parte della Commissione ed anche dal Senatore Leopardi; cosicchè domanderei che anche per questo progetto di legge si ritenesse lo stesso Ufficio il quale è composto dei Senatori De Falco, De Foresta, Marzucchi, Leopardi e Panizzi.

Presidente. Per questa legge io non ebbi ieri mandato alcuno dal Senato, per cui se il signor Senatore Marzucchi fa una proposta, io la metterò ai voti.

Senatore **Marzucchi.** Io propongo appunto che il Senato incarichi il signor Presidente della nomina di questo Ufficio Centrale.

Presidente. Interrogo adunque il Senato se crede di accettare la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Marzucchi.

Chi l'accetta, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

Mi occuperò adunque anche di questa nomina.

Vengo ora agli altri progetti di legge:

Assegnamento di L. 80,000 a Gabriele Camossi per transazione di vertenze con lo Stato.

Questo progetto era stato mandato alla Commissione

permanente di Finanze; quindi, siccome non era nel mandato mio di sostituire questa Commissione, ma solo alcuni Uffici Centrali, credo si debba rimandare alla nuova Commissione di Finanze.

Compra dell'isola di Monte Cristo.

Anche questo progetto è demandato alla Commissione di Finanze.

Modificazioni alle disposizioni vigenti intorno al trasporto e deposito di tabacchi in Sicilia.

Anche questo progetto come il precedente è demandato alla Commissione di Finanze.

Approvazione delle transazioni stipulate cogli eredi di Liborio Marignoli, già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel circondario di Camerino.

Di questo progetto mi fu dato l'incarico di completare l'Ufficio sostituendo qualcheduno dei membri che manca.

Esso sarebbe composto dei Senatori Mameli, Marzucchi, Farina, Tonello e Pepoli Carlo.

Acquisto di una casa in Firenze di proprietà degli eredi Ricci.

Per questo progetto di legge si è fatta qualche variazione, per la ragione che uno dei signori Senatori componenti il primitivo Ufficio, ha domandato un mese di congedo, un altro non è presente, e quindi avrei sostituito a questi, altri due Senatori, e così l'Ufficio sarebbe composto dei signori Senatori Araldi-Erizzo, Beretta, Cibrario, Della Gherardesca e Ginori.

Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle obbligazioni della già Società per la strada ferrata Torino, Cuneo e Saluzzo.

Questo progetto di legge era pure demandato all'esame della Commissione di finanze a cui vuol essere di nuovo sottomesso.

Riscossione delle imposte dirette.

Questo progetto di legge, come si è detto anche ieri, è da mandarsi alla Commissione di Finanze.

In tal modo i mandati che ricevetti sono esauriti, meno il nuovo che mi venne affidato pel progetto di legge sulla proibizione dell'impiego di fanciulli d'ambò i sessi in professioni girovaghe all'estero.

Ora mi si permetta di partecipare al Senato che alcuni signori Senatori mi hanno espresso il desiderio che la nomina della Commissione permanente di Finanze fosse fatta negli Uffici a squittinio di lista.

Deciderà il Senato nella sua saviezza se crede di procedere col metodo solito, oppure con quello degli Uffici.

Ad ogni buon fine leggerò gli articoli del Regolamento che si riferiscono a questo oggetto:

« Art. 19. In principio di ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di Finanze ed una Commissione di contabilità interna. »

Nell'articolo 21 è detto il modo con cui si possono fare le Commissioni.

« Il Senato può anche formare Commissioni spe-

ciali per l'esame di una o più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono cioè:

« 1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato: in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa di voti.

« 2. Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

« 3. Per nomina fatta dal Presidente, dietro espressa delegazione del Senato;

« 4. Per estrazione a sorte.

« Il Presidente del Senato non fa parte di nessuna Commissione, salvo l'eccezione portata all'art. 87, ma ha il diritto di assistere alle discussioni di tutte le Commissioni. »

Ora però lascio al Senato il giudicare se l'art. 19 non faccia eccezione all'art. 21.

Se nessuno fa osservazioni in contrario, metto ai voti la proposta che dianzi indicai.

Senatore **Amari**, *Prof.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**, *Prof.* Io credo che sarebbe meglio procedere all'elezione per lista generale, perchè altrimenti si dovrebbero radunare gli Uffici, e perdere ancora del tempo; e siccome oggi siamo in un certo numero, credo che sarebbe assai meglio far l'elezione come si è fatto sempre.

Ricordo poi al Senato che la Commissione di Finanze è stata nominata sempre per squittinio di lista individuale; anzi credo che molti Senatori avranno già preparate le loro schede.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io convengo coll'onorevole preopinante, che questa nomina si abbia a fare in pien Senato, perchè l'art. 19 è tassativo per la Commissione di Finanze, e per quella di contabilità interna.

L'art. 21 non riguarda che le Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte; sicchè mi pare che nel dubbio si debba stare al Regolamento il quale prescrive che ad ogni nuova sessione, il Senato nomina le dette Commissioni a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta testè fatta dal Senatore Amari che si proceda a questa nomina per via di squittinio di lista.

Chi ammette questa proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

Pregherò quindi i signori Senatori a voler formare le schede sia per la Commissione di Finanze, sia per la Commissione di contabilità interna. Quella per la biblioteca non sarebbe vincolata per nulla dall'art. 19:

e quindi, se così crede il Senato, non mi pare che valga la pena che per la nomina di essa sia adottato un sistema diverso. Lo stesso dicasi per la Commissione di sorveglianza pel Debito Pubblico. Finalmente resta a completare la Commissione di sorveglianza alla Cassa militare colla nomina di un Commissario in sostituzione del defunto generale Durando.

Intanto ha la parola il Senatore Beretta per riferire sulla nomina a Senatore del signor Commendatore Gadda.

Senatore **Beretta**, *Relatore*. Con reale decreto 14 agosto p. p. S. M. si è compiaciuta di nominare a Senatore del Regno il commendatore avv. Giuseppe Gadda Prefetto di 1.^a classe, già incaricato delle funzioni di Segretario generale al Ministero dell'Interno.

Visto e verificato che egli ha oltrepassata l'età prescritta dallo Statuto e che esercitò le funzioni di Prefetto di Provincia per oltre 7 anni:

Riconosciuto così che egli ha i requisiti prescritti dall'art. 33, categoria 17 dello Statuto:

A nome del primo Ufficio, ho l'onore di proporvi che il comm. avv. Giuseppe Gadda sia ammesso fra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio primo per la nomina del comm. Giuseppe Gadda a Senatore del Regno, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale.

I signori Senatori sono pregati a non allontanarsi perchè vi sono ancora da formare le schede pel Segretario del Senato e pel Commissario di sorveglianza alla Cassa militare.

Relativamente alla nomina del Segretario, debbo far noto che l'onorevole Senatore Cibrario non è stato in verun modo dispiacente del piccol numero di voti, inquantochè espresse più volte a me stesso il desiderio di essere esonerato della carica; cosa che io palesai a parecchi Senatori e che fu causa appunto che si verificasse quel piccolo numero di voti.

Si procederà al sorteggio degli scrutatori; prima di tutto per la Commissione di Finanze.

Rimangono nominati i signori Senatori: Sanseverino — Chiavarina — Devincenzi.

Ora procederò al sorteggio degli scrutatori per la nomina della Commissione di Contabilità interna.

Sono nominati i signori Senatori Antonini, Araldi-Erizzo e Ruschi.

Ora sono invitati i signori Senatori a formare le schede per la nomina del Segretario e per quella del Commissario alla Cassa militare in sostituzione al defunto generale Durando, per la Commissione della Biblioteca, ed anche per quella di sorveglianza al Debito Pubblico.

Il Senatore *Segretario* Chiesi fa l'appello nominale.

Presidente. Si procederà al sorteggio degli scrutatori per la nomina della Commissione per la Biblioteca.

Sono nominati i Senatori Sagredo, Manelli e Finocchietti.

Per la nomina del Segretario: i signori Senatori Scialoja, Paltieri e Beretta.

Per la nomina del Commissario alla Cassa militare: i Senatori Durando Giacomo, Poggi e Leopardi.

Per la nomina della Commissione di sorveglianza al Debito Pubblico: i signori Senatori Pavese, Pasolini e Griffoli.

Domani seduta pubblica alle ore 3 pom.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Cenni cronologici del Senatore Cantù — Risultato degli squittinii per le Commissioni permanenti e per la nomina del Segretario — Nomina di un Commissario pel progetto di legge sui fanciulli girovaghi all'estero — Dichiarazione dei Senatori Poggi e Giovanola — Rinnovamento di quattro squittinii — Proposta del Senatore Astengo e Moscuza per l'indirizzo in risposta al Messaggio reale, approvata — Sorteggio degli scrutatori — Risultato degli squittinii — Rinnovamento dello squittinio per un Commissario alla Biblioteca.*

La seduta è aperta alle ore 4.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Luigi Palma di un suo libro per titolo, *Del potere elettorale negli Stati liberi.*

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 100 esemplari del *Movimento commerciale del Regno d'Italia, durante l'anno 1868.*

S. E. il Senatore Cibrario, del secondo volume della sua opera, *Della schiavitù e del seraggio.*

I Senatori Mischi, Torrecarsa, e Lauzi domandano un congedo di un mese.

(Accordato).

Presidente. Ho un altro triste dovere da compiere annunciando la morte seguita ieri in Torino del Senatore Commendatore Gian Lorenzo Cantù.

Questo nostro Collega ebbe la prima celebrità da applaudite scoperte chimiche: fu allievo, e poi assistente, indi successore dell'illustre Giobert nella cattedra di chimica generale. Contemporaneamente erasi laureato in medicina e poco stante veniva aggregato a quel Collegio medico. La fama acquistata nell'esercizio dell'arte salutare lo condusse agli uffici eminenti di capo della sanità militare e di primo medico di Sua Maestà.

Il compianto nostro Collega aveva copia e vastità di dottrina, per cui fu non solo eletto membro di quell'Accademia Reale delle Scienze, ma Consigliere del Consiglio delle miniere; era poi soprattutto caro e venerato per le sue gentili maniere, per la dolcezza dell'indole, per la sua straordinaria larghezza nel beneficare altrui. Nel Senato Subalpino la sua parola in questione di salute pubblica o d'istruzione era autorevole, fu spesso utile.

Quantunque avesse raggiunto un'età molto avanzata non sarà meno grave il rammarico che la sua perdita lascerà fra i suoi Colleghi, i suoi amici e i suoi discepoli.

Ora farò noto al Senato il risultamento delle votazioni che vennero fatte ieri.

Nomina della Commissione permanente di Finanze:

Votanti . . .	54
Maggioranza . .	28

Il Senatore Des-Ambrois ebbe voti 52, Duchoquè 50, De Gori 49, Spinola 48, Pallieri 47, Porro 47, Scialoja 47, Brioschi 46, Di Giovanni 46, Devincenzi 45, Mischi 45, Saracco 43, Caccia 42, Durando 39, Sappa 36.

Avendo questi signori Senatori ottenuto la maggioranza, la Commissione permanente di Finanze rimane definitivamente composta.

Per la nomina del Commissario per la Cassa militare, schede N. 53.

Il Generale Pastore ebbe voti 40: tutti gli altri voti andarono dispersi, per cui il Generale Pastore, avendo ottenuto la maggioranza, sarebbe eletto a Commissario per la Cassa Militare in sostituzione del defunto Generale Durando.

Riguardo alla nomina del Segretario, nessun Senatore avendo ottenuto la maggioranza, la votazione debbe essere rinnovata.

Per la Commissione della Biblioteca, di tre membri che avrebbero dovuto essere eletti, uno solo ha avuto la maggioranza, ed è il Senatore Poggi che ottenne 30 voti: il Senatore Leopardi ne ebbe 22, il Senatore Pallieri 18, il Senatore Di Giovanni 11, il Senatore Mamiani 10.

Quindi non essendovi che un solo membro eletto, converrà rinnovare la votazione per gli altri due.

Senatore **Amari**, Prof. Pregherei il signor Presi-

dente a voler indicare i voti ottenuti dai varii candidati alla carica di Segretario.

Presidente. Il maggior numero dei voti fu raccolto dal Senatore Pallieri che ne ebbe 11; poi il Senatore Ginori che ne ebbe 10; il Senatore Cibrario 8, Scialoia, 7. Moscuza, 4. Finocchietti, 4. Caccia, 3. De Gori, 2. Chiavarina, 2. Ruschi, 1; così che nessuno ebbe la maggioranza.

Per la Commissione poi di Contabilità interna vennero eletti i signori Senatori Gamba, con voti 41, Mischi, con voti 38, Giovanola, con voti 35 e Poggi, con voti 34, i quali comporrebbero la Commissione.

Per la Commissione di Sorveglianza per il Debito Pubblico non ci sarebbe che il Senatore Fenzi che avrebbe raggiunto la maggioranza, avendo riportato 30 voti, mentre gli altri sono tutti al dissotto dei 28, avendone il Senatore Bevilacqua avuti 26, il Senatore Pallieri 25, il Senatore Devincenzi 14, il Senatore Tanari 10, il Senatore Tonello 9, il Senatore Farina 3, il Senatore Pasolini pure 3, il Senatore Duchoqué 2, il Senatore Chiesi anch'egli 2, ed uno per caduno i Senatori Chiavarina, De Gori, Moscuza, Saracco, Scialoia, San Severino, Scarabelli, Spinola, Leopardi, Pavese, Gamba, Di Giovanni e Brioschi.

Per questa Commissione si deve per ciò rinnovare la nomina di due Commissari.

Ieri il Senato mi ha dato l'incarico di comporre l'Ufficio Centrale per la legge del divieto di impiegare fanciulli d'ambi i sessi in professioni girovaghe all'estero. L'Ufficio precedente era composto dei signori Senatori De Foresta, Marzucchi, Leopardi, De Falco e Panizzi; i primi quattro Senatori potendo ancora prestare l'opera loro in quest'Ufficio, e non essendovi che il solo Senatore Panizzi, che dovrebbe essere surrogato perchè trovasi in Inghilterra, giusta l'incarico datomi dal Senato, io gli avrei sostituito il Senatore Giovanola. Perciò quest'Ufficio Centrale sarebbe composto dei Senatori De Foresta, Marzucchi, Leopardi, De Falco e Giovanola.

Il signor Senatore Tanari ha, per motivi non privati ma sibbene d'ordine pubblico, declinato l'incarico di far parte della Deputazione del Senato, che deve recarsi a Napoli per complimentare S. A. R. il Duca di Piemonte: ed io, giusta l'avuto incarico, proporrei di sostituirgli il Senatore Chiavarina.

Prego ora i Signori Senatori a preparare la scheda per il Segretario che è la nomina più importante, e quindi un'altra scheda con due nomi per l'Ufficio di Sorveglianza alla Cassa del Debito Pubblico; e per ultimo un'altra scheda con due nomi per i Commissari alla Biblioteca.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Ho sentito che sono stato eletto nella Commissione per la Contabilità; ma chiederei al Senato che volesse dispensarmi da tale ufficio perchè

veramente non è questa una materia nella quale io abbia fatta la mia maggior pratica.

Osserverò di più che faccio parte della Commissione della Biblioteca che pure ha da fare delle spese, per cui non apparterei volentieri a quella incaricata della revisione dei conti. Prego quindi il Senato a voler accettare questa mia rinuncia, e procedere ad un'altra nomina.

Del resto, mi permetto di aggiungere che per lo addietro questa Commissione era composta di cinque membri, ed oggi se ne sono nominati solamente quattro.

Presidente. Allora il quinto potrebbe essere il Senatore Sagredo che ha raccolto 28 voti.

Il signor Senatore Poggi terrà però a calcolo che nella Commissione avrebbe buoni compagni, e che coi suoi lumi potrebbe la sua presenza in questa Commissione essere molto utile; si tratta puramente di una Commissione di contabilità interna, e non riguarda alcuna legge; quindi il signor Senatore Poggi dovrebbe avere la compiacenza di accettare questa nomina. Io non intendo certamente fargli violenza morale di sorta, ma credo d'interpretare il desiderio di tutti i suoi Colleghi pregandolo di rimanere nella Commissione.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Prego il Senato di volermi dispensare di far parte della Commissione di contabilità interna, inquantochè per ragioni mie particolari non potrei prendere seria parte ai lavori della medesima.

Presidente. I lavori della Commissione della nostra contabilità interna non portano con sé il bisogno di lunghe occupazioni.

Prego perciò il signor Senatore Giovanola che si è sempre dimostrato diligente nell'assistere ai lavori del Senato, a voler far parte di questa Commissione: e siccome or ora ne è stato dato il buon esempio dal Senatore Poggi, io credo che anche il Senatore Giovanola non vorrà insistere.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io veramente ho dichiarato di rinunciare a quella nomina, non perchè i membri onorevoli della Commissione medesima non siano capaci e buoni, ma per ragioni mie particolari, e per non far parte di due Commissioni. Crederei poi che il signor Senatore Sagredo il quale ha ottenuto una maggioranza, potrebbe anche senza un'altra votazione fare le veci mie.

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Anche malgrado il compiacque di farmi, io ho la coscienza di ciò che posso e di ciò che non posso fare; sento che non posso

essere utile nell' Ufficio della Contabilità interna, ed è perciò che prego il Senato a volermene dispensare.

Presidente. Insistendo i signori Senatori Poggi e Giovanola per essere esonerati dal far parte della Commissione di Contabilità interna, si dovrà fare un'altra scheda con 2 nomi per surrogarli.

Riassumendo perciò, si dovrà fare una scheda con un sol nome per il Segretario, un'altra scheda con 2 nomi per la Biblioteca, una terza con 2 nomi per la contabilità interna, ed infine una quarta, anch'essa con 2 nomi, per la Sorveglianza del Debito Pubblico.

Vi è pure a nominarsi una Commissione perchè rediga una risposta al Messaggio di S. M. il Re. Dopo questa votazione adunque i signori Senatori sono pregati a nominare questa Commissione.

Senatore **Moscuzza.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moscuzza.** Mi pare che in simili circostanze si sia sempre tenuto il sistema di deferire alla Presidenza la nomina di questa Commissione, e proporrei si facesse altrettanto anche in questa.

Senatore **Astengo.** Appoggio la proposta del Senatore **Moscuzza.**

Presidente. Metto adunque ai voti la proposta fatta dai signori Senatori **Moscuzza** e **Astengo** di deferire questa nomina alla Presidenza.

Chi ammette questa proposta, sorga.

(Approvato).

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale.

Si procederà alla estrazione degli scrutatori delle schede.

Sono nominati scrutatori delle schede; per la nomina di due membri della Commissione di sorveglianza pel Debito Pubblico; i Senatori **Griffoli**, **Pallieri**, **Vesme**; per la nomina di due membri della Commissione di Contabilità interna, i Senatori **Strozzi**, **Moscuzza**, **Mameli**; per la Biblioteca, i Senatori **Scarabelli**, **Capriolo**, **Mannelli**; e per la nomina del Segretario, i Senatori **Sanseverino**, **Caccia**, **Des Ambrois**.

Si sospende per un momento la seduta.

La seduta è riaperta dopo venti minuti.

Presidente. Annunzio il risultamento dello squittinio:

Per la nomina del Segretario ebbe la maggioranza di voti il signor Senatore **Gi nori**.

Per la nomina di due membri per la Commissione di sorveglianza pel Debito Pubblico nessuno ha avuto la maggioranza, per cui converrà che si faccia un nuovo squittinio.

Per la Biblioteca chi ha avuto la maggioranza di

voti è il signor Senatore **Vannucci**, ma nessun altro avendola ottenuta, mancherebbe ancora un membro per la Biblioteca.

Coloro che hanno il maggior numero di voti, ma non la maggioranza assoluta per la Commissione di Contabilità interna, sono i Signori Senatori **Chiavarina**, **Pasolini**, **Moscuzza**.

Sarebbe da ritenere la maggioranza relativa nella seconda votazione, e questa sarebbe pei signori Senatori **Chiavarina** e **Pasolini**.

Senatore **Chiavarina.** Abbia la compiacenza d'indicare i nomi di coloro che ebbero maggior numero di voti.

Presidente. Chi ha avuto maggior numero di voti è lei e il Senatore **Pasolini** che ne ottenne 11.

Interrogo il Senato se intende approvare la nomina dei Senatori che hanno avuti maggiori voti per completare la Commissione di contabilità interna, vale a dire i signori **Chiavarina** e **Pasolini**.

Chi approva questa nomina, sorga.

(Approvato).

Per la Biblioteca essendovi eguaglianza di voti, si farà il ballottaggio tra i signori Senatori **Pallieri** e **Leopardi**. Dovrà farsi perciò la scheda per il ballottaggio.

In quanto alla Commissione di vigilanza al Debito Pubblico mancano due membri.

Il medesimo principio che si è adottato per la Contabilità interna potrebbe adottarsi anche per la Commissione di vigilanza al Debito Pubblico, e allora sarebbero nominati i Senatori **Bevilacqua** e **Pallieri**.

Chi approva questa nomina, si compiacca di alzarsi.

(Approvato).

Rimane dunque a fare il ballottaggio fra i Senatori **Leopardi** e **Pallieri** per completare la Commissione per la Biblioteca. Invito i signori Senatori a preparare le schede.

(Il Senatore **Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Presidente. Siccome gli scrutatori non sono più presenti, i signori Segretari sono pregati a fare essi lo squittinio.

Risultato dello squittinio:

Il Senatore **Pallieri** riportò la maggioranza dei voti avendone avuti 16, mentre il Senatore **Leopardi** ne ebbe 9; quindi il Senatore **Pallieri** è eletto membro della Commissione per la Biblioteca.

Avverto i Signori Senatori che fra qualche giorno saranno convocati per udire la lettura dell'indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedo* — *Comunicazione del Presidente del Consiglio* — *Lettura del progetto di risposta al Messaggio della Corona* — *Approvato* — *Proposta del Presidente* — *Osservazione del Senatore Poggi* — *Sorteggio per l'aggiunta di due Senatori alla Deputazione a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Il Senatore Di Castagnetto domanda il congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunciare al Senato che, in seguito al voto del 19 corrente alla Camera dei Deputati relativo alla nomina del suo Presidente, il Ministero ha creduto di rassegnare nelle mani di S. M. le sue dimissioni.

Presidente. Prego il Senatore *Segretario Chiesi* di dar lettura del progetto di risposta al messaggio reale.

Il Senatore *Segretario Chiesi* legge:

Sire,

Nello inaugurare la presente Sessione, un'eco della Augusta e sempre desiderata parola di V. M. ci ha recato sensi di gratitudine per l'affanno che l'intera Nazione ha dimostrato nel grave pericolo corso dalla M. V., e per la doppia gioia che ha risentita nello scorgere il felice Vostro ristabilimento, coronato dalla nascita d'un Principe lungamente invocata con voti concordi.

In un paese dove la Monarchia ha fondato con rara abnegazione e sublime coraggio la libertà, l'indipendenza, dove il Re la mantiene con la più costante ed illibata lealtà, i popoli non separano mai le loro sorti da quelle del loro Sovrano, ma ne assaporano le gioie, ne partecipano i dolori.

Il Senato ha inteso con piacere la buona corrispondenza che corre fra l'Italia e le Potenze estere. — La pace è un bisogno ed un voto comune dei popoli, i quali hanno necessità d'attendere a migliorare le loro interne condizioni sulle quali riposa la loro vera felicità. — Le migliori relazioni fra la Chiesa e lo Stato gioverebbero a conseguirla. Speriamo con V. M. che dal prossimo Concilio Ecumenico possa uscire una parola conciliatrice.

Sollecito di promuovere il benessere della Nazione compromesso dalle condizioni poco liete del pubblico erario, Voi accennate con ragione, o Sire, doversi porre anzitutto per base d'ogni riforma economica od amministrativa la votazione d'un regolare bilancio. Tale è pure, o Sire, la nostra opinione, e però V. M. può essere persuasa che votato il Bilancio, il Senato esaminerà colla massima attenzione i provvedimenti destinati a comporre una buona amministrazione ed a ristorar la finanza; a procacciare che le tasse esistenti gittino quel maggior provento che se ne dee giustamente ritrarre, affinché in un paese già tanto aggravato, men prossimo si faccia sentire il bisogno d'imporre nuovi balzelli. — Ma le buone leggi non bastano, se nella loro applicazione gli agenti d'ogni classe non si ispirano a principii d'alta moralità; se non adoperano quel senso pratico e quella regolarità e moderazione di forme che sole possono rendere sopportabili i più duri sacrificii ad una Nazione, la quale, con gran ragione sollecita d'assicurare il proprio avvenire, ha dato già tante prove d'una devozione senza limiti alla causa comune.

Nè minore prontezza e buon volere apporterà il Senato nella discussione dell'altre leggi importanti accennate nel Messaggio Reale, sull'industria, sul credito, sul dritto penale, sulla unificazione legislativa, sul riordinamento della forza di terra e di mare, sulla trasformazione della Guardia Nazionale, e sulla respon-

sabilità dei pubblici funzionarii. Solo desidera che le leggi che si voteranno, possano bastare un lungo numero d'anni sicchè mettan radice ed acquistino autorità, essendo troppo manifesto che il rimutarle sovente toglie ad esse ogni credito, e rimette ogni cosa in questione. E ad un tempo il Senato fa voti perchè cessando le gare e le contese extralegali, nulla incepi o rallenti il grandioso progredire d'una Nazione, che conscia dei proprii destini, è risoluta a raggiungerli, rinnovando antiche glorie di primato civile, mercè l'esempio assai raro d'una Monarchia incarnata nella libertà.

Presidente. Interrogo il Senato se ci sono osservazioni a questo progetto di risposta.

Non essendovi osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

Per non moltiplicare le udienze a S. M., io propongo che la presentazione di questo indirizzo venisse fatta dalla medesima Deputazione che si recherà a complimentarla, coll'aggiunta, per renderla uniforme alle altre volte e più soleano, di due nuovi Senatori.

Chi approva la mia proposta, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Essendo approvata, prego i signori Senatori a voler significare se intendono procedere alla nomina di questi due nuovi Commissari, per sorteggio, o per schede.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Farei osservare che il Regolamento stabilisce che le Deputazioni debbano trarsi a sorte.

Presidente. Ritengo però che siccome fu ammesso

che questi due nuovi Senatori siano aggiunti alla Deputazione già nominata, il Senatore Poggi non vorrà certo con la sua proposta che si faccia un sorteggio per tutti e sette i componenti.

Senatore Poggi. L'onorevole signor Presidente ci ha invitati a stabilire il modo di nominare i due nuovi Commissari: non è che per questo motivo che io ho detto che a ciò provvede il Regolamento.

Presidente. Dunque la proposta del Senatore Poggi sarebbe che i due Senatori da aggiungersi alla Commissione siano tratti a sorte.

Senatore Poggi. È il Regolamento che ciò prescrive: io non faccio alcuna proposta.

Presidente. Mi permetta che lo faccia osservare che si è fatta un'eccezione al Regolamento anche per alcune delle nomine dell'altro giorno, il Senato permettendo, quando lo crede, derogarvi.

Avendo perciò il Senato nell'ultima tornata deliberato in altro modo, metterò ai voti la proposta del Senatore Poggi.

Chi appoggia la proposta fatta dal Senatore Poggi, perchè siano tratti a sorte i nomi dei due Senatori da aggiungersi alla Commissione già nominata, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

(Sono tratti a sorte i nomi dei signori Senatori Sappa e Moscuza).

Presidente. Per conseguenza alla Deputazione già nominata si aggiungono i due Senatori Sappa e Moscuza.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Relazione del Presidente sul ricevimento delle Deputazioni del Senato — Proposta del Senatore Chiesi circa la nomina di due membri in aggiunta all'Ufficio Centrale per il progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali nelle province venete — La proposta è approvata — Sospensione della seduta — Giuramento del Senatore Gadda — Comunicazione e dichiarazioni del Presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Il Senatore, *Segretario Chiesi* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni :

N. 4285. Parecchi proprietari nell'Agro Silano delle Calabrie in numero di 12 protestano contro le tasse che asseriscono ad essi arbitrariamente imposte, e domandano che dal Parlamento si provveda ad una equa ripartizione delle medesime.

4286. Cinquanta abitanti di Conversano (Terra di Bari) fanno istanza perchè dal Senato venga respinta la legge sulla caccia già votata dalla Camera dei Deputati.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

4287. Alcuni impiegati dell'ex-Regno delle Due Sicilie in numero di 9 domandano che sia sollecitamente discusso il progetto di legge presentato nella scorsa Sessione relativo all'estensione a loro favore del condono del biennio già concesso agli ufficiali della Marina napoletana.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme)

4288. La Giunta Municipale di Tupigliano, Circondario di Pallanza, fa istanza perchè venga dal Senato respinto il progetto di legge per la conversione dei beni immobili delle fabbricerie.

4289. La Giunta Municipale di Colazza, provincia di Novara:

(Identica alla precedente).

4290. La Giunta Municipale di Sovazza, provincia di Novara:

(Identica alla precedente).

4291. Parecchie Rappresentanze Municipali delle province di Mantova e Cremona, fanno motivate istanze perchè venga respinta la Convenzione per la costruzione della linea di strada ferrata Mantova-Modena,

sostituendovi altra linea più corrispondente alla generale sistemazione delle ferrovie del Regno, e subordinatamente che sia invitato il Ministero a presentare la Convenzione relativa alla linea già concessa Mantova-Cremona, estendendo anche a questa la garanzia chilometrica.

Fanno omaggio al Senato :

L'avvocato Bartolomeo Bevenuti, d'un suo libro per titolo: *Le imposte, teoria e pratica.*

Il signor A. Cadoni, dei suoi *Studi di diritto penale — Della colpabilità nei reati.*

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino, di cento esemplari del *Discorso pronunziato dal cav. Vasco al Congresso agricolo di Lione.*

L'avv. Luigi Guelpa, del suo *Studio critico sui canti di Stefano Mina.*

L'avv. Cesare Baudana-Vaccolini, delle sue *Osservazioni su 82 disposizioni del Codice civile del Regno d'Italia.*

Il signor Angiolo Falangola di diverse *Table a compimento della carta itineraria d'Italia.*

Il Presidente della Commissione per la riforma del Capitolato per le provviste di panni-lana ad uso dell'esercito, della *Relazione di essa Commissione al Ministro della Guerra.*

L'avv. Francesco Bove, deputato, di due suoi lavori intitolati, l'uno: *La rivendicazione o lo svincolo dei patronati e delle cappellanie laicali*, e l'altro: *Nuovo trattato intorno ai diritti del laico patronato di privati sopra i beni delle soppresses fondazioni semplici, ecclesiastiche e laicali.*

Il signor Ernesto Palombo, dei suoi *Studi storico-economici sulla proprietà e sugli ordinamenti sociali.*

Il Prefetto di Caltanissetta, d'una sua *Relazione a quel Consiglio provinciale sulle condizioni generali di quella Provincia.*

Il capitano di marina Giovanni Andrea Bollo, di 100 copie d'un opuscolo per titolo: *Ragioni e documenti a confutazione del rapporto del comandante Racchia sulla condotta del capitano Sebastiano Bollo.*

Il cav. prof. Bianchi, direttore della Società degli Insegnanti di Torino, degli *Atti della 17^{ma} Consulta della Società stessa.*

Il dottore Alessandro Prandini, d'un suo *Progetto di ammortizzazione parziale del Debito Pubblico, ecc.*

Il Comando Generale del Corpo di Stato Maggiore, di altri *Dodici fogli della carta di Sicilia.*

Il Senatore comm. Siotto-Pintor, d'un suo opuscolo intitolato: *La vita nuova, ossia rinnovamento delle istituzioni e degli ordinamenti dello Stato.*

I signori Senatori Paternò, Marliani e Regis chiedono il congedo di un mese il quale è loro dal Senato accordato.

Senatore **Chiesi**, *Segretario*. Legge una lettera con cui il Presidente della Corte dei Conti trasmette al Senato l'Elenco delle registrazioni fatte con riserva dal 1 luglio al 30 novembre prossimo passato.

Presidente. Quest'Elenco, come di consueto, sarà depositato alla Segreteria a disposizione dei signori Senatori che volessero consultarlo.

Giusta l'incarico dato dal Senato alle sue Deputazioni, mi è grato d'informarlo, che la prima di esse si è presentata il giorno 5 del corrente mese a fare atto di felicitazione a S. M. il Re per la ricuperata sua salute e la Maestà Sua ha accolto con molto aggradimento queste felicitazioni, incaricando la Deputazione, e per essa il Presidente, di esprimere al Senato i suoi ringraziamenti.

La seconda Deputazione incaricata della presentazione dell'indirizzo in risposta al Messaggio Reale si è presentata il giorno 12 a S. Maestà.

La Maestà Sua ne ha ascoltato con molta attenzione la lettura, ha ringraziato il Senato pei sentimenti che in esso sono espressi, ed ha esternata la piena sua soddisfazione per le disposizioni che nel medesimo si accennano.

Sua Maestà manifestò altresì a quella Deputazione tutta la sua compiacenza per l'appoggio che il Senato dà al suo Governo.

Anche la Deputazione che è stata inviata a Napoli per felicitare S. A. R. il Principe Umberto e S. A. R. la Principessa Margherita in occasione della nascita del Principe di Napoli, ha adempiuto esattamente all'incarico avuto dal Senato, e le Loro Altezze hanno esternato il Loro pieno gradimento.

L'Ufficio Centrale per la legge che riguarda i feudi Veneti avrebbe formulato questa deliberazione.

« In seguito alla discussione, ha deliberato che non trovandosi d'accordo nelle questioni principali i componenti l'Ufficio Centrale, se ne riferisca al Senato per mezzo del suo Presidente affinchè aggiunga altri due membri allo stesso Ufficio per l'effetto di formare una maggioranza. »

Occorrerebbe quindi nominare altri due membri in aggiunta a quelli già incaricati dell'esame di questa legge.

I membri attuali sono i Senatori Musio, Poggi, Castelli Edoardo, Mameli e Sagredo. Invito pertanto il Senato a preparare le schede per gli altri due che debbono essere aggiunti.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Farei la proposta che fosse incaricato l'onorevole nostro Presidente della nomina di questi nuovi membri.

Presidente. Metto ai voti la proposta fatta dal Senatore Chiesi di deferire al Presidente la nomina di questi due membri.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Il Presidente dunque procederà a questa nomina, e ne darà conto al Senato nella prossima tornata.

La seduta rimane sospesa sino a che si presentino i nuovi signori Ministri.

(Dopo 10 minuti si riprende la seduta).

Presidente. Trovandosi nelle sale del Senato il signor Commendatore Gadda, prego i signori Senatori Beretta e Guicciardi ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Gadda presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Gadda del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(I nuovi Ministri entrano nell'aula).

La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori, ho l'onore di annunciare a quest'illustre Assemblea, che Sua Maestà il Re, dopo avere accettate le dimissioni offerte dal Ministero Menabrea, ha dato al deputato Sella e al deputato Lanza, Presidente della Camera dei deputati, l'incarico di comporre una nuova Amministrazione; e quindi Sua Maestà ha nominato a Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno il deputato Lanza.

A Ministro delle Finanze il deputato Quintino Sella.

E sulla loro proposta, S. M. ha nominato:

A Ministro degli Esteri il deputato Emilio Visconti-Venosta.

A Ministro di Grazia e Giustizia il deputato Matteo Raelli.

A Ministro della Guerra il deputato Giuseppe Govone, Luogotenente generale.

A Ministro dell'Istruzione pubblica il deputato Cesare Correnti.

A Ministro dei Lavori Pubblici il Senatore Giuseppe Gadda.

A Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio coll'incarico interinale della Marina, il deputato Stefano Castagnola.

Signori Senatori. Nell'assumere la direzione del Governo dello Stato affidataci da S. M. il Re, noi crediamo farvi non isgradevole cosa non entrando qui ora a svolgervi il programma generale di politica interna ed esterna; e ciò perchè siam d'avviso che la nostra vita parlamentare e politica, già piuttosto lunga, abbia potuto darvi motivo ed occasione a conoscere quali siano i nostri principii tanto in materia di governo, quanto sopra tutte le altre questioni di politica interna ed estera, e perchè portiamo oltre ciò fermo convincimento che questa esposizione di principii generali, senza che vi sia l'opportunità dell'applicazione a fatti e questioni particolari in un tempo alquanto prossimo, finisca per non approdare a conclusione pratica di sorta, e per lasciare negli animi una tal quale incertezza particolarmente nel Parlamento, in guisa che questo non può in verun modo formarsi una determinata opinione.

Noi siamo perciò di avviso che i programmi debbono piuttosto essere circoscritti a quelle questioni speciali ed urgenti le quali debbono poi essere definite in un determinato lasso di tempo, poichè allora, oltre di accennarvi le norme direttive che condurranno il Governo alla risoluzione di tali questioni, nello stesso tempo si additano i mezzi più opportuni per poterle risolvere. Voi ben sapete che è appunto sui mezzi che nascono le difficoltà pratiche ed il contrasto delle opinioni.

D'altronde, o Signori, Voi non ignorate che il Paese è preoccupato grandemente di una questione vitale, di cui naturalmente noi tutti siamo altamente compresi, vale a dire della questione di finanza.

Questa pietra di Sisifo che rotola, si può quasi dire, periodicamente dall'alto in basso, e che dal basso con fatica inaudita si cerca riportare in alto, senza che siasi ancora potuto riparla sul culmine del monte, ebbene questo è l'incubo che pesa sull'intero paese; esso lo sente e se ne preoccupa, e di ciò preoccupandosi, voi ben sapete che si moltiplicano le impressioni, s'ingigantiscono i pericoli, e quindi avviene che di questo timore sono altamente comprese le popolazioni, le quali temono che i pericoli della finanza siano tali da minacciare un disastro.

Or dunque, o Signori, noi che abbiamo assunto il governo in queste condizioni e sotto l'impero di queste preoccupazioni, è cosa ben naturale che innanzi tutto ci occupiamo dei modi di risolvere una così grande questione.

Noi, o Signori, ve lo dichiariamo esplicitamente: noi non facciamo altro che continuare l'opera delle varie amministrazioni precedenti, le quali si sono appunto di ciò occupate, ed hanno studiato il modo di raggiungere il pareggio nelle finanze. Lo scopo è comune, di modo che se differenza vi può essere, questa non può cadere che sui mezzi; perchè allorquando si vede che nonostante tutto l'ingegno e tutti gli studi, non si ottenne ancora l'intento di portare la finanza al punto

da sottrarla a gravi pericoli, è ovvio che si debbano scegliere altri uomini i quali, ricorrendo ad altri mezzi, possano ottenere qualche cosa di più, ripeto perciò che l'opera nostra non è che la continuazione di quella di diverse altre amministrazioni.

Noi, o Signori, occupandoci di questo argomento, ci siamo trovati d'accordo in ciò, che si possa con un complesso di mezzi tentare con isperanza di riuscita di spingere innanzi il carro della finanza in guisa da toglierlo dalla situazione ove, dirò così, si è arenato. Noi, crediamo, o Signori, che sia una necessità suprema quella di fare ogni sforzo per superare questa erisi finanziaria; il compito è assolutamente grave e difficile; si tratta di far fronte a un disavanzo che si riproduce tutti gli anni, non ostante gli sforzi che si fecero per combatterlo; e questo disavanzo continuando, potrebbe compromettere il nostro credito, quindi è questa una necessità non solo economica, ma necessità politica. Epperò, considerata la questione sotto questo aspetto, Voi ben vedete quanta importanza e quanto interesse dobbiamo metter tutti per cercar di risolvere questo problema.

Or eccovi, o Signori, brevemente i mezzi a cui ricorreremo, e ve li accenno solo per sommi capi, perchè non ispetterebbe a me l'entrare in una esposizione finanziaria e nello sviluppo dei mezzi coi quali si crede di poter far fronte ad una tal situazione; questa la potrà fare chi ne ha speciale ufficio, l'onorevole mio amico e collega il deputato Sella, Ministro delle Finanze; il quale appena avrà potuto raccogliere tutti i documenti necessari per presentare una esposizione finanziaria, vi metterà sott'occhio la vera, reale e precisa situazione del Tesoro e la vera situazione finanziaria, e di più vi sottoporrà, anche a nome di tutto il Gabinetto, i mezzi di provvedere.

Intanto io vi annunzio, o Signori, che il sistema al quale ricorrerebbe il Governo non differisce molto dal sistema finora tenuto; tutt'al più la differenza può dipendere dal modo di applicazione del sistema stesso.

Noi crediamo che bisogna prima d'ogni altra cosa persuadere il paese che tutte le economie possibili a farsi nelle nostre spese si faranno, e che per conseguenza, quando, non ostante tutte queste economie possibili che non debbono assolutamente recare incaglio al buon andamento di tutti i servizi, quando, dico, siasi potuto dimostrare francamente, che tutte queste economie si sono fatte e ciò non ostante esse non bastino per trar fuori le finanze dallo stato d'imbarazzo in cui si trovano, credo che il paese allora non ricuserà di sopperire a quanto ancora potrà mancare, onde poter vincere queste difficoltà e risolvere la questione.

Il sacrificio che si domanderebbe al paese sarebbe distribuito in guisa che non avesse a tornare troppo grave; gli si darebbe un carattere affatto provvisorio, e gli si domanderebbe solo quel tanto che bastasse a diminuire il disavanzo al punto che tutti i nostri cre-

ditori fossero assicurati non essere necessario per alcuni anni almeno di ricorrere al credito. Io credo, che ciò basterebbe per rassicurarli e per dare alla rendita un notevole rialzo: e col rialzo della rendita si rialzerebbe eziandio il credito pubblico, che gioverebbe assai ad accrescere e sviluppare il benessere generale nel paese.

Questo maggiore sviluppo del benessere e della ricchezza del paese concorrerebbe a sua volta ad accrescere le entrate dello Stato mediante l'incremento naturale delle imposte indirette, e queste accresciute, si potrebbe poi togliere quel maggiore aggravio che si dovrebbe ora imporre provvisoriamente, onde poter dare questa spinta alle finanze ed al credito pubblico dello Stato.

Ritorno, o Signori, un momento sulle economie giacchè la cosa è per sè assai grave.

Noi crediamo non siano molte le economie che si possono ancora fare sopra parecchi rami di amministrazione per le molte spese tassative, indeclinabili, intangibili, quindi non vi è a fare molto affidamento sopra le economie che si potrebbero ottenere in alcuni bilanci.

Ve ne sono taluni però sui quali è possibile farne con una tal qual larghezza, e noi lo diciamo francamente, questi sono i bilanci di Grazia e Giustizia, della Guerra e della Marina.

Per altro io vi dico apertamente, o Signori, che noi siamo lontani col pensiero, di voler portare incagli a queste istituzioni stremandole dei mezzi necessari.

Noi anzi vogliamo assicurare l'esistenza di queste grandi istituzioni e ora ed in avvenire.

Le economie che noi chiediamo, ritenetelo bene, o Signori, non comprometteranno l'ordinamento di queste grandi istituzioni, ed i servigi che debbono rendere al paese. Esercito e Marina devono avere i mezzi necessari a mantenere una forza sufficiente perchè continui a tutelare, come così degnamente fece fin qui, e l'ordine e le libertà nostre, e nello stesso tempo l'onore e l'unità nazionale. Però crediamo che, somministrando i mezzi necessari acciocchè adempiano a questa nobile missione, si possa tuttavia, quando si voglia, sopprimere tutte le spese assolutamente non necessarie, e fare certe riduzioni le quali non possono intaccare vivamente le forze utili di questi corpi; fare una economia, non di 60, 50 od anche 40 milioni come ne corsero le voci; noi, per non illuderci, le mettiamo assai al di sotto, e le limitiamo al possibile: e questo possibile deve essere determinato da persone competenti nella materia.

Vi è di più, o Signori, noi vi diamo un'altra garanzia, ed è che quantunque molte di queste economie possano farsi per Decreto Reale e quindi per mezzo del potere esecutivo, tuttavia, perchè il Paese sia rassicurato, perchè Voi, o Signori, siate convinti dell'opportunità di fare queste economie, noi abbiamo deliberato di formulare in articolo di legge queste eco-

nomie che si potranno fare sull'Esercito e sulla Marina, e di sottoporle al vostro esame, al vostro consiglio, alle vostre deliberazioni.

In questo modo voi vedete che non vien minacciata nè l'esistenza, nè l'organizzazione di queste importantissime istituzioni.

Col complesso di tutte le economie possibili, con opportune riforme nelle imposte esistenti e coll'aggiunta di qualche temporario aggravio ai contribuenti, noi confidiamo di vincere la crisi finanziaria da cui è travagliato tanto lo Stato quanto il paese. Noi, o Signori, crediamo che sarebbe un grave errore il volere differire in qualche modo o non sollecitare per quanto è possibile la soluzione di questa grande questione finanziaria: io credo che per poco tempo che ancora si perda, il male diverrebbe irreparabile.

Quindi bisogna andarvi al riparo con tutta l'energia e la prontezza che richiede l'imminenza e la gravità del pericolo: ed avere anche il coraggio, dopo di aver fatte tutte le economie possibili, di chiedere al paese quello che ancora manca, e il paese, non ne dubito, non vi si rifiuterà, perchè in tutte le occasioni difficili, in tutte le grandi emergenze, esso ha sempre dimostrato sentimenti generosi ed ha aiutato lo Stato in tutte le sue difficoltà; ed il paese si mostrerà pronto a questo sacrificio, purchè esso sia entro i limiti del sopportabile ed abbia un carattere provvisorio; purchè sia sicuro d'altra parte che, mediante questo sacrificio potrà rialzarsi il credito, e quindi rivalersi ampiamente di quel sacrificio momentaneo o temporaneo che esso abbia sostenuto.

Io, o Signori, non voglio tediavvi d'avvantaggio, tanto più che ho fatta testè un'esposizione assai lunga alla Camera dei deputati, e veramente mi trovo alquanto stanco; quindi mi vorrè usare compatimento e permettere che io mi limiti a queste brevi considerazioni che io chiuderò, dichiarando che l'amministrazione attuale pone tutta la sua fiducia in questo illustre Consesso, colla certezza di avere il suo appoggio; giacchè non è possibile che un Corpo nel quale sono uomini così distinti e dotati di tanto patriottismo ed esperienza, e che profondamente conoscono queste materie, non voglia dare aiuto al Governo negli sforzi supremi che farà per sottrarre il paese da questa situazione oramai divenuta intollerabile, assicurando che dal canto nostro noi faremo tutto il possibile affine di recare qualche vantaggio allo Stato e meritare la vostra fiducia.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della comunicazione e delle dichiarazioni che ha fatto, e poichè colle ultime sue parole ha invocato il concorso del Senato, io posso assicurarvi che il Ministero troverà sempre tutto l'appoggio del Senato nelle determinazioni che il Governo sarà per proporre a vantaggio dell'Amministrazione dello Stato, niente stando maggiormente a cuore di questo

Consesso che il vedere la pubblica Amministrazione bene ordinata e diretta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente di questa sua dichiarazione,

quantunque non rimanesse nell'animo mio alcun dubbio a questo riguardo, e ringraziandolo, prendo atto delle benevoli sue parole che mi confermano in questa mia persuasione.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Messaggio del Presidente della Corte de' Conti* — *Sunto di petizioni* — *Giuramento del Senatore Maglione* — *Nomina di due Membri da aggiungersi all'ufficio centrale per la legge d'abolizione dei feudi nel Veneto* — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati* — *Presentazione di un progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto marzo 1870, colla proroga dell'attuazione della legge sulla contabilità generale e Disposizioni relative alla riscossione della tassa di macinato* — *Sorteggio della Deputazione a S. M. pel Capo d'anno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Enrico Branchi di un suo libro per titolo: *La Magistratura Italiana ed il suo avvenire.*

Il signor Mario Rizzari, Deputato al Parlamento, di due copie della prima parte di un suo lavoro intitolato: *La Situazione finanziaria del Regno d'Italia.*

Il signor Stefano Marsico di un suo *Canto* per la recuperata salute di S. M. e per la nascita del Principe di Napoli.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del seguente messaggio trasmesso al Senato dall'onorevole Presidente della Corte dei Conti:

« Firenze, 16 dicembre 1869.

« Adempiendo al disposto dalla legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni *con riserva*, fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina dal 1 al 15 del corrente mese.

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

Presidente. Come di consueto, questo elenco sarà depositato nella Segreteria a comodo dei signori Senatori che volessero occuparsene.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4292. I Comizii Agrari di Alba, Alessandria, Alghero, Aosta, Badia, Polesine, Bardolino, Belluno, Bivona, Bovino, Breno, Brindisi, Casalmaggiore, Ca-

storeale, Chioggia, Città Ducale, Clusone, Cremona, Dolo, Elba, Este, Feltro, Foligno, Gaeta, Girgenti, Gonzaga, Guastalla, Lodi, Mestre, Noto, Oristano, Paola, Parma, Piacenza, Piove, Pistoia, Polesella, Portogruaro, Pozzuoli, S. Bartolommeo in Galdo, Sassari, Siena, Solmona, Spoleto, Taranto, Terni, Thiene, Urbino, Valdobbiadene, Varese, Vittorio e Voghera — con 54 distinte Petizioni, fanno istanza perchè dal Parlamento venga maturamente studiata la questione dell'imposta fondiaria allorchè sarà in discussione la legge sulla perequazione definitiva, allo scopo che venga assegnato ad essa imposta un limite giusto e determinato, procedendo al riordinamento della legge provinciale e comunale.

Presidente. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Maglione, prego i signori Senatori Scialoia e Devincenzi ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Maglione, presta il giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Maglione del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Adempiendo all'onorevole incarico affidatomi di nominare i due Commissari da aggiungersi all'Ufficio Centrale per l'esame della legge sui feudi veneti, annunzio al Senato che ho nominato a quest'uopo i signori Senatori Marzucchi e Pallieri.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del messaggio seguente inviato dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza.

« Firenze, addì 17 dicembre 1869.

« Il Vice-Presidente sottoscritto pregiasi trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il pro-

getto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e da questa approvato nella tornata d'oggi concernente la proroga a tutto giugno 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche.

« CAIROLI.

Articolo unico.

« I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 24 dicembre 1868, N. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870.

« Questa disposizione non avrà vigore nei territori i quali prima dell'attuazione del Codice Civile vigente erano soggetti al Codice Civile austriaco.

« La presente legge avrà effetto dal giorno 31 dicembre 1869. »

Presidente. Questa legge sarà inviata agli Uffici che si raduneranno appena sciolta questa seduta per il suo esame, affinché, essendo urgente, possa esser posta all'ordine del giorno di domani.

La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei Bilanci dello Stato a tutto marzo 1870. — Proroga dell'attuazione della legge sulla Contabilità generale — e Disposizioni relative alla riscossione della tassa di macinato.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà esaminato dagli Uffici, dopo sciolta l'attuale seduta.

Interrogo nel tempo stesso il Senato se crede, stante l'urgenza, di passar sopra alle prescrizioni del Regolamento, sia per la stampa dei progetti, pel loro esame negli uffizj, come pure per la distribuzione della relazione per la pubblica discussione che si fisserebbe per domani, e ciò ad esempio di quanto già si fece in analoghe circostanze.

Chi è di questo avviso, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sagredo.** Mi pare che avesse detto che sarebbero stampati per domani mattina.

Presidente. Se le due relazioni saranno rimesse questa sera alla Segreteria, potranno stamparsi questa notte, ma se saranno date domani mattina, non si potranno stampare in tempo, e verranno solo lette.

Nell'occasione del capo d'anno, il Senato invia sempre una Deputazione a S. M. il Re per recargli le sue felicitazioni. Procederò quindi al sorteggio dei sette membri di questa Deputazione e dei due surroganti.

Giusta il Regolamento, la Deputazione è presieduta dal Presidente.

Sono estratti a sorte come membri della Deputazione i signori Senatori: Piazzoni, Sauli Francesco, Vigliani, Di Cossizza, Gamba, Bella, Capriolo; come surroganti, i signori Senatori Duehoqué, Scialoja.

Sono pregati i signori Senatori, appena sciolta la seduta pubblica, a ritirarsi negli Uffici, per l'esame dei due progetti di legge di cui si è tenuto parola.

La seduta è sciolta (ore 3).

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi* — *Sorteggio per quattro supplenti alla Deputazione a S. M. il Re* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Assegnazione di lire 80,000 a Gabriele Camozzi per transazione di vertenze con lo Stato; 2. Modificazioni alle disposizioni vigenti intorno al trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia; 3. Compra dell'Isola di Montecristo; 4. Proroga a tutto giugno 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche* — *Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto marzo 1870* — *Relazione sul progetto stesso* — *Discorso del Senatore Cambray-Digny* — *Dichiarazioni e riserve del Presidente del Consiglio* — *Risposta del Senatore Cambray-Digny* — *Proposta di un ordine del giorno dell'Ufficio Centrale* — *Opposizioni del Ministro delle Finanze* — *Osservazioni in appoggio del Senatore Scialoia cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Replica del Senatore Scialoia* — *Avvertenza del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, degli Esteri, della Guerra, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Chiedono un congedo i Senatori Porro ed Amari conte per 10 giorni, i Senatori Zanolini, Imperiali e Cibrario per 15 giorni, il Senatore Lauzi per 8 giorni, i Senatori Giustinian, Chigi, Cittadella Vigodarzere, Balbi Senarega e Serra Orso per un mese, il quale è loro dal Senato accordato.

Presidente. Siccome alcuni dei Senatori che sono stati estratti a sorte ieri per far parte della Deputazione destinata a felicitare S. M. il Re per il Capo d'anno espressero dei dubbii sulla loro permanenza in Firenze, io interrogo il Senato se non crede bene, per essere sicuri che la Deputazione non riesca deficiente, che si estraggano a sorte altri quattro nomi a supplire, quando ne sia il caso, i mancanti.

Se non vi è nulla in contrario, si procederà al sorteggio.

Sono estratti i signori Mischi, Griffoli, De Gori Panilini e Carradori.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per assegnazione di L. 80,000 a Gabriele Camozzi per transazione di vertenze collo Stato.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È assegnata al comm. Gabriele Camozzi, Deputato al Parlamento Nazionale, la somma di lire italiane ottantamila (lire 80,000) per saldo e transazione d'ogni suo credito per capitale ed interessi in conseguenza delle spese sostenute da lui nell'anno 1848 per l'equipaggiamento e per il mantenimento della Guardia Nazionale mobilitata della provincia di Bergamo. »

(Approvato).

« Art. 2. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente viene istituito nella parte straordinaria del Bilancio generale della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1868 un apposito capitolo col N. e colla denominazione di *Rimborso di spese anticipate dal commendatore Gabriele Camozzi per la mobilitazione della Guardia Nazionale della provincia di Bergamo nell'anno 1848, lire 80,000.* »

(Approvato).

La votazione per isquittinio segreto si farà posteriormente.

Ora viene in discussione il progetto di legge per modificazione alle disposizioni vigenti intorno al trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia. Do lettura del progetto.

Articolo unico.

« È abrogato l'articolo 19 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto e al deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, questa legge essendo composta di un solo articolo, la votazione si farà per squittinio segreto.

Viene in terzo luogo il progetto di legge per la compra dell'Isola di Montecristo. Leggo il progetto.

« Articolo unico. È approvata la spesa di lire centomila per la compra dell'Isola di Montecristo.

« Questa spesa sarà iscritta con apposito capitolo di N. , nella parte straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno corrente, sotto la denominazione: *Compra dell'Isola di Montecristo.* »

È aperta la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, questa legge essendo pure composta di un solo articolo, la votazione si farà egualmente a squittinio segreto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Essendo noi al termine dell'anno 1869, io proporrei che invece di dire per l'anno corrente si dicesse per l'anno 1870.

Presidente. L'articolo non essendo ancora votato, domando se vi è qualche osservazione a questa proposta.

(Approvato).

Viene ora in discussione il progetto di legge per una nuova proroga a tutto giugno 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche.

Prego l'Ufficio Centrale ad occupare il suo posto.

Leggo il testo del progetto di legge.

« Articolo unico. I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 24 dicembre 1868, N. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870.

« Questa disposizione non avrà vigore nei territori i quali prima dell'attuazione del Codice Civile vigente erano soggetti al Codice Civile Austriaco.

« La presente legge avrà effetto dal giorno 31 dicembre 1869. »

Se nessuno domanda la parola, siccome questo progetto di legge consta di un unico articolo, ricordo al Senato che non si verrà alla votazione sul medesimo che per squittinio segreto.

Ora sarebbe desiderabile che il Relatore sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato leggesse la sua Relazione, giacché non si ebbe il tempo necessario per mandarla alle stampe.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Proporrei, per guadagnar tempo, che intanto si procedesse alla votazione delle leggi sottoposte alla discussione del Senato in questa seduta.

Presidente. Perdoni: questo è fatto del Presidente.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLO STATO.

Prego ora l'Ufficio Centrale pel progetto di legge sull'esercizio provvisorio a prender il suo posto e do la parola al Senatore Poggi Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. Signori Senatori.

L'Ufficio Centrale mentre è dolente che siasi presentata la necessità di un nuovo esercizio provvisorio del Bilancio, non può a meno di riconoscere che la proposta che ve ne vien fatta, vuol essere accolta dal suffragio del Senato.

Dei quattro articoli che la compongono, i primi due non hanno richiamato la nostra attenzione, perchè contengono le solite formule adoperate fatalmente da più anni per i tanti esercizi provvisori domandati da tutti i Ministri di Finanze.

Gli ultimi due invece han dato luogo a molte osservazioni e discussioni fino al punto da farci sentire il bisogno di vari schiarimenti da parte dell'onorevole Ministro di Finanze, il quale non mancò ieri sera d'intervenire nel seno dell'Ufficio.

L'articolo terzo, qual era concepito nel primitivo progetto, non dava luogo a dispute nè a dubitazione. Esso diceva, che la legge sulla contabilità sarebbe differita oltre il primo gennaio 1870. E se ne comprendeva facilmente la necessità, perchè implicitamente la revocazione sarebbe stata votata nel votare il primo articolo che ammette l'esercizio provvisorio di un Bilancio con le forme antiche.

Ma il testo del progetto in discussione lascia aperto l'adito a varie difficoltà.

Imperocchè dopo aver espresso con frasi più ampie di quel che nol facesse il testo primitivo, che durante l'anno 1870 verrebbero poste in vigore, mediante Decreti Reali tutte quelle parti della legge, la cui attuazione di mano in mano si rendesse possibile, s'è sceso in un ultimo capoverso a specificare ed enumerare alcune parti della nuova legge, che non dovevano essere prorogate oltre il primo marzo 1870, quelle relative alla *materia dei contratti, alla gestione dei cassieri ed all'abolizione dei mandati provvisori.*

Ora, l'Ufficio Centrale rifletteva, che non essendosi limitata la disposizione ad un generico precetto di attuare parzialmente la legge, in quanto fosse possibile, con l'aggiunta di una disposizione specifica e tassativa, si dava luogo ad alcune dubbiezze sia intorno a ciò che si era espresso, sia per ciò che si era tacito.

Una parte della legge che avrebbe potuto entrare in

esecuzione non che al primo marzo, ma anche al primo gennaio 1870, è quella che riguarda la giurisdizione assoluta della Corte dei Conti su tutti gli Agenti pel cui fatto od omissione può derivare perdita di valori a carico dello Stato.

Quanto alle parti della legge la cui attuazione è precettivamente imposta, vi è di subito una osservazione generale da fare, ed è questa. Se la connessione intima di esse con tutto il complesso della legge, dopo un maggiore studio ed apprezzamento fatti al momento di metterle in pratica, ne rendesse impossibile l'esercizio, che potrebbe fare il Ministro delle Finanze, obbligato ad attuarle? Egli si troverebbe nel più grave imbarazzo, e dovrebbe forse ricorrere all'espedito di chiedere una nuova proroga. In ogni ipotesi sarebbe stato meglio di abbracciare tutto il periodo del trimestre dell'esercizio provvisorio, e non arrestarsi al primo marzo 1870. Si è poi l'Ufficio Centrale fermato più specialmente, *sull'abolizione dei mandati provvisorii*, che non si vuole protratta oltre il primo marzo 1870. Questo modo di esprimersi farebbe credere che la legge di contabilità finora vigente permettesse alla superiore autorità finanziaria l'emissione di mandati provvisorii; ma non è così. La legge vecchia non dà queste facoltà, e se i mandati provvisorii invalsi, come fatto interno dell'amministrazione, sonosi scusati dalla pratica per casi di necessità, stante la mancanza di un fondo straordinario nei bilanci, non si potrebbe per questo ammettere, che pel prossimo trimestre divenissero un mezzo legittimo e regolare di provvedere ai pubblici servizi.

Si rillettava poi, che col primo di marzo 1870 non andrà probabilmente in esecuzione il bilancio definitivo di codesto anno, perchè il presente esercizio provvisorio è concesso fino al primo d'aprile; onde il Ministero non avrà quel fondo disponibile e di riserva, voluto dalla nuova legge di contabilità, il quale solo gli dà modo di far fronte ai bisogni improvvisi ed imprevisi che finora hanno potuto scusare l'emissione dei mandati provvisorii.

L'onorevole Ministro delle Finanze, a cui l'Ufficio Centrale ha fatto tali obiezioni, ha risposto che quanto alla parte relativa alla giurisdizione della Corte dei Conti, egli, dopo di avere studiato bene la materia, non avrebbe difficoltà di attuarla anche subito, perchè se la legge presente non dice nulla sovra di essa, non fa neppur divieto alla sua attuazione.

E rispetto ai mandati provvisorii, mentre riconosceva giusto il dubbio proposto, si affrettava a dare una spiegazione che a senso suo era sufficiente a togliere l'equivoco della formola aoperata.

Se la legge vecchia di contabilità finora vigente, egli diceva, non ha disposizione alcuna che autorizzi il Ministero a valersi di mandati provvisorii, la legge nuova va più oltre, siccome quella che proibisce con disposizione esplicita l'uso dei medesimi. Ciò che dunque si è voluto esprimere con la locuzione controversa, è soltanto questo:

che non si ritardasse al di là del primo marzo l'attuazione del divieto formale di emettere mandati provvisorii, ma la intenzione di riconoscere come legale l'uso dei medesimi fu ben lontana dalla mente dei proponenti l'aggiunta.

Due maggiori difficoltà presentava l'art. 4, l'una pel modo singoiare con cui è concepito, l'altra per essere stato posto in un progetto di legge, in cui non aveva la sua congrua sede.

Pareva da prima che quest'articolo non importasse alcuna modificazione sostanziale alla legge 7 luglio 1868 sul macinato, e che quindi si presentasse come un articolo inutile, buono a generare l'oscurità sopra l'applicazione della legge, non a diminuirne gl'inconvenienti nella pratica applicazione.

Ma in seguito a pacato esame del testo e per le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro, risulta che con esso due facoltà importanti modificazione della legge s'iansi volute dare al Governo pel primo trimestre del 1870.

La prima facoltà riguarda la proroga temporanea dei ruoli del 1869 da farsi d'accordo coi mugnai interessati. Si sa che in quest'anno sonosi fatti in diversi luoghi dei ruoli per l'esazione dell'imposta, i quali sono accettati dai mugnai; questi ruoli potrebbero e dovrebbero nell'anno futuro andar soggetti a cambiamenti. Se la riforma dovesse farsi con effetto dal primo di gennaio, potrebbe avvenire che i mugnai, (non essendosi fatto in tempo il nuovo accertamento del prodotto dei mulini) ricusassero di correr l'alea di pagare provvisoriamente una tassa convenzionale per dover poi dopo molti mesi supplire la differenza che risultasse a loro carico; quindi ne nascerebbero nuovi dispareri e nuovi malumori.

Col dar facoltà al Governo di mantenere pel primo trimestre 1870 i ruoli del 1869, semprechè ci sia il concordato delle parti interessate, ogni inconveniente è rimosso. Quel che si pagherà dai mugnai sino al termine della proroga, non potrà mai esser accresciuto a loro danno, e gli accertamenti futuri riguarderanno la tassa da pagarsi dopo la scadenza della proroga. L'altra facoltà modificatrice della legge, e più importante della precedente, è scritta nell'ultimo inciso dell'articolo, col quale il Governo è autorizzato a riscuotere la tassa, anche direttamente per mezzo di agenti della finanza, quando sia riconosciuto indispensabile.

Noi opiniamo, o Signori, che questa innovazione è tale da facilitare d'assai l'introduzione della tassa: se i contatori per avventura non corrispondessero alla grande aspettativa che si è avuta per i medesimi nel 1868, se gli appalti non potessero farsi con successo in larga misura, se gli accertamenti del prodotto presuntivo dei mulini non capaci del contatore, desser luogo a sperequazione, a turbamenti, a danni o per la finanza, o per i contribuenti, nulla osterrebbe d'ora innanzi a che si ricorresse al nuovo temperamento proposto nel-

l'ultima parte dell'articolo in discorso, ond'è che l'Ufficio Centrale vi dà la sua piena approvazione.

Ciò che vi abbiamo esposto rispetto a quest'articolo vi avrà, o Signori, fatto di subito comprendere, che il suo collocamento nel presente disegno di legge è affatto indebito. Non concerne esso l'approvazione del bilancio, nè il suo esercizio provvisorio; ma riguarda la legge sul macinato; quindi l'averlo qui posto senza necessità, non poteva passare senza gravi osservazioni.

Ogni mescolanza di disposizioni estranee al progetto di bilancio o di esercizio provvisorio menoma la libertà del voto nel Senato, e pone inciampo all'uso delle sue prerogative come Corpo legislativo e politico.

È vero che altra volta sonosi verificati simili fatti; ma è pur vero che gli Uffici Centrali, per l'organo dei loro Relatori ne hanno fatto sempre argomento d'avvertenza al Senato, ed hanno espresso il pensiero, che ogni provvedimento non relativo al Bilancio fosse inserito in un progetto di legge separato.

Noi non vi proponiamo, o Signori, di opporvi fino da oggi all'approvazione integrale del progetto che ci è sottoposto, chè le congiunture presenti per più motivi più presto compresi che detti, non consentono tale partito; ma vi proponiamo bensì di fare un passo di più, oltre i già fatti, per dar forza alle querele emesse più volte dall'Ufficio Centrale, con approvare un ordine del giorno, il quale contenga invito formale al Governo, affinchè curasse che in avvenire simile inconveniente non si riproducesse.

Nutriamo fiducia che l'onorevole Ministro di finanza, se potrà col suo ingegno trovar delle ragioni per scusare l'accaduto, riconoscerà per altro la maggiore giustizia delle considerazioni da noi fatte, e che mirano a conservare illese le prerogative di questo Corpo.

Crediamo così di aver adempito al nostro ufficio in quel miglior modo che la brevità del tempo ci consente; e non ci resta che a concludere per l'approvazione del disegno di legge, facendolo precedere dall'ordine del giorno del seguente tenore:

« Considerando che la inclusione di provvedimenti estranei, siano finanziari, siano di altro genere in un disegno di legge concernente l'approvazione dell'esercizio provvisorio del Bilancio può in molti casi menomare la libertà del voto nel Senato, e porre inciampo all'uso delle sue prerogative come Corpo Legislativo e Politico;

« Considerando che sebbene il fatto non manchi di precedenti, pure è da rammentare che non si è ommesso mai d'insistere nel Senato, acciòchè non avessero a rinnovarsi simili esempi;

« Il Senato invita il Governo a curare che nei disegni di legge per l'approvazione del Bilancio o per autorizzazione di esercizio provvisorio, non sieno inclusi provvedimenti d'altra specie; e riservandosi di procedere altrimenti, se mai il caso si ripeterà, passa alla discussione del disegno di legge in esame. »

Presidente. Do lettura del testo della legge.

« Art. 1. Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà secondo le leggi in vigore le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita.

« Art. 2. È continuata al Ministro delle finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

« La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire (L. 300,000,000).

« Art. 3. Alla prima parte dell'art. 72 della legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869, N. 5026, è sostituita la seguente:

« La presente legge andrà in pieno vigore col primo gennaio 1871.

« Nondimeno, durante l'anno 1870, verranno poste in vigore, mediante Decreti Reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano si rendesse possibile.

« In verun caso potrà ritardarsi oltre il 1 marzo 1870, l'applicazione di quanto nella predetta legge si riferisce alla *Materia* contratti, alla gestione dei cassieri, ed all'abolizione dei mandati provvisorii.

« Art. 4. Pel primo trimestre 1870 il Governo del Re ha facoltà di riscuotere la tassa del macinato secondo la esigenza dei casi od in base agli accertamenti fatti pel 1870 giusta l'articolo 7 della legge 7 luglio 1868, N. 4490, oppure mediante proroga temporanea dei ruoli del 1869, fatta d'accordo coi mugnai interessati, ovvero in ragione delle indicazioni dei contatori man mano che si andranno applicando, od anche direttamente per mezzo di agenti della finanza quando sia riconosciuto indispensabile. »

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori. Voi non potete dubitare che io sorga a parlare al Senato a proposito di una legge sul Bilancio provvisorio con la intenzione di oppugnarla.

Al Senato io sono noto abbastanza; il Senato conosce i principii d'ordine e di governo che mi hanno sempre animato, e sa che naturalmente non verrei mai a mettere ostacolo all'approvazione di una legge sul Bilancio provvisorio specialmente così sullo scorcio del dicembre. Mio desiderio è soltanto di confortare il mio voto di alcune considerazioni che spero saran-

accolte con qualche interesse in Senato; qua li confido nella benevola attenzione dei miei Colleghi.

E prima di tutto io sento il dovere di esprimere un certo tal quale rincrescimento, che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia creduto necessario di prorogare la legge sulla contabilità.

Io mi rendo conto delle ragioni che a ciò l'hanno determinato, io intendo che in sì brevi giorni egli non abbia avuto modo di farsi un'idea chiara della condizione delle cose, e quindi abbia preferito un provvedimento che gli dà tempo a studiare la questione. Ciò nonpertanto, io non posso tacere come mi sarebbe apparso preferibile un partito alquanto diverso.

Signori Senatori; permettete che in brevi parole io spieghi le condizioni in cui attualmente erano i lavori intorno alla legge di contabilità.

Già era compiuto un regolamento di oltre settecento articoli il quale è costato gravissime fatiche e lavoro assiduo ad una Commissione rispettabilissima, presieduta da uno degli onorevoli membri dell'attuale gabinetto; oltre questo lavoro, era già pronto un progetto d'impianto delle scritture, e le istruzioni per applicarle. Avrei desiderato che per la fine dell'anno fosse stato possibile costituire le Ragionerie dei Ministeri, la qual cosa sarebbe stata attuata ove non fosse sopravvenuta la crisi ministeriale; erano stati raccolti gli elementi per la scelta del personale, ma sopraggiunta la dimissione del ministero, non ci credemmo autorizzati a nominare un Ragioniere Generale che è quasi un ministro, e nemmeno i Ragionieri Capi dei Ministeri; quindi rimase sospesa la organizzazione dei nuovi uffici. Io capisco adunque le difficoltà che si presentavano ad applicare cotesta legge senza il principale congegno amministrativo ciò nonostante a me pareva e pare che per la maggior parte le disposizioni di essa potessero addirittura andare in vigore col 1° gennaio, e che bastasse autorizzare il Governo alla dilazione di quelle parti la cui applicazione non era assolutamente possibile.

Come il Senato vede, tra le idee dell'onorevole Ministro delle Finanze, e quelle che io vado esprimendo pochissima differenza intercede; se non che, a senso mio, non si sarebbe ammesso così facilmente il principio pericoloso della sospensione di una legge già deliberata dai due rami del Parlamento e sancita dal Re.

Un altro vantaggio, secondo me, poteva ottenersi applicando la legge di contabilità al 1. gennaio (salvo quella facoltà da accordare al Ministro delle Finanze); ed era quello singolarissimo di abolire per sempre gli esercizi provvisorii.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale diceva poco fa alcune parole, intese a deplorare la necessità di un nuovo esercizio provvisorio, e voi non avrete dimenticato quante volte nell'occasione in cui leggi simili sono state presentate al Senato, gli Uffici Centrali hanno espresso i sentimenti medesimi.

L'altro ramo del Parlamento non è stato meno co-

stante nel desiderare che questo uso venisse un giorno a cessare, e la nuova legge di contabilità cotesto scopo principalmente si proponeva, laddove prescriveva il modo di discutere e di approvare i Bilanci.

Ora, a me pareva che mantenendo l'applicazione della legge al 1. gennaio, sarebbe stato possibile domandare al Parlamento il Bilancio di prima previsione sulle basi e colle cifre deliberate pel 1869; queste ammesse come prima previsione, potevano poi, sulla proposta del signor Ministro delle Finanze, essere rettificata nel mese di marzo, come la legge stessa prescrive e se, come io credo, fosse stato necessario dividere alcuni capitoli ed aggrupparne alcuni altri, per corrispondere ad alcune esigenze della nuova legge, era questa una facoltà che sarebbe stato facile accordare al signor Ministro, purchè esso, ben inteso, non variasse in sostanza le somme previste.

Ma sebbene l'onorevole Ministro delle Finanze non abbia creduto di attenersi a questo sistema, il quale aveva il doppio vantaggio di non sospendere una legge e di abolire per sempre l'esercizio provvisorio, nonostante io non intendo di negare il mio voto alla legge che ci è presentata.

Io potrei, o signori Senatori, limitare a queste poche osservazioni il mio discorso, pur non ostante spero non vi dispiacerà che io vi preghi di continuarmi ancora la vostra attenzione. Il Senato in ogni occasione si è mostrato meco tanto benevolo che io non dubito di ottenere questo favore dai miei Colleghi.

Io non intendo intrattenervi di materie estranee allo scopo che ci ha qui radunati. Il mio discorso si aggirerà intorno ad argomenti i quali fanno capo a questo bilancio pel 1870, di cui l'esercizio provvisorio per tre mesi ci è domandato dal Ministero.

D'altronde, signori Senatori, la questione finanziaria preoccupa profondamente il paese: questo vi diceva non ha guari anche l'onorevole Presidente del Consiglio. Ed è naturale questa preoccupazione; imperciocchè, malgrado le vicende di questi ultimi sei mesi una discussione ampia non è venuta ad illuminare il paese sul vero stato della finanza.

Cominciando dal giorno in cui il Comitato della Camera respinse con un voto sommario alcune leggi che io aveva avuto l'onore di presentare al Parlamento, non si è trovato più una occasione perchè si facesse la luce sopra la vera condizione delle Finanze.

Una crisi è avvenuta, un Ministero è caduto, e si ignora tuttavia qual sia il programma del Ministero cessato, e quale quello del Ministero che è sorto.

In una situazione tanto insolita è naturale, o Signori, che la pubblica opinione aspetti con ansietà che da qualche parte la luce si faccia; ed a me è sembrato opportuno e conveniente che la luce cominciasse appunto a farsi in quest'Aula, sempre scevra di passioni di parte.

Io dunque, o Signori, alieno come sono e come fui sempre da ogni sorta di recriminazioni, e desideroso

soltanto di stabilire bene la verità dei fatti, di rischiare l'opinione, e di far cessare molti errori i quali sono andati divulgandosi su questa materia, confido di ottenere sopra un argomento di una importanza così grande tutta la vostra attenzione.

Voi non avete dimenticato, o Signori, quelle gravi parole, con le quali or sono due anni io annunziava il mio piano al Parlamento: io diceva allora che lo stato delle finanze italiane era gravissimo, ma che il Parlamento poteva salvarle se voleva: io diceva, che ove si fosse tardato a soccorrerle, il Parlamento stesso sarebbe divenuto impotente.

Ora, o signori Senatori, quelle parole erano abbastanza giustificate dalle condizioni le quali emergevano dai documenti ufficiali.

Senza contare l'asse ecclesiastico, il 1867 si terminava con un disavanzo che allora si prevedeva di 254 milioni, e che fu poi verificato in 243. Il successivo anno 1868 ne prometteva un altro di 240: la situazione del Tesoro quale mi fu presentata al principio della mia amministrazione portava per la fine del 1868 un passivo di 820 milioni. Contrapponendo al medesimo ancora tutto il debito fluttuante, rimaneva pur sempre una deficienza di 200 milioni. Dovevano esser pagati all'estero 236 milioni in oro, ed i cambi erano elevatissimi, come voi ben rammenterete; l'oro era scomparso e difettava perfino la moneta di bronzo: i valori pubblici erano caduti nel massimo discredito; in fine la produzione e le industrie erano paralizzate.

Questa era la situazione quando incominciò la mia amministrazione.

Io non ricorderò il concetto che esposi al Parlamento il quale è a voi tutti ben noto; dirò solamente che al principio io fui secondato pienamente dal Parlamento e dal paese. Si vide allora l'Italia dare un nobile esempio alle nazioni civili, imperocchè essa si sottopose ad ogni sorta di sacrifici per giungere a mettersi in grado di mantenere gli impegni suoi.

Io non ricorderò nemmeno le numerose leggi, o disposizioni che furono deliberate; mi basterà precisare i risultati ottenuti alla fine del 1869.

Il Bilancio del 1869 si chiude, o Signori, con un disavanzo di 165 milioni, minore di 78 milioni di quello che terminava l'anno 1867; e in questo esercizio del 1869 si trova che le entrate sono maggiori di quelle del 1867 di 92 milioni, e maggiori eziandio le spese, ma di 14 milioni soltanto. Alla fine di quest'anno 1869 il cumulo dei disavanzi è ridotto a 298 milioni. Queste sono le risultanze, le quali io non dubito emergeranno dai documenti ufficiali che la lealtà dell'onorevole Ministro delle Finanze non mancherà certamente di presentare in breve al Parlamento.

Sopraggiunge pertanto il Bilancio del 1870 il quale tenuto conto delle varianti intro-lottevi dalla Commissione della Camera, e delle aggiunte presentate alla Camera stessa dall'onorevole Sella, porterebbe attualmente

un disavanzo fra le entrate e le spese di 112 milioni, e più una spesa per l'ammortamento del debito redimibile di 60 milioni, e così un disavanzo totale di 172 milioni. Il quale disavanzo agli effetti di Tesoreria per quest'anno verrebbe a diminuire per l'introito proveniente da alcune rate di ricchezza mobile del 1869 il cui incasso venne ritardato, e dai prodotti dell'asse ecclesiastico: questa diminuzione sarebbe di 57 milioni e rimarrebbe così un disavanzo di 115 milioni. Per tal modo alla fine del 1870, tenuto conto di questo disavanzo dell'anno medesimo, si avrebbe una situazione del Tesoro con un passivo di 764 milioni cui contrapponendo il debito fluttuante di 658, rimarrebbe una deficienza di 106 milioni, alla quale bisogna supplire per corrispondere al servizio dell'anno 1870.

Dunque, o Signori (e questo è ciò che a me preme principalmente di stabilire) arrivando al Ministero io trovavo una deficienza di 200 milioni, e ne lascio al mio successore una di poco più di 100.

Astrazione fatta dagli ammortamenti, il disavanzo in questi due anni è diminuito di 80 milioni; i pubblici valori sono saliti di oltre 10 punti, d'altrettanti è diminuito l'aggio della moneta metallica, e le entrate del bilancio dello Stato sono aumentate di 92 milioni.

Io mi limiterò a questi pochi particolari che mi sembrano bastanti a precisare la differenza tra le due situazioni; fra quella cioè della fine del 1867 e quella della fine del 1869.

Pur troppo, io convengo in ciò coll'onorevole Presidente del Consiglio, tutto questo non basta per tranquillare gli animi. Né io intendo con queste mie parole di invitare il paese ad addormentarsi sopra una falsa sicurezza di migliorie che sono sempre difficili ad ottenersi. Io mi sono soltanto proposto di esporre intera la verità e trovando che in questo momento io sono appunto il solo che possa farlo con maggiore cognizione di causa, mi sono fatto avanti nella persuasione che fosse questo per me l'adempimento di un dovere.

Del resto, o Signori, io conosco, e mi aspetto le solite censure alle cose che ho or ora enunciate.

So che mi si dirà che le nuove imposte votate con tanta abnegazione e con tanto ardore dalla Camera e dal Senato nel corso del 1868 non hanno dato i risultati che se ne aspettavano, i risultati che io fino d'allora avevo annunciato.

È questo un punto capitale sul quale io dimando al Senato il permesso di dare qualche schiarimento.

In verità noi altri Italiani siamo, o Signori, avvezzi male. Abbiamo fatto in meno di dieci anni, un Regno di 25 milioni; vorremmo che tutto procedesse con la bacchetta magica e che tutto si trovasse compiuto appena pensato e deliberato. Ma la cosa non procede in sì fatto modo in materia finanziaria.

Signori! Io posso citarvi due esempi notevolissimi. Quello cioè dell'*income-tax* in Inghilterra, e quello della tassa delle bevande in Francia.

Allorchè Pitt presentò l'*income-tax*, egli annunziò francamente al Parlamento che quest'imposta avrebbe reso 10 milioni di lire sterline, ma poi quando si venne al fatto, alla fine del primo anno, la tassa non aveva reso che 5 milioni.

Il grande finanziere si era ingannato della metà; nè per questo il Parlamento inglese gli fece rimproveri, o Signori, anzi invece lo incoraggiò a proseguire nella nobile carriera.

È anche più significativa l'esempio della tassa sulle bevande in Francia. Imperocchè nel 1805 da questa tassa la quale ora produce al Tesoro francese 240 milioni, o Signori, era preveduto che si ricavassero nel primo anno, 14 milioni, e di questi 14 milioni 6 solamente ne furono riscossi! Eppure mentre ciò accadeva nel 1805, nel 1809 questa tassa dava 96 milioni!

Ora o Signori, noi tutt'insieme abbiamo imposto lo aumento di un decimo su tutte le imposte dirette esistenti, abbiamo rifatto la legge sul registro e bollo; abbiamo messo la ritenuta sulla rendita pubblica; abbiamo stabilito il macinato.

Qual meraviglia adunque se nel primo anno questa massa di nuove imposte, questo riordinamento così vasto del sistema tributario non ha dato tutti quei risultati che si aspettavano?

Eppure, o Signori, corrisposero perfettamente alle previsioni, come era naturale, il decimo sopra l'imposta fondiaria, e la ritenuta sopra la rendita; corrispose meno come pure era da aspettarsi il decimo sopra la ricchezza mobile, imperocchè ne venne la conseguenza che diminuirono i risultati degli accertamenti di quella parte che non si riscuote per ritenuta; confermando così un insegnamento notissimo della scienza. Non corrispose il Registro e Bollo per molte ragioni che lungo sarebbe qui enumerare, però io credo che l'onorevole Ministro delle Finanze non tarderà a prenderle in considerazione, e ne sarà indotto a proporre al Parlamento opportuni provvedimenti.

Non corrispose quanto si sperava il Macinato, imperocchè, mentre gli accertamenti ascendevano ad oltre 32 milioni, ne saranno incassati alla fine dell'anno circa 20. Ebbene, o Signori, se voi paragonate cotesto risultato con quelli che ebb-ro, come or ora vi diceva, la tassa delle bevande in Francia, e l'*income-tax* in Inghilterra, converrete meco che questo risultato pel primo anno non è punto scoraggiante. In sostanza però, l'aumento di entrata che per questi diversi titoli da me enunciati si è ottenuto alla fine dell'anno 1869 ascende alla somma di 76 milioni in confronto del Bilancio del 1867.

Signori, la legge che vi è presentata all'art. 4. si riferisce alla tassa sul macinato, e voi avete udito molte e gravi osservazioni enunciate dall'onorevole Relatore del vostro Ufficio Centrale sopra quest'articolo. Io non posso far a meno di richiamare su questo punto importante la vostra attenzione, imperocchè io credo che il Ministro delle Finanze abbia avuto ragione, di chie-

dere con premura facoltà, e facoltà importanti per l'attuazione di questa imposta.

Signori, non giova dissimularlo! (io credo che l'onorevole Ministro delle Finanze non mi smentirà): La imposta sul macinato è la chiave di volta del nostro edificio finanziario. Se guardiamo a quello che codesta tassa produceva in alcune delle province italiane negli anni addietro, noi possiamo sperare di ricavarne una volta assestata, un sussidio di almeno 80 milioni al bilancio dello Stato.

Davanti ad un'imposta di tanta importanza, io non dubito che il Senato non voglia passare sopra a questioni di forma, sebbene gravissime, ed armare il Ministro delle Finanze delle facoltà che gli occorrono perchè la tassa possa prontamente e facilmente stabilirsi.

La tassa sul macinato, o Signori, non bisogna dissimularselo, non camminerà mai finchè la sua percezione non sia basata sopra il lavoro effettivo che fanno i molini ogni anno. Finchè il sistema di accertamenti si appoggerà unicamente sul lavoro presunto, noi avremo tutti i disordini, tutti gl'inconvenienti di cui siamo stati spettatori nel 1869.

Gli antichi Governi i quali avevano questa tassa la basavano appunto sul lavoro effettivo: essi però lo constatavano con mezzi i quali riuscivano oltre modo vessatorii. Fu dunque una luminosa idea, un fecondo concetto dell'onorevole Sella quello di suggerire che, invece dei custodi pesatori e degli Agenti delle finanze, un contatore meccanico servisse a stabilire la quantità del lavoro eseguito.

Non voglio rientrare in questa gravissima discussione; ma, o Signori, permettete che io ve lo dica: quella continua sfiducia che si va spargendo contro il meccanismo chiamato il contatore, quella diffidenza dei risultati che darà, questo vezzo di considerarlo quasi una poesia cui volentieri si lasciano prendere anche moltissime persone rispettabili, sol perchè di materie meccaniche non sono abbastanza edotte, tutto ciò nuoce immensamente alla sistemazione di questa imposta.

Io posso dirvi, o Signori, e posso dirvelo per esperienza, che oramai il problema del contatore meccanico è perfettamente risoluto; che noi abbiamo già 15,000 contatori applicati, e che per 12,000 di essi è organizzato un servizio completo di sorveglianza, un servizio di verificazione dei numeri, per mezzo del quale l'Amministrazione finanziaria tiene dietro con una scrupolosa esattezza al lavoro che fanno le 12,000 macchine alle quali questi istrumenti sono applicati.

Spero, o Signori, che di questo stato di cose saprà trarre partito l'onorevole Ministro delle Finanze, interessato ormai al pari di me a far riuscire questa nuova imposta con questo sistema.

Ma prima che si arrivi al punto in cui tutti i contatori potranno essere universalmente applicati correrà necessariamente un tempo per il quale altri mezzi dovranno esser messi a disposizione del Ministro di Fi-

nanza; in tal modo se non altro le popolazioni si abitueranno a pagare la tassa.

E per questo, o Signori, io credo importantissima l'approvazione del 4° articolo della legge e son d'avviso che il Senato non debba fare la menoma difficoltà per armare il Ministro della facoltà che chiede.

Ma, o Signori, quanto alle leggi d'imposta che io ho enumerate e che furono dal Parlamento deliberate, voi potreste dirmi: Voi avete limitata a quelle la vostra attività, voi non avete pensato che ad imporre, voi non vi siete occupato d'altro che di fare accettare le imposte, mentre per riuscire a questo erano necessarie le economie. Questa, se non m'inganno, è la bandiera della nuova amministrazione; anche su questo argomento credo di dover produrre qualche cifra dinanzi al Senato.

Ho detto or ora che dal 1867 al 1869 le spese crebbero di quattordici milioni, debbo ora aggiungere che questi quattordici milioni sono la differenza tra una diminuzione nelle spese di 50 milioni, e un aumento di 64. E gli aumenti furono in quelle parti che si chiamano spese intangibili mentre la diminuzione fu nelle spese amministrative. Ci furono aumenti per effetto di intestazione di rendita per l'asse ecclesiastico, ce ne furono per interessi di operazioni finanziarie fatte per cuoprire il *deficit*, e per questi titoli gl'interessi crebbero tutto compreso di

22,000,000

Gli ammortamenti del debito redimibili aumentarono di

13,000,000

Le garanzie di strade ferrate crebbero di

5,000,000

Le vincite al lotto, cui deve contrapporsi un aumento dell'entrata crebbero di

21,000,000

Le spese straordinarie intangibili pure crebbero di

3,000,000

In tutto infine l'aumento fu di 64,000,000 che vennero ridotti a 14 per le diminuzioni nelle spese le quali ascessero a 50 milioni.

Ma quando dico diminuzioni di spese non dico che tutte fossero economie perchè mi piace di essere chiaro e sincero.

Una spesa 30 milioni cessò nell'amministrazione delle Gabelle per i tabacchi, d'altra parte diminuì di 30 milioni l'entrata posta in bilancio per questo titolo ma gli altri 20 milioni furono tutti di economie realmente introdotte nei diversi bilanci dello Stato.

Io ho depennato un'economia apparente ed ora debbo notarne una che non apparisce, ma che è un'economia effettiva.

Il bilancio della guerra nel 1867 fu di 150 milioni e nel 1869 fu ancora di 150 milioni; ma, Signori, nel 1867 non fu fatta la leva; i magazzini erano pieni degli avanzi delle provviste fatte per la guerra del 1866 e in sostanza se tutto quello che si consumò avesse dovuto acquistarsi, e se la leva si fosse fatta, il bilancio della guerra del 1867 sarebbe stato di oltre 165 milioni: quando adunque noi abbiamo ridotto il bilancio del 1869 a 150

milioni, provvedendo alla leva, e provvedendo al regolare approvvigionamento di magazzini noi abbiamo fatto un'economia di altri 15 milioni.

Per il bilancio del 1870 noi avevamo preparato un progetto da proporre alla Camera per fare un'economia di 10 milioni sulle cifre già presentate; in sostanza adunque le economie che avevamo trovato modo di introdurre sul bilancio ascendono a 45 milioni.

Altre economie senza dubbio potevano ottenersi, secondo noi, con alcune importantissime riforme; ma tutte queste esigono leggi del Parlamento per approvarle, e sono forse le medesime a cui ha fatto allusione l'onorevole Presidente del Consiglio, quando ha annunziate le leggi che vuol presentare al Parlamento, allo scopo di ottenere nuove economie.

Io non mi ci tratterò, preme a me solamente di stabilire un punto; gli studii miei e dei miei Colleghi ci condussero a persuaderci che, introdotte nel Bilancio tutte le economie possibili senza danneggiare i pubblici servizi, non si potrà scendere al di sotto di 360 milioni per le spese ordinarie e 60 per le straordinarie, e questo limite noi avremmo raggiunto colle riforme che intendevamo proporre al Parlamento.

Lo esame dei diversi Bilanci del Regno d'Italia basta a dimostrare la difficoltà di oltrepassarlo. Infatti le spese ordinarie e straordinarie del Regno d'Italia al suo nascere erano niente meno che 727 milioni e noi saremmo arrivati a ridurle a 420 milioni. Voi vedete adunque che in 7 od 8 anni sarebbero stati introdotti nel Bilancio più di 300 milioni di economie.

Signori, le economie si debbono fare, ma hanno un limite al di là del quale non si può andare senza compromettere il pubblico servizio, la percezione delle entrate, il buon andamento insomma dell'amministrazione. Pare adunque che il nostro concetto non fosse tanto lontano da quello del Ministero il quale ha dichiarato dinanzi alla Camera dei Deputati che si guarderà dal fare tali economie che producano queste conseguenze.

Ma non è tutto.

Le economie erano eziandio uno degli scopi di quelle riforme amministrative, che il cessato Ministero col pieno appoggio della Camera, aveva, o Signori, intraprese.

E su queste riforme amministrative io mi permetterò di dire qualche parola specialmente su quanto concerne una gravissima ed importantissima questione finanziaria; la questione degli arretrati delle imposte dirette.

Il Senato non ignora come anche su questo argomento degli arretrati molto si vada dicendo nel paese senza avere una cognizione precisa del vero stato delle cose.

Parmi prezzo dell'opera, chiarire in poche parole anche questo punto.

L'amministrazione delle imposte dirette, come la maggior parte delle amministrazioni dello Stato mancava

in addietro di una regolare contabilità; allorchè io presi ad esaminare i particolari di quell'amministrazione, onde vedere a qual punto fossero gl'incassi delle imposte scadute, io dovetti constatare che non vi era modo di accertarsene colla necessaria esattezza.

Quindi mi convinsi della necessità di instaurare immediatamente in quella amministrazione quegli ordinamenti contabili, che poi la legge di contabilità ha esteso a tutte le altre amministrazioni del Regno. E cotesti ordinamenti contabili dettero risultati soddisfacenti, imperocchè si cominciò dal constatare che alla fine del 1867 avevamo 102 milioni di arretrati, i quali stavano quasi in una proporzione del 50 per cento col carico delle imposte. Ma per arrivare a codesto risultato, occorse grandissima parte dell'anno 1868; però nel 1869 la contabilità funzionava regolarmente; il Direttore Generale poté coi dati che otteneva da questa contabilità esercitare un'efficace vigilanza su tutti i contabili, e gl'incassi da quell'epoca procedono sempre migliorando.

Ora io dirò in brevissime parole i risultati che si ottennero alla fine del settembre decorso.

Alla fine del settembre decorso il carico delle imposte dirette era:

Quote scadute prima del 31 dicembre	
1867	102 milioni
Quote del 1867 scadute dopo il 1°	
gennaio	48 »
	—
Totale	120 »
Cui aggiungendo le imposte del 1868	171 milioni
	—
Il carico totale era di	291

Di questo carico totale erano stati riscossi 196 milioni, e restava una deficienza di 95 milioni, distribuiti nel modo seguente, e qui prego il Senato di essermi cortese della sua attenzione.

Sopra le tasse scadute del 1867 si erano incassati 45 milioni, e rimaneva sempre un arretrato di 74. Sopra il 1868 si era incassato 151 milioni, e rimaneva solamente l'arretrato di 20 milioni. Ora, siccome in questi 20 milioni sono compresi tutti gli aggi dei contabili da liquidare, e le quote inesigibili e i denari in cassa dei contabili stessi non ancora versati al Tesoro, che tutti insieme si calcolano oltre di 10 milioni, voi vedete, o Signori, che per l'anno 1868 si sarebbe incassato tutto il carico dell'imposta, meno 10 milioni.

E passando al 1869, anche questo dà risultati abbastanza soddisfacenti.

Noi abbiamo il carico della quota maturata a tutto settembre di 125 milioni. Di questi erano stati incassati 86 milioni, restando un arretrato di 39 milioni nei quali erano compresi tutti gli aggi, tutte le quote inesigibili che naturalmente poi sono da liquidare e i denari in cassa dei contabili; quindi anche questi 39 milioni non sembrano veramente una somma eccessiva.

È curioso anzi il vedere come non ai contribuenti debbano essere attribuiti questi arretrati e neppure all'amministrazione, ma a circostanze speciali, le quali l'onorevole Ministro delle Finanze, io non ne dubito, potrà presto far cessare. Dei 39 milioni che sono in ritardo a tutto settembre 1869, 24 milioni sono delle province Piemontesi, 8 milioni della Toscana e soli 7 milioni di tutto il resto del Regno.

Questo è naturale; i diversi modi adottati per l'accertamento della imposta fondiaria nelle province Piemontesi hanno resa così difficile la formazione dei ruoli, che ne è nata una spaventevole confusione. In Toscana poi l'applicazione delle leggi di congruaggio e di ricchezza mobile si è fatta in modo che le antiche leggi di esazione sono state completamente abbandonate, e non c'è veramente una legge che proceda regolarmente. Io per la parte dei Comuni della Toscana credo di avere efficacemente provveduto. Ma converrà che l'onorevole Ministro delle Finanze si occupi con ogni cura della questione dell'imposta fondiaria nelle province Piemontesi, ciò che del resto non ha bisogno di essergli raccomandato.

In sostanza, per concludere questo discorso sugli arretrati, o Signori, noi abbiamo un importante reliquato di oltre 74 milioni per quello che riguarda il 1867 e gli esercizi anteriori, arretrato di cui una parte, io non esito a dire che non si incasserà mai, poichè, concorrono a formarla 30 milioni di ricchezza mobile risultanti da quelle quote minime che il Parlamento fece cessare perchè non si riusciva a riscuoterle. Abbiamo riscosso quasi per intero le imposte del 1868, e siamo in buona via nel riscuotere quelle del 1869. Questo è lo stato delle cose.

Io spero che a migliorare le condizioni della riscossione gioverà l'azione continua delle intendenze di finanza. Le Direzioni essendo molto lontane dagli Agenti delle tasse, male potevano corrispondere alle esigenze del servizio; mentre un'Autorità finanziaria che risieda nella stessa località ove risiede il Prefetto, e che col Prefetto può intendersi continuamente per ottenerne aiuto e sussidio di autorità e di forza, raggiungerà molto meglio il desiderato scopo.

Ma soprattutto, signori Senatori, vi debbo dire francamente su questo proposito la mia opinione, soprattutto gioverebbe la sollecita votazione ed applicazione di quella legge sulla unificazione dei sistemi di riscossione delle imposte dirette che ebbi l'onore di presentare al Senato, e della quale non dubito che il mio successore si preoccuperà.

Questa legge è necessaria. Noi siamo costretti a valerci di sette diversi sistemi di esazione.

Nel napoletano abbiamo dovuto adoperare 72,000 piantoni di truppa per esigere le imposte, che per tal modo furono riscosse abbastanza bene.

Ma o Signori! pensate quante difficoltà in un'amministrazione che ha tanti sistemi così disparati e di indole e di efficacia sostanzialmente diversa. Io credo

dunque urgentissimo che il Senato si occupi di questo argomento; sarà così di un validissimo aiuto alla nuova amministrazione.

Un altro mezzo (per esaurire questo punto delle riforme amministrative) per vedere aumentare il prodotto delle entrate, io credo sia quello di sbarazzare di tutto ciò che riguarda il Patrimonio demaniale ecclesiastico, i Ricevitori di registro. Noi gli abbiamo ora occupati in modo che non è possibile che essi bastino a tutto.

Le Intendenze di Finanza concentrando in sé l'amministrazione del patrimonio demaniale potranno limitare alla cura delle tasse sugli affari le ingerenze dei Ricevitori, e dare così un tale impulso alle loro operazioni che io non dubito se ne ottenga un aumento sensibile nelle rendite dello Stato.

Io non insisterò sopra la questione delle riforme amministrative. Debbo dichiarare però che prendo atto delle dichiarazioni che hanno pubblicamente fatte in proposito i signori Ministri senza pretendere che essi le rinnovino in questa Sala. Confido che essi continueranno quest'opera di riordinamento dell'amministrazione dello Stato con quella cautela senza dubbio, che essi ci annunziarono, ma nello stesso tempo con quell'atacrità che è necessaria perchè i miglioramenti si facciano, perchè gli effetti se ne ottengano, e le popolazioni italiane finalmente veggano cessare quella specie di confusione che si lamenta da tutte le parti nella gestione dei pubblici affari.

Dirò due parole di un'ultima obiezione che ho sentito farmi frequentemente. Si è detto che la nostra amministrazione ha sprecato enormi capitali.

Io, o Signori, mi limiterò a dire poche parole e citerò solo pochissime cifre.

Aggiungendo al cumulo dei disavanzi di 320 milioni che esisteva al momento in cui la nostra amministrazione andò in vigore, i disavanzi del 1868 e del 1869 che sebbene minori come ho avuto l'onore di dire, però furono di una certa importanza, si trattava di far fronte ad oltre 700 milioni. Restano alla nuova amministrazione circa 300 milioni di disavanzi accumulati. È naturale che oltre 400 milioni bisognò procurarseli.

Potrà farsi questione sulle condizioni più o meno gravose che si dovettero subire. Senza dubbio sarebbe più facile di procurarseli a buone condizioni adesso di quello che non lo fosse due anni fa, quando la rendita era al 46 e il cambio era al 15. Ma questa discussione io credo di non dover sollevare oggi in seno al Senato, perchè ci porterebbe troppo lontano, e sarebbe abusare del tempo e della pazienza dei miei Colleghi.

Dirò solamente poche parole dell'ultima operazione di soli 72 milioni che io feci recentemente. Io vi fui condotto, non tanto dal mancare delle risorse previste, quanto dall'aver una parte delle risorse stesse del 1869 riportate sul 1870 come ho avuto l'onore di dire al Senato. A questa apparente differenza avrebbero prov-

visto i prodotti delle convenzioni da me presentate alla Camera dei Deputati, ma respinte queste bisognò pure pensare a fare entrare nelle casse dello Stato quel tanto che si rimandava all'anno 1870, oltre a quel tanto che si otteneva di meno dalle previsioni del Macinato, e dagli incassi resi molto tenui dell'asse Ecclesiastico. Però, Signori, questi 72 milioni furono abbondantemente bastanti perchè la verificaione di cassa del 10 dicembre dava nelle casse dello Stato 185 milioni.

Poche parole avrei adesso da dire sull'avvenire, non voglio per altro nè da un lato abusare della pazienza del Senato, nè dall'altro entrare in una discussione che avrà luogo senza dubbio quando l'onorevole Ministro delle Finanze porterà le sue proposte ed il suo piano finanziario. Ciò non pertanto non posso a meno di restringere in brevissime parole due o tre idee che mi sembrano essenziali; e che danno ragione della condotta che tiene sempre la nostra Amministrazione, e dimostrano come essa non si dipartisse dal primo concetto che fu esposto largamente in Parlamento in diverse occasioni.

Ho detto, o Signori, quale sia il disavanzo dell'anno 1870 e quello è veramente il punto capitale. Il disavanzo è di 172 milioni, 60 dei quali servono agli ammortamenti dei debiti redimibili, e 112 sono lo sbilancio tra l'entrata e le spese.

Esaminando queste cifre a riscontro con quelle del 1867, troviamo che il disavanzo era di 243 milioni, dei quali 206 erano sbilancio tra l'entrata e le spese, 37 soltanto di ammortamento.

In sostanza da ciò risulta che dal 1867 al 1869 lo sbilancio tra l'entrata e le spese è diminuito di 94 milioni e che gli ammortamenti sono cresciuti di 23 milioni.

E questo è veramente il punto che bisogna soprattutto pigliare in considerazione. Gli ammortamenti, Signori, sono la vera difficoltà che ha davanti a se chi amministra adesso le finanze.

Questi ammortamenti del debito redimibile raggiungono in un decennio proporzioni gravissime.

Se il 1870 ha 60 milioni soltanto d'ammortamento il 1871 ne avrà 74; il 1872, 76 che poi vanno crescendo fino al 1879 nel quale anno avremo 85 milioni di ammortamento: diminuisce nel 1880, e si riduce nel 1881 a poco più di 29 milioni.

Questo fatto ha prodotto sempre in me una grandissima impressione: Io mi sono detto, che riuscendo a superare con provvedimenti opportuni il decennio in corso senza disequilibrare le finanze del Regno, si giungerebbe al decennio successivo colle entrate progressivamente accresciute, e cessando questa gravissima spesa di scatenze certe a pagamento di debiti, si troverebbe allora l'amministrazione pubblica in condizioni affatto diverse da quelle che noi attualmente vediamo.

Questo concetto si fissò talmente nella mente mia, che io credei che il modo di sciogliere il problema

finanziario che ci commuove tutti, fosse quello di separare la questione in due problemi diversi, cioè uno, l'equilibrio fra la entrata e la spesa, l'altro la sistemazione degli ammortamenti del debito redimibile.

Fatta astrazione dagli ammortamenti l'equilibrio tra l'entrata e la spesa non mi pare possa essere una gravissima difficoltà.

Già io ho avuto l'onore di dire al Senato che per l'anno 1870 l'eccedenza della spesa sull'entrata è di 112 milioni. Ma noi abbiamo diversi modi di sopperire a questo disavanzo. Io non credo che questo si faccia in un anno, ma non dubito neanche che in pochissimi anni ci si possa giungere.

Abbiamo il macinato il quale, come io pur ora vi diceva, deve dare 80 milioni, e nel nuovo bilancio ne prevediamo soltanto 40.

Io non credo che in un anno, in un anno e mezzo, e nemmeno in due il macinato possa arrivare a dare la somma che esso è capace di dare, ma non dubito che in tre o quattro anni non vi si giunga.

Abbiamo la necessità di riordinare il dazio consumo; io prevedeva da questo riordinamento un aumento di 10 milioni; abbiamo senza dubbio la possibilità di fare senza alcun danno dei pubblici servizi un 15 milioni di economie. E poi o Signori, io credo che nelle condizioni in cui ci troviamo bisogna senz'altro andar dritti ad ottenere la maggiore attività nelle imposte; perciò io credo o Signori che sia necessario decretare la nullità dei contratti non registrati ed estendere l'obbligo delle volture a tutto il Regno ed infine che sia necessario eziandio non fare la deduzione di debiti nella tassa di successione. In queste disposizioni o Signori vi sono 30 milioni che si possono avere con un articolo di legge; io aveva in animo di farne tutto la proposta perchè fossero messe in vigore nel 1870.

Tenuto conto, o Signori, dei risultati da ottenersi da questi diversi provvedimenti e dell'incremento naturale del prodotto delle imposte indirette, incremento che non è mai minore di 10 milioni all'anno, voi vedete che arriveremo in tre anni ad un aumento di 125 milioni nell'entrata. Se dunque il disavanzo è come ho detto di 112 milioni non mi pare che vi sia molto da allarmarsi per arrivare a superarlo.

Ma la parte più grave è l'altra, quella cioè degli ammortamenti i quali come poco fa io diceva raggiungeranno gli 85 milioni all'anno. Si tratta di pagare un debito totale di circa 900 milioni, nè io credo possibile far questo mai colle entrate. Parmi in ciò di essere perfettamente d'accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio, il quale annunciava che egli contava in tutto di arrivare ad avere un disavanzo di circa 70 milioni; era questa presso a poco la cifra degli ammortamenti.

La difficoltà è dunque di pagare questo ammortamento in 10 anni. Ma per dire il vero io non ho mai visto nessuno che avendo le spese maggiori delle entrate riesca a pagare i debiti; io credo che in codesto

caso o bisogna pagarli facendo altri debiti o bisogna vendere una parte del patrimonio, altrimenti la cosa è affatto impossibile.

Tenendo dietro a questa idea, e stando sempre nei termini della più rigorosa legalità, mi parrebbe per esempio che l'imprestato nazionale il quale scade in questo decennio, potrebbe essere argomento di un'operazione da farsi cogli stessi detentori dei titoli. Questo pensiero ha fatto nascere alcune voci erronee le quali hanno dato luogo perfino ad un telegramma del Ministro delle Finanze alla Borsa di Genova; ma la mia idea non era certo di ledere i diritti dei portatori di questi titoli; io intendeva offrire loro una operazione facoltativa e mercè la riforma del titolo in un modo da renderlo più accettabile e più gradito, e con qualche aumento nei premi, credevo possibile di ritardare di 10 anni il rimborso del prestito Nazionale; così io venivo a diminuire di 25 milioni circa la somma dell'ammortamento e quindi nei primi anni l'ammortamento sarebbe rimasto di 50 milioni.

Allora per pagare questo residuo di ammortamento, mio intendimento era di adoperare il patrimonio dello Stato.

Il patrimonio, ascende a non meno di 400 milioni realizzabili: si doveva ricavarne per tre o quattro anni una somma di 50 milioni all'anno, e per pagare con essa gli ammortamenti scadenti; una volta poi pareggiate le entrate colle spese e rimasto solamente da provvedere a 50 milioni l'anno, io non credo che il Ministro delle Finanze si sarebbe trovato imbarazzato.

Così a me pare che senza nuove imposte gravose, senza scompigliare l'esercito con pericolo manifesto alle nostre istituzioni, e alla dignità della Monarchia, e senza mancare agli impegni presi, si potesse sperare entro un breve termine di riuscire a ristorare le finanze dello Stato. Del resto, le condizioni del paese sembrano dare coraggio ad attenersi a questo concetto. L'onorevole Presidente del Consiglio nel suo discorso ha notato lo sviluppo che prende la prosperità in Italia, e ciò infatti è innegabile per chiunque voglia studiare spassionatamente le condizioni del paese. Ora, se le condizioni delle finanze mal corrispondono a questa prosperità crescente, essa può e deve essere di grande aiuto per rimediarvi efficacemente.

Io non mi estenderò più oltre. L'onorevole Presidente del Consiglio, ed il Ministero in generale non hanno in niuna occasione fatto parola ancora del corso forzoso, il quale in questo momento non è un grave inconveniente, ma è e sarà sempre un pericolo per la pubblica prosperità. Io non ho mai creduto come taluno, che si potesse con un decreto togliere il corso forzoso. Ma non per questo devesi perdere di vista cotesta necessità suprema del nostro Paese, imperocchè solamente quando si sarà tolto il corso forzoso, si potrà dire di avere assicurato la prosperità progrediente delle nostre popolazioni.

Io terminerò qui o Signori con una dichiarazione, e con un augurio.

La dichiarazione, è che io non ho inteso con queste mie parole fare un discorso di opposizione. Io ho inteso stabilire, precisare la verità dei fatti, quale a me risulta dal profondo e coscienzioso studio dei dati e dei documenti ufficiali. Per pronunziarmi sulle idee finanziarie e sui piani, che presenterà l'onorevole Ministro delle Finanze, aspetterò di conoscerli. Ma fino da ora io dichiaro che ho desiderio, ed anche speranza di essere condotto ad appoggiarlo cordialmente.

Rimane a dire dell'augurio. Signori la prima, la capitale necessità perchè si riesca alfine a riordinare le finanze dello Stato si è, che tacciano le gare, che tacciano le passioni, che tacciano le lotte di partito, sempre sterili, e soprattutto quando si tratta di materie finanziarie. Ora io auguro questo all'onorevole mio amico il Ministro delle Finanze, gli auguro di non trovare d'innanzi a sé quei molti impedimenti che le passioni sollevarono a me, fino a questo giorno; e con questo termino il mio dire dando il mio voto favorevole alla legge che ci è proposta.

(Segni di approvazione).

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. L'onorevole oratore che cessò testè di parlare, colse la prima occasione che gli si è affacciata, per fare l'apologia della sua amministrazione.

Io non sorgo per conturbare la soddisfazione che egli a buon diritto si è procacciata. Per conseguenza, non voglio contrastare alle cose che egli ha espote in difesa di se stesso. Egli ha spaziato in tutti i rami dell'amministrazione finanziaria: ha espote tutti i provvedimenti che egli ha emanati o in forma di legge o in forma di decreti, per poter provvedere ai bisogni della finanza, e rialzarla in guisa, che ogni pericolo venisse eliminato.

Per provar ciò, egli addusse un corredo di cifre, che, bene inteso, il Ministero non può in questo momento in alcun modo contestare, ma nello stesso tempo deve accogliere con la massima riserva.

Il Ministero non mancherà di sollecitudine a raccogliere tutti i documenti, tutti i dati che sono necessari per allestire una situazione del Tesoro, ed una situazione finanziaria, ed esporle davanti al Parlamento: allora soltanto si vedrà se vi sarà piena corrispondenza tra i dati espote dall'onorevole Senatore Conte Digny, e quelli che emanerebbero da fonti ufficiali; io lo ripeto, non metto in dubbio ciò; ma almeno debbo fare questa riserva, e non accettare che col beneficio d'inventario le cifre che egli ha espote. E difatti, per provare che questa mia riserva non è nè inutile nè indiscreta, suppongo che qualche inesattezza possa per avventura essere corsa nelle cifre addotte dall'onorevole Senatore Digny. Ad esempio,

egli parlò di un disavanzo, che ha incontrato quando assunse l'ufficio di Ministro delle Finanze in fine del 1867 di 243 milioni, cosicchè il disavanzo essendo ora, sempre secondo le asserzioni dell'onorevole Senatore, di 172 milioni, vuol dire che sarebbe almeno diminuito di 70 milioni.

Ora, se ben mi ricordo, mi pare; e prego l'onorevole Senatore Digny di tenere a mente questa mia dichiarazione, che io, cioè, non intendo di produrre cifre esattissime, chè sarebbe troppo da presuntuoso, cito le cifre che mi ricorrono alla memoria dietro reminiscenze alquanto lontane; quindi mi scuserà se potrò incorrere in qualche inesattezza; mi pare adunque che nelle diverse situazioni del Tesoro ed esposizioni finanziarie state fatte dalla fine del 1867 a venire alla metà del 1868, delle variazioni essenziali si sono prodotte, dipendenti da una migliore rettificazione del disavanzo o dello sbilancio tra le spese e le entrate, e, se mal non mi appongo, io credo che questa differenza oscilli tra i 34 ed i 40 milioni; cosicchè, se ciò fosse, ben vede l'onorevole Senatore che il disavanzo d'allora non saliva realmente a 243 milioni, ma poco si scostava dai 200 milioni.

Non dico già che questa differenza possa annullare molte delle conclusioni che l'onorevole Senatore ha dedotte; no, ma unicamente, per confortare la mia dichiarazione che, per ora, il Ministero ed il Senato non si troverebbero in grado di potere apprezzare in modo sicuro la situazione del Tesoro nè di allora nè di quest'oggi.

Così pure quando il conte Digny parlò dei residui attivi delle imposte, io suppongo che l'onorevole Digny abbia voluto parlare solo dei residui delle imposte dirette; ma era bene che facendo l'esposizione di una situazione, si tenesse conto di tutti i residui, di tutte le quote che non sono ancora state riscosse.

Io potrò aver male inteso, oppure non avrò inteso affatto, ma mi pare che egli non abbia contemplato fra quelli che 72 milioni di imposte dirette non ancora riscossi in fine del 1869, ma di 40 milioni circa di arretrati sul dazio consumo non fece motto. Vede così l'onorevole Senatore che la cifra dei residui non riscossi, salirebbe, non a 72 milioni, ma bensì a 112.

Mi permetto ancora un'altra osservazione, e dico questo, per reminiscenze oscure, non ben determinate, che io non oserei assolutamente di accertare; ma però desidero che il Senato ne prenda atto.

Egli ci ha anche parlato del disavanzo che rimarrebbe infine del 1870: non so se abbia tenuto conto in questo disavanzo, che salirebbe secondo lui e secondo anche il progetto di Bilancio presentato, e forse anche secondo la Relazione della Commissione di Bilancio della Camera dei Deputati, a 172 milioni; se abbia pure tenuto conto, ripeto, di tutte le appendici di spese che noi abbiamo trovato in quantità abbastanza notevole e che presentano in complesso una cifra di parecchie diecine di milioni.

Non so se di queste spese aggiunte abbia tenuto conto; potrebbe darsi che ne avesse tenuto conto, ma io non lo so positivamente. Come pure nei 172 milioni di annuale disavanzo, anerei sapere se si tiene conto della seconda rata delle somme necessarie ad estinguere il Prestito Nazionale.

Fino ad ora, nel Bilancio del 1870 non s'inscrive che un solo semestre (mi sembra 12 milioni) ma in seguito, a cominciare dal 1871, bisogna iscrivere due semestri, aumentando così il disavanzo annuale di 12 milioni e più.

Con ciò il disavanzo, direi, normale, se questa parola non contrastasse troppo, non fosse quasi un'antitesi di quella di disavanzo, ascenderebbe a 184 milioni.

Chiederei ancora all'onorevole Conte Digny, se abbia tenuto conto di tutta quella rendita che si deve ancora iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico, per saldare le partite con quei Corpi ecclesiastici ai quali si sono tolti tutti i beni e i quali tuttora attendono che sia loro data la rendita pubblica in surrogazione dei beni tolti; somma la quale salirà a parecchi milioni: quindi il disavanzo invece di essere di 184 milioni potrebbe salire a non meno di 188 milioni.

Vorrei anche sapere se l'onorevole Digny ha tenuto conto di una spesa che debesi pagare sul bilancio della guerra, e che però non figura fin qui, vale a dire della spesa di corredo per l'esercito, che appunto perchè i magazzini militari erano negli anni addietro sufficientemente provvisti per due o tre anni in poi, non si è creduto di iscrivere neppure nel bilancio 1870 se non per una tenuissima parte, un milione od un milione e mezzo, e che richiede invece una somma di circa 6 milioni cui bisogna aggiungere al bilancio del 1871 e successivi imprevedibilmente; ed allora andremo incontro a circa 192 milioni di disavanzo.

Vorrei infine sapere se l'onorevole Conte Digny abbia anche apprezzato un'altra spesa, la quale deve conoscere, e che pur troppo se le cose si mantengono come egli desidera, se le spese cioè continuano sullo stesso piede, se non si tocca un centesimo a quelle dell'amministrazione della Marina, dovrà inesorabilmente aggiungersi, cioè una spesa di otto o nove milioni per il raddoppio delle navi di tutto il nostro naviglio, giacchè per tre o quattro anni non si è fatto nessuna spesa a questo titolo, perchè esso era quasi tutto nuovo, e non ne aveva assolutamente bisogno. Ma ora convien di necessità aggiungervi questa spesa, perchè l'onorevole Digny saprà che, secondo i calcoli tecnici, si deve computare nella spesa annuale per la conservazione del naviglio il decimo del suo valore, cosicchè in 10 anni dovrebbe essere per così dire completamente rinnovato; bisognerà dunque aggiungere questa spesa. In tal caso il disavanzo annuale raggiungerebbe la somma di 200 milioni.

Io non ispingo oltre le mie indagini, perchè il momento non è opportuno per una tal discussione, non avendosi i documenti necessari onde rassicurare il

Senato, che quanto si dice è la pura verità e la realtà delle cose. Ma mi limito a questo, che basta per far nascere il dubbio che il disavanzo sia d'assai superiore a quello indicato dal sig. Conte Digny, e che non si discosti molto da quello che l'onorevole Conte Digny ha incontrato, con semmo suo dolore, quando assunse due anni or sono, le redini dell'amministrazione delle finanze.

Vi è di più; se allora il disavanzo era già per se spaventoso, mi si permetta la parola, che credo sia la più adeguata, almeno si aveva la speranza di poter accrescere ancora le entrate di una cospicua somma, si aveva ancora la speranza di stabilire una tassa a larga base, la quale potesse riempire le casse del Tesoro per una parte considerevole del disavanzo: si aveva la tassa sulla rendita reclamata per tanti anni, combattuta acerbamente dall'onorevole Senatore Digny, e da lui anzi tacciata come atto di malafede. Ma tuttavia poi, dovendo subire la legge della necessità delle cose, egli stesso dovette accettarla e difenderla.

Oltre a ciò vi era la riforma della legge sul Registro e Bollo che, quantunque sia stata rimaneggiata in diversi modi, sempre colla speranza, ognora delusa, che ne sarebbe provenuta una maggior sorgente di ricchezza alle finanze dello Stato, pure introducendovi opportune correzioni, poteva accrescere il suo prodotto di 20 milioni circa. L'onorevole Digny lo ha tentato, ma con quale successo, noi tutti il sappiamo; l'ultimo di questi rimaneggiamenti ha dato un risultato veramente sconsolante, quasi un prodotto minore di quello che dava la legge prima che fosse ritoccata. Sta bene il dire che questa legge doveva dare di più; sta bene il dire che ci vogliono, anche altri ritocchi, lo sappiamo ancora noi che ci vogliono e lo sapevamo già prima; l'onorevole Senatore Digny non ignora quanto il mio collega il Ministro delle Finanze abbia insistito vivamente e in tutti i modi, acciocchè disposizioni più efficaci si volessero adottare per assicurare quel maggior provento alla finanza.

Io non so se egli sia veramente stato appoggiato con tutto il vigore che forse era necessario, per far prevalere fin d'allora quelle disposizioni di legge le quali sole possono assicurare all'Esercizio tutto quel prodotto che la natura della tassa sul Registro e Bollo deve procurare. Ora, dunque, tutti questi mezzi che potevano essere di valido sussidio alle Finanze quando l'onorevole Digny ne assunse la direzione, sono stati da lui esauriti. Ora si può razzolare ancora qua e là qualche milione; si può migliorare, rimaneggiare qualche legge d'imposta; cercare di assestare il più che sia possibile le tasse, procurare che i ruoli si facciano in tempo utile, affinchè rientrino nelle Casse dello Stato, con maggior celerità, e con maggiore pienezza, i praveuti di tutte le imposte. Questo si può fare. È un compito assai difficile e che richiede tempo; nel quale compito però io non posso a meno, per amore di verità, di dichiarare che l'onorevole Senatore

Digny ha prestato mano attiva e solerte, e che molte delle sue disposizioni hanno migliorato la condizione delle cose; ma vi è ancora molto a fare massime per alcune imposte ed in certe province.

L'onorevole Digny ha accennato, ad esempio, alle province subalpine dove riscontrò una maggior somma di arretrati per l'imposta fondiaria.

Ma con tutta la buona volontà che hanno i contribuenti di pagare, non so come possano farlo quando i ruoli non sono formati, e non è loro spedito l'avviso di pagamento.

Certo è, e l'onorevole Digny non lo ignora, e non lo ignorano gl' illustri funzionari Senatori che hanno mano nelle Amministrazioni provinciali o comunali, ovvero per relazioni con i loro colleghi, come si affrettavano i contribuenti delle province subalpine a recarsi spontaneamente all'ufficio dell'Esattore per pagare, e l'Esattore li respingeva dicendo che non poteva riscuotere, non essendo in pronto i ruoli. Essi replicavano — Ma se siamo già nel 1869, non potete riscuotere il 1868? — l'Esattore replicava, non abbiamo i ruoli preparati!

E di ciò non faccio appunto all'onorevole Digny. Io ben so che le difficoltà venivano dalla legge del conguaglio, e da tutto quanto si fece in seguito per cercare di pareggiare, per quanto era possibile, le quote dell'imposta fondiaria fra provincia e provincia, fra comune e comune, e fra i contribuenti; ma intanto è bene spiegare come la cosa è passata. Non sarebbe giusto farla rimprovero a quei contribuenti.

Io voglio dire, ad onore del paese, perchè credo, che quello che onora una qualche parte dell'Italia torna ad onore dell'Italia intiera, che nel 1869 i contribuenti delle antiche province, del Genovesato, e credo anche di Modena, che poco presso sono nelle stesse condizioni, saldarono gli esercizi del 1865, 1866, 1867, pagarono intieramente il 1868, e più ancora, diedero un acconto dell'imposta pel 1869 sopra il ruolo provvisorio dell'anno precedente.

Io vi assicuro, che molti e molti contribuenti sborsarono almeno i due terzi delle loro entrate a titolo di tasse, eppure nessuno ha ricalcolato.

Dello sganazze, ben s'intende, ve ne sono sempre quando si deve pagare e pagare molto; ma queste si calmarono quando si vide che si cominciava a parlare di ruoli definitivi: alla buon'ora! hanno detto; ora che sapremo quanto si dovrà pagare anno per anno, potremo preparare il denaro in tempo, conosceremo quanto delle nostre entrate dobbiamo mettere nel salva-denaro per pagare la nostra quota d'imposta, la quale potrà solo variare di alcune lire, a ragione dei centesimi addizionali.

Dunque io convergo e confermo, che molto rimane a fare al Ministero attuale massime per l'assetto delle tasse; esso si metterà all'opera, cercherà di emulare, non voglio dire di superare, lo zelo e l'attività dell'onorevole Digny, insomma farà tutto il possibile. —

Esso non intende sicuramente di trovare dei nuovi sistemi d'amministrazione, di fare delle innovazioni, di colpire insomma l'immaginazione con nuovi trovati, esso intende di efficacemente, e con tutto lo zelo e solerzia possibile cercare di mettere riparo a questo stato di malcontento che esiste, a causa massime dello irregolarità nel sistema tributario; perchè il malcontento del paese, si ripete ancora una volta, non è malcontento politico, ma è un malcontento direi amministrativo, e soprattutto malcontento finanziario, per i grandi disturbi ed incomodi che i cittadini hanno prima di dover pagare, e per l'aggravio di dover qualche volta pagare due o più annualità in una volta.

Riparando al più presto a questo grave inconveniente e non vi sono difficoltà insuperabili per farlo, perchè se tutti gli altri paesi nell'ordinarsi hanno superate queste difficoltà, credo che sapremo superarle anche noi; si sarà reso un gran servizio al paese, alla sicurezza pubblica ed alla solidità del Governo.

Ripigliando ora il filo del mio ragionamento, ecco o Signori, la differenza che vi è tra la situazione del 1867 e l'attuale, cioè a dire che imposte sopra grande scala non se ne possono più mettere; si può ottenere qualche cosa di più da certe imposte, si può cercare di aggiungere qualche aggravio provvisorio su certi rami d'imposte; ma non può trovarsi più una gran risorsa, giacchè non è più possibile d'imporre un grande aggravio sul paese, che non sarebbe in grado di sopportare se fosse troppo considerevole, insomma non si può più ricorrere ad altre imposte nuove.

Vediamo ora in quali condizioni versi il Credito pubblico e se esse siano dal 1867 al 1868 migliorate. L'onorevole Digny stesso, in sul principio del 1868, presentandosi alla Camera dei Deputati per chiedere che gli venisse concessa la facoltà di procurarsi circa 230 milioni mediante l'alienazione delle obbligazioni sulla Regia, e la vendita dello *Stock* (permettetemi la parola) dei Tabacchi, ci diceva che l'era dei prestiti doveva essere chiusa, che coi 230 milioni da lui chiesti si provvedeva a tutte le spese del 1868 ed a tutto il 1869 e che in seguito l'equilibrio dei bilanci si sarebbe stabilito, senza bisogno di altri prestiti. Si entrava cioè in una fase che riduceva secondo lui il bilancio ad un disavanzo di 60 o al più 70 milioni, i quali si sarebbero potuti trovare senza ricorrere al credito, o quanto meno, se vi si doveva di nuovo ricorrere, sarebbe stato dopo tre o quattro anni, quando le condizioni del mercato si sarebbero trovate tanto migliorate, da fare un prestito a buone condizioni, senza per nulla recare gravi sconforti. Sventuratamente queste previsioni dell'onorevole Digny non si sono avverate; infatti egli stesso ha dovuto contrarre ancora un nuovo prestito per andare avanti nel 1870 colle obbligazioni emesse per sottoscrizione pubblica. Dunque noi troviamo che al credito pubblico si è ricorso sotto tutte le forme, che ha risposto sin qui, benchè a condizioni

molto onerose, e nello stato attuale delle cose nostre non so se risponderrebbe ancora.

E difatti l'onorevole Digny stesso, quando ha presentato il suo progetto di legge per ottenere dalla Camera quei mezzi finanziari di cui ho parlato, ha respinto da se stesso qualsiasi idea di alienazione di nuova rendita, perchè assolutamente riteneva, che sarebbe riuscita un'operazione rovinosa. Ma se l'operazione era rovinosa, allora che davamo in pegno una delle nostre imposte, che cosa ne sarebbe ora? Egli è evidente che non potremo più procurarci il danaro necessario, salvo che dando in pegno un'altra imposta, e che nessun creditore vorrà più accordarci un credito considerevole sulla nostra sola fede personale, senza incontrare gravissimi sacrificii.

Lo stato delle cose migliorerà, ne abbiamo fiducia, quando il credito pubblico sarà assicurato con efficaci provvedimenti, che il Governo dovrà prendere.

Ma intanto, ecco le condizioni in cui si trova oggi la finanza e si trova il Ministero; non si può dire che l'onorevole Digny abbia loro procurato un letto di rose, come non voglio dire che egli ne abbia peggiorate le condizioni; dico soltanto che da quell'epoca in qua, nonostante le imposte messe e gli imprestiti fatti non è per nulla migliorata la nostra situazione finanziaria.

Ripeto adunque che il paese quando sa di essere a fronte ad un disavanzo di più centinaia di milioni, ha il presentimento di trovarsi in uno stato spaventevole, tanto più dopo che si è fatto ricorso a tutti i provvedimenti finanziari che vi ho accennati.

Nè vale quella distinzione che, considerata sotto un certo aspetto, può avere più un'importanza dottrinale che reale, quella di dire cioè: ma badate bene in questi 170 o 200 milioni di disavanzo, vi sono 60 milioni che debbono servire ad estinguere un debito redimibile; dunque quando una Nazione od un privato fa un prestito per estinguere un debito, questi trova più facilmente il denaro a tal uopo; giacchè si sa che per avere questo nuovo denaro necessario alla estinzione d'un prestito bisogna incontrare un'altra passività da inserirsi pure in Bilancio che corrisponderà al 7, all'8 e anche al 10 p. 0,0 e che viene, in fin dei conti, prima che abbia ammortizzato tutti questi debiti, a finire di accendere un altro debito in rendita pubblica. Dunque per me, questa distinzione non ha valore pratico intanto che il nostro disavanzo sale ad una ingente somma. Comprendo anch'io che, quando si fosse giunti ad avere solo quei 60 milioni di disavanzo annuale e non altro; mentre per pagare tutte le nostre spese e per soddisfare a tutti gli altri impegni, basterebbero le nostre entrate, noi ci troveremmo già in uno stato regolare e quindi maggiori facilitazioni si troverebbero per procacciarsi i 60 milioni necessari alla estinzione del debito redimibile. In questo caso soltanto la distinzione fatta sarebbe giusta e vera. Ciò sta bene; ma fintantochè non si è arrivati a questo punto, a questa diminuzione, finchè la nostra situa-

zione è poco presso eguale a quella del 1868, 20 milioni più o meno di distinzione tra debito e debito, parmi sia cosa di poca importanza.

Io ho esposto le mie considerazioni; qualora l'onorevole Senatore Digny creda di dover dare ulteriori schiarimenti in proposito, è perfettamente libero di farlo; ma credo che prolungare una discussione a questo riguardo, ed in questo momento, sia fuor di luogo. L'onorevole Digny sarà libero di contrastare od ammettere le cifre ufficiali che il Ministero produrrà a suo tempo, ed il Ministero ne potrà allora dimostrare, come spero, la realtà.

Il Senato per altro sarà persuaso che, dopo il discorso solenne pronunciato dall'onorevole Digny in quest'aula, col quale in certo modo voleva far prendere atto dal Senato della situazione, secondo lui, vera, reale, in cui egli ha lasciato la finanza, era impossibile che una nuova Amministrazione non sorgesse a fare le sue riserve; questo era per lei un dovere imprescindibile. Però io fui e sono ben lontano dall'intenzione di censurare l'onorevole Digny. Difatti se egli fu presente, ovvero avrà letto o udito quelle poche e disadorne parole che ho pronunciato dinanzi al Senato la prima volta che ebbi l'onore di presentarmi a lui, ne andrà persuaso. Io dissi apertamente che noi venivamo a seguire e compiere un'opera intrapresa già da parecchie amministrazioni precedenti, le quali avevano avuto lo stesso scopo, lo stesso intendimento, quello cioè di restaurare la finanza dello Stato. Dissi che vi potrà soltanto essere dissenso e differenza nei mezzi e più ancora nel modo di applicarli, ma che la meta a raggiungere era comune. Io ripeto quindi, che non è stata mai l'intenzione nostra di muovere censure alla sua amministrazione.

Se il Ministero si troverà nella circostanza, o gli sarà fatta la posizione di doversi difendere, è pronto a difendersi; ma io credo che prima di aprire, direi, questa arena, questa giostra parlamentare, sia bene avere sotto gli occhi tutti gli elementi.

Si lasci che il Ministero esponga le sue idee precise, ed allora l'onorevole Senatore Digny, non solamente avrà campo, se vuole, di difendere maggiormente i suoi atti amministrativi, ma anche di criticare, di censurare il programma del Ministero, ed i mezzi che proporrà per poterlo attuare.

Io avrei qui a passare ad un altro ordine di idee, cioè all'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale riguardo alla inserzione dell'articolo 4 nel progetto di legge dell'esercizio provvisorio del Bilancio; ma credo che sarà meglio attendere che quest'ordine del giorno venga in discussione, ed allora il Ministero dirà poche parole al riguardo, persuasissimo che il Senato si farà capace, che il Ministero non ebbe mai in mente di voler vincolare l'azione del Senato. Fu una necessità inesorabile, anzi il Ministero dapprima si era opposto a questa inserzione, e non ha ceduto, che quando vide che se non si coglieva questa occasione,

probabilmente, per l'anno corrente, non era più possibile votare questo articolo in legge separata e speciale.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io non ho che poche parole da dire, non volendo tediare più lungamente il Senato. Io debbo dire soltanto all'onorevole Presidente del Consiglio che riconosco giustissimo che il Ministero faccia le più ampie riserve su quanto io ho avanzato: naturalmente esso non può aver veduto in questi pochi giorni come le cose stanno. Ma avendo io l'onore di essere membro di questa alta Assemblea, avendo esercitato l'ufficio di Ministro delle Finanze per più di due anni, ed essendo cessate per una combinazione singolare queste mie attribuzioni senza che una discussione pubblica abbia avuto luogo, ho creduto mio dovere verso gli stessi miei colleghi di esporre francamente quelli che credo i risultati della mia gestione. Io non ho inteso, ripeto, di fare atto di opposizione, nè tampoco ho creduto di dover rimanere in silenzio davanti a tutto quello che si va dicendo e che il paese crede a carico più specialmente di un Ministro delle Finanze; questa è stata l'unica ragione che mi ha mosso.

Ora, giacchè l'onorevole Presidente del Consiglio mi fa alcune interrogazioni, io non posso a meno di dargli qualche risposta. Per esempio, Egli mi ha domandato se in quelli arretrati dei quali ho parlato era compreso il Dazio Consumo. Forse io mi sarò male spiegato; ma io ho portato alcuni esempi dei risultati ottenuti dalla applicazione di una regolare scrittura ad una delle principali amministrazioni dello Stato; quindi ho recato i risultati soltanto di quella tale amministrazione, e non poteva senza dubbio andare ad ingrossarli, nè a diminuirli con quelli delle altre. Ripeto, il mio esempio si restringeva agli effetti che ha prodotto una regolare scrittura per Bilancio nell'amministrazione delle imposte dirette; io non potevo trattare di Dazio Consumo. Ma quando ho parlato della situazione finanziaria fra i diversi disavanzi ho tenuto conto anche del Dazio di Consumo.

Io riconosco, ripeto che il Ministro deve fare tutte le sue riserve sopra quello che ho detto; io confido però che nei documenti ufficiali, i quali saranno presentati dall'onorevole Sella, si ritroveranno esattissime le cifre che ho citato.

Mi permetto anche di avvertire che nutro piena fiducia che quella parità di condizioni tra la fine del 1867 e la fine del 1869, che ha creduto di vedere l'onorevole Presidente del Consiglio, i documenti ufficiali non la confermeranno. I documenti ufficiali si avvicineranno a quella apprezzazione che non mi pare esagerata e che io ho fatto argomento delle mie parole.

Presidente del Consiglio. Tanto meglio.

Senatore Cambray-Digny. E finalmente, intorno ad una osservazione del Presidente del Consiglio che

è di qualche importanza, perchè può avere una influenza sopra gli effetti del credito dello Stato, quella vale a dire che sia peggiorato il credito pubblico dall'anno 1867 in avanti, io debbo notare che la rendita era allora al 45 ed ora s'incammina per il 60; ammetto che la fiducia nelle nuove economie che il Ministero attuale annunzia abbia contribuito a dare un movimento di rialzo maggiore alla rendita pubblica, però mi si concederà che sia più facile ricorrere al credito quando la rendita è vicina al 60 che non quando è a 45.

Ma su questo discuteremo abbondantemente quando ne verrà il tempo; io non voglio insistere. Solamente una preghiera vorrei rivolgere all'onorevole Lanza ed al Senato. Io vorrei che fosse apprezzata la differenza tra le condizioni politiche dello Stato al momento in cui assunse il potere il Ministero del quale ebbi l'onore di far parte, e quelle che trova l'attuale amministrazione. Io li prego di riflettere alle diversità delle condizioni.....

Un Senatore. Un abisso!

Senatore Cambray-Digny delle due epoche.

E con questa osservazione, io pongo fine alle mie parole.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Io pregherei il Senato di voler continuare ancora la discussione. Questa, a quanto pare, ci occuperà ancora qualche tempo, e molti Senatori desidererebbero che domani si potesse condurre a termine. Una mezz'ora di più non dovrebbe a parer mio stancare la pazienza dei signori Senatori.

Senatore Poggi, Relatore. Il Senato è stato in vacanza per molto tempo ed è oggi la prima seduta che tiene: se vuole continuare la seduta, è padrone; ma io faccio osservare che il nostro Ufficio Centrale è radunato da molte ore e che qualcuno dei suoi membri è sofferente; onde non si può fare rimprovero se desidera che, stante l'ora avanzata, sia la continuazione della discussione rinviata a domani.

Presidente. Io prego l'onorevole Relatore a voler considerare che la maggior parte dei Senatori si trovano in condizioni diverse dalle sue. Ella è domiciliata in Firenze, mentre molti nostri Colleghi abitano in provincia, e questi naturalmente desiderano di poter ritornare al più presto alle loro famiglie. Del resto, mi rimetto a quello che deciderà il Senato.

Rileggerò intanto l'ordine del giorno stato presentato dall'Ufficio Centrale.

(V. sopra)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di dover dichiarare che il Ministero non può accettare quest'ordine del giorno. Imperocchè quest'ordine del giorno è un biasimo formale inflitto al Ministero e che il Ministero non crede di meritare.

In fatto, o Signori, la legge attuale, oltre i due so-

liti articoli (poichè si tratta di una legge che abbiamo più volte votata) oltre i due soliti articoli dell'esercizio provvisorio, altri due ne contiene, uno dei quali provvede alla dilazione della legge di contabilità, l'altro dà all'Amministrazione alcune facoltà per l'applicazione della tassa del macinato.

Quanto alla dilazione della legge di contabilità non mi sorprende che abbia l'onorevole Digny veduto con rincrescimento il differimento di questa legge. Ma io debbo dire che fu anche più grande il mio rincrescimento per aver trovate le cose in guisa da essere nella necessità di proporre che si differisse.

Quest'articolo di legge è assolutamente indispensabile, imperocchè il Bilancio a cui l'articolo 1. del progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni si riferisce, è nelle forme volute dalla legge precedente di contabilità, in guisa che se mentre votate l'articolo 1. non votate parimenti una disposizione che permetta di esercire il Bilancio con le antiche norme, in realtà si darebbe un voto non logico.

L'articolo primo del progetto di legge necessariamente presuppone che vi sia un articolo il quale differisce l'impianto delle nuove scritture al 1 gennaio 1871, quindi non solo non vi è menomazione di libertà del voto del Senato, non solo non vi è una violazione delle prerogative di questo illustre Consesso come parmi accennare l'ordine del giorno della Giunta, ma è una necessità imprescindibile che questo articolo stia nella legge che si sta votando.

Forse la cosa può rimaner dubbia per l'articolo 4, imperocchè questo articolo dà alcune facoltà al Governo per l'esazione della tassa del macinato e per conseguenza a primo aspetto, potrebbe parere ragionevole l'obbiezione che in una legge puramente di esercizio di un Bilancio si introducano disposizioni che chiamerai amministrative. Ma, o Signori, l'intenzione fu la seguente: quando noi proponemmo alla Camera che le disposizioni in discorso entrassero nel progetto di legge sull'esercizio provvisorio del Bilancio, il concetto da cui fummo mossi non fu certo di irreverenza al primo dei Corpi Legislativi.

Un Deputato, un Senatore può egli votare l'esercizio provvisorio che comprende l'applicazione di una tassa così grave come il Macinato, quando abbia dei fondati dubbj che ove non sieno date nuove facoltà all'Amministrazione, questa legge può essere cagione di serie perturbazioni dell'ordine pubblico? Tale è la domanda che noi ci siamo mossi, ed a noi come uomini politici, (supponete che invece di essere qui giudicabili, fossimo i Giudici) parve che la nostra coscienza, nel dare il nostro voto in favore di questo disegno di legge sarebbe stata più tranquilla, qualora oltre l'articolo conferente la facoltà di esercizio provvisorio del bilancio un'altro ve ne fosse il quale comprendesse pure quelle disposizioni le quali valgono a dare al Governo la facoltà di togliere o almeno diminuire per quanto è possibile questi motivi di pertur-

bazione dell'ordine pubblico. Quindi è che a noi sembrò che l'articolo quarto dovesse formare un connesso coll'articolo primo e ci parve che dovesse essere desidero dell'uno, e dell'altro ramo del Parlamento che questi articoli fossero insieme presentati. Tuttavia siccome nell'altro ramo del Parlamento qualcuno fece un'osservazione analoga, e poichè certamente non possiamo avere in mente di far pressione sul voto di un ramo del Parlamento, per parte nostra fu dichiarato alla Camera dei Deputati che eravamo dispostissimi ad accogliere la separazione di questo dai precedenti articoli della legge purchè gli uni e gli altri (poco ci importa se in una o due leggi) fossero votati avanti il 1 gennaio 1870.

L'altro ramo del Parlamento forse mosso da considerazioni analoghe a quelle che io diceva testè, cioè che l'articolo 1° si potesse solo concedere con tranquillità di coscienza quando ci fosse annesso l'articolo 4° ha creduto di non tenere conto della disposizione in cui noi eravamo per la separazione. Esso ha deliberato che il 4° articolo dovesse stare cogli altri. Queste furono le intenzioni, questa fu la condotta.

Ora non fu forse neppure il concetto dell'Ufficio Centrale di infliggere un biasimo all'Amministrazione, ma stando alle parole, e al modo con il quale l'ordine del giorno è redatto io non devo nascondere che a miei colleghi, e a me parve si volesse infliggere un biasimo di mancanza di riverenza a questo illustre Consesso non solo, ma ci parve che fossimo accusati di voler fare una pressione alla libertà del voto, ed alle prerogative del Senato, mentre che credo sia superfluo dire che alcun pensiero di questo genere non è mai stato nelle menti nostre.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Signori Senatori. Quantunque l'ora sia tarda, vi prego di prestarmi attenzione, poichè non si tratta di cosa lieve, si tratta ormai di prendere una deliberazione, che deve cominciare a fare comprendere al paese qual è l'opinione che noi abbiamo di noi medesimi. Perciocchè, o Signori, i grandi Corpi dello Stato non possono pretendere il rispetto dagli altri, se non cominciano a rispettare se stessi.

Ora io credo, che piegare perennemente il capo innanzi a necessità, che possono essere talvolta pretese, o proceciate, è fare iattura delle proprie attribuzioni, è un volersi volontariamente annullare.

Non può essere questa, e certo non è l'intenzione del Senato, ma questa sarebbe inevitabilmente la logica conseguenza della sua risoluzione; se oggi piegasse a fronte di una dichiarazione del Ministero, che non accetta un ordine del giorno fatto per cominciare a tutelare la sua dignità, pur troppo (permettetemi come Senatore che lo dica con dolore), in molti casi poco curata e se facesse all'Ufficio Centrale, che esce dal seno dei suoi uffici, l'onta di credere che si sia troppo avanzato, e che sia mosso da fini di opposizione, quando delibera-

tamente e con molta ponderatezza ha creduto che sia giunto il momento in cui si abbia a fare una innocente dimostrazione per provare alla gente che il Senato alla sua dignità non vuole assolutamente rinunziare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Non è stata e non è nostra intenzione malignare sulle intenzioni, come supponeva il Presidente del Consiglio dei Ministri. Non è abitudine del Senato malignare sulle intenzioni di nessuno, non malignerebbe poi mai sulle intenzioni del Ministero dove sono uomini che appunto perchè rispettano se medesimi, non sarebbero capaci di avere intenzioni oblique. Noi giudichiamo dal fatto.

Nel disegno di legge che vi sta d'innanzi vi è un articolo estraneo all'esercizio provvisorio, un articolo che se oggi noi domandassimo al signor Presidente del Consiglio di separare per votarlo, in una legge distinta; egli ci risponderebbe per certo: « nol fate, altrimenti noi non avremo più il mezzo di far votare il bilancio provvisorio e di convertirlo in legge. »

Ora è questa una necessità che, parlando costituzionalmente, son costretto a dire, che siete voi che ce l'avete fatta, perchè considero come vostro il progetto.

Se a noi dunque è tolta la libertà di discutere, il vostro articolo quarto, è tolta anche quella di farvi, ove qualcuno dei Senatori il volesse, dei rilievi d'ordine politico, perchè, notate, si tratta perfino di concedere al Governo delle facoltà straordinarie.

E noi, Signori, dovremmo a fronte di una necessità che realmente si traduce in una maggiore facilità di voto, rinunziare all'esercizio delle nostre prerogative, e rinunziarvi in silenzio? A quelle, che pur troppo potrebbero da taluno dirsi immaginarie necessità, abbiamo assai volte usata deferenza; per cui si è accreditata la falsa opinione nel paese, che il Senato non sia più all'altezza dell'eminente suo compito.

Ma individuale opinione è che se anche oggi volessimo fare uno di quegli atti di stretto diritto ai quali io mi sentirci disposto in onore del Senato e in servizio del paese, se volessimo disgiungere quegli articoli e darveli votati separatamente, non ne verrebbe punto il finimondo. Credete voi che quei benemeriti cittadini che prestano la loro opera al paese gratuitamente nella Camera Elettiva, non correrebbero a ripetere il loro voto nell'altra Aula del Parlamento? Non la necessità dunque, ma è la nostra giusta timidezza di incomodar troppa gente, e sono i riguardi dovuti all'altra Camera che ci impediscono di così fare.

Ora, o Signori, se il Governo (e me ne scusino i signori Ministri, poichè io non volevo scendere su questo terreno, ma il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze mi vi hanno invitato); se il Governo avesse presa l'iniziativa presso la Camera Elettiva di due distinti progetti con distinti decreti del Re per autorizzarne la presentazione, sarebbe mai avvenuto lo sconcio che oggi lamentiamo? No: non si versi dunque sopra un altro Corpo che deve essere abituato a ri-

spettare gli altri per essere rispettato esso medesimo, l'aver fatto sorgere una necessità, la quale a me pare che si poteva in tempo evitare.

In ogni modo perchè non si ceda troppo a queste necessità occasionali per lo avvenire, noi proponiamo di votare la legge, ma conservare intatte con un ordine del giorno le nostre prerogative.

Ma, dice l'onorevole Ministro delle finanze, l'articolo quarto è connesso all'esercizio del Bilancio.

Signori, quale riforma di legge di Finanza non è connessa al Bilancio?

Supponete che vi sia un amministratore, il quale vi proponga di fare economie guastando gli organici, egli metterebbe i nuovi organici come allegati al bilancio, e farebbe approvare gli organici con un'articolo aggiunto, in coda ad altri articoli che lo approvino, dicendo: « è possibile di non mettere qui questo articolo in compagnia di quelli che approvano il Bilancio? Vedete che non si sarebbe potuto conscienziosamente votare il Bilancio con le somme in esso iscritte senza votare le riforme che le giustificano. Sono materie connesse, inseparabili. »

Voi comprendete, o Signori, che questo ragionamento che sarebbe la ripetizione delle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze, condurrebbe ad uno enorme ed inqualificabile risultamento.

Le Camere legislative debbono badare molto ai precedenti. E come un Ministro delle finanze diceva che non vi è economia che sia piccola, io dirò: non vi è precedente che sia di lieve importanza. Anzi i precedenti stabiliti in circostanze nelle quali non vi è contrasto, i precedenti più pacifici, son quelli ai quali più spesso si ricorre, con maggiore autorità. Noi non vogliamo più di questi precedenti o Signori, e perciò vi proponiamo l'ordine del giorno, e credevamo che l'amministrazione suprema dello Stato rappresentata su quei banchi da persone amiche ed anche da uno dei nostri colleghi, fosse sollecita ad accettarlo. Noi procedemmo a questo modo per pura deferenza all'Amministrazione medesima, ed in considerazione delle condizioni nelle quali si trova; altrimenti vi avremmo proposta la separazione degli articoli. Ed io medesimo che, sono persuaso e convinto che i mezzi energici sono sempre preferibili per riuscire, accettai, per codesti riguardi la benevola transazione, e sono certo che il Senato non vorrà abbandonare anche codesta transazione, stabilendo un precedente che fra poco o in appresso, gli potrebbe essere opposto per ottenere anche più gravi condiscendenze.

Signori, notate anche come per via di ragionamento fondato sopra argomenti che diconsi per *absurdum*, si giunga alla stessa conseguenza, a cui è giunto il vostro Ufficio Centrale.

Dice l'onorevole Ministro delle Finanze: « coll'articolo quarto abbiamo agevolato la votazione dell'articolo che approva lo esercizio provvisorio; poichè ab-

biamo con facoltà straordinarie assicurata la riscossione della tassa sul macinato. »

Ma questo è supporre che tutti la pensino come l'onorevole signor Ministro, e che non vi possa essere un sol Senatore che la pensi in modo diverso: che tutti giudichino quelle facoltà essere indispensabili o almeno utili: poichè se questa ipotesi non si ammette, e se si ammette invece che a qualcuno possa sembrare che codeste eccezionali facoltà sieno inutili, superflue e fors'anche dannose, voi gli togliete la possibilità di farne materia di una discussione, quando ci mettete tutti nella necessità o di respingere l'esercizio provvisorio o di concedervi queste facoltà che voi giudicate utili o necessarie alla percezione delle imposte.

Il bilancio consta di entrate e di spese, ed ho già notato come tutte le leggi di finanza potrebbero essere modificate alla occasione del bilancio. Ora notate, o Signori, che è tanto lontano dallo spirito della nostra legislazione che ciò si faccia, che vi è una legge la quale vieta che la Camera elettiva, che è la prima a votare il bilancio, inseriva nel bilancio stesso una spesa maggiore delle 30 mila lire, prima che una legge speciale sancita dai tre poteri dello Stato l'abbia ammessa. Se 30 mila lire non si possono inscrivere nel bilancio senza una legge distinta votata separatamente dal Senato ed approvata separatamente dal Re, come mai si potrebbero riordinare imposte o concedere straordinarie facoltà col sotterfugio di un articolo aggiunto alla legge del bilancio? Quale enormità è questa che ci si vorrebbe far sancire in silenzio? E dovrò io spendere più parole a combatterli?

Signori! non è nuova questa specie di tendenza alla invasione dei poteri: essa è antica quanto sono antiche le costituzioni che si appoggiano alla ripartizione dei poteri. Anzi è naturale che un potere tenda anche involontariamente ad invadere l'altro; ma è innaturale che questo si lasci invadere, e vegga menomare impassibile la sua autorità: ed è questa specie d'*innaturalità*, mi si perdoni il vocabolo, che non posso presumere nel Senato.

« In Inghilterra, dice un autore notissimo, il *Fischer*, ai tempi in cui il potere della Camera dei Comuni era ancora ristretto si aveva l'abitudine di identificare con i disegni di legge finanziaria tutte le possibili pretese.

« Allora quando la Corona non voleva rinunciare al beneficio dei voti, era obbligata a cedere e accordare tutto quello che le si chiedeva. Questa maniera di estorcere certi provvedimenti ne *bills* di finanza chiamasi *tacking bills* ».

A noi si chiede uno di codesti *tacking bills*, ma in condizioni diverse. In Inghilterra era la Camera dei Comuni che aveva poteri molto ristretti, ed era la Camera dei Lordi quella a cui si voleva resistere. Le nostre condizioni non sono quelle della Camera dei Lordi, sono peggiori: fate che non si arrivi al punto di non poterle più migliorare.

Voci. A domani! a domani!

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Voci. A domani!

Voci. Parli! parli!

Presidente. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. L'onorevole Senatore Scialoja, facendosi organo della Giunta del Senato, sorse per difendere l'ordine del giorno che venne testè letto e che il Ministero ha dichiarato apertamente di non poter accettare, poichè lo considera come un voto di aperta sfiducia. Se mai egli avesse avuto ancora un dubbio, le parole dell'onorevole Scialoja, il calore con cui le ha pronunciate, basterebbe a convincere chicchessia che il significato del voto è questo...

Voci: No, no.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente del Consiglio. L'onorevole Scialoja ha detto che l'aggiunta del 4. articolo al progetto di legge che noi discutiamo è un affronto al Senato, che tocca d'avvicino il decoro e la dignità di questo illustre Consesso, di cui egli si è fatto strenuo difensore.

È evidente, Signori, che se il Ministero avesse avuto tanta audacia, tanta imprudenza da proporre alla Camera un articolo sostanziale dal quale possa derivare offesa ad uno dei Corpi più illustri, ad uno dei rami dei poteri dello Stato, egli avrebbe commesso un tale errore, che meriterebbe non solo di essere riprovato, ma che dovrebbe meritare fin da questo momento la vostra sfiducia.

Questa conseguenza logica è irrefutabile, e la spiegazione che se ne potrebbe dare al paese e le sue impressioni non potrebbero essere diverse. Voi paralizzate fin da questo momento ogni nostro prestigio, voi ci togliete ogni autorità, e ne avreste ben donde, Signori; ma io credo di poter dimostrare, che non vi è fondamento, che non vi è ombra di ragione di credere offesi il decoro e la dignità del Senato coll'inserzione del 4. articolo nel progetto di legge sull'esercizio provvisorio.

Esso, o Signori, nacque da una necessità inesorabile, di prevenire la rinnovazione di guai che noi in principio di quest'anno abbiamo avuto a lamentare.

Il Ministero, Signori, che assunse il governo dello Stato alla metà del mese corrente, presentò immediatamente la domanda di autorizzazione dell'esercizio provvisorio alla Camera dei Deputati. La discussione ne avvenne il giorno 19. Ma subito in principio, nello stesso giorno cioè che si è presentato il progetto di legge, sorse un Deputato a chiedere al Governo, se aveva pensato alle difficoltà che poteva ancora affacciare l'applicazione non ancora integralmente avvenuta della legge sul macinato: se aveva prevedute le conseguenze e politiche, e finanziarie, e morali che avrebbero potuto derivarne: se credeva che la sicurezza pubblica non potesse correr verun pericolo dall'applicazione della tassa, secondo le disposizioni della legge vigente.

Queste osservazioni che partirono da parecchi banchi della Camera dei Deputati, non potevano non preoccupare gravemente il Ministero, il quale solamente da quel giorno aveva assunto il suo ufficio; quindi fu suo dovere promettere di studiare nel più breve tempo possibile, se mai occorressero nuovi provvedimenti o modificazioni alla legge sul macinato, onde appunto ovviare agli inconvenienti temuti. Non si è perduto un momento, non si è risparmiato di lavorare anche la notte onde fare indagini, consultare i funzionari e i Deputati, i quali pareva che avessero delle informazioni e delle nozioni di fatto, loro particolari, ond'essere in grado di proporre i provvedimenti che per avventura fossero richiesti.

Or bene, si è concertato l'art. 4. che è stato già votato dalla Camera e che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni. Come doveva procedere il Ministero? Presentarlo alla stessa Commissione, appunto per guadagnare tempo, onde potesse essere esaminato, discusso e presentato al più presto al Senato.

La questione della convenienza di separare quell'articolo dal progetto di legge per l'esercizio provvisorio, fu sollevata dallo stesso Ministero, immediatamente, ed era suo desiderio che ciò avvenisse.

Ma che cosa accadde invece? Accadde che la Commissione incaricata di riferire, per considerazioni che io non intendo in nessun modo di esaminare nè di censurare, non ha voluto occuparsi del merito dell'articolo 4; e nel giorno in cui si doveva discutere la domanda dell'esercizio provvisorio, dichiarò che quella disposizione era troppo grave, e che l'avrebbe presa ad esame in seguito. Il Ministero sorse e disse che era assolutamente necessario che queste facoltà gli fossero concesse non per il giorno 31 di dicembre, perchè sarebbe troppo tardi, ma che gli fossero concesse al più presto, onde aver campo a dare le disposizioni opportune prima che cominciasse il nuovo anno, e per conseguenza 8 o 10 giorni prima della fine dell'anno; si noti che eravamo al 19 del mese, e si richiedeva ancora tempo, allorchè il Senato votasse la legge stessa.

Quindi, vedete bene o Signori, che il tempo stringeva talmente da non potersi pensare a differire. Cosicchè il Ministero, quantunque non ammetta tutte le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Scialoja per dimostrare la opportunità di separare l'art. 4. dalla legge, in omaggio al principio che, trattandosi di leggi organiche, debbano le disposizioni che le modificano, formare oggetto di una discussione e votazione speciale e non essere compenstrate colla concessione dell'esercizio provvisorio, pur riconoscendo giusto il principio difeso dall'onorevole Scialoja, e d'altra parte, vista nel caso concreto, la necessità inesorabile di avere al più presto approvate queste disposizioni, ha insistito vivamente affinchè la separazione si facesse, alla condizione che non si differisse più di un giorno la votazione dell'art. 4. formulato in una legge separata; ciò che

l'onorevole Scialoja ed i suoi Colleghi possono riscontrare negli Atti del Parlamento. Le ultime mie parole pronunziate alla Camera in quella occasione furono queste: « il Ministero conviene che sarebbe per molti riguardi più opportuna la separazione; ma la Commissione avendo dichiarato che non è pronta a riferire oggi e che prende un tempo indeterminato; siccome il Ministero non può acconsentire a questa dilazione indeterminata, perchè ha bisogno che la legge sia approvata 8 o 10 giorni prima che finisca l'anno, dichiaro che se la Commissione vuole immediatamente accingersi all'esame dell'articolo e prende impegno che sarebbe pronta a riferirne il giorno successivo alla Camera dei Deputati onde si possa da questa votare, il Ministero accoglierà volentieri questo temperamento ». Ma la Commissione nulla volle promettere, e la Camera, spinta dall'urgenza dei chiesti provvedimenti, e vedendo che il Governo aveva bisogno assoluto che questi gli fossero accordati prontamente, decise di iscriverlo nella legge dell'esercizio provvisorio.

E qui assicuro il Senato, che a nessuno venne in mente con ciò di ledere le prerogative, le attribuzioni, il decoro e la dignità del Senato; di questo mi rendo garante; ed è mio dovere il farlo, giacchè non vi è dubbio che nelle parole dell'onorevole Scialoja trapelò un'allusione contro la Camera della quale è mio dovere difendere l'operato di cui assumo tutta la responsabilità.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Ripeto che ne assumo tutta la responsabilità come membro del Governo insieme coi miei Colleghi.

Essendo evidente che, siccome la iniziativa di votare questo articolo contemporaneamente alla legge è venuta precisamente dalla Camera, io doveva accennare questa circostanza che per avventura era ignorata dal Senato, e, come è mio dovere, notare e dichiarare tutte le circostanze di fatto.

Io non faccio queste osservazioni con nessun altro scopo che quello di illuminare il Senato su tutto quanto è accaduto alla Camera relativamente a questa discussione. Dunque, non regge l'allusione dell'onorevole Scialoja che per guadagnarsi qualche giorno di vacanza, la Camera abbia voluto servolare sopra le attribuzioni e il decoro del Senato.

(Rumori).

Questo non è, questa è un'allusione che noi respingiamo....

Senatore **Scialoja**. Domando la parola...

Io non posso rimanere sotto l'impressione delle parole dette dall'onorevole Presidente del Consiglio e...

(Rumori).

Presidente del Consiglio. Prego l'onorevole Presidente a permettermi di continuare.

Io desidero di aver male compreso, ma alle mie orecchie pervennero queste parole « per qualche modo di più che altri si può prendere, si toglie al

Senato la libertà di poter esaminare ponderatamente delle disposizioni relative a leggi organiche. »

Io non potevo dare altro significato a queste parole di quello che suonano. Se pur questo non è il significato che voleva dargli l'onorevole Scialoja, ne sono ben lieto, e ben volentieri ritirerò quanto ho detto, qualora egli dichiarerà che non ha voluto dare a quelle sue parole il significato che io ho loro attribuito.

Per conseguenza, voi vedete che fu suprema necessità quella che spinse la Camera e il Ministero a fare questa eccezione, direi, alla regola comune e generale, di non contemplare nella legge dell'esercizio provvisorio disposizioni che possano in qualche modo toccare le leggi organiche, nè tanto meno poi lo fece coll'intendimento di menomare, violare, invadere le attribuzioni del Senato. Spero che l'onorevole Senatore Scialoja non negherà d'averle pur dette queste parole che costituiscono pure una grave accusa.

La Camera, o Signori, era penetrata delle necessità del Governo, e del dovere di prevenire in tempo dei disordini che potevano farsi gravi e dolorosi. Essa giustamente temeva che, se si fosse separato e fatto di questo progetto due progetti di legge, e quindi due discussioni, certamente ne sarebbe avvenuto un tale ritardo, che il Governo non avrebbe più potuto avere fra le mani queste disposizioni in tempo onde poterle pubblicare ed applicare prima del nuovo anno.

Questi, o Signori, sono i soli motivi che hanno determinato il Governo ad accettare questo modo di procedere nel presentare l'articolo 4. Un Corpo conservatore come il Senato non può disconoscerli, e non li disconoscerà di certo.

Del resto, Signori, permettetemi ancora di aggiungere una considerazione. È alquanto singolare, singolare davvero, che l'ordine di considerazioni che i membri della Giunta del Senato affacciano in questa occasione a difesa del decoro del Senato e delle sue prerogative, non abbiano mai pensato di opporlo con la stessa severità ad altre Amministrazioni precedenti, benché assai più importanti e gravi siano stati i casi di disposizioni inserite in progetti di legge sull'esercizio provvisorio, affatto estranee all'esercizio stesso, e che ora invece si voglia procedere con tanto rigore verso l'attuale Amministrazione, la quale per la prima volta si presenta al vostro cospetto con una legge di tal natura, in momenti così difficili.

Ora lascio che il Senato decida nella sua saviezza.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Voci. A domani, a domani.

Altre voci. Parli, parli.

Senatore **Scialoja.** Non darò che un semplice schiarimento. Non ho bisogno d'usare molte parole; perchè l'onorevole Presidente del Consiglio, non ha fatto che appoggiare la mia tesi.

Presidente. Allora lasci votare.

Senatore **Scialoja.** L'onorevole Presidente del Consiglio accetta che l'introdurre nelle leggi dei bilanci

disposizioni estranee sia fare cosa la quale non può essere consentita dal Senato: Lo ha detto solennemente. Egli accetta che in una legge di bilancio non possa per regola essere introdotta una disposizione estranea.

Presidente del Consiglio. È verissimo.

Senatore **Scialoja.** Dunque egli conviene che quando il Senato giudica una disposizione di legge essere estranea ad un progetto di approvazione di bilancio, ha il diritto anzi il dovere di separarla. Ma poi soggiunge; « badate che questa volta si è dovuto provvedere diversamente per certe ragioni che secondo noi costituivano una necessità ».

Ora, che cosa abbiamo detto noi? Prendendo in considerazione questa specie di necessità, non respingiamo la legge, nè separiamo gli articoli in due disegni di legge. Lo abbiamo detto; e forse il signor Presidente del Consiglio, distratto in quel momento, non avrà bene inteso.

Presidente del Consiglio. Ho sentito benissimo.

Senatore **Scialoja.** Ora dunque noi proponiamo di votare il vostro disegno di legge, che, secondo voi dite, sarebbe contrario alle nostre prerogative come quello che comprende un articolo estraneo; facciamo questa proposta in grazia di quei riguardi che voi qualificate necessità. Non compete a noi di misurare questa necessità di fronte alla Camera dei Deputati, come pare che desideri il Ministero; perchè ciò è poco costituzionale. Se il regolamento dell'altra Camera del Parlamento si prestava ovvero no, a fare quella divisione, non siamo noi che dobbiamo o che possiamo giudicarlo: e sarebbe sconveniente entrare in questo terreno, come credo che sarebbe poco parlamentare il volervi seguire il Ministero che credette di spaziarvisi. Io dunque mi restringo al fatto, e dico:

« In questo progetto di legge per l'esercizio provvisorio è un articolo estraneo.

Il signor Presidente del Consiglio dice, che articoli estranei non debbono entrare nei progetti di legge di esercizio provvisorio; e quindi dimanda che per questa volta in considerazione della necessità, il Senato non faccia uso delle sue prerogative di dividere in due il progetto. E noi per l'appunto gli concedevamo, per anticipazione, quel ch'egli chiede. Ma intanto vogliamo che con un ordine del giorno si renda salva la dignità del Senato. Non so punto comprendere perchè noi dobbiamo crederci in discordia, quando siamo perfettamente d'accordo! (*Harità*).

No, dice egli; non siamo d'accordo, perchè coll'ordine del giorno voi non dite che è stata la Camera dei Deputati, ma che siamo stati noi che abbiamo uniti quegli articoli eterogenei.

Il signor Presidente del Consiglio, che è stato tanti anni membro del Parlamento, sa che sarebbe assurdo che in Senato si facesse un ordine del giorno per la Camera dei Deputati.

Presidente del Consiglio. Non ho mai detto questo.

Senatore **Scialoja**. Noi non abbiamo dinanzi a noi se non il Potere Esecutivo rappresentato dai signori Ministri. Essi hanno un gravissimo debito qual è quello di tutelare presso una delle Camere le prerogative dell'altra.

Il Presidente del Consiglio ci dice, che per quanto era in lui lo ha fatto. Sia pure: non ostante la dimenticanza d'introdurre con due Decreti Reali distinti i due progetti di legge.

Ebbene! Noi abbiamo tenuto ragione di questo vostro argomento, che in fin dei conti non era fondato sopra urgente necessità, perchè dal 19 al 31 dicembre corrono 12 giorni; ne abbiamo, dicevo, tenuto conto a segno che proponiamo di votare la legge.

Ma volete spingerci fino al punto di votarla? eudo: ovvero ci consentite di parlare, purchè il nostro discorso si riduca a dire: « ottimamente signori Ministri! Noi voteremo un disegno di legge in cui è un articolo estraneo che menoma la nostra libertà: ma il votiamo senz'altro perchè da oggi innanzi il Senato vuole dimenticare le sue prerogative, e la sua dignità? »

È possibile imporci questo sacrificio elevando senza motivo una questione ministeriale?

Il signor Presidente del Consiglio ci dice, che la logica lo ha costretto ad elevare la questione ministeriale. — La logica troppo suscettiva del Presidente del Consiglio, ma non quella del ragionamento ordinario.

Egli conviene che nella legge vi è un articolo estraneo: egli conviene che quando vi sono articoli estranei in una legge di bilancio, è menomata la libertà del Senato: ma vuole scusare il fatto presente per varie ragioni. Noi lo scusiamo; ma egli non permette che apriamo bocca per fare una riserva de' nostri diritti. Non aggiungo più parola.

Signori, non posso dubitare del vostro voto, qualunque esserne; ossa la conseguenza; perchè la conseguenza peggiore sarebbe quella di dire al Paese:

« Voi già cominciate a dubitare se il Senato sia veramente il primo Corpo dello Stato? Avete ragione di dubitarne! — *Plaudite*: il Senato ha cessato di esistere ».

Voci. A domani! A domani!

Ministro delle Finanze. Avrei una sola osservazione da fare al Senato, e sarà così breve che il Senato spero gradirà che la faccia stasera piuttosto che domani.

Si è spiegato dal Presidente del Consiglio l'opportunità di questo quarto articolo sotto al punto di vista della necessità. Ora, siccome il sig. Senatore Scialoja pone in dubbio che questo articolo sia estraneo alla legge del Bilancio, io prego il Senato di considerare che non è di tutti questa opinione. È l'opinione

del Senatore Scialoja, è forse l'opinione della Giunta, sta bene, noi c'inchiniamo all'opinione altrui; ma per esempio l'opinione mia è che un uomo politico non può a solitamente votare l'esercizio di una tassa, se non circonda questo voto delle precauzioni che valgano ad evitare le perturbazioni all'ordine pubblico. Sarò in errore, ma il mio convincimento, o Signori, è che non solo l'art. 4. non è estraneo alla legge, ma ci deve essere assolutamente dentro e non si deve votare l'art. 1. senza che pure si voti contemporaneamente l'articolo incriminato. Vi può essere chi sia di opinione contraria, ma non si vogliono imporre le proprie convinzioni.

Quando nella Camera si fece qualche osservazione in proposito noi abbiamo dichiarato che ben volentieri acconsentivamo di farne una legge a parte purchè fosse votata prima del 1. di gennaio. Ora siamo qui a ripetere la stessa dichiarazione; volete separare l'articolo 4 dal rimanente della legge, pensateci, prendete la responsabilità e fatelo pure; ma non venite ad insinuare un'osservazione, la quale ha per effetto di lasciar credere che cerchiamo di coartare il Senato nel suo voto e manchiamo di riguardi alle sue prerogative; questa è dichiarazione che non meritiamo nè noi, nè quelli davanti a cui è nostro debito stare e davanti a cui stiamo volentieri specialmente dopo il voto dell'altro giorno.

Voci. A domani! A domani!

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. Se è per una semplice dichiarazione della parola al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho sentito una dichiarazione la quale mi ha recato molto dolore e sorpresa, quella cioè espressa dall'onorevole Senatore che ha rappresentato in questa discussione l'Ufficio Centrale.

L'essere io membro del Senato e l'aver lasciato presentare questo progetto di legge, avrebbe dovuto persuadere l'onorevole Senatore che io non credevo punto che esso offendesse le prerogative di questo illustre Consesso.

Io non posso assolutamente rimanere sotto il peso di questa accusa con cui ha creduto di colpirmi l'onorevole Senatore Scialoja. Se l'Ufficio Centrale ha avuto questo dubbio, può formulare come meglio crede l'articolo, ma non può accusare me di lasciare ledere le prerogative del Senato. È un'accusa, ripeto, sotto cui non posso restare.

Presidente. Sono dunque invitati i signori Senatori per domani al tocco, li prego a voler esser precisi, e rendere avvisati anche i Colleghi assenti.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4)

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — Omaggio — Congedi — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto marzo 1870 — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Relatore circa l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Proposta d'altro ordine del giorno — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Schiarimenti sull'articolo 4 del Ministro delle Finanze, del Relatore e del Senatore Scialoja — Squittinio segreto sulle cinque leggi dianzi discusse.

La seduta è aperta a ore 4 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Tito Cacace della sua *Relazione alla Camera di Commercio di Napoli, sull'apertura del Canale di Suez.*

I signori Senatori Salmour, Sylos-Labini e Borghesi per ragioni di salute domandano un congedo di un mese, che è loro dal Senato accordato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle incompatibilità parlamentari.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà inviato agli Uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO A TUTTO MARZO 1870 ED ARTICOLI ANNESSI.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio a tutto marzo 1870 ed articoli annessi.

La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori. Al punto in cui è rimasta la discussione, io non intendo di riaprirla, entrando ancora in considerazioni sul merito della medesima. Mi pare che la discussione che ebbe luogo ieri in proposito, massime dell'articolo 4 e

dell'ordine del giorno che lo accompagna, possa avere abbastanza illuminato e Ministero e Senato; quindi non avrò che a ripetere le considerazioni che io ieri addussi, per dimostrare che non mai capi nella mente del Ministero, che coll'inserzione dell'articolo 4 nel progetto di legge per l'esercizio provvisorio si volesse da lui mancare ai dovuti riguardi ed in alcun modo ledere le prerogative del Senato. Non era possibile che ciò capisse nella mente d'uomini che Voi già conoscete, i quali professano il più alto rispetto ai poteri costituiti e quindi all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, e che ne diedero ripetute prove. Devo dire unicamente in via di riassunto, che questo non era e non poteva essere l'intendimento del Ministero, ma che in buona fede esso credeva che l'art. 4 fosse inscindibile dagli articoli precedenti e particolarmente dall'articolo 1. del Bilancio provvisorio per circostanze affatto speciali e determinate dalle condizioni in cui versa la legge d'imposta sul macinato.

In prova di ciò, o Signori, si può ancora addurre una prova di fatto che voi avrete già senza dubbio rilevata, poichè essa si trova inserita appunto nell'articolo 4, in cui è detto, che le facoltà che si chiedono per l'applicazione della legge sul macinato debbono essere limitate ad un trimestre, vale a dire allo stesso trimestre pel quale si chiede l'esercizio provvisorio; la qual cosa vi dimostra maggiormente il carattere provvisorio dell'art. 4 e la sua relazione coll'esercizio stesso del Bilancio.

Per altra parte, un concorso di circostanza non create dal Ministero, ma imposte dalla crisi sopravvenuta, lo convinsero della necessità ineluttabile di provvedere d'urgenza alla sicurezza pubblica ed ai proventi dell'Ercario. Esso si sarà forse esagerata quest'urgenza e questa necessità, taluno di voi lo può supporre, ma il

Ministero ne era e ne è tuttora persuaso; perciò egli deve insistere perchè sia mantenuto l'articolo 4. Io sono persuaso, che il Senato in cui siedono uomini i quali particolarmente conoscono per l'esperienza loro e per i loro lumi acquistati in lunghe carriere amministrative e politiche, come trattandosi di agevolare l'applicazione di una grave legge d'imposta, la quale è contrastata per tanti motivi che voi conoscete ed anche per l'indole stessa della tassa, non è certamente da personaggi così esperti, così dotti nelle cose di governo che si possa disconoscere la necessità da cui è stato spinto il Governo di ricorrere ai mezzi più spediti per ottenere al più presto quelle disposizioni di legge che a suo avviso possono agevolare l'esazione della tassa e prevenire ostacoli e disordini che recherebbero rammarico a tutti.

Ciò dichiarato, o dirò meglio ripetuto, giacchè quanto io dico quest'oggi non è che la conseguenza di quello che dissi ieri, debbo aggiungere un'altra dichiarazione, vale a dire, che il Ministero si propone fermamente che in avvenire disposizione qualsiasi che possa in modo alcuno incangiare l'azione del Senato nella votazione dell'esercizio provvisorio, non verrà inserita nel medesimo.

Infine, onde rimangano meglio espressi quali sieno gli intendimenti, e quali le promesse che il Ministero fa per bocca mia al Senato, io li formulerò con la maggiore precisione e chiarezza nei seguenti termini:

Il Ministero dichiara che non ebbe mai in mente di mancare ai dovuti riguardi verso il Senato, o di volerne ledere le prerogative, nè di approfittare dell'esercizio provvisorio per far adottare altre leggi; che egli credette che l'articolo 4. fosse intimamente connesso al primo.

Può esservi una opinione diversa, lo ammettiamo; la nostra può essere discutibile; ma il fatto sta che il Ministero è, ed era in questo convincimento.

Finalmente dichiaro che sarà cura del Governo a che nella legge dell'esercizio provvisorio, nulla mai sia introdotto di estraneo all'esercizio medesimo.

Spero che in seguito a queste dichiarazioni esplicite le quali sono i corollari di quanto abbiamo ieri più volte ripetuto, il Senato non avrà difficoltà di sorta a votare questa legge quale è stata presentata, e l'onorevole sua Giunta vorrà ritirare l'ordine del giorno presentato ieri, il quale, giusta la sua intenzione, nulla avrebbe di ostile al Ministero.

Ammetto, e credo fermamente che questa sia stata la sua intenzione; ma o Signori! tra le intenzioni che possono avere personaggi rispettabili, autorevoli quali voi siete, e l'impressione che può produrre nel paese un tal ordine del giorno, vi è una differenza immensa.

I commenti non li possiamo prevedere, le congetture che ne possono nascere, potrebbero essere ben diverse dal concetto che la Giunta del Senato vi annette.

Il Ministero si è assunto un grave compito. Esso è attorniato da molte difficoltà cui però è risoluto ad

affrontare con coraggio, pronto com'è a fare ogni sforzo possibile per corrispondere alla fiducia del Re, alla fiducia del Parlamento.

Il Ministero non deve aderire ad un voto il quale può dar luogo a diverse interpretazioni, per cui venga a mancargli il prestigio e la forza nel momento appunto in cui ne ha maggiormente bisogno.

Nella persuasione che il Senato sarà convinto di queste nostre dichiarazioni, noi lo preghiamo di voler prendere atto delle medesime, e di passare alla votazione del progetto di legge.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore.** Dopo le dichiarazioni solenni emesse nella seduta d'oggi dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, la vertenza che era nata per occasione dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale, si può dire terminata. Mi permetta però l'onorevole Presidente del Consiglio che mentre noi riconosciamo con esso che non vi fu da parte del Ministero nessuna intenzione di attentare alle prerogative del Senato, io pure ripeto oggi che non ci fu menomamente nessuna intenzione da parte dell'Ufficio Centrale di porre impacci e di censurare la condotta del Ministero presente. L'Ufficio Centrale aveva in animo soltanto di porre un argine ad un andamento di cose che, se fosse più a lungo protratto, pregiudicherebbe alle prerogative e alla dignità del Senato, e per di più porterebbe anche un danno alle amministrazioni pubbliche, perchè uno dei suoi grandi Corpi politici non farebbe la parte intera che lo Stato gli assegna.

Questi furono gli unici intendimenti dell'Ufficio Centrale; e tanto è vero che non si ebbe il menomo sospetto che il Ministero avesse avuto in animo di attentare alle prerogative del Senato, che nella Relazione si espose quali difficoltà presentavano i due articoli aggiunti, segnatamente la parte ultima dell'articolo 3 e l'articolo 4; e si faceva avvertire che, ove il Senato avesse potuto entrare nella discussione del merito di queste disposizioni avrebbe dovuto proporre la riforma nell'interesse del Ministero medesimo, il quale si potrà trovare probabilmente inceppato nella sua azione da un divieto assoluto postogli dalla legge, e costretto perciò a ricorrere di nuovo al Parlamento per provvedere ad urgenti eventualità.

Lo scopo insomma a cui miravamo era quello di sottrarci in avvenire a simili torture, di non dover correggere quel che ci paresse meritevole di correzione nell'interesse di tutti, e di prevenire fastidiosi conflitti.

Ma appunto perchè ci capacitammo della posizione difficile in cui si trovava il Ministero costituitosi da pochi giorni, noi gli sgombrammo la strada dalle spine seminate da queste singolari aggiunte, con invitare il Senato ad approvare nella sua pienezza la legge ed a non modificare quello che avrebbe potuto con molta utilità essere riformato.

Noi facciamo pure delle riserve conformi a quelle che ha emesso l'onorevole Presidente del Consiglio; vale a dire, che mentre egli crede in buona fede, che le aggiunte fatte alla fine dell'articolo 3°, e al 4° non ledessero le prerogative del Senato, noi, Ufficio Centrale, ci manteniamo fermi e con egual buona fede nell'avere un'opinione contraria.

Quando questo è tra noi inteso, non resta al Senato che prendere atto della solenne dichiarazione emessa oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e passare alla discussione degli articoli.

Noi quindi proponiamo al Senato di votare un ordine del giorno in questo senso:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni emesse nella seduta d'oggi dall'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri, passa alla discussione degli articoli ».

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.

(Vedi sopra).

Chi ammette quest'ordine del giorno, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

Prima di passare alla discussione degli articoli domando se qualche Senatore vuole ancora parlare sulla discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli dei quali darò lettura.

« Art. 1. Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà secondo le leggi in vigore le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

« La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire (Lire 300,000,000).

(Approvato).

« Art. 3. Alla prima parte dell'art. 72 della legge sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869, N. 5026, è sostituita la seguente:

« La presente legge andrà in pieno vigore col primo gennaio 1871.

« Nonliano, durante l'anno 1870, verranno poste in vigore, mediante Decreti Reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano si rendesse possibile.

« In verun caso potrà ritardarsi oltre il 1 marzo 1870, l'applicazione di quanto nella predetta legge si riferisce alla *Materia* contratti, alla gestione dei cassieri, ed all'abolizione dei mandati precivi-ori. »

(Approvato).

« Art. 4. Pel primo trimestre 1870 il Governo del Re ha facoltà di riscuotere la tassa del macinato secondo la esigenza dei casi od in base agli accertamenti fatti pel 1870 giusta l'articolo 7 della legge 7 luglio 1868, N. 4190, oppure mediante proroga temporanea dei ruoli del 1869, fatta d'accordo coi mugnai interessati, ovvero in ragione delle indicazioni dei contatori man mano che si andranno applicando, od anche direttamente per mezzo di agenti della finanza quando sia riconosciuto indispensabile. »

(Approvato).

Ministro delle Finanze Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi è sembrato di rilevare, uendo la lettura della Relazione che si intendesse che la facoltà della proroga dei ruoli del 1869 di cui si parla nell'articolo 4, dovesse intendersi sempre l'Ha per un intero trimestre. Forse ho male inteso ma parlando di proroga temporanea da stabilirsi quando il mugnaio l'acconsenta e quando l'amministrazione la riconosca necessaria, vuol dire che vi sono gravi ragioni per non esigere l'applicazione degli accertamenti fatti pel 1870. Io desidererei che fosse messo in chiaro che vi potrebbe anche essere la circostanza, che l'applicazione dei ruoli del 1869 fosse accordata per un tempo minore del trimestre. Ripeto ho forse malinteso, non avendo potuto leggere la Relazione che non si ebbe tempo di stampare; ma se la Giunta dichiarasse di consentire in questa interpretazione della legge, io le ne sarei grato, perchè credo che ci farebbe evitare a danni che l'applicazione della legge stessa potrebbe incontrare, qualora una diversa interpretazione le venisse data.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore.** È vero che nella Relazione era stato ammesso il concetto cui allu leva l'onorevole Ministro delle Finanze, vale a dire che i ruoli del 1869, quando ne fosse concordata la proroga, dovessero aver valore per tre mesi, ma non si era però emessa l'opinione che non si potesse stabilire una proroga dei ruoli del 1869 anco minore di tre mesi. Siccome peraltro il concetto espresso dall'onorevole Ministro è approvato dall'Ufficio Centrale, così nella Relazione che non è ancora stampata, potrà togliersi ogni parola che per avventura potesse ingenerare un qualche dubbio in proposito, e resta perciò inteso che è in facoltà del Ministero lo stabilire la proroga temporanea per quel

tempo che crederà opportuno nei limiti dei tre mesi.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Si intende che mentre questa facoltà può arrivare fino a tre mesi, ciò non impedisce però che se ne faccia uso per un tempo minore. Ciò è implicitamente contenuto ed inteso nella disposizione dell'articolo 4.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Godo di essere perfettamente d'accordo con l'Ufficio Centrale rispetto all'interpretazione di questo articolo e sono pago delle fatte dichiarazioni.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni su questo articolo 4. lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di sorgere

(Approvato).

Ora si farà lo squittinio segreto delle tre prime leggi state discusse nella seduta di ieri; poi si farà sulle altre due.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Progetto di legge per l'assegnazione di L. 80,000 a Gabriele Camozzi per transazione di vertenze con lo Stato.

Votanti	74
Favorevoli	72
Contrari	1
Astenuti	1

Il Senato adotta.

Modificazione delle disposizioni vigenti intorno al trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia.

Votanti	74
Favorevoli	72
Contrarii	2

Il Senato adotta.

Compra dell'isola di Monte Cristo.

Votanti	74
Favorevoli	57
Contrarii	17

Il Senato adotta.

Presidente. Ora si farà la votazione delle altre due leggi; Proroga delle Ipoteche e Bilancio provvisorio.

(Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Presidente. Prima che si assentino, avverto i signori Senatori che per le sedute ulteriori saranno convocati con avviso a domicilio.

Risultato della votazione:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato a tutto marzo 1870. Proroga dell'attuazione della legge sulla contabilità generale e disposizioni relative alla riscossione della tassa del Macinato.

Votanti	76
Favorevoli	71
Contrarii	5

Il Senato adotta.

Proroga a tutto giugno 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle Ipoteche.

Votanti	75
Favorevoli	52
Contrarii	23

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3).

TORNATA DEL 14 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di parecchi progetti di legge — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Lettura dei decreti di nomina di quindici nuovi Senatori — Annunzio della morte del Senatore Caveri — Cenno di presentazione di due progetti di legge dei Senatori Varca e Musio — Squittinio per la nomina dei Commissari alla Cassa Militare, a quella dei depositi e prestiti, ed alla sorveglianza per l'amministrazione del fondo per il culto. — Istanza del Senatore Lauri e dichiarazione del Guardasigilli — Discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province Venete e di Mantova — Discorso del Senatore Chiesi in favore del progetto — Appello nominale per lo spoglio delle schede.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, delle Finanze, degli Affari Esteri e della Marina.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Marchese Tancredi Di Riso, V. Presidente dell'Accademia di Scienze e Lettere di Catanzaro, d'alcune copie d'un suo *Discorso sul progresso*.

Il Prefetto di Perugia, d'un suo *Discorso letto a quel Consiglio Provinciale all'apertura della Sessione ordinaria del 1869*.

Il Prefetto di Livorno, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie degli anni 1865, 1866, 1867 e 1868*.

Il Prof. Giovan Battista Mastrocinque, d'un suo lavoro per titolo: *Pureggio in soli quattro anni del disavanzo di 250 milioni di lire nelle finanze del Regno Italiano*.

Il Prefetto di Brescia, d'una sua *Relazione al Consiglio Provinciale sulle condizioni di quella provincia*.

Il Presidente della R. Deputazione sovra gli studii di Storia Patria di Torino, del *Volume VIII della raccolta della Miscellanea di Storia Italiana*.

Il Cav. Avv. Mogliotti, d'una sua *Biografia del Comendatore Giovanni Lanza*.

Il Ministro della Marina, della *Statistica della navigazione nei porti del Regno d'Italia per l'anno 1868*.

Il Prefetto di Macerata, d'un suo *Discorso letto al-*

l'apertura della Sessione ordinaria di quel Consiglio Provinciale.

L'associazione agraria Friulana, de' suoi *Atti dell'ottava riunione generale tenuta in Palmanova*.

Il Presidente della R. Deputazione di Storia Patria nelle province Modenesi, del *Vol. VI della Cronaca Modenese di Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti*.

Il Rettore della R. Università di Torino, d'alcuni esemplari dell'*Orazione inaugurale letta dal Professore Biniva all'apertura degli studii di quell'Università pel corrente anno scolastico*.

Il Sindacato del fallimento della Compagnia Canale Cavour, di due copie del suo *Riscontro finale al Consiglio d'Amministrazione*.

Il Direttore generale dei telegrafi, di 300 copie d'una sua *Relazione statistica sui telegrafi del Regno nell'anno 1868*.

L'avvocato Giuseppe Majoni, dell'opera del Muratori per titolo: *Rerum Italicarum scriptores*.

Il signor Silvestro Centofanti, d'un suo libro per titolo: *La letteratura greca dalla sua origine fino alla caduta di Costantinopoli e studio sopra Pitagora*.

Il signor Giuseppe De Leonardis, d'un suo *Canto in morte del cav. Ferdinando De Luca*.

Il Senatore Comm. Raffaele Conforti, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Firenze, del suo *Discorso letto nell'assemblea generale della Corte medesima il 7 gennaio 1870*.

La tipografia Eredi Botta, del *Volume 3. degli Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1853-54, Documenti*.

Il Ministro della Guerra, dell'*Annuario militare pel 1870*.

Il signor Bernardino Riccomanni Segretario al Ministero della Guerra, d'un suo opuscolo per titolo: *Pensieri sull'Amministrazione centrale della guerra.*

Il Prefetto di Pisa, del *Bilancio preventivo di quella provincia pel 1870.*

Il signor cav. avv. Quirino Bigi, delle sue *Memorie Storiche-numismatiche: Di Camillo e Siro da Correggio e della loro Zecca.*

L'ingegnere Faustino Cerri, di 150 esemplari dei suoi opuscoli sulla *Tassa del macinato.*

Il cav. Stefano Cambria, Sostituto Procuratore del Re, d'un suo *Discorso inaugurale alla Corte d'Appello di Messina.*

Il signor Lazzaro Boeri, d'alcuni esemplari d'un suo scritto *sulle Finanze.*

Il Ministro dell'Interno di cinque esemplari della *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente il Compartimento del Veneto.*

Il Colonnello Pietro Valle, d'un suo libro per titolo: *La Geografia esposta compendiosamente e dedicata alla gioventù dell'Esercito Italiano.*

Il Ministro degli Esteri, di sei esemplari dell'*Elenco dei Trattati e delle Convenzioni tra l'Italia e gli altri Stati*, estratto dal fascicolo 1.°, parte 1., volume 6 del Bollettino Consolare.

La Commissione per l'associazione nazionale all'oggetto di rendere di pubblico diritto ed uso i privilegiati sistemi sericoli Del Prino, d'un *fascicolo degli stampati concernenti i sistemi predetti.*

Il Prefetto di Udine, della *Relazione del Professore Michele Rosa sull'istruzione primaria nelle Province di Udine e Belluno nell'anno scolastico 1868-69.*

Il Ministro della Guerra, di 200 esemplari della *Relazione sulla leva dei nati nel 1847.*

Il signor Luigi Rossi, Bibliotecario della R. Università di Modena, delle sue *Osservazioni sulla pena di morte.*

Il signor Mario Rizzavi, Deputato al Parlamento, della seconda parte della sua opera sulla *Situazione Finanziaria del Regno d'Italia.*

Il Professore Lorenzo Laguzzi, della sua *Cantica, La Storia e i Re, ossia il 14 Marzo 1870.*

I Prefetti di Ancona e di Cuneo degli *Atti del Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria e straordinaria 1869.*

Il Senatore, segretario, **Ginori Lisci** legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4293. Il Consiglio comunale di S. Gregorio d'Ippona (Calabria Ultra 2^a) fa istanza perchè dal Senato venga approvata con modificazioni la legge relativa all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

N. 4294. Parecchi abitanti di Montecarlo (Provincia di Lucca) in numero di 72, fanno istanza perchè dal Senato venga modificata la legge sulla caccia, approvata dalla Camera dei Deputati nella scorsa Sessione.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

N. 4295. Benorino Giuseppe di Cengio (Savona) posses-

sore di un molino su quel territorio, allegandosi gravato da una tassa non conforme al suo esercizio, ricorre al Senato, perchè venga statuito che la tassa per la macinazione non abbia ad essere pagata fuorchè in proporzione del tempo in cui ciascun molino trovasi in esercizio.

N. 4296. N. 117 abitanti del Comune di Monteleone di Calabria, porgono istanze al Senato perchè voglia dar corso al progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori.

N. 4297. Il Consiglio provinciale di Bari, con deliberazione del 27 dicembre 1869, emette un voto motivato perchè venga provveduto alle esigenze commerciali di quella Provincia collo stabilire un approdo nel porto della città stessa dei piroscali della Compagnia di navigazione Adriatico-Orientale.

I signori Senatori Marsili, Sclopis, Dalla Valle, Rossi, Di Castagnetto, Pasini, Torrearsa, Sylos Labini e Serra Domenico domandano il congedo di un mese, i signori Senatori Zanolini e Cittadella Giovanni di dieci giorni, il signor Senatore Arrivabene di otto giorni, che è loro accordato dal Senato.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisci** dà quindi lettura del seguente verbale di deposizione negli Archivi del Senato dell'Atto di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli.

L'anno milleottocentosessantamove, questo di ventidue del mese di dicembre, nel Palazzo degli Uffici, dove ha sede il Senato, ed in una delle sale della Biblioteca.

Compiutosi il giorno quattordici del cadente mese di novembre in Napoli l'Atto Civile di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli, figlio delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte, per cui s'era prima d'ora estratto dal forziere destinato a custodia degli Atti Civili della Real Famiglia, il Registro originale per l'opportuna trascrizione dell'Atto stesso di nascita, e dovendosi ora, a termini dell'articolo 370 del Codice Civile e dell'art. 38 dello Statuto fondamentale del Regno, procedere alla deposizione del Registro medesimo nell'Archivio del Senato, si sono per tale effetto oggi riuniti nella sala della Biblioteca dove trovavasi il forziere dell'Archivio della Real Famiglia, l'Eccellentissimo Conte **Gabriele Casati**, Presidente, e l'Onorevolissimo Commendatore **Vincenzo Capriolo**, Questore del Senato, coll'intervento del Barone **Felice De Margherita**, Segretario Capo, e del Cav. **Enrico Franceschi**, Bibliotecario Archivistica, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenute l'una dal Presidente, l'altra dal Questore e la terza dall'Archivista, si è ivi deposto il Registro Originale predetto.

Dopo di che, rinchiuso il forziere colle stesse tre chiavi, vengono queste ritirate da ciascuno che le tiene in consegna.

E perchè consti dell'operato, se n'è steso il presente Atto verbale, firmato da tutti gli intervenuti,

copia del quale verrà unita al processo verbale da leggersi nella prima seduta pubblica del Senato.

Firmato all'originale. — CASATI.
V. CAPRIOLO.
F. DE MARGHERITA.
E. FRANCESCHI.

Per copia conforme all'originale
Il Direttore Capo degli Uffizi di Segreteria
F. DE MARGHERITA.

Presidente. Si farà ora il sorteggio degli Uffizi, che riescono così composti :

UFFICIO I.

Mamiani.
Roncalli Francesco.
Strozzi.
Serra Francesco
Ruschi.
Sappa.
Pallieri.
Meuron.
Giorgini.
Durando.
De Vincenzi.
Menabrea.
Mameli.
Della Verdura.
Astengo.
Scialoia.
Della Gherardesca.
Gualterio.
Piazzoni.
Farina.
Melodia.
Spada.
Tommasi.
S. A. R. il Principe Umberto.
Angioletti.
Camerata Scovazzo.
Audiffredi.
Benintendi.
De Castilia.
Vegezzi.
Vacca.
Dalla Valle.
Paternò.
Giovanola.
D'Affitto.
Oneto.
Sant'Elia.
Laconi.
Chiavarina.
Mirabelli.
Fiorelli.

Colonna Giovacchino.
Arezzo.
Conelli.
Rossi.
Arconati.
Centofanti.
De Foresta.
Corsi.
Malvezzi.
Lanzilli.
Della Rocca.
Di Giacomo.
Pernati.
S. A. R. il Principe Amedeo.

UFFICIO II.

Cossilla.
Martinengo
Di Giovanni.
Lauzi.
Sagredo.
Cambray-Digny.
Mannelli.
Griffoli.
Carradori.
Caccia.
Amari Conte.
Sanseverino.
Musio.
Spinola.
Vigliani.
Antonini.
Arrivabene.
Collacchioni.
Miniscalchi Erizzo.
Chiesi.
Persano.
Pallavicino Trivulzio.
Zanolini.
Strongoli.
Galvagno.
Buffalini.
Caracciolo.
Sclopis.
Bonelli.
Villamarina.
Gadda.
Tecchio
Campello.
Bellavitis.
Panizzi.
Pallavicini Ignazio.
Cittadella Giovanni.
Ricotti.
De Ferrari Domenico.
Lissoni.

Varano.
Lovera.
Dragonetti.
Mayr.
Provana.
Sylos Labini.
Bona.
Bolmida.
Fontanelli.
Torre.
Castiglia.
Barracco.
Melegari.
Miraglia.
Gialdini.

UFFICIO III.

Irelli.
Conforti.
Mischi.
Leopardi.
Cantelli.
San Vitale.
Vesme.
Michiel.
Taverna.
De Falco.
Capriolo.
Fenzi.
Marsili.
Pandolfina.
Beretta.
Araldi Erizzo.
Cucchiari.
Ginori Lisci.
Grixoni.
Roncalli V.
Pasini.
Ceppi.
Moscuza.
Pleza.
Della Bruca.
Torelli.
Boncompagni.
Loschiavo.
Torrearsa.
San Martino.
Acquaviva.
Cadorna.
Colonna Andrea.
Fondi.
Ambrosetti.
Di S. Giuliano.
Gagliardi.
Calabiana.
Biscaretti.
Pironti.

Nazzari.
Castagnetto.
Saluzzo.
Gallotti.
Bevilacqua.
Imbriani.
Linati.
Simonetti.
Colla.
Spaccapietra.
Borghesi Bichi.
Serra F. M.
De Sauget.
Giordano.
Pepoli Giovacchino.

UFFICIO IV.

Scarabelli.
Duchoqué.
Montezemolo.
Tonello.
Monaco Lavalette.
Cibrario.
Pavese.
Robecchi.
Pasolini.
Porro.
Guicciardi.
Venini.
Brioschi.
Lambruschini.
Arese.
Tanari.
Ghigi.
Amari *Prof.*
Manzoni T.
Notta.
Vercillo.
Capponi.
Di Sortino.
De Luca.
Savi.
Cataldi.
Balbi Senarega.
Ghiglini.
Stara.
Serra Dom.
Gozzadini.
Giovannelli.
Manzoni A.
San Cataldo.
Regis.
Castelli Michelangelo.
Montanari.
Pallavicino Mossi.
Revedin.
D'Adda.

Busca.
Camozzi.
Balbi Piovera.
Elena.
Imperiali.
Lauri.
Canestri.
De Gasparis.
Salmour.
Pettinengo.
Capone.
Monti.
Sella.
Cipriani.
Salvatico.

UFFICIO V.

Cittadella Andrea.
De Gori.
Costantini.
Gamba.
Finocchietti.
Des Ambrois.
Poggi.
Burci.
Cavalli.
Serra Orso.
Marzucchi.
Saracco.
Besana.
Pepoli Carlo.
Sauli Francesco.
Vannucci.
Pastore.
Belgioioso.
Guardabassi.
Pizzardi.
Oldofredi.
De Ferrari Raffaele.
Quaranta.
Correale.
Nappi.
Di Bovino.
Coppola.
Bella.
Mazzara.
Cacace.
Antonacci.
Di Nociglia.
Satriani.
Del Giudice.
Siotto Pintor.
Pallavicini Fabio.
Gravina.
Giustinian.
Torremuzza.

Doria.
Sismonda.
Corno.
Ricci.
De Gregorio.
Maglione.
Scacchi.
Tholosano.
Borromeo.
Castelli Edoardo.
Sauli Lodovico.
Di Negro.
S. A. R. il Principe Eugenio.
Sagarriga.
Marliani.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato i progetti di legge relativi ai Magazzini generali, ed all'abolizione dell'onere di *Vagantico* nelle provincie di Venezia e Rovigo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di ripresentare al Senato il progetto di legge per l'estensione alle Provincie della Venezia e di Mantova della legge 26 febbraio 1865 sulle pensioni ed assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse.

Quindi in esecuzione del disposto dell'articolo 8 della legge 15 agosto 1857 ho l'onore di presentare al Senato la relazione dei lavori eseguiti negli anni 1868 e 1869 pel traforo del Moncenisio.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici, come pure della comunicazione della Relazione sui lavori della galleria del Moncenisio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la soppressione delle decime feudali nelle provincie Napolitane.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che pure verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Ministro di Grazia e Giustizia. Questo progetto fu già presentato altra volta e fu anche oggetto di relazione di un Ufficio Centrale nominato dal Se-

nato stesso. Quindi, se il Senato crede, potrebbe rimettere questo progetto allo stesso Ufficio.

Senatore **Manzoni T.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Manzoni T.** Quell'Ufficio era composto dei Senatori Tecchio, Beretta, di me, e di qualche altro Senatore che ora è assente, per cui io crederei che non fosse il caso di rimandare quel progetto di legge allo stesso Ufficio.

Presidente. Questo lo deciderà il Senato, perchè se alcuno dei membri di quell'Ufficio è assente nel momento, sarà presente fra breve; domando quindi al Senato se crede che debbasi rimandare questa legge allo stesso Ufficio. Credo che su questa legge abbia preparato la Relazione il Senatore Miraglia, il quale può essere avvertito per telegramma. Domando dunque al Senato se intende che sia confermato quell'Ufficio e che ad esso si domandi l'esame di questo progetto di legge. Vedrà poi l'Ufficio Centrale se crede di riconfermare a Relatore il Senatore Miraglia, il quale fin dallo scorso agosto aveva preparato la sua Relazione; quindi interrogo il Senato se intende che si debba nominare un nuovo Ufficio, oppure se si debba riconfermare il precedente.

Chi intende di riconfermare l'Ufficio già esistente, abbia la bontà di sorgere.

(È riconfermato).

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che con Reale Decreto del 15 gennaio scorso S. Maestà ha nominato a Ministro della Marina il Vice Ammiraglio Guglielmo Acton, esonerando nello stesso tempo dalla reggenza di questo ministero il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ho pure l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno sopra la riforma della legge sulla Guardia Nazionale, l'altro sullo stato degli impiegati civili.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della fatta comunicazione, non che della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lisci** dà lettura dei seguenti Decreti di nomina di vari Senatori.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno

Alfurno Commendatore Teodoro, Direttore Generale del Tesoro;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Audinot Rodolfo, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Barbavara di Gravellona cavaliere Giovanni, Direttore Generale delle Poste.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno

Bixio commendatore Nino, Luogotenente generale, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Boschi Commendatore Giuseppe, Direttore Generale delle carceri.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Cabella Commendatore Avvocato Cesare, ex-Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 5) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Ciccone commendatore Antonio, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Cipriani Commendatore Pietro professore, vice-Presidente del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Errante Commendatore Vincenzo, Consigliere di Stato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno

Jacini Commendatore Stefano, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Magliani Commendatore Agostino, Consigliere alla Corte dei Conti.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 18) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Padula Cav. Fortunato, Professore.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Pisani barone Casimiro di Palermo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Rossi Alessandro, Deputato al Parlamento Nazionale;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 9) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Sighele nobile Scipione, Primo Presidente di Corte d'Appello;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Presidente. Signori Senatori,

Sperava questa volta che al riconvocarci pei nostri lavori dopo non breve sosta, non avessi a funestarvi con qualche necrologia. Ma pur troppo annunciare vi debbo la perdita di un nostro distinto Collega, il Commendatore Antonio Caveri. Nato in Genova l'11 aprile 1811, progredito in età dedicossi alla giurisprudenza in particolare modo ed illustrò quel foro; e disse in particolar modo la giurisprudenza, perchè era adorno di svariata erudizione, e profondo ancora in questa. La sua operosità fu grande e come avvocato e come professore, e come cittadino benefico, illuminato, prestandosi ad ogni bisogno della sua città natia. Insomma il Caveri era tipo di scienza, di operosità, di benevolenza, e di carità. Tanti meriti non potevano sfuggire

agli occhi del Re che con decreto 25 marzo 1860 lo nominò Senatore del Regno. Fu Rettore della Genovese Università, assunta dal governo insieme ad altri distinti personaggi alla redazione del Codice commerciale. Tante occupazioni a servizio pubblico non gli permettevano di frequentare le nostre sedute; ma se la sua persona era distolta dalle occupazioni legislative, era dedicata al bene pubblico e non al comodo ed interesse privato. Si bella esistenza si spense il 23 p. p. febbraio con qual dolore de' suoi concittadini, non saprei dire abbastanza, i quali accompagnarono la sua spoglia mortale affluentissimi, implorando ogni benedizione.

I Signori Senatori Vacca e Musio hanno presentato ciascuno un progetto di legge ai quali sarà dato l'opportuno corso a termini del regolamento.

Ora si dovrebbe procedere alla nomina di alcune Commissioni; a quella cioè della Cassa di Depositi e Prestiti da rinnovarsi ogni anno a norma della legge 17 maggio 1863; a quella di sorveglianza all'amministrazione del fondo per il culto, da rinnovarsi ogni anno in forza del Regio Decreto 7 luglio 1866, e finalmente a quella di sorveglianza all'amministrazione della Cassa militare da rinnovarsi pure ogni anno in virtù del Regio Decreto 7 luglio 1866.

Siccome ogni qual volta si tratta di rinnovare una Commissione, i Signori Senatori desiderano di conoscere i nomi di quelli che la componevano da prima, così per loro norma partecipo loro che la Commissione alla Cassa dei Depositi e Prestiti attualmente è composta dei Signori Senatori Spinola, Mischi e Pasolini, quella di vigilanza all'amministrazione del fondo per il Culto, dei Signori Senatori Des Ambrois, Tosello e Mameli, e quella per la sorveglianza all'amministrazione della Cassa militare, dei Signori Senatori Pallieri e Pastore.

Sono quindi pregati i Signori Senatori a formare le schede.

Intanto per non perdere tempo, giacchè il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha potuto venire ad assistere alla nostra seduta, metteremo in discussione la prima legge che trovasi all'ordine del giorno per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e Mantovane.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Prima che continui l'ordine del giorno della seduta presente, poichè ho la fortuna di vedere al banco dei Ministri il sig. Guardasigilli, se il Senato e lo stesso sig. Ministro me lo permettono, io gli farei una brevissima interrogazione, che non sarebbe che la ripetizione di una simile fatta l'anno scorso al suo predecessore, l'onorevole De Filippo.

Se non vi sono ostacoli....

Presidente. Sarebbe meglio che aspettasse al momento in cui verrà aperta la discussione generale sulla legge di cui sto per dar lettura.

Senatore **Lauzi**. La mia interrogazione non è relativa alla legge.

Presidente. Trattandosi di cosa estranea al progetto di legge, può continuare a parlare.

Senatore **Lauzi**. Se il Senato permette, in poche parole mi sbrigo, perchè non ho che a ripetere cose già dette.

L'anno scorso mi permisi di presentare una osservazione al sig. Guardasigilli, l'onorevole De Filippo, per chiedergli se pensava alla abolizione dell'arresto per debiti. Nella quale occasione rammentai, che già da molti anni fa un progetto tendente ad ottenere questa abolizione era stato presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia signor Pisanelli, il quale progetto di legge però non poté allora ottenere il pieno suo effetto, e la legge, se non abolì, si limitò però a restringere alquanto, e specialmente in alcune provincie del Regno, quello non so se dica uso, od abuso di questa misura.

Ma i tempi sono scorsi, e mentre noi eravamo allora forse i primi in Europa che pensassimo all'abolizione di quest'avanzo di un antico stato di cose non più comportabile coll'attuale civiltà, nel frattempo le prime potenze d'Europa ad una ad una, e Francia e Alemagna ed altre che non enumero, perchè tutti lo sanno, ci hanno precorso, di modo che da primi rischiamo ora d'essere gli ultimi in quest'innovazione.

Ciò che dissi l'anno scorso acquista maggior forza se fosse possibile, in quest'anno, giacchè soltanto da un anno a questa parte l'innovazione fu adottata da un nuovo Stato d'Europa.

Quando feci quest'interrogazione all'onorevole Guardasigilli De Filippo, era il momento in cui egli aveva presentato alla Camera dei Deputati il progetto per l'unificazione delle leggi civili nelle Provincie Venete e Mantovana, e allora gli domandai se non avesse trovato opportuno il momento d'introdurre quest'innovazione per tutto il Regno.

L'onorevole De Filippo, come in altre occasioni tutti i Ministri a cui ebbi l'onore talvolta di fare qualche interrogazione, mi assicurò che avrebbe preso in considerazione le mie osservazioni, che avrebbe studiata la materia, e veduto che cosa si fosse potuto fare.

Non n'ebbi più dopo d'allora alcuna nuova.

E poichè adesso l'onorevole Guardasigilli si trova nell'identica posizione in cui era allora il Guardasigilli De Filippo, perchè appunto ha presentato alla Camera Elettiva il progetto di legge per l'unificazione dei Codici nel Veneto, io mi vedo quasi costretto a ripetere a lui la stessa domanda, e quindi gli chiedo se ha intenzione d'occuparsi di questo importante argomento, e se trova opportuno per ciò lo approfittare della legge che si trova ora alla Camera dei Deputati, senza fare una nuova legge apposita onde ottenere questo progresso, circa il quale ora noi siamo in istato di regresso in faccia a tutta l'Europa.

Sarei gratissimo al signor Guardasigilli se vorrà fornirmi qualche notizia in proposito.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Rispetto alla questione, se cioè io intenda presentare un progetto di legge che abolisca del tutto l'arresto personale, ben comprendo l'onorevole Senatore che non potrei sul momento dare una risposta senza prima concertarmi coi componenti il Ministero. Può essere sicuro però l'onorevole Lauzi che il Ministro divide lo stesso pensiero, ed ha lo stesso impegno ed interesse perchè la nostra legislazione non resti seconda ad alcun'altra nelle vie del progresso, tenendo conto sempre, come è dovuto per ogni buona misura legislativa, delle circostanze e delle condizioni speciali dei vari paesi.

In quanto alla seconda parte, cioè se intendessi di farne soggetto di un articolo nel progetto di già presentato all'altro ramo del Parlamento per l'estensione dei Codici alle province Venete, su questo particolare sarei piuttosto disposto per la negativa, in quanto che il bisogno che si sente da tutti, e il desiderio di estendere al più presto le nostre leggi a quelle provincie sarebbe molto contrariato, se cominciassimo in quel progetto a portare modificazioni ai Codici i quali si devono estendere.

Ecco perchè, in quanto alla prima parte, assumo l'impegno di studiare la materia, e spero di poter essere più fortunato dei miei predecessori e dare una risposta definitiva e di fatto all'onorevole Senatore. Ma in quanto alla seconda parte, mi permetterà che mi astenga per ora, appunto per quello istesso interesse che ha suggerito la sua domanda

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole signor Ministro del gentil modo con cui mi ha risposto e mi compiacio che i sentimenti del signor Ministro Guardasigilli s'incontrino coi miei. Quello che mi preme è il fine, il mezzo mi è indifferente. Spero che i fatti corrisponderanno ai sentimenti del signor Ministro, e miei.

Presidente. Si riprende ora l'ordine del giorno che porta la discussione sul disegno di legge per lo scioglimento dei feudi nelle provincie Venete e Mantovana.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIOG-
LIMENTO DEI FEUDI NELLE PROVINCE VENETE E MANTO-
VANA.

(V. atti del Senato N. 1).

Prego i signori membri dell'Ufficio Centrale a prender posto al banco delle Commissioni.

Darò lettura prima del progetto ministeriale, poi degli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

(Il Presidente dà lettura del testo del progetto Ministeriale e degli emendamenti).

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale. Chiedo al signor Ministro di Grazia e Giustizia se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io desidero che si apra la discussione sul progetto ministeriale.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Signori Senatori: È gravissima la questione che oggi è sottoposta alle deliberazioni del Senato. È tanto più grave inquantochè si tratta di una legge che da molti anni è il desiderio, per non dire il sospiro delle provincie Venete e di Mantova.

L'abolizione dei feudi fu soggetto di una lunga e dottissima discussione nel Parlamento Austriaco.

Il Governo aveva presentato un progetto di abolizione di tutti i feudi nell'Impero Austriaco; ma la maggioranza della Commissione che fu incaricata dello studio di quel progetto, respinse l'idea dello scioglimento imperativo, come legge generale per tutto l'Impero.

Ma importa notare, o Signori, che la stessa maggioranza della Commissione che non accettava l'idea dello scioglimento imperativo per tutti i feudi dell'Impero, appoggiandosi alle savie considerazioni di un elaborato rapporto del Presidente De Resti Ferrari, col quale erano messi in rilievo gli inconvenienti gravissimi dei feudi nel regno Lombardo-Veneto, questa maggioranza, dico, nonostante che fosse in massima contraria allo scioglimento imperativo, riconosceva la necessità di una legge speciale per lo scioglimento imperativo dei feudi nel regno Lombardo-Veneto. Questa maggioranza concludeva il suo rapporto con queste brevi parole: « La Commissione crede « che per il regno Lombardo-Veneto, in cui le questioni « di feudalità hanno prodotto uno stato generalmente « pernicioso d'incertezza nel possesso fondiario, deb- « basi provvedere a questo male col mezzo di speciali « disposizioni legislative. »

Le conclusioni del rapporto di questa Commissione fecero sì che la Camera dei Signori incaricò la stessa Commissione, rinforzata della Commissione permanente di legislazione, di studiare nuovamente la questione dello scioglimento dei feudi.

Il risultato dei nuovi studi di questa Commissione fu che essa presentò un progetto speciale di legge per lo scioglimento imperativo dei feudi nel regno Lombardo-Veneto, progetto che venne approvato dalla Camera dei Signori e dalla Camera dei Deputati, e che munito della sanzione sovrana ottenne autorità di legge.

Ed è questa appunto la legge Austriaca sull'abolizione dei feudi del regno Lombardo Veneto del 17 dicembre 1862.

Ecco, o Signori, in poche parole la storia di questa legge austriaca. Voi vedete che la necessità dello scioglimento dei feudi italiani fu riconosciuta non solo dal

Governo, ma altresì dalla Camera dei Deputati e dalla Camera dei Signori del Parlamento austriaco, e perfino da quella stessa maggioranza della Commissione della Camera dei Signori, la quale aveva dato un voto contrario al generale scioglimento imperativo dei feudi dell'Impero Austriaco.

Questa legge 17 dicembre 1862 che abolisce i feudi nel regno Lombardo-Veneto si propose due scopi; l'uno, di liberare i beni dal vincolo feudale; l'altro di render tranquilli i possessori che avevano acquistato beni già feudali creduti liberi.

Se i feudi furono aboliti colla legge austriaca, perchè si presenta oggi una nuova legge abolitiva dei feudi? Forse è inutile, o Signori, questa nuova legge abolitiva dei feudi veneti? Accennerò con brevi parole le disposizioni sostanziali della legge austriaca per dedurne la necessità che il Governo Italiano provvedesse con una legge nuova allo scioglimento del vincolo feudale nelle province Venete e di Mantova. La legge Austriaca non sciolse puramente e immediatamente i feudi; la legge Austriaca assoggettò lo scioglimento dei feudi ad un giudizio di allodializzazione, e lo scioglimento definitivo non aveva luogo se non dopo che era passata in giudicato la relativa sentenza, la quale era proferita in prima istanza da una Commissione a tal uopo istituita, dalla quale era ammesso l'appello ad un'altra Commissione sedente in Vienna. Lo scioglimento ordinato dalla legge Austriaca non fu, e non potè essere immediato, perchè fu subordinato alla condizione di un giudizio di liquidazione. E quindi tanti dovevano essere i giudizi, quanti erano i beni soggetti a feudo.

Non basta, o Signori: la legge Austriaca non accordò veramente lo scioglimento dei feudi. La legge Austriaca accordò il diritto ai proprietari di riscattare i feudi mediante indennizzo, ed era appunto in conseguenza di questa condizione dell'indennizzo, da pagarsi dal vassallo al signore del feudo, che era necessario un giudizio di liquidazione.

Il progetto nuovo intende, o Signori, di sciogliere i feudi puramente, e immediatamente; non vuole che lo scioglimento dipenda da un giudizio di liquidazione, ma intende che lo scioglimento sia operato istantaneamente, per forza e per effetto di legge.

Il progetto attuale non accorda alcun indennizzo da pagarsi dal vassallo al signore del feudo. Ed è perciò appunto che lo scioglimento può operarsi immediatamente e per fatto della legge, senza aspettare le risultanze di quel giudizio di liquidazione che era indispensabile secondo la legge austriaca.

Ma questo scioglimento operato senza un indennizzo da pagarsi dal vassallo al signore del feudo sarà forse una spogliazione? Si potrà forse dire ingiusta la legge la quale accorda puramente ed immediatamente lo scioglimento senza dare al signore del feudo alcuna indennità? No, o Signori: il progetto attuale salva al

signore del feudo tutto che può ritenersi diritto di proprietà privata.

Nell'articolo quinto riserva tutte le prestazioni che sono dovute al signore del feudo sia in danaro, sia in generi, e questo diritto accordato al signore del feudo col nuovo progetto salva il progetto stesso dalla taccia di qualunque ingiustizia. Ciò che rimane senza indennizzo, in sostanza, non è che il diritto di devoluzione o di reversibilità che si verifica in favore del signore del feudo allora che si estingue la famiglia chiamata, o nel caso di fellonia, nella quale sia incorso il vassallo.

Ma sebbene questo diritto rimanga senza indennizzo, non per questo si potrà dire, o Signori, ingiusta la legge, poichè questo diritto di reversibilità e devoluzione, come insegna l'illustre Romagnosi, non è un diritto, è una mera aspettativa, la quale dipende appunto dall'eventualità che rimanga estinta tutta la linea dei chiamati, o che il vassallo incorra in quel delitto di fellonia che gli fa perdere il diritto al suo feudo.

La legge austriaca, oltre che, come ho osservato, non accordava lo scioglimento dei feudi puramente e immediatamente, subordinandolo alla condizione dell'indennizzo da pagarsi dal vassallo al signore, da liquidarsi da una Commissione, dalla quale era pure ammesso il ricorso in via d'appello davanti ad un'altra Commissione, la legge Austriaca, dico, non scioglieva che un vincolo solo; il vincolo cioè esistente tra il vassallo e il signore del feudo. Ma nell'istituzione feudale, o Signori, vi è pure un altro vincolo egualmente dannoso, il vincolo che stringe fra loro i membri della famiglia vassalla, vincolo stabilito colla legge feudale regolatrice della successione tra i chiamati. È ben vero che la legge Austriaca su questo punto fece un passo sulla via del progresso, non rispettando interamente la legge di successione feudale. Senti anche essa la legge Austriaca la necessità di porre in non cale i diritti della posterità, e limitò il diritto della successione feudale ai chiamati, nati e concepiti al tempo della pubblicazione della legge. Ma questo primo passo, o Signori, non bastava, era d'uopo fare un passo ulteriore, affinché i beni feudali acquistassero una piena libertà al momento della pubblicazione della legge.

Quest'ultimo passo lo fa appunto il presente progetto di legge che assegna addirittura la proprietà dei beni feudali per due terzi all'attuale investito, e per un altro terzo ai primi chiamati, attenendosi al sistema seguito nella legge 5 dicembre 1861 abolitiva dei feudi lombardi.

Per ora, essendo nella discussione generale, non intendo di entrare nella questione sollevata dall'onorevole Commissione su questa disposizione del nostro progetto di legge; basta solo il fermare che mentre la legge Austriaca teneva in vita la successione feudale finchè esistevano nati o concepiti al momento della pubblicazione della legge, il progetto nostro al contrario scioglie immediatamente l'ordine di successione

feudale, e assegna definitivamente la proprietà dei beni che divengono in conseguenza liberi, per una parte all'attuale intestato, e per un'altra parte ai primi chiamati. Ond'è che in forza di questo progetto, lo scioglimento si opera puramente e semplicemente senza condizione, per effetto di legge, non già in conseguenza di una sentenza, e si opera non solamente nei rapporti tra il vassallo e il signore, ma altresì nei rapporti di successione tra tutti i membri della famiglia vassalla. Di modo che in forza di questo progetto di legge, i beni già feudali divengono assolutamente beni liberi di cui i proprietari, a cui vengono assegnati, potranno liberamente ed a loro grado disporre. Voi vedete, o Signori, da questo breve confronto che io ho fatto tra la legge Austriaca e il progetto che ora stiamo discutendo, come fosse necessaria una nuova legge perchè si possa dire che i feudi Veneti rimangono sciolti.

Dalla legge Austriaca, o Signori, i feudi Veneti furono sciolti più in potenza, per usare un'espressione filosofica, che in fatto; in fatto non furono sciolti, e ciò è tanto vero, che l'illustre Collega nostro, l'onorevole Senatore Tecchio, il quale presentò il progetto di legge quando fu Ministro di Grazia e Giustizia, dichiarava nella sua Relazione che soli cinque o sei giudizi di liquidazione furono operati, di modo che, non ostante la legge Austriaca, possiamo ritenere che le provincie Venete sono ancora gravate dall'incubo della feudalità.

Vi ho detto, o Signori, che la legge Austriaca ebbe due scopi, i quali furono sapientemente avvertiti dalla dottissima nostra Commissione; l'uno, liberare i beni feudali dal vincolo che li grava; l'altro, far tranquilli i possessori minacciati dal pericolo continuo di un giudizio di rivendicazione.

Vi ho detto altresì, come la legge Austriaca non corrispondeva al primo scopo, sebbene debba riconoscersi, che fece il primo passo per lo scioglimento dei feudi; ma quanto al secondo scopo, o Signori, io non posso che ripetere ciò, che nella sua dotta Relazione asseriva il Ministro stesso che la proponeva, cioè che quanto alla sicurezza dei possessori la legge Austriaca fu più di danno che di utile.

E fu di danno, o Signori, perchè il N. 2 del § 4 di quella legge fu una scintilla che fece scoppiare un gravissimo incendio. Dopo la pubblicazione di quella legge tante furono le cause, che non meno di dieci mila possessori si trovarono sotto il peso di giudizi di rivendicazione.

Questo § 4, che non ebbe altro scopo che quello di venire in soccorso dei possessori che acquistarono beni feudali, contiene due disposizioni.

La prima parte, che è quella appunto contemplata nel N. 1, riguarda i feudi di collazione sovrana, e stabilisce che: il Signore del feudo non potrà più muovere azione contro i possessori in due casi, o quando le azioni stesse sarebbero prescritte a termini del diritto comune, o quando indipendentemente dalla pre-

scrizione, il possessore abbia in suo favore la buona fede e un titolo giuridico oneroso.

La seconda parte riguarda le pretese di persone private fondate nel diritto feudale.

E qui, o Signori, giova dire il perchè la legge Austriaca ha creduto necessario di stabilire la disposizione del paragrafo 4 al N. 1.

Dalle antiche leggi emanate dalla Repubblica Veneta due fatali massime furono stabilite; l'una, la presunzione feudale, per la quale dovevano presumersi feudali tutti i beni posti nel territorio, nel quale un signore esercitava la sua giurisdizione, l'altra, l'imprescrittibilità dei diritti feudali.

Quale è la conseguenza di queste due massime veramente fatali?

Quanto alla presunzione feudale, la conseguenza è che il possessore molestato con azione rivendicatoria è obbligato esso stesso a provare che il suo fondo è allodialo; e l'attore, ossia chi muove il giudizio di rivendicazione, non ha bisogno di provare il suo diritto feudale.

Presumendosi feudale il fondo, che forma il soggetto del giudizio, tutto l'onere della prova è addossato al disgraziato possessore.

Quanto alla imprescrittibilità dei diritti feudali, la conseguenza è che il possessore per quanto sia di buona fede, per quanto possa vantare un possesso pacifico, lungo anche di secoli, non può mai respingere la domanda del signore del feudo, il quale sotto lo usbergo dell'imprescrittibilità rivendica il fondo sebbene comprato in buona fede dal possessore, come fondo libero, e sebbene il possessore legando il suo possesso con quello dei suoi autori possa vantare un possesso anche di secoli.

Questi due esorbitanti privilegi indussero il legislatore austriaco a venire in soccorso dei possessori e stabilire nella prima parte del § 4 di detta legge, che fossero perente, trattandosi di feudi di collazione sovrana, tutte le pretese del signore del feudo, quando queste pretese fossero prescrittibili colle norme del diritto comune, ed indipendentemente dalla prescrizione, quando il possessore potesse vantare buona fede e un titolo giuridico oneroso.

Di modo che la prima parte di detto paragrafo ha tolto ai signori del feudo, le cui pretese furono dichiarate perente, la facoltà di potere negli accennati due casi disturbare in qualsiasi modo il possessore dei beni già feudali. Quanto alle pretese signorili nei feudi di collazione sovrana, la legge austriaca non poteva provvedere meglio alla tranquillità e sicurezza dei possessori dei beni feudali. Quando però si tratti di pretese feudali spettanti a persone private, la legge Austriaca non ha creduto di poter adottare la stessa massima; ha lasciato integre le ragioni dei pretendenti, e si è limitata a stabilire che tutti quelli che avevano pretese dovessero intentare le loro azioni entro il ter-



mine perentorio di 3 anni. Se la 1^a parte del § 4 della legge Austriaca avesse contemplato tanto le pretese del signore del feudo, quanto le pretese dei vassalli, i quali possono essi pure intentare un giudizio di rivendicazione per rivendicare i beni venduti dai loro autori, se avesse, dico, contemplato le une e le altre, certamente la legge Austriaca avrebbe in modo sicuro provveduto alla sicurezza dei possessori. Ma disgraziatamente la legge Austriaca nel detto paragrafo 4. nel numero 1 non ha parlato che delle pretese signorili. Di modo che la prima parte della disposizione del detto paragrafo, per la quale rimangono perente le azioni appoggiate al diritto feudale, non è applicabile che ai signori del feudo.

Chiara è la legge, ed io credo che non si possa, esaminandone le parole e lo spirito, muovere dubbio sul senso della medesima. Ad ogni modo nell'altra Camera si è sollevato il dubbio che la disposizione del numero primo del paragrafo quarto, che riguarda evidentemente le pretese del signore del feudo, debba ancora applicarsi alle pretese dei vassalli quando appunto trattasi di feudi di collazione sovrana.

La dotta Commissione che ha fatto profondi studi su questo progetto, si è divisa su questo punto in maggioranza e minoranza. La maggioranza della Commissione si attiene all'interpretazione che fu data dall'onorevole Ministro che presentò avanti la Camera dei Deputati il primo progetto di legge. La minoranza adotta l'interpretazione, che fu data nell'altro ramo del Parlamento dalla Commissione che ne fece la relazione.

La maggioranza della nostra onorevole Commissione in sostanza ritiene, che il § 4 nel suo N. 1 non contempli che le pretese del signore del feudo, e che la disposizione di quel paragrafo non possa in alcun modo applicarsi alle pretese dei vassalli, quando si tratti di feudi di collazione sovrana.

La minoranza della Commissione tiene una opinione opposta, pensa cioè che la prima parte del paragrafo 4 della legge austriaca abbracci tanto le pretese del signore, quanto le pretese dei vassalli; di modo che secondo essa sarebbero perente tutte le azioni e pretese che tanto il signore del feudo, quanto i vassalli, o i chiamati alla successione, trattandosi di feudi di collazione sovrana, potessero mai esercitare contro i terzi possessori.

La maggioranza della Commissione è d'avviso che le pretese dei vassalli sieno contemplate nella seconda parte del detto 4^o paragrafo, e che per conseguenza le pretese stesse non siano perente, ma invece lasciate dalla legge integre ed intatte, colla condizione però imposta agli stessi vassalli di doverle sperimentare entro il termine perentorio di tre anni.

La minoranza al contrario pensa, che le pretese dei vassalli, ossia dei chiamati alla successione, sieno perente in forza della disposizione del N. 1, e che la seconda parte del paragrafo 4 della legge Austriaca

non possa in alcun modo riferirsi alle pretese dei vassalli nel caso di feudi di collazione sovrana.

Dopo le ragioni gravi ed assennatissime che ha addotte la maggioranza della Commissione nella dottissima Relazione per sostenere la sua interpretazione conforme al senso che era stato attribuito alla legge dal Ministro primo proponente, io non istancherò il Senato ripetendo con parole meno eloquenti gli argomenti incontrovertibili che stanno a difesa di detta interpretazione. Non posso però dispensarmi dal citare alcune parole state pronunciate dal Barone Lichterfels Relatore della Commissione della Camera Austriaca dei Signori, e ciò perchè nell'altro ramo del Parlamento si pretese di sostenere che nel concetto della Commissione della Camera dei Signori, il senso del N. 1, del § 4, fosse quello appunto di dichiarare perente nei feudi di collazione Sovrana tanto le pretese del signore, quanto quelle dei vassalli.

Le esplicite dichiarazioni del Relatore Lichterfels, sono la più luminosa confutazione della interpretazione data dalla Commissione della Camera dei Deputati, e servono meglio che qualunque sottile ragionamento a spiegare il vero senso attribuito nella Camera dei Signori alla disposizione del detto § 4.

Ecco come il Barone Lichterfels spiega e giustifica la disposizione del detto § 4 della legge Austriaca:

« Per ovviare agli inconvenienti che derivano dalla imprescrittibilità dei diritti signorili essa (cioè la Commissione) si permise di proporre che incominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, l'Amministrazione dello Stato rinunci a tutte le pretese che potrebbero aver fondamento nella imprescrittibilità dei diritti signorili; anzi fece la proposta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali che li acquistavano come proprietà allodiale o li ebbero per mezzo dei loro autori a titolo oneroso, non possano più essere molestati nel loro possesso.

« Relativamente ai feudi privati, non si è potuto proporre una simile disposizione, non potendosi metter mano senza risarcimento ai diritti acquistati. Essa cercò peraltro un ripiego, fissando un termine perentorio di tre anni, entro i quali possano esercitarsi le pretese di tal natura dei privati signori di feudi, e dopo i quali le pretese stesse sieno estinte. »

Vedete, o Signori, che il Relatore della Commissione della Camera dei Signori, per giustificare il paragrafo 4, parlò soltanto, accennando al numero 1 del detto paragrafo, dei diritti signorili e della rinuncia per parte dell'Amministrazione dello Stato alle pretese che lo Stato stesso possa avere, e non ha mai fatto parola delle pretese dei vassalli, alle quali evidentemente si riferisce allorchè dichiara nell'ultima parte del suo ragionamento, che alle pretese dei privati non poteva imporsi silenzio, come a quelle del signore. La quale dichiarazione è in armonia coll'altra già fatta dallo stesso Relatore Lichterfels colle seguenti parole:

« I sottoscritti, allo scopo di riaffermare la sicurezza

del possesso fondiario in quel dominio (cioè nel Regno Lombardo-Veneto) ritengono assolutamente indispensabile d'introdurre nel progetto di legge sulla abolizione del nesso feudale la disposizione che non possano più esercitarsi da parte dell'Amministrazione dello Stato pretese che si fondano sulla imprescrittibilità dei diritti signorili, e pretese di feudalità di enti che si trovano come libera proprietà in mano di possessori di buona fede, l'acquisto dei quali sia basato ad un titolo oneroso. »

Anche qui, come vedete, quando accenna a pretese, che non potranno più essere esercitate in giudizio, fa esclusivamente esplicita menzione della Amministrazione dello Stato, le cui pretese soltanto dichiara perente.

Quando questò progetto, approvato dalla Camera dei Signori, venne in discussione nella Camera dei Deputati, il Relatore della Commissione dei Deputati, il Dottore Brinz, accettò pienamente, senza osservazioni, il concetto del paragrafo 4, e lo spiegò nello stesso senso attribuitogli dalla Commissione dei Signori.

Importa riferire le parole del Relatore della Commissione dei Deputati, perchè coloro i quali credono di potere dare al detto paragrafo 4 una interpretazione diversa da quella che io sostengo, non si peritino dall'asserire che il Relatore della Commissione della Camera dei Deputati, intese la disposizione del primo numero del paragrafo 4 in un senso assolutamente opposto a quello della Camera dei Signori.

Il Relatore Dottore Brinz, così spiega e dichiara il senso del detto paragrafo 4:

« Il paragrafo 4 del progetto della Camera dei Signori è un paragrafo affatto nuovo e formulato in riguardo ai feudi nobili Lombardo-Veneti e con riflesso alla loro attuale imprescrittibilità. Se ora venisse abolito il vincolo feudale senza una disposizione a fronte di questa imprescrittibilità, il Signore dei feudi, od anche un vassallo potrebbe, malgrado la legge che dichiara abolito il feudo, muovere pretese sugli enti rispettivi. A ciò la Camera dei Signori credette di dover provvedere nominatamente col primo, e secondo alinea di questo paragrafo.

« La Commissione aderì in sostanza a queste proposizioni, e solo riguardo al numero 1° di esso credette di dover fare una modificazione di forma. In quest'alinea si parla di rivendicazione di feudi per parte del Signore del feudo in confronto di terzi possessori, possessori che di buona o mala fede credono di essere, o si trovano nel possesso della libera proprietà.

« Il 2° alinea tratta invece di rivendicazioni di feudi per parte dei vassalli in confronto di terzi possessori che si trovano nella libera proprietà o nel possesso della libera proprietà. A questi due diversi gruppi di rivendicazioni di feudi la Camera dei Signori credette di dover provvedere in duplice modo; a quelle dei vassalli nel numero 2° mediante una prescrizione triennale; a quelle del numero 1°

« invece, coll'escludere addirittura in determinati casi la rivendicazione. E qui si fa distinzione per le rivendicazioni del Signore del feudo in confronto di terzi possessori nei casi, ne' quali se avesse luogo la prescrizione riguardo ai feudi, non sarebbe più possibile la rivendicazione, perchè il feudo sarebbe prescritto.

« Non potendo in questo caso aver più luogo la rivendicazione, essa verrebbe esclusa anche nell'altro caso, in cui, sebbene secondo le leggi civili non siasi maturata la prescrizione, s'incontra però un possessore a titolo oneroso e di buona fede. « In questo doppio concetto convenne anche la Commissione e credette soltanto modificare la formola della prima parte di queste sue proposizioni ».

Vedete, Signori, che il Relatore della Camera dei Deputati, mentre spiega in quale senso deve intendersi la disposizione del § 4 sia nel numero 1, sia nel numero 2, dichiara che egli lo accetta nel senso stesso in cui fu inteso nella Camera dei Signori, e propone semplicemente una modificazione di forma, perchè quella con cui era concepita la prima parte del § 4, nella Camera dei Signori, non esprimeva molto esattamente un concetto giuridico.

Il Relatore della Camera dei Deputati dice chiaramente, senza muovere alcun dubbio, che il numero 1. del § 4 contempla le pretese dei Signori dei feudi nel caso di feudi di collazione sovrana, e che il numero 2 dello stesso § 4, contempla le pretese dei vassalli.

Equando il progetto approvato dalla Camera dei Deputati tornò alla Camera dei Signori, il Barone Lichtenfels, Relatore della prima Commissione, che fu anche Relatore la seconda volta dello stesso progetto, non fece alcuna osservazione alla spiegazione già data dal Relatore Dottore Brinz nella Camera dei Deputati, e dichiarò semplicemente che accettava la modificazione fatta nella formola dell'articolo, perchè veramente la modificazione proposta nella Camera dei Deputati meglio esprimeva il concetto giuridico. Non fece, dico, alcuna osservazione sul merito delle spiegazioni date nella Camera dei Deputati, non ostante che il Relatore Dottore Brinz avesse esplicitamente dichiarato che il N. 1. riguardava le pretese del signore del feudo, e il numero 2 del paragrafo 4, riguardava le pretese dei vassalli.

Sono profondamente convinto che non possa in alcun modo sostenersi l'interpretazione che fu data dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento alla disposizione del paragrafo 4 della legge Austriaca, e in questa parte io mi associo al parere della maggioranza della nostra onorevole Commissione. Ma, o Signori, mentre io penso che assolutamente non possa darsi al paragrafo 4. della legge Austriaca un'interpretazione diversa da quella che gli fu data dall'ex-Ministro Tecchio, dall'ex-Ministro De-Filippo e dalla maggioranza della nostra Commissione, credo ancora che la disposizione del paragrafo 4. della legge Austriaca non sia una disposi-

zione buona, credo anzi che sia una disposizione fatale, per la quale la legge Austriaca fallì al fine che si era proposto.

Ella intese allo scopo di tranquillare i possessori contro i pericoli delle rivendicazioni; e invece, colla disposizione del paragrafo 4, non solo i possessori non furono tranquillati, ma questa disposizione fu essa stessa una spinta a tutte quelle liti per le quali furono molestati dieci mila possessori. Disse giustamente il Relatore della Commissione nell'altro ramo del Parlamento che il termine di tre anni non operò altra conseguenza che di far cadere a giorno fisso sul capo di tranquilli possessori quella spada, che da prima non era che sospesa sulla loro testa. Mentre la legge Austriaca voleva provvedere alla sicurezza dei possessori contro i pericoli onde erano minacciati, essa stessa colla sua disposizione fece che il pericolo si traducesse in atto, perchè i vassalli, approfittando della disposizione del N. 2 del paragrafo 4., o per meglio dire, temendo di perdere quelle azioni che dovevano intentarsi entro il termine di tre anni, si diedero premura di sperimentarle in giudizio, intentando giudizi ai quali forse non avrebbero mai pensato.

Lo stesso ex ministro De-Filippo mentre sostenne nell'altra Camera, con eloquenti parole e con robusti argomenti, l'interpretazione che era già stata data al paragrafo 4. dal Ministro Tecchio che aveva proposto la legge, dovette confessare che sebbene l'interpretazione che egli difendeva la credesse la più vera, e la più giusta, non sapeva però dissimulare che la disposizione del § 4 della legge Austriaca era una disposizione non buona. Il Relatore della Commissione dell'altra Camera credette opportuno di prender atto delle parole che profferiva il ministro De-Filippo, e desidero io pure che il Senato voglia prender atto di quelle nobili e franche parole come quelle che furono proferite dallo stesso Ministro, il quale sosteneva la stessa interpretazione che io ho creduto di dover difendere, e che è difesa, meglio che da me, con ogni maniera di fortissimi argomenti che non ammettono a parer mio risposta, dalla maggioranza della nostra Commissione.

È molto importante il fatto che gli stessi difensori dell'interpretazione abbracciata dalla maggioranza della Commissione ammettano e riconoscano che la disposizione del § 4 non è buona ed ha portato fatali conseguenze.

Ecco come si esprimeva l'ex Ministro De-Filippo nella tornata della Camera 31 luglio 1868:

« Io lo ripeto; la legge avrebbe dovuto essere, ed io avrei desiderato che fosse stata diversamente sanzionata. Avrei voluto che la ragione politica l'avesse vinta sulla ragione giuridica, che fosse stata espressa nei termini che la Commissione desiderava; ma la legge esiste, e non è possibile supporre che la lettera e lo spirito che la informano consentano di in-

terpretarla diversamente da quello che il progetto ministeriale intende di applicarla. »

Dico anch'io che la legge esiste, e quando si tratta d'interpretarla, noi dobbiamo interpretarla come è, nel modo consentito dalle regole della buona interpretazione. Ma, o Signori, se questa disposizione non ha provveduto alla sicurezza dei possessori, se questa disposizione ha ottenuto uno scopo contrario a quello che essa si prefiggeva, non potrà il legislatore, non già in via d'interpretazione autentica, ma con una disposizione nuova, non potrà, dico, provvedere alle giuste esigenze di questi possessori? E su questo punto io mi discosto dalla maggioranza della Commissione, e mi accosto alla minoranza.

Tengo per fermo che non si possa dare altra interpretazione che quella che vien data dalla maggioranza; ma penso altresì che non in via d'interpretazione autentica, ma con una nuova disposizione si possa e si debba provvedere alla sorte ed alla sicurezza dei possessori, ai quali riuscì fatale la legge Austriaca, che pur ebbe il proposito di tutelare la loro sicurezza e tranquillità. Nè mi spaventa l'obbiezione che con una nuova disposizione, si darebbe effetto retroattivo alla legge; imperocchè la legge nuova non retroagisce, come insegna il Romagnosi, se non quando essa toglie diritti irrevocabilmente acquisiti prima della sua promulgazione.

Ora, la legge Austriaca colla disposizione del secondo numero del paragrafo 4 non ha attribuito alcun diritto alle famiglie dei vassalli: ha dichiarato semplicemente che le loro pretese rimangono integre, salvo che dovessero essere sperimentate in giudizio entro 3 anni. Non ha dunque attribuito alcun diritto alle famiglie dei vassalli. Forse questi vassalli che hanno intentato le loro azioni, acquistarono dei diritti, perchè hanno promosso in giudizio le loro pretese? Finchè non vi è una sentenza passata in giudicato, non si può dire che la legge nuova possa pregiudicare a diritti acquisiti. E credo tanto più necessario il provvedere alla sorte dei possessori, in quanto che non solo non si tratta di non violare diritti acquisiti, ma si tratta al contrario di far cessare esorbitanti privilegi contrarii al diritto comune. Su che si fondano infatti questi rivendicanti? Sulla presunzione feudale, e sulla imprescrittibilità dei diritti feudali, sanzionate da viete leggi della Veneta Repubblica.

Questi non sono diritti, ma esorbitanti ed ingiusti privilegi contrarii al diritto comune. Io credo dunque che colla legge nuova si possa benissimo, e anzi si debba provvedere alla sorte dei possessori in quantochè non si tratta di violare diritti acquistati, ma si bene di far cessare privilegi esorbitanti dal diritto comune.

Non formulo alcuna proposta; me ne astengo anzi avvertitamente, perchè ora trattasi della discussione generale, e anche perchè in questa parte io mi rimetto di buon grado alla saviezza della minoranza della Com-

missione. Io confido che la minoranza della Commissione saprà trovare un temperamento che possa tutelare emettere in sicuro la sorte dei possessori, riservandomi, allorchè si farà la discussione degli articoli, di sottoporre alla saviezza del Senato quelle osservazioni che crederò opportune, allorchè, o la intera Commissione o la minoranza alla quale in questa parte mi accosto, formulerà una proposta.

Per ora conchiudo coll'esprimere il mio voto favorevole a questa legge.

La legge Austriaca, come già osservai in sul principio, diede il primo colpo alla mortifera pianta della feudalità, che della sua ombra malefica aduggia e sterilisce il suolo delle venete provincie.

Spetta ora al Parlamento italiano schiantarla dalle radici approvando il presente progetto di legge, col quale appunto si sciolgono i feudi immediatamente, puramente, senza condizioni, per forza di legge; e si sciolgono sia nei rapporti del signore coi vassalli, sia nei rapporti dei membri delle famiglie vassalle fra di loro.

Questa legge, tanto sospirata, sarà sole benefico che irradierà di nuova luce le venete provincie; e il Senato col suggellarla del suo autorevole voto, darà una nuova e luminosa prova di quell'amore alla libertà ed al civile progresso che fu mai sempre la guida dei suoi atti e delle sue deliberazioni.

Presidente. Crederci che.

Senatore Vigilani. Io chiederei di parlare, ma l'ora essendo tarda, domanderei la facoltà di ciò fare nella seduta di domani.

Presidente. Se ella mi avesse lasciato parlare, avrebbe inteso che io appunto stava per dire che essendo l'ora tarda, si rinviasse il seguito della discussione non a domani ma a dopo domani.

Io prego i Signori Senatori a raccogliersi domani in conferenza segreta per udire alcune comunicazioni, e dopo la conferenza, di convenire negli Uffici onde costituirsi e dar quindi passo al progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari che già fu distribuito.

Ora si farà l'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina delle tre Commissioni già dette. Intanto i signori Senatori sono avvertiti che domani alle 2 pomeridiane sono invitati a riunirsi in conferenza segreta, e posdomani, pure alle 2 pomeridiane, in seduta pubblica.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** fa l'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina delle Commissioni.

Presidente. Si procederà ora al sorteggio degli scrutatori.

(Escono dall'urna i nomi dei Senatori Mamiani, Giovanola e Griffoli).

La seduta è sciolta a ore 5 1/2.



TORNATA DEL 16 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina dei Commissarij alla Cassa militare a quella dei depositi e prestiti, e alla sorveglianza dell'Amministrazione del fondo per il culto — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei feudi veneti — Discorso del Senatore Vigliani in favore del progetto ministeriale — Osservazioni nello stesso senso del Senatore Bellavitis — Dichiarazione del Relatore — Spiegazioni del Senatore Chiesi — Presentazione di due progetti di legge, della Relazione della Commissione di Sindacato sull'amministrazione dell'asse ecclesiastico e della situazione del Tesoro — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Articolo 2 aggiunto dall'Ufficio Centrale — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi combattuta dal Senatore Poggi — Dichiarazioni del Relatore e dei Senatori Lauzi, Poggi e del Guardasigilli — La mozione Lauzi è approvata — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 2 del progetto ministeriale — Obbiezioni e schiarimenti del Guardasigilli — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Avvertenza del Senatore Lauzi in ordine alla discussione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono pure i Ministri dell'Interno e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4298. Antonio Casati di Calci, Giuseppe Menchini di Arezzo, Giuseppe Gentilini di Pescia, Casimiro Giambastiani di Lucca, Ferdinando Bonamici di Buti, Claudio Bernabei di Siena, Gio. Mazzetti di Calci e Gaetano Tellini di Calci, con una Memoria a stampa sottopongono al Parlamento alcune considerazioni circa l'opportunità di provvedere per legge alla riforma della base di percezione dell'imposta sul macinato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto d' Aosta, della *«Raccolta degli Indirizzi di felicitazione dei Comuni di quel Circondario a S. M. il Re per la ricuperata salute e per la nascita del Principe di Napoli.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di una *Memoria sulle disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simulazioni di avarie generali, indirizzata ai Ministri Guardasigilli e della Marina.*

I Signori Senatori Sagarriga, San Vitale, di Sortino e Panizzi chieggono il congedo d'un mese che loro viene dal Senato *ricordato.*

Presidente. Il risultamento dello squittinio d'avanti ieri è il seguente:

Commissione per la Cassa militare: risultarono per maggioranza di voti eletti i Signori Senatori Pastore e Tonello: ebbero dopo questi maggiori voti i Signori Senatori Pallieri, Chiesi e Farina;

Commissione per la Cassa di Depositi e Prestiti: ebbero la maggioranza dei voti i Signori Senatori Mischi, Spinola e Pasolini, ed i voti successivi gli ebbero i Signori Senatori Farina, Manzoni Tommaso, Lauzi, Pallieri, Giovanola e Cambray-Digny;

Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del fondo per il Culto: ebbero la maggioranza dei voti i Signori Senatori Des Ambrois, Mameli e Tonello, i voti che susseguirono gli ebbero i Senatori Pallieri, Farina, Chiesi, San Severino, Spinola, Marzucchi, Cosilla, Sappa, Pasolini e Mischi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi veneti.

La discussione generale non essendo ancora esaurita, la parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Signori: Molti atti della mia vita pubblica, e specialmente della vita parlamentare mi legano a questo progetto di legge sull'abolizione delle ultime reliquie dei feudi in Italia, e non mi permettono di rimanere silenzioso di fronte alle gravi questioni che veggio sollevate sopra argomenti molto

delicati, i quali non riguardano propriamente le ragioni strettamente feudali, ma discendono in più umile sfera, e toccano i diritti di proprietà, toccano il mio ed il tuo, toccano diritti che in tutti i tempi ed in tutti i luoghi vogliono essere altamente rispettati.

Io non dubito punto, che la causa della giustizia in questo recinto corra mai pericolo, ed abbia bisogno del sussidio di alcuna voce per trionfare, come non dubito che questa causa troverà, ove sia d'uopo, un fedele interprete ed un potente patrono nell'egregio mio amico il Guardasigilli, e con esso negli onorandi membri del nostro Ufficio Centrale. Ma pure il tacere, dopo quanto mi è occorso di fare in questa materia, io temerei fosse interpretato come un argomento o di abbandono, o di non curanza di quei principii e di quei propositi che, per quanto le mie deboli forze consentivano, ho sempre virilmente sostenuti. E mi compiaccio pure di aggiungere, che finora mi fu anche amica la sorte, giacchè li ho visti accolti dal Governo, ed anche dal Parlamento. Io stetti esitante se avessi a prendere la parola nella discussione generale, oppure mi convenisse meglio attendere la discussione degli articoli nei quali veramente stanno quelle questioni alle quali nel principio del mio dire, io faceva allusione. Quelle questioni sono state ottimamente tratteggiate già dall'onorevole Chiesi nel caldo discorso che avete inteso nella seduta di ieri l'altro: ma appunto le cose dette dall'onorevole Chiesi nel suo discorso, la massima da esso messa avanti come norma alla discussione di questa legge, mi hanno persuaso che convenisse, anche col pericolo di porre il piede in ciò che strettamente potrebbe formare argomento della discussione particolare degli articoli, di ragionare alquanto anche sopra i principii generali che debbono presiedere a questo progetto di legge, e, singolarmente, alla risoluzione di quelle questioni delicate alle quali esso porge occasione.

Io vi ho detto, o Signori, che molti precedenti mi legano a questo progetto di legge, e voi mi consentite che io tocchi delle diverse fasi legislative che riguardano appunto questa materia, ancorchè il mio povero nome vi si trovi unito e mescolato.

Voi vorrete credere che sono ben lontano dal cercare in questo una soddisfazione di vanità personale, chè veramente cercherei un campo ben infelice; ma lo faccio perchè io credo, che la causa che dobbiamo trattare assolutamente lo esiga.

La prima volta che dopo gran tempo, e quando forse i feudi si credevano interamente cessati in Italia, io intesi parlare, che pure esistevano ancora dei feudi nella Penisola italiana, e che essi esistevano in una delle province che forse si può annoverare fra le più avanzate in civiltà, si fu quando cessò la dominazione austriaca in Lombardia, ed il Governo mi volle fare l'onore di inviarmi colà a governare quelle provincie. Fra le prime cose che mi vennero allora riferite, era precisamente questa, che esistevano ancora delle reli-

quie feudali, e che era urgente di farle scomparire.

La cosa da principio mi parve strana e quasi non credibile; ma quando ebbi acquistata la convinzione che realmente esistevano ancora in Lombardia vincoli, che se non si potevano dire strettamente feudali, derivavano però da istituzioni feudali, allora io mi credevo in dovere di pormi all'opera per sollecitare ciò che giustamente mi veniva domandato, cioè l'abolizione intera di quegli avanzi feudali di cui l'esistenza mi veniva dimostrata.

Fatta al Governo una comunicazione in proposito, lo ebbi facilmente persuaso, che conveniva occuparsi di quell'argomento, e provvedere con una legge.

Difatti dopo alcuni mesi, e quando io aveva già cessato dal governo della Lombardia, un progetto di legge venne introdotto per abolire i feudi che ancora rimanevano nelle provincie Lombardo-Venete.

Vi prego, o Signori, di notare l'espressione; dico nelle provincie Lombardo-Venete, perchè non si trattava unicamente di feudi lombarli, ma pur anche di feudi veneti, di quelli cioè che esistevano in quelle provincie, che per secoli erano soggette alla Repubblica Veneta, cioè nelle provincie di Bergamo, e di Brescia; che anzi pare che principalmente in quelle provincie esistessero feudi, e che in maggior numero si trovassero i fondi, i quali erano legati da questo vincolo.

Si avviò dunque un progetto di legge per l'abolizione dei feudi nelle provincie Lombardo-Venete, che erano state annesse al Regno allora Subalpino: quella legge era semplicissima nel suo contesto, e permettetemi, o Signori, che ve ne dia qualche cenno, poichè essi a mio avviso serviranno grandemente a dimostrare quali norme e quali criteri siano da seguirsi nella legge che ora stiamo esaminando.

La legge introdotta in Parlamento nel 1861, aboliva immediatamente il vincolo feudale; dava piena libertà ai fondi che costituivano la dotazione dei feudi; divideva quei fondi fra le persone che sembravano investite di più stringenti ragioni ad occuparli nella successione feudale, in modo però che fossero liberi nelle loro mani; ed a questo fine divideva la dotazione totale fra la persona che ne era investita al momento in cui si faceva la legge, e la persona che dopo l'investito si trovava più vicina a succedergli, ed in questa parte si seguiva la norma, che in una legge precedente già era stata adottata intorno all'abolizione dei fidecommessi.

E ben si faceva, a mio parere, seguendo quel precedente, imperocchè i vincoli feudali, della cui abolizione si trattava, non dissimili da quelli che ora si intende abolire, avevano una natura molto più affine a quella dei fidecommessi, a quella dei feudi propriamente detti; imperocchè, come io vi accennava, tutte le prerogative feudali avevano cessato di esistere, più non si parlava di omaggi, più non si trattava di servizio militare, ancor meno si trattava di quelle prerogative feudali, che furono, permettetemi la parola, obbrobrio

dell'umanità, che offendevano la dignità dell'uomo, tutte queste dipendenze, tutte queste infelici produzioni del feudo erano state spazzate via dalla rivoluzione francese allorchè si dilatò in Italia, e non rimase più propriamente che una dotazione feudale soggetta a successione regolata dalla legge feudale.

In alcuni di questi feudi esistevano anche, mi giova dirlo immediatamente, obblighi di prestare o in danaro o in natura alcune annualità al signore del feudo; ma voi, o Signori, comprendete che in questa parte il feudo si sarebbe avvicinato in qualche maniera all'enfiteusi, cosicchè se si volesse ben qualificare questi avanzi feudali, si dovrebbe dire, che partecipano del fidecommesso e dell'enfiteusi, e giustamente quanto ai chiamati si adottò la norma che era già stata legislativamente ammessa nell'abolizione dei fidecommessi.

Sorgeva allora, come sorge adesso, una questione molto spinosa e delicata che riguarda i possessori di beni feudali, i quali li avevano ricevuti in buona fede, che non avrebbero avuto autorità di venderli, perchè come voi sapete, è carattere essenziale dei beni feudali, come lo è dei beni fidecommissarii, che non possono essere alienati da coloro che ne sono investiti, siccome quelli che ne hanno il godimento coll'obbligo di trasmetterli ai successivi chiamati. Si allegava, che in Lombardia e anche in quelle province che dipendevano dalla Repubblica Veneta, esistevano molti terzi possessori di beni feudali, e non mancavano allora come non mancano adesso gli avvocati della causa dei terzi possessori i quali sostenevano, che per non cagionare molte liti, per non inquietare una grande quantità di persone, per non rendere incerto il possesso di estese proprietà onde non permettere più che si potessero rivendicare, era necessario e domandavano che si ammettesse contro questi terzi possessori la prescrizione.

Il progetto di legge prescriveva che fossero rispettati i loro diritti con questa disposizione, che a me pare molto saggia, e tale sembrava al Parlamento che allora l'accollse. Nulla si aggiungeva riguardo ai terzi possessori; la nuova legge migliorava e non peggiorava la loro situazione. Li lasciava nel dominio del diritto, e permetteva, come ragione voleva, che essi facessero valere le loro ragioni davanti ai tribunali, ove venissero dai feudatari molestati. La legge era stata iniziata in Senato, e dopo che fu ammessa, coi principii che io vi ho riferiti, passò all'altro ramo del Parlamento, dove fu vivissima la questione sul punto che riguardava i terzi possessori, e vi si adottò un partito che molto si accosta a quello che ora si vorrebbe far sancire dal Senato, come sarebbe stato accolto dall'altro ramo del Parlamento. Si proponeva allora, e si deliberava nell'altro ramo del Parlamento, che fosse ammessa la prescrizione a favore dei terzi possessori. Ma ritornata la legge al Senato, si fece una questione molto ampia nella quale intervennero molti magistrati, e si riconobbe che la giustizia voleva che fosse man-

tenuta quella massima che era già stata adottata. Le questioni che allora si mettevano avanti, erano quali sono ora.

Si manifestavano in tre punti.

Gli uni volevano che assolutamente si dichiarasse ammessa la prescrizione; gli altri dicevano che si poteva temperare questa prescrizione, che bastava di renderne più facile l'accoglienza. Altri volevano che si facesse una legge interpretativa la quale togliesse di mezzo quegli ostacoli che nella giurisprudenza avevano formato difficoltà a far togliere la prescrizione.

Il mezzo della legge interpretativa era quello che veniva maggiormente carezzato, ed è quello precisamente che voi trovate proposto nel progetto di legge ora in discussione, all'art. 4., articolo che è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Ma il Senato esaminando quella questione, respingeva assolutamente il mezzo di una legge interpretativa. Ed a questo riguardo voi mi permetterete che vi dia qualche comunicazione delle ragioni principali che allora prevalsero nel seno del Senato, e fecero ritornar la legge al primo suo stato.

Il Senato si proponeva allora la questione molto importante, e che direi pregiudiziale, se in questa materia cioè si potesse fare una legge interpretativa, od anche, se si vuole, una legge nuova.

Si diceva: se la legge sta per dare morte ai feudi, se la materia feudale deve cessare colla legge, ogni interpretazione che voi facciate, è un provvedimento che concerne il passato, non l'avvenire, è un provvedimento che usurpa il luogo di una sentenza.

Si accennavano a questo riguardo precisamente quei ragionamenti, che voi trovate dottamente ed ampiamente sviluppati nella Relazione del nostro Ufficio Centrale.

Ora, se si tratta di fare non una legge, ma una sentenza, la competenza non è del Parlamento, ma è competenza dei Magistrati; quindi si poneva in guardia il Senato dall'inoltrarsi in quella via, siccome quella che avrebbe offeso un principio ed avrebbe deviato il Senato, ed il Parlamento dalla vera via legislativa.

Ho detto che molti egregi Magistrati sedenti nel Senato, allora prendevano parte alla discussione e svolgevano quei principii che ho avuto l'onore d'indicare. Fra gli altri, mi piace riferire alcune parole che furono pronunciate dall'onorevole Senatore Codorna, che veramente mi spiace sia in questo momento molto lontano, per ragione di pubblico ufficio, poichè sarei sicuro di trovare in lui un potente alleato nella esposizione dei principii, che io dico i veri e dominanti in questa materia. Egli saggiamente diceva: « Che prima di arrogarci la facoltà di risolvere la questione relativa all'efficacia delle prescrizioni, noi dobbiamo discutere se il risolverla sia di competenza legislativa o giudiziaria. Su questo terreno unicamente dobbiamo rimanere, e non lasciarci sviare da esso, nè per l'atilità dei terzi possessori,

« nè per l'entità dei beni investiti nel feudo, nè pel
« vantaggio di qualsivoglia altra persona, o classe
« di persone, nè per il numero delle liti possibili
« nè per la dubbietà della giurisprudenza a questo ri-
« guardo, essendo che niuna di queste cose può ren-
« derci competenti, se noi naturalmente noi siamo.

« Ora io domando, se quando ci sono diritti acquisiti
« fra privati, chi ha il mandato non solo dallo Statuto,
« ma generalmente dalle legislazioni fondamentali di
« tutte le nazioni civili, in tutti i casi è unicamente la
« magistratura, non vi è ragione d'equità o di utilità,
« nè qualsivoglia altra che possa spogliare la magi-
« stratura di questo diritto che le compete e che è una
« delle massime salvaguardie di tutti i diritti; e se
« il legislatore entra a decidere di un fatto compiuto
« e sugli effetti legali di questo fatto, evidentemente
« esso la fa da giudice; epperò usurpa attribuzioni
« che non gli appartengono. Questo sarebbe un fatto
« di tale gravità, che in verità mi spaventa, anche
« nell'interesse della libertà. Ma, si dice, che il le-
« gislatore può fare una legge dichiarativa, anche con
« effetto retroattivo. Ciò è vero, ma quando può farla?

« In massima, la dichiarazione del legislatore, come
« in tutti i casi, così in questo, non è fatta nè può
« farsi che pel tempo avvenire. Ma dappoichè si sia
« fatta questa dichiarazione come norma dell'avvenire,
« si domandò se essa potesse regolare anche i fatti
« compiuti. Si disse in allora, ammetteremo noi che
« lo stesso testo di legge parli un linguaggio diverso al
« tempo passato ed al tempo avvenire?

« A petto di questa impossibilità tutti i giuristi au-
« darono d'accordo nell'ammettere la massima, che la
« legge dichiarativa diretta a darle norme per l'av-
« venire debba pur regolare i fatti passati e compiuti,
« purchè non fossero già stati giudicati o transati.

« Ciò posto, io domando dove sono i fatti avve-
« nire che rendano ora necessaria una legge dichiara-
« tiva? Questa legge stessa vi risponde che essa, a-
« bolendo i feudi, non vi ha più possibilità di una
« prescrizione di beni feudali per l'avvenire.

« Se dunque la pretesa dichiarazione legislativa non
« può regolare alcun fatto avvenire; se nessun fatto
« avvenire la rende necessaria, manca la necessità
« legislativa di farla, e non è possibile invocare una
« tal legge, siccome quella che, essendo stata neces-
« saria per l'avvenire, debba pure applicarsi al pas-
« sato, per non farle parlare due linguaggi.

« Diciamo dunque francamente: una tal legge non
« si vuole fare che per il passato, per i fatti compiuti,
« per i diritti acquisiti; ma in allora essa non è una
« legge, ma sibbene una sentenza fra le parti interes-
« sate. È una sentenza che decide, di un colpo, di
« molti casi, ma è pur sempre una sentenza, perchè
« l'atto che pronunzia unicamente su diritti compiuti
« ed acquistati, e che risolve private contestazioni non
« è, e non può essere che una sentenza. Or bene, io
« ripeto che questa invasione del Potere Legislativo

« nel campo del Potere Giudiziario, che è la tutela di
« tutti i diritti dei privati, dappoichè essi siano noti,
« mi spaventa, e non può da alcuno essere ammessa.

« Queste gravi considerazioni intorno al punto, che ve-
« ramente a me pare il più essenziale in questa questione,
« trattenevano il Senato dall'entrare in quella via che
« veniva dall'altro ramo del Parlamento proposta; cosic-
« chè si deliberò che la sorte dei terzi possessori non
« fosse punto mutata e stesse in faccia alla legge quale
« era, ed al magistrato restasse il decidere..

« Così votata, la legge ritornò all'altro ramo del Par-
« lamento dove saviamente furono accolte le deliberazioni
« del Senato. La legge fu votata e promulgata. Le cose
« si trovavano in questi termini in Lombardia, allorchè
« avemmo la grande ventura che la Venezia venisse a
« compiere la famiglia Italiana. Si è verificato nella Ve-
« nezia precisamente lo stesso caso che era avvenuto
« nella Lombardia. I Commissari mandati dal Governo
« nella Venezia ricevettero immediatamente vive solleci-
« tazioni, perchè si facessero scomparire le ultime reliquie
« delle istituzioni feudali che colà esistevano pure come
« il Governo le aveva trovate nella Lombardia. Se la Ve-
« nezia si fosse trovata nelle condizioni in cui era la
« Lombardia, se nessun altro atto legislativo fosse colà
« intervenuto a mutare la posizione sua, io mi domando,
« quale sarebbe stato il modo ovvio e naturale di prov-
« vedere? Egli è chiaro che il modo più ovvio, semplice
« e giusto era quello di estendere alla Venezia la legge
« che si era già fatta per la Lombardia, legge, che, co-
« me ho già detto, abbracciava pure i feudi veneti del
« Bergamasco e del Bresciano. Ma nella Venezia, la con-
« dizione delle cose non era più intatta, era intervenuto
« un atto che aveva mutata la situazione giuridica dei
« feudi.

« Anche il Governo Austriaco, quando volse il pen-
« siero alla libertà, sentì tosto la necessità di abolire i
« feudi così in Germania come nei paesi al di qua delle
« Alpi; e fu fatta la legge del 17 dicembre 1862 la
« quale ebbe precisamente per oggetto l'abolizione dei
« feudi nell'impero Austriaco. Tal legge è alquanto dissi-
« mile da quella che il Governo Italiano aveva fatta per
« la Lombardia; diciamolo francamente, quella è meno
« liberale della Italiana. Ve lo ha dimostrato molto am-
« piamente l'ottimo mio amico Senatore Chiesi nell'elo-
« quente discorso che pronunziò, nell'ultima nostra tor-
« nata, su questa materia. Egli, facendo raffronti molto
« esatti e compiuti delle disposizioni della legge Au-
« striaca con quelle della Italiana, vi dimostrò come il
« legislatore austriaco sia stato meno sollecito della pronta
« abolizione dei vincoli feudali nel Lombardo Veneto,
« mosso forse da alcune considerazioni che in parte si
« riferiscono al fisco e in parte sono relative a ragioni di
« equità verso i chiamati al feudo.

« Non voglio qui ripetere le cose egregiamente dette
« dall'onorevole Senatore Chiesi, ma però sento la ne-
« cessità di fare qualche cenno intorno a queste dispo-
« sizioni della legge Austriaca.

La legge Austriaca ha differito la cessazione dei feudi e del vincolo feudale (appunto in quanto tratta il fisco e i chiamati o gli aventi diritto a occupare il feudo) a un giudizio di scioglimento del feudo, e questo giudizio aveva principalmente e unicamente per oggetto di determinare il compenso che il feudatario, reso libero nel possedimento dei beni feudali, doveva dare al signore del feudo.

La legge Italiana a questo riguardo fu molto generosa. Suo scopo in principio fu di pensare anche alle finanze versanti in critiche circostanze; ma parve che quel principio non fosse così generoso, e rinunziò ad ogni compenso da parte dello Stato da quei feudatari che sono resi liberi, e quindi si poté entrare per noi nel sistema dell'immediato scioglimento dei vincoli feudali.

Dove la legge Austriaca si mostrò molto ingegnosa, conviene confessarlo, è nella parte che concerne i diritti o le aspettative, per meglio qualificarle, di coloro che sono chiamati ai feudi.

Reso libero il feudo, era naturale che le future successioni e vocazioni scomparissero; ma ragione voleva che si provvedesse nel modo più equo ai diritti dei chiamati.

La legge Austriaca ha fatto un ragionamento, mi pare, molto giusto, molto saggio.

La legge Austriaca ha considerato che il diritto spettava naturalmente ai viventi, a quelli che esistevano quando si faceva la legge; ogni volta che si tratta del loro interesse, dice la legge Austriaca, si deve provvedere alla spartizione fra tutti quelli che alla sua emanazione erano nati o concepiti nella famiglia vassalla, nella famiglia chiamata al feudo.

Disse a costoro: voi che avete vocazione al feudo, siete da me rispettati, ed io lascio che la legge feudale nelle successioni, eserciti la sua forza; l'ordine di mortalità deciderà fra voi chi sarà il più felice, chi il meno; ma per gli altri, la legge feudale regolerà ancora la successione. Cosicchè, come voi vedete, ognuno dei chiamati al feudo che all'emanazione della legge Austriaca esisteva od era concepito, non poteva punto lagnarsi di quella legge, la quale aveva interamente rispettato i diritti derivanti dalla vocazione feudale.

Noi abbiamo creduto di procedere con maggior celerità; eravamo mossi dall'impazienza di avere immediatamente la libertà dei beni soggetti al feudo, noi non volevamo che continuassero cotesti beni a rimanere soggetti al vincolo feudale, conveniva quindi fare un'immediata ripartizione dei beni, e come già vi accennava, la nostra legge divise la dotazione feudale tra quelli che trovò investiti nel momento della sua emanazione, e quegli altri che sarebbero venuti dopo di loro alla successione, conservò, e voleva ragione, l'usufrutto di cui era investito il possessore attuale, vi aggiunse i due terzi della proprietà, e l'altro terzo concedette ai primi chiamati, così che tutti gli altri, secondo la nostra legge, ancorchè nati o concepiti al-

l'emanazione della legge, rimanevano privi di ogni diritto di aspettativa ai beni feudali.

Se si fa astrazione del vantaggio della libertà dei beni, la legge Austriaca era più equa, più giusta in questo riparto, così che a ragione fu detto un trovato molto ingegnoso e sottile quello che sta sancito nel paragrafo terzo, se non m'inganno, della legge Austriaca, in quanto provvede alla sorte dei futuri chiamati.

La legge Austriaca ha dovuto pure preoccuparsi, come si era occupata la nostra, dei terzi possessori dei beni usurpati o malamente acquistati e dipendenti dal feudo.

La legge Austriaca in questa materia ha fatto un passo più della nostra; noi, come diceva, abbiamo creduto di lasciare i terzi possessori nelle stesse condizioni in cui erano in faccia alla legge; la legge Austriaca invece mosse dalla considerazione che conveniva finirla una volta con l'incertezza dei possessi dei beni feudali, che questi diritti, se si lasciavano nella ragione comune, avrebbero potuto essere proposti in una lunga serie di anni, ha determinato che a tutti coloro i quali credevano di poter rivendicare beni feudali illegittimamente alienati corresse un termine breve a proporre la loro azione, e che spirato quel termine, tutti i loro diritti fossero perenti, ognuno rimanesse tranquillo nei suoi possessi.

Io non entrò qui nella delicata ed intricata questione che è stata trattata ieri dall'onorevole Senatore Chiesi intorno all'interpretazione diversa che gli piacque dare al § 4 della legge Austriaca circa la sua maggiore o minore estensione, circa la sua applicabilità più o meno larga ai beni posseduti dai terzi possessori. E vi dirò la ragione per cui non entrò in questa discussione. Voi avete già potuto intendere, che a mio avviso, la questione non è di nostra competenza, che noi non possiamo nè fare una legge interpretativa, nè fare una legge nuova in questa materia, ma dobbiamo rispettare i diritti quali li troviamo.

Il *sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas*, non è mai stato scritto in nessun Codice, e ne ebbero orrore anche coloro che in pratica forse e con atti arbitrari mostravano di professarlo, ma in teoria, nessuno osò mai dire che il suo *libito* potesse essere il *licito*.

Qual è la ragione che ci debbe guidare nel fare le leggi? Quella della giustizia. Abbiamo anzitutto lo Statuto, che in fatto di diritti di proprietà, ci obbliga a rispettarli altamente; la ragione poi che sta al di sopra di tutti gli statuti, è quella che dice che dobbiamo rispettare i diritti realmente acquisiti. Oltre alla giustizia, voi sapete che le Sacre Scritture dicono con molta ragione che: *Per me reges regnant et legum conditores justa discernunt*.

Posto questo, che si tratta di questioni del dominio giudiziario, non del dominio legislativo, voi comprendete, o Signori, che ogni discussione che si voglia fare intorno al senso della legge, alla sua maggiore o

minore estensione nei recinti legislativi, (mi perdoni l'onorevole Senatore Chiesi), è una cosa molto inopportuna, poichè le parole che qui si pronunziano, non sono senza una grande autorità, e una grande influenza fuori di questo recinto; esse sono raccolte dal paese, e dalla magistratura la quale può, dalle stesse nostre dichiarazioni, essere condotta a decidere piuttosto in un senso che nell'altro.

Ora, questo noi non dobbiamo volere e certamente non vogliamo.

Se non vogliamo influire sulla magistratura, se vogliamo che queste questioni di dominio restino sotto la piena e libera autorità dei magistrati, dobbiamo lasciare in disparte ogni discussione intorno al senso della legge che si tratta di applicare; dobbiamo rispettarla quella legge, mantenerla nella sua integrità. Come sia poi da interpretarsi, e da applicarsi, lo vedranno i magistrati; non lo dicano in prevenzione i legislatori.

Come ho detto, allorchè la Venezia si aggiunse al Regno d'Italia, noi abbiamo trovato questa legge Austriaca d'imperfetta abolizione dei feudi.

Quale era la norma, quali erano i criteri che il legislatore doveva seguire nel provvedere alla cessazione più pronta, più sollecita dei vincoli feudali nella Venezia, dove la legge Austriaca li aveva già offesi, ma li teneva ancora in sospeso?

Questa è la discussione, che a me pare la più importante, poichè, secondo il mio modo di vedere, dipende interamente dai principii da cui noi vogliamo partire, il risolvere le questioni che il progetto di legge, ora in discussione, presenta alle nostre deliberazioni.

A me pare, che i principii da seguirsi fossero due.

L'uno, di rispetto assoluto a tutti i diritti creati dalla legge Austriaca che era intervenuta nella Venezia.

L'altro, di parità di trattamento tra la Lombardia e la Venezia, tra i feudi Lombardi ed i feudi Veneti in tutte quelle parti, che non erano assolutamente pregiudicate dalla legge Austriaca.

Ebbene! Questi due criterii, debbo dire, che furono precisamente quelli che presiedettero alla compilazione di quel progetto di legge, che è stato dal Governo Italiano presentato all'altro ramo del Parlamento.

Allorchè si trattò di preparare quel progetto, mi fu fatto l'onore di essere chiamato a presiedere la Commissione, che aveva l'incarico di compilarlo, e mi piace il dirlo, queste due norme sono quelle che servirono alla redazione di quel progetto.

Io avevo in quella Commissione l'onore di stare col l'egregio Guardasigilli, e con esso ebbi pure la fortuna di dividere interamente le opinioni e i propositi; e il progetto presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, era appunto informato a questi due pensieri. Ed invero questo progetto stabiliva l'immediata cessazione dei vincoli feudali, come si era fatto per la Lombardia; rinunciava ad ogni compenso per lo Stato, come

pure si era fatto per la Lombardia; e questo si poteva fare non ostante che la legge Austriaca avesse stabilito una competenza per lo Stato, imperocchè, come Voi sapete, la Nazione può rinunciare ai compensi che in suo favore sono stabiliti, e la Nazione è rappresentata precisamente dal legislatore; riservava certi diritti, i quali consistevano in prestazioni anche a favore dello Stato, come si era fatto per la Lombardia. Nel che la legge Austriaca non era punto di ostacolo; manteneva i diritti dei subinfeudanti o concedenti privati di feudi, e questi come privati la legge li rispettava, li rispettava la legge Austriaca, li rispettava il progetto che è stato presentato dal Governo. Il dominio del legislatore circa i diritti acquistati, si può liberamente esercitare in quanto concerne i feudi di Sovrana concessione, perchè si tratta di diritti demaniali, ma non si possono ugualmente esercitare sopra questi feudi i privati diritti, che sono concessioni private; quindi assolutamente a questi privati la legge era riguardosa, e manteneva i loro diritti.

Il progetto del Governo conteneva una disposizione molto essenziale che riguardava certi accordi che erano potuti seguire tra gli investiti del diritto di vocazione al feudo, pei quali la legge Austriaca aveva mantenuta la successione feudale.

La legge Austriaca aveva nel medesimo tempo dichiarato, che tra questi investiti potevano seguire accordi che, se volevano provvedere tra di loro allo scioglimento del vincolo feudale, lo potevano fare, e che i loro accordi sarebbero stati rispettati.

Il progetto di legge ministeriale seguiva la stessa via e dichiarava, che sarebbero rimasti fermi gli accordi che per avventura in forza della legge Austriaca fossero seguiti.

E su questo punto, come vedete, rendeva omaggio al principio di rispetto ai diritti acquistati.

Si presentava la questione molto delicata circa al modo di dividere tra i chiamati i beni del feudo resi liberi immediatamente.

Il progetto ministeriale a questo riguardo teneva conto della legge Austriaca; il progetto ministeriale considerava che la legge Austriaca aveva creato una famiglia vassalla, aveva circoscritto la vocazione indefinita delle tavole feudali, aveva tenuto conto soltanto di coloro che in faccia alla legge potevano avere un diritto, cioè di quelli che erano già nati o concepiti all'epoca della sua pubblicazione; quindi scostandosi in questa parte da quanto era stato abolito per i feudi Lombardi, dove si tenne conto dell'investito, e del prossimo chiamato all'epoca dell'emanazione della legge, stabiliva che l'investito avesse quel trattamento che fu concesso all'investito dei feudi Lombardi, giacchè quanto ad essi non vi era difficoltà, ma quanto al primo chiamato, stabilì che avesse due condizioni, cioè che fosse già concepito all'epoca in cui si pubblicò la legge Austriaca, affinchè fosse entrato nella famiglia vassalla, e che di più visse all'epoca della

promulgazione della legge nostra, acciocchè potesse acquistare, giacchè non essendo vivente, non poteva fare nessun acquisto. E del resto, che si fossero già esauriti i chiamati al feudo e per conseguenza il feudo fosse diventato libero.

Avete inteso che in questa parte il progetto votato dall'altro ramo del Parlamento aveva voluto sopprimere una di queste condizioni, cioè la condizione, che il prossimo chiamato fosse già concepito all'epoca dell'emanazione della legge Austriaca, e si è contentato di esigere che fosse già concepito all'emanazione della legge nuova.

Qui sta una delle più gravi questioni che presenta il progetto. Io non mi dilungherò su di essa, ma ve la accenno per dimostrarvi che su questo punto io credo che non si sia reso omaggio al uno di questi due principii, che io diceva dovere servire di base a questa legge, che cioè non si rispettò un diritto acquistato da coloro ai quali soltanto la vocazione al feudo è stata limitata dalla legge Austriaca.

Veniamo alla questione dei terzi possessori.

La questione dei terzi possessori nel progetto ministeriale aveva un concetto semplicissimo: e ciò che io dissi, che era stato stabilito per i terzi possessori dei beni dei feudi Lombardi, può benissimo servire per i possessori dei beni dei feudi Veneti, imperocchè la legge relativa ai feudi Lombardi del 5 dicembre 1861 che cosa ha fatto? Ha mantenuto le condizioni dei terzi possessori quali erano in faccia alla legge, e la legge precisamente manteneva i terzi possessori nelle condizioni in cui erano in faccia all'ultima legge Austriaca; così che di fatto questi terzi possessori avevano forse un trattamento diverso, perchè si trovavano in faccia a leggi diverse; ma in diritto, avevano trattamento eguale: gli uni e gli altri, cioè i terzi possessori di feudi posti sopra una sponda del Mincio, erano trattati precisamente come quelli che posseggono beni feudali sull'altra sponda dello stesso fiume, perchè gli uni e gli altri avranno prescritto o non avranno prescritto, a seconda che la legge vigente ha stabilito.

Ma l'altro ramo del Parlamento ha creduto di modificare le disposizioni proposte dal Governo, e che cosa ha fatto? Ha creduto di dover indagare lo spirito ed il senso della legge Austriaca, ha creduto di poter scoprire che il senso della legge Austriaca non era abbastanza *chiaro* (come suona in lingua italiana), ed ha così creduto d'introdurre una disposizione la quale interpretasse quella legge in favore dei terzi possessori, ammettendo a loro riguardo quella prescrizione che forma oggetto di questione, se cioè sia o no ammissibile relativamente a certi beni feudali.

E qui occorre precisamente l'osservazione che già ebbi l'onore di fare precedentemente, che cioè non si tenne conto di uno dei principii, che dev'essere fondamentale in questa legge, cioè del rispetto ai diritti acquisiti, commettendo così una delle più gravi offese, per-

chè si tratta in questo momento di azioni che già sono portate davanti ai magistrati.

Allora che ragionavamo di feudi liberati, non eranvi liti pendenti, eranvene solo delle possibili; ma ora non ci occupiamo più che di quelle che devono realmente essere pendenti, imperocchè voi ricordate che la legge Austriaca ha fissato un termine di tre anni, partendo dal 17 dicembre 1862, il quale, voi comprendete, come sia da gran tempo scorso, e per conseguenza tutte le azioni che non sono state portate davanti ai tribunali da oggi sono perente. Dunque noi ci troviamo davanti ad azioni portate avanti ai magistrati, cui si farebbe spiegar la legge, ed interpretarla in un senso anzichè nell'altro; dare la sentenza piuttosto in un senso che nell'altro, per valerli delle parole di cui si valse l'onorevole Cadorna allorchè trattava lo stesso argomento. Io, per verità, vi confesso che trovo assolutamente enorme il procedere per questa via; ma alcuni osservano che invece di fare una legge interpretativa, si potrebbe fare addirittura una legge nuova e regolare questa questione della prescrizione rispetto ai terzi possessori.

Permettetemi che qui io chiami la vostra attenzione sopra un singolare sistema dei difensori di questa idea.

Nell'altro ramo del Parlamento, voi trovate il Relatore della legge il quale dichiarava che veramente la legge era oscura, che aveva bisogno d'interpretazione, che se non ne avesse bisogno, se si fosse trattato di una legge chiara, si sarebbe astenuto dal proporre una legge interpretativa, e in questa parte il Relatore seguiva i principii che si sogliono osservare per le leggi interpretative, cioè non si fanno leggi interpretative se non quando la legge le richiede. Invece l'egregio Senatore Chiesi entrava in un'altra sfera d'idee; egli dichiarava francamente che non vedeva dubbi nella legge e la trovava chiarissima; non pure diceva: facciamo una legge nuova, ma facciamo una legge interpretativa.

Voi vedete come vi sia dissenso e grave fra coloro che pur difendono la stessa causa, e questo dissenso è sintomo sicuro di una cattiva causa, quando i difensori partono da principii diversi che si elidono.

Mi piace di leggervi, a conferma di quanto ho asserito, precisamente le parole della Relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Diceva il Relatore: « Se da questa legge risultasse chiaro che le disposizioni del paragrafo 4, N. 1 non si riferissero anche alle pretese feudali dei vassalli, e che queste dovessero ritenersi contemplate, invece, dalle disposizioni del numero 2, dello stesso paragrafo, noi non avremmo avuto che a deplorare la inconsulta inefficacia di esse per il divisato scopo di possibilmente rendere sicuri i legittimi possessi degli immobili nelle province venete; ma attesa la segnalata dubbiezza di applicazione di quella legge, la vostra Commissione ha creduto di risolverla con la interpretazione

autentica che ha formulata all'art. 6 del proprio progetto ».

In senso affatto opposto si esprimeva l'onorevole Senatore Chiesi. Esso trovava la legge chiara, e non esitava a proclamarla tale in faccia al Senato.

Ecco le parole dell'onorevole Chiesi. « Tengo per fermo che non si possa dare altra interpretazione che quella che vien data dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e che è contraria all'interpretazione che vien data nel progetto Ministeriale presentato in Senato.

« Ma penso bensì che non in via d'interpretazione autentica, ma con una nuova disposizione si possa provvedere alla sorte e sicurezza dei possessori ai quali riuscì fatale la legge Austriaca, che ebbe per iscopo di dar loro sicurezza e tranquillità. »

Dunque a chi credere, a quelli che dicono che la legge è oscura, o a quelli che dicono che la legge è chiara? Per me non dico di credere nè agli uni nè agli altri: dico che come la legge si abbia da intendere o da applicare, lo diranno quelli che hanno una missione diversa dalla nostra, quelli che hanno la missione di giudicare; ma per quello che riguarda noi, dico e sostengo, che nè si ha a fare una legge interpretativa nè una nuova legge; bisogna lasciare questi terzi possessori quali sono in faccia alla legge, perchè se voi farete una legge interpretativa, oltrechè la fareste di proposito riuscirà certamente una legge che agirà sul passato, e lo stesso accadrebbe di una nuova legge. Perocchè, a che pro provvedere per lo avvenire se i feudi cessano con questa legge? Dunque non provvedereste più che pel tempo passato. — Ora le leggi non si fanno per il tempo passato, ma per l'avvenire; e se per le ragioni che adduceva il Cadorna si estendono al passato, in quanto non si volle ammettere una differenza tra l'avvenire ed il passato; ma quando non si ha che da provvedere che al tempo futuro, questo inconveniente non è da temere, e per conseguenza, legge che riguardi il passato non si può fare, ed ho ferma speranza che voi non la farete.

La mia esposizione forse troppo lunga e poco ordinata, a quanto mi sembra, credo che avrà potuto bastare a farvi comprendere qual è il terreno sul quale ci abbiamo a collocare nel risolvere le questioni che si sono sollevate circa questo progetto di legge. Io spero però di avervi persuasi, che dobbiamo insistere sopra i due punti da me enunciati, eguaglianza di trattamento libertà di azione: eguaglianza di trattamento fra la Lombardia e la Venezia, e rispetto, rispetto profondo ai diritti in tutte quelle parti le quali sono state dalla legge pregiudicate, nelle quali la legge ha stabilito dei diritti sieno stati o bene o male concessi, ma certamente pienamente acquisiti.

So che la giustizia è la massima che sempre presiede alle vostre deliberazioni. Io ricordo il vostro precedente del 1861 in questione affatto simile: io non posso dubitare che voi sarete coerenti a quanto avete allora saviamente deciso e deliberato, e mi permette-

rete di chiudere il mio dire con la nobile sentenza di quel sacondo e potente ingegno che è il Sieyès: « Se volete esser liberi, siate savi, siate giusti, e voi sarete giusti perchè savi e sapienti ».

Presidente. La parola è al signor Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Era mio proposito di esporre la mia opinione sopra un argomento che interessa grandemente le provincie Venete. Certamente che maggiore si fa la mia peritanza dovendo parlare dopo i due autorevolissimi Colleghi che hanno così maestrevolmente trattato l'argomento. Nulladimeno, o Signori, permettetemi che brevemente ancor io vi esponga qual sia la mia maniera di vedere.

Uno dei maggiori benefizi della civiltà moderna dal lato materiale credo sia la libertà della proprietà.

Questa libertà della proprietà fu promossa dalla disposizione legislativa che sciolse i fidecommessi. Per un principio forse di eccessiva fiscalità, mentre si scioglievano i fidecommessi, mentre si abolivano i titoli di nobiltà, si conservavano nulladimeno i diritti feudali, di cui tuttora deploriamo le tristi conseguenze.

Le popolazioni forse furono in parte più logiche della legge, e non pochi credettero che come erano divenuti liberi i fondi in istato di fidecommessi, così pure lo fossero i fondi feudali.

Alcuni li vendettero in buona fede, altri in buona fede li comprarono.

Alla pagina 31 della Relazione del nostro Ufficio Centrale si fa giusta distinzione fra i diritti intangibili dell'umanità, i quali non mai possono esser tolti da alcuna legge, e restano sempre validi in tutta la loro potenza, e quei diritti che riguardano soltanto il mio e il tuo.

Ma quella legge che, come dicevo, e come credo, che niuno sarà per negarmi, fu tanto benefica procurando la libertà della proprietà, riguardava appunto il diritto del mio e del tuo? Così sarà pur vero che se la Nazione poteva liberarci dai diritti di schiavitù e da altri diritti esosi uniti al diritto feudale, era eziandio di grande interesse economico liberare la proprietà, cioè distruggere quei diritti del tuo e del mio che fino allora erano rispettati; senza ciò non si poteva ottenere lo scopo.

Io credo che in tale argomento noi siamo chiamati a dare compimento a quella legge cui quantunque si potesse negare il sommo grado della giustizia, inquantochè ledeva diritti già acquistati, diritti per lunghi secoli mantenuti venerati, nulladimeno fu somma ventura della civiltà moderna. E nel dare compimento a questa legge parmi naturale che si possano seguire gli stessi principii dei legislatori di allora, e che non si debbano quindi rispettare con tanto rigore diritti che si potevano e si dovevano distruggere fin da quando si erano sciolti i fidecommessi ed aboliti i titoli di nobiltà che andavano uniti ai feudi.

La legge Austriaca, come ben sapete, ha introdotto una limitazione di 3 anni; ma questa limitazione, an-

ziché un vantaggio, fu un grave discapito; essa fu incitamento a tutti quelli che fino allora non avevano creduto, forse perchè stimavano mancasse il diritto o forse perchè la loro stessa coscienza si ricusava a ciò fare, non avevano creduto, dico, di intentar liti; ora stretti da questa limitazione per la quale scorsi tre anni non avrebbero più potuto trattare tali cause, si sono decisi a fare quegli atti che hanno sommamente imbarazzato la proprietà nelle provincie Venete. Ed a questo riguardo, vedete, Signori, quanto le provincie Venete sono in una condizione più svantaggiata delle provincie Lombarde, le quali ebbero il vantaggio di più presto essere aggregate alla famiglia Italiana!

Si parlò dei possessori di mala fede. Ma forse possono viceversa considerarsi come di buona fede quei feudatari, (quei vassalli) che in tanto corso d'anni in cui imperò il regime austriaco, avendo tanto tempo da poter liberamente rivendicare i loro diritti, hanno lasciato passar questo tempo senza mai farne caso, ed ora perchè la legge Austriaca ha loro limitato il tempo, si sono affrettati di presentare petizioni bene spesso destituite di fondamento; vi furono eziandio certuni che assunsero i diritti che potevano avere i feudatarii, ed impresero essi ad imbarazzare la proprietà nel Veneto con migliaia di liti, ed in ciò fare si valsero di due diritti esorbitanti, quello cioè dell'imprescrittibilità in quanto riguarda i feudi, e della presunzione che tutti i fondi compresi in certe circoscrizioni, potessero appartenere ai feudi, in guisa che spettasse al proprietario del fondo dimostrare la libertà del fondo stesso, anzichè ai feudatari dimostrare quel fondo essere compreso nel diritto feudale. E come un dottissimo Collega mi notava, questi due esorbitanti diritti erano diritti sovrani. Il Sovrano gli aveva stabiliti prima di tutto per la ragione che egli era Sovrano, in secondo luogo forse anche perchè poteva benissimo avvenire che un feudatario vendesse un fondo e ne assicurasse al compratore il trentennale possesso; e così il Sovrano perdesse il diritto sul fondo che aveva dato, o che gli era stato assegnato in contraccambio di un titolo di nobiltà; così pure era difficile al Sovrano attendere a tutti i passaggi dei fondi feudali; per queste ragioni il Sovrano si era attribuiti i due esorbitanti diritti dell'imprescrittibilità e della presunzione che il fondo si considerasse come soggetto al vincolo feudale, finchè non se ne dimostrasse la libertà.

Ma questi diritti sovrani, questi diritti proclamati dalla Repubblica Veneta erano appunto diritti del Sovrano: e dal momento che il Sovrano non vuol più far valere questi diritti ne viene forse che divengano diritti dei feudatarii? Nelle provincie venete dopo la legislazione della Repubblica, si ebbe il Codice italico e poi il Codice austriaco i quali portano delle regole assolute e generali sulla prescrizione di ogni diritto privato; se fosse possibile (nè io certo posso opinare su tal proposito) dare quale autentica interpretazione che tali due esorbitanti diritti, erano puramente di-

ritti sovrani e non possono quindi farsi valere dai privati, certamente un gran numero delle cause intentate andrebbero in tal modo a terminare.

La legge presente fu sfortunata a Vienna dove, per quanto almeno veggio sostenuto in una petizione che parmi ben ragionata, i Relatori nelle due Camere, dei Signori e dei Comuni, intendevano diversamente la cosa, e rimane poi dubbio se il sommo imperante, se il legislatore in una parola voleva intenderla nell'uno o nell'altro senso.

Fu sfortunata anche presso la nostra Camera in quanto che stando a quanto si legge alla pagina 24 della Relazione del nostro Ufficio Centrale, la Camera ha creduto di modificare alcuni diritti che la legge Austriaca aveva già accordati; fu anche sfortunata in Senato per tarda produzione di documenti i quali forse erano necessari a questo solo scopo di riconoscere che veramente si poteva prescindere dai medesimi. Nella pagina 21 della Relazione si esamina quali diritti la legge Austriaca avesse distrutti. Ma e perchè non possiamo noi con eguale ragione adoperare quel mezzo, e senza badare a ciò che fece la legge Austriaca, distruggere tutto quello che ancora ci rimane di quelle leggi del Medio Evo che tanto imbarazzarono e che tanto imbarazzano ancora la libera proprietà?

Se non si potesse approvare la legge quale fu proposta dall'altro ramo del Parlamento, che renderebbe più spiccia la cosa e che rimedierebbe ai gravi inconvenienti che si deplorano nel Veneto, io credo che forse sarebbe miglior consiglio respingere interamente la legge medesima, ed aspettare dal Ministero che facendo ragione alle petizioni presentate, di cui forse si tenne poco conto, presentasse una nuova legge la quale appoggiandosi agli stessi principii di questa legge tanto benefica che liberava la proprietà, desse ad essa compimento distruggendo affatto qualunque vestigio di diritto feudale, dopo di che forse qualche residuo del Medio Evo pur resterà ancora da distruggere.

Presidente. Se nessun altro Senatore dimanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori: Il tempo è moneta dicono gli Inglesi; il tempo è vita e parte della nostra esistenza, io soggiungo. Mi propongo perciò di dire poche e pochissime parole perchè rispetto il vostro tempo e il mio.

Tutto quanto finora è stato detto sulla discussione generale, per quello che concerne i principii generali della legge, tutto è nel senso di ciò che ha opinato la maggioranza.

A che dunque dire di più? A che predicare ai convertiti?

Tutta la questione si riduce a vedere, se si deve approvare il progetto primitivamente presentato dal

Ministero, o il progetto successivamente emendato dalla Camera Elettiva presentato oggi dal signor Ministro.

Ecco la questione.

Nella mia Relazione forse troppo a dilungo ho esposto quali siano i principii che animano e la legge presente e la legge Austriaca. Ho detto quali furono gli oggetti giuridici che si proponeva la legge Austriaca, quali sono stati i principii eterni di giustizia a cui la legge Austriaca ha ricorso, ho detto che questi principii non possono che eternamente essere rispettati.

L'onorevole Senatore Vigliani ha dato ampio sviluppo a queste cose, e a che allora ripeterle dopo quello che egli ha detto, dopo quello che io ho scritto? Tutto quanto, sebbene stato detto nella discussione generale, accenna a questioni speciali, non può essere preventivamente trattato, e queste questioni si presentano negli articoli 2, 4 e 6.

Là discuteremo se sia il caso di interpretazione autentica, là discuteremo qual è il senso del § 3.

E a che dunque anticipare una discussione? Io pertanto fedele alla mia parola, oggi non soggiungo niente altro, e ringrazio gli onorevoli Senatori che sono venuti in mio soccorso.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io pure concorro nell'opinione dell'onorevole Relatore, che debbano riservarsi alla discussione degli articoli tutte le osservazioni che si riferiscono a quei temperamenti che potranno, o no, adottarsi per tranquillare i possessori, perchè questo è veramente il punto più rilevante della legge. Quanto alla abolizione del vincolo feudale, credo che siamo tutti d'accordo, e che non ci sia bisogno di ulteriore discussione. Ho chiesto nuovamente la parola nella discussione generale solo al fine di sdebitarmi del rimprovero fattomi colle più gentili espressioni dall'onorevole Senatore Vigliani, per aver io nel mio primo discorso voluto ragionare del significato e della interpretazione del paragrafo 4 della legge Austriaca invadendo il campo della magistratura.

Mi perdoni il Senatore Vigliani! Se io sono entrato nella interpretazione del paragrafo 4 della legge Austriaca l'ho fatto perchè l'interpretazione di questo paragrafo 4 era stata il soggetto di una lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento, e perchè il progetto, che viene oggi presentato alla discussione del Senato, porta appunto una disposizione la quale contiene una interpretazione autentica di quella disposizione.

Io non poteva dispensarmi dal dichiarare, se accettava o no questa interpretazione autentica, e per conseguenza io dovevo esprimere la mia opinione sul punto se la legge Austriaca nel paragrafo 4 era, o no, chiara, e se l'interpretazione che le fu data era conforme alle parole e allo spirito della legge.

Ecco il perchè io doveti distendermi sull'interpretazione del paragrafo 4 della legge Austriaca. Ma se da una parte dichiarai di non potere accettare l'interpre-

tazione autentica del detto paragrafo 4 della legge Austriaca, approvata dalla Camera dei Deputati, dichiarai ancora nel mio primo discorso, e qui ripeto, essere necessario un qualche temperamento che provveda alla sicurezza e tranquillità dei possessori dei beni già feudali, rimettendomi in ciò alla saviezza della minoranza della Commissione, che al pari di me s'interessa della sorte di questi possessori. Mi riservo perciò di esprimere la mia opinione nella discussione degli articoli dopo che avrò udito le proposte della minoranza della Commissione sul provvedimento da adottarsi per la quiete e sicurezza dei possessori, e non intendo di prolungare davvantaggio la discussione generale con ulteriori osservazioni. Mi era necessaria questa dichiarazione in risposta all'onorevole Senatore Vigliani per giustificarmi del gentile rimprovero che mi fu fatto di avere ragionato sulla intelligenza e interpretazione della menzionata disposizione della legge Austriaca.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, cioè:

1. Estensione agli impiegati civili dell'ex regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana.
2. Sila delle Calabrie.
3. Tavoliere di Puglia.
4. Relazione della Commissione di sindacato sull'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico.
5. Situazione del Tesoro per gli esercizi finanziari 1868, 1869.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione tanto di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici, quanto dei documenti che saranno depositati negli Archivi.

Ora si passerà alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Do lettura del primo che è identico tanto nel testo Ministeriale quanto in quello dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Sono aboliti, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle Province della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia con legge del 18 luglio 1867, N. 3841, sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di Principi. »

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

(Approvato)

L'art. 2. è aggiunto dall'Ufficio Centrale.

Ne do lettura:

« Art. 2. Lo Stato non potrà più riscuotere il corrispettivo, che verso i vassalli gli è stato riservato

dal § 1 della legge 17 dicembre 1862 per l'affrancazione del vincolo feudale e consolidazione del diretto coll'utile dominio.

« Questo corresponsivo cederà intieramente a beneficio di quei vassalli, che non si trovino in istato di lite pendente in conseguenza delle azioni loro riservate dal N. 2 § 4 della legge 17 dicembre 1862.

« Cederà parimenti a beneficio di quei vassalli, che trovandosi in istato di lite pendente con possessori di buona fede di beni feudali, recederanno senz'altro ed in modo definitivo dalla mossa lite dentro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

« Ove i vassalli preferissero di continuare la lite, il corresponsivo cederà intieramente a beneficio dei convenuti possessori di buona fede, a titolo oneroso o gratuito, li quali sottentrando in luogo dello Stato promuoveranno le istanze necessarie per la liquidazione del corresponsivo e se ne varranno come di un loro credito verso il vassallo. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

Senatore **Lauzi**. Non era che una semplice mozione d'ordine.

Ministro Guardasigilli. Allora la faccia lei questa mozione d'ordine, perchè credo che siamo d'accordo.

Senatore **Lauzi**. Intendevo solamente pregare il Senato di voler trasportare la discussione di questo articolo dopo di aver deliberato sull'art. 6 dell'antico progetto.

Senatore **Poggi**. Domando la parola sulla mozione d'ordine.

Senatore **Lauzi**. Mi permetta, non ho finito.

La Relazione dell'Ufficio Centrale, seguendo appunto un ordine logico, non ha già parlato in principio della sua Relazione di questo articolo, ne ha parlato sul finire; giacchè nel concetto dell'Ufficio Centrale, quest'articolo suppone la reiezione dell'art. 6, e viene in certo modo a tenerne luogo e a rimediare ai danni che si suppone che dalla reiezione di quell'articolo ne possano venire ai terzi possessori di beni feudali. Quindi senza entrare nel merito di quest'articolo, prego il Senato, e spero di avere consentente anche l'Ufficio Centrale, di voler differire la discussione di quest'articolo dopo che si sarà deliberato sull'art. 6.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Io desidererei che si discutesse ora l'articolo 2°, perchè il 2° articolo essendo stato proposto dalla maggioranza appunto in un luogo che porta per conseguenza la necessità di svolgere gli articoli 4 e 6....

Senatore **Musio, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**... mi fece risolvere a differire il mio discorso a questo punto, e di non prendere la parola nella discussione generale.

Se il Senato accettasse l'aggiunta fatta dal Senatore Musio a nome della maggioranza, ciò porterebbe la conseguenza che tutte le altre disposizioni del Ministero cadrebbero immediatamente....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**... e quindi si avrebbe una risoluzione di tutte le questioni che dividono la maggioranza dalla minoranza; se fosse respinto, tanto lo potrebbe essere per ragioni dipendenti dall'articolo 4 e 5 del testo ministeriale, quanto per ragioni indipendenti.

A me piacerebbe che ora si lasciasse l'articolo nel suo posto, perchè mi sono riservato di esporre le ragioni che hanno dato luogo a una divisione nell'Ufficio Centrale, cioè ad una maggioranza ed una minoranza, della quale fo parte, e di presentare nel loro complesso quelle idee che possono giustificare innanzi al Senato il perchè la minoranza non accetta le modificazioni apportate dalla maggioranza al progetto di legge.

Senatore **Musio, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio Relatore**. L'onorevole Senatore Lauzi ha bene osservato che la materia del secondo articolo non è trattata che in fine della Relazione, ma è pur anche vero che ordinando i concetti dei diversi articoli si è affacciato il pensiero: ma cosa fa di nuovo e di meglio la legge Italiana sopra l'Austriaca? Propriamente non fa altro che condannare lo spirito fiscale, da cui fu animata la legge Austriaca, e proclamare il principio che abolisce la servitù senza rendere la libertà.

Il concetto più vasto della legge è questo: e questa differenza che veramente mette più in evidenza la distanza della nostra dall'Austriaca sta nel paragrafo 2.

Pareva dunque, nell'ordine della logica e della convenienza, che dopo aver detto: I feudi in quanto sussistono sono aboliti ecc., si dicesse dal legislatore, io non ne faccio una speculazione, antepongo il diritto dell'uomo al diritto del fisco, e rinunzio a tutto.

Ora, questa è la ragione per la quale sembra alla maggioranza che sede più propria della disposizione contenuta in quell'articolo, fosse immediatamente dopo il primo.

Perciò, se si stima per maggior comodo della discussione o per qualche altra ragione che quell'articolo sia discusso dopo, la maggioranza della Commissione è indifferentissima. Ciò crea peraltro qualche imbarazzo massimamente nel disposto dell'articolo 5., giacchè là si ripete di nuovo che lo Stato non prende alcun indennizzo. Ma cosa fa lo Stato? Lo Stato non solo ha la nobile idea di rinunziare all'indennità, ma di convertirla in pro di quelli che ne sono più degni.

Ma mentre espongo queste considerazioni per giustificare l'ordine in cui è stato collocato l'articolo 2., ripeto pure che la maggioranza accetta la discussione di questo articolo dove meglio piacerà al Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Ho domandato la parola per una spiegazione, cioè per dire che io non intendevaghi di trasportare l'articolo, bensì che l'articolo, se fosse adottato, tenesse pure il posto che l'Ufficio Centrale gli ha assegnato, ma che la discussione si facesse dopo l'articolo 6° del progetto ministeriale, in quanto che evidentemente quest'articolo suppone che l'articolo 6° sia stato reietto.

Dunque l'indifferenza dimostrata dall'Ufficio Centrale sull'ordine della discussione mi dà speranza che queste mie idee possano essere accolte dal Senato.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Se il Senato mi consente che nella occasione della discussione dell'art. 3 io esponga le idee che sarebbero state a proposito nell'art. 2, io non ho difficoltà che sia posposto. Ma se mi venisse tolta la parola perchè io esca dall'argomento nell'articolo 3 il quale tratta di una questione tutta speciale, allora non potrei dir tutto.

Io mi sono limitato a chiedere la parola sull'art. 2, perchè era la sede in cui venivano in discussione tutte le questioni, e non volendo spaziare per le generali, mi era iscritto sin da principio su quello. Se l'articolo 2 sparisce, ormai che la discussione generale è chiusa, chiederei che il Senato mi desse la parola sopra un altro articolo con facoltà di dire tutto quello che avrei detto in occasione dell'articolo 2.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'idea mia era appunto quella dell'onorevole Senatore Lauzi, in quanto mi sembrava che veramente per potere in tutta l'estensione apprezzare le disposizioni di quest'articolo 2° avrebbe dovuto essere esaminato dopochè il Senato si fosse pronunziato sugli articoli 4 e 6. Credo poi che non vi sia alcuna ragione per la quale l'onorevole Senatore Poggi non possa anche sull'art. 3 esporre completamente tutte le sue idee sulla materia, che, secondo sembra, in gran parte sono conformi all'articolo ministeriale.

Presidente. Dunque interrogo il Senato se intende di trasportare la discussione dell'articolo 2° dopo l'articolo 6 della antica nomenclatura, che corrisponde all'art. 7 dell'Ufficio Centrale.

Chi intende di fare questo trasloco di discussione dell'art. 2° dopo votato l'art. 6 di questo progetto, abbia la compiacenza di sorgere.

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.... Siccome la maggioranza ha dichiarato che è indifferente in genere intorno a questa quistione, essa non voterà nè in un senso nè nell'altro.

Presidente. Di quanti membri è composta la maggioranza?

Senatore **Musio, Relatore.** Di quattro.

Presidente. Quattro Senatori adunque sono neutrali, e si astengono.

Chi approva che sia rinviata la discussione dell'articolo 2° dopo l'esame dell'articolo 6 si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 2 del progetto Ministeriale che corrisponde al 3 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 2. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita. »

Ora leggo l'articolo dell'Ufficio Centrale come emendamento.

« Art. 3. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita.

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

Siccome l'emendamento va avanti alla proposta ministeriale è aperta la discussione sull'articolo 3. dell'Ufficio Centrale.

La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Nell'articolo 3° io sono andato, in definitiva, d'accordo con la maggioranza. Avrei desiderato però qualchenza di meglio, ma mi riservo di esporre la mia idea in seguito; peraltro il mio concetto non si scostava tanto da quello della maggioranza da dover fare un'altra scissura. Riservo però il mio discorso al momento in cui si discuterà l'articolo 5°, tanto più che dovendo parlare a lungo, crederei conveniente l'aspettare a domani.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero trovò questo progetto presentato dalla precedente amministrazione la quale riproponeva lo schema che era stato formulato dalla Camera Elettiva; è quindi suo dovere esporre al Senato le ragioni per le quali e il Ministero precedente e la Camera avevano creduto di dover ammettere che la terza parte della proprietà che veniva ad essere attribuita ai primi chiamati doveva darsi non già a quelli che avevano solo la chiamata legale loro accordata dalla legge 1862, ma a quelli che l'avrebbero avuta per la chiamata naturale della successione feudale.

E qui può farsi, per dir così, un cenno del principio generale sul quale la Camera ed il Ministero (che presentava e faceva suo il progetto della Camera), credevano venire a quelle disposizioni che voi leggete nell'articolo 3, 4 e 6 in difformità di quanto era stato il concetto della Commissione ministeriale e del Ministero stesso nel presentare nel 1867 il suo primo progetto innanzi la Camera.

Lasciando da parte tutto ciò che può dirsi in quanto alle norme generali da osservarsi per una legge interpretativa, il Ministero e la Camera credettero che la condizione delle cose fatta dalle nuove disposizioni che vengono ad essere sanzionate col progetto attuale, e sulle quali sono d'accordo tanto il Ministero che presentava al Senato quel progetto, quanto l'Ufficio Centrale, cioè l'abolizione immediata dei feudi, e la rinunzia del compenso che lo Stato esigeva dai feudatari, credettero, dico, che questa mutazione di condizione di cose in rapporto alla legge del 1862 facesse sì che il Governo e il Parlamento avrebbero potuto prendere sulla materia delle determinazioni, le quali se non sono perfettamente conformi alla legge del 1862, nè possono essere ritenute come un'esecuzione della legge medesima e un'interpretazione delle sue dubbie disposizioni, avevano però o potevano avere una buona giustificazione nei cambiamenti sopra accennati nel sistema della suddetta legge del 1862.

Sentiste di fatti, Signori, che la legge del 1862 non svincolava i feudi immediatamente; che la legge medesima come con una felice espressione l'onorevole Relatore vi diceva, vendeva per dire così da parte dello Stato la libertà che dava ai feudi ritraendone un compenso; e che perciò era stata obbligata fino ad un certo punto di rispettare non solo quei diritti che possono dirsi perfetti, ma anche in certo modo quei diritti eventuali ed imperfetti che ai chiamati, e ai vassalli potevano spettare come conseguenza del vincolo feudale il quale, giova ripeterlo, non era sciolto che dal momento in cui la decisione di affrancazione passava in giudicato.

Il Legislatore del 1867 invece, che presentava il progetto accettato dalla Camera vuole che si proceda allo svincolo senza ritardo, e senza compenso. E però

la legge del 1862, era una legge mista di politica, e di fiscalità, ed anzi nella medesima il principio fiscale era, per dire così, preponderante: mentre col progetto in esame si vuole una legge piuttosto di omaggio ai principii di libertà, ai principii, che informano e lo Statuto, e la nostra legislazione.

Ora, o Signori, si poteva forse discutere sulla necessità, e convenienza di ammettere il nuovo sistema che il progetto del 1867 presentava: si poteva forse eccepire come una questione pregiudiziale lo essersi abbastanza provveduto colla legge del 1862, e non essere il caso di altri provvedimenti; ma quando il Senato (perocchè oggi è ozioso parlare di ciò, che si era detto nella Camera, in quanto che parlamentariamente non esiste più quel progetto di legge, è un nuovo progetto, che voi venite ad esaminare) coll'articolo 1° testè votato ha ammesso un principio diverso, e che cangia il sistema della legge del 1862, io credo che per se stesso, e per suo fatto si è messo sopra un terreno diverso, che lo rende libero da quei legami e vincoli che dalla legge del 1862 derivavano, salvo sempre, (e sarà il primo a rendere omaggio ai principii eterni del diritto) il rispetto dovuto ai diritti, che si possono dire acquisiti.

Fra questi diritti, limitandomi all'articolo 3. in questione, si diceva dall'onorevole Senatore Vigliani con tutta la chiarezza e dottrina che distingue il suo splendido discorso, e dall'onorevole Relatore della Commissione dell'Ufficio Centrale e dal suo Relatore nella dottissima Relazione che precede il contro progetto della Commissione; fra questi diritti si deve contare il diritto dei chiamati che erano nati o concepiti al 1862.

La lettera del § 3. della legge del 1862, si dice, è troppo chiara per farvi conoscere, che alla famiglia, direi così, naturale, alla famiglia derivante dal nesso feudale, era stata sostituita una famiglia legale per effetto della disposizione della legge del 1862. Mentre, prima il dritto successorio nel feudo si estendeva anche ai futuri, costituenti per dir così una persona morale collettiva, ne furono invece esclusi per la legge 1862; il vincolo feudale vi fu soltanto conservato per quelli che per trovarsi o nati o concepiti nel 1862 vi avevano più che una eventualità, una speranza, vi avevano per dire così un diritto certo sebbene subordinato alla sopravvivenza.

Anche con una espressione più legale si diceva che nel 1862 i non nati, i non enti non potevano entrare nella mente del legislatore; all'incontro questi doveva tener conto di coloro che avevano di già una esistenza reale e i dritti di essi volle il legislatore rispettare. E per conseguenza si aggiunge, volendo procedere allo immediato svincolo, alla liquidazione per dir così dei dritti ed obblighi della famiglia vassalla fra i suoi componenti, e dovendosi statuire in quanto alle quote e alla trasmissione di questi beni si è dovuto soltanto tener conto degli individui che si trovano al di d'oggi investiti di questi dritti. Questo mi sembra il prin-

cipio che dettò il § 3. del progetto dell'Ufficio Centrale.

Per l'opposto il progetto Ministeriale posa sul seguente ordine d'idee. Poichè nel 1862 il legislatore riservava a sè un compenso a carico dei futuri, poichè per dir così non svincolava direttamente, ma rimetteva ad altra epoca, era mestieri, che per non lasciare ad un tempo indeterminato lo svincolo, fra i componenti la famiglia vassalla, era necessario, dico, il circoscrivere un termine entro il quale di certo dovesse cessare il rapporto, il nesso feudale che esisteva per rapporto alla famiglia medesima, ed è per ciò che l'indicazione nel § 3° della legge dei chiamati nati o concepiti nel 1862 non era per attribuir loro esclusivamente il diritto alla successione, ma bensì si faceva della durata della loro vita, della loro esistenza la misura del tempo fino al quale si doveva rispettare quel nesso feudale.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. In altri termini, come dicevano gli antichi, i chiamati nati o concepiti nel 1862 non erano vocati alla successione, ma erano semplicemente posti in condizione, diremo noi, posti per determinare il tempo,

Questo concetto che è stato lungamente e dottamente combattuto nella Relazione del Senato, ha nondimeno per sè il voto di almeno dei tribunali Veneti; chè il Ministero non supponendo possibile che dopo il 1862 non si fosse presentato il caso di un investito del 1862, morto lasciando dei figli nati o concepiti dopo quell'epoca, e perciò si avrebbe dovuto presentare la questione dianzi accennata, fu sollecito chiedere le opportune notizie. Imperocchè, come dichiarai francamente quando ebbi l'onore di sentire, sull'assunto, i comandi che mi dava l'Ufficio Centrale, se vi fossero stati di già dei casi simili, se si fosse seguito un sistema di applicazione del § 3 della legge del 1862, bisognava, sia il Governo, sia il Parlamento andare molto cauti nel disporre sulla materia per non offendere o distrarre diritti che già erano stati attuati, ed avevano conseguito un effetto.

Ora, i tribunali risponsero, eccetto quello di Venezia, negativamente, in quanto a fatti successi, perchè il Senato conosce meglio di me come la trasmissione, o, per meglio dire, la legittimazione della veste ereditaria per la legge vigente nel Veneto si fa mediante una specie di giudizio così detto di ventilazione, e che per le materie feudali è riservato esclusivamente al tribunale di Venezia. Ma, come suol avvenire, alcuni vollero interloquire sulla materia, e mentre un tribunale dice che avrebbe dovuto essere chiamato alla successione, quelli i quali, ancorchè non nati nè concepiti nel 1862, potevano avere un diritto perchè chiamati dalla legge feudale, e che soltanto i chiamati, concepiti e nati nel 1862 erano indicati come misure di tempo della durata del vincolo, un altro andava

in una via affatto contraria, facendosi forte della lettera della legge, e del § 22 del Codice Austriaco.

Non ritorno sulle ragioni pro e contro addotte particolarmente perchè sono state, lo ripeto, dottamente esposte nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Il Tribunale di Venezia accennava ad un sol caso avvenuto; ed in questo la Procura di Finanza, la quale quando si trattava di materia feudale riconosceva per dir così le qualità feudali e il diritto di colui che vi si presentava, ammise dapprima alla successione del feudo il figlio primogenito dell'individuo che si trovava investito nel 1862; primogenito già nato avanti il 1862; dopo si presentò un altro figlio nato e concepito dopo il 1862, e fu anche ammesso dalla Procura; secondo il rapporto avuto stava per sorgere fra i due fratelli una lite, ma finalmente vennero ad una transazione per la quale fu dato qualche cosa, una parte qualunque al secondogenito, e rimase propriamente la rappresentanza presso il primogenito. È questo lo stato delle cose che io accenno soltanto per far conoscere come poteva anche esservi del dubbio sull'applicazione del paragrafo terzo nei termini come si presentava per la legge del 1862; dubbio d'altronde che avvaloravasi da quanto si era detto nella discussione nel Parlamento Austriaco, perchè ricordo che il Conte Thun, quando si parlò su questi chiamati, aveva dichiarato che era giusto di stabilire un termine; di far dipendere questo termine dalla vita di coloro che in quell'epoca erano nati o concepiti; ma che questo non escludeva, nè avrebbe indotto giammai ad escludere i figli o la famiglia propria secondo il regime feudale.

Ma checchè ne sia dell'interpretazione dell'articolo terzo, il Ministero credette che nel fare ora la legge sottoposta all'esame, non si tratta di eseguire quella del 1862; e di seguirne il sistema, e col dovuto rispetto ai preopinanti in contrario, mi sembra che neanche l'Ufficio Centrale voglia su questo punto osservarlo: e si può ben dire che colla disposizione stessa da essi proposta e propugnata si venga a distruggere ciò che sta scritto nella legge del 1862.

Se il Senato, il Ministero avesse proposto nettamente di mantenere i diritti di tutti i chiamati, in questo caso io comprendo che sarebbe l'omaggio, sarebbe l'esecuzione di ciò che oggi con tanto calore si sostiene, essere un diritto acquisito a favore dei contemplati nel paragrafo 3 della legge del 1862. Ma colla disposizione che vi si proponeva dall'Ufficio Centrale, si è voluto per un principio di alta convenienza economica, che fin d'oggi fossero questi diritti accertati e definiti, e fossero definiti in un modo che, nessuno credo vorrà disconvenire è assolutamente diverso, per non dir contrario a quanto dalla legge del 1862 fu stabilito. Infatti con questa legge si manteneva l'ordine successorio secondo la regola feudale, sebbene circoscritta a quelli che erano nati o concepiti nel 1862; ma ognuno era certo che al suo turno, subordinato alla condizione

della sopravvivenza, avrebbe avuto l'intero del feudo secondo il regime feudale ricordato.

All'incontro coll'articolo, anche come si propone coll'emendamento dell'Ufficio Centrale, che cosa avete? Si dà per i feudi alienabili il tutto a quello che è attualmente investito, e così si cancella assolutamente il diritto di tutti gli altri, per la ragione che costoro non hanno alcun diritto certo; per feudi poi che per loro natura non sono liberamente alienabili, e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si accorda all'investito attuale (ciò che è di giusto) l'usufrutto dello intero, ed inoltre due terze parti della proprietà. Eccoli dunque una prima lesione, di ciò che voi chiamate un diritto acquisito, un diritto che dite doversi rispettare in favore di quelli che erano chiamati nella legge del 1862.

Ma questo è poco, Signori, vi è di più; secondo le vostre disposizioni neanche agli altri chiamati date un briciolo del feudo quasi compenso di quel diritto che voi annientate perchè date la terza parte esclusivamente a quello il quale attualmente è il primo chiamato a succedere alla morte dell'attuale investito, mentre gli altri vi avrebbero eguale diritto, secondo la legge del 1862, che anzi alcuno potrebbe dire avervi un diritto più potente perchè nella generalità dei casi, si presume che il più giovane deve sopravvivere al vecchio.

Egli è indubitato quindi che per una ragione di convenienza politica, oppure meglio dirò per una ragione di mera convenienza economica, qual è quella di affrettare lo scioglimento dei feudi, la libertà della proprietà soltanto forse per 6, 8, 10 anni (che più di questi non si tratti) voi per questa sola ragione avete potuto, e vi siete creduti nel diritto di potere distruggere ciò che poi chiamate diritto perpetuo, acquisito, già accordato dalla legge del 1862 ai chiamati in quell'epoca.

Non è che io intenda per nulla, non lo posso, nè lo presumo, farvi censura dello esercizio di questo diritto.

Io lo ritengo giusto, lo ripeto, poichè si è cangiato lo stato delle cose voluto dalla legge del 1862, poichè si è voluto distruggere sino dal giorno della pubblicazione di questa legge quel vincolo feudale che per la legge del 1862 durava e doveva durare fino a che non si adempivano alcune condizioni nell'interesse fiscale. Come la legge del 1862 aveva soppressa la famiglia naturale feudale, così ora noi abbiamo il diritto di rompere quella famiglia artificiale che era soltanto una creazione di questa legge istessa. Ma poichè credete di aver avuto la potestà di distruggere quello che altri chiama un diritto acquisito e che secondo me per i chiamati non è che una speranza, un diritto eventuale, e subordinato a date condizioni, dovete pure, secondo me, ammettere che siete perfettamente liberi di giudicare chi deve essere fra i chiamati il preferito per la terza parte.

Ora, o Signori, se voi vi sciogliete dalle pastoie della legge del 1862 e ritornate alle condizioni quali erano quando faceste la legge del 1861, siccome voi allora doveste dare la terza parte a coloro che avevano la preferenza della chiamata per ragioni di famiglia, secondo i principii del diritto feudale preesistente, così io credo che la potreste ben anco dare con questa legge senza incorrere nella taccia di aver voluto ledere i diritti acquisiti.

Quando veniste a questo punto io vi pregherei di riflettere ai casi veramente strani che si possono presentare e nei quali si potrebbero distruggere anche molti interessi che sono nati, e poichè trattasi di una legge nella quale per la ragione economica vi permettete di non tener conto di ciò che può costituire il diritto del privato, io vi pregherei di non dimenticare anche questi interessi delle famiglie perchè voi nel disporre possiate accettare quello che, a senso del Ministero proponente la legge e secondo ciò che avete fatto nella legge del 1861, sembrami essere il sistema più conforme all'ordine naturale delle cose.

Supponete che nel 1862 era il possessore del feudo un individuo senza figli, e che in quell'epoca vivente e concepito non v'era che un lontano congiunto.

Dopo la legge del 1862 il possessore del feudo prende moglie, ha figli, e per l'ordine naturale delle cose, e per il regime feudale comune questi figli avrebbero avuto il diritto di raccogliere la successione del feudo, e io credo che se mai si è verificato un tal caso l'avranno raccolto.

Invece per la legge del 62, secondo che la interpretate colla legge proposta, il feudo dovrebbe andare a chi forse non era nella mente del donante, nè nella mente di coloro che domandavano la investitura del feudo a chi di certo non era chiamato se non in mancanza della discendenza e dei prossimi congiunti.

Questo solo caso, o Signori, che si può presentare, e che si presentò di fatto, mi sembra sufficiente per convincervi della gravità della questione: la possibilità di questo caso quando fu presentata nella discussione nello Ufficio Centrale, vi confesso, che talmente mi colpì per lo assurdo morale dei suoi effetti, da farmi dubitare della giustizia della opinione seguita fino a quel giorno sulla intelligenza del paragrafo 3 della legge del 1862, e con questa convinzione vi prego che se siete liberi come lo siete e come ne date mostra nel proporre la legge per cui annullate il diritto dei chiamati, di adottare quella forma che è più conforme alla natura delle cose, vogliate adottare quella disposta nella legge del 1861 e riprodotta nel progetto presentatovi dal Ministero.

Senza occuparci dell'intelligenza vera e retta del § 3 della legge del 1862, sulla quale non intendo pronunziarmi, e pregherei che neanche si pronunciasse il Parlamento per non pregiudicare i diritti che dal 1862 sono stati acquistati e riconosciuti, mi sembra che la condizione, il nuovo stato di cose, di diritti e

di rapporti giuridici che create colla nuova legge, vi permette, direi quasi vi obbliga di allontanarvi dalla legge del 1862, e che per affrettare la libertà dei feudi dovete annientare le speranze dei chiamati dalla legge del 1862, e le annientate di fatto anche colla disposizione proposta dallo Ufficio Centrale.

Ritornate a quello che scriveste nella legge del 1862. così almeno se voi ledete dei diritti (secondo alcuni chiamati tali, per me delle speranze) almeno seguirete l'altro principio invocato dall'egregio Senatore Vigliani, quello di riportarvi a quanto colla legge del 1861 si era fatto, che dava la terza parte a coloro che erano chiamati a succedere all'epoca della pubblicazione della legge medesima. Così io credo che fareste una cosa giusta, di certo la più equa.

Si è detto che la giustizia è preferibile a qualsiasi altra considerazione, ed è vero; ma la giustizia, o Signori, ha principii eterni ed immutabili, per quali non si permette violazione alcuna ed ai quali nè il legislatore, nè le Nazioni possono derogare nella benchè menoma parte; ha poi norme e principii direttivi di diritto positivo, che formano la legge, regola obbligatoria pel Magistrato, e base e misura dei diritti e dei doveri dei cittadini, ma che si modificano secondo i bisogni dei cittadini, e le mutate condizioni sociali, o politiche: se, o Signori, si volesse spingere il rispetto ai diritti che derivassero dal diritto positivo e dalla legge al punto di non essere alterata giammai, allora cancellate molte e molte delle leggi finora fatte, e direi fermiamoci senza che più si muova il mondo, e particolarmente cancelliamo queste leggi, le quali di certo hanno creduto per ragioni d'ordine, superiore a quelle degli interessi privati, di alterare molti e non lievi interessi, e dritti da molto tempo esistenti.

(Segni d'approvazione).

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Rinuncio alla parola, perchè intendeva parlare nello stesso senso, e la credo ora cosa superflua.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Io accetto l'articolo ministeriale, e respingo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Dopo le eloquenti parole proferite dall'onorevole Signor Ministro in difesa dell'articolo ministeriale, io sento il debito di astenermi dall'aggiungere ulteriori osservazioni. Se non che l'onorevole Signor Ministro ha ammesso che la legge Austriaca nel paragrafo terzo sia dubbia, ed anche riconosciuto questo dubbio, ha virilmente propugnata e difesa con fortissime ragioni la giustizia dell'articolo secondo del progetto ministeriale. Mi permetta l'onorevole Signor Ministro, mi permetta l'Ufficio Centrale che io dichiaro, che non credo neppure dubbia la disposizione del paragrafo terzo della legge Austriaca.

Che cosa dispone questo paragrafo terzo? Eccone le parole: « Riguardo alla successione, ed agli altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro rimangono però in vigore le leggi feudali fino a tanto

che esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero già concepite al momento della pubblicazione della legge. »

Questa disposizione dichiara esplicitamente che l'ordine della successione feudale è mantenuto integro, e in vigore tra i membri della famiglia vassalla. Il legislatore, come diceva benissimo l'onorevole signor Ministro, ha fissato soltanto la misura del tempo in cui la mantenuta successione feudale debba avere il suo termine.

Non ha attribuito il legislatore Austriaco alcun diritto ai nati o concepiti al momento della pubblicazione della legge; dichiara semplicemente che la successione feudale rimane in vigore fino a tanto che sarebbero in vita persone, già concepite al momento della pubblicazione della legge, aventi diritto alla successione.

Vedete, o Signori, che la legge Austriaca ha mantenuto in vigore senza variazioni l'ordine di successione tra i membri della famiglia vassalla stabilito dalla legge feudale, ed ha solo voluto fissare un termine dopo il quale questa successione feudale dovesse cessare.

Se dunque le ragioni adottate dal signor Ministro bastano a giustificare la disposizione dell'articolo 2 dell'attuale progetto, come non dovremo approvarlo quando si veggia chiaramente, che la legge Austriaca non ha creato diritti nuovi, non ha dato ai nati o concepiti al momento della pubblicazione della legge, maggiori diritti di quelli che loro potevano competere secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge feudale, quando si veggia chiaramente dalle stesse parole del § 3 della legge Austriaca che questa ha voluto mantenere integra in tutto il suo vigore la successione feudale, e solo circoscriverne il tempo?

Il Senato, approvando l'art. 2 del progetto ministeriale, non deve temere di violare diritti acquisiti.

La maggioranza della Commissione forma, col suo emendamento, una famiglia veramente artificiale nella successione dei beni feudali.

L'onorevole signor Ministro vi ha presentato un caso che è naturalissimo, e che può benissimo succedere, il caso di un investito, il quale al momento della pubblicazione della legge Austriaca non aveva figli, e che al contrario a quell'epoca potevano avere diritto al feudo lontani parenti.

Dopo la pubblicazione della legge Austriaca quegli che a quell'epoca era investito dei beni feudali ha avuto figli; e questi figli secondo il sistema della maggioranza della Commissione sarebbero privati di ogni diritto su questi beni, e il terzo della proprietà dei beni sciolti dal vincolo feudale toccherebbe a quel lontano parente che era in vita al momento in cui fu pubblicata la legge Austriaca.

Ciò ripugna alla giustizia, ripugna alla carità del sangue.

Io perciò credo conforme a giustizia e ad equità lo adottare l'articolo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, quale si trova nel progetto ministe-

riale; e confido che il Senato vorrà respingere l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Voci. A domani, a domani.

Altre voci. Parli, parli.

Senatore **Mameli.** Io sono agli ordini del Senato se vuole che parli; ma faccio osservare che è tardi.

Voci. A domani!

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi.

Senatore **Lauzi.** Interpretando i desiderii dell'onorevole nostro Collega, il Senatore Mameli, pregherei l'onorevolissimo nostro Presidente a rimandare la seduta a domani.

Presidente. Se vogliono rimandare la seduta a domani, non mi oppongo: faccio solo osservare che son appena le 5 1/2 e che altre volte in occasione di discussioni gravi, la seduta fu protratta anche ad ora più tarda. Del resto, siccome vedo, che alcuni Senatori si

allontanano, io non posso fare altro che pregarli di avere un poco di pazienza.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Dunque domani i Signori Senatori sono invitati negli Uffici al tocco per l'esame dei titoli di quei nuovi Senatori sulla di cui nomina non vi sia apparenza d'incompatibilità; quindi alle due si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

Prego i Signori Senatori a voler essere solleciti più che possono, perchè dopo questa vi sono altre leggi importanti fra cui quella dell'esazione delle imposte dirette; inoltre vi sono tutte le altre che vennero presentate in questi ultimi giorni e che daranno luogo a lunghe discussioni, sia negli Uffici sia in seduta pubblica.

Rinnovo quindi la preghiera di volere essere solleciti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 17 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Relazione sui titoli dei Senatori Audinot, Errante, Sighelè, Bixio, Iacini, Ciccone, Pisani, Rossi, Cabella, Padula — Sequito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province Venete e di Mantova — Ragionamento del Senatore Mameli a sostegno dell'art. 3 dell'Ufficio Centrale — Osservazioni in contrario del Senatore De Foresta — Spiegazioni del Senatore Mameli — Osservazioni del Senatore Chiesi in favore dell'articolo ministeriale — Schiarimenti e risposte del Relatore — Dichiarazioni del Guardasigilli — Parole del Relatore e del Senatore De Foresta per un fatto personale — Avvertenze del Senatore Farina, a favore dell'articolo ministeriale — Nuovi schiarimenti del Senatore Mameli in risposta ai Senatori De Foresta e Farina — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione del primo comma identico nei due progetti — Reiezione del secondo comma del progetto dell'Ufficio Centrale — Approvazione di quello del progetto ministeriale — Istanza del Senatore Lauzi circa il terzo comma dell'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Relatore — Mozione d'ordine del Senatore De Foresta combattuta dal Senatore Lauzi — Sospensione del terzo comma — Proposta d'aggiunta del Senatore Poggi — Giuramento del Senatore Bixio — Approvazione della proposta Poggi e dell'art. 3 ministeriale — Proposta di aggiunta del Relatore all'art. 5 del progetto dell'Ufficio Centrale — Riserva del Senatore Poggi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

I Senatori Campello e Scarabelli chiedono un congedo per un mese il primo, l'altro di 15 giorni, il quale vien loro concesso dal Senato.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà pure lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto numero 3853, il sottoscritto si prega trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti dal 16 dicembre 1869 a tutto il 15 marzo 1870. »

« **DUCHOQUÈ.** »

Presidente. Secondo il consueto, questo documento è depositato nella Segreteria per comodo di tutti i signori Senatori che volessero esaminarlo.

Essendomi noto che varii dei signori Senatori delegati a riferire sulle nomine dei nuovi Senatori, hanno

in pronto le loro Relazioni, prego il signor Relatore del primo Ufficio a riferire.

Senatore Ruschi, Relatore. Per incarico del primo Ufficio ho l'onore di riferire sulla nomina del Senatore Audinot Rodolfo nominato con Decreto Reale del 6 febbraio. Egli è compreso nella terza categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Infatti egli nella 7^a, 8^a e 10^a legislatura rappresentava il collegio di Bologna.

A nome quindi dell'Ufficio Primo propongo al Senato di convalidare la sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio 1° si alzi.

(Approvato)

Senatore Ruschi, Relatore. Debbo pure riferire a nome dell'Ufficio I° sulla nomina del Senatore Errante fatta col Regio Decreto 6 febbraio. Egli è compreso nella categoria 12 dell'art. 33 dello Statuto per essere stato Consigliere alla Corte di Cassazione di Palermo per più di cinque anni ed ora è Consigliere di Stato.

Io quindi vi propongo la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio I° abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato)

Senatore Ruschi Relatore. Ho inoltre l'onore di

referire a nome dell'Ufficio I° sulla nomina del Senatore Sighele avvenuta con Regio Decreto 6 febbraio.

È compreso nella 9. categoria dell'art. 33 dello Statuto. Fu nominato primo Presidente di Appello a Brescia con Decreto 21 aprile 1862 e quindi nella stessa qualità alla Corte di Appello di Milano.

Per questi motivi a nome dell'Ufficio I. vi propongo la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del Relatore del I° Ufficio, sorga.

(Approvato)

Senatore **Cialdini Relatore.** Con Decreto Reale del 6 febbraio 1870 il Commendatore Nino Bixio Luogotenente Generale e Deputato al Parlamento Nazionale fu nominato Senatore del Regno.

Risulta dai documenti trasmessi che ottenne il grado di Luogotenente Generale nell'Esercito Italiano con Regio Decreto 10 aprile 1862 e che fu Deputato al Parlamento Nazionale nell'8^a, 9^a e 10^a legislatura. Risulta inoltre che ha compiuto l'età di 40 anni prescritta dallo Statuto.

Quindi a nome del II° Ufficio ho l'onore di proporvi che vogliate ammettere fra i Senatori del Regno il Generale Nino Bixio, i cui meriti personali, i cui servigi politici e militari alla causa Italiana son troppo noti perch'io ne parli.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del secondo Ufficio, relativamente alla nomina del signor Senatore Nino Bixio, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

L'onorevole Senatore Sanseverino ha la parola.

Senatore **Sanseverino, Relatore.** Ho l'onore di riferire a nome del secondo Ufficio sulla nomina a Senatore del Commendatore **Stefano Iacini**, il quale venne nominato con Decreto Reale del 6 febbraio 1870, secondo l'art. 35 dello Statuto, categoria 3^a, avendo esso preso parte alla 7^a, 8^a, 9^a e 10^a Legislatura.

Oltre di questo, il Commendatore Stefano Iacini potrebbe essere annoverato anche nella categoria 4^a, essendo stato due volte Ministro, e nella categoria 21^a, se avessimo i documenti della sua possidenza.

Il Commendatore Iacini ha compiuto l'età voluta per essere Senatore, per cui a nome del 2° Ufficio propongo che sia convalidata la sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del 2° Ufficio relativamente alla nomina del signor Senatore Stefano Iacini, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Do la parola al Relatore del 3° Ufficio.

Non essendo presente la darò al Relatore del 4° Ufficio.

Senatore **Manzoni T., Relatore.** Il Commendatore **Antonio Ciccone** Deputato al Parlamento Nazionale, nominato Senatore del Regno con R. Decreto del 6

febbraio ultimo, nacque a Nola li 7 febbraio 1808 e quindi ha già varcata l'età senatoria.

Sedette ne' Consigli della Corona negli anni 1868 e 1869 come Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Agricoltura, Industria e Commercio, e come tale può far parte di questa Assemblea a mente dello art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno (Categoria 8).

A nome del quarto Ufficio, ho l'onore di proporvi la convalidazione della nomina del Comm. Ciccone a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del quarto Ufficio intorno alla nomina a Senatore del Commendatore Ciccone, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

La parola è al signor Senatore Amari.

Senatore **Amari Prof., Relatore.** Il barone **Casimiro Pisani**, nato in Palermo il 1803 e però ammissibile al Senato per ragione di età, è stato con Reale Decreto del 6 febbraio andato, eletto a Senatore del Regno, in virtù dell'articolo 33 dello Statuto, categoria 20; cioè per avere illustrata la Patria con meriti eminenti.

Mettendo, dunque, da canto la qualità di Segretario di Stato per gli Affari Esteri che il Pisani sostenne in Sicilia nei primi tempi della Dittatura del Generale Garibaldi, ond'egli sarebbe eligibile secondo la categoria 5 dell'articolo citato, il vostro quarto Ufficio ha esaminato se fosse applicabile al caso la categoria 20^a. E l'esame non è stato lungo, nè dubbio il giudizio, per un fatto il quale appartiene alla storia di quell'anno 1860, che portò tanti prodigii; tra i quali fu la sollevazione di Palermo del di 4 aprile, ordinata dal Pisani con rara audacia, costanza, e fermezza d'animo. Quel fortunoso evento, come ognuno sa, schiuse la via ai Mille di Marsala ed a quell'epopea che si è compiuta, o quasi, con l'Unità Nazionale. L'uomo che ardi, il primo, di dar fuoco a quelle polveri a certo rischio di lasciarvi la vita, al certo ha ben meritato della Patria; tanto più quando gli uffici esercitati nella rivoluzione siciliana del 1848, l'intemerata e nobile vita vivuta dopo la rivoluzione del 1849 e i servigi resi al paese, anche dopo la liberazione del 1860, lo avrebbero sempre raccomandato come valente uomo ed operoso cittadino.

Il vostro quarto Ufficio per tali ragioni vi propone l'ammissione del Senatore Pisani.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio IV relativamente alla nomina a Senatore del signor barone Casimiro Pisani, voglia sorgere.

(Approvato)

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio V. Senatore **Cavalli, Relatore.** Il Decreto Reale 6 febbraio 1870 nominava Senatore del Regno il Cavaliere Alessandro Rossi, di Schio, per la categoria 21, dell'articolo 33 dello Statuto.

Il Cavaliere Rossi nacque nel 21 novembre 1819; paga da tre anni più di 3,000 lire d'imposizioni dirette.

Ho quindi l'onore di proporre per incarico del V Ufficio l'ammissione del Cavaliere Rossi qual Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del V Ufficio relativamente alla nomina a Senatore del signor Alessandro Rossi, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

Senatore **Taverna.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Taverna, Relatore.** Per incarico ricevuto dal III Ufficio, io sarei pronto a riferire intorno alla nomina di due Senatori.

Presidente. Ella ha facoltà di parlare.

Senatore **Taverna, Relatore.** S. M. il Re col decreto 6 febbraio u. s. ha nominato il Commendatore Avvocato Cesare Cabella a Senatore del Regno.

Nato nel 1807, egli ha più che oltrepassata l'età voluta per essere ammesso in questo Consesso, e consta dall'atto stato da lui presentato, che fu mandato al Parlamento da tre diversi Collegi elettorali, e che fu Deputato durante sette Legislature.

Questo titolo corrisponde ampiamente alla categoria 3 dell'articolo 33 dello Statuto; e quindi a nome dell'Ufficio III, io ho l'onore di proporre che col vostro voto convalidiate la sua nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni del 3° Ufficio in riguardo al signor Senatore avv. Cabella, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Taverna Relatore.** Col Regio Decreto 6 febbraio scorso, Sua Maestà nominava Senatore del Regno il cavaliere Fortunato Padula.

Dai titoli che egli produsse, risulta che ha compiuta e oltrepassata l'età richiesta, e che da oltre sette anni occupa il posto di Socio Ordinario nella Regia Accademia di Scienze in Napoli, colla qual carica egli soddisfa al richiesto della categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto. A nome adunque del 3° Ufficio a cui ho l'onore d'appartenere, vi propongo la sua ammissione in questo Consesso.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del 3° Ufficio, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE RELATIVA ALLO SCIoglimento DEI FEUDI VENETI.

Presidente. Ora riprenderemo l'ordine del giorno che porta la continuazione della discussione della legge relativa allo scioglimento dei feudi Veneti. Siamo rimasti alla discussione dell'articolo 3° del progetto dell'Ufficio Centrale.

La parola è all'onorevole Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Per decidere se la terza parte

dei beni svincolati della quale tratta l'articolo secondo del progetto, debba attribuirsi al primo od ai primi fra i chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge, ovvero ai nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge del 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore, è d'uopo riandare la questione sotto diversi aspetti.

La legge del 17 dicembre 1862 che è il punto da cui è d'uopo partire, avea stabilito commissioni di allocazione, le quali doveano pronunciare sentenza sulle domande di affrancazione nei singoli casi, sotto l'osservanza di determinati incumbenti e forme di procedura; ed avea altresì prescritto (ai paragrafi 2 e 23) che solo dal giorno in cui fosse passata in giudicato la decisione, restasse sciolto il nesso feudale che sussisteva relativamente all'ente feudale fra il signore del feudo ed il vassallo, e si consolidasse il diritto coluttile dominio dell'ente medesimo.

Sotto questo rispetto è ovvio che inquanto ai feudi che non fossero già affrancati, o per sentenza o per accordo come si dirà in appresso, possa il legislatore, essendo ancora integra la cosa, altrimenti provvedere per il più pronto svincolo del nesso feudale.

Ma il ragionamento non procede così facile e piano in ordine ai chiamati alla successione nel paragrafo terzo. Ivi sono chiamati a succedere i soli nati superstiti ed i già concepiti al tempo della pubblicazione della legge; e di più si dice che l'ente feudale diventa proprietà affatto affrancata dal vincolo feudale quando ne entri in possesso l'ultima di tali persone, oppure non esista più alcuna di esse, soggiungendosi che — resta però in facoltà delle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere altresì, anche prima di comune accordo, il nesso feudale sussistente fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale.

Potea quindi a prima giunta dubitarsi, se non vi fosse per tutti i chiamati un diritto aquisito, sul quale non potesse un'altra legge innovare senza traccia di retroattività; ma altrimenti ha pensato il vostro Ufficio Centrale.

La vocazione non attribuisce un vero e positivo diritto neppure condizionale ai chiamati per i quali non si è ancora aperta la successione, ma è una semplice speranza ossia aspettativa, che il legislatore non è tenuto a rispettare, quando ragioni di pubblico interesse consigliano la riduzione dei gradi o l'assoluta abolizione del vincolo, onde ridonare più prestamente i beni al libero commercio, salvi soltanto i diritti dei possessori attuali.

E per esprimervi meglio e più brevemente che sia possibile il concetto, dirò che, a differenza delle obbligazioni condizionali nelle quali sono un creditore e un debitore determinati che attendono un evento, tutto è incerto nelle anzidette aspettative, cioè non solo il *se* ed il *quando*, ma eziandio le persone e per-

fino le linee ed i gradi nei quali saranno per verificarsi i casi di successione.

Di questa costante giurisprudenza fanno fede tutte le leggi dalle quali furono prima ridotti a quattro gradi, poi interamente aboliti i vincoli di fidecommesso anche feudali, come avvenne per la Sardegna con legge del 1849, che fu come il suggello ed il complemento di altre precedenti; per il Piemonte con legge del 1851; per l'Emilia con legge del 1859 e 1860, per la Lombardia con legge del 1862.

E per non tacere affatto di altre civili nazioni in tempi a noi prossimi, basterà accennare la Prussia, che nel 1810 aveva abolito alcuni vincoli feudali, ammettendo alla successione i soli agnati già generati o che potrebbero esserlo in tutto l'anno 1812; l'Anno-ver, che nel 1815 avea abolito tutti i vincoli feudali, ammettendo un solo grado di successione; l'Austria, la quale avea nel 1849 abolito l'*aviliciato* nell'Ungheria, attribuendo la disponibilità dei beni agli attuali possessori, niun riguardo avuto agli agnati che avrebbero dovuto succedere secondo le tavole di fondazione.

Molto meno poteva accogliere il concetto da taluno posto innanzi di un dritto collettivo di tutti i chiamati, sì perchè pareva strano il supporre comunione di dritti fra persone che non hanno in atto alcun dritto, ma una semplice speranza o aspettativa, come si è dimostrato poc'anzi, sì perchè tale comunione non potrebbe neanche concepirsi, non di condominio, giacchè questo non è trasmissibile agli eredi degli estinti durante il vincolo, come non si trasmette il dritto di succedere, non di godimento, essendo questo esclusivo negli attuali investiti.

Tutto ciò premesso, ed applicandolo alla questione, ne deduce che il legislatore può oggi limitare le successioni senza ostacolo della legge preesistente, perchè fra i chiamati non vi sono dritti acquistati, ma non può sostituire altre persone, nè linee, perchè in ciò la legge stessa ha già avuto esecuzione fin dal momento della sua pubblicazione; che la proposta della Commissione ha il suo chiaro fondamento nella legge medesima, la quale, anzichè creare nuove linee e mantenere le antiche, ha convertito la successione feudale da lineale graduale in saltuaria ed irregolare; ha determinato le persone successibili, dichiarando fra queste soltanto sussistente il vincolo feudale; ha di più loro attribuito la facoltà di sciogliere anche prima di comune accordo il vincolo; ha avuto riguardo ai nati viventi, ed ai non ancor nati purchè concepiti al tempo della pubblicazione della legge, ritenuti come incapaci i non concepiti, giusta il disposto nel § 22 del Codice civile. Eccone le precise parole: « Anche la prole « non nata ha, dal momento che è concepita, un titolo « alla protezione delle leggi. In quanto si tratta dei « proprii suoi dritti e non di quelli del terzo, essa « si considererà come nata. »

Non è pertanto questo il caso in cui possa dirsi

sottintesa la condizione *si sine liberis*, che è del tutto contraria al concetto limitativo della legge e dell'articolo del Codice civile che ne è il fondamento.

Volendo adunque la nuova legge disporre d'una quota dell'ente feudale affrancato, che si sottrae all'attuale investito, non può avere riguardo che a quello fra i chiamati dalla legge del 17 dicembre, il quale sia immediato successore, anche in coerenza alla prima proposta del Governo; mentre l'art. 2, com'è stato ammesso dalla Camera Elettiva, deferisce quella quota ai nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge, non chiamati, anzi apertamente esclusi dalla legge Austriaca.

I propugnatori della opposta sentenza, fondandosi sulle parole isolate della prima parte del paragrafo 3, ov'è detto che rimangono in vigore le leggi feudali fino a tanto che esistano persone chiamate alla successione concludono senz'altro che la vita delle persone chiamate non sia che il termine fissato per la durata del vincolo feudale, ferme nel resto le leggi della successione.

Ma oltrecchè la disposizione di quel paragrafo presa nel suo complesso, e specialmente in quanto dichiara sussistente fra le persone chiamate il vincolo feudale e dà loro la facoltà di sciogliere anche prima di comune accordo il nesso feudale, fornisce la prova più evidente della inammissibilità di quella interpretazione: un'altra ragione incontestabile si desume dalle parole stesse sulle quali si fondano gli opposenti.

Quantunque in virtù del paragrafo 3 la successione diventi saltuaria ed irregolare, non è perciò a credere che non si debba mai ricorrere alle norme della successione regolare fra le persone chiamate, anzi è principio costante nella materia, che tali norme appunto si debbono osservare quando tace o è dubbia la disposizione. Infatti, senza parlarvi dei casi di devoluzione dei feudi, se alla morte dell'ultimo possessore vi siano più persone chiamate in diverse linee, è preferita quella che si trova nella linea attuale o nella linea abituale proximiora all'attuale, prevale il grado, se sono nella medesima linea; ed in parità di linea e di grado, la preferenza si misura dal sesso e dall'età, che sono appunto i quattro termini che comprendono la formula successoria dell'ordine primogeniale.

Questa è pure una pratica applicazione del canone di dritto feudale « *rectum manet feudum quatenus non loquitur pactum* ». Ed ecco dimostrato come rimangano in vigore in quanto è d'uopo le leggi feudali fra le persone che noi teniamo esclusivamente chiamate alla successione, anche secondo il letterale disposto del paragrafo 3.

È stata ancora contrapposta la legge dell'abolizione dei feudi della Lombardia per dedurne, che siccome quella ammetteva alla partecipazione alla quota dei beni feudali sottratta all'attuale investito, il proximiora ossia immediato successore al tempo della pubblicazione della

legge, lo stesso debba farsi colla presente legge per i feudi Veneti. Ma è facile la risposta.

I feudi Lombardi, per i quali nulla si era prima innovato, procedevano regolarmente per linee e per gradi. Epperò dovendo la successione progredire nella linea ingressa fino alla totale estinzione, era naturale che il figlio succedesse al padre ultimo possessore, anche in virtù del principio ben noto, che nei fidecommissi e nelle primogeniture, come nelle successioni legittime, si succede immediatamente e direttamente all'ultimo possessore.

Ma poichè la legge del 1862 avea invece chiamato alla successione i soli nati o concepiti al tempo della sua pubblicazione, fra questi soltanto dobbiamo per parità di ragione ricercare l'immediato successore.

Si è ancora detto che, dopo avere ammesso il primo articolo, siamo poco coerenti a noi stessi nell'invocare ora la legge Austriaca, per porre innanzi le altre persone superstiti dalla medesima chiamate.

Noi rispondiamo che, posto il principio ormai certo e confermato da tutte le leggi che non riconosce nei chiamati prima dell'apertura della successione altro che semplici aspettative, le quali non vincolano il legislatore, potevamo e dovevamo secondarlo nella sua giusta premura, onde far sparire anche dal Veneto il feudalismo. E quanto a me, avrei accettato lo svincolo se anche si fosse proposto senza sottrarre agli attuali possessori parte alcuna dei feudi svincolati.

Ma giacchè si è voluto tenere la via finora seguita, sarebbe stato strano il trascurare l'immediato fra i chiamati, per dare ai non chiamati anzi apertamente esclusi dalla legge Austriaca, la compartecipazione cogli attuali possessori.

Dopo lo sviluppo che ho procurato di dare colla maggiore chiarezza possibile a questa intricata materia, stimo non inutile il chiudere le mie osservazioni col dare nuovamente lettura dell'intero paragrafo 3.

« § 3. — Riguardo alla successione ed agli altri diritti od obblighi dei membri della famiglia Vassalla fra loro rimangono però in vigore le leggi feudali fino a tanto ch'esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero già concepite (paragrafo 22 del Codice Civile generale) al momento della pubblicazione della presente legge.

« Di regola quindi l'ente feudale diventa proprietà affatto affrancata dal vincolo feudale, solo quando o ne entri in possesso l'ultima di tali persone, oppure non esista più alcuna di esse. Resta però in facoltà delle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere altresì anche prima di comune accordo il nesso feudale sussistente fra loro e di convertire in libera proprietà l'ente feudale. »

Ove altro non vi fosse nel § 3° per dimostrare che i nati ed i concepiti al tempo della pubblicazione della legge, fossero i soli chiamati alla successione, basterebbe per esserne tutti persuasi sino all'evidenza, la facoltà ad essi attribuita di sciogliere di comune ac-

cordo il nesso feudale, mentre non avrebbero titolo nè veste per disporre di una sostanza alla quale non avrebbero diritto alcuno; e moltopiù le parole usate in fine dell'articolo di *vincolo fra loro sussistente*, le quali non avrebbero alcun senso, anzi sarebbero un controsenso ed un assurdo.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Dichiaro di riservarmi la parola all'articolo 5.°

Presidente. La parola spetta adunque al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Signori Senatori, non era mia intenzione di prender parte a questa discussione perchè è mia abitudine di non parlare senza utilità, anzi senza una necessità assoluta, e dopo i discorsi fatti dai dotti magistrati che hanno preso la parola in questa discussione, e principalmente dopo il discorso dell'onorevole Guardasigilli il quale ha dimostrato ieri che egli è veramente degno d'essere capo supremo della magistratura, io credevo che non solo non fosse più nè utile nè necessario spendere altre parole in questa discussione già ormai esaurita, ma che fosse ciò una evidente superfluità. Non ho però potuto trattenermi dal domandare facoltà di parlare quando ho udito un momento fa l'onorevole Senatore Mameli affaticarsi col suo rapido eloquio e colla vasta sua dottrina per dimostrare che i primi chiamati, ai quali siamo tutti d'accordo di riservare una quota della dotazione dei feudi che o sono aboliti, o si aboliscono, come dirò fra poco, sono coloro che erano nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge del 17 dicembre 1862. Io era assente....

Senatore **Mameli.** Scusi se lo interrompo, forse ho dimenticato di dirlo: Purchè tuttora viventi al tempo in cui andrà in vigore la presente legge.

Senatore **De Foresta.** Ringrazio della osservazione, ma essa non muta quella che io stava per fare. Io era assente dall'Aula ieri quando si è votato l'articolo 1 di questa legge senza veruna osservazione nè riserva, anzi senza discussione, e quando sono ritornato ho udito con rincrescimento che questo articolo 1 era stato adottato, come ho detto, senza discussione e senza veruna riserva da parte dell'Ufficio Centrale, e che tuttavia ferveva quanto mai intorno all'art. 3 la questione per determinare chi debba essere considerato come primo chiamato a raccogliere i beni dei detti feudi, cioè se quello che era tale all'epoca della pubblicazione della legge del 1862, o quello che sarà nato o concepito, e vivente all'epoca della pubblicazione della legge che stiamo discutendo.

Se io fossi stato presente quando si è votato l'articolo primo, avrei avvertito che in quest'articolo vi era la soluzione della grave questione che si è agitata intorno all'articolo terzo, ed avrei pregato il Senato di sospendere la votazione delle parole di quell'articolo primo dicenti:

« Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge. »

Ma ora l'articolo è votato, e non si può più ritornare indietro.

Quindi è evidente che se i vincoli feudali sussistono ancora, se sussisteranno fino a tanto che sia pubblicata questa legge, i chiamati a raccogliere i beni di quei feudi non possono essere che quelli che saranno nati, o concepiti, e viventi all'epoca della pubblicazione della legge medesima.

Io dichiaro schiettamente che se quest' articolo non fosse stato votato, avrei forse avuto i miei dubbi (non ostante le molte e dotte osservazioni che sono state fatte in contrario) a lasciare interamente da banda la legge del 1862, e considerare soltanto come chiamati . . .

Senatore **Mameli**. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Senatore **De Foresta**. . . a raccogliere le quote dei beni che costituiscono la dotazione dei feudi in discorso, gli investiti ed i primi chiamati, nati o concepiti e viventi all'epoca della pubblicazione della presente legge, ma secondo me dopo la votazione dell' articolo primo la questione non è più possibile.

Dal momento che senza opposizione alcuna si è votato l'articolo in cui è detto che i vincoli feudali hanno continuato a sussistere malgrado la legge del 1862, e che continuano a sussistere anche al giorno d'oggi e che sussisteranno fino all'epoca della pubblicazione della legge attuale, è evidente, che non si possono più riconoscere diritti acquistati sopra quei beni in favore di quelli, che sarebbero stati chiamati a raccogliermi in primo od altro ordine nel 1862. Questa è l'osservazione che io volevo fare.

Dichiaro in conseguenza che io voterò contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, e in favore del progetto del Ministero approvato in questa parte dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Se le cose fossero nei termini precisi riferiti dal Senatore De Foresta, non vi sarebbe da replicare; le mie parole implicherebbero contraddizione; ma io credevo di essermi abbastanza spiegato; se non ebbi la sorte di farmi capire, ne darò adesso la spiegazione.

I paragrafi 2 e 23 parlano di vincoli sussistenti fra il signore e il vassallo; infatti essi esprimono il concetto seguente:

« Dal giorno in cui sarà passata in giudicato la decisione, si scioglie il vincolo feudale sussistente tra il signore del feudo ed i vassalli, e si consolida il diritto coll'utile dominio. »

Dunque è chiaro, che lo scioglimento del nesso feudale dipendeva dall'adempimento di una condizione, ed in conseguenza prima sussisteva. La cosa è alquanto diversa rispetto dei chiamati ai quali si riferisce il § 3°. Il vincolo veramente sussiste anche fra loro finchè non sia passata in giudicato la decisione di affrancazione,

non sia di comune accordo sciolto; ma siccome la vocazione è limitata ai soli nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge, avvi un principio di esecuzione, che deve essere dalla nuova legge rispettato. La facoltà inoltre attribuita ai chiamati di sciogliere d'accordo il vincolo feudale era attuabile fin dal momento della pubblicazione della legge; onde anche sotto questo rispetto la legge era attributiva di un dritto, mentre nei rapporti tra il signore ed il vassallo, il nesso sussisteva integro fin che non si verificassero le condizioni dalle quali dipendeva lo scioglimento.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io ho chiesto la parola per fare una semplice avvertenza suggeritami dalle giudiziose osservazioni fatte or ora dall'onorevole Senatore De Foresta.

Egli ha detto molto opportunamente, e molto saggiamente che con il presente progetto, e precisamente in forza dell'articolo 1° già votato dal Senato, i vincoli feudali nella Venezia rimangono sciolti dal giorno in cui andrà in vigore la legge, e che la votazione del primo articolo ha già pregiudicata la questione del secondo, il quale deve necessariamente essere votato nei termini proposti nel Progetto ministeriale, perchè la cessazione della successione feudale deve aver luogo appunto nel momento, in cui rimangono sciolti i vincoli feudali. L'onorevole Senatore De Foresta ha detto il vero.

Io vi dissi sino dal primo giorno che presi la parola nella discussione generale, che la legge Austriaca non aveva sciolto i vincoli feudali; usai anzi l'espressione che li aveva sciolti in potenza, e non in fatto. La legge Austriaca subordinava lo scioglimento ad un giudizio di liquidazione; ed io ringrazio l'onorevole Senatore Mameli che abbia citato i paragrafi 2 e 23, della legge Anstriaca, i quali appunto confermano con tutta evidenza la mia asserzione.

Ed in fatti il paragrafo 2 della legge Austriaca dichiara che il dominio diretto dell'ente feudale si consolida coll'ente dominio solo dal giorno in cui sarà passato in cosa giudicata lo scioglimento del vincolo feudale tra i signori del feudo ed i vassalli; e ciò appunto perchè questo scioglimento dipendeva da un giudizio di liquidazione che doveva farsi avanti ad una Commissione a tal uopo istituita dal legislatore, dalla quale era ammesso il ricorso in via d'appello davanti ad un'altra Commissione residente in Vienna.

E il paragrafo 23 or ora citato dall'onorevole Senatore Mameli, in termini ben chiari ed assoluti stabilisce che solo dal momento, in cui la decisione di affrancazione è passata in giudicato, resta sciolto il vincolo feudale che sussisteva tra il signore ed il vassallo.

Ed è tanto vero, o Signori, che la legge Austriaca non ha in fatto sciolto i vincoli feudali che la Relazione dell'ex-Ministro Tecchio che presentò il pro-

getto di legge, dichiara a pagina 2 che *nei quattro anni decorsi dalla pubblicazione della legge appena cinque o sei decisioni di allodiazione furono pronunziate, ed anche queste relative a feudi di poca entità ed importanza.*

O Signori, la legge Austriaca assoggettò il riscatto dei feudi ad una condizione che non si è verificata, se non se per cinque, o sei fondi feudali. Quindi l'incubo dei vincoli feudali grava ancora le proprietà della Venezia, ed è solo dal giorno della pubblicazione di questa nostra legge che i vincoli feudali saranno sciolti.

È quindi giusto che la successione feudale cessi, come porta l'articolo ministeriale, dal giorno della pubblicazione della presente legge, perchè solamente da questo giorno daterà lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province di Venezia e di Mantova; e da ciò deriva la logica conseguenza che la proprietà dei beni, che rimangono sciolti dal vincolo feudale, si debba dividere tra gli attuali investiti, e i primi chiamati nati o concepiti al tempo di questa stessa legge che opera lo scioglimento del vincolo feudale.

Signori, dissi ieri, che la legge Austriaca aveva conservato integro l'ordine di successione feudale nelle famiglie dei vassalli, senza alcuna variazione, e che i nati, e concepiti al momento della pubblicazione della legge erano stati giudicati dal legislatore, come misura del tempo, per valermi di una felicissima frase usata ieri dall'onorevole Guardasigilli, come misura del tempo, in cui doveva cessare quest'ordine di successione. E per darvi una prova che questo fu il vero intendimento del legislatore Austriaco, mi piace, o Signori, di riportarvi alcune parole del Barone Lichtenfels che fu il Relatore nella Camera dei Signori del progetto di legge che porta la data del 17 dicembre 1862.

Egli diceva: « Vengo ora al punto più importante nel quale potrebbesi riscontrare una violazione di diritti per effetto dell'abolizione dei feudi, il diritto cioè degli agnati e della posterità. Per gli agnati il progetto di legge provvede, e certo in guisa come non fu mai provveduto in nessun'altra legge di questa specie, mentre vengono protetti nella successione tutti gli agnati che sono concepiti, e in qualche caso la successione può ricadere anche a persone che non sono ancora attualmente concepite. »

Vedete, o Signori, che lo stesso Relatore della Camera dei Signori ammetteva che la successione feudale potesse avere luogo anche in favore di persone che non erano concepite al momento della legge, come appunto si verifica nel caso, che l'investito abbia figli dopo la pubblicazione della legge, i quali dopo la morte del padre entrano nel possesso dei beni che erano posseduti dal loro autore e li conservano finchè arrivi il momento in cui questi beni possano passare a quelle persone che erano concepite al momento della pubblicazione della legge Austriaca.

Queste parole del Relatore della Camera dei Signori

danno una nuova conferma della spiegazione che diedi ieri del paragrafo 3 della legge Austriaca, e sempre più mi confermano nel ritenere che la disposizione dell'art. 2 del progetto ministeriale sia la sola vera e da accettarsi a preferenza dell'emendamento proposto dall'onorevole Commissione.

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio, Relatore.** Allorchè l'on. Ministro primo proponente la legge nell'altro ramo del Parlamento enunciava nella sua Relazione i motivi che lo determinavano a presentarla, disse: « la legge Austriaca in qualche modo ha piuttosto proclamato il principio dello scioglimento, che decretato lo scioglimento medesimo. »

Chi legge il primo articolo della legge Austriaca, e legge che i feudi sono sciolti *per forza di legge*, subito concepisce che i feudi debbono istantaneamente cessare, che i feudi sono sciolti senza fatto, senza la volontà, anzi contro la volontà dell'uomo; giacchè ritenendo che quella legge emanava imponendo lo scioglimento ai possessori del feudo in modo assolutamente imperativo ed obbligatorio, pareva che pubblicata la legge non esistesse più feudo alcuno.

Ma, letto il primo articolo, si va al secondo, si va ulteriormente a quelli citati dall'onorevole Mameli, si va a quello che concerne il diritto dei membri componenti la famiglia vassalla, e si disinganna, poichè si accorge che i feudi non dovevano, non potevano istantaneamente cessare, e che la legge mentre pareva di aver enunciato questo nelle sue prime parole, nelle ulteriori sue sanzioni ha decisamente dichiarato il contrario. Si trattava di far cessare i feudi nei rapporti fra il signore diretto e il vassallo, e questi feudi esplicitamente si dice che continuano sino a che fra il signore diretto ed il vassallo fossero stabilite le ragioni competenti al primo per il suo corrispettivo; dibattute contraddittoriamente queste ragioni, si fosse venuto a determinare la somma del corrispettivo stesso, e solamente allora che questa decisione fosse passata in giudicato, solamente allora si poteva dire sciolto il vincolo feudale.

Poteva forse nel pensiero della legge sottostare anche un'altra idea, ed era quella che pendente la liquidazione, che pendente la mora, continuando il vincolo facesse anche formale guarentigia dei diritti che riservavasi lo Stato. Ma vi si aggiunga anche questa ragione, sempre è certo che il feudo nelle relazioni tra il signore diretto e il vassallo perdurava fino a che fosse avvenuto il caso che la sentenza di allodiazione fosse passata in giudicato.

Si veniva poi a provvedere alla cessazione del feudo nei rapporti particolari dei membri della famiglia vassalla fra loro, e anche in questo rispetto chiaramente la legge indicava che perdurava il feudo fino a che si verificassero tre casi, giacchè tre sono i casi nei quali doveva e poteva cessare il nesso feudale nell'interesse

della famiglia vassalla. Primo caso era quello in cui uno, alla emanazione della legge, si trovasse unico chiamato senza discendenza, e senza collaterali; in questo caso, emanata la legge, siccome in lui solo consisteva la famiglia vassalla, perciò attribuendo la legge il diritto alla successione a chi era solo chiamato in quel momento, in lui si consolidava il diretto coll'utile dominio. L'altro caso è quello in cui, esistendo, all'emanazione della legge, più persone chiamate, uno, superstite a tutti, si trovi già nel diritto di raccogliere tutto, e si trovi come ultimo fra quelli che erano concepiti al tempo dell'emanazione della legge; e questo era il secondo caso in cui si consolidava il diretto coll'utile dominio. Veniva poi il terzo caso di una conversione abbandonata liberamente al più ampio beneplacito dei membri della famiglia vassalla. In questo modo venivano a trovarsi sistemate tutte le loro ragioni domestiche, e per conseguenza cessava ogni diritto colla famiglia vassalla; dunque, nei rapporti tra il signore del feudo e i vassalli non poteva subito intendersi sciolto il feudo, nè nei rapporti dei vassalli fra loro non poteva nemmeno dirsi sciolto, salvo avvenendo uno dei predetti tre casi.

Io non so che veruno abbia creduto che in forza della legge feudale Austriaca i feudi si dovessero dire subito sciolti, poichè concordemente e Ministero e l'altro ramo del Parlamento ed il Senato tutti hanno creduto che i feudi ancora esistessero, giacchè i casi nei quali dovevano dirsi sciolti i feudi non si erano potuti verificare nei rapporti dei signori diretti ed i vassalli, e nei rapporti di questi in famiglia.

Diceva il signor Ministro che appena quattro o cinque sentenze erano state pronunciate e questo doveva necessariamente avvenire; primo perchè la legge qualunque sia del 1862 non potè subito essere eseguita; tutto il 1863 si passò negli apparecchi necessari per l'esecuzione della legge, essendo stata necessaria la pubblicazione di un Editto, di un formulario, e di altre istruzioni apposite; onde propriamente la legge non potè cominciare ad essere eseguita che nel 1864; era però talmente combinata l'esecuzione della legge, che siccome si voleva assolutamente riuscire nell'intento di obbligare tutti i possessori a fare la domanda, fu perciò prescritto un breve termine, e se il possessore non domandava, era autorizzato un altro a domandare in suo nome, e si faceva domandare di ufficio; ma essendo poi sopravvenuti i fatti del 1866 si dovè ridurre a nulla l'esecuzione di quella legge, la quale per più casi si può dire che è come nel giorno che fu pubblicata; onde, come diceva, nessuno ha potuto credere che i feudi veramente potessero dirsi sciolti nella Venezia, nè nei rapporti privati nè nei rapporti pubblici; dunque la legge che noi oggi facciamo doveva esordire dall'enunciare che i vincoli feudali che ancora sussistono sono sciolti. Io non so quanti siano i feudi, ma nel Parlamento Austriaco il Ministro sorse a dire che i feudi della Venezia erano 750, da

750 dedottine 5 già sciolti, ne rimangono 745 che ancora sono feudi come erano prima; mi pare dunque che, se la necessità è assoluta, la legge dovesse dire, i 745 feudi che ancora esistono nel Veneto sono sciolti. La necessità di ciò quindi è evidente; ma messa da parte la necessità di dire: i feudi che ancora sussistono nella Venezia sono sciolti: io non posso concepire che da questa enunciazione derivi la conseguenza che la questione che si agita nel § 3 sia decisa; io non lo capisco; io non vedo il nesso logico di questo raziocinio.

Nei mille casi in cui si sono pubblicate leggi svincolative di feudi, di fidecommessi, di commende, io domando se fino al giorno in cui emanano leggi svincolative, le quali dicano che non sussistono più nè feudi, nè fidecommessi, nè commende, si possa disporre delle loro dotazioni; necessariamente non è che dopo che venne proclamato questo principio svincolativo, che bisogna ordinare quale debba essere la sorte dei beni che si svincolano.

Lo stesso fa questa legge; essa dice che sono sciolti i feudi, e come fece la legge Austriaca incompiuta, insequita, fa altrettanto, e deve fare, questa legge, la quale, sciolti i feudi, proclama che due terze parti delle proprietà dell'ente feudale si consolideranno nel possessore attuale o nell'attuale investito. E fin qui non è stata nè può essere questione. La questione si fa sulle attribuzioni dell'altra terza parte, se cioè questa debba attribuirsi a coloro che già concepiti nel 1862 si possano dire successori immediati al tempo in cui emanava questa legge o se possa attribuirsi anche ad altri che nel 1862 non erano concepiti ancora.

Io confesso la mia pocaggine, io non so ancora trovare il nesso logico, per cui si possano dire dichiarati sciolti i feudi. Voi non potete più attribuire la terza parte delle proprietà a quello che nato o concepito nel 1862, sia vivente al momento in cui venne emanata questa legge. Io non lo capisco, nè posso credere che questa sia conseguenza necessaria, conseguenza legale.

Se io credessi decisa la questione, sarei ben lieto, sarei il primo a liberarmi del fastidio di discuterne ancora, ma la questione mi pare resti ancora discutibile a chi debba attribuirsi: poichè il paragrafo 1 della nostra legge non l'attribuisce a nessuno, nè per una conseguenza logica di questo paragrafo si può dire attribuitelo all'uno più che all'altro; almeno io non lo credo.

Venendo ora al modo in cui si dovrà intendere il paragrafo terzo della legge Austriaca ed applicarsi da noi la legge nostra, io mi permetterei di rivolgere alcune considerazioni all'onorevole signor Ministro Guardasigilli in risposta ad alcune osservazioni che egli ha fatte ieri.

Egli ci ha detto: Ma, o Signori, non so come voi da una parte annientiate la legge Austriaca, l'annientiate nella sua parte più sostanziale, non ve ne fate scrupolo, e credete averne il diritto: la parte sostan-

ziale della legge Austriaca è quella in cui si dice: « *tutti i nati o concepiti in quel momento* » formando così una famiglia unica, senza distinzione di grado, senza distinzione di linea; e discendenti, collaterali, tutti, tutti non formeranno che una famiglia sola. Voi distruggete, o Signori, la legge Austriaca in questa parte, perchè invece di riservare i beni a tutti quelli ai quali essa li riservava, voi dite ai possessori attuali o attualmente investiti io ne do le 2 terze parti, agli uni, e agli altri io do la terza parte rimanente. Ecco quello su cui cade la questione. Il signor Ministro ci diceva, voi non siete logici: se potete senza scrupolo di coscienza prendere la legge Austriaca ed annientarla nella parte sua sostanziale, fatelo anche dall'altra parte: chi può il più, può il meno. Dunque se da una parte voi li mettete fuori per due terzi, metteteli fuori anche per l'altro terzo, o invece di attribuirlo a chi lo dà la legge Austriaca, datelo ad un altro e fatevi questo merito.

In verità non mi pare che ci si possa fare il carico di essere illogici procedendo come abbiamo proceduto: noi ci allontaniamo dalla legge Austriaca nella sua parte veramente più sostanziale, ma perchè? Noi ciò facciamo in ossequio di un grande principio, non d'ordine giuridico, ma d'ordine sociale: il libero commercio dei beni.

Se secondassimo la legge Austriaca, questo vincolo che inceppa cotal libero commercio durerebbe chi sa per quanto tempo ancora! In questo caso un alto interesse sociale, pubblico ci autorizza a far sì che non continui questo vincolo per tutta la serie dei chiamati considerati dalla legge Austriaca.

Noi d'altronde, ripeto, obbediamo ad una necessità ed è quella di ottenere l'istantanea e piena libertà dei beni, il libero commercio di essi; noi vogliamo anche in questa occasione proclamare il principio proclamato altra volta quando si trattò di leggi simili. Per far ciò non abbiamo altri mezzi che troncare la catena. Noi facciamo come si è fatto in tutti i paesi civili, quando si dovette venire allo scioglimento dei feudi nelle condizioni nostre.

L'onorevole Senatore Mameli citava la legge svincolatrice dei fidecommissi in Sardegna. Lo stesso sistema si è seguito in altri paesi, e noi non allontaniamoci dal medesimo, perchè non vi è via di mezzo; se si vuole ottenere una istantanea libertà dei beni e ridonarla al commercio e, quello che più monta, alla libera industria, non ci è che troncane la catena. Ora, noi tronchiamo questa catena per la parte sostanziale della legge Austriaca ad imitazione di quello che si è fatto nei paesi civili; ma quando dall'altra parte cerchiamo di sapere a chi sia più giusto di attribuire la terza parte, noi non siamo più guidati da una grande necessità; in questo caso bisogna consultare i principii comuni, di ogni tempo, le lezioni di ogni scuola di legislazioni e facendo così a chi lo dovremo attribuire? Lo dovremo a chi secondo questo principio è dovuto; a colui il quale in forza della prima

legge, in forza della legge Austriaca sia nato, o concepito nel 1862 poteva fin d'allora esistere nella famiglia vassalla, e non già a chi ancora non esisteva.

L'onorevole Mameli ha dimostrato che a termine del paragrafo 22 del Codice civile e del paragrafo 3 della legge Austriaca fosse la cosa più chiara, più esplicita, più indubitata, che chi non era nato o concepito nel 1862 non poteva più appartenere alla famiglia vassalla.

Diffatti il § 22 dice che i non concepiti non entrano mai nei calcoli e nelle previsioni del legislatore; ove dunque si voglia combinare, come si deve, la legge generale contenuta nel § 22 del Codice colla legge particolare contenuta nel § 3 in discorso, ne viene che il legislatore abbia esplicitamente dichiarato di escludere dalla nuova famiglia vassalla i non concepiti al tempo dell'emanazione della legge per la ragione che questi, in forza delle regole e principii generali del dritto generale ed Austriaco, non hanno dritto alla protezione della legge, e non possono venire compresi tra i membri della nuova famiglia vassalla.

Questo, a me pare, che sia l'unico modo col quale, giusta le più ovvie regole d'interpretazione scritte tanto nel Codice Austriaco che nell'Italiano ed in qualunque altro, debba essere interpretato il § 3, e quindi esso espressamente, direi, ha escluso dalle disposizioni della legge, dalla distribuzione dei beni feudali, da ogni aspettativa, da ogni capacità di succedere in questi beni, ha espressamente escluso, dico, i non concepiti.

Ora, se questi sono esclusi, sono estranei, sono divenuti incapaci, devono considerarsi e trattarsi come nel tempo delle leggi antiche erano trattati tutti quelli che avevano emesso i voti religiosi e specialmente quello di povertà, che erano cioè trattati come incapaci dei diritti civili, sebbene avessero esistenza fisica e fossero uomini, quali ancora non erano nel 1862 quelli che sono stati posteriormente concepiti.

In forza di questi principii, noi crediamo di non poterci allontanare dalla legge Austriaca, introducendo nella famiglia vassalla persone estranee ed affatto incapaci di appartenervi; ma per allontanarcene nell'altra parte una ben grande ragione abbiamo avuto, ed è quella di conseguire uno scopo altissimo di pubblica utilità, e di supremo ordine sociale, bisognava quindi levare ogni ostacolo allo svincolamento istantaneo dei feudi. Ma quando questo scopo è del pari ottenuto, o che i beni svincolati si diano ad uno concepito nel 1862, o che si diano ad uno concepito posteriormente, ne consegue che noi abbiamo ragione per rispettare la legge Austriaca in una parte e non rispettarla nell'altra.

Ci diceva il signor Ministro altre cose, ci faceva altre considerazioni legali nel senso di vedere qual sia il miglior modo d'intendere il paragrafo terzo della legge Austriaca, e sarebbe stato quello di comprendervi tutti coloro che sebbene non concepiti all'epoca dell'emanazione della legge Austriaca, lo siano stati dopo di essa, purchè prima della presente legge. Pareva al

signor Ministro che questo sia stato il senso che gli si dava nelle discussioni parlamentari di Vienna.

A ciò pure parve di alludere, anzi espressamente alluse l'on. Senatore Chiesi. In verità per quanto mi è stato possibile, ho letto e riletto quegli atti, e parmi che il passo cui alludono gli onorevoli avversari sia quello in cui si osservava che comprendendo la nuova famiglia vassalla di tutti i chiamati nati o concepiti si andasse a prolungare troppo la durata dei feudi. Alla osservazione che si prolungava troppo la durata del vincolo, il Barone di Lichtenfels rispondeva: Signori, voi vi ingannate, potranno essere 10, potranno essere 20, 30 quelli che attualmente compongono la famiglia vassalla; ma vedete: questi 20, 30, 40 non possono vivere che una generazione, perchè pur troppo in quell'intervallo la morte dovrà mieterli tutti; dunque non sarà tanto lungo il tempo.

Ma da questa risposta del barone Lichtenfels ne deduco appunto che non si parlava, nè si poteva parlare di tutti quelli che potessero essere ulteriormente concepiti o generati da tutti quelli di cui si componeva la nuova famiglia vassalla, giacchè supponendo alla legge questo senso, oltre una sola generazione, dovevano passarne forse tre, quattro, cinque generazioni.

Veniamo al caso pratico.

Al momento in cui emanava la legge Austriaca è certo che vi sarebbero stati molti che erano solamente *in utero*, erano solamente concepiti; e, secondo le ordinarie condizioni della natura, potremo dare ad essi 60 a 70 anni di vita; ora, se si vuole attribuire il senso voluto dal Ministero alla legge Austriaca, bisognava lasciar sussistere il vincolo feudale per tutto questo tempo, e far durare ancora i feudi per altre tre o quattro generazioni.

Si è pur detto, o Signori: voi vi tormentate con uno scrupolo di coscienza, dicendo: noi non possiamo adottare il testo che è stato emendato nell'altro ramo del Parlamento, perchè corriamo pericolo, anzi, perchè violiamo diritti acquisiti. Non v'inquietate; non si tratta che di semplici aspettative; dunque queste aspettative, quando il legislatore lo vuole le toglie, e non si offende nessuno, usa del suo diritto; ne abbiamo molti esempi. Adagio! Che per alcuni non si parli che di aspettative, è vero; ma che ciò sia per tutti, mi scusino, non è vero.

I modi, come diceva testè, nei quali, anche nei rapporti della famiglia vassalla si sciolgono i vincoli, possono essere tre.

Uno, che al tempo dell'emanazione della legge Austriaca tutta la famiglia vassalla si risolvesse in un solo vocato, che non avesse nè discendenti, nè collaterali.

Domando io: a costui, emanata la legge, non è subito appartenuta intiera la proprietà di tutto l'ente feudale per l'utile e per il diretto dominio? Ma se questo uomo, che era fors'anche un celibe quando emanò la legge, od in età minore, venne a matrimonio, ed ora ha figli: domando io: si potrà toccare più alla pro-

prietà irrevocabilmente acquistata dal padre che era unico vocato al momento che emanava la legge? Mi pare che no! Se vi toccate, violate il diritto acquistato.

Costui può avere avuto un figlio, e già è un danno che possiate obbligarlo a dare al figlio il terzo che la nuova legge gli attribuisce. È già questo un danno nell'ordine di diritto; ma in qualche caso può venire anche qualche più grave conseguenza nell'ordine di fatto.

Uno che si creda di aver di una cosa piena libertà e piena disponibilità è naturale che ne può aver disposto, venduto, permutato e fatto qualunque altro uso. Ora, se oggi viene il figlio a rivendicare dai possessori cui il padre ha venduto i beni che erano legalmente venduti da chi ne aveva il diritto, e nel momento in cui è emanata la legge era l'unico ed assoluto padrone, non violiamo noi i dritti acquistati?

Potevano anche trovarsi due collaterali, due fratelli tutti e due celibi, poi il fratello primogenito contrae dopo matrimonio, ora ha figli; e se si deve attribuire questo terzo, al figlio primogenito del possessore attuale, se si viene a spogliarne il fratello nel momento in cui il suo dritto che prima era condizionale, era già divenuto puro, non violiamo noi i dritti acquistati?

Un'altra questione grave ci faceva l'onorevole signor Ministro; egli diceva: voi violate i principii più vitali delle leggi che reggono anche la successione nella primogenitura. L'onorevole Mameli ha citato bene il fondamento di queste successioni che si conteneva in quelle parole: *linea, gradus, sexus, ætas*. Il signor Ministro invoca la stessa regola, e supponendo generato dal possessore attuale un figlio dopo la legge Austriaca, egli ci dice questo è il prediletto, e quindi a lui deve preferibilmente darsi la terza parte in discorso.

Signori, la predilezione non è che fra i vocati, perchè così solamente può stare il comparativo, e così solamente si hanno i due termini di paragone fra i due vocati; allora si può cercare se vi è il prediletto; ma quando uno è vocato e l'altro non è vocato, non vi è predilezione, perchè non vi è vocazione; la predilezione è conseguenza della vocazione, e dove non vi è vocazione, non ci può essere predilezione.

Io ho forse troppo abusato della bontà del Senato, epperò ripeterò solo che quando si ha da scegliere fra una legge che crea imbarazzi, che crea disturbi, che crea anche ingiustizie, e crea danni privati gravissimi senza minimo pubblico bene, ed un'altra legge che senza creare ombra d'imbarazzi e di pericoli lascia le cose in *dominio juris*, la scelta è sempre per la seconda e non per la prima.

In tuono assoluto ci si dice che qui si tratta solo di mutare una legge di successione feudale, e che il legislatore può mutare a suo talento le leggi di successione. Ma questa massima legislativa non ci pare sempre ed in ogni parte esattamente vera, tanto più che l'esempio citato per dire che qualora si tratti di

legge successoria, il legislatore può mutarla sempre che vuole, non ci pare punto calzante.

Noi conosciamo se, come e quando le leggi successorie si possono fare, e si sono realmente mutate. Tutti i Codici moderni ce ne hanno dato un luminoso esempio, mutando le antiche leggi di successione intestata in quella parte, in cui camminando per secoli sull'antico principio politico costitutivo della famiglia romana primitiva tutto era sacrificato a pro dell'agnazione, ed alle figlie femmine appena era riservato un piccolo segno dell'eredità paterna.

La novella 118 di Giustiniano era perfino dimenticata. In Italia specialmente il De Luca porta tre fogli intieri degli Statuti che escludevano le donne, e che tutto davano all'agnazione. Questo non è conforme ai più sacrosanti vincoli della natura, anzi disonora la natura, quello che vi è di più sacro all'ordine della famiglia. Allora il legislatore, messo tra i principii fattizi della politica ed una legge sacrosanta che comanda ai padri di avere uguale affetto ai figli senza distinzione di sesso, allora il legislatore si è innalzato al più alto grado della sapienza e sulla base che le figlie sono degne come i figli di tutto l'amore del padre, ha dato a questi ed a quelle uguale diritto nella paterna eredità. Ma il dire che ove trattasi di leggi successorie, e di tali aspettative non si ha che a volerlo per mettervi sopra la spada di Alessandro, non ci pare esattamente vero.

Quanto è vero, che le aspettative riguardano l'avvenire, altrettanto è vero che l'avvenire è parte del presente. I nostri calcoli e le nostre prevenzioni d'oggi sono fondate sulle nostre speranze di domani; e questa è la base delle più grandi destinazioni delle nostre famiglie.

Dunque sta bene, che non si abbia riguardo alle aspettative, quando così comanda un supremo principio di natura, di ragione e di equità naturale, oppure così comandi l'ottenimento di un supremo bene sociale.

Ma quando queste ragioni cessano, un savio, giusto ed umano legislatore deve avere riguardo anche alle aspettative.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non intendo per nulla d'incomodare il Senato e di rientrare nella discussione; ma non potrei restare affatto sotto il rimprovero, per quanto gentilmente espresso, ma che per me è di grave peso, che cioè si possa supporre che nelle mie parole pronunziate ieri alcune ne avrei dette per le quali si poteva credere di avere io accusata la Commissione di essere stata illogica nel suo sistema.

Senatore **Musio**. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro Guardasigilli. Io ho detto: la Commissione crede di respingere il progetto ministeriale,

allegando che quel progetto lede un diritto acquisito, un diritto derivante dalla legge del 1862.

Di replica io faceva osservare: che a mio avviso non si tratta di un diritto acquisito; ma si bene di una semplice aspettativa, che riconoscete di potere annientare, o di certo di potere regolare con un altro ordine di disposizioni, quali sono quelle stabilite in questa legge. Ed anzi aggiungeva: io non vi accuso, non ho nè quest'autorità, e dirò meglio questa audacia: conosco troppo la mia pochezza per potermi permettere la benchè menoma mancanza di riguardo verso uomini rispettabilissimi e per sapere, e per autorità, e per il Senato medesimo di cui fanno parte.

Io l'approvo, lo lodo, lo credo giusto, perchè ritengo che l'annientamento del principio che informava la legge del 1862 mette il Parlamento nella piena libertà di disporre sulla materia. E quindi io soggiungeva; poichè siete liberi di disporre sulla materia, vi prego di osservare, di esaminare se convenga tuttavia persistere nel sostituire una famiglia artificiale a quella che era famiglia naturale che derivava dal vero nesso feudale.

A questi termini mi era limitato, e credo che in questi termini nulla poteva contenersi che nell'animo delle Signorie Loro portasse l'idea di una mancanza di riguardo.

Avendo soddisfatto al bisogno di esprimere questo mio sentimento, mi permetterà il Senato di aggiungere un'altra osservazione per mia giustificazione; poichè non vorrei, che la prima volta che ho l'onore di presentarmi dinanzi a quest'illustre Consesso, possa nascere il dubbio di avere citato le parole dette dal Parlamento Austriaco, senza che fossero conformi al vero.

Io dissi che il conte Thun aveva annunziato che il paragrafo 3 era nel senso che i nati e concepiti in quell'epoca dovevano essere misura del termine, ma che non erano esclusi i posterì.

Se mi permette il Senato a giustificazione di questa asserzione leggerò ciò che fu da lui detto nell'adunanza del 6 agosto 1861.

« Per quanto vogliasi riconoscere ingegnoso il concetto di questa disposizione, non si può a meno di ravvisare che essa non trovasi in piena armonia col citato paragrafo del Codice civile, (§ 22). Questo riserva la protezione della legge ai soli diritti delle persone già concepite (§ 22), mentre il paragrafo quarto del progetto, protegge in misura considerevole anche i diritti di persone non per anco concepite.

« Se all'epoca della pubblicazione della proposta legge un vassallo trovasi senza figli, ma tiene dei congiunti lontani, chiamati alla successione nel feudo e prima che essi muoiano, benchè 20 o 30 anni dopo della pubblicazione della legge, contrae matrimonio e genera un figlio capace di succedere, il possesso del feudo giusta il principio stabilito in questo paragrafo quarto, passerà ai figli, e non ai lontani congiunti ».

Mi parve troppo chiara la parola del conte Thun perchè fossi autorizzato di accennarla nel senso da me indicato.

Non dissimulo, o Signori, perchè qui siamo per la verità, che lungo la discussione non mancarono oratori le di cui parole possono portare ad un sentimento contrario; ed era perciò che io dicevo, di non volere impegnare il Senato a decidere la quistione del vero significato del paragrafo terzo. Mi valeva però di questo dubbio, che certamente un dubbio vi è, e non si può negare, mi valeva di questo dubbio per dire: se voi trovate che il sistema stabilito nel paragrafo terzo della legge Austriaca era un sistema di necessità per fissare un termine allo svincolamento dei feudi che allora non si volle attuare istantaneamente; se per questa necessità si annientava il diritto, o la speranza della famiglia naturale alla quale certo voleva provvedersi nell'investitura, e vi faceva notare che gran parte di feudi sono oblati, erano cioè degli stessi feudatari, che non soltanto per avere il titolo prendevano l'investitura, ma per conservarla anche nella propria famiglia; se è da tenersi conto di una speranza che la legge del 17 dicembre 1862 dava a quelli che erano, nell'interpretazione che dava l'Ufficio Centrale del Senato, nati e concepiti in quell'epoca, mi sembra giusto che in confronto di questa speranza assai dubbia, stante il dubbio sul retto senso del paragrafo terzo della legge del 1862, diceva, mi sembra che sia da tenersi conto del diritto della famiglia naturale, del diritto il quale derivava da quel nesso feudale che il legislatore Austriaco tolse per la necessità impostagli dal suo sistema; ma ora che, col sistema della legge proposta, questa necessità non esiste, mi pare che il legislatore potrebbe essere giustificato di seguire un'altra via.

Un'ultima parola: si è obbietato che secondo il progetto del Ministero potrebbero essere lesi i diritti acquisiti, e tali sarebbero di certo, se già non vi è che un solo dei chiamati o concepiti nel 1862, che per il numero secondo del paragrafo terzo della legge del 1862 in questo caso era già sciolto e svincolato.

Mi sembra facile il rispondere che la legge in esame non li colpisce, perchè dessa, a termini dell'articolo 1 votato, regola la sorte dei feudi che ancora sussistono; e nell'ultimo paragrafo della legge stessa sono mantenute in vigore tutte le disposizioni della legge del 1862 che non sono contrarie.

Quindi, allorchè l'articolo 3, come vi è presentato nel progetto Ministeriale, vi parla d'investiti o di chiamati, suppone che ancora vi fossero di quelli che erano chiamati per diritto; ma o questi non esisterebbero alla pubblicazione di questa legge, o dovrebbe il feudo riguardarsi divenuto proprietà affrancata dal vincolo feudale per effetto della convenzione preveduta nello alinea del paragrafo 3 della legge 1862; in questo caso, l'articolo proposto dal Ministero non può pregiudicare alcun diritto acquisito.

Io prego quindi l'Ufficio Centrale ed il Senato di esclu-

dere financo il sospetto che io avessi voluto mancare di quella riverenza che voi meritate, e spero altresì di avervi dimostrato che avea allegato senza errore le parole dette nel Parlamento Austriaco dal Conte Thun.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore **Musio**, *Relatore*. Io non spenderò molte parole per cosa inutile. È cosa inutile, il dichiarare a lungo che l'onorevole signor Guardasigilli ci sia prodigo di tutti quei riguardi che egli per abito di cortesia suole avere con tutti, e di cui ci ha dato solenne prova anche nell'ultimo suo discorso. È anche inutile opera che io a nome dell'Ufficio Centrale dica, che gli stessi sentimenti, nella stessa misura, ci onoriamo di ricambiare al merito grandissimo dell'onorevole Guardasigilli.

È anche necessario che io dia maggior chiarezza alle mie parole....

Presidente. Mi permetta, adesso siamo fuori del fatto personale.

Senatore **Musio**. È fatto personale, perchè è fatto d'intenzione.

È stato detto dall'onorevole Ministro che io ho negato il passo delle discussioni austriache da esso invocato mentre io l'ho accettato e l'ho accolto.

Io ho voluto opporre alle parole del Conte Thun le parole del Barone Lichtenfels; dirò anzi, che nell'animo mio era certo della citazione fatta dai due onorevoli avversari, il Ministro di Grazia e Giustizia e l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola

Senatore **De Foresta**. Io ho già dichiarato di non voler prendere parte alla grave e dotta questione posta in campo dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma non posso astenermi dal dare una breve replica alla risposta data alla mia osservazione dagli onorevoli Senatori Mameli e Musio.

Essi hanno distinto tra l'abolizione dei feudi e la successione ai beni svincolati. Hanno detto: i feudi hanno continuato e continuano a sussistere nè cesseranno che con la legge che stiamo per sancire; ma la devoluzione dei beni feudali, e l'ordine di successione a questi beni deve essere quella già regolata con la legge del 1862. Ma mi scusino i dotti avversari: questo è un errore; si è lo stesso che dire che si fa aprire la successione di una persona vivente.

I beni feudali appartengono all'ente che chiamiamo feudo. Quindi fin che questo ente sussiste non può esservi nè devoluzione nè successione diversa da quella stabilita nella costituzione del feudo e nei patti relativi, ed il legislatore non può disporre in favore di uno piuttosto che di un altro. Questo diritto non lo ha che quando scioglie il vincolo e fa morire giuridicamente quell'ente cui i beni feudali appartenevano.

Non è quindi esatto il dire che può stare l'abolizione del vincolo feudale al giorno d'oggi, e la suc-

cessione ai beni feudali, ossia la loro attribuzione, a coloro che vi avrebbero diritto se essa fosse stata eseguita nel 1862.

Io non aggiungerò altra osservazione giacchè ho dichiarato di non voler prender parte alla discussione. Io ho voluto solo fare una semplice osservazione nell'idea anche di abbreviare la discussione, avvertendo la maggioranza dell'Ufficio Centrale, che il terreno in cui si poneva in questa questione non era più vergine, perchè la questione stessa era già stata pregiudicata nell'articolo primo. Io poi non ho voluto fare una opposizione decisa: se l'avessi fatta, avrei proposto la questione pregiudiziale: spetterà all'alta saviezza del Senato di apprezzare la mia osservazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dopo che tanti illustri giureconsulti hanno espresso il loro parere in una materia così difficile ed intricata, parrà forse a taluno soverchia audacia in me di volere esprimere io pure la mia povera opinione. Tuttavia pare a me, che, frammezzo alle grandi indagini dottrinali che si sono fatte, siansi forse perdute alquanto di vista alcune idee semplici ed elementari, che possono facilmente venire all'occhio di ciascuno, qualunque volta si ponga mente alla natura delle diverse leggi, a seconda delle quali, si vorrebbe che s'informasse la deliberazione che ora sta per prendere il Senato.

Una di queste opinioni vuole che il vincolo feudale abbia a cessare dipendentemente dall'attuazione della legge attuale, l'altra vuole che si abbia a far cessare dipendentemente da una legge precedente emanata dal governo Austriaco.

Per vedere, secondo me, a quale dei due sistemi debba darsi nella circostanza attuale la preferenza, credo che riesca indagine indispensabile lo esaminare quale sia la natura dell'una e dell'altra legge, per attribuire a seconda dei casi la preferenza all'uno piuttosto che all'altro sistema.

Qual è l'indole della legge Austriaca? L'indole della legge Austriaca è l'indole di una legge transitoria. Non vi può essere il menomo dubbio sull'indole di questa legge, quando si ponga mente che essa non scioglie immediatamente i vincoli del feudo, ma bensì dice e dichiara nell'articolo primo, che il nesso feudale deve per legge, cessare. Questo nesso feudale poi lo distingueva in due parti, nella parte che vincola il feudatario verso il signore diretto, nella parte che vincola i chiamati al feudo fra loro.

Quanto allo svincolo del legame fra i feudatari e il Principe essa stabilisce che il feudo non sarà mai sciolto finchè non avrà avuto luogo la liquidazione fra il Principe ed il feudatario.

Quanto al vincolo dei vassalli tra loro, stabilisce che questo vincolo durerà finchè non entra in possesso

l'ultimo dei chiamati, oppure non esista più alcuno fra di essi.

Evidentemente essendo questa, come dissi, una legge transitoria, bisognava determinare un'epoca in cui dovesse aver fine; perchè se i feudatari fra di loro non si intendessero mai, il vincolo feudale non sarebbe mai cessato.

Determinata così la natura di questa legge, ne viene necessariamente l'interpretazione di essa nel modo che la interpretava il conte Thun, che cioè si dovesse ritenere il termine prefisso non destinato ad alterare l'ordine dei chiamati stabilito nelle tavole colle quali il feudo fu istituito; ma per determinare il tempo in cui la legge transitoria doveva cessare.

Passiamo ora ad esaminare la natura della nostra legge. Quale è la natura della nostra legge?

La nostra legge è una legge assoluta la quale *hic et nunc* nel momento stesso in cui emanerà farà necessariamente cessare ogni vincolo feudale non solo del Principe verso il vassallo, ma ogni vincolo feudale anche dei chiamati fra di loro; la natura stessa di questa legge dunque deve portare a considerare quelli che nel punto in cui essa emana, sono o in possesso o immediatamente dopo chiamati a ricevere il possesso medesimo.

Conseguentemente ne viene che si deve necessariamente adottare la disposizione dell'articolo quale venne proposto dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento, perchè appunto questa legge essendo una legge definitiva, una legge che colpisce al momento in cui emana, non deve considerare uno stato di cose che necessariamente si riferiva ad un ordine di idee affatto diverso, e che siccome la natura della legge Austriaca aveva principalmente in mira non di determinare l'ordine di successione, ma di stabilire un termine nel quale la legge transitoria dovesse avere termine, così le disposizioni della medesima non possano applicarsi ad una legge veramente svincolativa dei feudi o dei fidecommessi che ridoni la libertà a stabili che erano prima vincolati.

Ma per ottenere questo svincolo è egli necessario andare contro alla volontà del testatore o di quello che stabili o che offerse il fondo, di quello che fondò il feudo? No certamente. Ora, perchè vorremmo noi supporre nel legislatore la volontà di alterare un fatto che non è di ordine pubblico?

Poco importa all'ordine pubblico che uno stabile sia vincolato a Tizio od a Sempronio, quello che importa si è che riprenda la libertà necessaria per circolare.

Che il fondo sia vincolato ad uno piuttosto che ad un altro non interessa l'ordine pubblico: non havvi quindi ragione per giustificare l'alterazione della successione feudale, che si viene a fare coll'applicazione della Legge Austriaca.

Quando non vi è motivo per alterare la volontà di un testatore, o di un contraente giammai le leggi di

ordine pubblico spingono la loro azione fino a violarla, senza che veramente l'azione di questa violazione ridondi a pubblico vantaggio. Conseguentemente non si può ammettere questa alterazione della volontà di cui si tratta quando il risultato non è un vantaggio pubblico, e rimane estraneo alla necessità di ristabilire la libertà della trasmissione e circolazione degli stabili.

Io credo per conseguenza che si debba mantenere come logica, naturale, consentanea, alla natura della legge la disposizione contenuta nell'art. 2° della legge proposta dal Ministero e votata dalla Camera dei Deputati, ed escludere quella con molta dottrina sostenuta, ma forse non abbastanza giustificata dal nostro Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Io mi limiterò a dire poche parole perchè non voglio rinnovare la discussione.

L'onorevole De Foresta è partito dal principio che il dominio attuale dei beni è presso l'ente morale *feudo*; ma questo non è esatto, poichè l'utile dominio attuale è nell'investito; e gli scrittori hanno talvolta attribuito ai chiamati in genere il dominio abituale, per esprimere il concetto di aspettativa, ossia speranza di succedere.

Questo però non è un vero dritto, come si è detto; cosicchè io non dubito di affermare per mio conto, che il legislatore nel risolvere il vincolo feudale, avrebbe potuto attribuire il pieno e totale dominio dei beni svincolati all'attuale possessore, senza riguardo agli altri chiamati, per la ragione appunto che non vantano un vero diritto. In quanto poi al signor Senatore Farina, non intendo d'onde abbia potuto dedurre il carattere di legge transitoria attribuito alla legge del 1862, mentre basta la lettura dell'art. 1° onde persuadersi che i feudi si volevano tutti aboliti in forza di legge.

Io non voglio insistere per non dilungarmi di troppo.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, porrò ai voti l'art. 3° dell'Ufficio Centrale, come emendamento dell'articolo Ministeriale.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** L'articolo proposto dall'Ufficio Centrale si compone di tre parti; una prima parte perfettamente conforme al testo ministeriale, sulla quale non è nata alcuna diversità di opinioni; la seconda parte, sulla quale hanno vertito le questioni finora trattate; e poi c'è una terza parte che è un'aggiunta che non ha relazione colle prime due parti.

Io quindi chiederei si facesse la divisione, ponendo cioè in votazione prima e separatamente i due paragrafi proposti dall'Ufficio Centrale; e quando non fossero accolti, si mettessero ai voti i due corrispondenti paragrafi del progetto ministeriale, riservando quindi come un'aggiunta il terzo comma dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Poggi.** La Commissione non ha difficoltà

è anzi d'accordo col Senatore Lauzi di votare separatamente la terza parte di questo articolo.

Presidente. Dunque leggo le due prime parti di questo articolo:

« Art. 3. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita.

Senatore **Farina.** Io domando la divisione dell'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Mi permetta; come si era espresso l'onorevole Senatore Lauzi, s'intendeva che io metessi ai voti i primi due paragrafi prima, e quindi il terzo. Ma se vi ha chi lo domandi, anche i primi due si voteranno separatamente.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mi pare che vi sia un equivoco. Uno dei preopinanti disse che i due primi paragrafi dell'articolo 3 erano identici tanto nel progetto Ministeriale come in quello dell'Ufficio Centrale.

Voci. No, no.

Presidente. Soltanto il primo comma è identico; il secondo è quello sul quale versa la quistione.

Essendo però domandata anche la divisione di questi due, io metto ai voti il 1 che finisce colle parole *investiti o aventi diritto a investitura*.

Chi ammette questo primo comma, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora metto ai voti il secondo comma, che è quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina.** Sarebbe bene dividere anche questo.

Voci. No, no.

Presidente. Metto adunque ai voti il secondo comma del progetto dell'Ufficio Centrale come emendamento al progetto Ministeriale.

Chi lo ammette, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma del testo Ministeriale, essendo il primo stato votato.

Lo rileggo.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano libe-

ramente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita. »

Chi ammette questo comma del progetto Ministeriale, voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso porrò ai voti il terzo comma dell'Ufficio Centrale. Lo leggo.

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Il Senato ricorderà che un simile paragrafo era stato inchiuso nel primo progetto Ministeriale presentato alla Camera dei Deputati, e che la Camera dei Deputati credette di escluderlo. Se la memoria mi serve abbastanza, l'onorevole Relatore alla Camera Elettiva dichiarò il motivo di questa esclusione, e disse: non vi è dubbio che le transazioni, le convenzioni avvenute tra gli aventi diritto alla successione feudale in forza della legge Austriaca, e del paragrafo di cui si è tanto parlato poc'anzi, cioè il 2, se sono state pattuite, debbano valere.

Ma, così diceva l'onorevole Restelli, se non erro: se noi confermiamo con un paragrafo la validità di queste transazioni sulle quali in massima non può cader dubbio, si ha l'aria di dare un valore legislativo agli atti intervenuti fra quelle persone interessate.

Ora, è possibile che alcuna di queste transazioni possa essere impugnata da chi vi avesse interesse o per mancanza di formalità intrinseche, o per mancanza di formalità estrinseche, o per difetto di persone per avere ommesso in queste convenzioni qualche persona che forse poteva avere interesse ad intervenire.

In tutti questi casi, diceva l'onorevole Restelli, temerei che la sanzione legislativa si potesse prendere nel senso di sanare le irregolarità avvenute. Per questo scrupolo, dichiarando del resto ampiamente, che se le convenzioni avvenute erano regolari dovevano senza dubbio e senza nessuna lesione per parte della nuova legge avere il loro effetto, credette la Camera dei Deputati di non ammettere quest'articolo.

Così pure, se la memoria mi serve bene, mi pare, che quando io aveva l'onore di appartenere all'Ufficio Centrale che si occupava di questa legge, si fosse, se non isbaglio, convenuto, che qualora si avesse a rimettere quest'articolo, il che era desiderato da alcuno degli onorevolissimi membri che appartengono tuttora all'Ufficio Centrale, si avesse ad adottare una nuova formola, aggiungere anche una sola parola che indicasse

che quelle convenzioni, se regolari, dovevano avere il loro valore, cioè non dovevano essere offese col cambiamento di sistema adottato dalla nuova legge a fronte dell'antica.

Dunque pregherei la gentilezza somma dell'Ufficio Centrale, e più specialmente quella dell'onorevolissimo Relatore, il quale mi pare appunto che pendesse in questa sentenza quando se ne parlò mentre aveva l'alto onore di sedere in sua compagnia nell'Ufficio Centrale, a voler dichiarare se crede di potere rinunciare a quest'articolo aggiunto, o se crede di modificarlo con qualche parola, che accennasse solamente alla regolarità nella forma.

Attenderò fiducioso la parola dell'onorevole Relatore.

Senatore **Musio**, *Relatore*. La ragione per cui l'Ufficio Centrale ha creduto di ristabilire in quest'articolo la proposta contenuta nel primitivo testo ministeriale riguardante appunto le convenzioni, che potessero essere intervenute fra i membri della famiglia vassalla, si era quella principalmente di togliere di mezzo tutto ciò che poteva facilmente essere causa di liti.

Questo si poteva tanto più considerare in quanto che essendosi fatta una simile proposta ed essendo stata elevata, poteva facilmente dare appiccio a liti per parte di chi avesse avuto interesse a muoverle.

Dunque si disse nell'Ufficio Centrale: siccome qui nulla si fa che tocchi alla sostanza della cosa, ed allo stesso tempo si previene il pericolo di liti, s'inscriva. E qualche fondamento maggiore può darvi luogo; adesso che il Senato ha votato la distribuzione della terza parte a favore di coloro, che anche nell'intervallo dopo il 1862, sono nati o concepiti, possono maggiormente anche per questo motivo nascere contestazioni.

Le convenzioni fatte nella ignoranza del proprio diritto sono, è vero, tutte soggette a rescissione; ma sarà quel che sarà, nel merito ed evento delle cose; per evitare dunque le liti, si è detto, rimettiamo questa parte dell'articolo primamente proposto dal Ministero.

Del resto se per soddisfare a dei desideri, e meglio anche concepire il testo di quest'ultima parte dell'articolo si volesse aggiungere *legittimi* accordi, credo lo si potrebbe fare, per impedire che alcuni potessero difendere convenzioni, che patissero eccezioni radicali.

Dunque la parola *legittimi* accoppiata ad accordi credo potrebbe soddisfare al desiderio dell'onorevole Lauzi.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io pregherei il Senato di rimandare la discussione di questo comma del § 3° a domani, e di passare alla discussione degli altri articoli, perchè la questione mi pare molto grave, e da quanto ho inteso, non mi pare che sia abbastanza lucidata.

Per mio conto, io dichiaro che non l'ho abbastanza

studiata, perchè, ripeto ancora per la terza volta, non era mia intenzione di prendere parte a questa discussione.

Ma, ripeto, la questione è molto grave, poichè avendo noi votato che la terza parte della nuda proprietà dei beni feudali è attribuita ai primi chiamati, nati e concepiti all'epoca della pubblicazione della presente legge, non so se possiamo nel tempo stesso mantenere le convenzioni che siano state fatte coi primi chiamati all'epoca della legge del 1862.

Onde non accada intorno a questa aggiunta ciò che a mio avviso è accaduto riguardo all'art. 1 votato ieri, credo che sia prudente di soprassedere alla discussione e alla votazione di essa, e di passare alla discussione degli altri articoli.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io sono dolente che quella mia osservazione, che si riferiva appunto al fatto della Camera Elettiva, e che io credo sciolta, e lo dico con molta gratitudine, dalle parole che l'onorevole Relatore della Commissione ha proposto di aggiungere, cioè l'epiteto di *legittimi accordi*, sia forse per suscitare una lunga questione e prolungare così la discussione del Senato.

Sono di ciò oltremodo dolente, ma per parte mia, chiedo perdono all'onorevole preopinante: coll'aggiunta specialmente delle parole *legittimi accordi* non vedo in che modo ne possano nascere inconvenienti da questo articolo. Forse, egli dice, non teniamo conto in qualche modo di quel chiamato che, in pochi casi sicuramente, sarà sopravvenuto in questo breve termine, e che non era nato o concepito, e allora nel determinare, i tribunali, qualora ci fosse difficoltà sull'approvare o no una convenzione intervenuta, avranno riguardo alla circostanza se questo sopravvenuto era già nato o concepito quando si fece la transazione ovvero non era ancora nato. Dunque, io credo che può verificarsi eventualmente qualche difficoltà, qualche litigio, ma che i tribunali sono ampiamente liberi di decidere, giacchè questo articolo non nuoce in nessun modo; per cui io spererei che questo nuovo protrarsi della discussione da me involontariamente iniziato non abbia ad avere effetto.

Presidente. Il Signor Senatore De Foresta propone la sospensione della discussione su questo terzo comma dell'articolo 2°.

Chi l'approva, si alzi.

La votazione è dubbia. Si farà la controprova.

Senatore **Musio Relatore**. L'Ufficio Centrale si astiene.

Presidente. Chi non approva la sospensione, si alzi. (È approvata la sospensione).

Ora si passa all'articolo 3.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Dopo il cambiamento avvenuto, cioè dopo il rigetto dell'emendamento della Commis-

sione e dopo l'accoglienza fatta dell'articolo del progetto ministeriale potrebbe nascere un dubbio che io crederei, anche a nome dei miei Colleghi, necessario dileguare per mezzo di un'aggiunta.

L'articolo della Commissione dichiarava che i due terzi della proprietà spettavano all'investito nel giorno della pubblicazione della legge del 1862, un terzo ai primi chiamati che fossero nati o concepiti in quel giorno e sebbene non si dicesse cosa sarebbe avvenuto per il caso in cui non fossero esistiti nati nè concepiti, della terza parte dei beni assegnati ai chiamati, pure si raccoglieva abbastanza da una disposizione della legge Austriaca, modificata soltanto dalla Commissione e non derogata, ch'essa avrebbe profittato all'investito. Ma ora che è adottato il progetto ministeriale, non si può più ricorrere alla legge Austriaca in questa parte derogata. Bisogna dunque dire a chi va la terza parte dei beni nel caso che nessun chiamato esista al giorno della pubblicazione di questa legge. Ed io non dubito che intenzione di tutti noi sia che in questo caso essa si consolidi a favore dell'attuale investito.

Proporrei dunque una aggiunta in questi termini:

« Qualora al giorno della pubblicazione della presente legge non esistessero chiamati nati nè concepiti a quel giorno, la proprietà dell'altra terza parte dei beni si avrà per consolidata a favore dell'attuale investito od avente diritto ad investitura. »

Presidente. Sarebbe un'aggiunta.....

Senatore **Poggi**. Sarebbe un nuovo articolo da mettersi dopo l'articolo 3 ora diventato 2°.

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi, perchè è ancora di buon'ora.

Prego l'onorevole Senatore Poggi di redigere la sua proposta, e intanto prego i signori Senatori Araldi e Pastore ad introdurre nell'Aula il signor Senatore generale Nino Bixio per prestare il giuramento.

(Introdotta nell'Aula dai suddetti signori Senatori, il Senatore Nino Bixio presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al Senatore Nino Bixio del prestatto giuramento; lo dichiaro Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e nel tempo istesso dei doveri che dovrà adempiere, i quali non sono inferiori a quelli di Deputato, e lo invito a prendere posto fra i suoi Colleghi.

Presidente. Leggo la proposta del Senatore Poggi di un articolo da aggiungersi:

(Vedi sopra).

Domando se la proposta del Senatore Poggi è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata)

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro Guardasigilli. L'accetto.

Presidente. Allora la metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Presidente. Leggo l'articolo 3 che diventa 4: Seguìto l'antica numerazione per non dar luogo ad equivoci: essa verrà in seguito messa in ordine.

Quest'articolo è identico all'articolo 4 della Commissione.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo precedente. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Mi pare ci sia ancor tempo da occuparci dell'art. 4.

Ne darò lettura:

« Art. 4. Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato, nè ai signori dei feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni da affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita e pagato lo intiero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

Leggo ora l'articolo corrispondente dell'Ufficio Centrale.

« Art. 5. Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e se è stato pagato lo intiero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra pre-

stazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo.

« Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente ».

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio.** Credo che difficilmente oggi per l'ora avanzata si potrà cominciare la discussione di questo articolo; ma siccome si tratta semplicemente di correggere il testo dell'articolo quinto, cioè del primo comma, proposto dall'Ufficio Centrale, pregherei il signor Presidente di ascoltarci, e di aggiungere queste tre parole al loro posto.

« Art. 5. Lo Stato non potrà dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali « qui aggiungere di buona fede » alcuna procedura di caducità o riversibilità « aggiungere od altra qualunque » in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente. »

Qui dopo seguente, dire e nel secondo.

So che vi è un articolo che è seguente ma.....

Presidente. L'articolo seguente dell'Ufficio Centrale sarebbe il 6. e 5. del progetto ministeriale.

Senatore **Musio.**.... siccome vi è un articolo sospeso così non si può sapere quale numero avrà, adesso si tratta di far sentire che è l'articolo secondo, e quindi aggiungere secondo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non ci è opposizione alle poche parole suggerite dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a quest'articolo, lo metto ai voti.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io mi era riservato di prendere la parola su quest'articolo per svolgere le idee della minoranza su questo ed altri due articoli successivi. Il Senato vede che l'ora è abbastanza tarda per non intraprendere una discussione la quale deve decidere della sorte della legge e degli emendamenti. Avvertirò inoltre che io non ho sott'occhio il testo preciso di queste nuove aggiunte fatte dalla maggioranza della Commissione e che debbo esaminare.

Crederei quindi, non solamente nell'interesse mio, ma anche nell'interesse del Senato, che fosse opportuno il rimandare la discussione a domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

Presidente. La discussione adunque è rinviata a domani, e prego i signori Senatori ad essere solleciti per le ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 18 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Giuramento dei Senatori Pisani ed Errante — Istanza del Senatore Conforti — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento de' vincoli feudali nelle provincie Venete e Mantovana — Dichiarazione del Senatore Poggi e del Relatore — Discorso del Senatore Poggi sull'articolo 4 — Sospensione della Seduta — Giuramento del Senatore Audinot — Ripresa della discussione e seguito del discorso del Senatore Poggi — Presentazione di un progetto di legge — Discorso del Senatore Lauzi sulla necessità di una soluzione — Dichiarazioni del Senatore Chiesi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fa omaggio al Senato di alcuni esemplari delle ultime pubblicazioni statistiche delle *Opere pie, del movimento dello Stato Civile e delle Relazioni dei giurati italiani all'Esposizione di Parigi.*

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il Senatore barone Pisani, prego i signori Senatori **Manzoni T.** e **Di Giovanni** ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula dai nominati Senatori il barone Pisani presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al signor barone Pisani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori **Chiesi** e **Tonello** ad introdurre il Senatore **Errante** perchè presti egli pure il giuramento.

(Introdotto nell'Aula dai nominati Senatori il commendatore **Errante** presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al Commendatore **Errante** del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Conforti** domanda la parola sulla legge che è in discussione?

Senatore **Conforti.** Non già sulla legge: è una mozione quella che intendo fare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti.** Si ricorderà il Senato, che nella passata sessione l'Ufficio Centrale di cui era Relatore l'onorevole **Lanzilli**, presentò una Relazione, che riguarda un progetto di legge iniziato dal passato Ministero intorno ai giudici conciliatori.

Siccome nel Senato si manifestarono varie difficoltà e intorno al progetto di legge presentato dal Ministero, e intorno agli emendamenti che l'Ufficio Centrale credeva dovervi introdurre, il Senato deliberò che quel progetto di legge fosse rimandato all'Ufficio Centrale perchè venisse redatto sopra altre basi. E poichè l'onorevole **Lanzilli** si credette in qualche modo offeso nell'amor proprio, e dichiarò non voler più essere egli il Relatore di quella legge, io fui nominato Relatore dell'Ufficio: ho quindi compilato un progetto di legge riguardante i giudici conciliatori composto di diciassette o diciotto articoli, in un colla Relazione; e poichè quella Sessione è chiusa, io pregherei il Senato che il progetto di legge sui giudici conciliatori venisse portato in discussione.

Debbo di ciò pregare il Senato perchè continuamente giungono petizioni da molti Comuni i quali la sollecitano vivamente.

Presidente. Faccio presente al sig. Senatore **Conforti** che la Sessione essendo stata chiusa, si ritengono per perente le leggi che in essa erano state presentate, ed occorre una nuova presentazione onde possano riprendersi in esame. Ma siccome la legge dei Conciliatori era stata d'iniziativa parlamentare e non promossa dal Ministero, il Ministero non ha creduto di poterla ripresentare; per conseguenza converrebbe che Ella o

qualche altro Senatore ne facesse la proposta per iniziativa parlamentare, ed allora la legge percorrerà quel tramite che le è segnato dal Regolamento.

Senatore Conforti. Ebbene, io come Senatore mi riservo di presentare lo stesso progetto di legge.

Presidente. Qualora ella presenti un progetto di legge, io lo sottoporro all'esame del Senato secondo le norme tracciate dal Regolamento, e così potrà essere a suo tempo messo in discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

Veniamo ora alla legge sullo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova, ch'è all'ordine del giorno. Siamo rimasti alla sospensione del terzo comma dell'art. 3. del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il primo comma che è identico con quello del Ministero venne approvato. Il secondo fu ammesso tal quale fu proposto dal Ministero. Ora viene il terzo, sul quale avendo fatto qualche osservazione il signor Senatore Lauzi, l'Ufficio Centrale ha creduto bene di sospenderne la discussione, salvo a farne oggetto di nuovo esame.

Ora io domando all'Ufficio Centrale se ha formulato qualche proposta relativamente a questo terzo comma.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale, che si è adunato questa mattina, ed ha avuto nel suo seno pur anche l'onorevole Ministro Guardasigilli col quale si è messo d'accordo, desidererebbe dal Senato un altro po' di tempo per poter formulare con maggiore esattezza l'aggiunta d'articolo in sostituzione di quella, che trovasi ora scritta nel progetto comunicato ai signori Senatori; e perciò, pregherebbe il Senato a differire la discussione di quest'aggiunta d'articolo almeno fino a domani.

Presidente. Se non si fanno opposizioni, io ritengo per ammessa dal Senato la proposta del Senatore Poggi.

(Approvato)

Ora siamo all'articolo 5 il quale, dopo la votazione dell'articolo addizionale proposto tra il secondo ed il terzo dal Senatore Poggi, viene ad avere la stessa numerazione in entrambi i progetti.

Ieri l'Ufficio Centrale vi ha aggiunte alcune parole, ed io perciò chieggo al Relatore se creda farmi passare il nuovo testo, del quale darò lettura al Senato.

Senatore Musio Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio Relatore. Sulle parole aggiunte l'Ufficio Centrale non ha nulla a ridire: l'Ufficio Centrale, giusta la proposta emessa dal Senatore Poggi, desidera che si possa pensare più maturamente sull'aggiunta che era stata fatta all'art. 3 dell'Ufficio Centrale, sulla quale

appunto l'onorevole De Foresta, esponendo le gravi difficoltà che poteva arrecare, domandava fin da ieri che fosse rimandato all'Ufficio Centrale.

Ora, in seguito alla conferenza tenuta stamane coll'onorevole signor Ministro Guardasigilli, l'Ufficio Centrale ha pregato che questa fosse ulteriormente differita; ma sulle parole aggiunte all'art. 5 dall'Ufficio Centrale e scritte ieri, non vi è niente a ridire.

Presidente. Per cui non tocca niente le parole aggiunte ieri.

Dunque rileggo l'articolo del progetto ministeriale tale e quale, e poi rileggerò quello dell'Ufficio Centrale colle modificazioni indicate dal Relatore.

« Art. 1. Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato, nè ai signori dei feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita e pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

Leggo ora l'articolo dell'Ufficio Centrale colle parole state aggiunte ieri.

« Art. 5. Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali di buona fede alcuna procedura di caducità o reversibilità o altra qualunque in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e nel 2° della Commissione.

« Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e se è stato pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo.

« Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

È aperta la discussione.

La parola spetta all'onorevole Poggi.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola su questo articolo nell'intelligenza che questo sia il momento in cui io possa parlare della disposizione di questi articoli, e principalmente di quella degli articoli 5° e 7° e per conseguenza dell'art. 6° giacchè una certa relazione gli articoli 4° e 5° l'hanno col 6° e molto più col 7° aggiunto dall'Ufficio Centrale. In questa intelligenza ho domandato la parola.

Senatore **Musio Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio Relatore**. Ho domandato la parola a maggiore spiegazione e, dirò, a conforto di quello che viene a dire l'onorevole Poggi.

Le idee di quell'articolo sono talmente connesse che a separarle ci va stento, ci va stento anche a ordinarle; e io l'ho sentito, e l'ho sentito a modo che nella mia Relazione ho trovato più conveniente ad un ordine logico di idee di parlare prima dell'articolo 6° poi dell'art. 4, onde questo fatto si verifica nella mente dell'onorevole Poggi, forse anche nella mente degli altri onorevoli nostri Colleghi, quindi contribuirà forse meglio a concepire più ordinatamente la cosa, se all'onorevole Poggi è fatta facoltà di discutere sopra gli altri articoli a misura che meglio si combinano coll'ordine dell'art. 4.

Presidente. La parola spetta al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Allora io ringrazio il Senato, e passo ad esporre le ragioni per le quali si è formata una minoranza che fu costretta a dividersi, sebbene con dolore, dai distinti membri della maggioranza coi quali avrebbe voluto star sempre unita.

Tredici anni sono mi cadde sott'occhio un libro così intitolato:

Storia, legislazione e stato attuale dei feudi; norme per il miglioramento e per lo svincolo totale di essi, del dottore Giovan Battista Sartori.

Nell'aprire questo libro e nel leggere che i feudi allora (cioè nel 1857) erano sempre in vita nelle province Venete, e segnatamente nel Friuli, e che non si trattava ancora di abolirli, confesso di esserne rimasto assai meravigliato, e tanto più in quantochè io lo ignorava completamente. Senza questo libro io avrei supposto che non vi fosse più angolo d'Italia in cui i feudi vivessero, ed invitato dal compianto Wiesseux a dettare un articolo sul medesimo per l'Archivio Storico, non potei a meno, dopo aver detto alcune cose sulle questioni che si proponevano, di esternare questa mia meraviglia e di far voti col dotto Autore perchè al più presto lo svincolo dei feudi avvenisse anche in quelle province.

E fra le altre idee espressi ancora queste:

« Hanno i feudi vissuto abbastanza e compiuto non

certamente innanzi sera il loro cammino, e quei vantaggi morali e politici, che in addietro poterono arrecare, da molto tempo hanno cessato di produrli; dimodochè la loro esistenza rispettata dalle leggi è a puro scapito della buona agricoltura. È ormai tempo che sieno sradicati come piante isterilite dai terreni che infettano ed aduggiano: è tempo che rientrino da per tutto nel dominio della storia, e che i resti e le memorie di essi sieno depositati nei pubblici archivi, questi nobili sepolcreti delle istituzioni umane defunte, i quali oggigiorno vengono con tanto amore custoditi ed onorati a documento degli studiosi ».

Ed io univa le mie parole a quelle del Sartori perchè le sue proposte di svincolamento trovassero una pronta accoglienza.

Vi confesso che una seconda meraviglia provai quando sentii nel 1867 che si parlava di una legge per l'abolizione dei feudi: io credeva che fossero già morti, e che la legge Austriaca del 1862 avesse posto sopra di essi la pietra sepolcrale. Ma m'ingannai; essi erano sempre vivi o pretendevano alla vitalità.

Questa meraviglia fu per me seguita da un sentimento di gioia, allorchè ebbi l'onore di essere annoverato fra i componenti la Commissione che doveva decidere della loro fine. Ma questa gioia fu tosto amareggiata, dirò anzi, moltissimo amareggiata dall'essermi trovato in minoranza di fronte a Colleghi così distinti per ingegno e per dottrina, e più specialmente di fronte all'onorevole Relatore il quale aveva studiato profondamente la materia; e che, oltre ad essere dottissimo, aveva ancora acquistato piena notizia dello stato della questione.

Io disperai un momento di poter riuscire a questo, che dei feudi non più si parlasse. Ma, ripreso coraggio, dissi a me stesso: forse l'onorevole Musio che ha dettato una così pregevole Relazione, ha provato quel sentimento che provano ordinariamente tutti quelli che, studiando a lungo le questioni, vi si appassionano, e si fermano sopra alcune che più specialmente prendono ad esame con grande amore e calmi criteri. Così pure accade, non dirò continuamente, ma di frequente che e medici, e chirurghi, e legisti quando si presenta loro un *bel caso*, come lo chiamano, vi si gettano sopra con trasporto, e lo guardano con compiacenza sotto tutti gli aspetti, dimenticando che sotto di loro vi sono dei pazienti, e forse anco delle vittime.

Dovetti quindi dire fra me: forse all'onorevole Relatore è accaduto lo stesso, e nel vedere le difficoltà della tesi che si era dato a studiare vi si è fermato a lungo, ed il suo odio pei feudi si è alquanto assopito. Ma poichè egli è stato sempre alla testa dei progressi politici e civili non dispero, ancorchè le differenze fra noi siano grandi, che possano cessare e che il lungo tratto che ci divide possa essere con facilità superato, tantochè possiamo darci la mano, e segnare un patto d'alleanza e di concordia, sulla tomba non più violabile dei feudi e delle signorie.

Vengo ora alla questione. La Repubblica di Venezia la quale si era costituita in onta alle signorie feudali che da tutte le parti la circondavano, e che anche nel Medio Evo rappresentava una Società civile venuta su luminosamente e splendidamente sopra la base dei principii di eguaglianza civile e politica rinnegati dagli istituti feudali; la Repubblica di Venezia nondimeno, acquistati o per dedizione o per diritto di guerra paesi, nei quali la feudalità esisteva, invece di far man bassa su quella o di diminuire i vincoli, si compiaceva per ragione politica di mantenerla con accuratezza.

La Repubblica Veneta, specialmente nel Friuli, aveva interesse di trarre dai grandi vassalli e dai signori di quelle province tutto ciò che le occorreva in uomini, in animali, in contribuzioni, in servizi per la difesa dei territorii e pel bisogno delle guerre; ed il miglior modo che le si presentava per ottenere tali sussidii era appunto quello di mantenere le istituzioni feudali e di tener vivi i desiderii dei Magnati, ai quali importava moltissimo che il sistema feudale fosse religiosamente rispettato. E per queste sue vedute, piuttosto che allentare quei vincoli si prestò facilmente ad emettere delle disposizioni le quali non si trovavano in altre province italiane dove la feudalità era pure costituita.

La principale di esse riguardava le presunzioni della feudalità in tutti i luoghi dove esisteva una giurisdizione feudale di un signore, la quale presunzione portava alla conseguenza che avendo un signore nella propria soggezione le persone e le famiglie di coloro che dimoravano nel territorio giurisdizionale più o meno vasto, si intendesse quasi di diritto aver egli per modo indiretto obbligato anche le proprietà libere alle prestazioni o di servizi o di cose, a cui i vassalli erano tenuti.

Un'altra e non meno grave disposizione fu quella che dichiarò imprescrittibili i diritti signorili appunto perchè questo era il modo di meglio contentare l'ambizione dei signori. E sventuratamente accadde che là dove queste prescrizioni vivevano e dove la feudalità era nel suo pieno vigore, mancavano i registri censuari, nei quali si descrivessero o si annotassero i beni soggetti al vincolo feudale, per cui segni apparenti e giuridicamente visibili di essi non esistevano.

Onde venuta la occasione di guerre, di infortuni politici e d'imposizioni straordinarie, i proprietari delle terre poste nel raggio giurisdizionale del feudo si trovarono nella necessità di vendere i proprii beni che sapevano non essere direttamente vincolati al feudo mentre l'obbligo delle prestazioni era più personale che reale.

Alla Repubblica Veneta successe il Regno Italico, e il Regno Italico colla legge del 1806 sciolse i vincoli feudali; ma la legge non fu tale che riducesse i feudi ai termini di una istituzione meramente civile; rimase sempre qualche cosa d'indeterminato che non rappresentava più ciò che era il feudo politico e giurisdizionale, ma che si suppose bastante a differenziarlo da

una istituzione civile vera e propria; fu tolta la feudalità nei rapporti politici fra il signore e i vassalli, ma non pertanto si disse e si credè dopo il 1814, che vivessero sempre i feudi distinti e diversi dall'enfiteusi.

E quale è la natura odierna dei medesimi in quelle provincie? Giova sommariamente spiegarlo, perchè questo è il punto culminante di tutta la legge.

Vi erano feudi di cose mobili, e vi erano feudi i quali avevano vincoli sulle terre o *si credeva* che l'avessero. In questi diviso era il dominio delle terre in due parti: al signore il diretto, al vassallo l'utile.

Una differenza non piccola tra feudi e feudi stava anche nella natura delle prestazioni, vi erano delle prestazioni in danaro, altre in generi. Alcuni feudi eran soggetti a prestazioni di decime ed a servigi personali dei coltivatori, tutti poi a prestazioni eventuali in caso di alienazione.

Dei feudi immobiliari alcuni erano inalienabili, altri alienabili, ma col consenso del padrone diretto. Finalmente un'altra distinzione importantissima sta in questo, che la più parte dei feudi erano di origine sovrana, altri pochissimi d'origine privata.

I feudi di origine sovrana erano quelli che avevano ricevuto la loro vita dal sovrano dello Stato; i feudi dei privati per lo più si riducevano ai feudi vescovili, perchè i vescovi negli antichi tempi erano stati principi e sovrani in alcuni territorii, come quello del Friuli dove la sovranità era appartenuta ai patriarchi di Aquileja.

Ve ne erano pure, ma in minor numero, nel Veronese, e qualunque disputa si possa fare sulla maggiore o minore certezza dell'origine di questi feudi, pure è ritenuto che avevano l'appellativo di *feudi privati*. Ma ecco cosa accadde dopo la rivoluzione francese, dopo la costituzione del Regno Italico, per effetto della mancanza dei registri censuari in quelle provincie.

Accadde che i beni supposti feudali non si trovavano il più delle volte nel possesso della famiglia vassalla, ma erano passati nelle mani di terzi possessori che li avevano comperati a titolo oneroso e in buona fede; e neppure si trovavano presso il primo compratore ma nei successori o aventi causa da esso. Sentite, o Signori, gl'inconvenienti di questo stato di cose, massime dopo il 1814, descritti dal Dottore Sartori:

« Corpi di terra attualmente o staccati dalla sede feudale, o frammenti cogli allodiali; famiglie contribuenti estinte, confini diversi affatto dagli attuali. Nè ciò è tutto. Devesi rimarcare il lasso di tempo di molti anni senza che sieno state rilasciate le rinnovative investiture; devesi riflettere alla confusione degli Archivi nel tempo delle armate belligeranti; alla mancanza dei documenti trasportati e smarriti, in dipendenza anco dei principii proclamati dai Governi succeduti alla Veneta Repubblica; incompatibili certo colla sussistenza dei feudi che lascia-

rono un vuoto nella serie dei trapassi, per cui o non si è potuto identificare i beni dopo il lungo giro di 40 anni circa, o, se lo furono, si ebbe il risultato di una sostanza ben diversa ed in misure più ristrette al confronto delle antiche investiture, ed anche questa soggetta ad incertezze e contestazioni ». E più sotto lo stesso Dottor Sartori aggiunge:

« Dopo la Sovrana Patente del 1817 della quale ho parlato diffusamente si avrà da un canto una sensibile diminuzione della sostanza feudale, e dall'altro confusione massima, o difficoltà per identificare la sussistente, di che sono prova le tante pratiche per lungo tempo esperite senza buone risultanze; difficoltà che col decorrere del tempo, e coll'alternarsi delle divisioni e suddivisioni della sostanza vanno sempre più aumentando fino a far perdere la traccia del preesistente carattere feudale, tanto più che per le Venete Costituzioni, i feudi sono divisibili fra tutti li discendenti del primo investito ».

Ognuno intende quanto misera fosse la condizione giuridica delle proprietà terriere esistenti in quelle province. Si poteva veramente dire che in quei luoghi non vi era nè certezza, nè sicurezza di possesso libero; e che i molti proprietari i quali sapevano e potevano mostrare coi documenti di avere acquistato a titolo oneroso, ed in buona fede come liberi g'immobili posseduti, non potevano mai star sicuri che le molestie d'incogniti e supposti vassalli non fossero per turbarli. Quindi difficoltà somma di fare contrattazioni sopra questi beni, e di farle per quel valore che è inerente alla libera proprietà: difficoltà massima poi di poter dare delle ipoteche sui medesimi. Ogni possessore di quelle Province poteva dire: non so se questa zolla di terra che possiedo sia libera o feudale, perchè trovandosi essa nel circuito di un antico territorio feudale, potrebbe col solo allegare la presunzione feudale, esser posta in controversia la libertà del mio dominio, abbenchè acquistato o pagato come tale.

Per riparare a questi gravissimi inconvenienti, il Governo di Vienna, al quale, dopo le franchigie costituzionali largite, si fecero vivissime rappresentanze, pensò a provvedere col mezzo di una legge.

Il Presidente Resti Ferrari, membro della Camera dei Signori, che era in pari tempo l'uomo più competente a conoscere tutti quegli inconvenienti, e più competente ancora, mi si permetta il dirlo ad additare i rimedi da prendersi, affermò schiettamente nel seno della Commissione, che non vi era che un partito solo per rendere la tranquillità ai possessori che avevano tutti i diritti alla considerazione del Governo, e che questo era di dichiarare prescritte tutte le azioni tanto dei Signori come dei vassalli contro i terzi possessori, i quali avessero posseduto da un certo tempo le loro terre, purchè mostrassero di essere stati in buona fede, e di averne pagato il prezzo come fondo libero.

Queste dichiarazioni che furono svolte, prima a

voce, dal Presidente Resti-Ferrari, e poi scritte in un parere da lui appositamente compilato, fecero impressione, ed impressione grande sugli animi dei Colleghi.

L'unico appunto che fu fatto da parte del barone Lichtenfels, sopra l'opinione manifestata dal Resti-Ferrari fu questo: almeno così io l'intendo. Il barone di Lichtenfels disse: per tutto quello che riguarda i feudi di ragione sovrana, il consiglio del Presidente Resti-Ferrari dev'essere accettato nella sua pienezza, perchè non vi è modo di restituire la tranquillità a quelle popolazioni se non prendendo questa via; ma di fronte ai feudi privati, la cosa non può procedere egualmente.

Bisogna rispettare i diritti dei privati; sia dei signori, sia dei vassalli che abbiano relazione con questi feudi, perchè in ciò il legislatore non deve entrare. Ma a me pare chiaro ed evidente che in tutto quello che riguarda i feudi di collazione sovrana non vi possa essere nessun dubbio sull'intendimenti del Relatore della maggioranza.

Le restrizioni non potevano essere dirette che ai feudi privati, come risulta dalle idee ripetutamente espresse dal barone di Lichtenfels. Infatti egli disse che, quando si tratta di feudi di collazione sovrana, bisogna rendere la piena libertà ai possessori, e rassicurarli pienissimamente; quando invece si tratta di feudi privati, il legislatore deve arrestarsi, e non seguire i consigli del Resti-Ferrari.

Volete voi essere persuasi che questo era il concetto del barone di Lichtenfels, in quanto che questo era il solo modo di poter arrivare allo scopo a cui tutti intendevano, quello cioè di assicurare i terzi possessori?

Egli lo disse con parole che, a parer mio, non lasciano il menomo dubbio. Quando uno de' suoi colleghi dell'Alta Camera proponeva che si abolisse nel Veneto la presunzione della feudalità, come il modo più sicuro di ristabilire la sicurezza dei possessori; il barone di Lichtenfels rispondeva: « Ma non ce n'è bisogno; noi coll'opinione che esterniamo di accettare, non nella parte che riguarda i feudi d'origine sovrana, il parere del Presidente Resti-Ferrari, diamo qualche cosa di più, perchè diciamo addirittura che i terzi possessori di supposti feudi di collazione sovrana, i quali li abbiano acquistati in buona fede ed a titolo oneroso, non potranno essere più soggetti a nessuna azione da parte di alcuno. » Quindi è inutile per loro abolire la presunzione feudale; noi, con quello che faremo, gli daremo una sicurezza maggiore.

Ecco le parole che pronunziò:

« Se i possessori di quei beni fossero costretti a continuare quelle cause, e vi si considerasse efficace la presunzione accennata, potrebbero bensì soffrirne danno. Mi permetto però di osservare che il progetto, siccome è ora concepito, è molto più favorevole per questa specie di possessori, di quello che se si

limitasse a dichiarare l'inefficacia della presunzione legale della quale si tratta, mentre la Commissione ha proposto di dichiarare per legge, *che contro coloro i quali si trovano in buona fede in possesso di beni che essi o i loro autori acquistarono come libera proprietà a titolo oneroso, non possono più esercitarsi pretese di feudalità, e che il loro possesso sia mantenuto come libera proprietà; secondo questo principio non sono essi tenuti a dar prove ulteriori contro la presunzione di feudalità, e non possono più essere attaccati nel loro possesso* ».

Come era possibile che questo discorso ammettesse una distinzione nella mente del Relatore tra l'azione del signore e quella dei vassalli, quando è certo che le azioni più moleste sarebbero state precisamente quelle dei vassalli?

Ma vi era bisogno di esprimere, nell'articolo formulato dall'Ufficio Centrale, che veramente si intendeva di abolire non solo l'azione dei Signori, ma anche quella dei vassalli, sempre in relazione ai feudi di origine Sovrana? Io per verità non me ne sono saputo capacitare; credo che sarebbe stato meglio di esprimerlo perchè si sarebbe forse tolto un equivoco, ma la necessità propriamente di farlo non la vedrei. E come è concepibile che si volesse restringere l'abolizione delle azioni feudali dirimpetto ai soli signori infudanti, e tener vive quelle dei vassalli sugli stessi feudi?

È certo, o Signori, che i vassalli, venendo ad esercitare la loro azione contro i terzi possessori, non possono fare a meno di valersi delle ragioni e dei diritti dei Signori, e se debbono allegare la loro qualità di vassalli, se hanno causa, e ripetono il loro diritto dal signore che li ha investiti, non si sa concepire, come non trovi un intoppo nella rinuncia fatta dal signore, dal quale mutuano i loro titoli, e nello scioglimento avvenuto per dato e fatto di quella del vincolo feudale. Le azioni di essi possono sopravvivere a quelle del signore?

Comprenderei che questa cosa potesse succedere per i beni dei fidecommissi, dichiarati prosciolti entro un certo periodo di tempo da una legge, perchè nel fidecommissario la proprietà è intera e piena nel possessore, non vi ha divisione di dominio, non vi sono altri interessati, oltre i chiamati alla successione, nè il fidecommissario ha bisogno di mutuare le sue azioni da un superiore che lo ha investito; egli è libero e rivendica i beni con azioni che sono presso di lui intere, e non dipendenti da altri. Ma nei vassalli la cosa è diversa, nè si sa capire come si possa da essi intentare l'azione rivendicatoria del bene feudale, quando il signore rinuncia affatto ad ogni azione e pretesa che possa avere sul medesimo.

Quindi, una disposizione concepita in questo modo non può a meno di non pregiudicare anche le possibili azioni dei vassalli.

Voglio qui un momento arrestarmi perchè ho sen-

tito nei giorni antecedenti mettere innanzi la convenienza di non esternare nelle aule legislative le opinioni nostre sul senso della legge del 1862, per non pregiudicare le questioni che pendono innanzi ai tribunali. Io mi permetto di osservare che non posso accettare il consiglio sebbene autorevole dell'onorevole Senatore Vigliani, per due ragioni specialmente: la prima perchè la maggioranza della Commissione per organo del Relatore non ha nascosto la sua opinione; ha detto addirittura che nel § 1. dell'articolo 4. non sono comprese le pretese dei vassalli, le quali cadono nella 2ª parte, e lo ha poi espresso chiaramente nel nuovo articolo aggiunto con dichiarare che nel § 2.º sono *riservate anche le azioni dei vassalli*; la seconda perchè l'onorevole Chiesi ha egli pure esternato colla massima chiarezza un'opinione conforme a quella della maggioranza; a me dunque non può essere impedito di esternarne una totalmente contraria, se non altro per ristabilire un poco l'uguaglianza.

E ritornando all'idea che avevo già esposta, si obietterà: il signore del feudo poteva rinunciare al proprio diritto, ma non poteva togliere di mezzo l'azione dei vassalli, perchè in questo avrebbe offeso i diritti dei terzi. Sento la gravità dell'argomento, ma la risposta a me pare agevole. Innanzi tutto, il legislatore che voleva per un principio politico ed economico provvedere a quel gran bene di ristabilire la sicurezza dei possessi, non avrebbe raggiunto lo scopo se non avesse fatto in modo che le azioni tanto degli uni come degli altri fossero abolite; in caso diverso rimaneva viva la parte più importante, la parte più molesta della feudalità, quella dipendente dalle pretese dei vassalli; perchè il signore del feudo, quando specialmente è il Sovrano, può senza bisogno di una legge, rimanere inerte, silenzioso e lasciare che i possessori godano la loro pace e giammai turbarli con l'esercizio delle proprie azioni; questo è un partito che poteva prendere senza bisogno di alcuna disposizione legislativa. Ma vi era bisogno di una legge dirimpetto ai vassalli, perchè le pretese loro non si abolivano senza l'intervento di una legge.

Se non ci persuadiamo che lo scopo della legge fosse quello di rassicurare completamente e interamente dalle molestie di chiunque le proprietà dei terzi possessori, allora bisogna dire o che si faceva una legge inutile o che si faceva per uno scopo diverso.

Ma ammesso questo scopo ed ammessa questa preoccupazione di tutti, non è possibile più il far distinzione tra le pretese dei vassalli e quelle dei signori. Ed aveva lo Stato, signore dei feudi, delle buone ragioni da dire ai vassalli, per giustificare la legittimità dell'abolizione completa di ogni pretesa feudale.

Quale fu la causa per cui questi beni da 40, 50 e da 100 anni e più si trovavano nelle mani dei terzi possessori come beni liberi? Di chi era la colpa principale, se non dei vassalli? Chi aveva venduto i beni feudali se non i vassalli? E l'avevano mai fatto atto di riconoscimento della loro qualità di vassalli verso il signore?

Avevano mai pensato a chiedere la rinnovazione delle investiture? Avevano mai pagato le prestazioni ai medesimi, nonostante che non possedessero più i beni? Si erano mai dati cura di rintracciarli, e di emettere almeno qualche protesta giudiziale per tutelare i loro diritti? No, i vassalli erano rimasti in una completa in-tolenza ponendosi in aperta contravvenzione ai loro obblighi; quindi il loro contegno dava diritto ai signori di dire: badate, la causa principale per cui questi beni sono passati come liberi nelle mani dei terzi, è a voi attribuibile; voi calpestate i miei diritti, quindi non meritare alcun riguardo; se avete perduto i feudi, imputatelo a voi che dovevate sorvegliare, perchè non se ne perdesse le tracce, imputatelo a voi che dovevate tentare di ricuperarli quando si fossero rintracciati; ed avrebbe certamente potuto dire anche di più. Siccome queste alienazioni sono seguite contro i patti, esse darebbero diritto a me di rivendicare la piena proprietà dei beni. Voi non avete più domandato l'investitura, siete in perpetua mora verso di me; dunque non solamente ho diritto di abolire i vostri diritti litigiosi con la rinuncia che faccio ai miei, ma avrei anche diritto di farvi dichiarare decaduti dai feudi.

E molto più questo discorso avrebbe potuto fare lo Stato, quando considerava che molti dei beni venduti dai supposti vassalli, non avevano un esteriore che mostrasse veramente questa loro qualità.

Per questo lo Stato, credo che ben facesse, quando pensava ad abolire con le sue anco le pretese dei vassalli, sia come mezzo di ottenere l'intento, sia perchè essi le avevano col proprio contegno screditate.

Un'ultima riflessione vi sottometto. Il vassallo nel far valere le sue pretese a quali inconvenienti andava incontro? Ad una lite lunga, incerta, dispendiosa, la quale infine non gli avrebbe prodotto grandi vantaggi.

Ricuperando anche il bene feudale, bisognava che si assoggettasse alle antiche prestazioni di fronte al signore del feudo, dimodochè sarebbe mancato il più delle volte l'interesse ad intentare le azioni in vista di un meschino e rischioso profitto.

L'articolo composto dalla Commissione di Vienna è esso redatto in modo da includere l'intelligenza che io gli ho dato? A me pare di sì. Mi permetta il Senato che lo vado rapidamente rileggendo, giacchè per mia convinzione la redazione di esso, se non è felicissima, pure mette in chiaro abbastanza la distinzione tra i feudi di origine Sovrana, e i feudi privati; nei feudi di origine Sovrana sono compresi, e debbono esserlo, non tanto i diritti del signore, come i diritti e gli obblighi del vassallo. Nei feudi di origine privata, devono pure essere compresi i diritti del signore e quelli dei vassalli.

Bastava che il legislatore parlasse del diritto dei signori e che facesse intendere in qualche modo, che sotto questa locuzione si comprendevano tutte quante le pretese relative a quel feudo, perchè questa locu-

zione, se non era delle più chiare, era tale però da bastare in vista dello spirito da cui era informata la disposizione.

Ecco che cosa si dice: (non riuscendo ora a ritrovare il testo dell'articolo, per non trattenere di soverchio il Senato ripeterò a voce il sunto del medesimo). Vi si diceva questo: che rispetto ai feudi di collazione sovrana si rinunziava alla pretesa signorile della imprescrittibilità; e alle pretese, (si noti bene, non si dice più signorile) e alle pretese sovra enti feudali, i quali sono posseduti da terzi in buona fede od a titolo oneroso.

Nel parlare delle pretese sopra enti feudali non si è più ripetuta la parola signorile, usata nel primo inciso, dove si discorre dell'imprescrittibilità specialmente accordata ai signori del feudo, ma si tratta delle pretese in genere: ne inferisco quindi che con tale locuzione si abbracciano tutte quante le pretese dipendenti da tale categoria di feudi, cioè quelle dei signori come quelle dei vassalli, affine di sottrarre da indebite molestie i terzi possessori.

Nel secondo paragrafo poi si parla addirittura delle pretese dei privati, tanto come signori, tanto come vassalli, dipendenti da feudi privati, e rispetto a queste soltanto si assegna il termine di tre anni ad intentare le liti.

E come andò che nacquero le dubbiezze? Ve lo dirò francamente: la causa prima, non sola, ma prima e principale dell'errore e degli inconvenienti che ne sono nati, fu il dottor Brinz, il Relatore della legge nella Camera dei Deputati; egli è stato quello che ha fatto involontariamente tutto il male; ed in qual modo? Con una sua dichiarazione inopportuna ed inesatta. Il dottor Brinz credè bene, nell' esaminare quell'articolo, di fare una leggiera modificazione, di una o due parole, che rendeva più chiaro il concetto della Camera dei Signori; ma nel fare questa mutazione, volle motivarla mettendo innanzi una distinzione, che mai da nessuno era stata fatta nella Camera dei Signori. Egli disse: che nel paragrafo 1 si parlava di signori; nel 2 di vassalli; che nel primo si comprendevano le azioni competenti ai signori del feudo, nell'altro le azioni competenti ai vassalli di qualunque feudo o sovrano o privato che fosse.

Ora, questo discorso prima di tutto non era necessario per giustificare la mutazione che egli propose, e non aveva alcun precedente a cui potesse riattaccarsi nelle discussioni fatte nella Camera dei Signori.

Io mi rimetto in questo alla lealtà dell'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, perchè egli stesso può accertare che in tutte le parole del Barone Liechtenfels e degli altri oratori non si fa mai cenno di vassalli nè dei feudi sovrani nè dei feudi privati. La parola vassalli non venne mai usata nei discorsi, e molto meno nella redazione dell'articolo; si disse sempre: feudi di origine sovrana, feudi privati.

Fu il dottore Brinz che fece questa distinzione tutta nuova e basata sopra un errore.

La Camera dei Signori, cui fu rimesso il progetto di legge modificato non in questa parte soltanto, ma anche in altri articoli di maggiore importanza, e che probabilmente non aveva presente il discorso del dottore Brinz, si fermò alla modificazione fatta e disse: questa parola aggiunta chiarisce meglio il concetto e merita d'essere accolta e lì si fermò. Intanto le poche parole del dottore Brinz rimasero. Così è andata la redazione della legge. Si poteva però dire che il male per ciò solo non era grande; il testo dell'articolo si poteva e doveva interpretare astrazione fatta dai discorsi dei particolari oratori, ed in vista precipuamente dello scopo che aveva il legislatore non posto in dubbio da nessuno.

Ma chi aveva interesse nei feudi sovrani si scosse, e, tenuto conto delle parole del dottor Brinz, promosse nei tre anni una lite. Onde accadde che si facessero domande anco da chi non le doveva fare, appoggiate a questa malaugurata dichiarazione; ma l'inconveniente non avrebbe mai preso le proporzioni gravissime che prese in appresso, se non si offriva loro un inaspettato soccorso.

Il Demanio di Vienna, o meglio il Governo si scordò che, almeno per parte sua, aveva abdicato ad ogni pretesa sui feudi di collazione sovrana.

I vassalli i quali avevano bisogno e interesse di avere in causa il signore del feudo, dimandarono alla Procura Fiscale di Venezia che intervenisse. La Procura esitava sulle prime; ma poi, fatte pervenire a Vienna delle istanze formali, si spedirono finalmente ordini perchè la Procura si associasse all'azione dei vassalli. Allora ognuno intende che queste liti poco temibili per se stesse e facili a finirsi, finchè si sostenevano dai soli vassalli, in breve divennero qualche cosa di formidabile, e diedero molto a pensare, pel motivo che il Sovrano si associava a dare il suo appoggio ai vassalli. Ma come mai poteva esso intervenire a danno dei terzi possessori? Questo per me è un fatto inesplicabile che sta in aperta contraddizione con lo spirito, e con la lettera chiara ed evidente della legge ammessi da tutti quanti presero parte alla discussione, tanto nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento.

Il Sovrano era il rinunciante, doveva quindi guardarsi dall'intervenire nella causa, e dall'assistere e sostenere le pretese dei vassalli. Se una parte gli rimaneva a fare era quella di associarsi ai terzi possessori, di mettersi dalla loro parte e di appoggiarne le ragioni, non mai schierarsi dalla parte dei vassalli. Questa sì che era, non una interpretazione, ma una violazione manifesta del paragrafo 4 della legge del 1862, e questa fu la causa principale del male.

Se i vassalli soli fossero comparsi e rimasti in causa, voi intendete, o Signori, che il terzo possessore domandava loro la presentazione dei contratti che legittimassero la loro qualità e che la legittimassero inoltre in

relazione a quei dati beni che si richiedevano a lui. Se il terzo possessore non aveva contro di sè la Procura fiscale, avrebbe potuto dire: se non producente il contratto d'investitura non potete in altro modo provare la vostra qualità; se lo producente, esso non identifica i beni che formano soggetto della rivendicazione; e la identità e il vincolo feudale dei beni non puossi dimostrare con la semplice allegazione della presunzione della feudalità.

Avrebbero potuto dire: voi avete mancato ai patti, io prendo dal signore del feudo l'azione per restringere le nostre pretese. Ognuno comprende che eseguita in questo modo la legge, le liti sarebbero morte appena nate.

E tanto è vero che la prima domanda che fu avanzata al Governo Italiano, appena riunita la Venezia all'Italia, fu per parte della Congregazione d' Udine, vale a dire della città capitale del Friuli, per ottenere dal Ministero che se non poteva fare opera legislativa, proibisse almeno alla Procura fiscale di intervenire.

Guardiamo ora le cose sotto un altro punto di vista.

Volete, o Signori, un'altra riprova che il paragrafo 4. N. 1. della legge, comprende tanto le pretese dei signori come quelle dei vassalli? Io lo desumo da ciò che in caso contrario la legge Austriaca sarebbe incompleta.

Il signore del feudo avrebbe abdicato al dominio diretto, ma non sarebbe specificato a favore di chi vada il dominio diretto.

Si risponderà che non vi era bisogno che lo dicesse, perchè i principii di ragione comune insegnano che l'abdicazione va a vantaggio del possessore; e questo io lo intendo, ma vi era bisogno di parlare per altri motivi.

Abbandonando lo Stato ogni sua pretesa, il vassallo con le azioni rivolte contro il terzo possessore, non poteva rivendicare da lui altro che il dominio utile, perchè il dominio diretto non gli spettava; ma rivendicando il dominio utile aveva diritto all'affrancazione del feudo? Qui è il vuoto della legge Austriaca. E con qual regola avrebbe potuto domandare l'affrancazione? Forse colle stesse regole che sono stabilite per il vincolo dei feudi tra signore e vassallo? Ma il terzo possessore avrebbe avuto diritto di rispondere: queste norme riguardano il signore del feudo, non me che sono soltanto un terzo possessore estraneo affatto al feudo. Perciò non accetto questa maniera di valutazione del dominio diretto. Avrebbe anche potuto dire di più.

Nel silenzio della legge, io non vi permetto di domandare contro di me lo svincolo del feudo. Io sono un terzo possessore con titolo oneroso e di buona fede, disgraziato, perchè la legge non ha pensato a tutelarmi mentre concorrevano tutte le ragioni per meritare la sua considerazione, ma se posso sottostare alla perdita del dominio utile, intendo di conservare

il dominio diretto, e non ammetto l'affrancazione. Quindi nel tema di coloro che credono riservate le azioni dei vassalli, bisognava in questo caso che la legge spiegasse cosa era da farsi, o dichiarare che si facesse una divisione delle terre in certe proporzioni tra terzo possessore e vassallo, oppure aggiudicare ad uno solo tutto il feudo a patto di una indennità da pagarsi all'altro dietro certe regole speciali.

Ora, queste disposizioni mancano affatto nella legge del 1862, sicchè volendo darle un senso restrittivo dell'abolizione delle pretese dei vassalli, Voi avete una legge monca, incompleta. A queste estreme conseguenze a cui si andrebbe incontro, mi pare che si possa agevolmente ovviare, dicendo che la legge se non fu chiara nella sua locuzione, non pecca nè di omissione, nè di commissione; essa provvede pienamente, ed avrebbe avuto la sua naturale esecuzione, se non fosse sopravvenuto fatalmente l'intervento della procura fiscale.

(Domando alcuni momenti di riposo).

(Si sospende la seduta ch'è ripresa dopo breve intervallo).

Presidente. Prima di riprendere la discussione sospesa, essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Audinot, prego i signori Senatori Popoli Carlo e Montanari a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto il Senatore Audinot, il quale presta giuramento nelle prescritte forme).

Presidente. Do atto al sig. Comm. Audinot del prestato giuramento; lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si continua la discussione.

Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Ho detto, o Signori, che le liti si erano accresciute e moltiplicate per l'appoggio dato loro dalla Procura fiscale di Venezia. Ora che si è riconosciuto il bisogno di fare una nuova legge per agevolare quello svincolamento dei beni feudali che per più cause non si andava producendo come si era voluto dalla legge del 1862, io domando al Senato se non crederà opportuno di rassicurare i terzi possessori.

Intendiamo bene. Quando io parlo di dare quiete e sicurezza ai terzi possessori di beni feudali, intendo parlare di quelli che hanno comperato il fondo come fondo libero; e quindi l'hanno pagato come tale, e ne escludo perciò coloro che lo avessero comperato *jure feudi*; intendo parlare di quelli che lo hanno posseduto per un tempo bastante secondo la legge comune della prescrizione; intendo parlare di quelli che erano in buona fede, perchè non avevano notizia speciale che su quel fondo fosse impressa, come si dice nel linguaggio feudale, la *marca di feudalità*; onde sarebbero esclusi dai provvedimenti del legislatore tutti coloro che avessero invertito il loro titolo: per esempio, gli affittuarii che si fossero convertiti in padroni dei beni; coloro che avessero comprato il solo dominio utile, e

non anche il dominio diretto; coloro infine che avessero comprato dai vassalli colla scienza che questi beni fossero feudali.

Quando si tratta di rassicurare questa classe di possessori, tutto lo spavento che si prova ad emanare una disposizione di tal genere, pare a me che debba cessare, e non credo che, posti a confronto i vassalli con i terzi possessori, si possa esitare un momento a dire che i secondi siano immeritevoli dei riguardi del legislatore e non piuttosto i primi.

I vassalli ed i loro autori hanno venduto il fondo come libero, mentre non era tale; non si sono fatti mai riconoscere dal signore; non hanno pagato mai nè censi, nè prestazioni feudali; non hanno nè diretta un'azione in questo tempo contro i terzi possessori, nè fatto nemmeno una protesta giudiziale abile ad interrompere la prescrizione.

I terzi possessori invece non hanno da rimproverarsi nulla, nè hanno colpa dinanzi alla legge. Riflettete di più, che lasciati isolati i vassalli nell'esercizio delle loro azioni, come per giustizia dovrebbe in ogni modo farsi, essi non avrebbero per le ragioni già esposte, speranza di felice successo nel molestare i terzi possessori.

La necessità dunque di tutelarli con un provvedimento che gli preservi da liti perniciosissime ad essi, e inutili ad altri, è di tutta giustizia; e questa necessità di un provvedimento, è comparsa chiara anche alla stessa maggioranza dell'Ufficio Centrale, la quale riconosce deplorabile e non meritata la disgrazia che colpisce i terzi possessori, anche nel senso suo.

Essa per mezzo dell'egregio suo Relatore ha proposto l'aggiunta di un articolo, che dimostra come il senso dell'equità deve trionfare del *sommo jus* parificato dalla sapienza dei giureconsulti ad una somma ingiuria.

Se l'articolo fosse accettabile, basterebbe questo solo perchè sparisse quel beneficio che la legge del 1862, a senso della maggioranza, avrebbe voluto conservare al vassallo. Infatti l'articolo nuovo comincia dall'interpretare in un modo autentico, favorevole alle pretese dei vassalli, il paragrafo controverso della legge Austriaca, e poi propone dei rimedi indiretti contro questo danno posto in evidenza con quella interpretazione.

Si dice infatti al vassallo; se voi abbandonerete la lite, lascerò a voi il corrispettivo del mio dominio diretto: se volete continuare la lite, darò il mio appoggio al terzo possessore, lo investirò della mia azione e del diritto d'indennità che potrei avere. Che vuol dire ciò?

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha dato tanta importanza a quest'aggiunta, che ha detto per fino nella Relazione, che essa produrrà l'effetto di troncare se non tutte, almeno la massima parte delle liti, perchè nel maggior numero dei casi non tornerà conto ai vassalli d'intentare l'azione e di condurla a termine con incerto successo, quando il signore rinunzia all'indennità a favore del terzo possessore. E che cosa si-

gnifica questa disposizione? Non è un distruggere quel diritto che voi avete riconosciuto competere al vassallo?

Non è un mettere nell'altro piatto della bilancia un contrappeso tale che equilibra le pretese dei vassalli che voi avete detto sempre vive?

Non è un inceppare fin da principio l'esercizio delle azioni che dite scrupolosamente riservate loro dalla legge Austriaca, ed un giungere per una via indiretta allo stesso scopo che noi *minoranza*, diciamo, già raggiunto dalla detta legge?

La forza che sull'animo della maggioranza e segnatamente su quello dell'onorevole Relatore han destato le condizioni misere dei terzi possessori, è stata tale e tanta, che il sentimento dell'equità ne ha imposto al suo acuto intelletto, e gli ha fatto rompere senza che egli se ne accorgesse il cerchio ferreo nel quale un rigido senso di mera legalità lo teneva rinchiuso.

Io non biasimo l'onorevole Relatore di questa contraddizione; essa è troppo naturale e giustificata, anzi lo lodo. Lo scopo della legge del 1862 era quello di ristabilire la piena e libera commerciabilità dei beni immobili esistenti nelle province Venete: in un modo o in un altro lo si deve raggiungere. Se non si può raggiungere per la via diretta, si raggiunga per altro sentiero: così la pensa anco l'onorevole Senatore Musio.

Ma l'articolo aggiunto fatalmente non è accettabile, per varie ragioni.

Innanzitutto, l'Ufficio Centrale deve aver presente che il Sovrano signore del feudo, quando colla legge del 1862 si riservava una indennità per lo scioglimento del vincolo feudale e per l'affrancazione del dominio diretto, contemplava i casi in cui fossero sempre esistenti le relazioni fra signore e vassallo, e che il vassallo fosse nel possesso del bene feudale; ma di fronte al bene supposto feudale esistente presso i terzi successori da lunghissimo tempo, lo Stato non si riservava nulla, nè il diritto di prendere un'indennità nè un'azione o pretesa di genere qualunque; abdicava affatto da ogni suo diritto e pretesa senza corrispettivo.

Ora dunque, lo Stato che ha già rinunciato anteriormente in favore dei terzi possessori a queste pretese e compensi, non può in oggi riprendere quello che rinunciò con la legge del 1862.

L'abdicazione era gratuita, e non poteva essere altrimenti stante la incertezza dei diritti. Non potrebbe neppure accettarsi la seconda parte dell'articolo, perchè il vassallo il quale cessasse dalla lite di rivendicazione dei beni supposti feudali non risentirebbe verun vantaggio da questa indennità che gli venisse oggi elargita dal signore del feudo. Imperocchè con la renuncia alla lite non conseguirebbe più il dominio utile e molto meno il dominio diretto, per esser questo già rinunciato a favore del terzo possessore. È inutile quindi tale disposizione, come lo è pure la terza, la quale dichiara spettare, nel caso di continuazione delle liti, le indennità

relative al dominio diretto, al terzo possessore, questo effetto essendo per lo meno prodotto dalla rinuncia fatta dallo Stato fino dal 1862, nè vi sarebbe più bisogno di ritorarvi sopra. Ma questo articolo rimane sempre come l'espressione di un prepotente bisogno di esercitare ogni maggiore equità verso il terzo possessore ed è per salvarlo dalla perdita dei suoi domini, che erompe suo malgrado, dal cuore dell'onorevole Relatore, che domina e trascina anche la maggioranza, e che deve finire di persuadere il Senato della necessità d'una nuova disposizione, perchè gl'inconvenienti da tutti deplorati siano tolti.

Ora mi si para innanzi un'altra grave obiezione esposta da vari oratori nei giorni precedenti, e più specialmente dall'onorevole Senatore Vigliani. Egli ha detto: non possono farsi con nuove leggi modificazioni nè interpretazioni delle leggi anteriori che portino alterazione ai diritti acquisiti od alle liti già pendenti, perchè così invaderemo il campo dell'autorità giudiziaria. Quindi il legislatore si guardi di metter mano su cose che oramai sono nel dominio dei tribunali, perchè sarebbe un fatto che verrebbe a ledere il principio della separazione dei poteri, ed attenterebbe alla retta amministrazione della giustizia.

Convengo schiettamente che questi dubbi sono gravissimi, e sono più gravi, perchè l'onorevole Senatore Vigliani e per delicatezza e per mostrare quanto fosse compreso dal sentimento di rispetto verso l'autorità giudiziaria si è astenuto dall'emettere alcuna opinione sull'articolo controverso della legge Austriaca; pur tuttavia a me pare, che questi dubbi non sieno nè tali nè tanto imponenti da dovere trattenere il Senato dal provvedere.

Innanzitutto bisogna porre in chiaro che siamo qui per disfare un ordine di cose vecchie, rancide, scadute e di altri tempi; che si tratta non di leggi che debbono regolare e dar norma ai futuri negozi, ma di leggi che prospettano il passato, e che debbono chiudere per sempre un'era sociale, abolendo dei resti di un ordine di cose, che fa meraviglia e stupore come seguitasse a sussistere. Posta in questi termini la questione, le dubbiezze che si affacciavano, devono scomparire. Noi abbiamo più precedenti di questo genere.

Quando si è voluto abolire istituzioni ormai antiquate, e che impedivano il corso della civiltà e dei progressi sociali, non è un fatto nuovo che il legislatore siasi trovato nella necessità di ritornare sopra una prima provvidenza. È caso raro anzi che un primo provvedimento di abolizione di istituti vecchi o di trasformazione, contempra tutti i casi e raggiunga subito lo scopo. Le provvidenze umane non sono mai abbastanza sufficienti per impedire che qualche cosa non rimanga sempre a fare per schiarire dubbi ed incertezze nella esecuzione; e noi abbiamo degli esempi che in simili casi più di una volta il legislatore è tornato sull'opera sua, e quando le pretese vecchie si sono aperte la strada per altre vie, per altri canali e sotto altre forme, egli

dovette correggere od ampliare il suo provvedimento con nuove disposizioni per chiudere ogni via, e finire di sradicare ogni resto del vecchiume. Molti esempi di leggi di questo genere potrei addurre, perchè siamo in una materia del tutto differente da quella delle leggi ordinarie, che regolano le azioni future.

Io ricorderò al Senato, quello che fu fatto intorno all'abolizione della feudalità avvenuta nelle Province Napolitane al tempo del governo di Murat.

Con una prima legge si aboliva interamente la feudalità; ma non ostante, i baroni, a cui un'indennità era stata data dal Governo, non rinunciarono a tutte le loro pretese, credettero di leggere in qualcheuno degli articoli della legge stessa che certi diritti non nominati espressamente, non fossero tolti via, non ostante il proscioglimento del feudo, onde dovette il legislatore disporre nuovamente che si intendevano ancor quelli aboliti.

Credevano i baroni che gli antichi crediti che avevano per dipendenza dei feudi contro i vassalli fossero stati conservati, non ostante le indennità ottenute e di aver perciò diritto ad esigerli.

Il Legislatore dovè nuovamente intervenire, e dichiarare che quei crediti non erano più esigibili. Finalmente vennero altre pretese di azioni, di garanzie per conseguenza dell'abolizione di certi diritti feudali annessi al possedimento di certi beni; e il Legislatore parlò anco più chiaro e con linguaggio più risoluto, poichè dispose:

« È negata l'azione di ricorso contro tutti coloro che hanno sofferto evizione di cose e di diritti relativi a leggi, e decreti rispetto alla feudalità »; e così provide sino al 1812, cioè fino a che non fu sicuro che le pretese di feudalità, nei paesi contemplati dalle sue disposizioni non fossero per rinnovarsi. Dirò ancora che per la liquidazione dei diversi diritti competenti ai signori, era stata istituita una Commissione, ed era stato detto che si presentassero gli interessati dentro un dato tempo; e che dentro un altro tempo fossero risolte le controversie, altrimenti si avessero come perente.

Un altro esempio io recherò, che è esempio Toscano: Dopo la restaurazione del 1814, quando il Codice civile francese fu abolito fra noi, mentre era stato in vigore per lo spazio di sei anni, accadde per uno spirito di reazione proprio di quei tempi che si volesse denegare ogni effetto giuridico alle prescrizioni incominciate sotto quel Codice, e alle condizioni in esso stabilite, e che si credesse un poco dai Tribunali, un poco dai giureconsulti che il tempo decorso dalla dominazione francese in poi, qualunque si fosse, non costituisse un ostacolo ai creditori che vantassero delle azioni ipotecarie contro i terzi, a poterle esercitare.

Or bene, nell'occasione che fu fatta una nuova legge ipotecaria migliore della precedente, perchè urgeva di togliere di mezzo tutto quel cumulo d'ipoteche antiche, occulte, ed esenti dall'iscrizione, che gravavano i patrimoni dei privati, il legislatore non si peritò ad emet-

tere, fra le altre, questa disposizione, che tutte le prescrizioni incominciate sotto l'impero del codice francese continuassero, non ostante la sua abolizione, ad esser regolate da quel codice, e si compissero nei tempi ed alle condizioni rispettivamente stabilite in esso.

Notate bene, che questa legge non venne mica dopo pochi anni, quando cioè non poteva esser compiuto alcun periodo di tempo abile a prescrivere secondo quel codice, ma fu emanata ventidue anni dopo cioè nel maggio 1836. Quindi essa ebbe un effetto retroattivo, e chi sapeva di aver sempre esperibili certe sue azioni se le trovò un bel giorno colpite dalla prescrizione, ancorchè fossero per avventura esercitate innanzi al tribunale. E questo si fece per stabilire un capo-saldo fra le cose passate e le nuove, e per rettificare una mala intelligenza nata intorno agli effetti delle leggi francesi.

L'interesse pubblico esigeva lo svincolamento delle proprietà, e ci si provide integralmente.

Io potrei citare un altro esempio del nostro Parlamento, anche più grave di quello che ho citato, ma per ora ve lo risparmio, perchè questo esempio, non è un esempio, che rammenti con piacere.

Bastano però tali precedenti per concludere a mio avviso, che quando si tratta di abolire un ordine di cose che appartiene al passato, se una sola legge non è riconosciuta sufficiente per giungere all'intento, il legislatore deve spingersi innanzi, e fare di tutto, affinché quello scopo, cui non è bastata la prima provvidenza, sia ottenuto con providenze successive.

Se si aveva in verità uno scrupolo di non attentare ai diritti acquisiti, me lo permetta la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e me lo permetta anche l'onorevole Vigliani, non vi era altro partito da prendere che fare una legge semplice di due soli articoli. Ma la legge, anche quale fu concepita dal Ministro che prima la presentò alla Camera dei Deputati, e quale si riproduce oggi dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, offende in più modi e in più luoghi i diritti acquisiti.

Una legge che non avesse effetto retroattivo doveva contenere due sole dichiarazioni; la renunzia per parte dello Stato a qualunque compenso, a qualunque indennità, per i suoi diritti, e questo si poteva fare, perchè spettava al Sovrano dello Stato il rinunziare al vantaggio che era a lui aggiudicato; l'altra era di sostituire quel modo di affrancazione per le prestazioni in denari o in generi gravanti i beni feudali, quale era ormai stabilito dalla legge del gennaio 1864 stata estesa alle province Venete e Mantovane.

Questa seconda disposizione pure non attentava ai diritti di nessuno; e con essa bisognava chiudere il progetto di legge e non aggiungervi neppure una virgola. Ma quando si sono fatte altre disposizioni derogative ai diritti acquisiti, non si può certamente dire, io ho scrupolo a fare un passo di più. Questo scrupolo

polo bisognava averlo fin da principio ed arrestarsi dove cominciava il diritto quesito.

Ecco uno dei diritti quesiti, che il progetto presentato alla Camera dei Deputati, e oggi vagheggiato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, va a ledere. Nella legge del 1862 si diceva che l'affrancazione non solo dei vincoli feudali, ma anco delle prestazioni sia in danaro, sia in generi, sia ordinarie e straordinarie si doveva fare in modo obbligatorio. Non era permesso al vassallo di sciogliere il solo vincolo feudale, e di pagare l'indennità per questo solo, conservando le prestazioni dei canoni e dei laudemii al padrone diretto, come se si fosse trattato di un enfiteusi; no, la legge del 1862 obbligava il vassallo ad affrancare tutto.

Ebbene, o Signori, col progetto di legge presentato alla Camera e che si vorrebbe riprodurre, si attenta a questi diritti e del signor sovrano, e del signore privato, perchè l'uno e l'altro non possono più pretendere l'affrancazione dei canoni e delle altre prestazioni: queste si convertono in rendite fondiari e si affrancano, se e quando piacerà al possessore del fondo, che non è più obbligato a farlo.

Quindi una prima lesione dei diritti quesiti.

Una seconda è questa. Il progetto ministeriale diceva che non solamente il signore Sovrano rinunciava al diritto d'indennità per lo svincolo del feudo stabilito dalla legge del 1862, ma anche i signori privati non avevano più diritto ad esigere alcun compenso per tal titolo; la condizione degli uni e degli altri era pareggiata.

Ma con qual diritto, i signori della Commissione e con essi l'onorevole Vigliani, vengono oggi a togliere ai signori privati l'indennità dello svincolo, che è un loro legittimo credito? Non offendete voi evidentemente un diritto quesito? Io non vi disapprovo, vi lodo per questa abolizione, che è ragionevolissima, ma permettetemi di rilevare che è una contraddizione nel vostro concetto.

Una terza lesione di diritti quesiti, che se non sono assolutamente tali, lo sono al verificarsi di un certo evento, è quella che riguarda i diritti dei chiamati.

La legge del 1862 non aveva, è vero, dato un diritto quesito a nessuno particolarmente dei nati o concepiti al giorno della sua pubblicazione, ma aveva dato un diritto quesito alla collettiva dei medesimi, stantechè non potevano nascere, nè concepirsi più vassalli. I diritti di successione si concentravano in quelli nati o concepiti a quel giorno, di modo che questi sapevano che, a un dato tempo, il bene feudale passava dall'investito sovra la testa di ciascuno dei chiamati secondo l'ordine della legge sulla successione feudale, e che questo bene si consolidava nell'ultimo. Era poi aperta la via a tutti loro di dividersi i beni, quando il volessero senza che nessuno potesse ingerirsene. L'unico evento che poteva privare ciascuno di questo

diritto era la morte seguita prima del tempo del godimento.

Ora, che cosa faceva il progetto ministeriale? Prima di tutto dava i $\frac{2}{3}$ della proprietà al possessore del feudo, e dava poi l'altro terzo al primo, o ai primi fra i chiamati esistenti al giorno della legge 17 dicembre 1862. Voglio ammettere che di fronte ai singoli non si trattava che di un'aspettativa, e di una speranza, ma è altresì vero, che, meno il caso di una morte precoce, la speranza si convertiva o prima o poi in un fatto di godimento effettivo per ciascuno di loro.

Ma neppure qui, o Signori, ho nulla da ridire, io credo che si potesse fare in quel modo; ma non si potrà negare che questa pure sia una lesione di diritto, per la quale non scrupoleggiarono coloro che compilarono la legge. Se dunque siamo usciti dai termini in cui bisognava star chiusi volendo rispettare i diritti creati dalla legge del 1862, perchè dobbiamo trattenerci dal fare quel passo che è da tutti desiderato, di restituire al libero commercio tante proprietà che giacciono nella incertezza da secoli e che sono dimidiate di valore appunto perchè hanno una latente *marca* di feudalità? Omettendo di provvedere ora, che l'occasione si presenta, si perpetuerà questo stato di cose a danno nientemeno che di novemila terzi possessori, perchè tante sono le liti state accese per parte di pochissimi vassalli.

Vi pare egli tempo, che un tale stato di cose sparisca? E la sua durata non fu abbastanza lunga? Sono più di mille anni che dura il regime dei feudi, il quale dopo avere nei primi periodi sottratto l'umanità da uno stato estralegale e di anarchia, si mantenne poi per molti secoli con danno della civiltà e della libertà.

Mi pare quindi che non debba esservi ragione di spaventarsi nel dargli l'ultimo colpo e rendere la tranquillità e la pace ad una moltitudine di terzi possessori, di nulla colpevoli fuorchè di aver corso la buona fede altrui.

Ed io vorrei che le cose da me dette potessero persuadere la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e segnatamente l'onorevole Musio, che le inquietudini di codesti terzi possessori, sono perpetuate, per mantener vive delle liti intentate al seguito di una falsa intelligenza data alla legge del 1862, e di una peggiore esecuzione di essa da parte di chi doveva difendere le ragioni dei medesimi.

I feudi sono, e debbono essere morti. Concorriamo adunque tutti a metterli nel sepolcro per non sentire più parlare di un'istituzione che ci ha ammorbato abbastanza.

Essi hanno creduto, o Signori, di esser sempre vivi, mentre non lo erano.

Col mantenere quindi un provvedimento stabilito con l'articolo sesto del progetto a noi presentato, o col concepirlo in altra forma, purchè produttiva dello stesso effetto, fate che si sappia che i feudi erano già estinti fino

dal momento in cui fu pubblicata la legge del 1862.

Fate che si avveri per loro quello che diceva un illustre poeta nostro in proposito di uno dei prepotenti o Castellani o Baroni del Medio Evo, descritto fantasticamente nell'atto di un singolare certame, che *credeva d'esser vivo ed era morto. (Bene, benissimo).*

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dei conti consuntivi degli anni 1858, 1859 e 1860 delle antiche provincie; 1859 di Toscana, Modena e Parma; e 1860 della Toscana e dell'Umbria.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e mandato alla Commissione permanente di Finanza.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Aveva domandato la parola sull'art. 6 e quantunque la discussione non sia ancora giunta a quel punto, userei della parola che mi ha gentilmente accordato l'onorevole Presidente per parlare sull'ordine della discussione.

Dal momento che a proposito dell'articolo quinto si è ampiamente discusso l'articolo sesto, e che io prima aveva domandato la parola su quest'articolo, desidererei parlarci sopra anch'io.

Non mi dolgo che l'onorevole preopinante con giusta coscienza del suo valore si sia gettato all'avanguardia in questa lotta di ragionamenti, anzi lo ringrazio perchè ha aperte molto valorosamente la campagna. Ma se poi io dovessi restare affatto alla retroguardia giungerei forse al momento in cui la discussione sarebbe esaurita, ed in cui il Senato sarebbe stanco di sentire ripetere poco più, poco meno, quelle stesse ragioni che valgono per una determinata opinione.

Per conseguenza, senza ledere punto il diritto acquisito dal Senatore Chiesi che ha domandato la parola poc'anzi, chiedo di parlare dopo di lui.

Senatore **Chiesi.** Dichiaro di cedergliela.

Presidente. Il signor Senatore Chiesi avendole ceduta la parola, ella può dunque parlare.

Senatore **Lauzi.** Ringrazio dunque anche l'onorevole Chiesi.

Per quanto io mi sentissi colpito da un certo timore a prendere la parola in questa discussione, nella quale hanno parlato già ed hanno scritto, o stanno per parlare quelli che io mi permetterei di chiamare i giganti della giurisprudenza, illustri magistrati, uomini sapientissimi, e se non avessi creduto di avere il dovere di dire qualche parola (e ne dirò il motivo fra poco), me ne sarei astenuto; ma ho pensato che anche contro i giganti armati di tutto punto si può combattere da un pastorello: (un pastorello ha combattuto Golia), ma a questa condizione, che non pretenda di

rivestire l'armatura lucente, e la grande scimitarra del gigante, ma si accontenti di gettare un sassolino.

Ho detto che sentiva un dovere di dire qualche cosa in questa discussione, e la ragione è per così dire del genere storico. Avendo io espresso l'opinione favorevole all'articolo 6, che era stato adottato dalla Camera Elettiva, quando venne la legge al Senato la prima volta, avevo avuto l'onore e la fortuna d'essere scelto, dopo manifestata questa opinione, dal mio Ufficio a far parte dell'Ufficio Centrale, anzi sulla prima e diò pure imperfetta discussione in quell'Ufficio Centrale, era caduta su di me la nomina a Relatore. Aveva anche fatto un piccolo lavoro di Relazione sul quale si è troppo benignamente e gentilmente espresso l'onorevole Relatore Musio. Ad ogni modo, tutto ciò è accaduto, e resta sempre che siccome i fatti e le cose che ho detto erano palesi ed in Senato e fuori, io debba una volta aprire la bocca per dire le ragioni della opinione che aveva sostenuto e negli Uffici e nell'Ufficio Centrale. Cercherò di essere più breve che sia possibile, per non ripetere le cose così ben dette dall'onorevole Poggi, e darò, per dir così, una apparenza alquanto nuova a ragioni vecchie.

La grande quistione cade sull'interpretare quel benedetto paragrafo 4 della legge 17 dicembre 1862 dell'Impero Austriaco. Ora a me ha fatto gran colpo, anche nell'attuale discussione, il vedere che la maggioranza dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Senatore Chiesi, che da principio prese la parola le convenne colla maggioranza, nell'intelligenza di quell'articolo, e l'uno e l'altra riconoscessero che la legge, nella parte di cui dobbiamo specialmente occuparci, non ottenne affatto lo scopo che si voleva raggiungere quando fu discussa, scopo espresso nello stesso paragrafo 4 di quella legge Austriaca, ma anzi produsse effetti contrari, più perniciosi di quei mali ai quali si intendeva recar rimedio.

Ora, a me è nato questo dubbio: Se colla vostra interpretazione voi trovate che la legge viene a fare il contrario di ciò che voleva fare, non è egli il caso che la vostra interpretazione sia sbagliata? Mentre poi si vede che l'altra interpretazione, aggiusta tutto, e dà alla legge quell'efficacia, quelle conseguenze che noi tutti crediamo che erano nell'intenzione del legislatore.

Quindi ho richiamato nella mia mente gli argomenti per i quali io credetti e sostenni, che la interpretazione della legge Austriaca data al paragrafo 4 dallo articolo 6 della legge attuale nella nostra Camera dei Deputati fosse realmente la vera.

Per riunire tutto in poche parole, dirò questo, che alla Camera dei Signori i pericoli del possesso fondiario nelle provincie che si chiamavano Lombardo-Venete vennero fatti presenti da S. E. Resti Ferrari Presidente del Tribunale di Appello di Venezia.

Il Ministro di Grazia e Giustizia confermò pienamente le cose dette dal Resti Ferrari, ed anzi aggiunse

che replicatamente erano pervenuti al Governo ricorsi da terzi possessori di beni feudali e dalle stesse famiglie feudatarie perchè quest'ordine di cose cessasse, perchè questo grande impaccio che la giurisprudenza manteneva in quelle province relativamente all'imprescrittibilità dei diritti Signorili e della presunzione di feudalità dovessero essere tolti di mezzo.

Io dunque, saltando tutti quei discorsi intermedi che appunto producono questo effetto, cioè che alcuni trovano nelle discussioni del Parlamento Austriaco un pensiero, alcuni ve ne trovano un altro, voglio limitarmi alle ragioni accampate dal Resti Ferrari perchè si è sempre detto; fate quello che dice il Resti Ferrari, quello è l'unico che conosce il paese, di modo che si può dire che tutte queste disposizioni, questo nuovo articolo introdotto dalla Camera dei Signori nel progetto di legge che loro era venuto dalla Camera dei Deputati non sono che una piena, perfetta adesione al pensiero e alle proposte del Resti Ferrari.

Ora, o Signori, quando i pensieri del Resti Ferrari cominciarono a formularsi, allora e per la sua bocca, e per bocca del barone Lichtenfels si proposero, si formularono alcuni articoli, in cui era schiettamente esposto sotto le lettere A, B, e via via il concetto della legge. Il concetto era questo.

Il barone Lichtenfels riferendo dunque le parole del Resti Ferrari, mentre si trattava di formulare la legge, precisava il suo pensiero diceva: primo, che nei feudi di collazione sovrana i terzi possessori non possano essere molestati da *chicchessia*. (vi è questa parola) secondo che nei feudi privati non potendosi toccare ai loro diritti, si fosse però adottato il rimedio di dare un termine breve e perentorio all'esercizio delle loro azioni.

Ora io mi limito a confrontare le prime, e vergini proposte del Resti Ferrari, col testo della legge, che non può essere, per la genesi sua, che la ripetizione delle idee del Resti Ferrari.

E quando vedo che il detto paragrafo quarto ha contro il consueto, un preambolo, una speciale motivazione, che è la motivazione del Resti Ferrari, e in due parti distinte parla dei feudi di regia collazione e di pretese private, non posso non credere, che la legge con iene ed esplica il pensiero primitivo del Resti Ferrari, e che in quelle prime formole del medesimo si trova la vera, e precisa intelligenza del testo della legge. Signori, io credo eccellente, e la migliore possibile la traduzione delle discussioni del Parlamento Austriaco che abbiamo avuto dal Conte Ridolfi, senza però attribuirle, come in un certo punto l'Ufficio Centrale sembra attribuire, il carattere ufficiale, ma la credo esatissima.

(Segni negativi del Senatore Musio).

Senatore **Lauzi**. Tanto meglio; Così pure per quanto è possibile sarà esatta la traduzione italiana del testo della legge.

Ma io farò al Senato una confidenza: siccome non conosco la lingua tedesca, quando aveva da riferire

nell'Ufficio Centrale su quell'articolo, ho pigliato, non uno, ma due e tre persone che sapevano il tedesco, e mi sono fatto leggere l'articolo *parola per parola*, ma io sarei impacciato a diradare quei dubbi anche dopo avere appresa la traduzione letterale. Ci sono delle trasposizioni tali di parole che mentre in principio vengono affermazioni, trovate poi in fine un *non* che vi cambia in negativo ciò che prima era affermativo. È affar serio il tradurre il tedesco in italiano.

Per questo, oltre che sarebbe stato superfluo, dopo tante cose dette dai miei rispettabili Colleghi, ho preferito di saltar via tutti quei discorsi intermedi e di stare a quel discorso chiaro che fece in origine il Resti Ferrari, di mostrarne la consonanza coll'articolo che è stato sanzionato nella legge.

Da ultimo io notava altra cosa.

In uno degli articoli formulati in seguito, e prima che si venisse a concretare definitivamente il testo, vi erano le parole: *L'amministrazione dello Stato non potrà ecc.*, il che avrebbe in certo modo ristretta l'azione al principe, poichè *L'amministrazione dello Stato evidentemente indicava il potere sovrano*.

Ma quest'espressione è poi sparita. Dunque si è riconosciuto che la locuzione stessa non era giusta; perchè non ci sarebbe motivo per escludere da un articolo un'espressione chiara e che esprime rettamente un concetto, se non perchè il concetto stesso fu ravvisato non giusto.

Se dunque furono eliminate le parole: *L'amministrazione dello Stato non potrà fare questo e questo*, e invece si sostituì una locuzione impersonale, come ben rimarcò il Relatore della Camera dei Deputati: *Non si potranno esercitare pretese ecc., ecc.*; ciò conferma sempre più che la disposizione del N. 1 del § 4 comprende anche i vassalli, i vassalli come rappresentanti del signore diretto, come aventi un'azione che non può stare disgiunta da quella del signore diretto.

Vengo alle conseguenze dell'una, e dell'altra interpretazione.

Teniamo conto dello scopo del § 4. espressamente ivi indicato, di togliere la incertezza nel possesso fondiario di terzi possessori.

Ebbene quale sarebbe la conseguenza se la legge fosse interpretata nel modo in cui credette coscienziosamente e dottamente d'interpretarla l'Ufficio Centrale?

La conseguenza è questa: che, trasportando i vassalli dei feudi di regia collazione, al N. 2 del paragrafo, ed applicando loro quelle parole *le loro pretese rimangono integre purchè siano esercitate sotto pena di prescrizione nel termine di 3 anni*, voi intendete di trasportare in queste *pretese integre* l'imprescrittibilità e la presunzione feudale, senza di che la cosa sarebbe affatto indifferente, e non porterebbe addirittura un sistema opposto d'intendere la legge.

Ed appunto in questo senso la interpretarono i vassalli, che entro i tre anni si affrettarono ad esercitare

tutte quelle azioni contro le quali non temevano, o almeno credevano non temere in via di eccezione, nè la prescrizione, nè il possesso di buona fede e a titolo oneroso.

Ora, la legge, interpretata in questo modo, ha una conseguenza che salta agli occhi di tutti; tutte quelle liti saranno decise contro i possessori, perchè nessuno può difendersi contro la presunzione della feudalità. Una gran parte del Veneto e tutto il Friuli era diviso in feudi, e lo ha detto benissimo l'onor. Senatore Poggi, era un sistema di amministrazione come un altro; non c'era *terra senza signore*, come diceva benissimo il Signor Relatore Musio; la prescrizione non la si può opporre, i beni furono comperati in origine dai feudatari, erano nella giurisdizione; che sia l'acquisto fatto da 100, da 200, da 250 anni è indifferente. Come dunque potrà difendersi il terzo possessore? Dunque la conseguenza di questa interpretazione, lasciata come è, sarebbe che tutti i terzi possessori sarebbero soccombenti nelle liti fatte loro dai feudatari. Si voleva rassicurare il possesso dei terzi possessori nel Regno Lombardo Veneto? Grazie di questa rassicurazione. Sicuramente succederà quel che dicono qualche volta i medici, che la malattia non c'è più perchè il malato è morto! (*ilarità*).

Tutti questi possessi di cui si voleva rassicurare il possesso, passeranno fuori dalla mano dei terzi possessori, e allora *non ci sarà più incertezza*, ma sarà il caso di applicare quell'altro testo, che mi permetto di rubare al nostro dottissimo Relatore: *ubi solitudinem faciunt pacem appellant!* Non ci saranno più questioni, perchè tutti i beni saranno stati portati via.

Ora io prego il Senato di bey riflettere a questa circostanza.

Debbo dire qualche cosa intorno ad una difficoltà posta innanzi dall'onorevole Senatore Poggi, sebbene egli combatta come ho già detto all'avanguardia del mio esercito; poichè egli l'ha esposta in modo che forse potrebbe un tantino pregiudicare. Egli ha detto: la colpa viene dall'intervento in causa della Procura fiscale nella causa promossa dai feudatari.

Ma qui io debbo fare un'osservazione.

Si è detto che in questa discussione il numero 1 del § 4. ha distrutto tutte le ragioni dei feudatari; No, no! ha distrutto quelle pretese che dipendevano da quell'enormità, dall'eccezione al diritto comune che impediva di opporre la prescrizione e che stabiliva una presunzione contro il possesso ad onta di tutte le regole della giurisprudenza universale, ma se uno possedeva fondi non di buona fede, se una famiglia aveva fondi non acquistati a titolo oneroso, ma o donati o per essere subentrata nel dominio di essi a titolo di successione o in qualunque siasi altro modo, in questo caso le pretese stavano ancora; e così se un fondo era stato venduto dal feudatario, con cenno del nesso feudale.

Il Senato sa che il Codice Austriaco ammetteva la

prescrizione anche contro lo Stato o il sommo Imperante, ma la fissava a 40 anni; se dunque un bene feudale era stato venduto 30 anni prima che si istituisse il giudizio, si aveva tutte le ragioni di agire contro il terzo possessore, la prescrizione non nuoce, perchè non compiuta secondo il diritto civile. Se si tratterà di uno che ha usurpato un bene per trascuranza dei padroni e non può nemmeno presentare un titolo, sarà ancora esercibile la rivendicazione se non è compiuta la prescrizione; così pure nel caso di chi acquistava un fondo conoscendone la marca feudale, evidentemente non vi sarebbe più buona fede. Dico questo per provare che anche inteso come lo intendo io, il numero 1. lasciava ancora delle pretese da esercitare dai feudatari. Ora, per queste pretese appunto interviene la procura fiscale, ed interviene in giudizio perchè chiamata ad intervenire, quindi non sa ancora se sosterrà o no le proposte ragioni; essa vi interviene secondo la giustizia, e quindi nel voto che la procura fiscale, chiamata in giudizio per assistere una causa di rivendicazione di un feudatario, potesse dare, può assentire, o contraddire secondo le circostanze. Dunque il solo intervento non stabilisce già la sussistenza della pretesa spiegata.

Aggiungerò una prova di fatto. Io, disgraziatamente non l'ho più fra le mani, l'ho perduta, ma ho veduto e letto la circolare a stampa, che fu mandata dalla Lungotenenza Veneta ai singoli feudatari, e che per dare a questa una maggiore pubblicità fu fatta inserire anche nella *Gazzetta Ufficiale* di Vienna.

Questa circolare preveniva i feudatari che qualora avessero delle azioni a spiegare in giudizio in dipendenza dal N. 1, del § 4° (notate dal N. 1, non dal N. 2!) si ricordassero dell'obbligo che loro incombeva, di notificarle al fisco perchè potesse prendervi parte.

Credo di aver esposto le ragioni per le quali io ho sostenuto prima, e sostengo ancora l'interpretazione che fu data dalla Camera dei Deputati. Non entro a disputare se siano opportune o no; ma interpretazioni di questo genere se ne fecero altre volte. Non voglio entrare nel campo teorico se convenga farle, o no, se si debba aspettare che la giurisprudenza si sia pronunciata, che nascano incertezze nei tribunali, non entro in questo; ma voglio un rimedio che lasci tranquillo veramente, che rassicuri efficacemente il possesso fondiario nei terzi possessori invece di turbarlo e rovinarlo del tutto. Per adesso lo vedo in quell'articolo 6° introdotto dalla Camera Elettiva.

Se la minoranza che mi pare abbia in vista una diversa proposta, la farà; io sono pronto ad accoglierla purchè si raggiunga questo scopo: rendere certo il possesso dei beni nei terzi possessori.

Io vi dirò un'ultima parola, ed ho finito.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ci ha detto, e molto giustamente, che quanto ai fatti siamo un poco al buio ancora sulla situazione delle cose e l'o-

norevole Senatore Musio allude certamente alla mancanza di documenti, di dati statistici, di notizie particolari, delle quali veramente siamo al buio. Ma il buio non vi è più per chi ha avuto il bene di abitare anche per pochi mesi in quelle provincie, tra quelle brave popolazioni, alle quali io vorrei ora applicare le parole che relativamente alla nazione e al paese di Francia, scriveva il nostro Alessandro Manzoni nella sua lettera famosa sull'Unità drammatica; e diceva che *è un paese da cui nessuno si allontana senza provare un non so che del sentimento dell'esilio.*

Ora, io lo dico per profonda convinzione; quando si è stati in quel paese, non si può a meno di vedere, di sentire i danni dell'Austriaca legge. Un povero paese che ebbe il dominio temporale sino alla metà del 1400, poichè solamente alla metà del secolo XV cessò il dominio del Patriarca di Aquileja, e subentrò la Repubblica Aristocratica Veneta che trattò quella Provincia come già il Senatore Poggi vi ha detto.

Un paese che sarebbe ricco nei prodotti minerali, ricco in fecondità agraria, ed a cui la sorte, anche dopo gli avvenimenti fortunati che lo hanno riunito al Regno d'Italia, nega tuttavia quella strada ferrata della Ponteba che avrebbe dovuto, e che dovrebbe sicuramente vivificare le abbondanti miniere che sono nei monti della Carnia; in cui non siamo ancora giunti a poter avere la estrazione delle acque del Ledra, che renderanno feconde quelle immense lande di arena e di ghiaia, che chi attraversa il Friuli ha così frequentemente sotto gli occhi. Ora a ciò aggiungete l'incertezza che deriva dai beni generalizzata a migliaia di famiglie, perchè ogni petizione di feudatarii riguarda una famiglia, ed una famiglia non è un uomo solo; perciò 9 o 10 mila petizioni comprendono 30 e forse più mila persone incerte del loro avere, perchè nessuno compera il bene che il feudatario può portarsi via alla dimane; nessuno riceve in ipoteca, nessuno valuta al giusto valore una precaria proprietà!

Ma questa popolazione merita tutti i riguardi possibili; e quindi questa legge, come fu bene detto, non ha solamente un carattere giuridico, ma un carattere di alta convenienza politica, economica, sociale; e termino rammentando, che non ha guari (credo nello scorso anno) la Corte di Cassazione sedente in Torino, avendo a giudicare di una causa di maggiorasco della famiglia Mazzucchelli, giudicava come credette giusto di decidere; ma nella motivazione introdusse anche il motivo, che in queste leggi fatte per alta convenienza sociale non sono da seguirsi rigorosamente le regole assolute del diritto privato.

Domando perdono al Senato d'averlo trattenuto più a lungo che io non soglia, e spero che compirà la benevolenza di cui mi ha onorato, coll'accogliere le mie idee, del resto tanto meglio esposte dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. I feudi sono morti, conchiudeva coll'eloquente suo discorso l'onorevole mio amico, l'illustre Senatore Poggi. Tutti dobbiamo concorrere a chiuderli per sempre nel sepolcro. In ciò io credo che siano tutti d'accordo; e mi giova ripetere ciò che diceva il Ministro cav. De Lasser nella Camera dei Signori di Vienna: *La feudalità ha sopravvissuto a se stessa, e trovasi in contraddizione colle istituzioni e colle esigenze della vita politica attuale.*

La vera quistione non è, o Signori, sull'abolizione dei feudi; la vera quistione è sulla tranquillità che deve darsi ai possessori di beni già feudali che li acquistano in buona fede come liberi. Qui sta il vero punto della quistione. Ed infatti la legge Austriaca 17 dicembre 1862 fu mossa principalmente dallo scopo di tranquillare i possessori di beni già feudali. E di questo fa fede l'esimio Relatore Senatore Musio nella sua Relazione colle parole: « Due grandi oggetti si propongono la legge nell'ex Regno Lombardo-Veneto: uno è liberare i beni dal nesso feudale, l'altro è renderne sicuro il possesso. »

Io dico anzi che questo secondo scopo fu il principale; e ne volete una prova? Quella stessa maggioranza della Commissione della Camera dei Signori, la quale aveva respinto il primo progetto governativo portante l'abolizione dei feudi in tutto l'Impero, fu costretta, udito il rapporto del Presidente De Resti Ferrari, or ora citato dall'onorevole Senatore Lauzi, ad ammettere la necessità di speciali disposizioni legislative che riguardassero l'abolizione dei feudi nel Regno Lombardo-Veneto, appunto per tranquillare i possessori, i quali si trovavano in uno stato veramente insopportabile di timori e di incertezze, come diceva lo stesso Presidente De Resti Ferrari nel suo rapporto, colle seguenti brevi parole: « In Friuli, dove quasi tutti i fondi corrono pericolo di essere rivendicati come feudali, un tale stato di cose è diventato insopportabile. La diffidenza è giunta all'apice; poichè chi compra in Friuli un fondo o dà su di esso danaro a mutuo, egli non è mai sicuro di non vedersi un giorno esposto alle conseguenze di una siffatta causa di rivendicazione. »

Difensore della causa dei possessori si è fatto nella presente seduta, colla sua eloquente parola, il Senatore Poggi, al quale poscia si è aggiunto l'onorevole Senatore Lauzi, che vi ha descritto con toccanti parole lo stato deplorabile in cui si trova in grazia di questi feudi la provincia del Friuli, dove egli fu Prefetto e che ben conosce.

Mi duole che il Senatore Poggi, nel parlare dell'interpretazione del paragrafo 4^o della legge Austriaca data dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale si sia limitato a dire che io divido l'opinione della maggioranza. È verissimo che nella interpretazione del detto paragrafo 4 io concorro nell'avviso della maggioranza; ma mi duole che il Senatore Poggi non abbia ricordato la franca dichiarazione che io feci nel mio

primo discorso. Dichiarai di accettare l'interpretazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma soggiunsi nello stesso tempo che a parer mio la disposizione di quel paragrafo 4° non corrispondeva allo scopo propostosi dal legislatore, e che io riteneva essere necessaria una nuova disposizione, un nuovo provvedimento che mettesse al sicuro i poveri possessori, esposti a tante cause di rivendicazione.

Sì, o Signori, io respingo l'interpretazione che fu data dall'onorevole Senatore Poggi al paragrafo 4° della legge Austriaca; io non credo che si possa far dire al legislatore Austriaco quello che non ha detto.

Sono certamente acutissimi i ragionamenti che oggi vi ha esposto il Senatore Poggi per provare che il legislatore Austriaco nel N. 1. del paragrafo 4. ha contemplato non solo le pretese del signore, ma anche le pretese dei vassalli; ma le sue sottili argomentazioni non hanno potuto persuadermi. Ovechè le chiare parole della legge resistono all'interpretazione del Senatore Poggi, è certo che il Relatore della Commissione nella Camera dei Signori, il barone Lichtenfels, nel dar ragione della disposizione del detto N. 1, ha sempre parlato delle pretese dello Stato, come signore del feudo nei feudi di collazione sovrana, e che mai e poi mai ha fatto parola o allusione alle pretese dei vassalli; è certo che nella Camera dei Deputati dal Relatore della Commissione, dottore Brinz, fu data una spiegazione al § 4 contraria a quella che ne diede oggi il Senatore Poggi; ed è pur certo in fine che nella Camera dei Signori, quando le fu nuovamente sottoposto il progetto, non fu fatta né dal Relatore barone Lichtenfels, né da altri oratori alcuna osservazione all'interpretazione che gli fu data nella Camera dei Deputati.

Non è possibile il supporre che se il Relatore della Commissione nella Camera dei Signori avesse creduto che nella Camera dei Deputati fosse stata data al paragrafo 4. della legge un'interpretazione diversa dal senso che egli vi aveva attribuito, non è possibile, dico, supporre che egli si fosse acquietato alle dichiarazioni fatte nella Camera dei Deputati.

Ma ad ogni modo, o Signori, io non intendo di entrare nuovamente in questa discussione, qualunque sia l'opinione che si possa avere sul senso del paragrafo 4 della legge Austriaca. Ho dichiarato la prima volta che ebbi l'onore di parlare nella discussione generale, e qui nuovamente dichiaro, che la legge Austriaca col paragrafo 4. non ha corrisposto allo scopo a cui essa mirava; ho dichiarato e lo ripeto, che bisogna provvedere alla tranquillità e sicurezza dei possessori che in buona fede acquistaron beni feudali creduti liberi e legittimamente acquistati. Ed in ciò io sono pienamente d'accordo coll'opinione emessa dall'onorevole Senatore Poggi, e fin dal primo giorno io dichiarai che mi sarò rimesso a quella proposta che sarebbe stata formulata dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, e spero che la minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale coll'organo dell'onorevole Senatore Poggi, ha così ben difeso i diritti e la causa

dei possessori, troverà modo di formulare tale proposta che possa essere dal Senato approvata. Nè mi spaventano, o Signori, le cose dette in una precedente seduta da un illustre magistrato, il quale dichiarava che non bisogna toccare in alcun modo i diritti acquistati, e che non bisogna assolutamente invadere il campo della Magistratura. L'onorevole senatore Vigliani, che certamente è non soltanto profondo ed eminente magistrato, ma anche valentissimo uomo politico, come lo ha dimostrato in molte difficili circostanze, nel suo eloquentissimo discorso dimenticò l'uomo politico e parlò come rigido e severo magistrato.

Le parole profferite dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia in quella seduta sono un'eloquente e decisiva risposta alle terribili troppo rigide messe in campo dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia profeti, o Signori, una grave sentenza che dovrà essere di guida delle nostre deliberazioni in questa discussione. Egli vi diceva: « La giustizia ha principii eterni ed immutabili, a cui non possono derogare nè il legislatore, nè le nazioni; ma ha ancora norme e principii direttivi di diritto positivo che si modificano secondo i bisogni dei cittadini e le mutate condizioni sociali o politiche. » Io credo che questa sentenza profferita dall'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia debba, lo ripeto, essere la norma a cui abbia ad attenersi il Senato nella sua definitiva deliberazione.

Se avessero da seguirsi a tutto rigore le massime, che furono enunciate l'altro giorno dall'onorevole Senatore Vigliani, io credo, che dovrebbero tacciarsi d'ingiustizia molte delle nostre leggi, e ciò molto opportunamente avvertiva lo stesso onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; e mi compiaccio, che oggi stesso l'onorevole Senatore Poggi abbia citate alcune delle nostre leggi, le quali non sarebbero mai state sanzionate, quando il Parlamento fosse stato legato dal rigore assoluto di quei sacri principii a cui è naturalmente tenuto un magistrato quando deve profferire una sentenza.

Altra è la condizione del magistrato, altra è la condizione del legislatore. Il magistrato non ha altra norma, che la legge scritta; il legislatore ha un campo più vasto; e da considerazioni politiche o d'ordine pubblico non può e non deve prescindere, quando si tratta di provvedere ad interessi veramente sociali.

Io credo, o Signori, che uno di questi interessi a cui debba provvedere il legislatore è appunto questo della condizione dei possessori dei feudi Veneti, la cui sorte è resa insopportabile da quelle disposizioni delle leggi Venete a cui accennava il Senatore Poggi, quelle cioè della presunzione della feudalità, e della imprescrittibilità dei diritti feudali.

La legge Austriaca ebbe lo scopo di tranquillare i possessori dei beni già feudali. Ottenne, o Signori, questo scopo? Non solo non lo ottenne, ma peggiorò la condizione di questi possessori.

La legge Austriaca colla disposizione del N. 2 del

paragrafo 4 suscitò quel male che i possessori temevano. I possessori erano minacciati dal continuo pericolo di giudizi di rivendicazione; la legge Austriaca colla detta disposizione, assegnando un termine di tre anni ad sperimentare le pretese private per ragioni feudali, diede la spinta alle liti, e suscitò un vero incendio, nel quale furono avvolti oltre 10 mila possessori, tormentati da azioni di rivendicazione.

Questo stato di cose, o Signori, è assolutamente insopportabile; quegli stessi principii, invocati dallo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale nella seduta di ieri, di libertà politica ed economica, impongono al Senato il debito di provvedere alla condizione di questi possessori,

E notate, o Signori, che dobbiamo molto diffidare di queste cause di rivendicazione promosse contro tanti possessori; e su questo proposito non vi dispiaccia che io vi ripeta alcune parole che si trovano appunto in quel rapporto del Presidente De Resti Ferrari che vi citava poco fa l'onorevole Lauzi:

«*Molti di codesti successori, sta scritto in quel rapporto,*

dedicano l'intera loro vita all'assunto di ricomporre mediante cause di rivendicazione, che meglio si appellerebbero di spogliazione, i possedimenti feudali un tempo appartenenti alle loro famiglie, ed alienati verso corrispettivo dai loro autori, locchè ben di frequente loro riesce, a rovina dei piccoli proprietari. »

L'onorevole Senatore Poggi si fece difensore della causa dei possessori; io faccio plauso al suo discorso, ed io stesso, sebbene in seconda linea, stante la tenuità delle mie forze, mi associo alla sua nobile difesa; e quando egli proporrà un equo ed efficace provvedimento che metta al sicuro la sorte di questi disgraziati possessori, con tutto l'animo, e gliene faccio promessa, darò il mio voto favorevole alla sua proposta.

Presidente. Rimando eno a domani la continuazione della discussione; soltanto prego i signori Senatori a voler essere solleciti, poichè abbiamo bensì uditi eloquenti discorsi, ma la discussione degli articoli non ha fatto un solo passo.

Dunque domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è sciolta (a ore 5 3/4.)

TORNATA DEL 19 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti* — *Risposta del Senatore Musio, Relatore, al Senatore Poggi a sostegno dell'art. 5 proposto dallo Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Senatore Chiesi in appoggio della prima parte dell'art. 4 del progetto ministeriale* — *Risposta del Senatore Mameli* — *Considerazioni del Senatore Vigliani* — *Dichiarazione del Senatore Lauzi: cui risponde il Senatore Vigliani* — *Osservazioni del Senatore Farina a difesa del testo ministeriale: cui risponde il Senatore Mameli* — *Schiarimenti del Guardasigilli* — *Risposta del Senatore Mameli* — *Replica del Guardasigilli, appoggiata dal Senatore Farina* — *Proposta del Senatore Vigliani di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, approvata* — *Approvazione per divisione dei due primi comma dell'art. 6* — *Osservazione del Senatore Farina sul terzo comma: cui risponde il Senatore Poggi* — *Approvazione del 3 e 4 comma e dell'articolo intero.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Il Senatore **Chigi** chiede un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti.

La parola spetta al Relatore Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori, l'onorevole e caro Senatore Poggi, che duolmi di non vedere ancora fra noi, uomo d'idee, di sensi, di spiriti, di principii e di affetti altissimi, mi ha ieri rivolto le più nobili e benevole parole. Devo la stessa cortesia agli onorevoli Senatori Lauzi e Chiesi. Di gran cuore io li ringrazio.

Ma l'onorevole Poggi, non solo volle usare verso di me quest'atto esimio di cortesia, ma volle anche da ingegnoso e destro oratore qual è adoperarsi per commuovere con le sue parole il mio cuore. Ah! tarda e inutile opera!

L'onorevole Poggi, non sa, non può sapere la storia

mia; ma la conosce l'onorevole e mio caro maestro il Senatore Mameli.

Egli sa che or sono 40 anni, nel 1830, quando io era Segretario di Stato di Sardegna, già palpitava e si era acceso il mio cuore all'idea di rovesciare il feudalismo. E si accese non con le parole sole, non con i soli principii, ma con i fatti.

Questa mano si può gloriare d'essere stata la prima che ha preparato gli elementi e la spada che impugnò il magnanimo Re Carlo Alberto, per atterrare in Sardegna quest'idra a sette teste, che si chiama feudalismo.

È questo il momento che può esultare il mio cuore e gloriarsi che quelle idee e quei principii sono divenuti abito e vita mia.

Sino da allora, or sono 40 anni, io posi la mano a questa grand'opera che mi ha costato lunghe ed immense amarezze, poichè guai a chi tocca potenti, peggio a chi tocca prepotenti. Ma le amarezze sono cessate, e la soddisfazione di una sant'opera vive in me e mi accompagnerà fino alla tomba.

Se poi l'onorevole Poggi desidera sapere come sia stata eseguita quest'operazione, ecco come:

Ai feudatari è stato dato tutto ciò che era loro stato aggiudicato per sentenza. Tutto è stato dato a loro, e talvolta è stato dato di più, ai Comuni poveri che potevano sentirsi gravati, il Governo è venuto in soccorso mediante la restituzione; e lo Stato ha generosamente rinunziato ad ogni suo diritto. Io vorrei che, come si fece allora, altrettanto si facesse oggi.

Ieri si è parlato eloquentissimamente da tutti gli oratori contro il feudalismo. L'onorevole Senatore Poggi finiva con quel verso di Ariosto: *andava combattendo ed era morto*. Ma appunto per ciò rispondo all'onorevole Poggi: non facciamo troppo chiasso, affinché altri non ripeta a noi le parole di Ferruccio a Maramaldo uccidi un uomo morto! Altri oratori, e se non m'inganno l'onorevole Senatore Chiesi, confermandolo morto, diceva di portarlo alla tomba.

Io mi ricordo che Montesquieu in una bella e vivace sua immagine, raffigurava il feudalismo ad una pianta che metteva le cime nel cielo e le radici nell'inferno. Signori, le cime che metteva in cielo, sono poi cadute in un rivo di lagrime che per secoli ha funestato l'umanità: quella pianta è rimasta colle sue radici che erano nell'inferno; lasciatela dunque là: l'inferno è il luogo ove deve stare il feudalismo. No, esso non merita l'onore del nostro corteo funebre, esso inumano non merita l'umanità della tomba!

Voi avete udito con quanta grazia, con quanta dottrina, con quanta vasta erudizione vi ha parlato ieri l'onorevole Senatore Poggi. Il suo bello, eloquente e lungo discorso può essere tratteggiato in tre grandi linee.

Prima linea: Storia dei feudi veneti, seconda linea: storia della legge Austriaca, terza linea: parte mista di diritto e di storia.

A lungo, e bene, l'onorevole Poggi vi ha fatto la storia dei feudi.

Anch'io da questo, dall'altro, dall'altro libro, massime dalle tante scritture che sono state pubblicate in questo momento, mi sono sforzato di dedurne il concetto storico.

Se l'onorevole Senatore Poggi mi dice che la storia da lui riferita è verità, io ne sono lieto. A me non sono rimasti che dubbii, ed è perciò che in legge così grave, difficile, dove non si vede mai abbastanza, mi piangeva l'animo che si precipitasse la discussione, che si precipitasse la votazione della medesima, e domandava lumi.

Io ho detto che non poteva concepire che dubbii alla lettura di tutte queste scritture. Ad uomini Veneti autorevolissimi, profondi giureconsulti, informatissimi delle cose loro, ho fatto domanda, preghiera: ditemi come va questa cosa, come va quell'altra? Esiste questa tale qualità di feudi? In qual modo si può realmente riassumere il concetto sintetico del vostro feudalismo?

Signori! Uomini leali, mi hanno lealmente risposto: non lo sappiamo.

Era perciò che, mentre si penava in uno stentato e doloroso carteggio, domandando documenti e ricevendo rifiuti, che io mi sono ingegnato ad ideare due grandi quadri statistici, uno dei quali era precisamente destinato a dimostrare e ad esaminare questo concetto sintetico dei feudi.

Signori, siamo giusti, con tutti e per tutti, e a me

piace di dire, che la legge Austriaca è stata fatta con senno e con rettitudine, e che l'esecuzione è stata preparata con molto zelo: quindi emanò un editto e una istruzione, ed emanò pure un formulario. Ciò domandò molto tempo e quando propriamente le operazioni relative all'affrancamento cominciarono, non fu che un anno prima che avvenisse il fortunato e felicissimo mutamento della sorte politica della Venezia.

Vedendo io che vi era un formulario, supposi che si fossero presentate le rinunzie conformemente a ciò che era determinato, giacchè fu distribuito in larghissimo numero di copie.

Se io avessi bene indovinato le cose, ne sarebbe riuscito un quadro che ci avrebbe dato la vera chiave per conoscere quali erano le condizioni giuridiche dei feudi veneti.

Dopo le prime difficoltà per somministrarci dei lumi, io devo dire che abbiamo trovata molta disposizione ad essere assecondati, e che questo quadro, la sua idea e la sua orditura fu ricevuta bene e mandata tosto a Venezia; ma non si ottenne ciò che io aveva supposto, cioè che nella Segreteria del tribunale di allodializzazione dovessero esistere tutti i documenti e tutti i dati necessari per riempire le categorie da me ideate, ma io mi sono ingannato, giacchè non ho potuto indovinare che tutte le carte che accompagnavano quei rapporti sono state ritirate, e sono in mano di ciascuno dei feudatari che le presentarono; onde questo lavoro che, ripeto, avrebbe dato la base necessaria per fare una legge con illuminata coscienza, base che ora ci manca, non fu possibile venisse ultimato.

Quindi, quando ieri l'onorevole Poggi ci riferiva lo stato e la storia dei feudi Veneti, io ne restai molto meravigliato, e non sapevo spiegarvi come egli avesse potuto sapere con certezza dati e cose che non sanno quelli stessi che dovrebbero saperle, perchè sono di casa, e non pertanto dicono di non saperle.

Dunque, se noi non sappiamo bene nulla ed in tanta incertezza andiamo congetturando su quello che è più o meno probabile, io mi sono formato l'idea che i feudi di Venezia sarebbero della natura di quelli che si dicevano conceduti *ad morem Italiae*, e che possono dividersi in feudi nobili, giurisdizionali, proprii ed improprii; che molti feudi sono oblati (circostanza da ritenere), feudi privati, subfeudi; ma mancando quello che, secondo me, è assolutamente necessario, noi non abbiamo che uno stato di più o meno probabili congetture.

Signori! Quando si fanno queste leggi negli altri paesi si procede altrimenti. Non basta che il fatto materiale della cosa esista, ma si va ad indagare ulteriormente per determinare la loro natura giuridica; ed in questo momento noi possiamo citare come faccia l'Inghilterra per le terre d'Irlanda, come si faccia dalla Francia, per vedere le molte cose che si dicono

intorno alla sorte del commercio e l'effetto prodotto da certi trattati.

Ma noi, lungi dal poter vedere, indagare e discendere nelle viscere giuridiche delle cose e dei fatti, non siamo in stato di saperne con certezza l'esistenza materiale.

Sulla parte storica, nella quale certo non può negare chi non può affermare, hanno già detto abbastanza gli onorevoli avversari, ed abbastanza ho parlato anch'io.

Vengo alla storia della legge Austriaca: E qui io domando perdono all'onorevole Senatore Poggi all'onorevole Senatore Lauzi, e all'onorevole Senatore Ghiesi se non posso convenire che le cose siano passate nel modo che essi hanno appreso, nel modo che ci hanno annunciato ieri.

Permetta il Senato, giacchè anche questa cosa è essenzialissima, che io ripigli *ab oro* questa storia.

Si discuteva una legge comune a tutto l'impero per l'abolizione di una data specie di feudi così detti da loro *borsuali* e liberamente alienabili, e liberamente trasmissibili per successione. L'onorevole Resti Ferrari Presidente della Corte d'Appello di Venezia e membro della Camera dei Signori, disse, e lo disse con quelle eloquenti parole che ieri vi ha letto l'onorevole Senatore Lauzi: « Signori, per la Venezia con questa legge non si fa nulla »; espose lo stato in cui erano i feudi nella Venezia, espose di più lo stato di somma incertezza in cui era il possesso fondiario, espose la necessità di abolire in Venezia non già una data qualità di feudi, ma tutti indistintamente. Rilevò che in questo solo modo si sarebbe riuscito a soddisfare a bisogni urgentissimi di quel dominio, che era il Regno Lombardo-Veneto.

Egli era uomo la cui parola era di peso e presso tutta la Camera dei Signori autorevolissima: ieri ve lo hanno detto concordemente tutti gli oratori che hanno parlato, ed io mi associo a loro: egli fu ascoltato come meritava, in una cosa così grave, e si convenne che bisognava abolire tutti i feudi. Ma quale fu la sua proposta? Permettetemi che io la legga.

« Secondo il sommo mio parere, ove si abbia ad emettere una legge per l'allodializzazione dei feudi nel Regno Lombardo Veneto, ed in quegli altri domini nei quali esistessero consimili condizioni di cose dovrebbero ben ponderare se a tranquillità dei terzi possessori di buona fede non si avesse a stabilire »

« Che dal giorno della pubblicazione della legge o di allodializzazione dei feudi il terzo possessore di buona fede di un bene acquistato verso corrispettivo non possa venire mai più impedito da chicchessia pel riconoscimento di un vincolo feudale eventualmente su di esso esistente e quindi in ispeciale modo nè dalla Regia Amministrazione, per averne la competenza di affrancazione, nè dai privati, sia per la cessione del bene stesso, sia per far valere su di

esso altre ragioni in base alla pretesa qualità feudale del medesimo. »

B. « Che le cause già inoltrate abbiano a continuarsi ma che però tanto in esse come in quelle che ancora potessero essere incamminate perchè non escluse da quanto si propone nella lettera A, sia ammissibile l'eccezione di prescrizione, e dovrebbe pure essere sciolto il quesito in quanto nelle cause civili di questa natura che già sono maturate a sentenza o già decise in prima istanza, abbia a darsi campo alle parti di poter valersi anche successivamente della eccezione di prescrizione che non avessero prima opposto. »

Credo che questo basti per non tediare il Senato.

In quelle parole si riassume chiaramente tutto il concetto del Resti-Ferrari; e riducendolo a forma molto più brevilequa, dirò: prima cosa, che proponeva Resti-Ferrari per creare la certezza del possesso fondiario nello Stato Veneto, era che veruno dei possessori di buona fede potesse essere molestato più da *chicchessia*, parola che notava ieri l'onorevole Lauzi; più perchè fosse tolto di mezzo l'ostacolo della imprescrittibilità, non solo per l'avvenire, ma anche retroattivamente, perchè voleva che fosse fatta facoltà a potersi opporre anche nei giudizi d'appello in senso retroattivo.

Ora, ritenuta questa proposizione in bocca di un uomo così eminente come autorevole, io farò conoscere al Senato come fu accolta questa proposizione dalla Camera dei Signori, se fu accolta la parola *chicchessia*, se fu accolta la prescrizione retroattiva, o come fu combinata questa parte toccante la prescrizione. Naturalmente questa proposta, ch'egli faceva nella Camera dei Signori, fu esaminata dalla stessa Commissione di cui era membro, ed ecco le parole del Barone Lichtenfels, Relatore della medesima.

« I sottoscritti (la Commissione) allo scopo di rafforzare la sicurezza del possesso fondiario in quel dominio, ritengono assolutamente indispensabile d'introdurre nel progetto di legge sulla abolizione del nesso feudale la disposizione che, incominciando dal momento della pubblicazione di detta legge non possano più esercitarsi da parte dell'Amministrazione dello Stato pretese che si fondano sulla imprescrittibilità dei diritti signorili, e pretese di feudalità di enti che si trovano come libera proprietà in mano di possessori di buona fede, l'acquisto dei quali sia basato ad un titolo oneroso. »

« Quante alle pretese di persone private fondate nel diritto feudale, sopra oggetti della specie suindicata non si può veramente vietare affatto alle stesse di farle valere, ma per metter fine al più presto possibile alla incertezza del possesso, dovrebbero per l'esercizio di tali pretese stabilire un termine legale di tre anni al più, trascorsi i quali debbano considerarsi estinte. »

Ritenendo il Senato quale fu la proposta dell'onorevole Resti-Ferrari con cui esso abbracciava ogni qua-

lità di azioni e di attori e si serviva delle parole: *di non poter essere i possessori molestati da chicchessia*, dirò come l'Ufficio Centrale ha distinto non già accolto indistintamente la proposta. Esso ha detto: come! Da chicchessia? Ed a questa domanda ha risposto nel modo seguente: se si tratterà dell'Amministrazione dello Stato, sì, poichè si può, e non si viola il diritto di alcuno; questa operazione si fa tutta a beneficio dello Stato, lo Stato ne risente il vantaggio. Lo Stato adunque non può più esperire di alcuna azione nel suo interesse, dunque per lo Stato: silenzio.

Ma quando si viene all'altra parte, a considerare l'interesse dei vassalli rispetto ai possessori dei beni feudali, sarà tutta altra cosa; e il legislatore si trovava in un campo in cui bisognava che la sua mente obbedisse alla sua coscienza e dire, se non si può fare, non lo facciamo.

Al tempo istesso era degna di riguardo e di gran riguardo, e di ogni considerazione di equità la sorte di tanti possessori di buona fede; dunque il legislatore doveva occuparsi anche di loro, ma cosa fece o volle fare? Si collocò nel punto in cui nè tutto negò, nè tutto diede.

Dice il barone Lichtenfels: imporre silenzio ai privati è cosa che non si può fare senza indennità giacchè non si può violare i diritti acquistati; ma siccome sarebbe troppo duro abbandonare questi possessori senza recar loro qualche soccorso, per ciò si potrà: 1° dichiarare che i beni da loro posseduti diventano prescrivibili; 2° che i feudatari dovranno esperire delle loro ragioni dentro tre anni, trascorsi i quali debbano dirsi estinte.

Ritenete, o Signori, che in tutto quanto il corso di questa discussione che, salvo errore darò due anni in Vienna, non si udì più una parola di Resti-Ferrari.

Ciò mi fa dire: dunque Resti-Ferrari è entrato nell'avviso di Lichtenfels e dell'Ufficio Centrale; se egli non ne fosse stato persuaso, egli, che parlò con tanto calore per la causa dei possessori, non avrebbe mantenuto il silenzio, no certo. Dunque Resti-Ferrari convenne che la cosa era giusta.

In tutta la discussione, mentre sopra tanti punti si è disputato assai, sopra questo punto io non ho scoperto che si sia sollevato il minimo dubbio, e se gli onorevoli avversari lo trovano, mi fanno piacere. Ieri se ne sono citati alcuni squarci, salvo errore dell'onorevole Lauzi, il quale anzi ha detto, se non mi sbaglio, che la causa dipende dal modo che fu capito dal dottor Brinz nella Camera dei Deputati.

Ora io prego di tutta l'attenzione al passo che adesso faccio leggere. Ritenga il Senato che questo è una continuazione di quella seduta, nella quale il barone Lichtenfels ha pronunciato le parole testè lette, ritenga che è una continuazione ed è come oggi faremo noi rimandando la discussione a lunedì, di guisachè il barone Lichtenfels diceva le parole testè lette nella seduta del 19 marzo, e le altre parole che

si leggeranno adesso erano da lui pronunziate nella seduta del 31. Ecco come egli si esprimeva.

(Il Senatore Mameli, pregato dal Relatore legge):

« Per ovviare agli inconvenienti che derivano dall'imprescrittibilità dei dritti Signorili essa (la Commissione) si permise altresì di proporre, che cominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, *l'amministrazione dello Stato* rinunzia tutte le pretese che potrebbero aver fondamento nell'imprescrittibilità dei dritti Signorili; anzi fece la proposta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali, che li acquistarono come proprietà allodiale, o li ebbero per mezzo dei loro autori a titolo oneroso, non possano più essere molestati nel loro possesso.

« Relativamente ai *feudi privati* dei quali però pochissimi esistono nel Regno Lombardo-Veneto, non si è potuto proporre una simile disposizione non potendosi metter mano, senza risarcimento, ai dritti acquistati. Essa cercò per altro un ripiego fissando un termine perentorio di tre anni dentro i quali possano esercitarsi le pretese di tal natura dei privati signori di feudi e dopo i quali le pretese stesse siano estinte. »

Senatore Musio. Ho notato che lo stesso Barone di Lichtenfels che pronunziò le altre parole che si sono lette avanti, ha pronunziato queste che si finiscono ora di leggere coll'intervallo di 48 ore.

Ritenga il Senato che sulle parole pronunziate il 19 marzo non è nata la menoma discussione, il menomo dubbio, la menoma divergenza; in guisa che se egli senza nessuna causa avesse voluto nel giorno 21 disdire ciò che aveva detto nel giorno precedente non si troverebbe la spiegazione di questa mutazione, che sarebbe come una specie di alienazione di mente.

Fra le parole testè lette, e quelle lette prima è differenza di una frase: nelle prime è detto *persone private*; e nelle seconde è detto *feudi privati*; ma io domando agli onorevoli avversari se tornando essi oggi a parlare delle stesse cose d'ieri mutassero una frase potrei io dire, che essi hanno mutato d'opinione? Essi risponderebbero di no, e così bisogna pur dire del barone Di Lichtenfels, e ritenere che egli ha perdurato nel distinguere l'Amministrazione dello Stato dalle persone private, e tanto più è necessario di dire così, poichè la ragione soggiunta nelle sue parole del giorno 21, è precisamente la stessa da lui addotta nelle parole del giorno 19, cioè quella di potersi imporre silenzio allo Stato perchè ciò dipende dall'arbitrio del legislatore, ma di non potersi imporre alle persone private, perchè il legislatore non può violare i diritti acquistati.

Ora, quando trattasi di persone private, questa ragione calza tanto agl'interessi ed azioni afferenti ad un feudo privato, quanto agl'interessi ed azioni afferenti ad un feudo di collazione Sovrana, trovandosi tanto nell'uno che nell'altro caso il diritto del terzo, il diritto quesito, il diritto privato, cui il legislatore non poteva e non voleva toccare.

Ma, se qualche dubbio si volesse trovare nelle seconde parole, sarebbe regola sempre solita di spiegarle per le prime, e d'interpretare Lichtenfels per l'istesso Lichtenfels.

Io non posso persuadermi che una frase sfuggita scambiata per un'altra, dia serio fondamento a credere mutata l'opinione, quando resta evidentemente immutata la forza del primo concetto; e se ne ha un'altra prova perentoria nel vedere che nella successiva seduta si è presentato il testo del paragrafo 4, formulato nel preciso senso della proposta uscita di bocca al barone Lichtenfels.

Si dice che, per altro, il numero 1 del paragrafo 4 è concepito in un senso affatto impersonale, ed appunto perchè si volle comprendere le persone private si è dato un ampio senso alle parole della legge. Ma in queste parole non si trova più espressamente indicata l'Amministrazione dello Stato, pure le azioni di cui parla quel numero non possono competere che all'Amministrazione dello Stato, e quindi, ritenuta la forza delle cose, non si può dire che lo stile è impersonale, giacchè ciascuno deve sentire che si parla dell'Amministrazione dello Stato.

Di che in fatti in esso si parla? Delle pretese dei signori del feudo. Ora, chi è il signore del feudo? Non è forse lo Stato? Non è il concedente? Dunque questo basterebbe per dire che sebbene l'Amministrazione dello Stato non sia nella lettera della legge, pure ad essa sola vi è applicabile la sostanza.

Io devo poi soggiungere un'altra più perentoria osservazione.

Ieri l'onorevole Luizi credeva che io avessi dato alla traduzione il carattere di cosa autentica.

No, la mia parola non si riferisce alla traduzione, ma al traduttore, che io difatti credo rivestito di carattere ufficiale. Io rettifico questa idea, e dico che per me non è autentica la traduzione. Io non so penetrare nè il senso della legge Austriaca, nè il senso della discussione, senza questa traduzione.

Ho detto che sto per fare una osservazione più perentoria ed è che il traduttore coscienziosamente mette al piede della pagina 258 questa intenzione:

Là (egli riferisce il testo della legge) là riferisce le parole tedesche che egli tradusse colla frase *pretese signorili*.

Io non so il tedesco e non ho il coraggio, di ripeterle; ma l'avvertenza sta in che la frase da lui tradotta colle parole *dritti signorili*, significa se è tradotta nella sua forza letterale significa *dritti sovrani*. Ora, dritti sovrani non competono che all'Amministrazione dello Stato; dunque di essa sola si parla.

Se questa è la forza letterale del testo, e se la legge dev'essere letteralmente intesa na conseguenza necessariamente che nel numero 1 del § 4 si parla solo dell'Amministrazione dello Stato, e che non s'intese di parlare e realmente non si è parlato dei vassalli.

Si dice: tutto dipende da un mal'inteso del dottore

Brinz che fu il Relator della Camera dei Deputati. Io non so che fondamento abbia questa supposizione, poichè in tutta la discussione non vi fu chi sorgesse a fare un'osservazione contro il primo senso dal barone di Lichtenfels dato al § 4, in discorso, e nella Camera dei Deputati lo stesso dottore Brinz non si occupava che di una frase. Diceva il primo testo « non potranno più muoversi pretese signorili sul fondamento dell'imprescrittibilità. »

Osservava il dottore Brinz che non era propria la frase, che era impropria quella locuzione, giacchè l'imprescrittibilità, piuttosto che essere il fondamento dell'azione, è il fondamento dell'eccezione. Dunque bisognava trovare un altro modo che meglio corrispondesse a ciò che si voleva significare. Dunque propose di sostituire a quelle parole, queste: « Le pretese signorili cui fossero applicabili le leggi del Codice civile generale, in materia di prescrizione ».

La Camera dei Deputati accolse senza contrasto e unanimemente l'opinione del dottore Brinz. Ritornò la legge naturalmente alla Camera dei Signori e là parimente si fece plauso a questa sostituzione. Cosa dunque restò? Restò la primitiva legge, il primitivo concetto, il primitivo modo di vedere. Nessuno dissentì, compreso lo stesso Resti-Ferrari.

L'idea che vi sia contraddizione in verità desidero che mi si faccia vedere. Desidero che mi si faccia mutare sentimento, e lo muterei volentieri, perchè sicuramente non sono ostinato: ma per quanto io abbia cercato di fare mi sono sempre più convinto che bisogna volerlo per trovare il benchè menomo dissenso.

Un altro argomento si fece, ed è in bocca del conte Thun.

Il Conte Thun fece un'osservazione al barone Lichtenfels sull'aver ommesso la menzione esplicita che si aboliva la legge riflettente la *presuntio feudis*; pareva che il Conte Thun non avesse ben ponderato la frase e la portata dell'espressione contenuta nella legge, giacchè il Thun tacque quando sorse il barone Lichtenfels e gli spiegò come in questa formula si contenesse più di quello che egli domandava. Diceva il Lichtenfels: se uno assistito dalla presunzione che sia feudale la cosa agisce in giudizio; l'effetto della presunzione è che trasferisce nell'altro il debito della prova e l'obbliga a fare una cosa molesta, dispendiosa, incerta. Quindi quando diciamo che il convenuto può opporre la prescrizione diciamo molto di più.

Il Conte Thun fu penetrato della ragionevolezza di questa risposta e non ci è stata più alcuna replica.

Ma poichè qui mi è calato a taglio di parlare di questa legge prescrivente che tutto quanto era compreso nell'ambito di un feudo giurisdizionale, prego i signori Senatori che ne hanno parlato ieri a rettificare le loro idee sulla portata di quella legge. Essi credono che la legge contemplasse e fosse applicabile anche ai privati. Ma il Conte Thun ne dà ben diversa idea e tutt'altra spiegazione.

Ecco le parole del Conte Thun:

« All'epoca brillante della Repubblica Veneta, oltre

un secolo fa, in quell'epoca nella quale i feudatari avevano la giurisdizione sopra un determinato territorio venne emanata una legge, la quale dichiarò doversi presumere, che tutti i beni che uno di quei feudatari possedeva entro i limiti del territorio nel quale aveva la giurisdizione, fossero feudali, e che volendo egli sostenere, che un immobile posseduto entro quel territorio non fosse feudo, gli incombessero la prova dell'allodialità. »

Mi pare la cosa più chiara, la cosa più evidente che questa legge non si riferiva che ai soli feudatari.

In quel momento in cui si trattava di dovere ogni feudatario presentare la sua domanda di affrancamento e misurarsi il corrispettivo riservato al Governo sulla entità del feudo, non era cosa di lieve interesse, che allo Stato s'imponesse il silenzio, se gli proibisse di potersi valere di quella legge, giacché lo Stato avrebbe potuto dire ad ogni investito: « Tutto quanto è nell'ambito del feudo, tutto è soggetto a reversibilità, tutto dunque è soggetto alla affrancazione ed il corrispettivo che voi dovrete dare sarà misurato in tutto quello che è dentro al feudo ».

Ho detto, che era cosa grave, epperò il Conte Thun era sollecito, che questa legge fosse levata di mezzo.

Il Lichtenfels spiegò così chiaramente le cose contenute nel senso del § 4 già preparato, che il Conte Thun non ebbe a replicare. Come letteralmente appare dalla legge, essa non parla che dei soli feudatari, e il Conte Thun non fu nell'interesse di fare cosa utile a riguardo dei possessori che mosse quella questione.

Se quanto ho avuto l'onore di dire al Senato è vero, e parmi vero, perchè a senso mio emerge indubitatamente dalla semplice lettura degli atti parlamentari di Vienna, se prendendo in mano la legge e intendendola coi primi principi del diritto feudale e applicando questi principi ad essa resta chiaro e chiarissimo quale fu l'intento del legislatore, se resta chiaro e chiarissimo che il legislatore non accettò la proposta del Presidente Resti-Ferrari che nella parte concernente l'Amministrazione dello Stato, e che la rigettò in tutto quello che poteva riferirsi ai puri interessi dei privati, non mi pare accettabile un'interpretazione che combina colle prime regole che devono essere applicate al caso di una interpretazione autentica.

Che cosa è interpretazione?

È penetrare nello spirito del legislatore; e quando esso è chiaro e chiarissimo cosa ci ha da fare l'interpretazione, l'interpretazione autentica?

Ieri l'onorevole Poggi citava esempi di leggi le quali sono state fatte posteriormente per supplire a leggi antecedenti.

Avviene talvolta nelle leggi che non si provvede completamente all'oggetto che hanno in mira; allora si fa una legge estensiva: tante volte si provvede al di là dell'oggetto cui si voleva provvedere, e allora si fa la legge restrittiva; ma questi casi non sono da confondere con quelli dell'interpretazione autentica che

solamente può aver luogo quando la legge è decisamente ambigua. Difatti quali regole abbiamo noi sull'interpretazione autentica? La prima è che non vi sia interpretazione autentica finchè per l'interpretazione del Codice e delle leggi al giudice basta l'interpretazione dottrinale.

E sarebbe un contrasenso che quando io ci veggio chiaro in pieno mezzogiorno mi si venisse ad accendere una lampada; la mia coscienza è tranquilla, la mia mente non ha bisogno che nessun m'interpreti la legge. A che dunque l'interpretazione autentica?

In tutti i paesi non si crede mai che possa essere necessaria l'interpretazione autentica salvo quando a certi intervalli di tempo si manifesta fra i supremi Corpi una discrepanza sull'interpretazione della legge, e allora se questa discrepanza si manifesta nei supremi Ordini giuridici, ne emerge che la legge deve contenere qualche dubbio, che la legge non basta a chiarire l'animo del giudice, allora è il caso di interpretazione, ma quando la legge è chiara, che non ha dato occasione a questa divergenza, il bisogno di interpretazione autentica di una legge, che è chiara, non lo capisco.

Il Presidente Resti-Ferrari, egli stesso, quell'uomo eminente e profondo magistrato, si è accorto che nello slancio del suo cuore la sua pietà aveva tradito la sua giustizia, e che il filantropo aveva forviato il magistrato.

Difatti come oggi si può manifestare l'idea che possa il legislatore dire che la prescrizione sia retroattiva? Ma noi o Signori, non torneremo in questa questione che è troppo vecchia poichè essa si è presentata ed è stata decisa da tutti i codici moderni.

Tutti sappiamo che, oltre i così detti *dritti di mac-stà*, esisteva una vasta serie di cose imprescrittibili comprese nella costituzione di Friderico sotto il titolo di *regali maggiori o minori*. Ora tutte queste cose sono state dai codici moderni dichiarate passibili di prescrizione.

Esisteva pure una vasta serie di cose che per essere prescritte dimandavano lunghissimo periodo di tempo, da 40 fino a 100 anni con'erano le cose della Chiesa Romana. O a questi lunghissimi periodi sono stati ridotti ai termini comuni della prescrizione ordinaria.

Tutte le assemblee legislative, compresa la Costituente, si sono proposto il quesito, se queste nuove leggi di prescrizione potessero avere forza retroattiva. Ma tutte hanno risposto unanimemente che tali leggi non possono retroagire.

Anzi le stesse Assemblee si sono proposto un altro quesito, cioè se nelle prescrizioni delle quali era stato abbreviato il periodo si potesse il tempo decorso anteriormente alla legge congiungere al posteriore, ed anche intorno a questo quesito fu negativamente risposto.

Nel caso che una prescrizione da 40 anni fosse stata ridotta a 30, ed al tempo in cui emanò la legge fossero già decorsi 20 o 25 anni si domandò se dopo 5 o 10 anni successivi si potesse dire compiuta la pre-

scrizione, e fu risposto che bisognava o stare in tutto all'antica o stare in tutto alla nuova legge. E se così fu risposto malgrado si trattasse di cosa prescrivibile prima e dopo la legge, potrà darsi forza retroattiva ad una legge che dichiara prescrivibile cosa che prima non si poteva prescrivere?

Per rispondere affermativamente, bisogna non solamente violare la regola proibente la retroattività delle leggi, ma cadere anche in controsenso logico e giuridico, giacchè bisogna dire al tempo stesso che prima della legge la stessa cosa si poteva prescrivere e non si poteva prescrivere ed era prescrivibile ed imprescrivibile al tempo istesso.

Il Senatore Poggi ieri ha citato l'esempio di una legge dichiarante, che le cose acquistate sotto la legge francese, se ho capito bene, potessero continuare a prescriversi, ma io gli risponderò che questa legge non è degna dei nostri tempi, che essa non è degna della civile Toscana. Le convenzioni, le prescrizioni cominciate sotto di una legge, le cose acquistate, le obbligazioni e tutti i dritti nati sotto l'impero di una legge mantengono tutta la loro efficacia senza che una legge posteriore faccia l'inutile ufficio di dichiararle continuamente efficaci. E se egli ama di addurre uno o mille esempi in contrario, io gli risponderò sempre, questo è un fatto, ma non è un principio.

Chiedo un momento di riposo.

(È sospesa per un momento la seduta).

(La discussione è ripresa dopo breve intervallo).

Presidente. La parola è al Senatore Musio per la continuazione del suo discorso.

Senatore Musio. Io dovrei ancora parlare per rispondere a varie osservazioni fatte ieri dagli onorevoli avversari ma gran parte di esse, quelle specialmente dell'onorevole Senatore Poggi riguardano altri due articoli della legge che ancora non sono, non possono essere in simultanea discussione.

Dovrà dunque venire la discussione di essi, e sopra queste osservazioni fatte io mi riservo di parlare, e rispondere all'onorevole Poggi.

Ma siccome voglio dare un esempio ai miei avversari di quanto io sia disposto ad una conciliazione, manifesto fin d'ora che entro pienamente nelle loro idee. Tutti concordemente ci hanno preposto un modello nell'onorevole Resti-Ferrari; ebbene io entro nelle loro idee e prendo a modello il Resti-Ferrari. Ora il Resti Ferrar ha dato il voto alla legge. Essi dunque siano logici e votino la legge con me, e col Resti-Ferrari.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Permetta; vi sono altri prima iscritti. Ora la parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io ho chiesto la parola per parlare sulla disposizione dell'articolo 4 che è ora in discussione.

Non rientrerò nella discussione generale, e mi at-

terrò strettamente alla disposizione dell'articolo 4 del progetto ministeriale.

L'articolo 4 porta, secondo il progetto ministeriale, che « nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfendanti potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere, o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

La maggioranza dell'Ufficio Centrale propone un emendamento che a me pare di gravissima importanza; e limita la disposizione di quest'articolo al solo Stato. Vuole cioè che solamente sia tolto allo Stato il diritto di promuovere, e continuare contro i possessori di beni feudali cause di caducità e riversibilità.

E infatti la disposizione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale è concepita in questi termini:

« Lo Stato non potrà dopo la pubblicazione di questa legge promuovere ecc. »

Vedete, o Signori, che gravissima è la differenza tra l'uno e l'altro progetto. Secondo il progetto ministeriale, non possono più muovere azioni di caducità e riversibilità, nè lo Stato, nè i privati; secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, i signori dei feudi privati possono promuovere e continuare cause di caducità e riversibilità interdette allo Stato.

L'onorevole Senatore Poggi col suo erudito discorso di ieri ha tessuto la storia dei feudi veneti. Vi ha detto come vi sieno feudi di collazione Sovrana e feudi privati. Questa distinzione di feudi di collazione Sovrana, e di feudi privati è stata ammessa dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e da tutti gli oratori che hanno preso la parola in questa discussione. Se, o Signori, limitiamo la disposizione dell'articolo 4 al solo Stato, ne verrà di conseguenza che i signori dei feudi privati, nonostante la nostra legge, potranno promuovere e continuare cause di riversibilità e devoluzione.

Ecco un fomite aperto a nuove liti, oltre che non si spengono quelle tante che sono già esistenti.

Lo scopo della legge è quello di fare tranquilli e sicuri i possessori; colla disposizione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, i possessori non potranno in alcun modo ottenere la desiderata tranquillità; imperocchè, se i possessori non potranno tenere azioni di riversibilità e caducità proposte dallo Stato come signore dei feudi aboliti, potranno temerle però per parte dei signori dei feudi privati.

Dunque il campo alle liti rimane ancora aperto: dunque lo scopo della legge, che è quello di tranquillare i possessori, colla disposizione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale rimane deluso e fallito.

E d'altra parte, o Signori, dopo che colla disposizione dell'art. 1 abbiamo dichiarato sciolto immediatamente per legge il vincolo feudale; dopo che colla disposizione dell'art. 2 abbiamo assegnato la proprietà dei beni già feudali, parte all'attuale investito, parte al primo chiamato, non si può più, o Signori, lasciare vivo il diritto di riversibilità o caducità, sia che si

tratti di feudi di collazione Sovrana, sia che si tratti di feudi puramente privati.

Il diritto di reversibilità e di caducità suppone la divisione del dominio in utile e in diretto; una volta che questa consolidazione è avvenuta, il diritto di reversibilità e di caducità si è reso impossibile; e dal momento che colle disposizioni degli articoli 1 e 2 i beni hanno acquistato il carattere di allodiali, dal momento che è avvenuta *ipso facto* in forza della legge la consolidazione dell'utile col diretto dominio, non può in alcun modo lasciarsi vivo il diritto di muovere pretese per caducità o reversibilità, quand'anche si tratti di feudi privati.

Dico dunque che le stesse disposizioni degli articoli 1 e 2 sono una risposta perentoria alla proposta di emendamento fatta dalla maggioranza, dell'Ufficio Centrale.

E perchè non crediate, o Signori, che ciò, che io ora con tanta franchezza asserisco, sia soltanto una opinione mia particolare, non vi rincresca che io ricorra, per confermare la mia asserzione, all'autorità del sommo Romagnosi.

Questo insigne giureconsulto e filosofo nella sua opera immortale — *Della condotta delle acque* — tratta la questione, se dopo che fu cangiata la natura dei beni feudali e loro fu accordata l'allodialità, si possa e si debba tanto in linea di ragione, quanto in linea di autorità, mantenere ancora la clausola positiva della pretesa reversione stabilita nella investitura.

Ecco in quali termini il Romagnosi a pagina 159 volume 1° risolve la proposta questione :

« In quest'affare, o si considera il passato, o il futuro posto avanti agli occhi dei riformatori. Se si considera il passato, conviene necessariamente tener conto del fatto originario della divisione del dominio praticato nella concessione del bene infeudato. Se poi si contempla il futuro, conviene tenere unicamente conto di quello che ha praticato il legislatore nella riforma di questo affare. Ma così è, che se si tiene conto del passato, conviene ritenere non l'allodialità, ma la divisione del dominio; dunque dalla considerazione del passato è cosa assolutamente impossibile di conciliare lo stabilimento di questa allodialità. Se poi si tiene conto del futuro, conviene ritenere l'intera allodialità. Ma ritenuta l'intera allodialità, si esclude la divisione del dominio sulla quale era fondato il preteso ritorno dei beni al concedente. Dunque dalla considerazione del futuro si esclude essenzialmente il titolo della reversione. Ma dall'altra parte è certo, costante ed irrefragabile principio, che i diritti quesiti vengono regolati dalla fatta riforma, la quale formalmente ed integralmente stabilì l'allodialità senza aggiungere altre modificazioni. Dunque ne viene la necessaria conseguenza essere perciò stesso stato distrutto il vincolo della pretesa reversibilità. »

Vedete, o Signori, che dal momento che è stato ammesso ed approvato che il vincolo feudale è immedia-

tamente sciolto, che i beni hanno acquistato il carattere di beni allodiali, che la consolidazione dell'utile col diretto dominio è un fatto compiuto, non si deve più parlare di reversibilità e di caducità, sia che si tratti di feudi di collazione Sovrana, sia che si tratti di feudi puramente privati. Colle citate disposizioni è assolutamente inconciliabile l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; o cancellate quelle disposizioni, o respingete l'emendamento, se le dette disposizioni hanno a restar ferme quali voi le avete approvate.

Propongo perciò al Senato che voglia approvare la prima parte dell'articolo 4. del progetto Ministeriale, e rigettare l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Mamell**. Il bisogno urgente di una legge speciale di allodialità nel Veneto e nel Mantovano è stato da tutti riconosciuto, e meglio di ogni altro, lo ha dimostrato l'illustre Presidente Resti-Ferrari, persona per ogni verso rispettabile.

Gl'inconvenienti, a suo dire, consistono non già solo in quei danni economici che sono inerenti al sistema feudale in generale, ma specialmente in ciò, che dalla storia di quei paesi riesce assai malagevole il risolvere le questioni feudali rispetto a molte e vaste estensioni di terreno.

A questa grave difficoltà si aggiunge la mancanza di libri feudali, il difetto di registrazioni pienamente certe dei singoli enti feudali presso le Corti d'Appello, il non trovarsi neppure della qualifica dei singoli enti annotazioni nei libri censuari, salvo in pochissimi casi, ed il non essersi neppure a siffatti libri attribuita fede contro i terzi; d'onde risultano gravi ostacoli nelle transazioni, lunghi e complicati litigi fra il signore ed i possessori di feudo, ed anche fra privati.

Promesse queste notizie di fatto, che possono avere qualche influenza anche sull'articolo 4, dirò che la nostra divergenza, in quanto alla prima parte di questo articolo sta in ciò, che la disposizione, la quale, secondo la prima proposta del Ministero non permetteva allo Stato, *dopo la pubblicazione di questa legge, di promuovere o continuare contro i possessori di beni feudali alcuna procedura di reversibilità, in virtù delle leggi e degli usi feudali*, è stata poi col progetto adottato dalla Camera Elettiva, esteso anche ai signori dei feudi privati e subinfeudanti.

La maggioranza, alla quale ho l'onore di appartenere, pur riconoscendo equo e conveniente che lo Stato, come promotore della affrancazione obbligatoria, dovesse soggiacere a qualche sacrificio pecuniario quasi in compenso dell'interesse generale che esso rappresenta, stimava però ingiusto che le ragioni e i dritti dei signori dei feudi privati e subinfeudanti fossero senza riguardo manomessi chiudendo loro la via non solo a proporre nuove istanze, ma eziandio a continuarle nelle cause già pendenti contro possessori di

beni feudali, che siano incorsi nella caducità o riversibilità secondo le leggi e gli usi feudali.

Non intratterrò oggi il Senato della devoluzione dei feudi allo Stato, e delle cause per cui s'incorre si perchè bastano su di ciò i cenni che se ne hanno nella diligentissima Relazione fatta dall'ottimo senatore Musio, sì perchè non vi è dissenso in quanto alle azioni competenti allo Stato.

Poche e brevi parole aggiungerò circa la caducità e riversibilità delle concessioni enfiteutiche di terre feudali, fatte dai feudatari con o senza autorizzazione sovrana, riguardate sempre col massimo favore come mezzo opportuno onde ridurre a coltura i gerbidi e le lande deserte, mediante annuo canone, che rappresenta il corrispettivo senza ledere l'integrità del feudo; e per lo più con condizioni risolutive per guarentire l'adempimento dei patti e delle obbligazioni.

Vi dirò dunque a questo proposito, che la risoluzione del nesso feudale dee produrre il naturale suo effetto col rendere libero il patrimonio che prima era vincolato, non già col trasferire la proprietà dei beni in possessori che non vi hanno alcun diritto.

Ciò posto, se conseguenza legale della riversibilità è il rimettere le cose nello stato primiero come se il concessionario o chi lo rappresenta non vi avesse mai avuto alcun dritto, deve pure necessariamente ammettersi, che la disposizione propugnata dalla minoranza non farà che dar vita e consistenza a dritti già perenti per la condizione stessa del titolo da cui traevano la loro origine.

Da ciò emerge ancora che gli incorsi nella caducità in riversibilità in virtù della legge del contratto e del proprio fatto, sono per ciò stesso possessori di mala fede, tanto meno scusabili perchè diffidati dal proprio titolo, e diventano altresì possessori senza titolo, dacchè la causa *ad non causam reducta est*.

Qui si tratta di ingiusti possessori i quali non possono lagnarsi che del proprio fatto, di violazione di diritti di dominio, di ragioni contrattuali, e, quel che più importa, della prerogativa dei Magistrati, la cui suprema e definitiva decisione è la sola legge che debbono i litiganti attendere.

Il Senatore Poggi, il quale coll'eruditissimo e splendido suo discorso ha ieri così energicamente sostenuto la causa dei possessori, non vuole certamente estendere a questi casi la protezione della legge.

Noi non possiamo nè vogliamo fare i Magistrati custodi del patto fondamentale della nazione, nè autorizzarli a non osservare la legge quando la credano contraria ai grandi principi della costituzione, come nella repubblica degli Stati Uniti della America settentrionale, ma perciò appunto dobbiamo essere s'leciti ed attenti affinchè le leggi non trasmodino, e non diano luogo a sotterfugi ed arbitrii, che le rendano illusorie, mettendo in tortura la coscienza dei magistrati.

La presente questione è di pretta giustizia, infles-

sibile ed inviolabile nei suoi dettati come la legge eterna da cui emana « *neminem laedere* ». *Jus suum cuique tribuere* ».

La politica che si accomoda alle vicende mutevoli della opportunità, è qui affatto estranea.

Noi non possiamo inoltre dimenticare la differenza che passa fra il riscatto volontario e convenzionale, come fu quello dei feudi Sardi, ed il riscatto obbligatorio nel quale ora versiamo. Nel primo caso il Sovrano è libero nel proporre, come i feudatari sono liberi nell'accettare: nel secondo il Sovrano detta la legge, ma non deve abusare della sua autorità contro la regola di dritto e di equità proclamata dalla sapienza romana « *nemini debet iniqua conditio inferri*. »

Pertanto io propongo che alla prima parte dell'articolo 4 si sostituisca il testo primitivo.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Non crediate che io voglia entrare a rifar la storia dei feudi, nè che io imprenda a difendere in questo momento i principii che ebbi l'onore di esporvi nella discussione generale, principii che furono gentilmente sì, ma pur vivamente attaccati nella discussione degli articoli. Mi si presenterà un'occasione più opportuna e regolare per farlo. Lascio dunque l'ovo Ledeo e discendo senz'altro alla guerra Troiana. 4

Dove si combatte la nostra battaglia? Sull'art. 4 del progetto ministeriale che fu detto anche progetto della Camera dei Deputati; due titoli che egualmente possono convenirgli, e sui quali mi trattengo un momento, perchè mi è sembrato che il signor Guardasigilli, nella abilissima difesa del sistema da lui adottato, abbia tentato di mostrare che il progetto non era più della Camera dei Deputati, poichè era stato fatto suo dal Ministero.

Con questo giudizio io fui trascinato in causa, poichè, come sapele, io riprodussi questo progetto nei pochi giorni in cui ebbi l'onore di sedere nei Consigli della Corona.

Non ignorate, o Signori, che quando la prima volta il Ministero presentò tale progetto al Senato fece le sue riserve; e difatto nella Relazione dell'on. De Filippo si legge chiarissima la riserva per riguardo all'importantissima questione che sta rinchiusa nell'articolo 7. Quanto alle altre questioni, che il Ministero non tocca in quella Relazione, nessuno ignora che è libero ai Ministri come ad ogni membro di questa Assemblea, e tanto più quanto il Ministro è pure membro di questo Consesso, di valersi del proprio diritto per presentare le proposte che crede più opportune, secondo il proprio convincimento, senza tenersi legato dal progetto presentato secondo il voto dell'altro ramo del Parlamento.

Premetto questa dichiarazione per non essere in alcun modo accagionato d'inconsequenza. Dicevo dunque che io vengo immediatamente alla questione che versa sull'articolo quarto della legge. Io non so veramente

per quale destino o per quali ragioni si sia voluto concentrare il grosso della battaglia sopra questo articolo così innocente e si siano, quasi direi, cumulate sopra di esso le più gravi quistioni che la legge solleva.

Questo modo di discutere, lo dico francamente, non è regolare, e presenta due gravi inconvenienti: l'uno di turbare l'ordine della discussione, l'altro di comprendere principii che sono molto diversi e che debbono servire alla soluzione di quistioni di diversa natura; e credo non sia difficile il dimostrarlo.

L'articolo quarto si aggira intorno a questa semplice questione: come si debbono trattare lo Stato e gli altri infeudanti circa i diritti di compenso per lo scioglimento del vincolo feudale stabilito dalla legge Austriaca a loro favore rispetto al diritto di caducità ossia di decadenza dal feudo per violazione dei doveri del feudatario ed il diritto di reversibilità, ossia di ritorno dei beni feudali al Signore per linea finita, o mancanza delle persone chiamate alla successione nel feudo.

Ora seguendo quelle norme che io avevo l'onore d'indicare al Senato nel primo mio discorso, devo dichiarare che non veggio nell'adozione di questo articolo 5, quale fu votato dalla Camera dei Deputati, nessuna di quelle difficoltà gravissime che scorgo nell'articolo 6. e che mi riservo di spiegare allora che si discuterà quest'ultimo articolo.

La prima norma generale che io vi additavo, era quella di seguire l'esempio della legge sui feudi lombardi, ogni volta che non ci sia una ragione speciale per discostarsene. Per verità non è difficile il comprendere come non sia possibile che si trattino diversamente i Veneti dai Lombardi in una materia che è perfettamente analoga e che, come diceva, si confonde per identità di oggetto, poichè coi feudi lombardi, la legge del 1861 ha pure svincolato dei feudi veneti, i feudi cioè posti nelle due provincie di Bergamo e di Brescia. Dunque il trattamento dovendo essere eguale, giova il vedere che cosa si sia fatto per feudi lombardi riguardo ai diritti contemplati nell'articolo che discutiamo. Risulta invero dal tenore di quella legge, che essa non fu abbastanza esplicita, abbastanza chiara e specifica sopra questi diritti.

Quella legge si occupa unicamente dello Stato, quanto ai diritti di caducità e reversibilità; non era allora e non poteva essere questione di compenso, perchè non esisteva una legge che come l'Austriaca del 1862 avesse creato i diritti del compenso a favore dei signori dei feudi; quindi la legge si occupava solo dei due diritti di caducità e reversibilità.

Che cosa stabiliva in proposito?

Diceva, quanto allo Stato, che i diritti di caducità e reversibilità non si potrebbero più proporre; quanto ai subinfeudanti ed ai privati concedenti feudi che forse sono divenuti ora privati, e in origine erano di quei piccoli signorotti che formicolavano in Italia, la

legge tace, ma però contiene una disposizione che implicitamente li contempla e vi provvede, e questa è quella che loro riserva le sole prestazioni annue, quelle che consistono in denaro oppure in derrate e che venivano pagate dai vassalli possessori dei feudi ai signori. Riservava la legge, oltre queste annualità, anche un'indennità per i laudemii. Voi vedete, o Signori, che la riserva di questi diritti implica naturalmente l'abbandono degli altri. Quindi si può dire con certezza, che la legge fatta per lo svincolamento dei feudi lombardi, non teneva verun conto dei diritti di caducità, e di reversibilità nè per lo Stato nè per altri concedenti di feudi. Allora non si è parlato di compenso, come accennava, per la ragione che quella legge provvedendo sopra terreno vergine allo svincolamento dei feudi, non accordava col silenzio verun compenso per lo scioglimento del nesso feudale; ma noi ora ci troviamo in condizione diversa, a noi sta dinanzi la legge Austriaca la quale svincolò il feudo in modo corresponsivo e riservò ai signori dei feudi, o sovrani, o privati un compenso per la privazione del loro alto dominio.

Notate, o Signori, che sul punto del compenso, e maggioranza e minoranza e il progetto ministeriale e il progetto votato dalla Camera si trovano in pieno accordo. Si stabilisce in questo articolo 4° e nel successivo 7° dell'Ufficio Centrale che il compenso più non debba aver luogo nè per lo Stato nè per i signori dei feudi privati e subinfeudanti.

Postochè si crede di poter togliere, ed io credo si possa fare, questo diritto di compenso che la legge Austriaca aveva sancito a favore di tutti i concedenti di feudi, io penso che non potremo davvero con buon garbo sostenere che debbano vivere ancora le azioni per i diritti di reversibilità e di caducità.

Nè in questa opinione io mi sento mosso punto dalla citazione del grande Romagnosi che avete intesa dall'egregio mio amico l'onorevole Senatore Chiesi, poichè io ritengo che, ben considerato, il passo citato del Romagnosi non parla delle reversibilità e caducità incorse prima della estinzione del feudo, ma soltanto di quelle che potevano avvenire dopo l'estinzione del feudo, e di queste non credo che l'Ufficio Centrale faccia punto questione, poichè, morto il feudo, egli è chiaro che più non può verificarsi nessuna reversibilità e nessuna caducità.

È ben vero che nell'altro ramo del Parlamento, l'egregio giureconsulto Lombardo che riferiva su questa legge, sembra essersi arrestato principalmente sopra ciò che non può formare oggetto di questione, cioè precisamente sopra la reversibilità e caducità future.

Permettetemi, Signori, che io vi legga un brano della Relazione, dove questo concetto è chiaramente espresso.

Eccone il tenore:

« O parliamo delle prestazioni annue e di laudemio, e sono desse nella loro integrità conservate, salvo solo il diritto nei debitori di affrancarle.

« O parliamo delle pretese di eventuale caducità e reversibilità (notate la parola *eventuale*) dei beni feudali, e non può, nè logicamente, nè giustamente immaginarsi per esse titolo di compenso, perchè non consistono in diritti, ma in mere aspettative dipendenti dalla continuazione dei rigori e delle anomalie della legge politica feudale che sta nel potere del legislatore di abrogare, al pari di qualunque altra legge politica di privilegi e di successione, senza obbligo di compensare coloro che pur da essa ne venivano avvantaggiati. »

Nessuno, credo, possa dissentire dall'opinione che l'esimio Relatore ha manifestato in questa parte della sua relazione; ma, veramente, a voler parlar chiaro, e porre la questione dove propriamente essa consiste, non credo che stia dove la poneva quell'onorevole Relatore. La questione, o Signori, sta veramente nei diritti di caducità e reversibilità che si fossero verificati antecedentemente a questa legge, ma non fossero stati proposti in giudizio, oppure non fossero ancora stati riconosciuti con un giudicato.

Ora, noi essendo d'accordo nel negare il compenso, che la legge austriaca stabiliva, facendo cessare col feudo il dominio diretto del signore che attirava a sé e consolidava il dominio utile nei casi di reversibilità o caducità, credo che saremmo troppo rigidi e non abbastanza coerenti, se volessimo colla maggioranza dell'Ufficio Centrale mantenere ancora i detti diritti a favore dei signori dei feudi qualunque siano.

Non mi dissimulo che ci sono ragioni plausibili, per la tesi della maggioranza dell'Ufficio Centrale; non mi dissimulo, che se non si intendesse di fare l'abbandono del compenso già stabilito dalla legge Austriaca, si potrebbe forse sostenere la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale circa i diritti di caducità e reversibilità a favore dei signori privati.

Ma, per dimostrare all'egregio Senatore Chiesi che io non sono poi quel giansenista del diritto civile, che egli mi dipingeva, per persuaderlo che so essere indulgente dove la giustizia mi permette di esserlo, gli dirò, che in questa parte mi accosto più volentieri al suo modo di vedere, perchè credo, che, senza offendere la giustizia, si possa fare questo passo verso la libertà.

Ma mi dorrà molto di dover essere severo là dove le sue parole già mi assicurano che ci troveremo in dissenso, cioè nella quistione dell'art. 6.

Volete, o Signori, più di una prova che la questione che ora ci occupa, è ben diversa da quella che riguarda la prescrizione dei beni tenuti dai terzi possessori? Osservate primieramente, che qui non si tratta di rapporti tra il feudatario ed i terzi possessori di beni feudali i quali sono intieramente estranei al feudo, e debbono essere giudicati colle norme del diritto civile: invece i diritti di cui tratta l'articolo 4. riguardano i rapporti tra il signore ed il feudatario, precisamente quei rapporti che noi colla

legge abolitiva dei feudi stiamo per troncare, e con essi dovranno aver fine tutte le loro conseguenze.

Un'altra prova voi l'avete nel contegno del Governo innanzi all'altro ramo del Parlamento. Il Governo non ha fatto difficoltà di accettare quest'articolo 4. comunque non fosse stato da lui introdotto nel suo progetto, che forse troppo fedelmente a questo riguardo si atteneva alla legge sui feudi Lombardi.

Debbo farvi a questo proposito una dichiarazione, cioè, che l'Ufficio Centrale che fu incaricato di proporre il primo progetto che servi di base a quello del Governo partì principalmente da quanto aveva disposto la legge dei feudi Lombardi; e siccome in quella legge non si tratta di questi diritti, in quanto ai subinfeudanti e privati concedenti di feudi, così non si era creduto di parlarne, quanto ai feudi Veneti. Così il Governo nel primo suo progetto limitò la disposizione relativa ai diritti di reversibilità e di caducità al solo Stato, come si era fatto nella legge per feudi Lombardi. Ma io non credo che con ciò il Governo avesse l'intenzione di negare che lo stesso principio si applicasse a tutti i signori dei feudi. Ciò è tanto vero, che nella discussione avanti alla Camera dei Deputati il Ministro della Giustizia accettò l'emendamento dei due articoli che ora sono il 4. e 5. del progetto. Ben diverso fu il suo contegno quanto alla riforma dell'art. 6. quello che riguarda i diritti di prescrizione dei beni feudali posseduti da terzi, perchè là trovò un diritto che non si poteva offendere coll'emendamento che veniva proposto e votato.

E un'altra prova infine io vi darò, dedotta dal contegno di uno degli avversari al sistema della maggioranza dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Lauzi. Egli ricorderà probabilmente che nella discussione della legge dei feudi Lombardi del 1861 prese parte alla discussione intorno alla questione della prescrizione dei beni posseduti da' terzi; egli fu allora interamente d'accordo col Relatore, che è quegli che ha l'onore di parlarvi in questo momento. Egli non fa difficoltà, io credo, ad accettare l'articolo 4 del progetto; ma egli non accettava l'articolo sesto nel 1861 e dichiarava che stava col Relatore, che lo ha combattuto vivamente, lo che mi fa sperare ancora il suo concorso sul detto articolo, quando verrà in discussione.

Io crederei quindi che il Senato possa accettare l'articolo 4 come sta scritto nel progetto.

Mi permetto anche di rivolgere una preghiera all'Ufficio Centrale, ed è di volere essere più arrendevole e facile a cedere sopra questa questione, e riservare il nerbo delle sue argomentazioni e del suo sistema là dove esiste veramente la questione principale, cioè all'articolo sesto.

Io voterò quindi in favore di quest'articolo quarto.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non ho mai inteso di parlare

dell'articolo 4; ho detto che se mentre si faceva la discussione sull'articolo 4 si estendeva la discussione all'articolo 6, desideravo di entrarci anch'io, e o bene o male ci sono entrato; ma nè ieri, nè oggi non ho espresso una mia opinione sull'articolo 4.

Senatore Vigliani. Io non ho detto che ella l'abbia accettato adesso; ho detto che siccome ella non ha accettato l'articolo come era presentato dalla minoranza nel 1861, spero che lo accetterà nel 1870.

Senatore Lauzi. D. mando perdono; io non so come nel 1861 potessi parlare di un articolo che allora non esisteva.

Senatore Vigliani. Allorchè saremo all'articolo 6 glielo dimostrerò.

Senatore Lauzi. Attendere.

Senatore Farina. Domando la parola sull'articolo 4.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Al punto in cui è giunta la discussione parmi che poche cose si possano aggiungere a quelle che vennero molto saggiamente e dall'una e dall'altra parte sviluppate; tuttavia mi sembra che quelli che combattono l'articolo proposto dal Ministero, si affaticino sopra un terreno che non è veramente quello sul quale dovevano aggirarsi le considerazioni del Senato.

Infatti io vedo che tutto lo studio di coloro che combattono il progetto della Camera e del Ministero, e che venne qui dal Ministero presentato, si aggira sull'interpretazione della legge Austriaca.

Io voglio per un momento concedere ciò che non ho concesso l'altro giorno e che negano quelli che sostengono il progetto Ministeriale, che la legge Austriaca decidesse come essi credono; ma che per ciò? Siamo noi vincolati dalle disposizioni di una legge precedente? Questa legge era essa definitivamente attributiva di diritti ad alcune persone che colla legge posteriore non si potessero togliere? Con questa legge che cosa si è voluto fare? Tutte le volte che si sono fatte leggi abolitive di feudi, leggi che in alcuni casi han perfino spronato ad abolire l'enfiteusi, si è voluto creare la libera trasmissione dei beni. Questa trasmissione di beni si viene ella a creare colla legge Austriaca? Abbiamo visto che è sopravvenuto un tale cumulo di cause, di caducità e di devoluzioni che hanno portato quel vincolo che si voleva distruggere. Si dice: non è perpetuo perchè vi è messo un termine di 3 anni per promuovere queste liti. Ma, o Signori, altra cosa è promuovere le liti, altra cosa è finirle. Io che vi parlo, sgraziatamente posso assicurarvi che in una lite commerciale, e quindi sommaria, ho la disgrazia di litigare prima di essere nato, per dir così, perchè era mio padre che litigava: ed essa dura da 70 anni! Ebbene, o Signori, quella è una lite sommaria, commerciale. Quando esistevano i feudi e i fidecommessi, sapete che si diceva? si diceva che gli avvocati legavano la causa *a* alla causa *b*, da figlio a nipote. Ebbene, volete liberare i feudi in questa

maniera? Di qui a 100 anni nelle province Venete si litigherà ancora sui feudi, sulle devoluzioni feudali! Volete Voi stabilire questo stato di cose? Volete vincolare la proprietà a questo modo? Allora tanto fa che non facciate la legge. Ma se volete fare veramente una legge politica, se volete fare una legge economica, la quale svincoli questi beni, che l'incertezza dello stato di cose impedisce che vengano nel libero commercio, il che è lo scopo di tutta la legge, allora fate la legge come la propone il Governo e non come la propone l'Ufficio Centrale.

Io quindi voterò la legge come la propone il Ministero.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Comincio dal rispondere brevemente al Senatore Farina.

Egli ci ha parlato nuovamente della legge Austriaca. Questo può dirsi relativamente all'art. 6.; relativamente però all'art. 4. non può avere luogo quel riferimento, perchè le disposizioni dell'articolo stesso, in quanto alla prima parte non hanno riscontro nella legge del 17 dicembre 1862.

Ora, se si parla di devoluzione di feudo al signore, la disposizione è inutile. Se si tratta di reversibilità o caducità incorsa dai possessori di terre feudali, la disposizione non può ammettersi per le ragioni che ho già accennato, e non è d'uopo ripetere.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Mameli. Mi permetta di continuare. I possessori che hanno incorso la caducità e reversibilità non hanno titoli, non hanno buona fede, e l'istesso Senatore Poggi che è stato strenuo difensore di quel sistema non ha voluto estendere a questi casi il beneficio della legge.

L'effetto della reversibilità è quello di ridurre le cose nello stato primiero come se non vi fosse stata concessione. Dunque se date l'indulto a questi, garantite ampiamente i possessori di mala fede e senza titolo.

Il Relatore ha trattato questo argomento sotto l'aspetto puro di devoluzione del feudo al signore, e delle cause legali per cui s'incorre. Io non potevo trattarlo sotto l'altro aspetto, che di possessori di terre feudali che sono nel caso di caducità e di reversibilità; e questo non poteva essere che quello di concessione a titolo d'enfiteusi.

Il diritto poi dell'attuale possessore del feudo di esperire le sue azioni per la rivendicazione del fondo feudale non vien meno, anzi si rinforza colla abolizione del feudo, mercè cui si consolida il diretto col-l'utile dominio.

Ministro Guardasigilli. Permetta il Senato che io dica poche parole.

Quanto alla devoluzione è evidente che oltre quello che si poteva verificare a favore dello Stato, vi era quello che poteva verificarsi a favore dei Signori dei feudi privati, o dei subinfedanti. A questi diversi

casi si è voluto provvedere, e la ragione per la quale anche a costoro si nega la reversibilità e la caducità mi sembra essere stata dimostrata non solo dagli onorevoli Senatori che parlarono ieri, ma ben anco da quanto disse eloquentemente oggi l'onorevole Senatore Vigliani.

In quanto alla quistione dell'enfiteusi pregherei l'onorevole Senatore Mameli ad osservare che vi ha l'articolo 7. il quale esclude l'enfiteusi dalle disposizioni di questa legge; infatti sia l'articolo 7. del Ministero, sia l'8. della Commissione stabiliscono:

« Non s'intenderanno colpite dalla presente legge istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Ond'è che propriamente l'articolo 4. è ristretto in quella cerchia di feudi propriamente detti, di quelle concessioni feudali potute fare da signori privati o da feudatari in favore dei terzi e che ricadono sotto quei principii ai quali s'informa questa legge; ond'è, lo ripeto, benissimo giustificata la rinuncia alla reversibilità.

Ma, si diceva, voi parlate di possessori di beni, non di feudi; avverto che si parla di possessori di beni feudali, ed a favorire cotesti possessori mirava principalmente la legge del 1862, e mira la presente.

Non vi dimenticate che l'intenzione del paragrafo 4. della legge Austriaca è di favorire i possessori dei beni, e tanto è ciò vero che l'Ufficio Centrale nel suo emendamento parla anche dei possessori dei beni feudali.

Ecco perchè, a mio modo di vedere, la proposta del Ministero, che vedo con piacere essere appoggiata anche da un valentissimo Senatore che combatteva questa proposta nell'art. 3°, merita buona accoglienza.

Nè si dica che tale devoluzione in questo caso non può giovare ai possessori dei beni, perchè la devoluzione riguarda solamente i rapporti tra feudatario e vassallo. Senza dubbio i rapporti di caducità per l'azione diretta sono rapporti tra il vassallo e il feudatario; ma nelle conseguenze la caducità comprende e colpisce il possessore dei beni feudali, come conosce meglio di me lo illustre mio maestro il Senatore Mameli; e però tanto la legge del 1862 quanto lo stesso progetto dell'Ufficio Centrale fanno operare la rinuncia della reversibilità in favore dei possessori dei beni feudali, e non già di vassalli che più non sono tali, e la cui esistenza sarebbe ora una contraddizione col sistema della presente legge, e limitano la efficacia di questa rinuncia ai casi di caducità o reversibilità in virtù delle leggi, o degli usi feudali, in quanto che tutti gli altri casi sfuggono all'azione di questa legge.

Ho creduto dover dare queste spiegazioni per convincere l'onorevole Mameli della giustizia della estensione data all'articolo 4°.

Senatore Mameli. Ma se così è, l'articolo deve essere diversamente concepito. Se si parla di feudatari privati che abbiano subinfeudato, sono perfettamente

d'accordo; ma se in questo articolo non si esprime che è questione di terre possedute a titolo di subfeudo, io non posso intendere la cosa in modo diverso da quello che suonano le parole.

Ministro di Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Mi pare che l'articolo sia troppo evidente nel senso che accennava l'illustre Mameli, inquantochè mentre nell'articolo 7. si provvede per le istituzioni enfiteutiche, nell'articolo in disamina si dice che i signori dei feudi privati, o subinfeudanti, non potranno più promuovere e continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o di reversibilità in virtù delle leggi od usi feudali; essa è dunque circoscritta propriamente a quella caducità o reversibilità che deriva dal diritto feudale.

L'onorevole Mameli dovrebbe essere più che soddisfatto.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Le leggi e gli usi feudali si applicano sotto vari rispetti, che non è ora d'uopo accennare, anche alle enfiteusi di cose feudali; dunque non rispondono al mio concetto, ed al bisogno di quella chiarezza e proprietà di linguaggio che è il miglior pregio di tutte le leggi.

Senatore Farina. Io non mi estenderò a ripetere quanto saviamente ha detto l'onorevole Guardasigilli per giustificare anche in parte quello che aveva detto io; solamente voglio far osservare all'onorevole Senatore Mameli, relativamente alle sue ultime obiezioni, che se noi nelle concessioni enfiteutiche vi fosse qualche cosa di feudale, quello appunto dovrebbe cessare; e quando invece è servitù semplice, quello che si riferisce all'enfiteusi, che è la sola parte che si vuole conservare, dovrebbe essere completamente, pienamente, sempre dal legislatore garantito; ma quando vi si vuole mischiare del feudale, che è quello che il legislatore vuole abolito, non per burla, come in gran parte risulterebbe nel sistema dell'onorevole Mameli, ma davvero abolito, lo si deve espressamente dire, appunto perchè cessi, bastando per conservare quello che vi è di enfiteutico, quanto espressamente si dice non solo nell'articolo 7, ma anche nell'articolo 5, nel quale sono conservate tutte le prestazioni, quelle che si danno in denaro o si pagano annualmente; di maniera che non vi può essere se non un chimerico danno che possa suggerire delle frasi ulteriori cui non si saprebbe a che cosa applicare.

Senatore Vigliani. Io proporrei al Senato di profittare della dichiarazione opportunamente fatta dall'egregio Senatore Mameli per entrare in una via di conciliazione intorno ai termini dell'articolo, non intorno alla sostanza, poichè su questa credo che siamo intesi; se l'onorevole Senatore Mameli ed i suoi Colleghi credono di proporre qualche spiegazione nel senso della discus-

sione che ebbe luogo finora, io non so vedere difficoltà di accettarla. L'onorevole Senatore Mameli così dotto nella materia feudale, che in Sardegna rappresentava sì gran parte della giurisprudenza, m'insegna che le azioni di caducità e di reversibilità feudale di necessità includono il concetto di un giudizio che si move dal signore contro il feudatario, e non contro un altro possessore di beni feudali.

Quindi a me sembra che le parole *possessori di beni feudali*, usate nell'art. 4, non si possano riferire che a coloro i quali posseggono *jure feudi* i beni feudali e non a coloro che li posseggono ad un altro titolo qualunque, perchè per costoro non si tratta di azioni proposte in virtù di leggi, consuetudini od usi feudali, ma si tratta di azioni comuni di rivendicazione che cadono nella sfera del dritto comune. Quando queste osservazioni non appagassero l'onorevole Senatore Mameli, egli potrebbe esser pregato di mettersi d'accordo cogli egregi suoi Colleghi per proporre nella tornata prossima un'altra formola che potesse troncare ogni dubbio.

Presidente. Poichè, fatta astrazione dalla proposta del Senatore Vigliani, credo esaurita la discussione sull'articolo 4, interrogo il Senato se la proposta di rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale perchè ne combini uno che possa conciliare le diverse opinioni è approvata.

Senatore **Musio, Relatore.** Noi accettiamo volentieri.

Senatore **Sagredo.** Noi riciusiamo.

Presidente. Chi intende di rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale, come ha testè proposto il Senatore Vigliani, voglia alzarsi.

(Approvato)

Dunque si rimanderà quest'articolo all'Ufficio Centrale perchè voglia per lunedì proporre una nuova redazione.

Faccio avvertito il Senato, che, riguardo al terzo comma dell'art. 3, che era stato rimandato all'Ufficio Centrale per qualche modificazione, mi ha questo esternato il suo avviso, che non si tratterebbe più di lasciarlo nel luogo che occupava nell'articolo, ma che sarebbe trasportato in fine della legge.

Quindi attualmente più non ce ne occuperemo.

Sarebbe ora il caso di passare all'art. 5 il quale è identico tanto nella proposta dell'Ufficio Centrale, quanto nel progetto Ministeriale.

Ne do lettura.

« Art. 5. Le annue prestazioni in danaro od in generi, che giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria, e potranno essere dai debitori affrancate, pagando cento lire di capitale per ogni cinque di annua prestazione.

« Le prestazioni in natura si calcoleranno in denaro secondo le norme stabilite dall'articolo 23 della legge 24 gennaio 1864, N. 1636, articolo stato aggiunto dalla

legge 28 luglio 1867, N. 3820, che estese la detta legge anche alle Province della Venezia e di Mantova.

« Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo di laudemio dovranno essere riscattate, pagando la metà del laudemio medesimo.

« I pagamenti e le affrancazioni saranno regolati dalla legge 24 gennaio 1864, N. 1636, nei casi dalla stessa contemplati. »

Senatore **Farina.** Domando la divisione.

Presidente. Allora si voteranno i diversi commi separatamente.

Metto ai voti il primo comma che va sino alle parole *per ogni cinque di annua prestazione.*

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti il secondo comma che finisce colle parole *alle Province della Venezia e di Mantova.*

Chi lo approva, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti il terzo comma che termina colle parole *pagando la metà del laudemio medesimo.*

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io non intendo di fare una proposta, ma domanderei se veramente si creda che sia sufficiente compenso all'abolizione di un diritto perpetuo, la prestazione di una sola metà di una quota in capitale che sarebbe dovuta perpetuamente, se perpetuamente durasse il vincolo, per una trasmissione di proprietà.

Confesso che questo corrispettivo mi pare alquanto tenue.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi.** L'osservazione che fa l'onorevole Senatore Farina sarebbe grave, gravissima, in se stessa, perchè è certo che il corrispettivo non è molto rilevante.

Ma rammento all'onorevole Farina che oramai questo sistema è stato tenuto nella legge abolitiva dell'enfiteusi di Sardegna del 1857, e di nuovo adottato nella legge del 24 gennaio 1864 che appunto abolì o rese più facile l'affrancazione della enfiteusi.

Ormai abbiamo questo precedente, e non si è fatto che stabilire quello che era prescritto da quella legge.

L'emolumento fu, è vero, troppo scarso in corrispettivo, ma oramai abbiamo un precedente anche in materia molto più grave; come è quella della enfiteusi.

Senatore **Farina.** Non insisto.

Presidente. Dunque metto ai voti questo comma.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Finalmente metto ai voti l'ultimo comma.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Siccome riguardo all'articolo successivo vi è già qualche Senatore iscritto, ed altri domanderanno la

parola, rimanderemo il seguito della discussione a lunedì alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 21 MARZO 1870

L'RESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Andrea Cittadella Vigodarzere — Relazione sui titoli del Senatore Cipriani — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Transazioni stipulate cogli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino. 2. Convenzione per l'acquisto della casa in Firenze, N. 71, via Cavour di proprietà degli eredi Ricci. 3. Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle Oblighazioni della già Società della strada ferrata Torino-Cuneo Saluzzo, — Presentazione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto aprile 1870. — Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e Mantovana. Modificazione al 1° paragrafo dell'art. 4 proposta dall'Ufficio Centrale. — Dichiarazione del Senatore Chiesi. — Approvazione dell'articolo 4. — Osservazioni del Senatore Costantini sull'art. 6 ministeriale — Spiegazioni in ordine agli articoli 6 ministeriale e 7 dell'Ufficio Centrale, del Relatore e dei Senatori Lauzi e Poggi. — Seguito delle osservazioni del Senatore Costantini cui risponde il Relatore. — Dichiarazioni ed emendamento del Senatore Poggi. — Presentazione di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare -- Considerazioni del Senatore Chiesi in favore della proposta Poggi. — Osservazioni del Relatore e del Senatore Mameli in risposta al Senatore Poggi. — Presentazione di un altro progetto di legge.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

I Senatori Cipriani L. e Salmour domandano un congedo di un mese, che vien loro dal Senato accordato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 4299. La Commissione amministrativa del R. Istituto dei sordo-muti in Genova, facendo presenti le esigenze ed i bisogni di quel Pio Istituto, ricorre al Senato onde ottenere che venga mantenuto nel Bilancio dello Stato l'assegnamento che gli venne finora dal Governo corrisposto.

N. 4300. I Cancellieri delle Corti d'Appello di Napoli e di Trani, e dei Tribunali civili e correzionali di S. Maria e di Avellino, domandano che venga data al R. Decreto 16 febbraio 1862, N. 469, l'interpretazione nel senso che sia loro computato valido un periodo di servizio contestato da decisione della Corte dei Conti.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor G. Baseggio di 200 esemplari d'un suo scritto per titolo: *La ferrovia del Pontebba.*

Il signor Gio: Andrea Bollo d'un suo opuscolo, intitolato: *Brevi cenni storici sulla pratica Nave Teresa in China.*

Il Prefetto di Siracusa degli Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione 1869.

Presidente. Signori Senatori!

Con profondo rammarico debbo annunziarvi la morte del nostro egregio Collega Conte Andrea Cittadella Vigodarzere avvenuta sabato, 19 di questo mese, alle 5 ore pomeridiane. Nato nel 1804, ebbe la sua istruzione letteraria da quel distinto ingegno che fu l'abate Giuseppe Barbieri, il quale seppe istillare nel suo allievo il vero buon gusto delle italiane lettere chè in esso trovava ingegno pronto ed animo gentile. All'Università di Padova percorse lo studio della giurisprudenza, ed ottenne la laurea con onore. Si occupò dello studio in modo da acquistarsi un nome, sicchè fu creato segretario perpetuo dell'Accademia di Padova per la classe delle lettere, che illustrò con applaudite Relazioni. Nel 1842 fu Presidente generale del IV Congresso de' dotti tenuto in Padova; assistette a quello di Milano nel 1844, ove fu accolto con menzione distinta dal Presidente Conte Borromeo, pure nostro Collega; e nel 1847 fu Presidente della Sezione di Agronomia nel Congresso tenuto a Venezia,

che fu l'ultimo. Fu creato sino dal 1842 socio onorario dell'Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia. E finalmente nominato Senatore con decreto 6 dicembre 1868.

Il Cittadella fu uomo in cui brillavano le più belle qualità d'intelletto e di cuore. Egli coltivò assiduamente gli studi senza farne pompa; si dedicò alla cura di più istituti di beneficenza, collo spirito d'intelligenza e carità, che rendono l'opera non solo utile, ma benigna ed accettabile. La beneficenza in lui era diventata una consuetudine della vita, chè donato dalla Provvidenza di largo censo, non trascurando il decoro di sua illustre famiglia, non solo donava, ma profondeva in aiuto alla miseria sofferente. Fu buon padre, chè la sua famiglia presentava l'esempio della più perfetta reciproca amorevolezza; fu buon cittadino, di modi squisiti e gentili; fu soprattutto esemplare cristiano. Eccovi in poche parole l'immagine nel nostro compianto Collega, che lascia tanto doloroso desiderio di sè.

Presidente. Il Senatore Burci ha la parola per riferire sui titoli del Senatore Pietro Cipriani.

Il Senatore **Burci**, *Relatore*. L'egregio sig. prof. Pietro Cipriani di Firenze, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 6 febbraio ultimo scorso, ha comprovato di avere compiuto l'età prescritta dallo Statuto. Egli ha prestata l'opera sua onorevolmente durante il *cholera* che nel 1835 e 1837 colpì Livorno;

Fu professore delle malattie sordide della pelle e clinico di esse fino dal 1849;

Ora è professore di clinica medica e presidente della sezione medico-chirurgica nell'Istituto degli studi superiori;

È presidente del Consiglio superiore di sanità del Regno e Membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Ha pubblicato alcuni lavori medici praticamente utili;

Il vostro quinto Ufficio cui venne demandato l'esame dei titoli del prof. Cipriani, ha, all'unanimità, deliberato di proporre l'ammissione a norma dello art. 33 dello Statuto; categoria 20.^a

Presidente. Chi approva le conclusioni espresse dall'onorevole Senatore Burci a nome del 5° Ufficio, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato) **A**

Essendo presente il signor Ministro delle Finanze, e non essendoci ancora il signor Ministro di Grazia e Giustizia, sospenderemo un momento la discussione della legge sui feudi Veneti, e passeremo alle altre leggi che sono all'ordine del giorno.

La prima è questa:

« Approvazione delle transazioni stipulate con gli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino. » (V. *Atti del Senato* N. 7.)

Leggo il progetto di legge.

(V. *infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le transazioni 4 giugno 1866, e addizionale 4. giugno 1869, stipulate a rogito Spighi tra il Ministro delle Finanze e gli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino.

(Approvato)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 72.562 32 da inserirsi nel bilancio passivo delle finanze per l'anno 1869 e col titolo:

« *Somma da pagarsi al signor Filippo Marignoli di Spoleto a titolo di transazione fra questi e le finanze sulla lite istituita per la risoluzione di appalto sul macinato per le province dell'Umbria e di Camerino.*

(Approvato)

Leggo l'altro progetto di legge:

« Acquisto per parte delle Finanze della Casa N. 71 in via Cavour degli eredi Ricci. » (V. *Atti del Senato* N. 8.)

Il progetto non consta che d'un solo articolo di cui do lettura.

« Articolo unico. È approvato l'atto del 6 febbraio 1869, col quale le Finanze dello Stato hanno convenuto l'acquisto dagli eredi del fu Stefano Ricci, di una casa situata in Firenze in via Cavour, mediante il prezzo di L. 70,000, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni espresse nell'atto medesimo.

« Per il pagamento del prezzo e dei relativi accessori sarà istituito un apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze, esercizio 1869, con la denominazione: *Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una Casa di proprietà degli eredi Ricci.* »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, ed essendo un articolo solo, la votazione è rimandata a squittinio segreto.

Leggo ora l'altro progetto di legge:

« Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle obbligazioni della già Società della Ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo.

(V. *infra* e *Atti del Senato* N. 9.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I debiti contratti dalla già Società anonima per la strada ferrata da Torino, Cuneo e Saluzzo, a seguito dell'autorizzazione data dai RR. Decreti 26 marzo 1855 e 21 agosto 1857, ai quali lo Stato, in dipendenza della cessione fatta al medesimo dell'esercizio di detta ferrovia con atto stipulato il 17 luglio 1859, ed approvato colla legge 18 stesso mese ed anno, deve provvedere in conformità del Regio Decreto 23 dicembre 1859, numero 3821, e della convenzione 30 giugno 1864, approvata per legge del 14 maggio 1865, con cui la ripetuta strada veniva ceduta

dallo Stato alla Società ferroviaria dell'alta Italia, e che a partire dal 1. luglio 1865 trovavansi ridotti ed accertati nella complessiva somma capitale nominale di L. 12,145,000, rappresentata da 10,680 obbligazioni di prima emissione da L. 400 ciascuna, e da numero 15,746 obbligazioni di seconda emissione da L. 500 ciascuna, saranno inclusi nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, in aggiunta ai debiti enumerati nell'elenco D annesso alla legge del 1 agosto 1861, numero 174. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Pel servizio degli interessi e dell'ammortamento delle suddette obbligazioni dell'anno 1865 e degli anni successivi saranno stanziati gli occorrenti fondi nei bilanci annuali dello Stato. »

(Approvato).

« Art. 3. È approvato lo stanziamento di L. 1,715,185 nel bilancio del Ministero delle Finanze per l'anno 1869, parte prima, titolo 2. *Spese straordinarie*, per regolarizzare i pagamenti eseguiti pel servizio di dette obbligazioni del secondo semestre 1865, e degli anni 1866, 1867 e 1868 cioè:

	INTERESSI	Ammortamento	Totalità
2° sem. 1865	224,895 »	20,200	245,095 »
Anno 1866	448,595 »	41,200	489,795 »
id. 1867	446,937 50	43,400	490,337 50
id. 1868	445,237 50	44,700	489,937 50
Totale	1,565,665 »	149,500	1,715,185 »

(Approvato).

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto aprile 1870.

Presidente. Da atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale pel più breve tramite si manderà alla Commissione delle Finanze onde ne riferisca.

Senatore Farina. L'esercizio provvisorio dei bilanci si è sempre demandato agli Uffici.

Presidente. Io aveva detto che si sarebbe mandato alla Commissione di finanze, perchè l'esame di questo progetto di legge riescisse più sollecito; e d'altronde, essendo oggetto di finanza può essere mandato tanto alla Commissione come agli Uffici.

Del resto dopo la sua osservazione questo progetto di legge sarà mandato agli Uffici.

Intanto avverto i signori Senatori che domani sono pregati a radunarsi negli Uffici per lo studio degli altri progetti di legge che furono già distribuiti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti.

Ieri l'altro si è sospesa la votazione dell'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale che ora corrisponde all'articolo 5 del progetto ministeriale, acciocchè esso potesse mettersi d'accordo intorno ad una nuova redazione.

Prego perciò il signor Relatore ad esprimere quanto si è concordato.

Presidente. Il Senatore Musio Relatore ha la parola.

Senatore Musio, Relatore. Dirò poche parole. Il Senato conosce le difficoltà insorte nella discussione dell'articolo 5, del testo Ministeriale e per il progetto dell'Ufficio Centrale.

Nella Relazione dell'Ufficio Centrale sono lungamente esposte le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale stimò di proporre, e di contrapporre allo stesso articolo un emendamento.

Propriamente l'emendamento dell'Ufficio Centrale consisteva nel togliere una parola dal testo ministeriale, il testo ministeriale abbracciava lo Stato e i signori di feudi privati; il nostro emendamento abbracciava solamente lo Stato e cancellava i signori di feudi privati.

Le maggiori difficoltà che si facevano ieri l'altro, e le maggiori ragioni che motivarono l'emendamento dell'Ufficio Centrale nascevano dalle parole che sono contenute nel testo ministeriale, cioè *possessori di buona fede*.

Dietro un'ampia discussione, si trovò che era bene di raccoglierci di nuovo e di pensare se si poteva trovare un'altra formula la quale soddisfacesse ai desiderii manifestati *hinc inde*.

Veramente ieri l'Ufficio Centrale si è raccolto: ebbe la gentilezza di intervenire l'onorevole Senatore Vigliani; ci fu cortese della sua presenza anche l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e dirò che fu breve e non difficile opera il metterci d'accordo. Il testo dell'art. 4, ora 5, del Ministero, era così concepito: « Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali ecc. ».

Ieri l'altro, nella discussione si affacciò l'idea che determinando un po' meglio la vaga ed indefinita na-

tura di questi possessori, si potesse venire ad un punto in cui da una parte si soddisfacesse ai desiderii degli onorevoli nostri avversari, e dall'altra parte si potessero eliminare i dubbi, i timori, i pericoli che a senso dell'Ufficio Centrale generavano quelle parole.

Ma mentre ieri ci siamo raccolti coll'idea che si potesse meglio definire con qualche parola aggiunta il senso e la forza e la parte dell'espressione *contro i possessori di beni feudali*, si trovò che forse era meglio che in luogo di aggiungere qualche parola, si togliesse affatto l'espressione medesima.

Ora, se il Senato stimerà di entrare in questa idea l'articolo dirà: « Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge promuovere o continuare », e qui si toglierebbero le parole: *contro i possessori di beni feudali*, se il signor Presidente vuol prenderne nota, a senso della deliberazione da noi presa ieri all'unanimità, e quindi continuerebbe l'articolo: « alcuna procedura » di caducità ecc. ». Mi pare inutile di dire altro, perchè con tutto quello che fu detto precedentemente, con quel poco che nel momento ebbi l'onore di dire, ciascuno è alla portata di vedere cosa si vuole fare e cosa si fa, e dedurne le conseguenze che porta la soppressione di queste parole, e così procedere oltre alla discussione di questa legge.

Presidente. Il Ministero accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. L'Ufficio Centrale accontente la dicitura dell'articolo come fu proposto dal Ministero colla esclusione delle parole « contro i possessori dei beni feudali » lasciando il rimanente com'è?

Senatore Musio, Relatore. L'Ufficio accetta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Avendo io nella seduta precedente sollevata questa questione e avendo io proposto che si dovesse approvare l'articolo Ministeriale piuttosto che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, sono in debito di dichiarare che io ringrazio l'Ufficio Centrale di essersi occupato di questo dubbio, e che accetto la formula quale fu espressa dall'onorevole Relatore.

Presidente. Dunque se nessun'altro domanda la parola su questo articolo 5. del progetto, giacchè son d'accordo Ufficio e Ministero, rileggo l'intero articolo con questa modificazione.

« Art. 5. Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella

parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e se è stato pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo.

« Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente ».

Se non vi sono osservazioni su questo articolo lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora veniamo all'articolo sesto del progetto ministeriale e settimo dell'Ufficio.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

« Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del § 4. N. 1 della legge Austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4. N. 2 della detta legge 17 dicembre 1862 ».

Ora leggo l'articolo dell'Ufficio, che sta come emendamento.

« Art. 7. I signori dei feudi privati non potranno quindi innanzi pretendere indennizzo o compenso veruno per lo svincolo del nesso feudale; salvi gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato. Continueranno bensì ad esigere le prestazioni annuali e le straordinarie di laudemio, o toloio, loro dovute giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, dai possessori di beni feudali, i quali potranno affrancarle secondo è disposto nell'articolo precedente ».

La parola è al signor Senatore Costantini.

Senatore Costantini. Persuaso della bontà della legge proposta dal Ministero, tanto per ciò che riguarda la sua economia fondamentale, quanto per ciò che concerne gli articoli che la compongono, mi permetto assoggettare alla sapienza del Senato alcune considerazioni, specialmente intorno all'articolo sesto votato dalla Camera Elettiva, come quello che solleva i maggiori dubbi, e che vitalmente interessa la speciale condizione in cui versano le Province Venete nelle questioni feudali.

E poichè l'altro ramo del Parlamento nell'anzidetto articolo, interpretando il paragrafo quarto della legge feudale Austriaca 17 dicembre 1862, si riporta al medesimo, credo opportuno soffermarmi alquanto in questo proposito, ed esporre il mio convincimento sulla opportunità della datavi interpretazione.

Scopo della legge 17 dicembre 1862 fu quello, com'essa esplicitamente si esprime, di togliere il pericolo derivante alla sicurezza del possesso dal vincolo

feudale; scopo questo che evidentemente riguarda l'ordine pubblico, a preferenza dell'interesse privato.

È massima fondamentale di giurisprudenza che debbasi dare alle leggi quella interpretazione che meglio assicuri, o il più possibile agevoli il conseguimento dello scopo cui mirano le medesime.

Partendo da questo principio generale che non ammette contestazioni, e discendendo ai particolari della disposizione legislativa riguardante i feudi di collazione Sovrana cui alludo, mi cade in acconcio di francamente dire fin d'ora che, per mio avviso, se ai vassalli viene riservato senza limiti il diritto di rivendicazione, la legge rimane illusoria.

Io mi sento spinto ad uniformarmi alla interpretazione data dalla Camera Elettiva, e perciò a ritenere che il numero uno del paragrafo quarto della legge Austriaca voglia contemplare tanto le pretese signorili e le pretese alla feudalità per parte dello Stato, quanto le pretese alla feudalità per parte dei vassalli, relativamente ai feudi di collazione Sovrana; e che il numero due dello stesso paragrafo contempli le pretese signorili, e le pretese alla feudalità nei feudi privati.

La parola *signorile*, che si applica alle pretese, non basta per mio sentimento a stabilire che le pretese stesse debbano riferirsi esclusivamente allo Stato. Pretese signorili io credo si possano esercitare anche da vassalli, quando essi agiscono nell'interesse composto di se medesimi e dello Stato, o nelle rappresentanze di questo. Le azioni signorili, sia che vengano esercitate direttamente dal signore, sia che lo vengano a mezzo del vassallo, non possono mai perdere il loro carattere essenziale originario.

E che la si pensasse a questo modo, lo mostra anche la circostanza che il governo Austriaco, tanto nella Lombardia quanto nella Venezia, preoccupato dal timore di perdere la reversibilità materiale di alcuni feudi, aveva ingiunto sotto-comminatorie severe a molti vassalli di agire in giudizio contro terzi possessori allo scopo di rivendicare terreni soggetti a marca feudale.

Senatore Musio. (all'oratore). Scusi una interruzione.

Signor Presidente; la pregherei di voler permettere una parola necessarissima per far cadere la discussione laddove debbe cadere.

È arrivata una svista ed è il credere che all'articolo 5. del primo testo del Ministero, l'Ufficio Centrale contrapponga l'articolo 7. quale il signor Presidente ha avuto la bontà di leggere.

Perchè resti tutto ben chiarito, bisogna ritenere che l'Ufficio Centrale rigettando l'articolo 5 del testo Ministeriale, ne ha una parte soppressa, l'altra l'ha riportata nell'articolo 8.

La parte riportata nell'articolo 8. è il primo comma. « Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali. »

Questa parte intieramente conservata è portata nell'articolo 8. del testo dell'Ufficio Centrale.

Gli altri due comma successivi sono quelli che l'Ufficio Centrale crede di dover sopprimere per ragioni che sono già state esposte, ed è su questi che ragiona l'onorevole Costantini. Questo ho voluto dire per chiarire, come ho fatto, il punto della discussione.

Senatore Costantini. Io credo ciò non ostante di poter progredire ugualmente coll'ordine che ho cominciato.

Senatore Musio, Relatore. Se mi permettono leggerò l'art. 8, oppure pregherei il signor Presidente a volerlo leggere.

Presidente. Leggo dunque l'art. 8.

Senatore Lauzi. Domando perdono: desidererei dire anch'io due parole sull'ordine della discussione.

Io comprendo benissimo la portata di quanto ha detto l'onorevole Musio, e sono molto lieto che il Relatore dell'Ufficio Centrale mi abbia prevenuto su questo proposito.

Io voleva appunto far osservare che l'art. 7 del progetto dell'Ufficio Centrale non ha più ragione di essere.

Era un complemento dell'art. 5, nel quale l'Ufficio Centrale non aveva compreso che lo Stato, e non i Signori dei feudi privati per le competenze d'affrancazione. Ma ora che l'Ufficio Centrale ha consentito col Signor Ministro che l'art. 5 comprende anche i signori dei feudi privati, l'art. 7 diventa, ripeto, perfettamente inutile, e allora la questione di sua natura ricade sull'art. 6 del progetto ministeriale.

Senatore Musio, Relatore. Si è detto che è abbandonato l'art. 7.

Senatore Poggi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Mi pare che nel senso della maggioranza dell'Ufficio Centrale, la quale ormai ha accettato l'art. 4, l'articolo 7. contrapposto al 6. del Ministero, non abbia più ragione di essere, perchè rifiuso nell'articolo 4. Quindi non vi è nulla da contrapporre all'articolo 6, che la maggioranza non accetta; non vi è altro da dire se non che essa vuole la soppressione dei due capoversi, mentre la prima parte sta ferma.

Presidente. Dunque l'Ufficio ritira l'art. 7, e non fa conto dell'art. 6 del progetto ministeriale; perciò non vi sarebbe più da mettere ai voti che l'art. 6.

Senatore Poggi. Ma la maggioranza lo sopprime.

Presidente. La maggioranza sopprimerebbe dunque anche l'art. 6 del progetto ministeriale, ma io non posso a meno di metterlo ai voti; vuol dire che la maggioranza lascia il suo articolo 7 e rifiuta l'art. ministeriale.

Senatore Poggi. Non lo rifiuta nella prima parte, rifiuta la seconda e la terza parte.

Presidente. Ciò vuol dire che si voterà per divisione sui diversi comma dell'articolo ministeriale. Intanto il

signor Senatore Costantini, se crede, può continuare il suo discorso.

Senatore Costantini. (Continuando). Ragionevolmente il legislatore Austriaco col numero 1. del paragrafo 4 ha voluto contemplare e comprendere tutte indistintamente le eventualità e i casi riferibili ai feudi di collazione Sovrana, tanto nei rapporti dello Stato, quanto nei rapporti dei vassalli, come in quelli pure dei terzi possessori. Se fosse altrimenti, sarebbe rimasta senza effetto la legge, perchè nel tempo stesso in cui essa dichiarava di voler tutelare e tranquillare il possesso, non avrebbe fatto altro che convalidare e perpetuare le fatali incertezze del medesimo.

E questa condizione d'incertezza sarebbe stata più grave, e sarebbesi forse convertita in istato di certezza funesta pel Veneto, perchè nel Veneto, applicandosi alle questioni feudali per pratica giurisprudenza la imprescrittibilità dei feudali diritti, sarebbero rimasti esposti i terzi possessori di buona fede ad una continua soccombenza.

Nella Lombardia le cose andavano diversamente; colà la pratica giurisprudenza escludeva la presunzione di feudalità e la imprescrittibilità dei diritti relativi.

Hannovi perciò buone ragioni per credere che la legge Austriaca, dividendo in due numeri il § 4º, abbia logicamente voluto distinguere tutto ciò che riguarda i feudi di collazione Sovrana da tutto ciò che si riferisce ai feudi privati; e che, per non generare confusione, abbia inteso che il N. 1. regoli qualsiasi rapporto giuridico riguardante i feudi di collazione Sovrana e per lo Stato e per i vassalli, e per i terzi; riservando al N. 2. le discipline relative ai feudi privati, ai quali lo Stato giustamente volle tenersi estraneo.

Se così non fosse, mancherebbero nella legge la precisione e la chiarezza, come ne mancherebbe, giova ripeterlo, lo scopo vero ed essenziale.

Ad avvalorare questa opinione, non leve peso parmi derivi anche dalle dichiarazioni, a mio avviso esplicite, del Relatore Austriaco della Camera dei Signori; dovendosi supporre che le sue parole, oltre che partire dall'individuale suo convincimento, fossero l'espressione di una maggioranza, e rappresentassero la sintesi delle opinioni di quel Consesso Legislativo.

Grave, senza dubbio, sarebbe l'appunto che dagli oppositori vien fatto alla legge proposta, quello cioè di retroattività, e conseguente lesione di diritti acquisiti.

Senonchè, parmi che la gravità di questo appunto sia più apparente che reale, quando si rifletta che l'articolo sesto votato dall'altro ramo del Parlamento non crea già un diritto nuovo; ch'esso invece esprime una interpretazione autentica, onde troncare tutte le incertezze che dalle varie interpretazioni dei giureconsulti sono emerse, e si mantengono tuttavia a grande tortura di molti interessi; che si acquisiscono diritti, ma solamente in base ad una legge non contestata e

sicura, non già all'appoggio di una giurisprudenza pratica oscillante; che la interpretazione autentica, attribuendo a la legge il suo significato vero, non la derogava ma la spiega; e che, nel dichiarare la legge stessa fino dalla sua origine unicamente conforme all'autentica interpretazione, si disconosce e si annulla tutto ciò che nel frattempo venne operato in senso ad essa opposto, si esercita a dir breve, mi si condoni la frase, un atto di cassazione.

Lungi adunque, per mio avviso, il timore che la legge proposta porti effetto retroattivo, e leda diritti acquisiti.

E toccando ora brevemente lo speciale rapporto che nei feudi di collazione Sovrana esiste fra i vassalli e i terzi possessori, non mi sembra di gravissimo peso la considerazione fatta da taluno, non potersi cioè ammettere, per lo spirito della legge Austriaca, che, mentre lo Stato rinunciava ai proprii diritti e alle proprie pretese signorili soltanto verso compenso, dichiarasse poi non esercitabili, e senza compenso, le pretese competenti ai vassalli in confronto dei terzi possessori. Questa considerazione perde, a parer mio, la sua forza quando si ponga mente che i vassalli o gli autori dei vassalli, se alienarono beni affetti da vincolo feudale, percepirono già il corrispettivo dell'alienazione, per modo che nessun danno materiale effettivamente essi risentono dall'applicazione della legge proposta, nulla influendo in contrario, se il prezzo delle vendite non fosse per avventura beneficamente arrivato fino agli attuali pretendenti, perchè questa perdita, lungi dal provenire da colpa altrui, non sarebbe attribuita se non alle fisci eventuali e comuni cui vanno spesso soggette le domestiche economie.

Mi sia inoltre concesso di fare una considerazione o meglio un confronto brevissimo fra la legge 5 dicembre 1861 applicata alla Lombardia e quella che l'altro ramo del Parlamento troverebbe applicabile alla Venezia come la più opportuna per le speciali condizioni di quelle Province.

La legge 5 dicembre 1861, quantunque non contempli esplicitamente la usucapione a favore dei terzi possessori, pure tutela bastantemente i loro diritti. Di fatti nella Lombardia le liti intentate contro i terzi possessori di buona fede venivano disciplinate e decise in base ad una giurisprudenza pratica, la quale ammetteva la prescrizione. Era perciò questo un validissimo baluardo a difesa della proprietà e dei diritti acquisiti.

Nelle Province Venete all'incontro, la pratica giurisprudenza in simili casi fu ed è ben differente; in esse la maggior guida, per decidere siffatte questioni, sono le leggi feudali della Repubblica Veneta, leggi che ammettono niente meno che la presunzione di feudalità, e la imprescrittibilità dei feudali diritti.

Ritenuta questa vitale differenza fra le due pratiche giurisprudenze, sorgeva naturale e ragionevole la necessità di provvedere acciò la nuova legge da applicarsi alle Province Venete non ponesse queste in con-

dizione diversa dalle Lombarde; e non esponesse le prime a pericolose e funeste conseguenze in confronto della tranquillante condizione delle altre; è mestieri in una parola che nella legge venga ammessa l'idea della prescrizione a favore dei terzi possessori.

Nè mi pare che ammettendola si possa incorrere nella taccia d'invadere inconsultamente il campo riservato alla giuri-prudenza pratica, e di arbitrariamente sottoporre i diritti dei terzi al giogo di una legge, sottraendoli alla giurisdizione delle sentenze dei Tribunali. Ammettere in massima e come principio generale la prescrizione, non mi sembra sia eccedere i limiti convenienti ad una legge, nè abusare degli attributi inerenti al legislatore, perchè con ciò non viene già tolto, ma rimane riservato ai Tribunali il giudizio di caso in caso sulla pratica applicabilità del principio. Anzi allo Stato attuale delle cose a me sembra giusta e necessaria misura quella di ammettere nella legge l'idea della prescrizione, perchè così facendo si concentra in una sola, e sicura e uniforme, la giurisprudenza prima fluttuante e incerta; e perchè si distrugge quell'anomalia ingiusta in forza di cui, negli attacchi dei pretendenti al feudo, i terzi possessori di buona fede della Lombardia possono contare sulla vittoria, quando invece a parità di circostanze, quelli della Venezia debbono quasi sempre subire la sconfitta.

Senonchè io mi avvedo che, inoltrandomi troppo arditamente nella via del diritto, ho invaso un campo giustamente riservato alle dotte discussioni di competenti e illuminati giuriconsulti; e per conseguenza mi restringerò ad aggiungere poche parole sotto l'aspetto della equità e convenienza politica della legge in discussione.

Quant'anche l'articolo 6 della legge votata dalla Camera Elettiva non ispirasse sotto l'aspetto giuridico una persuasione pienissima, esso presenta sotto quello dell'ordine pubblico e della politica economia elementi tali di equità e convenienza da far sì che per mio avviso la bilancia debba porgere per la sua ammissione.

Non è questa, o Signori, una legge di solo ordine comune, in cui si debbano pesare allo scrupolo i diritti e gli obblighi, in cui si debba applicare il diritto nello stretto senso della parola. È una legge invece che essenzialmente riguarda l'ordine pubblico, l'interesse generale, l'equilibrio economico di vaste contrade, il tranquillo godimento di estesi terreni acquistati a titolo oneroso da epoca più che trentennaria, e posseduti in buona fede.

A colpa, forse più che della legge Austriaca, della interpretazione che si volle dare alla medesima, ben seicento e più azioni intentate da pochi vassalli pretendenti a feudalità Sovrane, contro terzi possessori di buona fede, posero in pericolo e minacciano la rovina di grandissimo numero di famiglie, e mantengono penosamente incerta la condizione di circa 300 mila pertiche censuarie di terreno.

Da ciò, o Signori, l'inceppamento nelle transazioni, la incertezza, la sfiducia, lo scoramento nelle amministrazioni, lo squilibrio nelle economie, il turbamento della quiete privata, e talvolta della pubblica; da ciò rimane paralizzato l'azione solerte, efficace di uno dei più vitali elementi della prosperità dello Stato, quello cioè dell'agricoltura, perchè la incertezza del possesso non solo arresta l'opera benefica della coltivazione e dei miglioramenti, ma cagiona inoltre l'abbandono e il conseguente deterioramento.

Di fronte perciò all'interesse particolare di pochi, che già conseguirono il corrispettivo delle alienazioni o direttamente o mediante i loro autori, si schiera imponente e fiducioso l'interesse di molti, che diviene interesse pubblico, quella cioè, ripetasi, di grandissimo numero di persone che possiedono da oltre un trentennio in buona fede terre acquistate a titolo oneroso.

È torna pure indispensabile un altro vitale riflesso, richiamando l'attenzione ad una circostanza che io reputo importantissima. È d'uopo sapere, o Signori, che molti fra gli attuali possessori di buona fede acquistaron terre feudali da epoca remota a mezzo dei loro autori, e le acquistaron spesso da vassalli che, alienandole, esaurivano forse le ultime fonti della loro economica esistenza, o da terzi, che, percepito il corrispettivo, lo consumarono come ultimo avanzo di profligate sostanze.

Sorge perciò evidente la fatale conseguenza che gli attuali terzi possessori di buona fede, se soccombono nelle questioni, si trovano gettati nell'amara condizione di vedersi chiusa la via ad un regresso efficace, nulla giovando loro l'esercizio della evizione, perchè chi sarebbe ad essa tenuto o non esiste più, o trovasi nell'assoluta impossibilità di prestarla.

E qui finisco, temendo di abusare della pazienza del Senato. Queste considerazioni, o Signori, aggiunte alle altre che ben meglio di me furono esposte in favore della legge dagli oratori che mi precedettero, la sorte infelice che minaccia i terzi possessori di buona fede, la preponderanza degli interessi di ordine pubblico in confronto del privato, la speciale condizione delle Provincie Venete, il voto espresso dalla maggioranza delle popolazioni interessate, tutto, se male non mi appongo, concorre a farmi ritenere essere equa e opportuna l'adozione della legge quale fu proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io mi riservo di prendere la parola ancora, se nella discussione ne occorra il bisogno. Del resto, ho anticipato il mio discorso quando venne la discussione dell'articolo quinto e vi si complicò anche quella sull'articolo sesto.

Non credo utile di ripigliare gli stessi argomenti. Può darsi che me ne nasca la necessità. Per ora rinunzio alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio, Relat. Signori Senatori, avendo già ottenuto da Voi l'onore di essere ascoltato a lungo, in

altri due discorsi, oggi mi è grato di non dovere a lungo abusare della vostra pazienza. In quei discorsi molte cose ho detto, alcune delle quali risponderebbero alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Costantini; però egli ha vestito le sue osservazioni di una non so quale novità che sento il bisogno di ripetere qualche cosa, e di dirne qualche altra nuova.

L'onorevole Senatore Costantini, come già altri onorevoli oratori che lo hanno preceduto, ci ha detto: ma, Signori, la legge Austriaca resta illusoria perchè l'incertezza del dominio che essa era diretta a togliere rimane sempre: ma mi sia permesso di dire che questo è un errore.

Come è che in ogni tempo si è potuto togliere la incertezza dei possessi?

Esploriamo noi terre incognite, cerchiamo noi nuovi mezzi? Ma no, che la storia è troppo ricca di esempi e di lezioni dalle quali non si può recedere.

Il caso in cui oggi ci troviamo per la questione pendente sopra i feudi Veneti, è lo stesso caso che si presentava in tutta la Francia. Là erano pure imprescrittibili queste cose, là si trovavano pure in questa grande incertezza, ed in conseguenza vi erano possessori di buona fede a titolo oneroso, possessori di buona fede a titolo gratuito, e possessori comunque. Era la stessa cosa. E qual fu il mezzo, qual'è sempre il mezzo di togliere l'incertezza di dominio? La prescrizione. La prescrizione è stata sempre l'unico mezzo. E chi non sa quanta guerra a questo mezzo è stata fatta dai teologi, che l'hanno chiamato mezzo di dannazione? Eppure la necessità dello stato sociale domandava che i domini fossero certi, è una conseguenza che chi per 30 anni trascurava le cose sue, meritava gli si dicesse: non è più vostra la cosa, è di chi la possiede per tanti anni.

Dunque il modo di togliere l'incertezza dei domini presso tutti i popoli, ed in faccia a tutti i Codici, è stata la prescrizione.

Nei Codici, cominciando dal francese, ripeto che si aveva sott'occhio uno stato di cose perfettamente uguale, anzi in più vaste proporzioni; anche là questa incertezza di dominio dipendeva da che molte cose erano imprescrittibili, e si dichiararono poi soggette a prescrizione.

Ho detto quali erano queste cose, ed ho accennato alla prima loro origine, cioè alla costituzione di Federico, che oltre i così detti *dritti di maestà*, enumerava un'altra vasta serie di cose, che sotto diversi nomi, di regali maggiori o minori, erano imprescrittibili, e quindi il caso era lo stesso, ed il rimedio non poteva essere che uno; giacchè di qualunque tempo è stata scritta nei codici la prescrizione ed adottata per togliere l'incertezza dei domini. Ecco perchè tali cose che prima erano imprescrittibili sono state dichiarate passibili di prescrizione.

Si è detto, la prescrizione! Ma la prescrizione d'ora in avanti, non è come legge retroattiva. Essa come tale

non esiste e non può esistere, perchè sarebbe un controsenso giuridico e logico, giacchè se la legge che introduce la prescrizione potesse retroagire, si trova che allo stesso tempo la cosa non si può prescrivere, e la cosa si prescrive, che la stessa cosa è prescrittibile ed imprescrittibile. Questo sarebbe un controsenso logico e giuridico.

La legge Austriaca ordinando, che si potessero prescrivere le cose imprescrittibili non ha già dato ai feudatari un dritto nuovo, ma ha tolto in gran parte il dritto preesistente; e mentre tutte le cose non si prescrivono che col corso di 30 anni, la legge Austriaca ha detto ai feudatari: se voi non esperite le vostre ragioni dopo tre anni, le vostre ragioni sono estinte.

Dunque ha introdotto una specie...

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Musio**, *Relatore*. . . . di prescrizione perentoria, giacchè la legge Austriaca ha fatto molto più di tutti i Codici, che riguardano ben anche questo caso speciale,

Il Codice Napoleone riguardava questo caso, ma la prescrizione aveva luogo dalla data della legge in poi. E mi duole, il ripeto, che questa questione nata altra volta, si voglia trattarla come se oggi nascesse per la prima volta.

Inoltre vi erano cose che prima non si potevano prescrivere che in cento anni; per esempio, le cose della Chiesa Romana, altre cose che non si potevano prescrivere che in quarant'anni, ma per tutte il Codice disse: adesso potranno essere prescritte in trenta.

Ora suppongo che dei 40 anni ne fossero decorsi 20 sotto l'impero della legge antecedente, si domandò, se essendo ora passibile di prescrizione in minor tempo, si potessero congiungere i perodi, e congiunti i 20 o 25 anni decorsi sotto l'impero della legge antecedente, si potesse dopo cinque o dieci anni decorsi sotto l'impero della nuova legge dire, la prescrizione è compiuta. No, si rispose. O volete stare alla nuova legge, e allora, siccome, tempo prima della nuova legge non ne ha potuto decorrere, perchè era imprescrittibile, è necessario che corra da oggi in poi, e per conseguenza dovete aspettare il periodo di trenta anni. Se poi vi piace di stare sotto l'antica legge, giacchè sotto l'impero di quella cominciò la prescrizione, allora aspettate che si compia quel periodo di 40 anni.

Dunque, ripeto, a che si fa tanto strepito per una questione la quale pare che, per la prima volta, nasca in questo momento e si presenti nuova allo studio, alla discussione? Essa è stata decisa per principii dai quali non si può recedere; onde nello stesso modo che come la legge *a fortiori* colpisce solamente i possessori di beni nel Regno Lombardo-Veneto, questa questione come tutte le altre, deve essere regolata colla legge con cui sia stata regolata in ogni luogo e in ogni tempo la questione di simile genere.

L'onorevole Senatore Costantini entrava pure nella

spiegazione del paragrafo 4. della legge Austriaca e trova chiaro che il N. 1. parli di tutti e per conseguenza anche delle persone private, il N. 2. è quello che tratta solo dei feudi privati.

Io non ripeterò oggi la lunga serie delle cose che si sono trattate nel Parlamento Austriaco da cui emerge chiaramente, che si è fatto sempre la distinzione non desumendola dalla natura, ma dalla qualità delle cose, ed è perciò che la proposta dell'onorevole Resti-Ferrari fu respinta formalmente, e ne intese anche lui tutta la giustizia, perchè capi che aveva nello slancio del suo cuore oltrepassato i limiti della giustizia; dunque è naturale che se oggi si vuole interpretare il paragrafo 4. non si possa a meno di esaminare qual fu lo spirito del legislatore.

Ieri l'altro pregai che si leggesse negli atti parlamentari di Vienna la annotazione che vi introdusse il traduttore, ed è che la parola *Signorile* tradotta nel vero suo senso letterale si deve tradurre *diritto Sovrano*; ora domando, se la legge originale tedesca nel N. 1. art. 4. dice dritti *Sovrani*, come si può credere che parli di privati? Naturalmente una cosa spiega l'altra. I dritti Sovrani non spettano che allo Stato; dunque non può avervi facoltà una persona privata, e tanto meno si può credere che parli di persone private inquantochè il successivo paragrafo comincia colle parole: *Le persone private*.

Dunque non erano comprese nel N. 2. le persone private, esse sono comprese nel paragrafo seguente, che più esplicitamente parla delle persone private; epperò non si può fare confusione che quello che ho detto ieri si possa applicare ad altri.

Ho già detto le altre cose che potrei contrapporre all'onorevole Senatore Costantini, ma non voglio ripeterle al Senato, che nella sua saggezza saprà valutare quale è la forza degli argomenti che si sono adottati *hinc et inde*.

Senatore **Poggi**. Prima d'incominciare a trattare dell'articolo 6°, mi permetta il Senato di fare alcune riflessioni sulle cose discorse nella seduta di ieri dall'onorevole Senatore Musio.

Egli diceva che nell'abolizione delle istituzioni feudali conviene procedere con modi civili e non violenti; che in tutti i cambiamenti che sono stati fatti negli Stati civili odierni, questi modi non sono stati mai abbandonati.

Ed io sono perfettamente del suo avviso, che cioè non convenga mai usare modi violenti nelle innovazioni e trasformazioni degli istituti sociali, e molto meno modi rivoluzionari; nè credo che egli possa allegare alcun precedente a carico mio, il quale dimostri che io sia stato amico dei modi violenti nelle riforme della legislazione.

Ma non posso a meno di richiamare all'attenzione, alla memoria dell'onorevole Senatore Musio e del Senato, che in tempi come questi, nei quali si è dovuto distruggere per riedificare, e si è distrutto talvolta

troppo senza nulla riedificare, la frase *modi violenti*, non è forse intesa da tutti nella stessa guisa.

Non può negarsi che più leggi abbiamo fatte, da che il Regno Italiano è costituito, le quali possono riguardarsi sotto aspetto alquanto diverso.

Se i modi usati in alcune non possono dirsi violenti, certo possono dirsi modi abbastanza duri, e talvolta offensivi di alcuni diritti.

Ma le necessità finanziarie hanno consigliato così; nè io intendo ritornare sul già fatto; mi basta rammentare all'onorevole Senatore Musio che in un'occasione eccezionale, in cui occorreva preparare i mezzi, e fornire le armi all'approssimarsi della guerra nel Veneto, si unì ai provvedimenti di guerra un progetto di legge che non era di guerra, nè un mezzo opportuno per vincere le battaglie; e questo progetto di legge dato a noi per allegato, era niente meno che la soppressione delle Corporazioni religiose. Se in quella legge vi fossero o no dei modi tutti cortesi e tutti equi, lo lascio giudicare a lui. Certo è che in seguito abbiamo dovuto tornarvi sopra per spirito di equità, se non dirò di giustizia, pensare a retribuire alcuni disgraziati, i quali rimanevano in virtù della medesima legge senza emolumento alcuno.

Nell'anno successivo furono pure fatte alcune leggi le quali modificavano evidentemente alcuni diritti; ed io rammento che in quest'Aula ebbi occasione di dire che i diritti segnatamente dei vescovi, ai quali erano falcidiate e dimezzate le rendite, riducendole perfino al minimo limite di 6000 lire, erano manomessi come lo sarebbero stati quelli di un cittadino avente un diritto vitalizio di usufrutto che gli venisse con una legge ridotto. Mi basti notar questo per rammentare al Senato che le necessità, o supposte o vere, hanno pur troppo indotto il Parlamento a usare in alcune leggi straordinarie dei modi alquanto duri e straordinari.

Ora dunque ripeto, non so capacitarmi, come tutti gli scrupoli si presentino dinanzi ai feudi. I feudi trovano anche dei partigiani, trovano degli amici i quali vorrebbero non fosse a carico loro usata alcuna scortesia, nè alcuna durezza. Ma il fremito interno, lo confesserò, che io provo....

Senatore **Musto**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**. nell'udire questi scrupoli, che l'onorevole Senatore Musio non mette innanzi certamente per amore che abbia a quella istituzione, perchè egli rammentò ieri i suoi luminosi precedenti in questa materia, il fremito, io diceva, che provo, nasce forse da questo, ed io lo manifesto apertamente al Senato, ch'io sono nato in un paese d'Italia che fortunatamente non ha avuto feudi, o se li ha avuti, li ha avuti in così umili condizioni, che appena ebbero fatto, dirò così, capolino, furono prontamente schiacciati da tutte le parti.

La repubblica fiorentina in pochi anni tolse di mezzo le castella dei signori e dei baroni; demolì le fortezze

e le torri che erano perfino nella città, e costrinse i feudatari a ricoverarsi nella città, non come signori nè come eguali, ma come destinati a figurare nel libro dei magnati, che quasi equivaleva a un libro dei proscritti. E se vollero poi partecipare ai diritti della cittadinanza, dovettero sconfessare ogni pretesa magnatizia per farsi iscrivere in alcuna delle arti minori.

Fin d'allora la feudalità sparì nella Toscana, e se ricomparve più tardi sotto il governo dei Medici, ricomparve più in una forma di rappresentanza esteriore e scenica nociva sì all'agricoltura, ma che non riproduceva nè i sentimenti, nè i caratteri precipui di questa istituzione, che da per tutto perpetuava la disuguaglianza civile e politica e la soggezione dell'uomo all'uomo.

Cosa si tratta adunque ora? Si tratta non già di fare una legge retroattiva, ma semplicemente di dare il suo valore giuridico a un fatto importantissimo. La prescrizione che ora dovrebbe giovare ai terzi possessori, non è e non vuol essere ristabilita in modo retroattivo. Vuolsi unicamente dire, che il tempo decorso il quale è più che sufficiente ad operare degli effetti non solamente nelle materie giuridiche ma in tutte le cose di questo mondo, fisiche, politiche e umanitarie, ancor per feudi, abbia prodotto congenere effetto, facendo cessare un privilegio odiosissimo, contrario al diritto comune, all'equità, di protrarre cioè artificialmente la loro vita da secolo a secolo.

Noi veniamo con questo a rimuovere un ostacolo e non già a creare una prescrizione nuova.

Se è così, non vedo perchè oggi dobbiamo arrestarci dal rendere ai terzi possessori, a questa classe di persone a cui non si può rimproverare altro che la propria buona fede, quella tranquillità nei loro domini che loro è pertinacemente negata anche oltre la metà del secolo XIX.

Ma se queste mie riflessioni non bastassero a convincere tutti e segnatamente l'onorevole Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io verrò ad altri argomenti i quali mi lasciano la speranza di poterlo decidere a concordarsi con noi, *povera minoranza*.

E sono questi:

Un altro articolo è stato votato, l'art. 4, il quale non solamente non è dispiaciuto alla maggioranza, ma è stato da essa medesima accettato, salvo alcune modificazioni lodevolissime. L'onorevole Musto non può a meno col suo acuto ingegno di aver compreso la forza e la conseguenza di questa concessione. A buon conto anche i signori dei feudi privati, che erano stati rispettati non solo dal primo progetto ministeriale ma anche dal progetto dell'Ufficio Centrale, vengono a perdere due diritti acquisiti che loro spettavano. Non possono, non solamente più promuovere, ma neppure continuare le liti che avevano intentato per ottenere la caducità o la reversibilità dei beni feudali; abbiamo dunque un'altra lesione dei diritti dei signori dei feudi privati, oltre le due già notate altra volta.

Ma io aggiungerò ancora un'altra cosa e dirò all'onorevole Relatore, che qui si tratta appunto di cause pen lente avanti ai Tribunali del Veneto.

Ai signori dei feudi privati, che hanno già dimandato la caducità o la reversibilità dei beni feudali con atti giudiziali nel triennio assegnato loro dalla legge Austriaca, viene interdetto d'ora innanzi di continuare le liti, e senza corrispettivo alcuno.

A me questo fatto basta per dire, che la questione fu in massima pregiudicata per la stessa opera della maggioranza.

Ma non è tutto.

L'altro ieri quando la maggioranza dell'Ufficio Centrale mi sedeva d'accanto, e che io vedo allontanata con mio dispiacere senz'aver fatto nulla per meritare di essere abbandonato, l'onorevole Senatore Pallieri, che mi era d'appresso nel momento in cui si votava l'articolo 3 da me pure accettato nel senso della maggioranza, l'onorevole Pallieri, visto che il Senato non era del nostro parere, mi sussurrò a bassa voce: « La minoranza ormai ha trionfato » e aveva ragione, perchè con quel voto dato dal Senato la causa dei terzi possessori mi parve fin d'allora assicurata.

Ne la tretta con cui l'altro ieri pronunziai il mio discorso e forse nel timore di soverchiamente stancare la pazienza del Senato, dimenticai l'argomento più decisivo, e che solo basterebbe a indurre il Senato a venire nel senso della minoranza.

Che cosa si è fatto colla votazione dell'articolo terzo? Questo articolo, vogliasi o no, ha portato questa metamorfosi.

Non si può più parlare della famiglia vassalla costituita dalla legge del 1862; essa è rimasta implicitamente abolita. Noi sappiamo, perchè è stato più volte ripetuto, che la legge del 1862 costituiva una famiglia vassalla artificiale, nella quale si erano concentrati tutti i diritti di successione, e nella quale dovevano disciogliersi i feudi.

Questa famiglia vassalla si componeva solo di nati o concepiti al giorno in cui fu emanata la legge; tutti quegli individui, che fossero nati o concepiti dopo, non erano più per quella legge vassalli, essi erano estranei al feudo come qualunque altro, e non potevano invocare il beneficio della legge feudale; ma ormai il Senato ha detto diversamente; il Senato al momento in cui si è trattato di stabilire a chi doveva spettare il terzo dei beni che si volevano dividere e distribuire, ha detto che questo terzo non apparteneva più ai vassalli chiamati colla legge del 1862, ma al primo o primi chiamati nati o concepiti al giorno della pubblicazione di questa legge. E quale è l'effetto di tale innovazione?

Che i chiamati dalla presente legge possono trovarsi in miglior condizione dei vassalli della legge Austriaca, e portar loro via quel che la medesima aveva loro assicurato. Così la famiglia vassalla, e quindi un figlio dell'investito che, ad esempio, fosse nato o concepito dopo il 1862 ha il vantaggio di togliere i beni a

tutti i chiamati che erano i conosciuti da quella legge.

Questo è il primo effetto; ma ve ne ha un altro ancora.

La legge Austriaca, quando veniva a dettare il paragrafo cotanto controverso, non diceva quali erano i vassalli che avevano diritto ad esercitare l'azione dipendente da pretese feudali. Ammettiamo per un momento che il numero 1. del paragrafo 4. comprendesse, come dice la maggioranza, la sola azione dei Signori, e non quella dei vassalli, e che l'azione dei vassalli dei feudi di collazione Sovrana si trovasse inclusa nel paragrafo 2, dobbiamo però ritenere che nel silenzio della legge, i vassalli che non possedevano i beni, ma che avrebbero avuto il diritto ad intentare l'azione rivendicatoria, sarebbero stati naturalmente quelli contemplati per lo svincolo dei beni nel paragrafo 2, vale a dire alcuni o tutti quelli della famiglia vassalla costituita col medesimo.

Gli antichi ordini della successione feudale erano stati in parte modificati con la costituzione di una famiglia vassalla artificiale, per stabilire quindi quali persone avevano diritto di rivendicare i beni, bisognava ricorrere di necessità al paragrafo 2.

Spero che l'onorevole Senatore Musto, e la maggioranza dell'Ufficio Centrale concordano con me, che codesti e non altri, erano i vassalli autorizzati a promuovere le cause nel termine di tre anni, e che, codesti e non altri furono quelli che le promossero: ed è anche verosimile che il primo chiamato, a norma della legge Austriaca, avrà associato all'esercizio delle sue azioni anco gli altri vassalli, perchè non potendo esso far proprio il dominio dei beni da rivendicarsi, di cui nell'esistenza d'altri chiamati non sarebbe stato che un usufruttuario, avrà sentito il bisogno di far causa comune con gli altri per non esser solo a sopportare le spese di una lite, che in fine dei conti poteva profittare più agli altri che a se.

Cosa è per accadere adesso? Noi non abbiamo più codesta famiglia vassalla, perchè l'articolo terzo di questa legge sostituisce ai nati o concepiti al tempo della legge del 1862 i primi chiamati nati o concepiti al tempo della legge presente, è venuto necessariamente ad abolirla. Chi dunque avrà diritto a continuare le cause iniziate? Potrà accadere, faccio una prima ipotesi, potrà accadere che qualcheduno dei vassalli, che le avevano intentate anco d'impetto alla nuova legge, si trovi in condizioni di dire: sono il primo chiamato; ma potrà anche accadere l'opposto: torniamo alla prima ipotesi: supponiamo che il primo chiamato in virtù della legge nuova, sia il medesimo contemplato dalla legge Austriaca: ma ecco la questione che si presenta.

Viene questo primo chiamato, che è l'identica persona nel senso delle due leggi, ad intentare le liti in virtù della legge nuova, o in virtù della legge vecchia; se all'ga la legge vecchia, gli si può rispondere che il paragrafo terzo della legge Austriaca a cui si appoggia, è stato abolito con l'articolo terzo

della presente; se invoca la legge nuova, questa non gli dà il diritto di intentare liti, e se glie lo desse il triennio assegnato dalla legge Austriaca sarebbe già spirato.

Quindi anche in questo caso non saprei vedere con qual veste potesse continuare la lite. Ma è più probabile, come si è ritenuto appunto nell'occasione della votazione dell'articolo terzo, che si verifichi un cambiamento, vale a dire, che i primi chiamati siano persone nate nell'intervallo, e queste persone che mettono in disparte l'antica famiglia dei vassalli, non possono intentare la lite perchè la legge nuova non dà loro questo diritto.

Mi si dirà: la legge in questa parte non ha voluto retroagire: la famiglia vassalla che ebbe dividere i beni dei feudi in esercizio sarà la nuova costituita dai primi chiamati, i nati o concepiti al giorno di questa legge; la famiglia vassalla che avrà diritto a continuare le liti, sarà la medesima che le ha cominciate, cioè l'antica.

Ma questo ragionamento non può ammettersi. Una sola debb'essere la famiglia vassalla per tutti gli effetti dello svincolamento dei feudi, o la nuova o l'antica: se l'antica è respinta dai nuovi vassalli nati o concepiti al giorno di questa legge, non può più pretendere nemmeno alla rivendicazione dei beni, altrimenti vi sarebbe un controsenso e un'antinomia patente tra le due leggi.

Si sarebbe potuto ammettere tutto al più questa intelligenza, se la legge Austriaca nel controverso paragrafo avesse espressamente detto, chi erano i vassalli abilitati alla rivendicazione dei beni, ma dal momento che quella legge rimanendo in silenzio rinvia al paragrafo terzo, stato derogato dal nuovo articolo terzo, non può più parlarsi di due famiglie vassalle diverse. E non se ne può parlare anco per un'altra ragione, perchè i rivendicanti, se dovessero rimanere quelli stessi della legge Austriaca, non avrebbero diritto a invocare a favor loro le disposizioni della legge nuova, ma dovrebbero stare alla vecchia, e se la invocassero si sentirebbero rispondere che la legge nuova parla d'altri chiamati, non di loro.

Parmi dunque chiaro che la votazione fatta dal Senato dell'art. 3 pregiudica la questione delle liti promosse, mettendo in compromesso la legittimità delle persone, degli attori, perchè la famiglia vassalla antica è tolta via da quell'articolo, e la nuova non ha più diritto ad intentare o continuare lite alcuna.

Questo ho detto per assicurare maggiormente i dubbiosi e per far intendere, che se la convenienza di emanare un provvedimento che assicuri i terzi possessori c'era anche prima della votazione dell'articolo 3, ora è cresciuta immensamente, e se noi non provvedessimo, aggiungeremmo alle liti già esistenti una lite nuova, pregiudiziale a tutti, la quale consisterebbe nel determinare, se le cause promosse in virtù della legge del 1862 possano ora continuare.

Per queste ragioni mi sono risoluto a proporre un emendamento il quale dovrebbe oggimai togliere di mezzo tutte le controversie, e che verrebbe dopo la prima parte dell'art. 6 e sarebbe così concepito :

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chiechessia i beni dei feudi di collazione Sovrana, i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali ».

Io nutro ancora la speranza che la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e segnatamente l'onorevole Senatore Musio voglia in questa parte accedere all'emendamento mio, tanto più che oramai la causa dei vassalli, che gli stanno tanto a cuore, è a parer mio spacciata. Si ricordi l'onorevole Musio che in altra occasione, in cui io era assai titubante e peritoso nell'accettare alcune innovazioni ch'egli poneva innanzi e risguardanti la legge sul Notariato, egli mi diceva di non aver mai esitato nell'accettare principii progressivi di legislazione, e mi animava ad andare avanti. Se io mi opposi allora non era per timore, ma perchè credeva che la riforma da esso proposta fosse un progresso immaturo, e il Senato mi diè ragione.

Qui non si tratta di progresso ma di cose passate, si tratta di porre ormai una pietra sepolcrale sopra uno stato di cose, che dovrebbe da ora in poi non più richiamare l'attenzione dei Legislatori. Voglia dunque egli rimettersi innanzi, io lo seguirò volentieri e gli terrò dietro; rialzi la bandiera del progresso ch'egli ha sempre tenuta alta, e non si lasci ingombrare il passo da certi rimasugli che tentano immeritamente di fermarlo, riflettendo che anco il solo arrestarsi per amore a cose passate, ove durasse più a lungo, potrebbe pigliarsi per un regresso.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Poggi.

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chiechessia i beni dei feudi di collazione Sovrana, i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Annunzio che il Senatore Conforti ha presentato un progetto di legge sui Giudici Conciliatori. Io glie ne do atto, e lo sottoporro al Senato in conferenza privata perchè deliberi se crede di autorizzarne la lettura in seduta pubblica.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Sin dal primo giorno che ebbi l'onore di parlare nella discussione generale su questo

progetto, espressi francamente la mia opinione, dichiarando che accettava l'interpretazione data al paragrafo 4 della legge Austriaca dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, respingendo l'interpretazione autentica datane dall'articolo ministeriale.

Ma soggiungeva nello stesso tempo che io credeva necessario un nuovo provvedimento che venisse a tutela e sicurezza dei possessori. E in questa parte io dichiarai di accostarmi alla minoranza dell'Ufficio Centrale dichiarando che io aveva fiducia che la minoranza avrebbe proposto un qualche savio ed equo provvedimento, che appunto assicurasse i possessori delle province venete. Dopo questa esplicita dichiarazione che io feci sin dal primo giorno che io presi la parola, è necessario che io ora dichiarassi se accetti o no la proposta ora fatta dall'onorevole Poggi, a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale, in sostituzione dell'art. 6 del progetto ministeriale.

Ciò che io non poteva accettare nella proposta ministeriale era l'interpretazione autentica. Io non credeva che il paragrafo 4 della legge Austriaca si potesse interpretare nel modo in cui era stato interpretato nel progetto ministeriale; e perciò respingeva una tale interpretazione. Ma io credeva però che quella disposizione, proposta come interpretazione autentica, avrebbe potuto benissimo adottarsi come disposizione nuova. Ed infatti, o Signori, a che si mira in sostanza colla disposizione dell'art. 6? Si mira a togliere i privilegi esorbitanti della presunzione feudale, e della imprescrittibilità dei diritti feudali sanzionati dalle antiche leggi Venete, dei quali lungamente ci ha parlato l'onorevole Senatore Poggi nel suo primo discorso, e che furono la causa prima delle tante liti, onde furono molestati dieci mila possessori. Questi privilegi fanno una posizione eccezionale, una posizione ingiusta al possessore; imperocchè in forza della presunzione feudale il possessore è obbligato a provare l'allodialità del suo possesso; in forza della imprescrittibilità dei diritti feudali il possesso anche da secoli non gli vale a difendersi da un'azione di rivendicazione mossagli da un signore o da un vassallo.

Questi privilegi della presunzione feudale e della imprescrittibilità non sono soltanto privilegi odiosi, ma sono privilegi ingiusti, perchè contrarii al diritto comune sanzionato da tutte le legislazioni. Secondo tutte le legislazioni dei popoli civili, ogni fondo si presume libero e chi intenta un'azione di rivendicazione ha l'obbligo di provare il suo diritto; il possessore non ha altro obbligo che quello di difendersi con eccezioni.

Nei feudi, o Signori, invece, le parti sono invertite: chi rivendica, non ha bisogno di provare il suo diritto; e il povero possessore è obbligato a provare esso che il suo fondo è libero ed allodiale, e lascio pensare a voi, Signori, di quanta difficoltà sia questa prova.

Non basta; un possessore congiungendo il suo possesso con il possesso de' suoi autori può avere in suo favore la prescrizione non solo di lungo, ma di lunghissimo

tempo per difendersi da un'azione di rivendicazione. Ma nella Venezia, riguardo ai feudi, questa prescrizione non solo di lunghissimo tempo, ma anche di secoli, non giova al possessore, perchè le leggi della Repubblica Veneta hanno dichiarato che i diritti feudali sono imprescrittibili.

Questa massima, o Signori, è contraria al diritto feudale stabilito in tutte le altre nazioni, imperocchè il diritto feudale non è un diritto pubblico, sottratto alla eccezione della prescrizione, la quale non colpisce i beni pubblici che sono per legge imprescrittibili; ma, anche trattandosi di feudi di collazione sovrana, è un diritto strettamente patrimoniale, soggetto a prescrizione, come saviamente ha dimostrato in moltiluoghi il Romagnosi. —

E adottando, Signori, la disposizione nuova che ora venne proposta dall'onorevole Senatore Poggi, non mi spavento dei rigorosi principii che furono nelle precedenti sedute messi in campo da alcuni oratori, cioè che non si possono in alcun modo toccare i diritti acquisiti, e che le azioni giudiziali possono solo troncarsi dal potere Giudiziario.

Non ripeterò la massima che l'altro giorno fu opportunamente proclamata dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; ma oggi stesso l'onorevole Senatore Poggi vi ha provato, che la stessa maggioranza dell'Ufficio Centrale ha coll'emendamento che vi proponeva nell'articolo 7. rinunziato a questo rigore di principii. E infatti nella proposta di emendamento scritta nell'art. 7. la maggioranza dell'Ufficio Centrale che cosa stabiliva? Che, i Signori di feudi privati non potranno quindi innanzi pretendere indennizzo o compenso veruno per lo svincolo del peso feudale, salvii gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato.

Eppure questo diritto al compenso era pei signori dei feudi privati un diritto acquisito, a termini della legge Austriaca; e ciò nullameno la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ebbe difficoltà nell'emendamento all'art. 6 del progetto ministeriale, scritto nell'art. 7 del suo progetto, di proporre una disposizione, la quale includeva la rinunzia al diritto del compenso. E colle altre parole: *Salvi gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato*, che cosa voleva significare la maggioranza dell'Ufficio Centrale? Voleva significare che questa disposizione poteva benissimo applicarsi anche alle azioni intentate, anche ai giudizi pendenti, purchè non vi fosse una sentenza passata in giudicato.

Vedete dunque, o Signori, che la stessa maggioranza dell'Ufficio Centrale mi rincuora ad appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Poggi, quand'anche si potesse temere di offendere in qualche modo diritti acquisiti, e il rigore dell'altra massima che i giudizi pendenti devono lasciarsi unicamente sotto l'impero della magistratura.

E posto che l'onorevole Senatore Musio nel suo elo-

quente discorso di quest'oggi ha parlato di prescrizione, io farò una semplice osservazione a tal riguardo.

La prescrizione è un diritto stabilito da tutte le legislazioni dei popoli civili, per la sicurezza dei possessi; ma quale disposizione di legge più della prescrizione offende i diritti quesiti? Non voglio parlare della usucapione del Diritto Romano convertita poscia in prescrizione di lungo tempo; perchè si può ritenere che la legge colla usucapione o prescrizione di lungo tempo abbia voluto dedurre dal silenzio del proprietario un tacito o presunto consenso alla rinunzia del diritto in quanto che vuole, che il possessore sia in buona fede ed assistito da un giusto titolo. Ma quando si tratta della prescrizione di lunghissimo tempo, di quella prescrizione della quale possono giovarsi persino i possessori di mala fede, non è evidente che questo diritto di prescrizione lede il diritto sacro della proprietà spettante al proprietario, contro il quale è opposta. Eppure alte ragioni e considerazioni di ordine pubblico hanno imposto al legislatore la necessità di stabilire questo salutare rimedio a sicurezza dei possessori.

E anche su questo punto della prescrizione, or ora accennato dall'onorevole Senatore Musio, non posso dispensarmi dal ricorrere all'autorità del grande Romagnosi. Sono poche parole:

« Pur troppo la verità estrinseca delle cose può tal volta divenire lesiva all'intrinseco diritto degli associati; ma un sommo e grande interesse prevalente, quale è quello della comune sicurezza, sforza inevitabilmente a far prevalere il diritto probatorio e putativo al diritto reale ed intrinsecamente vero.

« Con questo principio viene pure regolato anche il sistema tutto delle prescrizioni perentorie, le quali sembrano emanciparsi dalla considerazione del privato interesse per non occuparsi che del sociale e civile. »

Ho dunque ragione, o Signori, se non mi spavento dei rigori messi in campo, che non si possono in nessun modo toccare dal legislatore i diritti privati, e che la legge deve lasciare sotto l'imperio della magistratura le liti pendenti.

Il legislatore può, e deve, pel grande interesse della libertà e commerciabilità dei beni, prendere a cuore la posizione fatta ai possessori della Venezia, che da tanti anni, anche sotto l'imperio Austriaco, reclamavano provvedimenti ed aiuti.

E fu appunto in vista delle istanze di questi possessori che il presidente Resti Ferrari fece quel magnifico rapporto, il quale fu un grido di allarme e fu causa della legge del 17 dicembre 1862 portante disposizioni speciali per le province della Venezia.

Io adunque dichiaro che accetto, ora che è stata abbandonata ogni idea d'interpretazione autentica, accetto come nuova disposizione il provvedimento proposto dall'onorevole Senatore Poggi a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Signori, l'onorevole Senatore Poggi l'altro giorno vi diceva, e oggi stesso vi ha ripetuto: « i feudi sono

morti. » L'onorevole Senatore Musio, coll'eleganza che gli è propria, col brio e vigoria che sempre spicca ne'suoi eloquenti discorsi, rispondendo al Senatore Poggi, dichiarava che non si contentava che i feudi fossero morti, ma ricordando una magnifica imagine del Montesquieu, che raffigurava il feudalismo ad una pianta che metteva le cime nel cielo e le radici nell'inferno, vi dichiarava ad alta voce che il feudalismo doveva essere lasciato all'inferno. Io sarò meno fiero dell'onorevole Senatore Musio, io mi contento che il feudalismo sia morto, e ripeterò il verso :

« Oltre il rogo non vive ira nemica. »

Resti pur anche ferma la sentenza dell'onorevole Senatore Musio che condanna il feudalismo alle pene dell'inferno; ma, o Signori, a questo patto: che del feudalismo non sia evocato lo spirito dalle bolgie infernali a tormentare ed a straziare i poveri possessori.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori. L'onorevole Senatore Poggi è già trionfante. Egli modestamente lo ha detto.

A me pare di vedere in lui Scipione Africano reduce da Cartagine, Scipione Asiatico reduce dall'Oriente, Cesare reduce la prima volta dalle Gallie.

Ma dietro il carro trionfale vi è uno che grida: *ricordati di essere mortale*: ho detto, che mi pare già un Cesare, e non solamente la prima volta che ritornò dalle Gallie, ma anche l'ultima, perchè mi sembra pronto a passare il Rubicone; ma pensi che pericoloso è il passo e che dubbio è il ritornare.

Io non so se egli ritorni felice, ad ogni modo i pericoli non si tentano ogni giorno.

L'onorevole Senatore Poggi, se io analizzo una gran parte del suo discorso, ha ridotto il suo sistema alla seguente argomentazione. Con tal legge si è fatto questo, e si è fatto male, dunque fate male anche in questa legge, e lo ha detto così bene, che citando la legge abolitiva dei conventi ha soggiunto: ma voi avete con questa legge violati i diritti che non si negano a chiunque si trova ad usufruire una cosa. Dicendo che quella legge ha fatto male e argomentando da quella, parve che dicesse: se avete fatto male allora, fate male anche adesso.

L'altro giorno ha citato altre massime, ed altri esempi.

Io non concedo, cominciando dalla legge abolitiva degli Ordini religiosi, che si siano violati i diritti di alcuno, può essere che nell'applicazione si sia ecceduto, ma nel principio, non concedo che si sia fatto male.

Egli argomentando l'altro giorno da quello, passò ad altri esempi e vorrebbe che oggi si facesse lo stesso. Io ammetterò che noi, che tutti nel mondo siamo suscettibili di commettere errori, commetteremo degli errori, ma perchè ne abbiamo commesso uno ne dobbiamo commettere mille?

In faccia e, nell'intimità di cui egli mi onora io dico

all'onorevole Poggi che egli è un *impenitente*; ma se per le azioni della sua vita ha la stessa regola, che oggi ha per le sue argomentazioni, parmi, che possa dirglielo anche sul serio. Colla sua regola d'oggi egli dall'aver peccato una volta conchiude a peccar sempre, e quindi ad essere impenitente. Ma sarà molto meglio se pensando da uomo savio, qual egli è, dice: l'errore di oggi dev'essere il mio ammaestramento per domani; e quindi domani devo far bene, se ho fatto male oggi. Argomenti così, e così tornerà puro immacolato ed innocente, diventerà perfetto ed otterrà la perseveranza nella virtù.

Venendo da vicino alle varie ragioni del suo discorso, egli oggi ha nuovamente parlato con molta diffusione di un articolo non solo discusso ma anche votato; e con questo ci ha messo in uno stato di tal quale confusione, giacchè domandando la prepostera-zione solamente dell'articolo 6. egli è venuto a mettere in discussione l'articolo 6. l'articolo 4. e l'articolo aggiunto.

Nella sua mente tutto ciò starà in un ordine chiaro, lucido, ma nella mia per esempio ingenerò una tal quale confusione.

Il Senatore Poggi parla sull'art. 6.; io rispondo sul 6: alle altre parti versanti sull'art. 4° ed articolo aggiunto, ho detto chiaramente che mi riservava di rispondere.

Sorge il Senatore Vigliani colla legge in mano, e vede che dopo l'art. 3., viene l'art. 4., e giustamente ragiona sul 4., poichè venendo l'art. 4. dopo il 3. era nel diritto di parlare dell'art. 4. sorgono altri oratori, in guisa che allo stesso tempo, un momento s'intende parlare dell'art. 6., un momento dell'art. 4.

Non mi pare che questa sia la cosa più conveniente all'ordine delle nostre discussioni.

Oggi, il Senatore Poggi nel suo discorso ritorna sull'art. 3., che, torno a dire, è già votato, ma quale argomento egli ne deduceva? Ne dedusse un argomento simile agli altri . . . se avete commesso un errore votate l'art. 3. commettete anche quest'altro, votando l'art. 6. e andiamo avanti.

Io credeva dopo quella dichiarazione ch'io feci sopra i fatti della mia vita, dichiarazione che fortunatamente poteva appoggiare non solamente a testimonianze viventi, ma a testimonianza che è qui, che parla e parla bene, io credeva, dico, che dopo quella dichiarazione il sig. Sen. Poggi acquistasse la convinzione intima, inalterabile, che se egli è nemico dei feudi, io lo sono almeno quanto lui, e non occorre che venisse a rinfocolare di nuovo il mio spirito che non ne ha bisogno.

Se il signor Senatore Poggi si ricorda, e certamente se ne ricorda, io, oltre di citare di nuovo quel fatto, che dirò storico, ne citerò un altro che è passato nelle sue mani. Egli ricorda che io ho messo in questa legge tutto ciò che mette l'uomo di buone intenzioni, l'uomo di progresso che non si perde, no, non si perde nelle tenebre del medio evo; io ho comunicato

un progetto di legge tutto di pianta nuovo, ed egli, egli dica qual era lo spirito che lo informava? Qual è lo spirito che dettò quel progetto? È lo spirito di chi vuole onorare, di chi vuole disepellire, di chi vuole rimettere sul candelliere il feudalismo? No, anzi, egli lo ricorda, il mio progetto di legge tendeva appunto a quello che egli oggi desidera, il mio progetto comunicato a lui tendeva a che si potesse a tutte le terre, facienti oggetto di lite in mani di possessori di buona fede, si potesse attribuire il carattere enfiteutico, e renderle affrancabili; ma io tendeva a conseguire questo fine con mezzi legali, non con un mezzo che colla vernice della filantropia possa offendere la giustizia; no, salva la giustizia, si faccia pur luogo alla filantropia.

Ma il Senatore Poggi non stimò, che io dessi corso al mio progetto pien di liberalismo, pien di umanità; perchè a suo modo di vedere egli dice che quel progetto poteva un poco imbarazzare.

Un altro onorevole Collega avendo letto ed esaminato questo progetto, che, ripeto, conduce per vie più larghe a dire che questi beni debbono considerarsi come enfiteutici e dunque affrancabili a termini di legge, anche questo onorevole Collega che nominerò, e che è il mio caro amico l'onorev. Sen. Mameli, mi ha fatta qualche difficoltà. Qualunque idea io potessi avere del mio progetto, pure in vista delle perplessità di due Colleghi, uno mio amico di tutta la vita ed ambi di retissime intenzioni, ho dovuto anch'io concepire dei dubbi non sulla bontà, ma sull'esito del medesimo, e non essendo animato da vanagloria, non mi fu difficile di abbandonarlo, ritenendone lo spirito riprodotto dall'onorevole Senatore Poggi nel suo emendamento, poichè la sola differenza fra questo e il mio progetto è, che io mi proponeva lo stesso fine con un mezzo legale, ed egli con un mezzo illegale.

Ma io sarei ingiusto, se quasi rimproverando all'onorevole Poggi che sia rivenuto sull'articolo 3, gli facessi il carico che egli lo ha fatto ad un altro fine; egli esprimendo le sue idee sull'articolo 3 cercava che si possa dire *veramente investito delle azioni già promosse o che si devono continuare.*

Io confesso che non ho capito quest'argomento, giacchè diritti e successori ce ne sono stati e ce ne saranno sempre; dunque chi possa avere le qualità per continuare una legge ci sarà e non è possibile che avvenga diversamente. Egli dunque non dubita che ci saranno sempre i successori di colui cui sono attribuiti i due terzi o cui si attribuisce un terzo? Ci saranno persone che avranno qualità per continuare e promuovere le loro liti. In che ed in chi si sarebbero altrimenti delegati questi diritti? Non lo capisco.

Io dunque riassumo questa proposta in un dilemma: o vi è qualità legittima o veste, come sogliamo dire, per presentarsi in giudizio, o non ve n'è; è presto fatto; voi non avete veste? Non potete dunque litigare, l'imbarazzo è finito. Anzi, se questo argomento stà, se

questo argomento ha, come crede l'onorevole Poggi, un fondamento giuridico, le liti sono finite più presto, perchè a senso suo, chi potrebbe continuare le liti non esiste più, dunque non ci sono più liti; è come quando, morti tutti i combattenti, non vi può essere più battaglia.

Dunque perchè si dà pena di proporre un emendamento? Liti non ce ne sono più! Egli ha detto.

Ed io dico, dunque l'emendamento Poggi non ha più scopo.

Non vi lasciate adombrare, Egli dice, nell'emendamento mio non c'è retroattività, giacchè voi applicate la prescrizione a termini, però nei termini della legge civile generale. Ma ai termini delle leggi civili generali di tutto il mondo legislativo, di tutti i Codici, una qualunque legge che autorizzi la prescrizione non è mai retroattiva.

In forza di questi principii la prescrizione, che si può opporre, data dal giorno della legge, perchè se data da tempo anteriore, la legge diventa retroattiva, qualunque cosa voglia ingegnosamente l'onorevole Poggi dire in contrario.

Devo rivolgere qualche parola al sempre cortese verso di me onorevole Senatore Chiesi.

Qui nel seno del Senato si è parlato di quell'antica legge della Repubblica Veneta, la quale obbligava a presumere feudale ogni cosa giacente entro il limite di un feudo giurisdizionale.

Alcuni degli onorevoli oratori che mi avevano preceduto, manifestarono l'idea che questa presunzione legale colpisse tutti, e feudatari e terzi possessori.

Io non ho in mano il testo di questa legge, nè l'ho avuto mai. Negli atti e discussioni del Parlamento Austriaco, io trovo il più eminente oratore che potesse dare idea della legge, che me ne dà l'idea la quale esclude, che essa riguardasse altro che il feudatario.

Ecco quelle parole che mi permetto ora di leggere.

« Nell'epoca brillante della Repubblica Veneta, oltre un secolo fa, in quell'epoca nella quale i feudatari avevano la giurisdizione sopra un determinato territorio, venne emanata una legge, la quale dichiarò doversi presumere che tutti i beni che uno di quei feudatari possedeva entro i limiti del territorio.... » È dunque esplicita la legge dei feudatari, e non si può applicare ad altri che ai feudatari, i quali erano i soli da quella legge contemplati.

Ed a ragione il Conte di Thun si occupava di questa legge in quel momento; e qual'era quel momento? Era quello in cui lo Stato, investito a ragione di un corrispettivo per l'affrancazione del feudo, doveva trovarsi a fronte del feudatario il quale doveva il corrispettivo.

Questo corrispettivo doveva essere misurato dalla entità del feudo; e siccome il feudo, o la presunzione di cui si parla poteva dirsi risultare da tutto ciò che il feudatario, a qualunque titolo possedeva entro quei limiti, perciò si diceva: se questa presunzione non è

tolta di mezzo; se può essere invocata dallo Stato; potrà essere causa di vessazioni, potrà crescere enormemente il peso del corresponsivo. Dunque, levatela di mezzo.

Il Barone di Lichtenfels diceva: ma vi facciamo di più di quello che voi volete. Voi cosa volete?

Volete che si tolga di mezzo questa presunzione legale; e cosa nascerebbe dopo ciò? Non ne nascerebbe altro se non che, a vece di essere obbligato il convenuto colpito da questa presunzione, a provare che il bene è allodiale, il fisco dovrebbe far lui questa prova. E veramente, o Signori, tutti sappiamo qual'è l'effetto di una presunzione legale, ed è che colui cui la presunzione favorisce, riversa il peso della prova sull'avversario. Dunque, se la prescrizione legale era solamente tolta e non altro, restava che lo Stato avrebbe potuto ancora molestarlo, con questa differenza, che invece di essere il convenuto che avrebbe dovuto fare la prova, sarebbe stato obbligato a farla lo stesso fisco.

Rispondeva Lichtenfels: noi facciamo di più: dicendo che allo Stato si può opporre retroattivamente la prescrizione. Questo feudatario convenuto non ha che a dire: io ho prescritto a termini della legge.

La spiegazione di Lichtenfels fu così soddisfacente che il conte Thun non insistè.

L'onorevole Chiesi è ritornato sull'argomento della prescrizione, e diceva: « Ma voi che siete così teneri, religiosi, riverenti per non offendere il diritto dei terzi possessori, osservate che la prescrizione li offende, li cancella, li leva di mezzo.

Ma non è questione di ciò; altro è la questione. Non si tratta di negare che abbia luogo la prescrizione, anzi la vogliamo ed io ho detto la prescrizione, che i teologi chiamarono meglio dannazione, nonostante la quale essi credono che uno che ha prescritto sia obbligato alla restituzione: ciononostante la società civile se ne è fatto un cardine. Se levate la prescrizione che cosa resta? Non resta più nulla di certo nell'ordine del dominio. Ma, egli dice: offende i diritti. Ma noi abbiamo detto che quantunque talvolta la legge possa offendere in qualche modo i diritti, e così avviene nel caso stesso dell'articolo terzo in cui qualche diritto viene prescritto, pure si può fare quando ciò avviene per un grande principio di bene pubblico, di economia sociale, di ordine supremo.

Ma quando non si tratta che di decidere di liti private, quando questo principio supremo manca, quando non abbiamo che un privato da una parte ed uno dall'altra, allora offendere il diritto privato non si può.

Perchè vi manca la ragione, per cui avete detto non tengo più conto della famiglia vassalla creata come è dalla legge Austriaca, perchè vi osta un principio di ordine supremo.

L'onorevole Senatore Chiesi si è fatto forte anche dell'autorità del grande Romagnosi. Io nel momento non ho qui il suo libro, nè posso citare la sua pagina, ma io ritengo, con precisione ciò che dice sul rispetto

dovuto alla proprietà, chè mi ricordo delle sue parole sul così detto diritto di *Martellatura*.

Lo Stato era in uso ed in diritto di entrare nelle foreste di questo o quel privato e con un colpo di martello dire ai proprietari: questa cosa appartiene allo Stato.

Parlando di questo diritto che si risolve in una vendita forzata il grande Romagnosi dice:

« Non compete questo diritto allo Stato, ciascuno è padrone della sua pianta e ciascuno può portarla in commercio e venderla a chi più gli piace o più lo paga; ciascuno è libero! » Notava quindi il grande Romagnosi come questo diritto, che per altro si considerava con ragioni di grande interesse quale è quello di lasciare libero il commercio, fosse falso. No, lo Stato può fare come qualunque altro privato, sia libera la concorrenza, quando si vendono le piante può comprarle da chi le vuol vendere ed al prezzo che vuole chi se vuol vendere, e dirò all'onorevole Senatore Chiesi che uno dei principii del Romagnosi è quello del rispettare il diritto altrui, sul punto di rispettare il diritto di proprietà non andavano al di là di quello che noi lo vogliamo portare.

Io ho finito con due altre parole all'onorevole Senatore Poggi, egli ha visto, egli ha toccato con mano che vi ha una grave ingiustizia, che non posso in modo alcuno accettare. No, non vogliamo che resti il feudalesimo; voglio che resti nell'inferno, egli l'ha visto, egli ne ha avuto in questo giorno una prova troppo palese; però ritenga l'onorevole Poggi che, se io non posso accettare questa cosa, lo prego che per ciò che è legge di progresso, per tutto che tratta di andare avanti.

Senatore **Mameli**. Sebbene gli attacchi del signor Senatore Poggi siano stati principalmente diretti contro all'egregio signor Senatore Musio, vostro Relatore, tuttavia venendo a colpire tutti i membri dell'Ufficio Centrale la taccia di incoerenza, e quasi direi di temerità nell'insistere sull'articolo in esame, sento coi miei Colleghi il bisogno di respingere l'accusa. Dovendo io risorgolare un campo in cui ha fatto abbondante messe il prelodato Senatore Musio, dovrò per necessità essere breve.

Ha fatto meraviglia al nostro oppositore il vedere la nostra persistenza dopo che abbiamo consentito all'articolo quarto. Ma non ha osservato ciò che pure era troppo ovvio, ed è che la ragione della contraddizione stava unicamente nel vedere la disposizione concepita dei possessori di terre feudali in generale, il che la rendeva inaccettabile, come io stesso ebbi l'onore di accennarvi nella precedente adunanza. Ma da che l'oculatazza e cortesia del signor Ministro ne avea corretto il vizio col sopprimere parole, noi ed io prima di tutti senza esitanza accettammo l'articolo così emendato, perchè sarebbe stata una stranezza ed un evidente controsenso, che mentre si abolivano i feudi di

concessione Sovrana, si volessero mantenere i feudi ed i subfeudi privati.

Si è pure rimarcato che ogni ulteriore discussione sull'articolo già sesto del progetto ministeriale sia divenuta inutile dopo che la maggioranza ha dovuto soccombere nell'articolo 3, quasi ch'è quello fosse una conseguenza di questo.

Ma l'errore degli oppositori è anche sotto questo rispetto manifesto. Con avere, infatti, il Senato ammesso il principio, che la terza parte dei beni svincolati sia deferita all'immediato successore a quello, che si troverà in possesso del feudo al tempo in cui andrà in vigore la presente legge, nulla ha dichiarato che possa influire sulla questione attuale, che riguarda lo esercizio delle azioni competenti contro i terzi possessori di beni feudali, i quali dovranno ugualmente rispondere all'attuale investito del feudo dalla legge riconosciuto, chiunque esso sia.

E ciò risponde ancora abbastanza all'errore in cui è caduto il Senatore Poggi, supponendo che non vi sia chi possa agire contro i possessori dei beni feudali; giacchè il possessore attuale, riunendo in sé le ragioni derivanti dal feudo soppresso per due terze parti, può far valere le sue ragioni nel suo interesse, come può per l'altro terzo farla valere quello che la presente legge chiama come successore a lui immediato.

Già io stesso ebbi altra volta l'onore di dichiararvi, essere tanto vero che i diritti si consolidano *de jure* nell'attuale possessore, che avrei accettato la legge anche quando nulla avesse sottratto all'attuale possessore; sebbene sia conforme ad equità ed ai nostri precedenti lo attribuire all'immediato successore una quota dei beni svincolati.

Del resto, ritenuto pure nella successione il sistema del paragrafo 4. della legge Austriaca, noi riconosciamo nel legislatore la facoltà di troncare il corso della successione, poich'è gli ulteriori chiamati aveano speranze ed aspettative, non dritti, e perchè la risoluzione del vincolo feudale ai termini della stessa legge, non era ancora avvenuta, nè poteva avvenire mentre era tuttora pendente la condizione apposta nei paragrafi 2, e 23.

Signori, disposizione così esorbitante, com'è quella che cade ora in discussione, non ha riscontro nelle leggi anteriori di affrancazione. Nè valgono a giustificarla le difficoltà addotte per i feudi del Veneto e del Mantovano; perciocchè uguali, se non maggiori, erano quelle in cui versavano altre province italiane, e specialmente la Sardegna, la cui vasta superficie era per oltre due terzi soggetta a feudi di varia indole e natura, di molti dei quali non si conoscevano esattamente i confini, attesa la mancanza assoluta di registri e libri censuari, e per le vicende morali, politiche ed eventuali avvenute nell'Isola.

Eppure anche colà procedettero felicemente le cose, ed in breve tempo si recarono a termine mercè il prudente e indefesso zelo di apposite Commissioni e di Magistrati, fra i quali debito di giustizia m'impono di

fare speciale menzione della operosità, ingegno e buon volere dell'egregio Senatore Muslo mio amico.

In qualche parte vi contribuirono ancora le transazioni felicemente concluse.

Si è detto che, secondo la legge Austriaca, sta la presunzione della feudalità. Ma, a parte la considerazione del signor Senatore Muslo, che essa legge ammette solo tale presunzione contro il vassallo nei rapporti col signore, io dirò, che quella è stata regola del diritto feudale, giusta la quale, come appresi fin dai primi rudimenti dei miei studii legali « *quidquid est intra limites feudi præsimitur esse feudale.* » Siffatta regola però presso di noi e presso altri popoli, nei quali fu in vigore il dritto feudale, è stata sempre intesa *quoad jurisdictionem.*

Se fosse altrimenti, si andrebbe all'assurdo, cioè a spogliare dei podeti e perfino della casa di abitazione i più antichi possessori, per la impossibilità di provare la non feudalità dell'area in cui essi ed i remoti antenati piantarono o edificarono.

Questo spiega anche la ragione, per cui la legge Austriaca parlava soltanto dei feudi giurisdizionali al proposito di quella presunzione, mentre altrimenti non avrebbe senso tale distinzione, poich'è anche per i feudi non giurisdizionali provenienti dal Sovrano militerebbe la ragione sulla quale è fondata tale presunzione, che, cioè, i dritti feudali sono in sostanza dritti regali.

Molti classici nella materia insegnano la stessa dottrina, fra i quali è degno di speciale menzione il nostro R. Vico, nei suoi dotti ed eruditi commenti alle R. Prammatiche; le cui dottrine in virtù di una speciale R. Carta del Monarca spagnuolo doveano servire di norma ai Magistrati nel giudicare; sebbene, di famiglia feudale anch'esso, pendesse in generale piuttosto da questo lato.

Ad ogni modo, trattandosi di una interpretazione, i nostri Magistrati possono seguire una via diversa più conforme a ragione e giustizia.

Per quanto si vogliano esagerare le difficoltà, non saranno certamente superiori a quelle che si dovettero affrontare nella Sardegna per la difficile ed ardua operazione del riscatto dei feudi, nella quale ebbi anche non piccola parte io stesso come povero avvocato di molti interessati, della quale serbo tuttora grata memoria, onde posso dire anche io: *alios vidi ventos.*

Senatore **Vigliani**. So che alcuni nostri Colleghi specialmente Veneti desiderano di rendere gli estremi onori ad un nostro compianto Collega; epperò pregherei il Senato a voler rimandare a domani il seguito della presente discussione.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Vigliani.

Chi crede di rimandare la seduta a domani, si alzi. (Approvato)

Senatore **Farina**. Domando che sia stampato l'emendamento stato presentato dal Senatore Poggi.

Presidente. Sarà stampato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati riguardante i provvedimenti rispetto ai benefizi e alle cappellanie laicali che in alcune province del Regno furono soppressi con legge precedente a quella del 15 agosto 1867.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato, distribuito e mandato negli Uffici.

Sono pregati i signori Senatori domani al tocco a riunirsi negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Bilancio provvisorio.
2. Incompatibilità parlamentari.
3. Abolizione dell'onere del vagantivo nelle province di Venezia e di Rovigo.
4. Estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli Ufficiali dell'Esercito e della Marina napoletana.
5. Sila delle Calabrie.
6. Istituzioni di magazzini generali.

Alle ore due poi seduta pubblica per la continuazione della discussione sull'abolizione dei feudi nelle province di Venezia e di Mantova.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 22 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e Mantovana — Discorso del Senatore Vigliani contro il primo e secondo capoverso dell'articolo sesto — Discorso del Guardasigilli in risposta al Senatore Vigliani.

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisci** fa lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il Signor Direttore della R. Scuola di Nautica in Viareggio, di alcune copie della Statistica di quella Scuola.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglimento DEI FEUDI VENETI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti.

Ieri siamo rimasti all'articolo 6° del progetto ministeriale, e 7° dell'Ufficio Centrale.

Rileggo questi articoli, poscia darò lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Poggi.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

« Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del § 4, N. 1 della legge austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4, N. 2 della detta legge 17 dicembre 1862. »

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio, Relatore.** Ho domandato la parola

per dire che l'articolo 7 nell'ordine in cui fu proposto dall'Ufficio Centrale fin da ieri fu ritirato.

Presidente. Leggo dunque l'emendamento proposto dal Senatore Poggi:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

È aperta la discussione.

La parola è all'onorevole Senatore Vigliani che prima l'ha domandata.

Senatore **Vigliani.** Io ho contratto una specie d'impegno verso il Senato di ragionare intorno a quest'articolo 6, e di rivendicare in quest'occasione quei principii, che io aveva l'onore già di esporvi, come quelli che dovessero essere i principali regolatori di questa materia.

Per verità, io fui sempre profondamente persuaso, e lo sono ancora, che questi principii non possono essere seriamente contestabili, come ritengo che non sieno mai stati contestati nel campo della scienza.

Se mai mi si citasse una sola autorità di qualche momento, la quale avesse professato, e sostenuto principii diversi, io vi dichiaro francamente che, se non mi confesserò convinto, perchè alla ragione non si può sempre comandare, certo mi chiamerò vinto. Ma io tengo per fermo che per quanto si volessero ricercare le autorità, che non sono poche, che trattarono di questa materia, difficilmente si potrà trovare chi abbia mai osato proferire che un legislatore possa con una legge, ledere i diritti di proprietà legittimamente acquistati; possa fare una legge d'interpretazione la quale si ap-

plichi a cose passate senza poter ricevere applicazione a cosa avvenire.

Eppure, o Signori, ciò che vi si propone nell'articolo 6, conduce precisamente a tutte queste conseguenze.

Io tralascierò di ricercare e citarvi altre autorità, perchè mi pare di potervene addurre una, la quale davanti a voi deve avere il massimo peso, e sapete quale? È nientemeno che l'autorità del Senato.

La questione non vi si presenta nuova; la questione compare qui per la seconda volta; dopo che nella prima occasione ha ricevuto un'ampia e solenne discussione.

L'esito di quella discussione fu la condanna di una disposizione, che se non nei termini, certo nella sostanza, corrispondeva esattamente ai due capoversi che sono aggiunti all'art. 6. Voi mi permetterete, o Signori, che io vada riandando un precedente parlamentare, a questo riguardo, per arrivare a questa conseguenza, che se la questione ora si presenta nei termini che allora si presentava, voi la vorrete risolvere nel medesimo senso. Or bene vediamo come la questione a voi si presenti.

Nell'articolo 6 si tratta di provvedere alla sorte di coloro, i quali acquistaron beni feudali allorchè esistevano i feudi, e che per conseguenza si trovano minacciati dal pericolo di azioni rivendicatorie da coloro, ai quali questi beni appartenevano e a danno dei quali sarebbero stati illegittimamente alienati.

Per verità, in una legge di abolizione dei feudi, io credo che una disposizione che riguardi questo punto, non sarebbe strettamente necessaria. La legge, quando ha provveduto all'abolizione del vincolo feudale, alla sorte dei beni che compongono la dote del feudo ed a quei diritti i quali col feudo devono cessare, ha esaurito le sue funzioni.

Ma voi mi domanderete, perchè nella legge che si fece sopra i feudi lombardi s'inserì una disposizione che riguarda questi terzi possessori. Il fatto dei terzi possessori si presenta come intieramente singolare nella materia dei feudi nel Veneto, come si presentava nel 1861 nella materia dei feudi Lombardo-Veneti in Lombardia.

È accaduto che una grande quantità di beni, per quanto si dice, venne irregolarmente alienata. Il fatto singolare e straordinario parve tale da suggerire al legislatore di prenderlo in considerazione. Ecco il motivo per cui Voi vedete comparire una disposizione, la quale propriamente non è dipendente dall'argomento dell'abolizione dei feudi, ma che per occasione e per una circostanza speciale viene ad aggiungervisi.

La condizione dei terzi possessori nella Lombardia ed in quelle province del Veneto che erano state unite alla Lombardia, è sicuramente eguale a quella dei terzi possessori, dei quali ora si tratta, nelle province Venete e di Mantova. Gli uni e gli altri, e questo è riconosciuto, temono di avere irregolarmente

acquistato, e temono di non essere abbastanza tutelati contro le molestie dei proprietari già feudatarii per le leggi o per la giurisprudenza in vigore.

Esaminiamo il sistema che si seguì nel 1861 per la Lombardia.

Si allegava allora il gran numero dei terzi possessori come si allega ora. Allora si metteva avanti il pericolo di liti *non mosse*, notate bene, ma da muoversi. Allora come ora, si allegava la durezza della legge feudale e il dubbio che le leggi della repubblica Cisalpina, le quali riguardavano, se non espressamente i feudi, almeno altre istituzioni che hanno grande analogia coi feudi, non bastassero a tutelare, a rendere sicuri questi terzi possessori.

Dicevano alcuni, che la giurisprudenza dei magistrati nel Lombardo-Veneto si era già in un senso favorevole pronunciata verso i terzi possessori, e che non occorre darsi pensiero di loro. Osservavano altri, che la giurisprudenza non era ben sicura, era dubbia, e per conseguenza conveniva chiarire il dubbio e fare una Legge la quale potesse rendere sicuri i terzi possessori, o almeno togliere il pericolo di liti e decidesse in che senso e legge e giurisprudenza dovevano essere intesi.

Per raggiungere questo scopo, nell'altro ramo del Parlamento, ad un articolo che era concepito precisamente nei termini che voi leggete nella prima parte dell'attuale articolo 6, si proponeva di aggiungere un capoverso con cui si metteva fine a tutte le azioni di rivendicazione, e si toglieva così alla magistratura l'impaccio di averla ad imporre. Quella disposizione recata in Senato, dove era stata la legge allora iniziata, diede luogo ad una discussione, che a me pare proprio intieramente simile a quella a cui da alcuni giorni ho l'onore di assistere.

Gli stessi argomenti, direi quasi, rivestiti delle stesse forme, ho inteso riprodurre in questa discussione.

La sorte dei terzi possessori Veneti viene dipinta con flebili colori, come allora si faceva, dei terzi possessori della Lombardia e del Veneto; con gli stessi colori odiosi s'inveiva allora contro i feudatari; allora, come ora, si diceva che i principii rigorosi, a che l'onorevole Senatore Chiesi trova troppo rigidi, avrebbero dovuto tacere davanti ad uno stato di cose così straordinario e così commovente. Ciò non ostante, per la ragione principalmente che voi avete intesa nel discorso dell'onorevole Senatore Cadorna, per i principii altamente costituzionali e legali che l'egregio membro di quest'Assemblea esponeva, ai quali molti altri, e fra essi, io medesimo, facevano eco, il Senato non ha assolutamente creduto di stabilire una disposizione la quale tronchasse le liti, mettendo il legislatore in luogo del giudice, per provvedere unicamente al passato, cosa che era anormale e sovrannamente ingiusta. Comunque si voglia considerare la condizione e posizione dei terzi possessori, in fatto

di prescrizione, conviene ben riflettere quali sono i poteri che competono al legislatore.

Il legislatore può sicuramente dichiarare prescrivibili i diritti di proprietà che prima non lo erano; ma li dichiara per l'avvenire se una proprietà era stata esente da prescrizione, ordina che per l'avvenire essa vi sia soggetta, se ciò non lede alcun diritto. Può il legislatore abbreviare anche delle prescrizioni in corso allorchè entra in un sistema di più brevi periodi per le prescrizioni, e allora può ritenere che anche le prescrizioni già incominciate e che avrebbero dovuto durare più lungamente, non durino più di ciò che la nuova legge ha stabilito, e qui egualmente, così facendo, non lede alcun diritto, poichè nessun diritto con la prescrizione in corso è stato acquistato.

Ma dichiarare che una proprietà si avrà per prescritta nel passato, ad onta di una legge che in quel tempo la dichiarava non prescrivibile, è cosa, o Signori, che non può farla nemmeno Domneddio; perchè non si può fare che una cosa sia e non sia nello stesso tempo.

Ora che cosa si vuol fare coll'articolo di legge che vi si propone? Si vuole precisamente far questo; che cioè beni di terzi possessori, i quali fino all'emanazione della legge Austriaca erano imprescrivibili, diventino prescritti, e lo diventino pel tempo anteriore a quella legge.

Allorchè si trattava dei feudi Lombardi, non esisteva la legge Austriaca del 17 dicembre 1862, come io accennava.

Ma ora si presenta un altro elemento, ed è quello del paragrafo quarto della legge poc'anzi citata.

Questo paragrafo 4 della legge Austriaca, citato più volte, provvede formalmente alla materia della prescrizione per i beni che quella legge scioglieva dal vincolo feudale, e ridonava alla libertà.

Io crederei mancare al mio dovere di membro di questa assemblea, e di Magistrato, se indagassi il senso di quella disposizione, perchè io qui credo sedere come uomo che è incaricato di fare la legge, e non incaricato d'interpretarla; e siccome credo che legge interpretativa pel passato non si può fare assolutamente, così mi interdisco la facoltà di ricercare come il legislatore Austriaco abbia provveduto alla prescrizione; e mi propongo questo semplice dilemma. O si tratta di beni che, secondo il paragrafo 4 della legge Austriaca non erano prescrivibili sino alla sua emanazione, oppure si tratta di beni che erano imprescrivibili e che l'articolo stesso rese prescrivibili.

Se erano imprescrivibili e l'articolo li rese prescrivibili, io mi inchino davanti alla legge e dico: voi non avete più da occuparvene, perchè la libertà e la prescrivibilità questi beni l'ebbero dalla legge Austriaca; oppure la legge Austriaca non accorda interamente la prescrivibilità o la accorda solamente in parte; e allora io dico, dobbiamo egualmente inchinarci alla legge Austriaca, e lasciare che i Magistrati decidano come

quel paragrafo 4 intorno alla prescrizione debba essere interpretato. E se noi entreremo a farla da interpreti, io credo che invaderemo le competenze giudiziarie, non faremo i legislatori, ma i Magistrati, con la più deplorabile confusione.

Questi inconvenienti che a me paiono gravissimi e inscindibili dalla questione che ora cade in discussione, sarebbero forse evitati, se si adottasse l'emendamento che ieri veniva proposto dall'onorevole Senatore Poggi? Per verità l'onorevole proponente non disse molte ragioni della sua proposta, e dirò di più, che ne lascio quasi nell'oscurità il concetto vero. Ma leggendo con attenzione la sua proposta, ben lungi dal trovarla conciliativa, come mi pare che egli dichiarasse, e come tale ve la presentasse, io credo che aggravi di molto la questione, ed accresca ad un tempo gli inconvenienti da me notati:

E invero, permettetemi, o Signori, che vi rilegga quest'emendamento.

L'onorevole Senatore Poggi vi propone una disposizione in questi termini:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovano come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o possedati come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

La differenza tra quest'emendamento e la prima parte dell'art. 6° che cade in discussione, (e accenno alla parte che cade in discussione, poichè la prima parte dell'articolo è accettata da tutti) la differenza secondo il mio modo di vedere, se non prendo abbaglio, non è che questa.

Il primo capoverso del paragrafo sesto contiene una disposizione interpretativa, ed invece di una disposizione interpretativa, l'onorevole Poggi, con un più largo giro di parole, vi presenta un emendamento, che contiene una disposizione nuova.

Ma io vi domando, se non si può fare una disposizione interpretativa per ciò che riguarda il tempo passato, si potrà farla con una legge nuova?

L'assurdo non cresce, l'enormità non si aumenta a dismisura?

La teoria dell'applicazione della legge interpretativa a cose passate, l'abbiamo intesa più d'una volta, e può dar luogo alla discussione, sebbene non seria, se essa possa trovare anche in questo caso la sua applicazione: ma la teoria che una legge nuova, una legge fatta di getto abbia ad applicarsi al tempo passato, ed unicamente al tempo passato (giacchè nel caso presente siamo d'accordo, che non si può provvedere all'avvenire) è veramente cosa inaudita, ed io non saprei come possa essere accettata nè da legislatori nè da magistrati.

E che la differenza tra l'emendamento ed il primo

capoverso dell'articolo sesto non sia che questa, voi lo comprenderete facilmente dalla lettura che mi permetterò di darvi di questo primo capoverso.

« Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del paragrafo quarto numero uno della legge Austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili, ed alle pretese di feodalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale ».

Ebbene, invece di queste parole nelle quali si dichiarava l'estensione di una legge, l'emendamento dichiara francamente, assolutamente, che dalla pubblicazione della legge, i terzi possessori non potranno più essere molestati, e che le proprietà saranno prescritte, che sarà compiuta una prescrizione precisamente in quel tempo in cui si pone in dubbio, se la prescrizione stessa possa aver luogo.

Si pone in dubbio, dico, perchè non vorrei che si credesse che io sia dell'opinione assoluta, che la prescrizione per ciò che riguarda i beni acquistati prima della legge Austriaca, non possa assolutamente aver luogo.

Per dare questo giudizio, bisognerebbe poter esaminare bene tutte le leggi che sono state fatte al tempo della Repubblica Cisalpina, e al tempo in cui la Repubblica Veneta caduta venne a far parte della stessa Repubblica, e poscia del Regno d'Italia.

Io confesso che può facilmente accadere, che si trovi qualche disposizione che porga ai Magistrati argomento di fare ciò che a noi Legislatori credo non sia possibile fare; per conseguenza mi limito ad accennare il dubbio; non dico che quei beni fossero o non fossero suscettivi di prescrizione soprattutto nell'ultimo stadio; imperocchè la prescrizione e la imprescrittibilità volendosi dedurre dalle leggi feudali, e non potendosi disconoscere che gran parte del diritto feudale aveva cessato di esistere, e che i feudi erano ridotti ad una pura ombra, la quale di feudo non portava più che il nome, mentre nella sostanza si accomunava e coi fidecomessi e colie enfiteusi, io dico che può accadere che la supposta imprescrittibilità non esistesse.

Ma ciò che dico e sostengo, è, che il dichiarare, se quella prescrittibilità avesse luogo prima della legge nostra, prima della legge Austriaca, non è funzione del legislatore, ma del magistrato. E questo non è l'avviso mio, ma fu l'avviso del Senato, allorchè si trattò dei feudi Lombardi.

Ora quali sono le ragioni che si sono messe avanti contro questo sistema; con quali ragioni si cerca di condurvi ad approvare nel 1870 ciò che non avete voluto approvare nel 1861?

A me paiono ragioni così meschine, che non possono porsi a petto di quei principii incontestati e incontestabili che ho l'onore d'invocare.

Si dice, che questi principii sono di un rigore soverchio, e l'egregio mio amico Senatore Ghiesi per poco

non mi convertiva in un Giannista del diritto civile.

Ma io ho la coscienza che in fatto di diritto civile, in fatto di proprietà, in fatto di mio e di tuo, non vi è troppo rigore ad asserire che una cosa è rigorosamente di Cajo, ma che può essere di Tizio. Questa teoria per me sarebbe inaugurata qui per la prima volta. Ma al principio di diritto, al principio di ragione sovrasta una certa ragione sociale, un interesse politico, una utilità generale. Perdonatemi ma queste ragioni possono trovare applicazione in tutt'altra materia, non nel campo della proprietà. Se parliamo di emancipazione di servi, se parliamo di abolizione di feudi, intendo che ragione politica vuole che si passi sopra tutto, perchè servi non vi siano e feudi spariscano; ma quando noi vogliamo determinare le conseguenze dell'abolizione, allora noi dobbiamo rispettare tutto ciò che costituisce un diritto e che non sia la riprovazione dei principii della legge stessa rispetto alla imprescrittibilità.

Signori, la prima volta che il legislatore fu chiamato a provvedere a beni che per secoli furono imprescrittibili, che cosa fece? Aprite tutti i codici moderni, e vi troverete la disposizione, che erano imprescrittibili i beni dello Stato, e a somiglianza di quelli dello Stato, quelli dei feudi, perchè i beni feudali si consideravano come demaniali, e i beni dei sovrani godevano del privilegio della sovranità; erano imprescrittibili i beni dei comuni in alcuni luoghi non erano prescrittibili che colla prescrizione immemoriale; vi erano le cause pie che non andavano soggette a prescrizione, in una parola vi erano troppe proprietà le quali per quei privilegi che erano stati stabiliti secondo i principii di quella società, non andavano soggette a prescrizione.

Ebbene, cominciò il Codice Napoleone a far cessare tutte queste imprescrittibilità, o prescrizioni troppo lunghe; ma come fece il Codice Napoleone? disse: dal giorno d'oggi in poi tutte queste proprietà saranno prescrittibili, e non ve ne sarà più alcuna che non sia prescrittibile.

Il nostro Codice Albertino del 1838 trovò pure i beni demaniali che non andavano soggetti a prescrizione, e che cosa fece? Ordinò che la prescrizione anche per i beni dello Stato dovesse aver luogo.

Quindi non si tratta qui di principii nuovi; ma si tratta unicamente di insistere sopra una via che è molto battuta, e che è stata segnata da molti legislatori che ci hanno preceduto. Si è detto che i feudatari avevano qualche colpa, che si potevano accusare di negligenza, perchè non avevano curato di rivendicare i propri beni. Qui vi sono due risposte, la prima è, che la colpa non cade sopra una persona sola, nè cade sopra colui che veramente è colpevole di negligenza, ma cade talvolta sopra coloro che non sono colpevoli di alcuna negligenza; e voi sapete che i beni feudali non si possono rivendicare che da colui che li aliena e ordinariamente chi si presenta a rivendicare,

è il successore del feudo a cui, il fatto dell'antecessore non ha potuto nuocere. Ma di che si può incolpare se il suo antecessore ha voluto vendere ciò che vendere non si poteva? E notate bene che sarebbe questa una colpa che si trasmetterebbe di successore in successore, come un peccato originale, e una siffatta teoria, non credo si possa ammettere in fatto di colpe.

Un'altra osservazione colla quale s'insiste nell'idea di voler punire una colpa passata sta in ciò, che moralmente la colpa ha il medesimo carattere, sia dessa presente, sia passata; ma civilmente le colpe hanno un diverso carattere, e producono diversi effetti, e un fatto non è colpa in faccia alla legge, se non è da essa riprovato. Ora se questi beni non erano prescrittibili, voi non potete assoggettare a pena colui il quale succede molto tempo dopo che il fatto o la colpa che gli si voglia attribuire, è stato commesso. Sarebbe lo stesso che fare una legge penale con effetto retroattivo, il che quanto sia lontano dal nostro pensiero, ciascuno lo vede.

Ho pure inteso allegare una ragione dedotta dalla impossibilità per i terzi possessori, di ottenere dei compensi contro coloro che alienarono i beni o che li rappresentano col mezzo dell'azione di evizione. Io non comprendo guari questo argomento in diritto, e lo comprendo anche meno in fatto. In diritto, non lo comprendo, perchè l'azione di evizione avrà sicuramente luogo non contro colui che ha venduto, ma contro tutti coloro che gli succedero, che raccolsero la sua eredità e che civilmente lo rappresentano. Cosicché i terzi possessori molestati potranno benissimo far valere la loro azione di evizione. Dico poi che non lo intendo in fatto, perchè in generale credo che questi chiamati ai feudi sono precisamente i successori di coloro che hanno venduto. Può darsi che per alcuni sia accaduto che l'eredità sia stata repudiata, sia stata renunziata, ed in questo caso non vi sarà luogo ad agire contro il successore; ma questi casi, io inclino a credere che saranno eccezioni, e non saranno i casi più frequenti; per conseguenza anche l'azione di evizione potrà molte volte non aver luogo. Ma non crediate che di questa probabilità di azione di evizione io faccia una condizione per la legge: questo non ha che fare; ma lo dico unicamente per dimostrarvi, che gli argomenti che si sono andati ricercando, per sostenere una tesi che secondo me, non ha nessuna base legale, non sussistono nemmeno legalmente, e sono molto dubbi nel fatto.

Io non vi tratterò più lungamente, perchè mi accorgo di avere già abusato della vostra indulgenza, e ben comprendo che la discussione di una legge sui feudi non può essere un divertimento per nessuno: Dirò ancora due parole per esprimere all'onorevole Ministro Guardasigilli la speranza che io nutro, che su questo terreno egli non mi voglia essere contrario, imperocchè qui dividiamo una responsabilità comune.

Il progetto di legge che discutiamo è stato presentato in origine dall'egregio Guardasigilli (De Filippo).

In seguito è toccato a me l'onore passeggero di tenere i sigilli dello Stato, e presentai in quei pochi giorni questo stesso progetto di legge, e lo presentai colla relazione De Filippo, alla quale dissi di riferirmi. Credo che a un di presso negli stessi termini l'attuale Guardasigilli abbia riprodotto questo progetto di legge.

Or bene, nella relazione ministeriale che precede il progetto è presa una riserva per questa parte, e sono svolti molto accocciamente gli argomenti che dimostrano le dubbietà che agitavano il ministro, il quale però aveva qualche propensione personale ad accettare la disposizione che ora si discute.

Io voglio credere che quella stessa ripugnanza che sentiva l'on. De Filippo per sentimento di giustizia, la vorrà pure dividere il suo successore mediato, come la divideva io, anche suo mediato successore.

Io concluderò dunque, o Signori, pregandovi, per quanto so e posso, di tener saldi quei principii che trovarono in questa Assemblea il loro asilo e la loro difesa nel 1861. Non vi è nulla che più conferisca a mantenere la considerazione degli alti Corpi politici, quanto la loro perseveranza nei propositi e nei principii. Guai alle Assemblee le quali camminano per vie diverse sulla medesima quistione! La loro autorità vien meno; e noi viviamo in tempi, o Signori, in cui soprattutto le Assemblee così dette alte, hanno più che mai bisogno di mantenere il loro prestigio e la loro considerazione.

Lasciate dunque, o Signori, che io nutra la persuasione, che voi voterete nel 1870 come avete votato nel 1861.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Signori Senatori! Dopo una così lunga e così el quente discussione, era quasi mio pensiero di non prendere la parola su questa quistione, perchè io credevo esaurite le ragioni che possono dirsi pro e contro la massima che sta scritta nell'art. 6° presentato dal Ministero, e se anche alcuna cosa vi fosse a dire di nuovo, certo non poteva uscire dalla mia bocca, che conosco pur troppo la mia insufficienza in faccia a quelli oratori che hanno discusso e che posso con tutta sincerità, non per adulazione, chiamare giganti di dottrina e di eloquenza.

Ma credo mio dovere di giustificare il fatto e del precedente Ministero e dell'attuale nell'aver presentato ed insistito per l'adozione di questo progetto di legge, in quanto che, o Signori, io ritengo che se per poco non mi avessi la convinzione della necessità di una legge, della necessità di una disposizione quale è quella scritta nel paragrafo 6°, e della giustizia di questa disposizione, avrei mancato al mio dovere e verso il Governo e verso i miei Colleghi se non avessi loro consigliato di ritirare questo progetto di legge.

Ma si dirà, questo progetto di legge è un complesso di disposizioni, in conseguenza non era il caso di ritirarlo per intero, era il caso bensì di fare ciò che era

confacente alla giustizia, abbandonando ciò che non lo era. A questo alludeva l'illustre Senatore Vigliani nel ricordare che tanto il Ministro il quale presentava al Senato il progetto nel 1868, quanto anche il precedente Ministro che lo ripresentava nel 1869, esponevano le ragioni per le quali credevano dubitare della giustizia dell'articolo 6°. Io vi confesso, sarei andato più oltre, perchè a mio avviso se si toglie la disposizione dell'articolo 6°, senza sostituirvene un'altra analoga, vien meno, se non del tutto, almeno per la massima parte l'importanza di questa legge.

Il bisogno cui si doveva provvedere non era l'abolizione della feudalità, non era più il bisogno di mettere termine a quegli abusi feudali dei quali vi si è parlato, e pei quali alcuni si credevano uomini appartenenti ad una classe superiore e gli altri non essere che il gregge attaccato alla terra No, Signori, per buona ventura nel Veneto anche prima che il progresso della scienza, e la rivoluzione francese, avessero fatto trionfare per tutta l'Europa i principii per cui ne fu rinnovata la costituzione sociale, prima, ripeto, di quell'epoca, gli abusi feudali avevano di molto risentito il colpo della forza e della natura del Governo della Repubblica Veneta, la quale per la sua forma costitutiva di governo, non che per la sua mano ferrea a tenere sottoposti tutti coloro che avrebbero potuto farle opposizione, se nel secolo XV aveva accarezzato i feudatari del Priuli del cui appoggio aveva bisogno per resistere all'invasione degli Operatori Germanici, aveva poi opportunamente saputo circoscrivere la loro prerogative, e ridurle piuttosto a godimenti di vantaggi sulla terra anzichè a quell'esercizio di diritti o per meglio dire di abusi, che in tutte le altre parti dell'Europa, e dell'Italia costituiva ciò che si chiamava il feudalismo tanto abborrito fino all'epoca in cui fu distrutto in una maniera violenta dopo la Rivoluzione Francese.

Vi è di più, o Signori: se la Repubblica Francese dominò nel Veneto per poco tempo, ed anche breve vi fu la dominazione Napoleonica, pur nondimeno vi lasciò delle tracce, che per quanto si impegnasse il Governo Austriaco a distrurre, tuttavia come tracce di giustizia, e di civiltà vi restavano impresse. Ond'è che quando nel Veneto si è cominciato a parlare di abolizione dei feudi, non era di certo che si parlava, come ben diceva l'on. Senatore Vigliani, dell'abolizione dei diritti signorili propriamente detti, e degli abusi feudali, ma piuttosto si trattò, anzi direi quasi esclusivamente dell'interesse dei possessori. Non si ebbe tanto di mira a svincolare, a rendere libere le proprietà feudali per l'avvenire, ma il grido principale veniva da coloro i quali erano come terzi possessori nei beni feudali, e che domandavano di essere assicurati nei loro possessi, nel loro godimento contro le azioni che si potevano sperimentare si da parte dei signori, che da parte dei vassalli. Queste circostanze di fatto che credo cono-

sciute da molti, anzi da tutte le Signorie loro, risultano evidenti da quanto è avvenuto dopo il 1817.

Dal momento che in quell'anno l'Austria pubblicava l'ordinanza colla quale obbligava i vassalli alla denunzia dei feudi di colazione Sovrana mediata, o immediata onde formare il catasto feudale, ed estendeva nel 1825 cotesto obbligo anche agli altri feudi, cominciò contemporanea a levarsi la voce del dolore dai possessori i quali allegavano, che mancando propriamente un libro catastale, mancando un registro dal quale avrebbe potuto dedursi la natura feudale dei terreni ed in vista di tutte le fasi politiche per cui erano passate le province Venete dal 1793 in poi, si era contrattato su questi beni come liberi: e però invocavano una disposizione per cui si fosse dichiarata inespugnabile la presunzione feudale, si fosse dichiarata applicabile ai loro possessi la prescrizione.

E sul proposito rammento, che più formali si fecero le istanze nel 1837 dopo che il Governo Austriaco nel 1831 volendo in certo modo mostrarsi benevolo ai possessori in vista dei movimenti politici che in quell'epoca scoppiarono, incaricava gli uffizi superiori veneti di studiare il tema dello svincolo dei beni feudali che formava oggetto delle petizioni delle Congregazioni Provinciali, e della Centrale del Veneto.

A queste istanze, egli è vero, rispondeva negativamente nel 1837 l'Imperatore Francesco I. se non erro, poichè lo aderirvi era grave pregiudizio ai diritti d'alta signoria, che all'Impero competevano; ma più forti furono i reclami nell'epoca posteriore, e se ne rese interprete eloquente un principe infelice la cui fine non corrispose all'alto merito di cui era dotato.

Erano in questo stato le cose quando in Austria si diede luogo all'attuazione più vigorosa del sistema parlamentare, e con esso ben anco all'attuazione di quei principii che erano di certo contrarii a^o viete istituzioni che, oramai distrutte, annegate nel resto dell'Europa, pur non di meno vivevano rigogliose nei domini oltre Alpe dello Impero Austriaco.

Così nel 1860 o 1861 aveva luogo la presentazione della legge sullo svincolo dei feudi per tutto l'Impero Austriaco. Si voleva l'obbligatorietà dello svincolo, ed in questo senso era votata dalla Camera dei Deputati nel 1861. Ma portata alla Camera dei Signori vi incontrava fortissime obiezioni, e la maggioranza dello Ufficio Centrale si pronunziava in senso contrario, sostenendo che i vincoli feudali, particolarmente per tutti i feudi di tante e tante varie specie, che vi erano nell'Impero Austriaco, composto di tante diverse legislazioni e Stati, potevano forse più utilmente e più convenientemente a giustizia togliersi coll'affrancamento volontario.

Non ripeto quanto luminosamente è stato esposto nella Relazione dell'Ufficio Centrale, e quanto con maggior eloquenza e più viva voce ha espresso alla Camera l'illustre suo Relatore, il Senatore Musio; però mi permetteranno che insista sulla circostanza, cioè che

appunto in quella discussione e nella Camera dei Signori sorse per la prima volta una voce autorevole, la voce del Resti-Ferrari Presidente della Corte d'Appello ed uno dei componenti di quella Camera, a discorrere dei bisogni e degli interessi delle Province Venete.

Il Resti-Ferrari apparteneva al partito Ministeriale liberale nella Camera dei Signori e faceva parte della minoranza della Commissione che sosteneva il progetto ministeriale di già votato dalla Camera dei Deputati.

Con un eloquente esposizione dimostrò come vi era anche una parte dello Impero per la quale era un beneficio la emanazione della legge abolitiva del nesso feudale, ma a condizione che contenesse altri provvedimenti che potessero con sicurezza condurre allo scopo di assicurare il possesso degli attuali possessori.

È stata già letta per due o tre volte la esposizione del Resti-Ferrari e però mi sembra inutile il ripeterla per intero. Voi avete sentito come le sue conclusioni erano formulate per chiedere che si fosse dichiarato la libertà del possesso, e si fosse assicurato questo possesso dagli attacchi di chicchessia; si voleva insomma una legge non tanto in pro dei feudatari o dei vassalli, come per gli altri domini si faceva, ma bensì in vantaggio dei possessori.

Permettetemi nondimeno che vi rilegga alcune sue parole.

« Gli originari complessi di beni feudali sussistono al presente solo in casi rarissimi, perchè i feudatari caduti in bassa fortuna in seguito alle frequenti guerre e agli sconvolgimenti politici, hanno per la maggior parte alienati a poco a poco i singoli enti feudali qual proprietà libera, ed intascato il prezzo. I primi compratori erano in buona fede ed ancora più lo erano i posteriori, ma ciò non li protegge in confronto alle cause di rivendicazione dei successori nel feudo, quantunque gli attori abbiano ripetutamente lasciato trascorrere nell'inazione il periodo della prescrizione del feudo, ed espelle il possessore pacifico, e di buona fede dal secolare suo possesso. Molti di codesti successori dedicano la intera loro vita allo assunto di ricomporre mediante cause di rivendicazione, che meglio si appellerebbero di spogliazione, i possedimenti feudali un tempo appartenenti alle loro famiglie, ed alienati verso corrispettivo dai loro autori, locchè ben di frequente loro riesce a rovina dei piccoli proprietari.

« In Friuli dove quasi tutti i fondi corrono pericolo di essere rivendicati come feudali, un tale stato di cose è diventato pressochè insopportabile.

« La diffidenza è giunta all'apice; poichè chi compra in Friuli un fondo, o dà su di esso denaro a mutuo, non è mai sicuro di non vedersi un giorno esposto alle conseguenze di una siffatta causa di rivendicazione. »

Ecco qual era il bisogno delle Province Venete cui secondo il Presidente Resti-Ferrari era urgente prov-

vedere, e al cui rimedio proponeva come indispensabili le seguenti disposizioni:

« Dal giorno della pubblicazione della legge per l'allodializzazione dei feudi il terzo possessore di buona fede di un bene acquistato verso corrispettivo, non possa venire mai più impedito da chicchessia, per il riconoscimento di un vincolo feudale eventualmente su di esso sussistente e quindi in special modo nè dalla regia amministrazione per aver la competenza di affrancazione, nè da privati, sia per la cessione del bene stesso, sia per far valere su di esso altre ragioni in base alla pretesa qualità feudale del medesimo. »

Nè si arrestava a questo l'onorevole uomo che per quanto si voglia supporre mosso dal sentimento dei pericoli dei suoi conterranei era pur nondimeno un egregio magistrato e portava la parola innanzi alla Camera in cui sedevano del pari esimii giureconsulti.

Egli chiedeva ancora che « le cause già incóate abbiano a continuarsi, ma che però tanto in esse come in quelle che ancora potessero essere incamminate perchè non escluse da quanto si propone *lett. a.* sia ammissibile l'eccezione della prescrizione. E dovrebbe pure, essere sciolto il quesito, in quanto nelle cause civili di questa natura che già sono maturate a sentenza e già decise in prima istanza abbia a darsi campo alle parti di potere valersi anche successivamente dell'eccezione di prescrizione che non avessero prima opposta:

Sento obiettarmi con tutt'accorgimento dall'acuto e profondo relatore Senatore Musio che queste proposte furono respinte.

Difatti non troviamo più l'espressione di *chicchessia*, non troviamo la parola *privati*, o se la troviamo nel numero secondo troviamo che la Camera dei Signori, sebbene posteriormente si fosse mostrata favorevole alla proposta del Ferrari, era entrata però in un sistema diverso, che ritenne il più giusto, e che a suo credere combinava i diritti della giustizia col sentimento di equità.

E di vero quando il Barone Lichtenfels parlando a nome della Commissione rinforzata, perchè in vista di essere stati respinti i voti della maggioranza della prima Commissione, la quale aveva concluso per il rigetto della proposta Ministeriale, si prese un temperamento di rimettere a nuovo esame la legge, parlo della legge generale, per tutto l'Impero, si rimise cotesto esame ad una Commissione rinforzata di altri soggetti.

In questa Commissione rinforzata cambiò la proporzione che vi era nelle varie opinioni, e quella che era minoranza divenne maggioranza, e presentò un progetto che fu poi legge del 1862.

Su questo progetto discutendo il relatore Barone Lichtenfels, in riguardo alle province Venete disse (particolarmente credo nella seduta del 19 marzo 1862), che bisognava distinguere fra le azioni che poteva sperimentare l'amministrazione dello Stato, e le azioni che si potevano sperimentare dalle persone private.

Per la prima era il caso per la Venezia di rinunciare a tutto; di rispettare il possesso, di non potere esercitare alcuna pretesa, e già si faceva una eccezione al sistema che si seguiva per tutte le altre province nelle quali lo Stato faceva simile rinuncia.

In quanto ai privati diceva è una cosa ben diversa; e però si dava un termine di tre anni entro il quale era lecito loro sperimentare l'azione.

Ma è vero altresì che nel § 4 della legge del 1862 non si trova usata la parola *Amministrazione dello Stato*, e invece si usa una formula impersonale, e mentre nel primo comma del primo numero si parla di pretese o diritti signorili per dichiararli prescritti, nel secondo comma dello stesso numero si dichiarano inespugnabili le pretese alla feudalità di beni in mano di terzi possessori di buona fede a titolo oneroso.

Non abbiamo nei rapporti della Camera dei Signori alcuna prova o alcuno argomento che ci faccia conoscere come e perchè si formarono gli articoli in quella maniera, nella quale poi furono votati e portati nella legge del 1862; egli è certo però che l'articolo 4 nei due numeri se non corrisponde alle idee e al concetto intiero dell'onorevole Resti-Ferrari, molto meno corrisponde alle parole ed ai pensieri che nelle sedute del 9 e del 19 marzo aveva annunziato il barone di Lichtenfels. Sarò fra poco ad intrattenervi sulla portata, che a mia maniera di vedere deve esercitare cotesta differenza di redazione nella interpretazione del § 4. Per ora mi basta il ripetere che anche prima del 1862 si era ritenuto come speciale bisogno a cui dovevasi provvedere per le province Venete, di assicurare il possesso dei terzi possessori.

Ora la legge del 1862 non corrispose a questo scopo.

Oltre tanti altri fatti, dei quali forse avrò occasione ricordarvene alcuno, mi basta la dichiarazione solenne che ne faceva un uomo non sospetto di spirito di parteggiare per alcuna cosa che sia ingiusta, un egregio nostro Collega che siede a capo della Magistratura Veneta e che era quello che vi presentava la legge, l'illustre Tecchio, il quale nel presentare la legge dichiarava formalmente....

Senatore **Vigliani**. (*Interrompendo*). Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se mi permette finire, vedrà che non invoco erroneamente la testimonianza dell'illustre Tecchio. L'onorevole Tecchio di certo non parteggiava per la pretesa dei possessori di una declaratoria per legge della prescrittibilità, egli era contrario a che nella legge si fosse enunciata questa idea; ed io quindi non poteva addurre il suo autorevole nome come favorevole alla legge votata dalla Camera, ma soltanto invocava la sua autorità per dimostrarvi che il bisogno cui si era voluto sempre provvedere, e si voleva anche ora provvedere, era la sicurezza del possesso, e che la legge del 1862, anzichè riparare e provvedere, aveva aggravato la condizione delle cose.

Non sarà discaro al Senato di sentire come egli, l'illustre Tecchio, si esprimeva nella relazione colla quale presentava il progetto alla Camera dei Deputati nel 1867.

Dopo di aver detto come malgrado della legge del 1862, non era cessata la feudalità seguitava, a pagina 3: « Mantenuite in vigore le leggi feudali riguardo alla successione ed agli altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla sino a che vi esistono persone chiamate alla successione del feudo, già concepite al momento della pubblicazione della legge, l'oggetto feudale non diventa proprietà libera che allorquando l'ultima di tali persone entra in possesso, o quando più non ve n'esistono; data incerta, e che può differirsi ancora per molto tempo. E ciò che può darsi un vero danno, recato dalla legge, fu la spinta alle liti, cui diede causa il § 4, che a prima vista si presenta, ed in certo modo lo è, una disposizione di favore ai terzi possessori. La inespugnabilità delle pretese signorili non essendo generale ed assoluta, lasciava sempre nella incertezza se il terzo possessore si trovasse nelle condizioni richieste dalla legge per poterla eccepire; e poichè ai feudatari giovava di molto il concorso del fisco, moltissime furono le domande ad avere codesto concorso, come moltissime furono le petizioni giudiziarie per non incorrere nella perenzione comminata dal numero 2 del § 4, alle persone private che non facessero valere entro tre anni le loro pretese lontane nel diritto feudale sopra oggetti i quali, in forza di un titolo legale oneroso, si trovano quale libera proprietà nelle mani di un terzo possessore. Pel solo Friuli le liti introdotte nel triennio si fanno ascendere a num. 240 contro circa 10 mila abitanti, mentre prima del 1862 non se ne contavano che dieci. »

Mi sembra da queste parole risultare evidente, lo ripeto, che l'autorevole Giureconsulto, e Magistrato, riconosceva che il bisogno a cui dovevasi provvedere nelle province Venete, era l'assicurazione del possesso dei terzi possessori, e che la legge del 1862 anzi che giovare, per dir così, aveva peggiorato la condizione di questi stessi terzi possessori, avendo fatto sorgere tutte quelle liti di cui avete già sentito o conosciuto le conseguenze, appunto perchè ognuno si credeva nel diritto di spingere quelle azioni, e profittare della circostanza che il Governo Austriaco, se rinunciava ai suoi diritti di alto dominio, esigeva però un compenso; aveva quindi interesse grandissimo a fare dichiarare quanto più poteva dei terreni feudali, perchè in ragione del valore di questi terreni e delle prestazioni, si calcolava il capitale dell'affrancazione. Il Governo Austriaco difatti si prestò volentieri a concorrere a tutte le azioni che si esperivano contro terzi possessori, e i feudatari si lusingavano, forse a torto, dell'influenza che nel giudizio, poteva spiegare l'intervento e l'interesse fiscale.

Fu perciò che quella legge, anzi che essere utile, fu da molti ritenuta come di danno se non altro per avere.

dato una spinta ad attivare delle azioni le quali per secoli erano rimaste a dormire, e si accrebbe così il pericolo, e la incertezza dei possessi; ed una nuova legge era reclamata da tutti come una necessità sociale ed economica appena nel 1866 erano le province Venete riunite al Regno Italiano.

In questo stato di cose non potendosi dubitare del bisogno di assicurare la proprietà degli attuali possessori, il Governo ha dovuto esaminare se la legge nel 1862 non bastasse, e se veramente il rimedio che ora vi si propone vi provveda e sia giusto, in quanto che, o Signori, se il rimedio non fosse provvido, o non fosse giusto, voi non dovrete ammetterlo, e il Ministero non insisterebbe di certo nella proposta.

In quanto alla insufficienza della legge del 1862, oltre la autorevole testimonianza del Senatore Tecchio e dei Commissari straordinari spediti nel 1866 in quelle Province si è trovato che anche i suoi autori ne erano convinti.

Vi accennai che la legge del 1862 era una legge generale colla quale si intendeva provvedere all'abolizione della feudalità per tutto l'impero; che le disposizioni per il Veneto furono un incidente, come doveva esserlo per province le quali non avevano che una voce autorevole, è vero, ma una sola voce nella Camera dei Signori, e il cui interesse di certo era di lieve importanza in confronto alla massa degli interessi che erano in lotta nel rapporto di tutto l'impero; così voi trovate che nella discussione sulla legge del 1862 di questo incoente Veneto, permettetemi la frase, si fa una arma di parte, piuttostochè un soggetto principale.

Quando la maggioranza diventò minoranza, il suo Relatore, il conte Thun, uomo di molta dottrina ed ingegno, si mostrò molto più liberale in riguardo al Veneto, e siccome la minoranza diventata maggioranza che proponeva il riscatto obbligatorio dei feudi fra gli altri argomenti si faceva forte delle condizioni del Veneto, non che di alcune altre province che potevano trovarsi nelle stesse condizioni giuridiche, il conte Thun rispondeva, che si faceva una disposizione illusoria, che nel fatto non si provvedeva ai bisogni, che si voleva dare un pane, ma non sufficiente a soddisfare quella fame.

Eccovi su che versò tutta la discussione fra gli oppositori al progetto del Governo, e coloro che lo sostenevano, e il Ministero che lo propugnava.

Da una parte gli oppositori i quali non volevano l'abolizione dei feudi nell'Impero, e quindi volevano il rigetto della legge dicevano che la parte sulla quale dal Governo s'insisteva è monca, è nulla, è inutile, e bisognava rimetterla alle congregazioni locali, che soltanto quelle potrebbero dare delle notizie esatte sulla materia. Gli altri all'incontro si facevano forti in questo per dimostrare che vi era bisogno, che era il caso di una disposizione legislativa, e che per conseguenza si sarebbe fatto grave danno se si fosse respinto il progetto che si presentava.

Così era votata la legge del 1862. Ma, giusto anche su questo proposito, quando si rimpioverava al Lichtenfels l'insufficienza delle disposizioni proposte, egli rispondeva che la Commissione aveva creduto a sufficienza guarentiti col paragrafo 4 i possessori di buona fede da qualunque attacco.

E poi aggiungeva, che se all'atto della esecuzione della legge si conoscesse la necessità di altre disposizioni, sarà sempre libero alla Rappresentanza del Regno Lombardo-Veneto il domandare una maggiore estensione delle disposizioni attuali, nè vi sarà difficoltà d'accordarla nelle vie costituzionali.

Eccovi dunque, come coloro i quali fecero la legge del 1862 ricorrebbero, che la legge stessa non era un rimedio completo ai bisogni delle province Venete, e si scusavano però col dire; che non era conveniente, e giusto negare un rimedio ancorchè parziale. Diamo intanto queste disposizioni: se non riescono, se non saranno sufficienti si provvederà altrimenti.

Quindi è, che bene il Ministero riteneva nel presentarvi questa legge, che quella del 1862 era stata insufficiente, e che era il caso di altri provvedimenti opportuni.

Non lo era sufficiente neanche in ragione del complesso delle sue disposizioni, e quando dico delle sue disposizioni, parlo sempre nel rapporto del Veneto per le quali province, veramente la disposizione principale e speciale consisteva nel § 4°.

Con molta riserva ed accorgimento al suo solito il Senatore Vigliani ha detto: io non intendo, io non voglio entrare nella discussione sulla prescrittibilità, o non, dell'azione dei vassalli contro i terzi, non voglio nè anche occuparmi dell'interpretazione da darsi al § 4 della legge Austriaca; spetta ai Magistrati il pronunciare su di ciò.

Ma sventuratamente quanto è avvenuto nel trattare di questa legge non permette di astenersi dal portare un esame qualunque sulla portata e sull'importanza di questo § 4; mentre noi vediamo un voto dell'altro ramo del Parlamento, (sebbene non più parlamentariamente esistente) che si è pronunciato in un senso, vediamo d'altra parte la maggioranza della Commissione nella stupenda sua relazione della quale non so, se sia più da ammirare la dottrina, o la eloquenza, andare in un senso tutto opposto, e dichiarare francamente che il paragrafo 4 comprendeva nel 1° numero soltanto le azioni dello Stato, e nel numero 2° disporre per le azioni dei vassalli contro i terzi possessori.

Dissi, che la discussione della legge del 1862, e la legge stessa non corrispose al bisogno, non tanto per la mancanza di conoscenza o di volontà a fare, ma perchè in simili leggi non si può sempre provvedere a misurare l'effetto delle disposizioni che si danno.

L'onorevole Senatore Musio coi suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale, come ad alte intelligenze si conviene quando si tratta di parlare dei lavori altrui, sono stati lusinghieri oltre ogni dire per l'opera della Camera

dei Signori, ne hanno ammirato l'intelligenza e la dottrina e tutto l'interesse per portare rimedio ai bisogni del Veneto; e quasi si voleva farne un confronto non piacevole a quanto manca nell'istruzione della pratica e nell'indole della discussione che in queste leggi avevano luogo nel nostro Parlamento.

Io non posso che associarmi loro nelle lodi da tributarsi alla Camera dei Signori di Vienna: ma confesso che quando ho letto le discussioni del Parlamento italiano nel 1861, quando ho sentiti i vostri discorsi e tutti i discorsi che si sono fatti sulla materia, quando ho letto la dotta Relazione dell'Ufficio Centrale, oh! allora perdonate, o Signori, questa specie di vanità nazionale, posso dirlo senza riserva perchè non ho preso alcuna parte a questi lavori, allora ho ricordato con piacere le parole di un Inglese il quale parlando del Parlamento di Napoli del 1820 alle cui discussioni aveva assistito, mi diceva: sì, l'Italia è proprio il terreno del Parlamentarismo, le ombre di Cicerone e di Ortensio vi ispirano i posteri. Perdonatemi codesta digressione, e ritornando alla questione ripeto, che per quanto omaggio si voglia portare alle discussioni ed alla dottrina della Camera dei Signori di Vienna del 1862, si può dire con tutta ragione che il paragrafo quarto non fu un rimedio sufficiente, o per lo meno non lo fu con quella chiarezza, e precisione che a legislatore si convenga.

E difatti nel principio della discussione abbiamo veduto il Resti-Ferrari, colui cui interessava e che poteva avere lumi per la conoscenza e per la dottrina legale, farvi una proposta precisa, chiara, che avrebbe corrisposto ai bisogni del suo paese, mettendo i possessori al coperto delle azioni di *chicchessia*.

Quindi nella discussione del 9 e 19 marzo il Relatore enunciava che vi si parlava soltanto della Amministrazione dello Stato, e del diritto che quest'Amministrazione poteva sperimentare: poi diritti dei privati provvedersi con apposito numero totalmente distinto e diverso.

E finalmente nel progetto di legge che fu votato si tralasciano le parole *chicchessia* come le altre *amministrazioni dello Stato*, e si usano frasi diverse parlando nello stesso numero 1. con diverse disposizioni dei diritti signorili e di pretese alla feudalità. E la incertezza si accresce dal che lo stesso Relatore Lichtenfels, il quale da prima limitava il n. 1. alle azioni dell'amministrazione dello Stato, e le disposizioni del n. 2. alle pretese dei privati, in seguito parla in modo da fare ritenere che nel n. 1. si trattasse dei feudi di collazione Sovrana, e quindi di tutte le conseguenze che da questi feudi derivavano; e nel secondo numero del paragrafo quarto soltanto dei feudi privati.

L'onorevole Musio (e che non può la forza dell'ingegno?) ha detto: ma non si legge nel numero 2 la parola *feudi privati*; si legge *persone private*; e bisogna ritenere che quando il Relatore parlava di *persone private* non intendeva di feudi privati, ma dei

vassalli dei feudi di collazione Sovrana, ed io convengo che la lettera della legge è equivoca, e si presta a cotesta intelligenza; ma bisogna convenire altresì che non esclude il senso di coloro che vogliono, o che credono che il numero 2 parli soltanto dei feudi privati, così detti, dei feudi cioè che venivano da concessioni private, e che questo sistema trova una certa ragionevolezza, e nello scopo della legge che doveva provvedere a tutto, e nelle ultime dichiarazioni fatte dal proponente la legge, il Relatore, Barone Lichtenfels.

Questa ragionevolezza io la trovo poi in un altro fatto importantissimo che sarebbe quello che, se nel numero 2 non si fosse parlato di feudi privati, non vi sarebbe alcuna disposizione in quanto allo scioglimento dei feudi privati stessi.

È vero che al paragrafo 20 si parla del modo di affrancazione anche dei feudi privati; ma in quanto agli effetti dello svincolo fra i signori dei feudi privati ed i terzi possessori non vi è alcuna parola nella legge che li riguarda, se voi non la leggete nel numero 2 del paragrafo 4.

Ora, questa incertezza del senso del § 4. della legge del 1862, non è per nulla tolta da quanto disse il Brinz, che si è voluto ritenere come una specie d'interpretazione autentica data dalla Camera dei Deputati, egli è vero o Signori, come accennava l'onorevole Musio, che nella Camera dei Deputati il Brinz Relatore, parlando e riferendo sul § 4. suppone che il numero 1 chiaramente, senza equivoco, riguardi i diritti del signore, ed il numero 2 riguardi i diritti del vassallo dei feudi di collazione Sovrana, e che nessuna voce sorse nella Camera dei Deputati. Ma prego l'onorevole Musio ed il Senato a ricordarsi che non vi era neanche alcuno che rappresentasse la Venezia nella Camera dei Deputati, e che per conseguenza non poteva sorgere alcuna voce per sostenere l'erroneità e l'ingiustizia di questa interpretazione.

Ma si dice; ritornò la legge alla Camera dei Signori, questa approvò quanto si era fatto e quanto si era detto nella Camera dei Deputati; ma permettetemi una osservazione. Siccome la modificazione portata dalla Camera dei Deputati aveva soltanto rapporto alla Costituzione nel numero 1 di una formula ad un'altra in quanto alla prescrizione, era questa sola modificazione avvertita nella Camera dei Signori, e quindi il Relatore ne proponeva l'adozione per un grande motivo, quello cioè: che se non si votava la legge, bisognava rimandarla alla Camera dei Deputati, ed era tempo perduto, perchè la sessione stava per chiudersi. D'altronde non era una modificazione interessante, perchè lo ripeto, è una migliore redazione per la prescrizione. E però nella Camera dei Signori non si disse alcuna parola sulla interpretazione che si era data al paragrafo 4. e Voi che siete miei maestri nella pratica parlamentare, conoscete che non è necessario si discuta in una Camera sulle interpretazioni date da un'altra

Camera, molto più, quando, come vi dissi, si aveva tutto l'impegno e tutto l'interesse di farla finita con quella discussione, si voleva anzi tutto votar la legge.

Ecco perchè a mio modo di vedere mentre la parola detta dal Brinz può portare ad un senso, restano in tutta la loro forza ed efficacia gli argomenti che si possono addurre in contrario per le altre dichiarazioni fatte nella Camera dei Signori. E che questo dubbio vi sia lo dimostrano le decisioni dei Tribunali Veneti, che ebbi l'onore di comunicare all'Ufficio Centrale, cioè: una decisione della Corte d'Appello di Venezia del 1869 lungamente esamina, discute la materia e si pronuncia nel senso che il N. 1° del paragrafo 4 colpisce ben anco le azioni dei vassalli in faccia ai terzi possessori. All'incontro il Tribunale di terza istanza ha deciso in senso opposto, che cioè il N. 1° del paragrafo 4 riguarda i diritti dei signori, ed il N. 2° del medesimo paragrafo 4 riguarda i diritti dei vassalli. Ciò vi dimostra che realmente si può pensare in un modo e nell'altro; vi dimostra che la legge del 1862 non fu un provvedimento sufficiente a quanto la necessità della situazione richiedeva cioè al bisogno di assicurare il possesso dei terzi possessori.

Eccovi quindi la necessità di un nuovo provvedimento, sia quello propositi nel progetto del Ministero, sia quello dell'emendamento dell'onorevole Poggi, un provvedimento che davvero possa rassicurare i possessori, possa far dire che il possesso nel Veneto non sarà più incerto, e far cessare in tal modo tutte le conseguenze funeste alla pubblica prosperità economica, dall'incertezza della proprietà.

Ma qui comincia il difficile. È giusto questo provvedimento? Sarà il provvedimento di chi per dare ad uno, toglie ad un altro? Farete come il ladro che fa la carità del denaro che ruba?

Dovrei essere davvero molto audace se, non chiamato dal dovere, qui spontaneo sorgessi a discorrere su cotesta quistione, e dimostrare che il provvedimento è giusto, e che da Voi può farsi senza ledere alcun principio di giustizia. Dissi: davvero sarei presunzioso, perchè coloro i quali lo combattono, e ne sostengono l'ingiustizia non solamente si armano della forza e della potenza dell'ingegno, e dell'autorità della loro dottrina e del loro nome, ma schiacciano il progetto con l'autorità di un precedente; e forti di questo precedente del Senato, quasi vogliono mettere silenzio a chi può portare un'opinione contraria, o per lo meno credono che il Senato mal corrisponda alla propria dignità, alla propria convenienza, se andasse nella sentenza che oggi vi si propone, e che è contraria a quello che fu adottato nel 1861.

Pure, o Signori, io vi confesso che quando la prima volta studiai sulla materia, facendo parte della Commissione ministeriale per il progetto, quando lessi la legge del 1862, sebbene avessi convenuto dell'utilità e della necessità di un provvedimento che mettesse termine a tante liti, e giudizi, queste perturbazioni di

interessi sotto le quali gemono le province Venete, e particolarmente il Friuli, era così incerto e così ignaro sull'andamento delle cose che avevano avuto luogo nella legislazione Veneta, che credei dovere astenermi dal proporre una disposizione declaratoria, sia del senso del § 1, sia della prescrizione.

Aggiungo che chiamato ora a discutere la legge, mi misi a studiare questo progetto come uomo che vi era trascinato dalle funzioni, dalle quali senza mio merito mi trovai onorato, ma colla diffidenza di chi ha portato un sentimento contrario.

Ebbene, o Signori, ugualmente che l'avvocato studiando meglio, e in tutte le sue parti una causa, finisce per convincersi della sua giustizia; io studiando la legge, assistendo alle vostre dotte discussioni, valutando tutte le obiezioni che si sono mosse contro la disposizione proposita, mi sono convinto della sua giustizia, mi sono convinto che voi potete, perdonate il mio ardir-, che dovete a lottarla.

La legge di certo non dispone che per l'avvenire i diritti irrevocabilmente acquistati sfuggono dall'impero della legge nuova. Il legislatore che deve pronunciarsi sempre secondo i principii della giustizia, non può far leggi per le quali tolga ad uno il suo, per darlo ad un altro.

Era questa la prima obiezione, e la più forte, a mio modo di vedere, che si muoveva contro la proposta della declaratoria di prescrittibilità, o di qualunque altra frase che faccia cessare l'azione dei vassalli; e mi sembra, che tutte le altre non ne sono che la conseguenza.

Io trovo, che i diritti acquisiti sono intangibili; ma i diritti certi; i diritti sui quali non può esservi alcun dubbio. All'incontro quei diritti, o per meglio dire, quelle pretese sulle quali vi ha contestazione: quelle pretese le quali nascono da una legge sulla cui interpretazione, o sul cui vero senso pende questione, quei diritti, o Signori, o per meglio dire, quelle pretese, possono essere benissimo colpite da una legge posteriore.

Possono, e lo furono! E lo furono in varie occasioni, e non solamente per leggi di questa natura di cui ora vi occuperò, ma anche per leggi di diritto privato.

Ricordo, che per una legge *de incestis nuptiis* furono vietati i matrimoni fra i cognati.

Ebbene, o Signori, con quella legge (credo che sieno le leggi 8 e 9 del Codice) il legislatore dichiarò anche nulli i matrimoni che già avevano avuto luogo anteriormente.

Voi vedete che si tratta di fatti compiuti e di fatti ben gravi, eppure il legislatore ne annientò la efficacia giuridica.

La legge 3 Cod. *de pactis pignorum* annullò il patto commissorio, e riportò la nullità ai patti che si erano effettuati prima delle sue disposizioni, in un'epoca in cui la legislazione li permetteva.

Vi ho ricordato, o Signori, queste leggi perchè

fanno parte di quel Codice supremo che è stato sempre riconosciuto come la norma di tutte le legislazioni, e come il tesoro dei principii del diritto; ma non mancano leggi più recenti che hanno regolato anche pel tempo passato le conseguenze giuridiche di fatti anteriori.

Troviamo una legge dell'Assemblea Francese la quale nello stabilire l'ordine successorio, e nell'aver annullati i voti mouastici, ha ammesso alla successione, aperta anche antecedentemente, questi individui; è una legge, credo, del 1793, fatta retroagire dall'altra del 1791.

In quanto poi alla estensione della legge interpretativa al passato, salvo il rispetto ai dritti irrevocabilmente acquistati, non mi sembra essersi mai mosso dubbio: ricordo a me stesso (che sarebbe superfluo il ricordarlo a Voi maestri nel dritto) come la novella 19^a di Giustiniano, dichiarava espressamente che le interpretazioni contenute nella novella 12^a, sugli effetti della legittimazione dovevano servire di norma anche per le successioni precedentemente aperte, a meno che non vi sia o un contratto o una sentenza già pronunciata, perchè le disposizioni aggiunte colla legge interpretativa, devono regolare tutti i casi nei quali si tratta di applicare la legge interpretata se vi è controversia, e non sia intervenuta una transazione, o un giudicato.

La ragione di questa forza per dire così intrinseca della legge interpretativa deriva da questo, che quando interviene il legislatore per interpretare, non fa altro se non se dichiarare quale sia il vero significato della legge precedente, o in altri termini quali siano le conseguenze giuridiche, i dritti che da questa legge debbono derivarne.

Il legislatore quando dichiara che la legge deve essere interpretata in un dato modo non crea, nè toglie un dritto, ma dichiara che sin dal principio il dritto era conferito secondo la sua interpretazione. Tutto ciò che non era conforme a questa interpretazione non è un dritto perchè quando si tratta di un dritto positivo che derivi dalla legge scritta non può nascere se non se in conformità della volontà del legislatore, e si appartiene a lui nel dubbio dichiarare quale sia questa volontà come norma generale dei cittadini. Fino che il legislatore non lo dichiara, la interpretazione si fa dal magistrato nell'applicare la legge al caso speciale in lite; ma ciò non vieta al legislatore di fare una interpretazione come norma generale.

Mi sembra aver dimostrato che una legge può colpire fatti precedenti quando questi fatti sono contrari ai principii generali delle nuove leggi, di ordine pubblico, o annulla abusi, e ciò che è contrario alla giustizia. Può avere azione sul passato la legge interpretativa perchè in questo caso non è un dritto nuovo che crea, ma dichiara qual era od a chi spetta il dritto derivante dalla legge interpretata.

Io credo che a *fortiori* questi principii valgano, ora che si tratta non propriamente del dritto a conservare

il possesso della cosa, di un dritto certo, ma si tratta soltanto di una pretesa, la quale ha per causa un dritto che si vuole esclusivamente dedurre dalla legge positiva e speciale, poichè mi sembra che vi corra grande differenza nell'apprezzazione morale di un dritto tra l'azione ad avere una cosa in conseguenza di un giudizio, ed un dritto certo a ritenere il possesso di una cosa che si ritenga come irrevocabilmente acquistata.

Si obietta che se il Parlamento può fare una legge interpretativa, lo può soltanto quando colla interpretazione non si dispone soltanto per lo passato, ma si dà ben'anco una norma per l'avvenire, e che altrimenti facendo si dice sostituire l'azione vostra legislativa a quella del Magistrato: in altri termini si sostiene che il legislatore deve provvedere sempre per l'avvenire, e solo incidentalmente può riportare la sua disposizione al passato.

Malgrado il rispetto altissimo che io professo per l'onorevole Senatore Vigliani mi credo nel dovere di sottoporre alla sua intelligenza, ed al giudizio del Senato, che l'applicabilità di codesti principii dipende dalla natura della legge interpretata.

Infatti tutte le leggi le quali hanno colpito delle istituzioni preesistenti e che erano contrarie ai tempi attuali o alle mutate condizioni della Società, o della forma politica dello Stato; tutte queste leggi, io credo, hanno colpito e fatti, e dritti anteriori, e ne hanno regolato le conseguenze, e gli effetti giuridici.

E mi basta ricordarvi ciò che si era fatto dal Governo Austriaco in favore dei feudatari nel 1798, e quanto si fece dallo stesso Governo nel 1817 nello interesse del Demanio.

Ma si dice: lasciamo che ogni dubbio si decida dai Tribunali; non surrogare la vostra azione a quella delle Corti: non inviliamo l'indipendenza del potere giudiziario, lasciamo che egli interpreti la legge. Non nego che i Tribunali possono, e devono interpretare la legge quando sono chiamati a decidere una lite; ma da questo non saprei dedurre la conseguenza che non lo possa fare in termini generali il potere legislativo; mi sembra che col contrario sistema si limiti il dritto d'interpretazione che l'Art. 73 dello Statuto espressamente garantisce al Parlamento, al potere legislativo.

Vi dissi, o Signori, che in quanto alla questione della prescrizione vi sia bisogno della intervenienza vostra per non permettere che nella varietà dei giudicati che potrebbero pronunziare i magistrati, restino gl'interessi ed i dritti delle parti tuttavia nella incertezza con danno della cosa pubblica: e si è di già da altri ricordato come sulla materia si è provveduto. Mi limito ad aggiungere, che nella legislazione delle province meridionali per l'abolizione della feudalità furono dichiarati illegittimi i possessi dei feudatari nei Demani comunali, a meno che non rimontassero ad un'epoca dalla legge nuova determinata, o fossero garantiti da speciali titoli.

Vi si è inoltre, e a mio avviso con ragione, ricordato alcuna legge alla quale voi avete concorso; non vi ricordo la vostra votazione, quasi per farvi un rimprovero, o per voler vi dire se foste ingiusti ieri, siatelo anche oggi. No, o Signori, io ho troppo rispetto, e credo che sia generale il rispetto alla vostra dottrina e alla vostra giustizia, per venire a questa conclusione.

Sono grato all'onorevole Senatore Musio, da parte del Governo e del Parlamento in generale, per avere già vendicato alcune leggi che si vollero quasi accusare d'ingiustizia.

Per me qualunque legge votata da Voi, non solamente è un diritto scritto, un dritto positivo, per la sua forza costituzionale, ma è improntata allo spirito della giustizia, perchè son certo, o Signori, che se una cosa fosse ingiusta non la votereste.

E però, o Signori, io mi permetto ricordarvi la votazione dei precedenti articoli, soltanto per dimostrarvi come voi, facendo omaggio a quei principii che io poco fa vi ho esposti, avete disposto su dritti già sorti, e derivanti da fatti passati e che non possono rinovarsi nell'avvenire.

Tralascio di parlarvi del paragrafo 3 perchè la sua decisione poteva anche dipendere d'altri principii, richiamo la vostra attenzione sull'articolo 4 che avete votato, e sui principii che vi determinarono a questa decisione.

Si disse difatti poichè il nesso feudale è sciolto, il diritto di riversibilità di caducità che poteva spettare ai signori, può essere colpito senza commettere ingiustizia, perchè non è che la conseguenza del nesso feudale abolito. E lo articolo 4 non può riguardare i fatti pei quali s'incorre nella caducità posteriori alla legge perchè più non esiste il nesso feudale, riguarda solamente il passato, e non solo il dritto alla caducità, o riversibilità in *potenza*, ma ben'anco quello già dedotto *in azione*, *in judicio* garentendosi del paragrafo 2 della legge del 1862.

Io credo, o Signori, che voi avete fatto benissimo, io credo che avete fatto un atto di giustizia, una giusta applicazione di principio quale è quello che quando si tratta di giudicare delle conseguenze degli atti passati, voi potete impunemente pronunziarvi, se riconoscete ingiusta la causa che poteva dar luogo a quelle conseguenze giuridiche.

Ora, o Signori, una volta che avete ammesso e con ragione, e giustizia la vostra potestà, a togliere il diritto di caducità e riversibilità che non era soggetto a controversia che, era un diritto certo perchè derivava dal nesso feudale, e che era tuttavia esperibile perchè si era introdotta nei termini della legge 1862; una volta che avete negato la continuazione delle liti per lo esperimento di questo diritto, non mi sembra che si potrebbe esitare a definire la quistione della prescrittibilità dell'azione dei vassalli fondata su questo nesso feudale.

Si diceva però dall'onorevole Senatore, che mi è

grato chiamare mio maestro, il Presidente Mameli, bade che fu votato l'articolo 4, ma togliendo la formula *i possessori di buona fede*. Questa soppressione di parole fa cessare la forza dei vostri argomenti.

Mi permetta l'onorevole Mameli di osservare che quella soppressione nulla toglie al mio dire; che il diritto di riversibilità, il diritto di caducità fu colpito coll'azione dell'articolo 4, malgrado che era un diritto che rifletteva il passato, malgrado che poteva essere e fosse stato dedotto in giudizio, nel termine di tre anni la soppressione non fece che generalizzare la disposizione dell'articolo 4.

Quando avete potuto toccare un diritto di questa natura, e questo diritto poteva anche esercitarsi contro i terzi possessori, anzi nelle sue conseguenze realmente colpiva i terzi possessori, e solo per la regolarità del giudizio, e perchè contro di lui si scioglieva il contratto feudale si chiamava il feudatario il quale non si trova nel possesso, vi confesso, che sarebbe quasi ingiusto il conservare le conseguenze dirette del vincolo feudale in favore dei vassalli e contro i terzi possessori.

E qui mi è forza avvertire ad una circostanza, che mi sembra avere esercitato una certa influenza nell'animo gentile e giusto dell'onorevole Relatore, e della maggioranza dell'Ufficio Centrale, il fatto cioè annunciato, che fra 9800 convenuti in giudizio, vi erano 2000 e forse più possessori di mala fede. Si diceva volete venire in aiuto dei possessori di mala fede? La legge potrebbe avere in certo modo aspetto di convenienza, di equità in faccia ai possessori di buona fede, diventa un'enorme ingiustizia, una iniquità se si estende la sua disposizione al possessore di mala fede. Ma, Signori, qual è la portata dell'articolo sesto?

Vi si suppone sempre lo esperimento di azione che può esercitarsi da un individuo contro il terzo possessore derivante dal nesso feudale. Lo esperimento delle azioni che il vassallo, il feudatario, il signore come qualunque altro privato può sperimentare in forza del diritto civile non è colpito da questa disposizione come non lo era dal § 4. della legge 1862. L'articolo che vi si propone riguarda la causa; il titolo feudale dell'azione del rivendicante, non cuopre i vizi del possesso che impedirebbero al possessore secondo il diritto comune l'acquisto di un diritto.

In altri termini è il vassallo, è il suo erede che sperimenta la sua azione non per un diritto civile che gli deriva dalla legge comune, ma perchè per la sua chiamata al feudo nega il diritto ad alienare nel venditore: in questo caso il fondamento della sua azione, è il nesso feudale; il fondamento è quel titolo stesso d'investitura che Voi col vostro voto dell'articolo quarto non avete creduto di rispettare nel rapporto dell'azione di caducità e di riversibilità. E però il fondamento dell'azione del vassallo contro i terzi possessori per la lettera espressa dall'articolo che vi si propone, deve essere soltanto quello che deriva dal nesso feudale.

Se Voi avete ritenuto che lo svincolo, che l'abolizione di questo nesso feudale portava di per sé l'annientamento di tutte le conseguenze che ne potevano sperimentare i signori e i privati, credo che in applicazione di questo principio, Voi potete ben anche dire al vassallo, il nesso è stato sciolto, il vostro titolo più non esiste, non può più continuare la vostra azione.

Ed in faccia al vassallo, Voi potete far questo meglio di quanto lo avete fatto in faccia ai signori dei feudi privati: in quanto che voi avete distrutto il diritto del signore privato senza dargli alcun compenso, perchè il compenso che si può esigere dallo Stato in forza della legge 1862, ed a cui ora si rinunzia, era soltanto dovuto per i feudi di collazione Sovrana; il signore privato invece poteva esigerlo dal vassallo, ed ora anche glielo negate.

All'incontro al vassallo a cui, secondo il progetto Ministeriale, neghereste l'azione rivendicatoria, daresti un prezzo in quel compenso, che Voi stessi nella vostra relazione riconoscete in alcuni casi superarne d'assai l'importare dell'azione rivendicatoria, quel prezzo che Voi, mentre ritenendovi stretti, per così dire da una fatale rigidità di diritto, negavate la liberazione del possessore, gli vorreste dare per indennizzo di quella perdita, che riconoscevatte Voi stessi di essere se non ingiusta, almeno iniqua.

Il vostro articolo 2° in cui avete stabilito di cedere al terzo possessore l'indennizzo dovuto allo Stato, e che lo Stato in generale rinunzia in favore dei terzi possessori, dimostra quanto sia vero che lo Stato, quando rinunzia con questa legge al diritto che aveva del compenso accordatogli dalla legge del 1862, per l'affrancazione del vincolo feudale, cede un vero credito, e non indifferente.

Voi avete preveduto anche il caso non raro anzi credo probabilissimo, che quel compenso sia dovuto su una grande estensione di terra posseduta come feudo dal vassallo mentre che forse la rivendicazione non si sperimenta che contro una piccola porzione di terreno.

In questi casi il compenso non lieve, che fu accordato colla legge Austriaca allo Stato, e che secondo il vostro progetto sarebbe cesso al terzo possessore, supera il valore della cosa rivendicata.

Ond'è che se non si può asseverare che realmente il compenso corrisponda al giusto in tutti i casi al valore della cosa rivendicata, è però una probabilità, che tenuto anche conto della incertezza della lite, sia un sufficiente compenso della perdita della azione rivendicatoria secondo il progetto ministeriale.

E di conseguenza lo Stato, e per esso la legge, può disporre sui dritti del vassallo derivanti dal nesso feudale con maggiore giustizia di quanto può farlo e fa sui dritti dei signori dei feudi privati. Dal che emerge la verità della mia proposizione, che il voto dell'articolo 4 abbia deciso in massima il principio per la votazione dell'art. 6 in discussione.

Ma che faremo, si dice, cadremo noi in contraddizione col nostro voto del 1861? Ritorniamo sui nostri passi per dire che nel 1861 abbiamo commessa un'ingiustizia a danno dei possessori Lombardi?

L'onorevole Senatore Musio rispose ieri a questo appunto.

Se mi convinco francamente egli disse d'aver fatto male, e di aver peccato una volta, amo di essere piuttosto purificato colla veste della penitenza, anzi che persistere da peccatore ostinato nel precedente peccato.

Se quindi il Senato per poco si convincesse di avere il diritto di disporre sulla materia, usando del potere datogli dallo art. 73 dello Statuto, quello cioè d'interpretare le leggi, son certo che non esiterebbe a dare il bell'esempio del fare oggi la giustizia, se anche un'altra volta non fosse stata osservata.

Ma io credo, o Signori, che vi sia una grande differenza nello stato delle cose, perchè sia pienamente giustificata la differenza delle due leggi.

Nel 1861 vi si presentava una legge, ed era portata per la prima volta al Senato, non si discuteva molto sulla necessità di alcuna disposizione sulla prescrizione: si credeva che si era abbastanza provveduto all'interesse dei terzi coll'art. 9 con cui si diceva che non si pregiudicava ai diritti che i terzi avevano già acquistati, e a ciò influiva d'assai l'autorità di chi veniva da quelle province, e assicurava che la giurisprudenza riconosceva che la prescrizione ordinaria colpiva le azioni anche dei vassalli contro i terzi possessori, e s'insisteva in questo concetto anche quando si moveva dubbio, se non erro, dai Senatori Pinelli e Porro, sulla generale ammissione della prescrizione.

Con questa intelligenza era votata dal Senato la legge, ma nella Camera dei Deputati si aggiunse nello articolo 9 un'alinea per la declaratoria della prescrizione; ritornata la legge così modificata al Senato, questo persisteva nella sua prima redazione, e l'altro ramo del Parlamento vi acconsentiva per non differire oltre l'attuazione dello svincolo dei feudi.

Ora l'attuale condizione nostra non è la stessa; nè veramente i feudi e i vassalli della Lombardia erano nella stessa condizione di quelli di Venezia.

L'egregio propinante signor Senatore Vigliani ha esternato un dubbio proprio della modestia che accompagna sempre la vera dottrina, se la legislazione che ha avuto luogo nel Veneto per le tante fasi politiche di quel dominio si prestasse a qualche reale incertezza di diritto, che egli disse nell'affermativa non avrebbe esitato a definirla: ma soggiungeva astenersi da ogni giudizio per non conoscere abbastanza di quella legislazione. La sua modestia è eccessiva perchè egli conosce appieno come tutte le Signorie Loro conoscono, che quando cadeva la Repubblica Veneta al 1796, o 1797, il Governo democratico pronunciava sin d'allora l'abolizione dei feudi.

Ma il trattato di Campoformio dava breve vita alla

nuova Repubblica, ed il Commissario Wallis governatore per l'Austria, col primo Editto che emise nel 1798 annullava tutto quanto si era fatto, riteneva come non fatte le leggi posteriori al 1. gennaio 1796. La sorte delle armi fece perdere all'Austria quelle province, le quali fecero parte del Regno d'Italia, e però vi furono pubblicate in gran parte le leggi francesi non che i molti decreti Imperiali nei quali, se specialmente non si parlava di feudi, nondimeno si abolivano tutti i vincoli afficienti le proprietà; ridato nel 15 all'Austria il dominio Veneto, non si ebbe il coraggio di fare quello che si era fatto nel 98: ma colla ordinanza del 1817 prescrivente la denuncia dei feudi, implicitamente si ritenne la loro esistenza. Se i fatti e le leggi dopo il 1815 furono comuni ai due domini Lombardo-Veneto, non può dirsi lo stesso per la epoca anteriore, e da ciò la differenza nella condizione dei feudi dei due domini, oltre di che per quanto io mi sappia nella Lombardia non vi era così estesa la feudalità, o per lo meno nel 1861 non minacciava tutti i possessi di alcuna provincia come lo è ora nel Veneto, e specialmente nel Friuli. Né nel 1861 vi si dimostrava come ora si fa pel Veneto la contraddizione fra i giudicati dei Tribunali; contraddizione che accresce incertezza a danno della cosa pubblica. Voi trovate dritti le decisioni del 1835 di tutta la gerarchia dell'organizzazione Veneta ammettere l'imprescrittibilità dell'azione dei vassalli, e per azioni sperimentate prima, e dopo la legge del 1862; all'incontro una decisione posteriore del 1869 o 1870, in altra, oltre la causa Gaspari della quale di già vi parlai, sebbene la Regia istanza riconosca che l'azione del privato sia tuttavia esperibile a senso del paragrafo 3, si pronuncia per la prescrizione non solamente come estintiva, ma anche come acquisitiva in favore del terzo possessore.

Ora, ho sempre ritenuto, e credo con ragione, che quando vi sia contrarietà di giudicati sull'interpretazione della legge, ancorchè si tratti di fatti ormai compiuti, il legislatore possa intervenire; non deve decidere la causa fra i privati, fra Tizio e Caio, ma può e deve dichiarare quale sia il senso di una legge perchè sia applicata conformemente in tutti i casi.

Sento dirvi che non si possono più riprodurre queste cause perchè scorso il termine di tre anni assegnato dalla legge 1862 per lo esperimento di queste azioni; ma sono tuttavia pendenti le molte cause introdotte contro dieci mila possessori.

Inoltre se fosse vera l'interpretazione da voi data che il numero 2 del paragrafo 4 si riferisce soltanto ai vassalli, per azioni di feudi di Sovrana collazione, resterebbero forse esperibili le azioni dei vassalli dei feudi privati; ed anche nei feudi di collazione Sovrana, resterebbero esperibili le azioni dei vassalli contro i terzi possessori che non siano di buona fede o che non abbiano acquistato a titolo oneroso: Vi è dunque una massa, una generalità d'interessi che

resta nella incertezza tuttavia, e per la quale il legislatore deve provvedere.

Io non intendo di più oltre abusare della benevolenza del Senato. Io credo di aver dimostrato che il bisogno vero sentito nelle province Venete, non è l'abolizione della feudalità in astratto, ma l'assicurazione del possesso nei terzi possessori acquirenti dei beni feudali come libera proprietà; che questo bisogno è stato sempre sentito, e che si è cercato di rimediare con la legge del 1862, ma che non si provvide a sufficienza, che anzi al dire di autorevoli persone cagionò maggior danno, avendo impegnato e suscitato maggior numero di liti; quindi da ciò la necessità del nuovo provvedimento della legge che il Ministero vi proponeva.

Credo di avervi dimostrato che l'utile provvedimento che si è richiesto e si richiede, è stato quello della dichiarazione della prescrittibilità.

Credo di avervi dimostrato che questa dichiarazione potete farla, perchè Voi non fareste se non che dichiarare la natura del diritto controverso e perciò non può dirsi che il diritto di prescrittibilità sia acquisito e certo.

Credo di avervi dimostrato che non osta a questa dichiarazione il fatto del 1861, per la differenza dei rapporti e degli interessi, e per la diversità delle circostanze nel Veneto.

Credo di avervi dimostrato che già avete applicato questi principi e ritenuta la necessità di diversa statuizione con la votazione dell'art. 4.

Signori Senatori. Io finisco con ricordarvi ciò che diceva sul proposito e sulla natura propria di queste leggi il Ministro Lausser nel 1862 in Vienna:

« In queste leggi non bisogna restar giammai a metà; se ammettete un principio, ammettetelo con tutte le sue conseguenze, altrimenti non fate che una disposizione inprovvida, la quale non garantisce nè gli interessi degli uni, nè quelli degli altri; all'incontro non fa che accrescere mali ai quali si vuole rimediare. »

Mi permetterà il Senato che io citi le sue parole, pag. 154: « Procedendo alla seconda parte della proposta subordinata della maggioranza cioè allo scioglimento parte potestativo e parte imperativo, non posso superare le eccezioni che mi si presentano contro una tal forma di legge allodializzatrice. Ed in primo luogo debbo avvertire che a leggi di tali specie si annettono naturalmente tutti i difetti che caratterizzano una mezza misura, e che si manifestano ogni qualvolta non si applica in tutta la sua conseguenza un determinato principio. »

« Ciò che si concede viene riguardato come un acconto su ciò che si avrebbe dovuto dare, e si ritiene protratta la concessione del rimanente. La linea di demarcazione dove cessa ciò che si è affermato in base ad un principio fondamentale, e dove comincia ciò che non si è voluto farne derivare è sempre incerto e dà quindi luogo più o meno all'arbitrio. Questo appunto

si verifica colla subordinata proposta della maggioranza. »

Io non oso, Signori, di indirizzare queste parole per dire quale sarebbe il risultato della legge che sarebbe votata, se non ammettete il principio voluto dall'articolo 6.

Voi avreste sanzionato la cessazione del vincolo feudale, voi avreste favorito, e avreste dichiarato cessato questo vincolo non solo in principio, ma anche nelle sue conseguenze nel rapporto dei feudatari e dei vassalli di cui voi avvantaggereste la fellonia perchè rinunziando alla caducità avete dato la sanatoria a quei fatti per i quali si perdeva il feudo, e poi non l'applichereste a vantaggio di coloro per cui voi fate la legge, non l'applichereste a vantaggio di coloro che in buona fede

hanno comprato, e che per secoli si trovano nel possesso della cosa stessa!

Signori, in questo stato di cose la giustizia e l'equità non vi permettono di dire le parole del poeta Mantovano, che non credeva di certo che dovessero applicarsi nel 1870 a suoi conterranei, *reteres migrate coloni*.

Presidente. Essendo l'ora tarda chiuderemo la seduta.

I signori Senatori sono pregati di raccogliersi domani al tocco negli uffizi per dar fine all'esame delle leggi che sono state presentate cui sarà aggiunta anche quella sullo stato degl'impiegati civili.

Dopo l'adunanza negli uffizi vi sarà seduta pubblica. L'adunanza è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 23 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Giuramento dei Senatori Cipriani, Rossi, Jacini* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova.* — *Osservazioni e proposte del Senatore De Foresta in appoggio dell'emendamento Poggi* — *Domanda del Relatore cui risponde il Senatore Poggi* — *Mozione d'ordine del Relatore* — *Avvertenza del Senatore Chiessi* — *Dichiarazioni del Senatore Miraglia* — *Osservazioni dei Senatori Chiessi e Mameli sull'emendamento Poggi* — *Proposta di chiusura del Senatore San Martino cui rispondono il Relatore e il Senatore Luizi* — *Opposizioni del Senatore Farina* — *È approvata la proposta San Martino* — *Dichiarazioni del Senatore Poggi circa i sotto-emendamenti del Senatore De Foresta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Camillo Giussani, de' suoi *Cenni storici economico-statistici nella provincia del Friuli*;

Il Prefetto di Treviso degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1869.*

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il sig. Senatore Cipriani, prego i Senatori Griffoli e Marzucchi a introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Cipriani presta il giuramento nella consueta formula).

Essendo pure presente il Senatore Rossi, prego i Senatori Costantini e Michiel a volerlo introdurre per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Rossi presta il giuramento).

Trovandosi parimenti presente il Senatore Jacini, prego i signori Taverna e Imperiali ad introdurlo.

(Il Senatore Jacini, introdotto nell'Aula, presta il giuramento).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIOGLIMENTO DEI VINCOLI FEUDALI NELLE PROVINCE VENETE E MANTOVANA.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei

vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova. Siamo ancora alla discussione dell'art. 6 e dell'emendamento del sig. Senatore Poggi.

Rileggo l'art. 6.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del paragrafo 4, N. 1 della legge Austriaca 17 dicembre 1862, si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso paragrafo 4, N. 2 della detta legge 17 dicembre 1862. »

Leggo l'emendamento del Senatore Poggi.

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Signori Senatori, dopo il mirabile discorso fatto ieri dall'onorevole Ministro della Giustizia, io che già avevo prima chiesto la parola per ragionare nel senso istesso in cui egli ha così ben favellato, avrei volentieri rinunciato alla facoltà di parlare per timore di scemare con le disadorne mie parole l'effetto che credo avrà fatto in voi, o Signori, la dotta argomentazione di lui; ma in una questione

così grave mi è parso dovere delle persone, che se non altro per ragione d'ufficio si credono competenti nella materia, di manifestare almeno pubblicamente il loro voto e dirne i motivi, ed è ciò che vi domando il permesso di fare. Sarò brevissimo. Io comprendo che dopo così lunga discussione il Senato non possa più essere disposto a udire lunghi discorsi, nè io vorrei abusare della sua indulgenza.

Dichiaro adunque senza altri preamboli, che appoggio sostanzialmente l'emendamento proposto dal Senatore Poggi, con alcune modificazioni che io spero vorrà egli accettare.

Io non entrerei nè a esaminare nè a trattare le molte questioni lungamente e dottamente trattate nelle scorse sedute dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, e dagli altri illustri e dotti oratori che hanno preso parte nella discussione. Anzi senza voler menomamente censurare il loro operato, ciò che sarebbe vera temerità da parte mia e lontano dalla mia intenzione, io ho lamentato e lamento che siasi la discussione forse troppo allargata.

Le parole, o Signori, che scendono da questi stalli, volere o no, hanno sempre una grande influenza presso i tribunali; e quando io penso a ciò che si è affermato, cioè che sonovi tuttora 10 mila cause pendenti nelle provincie della Venezia e di Mantova intorno alle pretese feudali, delle quali noi ragioniamo, io temo molto che le nostre lunghe discussioni non possano avere per prima conseguenza, quella di fare un triste dono a quelle provincie prolungando e rendendo più intricate quelle tante liti, e forse anche di imbarazzare maggiormente i magistrati che hanno a giudicare.

Io avrei voluto che, nel trattare questa questione, gli onorevoli proopinanti si fossero meno ricordati di essere autorevoli e valenti giureconsulti e magistrati, e che avessero pensato maggiormente di essere legislatori.

Avrei voluto che la questione fosse stata trattata dal punto di vista dei legislatori, piuttosto che dal punto di vista giuridico.

Ho ammirata la grande e profonda dottrina che si è sfoggiata in quella discussione, ed ho molto imparato; ma, ripeto, avrei voluto che se ne fosse fatto a meno.

Adunque, ripeto che non entrerei nelle molte questioni trattate dai proopinanti; esaminerò la questione da un punto di vista più semplice, più pratico, e, mi sia concesso il dirlo, alla portata di tutti.

Io dico: siamo tutti d'accordo nel volere l'abolizione completa dei feudi nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Tutti vogliamo liberare i possessori di quelle nobili provincie che, essendo state le ultime liberate dall'onta e dal danno del dominio straniero, ed a rientrare nella grande famiglia, hanno diritto al maggiore nostro interesse ed a tutte le nostre simpatie.

Tutti, ripeto, vogliamo raggiungere quanto più prontamente e quanto più completamente sia possibile il fine santissimo di dare la pace, la tranquillità e la sicurezza ai possessori dei beni in quelle provincie, come già il Parlamento fece per le provincie della Lombardia colla legge del 1861.

Come è adunque che in due anni non abbiamo potuto fare una legge per questo fine su cui conveniamo tutti? Come è che dopo una Relazione dell'Ufficio Centrale così sapiente, così chiara, così ammirevole, discutiamo da più di 8 giorni ed ancora non abbiamo potuto riescire ad intenderci ed a cadere d'accordo sulle disposizioni che devono condurre a questo fine?

Io penso, o Signori, che la causa unica sia un equivoco che ha dato corpo alle ombre e fatto travolgere difficoltà, laddove non ve ne sono nè possono esservene.

Io domando cosa si opponga a che si possa dal Senato approvare la disposizione proposta dal Ministero, e già approvata dalla Camera elettiva nell'articolo 6° o l'emendamento che vi ha fatto l'onorevole Senatore Poggi?

Possiamo noi, io dico, possiamo noi fare una legge la quale contenga una disposizione, in forza della quale si tronchino sin d'ora tutte le ulteriori pretese dei feudatarii ed ogni vestigio che possa ancor servire di appiglio a molestare i proprietari, i possessori di beni in quelle provincie? Possiamo noi farlo modificando la legge del 17 dicembre 1862?

No, ci rispondono gli oppositori, e specialmente rispondeva nella seduta di ieri l'onorevole mio amico, Senatore Vigliani, il quale, con la alta intelligenza che lo distingue, capi benissimo dove stava il vero punto della questione, il nodo della controversia. Se si propone, egli diceva, la disposizione che fa oggetto dell'articolo 6° e dell'emendamento del Senatore Poggi come una legge interpretativa, io mi oppongo perchè credo che in questa materia non possiamo fare una legge interpretativa; se si propone quest'articolo ed il relativo emendamento del Senatore Poggi come una legge nuova, io credo che non si possa accettare per due motivi: perchè si viola il diritto di proprietà che deve essere sacro, e perchè si crea una prescrizione e si applica con effetto retroattivo, locchè nessun magistrato può tollerare. Ed egli vi ha dimostrato questi suoi concetti con una lucidità e di parole e di argomenti, che io ho ammirato, e di cui sarei stato sorpreso se già non avessi conosciuto quanta sia la sua lucidità e chiarezza di mente.

Io accetto quest'argomentazione come l'unica che credo sia possibile, come quella che avrei desiderato che fosse stata fatta solo tema delle nostre discussioni.

Sono lieto anzi tutto di dichiarare che concorro pienamente nell'avviso dell'onorevole proopinante, che in questa materia non possa farsi una legge interpretativa.

Io credo che facendo una legge interpretativa cadremmo nell'inconveniente, che egli con savie ed accconcie parole vi presentava; diremmo niente o diremmo troppo, vale a dire o non faremmo che la ripetizione della legge preesistente del 1862, ovvero sotto pretesto d'interpretazione ne altereremmo il senso e le parole, il che sarebbe illecito e pericoloso.

Quando il legislatore trova che una legge non è più conveniente, non provvede ai bisogni del tempo e delle circostanze, deve farne un'altra che abroghi o modifichi la prima, ma sotto pretesto di interpretazione il legislatore non deve dire che una legge precedente dica bianco quando dice nero.

Ciò facendo egli non farebbe che un abuso di forza contro del quale la coscienza pubblica si rivolterebbe, ed egli perderebbe il suo prestigio.

Io adunque convengo con l'onorevole preopinante che in questa materia non può farsi una legge interpretativa.

Veniamo ora agli altri due suoi obbietti. In questi non siamo d'accordo e in cui sta tutta la controversia.

Non si deve violare la proprietà, e chi ne dubita?

La proprietà è cosa sacra, e non sarà sicuramente in Senato, che mai possa sorgere una voce per attentare anche da lontano, al sacro diritto della proprietà che è il Palladio della società!

Ma è forse vero, che nel caso attuale ci possa essere pericolo di attentare alla proprietà? No, o Signori, per vedere se si sia attentato o no alla proprietà, conviene prima di tutto esaminare se esista questa proprietà. Ora è egli giustificato, può sostenersi che le ragioni feudali costituiscano un vero diritto di proprietà?

Ecco la questione, ed io sono persuaso che nessuno degli onorevoli preopinanti vorrà sostenere, che il feudatario con il solo suo titolo feudale, cioè per ciò che certi beni o ragioni facevano parte del feudo di cui venne investito, se ne possa dire legittimo proprietario quando il feudo più non esiste. Il feudatario, non ha più titolo, nè ragioni nè beni; è un illegittimo occupatore, il suo possesso è quello del predone, e come diceva ieri l'onorevole Ministro della Giustizia, è lo stesso come se si volesse per rispetto alla proprietà lasciare la cosa furtiva a quello che l'ha rubata.

Chi non sa, per poco sia versato nella storia, quale è l'origine dei feudi?

Non sono che tre le origini e le cause dei feudi, la conquista, la prepotenza e la soggezione volontaria.

La conquista non ha mai potuto attribuire dei diritti irrevocabili; figlia e conseguenza della forza, cessa questo diritto cessando la forza medesima. Il vincitore, secondo questo principio di diritto di conquista, assoggettava una provincia, si teneva padrone dei terreni e delle cose che in essa si contenevano, ma per tenerli fin tanto che era vincitore; se da vincitore diveniva vinto cadevano i suoi diritti e le sue pretese, e ciò che egli aveva fatto agli altri veniva fatto a lui.

La prepotenza, non ho bisogno di dire che non ha mai potuto creare un vero diritto. Essa è un fatto illecito le di cui conseguenze cessano cessando il fatto medesimo.

Finalmente la soggezione volontaria, che si andava acquistando su certe popolazioni coi raggiri o per passeggerie circostanze, non poteva neppure essa essere fondamento di un vero diritto, perchè la libertà è inalienabile.

Dunque è vano parlare di diritto di proprietà in quanto alle cose feudali.

E difatti, nè in Francia colla famosa legge del 4 agosto 1789, nè con veruna delle molte leggi che si sono fatte in Italia intorno ai feudi, nè infine con la legge che abbiamo fatta noi stessi nel 1861 per la Lombardia, si è mai creduto, che abolendo i feudi e le ragioni feudali si attentasse al diritto di proprietà e si dovesse dare una intennità qualunque ai feudatari.

Ma si diceva, badate che ai feudi sono talvolta anche uniti dei beni, che i feudatarii avevano acquistati a titolo oneroso; questi beni perchè uniti ai feudi è giusto che essi li perdano?

Ma Signori, questo è un diritto, nè la legge che stiamo discutendo, nè verun'altra, ha mai inteso di privarne i feudatari.

I Magistrati e Giureconsulti che seggono qui in Senato sanno benissimo che quand'anche la legge del 1789 in Francia avesse abolito interamente, senza veruna riserva i feudi e i diritti feudali, tuttavia quando è sorta questione tra un feudatario e un possessore di beni che spettassero al feudo, o di ragioni che il feudatario volesse esercitare, si è sempre cercato l'origine di queste ragioni e si è accolta la domanda del feudatario, tutta volta che egli ha potuto giustificare che le ragioni che intendeva di esercitare, che il fondo che voleva rivendicare, benchè unito al feudo erano però di origine privata. E quantunque non vi fosse una dichiarazione espressa nella legge, tuttavia nella giurisprudenza era ritenuto che non cadevano nella soppressione che le ragioni meramente feudali, e in varie leggi fattesi dopo in Italia si è poi lodevolmente aggiunto questa dichiarazione: cioè che era interdetto l'esercizio delle ragioni meramente feudali.

Dunque non sussiste che coll'art. 6° di questa legge e coll'emendamento del Senatore Poggi si attentati ai diritti di proprietà; no, Signori, i diritti di proprietà son rispettabili e sono rispettati, ma non si vuole che si esercitino più diritti che sono aboliti e che non costituiscono verun diritto.

Se non che debbo ancora aggiungere una sola parola per chiarire un altro equivoco.

Si è sempre parlato dagli oratori che hanno discorso nelle precedenti sedute e specialmente ieri dall'onorevole Senatore Vigliani, si è parlato, dico, di rivendicazione di beni, ed al sentire queste parole si crederrebbe che non si tratti d'altro che di beni stabili,

che si vogliono spogliare i feudatari dei loro beni, ma questo è un errore: può darsi che fra le pretese feudali vi siano dei beni stabili, ma la maggior parte, e il più sovente, non si tratta che di prestazioni in natura od in denaro, che i feudatari pretendono dai possessori dei beni in virtù del loro titolo feudale, e lo scopo principale di questo articolo è appunto quello di far cessare l'esercizio di queste pretese.

Ciò detto veniamo al secondo obbietto.

Si dice, ma cosa fate con questo articolo 6 della legge e coll'emendamento del Senatore Poggi? Voi create una prescrizione e l'applicate con effetto retro attivo, la qual cosa non si può, senza calpestare i grandi principii della non retroattività della legge.

Ma, o Signori, è forse ciò che noi facciamo? Tutt'altro. Singolare uso che si fa dei vocaboli! si accusa di esorbitanza, di violazione della giustizia e dei grandi principii della non retroattività delle leggi, una disposizione che rispetta anche forse soverchiamente quegli stessi principii e le pretese dei feudatari.

Intendiamoci; cosa fece il legislatore del 1862 e cosa facciamo noi ora?

La legge dice: Io abolisco tutti i feudi; non voglio più che i feudatari esercitino veruna pretesa feudale, ma questo divieto avrà luogo soltanto quanto ai beni acquistati fino a quest'oggi a titolo oneroso ed in buona fede e quanto a quegli altri posseduti pure da terzi bensì senza titolo, ma da un tempo per cui a termini delle leggi generali avrebbero i possessori acquistata la prescrizione.

Come dunque si può dire che si crea una prescrizione nuova e si applica con effetto retroattivo?

La parola prescrizione, o Signori, non è qui impiegata che come una data. È lo stesso come se la legislatura del 1862 avesse detto io abolisco i feudi e non voglio più che si esercitino a pretese feudali, ma faccio una restrizione a questa benefica disposizione per due categorie di possessori, per quelli che hanno acquistato in buona fede e con un titolo oneroso, e per coloro che posseggono da 30 anni.

Ecco cosa ha voluto dire ed ha detto la legge. La cosa è di tanta evidenza, che io crederei di far torto al Senato se volessi dimostrarla maggiormente.

Dunque il secondo obbietto è un vero equivoco e non altro.

Riassumendoti io dico: convengo coll'onorevole Senatore Vigliani che non si debba fare una legge interpretativa, ma avverto che appunto noi vogliamo fare e facciamo una legge nuova, e sostengo poi che possiamo farla questa legge nuova e che non violiamo menomamente il diritto di proprietà nè il principio della non retroattività supposto della legge.

Si è da ultimo invocata la legge del 5 dicembre 1861, e si è detto che non è conveniente che il Senato faccia nel 1870 per la Venezia e Mantova una legge diversa sulla stessa materia da quella che fu fatta nel 1861 per la Lombardia.

Io convengo in questa osservazione; io pure credo che sarebbe stato a desiderarsi, che la stessa norma che fu adottata per la Lombardia fosse stata intieramente seguita per le province della Venezia e di Mantova. Dirò di più: io mi sono meravigliato fino da quando ho veduto presentato il progetto di legge, che ha dato luogo a quello che ora è presentato in Senato e che in questi giorni abbiamo così lungamente discusso, non si fosse piuttosto estesa e pubblicata in dette province la legge del 5 dicembre 1861, ed ho detto tra me stesso: perchè mai invece di fare una legge nuova, non si è pensato di estendere la legge del 1861 alle province della Venezia e di Mantova?

Questo provvedimento sarebbe stato semplicissimo, e non avrebbe dato luogo a tante discussioni.

Due semplici articoli bastavano per provvedere, e si sarebbe provveduto bene e prontamente. Un primo articolo estendeva la legge del 5 dicembre 1861 alle province della Venezia e di Mantova, un secondo articolo dichiarava che da quel giorno era abrogata la legge del 17 dicembre 1862, salvi però e riservati i diritti legittimamente acquistati. Io non so perchè ciò non siasi fatto, nè voglio fare rimprovero a quelli che hanno pensato diversamente; essi avranno avuto i loro motivi, che io non giungerò a comprendere; ma appunto perchè non comprendo questi motivi, lasciatemi che io sia dolente che non siasi adottato questo partito.

Si dirà forse che non si è estesa puramente e semplicemente la legge del 5 dicembre 1861 alla Venezia ed alla provincia di Mantova perchè vi era tramezzo quella della 17 dicembre 1862, che vi fu pubblicata dal Governo Austriaco.

Ma era facile riservare i diritti già acquistati irrevocabilmente in forza di questa legge, in tutto il rimanente estendere ed applicare la legge del 1861, che era così giusta e così ben fatta e che è stata eseguita nella Lombardia senza suscitare quistioni, e sulle quali, se pur ne fu sollevata alcuna, i Tribunali hanno già stabilita la relativa giurisprudenza.

Ma quello che io dico, ora non è più che un vano desiderio; gli usi, le convenienze parlamentari, ed il punto a cui è giunta la discussione non permettono più di ritornare indietro. Io ne sono dolentissimo, lo ripeto, ma devo accettare la posizione che è ormai fatta.

Se non che uno dei dotti avversari dell'emendamento Poggi e del progetto ministeriale invocava quella legge stessa del 1861 per combattere l'articolo proposto dal Ministero ed il nostro emendamento.

Ma è egli vero che la legge del 1861 disponga diversamente di quanto si propone nell'art. 6, e nell'emendamento Poggi? Io non lo credo, anzi la legge del 1861, secondo me, aveva appunto messa la falce alla radice quanto a tutte le pretese feudali, nè aveva riservato che quanto Voi pure riservate con questa legge che discutiamo, i diritti, cioè, che non erano propriamente feudali, i diritti allodiali come enfiteusi

o prestazioni di natura enfiteutica. Il concetto della nostra legge attuale non è punto diverso da quello della legge del 1861: si aboliscono i feudi e s'interdice l'esercizio d'ogni azione e pretesa feudale; ma se un feudatario avesse annessi ai beni feudali beni allodiali e lo giustificasse, questi non gli sarebbero tolti certamente, nè gli sarebbe impedito di esercitare le relative azioni.

Mi rimane ancora a dire una parola per le modificazioni che io vorrei che fossero fatte all'emendamento del Senatore Poggi, senza le quali modificazioni forse non potrei accettare l'emendamento stesso, e preferirei acconciarmi al progetto del Ministero.

Due sono queste modificazioni.

Vorrei in primo luogo che fossero soppresse le parole « di collazione sovrana ».

Si dice nell'emendamento « dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni di feudi di collazione Sovrana.... »

Queste due parole andrebbero soppresse.

Poi si continua dicendo: « I quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso. »

Vorrei che invece di queste parole di un titolo legittimo e oneroso, si dicesse, in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio.

Dirò i motivi della mia opinione. Comincio dall'ultima modificazione, perchè più semplice, e perchè sono sicuro che intorno a questa non incontrerò seria opposizione, e tanto meno da parte del proponente l'emendamento.

Si riservano qui i diritti acquisiti in forza di un titolo oneroso.

Ma io dico: per la stessa ragione per cui si rispettano i diritti acquisiti in forza di un titolo oneroso, si devono rispettare i diritti acquistati anche in forza di una donazione, quando vi siano i requisiti della buona fede e della legittimità dell'atto, diversamente avremmo due pesi e due misure per due diritti che sono entrambi rispettabili.

Gli atti onerosi sono sicuramente rispettabili; ma lo sono anche gli atti di donazione, poichè la più parte hanno per móvente una causa santissima, l'affetto, la riconoscenza, un futuro matrimonio: quindi parmi che dovrebbero essi pure venire rispettati.

E questo mio desiderio sarebbe raggiunto con quelle parole: in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio.

Osservo inoltre che coll'aggiunta di queste parole, si toglie anche di mezzo le questioni, se non probabili, almeno possibili su quella parola *legittimamente*, poichè se l'emendamento fosse approvato con questo avverbio, temerei che si quistionasse ancora per sapere cosa si intenda per atto legittimo, se cioè si riferisca alla persona o alla forma.

L'altra modificazione che è la prima, è la più seria: quando l'on. Senatore Poggi mi fece l'onore di parlarmi del suo emendamento, me ne parlò in senso che esso troncasse anche la questione, se la disposizione dell'articolo 6 si dovesse anche applicare ai feudi spettanti ai vassalli, ossia a persone private, ed io ho accettato in questa persuasione, talmente che per meglio accentuare ed assicurare questo concetto si aggiunsero le parole *da parte di chicchessia*. Io mi appello su tutto ciò alla squisita liltà del Senatore Poggi.

Ora egli forse, con un fine lodevole, quello di ottenere più facilmente l'approvazione del suo emendamento, vi ha aggiunto le parole *di collazione sovrana*. Ma io prego l'onorevole Poggi, e faccio presente al Senato, che con ciò è annientata od almeno grandemente scemata la portata dell'emendamento.

Le 10 mila liti che ci si dice essere vertenti in quelle interessanti province si continuerebbero tuttora, e con questa legge noi avremmo fatto loro un ben piccolo dono.

Io spero dunque che i miei due sottoemendamenti verranno accettati dall'onorevole Senatore Poggi, ed in ogni caso approvati dal Senato.

Presidente. Dunque il Senatore De Foresta propone un sotto emendamento?

Lo prego a formularlo.

Senatore De Foresta. Se l'onorevole Signor Presidente me lo permette, manderò l'emendamento al lato del quale ho appunto messa questa modificazione.

Presidente. Voglia soltanto apporvi la sua firma.

Senatore De Foresta. Si sopprimono le parole sottolineate.

Presidente. Si sopprimono le parole *di collazione Sovrana....* Leggo l'emendamento con le varianti fattevi dall'onorevole Senatore De Foresta:

« Dalla pubblicazione della presente legge, rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia, i beni feudali i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio, o posseduti come liberi per tempo necessario a prescrivere, secondo le regole delle leggi civili generali.

Senatore Poggi. Io mi riservo il diritto di parlare sul mio emendamento, quando sarà esaurita questa discussione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. La cedo al Relatore della Commissione, riservandomi di fare, se occorrerà, qualche osservazione dopo di lui, per ciò che riguarda più particolarmente la risposta datami dal Signor Ministro Guardasigilli.

Presidente. Dunque la parola è al signor Senatore Musio.

Senatore Musio. Relatore. Io comincerò per pregare il signor Senatore Poggi che spieghi alquanto ciò che

si riserva di spiegare. Ormai questa discussione, diciamolo francamente, si è prolungata oltre il bisogno, perchè l'onorevole Poggi è venuto a toccare molte questioni. Abbia dunque egli la bontà di spiegarsi in qual senso, in qual modo, e fino a qual punto accetta il sotto emendamento dell'onorevole De Foresta. Riduciamo la questione ad un punto al quale si possa giungere utilmente, e che ogni giorno non si sia obbligati a tornare indietro. Ormai questa questione rimase come il fegato di Prometeo, risorge come la fenice dalle sue ceneri: si credeva già finita, ed oggi è nuovamente da capo.

Dunque prego l'onorevole Poggi che ci spieghi le sue idee, e ci faccia capire fino a qual punto accetta o non accetta il sotto emendamento del Senatore De Foresta.

Senatore **Poggi**. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Se permette, la darei prima al signor Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. La cedo al sig. Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola unicamente per dire al sig. Senatore Musio ed agli altri che sono oppositori al mio emendamento, al sotto emendamento del Senatore De Foresta ed a tutto ciò che contiene disposizioni favorevoli ai terzi possessori, che io mi sono spiegato abbastanza quando presentai il mio emendamento, e non credo di essere stato breve, come era nei desideri dell'onorevole De Foresta, il quale ha detto che la discussione si è protratta al di là del bisogno.

Io non mi credo in dovere di dare altre spiegazioni. Ho proposto un emendamento; il signor Senatore De Foresta che è autore di un altro emendamento, ha esposto il suo: quando verrà la volta di parlar l'ultimo, perchè questo diritto mi viene dal regolamento, dirò quello che credo.

Presidente. La parola spetterebbe ora all'onorevole Vigliani, che l'ha celuta all'onorevole Musio.

Senatore **Musio**, *Relatore*. In verità io veggio che se ci allontaniamo dal regolamento, ci troveremo sempre in questi casi di confusione e d'incaglio.

Il regolamento voleva che gli articoli di legge fossero discussi ordinatamente senza posporre la discussione. Ripeto che si volle non solamente in una sola, ma in molte altre discussioni amalgamare un discorso ad un altro.

Ora si venne a cadere nello stesso inconveniente. A termini del regolamento essendovi un emendamento ed un sotto emendamento, bisogna fare la discussione ordinata, bisognerebbe prima che si discutesse il sotto emendamento e poi che l'onorevole Poggi avesse la bontà di dire fin qui vengo, fin qui vado: allora si stabiliscono i termini di una discussione; ma altrimenti confesso che non so dove cominciare, non so dove finire.

L'onorevole Poggi dice, fino a un certo punto; ma

questo vuol dir niente perchè non ci è precisato un vero termine dove dobbiamo arrestarci; epperò io domando che sia osservato il regolamento.

Presidente. Non mi pare che si sia fatto nulla contro il regolamento. Io ho domandato all'onorevole Senatore Poggi se accettava o no il sottoemendamento. L'onorevole Poggi non ha voluto spiegarsi. Ora io nel seguito della discussione, poichè ci sono vari iscritti, metterò ai voti il primo comma dell'articolo sesto perchè su questo tutti sono d'accordo. Poi il secondo comma, e per questo c'è l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi.

Prima però di mettere ai voti l'emendamento, metterò il sotto emendamento, perchè dee precederlo.

Si farà dunque la discussione su questo sottoemendamento, il signor Senatore Poggi si spiegherà, e allora si avrà

Senatore **Chiesi**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Senatore **Musio**, *Relatore*. Le osservazioni che ebbi l'onore di fare non le rivolsi al signor Presidente, io le rivolsi e le rivolgo unicamente al signor Senatore Poggi pregandolo di metterci in grado di potere andare avanti in questa discussione. Colla sua riserva egli ci dice nulla e ci lascia nell'imbarazzo. Quando egli ci spieghi quali sono le sue idee, noi vedremo qual via si deve prendere nella discussione. Ci dica egli se si accosta all'idea del Senatore De Foresta, e si guadagnerà tempo: perchè non avremo più che a discutere un solo emendamento.

Io prego dunque nuovamente l'onorevole Poggi a volersi spiegare ed a facilitarci così la via che è ora imbarazzata.

Senatore **Poggi**. Non è punto imbarazzata.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi sull'ordine della discussione.

Senatore **Chiesi**. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Musio sarebbero, a parer mio, giuste, se si trattasse ora di venire alla votazione dell'emendamento Poggi; ma siamo ancora, dirò così, alla discussione generale di quest'articolo. Si deve lasciare perciò esaurire la discussione generale, e quando verremo al punto della votazione, sarà allora il caso di domandare che l'onorevole Poggi si spieghi e dica se accetta o no il sotto emendamento del Senatore De Foresta, appunto perchè il sotto emendamento deve essere votato prima dell'emendamento. Ma finchè siamo nella discussione generale dell'articolo, io credo che l'onorevole Senatore Poggi sia nel pieno diritto di fare le sue riserve, e che si debba lasciare esaurire la discussione generale su quest'articolo, riservata, beninteso, al dotto Relatore Senatore Musio per ultimo la parola, come si usa fare per i Relatori.

Senatore **San Martino**. Allora io propongo la chiusura della discussione generale.

Alcune Voci. Ma non siamo nella discussione generale della legge.

Presidente. La parola spetterebbe ora di diritto al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io credo conveniente, per l'ordine della discussione e per guadagnare tempo, di cedere la parola all'onorevole collega Miraglia. Io mi riservo di parlare per ultimo per rispondere alle cose che più particolarmente mi riguardano del discorso dell'onorevole Ministro.

Presidente. Ma prima dell'onorevole Miraglia sono iscritti altri Senatori.

Senatore **Vigliani.** Ma io cedo la mia parola all'onorevole Miraglia.

Presidente. Allora la parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** Ho domandato la parola non per fare un discorso, perchè giunto in questo momento, e non avendo avuto la fortuna di sentire ieri l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Senatore Vigliani, la valentia dei quali mi è troppo nota, non saprei in modo alcuno ricapitolare la splendida discussione da' medesimi fatta e molto bene accennata dell'onorevole De Foresta.

Ho dimandato la parola soltanto per dire che, se passasse l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi, rimarrebbe già in massima parte pregiudicato il lavoro dell'Ufficio Centrale per la legge, della quale sono Relatore, sulle decime delle province Meridionali.

Io venni appunto per ubbidire agli ordini del nostro signor Presidente, il quale intende mettere in discussione la legge in parola.

Dirò adunque che l'Ufficio Centrale nella discussione di quella legge importante partì da un solo principio.

La feudalità è morta, e abbiamo fondate ragioni di sperare che più non risorga.

Tutto ciò che sa di abuso feudale è stato dal legislatore colpito. Ma l'odio contro l'abborrita feudalità non si dee estendere alle cose che da abusi feudali non sono contaminate.

Ecco il principio da cui è partito l'Ufficio Centrale.

Ora, nell'emendamento dell'onorevole Poggi io veggio l'intervento del legislatore per consacrare un principio fatale al sacro diritto di proprietà. Coll'abolizione delle istituzioni feudali non si può dal legislatore sotto l'apparenza di dar la pace a migliaia di famiglie colpire con un tratto di penna diritti che anche nel rapporto de' terzi si riferiscono non ad abusi feudali, ma alla terra da feudale divenuta allodiale.

Questi diritti sono stati rispettati anche in tempi ne' quali l'edificio feudale crollava con entusiasmo per la recuperata libertà. Il legislatore altro non può fare che sottoporre a prescrizione abbreviata le azioni e le procedure, e sarebbe di pessimo esempio che un diritto esperibile si dichiarasse di già prescritto nel momento della promulgazione della legge.

Ecco perchè io ho voluto dire il mio voto motivato contro l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi,

perchè non posso abjurare le gloriose nostre tradizioni: mi posso ingannare, ma ho per me l'autorità di un secolo.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Chiedo la benevolenza del Senato per pochi momenti. Io non ne abuserò.

La vera questione fu posta ieri dall'onorevole signor Ministro. Non si tratta di dubbi e discrepanze sul punto dell'abolizione dei feudi; su ciò siamo tutti d'accordo con l'onorevole Senatore Poggi, che proclamò altamente che i feudi sono morti.

L'onorevole Senatore Musio si spinse più oltre, egli li condannò all'Inferno; ed io domando al Senatore Musio che non voglia evocare dall'Inferno lo spirito del feudalismo per tormentarne i possessori. La vera questione, il vero scopo di questa legge sta nella tutela da darsi ai possessori di beni già feudali.

Questo fu l'intendimento che ebbe la legge Austriaca 17 dicembre 1862.

Infatti, la Camera dei Signori aveva già respinto il progetto governativo, già approvato dalla Camera dei Deputati, per l'abolizione generale dei vincoli feudali in tutto l'Impero; ma però accettò una legge speciale abolitiva dei feudi nel Regno Lombardo Veneto appunto per venire in soccorso dei poveri possessori, i quali si trovavano in una condizione eccezionale veramente insopportabile, come dichiarava nel suo rapporto il Presidente Resti Ferrari, per le ragioni ampiamente svolte dagli oratori che hanno preso parte a questa discussione, e dall'onorevole Signor Ministro nello splendido discorso che abbiamo ieri ascoltato con ammirazione. Io ho preso la parola per rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'unico motivo che lo trattiene dal venire in soccorso di questi possessori, è il timore, che la legge nostra abbia effetto retroattivo, e che violi diritti acquisiti. Egli proclamava il principio che la legge non può avere effetto retroattivo, non può toccare i diritti acquisiti, e che i giudizi pendenti non possono essere sottratti all'autorità e alla competenza del Potere Giudiziario.

Io rispetto grandemente l'autorità dell'onorevole Senatore Vigliani e come eminente Magistrato, e come uomo politico, ma mi permetto di contrapporre all'autorità sua quella dei legislatori romani.

La legge settima, *C. de legibus* che cosa stabilisce?

Essa stabilisce che le leggi e le costituzioni devono regolare i negozi futuri, e non i negozi passati, ma fa, o signori, un'eccezione: « Nisi nominatim et de praeterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit. »

E non crediate che questo principio generale non abbia avuto applicazione nelle stesse leggi Romane.

Potrei citarvi molti esempi di disposizioni, le quali hanno guardato al passato, ed hanno toccato diritti quesiti; ma però mi permetta il Senato che due ne citi.

Nella legge unica *C. De contractibus Iudicum* erano proibiti i contratti tra gli amministratori e magistrati cogli abitanti delle provincie sottoposte alla loro amministrazione ed alla loro giurisdizione.

Ebbene, o Signori, questa disposizione non provvedeva solo al futuro, ma ancora al passato.

Ecco le parole della legge: « *Quae etiam ad praeterita negotia referri sancimus, nisi transactionibus vel iudicationibus sopita sint.* »

E ciò viene appunto in conferma di ciò che or ora vi diceva l'onorevole De Foresta: non basta che una pretesa sia promossa in via d'azione, per diventare un diritto acquisito, ma tale non diventa finchè non sia definita la questione con una transazione o con una sentenza passata in cosa giudicata.

Citerò ancora un altro esempio desunto dalla Novella Giustiniana 19, *De filiis ante dotalia instrumenta natis*.

Anche questa legge non si è contentata di provvedere al futuro: ha voluto guardare al passato, non ostante che potessero offendersi in qualche modo i diritti quesiti: « *Et in hanc quoque secundam nostram Constitutionem similiter adjecimus, oportere ejus legislationem et ad seniores referri tempora, exceptis illis causis, quas aut judicialis sententia, aut transactio terminavit.* »

Vedete dunque, Signori, che la sapienza dei giuriconsulti romani ha già sanzionato il principio, che anche le leggi possono guardare al passato, quando ciò sia espressamente dichiarato dal legislatore; e che anche le leggi possono in qualche modo toccare e violare i diritti quesiti, quando ragioni d'ordine pubblico e d'interesse generale impongono al legislatore la necessità e la convenienza di porre in non cale i privati interessi per servire ad un alto scopo di generale utilità.

Io mi limito a queste semplici osservazioni, le quali, spero, varranno a persuadere il Senato, che noi possiamo votare la proposta dell'onorevole Senatore Poggi senza mancare ai principii che il Senato ha più volte proclamati.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Dopo le cose dette con tanto decoro ed esattezza dagli oratori che hanno ragionato nel senso mio, io posso essere brevissimo, e lo sono anche perchè non deve essere più oltre protratta la presente discussione.

Limitandomi perciò a poche osservazioni su qualche punto, che più ha fissato la mia attenzione, dirò anzi tutto, che nella applicazione del principio della non retroattività delle leggi mi è affatto nuova la distinzione fra dritti revocabili e non revocabili; poichè i dritti, quali sono, secondo la loro natura e secondo i patti, puri o condizionali, risolvibili o non risolvibili, la nuova legge deve rispettarli, e lasciarli come sono.

Il testo della legge 7 *de leg. et const.*: (*Cod. giustiniano*) dice in termini assoluti, « *leges et constitu-*

tiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad praeterita revocari. » Questo sta scritto nel Codice del senso comune, e non ha bisogno di essere confermato da altra autorità. Il primo e più essenziale carattere di ogni legge è quello di essere giusta, e non lo sarebbe se si estendesse al passato.

Non si nega però, che in certi casi specialissimi che molto interessano l'ordine pubblico e sopra tutto la moralità, possa il legislatore altrimenti prescrivere. E di questa natura appunto sono i casi contemplati nella legge ultima cod. *de incestis et inutilibus nuptiis*, nella legge unica *de contractibus iudicum*, nella legge ultima *de pactis pignorum* dell'istesso Codice; ed a questi si può aggiungere anche quello del senatus-consulto maccedoniano.

Colla prima l'Imperatore Anastasio condannò e dichiarò senza effetto le nozze incestuose fra i più stretti congiunti, stigmatizzandole coi nomi di contubernio, e di nefando licenze. Si trattava dunque di sradicare un enorme abuso e scandalo, che era causa funesta di omicidii e di altre perturbazioni intollerabili nelle famiglie.

Nella seconda delle suddette leggi si trattava di mettere riparo alla corruzione dei giudici e dei Rettori delle città e delle provincie, non solo vietando loro di accettare donazioni, ma eziandio di comprare beni mobili ed immobili, e perfino di edificare case senza speciale permesso dell'Imperatore. Questa disposizione non solo dimostra a qual segno fossero arrivati gli abusi e le angherie, ma di più facilmente si comprende, che questa proibizione avea la sua radice in leggi anteriori, le quali certamente vietavano siffatte corruzioni ed angherie.

Colla terza, l'Imperatore Costantino voleva correggere l'iniquità del patto commissorio nei pegni e nelle ipoteche, che voi sapete essere quel patto, per cui non pagando il debitore nel termine stabilito, la cosa pignorata o il fondo ipotecato, il cui valore per l'ordinario eccede di gran lunga, anche del doppio e del triplo, la somma dovuta, passa nel pieno dominio dell'avaro creditore, patto in conseguenza enormemente usurario ed immorale.

Sebbene sia però abbastanza per sè stesso giustificato l'effetto di questa legge esteso anche al passato, non può dirsi tuttavia retroattivo, perciocchè l'usura, secondo le leggi romane, non era libera come ora è presso di noi, con quanto vantaggio ognun lo sa, ma limitata all'otto per cento (*asses*) per i negozianti o mercanti, al quattro per cento (*trientes*) per le persone illustri, al 6 per 100 (*semisses*) per le altre condizioni di persone. L'usura massima poi del 12 per cento che si diceva *centesima*, perchè in cento mesi uguagliava il capitale, non era permessa che in pochi casi, che non è ora d'uopo accennare. La legge adunque di Costantino era fondata sulle preesistenti disposizioni ristrettive della usura.

Queste medesime considerazioni si applicano anche

al *Senatus-consulto Macedoniano*, diretto a reprimere l'ingordigia di quei creditori, i quali fornivano somme ai figli di famiglia ad ingenti usure, che spesso duplicavano e triplicavano il capitale, temperate però alquanto dall'alea che i creditori correvano, qualora il mutuatario premorisse al padre.

Ma queste disposizioni, e pochissime altre che possono trovarsi, sono eccezioni alla regola generale, che non si possono estendere da caso a caso.

Volete voi sapere con quanto rigore abbia il legislatore italiano, allo spirito del quale dobbiamo noi uniformarci, proceduto in questa materia? Eccovene la prova.

La legittimazione per susseguente matrimonio, secondo i principii del diritto civile e canonico, e la massima di tutti i supremi magistrati, operava retroattivamente, cioè risaliva al tempo della nascita del figlio naturale in virtù della finzione legale, per cui *retro ex justis nuptiis susceptus videbatur*.

Questo è stato corretto come esorbitante dal nostro Codice Civile, ove (all'articolo 195) è stabilito, che la legittimazione non produce a favore dei legittimati il suo effetto che dal giorno del matrimonio, se nell'atto del medesimo o anteriormente siano stati riconosciuti da ambedue i genitori, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è posteriore al matrimonio. In quanto poi ai legittimati per rescritto del principe, oltrechè la legittimazione non può avere luogo se vi sono figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, è prescritto all'articolo 201 che questa legittimazione produce gli stessi affetti della legittimazione per *subsequens matrimonium*, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto Decreto.

Ciò premesso, può egli ammettersi la proposta violazione della proprietà dei beni feudali e dei dritti alla medesima inerenti, anche già dedotti in giudizio, per un riguardo ai possessori di terre che non vogliono sottomettere a discussione i titoli del loro possesso, se pure ne hanno, e per di più senza alcun compenso?

Noi non vediamo alcuna ragione di utilità generale contemplata dallo Statuto; e fondati sull' articolo 29 del medesimo e sugli articoli 438, 439 del Codice civile, crediamo inammissibile siffatta proposta; e se vi fosse la pubblica utilità, non sarebbero adempite le altre condizioni ivi prescritte per la espropriazione.

Noi vogliamo lo scioglimento dei vincoli feudali, che nella origine hanno avuto la loro ragione di essere nell'ordine providenziale che governa il mondo, ma oggi non sono più del tempo.

Noi vogliamo la naturale conseguenza dello scioglimento di siffatti vincoli, che è quella di rendere liberi i beni, non già di trasferirne la proprietà in quelli che non vi hanno dritto; e vogliamo in fine lasciare intatte le private ragioni.

Lontani da ogni idea di reazione contro un sistema che ha passato la sua epoca, non vogliamo però che

alcuno ci ricordi la sentenza di Voltaire: che la storia delle umane idee è la storia delle esagerazioni, le quali spinte più oltre, possono, contro l'intenzione di tutti che qui sediamo, animati unicamente dallo spirito del bene, riuscire fatali ed irreparabili.

Presidente. La parola spetterebbe al signor Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Non trovo che la questione sia abbastanza chiarita per parlare. Del resto, come ho già dichiarato, anche quando venga il mio turno molto probabilmente non prenderò la parola, o la prenderò forse per dire poche cose che mi possono particolarmente riguardare. Amo però di sentire che la questione si spieghi meglio e si ponga nei veri suoi termini, e per ora mi pare che questo non sia per anco avvenuto.

Presidente. Aveva chiesto la parola il signor Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino.** Ho chiesto la parola per domandare la chiusura della discussione. Da qualche tempo i discorsi dottissimi che udiamo, non modificano più l'opinione che ci siamo formata, e per conseguenza io credo che sia omai tempo di terminare la discussione generale, e di procedere alla discussione degli articoli.

Presidente. La parola è al signor Senatore Musio.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola contro la chiusura; non dirò che poche parole.

Presidente. Lasci parlare il Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Se l'onorevole San Martino crede che noi versiamo nella discussione generale della legge, e domanda la chiusura, io mi associa a lui, ma ritenga che noi siamo nella discussione di un articolo; quindi non è una discussione generale, come può aver detto qualcuno; tutt'al più si può dire discussione generale sopra un articolo.

Ora se si domanda anche la chiusura di questa discussione, se, come sempre, si riserva la parola al Relatore dopo la chiusura, io l'accetto.

Presidente. Anche dopo la chiusura è riservata la parola al Relatore. Ora do la parola al signor Senatore Lauzi contro la chiusura.

Senatore **Lauzi.** Io dico che la questione che si è, dirò così, combattuta sopra un campo di battaglia in tutti questi giorni, si è ravvivata, con altri argomenti, con nuove proposte oggi stesso, e basterebbe che io accennassi alle autorevoli parole del Senatore Miraglia, il quale ha potuto credere che si combattesse in un campo mentre si combatteva in un altro, giacchè non avevamo la fortuna di averlo presente alle discussioni degli scorsi giorni.

Il Senatore Miraglia ha detto: badate che è morto il feudalismo, tutte le esorbitanze del feudalismo sono morte.

No; sopravvivono due di queste esorbitanze del feudalismo: la imprescrittibilità e la presunzione di feudo.

Sono esorbitanze discendenti dal diritto feudale, e noi le combattiamo.

Dunque in questo noi siamo d'accordo.

Il Senatore Miraglia dice: la proprietà appartiene al diritto civile, non al diritto feudale. Vorreste voi privare questi vassalli dei diritti di proprietà? No, Signori. Non cerchiamo di privarli di tali diritti, ma considerando, appunto dal suo modo istesso di vedere, che questo godimento di beni feudali appartiene, ora che son cessate le esorbitanze feudali, al diritto civile, vogliamo che le esercitino in conformità di questo diritto, ma che subiscano ben anche le eccezioni del diritto privato. Questo è l'unico scopo pel quale hanno combattuto e l'onorevole Ministro che sostiene il suo progetto ministeriale, e l'onorevole Senatore Poggi e l'umilissimo Senatore che sono io.

Presidente. Essendo stata proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

Senatore **Farina.** Scusi, ma parmi che non vi possa essere chiusura di discussione generale.

Presidente. S'intende la chiusura della discussione sull'articolo.

Senatore **Farina.** Allora domando la parola contro la chiusura.

Presidente. Ha già parlato il Senatore Lauzi contro la chiusura, ed il Regolamento si oppone che parlino due oratori su questo argomento.

Senatore **Farina.** Il Regolamento statuisce questo per le discussioni generali sugli interi progetti di legge, ma non conosco articolo del Regolamento che provveda nello stesso senso, intorno alla discussione degli articoli.

Presidente. Si è domandata la chiusura della discussione di questo articolo, il Senatore Lauzi ha già parlato contro la chiusura, se ella desidera di parlare ancora nello stesso senso, ha facoltà di parlare.

Senatore **Farina.** Io credo di dover parlare contro la chiusura della discussione, perchè credo vi siano ancor gravissime ragioni da addurre in sostegno della proposta fatta dall'onorevole Senatore Poggi e del sotto emendamento dell'onorevole Senatore De Foresta.

L'argomento principale che si adduce contro l'emendamento proposto dall'onorevole Poggi si è: che pregiudica i diritti acquisiti.

Ora, io non vedo da che cosa si vuol fare dipendere questo diritto acquistato? Non si vuol far dipendere nè da transazioni nè da sentenze. Si vuol far dipendere da che? Dalla citazione; dalla traduzione in giudizio fatta da una parte all'altra, o dalla incoazione della lite.

Ora, contro questo modo di dare effetto a citazioni, sta espressamente il disposto dell'art. 8 del Codice Austriaco in base al quale noi dobbiamo ora decidere, perchè è una legge che viene applicata in paesi dove è in vigore il Codice Austriaco. È una legge la quale decide degli effetti di un'altra legge che si applicava sotto l'imperio del Codice Austriaco.

Sotto l'imperio dell'articolo 8 del Codice Austriaco noi troviamo stabilito, che la citazione non decide niente, che non dà nessun diritto quesito, e non preclude l'adito alla legge posteriore di agire sulle cose che sono portate in giudizio, che è la tesi dell'onorevole Mameli e dell'Ufficio Centrale.

Che dice infatti l'articolo 8°?

« Al solo legislatore spetta d'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio. Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono ancora da decidersi a meno che il legislatore non aggiunga, che la sua interpretazione non debba riferirsi alla decisione di quelle cause che hanno per oggetto azioni intraprese e diritti domandati avanti l'interpretazione medesima ».

Se dunque la legge espressamente non dichiara che essa lascia intatte le pretese che sono state tradotte in giudizio; per un fatto naturale si estende a pretese tradotte in giudizio.

Ora, giustamente diceva l'onorevole Senatore De Foresta, i diritti non si dicono acquistati con una citazione, ma lo sono con una decisione, con una sentenza definitiva, o con una transazione.

Non venite dunque, o Signori, a parlarvi di diritti acquistati dipendenti da una citazione, quando l'espresso dichiarazione della legge Austriaca a cui riferiamo le nostre disposizioni, vi dichiara che le citazioni non possono produrre quest'effetto.

È dunque una chimera che si mette in campo per destare tutte le pessime conseguenze delle disposizioni delle antiche leggi feudali, leggi, il cui effetto fu di suscitare quelle 10 mila liti che perturbano lo stato della proprietà nelle provincie che ho testè accennate. Io non mi diffonderò ulteriormente per dire che veramente in questa disgraziata legge vi è un poco di confusione de' principii, anzi moltissimo perchè non solo vennero messe in campo le disposizioni di questa legge, ma si è persino preso argomento da un'altra legge non ancora approvata in Senato per intralciare la discussione attuale: io non so quanto questo possa avere efficacia sull'animo dei Senatori, ma mi limiterò ad osservare che, coloro i quali ad ogni costo si sforzano di confutare la proposta del Senatore Poggi, con argomenti diretti ad attribuire la proprietà più ad uno che ad un altro, bisogna che assolutamente non abbiano letto l'emendamento del Senatore Poggi, giacchè il suo emendamento dice a chiarissime note, che dalla pubblicazione della presente legge, i beni feudali rimangono liberi da ogni pretesa feudale, ma non da ogni pretesa di proprietà legittima che possa essere invocata dalla proprietà feudale come privilegio feudale, come abuso feudale, come atto che deriva da feudalismo, ma non mai da ciò che può derivare dall'autorità del Codice civile, da un diritto fondamentale della società quale è il diritto di proprietà.

Conseguentemente quelli che, per combattere le obiezioni messe innanzi dall'onorevole Poggi, vengono a

dirmi che infatti stia ciò che espressamente esclude, limitando la sua proposta a quello che vi ha di puramente e meramente feudale, evidentemente si servono di un argomento che non può avere alcuna applicazione.

Io però nell'accostarmi all'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi, non posso a meno di tener conto del sotto emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Foresta.

Non è questa la prima volta in cui si discute se si debbano pareggiare o no i feudi di collazione Sovrana agli altri di collazione privata, poichè per identità di motivi abbiamo già stabilito che si debbono pareggiare: ora l'emendamento del Senatore Poggi verrebbe a creare nuovamente quella stessa distinzione che noi abbiamo già coi precedenti nostri abolita. E quindi non posso in questo che associarmi al sotto emendamento proposto dall'onorevole senatore De Foresta.

Quanto poi alle molte spiegazioni circa la qualità del possesso, io credo che queste siano aggiunte alquanto oziose, giacchè le qualità del possesso, per produrre gli effetti loro, sono esplicitamente e chiaramente dichiarate in vari articoli del Codice stesso Austriaco, e quindi mi sembra inutile che si venga qui a volerle definire, come se si trattasse di una legge che non fosse, e non dovesse necessariamente essere in corrispondenza con tutte le altre leggi vigenti in quel paese nel quale si tratta di applicarla.

Infatti all' art. 1863, il Codice Austriaco per far sì che il possesso riesca efficace, ne determina la qualità, e la natura, stabilendo che il possesso deve essere di buona fede. Articolo 1863 « La mala fede dell' antecessore non è d' ostacolo al *successore* o all' erede di *buona fede* per incominciare l' *usu-capione* dal giorno del suo possesso.

Art. 1464. « Il possesso dovrà inoltre essere non vizioso; se alcuno si *impadronisce di una cosa con violenza e con dolo*, e *clandestinamente* si introduce etc. e così via via nella disposizione del Codice Austriaco sono determinate tutte le condizioni per costituire un possesso che possa dare luogo ad usu-capione.

Consequentemente a me pare inutile introdurre tutte queste dichiarazioni nelle disposizioni della legge che stiamo per votare, mentre queste sono già riportate nelle disposizioni del Codice civile.

Non intendo nemmeno il motivo per cui si vuole che i beni debbano essere acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo fra vivi, mentre, come abbiamo visto, per le disposizioni dell'articolo 1463, vi può essere anche buona fede nel successore, perocchè ivi è detto, che la mala fede dell' antecessore non è d'ostacolo al successore od all'erede di buona fede per esercitare l'usu-capione.

Perciò, se introduciamo questa frase nell' articolo attuale, verremo a fare una disposizione, che sarebbe in opposizione con quelle del Codice civile vigente in quelle province.

Per questi motivi quindi io appoggio la prima parte del sub-emendamento dell'onorevole De Foresta all'emendamento del Senatore Poggi: non saprei appoggiarlo nella seconda parte, e quando verrà in votazione, se occorre, mi riservo di proporre la soppressione. Ma in genere non posso, che approvare l'emendamento del Senatore Poggi esteso pur anche ai feudi di collazione non sovrana ma privata, perchè è l'unica via per togliere di mezzo quell'enorme cumulo di liti che perturba la quiete e la tranquillità dei cittadini, e sottrae soprattutto con immenso danno pubblico, e delle private fortune, alla libera circolazione la massima parte dei beni di quelle disgraziatissime province: e dico disgraziatissime, per questo solo, perchè appunto i loro stabili non sono liberamente circolabili per il timore che ha ogni acquirente, che uno stabile per avventura possa andare soggetto agli effetti di quelle diecimila liti, che sono tuttora in vita avanti ai Tribunali.

Presidente. Ora, che il senatore Farina ha parlato mi permetta che io gli legga l'articolo 43 del Regolamento

« Quando nessuno più non chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione (della discussione che è in corso s' intende) il Presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per *alzata e seduta*: la discussione continua, se dopo prova ripetuta, rimane dubbio il risultato. »

Senatore **Farina.** Domando la parola sul regolamento.

Presidente. Ha la parola sul regolamento.

Senatore **Farina.** Io osservo all'onorevole signor Presidente che la citazione non mi pare troppo a proposito.

Presidente. Il regolamento dice, quando otto Senatori hanno domandato la chiusura

Senatore **Farina.** Ma il Senatore San Martino non è otto Senatori....

Presidente. Il Senatore San Martino ha domandato la chiusura, io domandai se era appoggiata e molti Senatori si sono alzati, dunque

Senatore **Farina.** Il Regolamento dice che deve essere domandata e non solo appoggiata da otto Senatori....

Presidente. Io me ne appello al Senato se non si sono alzati più di otto Senatori ad appoggiare...

Senatore **Farina.** Ma non è questa l'interpretazione da darsi al Regolamento (*rumori*).

Presidente. Dunque metto ai voti la chiusura della discussione. Chi vuole chiusa la discussione si alzi.

(La discussione è chiusa)

Ora la parola è al Relatore.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori....

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. La discussione è chiusa.

Senatore **Poggi**. Ma io credeva di aver diritto a dire l'ultima parola sul mio emendamento, dopo di che poi avrebbe parlato il Relatore.

Presidente. Ma allora non sarebbe chiusa la discussione.

Senatore **Poggi**. La chiusura non esclude che il proponente....

Senatore **Musio**, *Relat.* Io non solo acconsento ma desidero e prego l'onorevole Poggi a voler parlare.

Presidente. Domando allora al Senato se accorda la parola al Senatore Poggi.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Chi intende che la parola oltre al Relatore, debba anche essere riservata al Senatore Poggi, abbia la compiacenza di alzarsi.

(È approvato).

Il signor Senatore Poggi ha facoltà di parlare.

Senatore **Poggi**. Dirò poche parole sull'emendamento e sul sub-emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Foresta, ma ho bisogno prima di farmi carico delle obiezioni inopinatamente venute nella discussione, quando non le avrei mai attese, da parte dell'onorevole Senatore Miraglia, arrivato soltanto questa mattina.

Sono dolente che egli sia venuto tardi fra noi, e sono dolente che egli non abbia potuto assistere alla lunga e forse troppo lunga discussione di otto giorni; sono dolente molto più perchè egli abbia perduto non già il mio discorso, che meritava ben poco di essere inteso, ma i discorsi dell'onorevole Ministro Guardasigilli e di coloro che parlarono nel senso della minoranza, ed avrebbe allora inteso e conosciuto tutte le ragioni per le quali vi era una minoranza e per le quali si erano proposti gli emendamenti; avrebbe allora compreso che vi è una grande differenza tra i resti di liti per pretese feudali che si tratta di abolire, e le decime feudali a cui egli alludeva, e allora non ci avrebbe giudicati e condannati senza sentirci. Conosciamo ancora noi questa differenza, nè siamo meno teneri del diritto di proprietà e del rispetto che a questo si deve, di quello che lo sia il Senatore Miraglia; creda bene che se noi avessimo avuto il menomo dubbio di attentare ai diritti di proprietà, non troverebbe nè me, nè altri, dirò nessuno in Senato, che fosse disposto a sostenere una simile legge, e le stesse citazioni da esso allegate di *condominio*, di *terratico*, di *colonia*, fanno già capire che noi siamo immensamente distanti dalla materia che oggi si discute; ritenga che se i termini della legge sull'abolizione delle decime feudali che è venuto qui a sostenere, riguardano diritti *in esercizio di condominio di terratico e di colonia*, il principio che dovrà tenere il Senato, sarà ben diverso da questo; qui non abbiamo che liti feudali, non altro; i beni si possiedono come liberi, anche da secoli, per dir così, dai terzi possessori.

Vede bene che la differenza è grande; se poi nella sua legge non si trattasse di diritti di comproprietà

ed altri diritti consimili in esercizio, ma di pretese vecchie e non più esercitate da lunghissimo tempo, per quella legge opinerei nello stesso senso in cui opino oggi; ma mi pare che vi sia una distanza come dal sole alla luna, e forse maggiore. Noi siamo in termini ben diversi.

Fatta quest'avvertenza, dirò che il mio emendamento, di cui lungamente parlai l'altro giorno, mi pare sia chiarito abbastanza, non già da persuadere gli avversarii potentissimi, che si mostrano restii a venire a concessione; ma per quelli che si mostrano giustamente impressionati per la trista sorte dei terzi possessori. Che se agli eccitamenti fattimi poc'anzi dai primi, avessi ceduto, io non avrei potuto mai portare luce là dove essi vedono tenebre e tenebre, quando anche parlassi un giorno intero avrei gettato via il mio fiato,

Ora dico che mi fa senso assai come si possa mettere in dubbio che noi possiamo fare una legge interpretativa. L'articolo 73 dello Statuto stabilisce che « L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. »

Dunque il potere legislativo ha questa facoltà di fare leggi interpretative. Ma in che consiste questa facoltà? Nel dichiarare una legge antecedente che, per la sua locuzione, o per il modo in cui è stata intesa, non risponde allo scopo cui mirava il legislatore colla prima legge. Questa, e non altra, è la legge interpretativa.

La legge nuova è di un altro genere; ma qui si tratta di legge interpretativa. E quando si tratta di legge interpretativa, non per diritto comune, ma per un articolo dello Statuto è permesso al Parlamento di farla; io non veggio perchè si debbano sollevare contro di noi tante tempeste, quasichè noi volessimo scassinare i principii fondamentali della società.

Le leggi interpretative si possono fare, e gli effetti di queste leggi altro non sono che dichiarare il senso della legge primitiva, nella veduta di riportarlo al giorno in cui fu emanata la legge prima. Ma queste leggi si fanno per necessità perchè si suppone che il legislatore, che non era stato inteso la prima volta, spieghi meglio il suo intendimento in una seconda; e il legislatore quando fa una legge interpretativa deve dare norma a tutti i fatti pendenti. E quando nasce il bisogno di una legge interpretativa? Non quando opinioni di piazza, e dirò anche di giornali, spiegano un articolo in un modo, altre in un altro: questa potrebbe essere una ragione insufficiente a parer mio per fare una legge interpretativa.

Quando cominciano le perturbazioni forensi e le contestazioni giudiziali, allora si può riconoscere il bisogno di provvedere in proposito con una legge interpretativa, massimamente quando si tratta di leggi che hanno un carattere politico, e che distruggono un ordine di cose vecchie, e trasformano gli ordini sociali.

Nelle opinioni diverse e contraddittorie dei tribunali che minacciano un dissesto grande nell'interessi, so-

praviene il legislatore che non è stato inteso a dichiarare quale scopo si era proposto col primo suo provvedimento, e ciò che aveva voluto sancire.

Immaginarsi che ci siano leggi interpretative, senza avere liti pendenti, è un'immaginarsi che vi sieno effetti senza segni esteriori.

Perchè vi sia un bisogno pubblico di una legge interpretativa, occorre che vi sieno delle contestazioni molteplici e varie.

Allora sopravviene il legislatore e dice ai tribunali come ai cittadini: questa fu ed è la mia volontà; a questa tutti si devono uniformare, e quindi le cause ancora pendenti debbono regolarsi a norma della mia dichiarazione; rispettate soltanto le sentenze passate in cosa giudicata.

Indi è inutile che si gridi allo scandalo che facciamo, col proporre un emendamento che può equivalere ad una legge interpretativa, esso non è tale, perchè ha l'appoggio nello Statuto, e nei bisogni sociali che si verificano specialmente tutte le volte che si tratta di una trasformazione destinata a ricomporre le proprietà nel Veneto in quella stessa condizione civile, in cui si trovano in tutte le altre parti del Regno.

Detto questo, io esaminerò un momento il mio emendamento senza ritornare sulle ragioni che espressi due giorni fa, ma unicamente per farmi carico delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta. Mi sono chiamato sempre contento, se poteva ottenere che fossero abolite le pretese feudali dei vassalli, per dipendenza dei feudi di collazione Sovrana.

Tutta la base dei miei discorsi è stata la liberazione dalle pretese di codesti vassalli dei terzi possessori che avessero acquistato come libera la proprietà, in buona fede ed a titolo oneroso, perchè di queste parla la legge Austriaca; e mi contentava di provvedere alla quiete dei possessori, che avessero un tempo più che sufficiente, secondo la legge civile generale, a prescrivere.

Questo è stato sempre il punto culminante dei miei discorsi e dei miei desideri. È vero che una prima redazione dell'emendamento che io sottoposi nella fiducia di essere appoggiato, e per averne il parere dall'onorevole Senatore De Foresta, non parlava neppure di *collazione Sovrana*. Ripensandoci però dopo aggiunti questo inciso per una ragione che dirò; cioè perchè credei bonariamente, di potermi in questo modo guadagnare il voto di qualcuno dei dissenzienti; ma m'ingannai a partito, e la mia illusione durò poco; quella frase però vi rimase. Ora io non ho ragione di desistere da tener ferma questa parte del mio emendamento, la quale è coerente a tutta la discussione che è stata fatta anche nel seno dell'Ufficio Centrale a nome della minoranza.

Se il Senato crederà invece di abolire la suddetta frase come ha proposto il Senatore De-Foresta, e come propone appoggiandolo, il Senatore Farina, io non farò difficoltà; ma desidero solamente questo, che il mio

emendamento si voti separatamente; e che quindi si faccia prima la votazione del sotto emendamento De Foresta e poi del mio. Questa è la prima variante proposta dal Senatore De Foresta.

La seconda variante, mi pare che riguardi le parole che verrebbero dopo, vale a dire *da parte di chicchessia*. Egli diceva: con questa frase, forse non si tolgono tutti i dubbi che il vassallo non possa sempre intentare le sue azioni contro i terzi possessori: può rimanere l'incertezza che si trova nella cauzione dell'articolo della legge Austriaca.

Io non lo crederei; mi parrebbe abbastanza esplicito. Ma nondimeno quando per avventura non fosse, allora mi riserverei di fare una redazione più chiara e di dire: *tanto da parte del signore quanto da parte dei vassalli*, per togliere ogni ambiguità, perchè in questa materia la chiarezza non è mai troppa, avendo veduto quanto è riescita oscura la legge Austriaca, la quale pur voleva quello stesso che vogliamo noi.

Sicchè anche per questa parte credo di avere risposto ai desideri dell'onorevole Senatore De Foresta. Non mi adatterei però ad accettare l'aggiunta del *titolo legittimo in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio*. Io sono più modesto, mi contento di stare alla legge Austriaca che favoriva i soli possessori, aventi *titolo legittimo ed oneroso*.

Concludo col dire che non vorrei, che fosse mescolata nessuna variante all'emendamento che ho proposto. Vorrei che il mio emendamento quando non passasse quello dell'onorevole De Foresta rimanesse tal quale, salvo una rettificazione per chiarire meglio quella parte che può rimanere dubbia, e per fare intendere a tutti e senza ambagi che s'intendono aboliti con rispetto ai terzi possessori, tanto le pretese del signore, quanto quelle dei vassalli.

Domanderei al Senato di tener fermo il mio emendamento, ma intanto si cominci a votare quello dell'onorevole Senatore De Foresta perchè è il più ampio.

Senatore **Musio, Rel.** Io prego il signor Presidente e tutto il Senato a considerare che sono cinque ore e mezza, e che

Voci. Avanti, avanti.

Senatore **Musio, Rel.** Io ho da parlare a lungo, e non mi pare che si possa interrompere il discorso. Siamo soliti di finire sempre a quest'ora.

Presidente. Faccio presente che molte volte si è andato fino alle sei.

Senatore **Musio, Rel.** Quando si può, è altre volte quando non si poteva, si è dato tregua e si è finito alle ore cinque e mezza. Come si è sospinta la discussione vede il Senato che io dovrei molestarlo non solo per lunga, ma per lunghissima ora. Molti sono già andati via, altri se ne andranno.

La questione che si agita è grave, gravissima, e certamente il Senato la vorrà prendere con tutta quella serietà che gli viene domandata.

Io prego perciò il Senato a volermi concedere domani la parola; oggi non potrei parlare.

Presidente. Dal momento che l'onorevole Senatore Musio dichiara che non si sente di parlare, sospendo la discussione, che verrà anche domani sospesa per mettere in discussione l'esercizio provvisorio il quale ha la preferenza per l'urgenza.

Domani sono anche invitati i signori Senatori a riunirsi negli Uffici al tocco, perchè oltre alla legge sullo

stato degl'impiegati civili che nella maggior parte degli Uffici credo non sia venuta ancora in esame, saranno pure altre due leggi da esaminare, una relativa al Tavoliere di Puglia e l'altra alla riforma della Guardia Nazionale.

Prego dunque i signori Senatori ad esser solleciti. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 24 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province Venete e Mantovana* — *Emendamento del Senatore Lauzi* — *Riassunto del Relatore* — *Spiegazioni del Guardasigilli in risposta al Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

È accordato un congedo di un mese ai Senatori Bixio e Bellavitis.

Presidente. A seconda dell'ordine del giorno stabilito ieri, si dovrebbe ora prendere in esame il progetto di legge per l'esercizio provvisorio, ma il signor Ministro di Finanza non potendo trovarsi qui perchè impegnato in una discussione alla Camera dei Deputati, proseguiremo invece la discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi nella Venezia e nel Mantovano.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per presentare un nuovo emendamento.

Presidente. Colla avvertenza che la chiusura della discussione sull'art. 6 fu dal Senato approvata, accordo la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Si suol dire che la notte porta consigli; il proverbio non dice se li porti sempre buoni; ad ogni modo, l'intervallo di una notte mi ha suggerito di proporre un emendamento che svilupperò con poche parole e che presento colla speranza che possa essere gradito da tutte, direi, le parti del Senato. È, se mi si permette la frase forense, pacifico fra le parti contendenti, che il legislatore Austriaco avrebbe dovuto veramente provvedere alla sicurezza del possesso fondiario nel così detto Regno Lombardo-Veneto; è controverso, se vi abbia provveduto. Quello che poteva allora fare il legislatore Austriaco, credo che lo possiamo fare noi, a meno che non si ritenesse che il potere legislativo nello Stato Italiano fosse qualche cosa da meno del potere legislativo nell'impero Austriaco.

Premesse queste pochissime parole, io espongo il mio emendamento.

Propongo di omettere il primo paragrafo dell'art. 6. del progetto Ministeriale trasportandolo ove lo collocò l'Ufficio Centrale, cioè all'art. 8., senza nessuna variazione; riduco quindi l'art. 6. alle seguenti parole:

« In virtù della presente legge » poi tra parentesi: art. 1., vale a dire: in virtù della presente legge, che ha abolito assolutamente ogni vincolo feudale.

« In virtù (ripeto) della presente legge (art. 1.): dal giorno della pubblicazione della medesima si dichiara perenta ogni azione che dipendentemente dal nesso feudale avesse tuttavia potuto competere ai signori dei feudi, ai vassalli o agli ulteriori chiamati ai feudi ed ai loro aventi causa:

1. « (Sono le parole della legge Austriaca) per pretese le quali considerarsi si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali.

2. « per pretese alla feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà in mano dei terzi possessori di buona fede, in forza di un titolo giuridico oneroso. »

Vedono come ho pochissimo cambiato: ho messo quello che era desiderio generale in questa assemblea e che ha così dignitosamente espresso anche la maggioranza dell'Ufficio centrale che vi si fosse contenuto; cioè la certezza del possesso nei terzi possessori dei beni feudali. Unica variazione sarebbe questa, che io non faccio distinzione fra feudi di Sovrana collazione e feudi privati; ma a ciò m'indussero prima di tutto le osservazioni fatte dall'onorevole De Foresta, che mi pare persuadessero anche l'onorevole Senatore Poggi.

In secondo luogo perchè già abbiamo accumulato nell'articolo 4 l'abolizione d'ogni pretesa per caducità o reversibilità tanto dei feudi sovrani come dei feudi privati.

In terzo luogo poi, perchè mentre tendiamo ad evitare, e direi annichilire, le tante controversie che sor-

gono, temerei, lasciando ancora quella distinzione, di dare occasione all'acutezza degli avvocati, di portare nuovamente le cause sul punto, se quei dati feudi fossero di collazione Sovrana o di natura privata. Qualcheduno mi dirà: come è possibile che sorga tale dubbio?

In quelle province, e specialmente nel Friuli, credo che ciò ad un avvocato molto sottile non sarebbe difficile per questa circostanza, che fu sovrano del Friuli quegli che contemporaneamente ne era vescovo, cioè quegli che porta il titolo di Patriarca di Aquileja; e perchè questo Patriarca esercitò bensì atti di sovranità, ma vi è qualche epoca nella storia nella quale si può dubitare se fosse veramente Sovrano per la grazia di Dio, e non un pochino lo fosse per grazia dell'Imperatore di Germania.

Io spero che queste pochissime parole valgano a raccomandare il mio emendamento che ora termino di scrivere, se me lo si permette, e che manderò al banco della Presidenza.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi.

Ommesso il 1. paragrafo dell'art. 6 e trasportandolo all'art. 8, nel resto come si è detto:

Ecco l'emendamento:

« In virtù della presente legge (art. 1) dal giorno della pubblicazione della medesima si dichiara perentoria ogni azione che dipendentemente dal nesso feudale avesse tuttavia potuto competere ai signori dei feudi, ai vassalli, o chiamati ulteriori ai feudi e ai loro aventi causa: 1. per pretese le quali considerare si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali; 2. per pretese alla feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso. »

Presidente. Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo sorga.

(È appoggiato).

Poichè la chiusura della discussione è stata votata, do la parola al Senatore Musio come Relatore.

Senatore **Musio, Relatore.** Pregherei il signor Presidente a mandarmi copia dell'emendamento testè letto.

Presidente. Tostochè sia fatta glie la farò tenere Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori.

La falange Macedone nostra nemica si è ingrossata di altri due valorosi campioni, gli onorevoli sig. Ministro di Grazia e Giustizia e Senatore De Foresta, quindi il trionfatore salirà in Campidoglio cinto di più bella ed illustre corona.

Avrò prima l'onore di rivolgermi all'onorevole Signor Ministro Guardasigilli. Egli ha usato di tanta cortesia, di tanta bontà, di tanta benevolenza verso di me, misurando la benignità dei suoi modi all'altezza della sua mente, che sento l'obbligo prima di ogni cosa di

fargli i più vivi ringraziamenti. Egli, come avete udito, ha pronunziato un lungo, ed eloquentissimo discorso, e dirò del discorso tre parole di Orazio: *Pulcre, bene, recte.*

Ma l'onorevole Signor Guardasigilli alla sua grande cortesia verso di me ha pure accoppiato una qualche idea di rimprovero moderato da tutto l'affetto, da tutto il garbo, da tutta la squisitezza dei modi.

Credo di non averlo meritato, e spero che la giustizia e la bontà del Signor Guardasigilli, dopo di avere udito le mie discolpe, dirà che, un tale rimprovero non l'ho meritato, e mi benedirà colla sua santa assoluzione.

Egli, nella mia relazione ha letto qualche frase che gli ha forse ispirato il timore, il sospetto che io senta meno altamente delle glorie italiane. Ma quelle trasi per me furono, e sono ancora, o una espressione di giustizia o uno sfogo di dolore.

Io, no, non rinunzio a veruna delle nostre antiche glorie italiane: Io non rinunzio alla gloria di essere andato Alciati ad insegnare il diritto in Francia; ma dopo Alciati vedo Cujaccio che ha sminuzzato la parola e la sillaba della legge non che il concetto del diritto; vedo Dommat che l'ha riassunto e l'ha concentrato nella sintesi più elevata della filosofia: vedo Potier che ha ordinato il diritto romano e che ha lasciato quei trattati aurei che tanto hanno servito per il Codice Napoleone: vedo quella pleiade di tanti illustri giureconsulti francesi ai libri dei quali oggi ancora noi abbiamo bisogno di andare ad imparare: ma il sentimento di giustizia, e l'amore di patria sorge in me e mi sforza a dire: ma perchè cravamo, e non siamo ancora tornati maestri?

Io non rinunzio alla gloria di un Vico, di un Gravina, di un cardinale Maj, ma dopo un Eneccio vedo Savigny, vedo Niebourg, vedo il Savigny che corre i nostri archivi per tutto quello che concerne il diritto romano, ed il suo stato nel medio evo italiano; vedo Niebourg che dissepellesse nella biblioteca vaticana tanti tesori d'erudizione e di storia, e con quelli in mano crede d'avere ed ha il coraggio di combattere anche i primi classici della storia romana.

Dopo ciò sorge in me un desiderio che tentassimo di fare altrettanto, e mi domando perchè noi non abbiamo fatto quel che hanno fatto essi. Sebbene noi possediamo nell'archivio della Cattedrale di Verona le istituzioni di Cajo, pure siamo vissuti venti secoli ignorandone l'esistenza, che forse ci sarebbe ancora ignota senza i loro studi e le loro fatiche. Confesso che queste idee mi hanno punto il cuore. Ma siccome questo desiderio mi par degno di chi ama la patria, e parmi tutt'altro che indizio di animo meno commosso alle glorie italiane, perciò lo crederei meritevole di plauso più che di rimprovero.

L'onorevole signor Guardasigilli mi ha detto, che un inglese vedendo i genii che brillaron in quell'effimero caduco e caduto troppo presto Parlamento Napoletano,

esclamò rapito in estasi, che l'Italia è pur sempre la terra di Cicerone e di Ortensio. All'udire queste parole, anch'io mi slancio col cuore pieno di gioia verso queste antiche glorie italiane. Ma, signori, dopo questo slancio, vi confesso che resto immobile, che resto muto, che resto in pena, perchè io sono certo di dovermi gloriare di Cicerone e di Ortensio, ma sono certo che essi non si possono gloriare di me. In questo momento stesso della discussione se venissero Cicerone e Ortensio, ci direbbero che noi non facciamo come facevano essi, così Cicerone direbbe: prima di andare in Senato per tuonare nel tempio della fortuna contro Catilina; io sì, che sapevo bene tutto fino ai minimi aggiunti. Altrettanto feci allorchè tuonai contro il Proconsole che spogliò la patria del nostro illustre Guardasigilli. Ma voi discutete da giorni, e non sapete ancora di che cosa discorrete; voi dunque non siete i nostri successori: e perciò temo che volendo entrare in casa loro, essi ci chiuderebbero le porte in faccia, e ci niegherebbero l'onore di appartenere alla loro famiglia.

Dopo ciò io spero che confessata questa mia colpa, l'onorevole signor Guardasigilli vorrà benedirvi colla sua santa assoluzione.

Naturalmente, o Signori, discutendo questa legge, sorge il confronto del come si è discussa là e del come si discute quà e non si può fare a meno di questo confronto. Signori, vi confesso, mi è doloroso questo confronto e permettetemi che vi apra francamente il mio cuore, è doloroso che quest' illustre Assemblea debba votare questa legge senza conoscerne nemmeno gli elementi; ed è doloroso il vedere come al Parlamento Austriaco era mandato con immense serie di documenti di ogni ordine, storici, giuridici e statistici, mentre al Senato non hanno mandato che qualche misero documento, ad onta di un immenso carteggio.

Giustizia vuole che io dichiaro come l'onorevole signor Guardasigilli si è diligentemente adoperato, per quel che gli è stato possibile, sopra punti in cui si poteva andare anche senza documenti, ma sugli altri punti principali della legge, noi non sappiamo niente, brancolammo al buio colla benda sugli occhi, non sapendo dove si va a ferire; felici se indovineremo!

Io combinai con molto studio due quadri statistici, attendeva ci si procurassero quei dati per sapere quale era la natura di questi feudi che dovevano occuparci; io tendeva a sapere la natura di questi possessi, le qualità giuridiche di questi possessori dei quali dovevamo decidere. Ed era facile, molto facile l'ottennerli, perchè bastava solamente un po' di cura, un po' di diligenza, un po' di tempo per ottenere i documenti che necessariamente dovevano esistere; io credeva, e credo, che la segreteria del tribunale di allodializzazione li avesse; ma se non esistevano là, era da farsi una circolare per richiamarli da chi li aveva, riempire le categorie dei quadri da me proposte, ed abilitarci a dedurne i necessari chiarimenti.

E lo stesso è per tutto quanto altro ci doveva dare

le cognizioni giuridiche e che doveva trovarsi, per vedere se si potesse o no applicare un temperamento per sollevare quanto la giustizia e la legge permettono questi possessori.

Nulla di tutto ciò! In questo stesso momento ho udito molti dire ch'io parlo senza certezza, io ho udito il Senatore Poggi narrare la storia dei feudi Veneti e l'ho pregato a dirmi se conoscesse la verità di quanto diceva, e colla schiettezza che lo distingue, mi rispose no!

Senatore Poggi. Non ho detto nulla...

Senatore Musio. *Relatore.* Lo dica adesso dunque, se è vero o no, perchè in questo modo non si fa nulla, ed Ella affermerebbe quello che non sa.

Io ho udito degli abbagli, dei grossolani abbagli! Io prego l'attenzione del Senato di vedere come siamo trascinati ad occhi chiusi in una discussione nella quale ciò che arriva, arriva.

Vedo di più, se in qualche cosa possiamo dire di sapere! Oh no! siamo come quelli, che vinti dalla fame ricevono quelle poche briciole che sono cadute, e che a noi sono dispensate dal Parlamento Austriaco. O Signori, faccio questo paragone, vedendo lo stato in cui erano essi, e lo stato in cui siamo noi.

Una legge della più grave importanza si discute in questo momento in Inghilterra, legge che si può dire che ha grande affinità con la presente. Si discute il modo come stabilire, come rendere migliore, la condizione degli affittajuoli delle terre in faccia ai proprietari.

Come è stata preparata questa legge?

Il fatto materiale è già conosciuto da tutti; ma ciò non basta al legislatore, e forse non basta nemmeno all'istoriografo. È per ciò che l'alto senno del legislatore Inglese ha mandato una o più Commissioni in Irlanda, ha voluto che sul posto fossero vedute e studiate minutamente le cose, ed ha voluto che si avesse una base certa dei fatti, giacchè stabilita questa sul vero, e non immaginata a caso come ora facciamo noi, bisogna che stabilisca dopo la vera natura giuridica dei fatti. Allora il Legislatore colla mente illuminata può ascoltare la voce della sua coscienza, allora è che può dire: faccio il mio dovere, lo faccio in faccia a Dio ed agli uomini, lo faccio come devo farlo, e mi giudichi la storia.

Ma oggi noi, scusatemi, almeno io, sento di non farlo così, ed io mi sento troppo umiliato.

Si loda e si loda meritamente un lungo discorso di Gladstone. Credete voi che sia lodato perchè ricco di luoghi rettorici?

Per ben altro; il senno inglese non cerca queste cose, ma perchè reca una larga, profonda, scrupolosa e coscienziosa esposizione di ogni dato, di ogni minimo aggiunto, e di tutte le condizioni di dritto e di fatto degli affittajuoli delle terre poste a fronte dei proprietari. La ragione quindi per cui tanto si loda quel discorso, è perchè illumina largamente il Parlamento Inglese sopra tutti gli elementi materiali e

giuridici che sono la materia della legge. Perciò è che il grande oratore, il grande Ministro dovendo fare una legge e mettere in mezzo tutto quanto è necessario per soddisfare agli alti suoi doveri propone una legge in cui non si arrischiano, ma assennatamente si regolano i destini dei presenti e dei futuri.

Io chiedo scusa al Senato se gli pare che in qualche modo mi sia allontanato dalla materia. Ma per me è parte essenziale, parte vitale del nostro ufficio quello che ho detto, e soggiungo è parte vitale del nostro decoro, che si sia arrivati al punto di rimproverarci che noi cercavamo di soddisfare ai doveri della nostra coscienza, ai doveri degli uomini onesti: questo ci si è rimproverato per la stampa e ci si è rimproverato in altro modo che taccio.

Adesso verrò più da vicino al merito della questione.

L'onorevole signor Guardasigilli, come quasi tutti gli onorevoli nostri avversari, nella lunga e luminosa serie dei loro argomenti, hanno cominciato da un nome illustre, da un nome riverito, quello del Presidente Resti-Ferrari; ma mentre si sono citate le prime parole del Presidente Resti-Ferrari con cui fece le sue proposte, hanno dimenticato il seguito delle cose, od hanno lasciato il Senato nella idea che il signor Resti-Ferrari abbia fatto quello che non ha fatto. Io non rileggo le sue parole, ma riassumo le sue idee, e prego gli onorevoli avversari a fare attenzione se aggiungo o tolgo niente.

L'onorevole Resti-Ferrari riassumeva le sue proposte in tre parti.

Egli trovava necessario di creare la sicurezza del possesso nel Veneto dove era grande incertezza di dominio. Egli pensò di proporre:

1. Abolizione generale dei feudi nel Veneto, giacchè per l'Impero non si trattava che di una sola specie di feudi;

2. Che veruno dei possessori potesse essere molestato da chicchessia;

3. Che abolita l'imprescrittibilità, si dichiarasse retroattiva la prescrizione.

Di queste tre proposizioni, una fu accolta, due rigettate.

Fu accolta l'abolizione di tutti i feudi, ma fu rigettato che chicchessia venisse colpito dal silenzio nel promuovere le sue azioni contro i possessori, salvo che si trattasse dell'amministrazione dello Stato. Vi è di più: fu respinta la proposizione che la prescrizione potesse agire retroattivamente, cosa che non si come si facesse, perchè condannata da ogni principio di giustizia, stigmatizzata da ogni codice.

Però, o Signori, non si è detto tutto; se il signor Presidente Resti-Ferrari in uno slancio della sua filantropia dimenticò il magistrato, svegliato dagli altri, lasciò di essere filantropo per obbedire alla coscienza del magistrato.

Io pregherò l'onorevole Guardasigilli ad aprire il li-

bro degli Atti e discussioni del Parlamento di Vienna, pagina 130.

Lo ha? Se lo ha, scusi se la prego a leggere egli stesso come finisce il rapporto, e le firme del rapporto. Ma leggerò io, potranno credere che io non tolgo sillaba e leggo quello che è scritto.

Questo rapporto comincia colla parola « i sottoscritti. Ora questo rapporto rigetta due delle tre proposte fatte dal Resti-Ferrari, cioè la prescrizione retroattiva ed il veto di agire contro i possessori a *chicchessia*, ed adotta solo l'abolizione generale dei feudi.

Chi sono i sottoscritti? Eccolo qui.

Presero parte a questo parere i signori:

Conte di Auesperg — Barone di Lichtenfels — Conte Thun e Resti-Ferrari.

Dunque c'è o non c'è il Resti-Ferrari?

Ora ecco ciò che ha sottoscritto il Resti-Ferrari.

« I sottoscritti (vedete la pag. 120), i sottoscritti (dunque Resti-Ferrari).

« Allo scopo di riformare la sicurezza del possesso fondiario in quel dominio (cioè nel Lombardo Veneto) ritengono indispensabile d'introdurre nel progetto di legge sull'abolizione del nesso feudale la disposizione che cominciando dal momento della pubblicazione di detta legge non possano più esercitarsi (da parte di chi?) dall'amministrazione dello Stato (è il Resti Ferrari che sottoscrive; non da chicchessia) dunque « non possono più esercitarsi da parte dell'amministrazione dello Stato, pretese che si fondino sulla imprescrittibilità dei diritti signorili e pretese di feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà in mano di possessori di buona fede, l'acquisto dei quali sia basato su titolo oneroso. »

Questo è, come gli onorevoli Senatori possono vedere, il testo della legge Austriaca al N. 1 del § 4, è testuale e a piè di lettera.

Viene l'altro e come incomincia?

« Quanto alle pretensioni di *persone private* fondate nel diritto feudale sopra oggetti della specie suindicata..... »

Bastano queste parole senza leggere tutto il rimanente per conchiudere:

Dunque qui per quanto concerne le persone private, e per quello che concerne gli stessi feudi di collazione Sovrana, era diverso quello che si volle, era diverso quello che si è ordinato.

Andando poi oltre si legge:

« Quanto alle pretensioni di persone private, non si può veramente vietare alle stesse persone private di farle valere; ma per mettere fine il più presto possibile all'incertezza del possesso, dovrebbero per l'esercizio di tali pretese stabilire un termine legale di tre anni o più, trascorsi i quali debbano considerarsi estinti. »

Questo adunque è quello che resta a fare; e chiamato meglio a se stesso, richiamato meglio ai principii ed all'altezza del Magistrato, questo è quello che

ha affermato è sottoscritto il Resti-Ferrari non quello che fu supposto al Senato.

Dunque tutti gli argomenti addotti su questo, si riducono, non dirò a chimere, come ha detto l'onorevole Senatore Farina, ma ad abbagli.

Dopo quello che ho avuto l'onore di leggere, soggiungerò, e prego gli on. avversari, cominciando dal corifeo senatore Poggi, di dire nè più nè meno, le cose come stanno, io non esco con reticenze e riserve, su questo punto non è nata discussione di sorta, dunque non vi poteva essere dubbio.

Senatore **Poggi**. Favorisca di leggere la pagina....

Senatore **Musio Relatore**. Legga pure quel che vuole. La legge il Senato.

Queste parole dette nella seduta del 19 marzo sono ripigliate nella seduta del 21 e là pure come ho detto per bocca dello stesso Barone Lichtenfels, ma la frase *persone private*, fu scambiata in quella di *feudi privati*.

Egli però poi subito soggiunge la ragione per la quale l'Amministrazione dello Stato non si poteva confondere coi privati, e per la quale si poteva imporre silenzio all'Amministrazione dello Stato e non ai privati; e la ragione era, perchè non si possono violare i diritti dei terzi, cioè lo stesso detto nel giorno 19 marzo che non si poteva imporre silenzio ai privati, senza concedere ai medesimi un'indennità. Un po' di logica, o Signori avversari: quando la ragione calza così esattamente, perchè da una frase che scambia facilmente l'oratore se ne vuole indurre un dubbio? Se questo era un mutamento di cose, doveva risultare da un'apposita discussione.

Ma nulla di questo:

Unanimi tutti, e nella Camera dei Signori, e nella Camera dei Deputati, dove riceveva una sintesi, dirò così, tutto il concetto della legge.

E dove è questo dubbio? Non vi è:

Il dubbio adunque è anch'esso un abbaglio. Qui dirò quasi che si gioca di destrezza: Quelle parole *feudi privati*, danno l'appiccico a confondere la cosa colla persona, mentre il concetto che informa la legge è chiaro come la luce del sole, e dimostra che la differenza e la distinzione parte dalla diversità delle persone e non delle cose, essendo note le comuni regole legali insegnanti, che la stessa cosa in mano di una persona può essere riguardata in un modo, e in mano di un'altra può essere riguardata in modo diverso, e per ciò mentre sulle stesse pretese riguardanti l'Amministrazione dello Stato poteva dirsi, ma non potranno promuoversi, impongo silenzio! per riguardo alle persone private, risorge quel principio a cui si è ispirato tutto unanimemente il Parlamento. Questi diritti non si possono toccare salvo contro indennità.

In conseguenza delle discorse ragioni resta chiaro che sempre, e quando si tratti di azioni competenti a persone private, non le ha volute toccare il legislatore, perchè toccandole si voleva indennità; e resta pur chiara la svista e l'erronea supposizione di un dubbio

che viene fuori senza fondamento di sorta, come una creazione spontanea.

Ma non è questo solo l'argomento, ve ne ha un altro fortissimo, ed è: volete, si dice, lo stile della legge è impersonale. Impersonale! Ma in due modi si possono dire le cose: o nominando la cosa stessa, oppure per forza di ciò che si dice; è in massima nelle leggi ricevuto tanto l'uno quanto l'altro modo.

Ora, per forza di quello che si dice, non vi è chi non conceda che è personalissimo lo stile della legge: di che si parla? Si parla del signore del feudo. Ma il signore del feudo, secondo gli elementi del diritto feudale, è lo Stato. Dunque la legge parlante del signore del feudo, parla dell'amministrazione dello Stato: e resta personale, personalissima la designazione: e di quali diritti si parla? si parla dei diritti signorili, diritti che, prendendo le frasi come sono nella loro proprietà legale, competono al signore del feudo, e dal signore del feudo chiamansi signorili.

Ma non basta, c'è un altro argomento molto più perentorio. Io prego l'onorevole Guardasigilli di aprire in quel volume un'altra pagina la pagina 258.

Voi avete sentito ripetutissimamente da tutti gli altri oratori e da me questa parola, *diritti signorili*, ma arrivati alla pagina che ho citato, il traduttore consciamente si fa carico che la traduzione, che fa, non corrisponde letteralmente alla forza della parola tedesca, epperò avverte nella nota a piè della pagina la parola del testo. C'è qui riferita la parola tedesca, ma io sono profano e non so leggerla; però le parole a piè della pagina scritte dal traduttore sono queste « La parola del testo presa letteralmente significherebbe *diritti sovrani* ».

Senatore **Sagredo**. Diritti sovrani?...

Senatore **Musio**. Io leggo la parola della traduzione, non ho altro in mano...

Senatore **Sagredo**. Qui non credo voglia dire *Sovrano*.

Senatore **Musio**. Ma io non ho altro in mano, e questa è una traduzione fatta da un traduttore giurato e rivestito di carattere autentico.

Senatore **Sagredo**. Ma io posso assicurarvi che non significa *Sovrano*.

Senatore **Musio**. Ho dunque letto, e rileggo la parola *diritti Signorili*, significano *diritti Sovrani*.

Fatta questa rettificazione (per me autorevole perchè è fatta da un traduttore ufficiale giurato) resta evidente, che la locuzione della legge è personalissima, e che dee suonare come se vi fosse nominativamente indicata la *Amministrazione dello Stato*.

Ma l'onorevole signor Ministro Guardasigilli dice lo opposto; sostiene che nella Camera dei Signori si fu d'accordo per imporre silenzio tanto allo Stato quanto ai vassalli, e che fu per un errore incorso dal Relatore della Camera dei Deputati, che i vassalli e le *persone private* vennero considerate in modo diverso.

Dice pure l'onorevole Guardasigilli, che ritornata la

legge alla Camera dei Signori, non si badò a questa svista, perchè si volle chiudere la Sessione.

Se non mi ricordo male, è vero che per due anni circa questa legge pendeva davanti il Parlamento Austriaco, ed è vero che si voleva o doveva presto chiudere la Sessione del Parlamento, ma questa circostanza alla quale ha accennato l'onorevole signor Ministro Guardasigilli era applicata ad un'altra ragione. Era nato il dubbio se o no, trattandosi di una legge che riguardava una sola Provincia, non si dovesse notificarla preliminarmente alle Autorità provinciali per averne le necessarie informazioni e così procedere con più sicura cognizione di causa.

E qui scusatemi, torno al paragone, e vedete come là malgrado tutti i lumi che avevano, malgrado che non si potesse desiderare di più, perchè i documenti furono preparati in 17 anni, malgrado che questi documenti fossero alla mano di tutti i membri della Camera, vi era dubbio, se non convenisse che il progetto di legge fosse deferito alle Autorità locali della Venezia, o perchè così meglio conveniva allo spirito della loro istituzione, o anche perchè il legislatore potesse trarne maggior lume, giacchè non ne ha mai troppo. Si disse: abbiamo qui l'onorevole Resti-Ferrari informatissimo di tutte queste cose; abbiamo qui lui, che in principio aveva accettato questa difficoltà, e considerando che per praticare la trasmissione, si sarebbe sospeso anche per molto tempo la legge, e forse ne veniva la chiusura delle Camere, vinciamo, si disse, questo scrupolo, ommettiamo di fare la trasmissione, e siamo tranquilli abbastanza in coscienza con tutto quello che abbiamo: è a questa ragione, se non erro, che si applicò la necessità di andare avanti, e quindi la non fatta trasmissione non avrebbe impedito di esaminare e correggere quello che aveva fatto il dottore Brinz, Relatore nella Camera dei Deputati, cosa che non era difficile, ed era subito fatta. Il barone Lichtenfels che riferiva la cosa alla Camera dei Signori, oh! se avesse trovato nella frase del dottor Brinz un *et* che avesse alterato il senso della legge, oh! che non avrebbe taciuto un uomo così esatto, un uomo così zelante, oh! certo che non avrebbe dormito in quel momento. Non si cerchi nemmeno questo motivo, perchè confesso che anch'esso mi pare un perfetto abbaglio.

Due altre cose si dicevano. Una, ma vedete come, contro l'aspettazione, questa legge, colla quale si sperava di metter termine alle liti, le ha moltiplicate, ha reso più grave la condizione dei litiganti l'intervento del fisco.

Signori! E chi poteva sperare che da una legge la quale, dichiarando soggette a prescrizione le cose imprescrittibili, imponeva ai feudatari la necessità di agire entro il termine di tre anni, chi poteva, dico, sperare che con questa legge si troncassero le liti? Si doveva aspettare che crescessero, perchè ciò era chiaramente immancabile. Prima uno aveva per tempo di agire tutta la sua vita, tutta la vita dei succes-

sori e dei nipoti, perchè la cosa era imprescrittibile: il ritardo non recava danno nè a sè, nè alla sua famiglia, se soprassedeva all'azione; ma mentre vigente l'imprescrittibilità, potevano per secoli ritardare senza pericolo di compromettere il loro patrimonio, dopo questa legge, si sono trovati, e si dovevano trovare col coltello alla gola, sentendosi dire: agite entro tre anni. In conseguenza di ciò dovevano dunque crescere le liti, e questa era la più logica aspettazione. Ma, si dice: con questo si creava la sicurezza del possesso. Io nego anche questa conseguenza, la quale è niente affatto logica a mio modo di vedere. In qual modo si ottiene questa sicurezza di possesso? Ne sanno altra i nostri avversari che non sia la prescrizione? No; dunque questa sola doveva creare la sicurezza del possesso, e questa soltanto l'ha creata. Sono due concetti da non confondere: troncane le liti, e creare la sicurezza del possesso. La sicurezza del possesso doveva emergere dalla prescrizione.

Dunque la sicurezza del possesso è stata creata, e non possono impetirla le liti, giacchè esse devono avere termine con una sentenza la quale stabilisca di chi è il diritto, di chi è il dominio.

Dunque, la prescrizione da una parte, e le sentenze dall'altra, devono creare la sicurezza del possesso sia in Venezia, come nel rimanente di tutto il Reame.

Si è molto disputato sul punto, se una legge possa retroagire, e per provare che può, l'onorevole Farina ha citato un articolo del Codice Austriaco.

Io non ripeterò le cose con tanto senno e con tanta copia di dottrina dette dall'onorevole Mameli, che gli ha perentoriamente risposto.

L'onorevole Poggi, per provare che la legge può retroagire, ha citato una legge Toscana, la quale concedette il grande favore, che i dritti acquistati sotto l'impero delle leggi francesi fossero rispettati. Io l'avrei taciuta, perchè veramente quella legge non è degna nè della Toscana, nè dei nostri tempi.

La non retroattività della legge è principio morale e giuridico. Chi fidente nella legge imperante, regola in conformità di essa gli atti della sua vita civile, verrebbe tradito dal legislatore, che gli dicesse, i vostri atti sono nulli, perchè avete obbedito a me.

Dico che è principio morale, è principio giuridico.

Si possono addurre esempi quanti se ne vuole; ma appunto perchè di queste facoltà i legislatori avevano troppo abusato, ciascuno sa che sono stati nella maggior parte delle costituzioni, e delle leggi fondamentali proibiti di potere ulteriormente abusare di tale autorità.

Ci è anche nella costituzione francese, da cui noi abbiamo tolto la nostra, e sapete perchè credo che non sia stata introdotta anche nella nostra costituzione? perchè dieci anni prima della medesima era scritto nel Codice, dove è detto che *le leggi non possono retroagire*.

Dunque gli esempi che ci si adducono sono appunto quelli che hanno portato la necessità di proibire con articoli di legge a tutti i legislatori in complesso di retroagire, perchè ripeto, lo vietano la giustizia e la morale.

Ma qui non si tratta che di una legge interpretativa, anzi di una legge per una interpretazione autentica.

L'onorevole Senatore Poggi ci ha letto ieri l'articolo 73 dello Statuto, ed io gli rendo grazia perchè ce lo ha ricordato. Ma, o Signori, noi tutti sappiamo le prime regole relative a questa materia; possiamo ricordarcele, poichè non vi ha bisogno d'insegnarcele l'un l'altro. Quali sono le regole che reggono questa materia?

L'interpretazione! Il buon senso, esso solo basta a indicarci che essa è solamente del caso quando la legge è oscura, quando è ambigua, quando ha bisogno di essere interpretata. E quale oggetto ha l'interpretazione di una legge chiara? Meglio ancora, l'interpretazione autentica! Se questa interpretazione autentica è una contraffazione della legge, io la condanno doppiamente, perchè il volere con una legge stabilire che si faccia il contrario di quanto vuole quell'altra, si è un venire con una maschera per dare autorità alla nuova legge di retroagire impunemente. L'interpretazione autentica risale alla data della legge interpretata, e tutti gli effetti cagionati dalla legge anteriore nel tempo trascorso fra le due leggi sono rovesciati. Ripeto, di questa mi lagno doppiamente.

Io ho cercato di investigare con ogni studio, se come per tanti altri vincoli, le nuove leggi che la Francia portò in Italia, o che dall'Italia furono prese in Francia, non si fosse fatto qualche cosa di relativo ai feudi; mi parve una cosa strana che sciogliendo tutti gli altri vincoli meno onerosi, non si fosse anche posto mano su questo il più odioso e ridicolo.

Pure, Signori, per quanto ho scartabellato qualche libro e dimandato a persone competenti, quasi tutti mi hanno assicurato che nè per i feudi lombardi, nè per i feudi veneti non è stata fatta nessuna esplicita nè apposita legge; mi è risultato che i feudi lombardi cominciavano già a cadere in riforma fin dai tempi di Maria Teresa e nei tempi successivi di Giuseppe II. Fin d'allora si pensò a togliere i diritti più incompensabili e che si credettero i più odiosi, lasciando sussistere tutti gli altri.

Quindi per lo scioglimento dei feudi, per il legale scioglimento dei feudi privati, mi fu assicurato da tutti che leggi non ne sono emanate.

Per conseguenza io non posso argomentare da una cosa un'altra; dall'enfiteusi a feudi e agli altri vincoli che sono stati sciolti, dopo certi avvenimenti parziali. Per ciò restarono ancora i dritti feudali spogliati di quello che avevano di più odioso, di più inumano.

Io mi sono fatto carico di ciò, che quantunque non sia

emanata una legge veramente abolitiva dei feudi, pure le tante instabilità e precipitose mutazioni avvenute nella forma politica del governo avevano potuto ingenerare l'idea che i feudi erano aboliti e che così si sieno gettati in buona fede nel commercio come liberi molti beni, che poi si riconobbero soggetti tuttavia a vincolo feudale.

Ma mentre considero queste cose con molta benignità, non posso venire fino ad abbracciare un principio che io non credo nè giuridico nè morale. Io non posso sottoscrivere alla retroattività della legge ed annientare diritti protetti dalla legge anteriore.

Tutte le considerazioni fatte dagli onorevoli avversari e da me, sono state ponderate dal legislatore austriaco. Esso ha veduto che la condizione dei possessori era degna di più benigni riguardi. Ma nè tutto dando, nè tutto negando ai possessori, si è fermato in un punto medio ed ha detto ai feudatari: voi dovete nel corso di tre anni esercitare la vostra azione; io riduco: 1. la cosa imprescrittibile in prescrittibile 2. la prescrizione sarà di tre anni. Ma si poteva fare di più ancora di una prescrizione perentoria, che non desse più alcun tempo oltre tre anni, e trascorso il triennio *ipso facto*, fossero prescritte le azioni?

A proposito di questa legge si è detto anche: col proposto emendamento non si viola la proprietà, noi non vogliamo attentare alla proprietà, Dio ci liberi, è cosa pura, da noi affatto non si attenta alla proprietà, quasi quasi sarei per ripetere quel volgare detto forense: *Est protestatio contra factum*.

Signori, noi così diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Avranno anche l'intenzione di fare quella data cosa, io lo credo, massime per quelli che protestano di rispettare la proprietà, è certo che non hanno intenzione di violarla; ma nelle conseguenze immediate e necessarie e inevitabili della legge, la proprietà rimane distrutta. Io quindi vi dirò quel periodo col quale ho avuto l'onore di rispondere all'onorevole signor Guardasigilli, colle parole di Cicerone.

Queste leggi rovinano il fondamento della società, offendono la giustizia perchè è violata la proprietà quando uno non può possedere la cosa sua o sotto qualunque forma dà occasione a che la proprietà sia violata.

Chiedo alcuni minuti di riposo.

Presidente. È sospesa la seduta per pochi minuti. Dopo breve intervallo si riprende la discussione.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Ora mi tocca l'onore di volgere la parola all'onorevole signor Senatore De Foresta.

Egli ha ieri pronunciato un magnifico discorso come è solito, e riassumo questo discorso dicendo che racchiude principii e fatti, dottrine ed esempi. Io pertanto chiedo venia all'onorevole De Foresta se dico quanto ai principii e quanto alla dottrina, di non averle mai lette, di non averle mai udite. Io sono tutt'altro che

giovine, sono vecchio e molto inoltrato nella vecchiaia, e nella materia dei feudi ho studiato molto e per la parte legislativa, come Segretario di Stato in Sardegna, e per la parte pratica e giudiziaria, come Procuratore Generale. Parlo dell'abolizione dei feudi in Sardegna, cui mi glorio di avere potentemente contribuito, e posso dire spinto. Parlo per ciò di 40 anni fa, e quindi assai prima che l'onorevole Senatore Poggi mi convertisse al suo spirito di progresso.

Quarant'anni fa, ben prima di lui, che allora era poppante, io trattava questa materia in due aspetti, come Segretario di Stato per la Sardegna, la trattava in quello che era apparecchio legislativo, e poi la trattai da Procuratore Generale per la parte esecutiva della legge che abolì i feudi nell'interesse dei feudatari e dei Comuni.

In quella circostanza, deliberata l'abolizione, si dovette necessariamente determinare le norme sulle quali la legge doveva essere eseguita, ed il primo a determinare queste norme fu quel tipo di scienza e di probità che era il conte Barbari.

Egli era allora Ministro di Grazia e Giustizia, da lui allora partiva il primo impulso per l'esecuzione di questa legge. Con lui permettetemi, o Signori, che citi un nome che io ho la gloria di portare, nome che sebbene a Torino non facesse parte della Magistratura Subalpina, pure vi era stimato molto, poichè dal Re Carlo Alberto fu chiamato all'alto onore di presiedere la Commissione Legislativa che formò il Codice Albertino.

Altro di quelli che concorsero a combinare queste norme fu il conte Peyretti, ben noto all'onorevole conte De Foresta, il quale era Presidente in Nizza, dove trovai la sua memoria in benedizione. Un altro fu il Presidente Montiglio, quello che per più anni fu Presidente in Firenze, dove ha lasciato tanta riverenza pel suo nome. Non citerò altri.

Ora, quali furono i principii, le norme direttive che si stabilivano per l'esecuzione di quella legge? I principii comuni, i principii scritti, i principii conseguiti nella pratica di tutti i governi civili.

Fu presto detto: oh, questi diritti sono avanzi di barbarie, sono barbarie incarnate: dunque giù tutti. No, così non hanno detto né Magistrati, né Governi, ma hanno bensì detto: qui si deve distinguere diritto da dritto. No, non si riconosce, non merita compenso quel che è dritto propriamente feudale nel senso rigoroso della parola; ma quello che è diritto come qualunque altra proprietà e che è come qualunque altro, diritto patrimoniale, quello si dee compensare, quello sì è intangibile.

Quali furono i diritti, ai quali non si accordò compensi, quali? Quelli che potevano avere origine dalle obbligazioni, dalla riverenza ai feudatari. Tutti quei diritti i quali venivano sotto il nome di servitù domenicali; neppure per questi alcun compenso. Tutti quei diritti che erano conseguenza dell'esercizio della

loro giurisdizione: neppure per questi; molto meno per quei diritti, i quali offendevano la dignità, l'autonomia, la libertà dell'uomo. Questi non sono diritti, sono la violazione del diritto, la violazione delle leggi divine ed umane, l'oppressione della umanità. A questi non si dà compenso. L'uomo non è in commercio, l'uomo deve essere ridonato a se stesso senza pagare il prezzo della miseria di cui ha patito per tanti e tanti secoli.

Ma rivolgendosi agli altri diritti, non si è detto, o Signori, non si è sentito dire, che questi sono avanzi di barbarie. Al contrario; questi sono diritti acquisiti con legittimi titoli onerosi. Ecco di quei diritti acquisiti in modo che il legislatore deve rispettare, che sono proprietà sacra come tutti gli altri diritti componenti il patrimonio, essi sono quel che vi ha di più santo nell'ordine sociale, insomma sono diritti nei quali non si mette le mani senza violarli, come erano prima i feudi, senza violare ogni legge divina ed umana.

Quando l'onorevole Senatore De Foresta ci predicava questa teoria, permettetemi che io ve lo dica, mi si sono affacciate tre idee: l'idea delle decorazioni, l'idea delle onorificenze e l'idea degli avvocati e procuratori.

Signori! chi saviamente pensando, non conviene che le decorazioni sieno un segno di considerazione, un premio, un eccitamento alle belle e nobili azioni? Tutti. È questo lo scopo della loro istituzione. Però oggi tutti si allontanano tanto da questo modo di vedere, che generalmente nessuno se ne fregia, meno in qualche data circostanza; e chi nega che queste sono istituzioni che hanno la loro origine nel Medio Evo? Chi nega che veramente il merito dell'uomo, la stima delle sue virtù sta nella sua vita, in se stesso, nell'opinione che si acquista in società colle opere sue, colle sue azioni?

Ma, o Signori, se seguito la teoria dell'onorevole De Foresta, potete dire: ma questo è un ultimo avanzo della antica barbarie ed andare a strappare le decorazioni dal petto di coloro che se ne fregiano!

Le onorificenze, i titoli signorili, sentirete molti che assicurano essere questi insulsi avanzi del Medio Evo, essere un ridicolo controsenso, giacchè allora significavano un ufficio, oggi nulla; pure molti se le procurano a propria soddisfazione e decoro delle loro famiglie. Ma se uno vuole applicare ad esse le teorie dell'onorevole De Foresta sugli ultimi avanzi della barbarie può credersi autorizzato a bruciare i loro diplomi.

Tutti sanno come accadde che in Parigi gli avvocati e procuratori furono proscritti generosamente e furono detti gli scorticatori, i perturbatori della pace domestica, la sanguisughe della società, che erano ladroni, come diceva l'onorevole De Foresta.

Signori: se, io voglio entrare con questo principio, questa è la casa di quell'insigne avvocato che con i sudori della sua vita l'ha fabbricata, dunque fuoco perchè questo è un ladrone, come pei feudatari, predicava l'onorevole De Foresta, chi non risponderebbe:

questa casa egli l'ha comprata con il suo danaro, è nel suo patrimonio, è nel suo diritto, è una proprietà sacra, rispettatela!

È ora inutile affatto il perdersi nella lontana origine dei feudi, giacchè l'origine dei feudi attuali è una compra e vendita. Essi entrarono nel commercio come tutte le altre cose, essi si vendevano dallo Stato e si compravano dai privati ad un prezzo determinato sulla base dell'utile che se ne sperava, e dell'onorifico che vi era annesso, e quindi sono una proprietà come tutte le altre.

Quindi anche trattandosi di un feudatario, io non posso mettere le mani nella sua proprietà perchè comprata col sudore della sua vita, o ereditata dal padre, e perchè non si può mettere la mano su questi diritti su cose comprate col proprio danaro, rispettate quindi la proprietà del feudatario come qualunque altra.

Ma l'onorevole De Foresta dice: sono avanzi di feudalità; ma io rispondo: sono cose venute con legittimo titolo, e se si rispettano anche le cose nelle quali è impegnato l'amor proprio, vieppiù dobbiamo rispettare queste in cui è collocata la sorte, e consistono i legittimi interessi di tante famiglie.

Torniamo nell'imbarazzo di sapere di che si tratta. Sì, lo ripeto, non sappiamo di che si tratta. Non è ben nota la vera condizione giuridica di questi diritti.

Io non ho potuto avere una vera idea dei possessi, non l'ho potuta scoprire in verun modo; ma siccome tutto quello cui si può attribuire carattere di diritti non è avanzo di barbarie; siccome adesso non esistono che quei diritti che acquistano le cose in comune commercio e sotto la più ampia e più solenne guarentigia della società, per ciò non posso io mettere sopra di essi la mano, e credo che la contraria teoria non sia stata mai ammessa.

Io ho dovuto mettere alla tortura la mia mente per sapere qualche cosa, ho cercato di conoscere e conosco qualche cosa relativa alla materia, ho consultato autori Dal Grozio al Romagnosi.

Ed invocando il Romagnosi, mi duole di non vedere il Senatore Chiesi per invocare la testimonianza di lui che così addentro ha penetrato lo spirito di quel grande pensatore. E quale teoria quale dottrina dà il Romagnosi? Questa che udiste testè. Sì Signori questa, per tutto quello che è diritto, che veramente ha origine signorile, anzi anche per qualche diritto che si approssima, per esempio l'acqua.

Il Governo ha creduto di attribuirsi l'uso dell'acqua ha creduto che fosse dipendente dal suo arbitrio il riservarsene l'uso o concederlo a questo o quel feudatario, e così ha lasciato cantare il seguente verso: *Quid prohibitis aquas? usus comunis aquarum.*

Il fisco ha detto qui la teoria che proclama, tutto il mondo è fatto per me, e quindi credette che l'acqua apparteneva a lui; di queste ragioni erano investiti in origine alcuni feudatarii in quei tempi, che come sap-

piamo, le infeudazioni comprendevano perfino uomini e donne, *cum hominibus et foeminis.*

Vi è di più; quando si venne a questi punti, allora si fece valere questa grande ragione di diritto eminente, la ragione dell'uomo cui nessuno può toccare, quando essi volevano invocare grandi, e larghi compensi a questo proposito: no si disse, questi diritti hanno origine in quella miseria, in quella prepotenza, dunque giù.

Mi ricordo, che siccome il Romagnosi voleva confermare la sua dottrina con gli esempi pratici e da qualche causa, riferisse la sentenza del Tribunale di Bobbio, dove si agitò la lite in prima istanza, la sentenza della Corte di Appello di Torino dove si trattò in Appello, e ulteriormente la sentenza della Corte di Cassazione: ma, ripeto, fatta questa distinzione, non ho udito mai dire che il rimanente dei diritti civili di mio e di tuo, che il rimanente del patrimonio del feudatario può essere mauomesso, io non l'ho udito; giacchè dopo il feudatario mi resta un uomo, mi resta un cittadino, mi resta un padre di famiglia, mi resta tutto quanto vi è di sacro sotto il nome di uomo, di cittadino e dico, tutto ciò è intangibile.

Ma l'onorevole Senatore De Foresta non si è contentato di citare principii, ha voluto anche prestare esempi, ed è qui dove mi raccomando maggiormente alla sua indulgenza, poichè mi pare che nel citare l'esempio della Francia, gli sia sfuggita la cosa la più essenziale.

Egli conosce meglio di me che la prima origine dell'abolizione dei feudi in Francia è partita dalla celebre notte 4 agosto 1789.

Fu questo un atto magnanimo spontaneo, tutti hanno rinunciato ai loro diritti e sono andati a bruciare le loro pergamene, ma io domando all'onorevole Senatore De Foresta: non si è più pensato alla materia? Sì. — E come? Con diverse leggi che egli saprà trovare quanto me e le troverà riferite dal Ledru-Rollin e Merlin. Si è di fatto detto: ma quale sarà l'uso dei boschi, e come regolarli? ed emanò una legge relativa al *cautionnement*: quale sarà l'uso dei pascoli? Quale sulle terre incolte?

Tutte queste cose sono state regolate con leggi apposite, e con ben altri principii di quelli invocati dall'onorevole Senatore De Foresta.

Egli troverà nel Merlin le leggi e le norme date, e ben lungi dal dire che il possesso del feudatario è annullato: si disse: esso deve avere questo carattere, e quando ha questi caratteri è rispettabile, ed è stato rispettato.

Dunque l'esempio della Francia, conferma, non la sua tesi, non la sua dottrina, ma la dottrina opposta, la nostra.

Io chiedo sempre scusa all'onorevole Senatore De Foresta, ma ho sentito dalla sua bocca una cosa troppo nuova. Egli dice: non c'è dominio in questi feudatari e nei loro feudi.

Ah! se non c'è, è altra cosa.

Sono andato ad aprire un libro, che è il primo che naturalmente si apre in materia feudale, quello delle leggi e consuetudini feudali: ed al libro 2° altro che esserci! c'è con tutte le azioni che ne dipendono, e col dominio utile!

Senatore **De Foresta**. Su feudi che più non esistono.

Senatore **Musio, Relatore**. Ora versiamo in che materia?

Sui diritti civili, sui veri e propri diritti.

Dunque non è dominio? Con qualunque nome voglia chiamarli l'onorevole De Foresta, sotto quel nome s'intende la proprietà. Dunque qualunque diritto mio, è mio dominio, ed è proprietà che appartiene a me, è questo un diritto che ho comprato, denaro alla mano, e tante volte col sangue, perocchè originariamente siano avvenute molte concessioni per meriti acquistati col sangue dagli antenati versato per la patria, per gloriose azioni.

Poi ripeto si chiamano cose nostre tutte quelle che si comprano, e si comprano con danaro come tutte le altre cose, e si rispettano come tutte le altre cose, non già si calpestano con quei principii.

Io poi ho cercato anche in qualche libro.... ma nè nel libro che ho citato, nè nei libri tedeschi che hanno trattato così bene la materia ho trovato questa teoria che non è dominio e non è dominio utile il feudo; ho cercato poi il Deluca che ho più familiare che è un libro dirò Europeo, perchè si sa che le grandi questioni feudali si mandavano a decidere alla Rota Romana di cui egli era il luminare, ed egli pure mi dice che di questi dritti si ha dominio, e dominio intangibile.

Poche parole ancora il Senato avrà la bontà di ascoltare da me. Queste le rivolgerò all'onorevole Senatore Farina. Egli certo nel calore della improvvisazione ha detto che abbiamo recato in mezzo chimere. Credo che egli non l'ha voluta dire, perchè questa parola non avrebbe corrisposto, io suppongo, anzi son certo, allo spirito suo, nè alla realtà delle cose.

Io ho notato un grande abbaglio in cui i nostri onorevoli avversari sono caduti, ne aggiungerò uno che farà ridere, permettetemi questa frase, farà ridere in Vienna.

Per giorni si è venuto a discorrere di quella legge che è chiamata *praesumptio feudi*, una legge la quale non riguardava tutti ma era ristretta ai soli feudatari; torna a dire quando in un Parlamento si discute e si parla di questa legge e vi si dà questo carattere, non è cosa degna, e non posso approvarla, non posso applaudirla.

Io non dico, nè posso dirlo, che sien chimere, ma l'onorevole Farina ha detto di certo che vi sono dieci mila liti, e l'ha detto sull'autorità dall'onorevole Tecchio; io sono andato in cerca delle parole dell'onorevole Tecchio e trovai che vi è una confusione, un e-

quivoco che si è preso; a vece di ripetere le parole dell'onorevole Tecchio il quale accennava a diecimila interessati, si è scambiato il numero delle liti col numero degli interessati, invece di dire dieci mila persone interessate si è detto dieci mila liti; difatti l'onorevole Tecchio ha detto che le liti introdotte nel biennio si fanno ascendere al numero di 240 contro dieci mila abitanti; questo è stato un puro scambio.

Io prego l'onorevole Farina a permettermi che io non conceda a lui che la presente legge è legge transitoria; io concepisco la legge transitoria quando si tratta di passare da uno stato di antica legislazione ad una legislazione nuova. È allora necessaria la legge, la quale ramodi il passato all'avvenire, per cui la vita del popolo sotto la nuova legge non senta urto, non senta scosse.

Io concepisco che in qualche legge vi sia qualche articolo transitorio per la stessa ragione che è uno stato nuovo di cose; dunque qualche articolo proporrà questo passaggio, ma una legge transitoria nello stato in cui fu emanata la legge Austriaca non la capisco; la legge Austriaca aveva per scopo di abolire in qualche luogo una specie di feudi e per la Venezia di abolire tutti i feudi. Era una legge perfetta.

Dunque io non posso concedere questo, e molto meno posso concedere, che i diritti dipendenti da una legge transitoria sono precarii. Mai no, sono intangibili anch'essi, e difatti ho citato una legge transitoria del 1837 che preparò il passaggio al nuovo Codice Albertino; chi ha mai detto, chi ha mai visto che i diritti conceduti da quella legge, la quale riguardava specialmente certi atti relativi al diritto di famiglia, non si è mai sentito che un tribunale abbia dato questa sentenza? Dunque i diritti che vengono da una legge transitoria sono diritti veri come gli altri, e come tutti gli altri rispettabili ed intangibili.

Io non so, non l'ho udito da veruno. L'onorevole Farina ha detto ieri, che qualcheduno abbia attribuito non so qual forza di dritto alle citazioni. Io non l'ho detto e non l'ho udito nemmeno. Io convengo col Senatore Farina che la citazione suppone il dritto preesistente, giacchè la citazione non è che l'esercizio del dritto: dunque qui non vi è bisogno di citare il Codice Austriaco, poichè sono i nostri primi elementi. Qual argomento poi abbia portato, non l'ho capito. Quando la citazione si fa, il dritto preesiste, giacchè l'azione non è che l'esercizio del dritto, e preesiste alla citazione come preesiste alla sentenza. L'ordine delle idee in questa materia è dritto, esercizio del dritto, che è l'azione, e sentenza la quale è la consecrazione del dritto. Dunque e citazione, e azione, e sentenza non creano il dritto, ma lo rendono santo ed esecutivo.

Qualche parola devo dire all'onorevole Miraglia. Egli ha predicato i principii di ogni magistrato, ha predicato i principii insegnanti che sotto qualunque nome anche quei dritti che dipendono dal mio e dal tuo,

sono diritti sacri come tutti gli altri, sono diritti che nessun legislatore mette da banda e manomette.

L'onorevole Poggi ha promesso, che sotto i nomi annunziati dall'onorevole Miraglia rispetterà i dritti dei quali si parla nella legge sulle decime feudali. Ma il diritto è sempre sacro ed inviolabile qualunque nome abbia, e se sono rispettabili nella legge per le decime feudali perchè sono patrimoniali, l'onorevole Poggi deve rispettare anche quelli dei quali oggi si parla, perchè sono patrimoniali anch'essi.

Quindi mi congratulo coll'onorevole Miraglia, che ha proclamato e difeso i principii che onorano tutti i paesi civili, i buoni magistrati ed i sapienti legislatori.

Poche e pochissime parole, io dirò su tanti emendamenti che ormai si sono moltiplicati, ce n'è una lunga genesi.

Primo è l'emendamento Poggi, dopo il sotto emendamento De Foresta; da ultimo l'emendamento Lauzi.

Ecco l'emendamento Poggi:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni di feudi di collazione sovrana » diceva l'emendamento Poggi. Questa frase è soppressa nell'emendamento De Foresta « i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani di terzi possessori che di buona fede gli abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso. »

Ma queste parole. « in forza di un titolo legittimo ed oneroso » sarebbero, giusta il sotto emendamento De Foresta, sostituite da queste altre: « in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio » e quindi prosegue l'emendamento Poggi « o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

Primamente mi colpisce il confronto fra le prime e le ultime parole. Quando leggo le prime parole, io dico: questa legge veramente non provvede che per l'avvenire; quando leggo le ultime, mi pare di vedere che questa legge retroagisce sul passato.

Domando ancora una volta: la prescrizione è retroattiva? Il tempo in cui si deve compiere, eseguire, comincia veramente dopo la pubblicazione di essa o retroagisce e comincia dal tempo in cui uno è entrato in possesso?

E se mai l'onorevole Senatore Poggi dicesse: dal tempo della pubblicazione di questa in avvenire, io direi: ma Voi fate un danno, le azioni riservate dalla legge Austriaca, o sono state instituite, o no. Sono state instituite, dunque non mettete la vostra falce nella messe altrui, non toccate al potere giudiziario: o non sono state instituite, ed allora fate un danno, perchè riecitate azioni che già sono estinte.

Ancora una parola sulla condizione giuridica dei possessori. Ho già avuto l'onore d'indicare al Senato cosa si è detto nei fogli pubblici di 2600 possessori, siccome intorno a questa legge nulla si sa di positivo, per ciò io non posso che conghietturare. Ora conghiet-

turando, e procedendo colle più severe regole di critica, credo che si è detto il vero, affermando che 2600 possessori sono privi di ogni legittimo titolo ed indegni di ogni patrocinio. I fogli pubblici, cui alludo, hanno indicato i nomi, gli atti, le date, ed aggiunti solitamente caratteristici della verità. Ma se le affermazioni contro li 2600 possessori hanno fondamento, come si potrà approvare veruno di questi emendamenti, che benedicono possessori cui si potrebbe dare con ragione il titolo che l'onorevole Senatore De Foresta ha dato ai feudatari?

L'indole giuridica di questi possessi era certo una circostanza che meritava di essere messa in chiaro, giacchè si dice perfino che ai possessori sono sottratti redntori di liti; io non lo credo, credo cioè una calunnia.

Ma invece di supporlo, io avrei desiderato di poterlo affermare e di mettere in chiaro anche questa condizione della quale troppo interessa di sapere, giacchè li 2600, spogli di ogni titolo, sono indegni di ogni patrocinio legale, essendovene di quelli, che si sono impadroniti delle sostanze dei minori e che meriterebbero il nome di ladroni, come ha detto l'onorevole Senatore De Foresta pei feudatari.

Ora vorrei sapere se la parola *posseduti* comprende pure gli onorevoli ladroni.

Io non so neanche se sia retroattiva la prescrizione e vedo che le parole *collazione Sovrana* vengono soppresse dall'onorevole De Foresta. L'onorevole Poggi non ha abbastanza dichiarato se ha sì o no abbandonato il suo proposito?

Senatore Poggi. No, no, non l'abbandono.

Senatore Musio *Rel.* Ora bisogna parlare anche di feudi oblati. Per quel poco o pochissimo che sappiamo per noi solo gli atti del Parlamento di Vienna fanno la grazia di dirci qualche cosa ed è che vi sono molti feudi oblati.

Ora è sicuro che i feudi oblati sono il bene proprio mio, o della mia famiglia offerti al Principe, e riavuti da lui col titolo e colla dignità di feudo; ma quantunque per questa offerta i beni figurino del Principe o dalle sue mani ritornino a me, pure realmente non hanno cessato di essere cosa mia offerta però, per riprenderli col titolo di beni di collazione Sovrana onde per finzione legale è il Re che me l'ha conceduti.

Dirò che mi fa pena quando si tratta del bene delle famiglie, del bene a cui certamente in nessun modo si può dire che sia avanzo di barbarie, ora posseduto da quell'amministratore che durante la minorità si è impadronito del patrimonio de' suoi pupilli o da quegli inquilini o coloni, o da qualunque altro di simile certamente non potrei dire con uno di questi emendamenti non parliamone più, e chi ha avuto ha avuto.

Per queste considerazioni mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, e il sotto emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Foresta non che quello proposto dal Senatore Lauzi

lascino molto a desiderare, e forse debbo temere che a vece di avere troncato, non facciano poi rinascere le liti.

Vi è poi l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, concepito in questi termini:

« In virtù della presente legge, art. 1, dal giorno della pubblicazione della medesima si dichiara perentoria ogni azione che dipendentemente dal nesso feudale avesse tuttavia potuto competere ai Signori dei feudi ai vassalli, o ulteriori chiamati ai feudi e i loro aventi causa:

« 1. Per pretese le quali considerare si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali;

« 2. Per pretese alla feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso.

Oramai sono stanco, e non dirò che due parole anche sull'emendamento dell'onorevole Lauzi.

Ho già detto che l'emendamento dell'onorevole Poggi pare che voglia fare retroagire la prescrizione: pare che voglia la stessa cosa l'emendamento Lauzi.

Se vuol fare retroagire la prescrizione, non ripeterò le ragioni che ho dette sull'emendamento Poggi.

Un'altra osservazione ed è che non è indicato cosa dovrà essere delle liti pendenti: *cesseranno esse?*

A conclusione dirò, che si avrebbe a chiudere il tempo della giustizia ai cittadini e far usurpare l'ufficio del giudice dal legislatore contro lo Statuto, e negare omaggio a quell'alto principio che per veruna specie di bene non può essere toccato.

La vera questione sociale non sta in chi possieda, se sia più questo che quello, ma che il giudice decida nelle vie, e colla sorte comune a tutte le liti, ma sta in che non si tocchi a quelle leggi per cui vive la Società, giacchè questione sociale quella è e non altra che tocca al cardine della Società e sconvolge l'ordine per cui le società vivono.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Veramente dopo che ha parlato il Relatore la discussione si ritiene per chiusa.

Ministro Guardasigilli. Si tratta di un fatto personale.

Presidente. In tal caso ha facoltà di parlare.

Ministro Guardasigilli. Il Ministero è stato accusato di mancanza allo adempimento del proprio debito nel non aver fornito i necessari elementi, perchè la quistione si decidesse con piena conoscenza dei fatti.

Senatore **Musio.** Domando la parola per un fatto personale.

Ministro Guardasigilli. Mi permetta. Preveggo la sua gentilissima risposta: Ella ha voluto distinguere dagli altri chi attualmente immeritamente ha l'onore di sedere a questo banco, dai Ministri precedenti. Ma ben comprende l'onorevole Musio che il Ministero,

l'ente Governo, è sempre lo stesso, e che se vi fosse colpa, io riguarderei quella colpa come mia, e sarei pronto a farne ammenda, se al contrario è giustificabile il fatto del Ministero, qualunque dessa sia la persona, credo dovere dell'attuale Ministero il dare delle spiegazioni e dilucidazioni in proposito.

Si dice che il Ministero abbia portato questa legge senza fornirli di quei dati, di quei fatti che erano necessari per dare un giudizio; bisognava far conoscere quale era la natura dei feudi che erano in questione, quale era la natura dei possessi, conoscere le circostanze, per così dire, d'ogni cosa, quasi che si trattasse (mi perdoni l'onorevole Senatore Musio) non già di far una legge, ma di pronunziare una sentenza.

Ora, è appunto ciò che il Governo non crede che si possa fare dal potere legislativo, il discendere cioè al giudizio per ogni caso speciale. Crede che quando si tratta di fare una legge, si deve provvedere alla generalità degli interessi, e crede che sotto questo riguardo si avevano abbastanza dei dati e si erano forniti gli elementi sufficienti che potevano dimostrare la necessità di una legge, e la necessità dei provvedimenti a prendersi, e a poter dare giudizi su questi provvedimenti. Che se così non fosse, mi sembra chiaro che il Senato avrebbe dovuto rispondere alla proposta Ministeriale col *non liquet*, pronunziare sulla legge medesima, avrebbe dovuto arrestarsi, sospendere qualsiasi determinazione sui feudi Veneti, e non impegnarsi in una discussione nella quale lungamente si è discusso sulla materia, ed anche dottamente dalle Signorie Loro.

Dissi: il Ministro ha creduto di avere adempiuto sufficientemente al suo dovere nel dare gli elementi di fatto, che potevano importare ad una risoluzione generale, quale era quella su cui richiamava l'attenzione del Parlamento; accennava al fatto di esservi un ammasso considerevole di beni, i quali erano tolti quasi dal commercio con grave danno della pubblica prosperità di quelle province, e ciò per la incertezza della proprietà in ragione del vincolo feudale, che esisteva, e in forza del quale si erano sperimentate azioni da parte dei signori, non solo, ma anche da parte dei vassalli.

Costo danno economico, non può dirsi un danno privato; non colpisce, è vero, tutto il Regno, ma è grave ed affetta gran parte di province, ora annesse allo Stato, e per le quali vi si chiedono provvedimenti speciali.

Aggiungeva che, vi ha un numero considerevole di individui, i quali, vivono incerti e titubanti sulle conseguenze delle liti che si sono mosse, quindi si invocava un provvedimento generale.

Quale sia questo numero, e la estensione delle terre in controversia risulta da un elenco nominativo di quelli che erano stati chiamati in giudizio, e fu questo elenco, credo, comunicato all'Ufficio Centrale del Senato; e dallo stesso risulta come diceva benissimo l'onorevole Musio, che il numero dei convenuti è di

9868. e calcolando in media, che la famiglia di ciascun convenuto si componga di 5 a 7 persone, si avranno da 50 a 70 mila individui, i quali si trovano oramai compromessi nei giudizi pendenti. Vi faceva inoltre riflettere che secondo la interpretazione data al N. 2, del § 4° della legge del 1862, si potrebbe forse ancora temere la introduzione di nuove liti, se, come si vuole nella Relazione dell'Ufficio Centrale, il § 4° sopraindicato non riguarda i feudi privati.

Sento contra'dire cotesto timore, e m'inchino al giudizio di coloro che dicono: ma il termine è scorso, i tre anni furono un termine fatale, oltre il quale non si può più intentare alcuna azione; ma non si può dire certa e sicura l'intelligenza di questo paragrafo sul punto tuttavia *sub judice*, se cioè il numero 2 riguarda soltanto i feudi dei privati, o piuttosto anche comprende i feudi della collazione Sovrana. Vi dissi, ed io mi son fatto un dovere di presentarla all'Ufficio Centrale, che vi è una decisione della Corte d'Appello di Venezia, la quale opina che quel numero 2 si applica soltanto ai feudi privati; ma la terza istanza ha dichiarato in senso inverso, che riguarda i vassalli. Gli articoli dei Codici hanno dato luogo, e danno sempre luogo a discussioni e varie sentenze; e però mi permisi l'altro ieri di dirvi come il N. 2 del paragrafo 4° poteva dar luogo a seri dubbi sul suo vero senso; e non mi azzarderei a ritenere per verità assoluta l'opinione di coloro che credono che vi si parli di feudi privati soltanto, ma non oserei neanche di condannarla come una eresia.

Qualunque sia l'interpretazione del paragrafo 4, resterebbero sempre esclusi i possessori a titolo gratuito, o per atto di ultima volontà; e quindi vi è sempre il pericolo di altre liti, oltre quelle introdotte nel triennio.

Ma anche a fermarci al numero dei soli convenuti dei giudizi, sulla cui legittimità non si dubita, perchè introdotti nel triennio, abbiamo sempre un numero di possessori significante. Potrà forse l'intelligenza del Senato ritenere che questo numero d'individui, che questa massa di beni, non meriti l'attenzione del legislatore. È questo un giudizio di apprezzazione sul quale potremo discutere.

Ma fare rimprovero al Ministero di nulla avere offerto per dimostrare che vi sia un bisogno sociale a cui il legislatore deve provvedere, mi pare che era un rimprovero che sentiva di eccedente rigore male corrispondente al bell'animo dell'onorevole Senatore Musio.

Senatore **Musio** Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

Ministro Guardasigilli. Si disse che non si conosce la natura dei feudi; e non si è fatta conoscere la natura dei possessi

Ma io credo che non si tratti di volere determinare qual sia la natura del possesso d'ogni convenuto. Questo è ufficio del Giudice.

È ufficio del Legislatore il determinare in massima generale sui diritti, che si potevano sperimentare an-

che dai vassalli contro beni nelle mani dei terzi possessori, diritti che derivassero dal nesso feudale, e se questi sieno colpiti dalla prescrizione; e possiamo conoscere e decidere se sia giusto farlo.

Il pretendere che sieno al Senato portati tutti i documenti per giudicare del diritto di ciascuno, non mi sembra conveniente all'uopo del legislatore, direi anche impossibile a farlo, perchè non ci sono in generale che le citazioni, perchè gli attori credono avere a sufficienza provveduto ai loro interessi, introducendo nel triennio la istanza per lo esperimento di pretese delle quali dubitano e per cui non spingono avanti il giudizio.

Di fatti avete veduto che dal 1862 in poi, dopo la pubblicazione della legge, non si è portato a termine che una sola causa, la causa del Gaspari, di cui sottomisi all'Ufficio Centrale la decisione della terza istanza che è stata proferita nel corrente mese.

Vedete quindi, che si tratta di cause che richiedono molto tempo, e che procedendo in questo modo per un lungo tratto, restano le proprietà incerte. Mi sembra quindi che a sufficienza sia dimostrato il bisogno di un provvedimento per tutelare questi interessi per dir così generali per quelle province, senza che il Governo portasse tutti i documenti che si dicono presentati al Parlamento Austriaco. E notate, o Signori, che questi documenti dei quali si parla, non erano che i rapporti del luogotenente generale, il quale si faceva interprete delle doglianze, ed anche dei rapporti degli uffici amministrativi.

Ma vi è di più, o Signori: se non avete presenti questi documenti, ne conoscete i risultati, i quali si deducono dalle dichiarazioni, dal consenso unanime di tutti coloro che presero parte alla discussione della legge del 1862, sul fatto che le province Venete erano più che ogni parte dell'Impero travagliate dalle conseguenze del nesso feudale, e lo erano principalmente nell'interesse dei terzi possessori. Ed era perciò che eccezionalmente, mentre per gli altri domini, si faceva una distinzione tra i feudi, per le province Venete si faceva lo svincolo in forza del § 1 della legge medesima: si conveniva ben anche che non bastava per il Veneto la disposizione generale dello svincolo mediante compenso, disposizione riguardante i rapporti tra il signore, ed i feudatari, ma bisognava fare qualche cosa di vantaggio; e di questa necessità, e specialità di provvedimenti nelle province Venete, non solo si faceva espositore l'illustre Resti-Ferrari, non solo la maggioranza ministeriale, che propugnava la legge generale per l'abolizione dei feudi, ma ben anche la minoranza oppositrice nel dimostrare, che i rimedi proposti, e il § 4, che si proponeva non corrispondeva affatto a quanto era necessario per le province Venete.

E per la continuazione di questa necessità e prima, e dopo la legge del 1862, voi inoltre avete i reclami delle rappresentanze Comunali e Provinciali e l'autorevole testimonianza dello illustre Senatore Tecchio

che fu il Ministro proponente la legge. Vi sono i reclami di tutti i Commissari straordinari, che appena quelle province furono liberate dalla dominazione straniera, il grido che più di ogni altro si muoveva e che i Commissari facevano arrivare al Governo era quello di altri, e più efficaci provvedimenti sui feudi, perchè la legge del 1862 è stata una insufficiente misura.

Il Governo crede che in vista di questi fatti non avrebbe potuto nè avrebbe dovuto fare d'avvantaggio, anche seguendo lo esempio di altri Parlamenti, e del Parlamento Austriaco, nel quale, giova ripeterlo, a dimostrare la necessità e l'urgenza di provvedimenti speciali, si ricorse sempre al parere dell'onorevole Resti-Ferrari, perchè era la più solenne testimonianza.

Si è detto che nel Parlamento Austriaco nonostante la massa dei documenti presentati si volevano sentire le congregazioni e le autorità locali; e si rimproverava il Governo Italiano di non avere seguito codesto sistema; ma pregherei l'onorevole Musio di osservare che si faceva questa proposta non già perchè si rivelava la necessità di maggiori schiarimenti, ma era un argomento che l'opposizione al progetto ministeriale portava per dedurne un effetto per dir così sulla legge, e ne fece una questione costituzionale.

Presidente. Pregherei il signor Ministro ad attenersi al fatto personale.

Ministro Guardasigilli. Siccome il Governo è stato accusato di aver mancato al suo debito per non aver somministrati i documenti necessari, e siccome fui accusato, sebbene gentilmente nei moti, di aver presi degli abbagli nelle citazioni e di aver anche dimenticato o taciuto ciò che nel Parlamento Austriaco si era detto, comprenderà il signor Presidente che mi sembri di essere strettamente nel fatto personale quando cerco di giustificare il Governo da tali accuse: che anzi lo ritengo un dovere, perchè nulla sarebbe più dispiacevole al Ministero quanto l'accusa, o il dubbio di avere mancato di rispetto al Senato.

Debbo poi anche pregare il signor Presidente a permettermi, come credo essere mio dovere, di esporre il parere del Ministero sugli emendamenti stati presentati; poichè credo, che oltre il diritto di difendere le proposte ministeriali, debbo pure avere quello di dire se il Ministero accetti o rifiuti codesti emendamenti. Accetto le sue osservazioni per non dilungare il mio dire, ma non credo di essere finora andato fuori dei limiti.

Se poi al Senato dispiace sentire la mia voce . . .

Voci. No, no, parli, parli.

Ministro Guardasigilli . . . potrei anche lasciare di parlare, sicuro che il Senato farà giustizia da sè.

Io credo quindi che il Ministero ha fatto quanto doveva e poteva per mettere il Senato in condizione se non di pronunziare una sentenza per ciascuna parte, di formarsi bensì un criterio generale sulle quistione se vi era realmente un bisogno cui dovesse provvedere;

sulla natura di questo provvedimento stesso; e finalmente, a mio modo di vedere, se la legge del 1862 fosse stata un rimedio sufficiente; e questa mia credenza è sorretta dal vostro stesso progetto e dai quattro articoli che già sono stati votati.

Permettetemi altre poche parole sul rimprovero personale a me fatto, quello di aver dimenticato cioè, come il signor Resti-Ferrari filantropo divenuto poi Resti Ferrari giureconsulto e magistrato abbia rinnegato in parte la sua originaria proposta. Non sono certo se da me, o da altri nelle precedenti tornate era stato avvertito come la proposta del Resti-Ferrari da lui presentata come un parere individuale era stata corretta dalla Commissione e che il Resti-Ferrari aveva fatto parte di questa Commissione che aveva presentato la Relazione, nella quale si notava la differenza del trattamento tra l'Amministrazione dello Stato e le persone private.

Questo fatto era inoltre rilevato ampiamente nella Relazione dell'onorevole Musio: nel discorso quindi di ieri l'altro ho lasciato di parlarne senza che possa essere rimproverato di averla taciuta a malizia.

Altronde, o Signori, mi era valso dell'autorità del Resti-Ferrari più come testimonianza di fatto che come un'autorità di diritto, perchè la sua proposta, se poteva avere autorità come giureconsulto, non avrei osato imporla come tale al Senato, a questo consenso che va illustre per uomini egregi, esimi magistrati e maestri di diritto quali sono quelli che hanno parlato sulla materia. Senonchè mi permetterò di osservare all'onorevole Musio, che la differenza tra il primo parere del Resti-Ferrari, e la Relazione della Maggioranza della Commissione da lui firmata non induce necessariamente il cambiamento, o la disdetta delle sue opinioni individuali.

Voi esperti nella vita parlamentare conoscete pur troppo che i progetti, e le relazioni degli uffici Centrali anzichè la espressione della opinione di ciascun membro, sono la espressione della opinione collettiva dei suoi componenti, e il risultato di quelle transazioni che sono necessarie, indispensabili, perchè si riesca in un Parlamento a fare qualsiasi legge.

L'onorevole Resti-Ferrari ben comprendeva che al punto in cui si era impegnata la lotta, fra tanti potenti interessi riguardanti tutto l'Impero, era difficile di certo di ottenere tutto ciò che egli credeva necessario per le province Venete; si trattava piuttosto di ottenere ciò che era possibile aversi in quel momento, come un rimedio ancora che non completo; e guai, o Signori, diciamo noi a coloro che credono di doversi rinunziare al bene per cercare l'ottimo, guai, perchè crediamo che questa teoria non è di uomini saggi nè di legislatori che vogliono conseguire uno scopo.

E però con sommo accorgimento egli sacrificava parte delle sue prime pretese, e si contentava di ottenere lo svincolo di tutti i feudi nel Veneto, di ottenere che

pei feudi di collazione Sovrana (e lo sono quasi tutti i feudi del Veneto) non fossero più esperibili tutti i diritti signorili che potevano essere dichiarati prescritti o colpiti dalla prescrizione secondo la legge comune, nè le pretese alla feudalità di beni posseduti come liberi da terzi possessori e di buona fede, e a titolo oneroso. Quindi si può con tutta ragione dire che il Resti-Ferrari non ha cambiato o rinnegato le sue dimande perchè ne avesse compreso la ingiustizia, ma le modificava in qualche parte onde ottenerne lo scopo.

Io non vorrei che alla memoria di sì egregio magistrato, tanto rispettato dai Veneti e nello stesso Parlamento Austriaco, si lanci l'ingiuria di avere prima parlato come un uomo che male conosceva, e che male riguardava ai principii di dritto, e di aver avuto bisogno di e servi richiamato da altri.

Si diceva, voi avete preso abbaglio, è una chimera il credere che si avesse voluto parlare nel n. 2. del § 4 di feudi privati, e che in vece sia evidente di avervisi voluto provvedere soltanto sui feudi di collazione Sovrana.

Non vi è dubbio, o Signori, che se si volesse stare a ciò che si era detto fino al 19 marzo, e a quanto fu detto nella Camera dei Deputati la intelligenza data dalla Commissione al paragrafo quarto sarebbe ineluttabile.

Ma dopo il 19 marzo nella Camera dei Signori noi troviamo che si parla, e si ripete che per i feudi di collazione Sovrana lo Stato rinunzia ai suoi dritti in quanto sarebbero stati prescritti secondo la legge comune; si diceva inoltre che i possessori di beni feudali, che hanno acquistato in buona fede a titolo oneroso non saranno più molestati, e si dichiarava finalmente che non potendosi applicare queste regole ai feudi privati vi si era provveduto fissando un termine di tre anni alla esperibilità delle azioni sui medesimi.

La ora tarda non mi permette rileggervi quanto sul proposito fu detto; altronde lo ha rilevato nella sua dotta relazione l'egregio Senatore Musio. E per questi fatti che ieri l'altro io vi ho detto come grave si presentava la questione, sebbene non dissimulava come la lettera della legge non corrispondeva poi a questa dichiarazione, e che perciò era nato tutto l'equivoco su cui si contendeva. Mi si è fatto il rimprovero di avere riferito erroneamente, o per lo meno in certo modo trasportato ciò che si era detto nella Camera dei Signori sulla necessità di una pronta votazione quando ritornava la legge dalla Camera dei Deputati. Io dichiarai formalmente che nella Camera dei Deputati il dottore Brinz era stato esplicito nel distinguere che nel primo numero del paragrafo 4 si trattasse dei diritti dell'Amministrazione dello Stato, e nel numero 2 all'incontro di azioni che si possono sperimentare dai vassalli.

Aggiunsi soltanto che basta leggere la seduta che si tenne nella Camera dei Signori per conoscere che, quando si riportò la legge in quella Camera, il Rela-

tore fece soltanto notare che la modifica che si era portata alla legge votata dai Signori riguardava la formula in quanto alla imprescrittibilità dei diritti signorili; ma che in quanto al merito della questione che ci occupa il Relatore nella Camera dei Signori non fece alcuna parola; ed aggiunsi che si volle evitare qualsiasi nuovo rimando o discussione, e specialmente, se non erro, per un'aggiunta fatta al paragrafo 10. perchè, come lo stesso Relatore osservava, non era tempo di questionare sulle correzioni o modificazioni che aveva fatto la Camera dei Deputati, se volevasi in quella Sessione l'attuazione della legge.

Ort'è che mi sembra non avere errato nel dirvi che nella Camera dei Signori, sulla interpretazione, o, meglio dire, sulla dichiarazione del Dottore Brinz, in quanto alla distinzione fra il numero 1 ed il numero 2 del paragrafo 4, non si era fatta alcuna parola, e quindi la Camera dei Signori non si occupò per la seconda volta di questa questione.

Nè mi sembra che era nell'errore quando vi dissi che anche nella Camera dei Signori si riconobbe che la legge del 1862 non era l'ultima parola che si avrebbe dovuto pronunciare in quanto alle province Venete.

Io e edo che l'onorevole Musio, colla sua diligenza massima e lodevolissima, aveva trovato che le parole da me dette corrispondevano veramente con quelle profferite dal Relatore Lichtenfels nella tornata del 21 o del 24 marzo 1862, il quale, rispondendo alla minoranza che faceva rimprovero alla legge di non provvedere abbastanza, diceva: Signori! se questa legge nella sua applicazione si conoscerà non provvedere a quanto è necessario per i bisogni del Veneto, non mancheranno le Autorità, non mancheranno i Corpi locali di farne reclamo, e allora in via costituzionale si potrà provvedere.

Sono queste le osservazioni che ho creduto mio dovere sommettervi per giustificare il Governo, e per meglio convincervi del motivo per cui egli si era spinto ad esaminare, se era necessario davvero un provvedimento, una nuova legge, e vi avea proposto la legge in discussione.

Purgato dalle accuse, che per quanto gentili siano, pur mi dovevano maggiormente per la bocca autorevole che le pronunziava, mi permetterà il Senato altre poche parole sugli emendamenti proposti.

Il progetto votato dalla Camera dei Deputati, ed ora a Voi presentato dal Ministero, contiene propriamente una declaratoria del § 4. della legge 17 dicembre 1862; era l'interpretazione autentica che si voleva dare sul proposito.

Io non vi dissimulai i dubbi che si potevano presentare se veramente, o no, fosse il caso di quell'interpretazione. Vi ha chi la escluse, perchè ritiene che il § 4. sia troppo chiaro ed evidente perchè non sia il caso di quella interpretazione; vi ha all'incontro chi crede che il § 4. sia evidente in senso contrario,

o per lo meno sia soggetto ad una contraria interpretazione in vista delle dichiarazioni che si erano fatte nella Camera dei Signori, e delle altre ragioni esposte nel precedente discorso, e costoro si valgono della circostanza come vi accennai della sentenza del Tribunale d'Appello di Venezia, che ha pronunciato che il N. 2 del paragrafo 4. non si applica ai vassalli, che sperimentino le loro azioni contro i possessori dei feudi, perchè i costoro diritti sono stati colpiti dal N. 1. dello stesso paragrafo. Ma vi avvertiva altresì che cotesta sentenza era stata per questo punto riformata dalla terza istanza. Senza per nulla pregiudicare la quistione fra le due contrarie sentenze non è poi assurdo il dire che basti questa contrarietà di opinioni perchè, in vista del grave inconveniente che vi è nel continuare lo stato attuale delle cose, si possa addivenire ad una interpretazione, salvo il determinare quale sia la interpretazione da adottare; ma io credo, o signori, che vi sia nella specie un'altra questione la quale veramente si presenti più grave, nella quale a mio modo di vedere, Voi trovate tutti i dati che sono richiesti perchè intervenga il legislatore, perchè l'interpretazione che si debba dare a norma dei cittadini, e del Giudice, sia la più benigna e la più favorevole ai possessori, parlo della prescrizione delle azioni dei vassalli contro i terzi possessori.

In quanto ai terzi possessori, non ci illudiamo; bisogna che vi sia davvero un grave e generale motivo di disturbo e di pericolo, in quanto che troviamo, che sin dal 1828 e negli anni susseguenti fu sempre forte il reclamo dei privati, e delle Congregazioni provinciali e della Congregazione centrale per una legislativa dichiarazione esplicita di ciò che ritenevano essere il vero diritto; si trattava allora principalmente della inapplicabilità della presunzione di feudalità anche nei rapporti dello Stato; ma, come vi dissi, l'imperatore Ferdinando I. se non erro, nel 1837 respingeva questa domanda, come contraria e di troppo pregiudizio agli interessi dello Stato, il quale, come sentiste, è il Signore della massima parte dei feudi che esistono nelle province venete, e particolarmente nel Friuli.

Dopo sorgevano gli stessi reclami, le stesse istanze; e Resti-Ferrari, oltre la questione della presunzione della feudalità, insisteva particolarmente sulla dichiarazione della prescrittibilità, perchè, oltre il dubbio sulla prescrittibilità dei diritti Signorili dello Stato, si voleva da alcuni estendere l'imprescrittibilità anche all'azione dei vassalli; dal che era nato il timore, che a ogni momento, e anche dopo lungo lasso di tempo potesse venirsi a fare esperimento del diritto feudale contro i terzi possessori.

Era perciò che il Resti-Ferrari chiedeva espressamente che si fosse dichiarato come i terzi possessori di buona fede e a titolo oneroso non avrebbero dovuto essere molestati da chiechessia, in base alla pretesa qualità feudale dei beni da essi posseduti. Il pa-

ragrafo 4 della legge 1862 volle in parte rimediare a questi danni, e credette avervi rimediato, ma avvenne che in parte pregiudicava a danno dei terzi possessori la quistione, perchè nel dare un termine di 3 anni, per lo esperimento delle pretese delle persone private, che disse restare integre, ha dato luogo ad argomentare che fosse stata riconosciuta la imprescrittibilità di queste azioni. E perciò non mancò, Signori, chi sin dal 1862 accusò la legge come avente veramente questo scopo in vista dell'interesse fiscale che aveva il Governo.

E di vero la legge del 1862, mentre voleva fare omaggio al principio di libertà e di costituzionalismo che si agitava in Vienna, d'altra parte però nulla voleva perdere di ciò che era diritto dello Stato; e difatti si pronunciava e si dava lo svincolo, ma a prezzo di un compenso non indifferente; e bisogna leggere ciò che si disse nella Camera dei Deputati, e ciò che si diceva dagli oppositori per conoscere come il compenso che si domandava era veramente esagerato, era un prezzo a cui troppo caro si vendeva la libertà che si concedeva.

Ora comprendete bene, che siccome questo prezzo aumenta in ragione della estensione e del valore dei beni, così si riteneva che il Governo per accrescere il suo compenso aveva tutto l'interesse che si fossero dichiarati quanto più si potevano beni come feudali, anche per mezzo delle azioni intentate dai vassalli.

È difatti, o Signori, sorto il dubbio se dopo la legge del 1862 il Governo avesse potuto e dovuto concorrere alle azioni che si sperimentavano dai vassalli, fu risposto affermativamente, e fu dichiarato, se non erro, con una disposizione del 1865, sulla ragione che il Governo aveva un interesse alle azioni che si intendevano contro i terzi possessori.

Vi prego di notare questa circostanza di fatto, non perchè intenda attaccare le intenzioni di coloro che dettarono il paragrafo 4, ma per dimostrarvi che la sua disposizione, forse per difetto di chiarezza, ha dato luogo ad una esecuzione che annienta lo scopo voluto; e che noi tutti riconosciamo il pericolo derivante da questa esecuzione e per rimediarvi abbiamo votato lo articolo 4.

E che, o Signori, la questione sulla prescrittibilità delle azioni dei vassalli sia una quistione agitata, ve lo dimostra il giudizio che vi ho citato, che è finito nel 1870.

Alcuni eredi chiamati si sono presentati a rivendere un fondo che era stato posseduto da un terzo possessore in buona fede: non vi era alcun dubbio che si trattava di un bene feudale, perchè era troppo recente l'investitura, si trattava del 1782 e di un feudo oblatto. Non vi era dubbio sulla qualità dei chiamati perchè si trattava del figlio di colui che aveva alienato. Opponevasi però dal convenuto: primo, il beneficio del N° 1 del paragrafo 4; in tutti i casi, la prescri-

zione come mezzo che si poteva opporre in faccia all'azione dei vassalli.

Sentiste che il Tribunale d' Appello ammetteva queste due eccezioni; e che il Tribunale di terza istanza mentre ammise che il vassallo poteva ancora sperimentare l'azione a termini del N° 2 del paragrafo 4, nella specie però ritenne che vi ostasse la prescrizione, perchè ritenne che le azioni dei vassalli vi sono soggette come ogni altra azione comune. Ma vi sono in contrario altri giudicati, ed una decisione della Cassazione di Vienna del 1865, riguardo anche alle azioni di chiamati nei feudi Veneti contro terzi possessori.

Da questi fatti, o Signori, secondo l'opinione del Ministero, nascono due conseguenze evidenti: la prima che la questione della prescrizione vi è stata, e vi è tuttavia di una certa importanza; la seconda, che la prescrizione si poteva benissimo invocare da parte dei terzi possessori, e che la imprescrittibilità delle azioni dei vassalli non era un dritto certo.

Ora, o Signori, in questo stato di cose, il potere legislativo è egli autorizzato a fare una legge interpretativa sulla quistione della prescrizione? Vi dissi ieri l'altro come dopo lunga esitanza mi sembra sicura l'affermativa. Si è convenuto che la legge può in casi straordinari anche disporre sul passato, non già per distrurre il fatto, ma per determinare le conseguenze giuridiche del fatto; che una legge interpretativa senza dubbio può estendere le sue disposizioni a fatti compiuti, purchè non si tratti di diritti acquisiti irrevocabilmente per transazioni, o per giudicati sui dritti in controversia.

Resta la quistione se la imprescrittibilità pretesa dei vassalli Veneti debba ritenersi come un diritto acquisito; chè, ve lo ripeto, se fosse un diritto evidente garantito da un contratto e da un giudizio, voi non potreste nè dovrete, che anzi aggiungo, se cotesta pretesa derivasse da una legge certa eseguita sempre nello stesso modo, voi non dovrete nemmeno arrischiarvi d'interpretarla in senso contrario, perchè in questa ipotesi si potrebbe dire con ragione che voi spogliaste un individuo di un diritto certo; ma siccome sembra evidente che nella specie non può farsi cotesto rimprovero perchè è in quistione la imprescrittibilità, e la pretesa della imprescrittibilità è più condannata che ammessa, colla vostra legge non fareste che sanzionare il dritto che mi sembra maggiormente ricevuto.

Ed io credo che il potere legislativo farebbe cosa giusta a darvi una tale sanzione.

Convengo, o Signori, che ciò che vi sta più contro è

il precedente del 1861; questo è l'ostacolo che ci si oppone, non tanto per l'autorità della legge, quanto per quella specie d'impegno che, malgrado tutta la giustizia e buon volere del Senato, sorge sempre nei corpi costituiti e particolarmente in quelli che sono autori di una legge a farne una regola dalla quale non è lecito il deviare in altri casi.

Ma io vi prego a notare che ben diversa è la posizione dei beni feudali nel Veneto da quella che era nella Lombardia non ostante che vi fossero le due province di Bergamo e di Brescia nelle quali anche si parlava di feudi che erano stati assoggettati sotto la dominazione veneta; imperocchè le province di Bergamo e Brescia non erano poi così gravate di quella rete feudale che forma un pericolo grave e generale per la proprietà, non era cioè il sistema feudale in quelle due province così esteso come nel Friuli, dove, secondo la vera espressione, non vi ha un palmo di terra che non possa essere passibile di questione se sia o no feudale.

Fra le province poi della Lombardia e le Venete vi è una differenza grandissima nella condizione dei feudatarii.

Senatore **Vigliani** (interrompendo). L'ora essendo tarda, mi pare che sarebbe meglio di rimandare il seguito della discussione a domani. Il Ministro deve ancora rispondere, e spiegarsi sovra tutti e tre gli emendamenti, e certamente per quanto voglia essere breve, non potrà farlo in pochi minuti; cosicchè io proporrei di rimandare la discussione a domani.

Presidente. Se il Ministro non avesse a dire che poche parole . . .

Ministro Guardasigilli. Non potrei che essere obbligato al Senato se mi permettesse di potere continuare il mio discorso domani, poichè quanto ancora mi resta a dire mi occuperà un'ora circa.

Presidente. Allora le mantengo la parola per domani.

Prego i signori Senatori di riunirsi domani al tocco negli Uffici; oltre le leggi che hanno già in esame, vi è ancora quella per le Cappellanie.

Prego poi alcuni degli Uffici che non hanno ancora nominato il Commissario a nominarlo, affinchè possano costituirsi gli Uffici centrali e quindi raccogliersi per studiare le leggi.

Dunque al tocco negli Uffici, ed alle ore due in seduta pubblica pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

Le seduta è sciolta (alle ore 6 1/4).

TORNATA DEL 25 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggio — Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio — Approvazione degli articoli del progetto — Raccomandazioni del Senatore Caccia sull'articolo 2 cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Amari Prof. — Approvazione dell'art. 2 — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova — Seguito delle spiegazioni del Ministro Guardasigilli — Istanza del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Poggi cui risponde il Senatore Vigliani — Spiegazioni del Relatore in risposta al Ministro Guardasigilli — Emendamento del Ministro Guardasigilli, approvato — Approvazione dell'intero articolo 6 — Proposta di aggiunta del Senatore Vigliani — Osservazioni del Ministro Guardasigilli — Riserva del Senatore Vigliani — Ritiro dell'articolo 2 dell'Ufficio Centrale, stato sospeso — Approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 del progetto — Spiegazioni sul paragrafo terzo dell'art. 3, stato rimandato dopo l'art. 10 del Ministro Guardasigilli, del Relatore e del Senatore De Foresta — Proposta del Senatore Vigliani — Dichiarazione e controproposta del Ministro Guardasigilli — Schiarimenti del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Relatore e del Senatore Mameli — Nuove spiegazioni del Ministro Guardasigilli — Proposta del Senatore De Falco, appoggiata dal Senatore Vigliani e dal Ministro Guardasigilli — Approvazione della proposta De Falco.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, il Ministro Guardasigilli, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, degli Esteri, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro dell'Interno di cinque esemplari della *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente i compartimenti dell'Umbria e delle Marche.*

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4301. I Segretari ed Impiegati Comunali della Provincia di Firenze, sottomettono al Senato un voto da essi manifestato in una particolare adunanza, perchè nell'approvazione del progetto di legge relativo all'esazione delle imposte dirette, venga adottato il sistema attualmente vigente in Toscana.

N. 4302. I Segretari ed Impiegati Comunali della Provincia di Firenze sottopongono alcune modificazioni che ravviserebbero opportune ad introdursi nel progetto di legge relativo alla riforma della legge Comunale e Provinciale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

(V. Atti del Senato N. 24).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione, sospendendo per pochi momenti la discussione

del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti, porta, dico, la discussione del progetto di legge per la proroga dell'Esercizio provvisorio dei bilanci 1870 a tutto il mese di aprile, e di alcune facoltà intorno alla riscossione della tassa sul macinato.

Da lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

« Art. 1. Sino a tutto aprile 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto autorizzato colla legge del 23 dicembre 1869, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 2. Del pari a tutto aprile suddetto sono continuate al Ministro delle Finanze, le facoltà, che, rispetto alla emissione dei Buoni del Tesoro, e alla riscossione della Tassa del macinato, gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della Legge del 23 dicembre 1869, N° 5395. »

Senatore **Caccia**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Caccia**. Signori Senatori: Avrei riservato alla discussione del Bilancio Generale, e precisamente su quella dell'entrata, le poche osservazioni che sono per fare e per cui vi prego onorarvi della vostra benevola attenzione, se in occasione dell'esercizio provvisorio non avessi trovato, che circa al macinato, si sono domandate ancora le facoltà che altra volta per la legge del dicembre 1869 si concessero all'onorevole Ministro delle Finanze.

E mentre dichiaro che col mio voto approverò ancora la proroga di queste facoltà, non so però dispensarmi dal presentare al Senato alcune osservazioni le quali non condurranno certo ad un voto esplicito, ma serviranno bensì per eccitare il Ministro delle Finanze ad entrare in una via che potrebbe condurre a grandi miglioramenti nella riscossione della imposta sul macinato.

Sono certo, o Signori, che non mi appoiere che io volessi fare appunto alla legge; nel posso, nel debbo, e specialmente quando mi rivolgo al Ministro delle Finanze, eminentemente incaricato della esecuzione di essa, io non potrei pretendere colle mie parole che egli convenga essere meno provvidi i sistemi da lui tanto caldeggiati per la riscossione.

Però credo che l'espone alcune osservazioni, acciò il potere esecutivo si spinga a far diventare più presto un metodo permanente quello, che è stato sinora un mezzo facoltativo e transitorio, possa giovare alla pubblica bisogna.

Conoscete, o Signori, la legge del 1868: questa legge nella sua prima disposizione contiene la determinazione di due coefficienti certi, indubitati. Allorchè il consumatore presentasi al mugnaio, egli deve pagargli la tassa su due dati infallibili, quantità, e qualità, perchè le tariffe della legge sul macinato sono proporzionate alla specie dei cereali, che si vanno a macinare. Quindi il rapporto tra l'attendente ed il mugnaio ha coefficienti certi, indubitati.

Ma la legge al secondo articolo (questa non è mia definizione, la è di coloro che intendevano alla sua confezione) è andata a trovare dei coefficienti incerti, e invece che sul lavoro certo, sul lavoro eseguito, cerca la base dell'imposta sul lavoro presunto, avvegnacchè essa prescrive che il mugnaio per ogni 100 giri che la macchina turbini sul suo asse, è obbligato di pagare allo Stato un'imposta proporzionale.

È ben agevole a me nutrir lusinga, Signori, che se è una verità meccanica, che con gli stessi 100 giri si possa avere una diversissima quantità dello stesso frumento ri-

dotto in farina; che se è una verità meccanica, che secondo la specie dei cereali che sottostanno alla mola, i 100 giri danno una quantità diversa di farina, io non sono un arrischiato nel proclamare, che l'imposta esatta per mezzo del contatore ha un coefficiente certo, cioè i 100 giri, ed ha poi parecchi coefficienti incerti di cui mi dispenso parlare a voi che tanto conoscete di questa materia.

Assisa l'imposta su queste basi menochè fisse, ne è avvenuto tutto quello che io non credo ripetere a voi in fatto di sperequazione: ne è avvenuto principalmente, che i mugnai si sono divisi in due caste, in mugnai onesti, e in mugnai frodatori. Gli onesti sono stati sacrificati, hanno dovuto chiudere il loro molino; i frodatori si sono armati di due mezzi, la concorrenza, mercè la quale uno di questi mugnai che ebbe il mezzo di fare accettare la sua consegna a basse proporzioni, o che venne ad ottenere un accordo a infime proporzioni, ha saputo attuare tale una concorrenza sui suoi vicini, che li ha obbligati a smettere intieramente dal loro esercizio. Ne è venuto poi il male dell'associazione, giacchè, (dico cosa non ignorata dal Ministro) ne è venuto che i mugnai che fanno uso della stessa spinta idraulica, si sono coalizzati nel senso, che tutti hanno arrischiato una consegna, e quegli che l'ha ottenuta a più vantaggiose condizioni, è rimasto nell'esercizio della sua industria, mentre gli altri hanno rifiutato non solo le licenze, ma venendo a patti con l'altro, hanno in quel solo molino esercitato completamente la loro industria, e tutti hanno a loro vantaggio convertita la tassa pagata intieramente dall'avventore.

Così i due gran mali della concorrenza e dell'associazione vi dimostrano esattamente i loro effetti nella chiusura dei molini e nella mancata percezione dell'imposta. Ebbene, o Signori, si è creduto che a questi mali potesse ovviarsi ostinandosi a continuare ad insistere nello stesso metodo, anzi più estendendolo!!!

Non si è mancato come giustificazione addurre che il persistere nell'applicazione del contatore, non è altro che ottenere tali notizie, tali provvisori accordi, che alline daranno modo ad attuare dei definitivi.

Io, Signori, accetto questo concetto, giacchè io sono proclive ad ammettere che dopo quattro, sei, sette anni che noi applicheremo contatori, si potranno avere delle medie proporzionali mercè le quali ad accordi piuttosto esatti si potrà andare.

Ma, o Signori, noi siamo proprio nel caso quando si dicea mentre *Sagunto è espugnato, in Roma si conquista*. Il Ministro delle Finanze ha detto nella sua esposizione, che gl'inconvenienti attuali del macinato fanno perdere alle finanze dello Stato 400 mila lire al giorno.

Il Ministro delle Finanze vi ha detto, come una imposta la quale poteva ascendere a 100 e più milioni e fu prevista nel bilancio per 40 milioni, a tutto Gennaio 1870 non ha gettato nelle Casse dello Stato che 19 milioni e 700 mila lire; e questo ricavato, o Signori, ripartito su 24 milioni e 234 mila Italiani, ha dato la proporzione di 81 centesimi per capo.

Questa, o Signori, è dimostrazione del gravissimo stato attuale, che non patisce indugio.

È vero che mi si dirà, ed io l'ho premesso: dovete fare una larga parte ad una verità economicamente storica, quella cioè che, perchè questa tassa dia buoni risultati, bisogna aspettare che entri nei costumi del paese: si dirà che questa imposta fu avversata dai pregiudizii popolari; ma, Signori, se tutto questo io consento, dico a mia volta, che non mi si potrà negare che esempio raro hanno dato gli Italiani i quali dopo avere avversato questa legge, l'hanno ora pazientemente accettata, e di ciò rendo grazie al potere esecutivo che ha avuto il coraggio di fare attuare in qualunque modo questa legge, la quale un giorno profurrà i suoi buoni effetti.

Dunque io ammetto questi ragionari, e riconosco che la legge è nuova, che la legge ha grandi difficoltà a vincere; ma quando vedo che questa specie di tassa è ridotta appena a dare allo Stato un valente di 19 milioni cioè 81 cent. per capo, io dico, vi è un vizio radicale nella legge, e vi prego, per sempre più convincervene, a fare meco una analisi della sintetica cifra de' 19 milioni sin'ora ricavati. All'uopo vi manifesto che nelle Province ove era già una volta il macinato, nell'Umbria e nelle Marche, sopra un milione e 197 mila abitanti, l'imposta ha dato un milione e 638 mila lire, cioè un franco e 17 centesimi per capo. Nella Sicilia, sopra una popolazione di 2 milioni e 300 mila abitanti, ha dato 3 milioni e 524 mila lire, vale a dire 1 franco e 47 centesimi per capo. Ed intanto per tutta l'Italia i 19 milioni danno una media di 81 centesimi per capo! Non vi sorgerà a questo punto o Signori, il concetto, che il sistema di percezione basato unicamente sui metodi segnati dalla legge, è erroneo, è nocivo?

Ma non mi arresto a queste nozioni generali, vengo a fatti più precisi, più speciali.

E qui, o Signori, ho un dato ufficiale ricavato dalla percezione della Provincia di Trapani; ebbene, cotesta Provincia la quale ha non meno di 1057 molini, dei quali soltanto 86, deguatevi badare a questo, Signori, capaci di contatori, resta con 971 molini a mano o a vento o a metodi idraulici antichi, senza avere il controllo del contatore, unicamente affidati alla consegna.

Cotesta provincia, Signori, la quale di popolazione non ha diminuito in faccia al censimento del 1859, anzi è cresciuta, la quale ogni mattina deve del pane consumare, ove si raffrontasse la sua tassa attuale con quella che pagava sotto i Borboni, avrebbe dovuto pagare oggi 180 mila lire. E sapete, Signori, qual'è la cifra della percezione per il decorso anno 1869? 51 mila lire. Nella mia terra natale, in Messina, è un balzello comunale, che nel quindicesimo secolo e nel seguente fu imposto per soddisfare i donativi che la Spagna voleva; e questo dazio era diviso da particolari che avevano avuto ceduta per prezzo sborsato la percezione di una imposta sulla macinazione del frumento. Or quando per le novelle discipline il Comune dava in appalto questo balzello

da riscuotere, giusta il regolamento nell'interno de' molini, ebbe desso a soffrire un notevole ribasso. Ma il Comune domandò al Governo Italiano di attuare la riscossione mercè il pagamento dell'imposta all'uscita del frumento dalla città, ed il Governo, dopo il dotto avviso del Consiglio di Stato, diede licenza al Comune di riscuotere il balzello siccome per lo avanti.

Ebbene, quel Comune che aveva dato in arrendamento il dazio, e che con l'ottenuta facoltà per nulla attentava alla libera circolazione del frumento, sapete voi cosa ha ricavato?

L'arrendatario ha dato al Comune per questo mutamento di metodo la somma di L. 50000 annuali, ed è giunto ad esigere con un 10,00 appena di differenza quanto sotto i Borboni si esigeva per lo stesso balzello!

Ma questi risultati, ma questi concetti hanno ormai avuto una splendida conferma.

Il Ministro ha annunziato un fatto che mi ha colmato di gioia, ha detto che, mentre appena 197 molini alla fine dell'anno passato avevano firmato accordi, oggi, per effetto de' p.teri discrezionali della legge di dicembre 1869, sono arrivati a 1800 i molini accordati.

Or dunque, o Signori, parmi che dopo questo niente altro debba aggiungere per dimostrare, che la legge di luglio 1868 non corrispondea con il metodo del contatore interamente al suo scopo, e che appena dei mezzi ausiliari sono stati chiamati in soccorso, quei mezzi che sono annoverati nello articolo quarto della legge del 23 Dicembre 1869, si ebbero tanto considerevoli risultati. Io non so quali e quanti di tali mezzi il Ministro ha adoperato; ma so che fra essi ve ne ha uno che è una completa innovazione, e direi una rivoluzione in faccia alla legge del 1868, parlo del collettore che riscuota direttamente la tassa dall'avventore. Ma anche senza ricorrere ad esso, senza tanta profonda immutazione del metodo tipico dell'attuale legge, è pronto, a mio intendere, un altro mezzo per aver migliori risultati. Questo mezzo non è in quella che adesso ho chiamato rivoluzione, ma in un precepto che la legge summenzionata mi appresta. Permettetemi, Signori, che io ricordi a me stesso il testo dell'articolo 20 della legge stessa sul macinato. Esso prescrive così « dove il Governo lo riconosca « indispensabile potrà aggregare al Contabile dello Stato « qualche Agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai la somma da loro « dovuta. » Ebbene, o Signori, si applichi cotesto articolo senz'altra innovazione. Se il collettore facesse la sua riscossione dal mugnaio sincronamente a quando il mugnaio riscuote la tassa direttamente dall'avventore, se il collettore si trovasse permanentemente nel mulino e nel momento in cui vien depositato il cereale, ed in tal punto riscuotesse la tassa, non saremmo noi con la sorta stessa della legge del 1868 venuti nella più importante modificazione, quella di esigere la

tassa con i coefficienti certi dell'articolo primo, e non più sul lavoro presunto dallo articolo secondo?

Adunque o Signori, mi sembra che la legge del 1868 fornisca mezzo più che potente per venir fuori da tutte le attuali inquietudini, anche senza rifuggire in taluni molini dall'applicazione del contatore, e delle consegne, ed io son sicuro che il Ministro curerà secondare questi concetti, e troverà in essi giuridico modo di uscir dal ginepraio di difficoltà in cui lo hanno gittato il rigido sistema del contatore, e delle consegne.

Signori, io farò terminando, un paragone. Un buon coltivatore è riuscito a mettere nel suo campo un albero di ubertosa fruttificazione; egli cura innaffiarlo, egli cura ricuoprirne di limo fecondatore le radici, egli ha un ferro aguzzo per troncarne i rami parassiti.

Ebbene, o Signori, noi abbiamo, e sono lieto di dirlo, la più grande delle imposte che si possa escogitare in sollievo del bilancio attivo dello Stato: questa, o Signori, è l'imposta sul macinato la quale in un giorno non lontano darà i mezzi coi quali noi arriveremo al pareggio, senza quei tanti sacrifici che attualmente bisogna fare.

Signori, ve lo dimando, unitevi a me per eccitare il Ministro delle Finanze, affinché con la sua solerzia, studii, faccia inchieste per assodare se il mezzo ausiliare del collettore permanente, di cui trova la base nella legge del 1868, sia tale istituzione di un provvido metodo di riscossione dell'imposta sul macinato, da far camminare, ed attuare insieme a quello del contatore e delle consegne, e ciò secondo i paesi e le specialità de' molini. Forte di tale altro sistema di riscossione, e, adattandolo secondo i bisogni, il signor Ministro delle Finanze potrà fare il più grande servizio all'Italia ed insieme a sè stesso, colla soddisfazione di aver potuto portare questa tassa a quell'apice a cui debbe salire.

Queste sono, o Signori, le raccomandazioni che, ove fossero accolte da voi, io pregherei il signor Ministro delle Finanze di accettare, e, colla sua solerzia, cercare di secondarle nel miglior modo possibile.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori, concedetemi innanzi tutto di ringraziare l'on. Senatore Caccia dell'appoggio che con la sua grande autorità e molta esperienza intorno alla tassa del macinato, diede oggi a questo balzello; imperocchè il suo discorso mi ha profondamente convinto che questa tassa può dare risultati molto importanti, può influire grandemente sul nostro assetto finanziario. Esso è il discorso di un uomo il quale ha intera fiducia nell'avvenire della tassa stessa. Ora quando io considero gli studi e le autorità speciali di chi ha pronunciato questo discorso, e considero ancora come egli abbia avuto occasione di vedere nell'atto pratico questa tassa durante parte non piccola della vita sua, io non posso che sentirmi sempre più avvalorato, e credo che questo mio sentimento sia diviso dal Senato, nel perseverare nell'applicazione

di questa tassa da cui egli, al pari di me, e omai anche di molti altri, si aspetta risultati assai favorevoli.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Caccia è una questione ardua, è una questione che dà luogo a molti pareri e dispareri; la questione del modo di riscossione.

L'onorevole Senatore Caccia è d'avviso che il miglior modo di riscossione della tassa del macinato sia quello del percepirla secondo il sistema applicato altre volte in Sicilia.

Io certo non posso negare che il metodo cui fa allusione sia quello che più direttamente conduca forse la tassa del macinato a dare il maggior provento possibile; ma il Parlamento, ma parecchi anche appartenenti a quella nobile isola in cui è nato l'onorevole Senatore Caccia, che hanno veduto in che modo agiva il macinato, hanno le molte volte osservato che quel metodo di applicazione per essere completo non bastava che consistesse nell'agente diretto delle finanze applicato ai mulini, ma doveva ancora essere circondato da precauzioni le quali avevano per effetto d'inceppare grandemente la libertà del movimento del grano e delle farine. Parve cosa meno dicevole ai nostri tempi, alle nostre abitudini di libertà nei movimenti commerciali, il fare ritorno per intero a quel metodo di esazione, onde è che i due rami del Parlamento, il Ministro che ci ha preceduto, e quelli anche che si erano occupati prima di esso di questa tassa, hanno creduto che fosse opportuno il tentare di raggiungere quello scopo che si otteneva in Sicilia con quell'apparato di provvedimenti, mediante un congegno meccanico che poi si riconobbe, dagli studi più accurati che vennero fatti a cura del mio predecessore, dover essere il contatore dei giri.

L'onorevole Senatore Caccia lamentò a ragione gli inconvenienti che si incontrarono nell'anno passato, la sperequazione e la disparità di condizioni fatte tra questo e quell'altro mugnaio, e credo che non vi ha alcuno il quale non ne sia profondamente convinto, che non abbia avuto occasione di toccar con mano tutt'i quegli inconvenienti che vennero con tanta eloquenza indicati. Ma io prego il Senato e prego l'onorevole preopinante a considerare che questi inconvenienti, sono da attribuirsi allo essere la tassa in un periodo preparatorio anzichè in un periodo normale; imperocchè anche il mio onorevole predecessore intendeva che il modo di riscossione a cui si dovesse giungere fosse il contatore.

Ma, per altra parte, i contatori non essendo ancora allestiti, vi fu un tempo in cui si dovette andare avanti come meglio si poteva.

Lo scopo che si cercava di raggiungere fu allora di fare penetrare intanto la tassa nelle abitudini della popolazione. Quindi io credo che malgrado la non grande entità del prodotto, malgrado quei soli 19 milioni effettivamente riscossi a tutto dicembre di cui ha par-

lato l'onorevole preopinante, quando si compia la riscossione si ha la ragione di credere che saliranno per l'anno 1869, a 22 o 23 milioni (non posso ancora dire la cifra definitiva finchè le diverse operazioni non sono terminate) e questo sarà un provento non spregevole per le condizioni che chiamerei precarie, per le condizioni provvisorie in cui si dovette applicare la tassa del macinato.

Intanto i contatori si andarono usando ed altri se ne ordinarono.

Io non nascondo che il periodo preparatorio non è per anco terminato, secondo il concetto della legge attuale stessa questo periodo non sarà terminato se non quando potrà essere applicato il contatore ai mulini che ne sono capaci e non nascondo che perchè questo periodo preparatorio sia compiuto bisognerà lasciar decorrere quasi l'anno in cui noi siamo. Ma intanto si può a mio avviso ritenere la condizione delle cose essere le seguenti: Nell'anno passato abbiamo avuto il *maximum* degli inconvenienti perchè la tassa si presentava per la prima volta, perchè l'amministrazione si trovava rispetto ad essa interamente nuova e bisogna pur dirlo, perchè in molte parti del regno erano nuove alla tassa anche le popolazioni. Le popolazioni vanno abituandosi, ci si va abituando l'amministrazione. Congegni della specie di quelli sui quali il Parlamento fece assegnamento, si vanno mano mano applicando di modo che abbiamo veduto che di mano in mano questi mali andranno scomparendo e si andrà a raggiungere un punto che secondo io credo, se non sarà quello che indicava l'onorevole Senatore Caccia, tuttavia potrà ritenersi abbastanza soddisfacente.

Potrei darne molte prove ma ne scelgo a caso una che mi ha somministrato poche ore or sono il mio collega il Ministro Presidente del Consiglio.

È una lettera di un Prefetto che scrive al Ministro dell'Interno per raggugliarlo dell'andamento del macinato, che è argomento il quale interessa non solo la Finanza ma eziandio il Ministro dell'Interno, non solo come questione finanziaria in generale ma anche come questione di ordine pubblico.

Ora ecco cosa scrive il Prefetto di Torino, dove è ad osservarsi, che il contatore si poté più presto applicare, e dove per conseguenza siamo, almeno per ciò che riguarda l'applicazione del congegno meccanico, più vicini a quelle condizioni di cose che abbiamo notate. Mi permetto di dare lettura della lettera:

« Torino, 19 marzo 1870.

« Le previsioni del sottoscritto espresse negli antecedenti suoi rapporti al Ministero dell'Interno in ordine alla tassa del Macinato si vanno sempre meglio verificando.

« Gli animi che nella prima metà dello scorso gennaio parevano esacerbati si sono acquietati, ogni timore di disordine ha dato luogo alla più profonda sicurezza; i mulini già chiusi si vanno riaprendo e la massima

parte di essi già lo sono; gli esercenti pagano la tassa, e sono disposti a pagarla, i contatori poco per volta sono collocati, e per questo rispetto si può dire che tutto procede e funziona come nei tempi normali o quasi. — A corredo e giustificazione di assicurazioni tanto positive, meglio di qualunque altra cosa varrà sicuramente lo specchio statistico comparativo che qui sotto si trasrive ad opportuna norma di codesto dicastero. »

E qui ci è l'indicazione dei mulini con contatori e senza contatori. Lascio stare i particolari e vengo a qualche citazione positiva, e trovo che nel 1869 al 31 di dicembre si erano riscosse 25,000 lire, nel 1870 al 31 di gennaio se ne erano riscosse 53,590 cioè più del doppio, non calcolando che parecchi dei più ragguardevoli mulini cui è applicato il contatore fanno la liquidazione trimestralmente di modo che nulla avevano pagato nel primo mese. Ciò dico per dimostrare che se lo stato delle cose in confronto di ciò che spero ottenere dal Macinato, non è pienamente soddisfacente, è però di già abbastanza regolare e tale da animarci a migliori speranze.

Ecco come continua il Prefetto di Torino:

« Come a colpo d'occhio si scorge il divario fra questo e lo scorso anno alla stessa epoca, sia pel numero dei mulini aperti e dei palmenti funzionanti, sia per l'entità delle somme introitate è troppo rilevante per non aversene a dichiarare soddisfatti. »

E infatti si vede di giorno in giorno tale miglioramento nell'andamento della tassa che per verità ci è di vero conforto in ordine al pensiero dell'assetto della tassa stessa.

Quindi è che io convengo, si debba sempre procedere da osservatori imparziali, e l'onorevole Senatore Caccia mi richiama così al dovere dei miei studi di una volta. Sì, è vero, si deve sempre osservare imparzialmente, senza pregiudizi, sempre credere ai fatti come si presentano senza nessun giudizio preconcepito, onde correggere gli errori, se in errore si fosse caduti.

Io non nego per conseguenza, che il Ministero si vale delle facoltà che voi date al Ministero medesimo e che le trasmette all'autorità locale, ad una Commissione circondariale, composta del Prefetto, o Sotto-prefetto di un agente della finanza o di un terzo agente, nominato dall'autorità politica; non nego che anzi queste autorità procedessero nella applicazione della tassa, nella scelta del metodo, che per ora si può adottare dove vi è un contatore anche secondando le tendenze locali, perchè anche delle tendenze locali bisogna tener conto, poichè per fare accettare tasse, come qualunque altro provvedimento, il Governo deve, per quanto è possibile secondare le opinioni, tollerare le credenze, fossero anche pregiudizi; perchè bisogna sempre rispettare l'opinione delle popolazioni, specialmente quando si ha per scopo di prelevare delle tasse.

Or bene, io non nego, ed in questo io accetto le rac-

comandazioni dell'onorevole Senatore Caccia, io non nego che si debba andare osservando quello che avviene (specialmente per quello che egli dice) là dove la tassa si percepisce per mezzo di un collettore governativo applicato al mulino, onde tener l'occhio come procede, e tener conto accurato di quei fatti onde portarli a suo tempo davanti al Parlamento, acciocchè il Parlamento vegga come si debba, ove occorra, emendare la legge, imperocchè nulla di perfetto si può fare in questo mondo, e certamente non può la legge del macinato aspirare ad essere dichiarata perfetta, d'essere venuta fuori dalle mani del Legislatore, senza aver bisogno di ulteriore perfezionamento.

Ma se mi concede l'onorevole Senatore Caccia, senza, ripeto, volere in nulla pregiudicare quello che risulterà, dagli Stati che si fanno, dei fatti che si osservano, e che saranno in più tempo imparzialmente portati davanti al Parlamento, io credo che bisogna però tener gran conto del fatto che egli ha citato in ultimo, di quei numeri cioè che ha citato; egli ha osservato come certe province nelle quali vi era l'abitudine della tassa, abbiano dato un provento più ragguardevole di certe altre. La Sicilia ha dato un provento più che triplo, tre volte e mezzo più, in ragione degli abitanti, di quello che abbiano dato le altre province che per quanto io credo sono più ricche della Sicilia.

Ora questo che cosa dimostra? Dimostra che quando le popolazioni sono abituate ad una tassa, esse più facilmente l'accettano, ed allora la tassa stessa dà proventi molto più ragguardevoli.

Io credo per conseguenza che si è fatto un passo, di cui non si può negare l'importanza, nel 1869, cominciando ad abituare le popolazioni al pagamento del macinato.

Ora, man mano l'esazione della tassa va facendosi più rigorosa, viene scomparendo quella sperequazione di cui con ragione si lamentava l'onorevole Senatore Caccia. Per parte mia ho convincimento che non immediatamente dopo l'applicazione della riscossione della tassa in base ai contatori, ma però ben presto, e senza che debbano passare quei tanti anni di cui parlava l'onorevole Senatore Caccia si arriverà ad uno stato di perequazione discretamente soddisfacente, e di più si istituirà la tassa senza inceppare per nulla il movimento delle farine e dei grani, e senza esporre lo Stato a un sistema di riscossione di imposte che certamente a meno che si voglia proporre il sistema del piantone, non può dar luogo a pericoli ed a vessazioni.

Io quindi accetto, come diceva testè, le osservazioni e le raccomandazioni fatte dall'onorevole Senatore Caccia nel senso che si studi con cura l'emendamento dell'applicazione della tassa, e che lo si osservi specialmente là dove è applicato il metodo di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Caccia; anzi io gli prometto di portare le mie cure speciali sopra i casi in

cui la tassa è riscossa in questo modo, imperocchè oltre la differenza che devo alla sua autorità ed esperienza è pure mio debito dopo una raccomandazione così competente fatta davanti ad un Consesso tanto autorevole come è il Senato, è debito mio di raccogliere i fatti che si potranno osservare, onde più tardi questo Consesso possa prendere le sue deliberazioni in proposito. Ma io ho fiducia che continuando per la via in cui siamo, e quando al Senato piaccia di dare all'Amministrazione quella certa latitudine di applicazione del macinato che è concessa coll'articolo che noi presentiamo alla vostra approvazione, si arriverà man mano ad uno stato di cose, lo ripeto, abbastanza soddisfacente.

Concludo poi col ringraziare di nuovo l'onorevole preopinante per l'appoggio che dà a questa tassa e per l'opinione esplicita che egli ha manifestata intorno all'importanza del suo avvenire, imperocchè io credo anche con lui, che non poche delle gravezze a cui dobbiamo, e dovremo a mio credere assoggettarci, si potranno eliminare, si potranno togliere alle nostre popolazioni, solo allora quando si potrà questa tassa applicare in tutta la sua entità, quando le nostre popolazioni vi ci saranno avvezze al pari di quelle rappresentate in questo Consesso dall'onorevole Caccia.

Senatore *Amari Professore*. Domando la parola:

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Amari Prof.* Io prego l'onorevole Ministro delle Finanze acciocchè accanto alla autorevole testimonianza dell'onorevole Caccia, (del cui desiderio per aumento delle entrate pubbliche pienamente io partecipo, e partecipiamo tutti) voglia porre anche la testimonianza di un altro Senatore nato nello stesso paese, relativa agli stessi avvenimenti di cui parlava il Senatore Caccia.

Certamente la tassa del macinato qual era in Sicilia avanti il 1860 gittava molto denaro. Ma accanto a questo ci erano delle vessazioni enormi; perocchè non basta mettere un ufficiale pubblico in ogni mulino, bisogna anche a questi uffici aggiungere un esercito di gabellieri, una contabilità intiera, epperò nello stesso tempo spendere una grande parte della tassa che si ricaverebbe, ed arrecare vessazioni al commercio ed agli abitanti; vessazioni inaudite, e che sono una delle più cattive raccomandazioni di una tassa, imperocchè una tassa non pesa tanto per il denaro che cava dalle tasche dei contribuenti quanto per le vessazioni che porta con se.

Io pregherei quindi il signor Ministro delle Finanze (che per altro dalle sue parole mi vi sembra molto ben disposto) a mettere quest'altre considerazioni dall'altro lato della bilancia.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo 2° lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglIMENTO DEI VINCOLI FEUDALI
NELLE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA.

Ora torniamo alla discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei Vincoli Feudali nelle province Venete e di Mantova.

Prima di tutto farò un'osservazione sull'ordine del giorno.

Moltissimi Senatori mi hanno fatto istanza perchè fosse fissato un giorno determinato per la discussione della legge sull'esazione delle imposte dirette, che è legge d'interesse generale di tutte le province. Calcolando io che la discussione della legge sui feudi potesse occupare tutto al più sette od otto giorni, aveva creduto che per il 29 del corrente mese potesse essere esaurita la discussione della medesima e delle altre leggi che erano e sono all'ordine del giorno.

Ma siccome la legge sui feudi ha preso grandi proporzioni, mentre dura da dieci giorni, e sono cinque giorni che si discute sull'articolo 6, nè si sa se potrà finire quest'oggi, è impossibile che prima del 29 si possa compire la discussione di detta legge e di quelle altre che ancora sono all'ordine del giorno.

Oggi siamo al 25 del mese, e prima del 29 non abbiamo che due giorni, cioè domani e lunedì da potere discutere, di modo che quand'anche si finisse oggi la discussione sui feudi, locchè non suppongo tanto facile, bisogna fissarla a martedì affinchè ne fossero avvertiti tutti quelli che sono sparsi nelle province. Io credo di fare quest'avvertenza per le variazioni indispensabili sull'ordine del giorno.

Riprendiamo ora l'ordine del giorno, cioè la discussione sull'abolizione dei feudi Veneti; noi siamo ancora all'articolo 6.

La parola è ora al signor Ministro Guardasigilli il quale l'aveva chiesta per un fatto personale, ma che ha creduto di estendersi anche sugli emendamenti.

E poscia la parola è conservata al Senatore Musio, a lui pure per un fatto personale.

Prego i signori Senatori a voler serbare il solito dignitoso silenzio.

Ministro Guardasigilli. Ieri spiegavo alle Signorie Loro quali erano le idee del Governo sugli emendamenti proposti e sembravami avere sufficientemente dimostrato come l'interesse dei terzi possessori era di tale importanza nelle province Venete, e particolarmente nel Friuli riguardava tanta quantità di terre e tal numero di famiglie da giustificare, da legittimare il fatto del governo che veniva a chiedervi una legge complementare direi così di quella del 1862 per lo svincolo dei feudi e da giustificare ben anco la buona accoglienza che il Senato aveva fatto alle disposizioni della legge proposta. Credeva che l'importanza di questi interessi minacciati dall'azione dei vassalli costituiva un grave pericolo per la proprietà, e quindi tutto il danno economico che dall'incertezza della pro-

prietà e dal possesso deriva, è giustificato altresì il provvedimento che vi si propone nel paragrafo 6° del progetto ministeriale, di una disposizione legislativa la quale meglio avrebbe corrisposto al bisogno interpretando quanto nella legge del 1862 era stato disposto per l'utilità dei terzi possessori, e principalmente in quanto alla questione della prescrittibilità dell'azione dei vassalli e dei feudatari contro i terzi possessori. La necessità di una risoluzione in quanto alla prescrittibilità delle azioni che si potessero sperimentare dai feudatari o dai vassalli contro terzi possessori, era a mio modo di vedere pienamente giustificata, indipendentemente da tutte le altre testimonianze e dichiarazioni, dal fatto di contrarietà dei giudicati che vi erano fra la Corte Suprema di Vienna nel 1866 e i tribunali veneti fino a quell'epoca colla giurisprudenza, o almeno colle ultime decisioni che erano state emesse nel 1870 dal Tribunale di appello e dal Tribunale di terza istanza di Venezia, in quanto che ricordo che nel 1865 vi era discordanza fra i giudicati del Tribunale di appello di Venezia, ed in una causa che era portata alla Corte Suprema di Venezia, che allora funzionava come Tribunale di terza istanza anche per il Veneto, si pronunziava che l'azione dei vassalli godeva anche dei privilegi e dei favori, che, per la legge Veneta, si accordavano ai signori per i loro diritti signorili, e quindi che non vi era affatto prescrizione. Mentre invece il Tribunale di appello di terza istanza di Venezia nel 1870 ha ritenuto che le azioni dei vassalli cadevano sotto la prescrizione comune, e che l'imprescrittibilità derivante dalle leggi del 1563 e 1586, era esclusivamente limitata ai diritti signorili del signore del feudo, o meglio, anzi si diceva, ai diritti signorili che competevano propriamente alla Repubblica Veneta.

La questione della prescrittibilità o per meglio dire la pretesa della imprescrittibilità aveva nel Veneto, e nella Corte Suprema di Vienna dedotto argomento dal numero 2 del paragrafo 4. della legge del 17 dicembre 1862.

Come abbiamo veduto si ritenne che il numero 1. del paragrafo 4. per il quale di certo erano colpiti dalla prescrizione, anche per il tempo trascorso avanti la legge, tutti i diritti signorili, si ritenne dico, che quel numero 1 era applicabile soltanto ai diritti del signore contro i feudatarii ed i vassalli, e per i feudi di collazione Sovrana. Che all'incontro si era opinato che le azioni dei privati sia feudatarii, sia vassalli contro i terzi possessori, erano regolate dal numero 2 del paragrafo 4; è la stessa interpretazione, lo stesso senso che dà la Commissione Senatoria al paragrafo medesimo.

Ora, siccome in quella legge si era detto che restavano integre le pretese delle persone private contro i terzi possessori.

« Le pretese di persone private, dice il numero 2 del paragrafo 4. fondate nel diritto feudale sopra enti di quest'ultima specie, restano bensì integre; ma do-

vanno essere esercitate con petizione entro tre anni dal momento della pubblicazione della presente legge, sotto pena altrimenti di perenzione. »

Si volle dedurre che non solamente la legge aveva aperto un termine per l'esperimento dei diritti che potevano esistere; ma che aveva riconosciuto che quei diritti tuttavia esistevano, in altri termini la loro imprescrittibilità.

Se mi permette il Senato al solo oggetto di escludere l'idea che io voglia dir cosa a vantaggio del mio argomento che non sia vera, leggerò quei ragionamenti che per le prescrizioni si erano fatti dal Tribunale di appello, le cui decisioni poi erano confermate dalla Corte suprema di Venezia.

« Considerato che non potrebbesi nemmeno ritenere che il termine rilasciato ai privati onde potere agire in confronto dei terzi possessori fosse concesso per quelle azioni alle quali non potesse essere opposta la prescrizione, il che appunto non verificerebbesi nella specie, mentre siffatta limitazione sarebbe ricusata dalle generali espressioni del 2° numero del § 4° suindicato, e se la si volesse dedurre dall'inciso primo il quale riflette i diritti dello Stato, avrebbesi che la prescrizione cui si accenna si riferisce soltanto alle ragioni puramente signorili.

In questo stato di cose, sembra al Governo che se non si può dubitare di non aver voluto quella legge pregiudicare i diritti dei terzi possessori, che anzi voleva favorirli, nella esecuzione datavi le conseguenze che se ne deducono sono contrarie allo intendimento manifesto del legislatore; e però sia il caso di doversi con una legge togliere questo sconcio e venire a determinare ciò che ha potuto, e può essere soggetto di quistione.

Ed un'altra ragione io credo, o Signori, esservi nella specie per la quale la dichiarazione di prescrittibilità sia a sufficienza giustificata.

Le quistioni sulla imprescrittibilità divennero più ardue dallo essersi riunite le varie leggi che sulla materia feudale e su queste quistioni erano state emanate in un Codice feudale che la Repubblica Veneta aveva pubblicata nel 1780. In questo Codice voi trovate la legge del 1496, e la legge del 1506 le quali apertamente, manifestamente dichiarano la prescrittibilità di queste azioni secondo la regola comune, in altri termini, regolano i feudi coi principii generali del diritto; ed altresì vi trovate pubblicata la legge del 1563 e quella del 1586 per le quali si era ritenuto che tutte le alienazioni fatte dai feudatari si riguardavano come nulle nel rapporto dello stato signore, e che non sarebbero state mai valutate, qualunque fosse stato il tempo del possesso dello acquirente; così che sono nello stesso Codice pubblica e quattro leggi tra loro discordanti; e quindi si è dato luogo dopo il 1780 al dubbio sulla prescrittibilità ed imprescrittibilità.

Io credo, o Signori, che se una legge la quale nelle sue varie disposizioni presenta contraddizioni, e da

luogo ad equivoci e dia luogo a dubbi, credo che realmente sia il caso, sia la necessità di addivenire ad una legge interpretativa la quale dichiari qual è veramente il senso di ciò che il legislatore ha voluto stabilire.

Si oppone sempre a questa mia idea, « che la legge propositavi riguarda solo il passato: non riguarda l'avvenire »; ma a questa obbiezione, per non ripetere ciò che altra volta dissi, vi è sempre la risposta che tutto dipende dal vedere qual è la legge che si vuole interpretare.

Se la stessa non riguarda che una istituzione passata; se la legge feudale che si fece nel 1862 e la legge che si fa da noi non riguardano che fatti già compiuti, già passati, e non riguardano fatti che più non si possono ripetere per l'avvenire, io credo che realmente l'interpretazione può anche prendere quel carattere, quella natura, perchè l'interpretazione si riporta alla legge, il di cui senso vuole interpretarsi. Non credo poi che questa interpretazione potrebbe meritare il rimprovero, che con tanta eloquenza ed energia vi si dirigeva dal Relatore, di togliere cioè dei diritti acquisiti, di spogliare i chiamati alla successione di quei diritti che si erano acquistati a prezzo di denaro o a prezzo di sangue, perchè siamo appunto nel dubbio se cotesta imprescrittibilità esista.

Volendo poi risolvere questo dubbio, e tener conto delle ragioni di equità e di convenienza che si possono invocare per l'uno o per l'altro partito, io credo di certo che nessuno di voi esita e può esitare nel riconoscere come, dipartendosi per poco da ciò che, perdono l'espressione, chiamerei le estreme sottigliezze, l'astrazione del diritto, sui casi di una legge interpretativa, nessuno di voi esiterebbe di certo per dire che la condizione dei possessori è di molto preferibile a quella dei chiamati a feudi.

Per i possessori difatti si tratta di avere un diritto che secondo la legge comune si dovrebbe ritenere come diritto acquisito perchè garantito dal titolo, dalla buona fede del possesso che sono i modi ordinari per acquistare la proprietà.

Voi trovate che se gli autori dei feudatari o vassalli ebbero i feudi per compra, o per servizi gloriosi alla patria e spesse volte anche per servizi non improntati della stessa virtù, ebbero i feudi per danaro o per sangue, trovate altresì che un prezzo non di sangue, ma certo di sudori sparsi per questo lavoro fu pagato dagli attuali possessori o dai loro autori, voi trovate che costoro sono di fatto nel possesso. E di certo, o Signori, in tutti i tempi e in tutti i paesi il togliere, lo spogliare chi si trova nel possesso di una cosa è più difficile e merita maggiore esitazione di quanto il negare l'azione a rivendicare una cosa della quale per tanto tempo si è privo, e quando, per dir così, dubitando del proprio diritto, si è lasciato correre un sì lungo tempo per farne esperimento.

Ma vi ha di più, o Signori; voi trovate che nelle

condizioni speciali del Veneto, vi sono dei fatti pei quali davvero non saprei comprendere come possa esservi esitanza di risolvere su questa questione in favore dei terzi possessori, mentre voi trovate che le azioni che oggi si vogliono sperimentare da questi vassalli non sono che la conseguenza, che l'effetto di leggi le quali distrussero la libertà che si era data ai beni feudali.

Vi dissi, o Signori, abbiamo avuto una prima abolizione dei feudi al cadere della Repubblica Veneta, credo nel 1796.

Breve fu la durata di quel Governo, ma vi fu anche una legge, che dichiarò colpiti tutti i feudi, e che ne faceva cessare le conseguenze.

Ceduta la Venezia all'Austria col trattato di Campoformio troviamo un atto legislativo del Governo con cui si dichiarò di non tener conto di tutto ciò che si era fatto, e che i feudatari ritornavano nella pienezza dei loro diritti, che si dovevano tutte le cause giudicare colle leggi che esistevano al 1° gennaio 1796. Così veniva tolto il diritto il quale già era acquistato alla libertà dei beni presso coloro che avevano potuto disporre. E questo fatto non è il solo.

Sopraggiunge il Governo Francese, si pubblicano tutte quelle leggi che loro Signori conoscono, dalle quali sebbene espressamente non si dichiarasse aboliti i feudi, pur nondimeno erano colpiti tutti i vincoli che impedivano la libera circolazione della proprietà, e si ritenne per conseguenza che i feudi più non esistevano e che tutto si possedeva come libera proprietà.

Dopo il 1817 si vide spuntare un'ordinanza colla quale, senza distrurre ciò che si era fatto, si suppone che i feudi tuttavia esistano e se ne chiede la dichiarazione, perchè il Governo potesse esercitare i diritti signorili sui feudi stessi.

Eccovi dunque, o Signori, che questi diritti derivanti dal nesso feudale al quale si vuol dare tanta importanza, nell'ultimo stadio (parlo delle province Venete) non erano davvero l'effetto di una costante legislazione che senza interruzione avesse sempre mantenuto il dritto antico, non erano l'effetto di una istituzione che, per dir così, era stata rispettata per secoli; ma piuttosto traggono la loro forza da leggi recenti che, annientando i dritti acquisiti nel tempo intermedio, ritornavano in vigore leggi ed istituzioni abolite.

Un'altra circostanza è stata addotta speciale per quella provincia come argomento atto a convincervi della rispettabilità, dirò così, della santità morale del dritto dei terzi possessori, ed era la difficoltà, l'incertezza in cui si era sulla consistenza dei feudi, mancavano i registri, mancavano i catasti, e malgrado l'ordinanza del 1817, e tutte le prescrizioni rinnovate nel 1825, non si poté mai essere sicuri se, quali e quanti fossero i beni feudali.

Abbiamo adunque incertezza se veramente esistesse il nesso e il dritto feudale, incertezza se un fondo

dovesse dichiararsi o ritenersi come facente parte di un feudo.

Date queste condizioni, è egli possibile il ritenere che la condizione degli autori sia da preferirsi nel rapporto del dritto astratto alla condizione, allo stato, ai dritti dei terzi possessori?

Io credo, Signori, che veramente sarebbe un favore eccessivo per i vassalli lo spingere il rispetto per questo dritto astratto ed incerto, oltre quanto sarebbe conveniente secondo i principii generali anche della giustizia morale, della giustizia astratta, indipendentemente dalle disposizioni del dritto positivo. Ma io credo, o Signori, che vi ha di più. L'azione dei feudatari, dei vassalli contro i terzi possessori era la conseguenza del nesso feudale, era la conseguenza di quel vincolo che esisteva e per cui essi si legavano ed erano legati al signore del feudo stesso. Quindi l'alienazione, se si vuole applicare la legge del 1586, importava la felleonia; quindi lo Stato aveva il diritto di riprendere i feudi, di richiamarli a se. Quindi queste azioni, le quali si potevano sperimentare dai feudatari contro terzi, erano sempre soggette e subordinate al consentimento ed al concorso che faceva la finanza, lo Stato, nell'esperimento di queste azioni.

Si è detto: ma giammai lo Stato ricorse allo sperimento dell'azione di felleonia, di conseguenza era veramente un dritto che una volta esisteva, nessuno lo nega o lo mette in controversia, ma che poteva dirsi caduto in disuso.

Contro queste asserzioni, stanno le promulgazioni del 1817 e del 1825 nelle quali era scritto formalmente, che anche per la mancanza di denuncia, una volta che si sarebbe riconosciuta la feudalità, si darebbe luogo alla devoluzione, all'esperimento di tutti i dritti.

Forse il Governo non ne faceva uso, ma non volle pregiudicarli, e non comprendo, Signori, che mentre si vuol essere tanto rispettosi verso il dritto incerto del vassallo contro il terzo possessore, non ostante il suo silenzio ed il non uso, si voglia poi negarlo al signore, e si voglia dire che per il solo non-uso, per il non aver usato di questa facoltà, lo Stato abbia perduto il diritto della reversibilità e della caducità!

Ora, o Signori, se per la nuova legge voi avete fatto rinunziare lo Stato all'azione per la quale poteva mettere da parte il vassallo, e di conseguenza togliergli assolutamente l'azione ad ogni dritto, se avete annientato il vincolo feudale che era la causa del dritto dei chiamati, non comprendo perchè si debba mantenere tuttavia in favore dei vassalli la imprescrittibilità del dritto alla rivendica del feudo che era, lo ripeto, la conseguenza del nesso feudale, ed un privilegio del quale potevano godere come mandatarii, e nello interesse dello Stato signore, e per la integrità del feudo.

Si conveniva che se si fosse dato un prezzo, si poteva benissimo obbligare i vassalli alla rinunzia dei loro

diritti, quasi come un compenso ad un divieto loro fatto per causa di pubblica utilità.

Ora, vi si è già detto da altri, ed io mi limito a ricordarvi, che realmente vi ha nella legge che state facendo un compenso che si dà ai vassalli, colla rinunzia che avete fatta della indennità che per lo affrancamento giusta la legge del 1862 competeva al Governo ed ai Signori del feudo.

Io credo che questa disposizione mette il Governo nella circostanza di potere imporre delle condizioni più giuste a questi vassalli. E che il possa e lo debba, me lo ha dimostrato l'articolo secondo, che l'Ufficio Centrale vi proponeva. L'Ufficio Centrale difatti, volendo temperare il rigore di ciò che egli crede essere stretto diritto in favore dei vassalli, ha riconosciuto che la posizione dei terzi possessori meritava dei riguardi, e per combinare questi due interessi contrari, vi ha proposto che il compenso cui si rinuncia, nei casi ordinari, dai Signori ai vassalli per l'affrancazione del vincolo feudale sia soltanto goduto quando i vassalli fanno una specie di abbandono, o non hanno sperimentato questi loro diritti; e se persistono invece nei giudizi, lo Stato ne fa cessione ai terzi possessori molestati. In questo modo, vi si diceva, obbligati alla scelta o di pagare il compenso, o di rinunciare all'azione, troveranno più facile, e anche più utile la rinunzia all'azione della rivendica di un pezzo di terra, anziché adempire il pagamento del compenso.

Confesso che a prima vista lusinga questa ingegnosa combinazione con la quale si crede di aver provveduto ai diritti dei vassalli e all'interesse dei terzi possessori.

Ma dopo di avervi portata lunga attenzione sono convinto che sarebbe cosa funesta non solamente ai terzi possessori, ma anche nell'interesse della cosa pubblica. Tralascio che sarebbe senza nessuna proporzione e non generale, perchè se si tratta di un feudatario che nulla possiede, si può dubitare se sia da lui dovuto un compenso a termini della legge del 1862, giusta la quale secondo le concordi dichiarazioni fatte alla Camera dei Signori si voleva che la *feudalità fosse chiara, ed in corso di attuale esercizio*. Mentre viceversa se si tratta di un feudatario possessore di una grande estensione feudale e che soltanto rivendica un appezzamento anche tenue, voi volete che tutto il compenso da lui dovuto per tutto il feudo ceda in vantaggio del terzo possessore il quale forse in tal modo per la perdita di 10 o 12 ettari avrà un capitale che eccede il valore della sua proprietà; dunque questa misura si presenta incerta, perchè non è proporzionata.

Ma, Signori, vi dissi che se potessi accettarlo nel rapporto dei terzi possessori, dovrei respingerlo nel rapporto dello interesse generale di evitare le liti, e la continuazione della incertezza della proprietà, cui principalmente mira la legge propostavi.

Imperocchè succeduto il terzo possessore al dritto dello Stato, pel compenso si dovrebbero continuare, o

introdurre nuove liti per la liquidazione, e così verrebbe meno quell'utile economico generale da voi voluto coll'art. 4; e coll'avere negato anche ai signori privati il compenso.

Che anzi si corre il pericolo di accrescere queste liti, perchè i terzi possessori ad aumentare il capitale del compenso sarebbero più diligenti ed accorti dello Stato, a ricercare quali beni sieno feudali, e da computarsi nella liquidazione del compenso; e credo che potrebbero anche obbligare i feudatari a continuare i giudizi da essi cominciati contro altri terzi possessori, e forse anco ad introdurne dei nuovi.

Vi replico, Signori, le conseguenze che da questo sistema deriverebbero mi sembrano così funeste alla quiete pubblica da obbligarmi ad escluderlo se non vogliamo mancare allo scopo voluto dalla legge, alla sicurezza del possesso.

Rassumendo le cose dette, io credo che una determinazione sulla questione della prescrittibilità, non solo è una cosa giusta richiesta dalla necessità, ma penso che sia quasi un dovere del legislatore per far cessare quell'incertezza che vi è, sia per la poca precisione della legge del 1862, sia per la pubblicazione del Codice feudale del 1870, che è tuttavia la legge colla quale si dovrebbero decidere queste questioni.

Dissi che credeva esser giusto, esser necessità il farlo, in vista dei contrari giudicati e della contraddizione fra quelli del 1865 e il giudicato del 1870; e ricordo a me stesso che anche nel 1855 o 1856 fu approvata una legge interpretativa, soltanto perchè vi era stata contraddizione tra il pronunziato della Corte di Appello di Casale e quello della Corte di Cassazione di Torino, e nella specie abbiamo la lotta fra giudicati dello stesso Tribunale, abbiamo la lotta fra i giudicati della stessa Magistratura Suprema.

Io non dubito che la Magistratura Veneta, direi meglio Magistratura Italiana, e alla quale, e al suo egregio Capo mi è caro tributare meritata lode, pronunzierebbe sempre sulla prescrizione secondo ciò che riterrà più conforme alla legge e alla giustizia; ma chi vi assicura che non si cangi nella decisione secondo la composizione del Tribunale, e delle Corti, e che oggi si ammetta la prescrizione, e domani la si nieghi? Ora mi sembra doversi prevenire cotesta differenza di giudicati sopra un principio di diritto, e dare una norma certa e sicura.

Sarà ufficio del Giudice, lo accertare se vi sia un titolo oneroso, se il possessore sia di buona fede, se vi siano le condizioni della prescrizione, ma il definire se in generale debba ammettersi la prescrizione è una questione astratta, che si presenta sempre nello stesso modo per tutti, e in un modo generale, e io credo che veramente in questo caso è il Legislatore che deve pronunziare la sua parola.

E con ciò, perdonatemi se lo ripeto, non ledete alcun diritto acquisito, perchè quando Voi fate la legge interpretativa in questo modo, non è che togliate un

diritto, ma dichiarate ciò che realmente era diritto; e credo che il dichiarare ciò che realmente è diritto non per l'individuo, ma in generale, sia veramente un ufficio del legislatore.

Io vi dissi, o Signori, che la quistione della prescrittibilità è una quistione che dovete decidere; la dovete ben anco oggi decidere con maggior ragione, perchè trovate che le nostre discussioni hanno gravemente pregiudicato, e possono pregiudicare la cosa, in quanto che senza volere vi ha chi si pronunzia per la prescrizione, vi ha chi si pronunzia per la imprescrittibilità.

Ed aggiungo, che lo potete più legittimamente nella specie in quanto che mi sembra (non azzardo di dare una sentenza, perchè non ne ho l'autorità, e qualunque sia la funzione, della quale attualmente sono onorato, non può la mia parola esercitare una influenza nello animo vostro) evidente che la prescrizione colpiva le azioni dei vassalli, perchè questa era la intelligenza che comunemente si dava, perchè ritengo che questo sia il modo per far cessare un privilegio, e si ritorni al diritto comune, a ciò che più richiede l'interesse della società.

Deve dunque pronunziarsi la dichiarazione della prescrittibilità; dovete farlo, e dovrete farlo, secondo me, nel senso dell'affermativa.

Quale sarà la formola da adottarsi? Io vi confesso che avrei preferito la formola più semplice, ed aveva preparato un emendamento in questo senso. Dopo il capoverso dell' articolo 6, colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni, o prestazioni feudali. Avrei aggiunto: « Nelle cause contro essi promosse per rivendicazione in base alle pretese qualità feudali di beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione se di già fosse corsa ai termini delle leggi civili generali ». Mi spingeva a quest'idea il desiderio di esser chiaro, di esser franco nello stabilire un principio e dedurne le conseguenze.

Mi confortava il vedere che era anche l'idea che era stata accennata dall'onorevole Resti-Ferrari la cui autorità su questa quistione ha esercitato, vi confesso, una grande influenza sul mio giudizio.

Mi confortava il pensiero che in questo modo si veniva a pronunziare propriamente sul bisogno che nasceva dalle contraddizioni (per dir così) dell'atto legislativo del 1780 che è l'atto da applicarsi.

Altronde gli altri emendamenti proposti dall'onorevole Poggi, col sotto emendamento dell'onorevole De Foresta, e dell'onorevole Senatore Lauzi, non sono nè più nè meno che lo sviluppo di questa stessa idea; anzi direi che l'onorevole Poggi nell'ultima sua relazione presentata, e che ora io leggerò, riduce la dichiarazione della prescrittibilità, perchè l'avrebbe formulata nel seguente modo:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale tanto da parte dei si-

gnori come dei vassalli i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali ».

Questo emendamento è molto più limitato nei suoi effetti di quello che sia la mia definizione generale; ma vi confesso che preferirei la dichiarazione generale per un fatto che di lancio accennai ieri e sul quale chiamo la vostra attenzione. Io credo che può dubitarsi se veramente, perchè scorsi tre anni dalla legge del 1862, non si possano introdurre altre liti contro alcuni terzi possessori, e che perciò tutte queste quistioni così combattute, così agitate, così discusse, riguardano propriamente un numero di individui determinati, dei quali il legislatore non si deve preoccupare. E di vero nell'applicazione del paragrafo 4 della legge del 1862, qualunque ne sia la interpretazione, si suppone sempre che si tratti di pretesi diritti contro possessori di buona fede ed a titolo oneroso, e però si può dubitare che la perenzione introdotta nel N. 2 del paragrafo 4 non si estende ai possessori per titolo gratuito, fra i quali vi possono essere donatari *propter nuptias*, *legatarii*, ecc.

Sento farmi la osservazione, che le donazioni *propter nuptias*, o per dote, sieno da considerarsi come a titolo oneroso; lo sarebbero di certo dai Tribunali.

Comprendo che si possano estendere, che si creda facile di poter estendere le disposizioni della legge; ma se dobbiamo stare, e lo si vuole, allo stretto senso delle parole, si deve riconoscere che non sia assurda l'idea di limitarsi il N. 2 del paragrafo 4 agli atti propriamente detti a titolo oneroso; per lo meno è una quistione, molto più in vista delle dichiarazioni fatte nella Camera dei Signori nel 1862.

Ora, o Signori, mi sembra che anche i possessori a titolo gratuito meritino il favore della legge, e non solo nel loro interesse, ma ben anco nell'interesse dei loro creditori che hanno mutuato con ipoteca su questi fondi ritenuti liberi presso il debitore; e mi sembra che se si vuole conseguire tutto lo scopo cui la legge mira, si deve adottare un provvedimento generale che d'altronde è conforme al diritto comune.

Per queste ragioni propongo una disposizione generale e la preferisco, perchè la legge esca composta in modo da essere tutta coordinata ed informata dallo stesso spirito, da un solo principio: il principio che informa gli articoli precedenti di già votati; la libertà cioè l'assoluta libertà dei beni senza distinzione fra le varie specie di feudi.

Se però il Senato credesse che sia anche più conveniente, che sia anche più facile che la legge passi, il restringere più oltre il senso della legge adottando la proposta che veniva adottata dall'altro ramo del Parlamento, che sarebbe una spiegazione, una dichia-

razione della legge del 1862, ben comprendete che ne sarei anche soddisfatto perchè ritengo conveniente come lo riteneva l'onorevole Risti-Ferrari, e non respingerò giammai quello che mi date per non perdere il molto che credo dovuto e che credo che sarebbe conveniente nella legge stessa.

Signori, io spero, che non avrò più bisogno, e anche se ne avessi bisogno non eserei d'avvantaggio di stancare la vostra indulgenza.

Dissi ieri che il grande ostacolo che si presenta all'adozione della proposta era il fatto della legge del 1861 pei feudi Lombardi, e che cotesto fatto era, e doveva essere potente nell'animo degli autori di quella legge; ma vi ho notato che ben diverse erano e sono le condizioni attuali delle Venete provincie da quelle delle Lombarde.

La Lombardia non aveva la legge del 1780, e non vi era stata una legge come quella del 1862.

Si è fatto un appello alla vostra dignità col dire che bisogna che i Corpi si mantengano fermi per essere autorevoli; io mi permetto osservare, che bisogna che i Corpi, qualunque essi sieno, agiscano secondo le proprie attribuzioni. I magistrati si devono mantenere sempre fermi nell'applicazione delle leggi; e pure non persistono in una interpretazione se la credono erronea; il legislatore emana dei provvedimenti e delle leggi secondo i bisogni sociali che possono variare, però semprechè i principii eterni di giustizia non siano lesi.

Quante volte, o Signori, malgrado l'opinione emessa, non si ritorna sulla medesima, tutte le volte che per mutate circostanze, per mutati tempi, si ha di bisogno di altri provvedimenti? Mi basta il ricordarvi e i vostri esempi, e quelli della più illustre ed antica Camera Alta, la Camera dei Pari d'Inghilterra.

Io credo quindi, o Signori, che l'esempio del 1861 non sia d'ostacolo insormontabile, per ragione della diversità delle circostanze nelle quali versano i feudi del Veneto, in confronto dello stato dei feudi in Lombardia; ed era per ciò che io mi permettevo di pregarvi, perchè vi piaccia dichiarare in modo franco e netto per tutti la prescrittibilità, facendo omaggio a ciò che d'altronde è di diritto comune. In tutti i casi vi pregherei per l'adozione del progetto quale vi presentava il Ministero nel 1868, e quale fu votato dalla Camera Elettiva. Mi sembra che soltanto in tal modo si possa conseguire lo scopo voluto da tutti noi; perchè non credo che siavi alcuno che sia tenero dei privilegi feudali; possiamo essere discordi sui provvedimenti a darsi, sulla loro giustizia; ma non si può concepire giammai, che alcuno vi possa essere fra i componenti di questa Assemblea, come anche nel ministero, che non abbia l'idea di disporre secondo la giustizia, combinando il diritto colla libertà.

Presidente. Il Signor Ministro ha parlato di un emendamento, lo prego a volerlo mandare al banco della Presidenza.

Avverto il Senato che l'onorevole Senatore Conforti farà un'interpellanza domani all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri sui casi di Pavia e Piacenza.

La parola è al Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore **Musio, Relatore.** Sulla materia, perchè il Ministro l'ha trattata tutta.

Presidente. Allora interrogo il Senato se si debba ancora concedere la parola al Senatore Musio.

Senatore **Musio, Rel.** Se non ho la libertà di parlare, io posso andarmene, perchè il Ministro chiese la parola per un fatto personale, e poi è entrato nella materia.

Presidente. Faccio osservare al Senatore Musio che io ho ricordato al signor Ministro che si limitasse al fatto personale.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se il Senato me lo permette io vorrei giustificarmi del rimprovero che mi è fatto.

Io ho parlato per un fatto personale in ragione dei rimproveri che erano stati diretti al Ministero, e più che per un fatto personale, tanto per mio riguardo, quanto per riguardo al Ministero che vi presentò la legge; non ne aveva parlato prima, perchè aveva creduto che quanto si accenno nella Relazione su queste accuse, sarebbe meglio si fosse lasciato passare sotto silenzio. Ma quando poi lo vidi esporre qui quasi come l'Achille degli argomenti che si accampavano per fare rigettare l'articolo presentato dal Ministero, ho creduto mio dovere, e tanto più mio dovere, quanto che non attaccava principalmente la mia persona, quello di esporre le giustificazioni del Ministero.

Dopo esaurito il fatto personale, ho creduto essere obbligo mio di rivendicare i dritti del Ministero e di esporre il suo parere sugli emendamenti che erano stati presentati. Avrò potuto mancare di nesso, vagare di troppa, ne chiedo perdono al Senato, e sono gratissimo alla benevolenza colla quale mi ha ascoltato; ma non ho creduto per nulla eccedere di quanto riteneva compito mio; perchè ritenevo essere debito del Governo di esprimere un sentimento sugli emendamenti proposti. In quanto poi al dare la parola, o ai limiti che si possano imporre agli altri, io non ho diritto a discorrerne; e se lo avessi, non intenderei mai di fare proposta negativa, perchè ciò che desidero, è che si conosca la verità, che si faccia la giustizia.

Presidente. Il Senatore Musio aveva chiesto la parola per un fatto personale, attualmente dice di volere entrare in materia: interrogo il Senato se intenda di accordargli la parola.

Senatore **Vigliani.** Io domando la parola sull'ordine della discussione, e la domando per la terza volta.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Credo, che il Ministro fosse nel suo diritto di parlare, non solamente per il fatto personale, ma ben anco intorno ai diversi emenda-

menti che si erano pro-lotti, e sui quali egli si era riservato, sin dal momento della presentazione del primo, di far conoscere il suo pensiero. Credo per ciò che non si possa impedire all'Ufficio Centrale; e per esso al suo degnissimo Relatore, il diritto di rispondere a quanto il Ministro ha esposto intorno ai diversi emendamenti, che si sono presentati, emendamenti, che dovranno formare oggetto delle nostre votazioni.

Vi domando, Signori, se intorno a questi emendamenti non si esprimono chiaramente le parti, e l'Ufficio Centrale non fa conoscere la sua opinione anche sull'ultimo che è stato presentato....

Senatore **Poggi** (*interrompendo*). Non si è fatto altro finora.

Senatore **Vigliani**. Aspetti, di grazia, a parlare quando avrà la parola; io non l'interromperò, quindi la prego di non interrompermi!

Diceva dunque che anche rispetto all'ultimo emendamento proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, è conveniente, anzi necessario, che l'Ufficio Centrale lo esamini, e faccia conoscere il suo modo di vedere.

Credo poi che la votazione non potrà procedere chiara ed ordinata se non siano ben determinate le differenze, anche sottili, e non tanto facili ad afferrarsi, che distinguono l'uno dall'altro emendamento.

Per queste ragioni, io credo, che il Senato vorrà certamente concedere al Relatore dell'Ufficio Centrale la facoltà di parlare, facoltà che in generale, ed in tutti i Parlamenti è riservata al Relatore per ultimo, e non al Governo.

Questo è l'uso d'ogni libera Assemblea.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola non per contestare il diritto al Relatore di emettere la sua opinione sul nuovo emendamento ultimo proposto dal sig. Ministro (nuovo nella forma, ma non nella sostanza), ma unicamente perchè non si rientri nella discussione generale.

L'emendamento mio fu proposto lunedì; fu discusso per cinque giorni; dico per cinque giorni, giacchè gli emendamenti dei Senatori De Foresta e Lauzi non si aggirano che intorno al medesimo punto, e sono più o meno larghi del mio.

Se per queste ragioni si rientra nella discussione generale, non si termina più. Il Senato è stanco ed i Senatori se ne vanno. La discussione è oramai esaurita.

Si è certi che l'onor. Vigliani, e gli onorevoli membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale non accetteranno mai nessuno degli emendamenti. Se il desiderio di conoscere quelle minute differenze che esistono fra quattro emendamenti fosse esternato dai Senatori che non hanno preso parte alla discussione, per decidersi a quale dovessero dare la preferenza, intenderei che ciò meriterebbe considerazione; ma esternato dagli av-

versari irconciliabili al progetto della minoranza, non ha scopo alcuno, avendo essi colle loro parole dimostrato abbastanza il loro intendimento, di respingere qualunque disposizione favorevole ai terzi possessori.

Se l'onorevole Musio vuole dire le sue ragioni sull'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Ministro, credo gli spetti il diritto; ma in tutto il rimanente penso che la discussione è esaurita, e che non dovrebbe più riaprirsi.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi dispiace che l'onorevole Senatore Poggi, nel calore del suo discorso, abbia voluto qualificare me ed altri, che difendiamo opinioni che non piacciono a lui, siccome irconciliabili.

Col principio d'ordine, col principio di giustizia, noi ci conciliamo sempre; ma con quelli che noi crediamo contrari a questi sacrosanti principi, il Senato comprenderà che noi potremo errare, ma non mai, per ciò, essere chiamati irconciliabili.

Presidente. Io non dubito che il Senato sarà compiacente, ed ascolterà il Senatore Musio con quella attenzione che egli è solito cattivarsi.

Ma siccome la materia fu già ampiamente discussa, e furono già anche replicati più volte gli stessi argomenti, prego il signor Senatore Musio a volersi contenere in quei limiti ch'egli crederà più opportuni, e gli accordo la parola.

Senatore **Musio Relatore**. Signori Senatori. Oramai la gran battaglia è circoscritta in duello ed a me povero ed ultimo Curiaio, tocca di stare a fronte del più terribile ed ultimo degli Orazi.

Oggi testè, e ieri ho udito a parlare più e più volte di accusa e di difesa; a me pare troppo impropria la parola e la cosa, poichè qui non calciamo l'arena del foro. Qui non si ha questo bisogno, nè questa volontà, e solo bisogna ritenere, che qui abbiamo una necessità di dire ciò che il Senato non deve ignorare, qui non è alcuno che voglia accusare, nè il Ministro presente, nè i Ministri passati; è lontano dalle nostre abitudini e dalla nostra dignità questo basso sentimento, e quindi lungi da me questa parola di accusa.

No, che non c'è accusa veruna; qui si espongono i fatti, qui si espongono le proprie convinzioni al Senato, e noi riverenti aspettiamo il suo oracolo.

L'onorevole signor Guardasigilli ha preso la parola per un fatto personale, e allora la domandai anch'io, perchè i fatti personali riguardavano me, potevo io farne a meno? No; dopo che il signor Ministro ha usato del suo diritto ed è entrato nella materia, ha ripetuto alcune cose dette, ma molte ne ha dette di nuove, e il Relatore deve rispondere alle cose dette di nuovo.

La discussione di una legge importa che *hinc inde* siano dibattute le ragioni e le opinioni opposte. L'Ufficio Centrale, sul quale pesa il dovere di studiare più specialmente la legge e di farne conoscere il merito,

deve sostenere questo dibattimento, e ne dà l'incarico al Relatore: ma se gli oppositori all'Ufficio Centrale hanno facoltà di dire quel che stimano, e questa stessa facoltà è negata al Relatore, non vi è più dibattimento, manca l'uguaglianza di dritto fra i contendenti, mancano gli elementi del giudizio, e si dee giudicare senza una compiuta cognizione di causa.

Le discussioni gravi durano molto tempo, ma si ascoltano con pazienza, si ascoltano con quell'interesse che ad esse corrisponde, e che noi siamo capaci di spingere fino all'abnegazione, allorchè trattasi di questioni toccante i principii dello Statuto, ai principii della giustizia, a tutti i principii, affinchè in faccia al paese si ottenga il vanto di aver fatto il suo bene a costo di qualunque sacrificio.

L'onorevole signor Ministro cominciando a parlare per un fatto personale mi domandò la spiegazione di qualche cosa sulla quale bisogna dire che le mie parole siano state molto infelici: egli ha detto che il Senato, che l'Ufficio Centrale vogliono conoscere di che si tratta in tutte le liti, esaminare tutti i casi e giudicare a priori di tutte le questioni.

Ma tutto questo non è quello che domanda il Senato, quel che domanda l'Ufficio Centrale non è questo. Io me ne appello al relativo carteggio. L'Ufficio Centrale vedendo, che si vogliono troncare le liti pendenti, vedendo che si vogliono violare i diritti acquistati per favorirne i possessori, si trovò nella necessità di sapere qualche cosa e delle liti, e della qualità dei possessori. Io dunque tracciai un quadro sinottico distinto per categorie, le quali riempite somministrarono i dati necessari. Ora, questo è ben altro che voler troncane le liti, è ben altro che voler decidere le questioni a priori, ed è anzi il rovescio, perchè tende a conoscere prima i fatti e giudicarli non con una sentenza, ma con una coscienziosa sanzione legislativa.

Era poi questo nostro modo di procedere secondo la logica di tutte le menti umane per potere da un'analisi salire ad una sintesi. Questa almeno è la regola che ci hanno insegnato Galileo e Bacone, ed io credo che non si possa arrivare ad un concetto giuridico e sintetico che procedendo a questo modo. Quindi non è volontà, è necessità, ed assoluta necessità per chi vuol vedere, per chi vuol abilitarsi, per chi vuol acquistare giusti criteri nei giudizi legislativi.

Diceva il signor Ministro: i documenti in fin dei conti vi si sono dati, quelli vi devono bastare, perchè ne domandate altri? Ma se io voglio limitare al signor Ministro, il pane, come si dice, del suo intelletto, voi non avete questo diritto, io ho bisogno di essere illuminato, egli mi direbbe: veruno può sapere quando un giudice debba dirsi abbastanza illuminato: egli solo può sapere lo stato del suo animo e della sua mente, e quando egli domanda maggiori lumi, non gli si può rispondere: ne avete abbastanza. Lo stesso è del legislatore, e quando egli domanda altri documenti, non gli si possono ricusare.

L'onorevole sig. Ministro molto a proposito rialzava il mio animo in una seduta, perchè qualche frase del mio discorso gli parve che sentisse meno altamente di noi Italiani, e mi diceva: vedete, un Inglese trova qui Cicerone ed Ortensio.

Accetto questa gloria, ma non mi faccio illusione, anch'io mi glorio che siano stati nostri maestri, ma non posso consolarmi ancora che maestri non siam tornati. Ora, giacchè si citano gli esempi dei nostri grandi e primitivi avi, stiamo a quelli; ed il signor Ministro m'insegna come i giureconsulti Romani hanno proceduto nei loro responsi. Essi dicevano *ex facto jus*, noi diciamo al rovescio *ex jure factum*, è il diritto che per noi va prima del fatto, poichè non vogliamo prima fare la legge, e poi sapere il fatto: noi invertiamo la genesi, poichè è il fatto che ben saputo, ben pesato, e ben qualificato deve precedere la legge. Ogni cosa esce dalla mano di Dio colla sua legge; questa legge è nella sua natura, e la sua natura serve a determinare quale debba essere la sua regola di giustizia. Com'è delle cose, così è dei fatti; è per ciò che il legislatore deve ben saperli, poichè ignorandoli non può sapere quale debba essere la loro regola di giustizia.

L'onorevole signor Ministro sa meglio di me qual era il modo, lo studio dei giureconsulti romani. Infatti egli sa che non c'è chi parli di una legge senza che dica *facti species est*: la specie del fatto, ed egli sicuramente che meglio di me ha maneggiato il Digesto, ha veduto che dal primo all'ultimo giureconsulto da Sesto Elio Peto a Furio Anteo primo ed ultimo dei giureconsulti Romani per ordine cronologico si è costantemente osservata questa regola e si è proceduto così. Io mi ricordo che le leggi di Muzio Scevola, finiscono come costante formola e come solenni conclusioni in queste parole *secundum ea quae proponerentur*, le quali suonano *secondo il fatto proposto*. Ora sa il signor Ministro che anche noi volevamo fare altrettanto; ma invece non ci si è corrisposto.

Abbiamo domandato documenti, e, mio Dio, mentre la legge stette 14 mesi nella Camera elettiva, mentre fu votata il 31 luglio, mentre il 1° agosto doveva venire in Senato, si è messa in tasca, si è aspettato 20 giorni a presentarla, e si venne qui ansanti per il viaggio che si è fatto in venti giorni dalla Camera al Senato; ed a che fare? Per domandare l'urgenza di questa legge.

Per questa legge si domanda l'urgenza? Questa legge si presenta alla Camera con tanti documenti, e a noi no? Oh! ma i Senatori non hanno diritto di vedere, di studiare, di giudicare? Non hanno anzi il dovere di fare queste cose? Eppure no. Domandavamo cose facili a trovarsi; domandavamo prima cosa gli atti di una Commissione, la quale, necessariamente composta com'era, aveva dovuto sminuzzare la materia, aveva dovuto entrare in tutti i particolari, ed avrebbe grande mente illuminato noi, ed animati al lavoro che ci proponevamo. Ma questi stessi atti non si trovano;

e gli altri documenti? Non si trovano. Ma come, non si trovano i documenti? Ma in ogni ufficio chi ha la custodia di carte deve risponderne, e quando da un ufficio escono carte deve risultare dove sono andate; e quando entrano in un ufficio deve ciò essere constatato da una dichiarazione. Dunque queste carte si dovevano trovare, se si voleva.

Abbiamo transatto, ed io ho proposto quei due quadri sinottici dei quali ho parlato nella Relazione; ma non abbiamo potuto avere questi, e non si sono potuti avere gli altri documenti. Infatti, noi oggi siamo ignoranti delle cose più essenziali per fare una legge. Io, in questo particolare voglio far punto per timore si possa cadere in sospetto, che si abbia in animo d'accusare qualche uno; io dico soltanto cose necessarie a dirsi.

Ricadendo nella discussione generale, io mi limiterò più che sarà possibile. Argomento nuovo sul quale non ho ancor parlato è quello che ha fatto valere l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia desumendolo dall'intervento fiscale nelle cause in discorso. Io ripeto qui che al buio non si conoscono neppure le cause che hanno determinato questo intervento; ma ricordando quello che è scritto nel diritto feudale, questo intervento è conforme a quelle regole.

Ognun sa che quando si agita una questione tra vassalli ed un terzo possessore, è interesse tanto di chi è padrone diretto, come di chi è padrone utile, in tutti i paesi, anche in Austria, e dirò, vieppiù in Austria; quando si tratta di queste cause, è chiamato il fisco e tante volte l'ufficio del Magistrato, se non è chiamato, interviene spontaneo per difendere il suo interesse. E vi era interesse? Altro! basta pensare un momento. A termine della legge Austriaca il feudatario deve pagare un corrispettivo commisurato sull'entità del feudo. Ora, se il feudatario volesse defraudare in qualche parte il corrispettivo, ne trova il modo colludendo con uno o più dei possessori. È dunque necessario, non vessatorio, l'intervento del fisco. Che se fosse vessatorio, come asserisce il signor Ministro, egli non ha che a volerlo per far cessare la vessazione. Il fisco dipende dai suoi ordini; basta dunque un suo dispaccio per far cessare la vessazione; e la legge manca evidentemente anche da questo lato di motivo plausibile e di giustificazione.

Signori, permettete che io vi spieghi l'impressione che in alcuni momenti mi desta questa discussione; qualche momento mi pare di essere presente a una specie di fantasmagoria dove le cose tutte ad un tratto spariscono. Veggio e leggo gli atti del Parlamento di Vienna e vedo quello che hanno detto prima, quello che hanno detto dopo. Resti-Ferrari dopo ha revocato formalmente quello che disse prima. Vedo questo, e mi si dice: Resti-Ferrari ha detto diversamente. Resti-Ferrari mutò opinione; ma se Resti-Ferrari mutò opinione, non si sarebbe detto i sottoscritti com-

prendendo anche la sua firma, si sarebbe detto i sottoscritti meno Resti-Ferrari.

Per meglio assicurarmi leggo e rileggo la pagina e vedo e mi assicuro nuovamente che Resti-Ferrari non vuole più che sia imposto silenzio alle *persone private*, che non vuole più prescrizione retroattiva, che vuole come volevano gli altri sottoscritti, che vuole insomma quel che vedo. Ma si risponde: non si vede, ma è certo, che Resti-Ferrari era di diversa opinione. A mia volta io replico, ma quel che non si vede non c'è, ed in questo giuoco dei nostri onorevoli avversari mi pare, dico, di assistere ad una fantasmagoria.

Ma qualunque giuoco è vano poichè l'onorevole e venerando Magistrato, dopo il primo slancio della sua filantropia, egli stesso senti d'aver parlato assai male, e d'aver violato i principii che un magistrato non deve violare giammai, quindi volle far tacere il filantropo per far di nuovo parlare il Magistrato.

Il Signor Ministro è assente. Interrogo se debbo continuare.

Voci: Sì, sì, parli.

Senatore **MUSTO**. *Relatore*. Dunque riguardo a Resti-Ferrari concludo: o gli avversari vogliono continuare ad invocarne l'autorità, e devono fare come lui, o non vogliono fare come lui e cessino d'invocarne l'autorità.

Altro argomento avversario è che sul punto contemplato dal paragrafo 4. N. 1 della legge Austriaca era dissenso e dubbio in quel Parlamento. Ma buon Dio! tutti siamo da tanti anni in Parlamento e sappiamo che quando una proposta passa senza discussione, all'unanimità, non si può dire che questa è dubbia. Per dire che è stata dubbia, bisogna che vi sia stata discussione. Non è logico, è un controsenso il dire dove non vi ha discussione vi è stato dubbio.

E qui pure io credo di assistere ad una specie di fantasmagoria.

Invoco tutti i principii certi indubitati della scuola, sui quali non è caduta né può cadere discussione, io credo di averli in mano, io me li ho a memoria; ho la mano stretta e credo d'averne un gruppo d'oro, appreso la mano e tutto sparisce.

Si viene al principio della retroattività. Io invoco la sua generale ed unanime condanna: dicendo la legge non può retroagire, a me pare avere un'ancora in mano; ma gli avversari rispondono: è un'inezia. Se il legislatore vuole, dis'è il fatto: questa è legge di tutti i paesi civili, e per conferma si citano molti esempi: ma appunto perchè troppo si abusò e l'esempio citato questa mattina dal Ministro di Grazia e Giustizia prova fino a che punto se ne abusò; appunto perchè troppo se ne abusò, siamo invitati ad abusarne anche noi? Per parte mia non mi sottoscriverò mai.

Si viene al principio della proprietà, che è fra le prime basi della Società civile: fondandomi sopra di esso io credo di stare sopra una rocca; ma un colpo di

bacchetta mi leva di sotto i piedi la rocca come in un giuoco di prestì litigazione.

Molto a lungo l'onorevole Signor Ministro ha ragionato per provare che i possessori hanno sulle terre ragioni prevalenti a quelle dei feudatari. Per provare questo assunto ha citato molte leggi Venete ed Austriache, ma tutti questi ragionamenti che l'onorevole signor Ministro ha fatto a lungo, tutti gli argomenti sottilmente addotti, tutte queste ragioni non appartengono ad un Parlamento, ma ad un Tribunale. Egli lasci dunque che si discutano davanti ai giudici, giacchè io non so come il sommo sacerdote della giustizia dica: chiudete le porte del tempio a chi ha detto di entrarvi.

L'onorevole signor Ministro oggi, ed è la prima volta che viene in campo questa materia, ha eccitato l'attenzione del Senato sulla fellonia.

Egli ha detto, molti già per fellonia incorsero la pena di caducità, dunque vedete che se non si parla più di fellonia è un favore che si fa a questi Signori.

Ma l'onorevole signor Ministro mi insegna che la fellonia non è una parola, è un fatto, che la fellonia va constatata in giustizia, che pertanto fellonia non non vi può essere se non ci è una sentenza che la constati; ma oggi e qui tutto si crea, quindi si crea la fellonia, si crea la sentenza, e si creano i feudatari decaduti.

Sono altronde ovvii e noti principii che la fellonia non colpisce che una determinata persona non una classe od un Corpo, dunque si può dire Tizio, Sempronio sono felloni, ma non si può dire i feudatari sono felloni, salvo provando che la fellonia è solidale, perchè l'opera od il consiglio di commetterla fu comune a tutti. Senza tal prova essa sarebbe un fatto personale, non potrebbe essere un fatto comune, e non si potrebbe dire i feudatari tutti sono solidali.

Ma se il signor Ministro crede che i feudatari sono stati felloni, se crede che il Fisco abbia tutte le ragioni di parlarne e se crede che la legge del 1862 non abbia cancellato interamente questo diritto lo faccia pur valere in giudizio e non si appigli a questa legge.

Ma la legge del 1862 ha detto chiaramente *rinunziamo ad ogni azione di caducità!* È qui che cade la materia, è qui che cade la questione della fellonia che involva la caducità. Dopo che la legge ha rinunziato ad ogni caducità non si può più venire a parlare della pena di fellonia.

Grandi massime di giustizia ha messo avanti l'onorevole Ministro allorchè discusse l'articolo addizionale col quale si è detto che si riserva solamente il Governo il diritto di disporre del suo. Non pare a lui che il Governo debba rispettare l'altrui? Non gli pare che il Governo dispone solo del suo, quando disponendo del suo non tocca il diritto di terze persone?

Io non so ripetere tutti gli argomenti dell'onorevole Ministro, ma egli ha creduto perfino di poter affermare

che la disposizione è nociva anche al feudatario. Ma quanto al feudatario io lo riduco al dilemma: o recede o non recede. In lui è piena libertà, può recedere se vuole, se non vuole non recede. Dunque recederà quando gli torni conto, quando gli sia dannoso starà in causa e non so dove e perchè il signor Ministro dica nociva la disposizione.

Questa è la via legale: gli si lascia la libertà non gli si va a levare la veste. Così deve il Governo disporre del suo. Si è detto che il Governo può benissimo, rinunziando al corrispettivo, chiudere la bocca ai feudatari per promuovere le loro azioni. Ciò non è giusto per la ragione che vi saranno tanti i quali troveranno più vantaggio di rinunziare al corrispettivo che alla lite. Ad ogni modo, là è la via legale poichè la libertà dall'articolo addizionale è lasciata a chi non si deve togliere.

Il Ministro lungi dal credere che non si possa dichiarare retroattiva la presunzione, ha detto che in questo caso la retroattività è dovere del legislatore. E dice, che il legislatore può farlo per fini convenienti ed utili, ma siccome il signor Ministro crede di farlo pregiudicando tutti i diritti acquisiti e tutte le ragioni anteriori, io non capisco il dovere di questo legislatore che fa quello che non può fare.

Egli ha risposto all'onorevole Senatore Vigliani invocante la necessità che i Corpi primarii, i supremi Corpi, stieno fermi nei loro principii, l'onorevole Ministro ha risposto, che il legislatore può svicolarsene, se così pare alla sua sapienza. Ma facciamo una distinzione, sono cosa che dipendono da principii veramente eterni? E non c'è legislatore che si sia permesso di allontanarsene, senza mancare alla giustizia ed alla sapienza. La parte in cui il legislatore ha l'arbitrio e il dovere di calcolare lo stato instabile e mutevole delle cose e vedere come leggi utili in un tempo possono o debbono essere in tutto o in parte mutate, perchè dannose nel tempo presente, non tocca ai principii fondamentali ed eterni, ma concerne l'interesse mutevole della umana società; ma nelle altre parti, in ciò che tocca a ragioni di proprietà, ai dritti acquisiti, alla legge fondamentale ed agli altri eterni principii di ragione e di giustizia, il legislatore commette un sacrilegio se si arroga di fare mutamenti.

Molte e moltissime altre cose si sono dette con eloquenza profonda dal signor Ministro: io non posso in tutto ciò raggiungerlo. Mi limito solo a dire che tutte queste cose quando finiscono nel chiudere ai cittadini la porta dei Tribunali e nell'impedire ai Giudici la loro missione e di esercitare l'alto ufficio ad essi soli demandato dallo Statuto, so o una patente e diretta violazione della legge fondamentale.

Vorrei parlare adesso sugli emendamenti e su tutti in massa dirò poche parole.

Con questa o con quell'altra forma tutti intendono tre cose; la prima a non tener conto dei dritti acquisiti; la seconda a fare retroagire la prescrizione can-

cellando i diritti che sono protetti dal Codice e protetti dallo Statuto; la terza, che tutti tendono senza volerlo, ad una violazione dei poteri fondamentali.

Signori, io finisco.

Questo giorno 25 marzo 1870 è uno dei giorni più solenni nei fasti del Senato, esso segna un'epoca e un punto più saliente della sua storia; noi tutti di questo giorno rendiamo conto ai presenti e ai futuri, a noi, ed al mondo, a Dio e alla patria. Dio voglia che non sia nefasto! esso non è giorno di silenzio, ma di chiare, nette, precise, rotonde, incisive parole; esse forse per me saranno come il canto del cigno, ma siano pure il rantolo della morte, io sarei contento se come mi rassomiglio al cigno, possa rassomigliare alle oche, che salvarono Roma. (*Harità*)

La questione fu messa avanti sopra pochi ettari di terra, ma questa è la questione apparente e sotto se ne cela un'altra compromettente lo Statuto.

La legge proposta mena il potere legislativo ad invadere il potere giudiziario troncando essa stessa le liti in modo che è tanto più riprovevole quanto più ingegnosamente mascherato: quindi per adottare questa legge bisogna violare lo Statuto.

Qui prego di non essere frainteso. Io sono ben lontano dall'attribuire questa impossibile volontà agli onorevoli miei Colleghi, giacchè io sono certo di loro come di me; però quantunque non possa essere questa la loro e mia volontà, è questa l'inevitabile conseguenza, poichè questa legge è come il veleno, che non lascia di uccidere per la ragione di essere stato amministrato per isvista dalla più tenera e pietosa delle madri.

Violato oggi lo Statuto, non mancheranno ragioni per violarlo domani. Le liti hanno ridotto molti padri di famiglia e molti orfani alla miseria, alla fame, alla nudità, e perchè troncate le liti pei possessori in molti dei quali sono ricchi signori, non si dovranno anche troncate per tanti nudi e famelici orfani e padri di famiglia?

Il Senato trova anche in questa legge una questione di vita o di morte; poichè se egli vota questa legge colla benda che ancora gli stringe gli occhi, e con una pressione spinta fino ad avergli mancato gravemente dei dovuti riguardi e per scritto e con parole pronunciate in quest'Aula nel 14 giugno anno passato, egli muore e muore di propria mano.

Ma poichè siamo sulla via degli esempi legatici dai lontani nostri avi, noi non dimenticheremo che il Senato Romano volle pieno di maestà morire sopra la sua sedia curule, e su questo luminoso esempio sono certo, che ciascuno di noi è capace di morire per salvare la patria, e che veruno è capace di perderla col suo suicidio.

Poichè siamo sulla via dei grandi esempi lasciatici dai primi nostri avi, ricordiamo il Senato Romano che seppe morire pieno della sua maestà, e noi saremmo capaci di salvare la patria col sacrificio di noi stessi, mai saremmo capaci di perderla col nostro sacrificio.

Presidente. Essendo chiusa la discussione, vi sono diversi emendamenti. Quello che si allontana di più, sarebbe quello dell'onor. Ministro; quindi sarebbe quello che dovrebbe essere posto il primo ai voti.

Leggo il primo comma dell'art. 6, sul quale tutti sono d'accordo.

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Poi viene l'emendamento dell'onor. Ministro, che leggo:

« Nelle cause contro essi pronosse per rivendicazione in base alla pretesa qualità feudale dei beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione, se di già fosse corsa a termini delle leggi civili generali. »

Lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato.

Ora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra*).

Chi l'approva, sorga.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola per un'aggiunta.

Presidente. Permetta, adesso lasci votare l'articolo; dopo ella potrà proporre la sua aggiunta.

Chi approva l'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Ha la parola il signor Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Ora che il Senato si è pronunciato sopra la grave questione che ci ha occupato lungamente, io mi credo in dovere di sottoporli un'aggiunta, la quale riguarderebbe i feudi Lombardo-Veneti, sui quali fu disposto con la legge del 1861. Mi sembra che applicando lo stesso principio di giustizia, si dovrebbe ora dichiarare che questa disposizione debba anche applicarsi ai feudi Lombardo-Veneti, aboliti colla legge del 5 dicembre 1861.

Io credo che non occorcano molte parole per far vedere al Senato, che, eccetto i casi transatti o decisi, questa stessa disposizione debba anche essere applicata a quei feudi i quali si trovano precisamente in parità di condizione.

Io rispetto altamente le deliberazioni del Senato, e dirò con quell'Avvocato veneziano, che il Senato delibera sempre bene; ma credo che sia anche bene deliberato di estendere questa disposizione ai feudi della Lombardia ed a quella parte della Venezia che era annessa alla Lombardia.

Presidente. La prego a formulare la sua aggiunta, intanto ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'onorevole Senatore **Vigliani** di dimettere la sua proposta. Comprendo benissimo che la legge che si è votata riguarda specialmente le province Venete, ed in seguito alla legge del 1862, si è discusso la differenza che c'è fra i feudi Lombardi ed i Veneti. Non di-

mentichiamo però che già è corso un decennio dalla legge del 1861, e che per conseguenza hanno potuto aver luogo tante e tante cose in proposito, per cui realmente potrebbe esser forse cessato il bisogno di questa estensione che se si trattasse di una legge fatta da poco tempo e nelle stesse condizioni, non mi asterrei dall'accettare.

Si faceva l'osservazione e il rimprovero di aver voluto fare una legge senza che si avessero i documenti per conoscere la materia sulla quale si trattava.

Il Senato e l'altro ramo del Parlamento conoscevano quale era la materia feudale nelle province Lombarde nel 1861.

Ma in questo momento in cui non si sa quale sia lo stato delle cose, se vi sia bisogno veramente di queste disposizioni legislative, mi pare che sarebbe la proposta misura (scusino la frase) un poco precipitata in quanto che non si riferisce alla legge generale, ma ad una legge speciale.

Da parte mia, non ho alcuna conoscenza dello stato attuale delle cose; e in conseguenza pregherei l'onorevole Senatore **Vigliani** a rimetterla, poichè prende impegno il Governo di esaminare se veramente ve ne sia la necessità, che se necessità vi fosse non esiterei un momento di applicarla e di estenderla.

Io credo che il rimettere questa proposta di legge ad un tempo più opportuno, sarebbe più conforme alla dignità stessa del Senato, per dimostrare che tutto ciò che qui si fa, si fa quando si ha piena conoscenza della materia sulla quale si decide.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Benchè io sia solo in parte disposto a dividere i timori che sono stati manifestati dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, perchè sono profondamente persuaso che versiamo in due casi interamente uguali, tuttavia io crederei poco cortese oppormi ai temperamenti che egli ha suggerito; poi chè prendendo egli l'impegno di presentare un progetto di legge, quando creda sia del caso sovra questo punto, si verrebbe certamente a raggiungere lo stesso scopo.

Nè io vorrei fare quistione di qualche giorno più o meno di prontezza nel provvedere. Sono certissimo che l'onorevole **Guardasigilli** manterrà il suo impegno; ma mi permetta di dirgli che quando vedessi che per qualche altra circostanza non si provvedesse, mi crederei in coscienza obbligato ad iniziare in Senato questo provvedimento, poichè avendo avuto gran parte a quello che si è fatto per i feudi del Lombardo-Veneto, io vorrei, per quanto sto in me, fare tutto il possibile acciocchè i terzi possessori di quei beni feudali non avessero a trovarsi in condizioni dissimili da quelle che abbiamo fatte ai terzi possessori dei beni feudali nella Venezia.

Ministro Guardasigilli. L'onorevole Senatore **Vigliani** può esser sicuro che l'impegno da me preso

sarà puntualmente adempiuto, come si deve in omaggio ai desiderii da esso espressi, e come pare, divisi dal Senato.

Presidente. Il Senatore **Vigliani** desiste dalla sua proposta?

Senatore Vigliani. Prendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro e desisto pel momento dalla mia proposta.

Presidente. Si passa allora all'art. 8.

Ministro Guardasigilli. Non so se tuttavia l'Ufficio Centrale insista sul paragrafo 2. da esso proposto.

Senatore Musio, Relatore. Lo abbandona.

Presidente. L'Ufficio Centrale desiste.

Venendo all'art. 8, faccio osservare che la prima parte di esso articolo proposto dall'Ufficio Centrale non è che l'istesso primo comma dell'art. 6 che abbiamo votato, la seconda è identica a quella del progetto ministeriale, per cui leggo l'articolo ministeriale medesimo.

Senatore Musio, Relatore. Siccome il Senato ritenne di seguire interamente il testo ministeriale, la nostra proposta non ha più scopo, epperò l'Ufficio Centrale vi rinuncia.

Presidente. Leggo adunque l'articolo 7. ministeriale.

« Non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Se non vi ha chi domandi la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Vengono ora gli articoli 8, 9 e 10 che sono identici tanto nel progetto ministeriale come in quello dell'Ufficio Centrale.

« Art. 8. È soppressa la Commissione di allodializzazione già istituita in Venezia. »

« Le quistioni che insorgessero per l'affrancazione delle prestazioni feudali od altri oggetti dipendenti da questa o dalla precedente legge, saranno promosse davanti ai Tribunali ordinari secondo le norme generali di competenza. »

Presidente. Se nessuno fa osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 9. Sono sopresse la Corte feudale in Venezia e le altre sussidiarie già esistenti. »

« Sono pure abrogate le disposizioni portate dalla sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, la disposizione del paragrafo 86 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852, e le corrispondenti disposizioni della sovrana patente 9 agosto 1854. »

« Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte; e gli atti dimessi saranno restituiti alle parti, »

rimesse ad esperire le loro pretese nella via ordinaria civile. »

Presidente. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

E qui ci sarebbe l'ultimo comma dell'articolo terzo che venne pure sospeso e rimandato alla votazione in fine della legge. Esso è così concepito :

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3° della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

La parola è al Signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Per questo paragrafo l'Ufficio Centrale si riunì ed ebbe la compiacenza di sentire me pure, per cercare una dizione la quale esprimesse meglio l'idea che tutti i diritti acquistati e tutti i fatti compiuti sotto la legge 17 dicembre 1862 non devono essere colpiti dalle disposizioni dell'articolo secondo.

In quanto poi alla divisione che si era fatta delle proprietà e dei feudi alienabili od inalienabili, prima ai chiamati alla successione e agli investiti, si era combinato un articolo che non so chi lo abbia.

Presidente. A me non è stato comunicato.

Senatore **Musto, Relatore.** Si era combinato un'aggiunta da farsi al § 2, e se non m'inganno si era presa la deliberazione di sospendere la votazione fino a che la legge non venisse discussa, e vedere se qualche altra cosa potesse nascere da far vedere la necessità di una disposizione transitoria. Ora, l'Ufficio Centrale propose di stabilire quell'aggiunta nel suo sistema; ma il suo sistema non essendo stato adottato, l'Ufficio Centrale lascia che il Senato faccia quello che crede meglio; anzi vedendo l'Ufficio Centrale inopportuna affatto la aggiunta che propose, non se ne preoccupa altrimenti. Se il Senatore De Foresta lo crede opportuno, può egli presentare quest'aggiunta.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Tutto ciò che può essere utile, io lo accetto e credo che il Senato sarebbe lieto di adottare la proposta dell'Ufficio Centrale. Avverto intanto che il Ministero accetterà come sua questa aggiunta.

Però non la trovo più, ed ho dimandato quindi allo Ufficio Centrale se l'aveva.

Senatore **Musio, Relatore.** Si senta il Senatore De Foresta.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Io non ho quella aggiunta e credo che sia rimasta all'Ufficio Centrale. Mi ricordo che l'Ufficio Centrale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno per combinare questa aggiunta, e che venne proposta da me di concepirla in termini più generali onde non nascessero questioni, come poteva

avvenire se si riferiva soltanto al paragrafo terzo della legge del 1862, e metterla dopo come articolo decimo.

Fu redatta quest'aggiunta se non erro dal Senatore De Falco che intervenne anch'egli in quella conferenza; non so in mano di chi sia rimasta o chi l'abbia, ma era concepita in termini così semplici che sarebbe facile di compilarla anche qui al momento.

Mi pare che si convenisse di dire dopo l'articolo 10: « con le disposizioni della presente legge, non s'intendono pregiudicati i diritti frattanto legittimamente acquistati. » Questo fu in sostanza, se non negli identici termini, il tenore dell'aggiunta che venne concepita: se l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale non hanno difficoltà, si potrebbe approvare in questi termini.

Presidente. Se il Senato l'accetta nei termini proposti dall'onorevole Senatore De Foresta...

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io credo che non si possa meglio provvedere che ritenendo il testo del progetto ministeriale.

Questo testo dice :

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo terzo della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

Presidente. Questo non è nel progetto ministeriale, ma fu fatto rivivere dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani.** È di tutti e due, ed era nel primo progetto presentato alla Camera.

Senatore **De Foresta.** Io avevo domandato la parola...

Senatore **Vigliani.** Permetta che termini, ed avrà facoltà di parlare dopo di me.

Ora risulta che prevalendosi di questa facoltà data dal paragrafo terzo della legge Austriaca, le parti interessate sono venute d'accordo; e quando ciò non risultasse, basta la possibilità che questo sia accaduto, perchè un legislatore saggio se ne debba occupare, e debba mantenere fermi gli accordi intervenuti.

Il capoverso del quale si ragiona, che potrebbe anche essere convertito in un articolo, non dice nè più nè meno che sono mantenuti gli accordi che in dipendenza di questo paragrafo 3. sono intervenuti.

Non mi pare che vi sia nulla di più semplice, e a questo si vorrebbe attribuire una locuzione che allude a dritti acquisiti.

Io non so di quali dritti acquisiti si voglia parlare: qui non ci possono essere altri dritti che quelli che derivano dai contratti intervenuti: credo quindi che il Senato convenga con me essere dovere di ogni legislatore il parlare con modi chiari e precisi; e mi pare che non si potrebbe parlare nè più precisamente, nè più chiaramente, che adottando il testo che era stato presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento.

Ma, si dirà, perchè nell'altro ramo del Parlamento non fu ammesso?

La risposta è semplice.

Si è creduto che si potesse togliere come inutile; perchè si disse: o le convenzioni sono fatte regolarmente, e sussistono senza che il legislatore lo dica; o non sono state fatte regolarmente, e allora il legislatore non le debbe mantenere. Ma Voi comprendete, o Signor, che facendo una legge nuova la quale muta essenzialmente in molte parti la legge preesistente, può nascere facilmente il dubbio che si sia voluto in qualche modo alterare od innovare ciò che riguarda fatti che si sono compiuti sotto l'impero di quella legge. Quindi non mi pare che sia un bel modo di ragionare, il dire, che se le convenzioni sono state fatte regolarmente, starebbero senza che il legislatore lo dichiarasse. Questo starebbe benissimo, se nulla di nuovo fosse intervenuto. Ma come ora interviene una legge nuova, che in alcune altre disposizioni riserva espressamente alcuni diritti, mi pare che sia di evidente giustizia il mantenere fermi quegli effetti, e il mantenerli in quei termini in cui il Governo li propose da principio.

Prego quindi il Senato di voler mantenere e riprodurre nel progetto questo capoverso o nuovo articolo, come sta nel primitivo progetto ministeriale.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io sono perfettamente di accordo coll'onorevole Senatore Vigliani in quanto sia una necessità, e convenienza giuridica di accennare a quello svincolo che si era potuto verificare per le convenienze fra le parti.

Era sorto il dubbio, se si ricordano, se questo svincolo dovesse o potesse farsi dai chiamati in ordine alla legge del 1862, oppure da quelli posteriori in ragione della novità che si era fatta.

È giusto interessandomi di questo dubbio, non che a prevenire tutte quelle altre contestazioni che si possono verificare per le contrattazioni che gli aventi diritto per la legge del 1862 avrebbero potuto fare, in omaggio al principio, che sento profondissimo, del rispetto ai diritti veramente acquistati, mi era permesso di presentare all'Ufficio Centrale, rinforzato per dirla all'Austriaca, anche da tanti altri eminenti giureconsulti, la seguente proposta, che mi sembrava allora concordata, e di cui rimaneva soltanto dubbio il luogo in cui collocarla.

La proposta che io facevo, poichè coll'articolo 2° con i due comma che la compongono si era disposto in quanto alla proprietà dei beni che si dichiaravano svincolati fino da oggi, era un'aggiunta in questi termini:

• Le disposizioni dei precedenti capoversi saranno applicabili ai beni feudali il cui vincolo, al momento della pubblicazione di questa legge non fosse sciolto a termini del capoverso del paragrafo 3° della legge 17 dicembre 1862. »

Questo conteneva due casi.

Conteneva il caso della convenzione fra i chiamati:

conteneva di più il caso della riduzione dei vari chiamati in uno solo.

Secondo me stava, che tutti i diritti che si erano verificati in forza dell'avvenimento di uno di questi due casi, avessero dovuto essere rispettati per i contratti che avessero dovuto farsi.

Epperò, come conseguenza accennava:

« Rinnarrano fermi i legittimi accordi che fossero stati stabiliti a termini del suddetto paragrafo 3. »

Io credeva una necessità di usare questa formola sebbene non fosse completamente corrispondente alle forme legislative, in quanto era già stato votato dal Senato un paragrafo che deve attaccarsi ai due paragrafi dell'articolo secondo, vale a dire il capoverso proposto dall'onorevole Poggi il quale suona in questo modo:

« Se al momento della pubblicazione della presente legge non vi fossero chiamati, nati nè concepiti, la terza parte della proprietà per la disposizione del secondo capoverso di quest'articolo sarà anche consolidata negli attuali chiamati o aventi diritti all'investitura. »

Questo capoverso è stato già votato, e non può farsi, a meno di ammetterlo.

Certo che sarebbe stato superfluo ove passasse la prima parte della mia aggiunta; ma credo che colla forma che se gli è data può ben combinarsi, e così salvare tutti i diritti che si erano già potuti acquistare, per convenzione o per accordi tra gli stessi chiamati durante il periodo della vigoria della legge del 1862.

Questa era la formola che era stata adottata, e che a me pare combinata con tutti i rapporti, ed è quella che sottometto al Senato per le sue deliberazioni.

Presidente. Favorisca farla rimettere al banco della Presidenza.

Senatore Vigliani. Pregherei l'onorevole Presidente di farla poi passare al banco dell'Ufficio Centrale dopo che ne avrà dato lettura al Senato.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi duole che l'onorevole signor Senatore Vigliani non sia intervenuto in quella conferenza dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Non mi hanno chiamato.

Senatore De Foresta... e mi duole altresì che l'Ufficio Centrale non ricordisi più di ciò che venne...

Senatore Musio, Relatore. Domando la parola.

Senatore De Foresta... concordato unanimemente in quella conferenza.

Come diceva l'onorevole signor Ministro, egli invece del comma che era stato proposto dall'Ufficio Centrale nel suo progetto, ha proposto un'altra redazione che è quella appunto di cui ora ha dato lettura.

Vi fu questione sul luogo in cui dovesse collocarsi quest'aggiunta; vi fu chi osservò che collocandola all'articolo terzo poteva accettarsi nei termini proposti dal signor Ministro, ma siccome poteva poi rimanere

ancora dubbio, se fossero o no conservati i diritti che si fossero acquistati in forza d'altra disposizione della legge del 1862, per fare una disposizione più generica che non lasciasse luogo a veruna questione, era meglio collocare quell'aggiunta al seguito dell'ultimo articolo, cioè dell'articolo decimo, e di concepirla in termini così generici che comprendesse tutti i diritti, non solo quelli dipendenti dal paragrafo 3 della legge del 1862, ma ancora che tutti gli altri diritti legittimamente acquistati fossero rispettati.

Si cadde d'accordo in questa proposta e venne redatta all'incirca in questi termini, se non identici, almeno in questo.

« Rimangono però salvi i diritti finora acquistati in virtù della medesima legge del 1862. »

Come vede il Senato, con questa disposizione, non solo si ottiene lo scopo a cui con ragione tendeva l'Ufficio Centrale con la sua aggiunta; ma se ne ottiene uno maggiore e più sicuro, perchè si rispettano i diritti tutti che abbiano potuto essere acquistati in forza di quella legge.

Ora, se l'Ufficio Centrale stima di ritirare l'adesione che aveva dato a quella aggiunta e stima di ritornare alla sua prima aggiunta all'articolo terzo, faccia pure, egli è padrone del suo voto; per me avrei creduto meglio che si fosse fatto una dichiarazione, che avesse tolto ogni questione; se l'Ufficio la pensa diversamente, faccia come crede.

Presidente. Il Senatore De Foresta fa una proposta?

Senatore De Foresta. Non faccio alcuna proposta, lascio la responsabilità all'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Io chiamo specialmente l'attenzione del Senato sopra questo articolo, che non mi pare coerente alle precedenti sue deliberazioni sull'articolo 3.

Discutendosi sulla attribuzione della terza parte dei beni svincolati che si voleva sottrarre all'attuale investito, si disputò se l'immediato successore al quale si intendeva riservare quella quota, fosse il primo chiamato, nato o concepito al tempo in cui andrebbe in vigore la presente legge, ovvero il nato o concepito al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre del 1862, tuttora vivente al momento della pubblicazione della presente e prevalse il voto favorevole al nato o concepito al tempo della pubblicazione di questa legge.

E ciò sul fondamento, che il § 3 della legge del 17 dicembre avendo disposto che rimanevano in vigore le leggi feudali finchè esistesse uno dei nati o concepiti a quell'epoca, indicava abbastanza, che la vita di questi era il limite della durata della successione feudale, ma non attribuiva loro il diritto esclusivo di succedere, sebbene la contraria opinione che la maggioranza dell'Ufficio sosteneva, fosse suffragata dall'aver accordato ai nati e concepiti al tempo della pub-

blicazione della legge 17 dicembre 1862 la facoltà di risolvere di comune accordo il vincolo feudale, che l'art. stesso dice fra loro sussistente.

Ma l'articolo che ora vuolsi nella legge introdurre, essendo conseguenza del contrario principio, che è stato reietto, non comprendo come si possa in questa legge innestare.

Infatti, se altri possono intendersi chiamati, che i nati e concepiti al tempo della pubblicazione della legge Austriaca, non potrà concepirsi un legittimo accordo senza l'intervento e consenso di quelli.

Ministro Guardasigilli. Mi permetterei di osservare che l'articolo era stato concordato dopo che già era stato votato l'articolo 2, e il proponente del detto articolo ne accetta tutte le conseguenze. Quando il Senato fu invitato a discutere se i chiamati aventi diritto erano quelli nati al 1862, oppure poteva dirsi anche agli altri, si trattò e si disse che si poteva, non solo interpretando quella legge ma perchè in forza della legge nuova che si era stabilita col progetto ci mettevamo sopra un terreno totalmente diverso. Era, almeno a mio credere, questa la ragione decisiva di quel che ha votato il Senato.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. Nasceva però e si presentava il dubbio: i fatti che hanno potuto verificarsi fra il 1862 e l'attuazione di questa legge come saranno regolati?

Ho creduto mio dovere allora di presentare una proposta colla quale si dichiarava, come conseguenza del principio votato, che la terza parte della proprietà si deve ai chiamati viventi all'attuazione di questa legge, soltanto tutte le volte che durava ancora il vincolo feudale. Che anzi io sottomettevo al Senato, e bene anche all'Ufficio Centrale, che mi sembrava quasi decisa questa questione dall'articolo 1., inquantochè quell'articolo provvede per quei feudi che tuttavia esistono; e quindi aggiungeva: se realmente i feudi sono cessati per uno dei modi indicati nel paragrafo 3 della legge 1862, la legge attuale non può affatto regolarne la sorte, perchè non esistono più i feudi. Nondimeno, a meglio stabilire che quella era stata l'intelligenza, e ad evitare le liti sulla conseguenza del disposto nello articolo 2, io suggerii un'idea, e dissi: gli articoli e paragrafi già votati si appropriano a quei beni sopra i quali tuttavia esiste un feudo. Ciò che ci conviene in quella aggiunta non è che l'applicazione del principio scritto nell'art. 1. Colla nuova legge che voi fate non regulate se non quei beni che tuttavia sono soggetti a vincolo feudale. Per quei beni i quali se ne trovano già sciolti, la nuova legge non può affatto provvedere; ciò mi parve di una evidenza troppo chiara, e che perciò da quella proposizione sia nata la logica conseguenza della disposizione votata nel paragrafo 2. Sarebbe stato una contraddizione se fosse invece stato adottato l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ecco perchè io credo che si possa insistere nella

proposta senza timore di mancare alle regole della logica.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore **Mameli.** Io rammento al signor Ministro che egli fondò i suoi ragionamenti sul supposto, che i nati o concepiti, dei quali parla il paragrafo 3 della legge Austriaca, non fossero indicati che per fissare il termine per cui doveva durare la successione feudale; ed è ciò tanto vero, che adduceva, in conferma della sua opinione, un tratto delle discussioni parlamentari di Vienna, nel quale il Conte Thun esprimeva, a suo credere, l'istesso concetto.

L'opinione del signor Ministro fu seguita dal Senatore Chiesi e da qualche altro.

Il resoconto delle prime discussioni del Senato deve farne piena fede.

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Dalla discussione che ebbe luogo nel seno dell'Ufficio Centrale, alla quale ebbi l'onore di essere chiamato, siccome ha ricordato l'onorevole Senatore De Foresta, pare che si sia rimasti d'accordo nel volere, che quali che fossero le innovazioni portate dalla presente legge, tutti i diritti che alla sua pubblicazione si trovassero già acquistati, sia per successioni aperte sotto l'impero della legge del 1862, sia per accordi presi nei termini del paragrafo 3 della stessa legge, fossero mantenuti. Ora, pare che questo concetto verrebbe bene espresso mercè un articolo generale, o un'aggiunta all'art. 2 o 3, nella quale si dicesse che rimangono conservati i diritti acquistati cogli accordi fatti nei termini del paragrafo 3 della legge del 1862; sono insomma gli effetti legali della disposizione di questo articolo già verificati dalla pubblicazione di quella legge, quelli che la legge attuale giustamente rispetta e mantiene.

Io quindi propongo la seguente aggiunta:

« I diritti acquistati e gli accordi fatti nei termini del paragrafo 3° della legge del 17 dicembre 1862 rimangono salvi ».

Presidente. Il signor Senatore De Falco propone un'aggiunta che verrebbe in sostituzione del comma che rimarrebbe soppresso.

La leggo:

(Vedi sopra)

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata).

Senatore **Vigliani.** Siccome io ho avuto l'onore di fare una proposta analoga a quella dell'onorevole De Falco, dichiaro di darle il mio appoggio; soltanto lo pregherei di voler aggiungere dopo accordi, la parola *legittimamente*.

Senatore **De Falco.** Io non incontro nessuna difficoltà, anzi accetto l'aggiunta dell'onorevole Vigliani. La parola *legittimamente* non muta, ma rinforza il concetto dell'emendamento: *accordi fatti legittimamente nei termini e secondo le disposizioni del § 3 della legge del 1862*.

Presidente. Se il Senato lo crede si potrà farne un articolo a parte, da mettersi in fine della legge cioè prima dell'ultimo articolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto pur io quest'aggiunta, ma credo che sarebbe il suo posto conveniente dopo l'articolo 2 o l'articolo 3, perchè riguarda assolutamente i rapporti che possono nascere.

Presidente. Allora non ci sarebbe che porre quest'aggiunta in sostituzione del comma soppresso dopo l'art. 3 o dopo l'art. 2.

Voci. Dopo l'art. 2.

Presidente. Dunque porremo quest'aggiunta dopo l'articolo 2.

Metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 10. La legge 17 dicembre 1862 è abrogata in quanto sia contraria alle disposizioni della presente legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

La legge è terminata.

Ora si redigerà a norma delle correzioni, degli emendamenti e delle aggiunte che vi sono state fatte per poi essere votata a squittinio segreto.

Domani, sono invitati i signori Senatori, al tocco negli Uffici, per esaminare quei progetti che ancorarimangono, e alle ore due in seduta pubblica, per la discussione della legge sui fanciulli girovaghi.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 26 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario -- *Congedo — Omaggi — Interpellanza del Senatore Conforti al Presidente del Consiglio — Schiarimenti e dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'a Guerra — Osservazioni e proposta d'ordine del giorno del Senatore Menabrea — Opposizioni del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Menabrea — Rettificazioni e schiarimenti del Senatore Cambray Digny cui rispondono il Ministro della Guerra e il Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Cambray Digny per un fatto personale — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Conforti accettato dal Ministero — Parole del Senatore Audiffredi — Ritiro dell'ordine del giorno Menabrea — Approvazione di quello del Senatore Conforti — Squittinio segreto sulle leggi ultimamente discusse — Mozione d'ordine dei Senatori Conforti e De Falco*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro della Guerra ed il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Guardasigilli.

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura della domanda colla quale il Senatore **Arali** chiede un congedo di dieci giorni, che è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

1. Il Prefetto di Parma degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria e straordinaria del 1869.*

Il Dottore **Federico Casella** d'un suo *Discorso sugli impiegati.*

3. Il Senatore **Torelli** d'un esemplare del *Decimo parallelo fra i lavori del Canisio e quello del Canale di Suez.*

Presidente. L'ordine del giorno porta prima di tutto l'interpellanza del Senatore Conforti al Ministro dell'Interno riguardo ai fatti successi a Pavia e Piacenza.

Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori. Io non intendo di fare un discorso, ma di domandare unicamente degli schiarimenti al Ministero.

Giorni addietro si sparse a Firenze la voce, che delle perturbazioni avrebbero luogo in Milano. Vi furono alcuni i quali posero queste voci in derisione, altri che se ne preoccuparono. È cosa pericolosa, special-

mente in materia politica, credere e non credere, ma è bene che il Governo più facilmente creda, affinché possa ricorrere a quelle precauzioni, che sono necessarie ad evitare gravi sventure.

In Milano nulla accadde, forse perchè fu molto previdente l'amministrazione, forse perchè si adoperarono i mezzi acconci ad allontanare il pericolo.

Ma per contro avvenne una grave perturbazione a Pavia, e quello che è d'ogni d'attenzione si è, che fuvi un combattimento nel quale perì un sergente, fu mortalmente ferito un ufficiale, e quattro o cinque soldati vennero più o meno gravemente feriti.

Nella medesima notte in cui questo avveniva a Pavia, si verificava una somigliante perturbazione a Piacenza, ma per fortuna non vi fu spargimento di sangue, essendosi gli insorgenti, al mostrarsi della truppa, dati alla fuga. La truppa fece il suo dovere, ma non si vide in nessun luogo l'autorità civile.

A Bologna si temettero gravi perturbazioni; ed un reggimento, per prevenirle, occupò il palazzo del Municipio.

Ciò non è tutto: delle bande percorrevano quasi dritti le Romagne, e molti romagnoli entrarono in Bologna per promuovere un'insurrezione: degli insorgenti, molti lasciarono Bologna perchè si videro prevenuti; altri ostinatosi a rimanere, vennero arrestati.

Questi fatti erano stati preceduti da un altro fatto terribile e spaventoso.

Un valoroso Generale, **Esc. Mer**, che nel tempo che resse la Prefettura di Ravenna, si acquistò l'affezione e la stima di quella brava popolazione, di che io posso far testimonianza, avendo dimorato alquanti giorni a Ra-

venna, venne barbaramente assassinato. Un ufficiale di pubblica sicurezza lo uccideva ed un altro ufficiale di pubblica sicurezza dava un pranzo ed un ballo per festeggiare la morte del Generale. Il Generale Robilant ha fatto arrestare le guardie di pubblica sicurezza che erano a Ravenna e le ha inviate a Bologna.

Io credo, e fermamente credo che la cospirazione non si arrestasse già unicamente a Pavia, a Piacenza, Bologna e ad altre città delle Romagne, ma fosse estesa ad altre città dell'Italia. Non mi fa alcuna impressione che in alcune città non si sia effettuato alcun movimento; perocchè le cose sempre andarono così. Nell'ex reame di Napoli, dove si cospirava continuamente contro la tirannide, molte città si concertavano insieme per insorgere; veniva il giorno in cui bisognava operare, ed accadeva che una sola, od al più due città si pronunziavano, le altre rimanevano inerti, sia per poca energia de' capi del movimento, sia per circostanze straordinarie, le quali lo attraversavano.

Per la qual cosa, o Signori, non si tratta di un lieve affare che si possa dispregiare.

Nè posso dissimulare che mi hanno fatto una dispiacevole impressione le reticenze della *Gazzetta Ufficiale*.

Il governo dica la verità, tutta la verità, imperocchè non bisogna nascondere nulla ai popoli liberi: la pubblicità è uno dei caratteri essenziali del reggimento costituzionale.

Noi, o Signori, avevamo, e grazie al cielo, abbiamo tuttavia due pietre angolari sovra cui si appoggia la risorta Italia.

Una Dinastia che si pose alla testa del movimento. Capo di questa Dinastia è un Re, esempio imitabile, di fedeltà e devozione alle leggi fondamentali dello Stato; un Re capace di ogni abnegazione, intento costantemente a mantenere illesa ed inviolata la costituzione, (*bravo bene*).

Ora che cosa si vede o Signori?

Si tenta in tutti i modi di scemare il prestigio di una Dinastia che, ripeto è una delle pietre angolari della risorta Italia.

Avevamo, e la Dio mercè, abbiamo tuttavia un'altra pietra angolare, ch'è l'esercito italiano: quell'esercito che, se non è stato sempre felice, si è mostrato costantemente valoroso: un esercito il quale non ha mancato mai a' suoi doveri; un esercito, che anche nei tempi di pace, e quando l'Italia era contristata da un terribile flagello qual'era il cholera asiatico, ha compiuto anche l'ufficio di becchino, in soccorso di sventurate popolazioni.

Quest'esercito noi dobbiamo stimarlo e far in guisa che rimanga saldo ed intero per la salute d'Italia.

Io dico questo, o Signori, e tanto più io lo sostengo in quanto che sventuratamente l'Italia non è lieta. Noi abbiamo fatto una gran rivoluzione, che non fu certamente radicale e profonda come la rivoluzione francese, la quale, può dirsi, pose fine al Medio Evo.

Ma la rivoluzione italiana mirava a fini più svariati.

La Francia non doveva che creare la libertà, essa era Uaa, era Indipendente, lo straniero non calpestava il suo suolo.

Per l'opposto l'Italia era serva, e volle divenire libera; era divisa e volle divenire Una, era occupata dallo straniero e volle essere indipendente e risolvette queste grandi questioni con grande felicità di successo. E quasi ciò non bastasse, ha dovuto ancora preoccuparsi e si preoccupa della questione religiosa.

Quindi l'impresa è stata grande, meravigliosa, e forse unica nella storia. Naturalmente hanno dovuto essere spostati molti interessi, sopresse molte istituzioni locali, quasi, diciamo così, fu cancellato il diritto storico, che si era svolto e fecondato nella coscienza dei popoli, per sostituire un diritto astratto.

L'Italia, lo ripeto, non è lieta anche perchè da lei si richiesero grandi sacrifici, e grandi sacrifici si richiedono ancora.

Ora, o Signori, pensiamo che per l'Italia vi possono essere i tempi grossi, e chi sarà il suo campione il suo baluardo, se manca l'esercito?

È stato pubblicamente detto, e credo sia vero, che vi è stato più di un sergente il quale si è lasciato sedurre; si dice che alcuni sergenti sono scomparsi nella scorsa notte dalla guarnigione di Firenze, si parla di un sergente che si pose alla testa del movimento a Piacenza; le armi di cui erano forniti gli insorgenti appartenevano alla milizia, e in conseguenza queste armi erano state o da soldati o da sergenti consegnate ai rivoltosi.

Di questo io non trovo nella *Gazzetta Ufficiale* parole abbastanza esplicite, quindi domando al Ministero schiarimenti, poichè, ripeto, desidero che si dica tutta la verità.

Coloro, i quali sono nemici del presente reggimento d'Italia; non intendo stigmatizzare le opinioni, io le rispetto intino a che rimangono semplici opinioni, e non si tramutino in azione, io non le stigmatizzo, le opinioni sono libere.

I nemici del presente reggimento d'Italia sono logici, quando il loro obiettivo è l'esercito: dice il grande storico Macaulay che in Inghilterra vi furono molte rivoluzioni quando vi era la così detta milizia locale, che di militare aveva solo l'apparenza, ma quando Cromwel giunse a formare 50 mila soldati di ordinanza, la rivoluzione riuscì impossibile, perocchè l'esercito, per la rapidità delle sue mosse, e per la sua disciplina, non lasciava tempo ai rivoltosi di ordinarsi.

Per la qual cosa abbiamo obbligo grande di tenere l'esercito saldo e in maniera ordinato, che possa in tutte le occasioni essere baluardo e scudo all'integrità ed indipendenza della patria.

Questa interpellanza, che dirigo all'onorevole Presidente del Consiglio, non è mossa altrimenti che dall'amore del paese, e non da verun motivo che possa

riguardare le persone che seggono su quei banchi. (*Bravo, Bene*).

Poichè il signor Presidente del Consiglio avrà dato la sua risposta, mi riservo ancora qualche parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Comincio dal ringraziare l'onorevole Conforti d'avermi fatto quest'interpellanza, e delle benevoli parole ch'egli mi rivolse.

Ciò detto, io debbo però scolparmi di alcuni appunti; benchè detti con molto garbo e con molto riguardo, non sono meno però allusioni poco favorevoli all'Amministrazione, per quanto essa fece nelle circostanze attuali in cui si compì l'attentato che rattrista tutto il paese.

Comincerò dalla sua osservazione, che nella comunicazione fatta per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*, il Governo abbia usato delle reticenze. Egli osservava, che nella *Gazzetta Ufficiale* non si è fatto parola di armi che i rivoltosi si sarebbero procacciate per mezzo di alcuni soldati o sotto ufficiali; che nessuna allusione era fatta della compartecipazione della milizia in questo tentativo criminoso.

Io credo di poter rispondere facilmente, e di poter persuadere il Senato, che il Governo non ebbe il medesimo pensiero di fare reticenze di sorta.

La nota è stata formata dietro i telegrammi che il Ministero aveva ricevuto fino a ieri mattina; giacchè le relazioni scritte le quali potevano entrare in particolari, non erano ancora giunte.

Queste relazioni scritte, come si può riconoscere dalla loro data, giunsero ieri sera tardi, e questa mattina; anzi l'ultima da Pavia pervenne oggi verso le ore 11. Dunque il Ministero, doveva attenersi unicamente alle informazioni più sicure che poteva rilevare dai telegrammi, e non rischiararsi ad accennare fatti, tanto più che questi fatti toccano, senza aver prove sicure, un'istituzione per noi così cara e sacra.

E credo che in ciò l'onorevole Senatore Conforti mi darà ragione.

Del resto, che non si celassero totalmente i fatti relativamente alla provenienza delle armi, lo può riconoscere l'onorevole interpellante nella nota stessa della *Gazzetta Ufficiale*, dove appunto si parla della sottrazione di parecchie decine di fucili da una Caserma. Vi era poi un altro fatto: quello anche della sottrazione di un numero piuttosto ragguardevole di *revolvers* da una caserma della città di Pavia. Ma questo fatto prima di tutto non era ancora accertato; in secondo luogo non si poteva spargere il sospetto che vi fosse stata connivenza con qualcuno dei militari entro la caserma, perchè, come ben si può comprendere, può avvenire una sottrazione qualunque di oggetti, o per mezzo di accordi con persone che abitano la casa di dove sono sottratti, o anche dall'esterno, senza compartecipazione alcuna degli abitanti del luogo da

cui si sottraggono. Perciò non si è creduto opportuno di farne parola.

L'onorevole Senatore Conforti ben sa quale impressione avrebbe prodotto nel paese, se con leggerezza il Governo avesse annunziato genericamente una compartecipazione di militari, o sott'ufficiali senza che veramente fosse accertato o conosciuto approssimativamente il numero ed il corpo a cui appartenevano.

Quindi la riserva era dettata per parte del Governo da quella prudenza che non deve mai scompagnarsi da nessuno de' suoi atti.

Giustificato così questo primo appunto, vengo ora a quello che ha accennato nel suo discorso, benchè velatamente, con quel modo, con quel garbo, mi piace di riconfermarlo, che mai non iscompagna il dire dell'onorevole Senatore Conforti; cioè, egli ha fatto le meraviglie come mai si sia perpetrato un attentato così grave nella città di Pavia senza che le autorità politiche e militari ne fossero prevenute; egli diceva: perchè a Pavia e non altrove? Epperò ne deduceva la conseguenza che a Pavia mancò la sorveglianza, mentre altrove, e massimamente a Milano questa sorveglianza fu attiva, fu previdente, e quindi prevenne ogni tentativo di sommosse o d'insurrezione.

Ma io non ho bisogno di andare in cerca di argomenti per dissipare questi sospetti messi avanti dall'onorevole Senatore Conforti, perchè egli stesso prima che finisse di parlare, me ne offerse argomento coll'accennare, come sotto il Governo dei Borboni, nel Napolitano, non in tutti i luoghi contemporaneamente accadevano queste sommosse; e l'arte appunto dei cospiratori sta in ciò: nell'accennare qui e colpire là, e nel far credere all'Autorità, al Governo, che si vuole prorompere in un punto e poi si prorompe in un altro; ed io potrei attenermi unicamente a queste sue considerazioni per iscolpare l'Amministrazione dell'Autorità di Pavia da quell'appunto fatto, che forse potessero avere mancato di sorveglianza.

Signori; pur troppo qualunque volta accadono sorprese di questa natura, è facile l'abitudine di dare la colpa al Governo di mancanza di previdenza.

Molti, è vero, lo fanno di buon conto, come l'onorevole Senatore Conforti e come qualsiasi membro del Parlamento; ma fuori di quest'Aula, molti lo fanno con ispirito di partito, il che, di certo, non giova a mantenere l'autorità della legge e quel prestigio che si deve al Governo. Così fu, o Signori, che precedentemente vi furono comunicazioni ufficiali, dalle quali risulta evidentemente che il Governo conosceva i progetti e le mene di questi rivoltosi per perpetrare qualche moto rivoluzionario, e ne seguiva con molta attenzione, con molto studio tutti i passi e tutte le manifestazioni. E difatti egli fu in tempo per dare tutti gli ordini onde sventare le loro mire o reprimere i loro tentativi criminali.

Onde confermare quanto ho detto, ed in appoggio delle comunicazioni che ho già date alla Camera

dei Deputati, io non farò altro che leggere qualche telegramma.

Il mattino del 22 marzo io spediva questo telegramma al Prefetto di Genova. (Il Senato ritenga presente che il moto insurrezionale avvenne nella notte del 23 al 24).

Ecco il telegramma :

« Sono assicurato che il *tale* poco tempo fa, venne e dimorò costì giorni 14, prese alloggio nel *tal* luogo ; si vuole che lo stesso ivi sia dopo ritornato e che ora si trovi in cotesta città. Indagini e sorvegli, che vi sono indizi per credere che si ordisca qualche tentativo rivoluzionario. Si suppone che possa anche scoppiare questa sera stessa. Benchè ciò possa essere dubbio, tuttavia g'iene do avviso per prevenire ogni sorpresa. » Il Prefetto di Genova mi rispondeva :

« Notizie identiche telegramma Ministero, mi erano già giunte ; prese, d'accordo autorità, opportune disposizioni. Presenza dell'individuo da lei accennato asserita, ma, ad onta massima sorveglianza, che sarà attivamente continuata, sinora non constatata : tranne un maggior moto delle persone più influenti del partito, non si è manifestato nessun sintomo di minaccia alla pubblica tranquillità. »

Io non mi arrestava a questo, o Signori, appunto, perchè i funzionari di pubblica sicurezza tenessero dietro a qualsiasi indizio che mirasse a qualche attentato. Io spedii pure il giorno 22, nel mattino, il seguente telegramma ai Prefetti di Milano, Parma, Ravenna, Forlì, Bologna, Ancona, Perugia e Pavia, perchè gli indizii che aveva raccolti mi facevano supporre che particolarmente in questa grande zona potesse compiersi qualche attentato contro il Governo.

Ecco le parole del telegramma :

« Ministero ha indizii per dubitare qualche sommossa mazziniana imminente ; si suppone che possa anche scoppiare questa sera. Benchè denunce possano essere false, tuttavia ne la prevengo, a fine prevenire qualunque sorpresa. »

Nella notte del 22 al 23 marzo 1870, il Prefetto di Pavia mi spediva il seguente dispaccio :

« Ho ricevuto suo odierno telegramma, e date disposizioni perchè sia raddoppiata vigilanza. Nessun indizio però qui si ha di prossimi moti Mazziniani. Contegno radicali decisamente tranquillo, e notizie ricevute nel momento sono del tutto rassicuranti. Non ostante adottate misure per prevenire ogni sorpresa. »

Ora vedete, e Signori, che tutte le autorità erano poste in sull'avviso e lo sono tuttora onde prendere le dovute precauzioni, ed io potrei leggere, o Signori, una risma di telegrammi per dimostrare, come non si lasciò passare un'ora senza tenere continuamente le autorità avvertite onde vogliano persistere nella loro sorveglianza.

Nè le autorità, per quanto mi consta, fino al dì d'oggi, vennero meno al loro dovere.

Ecco quello che si contiene nel rapporto del Pre-

fetto di Pavia, giacchè è appunto sopra l'attentato di Pavia che si sono rivolte alcune domande e chieste alcune spiegazioni dall'onorevole Senatore interpellante.

(Il Presidente del Consiglio legge :)

« Innanzi tutto deggio osservare che non prima delle 7 antimeridiane potei venire in cognizione del fatto in genere, e appena ne potei constatare le principali circostanze dopo una conferenza avuta con un maggiore di fanteria, spediva il mio primo telegramma, il quale se pervenne al signor Ministro verso le ore 11 antimeridiane, deve attribuirsi alla sua lunghezza, in parte, ed all'interruzione delle linee telegrafiche in causa della caduta neve, per cui si dovette passare per la linea di Milano.

« Ciò premesso, per constatare che non vi fu negligenza nel riferire, dirò che in seguito al telegramma Ministeriale 22 andante, che avvertiva dell'imminente moto minacciato dal partito Mazziniano, io ne dava comunicazione scritta tanto al generale comandante il presidio di Pavia, quanto al sig. Maggiore Comandante l'arma dei Reali Carabinieri. Io richiedeva di più al primo, che disponesse perchè una compagnia di militari fosse consegnata, e sempre pronta ad ogni avvenimento in ciascuna delle due caserme, l'una posta in piazza del Lino, l'altra nel locale di S. Francesco, e invitava il secondo a disporre perchè fossero raddoppiate le pattuglie di sorveglianza di concerto fra i Carabinieri e l'Ufficio di pubblica sicurezza, e ciò per quanto lo consentiva la limitata forza di cui si dispone, e di cui feci già cenno a codesto Ministero con separati rapporti. In quel giorno e nella notte successiva nulla accadde che desse indizio di prossimi movimenti.

« La mattina del 23 (ieri) telegrafai al Prefetto di Milano per cooscere se colà vi fosse inizio o indizio di mosse, e ne ebbi in risposta che ivi pure nulla avea turbato la pubblica tranquillità, che però sapevasi di grandi preparativi, e potersi temere seri guai da un giorno all'altro. In pari tempo venni a conoscere il furto di N. 69 *revolvers* involati in questo Castello. Credetti allora necessario di scrivere di nuovo al signor Generale perchè prendesse misure pari all'urgenza e gravità del pericolo, e prendesse precauzioni anche sotto il punto di vista militare. Di più, scrissi al Generale comandante la Divisione militare di Piacenza perchè mandasse qui due squadroni di cavalleria per avere a disposizione una forza sufficiente per ogni più grave evento.

« Anche nella giornata d'ieri, nessun sintomo allarmante fino a notte inoltrata. Fu solo verso le ore 4 e 1/2 di questa mattina (24) poco dopo che rientravano in caserma le pattuglie in giro per far sortire le altre, che una banda di circa 40 persone (che nel rapporto dei Reali Carabinieri fu portata ad 80) si presentò innanzi alla caserma del Lino, gridando: *Viva la truppa, abbasso la Monarchia, viva la repubblica.* Dunque, vedono, o Signori, che il Prefetto ha date

le disposizioni opportune ai suoi dipendenti. Ma mi si dirà, come mai se le autorità avevano date le opportune disposizioni, il fatto è tuttavia avvenuto?

Or bene, ecco, o Signori, come sono corse le cose.

Tanto il Comandante della forza militare, quanto il Comandante della truppa del luogo, quanto il Comandante dell'Arma dei R. Carabinieri, e così suppongo abbia pure fatto il Prefetto per le Guardie di Pubblica Sicurezza, avevano disposto, che tutta la notte vi dovessero essere pattuglie, le quali circalassero per la città, e di quando in quando venissero cambiate.

Or bene, le pattuglie tanto dei Carabinieri quanto delle truppe di linea si ritirarono verso le ore tre del mattino, e stavano per scambiarsi appunto quando avvenne quel tafferuglio avanti la Caserma del Lino; subito dopo apparvero tre gruppi, dei quali due si arrestarono all'imboccatura di due vie che accennano verso la caserma di San Francesco, ed il gruppo più numeroso di circa 50 o 60 individui si diresse verso la caserma stessa.

Arrivati davanti alla caserma, si misero a gridare: *Viva la truppa, Viva la repubblica, Viva Mazzini!* la sentinella diede l'allarme, le si fece fuoco contro, la sentinella non fu colpita, anzi sparò l'arma, la ricaricò e sparò nuovamente sia per tenere indietro gli assalitori, sia anche per dare avviso al picchetto di guardia che si trovava dentro il quartiere.

Non tardò infatti a comparire il picchetto comandato da un ufficiale, ma la sventura volle che l'ufficiale fosse colpito pel primo da diversi colpi di *revolvers*, onde cadde al suolo gravemente ferito, e per troppo si teme di perderlo.

Un sergente egualmente cadde trafitto al suolo, e morì; tre soldati rimasero feriti, e ciò nonostante, o Signori, un sergente che nomino per titolo di lode e benemerenzza, il sergente Barberis, prese il comando degli uomini che rimanevano, e per dar tempo che altre truppe potessero venire in aiuto, comandò il fuoco reiteratamente, fece anche qualche carica alla baionetta, resistendo con otto o diei uomini all'assalto di quei rivoltosi che cercavano di penetrare nel quartiere; cosicchè, fallito il colpo, si dispersero.

Uno dei borghesi fu trovato morto sul suolo, e nei suoi abiti si rinvennero due *revolvers*.

Veniamo ai Carabinieri: i Carabinieri abitavano una caserma poco lontana dal quartiere, e le loro ronde erano entrate anche quasi contemporaneamente a quelle delle truppe di linea nella loro caserma; stavano per uscire, quando videro precisamente sboccare vicino alla caserma buon numero di persone; per la tema di essere presi in mezzo, e paralizzati, tardarono ad uscire, e tutti ben inteso si armarono, anche quelli che dovevano rimanere in caserma, per poter venire in aiuto della truppa appena questa fosse uscita dal quartiere.

Ma, come dico, questo attacco, se si può usare il nome di attacco, ha durato un quarto d'ora circa, e i

Carabinieri uscirono poi per inseguire gl'insorti. Questo è lo stato delle cose, come è narrato nei rapporti.

Oltre al rapporto del Prefetto vi è anche un rapporto del Comandante dell'arma dei Carabinieri ed un altro del Comandante delle truppe che sono in Pavia. Nel racconto dei fatti, in complesso, essi vanno di accordo; vi sono però alcune differenze in quanto alla data precisa, cioè se siano avvenuti all'una, alle due, o alle ore tre, come pure riguardo a qualche altro particolare; ma queste sono cose che si potranno verificare quando sia intrapresa una investigazione in proposito per mettere d'accordo queste differenze.

Veniamo al furto dei *revolvers* fatto la sera prima, o due sere prima dell'attentato: ebbene, mi risulta a questo proposito che persone dal di fuori si sono introdotte, dando la scalata per la finestra, nella sala dove si trovavano i *revolvers*, e si constatò la rottura del vetro per cui penetrarono. Ma poi se vi sia stata o no connivenza, questo si verrà a conoscere dalle investigazioni che saranno fatte e dall'autorità amministrativa-militare, e dall'autorità giudiziaria; ma per ora non risulta altro che quanto ho avuto l'onore di esporre.

In quanto poi a Piacenza, come oramai è cosa notoria, posso assicurare che per buona sorte non si sparse sangue.

La sorpresa che si tentò di fare, anche là andò completamente fallita, e lo andò appunto perchè le autorità militari erano in sulle guardie, e seppero immediatamente respingere il primo attacco.

Colà parecchi individui (chi dice 25 e chi 100; dai diversi rapporti risulta questa differenza) si diressero da prima alla caserma del Carmine, e quivi un sergente, indegno di vestire quell'onorata divisa, li armò di fucili sottratti al corpo di guardia. Poscia si recarono al quartiere di Sant'Anna per sorprenderlo e tentare di penetrarvi, credendo di trovarvi dei complici. Trovarono la porta chiusa: la sentinella si trovava dentro e non fuori, com'era al Quartiere di S. Francesco in Pavia; bussarono nella speranza che qualche complice fosse pronto per aprire, ma invece si rispose col *chi va-là*, e si presero le misure per respingere qualsiasi violenza che si volesse tentare.

Cercarono di scassinare la porta, ma non riuscirono: allora vi fu un momento di silenzio: l'ufficiale di picchetto che si trovava nell'interno, credendo che si fossero allontanati alquanto, spalancò immediatamente la porta, uscì, non so se col picchetto, o con una compagnia, insomma con ciò che costituiva il corpo di guardia, che credo era raddoppiato in vista delle istruzioni avute di aumentare la sorveglianza, ed inseguì questi rivoltosi che avevano già voltate le spalle: ne arrestò due, e così finì questo tanto stolto quanto criminoso tentativo di Piacenza.

Or bene: devo credere che anche il Prefetto di Piacenza avesse prese tutte le disposizioni; ma, o Signori, come si fa a sorprendere prima queste persone le quali hanno il disegno di recarsi in una data ora della

notte in un dato punto e che partono da diversi siti della città per riunirsi poi nella vicinanza dove vogliono commettere l'attentato? La quale operazione anche a Piacenza è stata eseguita in brevissimo tempo, in una mezz'ora, o al più in un'ora.

Dunque credo che assolutamente non si possa finora, e nello stato delle informazioni, fare appunto ad alcuno.

Io mi riservo, meglio appurate le cose, di vedere se per avventura non si fosse potuto desiderare di più dall'autorità politica, o da altri; ma dal complesso dei fatti, fin qui non potrei pronunziare una parola di biasimo, e pronunziandola crederei di commettere un atto d'imprudenza.

Anche a Piacenza, come già accennai, furono esportati dei fucili della truppa, e pur troppo risulta che questi fucili furono esportati da un quartiere colla connivenza di qualche soldato o sott'uffiziale; questo è un fatto doloroso che io non lo posso, nè debbo celare, sia per onore della verità, sia perchè è bene che il male sia noto onde potervi portare rimedio. Ma ciò conosciuto, tutte le autorità militari e di pubblica sicurezza fecero le possibili indagini per riconoscere chi ha preso parte al movimento; si fecero molti arresti, particolarmente a Piacenza, e fra questi arrestati vi sono anche alcuni sott'uffiziali.

È inutile che io vi dica quanto sia deplorabile questo fatto; ma io credo di dover soggiungere che non vi è ragione di sgomentarsi, poichè oramai è accertato che questa complicità criminosa in alcuni sott'ufficiali, dimentichi del loro dovere e del loro giuramento, si limita ad un numero ristretto d'individui, che è circoscritto in un reggimento o tutto al più in una brigata; e però questa brigata stessa, sia a Pavia dove vi era un battaglione, sia a Piacenza dove vi era il resto ha dimostrato il fermo proposito di respingere questi criminali disegni.

A Pavia, o Signori, quel battaglione dello stesso Reggimento della Brigata Modena, col suo sangue prezioso ha dimostrato quanto sia fedele alla Bandiera, al Re, alla Dinastia, allo Statuto; a Piacenza egualmente la compagnia comandata da quell'ufficiale che era di guardia fece pienamente il suo dovere; dunque, se è doloroso il riscontrare che alcuni sotto ufficiali siansi lasciati travolgere in una congiura contro le istituzioni, contro le leggi, contro la Dinastia, sono questi però fatti isolati che noi sappiamo essere accaduti e ripetuti in tutti i paesi d'Europa, in Francia, nel Belgio, e dappertutto.

Bisogna poi, o Signori, anche considerare in quali condizioni eccezionali noi ci siamo trovati, e non perdere di mira tutti gli avvenimenti che sono accaduti dal 1860 in poi e quelli ai quali si aspirava da taluni, epperò si debbono deplorare questi fatti, ma non esagerare i timori per le conseguenze che possono avere.

Non vi è dubbio alcuno che tutto l'esercito è fedelissimo alla sua Bandiera, al suo Re, sempre! E se

mai venisse l'occasione, farebbe pagar caro a chi osasse dubitare dell'onore suo!

Dirò due parole su quanto accadde in Bologna, o nelle vicinanze che compongono le Romagne.

Anche lì furono diramate le istruzioni e le avvertenze necessarie perchè si prendessero le precauzioni che la prudenza richiedeva. Difatti si seppe che si formarono diversi attruppamenti di alcuni Romagnoli ed in diversi luoghi: attruppamenti di 50, 60, e 70 persone. Alcuni di questi attruppamenti penetrarono in qualche Comune, e cercarono di impossessarsi delle armi della Guardia Nazionale, ma senza violenza, e vennero distolti dal loro proposito con semplici parole persuasive dei loro stessi concittadini e conterranei; cosicchè deposero immediatamente le armi, si dispersero e tornarono alle case loro. Se quelle persone però furono un momento spinte a commettere quell'atto riprovevole, non erano persone che volevano esporre la loro vita per cambiare la forma del Governo. Un solo attruppamento di 50 individui circa, e forse meno, rimase armato e girava nelle vicinanze di Forlì e Ravenna; ma anche là si è disperso; molti individui però penetrarono nella città di Bologna nella notte dal 23 al 24 alla spicciolata di qua e di là, da una porta e dall'altra. Erano però sorvegliati, perchè la autorità n'erano informate.

Difatti, una buona parte di questi se ne ripartirono consigliati dai cittadini stessi e se ne ritornarono alle loro case. Taluni, che vollero persistere a rimanervi, furono arrestati e condotti in carcere.

Ecco, Signori, le spiegazioni che io posso darvi, in questo momento, riguardo a questi fatti dolorosi. Io credo di aver risposto a tutte le interrogazioni che mi sono state rivolte dall'onorevole Senatore Conforti.

Se non che mi tocca ancora rettificare alcuni fatti adottati dall'onorevole interpellante, riguardo al lacrimevole avvenimento, accaduto qualche giorno prima a Ravenna.

L'onorevole interpellante, dimostrò di sospettare che una tal quale relazione dovesse esistere tra quel misfatto...

Senatore Conforti. Sono quasi contemporanei: non vi è relazione.

Presidente del Consiglio. Ne è persuaso?

Senatore Conforti. Sì, sì.

Presidente del Consiglio. Allora mi risparmio di rispondere particolarmente a questo riguardo.

Ma debbo rettificare i fatti accaduti in quella città che come vennero esposti dall'egregio Senatore hanno bensì una parte di verità, ma che, come è naturale, essendo stati desunti dalla voce pubblica, o da relazioni private, sono più o meno incompleti ed inesatti.

È vero in sé il fatto di un Ufficiale di Pubblica Sicurezza, il quale, nella notte dello stesso giorno in cui accadde l'orribile assassinio dell'illustre Generale Escoffier, diede un pranzo, e credo che abbia anche fatto suonare e danzare in casa propria; ma è da

notare che il detto ufficiale di Pubblica Sicurezza ha delle figlie che suonano il cembalo, e che è solito invitare persone in sua casa.

La cosa però venne a cognizione della popolazione la quale giustamente s'indegnò, come quasi di un insulto fatto al pubblico dolore, giacchè o Signori, l'intera cittadinanza di Ravenna fu oppressa da un dolore, profondo, all'annuncio di quel triste avvenimento.

Io venni informato di ciò, e con sorpresa venne a mia cognizione che questo Ufficiale di Pubblica Sicurezza si trovava sempre in Ravenna, mentre era stato traslocato da 20 e più giorni, e avrebbe dovuto trovarsi alla nuova sua destinazione. Ordinai allora immediatamente, per telegramma, che partisse.

Il giorno dopo venni a conoscere, e mi si confermarono positivamente i fatti che la voce pubblica aveva addotti a suo carico, vale a dire delle danze, del pranzo, e via dicendo, e con un altro telegramma, questo disgraziato fu destituito, e mandato a casa.

Ora dirò delle guardie di pubblica sicurezza: vi fu una guardia di pubblica sicurezza alla quale, trovandosi in una rivendita di tabacco con alcune altre persone che deploravano l'assassinio del compianto Generale Escotfier, sfuggì di bocca che forse il Cattaneo avrà avuto qualche motivo per farlo. Queste parole furono sentite con indignazione da quelle persone, e raccontate via facendo ad altre, provocarono degli attrupamenti avanti al quartiere delle guardie di pubblica sicurezza, per cui il Consigliere delegato, che allora faceva le veci di Prefetto, credè di dover impedire alle guardie di uscire, e le fece parlare da un picchetto di Carabinieri. Ma, o Signori, tutte le altre guardie erano assolutamente inconsapevoli di ciò, e non avevano partecipato a nulla; tuttavia si comprende benissimo che nel dolore profondo provato dalla popolazione potesse, questa indignazione, causata dalle parole insane di quella guardia di pubblica sicurezza, produrre un'avversione contro tutto il corpo delle guardie medesime; cosicchè, appena il nuovo Prefetto giunse a Ravenna, mi scrisse proponendomi di cambiare tutto il personale di pubblica sicurezza che colà si trovava, e quantunque vi fossero molti impiegati distinti, sul cui contegno e sulla cui condotta nulla veramente si trova a rifire, tutto il personale è stato, con tutta la possibile rapidità, mutato.

Ecco il vero stato delle cose, ecco i fatti appurati nella loro intera verità.

Signori! se tutti noi deploriamo gli avvenimenti accaduti, abbiamo però in questa occasione un conforto grandissimo, ed è quello di avere veduto che tutte le popolazioni, dove si tentò qualche moto, si mostrarono non solo avverse, ma sentirono con indignazione che una fazione audace, per far trionfare certe sue utopie, non cessa di macchinare contro la sicurezza dello Stato, di perturbare la pubblica tranquillità, di commettere crimini d'ogni natura; questo dimostra

che quella fazione è ben piccola di numero, e che è ripudiata dall'intero paese.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Senatore **Conforti**. Ho parlato pure della voce corsa che sette sergenti della guarnigione di Firenze si sieno trovati mancanti; desidererei avere anche una risposta a questo riguardo.

Presidente del Consiglio. Questo fatto è ignoto completamente dal Ministero. Aggiungerò, ciò che forse ho dimenticato di dire prima, che dal battaglione che si trovava a Pavia, il giorno dopo l'attentato, si trovarono assenti quattro o cinque sergenti, i quali sono latitanti, e che si fanno le opportune ricerche per rinvenirli. Quanto alla voce corsa testè accennata dall'on. Senatore Conforti, io ripeto che si ignora assolutamente il fatto, e se non vi sono delle prove per dimostrarlo, il Ministero crede, dalle proprie informazioni, che il fatto non sia vero. (*Rumori vari*).

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Mi permetta l'onorevole Senatore Conforti, mi permetta il Senato di aggiungere qualche parola a quelle dette con maggiore autorità dal Presidente del Consiglio. Trattandosi qui di un tentativo Mazziniano il quale per una strana illusione di cotesto partito doveva aver base e origine nella connivenza di qualche membro dell'esercito. I fatti sono stati ormai chiariti dal Presidente del Consiglio. Tuttavia mi permetta il Senato, mi permetta l'onorevole interpellante di dare lettura di alcuni rapporti o meglio di qualche brano di rapporti ufficiali che si riferiscono agli avvenimenti accaduti.

In quanto al furto di *revolvers*, questione grave per la sua significazione ricevetti il rapporto seguente:

« Ho l'onore di rapportare alla S. V. Ill.ma che ieri verso le 4 pom. nel visitare il magazzino detto della piazza d'armi sito nel locale del Castello, ebbi a rilevare l'asportazione di 69 pistole a rotazione (Mod. Le fauchaux.) La perpetrazione di questo furto non saprei spiegarla che in questo modo: sino dal mattino di ieri il signor Controllore Beretta Giovan Battista mi faceva rapporto di un vetro rotto nella finestra del magazzino suddetto respiciente la Piazza Castello, ma a ciò non diedi nessuna importanza, supponendo che un Cannoniere per una combinazione qualunque l'avesse rotto, e gli ordinai che lo facesse rimettere. Allorquando mi accorsi della mancanza delle 69 pistole a rotazione, esaminai la rottura del vetro e rilevai che questo era stato con una pietra dura scalfito diagonalmente dalla parte esterna, coll'idea, da parte di coloro che volevano introdursi nel magazzino di tagliarlo affine di evitare rumore, ma che, non essendo riescita la prova, lo spezzarono; dal foro fatto avrebbero introdotto il braccio e quindi colla mano, aperta la finestra (il che constatai potersi facilmente effettuare) dalla quale, entrati nel Magazzino, avrebbero aperta la cassa ove si trovavano le pistole e poscia dalla stessa

finestra le avrebbero asportate. Per portarsi poi sul davanzale esterno della finestra per eseguire l'operazione suddescritta, i ladri protetti dalla oscurità della notte del 22 al 23, avrebbero fatto calare dalla piazza Castello una scala nel fosso del Castello per discendere, indi, servendosi della medesima sarebbero saliti sul davanzale anzidetto.

« Credo non superfluo soggiungere risultarmi che le due pistole a rotazione trovate al borghese ucciso nel luttuoso fatto di questa notte, appartengono alle 69 state rubate al Magazzino, portando la marca del Controllore che le collaudò.

Dal rapporto che ho letto si vedrà come il furto delle armi a Pavia possa aver avuto luogo senza alcuna connivenza. Ma questo sarà meglio constatato coll'inchiesta che io ho ordinato si facesse con molto rigore.

Quanto ai fatti avvenuti nella città di Pavia, e dei quali ha già parlato il Presidente del Consiglio, mi si permetta di leggere un brano di altro rapporto ufficiale che mi pervenne dalla città stessa di Pavia.

Il Comandante il distaccamento del 42° Reggimento, scrive in data del 24 marzo:

« Questa mattina alle ore 4 antimeridiane circa 60 individui armati di *revolvers* si sono presentati alla caserma S. Lino, gridando: *viva lo Statuto, viva il 42° fanteria, viva l'esercito, fuori! fuori!* Chiamato l'ufficiale di picchetto signor Rellini, usciva dalla porta del quartiere, e voltosi all'assembramento che pur seguiva a gridare, gli intimò di andarsene, usando da prima modi persuasivi, poi facendogli sentire che avrebbe usato la forza. Sia dovuto alla risolutezza dell'ufficiale, o ad altro, fatto sta che l'assembramento se ne andò. Rientrato in quartiere, il detto Ufficiale non ommise di far porre la truppa sotto le armi, tenendola pronta per ogni evento ».

« Alla stessa ora e sboccando da diverse strade si adunò un altro forte assembramento sul piazzale di S. Francesco forte di circa 400 individui, e si diresse alla volta del quartiere di quel nome. All'avvicinarsi al quartiere di un così forte numero di persone, la sentinella posta alla porta (soldato Todaro Vincenzo) molto più che si dirigevano verso di lei, gridò ripetutamente *alle armi*. In questo mentre partivano dalla moltitudine varii colpi d'arma da fuoco, (*revolvers*) ma la sentinella con indicibile sangue freddo, esplose contro essi per due volte la propria arma, poscia per l'accalcarsi della folla, e pel troppo avvicinamento, fu costretta a ritirarsi nel casotto. La folla non badando più oltre alla sentinella, si avanzò nel vestibolo avanti il cortile, e colle grida di: *abbasso la Monarchia, viva la repubblica, viva l'esercito, viva il 42° Reggimento fanteria*, e facendo sforzo, tentò aprire la porta del quartiere. Il sottotenente signor Vegezzi, posto in arme il picchetto e con le armi scariche, apparecchiavasi ad uscire per rigettare o sciogliere l'assembramento; ma non appena presentatosi, una forte scarica venne fatta sulla truppa, che causò gravi ferite al detto ufficiale

che cadde al suolo, ed occasionò la morte del sergente Ceppini, nonché una grave ferita al soldato Locuzio Carmine.

A questo fatto la truppa ritirossi un momento, ma in questo momento il sergente Barberis comandante la guardia di detto quartiere, e che la teneva in rango, fatte caricare le armi, si affacciò, e comandando il fuoco fece fare una scarica, respingendo in tal modo gli assalitori sino oltre il vestibolo; dopo di che pose i suoi uomini lateralmente alla porta, tre a destra e tre a sinistra, continuando a far fuoco in tale posizione, e di tratto in tratto ricacciare colla baionetta i più arditi ricevendo però durante questo scontro una grave ferita alla coscia sinistra. Mentre questo accadeva alla porta d'ingresso, una parte dei rivoltosi tentava di scalare il muro prospiciente il cortile laterale di detto quartiere; ma i sergenti Onofrio ed Egiziani, accortisi che vi era tentativo di scalata, colà si recarono con vari soldati rendendo così vani gli sforzi degli assalitori che sopraffatti abbandonarono l'impresa.

Anche qui si fece uso delle armi. In questo si riassumono i fatti di Pavia. Quanto a Piacenza, essi fatti sono noti; però è accaluto che il primo assembramento di 40 o 50 persone si sia recato prima alla Caserma del Carmine, dove aveva intelligenza con un disgraziato sergente del reggimento. Notisi che si tratta sempre del medesimo reggimento, perchè i due battaglioni che erano a Pavia, appartengono a quello che ha sede in Piacenza ed i tentativi anche a Piacenza si diressero alle due caserme ove avevano sede i due battaglioni ivi di presidio. L'assembramento si recò, io diceva, al quartiere del Carmine dove alloggiava appunto un battaglione del 42° reggimento. Il sergente col quale avevano intelligenza, aprì una porta segreta, e consegnò a cotesta gente 50 fucili che egli prese alle rastrelliere delle armi della Caserma mentre i soldati dormivano.

Costoro, ingrossati da altre persone, si recarono poi ad un'altra Caserma, quella di Sant'Anna, dove alloggiava l'ultimo dei battaglioni stati tentati in questa circostanza in Piacenza. Colà, come già ho avuto l'onore di dire gridavano *evviva e morte* a non so quante cose. Poi cercarono sfondare la porta ancora chiusa che era anzi stata barricata. Ma l'ufficiale di picchetto quello cioè che è incaricato del servizio giornaliero di 24 ore ad ogni Caserma, il quale aveva come tutti gli altri un ordine segreto per i casi appunto di gravi tumulti, aprì il suo piego e trovò gli ordini indicanti il modo in cui doveva regolarsi. Quest'ufficiale fece mettere in armi la truppa, aprì la porta ed uscì. I tumultuanti vedendo che erano inseguiti, fuggirono senza che fosse bisogno alla truppa di impiegare le armi.

L'ufficiale lasciò una compagnia nella caserma, e col rimanente della truppa fece una escursione nella città, visitò le altre caserme dove trovò tutto tranquillo; rin-

forzò, come era prescritto nell'ordine, tutti i posti, e probabilmente collocò anche quel presidio, a cui ha accennato l'onorevole Senatore Conforti, al Palazzo Municipale.

A Pavia, già durante il fatto della caserma di San Francesco, e poi nella sera dello stesso giorno si assentavano 7 individui fra sergenti e caporali.

A Piacenza si arrestarono alcuni sergenti e caporali, precisamente anche nel numero di 7, i quali avevano dormito vestiti in quella notte e furono tenuti complici nella faccenda.

Ora facciamo, se me lo permette il Senato, un po' di storia retrospettiva (*Segni d'attenzione*). Codesto Reggimento, il 42°, anzi l'intera Brigata è da due anni l'oggetto dei tentativi, delle seduzioni del partito mazziniano, e dei giornali che si chiamano di fede repubblicana.

In questi due anni accadde sovente che siffatti giornali inserissero atti di adesione ai loro principii, sottoscritti: *I sotto-uffiziali della Brigata Modena*.

Per molto tempo, i sotto-uffiziali, forse per antica abitudine di disciplina, fors'anche perchè la maggior parte fosse ignara di quanto dicevasi dai giornali repubblicani, si tacquero. Ma, alcune settimane addietro, venne il giorno in cui sentirono l'oltraggio: oltraggio che loro si faceva rappresentandoli, facendoli credere spergiri al Re ed alla Bandiera, infedeli al sentimento unanime della grande maggioranza della nazione.

In quel giorno chiesero consiglio ai loro Uffiziali e domandarono di poter far inserire nei giornali repubblicani una protesta contro le accuse che cadevano sul loro capo: fecero infatti inserire questa protesta, ed ebbero anche qualche scontro d'onore con i Redattori di codesti giornali.

Il corpo di codesti sotto-uffiziali della Brigata Modena, io lo chiamerò sempre un corpo di bravi sotto-uffiziali.

Certo è deplorabile e molto doloroso che nel numero, alcuni abbiano mancato con grave vergogna al loro dovere e siano stati infedeli ai loro commilitoni.

Però si comprende forse anche come in un paese quale il nostro, dove 999 cittadini legati da conformità di sentimenti hanno un solo giornale che propugni le loro opinioni, e l'altro millesimo di cittadini dispone almeno di due giornali, i quali ogni giorno spargono la calunnia e l'accusa sopra tutto quanto vi ha di santo, e di caro al paese, si comprende dico, come possa essere accaduto che alcuni giovani abbiano mancato al loro dovere coprendo il loro nome d'infamia imperitura nella memoria dell'esercito.

Ma non temerà il Senato come non teme l'intera Nazione, come non teme il Governo, che appunto questo reggimento il quale fu ferito nel suo onore dal tradimento di alcuni suoi membri, non desideri di dare prova del suo affetto al Re, alle leggi, allo Stato, ai sentimenti della immensa maggioranza della nazione Italiana.

L'onorevole Senatore Conforti ha dato savi consigli al Governo. Egli ha accennato come una delle pietre angolari su cui posa l'edificio nostro, sia appunto lo esercito, e come il Governo debba procedere verso di esso con molto riguardo. Egli teme però che alcune misure possano renderlo debole in modo da mettere in pericolo quest'edificio.

Io non so a che cosa alluda l'onorevole Senatore Conforti. La sola misura presa fin qui dal Governo rispetto all'esercito è questa, che fra alcuni giorni sarà congedata una classe di soldati.

Fu sempre nelle attribuzioni del potere esecutivo il prendere queste misure ed è giusto; imperocchè il Governo, sul quale cade la responsabilità della pubblica finanza e dell'ordine pubblico, deve poter prendere quelle misure che, giovando alla finanza, la quale si trova oggi in condizioni difficili, non possano compromettere l'ordine pubblico.

Ora la forza dell'esercito, come l'avremo dopo il congedamento della classe, sarà appunto quella che avevamo nell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Anzi io dirò all'onorevole Conforti ed al Senato, come appena io abbia visto il risultato finanziario dei primi due mesi dell'anno ed abbia constatato come si possa rinunciare ad una non grande economia, mi propongo di sospendere quelle licenze bimensili che si danno ai soldati dell'esercito e che tolgono, come fanno oggi dal servizio, un numero di 8 a 10 mila soldati, producendo un'economia la quale non è in rapporto con questa diminuzione di forza. Io mi propongo di compensare così una considerevole parte di quella diminuzione di forza che sarà causata dal congedamento della classe.

La forza dell'esercito in rapporto alla sua più nobile missione, la tutela cioè degli interessi, dei diritti dell'indipendenza dell'Italia rispetto all'estero, sarà una questione la quale verrà in Senato quando gli sarà presentata la legge militare che ora si trova di innanzi alla Camera dei Deputati. Allora si potrà discutere questa questione; credo che sarebbe inopportuno il farlo oggi.

Ma la forza dell'esercito in rapporto alla tutela dell'ordine interno e della libertà dei cittadini, è questione che è stata portata in campo dall'onorevole Senatore Conforti. Il Governo crede che la forza che avrà l'esercito, anche dopo il licenziamento della classe, sia sufficiente a tutti questi bisogni.

Parrebbe d'altronde al Governo che fosse al di sotto della dignità di una grande nazione il credere che un pugno di gente, la quale non rappresenta che un'infinitesima parte di questa nazione, che un pugno di gente di questa natura, dico, avesse potere di arrestare l'opera dell'ordinamento di tutto il nostro edificio nazionale.

Io credo che sarebbe dare eccessiva importanza ad un partito.

Io credo che oggi, malgrado i recenti tentativi non

sia il caso di rivocare una misura che è stata presa con maturo giudizio.

Vi è una attuale questione alla quale accennava ancora l'onorevole Senatore Conforti. Egli dice: che cosa è questo fatto nuovo di sotto ufficiali i quali mancano al loro dovere? è un esempio inusitato codesto, un esempio recentissimo e grave.

A questo proposito io sono lieto di potere annunziare all'onorevole Senatore Conforti che appunto nella legge militare, che spero verrà al Senato, è una disposizione la quale ha per iscopo di liberare l'esercito da un grande incaglio, in cui si trova oggi impigliato; incaglio che proviene dall'eccessivo numero di ufficiali in aspettativa, i quali appunto rendono impossibile il regolare funzionamento della legge di avanzamento nell'esercito.

La legge saviamente vorrebbe che i sotto-ufficiali potessero pervenire a grado superiore dopo un dato servizio prestato fedelmente allo Stato. In quella legge l'onorevole Senatore Conforti troverà una disposizione, la quale tendendo a premiare i fedeli servigi, toglierà uno dei mezzi di seduzione, mercè cui forse poterono essere spinti alcuni incauti alla più grave delle colpe di cui possa macchiarsi un soldato.

Il fatto nuovo del resto, si è forse prodotto, per condizioni affatto speciali, condizioni di luogo, di parentela. Alcuni dei colpevoli possono anche essere giunti nell'esercito, già affliggiati al partito sovversivo.

I fatti sono però isolati. Essi riguardano un reggimento, una brigata, ed in questa alcuni individui, i quali in gran parte ci sono anche noti. Ma appunto per il loro esiguo numero, l'autorità militare crede di poter soprassedere a prendere misure preventive. Se i tribunali militari applicano leggi rigorose, le applicano quando non manca alcuno estremo di prova richiesta dai tribunali ordinari. Ora se si procedesse sopra semplici sospetti, i rei ci sfuggirebbero.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. L'onorevole Senatore Conforti con le sue eloquenti parole portava l'attenzione del Senato sui deplorabili fatti di Pavia e di Piacenza, ed accennava come questi non fossero isolati, ma avessero una certa concatenazione con altri che si manifestavano in altre parti del paese. E in questo io concordo perfettamente con lui. Questi non sono fatti isolati, ma bensì il risultato di una cospirazione, non dirò soltanto nel nostro paese, ma una cospirazione Europea, la quale è incessante e pertinace, e che richiede da parte del Governo la massima vigilanza.

Io non divido le liete speranze dell'onorevole Ministro della Guerra, il quale un momento fa diceva che, il poco successo di quei tentativi, che egli chiama ridicoli, avrebbe disgustato per l'avvenire coloro che si erano lasciati trascinare in questo movimento.

Ma io osservo, che questi peraltro non sono nuovi, che hanno sempre avuto luogo da moltissimi anni; e

che vi sono alcuni uomini i quali sono preparati ad insorgere, ogni qualvolta troveranno il Governo disarmato.

Ho udito con vivo piacere i sentimenti espressi dall'onorevole Conforti sull'esercito, e sono lieto anche di aver sentito le spiegazioni date dai Signori Ministri, che gli hanno confermati. Se vi è da lamentare che alcuni sotto-ufficiali abbiano mancato all'onore col tradire la loro bandiera, abbiamo pure veduto che la truppa ha saputo resistere, quantunque debole di numero, contro assalti vigorosi.

Tuttavia, o Signori, il paese non è tranquillo; ei s'inquieta di questi fatti, e il paese che progredisce nella via del lavoro e della ricchezza sotto l'influenza della libertà, s'inquieta al vedersi turbato nel suo avvenire, che egli ripone, come ben dice l'onorevole Conforti, nella gloriosa dinastia che condusse l'Italia alla indipendenza ed alla unità, e nell'esercito che non ha mai mancato al suo nobile mandato.

Epperò l'opinione pubblica è rimasta alquanto commossa dei provvedimenti annunziati dal Ministero, anzi già deliberati, e più specialmente da quello che riflette il licenziamento di una delle classi di soldati che sta attualmente sotto le armi.

Il signor Ministro diceva un momento fa, che dopo il licenziamento di questa classe, il numero dei soldati che rimarranno sotto le armi sarà lo stesso di quello che era alcuni mesi sono.

Io non sono ora in grado di contestare questa dichiarazione, ma ciò che io credo di poter contestare si è che la qualità di questi uomini che rimarranno fra poco sotto le armi, sia la medesima di prima. Imperocchè attualmente abbiamo una classe di nuove reclute le quali avranno tutto il più tre mesi di servizio quando la classe più vecchia sarà licenziata. Rimarranno adunque soltanto due classi, delle quali, la più anziana, avrà non ancora raggiunte tre anni di istruzione.

Ognuno si domanda, se in questo stato di cose, cotal truppa sarà abbastanza disciplinata, e penetrata dello spirito militare per poter resistere ai varii assalti che può avere a sopportare, e se potrà adempiere a tutti gli uffici che le sono affidati in tutte le parti del Regno. Tutti coloro che si occupano di cose militari, sono dolenti di veder privare l'esercito dei sotto-ufficiali appartenenti alla classe che sarà licenziata, i quali in gran parte saranno mandati a casa e dovranno essere surrogati con altri sotto-ufficiali, che non avranno fatto che un tirocinio insufficiente. La sana opinione si inquieta anche delle riduzioni che si fanno sulle armi speciali in seguito alle quali altri ufficiali saranno collocati in aspettativa, mentre il numero di ufficiali che trovansi in questa categoria oltrepassa già la cifra di 3500. Questa condizione di cose è grave e non ultima conseguenza di essa sarà il pericolo che molti di questi ufficiali diventino impropri al servizio

e che anche alcuno di essi possa essere sviato dal retto sentiero.

Tutte queste cose, o Signori, devono destare l'attenzione del Parlamento, e per questo motivo, o Signori, senza voler per ora entrare in una discussione sull'ordinamento militare, questione la quale si presenterà allorchè verrà in Senato la legge che il signor Ministro ha annunciato in proposito, io tuttavia ho creduto di dovere chiamare l'attenzione del Senato e del Ministero sopra le apprensioni destate nell'animo di tutti coloro ai quali sono cari l'avvenire dell'esercito e la tranquillità del paese.

Io comprendo bene, o Signori, che il signor Ministro nell'entrare in questa via, abbia dovuto chinare il capo davanti al programma del Ministero che ha scritto nella sua bandiera *pareggio immediato del bilancio*. Questa è una bella parola, che deve certamente sorridere a chiunque desideri l'assetto finanziario; tuttavia, o Signori, vi dirò che al pareggio immediato come lo annunzia il Ministero, io credo poco, come non credo pure che se non si ottiene un pareggio immediato, ma soltanto progressivo, la finanza dello Stato non sarà perciò rovinata; imperocchè malgrado le poco felici condizioni in cui essa si trova, io veggio un miglioramento progressivo e assai rapido nelle condizioni economiche del paese.

Secondo il giudizio di persone che hanno studiato attentamente le sue condizioni economiche, e dietro calcoli non difficili ad istituire, si stima a più di 500 milioni di lire il risparmio annuo della Nazione.

Ma lo Stato ha bisogno ancora normalmente di 100 milioni annui per far fronte a' suoi carichi; e notate che la massima parte di questi 100 milioni, lo Stato li deve pagare al paese stesso, poichè la maggior parte del nostro debito trovasi collocato nell'interno.

L'arte adunque del reggitore delle Finanze deve stare nel far passare nelle Casse dello Stato un centinaio dei 500 milioni costituenti il risparmio della Nazione per restituirli poi in massima parte alla Nazione medesima, e ciò senza turbare le istituzioni che assicurano il progressivo sviluppo della ricchezza nazionale.

Ma per raggiungere questo scopo, è d'uopo anzitutto di avere la sicurezza interna ed esterna, per proteggere la libertà ed il lavoro, che sono i principali fattori della prosperità.

Ciò posto, o Signori, non si può mettere in dubbio, che il più saldo elemento della sicurezza sia l'esercito; in conseguenza, tutto ciò che può recar danno allo spirito dell'esercito, alla sua forza morale e materiale, torna a detrimento della finanza medesima dello Stato; imperocchè, una istituzione come quella dell'esercito nel nostro paese non si può compromettere senza che se ne risentano tutte le altre, e senza che qualche turbamento ne derivi nella ricchezza pubblica.

Per questo motivo, o Signori, siccome i fatti lamentati si possono rinnovare quando il partito che

conspira contro l'ordine attuale creda il Governo divenuto più debole, così io penso che il Governo non debba trovarsi meno potente e disarmato per tutelare la sicurezza pubblica.

Noi, o Signori, avemmo fiducia che nulla sarebbe innovato per ora nell'esercito, e questa fiducia era fondata sulle parole che pronunziava il Presidente del Consiglio quando si presentava in Senato.

Queste parole, permettete che ve le rammenti. Il signor Presidente parla delle economie da farsi sopra alcuni servizi:

« Ve ne sono taluni però sui quali è possibile farne, con una tal qual larghezza, e noi lo diciamo francamente, questi sono i bilanci di Grazia e Giustizia, della Guerra e della Marina.

« Per altro io vi dico apertamente, o Signori, che noi siamo lontani dal pensiero di voler portare incagli a queste istituzioni stremandole dei mezzi necessari.

« Noi anzi vogliamo assicurare l'esistenza di queste grandi istituzioni ed ora, ed in avvenire.

« Le economie che noi chiediamo, ritenetelo bene o Signori, non comprometteranno l'ordinamento di queste grandi istituzioni, ed i servizi che debbono rendere al Paese. Esercito e Marina devono avere i mezzi necessari a mantenere una forza sufficiente perchè continuino a tutelare, come così degnamente fecero fin qui, e l'ordine e le libertà nostre; e nello stesso tempo l'onore e l'unità nazionale. Però crediamo che somministrando i mezzi necessari acciocchè adempiano a questa nobile missione, si possa tuttavia, quando si voglia, sopprimere tutte le spese assolutamente non necessarie, e fare certe riduzioni le quali non possono intaccare vivamente le forze utili di questi corpi; fare un'economia, non di 50 od anche 40 milioni come ne corsero le voci, noi, per non illuderci, le mettiamo assai al disotto e le limitiamo al possibile; e questo possibile dev'essere determinato da persone competenti nella materia.

« Vi è di più, o Signori, noi vi diamo un'altra guarantee, ed è che quantunque molte di queste economie possano farsi per Decreto Reale e quindi per mezzo del Potere esecutivo, tuttavia, perchè il paese sia rassicurato, perchè voi, o Signori, siate convinti dell'opportunità di fare quest'economie, noi abbiamo deliberato di formulare in articolo di legge queste economie che si potranno fare sull'esercito e sulla marina, e di sottoporle al vostro esame, al vostro consiglio, alle vostre deliberazioni. »

Queste sono le parole del signor Presidente del Consiglio, e se non m'inganno, esse significavano che nulla di sostanziale sarebbe stato fatto specialmente per l'esercito e nella marina, se non in seguito a deliberazioni del Parlamento.

Ma il diminuire il numero delle classi chiamate a prestare servizio, il restringere il tempo che debbono stare sotto le armi onde esercitarsi nell'arte della

guerra ed acquistare lo spirito militare, senza parlare di altri provvedimenti ugualmente importanti già accennati, sono cose che appartengono specialmente a quelle leggi che si era promesso di sottoporre anzitutto al Parlamento, perchè sopra di esse principalmente poggia l'ordinamento dell'Esercito.

L'Esercito non deve essere soltanto considerato dal lato finanziario, ma va esaminato nei suoi rapporti coll'ordine interno, colla dignità e l'influenza della Nazione all'estero, e direi anche, sotto il riguardo della sua influenza sullo spirito pubblico. Epperò ogni provvedimento che riguarda la sua costituzione, deve essere preso con molta prudenza, e sarebbe a desiderare che desso fosse in massima riservato alle discussioni del Parlamento.

Tutti hanno fiducia nell'Esercito, perchè esso in ogni circostanza ha fatto gran prova di se stesso, ha sempre dato l'esempio della sua assoluta abnegazione; ma affinchè esso si mantenga in questo spirito, che fa la sua forza e la sua gloria, è necessario che la sua posizione sia stabile, e che non sia ad ogni istante sconvolto per la esigenza dei partiti.

Dopo queste considerazioni, in presenza della cospirazione permanente che esiste contro l'ordine attuale delle cose, gli onorevoli Sigg. Ministri non troveranno male che io loro ricordi: l'oburgazione dell' antico Senato Romano, *Caveant Consules ne quid detrimenti Respublica capiat*.

Signori, io ho detto da principio che io qui non voglio entrare nella discussione sull'ordinamento dell'Esercito, ed ora dichiaro che non faccio opposizione al Ministero, anzi credo che in questo momento in cui il paese versa in pericolo, tutti debbono concorrere a dare armi al potere affinchè possa paralizzare il nemico comune.

Per questi motivi, io credo di dovere proporre al Senato un ordine del giorno il quale riassume questi pensieri e dia al Governo l'opportunità di modificare all'uopo alcuni suoi provvedimenti; quantunque esso provenga da una voce che forse non sarà grata all'onorevole signor Presidente del Consiglio, spero che il Ministero lo vorrà accettare.

Ecco l'ordine del giorno:

« Il Senato, persuaso che in seguito ai tentativi di disordine accaduti il Governo prenderà gli opportuni provvedimenti per maggiormente tutelare la sicurezza dello Stato specialmente col mantenere salvo, e rinvigorire all'uopo il buon ordinamento dell'Esercito, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra).

Chi appoggia quest'ordine del giorno, sorga.

(È appoggiato).

La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. L'onorevole Senatore Menabrea diede ultimamente lettura di un brano del

breve discorso che fu da me pronunziato (non so se al Senato, od alla Camera dei Deputati, perchè, cambiate alcune parole, il senso era lo stesso tanto nell'uno quanto nell'altro) per dimostrare una tal quale contraddizione tra ciò che il Ministero intenderebbe fare ora riguardo all'esercito, e ciò che il Presidente del Consiglio ha solennemente enunciato.

Or bene! Io affermo avanti al Senato, che non intendo di ritrattare una sola delle parole che ho dette, e credo che, per quanto ingegno abbia l'onorevole Senatore Menabrea, non potrà trovar modo di prendermi in contraddizione.

Io allora diceva che nessuna disposizione si sarebbe presa dal Ministero riguardo all'Esercito che potesse intaccare l'ordinamento, e che quantunque, stando ai precedenti, ed a quanto dagli altri Ministri si è fatto, molte disposizioni organiche, relative all'Esercito, si potessero, dall'attuale Amministrazione, eseguire per semplice virtù del potere esecutivo, tuttavia egli prendeva impegno di non farlo, perchè intendeva di provocare un'ampia e larga discussione avanti al Parlamento, affinchè Parlamento e paese fossero ben convinti delle disposizioni che il Ministero prendeva, e giudicassero, se fossero opportune, o no.

Ma, o Signori, giacchè l'onorevole Senatore Menabrea ha voluto applicare le sue considerazioni al fatto indicato dal Ministro della Guerra del licenziamento di una classe, io domando a lui, domando a tutti gli illustri Generali che siedono in questo recinto, se il licenziare qualche mese anticipatamente una classe possa essere un fatto che disorganizzi o muti l'ordinamento dell'Esercito? E lo stesso onorevole Menabrea ed i suoi Colleghi, ne han dato l'esempio, giacchè delle classi anticipatamente ne furono sempre licenziate da tutte le Amministrazioni precedenti. Ma v'ha di più; io ho carte in mano per dimostrare che questa stessa misura, che intenderebbe ora di prendere il Ministro della Guerra, di licenziare anticipatamente una classe per aprile, era già cosa stabilita dalla precedente Amministrazione. Dunque, se la precedente Amministrazione aveva già iscritta nel suo programma questa determinazione. . . .

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Io non so vedere come questa stessa determinazione possa ora dirsi illogica e pericolosa alla sicurezza ed all'ordine pubblico.

È ben vero che si potrà rispondere, che allora non si potevano prevedere le condizioni attuali, e che è spesso da savio il mutar consiglio.

Io ammetto pienamente la cosa, e se veramente le condizioni della sicurezza pubblica fossero talmente minacciate da richiedere un aumento di forza onde mettersi in guardia e poter assicurare l'ordine pubblico, certo che il Ministero non mancherebbe di farlo, e non mancherebbe, non solo di tenere sotto le armi quella classe che si dovrebbe anticipatamente licenziare, ma anche di chiamarne qualchedun'altra.

Ma domando io, o Signori, se sia veramente un atto serio il voler conservare una classe sotto le armi unicamente perchè duecento o trecento individui hanno tentato un movimento d'insurrezione, il quale fu respinto da sei o sette soldati? Non è egli questo il modo di voler far credere all'Europa che vi siano state serie macchinazioni, e che lo Stato sia in pericolo? Non è egli un voler dare un'importanza esagerata al fatto medesimo, al partito, o dirò meglio alla fazione, la quale con atti inconsulti, e direi quasi ridicoli, cerca di perturbare la sicurezza dello Stato? Dunque il Ministero non crederebbe, massime per le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Menabrea, di accettare quell'ordine del giorno, giacchè quell'ordine del giorno sarebbe certamente, nel paese e in Europa, interpretato nel senso che gravi pericoli minacciassero l'esistenza dello Stato. Il Ministero non crede a questi pericoli, assume la responsabilità della sicurezza dello Stato, e tuttavolta che occorrerà di dover adoperare mezzi maggiori, lo farà; ma nella situazione attuale non istima di aver bisogno di ricorrere a mezzi maggiori di quelli che intende di disporre.

Nel mentre che si è voluto magnificare il pericolo per dimostrare la necessità di non licenziare una classe avanti tempo, si è voluta attenuare e quasi fare scomparire la difficoltà della situazione finanziaria.

Signori, agli occhi dell'onorevole Senatore Menabrea le finanze se non sono in fiore, sono in uno stato soddisfacente per cui non occorre far economie, non occorre metter nuove imposte e lasciando che col tempo si svolga la ricchezza del paese e la sua prosperità, crede possa aversi l'equilibrio, senza ricorrere a questi mezzi dispiacenti e pericolosi. Or bene, anche su questo punto il Ministero è di un contrario parere; egli crede sempre, come credeva in principio, che la situazione finanziaria sia gravissima e che non si debba porre tempo in mezzo per ripararvi.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Io non faccio che ripetere una cifra: quando noi siamo di fronte ad un disavanzo di 180 milioni annui, e che abbiamo quasi esauriti tutti i mezzi straordinari ai quali si può ricorrere, io chieggo come si possa sperare di essere creduti, che la situazione finanziaria non sia pericolosa e che non convenga soccorrervi, e soccorrervi con mezzi efficaci, anche ricorrendo a quelle maggiori imposte che il paese possa tollerare?

Si dice, o Signori, che v'ha una ricchezza, su tutta la superficie dello Stato, veramente mirabile, la quale può sopperire a tutto: si calcola, come dice l'onorevole Menabrea, l'aumento della ricchezza pubblica a mezzo miliardo annuo. Se questo potesse essere dimostrato matematicamente, o almeno se si potesse dare una dimostrazione che si avvicinasse a una tale probabilità, certo che si rassicurerebbe il paese, e allora si potrebbe abbandonare il progetto di maggiori imposte e di economie, e questo sarebbe un motivo per

andare ancora senza tanto ritegno incontro a maggiori spese. È quella però una cifra ipotetica. Non so dove si possano cogliere i dati per dimostrare che la ricchezza pubblica aumenti coll'economia e colle maggiori produzioni a un mezzo miliardo netto all'anno.

Io so una cosa sola, che nei paesi più civili e più prosperi, secondo calcoli fatti sopra dati ufficiali e ben ponderati, la ricchezza pubblica non sale in media più del 2 o del 2 1/2 per 100, e così, per poter avere un mezzo miliardo, bisognerebbe avere una ricchezza di 10 miliardi.

Ma questi non sono i calcoli fatti dai Ministri di Finanza dal 1860 in poi, giacchè noi sappiamo a quanto si è calcolata la ricchezza pubblica, e volendola anche duplicare e triplicare, questo calcolo fatto per istabilire un'aliquota d'imposta, io credo che siamo ben lontani dal raggiungere quel capitale sul quale fa assegnamento l'onorevole Senatore Menabrea.

Sotto l'aspetto di un semplice ordine del giorno sul presente incidente, nell'occasione di un'interpellanza che doveva aver tutt'altro scopo, io dichiaro, che, secondo l'impressione fatta a me, non si tratta di altro che di cambiare il programma del Ministero; è evidente che si vuole demolire il sistema dell'economia e sostituirvi quello della spesa, e si prende l'occasione di una malaugurata circostanza, per dimostrare in faccia al paese la necessità, non di diminuire, ma di accrescere la forza pubblica, non di far economia, ma di premunirsi di tutti i mezzi necessari onde resistere a questa valanga insurrezionale, che ci ha fatto intravedere l'onorevole Senatore Menabrea.

Per queste considerazioni a nome del Ministero, dichiaro che non posso accettare l'ordine del giorno da lui proposto.

Presidente. Prego i Signori Senatori a non assentarsi ora che siamo in buon numero, poichè finita questa discussione, passeremo alla votazione delle leggi che abbiamo discusso in questi giorni.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Mi duole che l'onorevole Presidente dei Ministri abbia potuto scorgere nel mio ordine del giorno, intendimenti che certamente io non ho avuto.

Io non sono solito a dissimulare il mio pensiero.

Io ho detto, e lo ripeto, che noi siamo in presenza di una cospirazione permanente, la quale fu dichiarata da alcuni per cosa leggiera, ma in realtà è cosa grave, e grave assai; è per questo motivo, o Signori, che io ho esternato innanzi al Senato ed al Ministero, i timori che si erano sparsi nel paese circa all'ordinamento dell'Esercito, che è, come diceva l'onorevole Senatore Conforti, come dicono anche i signori Ministri, è la principale salvaguardia della libertà del Paese. Ed è per questo motivo, o Signori, che preoccupato da questo pensiero, e memore delle promesse fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, nel presentarsi al

Senato, è perciò, dico, che mi era creduto in dovere di proporre il mio ordine del giorno, il quale senza pregiudicare nessuna questione, ha soltanto per iscopo di portare l'attenzione del Governo sull'ordinamento dell'Esercito, sui tristi fatti accaduti, e somministrargli un'arma per prendere in tempo i provvedimenti opportuni onde impedire il rinnovamento dei lamentati tentativi.

L'onorevole signor Presidente del Consiglio dice che in sostanza il Ministero non ha fatto altro che quello che hanno fatto i precedenti Ministeri dei quali ho avuto l'onore di far parte. Non me lo ricordo; però mi permetto fare osservare all'onorevole signor Presidente dei Ministri che se una simile quistione ha potuto esser discussa in occasione delle economie da fare sul bilancio della Guerra, sarà stato in un senso ben diverso di quello che fu fatto colie recenti disposizioni. Siccome ciò si riferisce più specialmente alla finanza, il mio antico collega, il Conte Digny che ha domandato la parola, darà probabilmente le spiegazioni occorrenti in proposito.

Ma quello che a me più importa è di difendermi dall'appunto che mi ha fatto il Presidente del Consiglio, quando egli mi presentava come un uomo il quale voleva rinunciare al sistema delle economie, per entrare nuovamente nella larga via delle spese, la quale porterebbe sicuramente la rovina delle Finanze e dello Stato.

Io credo, o Signori, che il Ministero, del quale io aveva l'onore di far parte, abbia dato prove abbastanza chiare ed efficaci che voleva e sapeva fare economie; io desidero soltanto che l'onorevole signor Presidente del Consiglio, quando avrà finita la sua missione, possa avere conseguito risultati uguali a quelli che noi abbiamo avuto. Capisco ancor io, o Signori, che noi abbiamo avuto provvedere alle finanze: ma quanto sia importante provvedere alle finanze: ma l'ho già detto altra volta, e lo ripeto ancora: per avere il pareggio dei bilanci, non si devono disordinare le amministrazioni dello stato, ne le sue istituzioni più vitali.

Esamineremo a loro tempo le proposte del Ministero; ma intanto siccome crediamo che l'Esercito sia quello che deve assicurare non solamente l'indipendenza della Nazione ma ancora l'ordine interno, noi ci preoccupiamo di tutto ciò che può turbarne la istituzione ed incagliare in tal modo lo sviluppo della ricchezza ed in conseguenza il miglioramento della finanza dello Stato.

Il signor Presidente del Consiglio non mi attribuisca adunque parole nè intenzioni che non ho mai espresse nè avute: io ho spiegato, credo, abbastanza chiaramente qual fosse il mio pensiero. Se il signor Presidente del Consiglio ha creduto che nel mio ordine del giorno vi fosse la menoma parola di biasimo al Ministero, o che fosse contraria al suo programma, egli s'inganna grandemente: anzi col mio ordine del giorno, che ho veduto con piacere appoggiato dalla maggio-

ranza del Senato, si conforta il Ministero a prendere quei provvedimenti che possono rassicurare il paese; quest'ordine del giorno non ha altro scopo; e l'appunto che mi ha fatto il signor Presidente del Consiglio non lo posso accettare.

Quindi aspetto il voto del Senato. Intanto lascio la parola al mio antico collega il conte Cambray-Digny.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny. Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori!

Queste interpellanze tenderebbero a sollevare oggi, in quest'Aula, nientemeno che la quistione militare e la quistione finanziaria. A dir la verità, io non sarei disposto ad andare oggi al fondo della discussione di questi due tanto gravi ed importanti argomenti; senza dubbio, ambedue queste quistioni, voglio dire, la militare e la finanziaria dovranno venir davanti a Voi, e voi vorrete pigliare il tempo necessario ad esaminarle ed a studiarle, affinchè possa svolgersi in quest'Aula una discussione degna di questa Assemblea.

Questa discussione improvvisa io non desidero nè provocarla, nè continuarla; auguro ai signori Ministri che quel progetto di legge che hanno presentato alla Camera e che abbraccia tutte queste gravissime quistioni arrivi fino al Senato ed allora ne parleremo.

A me preme soltanto oggi di rettificare o, a dir meglio, di chiarire un fatto, una asserzione enunciata dal signor Presidente del Consiglio. Egli ha detto constargli che la precedente Amministrazione avesse già deliberato di licenziare una classe dell'esercito al 1° aprile. Io ignoro se nei cartoni del Ministero della Guerra sia rimasto qualche studio su questo proposito; quello che posso asserire per certa scienza è: che mai il Consiglio di Ministri deliberò siffatta misura.

Come può credere l'onorevole Presidente del Consiglio, qualunque opinione egli abbia della mia abilità o del mio proponimento di fare le economie necessarie all'amministrazione, io pure mi detti cura di trovare da tutte le parti quelle economie che si potessero fare senza esporre a pericolo le istituzioni dello Stato.

Ora senza dubbio, io pure aveva portato la mia attenzione sulla amministrazione militare, e lunghi studi e lunghe discussioni si erano fatte coll'onorevole generale Bertolè che la dirigeva.

Per quanto il generale Bertolè ritenesse necessario sopra tutto che la classe istruita non si licenziasse fino a che le nuove reclute non fossero perfettamente istruite e per quanto avesse mantenute nel suo bilancio le somme necessarie per tenere le classi fino alla fine dell'anno, era però disposto ad anticiparne il licenziamento non già di 9 mesi, ma di 3, o di 4 mesi.

Ma l'onorevole mio Collega mi diceva: se voi mi fate licenziare la classe del 45 prima che sia compiuta l'istruzione della nuova, accadrà che avremo sotto le armi tre classi, una che avrà da due a tre anni di istruzione, una che ne avrà da uno a due, e l'altra che sarà nel corso dell'istruzione del primo anno e così avremo

sotto le armi due sole classi abili al servizio e composte di soldati giovanissimi.

Sebbene adunque io sentissi tutta l'importanza delle economie, io non potevo non essere preoccupato delle esigenze della sicurezza del paese. Non mi erano ignote le trame che vengono fino dal di fuori e tendono a sovvertire i nostri ordini politici.

Non ne ebbi mai paura, perchè credo io pure col l'onorevole Presidente del Consiglio che queste trame non attecchiranno gran fatto in Italia, ma avevo avuta la lezione dell'insurrezione per il macinato ed annetteva grande importanza a che l'esercito si conservasse forte e compatto.

Fu dunque deciso di non licenziare la classe del 45 fino a che la nuova non fosse istruita.

Lascio da parte tutte le altre considerazioni che troveranno luogo sia nelle discussioni delle leggi finanziarie, sia in quella dei bilanci, lascio da parte le importanti questioni che, se me lo consente l'onorevole Presidente del Consiglio, io non intenderei oggi di agitare così incidentalmente in questo recinto, e concludo tornando ad affermare che mai il precedente Ministero ha deliberato il licenziamento della classe al 1° di aprile.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'illustre generale Menabrea ha detto che riserbava la questione militare fino a quando sarebbe venuta naturalmente in campo la discussione della legge relativa, ma però ha intanto parlato di disgregazione, di disfacimento dell'esercito. Anche io riservo la questione a quell'epoca, ma mi permetterà il Senato che respinga fin d'oggi questo giudizio perentorio, e precoce.

Mi permetterò poi rispondere all'onorevole Senatore Cambray Digny, circa ai fatti asseriti dal Generale Menabrea.

Afferma il Senatore Digny che si dovessero bensì fare economie sul Bilancio dal mio predecessore, ma non giungere mai fino a licenziare una classe fuorchè due, tre o quattro mesi al più prima della fine dell'anno.

Ora mi permetta l'onorevole Senatore Digny, mi permetta soprattutto l'onorevole Senatore Generale Menabrea, al quale per certo i fatti e le circostanze son note, che io dica loro come il mio predecessore calcolava che il suo bilancio fosse insufficiente a tenere sotto le armi l'esercito fino alla fine dell'anno.

Egli calcolava che fossero necessari cinque altri milioni per giungervi ed aveva fatto a quest'uopo iscrivere questi cinque milioni nel fondo di riserva il quale secondo la nuova legge di contabilità si deve tenere in serbo. Ora, se si dovevano risparmiare questi cinque milioni, e come ammette l'onorevole Senatore Digny, altri due o tre milioni sul bilancio proposto, giungendo così ad un'economia di otto milioni applicata all'esercito, questi otto milioni non si sarebbero potuti otte-

nere, senza il licenziamento di una classe otto mesi prima della fine dell'anno, e se il risparmio avesse dovuto ascendere a nove milioni, era precisamente al 1° d'aprile che si doveva licenziare la classe.

Ho detto questo a difesa dell'operato del Ministero, e nulla mi resta da aggiungere.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Prendo la parola non per contrapporre ragionamento a ragionamento, ma unicamente per dichiarare prima di tutto che non ebbi mai premura di sollevare la questione finanziaria; questa verrà quando dovrà venire; io amo le cose a proposito. Ma dovetti rispondere alle conclusioni, che mi parevano alquanto gravi, in cui è venuto l'onorevole Senatore Menabrea, e sono stato obbligato a rispondere perchè non passassero inosservate, tanto più che queste osservazioni tendevano a ferire un sistema che, buono o cattivo, il Parlamento giudicherà a suo tempo.

Essenzialmente però ho chiesto la parola per rispondere all'onorevole Senatore Cambray Digny che volle mettere in dubbio o contestare affatto la mia asserzione di avere prove in mano per dimostrare che l'Amministrazione precedente intendeva pure di fare delle economie sull'Esercito, fra le quali questa del licenziamento anticipato di una classe.

Ora, io non ho mai detto che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato, so bene che il Consiglio dei Ministri tante cose non le delibera, avanti tempo, aspettando che venga il momento opportuno, ma ho detto, e ripeto, che conosco il fatto, che fra le economie che si volevano introdurre dall'Amministrazione passata della Guerra vi era quella appunto proveniente dal licenziamento anticipato di una classe e che questa economia era stata raggiunta appunto nella somma di sei milioni e mezzo o sette milioni.

Ora, facendo il conto per ottenere quest'economia quanti mesi prima debbe essere licenziata una classe? Io veramente non sono militare, e non oso, per conseguenza, dire se questa economia possa risultare da un licenziamento anticipato di un trimestre o semestre, ma mi pare che non si può fare un'economia di 7 milioni, solo se si voglia, per un trimestre, o per un semestre, licenziare una classe.

Ripeto, sono pronto a dimostrare, e provare all'onorevole Senatore Digny, quando che sia, che quel fatto che ho asserito, è interamente vero.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Digny. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Digny. Io forse mi sono male spiegato; io volevo dichiarare che nessuna deliberazione fu presa di licenziare la classe al 1° aprile. La questione fu bensì trattata in Consiglio, ma fu stabilito che non si rimandasse una Classe, finchè la nuova non era per-

fettamente istruita. Che questo poi potesse farsi con un'anticipazione di 3, 4, o 6 mesi, io non lo so perchè non sono militare, e non posso essere giudice competente.

Questo io so bene che ogni mese di anticipazione porta l'economia di un milione. Quindi se l'onorevole Presidente del Consiglio ha trovato il progetto di fare l'economia di sei milioni, vuol dire che si credeva di dover anticipare di sei mesi il rinvio della Classe; ma il concetto fondamentale fu sempre, che la Classe del 45 non si rinviasse se non era istruita la Classe nuova.

Presidente. In questo frattempo l'onorevole Conforti ha presentato un altro ordine del giorno.

Lo leggo:

« Il Senato, udite le spiegazioni del Ministero, confidando nella virtù e nella fede dell'esercito, passa all'ordine del giorno »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare, che il Ministero accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Conforti.

Presidente. Il Senatore Audiffredi mantiene la sua domanda alla parola?

Senatore **Audiffredi.** Dirò semplicemente due parole a proposito di disordini, che io credo non tanto minacciosi da destare le inquietudini del Senato e del paese. Si è toccato delle questioni della maggiore importanza; delle questioni, che debbono sicuramente interessare la generalità del popolo italiano.

Mi è sembrato di udire, che le economie sull'esercito non fossero necessarie, fossero intempestive, imprudenti.

Io credo che la necessità delle economie sia stata riconosciuta prima del Ministero presente, dallo stesso Ministero che lo ha preceduto, il quale le aveva promesse in una certa proporzione.

Poichè queste economie non furono fatte, è naturale che una certa inquietudine si sia sollevata fra i contribuenti: si è veduto, che la speranza del pareggio sempre più si allontanava, e si è sentito che voler chiedere maggiori sacrifici ai contribuenti senza far risultare, che il Governo abbia la più ferma risoluzione di fare le economie le più necessarie, sarebbe la via la più imprudente che si possa immaginare.

Non è mai vero che un esercito possa calmare il malcontento di una popolazione; gli Italiani sono contenti in massima parte dei gran progressi che si sono fatti da pochi anni a questa parte; ma è pur vero che hanno giusto motivo di essere inquieti, perchè del pareggio del bilancio non se ne è mai trattato sul serio.

È questa la ragione fondamentale per cui io non ho mai cessato d'insistere su di ciò anche colle precedenti Amministrazioni; perciò io spero che l'attuale Ministero vorrà attenersi allo stesso programma che aveva professato il Ministero antecedente in fatto di economie; perchè sarebbe un grave errore il credere che l'esercito potesse riparare al danno morale prodotto dal nostro dissesto finanziario.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Siccome l'onorevole signor Presidente del Consiglio ha dato al mio ordine del giorno un'interpretazione completamente estranea a quella che io aveva in mente nel proporlo, non volendo in questo momento presentare alla votazione del Senato un ordine del giorno che possa credersi di opposizione al Ministero, io mi associo a quello proposto dal Senatore Conforti, il quale si limita ad esprimere un voto di fiducia nell'esercito, e corrisponde pienamente al pensiero che io accennava col mio.

Presidente. Dunque essendo ritirato l'ordine del giorno del Senatore Menabrea, resta l'ordine del giorno del Senatore Conforti, che rileggo:

« Il Senato udite le spiegazioni del Ministero, confidando nella virtù e nella fede dell'esercito, passa all'ordine del giorno.

Chi approva quest'ordine del giorno, si compiacca di alzarsi.

(Approvato).

Ora si passerà alla votazione delle tre prime leggi che abbiamo discusso, e poi dopo delle altre due, una sui feudi Veneti e l'altra sull'esercizio provvisorio.

Quanto alla legge dei feudi è stata coordinata perfettamente con tutte le indicazioni, innovazioni ed emendamenti; se il Senato crede che si abbia da rileggere, io la rileggerò.

Molte voci. No, no, no.

Presidente. Allora si farà l'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario T. Manzoni fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Acquisto della casa Ricci.	
Votanti . . .	77
Favorevoli . . .	69
Contrari . . .	8

(Il Senato adotta).

Iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico delle obbligazioni della già Società della strada ferrata Torino-Cuneo-Saluzzo.

Votanti . . .	77
Favorevoli . . .	70
Contrari . . .	7

(Il Senato adotta).

Approvazione delle transazioni stipulate cogli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del Dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino.

Votanti . . .	77
Favorevoli . . .	75
Contrari . . .	2

(Il Senato adotta).

Adesso si farà la votazione per i feudi Veneti.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisici fa l'appello nominale).

Prima che i Signori Senatori si allontanino dall'Aula, io li avverto che sono convocati in seduta pubblica lunedì alle due.

Siccome non si altera l'ordine del giorno per martedì, che porta la discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte, nella tornata di lunedì si potrebbe discutere quello relativo ai fanciulli girovaghi, ovvero quello che è relativo alle decime nel Napoletano.

Ad ogni modo, ancorchè la discussione di queste leggi non si ultimasse lunedì, quella per la riscossione delle imposte sarà mantenuta all'ordine del giorno per martedì, perchè è una legge d'interesse urgentissimo, e perchè si è pubblicamente avvertito che si era per quel giorno fissata questa discussione.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Io prego di attendere che sia terminato lo spoglio della votazione.

Risultamento della votazione:

Legge per l'abolizione dei feudi Veneti.

Votanti . . .	77
Favorevoli . . .	57
Contrari . . .	19
Astenutosi . . .	1

(Il Senato adotta)

Legge per l'Esercizio provvisorio del bilancio a tutto aprile 1870.

Votanti . . .	77
Favorevoli . . .	71
Contrari . . .	6

(Il Senato adotta)

La parola è al Senatore Conforti.

Senatore **Conforti**. Ho domandato la parola per osservare che nell'ordine del giorno è posta la discussione della legge, di cui è Relatore l'onorevole De Falco, che riguarda i fanciulli girovaghi.

Questo progetto di legge non so che tempo possa occupare. Potrebbe darsi che nel corso di un sol giorno terminasse la discussione; ma se la discussione non termina, non crederei ragionevole che si dovesse passare alla discussione di un'altra legge, come sarebbe quella della riscossione delle imposte, che potrebbe durare quindici o venti sedute, per la ragione che il

progetto che è venuto dalla Camera dei Deputati non sarà accettato, o non sarà accettato compiutamente il progetto che è stato presentato dal Relatore; per conseguenza ce ne sarà forse un terzo, il che dovrà farci consumare un gran tempo.

Ora, come si può fare che la discussione di questa legge che sarebbe stata incominciata, e non finita debba poi essere continuata dopo molti giorni, dopo cioè che sarà stata discussa l'altra già menzionata?

Io crederei che dovesse primieramente discutersi il progetto di legge riguardante la esazione delle imposte e poi fosse discussa l'altra, per la ragione che, se questa legge che è posta precedentemente all'ordine del giorno non avesse la sua soluzione, non veggio il motivo per cui si debba porre in mezzo tanto tempo.

Di più farò osservare, che l'onorevole Senatore Miraglia è ammalato, e l'onorevole Senatore De Falco deve partire, quindi, ripeto, per le ragioni che ho addotte, mi pare che sarebbe più conveniente che sia posta all'ordine del giorno di lunedì la legge per la riscossione delle imposte e quindi l'altra verrà in seguito.

Presidente. Io aveva posto all'ordine del giorno del 29 il progetto di legge sulla discussione delle imposte, perchè credeva che la discussione della legge per l'abolizione dei feudi Veneti non avrebbe occupato più di sette od otto giorni, e quindi si avrebbe avuto campo di esaurire anche la legge proibitiva dell'impiego dei fanciulli d'ambi i sessi in professioni girovaghe, e l'ho fatto annunziare anche sui giornali per richiamare in Senato gli assenti per la discussione di queste altre leggi.

Io non poteva prevedere che la discussione della legge sui feudi Veneti avrebbe occupato sì lungamente il Senato.

Se credono poter discutere in un giorno una di quelle leggi, bene: ma quando non si possa terminare, la discussione incominciata dovrà sospendersi e quindi sarà dimezzata; onde qualora si preveda di non poterla ultimare, sarà meglio rinviarla dopo Pasqua.

Se il Senatore Miraglia ed il Senatore De Falco pensano che le leggi di cui ciascheduno di loro è Relatore non possano richiedere più di un giorno per la discussione, verrà l'uno o l'altro progetto, secondo il tenore delle loro dichiarazioni, posto all'ordine del giorno di lunedì. Ma senza pronunziarmi in un senso o nell'altro, il progetto di legge sull'impiego dei fanciulli pare a taluni che possa richiedere più di un giorno di discussione. Quello sulle decime napoletane, mi si assicura che contenga più punti che possono dare luogo a lunghe discussioni; perciò la trattazione di questi progetti difficilmente potrà essere esaurita in una seduta per ciascuno.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Io trovo all'ordine del giorno la legge concernente la proibizione dell'impiego dei fan-

ciulli in professioni girovaghe, della quale io sono Relatore.

Prego l'onorevole signor Presidente, prego il Senato di farla rimanere all'ordine del giorno di lunedì così come è scritto.

Se la discussione incominciata finirà in quel giorno, sarà la cosa migliore; se ne rimane una qualche parte, il Senato potrà deliberare, se voglia continuarla nel giorno seguente, o rimandarla ad altro giorno, ovvero ciò che sarebbe veramente grave, o per lo meno inusitato, interrompere quella discussione con la introduzione di un'altra legge. In tutti i casi, sarà quello il momento in cui il Senato, tenendo conto del progresso che avrà fatto la discussione, è delle difficoltà che

avrà o no incontrate, potrà prendere una risoluzione con migliore cognizione di causa, di quello che ora potrebbe fare. Domando perciò che sia rimandata a lunedì questa deliberazione.

Senatore **Cambray-Digny**. Si potrebbe fare una adunanza domani e guadagnare così un po' di tempo.

Presidente. Per me se vogliono radunarsi domani non ho difficoltà.

Voci. Sì, sì, No, no!

Presidente. Il Senato non essendo più in numero, non si può mettere ai voti questa proposta.

Perciò la seduta sarà per lunedì alle due.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 28 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Osservazioni e proposta del Senatore Conforti sull'ordine del giorno, appoggiate dal Senatore Cambray-Digny — Dichiarazione del Senatore De Foresta — Approvazione della proposta Conforti.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Chiesi* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4303. La Deputazione provinciale di Avellino (Principato Ulteriore) con deliberazione del 16 marzo 1870 esprime il voto che nella legge per una nuova circoscrizione giudiziaria amministrativa nulla venga innovato per quella provincia.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana di dodici esemplari del *Bilancio di essa Banca dell'anno 1869*.

Il signor Francesco Colombo, reggente la capitaneria del porto di Gaeta, d'un suo scritto per titolo: *Vista a Gaeta di S. A. R. il Principe Umberto*.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge, proibitiva dell'impiego dei fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Ho veduto che sono iscritti per la discussione generale alcuni Senatori, sia per ciò che riguarda i principii, sia per ciò che riguarda le diverse particolarità della legge; per la qual cosa, io credo che la discussione dovrà essere seria. Stando le cose in questi termini, è impossibile, è assolutamente impossibile, che in questi giorni si compia la discussione della legge, e la legge medesima sia votata. Che cosa accadrà? Accadrà che quest'oggi si farà o una discussione generale o una mezza discussione, e domani comincerà la discussione della legge sulla esazione delle imposte, la quale occuperà certamente molte sedute. Ora, domando io, a che gioverà il cominciare oggi una discussione, quando bisognerà indugiarla per qualche giorno, per discutere un'altra legge di grandissima importanza? Parmi dunque che miglior partito sia quello, cioè che volendo discutere

questo progetto di legge ampiamente e completamente, si dovesse rimandare dopo la discussione di quello che comincerà domani, sulla esazione delle imposte. E tanto maggiormente dico che sia miglior partito il rimandarne la discussione, inquantochè la legge che si doveva discutere oggi, è una legge di alta importanza per i principii che contiene. Questa legge, per esempio, può essere impugnata da alcuni sotto il rapporto che restringe la libertà individuale, che restringe la patria potestà, che intacca sotto tanti rapporti i dritti della tutela, e tocca per conseguenza principii di grandissima importanza.

D'altronde questa legge può avere una specie di attinenza coll'altra che riguarda l'istruzione obbligatoria, essa può avere pure un'attinenza coll'altro progetto che sarà presentato intorno ai lavori dei fanciulli. Per lo che, essendo questa legge di altissima importanza per i principii che viene a toccare, sarebbe più conveniente che essa si proseguisse senza doverne interrompere la discussione. Dico adunque, che non essendo neppur grande il numero dei Senatori, sarebbe meglio ne fosse rimandata la discussione dopo la legge sull'esazione delle imposte.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Mi associo interamente alla proposta che ha fatto l'onorevole Senatore Conforti. Ciò che mi muove specialmente ad associarmi a questa proposta, si è la considerazione che da lungo tempo il paese aspetta con impazienza la legge sopra l'esazione delle imposte dirette, che, secondo il concerto, sarà messa all'ordine del giorno di domani. Il Senato, a parer mio, assumerebbe una grandissima responsabilità, se si impegnasse ora in una lunga discussione sopra un altro disegno di legge, e se rimandasse la discussione del progetto di legge per l'esazione delle imposte; tanto più poi che non bisogna

dissimularsi che si avvicinano le solite vacanze pasquali, e se le due leggi che ha accennato il Senatore Conforti dovessero portar via qualche giorno, è molto probabile che non rimanga più il tempo per discutere la legge sull'esazione delle imposte, e saremmo costretti a rimandarla ancora ulteriormente, la qual cosa, ripeto, farebbe cattiva impressione nel paese.

Per queste ragioni adunque mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Conforti.

Presidente. Dunque il signor Senatore Conforti, propone che si soprasseda attualmente a questa discussione, perchè non venga interrotta; ed il signor Senatore Digny aggiunge, perchè non sia protratta poi l'altra che è tanto desiderata, sull'esazione delle imposte.

Come accennai alcuni giorni or sono, sulla richiesta di molti Senatori, ond'io determinassi un giorno per la discussione di quella legge, facendo i calcoli probabili, ne aveva stabilito la discussione a dimani, giacchè riteneva che la legge dello scioglimento dei vincoli feudali non andasse tanto in lungo.

Di più è vi stata la discussione di sabato, la quale fu importantissima per verità, ma pure occupò un giorno.

Quindi io metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Conforti, avvalorata dall'onorevole Senatore Digny, perchè si soprasseda a questa discussione, ri-

mandandola dopo che sarà discussa la legge sull'esazione delle imposte.

Qualora questa legge portasse lunga discussione e si fosse troppo vicini alle ferie di Pasqua, gli Uffici Centrali potrebbero preparare le relazioni di alcune leggi che furono studiate in questi giorni negli Uffici, e che non porterebbero forse lunga discussione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale crede anch'egli non sia conveniente che una legge di tanta importanza sia dimezzata nella sua discussione; tuttavia si asterrà dal votare.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta di soprassedere a questa discussione, e di rimandarla dopo quella del progetto di legge per la esazione delle imposte.

Chi ammette questa proposta, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato)

Non essendovi altro all'ordine del giorno d'oggi, debbo dichiarare sciolta la seduta.

Domani dunque si terrà seduta alle ore 2 per la discussione del progetto di legge per la esazione delle imposte.

La seduta è sciolta (ore 3 e 20).

TORNATA DEL 29 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo — Omaggi — Discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Presentazione di un progetto di legge — Proposta del Senatore Poggi, approvata — Dichiarazione del Senatore De Gori — Discorso del Senatore Vacca sulla legge — Osservazioni del Senatore Di Giovanni sui vari sistemi — Discorso del Senatore Cambrey-Digny in favore del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono il presidente del Consiglio e i Ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e della guerra.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Il Senatore **Orso Serra** domanda al Senato un mese di congedo il quale gli viene accordato.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino, fa omaggio al Senato di due Relazioni, l'una dei Delegati di essa Camera alla *Inaugurazione del Canale di Suez*, e l'altra dello stesso Presidente *sui mercati dei bozzoli e sulla produzione serica del 1869*.

Fanno pure omaggio al Senato i Prefetti di Bologna e Massa-Carrara degli *Atti di quei Consigli Provinciali della sessione ordinaria e straordinaria dell'anno 1869*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sulla legge relativa alla esazione dell'imposte dirette. V'è il progetto Ministeriale unito a quello della Commissione; domando al signor Ministro se intende accedere in massima al progetto della Commissione, o se intende persistere nel progetto del Ministero.

Ministro delle Finanze. Io pregherei il Senato di attenersi al progetto del Ministero.

Presidente. Darò quindi lettura del progetto del Ministero e poi di quello della Commissione.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzazione di

aumenti alla parte 2. del bilancio 1870 per l'esercizio provvisorio del mese di aprile.

Dalla connessione che ha questa legge coll'esercizio provvisorio durante il mese d'aprile, il Senato scorderà di leggerli la necessità che essa venga esaminata con urgenza, e a quest'effetto pregherei il Senato di volerne demandare l'esame allo stesso Ufficio Centrale che si occupò dell'ultimo esercizio provvisorio.

Presidente. Domando al Senato se accede a questa istanza fatta dal signor Ministro.

Chi è di quest'avviso, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Se crede il Senato che si debbano fare le due letture, quantunque sieno lunghissime, si faranno, o, se crede di dispensarmene...

Senatore **Poggi.** Essendo la legge tanto lunga, si è tenuto il sistema altre volte di non leggerla. Anche per la legge del Notariato fu fatto così.

Presidente. Il Signor Senatore Poggi propone di soprassedere a questa lettura e di passare senz'altro alla discussione generale.

Chi è di quest'avviso, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

È dunque aperta la discussione generale e la parola spetta al Senatore Vacca.

Senatore **De-Gori.** Domando la parola per fare una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Gori.** Fino da quando il presente progetto di legge fu sottoposto al Senato, avvenne una divisione di opinioni in seno alla Commissione di Finanza. Il punto di dissenso, fin dal principio, si fu in quel concetto e in quella disposizione, la quale, se per avventura non può essere considerata siccome la principalissima, è per altro indubbiamente quella che più spiccatamente designa la fisionomia di una legge di

percezione d'imposte: ed è l'economia diversa che informa gli unici due sistemi che possono seguirsi in una legge di tal genere, cioè della esazione fatta direttamente dallo Stato, o fatta mediatamente, indirettamente, per mezzo di appalto, qualunque sia la forma diversa nella quale poi si esplichì questo concetto.

La differenza di opinioni la quale si verificò in seno della Commissione di Finanza tale quale essa era composta nella passata Sessione, si mantiene tuttora: sembrando ad alcuni membri della Commissione che il sistema ormai adottato dalla Camera Elettiva e che è oggi riprodotto dal Ministero al Senato, meglio raggiunga il triplice intendimento al quale senza dubbio deve mirare una legge di percezione d'imposte, vale a dire di esigere il più possibile, di esigerlo col meno possibile, e di recare la minore molestia ai contribuenti.

A questo convincimento i membri della minoranza della Commissione aggiungono ancora altre estrinseche considerazioni.

Qualunque possa essere l'opinione personale che si abbia sulla bontà del nostro sistema tributario, è un fatto incontestabile, che anche un mediocre sistema diviene pessimo, quando l'esazione non proceda con tutta quella efficacia, con tutta quella prontezza, con tutta quella esattezza che sono necessarie a fare versare al Tesoro la maggiore quantità di tributi. Ora, è un fatto che questa necessità è grandemente sentita dal paese; è un fatto che tutti i Ministeri, che mano mano vanno succedendosi, riguardano la legge di esazione delle imposte come una necessità non solo suprema, ma urgentissima; è un fatto che il pubblico è in grande attenzione delle risoluzioni che sarà per prendere quest'alta Camera, la quale ormai da più di un anno è richiamata sopra questo provvedimento legislativo; questo è il perchè, piuttosto che andare in cerca di un ottimo escogitabile, noi preferiamo di atterarci ad un buono ormai riconosciuto dall'altra parte del Parlamento; e intendiamo di seguire, se non pedissequamente, almeno molto d'avvicino il progetto ministeriale.

Questa dichiarazione io dovevo fare fin dappprincipio in nome mio e dei miei amici e Collegli, all'effetto di dar ragione al Senato del contegno che noi terremo nel corso della presente discussione.

Presidente. L'onorevole Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca.** Signori Senatori!

L'importanza grandissima di questo disegno di legge che ci sta dinanzi mi ha persuaso ad esporvi con sobrio discorso alcune osservazioni e idee generali, riservandomi di svolgerle più ampiamente nella discussione speciale degli articoli.

Ho voluto indagare anzitutto il perchè, nell'atto che veggiamo una serie di gravi riforme organiche nei vari ordini dello Stato, nel giro di questo decennio della ricostituzione nazionale, essersi compiute, forse con troppa precipitanza, e con poca maturità, ma senza in-

contrare ostacoli o ripugnanze, ora scorgiamo una legge di unificazione della riscossione delle imposte, che pur si raccomanda per grandi interessi e per gli alti fini cui mira codesta legge, iniziata già da 8 anni or sono, la si scorge tratta in lungo ed impedita nel suo lungo cammino ad ogni piè sospinto da rinascenti ostacoli, ripugnanze e resistenze, sicchè i contrasti e le divergenze, si chiarirono inconciliabili, nè si poté riescire ad un partito che raccogliesse la concordia delle adesioni e dei suffragii. Ed invero la testimonianza migliore di un tal fatto, ce la porge il progetto che viene in discussione; imperocchè ci si presenta già con una questione di sistema e di principii che ha diviso in due campi i due rami del Parlamento.

La Camera elettiva ha votato un progetto avvalorato dal suffragio del Ministero, e d'altra parte la vostra Commissione ve ne contrappone un altro decisamente diverso e discordante.

Ebbene, la risposta a questo dubbio che mi turbava l'animo, io la credo non malagevole.

Una legge che tocca la percezione delle imposte indubbiamente viene a colpire interessi molteplici, ripugnanti e vivaci, imperocchè da un lato mette in giuoco gli interessi dei contribuenti, e di fronte a questi, gli interessi eminenti dello Stato, e questi due ordini d'interessi i quali sarebbe pur desiderabile che si potessero armonizzare, sventuratamente, si elidono e si combattono. E ben dicevo che sarebbe a desiderare che codesti interessi si fondessero, e si accennassero; perchè, o Signori, è mio convincimento che in uno Stato ben ordinato e dove s'incontra davvero il sentimento profondo dell'interesse pubblico e degli obblighi che corrono a ciascuno, dovrebbe certamente l'onesto cittadino riguardare come sacro dovere il concorrere ai pubblici carichi lealmente e fedelmente, perciocchè i carichi e le imposte pubbliche non rappresentano che il prezzo ed il corrispettivo della protezione sociale dell'alta tutela dei beni più preziosi del viver civile.

Ma d'altra parte il Fisco, preoccupandosi dei gravi interessi dell'erario, dovrebbe però guardarsi dall'esagerare tanto questi interessi, da lasciare in disparte, od offendere gli interessi dei contribuenti che pur sono tanta parte del ben essere sociale.

Ma pur troppo le cose non vanno così; onde è che io credo che sia savio consiglio il fare opera di conciliare i divergenti interessi, schivandosi quanto si può gli antagonismi e i conflitti.

Ma vi ha di più; e qui sorge il secondo ostacolo. In Italia, come accadde in altri rami delle discipline amministrative, così anche in fatto di ordinamenti attinenti alla percezione delle imposte, noi ci troviamo di fronte ad una grande varietà di sistemi; e chi volesse rispingere il pensiero alla storia di tempi certamente di non grata memoria, troverebbe che nell'ordine amministrativo quei sistemi funzionavano accoppiatamente, efficacemente. E sapete perchè? Perchè

si attem, eravano egregiamente alle speciali condizioni locali, economiche, a tutto ciò che costituisce la vita ed il diritto storico di un paese, sicchè ciascuno aveva la pretensione che quel sistema fosse il migliore. E in verità i singoli Governi non avevano che a lodarsene, perchè i sistemi funzionavano bene, gli interessi dello Erario non erano compromessi, ed i contribuenti con rassegnazione si sobbarcavano alle pubbliche gravzze. Così essendo, s'intende bene che questi precedenti, questa discrepanza di sistemi intorno alla percezione delle imposte, doveva creare necessariamente delle antitesi, delle ripugnanze che non rendevano facile il compito del ridurre ad unità la varietà dei metodi.

Ora, in presenza di questi fatti io mi domando, quale dovrebbe essere la via migliore a tenersi? Forse quella di preferirne uno qualunque che si creda migliore, e fermarsi a questo, e questo starei per dire, violentemente sovraimporre alle altre parti d'Italia, ad altre regioni, non vi spaventi la parola che a molti suonerà ostica ed a me pure mal gradita? No, o Signori, non mi pare prudente partito quello di vagheggiar troppo, ed anteporre un tale sistema che per avventura abbia potuto fare buona prova nel tal paese, in certe condizioni speciali che non si possono riprodurre in altri paesi ed ostinarsi nell'idea di toglierlo a norma e base di quello che dovrebbe divenire legge generale per tutta la famiglia italiana, per tutta la grossa e discorde falange dei contribuenti italiani.

E qui mi sia lecita un'avvertenza generale, forse non inopportuna intorno ad una opinione che veggio con meraviglia divulgata da uomini autorevoli, che cioè sia pur tempo di finirla con l'anarchia nei sistemi di riscossione delle imposte, che val meglio finirla quasi empiricamente pigliandone uno qualunque, e quello elevare a sistema generale. Io per me francamente dichiaro che questo metodo non lo credo punto accettabile, nè savio. Io credo che dopo alcuni infelici esperimenti di riforme (che, per troppa vaghezza di pronta unificazione, vennero fuori abborracciate ed improvvisate e dopo un'esperienza non lieta nè confortevole, sia tempo oramai di ben maturare, e considerare quel che si fa, e di non rinnovare lo spettacolo di leggi, e specialmente di leggi organiche, le quali recate all'atto tradiscono le nostre aspettative, funzionano male, peggio si applicano e finiscono per ingenerare lo scontento, il disagio, la ripugnanza e talvolta, cosa ancora più grave, il confronto col passato non troppo edificante.

Una seconda osservazione generale, che mi si presenta è questa:

Una legge d'unificazione di sistemi nella percezione delle imposte io la comprendo, l'accetto, e ne apprezzo i vantaggi, anzi la necessità: ma d'altra parte, si crederà forse sul serio, che questa legge, quando ne saremo venuti al costrutto, sia tutto quello, che si possa desiderare perchè si ponga termine a questa anormale condizione di cose che ha volto a male le condizioni

dell'erario tanto che dobbiamo deplorare il fatto della cifra che non sarà certo esagerata e che risulta dai dati statistici, di 130 milioni di imposte inesatte, e forse inesigibili? Oh! si crederà dunque, che questa legge abbia in sè la virtù di provvedere al male, ristorare l'Erario, ed accostarci al sospirato pareggio?

Signori, io credo che mi sia lecito dubitarne. E ne dubitava eziandio l'onorevole Ministro delle Finanze Cambray-Digny. Quando egli presentava difatti questo schema di legge all'altro ramo del Parlamento, nella sua Relazione dichiarava che questa legge non era tutto quello che si poteva desiderare ove rimanesse isolata e scompagnata da certi provvedimenti dirò sussidiarii, da renderla utile ed efficace davvero come a mo' di esempio il provvedere opportunamente ai metodi di accertamento della materia imponibile, ed alla regolarizzazione dei ruoli esecutivi.

Vedete adunque che io non mi ingannarà affermando che questa legge non potrebbe star da se, e funzionare efficacemente ove non si compiesse, e si armonizzasse con un complesso di provvisori da migliorare radicalmente la condizione delle cose.

Ma io domando e rivolgo la mia domanda all'onorevole Ministro delle Finanze, se veramente egli crede che siasi fatto tutto ciò che si domanda perchè questa legge non rimanesse sterile ed impotente a provvedere ai vizi dei ruoli che si lamentano, o se invece i ruoli esecutivi vaghino ancora nell'incertezza, e lascino i contribuenti nella più penosa incertezza del quando e del se, abbiano a pagare.

Domanderei di più in fatto d'imposta prediale se si è pensato ai catasti, alle volture e alle mutazioni di quote; spingerei anche in là le mie interrogazioni, e direi, quando voi Ministro delle Finanze siete costretto (ed io ben ne comprendo la necessità,) di mettere a base del sistema di riscossione d'imposte, qualunque sia la forma, qualunque sian gli agenti sia comunali, sia governativi, il principio inesorabile del *non riscosso per riscosso*, ebbene, credete voi che in tanto cumulo d'imposte dirette che già si aggravano sui contribuenti e massime la esorbitante ricchezza mobile, credete voi che se non si avviserà sul serio a migliorare, a riordinare il sistema della ricchezza mobile si potranno ottenere i risultati che vi ripromettete, e che si possa seriamente pretendere l'obbligo da un qualunque esattore di versare nelle Casse dello Stato, il non riscosso per riscosso?

Per esempio, voi abbassate il livello della ricchezza mobile a 400 lire: ma questo livello pare a voi che sia abbastanza elevato per dare facoltà all'esattore di perseguire specialmente nei grandi centri, dove si presenta una gran parte della popolazione mobile e fluttuante, di perseguire i contribuenti delle intime classi che debbono sottostare a questa tassa, la quale, ridotta alle minime proporzioni, riveste il carattere non già di una imposta sulla ricchezza, ma bensì sulla miseria?

Adunque queste indagini preliminari e questi dubbi mi autorizzano a concludere che questa legge non solamente non si presenta con un vero carattere di urgenza, ma che, posto ancora ed accettato questo carattere, riuscirebbe certamente impotente a produrre i risultati che si sperano, se non si completasse con tutto il corredo di provvedimenti che a me paiono indispensabili per raggiungere il fine; se no, emergerebbe una creazione ibrida, e per dirla col poeta:

Prolem sine matre creatam.

Quali sono i criteri e le norme direttive di un buon sistema di percezione d'imposte? Questi criteri e queste norme direttive ben si possono ridurre a tre prominenti: assicurare all'erario l'esatta e puntuale percezione delle tasse, e come sanzione e condizione essenziale il principio del *non riscosso per riscosso*; applicare le tasse nel modo il meno costoso che si possa; fare opera che nel modo di percezione si addossino i minori aggravii e le minori molestie ai contribuenti.

Ebbene, se noi pigliamo a guida questi criteri, che mi paiono i veri, io non so come l'applicazione che se ne fa in tutta l'economia di questa legge, possa giustificare il rispetto di cotali principii nelle relazioni con la sorte dei contribuenti. Lo dimostrerò con l'esame critico del sistema accolto dal Ministero e dalla Camera Elettiva.

Scendiamo innanzi tutto per brevi cenni alla rassegna dei vari sistemi che stanno di fronte e che vengono in lotta.

Ci si presenta primo il sistema Toscano, che tutti gli onorevoli Colleghi sanno, senza che io abbia mestieri di esporlo per minuto. Costo sistema si attiene al principio di riscossione diretta dei Comuni, ed ai Comuni viene affidata la percezione delle imposte e la nomina degli esattori sotto il nome di camerlinghi.

Ebbene, questo sistema che si presenta in semplicità così semplice, io convengo che ha funzionato egregiamente nella piccola Toscana, quando essa viveva la sua vita casalinga, e modesta; quando il sistema tributario era assai mite e quando, vorrei aggiungere, la mitezza delle imposte rendeva agevole la percezione delle tasse, come la vita a buon mercato.

Ma mutato il sistema tributario, formata la grande Italia, sopravvenuti tanti nuovi bisogni, tante alte necessità, che hanno imposto aggravii e sopragravii, allora evidentemente le condizioni economiche, le condizioni intime della società erano mutate, e tanto, che rendevano assolutamente l'antico sistema inaccettabile ed impossibile per più ragioni.

In primo luogo egli è evidente che quando non si trattava che di tasse semplici e facili, come la tassa di famiglia per esempio, non poteva non riuscire facile l'esazione.

E d'altra parte il Comune che assumeva il compito come l'assoluta e diretta responsabilità dell'esazione, trovava facili i mezzi a rendere efficace, e operativa

la tassa. E se per avventura il Comune avesse dimenticato quest'obbligo e questa responsabilità, allora si che il Governo Assoluto avrebbe trovato in sé, modo efficace di rendere operativa e reale la responsabilità del Comune. Domando io se queste condizioni esistono ancora? Io non dubito della risposta adesiva ai miei dubbi che mi daranno gli egregi Toscani che seggono ed onorano quest'Aula. Nella loro lealtà di animo, nel sentimento del loro patriottismo, essi certamente non potranno disconoscere il valore di queste osservazioni, essi certamente non vorranno ostinarsi a proclamare ottimo ed accettabile il loro sistema che ha fatto già il suo tempo, nè potrebbe attagliarsi alla grande Italia.

Ora ci viene incontro il sistema Lombardo, ed entriamo per mala ventura in un campo concitato, dove certe preoccupazioni, certe ubbie alquanto vivaci ci appaiono, e benchè muovano da motivi ragionevoli che io ben rispetto, però non è men vero che riescono turbatrici della serenità di questa discussione.

Io comprendo perfettamente le ragioni che possono consigliare al Ministro delle Finanze di preferire il sistema Lombardo, e comprendo pure le ragioni che rendono ancora tenaci, ed innamorati dirò così, gli onorevoli Deputati Lombardi di un sistema che essi credono ottimo, per le stesse ragioni che noi Napoletani abbiamo creduto ottimo il nostro. Ma solleviamoci, o Signori, ad una ragione più vasta e più serena: vediamo se questo inneggiato sistema Lombardo regge veramente al vaglio della critica seria.

Io qui non invocherò nè dettati di economia politica, nè ammaestramenti della storia che pur mi sovrabbondano. Solamente mi sia lecito rammentare un precedente storico forse non inopportuno.

Tutti sanno che la rivoluzione Francese dell'89 spazzando e mandando giù molte vete istituzioni, fra queste non risparmiò il sistema degli appalti generali; quel sistema cadde, fu travolto nella generale catastrofe, nella generale condanna di tutti gl'istituti, i quali non erano accomodati alla ragione dei nuovi tempi ai bisogni della progredita civiltà. E non sarà vano ricordare che quando sotto gli auspicii del Consolato si tentò di richiamare in vita precisamente il sistema degli appalti, sursero voci eloquenti, e la voce eloquentissima di un illustre finanziere, il Gaudio, per fulminare quella imposta già condannata dalla Rivoluzione e fulminaria protestando in nome della pubblica moralità, del pubblico benessere.

Ma lasciamo gl'insegnamenti della storia, e guardiamo in viso il sistema degli appalti.

Il sistema degli appalti, se ben lo giudico, parmi travagliato da molti vizi organici, da molte magagne, che in brevi parole cercherò di riassumere.

In primo luogo codesto sistema mi pare viziato dal peccato d'origine, dirò così; e perchè? Perchè l'appalto delle imposte pubbliche si fa a pubblica gara; si fa all'asta coll'aggio al ribasso. Locchè vuol dire

che la speculazione occupa il campo, nè ci è altro criterio fuori della speculazione, nè altro movente morale fuor della speculazione calcolatrice, egoista, che nulla vede, nulla cura che il più stretto ed avido tornaconto, tanto più stretto, quanto più dure sono le condizioni che all'appaltatore son fatte dalla gara dell'asta pubblica al ribasso. E quali sono le conseguenze di cotesto metodo?

Le conseguenze sono evidenti e gravissime. L'appaltatore, nella concorrenza, si trova ridotto ad una scarsissima remunerazione della minima quantità, e con un tempo assai breve che vede innanzi a sè; imperocchè l'appalto si restringe ad un quinquennio, ed aggiungasi che, se per avventura l'asta rimanesse deserta, allora sarebbe il caso, a termini della legge, e secondo il sistema Lombardo, che il Comune vi si sostituisse, ed il Comune aprirebbe trattative private, ed il termine di quest'appalto che si fa per iniziativa comunale, sarebbe ridotto ad un anno, e se il Comune nol facesse, vi si sostituirebbe l'autorità governativa collo stesso termine stretto.

Ora, io domando, se in queste condizioni l'appaltatore non si trova nella più disperata posizione, avendo egli da far fronte ad obblighi assai gravi che viene assumendo; imperocchè, basti ricordare il più grave, del dover fare i versamenti nelle pubbliche casse delle somme integrali entro il termine augusto dei cinque giorni dal di delle scadenze.

Ora, salvochè non vogliasi supporre una fenomenale spensieratezza in questi speculatori o pubblicani che si sobbarcano ad obblighi così gravi, così onerosi, voi dovete necessariamente ammettere, e consentire che lo appaltatore posto in tali condizioni non troverà altra via da cansare l'alea delle perdite, dei danni e dei sacrifici che avrà a subire, che nei vantaggi e nei benefici che potrà trarre dal cumulo delle multe da gettare sugli oneri dei contribuenti morosi. E, quando per avventura le aste andassero deserte al terzo esperimento, che cosa si fa? Subentra il Comune, e se il Comune non riesce, lo Stato, riducendo il termine ad un anno solo. Ebbene, o Signori, io credo che questo sistema abbia in sè dei pericoli gravi, perchè evidentemente nell'appaltatore si vien creando un interesse prepotente a sfruttare la breve misura del tempo, e gl'interessi suoi compromessi, e i danni che lo minacciano, tentando l'unica via che gli si schiude, l'aggravamento cioè del peso delle multe a rovina dei contribuenti.

Ma, vi ha dippiù e di peggio. Voi col vostro sistema costituite l'appaltatore, il pubblicano in tali condizioni morali nello esercizio degli uffizi suoi, da balestrarlo in un dato paese nuovo, ignoto, e straniero in mezzo a stranieri. Niun vincolo di relazioni e di consuetudini paesane sarà possibile a codesto ospite esoso e fuggitivo, niun vincolo di affetti e niun interesse morale a trattare men duramente, o aspreggiare meno i contribuenti ridotti tal fiata all'impotenza della pun-

tuale soddisfazione delle tasse. E non vi pare codesta una condizione di cose assai grave e piena di molti pericoli, anche sotto l'aspetto politico, imperocchè la buona politica fa pure la buona finanza.

Io nutro lusinga che queste brevi osservazioni (non nuove al certo perchè non ho la pretensione d'inventare) avranno per lo meno tal valore da potere meritare una discussione seria, coscienziosa, solenne.

Rimane dunque il sistema Napoletano, il sistema Napoletano che s'incentra per molti punti di contatto ed affini a col sistema Piemontese, meno però in quanto al principio del *non riscosso per riscosso*.

Io non avrò la leggerezza nè la vanteria di presentarvi il sistema Napoletano come l'ottimo. Ma credo bensì che quando con un esame critico di eliminazione noi saremo riusciti a escludere e mettere fuori causa gli altri sistemi che si presentano viziali e inaccettabili, io son di credere che il sistema Napoletano finirà col raccomandarsi per alcuni pregi, per alcuni vantaggi che certamente hanno per sè la sanzione dell'esperienza e della buona prova.

Col sistema Napoletano, egli è noto, il Governo si fa lui l'esattore delle imposte per mezzo dei suoi agenti governativi, nominati a vita, e che a lor volta prestano una cauzione, vincolando pure i loro beni ai privilegi fiscali. Ad essi esattori è assicurato un premio fisso.

Quali sono i vantaggi ed i pregi di cotesto sistema? Si può senza sforzo dimostrarlo. Gli agenti di nomina governativa e non temporanea evidentemente assumono un interesse personale, che quasi direi, si compenetra cogli stessi interessi dello Stato.

Essi danno una cauzione per l'imposta che esigono a garanzia degli obblighi che assumono. E se io dovessi ricordare la buona prova che di questi si è fatto per lungo corso di tempo nelle provincie Meridionali, potrei pure invocare la testimonianza di quanti sono miei contemporanei i quali certamente al par di me sanno come codesto sistema non ha mai defraudato le ragioni e gli interessi dell'erario e molto meno disgustato i contribuenti.

Vi è un'altra garanzia nel sistema napoletano, della quale io credo che si abbia a tenere ben serio conto, ed è la garanzia della loro moralità.

Or bene, io vi domando, se nella scelta degli esattori delle pubbliche imposte, non sia opportuno ed utile di assicurare le garanzie della loro moralità, della loro probità, e vorrei aggiungere anche della loro fede politica, poichè siamo in tempi, in cui anche della fede politica vuolsi tener conto quando si pongono poderosi mezzi d'azione e d'influenza nelle mani di privati, e certamente queste garanzie le cerchereste invano nello speciatore che si presenta all'asta pubblica, il quale viene assumendo una posizione d'isolamento egoista nelle sue relazioni, e con lo Stato, e coi contribuenti. Altrimenti accadrà pel converso per gli agenti di nomina Governativa, per quali sta l'indagamento prelimi-

nare dei loro requisiti morali, e sta l'interesse di non compromettere tutto il loro avvenire associato ad una posizione stabile.

L'agente Governativo a dir breve non avrà interesse nè a fraudare l'Erario, nè a tormentare il contribuente.

Ma non crediate per questo, o Signori, che io mi faccia il paneghista del sistema Napoletano tanto da presentarlo addirittura come un sistema che non abbia a patire critiche; ed io so bene quali censure gli si sono fatte, e gli si faranno: io dico solo, e ripeto, che questo sistema nel confronto ci si presenta con titoli da raccomandarlo alla vostra attenzione.

Io credo che sarebbe utile di pigliarlo almeno a base di una nuova combinazione, di un nuovo congegno e vorrei propriamente che si venisse ad un sistema eclettico da raccogliere quanto può essere di meglio e più accettabile fra i vari sistemi vigenti.

Questo sistema comprensivo e largo potrebbe per avventura presentarsi a noi con fiducia di assicurare tutti gli interessi, in prima linea gl'interessi delle Finanze, in seconda linea gl'interessi dei Contribuenti che non si possono disprezzare.

Io mi riservo, come diceva poc' anzi, nella discussione degli articoli di svolgere meglio i miei concetti. Ed ora pria di chiudere il mio discorso sento il bisogno di richiamare ancora l'attenzione del Senato sull'ultima parte del sistema della legge che tocca del Procedimento Esecutivo sugli immobili soggetti al tributo fondiario.

Signori! Interrogando la mia memoria, io ben ricordo che quando, elaborando e preparando l'unificazione legislativa, che segnerà di certo una pagina gloriosa nella storia del primo Parlamento Italiano, noi venendo a quella parte che tocca della Procedura civile, ci imbattemmo in un problema difficile, intricato, multiforme, quello cioè di ordinare il sistema della espropriazione forzata degli immobili. E veramente codesto problema intricavasi di gravi difficoltà a cagion dei molti e pugnanti interessi che si contendevano il campo.

Furono fatti studi maturi e coscienziosi; ed il sistema che emerse da questi studi, consacrato dal nuovo Codice di Procedura civile, se ha potuto suscitare critiche, avversioni ed opposizioni che ben si prevedevano, d'altra parte, o Signori, e mi sia lecito ricordarlo, ha meritato gli encomi ed i suffragi di uomini autorevoli fino al punto che l'ex-Ministro Guardasigilli Baroche, quando ebbe sott'occhio il novello Codice, non esitava di dichiarare in una lettera scritta a me, della quale altamente mi onoro, che il Codice di procedura civile italiano egli lo trovava informato a così buoni e sani e progressivi principii, che trovandosi egli a presiedere una Commissione speciale, istituita dall'Imperatore dei Francesi per la revisione del Codice di procedura civile, egli credeva di far tesoro anche delle nuove riforme inaugurate dal Codice Italiano, riconoscendolo conforme ai desiderati della scienza.

Ebbene! discutendo noi il problema del miglior sistema della espropriazione forzata intendemmo soprattutto a soddisfare alle esigenze del progresso economico, ed alle maggiori agevolezze da dare al credito ipotecario il quale grandemente si vedeva scoraggiato dal sistema complicato vigente in vari Stati dell'Italia onnaggiati sul sistema Francese, tra i quali era il sistema Napoletano.

Fermi pertanto in questi intendimenti noi non esitammo ad accordare la prevalenza al sistema degli incanti al ribasso. E poi noi cercammo di svincolare il tardo procedimento dell'esecuzione forzata da tutte quelle pastoie e andirivieni infiniti che lo rendevano lento, stentato e mal rispondente ai suoi fini. Però, o Signori, adottando noi il sistema degli incanti al ribasso, abbiamo eccitate le censure le più aspre che si sono fatte a quel sistema. Si è detto invero che quel sistema curava troppo gl'interessi dei creditori ipotecari e si mostrava ben poco sollecito della sorte del debitore espropriato.

Or bene, ecco il nostro diritto comune, ecco il procedimento come ne lo porge il nuovo Codice.

Abbiamo fatte delle concessioni, le abbiamo fatte quando si trattò di ordinare il credito fondiario ed ora non siamo alieni da nuove concessioni quando si tratti degli interessi fiscali dei quali noi ci siamo grandemente preoccupati pur seriamente nell'elaborazione del Codice civile rispetto all'ordinamento dei privilegi fiscali. Ma, Signori, queste concessioni e queste derogazioni al diritto comune bisogna pure che abbiano un limite e non si possono spingere tanto da compromettere le ragioni e il rispetto al diritto delle proprietà come ai diritti dei creditori ipotecari, come dei terzi aventi dritti sull'immobile.

Or bene! per me lo dichiaro a viso aperto, quando ho visto emergere il sistema inaugurato e consacrato da questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, pur rispettando l'autorità della Camera Elettiva, ebbi a provare un sentimento di profonda tristezza e non so per verità quali ragioni abbiano potuto consigliare una deviazione così flagrante dai principii fondamentali del giure non che dalle garanzie più sostanziali consentite ai debitori e ai terzi; a questo proposito mi riservo di completare le mie osservazioni quando si verrà alla discussione speciale degli articoli della legge. Noterò ora i vizi più spiccati.

Il procedimento esecutivo sugli immobili si apre con un procedimento che direi *ex abrupto*; l'Esattore delle imposte si sostituisce all'intervento dell'autorità giudiziaria: è lui che spinge gli avvisi, e questi avvisi son fatti in forma direi quasi confidenziale, avvisi spogli di tutte quelle forme e garanzie che valgano ad accertare l'elemento della scienza certa, e questi avvisi si ripetono poi ai creditori ipotecari e agli aventi diritto; questi avvisi si presentano nelle stesse forme imperfetti e spogli di ogni garanzia.

Così essendo, che cosa ne avviene? Che il difetto

di queste serie garanzie conduce logicamente, necessariamente all'incanto a ribasso ripetuto, ed eventualmente alle aste deserte.

I timori, Signori, di questi soli vizi basterebbero a screditare il sistema.

Ma vi ha di più; posto il caso dell'asta deserta, io mi trovo, in presenza dell'articolo 44 del progetto di legge, ed io lo dirò schietto, ravviso nell'articolo 44 della legge stabilita una sì insolita ed ardita trasformazione e contraffazione ai più elementari principii del diritto, della quale, per verità, non so rendermi ragione, non so come spiegarla.

Si prescrive invero che, nel caso che il terzo esperimento non riesca, abbiasi ad operare l'aggiudicazione necessaria dell'immobile posto in vendita al Comune, con obbligo di rivalere il Fisco della integrità dell'obbligo del contribuente; e laddove il Comune non voglia assumersi il grave carico, si farebbe luogo allora alla devoluzione al Demanio.

Io domando, o Signori, in nome di qual diritto, di quali principii si è creduto di compromettere siffattamente il diritto di proprietà del debitore non che i diritti dei terzi, e di gettare sulle spalle dei Comuni un onere così gravoso.

Assai meglio provvidero a questi casi gli ordinamenti napoletani, e mi gode l'animo che la Commissione per organo del suo Relatore abbia sostituito all'inconsulto sistema accolto dal progetto ministeriale un sistema modellato sugli ordinamenti napoletani.

Allora prevedendosi il caso che il fondo sottoposto al credito fondiario rimanesse incolto o abbandonato prescrivevasi che l'agente delle tasse, avesse a spiegare il procedimento esecutivo sugli altri immobili del debitore, situati nell'ambito del Comune. E come misura di precauzione si prescriveva pure che l'esattore potesse farsi autorizzare dal Sindaco a procacciare la coltivazione, e gli affitti del fondo abbandonato ed usufruttuarlo.

E da ultimo si è creduto quasi a modo di correttivo di salvare i diritti e del debitore espropriato, e dei creditori, e dei terzi, accordando loro la facoltà del riscatto del fondo espropriato. Ma anche qui, o Signori, questo beneficio si risolve in nulla; è un beneficio effimero e spoglio di quelle serie garanzie che potrebbero renderlo efficace; ed io lo dimostrerò quando scenderemo alla discussione speciale degli articoli.

Io non parlerò più oltre perchè non intendo abusare della benevola attenzione di cui ringrazio il Senato; ma siamo lecito però, prima di chiudere il mio dire, di presentarvi l'espressione, che proprio mi sgorga dall'animo commosso, di un sentimento e di un voto che io vorrei vedere accolto benignamente dal Senato.

Ho avvertito testè che sarebbe cosa ben deplorabile se nella lotta, nell'antagonismo fra i vari sistemi che si contendono il campo, si avesse la pretesa di preferirne un solo e sovraimporlo a tutta l'Italia; ne ho segnalati i pericoli. Ma ci è un altro pericolo anche

più grave, del quale anch'io m'impensierisco assai.

Il pericolo è questo: non ci facciamo illusione; corrono tempi assai gravi, tempi pieni di sospetti, d'incertezze, di diffidenze; tempi in cui vediamo con grande rammarico ridestarsi certe reminiscenze e certe tendenze che avremmo desiderato di vedere per sempre sepolte nell'oblio.

Parlo, o Signori, lo dirò senza reticenze, delle idee, delle aspirazioni, delle tendenze regionali. Faremo dunque un'opera la quale possa per avventura giustificare ed accreditare sospetti ingiusti che io non divido, e lo dichiaro altamente, ma che pur troppo hanno presa e troveranno appoggio e credenza nella facile e sbrigliata immaginazione dei popoli italiani?

Faremo noi cosa, la quale possa per avventura dare ragione a chi con grande autorità di parola e con senno acutissimo segnalava le funeste e perigliose tendenze che pur troppo si vanno infiltrando nel seno stesso del Parlamento, e pigliando sembianze di mal dissimulato Regionalismo riescono a turbare, a guastare, a corrompere l'opera legislativa del Parlamento? No, o Signori, io tengo fede così al grave senno di questo illustre Consesso, come al suo provato patriottismo e al grande suo amore all'Italia.

(Segni d'adesione).

Presidente. La parola è al Senatore Di Giovanni.

Senatore Di Giovanni. Signori. Nel progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, votato dalla Camera Elettiva nella tornata del 31 luglio dell'anno scorso, non vi ha forse un articolo, sul quale non possa esercitarsi la critica, e che non possa dar luogo ad opinioni diverse non solo, ma contrarie.

Non è mio intendimento percorrere un campo sì vasto, nel quale peraltro l'onorevole Relatore della Commissione permanente di Finanza nulla ha lasciato da spigolare. Quel che mi propongo si è di aggiungere, se pur sia d'uopo, poche osservazioni su due argomenti, che tutti converranno essere della più grave importanza: la responsabilità e l'ingerenza del Comune, e la nomina degli esattori al pubblico incanto.

L'indole stessa della materia che viene in discussione, esige bensì che io mi faccia strada, premettendo un cenno sulla riscossione delle contribuzioni dirette in generale, ed in particolare sui motivi e sull'intendimenti della legge che vien proposta.

Fra tutte le pubbliche imposizioni, le dirette sono quelle, la cui riscossione richiede meno di ogni altra, le sollecitudini e le cure dell'amministrazione. La certezza e l'evidenza della materia imponibile, la relativa uniformità della tassa, la cognizione personale del debitore, e il privilegio che la legge consente al pubblico Tesoro sui beni del medesimo, rendono la percezione sicura, e determinata, realizzabile a periodi prestabiliti, meno soggetta alle frodi, e perciò la più facile ed economica.

Cotali vantaggi però si rendono possibili ad un solo patto, il quale consiste nel regolare e preciso assetto

delle imposte: dappoichè senza lo accertamento della base imponibile, e senza la cognizione delle persone imposte, vengono meno gli elementi più essenziali da cui dipende la sicurezza, e la facilità delle riscossioni. Non entrò ad esaminare qual sia per questa parte la condizione presente delle imposte dirette in Italia. Dico soltanto, che qualunque modo di riscossione, che il sistema meglio concepito e più provvido, sia condannato a fallire, quando con esso si pensi creare l'ordine e la regolarità, che debbono ragionevolmente precedere.

È stato osservato, che gli otto o nove sistemi diversi di riscossione vigenti ancora fra noi, e che pur si confessa aver tutti fatto buona prova sotto i caduti governi, funzionano ora qual più qual meno a rilento dopo la costituzione del Regno, e dopo le innovazioni avvenute, sia nella nostra macchina amministrativa, sia negli stessi ordinamenti delle contribuzioni dirette.

Questo fatto dimostra che presso a poco tutti i sistemi sono efficaci ugualmente, quando le imposte trovansi in un assetto regolare, e quando le leggi sono puntualmente adempiute. Se non che, dal fatto contrario, cioè dalla loro insufficienza, quando mancano le dette condizioni, si è creduto potersi venire ad un'altra induzione.

Paragonando i risultati ottenuti nelle diverse province coi loro differenti sistemi nell'ultimo decennio, si è veduto che le province, le quali offrono un minor cumulo di arretrati sono quelle di Lombardia. Ora, se il sistema colà in vigore, si è detto, ha potuto reggere a tanto scompiglio di ordinamenti e di leggi, non è lecito dubitare della sua intrinseca virtù; talchè la convenienza di estenderlo a tutta Italia viene dimostrata non solo nell'attuale condizione di cose, ma ancora, e più per l'avvenire quando lo assetto delle imposte sarà ricondotto fra noi all'ordine, ed alla regolarità. È questa, Signori, l'origine e il fondamento del progetto di legge, su cui il Senato è chiamato a deliberare.

Io non m'impegnerò certamente a ricercare le cagioni del fenomeno che si è prodotto in Lombardia. Domanderò soltanto: ma egli è poi il sistema lombardo quello che risulta dal progetto di legge? E se non è, chi ci assicura che debba produrre i medesimi effetti di quello, che sol per risultati della esperienza si è creduto raccomandabile?

Appena che si raffrontino la Patente Austriaca del 18 aprile 1816, e la legge che si propone, ognun si accorge che quantunque abbiano entrambi lo scopo medesimo di trovare ad ogni costo una nuova garanzia, oltre quelle ben salde che esistono, per assicurare vieppiù al Tesoro pubblico, non importa con quali mezzi, e a qual titolo, la integrale e gratuita riscossione delle imposte dirette, pure differiscono essenzialmente nel modo di raggiungerlo. La parte più odiosa in fatti del sistema Lombardo, e la più grave responsabilità ricade meno a peso delle aziende comu-

nali che di particolari individui, quali sono i maggiori estimati fra' contribuenti, o gli amministratori del Comune. Anche nelle Due Sicilie, quando il Comune era chiamato a rispondere della gestione di un Agente della percezione, o della integrità di una imposta lasciata in acollo al Comune medesimo, non erano già i redditi di questo che garantivano il Fisco; ma si le particolari fortune degl'individui che componevano l'Amministrazione comunale.

I despoti Austriaci e Napolitani mostravano così di comprendere come fosse in loro balla di opprimere impunemente l'individuo; ma che non avrebbero potuto con altrettanta sicurezza gittar lo scompiglio nelle amministrazioni dei Comuni, dove i soprusi e le violenze private avrebbero assunto le proporzioni di danni e d'ingiustizie pubbliche.

La legge presente però, proponendosi di imitare questi modelli, ha dovuto, per colpa o fortuna dei tempi, fare tutto al rovescio. Non potendo imporre alcuna responsabilità agli individui, ha dovuto riversarla intera sul Comune. In questo modo passando la violenza dal particolare al generale, dal privato al pubblico, dall'individuo all'associazione, si fa palese come il progetto si sia scostato, peggiorandolo, dal suo modello.

Il criterio dunque dell'utilità fiscale, desunto dai vantaggiosi risultati del sistema Lombardo, è una mera illusione, quando questo vien rovesciato da capo a fondo, gravandosi unicamente sul Comune una enorme responsabilità, che non è giustificata per alcun titolo, che la condizione economica dei nostri Comuni rende generalmente incomportabile, e che in fin de' conti il Governo stesso non potrebbe avere i mezzi, e forse anche l'egoismo di attuare.

Ma ammesso pure che la responsabilità comunale possa assicurare allo Erario pubblico l'integrale riscossione delle tasse dirette, riman sempre intatta la più grave quistione, quella che predomina su tutte le altre, che non è soltanto d'interessi materiali, e di convenienze amministrative, ma soprattutto di dritti sociali e di libertà. Su qual fondamento infatti riposerebbe il dritto dello Stato d'imporre, e il dovere del Comune di assumere ingerenze, e responsabilità nella esazione delle pubbliche imposte?

Al giorno d'oggi non può cadere in mente ad alcuno di allegare il dritto storico della conquista, ovvero il dominio supremo e assoluto di un Potere derivato dal cielo, o sostenuto unicamente dalla forza. Molto meno potrebbero allegarsi le leggi positive, che riguardano il Comune come una divisione dello Stato. Se dichiarazioni di questa specie esistono, ed esistono in fatti, è proprio il caso di dire che siano una semplice espressione geografica.

Quando lo Stato si personificava in un uomo solo, quando quest'uomo poteva dire: « Tout ce quise trouve dans nos États, de quelque nature que ce soit, nous appartient » l'arbitrio stava in luogo del dritto, e la società, e le unità elementari che la compongono

non operavano che sotto l'impulso, ed a capriccio dell'Autorità. Allora l'individuo, la famiglia, il Comune, e la Nazione intera erano considerati come in piena tutela. Ma sotto il regime libero, il rotaggio di questa direzione autocratica non è passato per successione in alcuno, sia individuo, o assemblea.

Adesso i dritti e i doveri delle varie membra del corpo sociale, non son più convenzionali o arbitrarii, ma risultano dalla natura loro, e dai rapporti reali, e necessari delle cose.

Il Comune quindi come lo Stato, l'individuo come a famiglia hanno, secondo l'indole propria, funzioni speciali, e ben definite, le quali distinte e indipendenti fra loro, armonizzano poi nello scopo comune del benessere sociale.

È dal mutuo rispetto di questi dritti che nascono l'ordine e la libertà, come dalla violazione di essi, da qualunque parte avvenga, si genera l'oppressione e l'anarchia.

Ora, la facoltà e le condizioni costituenti il potere collettivo, che si chiama lo Stato, sono precisamente determinate e misurate dai rapporti reali di fatto che lo rendono *necessario*; di guisa che mentre la sua *necessità* risulta evidente quando si considerano gli interessi generali della universalità dei cittadini, raccolti in unico corpo di Nazione, non è poi assolutamente dimostrabile riguardo agli interessi particolari e locali del Comune. Il Comune in fatti nasce prima dello Stato, la legge politica lo trova e non lo crea, ed egli racchiude in se medesimo gli elementi della sua vita, della sua forza, e del suo progressivo sviluppo. L'idea di Stato anzi nasce col Comune, perchè alla sua origine egli è Stato e Comune ad un tempo. La libertà e l'indipendenza del Comune sono dunque un dritto naturale, ed inalienabile, da cui derivano necessariamente il suo Governo rappresentativo, la sua amministrazione indipendente, e la sua finanza particolare. Per la medesima ragione si fa manifesto che l'azione e le prerogative dello Stato non possono estendersi all'associazione locale; ma soltanto agli individui, considerati come membri della vasta famiglia che si appella la Nazione, dopo la costituzione della quale sorge la *necessità* del Potere collettivo, destinato a provvedere ad un ordine di bisogni e d'interessi interamente diversi, e distinti da quelli, a cui il Comune ha il dovere di soddisfare.

Or come il carattere dei servizi che rende lo Stato alla universalità dei cittadini è necessariamente la loro generalità, così anche i carichi imposti a colui che ne profittano non possono avere un carattere differente. Indi è che le contribuzioni pubbliche non colpiscono giammai le associazioni speciali, ma l'individuo; non una particolare circoscrizione geografica, ma tutta la superficie del Regno. Il contribuente infatti divien debitore dello Stato non perchè egli sia nativo o abitante di un Comune o di un altro, ma soltanto perchè possiede, traffica, lavora, o consuma entro i confini del

territorio nazionale. Se l'imposta dunque non ha, e non può aver nulla di locale, come potrebbe lo Stato imporre al Comune di assumerne la responsabilità, ossia di rendersi solidale coi debitori dell'Erario pubblico di una data circoscrizione, senza offendere i più ovvii principii di giustizia, e senza violare e non omettere i dritti, e la libertà del Comune?

Nè solamente il progetto di legge ripugna alle teoriche della scienza del pubblico dritto; ma si trova anche in contrasto con se medesimo.

Dappoichè malgrado l'impegno di estendere a tutta Italia il sistema Lombardo ha pur dovuto modificarlo nelle sue parti più essenziali; sgravando, come si è detto, di ogni responsabilità i particolari individui. Ha reso così un omaggio alla eguaglianza, alla indipendenza, ed alla libertà dei cittadini; mentre con una rara inconseguenza ha riversato tutta la responsabilità sul Comune, come se questo fosse un ente privo di dritti, o in possesso di dritti meno sacri e rispettabili di quelli del semplice cittadino.

Deve inoltre osservarsi che il disegno di legge viene in aperta contraddizione con le relazioni di fatto esistenti presso noi fra lo Stato e i Comuni.

Lo Stato si è arrogato verso il Comune una missione educatrice, una missione di sorveglianza e di protezione; talchè il Governo è riguardato come il suo tutore naturale. Basta ciò per comprendere che lo Stato diffida della capacità del Comune di amministrare i suoi interessi, e di provvedere ai propri bisogni, e sarebbe quindi inconcepibile come volesse commettergli una parte delicatissima, e assai difficile della pubblica amministrazione. Ma oltre la contraddizione, non sarebbe invero una strana maniera di tutela quella in cui il tutore, cioè lo Stato, impenesse a questo minore, a questo interdetto, ch'è il Comune, l'obbligo di rispondergli con le sue sostanze dei risultati di un'altra amministrazione, a cui egli medesimo gli affida, mentre ha la coscienza che il Comune non saprebbe ben condurre la propria?

La deviazione dai grandi principii proclamati dalla scienza e dalla ragione mena così all'assurdo, che mentre lo Stato invade da un lato le attribuzioni naturali del Comune, violandone i dritti e la libertà, il Comune è obbligato dall'altro a partecipare involontario alle alte prerogative dello Stato; d'onde la confusione degli ordini, la complicazione delle amministrazioni, l'instabilità e l'incertezza delle competenze, e in fondo a tutto una lotta perniciosissima d'interessi fra lo Stato e i Comuni, che non può mancar di produrre conseguenze incalcolabili, e le più funeste a danno dell'uno e degli altri.

Vengo ora al secondo argomento, ch'è quello della scelta degli Esattori all'incanto. Quando il Comune dovesse garantire la riscossione delle imposte, quando lo Esattore divenisse perciò un agente comunale, la scelta del medesimo all'asta pubblica potrebbe credersi quasi una necessità. L'Esattore in fatti non potrebbe

essere nominato dal Governo, perchè sarebbe un'ingiustizia pretendere che il Comune si rendesse mallevadore di un agente non prescelto da lui, ma imposto-gli da altri: nè potrebbe essere nominato dal Comune per sottrarlo alle influenze ed alle passioni locali. La scelta dunque si abbandona ai risultati dell'asta, per modo che l'Esattore sia riguardato come un agente meccanico (a un di presso come il contatore di un molino) che non dipende nè dallo Stato nè dal Comune, ragion per cui fu argutamente definito un *essere neutro* nella discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati.

Repudiato però il sistema della responsabilità del Comune, svanita la necessità di un agente ibrido, e solitario, quali ragioni potrebbero consigliare la nomina per mezzo dell'asta pubblica?

Se si parla della efficacia e della solidità delle obbligazioni, egli è evidente che non può farsi differenza fra quelle contratte all'asta, e quelle assunte in qualunque altro modo.

L'asta peraltro non dà la preferenza se non a colui che offre di prendere l'esattoria con una provvigione minore: le condizioni, le garanzie sono prestabilite, ed è indifferente che risultino da un verbale di aggiudicazione all'incanto, ovvero da un'altra maniera di contratto. Si sa che in Francia le obbligazioni dei Percettori e dei Ricevitori particolari e generali equivalgono a cambiali di una scadenza certa ed immancabile. Eppure colà gli agenti della percezione non sono nominati all'incanto.

Si dirà forse che con l'asta si assicura la scelta dell'Esattore più morale, più solerte, più idoneo, o per lo meno che si evitano le parzialità, le raccomandazioni, gl'intrighi. È doloroso doversi preoccupare di queste diffidenze; ma a qualunque livello voglia abbassarsi la morale e la ragione umana, pare impossibile come col sostituire un moccolo, che materialmente brucia e si spegge, al giudizio e alla sagacia di un provvido, e responsabile amministratore, sia dato sperare che si possano meglio garantire interessi gravissimi sì dello Stato come dei contribuenti. È vero che la legge provvede alla esclusione di certe classi sospette di oblatori; ma oltrechè la morale non è cosa che possa mai dipendere dalla concorrenza all'asta, o risultare dai registri criminali, egli è certo che altre qualità non meno essenziali in un Esattore, come sarebbero l'operosità, la moderazione, l'intelligenza, sarebbero anch'esse abbandonate al cieco evento di un incanto. Che se il difetto di queste qualità possa alle volte anche aver luogo nelle persone scelte dal più attento ed oculato amministratore, la nomina fatta liberamente da lui, può altresì liberamente, e ad ogni momento essere revocata. Non così quando questa nomina è il risultato di un contratto, per effetto del quale non sarà lecito rimuoverlo dall'ufficio, se non quando esistano prove materiali della infrazione dei patti, e dopo un formale giudizio. Comprendo bene

che nei rapporti fra lo Stato e l'Esattore, quando costui avrà versato alla scadenza la quota delle imposte risultante dai ruoli, o quando avrà mancato a tale obbligo; le prove di questi estremi son così palpabili ed evidenti che i patti del contratto basterebbero a mettere in salvo il Tesoro. Ma nei rapporti fra l'Esattore e i contribuenti, qual rimedio rimarrà ai soprusi ed alle occulte esazioni del primo a carico dei secondi, esazioni che, al dire di un Ministro francese, raddoppiavano sovente il peso dei carichi dei debitori, quando in quel paese era adoperato l'odioso sistema dello appalto che ora si vorrebbe estender fra noi?

Non negherà alcuno che l'asta apre necessariamente la via per far trionfare i più avidi speculatori sugli uomini probi e morali. Questi ultimi non ispingeranno certamente la gara al di là dei limiti di un ragionevole compenso agli obblighi e all'a responsabilità, che loro impone l'ufficio. Al contrario i più audaci ed impavidi oblatori di ribassi, e perciò i preferiti, saranno coloro che meditano di ritrarre esecrabili e larghi profitti dalla esattoria che cadrà fra' loro artigli. In questo caso qual traccia sperate che rimanga per perseguire in giudizio uno strozzino, il quale dovrà rivalersi sui contribuenti dei ribassi di provvigione che gli è costata la sua nomina, che troverà aperto un largo campo alle usure con una legge che, obbligandolo a pagare il non riscosso come riscosso, lo mette in grado di anticipare per altrui; con una legge che, informata unicamente allo spirito fiscale, non ammette alcuna indulgenza anche verso i più miseri, e che inesorabile nelle scadenze, sottopone, dopo queste, il debitore alle multe ed alla esecuzione privilegiata? Dicesi però che cotali abusi non si possano prevenire nemmeno cogli esattori eletti dal Governo, chè anzi quelli nominati all'asta durano per cinque anni, e quindi può ripararvisi entro un breve termine; mentre gli altri sono nominati a vita, e perciò gl'inconvenienti dovrebbero lungamente sussistere. Al qual proposito si vuol riflettere che la espressione di nomina a vita non è esatta, nè vera.

Certamente gli Esattori nominati dal Governo non potrebbero pretendere di essere posti in una condizione differente da quella che vien fatta agli esercenti di altri uffici pubblici. Ora, qual è l'impiegato dello Stato che sia nominato irrevocabilmente per tutta la sua vita? Se l'impiegato ha la piena libertà di dimettersi ogni volta che gli piaccio, sarà solo impedito al Governo di rimandarlo se così gli convenga? S'intende bene che durando il bisogno di un dato ufficio, e serbando colui che l'esercita una condotta esemplare, niuno penserebbe certamente a rimuoverlo, ed in questo senso il dire che sia nominato a vita esprimerebbe un fatto, ma non il diritto. Nel caso però che l'impiegato prevarichi, o che non istia all'altezza delle sue funzioni, chi può mettere in dubbio la facoltà, anzi il dovere del Governo di allontanarlo? E si noti che questo è appunto il freno salutare che mantiene sulla dritta via gl'impiegati: che questo freno può agire potente-

mente sulla condotta degli esattori eletti dal Governo, ma che è rotto inevitabilmente quando per effetto della nomina all'asta è abbandonata per cinque anni alla balia di un appaltatore la sorte dei contribuenti.

Non mi fermerò ad un altro argomento che vien messo innanzi dai propugnatori del sistema degli incanti; a quello cioè della diminuzione che si ottiene mercè la concorrenza, nelle spese di riscossione. Veramente niun saprebbe negare l'importanza di ridurre quanto più sia possibile cotale spese, le quali sotto ogni forma, e con qualsivoglia sistema ricadono sempre a carico dei contribuenti. Ma non deve dimenticarsi a qual prezzo si ottengono all'asta siffatte riduzioni, e come sarebbe errore gravissimo subordinare a questo apparente interesse, quegli altri più reali e rilevanti a cui pur dianzi si è accennato.

Peraltro ogni qualità d'imposta reca, secondo l'indole propria, il bisogno di una diversa misura di spese di riscossione, e fra tutte le altre, si sa che le contribuzioni dirette son quelle che costano una spesa minore.

Se quindi per un'entrata lorda di ottanta milioni di dazi di confine, sopportiamo in Italia il mantenimento di un'armata di terra e di mare, di cui le sole guardie costano 11 milioni di lire, senza porre a calcolo le spese gravissime di materiale, e quelle non meno gravi per gli uffici doganali, non dee ripugnar certamente il sopportare per una entrata netta di dugento ottanta milioni una spesa che può raggugiarsi a circa 4 per 0/0, e che peraltro è ricevuto di sovrapporre a favore dello Stato, a carico degli stessi contribuenti.

Al di sopra intanto di qualunque altro argomento, di qualunque altra considerazione, collocano i propugnatori dello appalto gli insegnamenti della esperienza, i vantaggiosi risultati cioè, che quel sistema ha per lungo tempo arrecato nell'ex-regno Lombardo-Veneto.

Tralascio di dire se la nomina degli Esattori all'incanto, non corroborata dagli altri validi sussidi che risultano dalla Patente Austriaca del 1816, faccia sperare che possa continuare essa sola a produrre i medesimi effetti, che in altri tempi, in condizioni ben diverse di assetto delle imposte, e con la severità, per non dir altro, del dominatore straniero, aveva prodotto, e ciò non solo nel paese che vi è abituato, ma in quelli ancora, dove sarebbe nuova del tutto. Non invocherò nemmeno i dettami della scienza che ripugnano alla idea di associare l'interesse privato ad una funzione pubblica. Risponderò all'empirismo con l'empirismo; permettendomi soltanto di allargare il campo della esperienza, perchè alla fine è una vecchia storia quella dei Governi che esigono, e dei popoli che pagano, e da cause simili debbono nascere effetti simili.

Il sistema di dare in appalto le tasse pubbliche è un sistema primitivo per così dire, reso necessario quasi dalla forma delle antiche Società, alle quali erano ignoti gli artificiosi congegni della moderna am-

ministrazione, e nelle quali neppur si sognava moltiplicare come oggidì gli agenti di essa, fino al punto di potersi ben dire che la metà di un popolo paga, e l'altra metà amministra ed esige.

I Romani lo avevano già adottato. Il *Redemptor aerario* e il *Publicanus* erano appaltatori che riscuotevano con mezzi privati le imposizioni, e pagavano una somma convenuta allo Erario. Le gigantesche fortune create da questi appaltatori, e gli odii destati nelle moltitudini taglieggiate da loro son registrati nella storia.

Secondo il Vangelo, il pubblicano, fosse importazione straniera, o pianta indigena della Palestina, non è altro che un gran colpevole. Nè reca meraviglia se dopo tanti secoli il nome di pubblicano suoni ancora come un'ingiuria.

In Francia vuolsi che quel sistema fosse tanto antico quanto i Galli, nè sventuratamente fu così presto abbandonato. Sully chiamava gli appaltatori i più grandi nemici dello Stato. Boisguilbert, diceva ch'erano un flagello peggiore di un'invasione nemica. Turgot, nella sua qualità ufficiale di Controllore generale, caratterizzava come scandali le opere loro. Erano queste le opinioni degli uomini di Stato e dei finanzieri. La Francia pronunziò la sua nel maggio 1794, quando ventinove di questi appaltatori montarono sul patibolo, e confuso con essi un uomo illustre, il Lavoisier, a cui la celebrità scientifica non fece perdonare i torti del *Fermier général*.

Ma la Francia è il paese più tenace dei vincoli, dei privilegi, dei monopoli, e il protezionismo che tenta risorgere in questo momento, n'è una prova evidentissima. Malgrado quelle terribili lezioni, l'ingerenza e la responsabilità del Comune nello assetto, e nella riscossione delle imposte, la nomina dei percettori ad asta a ribasso, tutto presso a poco il sistema che la Repubblica Cisalpina e il Regno d'Italia dal principio del secolo, imitarono dalla Francia, che si vede fedelmente ricalcato nella patente Austriaca del 1816, e che oggi si vorrebbe estendere a tutte le province Italiane, sopravvisse alla rivoluzione. Quali però ne siano stati gli effetti a danno dei contribuenti e del Tesoro pubblico, può argomentarsi dagli sforzi costanti che i grandi amministratori francesi hanno fatto per rovesciarlo a cominciare dal Consolato, e poi via via sotto il primo Impero e i governi posteriori.

In una Relazione del Ministro delle Finanze, Conte di Chabrol del 15 marzo 1830, è dimostrato come l'eccesso o la moderazione dei procedimenti, la lentezza o l'attività della riscossione, e tutte insomma le relazioni del percettore, sia coi contribuenti sia con lo Stato, fossero state per l'addietro abbandonate ad un evento incerto, perchè dipendevano dal grado di attitudine, di zelo e di probità di un contabile ignoto, prescelto alla concorrenza dell'asta. Il frutto di questa dolorosa esperienza è stato quello d'essersi sottratta in Francia dalle avidi mani degli appaltatori la ges-

tione del pubblico danaro, e di affidarsi la riscossione delle imposte, e tutto infine il servizio delle finanze ad amministratori e ad agenti posti sotto gli ordini immediati del Ministro, e soggetti al controllo di una centrale contabilità. È soltanto in questo modo, che si è potuto conseguire in Francia l'invidiabile risultato, che la riscossione dei fondi del Tesoro vi si faccia con una facilità ed una regolarità che nulla lasciano a desiderare, e che la esazione delle imposte dirette vi si mantenga senza sforzi nella proporzione del dodicesimo esigibile alla fine di ogni mese.

Dopo le cose esposte sarebbe superfluo aggiungere che il sistema dell'appalto è stato oramai abbandonato dovunque esisteva.

In Olanda fu introdotto nel 1555 e dovette sopprimersi nel 1748, essendo divenuto intollerabile al popolo: nel Piemonte cessò pure dopo la rivoluzione francese, e finanche in Turchia l'attuale Sultano, appena asceso sul trono, dichiarò di voler surrogare agli appalti il sistema della riscossione diretta con la speranza di fare scomparire gli abusi, e di accrescere le entrate del Tesoro. Insomma, al dire del Garnier, ai giorni nostri l'appalto non sussiste se non in alcuni Stati, soggetti a Governi retrogradi, come sarebbe per esempio lo Stato Pontificio.

Io lascerò alla considerazione del Senato qual valore possa darsi alla dubbia esperienza di un breve periodo, e di un piccolo Stato a fronte della esperienza costante di tanti secoli, e di tutte le Nazioni civili.

La legge che aspetta dalla vostra sapienza il paese è della più grave importanza, si per gli interessi dello Stato, come per quelli della gran massa dei contribuenti: interessi che giammai non possono trovarsi in contrasto. Ma vi stia a cuore, o Signori, che questi interessi non sian riguardati abbastanza con una buona legge, se in tanta luce di progresso e di libertà non siano da essa proscritti i laceri avanzi di un passato irrevocabile, quali sono la responsabilità del Comune, e lo appalto.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io sono contrario al progetto di legge; se qualcun altro che sia favorevole, vuol parlare prima, credo che sarà meglio, inquantochè resterebbe meglio ripartita la bisogna, ed io mi proverei allora di rispondere alle considerazioni che venissero esposte.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny ha da parlare in favore o contro il progetto?

Senatore Cambray-Digny. In favore.

Presidente. La parola è allora al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori,

Non meravigliarà il Senato se io prendo la parola per sostenere una proposta di legge che io stesso ho avuto l'onore di presentargli quando io sedeva nel Consiglio della Corona.

Alle considerazioni però che mi propongo di svolgere davanti al Senato, io debbo far precedere alcune osservazioni che chiamerò preliminari.

Signori Senatori,

Già da due anni io ho avuto parecchie occasioni di parlare intorno all'argomento che oggi ci trattiene; tanto nelle pubbliche assemblee quanto nelle private riunioni. Mi sono persuaso che in questo argomento specialmente importi sommanente che ognuno si spogli delle preoccupazioni, e delle preferenze che nascono dalle consuetudini locali.

Se vi ha una legge, o Signori, in cui questa specie di abnegazione sia richiesta da chiunque è chiamato a decidere, è questa che oggi si discute; imperocchè sembra veramente che in materia della riscossione delle imposte ciascuno trovi la perfezione negli ordini che ha veduto agire fin dalla sua giovinezza nel proprio paese.

Io non intendo di fare allusioni che possano dispiacere ad alcuno; ma la Relazione dell'Ufficio Centrale, i discorsi che voi avete udito finora, sono una conferma, o Signori, dell'avvertenza che io mi permetto di fare. Del resto, io citerò ad esempio me stesso. La prima volta che io ho portato avanti al Parlamento un progetto di legge per la riscossione delle imposte, ho portato un progetto modellato sul sistema Toscano.

Io confido però molto nell'alto senno di quest'Assemblea, e non dubito punto che i miei Colleghi non sieno più atti di tutti a spogliarsi di qualunque prevenzione, di qualunque preoccupazione, di qualunque preferenza, e che non si propongano oggi, come sempre, unicamente il pubblico bene, fatta astrazione da tutte le circostanze che potessero consigliare ciascuno ad andare per una via piuttosto che per un'altra.

Io vi accennava, o Signori, come il primo concetto sulla legge per l'esazione delle imposte, che mi fosse venuto nella mente fosse modellato sul sistema Toscano.

Discussioni però alle quali ho avuto l'onore di pigliar parte, sia con i rappresentanti della Nazione nella Camera Elettiva, sia nei Consigli amministrativi, sia in privati convegni, mi hanno persuaso, o Signori, che quel sistema, buono per un piccolo Stato, buono se fosse circondato ed accompagnato da tutte quelle disposizioni che occorrono a completarlo, non è applicabile al caso nostro.

Io ho cercato dunque di spogliarmi delle mie preferenze, ho cercato, quando ho avuto in mano i pubblici affari, di andar diritto a quel sistema il quale, più appropriato alle esigenze della nostra Amministrazione, riuscisse a dare i risultati migliori.

E anche oggi che io vengo qui in vostra presenza a sostenere il progetto di legge che emerse dalla discussione della Camera dei Deputati, e che il Governo ha presentato al Senato, anche oggi io sono disposto ad accomodarmi a quelle modificazioni che il Senato potrà credere buone e necessarie, purchè l'ef-

fetto sia, che dentro il più breve termine possibile si doti l'Italia di una buona legge sull'esazione delle imposte dirette.

Signori! Ho sentito, se non erro, i due onorevoli preopinanti, elevare il dubbio che questa legge non sia necessaria, nè urgente.

Ebbene, io non esito ad affermare che nessuna legge amministrativa può dirsi più urgente di questa.

Noi abbiamo in Italia sette sistemi diversi d'esazione delle imposte, noi non ne abbiamo uno solo che proceda con la regolarità con cui procedeva prima che l'avventurosa unione di tutte le province Italiane in un sol Regno si effettuasse. E perchè questo, o Signori?

Le ragioni sono molte e complesse, nè io intendo abusare dell'attenzione del Senato fino al punto di discuterle tutte partitamente. Non è men vero però che, sia per i nuovi ordinamenti che costituiscono il nostro sistema tributario, sia per l'inesperienza della nuova Amministrazione nel maneggiare i congegni locali che essa non conosceva abbastanza, fatto sta, o Signori, che nessuno degli antichi congegni oramai funziona regolarmente; che alcuni anzi cominciano a non funzionare affatto.

Ora, o Signori, Voi non ignorate come le esigenze della pubblica finanza consiglino al Ministero di proporvi, se non nuove gravezze, almeno aumenti sensibili di quelle esistenti: e a Voi è ben noto, Signori, come al paese ripugnino questi nuovi aggravii, quando non siano preceduti da tutte quelle disposizioni che assicurino l'incasso delle imposte attualmente esistenti.

Ebbene, o Signori, quest'idea che io sono venuto svolgendo non è certo nuova; quest'idea faceva pressione sull'animo mio, fino da quando io assunsi il portafoglio delle finanze, ed io riconobbi fin d'allora la necessità di perfezionare, di riordinare i congegni principali dell'amministrazione delle imposte dirette.

Mi consenta il Senato di dire due parole di stesura su questo argomento, le quali arrecheranno, ne sono sicuro, molta luce in questa discussione.

Alla fine del 1867 l'Amministrazione non aveva modo di sapere esattamente quale fosse l'arretrato delle imposte dirette. L'unica notizia che se ne avesse, la si traeva dal confronto tra le previsioni del bilancio e i versamenti che si facevano in Tesoreria; così la Direzione generale del Tesoro poteva inscrivere nella situazione annua che si presenta al Parlamento, una cifra di arretrati, ma solamente partendo dai dati che ho detto: il bilancio di previsione, i versamenti in Tesoreria. Del resto, non vi era modo di conoscere il carico scaduto nè quello da scadere, nè le somme pagate in conto del carico scaduto, non vi era modo di sapere insomma il vero debito degli Esattori per le imposte dirette.

Questo stato di cose mi preoccupò gravemente e nel corso del 1868 io potei dare disposizioni tali che una scrittura elementare venne stabilita, senza ancora pi-

gliare tutta quella forma che aver deve una regolare scrittura a partita doppia, ma ordinata in modo che si potè cominciare alla fine del 1868 ad avere le situazioni periodiche delle imposte dirette. Io non entrerò, per non tediare il Senato, in maggiori particolari, mi piace però constatare, che da quel momento si è potuto con sicurezza riconoscere quali sono le regioni, quali le province del Regno dove le imposte si pagano più facilmente e dove meno; è si potuto apprezzare l'effetto di ciascun sistema, e giudicare con fondamento quali sian quelli che più o meno corrispondano ai bisogni dell'Amministrazione.

In conseguenza di queste operazioni, o Signori, ha potuto recentemente l'onorevole Ministro delle Finanze, produrre alcuni prospetti, i quali Voi tutti avete ricevuti cogli Atti ufficiali del Parlamento, dai quali risulta provincia per provincia, quanto fosse il carico, quale sia stato l'incassato alla fine dell'anno 1869.

In codesti prospetti si vede che l'incasso del 1869 ascese a 236 milioni e che fu superiore, come accennò l'onorevole signor Ministro, in un'occasione recente, al carico stesso che scadeva nell'annata; quindi questo provvedimento sembra che abbia raggiunto, in parte almeno, lo scopo.

Mi resta però ad avvertire che risulta da questi documenti un arretrato di 138 milioni circa, il quale sebbene non sia tutto vero arretrato, e sia impinguato da molte partite non liquidate, da carte contabili, da fondi di cassa degli agenti della riscossione, pure non ostante comprende una somma assai forte che l'Amministrazione non ha incassato.

Ora dunque rimane evidentemente molto da fare perchè l'Amministrazione delle imposte dirette risponda veramente a dovere, e resta appunto da riordinare il sistema della esazione; è egli possibile che mentre Voi avete un metodo in Toscana, un metodo nelle province Napolitane, un altro metodo nelle antiche province, un altro nella Lombardia, tutti diversi sostanzialmente, che non sono coordinati coll'attuale sistema tributario, è egli possibile che Voi speriate ottenere quella regolare percezione delle imposte che è necessaria, indispensabile perchè il paese possa tollerare nuovi aggravii senza giustamente lagnarsi?

Io spero, o Signori, che con questa descrizione dello stato attuale delle cose, vi avrò convinto della necessità, dell'urgenza che una legge di esazione d'imposte buona e uniforme si estenda a tutte le province del Regno.

Ma non basta, Signori. Io sento la necessità che questo miglioramento, questa riforma tanto desiderata non si faccia più lungamente aspettare.

E voi intenderete quindi come malgrado che la legge uscita dalla discussione parlamentare non sia forse quella che io avrei vagheggiato, io prenda nonostante la parola quest'oggi per domandare al Senato di votarla il più presto possibile. Voi intenderete bene che se il Senato venisse ad opporre a questa legge un contro-

progetto il quale dovesse essere ripresentato come nuova legge davanti all'altro Ramo del Parlamento, il Ministro delle Finanze non avrebbe la legge non solo nel 1870, ma forse nemmeno nel 1871, e quindi non si otterrebbe per ora il miglioramento del sistema dell'esazione delle imposte e si continuerebbe nella confusione.

Alcuni degli onorevoli preopinanti, e lo stesso Relatore, se io non m'inganno, hanno notato come questa legge isolata non basti, e come sia di tutta necessità che il sistema della formazione dei ruoli le sia coordinato, e generalmente applicato in tutto il Regno. Fu fatto avvertire come il disordine che in questa parte dell'Amministrazione si verifica tuttavia, più che altro è dovuto alla mancanza di disposizioni che provvedano a questo bisogno. Anzi l'onorevole Relatore accennava nella sua dotta Relazione, che nel presentare questa legge alla Camera io l'aveva accompagnata da disposizioni tendenti a stabilire le norme per la formazione dei ruoli. Ora, Signori Senatori, io debbo avvertire, come in quella parte che fu possibile, si provvede a questa necessità con Decreti Reali nel decorso anno. Il Decreto che stabilisce le intendenze di finanza e che l'onorevole Sella ha applicato con molta energia e l'altro Decreto del 30 ottobre 1869 relativo appunto alla formazione dei ruoli delle imposte dirette segnatamente per la ricchezza mobile, sono intesi ambedue a provvedere appunto alla necessità di ordinare le operazioni di accertamento in maniera che l'esattore non trovi difficoltà a procedere nelle sue operazioni, e cessino quei lunghi ritardi nella formazione dei ruoli, i quali furono tanto giustamente lamentati fin ora.

Io credo però che quei due Decreti non bastino. Mi pare avere inteso che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia presentato, o stia per presentare una legge per completare questo ordinamento. Quindi, o Signori, non vi è ragione per ulteriormente dilazionare un provvedimento tanto necessario, non vi è ragione di ritardare l'approvazione di una legge, la quale se fosse troppo sostanzialmente cambiata rinvierebbe la soluzione di questa questione tanto interessante e difficile ad un tempo indeterminato.

Ora, o Signori, permettetemi di tornare sopra i diversi sistemi di esazione delle imposte vigenti in Italia.

Senza pretendere che se ne adotti di preferenza uno e si estenda poi a tutta l'Italia, certamente quello che si vuole adottare converrà che più all'uno che all'altro dei tipi esistenti venga a rassomigliare. Ora io non nascondo al Senato che i risultati dei prospetti che ho avuto l'onore or ora di citare, mi sembrano togliere qualunque dubbio quanto alla scelta del sistema che deve servir di tipo alla nostra legge. Permettetemi di dirveli.

Nell'anno 1869, in conto del carico scaduto nel corso di quell'anno, ecco in quale proporzione furono gli incassi in ciascuna provincia. Ho detto del carico sca-

duto nel 1869, imperocchè voi non ignorate che in parecchie regioni d'Italia l'imposta di un anno scade in parte dopo molti mesi, nel corso dell'anno successivo; quindi naturalmente non si può avere incassato nel 1869 se non che le imposte scadute dall'anno antecedente, o quelle che scadevano nel corso dell'anno medesimo. Io parlo degli incassi di quella parte d'imposte dello esercizio 1869 che sono scadute nel corso del 1869.

Nel compartimento Piemontese-Ligure si è incassato il 49 per 0/0, nella Sardegna il 38 per 0/0, nella Lombardia il 94 per 0/0, nel Veneto il 96 per 0/0, nel Modenese il 93 per 0/0, nel Parmense il 55 per 0/0, nella Toscana il 71 per 0/0, nelle Marche e Umbria l'81 per 0/0, nel Napoletano l'81 per 0/0, in Sicilia il 60 per 0/0.

Queste cifre non bastano, o Signori, è necessario qualche commento. La Toscana vi comparisce per 71 per 0/0 e non è vero. Questa cifra si ingrossa per la somma rilevantisima d'imposta sulla ricchezza mobile che si percepisce per ritenute a Firenze, e che ascende a circa 20 milioni.

Dettratta questa cifra, l'incasso della Toscana non arriverebbe al 50 per 0/0. Questo si spiega perchè il sistema Toscano è quello che è rimasto il più disordinato di tutti nell'uscire dalle antiche sue basi, dopo le leggi che hanno formato il nuovo sistema tributario.

Degli altri sistemi quelli i quali danno risultati superiori sono il Veneto, il Lombardo, il Romagnolo: inferiori, il Sardo, il Piemontese, il Siciliano. Sta in mezzo il sistema Napoletano il quale però (conviene avere a mente questa avvertenza) mercè i suoi ricevitori provinciali è stato quello il quale ha subito meno alterazioni di tutti gli altri.

Come in Toscana anche in altre regioni gl'infelici risultati si giustificano colla perturbazione recata nella riscossione dalla imposta della ricchezza mobile; ma queste difficoltà medesime si incontrarono in tutti i sistemi, e se il sistema Lombardo-Veneto, malgrado tutti gli inconvenienti, i ritardi le imperfezioni e le difficoltà stesse che ha dovuto vincere l'amministrazione ha potuto fornire un incasso del 96 per 0/0 del carico, io credo che non ci sia ragione di esitare a pigliare codesto sistema per tipo. Dico per tipo, perchè non ho mai inteso e non intendo che la legge proposta dal Ministero voglia prendere questo sistema per applicarlo esattamente senza variazione a tutto il Regno, ma credo ormai dimostrato che codesto tipo sia quello che meglio si attaglia alle condizioni del sistema tributario attualmente in vigore.

Un'altra prova che questo concetto non è erroneo si è questa, o Signori. Nelle Romagne, ha durato per un certo tempo a funzionare come esattore generale la Banca, la quale due anni fa cessò da tale incarico.

Ebbene, s'impiantò nelle Romagne presso a poco il sistema Lombardo, cogli esattori nominati per via d'incanti, e le Romagne resero l'81 per 0/0 del carico: se

dunque si hanno tali risultati da cotesto sistema in un paese dove era anteriormente ignoto, io credo che dobbiamo essere dall'esempio incoraggiati ad adottarlo.

Invece, o Signori, io trovo che la maggioranza della vostra Commissione di Finanza, dopo lunghe discussioni e dopo anche qualche esitazione, si è decisa, a combattere il tipo adottato nella legge che vi è proposta.

Io non intraprenderò a rispondere in tutte le parti alla Relazione presentata dall'onorevole Senatore Caccia, mi permetterò soltanto di discuterne alcuni punti principali e cominciando dal principio dell'appalto (che è virilmente combattuto in quella Relazione, come non meno virilmente lo ha combattuto poco fa l'onorevole preopinante) cominciando dal principio dell'appalto io dirò francamente, che a me apparisce che tutti gli onorevoli avversarii di quel sistema non abbiano un concetto netto di quello che veramente si è e di quello che veramente lo voglia fare la nuova legge.

Voi avete udito, o Signori, i discorsi degli onorevoli preopinanti, e voi tutti avete preso cognizione dell'importante documento che emana dal Relatore della Commissione, e gli uni e l'altro in fatto di appalto vi citano le guerre che gli si è fatto, la irritazione che ha sollevato in Francia ed altrove, vi citano come esempi da non imitarsi, alcuni altri paesi meno civili di Europa.

Ma nessuno, o Signori, ha pensato mai ad istituire in Italia, « la ferme générale des finances » contro la quale soltanto valgono siffatti argomenti.

Nessuno ha pensato mai ad affittare tutte le imposte del Regno; questi concetti sono ben lungi da tutti noi e mi consentano gli onorevoli preopinanti che io dica che combattendo questo concetto, si direbbe che hanno sfondato una porta aperta; il sistema dell'esattore comunale appaltatore è ben lontano da quello degli appalti generali.

L'esattore appaltatore in sostanza che cosa significa? L'asta non è che una forma per nominarlo (discuteremo questo punto dopo); l'esattore appaltatore che vuol dire? Vuol dire l'esattore a schiena, come si diceva in Toscana, o a scosso e non scosso come si chiama in Lombardia, l'esattore che s'impegna entro certi limiti e con certi temperamenti, a pagare al Governo l'ammontare dei ruoli anche quando non gli abbia esatti.

Ecco cosa vuol dire esattore appaltatore. E questo non è un banchiere, non è un intraprenditore che cerca di lucrare largamente, di far illeciti guadagni sulle somme che egli incassa; è un modesto trafficante che riscuote le somme dei contribuenti per pagarle 10 giorni dopo al Tesoro, a cui egli anticipa quanto non ha potuto incassare, in modo che il suo interesse lo spinge a procurare poi che i contribuenti si mettano in pari. Qui non vi è possibilità di larghi guadagni, di lucri che

scandalizzino le popolazioni, qui non si tratta dei pubblicani di Roma, nè dei pubblicani anatemiati dal Vangelo, esagerazioni che non vorrei sentire sostenere seriamente in quest'Aula.

E l'esattore appaltatore, (che cioè deve pagaré il non riscosso per riscosso) lo vuole infatti anche l'onorevole Commissione di Finanza.

L'onorevole Relatore vi dice nella sua Relazione che il suo esattore non deve essere un impiegato che abbia dritto a pensione, deve essere scelto dal Ministro delle Finanze (e di questo discorreremo) ma deve dare il non riscosso per riscosso deve avere a schiena l'esazione, deve essere in sostanza un esattore appaltatore.

A che dunque si vi ne a combattere questo fantasma dell'appalto generale delle imposte, quasi che, ripeto, si volesse tornare 2 o 3 secoli addietro in questa materia? Andiamo avanti.

La differenza vera tra il sistema della legge proposta dal Ministero, e il sistema della legge proposta dallo Ufficio Centrale, si è, che nella legge proposta dal Ministero, l'ufficio di esattore si ottiene mercè il concorso ad un incanto pubblico; nel sistema dell'Ufficio Centrale l'ufficio si ottiene mercè nomina diretta del Ministro delle finanze. Ecco tutto.

Ora, o Signori, io non so concepire come questa piccola differenza possa veramente produrre divisioni profonde tra noi; tanto più, che in sostanza, considerato bene il fondo delle cose come sono poi in pratica, se coll'aggio del 2 per 0/0 non si trova un esattore all'asta, probabilmente il Ministro delle finanze non avrà neppur lui chi gli chieda l'impiego; quindi sarà provato che il 2 per 0/0 d'aggio non basta, e bisognerà venire a spese maggiori, bisognerà insomma incontrare per questa via gli stessi effetti che produce l'asta, ma con minor sicurezza di fare le cose regolarmente; e dando luogo a reclami, a difficoltà, invidie, a tutte quelle sequele che vengono dalla nomina diretta a quegli uffici; mentre coll'asta quando vi ha un uomo che dà garanzie morali e finanziarie, ed ha fatto la sua offerta, quando il Governo l'accetta, si è sicuri che l'esazione delle imposte in quella località va regolarmente e con tutte le cautele che possono essere desiderabili.

Se mancano adunque i concorrenti all'asta, come diceva, per un dato prezzo, mancheranno istanze anche al Ministero. E allora il Ministero cosa farà?

Se non vorrà rialzare l'aggio bisognerà che finisca per dispensare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso. È adunque questo che si vuole? Dunque si vuole un esattore il quale non sia responsabile delle sue esazioni?

Io confesso che in questo caso mi oppongo decisamente.

Si risponde che il nostro appaltatore sarà un pubblicano il quale vesserà la povera gente, compulserà in modo inesorabile il povero contribuente, si fanno

quadri molto tetri della tirannia di quest'esattore. Signori, farà lo stesso l'esattore della Commissione: anch'esso dovrà pagare il non esatto per esatto, anch'esso dovrà farsi rimborsare da qualcheduno, non vorrà rimetterci del proprio, non vorrà pagare le tasse per tutta la popolazione, agirà per conseguenza nè più nè meno come l'esattore il quale abbia ottenuto l'impiego per mezzo dell'asta. Io non veggio veramente che possa esservi differenza notevole tra l'uno e l'altro.

Dunque parliamoci chiaro. La vera questione dove sta? Sta nel decidere se l'esattore deve dare il non riscosso per riscosso, o se deve versare di mano in mano quello che riscuote senza altra responsabilità.

Ecco la vera questione.

L'esattore impiegato il quale non ha la responsabilità dell'imposta, può senza dubbio fare dei beneficii a tutti quei contribuenti che desiderassero di non pagare.

Questo, Signori, lo intendo benissimo: capisco altresì che codesto esattore sarà molto più benivolo alla popolazione, ma ciò farà il conto del Ministro delle Finanze? farà l'interesse dello Stato?

Io vi dico di no.

Voi avrete arretrati sempre più forti, sempre più grandi, accadrà in tutto il Regno ciò che per alcune regioni risulta dai prospetti che ho avuto l'onore di leggere.

D'un altro argomento gli onorevoli preopinanti si sono impadroniti, ed è la responsabilità del Comune.

Signori: fermiamoci un momento su questo punto importante, giacchè io non vorrei che ci facessimo dei fantasmi per il piacere di combatterli.

La responsabilità del Comune in modo assoluto era nel progetto primo che ebbi l'onore di presentare alla Camera dei Deputati; ma essa in quel progetto era conseguenza di molte ingerenze, che al Comune si attribuivano.

La Camera tolse queste ingerenze, modificò sostanzialmente la legge, abbandonò in conseguenza il concetto della responsabilità assoluta. E sta bene.

La responsabilità, nel progetto che vi è presentato, si limita, Signori, a così poca cosa, che non vale veramente la pena di farne una seria discussione.

Il Comune ha una vigilanza, ha una ingerenza per trovare, in caso di vacanza, l'esattore, quindi è naturale che fino ad un certo punto abbia una responsabilità relativa: ma lo stesso progetto dell'onorevole Senatore Caccia porta che gli esattori sono scelti sopra una terna fatta dai sindaci. E i sindaci debbono sorvegliare cotesti impiegati nelle loro attribuzioni.

Ma se i Comuni hanno una certa ingerenza, in quel caso vorreste voi toglier loro ogni responsabilità?

Signori, gli ordinamenti di uno Stato io non li so comprendere che fondati sopra responsabilità corrispettive alle ingerenze, e più le ingerenze crescono, più deve crescere, a parer mio, la responsabilità sia nei corpi morali, sia negli individui.

Ora, o Signori, in questa legge sono talmente attenuate le ingerenze del Comune, che resta quasi nulla la sua responsabilità.

Ma si dica; qualora l'incanto rimanga deserto, ecco che voi avete il Comune il quale deve nominare l'Esattore.

Signori, se fosse passato alla Camera l'art. 13 quale io l'aveva proposto, allora il Comune avrebbe avuto una vera responsabilità; ma nella forma che fu introdotta in questa legge mi pare, ripeto, che non valga la pena di parlarne.

Ecco quello che io aveva proposto: quando non si trovava l'Esattore, quando l'Esattore doveva essere nominato dal Comune, il Comune poteva esonerarlo dall'obbligo di rappresentare il non riscosso per riscosso, ma a condizione di accollarselo il Comune stesso: e allora esso Comune avrebbe veramente assunto una responsabilità che forse il Senato non avrebbe voluto addossargli. Ma questa proposta non passò; l'Esattore può essere dispensato dal non riscosso per riscosso, ma non è detto che il Comune se lo debba attribuire per sé; dunque mi pare che sia in piena facoltà dei Comuni di assumere o non assumere responsabilità pericolose, e in questo modo non mi pare che vi sia luogo a preoccuparsene.

Del resto, o Signori, vorreste voi cancellare qualunque ingerenza dei Comuni in questa materia? Avete voi ben presente come si compiono questi fatti nelle infime parti della gran macchina dello Stato? Quando nei contatti dell'Esattore col contribuente può più o meno vigilare l'autorità tutoria comunale, questi contatti avvengono appunto meno irritanti e si ottengono quei risultati che alcuni degli onorevoli preopinanti sembravano credere che non si potessero ottenere se non dagli Esattori governativi.

Del resto, per finire su questo argomento, io credo che se si esamina quello che è accaduto da molti anni, quello che è avvenuto dal 1816 in poi in Lombardia e in Toscana, dove i Comuni avevano più o meno responsabilità nell'esazione delle imposte, non c'è esempio di un solo Comune che abbia sopperito del proprio al pagamento delle imposte; perchè quando si sa che il Comune ha un'azione continua, una vigilanza continua nell'andamento di questo servizio, credete pure, o Signori, che si paga molto più che non si pagherebbe se i contribuenti si trovassero in conflitto continuo cogli esattori governativi.

Un'altra questione sollevata anche nella Relazione si è quella dell'applicazione del riscosso per non riscosso alle tasse personali, e segnatamente a quella gravissima sopra la ricchezza mobile.

Si è detto, o Signori, che è quasi impossibile l'applicare il sistema di dare il non riscosso per riscosso sulla ricchezza mobile.

Comincio dall'osservare che in questo caso sarebbe impossibile riscuotere la ricchezza mobile anche col sistema della Commissione perchè vedo che ammette

il *non riscosso per riscosso*, in modo forse più assoluto della legge presentata dal Ministero.

Ma andiamo un po' a fondo su questo argomento, e vediamo che cosa sia questa pretesa impossibilità.

Il sistema di dare il *non riscosso per riscosso* può essere assoluto e può anche essere temperato. L'assoluto, veramente credo, che non sia stato adottato mai perchè anche per le imposte sui terreni, per l'imposta fondiaria si è sempre ammesso qualche caso di eccezione in favore agli esattori, come per esempio le perdite prodotte dallo straripamento dei fiumi. Se un fiume porta via un dato terreno coltivato, le leggi ammettono che l'esattore sia esente dal rispondere della corrispondente parte di tassa. Dunque assoluto mai; temperato più o meno.

Ecco come è stato fin ora ammesso nelle leggi il sistema del *non riscosso per riscosso*. È naturale che per l'imposta fondiaria si temperi meno, perchè sui fondi, la perdita non è possibile che in rarissimi casi. Sull'imposta personale il sistema è stato più temperato ammettendo defalchi dopo che sia stato dall'Esattore giustificato o l'irreperibilità, o l'impossibilità di escutere. Ed è così appunto che si può mitigare l'applicazione del *non riscosso per riscosso* alla tassa sulla ricchezza mobile introducendo certe norme determinate. Il vantaggio, o Signori, del sistema, anche quando lo si modifichi, lo si temperi, è sempre quello che i casi di eccezione, e di scusa sono determinati dalla legge, e non sono mai nell'arbitrio, nè dell'Amministrazione nè del Giudice. Del resto, in questo punto ora non mi estenderò maggiormente; quando saremo a discutere gli articoli che riguardano questo particolare, sarà possibile allora stabilire quali temperamenti si vorranno adottare, e se quelli che sono nella legge non bastano, io certo proporrò ai miei Colleghi di pregare il Ministero, di consentire a qualche modificazione, purchè si ammetta sempre il principio fondamentale che anche alle imposte personali è possibile e utile applicare il sistema del *non riscosso per riscosso*.

Un'altra questione.

Deve l'esazione farsi per Comuni o per Mandamenti?

Ecco uno dei punti capitali di divergenza tra la legge presentata dal Ministero, e la legge della Commissione. A prima vista a me pare chiaro come sia preferibile pigliare per base il Comune, imperocchè il giorno che l'Esattore vi manchi, volete Voi incaricare delle sue funzioni il Pretore?

Evidentemente, o Signori, il giorno che l'Esattore manca, sarà bene che vi provveda il Sindaco, che ha autorità in queste materie, ed a cui la legge stessa, proposta dalla maggioranza della Commissione, dà alcune ingerenze.

Ma poi in fondo dov'è questa gran differenza nel concetto delle due leggi? Moltissimi Comuni in Italia abbracciano un intero mandamento o più d'uno: per questi nessun dubbio che l'esattore sarà comunale.

Rimangono i piccoli, i quali dovrebbero formarsi per gruppi di mandamenti. In una parola la Commissione vuol trasformare i consorzi volontari richiesti ed ammessi nel progetto di legge del Ministero in consorzi definitivi, invariabili, che sarebbero i mandamenti.

C'è un'altra differenza ed è questa, che nel sistema del Ministero l'esattoria può essere più piccola di quella del sistema della Commissione. Nel sistema della Commissione l'esattoria viene ad esser comunale quando il Comune abbraccia un intero mandamento: nel sistema del Ministero può essere più piccola. Esaminiamo un momento questa questione o Signori.

A me pare che l'esattore comunale, quando non si vada veramente ai minimi comunelli di pochissimi abitanti, dove non si potrebbe neppur trovare l'esattore, e finchè si tratti di comuni di tre o quattro mila abitanti, sia molto preferibile all'esattore mandamentale. L'esattore comunale conosce tutta la popolazione sa dove, quando e come potrà riscuotere, fa le cose, sto per dire, in famiglia. Mettetelo in un mandamento e diventa un funzionario che non può avere che relazioni ufficiali con tutti i contribuenti.

Quindi io non vedo veramente nessuno inconveniente ad adottare l'esattore comunale nel modo e nei termini voluti dal progetto di legge proposto dal Ministero.

L'onorevole Senatore Vacca diceva; il vostro esattore appaltatore sarà straniero fra stranieri. Franca-mente, questo non accadrà al mio esattore comunale. Il mio esattore comunale sarà uno del paese, uno che ripeto, farà le cose in famiglia. Fatene un esattore mandamentale, ed allora non sarà straniero fra stranieri, ma ci si avvicinerà.

L'onorevole Relatore si lagna del numero stragrande di esattori che ci saranno mercè di questa legge. Io mi permetto di osservare che quando gli esattori comunali o consorziali, se vi sono consorzi, hanno rapporti frequenti continui col ricevitore provinciale, il numero più o meno grande di questi esattori non costituisce menomamente pel Governo nè un pericolo nè un imbarazzo.

Sarebbe forse un imbarazzo pel Ministero il dover nominare tutti quanti gli esattori d'Italia anche ridotti al numero dei mandamenti, ma non già quello di avere un esattore per ogni Comune che raggiunga le quattro mila anime.

Veniamo alle multe; ed è questo ancora un punto sul quale hanno fatto sfoggio di eloquenza gli onorevoli oppositori; dipingendo l'esattore come un vampiro, il quale succhia il sangue del contribuente, torturandolo, ed estorcendogli queste multe.

Signori, io sono nato in un paese dove le multe erano più gravi che in alcun altra regione d'Italia, poichè si pagava e si paga nientemeno che l'otto per cento; ebbene non ho visto nè esattori arricchire, nè contribuenti darsi alla disperazione; neppure in questi ultimi anni in cui le tasse sono divenute molto gravi.

Ma, Signori, diciamo la verità, se dobbiamo intene-

rirci per i contribuenti morosi, se dobbiamo insomma fare del sentimento a questo proposito, io confesso che non vado per questa via.

In sostanza, le multe chi le paga? Il contribuente moroso. Paghi egli le imposte a tempo debito e non pagherà le multe. Queste multe servono ad alleggerire la spesa dell'esattore, e a me par giusto che il contribuente moroso paghi, più degli altri, le spese dell'esazione. Io trovo questo sistema regolarissimo; e dirò di più, che codesto sistema contribuisce grandemente a diminuire il numero dei contribuenti morosi, e lungi, o Signori, dall'essere esempio di immoralità, esso moralizza il paese.

Del resto, vediamo qual è questa gran differenza in fatto di multe tra la legge del Ministero e la legge della Commissione.

La legge del Ministero impone il cinque per cento dopo cinque giorni, la Commissione impone il due per mille di multa per ogni giorno durante 25 giorni. Alla fine di questo periodo abbiamo dunque il cinque per cento tanto di quà che di là.

Ma chi sono, o Signori, i contribuenti che pagano entro i 25 giorni? Sono coloro che, potendo pagare, trascurano di pagare; mentre coloro che realmente non possono pagare, state sicuri che non pagano nemmeno dentro i 25 giorni.

Voi dunque in tal modo alleggerite la multa al trascurato che può pagare, per lasciarla egualmente grave sul contribuente che è miserabile ed impotente a pagare.

Per le cose dette finora parmi, o Signori, che la legge presentata dal Ministero sia accettabile, e debba, per tutte le ragioni, essere dal Senato accettata.

C'è però una parte per la quale mi aspetto una più animata discussione, voglio parlare del sistema della esazione coattiva.

Ebbene! quanto all'esazione coattiva sui mobili, mi pare che le divergenze fra le due leggi siano tanto tenui che io non ne parlerò.

Dove mi pare che il Senato debba più seriamente fermare la sua attenzione è su quegli articoli che parlano della coazione sopra gl'immobili.

E io parlo chiaro, o Signori, io sono stato sempre un poco in dubbio su questo punto della legge, e sarei forse propenso ad avvicinarmi al concetto della Commissione se non vedessi tanto nel Relatore quanto negli onorevoli preopinanti una gran tendenza a compatire chi non paga. Lo dico apertamente, gli argomenti stati svolti per sostenere che il sistema del Ministero non si dovesse accogliere nè attuare, a me hanno fatto l'effetto opposto.

Ho capito che andando un poco troppo avvicinandosi al sistema ordinario in cui tutta l'operazione sarebbe abbandonata al potere giudiziario, si correva rischio di favorire tutti coloro che possono pagare, ma non hanno volontà di pagare.

La quale tendenza conciliatrice, si riassume, si mostra completamente nel concetto dell'onorevole Relatore che parla di un esattore beneviso. L'esattore beneviso, sarà beneviso dei contribuenti morosi ma non del Ministro delle Finanze.

Io trovo che l'erario con l'esattore beneviso volgerà di male in peggio, e certo non si arriverà mai per questa via allo scopo a cui tutti tendiamo, di riordinare una volta le Finanze del Regno.

Non voglio più lungamente tediar quest'illustre Assemblea, e terminerò con pochissime parole.

Dopo tutte le cose dette, il Senato vedrà se convenga, che una legge tanto aspettata, tanto necessaria, e da cui dipende l'ordinamento delle Finanze dello Stato, sia ritardata al segno di dover ripassare per tutti gli stadii Parlamentari della Camera elettiva. Io confido che questa considerazione vincerà ogni altro riguardo ed otterrà l'approvazione del Senato alla proposta del Ministero.

Presidente. I signori Senatori sono invitati domani in seduta pubblica alle ore due e li prego di voler essere esatti, e piuttosto anticipare che ritardare.

Avverto poi che vi sono alcuni Uffici i quali non hanno ancora nominato i Commissari, e li pregherei di sollecitare per poter costituire gli Uffici Centrali.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 30 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Urgenza richiesta dal Senatore Miraglia sulla petizione N. 4304, concessa — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Appunti e considerazioni del Senatore Audiffredi — Considerazioni e proposte del Senatore Scialoia — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta, e continuazione delle considerazioni del Senatore Scialoia — Mozione d'ordine del Senatore Poggi — Dichiarazione del Senatore Scialoia — Presentazione di un progetto di legge — Riserva del Senatore Porro — Osservazioni sulla proposta Scialoia dei Senatori Cambray-Digny, Poggi, del Relatore e del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4304. Isaia Longo, Cancelliere della Corte di Appello delle Puglie domanda che venga data al R. Decreto 16 febbraio 1862, N. 469, l'interpretazione nel senso che sia loro computato valido un periodo di servizio contestato da decisione della Corte dei Conti.

N. 4305. Il Sindaco del Municipio di Genova fa istanza perchè fra i provvedimenti annunziati dal Ministro delle Finanze per il pareggio del Bilancio, venga respinto come dannoso ed ingiusto quello di togliere ai Comuni ed alle Province la facoltà di sovrainporre centesimi addizionali sulla tassa della ricchezza mobile.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza la petizione N. 4304 per gravi ragioni che interessano molti funzionarii.

Presidente. Chiedo al Senato se ammette l'urgenza chiesta dal Senatore Miraglia.

Chi l'ammette, voglia sorgere.

(Approvato).

Fa omaggio al Senato, il Prefetto di Cosenza, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria del 1868.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale del progetto di legge per l'esazione delle imposte dirette.

La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Io non mi prefiggo di prendere a completo esame il soggetto vastissimo che si presenta alla vostra discussione.

Ma tale è l'importanza della materia che trattiamo, che io dovetti vincere la timidezza mia naturale, per dirvi quelle poche ragioni che mi sembrano concludenti ad illuminare un voto, il quale io credo debba essere della massima gravità, della massima importanza nelle circostanze difficili che noi attraversiamo. Dico difficili, perchè voi sapete che il ramo finanziario è quello che maggiormente lascia a desiderare nel nostro ordinamento civile.

Molto abbiamo fatto, abbiamo fatto direi l'incredibile nell'interesse della Nazione.

Abbiamo unificati in pochi anni tutti i rami delle diverse Amministrazioni: abbiamo dato all'Italia unità di codici, unità di amministrazione, unità d'armata, unità di sentimento nazionale, insomma abbiamo fatto progredire l'edifizio in modo che credo soddisfacente al di là di quanto si poteva attendere.

Ma una parte è rimasta addietro, quella delle finanze e delle imposte.

Sicuramente nel fare ciò che abbiamo fatto, molto si aveva da spendere, molto si doveva largheggiare; non si doveva calcolare al minuto per soddisfare i

maggiori bisogni dei paesi, che si sono affratellati per costituire l'unità nazionale.

Il ramo delle imposte, dirò meglio, delle esazioni che prima funzionava discretamente in ogni parte d'Italia, ora lascia molto a desiderare! Se ne sentono lagni in ogni parte.

Giustamente il Ministro chiede d'urgenza qualche deliberazione: l'urgenza sicuramente vi è, e noi dobbiamo provvedere; ma per quanto urgente sia questa legge, essa è di tale gravità, da meritare le maggiori vostre considerazioni nella redazione degli articoli.

Già il Ministero ha sentito la luminosa Relazione fatta dalla Commissione del Senato: essa è entrata in gravissime considerazioni, tali che io, lo dico schiettamente, fui condotto a sperare, che riuscissero a determinare il Ministro ad entrare in quella via di modificazioni che gli era indicata.

Ma no! Sempre l'urgenza, l'urgenza spingente, l'urgenza che richiede una risoluzione immediata: ciò sempre si chiese al Senato! Ma il Senato, quando le leggi sono gravi, il Senato sa arrestarsi per riflettere quali siano i provvedimenti che meglio si attagliano al bisogno.

Sicuramente molte leggi abbiamo fatte; ma considerate, o Signori, che queste leggi le quali per necessità dovevano essere un po' precipitate onde provvedere ai bisogni del tempo, queste leggi, dico, lasciano ancora molto a desiderare.

In fatti, noi dobbiamo ancora completare e regolarizzare quel grand'edifizio che abbiamo innalzato.

Nel ramo delle imposte, che è quello che tocca tutte le popolazioni, voi vedete, quanti accrescimenti noi siamo stati obbligati di fare; quanti sacrificii abbiamo dovuto imporre ai contribuenti, e specialmente alla classe possidente, per poter sopperire ai grandi bisogni delle nostre Finanze.

La classe possidente, quella che realmente si può dire, ch'è la patriottica insigne dell'Italia, quella che si è associata al movimento nazionale con anima e calore, e con piena convinzione, quella classe possidente, noi la trattiamo alcune volte piuttosto senza riguardi. --- Sacrificii e sempre sacrificii; sacrificii persino nel ramo della giustizia, che oramai per essa è diventata anche un'illusione, perchè divenuta tanto costosa, che non l'ottengono, o dirò meglio, non è adatta che alle persone più facoltose.

Ebbene, questa classe possidente ora è tormentata dall'irregolarità dell'esazione delle imposte, ed io vi posso dire per esperienza propria, che anche nelle nostre antiche province, dove funzionava un sistema se non perfetto, almeno regolato, ove quasi non c'era esempio di esattori che fuggissero, o di esazioni illecite, e dove pochissimi erano i casi di repressione contro esattori per abuso di potere, ora anche in Piemonte il sistema delle esazioni non cammina più regolarmente; e vi dirò che cosa è successo dal 1860 in poi.

I diversi Ministeri che si sono succeduti erano preoccupati sempre da questioni della maggiore importanza; molti nuovi impiegati entrarono ne' varii Ministeri, e questi non sempre avevano esperienza o capacità speciale; non potevano dare garanzia morale sufficiente per diversi gradi che occupavano; che cosa ne avvenne? Ne avvenne che il ramo dell'imposta rimanesse trascurato.

La molteplicità delle imposte fu causa che la pubblicazione dei ruoli è stata ritardata a segno, che gli esattori non sapevano quanto dovessero esigere.

Venivan da Firenze sollecitazioni calzanti per le esazioni, quasiché il nostro paese fosse renitente a sacrificii. No, o Signori, i contribuenti da noi hanno sempre pagato, e pagano ancora.

Io non credo che le cifre accennate dall'onorevole Senatore Digny, corrispondano al vero; è cosa di fatto che molti esattori nelle nostre province hanno esatto molto al di là di quello che dovevano esigere; per cui si dovettero far restituzioni ai contribuenti; alcuni esattori, per troppo zelo, arrivarono al segno di esigere quasi la imposta duplicata, ma altri invece trascuravano le esazioni, e quando venne il cumulo dei tre anni, gli arretrati furono considerevoli da aggravare in modo straordinario i contribuenti.

Io stesso fui gravato di somme ragguardevoli, come arretrati benchè avessi sempre pagato quanto mi fu richiesto.

Il Senatore Vacca vi diceva ieri, che oramai era necessario che il Governo si assicurasse anche dell'opinione politica degli esattori, perchè questi non abusassero della loro posizione a danno dei contribuenti.

Quando il Governo è costretto ad aggravar tanto le imposte, contrae il dovere di esigerle coi maggiori riguardi possibili per non disgustare i contribuenti.

Questo è lo scopo che vogliamo raggiungere.

Ma si presenta la questione del modo di esigerle: ne sarà dato carico ai Comuni ovvero ad impiegati governativi?

Questa è una delle più gravi questioni che si affacciò alla Commissione del Senato.

L'esazione per appalto è parso che fosse un sistema accettabile.

Il Governo Francese l'aveva prima della rivoluzione; in altri paesi dove era questo sistema, fu abolito.

La Francia che ora è il paese più regolare in fatto di amministrazione, ha adottato gli esattori parziali e quelli generali che sono impiegati governativi, persone cioè che danno guarentigie in capitali d'assicurazione, e prove di capacità.

Non è vero che con la complicazione che abbiamo d'imposte, sia cosa facile a chiunque abbracciare la carriera di percettori.

Io credo poco probabile che una persona nuova, una persona onesta si sobbarchi a quest'incarico. Chi sarà? qualcuno che spera guadagni illeciti, giacchè

non vi ha molta difficoltà ad esigere più di quello che è dovuto.

Considerate, o Signori, a qual grado infimo si trova, per un altro lato, l'istruzione in Italia.

Noi abbiamo forse i 2/3 dei contribuenti che non sanno nè leggere, nè scrivere. Mi sono trovato io stesso al banco dell'esattore quando veniva di questa povera gente la quale domandava all'esattore ciò che doveva pagare: si vedeva che quella gente aveva confidenza nella moralità dell'impiegato che aveva questo difficile incarico; ma questo impiegato, se non era onesto, con le tante complicazioni, aveva mezzo di avvantaggiare la sua posizione. Infatti quante irregolarità non sono avvenute per mancanza di moralità di questi esattori? E cosa si è ottenuto quando era ben constatata l'irregolarità dell'esazione? Una traslocazione, e questa era la pena che si dava, a chi? Ad un ladro a cui la legge accordava i mezzi legali di conculcare la povera gente; cioè a persona che meriterebbe le pene più gravi del nostro codice.

Or bene, ci si propone di adottare il sistema degli appalti, e ci si dice, per esempio, che la Lombardia è il paese che si trova meno arretrato nel pagamento delle imposte.

Nello scopo anzidetto, è ben certo che con i mezzi che accorda la legge, questo sistema sarebbe giusto: ma faccio considerare che noi dobbiamo tenere in gran conto la situazione delle popolazioni e della maggioranza dei contribuenti, i quali non hanno garanzie sufficienti, perchè non si paghi più di quello che è dovuto.

Prima, i ruoli dei contribuenti erano custoditi per doppio originale nelle segreterie comunali, ove i contribuenti potevano verificare quanto loro spettasse.

Ora questa garanzia non si ha più: se il contribuente va dal Segretario comunale, questi gli dice, io non ho i ruoli, non posso aiutarvi in nessuna maniera. Un povero contadino che dovrà pagare due, tre, cinque franchi, insomma una quota minima d'imposta: deve andare dal verificatore delle tasse per sapere se sia giusta la domanda che gli è fatta dall'esattore; certamente non lo fa. Di più, gli si danno delle bollette volanti che egli è obbligato di custodire per diversi anni, perchè si è fatta la ricapitolazione di tre anni d'imposte, prima che si sapesse il vero contributo spettante ad ogni contribuente. Ciò ha prodotto la maggior confusione. Sicuramente questo stato di cose non è tollerabile, ha bisogno di essere corretto.

Quest'esattore dovrà essere impiegato regio, o no? Io dico sinceramente, che non lo vorrei impiegato regio nè governativo, vorrei che fosse un impiegato provinciale. E perchè provinciale? Perchè cade sotto la sorveglianza delle persone che sono del luogo; non vorrei che un esattore il quale ha abusato della sua posizione, potesse essere traslocato in altra parte del Regno, e che facesse la sua carriera come se nulla fosse.

Se l'esattore fosse un impiegato nominato dal Pre-

fetto della provincia, dovrebbe dare una cauzione, ed è ben certo che quest'impiegato temerebbe i rimproveri de' superiori e farebbe il suo dovere. Perciò io opino che l'esattore delle imposte debba essere un impiegato provinciale.

Noi possiamo accentrare il Governo, se volete, ma accentrare l'amministrazione non è possibile, perchè ormai si è veduto che i reclami al centro sono troppo difficili, e non ottengono soddisfazioni di sorta. Infatti da Firenze o dalla capitale qualunque non si può bene amministrare. L'amministrazione deve essere locale, deve avere il controllo delle Autorità locali; così è in Francia, e così è in tutti i paesi, ove si osservano le leggi, ove sta a cuore la regolarità dell'Amministrazione.

Ora passo ad un'altra quistione, quella dello scosso pel non riscosso.

Quando si stabilisse una tal condizione per gli esattori, io non dirò, come dicevano alcuni onorevoli Senatori nella seduta di ieri, che vi è da temere che non si presentino concorrenti all'appalto, anzi io credo che si presenteranno, ma saranno forse persone nelle quali difficilmente si potrà riporre una grande fiducia; la concorrenza farebbe ribassare l'agio dell'esazione e ciò sarebbe forse a vantaggio delle finanze, ma badate bene che aprite la porta alla immoralità per cui anche le persone meno oneste sarebbero quelle che aspirerebbero a questo impiego.

Voi, o Signori, sapete meglio di me, che nelle province Napolitane, prima che vi si costituisse il Governo italiano, vi erano appaltatori che pagavano al Governo un premio onde ottenere il loro impiego, premio che onestamente non avrebbero potuto pagare, perchè non era bilanciato da un corrispettivo di utile ricavato dalle loro funzioni, epperò gli appaltatori comperavano il diritto di taglieggiare, di tormentare i contribuenti.

Ebbene, o Signori, è più o meno in questa via, che si vuole che c'innoltriamo ora noi. Perciò io con tutte le mie forze mi oppongo alla proposta di appalto, come fece l'onorevole Senatore Caccia nella luminosa Relazione che ha presentato al Senato.

Si tratta di dare una garanzia ai contribuenti. Ebbene, io non la credo difficile cosa: vorrei che ogni contribuente fosse munito di un piccolo libretto in cui l'esattore stendesse la quitanza, acciocchè si sapesse i pagamenti che si sono fatti nelle varie epoche dell'anno. È tanta e tale la molteplicità delle imposte, che accadrà ad ogni momento di dover fare reclami. È successo anche a me questo inconveniente, non avendo io residenza fissa: sanno, per esempio, che sono partito, mi mandano le bollette di pagamento, queste bollette mi sono ritardate, e il pagamento non essendo eseguito, sono condannato nelle spese.

Se ogni contribuente avesse questo libretto, allora egli andrebbe a fare dei pagamenti a conto; alla fine dell'anno l'esattore liquida e può dire: il vostro importo è questo, il vostro debito è saldato, ovvero mi dovete

tal somma e così via via. Ciò potrà ancora accadere se l'esazione si facesse anche per intervento del Comune, perchè abbiamo bisogno che i Comuni si etichino anche alla vita politica.

Se vi fosse in ciascun Comune il doppio dei ruoli in cui è fissato il contributo di ogni contribuente, il contadino che non sa leggere, prima di andar dall'Esattore, andrebbe dal Segretario comunale a riconoscere l'importo del suo debito.

Voi sapete, che i Verificatori delle tasse con la molteplicità degli affari che hanno, sono tanto occupati, da non potere assolutamente dare udienza a tutte le persone che vengono al loro ufficio.

Un povero contadino va da un esattore e dice: Favorisca dirmi di quanto sono tassato, e quello gli risponde: perchè non siete andato all'albo pretorio?

Io osserverò; vi è obbligo assoluto che sieno pubblicati i ruoli, e pubblicati in un modo che tutti debbono averne cognizione entro un certo tempo, stando questi ruoli nell'ufficio comunale? Ma non tutti vanno in quel tempo al Comune; se il ruolo fosse ivi in permanenza, sarebbe più facile che tutti a suo tempo ne prendessero cognizione.

La legge che vi è presentata, è una legge difficile, complicata molto, e se mi permettete, direi, che sfugge alla competenza di molti di coloro che hanno contribuito a compilarla.

Ci vuole una certa pratica, molta pratica, nella faccenda delle imposte, per sapere tutte le usanze, tutti gli abusi possibili. Secondo il nostro sistema, naturalmente si suppone che il legislatore debba avere tutta la capacità possibile per la legge che fa. Questo dovrebbe essere, ma non è; possiamo avere apprezzazioni più o meno generali, ma essere speciali in tutte le risultanze, in tutte le conseguenze delle leggi che facciamo, questo, dissi, non mi pare possibile.

È provato dal fatto, che una gran parte delle leggi che discutiamo non riescono tali da soddisfare le popolazioni. Quanti rami d'imposte abbiamo messo di difficilissima applicazione! La legge per la tassa personale, il macinato, ecc. e queste leggi, noi le abbiamo lanciate in pubblico con una spigliatezza egregia.

Nuove imposte forse saranno necessarie, perchè sono tali e tanti i bisogni dell'erario, che queste saranno senza dubbio indispensabili.

Io mi consolo nell'udire che le rendite dell'erario crescono, ma vedo che pur anco molte spese crescono, e che cresceranno in avvenire.

Ci è stato un aumento solifacientissimo nel ramo delle imposte; ma in molti altri abbiamo pure veduto un grande accrescimento di spese, che sarebbe stato desiderabile che non fosse.

Io non voglio più oltre tediare il Senato. Spero soltanto che il Ministero, penetrato dell'importanza di questo disegno di legge, vorrà aver riguardo a quanto fu detto dalla Commissione; e che ora non passasse l'articolo riguardante l'esattore appaltatore, esso pren-

desse un po' di tempo per modificare questa legge, e la facesse studiare da persone competenti, che sicuramente non mancheranno e che abbiano l'esperienza richiesta dalla difficile materia. Allora questa legge potrebbe riuscire sicuramente di buona applicazione, e tale poi da non doverla riformare, come spesso si dovette fare per altre leggi.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Signori Senatori! Noi discutiamo un disegno di legge relativo alla riscossione delle sole imposte dirette.

Io ho domandato a me stesso fin da principio, perchè il Senato è chiamato ad occuparsi soltanto della riscossione delle imposte dirette; forse perchè quella delle altre imposte va tanto egregiamente bene, da non essere meritevole di alcuna modificazione, di alcuna riforma? E se è così, perchè non applicare quegli altri modi, quelle altre leggi anche alla riscossione delle imposte dirette?

Non ho tardato, Signori, ad accorgermi che, per la natura stessa delle imposte che diconsi dirette, è necessario che vi siano norme speciali di riscossione, ed agenti che le applichino in modo speciale, per far che lo Stato sia sicuro della percezione di quelle imposte.

E dalla natura speciale che hanno le imposte, che diconsi dirette, sorgono, come necessari effetti, come conseguenze necessarie, quelle norme speciali, le quali perciò, tanto sono più acconce, quanto meglio rispondono alla natura di esse imposte, e tanto più censurabili, per quanto più dalla natura loro si dipartono.

Desidero quindi, signori Senatori, che voi consentiate di fermarvi alcun poco con me sulle considerazioni che meco medesimo ho fatte sull'indole speciale di queste imposte, e dalle quali derivai come corollario le proposizioni che sarò per sottoporvi, e che non saranno novità tratte dal mio cervello, ma quasi riscontri delle varie parti delle proposizioni che avete sott'occhio, e disposizioni analoghe, o vicine a quelle che sono in altre leggi imperanti in varie parti d'Italia od altrove.

Le imposte che diconsi dirette hanno dunque una speciale natura, la quale sotto l'aspetto, in cui oggi debbono essere da noi avviate, consiste principalmente in ciò, che per esse si fanno anticipatamente e con certezza, il contribuente che deve nel corso dell'anno pagarle, la somma precisa, che esso contribuente deve pagare per effetto di una liquidazione fatta in sua contraddizione, o presunta, o reale; e finalmente si sa, con la medesima anticipazione, quando il debito liquidato e certo di ciascun contribuente scade, quando cioè il titolo che lo liquidava ed accertava, diventa effettivamente esecutivo.

E per vero, imposte dirette sono, rispetto alla riscossione, quelle la cui liquidazione anticipata è fatta sopra liste discusse, accertate, divenute esecutive, e

che non solamente possono, ma devono essere eseguite a tempo determinato.

È questa è non ultima ragione di preferenza che i contribuenti, se fossero ben avvisati intorno ai veri loro interessi, dovrebbero avere in conto per anteporre le imposte dirette, che pure sono sventuratamente le più odiate, a tutte quante le altre imposte.

Però senza alcun dubbio le imposte dirette hanno per lo Stato questo immenso vantaggio; che cioè lo Stato ha per anticipazione nelle sue mani i titoli di credito esecutivi che le rappresentano, e può con fondamento prevedere come certe, quasi tutte quante le somme liquidate anticipatamente, e farvi assegnamento per provvedere alle pubbliche spese.

Questo immenso vantaggio di avere anticipatamente un titolo liquido ed esecutivo per la riscossione a certe scadenze da determinate persone, verrebbe in granparte meno se lo Stato, considerato come Erario Centrale, non pensasse di conseguire la certezza dell'incasso, mediante speciali agenti, i quali muniti rispettivamente dei titoli che diconsi ruoli, si avvicinino ai contribuenti per facilitare il pagamento del loro debito, e come mandatari del loro creditore, esigere e liberarli, ovvero compulsarli nel caso ch'essi non ricordandosi dei loro obblighi, o ricordandosene e non volendo adempirli, non effettuino il pagamento alla scadenza.

Ora, immaginate per poco, che non siavi una legge speciale intorno a questa materia, e che lo Stato abbia la facoltà, che pure hanno tutti gli altri creditori, di nominare mandatari per riscuotere i crediti riassunti dalle imposte dirette alla loro scadenza. Per poter ciò conseguire, esso dovrebbe consegnare a questo agente i titoli di quei crediti e dar loro l'incarico di riscuoterli senza concedere volontarie dilazioni.

Ebbene, o Signori, basterebbe questo fatto perchè giuridicamente sorgessero tra lo Stato e questi suoi mandatari molte di quelle relazioni giuridiche che la legge speciale esprime in altrettanti articoli, e che costituiscono gli obblighi che l'esattore ha verso lo Stato e i diritti che lo Stato acquista verso l'esattore.

Di fatti se un privato affida ad un altro come a suo mandatario salariato un titolo di credito esecutivo e dice: « tu hai l'obbligo di riscuoterlo alla scadenza, » — e costui accetta; quando per colpa o negligenza sua si venisse a perdere il credito, o a diminuirne il valore, ovvero a scemarne la sicurezza esponendo il credito al pericolo di perdite; il mandatario sarebbe tenuto secondo i varii casi al pagamento di tutto il credito o al risarcimento del danno. Sicchè non è poi tanto dura cosa quella che tutte le leggi speciali d'imposte dirette stabiliscono in modo esplicito, cioè la responsabilità materiale dell'agente delle riscossioni.

Ma, perchè lo Stato si approfitti meglio del vantaggio insito alla natura delle imposte dirette, non essendo un privato che possa avere immediatamente l'occhio addosso al suo mandatario, e non trattandosi di

un'amministrazione ristretta o raccolta in un punto ma disseminata ed estesa, è opportuno ed utile che i suoi agenti di riscossione abbiano qualche obbligo più stringente, che non sieno quelli derivanti dalla loro sola qualità di mandatari.

È perciò sorta in alcuni Stati l'idea di meglio garantire l'incasso delle imposte dirette richiedendo dai mandatari destinati a riscuoterle una speciale condizione, cioè che esplicitamente ne assicurino la riscossione.

Io qui non trovo nulla che ripugni all'ordinaria giustizia delle contrattazioni; nulla che ripugni ai principii generali del diritto; nulla che impedisca al mandante di richiedere ed al mandatario di consentire; nessuna legge esiste che vieti d'introdurre in un contratto di mandato un patto di assicurazione.

Nulla di meno, o Signori, sia che l'imponga la legge, sia che lo stabilisca il contratto; anche quando il mandatario assicuri l'incasso del credito, se mai accadesse che il credito venisse meno o perchè sostanzialmente invalido il titolo, o perchè non esistente il preteso credito, o per altra simile ragione, il patto che ne assicurava l'incasso e che perciò ne presupponeva l'esistenza, non avrebbe più effetto. I principii del diritto pubblico e della morale richiederebbero che così fosse; e nessun magistrato bene intendendo quel patto l'applicherebbe in modo che, quando fosse dimostrata l'insussistenza, o l'inesigibilità necessaria ed originaria del credito, avesse l'assicuratore a pagarne il montare. E per fermo anche nella legge Lombarda, e nella legge Toscana dove era riconosciuto ed applicato questo principio dell'assicurazione, l'obbligo di dar conto del non riscosso come se fosse riscosso, intendevasi sempre subordinato a questa riserva. E difatti in Lombardia erano in determinati casi preveduti i rimborsi, e in Toscana oltre dei rimborsi, erano preveduti gli sgravi anticipati o provvisori, quando certi atti fossero stati atti a tempo, ed avessero conservato per intero e non menomato il diritto del Tesoro, o definitivi, quando prima del versamento dell'esattore, fosse chiarita l'insolvenza assoluta del debitore. La sola differenza adunque che, quando si tratta d'imposte dirette, corre effettivamente tra il mandatario semplice ed il mandatario assicuratore, è questa, che l'assicuratore deve in ogni modo pagare ancorchè non abbia già riscosso; salvo poi, il dimostrare che il credito, o la parte di credito non esisteva o che il contribuente non esiste o era a torto tenuto solvente, ed ottener quindi per questo o per altri casi preveduti, un rimborso: mentre il mandatario semplice può nel dare il suo conto, sostenere che egli non è tenuto a versare la parte che non potè riscuotere.

Questa è la differenza che esiste tra i due sistemi. Vedete dunque che si riduce a proporzioni le quali, ove le imposte dirette fossero tutte esigibili allo stesso modo, ove si trattasse di sole imposte reali, e queste fossero piccole e ben determinate, ed a tempo debito fatti i ruoli, e a tempo domandata la loro riscossione,

nella pratica non sarebbero grandi. L'assicurazione però avrebbe sempre l'utile effetto, che in quei tali giorni dell'anno il Tesoro pubblico sarebbe sicuro di incassare le somme previste. Avrebbe poi secondo me un altro vantaggioso effetto; ed è che quando l'assicuratore è tenuto a versare, ancorchè poi possa fare dimostrazione chiarissima delle ragioni del rimborso, lo stesso obbligo di anticipare per ripetere è per lui una spinta di più, perchè esegua efficacemente la riscossione delle imposte.

Ma in realtà rispetto all'Erario, ritenuto che fossero rigorosamente adempiti dall'esattore gli obblighi suoi, qual differenza sarebbe tra lo sgravio anticipato del mandatario ed il rimborso dell'assicuratore? Una; che nel tempo che corre tra il versamento del non riscosso e la restituzione, il Tesoro pubblico, nel caso dell'esattore assicuratore, avrebbe goduto del danaro anticipatogli senza interesse. La somma incassata sarebbe un prestito fatto allo Stato senza interesse. Ma ho detto male: poichè lo Stato è l'insieme dei contribuenti, ed in quel caso l'interesse, o sotto forma di multa, o sotto forma di premio lo pagherebbero i contribuenti morosi, o l'universale de' contribuenti; perciocchè l'assicuratore, quando stipula i suoi compensi, mette quell'alea in linea di conto.

Ma l'obbligo dell'assicurazione congiunto al mandato di riscuotere le imposte dirette, massime quando voglia imporsi per legge, dev'essere fondato su questa presunzione; cioè che trattandosi di crediti liquidati e discussi col contribuente, sieno accertati in modo da supporre con ragione che gli errori sieno pochi, scarsi i casi di inesigibilità del credito, per insolvenza; e rari quelli d'irreperibilità de' contribuenti.

Se si ammettesse l'ipotesi opposta, l'assicurazione diventerebbe quasi immorale, sarebbe un'alea tanto larga da diventar quasi un giuoco; poichè colui il quale volesse cimentare la sua fortuna a segno di assicurare la riscossione di grossi crediti che potessero in gran parte venir meno, si esporrebbe a gravissime perdite, anche quando la sua responsabilità si restringesse ad anticipare somme imprevedibili, per ripeterle più tardi senza interesse. E quando lo Stato consentisse o imponesse l'assicurazione in simili casi, farebbe cosa non del tutto diversa dal giuoco del lotto, e tale che non sarebbe da encomiare al certo: anzi in molti casi forse l'obbligo assunto non reggerebbe dinanzi ai magistrati, se la lesione dell'assicuratore fosse enorme, poichè l'assicuratore in questo caso, si dovrebbe ritenere come uno scioperato, come un prodigo.

Ora, o Signori, venendo alla conclusione pratica, voi vi accorgete come le massime regolatrici della riscossione delle imposte dirette che sorgono, per così dire, dalla indole stessa di queste imposte, non possono tutte essere applicate indistintamente a questa ed a quell'altra specie d'imposta diretta senza che s'abbiano particolari riguardi alle peculiari condizioni di ciascuna di esse. Ho detto fondarsi la giustizia e la

pratica dell'assicurazione sopra una presunzione la quale è misurata dalla probabilità pratica del riscuotere l'imposta sempre che sieno adoperate tutte le opportune diligenze.

E bene, se si tratta di imposte dirette le quali oltre della persona del contribuente che ne è il debitore, hanno per garanzia naturale le cose a cagion delle quali l'imposta è pagata, come sarebbe la prediale, l'imposta sui fabbricati e simili; la presunzione che alla scadenza il mandatario, esattore, l'assicuratore della riscossione del credito, trovi il mezzo di farsi pagare, è certamente fondata.

Soltanto, permettetemi che a questo riguardo e prima di toccare di altra specie d'imposta, io vi dica che per renderla anche meglio fondata, bisogna che si rinforzino i diritti dell'esattore assicuratore contro il contribuente o contro le cose per le quali è imposto, e gli si agevolino i modi, perchè ottenga di essere pagato a tempo.

Il progetto di legge ministeriale crede di garantire l'assicuratore mediante le esecuzioni forzate straordinarie, che io, in ciò, concorde con la maggioranza della Commissione, respingo per quanto concerne agli immobili; trascura di conferirgli facoltà amministrative e giuridiche che ammettono altre leggi, come la Francese, a ragion d'esempio, la quale nel caso in cui il contribuente principale non si trovi, dispone che l'esattore ritenga come personalmente e direttamente tenuto il fittajuolo, il conduttore, il mezzajuolo; e che la sua ricevuta sia per costoro come danaro imputabile nel fitto o nella prestazione da essi dovuta.

E dico lo stesso di altre simili pratiche che vorrei aggiungere, prescrivendole o permettendole, appunto perchè l'esattore possa ragionevolmente e con severità ritenersi come assicuratore.

Ma se la presunzione che le imposte sieno pagate quante volte si usi diligenza a riscuoterle, massime quando venisse rinforzata al modo che ho detto, potrebbe dirsi abbastanza ben fondata quanto alle imposte reali; a me sembra veramente che non può dirsi fondata al grado medesimo per la imposta personale; e tra le imposte personali io naturalmente annovero, come la prima, quella che dicesi ancora, e non so troppo perchè, tassa sulla ricchezza mobile.

Ognuno di voi sa come per la natura sua medesima la riscossione di una imposta personale sia meno garantita, di quel che non sia la riscossione di un'imposta reale. Tra il giorno in cui fu liquidato il credito che si chiama imposta o tassa, e il giorno della riscossione può intervenire la morte dell'individuo debitore, può intervenire la sua assenza o qualche altra ragione che lo rende irreperibile, o che lo fa diventare insolvente, come il fallimento o la decozione. E allora? Il vostro mandatario, il vostro assicuratore come farà a riscuotere? Gli restituirte più tardi, è vero, le somme che potrà aver pagato; ma qui entra quella considerazione morale (e la giustizia ha per fondamento la mo-

rale) che io faceva poc'anzi, e per la quale mi pareva che quando l'assicuratore è messo nelle condizioni di un uomo che si espone ad una vera alea sconfinata, ad un'alea di cui non può misurare la importanza, la assicurazione da lui data manchi di ragionevole fondamento.

E però sebbene io reputi che il mandatario per la riscossione delle imposte dirette debba essere assicuratore, e sebbene non darei il mio voto per una legge la quale non estendesse questo obbligo di assicurazione anche alla riscossione delle imposte personali, pure non consentirei (ed in ciò dissento da entrambi i progetti che avete sotto occhio) di applicare crudamente l'assicurazione della riscossione così all'imposta personale come all'imposta reale, e di farlo senza distinzione di sorta. Io dunque vorrei che sopra questo punto principalissimo si fermasse l'attenzione del Senato. E che ammettendo l'utilità di un agente (che dirò poi come io credo che possa essere nominato) mandatario ed assicuratore, nel tempo stesso, deliberi se debba questo essere sottomesso ad un obbligo indistinto ed indefinito di assicurazione; ovvero, se, come io reputo giusto e conveniente, non sian piuttosto da studiare tali temperamenti che prescritti dalla legge, possano diventare pratici, ed essere in modo rigoroso applicati; sicchè non sia più lecito all'amministrazione, per riguardi che in pratica inevitabilmente si convertono in arbitrii, introdurre tolleranze illegittime, e dispense dalla osservanza della legge. E questo avverrebbe, o Signori, inevitabilmente se voi accettaste l'uno e l'altro articolo dei progetti che avete sotto occhio; perchè quando la legge vuole cose troppo dure, l'umanità le corregge, ma correggendole introduce nella pratica tali larghezze che facilmente trasmodano in deplorabile e pernicioso rilassatezza.

Io non istarò a dirvi quali sieno i temperamenti che introdurrei; solamente desidero che i miei Colleghi sappiano che io non mi sono occupato di questa materia come semplice amatore, ma che per doveri positivi d'ufficio ho dovuto studiarla: sicchè non è neppure mio merito se sono stato perciò costretto a guardarla da certi lati, e sotto un aspetto, dal quale la maggior parte di Voi non possono averla guardata.

Mi sono quindi fermato intorno al concetto che vi ho esposto, e prima di dare o di negare il mio voto ai progetti, in questo punto concordi, del Ministero e della Commissione, ho provato di svolgerlo ed ordinarlo in peculiari disposizioni sotto forma di articoli, contenenti prescrizioni precise, praticabili e sicure.

Ma non oserei di sottoporli a Voi in codesta forma determinata, se Voi col vostro suffragio non dimostraste di gradire il concetto generale, che io perciò ho voluto esporvi in questo stadio della discussione.

Ho detto che una legge troppo dura per questa parte dell'assicurazione non sarebbe eseguita, e non l'ho detto a caso. La legge Lombarda prescrive anche

oggi che l'agente della riscossione, l'appaltatore, risponde come assicuratore anche dei crediti dello Stato nascenti dai ruoli delle imposte personali: ma che cosa è avvenuto nella pratica? È avvenuto che non potendosi, (ed io dirò francamente, non dovendosi, perchè in certi casi al disopra della legge è la necessità delle cose) non potendosi io diceva esigere che gli appaltatori osservassero puntualissimamente questo obbligo che è scritto nella legge, si sono introdotte tolleranze specialmente per le imposte personali.

Ieri l'onorevole Conte Digny per dimostrare con l'esempio, come l'obbligo di dare il non riscosso come riscosso sia utile ad assicurare la riscossione delle imposte, vi citava i risultamenti di uno specchio che il Ministro delle Finanze ha testè fatto stampare a corredo di alcuni disegni di legge; dal quale specchio apparisce che mentre esistono da per tutto in Italia le medesime imposte dirette, pure in Lombardia, durante il corso d'anno 1869, si è effettivamente incassato dal Tesoro, sulle quote d'imposta maturate, il 94 circa per cento, e propriamente il 93, 74, in Napoli non si è incassato se non l'81, 16: in Toscana, tolta la ritenuta, circa il 50 per cento. Egli, senza dubbio, vi citava cifre e dati esatti in quanto che erano esattamente desunti dallo specchio stampato. Ma io sono spesso chiamato a guardare cifre, a vedere conti e scritture, e sono venuto in questa intima convinzione, o Signori, che i conti, le scritture e le cifre fanno l'ufficio del servitore di Arpagone (*ilarità*) il quale ora si presentava come cuoco, ed ora come cocchiere.

Le stesse cifre se le chiamate a rispondervi per un caso, rispondono bene, e rispondono utilmente: se le piegate o aggruppate variamente e le invitate a rispondervi per un altro caso, quelle medesime cifre un po' criticate, serviranno a rispondervi anche bene per un caso che sembra diverso. Io dunque mi servirò di quelle medesime cifre, per desumerne la prova; che quando troppo severamente e crudamente s'impone all'esattore, sia pur quello un privato appaltatore, l'obbligo di riscuotere e pagare a schiena anche le imposte dirette personali, è impossibile, che quest'obbligo sia in pratica osservato senza arbitrarie tolleranze.

E per vero io ho dapprima seguito la distinzione di quelle cifre nelle loro parti elementari, che sono riferite alle varie specie d'imposte dirette.

Ho preso la cifra relativa all'imposta sui terreni, ed ho trovato che in Lombardia, secondo quello specchio, si è effettivamente incassato intorno al 94 per cento della fondiaria, ed in Napoli non l'81, ma circa il 91 per cento di quell'imposta medesima.

E notate, o Signori, che ciò è avvenuto mentre in Lombardia l'ultima scadenza di quelle ammesse nello specchio si avvera al 20 novembre, cioè a distanza di 41 giorni dal termine dell'anno a cui si riferisce lo specchio, ed in Napoli l'ultima di codeste quote scade al 6 dicembre, cioè a dire appena 25 giorni prima del termine dell'anno.

Questa è anche una differenza da tenervi presente. Oad'è, che rispetto ai terreni, nei due paesi, dove, con diversa misura, esiste l'assicurazione, si è conseguito un buon risultato, un risultato che, se le cifre contenessero il solo denaro versato, e non comprendessero i rimborsi precedenti, non sarebbe molto distante l'uno dall'altro. Né quei rimborsi possono influire in modo considerevole. Bensì vi è da fare altra considerazione ed è questa: chi sa leggere bene in quelle cifre, che prese per sè reputa esatte, trova un argomento per desumerne che la disposizione severissima in Lombardia del non riscosso per riscosso, appunto perchè severa troppo, non è stata applicata almeno alle imposte personali, se non con larghezza introdotta per via di fatto, non ostante l'appalto.

In effetto la *media* del non versato su tutte le specie d'imposte, la *media* della differenza tra i ruoli scaduti e l'incasso, sarebbe del 6 24 per cento; ma, siccome, o Signori, in Lombardia, per ciò che concerne l'imposta sui terreni e l'imposta sui fabbricati è più che probabile, è certo anzi che, se l'amministrazione ha fatto il debito suo, debba essere di riscosso il 100 per cento, ne viene per conseguenza che la somma totale di quella media del 6. 24 per cento su tutto il montare delle imposte, rappresenta invece una somma assai alta, la quale è da considerarsi come non riscossa sull'imposta personale.

E l'argomento anche da ciò, che in Lombardia si procede per via di rimborsi all'esattore delle quote inesigibili, che le procedure per avere i rimborsi e per accertarli sono ben determinate, meglio che altrove, nel resto d'Italia; e che perciò quando i rimborsi sono approvati dal Governo, l'ordinanza che questo emette è nelle mani dell'agente di riscossione come danaro che egli imputa nel prossimo versamento.

Sicchè, quando si giunge in fine d'anno, vi sono già in gran parte, ne' versamenti, compresi i rimborsi; sicchè presa la somma totale d'arretrati, sulle imposte dei terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile, e riferita a quella sola specie d'imposta a cui veramente ha da riferirsi, questo monterebbe forse a più del 28 o 30 per cento.

Se non si ammette questa spiegazione, si ha da convenire in qualche cosa di peggio; che, cioè, la necessità di transigere intorno all'applicazione troppo assoluta del non riscosso per riscosso ha fatto in Lombardia estendere la tolleranza anche alle imposte reali. E questo torna lo stesso. Perciocchè se pei terreni e pei fabbricati in Lombardia si sarebbe dovuto versare 100 per 100, e voi avete ammesso che si sia versato il 94 o il 95 per cento, questa vostra tolleranza è tornata a profitto dello appaltatore, che appunto perciò ci ha apparentemente potuto versare l'85 per cento sulla tassa personale.

Vedete dunque, o Signori, come in pratica si avveri che non si esegua la legge che sancisce la massima di un'assicurazione indefinita, assoluta, brutale direi, per

ogni specie d'imposta. Ed è perciò che vorrei temperarla.

Io non sono tra coloro che l'onorevole Cambray-Digny censura come troppo teneri per i contribuenti. Io propongo quei temperamenti nell'interesse stesso del Tesoro; perchè quando sieno fatti dalla legge e ben ponderati, allora soltanto può ottenersi che la legge sia osservata con indeclinabile severità. Quando se ne vuol troppo, si ottien meno. L'indulgenza accolta con plauso contro la legge, non tarda a trascinarsi dietro l'arbitrio e la lassatezza.

Se mi permette il signor Presidente, mi riposo per qualche momento.

(La seduta è sospesa)

Dopo breve intervallo è riaperta la seduta.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Scialoja per continuare il suo discorso.

Senatore Scialoja. Sig. Presidente, Signori Senatori, prima di ripigliare il filo del mio discorso, mi occorre di volgere alquanto indietro il passo e ritornare sopra alcune espressioni, che non essendo ben meditate non sono state naturalmente bene intese da alcuni; ed hanno perciò fatto credere che io abbia impugnato la credibilità di uno specchio che ho citato; o peggio ancora che io mi sia per poco peritato di credere o di far credere che da questi specchi il mio onorevole amico Conte Digny non abbia estratte cifre tali e quali sono in essi specchi registrate.

Nulla di ciò, o Signori: ho detto che per la natura loro medesima gli specchi ed i conti hanno sempre diverse faccie, anche quando sono esattissime le cifre, anche quando sono religiosamente riferite.

Ve ne voglio dire una per confermare il mio assunto.

La prima volta che io ebbi ad intervenire in un giudizio di conti di tesoriere, ascoltai una relazione minuta, dotta e coscienziosa che faceva il ragioniere, il quale conchiudeva che il tale tesoriere era creditore di 400 milioni di lire. Io ebbi a trasecolare: mi compiacceva che ci fossero dei ricchi così sfondati tra' tesoriere, ma mi pareva impossibile. Pure o Signori era vero, verissimo, il tesoriere era creditore di 400 milioni dello Stato; e bisognava che l'autorità del magistrato sancisse questa verità di ragioneria, la quale aveva un solo difetto, di essere sotto un'altro aspetto una solenne bugia. Perchè? Perchè lo stesso tesoriere per la medesima ragione per la quale nel conto di quella gestione era creditore di 400 milioni, doveva necessariamente essere debitore della gestione seguente di 400 milioni.

E ciò perchè gli esercizi sono distinti presso di noi in modo che si prolungano per molti mesi dopo il termine dell'anno; ond'è che quando dal 1° gennaio entrano in cassa le imposte e le altre somme riscosse, il Tesoriere mette la mano su quel denaro per pagare i mandati che deve ancora soddisfare per l'esercizio

dell'anno precedente; ma questo denaro che è entrato e che esce per conto di un altro esercizio, farà parte di un altro conto. Intanto il Tesoriere apparisce, quanto alla gestione per la quale non aveva più danaro, come se pagasse del suo: e però il conto di quell'anno, dimostra benissimo che il Tesoriere è creditore; se non che, ripeto, la sua cassa è debitrice di egual somma verso la gestione dell'anno seguente. Ed è appunto questo uno de' magisteri della scrittura doppia, che la stessa persona appaia creditrice e debitrice. È questo un caso elementare della due facce a cui io facevo allusione. Quel Tesoriere da una faccia è creditore, e dall'altra è debitore. Ma si dirà forse per questo che il conto non è esatto, che le cifre non erano vere?

No, o Signori, in questo senso intendevo di parlare delle cifre che reputo vere ed esatte nello specchio.

Non vi è dunque nulla che abbia ombra di censura o di poca stima di quel lavoro.

Parlavo in questo senso, perchè realmente in quello specchio sono segnate le sole quote maturate nell'anno, e i versamenti, fatti su quelle quote maturate, distinguendo le une e gli altri secondo le specie d'imposte cui si riferiscono. E realmente da quello specchio apparisce che le differenze tra le quote scadute ed il versato non sono tutte derivate dalla non fatta riscossione di rate della tassa personale.

Quindi era perfettamente nel vero il Conte Digny quando estraeva da quelle cifre delle medie generali, e quando affermava che l'arretrato, o se volete il non versato per la tassa personale era poco in Lombardia. Aggiungo anzi che in grandissima parte è merito suo di avere fatte attuare le disposizioni per le quali le imputazioni dei versamenti si hanno a fare specificamente a ciascuna delle imposte. Ma innanzi tutto non è ancora in tutte le sue parti così bene ordinata questa materia, da renderci sicuri che queste imputazioni sieno, ciascuna isolatamente presa, in perfetta relazione con la verità effettiva; quantunque non sia da dubitare della loro somma complessiva. Specialmente in Lombardia dove sono appaltatori i quali, se versano tutto quello che debbono, non hanno da provare a nessuno se ciò che hanno versato è stato riscosso da Tizio o da Caio, avviene che volentieri che le tolleranze introdotte per indulgenza non appaiano grandi, vengono probabilmente distribuite un po' per parte su ciascuna imposta.

A me dunque pareva che siccome per l'imposte reali l'obbligo degli appaltatori di versare l'intero montare de' ruoli, escludeva la possibilità d'una differenza tra il loro montare e quello de' versamenti, così fosse ragionevole mettere questa differenza che pur si trova segnata nello specchio, tutta a carico della tassa personale, sia che realmente rappresenti partite non riscosse di quella tassa, sia che non rappresentando di simili partite, sia però effetto di tolleranza estesa a' versamenti delle imposte reali, in grazia dell'indulgenza introdotta per effetto del grave peso che mette sulle spalle degli appaltatori la riscossione dell'imposta personale.

Io era libero di fare questa estimazione senza momentaneamente mancare al rispetto dovuto e a chi parlava ieri, ed alla veracità dello specchio che autenticamente è stato somministrato dal signor Ministro delle Finanze.

Ora, io rientro in cammino, e spero che sarò abbastanza chiaro per non ingenerare più alcuna specie di malinteso, simile a quello, per ispiegare il quale, io sono stato costretto di stancare soverchiamente la vostra pazienza.

Una qualità che credo anche mancare al progetto di legge ministeriale è riferibile più al suo complesso, che a questa o a quella parte: intendo parlare del sentimento del nuovo stato giuridico ed amministrativo dell'Italia che pur si sarebbe dovuto avere assai più pronunziatamente nel fare di una legge Lombarda di altro tempo una legge italiana del tempo che corre. Il difetto di questo sentimento fa sì che non si è avuto abbastanza riguardo di rimaneggiare le massime che informavano la legge vecchia e locale, in modo che si inquadrasero bene nelle nostre istituzioni legislative ed organiche. È da capo in fondo, per esempio, dimenticato che esiste una giurisdizione della Corte dei Conti. Se ne parla appena quando si accenna di volo alla resa dei conti. Eppure dopo che il progetto per la riscossione delle imposte fu approvato dall'altro ramo del Parlamento (e questo io noto per spiegare come anche per questa circostanza e per altre puramente eventuali, abbia potuto avvenire che il disegno di legge manchi della qualità di un discorso) è stata votata una legge sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato, in cui è detto che chiunque maneggia denaro pubblico, per qualsiasi ragione, ed ancorchè non sia impiegato dello Stato, ha da rendere conto, ed è responsabile materialmente dei danni che può arrecare all'erario, d'innanzi alla Corte dei Conti, anche in fuori del giudizio sul conto.

Io invece trovo che in questa legge sono date al Prefetto attribuzioni che, contrariamente al sentimento giuridico del nostro paese, spettano alle autorità collettive amministrative per una parte, e alle giudiziarie per un'altra.

L'autorità finanziaria locale è anch'essa poco adoperata in questa materia tutta finanziaria: ed anche a questo riguardo vi è una certa spiegazione, perchè, quando il progetto attuale fu approvato dall'altra Camera del Parlamento, si era in dubbio se dovessero esservi o no le intendenze di finanza in ciascuna provincia,

Signori, questo vizio, o per meglio dire, questo difetto del disegno, credo che debba essere emendato principalmente dal Senato, al quale spetta più direttamente vigilare, perchè ciascuna legge risponda allo spirito che informa tutto l'organismo dello Stato, e così resti intatto e si espliciti sempre meglio nelle varie leggi speciali che si vanno facendo.

Per rimediare nel miglior modo a questa magagna, senza scemare in nulla l'efficacia de' mezzi che ha da avere a sua disposizione l'esattore delle imposte dirette, per essere mandatario ed assicuratore della esazione, io penso che si potrebbe introdurre, o per meglio dire, estendere a tutta Italia la istituzione delle Commissioni finanziarie che erano nelle province Napolitane, modificandole alquanto, e determinandone per legge le attribuzioni. Coteste Commissioni potrebbero essere composte del Prefetto, dell'Intendente di finanza e di un membro della Deputazione provinciale.

Queste Commissioni a mio avviso potrebbero avere attribuzioni anche più larghe di quelle che il progetto ministeriale dà al solo Prefetto, esercitandone alcune come provvedimenti di conservazione dei diritti dello Stato verso l'esattore, dei doveri e dei diritti dello Stato verso il ricevitore, dei diritti del ricevitore verso l'esattore, ed esercitandone altre come vigilanza. Esse inoltre potrebbero denunciare in certi casi alcuni fatti a quell'autorità a cui una recente legge organica ne commette l'esame ed il giudizio, voglio dire alla Corte dei Conti.

Così non sarebbe perduta l'azione immediata e vigorosa del Governo; ed anzi da una parte ampliata ed accresciuta di efficacia in certi termini, e dall'altra ristretta nel vero suo campo. E sarebbe nel tempo stesso quell'azione conosciuta e giudicata in modo più solenne e più ponderatamente dal supremo magistrato, a questo intento istituito.

Anche qui avrei bisogno per incarnar meglio questo mio concetto di darvi lettura di alcuni articoli che ho pure distesi: ma per le medesime ragioni che ho testè ricordate nol farò, se voi disapproverete questi che sono miei intendimenti generali, mie tendenze e non altro, le quali io desidererei che fossero anticipatamente disusse e giudicate da voi.

Entro ora a parlarvi degli appalti come mezzo di eleggere l'esattore ovvero del loro contrapposto, cioè degli esattori impiegati. Questa che è sembrata a molti essere la parte principale della legge, a me pare essere una bensì delle parti importanti, ma la principale no certo, perchè per me la principale è quella che concerne la definizione precisa degl'obblighi dell'esattore come mandata io e come assicuratore. Quando questi obblighi sono bene definiti, colui che li assume, sia per effetto di concorso pubblico, sia per proposta speciale delle amministrazioni locali, o altrimenti, è sempre un individuo che al modo medesimo deve rispondere allo Stato degli obblighi imposti all'esattore, è sempre la persona che deve osservare le stesse leggi rispetto al contribuente, che contrae gli stessi doveri verso il ricevitore provinciale, ed è sottoposto alle medesime discipline. Se non che comprenderete, che dalle mie premesse relative all'assicurazione della riscossione dell'imposte, discende come conseguenza naturale che io respingo l'Esattore impiegato: perchè la qualità d'im-

piegato, e quella di assicuratore, paionmi tali che non possano bene accordarsi tra loro.

Ma, respinto l'impiegato esattore, io non proporrei di stare strettamente e necessariamente a quel modo che il progetto ministeriale indica per disegnare l'esattore, cioè il concorso all'asta pubblica. Non è già che io lo respinga, ma io credo che bisogna avere in molta considerazione le abitudini locali. Se si vogliono a queste abitudini sacrificare le leggi organiche, e trovare in esse argomenti per trarne altre distinzioni che spezzino l'unità, si fa cosa, dalla quale io abhorro, e che combatterò ad oltranza fintanto che avrò vita ed intelletto. Ma quando si tratta di rispettare sotto l'esercizio di una legge uniforme, abitudini locali, io raccomando di non dispregiarle, perchè le considero come rispettabili non solo, ma come mezzo di governo, quando sono rispettate.

In Lombardia, dove da molto tempo l'appalto è in uso, non solo vi è la popolazione abituata a vedere l'appaltatore, ma vi è ancora una classe di appaltatori che concorre all'asta e ne assicura la buona riuscita. Sottosopra sono sempre quei medesimi appaltatori o altri che sorgono a fianco di quelli, o che hanno fatto il loro tirocinio per conto di quelli, a cui di mano in mano si vanno sostituendo. Ma io ho grave sospetto che in paesi nuovi e a' quali anzi ripugna l'appalto, questo non abbia l'inconveniente, di non darvi buon risultato nè quanto al Tesoro, nè quanto a' contribuenti.

Fare fondamento sulla creazione di una classe di speculatori tra popolazioni dove è contro di essi una mala prevenzione, è cosa di molto dubbia riuscita. Ed in ogni modo l'esperimento sarebbe non solo pericoloso nelle condizioni presenti; ma lungo e lento. Se anche dovesse avvenire che a poco a poco il sistema dell'appalto si avesse da estendere, sarebbe bene che ciò avvenisse non per forza di legge, ma per effetto naturale del corso delle cose. Epperò senza respingere un sistema, e prescrivere un altro, io vorrei che le Amministrazioni locali fossero libere di domandare l'appalto all'asta, quando il crederanno utile, ovvero di fare delle terne per indicare all'amministrazione i percettori tra i quali avessero a scegliere il percettore.

Vedete adunque, che questo sistema non reca poi un mutamento considerevole tanto a quello del progetto ministeriale che non si possi conciliare con esso, mediante poche modificazioni.

E so però avrebbe questo di bene, che rispettando le abitudini, e rispettandole in cosa, che non costituisce una vera differenza legislativa, perchè è forma e non sostanza, renderebbe la legge universalmente accetta. E negli ultimi suoi risultamenti avrebbe un altro vantaggio perchè, se nella esperienza l'appalto desse migliori frutti, se il percettore designato, diventasse molesto, le amministrazioni locali muterebbero il sistema, e potrebbe anche avvenire il contra-

rio. Sicchè la dualità di forma nella scelta dell'esattore potrebbe col tempo anche svanire. A questo modo i fautori dell'appalto avrebbero la soddisfazione di vederlo introdotto da sè; il sistema dell'appalto in questa ipotesi farebbe cammino, ma coi piedi suoi, e non perchè spinto dalla legge.

Rimarrebbe qualche difficoltà secondaria in quanto ai modi di ricompensare l'opera del percettore scelto sopra terna.

Queste difficoltà da principio mi parevano gravi, ma ho trovato modo di vincerle. Anche su questo punto ho abbozzato alcune disposizioni particolari, che per le ragioni già ripetute io mi riserbo di proporre, se voi mi darete il modo di farlo.

Dunque si dirà, tu sei tra coloro che vogliono che il Comune si immischi nella esazione delle imposte, perchè hai parlato più volte di Amministrazione locale.

Vi sarà dunque un percettore comunale sia appaltatore o sia proposto dai Comuni; o vi sarà un percettore per mandamento? La questione è complessa. Perchè non può trattarsi la parte che concerne la circoscrizione territoriale dell'esattoria, senza presupporre che, chi parla, non abbia già colla sua mente determinata la misura della ingerenza e della responsabilità che spettano, o che, secondo lui, spettar dovrebbero al Comune.

È vero, Signori! ma se avete ancora alquanto di pazienza, io, che mi trovo su questo terreno arido, e spinoso, procurerò di uscirne al più presto ed alla meglio.

Dopo avervi ben pensato, io mi decido per l'esattore mandamentale; ma sotto una condizione, che rispetto alla esattoria, i Comuni del mandamento siano uniti in consorzio.

Ed ecco come la mia proposizione rientra sotto il concetto più ampio e più vario che è nel disegno, che chiamo ministeriale, quantunque già introdotto prima, che l'attuale Ministero salisse al potere.

L'esattore per mandamento, secondo me, ha in Italia, quale è presentemente, questo vantaggio, che tempera nella pratica quelle diversità che sono tra provincia e provincia, rispetto alla distribuzione della popolazione in Comuni.

Noi abbiamo alcuni Comuni nel Regno molto popolati, altri di popolazione scarsissima. Abbiamo poi, più che qualunque altro Impero, o Regno che sia, un numero grande di città considerevoli, parecchie delle quali abbracciano più mandamenti.

Signori, in queste città un Esattore per Comune, quando abbia ad essere un Esattore *a schiena* come io lo vorrei, coi temperamenti che ho accennato, è quasi impossibile che sia un individuo particolare. La sola difficoltà della grossa cauzione basterebbe a giustificare la mia affermazione. Dovrebbe essere una società che si costituisse a bella posta, ovvero uno stabilimento che avesse già un'istituzione sua particolare,

e che vi aggiungesse la esattoria. Veramente società per questa materia di riscossione, io non ne vorrei, appresso a poco, sebbene in minori proporzioni, per la medesima ragione per cui non vorrei il Comune Esattore.

L'onorevole Conte Cambray Digny ieri con quell'alta schiettezza che si incontra solo negli uomini di stato i più egregi, diceva come egli vagheggiando il sistema dei Comuni esattori, aveva presentato all'altra Camera del Parlamento, aggiustata all'Italiana la legge Toscana; e come poi dominato unicamente da quella preoccupazione, che oggi credetele, o Signori, domina me, d'avere cioè una legge buona, e di sicura esecuzione, abbia avuto occasione di convincersi che il sistema lombardo valeva meglio del sistema toscano. Questa nobile confessione vorrei che mettesse tutti noi in avvertenza. Questo precedente ci prova come anche gli uomini che abbiano lunga esperienza quale aveva il Conte Digny stato Sindaco per parecchi anni, della città di Firenze, possano innamorarsi di un sistema, credendolo ottimo, e poi abbandonarlo, per abbracciarne un altro realmente migliore.

Se oggi vi ha di quelli che credono ottimo il sistema lombardo, per carità non istiano a misurare dalla mia poca autorità, l'importanza della critica che ne ho fatta; ma si fermino sopra le considerazioni che ho esposte, e si rammentino che è cosa lodevole imitare lo esempio del Conte Digny, se mai si convinceranno che nelle cose da me dette, ve ne ha di quelle che meritano di essere ascoltate.

Io diceva dunque, allorchè sono entrato in questa lunga digressione, che non vorrei veder nelle grandi città introdotte società appaltatrici di esattorie, o grandi istituti appaltatori: perchè contro queste società contro questi istituti il Governo soprattutto per ciò che concerne l'azione puramente amministrativa, è spesso volte impotente appresso a poco come sarebbe verso i Comuni. Per la quale impotenza congiunta a maggiori riguardi loro dovuti, ed a quelli che essi debbono ai contribuenti, i Comuni toscani sono oggi diventati pesanti esattori. Ma le grandi città in Italia, ordinariamente sono divise in mandamenti, sicchè l'esattoria mandamentale risponderebbe a quest'esigenza di restringersi ciascuna ad una parte della loro popolazione e di poter più facilmente essere amministrata da esattori che potessero individualmente rispondere del loro operato.

Oggi per esempio la città di Firenze ha un esattore solo, perchè è il Comune che riscuote per mezzo del suo Camerlingo; ma la città di Firenze, riscuote da otto a circa nove milioni d'imposte dirette, cioè una somma già tanto considerevole, che se un individuo privato volesse assumerne per appalto la riscossione dovrebbe darvi circa un milione e mezzo di cauzione. E nella città di Napoli queste somme sarebbero forse tre volte tanto. Voi vedete dunque come la distinzione per mandamento risponda meglio che quella per Comuni, allorchè trattasi di grandi città. Risponde meglio anche quando trattasi di Comuni troppo piccoli:

perchè quando voi imponete per legge agli esattori obblighi gravi, precisi e sebbene alquanto temperati, pure non soggetti a tolleranze arbitrarie, bisogna che diate a questi esattori la probabilità di fare dei lucri piuttosto larghi durante il tempo della loro gestione.

Ora questa probabilità non può avere l'esattore di un piccolo Comune. E perciò coloro specialmente i quali vogliono accreditare l'appalto, spero che accettino la mia proposizione, che siavi un esattore per mandamento.

Finalmente nelle province Meridionali sono pure numerosi i grossi Comuni che formano mandamento da per loro, e per questi i due sistemi s'incontrano in un punto solo.

Ho detto che il Mandamento rispetto alla esattoria sia un Consorzio de' Comuni che lo compongono, se ne comprende più d'uno.

Aggiungo che io vorrei che le Giunte delle rappresentanze di questi Consorzi abbiano per Presidente il Sindaco del Comune dove risiede l'esattore, perchè vorrei che la Rappresentanza Consorziale, ed il Sindaco che è il Presidente della Giunta da essa delegata, abbiano sull'amministrazione dell'esattore qualche ingerenza, ma limitata soprattutto alla vigilanza ed alla cooperazione in certi casi, e corrispondente a qualche responsabilità.

E per fermo, o Signori, quando voi, a ragione di esempio, ammettendo qualche temperamento intorno al modo di applicare l'assicurazione dell'esattore, alle varie specie d'imposte, v'induciate, per esempio, a concedere per legge qualche dilazione di giorni pel versamento relativo a qualche rata delle imposte, e massime della personale; voi nel tempo stesso fareste bene a provvedere, perchè, in ogni modo, nella cassa dell'esattore, se mai entrasse nell'intervallo una somma maggiore anche di quella che per prima rata sarebbe da lui dovuta, non avesse punto a rimanervi giacente. Egli dovrebbe ad ogni modo versarla nella cassa provinciale.

La vigilanza necessaria perchè questo complemento molto opportuno dell'assicurazione temperata sia praticata, può facilmente esercitarsi per mezzo dell'autorità consorziale o comunale. Difatti il Sindaco, Presidente della Giunta consorziale, e il Segretario del Comune, quel giorno stesso in cui scade il termine pel prescritto versamento potrebbero, poniamo, insieme coll'esattore apporre le loro firme all'ultima ricevuta madre dei bollettari dai quali debbono essere staccate le ricevute che liberano i contribuenti i quali pagano le imposte.

Quando ciò si facesse, e certo non è difficile farlo, il riscontro delle somme realmente incassate, sarebbe agevolissimo.

E per fermo a me piacerebbe una legge di riscossione, la quale ammettendo l'assicurazione dell'esattore non perdesse mai di vista, che è molto meglio prevenire, anche in questa ipotesi, che non avvengano deficienze, piuttosto che pensare a rifarsene con mezzi

esecutivi, e con la espropriazione della cauzione. E questo è anche più utile quando le imposte essendo molto gravi, le deficienze possono essere considerevoli. Ecco un'ingerenza efficace e speciale del Comune. Ne vorrei un'altra, quanto alla ricerca degli irreperibili, di quelli cioè che non sono trovati al loro domicilio, e che sono tenuti a pagare l'imposta personale. Oggi, o Signori, degli attestati d'irreperibilità se ne abusa per quella tale malintesa indulgenza che rende pietosi gli amministratori comunali verso i debitori morosi, perchè dimenticano che se il moroso non paga dovrà pagare di più il diligente. Oggi gli attestati di irreperibilità, massime nei grandi centri di popolazione, sono in molti casi anche poco meritevoli di fede, perchè sono in apparenza certificati dal Sindaco, ma in realtà la ricerca è fatta per mezzo di colui che presiede alla polizia municipale, il quale incarica un suo subordinato, il quale poi spedisce una guardia a verificare o indagare: sicchè in fin dei conti l'attestato meriterà quella fede che merita quella guardia; anzi meno, perchè la guardia medesima sarebbe più diligente e più veritiera, se l'attestato fosse rilasciato in suo nome.

Io vorrei dunque che in questa parte della ricerca delle abitazioni dei contribuenti, la legge con alcuni suoi provvedimenti desse un'ingerenza ed una responsabilità al Sindaco, indicando le procedure da compiere e i mezzi da adoperare; le quali cose in pochi articoli potrebbero essere definite.

Io reputo che acconce disposizioni su questa materia frutterebbero più delle vostre minacce di espropriazione violenta e quasi arbitraria, perchè nella cassa dell'esattore entri il danaro dello Stato.

Detto così quanto più sommariamente ho potuto, ciò che io penso dei punti principali dei due progetti di legge, il Senato ha veduto già come io dissenta in parte dall'uno e dall'altro, in quanto alla definizione ed alla estensione dell'assicurazione che pur credo aversi a richiedere dall'agente delle riscossioni, di dare cioè il non riscosso per riscosso. Come io ammettendo il sistema dell'appalto, nol reputi indispensabile, e lo congiunga o, per meglio dire, lo compia mediante un procedimento suppletivo, affine d'ottenere nelle varie condizioni delle varie provincie i migliori esattori che sia possibile di avere. Come io preferisca un esattore mandamentale, ma non per ragione del Mandamento, bensì del Consorzio necessario dei Comuni che per avventura possano comporlo. Come io vorrei che la rappresentanza consorziale e il Sindaco che presiede la Giunta da esso deputata, abbia nell'esercizio dell'esattoria qualche ingerenza, abbia alcuni doveri di vigilanza, ma pochi, precisi ed accompagnati da una responsabilità reale.

Vi accorgete dunque, o signori Senatori, come io m'avvicini pur molto se non alla forma, certo allo intento principale che è la sostanza del progetto ministeriale. Ma, come avendo riguardo a certe con-

dizioni che, o non sono state presenti alla mente dei compilatori del progetto, o non potevano essere perchè, come ho notato a proposito della legge di contabilità e della istituzione delle Intendenze, sono sorte dopo, io vi propongo di emendarlo e di renderlo più compiuto e meglio ordinato, tenendo d'occhio a queste mutate condizioni ed alle altre che non si erano abbastanza ben considerate.

Così facendo, voi toglierete a quel disegno di legge quel sapore superchioso, che con l'espressione di Quintiliano, a proposito di Tito Livio, chiamerei sapore di *pasavinità*, e che altri direbbe di regionalità, il quale ancora conserva; formerete una legge di cui spetterà all'altra Camera principalmente l'onore di aver gettate le basi; una legge che, sorta dall'urto di due sistemi regionali, contiene già nel suo disegno elementi i quali a voi spetta il merito di compiere e di svolgere per farne una buona legge generale.

Senatore **Poggi**. L'onorevole Senatore Scialoja nel suo lucido discorso ha parlato di un complesso di modificazioni che egli proporrebbe al progetto di legge in discussione, motivate da gravissime considerazioni e che sull'animo mio hanno fatto molta impressione, e che credo l'avranno fatta anche su quello dei miei onorevoli Colleghi. Io desidererei, dappoichè egli ha annunciato di aver formulato queste sue proposte, che le leggesse, ovvero che ci fossero comunicate per mezzo della stampa entro domani, senza che però abbia per questo ad arrestarsi il seguito della discussione.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Ringrazio l'onorevole Senatore Poggi della proposta che ha fatto perchè essa mi assicura che le cose da me dette hanno fatto nell'animo suo maggior impressione che io non osava sperare; ma non credo di potere per domani stendere in forma d'emendamento gli articoli tutti che incarnano i concetti da me svolti. Imperciocchè quando ho parlato di articoli ho fatto allusione ad una specie di disegno di legge compilato per provare a me medesimo che le mie idee potevano prendere una forma determinata e pratica.

Ma veramente non ho preparati questi articoli in corrispondenza perfetta con quelli che andrebbero emendati nel disegno ministeriale. Per cui non potrei in questo momento promettere di comunicare questi emendamenti in breve tempo, nè saprei fin da ora prevedere se questo riscontro è possibile in tutte le sue parti.

Mi riservo di pensarci sopra oggi e domani li darò quindi per intero se saranno pronti, e ad ogni modo comunicherò quelli che, venendo poi accolti o respinti, mi accerteranno dell'esito che avrebbero quegli altri che potrei presentare.

Presidente. Da la parola all'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per il computo

delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensioni vitalizie.

Presidente. Da atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Pregherei il Senatore Scialoja di formulare gli articoli che intende proporre, in modo che sieno in corrispondenza al progetto Ministeriale acciocchè nella discussione della legge io li possa mettere a voti come singoli emendamenti.

Senatore **Scialoja**. Terrò in conto le osservazioni dell'onorevole sig. Presidente.

Senatore **Porro**. Domando la parola su questo incidente.

Presidente. La parola è al Senatore Porro.

Senatore **Porro**. Ho chiesta la parola per fare una dichiarazione su questo incidente. Mi associo interamente al desiderio espresso dal Senatore Poggi a che l'onorevole Senatore Scialoja abbia ad esprimere il suo concetto affinchè ciascuno possa comprenderne l'importanza. Quelle sue proposte potranno portare non poche modificazioni rilevanti nel corso della discussione.

Aveva pur chiesto la parola per esprimere i pensieri che mi mossero nel dare il mio voto.

Mi riservo di parlare allorquando avrò preso cognizione delle proposte dell'onorevole Scialoja.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi associo al Senatore Poggi per pregare l'onorevole Scialoja a formulare gli articoli secondo quelle idee che egli ha esposte in questa tornata, affinchè possano essere studiati e profondamente discussi dal Senato.

Peraltro a me pare che non sia assolutamente necessario che egli ci produca questi emendamenti immediatamente mentre continua la discussione generale del progetto.

Son d'avviso che in questa discussione ognuno potrà esprimere il proprio giudizio anche su quei concetti che con tanta chiarezza ha esposto l'onorevole Senatore Scialoja.

La presentazione di questi articoli, fatta ora, sarebbe inopportuna; sembrami ch'essi debbano presentarsi al momento di passare alla discussione degli articoli, perchè allora ognuno potrebbe farsi chiaro ed esatto criterio de'suoi intendimenti e in tal modo si procederebbe regolarmente nella discussione di questa legge.

Prego quindi l'onorevole Senatore Scialoja, a nome anche di altri Colleghi, affinchè voglia sollecitamente formulare questi articoli onde possano essere accuratamente studiati.

Senatore **Caccia, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia, Relatore**. Prego il Senato a ritenere che le cose così splendidamente esposte dal Senatore

Scialoia, se rivestissero la forma di emendamenti, sarebbe intempestivo il momento di volerli comunicare, giacchè giusta le disposizioni del nostro Regolamento durante la discussione generale si può votare l'ammissione di un emendamento in massima non in dettaglio; ma se le proposizioni dell'onorevole Scialoia venissero a formare, quasi direi, un controprogetto, il Senato ha dato alla sua Commissione di Finanza il mandato di studiare e riferire sul progetto ministeriale, e io credo che l'opportunità e la consuetudine, volessero che se le proposizioni dell'onorevole Senatore Scialoia potessero informarsi al concetto di controprogetto, sia la Commissione di Finanza quella che la prima abbia a fare i suoi studi su di esso e riferirne al Senato. Quindi sarei d'avviso di continuare per ora la discussione generale, e se il Senato credesse accogliere come controprogetto le proposte, da formularsi, del Senatore Scialoia, la deliberazione più opportuna parmi sarebbe quella di farne rinvio alla Commissione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho cominciato dal protestare che non intendeva, colla mia proposta, arrestare il corso della discussione generale, e diceva che per dare il vero valor pratico alle considerazioni del Senatore Scialoia, come avvertivano anche altri Colleghi, fosse necessario vederle formulate in articoli speciali, massime quella importantissima della distinzione da farsi tra la tassa personale e la tassa reale. Potrebbe a qualcheduno parer bella in teorica, ma non attuabile in pratica. Potrebbe essere che durante la discussione si agitasse questo punto principale, cioè di vedere che questo concetto teorico, che fece molta impressione, e che non può non essere accettato in astratto da tutti, o almeno dalla maggioranza dei Senatori, trovi un riscontro anche nella pratica. Quindi io pregherei di bel nuovo l'onorevole Senatore Scialoia perchè, se non tutti, almeno formulasse i principali dei suoi articoli, e quando saremo alla votazione del 1° articolo, avendo allora sott'occhio la nuova sua proposta, vedremo qual conto farne.

Ma finchè non abbiamo la sua proposta formulata in articoli speciali, la discussione teorica potrebbe riuscire infruttuosa. Si continui pure la discussione generale, ma intanto nella giornata di domani l'onorevole Scialoia abbia la compiacenza di formulare gli articoli principali della sua proposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che tutti siano d'accordo che la discussione generale non sia interrotta, il che certo sarebbe di danno non piccolo, sia perchè gli animi nostri sono portati verso questa questione, sia perchè la discussione non guadagnerebbe da un'interruzione.

Quanto poi agli emendamenti di cui si è fatto cenno, e che ha più o meno svolti l'onorevole Senatore Scia-

loia nel suo splendido discorso, anche il Ministero chiede di conoscerli, imperocchè troppo è l'interesse che deve prendere in questa discussione, perchè non abbia a fare accurato studio degli emendamenti che possono essere presentati, onde poi darvi la sua adesione o respingerli. Quanto poi al modo di procedere, mi sembra che si possa anche qui applicare la regola generale, e credo che questa sia una consuetudine del Senato, ogni qual volta si tratta di leggi organiche complicate, in cui molti sono gli emendamenti che possono essere presentati.

Ora, perchè potrà ancora esservi qualche altro Senatore il quale, come l'onorevole Senatore Scialoia, presenti o qualche emendamento, o una serie di emendamenti sopra questa o quell'altra parte del progetto di legge, perchè certamente il progetto di legge che sta davanti alle deliberazioni di questo illustre Consesso comprende diverse parti, e taluna non è stata neppure toccata dall'onorevole Senatore Scialoia nel suo discorso, potrebbe ciò per avventura formare oggetto delle osservazioni di qualche altro onorevole membro del Senato. Quindi mi sembra che il modo di procedere debba essere il seguente:

La discussione generale continui; chiunque vuole presentare emendamenti al progetto, trattandosi naturalmente di cose gravissime, li presenti il più sollecitamente possibile acciò si possa farli stampare e distribuire; e così potrà la Commissione di Finanza prenderli ad esame, così potrà studiarli ciascun Senatore, e potrà ancora il Ministero prenderne conoscenza e ponderarli con quell'attenzione che si meritano le proposte di ogni membro di questo Consesso, e specialmente di un membro così competente in questioni di finanza com'è il Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Io sono perfettamente d'accordo cogli oratori che hanno ultimamente espresso la loro opinione, e coll'onorevole signor Ministro delle Finanze; solamente quello che non accettava, è il termine perentorio per presentare i miei articoli domani.

Credevo di non dovere assumere un obbligo, di fare una promessa, che poi non potessi mantenere.

Del resto, io intendo di uniformarmi a ciò che prescrivono la consuetudine e il Regolamento del Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente un momento fa io chiedeva che non vi fossero interruzioni. Prego però il Senato a non darini la taccia d'uomo che cangi troppo facilmente d'opinione, se chiedo ora una interruzione di pochi minuti per raccomandare un progetto di legge che riguarda l'aggiunta da farsi al Bilancio del 1870: questa non sarà che una piccola parentesi, che credo non potrà distogliere gli animi da sì grave discussione. Molti oratori ancora vorranno par-

lare, il Ministero non ha ancora detto parola, e se l'onorevole Senatore Sciabola potrà nella giornata di domani far compiere la stampa di quegli emendamenti che noi tutti aspettiamo con impazienza, credo che nulla potrà interrompere la discussione.

Presidente. Intendeva appunto di annunziare sul chiudersi della seduta, che la legge presentata ieri dall'onorevole sig. Ministro, a complemento della legge per l'esercizio provvisorio, era già stata passata, come venne stabilito dal Senato, all'Ufficio Centrale che ha riferito sull'esercizio provvisorio. Quest'Ufficio Centrale ha già redatta la sua Relazione, la quale sarà distribuita domani mattina, cosicchè domani, prima di riprendere la discussione attuale, si potrà dare passo a quella legge.

Quello che m'importa poi assai, appunto perchè questa legge possa avere esito, è, che il Senato si

trovi in numero per votare, poichè, duolmi il dirlo, se avessimo avuto da fare oggi una votazione, il numero dei presenti non sarebbe stato sufficiente.

Io non ho mancato di pregare tutti i signori Senatori che trovansi in Firenze acciò non mancassero di intervenire alle sedute. Alcuni hanno risposto al mio invito, altri no.

Pregherci poi i signori Senatori a voler convenire qualche tempo prima.

Voci. Al tocco.

Presidente. Invito dunque i Signori Senatori alla seduta di domani al tocco per la continuazione della discussione del presente progetto di legge e per la discussione e votazione della legge che ho testè annunziata.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 31 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedo* — *Omaggi* — *Giuramento del Senatore Padula* — *Approvazione per articoli del progetto di legge per l'autorizzazione di aumenti alla parte 2. del Bilancio del Ministero delle Finanze del 1870 per l'esercizio provvisorio del mese d'aprile* — *Squittinio segreto sul detto progetto* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Discorso del Senatore Porro in favore del progetto ministeriale* — *Considerazioni del Senatore Beretta in favore* — *Dichiarazioni del Senatore Amari professore contro* — *Osservazioni e schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici a sostegno del progetto* — *Spiegazioni dei Senatori Cambray-Digny e Scialoia.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Signor Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del verbale della precedente tornata che è approvato.

Fanno omaggio al Senato: il prof. Abate Rendlinski Giacomo, di un suo scritto per titolo: *Ai Coscritti dell'Ottavo Reggimento Fanteria ecc.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di 300 esemplari della *Relazione sulle strade ferrate per l'anno 1868.*

Il Prefetto di Torino, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1869.*

Il Senatore Giovanni Cittadella chiede un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Commendatore Padula, prego i Signori Senatori Conforti e De-Falco d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula dai nominati Senatori, il Commendatore Padula presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al Signor Senatore Padula del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del

Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione d'aumenti alla parte 2. del Bilancio del Ministero delle Finanze del 1870 per l'esercizio provvisorio del mese di aprile.

Do lettura del progetto:

« Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re di prelevare durante il mese di aprile 1870, sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 del Bilancio passivo delle Finanze, presentato al Parlamento il 7 marzo 1870, il dodicesimo della maggiore somma in essi presunta pel regolare andamento dei relativi servizi, il nono di quella richiesta col capitolo 118, e l'intero importo assegnato coi due capitoli 178, *sexies*, *septies*.

« Qualora le modificazioni agli organici amministrativi, da cui quegli aumenti derivano, non venissero sanzionate, le somme spese in base alla presente legge (risultanti dall'annessa tabella A) formeranno parte, con unico capitolo, delle spese straordinarie del Ministero suddetto nel Bilancio del 1870. »

Do lettura della Tabella A annessa al progetto di legge.

	AUMENTO proposto nel Bi- lancio 7 marzo 1870	SOMMA accordata dalla presente legge
Capitolo 61 del Bilancio delle finanze (Personale del Ministero delle finanze)	477,000	39,750
Capitolo 80 A. (Personale delle intendenze di finanza)	374,835	31,236
Capitolo 92 (Personale dell'amministrazione esterna del Demanio e delle tasse; ispezioni)	25,214	2,103
Capitolo 106 (Personale degli ispettori delle imposte dirette e del catasto)	11,400	950
	888,479	74,039
Capitolo 118 (Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali)	500,000	55,555
Capitolo 178 sexies (Spese per l'adattamento dei locali ed altro, ad uso di uffici nel Ministero delle finanze)	30,000	30,000
Capitolo 178 septies (Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità)	30,000	30,000
Totale somma maggiore richiesta dal Ministero sui 7 Capitoli . L.	1,448,479	
		L. 189,591

È aperta la discussione generale che comprende l'intero progetto di legge, perchè non consta che di un unico articolo.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, e trattandosi di legge d'un articolo unico, si passerà alla votazione per squittinio segreto, lasciando aperte le urne, per quei Senatori i quali arrivassero più tardi.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Si riprende ora la discussione generale sul progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

La parola è al Signor Senatore Porro.

Senatore **Porro.** Persuaso che la legge ora in discussione raccoglie provvedimenti opportuni ed urgenti, separai il mio voto in seno della Commissione di Finanza da quello de' Colleglii, la cui voce per me è tanto autorevole e pregiata, e questa mia persuasione non è

diminuita anche in seguito alle argomentazioni svolte dagli oratori che assunsero di contraddire l'attuale progetto di legge.

Semplificare e rendere uniforme per tutto il Regno le discipline che reggono la esazione delle imposte, è conseguenza logica, ineluttabile dell'unificazione introdotta nel sistema tributario; risponde ad una necessità reclamata dagli interessi della pubblica Amministrazione, risponde alle esigenze più legittime dei cittadini, che vogliono essere equiparati innanzi alle imposte. Questo concetto poi è tanto più urgente, dacchè per ristorare le nostre finanze, è necessario ricorrere a nuovi pesi, e curare che le imposte abbiano a provvedere un effettivo sussidio all'Erario.

Quale calcolo, quale giustezza di apprezzamento potrebbe fare l'onorevole Ministro delle Finanze, se le imposte aumentano nel Bilancio la cifra delle categorie degli arretrati, lasciando vuote le casse del Tesoro? Il potere esecutivo compì strenuamente il suo compito; fin dai primi tempi in cui si costituì il Regno, esso presentò un progetto per dotare il paese di un'unica legge di esazione. I diversi Ministri che si susseguirono nel governo delle finanze, hanno ripetutamente

curato perchè a questo scopo fosse provveduto dal Parlamento. Il Ministero presenta ora un complesso di disposizioni già accolte dal suffragio della Camera Elettiva, affinchè il Senato voglia accordare la propria sanzione, ed ottenere sollecita l'attuazione di una legge così importante. Il Ministro delle Finanze ha creduto in una materia dove il concetto pratico è prevalente, attenersi a quelle precedenze che erano raccomandate in paese da una lunga esperienza, e modellare su di esse le principali norme portate nella legge.

Sono persuaso che il Senato saprà tener calcolo delle circostanze che rendono urgente il reclamato provvedimento. Il Senato è libero nel suo voto: non deve subire pressioni nè di voti precedenti, nè di volgari opinioni; ma certo esso non mancherà alla missione di tutelare gli interessi del Governo, e di rinfrancarne l'ordinamento col sancire del suo suffragio la pronta attuazione di questa legge, quando abbia a prevalere la persuasione che riesca veramente *utile* agli interessi dell'Esercizio, che si riconosca conforme alle massime che informano la nostra Amministrazione, che non la trovi lesiva ai riguardi di giustizia verso i contribuenti abbandonando qualunque seguito di studi e qualunque ricerca di nuovi concetti, che rendano meno probabile la pronta attuazione della legge.

Ho detto che i principii di questa legge richiamano tradizioni, che furono per lungo tempo in vigore in una parte del Regno, nelle province di Lombardia e della Venezia.

Nei diversi discorsi pronunziati, nella Relazione presentata a nome della Commissione di Finanza, si procurò di diminuire il pregio che potevano avere queste tradizioni.

Si volle proiettare su di esse la trista ombra dei dominii stranieri, a cui quelle contrade furono per lungo tempo assoggettate: si volle rappresentare il sistema d'appalto adottato per la percezione delle imposte come l'ultima reliquia dell'esoso sistema degli appalti de' tributi prevalente nei tempi di barbarie: si volle interpretare la quiete con cui si attuano le esazioni d'imposta sotto la forza di quelle discipline ad abitudini contratte sotto il rigore di governi assoluti: si volle aggiungere che, quei sistemi che hanno portato buon frutto, limitando l'esercizio alla riscossione delle imposte fondiarie, si devono riguardare di ardua applicazione ora che tutto l'ordinamento tributario è mutato, a' le imposte reali essend' si aggiunti altri cespiti di imposte personali.

Io non posso tralasciare di addentrarmi a ribattere questi appunti: ma dichiaro che le mie parole non sono mosse da preoccupazione alcuna, da esclusive simpatie locali: il cittadino italiano onorato di essere iscritto al Senato del Regno, non può preoccuparsi che dei sensi i quali si riferiscono all'utile generale del paese.

È meno esatto che le influenze straniere abbiano

dettato il concetto delle discipline di esazione d'imposta nella Lombardia. Questo concetto che fa seguito alla grande riforma del catasto, non si deve ad influenze oltramontane, ma bensì agli ingegni preclari che, or fa un secolo, diedero opera alle riforme civili di quel paese. E non è solo una gloria locale, ma a giusto titolo si può invocare come vanto italiano, giacchè quelle riforme e precisamente le norme che prevalsero per la esazione dell'imposte, sono dovute al Toscano Pompeo Neri.

Si disse che la forma di appalto data a quelle discipline fosse analoga al sistema allora prevalente degli appalti de' tributi.

Signori. Ben diversa è l'indole della percezione delle imposte dirette introdotta allora in Lombardia, in confronto del sistema delle ferme, con cui si cedevano in appalto i tributi indiretti in quell'epoca, sistema esoso e barbaro che in Lombardia veniva abolito fin dal 1772, fra le riforme promosse da Pietro Verri, precedendo così l'opera della grande rivoluzione francese. Appunto l'imposta diretta percepita in via contrattuale, assicurata a scadenza fissa e fino all'ultimo obolo, al Tesoro rese superflui tutti quei sistemi informi a cui ricorrevano i Governi per assicurarsi a mezzo d'appalto un ricavo fisso, perchè non potevano far calcolo sul denaro del contribuente.

Se vi ha prova evidente di ciò, sta nel fatto citato nella discussione presente. In Francia, nel 1804, durante il riordinamento amministrativo promosso dal Primo Console, il Governo dovette ricorrere alla creazione di ricevitori generali, consigliata appunto per riparare al difetto di una riscossione esatta dei tributi. In quell'epoca il Primo Console della Repubblica Francese era Presidente della Repubblica Italiana, nè mancava di esercitare su di essa la vigile sua influenza per dare efficacia a tutti quei mo' e di tributi e di esazione che formano il nerbo, la potenza del Governo. Ebbene, nella Repubblica e nel primo Regno d'Italia non fu d'uopo ricorrere alla imitazione dei provvedimenti introdotti in Francia, non fu necessario appoggiarsi al concorso di banchieri compensati da larghi lucri a carico dei contribuenti, dacchè l'imposta alimentava il Tesoro senza bisogno che fosse anticipata da altri intermediari.

Si è detto che questo modo di riscossione gravoso per le popolazioni, esoso, pel quale si sottometteva la massa dei contribuenti ad una casta di pubblicani, prevalse per le abitudini miti della popolazione piegata sotto la forza di Governi assoluti. Non vi ha paese che abbia subito un più rapido alternarsi di vicende politiche sotto le forme più diverse. Ebbene questo sistema continuò sotto tutti i regimi, nè mai si elevò reclamo di popolo a rompere il giogo di questi pubblicani anche nei momenti in cui i Governi erano più deboli.

E in fatti, quale occasione di richiamo ha il contribuente verso l'esattore ad appalto il quale è trattenuto nella

sua azione entro il limite di discipline fisse e numerate?

Il fatto di un sistema che durò per un secolo in paese che subì forme diverse di reggimento politico, un sistema che fu bene accetto ai Governanti e ai governati, è l'arra più sicura che promette fiducia di utile attuazione anche prevalendo nelle disposizioni della nuova legge.

Si disse che il sistema Lombardo che forse portava buon frutto, limitato al tributo fondiario non è applicabile, ora che le imposte dirette comprendono anche tributi personali o di quotità. Anche questa nozione non è la più esatta.

La legge prevalente in Lombardia non si applicava soltanto alla fondiaria, essa comprendeva altresì le imposte di quotità. La tassa personale che, nei Comuni non soggetti al dazio consumo, colpiva come contribuenti un quarto della popolazione, e parimenti la tassa d'arti e commercio che fu compendiata dalla più recente tassa di ricchezza mobile, erano imposte di quotità raccolte a mezzo dell'esattore per appalto, senza avvertiti inconvenienti e senza che i premi fossero alterati.

Ho detto che fra i requisiti per i quali questa legge può ottenere il suffragio del Senato, primeggia quello dell'interesse dell'Erario.

L'onorevole Senatore Digny coll'autorità che l'esperienza sua nel governo della finanza rende preziosa al Senato, espresse già le attestazioni più esplicite sui motivi che giustificano la preferenza data dal Governo nell'interesse della pubblica amministrazione, e questa è per me la migliore delle prove che io posso addurre su questo argomento.

Il Senatore Digny vi espose come la nuova legge, appoggiata all'esperienza della norma prevalente in Lombardia, assicura allo Stato la percezione dell'imposta con sommo vantaggio dell'Erario in confronto ai risultati che danno le norme di esazione in vigore nelle altre province del Regno.

Quei dati ci rappresentano una differenza di efficacia nella esazione dal 38 al 94 per 0/0, verificandosi appunto il più largo ricavo del 94 per 0/0 nelle province di Lombardia e della Venezia. Aggiungerò di più che anche questo residuo di un 6 per 0/0 non percepito, nella sua gran parte, è dovuto non a difetto della legge di percezione, ma deriva dall'essere unita all'antica provincia di Pavia una parte di territorio già compreso nelle antiche province, ove prevalgono tuttavia le norme per le esazioni in vigore in quelle province. Togliete questa parte e le imposte raccolte nella Lombardia si eleveranno oltre al 98 per 0/0, ciò potrássi asseverare che sia raggiunta la prova pratica del buon sistema di esazione che non deve lasciar residui impercetti, dacchè anche la tenue differenza avvertita è dovuta a circostanze straordinarie, eccezionali e non attribuibili alla legge di percezione delle imposte.

Se l'onorevole Senatore Digny esaminò questo fatto

nei rapporti della convenienza per l'Erario dello Stato colle abitudini di un buon Ministro delle Finanze, mi sia permesso di considerare questo fatto medesimo nel rispetto dei contribuenti. Voglio pur fare una larga parte alle rettifiche, ai computi diversi che possono modificare le risultanze dei prospetti presentati; voglio credere altresì che una larghissima parte del non percepito rappresenti non già contributi perduti per lo Stato, ma semplicemente le conseguenze di indugio, di tolleranza, di proroga al pagamento; in ogni modo la differenza che passa fra province e province è riflessibile.

Signori, può tollerarsi una continuazione di ordini che rappresentano ai contribuenti un simile divario, sì che accanto ad una provincia dove l'imposta è data in escussione e si ritrae il frutto ad epoca fissa, vi sia una tolleranza per altra provincia, per altri contribuenti per i quali l'imposta nuova, se pur troppo sconvolge e aspettative e calcoli futuri, lascia intatto il reddito dell'anno sul quale pure l'erario aveva da sua parte fatto calcolo? Credo che quei fatti siano prova perentoria, ed assoluta dell'urgenza di un convenevole provvedimento.

La molteplicità degli attuali sistemi di percezione, ove avesse a durare, renderebbe sempre precaria la condizione dell'erario e lederebbe sempre più la equa distribuzione dei pesi fra i contribuenti. Non credo insistere su questa urgenza. I Senatori che presero parte a questa discussione, e la Commissione di finanze, concorrono unanimi ad attestare indispensabile questa unificazione.

La proposta di legge si basa sul concetto, che il Governo abbia ad essere assicurato dell'imposte a scosso per non scosso. Questa misura assicuratrice viene resa efficace mediante il concorso e l'intervento del Comune e mediante l'obbligo contrattuale di un assunto scelto a mezzo di appalto.

Il concetto che le imposte abbiano ad essere assicurate all'Erario mediante un sistema che comprenda l'inesatto per esatto, è ammesso da quasi tutti gli oratori che presero in diverso senso parte alla discussione; è tenuto fermo dalla Commissione di finanza, è concetto prevalente già nella maggior parte dei sistemi in vigore nel Regno. Quindi non occorre che mi dilunghi a difesa di questo principio.

Le divergenze cominciano nell'apprezzare le condizioni opportune ad assicurare al Governo l'imposta; la Commissione di finanza non vuole ammettere l'appalto, respinge l'assuntore contrattuale, non vuole il concorso dei Comuni, essa preferisce affidare questo ufficio di esattore delle imposte ad agenti a vita nominati dal Governo e pagati ad aggio.

Signori, io credo che la condizione dell'appalto sia una condizione indispensabile per assicurare l'effetto dell'esazione nei rapporti coll'Erario. L'onorevole Senatore Scialoja quantunque non abbia sviluppato in via concreta il concetto sul quale egli vorrebbe for-

mulare alcuni emendamenti alla proposta legge, non mancò, colla nitidezza del suo ingegno, colla splendida sua esposizione, di farci chiari i rapporti giuridici dell' Agente a cui il Governo o il Comune può deferire le funzioni di esattore combinandole col carico di garantire l'esazione. Esso negò a lui il carattere di contraente e vuole classificarlo colla doppia veste di mandatario e di assicurante.

Ebbene, io temo che sia questo un principio che può recare sommo pericolo. Quando io ho un assurettore contrattuale per la percezione, ho un debitore; quando invece fra il contribuente e l'Erario si frappone un agente, un mandatario, non ho un debitore, ma bensì un depositario dei denari dei contribuenti. Temo che questo principio inserito in qualunque progetto di legge sarebbe di grave imbarazzo, e di sommo pericolo per la sicurezza dell'Erario e io credo che questo principio debba invocarsi per rigettare il concetto anche dell' Agente Governativo prediletto dalla Commissione delle Finanze, giacchè non è un contraente ma un mandatario.

La Commissione di finanza volle sostituire all'esattore per Comuni o consorzi volontari di Comuni il riparto obbligatorio del mandamento; non so comprendere come il Governo voglia sobbarcarsi a questo grave carico di disseminare agenti non removibili, che egli non può sorvegliare, su tutto il territorio.

O la posizione che ad essi si assegna è larga e quindi gravosa ai contribuenti, ed è limitata a piccolo lucro, ed il Governo dovrà sostituirvi impiegati e rinunciare ai patti assicurativi. La reale garanzia per l'Erario, la preferenza nella limitata condizione del premio sta nella concorrenza di tutti quelli che hanno modo ad aspirare al piccolo contratto di esattore. Tutte le condizioni che la Commissione di finanza ha poste nel suo sistema per ordinare l'agente governativo riescono a gravare i contribuenti ed a rendere ardua l'attuazione del sistema.

L'agente mandamentale deve procurarsi una cauzione abbastanza larga, e fuori delle comuni proporzioni nella classe che tende ad assumere simili esercizi.

Obbligato a stabilire la sua residenza in località determinata, questo incarico deve assorbire la sua attitudine, compensare spese non piccole di impianto e rispondere ai calcoli d'avvenire d'una intera famiglia.

È questo un ordinamento tutto artificiale, e quindi oltremodo costoso, rinunciando al più facile sussidio che ogni Comune può trovare nella larga classe dei piccoli possedimenti, degli industriali, che possono conciliare l'ufficio di esattore anche con altra mansione e quindi contentandosi dei più tenui premi. L'esattore mandamentale sarà sempre di un grave peso; aggiungasi poi che il mandamento non è uniformemente costituito nel Regno.

Si fece riflesso al diverso numero dei Comuni, che si trovano raggruppati in alcune parti del Regno sotto forma di mandamento. Vi sono mandamenti che com-

prendono estesissimi tratti di territorio, la cui popolazione ammonta a 25 a 30 a 35 mila abitanti, distribuiti in un numero di Comuni che alle volte si eleva oltre a 30; possiamo noi credere che l'esattore mandamentale, possa con un lucro limitato, tenere ufficio nella sede del mandamento, e avere rappresentanti per ciascuno di questi Comuni?

E se questa condizione rende per sè ardua l'attuazione dell'agenzia a patti convenienti di premio, non è interamente tolta la opportunità di far concorrere il percettore al servizio dei Comuni, considerazione che raccomanda vivamente la legge proposta.

Si discusse sulla indole delle mansioni proprie allo Stato ed al Comune.

Dall'autonomia del Comune, dalla sua indipendenza si vollero trarre argomenti per ribattere l'ingerenza coatta del Comune. Ma se si considera che il discentramento prevale a consigliare che alcuni uffici siano affidati a locali amministrazioni, se si considera il vicendevole sussidio che devono porgersi il Comune e lo Stato a beneficio del contribuente, si troverà che l'isolamento del Comune è la peggiore delle condizioni che si possa fare al contribuente.

Il sistema Lombardo egregiamente in questo concilia e le esigenze dell'Erario e le esigenze dei Comuni.

Il Comune, nell'esattore ha il proprio tesoriere a patti limitatissimi.

Il Comune, qualora prevalesse l'ordinamento della Commissione di Finanza, dovrebbe, oltre il carico già gravissimo di un tributo allo Stato de' quattro centesimi, dovrebbe pensare a costituirsi nel Comune un servizio proprio di tesoreria.

Credo che nell'attuale situazione dei Comuni, una legge che li esponesse a questo nuovo carico, sarebbe legge male ricevuta e gravissima.

Ho accennato come siasi dubitato che il sistema Lombardo, e quindi la legge ora presentata, non si piegasse con sufficiente efficacia ai redditi che non sono fondiarii.

Signori, i prospetti delle esazioni fatte nel 1869 in riguardo alla Lombardia accertano questo fatto, che anche le imposte di quotà furono percepite, e se si avverte qualche differenza sopra alcuni cespiti, non occorre dimenticare quali preoccupazioni tuttavia prevalgono per modificarne e migliorarne le norme con cui quei tributi sono ora disciplinati.

Aggiungerò altresì che se si trovano ora difficoltà a rinnovare contratti d'appalto, ciò si verifica per l'incertezza della durata del contratto. Tutti i contratti in Lombardia sono fatti per cinque anni, richiedono spese gravi per la cauzione, richiedono le spese di primo stabilimento, e tuttavia quei contratti si debbono fare con la riserva che abbiano a cessare qualora fosse attuata una nuova legge. Malgrado ciò, posso assicurarvi che anche attualmente si fanno contratti comprensivi della riscossione della ricchezza mobile, con premio abbastanza moderato.

Io vi posso accertare un fatto che mi fu riferito da un nostro onorevole Collega, presente in questo recinto, il Senatore Camozzi; il fatto del contratto di esattoria stipulato appunto in questi ultimi giorni dal Municipio di Bergamo, per un premio assai minore della proporzione che nella proposta della Commissione di finanza aggraverebbe il contribuente per spese di percezione: e certamente questo limite avrebbe potuto essere circoscritto a cifra inferiore, qualora l'assuntore avesse potuto calcolare sulla durata del contratto. È certo però che tutte queste probabilità di contratti, tutte queste possibilità di ordinamenti mancherebbero se prevalessero i principii propugnati dalla nostra Commissione di finanza, fra i quali devo annoverare anche l'obbligo che si vuol imporre all'agente, di garantire unicamente mediante certificati del Debito pubblico.

Signori, se indirettamente per le finanze dello Stato può essere considerata utile l'estensione di questo impiego, non lo credo utile nell'interesse dei contribuenti, e delle pubbliche amministrazioni. È un abbandonare tutta quella larga classe di persone che aspirano al posto di esattore, che con una viva concorrenza rendono più mite il premio per l'opera loro, i quali col sistema attuale si giovano di proprietà stabili.

Se questa clientela dovesse o investire i propri mezzi o provvedersi da altre persone una apposita cauzione, è certo che senza esservi attirata da larghi profitti lascerebbe deserte le aste.

Signori, la Commissione di Finanza volle raccomandare la sua proposta al concetto del pareggiamento dei contribuenti in raffronto alla quota fissa di compenso per la percezione, ed appunto quale difetto radicale della legge il premio diverso conseguente agli appalti singoli dei Comuni.

Questo riflesso se raggiunge lo scopo di acquistare apparentemente i contribuenti su di un equo riparto di spese, mi sembra che leda sempre il contribuente, perchè dovrà esso pagare non solo a titolo del riparto d'imposta che lo percuote, ma anche a titolo di aggravi, di spese, di agevolanze di cui esso non fruitisce.

Io credo che questo sia il caso in cui la massima eguaglianza si ottiene appunto dalla disegualianza di premi.

Se in un paese le condizioni di strade, di comodi, di ricchezze raccolte rendono meno gravi le spese di percezione, è certo che ivi anche l'imposta trova proporzioni più larghe in confronto ai redditi lordi.

Se invece in altre regioni per speciali circostanze, la percezione riesce più grave, le stesse circostanze, influiscono sui valori e sui redditi che con più forti deluzioni si trovano così compensati in faccia all'imposta.

Non posso chiudere queste osservazioni dei punti sommarii della legge, senza toccare alla parte, che ne è pure la più sostanziale, cioè alla forza che deve avere il contratto dell'esattore, mediante il privilegio fiscale per l'esazione coatta. Su questo punto, mentre

apparentemente divaria il progetto di legge, e la controproposta della Commissione di Finanza, sostanzialmente però non vi ha luogo a discutere il principio, che non è posto in discussione.

Signori, se vi ha caso in cui sia giustificato simile privilegio è questo de' riguardi di somma necessità per pubblici servigi.

Si oppose alla proposta di legge, che non era forse in perfetta coerenza colle disposizioni che informano la recente codificazione del Regno. Dichiaro che non so ravvisare la sussistenza di quest'appunto. Sta nel Codice fra i privilegi quello che per titolo di riscossione di imposte sui mobili e sugli immobili sia nelle disposizioni per contenzioso amministrativo che in materia di imposte, non poteva mai esservi ingerenza di Tribunali innanzi l'emissione dei ruoli, e di più, che nessuna questione per percezione di imposte può essere accolta dai Tribunali se non in base al certificato che l'imposta sia soddisfatta.

Le disposizioni della legge non richiedono più in là dell'attuazione di queste massime. E se si verifica diverso modo nell'interpretarne l'applicazione, non sarà certo offesa di principii il sostenere che un privilegio giustificato abbia ad ottenere un'efficacia di procedimenti che raggiungano lo scopo onde l'appaltatore delle imposte possa giungere a riscuotere in modo da assicurare il Governo. L'unica preoccupazione che si deve avere a questo riguardo, sta nella certezza che non siano sacrificati i diritti dei terzi.

Ora, nell'attuale legge si sono prese tutte le cure perchè non si avveri inconveniente alcuno a danno dei terzi.

Chiunque può presentarsi, e pagare l'imposta, e troncata l'azione nel suo principio, come durante gli atti di procedura, il corso alla azione: ed inoltre è fatto largo richiamo a provvedimenti per cui tanto il proprietario debitore, quanto il terzo creditore possano rivendicare il fondo, e recuperare così l'entità del loro credito: ritengo che non possono sussistere anche per questi riguardi appunti contro la legge.

Se sta in voi questa persuasione che l'attuale legge possa diventare utile strumento in mano del Governo a riparo delle nostre angustie finanziarie: se sta in voi il concetto che non si va contro alle disposizioni dell'amministrazione nostra; se prevale la convinzione che nessun riguardo di giustizia, nè verso i contribuenti, nè verso i terzi rimane leso; non dubito che vorrete appoggiare del vostro suffragio questa legge, non dubito che lo vorrete fare con quella energia di propositi che risponde al bisogno di attuare prontamente un provvedimento che pareggia le condizioni dei contribuenti, e semplifica, assicura e dà nerbo alla pubblica amministrazione.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Signori Senatori, dopo il discorso dell'onorevole Conte Digny e dopo quello dell'onore-

vole Porro, poco mi resta a dirvi a sostegno del progetto ministeriale.

Essi vi hanno dimostrato come l'esperienza abbia fatto riconoscere che i migliori risultati dei diversi sistemi di esazione provengono da quello usato in Lombardia.

Voi avete inteso che gli esattori nominati per asta dai Comuni o da Consorzi volontari di Comuni non vi sono per nulla affatto stranieri, ma che invece sono contrerreni e vivono in comunanza d'interessi coi contribuenti, quindi hanno un vitale interesse a serbarsi in buoni rapporti tra di loro.

È ben lontano quindi questo sistema dal sistema delle ferme antiche oltremodo invise a tutti; anzi praticamente io posso assicurarvi che per oltre un mezzo secolo, durante il quale questo sistema d'imposte venne praticato in Lombardia, nessuno dei molti esattori che si contano in quelle province ebbero mai a subire nè ingiurie, nè persecuzioni per parte dei contribuenti; che anzi vivendo fra di loro in buoni rapporti, facilitavano le transazioni e rendevano meno vessatoria la legge, che come tale viene considerata da molti degli oppositori.

E questo sistema, o Signori, non costava che leggerissimi sacrificii ai Comuni; fintantochè non venne attivata la imposta sulla ricchezza mobile, il costo delle percezioni per appalto nei Comuni di Lombardia variava da 50 a 70 cent. simi per ogni cento lire; sopravvenuta l'imposta sulla ricchezza mobile, questo tasso si è naturalmente elevato; però anche attualmente l'aggio della riscossione delle imposte sta, per quanto riguarda la fondiaria ed i fabbricati, da una lira ad una lira e 50 centesimi per cento; e per quanto riflette la ricchezza mobile da due lire a tre lire per cento. Con questo sistema, o Signori, che non troppo aggrava i Comuni e non è vessatorio pei contribuenti, tutto l'importo delle imposte dirette va a versarsi nelle Casse dello Stato regolarmente, come voi avete inteso e dal Conte Digny e dal Conte Porro, perchè la somma totale entrata nelle casse dello Stato per le province di Lombardia, come vi dimostrò testè il conte Porro, è del 98 per cento.

In quanto alla cifra accennata, l'onorevole Scialoia nell'eloquente suo discorso di ieri diceva che il 21 per 0,0 non era stato esatto sulla parte che riguarda la ricchezza mobile, ma questo non deve considerarsi un arretrato d'imposta come egli l'ha qualificato, e come lo ha qualificato la Commissione delle finanze; desso non è altro che il prodotto dipendente dall'inesattezza dei ruoli nei quali sono iscritte tante partite irreperibili od inesigibili. Dunque l'imposta, com'è stabilita per legge, viene tutta versata nelle casse dello Stato, se si eccettua la città di Milano, nella quale, e pel numero grande dei contribuenti, che si fecero ascendere fino a 56,000, per l'importanza della somma e per la difficoltà incontrata da principio a far liquidare le retrodazioni, non fu possibile trovare chi volesse as-

sumere il contratto per l'esazione a scosso e non scosso. Ed è per questo motivo che sarebbero opportune, io ne convengo, alcune delle osservazioni che ha fatto il Senatore Scialoia sulla necessità di qualche temperamento per alcune particolari circostanze. Ma se in questa parte sono d'accordo nel principio, non lo sono nella forma di applicazione. Egli vorrebbe presentare una serie di emendamenti a questo progetto di legge; a me pare invece che il concetto si sia già nella legge sancito, perchè nell'art. 13 e nell'art. 65 trovansi le misure generali che possono appunto servire a fare un regolamento, nel quale parecchi temperamenti potrebbero inserirsi, onde facilitare nei grandi centri l'appalto della riscossione dell'imposta diretta.

E per questo, dico, tornerà conveniente lo stabilire una facilitazione sul tempo del versamento che deve fare l'esattore, e determinare in via assoluta il tempo in cui lo Stato deve riconoscere tutte le quote inesigibili da rimborsarsi dall'esattore. Quando questi temperamenti saranno introdotti, sarà facile il trovare anche nei grandi centri chi assuma la riscossione delle imposte a scosso e non scosso.

Ma, come dico, non è necessario che la legge discenda a questi particolari, e tali temperamenti possono affidarsi ad un regolamento ministeriale; inquantochè, variando spessissimo le circostanze delle imposte sia per i cambiamenti di legge, sia per le mutazioni dei sistemi di compilare i ruoli, può essere che questi regolamenti che oggi si fanno, debbano fra un anno subire delle modificazioni: e se noi avessimo a formulare tutti questi temperamenti nella legge, ci troveremmo troppo facilmente costretti a portare dinanzi al Parlamento delle modificazioni alla legge stessa, cosa che torna sempre difficilissima.

Ora, come io diceva, non costando la percezione delle imposte dirette che da L. 1 ad 1, 50 sui fabbricati e sulla fondiaria, e da 2 a 3 sulla ricchezza mobile, viene nel suo complesso la percezione delle imposte a costare non più dell'1 e 80 per cento in Lombardia; e su questa somma poco siamo discosti da quanto avrebbe creduto la Commissione di Finanza, la quale avrebbe determinato il suo aggio al 2 per cento.

Ma, o Signori, noi in Lombardia siamo certi di questo tasso, perchè già sono fatti tutti i contratti ed è assicurata quindi la percezione a scosso e non scosso con questo tenue aggio.

Possiamo però noi garantire che in tutta Italia si potrebbe limitare l'aggio al 2 per cento col sistema dalla Commissione proposto? Come è possibile che nominandosi, come la Commissione propone, 1726 esattori mandamentali, ed obbligandoli ad avere proprii agenti a loro carico in tutti i Comuni, locchè porterebbe la nomina di altre sei mila persone, come è possibile, dico, che col tenue aggio del 2 per cento possa darsi un corrispondente emolumento a circa 8000 agenti di riscossione?

Dunque mi pare che assai meglio sia lo attenerci

al sistema proposto dal Ministero, di fare cioè il contratto nei modi come lo si fa in Lombardia, anziché affidarsi a quello incerto che venne proposto dalla Commissione di Finanza.

Io già diceva, come volendosi nominare gli esattori per Mandamento, si incorra nell'inconveniente di dover avere oltre 6 mila agenti subalterni. Ma ciò non basta; col sistema vigente in Lombardia, gli esattori comunali o Consorziati fanno le operazioni di tesoreria a vantaggio del Comune; sono essi quindi cassieri comunali, ed il servizio della cassa comunale è indispensabile in ciascun Comune.

Ora, se agli 8 mila agenti e percettori che vorrebbe istituire la Commissione, si dovessero aggiungere altri 3 o 4 mila esattori comunali per il servizio di tutti i Comuni, si finirebbe per avere 11 o 12 mila agenti percettori delle imposte; mentre, seguendo il sistema vigente in Lombardia, stando alle cifre che vennero esposte nella elaborata Relazione della Commissione, si provvederebbe a tutto il servizio così dello Stato come dei Comuni colla nomina di soli 3200 esattori. Da ciò è facile lo arguire che tanta differenza nel numero delle persone attribuite ai due sistemi, debba pure produrre una non lieve differenza nella spesa di questo duplice servizio.

D'altronde il servizio per Mandamento non è adatto né per le grandi città, né per i piccoli Comuni.

Se Voi dividete le grandi città in Mandamenti, sarà quasi impossibile di fare i ruoli distinti per Mandamento di quelle città, inquantochè facilmente in tali importanti centri di popolazione, ogni tre mesi od ogni sei mesi, succedono mutamenti nel domicilio degli abitanti; e perciò gli esattori mandamentali sarebbero assai imbarazzati ad avere i loro ruoli con precisione distinti, più difficilmente potrebbero trovare i contribuenti posti nel loro Mandamento e nascerebbero più facilmente contestazioni fra gli esattori mandamentali medesimi, perchè pretenderebbero che i contribuenti dovessero pagare all'uno anziché all'altro.

Per i piccoli Comuni poi sarebbe inopportunistimo il sistema dei Mandamenti. Come diceva prima, l'esattore sarebbe lontano da ogni rapporto con questi piccoli Comuni, ed essi sarebbero obbligati a pagare le spese anche per gli agenti subalterni, e per di più obbligati ad assumere cassieri per la loro comunale amministrazione.

Adunque io non credo che sia da accettarsi menomamente il sistema degli esattori mandamentali, ma che si debba attenersi al sistema proposto nel progetto di legge già adottato dall'altro ramo del Parlamento, degli esattori comunali e dei consorzi volontari.

L'altra divergenza fra il sistema ministeriale, e il sistema proposto dalla Commissione, si è la nomina degli esattori. È facile il vedere quali gravi inconvenienti arrechi la nomina degli esattori a vita. Per quanto la Commissione abbia posto per principio che non debbano considerarsi come impiegati, questi funzionarii, i quali si occupano

della riscossione delle tasse, è certo che dopo una lunga carriera il Governo si troverà forzato a dover accordare una pensione a questi esattori, quando abbiano speso tutta la vita al servizio dello Stato. D'altronde, secondo me, è contraria la sentenza che si dovrebbe dedurre dalla temporaneità del servizio, perchè a senso mio è interessato a fare sì che il servizio proceda più regolarmente colui il quale sa che dopo un numero determinato di anni deve essere sottoposto a conferma, anzichè quegli che è certo che non corre nessun pericolo, essendo assicurato nel suo posto a vita.

Nè d'altra parte si può consentire col sistema di nominare l'esattore come impiegato; noi corriamo il pericolo di avere continue vacanze di esattori. Tutte le volte che un impiegato non può prestare l'opera propria o tosto che l'impiegato venga a morire rimane interrotta o vacante l'esattoria. Mentre, col sistema dei contratti per appalto, l'esattore è obbligato non solo a dare cauzione, ma la sua persona ed i suoi beni sono obbligati per sé ed eredi, e non manca mai per il Comune e per lo Stato il responsabile dell'imposta.

Col sistema d'impiegato a vita (il quale naturalmente non può obbligare né eredi né estranei a lui) bisogna che in ogni occasione di mancanza dell'esattore governativo ne venga nominato un altro; si corre quindi pericolo di trovarsi tante volte senza esattore, per tutto il tempo necessario per le pratiche per una nuova nomina.

Per tutto ciò io sono d'avviso che debbano gli esattori essere nominati dal Consiglio Comunale o dai rappresentanti i consorzi volontari a spese del Comune o dei Comuni consorziati come viene proposto nel sistema seguito dal progetto ministeriale.

Ciascun Comune può meglio proporzionare le spese della sua amministrazione e riscossione delle imposte, anzichè assoggettarsi ad una percezione mandamentale.

D'altronde, come dicevo prima, è indispensabile che il Comune abbia un cassiere.

Dunque dovendo avere un cassiere, può questo riunire due uffici in una sola persona, il che riesce più economico, e più regolare si rende l'andamento dell'amministrazione; e l'economia che si fa su questa spesa di percezione, è un' economia che va poi a finire a vantaggio dei contribuenti.

Si accenna alla responsabilità che corre il Comune se esso stesso deve nominarlo, e deve nominarlo a sue spese.

Ma, o Signori, a che si riduce questa responsabilità? Il Comune non avrà altra responsabilità che quella che ha un esattore a scosso e non scosso, però temperata dall'articolo 65, di avere il rimborso di tutte le quote inesigibili e irreperibili.

Dunque il Comune non si espone che a dover fare l'anticipazione di queste quote inesigibili od irreperibili, per la quale se il rimborso verrà ben disciplinato, sarà esposto il Comune ad una lieve perdita d'inte-

ressi, che certamente sarà sempre inferiore, e porterà sempre un danno minore di quello che deriverebbe se dovesse pagare un aggio fisso come propone la Commissione, e di più pagare del proprio un cassiere per l'andamento della sua amministrazione.

In quanto alla cauzione, il progetto ministeriale ammette che possono accettarsi le cauzioni tanto in beni stabili, che in rendita del debito pubblico; la Commissione invece vuole escludere ogni cauzione in beni stabili.

Non credo che questa sia prudente misura. Si facilita meglio, è vero, la ricognizione del valore della garanzia, in quanto che non si ha a guardare che i listini di Borsa; rende però molto più difficile il trovare l'esattore, rendendo più scarso il numero di coloro che possono concorrere sia per asta, sia per titoli ad assumerne l'incarico; in quanto che bisogna che calcoli di avere un doppio capitale di quello che si richiede per l'esercizio dell'esattoria medesima, mentre che un possidente che ha beni stabili con cui poter lautamente garantire l'esattoria, non potrebbe concorrere, in quanto che gli mancherebbe il capitale circolante di cui avrebbe bisogno, cioè un capitale per la garanzia ed un altro per anticipare le quote per *scosso* e *non scosso*, cioè le quote inesigibili od irreperibili.

I concorrenti a questo esercizio, come diceva, anche nel sistema della Commissione se fossero da nominarsi per titoli, si avrebbe sempre una scelta più ristretta a fare, e quindi più dispendioso dovrebbe essere il compenso ed aumentarsi proporzionalmente l'aggio; oltre che è conveniente che gli esattori siano proprietari nelle località dove essi esercitano la loro funzione di esattore. Questo infonde una maggiore sicurezza negli animi di tutti i contribuenti rende l'esattore più facile, e meno vessatore nell'esigere le imposte e le penalità di mora che vengono comminate, in quanto che egli sa di essere esposto coi suoi beni nel Comune dove esercita le sue funzioni.

Dunque mi pare che anche per questo titolo è preferibile il sistema Ministeriale al sistema della Commissione.

Però se la Commissione crede che si possano facilmente trovare, e col solo aggio del 2 per 100 come propone, esattori senza il concorso alla gara d'asta, ma a premio fisso, su questa parte non avrei difficoltà ad accedere a qualche temperamento, come già proponeva ieri anche l'onorevole Senatore Scialoja.

Il pretendere che si debba stare assolutamente al rigore dell'asta forse potrebbe tornare troppo sgradevole, come la Commissione accennò, e come parecchi oratori sostennero, nelle province in cui non sono ancora avvezzi a questo sistema. Dunque per andare gradatamente, siccome non è la questione principale quella della nomina sia per asta sia per titoli, sempre che sia limitata ad un tempo determinato, sia a scosso e non scosso e sia Comunale, io credo che si potrebbe con un lieve emendamento lasciare in facoltà del Consiglio

Comunale di nominare piuttosto per asta, che per trattative private; ma in ogni caso dovrebbe sempre essere steso un contratto, e la formola della nomina dovrebbe essere contrattuale che vincolasse persona, beni ed eredi.

Con queste lievi modificazioni, io credo che potrebbero accontentarsi gli oppositori, e si potrebbe adottare il sistema che viene proposto dal Ministero, e che già fu sancito dal voto dell'altra Camera, e rendere finalmente effettiva questa legge che tanto è desiderata, e tanto richiesta per i bisogni urgenti dello Stato.

Se solo con lievissime modificazioni, che non alterino menomamente il concetto su cui la legge è stata votata, noi la potremo rimandare alla Camera dei Deputati, io sono persuaso, che questa legge potrà essere approvata in breve tempo, e che saran date tutte le disposizioni ond'essa possa essere attuata in principio dell'anno 1871.

Voi tutti, o Signori, conoscete la necessità e l'urgenza del provvedimento; e quindi credo e confido nel senno vostro, che sarete per adattarvi alle massime sancite dal progetto Ministeriale, passando alla discussione degli articoli, per introdurvi quelle lievi modificazioni che ravviserete opportune nel corso della discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domanderei la parola.

Presidente. Permetta prima una interrogazione. Il Senatore Amari parla in favore o contro la legge? Senatore **Amari Prof.** Parlo contro.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Signori! Se io prendo a toccare molto brevemente un argomento che sembra lontano da' miei studi, almeno dagli attuali, io lo fo per una gravissima preoccupazione che ho avuta fin dalla prima proposta di questa legge, preoccupazione esclusivamente nell'interesse dello Stato, nell'interesse della finanza.

Io tratterò questo solo principio, lasciando tutti gli altri che sono già stati tanto dottamente discussi da vari oratori.

Secondo il progetto Ministeriale, quando non si trova l'appaltatore dell'esattoria alle condizioni richieste, torna al Comune l'obbligo di nominarlo a trattative private, nelle quali, quantunque non sia ben spiegato dall'articolo 13, è sottinteso però, che il Comune debba avere la responsabilità dell'esattore nominato da' suoi rappresentanti. E quando il Comune od il Consorzio non voglia nominarlo, allora deve il Prefetto addvenire alla nomina di quest'esattore a rischio del Comune, cioè a dire che la responsabilità ricade sul Comune stesso.

Ora, questo è appunto il gran pericolo che io veggio, nell'interesse della finanza.

Considerando i vari sistemi che sono in uso nelle diverse parti d'Italia, certamente quello che affidava

la riscossione delle imposte ad esattori scelti all'asta, è limitato solo ad alcune province, e non è il più esteso. Pertanto nella maggior parte del paese sarà difficile, come ieri molto opportunamente vi faceva considerare l'onorevole Senatore Scialoja, sarà difficile, dico, trovare delle persone, che per guadagno loro prendano ad appalto l'esattoria del Comune. È allora il caso di chiamare l'Amministrazione comunale ad esercitare quegli uffici che sono indicati dalla legge. Avverrà molto spesso il caso che il Comune, non potendo o non volendo nominare l'esattore, dovrà designarlo il Prefetto.

Ora, quale ne sarà la conseguenza necessaria? Sarà che il Comune non pagherà, o che si avrà una grandissima difficoltà a riscuotere da quello. Ecco dunque fallito al tutto l'intento che noi ci proponiamo con questa legge.

Intanto accade dall'altro lato, che l'amministrazione del Comune sarà aggravata, perchè l'esattore nominato dal Prefetto dovrà avere ricorso alle tasse speciali sugli abitatori del Comune, che è pure il solo modo di soddisfare i crediti dello Stato, poichè la più parte dei Comuni non hanno beni; ed io lascio considerare al Senato quale sarà l'aggravio dei cittadini, quale il disesto delle amministrazioni dei Comuni! E non si perda di vista che nei provvedimenti di finanza che ci sarà forza adottare, saranno i Comuni quei che dovranno pagare una parte dei servizi pubblici che ora sono spesati dall'Erario.

Io voglio ammettere che i grandi Comuni abbiano pure la probabilità di pagare, quantunque, s'io non m'inganno, alcuni di quelli appartengano alla classe dei debitori, dei quali non ha molto da lodarsi il signor Ministro delle Finanze. Io voglio credere che i grossi Comuni paghino pure in un modo o in un altro. Ma se andiamo a considerare la condizione dei piccoli Comuni, e la qualità dei loro amministratori che non sono certamente i più capaci, nè i più zelanti, (diciamo le cose come stanno), se consideriamo quei numerosissimi Comuni che non hanno i mezzi nè la consuetudine di sopperire ai bisogni pubblici, noi non possiamo sperare alcun buono effetto dalla presente legge, noi dobbiamo prevedere una difficilissima e tarda riscossione e gravissimi imbarazzi del Tesoro nazionale.

Io mi fermo a questo; non propongo nulla, ma dichiaro che non sono disposto ad ammettere questo principio.

Ognuno vede ch'io non ho parlato del diritto; io non credo che veramente lo Stato abbia questo diritto di prendere pel collo le amministrazioni Comunali e obbligarle ad un servizio che non appartiene loro. Non veggio nè anco il fondamento di quell'altro diritto d'imporre ai Comuni la somma che costerà la riscossione delle imposte col metodo che ci si propone. Lo replico, io fo astrazione da tutte queste considerazioni di diritto. Soltanto io parlo del male che temo ne derivi alla Finanza.

Del resto poichè ho la parola, aggiungerò che non veggio la necessità nè l'utilità di adottare un sistema perfettamente uniforme di riscossione. Come largamente ed eloquentemente vi dimostrava ieri l'onorevole Scialoja, egli è necessario che siano uguali il peso e l'obbligo de'contribuenti; ma quanto alla mano incaricata della esazione, mi sembra che si possa senza inconvenienti variare secondo la consuetudine de' luoghi, la quale renderà al certo più agevole la riscossione.

E così pongo fine al mio dire, bastandomi di aver espresso quella preoccupazione che mi è parsa gravissima, e che credo sia anche nell'animo di molti altri Senatori.

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Al Governo rimane ben poco a dire sulla discussione generale dopo quello che con tanto valore fu esposto da onorevolissimi oratori, che difesero il progetto ministeriale.

Poche leggi si presentano a mio avviso in condizioni migliori per il Corpo Legislativo. Abbiamo dinanzi a noi diversi metodi di esazione già in attività: per cui non abbiamo che ad esaminare come funzionano, e scegliere il migliore.

Noi abbiamo sentito diversi oratori, che misero in evidenza i risultati di questi sistemi.

Gli onorevoli preopinanti oggi, e l'onorevole Senatore Cambay Digny ieri colla sua parola autorevole, vi hanno dimostrato i risultati delle esazioni nelle province, dove è in vigore il sistema che chiamerò *Lombardo*, poichè qui è stata adottata questa frase, sebbene non sia esclusivo alle province Lombarde; e non abbia una provenienza dal Governo straniero, e sia anzi un sistema italiano; ad ogni modo quello che importa, e che quegli oratori vi fecero evidente, si è, che i risultati sono luminosamente diversi e migliori a fronte degli altri sistemi d'esazione, che in Italia funzionano.

Quei risultati devono togliere qualunque dubbio nella scelta a quell'onorevole Senatore che vuole, come certamente vogliono tutti che le imposte siano esatte, e siano esatte regolarmente alle loro scadenze.

L'esazione, eseguita col mezzo d'impiegati governativi, è quella che ha dato i risultati peggiori; per cui si può dire che fra i diversi sistemi di esazione i due punti estremi sono questi. L'esazione per appalto con regolare cauzione coll'obbligo di versare a scadenza fissa anche la parte d'imposta non scossa; e col sistema privilegiato di esecuzione che forma un tutto, coll'obbligo di versare il non scosso. Questi sono i principi cardinali, su cui riposa il sistema dell'esazione, quale è formulato nel progetto di legge ministeriale.

Dalla Relazione, ed anche da quanto ha ripetuto alcuno degli oratori che hanno parlato in senso contrario al progetto del Ministero, sembrerebbe che gli ottimi risultati di questi sistemi si dovessero attribuire alle condizioni quasi speciali alla Lombardia, e principalmente al censimento ivi attuato; e quindi

ne dedurrebbero la conseguenza che questo sistema, ottimo per l'esazione delle imposte prediali, non lo sia egualmente per l'esazione delle altre imposte.

In questo argomento ha parlato con molta dottrina l'onorevole Senatore Scialoja, ed egli pure trovava che vi è una gran differenza nel modo in cui si dovrebbero esigere le imposte non prediali, che chiamava personali; e per queste egli vorrebbe delle modificazioni al sistema proposto. Io non conosco ancora in che consistano precisamente tali proposte; e mi riservo ad esaminarle e discuterle quando le avrò sott'occhio. Osservo però fin d'ora che l'esazione nelle provincie Lombarde e Venete è andata perfettamente bene anche per le imposte non prediali. Noi abbiamo delle imposte come quella dei fabbricati, che si riparte sopra basi identiche per tutta Italia.

Ora, questa imposta ha dato un risultato che porta, in qualche provincia, una differenza persino del 60 per cento; questa differenza nei risultati d'esazione fra imposte eguali, sopra basi eguali ripartite, non può attribuirsi che al diverso sistema di esigere.

I contribuenti sono certamente tutti egualmente devoti al loro dovere. Dunque a che è dovuta questa differenza, se noi, ripeto, non la riconosciamo come una conseguenza del sistema di esazione? Abbiamo lo stesso peso d'imposte, abbiamo contribuenti in condizioni economiche proporzionatamente eguali, ed abbiamo risultati così differenti?

Questi fatti distruggono la pretesa eccezione che si vorrebbe fare per la ricchezza mobile. La ricchezza mobile, certamente per essere un'imposta nuova, non ha potuto ancora perfettamente assettarsi, e quindi non ha dato ancora tutti quei risultati che deve dare e che noi ci attendiamo; pure nella esazione si notano quelle stesse differenze che abbiamo notato per tutte le imposte dirette. La eccezione sfugge perciò, e riesce più presto a mio avviso una riprova maggiore della efficacia del sistema di esazione.

Vi sono molti fatti speciali che mettono queste verità in una luce grandissima. Ne citerò qualcuno.

Abbiamo in Lombardia una Provincia che è composta in parte di popolazioni lombarde ed in parte di popolazione che apparteneva alle antiche provincie. Ivi adunque sono a fronte i due sistemi di esazione, e misurano tutte le loro forze. Ora, quella Provincia di Lombardia, che è la Pavese, è l'unica che dia un risultato tutt'altro che soddisfacente nella esazione delle imposte.

Dunque dinanzi a questi fatti io credo che il Senato sarà d'accordo nel pensiero del governo e riconoscerà che ha agito bene nel presentare il progetto già discusso e votato con tanto studio dall'altro ramo del Parlamento, e che ora con altrettanta dottrina si discute in questo.

Carattere essenzialissimo di questa legge di esazione è il contratto d'appalto. Ora, ammesso il principio che si debba versare dall'esattore anche il non riscosso,

come lo ammette la Commissione, ne deriva per necessaria conseguenza che vi dev'essere l'appalto contrattuale.

È impossibile che senza l'appalto contrattuale taluno si assuma l'onere di versare la parte non riscossa.

Senza un contratto non si possono imporre degli oneri, senza un contratto si fanno dei favori. Se l'esazione non sarà un appalto, la esazione sarà un favoritismo. Come si potrà imporre ad un cittadino di versare al governo le imposte non riscosse? Come si potrà imporre di dare una cauzione? Chi potrà dire a me, vogliamo vincolare il vostro patrimonio, perchè vogliamo affidarvi un ufficio pubblico? No, non è possibile fare seriamente delle nomine, bisogna fare dei contratti.

Secondo il mio modo di sentire, lo ripeto, è necessario od abbandonare il concetto di far versare il non scosso, od accettare l'appalto contrattuale.

Nella Toscana infatti dove l'esazione dell'imposta era obbligatoria pel Camerlingo, che veniva nominato dal Consiglio Comunale, la responsabilità stava nel Comune che lo nominava, e ciò è inerente a tutti i mandati di questa natura.

Il concetto Toscano del Camerlingo era un concetto logico, perchè riservava appunto la responsabilità dei versamenti verso lo Stato al Comune di cui il Camerlingo non era che un mandatario. Potrà sembrare più o meno opportuno quel sistema, ma è conseguenza logica di un principio.

Ma qui noi vogliamo invece imporre l'obbligo allo esattore di versare anche le quote non riscosse e dobbiamo però affidare questa esazione a contratto. Se questo contratto poi si debba fare dietro un'asta pubblica, oppure diversamente come pare suggerisse l'onorevole Scialoja, io su questo particolare mi riservo di esprimere il pensiero del Governo, quando conosceremo la proposta e sarà bene discussa e ponderata.

Certamente l'asta è il modo normale per stipulare la contrattazione ed è quello che meglio corrisponde alle necessità di una pubblica amministrazione; ma siccome l'asta non è una condizione essenziale del sistema, così, ripeto, su questo argomento si potranno attendere proposte.

Si è ripetuto generalmente con grande calore, e direi con paura che gli esattori opereranno delle grandi versazioni.

Su quest'argomento non mi diffondo molto, o Signori, perchè gli oratori che mi hanno preceduto, hanno esaminato molto a fondo la questione e mi pare che l'abbiano esaurita, però vorrei fare riflettere ancora che all'esattore non è libero il fare quegli atti che egli crede. La sua azione è determinata dalla legge, egli non può agire che secondo le norme che gli sono dalla medesima consentite. Quindi l'arbitrio per lui non può esercitarsi che in un modo solo, cioè, nel fare dei favori; egli può dilazionare nello esigere qualche parte dell'imposta, e dar modo così ai contri-

buenti di prepararne i mezzi. È questa una delle ragioni per cui in generale l'esattore, che in faccia allo Stato ha la responsabilità di tutta l'imposta e deve versare anche il *non scosso*, può usare dei riguardi, che rendono meno odiosa e direi accetta la sua azione. Perciò gli arbitrii degli esattori non sono praticamente che facilitazioni ai contribuenti.

Credano, o Signori, che non possono aver luogo vessazioni, le quali sarebbero troppo in contraddizione con la legislazione e le abitudini nostre, perchè non avessero a sollevare grandi clamori. Si verifica invece il fatto che dove gli esattori funzionano a seconda di questo sistema non avvengono quasi mai esecuzioni.

L'esattore governativo che non può concedere dilazioni, dovrebbe invece usare dei rigori di cui la legge lo arma e di cui non è arbitro, perchè non può sospendere una esecuzione che, come impiegato, deve compiere quale parte rigorosa del suo dovere che è quella di riscuotere alla scadenza.

Ecco quindi che i pretesi arbitrii degli esattori vengono tutti a difesa del sistema dell'appalto che vi è proposto dal Governo.

Si è esaminato con molto studio in Senato, se l'esazione dovesse farsi per Comune o per Mandamento. Anche dopo la discussione avvenuta qui, io sto ancora per il sistema del progetto di legge che abbiamo in discussione ossia dell'esazione per Comuni o per Consorzi di Comuni, ma Consorzi liberi sorti dalla loro spontanea unione. L'idea di esigere per Comuni io la credo molto preferibile perchè l'obbligo dell'esazione è del Comune e qui mi permetto di fermare un momento l'attenzione dell'onorevole Senato.

Non è che il Comune possa avere la responsabilità dell'imposta, come erroneamente fu qui ripetuto.

Il Comune ha la responsabilità del servizio di esazione e quindi il Comune deve scegliere l'esattore e deve sorvegliare all'esazione.

Questo servizio non può convenientemente compiersi che da un ente amministrativo, che esiste, e non da un ente ideale che non abbia esistenza e responsabilità amministrativa come il Mandamento.

Il Comune lo vediamo fare molti altri servizi dello Stato, e può far quello dell'esazione delle imposte, come altra conseguenza del principio di decentramento dei servizi.

Da questo fatto però di esigere per Comune, la relazione ne deriva una censura al progetto. I contribuenti, dice la Relazione, sono tenuti verso il Comune diversamente l'uno dell'altro, perchè i contratti porteranno dei prezzi diversi: in un Comune si pagherà il 2 per cento di spesa, nell'altro il 3 e così via. Ora, i contribuenti che dovrebbero pagare tutti egualmente, invece saranno tenuti a pagare in diversa misura.

Quest'eccezione è più apparente, secondo me, che vera; perchè una volta che noi ammettiamo che questo servizio possiamo darlo ai Comuni, che possiamo fare quest'atto di decentramento, la conseguenza che ne de-

riva si è che i contribuenti dovranno pagare in quel Comune a cui appartengano quella quota che al Comune deriva.

L'imposta è eguale per tutti: il servizio dell'esazione varia alquanto nella spesa per ogni Comune. Ciò avviene per tutti i servizi che si eseguono separatamente per Comuni, ed a nessuno venne mai in pensiero di credere sia lesa la eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge; perchè le imposte comunali sono diverse entro certo limite, e qui trattasi, si noti, di spesa ben piccola.

Nella strada in cui ora si è messo il Parlamento, vedremo sempre più crescere questa differenza, mentre sempre più cresce il decentramento.

Vediamo per esempio che l'istruzione pubblica in un paese costa 10, in un altro 1000, eppure questi sono servizi che dovrebbero gravare tutti egualmente. Io dico dunque che queste eccezioni sono più apparenti che vere, sono di quelle eccezioni che, come si dice, provano troppo.

Si accusa pure come vizio di questo sistema di esigere per Comuni, il numero grandissimo di esattori che ne deriva. Questo difetto in pratica si corregge da sé, perchè ogni esattore quando gli torna conto, quando le sue forze glielo consentono, assume più di un Comune vicino, e si formano così dei gruppi naturali di Comuni, e il numero degli esattori si diminuisce. Del resto al Governo che importa sieno molti gli esattori? Esso non ha obbligo di sorvegliare, poiché li sorveglia la cauzione, e più di tutto il ricevitore provinciale che risponde degli esattori.

Nel meccanismo della legge questa istituzione dei ricevitori provinciali è di una utilità pratica grandissima, è il perno intorno a cui si aggirano queste minori ruote delle esattorie Comunali. E il ricevitore provinciale agisce colla maggiore vigilanza e colla maggiore forza, perchè spinto dalla molla più forte, quella dell'interesse.

Di più siccome l'esattore Comunale noi abbiamo il vantaggio di innestarlo, per così dire, nell'Amministrazione del Comune, il Comune che lo fa suo cassiere ed esige col mezzo suo anche le altre rendite Comunali, naturalmente lo sorveglia.

Il Sindaco che lo vede, per così dire, tutti i giorni perchè ogni giorno la sua cassa funziona, esercita il controllo più naturale, più sicuro, più geloso sull'esattore.

Per queste considerazioni io preferisco l'esattore Comunale all'esattore mandamentale.

Il Comune poi trova con molta facilità il suo esattore, perchè non vi è piccolo possidente, che nel suo piccolo Comune non possa prestarsi a fare l'esattore; è una di quelle industrie che s'innestano con molte altre industrie che le coadiuva perchè le dà modo di avere delle relazioni e del movimento di denaro. L'esattore Comunale concepito così è un frutto del paese ed è anche per questo che io praticamente

avendo visto come procedono le esazioni in molte province mi sono affezionato molto all'idea dell'esattore Comunale, perchè vedo che si trova facilmente a buonissime condizioni, che giovano poi al contribuente.

Questo concetto naturalmente si lega coll'altro di poter dare la cauzione mediante ipoteca, perchè come molti oratori hanno osservato se noi vogliamo obbligare l'esattore a dare una cauzione soltanto in rendita pubblica sarà impossibile nei piccoli comuni trovare esattori; allora bisogna entrare in un altro ordine d'idee.

Credano, onorevoli Senatori, che in questo progetto di legge che ha un'importanza pratica grandissima, bisogna tener conto di tutte le piccole differenze che danno in alto conseguenze grandi.

Questo vincolo della cauzione limitato alle carte pubbliche, toglie dalla concorrenza una quantità grandissima di esattori, ed allora si concentrerà l'esazione in poche Banche, ed entreremo nel campo delle grandi speculazioni, mentre questo progetto di legge mira insieme ad assicurare la esazione ed a sottrarla alle grandi speculazioni, ai grandi monopoli.

Un'obbiezione grave che ha un'apparenza di molto peso viene sollevata dalla Commissione, e venne ripetuta anche da molti altri oratori, ed è l'esecuzione coatta. La si crede un privilegio a favore dello Stato, la si crede una via pericolosa per violare i dritti privati, per turbare l'ordine dei creditori, e per vulnerare insomma la legge del diritto privato. Noi, si dice, veniamo ora con tanta fatica ad unificare la legislazione civile, e dobbiamo oggi inaugurare un tale odioso sistema a favore del Governo? Questa è un'eccezione che non negasi avere una grande apparenza di forza, ma esaminata a fondo, non sussiste. Mi riservo di ritornare su questo argomento, perchè è una questione che va veduta nel suo dettaglio per bene comprendere il suo valore.

Ora, trattenendomi solo nel concetto generale della legge dirò, che l'esecuzione coatta va considerata dal punto di vista in cui la legge si colloca. Noi parliamo qui di una legge di finanza, quindi noi facciamo oggi un Codice di finanza, non facciamo un Codice civile di diritto privato, siamo al di fuori delle contrattazioni ordinarie, siamo fra le leggi finanziarie, e di interesse generale. Lo Stato non agisce qui come un creditore; lo Stato quando agisce come creditore non ha nessun privilegio sugli altri creditori, è anche lui creditore come gli altri e procede come gli altri, e pur troppo perde anche molte delle sue liti e de' suoi crediti. Ma qui non agisce come creditore. Lo Stato esige la imposta, e l'imposta non è un credito; l'imposta è una condizione di convivenza sociale, nell'imposta si identificano la cosa che si esige e la esazione. Imposta non vuol dire soltanto pagare, ma pagare quel giorno, ed a quell'ora, perchè lo Stato non può aspettare ad un altro giorno. L'imposta è come l'aria per il corpo, non si può differire a respirare. Noi non possiamo pensare

seriamente a un sistema di imposte se non istabiliamo nello stesso tempo un sistema di esecuzione coatta che obblighi il cittadino a pagare immediatamente.

Io per verità non comprendo come questa legge, che quanto più è rigorosa, tanto più viene a tutela dei buoni contribuenti possa trovare fra noi degli oppositori ad un sistema che la circonda di garanzie, e che dandole una forza esecutiva, le dà la sua vera efficacia. Senza di ciò noi abbandoneremo il contribuente buono in balia del contribuente cattivo, o non esigeremo la imposta.

Se non si provvede ad esigerla da chi la deve, cosa avviene? Saremo costretti ad esigerla da chi non la deve, dal contribuente buono: faremo un'ingiustizia per apparenza di zelare la giustizia.

Non ci è quindi nemmeno il concetto vero della giustizia distributiva voluta in faccia a tutti i cittadini nel diminuire la forza esecutiva della procedura coatta.

Bisogna anzi che questa forza sia pari al bisogno, sia tale, che non permetta al cittadino di sottrarsi al suo impegno.

Ma io credo che anche questa questione gravissima la Commissione, che pure la combatte, indirettamente l'abbia ammessa senza avvedersene.

Dal momento che la Commissione accetta l'appalto coll'obbligo di versare il non riscosso, bisogna assolutamente accettare l'altra condizione della procedura coatta, perchè diversamente è impossibile trovare un esattore il quale versi il non riscosso se non ha un mezzo specialissimo di prontamente procedere alla esecuzione, e ricuperare il suo.

Dunque, se noi vogliamo che l'esazione avvenga con questo sistema di versare il non riscosso, dobbiamo accettare la conseguenza della coazione.

Meditiamo bene questo punto, che è il punto cardinale della legge.

Se vogliamo il principio, dobbiamo subire gli effetti.

L'appalto abbisogna della procedura coatta come un portato della legge, altrimenti avremo la riscossione in diritto, e non l'avremo in fatto, perchè è impossibile, che un esattore abbia ad essere vincolato a versare il non riscosso, quando non sia armato di una proporzionata forza di esazione.

I dritti dei terzi possono essere e sono assolutamente cautelati anche col sistema di esecuzione coatta; se i terzi dovessero porre in pericolo i loro dritti, allora comprendo che un senso di giustizia e di equità ci tratterrebbe dal procedere in questa via senza circondarla di cautele.

Ma i dritti dei terzi sono perfettamente cautelati, e di questo spero se ne convincerà il Senato, quando verremo all'esame dettagliato delle disposizioni che si riferiscono a questa parte della legge.

Il Governo quindi, nel presentare questo progetto di legge, mentre ubbidiva ad una necessità e ad un'urgenza in cui versa, e da cui tutti vogliamo sottrarlo,

confidava anche di portare al Senato una buona legge, una legge già discussa nel Parlamento, e sulla quale la stessa Camera dei Deputati è ritornata col proprio voto; perchè aveva altra volta creduto di poter respingere il concetto della legge italica a cui questa si informa, ma l'esperienza ha poi provato in quale china noi siamo caduti coll'aver differiti i provvedimenti di questa legge: abbiamo veduto come si agglomerarono gli arretrati e qual doloroso spettacolo presenti ora questo ramo della nostra Amministrazione che è pure tanto importante per la finanza dello Stato.

Nel presentare questa legge noi abbiamo la convinzione che con essa si risponde a questi bisogni urgenti del paese, e confidiamo che il Senato dopo una matura discussione, con quella saviezza che gli è abituale vorrà dividere la convinzione in cui noi siamo fin d'ora, che questo progetto di legge possa rispondere ai bisogni dello Stato e possa avvicinare il Governo a quel pareggio a cui noi miriamo, e che forma la meta dei desiderii comuni.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray Digny. Signori Senatori, nella tornata di ieri, l'onorevole mio amico il Senatore Scialoja con parole improntate alla consueta sua cortesia, e a quell'amicizia di cui altamente mi onoro, parlandovi di quei tali prospetti che vi avevo recati innanzi, come fondamento degli argomenti miei, si espresse in termini che portarono una specie di nube, sulla forza probante degli argomenti medesimi.

Io, desideroso che il Senato sia perfettamente chiarito sullo stato delle cose, intorno a quei numeri che addussi, ho chiesto nuovamente la parola per spiegare colla massima brevità, come stanno e come si formano quei prospetti medesimi, sui quali io appoggiavo una parte delle mie argomentazioni.

Signori, durante l'ultimo anno 1869, si regolarizzò la trasmissione mensile da tutte le direzioni delle imposte dirette, oggi continuata dalle Intendenze di Finanza, dei conti del dare e dell'avere di tutti gli esattori.

Tutti gli esattori del Regno in qualunque modo siano nominati, hanno nelle Intendenze di Finanza, e prima lo avevano nelle direzioni delle imposte dirette, un conto di dare ed avere; il risultato di questi conti si mandava ogni mese dalle Direzioni, e si manda ora dalle Intendenze, alla Direzione Generale.

A chiarire meglio questo stato di cose, ho ricorso all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale ha acconsentito che io potessi procurarmi alcune di queste mensili situazioni.

Ed ho qui appunto quelle del mese di dicembre scorso di alcune delle principali province, che potranno servire a illuminare perfettamente questo punto.

In ciascuno di questi prospetti, o Signori, havvi dapprima un conto delle tasse dirette, nel quale ognuna di queste tasse, è portata prima per l'ammontare del

ruolo, poi per le quote maturate al giorno in cui è formato il prospetto, e finalmente per le riscossioni fatte, e pei versamenti.

La differenza della somma dei versamenti da quella delle riscossioni, forma naturalmente il debito degli esattori. Posteriormente si ritrova lo stesso debito totale degli esattori repartito per ciaschedun esattore; di modo che alla fine, la Direzione Generale può conoscere quale sia, mese per mese, il debito di ciaschedun esattore del Regno.

Ma vi è di più; nell'ultima parte di questo conto si dimostra quali siano i titoli, pei quali questi diversi esattori figurano come debitori dello Stato.

Ora, se si prende il conto della provincia di Milano del dicembre 1869, si trova che gli esattori della provincia di Milano, figurano come debitori per la somma di 340,942 lire, come appunto risulta dai prospetti stampati, che l'onorevole Ministro delle Finanze ha presentati al Parlamento. E questa somma di 340,942 lire, è poi particolareggiata; ed è dimostrato, come sulle tasse dei beni rustici, vi sia una somma non versata di 34,178 lire, la quale si compone di provvisioni ai ricevitori, e di compensi ai contribuenti per rettificazione dei ruoli.

Così si trova per i fabbricati una somma di lire 33,787, anche questa divisa tra aggi ai ricevitori e compensi ai contribuenti, per rettificazione dei ruoli. Qui vi è, per esempio, una somma che deve essere giustificata dal ricevitore di Pavia, 130 lire; ho citato questa per mostrarvi, con quanta cura, con quanto dettaglio, si fanno queste mensili operazioni.

Ma veniamo alla ricchezza mobile.

Là noi troviamo un arretrato di 734 mila lire, eccoci ai guai; e tra questo vi è una somma di 502 mila lire lasciata in arretrato, perchè a Milano il ricevitore essendo mancato, per disposto della legge si supplisce con un impiegato che non dà il non riscosso per riscosso.

Vi è una somma di 79 mila lire per sospensione delle multe. E qui siamo a quelle solite facilitazioni che si è dovuto dare da per tutto per la ricchezza mobile.

Però questa somma di 734 mila lire non è portata per intero nei risultati dei prospetti, perchè il ricevitore di Milano l'anno scorso aveva anticipato 470 mila lire in conto di ricchezza mobile al di là del riscosso.

Intanto però io vi espongo queste cose per mostrarvi che le resultanze dei prospetti stampati che danno una differenza tra i ruoli e l'incassato, vengono giustificate da questi prospetti mensili il più accuratamente possibile. Naturalmente qualche volta in queste operazioni accadrà qualche errore o qualche svista; le Intendenze di Finanza da un lato, l'Amministrazione centrale dall'altro, si preoccupano di rettificare questi errori, e di regolarizzarli.

In questo modo, o Signori, si spiega come nella Lombardia e nella Venezia, qualche differenza più o meno si

trova tra le quote maturate ed i versamenti anche nelle imposte sui terreni e sui fabbricati. Sono gli aggi ai ricevitori, sono le carte contabili in conto di quelle tasse che sono state trattenute, e non vennero ancora liquidate. Però questo accade in tutte le altre esattorie del Regno, e in proporzioni maggiori come dagli stessi prospetti si vede, dalle differenze che si verificano nelle altre province.

Io per conseguenza credo, o Signori, che i risultati i quali annunziai nel mio discorso di due giorni fa stiano veramente come prova certa della preferenza che ho creduto si debba dare al sistema di Lombardia per ritenere l'effetto di una esatta esazione delle imposte.

L'onorevole Senatore Scialoja nel suo discorso, e specialmente quando dopo un momento di riposo tornò sopra questo argomento, avvertì che probabilmente anzi certamente queste facilitazioni, questi ritardi di pagamento, anche nei luoghi dove il non riscosso per riscosso è applicato rigorosamente, sono dovuti alla ricchezza mobile, e quindi non potevano servire di confronto i risultati della Lombardia con quelli di altre province dove il non riscosso per riscosso sopra la tassa fondiaria, non era applicato rigorosamente.

Io credo che a questa avvertenza, fino ad un certo punto rispondano gli schiarimenti che or ora ho avuto l'onore di dare. Ciò nonostante mi sono detto: dato e non concesso che effettivamente i ritardi dell'imposta fondiaria sieno dovuti a quella medesima tolleranza che si suole usare per la ricchezza mobile, riportiamo tutto l'arretrato della Lombardia sopra la ricchezza mobile di quella provincia, e vediamo quale sarà la proporzione dell'incassato della ricchezza mobile, e paragoniamolo all'incassato delle altre province, senza fare a queste lo stesso passaggio dell'arretrato delle altre tasse alla ricchezza mobile.

Ebbene, o Signori, mettendo la Lombardia in questa condizione eccezionale a fronte delle altre province, si hanno pur nonostante i seguenti risultati: col sistema Lombardo si sarebbe incassato il 65 0/10 della ricchezza mobile, mentre tutte le altre province hanno incassato solo il 38 0/10, il 40 0/10 e perfino il 20 0/10 della ricchezza mobile, senza portare, ripeto, su di essa gli arretrati delle altre tasse. Queste cifre, mi pare, che sempre più manifestino quanto vantaggioso a profitto dell'Erario riesca costantemente questo sistema, anche considerandolo relativamente ad una tassa di così difficile esazione come è quella della ricchezza mobile.

Ma, vi è di più: l'onorevole Senatore Porro nell'importante discorso che ha pronunziato in Senato, vi accennava che se la Lombardia dava un 6 per cento di arretrati, lo si doveva probabilmente al fatto che una di quelle province lombarde, quella di Pavia, ha un territorio in cui è diverso il sistema d'esazione.

Ebbene, o Signori, gettate gli occhi su questo prospetto stampato, e voi avrete la prova manifesta di

questa verità, imperocchè se in tutte le imposte del 69 l'arretrato della Lombardia è di 1,980,000 lire: di queste 1,980,000 lire la sola provincia di Pavia ne ha 1,400 000.

Io non mi estenderò maggiormente perchè non vorrei abusare della benevolenza del Senato.

Ho voluto solamente aggiungere queste parole per corroborare le prove che io mi permisi di addurre nel mio precedente discorso.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io ringrazio l'onorevole Collega ed amico delle sue dichiarazioni intorno all'uso da me fatto ed anche da lui, delle cifre di quel tale specchio di cui egli ha parlato.

L'orrore che io ho di fermarmi troppo lungamente sul maneggio delle cifre, mi fece scorrere troppo rapidamente ieri sulle considerazioni che io faceva intorno a quello specchio.

Oggi l'onorevole Digny, con quell'arte che egli ha di esporre con grande semplicità anche le cose più ardue, ha reso molto più chiare le idee che tornano assai più comodamente a me, come servivano a lui a corroborare il suo assunto dell'altro giorno, il che conferma sempre quello che io dicevo, cioè che quando si tratta di cifre, hanno varie facce, e possono sempre obbedire a diverse chiamate, come i servitori d'Arpagone.

Appunto per giungere alla conclusione che egli così lucidamente espresse, cioè che sebbene il sistema dell'assicurazione per la riscossione delle imposte sia preferibile al sistema della non assicurazione, io soggiungeva che non avrei mai dato il mio voto per un disegno di legge in cui quest'assicurazione non fosse ammessa; pure è necessario fare una differenza tra la applicazione di questo principio alle imposte reali e alle imposte personali.

Infatti Voi vedete come senza uscire dalla Lombardia, altrimenti per questa parte una conformità sarebbe impossibile, senza uscire di Lombardia, dico, l'introduzione di questa nuova imposta personale che si è detta di ricchezza mobile ha costretto l'Amministrazione ad entrare in quella tal via di tolleranze, i cui risultati sono quelli, che se non vi fosse entrata, in Lombardia, si dovrebbe avere in quegli specchi cento di quote scadute e cento di versamenti, salvo i ricorsi; mentre si ha nell'insieme delle varie imposte, compresa anche la personale, qualche leggera tolleranza. Per certo queste tolleranze che si sono introdotte nei gradi di una nuova imposta che è la personale, sommate insieme alle altre, danno quello splendido risultato di essersi riscosso il 65 per 0/10 (certamente sempre più che nel resto d'Italia). Ma questo vi conferma sempre quello che io dicevo ieri, cioè che si deve questo alla tolleranza per la Lombardia della introduzione della nuova tassa della ricchezza mobile; che se questo non fosse, quegli specchi che io reputo esatti, e che perciò invoco, e altrimenti non invocherei,

quegli specchi vi dovrebbero dare 100 di quote maturate, 100 di quote versate per i fabbricati e terreni, e vi danno molto di meno per la ricchezza mobile. Tutto questo di meno io lo imputo come tolleranza, introdotta in grazia della ricchezza mobile. E comprendendo la tassa della ricchezza mobile, trovo il risultato del 65 per 100.

Vedete dunque, io dico, come è indispensabile che la legge non chiuda l'occhio a questi fatti, e come quegli specchi sieno un ammonimento utilissimo, in questo punto della discussione, al Senato, per dire: non votate una legge la quale riproduca per tutta Italia quest'inconveniente, che ammettendo l'assicurazione che pur deve ammettersi secondo la legge, la temperi, la renda attuabile, e tolga al Potere esecutivo la facoltà di introdurre tolleranze di fatto, le quali poi si tramutano in abusi; misuri quei temperamenti, e li prescriva, e gli esattori vi si sottomettano senza poter più sperar nuove tolleranze, senza poter più per conseguenza, invocando l'indulgenza, facilmente trasmodare nella rilassatezza. Questa era la mia tesi di ieri, oggi l'onorevole Cambray-Digny è venuto a sostenerla; io me ne congratulo con lui e col Senato.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Senatore Scialoia ha confermato colle cifre stesse da me prodotte la sua tesi di ieri. Io dichiaro che non sono lontano dal credere che quella tesi in qualche parte debba essere tenuta in gran conto dal Senato. Io non posso però tralasciare dal far notare che l'onorevole Senatore Scialoia ha preso la mia ultima concessione come se fosse il risultato di questi nuovi prospetti da me recati. Egli ha detto che le tolleranze esistono anche per l'imposta fondiaria.

Io debbo a questo proposito fare una semplice rettificazione perchè questo veramente non è. Le tolleranze non risultano (in questo conto del 1869 della provincia di Milano), che nella ricchezza mobile per una somma di 79,000 lire sopra un credito di 3 mi-

lioni; per le altre imposte, tolleranze vere non vi sono; vi sono soltanto defalchi relativi alle provvigioni ai ricevitori, e compensi ai contribuenti, i quali compensi consistono in rettificazioni di imposte errate.

Questi sono tutti i defalchi che esistono in questo prospetto per la Provincia di Milano. Io non poteva portare i prospetti per tutte le esattorie di Lombardia. Credo che compensi di tolleranza se ne troverebbero per esempio nella provincia di Pavia; ma dove il sistema Lombardo è in pieno vigore, tolleranze per le imposte fondiarie non se ne riscontrerebbero. Se ne riscontrano bensì anche in Lombardia, ma infinitamente meno che altrove per l'imposta di ricchezza mobile.

Ministro delle Finanze. Domando la parola a meno che non si creda di rimandare la discussione a domani.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. La seduta è rinviata a domani.

Prima di chiudere la seduta prego nuovamente gli Uffici che non hanno ancora compiuto l'esame di tutte le leggi a volerlo compiere; e prego pure gli Uffici Centrali ad occuparsi delle Relazioni delle diverse leggi che debbono esser poste in discussione dopo di questa.

Invito poi per la seduta di domani i signor i Senatori alle ore 2, giacchè vedo che torna inutile l'invito per il tocco. Spero che alle due vorranno essere in numero sufficiente per poter continuare la discussione del presente progetto di legge senza perdita di tempo.

Si procederà ora allo squittinio segreto del progetto di legge per l'autorizzazione d'aumenti alla parte seconda del Bilancio del Ministero delle Finanze dell'anno 1870 per l'esercizio provvisorio del mese di aprile.

Risultato dello squittinio:

Votanti	88
Favorevoli	84
Contrari	4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 1° APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Dichiarazioni e risposte del Ministro delle Finanze — Istanze del Senatore Vacca — Obbiezioni del Senatore Audiffredi — Osservazioni e dichiarazioni del Senatore Miraglia — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Relatore — Parole del Senatore Cambray-Digny per un fatto personale — Schiarimenti del Ministro delle Finanze in risposta al Relatore — Osservazioni del Relatore e del Senatore Cambray-Digny sull'ordine della discussione — Mozione d'ordine del Senatore Des Ambrois — Dichiarazione del Senatore Scialoja — Proposta d'ordine del Senatore Cambray-Digny appoggiata dai Senatori Conforti e Des Ambrois — Schiarimenti del Senatore Scialoja — Approvazione della proposta Cambray-Digny.*

La Seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

I Senatori Antonacci e Regis domandano il congedo di un mese che loro viene dal Senato accordato.

Fauno omaggio al Senato:

Il cavaliere avv. Giovanni Carcano delle sue *Considerazioni sull'inamovibilità della Magistratura*;

Il Prefetto di Ferrara, della *Relazione Statistico-morale-economica sul luogo pio, Esposti, di quella Città a tutto il 1868.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sull'esazione delle imposte dirette.

La parola è al Signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori. Dopo i dotti discorsi nelle precedenti tornate pronunziati intorno alla questione della riscossione delle imposte, io crederei di farvi consumare inutilmente il prezioso vostro tempo, se mi trattenessi a lungo sopra questo argomento, che mi sembra già stato trattato sotto i principalissimi suoi aspetti e in diverso senso dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto.

Mi pare che, quanto alla questione fondamentale, si sia già manifestato un accordo abbastanza soddisfa-

cente tra non pochi dei preopinanti, vale a dire intorno alla questione dello scosso e non scosso. L'onorevole Scialoja nel suo splendido discorso ha dimostrato come sia conforme ai buoni principii giuridici ed alle buone norme amministrative, che l'esattore debba rispondere di ciò che riscuote e di ciò che non riscuote, quando però il credito ch'egli è incaricato di riscuotere, non si dimostri irriscuotibile.

Per conseguenza, vedendo d'altra parte come parecchi oratori non solo, ma anche la maggioranza della Commissione venga alla stessa conclusione, cioè che l'esattore debba rispondere di tutte le esazioni affidategli, mi pare inutile trattenermi più lungamente su questo punto principalissimo e ammetterlo come acquisito dalla discussione che ha avuto luogo.

Sorsero invece controversie sopra parecchi altri punti, i quali, se non hanno tanta importanza, se non sono così determinati, come quello di cui ho testè parlato, hanno però all'atto pratico molta gravità.

Discorrerò appena di tre o quattro dei principali, onde non solo dichiarare le intenzioni del Ministero, perchè questo lo fece già meglio di me il mio collega il Ministro dei Lavori Pubblici, ma anche per accennare fino a qual punto il Ministero possa entrare nella via dei temperamenti, nella via, se si può dir così, della conciliazione tra le idee che possono essere state manifestate sopra codesto argomento; imperocchè, o Signori, io non devo nascondervi che scopo principale nostro è quello di riuscire ad avere finalmente una legge sulla riscossione delle imposte.

Io ho avuto l'onore di portare la questione della riscossione delle imposte davanti al Parlamento nel

1862, altri se ne occuparono dopo. Nel 1865 me ne occupai non poco nell'altro ramo del Parlamento, e poi davanti al Senato; una disgraziata discordanza di parole impedì che si riuscisse allora a fare una legge di esazione delle imposte; per verità sarebbe una gran ventura se fossi più fortunato la terza volta in cui mi accingo a quest'opera.

Non occorre quindi dire da quanti e quali propositi conciliativi io sia mosso per ottenere che si riesca a metterci d'accordo una buona volta.

Non credo di dover dire quale bisogno abbia l'Amministrazione, quali ragioni vi siano perchè si debba desiderare, si debba, dirò di più, volere che vi sia una legge unica di esazione d'imposte.

Oltre le ragioni di merito che sono state accennate con più autorità dagli oratori che mi hanno preceduto, io mi permetto di accennarne una che, se volete, non ha merito intrinseco, ma che pure, a giudizio degli uomini politici, degli uomini pratici, ha un grandissimo valore.

Succede qualche volta, anzi più di una volta, che sono nelle opinioni popolari (dando però a questa parola *popolari* un senso elevato) nell'opinione pubblica, certi concetti dei quali bisogna tener conto. Or bene, o Signori, se Voi in questo momento rivolgete in varie parti del Regno la domanda del perchè del dissesto delle finanze, vi sentite dire, che non vi è una buona legge di riscossione delle imposte.

Ma io vi confesso che mi sono sentito attorno centinaia e migliaia di voci che dicono: ma perchè tormentate il mondo con nuove imposte, con aumenti di imposte? Fate una buona legge di riscossione d'imposte; questo è quello che occorre, e finchè non vi sia una buona legge di riscossione, non vogliamo aumenti d'imposte. Sarà o non sarà, lo ripeto, io sono fra quelli che danno molto peso ad una legge di riscossione delle imposte.

Ma certo gli uomini politici savi, come quelli che seggono in questo recinto non possono non tener conto di questa convinzione diffusa, per non dire unanime dell'opinione pubblica, specialmente quando le nostre necessità si forzano a metter mano alle tasse, alla riduzione di spese, le une più dolorose delle altre.

Quindi mi si permetterà, di accennare qualche punto per trovare una via in cui sia possibile di venire a temperamenti, i quali per quanto sarà possibile concilino le diverse opinioni state manifestate, e ciò sempre col proposito, che spero diviso dal Senato, di riescire ad una legge.

Ora, per riescire, o Signori, allorchando si ha un progetto di legge, che è già stato votato da uno dei rami del Parlamento, è evidentemente opportuno di scostarsi il meno che sia possibile da quel progetto che è già stato sanzionato dal voto della Camera Elettiva.

Questo linguaggio che ora tengo qui rispetto ad un progetto di legge votato dalla Camera Elettiva, è il

linguaggio che terrei davanti alla Camera Elettiva rispetto ad un progetto votato dal Senato.

È certo più prossimo ad un buon fine quel disegno di legge che in uno de' rami del Parlamento raccolse già una maggioranza notevole. Epperò mi permetto di insistere perchè *caeteris paribus* noi ci atteniamo sempre al progetto della Camera Elettiva.

Del resto, o Signori, devo osservare che vi sono, come avete veduto, dissensi grandissimi nelle opinioni delle persone le più competenti, le più autorevoli. Voi avete veduto sorgere taluni a raccomandare il sistema che è in vigore nelle loro province, ed altri fare lo stesso, e con convincimento egualmente profondo, per un sistema diverso che vige nelle province a cui appartengono.

Avete veduto, o Signori, delle persone non solo competenti, ma occupate intorno allo stesso ordine di cose, due autorevoli magistrati, due Presidenti nella Corte dei Conti, uno col suo discorso eloquentissimo raccomandarci un ordine d'idee, e l'altro con uno scritto autorevolissimo raccomandarcene uno abbastanza diverso, quantunque io non neghi che vi siano taluni punti di contatto. Quindi è che allorchando vedete tanta disparità di opinioni, bisogna concludere che questo problema della riscossione delle imposte vuolsi per dichiarare uno di quelli che ammettono più soluzioni, se non tutte egualmente buone, ma almeno abbastanza ragionevoli e che si raccomandano per molte ragioni.

Quindi allorchè vi ha non una, ma tante ragioni per unificare questa parte dell'Amministrazione pubblica, per togliere questo sconcio di tante leggi che ora è l'Amministrazione condannata ad applicare, è evidente che la è opera savia lo attenersi a quel progetto il quale possa raccogliere i suffragi della maggioranza. Ed è perciò che mi limito a toccare pochi punti sui quali con qualche modificazione si può ottenere una conciliazione fra le opinioni in apparenza più lontane.

Si è molto discusso intorno al modo di nomina dell'Esattore. Il progetto ministeriale non ammette che l'asta pubblica; il progetto della Commissione invece vuole la nomina a vita nomina fatta per opera del Governo.

Una voce (dal banco della Commissione). Non è a vita, è a tempo.

Ministro delle Finanze. Così apparisce dalla Relazione. L'esattore rimarrebbe nel suo ufficio fino a che non ne sia tolto con disposizione speciale. Io confesso che per le mie opinioni sono decisamente per il sistema dell'asta pubblica; in realtà l'esattore secondo la maggioranza della Commissione, è un impiegato il quale, se volete, non ha nè la ritenuta nè la pensione. S'immagini un sistema (e sarebbe forse desiderabile se così fosse) per cui gli impiegati si potessero direttamente abbastanza retribuire, senza dover loro dare un supplemento sotto forma di pensione, lasciando alla loro pre-

videnza di provvedere al loro futuro, e avreste un impiegato nè più nè meno come l'esattore proposto dalla Commissione.

Io direi molto male, quello che l'onorevole Scialoja disse bene, cioè, che quando voi ammettete nell'esattore un mandatario assicuratore, come egli diceva, evidentemente non ne potete fare un impiegato; di più, l'esperienza vale pure qualche cosa.

È stato troppo dimostrato da tutti coloro i quali hanno dovuto vivere in mezzo ad esattori nominati all'asta pubblica perchè non possiate dubitare, non essere vero che questo sistema conduca a risultati così poco convenienti come taluno ha preconizzato.

Per me è fuori di dubbio che questo è il sistema più economico, imperocchè, evidentemente, la gara pubblica è quella che fa trovare il minor prezzo specialmente quando è continuativa.

Quindi non esito nel raccomandare al Senato il sistema dell'asta pubblica.

Dirò tuttavia che mi hanno fatto qualche impressione, oltre alle idee svolte nella Relazione dalla Commissione, le parole state pronunciate dall'onorevole Scialoja, il quale diceva « tenete conto delle abitudini delle diverse parti del Regno. » Signori! Di queste abitudini è giuoco forza tener conto, sia per prudenza, sia perchè si vede che generalmente ciascuno raccomanda il sistema che vige nella sua provincia. Dunque, per quanto possiamo, teniamo pure conto delle abitudini esistenti nelle varie parti del Regno.

Ora io dico, o Signori, che, sia per dar tempo di lasciar penetrare a poco a poco il sistema dell'asta, sia per ovviare a quei tanti inconvenienti di lanciare d'un tratto il sistema dell'asta pubblica nelle province ove fin ora non è conosciuto, se si credesse assolutamente indispensabile di adottare una disposizione transitoria colla quale si stabilisse che a quelli degli attuali esattori in quelle province i quali si assoggettassero alle norme prescritte da questa legge, fosse in facoltà il concedere, a patti che fossero stabiliti, l'esazione delle imposte, procedendo, per esempio, per quinquennio come si procederebbe nelle province dove si applicasse l'asta, io non mi vi opporrei.

Io credo che gli uomini prudenti, anche quando il loro convincimento fosse come il mio, essere, cioè, di gran lunga preferibile il sistema dell'asta, potrebbero trovar modo di conciliarsi sopra questo terreno delle disposizioni transitorie.

Si discusse anche molto, se l'esattore debba essere comunale o mandamentale.

Io non verrò a ricordare le opinioni altre volte da me manifestate in proposito, tanto più che la Commissione ne ha fatto cenno nella sua Relazione; ma ripeto anche qui bisogna pur tener conto del voto dei più, se si vuol riuscire finalmente a una legge dell'esazione delle imposte.

Sono già 8 anni che ci arroveliamo; mi pare quindi che sarebbe ora di finirla; ma non ci riusciremo, se

non portiamo tutti la più grande disposizione alle transazioni ed ai temperamenti intermedi.

Io non nego nessuno dei vantaggi dell'esattore comunale, che sono stati indicati dagli oratori, che hanno parlato in proposito. Però, siccome il progetto di legge che fu votato dall'altro ramo del Parlamento e quale vi è portato innanzi dal Ministero, ammette il principio del Consorzio dei Comuni, parmi che vi sia anche là modo per il quale venire a temperamenti intermedi fra coloro che vogliono l'esattore comunale, e coloro che lo vogliono mandamentale. Noi abbiamo anche qualche precedente nelle attuali leggi sull'esazione delle imposte, che vigono nelle province napoletane.

Io dimando: si può fare in modo che non si imponga ai Comuni del Regno di avere un esattore comunale, quando non lo vogliono? Come dall'altra parte, io chiedo non si può egli fare in guisa, che quando tutti i Comuni di un mandamento il desiderano, si abbiano il loro esattore?

Così si potrebbe benissimo concedere che quando i Comuni componenti i mandamenti dichiarino di voler avere il loro proprio esattore, sia loro concesso; come dall'altra parte, giusta quanto si pratica nelle province napoletane, allorchè taluno dei Comuni componenti il mandamento, dichiara di non voler l'esattore comunale, in tal caso siavi un esattore mandamentale, ed il mandamento costituisce un Consorzio obbligatorio, giusta quanto proponeva l'onorevole Senatore Scialoja e giusta quanto mi pare che sia implicitamente contenuto nella proposta stessa della Commissione.

Un'altra questione è ancora portata innanzi, o Signori, ed è quella dell'uniformità dell'aggio, ossia spesa che il contribuente sostiene per la riscossione. Noi ci troviamo infatti a fronte di due sistemi.

Secondo l'uno l'aggio è uniforme in tutto il Regno, e così ha proposto la Commissione; secondo l'altro sistema, l'aggio è variabile in ogni Comune, imperocchè le spese di riscossione sono poste a carico dei diversi Comuni.

Io non potrei altro sopra questo argomento, che raccomandare la questione alla Commissione di Finanze onde vedere sopra questo punto quale dei sistemi si debba definitivamente adottare. Io confesso che vedrei alcuni vantaggi nel sistema vigente nelle province Lombardo-Venete, imperocchè i Comuni sono allora interessati a rendere le spese di riscossione più piccole che sia possibile e ci hanno quindi tutte le ragioni per averne cura.

Peraltro confesso che fece sopra l'animo mio una certa impressione quella considerazione importante, di rendere la spesa di riscossione delle tasse eguale per tutti i cittadini delle diverse province del Regno, appello che si fece allo Statuto fondamentale sopra questo argomento; confesso che non mi lasciò indifferente.

Ma ripeto, prima di pronunciare sopra questo ar-

gomento, sarà bene che vediamo lo svolgimento che prende la legge, come si andranno a deliberare le varie parti della medesima.

Finalmente, o Signori, avendo avuto dalla cortesia dell'onorevole Senatore Scialoja comunicazione di alcune parti dei suoi emendamenti, od almeno del suo progetto, devo dichiarare che sarei ben lieto di poter appoggiare qualche parte delle sue proposte, perciocchè credo che i temperamenti da adottarsi per le imposte non fondiarie sia un argomento che giustamente ha meritato la particolare attenzione del Senato.

Credo che realmente, sopra questo argomento nell'interesse delle finanze stesse, vi sia qualche cosa da fare; perchè egli è fuori di dubbio, che se si vuole obbligare l'esattore a versare immediatamente alla scadenza di una rata tutta la somma che egli dovrebbe riscuotere, per ricchezza mobile, siccome si sa già *a priori* che una parte non si potrà certamente riscuotere, e dovrà dichiararsi non esigibile o perchè non si può trovare l'individuo, o perchè mancò il cespite d'entrata o per altre ragioni di questa natura, può a prima giunta parer vantaggioso per le finanze l'obbligare l'esattore intanto a versare tutte le rate scadute; ma è pur presto veduto che questo vantaggio lo scontano immediatamente le finanze stesse. Infatti l'esattore si farà remunerare con un aggio più elevato, ed inoltre per la stessa contabilità non sarà altro che un imbarazzo di pigliare e restituire, e probabilmente i danari non rimarranno neppure nelle casse dello Stato un tempo abbastanza lungo, perchè se ne possa trarre profitto.

Sotto questo punto di vista io mi permetto altresì di raccomandare alla particolare attenzione del Senato la proposta che fece l'onorevole Senatore Scialoja, salvo ad intenderci nella redazione.

Io credo, o Signori, che quando noi portiamo tutti quanti nella disamina di questo progetto di legge disposizioni conciliative in modo da vedere di venire fuori, e in conseguenza, propendendo ancora ad allontanarci il meno possibile da un progetto il quale dopo tante discussioni finì per raccogliere la maggioranza dei suffragi in uno dei rami del Parlamento, mi pare che non dovrebbe essere impossibile che approdassimo ad un disegno di legge che accogliesse anche in questa Aula la maggioranza dei suffragi.

Io non posso che raccomandare vivissimamente al Senato perchè venga ad una conclusione; mi permetto di osservare, che se non vi si riuscisse, sarebbe la seconda volta che il progetto di legge sulla riscossione delle imposte, dopo approvato dalla Camera Elettiva, verrebbe a morire ai Vostri piedi. Io non dubito che al Senato non stia troppo a cuore l'ordinamento dell'Amministrazione, per non desiderare che finalmente una legge venga fuori. Io mi sono permesso una volta di dire alla Camera Elettiva: mettiamo le nuove leggi esistenti in Italia in un cappello, e tiriamone una a sorte, perchè così si finisca per avere una legge.

Certamente io non voglio dire che le condizioni della cosa pubblica non siano talmente modificate dalle leggi vigenti che non sia migliore una legge nuova anzichè una delle leggi antiche; ma il concetto che intendeva manifestare con quelle parole, era essenzialmente questo: cominciamo dal fare una legge, una legge unica per tutto il Regno che ci tolga finalmente da questa disparità di condizione in cui siamo. Occorrendo, rimedieremo poi; ma almeno avremo l'unità, altrimenti se continuiamo in questo stato di cose, di regola il Napoletano loda il suo percettore, il Piemontese il suo esattore, il Toscano il suo camerlingo, in sostanza non arriviamo mai ad un risultato.

Quindi è che mi permetto di raccomandare vivamente al Senato, perchè vegga di intendersi sopra un progetto di legge che ha già raccolto una maggioranza di suffragi nella Camera Elettiva.

Io non nego, Signori, che il progetto di legge che vi sta davanti, si accosti di preferenza al sistema che fu deliberato nel Regno Italico e che vige tuttora nelle provincie Lombardo Venete.

L'onorevole Scialoja ha fatto degli appunti sopra certe cifre che ho annesso alla mia esposizione finanziaria; se non sono veramente appunti, sono osservazioni: insomma ha detto che ciascuno può applicare alle cifre i commenti che crede, in diverso senso: questo veramente è stato il pensiero dell'onorevole Senatore Scialoja, meglio spiegato ancora dalle sue parole di ieri.

Ma, o Signori, lasciando stare le cose minori e venendo alle maggiori, io credo, che qualunque finanziere getti gli occhi sopra questi quadri, non possa non concludere, che il migliore dei sistemi di esazione attualmente vigenti, quello che dà migliori risultati per le Finanze, sia quello che vige in Lombardia.

Sì, che bisogna vedere se queste cifre dicano le stesse cose per le diverse parti del Regno: per esempio in un sito vi è da notare che le quote inesigibili, non essendo riscosse, non figurano nelle somme versate dall'esattore che versa solo le somme introitate; mentre invece queste quote inesigibili figurano tutte come versate dall'esattore che paga come scosso il non scosso, salvo il rimborso.

So che vi sono tante piccole correzioni a fare, perchè queste cifre diventino assolutamente, rigorosamente omogenee; ma la differenza fra i rapporti delle somme versate e di quelle da versarsi è tale, che mi pare ogni dubbio debba dissiparsi.

Voi avete udito che questo sistema che vige in quelle provincie non è poi così duro: il mio Collega vi ha dipinto l'appaltatore lombardo come la persona, la più benevola quasi che vi sia in Lombardia: ve ne ha fatto un quadro seducente, ed io ne concludo che questo non è poi un sistema così odioso, così terribile che possa minacciare l'unità d'Italia o peggio o poco meno la nostra organizzazione sociale, se quelli i quali lo

vedono da tanti anni applicato nelle loro provincie, lo trovano buono.

Io poi, o Signori, mi permetto ancora di accennare ad una circostanza, che sebbene secondaria, tuttavia per coloro i quali osservano i fatti deve pure avere qualche peso.

Osservate bene che in generale, come ho già detto, ciascuno di noi è tenero del sistema che vige nelle sue provincie; però qualche conversione c'è, e se bene osservate, troverete in generale che tali conversioni sono piuttosto verso il sistema che vige nelle province Lombarde-Venete.

Il mio onorevole predecessore ch'è Toscano, vi raccomanda il sistema che vige nel Lombardo-Veneto; io che son Piemontese faccio altrettanto: non mi fu dato mai di vedere il contrario.

E infatti, Signori, io credo che quando si entra veramente nello studio degli effetti di questi diversi sistemi, non si può non essere colpiti dai risultati realmente buoni che si sono ottenuti da un sistema che si fonda essenzialmente sopra l'esazione detta scosso e non scosso.

Quindi è che mi permetto di raccomandarlo il più che posso alla benevola attenzione del Senato.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola unicamente per annunziare al Senato che io ho datteso la metà dei miei emendamenti, di quelli cioè, che corrono a riscontro articolo per articolo per tutto il primo titolo del progetto Ministeriale.

Non dico già a riscontro articolo per articolo per dire che ciascun articolo è emendato; ma per dire solamente che io ho messo successivamente a riscontro di quegli articoli del progetto ministeriale, che ho creduto emendare, i miei temperamenti, numerandoli.

Ho semplicemente aggiunto quasi come titolo preliminare sette articoli, non perchè il Senato cominci la discussione da essi, ma per lasciare intendere il mio concetto generale; epperò ho loro dato un numero distinto per non cagionare confusione alcuna. È quasi un proemio brevissimo scritto in articoli.

Domani sarò in grado di dare tutti gli emendamenti che intendo di fare ai rimanenti articoli, non che le aggiunte, come quella della istituzione delle Commissioni Finanziarie. Invoco il giudizio del Senato su queste mie proposte.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non intratterrò a lungo il Senato; mi limiterò a brevissime osservazioni, alle quali ha dato occasione il discorso franco e leale che intesi pronunciare dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Ho udito innanzi tutto, con un sentimento di compiacenza, come l'onorevole Ministro delle Finanze, con lodevole arrendevolezza voglia entrare in quella via di

concessioni e di temperamenti, la quale per verità a me pare la più sicura, e sulla quale ho cercato di chiamare specialmente l'attenzione del Senato; in quella via nella quale sono stato grandemente confortato, quando venne fuori l'onorevole mio amico e Collega Scialoja, con autorità assai maggiore della poca che io mi abbia, per seguirla, avvalorarla, fenderla, e svilupparla ampiamente.

Dunque, se ho ben compreso, la portata delle concessioni, cui sarebbe disposto il signor Ministro delle Finanze, sarebbe questa, vale a dire, che egli non dissentirebbe principalmente dallo adottare alcuni temperamenti conciliativi rispetto alla questione molto controversa, quella cioè intorno ai modi di elezione degli esattori delle tasse; però io non posso lasciar passare l'enunciazione del suo sistema, perchè mi pare che egli intenda di fare una concessione su di un terreno, che, a mio avviso, non è il più opportuno.

Se ho ben compreso il suo concetto, il Ministro delle Finanze pare che sarebbe disposto a questo solo, di far entrare nelle disposizioni transitorie il rispetto allo *status quo*, in quanto al metodo di scelta degli agenti governativi vigenti nelle provincie Meridionali; ebbene, allora mi sia permesso di osservare che per me sta che quando veramente si possa dimostrare, e io credo che pienamente e completamente lo abbia dimostrato l'onorevole Scialoja, quando si possa dimostrare, diceva, che i due sistemi che si contendono il campo, il sistema degli esattori ad incanto vigente in Lombardia, ed il sistema degli esattori a nomina governativa delle provincie Meridionali, che questi due sistemi presentino ciascuno alcuni pregi, alcuni vantaggi, procedenti da speciali condizioni locali, perchè adunque s'incontrerebbe difficoltà, e si vorrebbe respingere un concetto più razionale, più accettabile, quello cioè di rispettare i sistemi; e nel senso non già che debbano divenire sistemi permanenti, perciocchè il tempo e l'esperienza potranno, in progresso, modificarli, e sostituire l'uno all'altro?

È questo proprio il concetto esposto dall'onorevole Scialoja al quale io mi associo pienamente. L'onorevole Scialoja diceva, ed io lo ripeto: provate i vari sistemi e rispettate; lasciate facoltà che il sistema esistente nelle provincie Meridionali continui, e allora quando metterete in contrasto i due sistemi, per la naturale condizione delle cose, accadrà, che se per avventura il sistema degli appalti approderà meglio, egli è certo che questo sarà adottato a preferenza, e sarà condannato l'antico sistema.

Io spero che si vorrà accogliere questa proposta del Senatore Scialoja, alla quale pienamente aderisco.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. L'onorevole signor Ministro delle Finanze fa appello alla conciliazione; un appello alla conciliazione certamente il Senato non può a meno di accoglierlo con favore. Tutti abbiamo desi-

derio vivissimo di assicurare l'interesse dell'Esercizio e di garantire l'interesse dei contribuenti. Il quadro che ci fece dell'esattore Lombardo l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, era, come diceva il signor Ministro delle Finanze, così seducente, direi quasi, da farlo accettare senza obiezione; ma però anche l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici ammise che l'esattore per appalto può presentare delle difficoltà e delle difficoltà grandi.

Un appaltatore improvvisato non dà sempre quelle garanzie di moralità che assolutamente sono necessarie per un così difficile incarico come è quello di esattore. L'esattore ha bisogno di avere la fiducia dei contribuenti, e in certo grado la fiducia del Governo.

Il Governo dice: quanto a me, se io ho una garanzia, sono tranquillo; ma non sono sempre tranquilli i contribuenti.

Io vi faceva osservare l'altro giorno come sia tanta l'ignoranza nel nostro paese, che purtroppo se il contribuente non ha la facoltà di verificare *a priori* quanto deve pagare, teme sempre che si abusi della sua ignoranza.

Non ho udito una parola dall'onorevole signor Ministro che mi possa confortare da questo lato. Io chiedevo che ogni contribuente avesse un libretto sul quale l'esattore iscrivesse la somma esatta, e sul quale si liquidasse infine dell'anno il conto del suo debito.

Questa piccola concessione è, direi, più un affare amministrativo che altro, e non mi pare che possa incontrare obiezioni.

Un'altra osservazione ci faceva il signor Ministro sulla nomina dell'esattore; se questa nomina cioè doveva esser fatta dal Prefetto, o se si doveva dare l'incarico della esazione ai Comuni.

L'esazione delle imposte, ai Comuni non la darei mai, perchè l'esperienza ci dimostra che molti Comuni esigono, ma non sono puntuali nel restituire al Governo ciò che hanno esatto. Ma per comodo dei contribuenti, sarebbe sommamente desiderabile che ogni Comune avesse una persona di confidenza la quale fosse incaricata della esazione; e questa sarebbe una garanzia morale derivante dalla onestà della persona residente sul luogo, la quale sarebbe interessata a contentare i contribuenti, a non fare malversazioni, ed anche, direi, a soccorrere quel povero disgraziato cui mancasse il soldo per fare il compimento della sua quota.

Perciò a me pare che la nomina fatta dal Prefetto di un esattore comunale, non all'incanto, ma appaltatore anche assoluto, cioè che dia per scosso il non riscosso, sia il sistema da adottare. Le proposte di questi esattori comunali potrebbero esser fatte dai Sindaci, ovvero dal Consorzio dei diversi Comuni. Questo, a parer mio, sarebbe il mezzo conciliativo che potrebbe riunire tutte le opinioni.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Io avevo rinunciato alla parola

dopo lo splendido discorso dell'onorevole Collega Scialoja, il quale avendo proposto un sistema conciliativo, pare che abbia richiamata l'attenzione del Senato. Oggi veggio con compiacimento che è ben disposto alla conciliazione lo stesso onorevole Ministro delle Finanze; ma talune sue proposizioni mi fanno sentire il bisogno di richiamare l'attenzione del Senato sull'unico dubbio rimasto dopo tanto ampia discussione.

Tutti miriamo ad un fine, ed è quello di assicurare all'Esercizio la facile e regolare riscossione delle imposte mediante il sistema di obbligare l'appaltatore o esattore governativo a pagare il non riscosso per riscosso; ma questo fine si potrà conseguire con le norme tracciate nel progetto ministeriale?

Io prevedo che col progetto ministeriale rimarranno sacrificati i grandi principii di giustizia che debbono informare gli atti di un paese che ha una legislazione non seconda alle altre della colta Europa.

Si pretende che l'appalto potrebbe assicurare in tutte le parti del Regno la esatta riscossione delle imposte. Ma conoscendosi in Italia la storia dei gabellotti e dei vettigali, si potrà prevedere quel che si pranno fare, massime per la riscossione delle imposte personali. Sospinti dall'avidità del guadagno, onnipotenti per loro mezzi coercitivi, stretti dal tempo per conto periodo di una breve gestione, scatenarono contro i poveri contribuenti i fulmini di Giove.

Se le tasse personali, non al certo bene distribuite e di nuova istituzione, han dato motivi a ri sentimento, saranno le esigenze de' gabellotti considerate come ingiurie estreme da potere con estrema vendetta esser soddisfatte.

Non ci illudiamo e parliamoci chiaro. Un malesere generale serpeggia in Italia per una conseguenza necessaria dei passati avvenimenti, e non bisogna aggravare la mano a discapito della pubblica tranquillità. In tanta perturbazione di cose sono gli uomini inclinati ad incolpare chi regge i mali che soffrono. I Ministri delle Finanze guardano le belle cifre rotonde in prospetti elegantemente stampati; ma non si avvedono che l'immagine a traverso di un prisma non corrisponde alla realtà delle cose. La storia contemporanea ci dice due cose, che gli uomini si ammazzano, e che i gabellotti e i dazi comunali offrono esempi funesti di litigi e di ire. Questi due fattori dovrebbero entrare nell'aritmetica de' Ministri delle Finanze.

Così non fosse vero che gli uomini si ammazzano. Di molto è aumentato il numero degli omicidi e dei ferimenti; e lo stato comparativo di un decennio che ho mandato all'onorevole Guardasigilli in altra occasione, è troppo desolante: e non è questo un bel modo di progredire nella libertà.

Ora spassasi che in quasi tutti i Comuni esistono litigi coi gabellotti dei dazi comunali, e non rare volte è necessario l'intervento del giudice istruttore. Date anche ai gabellotti la riscossione delle imposte gover-

native, e, disperda il Ciel l'angurio ne avverrà un disordine generale.

Almeno l'obbligo di pagare il non riscosso per riscosso fosse effettivamente un provvedimento proficuo al Tesoro! La disposizione dell'art. 65 del progetto ministeriale, accordando all'appaltatore il diritto di ottenere il rimborso delle partite inesigibili, aprirà il varco alle frodi, e per versamenti apparentemente anticipati gli esattori si faranno ricchi a spese dell'Erario. Per vero, in quanto alle imposte prediali, non è forse a temere il pericolo di partite inesigibili; ma per le imposte personali, gli esattori che senza regole e senza freno sono giudici e parti del procedimento esecutivo, sapranno ritrarre il mezzo legale della comprovata apparente insolubilità del debitore, e troveranno nella legge il titolo della impunità. Non bisogna essere mezzanamente esperto delle cose giuridiche per ignorare che gli stessi uffiziali pubblici, incaricati della riscossione delle spese di giustizia, bene spesso facilitano al debitore e per un illecito guadagno, il mezzo di sfuggire la esecuzione; e l'onorevole Guardasigilli potrà dire al suo Collega delle Finanze, quante volte ha dovuto ricondurre al dovere pubblici uffiziali immemori dei propri doveri.

Che dirò poi della responsabilità comunale? L'onorevole Senatore Digny, non potendo resistere alla robusta argomentazione del dotto Collega Di Giovanni, ha con quell'acume che gli è proprio voluto dimostrare, di essersi nel progetto ministeriale eliminata la responsabilità del Comune, ossia la responsabilità dei cittadini onesti che dovrebbero pagare per debitori morosi; ma gli articoli 11 e 14 del progetto ministeriale sono così elastici da velare una responsabilità effettiva. Fortunatamente o sfortunatamente passo la mia vita nei dibattiti giudiziari; e quale strazio non si fa delle leggi le più chiare per quella *naturali hominum dissentione*? In mano ai legisti gli articoli 11 a 14 anzidetti inabbandiranno una buona mensa alla curia a spese di tutti i Comuni!

Passo al procedimento giudiziario. Tanto in Italia sono in decadenza gli studi giuridici da dare il nome di procedimento ad atti che non hanno riscontro neanche ne' tempi ne' quali il dispotismo e l'anarchia si dividevano le città ed i regni! Noi tutti, e con noi gli onorevoli Ministri, amiamo la onesta libertà; ma non avremmo a rallegrarci del governo rappresentativo se si ristabilisse la *confisca* de' beni. L'appropriazione della proprietà di un debitore senza l'intervento del potere giudiziario, è una vera confisca. Il governo rappresentativo si è voluto, per veder sostituito all'arbitrio, la legge, ed i depositari delle leggi sono i magistrati.

Non possono disconvenire gli onorevoli avversari dell'esorbitanza del procedimento, ma lo considerano come una necessità per assicurare l'esatta riscossione delle imposte; o in altri termini, che il fine in tempi di disordine finanziario giustifica i mezzi.

Fortunatamente per la società civile non ci sarà uomo politico che portasse ad esempio questa massima, che bandirebbe nel mondo ogni idea di giustizia, che farebbe prevalere il diritto del più forte.

Il favore dovuto alla causa fiscale deve avere i suoi confini, ed anche sotto i governi feudali, il fisco era sottoposto alle leggi. Difendere il fisco dalle male arti di contribuenti morosi, difendere i contribuenti dalle vessazioni di agenti fiscali, ecco la missione del legislatore.

Io che sono della scuola di Gianvincenzo Gravina con l'autorità del quale Montesquieu esordì la sua immortale opera, di Alberico Gentile che fu il precursore di un Grozio, non ho a maravigliare che in quella grande sala giuridica di un alto Tribunale fiscale dove ho esordito la mia carriera, trovi scritto *fiscus cum privatis aequa lance contendit*. Ho a maravigliare che oggi si vogliano introdurre novità funeste alla libertà civile.

Presidente. Annuncio al Senato che l'onorevole Senatore Digny ha presentato alla Presidenza alcuni emendamenti che cominciano dall'articolo 2. Essi saranno stampati e distribuiti domani mattina.

Se nessuno più domanda la parola, interrogo il Senato se crede di chiudere la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Relatore.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato).

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Signori Senatori.

Il mio compito è ingrato, giacché a me tocca ripetere cose dette, e benissimo dette. Però ho la gioia di trarre fuori da tanti discorsi quella parte di essi, in cui per l'unanime manifestazione di tutti i preopinanti è stato proclamato che nell'esaminare questo progetto di legge tutti fanno abnegazione delle proprie opinioni, quelle, cioè, che i sistemi applicati nei loro rispettivi paesi siano stati i migliori, per convenire in quel sistema, che al bene delle Finanze d'Italia intende. Ed alcuno fra essi ha aggiunto a questa espressione di patriottici sentimenti il fatto compiuto.

Stamane udiste l'onorevole Ministro delle Finanze come egli, Piemontese, ha sacrificato il sistema della sua terra natia, e l'altro giorno l'onorevole Senatore Digny vi diceva anche egli, e già le carte lo dimostravano, come egli, Toscano, e che aveva elaborato e presentato mentre sedeva nei Consigli della Corona un progetto affatto informato al sistema vigente nella Toscana, ne aveva fatto anche egli l'olocausto in faccia all'altro progetto che la Camera Elettiva aveva adottato. Però egli non fu così giusto verso la Commissione come lo fu verso se stesso, avvegnacchè aggiungeva che la Relazione a lui sembrava informata ad un colore locale, cioè ad un sistema che ridestava la memoria de' sistemi veduti praticare sin dalla prima infanzia.

Se cotesta sua apprezzazione avesse di mira unicamente me Senatore, non avrei avuto grande premura

di smentirla, ma poichè ha tratto alla mia Relazione, la quale se è misera e male elaborata pure è la fedele manifestazione de' concetti della Commissione permanente di Finanza in cui siedono dotti, ed autorevolissimi membri di questo Consesso, a me è dovere assoluto, o Signori, di farvi dimostro che in quell'apprezzazione vi ha errore.

L'onorevole preopinante ha certamente voluto accennare con le cortesi frasi adoperate, che in quella Relazione il colore locale, le reminiscenze fossero da credersi carezzate perchè vi è propugnato il sistema Napoletano.

Questo non è: il sistema napoletano (sono cose sibbene altra volta intese, pure sempre è evidente il bisogno di ripeterle), il sistema napoletano, debbe sapere chi voglia parlarne esatamente, essere quello che ha la sua base nel Decreto del 1811. Per siffatto Decreto il sistema napoletano normale, è lo adoperare il Percettore Comunale. Nel progetto della Commissione è l'Esattore Mandamentale quegli che riscuote le imposte.

Nel sistema legale del Napoletano l'Esattore comunale come un agente del Sindaco e dei Decurioni, è nominato da questi, salvo l'approvazione dell'Intendente. E qui si propone un Esattore nominato dal Ministero delle Finanze sulle terue elaborate dai Municipi. Bensì della percezione della fondiaria sono dichiarati responsabili nelle loro persone e nei loro beni il Sindaco e i Decurioni per lo anzi citato Decreto.

Ma il progetto della Commissione aborrisce da qualunque ingerenza Comunale sia principale, sia sussidiaria. Infine, o Signori, l'Esattore napoletano è beneale saivo a dimandare la conferma, e qui vi si proponeva un Esattore nominato senza termine.

Eravi, in quella legge, l'obbligo di soscrivere le obbliganze per le rate dell'imposta fondiaria, e queste obbliganze mensili erano a favore del ricevitore; ma eravi pure in quella legge dei temperamenti, che permettevano che queste stesse quote mensili non si versassero col rigore dei termini; quindi forse andava ai 14 mesi l'obbligo del versamento. E Voi in questo progetto della Commissione trovate enunciato il sistema rigoroso, che mi piace chiamare con voce toscana, a schiena, e che se è identico al napoletano lo vince in rigore; e questo sistema, Signori, di Esattori a schiena è affatto Lombardo, è affatto Toscano.

Dunque, quando nella Relazione della Commissione vi ha fra le altre emende a Voi proposte, quella di venire adoperato l'Esattore mandamentale, a nomina governativa, io credo poterlo dire e sostenere, è stato anche questo un atto di abnegazione di coloro, che hanno votato in quella congiuntura e che non si tengono secondi, nè all'onorevole Digny, nè all'onorevole Sella in questi sentimenti e in questo sacrificio.

Procedo, o Signori, ancora più avanti. Influenza grandissima dispiega in questa discussione il conoscere il sistema Lombardo: esso è il perno su cui una quantità di autorevoli Colleghi fondano il loro ragionare.

Ieri il Conte Porro, quest'uomo, cui mi onoro di professare stima e venerazione, seppe presentare quel sistema nel modo il più nitido; però io mi permetto alla sua chiara esposizione supplire in qualche cosa, cioè, mentre egli magnificamente vi seppe dire come da una triade d'uomini illustri, fra cui primeggiava il Neri Toscano, fu proposta in Lombardia dal 1755 al 1759 una serie di provvedimenti per la riforma delle imposte, egli però non estimò accennare se e qual era in que' tempi la parte che alla rappresentanza comunale si attribuiva, se e quale era il tipo di quelle imposte.

Dunque io qui mi permetto, supplendo le autorevoli indicazioni del Conte Porro, dirvi che a base della riforma del dicembre 1755 voi trovate sciolpitamente tre delle principali imposte, cioè la tassa personale di sette scudi per ogni ente maschile da 14 a 60 anni; la tassa chiamata mercunomiale su tutti i traffici e negozi nella misura di 1 1/4 per 0/0; ed infine la tassa sulle case foranee divise per classi di città e per squadre. Però queste tre tasse erano unicamente profilate a vantaggio delle Comunità, erano affatto peculiari a coloro i quali avevano stanza in quella contrada, e per ragione di tale circostanza.

E su queste tasse comunali era fatta una partecipazione, ma con prelevazione a favore dello Stato, obbligando la Comunità di versarne la metà nelle casse provinciali. Badate, Signori, che nella suddetta riforma del 1755 non vi ha traccia di ente Comune con esistenza propria. Per essa il Convocato costituito dai maggiori estimati, avea la rappresentanza di quegli abitanti. Il Convocato nominava i tre Deputati del censo. Questi Deputati nominavano essi il Sindaco che veniva definito il loro Sostituto locale.

Per quella riforma l'ordinamento Comunale era solamente coordinato a fecondare e curare lo assetto delle imposte, a dar opera all'esatta riscossione di esse ed alla prelevazione a favore dello Stato. E quando nel gennaio 1760 fu pubblicato il censimento di tutti i fondi, e case esistenti nel Ducato di Milano, e fu fissato in 64 milioni circa di scudi, allora fu ordinata e completata un'imposta addimandata *Universale*, la quale consistea nel ripartire le somme che lo Stato avea obbligo di pagare, e darne il peso in una quota proporzionale su tutti coloro che nel censimento eran descritti per un capitale in terreni od edifici. E questa che non fu allora una vera imposta fondiaria, ma una contribuzione de' proprietari fondiari per soddisfare alquanto debiti annuali dello Stato, venne pure attribuita per tutte le afferenti operazioni alla Deputazione del Censo, faccendolo il corpo detto del Convocato arrogare a favore della Comunità una sovrainposta a quelle dello Stato, ma nel solo caso in cui tutte le altre tre imposte non sarebbero bastate.

E quando nel 1818 venne fuori l'ordinamento comunale, mercè la istituzione de' Consigli comunali accordata alle città notate in una tabella, davano opera quei Con-

sigli, sia a tener fermi nel Comune gli ordinamenti del 1755, mercè la costante nomina della Deputazione del Censo con tutte le prische attribuzioni, sia ad attuare l'ordinamento della Rappresentanza comunale mercè l'elzioni del Podestà, e degli Assessori.

Così, dopo pochi giorni e nello stesso aprile 1818 venne fuori la Patente sulla riscossione delle imposte, revocando le disposizioni del 1804 e del 1811, e nel modo il più esplicito riducendo nella Comune, per organo della Deputazione del Censo, la esclusiva cura delle imposte comunali e generali, e costituendola debitrice dello Stato della imposta *Universale*, e della rata delle altre tre imposte comunali, lasciavale adoperare per la riscossione il vecchio metodo dell'esattore venuto fuori dal concorso dell'asta, e con obbligo di dare per iscosso il non scosso.

Questi rapidi cenni, e quant'altro fu così bene esposto dall'onorevole Senatore Porro mi fanno abilità dire al Senato, che riscossione d'imposte a sistema Lombardo importa la riscossione delle imposte fatta dal Comune, e nel Comune e delle proprie, e di quelle dello Stato, ma con tale coesione, ma con tale identificazione da risaltarne che eran debito diretto del Comune la tassa dallo Stato imposta, e le rate delle tasse comunali allo Stato attribuite. Il percettore a sistema Lombardo era adunque la funzione con cui alla sua precipua obbligazione dava esecuzione il Comune, e sarebbe un madornale errore dire, od accennare ad esattore secondo il sistema Lombardo, senza la necessaria coesistenza dell'obbligazione dell'Ente Comune di cui era il mero esecutore.

Questi sono i caratteri, questi sono i tipi del sistema Lombardo.

Nel raccomandare alla vostra memoria questi rapidi cenni del sistema Lombardo, mi è d'uopo dirvi una parola sul processo psicologico per cui la vostra Commissione, non adottando intieramente il progetto ministeriale, e provvedendo a tener salda la fama del distinto concorso che sempre dal Senato si è proligato per avviare una riforma legislativa, ha creduto in questa ricorrenza di non limitarsi a proporvi di respingere un progetto di legge, che a suo intendimento merita delle riforme gravissime, ma di spingersi oltre al suo compito col presentarvi una serie di emendamenti che sono sviluppati mercè la Relazione.

Or dunque sia al Senato manifesto che la Commissione di Finanze in questa congiuntura prende ragione da un autorevole precedente.

Io rammento al Senato che sino dal 1862 il Ministro Sella si presentava alla Camera Elettiva con un progetto la cui base era l'appalto per la riscossione delle imposte. Ma in questo progetto però Voi non trovate nè la riscossione per Comuni, nè l'obbligazione del versamento integrale delle imposte gravato al Comune.

La Camera Elettiva ne fece un maturo studio, e dietro elaborata e profonda discussione, venne al concetto di mutare la base del progetto Ministeriale, e col con-

senso dello stesso Ministro, fu sancito il sistema della riscossione per esattore mandamentale nominato dal Governo.

Signori, ve l'ho accennato nella Relazione e mi piace ora di ripeterlo; la minoranza della Commissione presso la Camera Elettiva, composta di Deputati Lombardi, con l'onorevole Allievi alla testa, si affrettava a dar fuori una solenne dichiarazione colla quale diceva: « Per queste considerazioni la minoranza della Commissione desiste dall'oppugnare il presente progetto di legge e far valere un principio esclusivo, essa credette e crede non essere possibile in alcun modo risolvere questo problema se non accettando quella savia transazione che è rappresentata dal novello progetto di legge ».

Ecco qual era il concetto dei Deputati Lombardi che accettavano niente altro che la riscossione delle imposte per Mandamento con esattori nominati dal Ministro delle Finanze.

A quest'autorevole precedente si arrogge quel che avveniva nel maggio 1865, quando la legge votata dalla Camera Elettiva era tratta alla vostra discussione; e malgrado che il vostro Ufficio Centrale ve ne avesse consigliato la reiezione o la sospensione, Voi ne discuteste 11 articoli ed approvaste le basi del progetto della Camera Elettiva, che sanciva cioè la riscossione per Mandamento, e per esattori nominati dal Governo.

Mi concederà il Senato che tutto questo costituiva uno stato di cose ben serio. La vostra Commissione trovava innanzi a sé due precedenti; un precedente era la legge in progetto che veniva dalla Camera Elettiva e che oggi discutiamo; ma anche per il Senato, Corpo eminentemente conservatore, e che aveva con piena conoscenza discusso altra volta una simile anzi identica legge la quale aveva adottato, eravi un altro precedente assai considerevole, le sunnarrate votazioni.

E perchè si dovessero mettere da banda, e perchè ad un sistema meno soddisfacente ai pubblici, generali bisogni, si desse accoglienza, quali erano le novità che peculiarmente al Senato si profferivano? Nulla nell'ordine politico, nulla nell'incalzanti, ma identici bisogni del paese per aversi una legge uniforme.

Era dunque, signori Senatori, un criterio ben logico ed opportuno quello che seguiva la Commissione di Finanze, quando credeva in questa congettura dovere richiamare il principio sanzionato così autorevolmente, e invitarvi al postutto a metterlo in linea parallela con quello racchiuso nel progetto dalla Camera dei Deputati votato, aggiungendo, per completare la vostra convinzione, tutti quegli sviluppi che un mutato ordine di idee rende necessari.

Ancora questo non basterebbe per dar completa ragione dell'operato della vostra Commissione.

Essa non iscausava venire a far disamina del merito del sistema racchiuso nell'attuale progetto di legge. Ed all'uopo muoveva da alquanti principii che vado ad esporvi.

La riscossione delle imposte è uno dei grandi servizi dello Stato.

Votato il bilancio, affidato l'esercizio al Potere Esecutivo, a questo eminente amministratore, primissima fra le sue funzioni è quella di mettere in atto la riscossione delle imposte.

Per questo stato giuridico di cose, è indiscutibile che il Governo, rappresentando lo Stato, verso il contribuente delle imposte, lo ripeto con le parole del Senatore Scialoja, è un creditore. Ed aggiungo, un creditore munito dei più autentici titoli che si possano trovare, cioè la legge che sanziona la quantità dei tributi, la legge che li ripartisce, la legge che fissa il tempo entro cui vanno riscossi, e le classi dei cittadini che, secondo la specie delle imposte, devono soddisfarle.

E mi permetto qui aggiungere, o Signori, che, secondo la specie dei tributi, il titolo ancora è più forte: avvegnachè se per l'imposta fondiaria il titolo è nella legge che dà sanzione al capitolo del bilancio che stabilisce in tanti milioni per quell'anno il contingente di quella imposta, osservate che per le altre imposte, che chiamerò stamane ancora personali, il titolo, o Signori, è più preciso, è più spiccato, il titolo è nella consegna che il cittadino deve fare per queste speciali imposte.

Così, o Signori, questa consegna, questa dichiarazione supplita o corretta nelle sue omissioni o reticenze aggiunge al titolo comune fondato nella legge, un carattere spiccato di vincolo esplicito, di vincolo individuale dal contribuente assunto in faccia allo Stato di pagargli per quelle tasse la quota fissata dalla legge.

Quindi lo Stato è un eminente creditore che ha per sé tali titoli, la di cui forza non vi ha possibilità di crollare. E il Governo non potendo venire da sé a ridarli a materiale applicazione, è d'uopo che dia mandato ad altri per farlo.

E qui ripeto le parole dell'onorevole Scialoja: il Governo in questa congiuntura non fa altro che scegliere mandatari. Voi trovate tra il Governo e quegli che è deputato a riscuotere un'imposta il rapporto giuridico e civile del mandante e del mandatario. Né turba, o Signori, questo preciso concetto giuridico il veder che il mandatario assicuri al mandante quel che sarebbe da ottenere mercè la riscossione dell'imposta che gli è affidata; avvegnachè questa è una modalità della specie di questo mandato, è un'estensione di patti che possono avvenire in questa contrattazione senza alterarne l'indole giuridica. I rimborsi, gli sgravi, le indenizzazioni che per le leggi sulle imposte deve il Governo prestare a chi ne ha avuta la riscossione addimostrano che la pattuizione dell'assicurazione si affa nella subbietta materia alla natura del mandato.

Ritengo che sarebbe capriccioso criterio quello il quale dalle peculiari specialità di questo mandato vorrebbe trarre la conseguenza che il mandatario assicuratore dell'effetto della riscossione diventi agente in

rem propriam come se fosse un acquirente a titolo oneroso di crediti. Sia quando è indubitato che l'assicurazione lascia nella sua sussistenza il diritto di rimborso per le partite non riscuotibili secondo legge, sino quando non si leggerà una vera novazione mercè la liberazione dell'altro debitore cioè del contribuente, non sarà mai possibile scambiare il mandato in compra e vendita di nomi di debitori, onde così si abbia un pronto e semplice debitore di prezzo nell'individuo il quale riscuoterà le imposte con sua assicurazione.

È davvero un confondere i concetti giuridici che ho esposto, il voler credere che il Governo col nominare un Esattore a *schiena* per riscuotere le imposte dello Stato, accetti un primo diretto debitore, quale sarebbe il riscuotitore, ed intanto tenga fermo a sé assoggettito dal prisco titolo un secondo debitore, il contribuente, che non resti liberato dall'accettazione del primo.

Non è poi, o Signori, concesso a chi la faccia da oppositore di cangiarci le carte in mano, e ipotizzando una delle tante possibili convenzioni che è agevole escogitare nel campo ben largo delle speculazioni, e delle cessioni, dirci che in questa speciale congiuntura la cessione *in solutum*, la piena tradizione o trasporto dei nomi dei debitori si potrebbero ingerire. Avvegnachè noi diremmo non si tratta di possibili contratti con possibili modalità, diciamo che quello che giuridicamente avviene nell'affidare la riscossione delle imposte con assicurazione, è un mandato e nulla più.

Questo è quanto nei tempi nostri si vuol fare, questo è quanto con osservare le concorrenti discipline si vuol fare.

Quando dunque è dimostrato che in questa congiuntura Voi codificate i rapporti di un mandante e di un mandatario, qualunque sia l'estensione del mandato, i sistemi Lombardo e Toscano sono stati feriti a morte. E l'uno e l'altro, che si fanno belli del principio per lo quale dall'affidare al Comune la riscossione delle attuali imposte ne sorge nel Comune il carattere di principale obbligato, e non mica quello di mandatario, non possono aver vita oggidì.

Il concetto che ho svolto mi dovrà giovare a farvi preghiera di accettarne un altro, che è una vera e semplice applicazione di quello.

Se il Comune non può essere sotto il rapporto giuridico di mandatario un responsabile principale, un debitore pattizio delle imposte, molto meno può come *fidejussore* dell'esattore venir riguardato più oltre obbligato di quanto lo sia costui. Sarebbe possibile vedere nel Comune il garante del mandatario. Ma sempre nel limite degli effetti giuridici del mandato. Ma qui occorre un altro ordine di considerazioni e di serie meditazioni.

Si ponga mente, o Signori, cos'è il Comune ai nostri tempi; rammentiamo come questo è un Ente autonomo; consideriamo come le sue funzioni sieno tutte ristrette

unicamente nel cerchio dell'amministrazione del Comune nell'interesse dei suoi amministrati; pensiamo dunque come sarebbe un mal vezzo del Governo, che senza necessità, senza un indeclinabile bisogno si rivolgesse ai Comuni, e ne facesse l'istrumento dell'esecuzione di uno dei servizi dello Stato. Allargherebbe in questa congiuntura le mansioni del Comune, lo distrarrebbe da quelle che gli sono peculiarmente affidate, e farebbe sorgere un rapporto di dipendenza interessata che sarebbe o senza alcuno effetto pratico, o produrrebbe allarmanti e disastrose conseguenze. Ed in vero fate che il Comune sia il garante dell'esattore, e qualche fiata il surrogato dell'esattore o che non si offra, o che manchi, è della più ordinaria previdenza suggerito che possa venire un giorno in cui la necessità di attuare questa responsabilità si disveli. Ora, questa responsabilità del Comune non la potrete efficacemente scontare se non se o colpendo il suo patrimonio particolare, o distraendo le attività del suo bilancio. Ma i beni patrimoniali del Comune non possono essere distratti dalla loro speciale destinazione, non possono sottostare ad obbligazioni diverse da quelle che al patrimonio sono connaturali. Così pure le attività del bilancio del Comune non possono venir distratte, senza che si accresca contemporaneamente la cifra del passivo di tutto quanto onde far fronte a quella distrazione occorre. E così Voi verrete direttamente a far sorgere altre riemposizioni che colpiranno e quelli che pagarono all'esattore le imposte, e quelli che non le hanno pagate.

Signori, ancora una riflessione: credete Voi che avrete fatto un gran passo nella via di migliorare un sistema di riscossione d'imposte dirette, quando sancireste che i Comuni in favore dello Stato dovrebbero riscuotere, o far riscuotere le tasse dirette a loro spese? Si crederebbe con ciò ottenuto all'Erario, lo straprande vantaggio di pervenirgliene netto di ogni spesa lo ammontare?

Ebbene tutta questa è un'illusione, e direi ben anco, rischiamo aumentare la spesa della riscossione.

Ed in vero, o Signori, questa spesa la paga sempre il contribuente, sia che la legge la gravi a lui direttamente come sovrainposta, sia che la faccia pagare dal Comune.

Il Comune certamente non fa donazione al Governo e non avrebbe come farla. Desso nel suo bilancio passivo deve caricare fra le spese obbligatorie, tanto quanto basti per il servizio della percezione delle imposte, e deve nell'attivo allocare tanto aumento d'imposte comunali, quanto pareggi quella spesa. Saranno gli abitanti del Comune, e così i contribuenti che abitano nel Comune queglii che pagheranno sempre, con la differenza che certamente pagheranno al Comune quel tanto di più, che a lui occorre per istipendiare que'suoi impiegati che al servizio della riscossione devono intendere. Credo quindi che chi la pensa diversamente cada in una pura illusione.

Procediamo più oltre. Il Comune vuolsi sia incaricato di sorvegliare, di tutelare i contribuenti da ogni abuso, da ogni concessione, da ogni parzialità che potrebbe venir commessa dall'Esattore. Ma, o Signori, la contraddizione è evidente quando voi dovete sanzionare, che per questa legge il Comune debba essere come obbligato, o come *fideiussore* queglii cui altamente prome che l'imposta si riscuota. Voi date la custodia dell'interesse del cittadino, voi date la tutela del contribuente a chi ha, se non apertamente un interesse a lui contrario, al certo non può non essere che parziale all'esattore.

Io capirei ciò, se voi emancipereste interamente il Comune da ogni ingerenza; voi allora avreste un risultato probabilmente utile dando all'autorità municipale affatto disinteressata, il diritto di invigilare e pienamente, l'esattore.

Ma se l'Amministrazione comunale fosse responsabile verso lo Stato, come lo sarebbe se la sua sorte fosse unita a quella dell'esattore, o nominato da lei, o da lei garantito, come sperereste, o Signori, questa difesa efficace dell'interesse del contribuente nell'autorità municipale?

Io credo, o Signori, che con grave danno un'altra conseguenza da quel pagamento di spese sorgerebbe, e mi fa piacere di aver inteso testè dal Ministro delle Finanze manifestare come a lui riescano di preoccupazione le conseguenze dell'attribuire il peso del pagamento delle spese di riscossione al Comune.

Nella Relazione della Commissione di Finanze si è messa in rilievo la inevitabile ineguaglianza che sorgerà a carico de' cittadini del Regno dalla diversità del premio agli esecutori della riscossione, perciocchè è la precipua ragione della spesa.

Nè, o Signori, dovete supporre che in qualunque altra contrada si avrebbe un risultato uniforme a quanto avviene nella Lombardia, dove 120 anni di pratica dello stesso sistema tutto dicesi avesser messo in regola, tutto avessero bene avviato. Ma quel sistema trapiantato in Piemonte, nella Toscana, nelle 20 province meridionali certamente farà sorgere altro fenomeno. Gli appalti delle imposte, queste arrischiate imprese potrebbero venir credute di utili considerevoli produttori nelle grandi città, e così il premio, o la spesa di riscossione sarà a più bassa ragionata. Ma appena queste trattative, questi appalti saranno tentati in paesi remoti, in piccole Comunità allora, o Signori, essendo meno gli attendenti, meno i vantaggi, saranno maggiori le cifre dell'aggio e così emergerebbe una più spiccata disparità nelle spese. E così, in una legge sui tributi Nazionali, voi approvereste una disposizione con cui direttamente andreste a ferire il principio dell'eguaglianza dei cittadini in faccia ai pubblici pesi. Ho poco accennatamente ridotto a sommi capi le conseguenze disastrose che darebbe la ingerenza con propria responsabilità del Comune nella riscossione delle imposte, e mi dia venia l'onorevole

Ministro dei Lavori Pubblici se io gli dico che quando ieri egli opinava che con questo progetto di legge non si fa alcuna responsabilità al Comune, ma si tratta di affidargli un servizio, egli potè essere in errore.

Io ricordo a me stesso gli articoli 13 e 14 del progetto, quando provvedono ai casi dell'asta deserta; ricordo pure l'articolo 19, in cui il Comune è quello che fissa e giudica sulla cauzione.

Crederci così aver fatto chiaro il signor Ministro che in questo progetto si tratta dell'interesse materiale del Comune nella riscossione delle imposte.

E precorrendo, o Signori, ciò che più tardi esporrò, io trovo ancora in un ultimo articolo di questo progetto di legge, sempre più spiccato l'interesse materiale del Comune, quando leggo che se rimane deserta l'asta giudiziaria, celebrata contro il debitore moroso, si deve aggiudicare al Comune il fondo espropriato e non venduto.

Dunque come io ben mi apponea a ritenere, in questa legge è in giuoco l'interesse del Comune, quantunque siasi tentato con frasi contorte volerlo mascherare, o celare.

Ho detto abbastanza in ordine alla incumbenza da affidarsi al Comune per riscuotere le imposte dirette. Mi adopero a far cenno di quello che avverrebbe cercando l'esattore fra i cittadini del Regno — o meglio se questo mandatario lo si debba avere per asta, o per indicazione emergente dalla proposta diretta del Collegio dei Sindaci dei Comuni, i quali costituiscono il Mandamento.

Ricordo che dall'onorevole Senatore Digny fu detto con frasi ingegnose che non debbesi dare molta importanza all'appalto per la scelta dell'esattore, avvegnachè l'appalto non è che una forma della nomina. Non accetto per me questo concetto, e lo ribatto, avvegnachè la nomina fatta dall'autorità del Governo è la formula del mandato, mentre un esattore venuto su con la forma dell'appalto, muta essenzialmente il contratto di mandato in un altro contratto.

Si sta nei limiti del mandato quando il Governo che ha prestabilito con una sua legge il modo di riscossione delle imposte, che ha detto quali sono i doveri degli esattori, dà il suo decreto di nomina al cittadino indicato dal Collegio dei Sindaci, a quel cittadino che non pure riceve il decreto, ma ben ancor presta la sua cauzione, così il mandato è già completo per l'accettazione del mandatario, ed esiste giuridicamente il contratto in tutta la sua forza. E qui si ponga mente, o Signori, ad una giuridica maniera per far cessare il contratto di mandato; tutti sappiamo che il mandante a sua voglia, a qualunque momento può revocare il mandato.

Ma, quando Voi ricorrete all'asta pubblica per avere l'esattore, Voi allora fate luogo ad una locazione d'opere, e non più ad un contratto di mandato, e la locazione d'opera è tale un contratto che la legge vi permette di sciogliere a vostra volontà, ma pagando le spese e

gl'interessi, ed i guadagni futuri che l'imprenditore potrebbe fare.

Quando scegliete per appalto il mandatario per l'esazione delle imposte, voi cambiate adunque il contratto di mandato in una locazione d'opera, voi vi gettate sulle spalle una responsabilità contrattuale d'indennizzo e d'interessi che dallo scioglimento del mandato non avevate.

Ma l'appalto vi dà l'ignoto, vi dà quel tale che per solo suo tornaconto si accinge a quell'opera.

Ma l'appalto vi si dice dà tutt'altra cosa, dà l'appaltatore professionale.

Io sono lieto adesso di conoscere che esista siffatta genia. Il conte Porro mi ha detto che era una specie d'industriale, l'onorevole conte Digny disse che era un modesto trafficante, il Senatore Beretta ed il Ministro dei Lavori Pubblici che gli appaltatori eran della gente benemerita. Adunque l'appaltatore sarà ormai ritenuto come una corporazione esagerante un mestiere, o un arte od una professione qualunque? E osservo che agli onorevoli precorrenti torna tanto diletta quella classe di trafficanti, che quando hanno veduto essere stata tolta ad imprestito una norma di tutte le leggi, una norma sancita dalla legge sulla contabilità dello Stato, cioè che le cauzioni fossero in rendita pubblica, hanno rotta una lucia perchè si ammettesse ben'anco la cauzione sui beni immobili, senza di che la classe benemerita avrebbe avuta una ferita terribile, sarebbe stata posta nell'impossibilità di continuare nell'arte o mestiere suo, perchè la sua cauzione non può esser altro che nel fondo, o nel praticello. Pare adunque, o Signori, che prenderemo due piccioni ad una fava. Avremo lo appaltatore esattore e l'incremento dell'industria appaltatrice! Io consento davvero a credere che nelle Province Lombarde ottengonsi le le perenne gli appaltatori, colà riescono consci dei proprii doveri, godono della pubblica benemerita, sono di mite animo e molto accetti ai contribuenti.

Ma, Signori, potreste voi un sol momento ripromettere che levati dal suolo Lombardo gli esercenti di appalti, potrebbero nelle altre province darvi gli stessi risultati? Credete che in quei paesi, dove come diceva l'onorevole Senatore Miraglia, si fan le fucilate per gli appalti del dazio comunale, si possa trovare così facilmente questa benemerita famiglia d'appaltatori che vi daranno delle imposte dirette il non scosso per scosso, con tanta mansuetudine quanto se n'ha in Lombardia?

Signori! Assai a rilento bisogna adoperarsi in siffatta specie di acclimatazione di sistemi da una in alquante altre province d'Italia.

Io in verità, non ho viscere di padre per gli appaltatori, ma non dovea il mio scarso affetto far credere all'onorevole Senatore Digny che era stata sfondata una porta aperta quando si erano evocate le memorie dei *fermiers* e dei publicani e simili del passato secolo.

Lo prego di mutar giudizio, io non sfondava una

porta aperta quando dissi che l'appaltatore sia pure ottima cosa in Lombardia, dove esiste sin da tempi di Maria Teresa, non dovea perciò solo venire trapiantata nelle altre province d'Italia.

Quando dissi che l'appaltatore dell'attuale progetto di legge, e non il morto Fermier Général, io stigmatizzava, lo dimostrai accennando che essendo quell'ufficio della durata d'un quinquennio è dal suo tornaconto spinto l'appaltatore, specialmente nell'ultimo anno della sua gestione di essere eccessivamente duro verso i contribuenti per poter ricuperare le somme che da lui si devono, per l'obbligo a schiena, entro il suddetto ultimo anno versare allo Stato.

Mi preoccupava di questi moderni appaltatori, o Signori, quando vi dissi che essi col sistema delle multe potrebbero esercitare delle vessazioni e dei favori.

Mi occupai di essi quando vi dissi che possono essere remunerati con aggi diversi nelle diverse contrade e quindi ingenerare quella differenza nella spesa di riscossione di cui già vi feci cenno.

Mi occupai dell'appaltatore attuale nel rammentare che i brevi termini del contratto ed anche le diminuzioni di aggio sofferte per vincer la gara dell'asta lo avrebbero reso corrivo a completare tosto i suoi guadagni, rifar tosto le spese d'impianto.

Mi occupai di queste, e di altre cose, ed ora che avete inteso come tratterebbesi di dare sviluppo ad una classe di trafficanti, benemerita sempre dell'a sua contrada ma affatto nuova per le altre d'Italia, io non sfondava una porta aperta, ma batteva contro ad una porta di bronzo che sgraziatamente è ben salda e meglio chiusa.

Pergiuogo all'ultima disamina, al Mandatario che ha stretto il suo patto col Governo. Credo, Signori, che è un trovato da retori più presto quello adoperato per combattere questa proposta. Accenno al grido che si è levato, al fanasma che si è veduto nella proposta della Commissione di Finanza. Si è detto a gola aperta che essa crea un esercito di impiegati, d'impiegati *sui generis*, di impiegati senza avvenire, e quindi di un anomala specie. Nulla di tutto questo, Signori. Muovete dal concetto che l'esattore è un mandatario con patto di assicurazione. Considerate che per l'esercizio del mandato affidatogli in nome del Governo è provvido che egli ne abbia la pubblica dimostrazione per mezzo di un Decreto emanato dal Ministro delle Finanze. Il Decreto è meramente l'atto autentico che investe questo cittadino di tutte quelle prerogative fiscali, da esercitare nella esecuzione, e per l'esecuzione del mandato di riscuotere ciò che il Governo ha diritto di domandare ai debitori delle imposte.

Or perchè l'Esattore in questo modo considerato vuoi da taluni battezzare un impiegato dello Stato?

Ma non si fermano gli oppositori e dicono che un finimento di affari voi gitterete sul Ministero! Come potersi occupare a nominare i mille e i mille percettori?

Signori! Io credo, che non mai il Ministro di Grazia e Giustizia sia stato tanto squisitamente preso in considerazione quando è obbligato nominare tutti i Giudici conciliatori del Regno e che sono a migliaia.

Neppur il Ministro dell'Interno che ha il dovere di nominare tutti i Sindaci del Regno: il Ministro Guardasigilli che deve nominare tutti i Notai.

Ma al postutto perchè affannarsi per questo lavoro gittato da noi sulle spalle del Ministro delle Finanze? La istituzione degli Intendenti di finanza, basta al bisogno. Il Ministro delega all'Intendente di finanza la facoltà di approvare la proposta fatta dal Collegio dei Sindaci per la nomina dei percettori: e l'Intendente di finanza fa il decreto, e nomina uno fra i ternati.

Ecco dunque il modo più plausibile, che leva tutta questa fantasmagoria.

Quale ne sarà il risultato?

Signori! Avrete per risultato il legittimo agente del Governo in quanto che ha sopra se stesso questo marchio e così s'investe dell'esercizio dei privilegi fiscali. Avrete nello stesso tempo il mandatario accettante per patto di divenire anche con assicurazione alla riscossione delle imposte, ed il cittadino voluto dalla sua rappresentanza locale — stimato il *bonus vir* della contrada — sicuro del suo domani.

Ancora un'altra difficoltà.

Ma come si eserciterà questo mandato? Si eserciterà nelle corehia del Comune od in quella del mandamento? Avvertite, Signori, che arrivato a questo punto le mie idee non sono inflessibili. Fo gara con tutti gli altri, per quanto a me compete, di cedere e venire a tali modificazioni che nella sua sapienza il Senato vorrà adottare. Ma per quella giustificazione che debbo dare al Senato dell'operato della Commissione dirò, che la nomina per mandamento non è cosa da meritare il biasimo vostro, giacchè, disinteressato affatto il Comune, anzi impossibile che fosse sotto la sua responsabilità a loperato l'esattore per riscuotere le imposte: dimostrato che in linea sussidiaria non convenga adoperare il Comune per ragioni economiche, morali e politiche: ritenuto che il governo debbe avere un suo mandatario; ammesso che il comune deve provvedersi acciò tornino conciliati gl'interessi dei contribuenti ed i suoi particolari, io credo che la riscossione per Mandamento vi farà guardare meno seriamente gli allarmi, e tutto quanto hanno voluto mettere in campo i fautori della riscossione per Comune.

Il Mandamento esiste, e sia per istituzione della legge provinciale e comunale e sia per la legge sull'organamento giudiziario, sia per lo servizio delle tasse dirette. Esiste nelle antiche province come circolo della riscossione di queste imposte fondiari, e personali. Che volete di più o di meglio? Che volete aggirarvi in continue mutazioni!!

Ma sarà vero che la traccia dei mandamenti non esista nella stessa Lombardia?

Sappiate, o Signori, che per 1785 Comuni gli esat-

tori comunali sono soltanto 608, cosicchè havvi Milano con 484 Comuni aggruppato sotto 102 percettori; havvi Como con 522 Comuni aggruppato sotto 176 esattori. La stessa cosa deve dirsi per la Venezia, la quale con 844 Comuni circa, ha 132 esattori.

Ecco dunque che in queste due benemerite Province se non il Mandamento avvi quanto ben molto si avvicina al Mandamento. E le altre Province dell'Italia che non hanno il Mandamento come circolo di riscossione delle imposte avrebbero la possibilità di costituire Consorzi comunali sia pure obbligatori, potrebbero impiantare il Mandamento come istituzione al Consorzio affine. Se non che il Consorzio può essere frustrato dalla volontà di un solo Comune, giacchè sapete come sono vive e feroci le gare comunali specialmente quando facendo Consorzi bisogna sobbarcarsi a una precedenza. Ma se poi date al Governo la facoltà di costituire obbligatori Consorzi sarebbe lo stesso che tirargli addosso un finimondo di cure; non sarebbero mai abbastanza fiere le ire contro di lui quando avrebbe frito i principii d'autonomia d'un paese, soggettandolo ad un altro come sede di Consorzio.

Dico come corollario, se il Mandamento è un ente giuridico, se è un ente già costituito, perchè trovar difficoltà d'attuare l'esazione per Mandamento?

Qui viene ancora un'altra domanda; ma il vostro Esattore è a vita?

Io, Signori, non credeva che vi fossero altro che i Vescovi e i Magistrati, i quali fossero nominati a vita, perchè sono inamovibili dalle loro cariche o funzioni. Per tutt'altra carica d'impieghi, o funzioni credo che non si è pensato mai di costituirle a vita. Qualunque funzionario, od impiegato è il mandatario del Governo che lo nomina; e così viene revocato quando lo si estima giusto e conveniente al pubblico servizio, al quale unitamente coloro intendono.

Ma sarà un mandatario a schiena, lo sarà per tutte le imposte? E qui, o Signori, io sono reciso, inflessibile ad ammettere che dovrà essere mandatario a schiena. Ma lo sarà per tutte le imposte? Qui mi farete licenza manifestarvi che se dovessi rispondere a questa questione tenendo fermo alle leggi attuali, io direi che dovrebbe esserlo per tutte le imposte; giacchè le imposte siano personali siano reali, desse al momento del pagamento, non sono altro che un debito del contribuente; i debiti che nascono dalle imposte reali hanno ragione nel possesso, così i debiti che nascono per le imposte personali hanno ragione nelle consegne o dichiarazioni del contribuente.

Quindi nell'atto della riscossione il debito per la tassa personale ha la stessa qualità giuridica del debito per la tassa reale, e così se questa è data a schiena non è da far novità per l'altra. Ma io non disconosco che alle volte le verità giuridiche che potrebbero essere eminentemente apprezzabili, offrono nel mondo dei fatti reali una sostanziale differenza? e quindi proclamo fin d'ora che non ho alcuna diffi-

coltà a dare il mio voto ad un emendamento il quale potrebbe portare una variante in questo carico a schiena di tutte le imposte, cioè ammetterci delle tolleranze nel versamento.

Ma qui, o Signori, io sarei ancora sotto il peso di un grave e forte argomento, d'un argomento *ad hominem*. Voi avrete visto, anzi pure inteso leggere, e compendiare un prospetto ove è detto, colla fede delle cifre in esso ragguagliate, che la riscossione degli arretrati e del corrente delle imposte dirette nel 1869 ebbe a dare nelle province lombarde risultati più soddisfacenti che in altre province, e che perciò il sistema lombardo di riscossione è il migliore tipo di sistema, e preferibile a tutti gli altri.

Io mi ascrivo fra coloro che non daranno molto peso ai battaglioni delle cifre: forse vedendo da mane a sera le evoluzioni delle cifre, mi sono creato una qualche diffidenza della verità di siffatte evoluzioni.

Avviene in me il fenomeno che tocca ai medici provare, cioè tanto poco si rassegnano alle continue loro pratiche verso gli altri adoperate, che quando viene il caso di esercitarle su essi stessi, è invalso che il medico non si affidi a se stesso nel curare la propria malattia.

Ma in questa ricorrenza verso l'origine di questi prospetti io non sono diffidente senza ragione. Ricordo quello che ho detto nella Relazione; quando nel dicembre 1868 l'onorevole Ministro delle Finanze veniva in seno della Commissione, e fra le varie preghiere fattegli vi fu quella di manifestare questo « se fosse vero che gli agenti del Tesoro ammettevano che dagli agenti della riscossione in tutto lo Stato si versassero in modo complessivo le rate d'imposte riscosse, cosicchè nè nei versamenti, nè nelle ricevute rilasciate apparivano i vari cespiti d'imposta da cui quei versamenti provenivano ».

E quegli che nel seno della Commissione provocava quei chiarimenti ne traeva il bisogno dai non pochi prospetti redatti nel 1868, per i quali non era senza sorpresa vedere in alcune province enorme sproporzione nei resti delle varie imposte.

E questo stesso v'è osservato nelle esposizioni finanziarie dal 1862 al 1868, cosicchè va ritenuto, come è facile il dimostrarlo, che nella materia della riscossione delle imposte nelle varie province d'Italia, un progetto non corrisponda ad un altro. Sia lode al Ministro Cambrey-Digny di avere fatto alacre opera in questa bisogna, tanto per fare cessare i già accennati inconvenienti e quanto per fare impiantare un sistema di contabilità per le imposte dirette.

E ciò viene provato dalla Circolare in data del 30 dicembre 1868, da lui emessa per ingiungere a tutti coloro che riscuotevano le imposte ed agli agenti del Tesoro di non permettersi più come per il passato di fare versamenti confusi, ma di mantenere la distinta provenienza di ogni cespite.

Senatore Cambrey-Digny. Domando la parola.

Presidente. Non posso più darle la parola essendo chiusa la discussione generale.

Senatore **Cambray-Digny.** È per un fatto personale.

Senatore **Caccia, Relatore.**... Tollerate vi dia lettura della Circolare nella parte che ho accennato.

« Sono stati presi gli opportuni concerti colla Direzione Generale del Tesoro perchè d'ora in avanti i versamenti che si effettueranno nelle casse dello Stato dagli agenti di riscossione non debbano essere fatti come per lo passato in modo complessivo, ma distintamente per ogni imposta, e perchè ne siano rilasciate le corrispondenti quietanze dai tesorieri. »

Però le mie dubbiezze diventarono più forti quando oltre quanto già dissi circa il modo confuso con cui sono state versate le varie specie di imposte, il che non è stato a mio credere possibile di correggere a posteriori, ebbi a leggere in alquanti documenti, i quali dalla Commissione furono messi fra i documenti a corredo della Relazione, che i distinti funzionari dal Ministro adoperati per dare riparo pronto ed efficace alla già palese confusione gli faceano un elaborato rapporto in cui leggesi:

« E come poteva mai il Ministero verificare con la indispensabile esattezza qual era il vero debito di un esattore, qual somma gli era dovuta a titolo di aggio e quanto ascendeano le quote inesigibili, come potea egli in conclusione stabilire il vero conto corrente tra esso, e l'agente della riscossione quando non esistea, quasi direbbesi; *alcuna contabilità sia presso le Direzioni compartimentali, sia presso lo stesso Ministero.* »

Adunque, o Signori, sino a marzo del 1869 si viveva in questa confusione; e accennando quest'epoca ne sorge che in essa convergono due esercizi, quello del 68 che si chiude al sesto mese del 69, e quello dello stesso 69.

Sarà, o Signori, e lo credo, che alla fine di dicembre 1869, tutto era stato messo in regola, che quel caos sia finito. Sarà così, ma quale effetto ciò avrà arrecato sulle cifre dei presenti resti e di cui è menzione in questo prospetto?

Io vorrei che il prospetto faccia in me quello che avvenne a Paolo, in Damaso, cioè la conversione, ma non ho forza dirmi ancora convertito.

Aggiungerò, Signori, ove credessi pure con l'onorevole Senatore Cambray-Digny che questi specchi offrono la certezza assoluta, matematica, de' risultati delle funzioni di un tale sistema endemico ad una Provincia.

Ma allora a me stesso direi qual cosa, seriamente accettabile, ciò vi dimostrerebbe? Vi dimostra l'esazione fatta in Lombardia a modo della patente del 1868, si dimostra che colà l'esazione con la responsabilità del Comune, e con appalto a schiena vi dà dei magnifici risultati.

Ma mi avete con ciò risoluto il problema del se trapiantate quella macchina in altri paesi, dove sono costumi, tradizioni, circostanze economiche affatto di-

versi, vi darà lo stesso risultato? Questo è ancora da dimostrare e non già con metodo empirico affatto proprio di una particolare individualità, ma con una dimostrazione tale, che a priori potrà farvi consigliare ad accettare un sistema preferibilmente agli altri.

Avendo ormai compiuto di darvi ragione di tutto quanto ha rapporto, o di connessione, o di dipendenza dalla parte organica della legge propostavi, ho potuto aver modo di conservare tranquillità nel mio dire, e con quella vivacità che è nel mio carattere trattare le numerose obiezioni fatte dagli onorevoli preopinanti.

Ma ora che vengo a quella parte della legge su cui niuno ha detto una sola parola di lode, io mi sento siffattamente compreso da dolore vivo e vero, che di tutta altra forma vestirò le mie poche altre parole.

Il progetto di legge circa la esecuzione sui mobili e sugli immobili, che vi si presenta, opino che abbia difetti, che contenga tanti errori che, per usare una frase parlamentare, lo dico, è un *anacronismo*. Non avrei, o Signori, mai potuto concepire che dopo il 1866, dopo che il Codice civile ha irradiato su tutta Italia, e vi ha resa uniforme la legislazione; dopo che con tanto ordine furono enumerati i privilegi sui mobili, e sugli immobili e furono nella loro forza legale commisurati, e messi in equazione, o graduati; dopo che ebbe il secondo rango il privilegio fiscale, ma unicamente per la riscossione di due annate del tributo fondiario, io sono stato profondamente addolorato nel vedere tante conquiste, tante dottrine offese. — Nè questo è tutto. — Dai vari Ministri, e dal Parlamento con bella gara si sono prodotti o si sono votati de' progetti di legge per dare al credito fondiario un vero sviluppo accertando anzi fissando preventivamente il giuoco, e l'effetto delle ipoteche, e de' privilegi.

Ed anche questo altro sommo bene viene messo a pericolo. Questo progetto di legge perturba i già fissati ordinamenti al segno che lo direi esser la face della discordia.

Questo progetto di legge, non dubita di affidare la vendita dei beni immobili ad un usciere, arriva poi al punto di ordinare e permettere la vendita dell'immobile, non solamente per la riscossione del tributo fondiario, ma di qualunque altra imposta diretta: di ordinare e permettere che la vendita de' beni immobili espropriati si faccia avanti il Sindaco del Comune o il suo delegato.

E perchè poteste comprendere che è vero dolore quello che informa l'animo mio e non dolore a fior di labbra, io vi pregherei ancora di considerare quello che dissi da prima, cioè l'eccesso ove si spinge questo progetto di legge.

Per esso nel caso dell'asta deserta si ordina che l'immobile sia aggiudicato al Comune, ed in caso di rifiuto al Demanio con l'obbligo pagarne il prezzo all'esattore nel solo limite del credito di costui ed alle stesse condizioni.

Eppure, o Signori, la patente dell'anno 1818 aveva

previsto questo caso, e non osò arrivare fin là, ove si spinge questo progetto di legge.

Sapete cosa prescrive la patente Lombarda in questo caso?

Ordina alla Deputazione d'investigare i motivi per i quali l'asta fu deserta, ordina nuovi esperimenti d'incanto, o anche una vendita fuori d'asta, e di mettere il fondo sotto amministrazione finchè dalle rendite venga pagato il debito del contribuente. Adunque neppure in quel procedimento abbastanza fiscale si pensò a questo gravissimo espediente in forza del quale diventa necessariamente aggiudicatorio un Comune dei beni dei suoi amministrati, e il Demanio in ultima analisi, ma pagando per tutto prezzo soltanto quanto occorre a soddisfare il credito dell'esattore!!

E che dirò, o Signori, di codesta legge che vuol convertire l'esattore in una quarta pagina di giornale! Voi trovate che con cinque franchi si può pigliare una associazione presso il percettore il quale è obbligato a darvi per tutto il suo appalto un ragguaglio di tutti gli atti esecutivi che ha fatto nel Comune. Potreste mai credere che ciò fosse seriamente conducente a svolgere quella pubblicità di cui non seppe farsi organo negli articoli primitivi questa legge, che cerca di superare con questo mezzo la violenta pratica di fare da un usciere eseguire la vendita di un fondo qualunque ne sia il valore per mezzo d'asta celebrata nel Comune e avanti il sindaco del Comune!! Così in compendio e molte cose omettendo, vi ho espresso ciò che ha osservato la Commissione intorno a questa parte della legge, ma il novero dei concetti della Commissione ho vestito del mio linguaggio forse concitato quanto lo era il mio cuore.

E qui finisco, o Signori, dichiarando che anch'io sono pronto ad accettare gli emendamenti di coloro che vogliono come me far che questa legge contenga quanto di meglio possa ottenersi.

Credo di avere in qualche modo compiuto il mio debito come relatore della Commissione, ma intanto io sento che devo compiere un'altra parte del mio debito. Questo riguarda me personalmente, ed è perciò, o Signori, che vi prego acciò nel vostro animo si desti un sentimento di perdono per me che lungamente vi ho infastiditi.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray Digny.** Non dubiti il Senato che io voglia rientrare nella discussione generale.

L'onorevole Relatore nell'ultima parte del suo discorso ha accennato ad un fatto, che mi riguarda personalmente.

Egli ha parlato dell'uso in cui era l'amministrazione di fare i versamenti in massa senza distinzione di tasse: egli ne ha inferito che tutti i prospetti di conti presentati sono arbitrari e non vi si può prestar fede. Credo necessario di dare al Senato uno schiarimento semplicemente su questo punto.

Veramente non era arbitrario l'uso delle ammini-

strazioni di fare i versamenti in massa. Esistevano fino dal 1860 istruzioni che prescrivevano questo sistema. Quindi io trovai questo sistema, il quale era in attività a seconda delle istruzioni medesime.

Non c'è dubbio che volendo stabilire un sistema che desse notizia esatta di quello che accadeva per ogni tassa, bisognava rivedere queste istruzioni, e quando la Commissione di Finanza del Senato mi fece un'interpellanza su questo proposito, erano già parecchie settimane che la Direzione Generale del Tesoro e la Direzione Generale delle Imposte Dirette, stavano lavorando per stabilire questa innovazione, la quale fu poi emanata il 31 dicembre 1868 colla circolare che l'onorevole Relatore ha letto al Senato.

Ora, o Signori, egli è appunto perchè era informato di questo stato di cose, che mi sono astenuto dal presentare al Senato prospetti anteriori al 1869, perchè necessariamente sopra gli arretrati il reparto in versamenti poteva ritenersi arbitrario. Ma dal 1869 in poi la situazione delle diverse tasse è stata tenuta a termini della citata circolare, ed è per questo che i prospetti dei quali io ebbi l'onore di parlare, sono quelli relativi all'esercizio e ai versamenti del 1869.

Io non ho altro da aggiungere, e ringrazio il Senato di avermi permesso di dare questa spiegazione.

Ministro delle Finanze. Se il signor Presidente, ed il Senato me lo permettono, io pure direi alcune cose su queste cifre.

Senatore **Cambray Digny.** Il Ministro ha sempre la parola.

Presidente. La parola è al Signor Ministro delle Finanze

Ministro delle Finanze. Io crederei di abusare della pazienza del Senato, se mi permettesti di rientrare nella discussione generale.

Voci. Parli, parli!

Ministro delle Finanze. Io non abuserò della cortesia del Senato.

L'onorevole Senatore Caccia, disse che ha dovuto fare troppe cifre, per credere molto alle cifre. Potrei rispondere che questa è una frase, e che egli ha certo dovuto fare troppe frasi per credere molto alle frasi.

Infatti l'onorevole Caccia, dice: non credo molto al significato di questi numeri, imperocchè non si fa accurata distinzione fra ciò che è versato in conto di arretrato, e ciò che è versato in conto di annata corrente.

E sia; vuole l'onorevole Senatore Caccia che mettiamo assieme arretrati, e annata corrente? allora non avrà più da obiettare.

Senatore **Caccia, Relatore.** Non basta: vi è altro.

Ministro delle Finanze. Non basta ancora? sia pure. Infatti potrebbe taluno obiettare, che non si tengono abbastanza distinti i versamenti tra l'uno e l'altro cespite d'imposta, per dare piena fede ai miei quadri.

Ebbene, vuole l'onorevole Caccia che mettiamo tutto

insieme, ciò che è versato in Lombardia per qualunque imposta, vuoi per arretrato, vuoi per annata corrente, e che facciamo la stessa cosa per qualche altra provincia, per esempio per le province napoletane?

È ciò che ho creduto mio dovere di fare mentre l'onorevole Caccia parlava, perchè mi premeva stabilire che queste osservazioni che si fanno intorno alle cifre non hanno la portata che loro si vuol dare.

Sommando insieme tutto ciò che si doveva pagare nel 1869, per tutte le imposte dirette di ogni natura, si trova che la Lombardia doveva: (quote maturate).
Per conto dell'anno 1868, e retro. L. 4,573,230,96
Per conto dell'anno 1869. » 31,682,541,07

Totale L. 36,255,772,03

Ora, sommando tutto ciò che non si versò durante il 1869, ma che tuttora si doveva al 31 dicembre 1869, senza distinzione di cespiti, troviamo che la Lombardia doveva:

Per conto dell'anno 1868, e retro. L. 4,534,345,55
Per conto dell'anno 1869. » 1,980,938,95

Totale L. 6,515,284,50

Ora, questo arretrato totale per tutte le imposte, e per tutti i tempi è il 18 per cento di quello che si sarebbe dovuto pagare anche per tutte le imposte, e per tutti i tempi.

Nelle province napoletane, le quote maturate nel 1869, salivano:

Per conto dell'anno 1868, e retro L. 25,450,038,21
Per conto dell'anno 1869. » 43,431,436,93

Totale L. 68,881,475,14

Le somme che al 31 dicembre non erano versate, e costituiscono perciò l'arretrato passivo:

Per conto dell'anno 1868, e retro. L. 24,405,895,18
Per conto dell'anno 1869. » 8,180,144,36

Totale L. 32,586,039,54

Ciò il 47 per cento di ciò che si doveva.

Capisco che si obietti contro la assoluta comparabilità delle cifre dei miei quadri per le ragioni già dette, ma che queste cifre dimostrino all'evidenza incontrastabile, irrefragabile, che il sistema per mezzo del quale si hanno arretrati minori, sia il sistema che vige nelle province Lombardo-Venete, questo è ciò che per me è fuor di dubbio, nè si può seriamente contestare.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Per me la già fatta confusione degli introiti non ha potuto cessare di spiegare la sua influenza anche sui ragguagli statistici del 1869. Ella, signor Ministro, ammette che esattamente i resti in costui sono tutti oggetto di particolare distinzione. Or bene, dopo la confusione indubitatamente avvertita fino ai principii del 1869 come può dirmi che l'imposta

B. avesse funzionato a preferenza dell'altra imposta *C.*, che per il sistema Lombardo la tassa fondiaria in Lombardia ha dato il 9 per 0/0 e che la riscossione della ricchezza mobile ha toccato il 61 per 0/0, se per arrivare a questi risultati, Ella avrebbe bisogno aver per indubitata l'esattezza delle peculiari reste della gestione 1868, e poco del 1869. Ma se come ho la ragione di credere si fecero a comodo e forse a fantasia gli aggruppamenti delle reste relative a tutte le imposte, io non saprei non dubitare se ai resti dell'imposta sulla ricchezza mobile sia stato dato un decrescimento imprestandosi qualche parte di ciò che fu riscosso per le imposte fondiarie. Il luogo ed il momento non lo consentono ma per mutare il mio dubbio in certezza, o per farlo sparire sarebbe mestiere esaminare se fra le reste annodate in questi quadri, e quelle enunciate negli altri vi sia corrispondenza.

Presidente. La discussione generale essendo chiusa si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Il Senato già da giorni conosce che l'onorevole Scialoja ha fatto un lavoro: questo lavoro potrà forse essere ampliato da un altro lavoro dell'onorevole Digny; pare perciò che sia cosa conducente al buon andamento della discussione, per districarla e farla camminare ordinata, che questi emendamenti, o contro progetti vengano trasmessi alla Commissione di Finanza, la quale possa farsene un concetto sintetico e relativo, e quindi possa in Senato essere guidata oppure ricondotta la discussione là dove s'aggira, imperocchè con un sistema saltuario e colla sola ascoltazione di questi articoli letti dalla Presidenza, non è possibile formarsene un giusto concetto.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi oppongo ad un rinvio formale di questi emendamenti alla Commissione di Finanze....

Senatore **Des Ambrois**. Domando la parola.

Senatore **Cambray Digny**... tanto più poi se questo rinvio dovesse portare alla conseguenza di un ritardo nella discussione.

Mi permetto di fare osservare al Senato che, tutte le volte che emendamenti ci sono, sempre, in tutte le discussioni, e in tutti i Parlamenti, si è usato che questi emendamenti si stampino, e s'intende che la prima ad avere sott'occhio questi stampati dev'essere la Commissione o l'Ufficio Centrale che sostiene la legge, o la combatte.

Ora, signori Senatori, questi emendamenti sono stati già consegnati al banco della Presidenza, e potranno dentro domattina essere distribuiti a tutti i Senatori: potrà quindi la Commissione di Finanze pigliarne cognizione, e perciò sostenere la discussione dal suo punto di vista, senza che il Senato le faccia un formale

rinvio, e senza sospendere la discussione a tempo indeterminato. Domando quindi che in questa contingenza si proceda come si è proceduto sempre in simili circostanze.

Presidente. La parola è al Senatore Des Ambrois.

Senatore Des Ambrois. Aveva domandata la parola per spiegare, anche a nome dei miei Colleghi, che la Commissione di Finanze non intende domandare un rinvio formale, ma poichè vi sono parecchi emendamenti, desideriamo che siano stampati e che la Commissione abbia tempo di esaminarli. Questo non porterà naturalmente una dilazione; siamo alla fine della seduta, si possono stampare gli emendamenti questa sera, domani la Commissione di Finanza potrebbe dare il suo avviso sull'emendamento o sugli emendamenti che corrispondono all'articolo primo, il Senato potrebbe discuterlo, e quando il Senato nella votazione relativa all'articolo primo si sarà pronunciato per la scelta di un sistema, verrà da sè l'ordine a seguirsi per la discussione ulteriore.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Io aveva presa la parola per andare anche al di là. Qui c'è una grande preoccupazione di far presto ed io la rispetto, quantunque per me questa preoccupazione sia temperata dall'altra di far bene. È dovere del Senato di far bene innanzi tutto, e di far presto se può. Quanto poi a me, per mostrare a chi suppone che io sia uno di coloro che per fare troppo bene non voglia far presto, dico al signor Presidente che sono pronto fin d'ora a leggere due soli emendamenti, che io propongo ai primi tre articoli del progetto ministeriale; perchè se questi sono adottati, anche coloro che abbiano superficialmente gettato l'occhio sul progetto in esame, si accorgeranno come abbiasi a sacrificare qualche giorno di tempo, perchè esca dal Senato una legge degna di Lui.

Io dunque propongo due soli emendamenti ai primi tre articoli, e domando che anche senza stamparli si proceda alla votazione seduta stante, imperocchè questi articoli sono già stati abbastanza discussi in tutti i sensi dagli oratori che hanno presa la parola nella discussione generale della legge.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Giacchè il Signor Senatore Scialoia crede che i suoi emendamenti possono fin d'ora essere messi in discussione, lo prego di farli passare al banco della Presidenza.

La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Ho domandato la parola sulla questione d'ordine, perchè considerando che l'onorevole Scialoia ha presentato degli emendamenti, e considerando che allo stesso scopo anche io ho avuto l'onore di presentarne altri, mi pare che si debba dare il tempo al Senato e alla Commissione di esaminarli: epperò io proporrei al Senato che volesse far stampare tutti questi emendamenti e rimandarne la discus-

sione a lunedì, così vi sarebbe tempo di votare con cognizione di causa.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Quello che volevo dire al Senato è stato detto abbastanza chiaramente dall'onorevole preopinante.

Io non comprendo come si possa avere tanta fretta di fare una legge sulla quale si è già discusso per molti giorni; qui non si tratta se non dedicarvi ancora due o tre giorni; l'interesse del Senato è di fare una buona legge, perchè non si tratta di una legge di poca importanza, ma d'una legge che riguarda tutti i contribuenti, vale a dire 25 milioni di Italiani.

L'onorevole Digny presenta emendamenti degni di considerazione; l'onorevole Scialoia presenta egli pure altri emendamenti; come potremo noi decidere su questi emendamenti in sì breve tempo, considerarli, raffrontarli col progetto presentato dalla Commissione e col progetto presentato dal Ministro delle Finanze?

Io perciò mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny per rimandare a lunedì il seguito di questa discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Signori Senatori. Nei primi tre articoli del progetto ministeriale si comprendono queste due anzi tre principali idee

Presidente. Scusi; il Ministro delle Finanze aveva chiesto la parola prima.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per dichiarare che mi associo alla proposta degli onorevoli Senatori Conforti e Cambray-Digny, e prego il Senato a rimandare la discussione alla tornata di lunedì, e prego l'onorevole Scialoia a permettere che così si faccia, perchè come ciascun Senatore, anche il Ministero desidera di conoscere questi emendamenti. L'ora è tarda, questi emendamenti sono parecchi e forse domani non saranno peranco stampati, o sarebbero tardi distribuiti, e così non potremmo studiarli.

Scusino, ma mi pare che il solo partito ragionevole sia quello di rinviare la discussione dell'articolo 1. a lunedì.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Se l'onorevole Ministro delle Finanze avesse avuto la tolleranza di aspettare la conclusione delle mie premesse, avrebbe visto che io non sorgevo a fare una discussione: volevo semplicemente notare, per venire poi ad una decisione presso a poco simile alla sua, che nei primi tre articoli del progetto ministeriale sono compresi quei punti principali che sono venuti in esame nella discussione generale. Per conseguenza, con pochissimi emendamenti, due per esempio, si può praticamente risolvere quale è il sistema che il Senato preferisce. Io credo tempo sciu-pato quello impiegato a stampare tutti gli articoli....

Voci. No, no!

Senatore Scialoia. Dunque io diceva, appoggiando

in ciò la proposta fatta dal Senatore Des-Ambrois, se da qui a domani si possono, e certamente si devono poter stampare, quei due o tre emendamenti che si riferiscono ai tre primi articoli del progetto ministeriale, si potrà procedere ad una votazione, dopo la quale ognuno saprà a che attenersi.

Senatore **Des Ambrois**. Domando la parola.

Senatore **Scialoia**. E se si deve sospendere per istudiare poi sullo svolgimento delle idee principali che possono essere adottate dal Senato, allora si farà un lavoro utile per la Commissione o per ciascun Senatore, e si potrà deliberare con cognizione di causa.

Presidente. Il Senatore Des-Ambrois ha la parola.

Senatore **Des Ambrois**. Io aveva proposto di portare la discussione a domani, perchè parve che a molti premesse di finirla, e per domani la Commissione sicuramente avrebbe potuto essere in grado di dare un suo parere sugli emendamenti che si riferiscono all'art. 1.

Ma poichè il signor Ministro delle Finanze, d'accordo con parecchi membri del Senato, ha proposto che si rimandi a lunedì il seguito di questa discussione, io volentieri accetto questa proposta affinchè tutti abbiano campo di studiare maturamente una materia che certo è della maggior gravità.

Senatore **Cambray-Digny**. Io non potrei, quanto agli emendamenti che ho avuto l'onore di rimettere

al signor Presidente, consentire che fossero stampati solo quelli che riguardano i primi articoli. Naturalmente in codeste modificazioni della legge c'è un concetto generale, dal quale non credo che si discosti gran fatto quello del Senatore Scialoia. I miei sono sei emendamenti soltanto; domanderei però che fossero stampati tutti insieme e distribuiti ai signori Senatori.

Presidente. Riassumendo, mi pare che la proposta del Senatore Cambray-Digny, appoggiata e difesa dal Senatore Conforti, poi dal Signor Ministro e in ultimo dal Signor Relatore della Commissione, sia di rimandare a lunedì il seguito della discussione di questa legge, rimanendo inteso che intanto si daranno alle stampe tutti gli emendamenti che verranno distribuiti a ciascun Senatore, onde possa esaminarli.

Metto dunque ai voti questa proposta;

Chi l'ammette, sorga.

(Approvato.)

Siccome resterebbe vacante la giornata di domani, pregherei i Signori Senatori di riunirsi in conferenza segreta per l'esame dei tre progetti di legge stati presentati uno dal Senatore Vacca, l'altro dal Senatore Musio, e l'altro dal Senatore Conforti.

Prego i Signori Senatori a non mancare di convenire alla conferenza segreta che è fissata per le ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4)

TORNATA DEL 4 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggio — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Avvertenza del Senatore Scialoja circa gli emendamenti al 1. articolo della legge — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Beretta in appoggio dell'articolo del progetto ministeriale — Riserva del Senatore Audiffredi — Obbiezioni del Senatore Porro ai vari emendamenti appoggiate dai Senatori Cambray-Digny e De Gori — Schiarimenti e sotto emendamento del Senatore Scialoja combattuti dal Ministro delle Finanze — Proposta di chiusura della discussione sull'art. 1. approvata — Riassunto del Relatore — Osservazioni del Ministro delle Finanze sull'ordine della votazione — Reiezione dell'emendamento della Commissione e approvazione dell'art. 1. del progetto ministeriale — Ritiro dell'emendamento Scialoja all'articolo 2 — Sull'ordine della discussione parlano il Ministro delle Finanze i Senatori Duchoqué, Notta, Cambray-Digny — Approvazione dell'art. 2 ministeriale — Aggiunta del Senatore Ginori combattuta dal Senatore Beretta — Osservazione del Relatore — Replica del Senatore Ginori — Emendamento del Senatore Scialoja all'aggiunta — Avvertenza dei Senatori Tecchio e Lauzi — Proposta del Senatore Duchoqué — Dichiarazione dei Senatori Cambray-Digny e Ginori — Avvertenza del Sen. Cambray-Digny circa il suo emendamento all'art. 77 — Dichiarazione del Relatore e del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Scialoja — Osservazione del Senatore Audiffredi — Proposta d'emendamento del Senatore Beretta — Osservazioni sull'ordine della discussione dei Senatori Tecchio, Conforti, Mazura e del Ministro delle Finanze — L'emendamento Beretta è appoggiato — Obbiezioni del Senatore Cambray-Digny — Ritiro dell'emendamento — Reiezione dell'emendamento della Commissione — Approvazione dell'articolo 3 ministeriale — Dichiarazione del Senatore Scialoja.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Nessuno dei Ministri è presente. Poco dopo intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lisel** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

I Signori Senatori Guarlabassi, Balbi Piovera, Biscaretti e Della Gherardesca, chiedono, i primi tre un mese di congedo, l'ultimo venti giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Prefetto di Novara *Degli Atti di quel Consiglio Provinciale relativi alla Sessione ordinaria del 1869.*

Il Presidente della Corte dei Conti invia il presente Messaggio delle registrazioni con riserva dal 16 a tutto il 31 marzo 1870:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina dal 16 a tutto il 31 marzo 1870. »

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

Presidente. Quest'elenco sarà come al solito depositato in Segreteria per quei Signori Senatori che vorranno consultarlo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Sospenderemo un momento la discussione, fino a tanto che non arrivi il Signor Ministro delle Finanze.

Senatore **Scialoja**. Poichè ci è un tantino di tempo, domanderò la parola per fare una piccola avvertenza.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. La fretta con cui ho dovuto compilare questi emendamenti per distribuirli, ha fatto sì che sono occorsi molti errori, che ne possono rendere inintelligibile la significazione.

Mi riservo quando saremo a contrapporli agli articoli di fare nei particolari emendamenti l'avvertenza

che crederò necessarie, per ridurli a forma accettabile.

La seduta è sospesa.

Dopo breve intervallo entra nell'Aula il Ministro dei Lavori Pubblici e poco dopo il Ministro delle Finanze. (Si riprende la seduta).

Presidente. L'altro giorno, cioè venerdì, avevamo da cominciare la discussione degli articoli della legge per la esazione delle imposte dirette. Il signor Senatore Cambray-Digny, e il signor Senatore Scialoia hanno annunciato degli emendamenti.

Il Senato credette bene che si sospendesse questa discussione e la si portasse a quest'oggi, onde potesse anche la Commissione di Finanza prendere cognizione degli emendamenti proposti. Questi emendamenti vennero distribuiti a ciascuno de' signori Senatori.

Si è radunata la Commissione di Finanza ed ha preso intelligenze coi signori proponenti.

Il signor Senatore Scialoia ha proposto anche, oltre agli emendamenti, cominciando dal testo di legge ministeriale, un titolo preliminare, che ognuno avrà veduto.

Ora, domando al Senato se crede che si debba questo titolo mettere in discussione, oppure se si abbia a cominciare semplicemente dal primo articolo della legge.

In seguito ad intelligenze passate tra il signor Senatore Scialoia e la Commissione, questa ha modificato il suo primo articolo, ed è convenuta presso a poco nell'articolo del Senatore Scialoia; quindi io, prima di tutto, domando se il titolo preliminare dev'essere messo in discussione. Se non si dovesse discuterlo, allora cominceremo a discutere l'articolo 1 del progetto di legge.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Pregherei il Senato di cominciare la discussione degli emendamenti sull'articolo 1 del progetto ministeriale, perciocchè, siccome hanno potuto vedere i miei Colleghi nel titolo preliminare si riassume l'insieme della legge quale risulterebbe dai miei emendamenti, cosicchè lo si dovrebbe votare in ultimo, e così forse qualche articolo di esso titolo, in occasione di quegli emendamenti che presuppongono o si riferiscono alle cose dette nell'articolo medesimo.

Presidente. Cominceremo allora dall'articolo 1 del progetto ministeriale e dai relativi emendamenti.

Ne do lettura:

TITOLO I. — *Degli esattori comunali e consorziali.*

« Art. 1. Alla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è provveduto con esattori comunali, a termini della presente legge. »

Faccio presente al Senato che l'articolo proposto dalla Commissione (come anche quello proposto dal Senatore Scialoia) abbracciano parte anche dell'art. 2

del Ministero. Converrà quindi limitare la discussione alla prima parte di questo emendamento.

Leggo l'articolo della Commissione che sarebbe un emendamento all'articolo ministeriale.

« Art. 1. Vi sarà un esattore delle imposte dirette per ogni Mandamento.

« Se in un Mandamento sono più Comuni, questi costituiscono un Consorzio necessario per l'oggetto di questa legge. L'esattoria sarà, o conferita sopra *terna* formata dalla rappresentanza consorziale, o dal Consiglio comunale secondo i casi dell'articolo seguente, od aggiudicata per pubblico incanto. »

Leggo ora quello proposto dal Senatore Scialoia:

« Vi sarà un esattore delle imposte dirette per ogni Mandamento.

« Se in un Mandamento sono più Comuni, questi formeranno un Consorzio necessario per l'oggetto di questa legge. »

Tre articoli stanno qui a fronte tra di loro. L'articolo 1 del progetto Scialoia è in corrispondenza dell'articolo 1 ministeriale.

Il secondo comma dell'articolo primo corrisponderebbe invece all'articolo 2, però nell'articolo della Commissione il primo comma corrisponderebbe egualmente all'articolo primo del progetto ministeriale. Il secondo comma che verrebbe ad essere diviso in due parti, corrisponderebbe all'articolo secondo e all'articolo terzo.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Come vede il signor Presidente l'articolo quale è stato compilato dalla Commissione e che naturalmente io ho accettato, perchè conforme alle mie proposte, è nella sua prima parte perfettamente conforme al mio emendamento all'articolo primo del progetto ministeriale. Poi vi è la seconda parte che è il principio dell'articolo 3, dei miei emendamenti.

Se ben riflette dunque l'onorevole Presidente, quest'emendamento così compilato non solo modifica il primo e il secondo articolo del progetto ministeriale, ma anche il terzo: perchè nel terzo del progetto ministeriale è detto che l'Esattore sarà nominato per concorso all'asta pubblica, il che è modificato dalla seconda parte dell'emendamento della Commissione che sarebbe la prima parte dell'emendamento mio allo articolo terzo, la quale per lo appunto indica il modo della nomina degli Esattori. Sicchè quest'articolo come lo ha compilato la Commissione, contiene due parti, una delle quali modifica l'articolo primo ministeriale, l'altra modifica una parte essenzialissima dell'articolo 3, e non dell'articolo 1.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Mi pare che in sostanza,

come diceva egregiamente testè l'onorevole Senatore Scialoia, la proposta novellamente fatta dalla maggioranza della Commissione, comprenda anche la proposta dell'onorevole Scialoia, per cui la proposta del Senatore Scialoia e quella della maggioranza della Commissione oggimai si riducono ad una sola che si compone di due parti, la parte prima dice: « Vi sarà un esattore della imposte dirette per ogni Mandamento. Se in un Mandamento sono più Comuni questi formano un Consorzio obbligatorio. »

La materia decisa in questo, è nel progetto ministeriale contemplata da due articoli, l'articolo primo e il secondo: l'articolo 1. che dice: « alla riscossione delle imposte dirette si provvede con esattori comunali, » l'art. 2. che soggiunge: « i Comuni possono liberamente formare dei Consorzi, » e quindi sonovi gli emendamenti del Cambray-Digny, i quali premettono che nel caso in cui tutti i Comuni componenti il Mandamento non vogliano esattori comunali, sia il Mandamento il Consorzio obbligatorio di questi Comuni.

Per cui sia la proposta della maggioranza della Commissione, sia quella dell'onorevole Scialoia si contrappone all'art. 1. e 2. del progetto ministeriale emendato anche dall'onorevole Cambray-Digny.

Se vogliamo procedere con semplicità, mi pare che ora sia da porsi in discussione la prima parte: decisa questa, discuteremo poi come si debba procedere.

Presidente. È aperta la discussione sull'art. 1.

La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Già nella discussione generale si ebbe a parlare di cifre per dimostrare quale sia il sistema che abbia dato migliori risultati, e quindi preferibile a seguirsi per la riscossione delle imposte dirette; ma su queste cifre vennero fatte molte osservazioni, e si vollero trovare anche delle contraddizioni. Testè però venne comunicato a tutti i signori Senatori il progetto dei provvedimenti finanziari che contiene cifre esatte e precise sullo stato dell'arretrato delle imposte dirette.

Questo stato presenta in totale un residuo di arretrati di 138,210,167 lire che potrebbero quasi coprire il *deficit* dell'anno corrente, se si potesse riscuotere.

Questo arretrato complessivo si divide per 42,354,000 lire sull'imposta fondiaria, e per 95,855,943 sulle imposte dei fabbricati, della ricchezza mobile, delle vetture e domestici, e dei pesi e misure.

Se noi guardiamo per quanta parte entra il Lombardo Veneto in quest'enorme cifra di debito totale noi vediamo che per la parte fondiaria di 42 milioni, 354 mila lire, complessivamente il Lombardo Veneto, il quale è imposto in proporzione di quasi un terzo di tutta Italia, figura semplicemente debitore di 3 milioni e 651 mila lire, delle quali 1,298,314 lire sono addette alla parte della provincia di Pavia che staccata dalle antiche province venne aggruppata alla provincia Lombarda.

In quanto ai 95 milioni 855 mila lire per tutte le altre imposte dirette, figura il Lombardo Veneto per soli cinque milioni, mentre rappresenta per la sua quota, il quarto di tutto l'importare delle imposte dirette medesime.

Ma su queste cifre, come diceva, si fecero delle osservazioni; si disse, in quanto alla fondiaria, che questo era dipendente, (nelle antiche province) dalla mancanza dei ruoli, o da altre irregolarità dell'imposta stessa, per cui non si possono trarre le induzioni dirette che si vorrebbero.

Si disse, che non si potevano avere per precise le restanze degli anni antecedenti al 1869.

Lasciando quindi pure in disparte per un momento questo arretrato complessivo, mi limiterò a fare alcune osservazioni sulla tabella B che riguarda il solo esercizio 1869, e soltanto per quanto riguarda le altre imposte dirette, esclusa la fondiaria.

Queste imposte, o Signori, sono la imposta dei fabbricati, della ricchezza mobile, delle vetture e domestici, dei pesi e misure. Per queste vi è una legge unica che ne regola le modalità di pagamento in tutto lo Stato; cioè si deve applicare quest'imposta sopra denuncie dei contribuenti accertate con ruoli degli agenti finanziari, liquidate dalle Commissioni Comunali e provinciali. Le differenze sugli arretrati non possono quindi attribuirsi che al vario sistema di riscossione. Or bene, emerge dalla tabella B, che le imposte dirette maturate per questi cespiti a tutto il 1869, sempre esclusa la fondiaria, ammontano a 77,420,396 lire.

Di questa somma è caricato il solo Lombardo Veneto di 18,614,652 lire, che costituisce quindi quasi il quarto del totale importo. Ebbene, l'arretrato del Lombardo Veneto si riduce a 1,299,589 lire, mentre gli altri compartimenti complessivamente colpiti da queste imposte per 3/4 in 58,805,000 lire, sono in arretrato di 30,915,282 lire. Il Lombardo Veneto in conseguenza ha un arretrato di meno del 7 per 100, mentre le altre province in complesso sono in arretrato del 53 per 100.

Queste cifre sono siffattamente evidenti, che dovrebbero indurre il Senato a trarre la conseguenza, che il migliore sistema per la riscossione delle imposte, se si vogliono pure esigere, sia quello della legge del Lombardo Veneto; legge sancita dalla Patente del 1816 tuttora vigente in quelle province, modellata su quella che già era in vigore anche sotto il Regno Italiano. Quindi questa legge la quale regola, per quanto riguarda l'imposta fondiaria, una terza parte di tutta l'Italia, e regola per un quarto tutte le altre imposte dirette, è, a senso mio, quella che deve essere la preferita.

Ora, noi vediamo che appunto in questa legge è prescritto, che gli esattori debbano essere comunali, e tutto al più anche in essa è contemplato il caso dell'autorizzazione di riunirsi parecchi Comuni in Consorzio. Colle modificazioni invece che vengono oggi

proposte all'articolo primo della legge, la quale è consona appunto ai principii della legge vigente nel Lombardo-Veneto, si vuole imporre un Consorzio obbligatorio per Mandamento.

Questo sistema ha già fatto le sue prove, a quanto si asserisce, nel Regno Napoletano.

Ma, o Signori, nell'arretrato complessivo del 53 per 0/0 nelle province non Lombardo Venete, le province Meridionali hanno quello del 45 per 0/0 sulle imposte dirette non reali. Dunque io credo, che non siano da prendersi per modello.

D'altronde, come volete radunare tutti i Comuni di un Mandamento sotto un medesimo esattore?

Se ha sempre reso un buon servizio l'esattore comunale qual era nominato nelle province Lombardo Venete quando le imposte erano limitate, e lo rende anche attualmente con tutta l'estensione che venne data alle imposte, io credo, che ci dobbiamo attenere a questo sistema, e non obbligare i Comuni ad associarsi per avere un esattore lontano dal Comune medesimo. Se poi fu utile, e si può dire necessario finora, tanto più lo diventerà in avvenire, ora che si viene a sovrapporre altre imposte non reali in tutti i Comuni. Perocchè, se voi farete un esattore mandamentale il quale abbia sotto di sé 20 o 30 Comuni, come accade nel Lombardo-Veneto in alcuni Mandamenti, Voi avrete un esattore il quale avrà 20 o 30 ruoli d'imposte d'ogni genere per quanto riguarda lo Stato e la Provincia: avrà poi ancora di più il ruolo per la tassa sul bestiame; il ruolo per gli esercenti dazio consumo; il ruolo del fuocatico o tassa di famiglia, secondo che i Comuni la vorranno applicare, il ruolo sulle tasse locative, e poi il ruolo delle entrate comunali, ritenuto che l'esattore debba fare anche il servizio di cassiere del Comune.

Come volete pretendere, o Signori, che un esattore per Mandamento il quale abbia sotto di sé tanti Comuni, possa avere la facilità, per non dire la possibilità, di fare la riscossione sopra tanti ruoli?

Io credo, che questa sia una delle ragioni principali per cui male riesce appunto nelle province meridionali la riscossione per Mandamento, a fronte del sistema che fu messo a base nel Lombardo-Veneto.

Non vedo quindi una ragione per iscostarci da un sistema il quale ha per sé l'esperienza, ed una esperienza che porta tanto vantaggio allo Stato, per scegliere un sistema diverso.

Diceva la Commissione: non è il sistema Napoletano che noi vi proponiamo, noi ne abbiamo immaginato un altro che ha raccolto un po' da uno, un po' da un altro sistema. Ma io torno a dire che, quando se ne ha uno buono, utile, che rende, e che fa esigere realmente le imposte, mi pare che dobbiamo scostarci il meno possibile dal medesimo, e non avventurarci in uno nuovo.

La difficoltà somma di questi esattori mandamentali, credo di avervela esposta accennando a tutti questi di-

versi ruoli per tante diverse imposte, che sarà impossibile raccogliere tutti in una mano sola; mentre invece il fare i ruoli Comune per Comune, ne renderà assai più facile e più precisa la compilazione, vieppiù assicurerà l'esazione delle imposte, e assai minore sarà il peso che verrà imposto ai contribuenti onesti che adempiono con precisione ai loro doveri, per favorire quelli che sono meno proclivi ad eseguire le leggi.

Per tutte queste ragioni, io prego il Senato a volersi attenere all'art. 1 proposto nel progetto Ministeriale, che stabilisce che gli esattori debbono essere comunali, salvo, come è detto nell'art. 2, la facoltà ai Comuni di riunirsi in consorzio per l'esazione di queste imposte.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi.** Quanto ho udito accennare dall'onorevole Senatore Beretta, viene da me interamente appoggiato.

Io avrei da fare delle questioni pregiudiziali sull'insieme del progetto modificato dalla Commissione, ed anche su quello del Ministero, ma per ora credo bene di non entrare in questa discussione, che ravviso superflua, trattandosi ora dell'art. 1 e mi riservo a tempo opportuno.

Presidente. La parola è al Senatore Porro.

Senatore **Porro.** Procurerò di limitare le mie osservazioni all'art. 1. del progetto del Ministero, al quale vennero proposte modificazioni dalla Commissione di Finanza, dall'onorevole Senatore Scialoja e dal conte Cambray-Digny.

Il concetto della legge era di assegnare il carico dell'esazione al Comune od isolato o raccolto in Consorzio volontario con altri Comuni.

Cogli emendamenti presentati invece si vorrebbe trasferire quest'onere ai Comuni legati coattivamente in Consorzi Mandamentali.

Il Conte Cambray Digny, mentre sembra fermo a propugnare il primitivo disposto della legge, attenendosi cioè all'esazione per mezzo dei Comuni, ammette, che qualora non si potesse ottenere l'assunzione di simile servizio da parte del Comune, in via sussidiaria vi supplisse un vincolo coatto fra tutti i Comuni del Mandamento.

Credo che questi emendamenti travolgono tutta la economia della legge proposta, e possono generare un sistema di esazione di imposte estremamente gravoso per i contribuenti, e i quali poi si trovano altresì privati di poter istituire con conveniente economia i servizi delle Tesorerie Comunali.

La Commissione di Finanza ha creduto trovar facile questo passaggio dall'Esattore Comunale al Mandamentale, dacchè credette accertato che i Comuni erano già nella abitudine di consociarsi per adempire a questo servizio. L'onorevole Relatore della Commissione di Finanza, avvertì appunto questo fatto citando il modo con cui si distribuiscono le Esattorie nella Lombardia, accennando che, mentre il numero dei Comuni in quella regione ammonta ad oltre 1700, gli

Esattori si limitano a circa 600. Questo fatto di un unico Esattore che giova a tre Comuni raccolti in Consorzio, persuase al Relatore della Commissione di Finanza, che fosse ovvia la istituzione del Consorzio e che agevole tornava il dare ad esso un carattere legale ed obbligatorio ed estenderlo alla circoscrizione del Mandamento.

Ma, Signori, o questo concetto è superfluo, o è dannoso. Se il Consorzio volontario fra i Comuni adempie lo scopo di conciliare l'interesse dello Stato coi riguardi di comodi pei contribuenti; in questo caso a che aggiungere un legame obbligatorio a quella consociazione d'interessi, che naturalmente si forma fra i Comuni?

Se poi il Consorzio mandamentale formato per vincolo coatto, non è dettato dall'ordine dell'interesse comune, ed anzi lo urta e scompone; ed allora quale legittima giustificazione vi sarà per imporre un obbligo ai Comuni, i quali parimenti potevano prestarsi ad assumere il servizio dell'imposta anche isolati?

Tenendo calcolo dei dati esposti dall'onorevole Relatore della Commissione di Finanza, sulla distribuzione delle Esattorie in Lombardia, abbiamo appunto che il Consorzio è limitato in media al numero di 3 Comuni.

Se i Mandamenti fra cui si divide il territorio del Regno comprendono in media 5 Comuni ciascuno, proporzione non molto lontana dalla entità delle esattorie sovraccennate, è ben lungi dal verificarsi pari corrispondenza di dati nelle province che componevano la Lombardia. Qualora si raffronti che cinque delle province principali di quella regione, e che da sole raccolgono $\frac{5}{16}$ della sua popolazione, si trova che la media dei Comuni per ogni Mandamento non è di 5 ma bene di 15; ed in alcune Province anzi fino 19 Comuni si raccolgono per ogni Mandamento. Ora finchè non mi verrà provato che i servizi agevoli e comodi in una circoscrizione di 3 Comuni siano con perfetta parità, agevoli e comodi nell'esteso territorio di 19 Comuni, non potrò rimovermi dalla convinzione, che il vincolo che si vuole imporre a questi Comuni, non sia contro gli interessi naturali e dei contribuenti e dello Stato.

L'identico appunto si conferma altresì, qualora si consideri la condizione fatta all'appalto dalla circoscrizione di Mandamento, basandoci sempre sui dati riferiti di un Esattore per 3 Comuni in quelle province; se vogliamo arguire quali sieno le condizioni di questi esercizi, per la entità delle cauzioni che in media si richiede per ciascun Esattore a garantire la quarta parte delle imposte annue, non andremo lontani dal vero nell'asserire, che essa non supera qualche migliaio di lire, forse non oltre le 6 ad 8 mila.

Se vogliamo invece raggruppare i servizi di Consorzio mandamentali e la media di cauzioni con identico calcolo, si eleverà almeno a 60, 70 o 90 mila lire.

Devo dall'esposto dedurre la conseguenza, che ac-

colto l'appalto per Mandamento, qualunque lusinga è tolta di frenare il premio pagato all'appaltatore entro quel limite ristretto che attualmente si ottiene dai più numerosi riparti di esattorie. Ci sfugge una classe di aspiranti, e l'asta sarà circoscritta a quei pochi che sono dotati di larghi mezzi, ma che appunto in ragione dello scarso loro numero, e calcolate le particolari condizioni di simili appalti, in territori estesi, non si approssimeranno senza esservi attirati da lucri assai elevati.

Lascio al Senato il considerare le conseguenze di questo fatto ed il peso che deriverà ai contribuenti.

Nè posso omettere un altro riflesso per me pure gravissimo, quello cioè che si riferisce ai servizi Comunali. È impossibile nella pratica attuazione del proposto sistema, che un Esattore mandamentale abbia contemporaneamente a poter fare il servizio di tesoreria per 15, per 20, per 30, e fino a 35 Comuni. Da un lato quindi, si graveranno i contribuenti di un onere gravissimo per il servizio dell'esattoria nei rapporti collo Stato; dall'altro si aggiungerà altro peso per lo stabilimento di singole tesorerie Comunali.

Per questi motivi, e fermandomi unicamente ai comparati concetti del progetto ministeriale e degli emendamenti proposti all'articolo 1, esprimo il voto, che tali emendamenti sieno respinti.

Io ho preso ardire nel ripetere questi riflessi, perchè credo mi dovere, come cittadino e come Senatore, di combattere argomenti e concetti che vengono propugnati da eloquenti oratori, perchè li credo meno rispondenti alla opportunità.

Io quindi combatto questi emendamenti, perchè trovo che essi non corrispondono alle condizioni di una buona legge di esazione; li combatto poi come inopportuni, perchè, accolto questo concetto, le nostre discussioni divagheranno per avventura e daranno adito a nuovi studi, i quali, se ponno indirizzare la mente a dotte speculazioni, la distolgono dall'addivenire ad un provvedimento pronto ed efficace.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori, prima di fermarmi sull'argomento che adesso si tratta, sulle disposizioni cioè del primo articolo, io sento il dovere di fare al Senato una breve dichiarazione.

Un fatto singolare si è verificato in questa discussione. L'onorevole Senatore Scialoja espose nell'ultima adunanza alcuni concetti tendenti a modificare in parte la legge proposta dal Ministero. Formulò poi questi suoi concetti in un certo numero di emendamenti; ora la Commissione di Finanza, abbandonando a quanto pare il suo controprogetto, ha aderito a quello dell'onorevole Senatore Scialoja, che per la mole degli emendamenti per il numero degli articoli proposti può dirsi veramente un nuovo progetto.

Il controprogetto della Commissione è dunque abbandonato.

Ma quando io proposi al Senato tre o quattro emendamenti, io mi proposi appunto di trasfondere brevisimamente nella legge proposta dal Ministero quei concetti stessi, dell'onorevole Senatore Scialoja, i quali mi apparvero i più opportuni.

Io sperava mercè quei quattro o cinque emendamenti di raggiungere lo scopo di conciliare le opinioni divergenti, di soddisfare allo scopo che si era proposto l'onorevole Ministro delle Finanze, che cioè non fosse una nuova legge che uscisse dalle deliberazioni del Senato, ma che alla legge ormai votata dall'altro ramo del Parlamento si introducessero quelle modificazioni che potevano farle conseguire il maggiore numero di adesioni.

Questo, o Signori, era lo scopo di quegli emendamenti da me proposti.

E dopo avere accuratamente esaminato il lavoro dell'onorevole Scialoja, adottato dalla Commissione, dichiaro che fino ad ora non ho nessuna ragione di mutare pensiero; solamente dirò a suo tempo, e a volta a volta che verranno in discussione, il sentimento, che mi ha mosso a fare quelle proposte che sono contenute nei miei emendamenti.

Intanto però io sento il dovere di combattere con tutte le mie forze la proposta di mutare l'esattore comunale in esattore mandamentale.

Mi si dirà che io ho fatto un passo verso questa idea coll'emendamento proposto all'art. 2.

Ma, o Signori, io tenevo ferma la massima: nel concetto mio, l'esattore doveva essere comunale, e solamente era da vedere in qual modo e in quali casi si potesse avvicinarsi al concetto dell'esazione per Mandamento. Principio fondamentale della legge era e doveva essere l'esattore comunale. Ora, o Signori, notevole è la differenza, a parer mio, fra l'esattore comunale e l'esattore mandamentale.

Io non ripeterò le osservazioni fatte dai due miei colleghi che hanno parlato prima di me, però io debbo aggiungere alcune osservazioni al Senato che si riattaccano alle idee che essi hanno esposte.

In primo luogo, o Signori, questo principio assoluto dell'esattore mandamentale che la Commissione e l'onorevole Scialoja vorrebbero ora introdurre nella legge osta perfino al sistema delle province Napoletane; imperocchè nelle province Napoletane è fatta facoltà a tutti i Comuni di avere l'esattore, e soltanto quando i Comuni i quali compongono il mandamento, non si trovano d'accordo d'aver tutti l'esattore comunale, interviene il Governo, e nomina il percettore mandamentale. Quest'ultimo adunque nelle province Napoletane non è neppure la norma, la regola fondamentale.

Sarebbe pertanto un'innovazione quella che s'andrebbe a fare che contrasterebbe ai sistemi di quasi tutta Italia.

Voi avete udito gli onorevoli proponenti osservare

quali difficoltà nascerebbero dove i Comuni sono piccoli quanto là dove sono più vasti.

E qui io non ripeterò le cose dette tanto eloquentemente, e con tanta cognizione della materia dai due miei onorevoli Colleghi Porro e Beretta, ma aggiungerò un'osservazione che ad essi è sfuggita. L'Esattore mandamentale, o Signori, vi obbligherebbe a dividere le grandi città in tante esattorie diverse. Ora, se io non m'inganno, in tutta Italia non vi è forse che Napoli, che sia divisa in diverse esattorie.

Una voce. Anche Torino.

Ebbene, Milano, Firenze, Venezia, ed altre grandi città, non hanno queste suddivisioni. Ora, io faccio osservare, che là dove non è in uso la suddivisione in diverse esattorie è assai pericoloso l'introdurla, specialmente in quelle città dove frequentemente si cambia di alloggio. Io vi so dire che in un paese dove si cambia frequentemente di alloggio, come a Firenze, Voi non avreste mai i ruoli in regola, Voi non potreste mai essere certi della vostra esazione.

Dunque, o Signori, quando io nell'emendamento che proponeva all'art. 2°, ammetteva sì la divisione dei grandi Comuni, ma facoltativa e subordinata all'approvazione del Ministro delle Finanze, il mio concetto era questo: che quei Comuni dove la suddivisione era già in uso potessero mantenerla, ma che quelli i quali non avevano mai avuto queste suddivisioni, potessero farne a meno. L'articolo proposto dalla Commissione risolve la questione, mi permettano gli onorevoli miei Colleghi la parola, con una sciabolata, e obbliga tutti i grandi Comuni a dividersi in Mandamenti, a dividersi in tante esattorie col rischio, ripeto, di fare un'orribile confusione.

Io adunque, Signori, riservandomi a tornare sopra la questione di sapere se e in che misura si debba ammettere il Consorzio obbligatorio per i piccoli Comuni; intanto prego il Senato a tener fermo nel 1° articolo il concetto fondamentale dell'esattore comunale. Si potrà nel 2° articolo transigere in qualche modo per raggruppare quei Comuni che sono troppo piccoli; si potrà stabilire come debbano essere fatti questi Consorzi, se non basta quello che è detto nella legge, si potrà accettare l'emendamento che ho proposto od un altro qualunque, ma adesso, come punto di partenza, per carità teniamo fermo l'esattore comunale!

Presidente. La parola spetta al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Dopo che l'onorevole mio Collega, ed in questa circostanza, socio in causa, il Senatore Porro ha parlato in nome della parte dissidente della Commissione di Finanza, cioè della minoranza, io sono divenuto una minoranza della minoranza.

(ilarità)

Per conseguenza lascio giudicare al Senato a quali proporzioni sia ridotto!

Ed è appunto in ragione di queste proporzioni, che potranno avere valore le cose che sto per dire.

La questione se l'esattore debba essere stabilito per

Comune, o per Mandamento, a mio avviso, bisogna risolverla con un criterio che risponda a due fra gli intendimenti che si propone una legge di percezione d'imposte, i quali, come ebbi l'onore di dire nell'esordire di questa discussione, sono tre: esigere il più possibile; esigerlo col meno possibile di spesa; esigerlo colla minor possibile molestia ed incomodo dei contribuenti.

La questione dell'esigere il più possibile verrà trattata in altro momento.

Il dilemma se l'esazione debba costituirsi per Comune o per Mandamento sta di fronte ai due scopi che si vogliono raggiungere, cioè di esigere col meno possibile di spesa, colla minore possibile molestia e disagio del contribuente.

Posta la questione di fronte a questi due proponimenti, mi pare che molto facilmente debba nell'animo degli altri risolversi, come, per dire la verità, senza alcun dubbio si è sempre e fino da principio risolta nell'animo mio.

È evidente che, tanto più estesa è la periferia nella quale si deve esercitare l'azione, tanto viene a diminuire il numero di coloro i quali, o eletti per una forma qualunque di elezione, o concorrenti per incanto, possono adire quell'ufficio, inquantochè tanto è più circoscritta l'esattoria, tanto più facie è il trovare persone che si applichino a tale azienda, e tanto più mite la retribuzione che loro può essere reputata giusta e conveniente; imperocchè l'esattoria localizzata rende possibili molti individui all'ufficio di esattore, che in un'esattoria più estesa non lo sono, qualunque sia la forma colla quale l'esattoria sia esercitata, del che discorreremo in seguito.

In questa opinione mi confermano alcune cifre le quali mi permetterò di citare al Senato, sebbene, in verità, il valore delle cifre nel corso di questa discussione sia stato alquanto screditato dagli onorevoli miei Colleghi Scialoja e Carcia, i quali, competentissimi in questa materia, occupano meritamente dei posti elevati nella suprema Magistratura Finanziaria, hanno detto che le cifre sono un poco come il servo d'Argpagon: *qui s'habille à son gré*, che vi sono molte volte dei geroglifici nei quali i *Champollion* della finanza possono fare le decifrazioni che meglio loro aggrada.

Ma permettano che un loro modestissimo Collega, che disgraziatamente non è abituato a vedere cifre molto numerose, ritenga che, quando almeno le cifre sono esigue, esprimono pure una verità. In Lombardia e nella Venezia, ove, ad onta dei Consorzi che spontaneamente si sono formati, l'esazione è molto localizzata, io trovo che sempre, ed anco attualmente, la esazione delle imposte è costata meno delle altre provincie nelle quali l'esattoria si esercita in una periferia più estesa.

Prima delle ultime leggi d'imposta in Lombardia, l'esazione costava fra 50 e 75 centesimi per cento; dopo il nuovo sistema tributario nella città di Milano

non oltrepassava l'1, 35 per cento, e in tutta la Lombardia la media delle spese di percezione non giunge a 1, 50 per cento; ove si verificano contratti e agi diversi per l'esazione sull'imposta fondiaria e quella di ricchezza mobile, anche quella di ricchezza mobile, la quale presenta tante eventualità da quelle che non presenta l'esazione dell'imposta fondiaria, non oltrepassa il 2, 50.

Nella Venezia, se le mie informazioni sono esatte dal 1816, epoca della promulgazione della Patente che stabilisce per normale questo sistema di percezione, la spesa dal 6 per cento, che in media da principio raggiunghia, è gradatamente discesa a 50 centesimi per cento, e anche adesso con tutti gli oneri che ha portato seco il sistema tributario, non si alza più che a 1, 25 per cento.

Ora, se col sistema delle esazioni stabilite per Mandamento, tutto questo sistema di esazioni localizzate si dovesse invece convertire in esattorie per molti Comuni, obbligatoriamente riuniti, io dubito grandemente che questa mitezza di percezione, che questo riscuotere colla minore spesa possibile potesse rimanere tale quale attualmente si verifica. Io ritengo che per una ragione complessa, in questo caso, come in molti altri, si avverino i felici risultati della verità economica dell'avvicinamento fra il produttore ed il consumatore. Io credo che l'avvicinamento, il contatto più frequente e più agevole possibile fra il contribuente che paga, e l'Esattore che riscuote, risponda a quei due intendimenti supremi: riscuotere colla minor spesa possibile, riscuotere colla minor molestia possibile. (*Bene.*)

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, in sulle prime io aveva congegnato un emendamento simile a quello dell'onorevole Cambry-Digny, ma poi lo abbandonai, e preferii la forma che ho espresso nell'emendamento posto sotto il N. 1 per le ragioni che sto per rassegnare al Senato.

Quando in questa legge si discute una parte di essa, non bisogna dimenticare il resto. Questa è regola applicabile a tutte quante le leggi, ma essa ha un valore immenso specialmente in questa. Ora, o Signori, non dimenticate che soggetto di essa legge sono contribuenti che pagano, esattori che riscuotono, fondi e valori che possono rispondere del pagamento, sequestri che possono aver luogo, e tante altre relazioni giuridiche che debbono nascere, che nascono, e che disgraziatamente sono state dimenticate nel progetto ministeriale, fra i contribuenti e l'azione compulsiva dell'esattore. Lasciare libertà intera d'unirsi in Consorzi ai Comuni: cioè permettere che alcuni Comuni si possano unire in Consorzio con altri Comuni di un Mandamento diverso, ed avere due prature sotto una sola esattoria, in pratica produrrebbe gravissimi inconvenienti. Onde io credo che anche quando si avessero ad ammettere Consorzi di Comuni; si dovrebbero preve-

dere questi casi per non scompigliare l'andamento delle loro Amministrazioni. In Italia, nella maggior parte d'Italia almeno, come diceva l'onorevole Senatore Porro, in un Mandamento sono 5 Comuni, si può dunque bene ammettere che il Mandamento si possa per regola costituire in Consorzio dei Comuni che vi si comprendono, per entrare sotto una sola esattoria. E in ciò io sono concorde con me stesso quando dissi nella discussione generale, che per avere persone di qualità, e che possano darsi all'ufficio di esattore e attendervi bene, bisogna fare che si dia ad essi una gestione abbastanza ampia per assicurare loro un buon profitto, ed evitare d'altra parte che questa gestione si allarghi in modo da trovare impossibile la cauzione, altrimenti che, per società e per istituti, che io non vorrei vedere diventare appaltatori ed esattori delle imposte dirette.

Diceva l'onorevole Conte Porro. Ma in Lombardia la media è di 15 Comuni per Mandamento. Bene, allora, dico, modifichiamo il mio concetto. Io qui non voglio punto procedere a modo di alcuni che quando si oppone loro che in quella tale o tal altra Provincia può nascere un inconveniente consigliano a chiudere un occhio e dare, come diceva l'amico mio Cambray-Digny, delle sciaolate.

Anzi da principio ho detto che debbono farsi molte considerazioni sulle condizioni locali, in certi dati termini, ed introdurre quegli emendamenti che possono meglio far attuare questa legge di quello che non si potrebbe se si dimenticassero queste differenze locali.

E però, quanto a me, non sarei alieno dal proporre un'aggiunta a questo 1. articolo, per la quale si ammettesse, che quando in un Mandamento sono più di dieci Comuni, questi possano, sulla domanda di due di loro, sentita la Deputazione provinciale e per Decreto del Prefetto, essere ordinati in due o più Consorzi, ma sempre necessari; perchè o Signori importa anche alla buona amministrazione delle finanze, che si sappia quali e quante sono le esattorie, che non si esponga questa materia ad un mutamento continuo; perchè coloro che ammettono che ci debbano essere esattorie comunali, non escludono che ci possano e debbano essere esattorie consorziali, ma vogliono Consorzi liberi. Ora Consorzio libero, significa continuo mutamento, cosa che getta anche la perturbazione nelle abitudini del contribuente. Si contrae l'abitudine di andare a quel tal luogo, dove è l'esattore e l'esattore da quel suo cenno ha stabilite le sue svariate e minute discipline che occorrono per ritrovare i contribuenti a riscuotere. Ora quando è il 31 dicembre si è lasciato in questo o in quel punto l'esattore, non bisogna mutare ogni quinquennio la sede dell'esattoria perchè è piaciuto a due o tre Comuni d'unirsi in Consorzi.

Aggiungete che se il ricevitore provinciale dev'essere veramente utile, occorre che invigili l'andamento del-

l'esattorie. Quando le moltiplicate di troppo questa vigilanza diventa quasi impossibile. Se col mio emendamento modificato, siccome ho detto, si possono raggiungere questi vantaggi e nel tempo stesso la certezza di soddisfare alle esigenze locali, che io non voglio dimenticare, credo che allora ogg'inconveniente locale essendo eliminato, non resti ostacolo alcuno a che la mia proposta possa essere accettata.

Diceva l'onorevole Senatore De Gori, l'Esattore dev'essere comunale perchè si troverà più facilmente chi voglia assumere quest'ufficio.

Ebbene, qual è l'esempio che ci dà l'unico paese, ove si applica quella legge che è modello di quella che noi discutiamo? E forse un esattore per Comune che vige per regola? No, perchè avete udito ricordare che per regola un esattore abbraccia tre Comuni in media, come mi pare abbia detto l'onorevole Senatore Porro. Se questa media è giusta, deve stare in pratica, che in molte esattorie sono assai più di tre Comuni, perchè non credo, per esempio, che Milano stia insieme con altri Comuni.

In pratica dunque tutte quelle che a noi sembrano bellissime massime generali, trovano nella necessità delle cose una limitazione. Ricordava l'onorevole Senatore De Gori come sieno applicabili alla specie parecchie massime economiche. Ma tutte le massime sono vere, dentro certi limiti necessari. Così è vero che abbassando i dazi, cresce l'imroito dei prodotti doganali; ma è questa massima forse applicabile in modo che quando il dazio è presso a zero, il prodotto sarà massimo?

No certamente: dunque sarà utile che il territorio d'una esattoria non sia molto esteso, ma io nego che sia utile, che debba necessariamente essere il Comune, e lo nego con l'esempio della Lombardia dove potendo essere, non è: dove in media avendo tre Comuni un solo esattore deve necessariamente esservi un gran numero di esattorie dove sono più di tre Comuni compresi: ed oltracciò devesi in pratica esser verificato a malgrado delle massime economiche rammentate dal Senatore De Gori, che si trovano più facilmente esattori che assumano l'appalto per più Comuni che non se ne trovino per un Comune solo.

Oltre di che l'emendamento che vi sembra troppo assoluto, ha l'altro vantaggio che soddisfa alle esigenze delle grandi Città le quali abbracciano più Mandamenti; e per le quali certamente non varrebbero le massime per le quali si propugna l'esattoria per Comune, a fine di avere molti concorrenti.

Seguiamo dunque non le parole troppo materialmente seguite dalla Legge Lombarda, ma lo spirito, la pratica, l'esempio di ciò che è risultato dalla sua applicazione e ammettiamo che sia utile, poichè così si pratica in quel paese, che un Comune non sia per regola il territorio di un'esattoria, ma solo quando è abbastanza esteso da formare un Mandamento.

È impossibile soggiungeva il conte Porro, che un'esattoria possa amministrare, 20, 30, 35 Comuni.

Questa piccola esagerazione oratoria mi rivelava che nel suo spirito ci fosse un presupposto, che ove non fossero 20, 30, 35, ma 3, 4 o 5, codesti Comuni si potessero amministrare da un solo esattore; e dico piccola oratoria esagerazione, in quanto ch'è, egli stesso ricordava che la media dei Comuni per Mandamento in Lombardia, è di 15; sicchè veramente Mandamenti in cui sieno 20, 30, 35 Comuni devono essere pochi, come pochi quelli che ne hanno una quantità molto minore di 15. Per cui, se realmente, ed io lo ammetto, sia quasi impossibile di bene amministrare con un'esattoria 20, 30, 35 Comuni, è però possibilissimo di amministrarne in media 3, perchè così si fa in Lombardia, ed è per conseguenza ammissibilissimo che si accetti la regola del Mandamento come genere; e come specie, la divisione del Mandamento in diversi Consorzi obbligatorii.

L'on. Cambray-Digny diceva: ma badate che questo sistema non è neppure il sistema Napoletano. Io lo ringrazio dell'osservazione, perchè essendo questa una legge ove ogni preoccupazione regionale e municipale dev'essere dimenticata, io nato in Napoli ho così dato prova che ho dimenticato quello che avrei dovuto sapere, e che infatti sapeva cioè che colà il sistema veramente dominante è l'esattoria comunale; il Percettore mandamentale è solamente consentito quando i Comuni domandano di essere amministrati per mezzo di questo Percettore. Ma mi piace che sia ricordato che io traeva la mia proposizione più dall'esempio della legge lombarda anzichè da quello che si pratica nel mio paese natio e che io conosceva fin dall'infanzia.

Questo mi prova che quando parlo non sono preoccupato da idee municipali, le quali qualche volta possono offuscare la mente e farci parere regole generali e principii ciò che non è se non prevenzione propria ed abito individuale.

Ma quando all'affermazione che non vi siano in Italia esattorie per Mandamento; domando scusa all'onorevole Cambray-Digny, e gli osservo che egli ha dimenticato che sono per mandamento in tutte le province Piemontesi ed anche in una parte delle Province Meridionali e quanto a queste ultime noto come a poco a poco quella ch'era eccezione si allargò e quasi divenne regola. Ma, ripeto questa quistione di fatto è perfettamente estranea alla questione se vi debbano essere esattorie per Comuni consorziali. Io però sono fermo, nel credere che i Consorzi non debbano turbare la divisione mandamentale per le ragioni che ho addotte più sopra e che qualora un Mandamento sia troppo ampio possa benissimo essere diviso e suddiviso in due o più Consorzi purchè necessari, purchè stabiliti con Decreto del Prefetto. Sicchè, o Signori, io non trovo nelle cose dette dall'onorevole mio collega Cambray-Digny, e che io ho ascoltato con

grandissima attenzione, nessun argomento che possa valere a rimuovermi dal mio proponimento.

Presidente. Ella propone dunque un subemendamento?

Senatore Scialoja. Sicuro, propongo appunto il seguente sotto emendamento:

« Se in un Mandamento sono più di dieci Comuni, questi, sulla dimanda di due di loro per lo meno, e sentita la Deputazione Provinciale, saranno divisi in due o più Consorzi obbligatorii con Decreto del Prefetto. »

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per pregare il Senato a non accettare l'emendamento ossia la proposizione che è fatta dalla maggioranza della Commissione e di attenersi invece al progetto ministeriale, che ho veduto con piacere esservi anche raccomandato dalla minoranza della Commissione.

Infatti, o Signori, sino dalle ultime parole dell'onorevole Senatore Scialoja vedo come anch'egli si preoccupa della durezza di questa prescrizione di un Consorzio obbligatorio, e in tutti i casi della prescrizione che debba sempre l'esazione farsi per Mandamento; imperocchè egli stesso impressionato forse dalle parole che io ho udite, concludeva che quando in un Mandamento vi fossero più di 10 Comuni, si potesse ammettere che entro il Mandamento anzichè uno, vi fossero più Consorzi.

Io ho posto il numero dei Comuni per darvi idea dell'opportunità di dividere il Mandamento anzichè in una sola in più esattorie; ma il numero dei Comuni è una questione, è un elemento vario, e certamente non è il solo; noi abbiamo parte d'Italia in cui i Comuni sono piccoli, piccolissimi, altri in cui i Comuni sono grandi; abbiamo luoghi in cui le popolazioni sono aggruppate in un certo modo, altri invece in cui sono aggruppate in una maniera diversa; abbiamo luoghi in cui la popolazione disseminata nelle campagne è quasi nulla, in altri invece la popolazione agricola non è aggrupata in centri, ma è diffusa egualmente e uniformemente su tutta la superficie.

Io dimando, perchè volete voi vincolare questi Comuni componenti un Mandamento ad avere in ogni singolo caso un solo esattore?

L'onorevole Scialoja dice, quando saranno 10 Comuni. Ma se ve ne fossero tre, e supponiamo separati da un torrente, separati da una collina, abbastanza lontani fra di loro in condizioni di sicurezza pubblica non normali, perchè volete impedire a questi Mandamenti a questi Comuni posti in condizioni tanto diverse di avere due, tre o quattro esattorie?

Quanto ai primi, non si vedrà la necessità di costringere in tutti i casi i Comuni componenti il Mandamento ad essere soggetti ad un solo esattore; però ad entrare in quella via che accennava l'onorevole Scialoja, di mettere più di un esattore solo quando vi

siano nel Mandamento più di 10 Comuni, io credo, Signori, che se vogliamo entrare in quel sistema che ci consigliava l'onorevole Scialoja, di rispettare le abitudini senza mancare ai principi generali, noi possiamo ammettere, che i Comuni abbiano facoltà di tenere un loro esattore e di aggrupparsi come meglio loro piacerà, nè si debba tenere il Consorzio obbligatorio quando da per sé i Comuni non facciano il Consorzio. Dico questo imperocchè le obiezioni che fa l'on. Scialoja a prima giunta possono fare grande impressione. Egli dice: volete voi che un esattore dipenda da più Preture?

Io non credo che dalla proposizione dell'onorevole Scialoja sia impedito ad un esattore di avere due mandamenti. In questo caso, l'esattore si presenta come singolo in ciascun mandamento; e col sistema della Commissione, come attualmente è in Lombardia, non vedo che si stabiliscano dei Consorzi, ma è uno stesso singolo esattore che risponde per il Comune che abbia delle terre: nella giurisdizione di più preture; e risponde davanti a ciascun magistrato per le cose che sono della competenza di questo magistrato. Del resto, o Signori, noi vedremo più innanzi, quando saremo all'articolo 2 del progetto ministeriale la redazione della proposta fatta, ed esamineremo l'emendamento che ha portato innanzi l'onorevole Senatore Cambray-Digny; vedremo cosa si debba fare nei casi in cui i Comuni non vogliono essi stessi un esattore, o se si debba volere un esattore diverso per ciascun Comune, e non sia meglio che si associno tacitamente come fanno oggi.

La cosa essenziale è che l'esattore sia presente; ed io desidero che sia sotto il sistema dell'asta, perchè così si può avere un esattore per più Comuni.

Io convengo pienamente colla minoranza della Commissione, che vi saranno molti casi in cui il Comune verrà a spendere meno, ed il contribuente avrà minori disagi, quindi lasceremo che i Comuni se vogliono possano avere il proprio esattore.

Del resto, come poneva ultimamente la questione l'onorevole Scialoja, mi pare che non vi sia ragione per non accettare l'articolo che propone il Ministero, perchè egli vuole stabilire per massima l'esattore mandamentale; ed ammette poi che vi sieno dei casi in cui in un Mandamento vi possano essere più esattori.

Noi diciamo alla nostra volta: concedete che sia di regola l'esattore comunale, e poi esamineremo come, nei casi in cui i Comuni non vogliono l'esattore, si possano aggruppare, e vedremo se non si debba adottare il sistema mandamentale.

Per conseguenza, mi pare questo sistema più conforme a libertà e l'esperienza dove è stata fatta ci avverte che davvero si debba stare nella via che è indicata nel progetto ministeriale; quindi è che non discorrendo più a lungo, imperciocchè non farei che ripetere molto meno bene quello che hanno detto ottimamente altri prima di me, mi permetto di raccomandare all'approvazione del Senato l'art. 1. come fu proposto dal Ministero, e mi

duole, malgrado la grande autorità che ha sopra di me la maggioranza della Commissione di Finanza, di dover pregare il Senato a non accettare la proposta da essa fatta.

Presidente. Debbo annunciare al Senato che 10 Senatori hanno domandato la chiusura della discussione sull'art. 1. e sono i Senatori Arese, Cavalli, Ruschi, San Vitale, Poggi, Finocchietti, Strozzi, Monaco-Lavallette, Pandolfina e Della Verdura.

Dunque metterò ai voti la chiesta chiusura della discussione su quest'articolo, riservando però sempre la parola al Relatore della Commissione.

Chi ammette la chiusura della discussione sull'articolo 1., voglia alzarsi.

(Approvato).

Lo parola è al Relatore.

Senatore **Caccia, Relatore.** Signori Senatori. Brevemente mi tocca discorrere quest'oggi sull'emendamento che Vi si propone, però nel prendere la parola io farò innanzi tutto appello ad un principio ammesso senza contrasto.

Nel dar opera a compilare una legge su di un ramo di pubblico servizio non devesi perdere di mira l'armonia di questa codificazione coll'altre già entrate in esecuzione.

Così io credo che se noi vogliamo fare oggi una legge la quale corrisponda al suo scopo, non dobbiamo e non possiamo metterci in urto colle altre leggi che esistono sino da quando furon pubblicate le leggi provinciali e sull'ordinamento giudiziario in tutta Italia; per la prima di esse il Mandamento cominciò ad avere la sua esistenza giuridica.

Quando fu ordinato il servizio giudiziario, il Mandamento allora fu ribadito, e servi di sostrato alle Preture.

Adunque vi ha un novero di leggi perchè si sviluppi la funzione amministrativa e giudiziaria entro una cerchia, che la legge ha designato.

E la prima, e la seconda legge voi le trovate corredate di tabelle nelle quali sono enumerati i Comuni che compongono il Mandamento.

Adesso vi si presenta una legge sulla riscossione delle imposte, e vi si dice: l'esazione si farà per Comune e si lascia la potenza ai Comuni di unirsi in Consorzio.

Domando a me stesso, Signori! Trovate, che questa legge abbia in sé il limite del più, e del meno?

Se voi credeste che questa legge potrebbe essere eseguita alla lettera, cioè, che ogni Comune potrebbe avere un esattore, io credo, Signori, che non ci vorrà che poco tempo perchè il Governo ne domandi la revoca.

Pensare che 8000 Comuni hanno diritto di avere caduno il loro esattore è qualche cosa che disturberebbe il senso comune, e fa vedere impossibile la legge; ma pure la legge questo sanziona!

Vi è anche l'altro eccesso.

Questa legge dà licenza ai Comuni di unirsi in Con-

sozio; e qui neppure la legge ha limite di luogo, di modo che, come diceva l'onorevole Scialoja, sarebbe possibile che gl'interessi oramai raggruppati per altre ragioni facessero unire in Consorzio per la riscossione delle imposte, Comuni, che già sono sotto un circolo amministrativo diverso, sotto una giurisdizione diversa.

E qui mi permetta il signor Ministro delle Finanze che io dia maggior rilievo all'inconveniente che vi sarebbe per l'azione giudiziaria, giacchè, o volete che abbia stanza in ogni Comune un percettore, e allora bisognerà ritenere che per i procedimenti giudiziari egli dovrà agire presso due Preture a seconda del domicilio dei contribuenti, e che per questi avverrebbe che dovranno lasciare da canto la propria Pretura, e chiamare il Percettore avanti quella della di lui residenza.

E che, o Signori, in nessun tempo si è voluto o potuto lasciare questo estremo arbitrio ai Comuni di volere cadauno di essi una esattoria locale, parmi che io non debba fare altro che rilevare quello che ha detto la minoranza della Commissione, offerirvi siccome tipo le istituzioni Lombarde e vedere se fosse una verità quella che vi si dice che l'esattoria è stata impiantata in ogni Comune.

Io qui ho bisogno del vostro permesso, perchè devo darvi lettura di un capitolo della Patente del 1755, ove, con un'ammirabile sintesi, sono raccolte tutte le verità che noi abbiamo cercato di frugare e rifrugare, per combattere dal lato economico, dal lato politico, dal lato morale l'istituzione dei percettori in ogni qualsiasi Comune.

Vedrete, o Signori, come le verità sono cosmopolite e sono di tutti i tempi; nella nota Patente del 1755, di Maria Teresa, che è il cardine e la base dell'organamento Lombardo per la riscossione delle imposte, al capitolo 10° sta scritto:

« Avendo esaminate tutte le capitolazioni che al presente sussistono fra le Comunità ed i proprii esattori, ed avendo in tale esame fatto comprendere quanto gravosi siano i patti che le Comunità sono state obbligate a fare con essi, per la necessità in cui era ogni piccolo Comune di avere un esattore a parte, che alle volte non trovava per le circostanze del proprio territorio, che a troppo dure condizioni, o per la scarsità degli esattori alle predette esattorie, o per la piccolezza del negozio, o per i comportamenti eccessivi che i censiti i più negligenti a pagare i carichi, si procuravano in danno dei diligenti, o per le spese collisioni che tra gli amministratori comunali, e il proprio o privativo esattore si praticavano, abbiamo perciò stimato giusto di porre qualche riparo ai predetti disordini, ordinando che tutte le Comunità comprese sotto una Delegazione facciano ogni sforzo e diligenza per riunirsi in una sola esattoria ed essere serviti da un medesimo esattore, col quale dovrà, in tal caso, farsi un contratto solo.

« I deputati dell'estimo adunque di ciascuna Comunità dovranno unirsi nell'ufficio della loro Delegazione ed ivi trattare della maniera di formare questo contratto unito in modo tale, che tutte le Comunità possano essere ben servite, e con minore previsione di quella che spendono negli esattori separati.

« Essendo sperabile che facendo contratto più grosso possano trovarlo da fare a condizioni più miti, e che l'esattore eletto da tutta la Delegazione, in complesso resta libero dai riguardi e dai legamenti che potrebbero avere con i singoli amministratori comunali, quando da essi soli dipendesse, e che perciò possa servir meglio il pubblico, e favorire i censiti diligenti con la pena dei negligenti, che è lo scopo legittimo di ogni ben regolata esazione. »

Nè queste disposizioni restavano lettera morta; quando nella Patente del 1816 voi trovate, o Signori, all'articolo. 2 e 3 stabilito:

« Se nel termine prefisso saranno state fatte delle obblazioni per l'appalto complessivo su di tutti i Comuni, su di due o più di essi, il Commissario distrettuale ne rende avvertite le rispettive Deputazioni Comunali perchè nel giorno che viene da esso indicato possano riunirsi nell'ufficio del Commissariato onde esaminare le offerte e fare tutte le riflessioni che riguardano l'interesse dei loro Comuni.

« Quando all'appalto complessivo avesse ad aver parte un Comune ove esiste la Congregazione municipale, l'adunanza si tiene nella sala della Congregazione.

« Art. 4. Alla conferenza dei Deputati deve sempre assistere il Commissario del distretto, e rilevare con esattezza nel protocollo della seduta le ragioni per le quali credessero per avventura alcuni Comuni di dissentire da un appalto complessivo, avvertendo che le ragioni devono essere fondate nel vero e dimostrato interesse dei censiti. »

Dunque, Signori, se non è vero che l'esattore per ogni Comune sia stato o nell'uso o nelle leggi della Lombardia; e anzi è vero che da più di un secolo si è avvertito che lasciare ai Comuni isolatamente la libertà di poter avere un esattore era del maggior pericolo e si dettavano severe disposizioni per impedirlo: parmi che la legge che oggi si presenta e che si vuol inaugurare sul sistema lombardo, vada recisamente incontro a due mali: o che in Italia avrete 8000 esattori, o che voi permetterete dei Consorzi fra Comuni e Comuni di due mandamenti, o più. Nè questo sarebbe tutto quello che vorrei dire per l'istituzione del

Presidente Permetta, signor Relatore, secondo le consuetudini Parlamentari, sia nel Senato che nella Camera Elettiva, è riserbata bensì la parola al Relatore, ma solamente per riassumere la questione, chè se entra in una nuova discussione, con nuovi argomenti allora, per necessità anche gli altri avrebbero diritto alla parola.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Il metodo di riassumere una discussione non ha mai avuto regola.

Presidente. Per regolamento non è riservato...

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Ella mi concesse la parola, se ora me la vuol togliere me la tolga, ma mi permetta di riassumere la discussione a modo mio.

Presidente. Ma no, no, parli pure soltanto volli avvertirla di stare nei termini della discussione.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Diceva, parlando del Percettore per ogni Comune con libertà di Consorzio, che quel che ho detto non sarebbe tutto, avvegnachè, ponendo mente ad un altro argomento svolto da uno dei preopinanti, direi: cos'è che di tanto vi fa solleciti dell'esazione per opera di esattori in cadauno dei Comuni del Regno? Si diceva la celerità del servizio.

Ma con tale ragionamento io non so vedere come se si volesse ammettere che essendo 3 o 4 i Comuni consorziati, basterebbe provvedere alla sollecita riscossione avere un esattore, non si dovrebbe avere questo stesso effetto avven-ione uno per ogni Mandamento nel quale ordinariamente, ed in media, non è superata l'agglomerazione dell'anzicennato numero dei Comuni. Sarà sempre una maniera di argomentare della stessa forza e indole il dire che per 3 o per 4 Comuni consorziati l'esattore comunale vi dà celerità, e non vi darà celerità un Esattore per cadauno Mandamento.

Non volendo che la discussione esca dai limiti di un compendio di ciò che fu detto, e di ciò che occorre a dire per ultima difesa del progettato emendamento, io finisco richiamando la vostra attenzione sul fatto che il sistema del Percettore Comunale lasciato alla volontà di cadaun Comune di averselo, non ha in quel sistema che si vuole a patrono di questa legge alcuna base di verità, giacchè non mai fu lasciata libertà ai Comuni di avere per sé individualmente un esattore.

Per queste ragioni io credo che tutto quanto nella discussione è stato detto per sorreggere il progetto di legge non sia da tanto da rimuovere la Commissione dal non ritenere come provvido, utile, e coerente agli ordinamenti provinciale e giudiziario l'emendamento da lei proposto, cioè che la esazione si faccia per Mandamenti, aggiungendovi le gravi considerazioni dei mali che arrecherà la illimitata libertà largita ai Comuni onde aversi cadauno un particolare esattore.

Presidente. La Commissione dunque ritiene l'emendamento tale quale lo ha presentato?

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Sì Signore.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia...

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Mi pare che prima di venire all'emendamento Scialoia, si potrebbe votare la prima parte dell'articolo 1°.

Presidente. Starebbe benissimo che si votasse la prima parte dell'articolo 1° se si mette l'emendamento del Senatore Scialoia all'articolo 2.

La prima parte dell'emendamento Scialoia corrisponde all'articolo 1 del Ministero. La prima parte dell'articolo, proposto dalla Commissione, corrisponde anch'essa all'articolo 1 del Ministero; ma siccome l'onorevole Senatore Scialoia non può più dire: *Vi sarà un esattore delle imposte dirette per ogni Mandamento*, in quanto che ha ammesso che si possa scindere l'esazione di un Mandamento in tre o quattro; ne viene di conseguenza, che se si ritiene l'emendamento del Senatore Scialoia soltanto per il secondo articolo, lo lasceremo da parte, e non sarà posto in votazione che l'emendamento della Commissione e l'articolo del Ministero. Ma se il Senatore Scialoia vuol contrapporre all'articolo 1 il suo emendamento, conviene che lo dica.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sulla posizione della quistione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia in sostanza ha per effetto di permettere che in un Mandamento, allorquando vi sono più di dieci Comuni, vi possa esser più di una esattoria; quindi si capisce benissimo che si possa votare il principio, la regola generale, che in ogni Mandamento vi sia un solo Esattore, e che come dice la Commissione, si deliberi che vi sarà un esattore delle imposte dirette per ogni Mandamento, salvo di esaminare dopo il concetto dell'onorevole Senatore Scialoia.

Inoltre portando la quistione così come è posta dal primo alinea proposto dalla Commissione è più chiaro il contrapposto col sistema raccomandato dal Ministero.

Il Ministero raccomanda il sistema che sia concessa la facoltà di stabilire un esattore per ogni Comune; la Commissione invece vorrebbe che vi fosse un esattoria per ogni Mandamento. Lasciamo stare i temperamenti successivi, perchè anche il Ministero e coloro che vogliono un esattore per ogni Comune, hanno alla loro volta dei temperamenti che tendono verso il sistema mandamentale. Così mi pare che la quistione sia ben chiara.

Presidente. Allora metterò ai voti l'emendamento della Commissione, cioè il primo alinea.

Voci. Favorisca leggerlo.

Presidente. Ne do lettura:

« Vi sarà un esattore delle imposte dirette per ogni mandamento. »

Chi ammette questa proposta, voglia sorgere.

(Non è approvata)

Metto ai voti l'articolo del Ministero.

Ne do lettura:

« Alla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è provveduto con esattori comunali, a termini della presente legge. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora domando alla Commissione se persiste nelle rimanenti sue proposte.

Senatore Scialoja. Bisognerebbe sapere se gli emendamenti stati proposti dall'onorevole Senatore Cambray-Digny furono ritirati, altrimenti avrebbero dovuto essere messi a partito.

Presidente. Ora debbo interrogare la Commissione se intende persistere nel sistema adottato prima, cioè degli esattori governativi, o se intende invece di seguire tutta la serie del suo progetto. Osservo peraltro che esso è un progetto intero il quale non va di riscontro con gli articoli del progetto ministeriale.

Senatore Scialoja. Prego che si voti sulla seconda parte del progetto della Commissione.

Presidente. Io interpellava la Commissione per lo anilamento progressivo della discussione e della votazione: ora leggo l'articolo 2 del progetto ministeriale:

« I Comuni per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali. »

La Commissione invece propone quanto segue:

« Se in un Mandamento sono più Comuni, questi costituiscono un Consorzio necessario per l'oggetto di questa legge. L'esattoria sarà, o conferita sopra *terna* formata dalla rappresentanza consorziale, o dal Consiglio comunale secondo i casi dell'articolo seguente, od aggiudicata per pubblico incanto.

Senatore Scialoja. Ritiro il mio sotto emendamento.

Senatore Cambray-Digny. Io pure ritiro il mio.

Presidente. E la Commissione che cosa intende di fare?

Senatore Duchoqué. Volendo procedere con ordine e venire ad una conclusione, credo che si dovrebbe mettere a partito il secondo articolo del progetto ministeriale. (*Rumori*)

Presidente. Prego a fare silenzio.

Senatore Duchoqué. Sì; dovrebbe mettersi a partito l'articolo secondo del progetto ministeriale, e dopo ciò, per conoscere la decisione del Senato intorno ad un punto culminante di discordanza fra la proposta del Governo e quella della Commissione, dovrebbe mettersi ai voti quella parte dell'emendamento Scialoja, accettato dalla Commissione, che fa riscontro all'art. 3 del progetto del Governo, quel punto cioè di divergenza tra le due proposte intorno alla nomina dell'esattore, o all'asta secondo il progetto del Governo, ovvero in alternativa dell'asta e della nomina sopra *terna* del Comune o del Consorzio, secondo l'emendamento Scialoja accettato dalla Commissione.

A questa maniera si saprebbe quale è la volontà del Senato, e si procederebbe in conseguenza.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Appoggio l'ordine della discussione proposto dal Senatore Duchoqué, tanto più

che la Commissione vuole riserbarsi di vedere quale modificazione debba farsi all'articolo secondo.

Senatore Caccia, Relatore. La Commissione non ne fa nessuna.

Presidente. Dunque all'articolo secondo non si fanno modificazioni?

Voci. Il Senatore Cambray-Digny....

Ministro delle Finanze. Mi permettano di parlare sull'ordine della discussione. Io non faccio altro che ampliare ciò che benissimo ha detto il Senatore Duchoqué. Vi sono questioni di principii: si doveva decidere se l'esattoria doveva essere comunale o mandamentale; il Senato ha deliberato per l'esattoria comunale; adesso viene in campo un'altra questione fondamentale. Vuole il Senato l'esattore per appalto? Lo vuole per nomina preventiva?

Voci. No. No!

Ministro delle Finanze. Mi permettano di continuare.

Vedremo quindi se l'esattore debba essere o per appalto o per nomina, se si debba cioè ammettere l'uno o l'altro sistema. Ciò è quanto dice l'articolo terzo del progetto Ministeriale. Ma secondo la proposta della Commissione, è compreso nell'articolo primo che essa portava innanzi alla deliberazione del Senato. Siccome si è detto ne' giorni scorsi che si desiderava che il Senato deliberasse prima di tutto sulla questione fondamentale della legge, è evidente che essendo ora decisa la prima questione che l'esattore debba essere comunale, debba decidersi anche la questione del come si abbia a nominare l'esattore medesimo. Quindi a me pare che la discussione si dovrebbe aprire sulla seconda parte della proposta della Commissione.

Senatore Notta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Notta. Dalla poca esperienza che ho potuto conseguire dopo una carriera piuttosto lunga in Parlamento, ho sempre visto che si è ognora proceduto alla votazione dei principii, tenorizzata in appositi articoli di legge e quelli che qui seggono sanno meglio di me, come sia pericoloso il votare soltanto in massima sopra questioni.

Siccome mi pare che non vi siano ostacoli per la votazione dell'articolo 2.º, così io proporrei che si mettesse ai voti l'articolo stesso.

Presidente. Per giustificare la Presidenza, dirò che qui si tratta non di un principio astratto, ma di un principio concretato nella legge.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Io non ho che a confermare quello che disse ora l'onorevole Presidente. Qui non si tratta di votare un principio astratto, ma un emendamento proposto prima dall'on. Scialoja, accettato dalla Commissione, e già stampato e circolato ai Signori Senatori.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. La Commissione aveva proposto un articolo nel quale abbracciava tutte le questioni trattate nei primi tre articoli della legge. Se ne è sciolta una e si è respinto il sistema della Commissione per attenersi al sistema del progetto Ministeriale. Ciò posto, mi pare impossibile ora di innestare la seconda parte dell'articolo della Commissione all'articolo del progetto.

I concetti della Commissione potranno formare argomento di emendamenti al 2 e 3° articolo della legge, ma non possono adesso essere messi in votazione.

Domando adunque che si mettano ai voti gli emendamenti proposti all'art. 2, se ve ne sono. Questo è il modo di procedere nella votazione. L'art. 1 è votato, or rimane a votare sull'art. 2.

Se vi sono emendamenti questi debbono avere la preferenza.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Permetta non ho finito. Mi pare adunque che se non vi sono emendamenti all'art. 2., non ci sia da far altro che votare l'articolo del progetto Ministeriale; al 3. art. verrà la discussione degli emendamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué**. Ma la mia proposta alla quale ha aderito l'onorevole Ministro coincide perfettamente con quanto dice ora l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

La mia proposta è stata questa: che si votasse l'art. 2. del progetto Ministeriale, e successivamente si votasse la proposta già stampata della Commissione, che riproduce l'emendamento Scialoia e che fa riscontro coll'art. 3 del progetto Ministeriale. Così e non altrimenti si può procedere oltre, e conoscere la opinione del Senato sopra uno dei punti fondamentali della legge.

Presidente. Rileggo l'art. 2. del progetto Ministeriale per metterlo ai voti.

« I Comuni per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli Comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Ora veniamo al 3. articolo. Osservo che riguardo al 1° comma dell'articolo proposto come emendamento, è avvenuto un errore di stampa perchè non doveva andar diviso dal primo.

In questo 1. comma si dice:

« L'esattoria sarà o aggiudicata per pubblico incanto, o conferita sopra terna formata dalla Rappre-

sentanza Consorziale o dal Consiglio Comunale secondo i casi posti dall'articolo precedente. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Le parole dette dall'onorevolissimo Presidente si riferiscono al 1. articolo già votato.

Presidente. Permetta: questo è un emendamento.

Senatore **Caccia, Relatore**. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia, Relatore**. Poichè si vogliono tenere in corrispondenza gli articoli e gli emendamenti, la Commissione fa suo l'emendamento proposto dall'onorevole Scialoia tal quale fu scritto nell'articolo 3 della sua proposta, e sta a riscontro dell'articolo 3 del progetto ministeriale, solamente se ne levano le parole: *secondo i casi posti dall'articolo precedente*.

Presidente. Leggerò quindi l'articolo 3 quale fu proposto dall'onorevole Scialoia, invece dell'art. 3 di cui ho dato lettura.

Dehho però prima fare una avvertenza. Abbiamo votato l'art. 2, ma questo non impedisce che vi si possano fare delle aggiunte.

Il Senatore Ginori ha presentato la seguente aggiunta: *Non saranno ammessi i Consorzi fra Comuni non compresi nel medesimo Mandamento*.

Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata).

Se il Senatore Ginori vuole sviluppare la sua proposta, gli accorro la parola.

Senatore **Ginori**. Mi ha persuaso a proporre al Senato quest'aggiunta ciò che ho sentito dire da taluni degli onorevoli preopinanti. Mi è sembrato di avere inteso che sarebbero insorte difficoltà nelle procedure, qualora un Esattore avesse avuto che fare con Preture di diversi Mandamenti.

Io non ho forse ben inteso: nel dubbio ho creduto bene rammentare questa circostanza al Senato, pronto a ritirare il mio emendamento quando avessi male inteso.

Presidente. La parola spetta al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Mi pare che l'aggiunta Ginori non si possa accogliere.

Nelle grandi città vi sono parecchi Mandamenti, ed in generale, salvi i casi cui ha accennato l'onorevole Scialoia, vi è un solo Esattore. Quindi questo Esattore ha sotto di sé 6, 8, 10 o 12 Mandamenti.

Ora, sarebbero obbligate queste città ad assumere più Esattori se un solo Esattore non potesse esercitare le funzioni in diversi Mandamenti, mentre è indispensabile anche alle città, le quali sono composte di parecchi Mandamenti, di avere un solo Esattore.

Presidente. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore **Caccia, Relatore**. Mi pare che ora che abbiamo votato il primo articolo e proclamato il prin-

cipio che l'Esattore è pei Comuni, e che i Comuni possono consociarsi in Consorzio, l'emendamento del Senatore Ginori non abbia più ragione di essere.

Senatore Ginori. Noi abbiamo due sorta di Comuni, Comuni riuniti in città e Comuni esterni, rurali.

Quanto a quelli riuniti in città, convengo con quello che ha detto l'onorevole Senatore Beretta, e sono d'accordo che possa modificarsi il mio emendamento; ma per i Comuni rurali mi permetta l'onorevole Caccia d'insistere nel dichiarare che mi parrebbe conveniente d'impedire che si formassero Consorzi tra Comuni che appartenessero a diversi Mandamenti.

Quando però la Commissione nella sua saviezza, che è molto maggiore della mia, non vedesse la cosa in questo senso, io sono ben lieto di ritirare il mio emendamento, non avendo inteso di fare altro che rammentare al Senato una circostanza che era stata molto bene tratteggiata da uno degli onorevoli preopinanti.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Io pregherei l'onorevole signor Presidente a voler leggere l'emendamento del Senatore Ginori Lisci.

Presidente. L'aggiunta del Senatore Ginori Lisci è così concepita:

« Non saranno ammessi i Consorzi fra Comuni non compresi nel medesimo Mandamento. »

Senatore Scialoia. Io mi associo a questo emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La mia proposta di ordine sarebbe che tutti questi emendamenti fossero mandati alla Commissione la quale domani poi riferirebbe al Senato...

Senatore Tecchio. Domandò la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi permetto di far osservare all'onorevole signor Ministro delle Finanze, che se rimandiamo ancora alla Commissione gli emendamenti, articolo per articolo, non sapremmo più quando termineremo. Il principio cardinale della legge è ormai votato, ed a grandissima maggioranza dal Senato. Qualunque sia l'opinione che il Senato tenga sopra gli emendamenti che sono proposti, la discussione è ormai stata abbastanza ampia perchè il Senato sia in grado di giudicare sopra i medesimi. Dunque si mettano ai voti: coll'inviarli alla Commissione il signor Ministro contrasterebbe all'opera sua.

Ministro delle Finanze. Non è per contrastare all'opera mia; ma siccome veggo posto innanzi tanta materia, mi pare che non sarebbe stato tempo perduto il mandarli alla Commissione, che avrebbe potuto occuparsene in questa stessa tornata.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Volevo solamente aggiungere due parole, a quelle testè dette dall'onorevole Relatore della Commissione di Finanza.

Egli ha fatto notare all'onorevole Senatore Ginori Lisci, che col principio della libertà già consacrato dal voto del Senato, non si poteva più venire a mettere un limite; ma io dirò un'altra ragione, e spero che persuaderà l'onorevole Senatore Ginori Lisci a ritirare il suo emendamento.

L'art. 2. che abbiamo votato, lascia la libertà ai Comuni di unirsi in Consorzio, ma soggiunge che questa unione in Consorzio, sarà approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale. Se dunque nell'unione di più Comuni, che per avventura alcuni appartenessero ad altro Mandamento, non vi fossero inconvenienti, poco importa che il Consorzio abbia luogo; ma se questi ci fossero in realtà, è evidente che il Prefetto, sul parere della Giunta Provinciale, non approverà questi Consorzi. Per conseguenza, crederei cosa superflua l'aggiunta proposta a questo articolo perchè potrebbe far nascere altre quistioni, le quali creerebbero nuove difficoltà.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Mi pare che sia più conveniente votare oggi l'emendamento della Commissione, nel quale è racchiuso un principio fondamentale della legge. Diversamente non faremo cammino.

Tanto la proposta dell'onorevole Senatore Ginori Lisci, quanto quella fatta ora in ultimo dall'onorevole Senatore Scialoia, potranno essere riservate. Sono due aggiunte all'art. 2. già votato, sulle quali sarà facilissimo intendersi. Credo più opportuno di chiamare il Senato a votare l'emendamento più importante dell'onorevole Senatore Scialoia, fatto suo dalla Commissione, che concerne la nomina degli Esattori. Quando il Senato si sarà pronunciato su questo punto, si saprà su qual ordine d'idee potrà procedere la discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray Digny. Io ho chiesto la parola sull'art. 2., ma se si vuol discutere dopo, io mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Duchoqué.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Io non ho difficoltà alcuna perchè sia votato prima l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia.

Presidente. Leggo adunque l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia, fatto suo dalla Commissione:

« L'esattoria sarà o aggiudicata per pubblico incanto, o conferita sopra terna, formata dalla Rappresentanza Consorziale, o dal Consiglio Comunale ».

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Lasci leggere, l'art. 3. del progetto ministeriale è così concepito:

« L'esattore Comunale o Consorziale è retribuito ad

aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, si nomina per 5 anni e per concorso ad asta pubblica.

L'esattore consorziale tiene la gestione distintamente per ciascun Comune. »

La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori, la questione che si agita in questo momento è in sostanza di sapere se la nomina deve essere fatta sempre e di regola in tutto il Regno all'asta, ovvero se si deve ammettere l'alternativa tra l'asta e la nomina mercè una terna proposta dalla rappresentanza Comunale o Consorziale.

Io credo di dover raccomandare al Senato l'uniformità di un solo ed unico sistema, tanto più che la nomina mercè la terna proposta dai Comuni muterebbe sostanzialmente il carattere all'ufficio dell'esattore, legato al Governo da un vincolo contrattuale come veramente lo vuole questa legge.

Ma io capisco che da molte parti possono farsi delle gravi osservazioni sopra il cambiamento sostanziale del personale degli esattori, che si farebbe da un capo all'altro d'Italia al momento dell'applicazione di questa legge.

È per questo o Signori Senatori che io mi sono presa la libertà di proporre una variante all'articolo 77 di questa legge, di proporre cioè una disposizione transitoria, la quale provveda ad evitare i danni di questo cambiamento improvviso che si farebbe al primo gennaio dell'anno in cui fosse applicata la legge; ecco la mia proposta.

« Gli attuali esattori camarlinghi o ricevitori generali ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi quaderni di oneri formulati ai termini dell'articolo quarto avranno diritto di ottenere l'esattoria per il primo quinquennio senza che abbia luogo l'incanto. »

Così l'art. 3. si stabilirebbe che di regola la esattoria si dà all'incanto, ma colla disposizione transitoria dell'art. 77 si avrebbe riguardo agli attuali investiti di queste cariche, e provvederebbe affinché il cambiamento non riescisse dannoso alle Finanze dello Stato, ordinando che per il primo quinquennio gli attuali investiti avessero diritto di tenere le esattorie, accettando le condizioni tutte del contratto che sarebbe formulato poi ai termini degli articoli seguenti.

Ho voluto fare queste avvertenze perchè mi pare che questo sia l'unico modo di togliere tutti gl'inconvenienti della immediata applicazione del concorso ad asta pubblica, senza turbare l'economia della legge, e senza togliere all'esattore contrattuale il suo vero carattere.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. La Commissione informata sempre al principio dell'utilità generale, non ha creduto piegare all'accettazione della proposta dal Se-

natore Cambray-Digny formulata con l'emendamento all'articolo 77.

La Commissione, senza attendere ai vantaggi di qualunque regione, ha inteso mercè questo novello emendamento attuare un altro ordine d'idee. Previde che il Senato poteva trovare necessario che si mantenesse in una nobile parte d'Italia l'antica costumanza di avere gli esattori per mezzo di appalto: credè pure che ragione volesse che si professasse lo stesso riguardo alle diverse costumanze delle altre parti d'Italia. Quindi ha opinato proporvi di lasciare ai Comuni la alternativa di aver l'Esattore o per appalto, o per nomina diretta delle Corporazioni Comunali.

Questa è l'ultima dichiarazione che si fa per parte della Commissione.

Ministro delle Finanze. Io prego sopra questo argomento molto vivamente il Senato di attenersi al sistema ministeriale, perchè io consento colla Commissione, e lo consentiva anche nella tornata dell'altro giorno, che si debba aver riguardo alle condizioni attuali delle cose, nelle disposizioni transitorie. Di ciò io convengo pienamente, e sono disposto di entrare nel sistema accennato dall'emendamento del Senatore Cambray-Digny, che del resto era contenuto nell'articolo 77 del progetto ministeriale.

Ma se io capisco che la legge abbia una certa elasticità, per esempio quanto alle circoscrizioni delle esattorie; però mi pare che sopra il modo di procedere alla nomina dell'esattore, si debba scegliere un sistema conveniente, e procedere in una via, o in un'altra.

Io mi limito a due parole sole stante l'ora tarda, tanto più, che su questo si è lungamente parlato nella discussione generale.

L'onorevole Senatore De Gori ci ha dimostrato che nelle province in cui questo sistema dell'appalto è in vigore, la spesa di riscossione andò diminuendo, mi pare che egli dicesse dal 6 fino a 1, 25 per cento.

Poi, o Signori, per l'esperienza che ho nelle nomine di codesti percettori, supplico il Senato di liberare l'amministrazione da codesta nomina; imperocchè, allorchando si tratta di nominare degli impiegati a carriera ordinaria si prescrivono le norme, i corsi che debbono fare, gli esami che devono subire; e questo sta bene; ma per questi impieghi di percettore che sono impieghi, e non impieghi, io vi confesso che andremo incontro alle raccomandazioni; certo di ciò nessuno se ne valse, ma se si volesse fare, ci sarebbe la strada aperta; e poi credo che si entrerebbe in un'altra questione che è quella della remunerazione.

In tutti i casi io credo, che tutti si ricordano come si procede alla nomina di questi percettori: gli uni dicono che sono martiri, gli altri che hanno di bisogno; insomma siamo in una situazione di cose per cui realmente non si ha un carattere direttivo.

La Commissione propone che si lasci fare delle terne; ma dietro quali caratteri? Io credo che in sostanza la

questione dell'esattorie dello scosso e non scosso offra le condizioni che credo migliori per l'esecuzione di questo servizio; è una questione grave, nella quale, io ripeto, non posso che pregare vivamente il Senato di attenersi al sistema del Ministero.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Permetta sig. Senatore Scialoia....

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore Scialoia. Domando la parola, essendo questa la prima volta che parlo sul mio emendamento. Nè in Senato, nè altrove e mai il Senato e nessuna Camera del mondo ha tolto la parola a chi propone un emendamento. Dunque esercitando un mio diritto, *(con forza)* piglio la parola.

Presidente. Io non intendeva certo di toglierle la parola, io le faceva solo osservare che spettava parlare al Senatore Cambray-Digny, perchè aveva domandata la parola prima di lei.

Senatore Cambray-Digny. Cedo la parola al Senatore Scialoia.

Presidente. Se il Senatore Cambray-Digny cede la parola, parli pure il Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Quanto al modo uniforme io notava che in molte province d'Italia il modo uniforme non c'è; e quanto alle nomine, io diceva, come si facevano anche localmente. Ma veggio l'impazienza del Senato....

Una voce. Sono le cinque e mezza.

Senatore Scialoia. Sono le 5 1/2, e rinvio a parlare, e dico anch'io che si voti.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Rinuncio alla parola.

Presidente. In tal caso accordo la parola al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Mi rinerisce di vedere che il Senato sia così preoccupato e che con tanta fretta precipiti una decisione che, a senso mio, meriterebbe di essere ben maturata.

È verissimo che l'esattore funziona bene nelle province di Lombardia; ma siamo noi sicuri di trovare esattori all'asta che assumano tali funzioni in condizioni così difficili, quali sono quelle delle province meridionali?

Di questo io dubito alquanto. Io vedo che si può garantire all'esattore un largo interesse ritenendo semplicemente la prima parte dell'articolo Ministeriale che dice:

« L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni. »

Quest'aggio può sicuramente essere accresciuto o diminuito secondo le circostanze locali. Nei piccoli Comuni, le piccole esazioni sono quelle che danno gran disturbo agli esattori. Noi vediamo che col rigore di cui la legge arma gli esattori, possono usare delle prepotenze, e

infatti alcune volte ne usano in modo affatto disonorevole al Governo e a chi li ha scelti.

Io ho veduto molti esattori usare una prepotenza tale che per esigere 30 o 40 centesimi d'imposta, fecero pagare 3 o 4 lire di spesa ai contribuenti. Io credo che non sia nell'interesse nè dei contribuenti nè dello Stato, che si usino di queste soverchie, tanto più che gli esattori avevano facilità di fare avvertire i contribuenti, per mezzo indiretto, di sopprimere a questi piccoli avanzi di contribuzione; ma non lo facevano, perchè gli esattori dividevano coi fattorini con cui erano d'accordo una parte di questo utile indebito.

Ma ciò che è essenziale si è che l'esattore sia una persona che offra garanzia morale.

Io davvero non credo che l'asta pubblica possa darmi maggiori garanzie di quello che mi darebbe una scelta fatta sulla proposta dei Comuni e una *terna* che sarebbe presentata o al Prefetto, o al Consiglio Comunale.

Queste ragioni di garanzia farebbero poi sì che i contribuenti facilmente si inducessero a proporre una persona di loro confidenza nel Comune, persona che avrebbe ad adempiere alle condizioni imposte di usare indulgenza; e mediante una bonificazione, alcune volte l'esattore si farebbe carico di ciò che deve pagare il contribuente.

Io non credo che questa disposizione di legge che affida all'asta pubblica la nomina di tutti gli esattori, possa essere bene accolta nè nelle antiche province nè nell'Italia meridionale, nè che ridonderebbe ad economia.

Io non credo sufficiente la proposta di compenso che vien fatta dal Senatore Cambray-Digny agli esattori; questi sono impiegati dello Stato; perciò loro compete una giubilazione o un'altra indennità; non vedo adunque che il Governo possa far economia di spesa: dovrà anzi spendere di più, mentrecchè potrà incorrere ai contribuenti il pericolo d'incontrare un esattore di malafede, capace di far sopportare loro le maggiori angherie.

Mi pare che queste considerazioni possano esser degne della vostra attenzione. Del resto, io mi rassegno alle decisioni del Senato, contento di avere per dover di coscienza espresso il mio sentimento a questo riguardo.

Presidente. Il Senatore Beretta ha la parola.

Senatore Beretta. Nel corso della discussione generale, io avevo già messo avanti se mai si potesse concedere qualche facilitazione al rigore assoluto dell'art. 3. per quelle province in cui non v'ha l'abitudine di appalto di esattorie. Sono ancora del medesimo convincimento, e credo quindi che si possa proporre un emendamento per conciliare le diverse opinioni.

Siamo di certo a fronte di gravi difficoltà se vogliamo deliberare l'aggiudicazione dell'esattoria in ogni Comune per asta, anche nelle province Lombardo-Venete.

A tutti è nota la difficoltà che presenta la esazione

dell'imposta della ricchezza mobile col carico del non riscosso per riscosso, e come difficilmente si trovi chi voglia assumersi questo impegno. Proporrei quindi che si facesse un emendamento in questo senso, che qualora non si creda conveniente di aggiudicare l'esattoria per asta, possa farsi per nomina del Prefetto sopra proposta dei Consigli Comunali o delle rappresentanze dei Consorzi; e l'avrei concepito nei seguenti termini:

« L'esattore Comunale o Consorziabile è retribuito ad aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, si nomina per cinque anni dal Consiglio Comunale o dalla rappresentanza del Consorzio dei Comuni per concorso ad asta pubblica, oppure dal Prefetto sopra proposta del Consiglio comunale o della rappresentanza del Consorzio dei Comuni. »

Dico *sopra proposta* e non *sopra terna* perchè credo che sarà impossibile in molte occasioni, che un Consiglio Comunale od una rappresentanza di un Consorzio possa proporre una *terna*. Forse in molte occasioni avrà difficoltà a proporre anche un esattore; non si tratta del conferimento di un impiego, ma di un incarico che porta obbligo di cauzione, impegno di anticipare somme, che porta con sè mansioni difficilissime, che richiede la confidenza del Comune che deve servire, e quindi non si può mettere per obbligo di fare la *terna*, perchè si trova nella maggior parte dei casi l'impossibilità di presentarla, e può invece consentirsi che il Consiglio Comunale il quale è il più interessato, e la maggioranza del Consorzio possa benissimo fare una diretta proposta al Prefetto per la nomina di un dato esattore.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta entra in quella materia della quale trattano gli articoli 12, 13, e 14 del progetto ministeriale.

Io non so perchè la si dovrebbe discutere di presente. Noi in questo momento abbiamo dinanzi la discussione del principio.

I temperamenti verranno agli articoli che sono successivamente proposti. Credo che il Senato ora debba solo pronunciarsi sopra il principio che forma tema dell'articolo terzo.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io pregherei il Senato di voler rimandare la decisione su quest'articolo a domani.

(*Rumori*)

Scusino, io credo che un Senatore che domanda la parola, abbia diritto di esprimere la sua opinione e le sue idee.

Io ho manifestato l'opinione che il Senato rimandi a domani la decisione, per una ragione semplicissima:

io credo che nessuno vorrà negare che nel Senato si proceda sempre colla massima pacatezza.

Ora, in questa discussione si è proceduto, a parer mio, con una certa concitazione, e come lo sono io, il Senato sarà persuaso che la votazione di questo articolo è della massima importanza, e non si potrebbe prevedere quale sarà la sensazione che farà nelle province nelle quali sarà applicato il sistema che quell'articolo stabilisce.

Faccio osservare altresì che i percettori delle province meridionali, specialmente quelli che da molto tempo sono in carica, hanno dato la cauzione in cartelle del Debito Pubblico, perchè secondo la legge Napoletana e Siciliana non si dava cauzione sopra beni e fondi, ed hanno comperata questa rendita al 110, 115 e 120 per 0/0; ed ora voi li gettate sul lastrico obbligandoli a vendere queste cartelle prendendo carta invece di oro!

Io crederei quindi che il Senato dovrebbe pensare ben bene ad antivenire un siffatto disordine in tante famiglie, senza violare il principio già adottato dell'appalto, per mezzo di disposizioni le quali lascino una certa facoltà di provvedere a diritti i quali sono stati riconosciuti da tempo immemorabile. Trattandosi adunque, io dico di un interesse così grande, di un'impressione gravissima che si distenderebbe per mezza Italia per tanti dritti che naturalmente ha dovuto spostare ed offendere la rivoluzione, trattandosi, dico, di una questione di tanta importanza, mi pare che sarebbe conveniente rimandare la discussione a domani.

Ci avremo dormito sopra; e dopo il sonno, saremo più tranquilli per dare il nostro giudizio in proposito.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Certamente non sono io quello che desidererebbe che si andasse troppo precipizio nella discussione di una legge la quale riuscirebbe meno grata a talune Province italiane, io il quale debbo proporre, e se piace al Parlamento, attuare tanti altri provvedimenti già abbastanza ingrati per sè, senza aggiungerne altri ancora. Ma, Signori, l'argomento addotto dall'onorevole Senatore Conforti è gravissimo, io sono il primo a riconoscerne la gravità; ma è forse questa una questione della parte ordinaria, della legge? no, questa è una questione transitoria nella quale l'onorevole Senatore Conforti mi troverà con lui per far sì, che la legge sia applicata in quelle Province a poco a poco, affinchè non si venga a vulnerare quei gravi interessi di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Conforti, e si tenga conto del fatto che anche l'introduzione del sistema dell'appalto, se è accettato dal Senato, venga gradatamente applicato.

Ma, Signori, di questo si è parlato lungamente in Senato nella discussione generale; la discussione generale si aggirò essenzialmente sopra due o tre punti, e nulla più. Adesso se si vuole riprendere tutta la

discussione generale, e che ciascuno di noi torni a ripetere quello che ha detto, e toccare i singoli punti già discussi, il Senato è padrone; ma io credo che a questo punto ciascuno dei Membri di quest' illustre Assemblea si sia fatto un concetto sopra il sistema da adottarsi, e che a questo punto, si parli più o meno, un concetto sulla questione fondamentale se lo fece ciascuno.

La questione dei temperamenti transitorii, è questione intieramente impregiudicata; ne tratteremo poi.

Quindi mi pare che l'argomentazione dell'onorevole Senatore Conforti non sia tale da dover distogliere il Senato dal venire ai voti sopra questo punto.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. È poi tanto più importante che vi si venga, imperocchè, ripeto, quando il Senato abbia deciso ancora questo punto fondamentale la Commissione potrà esaminare la legge conoscendo i cardini fondamentali a cui vuole il Senato sia la legge informata.

Senatore **Mazara**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Mazara.

Senatore **Mazara**. Dopo ciò che ha detto il Ministro, io veramente non avrei a dire altro, e mi limiterò a pregare il Senato di ponderare maturatamente i risultati di quanto sta per fare; perocchè nelle popolazioni, non bisogna nascondere, regna grave malcontento; ma tutte le popolazioni confidano molto nel Senato. Quindi mi spiacerebbe che dal Senato uscisse una legge che disgustasse maggiormente le popolazioni, specialmente meridionali, e facesse perdere quella fiducia ch'esse ripongono nel Senato.

Epperò mi unisco alla preghiera fatta dal Senatore Conforti, acciò il Senato maturatamente proceda nella deliberazione cui sta per venire.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Mi riservo di pregare il Senato a volermi ascoltare pochi momenti, quando verrà in discussione l'emendamento proposto dal Senatore Beretta.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore **Conforti**. Dirò una sola parola in risposta al signor Ministro della Guerra. (*Harità*)

Voci. È il Ministro delle Finanze che ha parlato.

Senatore **Conforti**. Ciò non monta: già, tanto è una guerra in cui siamo impegnati, è una guerra alle tasche dei contribuenti, e l'onorevole Sella la fa recisamente. (*risa*)

Dunque dirò semplicemente, non già che si debba ripigliare la discussione, perchè si è già molto parlato e ragionato su questo punto ma che vi dormissimo sopra, e domani voteremo più tranquillamente.

Voci. No. No!

Presidente. Abbiamo ancora un momento di sofferenza.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Prego il Senatore Beretta di leggere il suo emendamento.

Senatore **Beretta**. (Lo legge — *Vedi sopra*).

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Mi pare che....

Presidente. Permetta; domando se l'emendamento del Senatore Beretta è appoggiato.

Chi lo appoggia, si compiaccia di sorgere.

(Appoggiato)

Ora la parola è al Senatore Conforti.

Senatore **Conforti**. Mi pare che questo emendamento si trovi già nell'articolo della legge presentata dal Ministero, e negli articoli successivi della medesima.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Pregherei l'onorevole Senatore Beretta a ritirare questa proposta imperocchè a me pare che qui adesso, come diceva benissimo il Senatore Trecchio, non si tratta che di stabilire la massima. Ora la massima generale che si stabilisce sarebbe la nomina per via di concorso all'asta; però agli articoli 12 e 13 della legge si provvede ai casi in cui l'asta non riesca e quello sarebbe il luogo dove opportunamente introdurre l'emenda che egli propone.

Vi sono poi anche le disposizioni transitorie.

In sostanza tutti i reclami che si sono sentiti contro l'asta non hanno in mira che interessi più o meno transitorii; ora alle disposizioni transitorie, se non basta quello che è proposto nella legge, e quello che ho avuto io l'onore di proporre, aggiungeremo qualche cosa di più; ma facciamo che la legge non sia ambigua sopra il principio fondamentale che essa consacra.

Ecco quello che mi pare veramente essenziale:

Sono del resto più giorni che discutiamo questa legge e il Senato se n'è già fatto un concetto chiarissimo; mi pare adunque non sia il caso di aggiornare la deliberazione quando in sostanza la precisa intenzione e di tutti quelli che appoggiano il progetto del Ministero e del Ministro stesso, si è di provvedete in modo che non venga danno ai paesi dove questa legge introduce novità sulla istituzione.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Poichè cogli articoli 12 e 13 si provvede a tutti i casi cui io accennavo, e ritenuto che nelle disposizioni transitorie si propongono quelle misure che valgono ad attuare questo principio per tutto lo Stato, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Il Senatore Beretta avendo ritirato il suo emendamento, rilegge l'emendamento della Commissione.

« Il Ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale, potrà riunire nella gestione di unico Esat-

tore varii Mandamenti contigui o destinarne più di uno nello stesso Mandamento. »

Rileggo ora l'articolo ministeriale:

« Art. 3. L'Esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

« L'Esattore consorziale tiene la gestione distintamente per ciascun Comune.

Metto ai voti l'emendamento della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo del Ministero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora invito i Signori Senatori per domani e li prego a voler essere solleciti per le ore due.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola per dichiarare individualmente che ritiro tutti i miei emendamenti e che voterò contro la legge.

Presidente. Dunque sono ritirati gli emendamenti del Senatore Scialoja.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 5 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Dichiarazioni e proposte del Senatore Des Ambrois* — *Osservazioni del Senatore Poggi* — *Istanza del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Considerazioni e proposte del Senatore Pallieri* — *Dichiarazioni del Senatore Cambray-Digny in risposta al Senatore Pallieri* — *Spiegazioni dei Senatori Pallieri, Cambray-Digny e Vacca* — *Dichiarazione del Senatore De Gori* — *Approvazione della seconda proposta del Senatore Des Ambrois* — *Schiarimenti del Senatore Scialoia* — *Avvertenza dei Senatori Pallieri, Poggi e Tecchio* — *Ritiro della proposta Pallieri* — *Dichiarazione e domanda del Senatore De Gori* — *Ritiro dell'emendamento Scialoia all'articolo 2.* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Cambray-Digny appoggiata dai Senatori Scialoia, Ginori e dal Ministro dei Lavori Pubblici* — *Dubbio del Senatore Tecchio e spiegazioni del Senatore Cambray-Digny* — *Aggiunta del Senatore De Gori accettata dal Ministro e dal Senatore Tecchio* — *Osservazione del Senatore Correato* — *Approvazione dell'aggiunta all'art. 2* — *Aggiunta all'art. 4 del Senatore Porro* — *Approvazione dell'art. 4* — *Osservazioni e proposta suppressiva all'art. 5. del Senatore Amari prof. cui risponde il Senatore De Gori* — *Altre osservazioni del Senatore Amari appoggiate dai Senatori Cossilla e Duchoqué* — *Avvertenze del Senatore Poggi e del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Schiarimenti del Senatore Beretta e Cambray-Digny* — *Proposta di rinvio alla Commissione del Senatore Duchoqué, accettata dal Senatore Amari e dalla Commissione* — *Approvazione dei due alinea dell'art. 5* — *Emendamento all'art. 6 del Senatore Beretta combattuto dal Senatore Porro* — *Osservazioni del Senatore Cambray-Digny* — *Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Avvertenza del Senatore Poggi* — *Modificazione dell'emendamento del Senatore Beretta* — *Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny, Scialoia e Tecchio* — *Proposta del Senatore Tecchio approvata* — *Approvazione dell'intero art. 6.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato :

Il signor Luigi Sivorini d'una sua opera intitolata *La scuola in ordine allo stato civile e politico d'Italia.*

Il Dottore Dino Pesci segretario del Comune di Ferrara, d'una *Statistica di quel Comune* da esso compilata.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Messina d'alcuni esemplari delle sue *Deliberazioni sulle tariffe delle Compagnie marittime italiane.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La parola è al Senatore Des Ambrois.

Senatore **Des Ambrois.** Signori Senatori. Gli emendamenti proposti dalla Commissione permanente di Finanza formano un complesso di idee legate e coordinate fra loro.

Il voto di ieri, avendone eliminate le principali, la Commissione in ossequio al voto stesso, e per semplificare la discussione ulteriore del progetto di legge, dichiara che ritira tutte le sue proposte, salva ai suoi Membri la loro libertà d'azione individuale riguardo a quelle disposizioni parziali che potrebbero migliorare qualche parte del progetto anche nel sistema adottato dal Senato.

Sarà poi facile al Senato di sentire come la maggioranza della Commissione permanente di Finanza si trovi ormai per la continuazione della discussione in una condizione delicata, tra taudosi di coordinare allo sviluppo di un concetto contrario al suo convincimento.

Perciò, nell'interesse della discussione stessa, la maggioranza prega il Senato di vedere nella sua saviezza se non sarebbe conveniente di nominare una Commis-

sione speciale, ovvero di abilitare la minoranza, di cui prevalsero i principii, a far l'ufficio di Commissione.

Presidente. Dunque la Commissione permanente di Finanza fa due proposte onde proseguire sollecitamente nella discussione di questa legge.

In primo luogo domanda al Senato se intende nominare una Commissione speciale.

In secondo luogo di abilitare la minoranza a rappresentare la Commissione di Finanza in questa questione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Credo sia inutile nominare una nuova Commissione, la quale avrebbe bisogno di tempo e di studi; basta, a mio parere, che la minoranza rappresenti le parti della Commissione, perchè è quella che ha sostenuto il progetto ministeriale, e che sarà coadiuvata dai membri della maggioranza i quali si riservano, come si è sentito, di proporre quegli emendamenti volta per volta che verranno discussi i rispettivi articoli.

Quindi credo sia opportuno porre ai voti la seconda parte della proposta della Commissione; vale a dire che la minoranza rappresenti la Commissione di Finanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. In una questione così delicata, certo il Governo deve lasciare alla saviezza del Senato il decidere.

Il Governo ha un solo desiderio, quello di procedere colla maggiore sollecitudine, perchè si tratta di una legge che dev'essere posta al più presto in vigore e che il paese attende con ansietà.

Per cui prego il Senato di decidere sul mezzo più opportuno, onde condurci più sollecitamente che sia possibili e alla fine di questa discussione.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha detto che non si può differire a mettere in esecuzione la legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Mi sia lecito di esprimere un'opinione contraria, e dimostrare non solo l'impossibilità che questa legge vada in attivazione nel corrente anno 1870, ma neppure al principio del 1871.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Pallieri. Prima di tutto, al principio del 1871 non si avranno, e non sarà che ad anno inoltrato che si potranno avere i ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sui fabbricati, e dell'imposta sui terreni.

In ogni caso poi non si avranno come è necessario che sieno, ruoli da darsi in riscossione ad un esattore

nominato all'asta, e che debbe rispondere dell'inesatto per esatto.

Ho detto che al principio dell'anno 1871 l'Amministrazione non avrà in pronto i ruoli delle imposte dirette relativi a quell'anno; e mi fo a provarlo, considerando partitamente ciascuna delle principali fra le imposte medesime.

Non si avranno al principio del 1871 i ruoli della imposta sui redditi della ricchezza mobile, perchè al al giorno d'oggi non si hanno neanche quelli del periodo che cominciò col 1° luglio 1869 e terminerà col 1870.

Ma sapete di quali ruoli si tratta. Si tratta niente meno che di ruoli nei cui articoli sarà iscritto il 18,72 per cento del reddito di ricchezza mobile! Somma veramente grave, somma d'impossibile esazione in meno di 12 mesi.

Ora dunque....

Ministro dei Lavori Pubblici (interrompendo). Mi permetta....

Senatore Pallieri. Se il signor Ministro vuole interrompermi, è padrone; dica pure ciò che stima, ed io risponderò.

Ministro dei Lavori Pubblici. No, no.

Senatore Pallieri. Allora proseguo....

Senatore Chiesi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Pallieri. Le mie parole non possono dar luogo a mozione d'ordine. Io rispondo categoricamente a ciò che ha detto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici. Egli ha detto che questa legge sulla riscossione delle imposte doveva necessariamente andare in attuazione quanto prima. Io provo che neanche da qui a un anno essa potrà andare in attuazione. Ne giudicherà il Senato quando avrò compiuta la mia dimostrazione.

Proseguo adunque, e dico che nei ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile relativi ai 18 mesi che ebbero principio col primo luglio 1869 ed avranno termine coll'anno 1870, è stanziata la somma di lire 18,72 per cento di ogni reddito di ricchezza mobile, somma veramente grave, il cui introito non potrà essere nè agevole nè pronto, e che richiederà almeno 12 mesi. E però, prima che sieno posti in riscossione i ruoli del 1871, saremo giunti al mese di maggio o di giugno dell'anno stesso.

Ritarderà forse ancora maggiormente la formazione dei ruoli del 1871, perchè in quel complesso di leggi che fu presentato alla Camera Elettiva dal Signor Ministro delle Finanze, una ve n'ha che reca parecchie modificazioni all'imposta della ricchezza mobile; e se per intraprendere le operazioni occorrenti alla compilazione dei ruoli, si vorrà aspettare che questa legge venga adottata, non so quando si potranno avere i ruoli della ricchezza mobile per l'anno 1871.

Passo ora a parlare dell'imposta sui fabbricati.

Senatore Poggi. Vi è una mozione.

Senatore **Pallieri**. Non è ammissibile alcuna mozione in riguardo a quello che sto dicendo. Io sono precisamente nella questione. Prego il Signor Presidente di conservarmi la parola. Io rispondo al Signor Ministro che ha spiegato l'opinione che sia necessario, che sia indispensabile, che sia urgente che questa legge venga posta in attivazione: ed io provo il contrario.

Dirò adunque, parlando dell'imposta sui fabbricati, che non si potranno avere i ruoli del 1871 prima che l'anno sia già molto inoltrato: però che nell'anno 1870, pel disposto dalla legge 26 gennaio 1865, si deve procedere alla revisione generale delle rendite di tutti i fabbricati del Regno; tutte le operazioni che si eseguirono nel 1865 si devono ripetere nel 1870; dovrà farsi una lunga serie di operazioni, cominciando dalle denunzie dei contribuenti, vi sarà poi lo stato delle denunzie, cui succederanno le matricole, rispetto alle quali vi sono sei mesi di tempo per fare opposizione.

Ed è da avvertire che anche per la imposta sui fabbricati, vi è uno di quei progetti di legge ai quali ho testè accennato, che vi arreca parecchie modificazioni; e se si aspetta che tal progetto sia approvato per cominciare le accennate operazioni di accertamento, chi sa quando si avranno compiuti i ruoli in discorso.

Mi farò ora a discorrere dell'imposta sui terreni, rispetto alla quale mi basterà notare che pel dipartimento ligure-piemontese in questo momento non si hanno ancora i ruoli del 1870, e nemmeno quelli del 1869; e che è evidente come l'interesse della Finanza non permetta di dare i ruoli in riscossione ad un appaltatore nominato per mezzo dell'asta ed a schiena, senza che vi sieno ruoli definitivi. E questo è appunto il motivo per cui rimane ritardata in Piemonte la riscossione dell'imposta sui terreni.

Ma affinché i ruoli possano porsi in riscossione per modo che essa si possa fare prontamente ed agevolmente, come è segnalamente necessario nel sistema per cui si è pronunziato ieri il Senato, v'ha, Signori, alcune condizioni, dirò materiali, senza le quali viene in parte a mancare, ed in parte ad essere di troppo ritardata.

Così egli è assolutamente necessario che il ruolo contenga i nomi dei veri debitori: il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale si procede contro i debitori morosi; ma se questi non si trovano compresi nel ruolo, non potrà l'esattore divenire contro essi ad atti coattivi, finchè non siasi altrimenti procurato un titolo esecutivo.

Ora, egli è notorio che in più di mezza Italia, nei ruoli dell'imposta sui terreni, ai possessori attuali è frammista un'infinità di persone che già passarono di vita, o che per atti fra vivi alienarono i fondi cui riguarda l'imposta. E di vero, niuno ignora che nelle provincie napoletane e siciliane, per la più parte delle mutazioni di proprietà non si eseguisce voltura, e che alle irregolarità dei ruoli rimediano ivi gli esattori ed i percettori con elenchi e note speciali da essi ritenute,

nelle quali sono descritti i veri nomi dei proprietari; e ciò possono fare esattori che sono uomini della località, nominati dai Consigli comunali, e percettori che, se per avventura non sono uomini della località, tali testo divengono, come quelli che sono nominati a vita; ma ciò più non accadrà quando saranno loro sostituiti gli speculatori dall'asta.

Presidente. Permetta: ella entra nel merito della questione.

Il Signor Ministro dei Lavori Pubblici non ha detto che la legge abbia da entrare in attività nel mese di luglio piuttosto che nel mese di agosto, ha detto soltanto che con tutte queste difficoltà, la legge andrà in attività più tardi.

Senatore **Pallieri**. Io intendo provare, che se viene nominata una Commissione speciale, come fu proposto dall'onorevolissimo Presidente della Commissione di Finanza, questa Commissione dovrà fare la Relazione sulla parte intorno alla quale non si è ancora riferito; perchè la Commissione di Finanza ha riferito in quanto riguarda i concetti che informavano il progetto Ministeriale, ed ha preposto al Senato di rigettare il progetto stesso: ma poi non ha la Commissione di Finanza contrapposti articoli speciali a tutta quella parte che regola l'appalto, a tutto ciò che la Commissione stessa non ha ammesso.

Dunque rimane ancora a farsi una Relazione sugli articoli; la quale non occorre che si faccia nè domani nè dopo domani.

Il Senato può pacatamente e con tutta maturità deliberare, non esistendo quell'urgenza che metteva innanzi il Ministro dei Lavori Pubblici.

Io dico che non vi è nessuna urgenza di votare questa legge, mentre la urgenza è grandissima, e tutti la sentiamo, di unificare i sistemi di riscossione delle imposte dirette; ma non bisogna confondere il fine con i mezzi, e chi vuole il fine è mestieri che si appigli logicamente ed ordinatamente ai mezzi atti a raggiungerlo, e che non ponga, come volgarmente si dice, il carro innanzi ai buoi.

Laonde, quanto venni interrotto dall'onorevolissimo nostro Presidente, io mi occupava appunto di uno di tali mezzi, quali sono le volture censuarie; e continuando a parlare delle medesime, dico che, su questo particolare, peggio ancora dello stato di cose delle provincie Meridionali è quello del compartimento Ligure-Piemontese. Dalla seconda metà del 1864 al 1869 fu persino quasi sempre impossibile operare le volture ed relativo reddito; imperocchè, in seguito alla legge sul conguaglio provvisorio, essendosi da ciascun proprietario in ogni Comune fatta complessivamente la denunzia del reddito procedente da tutti i suoi terreni posti nel Comune medesimo, egli è manifesto che quando tali terreni vennero per atto fra vivi, od in causa di morte, ad essere ripartiti fra due o più persone, non fu più fattibile assegnare ai singoli terreni la corrispondente parte di reddito; e

questa impossibilità perdura tuttavia in quei Comuni ove il riparto del contingente ha luogo in base ai redditi accertati.

Signori, la urgente necessità delle volture fu riconosciuta dal Governo. Il Ministro Depretis, appena costituita la Camera dei Deputati nella prima Sessione di questa Legislatura, di nulla fu più sollecito che di presentarle un progetto di legge sulle volture, della cui discussione ugualmente si preoccuparono i suoi successori, e specialmente l'onorevole Conte Cambray-Digny. Esse stanno del pari a cuore all'attuale Ministro, che si affrettò di presentare un nuovo progetto di legge, compreso fra i tanti di cui si compone lo schema relativo al pareggio, del quale ho poc' anzi parlato. E mi giova ancora farlarvi sull'autorità della Commissione eletta nella Camera dei Deputati per la legge sulla riscossione delle imposte dirette, la qual Commissione, per mezzo d'un ragguardevole suo Membro, che veggio meritamente seduto sugli stalli governativi, mentre la discussione volgeva al termine, diceva che, se la legge sulle volture non veniva tosto approvata, forza era includerla nella parte preliminare della stessa legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Convien inoltre riflettere che questa legge sulla riscossione delle imposte rimane subordinata all'unificazione legislativa colla Venezia. Nella legge di cui ora si tratta sono citati articoli del Codice civile, articoli del Codice di procedura civile, e la legge sul Contenzioso amministrativo. Or ben sapete che così questa legge come i Codici italiani sono onninamente estranei alla Venezia. E pertanto questa legge sulla riscossione delle imposte dirette non potrebbe avere applicazione nella Venezia, perchè priva di senso.

Ben so che fra il complesso di leggi di cui ho poc' anzi parlato, una se ne trova che ha per oggetto l'unificazione legislativa col Veneto; ma so pure che si propone, nè si potrebbe altrimenti, che la legge non vala in vigore fuorchè dopo cinque mesi dalla sua pubblicazione. E qui aggiungo riguardo alle volture, che non minore intervallo di tempo sarà necessario, dopo pubblicata la relativa legge, per rettificare debitamente i catasti.

Dalle quali cose manifesto si appalesa che i ruoli delle imposte sui terreni per le province meridionali, e più ancora pel compartimento Ligure Piemontese, non potranno essere debitamente formati fuorchè dopo lungo tratto di tempo.

Io del resto sento talmente la necessità di unificare la riscossione delle imposte dirette, il principio dell'unificazione in ogni ramo di pubblica Amministrazione sta talmente in cima d'ogni mio pensiero, che, quantunque mi sia trovato fra la Minoranza nell'importantissimo voto di ieri, e qualunque sieno per essere le successive vostre deliberazioni, signori Senatori, io, quando si verrà alla complessiva votazione su questo progetto di legge, deporrò una palla bianca nell'urna.

Ma perciò appunto io desidero che questo progetto sia migliorato per quanto è possibile; ed io non dubito che tutti riconosceranno che è ben suscettivo di miglioramenti, per introdurre i quali è necessario che una Commissione li additi dopo che avrà esaminati i singoli articoli, ciò che al presente non fu ancor fatto, almeno per una gran parte del progetto.

Non astretto adunque da alcuna urgenza a procedere immediatamente alla votazione degli articoli, sembra che il Senato dovrebbe primieramente, giusta la proposta dell'onorevolissimo Presidente della Commissione di Finanza, devenire alla nomina d'una Commissione speciale, nomina che potrà deferire all'onorevolissimo suo Presidente, se pure, come sarebbe pel meglio, non crederà di nominare in Commissione speciale quella parte della Commissione di Finanza che si trovava in minoranza, e che ebbe per sè il suffragio del Senato. Questa Commissione poi potrebbe fare la sua Relazione, e la continuazione di questa discussione avrebbe luogo dopo le feste pasquali.

Voci. No, no!

Senatore **Pallieri**. Intanto, siccome vi è in pronto un altro disegno di legge, che venne già posto all'ordine del giorno prima che fossimo qui riuniti, un disegno di legge che è realmente d'urgenza, pel quale fu espressamente invitato a venir qui l'egregio nostro Collega avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, voglio dire il disegno di legge inteso a proibire l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, io stimo essere conveniente che tale disegno di legge, il quale scomparve dall'ordine del giorno, vi sia rimesso.

Laonde, dopo di avervi dimostrato, Signori Senatori, che non sussiste menomamente l'urgenza pretesa dal signor Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di proporvi che, eletta la Commissione di cui vi ha parlato il Presidente della vostra Commissione di Finanza, vogliate immediatamente intraprendere la discussione del disegno di legge che ho or ora indicato.

Senatore **Cambray-Digny**. Sono costretto a prendere la parola su questo incidente da alcune avvertenze che l'onorevole Senatore Pallieri ha fatto sopra lo stato dei lavori amministrativi in materia di formazione dei ruoli.

E giacchè ho la parola, mi permetto di dirvi francamente la mia opinione sull'incidente medesimo.

L'onorevole Presidente della Commissione di Finanza aveva posta al Senato l'alternativa, o di nominare una Commissione speciale, o di considerare come Commissione speciale la minoranza della Commissione di Finanza.

L'onorevole Senatore Pallieri ha fatto un passo di più. Egli non solo vi propone assolutamente che sia creata una Commissione speciale, ma ancora, che si rimandi la discussione di questo progetto di legge al di là delle vacanze pasquali.

Io sento il dovere di alzare la mia debole voce per

opporvi recisamente a quest'ultima parte della proposta. Signori Senatori, io dubiterei che, seguendo i consigli, senza dubbio molto autorevoli dell'onorevole Pallieri, il quale colla sua esperienza e cognizione di tutti i particolari dell'amministrazione, aspira ad ottenere sollecitamente la perfezione del sistema, dubiterei, dico, che si cedesse nell'inconveniente di perdere il buono per cercare il meglio.

A buon conto, se è necessario designare una Commissione, voi avete nella minoranza della Commissione di Finanza parecchi personaggi che hanno oramai studiato a fondo questa legge, che la desiderano, e la considerano dallo stesso punto di vista da cui evidentemente la considerò la maggioranza del Senato. Il voto di ieri lo dice apertamente. Quindi mi pare, che non ci sia bisogno di andare a cercar altri per seguire la discussione e guidarla come sogliono fare le Commissioni nelle nostre discussioni.

Quindi sul primo punto io credo che il Senato dovrebbe deliberare che le parti di Commissione per questa legge siano d'ora in poi sostenute dalla minoranza della Commissione di Finanza, come del resto ha ammesso lo stesso onorevolissimo Presidente della Commissione di Finanza.

Ma l'onorevole Senatore Pallieri ha contestato risolutamente l'affermazione dell'onorevole sig. Ministro dei Lavori Pubblici, che cioè sia necessario sollecitare la votazione di questa legge; ed io mi sento in dovere di rispondere più particolarmente a questa parte del discorso del proponente.

L'onorevole proponente ci ha detto che questa legge è inutile averla, finchè non sono votate tutte le leggi, e non sono fatti gli ordinamenti, perchè in tutto il Regno possano ottenersi i ruoli appunto in quella guisa che si fanno in Lombardia e in Toscana dove esistono catasti, e le vulture sono obbligatorie.

Ora, io credo che questa sarebbe una bellissima cosa, ma non mi dissimulo, che se vogliamo andare per questa via e cominciare a pensare alla legge di esazione quando tutto il resto sarà compiuto e riordinato, corriamo pericolo di perdere un gran tempo, e ritardare di più il lavoro medesimo; imperocchè, o Signori, io non dubito punto che l'esattore, come lo fa questa legge, aiuterà moltissimo le operazioni che occorrono per regolarizzare la formazione dei ruoli.

D'altronde, un passo si è fatto in questa materia: progressi ulteriori non potranno farsi senza dubbio se non quando il Parlamento avrà votato certe leggi per estendere l'obbligo delle vulture a tutto il Regno. Per arrivare alla perfezione bisognerebbe aspettare che fosse fatto il catasto di tutta l'Italia. Ma volete voi aspettare a sancire la legge sulla esazione delle imposte quando avrete il catasto stabile in tutto il Regno? Evidentemente no.

Ma, o Signori, quando si parla di diversità di formazione dei ruoli, si parla solamente dell'imposta sui terreni, perchè per tutte le altre imposte la formazione

dei ruoli procede egualmente per tutto il Regno. Ora siccome è evidente ed è stato dimostrato in questa discussione, specialmente ieri dall'onorevole Beretta, che a parità di condizioni dei ruoli delle tasse sopra i fabbricati e sulla ricchezza mobile le riscossioni in Lombardia si fanno meglio che altrove, dunque non vi è nulla di meglio da fare che affrettarsi ad applicare questa nuova legge modellata sul tipo del sistema Lombardo Veneto a tutto il Regno.

Questo per ciò che concerne il riordinamento amministrativo. So altresì che quand'anche questa legge fosse applicata al principio del 1871, non per questo tutto camminerrebbe senza difficoltà, non per questo cesserebbero gli inconvenienti nell'applicazione della legge d'imposta; ma, Signori, voi avreste fatto un passo innanzi per avvicinarvi alla regolarizzazione di questa parte dell'Amministrazione.

Come io diceva fin dall'anno scorso, qualche cosa si è fatto e qualche risultato deve essersi verificato in questi ultimi mesi, dopo che io mi sono allontanato dal Ministero delle Finanze, coll'applicazione del Decreto 30 ottobre 1869. Con quel Decreto la formazione dei ruoli deve essere necessariamente migliorata.

Mi pare di avere con questo dimostrato quanto giusta fosse la premura che il signor Ministro dei Lavori Pubblici faceva al Senato perchè non fosse ulteriormente ritardata la discussione e la votazione di questa legge. Ma vi ha di più, Signori; noi non siamo solamente Corpo Amministrativo, siamo eziandio Corpo Politico, e negli atti che noi facciamo conviene grandemente preoccuparsi dell'effetto politico che produrremo sulle popolazioni.

Ora, o Signori, sono due anni dacchè una parola è stata detta ed ha avuto eco in tutto il Regno, ed è che non si può pretendere di gravare la mano sulle imposte, ed esigere maggiori sacrifici dal paese se non si perfeziona la macchina amministrativa. Sono due anni che la Camera ha votato questa legge per migliorarne uno dei più importanti congiunti. Sono due anni che questa legge si trova allo studio negli uffici e nelle Commissioni del Senato; volete voi assumervi la grave responsabilità di un ritardo maggiore nella deliberazione di questa legge? Io credo che unanimemente risponderete di no.

Quindi io vi prego o Signori, ad attenervi alla seconda alternativa proposta dall'onorevolissimo Presidente della Commissione permanente di Finanza, di delegarne cioè le funzioni alla minoranza della Commissione medesima.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. A me preme anzitutto dichiarare all'illustre proponente, che non chii mai in mente di criticare la saggia sua amministrazione, alla quale anzi ho sempre reso e rendo il debito omaggio.

Noto però ch'egli non ha per nulla contraddetto le cose di fatto da me specificamente enunciate.

Aggiungerò qualche brevissima avvertenza sulla citazione che egli ha fatto del Decreto 30 ottobre 1869.

Venne certamente con esso facilitata la formazione dei ruoli; ma sa l'on. Senatore Cambray Digny che quel Decreto non parla fuorchè in due articoli dell'imposta sui terreni: uno di questi articoli fu già abrogato; l'altro dispone che entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno i ruoli di tutte le imposte dirette sieno trasmessi agli esattori, e quando questa disposizione dalla carta su cui sta scritta passerà alla realtà dell'attuazione, dovremo sommanente felicitarcene.

Quanto alla ricchezza mobile, voglia l'autore del Decreto del 30 ottobre 1869 rammentare che coll'ultimo articolo fu prescritto che i ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870 vengano trasmessi agli agenti della riscossione non più tardi del 30 aprile 1870. Ora dunque, quand'anche si verificasse ciò che fu stabilito in quel Decreto, i ruoli per quei 18 mesi non potrebbero essere in riscossione che verso la metà di maggio; e siccome portano una somma di lire 18,72, come ho già detto, sul reddito di ciascuno degli iscritti, è evidente che la riscossione si protrarrà sino alla metà almeno dell'anno 1871.

Infine, per l'imposta sui fabbricati, ho pur già esposto il ritardo che, non ostante quel Decreto, deriverà per la formazione dei ruoli dalla generale revisione cui si dee procedere nel 1870.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Mi dorrebbe immensamente se dalle mie parole l'onorevole Pallieri avesse potuto credere che io mi lagnassi di qualche meno che benevola osservazione da esso fatta sul conto della mia amministrazione.

Io ho talmente, direi, usato ed abusato dell'aiuto e della cooperazione dell'onorevole Pallieri durante il tempo in cui ho avuto l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, e, o Signori, io ho avuto tanto da lodarvene, che veramente una parola meno che benevola verso di lui, sarebbe addirittura inammissibile.

Forse mi sono male spiegato riguardo all'applicazione del Decreto 30 ottobre 1869. Il concetto che ho voluto esprimere era: che questo Decreto doveva essere un passo verso il miglioramento nella formazione dei ruoli e nell'applicazione generale delle tasse specialmente personali.

Io intesi dire che l'Amministrazione debba preoccuparsi di spingere con la massima energia il riordinamento di tutto quello che riguarda la formazione dei ruoli, e che il Senato debba con viva sollecitudine procedere ad una pronta ed assidua discussione di questo progetto di legge anche per coadunare l'amministrazione ed arrivare al riordinamento desiderato.

Voci. Ai voti!

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Viene chiesta la chiusura.

Senatore **Vacca**. Aveva domandato la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ma sull'ordine della discussione si è parlato fin qui.

Voci. Parli! Parli!

Senatore **Pallieri**. Una discussione di questa importanza non si può soffocare.

Presidente. Il Senatore Vacca ha facoltà di parlare.

Senatore **Vacca**. Desidero soltanto una spiegazione, perchè si chiarisca se, adottandosi il partito di affidare ai membri della minoranza il compito della Commissione, che sciogliendosi è sparita, gli onorevoli membri della Minoranza ai quali faccio appello, sentono di potere essi rappresentare per ragione di numero la Commissione; imperocchè, o Signori, poichè mi si è data la parola, io tengo a fare una dichiarazione personale. Per conto mio, adotto il partito di continuare la discussione, imperocchè respingo recisamente gli spedienti dilatorii, e li respingo principalmente per dileguare il dubbio, che per avventura si fosse fatta da noi una opposizione meno che leale.

Ma d'altra parte io credo che in una discussione di tanta importanza sarebbe poco dicevole alla dignità del Senato, se, sciolta la Commissione, non si vedessero sedere sui Banchi della medesima dei Senatori in numero per rappresentare gli Uffici del Senato.

È questa la spiegazione che ho voluto chiedere al Senato.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Prego la Minoranza della Commissione a esprimere se qualcuno accetterebbe il mandato.

Se il signor Senatore De Gori...

Senatore **De Gori**. Io non posso parlare in nome di un Corpo che non posso rappresentare, perchè non esiste ancora. Quando il Senato avrà dichiarato di affidare lo studio e la Relazione di questa legge alla Minoranza della Commissione, la Minoranza si costituirà, ed uno dei suoi membri risponderà.

Presidente. Metto adunque ai voti la proposta del sig. Senatore Des Ambrois, di affidare alla Minoranza della Commissione l'incarico di rappresentare la Commissione per questa legge.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato).

Presidente. Dunque la Minoranza resta costituita in Commissione per questa legge, ben inteso però che la Commissione di Finanza non è sciolta come aveva fatto cenno un Senatore; essa resta: solo è materialmente scissa relativamente a questa legge.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.... Il Senato vorrà permettermi di parlare.

Voci. Parli! Parli!

Senatore **Scialoja**. Si dice che la Commissione di Finanza non è sciolta, però è evidente che la Com-

missione medesima che aveva avuto l'incarico di esaminare questa legge, ora, per quest'incarico speciale non esiste più.

Presidente. La Minoranza forma in questo caso una Commissione speciale.

Senatore Scialoja. Ecco forse perchè il mio amico Senatore Vacca ha fatto l'osservazione che avete testè udita. Si dà l'incarico di sostenere la discussione ad un Corpo astratto, ad una Minoranza. Egli voleva far prima la sua conoscenza concreta: sapere i membri che la compongono.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Pallieri, che il seguito della discussione di questo progetto sia rinviato a dopo Pasqua, e che si metta in discussione il progetto di legge...

Senatore Poggi (interrompendo). Domando la parola....

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Prima che si venga ai voti, desidererei sapere qual è l'opinione della Minoranza; se essa si crede in grado di continuare ora la discussione, o se domandi tempo.

Senatore Pallieri. Secondo quanto prescrive lo Statuto costituzionale, le Camere Legislative non possono imprendere la discussione di un progetto di legge, senza che sia preceduta da una Relazione, dopo la quale il Regolamento prescrive che debbano correre 48 ore prima che s'inizii la discussione stessa.

Ma non esiste e non poteva esistere Relazione intorno agli articoli che la Commissione di Finanza vi propose di rigettare. Essa Commissione, per esempio, nulla vi ha detto, o Signori, rispetto ai modi ed alle forme di un incanto che reputava inammissibile. Onde rimane che una Relazione venga fatta almeno su tali articoli.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'on. Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Lo Statuto dice benissimo che le proposte di legge, prima di essere discusse nelle pubbliche assemblee del Senato e della Camera dei Deputati, debbono essere inviate alle Giunte ossia alle Commissioni; ma lo Statuto non prescrive Relazioni, e molto meno prescrive che le Relazioni versino sopra tutti e ciascuno degli articoli della legge proposta.

Ora, la proposta legge fu per appunto, e sin da lungo tempo, inviata alla Commissione od Ufficio Centrale; e noi abbiamo dinanzi agli occhi la Relazione che la Commissione ne fece diligentissima; una Relazione che ha proposto sotto forma di emendamenti al progetto ministeriale un altro progetto. Come dunque potrebbe dirsi che la legge che qui si discute non abbia corsa quella via preliminare che lo Statuto ci insegna e ci prescrive?

Io non dubito che noi siamo perfettamente nei termini dello Statuto; e credo che il Senato, continuando

senza altri rinvii la discussione di questa legge, farà opera lodevole per sè, ed utilissima alla patria!

(*Vini segni di approvazione.*)

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. La ritiro.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. I miei Colleghi membri della Minoranza, adesse costituita in Commissione speciale per riferire al Senato sul progetto di legge sottoposto oggi alle vostre deliberazioni, mi danno l'onorevole, ma questa volta arduo incarico di parlare in nome loro, e tanto più arduo inquantochè io devo incominciare a dichiarare che la Commissione non vi ringrazia del grave mandato, ma lo subisce. Lo subisce ossequiosa e riverente ai vostri voleri, ma colla coscienza dell'importanza dell'ufficio e delle difficoltà che le si parano dinanzi.

Avendo formato il disegno di legge subbietto di profondi studi collettivi fino a qui, ed ora trovandoci discordi e con Colleghi di cui da lungo tempo e costantemente siamo abituati ad apprezzare la sagacità delle vedute, l'ampiezza del sapere, e a trovarci in benevola concordia, noi sentiamo quanto difficile sia il nostro compito e quanto amara la nostra posizione.

Quo che premesso, io prego il Senato a rammentare il procedimento storico di questa legge, inquantochè la sola reminiscenza di questo giustificherà, io spero, la dichiarazione che sto per fare e la domanda con la quale conchiuderò le mie parole.

Stavano l'uno contro l'altro due sistemi: il sistema dell'appalto, il sistema dell'esazione diretta immediata per parte del Governo.

Trionfò in seno della Commissione il secondo sistema, quello cioè della percezione per mezzo di agenti governativi.

È ben naturale ed evidente che dal momento in cui questo concetto, base fondamentale di una legge di percezione, ebbe successo, gli studi, i lavori della Commissione andarono in quella via, e fu abbandonata l'altra che era il principio ispiratore del progetto ministeriale.

La minoranza della Commissione, conservando la propria predilezione per il progetto che era abbandonato, doveva seguire, e seguì, il lavoro costante accurato diligente sino che si andava facendo per un progetto di legge, che quantunque non fosse informato al concetto che essa preferiva, era peraltro nel dovere dei membri della Minoranza, quanto di quelli della Maggioranza, di procurare che riuscisse il più perfetto possibile e che fosse degno di essere sottoposto alle vostre deliberazioni.

Per conseguenza tutto il lavoro al quale abbiamo preso parte o la nostra parte, ha avuto un indirizzo differente da quello che ci ispirò il vostro voto di ieri, col quale abbandonaste il progetto della maggioranza

della Commissione, e preferiste il progetto proposto dal Ministero.

Il progetto ministeriale, in tutto ciò che si riferisce all'applicazione del principio su cui posa, non è stato, non poteva, non doveva essere studiato da noi, in quanto che, ripeto, il subbietto dei nostri studi era doveva essere quello che sarebbe stato sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Per conseguenza, in nome di quella neonata Commissione che ho l'onore in questo momento di rappresentare, io debbo implorare dal Senato che le si dia tempo e mo'lo a studiare tutte quelle parti della legge, le quali non si riferiscono al suo concetto fondamentale, ma si connettono all'esplicazione, e all'applicazione del concetto stesso. Non tema il Senato che io voglia chiedere un aggiornamento nè una proroga; niente affatto. Quantunque non abbia potuto formare subbietto dei nostri studi collettivi, certamente ha formato argomento delle nostre considerazioni individuali anche la parte applicativa di quel concetto che era stato abbandonato.

In conseguenza io credo che non sarà nè troppo lungo, nè troppo difficile il trovarci d'accordo; ma pur non ostante questo Collegio (Collegio in numero pari), questo Collegio di quattro, che si costituisce oggi, bisogna che si comunichi le sue idee, bisogna che conferisca, bisogna infine che scelga fra esso uno, il quale abbia l'onore di portare la parola avanti a Voi in vece mia, che accidentalmente l'ho quest'oggi. Ma appunto interpretando il desiderio che ha pure il Senato di procedere nella discussione di questa legge tanto aspettata, che realmente nessuno potrebbe avere il coraggio di proporre che dovesse essere più lungamente attesa, io prego il Senato a circoscrivere la sua discussione a quegli articoli i quali strettamente sono la conseguenza logica e necessaria del principio fondamentale deliberato ieri, sul quale non ci è più discussione.

Quando poi questa materia sia esaurita, e si incominci quella del modo e della forma con cui questi principii debbono essere attuati e introdotti in articoli di legge per la loro applicazione, vogliate lasciare ai vostri riverenti Commissari il tempo almeno di intendersi fra loro e di concertare quella parola collettiva che deve essere sottoposta alle vostre deliberazioni.

E più specificatamente spiegandomi, pregherò il Senato a voler proseguire nella tornata attuale fino a tutto l'articolo 7 del progetto ministeriale; e al di là dell'art. 7, arrestandoci, a lasciare un momento, che chiamerò, di respiro, alla Commissione per intendersi, e riferirvi a mano a mano i suoi pensieri, a seconda del progredire che farà la discussione.

Presidente. Dunque si riprende la discussione dove si è lasciata ieri. Ieri l'onorevole Senatore Ginori Lisci aveva proposta un'aggiunta cui fa seguito un'appen-

dice dell'onorevole Senatore Scialoja relativa all'articolo 2°.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta prima di rileggere queste aggiunte.

Quella dell'onorevole Senatore Ginori Lisci è in questi termini:

« Non saranno ammessi Consorzi fra Comuni non compresi nel medesimo Mandamento. »

Quella dell'onorevole Senatore Scialoja direbbe:

« Un Comune che abbracci più Mandamenti può avere più esattorie. »

La parola è all'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io continuerò a credere (io però individuo, non più come membro della Commissione) che quell'aggiunta sia necessaria; e lo desumerei da quelle stesse ragioni che dissero alcuni oratori ieri per sostenere che bisogna che le esattorie rappresentino un preciso territorio, ed una piccola popolazione, per poter avere un gran numero di concorrenti.

A me pare che non sia poi tanto piccola la città di Napoli che conta 600.000 abitanti, nè quella di Palermo, o quella di Torino, o quella di Catania, di Messina, ecc. ecc. Ma, ripeto, questa è mia estimazione, e forse potrei ingannarmi.

Potrei anche ingannarmi nel credere utile quell'aggiunta, perchè l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che aveva proposto un emendamento simile, lo ritirò, il che prova come egli si convinsse che non era necessario.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Un'altra ragione mi fa dubitare ed è, che in Lombardia la riscossione dell'imposte aveva bene senza che vi fosse alcuna disposizione simile a quella che io proponeva. Dunque essa sarà probabilmente dannosa.

Io quindi senza insistere nel mio emendamento, lo ritiro, sperando appunto per questo che sia adottato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Senatore Scialoja avendo ricordato una parte di un mio emendamento che io ritirai, io mi credo in dovere di fare qualche dichiarazione brevissima, e poi forse anche qualche proposta al Senato.

Io accennava colle parole che pronunziai ieri, come non si debba obbligare qualunque vasto Comune a dividersi in diverse esattorie quando non ve ne fosse l'uso per lo passato, stimando pericolosa cotesta disposizione tassativa ed assoluta per tutti.

Nello stesso tempo io diceva, che là dove è l'uso di dividere un gran Comune in diverse esattorie, io credevo importante che la legge lasciasse questa facoltà. Quindi mi sarei ben volentieri alzato per sostenere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja, se egli non lo avesse ritirato.

Io mi credo pertanto in dovere di riprendere quel medesimo concetto per proporlo al Senato.

Aggiungerò poi, che giacchè questo articolo secondo si deve ritoccare e completare, sarebbe opportuno introdurre una parola per determinare in che cosa debba consistere la rappresentanza dei Consorzi, giacchè mi pare che vi sia nella legge una lacuna a tale proposito.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Ginori io non la potrei accettare. Io non veggio nessun inconveniente, a che un medesimo esattore per le questioni che può avere coi contribuenti abbia a dirigersi a due o più preteri, e però non vedo ragione per limitare il Consorzio al perimetro di un determinato Mandamento. Per conseguenza io concludo col proporre al Senato un'aggiunta all'articolo secondo che dice:

I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli Comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.

Io vi aggiungerò:

« Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati.

« I grandi Comuni possono dividere il loro territorio in più esattorie.

« La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di Finanza. »

Senatore **Scialoja**. Rinrazio il mio amico Conte Cambray-Digny della ripresa del mio emendamento e così come ho detto spero che sarà approvato.

Senatore **Ginori Lischi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori Lischi**. Consenziente nell'idea espressa dal Senatore Cambray-Digny, ritiro il mio emendamento, perchè mi pare meglio espresso in quello che egli ha proposto.

Presidente. Rileggo l'art. 2.

« Art. 2. I Comuni per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli Comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali. »

Questo è stato già votato.

Ora rileggerò l'aggiunta proposta dal Senatore Cambray-Digny.

Domando prima se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny mi pare risponda perfettamente ai principii già ammessi e votati ieri, per cui è superfluo il dire che senza alcuna eccezione è ammesso dal Governo.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Ammetto anch'io l'emendamento

come è proposto; ma credo ci sia bisogno di una spiegazione. Qualora si adottino le parole *grandi Comuni*, a chi spetterà il determinare quale sia il *Comune grande* e quale il *piccolo*? Parvi quindi necessario che si dica (per esempio) *i Comuni i quali hanno una popolazione maggiore di . . .*; o che si adoperi qualche altra concreta formula che non lasci inesplicita e generica la frase dei *grandi Comuni*, la quale potrebbe dar luogo a dubbii ed a questioni.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi era fatto l'obbiezione che solleva l'onorevole Senatore Tecchio in questo momento, e per dire il vero non mi è sembrato necessario determinare con precisione quali fossero i Comuni cui si lasciasse questa facoltà, ed eccome le ragioni.

Io mi sono persuaso che in generale questa domanda non verrebbe che da quei Comuni i quali già adesso sono ripartiti in diverse esattorie; per lo che anche senza precisare quali siano i Comuni che hanno la facoltà di fare questa domanda, è evidente che nessun Comune abituato ad avere un solo esattore da secoli, la farà certamente.

E d'altronde un potere discrezionale di accordare o no questa facoltà, è lasciato al Governo da quel medesimo articolo, sentita la Deputazione provinciale e l'Intendente di Finanza. Se dunque questa domanda fosse fatta, e paresse inopportuna, sarebbe sempre facile che il Prefetto, e la Delegazione provinciale la respingessero. Quando poi anche un Comune che abbia finora avuto un esattore solo, sentisse il bisogno di averne diversi e la Deputazione provinciale trovasse giusto che la facoltà gli fosse accordata, non vedrei ragione di negargliela, pel solo motivo che la sua popolazione non giunge ad un dato limite.

Senatore **Arese**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arese**. Desidererei di sapere se la Commissione accetta o no quest'aggiunta.

Presidente. Ha domandato appunto la parola il Signor Senatore De Gori.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io volevo soltanto osservare che nella legge comunale i Comuni sono divisi per classi; quindi allorché si parlava di grandi Comuni, io credevo che si trattasse di Comuni di prima classe.

Senatore **De Gori**. La Commissione accetta l'emendamento in tutte e tre le disposizioni che contiene. Soltanto crederebbe opportuno di completare la disposizione prima, quella cioè che stabilisce che i Consorzi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati.

Siccome l'esattoria si eseguisce per Comuni, e per conseguenza c'è perfetta eguaglianza fra i Comuni che

si riuniscono consorziamente in una stessa esattoria, così viene ad esserci perfetta eguaglianza in questi Sindaci che vanno a comporre il Collegio.

Ora, sembra opportuno alla Commissione che sia determinato dalla legge quale sia fra essi il primo, il primo cioè fra gli eguali, all'effetto di raggrupparli, e per conseguenza aggiungerebbe: « sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune il più popoloso tra gli associati ».

Senatore Cambray-Digny. Io non ho nessuna osservazione da fare a questo proposito.

Aveva pensato alla cosa, e mi era sembrato che se la legge non designa il Presidente, questi Sindaci se lo sarebbero eletti fra loro.

Ecco perchè non aveva messo nessuna parola sulla Presidenza.

Del resto, accetto completamente la proposta della Commissione.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Chiederei l'avviso della Commissione, in quanto all'espressione dei *grandi Comuni*.

Ha già sentito la Commissione che il Ministro dei Lavori Pubblici ha dichiarato che sotto la espressione di *grandi Comuni*, egli intenderebbe quei Comuni che la legge comunale e provinciale qualifica di *prima classe*.

Se la Commissione accetta codesta dichiarazione, è opportuno certamente che la si scriva nella presente legge.

Senatore De Gori. Accetto.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Io farei un'osservazione. Secondo il parere della Commissione, pare che debba presiedere quel Sindaco il quale rappresenta il Comune più popoloso. Ma dato che due Comuni fossero di uguale popolazione, allora quale è quello che presiede? Forse il Sindaco più anziano per età.

È una questione che attuandosi questa legge potrebbe sorgere.

Presidente. Ora rileggo l'emendamento proposto all'aggiunta:

« Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune più popoloso fra gli associati.

« I Comuni di 1. classe possono dividere il loro territorio in più esattorie.

La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di Finanza. »

Chi ammette quest'aggiunta all'articolo 2, sorga.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 4.

« Art. 4. I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal

Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

« Le Giunte Comunali e le Commissioni consorziali possono aggiungervi degli articoli speciali che credono del caso, salvo l'approvazione del Prefetto.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Il primo alinea dell'articolo in discussione dispone che la Giunta Comunale e la Commissione Consorziale possano aggiungere ai capitoli normali d'asta quegli articoli speciali che credono del caso *salva l'approvazione del Prefetto*.

Seguendo il concetto che informa tutti gli atti della nostra Amministrazione nei rapporti della tutela dei Comuni, crederei bene fosse aggiunto, che la sanzione del Prefetto abbia in appoggio il voto della Deputazione provinciale; quindi proporrei che si aggiungessero alla fine del detto alinea le parole: « sentita la Deputazione provinciale. »

Presidente. Domando se la proposta aggiunta è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Trovo in quest'articolo un'espressione che non so se sia un errore di stampa, ma che certo non ho mai letto in alcuno scritto, ed è nelle parole: *che credono del caso*. Parmi che tale espressione non sia da approvarsi dal Senato.

Dovrebbe dirsi: « che credono opportuno ».

Voci. Sì, Sì.

Presidente. Questa non è che una semplice variazione di dicitura per la quale non è necessario interrogare il Senato.

Metto dunque ai voti l'articolo 4. con queste due piccole variazioni.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Veniamo all'art. 5. Ne do lettura.

« Art. 5. L'esattore riscuote le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, tanto reali che personali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli, non che le entrate comunali.

« La consegna dei ruoli firmati dall'ufficiale governativo e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso. »

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Io propongo che in questo articolo si cancellino le parole « non che le entrate comunali. »

Io non vedo come in un articolo di legge che riguarda la riscossione dell'entrate dell'erario si possa

derogare alla legge comunale e provinciale, nella quale sono stabiliti i modi dell'elezione dei Cassieri comunali e si dà ai Comuni larghissima libertà nell'amministrazione delle cose loro.

Io comprendo benissimo che converrà alla maggior parte dei Comuni di affidare la riscossione delle loro entrate agli stessi esattori comunali, ma non mi pare conveniente che questo sia prescritto e sia prescritto in una legge di un ordine diverso derogando a ciò che è stabilito nella legge comunale e provinciale.

Presidente. Il Senatore De Gori ha la parola.

Senatore De Gori. L'onorevole mio amico Amari solleva in oggi una quistione gravissima, la quale in verità è stata, può quasi dirsi, risolta in fatto col voto di ieri.

Il primo articolo prescrive che :

« Alla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è provveduto con Esattori comunali, a termini della presente legge. »

Per conseguenza è consacrato in questo principio che un Esattore solo debba riscuotere le imposte principali che spettano all'erario, e le sovrimposte che per disposizione e facoltà di legge sono autorizzate ad imporre gli Enti locali, cioè le Province ed i Comuni.

Il Senatore Amari mi dirà: altre sono le sovrimposte e altre sono le rendite dei Comuni. E questo è vero; ma io non saprei davvero immaginare come un Comune dovesse giudicare per sé congruo di avere due Esattori, e per le sovrimposte che è facoltizzato ad imporre per disposizione di legge, e un altro per le sue entrate patrimoniali, il che porterebbe la necessaria conseguenza che il Comune dovesse avere due contabilità.

Io credo che dopo date queste spiegazioni l'onorevole mio amico Senatore Amari vedrà che la quistione che egli solleva è stata pregiudicata quasi con quel primo articolo che stabilisce norme tanto per le imposte erariali, quanto per le sovrimposte comunali.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Io veramente non so accettare le ragioni esposte dall'onorevole mio amico Senatore De Gori. Che le sovrimposte provinciali e comunali si debbano riscuotere dallo stesso Esattore delle imposte dell'erario, questo è naturale, nè si può fare diversamente.

Certamente nessun Comune può nominare un Esattore a bella posta che rifacesse per la piccola quota del Comune tutte le pratiche che occorrono per la riscossione del tributo principale dovuto all'erario. Ma che tutte le entrate del Comune, che consistono in gran parte in gabelle, in respiti di varia natura e per alcuni Comuni anche in beni patrimoniali, siano per disposizione di legge affidate allo stesso Esattore comunale, non mi pare nè giusto, nè necessario. Molto

meno io penso che così fatta disposizione sia compresa nell'articolo primo della legge, già votato.

In quell'articolo si parla dell'Esattore dell'erario residente nel Comune, appartenente al Comune, ma non s'intende dell'Esattore delle entrate comunali.

Io non credo affatto che la cosa sia pregiudicata con l'articolo primo.

Senatore Cossilla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cossilla. Io ho domandata la parola per dichiarare che non mi pare che il principio votato ieri dal Senato, che l'esattore debba riscuotere con le imposte comunali anche le sovrimposte, leda per nulla la facoltà dei Comuni di avere un cassiere per la riscossione delle loro rendite patrimoniali. La sola conseguenza sarà che l'esattore nominato per appalto, per le imposte dirette, verserà l'ammontare delle sovrimposte nella cassa del cassiere particolare del Comune come qualunque altra rendita, dimodochè non resta nè pregiudicato in nulla il diritto dei Comuni di nominarsi un cassiere.

Quindi non vi è contraddizione fra l'articolo primo e la facoltà giustamente riserbata ai Comuni di fare esigere le loro rendite da chi loro pare e piace.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Io l'avevo domandata prima.

Presidente. Allora parli.

Senatore Duchoqué. Credo anch'io che con la votazione dell'articolo primo non siasi pregiudicata la questione sollevata dall'onorevole Senatore Amari.

Ma dall'intendere che alcuni credono pregiudicata la quistione, inferisco che per alcuni la riscossione di tutte le entrate comunali debba darsi all'esattore delle imposte dirette. E ne traggo quindi ragione per appoggiare l'osservazione del Senatore Amari. Ed invero non intendo come tra i patti dell'asta potrebbe entrare la incognita di entrate straordinarie che può avere eventualmente il Comune, supponete quelle che sono entrate, straordinarie sì, ma pure entrate che provengano per esempio da un prestito. Non potrebbero misurarsi i carichi e la corrispondenza, e molto meno potrebbe mai parlarsi per queste di dare il non riscosso per riscosso. Che se per questo effetto si provvedesse a parte, rimarrebbe pur sempre la troppo grande incertezza dei carichi, e siccome questa legge provvede alla esazione delle imposte dirette, e non si occupa in genere dell'Amministrazione comunale, mi pare che restando naturalmente facoltà al Comune di dare o no all'esattore il carico di riscuotere le sue entrate oltre le sovrimposte delle tasse dirette, debba eliminarsi ogni parola che possa stabilire come regola fissa per legge ciò che non può essere che libera facoltà del Comune.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io volevo avvertire che forse erano state unite a quest'articolo le parole che ren-

dono obbligato l'esattore ad esigere le entrate Comunali nel caso che al Comune piacesse affidargliene la esazione, e non che il Comune fosse obbligato ad affidare la percezione delle rendite comunali allo stesso esattore.

Forse il senso che si vuol dare a quest'articolo è secondo l'idea che ora ho espresso; ma allora bisognerebbe dirlo diversamente, perchè l'articolo è concepito in modo da far credere che il Comune sia obbligato ad affidare l'esazione delle entrate comunali a questo esattore.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io voleva appunto osservare che è facoltativo e non obbligatorio, anzi fu già notato essere uno dei pregi della legge, perchè appunto lascia libero il Comune di provvedere per mezzo dell'esattore delle imposte erariali all'esazione delle sue rendite.

Vi possono essere dei casi in cui i Comuni esigano in Consorzio, per cui io credo che si debba lasciare la facoltà al Comune di servirsi dell'esattore erariale e non imporgliene l'obbligo.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io voleva precisamente dire quanto or ora ha detto l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Senatore Amari. Ma allora si dovrebbe....

Presidente. Permetta l'onorevole Senatore Amari, la parola ora spetta al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Io osservo, quanto all'eventualità di riscossione di somme straordinarie accennata dall'onorevole Senatore Duchoqué, che in questa legge che è conformata sulla legge vigente nel Lombardo-Veneto, non si è avvertito che si dovesse lasciare in facoltà del Comune di mettere fra le condizioni dell'appaltatore l'incarico di riscuotere tutte le tasse comunali e tutte anche le altre entrate patrimoniali e straordinarie.

La consuetudine è, e mi pare anche sia indicato nello schema di legge, che l'aggio in questo caso si corrisponde soltanto sulle imposte governative o sulle sovrimposte provinciali e comunali, pur essendo l'esattore obbligato per conto del Comune di esigere tutte le sue entrate ordinarie e straordinarie senza alcun altro corrispettivo.

E questo è il vantaggio che viene al Comune dall'aver l'esattore comunale perchè nell'aggio pagato per le imposte, e per le sovrimposte è compreso anche il servizio di tesoreria del Comune stesso; ma è certo, ed io convengo, che sarebbe meglio dichiarare nell'articolo stesso che sia in facoltà del Comune di mettere quest'obbligo nell'avviso d'asta, ma che non abbia ad esservi obbligato per legge. Se alle volte per circostanze particolari un Comune non volesse affidare al medesimo esattore anche la riscossione delle proprie

entrate o redditi eventuali straordinari, fosse in sua facoltà di affidarla a qualche altro esattore.

Questa facoltà, parmi, come aveva accennato anche l'onorevole signor Ministro, dovrebbe esprimersi nell'articolo in discorso invece della disposizione assoluta.

Presidente. Domando al Senato se intende di concedere la parola nuovamente al Senatore Amari, che ha già parlato due volte sul medesimo argomento.

Voci. Parli, parli.

Senatore Amari, Prof. Nelle due volte che ho parlato non ho pronunziato la terza parte delle parole dette dagli altri oratori in una volta sola; non è dunque indiscrezione, se chieggo ora licenza di aggiungere poche cose.

Io voleva solamente proporre un emendamento, cioè che da un lato si cancellassero queste parole, e dall'altro si aggiungesse un'alinea, dicendo: « Potrà il Comune affidare allo stesso esattore la riscossione delle sue entrate. »

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Bisogna intenderci. Qui non si tratta di mettere nella legge la facoltà al Comune di dare l'esazione delle sue entrate all'esattore: naturalmente se si trovano d'accordo il Comune e l'esattore, vorrei vedere come si fa ad impedire l'esattore d'incaricarsi di quest'ufficio: si tratta perciò di dire che l'esattore non può rifiutare l'incarico di tesoriere comunale se il Comune gli lo affida.

Questo è il concetto che bisogna sia espresso nella legge, ed il luogo sarebbe questo.

Soltanto dalle espressioni del progetto pare che il Comune sia obbligato a servirsi dell'esattore, ed ecco quello, che si vuole escludere: parmi che questa sia l'idea.

Tutt'al più si potrebbe aggiungere: *non che le entrate comunali quando sia richiesto oppure quando al Comune piaccia affidargliene.*

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Mi pare che la discussione ci abbia messi d'accordo sulla sostanza. Quanto alla forma, mi pare che, anzichè improvvisare qui un emendamento, convenga rimettersene alla Commissione, che ci presenterà senza dubbio l'art. 5 emendato in modo che corrisponda al concetto quale è risultato dalla discussione:

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Quando ho dato le spiegazioni al mio amico Senatore Amari, io intendeva distinguere la questione di fatto da quella di diritto.

La questione di fatto mi pareva, se non risolta, almeno preoccupata dalla votazione di ieri: quanto alla questione di diritto, non parmi dovere spendere parole in quanto che non si fa una legge comunale, ma una legge d'esazione d'imposte. Dunque tutte le

disposizioni di questa legge debbono naturalmente aver tratto all'esazione, e non all'obbligo, che potesse per avventura essere imposto al Comune di servirsi per le proprie entrate di uno piuttosto che di un altro.

Data questa spiegazione, accetto di presentare domani un complemento a quest'articolo che renda l'idea desiderata dal Senato.

Senatore **Amari, Prof.** Allora io rinunzio alla mia proposta, e mi rimetto a quanto farà la Commissione.

Presidente. Dunque, lasciando da parte il primo alinea che è sospeso, si passerà alla votazione degli altri due.

Senatore **Amari, Prof.** Scusi signor Presidente, io non farei altro che cancellare le parole: *non che le entrate comunali*: nel resto l'articolo può stare.

Presidente. Dal momento che la Commissione accetta il rinvio dell'articolo per riformarlo, è meglio aspettare la sua nuova redazione.

Passiamo ora al 2. e 3. alinea.

Ne do lettura:

« La consegna dei ruoli firmati dall'Ufficiale governativo e dal Sindaco, e dei quali l'Esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del *non riscosso per riscosso.* »

Metto ai voti questa parte dell'articolo.

Senatore **De Gori.** La Commissione proporrebbe che invece di dire: *dall'ufficiale governativo*, si dicesse: *dall'agente delle imposte.*

Presidente. Se non c'è opposizione, si farà questa variazione, che può dirsi di semplice dicitura.

Chi approva questi due alinea dell'art. 5., abbia la bontà di alzarsi.

(Approvati.)

Senatore **Scialoja.** Faccio osservare che ora è stato votato il principio del *non riscosso per riscosso*, senza limitazione nè riserva.

Presidente. Questo lo sapevo.

Leggo l'articolo 6°:

« Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, l'ufficio governativo pubblica nel Comune o nei Comuni consorziali e nel capo-luogo della Provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nella Gazzetta Ufficiale provinciale, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Il termine imposto di sei mesi prima del giorno nel quale deve cominciare il contratto di esattoria, mi sembra troppo lungo; se noi ammettiamo sei mesi, ammettiamo che per l'anno 1871 non sarà più possibile l'applicazione di questa legge.

Io non vedo la necessità di dare un termine così lungo per fare gli avvisi d'asta, per la nomina dell'Esattore; già nella legge vigente nel Lombardo-Veneto non è stabilito che il termine di un mese. A temperare perciò un poco quest'articolo, io proporrei che si dicesse: *tre mesi prima*, e questo mi pare un termine più che sufficiente per mettere in avvertenza tutti quelli che vorranno concorrere all'asta. In questo modo per il mese di settembre le disposizioni per l'attuazione della legge potrebbero essere date, e potrebbe pure essere approvato il Regolamento per modo che, come è a desiderarsi, per il 1° gennaio 1871 questa legge potrebbe andare in vigore, come è da tutti desiderato.

Proporrei pure di abbreviare i termini; dove in fin dell'articolo dice: *un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di 3 mesi*, proporrei di dire: *un termine non minore di 15 giorni, e non maggiore di un mese.*

Senatore **Porro.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro.** Io devo pregare l'onorevole Senatore Beretta a non insistere sul suo emendamento.

I termini fissati per compiere tutti gli atti che devono precedere l'esecuzione della legge, richiedono evidentemente un periodo di tempo che ritengo non debba essere minore di quello fissato dall'articolo 6°

Occorre la pubblicazione di apposito avviso per l'asta, ed è bene che ne sia divulgata la notizia onde ottenere un numero di aspiranti che assicurino l'efficacia di tale esperimento. Occorre un nuovo termine, qualora ricorra la necessità di nuovi esperimenti quando il primo cada a vuoto, oppure non raccolga bastevole numero di concorrenti. Occorre concedere tempo opportuno per l'approvazione dell'asta da parte degli uffici di Prefettura e della Deputazione provinciale. Occorre finalmente, in seguito all'atto d'asta, che l'aspirante all'esattoria appresti tutti gli atti dai quali viene comprovata la regolarità e validità della cauzione.

Sono persuaso, che se si volesse vincolare l'azione dell'Amministrazione per compiere simili pratiche entro un limite di tempo breve, come quello accennato dall'onorevole proponente, in molti casi ne verrebbe scapito alla regolarità della operazione, e probabilmente le esattorie sarebbero assunte prima che possano offrire quella regolarità di cauzione che la legge prescrive.

Se mai vi ha timore di incorrere in qualche difetto, è piuttosto nell'assegnare il limite di sei mesi come troppo ristretto anziché eccessivo.

Per questi motivi, prego l'onorevole Senatore Beretta a voler ritirare il suo emendamento.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Non mi convincono gli argomenti della Commissione. A me pare che un termine di tre mesi sia più che sufficiente per fare queste operazioni; in tre mesi vi è il tempo di fare il primo

esperimento d'asta, poi il secondo, e poi l'aggiudicazione definitiva qualora non fosse data all'asta. Io aveva proposto questo nell'intendimento di mandare in attuazione la legge nel 1871.

Se la Commissione è indifferente, per me non ho difficoltà ad acconsentire al termine di 6 mesi.

Pregherei poi anche il signor Ministro a voler esprimere la sua opinione.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ho domandato la parola perchè mi pare gravissima la considerazione del Senatore Beretta, il quale ci fa osservare che ammettendo quest'articolo con questo termine di 6 mesi si preclude la via al Ministro delle Finanze di applicare la legge al primo di gennaio 1871.

Io non dico ora che sarà possibile applicarla al primo gennaio 1871, ma mi pare che non bisogna fare in modo da escluderne completamente la possibilità.

Da un'altra parte è da considerare che per questa prima volta se il Senato accetterà quelle disposizioni transitorie che io ho avuto l'onore di proporre, e che credo saranno accolte anche dal Ministero, allora il caso di aprire aste nei paesi dove non sono state in uso fin ora, e forse in nessuna parte d'Italia si può dire che sarà un'eccezione.

Quindi a me pare che si potrebbe veramente restringere a 3 mesi o a 4 al più, questo limite di tempo stabilito in sei mesi dall'art. 6. In questa guisa, senza incorrere in verun serio pericolo, si assicurerebbe al Ministro la libertà di applicare questa legge al 1. gennaio 1871, se altri impedimenti non si opponessero.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quando io penso che questa legge deve necessariamente ritornare alla Camera dei Deputati, doveva dedurne la conseguenza che la medesima non avrebbe potuto andare in attuazione al 1. gennaio 1871, se si tiene fermo il termine di sei mesi, il quale per verità sotto altri rapporti poteva presentare certamente delle opportunità. Ma altra cosa è l'essere opportuno, altra cosa l'essere indeclinabile.

Io credo quindi che, massime in vista delle considerazioni molto opportunamente accennate dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, si possa limitare il termine di 6 a 4 mesi, e ciò nel desiderio che la legge possa andare in attività in quell'epoca, come tutti mi pare desideriamo ed abbiamo manifestato coi nostri voti.

Presidente. Il signor Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io crederei opportuno di tener fermo il termine di 6 mesi, perchè sappiamo che le operazioni di questo genere vanno in lungo, essendoci

molte pratiche da fare da diverse Amministrazioni; ed è importante che l'esattore sia nominato per tempo. In una disposizione transitoria si potrà dire che per la prima volta basteranno 3 o 4 mesi; ma il togliere i sei mesi in vista di un caso puramente transitorio qual è quello della esecuzione della legge, mi parrebbe comprometterla per il tempo successivo. Sei mesi è il tempo normale: nelle disposizioni transitorie, ripeto, si potrà dire che per la prima volta basteranno tre o quattro mesi.

Senatore **Porro**. La Commissione si associa al concetto espresso dall'onorevole Senatore Poggi: essa deve insistere perchè non sia incluso nella legge un termine che non può corrispondere alle condizioni normali dei contratti di esattoria. Se la eccezionale opportunità di affrettare l'esecuzione di questa legge può consigliare qualche temperamento, lo si adotti pure, ma in via di provvedimento temporaneo, e mediante qualche disposizione transitoria.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Questo temperamento risponde appunto alle necessità del Governo, onde mi pare che su di esso potremmo metterci d'accordo.

Presidente. Domando dunque al signor Senatore Beretta se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Beretta**. Quando si trattasse di ottenere l'intento, appunto riservando di stabilire un termine diverso nelle disposizioni transitorie, non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento. Intanto però vorrei fare osservare il bisogno di un altro emendamento che proporrei sulla prescrizione della *inserzione nella Gazzetta Ufficiale*.

Io non so veramente che esista in tutte le province del Regno una *Gazzetta Ufficiale*. Bisognerebbe quindi precisare un po' meglio la parola; perchè una volta che una disposizione viene sancita dalla legge, questa obbliga, e bisognerebbe che la legge acconsentisse che vi fosse una *Gazzetta Ufficiale* in ogni Provincia.

Vi sono nelle provincie alcune *Gazzette* nelle quali si inseriscono gli atti ufficiali; ma nessuna, io credo, porta il titolo di *Gazzetta Ufficiale*; se nella legge si esprime questo concetto *Gazzetta ufficiale*, bisognerebbe assolutamente, ripeto, che vi fosse in ogni provincia.

Proporrei quindi che si dicesse: *Gazzetta che serve alla inserzione degli atti ufficiali nella provincia*.

Senatore **Cambray-Digny**. In ogni provincia ci è un foglio nel quale si inseriscono gli atti ufficiali, e quindi ove la legge parla della *Gazzetta ufficiale*, essa intende parlare di quel foglio.

Questi fogli sono ordinariamente legati col Governo da vincoli contrattuali.

Quindi è naturale che si debbano inserire in essi gli atti voluti da quest'articolo di legge.

Ministro dei Lavori Pubblici. In ogni provincia non vi sono vere *Gazzette Ufficiali*, ma vi sono fogli

nei quali si inseriscono gli atti ufficiali, e s'intitolano appunto ufficiali, per l'inserzione degli atti ufficiali. Io credo che la legge si riferisce senza dubbio a questi fogli.

Senatore **Beretta**. Proporrei un emendamento in questi termini: *nella Gazzetta che serve all'inserzione degli atti ufficiali della provincia*.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato questo emendamento, domando alla Commissione se l'accetta.

Senatore **De Gori**. Sarebbe meglio dire: *nel giornale che contiene gli avvisi giudiziarii*.

Senatore **Cambray-Digny**. Quando fu compilato questo progetto di legge ed approvato dalla Camera dei Deputati, pendeva davanti al Parlamento un altro progetto di legge per la riforma dell'Amministrazione provinciale, il quale stabiliva certi uffici esecutivi diversi da quelli che esistevano per lo innanzi e che durano tuttavia.

Quel progetto non ebbe seguito, ma è per questa ragione che trovasi nel progetto attuale l'espressione di ufficio governativo.

Ora noi, in questa legge dobbiamo ben determinare l'ufficio esecutivo che ha queste incumbenze, quindi io credo sia meglio usare l'espressione di *Agenzia delle imposte*.

Presidente. Non sarebbe adunque un vero emendamento, ma una semplice variazione di forma.

Senatore **Scialoia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoia**. Dappoichè non ci sarebbe perdita di tempo, mi pare che la Commissione potrebbe per domani formulare una espressione conveniente, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Farò tuttavia osservare che colla dicitura da lui proposta si cadrebbe forse in un altro inconveniente, quello cioè di indicare una specie particolare di uffici.

Prima di tutto le parole *ufficio governativo* non rispondono pienamente all'idea di *uffici finanziari*; forse quest'ultima espressione sarebbe più appropriata. Ma la Commissione troverà un'espressione che renda bene il concetto dell'onorevole Cambray-Digny, che è anche il mio, evitando di inserire le parole *Agenzia delle imposte*.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Non mi pare che dobbiamo preoccuparci troppo di questo dubbio, mentre io credo che una legge che tocca a molti interessi come questa non debba avere espressioni vaghe. Essa deve designare chiaramente chi è incaricato di questa o di altra attribuzione.

Nello stato attuale delle cose queste incumbenze sono devolute all'agenzia delle imposte; se verrà un'altra legge

che muti gli organi esecutivi finanziari o che muti loro il nome, la stessa legge dirà che tutte le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia delle imposte, saranno devolute a tale altro nuovo ufficio. La legge posteriore emenderà in questa parte la legge anteriore. Ma, ripeto, nello stato attuale delle cose, io credo che bisogna essere esattissimi nelle espressioni di questa legge per evitare inconvenienti, dappoichè vi sono anche le ricevitorie demaniali che sono pure un ufficio governativo finanziario. Io vorrei che non si lasciasse campo a verun dubbio su questo proposito.

Presidente. L'onorevole Tecchio ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Mi pare che questa questione sia stata decisa or ora. Quando il Senato stava per votare l'articolo 5., l'onorevole Senatore De Gori ha proposto che invece delle parole: *dell'ufficio governativo*, le quali si leggono nel primo alinea di quell'articolo, si scrivessero le altre: *dell'agente delle imposte*. Questa locuzione fu accettata dal Senato. Quindi, anche per essere coerenti allo stile già adottato, noi dovremmo e nell'articolo sesto, e quante altre volte in questa legge è nominato *l'ufficio governativo* sostituire le parole: *l'agente delle imposte*.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Beretta che dice: *Giornale che serve all'inserzione degli atti giudiziari nelle provincie*.

Senatore **Tecchio**. Per maggior precisione potrebbero adottarsi le parole del Codice di Procedura Civile, che dice: *Giornale degli annunzi giudiziari della Provincia*.

Presidente. Domando al Senato se è ammessa questa locuzione, vale a dire: *Giornale degli annunzi giudiziari della Provincia*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Presidente. Il Senatore De Gori ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io devo pregare il Senato a fare sosta per oggi dopo la votazione di questo articolo, piuttostochè dopo l'articolo 7, come aveva pregato fin dappprincipio.

L'articolo susseguente contiene disposizioni che la Commissione desidererebbe di poter esaminare con tranquillità.

Appunto per questo prego il Senato di far sosta dopo la votazione dell'articolo 6.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 6 con le modificazioni introdottevi.

« Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, l'agente delle imposte pubblica nel Comune o nei Comuni consorziali e nel capo-luogo della Provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel Giornale degli annunzi giudiziarii della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte. »

Chi approva questo articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Dunque ora la Commissione domanderebbe di fare sosta. Io invito perciò il Senato per la seduta pubblica di giovedì, lasciando così la giornata di domani per i necessari studi della Commissione.

Però domani noi ci occuperemo in conferenza segreta del proseguimento della discussione sul regolamento per l'Alta Corte di Giustizia.

Trattandosi di cosa di sì alta importanza, prego i Signori Senatori a non mancare all'adunanza fissata alle ore due e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4)

TORNATA DELL'8 APRILE 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla esazione delle imposte dirette — Aggiunta della Commissione all' articolo 5 — Osservazione e schiarimenti del Senatore Pallieri — Avvertenze del Ministro delle Finanze e dei Senatori Cambray-Digny e Poggi — Altre osservazioni del Senatore Pallieri — Richiamo al Regolamento del Senatore Arrivabene — Variante del Senatore Cambray-Digny — Avvertenza del Senatore Tecchio — Proposta soppressiva della Commissione, accettata — Approvazione del primo comma dell'articolo 5 e dell'intero articolo — Istanza del Senatore Cambray-Digny e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Scialoia — Aggiunta del Senatore Beretta all'articolo 7 appoggiata dal Senatore Pallieri — Schiarimenti del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Pallieri — Dichiarazioni del Senatore Pallieri — Approvazione dell'aggiunta e dell'articolo 7 — Osservazione ed emendamento del Senatore Correale all'articolo 8 — Obbiezioni del Senatore De-Gori — Ritiro dell'emendamento Correale — Emendamento del Senatore Cuccia — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi fornito dal Senatore Cambray-Digny — Osservazioni e proposte emendative del Senatore De-Gori e del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 8 emendato — Approvazione degli articoli 9, 10, 11 — Osservazione del Senatore Pallieri all'articolo 12 e proposta del Ministro delle Finanze, combattuta dal Relatore della Commissione. — Dubbii del Ministro delle Finanze — Controproposta del Senatore Lauzi accettata dalla Commissione — Avvertenze dei Senatori Tecchio, Pallieri, Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 12 emendato — Emendamento del Senatore Beretta all'articolo 13. Osservazioni del Senatore Di Giovanni — Aggiunta del Ministro delle Finanze e obbiezioni all'emendamento Beretta — Replica del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Poggi sulla proposta del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore De-Gori sugli emendamenti proposti — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny in risposta al Senatore Di Giovanni — Spiegazioni dei Senatori Beretta, Di Giovanni, Cambray-Digny e del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Amari Prof. e Scialoia in appoggio della proposta del Ministro e del Senatore Beretta — Proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione, del Ministro delle Finanze — Proposta di alcuni Senatori circa l'esame dei titoli di nuovi Senatori — Osservazioni del Ministro delle Finanze — Risposte e schiarimenti del Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni dei Senatori Correale, Lauzi, Roncalli e De-Falco — Approvazione della prima proposta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze ed il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di alcuni esemplari della *Statistica dei Bilanci comunali 1867 e 1868, e provinciali 1869.*

Il professore Vincenzo Pagano d'un suo scritto per titolo *Primi elementi di Enciclopedia Universale.*

Il Pretetto di Grosseto, di parecchi esemplari d'un indirizzo di quella *Deputazione provinciale ai Deputati di quella provincia.*

Michelangelo Jacampo, d'un suo libro per titolo *Il duello e la moderna civiltà.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla esazione delle imposte dirette.

Nell'ultima seduta si è votato l'articolo 6. Ora viene in discussione l'articolo 7.

Ne do lettura:

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concor-

renti di garantire le offerte con deposito in danaro corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo o presso le segreterie comunali.

« La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalle Rappresentanze consorziali, ed è annunciata negli avvisi d'asta. »

Invece delle parole contenute nel primo comma presso l'ufficio governativo si propone di dire *l'agenzia delle tasse*.

Senatore **Tecchio**. No, l'agente delle imposte.

Presidente. Domando al signor Relatore se è questa la modificazione che si vuole introdurre, cioè invece di *ufficio governativo*, dire *agente delle imposte*. Domando pure al signor Ministro se accetta questa modificazione.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Se non m'inganno, rimase in sospenso il primo comma dell'articolo 5.

Senatore **Tecchio**. L'onorevole Senatore Pallieri ha perfettamente ragione, rimase in sospenso quell'inciso che riguarda le entrate comunali.

Presidente. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 furono votati, il primo rimase in sospenso.

La parola adunque è al Senatore Porro per riferire sugli studi fatti in proposito.

Senatore **Porro**. La Commissione ha preso ad esame gli appunti fatti alle disposizioni comprese nella prima parte dell'articolo 5 dall'onorevole Senatore Amari. Essa ha creduto che convenisse tener fermo a debito dell'Esattore Comunale l'impegno di assumere l'esazione di tutte le imposte che gli fossero deferite nell'interesse del Governo, della Provincia e del Comune, senza vincolare il Comune all'obbligo di cedere la esazione di tutte le imposte ad un unico Esattore. In questo senso, ha creduto che potesse bastare una modificazione al modo in cui venne redatto l'articolo 5, aggiungendo cioè all'articolo 5, che termina coll'obbligo dell'Esattore di procedere alla percezione anche delle entrate comunali, la seguente limitazione: *la cui esazione fosse al medesimo affidata*.

Per tal modo l'autorità municipale che può aggiungere alle normali del capitolato d'asta, quegli articoli che crede del caso, sarà libera di procedere come crederà più opportuno nel proprio interesse.

Presidente. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Io concorro in quanto ha detto l'onorevole Senatore Porro, a nome della Commissione, sulla prima parte dell'art. 5; mi resta però una semplice osservazione a fare sulla stessa parte dell'articolo; farò probabilmente altre semplici osservazioni intorno ad alcuni dei successivi articoli; ma.....

Presidente. Le sue osservazioni potranno cadere

sui successivi articoli, ma non più sulle parti dell'articolo 5 che sono già state votate.

Senatore **Pallieri**. Ho detto: *la prima parte dell'art. 5*; e soggiungo che altre semplici osservazioni, simili a quella che sto per fare, mi riservo di presentare sui successivi articoli.

Però così rispetto all'una, come rispetto alle altre osservazioni, debbo premettere una spiegazione.

Ho detto *semplici osservazioni*, per indicare che non saranno susseguite da concrete proposte di emendamenti. E per vero, io appartenevo alla maggioranza della vostra Commissione di Finanza, la quale, dopo aver discussi i principii fondamentali della materia, respingendo il progetto Ministeriale, incaricò l'egregio suo Relatore di stendere un nuovo progetto; io quindi più non mi occupai del Progetto Ministeriale, prima che a favor di esso si pronunciasse il Senato, come avvenne nella penultima sua tornata; cominciai quindi, nelle poche ore che ebbi in mia libera disposizione, ad esaminare nei suoi particolari il progetto Ministeriale; ma questo studio, appena cominciato, non mi permette di venir fuori con proposte di modificazioni, perchè accade il più delle volte che chi non conosce tutto il complesso d'una legge, per mezzo di emendamenti perviene a scambussolarla; e però, come dicevo da principio, mi restringerò a semplici osservazioni.

Nell'esaminare il progetto Ministeriale, ciò che ho più specialmente notato, si fu che questo progetto segue le tracce piuttosto dell'Imperiale Regia Patente 18 aprile 1816, che dell'attuale Legislazione Italiana.

Io non ho nè simpatia nè antipatia per le disposizioni che sieno desunte da una piuttosto che da una altra legislazione; io non ho avuto da impormi il sacrificio che ha dovuto fare l'onorevole Senatore Cambray-Digny nell'allontanarsi dalla legislazione che aveva veduto in pratica; per me, se fosse stato proposto di estendere la Legislazione Piemontese a tutto il Regno, sarei stato il primo ad oppormi; per me, credo che bisogna prendere il buono ovunque si trovi; per me,

Tros Rutulusve fuat, nullo discrimine habeo.

Dico adunque che questo progetto sta troppo d'appresso alla legislazione che era in vigore al 1816 nel Regno Lombardo Veneto; e di fatto chi avesse avuto da compilare una disposizione nel senso dell'articolo del quale si tratta, ispirandosi alla legislazione italiana, certamente non l'avrebbe concepita nella conformità in cui la veggiamo, e nè anche nel Regno Lombardo-Veneto dopo il 1848 si sarebbero usate siffatte espressioni.

E, per fermo, ivi si parla di tasse *personali*, mentre nella legislazione italiana non esiste nessuna tassa denominata personale, come esisteva nel 1816 e sino al 1848 in Lombardia, come esiste oggidì in Francia, e nel Belgio, come esistette in Piemonte sino al 1 luglio

1864. Questo primo comma dell'articolo 5 non concorda colla legislazione italiana.

Noi troviamo nel Codice civile la distinzione delle imposte in dirette ed indirette, là dove nel titolo *dei privilegi e delle ipoteche* si stabilisce quali siano i privilegi per le imposte dirette e quali per le imposte indirette.

Qui poi si voleva non solo imporre all'esattore l'obbligo delle riscossioni di tutte le imposte spettanti ai Comuni; ma se gliene conferiva, nel modo in cui era prima formulato l'articolo, il diritto: ed a questo, oltre le cose or ora dette dall'onorevole Senatore Porro, avrebbe fatto ostacolo l'articolo 118 della legge comunale: sta bene adunque quello che ha proposto l'onorevole Porro, ma, nel resto, questo primo comma dell'articolo 5 dovrebbe conformarsi alla legislazione italiana: io però, come ho detto, non oso proporre emendamenti, espongo semplici osservazioni, e nel caso che possano per avventura meritare l'attenzione del Senato, lascio che se ne faccia, specialmente dal signor Ministro o dalla Commissione, il conto che si stima. Ad ogni modo poi

...*Forsan et haec olim meminisse juvabit*, giacchè non è per certo questa l'ultima volta, che viene in discussione la riscossione delle imposte.

Presidente. Il Senatore Pallieri fa un'osservazione sulla parola *personali*: domando alla Commissione se ha qualche cosa a dire in proposito...

Senatore **Pallieri.** Non solo su quella parola, ma su tutto il testo dell'articolo avrei a ridire; non oso però fare proposte per timore di scompigliare qualche parte della legge.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per dire semplicemente che l'obbiezione che fa il Senatore Pallieri si può risolvere dicendo: *tanto fondiaria che non fondiaria*; le imposte dirette che oggi abbiamo, sono sui terreni, mobiliari ed immobiliari, fondiaria e non fondiaria.

Presidente. Non essendo stata questa che un'osservazione, domando se s'intende fare una proposta specifica...

Senatore **Cambray-Digny.** Avea chiesto la parola...

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io voleva fare la stessa avvertenza che ha fatto l'onorevolissimo Ministro delle Finanze. Aggiungerò pertanto che veramente nelle nostre leggi le imposte si chiamano fondiaria o non fondiaria, ma si intende appunto per fondiaria un'imposta che ha per garanzia un fondo: in altri termini un'imposta reale, mentre quelle non fondiaria hanno i caratteri d'imposte personali. Ecco perchè io non ho mai fatto questione intorno a questa definizione. Nel corso di questa legge si trova in qualche luogo l'espressione d'imposte non fondiaria applicata appunto a quelle che in quest'articolo sono designate come

personali; del resto se il Senato vuole introdurre qui, invece di *reali e personali*, le parole *fondiaria e non fondiaria*, io non ho alcuna obbiezione a fare, e l'onorevole Pallieri non avrà più nulla a dire.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io l'ho domandata prima.

Presidente. Dunque a lei è concessa la parola.

Senatore **Poggi.** Io non vedo che difficoltà vi possano essere nell'ammettere la distinzione in *reali e personali*.

Questa distinzione, nella legge nostra almeno, era in uso e di un senso abbastanza giustificato, giacchè le *tasse personali* si riferiscono alle industrie, alle arti ecc. che si esercitano da persone, e perciò colpiscono i quadri che si fanno delle medesime; mentre le *fondiaria* colpiscono rendite determinate.

Qui *personale* si riferisce alla ricchezza mobile.

Sta pure bene per la tassa delle vetture e dei domestici, perchè quella è tassa che colpisce le persone.

Non trovo quindi ragione per cui si abbandoni questa distinzione che è normale, e che si trova in altre legislazioni.

Io non so dunque perchè ci dobbiamo servire di altra frase, mentre abbiamo la parola positiva che esprime secondo l'economia politica in un senso giusto e adeguato questa natura d'imposte.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Non solo nella legislazione Toscana, ma in molte altre, alcune delle quali ho citate prima che parlasse l'onorevole Senatore Poggi, esisteva ed esiste la legale denominazione d'imposta personale; ma egli non mi citerà alcuna legge, alcun decreto, alcuna istruzione, alcuna circolare, da che esiste il Regno d'Italia, o, per meglio dire, da che fu operata l'unificazione amministrativa e legislativa, nelle quali si sia usata l'espressione *imposta personale*.

Sta bene che si usi dagli economisti, dai professori, dagli scrittori di trattati d'imposte, dagli oratori in discorsi parlamentari; ma non comprenderò giammai che venga adoperata questa espressione, quando si tratta di una legge sulla riscossione delle imposte, presso una Nazione la cui legislazione tributaria non riconosce imposte colla denominazione di *personali*.

L'onorevole Senatore Poggi sa meglio di me che nello stile legislativo non si possono adoperare parole che non sieno coerenti alla legislazione generale, e sfido l'onorevole Senatore Poggi a citare un esempio...

Senatore **Poggi.** La legislazione Toscana.

Senatore **Pallieri.** La legislazione Toscana, prima che l'Italiana venisse a surrogarla, aveva tanto valore per la Toscana, quanto ne ha oggigiorno l'Italiana per la Toscana e per tutto il resto del Regno d'Italia.

Non mi sembra poi neanche qui ammissibile la distinzione delle imposte in *fondiaria e non fondiaria*, imperocchè ai Comuni, per quanto io sappia, non compete il diritto di stabilire nessuna imposta fondiaria:

e qui si parla appunto d'imposte spettanti ai Comuni.

Fu detto dagli onorevoli preopinanti, e segnatamente dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, che è così competente in special modo in questa materia, che l'espressione *imposte personali* equivale all'espressione *imposte non fondiari*. Mi scusino gli onorevoli preopinanti, ma questo non sta di fronte alla legislazione tributaria italiana. Così, per esempio, intorno all'imposta sulla ricchezza mobile, cui si accennava, si potrà disputare se sia o no imposta personale; e chi voglia dimostrare che non è punto personale, non mancherà di argomenti. Basterà avvertire che questa imposta colpisce tre specie di cespiti: colpisce i redditi provenienti da soli capitali; i redditi provenienti da capitali e dall'opera dell'uomo; finalmente i redditi provenienti dalla sola opera dell'uomo. Ora, i redditi della prima specie vengono censiti e in tutto trattati come i redditi fondiari, qualunque sia la somma, qualunque ne sia il possessore, sia ricchissimo, sia carico di debiti. I redditi adunque procedenti da capitali si assomigliano ai fondiari, e l'imposta cui vanno soggetti non è certamente *personale* ma *reale*.

Il contrapposto della contribuzione personale, non è già la fondiaria, ma sì bene la reale, tanto che una contribuzione non fondiaria può essere così reale come personale, moltissime cose (*res*) esistendo passibili d'imposta oltre i fondi, cioè oltre i terreni ed i fabbricati. Tutto questo però è dottrinale ed accademico.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Pallieri**. Io non credo che voglia interrompermi l'onorevole Senatore Arrivabene.

Presidente. Per una mozione d'ordine, si può anche interrompere l'oratore.

Senatore **Cambray-Digny**. Ma bisogna lasciar finire.

Senatore **Pallieri**. Il signor Presidente ben vede che sono nella questione, e che non me ne allontano.

Del resto ho terminato quando che sia.

Presidente. Mi lasci leggere l'articolo 37 del Regolamento.

« Nessuno deve essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al Regolamento; se un oratore si scosta manifestamente dalla questione, spetta al Presidente solo di richiamarlo ».

Quando ci è un richiamo al Regolamento, come vuol fare ora l'onorevole Senatore Arrivabene, devo dargli la parola.

Senatore **Arrivabene**. È una semplicissima osservazione. Quando un oratore parla, non fa solamente delle osservazioni, ma propone un emendamento, se l'onorevole preopinante avesse proposto un emendamento si discuterebbe; ma invece egli dice, che non ha da fare emendamenti; mi pare quindi che con questo metodo allungheremo la discussione indefinitamente e dico ciò nell'interesse della cosa; però il Senato farà quello che crede.

Senatore **Pallieri**. Io mi valgo d'un incontrastabile diritto, se, dopo esposte quelle osservazioni che credo di rassegnare al Senato, le fo o non le fo seguire da proposte di emendamenti. A tutti era libero di non badare alle mie osservazioni, ma poichè il signor Ministro delle Finanze e rispettabilissimi Colleghi mi fecero l'onore di tenerne discorso, io avrei mancato loro ed a me stesso qualora non avessi dato loro quelle maggiori spiegazioni che erano dalla materia in discussione richieste.

Nulla, del resto, ho più a dire, dacchè ho provato che la legislazione italiana non comporta l'espressione « imposta personale », e che, quantunque sia giustissima altrove l'espressione di « imposte fondiari e non fondiari » non può tuttavia usarsi nell'inciso di quest'articolo, dove si tratta di tasse e d'imposte comunali, poichè non ve ne ha fra esse alcuna che sia fondiaria.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Io non voglio tediare il Senato con una discussione accademica, ed a questa appunto ci porterebbe la definizione delle imposte reali e personali.

Io credo che *personali* siano le imposte che vanno dietro alla persona, e siccome l'imposta di ricchezza mobile si paga dove si ha il domicilio, per me l'imposta di ricchezza mobile è personale.

Ma lasciamo da parte questa questione. Io domandai la parola onde proporre che si sostituiscano alle parole « reali e personali » quelle indicate dal signor Ministro delle Finanze cioè: « fondiari e non fondiari » e non mi pare che l'ultima avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Pallieri basti ad escludere come inopportuno questo cambiamento; perchè è ben vero che ora i Comuni non hanno che tasse non fondiari da applicare, ma evidentemente queste tasse non fondiari saranno comprese nell'espressione proposta dal signor Ministro; vale a dire che col vocabolo « fondiari » s'intenderanno le imposte governative e le sovrimposte, e in quello di « non fondiari » saranno comprese tutte le altre; così l'articolo abbraccerà tutte quante le imposte possibili.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata il signor Ministro.

Senatore **Pallieri**. Mi permetta il Senato una semplice osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Riconosco che competono al Comune contribuzioni fondiari, e sono le sovrimposte alle fondiari erariali, onde sarebbe esatta l'espressione *imposte fondiari e non fondiari*. Io non mi ero fatto carico che delle contribuzioni proprie del Comune.

Presidente. Domando alla Commissione se invece delle parole *reali e personali* accetta quelle di fon-

diarie e non fondiarie proposte dall'onor. Ministro delle Finanze.

La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Debbo fare un'osservazione che forse abbrevierà la discussione.

Ha detto benissimo il Senatore Cambray-Digny che la questione è puramente accademica.

Io credo che ci sia nell'articolo tanto quanto basta a chiarirne intero il concetto, ancorchè si tolgano le parole *reali e personali*, e non si aggiungano le altre *fondiarie e non fondiarie*.

Si legge infatti nel primo e secondo verso di questo articolo:

« L'esattore riscuote le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli ecc. »

Ora, chi non vede che questi due versi comprendono tutte le imposte, senza bisogno di altri aggiuntivi che ne specificchino l'indole o la natura?

Così si comprendono tutte le imposte, sieno reali, sieno personali, sieno anche di capitazione o di testatico, sieno fondiarie o non fondiarie. Nei due primi versi è tutto compreso e niente escluso. Quindi non vi è bisogno di sprecare in questioni il tempo del Senato che forse, a mio parere, non risultano di pratica utilità.

Presidente. La parola è al Senatore De-Gori.

Senatore **De-Gori**. La Commissione non era rimasta punto scandalizzata che per la prima volta in questa legge si fosse introdotta la frase di *imposte reali o personali*; ma siccome in realtà è una superfezione delle disposizioni che si contengono in questo articolo, accetta ben volentieri l'ommissione delle parole stesse, inquantochè, allorchando è dichiarato che si prende di mira l'esazione delle imposte dirette, ben s'intende che ci sono comprese tutte quelle che si vogliono pur chiamare mobili, fondiarie, reali o personali.

Senatore **Poggi**. Parmi che si dovrebbe aggiungere la parola *tutte*.

Presidente. Accetta il signor Ministro?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Ammette la Commissione quest'aggiunta del Senatore Poggi?

Senatore **De-Gori**. Non v'è difficoltà.

Presidente. Alla fine di questo comma deve dire: *non che le entrate comunali: la Commissione avrebbe aggiunto le parole che gli verranno affidate.*

Se non vi sono difficoltà a quest'aggiunta per parte della Commissione, rileggo l'intero comma con le modificazioni introdottevi:

« Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli, non che le entrate comunali che gli verranno affidate. »

Chi ammette questo comma, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta: ora che è stato votato questo comma, e poichè gli altri due furono già votati, pongo ai voti l'articolo intero.

Chi ammette l'intero articolo 5, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Pregherei il signor Ministro e il Senato di permettermi una semplice interrogazione relativa alla situazione degli esattori, che nasce da queste prime deliberazioni del Senato.

Io non dubito punto che il Senato, quando giungerà alle disposizioni transitorie, non voglia preoccuparsi di provvedere alle condizioni degli esattori delle diverse province, che da questa legge si trovano posti in una situazione speciale e difficile.

Ma può giovare all'Amministrazione non aggravare simile situazione con nuove nomine di esattori in paesi dove da legge diversa da questa è retto il sistema delle esazioni.

Ora che abbiamo stabiliti i principii fondamentali, sui quali basare le nomine dell'esattore, mi permetto di domandare all'onorevole signor Ministro se per i casi di vacanza che possono verificarsi, crede di far nomine provvisorie, ovvero, crede di essere sempre costretto a fare nomine definitive?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Cambray-Digny di avere richiamato l'attenzione del Senato, e la mia, intorno a questo punto.

È evidente che dal momento in cui il Senato e l'altro ramo del Parlamento sono entrati nella via, che l'esattore non sia impiegato, ma da pagarsi ad aggio, e da nominarsi per quinquennio, è evidente, dico, che mentre, dietro la manifestazione sorta da tutte le parti, durante la discussione, si debbono usare i più grandi riguardi a quelli che sono ora in ufficio e rispettare la posizione acquistata, non si debbono più dare ulteriori impegni. Nel ringraziare l'onorevole Senatore Cambray-Digny, io dichiaro che sarà mia cura di dare le necessarie disposizioni affinché non si prendano più impegni ulteriori, e perchè in caso di vacanze, colà ove si provvede all'esazione delle imposte in modo diverso da quanto prescrive questa legge, si provveda in un modo che non possa poi essere in contraddizione colla stessa legge che oggi in principio è adottata e dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ora, se il Senato me lo permette, io proporrei un semplice ordine del giorno

così concepito: il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze, passa all'ordine del giorno.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Parmi che in ordine alla votazione, si possa aspettare quando verrà l'articolo apposto cui mira l'ordine del giorno: allora il Ministro certo confermerà le parole sue, e sarà allora il caso di proporre l'ordine del giorno ch'io per me non accetto perchè non parmi conveniente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io ho fatto segno di adesione alla proposta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny nel senso che non solo l'onorevole Senatore Cambray-Digny e il Ministero, ma anche il Senato si associava coll'adozione di questo ordine del giorno all'opportunità di procedere in questa maniera.

Ma se l'onorevole Senatore Scialoia crede che vi sia un altro articolo in cui la sede di quest'ordine del giorno sia più opportuna, io per me non ho difficoltà di annuire alla sua proposta.

Presidente. Si aspetterà adunque a mettere ai voti quest'ordine del giorno, quando la votazione cada sull'articolo che lo richiama. Ora, essendo già stato votato l'articolo sesto si passerà alla discussione dell'art. 7° di cui darò lettura.

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo o presso le segreterie comunali.

« La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio Comunale o dalle Rappresentanze consorziali, ed è annunziata negli avvisi d'asta ».

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Io pregherei il Senato a volere accettare dopo le parole di *garantire le offerte con deposito di danaro*, l'aggiunta delle parole: *o in rendita pubblica al corso di Borsa*.

Non so perchè si abbia da escludere per questo modo di garanzia l'offerta che è adottata generalmente in qualunque asta. Il voler obbligare uno che concorra all'asta a depositare una somma in danaro che debbe restare infruttifera per qualunque tempo, non mi pare nè equo, nè conveniente.

Presidente. Il Senatore Beretta proporrebbe che dopo le parole di *garantire le offerte con deposito di danaro*, si aggiungessero le parole *o in rendita pub-*

blica al corso di Borsa. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Beretta, perchè essa è conforme all'italiana Legislazione sulla materia, anzichè all'imperiale Regia Patente del 18 aprile 1816. Ma lo stesso non si può dire degli articoli 7 e seguenti sino all'articolo 13, i quali sono compilati ad imitazione e sul modello di quella legge.

Mi pare che sarebbe stato meglio anche qui seguire le tracce della Legislazione italiana.

Citò un precedente italiano. La legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, legge di cui furono presentati tanti progetti e che fu approvata dopo la più ampia discussione, dovendo stabilire le norme per i contratti dello Stato, ben più importanti di quelli di cui si tratta, volle che fosse provveuto alle forme ed ai modi degli incanti col mezzo di un Regolamento; solo prescrisse che tale Regolamento fosse esaminato dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato.

Il Regolamento già esiste per la parte contrattuale; l'onorevole Ministro Sella lo sottopose alla firma Reale il 25 gennaio scorso, ed è in attivazione dal 16 febbrajo.

Ora, appunto in questo Regolamento si trova ciò che forma l'oggetto della proposta dell'onorevole Senatore Beretta, e vi si trovano, per tutti i contratti che riguardano lo Stato, stabilite le forme, e tutto ciò che concerne il procedimento degli incanti.

Egli è poi da notare che la legge comunale, all'articolo 128, se non erro, dispone che, sempre quando si tratta di contratti eccedenti nel loro complesso la somma di lire 500, i Comuni stessi debbano attenersi al Regolamento stabilito per i contratti stipulati dallo Stato.

Sembra dunque che si potrebbero tutte queste modalità, queste forme di incanto di cui si tratta, demandare ad un Regolamento.

Se così si facesse, si terrebbe naturalmente per norma il Regolamento di cui ho testè parlato, e vi si introdurrebbero quelle modificazioni, che la specialità della materia rendesse necessarie.

Dopo che il Senato adottò il sistema degli incanti, io ho appena potuto, come ho già detto, dare uno sguardo a questi articoli che ne stabiliscono il procedimento, e che non potevano trovar luogo nel progetto Caccia; non saprei quindi se contengano qualche disposizione da conservarsi nella legge. Ma del resto non credo che convenga scendere a tutti questi particolari nella legge; e se ad un Regolamento si potè riferire il legislatore in ciò che è di molto maggior momento, quali sono i contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, egli è manifesto che vi si po-

potrebbe ancora maggiormente riferire pei contratti in discorso.

Ma anche qui io mi restringo, signori Senatori, a sottoporvi semplici osservazioni, senza nulla proporre. Dirò soltanto che non voterò questi articoli riguardanti il procedimento per gl'incanti, e che al mio intento mi sembra non occorra alcuna aggiunta, bastando quanto si è già stabilito nell'articolo 4.

Presidente. Domando se la Commissione accetta questa proposta del Senatore Beretta.

Senatore **De Gori.** Abbia la compiacenza di rileggerla.

Presidente. *O in rendita pubblica al corso di Borsa.*

Senatore **De Gori.** La Commissione accetta.

Presidente. Allora metto ai voti...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per parte mia e dei miei Collegi dichiaro che non possiamo a meno di accettare quest'aggiunta. Mi permetto però, dacchè ho la parola, di pregare l'onorevole Senatore Pallieri che ha fatto studi così accurati della legge sulla contabilità dello Stato e sul relativo Regolamento, per cui io colgo anzi quest'occasione per professargli in pubblico la gratitudine del Ministero, imperocchè s'è acciuto a quell'arduo lavoro veramente con una solerzia che dovrei dire rara, se non fosse in lui abituale, per pregarlo, dico, affinchè egli che è così esperto in questa materia, se per avventura vi fosse qualche punto in cui sia conveniente fare qualche modificazione in questo progetto di legge che stiamo discutendo, a voler abbandonare il contegno negativo e voler fare le sue proposte che certo saranno ponderate ed esaminate con tutta l'attenzione che merita un uomo così competente, e che ha così di recente studiato la materia.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Niente desidererei di meglio che di potere corrispondere al desiderio con così gentili parole espressomi dal signor Ministro delle Finanze; ma, come ho detto, io ho avuto appena il tempo di percorrere il progetto ministeriale; quello che ho studiato si è il progetto compilato dall'onorevole Senatore Gaccia. Non posso far altro che enunciare alcune idee che mi si presentarono alla mente, senza permettermi di concretarle in specifiche disposizioni, come avrei bramato per quanto lo comportassero le deboli mie forze. Il perchè, nell'ultima tornata, mentre dichiaravo che, qualunque fossero per essere le deliberazioni del Senato sugli articoli, avrei, in omaggio all'unificazione, votato il complesso del progetto di legge, facevo ad un tempo la proposta di sospenderne per qualche giorno la discussione, proposta che, viste le contrarie disposizioni del Senato, erediti dover ritirare.

Prego quindi il signor Ministro di volermi scusare se questa volta non posso, come sempre desidero, aderire al suo cortesissimo invito.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento del Senatore Beretta accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora, se non vi ha osservazione metto ai voti l'articolo.

Senatore **Porro.** Favorisca il signor Presidente di rileggere l'articolo per evitare equivoci.

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica al corso di Borsa corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'ufficio governativo o presso le segreterie comunali.

« La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalle Rappresentanze consorziali, ed è annunciata negli avvisi d'asta. »

Bisogna leggere e invece di o, perchè mi si disse che in qualche esemplare sia incorso errore....

Senatore **Scialoja.** Dev'essere certamente incorso un altro errore di stampa, perchè non credo che si aprano le aste, ma gl'incanti.

Presidente. Eppure questa è locuzione ordinaria....

Senatore **Pallieri.** Le aste non si aprono, ma si tengono.

Senatore **Tecchio.** Si aggiunga in rendita pubblica dello Stato.

Presidente. Chi approva quest'articolo testè letto, con quest'aggiunta sorga.

(Approvato)

« Art. 8. Non sono ammessi ad esercitare la esattoria: i pubblici impiegati in attività di servizio; gli ecclesiastici in cura d'anime; coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o coi segretari dei Comuni interessati.

« Non sono parimenti ammessi coloro che in precedenti gestioni col Comune non si sono condotti regolarmente, o che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, e hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pene criminali, e i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode. »

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Questo articolo esclude parecchi individui dallo esercitare le funzioni di esattoria, esclude coloro che hanno parte nell'amministrazione del Comune, ed esclude ancora gli ecclesiastici in cura d'anime. Su queste poche parole mi fermerò per fare alcune osservazioni.

Evidentemente il Ministero che ha redatto questo articolo, ha dovuto avere in mente due concetti; quello cioè che i parroci, ossia coloro che hanno cura d'anime avessero tali e così importanti occupazioni che si dovessero escludere da queste funzioni di esattori, onde potessero esercitare il loro sacro ufficio senza altre cure od altri impieghi. L'altro concetto che credo ancora avesse in mente il redattore di questa legge è quello, che coloro che istruiscono in cose religiose i fedeli sono rivestiti di un carattere sacro. Io non dubito che anche questo concetto abbia diretto chi ha compilato quest'articolo, e quindi l'esclusione di questi ecclesiastici; imperocchè certamente lo Stato deve badare che gl'impiegati possano esercitar bene il loro ufficio; ma deve anche aver di mira che coloro i quali esercitano un ufficio così importante, quale è quello di somministrare la parola divina ai fedeli, debbano essere in una condizione da rendere loro accetta questa parola; quindi immuni da qualunque taccia, non odiati o poco amati dal pubblico, ma morali e che si tengano lontani da qualunque ufficio odioso. Ora, io domando: può egli essere ufficio più spiacevole che quello di esigere le tasse non solo ma anche qualche volta di esigerle con maniere aspre e vessatorie? Dunque noi manderemo a promulgare la parola divina da persone che non potranno certamente essere amate, e che perciò saranno ricevute, ascoltate come persone nemiche?

Una voce. Si escludono appunto.

Senatore Correale. Si escludono i preti che hanno cura di anime, ma quelli che non hanno cura di anime, non istruiscono essi egualmente le popolazioni, non predicano essi, non confessano? E quindi queste sacre funzioni non potrebbero esse venire infirmate dall'esercizio dell'ufficio di esattore?

Ma, si dirà: lo Stato non bada a questo, poichè a questo bada l'autorità spirituale.

Io credo che tutti divideranno meco l'opinione, che nonostante sia giusta la massima prevalsa nella società moderna della separazione del potere civile dallo spirituale, non ci possa essere buona politica, e non ci possa essere buona legge se non è fondata sulla morale; ed immorale io credo sarebbe il fatto, che lo Stato accetti come proprio agente un ecclesiastico il quale deve bandire la parola di Dio.

Queste mie osservazioni spero saranno accettate come giuste dal Senato, e dalla Commissione e dal signor Ministro.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Senatore Correale. Io proporrei perciò un emendamento che consisterebbe nel sostituire alle parole *ecce-*

siastici aventi cura d'anime, la parola semplicemente *di ecclesiastici*, cioè comprendendo così anche quelli che non hanno cura d'anime.

Presidente. Il Senatore Correale propone adunque che invece di dire: *ecclesiastici aventi cura d'anime*, si dica puramente *ecclesiastici*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è al Senatore Caccia.

Senatore Caccia. Mi occorre domandare uno schiarimento sull'articolo 4. Esso è collocato....

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Caccia, sarebbe prima da esaurire questo emendamento; e poichè ella non parla nè pro, nè contro l'emendamento proposto dal Senatore Correale, domanderò alla Commissione se lo accetta. Il Senatore Correale propone, ripeto, di omettere le parole « *aventi cura d'anime* » e lasciare semplicemente « *ecclesiastici*. »

Senatore De Gori. La Commissione non accetta l'emendamento proposto dal Senatore Correale per una semplicissima ragione.

Uno dei principii fondamentali che informano tutto il diritto pubblico nazionale, è che lo Stato non riconosce altro che cittadini. Fra questi cittadini ci sono alcuni i quali sono investiti di funzioni relative a culti che lo Stato riconosce e dei quali ammette l'esercizio.

Per conseguenza sotto questo rapporto, que' cittadini investiti di tali funzioni diventano, a certi effetti, ufficiali pubblici, i quali vengono dallo Stato riconosciuti nell'esercizio delle loro competenze.

Per conseguenza, la proposta dell'onorevole Senatore Correale bisognerebbe in tutti i casi che fosse completata coll'esclusione di tutti i Ministri dei culti riconosciuti dallo Stato. Al di là della categoria che attribuisce, dirò così, a questi cittadini un carattere pubblico e li fa diventare a certi effetti funzionarii, lo Stato non può impedire, nè la legge escludere, che coloro i quali non hanno codesto carattere, vengano esclusi dall'esercizio di funzioni, le quali sono convenienti e congrue per qualunque cittadino, e non vi è ragione che non lo siano per uno il quale non ha alcun carattere riconosciuto, ma soltanto una condizione personale.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. È vero che nello Stato è ammessa la libertà dei culti; ma lo Statuto dice che la religione cattolica è la religione ufficiale.

Ora io domando se si può ammettere ad un ufficio siffatto uno di questi ministri della religione ufficiale come un cittadino qualunque, se si può dare ad un prete una incombenza nella quale si può imbrattare le mani per fare eseguire una legge dura e mettere così nel fango il suo ministero.

Del resto, mi rimetto a quello che farà il Senato.

Senatore Amari Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Ho domandato la parola per protestare contro le espressioni delle quali si è servito l'onorevole preopinante.

Chi serve lo Stato specialmente nell'esercizio di un ufficio inteso al suo mantenimento ed alla prosperità della nazione non s'imbratta punto le mani, ei fa opera utile e virtuosa.

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Mi permetta di farle osservare che ella ha parlato due volte.

È aperta la discussione sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Correale.

Senatore **Correale.** Ritiro il mio emendamento, essendo questo avverso al Senato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore **Caccia.** Facevo osservare al Senato ed alla Commissione che l'articolo 8° è collocato fra le disposizioni che riguardano la deliberazione degli incanti, e che comprende tutte le qualità che si ricercano nel candidato; col dire, nell'articolo, *non sono ammessi ad esercitare*, pare che si volesse lasciar libero campo a concorrere all'incanto a qualunque cittadino. Quindi mi parrebbe più logico invece di dire *non sono ammessi ad esercitare* dire *non sono ammessi a concorrere all'asta.* »

Presento questo emendamento alla Commissione per vedere se potesse adottarsi. Aggiungo poi che io ci aveva anche pensato, e voleva fosse detto *non sono ammessi ad offrire per conto proprio*, e molto meno ad esercitare l'esattoria, allorchè vi fosse uno degli indicati ostacoli.

Pregherò la Commissione di voler esaminare la mia proposta, e aderire a questa dizione che parmi soddisfacente.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Caccia a voler mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io domanderei uno schiarimento alla Commissione.

In quest'articolo è detto che è vietato di concorrere all'ufficio di esattore, *a coloro che sono congiunti fino al 2. grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o coi Segretari dei Comuni interessati.* »

Ora, nell'articolo 4. si parla anche delle Commissioni consorziali, vale a dire, di quelle Commissioni che si costituiscono, nel caso di più Comuni che fra di loro s'iansi uniti in Consorzio; potrebbe darsi il caso che nelle Commissioni consorziali vi entrassero anche dei membri che non appartengano alla Giunta ma al Consiglio comunale, ed allora non so se convenisse aggiungere, che debbano escludersi non solo i membri della Giunta, ma anche quelli della Commissione consorziale.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Se il Senato mi permette, darò io lo schiarimento che ha richiesto l'onorevole Senatore Poggi.

Il Senato ha accettato un mio emendamento all'articolo 2, nel quale si dice che le rappresentanze consorziali si comporrebbero dei diversi Sindaci del Consorzio. Ora i Sindaci sono membri delle Giunte per necessità.

Senatore **Poggi.** Mi dichiaro soddisfatto di questo schiarimento.

Presidente. Il Senatore Caccia propone che nel primo comma dell'articolo 8, ove si dice: *Non sono ammessi ad esercitare l'esattoria*, si dica *non sono ammessi ad offrire per l'esattoria nè esercitarla.*

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore **De-Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De-Gori, Relatore.** La Commissione si prende la libertà di domandare all'onor. preopinante se non credesse che vi fosse una frase più propria ed anche più corrispondente al senso legislativo, intesa a stabilire nettamente che non possono essere Esattori i pubblici impiegati, e via discorrendo, in quanto che adottando la dizione quale egli la propone potrebbe nascere il dubbio se nel momento in cui si apre il concorso all'esattoria dovesse farsi allora la verifica delle condizioni personali dei concorrenti, o se veramente dovesse essere fatta dopo.

Quando si mette in senso assoluto che non possono essere Esattori quelli che sono in quella condizione, vengono esclusi complessivamente una volta per sempre dal concorrere e dall'essere nominati. In conseguenza la Commissione crederbbe meglio che fosse detto: *Non possono essere esattori, ecc.*

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia.** Io non avrei difficoltà di accettare questa proposta, se non vi rimanesse un dubbio che verrebbe eliminato colla dizione da me proposta.

Non vorrei che si potesse credere che l'Esattore possa avere un sostituto, ed il sostituto poi avesse quegli inconvenienti, qualità e vizi che quest'articolo enumera.

Quindi dicendo che non si può esercitare, v'è anche compreso il caso di un delegato il quale incorresse in quelle incapacità che la legge ha contemplate. Del resto la dizione della Commissione è passabilmente chiara.

Senatore **Amari Prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Giacchè siamo in via di correzioni, io amerei che al principio del 2. paragrafo dove si dice, *Non sono parimenti ammessi* si dicesse, *Non sono neanche ammessi.*

Senatore **De Gori, Relatore.** Colla diversa forma che prende l'articolo cade questa dizione, giacchè si dice:

Non possono essere esattori gli ecclesiastici in cura di anime ecc.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni in quest'articolo. . . .

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Le cause di esclusione debbono essere specificamente espresse, e tali tutte sono ad eccezione di una, quella cioè per cui si dice: *coloro che non si sono condotti regolarmente.* . . .

Alcuni Senatori. È già stata modificata.

Senatore **Pallieri.** Sento che è già stata modificata questa espressione, epperò non ho più nulla a dire.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni. . . .

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi ha cagionato qualche impressione l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Poggi, cioè che si debba considerare il caso in cui, invece di un esattore per Comune, vi abbia un esattore per Consorzio; e da ciò nasce in me il dubbio che la prescrizione, che l'esattore non debba essere congiunto sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte dei Comuni, possa per avventura restringere troppo la cerchia degli esattori possibili, tanto più che in realtà questi esattori dipendono soltanto dalla Rappresentanza consorziale che è composta unicamente dai Sindaci di codesti Comuni.

Quindi io proporrei che si dicesse: *coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte, o della Rappresentanza consorziale*, perchè evidentemente sarebbe inteso che la esclusione per parentela sarebbe relativa ai membri della Giunta, o della Rappresentanza consorziale a seconda dei casi.

Senatore **De-Gori, Relatore.** Crede il Signor Ministro di adottare l'espressione già messa nell'art. 2?

Ministro delle Finanze. Mi pare che la cosa sia la stessa: del resto mi rimetto.

Presidente. Allora si direbbe « congiunti in parentela con alcuno dei membri della Giunta, o del Collegio dei Sindaci rappresentanti il Consorzio. »

Dunque rileggo l'articolo con questi emendamenti diversi.

« Art. 8. Non possono essere esattori: i pubblici impiegati in attualità di servizio; gli ecclesiastici aventi cura d'anime; coloro che hanno parte nell'Amministrazione del Comune, o che avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o delle rappresentanze Consorziali o coi segretari dei Comuni interessati.

« Non possono esserlo coloro che in precedenti gestioni col Comune non hanno esercitato regolarmente l'ufficio o che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei

loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, e hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pene criminali, e i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode. »

Ministro delle Finanze. In seguito alle osservazioni che ha fatto testè l'onorevole Relatore della Commissione pare a me che possa essere conveniente sostituire alle parole *ecclesiastici aventi cura d'anime*, le parole *i Ministri dei culti*.

Senatore **Porro.** *Aventi cura d'anime.*

Ministro delle Finanze. Sta bene; *aventi cura d'anime.*

Presidente. Dunque invece delle parole *gli ecclesiastici* si dirà: *i ministri dei culti aventi cura d'anime.*

Senatore **Taverna.** Io vorrei pregare il Senato di lasciare al primo alinea del secondo periodo la parola *parimenti* che è stata levata, e dire: Non possono essere *parimenti* ammessi ecc. Vorrei conservare questa parola perchè mi pare che suoni meglio per la dicitura.

Presidente. La Commissione metterebbe la parola *neanche*.

Senatore **Taverna.** Se la Commissione mette la parola *neanche*, allora va benissimo.

Presidente. Essendo queste semplici correzioni grammaticali e non altro, metto ai voti l'art. 8 come fu modificato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 9. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e nel caso di Consorzi, dai delegati delle Rappresentanze consorziali, coll'assistenza di un ufficiale governativo. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro?

Ministro delle Finanze. Mi pare che sarebbe meglio sostituire alla parole *di un ufficiale governativo*, quelle *di un delegato governativo*, perchè vi potrebbero essere dei casi in cui si dovesse affidare quest'ufficio ad un agente delle tasse senza pagare spese di trasferta.

Presidente. Dunque si direbbe *di un delegato governativo*.

Senatore **Pallieri.** Questo è assolutamente necessario, anche perchè vi sono agenzie che comprendono 12, 15, e 20 Comuni; e se gli agenti delle imposte non fossero tanti Sant'Antonio da Padova, sarebbe impossibile che si trovassero in diversi luoghi nello stesso tempo.

Presidente. Dunque metto ai voti l'art. 9 colla sostituzione delle parole *di un delegato governativo*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 10. L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati delle

Rappresentanze consorziali, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggior ribasso ».

Se nessuno chiese la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 11. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale ».

(Approvato).

« Art. 12. Quando manchino le offerte, o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore ai quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, mediante pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

« Il Prefetto, dietro richiesta del Comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo, quanto nell'articolo 6 ».

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Parli, parli pure l'onorevole Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Le espressioni *quando per numero troppo scarso di concorrenti non credesi opportuno* ecc. mi paiono troppo vaghe, e potrebbero lasciar luogo ad arbitrii.

Ora io rammenterò che nel Regolamento del quale ho poc'anzi parlato, e dove furono introdotti tutti i possibili miglioramenti, per opera specialmente dell'onorevole Conte Cambray-Digny, è detto, come in tutti gli altri simili regolamenti che non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte almeno di due concorrenti. Questa è la norma costantemente seguita.

Ministro delle Finanze. Avete chiesto la parola . . .

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho fatto bene a lasciar parlare prima il signor Senatore Pallieri perchè egli fece appunto l'osservazione che voleva fare io, e proporre al tempo stesso che quando manchino le offerte, o i concorrenti siano meno di due, non si addivenga all'aggiudicazione.

Presidente. Invece di dire: *quando per numero troppo scarso di concorrenti ecc.* ella direbbe: *quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione.*

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro**. Ho chiesto di parlare per espri-

mere un concetto contrario a quello del preopinante Senatore Pallieri, e che non si conforma interamente all'avviso espresso dal signor Ministro.

Nel caso nostro trattasi di un interesse del Comune, trattasi di una aggiudicazione che viene accolta, salvo esame ed approvazione da parte del capo della Provincia, e della Deputazione Provinciale.

Pur troppo le norme adottate nella pubblica Amministrazione non assicurano sempre i veri interessi delle parti, mediante la prescrizione dei due concorrenti almeno, per dare efficacia alla validità dell'asta. Troppo spesso sotto queste forme apparentemente rigide si coprono le collusioni a danno della parte che tiene l'asta. Un solo aspirante che si vedrebbe escluso dall'aggiudicazione, si presenta secondato da appositi dipendenti, ed impone in tal modo l'unica sua offerta.

Credo che la disposizione in discorso offra una seria garanzia alla pubblica amministrazione in quanto che il Comune è obbligato a fare nuovi esperimenti d'asta, ed a provvedere al servizio pubblico anche nel caso in cui l'asta andasse deserta.

Una certa agevolezza poi accordata al Comune per apprezzare le offerte dei concorrenti, mentre si concilia colle circostanze in cui esso può trovarsi, è sempre subordinata ai provvedimenti delle autorità che esercitano su di esse una vigilanza.

Insisterei quindi perchè fosse lasciata la latitudine che le prescrizioni dell'articolo 12 concedono per garantire questi interessi; e dichiaro questò voto anche a nome della Commissione.

Presidente. Dunque la Commissione persisterebbe nella dicitura dell'articolo già esposta: ed il signor Ministro vorrebbe che si tornasse alla dicitura primitiva?

Ministro delle Finanze. Debbo fare una osservazione.

Se si vuole che il Comune stabilisca *a priori* che debbano essere due o tre i concorrenti, siccome il Comune ha una certa sorveglianza sopra queste faccende della esattoria, ciò lo intendo bene. Ma quello che mi parrebbe doversi evitare è che seggano là tre o quattro persone, e che vedendo venire avanti tre individui per concorrere all'esattoria, dicano: Eh no, i concorrenti non ci piacciono; non c'è numero sufficiente, quindi non veniamo all'aggiudicazione: mentre altre volte abbiano accettato il numero anche di due.

Potrebbe avvenire d'altra parte il caso in cui neppure il numero di tre concorrenti sembrasse sufficiente.

L'impressione quindi che fece a me la lettura di tale articolo fu questa; che si lasciasse in certo modo all'arbitrio del momento, di coloro che sovrintendono all'asta pubblica il decidere se ci è numero sufficiente.

In questo modo, in realtà, possono venire o non venire all'aggiudicazione, secondo che piacciono, o non piacciono loro le persone che vengono a concorrere all'esattoria, e questo non credo che possa essere lo intendimento della Commissione, perchè allora sarebbe

il caso dell'arbitrio; non ci sarebbe più asta pubblica, perchè chi vi sovrintende avrebbe facoltà di dire: non stimiamo il numero dei concorrenti sufficiente, e quindi non veniamo alla aggiudicazione, non deliberiamo l'esattoria.

Se la Commissione può sciogliere questo dubbio che aveva eccitato in me la lettura dell'articolo, io non insisterò; ma se la Commissione non può scioglierlo, sono sicuro che anche essa si preoccuperà dell'inconveniente, quale sarebbe quello che l'articolo lasciasse all'arbitrio di chi sovrintende all'asta, di venire all'aggiudicazione: e allora tanto varrebbe dire, quando chi sovrintende all'aggiudicazione non creda di stipulare.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. In linea di fatto, avendo nella lunga mia vita partecipato a parecchie amministrazioni, debbo dire che avviene spesso che s'incontri una testa di legno, come si suole chiamarlo, il quale una volta che si effettui una piccola diminuzione, o un piccolo aumento, secondo il genere degli appalti, si ritiri e lasci il campo all'altro.

Del resto, trovo molto ragionevole quanto dice il signor Ministro.

Io credo che si potrebbe ottenere l'uno e l'altro scopo, dicendo: *quando non vi sono offerte, o quando non vi sono più di due concorrenti, si potrà ecc.*

Voci. Si dica: *Almeno due concorrenti.*

Senatore Lauzi. Il mio concetto è questo; che quando non sono che due, sia libero il Comune di venire a trattative private; ma se sono tre, no: deve andare necessariamente. Ma se non ce n'è, o non ce n'è che uno solo, si possa anche differire l'asta.

Presidente. Dunque, qui ci sono diverse proposte. La Commissione mantiene quanto ha proposto. Il signor Ministro vorrebbe che si dicesse: *quando il numero non superi almeno quello di due*; ed il concetto del Senatore Lauzi è di lasciarlo in arbitrio all'autorità.

Senatore Lauzi. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Faccio una proposta di cui lascio tutto il merito al signor Senatore De Falco che me l'ha suggerita; ma che mi pare corrisponda benissimo al mio pensiero ed è di dire: « Quando manchino le offerte, o quando sono meno di tre. »

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Si direbbe dunque: « Quando manchino le offerte o quando il numero non superi il tre. »

Senatore Lauzi. Domando scusa: « Quando sono meno di tre. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi rincresce di contraddire ad alcuni degli onorevoli preopinanti; ma stimo bene di insistere nella formola dell'art. 12.

Bisogna ricordare sempre che l'interesse del buon esito delle aste, di cui si parla, è propriamente del Comune o del Consorzio de' Comuni: e in conseguenza è ragionevole lasciare della libertà ai Comuni o a chi nelle aste li rappresenta. Il poter dire « sciolgo l'asta senza aggiudicazione perchè i concorrenti non sono in numero sufficiente » è un rimedio che si adotta allora che non si vogliono addurre o non si possono provare le vere ragioni di codesto scioglimento.

Appariscono pure e tre e quattro e più i concorrenti: se chi presiede all'asta in nome de' Comuni si avvede od ha qualche motivo di sospettare che in sostanza i quattro o più non sono che un solo, e che vi abbia una coalizione, (delle quali coalizioni abbiamo esempi innumerevoli), è utilissimo che la Giunta abbia il mezzo in mano di sciogliere l'incanto senza procedere all'aggiudicazione, non altra cagione indicando di un tal partito tranne quella del non credere sufficiente il numero degli oblatori.

Insisto perciò nell'articolo 12, qual è nel Progetto Ministeriale.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetto di far osservare all'onorevole preopinante che resta sempre quella frase *troppo scarso* che è quella in cui fin dall'origine l'onorevole Pallieri trova una disposizione troppo vaga, perchè si potrà sempre suscitare una questione se si abbia a fare o non fare quell'asta, secondo l'interpretazione più o meno lata che si vuol dare alle parole *troppo scarso*.

Senatore Tecchio. Appunto perchè questa frase è vaga, io l'accetto; perchè tra le varie frasi o formule che le si vorrebbero surrogare, è la sola che possa aprire la via all'esercizio del precedente arbitrio della Giunta, la quale alla fin fine ha tutto l'interesse che il risultamento dell'asta torni il miglior possibile pel Comune.

Presidente. Il Senatore Pallieri ha la parola.

Senatore Pallieri. Farò osservare all'onorevole preopinante che secondo l'articolo 11 già votato è il Prefetto che approva il contratto, perchè la Giunta Municipale procede bensì all'aggiudicazione, ma questa è nulla e di nessuna efficacia dove non sia approvata dal Prefetto.

Ora quando si verifichi alcuno di quei motivi cui egli accennava, il Prefetto potrà negare la sua approvazione all'aggiudicazione senza essere tenuto ad addurre pubblicamente tale motivo, come precisamente avviene per i contratti dello Stato. Talvolta il Ministro ricusa di approvare, per gravi motivi, e di mandare ad effetto contratti che appaiono perfettamente regolari, e

niuno può astringerlo a far conoscere i motivi medesimi.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Io credo che i casi nei quali il Prefetto vorrà assumersi la responsabilità di negare l'approvazione ad un contratto, che fu già stipulato fra la Giunta e l'appaltatore, saranno rarissimi. Appunto perchè il Prefetto comprenderà che il suo rifiuto di approvazione metterebbe la Giunta nella difficoltà di procedere ad altra asta in tempo utile, e la metterebbe altresì nel pericolo che cominci l'anno dell'esazione senza aver potuto ottenere un appaltatore contrattuale, ossia che diventi necessaria la nomina dell'Esattore a trattative private, e pel tempo non maggiore di un anno, siccome contempla il successivo articolo 13 di questa legge.

Mi duole ripetere per la terza volta che l'interesse è tutto del Comune, e bisogna lasciargli la libertà di decidere in seguito all'esperimento dell'asta se sia opportuno o no di concludere il contratto.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Mi si permetta solo di leggere l'articolo 83 del regolamento per i contratti dello Stato; che è così concepito: « Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti, quantunque riconosciuti regolari. » Così, nell'interesse del Comune, il Prefetto per gravi motivi può astenersi dal rendere eseguibile un contratto quantunque riconosciuto regolare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che la questione si riduca in questi termini.

Si ha o non si ha fiducia nell'asta pubblica?

Perchè, se si ha fiducia, non deve essere lasciata questa facoltà che io chiamerei discrezionale a coloro che presiedono all'asta?

Io capisco che là dove questo sistema è da lungo tempo in vigore fu lasciato alla Giunta che sovrainvende all'asta pubblica il vedere se vi hanno inconvenienti; ma io prego di considerare che questo sistema potrebbe riuscire pericoloso in paesi dove per avventura le passioni e gare di partito siano più vive che non in quelli in cui è in vigore questo sistema, qualora sia lasciata una disposizione di legge che in sostanza pone nell'arbitrio della Giunta o rappresentanza comunale dell'asta lo ammettere o non ammettere l'aggiudicazione, dal momento che è in suo arbitrio il giudicare sufficiente o no il numero dei concorrenti.

Io concordo quindi che se il numero di due non si ritiene sufficiente, si fissi addirittura il numero di tre, come proponeva l'onorevole Lauzi, sebbene possa temersi che ciò venga a rendere più difficile il conferimento dell'esazione; ma se si crede, si faccia pure; però ritengo che in molti casi ciò significherà che i due, o l'uno, saranno obbligati di andare in cerca del terzo, e pregarlo per

averlo concorrente all'asta; si avranno in tal modo non più una, ma due teste di legno (per servirmi dell'espressione dell'onorevole Senatore Lauzi), perchè se davvero non vi sono concorrenti, venendo all'atto pratico, succede, e succederà nelle province anche ove è applicato il sistema ad asta, che si dovrà cercare l'individuo che venga all'asta stessa.

È per queste ragioni che io prego il Senato di riflettere che, tenuto conto di quella facoltà che ha il Prefetto, secondo quella legge generale citata dall'onorevole Senatore Pallieri, sia da farsi la legge in guisa d'impedire, di proibire l'arbitrio.

Stando nel sistema dell'asta pubblica bisogna stabilire questo numero; se il numero di due non si vuole ritenere sufficiente, si metta tre; proviamo pure questo sistema; tanto più che dopo un primo esperimento ve ne ha un secondo.

Prego quindi il Senato e l'onorevole Senatore Tecchio a non voler insistere, perchè non si adotti una redazione la quale determini questo numero, perchè non v'ha dubbio che in province nuove a questo sistema, dove per avventura possano esservi nei Comuni passioni e gare abbastanza vive, è necessario che il pubblico concorso abbia il suo effetto, piacciono o non piacciono, fra coloro che si presentano all'asta pubblica.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Ho domandato la parola sulla questione che si fa intorno all'arbitrio.

Io vedo che per temperare gli effetti che può avere il sistema assoluto dell'asta, l'arbitrio è necessario sempre. Perciò si ammette che il Prefetto possa annullare l'aggiudicazione.

Ora, o Signori, nel sistema della Commissione, nel sistema approvato dalla Camera Elettiva si lascia un poco di questo prudente arbitrio anche alla Giunta comunale che presiede all'asta. Ed io confesso che non mi so persuadere che ci sia danno in questo prudente arbitrio che si lascia alla Giunta, imperocchè essa potrà valersene quando sia evidente l'accordo dei diversi concorrenti fra loro per tenere l'aggio più alto.

L'onorevole Ministro vi dice: dove il sistema dell'asta non è in uso, accadrà che una Giunta possa per passioni, per prevenzioni deliberare in questo modo; ma l'asta, e gli incanti sono in uso dappertutto, e se non precisamente per le esattorie, sono in uso per tanti altri contratti che si fanno continuamente.

Ebbene io non veggio quale interesse possa avere una Giunta a rimandare tre o quattro concorrenti seri da un'asta, mentre obbligandola ad accettare sempre i due concorrenti, il pericolo del broglio per me è manifesto.

Del resto mi rimetto interamente a quello che farà il Senato.

Veramente alla Camera questo concetto di lasciare una certa latitudine alla Giunta prevalse; ma ad ogni modo penserà poi il signor Ministro a far accettare

alla Camera l'emendamento qualora fosse dal Senato adottato.

Presidente. Il Ministro propone un emendamento in questi termini, che cioè dopo le parole, *quando manchino le offerte* si dica: *e quando per non essere almeno tre i concorrenti non si addivenga ecc.*

La Commissione accetta quest'emendamento?

Senatore **De Gori, Relatore.** Non lo accetta.

Presidente. Dunque conviene che metta ai voti l'emendamento del signor Ministro, perocchè questo è un emendamento allo stesso progetto ministeriale, altrimenti converrebbe che io mettessi ai voti l'emendamento della Commissione, il quale non è realmente un emendamento, ma il testo ministeriale originale, cosicchè non potrebbe considerarsi come un emendamento che dovesse essere votato prima.

Quindi io metterò ai voti l'emendamento del signor Ministro, cioè *che sieno tre i concorrenti*. Vi è qualche osservazione?

Senatore **Arrivabene.** Mi pare che il Ministro abbia proposto due.

Presidente. Perdoni. Il Ministro ne ha proposti tre.

Senatore **Porro.** La Commissione accetta la proposta ultima del sig. Ministro, che si consocia alla proposta dell'onorevole Lauzi.

Presidente. Allora trattasi di tre.

Senatore **Porro.** Appunto, di tre.

Presidente. In questo caso tale emendamento è ammesso e dal Ministro e dalla Commissione.

Rileggo l'articolo con questo emendamento:

« Quando manchino le offerte, o quando per non essere almeno tre i concorrenti, non si addivenga alla aggiudicazione, si fa luogo ad un nuovo esperimento entro un termine non minore di 20 giorni, nè maggiore di 40 dal giorno in cui l'asta rimase deserta, mediante pubblici avvisi, cogli stessi modi, e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

» Il Prefetto dietro richiesta del Comune, o del Consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'art. 6° ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Presidente. Leggo l'art. 13°.

« Art. 13. Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina, per non più di un anno, a trattative private dal Consiglio comunale, sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei Comuni consorziati.

» In questo caso il Consiglio comunale o la Rappresentanza dei Comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto.

» Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto. »

Senatore **Beretta.** Come già aveva accennato

quando si trattò quest'argomento nei precedenti articoli, io ravviserei la necessità di fare un emendamento e sostituire le parole *per non più di un anno* con queste: *nel termine di un mese dal fallito esperimento, per un tempo non maggiore di tre anni.*

Vorrei precisare entro quanto tempo debba il Consiglio Comunale procedere all'elezione, perchè dicendosi nel successivo articolo 14 che se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'Esattore, è il Prefetto che vi provvede: è necessario determinare questo tempo utile, che io propongo che sia di un mese dopo il fallito esperimento.

Vorrei che non si restringesse la facoltà ai Comuni e ai Consorzi di fare la nomina ad un solo anno, in quanto che potrebbe tornare pregiudizievole al Comune ed al Consorzio il limitare il contratto di un'Esattoria ad un anno solo.

Già ho accennato nelle precedenti tornate come per la quantità delle imposte attuali e l'incertezza dei ruoli specialmente della ricchezza mobile, torni in molti Comuni, e massime nei grossi, difficile trovare dei concorrenti all'asta pubblica che assumano il contratto coll'obbligo dello scosso e non scosso. Ora in questi casi il vincolare i Comuni e i Consorzi a nominare per un anno solo l'esattore, sarebbe di grave pregiudizio, perchè renderebbersi sempre più difficile trovare chi voglia assumere un impegno così grave per esercitarlo per un anno solo, quindi io proporrei che fosse in facoltà di fare trattative private anche fino al termine di tre anni.

Senatore **Di Giovanni.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Giovanni.** Tanto questo articolo quanto il susseguente hanno entrambi il medesimo scopo, quello cioè di provvedere al servizio delle Esattorie a lorquando dopo due esperimenti di asta non si presentino alcun oblatore.

La parola sempre autorevole, ma in questa occasione autorevolissima, dell'onorevole Senatore Beretta avvertiva l'altro giorno a questo proposito, che « siamo di certo a fronte di gravi difficoltà se vogliamo deliberare l'aggiudicazione dell'Esattoria in ogni Comune per asta, anche nelle province Lombardo-Venete. A tutti è nota la difficoltà che presenta la esazione dell'imposta della ricchezza mobile col carico del non riscosso per riscosso, e come difficilmente si trovi chi voglia assumersi questo impegno. »

Appunto per questa difficoltà il legislatore dovea premunirsi contro il caso di diserzione delle aste: caso che ognuno prevede non dover esser oramai una rara eccezione, ma un avvenimento frequentissimo. Egli è perciò che con l'articolo 13 vien data facoltà al Consiglio Comunale, o alla rappresentanza dei Comuni consorziati di nominar l'esattore a trattative private, e di stabilire condizioni speciali; ma senza però derogare, si badi bene, alle norme stabilite dalla legge

intorno a questi tre soli oggetti, cioè le cauzioni, le scadenze, e i casi di decadenza del contratto. Il Comune dunque può liberare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso; ma, liberandolo, è naturale che dovesse assumerlo egli medesimo, dappoichè in caso diverso la legge fallirebbe il suo scopo, e diverrebbe perciò inutilmente ingiusta e vessatoria.

Questa prescrizione della legge intanto mentre provvede al riparo di un evento immancabile, è al tempo stesso cagione di renderlo non sol più frequente ma generale.

Imperciochè una volta che i Comuni han facoltà per trovar l'esattore di derogare all'obbligo del non riscosso per riscosso, cotanto grave e pericoloso, non è credibile che vi siano aspiranti alle Esattorie, così semplici e dabbene che vogliano presentarsi alle aste; mentre aspettando che il Comune sia posto alle strette dalla minaccia di un esattore di ufficio, scelto dal Prefetto ai termini dell'articolo 14, sono sicuri di esser chiamati a trattative private, e di esser dispensati da quell'obbligo gravissimo. Questo calcolo è così facile che sorge spontaneo alla mente di tutti, e l'interesse privato non mancherà certamente di suggerirlo ad ogni qualità di aspiranti alle Esattorie, ed ai più onesti principalmente. Che se poi qualche aspirante, malgrado tutto ciò, consentirà nelle trattative private ad assumere quell'obbligo, qual non sarà allora l'aggio che pretenderà dal Comune in compenso dei suoi rischi, e che il Comune non sarà costretto a concedere, posto nella necessità di dovere ad ogni patto nominar l'esattore, perchè se tarda a farlo, è lì il Prefetto che per l'urgenza gl'impone il primo venuto, forse non conosciuto abbastanza, senz'alcun obbligo o responsabilità, senza neanche la cauzione, ed il Comune sarà obbligato a rispondero della gestione di costui a termini dell'articolo 14?

Io non faccio queste considerazioni per riguardi verso i Comuni, che altri può chiamare un'esagerazione, e che io persisto a credere un debito di giustizia, ed un ossequio al dritto ed alla libertà. Io parlo a nome degli interessi più vitali dello Stato, perchè prevedo che saran questi unicamente compromessi con qualunque maniera di garanzia che voglia pretendersi dal Comune.

Il Comune sarà protetto prima di tutto dalla sua povertà, e ripeterò il noto verso del poeta:

Cantabit vacuus coram latrone viator.

Il Comune sarà protetto dalla necessità delle cose. Si faccia quel che si voglia, è impossibile ch'egli per soddisfare all'Erario trascuri i più imperiosi bisogni del viver civile a danno dei suoi abitanti.

Il Comune sarà protetto dalla lotta che nascerà fra gli stessi uomini del Governo, perchè se il Ministero delle Finanze aspirerà agli applausi per aver saputo colmare col sacrificio dei Comuni le casse del Tesoro, il Ministro dell'Interno non vorrà incorrere nel bia-

simo di aver tollerato la degradazione materiale e morale de' Comuni italiani.

Dovendo dunque tutto il danno ricadere inevitabilmente a carico dello Stato, io prego il Senato perchè nella sua sapienza provvegga, mentre è tempo, a scongiurare i pericoli, cui ho accennato; tenendo presente che appunto nel caso preveduto dagli articoli 13 e 14, della mancanza di offerenti alle esattorie, il progetto di legge si scosta dal sistema lombardo. La Patente Austriaca del 1816 non ammette che possa esservi in nessun caso un gestore di esattoria senza cauzione, e quando nessuno si trovi che voglia prestarla, dichiara forzosamente esattori i maggiori estimati del Comune, rimanendo solidalmente obbligati coi loro beni; mentre con l'articolo 14 del progetto il Prefetto può scegliere l'esattore di ufficio anche senza cauzione, e perciò con tutte le conseguenze a carico del Comune.

Non ho bisogno di dichiarare un'altra volta che secondo le mie convinzioni respingo qualunque idea, che possa condurre a imporre alcuna responsabilità tanto a carico de' privati quanto del Comune. Ho citato soltanto la disposizione della Patente Austriaca sol per mostrare che fra due mali il buon senso consiglia di scegliere il minore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Desiderando risparmiare il tempo del Senato mi permetto soltanto di enunciare un'aggiunta che propongo al secondo capoverso dove è detto: « In questo caso il Consiglio Comunale o la Rappresentanza dei Comuni Consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto. » Proporrèi che dopo le parole « senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente al pagamento » si dicesse « del non riscosso per riscosso; » perchè altrimenti si cade in qualche parte negli inconvenienti testè lamentati dall'onorevole Senatore Di Giovanni.

Vedrei poi un grave inconveniente nell'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta, cioè che si possano fare trattative private anche per un triennio per l'esattoria.

Evidentemente se ammettiamo questo emendamento veniamo a cambiare in parte poco meno che essenziale il sistema della legge.

Infatti la legge dice che si facciano degli appalti per un quinquennio. Se ammettiamo che si possa procedere di triennio in triennio mediante trattativa privata, è evidente che l'asta pubblica potrebbe non applicarsi mai.

Si capisce che quando l'asta pubblica non riesce, si venga a trattative private: ma si faccia una trattativa privata per un termine non lungo, perchè altrimenti si cadrebbe facilmente nell'inconveniente di cambiare addirittura il sistema della legge.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Beretta a non insistere nell'emendamento, e in ogni caso pregherei il Senato a non accettarlo; come pregherei la Commissione, qualora non abbia da fare osservazioni che convertano anche me, a fare buona accoglienza all'aggiunta da me proposta relativamente al pagamento del non riscosso per riscosso, come una delle condizioni essenziali a cui non sia concesso di derogare nelle trattative private.

Senatore **Beretta**. Già aveva predisposto anch'io un secondo emendamento da fare a questo articolo in analogia a quanto ha testè detto il Signor Ministro.

Io non avrei difficoltà di inserire nell'articolo l'obbligo del non riscosso per riscosso; perchè io aveva errato nel non osservare che tale obbligo non fosse nell'articolo medesimo già compreso, e ritengo che assolutamente vi debba essere perchè questo è il principio essenziale su cui si basa la presente legge a parer mio, e più essenziale che non sia quella della esattoria per appalto o per trattative private.

Leverei però le parole *alle scadenze*, perchè in qualche modo bisogna fare qualche facilitazione all'esattore quando non si riesca nell'aggiudicazione all'asta.

Già si era detto nella discussione generale che di questo argomento si discuterà poi quando si prenderà in esame l'art. 65; ed allora sarà il caso, specialmente per i grandi ed anche non tanto grandi centri di popolazione, relativamente alla ricchezza mobile, di stabilire qualche tolleranza nel pagamento delle rate integrali, perchè nei centri principali sarà impossibile che uno paghi nella totalità le rate nel termine prefisso di cinque giorni.

Io tengo però fermo alla prima parte del mio emendamento perchè ritengo che il sistema che si vuole adottare sia pregiudicevolissimo ai Comuni, e d'altra parte l'inconveniente che teme sorge dalla mia proposta l'onorevole Signor Ministro, di continuare di triennio in triennio per lunghi anni con un sistema che non dovrebbe essere che eccezionale, adottando invece il periodo di un anno, lo stesso inconveniente potrebbe verificarsi continuando molto tempo di anno in anno.

O non si ammette il principio di poter concedere l'esattoria senz'asta, cosa impossibile perchè quando l'asta va deserta bisogna pur venire ad un ripiego, o una volta ammesso il principio, dacchè l'asta non ebbe concorrenti nè una nè due volte, io non vedo la ragione per cui non si possa fare l'agevolezza ai Comuni di trovarsi un esattore per un tempo che non superi i tre anni, che non è poi il termine portato dall'asta, che è di 5 anni.

Ci è un'abbreviazione, ma è un tempo ragionevole per il quale una persona qualunque possa assumersi un impegno, e un impegno di tanta importanza, per cui per parte mia non posso ottemperare al desiderio espresso dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Proporrò quindi il secondo emendamento, di sostituire cioè alle parole *alle scadenze* la frase *all'obbligo del non riscosso per riscosso*.

Presidente. Do la parola al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola per fare un'osservazione sulla proposta dell'onorevole signor Ministro, voglio dire sull'obbligo di contare il non riscosso per riscosso.

Ma quanto non si trovasse l'esattore che voglia accettare per trattazione privata, allora bisognerebbe aggiungere un articolo per provvedervi. Così com'è concepito, l'articolo non contempla il caso in cui l'esattore approvato non accettasse il non riscosso per riscosso: bisognerebbe provvedervi.

Senatore **Beretta**. L'articolo 14 provvede appunto per il caso che non si faccia il contratto nemmeno a trattative private.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Vengono proposti due emendamenti, uno dell'onorevole Ministro delle Finanze, per il quale fra le condizioni speciali che per i provvedimenti di urgenza possono venire combinate fra il Comune ed un esattore destinato a funzionare per un anno, fra queste condizioni dico non ve ne sia alcuna che deroghi a quel principio fondamentale della legge, cioè, dell'essere responsabili delle contribuzioni non riscosse. L'altro emendamento che propone l'onorevole Senatore Beretta, è che, nel caso in cui l'asta non sia riuscita, il Comune possa provvedere per mezzo di trattative private non già per un solo anno, ma per tre.

La Commissione riconosce tutta l'importanza e la plausibilità dell'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, ma si permette di osservare che forse l'emendamento stesso ha bisogno di essere meglio accomodato nell'articolo di cui si tratta, inquantochè è sottinteso che se la Giunta deve esigere da un esattore che, dirò così, è improvvisato e combinato con qualche difficoltà a trattative private, perchè questo caso di provvedere l'esattore a trattative private non può essere che la conseguenza degli incanti che non sono riusciti; se a questo esattore trovato con difficoltà si vuole imporre l'obbligo così grave di essere responsabile del danaro non riscosso, come se fosse l'esattore nominato all'asta, è certo che quest'onere così grave bisogna che sia compensato con un aumento diaggio molto più sensibile di quello che si presume nel sistema degli incanti. Per conseguenza quest'obbligo verrebbe in fatto a risolversi in una spesa maggiore di quella che si presume poter essere la media secondo l'importanza dei Comuni e l'ammontare delle esazioni.

Sembrerebbe alla Commissione accettabile la proposta dell'onorevole Ministro delle Finanze, ma all'effetto che tale esigenza non torni troppo grave ai Comuni, crede necessario temperarla.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Se-

natore Beretta, vale a dire, di dare facoltà ai Comuni di concedere l'esattoria per trattative private, anziché per un anno, per tre anni, io credo di non aver bisogno di spendere parole per dichiarare al Senato che la Commissione non può accettare tale proposta.

La Commissione, la quale si compone di persone che fin dal primo giorno in cui è stata presentata la legge in Senato, hanno preferito il sistema dell'appalto, anzi che quello della nomina diretta, sia fatta dal Comune, sia fatta dal Governo, è naturale che abbia ferma e profonda fiducia nella bontà del sistema stesso, e per conseguenza non ammetta che, per qualunque siasi circostanza, la legge riconosca la convenienza di prolungare oltre quel termine il tempo che possa essere strettamente necessario e richiesto dall'urgenza, e adottare l'altro metodo che è precisamente la negazione del sistema da essa preferito, e che il Senato ha fatto proprio.

Noi non abbiamo nessun timore che il sistema da noi preferito, e che il Senato ha fatto proprio, possa esporre l'Amministrazione Comunale a quei disastri che venivano accennati dall'onorevole Senatore Di Giovanni. Noi anzi crediamo che molto più della disposizione, che pure si conteneva e si contiene in una delle leggi vigenti in qualche parte d'Italia, cioè che l'esazione sia protetta per mezzo delle truppe, per mezzo dei piantoni, questa sarà tutelata dalla bontà intrinseca del nostro sistema.

Senatore **Di Giovanni**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Ho domandato la parola per rivolgere preghiera all'onorevole Senatore Beretta e all'onorevole Ministro delle Finanze di non insistere sopra i loro emendamenti a questo riguardo.

Comincerò dal dire che il punto non sta nel rimediare al pericolo di non trovare l'esattore per le difficoltà che presenta la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, difficoltà accennate dall'onorevole Senatore Beretta e dall'onorevole Senatore Di Giovanni.

Là dove si stabiliscono certi temperamenti al rigore del non riscosso per riscosso, si può prevenire questo pericolo. Questa legge, o Signori, come sono sempre tutte le leggi, è un insieme di articoli che si collegano gli uni agli altri, e bisogna averli davanti agli occhi tutti e singoli per giudicare dove veramente si debba toccare per rimediare ad un inconveniente. Ora non è qui che si possa rimediare al pericolo di non trovare l'esattore per causa delle difficoltà che presenta l'esazione della ricchezza mobile, ma questa difficoltà si toglierà di mezzo latidve, facendo la distinzione fra le tasse fondiari e le non fondiari, per usare l'espressione che dianzi ha formato argomento di discussione, si potranno applicare alle seconde delle norme un po' diverse. Rimanendo l'asta deserta, se voi autorizzate i Comuni a dare le esattorie per

un tempo lungo e a trattative private, siate sicuri che nessuno verrà all'asta. In questo aveva perfettamente ragione l'onorevole Senatore Di Giovanni.

Io trovo adunque che la durata di tre anni proposta dall'onorevole Beretta riesce un pericolo. Deve, in questo caso, darsi al Comune la facoltà di provvedere provvisoriamente, se si potesse, per meno di un anno? Io questo provvedimento l'accetterei, perchè allora soltanto che i concorrenti sapranno che il Comune non può dare loro l'esattoria a trattativa privata che per un tempo breve, andranno all'asta per averla per un quinquennio, altrimenti non andranno, e preferiranno averla a trattativa privata di tre in tre anni, piuttosto che averla per un quinquennio coi sacrifici che probabilmente loro imporrà l'asta.

Ma, si dice: questo sistema rovescia la responsabilità sul Comune.

Io, mentre credo che al Comune bisogna lasciare una certa latitudine nell'operazione, non temo troppo il pericolo che si accenna della responsabilità in cui esso incorrerebbe, se avesse la facoltà di dispensare l'esattore dal non riscosso per riscosso.

In primo luogo non è detto che questo accada sempre: il Comune potrà benissimo, anzi cercherà di dare all'esattore provvisorio la stessa responsabilità del non riscosso per riscosso; e solamente nel caso molto eccezionale che non riesca a trovarlo neppure con un qualche aumento degli aggi, avrà la facoltà di dispensarlo.

Prego il Senato di notare questo punto, perocchè è su di esso che si fermava l'onorevole Di Giovanni.

L'onorevole Di Giovanni ha detto che si darebbe la esattoria senza cauzione.

Or bene, questo è nettamente escluso dalle disposizioni della legge.

Senatore **Di Giovanni**. Io mi riferiva all'art. 14.

Senatore **Cambray-Digny**. L'articolo 14 trasmette al Prefetto la facoltà che ha il Comune, ma non gli dà la facoltà di esentare l'Esattore dalle condizioni volute dall'art. 13.

Senatore **Di Giovanni**. Vi è un dubbio.

Presidente. Prego a non interrompere.

Senatore **Cambray-Digny**. Sia pure; se mai questo dubbio nascesse, si potrà eliminare quando si parlerà dell'art. 14, ma non si può dire che il Comune potrà dare l'esattoria senza cauzione.

Ora, se il Comune non dà l'esattoria senza cauzione, e la cauzione è presa con la debita diligenza e colle debite cautele, nessun pericolo corre nè il Comune nè il Governo di perdere le imposte.

Io dunque, o Signori, convinto come sono, che il sistema dell'asta facilmente si introdurrà in tutto il Regno, e che gli stessi attuali Esattori saranno i primi a concorrere all'asta per conservare i vantaggi che essi hanno nell'esercizio delle esattorie, credo che non bisogna allungare il termine, nè mettere troppe difficoltà ai Comuni per poter trovare un Esattore.

Ho detto una parola che sento il bisogno di svolgere un poco; ho detto che gli attuali Esattori saranno i primi a concorrere all'asta per ottenere l'esattoria, e di questo sono più che convinto.

Alcuni degli attuali Esattori dovranno senza dubbio rinunciare a molti vantaggi che hanno adesso dall'esercizio delle rispettive esattorie; avendo concorrenti all'asta che offriranno condizioni migliori, saranno necessariamente condotti a contentarsi di guadagni minori di quelli che adesso fanno; ma, Signori, gli attuali Esattori sono in grado di fare concorrenza a tutti, e di ricavare dall'esattoria un prodotto maggiore di quello che non possa fare qualunque altro concorrente; essi hanno già un vantaggio immenso, e se voi per di più volete loro accordare qualche preferenza nelle disposizioni transitorie, non abbiate timore, le aste non saranno deserte, e gli incanti non saranno abbandonati.

Io dunque concludo col pregare gli onorevoli Ministro e collega che hanno proposto degli emendamenti, a non insistere su quelle proposte, e lasciare che passi l'articolo come era prima nel progetto ministeriale.

Presidente. La parola è al signor Senatore Beretta.

Senatore **Di Giovanni.** Avevo chiesto la parola.

Presidente. Permetta: l'aveva chiesta prima il Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** La Commissione mossa dal principio di non stabilire condizioni troppo gravi pei Comuni accettava il mio emendamento che proponeva di togliere l'obbligo di attenersi alle scadenze, e per lo stesso principio mi pare che si dovrebbe acconsentire che il Comune fosse autorizzato a dare l'esattoria non solo per un anno, ma anche per tre anni; io non ho stabilito il termine di tre anni; il termine di tre anni è il massimo che ho dato, e l'ho dato per stabilire una specie di gradazione; se mai all'asta nessuno concorre nè al primo nè al secondo esperimento, si potrà accordare a trattative private per un triennio, non potendosi pensare che alcuno voglia aspirare ad assumere questo ufficio per un solo anno colle gravi condizioni della cauzione e del riscosso pel non riscosso, il che costituisce il principio su cui si fonda questa legge, assai più che non sia all'asta o a trattativa privata; che se anche in questo modo non si riesce ad aggiudicare l'esattoria, si provvederà per un anno in via d'ufficio per mezzo del Prefetto. Noi abbiamo così stabilito tre gradazioni per cinque anni all'asta; fino a tre anni per trattativa privata; per un anno col provvedimento d'ufficio per parte del Prefetto, ma si dice se voi stabilite questa latitudine fino a tre anni, nessuno più concorrerà all'asta; e dall'altra parte l'onorevole Cambray-Digny asseriva testè che è persuasissimo che vi saranno concorrenti all'asta.

Se dunque non vi fa più paura quest'articolo, allora si può lasciare. Quando si ha la certezza che vi saranno concorrenti all'asta, tutto è finito.

Ma io non credo nè alla certezza di avere concor-

renti all'asta, nè al timore che nessuno abbia a concorrervi per aspettar di concludere a trattative private, perchè non tutti quelli intenzionati ad adire all'asta avranno fiducia di essere preferiti alla trattativa privata. Dunque chi ha intenzione di adire all'asta lo farà sebbene sappia che ove l'asta non succeda, si farà a trattativa privata.

Non trovo quindi ragione che mi determini a recedere dall'emendamento che ho proposto, e che ho proposto a beneficio dei Comuni, i quali hanno la responsabilità e l'aggravio delle spese di riscossione.

Presidente. La parola è al Senatore Di Giovanni.

Senatore **Di Giovanni.** Aveva chiesto la parola per rispondere all'onorevole Senatore De-Gori quando alludeva al sistema napoletano, che egli credeva che io avessi avuto la intenzione di difendere. Io non difendo punto il sistema napoletano; difendo il sistema che mi pare conforme al diritto ed alla giustizia.

Egli ha detto che il sistema adottato col presente progetto di legge esclude l'uso dei piantoni militari; che esisteva nel regno delle Due Sicilie. Ebbene deve sapersi che questo caso dei piantoni militari era rarissimo, e si esercitava unicamente contro i debitori ostinatamente morosi.

D'altra parte però bisogna riflettere che colà i morosi non erano costretti alla multa dopo cinque giorni dalla scadenza, come si prescrive nel progetto di legge che abbiamo per le mani. Bisogna tenere in conto ancora che col sistema napoletano, non so veramente se nelle province del Continente, ma in Sicilia al certo, non si poteva procedere a carico dei debitori di una somma inferiore a 8 lire e 50 centesimi.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io non posso fare a meno a questo punto di esporre al Senato un fatto relativo al sistema dei piantoni, il quale, secondo l'onorevole preopinante, si adoperava di rado. Nell'anno 1869 nelle province napoletane l'esercito ha fornito 72 mila giornate di piantoni.

Questo fatto era bene che fosse conosciuto.

Presidente. Due sono gli emendamenti proposti dal signor Senatore Beretta all'articolo 13. Il primo consiste nel sostituire alle parole *per non più di un anno le seguenti, nel termine di un mese dal fallito esperimento, per un tempo non maggiore di tre anni.*

Domando se questo primo emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato.)

Il secondo emendamento consiste nel sostituire alla fine del secondo comma, in luogo delle parole *alle scadenze, le seguenti, cioè all'obbligo del non riscosso per riscosso.*

Domando se questo secondo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io aderirei volentieri al

desiderio dell'onorevole Senatore Cambray-Digny perchè non si parlasse in quest'articolo della condizione del non riscosso per riscosso, se egli riuscisse a togliermi il dubbio che è stato quello che mi ha mosso a fare la prima proposta, ciò che ha mosso l'onorevole Senatore Beretta a fare una proposta analoga, come ancora la Commissione ad accettare quest'ordine d'idee.

Infatti vedo dal contesto della legge che ciò che veramente è a carico del Comune è la spesa della riscossione: il Comune però non ha obbligo esplicito di rispondere del non riscosso per riscosso: una obbligazione esplicita in questo senso la non c'è.

Ora intendo benissimo che quando il Comune non riesce nè con asta pubblica nè altrimenti a trovare un esattore, il Governo per organo del Prefetto è obbligato a cercarlo, e capisco che lo cerchi come può; e se questo esattore non riesce a riscuotere, capisco allora che vi possa essere il caso in cui l'esattore mandato dall'autorità governativa non possa assumere sopra di sé l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In questo caso quell'impiegato farà come potrà, e forse non gli si può imporre l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In quest'art. 13 si prevede un'altra cosa ed è quella in cui dal Comune si faccia un'asta coll'obbligo del non riscosso per scosso; la faccia una volta, la faccia una seconda e poi non è riuscito. Adesso si dice al Comune: voi procedete ad una trattativa privata, e abbiate facoltà di modificare le condizioni di questi appalti, ma quali condizioni vogliamo farvi la facoltà di modificare?

Non la cauzione certamente, non le scadenze, è anche un affare serio.

Vogliamo noi fare facoltà ai Comuni di dispensare questi esattori che si procurino per trattative private del non scosso per scosso? Questo mi parrebbe un po' troppo. Io credo che anche nella redazione preesistente sottinteso fosse il mantenimento dell'obbligo del non scosso per scosso nell'esattore.

Io non so se intenda bene, ma in quella parola *a scadenza* è incluso che dovesse pagare ciò che era l'importare del ruolo. Quindi io dico che se la redazione primitiva è abbastanza chiara che il Comune debba mantenere l'obbligo del non riscosso per riscosso nell'esattore, e allora certamente non insisterò nell'innovazione che proponeva perchè non avrebbe scopo; ma se queste parole lasciano dubbi, mi pare molto importante che questi dubbi si risolvano; poichè in verità si darebbe facoltà ai Comuni di dispensare l'esattore da una cosa che non è possibile, e che interessa sì vivamente l'onorevole Senatore Cambray-Digny preopinante, che è così strenuo difensore di questo progetto di legge in questo ramo del Parlamento, come lo fu nell'altro, cioè se sia sicuro che alle scadenze dei ruoli lo Stato incassi i danari di cui ha bisogno. In tutti i casi dobbiamo provvedere e provvediamo perchè l'esattore paghi puntualmente.

Io prego in conseguenza il Senato, e l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che ha così profondamente studiata questa legge, a voler fare in modo di sciogliere questo dubbio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore **Amari**, *Professore*. Il Senato ed il signor Ministro devono esser persuasi che quest'articolo che noi stiamo per votare è uno dei più importanti della legge attuale dopo il principio che si è ammesso del non riscosso per riscosso; perchè siccome non sarà facile di trovare molti esattori all'asta, colle condizioni stabilite, accadrà così in molti Comuni il caso di dover ricorrere a trattative private.

Ora, il solo fatto delle diverse interpretazioni che furono date di questo articolo, prova che il suo concetto non è tanto chiaro e che ha bisogno della spiegazione proposta dal signor Ministro. E credo che tale proposta debbasi adottare perchè ove mai si potesse dubitare dell'obbligo del non riscosso per riscosso, la riscossione sarebbe assolutamente compromessa, e d'altra parte non ci potrebbe esser mai trattativa privata che contenesse tale obbligo.

Io credo che convenga ai Comuni di pagare piuttosto un aggio considerevole anzichè abbandonare l'obbligo del non riscosso per riscosso per l'esattoria concessa a trattative private.

Perciò anche contro l'opinione del mio vicino, io sostengo che si debba accettare l'emendamento proposto dal signor Ministro.

Senatore **Scalotia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scalotia**. Se il Senato me lo consente, parlerò per due soli minuti.

Io sorgo solamente per dire che appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Beretta e dal Ministro delle Finanze. L'appoggio colla convinzione che se il Senato non lo adotta, è sconvolto tutto quanto l'organismo di questa legge.

Oltre alle ragioni dette dai proponenti, un'altra ve n'ha gravissima, che non so come non sia stata la prima ad affacciarsi alla vostra mente, ed è l'interesse generale dell'Amministrazione dello Stato per soddisfare alla quale avete immaginato questa legge e vi siete spinti fino a voler forzare i Comuni ad entrare nel sistema dell'appalto. Ricordatevi che più innanzi vi sarà un ricevitore generale, il quale se non riceve il non riscosso per riscosso dagli esattori, non lo pagherà al Governo. Ricordatevi che quando non stabiliate l'obbligo del non scosso per riscosso a tutti gli esattori, non vi sarà più possibilità di tenere un conto generale dello Stato basato sul medesimo fondamento. Io vi dico questo come uomo di esperienza: è inutile che aggiunga altre ragioni. L'ora è tarda, ragioni troppo sviluppate annoiano, ma io dico: voi ad ogni passo inciampate contro inconvenienti che disturbano tutto l'organismo della legge. Quest'organismo sarebbe

distrutto se non ammettete l'emendamento proposto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Beretta.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le gravi parole or ora pronunciate da un uomo competente come l'onorevole Senatore Scialoja mi confermano sempre più nell'opinione che si debba riesaminare la questione.

Per cui, vista la gravità e l'importanza dell'argomento e vista anche l'ora tarda, io proporrei che la discussione su quell'oggetto sia rimandata a domani.

Presidente. Prego i signori Senatori di voler attendere un momento; debbo loro dar lettura d'una mozione che mi è stata presentata da 10 Senatori sottoscritti. Essa è così concepita:

« I sottoscritti chiedono che le deliberazioni per la validità dei titoli per l'ammissione in Senato dei Senatori Direttori Generali dei Ministeri vengano prese in Comitato segreto a mente dell'articolo 58 del Regolamento dopo la discussione attuale della legge per la esazione delle imposte.

« Firenze, 8 aprile 1870. »

Firmati: Vigliani — F. Arese — G. Caccia — Poggi — G. R. Camozzi Vertova — Araldi Erizzo — Brioschi — Paolo Farina — Mischi Giuseppe — C. Marzucchi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo di aver veste da poter entrare a discutere intorno al modo con cui il Senato giudicherà di esaminare questa questione; ma mi permetterò di osservare che la determinazione del tempo è di per se stessa una questione abbastanza grave, perchè, determinando il tempo, come è stato proposto, ove alcuno, nominato Senatore, venisse a riuscire ammissibile, si andrebbe incontro all'inconveniente di privarlo di assistere ad una discussione tanto importante come questa.

Presidente. Questa proposta fatta da dieci Senatori è diretta a non interrompere questa discussione: se prima delle feste pasquali vi sarà un giorno in cui si possa raccogliere il Comitato segreto, allora si farà la discussione di questa questione.

Io domando ai signori Senatori se ammettono la proposta fatta da questi Senatori.

Ministro delle Finanze. Io debbo dichiarare che non mi credo lecito di fare presunzione intorno ai voti di qualsiasi degli attuali o dei futuri membri di questa Assemblea.

La mia osservazione si riduce a ciò, che non venga rinviare dopo la votazione di una legge organica la disamina dei titoli di coloro che possono essere chiamati a far parte di questo Consesso.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Sulla domanda che è stata letta, io faccio osservare che con quell'ultima aggiunta relativa al giorno in cui sarebbe da tenersi il comitato segreto,

si è creduto di secondare il desiderio che il Governo e molti altri debbono avere manifestato per la pronta e continua discussione di questa legge, che veramente da tempo lunghissimo è sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Ma però io riconosco che non vi è nessuna urgenza perchè si soddisfaccia a quell'ultima parte della domanda.

Per conto mio io vi rinuncio, e mi contento che si prenda solo la deliberazione che questa discussione abbia luogo in comitato segreto, e potrà essere fissato il giorno che si crederà più conveniente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Su quanto ha detto l'onorevole preopinante, io credo che sia meglio aspettare a deliberare allorchè intervenga il mio collega Ministro dell'Interno, cui spetta più specialmente la questione di che si tratta.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Mi scusi l'onorevole signor Ministro, ma quest'oggetto interessa essenzialmente il Senato, il quale, sia o no presente il Ministro, io credo che possa manifestare la sua opinione. Ma credo che non sia conforme nè agli usi, nè alla dignità del Senato il rinviare le sue deliberazioni per aspettare che uno più che un altro dei Ministri venga a manifestare la propria opinione.

Quindi io mi permetto di insistere perchè il Senato voglia deliberare sulla proposta presentata.

Voci. Benissimo.

Senatore **Beretta.** La deliberazione a cui accennava l'onorevole Senatore Vigliani, è inutile, l'abbiamo già presa in Comitato segreto, quindi non dobbiamo prendere un'altra deliberazione che potesse smentire quella che fu già presa in seduta privata.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Beretta, prima di tutto, sarebbe molto contraria al desiderio che è stato manifestato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, poichè sarebbe come *une fin de non recevoir*. Nel fare la nostra proposta, noi ci siamo preoccupati delle difficoltà accennate dal ministro.

In una riunione degli Uffici in conferenza privata si è presa una deliberazione a questo riguardo, ma si è poi creduto che quella deliberazione per ciò che riflette la costituzione del Senato in Comitato segreto, debba essere presa in pubblico, per obbedire allo Statuto. È cosa di tanta importanza, che il Senato sospenda la sua seduta pubblica per riunirsi in una seduta privata, che il pubblico ne deve essere informato.

Quindi si è creduto non solamente conveniente, ma necessario che questa domanda venisse rinviata alla

seduta pubblica, e prego il Senato di prendere in pubblico la sua deliberazione.

Ministro delle Finanze. Io ho fatto quell'osservazione solamente sotto il punto di vista che la questione della nomina riguarda essenzialmente un mio collega.

Senatore Vigliani. L'onorevole signor Ministro delle Finanze non ignora che nel Comitato segreto ha diritto d'intervenire anche il Ministro.

Poco deve importare all'onorevole signor Ministro di fare le sue osservazioni in pubblico od in privato.

Ministro delle Finanze. Se così vuole l'onorevole Senatore Vigliani, è una domanda di cortesia che io sottopongo ai promotori di quella proposta. Io li prego di mettersi nei miei panni: siccome la proposizione della nomina dei Senatori è fatta dal Ministro dell'Interno, io non posso in sua assenza prendere in suo nome impegno di sorta.

Se ho bene inteso, la questione sta, invece di trattare in seduta pubblica, di rimandare alla riunione in Comitato privato l'approvazione o no di quelle nomine.

Senatore Vigliani. Sarà bene che informiamo l'onorevole signor Ministro delle Finanze dello stato in cui le cose si trovano.

Presidente. Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Oggi tre uffizi si sono riuniti per esaminare la nomina di alcuni Senatori.

Senatore Lauzi. Mi perdoni, se la interrompo. Non so se queste cose che si riferiscono agli uffizi, debbano essere registrate dagli stenografi e fatte di pubblica ragione.

Senatore Vigliani. Ciò che dico, non ha da essere coperto dal segreto, perocchè non dirò nulla di ciò che si è deliberato in segreto, ma per ciò che riguarda la riunione degli uffizi, non ci è nulla che obblighi a serbarlo.

Gli uffizi si sono riuniti per esaminare le nomine di alcuni Senatori: gli uffizi hanno preso le loro deliberazioni, e queste non riuscirono intieramente conformi.

È sembrato ad alcuni Senatori che questa materia, per la sua delicatezza e per la sua importanza richiegga che sia risolta con principii uniformi, epperò dovesse venire dal Senato esaminata, discussa e deliberata in Comitato privato, secondo la facoltà che lo Statuto gli concede.

Indi mosse la proposta fatta da dieci Senatori, e sulla quale il Senato è invitato a deliberare.

Pare quindi che non vi possa essere veruna ragione per la quale al Ministero importi che questa deliberazione sia presa piuttosto oggi che domani.

È in questo senso che mi permetterò di far osservare al Ministro delle Finanze, che probabilmente il Ministero era disinteressato, in quanto che poteva la-

sciare che il Senato facesse uso della sua autorità e delle sue facoltà nel modo che stimava più conveniente, nella delicata questione di cui si tratta.

Del resto, quando la questione è portata sul terreno della cortesia, ben intende il signor Ministro quanto stringente sia l'invito, nè certamente io oserei farmi suo opponente.

Ministro delle Finanze. Se l'onorevole Senatore Vigliani crede che il Ministero sia disinteressato nella questione, per parte mia non avrei da insistere ulteriormente, anzi non mi rimarrebbe che fare le mie scuse al Senato per avergli fatto perdere cinque minuti di tempo, e se trattandosi di materia che non è nelle mie attribuzioni, ho creduto mio dovere verso il Collega assente, di lasciare intieramente impregiudicata la questione.

Ma dalle parole dell'onorevole Senatore Vigliani mi pare di capire che ciò non ha che fare colle questioni che potrebbero sollevarsi rispetto al Ministero, e per conseguenza non mi resta, ripeto, che a fare le mie scuse al Senato pel tempo che gli ho fatto perdere.

Presidente. Dunque io metto ai voti la proposta sottoscritta da dieci Senatori.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io proporrei che il Comitato segreto si tenesse di sera, perchè così si eviterebbe l'inconveniente di dover interrompere la discussione, e fors'anco di tenerlo quando molti Senatori saranno già partiti.

Presidente. Per me sono a disposizione del Senato; e sebbene abbia qualche dubbio sull'esito di una seduta serale, tuttavia propongo che si tenga domani.

Voci. Domani sera.

Presidente. Allora si fisserebbe alle ore otto.

Senatore Vigliani. Pare che converrebbe prima interrogare i Senatori incaricati di presentare delle Relazioni, se saranno pronti a presentarle domani sera.

Senatore Lauzi. Per parte mia dichiaro che non sono pronto.

Presidente. Allora si potrà tenere lunedì sera il Comitato segreto, perchè bisogna ritenere che la maggioranza del Senato ha mostrato desiderio di vedere se fosse possibile compiere la discussione di questa legge prima delle ferie pasquali. Ora, noi abbiamo ancora domani, domenica, che si terrebbe seduta, lunedì, martedì, e anche mercoledì, se occorre, ma più in là non sarebbe possibile; abbiamo dunque cinque giorni, e se i signori Senatori saranno solleciti ad intervenire, si potrà finire, e allora lunedì sera si potrebbe tenere questo Comitato segreto.

Senatore Correale. Lunedì sera sono certo che molti Senatori mancheranno, perchè saranno partiti.

Presidente. Se partono, io non so che cosa dire;

io ricordo ai Signori Senatori il dovere che hanno di non assentarsi, e non posso far altro.

Io dico che quando vi è una discussione di legge così importante che interessa tutta la Nazione, l'andar via per anticipare di un paio di giorni il loro arrivo in patria, è cosa che io lascio alla coscienza di ciascuno.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io pregherei l'onorevole nostro Presidente di voler fissare un'ora, e sono sicuro che i nostri Colleghi verranno anche di notte.

Presidente. Per me, se vogliono cominciare la seduta al tocco, non ho difficoltà; ma pur troppo veggio che o dica al tocco, o dica alle due, è difficile che le sedute comincino prima delle ore tre.

Senatore Roncalli Francesco. Sulla puntualità dei nostri Colleghi non dovrebbe mai cader dubbio; ma pur troppo il fatto avendo qualche volta dato motivo a questo sospetto, io domando che qualunque sia l'ora che l'onorevole Presidente fissi per la seduta, dichiarare che mezz'ora dopo che sarà aperta, si farà l'appello nominale, e che verranno poi inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei mancanti e degli intervenuti,

accìò i Signori Senatori diligenti siano guarentiti dal dividere la responsabilità coi mancanti.

Presidente. Io propongo dunque che domani si apra la seduta al tocco, e mezz'ora dopo si faccia l'appello nominale. Il Comitato segreto poi si adunerà lunedì sera.

Senatore De-Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Falco. Quanto al Comitato, non essendo ora presenti i Commissari, mi pare che sarebbe più prudente aspettare a domani per fissare il giorno, perchè non si sa se siano o no pronte le Relazioni.

È un atto di cortesia che si può usare ai nostri Colleghi.

Voci. È giusto, è giusto!

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta della riunione in comitato segreto.

Chi approva che si faccia la riunione in comitato segreto, sorga.

(Approvato.)

Si fisserà adunque domani quando dovrà aver luogo.

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 9 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Dichiarazione del Senatore Roncalli Francesco — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Proposta d'ordine del Relatore e osservazioni del Senatore Tecchio — Redazione del secondo paragrafo dell'articolo 13 proposta dalla Commissione, accettata dal Ministero — Variante del Senatore Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 13 — Obbiezioni e proposta del Senatore De Falco all'articolo 14 appoggiata dal Senatore Poggi — Appunti del Senatore Porro — Aggiunta del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni sulle due proposte del Ministro delle Finanze e del Senatore Beretta — Avvertenze dei Senatori Tecchio e Scialoia — Dichiarazioni e proposte del Senatore De Gori — Schiarimento del Senatore Beretta — Dichiarazioni dei Senatori Cambray-Digny e De Falco Rettificazione del Senatore Scialoia — Variante del Senatore De Falco alla sua proposta — Dichiarazione del Senatore De Gori — Rettificazione del Senatore Beretta in risposta al Senatore Scialoia — Dichiarazione di voto del Senatore Imperiali — Approvazione dell'articolo 14 emendato — Aggiunte proposte all'articolo 15 del Ministro delle Finanze e del Senatore Beretta — Osservazioni e proposta del Senatore De Falco — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Raccomandazioni del Ministro e del Senatore Lauzi — Proposta d'aggiunta del Senatore Beretta all'articolo 16 combattuta dal Relatore e dal Senatore Cambray-Digny — Osservazioni del Senatore De Gori e del Ministro delle Finanze — Emendamento del Senatore Scialoia accettato dalla Commissione e dal Senatore Beretta — Approvazione dell'articolo emendato — Proposta del Ministro delle Finanze all'articolo 17 — Schiarimenti del Relatore — Avvertenza del Senatore Menabrea e del Ministro — Approvazione degli art. 17, 18, 19 e 20 — Variante all'art. 21 del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Lauzi — Proposta del Senatore De Gori concretata dal Senatore Beretta — Approvazione dell'art. 21 emendato e del 22 — Emendamento all'articolo 23 della Commissione — Obbiezioni e proposta del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny appoggiate dal Senatore Correato — Dubbii del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Tecchio — Schiarimenti del Ministro — Considerazioni ed aggiunte del Senatore Scialoia — Spiegazioni del Senatore Tecchio e dichiarazioni del Senatore De Gori — Reiezione dell'emendamento Beretta — Osservazione del Senatore Tecchio sull'emendamento della Commissione cui risponde il Senatore De Gori — Approvazione dell'art. 23 emendato — Emendamento della Commissione all'art. 24 — Osservazione del Senatore Correato — Proposta del Senatore Cambray-Digny di rinvio dell'articolo alla Commissione appoggiato dal Senatore Lauzi.*

La seduta è aperta a ore 1 3/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi interviene il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

La Commissione della ferrovia da Bologna a Verona per Mirandola, degli *Studi tecnici ed economici-statistici di quella strada ferrata.*

Il Prefetto di Rovigo, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1869.*

Il Sindaco di Rocca S. Casciano, d'una *Memoria*

sulla convenienza di conservare il Circondario governativo giudiziario della Romagna Toscana;

Il Senatore Chiavarina, nella già qualità di Regio Commissario Italiano all'Esposizione Universale di Parigi dell'anno 1867, delle *Relazioni dei giurati e del Catalogo degli Espositori inglesi a quella Esposizione.*

Il signor Senatore Cucchiari chiede il congedo di un mese, il signor Senatore Balbi Senarega quello di cinque giorni, che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Ieri si disse di fare l'appello nominale.

Io domando ai Signori Senatori se credono che si debba fare, giacche veggio un discreto numero di Senatori, anzi un numero non abituale al principio delle sedute.

Vi sono dei mancanti per necessità, cioè di quegli che hanno impegno d'ufficio pubblico, e che quindi non hanno potuto anticipare la loro venuta.

Or dunque, domando al Senato se devo fare l'appello nominale?

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Questa mozione venne fatta ieri da me, e nell'intento soltanto di vedere il modo di ottenere un maggior numero di Senatori al principio della seduta. Dacchè l'onorevole signor Presidente accenna di essersi ottenuto quest'intento, io non ho che a rallegrarmi di aver preso quest'iniziativa, e ritiro la mia domanda.

Presidente. Aspetteremo solo un momento finchè arrivi il signor Ministro delle Finanze il quale è stato avvertito. Però se il signor Ministro dei Lavori Pubblici crede di poter rappresentare il signor Ministro delle Finanze, potremo incominciare la discussione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se ci sarà qualche dubbio, pregherò la Commissione di attendere il Ministro delle Finanze: intanto mi pare che si potrebbe incominciare la discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. Si riprenda dunque la discussione del progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

Ieri rimase in sospenso l'articolo 13, e si rinviò alla Commissione onde combinasse alcune variazioni di redazione. Lo rileggo.

« Art. 13. Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina, per non più di un anno, a trattative private dal Consiglio Comunale, sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei Comuni consorziati.

« In questo caso il Consiglio Comunale o la Rappresentanza dei Comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentito il parere della Deputazione Provinciale ».

Prego la Commissione a riferire sulle variazioni che avrebbe introdotte in questo articolo.

Senatore **Porro.** Il signor Ministro delle Finanze espose il desiderio che fosse modificata una parte dell'articolo 13: la Commissione ha fatto studio onde accogliere con qualche temperamento il concetto del signor Ministro, ma non ebbe opportunità di prendere accordi col medesimo. Pregherei quindi il signor Presidente a volere interpellare il Senato, se non stimasse opportuno sospendere il seguito della discussione su questo articolo, finchè non sia presente il signor Ministro delle Finanze, e proseguire intanto la discussione degli articoli successivi.

Presidente. Se il Senato conviene nella proposta fatta dal signor Senatore Porro a nome della Commissione...

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Il signor Ministro delle Finanze ieri ha spiegato il suo concetto; e la Commissione dichiarò al Senato di accettare quel concetto.

Se oggi la Commissione non c'indica ragione alcuna di recedere da quel sistema, non so perchè sarebbe necessario sentire di nuovo il signor Ministro. Se essa volesse oggi rifiutare l'idea del signor Ministro, sarebbe molto conveniente di attendere la di lui venuta; ma dacchè, come pare, non la respinge, meglio è far cammino senz'altro nella discussione del progetto di legge.

Senatore **Porro.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro.** La Commissione non respinse il concetto esposto dal signor Ministro delle Finanze, ma solo ne temperò in qualche parte la estensione. Domando se il signor Ministro dei Lavori Pubblici che attualmente rappresenta il signor Ministro delle Finanze, crede accogliere la modificazione proposta e continuare in assenza dell'onorevole Ministro delle Finanze la discussione.

Ministro dei Lavori Pubblici. La pregherei di farmela pervenire.

Senatore **De Gori.** La Commissione accettò ieri l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze, ma accennò come bisognasse premunirsi contro il pericolo che quell'emendamento non rendesse troppo difficile, e per conseguenza, troppo costoso, il combinare un'esattoria a trattative private. Onde è, che tosto che s'impone che fra le condizioni alle quali il Comune per trattative private non possa derogare, vi sia quella del pagamento del non riscosso per riscosso, fosse necessario di altrettanto lasciare ai Comuni il modo di temperare le altre condizioni all'effetto che questo, che si presentava così difficile, potesse esserlo un poco meno.

È in questo intendimento che la redazione del paragrafo 2, dell'art. 13, verrebbe proposta dalla Commissione in questi termini:

« In questo caso il Consiglio Comunale colla Rappresentanza Consorziale, possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge, riguardanti alla cauzione, al pagamento in scadenza allo Stato del non riscosso per riscosso, a causa di decadenza del contratto. Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale ».

L'intendimento che si proponeva l'onorevole Ministro delle Finanze, non poteva essere altro che quello che l'esattoria, conferita per trattative private, non potesse mai defraudare lo Stato al giorno fissato dalla legge

dell'incasso delle contribuzioni; per conseguenza fra le condizioni alle quali il Comune non può derogare, si dichiara che il pagamento in scadenza dello stato del non riscosso per riscosso, debba formare condizioni *sine qua non* dell'esattoria affidata a trattative private. Se poi per ciò che loro spetta, i Comuni credano essi usare delle facilitazioni, queste sieno a compensare l'esigenza perentoria dell'adempimento di questo dovere verso il pubblico Erario.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto a nome del Governo la proposta della Commissione, perchè mi pare ben chiaro che le scadenze sieno modificate nell'interesse governativo, scopo questo principale cui mirava il Governo quando insisteva che si mantenesse l'obbligo del non scosso per riscosso, per cui nessuna variazione avverrebbe nel sistema sia relativamente alla scadenza, sia per la contabilità.

Presidente. Prego la Commissione a mandarmi la sua proposta in iscritto.

L'articolo resta come venne testè letto, soltanto invece delle parole *alle scadenze*, si direbbe *in scadenza allo stato del non riscosso per riscosso*.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Mi pare che l'articolo così formulato sia mancante di una parte che merita considerazione. Vi si parla del non riscosso per riscosso per quanto riflette le imposte governative, ma non vi si dice chiaramente che la stessa condizione ha da valere anche per le sovrimposte provinciali. Le sovrimposte provinciali non si possono escludere.

Senatore **De Gori, Relatore.** Si potrebbe modificare la dicitura esprimendosi con le parole *in scadenza al ricevitore*.

Presidente. Invece dunque di dire *in scadenza allo stato*, si direbbe *in scadenza al ricevitore*.

Così il complesso dell'articolo resta tale e quale; colla sola differenza che invece delle parole *alle scadenze*, si metta *al pagamento in scadenza al ricevitore del non riscosso per riscosso*,

Chi ammette l'articolo 13 con questa modificazione abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 14:

« Se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede d'ufficio a carico del Comune, e per un anno, per gli effetti di questa legge. »

L'onorevole Senatore De Falco ha la parola.

Senatore **De Falco.** Io non ho preso parte alla discussione di questa legge, perchè ho temuto che in una materia sì complicata e sì difficile che aveva fatto oggetto di studi speciali dalla parte di uomini autorevoli, non avrei avuto sufficiente competenza da procurarmi l'attenzione del Senato. E poi, avendo vo-

tato colla Minoranza contro il principio assoluto ed inflessibile che si è voluto consacrare nell'articolo 3, siccome base e fondamento della presente legge, il mio ufficio era segnato da questa mia posizione. Io non poteva non sentirmi disposto a votare contro il progetto di una legge, buona forse ed utilissima in certe province d'Italia, dove, per lunga abitudine è divenuta per avventura uso e costume generale, ma che, non avendosi voluto ammettere alcun temperamento ed alcuna modificazione, nè lasciarsi alcuna libertà di scelta e di preferenza, non può, secondo il mio convincimento, non riuscire di difficile esecuzione in altra parte grandissima d'Italia, dove quel trovato dell'appaltatore a ribasso, con poteri sconfinati ed eccessivi contro i contribuenti, è sistema affatto nuovo ed insolito.

Venire perciò in questa condizione di cose a prendere parte alla discussione, od a proporre emendamenti o modifiche a questo, o quell'articolo di un tal sistema di legge, mi è parso opera forse vana, e certo per me pericolosa. Vana, perchè in questa concitazione di animi ed in questa urgente sollecitudine, con la quale intendesi procedere alla votazione del presente progetto, ogni proposta di emendamenti o di modificazioni al sistema prevalso, non può trovare nè facile ascolto, nè benigna accoglienza, non fosse altro, pel timore che l'insieme e l'economia intera della legge ne venissero turbati. Per me pericolosa, perchè ogni discussione promossa sul proposito avrebbe potuto sembrare siccome un ostacolo messo alla sollecita votazione della legge. ●

Ora, io che amo le posizioni nette e definite, e nessuna cosa abborro tanto quanto i piccoli mezzi ed i meschini ripieghi, ho creduto mio debito tacere, perchè non potesse sorgere il sospetto che ogni osservazione od ogni richiamo non avesse altro fine che quello di allungare la discussione, ed essere come un mezzo dilatorio alla sua soluzione.

Non pertanto, Signori, quale che sia il concetto che alcuno si faccia di un progetto di legge, quando in esso vi sono disposizioni che discordino affatto da tutto il sistema della legislazione dello Stato, e sono in aperta contraddizione con i principii generali del diritto e delle leggi in vigore, ovvero per la loro compilazione possono essere sorgenti di liti e difficoltà insormontabili; io credo che sia indispensabile dovere di ogni Senatore di richiamare l'attenzione del Senato, Corpo eminentemente conservativo, soprattutto del diritto e della legalità, sopra quelle disposizioni e quelle difficoltà, sia per farle cessare, sia almeno per renderle meno pericolose e meno gravi.

Ora, Signori, di queste contraddizioni alla legislazione generale dello Stato, di queste eccezioni alle regole più salde e più immutabili del diritto comune, ne occorrono moltissime nell'attuale progetto di legge a guardarlo così come attualmente è scritto. Pressochè tutto il titolo terzo: *Della esecuzione sui mobili e sugli*

immobili, non è che una eccezione costante e gravissima dei principii e de' precetti del Codice civile e di procedura civile, che pure sono appena quattro anni vennero sanzionati e promulgati come la legge generale del Regno; e non comprende che un diritto severissimo ed eccezionale, il quale offre poca o nessuna guarentigia sia ai diritti del debitore, sia, quello che è ancor più grave, ai diritti ed alle ragioni dei terzi.

Ma per non anticipare giudizi ed apprezzamenti, io richiamo l'attenzione del Senato sopra quest'articolo 14 che è ora in discussione.

Signori. Questo articolo 14 segue gli articoli 6 a 13 nei quali si determinano i modi di procedere alla nomina dell'esattore per appalto al ribasso. L'articolo 13 che immediatamente precede, prevede il caso in cui sia riuscito inutile un primo ed un secondo esperimento d'incanto, e prescrive che in questo caso l'esattore si nomina per un anno a trattative private dal Consiglio Comunale, sopra proposta della Giunta, o dei delegati dei Comuni Consorziati: e soggiunge che in questo caso il Consiglio Comunale o la rappresentanza dei Comuni Consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze, alle decadenze dal contratto, e come or ora sulla proposta dell'onorevole Ministro delle Finanze, si è votato, anche all'obbligo di rispondere del non riscosso per riscosso.

Viene quindi l'articolo 14 il quale prevedendo il caso in cui il Comune od il Consorzio non abbia provveduto in tempo utile alla nomina dello esattore, dice così:

« Se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede di ufficio a carico del Comune, e per un anno per gli effetti di questa legge. »

Ora io domanderei all'onorevole Ministro, pregherei gli onorevoli Membri della Commissione a spiegare con un poco più di precisione che s'intende per questa espressione elastica a *carico del Comune*; ed a meglio definire quali effetti e quali conseguenze di responsabilità la legge mette a carico del Comune per quella negligenza di non aver provveduto a tempo, e forse il più delle volte per mancanza di concorrenti all'incanto, o per difetto di chi si sobbarchi a quegli enormi pesi, alla nomina dell'esattore. Sarà egli il Comune, quest'ente morale, ad arbitrio del Prefetto, obbligato a pagare egli l'imposte dovute dai suoi contribuenti? Sarà responsabile della non esazione delle stesse? Lo sarà delle colpe e dei mancamenti della persona cui piacerà al Prefetto di confidare quest'ufficio? A che insomma si estende quel suo *carico*? In quali limiti del diritto sarà compresa quella sua obbligazione?

O io m'inganno molto, o certamente quelle parole generiche, elastiche, indeterminate dell'articolo 14, *il Prefetto provvederà d'ufficio a carico del Comune*, non definiscono nulla, dicono troppo o troppo poco, e lasciano

così indefinito quest'obbligo della responsabilità Comunale da prestarsi ad ogni maniera di esagerazioni e di liti.

Io pregherei perciò la Commissione di definire con maggiore chiarezza le conseguenze di questa responsabilità, e in tutti i casi di ritenerla nei confini del dritto e della giustizia. Ora, è principio generale del dritto, sanzionato da tutte le legislazioni e ripetuto dal nostro Codice civile, che anche nei casi di colpa la responsabilità non si estenda al di là de' danni-interessi che sono stati una conseguenza immediata e diretta del fatto colpevole.

Ebbene, Signori, quale è nel caso in esame la conseguenza immediata e diretta della colpa del Comune o del Consorzio, se pure colpa vi sia, di non aver provveduto a tempo utile alla nomina dello esattore? Quella che il Prefetto nel nominare un esattore provvisorio avrà dovuto accrescere l'aggio ed il premio della sua esazione. Ebbene, questo obbligo e questa responsabilità è giusto vada a carico del Comune negligente: estenderli più oltre mi sembrerebbe uscire senza ragione dai confini generali del dritto e della giustizia.

Io non mi faccio a proporre uno speciale emendamento. Lascio alla Commissione ed al Senato il giudizio di queste mie osservazioni. Ove venissero accolte, sarebbe facile modificare l'art. 14. Si potrebbe dire per esempio: « Se il Comune o il Consorzio non provvede in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto nominerà di ufficio l'esattore per un anno, stabilendo le condizioni per l'esercizio dell'esattoria ai termini dell'articolo precedente e l'aggio per l'esazione che rimane a carico del Comune. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Il concetto che domina il sistema oramai adottato dal Senato, è quello, che il Comune cura esso, invece del Governo, l'esazione delle imposte, e paga a proprie spese l'aggio necessario. Sono in più luoghi tracciate le condizioni secondo le quali il Comune presta questo servizio; ma per altro tutti gli articoli di questa legge, tranne quello in questione, tengono per base fondamentale che il Comune non risponde esso delle esazioni, nè delle contribuzioni che sono affidate alla cura dell'esattore nominato per appalto all'incanto.

Il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore De Falco veniva da me pure affacciato ieri allorchè l'articolo 13 venne in discussione.

Io diceva ieri appunto che se si voleva aggiungere l'obbligazione del non scosso per riscosso all'articolo 13, bisognava tener conto di un'altra cosa, cioè di quella che il Comune non trovasse neppure a trattative private un esattore che accettasse queste condizioni; ed allora cosa accadrebbe?

Questo mi faceva desiderare che si provvedesse con una disposizione. E ad alcuno dei componenti la Com-

missione espressi privatamente i miei dubbi perchè si ponesse mano ad una riforma dell'art. 14.

L'onorevole Senatore De Falco l'ha preso letteralmente come è concepito, e ha figurato il caso che il Comune non voglia adempiere l'obbligo che gli dà la legge di curare l'esazione delle imposte, e in conseguenza non faccia conto di quanto la legge prescrive.

In questo caso si potrebbe dubitare che per un ordine del Prefetto il Comune fosse obbligato a fare a proprio rischio l'esazione.

Vi è pure il caso di negligenza del Comune, vale a dire che lasci decorrere i termini senza curare di fare quanto la legge prescrive, che non si dia per inteso di eseguire quelle operazioni determinate dalla legge entro un periodo di tempo, ed anche in questo caso di negligenza il Comune contrae una responsabilità verso il Governo. E questa responsabilità appunto verrebbe regolata dall'art. 14 sul senso del quale discorrerò in appresso.

Ma ci è l'altro caso che il Comune, non trovando nessuno oblatore all'incanto, abbia anche adempito a ciò che prescrive l'articolo 13, vale a dire che abbia tentate le trattative private, e non sia riuscito ad avere un esattore. Io domando al Senato se intende che in questo caso sia il Comune obbligato dal Prefetto ad assumere sopra di sé l'esazione delle imposte.

Io credo che questo sia alieno dall'animo di ciascuno di noi, perchè la base della legge, come dissi, è quella di non addossare mai al Comune la responsabilità delle imposte da esigersi; e quindi egli non dovrebbe assumerla.

Se vi sono dei casi di colpa e di negligenza per parte del medesimo, vedremo quale sarà la sua obbligazione; ma quando ha fatto tutto quello che la legge prescrive, non è il caso di obbligarlo ad esigere esso l'imposta, e quindi a pagare il non riscosso per riscosso. A questa opinione mi pare si associasse ieri il Ministro delle Finanze il quale, per argomentare appunto della necessità di porre la condizione del non scosso per riscosso nell'articolo 13 anche nel caso di trattative private, ha osservato che il Comune non ha la responsabilità della esazione delle imposte, epperò non avendo responsabilità, non può essere autorizzato a dispensare da questo importante obbligo.

Se qualcheduno vi ha che possa dispensare è il Ministro delle Finanze: quando il Comune non potrà fare quanto la legge prescrive, allora penserà il Ministro ad incaricare qualcheduno della esazione delle imposte, ed a prescrivere le condizioni che crederà più convenienti al caso perchè le imposte si esigano.

Vuolsi dunque, dopo fatta l'aggiunta all'articolo 13 configurare l'ipotesi che non ostante tutte le diligenze del Comune, l'esattore non sia stato trovato. Quindi bisogna disporre in guisa che si faccia intendere che allora non più il Comune, ma il Ministro delle Finanze viene a provvedere perchè le imposte si esigano.

E questo è un vuoto che bisogna riempire o nella

prima parte dell'articolo 14, od in altro articolo a parte, affinché non avvenga mai che il Comune sopporti esso l'onere dell'esazione delle imposte.

Quanto al senso da darsi a questo art. 14 io sento il grave dubbio che ha esposto l'onorevole De Falco.

Egli dice: se il Comune è negligente nel fare quanto la legge prescrive, si deve obbligarlo ad assumere esso tutta la responsabilità, e quindi a pagare le imposte per i suoi comunisti che ricusano pagarle? Parrebbe ad esso troppo dura questa condizione.

Io credo che nel caso di mera negligenza quest'onere sarebbe gravoso; forse non lo crederei tale se il Comune si rifiutasse volontariamente a fare quanto la legge comanda: allora potrebbe usarsi contro di esso tutto il rigore; ma in caso di semplice negligenza la obbligazione si dovrebbe circoscrivere in più stretti limiti ed obbligarlo a pagare l'aggio e le altre spese, ma non a corrispondere esso l'imposta che altri non vuol pagare.

Su questo io intendo rimettermi al Senato. Quello che mi premeva era di far intendere che l'art. 14 non contempla il caso del Comune che ha fatto tutto quello che la legge prescrive, e che quindi non deve il Prefetto imporre l'onere al Comune dell'esazione dell'imposta a tutto suo rischio come sembrerebbe esprimere l'articolo 14 che ora si discute.

In conseguenza, io pregherei la Commissione a voler formulare l'articolo 14, in modo o che si modifichi o che si riempia il vuoto che ora presenta.

Presidente. Il Senatore De Falco propone un emendamento di cui prego il Senatore Chiesi di voler dare lettura.

Il Senatore *Segretario Chiesi*, (legge): « Se il Comune od il Consorzio non provvede in tempo utile alla nomina dell'Esattore, il Prefetto provvederà d'ufficio alla nomina di un Esattore per un anno, stabilendo direttamente il premio e le altre condizioni per l'esercizio dell'esattoria. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io credo che alla proposta fatta dall'onorevole Senatore De Falco si potrebbe aggiungere, che il Prefetto debba sentire la Deputazione Provinciale, prima di addivenire a tale nomina.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Pare che il signor proponente dovrebbe completare la sua proposta, dicendo « a carico di chi si fa la nomina. »

Presidente. Si dà lettura dell'emendamento del Senatore De Falco, in seguito alla fatta osservazione. « Se il Comune od il Consorzio non provvede nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina dell'Esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, nominerà d'ufficio un esattore per un anno, stabilendo direttamente le condizioni per l'esercizio dell'esattoria e l'aggio per l'esazione che resta a carico del Comune. »

Domando prima di tutto se l'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore Poggi. In quanto a me accetto l'emendamento in questi termini perchè risolve ogni dubbio.

Senatore Porro. A nome della Commissione darei volentieri l'adesione a questa proposta purchè vi fosse espressa la condizione che l'esattore nominato assuma l'obbligo del pagamento del non scosso per riscosso per le quote che devono essere trasmesse al ricevitore provinciale.

Presidente. Il Senatore De Falco ammette questa proposta della Commissione?

Senatore De Falco. L'obbligo del non riscosso per riscosso è una conseguenza della votazione fatta sugli articoli precedenti; perciò, essendo già stato ammesso questo principio, mi parrebbe esser questa una ripetizione inutile.

Senatore Cambray-Digny. Io non posso ammettere come indiscutibile questa interpretazione che darebbe l'onorevole De Falco all'articolo così formulato, perchè negli articoli precedenti, dove si volle esprimere che l'esattore doveva avere l'obbligo di pagare il non riscosso per riscosso, si è espresso nettamente. Così il tacerlo in questo articolo, sarebbe lo stesso che escluderlo; credo quindi indispensabile che sia dichiarato che anche il Prefetto sarà obbligato nello scegliere un esattore di tener fermo l'obbligo del non riscosso per riscosso; ma non bisogna farsi illusione, ci sarà un altro caso cui occorrerà provvedere, il caso cioè in cui nè il Comune nè il Prefetto trovino chi voglia assumere l'esazione col rischio di pagare il non riscosso per riscosso.

In questo caso bisogna intenderci bene: o la responsabilità se la accolla il Comune, e allora è finita, o se la accolla il Governo, o si assume l'esazione a suo rischio e pericolo il ricevitore provinciale. Io prego il Senato a considerare che il Governo non si può accollare l'esazione, altrimenti intorbida i patti del ricevitore provinciale.

Volendo dunque esonerare i Comuni da questa responsabilità, mi pare bisogni introdurre nella legge un nuovo articolo, che io proporrei così concepito:

« Quando l'esattore non si trovi nè dal Comune nè dal Prefetto, provvede all'esazione per un anno, a suo rischio e pericolo, il ricevitore provinciale. »

Presidente. Leggo la proposta fatta dal Senatore Cambray-Digny.

(Vedi sopra.)

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io farei osservare che ammesso anzitutto, come lo fa la Commissione, l'emendamento del Senatore De Falco, mi pare sia giusto quello che l'onorevole De Falco diceva, cioè che all'ar-

ticolo 14 si debbano intendere applicate le norme che reggono l'articolo 13, e che quindi anche a quest'esattore che il Prefetto nominerebbe, debba intendersi dato l'obbligo del pagamento a scadenza voluta del non riscosso per riscosso.

La difficoltà di trovare un esattore, l'appurerei in questo caso nell'elevazione dell'aggio del premio, e per conseguenza dal momento che si stabilisce che l'aggio è a carico del Comune, in realtà viene ad essere a carico del Comune la conseguenza del principio del pagamento del non riscosso per riscosso, come vuole la legge, e deve essere così; perchè siccome il Ricevitore Provinciale alla sua volta deve corrispondere alla Tesoreria Provinciale l'ammontare dei ruoli, alla scadenza determinata dalla legge, anche il riscosso e non riscosso degli esattori, è evidente che non si può ammettere esattore, il quale non debba assumere questa responsabilità.

Ora, io osservo all'onorevole Senatore Cambray-Digny, che forse lasciando l'art. 14, come l'ha proposto l'onorevole Senatore De Falco, e con quella intelligenza che egli ha dichiarato, e che certamente anche la Commissione ammette in realtà, il Prefetto, che è autorità governativa, e che debbe conformarsi alle istruzioni che verrebbero date dal Regolamento, non potrebbe non esigere questo patto nella nomina dell'esattore.

Quindi, io credo che si starebbe sulla via tracciata dal testo, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, adottando puramente e semplicemente la redazione proposta dall'onorevole Senatore De Falco, anche senza l'aggiunta che testè proponeva l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Perchè infatti contro la nomina dell'esattore, fatta dal Ricevitore provinciale, oppure contro la riscossione fatta direttamente dal medesimo, potrebbero farsi sorgere obiezioni di un ordine che non è ancora venuto fuori; perchè qui non era il caso di un Ricevitore provinciale, che facesse egli stesso direttamente l'esattore; s'introdurrebbe nella legge un nuovo agente, il quale avrebbe facoltà di nominare l'esattore. Temerei quindi che coll'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, si venisse a sollevare una questione che può essere abbastanza grave.

Mi sembra dunque che dal momento che l'art. 14, come è testè proposto, lo s'intende col concetto, che anche l'esattore nominato dal Prefetto debba rispondere del non riscosso per riscosso, vi sia quanto occorre perchè, senza introdurre altre innovazioni che sollevano questioni di principii abbastanza gravi, ci possiamo accontentare, senz'altro, della redazione quale ci è proposta.

Dopo ciò ho appena bisogno di dichiarare che naturalmente nel regolamento non si potrebbe a meno di prescrivere al Prefetto che quando egli deve procedere alla nomina di esattori, ai termini di questo articolo 14, tra le condizioni, di cui ivi si parla, debba richiedere il soddisfacimento anche di quelle delle

quali è parola nell'articolo 13, e che sono il pagamento del non riscosso per riscosso, le scadenze, come anche le cauzioni, perchè evidentemente non vogliamo mai supporre che il Prefetto possa nominare un esattore dispensandolo da ogni cauzione, o almeno da ogni precauzione, che nella contabilità s'intende corrispondente alla cauzione.

Credo quindi che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Cambray-Digny non vorrà insistere sulla sua aggiunta. Del resto, se tutto ciò non basta, io aspetterò di buon grado gli ulteriori schiarimenti che egli potrebbe dare, imperocchè lo dichiaro ancora una volta, egli ha troppo bene studiato questa legge perchè io non senta deferenza per le idee che egli manifesta in proposito.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Pare a me che non sia accettabile nè l'uno nè l'altro degli emendamenti proposti.

Se noi accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco noi andiamo ad abbandonare assolutamente la legge all'arbitrio del Prefetto. Quando noi deferiamo al Prefetto di stabilire le condizioni della esazione, il Prefetto sarà libero di applicare quelle norme che egli crederà meglio, e quando crederà di abbandonare e la cauzione e l'obbligo del non scosso per riscosso e le scadenze, potrà stabilire tutte quelle condizioni che stimerà opportune all'interesse del pubblico Tesoro, ma non avrà alcun freno dalla legge.

Se noi accettiamo l'emendamento che ha proposto l'onorevole Senatore Cambray-Digny, incontriamo un'altra difficoltà gravissima: come si potrà imporre al ricevitore provinciale di rispondere lui di tutte le conseguenze della legge anche per tutti i Comuni direttamente senza l'intermediario dell'esattore comunale? Questo renderebbe impossibile trovare un ricevitore Provinciale.

Io credo che nessuno mi potrà dimostrare la probabilità, per non dire la possibilità, di trovare un ricevitore provinciale il quale, oltre a dover rispondere pel non riscosso di tutti gli esattori i quali hanno accettato i patti stabiliti dalla legge, dovesse pure assumere sopra di sè l'esazione diretta delle imposte in determinati Comuni della provincia.

Io credo quindi che altra uscita non vi sia che quella di accettare l'art. 14 quale è proposto nel progetto di legge, sostituendo unicamente alle parole *del tempo utile* le parole *del tempo che verrà determinato dal regolamento*, perchè con quest'articolo non resta derogato menomamente alla legge.

Il Prefetto deve provvedere d'ufficio a senso della legge medesima, ma non può stabilire condizioni che vi derogano.

È certo, che non essendosi adottato l'emendamento che io aveva ieri creduto di proporre collo scopo di autorizzare i Comuni a nominare un esattore anche

per tre anni, non si troverà più naturalmente chi vorrà assumere l'esattoria per un anno, dacchè ognuno sarà convinto che il Prefetto potrà concederla per lo stesso tempo di un anno a condizioni assai migliori che non possa il Comune; e in fin dei conti ne risulterà un aggravio maggiore pei Comuni come già io aveva dimostrato, perchè una volta che si comincia a porre in pratica il sistema di concedere l'esattoria per parte del Prefetto con quelle modificazioni per l'aggio che crederà di stabilire, si faranno concessioni di un aggio considerevolissimo per il primo anno, e una volta stabilito quest'aggio a carico dei Comuni per la prima volta, è certo che non si devierà molto nelle stipulazioni successive e si continuerà di anno in anno ad andare col sistema dell'aggiudicazione per parte del Prefetto.

Io quindi credo che non possano accettarsi per le ragioni che ho accennato gli emendamenti proposti dalli onorevoli Senatori preopinanti.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Le osservazioni dell'onorevole Senatore Beretta complicano la questione, poichè verosano sul testo primitivo dell'articolo 14.

Se l'articolo 14 venisse accettato dal Senato qual è nel progetto ministeriale, certamente non vi sarebbe luogo alla discussione degli emendamenti; ma poichè gli emendamenti devono avere nella votazione la precedenza sopra l'articolo, è necessario parlare appunto degli emendamenti sui quali la discussione è già aperta.

Io non dissentirei gran fatto dall'emendamento proposto dal Senatore De Falco, ma credo indispensabile l'aggiunta proposta in primo luogo dal Senatore Cambray-Digny, secondo la quale deve dichiarare se nel caso preveduto da questo articolo, si voglia tener ferma sì o no la condizione del non riscosso per scosso.

Il Ministro delle Finanze per verità intende questo articolo nel senso che si debba mantenere la condizione del non riscosso per scosso, ma egli dice che gli basta in proposito una *intelligenza* col Senatore De Falco, una *intelligenza* coi Membri della Commissione.

Io sono di diverso avviso. Credo che specialmente in questa materia la legge debba essere chiara ed esplicita.

I Magistrati che siedono in questo consesso sanno troppo bene come i giudici debbano badare alla legge qual è scritta e non alle *intelligenze* che sieno corse nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, o alle dichiarazioni che il Ministero abbia fatte nella discussione della legge. Laonde io non posso non proporre che nell'articolo si esprima categoricamente la volontà del Senato sul punto a cui accennava il Senatore Cambray-Digny. Soggiungo poi che quegli che mi ha vieppiù convinto di codesta necessità fu appunto il signor Ministro delle Finanze. Egli poc'anzi non ha già detto che nell'articolo 14 si intende che restano ferme tutte e tre quelle condizioni o norme che sono state pre-

scritte sul finire del secondo comma dell'articolo 13, cioè quella delle cauzioni, del pagamento in scadenza a scosso o non riscosso, e della decadenza del contratto; ma anzi ha detto che quanto a *cauzioni* basteranno anche delle *precauzioni*.

Ora niuno è che non vegga come le *precauzioni* maggiori o minori starebbero nel libito o nel prudente arbitrio del Prefetto, quando invece le *cauzioni* debbono avere tutte le qualità determinate dalla legge.

Di sole *precauzioni* non mi contento punto: voglio la *cauzione* qual è proposta nell'articolo 16, e pertanto ripeto essere secondo me indispensabile che la volontà del Senato sia ben chiarita non con semplici *intelligenze*, ma con una formale deliberazione da trascriversi nella legge.

In quanto alla seconda aggiunta proposta dal Senatore Cambray-Digny, la quale riguarda il ricevitore provinciale, mi pare opportuno lasciarla per ora in riserva. Le quistioni sono abbastanza gravi perchè debbano essere sciolte ad una ad una. Quando avremo deciso la prima, della quale ho toccato, discuteremo della seconda.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Uno dei principali concetti che informano il sistema vigente nelle province lombarde è questo, cioè che sussidiariamente all'esattore è tenuto il Comune. In quel sistema questo concetto era espresso e non sottinteso; quindi gli articoli che si trovano in quella legge erano logicamente fondati su questa base.

Trasportati in questa che non ammette più il concetto medesimo in tutta la sua estensione, producono tratto tratto delle contraddizioni, e voi, o Signori, ve ne accorgete col fatto.

L'articolo simile della Patente Sovrana di Francesco II s'interpretava così che, quando l'esattore mancava, il Prefetto lo nominava sotto la responsabilità del Comune; inteso così che se le quote non si riscotevano, se mancava lo scosso per il non scosso, era in sua vece tenuto il Comune: oggi, o Signori, voi questo non volete: nol volete per la cattiva prova che ha fatto in pratica dopo i nuovi ordini nel sistema toscano, cattiva prova così evidente, che il principalissimo e più assoluto dei suoi fautori, il conte Cambray-Digny.....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Scialoja. A fronte di una discussione nell'altro Rano del Parlamento, abbandonò il proposito di più sostenerlo.

Voi dunque, o Signori, non ammettete in questa legge che vi possa essere un Comune il quale sussidiariamente sia tenuto come esattore dirimpetto allo Stato.

Quando uscite da questa via, uscitene avvedutamente, ed in ciò io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Tecchio; sappiate quello che fate, rendetevne conto,

non urtate poi in pratica in impossibilità tali, che la vostra legge non possa essere più attuata, o che dobbiate uscirne infrangendola.

Voi qui, ammettendo l'emendamento De Falco, abbandonate interamente quel principio, ed io ve ne fo pregio. Voi volete che il Comune non renda più ragione, come l'esattore, di quello che per avventura non possa riscuotere questo esattore impostogli dal Prefetto, Voi volete soltanto che subisca tutte le dure condizioni che il Prefetto deve imporre per trovare questo esattore; e sta bene, questo entra nel vostro concetto; questo trasmoda, questo passa al di là dei termini che mi sembrano ragionevoli, ma entra nel vostro concetto. Il Comune dunque risponderà delle condizioni dure, ma questo caso di non trovare, di non sapere trovare, e di non voler trovare un esattore, per qual fatto bisogna aver ricorso al Prefetto, non deve mutare tutto il vostro sistema.

Ora, come diceva assai bene, e con quel buon senso e con quella dirittura di logica che ammiro, il Senatore Beretta, tutto il vostro sistema si aggira intorno ad un perno principale, ed è che, qualunque siasi l'esattore, debba rispondere del non riscosso per scosso; se per poco voi fate venir meno questo perno, tutto il sistema rovina.

Quando adunque siete obbligati ad ammettere che vi sono dei casi in cui il Prefetto cerchi un esattore, voi non potete non ammettere che anche a questo esattore, sia imposto l'obbligo di rendere ragione del non riscosso per riscosso.

Ieri l'onorevole Conte Cambray-Digny, anche nel caso in cui il Comune avesse a fare patti annuali coll'esattore, credeva che potesse essere dimenticato quest'obbligo del non scosso per riscosso.

Oggi vedo che con migliore consiglio, egli è ritornato su quel suo concetto, e crede anzi che dello scosso e non scosso debba rendere ragione, e di ciò io lo onoro e glie ne fo pregio. Ma se questo è il cardine del sistema, e voi non potete dimenticarlo, si dirà: come si esce dalla difficoltà di trovare un esattore, che qualche volta può toccare il limite dell'impossibilità?

Ve lo ha detto l'onorevole signor Ministro delle Finanze; si trova sempre un esattore quando gli si dà un larghissimo compenso; non vi è altro mezzo di uscire dalla difficoltà. Dategli un compenso altissimo, e troverete il vostro esattore, ma voi non potete per non dargli un compenso altissimo, sconvolgere tutto il sistema della vostra legge, sarebbe questa un'enormità inammissibile; si dirà: dunque qualche volta il Comune sarà esposto a pagare un aggio strabocchevole.

Questa è una difficoltà che potevate farvi presente quando avete ammesso che l'aggio è sempre a carico del Comune, e che egli deve pagarlo secondo che all'asta pubblica si fece l'offerta.

Sta nel vostro sistema quest'ordine di cose.

Se l'obbietto vi muove, e vi muoverà contro il si-

stema, dovevate pensarvi prima di accettarlo, ma do-
pochè lo abbiate accettato, non potete muovervi contro
questo esattore particolare. E per vero, o Signori, se
vi potesse essere in una provincia il caso di avere 7
od 8 o 20 di questi esattori; come farebbe poi il vo-
stro ricevitore generale a rispondervi del non riscosso
per riscosso? e se egli non vi può rispondere, come
farebbe a stabilire la sua contabilità?

Su quali basi egli renderebbe i conti giudiziali alla
Corte dei Conti. I conti giudiziali come saranno sta-
bilibili per virtù di questa legge? È questo il vero, il
solo, il grande pregio che avrà.

Saranno stabiliti in questo modo:

I ruoli formeranno il carico; i versamenti formeranno
una delle parti di scarico; l'altra sarà formata dalle
quote inesigibili. Queste sommate con quelli debbono
rendervi il carico per intero.

Ma questo presuppone che i vostri esattori siano
tutti senza eccezione nella stessa condizione, perchè
quando si tratta di computi, la differenza, diceva il
Galilei, di $1\frac{1}{2}$ o di 1, è come la differenza di 100 o
di 1,000,000, perocchè 2 e 2 fanno 4, e non si può
dire che 2 e $1\frac{1}{2}$ sia più vicino a 4 di quello che vi
sia vicino il 100, perchè in aritmetica il 4 è 4, e ciò
che non è 4, non è nè 4 nè altra cosa.

Per conseguenza, Signori, se voi fate un buco in
questa legge è come se spezzaste una maglia di una
rete: tutto se ne va in aria!

Il Comune, lo so benissimo, potrà essere in certi
casi eccezionali schiacciato dal pagamento di un alto
premio. Bene; sarà un inconveniente passeggero; pas-
serà colla durata di questi contratti; non passerà
mai? Vi saranno degli inconvenienti pratici? Vi sarà
il Parlamento: con una nuova legge si rattopperà que-
sta che avrà pur bisogno di essere in molti punti rat-
toppata! Ma non potete ora per una garanzia scon-
volgere, senza accorgervene, tutto quanto il vostro
sistema.

Io dico il medesimo delle cauzioni; ed anche in questo
appoggio l'onorevole Senatore Tecchio.

La cauzione è la vera sanzione dell'obbligo del non
riscosso per riscosso. Se si potesse dispensare dalla
cauzione, implicitamente si verrebbe a dispensare
dall'obbligo, perocchè l'obbligo ha per sanzione la
cauzione.

Se l'esattore non risponde del non scosso per ri-
scosso, risponde per giunta la cauzione. Ora se si
potesse menomare la cauzione, indirettamente si scon-
volgerebbe il vostro sistema.

Io quindi sono fermo nel credere, che anche quando
voi non esprimete quello che l'onorevole Senatore De
Falco vuole esprimere, necessariamente si dovrebbe
sottintendere nell'articolo; ma perchè nelle leggi non
vi ha e non vi debbe essere nulla di sottinteso, ap-
poggio, come dissi, ciò che l'onorevole Senatore Tecchio
ha dimostrato, cioè che bisogna esprimerlo chiaramente, e
quindi accogliere la proposta dell'onorevole Senatore De

Falco; ciò diceva pure l'onorevole Senatore Cambray-Di-
gny, ma poi non l'ammetteva, e giustamente, perchè
se no, il governo sarebbe appunto per un'altra ragione
nell'inconveniente di rispondere del non riscosso per
riscosso.

Eliminato dunque che possa rispondere nè il Governo
nè il Comune, sarà mai presumibile che vada a riscuo-
tere il ricevitore generale? No, Signori, perchè avrete
anche così derogato al vostro principio.

Il ricevitore è obbligato per questa legge a rispon-
dere dello scosso e non scosso inquantochè riscuote
dagli esattori, non in quanto riscuote dai contribuenti;
se voi in certi casi lo mettete a fronte dei contri-
buenti, non terrà più il suo contratto che è di rispon-
dere per gli esattori, non di rispondere degli esattori.

Sicchè, ripeto, se volete avere affetto al vostro siste-
ma, a cui io ne ho poco, ritenete l'emendamento De
Falco, introducete il vostro pensiero in quest'articolo,
ciò che vi domandavano il Ministro, l'onorevole Sena-
tore De Falco e l'onorevole Tecchio.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De
Gori.

Senatore De Gori. La Commissione ha seguito
con grande attenzione l'importante discussione alla
quale ha dato luogo la trattazione dell'articolo 14; e
come organo della Commissione io devo dichiarare che
quanto sto per dire si riferirà unicamente e stretta-
mente all'emendamento proposto dall'onorevole Sena-
tore De Falco.

La Commissione ha sentito con grande compiaci-
mento la dichiarazione fatta dall'onorevole preopinante
che per nessun conto l'emendamento da esso proposto
intende a modificare il concetto fondamentale della
legge che stiamo discutendo, voglio dire il principio
del non riscosso per riscosso; in quanto che è questo
il principio che la vostra Commissione, dopo il voto
del Senato, è incaricata di gelosamente custodire, e
deve perciò con tutte le sue forze prevenire e combattere
le cause che al principio stesso elevassero la menoma
contraddizione.

Per altro non sembra alla Commissione che la for-
mula adottata dall'onorevole Senatore De Falco dia
una nuova conferma al principio stesso del quale la
Commissione crede che debbano essere espressione tutti
quanti gli articoli della legge; la Commissione, facendo
tesoro delle dichiarazioni dell'onorevole Senatore De
Falco, lo prega, e prega il Senato, a voler adottare in
quest'articolo una dizione nella quale il fondamento
della legge del non riscosso per riscosso venga anche
una volta proclamato.

E sorta un'altra questione, quella cioè del caso
nel quale esauriti dal Comune gli incanti previsti dalla
legge e tornate vane le trattative private, sia giuoco-
forza che il Prefetto provveda d'ufficio all'esattoria,
sempre salvi e rispettati i principii della legge stessa,
cioè il non scosso per riscosso; e questo dubbio,
questa ipotesi ha dato luogo alle osservazioni dell'o-

norevole Senatore Poggi, le quali sono state cagione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Io prego gli onorevoli preopinanti su questo argomento a riflettere se realmente sia il caso di introdurre una disposizione speciale per provvedere a queste eventualità; sulla questione dell'esazione a schiena non si torna, quella rimane stabilita, e rimane, perchè realmente a questa rete non è stato fatto nessun buco, come temeva l'onorevole Scialoia fin' ora, rimane, perchè se il Senato farà buon viso alle aggiunte che la Commissione propone all'art. 14 verrà anco una volta questa disposizione ribadita.

Ciò posto il trovare chi assuma l'esattoria a questi patti assoluti della non riscossione per riscossione è tutta questione della misura dell'aggio. Potrà essere quest'aggio, per disgraziate circostanze della località, elevatissimo, sarà una grande sventura per quella località; ma come si può sapere che spingendo l'aggio fin dove occorre non si trovi e non si possa trovare mai chi assuma l'esattoria?

È una cosa così poco escogitabile, che a dire la verità mi pare si spieghi anche a quelli i quali pur vogliono sia contemplata nella legge.

Io non so se l'onorevole mio amico, il Senatore Cambray-Digny, forse non mi abbia già preceduto in questo concetto, e se egli stesso non ritenga più opportuno ritornar sopra questo suo pensiero; quand'anco si tratterà dei ricevitori provinciali, si potranno escogitare tutte le evenienze alle quali bisogna provvedere nell'istituzione di quegli uffici.

Se così è, come mi voglio lusingare, io allora mi permetto di richiamare il Senato sul testo dell'art. 14, che gli sta sotto gli occhi, colle aggiunte che leggerò in comparazione all'emendamento proposto dal Senatore De Falco, e che adesso è sottoposto alla sua deliberazione.

L'onorevole De-Falco, lo si abbia bene in mente, ha voluto tassativamente fare spiccare in quest'articolo, che prevede il caso eccezionale che il Prefetto provveda d'ufficio all'esattoria, ha voluto fare spiccare, dicevo, due cose: la preminenza del principio della legge che l'esattore debba rispondere del non riscosso come riscosso, della prescrizione a carico del Comune della sola spesa dell'aggio.

Or bene, il testo dell'articolo, tale quale è proposto, è il seguente:

« Art. 14. Se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'Esattore, il Prefetto provvede d'ufficio a carico del Comune, e per un anno, per gli effetti di questa legge. »

Ora, la Commissione crederebbe che il testo stesso risponda, e sia per rispondere il meglio possibile al concetto nostro, che con compiacenza vediamo diviso dall'onorevole preopinante, ove l'articolo stesso subisse questa lieve modificazione ed aggiunta.

« Se il Comune od il Consorzio non provvedono in

tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede d'ufficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio a carico del Comune, da esso determinato. »

Presidente. Faccia grazia di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Il Ministro accetterebbe questa aggiunta?

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io gradirei di conoscere l'opinione del signor Ministro sopra quest'emendamento per soggiungere alcune considerazioni, che mi propongo di svolgere avanti al Senato.

Presidente. Il signor Senatore Beretta ha la parola.

Senatore **Beretta.** Ho chiesto la parola in seguito al discorso dell'onorevole Senatore Scialoia. Egli ha accennato come la legge austriaca, tuttora vigente nel Lombardo-Veneto, imponga in via assoluta ai Comuni l'obbligo di rispondere del non scosso per scosso, quando l'esattore non si trova nè per appalto, nè per trattative private.

Ma io prego l'onorevole Scialoia a volere gettare lo sguardo su questa legge, se non l'avesse presente, e vedrà che i termini di legge sono affatto diversi. Quella legge non impone ad alcuno l'obbligo di rispondere del non scosso per scosso, quando non trovi l'esattore; ma stabilisce le norme determinate per l'amministrazione; in questo caso l'art. 91 dice:

« Nel caso in cui non siasi presentato aspirante all'esattoria, nè sia riuscito alla Congregazione provinciale ed al Regio Delegato di stabilire a qualunque corrispettivo l'esattore per un Comune, coll'obbligo dello scosso o non scosso, il Regio Delegato nomina per un anno un esattore d'ufficio *senza tale obbligo*, colla provvisione che può minore e colle condizioni che si diranno in seguito.

« L'esattore nominato presta cauzione idonea, e dev'essere esente da tutte le eccezioni portate dall'articolo 11. »

Questo stato di fatto spero convincerà l'onorevole Scialoia che il Comune non è tenuto a rispondere del non riscosso per riscosso, se non trova l'esattore che presti la cauzione.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io non voglio tediare il Senato col rispondere a quella parte del discorso dell'onorevole Scialoia, che mi ha determinato a chiedere la parola, mentre egli parlava.

Egli ricordava che io, dopo di aver sostenuto il sistema toscano, da me allora introdotto in questa legge lo abbia poi abbandonato. Veramente potrei dimostrare che non fu per le ragioni da esso addotte. Ma non voglio, ripeto, tediare il Senato. Io debbo però dichiarare alla Commissione e all'onorevole Scialoia che gli argomenti da esso medesimo addotti mi hanno sempre

più convinto che il caso che un esattore non si trovi, è un caso che non vale la pena di essere preso in considerazione nella legge: evidentemente sarà una questione d'aggio. Per conseguenza, io non ho difficoltà ad arrendermi, e non insisto nella mia proposta.

Presidente. Ella ritira dunque il suo emendamento. Ha la parola il Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io ho domandato la parola per fare una dichiarazione.

Io ho dichiarato fin dal principio del mio discorso che non approvava il progetto dell'attuale legge, ed ho soggiunto che aveva votato contro il principio assoluto ed inflessibile contenuto nell'articolo 3, di non ammettersi altra maniera di esattore che quella per appalto a ribasso. Ed ho pur detto che siccome tutte l'attuale progetto è informato da quel principio rigoroso ed inflessibile, così il mio voto non poteva essere per una legge siffatta. Non credo perciò di meritare molte delle benevole parole direttemi a questo riguardo dall'onorevole Senatore De Gori, come se io accettassi e l'attuale progetto di legge e tutti i suoi congegni.

Ben altro è il mio proposito. Soltanto siccome la compilazione dell'articolo 14 era fatta in modo che alle sue parole avrebbe potuto darsi tale un senso da renderlo forse ancor più rigoroso della Regia Imperiale Patente del 1816 sulla quale è compilato; e ritenere i Comuni obbligati a rispondere del non riscosso per riscosso quando non fossero riusciti a trovare un esattore; così ho creduto rompere il silenzio che mi era imposto, e pregare il Senato a spiegare il senso di quell'articolo, e precisare che anche nel caso di esattore nominato dal Prefetto l'obbligo del Comune non andasse oltre al debito dell'aggio, che il Prefetto potrà stabilire per la esazione.

Io ringrazio la Commissione di aver accettato questo mio concetto. Essa però di accordo coll'onorevole Ministro delle Finanze, ha creduto che siccome il fondamento della legge attuale sta nell'obbligo delle esattorie di rispondere del non riscosso per riscosso, così questo obbligo doveva essere mantenuto anche nell'ipotesi di un esattore nominato dal Prefetto nei termini dell'articolo 14. Ed io convengo, e ho convenuto che tutto ciò è nella logica della legge, sicchè chi la vota deve subirne tutte le conseguenze, e fra queste quelle che la Commissione giustamente secondo il suo sistema vuol ripetute in questo articolo.

Ma lo ripeto: oggetto del mio emendamento era questo solo, che in questa legge severissima, la responsabilità del Comune non andasse oltre al pagamento dell'aggio per la esazione, sia che questo aggio lo stabilisse egli stesso nel contratto d'appalto, sia che fosse determinato dal Prefetto, qualora nell'ipotesi dell'art. 14, il Comune od il Consorzio non abbia provveduto in tempo utile alla nomina dello esattore. Ora, siccome tutto ciò si trova con sufficiente chiarezza espresso nella nuova compilazione che la Commissione

ha fatto dell'art. 14, così io sotto questo riguardo l'accetto in sostituzione del mio emendamento.

Soltanto mi permetto osservare che, ritenendo le stesse idee, l'articolo potrebbe forse venir meglio compilato usando questa formola:

« Se il Comune od il Consorzio non provvede nel tempo stabilito dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale e l'Intendente delle Finanze, nominerà l'esattore per un anno con le condizioni indicate dall'articolo precedente, e determinando egli stesso l'aggio per l'esazione che rimane a carico del Comune. »

Ma tutto questo è questione di forma. Perlocchè ritrovandosi nella compilazione della Commissione il mio concetto, io non ho difficoltà di accettarla.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Domandai la parola semplicemente per sottomettere al Senato la lettura di quell'articolo su cui io fondava il mio ragionamento, quando alludeva al sistema vigente in Lombardia.

Io ho addotto l'articolo 14 copiato dalla Patente senza avvertire che eravamo usciti fuori da uno dei principii fondamentali del sistema lombardo.

Tengo precisamente la mia asserzione malgrado, sono dispiacente di dirlo, dell'opposizione dell'onorevole Senatore Beretta.

Difatti egli ha letto appunto l'articolo che io diceva trasportato nel progetto ministeriale. Ora mi preme di leggere questo articolo.

Io ben diceva che ammesso il principio che in mancanza dell'esattore paga il Comune, sta bene che l'esattore abbia l'obbligo del non riscosso per riscosso, ma quando voi partite da questo principio, non potete più ammettere che l'esattore non si sottoponga all'obbligo del non riscosso per riscosso, e allora, ove l'esattore non paghi, pagherà il Comune.

Signori, permettete ch'io vi legga quest'articolo a mia giustificazione; è l'articolo 130 della legge lombarda, 18 aprile 1816.

Art. 130. « Nel caso che anche per tal modo non giungesse il ricevitore a conseguire il suo avere, deve rivolgersi alla congregazione provinciale, la quale provvede tosto pel suo rimborso a norma della massima per la quale ciascun Comune è responsabile verso il Tesoro dell'intero pagamento della quota rispettivamente attribuita. »

Trasportate questo articolo nel progetto ministeriale, e acconsento che lasciate l'articolo 14. Quello che non consento è che l'articolo 14 senza l'obbligo del non riscosso per riscosso stia senza questo che è, come io diceva, uno dei principii fondamentali della Legge vigente in Lombardia.

Presidente. Ho lettura dell'articolo emendato dalla Commissione.

« Se il Comune od il Consorzio non provvedessero in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede di ufficio, per un anno, per tutti gli effetti di

questa legge e senza derogare alle norme indicate nell'articolo precedente e con l'aggio a carico del Comune o Consorzio dal Prefetto stesso determinato ».

Il signor Senatore De Falco, accetta la dizione proposta dalla Commissione o vuole che si metta ai voti il suo emendamento?

Senatore **De Falco**. Io l'ho già detto. Lo scopo del mio emendamento è questo che nello articolo venisse chiaramente spiegato, che anche nel caso in cui il Prefetto procede alla nomina dell'esattore, il Comune non abbia altra responsabilità, nè altro obbligo che quello di pagare l'aggio della riscossione che sarà dal Prefetto stabilito. Ora siccome questo concetto si trova anche nella compilazione della Commissione, io non ho difficoltà ad accettarla.

Solamente mi permetterò di osservare che la dicitura dell'articolo verrebbe ancor più chiara, se fosse così compilato:

« Se il Comune od il Consorzio non provvede nel tempo stabilito dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, udita la Deputazione Provinciale e l'Intendente di Finanza, nominerà l'esattore per un anno con le condizioni dell'articolo precedente, stabilendo egli l'aggio per l'esazione che rimane a carico del Comune ».

Se accetta la Commissione questa formola, l'articolo riuscirebbe forse più chiaro. In ogni caso l'idea che informa le due compilazioni essendo la stessa, io non insisto sulla mia ove non fosse accettata dalla Commissione.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. È innegabile che il concetto è il medesimo, ma l'espressione del concetto, me lo conceda l'onorevole Senatore De Falco, mi pare raggiunta più nella nostra forma, perchè ivi si dice: *Il Prefetto provvede d'ufficio per un anno*. A che cosa provvede? A raggiungere tutti quanti gli effetti contenuti in questa legge. In che modo? Con quali condizioni? Con quelle che saranno per stabilire, meno le condizioni che possano per avventura derogare a quelle che sono sancite nell'articolo precedente.

Mi pare che lo svolgimento dell'idea sia più ordinato. Del resto io su questo non voglio reclamare la preferenza.

Senatore **De Falco**. Se l'idea è la medesima, non insisto.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Mi pare che con questa dicitura non si provveda al caso in cui il Prefetto non trovi questo esattore, o che l'ottenga a questa condizione, di rispondere cioè del non riscosso per riscosso. Potrebbe darsi il caso che anche coll'aggio del 10 0/10 non trovasse l'esattore, bisognerebbe sancire quindi un metodo per il quale si riesca a far esercitare l'esattoria.

A me pare che sia indispensabile, e non ho diffi-

coltà di accettare gli emendamenti, in cui si sancisca la massima completa che sviluppi tutto un sistema col quale si possa in fine arrivare a far esercitare l'esattoria in qualche maniera.

Poichè ho la parola, mi permetterò poi di rispondere all'onorevole Senatore Scialoja, che egli ha letto un articolo il quale non si riferisce alla questione a cui accennava dell'esattore per amministrazione, ma ha letto un articolo che condanna il Comune a pagare tutte le somme che deve pagare l'esattore comunale, quando il Ricevitore provinciale, esentando l'esattore comunale che aveva data la garanzia, trovi che questa non sia sufficiente a coprire il suo credito. In questo caso il Comune, che è quello che accetta la garanzia, deve rispondere del proprio per questa parte. Ma quando si tratta dell'esazione per amministrazione di cui all'art. 91 che aveva accennato, all'art. 123 si dice: « relativamente ai Comuni che hanno l'esattore d'ufficio, non è tenuto che per la somma effettivamente percetta e questa nella specie e nel numero di monete con cui venne esatto ecc. »

Per cui vede il Senato che il principio assoluto del non riscosso per riscosso non era caricato al Comune, quando non trovava l'esattore nè per asta, nè per trattativa privata.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Ho detto altra volta che la questione a cui accennava nella prima parte del suo discorso l'onorevole Senatore Beretta, è una questione diversa da quella di cui ci stiamo adesso occupando; è una questione subalterna che ora non è necessario sciogliere nella discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco e della prima aggiunta suggerita dal Senatore Cambray-Digny. Io per me dichiaro che consento pienamente nella formola testè accordata dalla Commissione; ma mi credo in obbligo di avvertire che rispetto a quella formola occorre deliberare sull'incidente promosso dal Senatore Martinengo.

Il Senatore Martinengo ha proposto che si dica: *il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale*. E su questo non parmi che la Commissione abbia esternato il suo avviso.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non ho difficoltà d'accettare quanto si propone dall'onorevole Senatore Tecchio, che cioè si debba, a complemento di questo, provvedere con un altro articolo o con un'aggiunta all'art. 14.

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Benchè io non osassi prendere la parola in questa grave discussione, e mi volessi contentare di ciò che gli altri oratori potevano dire in proposito, pure venuto al punto che si debba accettare di mettere la responsabilità e le spese della

non riuscita a carico del Comune il quale avrà adempito a tutti gli incumbenti, che la presente legge gli prescrive, ma non trovò un esattore che accettasse di pagare per riscosso il non riscosso, e gli altri oneri voluti dalla legge, io credo dover dichiarare che una tale disposizione non mi sembra ragionevole.

Se il Comune non si fosse aoperato in ogni modo possibile, o che per sua negligenza od oscitanza non avesse trovato l'esattore (poichè è stabilito il principio nella legge che il Comune debba rispondere per l'esattore) questa disposizione non sarebbe ingiusta; ma quando non ha potuto trovarlo, dopo di aver fatto quanto stava in lui, e che non è neppure lui che nomina l'esattore, ma il Governo, io giudico che questa è una pena esorbitante per il Comune e quindi non credo di aderirvi col mio voto approvando quest'articolo.

Presidente. Daremo ora lettura dell'articolo quale fu modificato d'accordo tra la Commissione ed il Ministero.

« Se il Comune o il Consorzio non provvede nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina di un esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, provvede d'ufficio per un anno per tutti gli effetti di questa legge senza derogare alle norme indicate nell'articolo precedente, e coll'aggio a carico del Comune o Consorzio dal Prefetto stesso determinato. »

Chi ammette quest'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali.

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'articolo 8, il Prefetto, sopra istanza dei Comuni interessati, od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, rescinde il contratto e provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge a carico dell'esattore decaduto. »

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Mi pare che per procedere gradatamente bisognerebbe provvedere, come già dicevo, e come era meco d'accordo il Senatore Tecchio, a stabilire che cosa si farà nel caso che anche il Prefetto non riesca a nominare l'esattore alle prescritte condizioni.

Ministro delle Finanze. Secondo me se qualche onorevole Senatore avesse a fare osservazioni sopra questo argomento parrebbe conveniente che le trasmettesse alla Commissione, acciò e Commissione e Ministero potessero studiarle prima, e quindi riferire dopo maturo esame al Senato, perchè altrimenti improvvisando gli articoli, temerei che ne dovesse se non altro avvenire una perdita di tempo per il Senato. Se il Senatore Beretta è d'accordo in questa misura...

Presidente. Allora si può procedere alla discussione degli altri articoli.

Ministro delle Finanze. Mi permetto soltanto di

osservare che giusta quanto venne precedentemente stabilito, pare a me che si dovesse in questo articolo dire: « Non possono formar parte delle Giunte Comunali o delle rappresentanze consorziate. »

Senatore **Porro.** Ciò sarebbe in relazione coll'emendamento già adottato.

Ministro delle Finanze. Del resto credo che sia nelle consuetudini del Senato che a queste piccole aggiunte possa anche provvedere la Commissione rivedendo il progetto.

Senatore **Beretta.** Ritenuto adunque che si provvederà diversamente al complemento dell'articolo 14, io crederei necessario di dover fare un'aggiunta all'articolo 15, aggiungendo alla fine del primo comma del medesimo le seguenti parole, cioè: *né essere nominati a segretari comunali dei Comuni interessati.*

Nell'art. 8 mi pare che si dica, anzi si dice apertamente che quelli che sono congiunti in secondo grado coi segretari dei Comuni interessati non possono essere esattori; ora se un Comune, un Consorzio che ha fatto un contratto, volesse annullarlo, non avrebbe che a nominare un segretario comunale parente dell'esattore e quindi dire all'esattore: voi non potete più essere esattore del Consorzio.

È necessario quindi di disporre che come non possono essere nominati a far parte delle Giunte i Congiunti dell'esattore, così non possano i medesimi Congiunti esserne nominati segretari.

Presidente. La Commissione accetta questa proposta?

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Io debbo ringraziare innanzi tutto il Senato della benigna accoglienza fatta alle mie osservazioni sull'art. 14 ed all'emendamento da me proposto. Ora, o Signori, per le stesse ragioni che ho indicato nel mio precedente discorso io debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra l'art. 15, che imprendiamo a discutere, il quale ha lo stesso difetto per me deplorato di essere in opposizione a tutto il nostro sistema legislativo, di essere ricordanza di altra epoca e di altri ordini governativi affatto incompatibili con quelli che ci reggono.

Questo articolo in effetti è così concepito: « Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali. Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'art. 8, il Prefetto sopra istanza dei Comuni interessati, od anche di ufficio, con ordinanza motivata, rescinde il contratto, e provvede al servizio della esattoria a norma di legge a carico dell'esattore decaduto. »

Il Senato ricorderà che, nell'art. 8, fra le incapacità personali per essere esattore sono annoverate quelle di non essersi egli condotto regolarmente in precedenti gestioni col Comune, di essere in lite col Comune stesso, ovvero di essere in istato di fallimento o di cessione

di beni. Ora io domando, può nel sistema della nostra legislazione darsi al Prefetto la facoltà di giudicare della legalità di un contratto? di rescinderlo durante la sua esecuzione? rescinderlo di ufficio, e fino *inaudita parte*, sotto pretesto di essersi verificata una delle condizioni che possono ammettere per legge siffatta rescissione?

Risuonano ancora nelle mie orecchie, Signori, le parole dell'onorevole Cambray-Digny che ha con tanto calore patrocinato, e sostenuto questa legge, quando diceva che sarebbe stato falsarne lo spirito ed il concetto il ravvisare nell'esattore altro carattere che quello di un appaltatore *per contratto*. Per questo appunto egli combattè il progetto della Maggioranza della Commissione di avere gli esattori per elezione governativa, e respinse perfino l'emendamento con tanta eloquenza e sostenuto dall'onorevole Scialoja, di potere l'esattoria essere aggiudicata per pubblico incanto, o conferita sopra *terna* formata dalla rappresentanza consorziale o dal Consiglio comunale.

Del rimanente è l'articolo 6 del progetto che letteralmente chiama *contratto di esattoria* quello che ha luogo fra l'appaltatore ed il Comune: « sei mesi prima, dice questo articolo, del giorno nel quale dovè avere principio il *contratto di esattoria*, l'ufficio governativo..... »

Ora, Signori, se è un contratto, e non altro che un contratto quello fra l'appaltatore ed il Comune, può questo esser rescisso dal Prefetto, anche nei casi in cui la legge questa rescissione permette?

Sono appena cinque anni che il Parlamento ha approvato ed il Governo ha promulgato la legge sul contenzioso amministrativo, la quale segna la data del 20 marzo 1865. L'articolo 2 di questa legge dice così:

« Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un *diritto civile* o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. »

Ebbene, nella risoluzione di un contratto viene certamente in contesa un diritto civile nel quale uno o più possono essere interessati. Deferire quindi al Prefetto il risolvere siffatta questione è andare direttamente contro a questa legge del 1865, che segnò un grandissimo progresso nei nostri ordini civili.

Che il Prefetto in questi casi di urgenza, sentita la Deputazione Provinciale, abbia la facoltà di sospendere, e perfino di dichiarare decaduto l'esattore, e di provvedere a suo carico al servizio della esattoria, lo comprendo. Ma l'ultima ratio delle parti, la decisione definitiva della questione, la risoluzione giuridica del contratto non può non esser deferita ai giudici ed alle norme del diritto civile.

Il Senato comprenderà certamente che io non sono

tenero di questo istituto nuovo o vecchio che sia degli esattori per appalto a ribasso, i quali convengo ben io che sieno ben altra cosa dei *fermiers généraux* dell'antica Francia o dei *pubblicani* del Vangelo; ma appunto perchè sono dei *fermiers*, e dei *pubblicani* in sedicesimo, io temo molto che nei luoghi dove questo sistema giugnerà nuovo e non preparato, possano riuscire ancor più pericolosi di quelli. Non è dunque a favore di questi appaltatori che io peroro, ma è a favore dei più sani e nobili principii della nostra legislazione. Ed in verità parmi che sarebbe uno strano anacronismo lo scrivere in questa legge che il Prefetto abbia facoltà di rescindere un contratto, dopo che con la legge del 1865 venne abolito il contenzioso amministrativo, e furono deferite ai tribunali ordinari tutte le questioni di diritto civile.

Non pertanto, Signori, anche qui io non fo proposta. Lascio la questione all'esame degli onorevoli Membri della Commissione, anche per evitare l'inconveniente che poco fa indicava l'onorevole Ministro delle Finanze, che cioè, per via di emendamenti impreveduti si alterasse ancor più questa complicatissima legge.

Se dovessi però formulare il mio pensiero, io proponerei la formula già proposta dall'onorevole mio amico Scialoja, e credo che l'art. 15 potrebbe dire così:

« Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado non possono far parte delle Giunte Comunali.

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'art. 8, il Prefetto sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, *udita la Deputazione Provinciale e l'Intendente di Finanza* con ordinanza motivata *dichiara decaduto l'esattore*, e provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge e a carico dell'esattore decaduto.

« Questa deliberazione sarà provvisoriamente eseguita, salvo agli interessati il procedere per la rescissione definitiva del contratto nei modi di legge. »

Senatore **De Gori**. La Commissione conviene che la dizione dell'articolo 15 non esprime forse troppo esattamente neppure il concetto che vi si contiene, inquantochè, se male non mi appongo, il caso contemplato in quest'articolo è identico a quello contemplato nella legge Comunale e Provinciale, quando si stabiliscono tali condizioni per le quali, colui che è eletto a far parte della Rappresentanza comunale e provinciale, decade dall'ufficio che gli è stato conferito, perchè si verificano in lui certe condizioni relative che al momento dell'elezione non esistevano.

Per conseguenza, in realtà, l'idea che si contiene è quella della decadenza per fatto sopravvenuto e non della rescissione.

All'effetto di mettere in armonia il concetto che noi crediamo essere contenuto in quest'articolo, colla sua vera dizione, la Commissione accetta il rinvio, e prepara una nuova formula.

Ministro delle Finanze. Io certo non mi op-

pongo, anzi appoggio l'invio alla Commissione; però mi permetterei di pregare la Commissione, allorché porterà la sua attenzione sopra questo emendamento, seppure ne ha bisogno, di tener conto di questo fatto, cioè che non si può lasciare gran che in sospenso la questione della rescissione del contratto senza esporre il Comune, che non può nulla, ad un danno abbastanza ragguardevole.

Infatti, come volete che si trovi da provvedere a buoni patti alla esazione a carico del Comune, se non si sa se il contratto sta o non sta? È vero che qui è detto a carico dell'esattore decaduto; ma, ad ogni modo, ne potrebbe nascere un onere pel Comune; ed io mi permetto di raccomandare alla Commissione di tenere conto dell'obbiezione sollevata dall'onorevole De Falco anche sotto questo punto di vista.

Del resto convergo che sia opportuno il rinvio alla Commissione.

Presidente. Dunque l'articolo 15 è rinviato alla Commissione.

Avverto che vi è anche l'emendamento del signor Senatore Beretta, il quale vorrebbe aggiungere al primo alinea di quell'articolo le seguenti parole: « nè essere nominati a segretari comunali dei comuni interessati ».

Passo ora all'articolo 16.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Lauzi. Posto che l'articolo 15 è rimandato alla Commissione, io la pregherei a farsi carico anche di un'altra cosa. Coll'articolo 8 abbiamo escluso dalle esattorie i condannati a pene criminali ed anche correzionali per furti, falsità, truffa, ecc.

Ora, se avviene uno di questi casi, non di condanna, perchè il processo può durare dei mesi, ma intanto d'imprigionamento di un esattore per uno di questi crimini, non si vorrà lasciare modo perchè si provveda? Avrete l'esattore in prigione, e non provvederete all'esattoria?

Dovendo dunque la Commissione esaminare questo articolo, la pregherei di farsi carico anche di questo caso, cioè che un esattore, prima di essere condannato nel senso dell'articolo 8, subisse un processo e fosse carcerato.

Presidente. Si legge l'articolo 16.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge):

« Art. 16. L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

« Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto. »

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Proporrei di fare anche un'altra modificazione. Vorrei che alla domanda della cauzione: che corrisponda all'ammontare di una rata delle imposte erariali ecc. si sostituissero le parole: della più forte delle rate delle imposte erariali, provinciali e comunali.

Non tutte le rate potranno essere egualmente divise, nè in 3, nè in 4, nè in 6 mesi in cui si vogliono stabilire. Vi sarà la rata dell'imposta fondiaria, con quella dei fabbricati, e sarà molto più forte di una rata della ricchezza mobile, o di un'altra imposta.

Se quindi fosse lasciato al Comune di fare stabilire la cauzione unicamente su una di queste rate, potrebbe darsi che fosse valutata appunto la minore e restasse quindi deficiente di cauzione una rata più forte. Perciò crederei, ripeto, di sostituire per prudenza le parole: ammontare della più forte delle rate erariali.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Porro. Secondo il concetto della Commissione, le rate dell'imposta sono ripartite in determinate scadenze nell'anno, secondo sarà fissato da apposito articolo.

Ora, dovendo stabilire una cauzione, è naturale che essa sia ripartita sull'annualità complessiva dell'imposta divisa secondo il numero delle rate, e quindi la media di queste rate determinerà la misura di cauzione.

Volendo oltrepassare le dette medie, si verrebbe ad aggravare esuberantemente lo appaltatore.

In ogni caso poi, il Comune, nelle condizioni speciali del capitolato, potrà imporre nel proprio interesse quella maggiore misura di cauzione che secondo le circostanze ravvisasse più opportuna, e però la Commissione crederebbe superfluo qualunque emendamento in proposito.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Se si vuole abbandonare al Comune questa responsabilità, poco importerebbe che il Comune la assumesse. Ma io dico che sarà impossibile ripartire le rate con una precisione tale, che una corrisponda all'altra.

Se adunque si stabilisce che la cauzione deve essere uguale ad una rata delle imposte, ne verrà che un Comune o Consorzio di Comuni potrà domandare una cauzione eguale alla rata di cifra inferiore all'altra, e se l'esattore esigesse poi una rata d'imposta molto maggiore della cauzione, che potrebbe essere maggiore anche del terzo o della metà, il Comune potrà rimanere allo scoperto, e dovrà pagare lui in forza di quel tale articolo, simile a quello della legge vigente nel Lombardo Veneto.

Per cui io credo che sia cosa prudente di stabilire che la cauzione eguagli la più forte delle rate. Se poi le rate saranno uniformi, è evidente che la cauzione dovrà essere eguale ad una di esse.

Presidente. Ella insiste? Mi favorisca allora la sua proposta per iscritto.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Faccio osservare che intorno alla misura delle rate si discuterà quando verrà in esame l'articolo 23. Io pregherei dunque l'onorevole Senatore Beretta a non volere anticipare cotesta discussione a proposito dell'articolo attuale; mi pare piuttosto che si potrebbe rimanere intesi fino d'ora che se all'articolo 23 fosse stabilito che le rate fossero disuguali, allora si inseriranno in quest'articolo ora in discussione le parole *la rata maggiore*; se invece sarà stabilito che le rate sieno uguali, allora rimarrà l'articolo senza modificazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Non credo si possa dire che io decida la questione delle rate, perchè permetto che le rate sieno eguali o disuguali; se invece la Commissione dice che le rate saranno eguali, è essa che decide appunto la questione dell'articolo 23; ma, quando dico: *la più forte delle rate*, si sarà sempre in facoltà di farle anche tutte eguali.

Presidente. Domando se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, cioè di sostituire alle parole: *di una rata*, le parole: *della più forte delle rate*.

(È appoggiato.)

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori.** Giacchè l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta è appoggiato, sorge in me la speranza che lo stesso onorevole Senatore lo ritiri, quando io gli avrò annunciato quello che poi esso avrebbe avuto sotto gli occhi, cioè l'art. 23, che secondo il progetto della Commissione prescrive che le rate sieno perfettamente eguali.

Presidente. Insiste l'onorevole Senatore Beretta nel suo emendamento?

Senatore **Beretta.** Sì.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Per tranquillare ancor di più l'onorevole Senatore Beretta, io mi permetto di osservare come il contratto dell'esazione dura per un quinquennio, come si fa a vedere *a priori* quale sarà la rata maggiore o minore nella legislazione? Oltre di questo vi possono essere accidentalmente talune delle imposte che non abbiano disposizione di legge, nella quale sia stabilito che le rate sieno eguali, come avviene nella ricchezza mobile per cui dovemmo, per riscuotere, fare un anno finanziario di 18 mesi, anzichè di 12.

Credo quindi che siano queste eventualità da lasciarsi decidere al caso, quando si tratti di fare l'aggiudicazione: vi sarà un regolamento, e i Comuni stessi sapranno applicarlo; questo dica che l'esattore deve dare una cauzione corrispondente ad una delle rate d'imposta.

Se ora debba essere la maggiore, quando vi fosse,

il Comune sceglierà quella. Ma se vi fossero per un caso straordinario due rate che venissero a cumularsi in una, certo l'onorevole Beretta considererà che non sarebbe ragionevole esigere tutta la cauzione per un caso straordinario; imperocchè il Comune in fine dei conti pagherebbe una maggiore spesa corrispondente al maggior disagio dell'esattore.

Credo che questo sia il principio generale; che la cauzione corrisponda ad una rata; non stimo però che si debba particolareggiarlo e convenga lasciare la sua applicazione, senza entrare in considerazioni particolari, alla prudenza di coloro che devono applicare la legge.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** Credo che l'onorevole Senatore Beretta voglia evitare un inconveniente in cui si potrebbe cadere con questa dizione, e che ove in questa legge o in altra si stabilissero rate disuguali, possa per avventura la cauzione essere ragguagliata alla rata minore.

Questo egli voleva evitare perchè dice, in questo caso l'Erario, il Comune e la Provincia non sarebbero abbastanza tutelati nei loro interessi.

Se non erro, è questo il suo pensiero; ora mi pare che per evitare appunto questo inconveniente, si potrebbe sostituire alle parole *di una rata delle imposte erariali*, questa espressione che concilia tutti i pareri cioè, *corrispondente alla sesta parte dell'ammontare delle imposte e sovrimposte*, perchè in realtà la Commissione questo vuol dire, perchè ha il preconcetto che le rate debbano essere eguali.

Il Senatore Beretta dice: « ma non è stato notato che debbano essere eguali; » ebbene supponiamo che sieno eguali, allora tutti sono contenti, se le rate sono il sesto, ciascuna rata è eguale all'altra, e la cauzione sarà eguale alla sesta parte.

Facendo a questo modo, mi pare che si possano soddisfare tutte le esigenze.

Io propongo quindi che alle parole *una rata delle imposte erariali ecc.* si sostituiscano queste: *corrispondente alla sesta parte dell'ammontare dell'imposta erariale ecc.*

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Sentite tutte queste difficoltà, e visto che con la dizione dell'onorevole Senatore Scialoja si verrebbe già a stabilire la *eguaglianza delle rate*, dichiaro che ritiro il mio emendamento, e lascio che si venghi alla votazione dell'articolo.

Presidente. Allora si rileggerà l'articolo.

« Art. 16. L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale

viene determinata dalle Rappresentanze comunali e consorziali.

« Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto ».

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

« La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente e viene ammessa per nove decimi del detto valore ».

In quest'articolo la Commissione propone di sostituire alle parole *nove decimi* le parole *quattro quinti*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non devo nascondere che l'Amministrazione Finanziaria preferisce la cauzione sotto forma di rendita pubblica ad ogni altra: non è già sotto il punto di vista di sottrarre al mercato una maggiore o minore quantità di rendita, quantunque anche a questa considerazione non si possa essere per parte del *Ministro delle Finanze* completamente indifferenti, ma soprattutto perchè l'esperienza ci ammaestra che quando si tratta di liquidare le cauzioni che non siano in rendita pubblica, si incontrano molte lungaggini e difficoltà, cosa questa abbastanza grave ed onerosa per l'Amministrazione.

Quindi è che vorrei pregare il Senato a fare tutte le facilitazioni alle cauzioni che hanno questa forma.

Capisco che qui importa garantire le cauzioni.

Ora siccome l'articolo 18 dice: « se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente e se nel corso dell'esattoria viene ad essere per qualunque causa diminuita di valore, l'esattore deve completarla » io credo che si possa senza pericolo ammettere il principio come si trova nel testo che sta sotto gli occhi del Senato, cioè che la rendita pubblica fosse ammessa per i 9/10 del detto valore.

Io prego il Senato e la Commissione di considerare se, tenuto conto di quest'articolo 18, se, tenuto conto ancora della grande facilitazione che veramente offre e per l'amministrazione finanziaria, ed anche per l'amministrazione comunale, perchè tutto ciò che ha facilitazione si pagherà dai Comuni, non sia meglio lasciare la redazione come sta.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Debbo dichiarare quali furono le preoccupazioni della Commissione nel modificare in qualche parte i valori in rendita pubblica che fossero ceduti a garanzia del contratto, in confronto all'apprezzamento stabilito nella legge.

La Commissione ha dovuto considerare non solo gl'interessi generali delle finanze dello Stato, ma bensì la grave posizione dei Comuni in quest'impegno gravissimo di assumere il servizio delle imposte, e però ha creduto dare maggiore solidità alla cauzione prestata dall'esattore onde fosse più efficacemente assicurato d'ogni responsabilità.

È bensì vero che l'art. 18 ha provveduto al caso in cui la cauzione si rendesse meno corrispondente all'impegno: il che può di leggeri avverarsi per le oscillazioni a cui sono soggetti i valori di rendita pubblica; ove l'esattore non sapesse immediatamente supplire all'avvertita deficienza, occorre far decadere l'appaltatore, e procedere alla nomina di un nuovo esattore a carico del precedente: condizione gravissima che vuolsi riservare per estreme circostanze, e però la Commissione credette nell'interesse del Comune preferire come più solida la cauzione data in effetti pubblici, e far sì che meno eventuale, e meno probabile sia il ricorso a questo provvedimento.

Del resto, la Commissione si rimette alla saviezza del Senato per adottare quel temperamento che crederà più opportuno.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Perdoni il Senato, se alle considerazioni che ho già fatte ne aggiungo un'altra che è la seguente: l'esperienza ammaestra l'amministrazione che la questione delle cauzioni è uno dei principali inciampi per trovare gli esattori.

Ora, quando si tratta di mettere in vigore una legge di questa fatta credo non sia senza importanza il richiedere quanto occorrer possa per tutela dell'amministrazione, ma che non si debba andare più in là.

Comprendo la serietà delle ragioni adottate a nome della Commissione dal signor Senatore Porro, ma dal momento che l'art. 18 cautela tanto i Comuni, quanto lo Stato, imperocchè quando mai la diminuzione dei fondi pubblici avvenisse, (e qui dovrebbe avvenire sensibile perchè dovrebbero diminuire almeno di un decimo), io credo che non convenga fin da principio crescere le difficoltà, anzi conviene rimuoverle più che sia possibile: perciò pregherei il Senato, se la Commissione non insiste, di voler ammettere l'articolo come è venuto dall'altra parte del Parlamento.

Presidente. La Commissione insiste?

Senatore De Gori. La Commissione si rimette alla decisione del Senato.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento della Commissione, che consiste nel dire che la cauzione deve corrispondere ai *quattro quinti*.

Chi ammette quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti il resto di quest'articolo che rileggo :

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Leggo in quest'articolo che la cauzione è prestata in *rendita pubblica italiana*; ora, nella precedente seduta si è già stabilito che in luogo di rendita pubblica italiana si dovesse dire *rendita pubblica dello Stato* epperò.....

Presidente. Questo veramente è ammesso e non occorre....

Ministro delle Finanze. Io non vorrei dire cosa che per avventura fosse contraria alle abitudini di questo Consesso; ma nell'altro ramo del Parlamento rimane sempre inteso che la Commissione ha poi la facoltà di rivedere la legge per coordinare gli articoli anche dopo votati; e questo è di assoluta necessità perchè nella disposizione degli articoli sia adoperata una uniforme dizione; mi pare che si potrebbe rimanere d'accordo in questo, cioè che la Commissione, dopo votato il complesso della legge, abbia la bontà di assumere questo incarico.

Presidente. Ben inteso per semplici correzioni, per uniformità di dizione.

Metto dunque ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 18.

« Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso dell'esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal Prefetto.

« Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si rinnova l'asta a carico dell'Esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del Prefetto di dichiarare decaduto l'Esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'Esattore medesimo. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 19. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale, o dalla Rappresentanza consorziale: spetta al Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, di riconoscerne la idoneità. »

(Approvato.)

« Art. 20. Tutte le spese relative all'asta, alla pre-

stazione della cauzione, al contratto definitivo, sono a carico dello Esattore.

(Approvato.)

« Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'Esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del Comune; e se l'esazione si fa per Comuni consorziati, nel Comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziati, e reso noto al pubblico. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io proporrei qui una piccola aggiunta, per la quale credo essere d'accordo colla Commissione, ed è questa: se l'esattore debba tenere l'ufficio nel capoluogo del Comune, e se l'esazione si fa per Consorzio, proporrei che si aggiungesse: « o capo luogo di Mandamento. »

Mi pare tanto giusta la mia proposta da non dar luogo a discussione di sorta, perchè, quando vi è Consorzio fra Comuni, in quelle parti d'Italia in cui si fa l'esazione per Mandamento da qualche tempo, se avvenisse che un Comune avesse una maggiore popolazione, non sempre questa sarebbe una ragione per trasportarvi l'esattoria dal luogo in cui si trova, giacchè avviene talora che un Comune è benissimo più popolato del Comune capoluogo, ma non per questo è più importante.

Per ciò mi pare che in questo caso si possa dare facoltà al Prefetto di fissare la residenza dell'esattore nel capoluogo del Mandamento o nel Consorzio più popoloso.

Credo che in tutti i casi non vi sia inconveniente nel lasciare loro una certa latitudine nello scegliere un Comune piuttosto che un altro, come sede della esattoria nel caso di formazione di questi Consorzi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Desidererei sapere da chi si farà la scelta, perchè posso assicurare il Senato che ci sono dei Mandamenti in cui il capoluogo è in posizione più incomoda, e in un Comune di minore importanza.

Domando dunque chi farà la scelta?

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Le ultime parole del signor Ministro delle Finanze hanno accennato che la scelta fra il capoluogo di Mandamento e il Comune che abbia maggior popolazione, dipenda dal Prefetto.

La Commissione, prima di tutto, ha l'onore di rammentare al Senato come nella dizione dell'articolo 2, fosse adottato un emendamento proposto dall'on. Senatore Cambray-Digny, col quale viene stabilito che ove più Comuni si riuniscano in Consorzi, spetta al Sindaco del Comune più popoloso la Presidenza del Consorzio. Per conseguenza, non dirò che questo pre-

giudichi, ma preoccupa alquanto anche la questione della sede delle esattorie. Ad ogni modo la Commissione non fa nessuna obiezione alla proposta dell'onorevole Ministro che trovava perfettamente regolare e razionale; soltanto crederrebbe che l'idea del signor Ministro potesse trovare un'espressione più esatta, ove si dicesse che « se nel Consorzio si trova un Comune che sia capoluogo di Mandamento, quello debba essere la sede dell'esattoria ».

Se fra i Comuni consorziati non ce n'è alcuno che abbia questa preminenza di esser capoluogo di Mandamento, allora sia il numero della popolazione quello che stabilisca la sede dell'esattore.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Aveva difatto in questo senso predisposto un emendamento analogo a quello del signor Ministro, che credo accetterà: direi cioè: « Nel capoluogo di mandamento e in difetto in quello che ha maggior popolazione. »

Presidente. Domando se l'emendamento dell'onorevole Beretta è approvato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Il Senatore **Segretario**, **Chiesi** dà lettura dell'articolo 21 emendato.

« Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel Capoluogo del Comune; e se l'esazione si fa per Comuni consorziati, nel Capoluogo di mandamento o in difetto nel Comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei Regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico.

Senatore **Poggi**. Ma se nei Comuni Consorziali non ci fosse il capoluogo?

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo come fu emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali, sotto la responsabilità dell'esattore e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Si passa al Titolo II, *Della riscossione*.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse province dal Ministro delle Finanze in sei rate.

« Entro il mese di dicembre i Prefetti pubblicano in ciascun Comune l'avviso delle scadenze stabilite per l'anno successivo, indicando l'ammontare delle imposte tanto per la Provincia, quanto per i Comuni.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. La Commissione ha l'onore di proporre una nuova relazione di questo articolo il quale conteneva anche una prescrizione che sarebbe stata impossibile ad eseguirsi, vale a dire che i Prefetti pubblicassero i ruoli nel gennaio dell'anno successivo, e ciò a cagione della fretta colla quale erano stata redatta la redazione.

La Commissione si è preoccupata della necessità di stabilire le epoche dei pagamenti bimestrali, per modo che si potesse raggiungere un vantaggio che a nostro avviso è molto rilevante, cioè: che al termine dell'anno l'esazione delle contribuzioni dirette fosse già compiuta, ed il loro ammontare già incassato dal pubblico Erario. Per ragioni che avremo l'onore di sviluppare se ci saranno mossi obbietti intorno alla ripartizione delle imposte in sei rate, noi abbiamo preferito tale ripartizione, cioè che le imposte si paghino in sei rate eguali bimestrali.

Ciò posto, abbiamo considerato quali potessero essere le scadenze bimestrali colle quali si potesse raggiungere l'intento che ho accennato, cioè: che al termine dell'anno le contribuzioni dirette, riscosse o non riscosse, fossero già entrate nella pubblica cassa.

Ci è sembrato che questo scopo si raggiungesse determinando le scadenze bimestrali a cominciare la prima dal 1° di febbraio, e quindi successivamente ad ogni bimestre.

Perciò il primo paragrafo dell'art. 23 venne dalla Commissione modificato in questa conformità: *le scadenze ordinarie per le imposte dirette saranno...* e qui viene il resto dell'articolo tale e quale è sottoposto al Senato.

Presidente. Si compiacerà di presentare al banco della Presidenza la nuova redazione.

Senatore **De Gori**. Ora parlerò sul secondo comma.

La Commissione crede in realtà che il secondo paragrafo contenga una disposizione la quale in pratica non abbia nessuna utilità, dappoichè il contribuente è costituito debitore dalla pubblicazione che fa il Sindaco dei ruoli del Comune.

La Commissione non sa persuadersi quale sia l'utilità della pubblicazione che deve fare il Prefetto, la quale (pubblicazione) aveva ragione di essere quando era diretta allo scopo di annunziare al pubblico la scadenza; ma tostochè le scadenze sono determinate una volta per sempre dalla legge, sembra che cada di natura sua la prescrizione susseguente, cioè della pubblicazione che avrebbe dovuto farsi in altro caso dal Prefetto.

Senatore **Beretta**. Domando la parola per chiederlo una spiegazione: l'alinca primo dice:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse Province dal Ministro delle Finanze in sei rate. »

Stabilito questo principio che le rate debbano essere eguali, a senso della Commissione, credo che

nascerebbe un gravissimo inconveniente, che ogni bimestre cioè dovrebbero accorrere a fare il pagamento delle imposte tutti i contribuenti dello Stato, dell'imposta fondiaria, dei fabbricati, della ricchezza mobile, delle vetture e domestici, dei pesi e misure.

L'agglomeramento di tutti questi contribuenti in un dato tempo, lo imbarazzo dell'esattore di dovere in un'epoca sola dar mano a tutti i ruoli, rendono quasi impossibile l'esercizio. Pare quindi a me che fosse molto più opportuno, che ritenuto fermo il pagamento in 6 rate bimestrali, tre di questi bimestri servissero per il pagamento dell'imposta fondiaria e fabbricati, gli altri tre bimestri, avvicendati, servissero per il pagamento delle altre imposte che fondiarie non sono.

In questo modo anche l'esattore avrebbe più facilità di farsi pagare da quelli che si rendessero morosi ad ogni rata. Ma Voi vedete bene, che se agglomeriamo tutti i contribuenti in una sola epoca, come è possibile che l'esattore nel termine di due mesi abbia modo e tempo per compiere le operazioni, ed eseguire i lavori relativi ad ogni sorta d'imposta? Secondo me, è impossibile.

Prego quindi il signor Ministro, la Commissione e il Senato ad accogliere il mio emendamento in questi sensi:

Aggiungerei cioè al primo alinea che termina *in sei rate bimestrali*, le parole *« combinate però in modo che in tre bimestri si paghino le imposte fondiarie e negli altri tre bimestri le altre imposte. »*

Senatore **Cambray-Digny** Domando la parola.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Avevo domandata la parola prima del Senatore Correale.

Presidente. La parola è allora al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Però se il Senatore Correale vuol parlare...

Senatore **Correale.** No, no, parli pure.

Senatore **Cambray-Digny.** Io sarò brevissimo. Io non posso fare a meno di esporre qualche considerazione al Senato. In primo luogo sul vantaggio di fissare delle scadenze determinate piuttosto che lasciare questa materia all'arbitrio dell'Amministrazione; ed in secondo luogo sopra l'utilità di dividere tutte quante le imposte in sei rate.

Prima di tutto, o Signori, io debbo fare osservare al Senato che argomento di maggiori lagnanze, più ancora della gravità delle imposte, è la incertezza delle scadenze.

Noi abbiamo continuamente imposte che scadono. Alcune scadono a un mese di distanza l'una dall'altra, alcune altre imposte a tre mesi: e l'Amministrazione con semplici avvisi ordina ai contribuenti di pagare una

rata, e qualche volta importante, entro il breve termine di 15 giorni. Nasce adunque una confusione, che proviene da mille cause cui lungo sarebbe enumerare, e che l'amministrazione si è sforzata di far cessare con tutti i mezzi, questa confusione, ripeto, è argomento di lagnanze da parte dei contribuenti, molto più vive, di quelle che produce la gravezza stessa delle imposte.

Ora quando è stabilito per legge che al 1° febbraio, al 1° aprile, si paga una rata di tutte le imposte, cessa la confusione: ogni contribuente sa per tempo ciò che deve pagare, e si prepara a soddisfare il debito che ha collo Stato. Così si toglie di mezzo anche una delle maggiori cagioni della inesattezza nel pagamento dell'imposta, una delle maggiori cause degli arretrati che ora abbiamo.

Per questi motivi, io non posso fare a meno di appoggiare il concetto della Commissione che ha ancora migliorato la proposta che due anni fa io ebbi l'onore di sottoporre all'altro ramo del Parlamento, adottando cioè per le scadenze il primo giorno dei mesi pari dal febbraio al dicembre, in modo che l'ultima rata scadebbe un mese prima della chiusura dell'esercizio. Si eviterebbe così l'inconveniente di trasmettere da un esercizio ad un altro l'ultima rata delle imposte.

Veramente l'onorevole Senatore Beretta non esclude il concetto della scadenza fissa; ma egli vorrebbe suddividere in tre rate ogni ordine di imposte facendo pagare alternativamente le fondiarie, e le non fondiarie. Le scadenze per l'esattore sarebbero sempre sei, per ciascuna specie di contribuenti sarebbero tre.

Io dubito che quel sistema non gioverebbe alla semplicità: credo anzi che genererebbe maggiori inconvenienti, maggiori imbarazzi di quello semplice e chiaro che la Commissione propone.

D'altronde, o Signori, più frequenti si fanno le rate e conseguentemente più piccole, più facile è l'incassare l'imposta per il termine fisso. Quindi io manterrei il concetto della divisione in sei rate di tutte quante le imposte.

A me sembra, a dire il vero, che se il Senato adotta i modi speditivi che questa legge suggerisce per la esazione anche coatta, non sia una grande difficoltà quella di avere ogni bimestre tutti quanti i contribuenti a pagare alla Cassa dell'esattore. Tutt'al più una certa difficoltà potrà incontrarsi nelle grandi città; ma, o Signori, non ci illudiamo. Le grandi città si divideranno in tante esattorie, come è stato ammesso da un emendamento introdotto in questa legge, o avranno un esattore, il quale certamente non potrà far tutto da se stesso, ed avrà perciò bisogno di un ufficio di una certa importanza per corrispondere ed adempiere esattamente ai suoi doveri.

Quindi neppure per il caso delle grandi città non parmi siavi inconveniente.

Dunque concludo coll'appoggiare l'emendamento proposto dalla Commissione nei termini precisi nei quali è formulato.

Presidente. La parola è al Senatore Correale.

Senatore Correale. Io veramente non ho più nulla da dire, giacchè io sono precisamente del parere dell'onorevole proopinante intorno alle rate della fondiaria, perocchè certamente sei rate di una somma mediocre regolari si sentono meno duramente che tre le quali importando il doppio, riuscirebbero assai gravose; perciò le prime sono di minor danno per i contribuenti.

Io quindi appoggio l'opinione dell'onorevole proopinante, e prego il Senato di voler adottare le sei rate.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Confesso, che come contribuente preferirei di pagare tre rate solamente nell'anno, perocchè tenendo il denaro lungo l'anno ci avrei maggiore tornaconto, che non pagando, per esempio, ogni bimestre; ma come Ministro, certamente non posso oppormi a che le imposte si paghino ogni due mesi; quindi sotto questo punto di vista non potrei che fare buon viso alla proposta della Commissione. Soltanto io domanderei che cosa succederà quando sia fissata l'epoca a cui ha luogo la scadenza in termini così espliciti, così decisi, come la Commissione proporrebbe? vi sarà l'impossibilità di ottemperarvi, e vi sarà molte volte?

Prendiamo, per esempio, la ricchezza mobile. Anche quando la legge dell'esazione dell'imposta fosse stata redatta come oggi si propone, quando mai avremmo noi potuto stabilire queste rate, quando i ruoli non sono formati, e non possono esserlo, e la legge è combinata in guisa che non possono essere formati nel tempo che qui si prescrive?

In questo caso, si dirà: la legge speciale derogherà alla legge generale; sta bene, ma solamente non vorrei che la redazione così rigorosa desse poi luogo ad appigli degli esattori intorno agli obblighi loro.

Se la Commissione è tranquilla sovra questo punto, cioè, che malgrado la determinazione delle scadenze nella legge, malgrado che, per esempio, nel quinquennio in cui l'Esattoria è affidata ad un determinato esattore, venga una legge che stabilisca diversamente le scadenze, non vi sia diritto a reclamo per parte degli esattori per farsi liberare da qualcuno degli obblighi loro, io non ho difficoltà di rimettermi sopra questo proposito a tante persone infinitamente più di me competenti in questa materia.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Siccome nell'articolo 4 di questa legge è detto che i capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, così pare a me, che ai casi ai quali accennava testè il sig. Ministro delle Finanze ci potrà dare norma con qualche disposizione dei detti capitoli.

Quello che importa si è, che la legge determini le

regole generali: dei casi speciali, e maggiori in via transitoria ne potranno accadere di molti: e a questi il signor Ministro delle Finanze ha buono in mano per provvedere la mercè del citato articolo 4.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Questa disposizione, sembra a me, suppone necessariamente un ordinamento bene stabilito allo scopo di avere i ruoli pronti al cominciare del gennaio di ogni anno.

Nell'ottobre dello scorso anno fu provveduto con un Decreto Reale allo scopo di ottenere i ruoli esattamente al cominciare dell'anno. Io non so se l'Amministrazione abbia potuto applicare bene le disposizioni di questo Decreto; comunque sia, se con quello o con qualche altro Decreto Reale o con legge non si riesca ad ottenere veramente che tutte le operazioni destinate alla formazione dei ruoli si compiano a tempo fisso, in modo che i ruoli di tutte le imposte si abbiano nel mese di gennaio, è evidente che la disposizione proposta non potrebbe applicarsi.

Pregherei l'onorevole signor Ministro a voler dare qualche schiarimento su questo proposito, perchè non so se veramente questo Decreto del mese di ottobre abbia potuto avere tutta la sua esecuzione o siasi fatto in modo che possa averla alla fine dell'anno 1870, o se il Ministro abbia qualche altro concetto da condurre agli stessi risultati.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Lasciando stare i minori particolari, certamente è mia cura di provvedere anche nell'ordine di idee del Decreto accennato dall'onorevole Senatore Cambray-Digny; e se egli ha dato uno sguardo ai provvedimenti finanziari da me proposti avrà veduto che vi è per la ricchezza mobile qualche disposizione che tende a facilitare l'attuazione di quel concetto; ma io accennando alle difficoltà che vi sono alludevo allo stato dell'imposta fondiaria in talune province.

L'on. Senatore Cambray-Digny non ignora che in certe parti del Regno per l'imposta fondiaria, non solo i ruoli del 1870, ma neanche quelli del 1869 si sono potuti fare. Per conseguenza vi possono essere delle difficoltà pratiche, e se il Parlamento per esempio non delibera in tempo sul da farsi intorno alla ricchezza mobile, non si avrà modo di provvedere.

Del resto, convergo con lui che bisogna fare il possibile per poter ordinare la formazione dei ruoli, perchè sarebbe inutile fare una legge sull'esazione dell'imposte se non si provvede al resto.

Venendo ora alla discussione che è portata innanzi a noi, io mi acquieto alle osservazioni fatte giustamente dall'onorevole Senatore Tecchio, quanto ai pagamenti. Pertanto io confesso che, di regola, preferirei poche scadenze. Mi pare che i contribuenti troverebbero maggior facilità, non essendo incomodati molte

volte per correre dall'esattore; ma è pure opinione generale, ed è stata pure esposta dall'onorevole Senatore Correale, che le imposte siano meno dure quanto più sono divise.

Io debbo tener conto di questa opinione manifestata dal Senatore Correale che è molto diffusa. Quindi io non posso disconoscere che, quantunque il fatto sia contrario, ad ogni modo porterebbe agevolezza in molti luoghi l'aver facoltà di pagare le imposte piuttosto in sei rate che in tre.

Per conseguenza, io come Ministro delle Finanze non posso respingere questo concetto, che del resto è espresso anche nella redazione dell'articolo dell'altro ramo del Parlamento, e dichiaro accettare la redazione quale è proposta dalla Commissione.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io credo che vi sia un punto che non è stato discusso tra i preopinanti, cioè che le rate debbono essere 6, e che debbono essere uguali; solamente mi pare che meritino grande considerazione gli obbiettivi del Ministro delle Finanze, quanto alla fissazione generale delle scadenze di queste rate, in una legge come questa di riscossione d'imposte, dove tutto al più si può aver presente allo spirito, la qualità delle imposte esistenti, ma non si può avere cognizione di quelle che per avventura possano mutare o altre che possano essere aggiunte.

Ora, quando voi avete scritto in questa legge i giorni della scadenza, io domando all'onorevole Senatore Tecchio che naturalmente ne saprà molto più di me in questa materia legale, se quando è scritto questo come una condizione generale nell'interesse dell'andamento dell'Amministrazione dello Stato e dei contribuenti, possa poi derogarvi il Ministro delle Finanze con decreto particolare. Credo che sia una delle condizioni alla quale non possa derogarsi per contratto, ed è questa la mia preoccupazione; perchè ove avvenga, o per qualche nuova imposta che sia per stanziarsi, o per le ragioni che avete udite, cioè, perchè l'Amministrazione non si trova pronta, che non possano essere riscossi i ruoli nei giorni stabiliti, certamente gli esattori domanderanno i danni ed interessi. È inevitabile questo.

Ora, non sarebbe meglio evitare questo pericolo, non stabilendo in modo generale questi giorni? E ove mai si volessero stabilire, non sarebbe almeno utile di dire che queste disposizioni si intendano applicate, ove il Ministro di Finanze al mese di dicembre, con suo decreto, non indichi altro giorno, altre ripartizioni, sempre però in sei rate eguali, e per l'interesse delle Finanze, e per l'andamento regolare dell'Amministrazione?

Sottometto al Senato ed alla Commissione queste mie considerazioni.

E qui aggiungerò poche altre parole.

Vi hanno certe piccole imposte dirette, come sono diritti dei pesi e misure, ce ne potrebbero essere

altre che si riscuotono su ruoli, come i permessi che si danno per certe industrie; insomma quelle imposte che ci sono, ed altre che ci potrebbero essere specialissime; per queste imposte il pagamento dovrete anche necessariamente ripartirlo in sei rate. A me pare però che per tali imposte sarebbe forse conveniente che ci fossero delle scadenze generali, o almeno delle ripartizioni non in sei rate, perchè sarebbero qualche volta poco divisibili attesa la loro esiguità.

Quindi aggiungerei un inciso, che io proponeva in quei sepolti miei emendamenti, che è il seguente:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette, salvo il caso di qualche contribuzione speciale, sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse province ».

Credo che se la Commissione vorrà avere la cortesia di considerare un poco queste idee che mi vengono così senza meditazione, si potrebbe concepire la sua proposta aggiungendoci questo emendamento, che sottopongo alla meditazione della Commissione stessa e del Senato.

Presidente. Faccia grazia d'inviarmi questo suo emendamento.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja, è evidente che competente a rispondere è innanzi ad ogni altro la Commissione. Io rispondo soltanto all'interpellanza che egli mi fece l'onore di dirigermi.

Ove si domandi se il Ministro possa stabilire scadenze anticipate a quelle che sono indicate dalla legge, certamente io credo che ei non lo possa nè con contratti nè con Decreti Reali, perchè nè i contratti nè i Decreti Reali possono disdire la legge con aggravio dei contribuenti.

Ma ove si preveda, come accennava il signor Ministro, che i ruoli non possano essere in attività, non possano essere pubblicati a tempo debito, non è dubbio che in questo caso torna impossibile che le imposte vengano pagate alla scadenza stabilita dalla legge, e che quindi il Ministro sarà nella necessità di determinare una scadenza più lontana; e così potrà fare questo, appunto perchè, ritardando le scadenze delle imposte, egli non reca ai contribuenti un aggravio maggiore di quello che è scritto nella legge.

Quanto poi al provvedere che nei casi del ritardo dei ruoli e perciò stesso della proroga delle rate dalla legge prelinite, l'esattore non possa promuovere azioni di danni e interessi, egli è questo il provvedimento al quale io alludevo quando poc'anzi diceva che il signor Ministro ne potrà tener conto nei capitoli normali d'asta, da stabilirsi a termini dell'art. 4 votato dal Senato.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Gli argomenti che vennero ad-

dotti non mi hanno, persuaso a ritirare l'emendamento proposto.

Sembra a me, o Signori, di avere dimostrato l'impossibilità pratica dell'esecuzione della riscossione in ciascuna delle 6 rate di tutte le imposte dirette. Avverto che queste imposte dirette sono 5, che quindi ciascun esattore, anche di un piccolo Comune, debbe avere alla mano nello stesso momento questi ruoli; più, siccome si aggiungono tutte le tasse comunali, così avrà ancora il ruolo della tassa di famiglia o focatico, il ruolo delle tasse sui bestiami e il ruolo della tassa sugli esercenti per il dazio consumo.

Io domando, come potrete trovare un esattore che si presti a fare una riscossione dettagliata in questo modo, in ciascuna delle sei rate in pochi giorni, ed anche in un giorno solo per Comune? In molti casi un piccolo Comune avrà alla mano, come diceva, 6, 7 o 8 ruoli per riscuotere ora sull'uno ora sull'altro. Tornerà impossibile quindi di trovare un esattore.

Voi fate una legge per trovare degli esattori all'asta, e voi mettete tutte le difficoltà perchè gli esattori vi si presentino; vuol dire che chi intende di sostenere l'articolo come è redatto, aggraverà fortemente il Comune e incomoderà gravemente i contribuenti senza ottenere lo scopo che si propone.

Dico che è nell'interesse dell'esattore, ma è anche nell'interesse dei contribuenti.

I contribuenti che nelle città specialmente (non voglio parlare solo di città grandi, ma anche delle piccole città) nei giorni dell'esazione si troveranno in venti o trenta mila od anche soltanto in 2, o 3 mila contribuenti nel medesimo giorno per pagare; non riusciranno nemmeno con gravi sienti a pagare, e dovranno cadere sotto la legge che li obbliga al capo soldo, e saranno quindi pregiudicati nei loro interessi per la legge mal fatta.

Oltre tutte queste ragioni c'è l'altra che accennava l'onorevole Senatore Scialoia, cioè, che il ripartire la imposta dei pesi e misure in sei rate, ed altre piccole imposte che obbligano al pagamento di 2 o di 3 lire l'anno se è già incomodo quando si stabilisse in tre rate, tanto più lo sarà se si voglia ripartire in sei; e ciò dicasi anche di tutte le altre tasse di poca importanza.

Oltre tutte queste considerazioni io insisto nel mio emendamento e decida il Senato, bastando a me l'aver messo in avvertenza sull'inconvenienti che deriverebbero dal non accettarlo.

Presidente. Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta:

« ... in sei rate bimestrali, combinate però in modo che in tre bimestri si paghino le imposte fondiariae, negli altri tre bimestri le altre. »

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. La Commissione è in dovere di esprimere la propria opinione prima sull'emen-

damento proposto dall'onorevole Senatore Beretta; quindi sopra le osservazioni sempre valutabilissime dell'onorevole Ministro delle Finanze, e finalmente sulla proposta di rinvio intorno alla sua mozione stata fatta dall'onorevole Senatore Scialoia.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta, il quale in realtà consiste in questo, cioè: che le rate sieno quadrimestrali per le imposte immobiliari, e quadrimestrali per le imposte mobiliari anzichè bimestrali le une e le altre, la Commissione è nella spiacevole necessità di rifiutarlo.

La ragione per la quale la Commissione, non lo accetta, è precisamente quella ragione pratica che accennava fra le altre l'onorevole Senatore Cambray-Digny. Il Senatore proponente Beretta, crede che il riparto delle imposte in rate bimestrali porti un grave incomodo ai contribuenti, obbligati ad andare ogni bimestre all'esattoria per pagare, e produca all'esattore un aumento di lavoro e di fatica.

Bisogna distinguere provincia e provincia, contribuenti e contribuenti.

Nelle province o nei Comuni, ricchi od agiati ci può essere una parte della popolazione la quale preferisca le scadenze più lontane, all'incomodo di andare ogni due mesi a pagare la propria imposta, perchè nel giro dei commerci, nell'attrito dei traffici e delle industrie il contribuente preferisce di avere il danaro corrispondente all'imposta nelle sue mani, anzichè andarlo a versare nelle casse dell'esattore.

Ma pur troppo ci sono altre parti del Regno, altri Comuni, tutti quelli in cui la massa delle imposte dirette posa sopra la fondiaria, nei quali invece il maggiore frazionamento possibile riesce meno sensibile, meno duro al contribuente, come confessava l'onorevole Sella. Sta bene che Egli preferisca di pagare una sol volta all'anno, perchè gli giova avere nelle sue mani l'equivalente di tutto quello che deve pagare, l'utilizza, e finalmente in una volta sola si libera da questo spinoso pensiero.

Ma ci è anche il contribuente, ad esempio come me, al quale invece il frazionamento massimo di quello che deve pagare fa sì che si accorga meno della somma generale che alla fine dell'anno deve pure versare nelle casse del Tesoro.

In conseguenza, per tutti questi ordini di contribuenti, io credo che il pagamento bimestrale sia preferibile al quadrimestrale. Ma credo pure un'altra cosa, credo cioè che anche per i contribuenti doviziosi non venga col sistema dell'onorevole Beretta a togliersi l'incomodo di andare ogni bimestre a pagare; inquantochè col suo emendamento, un bimestre si dovrebbe pagare la ricchezza mobile, un bimestre la fondiaria.

Ora, chi è quel contribuente per poco agiato che sia, che o poco o molto non debba pagare per i due cespiti, vale a dire per la fondiaria e per la ricchezza mobile?

Onde mi pare che non si raggiungerebbe a pro del

contribuente quel minore incomodo che si prefigge col suo emendamento l'onorevole Beretta; perchè ogni due mesi bisognerebbe che il contribuente facesse la strada che lo conduce all'esattoria, una volta per pagare la fondiaria, una volta per pagare le altre imposte.

Di più, vi è un altro inconveniente.

L'esattore naturalmente nel concorrere all'appalto, nel combinare il contratto di esattoria, che cosa prende per primo criterio? Il rischio al quale egli è esposto e il tempo per il quale egli deve anticipare le somme non riscosse per riscosse. Ora, o Signori, per la maggior parte dei contribuenti più si prolunga il tempo e più facile è il rischio di perdere, e per conseguenza maggiore viene la misura dell'aggio, che forma il primo criterio del contratto d'appalto.

Per queste ragioni semplicemente esposte e confortate da quelle che già hanno manifestato altri proponenti, la Commissione non saprebbe acconciarsi all'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

Le osservazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze hanno risvegliato, lo confesso, in me, che ho l'onore di parlare, quel vivo rammarico che provai fin dal primo giorno che questa legge venne in seno della Commissione permanente delle Finanze a cui ho l'onore di appartenere, vale a dire, che fosse stata questa legge mutilata della sua prima parte, (non per colpa certo del Ministro che ne fu l'autore, nè per colpa del Ministro che l'ha presentata al Senato), cioè quella che si riferiva al riparto delle imposte ed alla formazione dei ruoli.

Pur troppo questo è un fatto che bisogna accettare tale quale è; ma per una legge organica, una legge che spiega la sua influenza, che fa sentire i suoi effetti così costanti e diffusamente, come una legge di percezione di imposte, la Commissione ha ritenuto che dovesse partirsi dal preconetto, che un'altra legge stabilirà pure un giorno il modo di ripartire le imposte, ed il modo della formazione dei ruoli in tempo utile, affinchè questa prima ruota della macchina che deve avere l'ingranaggio, e che pone in movimento tutte le altre ruote della pubblica finanza, non sia inerte, ma regolarmente agisca.

Per conseguenza, la Commissione ritiene che con questo preconetto debba essere formulata la legge attuale, cioè che il riparto delle imposte e la formazione dei ruoli possano presto o tardi essere stabiliti in modo che le scadenze fisse sieno un fatto possibile, ed un fatto che proceda regolarmente; ciò non ostante è innegabile che questo desiderato non si verifica ancora; noi affrettiamo che possa esserlo, ma non lo è ancora, e questo deve persuadere, a nostro avviso, il Senato a spingere certamente la Commissione a preoccuparsi, quando saremo al titolo *Delle disposizioni transitorie*, di quanto può essere necessario, affinchè fino al momento in cui la legge, per il riparto delle imposte e la formazione dei ruoli, non sia deliberata

dal potere legislativo, si possa senza inconvenienti procedere all'esazione delle tasse, con quei temperamenti transitorii che sono, non si può negarlo, una necessità del momento.

L'onorevole Senatore Scialoja avvertiva come non si può colla legge stessa che ora stiamo discutendo ed elaborando, preoccupare l'avvenire, vale a dire quello che per altre leggi di imposte dirette possa essere dal Parlamento sanzionato; e come anche nell'attualità del fatto siano affidate all'esattore delle imposte dirette certe percezioni le quali non ammettono la divisione, il frazionamento in sei rate, e il pagamento in conseguenza ad ogni bimestre. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scialoja è veramente apprezzabile e la Commissione certamente accoglie ed accetta di tornarvi sopra e di pensarvi; solamente mi permetterà di osservare che le percezioni alle quali l'onorevole Senatore Scialoja allude, non so se realmente si possano conglobare colle imposte dirette, e se piuttosto quelle non abbiano l'inole di rimborso e di compenso, anzichè la vera proprietà di tributo.

Fatta quest'osservazione, se vuole che realmente si ritenga che siano tributi, anche per l'ipotesi che egli ha fatto, di prevedere il caso di imposte dirette che vadano a colpire altra materia imponibile, se queste non fossero altro che un aumento o una trasformazione di quelle, cadrebbero sotto l'impero della presente disposizione; quanto a questo non ha difficoltà la Commissione di tornarvi sopra e far tesoro delle osservazioni esposte dall'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Prego il Senatore Chiesi a dar lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Beretta.

Senatore **Chiesi** (legge).

« In sei rate bimestrali combinate però in modo che in tre bimestri si paghino le imposte fondiariae, e negli altri tre bimestri le altre imposte ».

Chi approva questo emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'articolo come fu enunciato dalla Commissione.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per le imposte dirette saranno ripartite per rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

1° febbraio;

1° aprile;

1° giugno;

1° agosto;

1° ottobre;

1° dicembre ».

Entro il mese di dicembre i Prefetti....

Senatore **De Gori**. Ho già avuto l'onore di dichiarare che la disposizione di questa seconda parte dell'articolo non aveva più ragione di essere in quanto che è legificata nel paragrafo che è stato letto.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. È verissimo che non ha più ra-

gione di essere la seconda parte di quest'articolo in quanto riguarda l'avviso delle scadenze; ma in quanto riguarda l'ammontare delle imposte, sarebbe utile di portare a pubblica notizia quale esso sia per tutto l'anno.

Dopo l'adozione della prima parte di quest'art. 23, il pubblico capirà bensì che qualunque sia la somma delle imposte, il pagamento si ripartisce in sei rate bimestrali, e saprà eziandio quali sono i bimestri; ma non saprà ancora a quanto ammontino le imposte dell'anno per lo Stato, la Provincia e il Comune.

Mi pare quindi che la Commissione potrebbe mantenere l'ultimo inciso dell'articolo 23, coordinandolo colla disposizione della prima parte ora accettata.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. La Commissione, fino a questo momento almeno, non è troppo edificata della necessità d'introdurre questa pubblicazione in una disposizione di legge.

La pubblicazione era necessaria perchè enunciava la scadenza, ma tosto che le scadenze non formano più soggetto di disposizione, perchè sono già state stabilite nel modo che abbiamo l'onore di proporre, la pubblicazione ossia la trasmissione per parte dei Prefetti a ciascun Comune dell'ammontare che loro spetta, è un atto amministrativo, il quale sarà importante e regolare che si faccia, ma che in realtà non sembra che possa prendere vita da una disposizione di legge.

In quanto poi ai contribuenti è completamente indifferente, giacchè la qualità di debitore verso lo Stato non deriva da questa pubblicazione, ma deriva dall'altra pubblicazione che ciascun Sindaco e in ciascun Comune farà dell'ammontare, contribuente per contribuente, di quello che deve allo Stato, e per conseguenza degli obblighi che ne derivano.

Presidente. Dunque metto ai voti il primo comma di quest'articolo come è stato letto.

Chi lo approva abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Il secondo comma essendo ritirato, passeremo alla lettura dell'articolo 24. Esso è del tenore seguente.

« Nella prima metà di febbrajo i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« Potrà il Comune o il Consorzio stabilire nel contratto d'appalto l'obbligo per parte dell'esattore di trasmettere a ciascun contribuente una cartella di avviso staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli, e le scadenze delle rate. »

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Correale** ha la parola.

Senatore **Correale**. Ho l'onore di sottoporre al Senato ed alla Commissione poche considerazioni su que-

sto articolo col quale si dà facoltà ai Comuni di stabilire nel contratto di appalto l'obbligo dell'esattore di mandare nella seconda metà di gennaio di ogni anno a ciascun contribuente per mezzo dell'ufficio postale una cartella di avviso staccata da registri a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare.

L'oggetto di questa legge è non solo di tutelare l'interesse dell'Erario, perchè esiga presto e bene le imposte, ma anche la considerazione degli interessi dei contribuenti, i quali non trovo che siano abbastanza tutelati, se si lascia in facoltà dei Comuni il mandare le cartelle d'avviso, io vorrei invece che fosse detto che è in obbligo il Comune di mandare le cartelle d'avviso come di fatti si pratica nelle Province Meridionali; colà l'esattore manda sempre un avviso al contribuente prima della scadenza; qui si prevede il caso che si debba nel pretorio affiggere l'ammontare delle imposte che il contribuente deve pagare; ma questo credo che non basti, perchè, per esempio, quelli che sono infermi non possono andare a leggere questi avvisi e non sapranno quanto debbono pagare: epperò vorrei che si mantenesse in vigore l'utilissima usanza che cioè l'esattore mandasse circa un quindici giorni prima delle scadenze, la cartella d'avviso al contribuente perchè sia avvertito di ciò che deve pagare e quando deve pagare, perchè, come diceva, un ammalato non può saperlo, se l'esattore non manda la cartella, e in questo caso il contribuente non può fare il suo dovere.

Non faccio un emendamento, ma mi rimetto al senno della Commissione.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io domanderei al Senato che volesse sospendere la discussione di questo articolo; ancor'io avrei a comunicare alla Commissione una proposta nel senso di quella indicata dal Senatore **Correale**.

Mi pare altresì che la Commissione sia propensa ad adottare questa modificazione. Solo le rimaneva qualche dubbio sopra un punto legale, se cioè il contribuente sia costituito debitore dalla cartella o dalla pubblicazione del ruolo. Questa questione si è sollevata nella Commissione, e l'adunanza si è sciolta prima che essa avesse deliberato in proposito.

Pregherei quindi il Senato a sospendere la discussione su questo articolo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io mi permetto di osservare che il sistema degli avvisi può essere veramente utile, ma per esser tale, bisogna che sia specificato quanto è necessario; è d'uopo che ogni 2 mesi e in tempo utile l'esattore dica a ciascuno: voi dovete pagare pel sesto della fondiaria tanto, pei fabbricanti tanto, per le vetture, per la ricchezza mobile tanto, e via via; se

non è specificato, questo sistema è inutile perchè il contribuente non si fa un concetto esatto di quello che deve pagare.

Ora, col sistema che vige e vige ancora in Lombardia ad ogni scadenza di rata, il Comune indica tutte le basi delle imposte e indica a ciascuno quanto deve pagare: un tanto per lira sulla rendita, tanti centesimi per scudo, ecc. Questo è un sistema che parla a tutti quelli che sanno e possono leggere l'avviso pubblicato; ma quelli che non sanno leggere, che saranno i più, non possono leggere nemmeno l'avviso dell'esattore; ed allora l'avviso individuale è inutile.

Aggiungerò una sola cosa; questo sistema degli avvisi ai singoli contribuenti è vigente nelle province sarde dove possiedo i miei beni, e quivi io ricevo un avviso dal quale non posso capir niente, se non che l'esattore aspetta che gli porti quelle tante migliaia di lire, e mi dice di pagarle entro l'anno comprensivamente alle sovrimposte.

Or dunque, se il sistema degli avvisi deve essere utile, deve essere specificato. Se ha da essere specificato, reca un grandissimo disturbo all'esattore che lo deve mandare.

Ho detto queste cose unicamente per far vedere che la materia deve esser forse maggiormente studiata; per cui appoggio la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Dunque quest'articolo 24 sarà rinviato alla Commissione perchè lo riveda, tenendo conto dell'emendamento che propone l'onorevole Senatore Correale, il quale è pregato a redigerlo onde sia passato alla Commissione.

Dunque per oggi sospenderemo la discussione essendo l'ora tarda; ma prego i signori Senatori ad essere solleciti come quest'oggi alla seduta di domani, che è fissata per le ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 10 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Sunto di petizione — Seguilo della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova redazione dell'articolo 15 della Commissione — Avvertenze dei Senatori Chiesi e Poggi — Schiarimenti del Ministro delle Finanze e del Senatore De Gori — Aggiunta del Senatore Beretta combattuta dal Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Poggi, Lauzi, Farina e Duchoqué — Nuovo rinvio alla Commissione dell'articolo 15 — Istanza del Senatore Beretta circa l'articolo 14, cui rispondono il Senatore DeGori e il Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Poggi — Nuova redazione degli articoli 24 e 25 proposta dalla Commissione — Appunti e proposta del Senatore Farina — Schiarimenti del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Nuove istanze del Senatore Farina e proposta di rinvio non accettata dalla Commissione — Approvazione degli articoli 24 e 25, emendati — Osservazioni del Senatore Correale sull'articolo 26 — Mozione d'ordine del Senatore Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 26 emendato — Emendamento del Senatore Correale all'articolo 27 combattuto dal Senatore Lauzi e dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Correale. — Avvertenze del Ministro delle Finanze all'articolo 27 — Osservazioni del Senatore Roncalli Francesco, cui risponde il Ministro — Emendamento del Senatore Capone non appoggiato — Approvazione degli articoli 27, 28 — Emendamento del Senatore Correale all'articolo 29 appoggiato dal Senatore Capone — Avvertenze del Senatore Porro, del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny — Riserva del Senatore Farina — Avvertenza del Senatore Lauzi — Emendamento del Senatore Beretta — Controproposta della Commissione — Reiezione dell'emendamento Correale — Osservazioni del Ministro delle Finanze sulla controproposta — Proposta della Commissione di rinvio dell'art. 29, approvata — Approvazione dell'art. 30 emendato — Approvazione dell'art. 31 — Dichiarazione del Sen. De Gori — Mozione del Senatore Vigliani — Richiesta del Senatore Taverna — Proposta del Senatore Vigliani — Istanze dei Senatori Cambray-Digny e Amari — Approvazione della proposta del Senatore Vigliani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori-Lisci**. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione.

N. 4306. Cinque impiegati del Municipio di Perugia fanno istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, nel senso che sieno estese varie disposizioni agli impiegati delle Province, dei Comuni, delle Opere pie e di altri stabilimenti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

Ieri si è sospeso l'articolo 15. Ora prego il signor *Segretario* a leggere l'articolo 15 come è redatto.

Senatore, *Segretario*, **Chiesi**, legge.

« Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali o delle Rappresentanze consorziali.

» Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri c. si contemplati nell'articolo 8, il Prefetto, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, rescinde il contratto e provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge e a carico dell'esattore decaduto. »

Presidente. La Commissione, fu incaricata di esaminare i diversi emendamenti proposti.

Senatore **De Gori**. La Commissione, facendo ancora una volta accoglienza alle osservazioni dell'onorevole Senatore De Falco, conviene di togliere da questo articolo la facoltà veramente esorbitante accordata al Prefetto di rescindere il contratto, e convinta che l'effetto che si vuol raggiungere con questa disposizione si è quello che, verificandosi nell'esattore una di quelle tali condizioni che gli avrebbero preclusa la via all'esercizio dell'esattoria, debba cessare ipso facto dall'esercizio delle sue funzioni, mentre dall'altro canto l'esercizio stesso non debba subire nessuna interruzione,

che tornerebbe a carico dell'Erario, crede che l'articolo stesso debba essere riformato in questa guisa:

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'articolo 8 il Prefetto sopra istanza dei Comuni interessati, od anche d'ufficio, con ordinanza motivata provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge ed a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto e procura la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

Così la condizione che impedisce l'esercizio dell'ufficio di esattore porta immediatamente il suo effetto, l'esattoria non viene interrotta, e si rinvia la questione della rescissione del contratto all'autorità competente.

Presidente. Prego il Senatore De Gori a mandarmi in iscritto questa proposta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ieri l'onor. Senatore Martinengo fece la proposta che fossero aggiunte queste parole: « sentiti la Deputazione Provinciale e l'Intendente di Finanza ». Proposta alla quale aderi anche l'onorevole De Falco.

Domanderei ora alla Commissione se intende accettare questa proposta, oppure se crede di doverne prescindere.

Senatore Porro. La Commissione ha già data la sua adesione a che la determinazione del Prefetto sia presa, sentita la Deputazione Provinciale.

Senatore Chiesi. Osservo che nell'articolo come fu letto ora, non vi è; bisognerà quindi aggiungerlo.

Senatore Porro. La Commissione accetta.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandata la parola perchè tra i casi che sono contemplati dall'articolo 15 vi è anche quello (di cui è cenno nell'art. 8) cioè che l'esattore non debba esser congiunto in secondo grado civile, con alcuno dei Membri della Giunta, o coi segretari dei Comuni interessati.

Ora potrebbe darsi, per un fatto indipendente dalla volontà dell'esattore, che questo vincolo si stringesse dopo; che una sorella dell'esattore, per esempio, si congiungesse con uno del Consorzio comunale; in questo caso, starà bene, se la Commissione lo creda, che si debba sciogliere il contratto; ma penso che non dovesse partirsene ai casi che porterebbero la riforma dell'esattore e l'assoggettamento di lui alla condanna.

Questo può essere un caso di scioglimento, ma non un caso per assoggettarlo ai danni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che, dal momento che l'articolo di cui discorriamo, contiene che questi provvedimenti non si prendono che ad istanza dei Comuni interessati, i Comuni interessati certo non

faranno un'istanza simile, quando avvenisse un caso come quello citato dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Questo è ciò che va chiarito. Il Prefetto lo può fare d'ufficio, e l'articolo è richiamato in tutta la sua integrità.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Io mi permetto di far osservare al Senato che questa disposizione contempla due casi, e mira a due effetti. Il primo caso è quello che, verificandosi durante l'esattoria alcune delle condizioni contemplate nell'art. 8., non convenga che l'esattore continui nell'esercizio delle sue funzioni, e questa cessazione d'ufficio non può essere promossa che o dai Comuni interessati o d'ufficio dal Prefetto.

È evidente che i Comuni interessati non promuoveranno questa decadenza, ed il Prefetto certamente non la pronuncierà d'ufficio, se nel caso, anche incontestissimo, che si sia verificato, non si trovino tali estremi da rendere poco conveniente la continuazione dell'esercizio dell'esattoria in quella tale persona, nella quale si è verificata una di quelle condizioni contemplate nell'art. 8.

L'altra parte è quella relativa alla rescissione del contratto, per la quale è riservata la competenza all'autorità giudiziaria; la quale rescissione certamente non può essere una penale per un fatto il quale non merita alcuna pena.

Per conseguenza, a me pare che lo scopo cui tende l'onorevole Senatore Poggi sarebbe completamente raggiunto ove si dicesse: « e procura, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

Senatore Poggi. Ci sarebbe così una latitudine per cui il caso previsto può essere evitato.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Mi pare che la Commissione non abbia preso in considerazione l'aggiunta che io aveva proposto al primo alinea dell'art. 15, che cioè *non possano essere nominati a segretari dei Comuni interessati i congiunti in secondo grado dell'esattore.*

L'art. 8 dice: che non può essere esattore chiunque è congiunto con alcuno dei Membri della Giunta o dei segretari dei Comuni interessati. Ora, quando un esattore è in carica ed il Consiglio Comunale nominasse a proprio segretario un congiunto dell'esattore, escluderebbe questo dal poter continuare nell'esercizio della sua carica, in onta al contratto in buona fede stipulato; insisterei quindi perchè si aggiungessero le parole: « *né essere nominati a segretari dei Comuni interessati.* »

Presidente. Domando alla Commissione se accetta l'emendamento del Senatore Beretta.

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Crede che bisogna andare un po' a rilente nell'estendere le norme di queste incompatibilità. Se fossimo a caso vergine, confes-

so che non sarei tanto partigiano di queste dichiarazioni di incompatibilità tra l'ufficio di esattore e l'ufficio di Membro della Giunta Municipale, fino al punto che non possano essere parenti nè in primo nè in secondo grado, ma ad ogni modo lasciamo stare le cose quali sono ammesse.

Ora io capisco benissimo che all'articolo ottavo siasi detto che l'Esattore, che la Giunta nomina, non possa, o meglio non debba essere congiunto coi Segretari dei Comuni interessati, perchè evidentemente si presuppone che il Segretario possa influire sui Membri della Giunta in guisa da far nominare ad esattore un suo congiunto per affezione di famiglia anzichè per interesse del Comune; quindi io capisco la prescrizione ammessa nell'articolo 8, che il Senato ha già accettato. Però non vedrei la stessa ragione per dichiarare che non possa essere nominato segretario comunale un congiunto dell'Esattore, perchè davvero non vedo quale influenza l'Esattore possa avere sulla Giunta, in guisa da fare nominare Segretario una persona anzichè un'altra. Si capisce che il Segretario possa influire sulla Giunta nella nomina dell'Esattore, ma non comprendo, ripeto, quale influenza potrebbe avere l'Esattore sulla nomina di un Segretario.

L'articolo implicitamente comprende anche il caso dell'essere congiunti l'esattore e il segretario comunale; perchè quando dice « verificandosi alcuno degli altri casi contemplati dall'articolo 8 » mi sembra che sia sufficiente.

E quando qualche inconveniente avvenga, sarà in facoltà dei Comuni il fare istanza perchè si provveda, ovvero sarà in facoltà del Prefetto il provvedere di ufficio quando inconveniente sorgerà.

Mi pare che ciò basti perchè, se estendessimo di troppo queste incompatibilità, verremmo in realtà a rendere troppo difficile il trovare l'esattore.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Sono giuste le osservazioni del Ministro, e ben volentieri avrei ommesso nell'articolo 8 di stabilire che non possano essere esattori i congiunti in secondo grado civile con alcuno dei segretari comunali; ma giacchè quell'articolo è stato votato e non nel solo senso di dire non possono essere nominati, ma fu corretto e si mise dalla Commissione, e venne anche votato « non possono essere esattori i congiunti in grado civile dei segretari dei Comuni interessati », mi sembra che si debba aggiungere la prescrizione, che sia pure interdetto al Consiglio Comunale di nominare a segretario del Comune uno che sia parente in secondo grado coll'esattore del Comune, affinchè questo non sia o non debba essere un pretesto per fare cessare un contratto che è stabilito col Comune medesimo. Ritengo per conseguenza che sia imprescindibile che venga fatta quest'aggiunta.

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro**. La Commissione tiene ferma la redazione primitiva dell'articolo, perchè se la Commissione doveva dar peso all'esclusione al momento in cui viene stretto il contratto dell'esattoria, nel decorso del contratto, l'importanza riesce minore perchè è riservato all'istanza del Comune od alla sorveglianza esercitata dall'Autorità Prefettizia il riconoscere se sia il caso di procedere alla surroga di altro esattore.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io credo che si potrebbe rimediare all'inconveniente di cui si parlò dianzi, e anche accettare le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, dicendo: « verificandosi durante l'esattoria alcuno dei casi contemplati nella seconda parte dell'art. 8 ».

Allora il testo dell'emendamento della Commissione, potrebbe stare. Veramente i casi importanti che danno luogo alla rescissione del contratto, sono quelli contemplati nella seconda parte di detto art. 8.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io prego il Senato a voler riflettere all'osservazione dell'onorevole Senatore Beretta, che poteva stare di mettere quell'aggiunta o no, se fosse rimasta la dizione dell'art. 8, in questi termini: *Non sono ammessi a concorrere per essere esattori, ecc.*, ma dal momento che l'articolo, in seguito alla modificazione suggerita dalla Commissione e adottata dal Senato, è retto da questa locuzione: *Non possono essere esattori*, è certo che se noi non adottiamo la proposta dell'onorevole Senatore Beretta, e che mentre uno è esattore, fosse nominato un suo parente in 2° grado a Segretario comunale, vi sarebbe violazione dell'articolo 8, perchè potrebbe essere esattore uno che è in parentela in 2° grado con uno di quelli nominati dallo stesso articolo 8.

Dunque diventa indispensabile quest'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, in conseguenza della locuzione dell'art. 8.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Chiesi a dar lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta, per metterlo ai voti.

Senatore **Chiesi**. L'onorevole Senatore Beretta aggiunge alla fine del 1° alinea dell'art. 15, le seguenti parole: *Nè essere nominati a Segretari dei Comuni interessati*.

Presidente. Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo ne segua la conseguenza che ha testè indicata l'onorevole Sena-

tore Lauzi. Infatti l'art. 8 dice: *non possono essere esattori ecc.*; evidentemente in quest'articolo, là dove si parla della nomina dell'esattore, più che altro si intende dire che non possono essere nominati.

Infatti, se guardiamo la genesi di quell'articolo, là si parlava dell'ammissione all'aggiudicazione. Ora, qui all'art. 15 noi diciamo: *durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado non possono far parte delle Giunte Comunali.*

Questo s'intende, perchè le Giunte Comunali devono sorvegliare l'andamento delle esattorie. Poi si aggiunge un'alinea nel quale è detto che il *Prefetto, ove occorra*, queste almeno mi pare siano le parole della Commissione, *ove occorra*, può provvedere un *supplente a carico dell'esattore*. Mi sembra quindi che quando in quest'articolo si inseriscano le parole *ove occorra* proposte dalla Commissione, esse hanno questo significato, di dare all'art. 8 l'interpretazione che ad esso si debba essenzialmente applicare, quando si tratta di fare la nomina, di ammettere all'aggiudicazione, d'incaricare in sostanza dell'esattoria; ma poi una volta che l'esattore è in ufficio, si debbe applicare l'art. 15 perchè quest'articolo infatti comincia colle parole: *durante l'esattoria*.

Quello che debbe avvenire dopo conferita l'esattoria lo stabilisce l'art. 15 e non l'art. 8. L'art. 15 dice: « i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali e delle Rappresentanze Consorziali » (mi pare siasi anche aggiunta questa frase) e poi, quando si verifica qualcuno degli altri casi ammessi dall'art. 8 (ed uno di questi è pur quello in cui venga a nominarsi a segretario Comunale un congiunto dell'esattore), allora, ove lo credano e la Rappresentanza Comunale ed anche il Prefetto stesso, si potrà provvedere alla sospensione dell'esattore.

Quindi mi pare che può stare l'art. 15 come è, senza che ne vengano quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole Senatore Beretta.

Del resto, io mi rimetto volentieri a coloro che nella materia legale hanno cognizioni maggiori che io non abbia.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Pare a me che vi sia molto di giusto in quello che ha detto l'onorevole Ministro, ma che non risponda allo spirito della legge.

Qui si tratta di una incompatibilità che è stabilita dall'art. 8 relativamente non solo alle Giunte Comunali, ma anche per riguardo ai Segretari Comunali.

Ora, che cosa dice l'art. 15?

L'art. 15 pone i Segretari Comunali in una condizione diversa dai Membri delle Giunte, mentre invece l'art. 8 pareggia Membri delle Giunte e Segretari Comunali.

In cosa consiste questa diversità?

Essa consiste in ciò, che mentre i membri delle Giunte Comunali eletti durante l'esercizio delle funzioni

di esattore non possono far parte delle Giunte Comunali, invece i Segretari Comunali eletti in tali circostanze, non sarebbero essi che rimarrebbero esclusi, ma escluderebbero invece l'esattore divenuto loro congiunto.

Il Prefetto provvede quando lo creda opportuno?

Ma il Prefetto sarà nell'imbarazzo per sostituire l'esattore.

Dunque si viene a stabilire fra i Membri delle Giunte ed i Segretari una differenza della quale non si saprebbe rendere ragione, mentre in torza dell'uno sono esclusi i Membri della Giunta, nel caso dei Segretari invece gli esattori potrebbero essere esclusi dal Prefetto, e tale differenza non ha, secondo me, verun motivo di essere.

Mi si permetta poi un'altra osservazione. Il secondo grado di parentela comprende i fratelli: tutti vedono quanto grave sia l'inconveniente che un fratello sia Segretario Comunale mentre l'altro è esattore. Chi non sa quanto sia grave, specialmente nei piccoli Comuni rurali, l'influenza del Segretario? Si può dire che il Segretario è il padrone del Comune.

Ora se il Segretario padrone del Comune fa i ruoli e tutto quanto occorre per esigere le tasse in una parte, e dall'altra il di lui fratello che è esattore prende i denari, ne viene che la riscossione del pubblico danaro diventa così un affare di famiglia, non senza probabile detrimento degli interessi dello Stato.

Quindi io pregherei e Commissione e Ministero a prendere in qualche considerazione l'osservazione dell'onorevole Senatore Beretta e vedere di non mettere in quest'art. 15 in condizione diversa i Segretari i quali nell'art. 8 sono messi in identica condizione coi Membri della Giunta, poichè nell'un caso l'esattore sarebbe escluso dal Segretario, e nell'altra il Segretario escluderebbe l'esattore.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze Desidererei sentire sopra questo punto l'opinione della Commissione.

Senatore **Porro.** La Commissione non ha difficoltà di accettare il rinvio del primo comma di quest'articolo per farne nuovo esame.

Senatore **Duchoqué.** Se il Senato decide il rinvio di questo comma, mi pare che sarebbe meglio rinviare tutto l'articolo, perchè può darsi che le modificazioni del primo comma obblighino a mutare anche il secondo.

Presidente. Domando al Senato se si deve rinviare questo articolo alla Commissione. Chi è di questo avviso, sorga.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 24.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Nella discussione di ieri si è accennato alla necessità di completare l'articolo 14, onde stabilire il metodo finale per potere avere l'esercizio dell'esattoria, quand'anche il Prefetto, come è detto al-

l'articolo 14, non potesse trovare l'esattore che assuma l'esercizio dell'esattoria cogli obblighi portati dall'articolo 13, cioè del non scosso per riscosso, la cauzione, ecc. ecc.

Ieri appunto è stata pregata la Commissione di prendere in considerazione l'argomento, perchè ne facesse soggetto di una sua proposta nella seduta d'oggi. Pregherei quindi la Commissione a voler riferire se ha concretato un articolo addizionale o poche parole di aggiunta all'articolo 14 medesimo, o se ha intenzione di lasciare questo articolo tale quale si trova.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Prima di tutto farò osservare all'onorevole Senatore Beretta, a giustificazione della Commissione, che, come egli avrà notato dalla lettura del processo verbale, un rinvio alla Commissione intorno all'articolo 14 non ci fu.

Ciò non ostante la Commissione ha ponderato accuratamente, come sempre, la proposta dell'onorevole Senatore Beretta.

La Commissione sta ferma, irremovibile nel diniego a qualunque siasi disposizione, la quale, nei modi più o meno diretti, contemplando casi più o meno facili, più o meno possibili, vulneri il principio fondamentale sul quale posa la legge, che è quello del non riscosso per riscosso.

La Commissione non ammette che a questo principio possa essere giammai in alcun modo derogato.

La Commissione dice che, quando le aste non siano riuscite, il Prefetto possa sempre provvedere, per ciò che riguarda il servizio dell'esattoria, tenendo ferme le basi del non riscosso per riscosso, a qualunque aggio, a qualunque prezzo, sia pure elevato, quanto le condizioni sfortunate delle precedenti aste all'effetto di trovare l'esattore hanno prodotto.

Il Prefetto mancherà un suo impiegato, se la intenderà col ricevitore, il quale sarà retribuito con quell'aggio elevatissimo che le circostanze esigeranno; ma il Prefetto dovrà sempre trovare il modo a che all'esattoria sia provveduto.

E in questa persistenza la Commissione è irremovibile, inquantochè essa crede che non bisogna aprire neppure un pertugio per il quale i Comuni, forse influenzati da coloro che più facilmente possono adire ad un ufficio di esattoria, riescano a trovare il modo che l'esazione delle imposte sfugga a quei vincoli stabiliti dalla legge, cioè, che colui il quale esige, debba rispondere del non riscosso per riscosso.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. La Commissione dunque è persuasa che in qualunque modo il Prefetto potrà sempre trovare l'esattore per far esercitare l'esattoria col non scosso per scosso; essa dice: qualunque sia l'aggio, lo troverà. Ma io faccio osservare al Senato ed alla Commissione come sia probabile che il Prefetto bene

spesso non lo trovi. Non si tratta soltanto di avere una cauzione, si tratta di avere altresì i mezzi per fare le anticipazioni che occorrono per ogni rata, onde rispondere del non riscosso per riscosso.

Io quindi mi permetto di far osservare che nei Comuni grandi principalmente non sarà facile di trovare un impiegato che abbia la facoltà di anticipare all'occorrenza 300 o 400 mila lire onde fare entrare nelle casse dello Stato, all'epoca stabilita, la somma delle imposte dirette.

Io domando se il Prefetto potrà trovare un impiegato che abbia questi mezzi per quanto gli offra larghezza di aggio? Io credo che pur troppo si troverà nella impossibilità.

Del resto, lascio che la Commissione ed il Signor Ministro decidano in proposito.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per attenuare almeno in parte l'impressione che potrebbero lasciare le parole dell'onorevole Senatore Beretta, io mi permetto di fare osservare al Senato ciò che è stabilito poi all'art. 56 cioè che:

« Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale riscuote, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato e alla Provincia.

» La consegna del riassunto dei ruoli firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi. »

Vede bene il Senato che si tratta qui di un individuo fortemente interessato a che questo esattore si possa trovare, imperocchè il ricevitore provinciale deve pagare l'ammontare alla scadenza dell'imposte anche se non lo riceve. Quindi potrà avvenire il caso che ieri prevedeva l'onorevole Senatore Cambray-Digny, il quale sentiva la forza della proposta che vi faceva l'onorevole Beretta e vi proponeva un articolo nel quale diceva: se poi il Prefetto non lo trova, lo nominerà il ricevitore provinciale.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha poi receduto da questa sua proposizione, imperocchè quello stesso esattore che il ricevitore provinciale avrebbe nominato, lo nominerà invece il Prefetto.

Quindi credo che questo caso d'impossibilità non vi sia; e capisco che possa avvenire nei primi momenti che ci sia una qualche difficoltà, e che soprattutto ci possa pur troppo essere un aggio alquanto elevato: ma mi sembra che, quando si tenga conto dell'interesse grandissimo che ha il ricevitore provinciale perchè l'esattore ci sia, si possa rimanere tranquilli che si troverà.

Mi pare adunque che non ci sia pericolo a lasciare l'articolo qual'è, e non preoccuparsi del caso in cui l'esattore non si possa trovare, perchè in ogni modo si

troverà; altrimenti potrebbe affacciarsi questo caso: e se non si trovasse chi voglia assumere un ufficio pubblico?

Ma all'atto pratico si finisce per trovare concorrenti più di quel che siano i posti disponibili, e quindi credo che si troveranno più aspiranti alle esattorie di quello che siano le esattorie stesse.

D'altra parte quand'anche ci possano essere degli inconvenienti, perchè nelle cose umane, o Signori, è difficile di trovare dei partiti che non offrano inconvenienti di sorta, pure bisogna scegliere quello che ne offre di minori. Ora fermiamoci un momento sopra questo punto. Offre inconvenienti minori l'una o l'altra delle due soluzioni della difficoltà, cioè, dare nella legge facoltà al Prefetto di nominare un esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, senza obbligo di cauzione, oppure metterci l'obbligo che questo esattore, anche nominato dal Prefetto, debba soddisfare a queste condizioni? A me pare che gl'inconvenienti sieno molto minori prescrivendo che tutti gli esattori debbano soddisfare a codeste condizioni; imperocchè quando si lasci il pertugio, come diceva l'onorevole De Gori, per quello spiraglio mi pare che potrebbe passare molta roba; perchè una volta che si venisse in quell'andazzo, sarebbe molto facile che o per compiacenze od altro avvenisse l'inconveniente che poi si dovesse pagar molto il ricevitore provinciale, perchè in sostanza lo Stato od i Comuni devon finire per pagare per inconvenienti che possono sorgere dal sistema che si adotta.

Son d'avviso perciò che gl'inconvenienti sieno minori lasciando, come ha proposto la Commissione, che l'esattore debba sempre soddisfare a quelle condizioni essenziali già stabilite, cioè a quelle del non riscosso per riscosso, alla cauzione, ed all'obbligo della scadenza, come è stabilito dai ruoli.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Mi permetterà di aggiungere anche una parola a quelle sapienti pronunciate testè dall'onorevole Ministro, non dirò a persuadere, ma a tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore Beretta; le osservazioni del quale certamente non sono dirette a ferire il principio della legge.

È evidente che una volta che il Senato ha ammesso per principio generale della legge che gli esattori debbano rispondere del non riscosso come riscosso, questa responsabilità l'abbiano gli esattori, e non già i Comuni, come era nel sistema lombardo a seguito delle Patenti Imperiali del 1816: questo è un principio che certamente l'onorevole Beretta non vuole contrariare.

Dunque l'onorevole Beretta non può essere preoccupato d'altro che dell'applicazione del principio stesso nei grandi Comuni, dei quali egli davvero può ragionare come maestro, e dove, attesa la mole dell'imposte, sia malagevole trovare gli esattori.

Ma io prego l'onorevole Senatore Beretta a rammentare come a questo caso sia stato già provveduto nelle

modificazioni che ha subito l'articolo secondo della legge; fra le quali è stata deliberata quest'aggiunta: che i Comuni di prima classe possono dividere il loro territorio in più esattorie.

Se io non sbaglio, queste disposizioni già adottate dal Senato, eliminano il caso che egli prevede, e che forma subbietto delle sue giuste apprensioni; inquantochè nessuno impedirà ad un gran Comune di dividere il proprio territorio in più esattorie, all'effetto precisamente, di trovare gli esattori con più facilità e con minore spesa.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io convengo colla Commissione e coll'onorevole signor Ministro che non bisogna discostarsi dalla base della legge; vale a dire d'imporre il non riscosso per riscosso, e che quindi il Prefetto non dovrebbe essere autorizzato a dispensare. Questo potrebbe essere un'altezzamento a coloro che volessero fare gli esattori.

Ma si può contemplare nella legge il caso possibile, che non è lontano dallo avvenire, e forse l'onorevole Beretta ne ha già nella mente uno, che potrebbe allegare, e che potrebbe essere seguito da altri esempi, il caso cioè in cui si possa provvedere diversamente, non già dal Prefetto, e molto meno dal Comune, ma dal Ministro delle Finanze in qualche modo: il figurare questo caso per poter dispensare, in via straordinaria, e coll'autorizzazione del Ministro dall'obbligo del non riscosso per scosso, mi pare che non produrrebbe alcun inconveniente. Anzi io dico che se la legge non contemplerà alcun caso in cui si possa nominare l'esattore senza la condizione del non riscosso per riscosso, che cosa accadrà? Accadrà che quelli che conoscono essere il solo Prefetto il quale in certi casi può nominare l'esattore, e che non lo può fare se non con quella condizione, domanderanno un aggio gravosissimo, perchè sanno che la legge non provvede diversamente, e che il Ministro non può mandare nessuno a coprir quel posto; quindi si varranno del vuoto che è nella legge onde contrariare le nomine degli esattori. Se invece si trovasse inserita nella legge quella eccezione alla quale l'onorevole Ministro delle Finanze aveva accennato due giorni sono, secondo la quale il Ministro potrebbe in questo caso dispensare dall'obbligo del non riscosso per riscosso, non avremmo un vuoto nella legge, e si terrebbero in freno le esigenze eccessive di coloro che aspirassero alle esattorie. Quindi io accetterei l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, ma non darei questa facoltà ai Prefetti, bensì al Ministro, oppure immaginerei qualche altro espediente onde evitare l'inconveniente al quale ho accennato.

Presidente. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io prego l'onorevole Senatore Poggi ed il Senato a riflettere che anche questo provvedimento avrebbe, se non tutti, pressochè

tutti gli inconvenienti della stessa facoltà accordata ai Prefetti; e sicuramente non si eviterebbe quello gravissimo di non poter riscuotere le rate alle loro scadenze. Inoltre ora, udendo l'onorevole Senatore Poggi, mi si affacciò in mente un altr'ordine di obiezioni, ed è questo: che per avventura, quando si accordano degli aggi a carico altrui, bisognerebbe almeno che le condizioni fossero pari. Io capisco che quando il Comune dichiara di non essere riuscito a conferire l'esattoria all'aggio coll'obbligo del non riscosso per riscosso, delle cauzioni, delle scadenze e via discorrendo, allora il Prefetto od altri vi provvedano mantenendo però le stesse condizioni. Se invece il Prefetto o il Ministro hanno la facoltà di conferire l'esattoria dispensando da qualcuna di quelle clausole che sono essenziali, come sarebbe questa della cauzione o dell'obbligo del pagamento del non riscosso per riscosso alla scadenza voluta, allora le condizioni sono ben diverse, allora potrà trovarsi elevata troppo e troppo dura quella condizione di aggio che così si stabilirebbe.

Il Comune allora dirà: se avete lasciato fare a noi a quei patti, dispensandoci dalla cauzione e dall'obbligo del non riscosso per riscosso, l'esattore sarebbe stato trovato; e come i Comuni, lo diranno anche i contribuenti i quali troveranno aggravate le imposte governative nonchè le altre dall'aggio, e troveranno di giunta un certo numero di centesimi addizionali per l'aggio stesso.

A me pare che qui bisogna mantenere il principio che l'esattore debba soddisfare a codesta condizione e a suo tempo debba pagare tutte le rate e dare la sua cauzione. Io credo che all'atto pratico l'esattore si troverà: perchè alla fin dei conti il trovare o non trovare una cauzione è questione di sacrificio dell'aggio, ma io non dubito punto nè poco che si finisca per trovarlo, e ripeto ancora che credo che saranno più gli esattori che domandino, di quello che le esattorie disponibili: quindi temendo di vulnerare la legge in un punto capitale, io prego il Senato di mantenerla come si trova, e credo che di questo avviso sia pure la Commissione. Del resto prego la Commissione stessa di dare il suo parere su questo emendamento come venne proposto dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore **De Gori**. Spiacemi importunare il Senato nel ripetere ormai delle dichiarazioni che tanto ieri quanto oggi ho avuto campo di accennare più volte. La Commissione non accetta nessuno emendamento il quale deroghi menomamente al sistema del non riscosso per riscosso.

Presidente. Dunque qui non si tratta che di un'aggiunta all'articolo 14, essendo già questo votato; e non essendo fatta nessuna proposta, nè formulata nessuna prescrizione, ritengo come esaurita questa materia.

Si passa perciò all'articolo 24.

Faccio presente al signor Senatore Correalo che del suo emendamento se ne è fatto un articolo separato.

Pregho il Senatore Chiesi a dar lettura dell'art. 24. Senatore, *Segretario*, **Chiesi** legge: « Art. 24. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, r-esi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi ».

Senatore **De Gori**. Pregherei il Senatore Segretario a leggere tutto l'articolo tal quale sta sotto gli occhi del Signor Presidente.

Senatore, *Segretario*, **Chiesi**. Mi sembra averlo letto tale quale lo ha presentato la Commissione.

Senatore **De Gori**. Vi manca qualche cosa, se ha la gentilezza di osservare.

Senatore **Chiesi**. È vero, seguita ancora così:

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento delle imposte nelle fissate scadenze. »

Senatore **De Gori**. Per facilitare la discussione, io credo opportuno di render conto al Senato della riforma che hanno subito i due articoli 24 e 25.

Questi due articoli, tali quali si leggono nel progetto ministeriale, contenevano queste disposizioni diverse ed in quest'ordine.

Colla prima si fissava la pubblicazione dei ruoli per parte dei Sindaci; con la seconda si rendeva facoltativo ai Comuni l'invio ai contribuenti di una cartella indicante la somma da pagarsi nelle scadenze, in quantochè il Senato rammenta che le scadenze erano variabili, e nel progetto ministeriale dovevano essere fissate dai Prefetti.

Veniva quindi l'articolo susseguente col quale si stabiliva e si determinava prima di tutto come la pubblicazione costituisse il contribuente debitore; e finalmente nell'articolo stesso si comprendevano le altre disposizioni relative agli atti che l'esattore doveva iniziare contro i morosi al pagamento.

La Commissione ha creduto di rettificare in parte, ed in parte ordinare diversamente, e di classare in diverse sedi queste disposizioni.

Prima di tutto la Commissione stabilisce il principio che la pubblicazione fatta dal Sindaco nel rispettivo Comune, del ruolo dei contribuenti, fatto esecutorio dal Prefetto, costituisca il contribuente debitore dello Stato; e questa è la prima disposizione fondamentale per esigere le imposte.

Quindi la Commissione crede che la trasmissione di un avviso individuale indicante l'ammontare del tributo di ciascuno e la specificazione del tributo stesso ai tre enti che lo esigono, Stato, Provincia, Comune, anzichè essere lasciata facoltativa al Comune, debba essere imperativa per disposto di legge.

Prima di tutto credo che ognuno sarà persuaso che quando la pubblicazione dei ruoli è l'atto per il quale il contribuente è costituito debitore, la semplice facoltà di trasmettere un avviso personale sarebbe a dir vero una disposizione legislativa superflua, potrebbe

essere soggetto di Regolamento, ma in una legge una disposizione la quale non abbia nessuno effetto pratico, non sembrava alla Commissione troppo opportuna.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **De Gori**. Ma la Commissione crede che abbia un significato di molta importanza la cartella ognorachè la stessa contenga la distinzione del tributo fra i tre enti che la compongono.

Quindi crede la Commissione sia questa una disposizione non d'indole finanziaria, ma d'indole politica la quale meriti di essere introdotta nella legge, affinché i contribuenti sappiano ciò che lo Stato impone e quello che sovrimpongono quegli enti locali le di cui rappresentanze sono il risultato della libera elezione dei contribuenti; così noi abbiamo riunito tutto ciò che si riferisce alla pubblicazione dei ruoli, e abbiamo introdotto un altro articolo per il quale sia prescritta dalla legge la distribuzione delle cartelle, e che contengono distinte le tre parti del tributo che debbono soddisfarsi dai contribuenti, rinviando a un successivo articolo tutto ciò che riguarda gli atti che devono effettuarsi dagli esattori contro quei contribuenti i quali all'esatta scadenza si trovano morosi.

Questa è la ragione dei tre articoli dei quali adesso dal nostro Presidente udrete lettura.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Ultri prima volentieri la lettura degli articoli proposti dalla Commissione.

Il Senatore, **Segretario, Chiesi** (legge).

« Art. 24. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

» La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento delle imposte nelle fissate scadenze. »

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale della imposta, e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io vedo in quest'articolo una disposizione provvida, ma sgraziatamente non preceduta dalle misure opportune perchè sia veramente tale.

Le pubblicazioni dei ruoli, per essere regolari, devono essere necessariamente due e non una, perchè solamente la seconda può renderli esecutivi.

La prima deve mettere in avvertenza il debitore che è tassato per una data quantità di somma di denaro dipendentemente da suoi possedimenti o da suoi averi. Ma se in seguito a questa prima pubblicazione il contribuente si accorge che la pubblicazione fatta non è

conforme al vero, vi debba essere un termine, breve, ma un termine, entro il quale egli possa reclamare per la rettificazione degli errori che possono essere incorsi nei ruoli medesimi.

Ma qui si vede che la legge fa pubblicare i ruoli e li rende immediatamente esecutivi. Allora manca lo scopo principale della prima pubblicazione dei ruoli, che è quello di mettere in avvertenza il contribuente che è tassato per una determinata somma dipendentemente da suoi possessi stabili, o da suoi mobili od industria. Non gli si dà più il mezzo di reclamare contro l'errore che per avventura sia occorso. Generalmente in passato le pubblicazioni dei ruoli si facevano in questo modo: prima si faceva una pubblicazione colla quale si metteva in avvertenza il debitore della somma che era da lui dovuta allo Stato a titolo d'imposta, gli si concedeva un breve termine per reclamare contro gli errori, e non reclamando si trasmettevano i ruoli al Prefetto della Provincia che li rendeva esecutivi.

Qui di questo primo stadio, che è quello che costituisce la garanzia del cittadino, non vedo fatta menzione; quindi per la gravità della cosa prego la Commissione a voler prendere la cosa in considerazione, perchè per quella pratica che ho, io vidi sempre prima pubblicarsi i ruoli, e poi dichiararsi esecutivi, ma non mai dichiararsi esecutivi prima che siano pubblicati, e che sia determinata la somma che il contribuente deve pagare, e che questa determinazione sia rettificata se in essa è incorso errore.

Mi si permetta un'osservazione di fatto. Nel disordine, dirò spaventoso, in cui sono attualmente i ruoli del primo Compartimento catastale abbiamo le denunce della rendita che in origine si fecero in massa; ne è avvenuto che alcuni avendo venduto una parte di quella proprietà il cui reddito era stato denunciato in massa, difficilmente si può adesso accertare quale sia il reddito che tocca al compratore, quale quello che spetta all'antico proprietario.

Vede il Senato quanto sia necessario che tanto il primo possessore quanto il nuovo acquirente possano conoscere per quale somma sia ciascuno di essi tassato, e dove ne emerga un errore possano in tempo far valere le loro ragioni.

Si dice: lo faranno dopo, ma il *solte et repete* è già un grande inconveniente, perchè molte volte quello che, per esempio, avrà venduto tutto, o quasi tutto il suo potere, dovrà avere li pronta per pagare la somma che era imposta sul potere che non è più suo e del quale più non percepisce i frutti e per conseguenza sarà esposto ad un aggravio ingiusto; in questo stato di cose, io dico dover essere massima generale, che i ruoli, prima di divenire esecutori, debbano essere pubblicati e così i contribuenti abbiano un breve termine entro il quale possano fare le loro osservazioni sui ruoli medesimi; questa massima generale diventa una necessità somma nel caso in cui i ruoli per la

confusione originata dal sistema della denuncia non abbastanza bene ordinata, hanno posto il primo Compartimento catastale.

Io mi permetto di sottoporre queste brevi considerazioni alla saviezza della Commissione perchè veda se non sia il caso di aggiungere qualche disposizione la quale stabilisca un termine entro il quale, dopo la pubblicazione dei ruoli fatta la prima volta per esser resi esecutorii, possa il contribuente fare le sue osservazioni e prima che i ruoli diventino definitivamente esecutorii come sarebbe qui dichiarato.

Epperò sarei grato alla Commissione e al signor Ministro se crederanno di tener conto di queste mie osservazioni che l'esperienza mi ha fatto conoscere necessarie.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Le considerazioni che sottopone al Senato l'onorevole Senatore Farina sono importantissime e mi pare che meritino tutta l'attenzione del Signor Ministro, il quale sta combinando una legge sulla compilazione dei ruoli; ma io mi permetto di osservare che questa legge che noi discutiamo riguarda esclusivamente la riscossione delle imposte e suppone compiute tutte le operazioni precedenti che l'Amministrazione deve fare per la formazione dei ruoli. Quindi essa non se ne occupa, quest'ultima pubblicazione dei ruoli, che essa prescrive, suppone che anteriormente sia stato fatto tutto il necessario per raggiungere quel momento in cui il ruolo reso esecutivo viene trasmesso all'agente della riscossione.

Io più di tutti sono disposto a riconoscere quel bisogno di provvedere con norme stabili alle operazioni a cui faceva allusione l'onorevole Senatore Farina. E difatti nella mia prima proposta io aveva introdotto tutto quello che si riferisce alla formazione dei ruoli, e questa legge, che poi è divenuta legge per la riscossione delle imposte dirette, era intitolata: *Legge sul riparto e sulla riscossione delle imposte dirette.*

Ora però è inutile tornare sopra la storia delle vicende di questa legge, le quali costrinsero a togliere quella parte che si riferiva al riparto. Ma come diceva in principio, dovendo limitarsi a quello che riguarda la riscossione basta prendere le mosse dal momento in cui i ruoli sono fatti esecutivi e sono pubblicati per costituire il contribuente obbligato a pagare l'imposta.

Queste riflessioni forse basteranno a dimostrare all'onorevole preopinante, come in questa legge sarebbe oramai difficile mettere le disposizioni che riguardassero operazioni anteriori a questo momento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'onorevole Senatore Cambray-Digny mi andava spiegando il motivo per cui in questa legge non si parlò della pubblicazione preventiva dei ruoli.

Egli mi andava dimostrando come, non trattandosi qui che dell'esazione delle imposte, non fosse il caso di preoccuparsi delle misure precedenti che possono rendere esecutorii i ruoli.

Ma mi permetterò di dire prima di tutto che in una legge d'imposte, e di esazione d'imposte, se da un canto deve essere tutelato l'interesse dello Stato, dall'altro è indispensabile che sia in tutte le sue parti tutelato anche quello del contribuente.

Una buona legge di esazione d'imposte si deve occupare di precisare nettamente tanto la posizione del debitore, quanto quella del creditore.

Ora la posizione del debitore contribuente non sarà mai nettamente accertata e stabilita, se non quando avremo una garanzia nella buona formazione dei ruoli.

Ma vengo ad una osservazione pratica, perchè in questo genere di cose meglio è non staccarsi dall'andamento abituale degli affari, che entrare piuttosto a discutere teoricamente.

Nello stato attuale delle cose dico, specialmente nel primo compartimento catastale, abbiamo, credo, un Decreto che è in vigore, il quale dice che i ruoli saranno pubblicati dove? Nell'ufficio dell'agente delle tasse. Ora domando chi vede i ruoli? Un povero diavolo di contribuente si trova domani un avviso a casa che deve pagare 4, 5 e 6 e non sa come, nè perchè debba pagare.

Ora, siccome le leggi devono provvedere agli inconvenienti maggiori che ora si verificano, è indispensabile che dicano qualche cosa dei ruoli perchè vi sono precedenti disposizioni, in forza delle quali i ruoli che una volta si pubblicavano all'albo pretorio di ciascun Comune, non sono più pubblicati che nell'ufficio dell'agente delle tasse, dove nessuno va a vederli: ne verrebbe perciò che i contribuenti si vedrebbero addosso degli atti esecutivi contro i quali non hanno avuto modo nessuno di potersi premunire, perchè, lo ripeto, la pubblicità che si fa nell'ufficio di un esattore, è una pubblicità solo di nome, perchè non è che una pubblicazione fittizia.

In questo stato di cose dunque mi pare indispensabile di provvedere perchè la pubblicazione dei ruoli sia una vera pubblicazione, e si faccia cessare quell'inconveniente che ora esiste, specialmente nel primo compartimento catastale, quello cioè che ci sono pubblicazioni che non lo sono veramente, ed in seguito alle quali verrebbero resi esecutivi i ruoli senza che i contribuenti avessero potuto riparare a quegli errori che per lo stato del catasto attuale e delle denunce vigenti in quelle località, sono divenuti frequentissimi. Lo ripeto, ad ogni momento si verificano inconvenienti gravissimi, inconvenienti di persone morte da parecchi anni e che si trovano ancora sui ruoli; inconvenienti di stabili attribuiti a persone che da parecchi anni più non li posseggono: insomma una tale confusione, che sicuramente i Si-

gnori Ministri, che possono vedere quanta difficoltà ci sia nel ricevere le imposte dai compartimenti, ne devono sentire tutto il peso, essendoci una tal confusione, ripeto, che è impossibile andare avanti.

In tale stato di cose credo che sarebbe necessario un brevissimo articolo, il quale provveda alle varie pubblicazioni dei ruoli, prima che gli stessi sieno resi esecutivi; nè ciò varierebbe la natura della legge perchè questa considererebbe il ruolo non solo al momento in cui diventa esecutivo, ma anche al momento in cui è creato e lo seguirebbe nello stadio che deve percorrere, perchè riesca efficacemente e giustamente esecutivo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io non nego nessuno degli inconvenienti che lamenta l'onorevole Senatore Farina sia in tali casi generali, sia poi particolarmente nel caso del primo compartimento, del quale egli ha parlato. Ma io mi permetto di osservare che qui non è il caso di entrare in questo argomento, perchè se ci volessimo entrare, si allargherebbe non poco il campo della nostra legge, perchè dovremmo prendere ad esame questa questione: come si fanno esecutori i ruoli per le varie imposte dirette nei vari stati dei catastri e delle disposizioni che regolano attualmente le varie imposte? ed allora la questione apparirebbe assai più grave di quello che possa apparire a prima giunta.

Io credo del resto che il momento di esaminare tale questione nella sua generalità, non possa venire se non quando queste imposte dirette stesse abbiano ricevuto il loro non dirò definitivo, (poichè non ci è nulla di definitivo in questo mondo, e tanto meno nelle imposte), ma stabile assetto.

La legge speciale sui redditi di ricchezza mobile determina in quali maniere devono essere resi esecutori i ruoli, e per l'imposte fondiaria, vigenti nelle varie parti del Regno, provvedono le leggi speciali.

Io credo che non si potrebbe così di leggeri entrare in argomento.

L'onorevole Senatore Farina ha ragione quando parla dei malanni che vi sono da lamentare nel primo compartimento; ma io lo prego di osservare che sta davanti all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge in cui si propongono dei provvedimenti che si credono necessari perchè si faccia il reparto dell'imposta fondiaria nel 1871, imperocchè le leggi vigenti non vanno al di là del 1870; cosicchè nel corso di questa stessa sessione sarà pur presentato al Senato quel progetto di legge speciale, e credo che allora appunto si potrà adottare qualche disposizione per ovviare agli inconvenienti che testè lamentava, intorno a quell'argomento, l'onorevole Senatore Farina.

La legge attuale suppone, per ciò che riguarda la formazione dei ruoli e la loro esecuzione, che le cose stieno come stanno oggi.

Supponete, o Signori, che questa legge non vi fosse

presentata; si provvede oggi all'esazione secondo la legge vigente nelle varie parti del Regno. La legge attuale entra in campo soltanto al momento in cui il ruolo è dichiarato esecutivo, essa non ha parte alcuna relativa ai reclami dei contribuenti, essa riguarda soltanto l'esecutorietà delle tasse cioè: perchè il contribuente sia diffidato ufficialmente della decorrenza del suo debito, quale somma deve pagare, le epoche in cui deve pagare, e sappia inoltre di quel che paga, quanto spetta allo Stato, quanto alla Provincia, quanto al Comune, giusta ciò che è stabilito all'articolo 25.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Farina, al quale però mi permetto di osservare esser la terza volta che parla sullo stesso argomento.

Voci. Parli, parli!

Senatore Farina. Io apprezzo grandemente le ragioni svolte dall'onorevole signor Ministro delle Finanze. Ma io dico questo: qualunque sia l'organismo della imposta, per esigerla è necessario formare i ruoli: ora perchè volete formarli e renderli esecutori in segreto? Il segreto, quando tutto è pubblicità fra noi, in fatto d'imposte non mi pare una cosa conveniente, e non entra nella distinzione giusta, perchè la distinzione giusta della legge dell'esazione delle imposte deve risalire fino ai primi atti, dai quali nasce l'obbligo, e perciò non vedo che possa nascere alcuna confusione, perchè in qualunque caso, qualunque sia la natura dell'imposte, per esigerle, bisogna sempre venire al punto di formare i ruoli. Senza formazione dei ruoli non ci sarà mai nessuna imposta da esigere. Ma quando questa formazione è completa, se ne ordiniamo la pubblicazione, io non vedo punto perchè quest'atto non possa contemplarsi in quella legge, la quale definitivamente poi rende questo documento obbligatorio.

Ma poichè io avrei contro l'onorevole signor Ministro, e forse nemmeno molto favorevole l'onorevole Commissione, non mi azzarderei a fare una proposta; però credo che la mia osservazione sia di un gran peso, altrimenti andremo incontro a gravissimi inconvenienti.

Se si dà il caso che uno sia tassato ingiustamente, conosciuto l'errore, può richiamarsene; ma se non lo conosce, noi andiamo incontro al pericolo di fare dei passi e delle spese contro persone che da lungo tempo non posseggono più gli stabili che hanno venduti, od in altro modo alienati; se invece si permette la pubblicazione dei ruoli, e si accorda un breve tempo entro il quale il contribuente possa rimostrare contro i ruoli, allora avremo provveduto a questi inconvenienti.

L'imposta è una cosa, e l'esazione delle tasse è un'altra: ma la base dell'esazione è il ruolo; dunque noi dobbiamo seguirlo in tutte le fasi che deve percorrere prima che debba essere, e diventare definitivamente esecutivo.

Io non saprei dire di più, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Non facendosi nessuna proposta....

Senatore **Farina.** Anzichè non fare nessuna proposta, io proporrei il rinvio alla Commissione per vedere se essa creda di dover aggiungere qualche cosa a questo riguardo.

Presidente. La Commissione accetta il rinvio?

Senatore **De Gori.** La Commissione è nel dispiacente caso di non poter accettare il rinvio. Il Senato rammenta come la Commissione abbia già pagato il suo tributo di compianto fino da ieri sulla formazione dei ruoli nella discussione dell'articolo 23 quando appunto si trattava di stabilire le scadenze fisse per il pagamento delle imposte.

Di fronte a quella disposizione si levava spontaneo l'obbietto che male si potevano stabilire scadenze fisse se una legge anteriore non avesse stabilito il modo di ripartire le imposte e formare i ruoli.

La Commissione dichiarò fino da ieri che essendo questa una legge essenzialmente di esazioni d'imposte, presupponeva che il modo di formare i ruoli e ripartire le imposte fosse una disposizione legislativa la quale precedesse la legge di esazione; ma tosto che in fatto ciò non era, ritenne che bisognasse accettare la condizione della cosa tale quale si trovava e che quando per avventura in qualche parte d'Italia mancino disposizioni per questa formazione dei ruoli, piuttosto sarebbe stato il caso d'introdurre qualche disposizione speciale nella categoria delle misure transitorie che provveda al bisogno, fino a che non fosse regolato con legge quel riparto delle imposte e riparto dei ruoli che la Commissione anche in precedenza al Senatore Farina aveva invocato.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Se la Commissione si riserva la facoltà di proporre qualche cosa nelle misure transitorie, io accetterei di buon grado di ritirare la mia mozione, ma opino che qualche cosa bisogna fare, perchè specialmente nel 1° compartimento si avrebbero i ruoli esecutivi necessariamente sbagliati perchè se non si lascia campo al contribuente di dire quali inconvenienti possano essere successi, non lo possono sapere quelli che formano i ruoli.

I nostri notai non sono obbligati a tener conto nella vendita, a tornaconto della rendita denunciata del fondo venduto, e per conseguenza quando una parte dei fondi è venduta, non possono quelli che formano i ruoli sapere quello che rende la parte venduta.

Conseguentemente almeno in via transitoria è indispensabile di provvedere.

Presidente. Siccome è sempre fatta facoltà, quando si parla delle disposizioni transitorie, di proporre quello che si crede più opportuno, così ella potrà, quando esse verranno in discussione, fare le proposte che reputerà necessarie.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Dopo quanto disse l'onorevole Presidente, ritiro la mia mozione.

Presidente. Allora si rileggerà l'articolo 24.

« Art. 24. Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta nelle fissate scadenze. »

Chi approva quest'articolo così redatto, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale dell'imposta e quello di ciascuna rata; nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'art. 25.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 26. Ai morosi al pagamento l'esattore intima per mezzo dell'usciera comunale un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io proporrei che quest'articolo fosse fuso coll'articolo 31.

Senatore **De Gori.** La Commissione accetta che ne sia rinviata la discussione all'articolo 31.

Presidente. Allora si sospende la discussione di quest'articolo, rinviandolo all'articolo 31.

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale.** Io credo che quest'articolo abbia connessione coll'articolo 27, e come io all'articolo 27 debbo proporre qualche emendamento, così vorrei dichiararlo fin d'ora per non essere pregiudicato, giacchè qui si parla della scadenza di cinque giorni, ed è precisamente su di questo che intendo parlare.

Presidente. Mi permetta, ho detto l'articolo 27 secondo la nuova numerazione fatta dalla Commissione, ma l'articolo 27 a cui ella allude, è quello che viene dopo.

Senatore **Correale.** Ma questo articolo ha una connessione con quello, in modo che se si vota l'articolo come sta, forse non mi sarà più permesso di presen-

tare il mio emendamento: mi consenta di svolgere la mia idea.

Io all'articolo 27 intendo proporre un emendamento riguardo alla scadenza dei cinque giorni, questa è cosa che si connette, ripeto, coll'articolo che viene ora in discussione, quindi debbo svolgere in questo punto la mia proposta onde non rimanere pregiudicato.

All'articolo 27 si dice che qualora il contribuente non paghi in cinque giorni, l'esattore ha il dritto di assoggettarlo alla multa di cinque centesimi per ogni lira di debito, ora io domando se questi cinque giorni possano essere sufficienti in tutti i luoghi, poichè vi sono dei luoghi popolosi ed altri meno.

Presidente. L'articolo 27 dell'antica numerazione ora è l'articolo 26.

Senatore Correale. Qui si dice 5 giorni, ed io vorrei mettere 10 giorni.

Presidente. Nell'art. 26 non si tratta del punto su cui Ella vorrebbe fare un emendamento.

L'opportunità verrà colla discussione dell'articolo che segue.

Senatore Correale. Se la mia proposta non resta pregiudicata, io mi riservo a prendere la parola a tempo opportuno.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Prego l'onorevole Correale ad osservare che la seconda parte dell'art. 25 che comincia colle parole *ai morosi al pagamento* ec. (che dovevano formare l'art. 26) a richiesta del signor Ministro è stata rimandata all'art. 31; quindi rimane fuori di causa, e dovrà discutersi quando parleremo dell'art. 31, cioè dopo l'articolo 27 a cui egli vuole proporre una modificazione.

Ora resta a leggere l'art. 26 del progetto Ministeriale e discuterlo.

Senatore Correale. Mi permetta il Senato: io vorrei parlare sull'art. 27 del progetto ministeriale, chè non so qual altro numero gli sia stato dato.

Presidente. L'emendamento che Ella intende proporre io l'avrei enunciato quando fosse venuto in discussione l'art. 27 del progetto ministeriale.

Ora si tratterà dell'art. 26 del Ministero di cui si darà lettura.

« Art. 26. In uno de'cinque giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore od uno de'collettori, di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno de'capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno ed ora della sua venuta. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 27.

« Art. 27. Decorso il termine di 5 giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi cinque per ogni lira del debito. Tali multe cadono in beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designati dal Ministro delle Finanze, le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole, delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta. »

« Le norme per il ricevimento delle cedole saranno fissate nel Regolamento. »

Qui cade l'emendamento del signor Senatore Correale, il quale dice: decorso il termine di *giorni dieci*, ecc., invece di *giorni cinque*.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Correale ha la parola.

Senatore Correale. La ragione per cui io ho proposta questa variante, che consiste soltanto nell'allungare il termine, a me pare grave assai.

I cinque giorni possono essere sufficienti nei piccoli Comuni dove l'esattore non ha da ricevere somme ingenti e non sono in gran numero i contribuenti; ma nei grandi Comuni, per esempio in Napoli, abbiamo più volte veduto, ed è accaduto a me, che volendo pagare, ho dovuto aspettare molti giorni per poter dare il mio danaro all'esattore. È cosa che pare strana, perchè ordinariamente il danaro si riceve sempre e subito; ma l'esattore non può far il miracolo di allungare la giornata, quindi riceve dai primi che si presentano; sicchè succede che gli ultimi non pagano perchè l'esattore non è in grado di ricevere il loro danaro; quindi passeranno i cinque giorni, e l'esattore, forse non troppo delicato, potrà valersi della multa a danno di contribuenti diligenti che non hanno pagato, non per colpa loro, ma per causa dell'esattore che era troppo occupato, e che non ha potuto ricevere il danaro che essi avevano in pronto per pagare il debito che è dalla legge stabilito.

Quindi vorrei che il tempo fosse maggiore e che invece di *cinque giorni* si adottassero *dieci giorni*.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io prego il Senato, a proposito di questo emendamento, di riflettere che sino dal principio dell'anno, dirò anzi fin da quando fu proposta la legge ora in discussione, il debitore dell'imposta è avvertito dell'epoca delle scadenze precise alle quali deve aver soddisfatto il suo debito; i cinque giorni introdotti dall'articolo testè votato sono una sovrabbondanza, una tolleranza, tanto più grande in quanto che si prescrive che in questi giorni l'esattore, che avrebbe diritto di essere pagato al suo ufficio, vada o mandi una persona da lui incaricata nei diversi centri

ad esigere le imposte. Dunque dell'obbligo di pagare alla scadenza il contribuente è avvertito dalla legge, è avvertito dall'avviso che si pubblica ogni anno, secondo che abbiamo testè deliberato.

Vi sono di più questi cinque giorni di tolleranza: il volerne introdurre altri cinque, mi pare che romperebbe l'armonia della legge e che sia cosa da non essere accolta.

Presidente. Prima di tutto domando se l'emendamento dell'onorevole Senatore Correale è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Correale ha proposto questo suo emendamento osservando che vi sarebbe troppo disagio concedendo solo cinque giorni; imperocchè nelle grosse esattorie può avvenire che cinque giorni non bastino a dare sfogo a tutti i contribuenti.

Ora, io rispondo: certamente se anche dati 10 giorni, quelli che devono pagare aspettassero agli ultimi 5, l'inconveniente che l'onorevole Senatore Correale teme, non sarebbe schivato.

Io dico, che una volta disposto, come è qui, che se non si paga entro i 5 giorni, comincia a decorrere la multa, cosa avverrà per i contribuenti che non hanno voglia di pagarla? Andranno a pagare 5 giorni prima, per cui quei 10 giorni che l'onorevole Senatore Correale crede necessari pel disbrigo della clientela, negli altri 5 giorni si trovano nei termini di prima, e per gli altri 5 si andrà un poco prima; perchè è stabilito che l'esattore non si può rifiutare a ricevere subito i pagamenti. Per conseguenza, io credo, che non vi sia a temere l'inconveniente indicato dall'onorevole Senatore Correale. Certo, se l'onorevole Senatore Correale ha provato qualche disagio andando a pagare negli ultimi giorni, un'altra volta anderà a pagare qualche giorno prima.

Ripeto che l'inconveniente non sarebbe modificato da quel termine di 5 giorni di più. L'essenziale è che i cittadini non aspettino tutti agli ultimi giorni a pagare, ed io credo che una volta che è stabilito che il pagamento si debba fare in tempo determinato, quelli che amano i loro comodi, andranno qualche giorno prima, anzichè aspettare con disagio agli ultimi giorni.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Confesso che non ho bene afferrato il concetto dell'onorevole Ministro. Mi pare che egli dicesse che il contribuente in sostanza può certamente pagare anche prima dei 5 giorni; a ciò io avrei una risposta a fare, ed è questa. Nell'articolo seguente si dice: che per i pagamenti che si fanno prima della scadenza, i contribuenti sono garanti sino al giorno della legale scadenza; allora il povero contri-

bueno si troverà per la sua esattezza obbligato a pagare due volte.

In conseguenza, questo contribuente perchè sia sicuro, deve pagare nel tempo prescritto dalla legge e non prima.

Cinque giorni non bastano nei grandi Comuni; e l'esperienza lo mostra: ci vorrebbero le giornate eterne per dar retta a tutti.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Correale cioè: di portare a dieci giorni il termine stabilito di cinque giorni al pagamento.

Chi lo ammette, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola per farmi io stesso autore di un emendamento che è conseguente alla scadenza per i pagamenti delle imposte che vennero stabilite nell'art. 27.

L'articolo come era redatto diceva:

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designati dal Ministro delle Finanze le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole, delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta ».

Questo presupponeva per regola generale che le scadenze fossero a tutto giugno, vale a dire che si ricevessero le cedole due mesi prima che fossero scadute.

Ora, dal momento che si sono spostate le scadenze e che invece di prendere il dicembre, il gennaio, si è preso il primo febbraio, per le scadenze, se si vuol fare un'agevolezza alle cedole, è evidente che bisogna mettere per esempio il primo aprile per quelle che scadono a tutto dicembre.

Presidente. L'emendamento sarebbe dunque di cambiare il bimestre in trimestre per le cedole.

Ministro delle Finanze. Questa è la proposizione che faccio, la quale non è un danno per lo Stato ma è un'agevolezza per i Comuni. Non so se occorra dirne le ragioni; ma in poche parole è subito dimostrata la mia proposizione.

Non è un danno per lo Stato, il quale deve cominciare nel trimestre a preparare le somme occorrenti al pagamento delle cedole; per conseguenza se durante quel trimestre una parte delle imposte gli viene sotto forma di cedole, esso così è dispensato dall'inconveniente di tenere infruttuose le somme occorrenti per preparare il pagamento delle cedole. Non occorre dire che è anzi un vantaggio per lo Stato non dover tenere sequestrate tutte queste somme. E poi un vantaggio per il Comune, imperocchè l'esattore farà egli ciò che non farà il contribuente, vale a dire se non lo farà il contribuente, sarà egli che verrà a pagare in cedole piuttosto che in danaro. Ciò avrà per conse-

guenza, che l'esattore farà qualche agevolezza nell'aggio, cioè si farà pagare un po' meno.

Quindi a me pare che non ci sia inconveniente alcuno nell'adottare questo temperamento.

Presidente. Dunque l'articolo resta tale quale, soltanto invece delle parole « si verifichi entro il bimestre » si direbbe *entro il trimestre*.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Commissione a volermi dare uno schiarimento. Vorrei sapere se con la parola « cedole » s'intende di accordare questa facoltà al solo portatore di documenti del Debito Pubblico al portatore, oppure anche di documenti nominativi; perchè veramente mi sembrerebbe un po' duro che i possessori delle cartelle del Debito Pubblico, che sono quelli che devono essere i più rispettati, non avessero a godere lo stesso vantaggio che godono i portatori delle cartelle al portatore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho domandato la parola semplicemente per dire che la questione che ora solleva l'onorevole Senatore Roncalli, è una questione che si è presentata più volte allorchando si trattò di cose di questo genere.

Il solo impegno che si può prendere, è quello di provvedere, per quanto sia possibile, a ciò questo avvenga, ma non si potrebbe prendere impegno in modo assoluto; imperocchè quanto alle cedole, s'intende benissimo che una volta che essa è nelle mani dell'esattore, tutto è finito; mentre per quello che riguarda il certificato d'iscrizione, bisogna farlo sulla ricevuta; per conseguenza bisogna adottare certi piccoli ripieghi che in circostanze analoghe furono altre volte adottati; e certamente per parte mia prendo l'impegno di provvedervi nel Regolamento, per quanto è possibile.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Ringrazio l'onorevole Ministro degli schiarimenti che si è compiaciuto di darmi, ma nello stesso tempo prendo atto delle dichiarazioni da esso fatte, che se occorre, troverà il modo di procurare anche il vantaggio per i detentori di rendita pubblica a nome.

Ministro delle Finanze. Intendiamoci bene, per quanto è possibile.

Senatore Capone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capone. Alla prima parte dell'art. 27, io proporrei un emendamento.

Mi sia prima permesso di leggere l'art. 27.

« Decorso il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato,

sulla somma non pagata, alla multa di centesimi cinque per ogni lira del debito. Tali multe cadono in beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di Debito Pubblico designati dal Ministro delle Finanze, le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole, delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta ».

Io aggiungerei le parole seguenti :

« È facoltato l'esattore Comunale o Consorziato ad anticipare del suo uno o più bimestri per i contribuenti che lo domandino, i quali pagheranno sulle somme anticipate gli interessi per rata di mesi alla ragione che sarà fissata dalle Commissioni locali nel contratto d'appalto. L'esattore, per le somme anticipate avrà gli stessi diritti che aveva il Tesoro contro i contribuenti morosi ».

Presidente. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

Metto ai voti l'articolo nei termini in cui fu letto poc'anzi colla variante di *trimestre* a vece di *bimestre*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Veniamo all'articolo 28, ne do lettura:

« Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 29. L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate, sino al giorno della legale scadenza ».

L'onorevole Senatore Correale propone un emendamento a quest'articolo, il quale sarebbe così concepito:

« L'esattore non può ricevere in anticipazione rate non scadute ».

Ha la parola il Senatore Correale.

Senatore Correale. Io sono indotto a proporre questo emendamento da uno sconcio che mi pare assolutamente da evitarsi, cioè che il contribuente che è analfabeta, e loro Signori sanno che tre quarti della nostra popolazione è analfabeta, va a pagare quello che non è scaduto per rimanere tranquillo, e può avvenire come poc'anzi ho detto, che o muore l'esattore, o non è più esattore per le ragioni che la legge prescrive; ebbene, allora questo infelice perderà il suo danaro.

Questo è una specie di tranello che si tende a quest'infelice; quindi credo che sarebbe molto meglio per evitare questo inconveniente, che si proibisse all'esattore di ricevere rate non ancora scadute.

Questa disposizione a me sembra molto giusta, e

spero che la Commissione, il signor Ministro ed il Senato, vogliano accettarla

Presidente. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Correale è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Ministro delle Finanze. Allora tanto varrebbe omettere l'intero articolo.

Senatore Correale. Io ho detto che il resto dell'articolo stesse qual è, poi si direbbe così: « che l'esattore possa ricevere somme di fondiarie già scadute, ma non possa ricevere somme per quelle non scadute ».

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Capone.

Senatore Capone. Io credo che non si debba impedire all'esattore di ricevere più di quello di cui il contribuente è debitore, perchè se il contribuente ha fiducia nell'esattore può benissimo anticipargli una somma per le imposte che devono ancora scadere.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Il concetto espresso dall'onorevole Senatore Correale riempie una lacuna incorsa nella redazione del detto articolo. Colle disposizioni dell'articolo 29 si volevano lasciare alla responsabilità del contribuente le anticipazioni di pagamenti da questo fatti all'esattore che non sono coperti dalla garanzia che esso ha prestata. Questo si avvera per le rate successive, ma non per le rate arretrate, e neppure per le rate in corso di scadenza.

Quindi mi sembra prudente aggiungere « che l'esattore non può ricusare somme a conto, per pagamento di rate scadute o in corso di scadenza, o in anticipazione delle rate successive. Il contribuente però rimane sempre garante per quest'ultime dell'anticipazione fatta all'esattore sino al giorno della legale scadenza. »

Presidente. Dunque aggiungerebbe le parole, *in corso di scadenza*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prego la Commissione di osservare che non è necessaria quest'aggiunta, perchè la scadenza è un istante, un momento, per esempio il primo gennaio a mezzanotte, passato quell'istante del primo gennaio, essa è scaduta, vale a dire; è dovuta; in sostanza l'importante è che nel periodo successivo sia detto che il contribuente rimane garante delle rate anticipate sino alla legale scadenza.

È chiaro, mi sembra, che quando si dice che l'esattore non può ricusare somme sia in conto di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute, tutti i casi possibili sono preveduti, almeno così a me pare.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Parmi che il contribuente il quale paga rate anticipate, si fidi, come te-

stè disse un onorevole preopinante, si fidi dell'esattore; ma siccome non è debitore del Governo, se non dopo le rispettive scadenze, esso non fa che un'anticipazione all'esattore perchè questi poi paghi in sua vece quando verrà la scadenza e ciò sotto la propria responsabilità.

Mi pare d'altronde che la legge non possa riconoscere queste anticipazioni, ed esonerare il contribuente da codesta responsabilità; a meno che essa non esiga un aumento nella cauzione dell'esattore capace di coprire tutte queste anticipazioni.

Da un'altra parte mi pare che l'anticipazione fatta della rata prossima a scadere sia sempre coperta dalla cauzione, quindi nessun pericolo per il contribuente che si limita a pagare 3 o 4 giorni o sei o otto prima della scadenza.

Ma necessariamente la responsabilità è del contribuente, per quella rata non ancora scaduta, nè prossima a scadere che gli facesse comodo di anticipare.

Questo è quello che dice l'art. 29, ora divenuto 30.

Io non vedo che sia possibile di mutare questa disposizione della legge senza, ripeto, accrescere la cauzione che si esige dall'esattore.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Capisco benissimo la distinzione che si fa fra le rate scadute e quelle di prossima scadenza che si renderebbe colle parole *dies cedit, et dies venit* del Diritto Romano; ma io ho qualche osservazione a muovere nello stato presente delle cose circa il contribuente che rimane garante delle rate anticipate sino al giorno della legale scadenza.

Anche qui io trovo che questo potrebbe stare benissimo, se i nostri ruoli fossero ben fatti; ma nella condizione attuale delle cose non è quasi possibile; nel primo compartimento accade a molti di dovere anticipare una quantità di imposte delle quali si riconosce in seguito non essere essi debitori, e che poi fatti i conti dovettero essere restituite dagli esattori. Anche oggi questo disordine dura, e Dio sa per quanto tempo durerà non ostante tutti gli sforzi che si fanno per farlo cessare. Quindi anche sopra questa disposizione io mi permetterò di proporre una misura transitoria, altrimenti si correrebbe il rischio di essere obbligati, ed anche qualche volta coatti di pagare delle somme che vengono poi in seguito dall'esattore restituite; questo successe a me stesso che fui coatto a pagare una somma che mi fu poi restituita perchè in grazia della confusione attuale dei nostri ruoli, succedono di questi bei fatti di essere coatti a pagare somme non dovute, e se l'esattore fosse per caso fuggito, si sarebbe dovuto pagare un'altra volta.

Quindi, ripeto, anche relativamente a questa disposizione io mi riservo di proporre una disposizione transitoria, fino a che l'esazione delle imposte nel 1° compartimento catastale abbia un andamento regolare per tutelare i contribuenti dal non dover rispendere

fuor di quello che avessero pagato non credendolo effettivamente dovuto.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Io temo che in questa speciale discussione possa accadere un equivoco, di confondere cioè il pagamento anticipato di una rata, col pagamento delle rate anticipate.

Ora, questi sono due punti diversamente contemplati dalla legge.

In quanto al primo vi sono di coloro che nel proprio interesse, e sicuramente anche nell'interesse della cassa pubblica, anticipano di qualche giorno durante un bimestre il pagamento delle proprie imposte; questo pagamento, senza dubbio, debb'essere coperto dalla responsabilità dell'esattore.

Sarebbe curioso il castigare uno perchè andasse a pagare la rata corrente dieci o quindici giorni prima. E questo dovrà accadere od accade in fatto nei paesi dove analoghe disposizioni sono in vigore.

Il signor Ministro, che è anche scienziato e matematico, ha detto che la scadenza è in quell'ultimo minuto secondo dell'ultima ora dell'ultimo giorno del bimestre.

Ora, io domando se si può pretendere che tutti abbiano da andare a pagare in quest'ultimo momento. È impossibile! (*Harità.*)

Dunque è desiderabile, è giusto, e dev'essere favorito il modo per cui, senza il menomo pericolo, un contribuente vada a pagare prima della scadenza, ed anche alcuni giorni prima. Questo è ciò che io chiamo pagamento anticipato della rata.

Il pagamento delle rate anticipate è un'altra cosa; e per questa sta bene l'osservazione che faceva un onorevole membro della Commissione, che, se Voi permettete (come qualche volta accade) di andare a versare addirittura l'importo di tre o quattro bimestri, per non essere poi più molestato fino alla fine dell'anno, questo non lo si abbia da fare se non a rischio e pericolo del contribuente, perchè appunto, se molti facessero questa cosa, la cauzione non servirebbe più: e potrebbe darsi il caso che un esattore (non onesto sicuramente) trovasse il suo conto a pigliarsi la sua cassa in ispalla, ed andarsene via (*Harità.*)

Dunque io prego il Senato a voler ben distinguere questi due casi, così che dev'essere coperto dalla garanzia dell'esattore, e quindi perfettamente legale, il pagamento del bimestre in corso, quantunque anticipato di qualche giorno; ma al di là della rata prossima a scadere, se qualcheduno crede di affidare delle somme all'esattore, le affidi pure, ma ne sopporti la responsabilità.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Ho chiesta la parola per proporre un emendamento che forse potrà soddisfare al desiderio manifestato dai preopinanti. Esso consisterebbe nel dire: « Il contribuente però rimane garante

delle somme anticipate sulle rate che scadesero dopo il bimestre in corso, sino alla metà del primo mese del successivo bimestre cui si riferisce l'anticipazione. »

Io credo necessario che la garanzia del contribuente si estenda solamente sino al giorno in cui l'esattore è obbligato a versare la rata; quindi, siccome l'esattore è obbligato entro dieci giorni, dopo la scadenza di un bimestre, a versare la rata al ricevitore provinciale, così, dopo questo termine incomincia la sua garanzia per il bimestre successivo, ed in tal modo sarebbe fatta facoltà a tutti di anticipare regolarmente una rata un mese e mezzo prima della scadenza senza propria responsabilità.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Beretta è appoggiato.

Chi lo appoggia, abbia la bontà di alzarsi.

(È appoggiato.)

Ora domando alla Commissione se lo accetta.

Senatore **Porro.** Accennando appunto a questo desiderio di modificare la redazione di quest'articolo, io aveva predisposto una redazione rispondente al concetto sviluppato dal Senatore Lauzi, e riassunto dall'emendamento del Senatore Beretta. Mi sembra che l'emendamento potesse esprimersi nei seguenti sensi che « l'esattore non potrà ricusare pagamenti sia in conto di rata scaduta e prossima a scadere, sia in anticipazioni di rate successive, rimanendo però per questi ultimi pagamenti sempre il contribuente garante delle somme anticipate. »

Senatore **Duchoqué.** È incompleto.

Presidente. Il Senatore Corraale accede a questo emendamento?

Senatore **Corraale.** Persisto nelle mie idee.

Presidente. Dunque il Senatore Corraale persistendo, metto ai voti il suo emendamento che leggo: « L'esattore non può ricevere in anticipazione rate non scadute. »

Chi ammette questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pregherei il signor Senatore Beretta e la Commissione ad intendersi fra di loro perchè la redazione della Commissione avrebbe questo inconveniente, di lasciare durante i primi dieci giorni del mese possibilmente due rate nelle mani dell'esattore contro una sola cauzione; perchè nei primi dieci giorni del mese l'esattore riscuote una rata, più potrebbero i contribuenti pagarne un'altra: e per conseguenza potrebbe avere eventualmente due rate nelle mani e avere soltanto una cauzione, il che certo non è nel concetto della Commissione; quindi dovrebbe l'articolo redigersi in modo da evitare questo inconveniente, come del resto voleva anche l'onorevole Beretta, il quale se ho ben afferrato le sue parole, voleva che per le altre rate che non appartengono al bimestre in corso l'esattore non potesse riceverle.

Senatore Porro. Dice *dovrà*...

Ministro delle Finanze. Se dice *dovrà*, sta bene e non ho altro a soggiungere.

Senatore Porro. La Commissione accetta in massima il concetto espresso dall'onorevole Senatore Berretta nel suo emendamento; ed ove il signor Ministro aderisca, esprime desiderio che venga rinviato alla Commissione per curarne una nuova redazione.

Presidente. Dunque se il Senato crede, si farà anche questo rinvio.

Leggo l'articolo 30.

« I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate, s'intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

« L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene ordinarie ai termini del Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io desidererei che la votazione di quest'articolo non potesse pregiudicare l'aggiunta che potrebbe fare la Commissione.

Presidente. Metto intanto ai voti l'articolo quale è stato letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 31. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima per mezzo del messo un avviso speciale, che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

« L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli e non siano poscia decorsi i cinque giorni sopradetti, sotto pena di nullità e sotto rifusione delle spese e dei danni. »

Presidente. Metto ai voti quest'articolo, stato combinato tra il signor Ministro e la Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora, siamo giunti al Titolo 3.

Io direi di far sosta a questo punto perchè entriamo in questione seria, e l'ora è tarda, e poi la Commissione ha mostrato desiderio di avere un maggior lasso di tempo per poter meglio studiare e combinare questi due Titoli successivi.

In due o tre giorni non mi pare che si potrebbe fare questo studio e progredire nel rimanente della discussione.

Per la qual cosa, sempre rimettendomi al Senato, proporrei che il seguito di questa discussione fosse rimandato dopo le ferie pasquali.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Intendeva appunto sottomettere al Senato una proposta simile a quella che l'onorevole signor Presidente ha creduto di fare, quindi di buon grado cedo la parola all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Desidero che il Senato sia perfettamente al corrente dello stato dei lavori della Commissione, la quale in questi giorni è stata, dirò così, in seduta permanente.

Ieri sera alle ore 11 la Commissione ha esaurito la compilazione dell'art. 41, talchè essendo ora stato votato l'articolo 31, già vi sono 10 articoli sui quali la Commissione è pronta a sostenere la discussione in faccia al Senato.

Per altro, questa prima parte di quella frazione della legge che si riferisce ad un tema così importante e delicato quale è l'esecuzione sui mobili e sugli immobili dei contribuenti morosi, devo annunziare che a senso della Commissione ha richieste e richiede molte ed importanti modificazioni, modificazioni che la Commissione crede che debbano essere stampate e circolate all'effetto che sieno poste sotto gli occhi dei Senatori, e quindi per ogni ragione e per ogni debito di convenienza comunicate al Ministro, onde possa portarvi il suo criterio.

Per conseguenza la Commissione, ove il Senato credesse di continuare nella discussione della presente legge, non chiede altro aggiornamento che quello strettamente necessario alla stampa, circolazione e comunicazione al Ministro degli emendamenti che si riferiscono fino all'art. 41 della legge.

Nel tempo che ciò avvenisse, ed il Senato discutesse fino all'art. 41, la Commissione sempre stando in permanenza, proseguirebbe il suo studio sugli articoli successivi; e di mano in mano che fossero in pronto, li farebbe stampare e comunicherebbe al Ministro. Questa è la posizione della Commissione di fronte al Senato: per conseguenza, essa in questo momento non chiede altra dilazione che per quel tanto di tempo necessario onde stampare gli emendamenti, distribuirli ai signori Senatori e comunicarli al signor Ministro.

Se il Senato per avventura crede che l'aggiornamento, invece di ore, debba essere di giorni, la Commissione allora si presenterà al Senato con tutta la legge emendata; ma la richiesta che oggi è obbligata a fare è solamente quella del tempo necessario alla stampa e distribuzione degli emendamenti.

Presidente. Siccome occorrerebbero sempre parecchi giorni non solo per la stampa di questo lavoro, ma dopo che fosse distribuito ai signori Senatori, per l'esame che dovrebbero farne, mi pare che siamo già troppo prossimi alle ferie pasquali per proseguire ancora.

Si era creduto che il lavoro non fosse così grave, o almeno non in questa proporzione, ed è perciò che

si è proposto di fare seduta quest'oggi, perchè si sperava che nei tre giorni successivi si potesse andare avanti nella discussione.

Come si è sentito dal signor Senatore De Gori, i Membri della Commissione v'hanno posta tutta l'attenzione possibile; anco ieri hanno lavorato sino quasi a mezza notte, e si sono radunati questa mattina, e devono radunarsi ancora, essendo necessario che questo lavoro venga presentato al Senato colla massima unità ed esattezza.

Perciò io ho proposto, e il Senato giudicherà, che il rimanente di questa discussione sia portata dopo le ferie pasquali, perchè allora avremo anche altre leggi da discutere.

Fra le altre il signor Ministro delle Finanze ci presenterà la legge sull'esercizio provvisorio del bilancio.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Per la seconda volta debbo dire che l'onorevole nostro Presidente ha prevenuto il mio desiderio.

Io credo che sia assolutamente necessario rinviare almeno dopo le feste Pasquali il seguito della discussione di questo progetto di legge, se si vuol raggiungere quello scopo che è stato così bene accennato dall'onorevole Senatore De Gori.

Noi dobbiamo sicuramente lode e riconoscenza ai membri della Commissione per lo zelo che hanno spiegato e che sarebbero ancora disposti a spiegare a sostegno di questa legge, di cui si sono quasi estemporaneamente incaricati; ma non è meno vero che noi siamo giunti a tal parte di essa legge così spinosa che richiede tutte quelle considerazioni che sono già state ponderatamente poste in vista.

Quindi io non ho che a pregare il Senato a stare al termine proposto dall'onorevole nostro Presidente.

Presidente. Metto allora ai voti che si abbia a rimandare il seguito della discussione dell'attuale progetto di legge dopo le feste pasquali.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Ora domando al Senato a qual giorno intenda sia stabilita la sua prima seduta. Io, come Presidente proporrei il termine più breve possibile e sarebbe pel giorno 20 del corrente mese; ma qualche Senatore, anche per riguardo ai lavori che dovranno occupare la Commissione durante le vacanze, proporrebbe un termine più lungo. Io prego la Commissione stessa a proporre il giorno che crederrebbe conveniente.

Senatore **Porro**. La Commissione è agli ordini del Senato.

Senatore **Taverna**. Io pregherei il signor Presidente a stabilire che i Senatori saranno convocati con avviso a domicilio, poichè credo sia difficile di poter stabilire fin d'ora quale sarà il giorno in cui la Commissione avrà terminati i suoi studii intorno al progetto di legge fin ora in parte discusso.

Presidente. Lo stabilire la convocazione con avviso a domicilio può essere opportuno quando non si abbia una accolta di lavoro preparato e non si possa prevedere quando ci possa essere; ma quando questo lavoro ci è, importante e determinato, val meglio che si sappia subito da tutti quando incominceranno le sedute; e tanto più questo sistema sembrerà conveniente ove si consideri che alcuni Senatori devono recarsi lungi molto da Firenze, e può riuscire loro più grato di conoscere l'epoca precisa in cui devono ritornarvi.

Senatore **Vigliani**. Io proporrei che il Senato fosse convocato in seduta per il giorno 26, secondo martedì dopo Pasqua.

È inutile che si stabiliscano termini più brevi poichè la più probabile eventualità sarebbe quella di non trovarci in numero.

Bisogna riflettere che molti Senatori, recandosi alle loro case, hanno molte faccende da spedire. D'altronde, se l'urgenza ci spingesse, non sarei io quello che proporrei un termine più lungo di quello indicato dal nostro onorevole Presidente; ma non vedo la necessità che il Senato sia convocato prima di questo termine.

Presidente. Dunque chi ammette la proposta che il Senato si debba nuovamente raccogliere per il seguito della discussione di questa legge, al giorno 26, si compiaccia di sorgere.

Un Senatore. La proposta Vigliani era pel secondo mercoledì dopo Pasqua.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io prego il Senato di osservare che probabilmente, e qui abbiamo il Ministro delle Finanze che ce lo può dire, si presenterà all'approvazione del Senato l'esercizio provvisorio, e allora il giorno 27 sarà troppo tardi.

Presidente. Avremo ancora quattro giorni prima della fine del mese, e ritengo che probabilmente per l'approvazione dell'esercizio provvisorio non si farà discussione.

Senatore **Cambray-Digny**. Avrei una cosa da aggiungere. L'onorevole Presidente deve riflettere che se si mette oggi il Senato in libertà, non ci sarà più possibilità di riunire i Signori Senatori pel Comitato segreto.

Presidente. A questo affare io aveva già disposto perchè il Comitato segreto avesse luogo domani.

Senatore **Amari, Prof.** Io farei un'altra proposta, cioè che il Senato fosse prorogato fino ai 20 del mese.

Presidente. Questa era appunto la proposta che avevo fatto io stesso, ma non credetti di metterla ai voti.

Voti. Il 25.

Presidente. Vi sono allora due proposte, qui si tratta di fissare il giorno per la riunione del Senato, e la questione è fra il 26 e il 27.

Senatore **Vigliani**. Io abbandono il giorno 27, per unirmi al 26.

Presidente. Allora chi ammette che il Senato si riunisca nuovamente il giorno 26, sorga.

(Approvato.)

In quanto al Comitato segreto, io inviterò i signori Senatori per domani alle ore tre: si era detto di te-

nerlo di sera, supponendo che di giorno vi fosse seduta pubblica, ma non essendovi, credo conveniente stabilire la riunione per domani alle tre, perchè a quell'ora sarà più facile che vi siano molti dei Senatori.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 26 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. Suolo di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Annunzio della morte del Senatore Busca Serbelloni — Giuramento del Senatore Barbavara — Presentazione di tre progetti di legge — Sequito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Dichiarazione del Senatore De Gori per un'aggiunta all'art. 15 sospeso — Obiezione ed aggiunta del Senatore Beretta — — Schiarimento del Senatore De Gori — Nuove osservazioni dei Senatori Beretta e Poggi, cui risponde il Senatore De Gori — Spiegazioni del Senatore Poggi e proposta d'aggiunta — Avvertenza del Senatore Giovanola — Dichiarazione del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Tecchio cui risponde il Senatore Beretta — Aggiunta del Senatore Ginori — Avvertenza del Senatore Poggi circa il suo emendamento — Considerazioni del Senatore De Gori sull'emendamento Beretta — Dichiarazioni del Senatore Beretta — Proposta di rinvio alla Commissione del Ministro delle Finanze, approvata — Osservazioni del Senatore Scialoia e Lauzi — Proposta del Senatore Vigliani, approvata — Annunzio d'aggiunta del Senatore Pernati — Proposta del Senatore Scialoia — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny cui risponde il Senatore Vigliani — Avvertenze del Senatore Scialoia — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Osservazione del Senatore Chiesi — Presentazione d'aggiunta del Senatore Pernati all'art. 24 — Avvertenze dei Senatori Vigliani, Farina, Poggi, Gallotti, Cambray-Digny e Lauzi — Dichiarazioni e domande del Senatore De Gori cui risponde il Senatore Scialoia — Emendamento del Senatore Vacca all'art. 32, appoggiato dal Senatore Pallieri, combattuto dal Senatore De Gori — Considerazioni del Senatore Conforti a sostegno dell'emendamento Vacca — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny per l'articolo della Commissione — Replica del Senatore Conforti — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Avvertenze ed appunti del Senatore Scialoia — Schiarimenti del Senatore Tecchio in appoggio dell'articolo della Commissione — Considerazioni del Senatore Vigliani in appoggio dell'emendamento Vacca, combattute dal Senatore Porro.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisca** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4307. Undici impiegati del Municipio di Siracusa fanno istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, nel senso che siano estese varie disposizioni agli impiegati delle Province, dei Comuni, delle Opere pie e di altri stabilimenti.

N. 4308. Numero 31 impiegati del Municipio di Messina, ecc.

(Identica alla precedente.)

N. 4309. Reale Francesco percettore a Siracusa fa

istanza perchè nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette venga introdotta una misura a salvaguardia dei diritti dei Percettori quali impiegati governativi.

N. 4310. Gli esattori delle contribuzioni dirette di Ancona, Ravenna e Cesena si rivolgono al Senato per ottenere che nel progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette venga inserita una disposizione mercè cui agli esattori in ufficio sia accordata una preferenza negli appalti delle esattorie.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

N. 4311. Il Comizio agrario di Sassari (Sardegna) fa istanza perchè venga adottata una legge con cui sia prescritto il concorso obbligatorio dei Comuni di ciascun circondario per la formazione dei Comizi agrari.

N. 4312. Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Napoli a nome della Camera stessa fa istanza perchè, avuto riguardo alle condizioni commer-

ciali di quella città, non venga abolita la direzione speciale del Debito Pubblico in essa stabilita.

N. 4313. La Camera di Commercio ed Arti di Rimini emette il voto che si proceda sollecitamente dal Parlamento ad una riforma della Tariffa Daziaria.

N. 4314. Il Sindaco di Palermo rassegna al Parlamento alcune Considerazioni intese ad evitare i danni che deriverebbero ai Comuni dall'accoglimento di alcuni provvedimenti finanziari proposti dal Ministero.

(*Petizione a stampa mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 4315. La Deputazione provinciale di Avellino (Principato Ulteriore) richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento sopra le riforme da introdursi nelle leggi di ordinamento giudiziario, amministrativo e tributario.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro della Marina di due esemplari dell'*Anuario Ufficiale della Marina pel 1870.*

Il signor Luigi Paradiso Ricevitore di registro, d'un suo progetto di riforma degli *Uffici d'ispezione ed esecutivi dell'Amministrazione del Demanio, delle tasse e delle imposte dirette.*

Il signor Cesare Galvagno, Segretario di Prefettura d'una sua lettera sul *Riordinamento dell'Amministrazione provinciale dello Stato.*

La Tipografia Eredi Botta, del *Vol. IV della ristampa delle discussioni della Camera dei Deputati, Parlamento Subalpino, Sess. 1853-54.*

La Società R. Rubattino e Comp., concessionaria dei servizi postali marittimi, del *Riscontro Statistico delle operazioni fatte da essa Società nell'anno 1869.*

Il Senatore Filippo Linati, d'un suo opuscolo intitolato: *Delle elezioni politiche in Italia.*

I Prefetti di Como, Cagliari e Padova degli *Atti di quei Consigli provinciali, Sessione Ordinaria e Straordinaria del 1869.*

I signori Senatori Pasini, Sylos-Labini, San Vitale, Capone, Feuzi, Di Salmour chiedono un congedo di un mese che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina dal 1. a tutto il 15 aprile corrente.

Firmato: DUCHOQUE.

Presidente. Secondo il consueto, questo elenco sarà depositato nella Segreteria, perchè possano consultarlo i signori Senatori.

Signori Senatori.

« Ancora una perdita d'un nostro Collega vi debbo annunziare. Il giorno 14 del corrente mese mancò ai

vivi il Marchese Antonio Busca-Serbelloni, e con esso si estinse una famiglia antica patrizia di Milano. Nacque il 15 ottobre 1795. Nella sua gioventù in particolar modo si applicò agli studi, che non abbandonò durante la sua vita, amando in altri pure la coltura; Imperocchè dotato da larghissimo censo potesse le persone studiose e specialmente gli artisti. Passò gran parte dei suoi anni in Roma, ove appunto prese affetto alle arti belle; appartenne come socio onorario ad alcune illustri Accademie di Belle Arti quali quelle di Milano e di S. Luca di Roma. Da molto tempo teneva il proprio domicilio nella sua città nativa. Ivi la sua mano era larga verso i poveri, che abbondantemente soccorreva. Fu nominato Senatore, ed assistette alle nostre sedute finchè un male lo impedì di sostenere il viaggio. Affluentissimo fu il concorso dei suoi concittadini ai funerali di lui, e fu un giusto tributo all'uomo benefico. »

Essendo stati ammessi i titoli del Senatore Barbavara, e trovandosi egli nelle Sale del Senato, invito i signori Senatori Vighiani e Giovanola a voler introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Barbavara presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al sig. Commendatore Barbavara del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di maggio 1870.

Altro progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno d'Italia.

Altro progetto di legge per la prescrizione degli stipendi, ed altri assegnamenti personali.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge.

Quanto al primo, quello cioè per la proroga dello esercizio provvisorio dei Bilanci, se il Senato lo crede, io proporrei di mandarlo allo stesso Ufficio Centrale, che ha stesa l'ultima Relazione, giacchè gli Uffici sono tuttora i medesimi, e questo progetto di legge è perfettamente negli stessi termini dell'ultimo progetto di legge votato dal Senato.

Interrogo quindi il Senato se intende sia demandato questo progetto di legge, all'istesso Ufficio Centrale, affinchè possa per domani prepararne la Relazione.

Chi è di questo parere, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Quanto agli altri due progetti di legge, essendo

tutt'e due di materia finanziaria, saranno mandati alla Commissione di Finanza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Nell'ultima tornata la discussione è rimasta all'articolo 15, riguardo al quale fu fatta dall'onorevole Senatore Beretta la proposta di escludere i Segretari dei Comuni dall'essere Esattori, ovvero dall'essere in stretta parentela coi medesimi.

Interrogo quindi la Commissione se ha formulato su questo punto qualche emendamento.

La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Nella nuova dizione degli articoli già votati dal Senato, che sta sotto i vostri occhi, osserverete come siano state aggiunte nel secondo paragrafo dell'art. 15, le parole: *ove occorra*, le quali sono sembrate alla Commissione conducenti a raggiungere lo scopo che il Senato si prefiggeva, cioè che l'azione per la rescissione del contratto fosse promossa in quanto fosse stato, ad iniziativa del Comune, creduto necessario.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Non mi pare che l'aggiunta possa bastare a togliere l'inconveniente che io aveva accennato derivare dall'applicazione che deve fare assolutamente il Prefetto dell'art. 8 stato votato.

Nell'art. 8 è detto: *Non possono essere esattori i parenti del Segretario comunale*.

Ora, una volta che una Giunta nomina a Segretario comunale un parente dell'esattore, l'esattore non può più continuare in funzioni a termini dell'articolo 8; nè il Prefetto può lasciarlo, perchè nell'articolo 15 è detto: *che egli deve provvedere al servizio dell'esattoria a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, oppure per la rescissione del contratto*.

In ogni modo dunque l'Esattore non potrà più esercitare le sue mansioni, perchè la Giunta comunale si è permessa di nominare a Segretario comunale uno che è imparentato con lui.

Mi pare quindi una ingiustizia manifesta verso un esattore il lasciar luogo ad un sotterfugio per cacciarlo dal suo posto colla nomina di un Segretario comunale.

Io quindi insisterei perchè al 1° alinea dell'art. 15 si debba aggiungere: che durante l'esattoria anche i congiunti dell'esattore, come non possono essere nominati membri della Giunta, non possano essere nominati nemmeno Segretari.

Ripropongo quindi l'aggiunta al 1° alinea: *nè essere nominati Segretari comunali*.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io prego l'onorevole Senatore Beretta a riflettere che il caso che egli prevede, impedisce l'elezione a membro della Giunta comunale dell'individuo il quale è legato in parentela coll'esattore, e che non può essere membro di detta Giunta, e non è già l'esattore che debba cessare per il fatto dell'elezione successiva di un suo parente a membro della Giunta, per cui in questo caso non si tratterebbe che di un impedimento all'individuo che è legato in parentela coll'esattore, di poter essere eletto a far parte della Giunta comunale.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non credo che possa stare la interpretazione che intenderebbe di dare la Commissione all'articolo, perchè la stessa Commissione ha variato l'art. 8.

Il detto articolo diceva che: *non possono aspirare ad essere esattori per asta* quelli che sono parenti col Segretario comunale, o coi membri della Giunta; invece la Commissione ha sostituito, ed il Senato ha adottato che: *non possono essere esattori*, e non solo che *non possono concorrere all'asta*.

Ora, perchè si deve far cessare uno dall'esercizio dell'esattoria, solo perchè piace al Consiglio comunale di nominare a Segretario uno che è parente dell'esattore?

Se la dicitura originaria fosse stata conservata, quella cioè che *non possono concorrere all'asta i parenti*, allora io comprenderei benissimo che non sarebbervi più ostacoli nella nomina del Segretario parente; ma dacchè si è voluta variare quella dicitura sostituendo che *non possono essere esattori* quei che sono parenti di uno dei membri della Giunta o del Segretario, e che si è posto un impedimento così assoluto e dirimente che obbliga il Prefetto a dover provvedere per un nuovo esattore, a me pare assolutamente necessario l'introdurre quest'aggiunta al primo alinea dell'articolo 15.

Io rimetto la mia proposta alla saviezza del Senato, nella fiducia che voglia farvi buon viso.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io avevo fatto delle osservazioni nello stesso senso dell'onorevole Beretta, ma per un altro caso riguardo all'art. 15, ed era quello delle parentele che si formano in seguito tra l'esattore e i membri della Giunta; e in questa eventualità non mi pareva conveniente di comminare all'esattore la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni, perchè non si tratta certo qui di una volontaria violazione di legge. Mi pare che quando si dicesse: « Verificandosi durante l'esattoria alcuni degli altri casi contemplati nella seconda parte de l'articolo ottavo, ecc. » sarebbero rimossi tutti gl'inconvenienti.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Pregho il Senato a riprendere l'ordine di questa disposizione nei vari articoli che si collegano l'uno coll'altro. Nell'articolo 8 s'impedisce di divenire esattore a colui il quale si trova legato in parentela con un membro della rappresentanza comunale o consorziale; viene eletto uno che non abbia questo impedimento all'ufficio di esattore ed è regolarmente eletto perchè l'impedimento non esiste; si verifica poi il caso preveduto dall'onorevole Poggi, cioè che per un matrimonio successivo egli diviene parente di un individuo, il quale per avventura è eletto a far parte della Giunta comunale. Chi sarà che decade dall'ufficio? L'esattore il quale legittimamente fu eletto prima che si verificasse il fatto di questa parentela, ovvero il membro della Giunta comunale il quale successivamente è stato scelto a far parte di essa?

Evidentemente a me pare che l'esattore, il quale non aveva contro di sé questo ostacolo, rimane al suo ufficio, e l'ostacolo spiega la sua efficacia contro quello che successivamente è eletto ad un ufficio, che non può assumere per la verificata parentela.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Non è questo il caso che ho affacciato io, bensì quello di un membro della Giunta Municipale, che non sia parente coll'esattore quando questi viene nominato, ma che lo divenga in seguito; e ciò può avvenire per circostanze anche indipendenti affatto dalla volontà tanto del membro del Consiglio Municipale, quanto dell'esattore.

Quindi a me parrebbe che, per rimediare a questo inconveniente, si possa aggiungere: *degli altri casi contemplati nella seconda parte dell'articolo ottavo*, ove si parla appunto di coloro che non possono essere esattori quando sono imparentati con un membro della Giunta Municipale ecc.

Io prego perciò il Senato ad accogliere quest'aggiunta, la quale darebbe maggior chiarezza all'articolo in discorso.

Presidente. Pregho il Senatore Poggi a mandare per iscritto la sua proposta al banco della Presidenza.

Leggo intanto l'emendamento proposto dal Senatore Beretta, che sarebbe un'aggiunta al primo comma dell'articolo 15, così concepita: « Non essere nominato Segretario della Giunta Comunale. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia abbia la compiacenza di sorgere.

(È appoggiato.)

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Pregho l'onorevole Senatore Beretta di voler correggere il suo emendamento per dargli una espressione più propria. Nella legge Comunale veramente non si fa cenno di Segretario

della Giunta. Per cui parmi sarebbe qui detto più propriamente « Segretario del Comune. »

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io mi sono riportato all'articolo che dice: *formerà parte della Giunta Comunale*; in questo caso andrebbe corretta tutta la dizione dell'articolo.

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi è questo: là dove dice:

« Verificandosi durante l'esattoria alcuni degli altri casi contemplati nell'art. 8, dire invece: *nella seconda parte dell'art. 8.* »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **Giovanola**. Perdoni: non ho ben capito.

Presidente. Il signor Senatore Poggi proporrebbe questa piccola variante al secondo comma, dove dice: « Verificandosi durante l'esattoria alcuni degli altri casi contemplati nell'art. 8 » direbbe invece *nella seconda parte dell'art. 8.*

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. La differenza fra l'emendamento Poggi e quello proposto dalla Commissione mi pare che sia minima.

L'onorevole Senatore Poggi propone per precettivo, quello che nell'emendamento proposto da noi si lasciava al giudizio delle Autorità competenti. Per conseguenza non abbiamo difficoltà ad accettarlo.

Presidente. Comincio dunque a mettere ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Se la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, nel senso ben inteso che si viene ad esprimere la medesima mia idea, io non ho difficoltà ad accettarlo. Mi sarebbe però parsa più regolare l'aggiunta che io aveva proposta per togliere l'inconsequenza che viene tra il primo alinea dell'articolo 15 e l'articolo 8; perchè questo dice che *non possono essere esattori ecc.*; e l'altro, che *durante l'esattoria invece lo potrebbero essere*. Ma siccome la conseguenza che viene dall'emendamento del Senatore Poggi è la medesima, io vi aderisco perchè viene accettato dalla Commissione e perchè viene ad esprimere il medesimo concetto, come la Commissione, per mezzo di un suo membro, ha fatto conoscere.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Credo che qui corra un equivoco. Il Senatore Poggi propone il suo emendamento nel senso, che nel secondo capoverso dell'art. 15 si debba dire: « Verificandosi durante l'esattoria alcuno dei casi contemplati nella seconda parte dell'art. 8, ecc. »

È vero, onorevole Senatore Poggi che questo è il suo emendamento?

(Senatore Poggi fa un cenno affermativo.)

Senatore **Tecchio**. Ora, l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta versa sulla prima parte dell'articolo 8 e non altrimenti sulla seconda, giacchè appunto nella prima parte di codesto articolo si stabilisce la impossibilità legale dei Segretarii ad essere esattori comunali.

Quindi io prego il Signor Presidente d'invitare l'onorevole Senatore Beretta a dichiarare se egli insiste nel suo emendamento; dappoichè in fatto non è vero ciò ch'egli suppone, cioè che coll'adottare l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi si venga ad ottenere il fine che l'onorevole Senatore Beretta si proponeva col proprio suo emendamento, il quale riguarda la prima e non la seconda parte dell'art. 8.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Beretta**. Colla interpretazione che venne data dal Senatore Poggi e dalla Commissione s'intenderebbe di venire alla stessa conseguenza, cioè che col primo alinea dell'articolo 15 sarebbe detto, che unicamente non possono formar parte della Giunta Comunale i congiunti dell'esattore; e nella seconda parte, in cui si va a derogare all'articolo 8, tutto compreso, si dice che, soltanto nel caso contemplato dal secondo alinea, potrà il Prefetto rescindere il contratto. Dunque la prima parte resterebbe, e non starebbe più l'eccezione di annullare il contratto coll'esattore perchè è parente con qualcuno che fa parte della Giunta Comunale.

Sarebbe stato più regolare e più chiaro fare l'aggiunta al primo alinea; ma visto che la Commissione dichiara che intende di ottenere lo stesso effetto con questa dicitura, che mi pare meno propria, io, per facilitare la definizione dell'articolo, mi rimetto anche a questa seconda parte, dichiarando che resti fermo, che se, durante l'esattoria, fosse nominato Segretario Comunale un parente dell'esattore, ciò non impedisca che l'esattore possa continuare in ufficio.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io insisterei perchè venisse impedito al Segretario Comunale di accettare la nomina a tale ufficio quando alcuno dei parenti fosse esattore; e quindi pregherei il Senato a voler tener ferma l'idea espressa così chiaramente dall'onorevole Senatore Beretta; e al primo paragrafo dell'articolo 15 dove si dice: « Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali » aggiungerei: *ni tampoco essere eletti Segretarii*.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Giacchè altri sostengono la dicitura che avevo proposta, io sto col mio emendamento,

perchè avevo dichiarato, come dichiaro, che mi par più regolare, ed è più esplicito dell'altro degli onorevoli preopinanti; poichè questo fa nascere il dubbio che non si ottenga l'intento che io mi propongo; l'intento cioè che non possa essere nominato Segretario Comunale un parente dell'esattore.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Ho domandata la parola per uno schiarimento sull'aggiunta del Senatore Beretta; ma ora che ho capito meglio la cosa, dirò che il mio emendamento giova a questo: il fatto di un Segretario comunale, il quale contragga matrimonio con una parente dell'esattore, non deve esser causa di decadenza per parte dell'esattore; ma è bene che si esprima che non è permesso a nessuno diventare Segretario comunale mentre un suo parente è esattore. Sicchè mi pare che stiano bene tutti e due gli emendamenti.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Tutti avranno facilmente compreso il perchè la Commissione aveva aderito e aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, e non può aderire a quello dell'onorevole Beretta, inquantochè essi partono da due cagioni affatto differenti e mirano a due intendimenti diversi.

L'onorevole Poggi con la disposizione precettiva che propone di introdurre nel 1° paragrafo dell'art. 15, e che la Commissione accetta, vuole che sia promossa la rescissione del contratto coll'esattore tutte le volte che si verifichi alcuno dei casi contemplati nel 2° paragrafo dell'art. 8. E sta benissimo, in quanto che la Commissione è la prima a riconoscere che quando si verifica uno di quei casi, l'ufficio di esattore diviene incompatibile, e per conseguenza deve promuoversi la rescissione del contratto.

Ma la proposta dell'onorevole Beretta è dettata da un ordine di idee ben diverso. Egli vuol impedire che sia mantenuta nell'ufficio di Segretario del Comune una persona che sia divenuta parente dell'esattore.

A questo riguardo la Commissione si sente in dovere di sottoporre al Senato alcune considerazioni per le quali sembra ad essa che non sia accettabile tale proposta.

Fa d'uopo riflettere alla condizione dei Comuni rurali ove ben pochi sono gli individui i quali posseggono la capacità, l'istruzione, l'attitudine, necessarie a funzionare come Segretarii del Comune. Non è difficile il caso dei Comuni nei quali il Segretario debba colle proprie cognizioni supplire a quelle che mancano ai membri della rappresentanza municipale, i quali forse non potrebbero dare esecuzione alle proprie deliberazioni se non fossero assistiti da persona la quale per gli studi precedentemente fosse in grado di effettuare.

Se restringiamo di molto il numero delle persone che possano disimpegnare l'ufficio di Segretario, met-

teremo le rappresentanze municipali dei Comuni di campagna in grande imbarazzo, e forse nella triste alternativa o di affidare l'ufficio di Segretario, che, ripeto, nei Comuni di campagna è tutto, a persone non capaci, o almeno di caricarsi di una spesa relativamente ingente per procurarselo fuori del territorio comunale.

La questione che promuove l'onorevole Beretta non è mossa da altro che da un principio di diffidenza in genere verso le persone che possono essere mantenute all'ufficio di Segretarii tosto che sieno divenute parenti con coloro che adempiono all'impiego di esattore. Questa è una questione di apprezzamento che sembra alla Commissione debba essere lasciata alla rappresentanza comunale: crederà essa che le qualità individuali dell'esattore e quelle del Segretario comunale sieno tali da rendere compatibile l'ufficio di Segretario, ad onta che sia legato in parentela coll'esattore, e lo confermerà: diversamente, la rappresentanza stessa sceglierà altra persona.

Per conseguenza l'escludere assolutamente che colui il quale è divenuto legato in parentela con l'esattore possa fungere da Segretario comunale, sembra veramente alla Commissione una facoltà eccessiva che si dà alle rappresentanze dei Comuni. Per queste ragioni la Commissione mentre accetta l'emendamento Poggi, non può acconsentire a quello del Senatore Beretta.

Presidente. Ha la parola il Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** A dir vero ora che la Commissione si è espressa in un modo diverso dall'interpretazione che io credeva di dare all'emendamento Poggi, devo tanto più insistere sul mio.

Il mio emendamento aveva assolutamente lo scopo di impedire che colla nomina di un Segretario Comunale si possa far cessare un contratto di esattore.

Io non so comprendere come la Commissione la quale vuole essere così rigorosa da dire esplicitamente: « Non possono essere Esattori Comunali i parenti dei Segretarii dei Comuni, » venga poi ad una contraddizione chiara e patente, coll'ammettere che se si nomina dopo il Segretario parente dell'Esattore ci possano stare tutti e due: io dico che non lo so comprendere; d'altra parte mi pare che l'ufficio di Segretario, in special modo nei piccoli Comuni, sia di tale importanza che sia forse di più grave ostacolo la parentela che corre fra l'Esattore e il Segretario, di quello che non sia fra l'Esattore ed un Membro delle Giunte municipali dei Comuni consorziali; mentre poi questa posizione della parentela dell'Esattore con un Membro di una Giunta municipale, è molto più imbarazzante inquantochè il Segretario del Comune è uno, e le Giunte sono sempre composte di 5 o 7 individui in ogni Comune, e sarà difficile provare che un Esattore non sia in parentela stretta con qualche Membro delle Giunte; mentre sarà più facile il trovare che non abbia parentela col Segretario Comunale, che è uno solo.

Quindi insisto nel mio emendamento, chiedendo, poichè fu appoggiato, che venga messo ai voti.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, del quale darò ora lettura.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che fosse inteso fino dal principio della discussione che tutte queste aggiunte o piccole correzioni da farsi ad articoli già votati avessero a rimandarsi alla Commissione, ed esaminarsi poi alla fine della discussione; mi pare però opportuno di rimettere anche la votazione di questa aggiunta, unitamente alle altre, alla fine della discussione.

Presidente. Allora io pongo ai voti la proposta del Signor Ministro delle Finanze, per un nuovo rinvio alla Commissione dell'art. 15, prima di mettere ai voti l'emendamento del Senatore Beretta.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** È inteso che si rimandano alla Commissione questo e l'altro emendamento proposto.

Presidente. Dunque io interrogo il Senato se intende di rinviare questi due emendamenti alla Commissione perchè ne faccia oggetto di nuovo studio.

Chi approva il rinvio abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Allora lo stesso principio vale altresì per l'art. 29 che era esso pure rinviato alla Commissione; si ammette dunque il principio generale che gli articoli rinviati alla Commissione, a meno che non si colleghino cogli articoli successivi, verranno in discussione quando saremo al fine della legge.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** La Commissione è agli ordini del Senato per riferire sugli emendamenti proposti su questi articoli, per conseguenza il rinvio non avrebbe altro effetto, che d'attendere in ultimo a sentire il parere della Commissione.

Presidente. La proposta fatta dal Ministro è che tutti questi articoli rinviati alla Commissione si discutano alla fine della legge onde non interrompere l'ordine della discussione.

Quindi io faccio la proposta che tutti gli articoli che sono rinviati alla Commissione abbiano ad essere discussi quando sarà finita la discussione del progetto di legge.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se la proposta che ci fa ora l'onorevolissimo signor Presidente si deve riferire anche a quegli articoli che possono rinviarsi in avvenire, mi sembra che questa sia una proposta troppo ampia, perchè ci possono essere articoli che debbano essere definiti

prima di passare alla discussione di qualche articolo susseguente.

Presidente. È appunto quello che ho detto poco fa, cioè che gli articoli i quali si rinviano alla Commissione non abbiano attinenza agli articoli susseguenti in modo che abbiasi ad interrompere la discussione del progetto di legge.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Mi pare che la proposta dell'onorevole Ministro riguardasse tutte le aggiunte ed osservazioni che potessero farsi sopra gli articoli stati votati dal Senato; ed in questo senso la sua proposta era molto savia ed opportuna, in quanto che non interrompeva la discussione da noi intrapresa; invece si è posta, a parer mio, in votazione una parte sola della sua proposta; vale a dire il rinvio alla Commissione di quelle aggiunte ed osservazioni che furono fatte sopra gli articoli 8 e 15; mentre a me pare che sarebbe dovuto mettere in votazione il rinvio alla Commissione dell'esame di tutte quelle aggiunte ed osservazioni che potessero ancora occorrere sopra gli articoli votati, in modo che il Senato possa continuare la discussione ripigliandola al punto in cui l'ha lasciata senza far passi retrogradi.

Presidente. Stando adunque alla proposta fatta dal Senatore **Vigliani**, non dovrebbero rimandarsi alla fine della discussione del progetto di legge se non gli articoli 15 e 29, perchè questi riguardano la parte già votata della legge; e quando venissero rinviati altri articoli, allora il Senato deciderà se debbano pure essere riservati alla fine della discussione della legge, oppure se abbiano ad essere esaminati immediatamente. Metto perciò ai voti la proposta del Senatore **Vigliani**, che cioè gli articoli 15 e 29 debbano essere discussi alla fine della legge.

Senatore **Vigliani.** Io credo che quegli articoli che sono già stati votati possono dar luogo ad altre osservazioni, ma non mi pare sia questo il momento di esaminarli.

Proporrei pertanto al Senato di rinviare alla fine della discussione quelle osservazioni che occorressero ancora sopra articoli stati finora votati.

Presidente. Tutti gli articoli già votati non possono essere variati; ma è permesso di fare ai medesimi delle aggiunte, mentre invece gli articoli 15 e 29, che non furono ancora votati, possono essere emendati.

Metto quindi ai voti la proposta fatta dal Senatore **Vigliani**, di rimandare cioè alla fine della legge la discussione degli articoli 15 e 29, come pure di rimandare alla fine della legge le aggiunte che saranno fatte ad articoli già votati.

Chi è di questo parere, voglia alzarsi.

Senatore **De Gori.** La Commissione si astiene dal votare.

(Dopo prova e controprova la proposta del Senatore **Vigliani** è approvata.)

Presidente. Veniamo ora al seguito della discussione del progetto di legge.

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Perchè il Senato ha aderito a prendere ad esame qualche osservazione, che fu fatta sopra articoli già votati non per modificarli, ma per farvi delle aggiunte, io mi permetterei di sottoporli qualche osservazione che si riferirebbe appunto ad articoli già votati, e che esigerebbero precisamente qualche aggiunta.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Si faranno queste osservazioni quando saremo alla fine della discussione del progetto di legge, perchè se fosse ora permesso di riandare tutti gli articoli che furono votati, per farvi delle aggiunte a piacimento, la discussione sarebbe continuamente interrotta.

Il Senatore **Pernati** potrà, ben inteso, fare le sue osservazioni, e proporre le aggiunte che crederà opportune; ma conviene che aspetti il momento in cui sia condotta a termine la discussione del progetto di legge.

Senatore **Pernati.** Mi permetterei di osservare, che se in seguito alle aggiunte che proponessi si rendessero necessarie modificazioni ad altri articoli, non so perchè io debba aspettare a fare le mie proposte in fine della discussione del progetto di legge, cioè quando anche questi altri articoli saranno già stati votati.

Dico ciò in forma di semplice osservazione; del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Permettendo la proposta di queste aggiunte durante la discussione, torneremmo sempre da capo; mi pare che convenga continuare la discussione al punto in cui è rimasta.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** Credo si possa prendere una via di mezzo, cioè pregare coloro che volessero proporre delle aggiunte, di volerle comunicare alla Commissione, acciocchè essa riferisca in fine della discussione; e ciò per una ragione molto semplice, poichè quando saremo arrivati all'ultimo articolo, è certo che nessuno vorrà fare osservazioni retrospettive per la naturale impazienza che hanno tutti gli uomini di andarsene a casa quando hanno terminato un lavoro.

Dunque, si mandino queste aggiunte alla Commissione, la quale ne riferirà, ed allora vi sarà materia su cui discutere, mentre quando si sarà votato l'ultimo articolo non si potrà certamente più permettere che si ritorni al 4, al 5, al 6, e via dicendo per farvi nuove proposte od aggiunte.

Io quindi proporrei che gli emendamenti e le aggiunte, che si intendono fare, si scrivessero, e si mandassero alla Commissione, la quale ha il debito di riferirne al Senato, ed in seguito si potrà farne una discussione sola, ordinata e regolare.

Presidente. Io aggiungerei a questa proposta una cosa sola, che questi emendamenti ed aggiunte dovessero essere deposti al Banco della Presidenza, la quale poi li manterebbe alla Commissione.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io prendo la parola per una mozione d'ordine. Quanto agli articoli 15 e 29, che il Senato aveva sospeso, io capisco benissimo che ci si potesse tornar sopra; ma a parte questo caso speciale, io non so (e dal tempo in cui ho l'onore di far parte del Senato non parmi averlo mai veduto fare) come si possa, sotto il nome di un'aggiunta, ritornar sopra ad una cosa deliberata.

Se in qualche parte di questo progetto si troverà qualche cosa di mancante, vi sarà modo di rimediarvi col proporre qualche articolo addizionale che stia in relazione a quelli votati, e resta naturalmente libera nel più lato senso la discussione sugli articoli che ancora sono da votare; ma, ripeto, io non ho mai veduto in addietro che si potessero rimettere indirettamente in discussione cose già votate, pigliando occasione dalle aggiunte ad articoli; io perciò desidererei di esser chiarito su questo punto, parendomi la proposta affatto nuova e priva di precedenti parlamentari.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io credo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny abbia perfettamente ragione quando dice che non si deve più mettere in discussione ciò che è già stato votato dal Senato, e tanto meno che si debba pensare ad introdurre delle variazioni o delle modificazioni; ma credo pure che si acquieterà facilmente alla proposta di ammettere delle osservazioni al nuovo testo che ci è stato distribuito, ed intorno al quale alcuni pensano che la Commissione non abbia reso con sufficiente chiarezza e precisione le idee svolte nelle ultime sedute, e le deliberazioni prese.

Io credo per esempio che questo avvenga intorno ad alcune disposizioni, ed appunto per ottenere che questo testo sia messo in perfetto accordo con ciò che è stato deliberato, e per chiarire quelle parti le quali rimasero ancora dubbie od esigessero qualche aggiunta esplicativa, io avevo proposto, e il Senato ha avuto la compiacenza di approvare, che tutte le osservazioni riguardanti il testo dei 29 articoli già votati siano rinviate al fine della legge. Nè io divido il timore dell'onorevole mio amico e collega il Senatore Scialoja che in quel momento non si trovino in Senato coloro che vogliono fare queste osservazioni; io per il primo dichiaro che mi vi troverò, e spero che questo esempio sarà seguito dagli altri.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** La proposta del Senatore Cambray-Digny prova che io non avevo torto, e per calmare le sue apprensioni e per insistere, molto più

dopo la sua proposta, sulla mia prima proposizione, leggerò l'articolo 65 del nostro Regolamento, il quale precisamente prevede il caso che si possa tornare indietro e si facciano delle aggiunte.

Eccone il tenore:

« Art. 65. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni.

» Gli emendamenti e le aggiunte devono proporsi per iscritto, essere firmati dai proponenti e deposti sul Banco della Presidenza.

» Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte ».

Per calmare le apprensioni dell'onorevole Cambray-Digny gli ho letto l'articolo testuale del nostro Regolamento.

Presidente. La prego a leggere anche le ultime parole del paragrafo.

Senatore **Scialoja.** « Purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi ».

Presidente. Dunque importa che non implicino contraddizione colla parte votata.

Senatore **Scialoja.** Precisamente.

Dunque, io diceva, se vogliamo accondiscendere all'esigenza dei nostri Colleghi che vogliono procedere spedatamente, facciamolo pure, ma non diamo in questa legge il tristo esempio di togliere ad ogni Senatore i diritti che gli spettano.

Per conseguenza, diceva, ammettiamo pure la limitazione di questo diritto in riguardo al desiderio che domina molti di noi, ma facciamo che quando si propongono aggiunte agli articoli votati, sieno sottoposte alla Commissione, e questa abbia il debito di riferirne, acciocchè possa sorgere quella discussione che ogni Senatore ha il diritto di fare.

Insisto su questa mia proposta, appoggiandomi all'art. 65 ora letto.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Ho preso la parola per dichiarare che non ho inteso menomare per nulla affatto i diritti dei Senatori, miei Colleghi, i quali del resto prego l'onorevole Collega a credere che mi sono ben noti e che ne sono geloso al pari di lui e al pari di lui, quando ne fosse il caso, cercherei di farli valere e sorgerei a difenderli.

Ho voluto solamente accennare che mi parve una novità negli usi del Senato, che queste aggiunte di cui si parla si riferissero ad articoli oramai votati. Nè io sono condotto a fare queste osservazioni dalla fretta che io abbia perchè questa legge si voti; una volta che abbiamo fatto passare a traverso questa discussione 15 giorni di vacanza, mi pare sia anche troppo provato che non abbiamo fretta.

Noi abbiamo deliberato una parte di questa legge prima delle vacanze e dopo lunga discussione; ed ora non posso credere che essa abbia bisogno di molte aggiunte. Vi potranno essere osservazioni, come diceva l'onorevole Vigliani, le quali conducano a modificare qualche parte del progetto. Io accetto pienamente la proposta del rinvio di tutte le osservazioni che possono esser fatte, perchè la Commissione se ne possa giovare, e si studii di perfezionare la legge. Ma ripeto che ho voluto solamente dire che mi parve cosa nuova nelle consuetudini del Senato che si volesse parlare di aggiunte a degli articoli e a dei titoli interi della legge già votati. Ecco a che si riduce la mia osservazione; del resto, concludo che anch'io mi associo alla proposta che queste aggiunte, qualunque sieno, vengano rinviate alla Commissione, affinchè essa possa darne conto al Senato, e possa trovare nella legge la sede dove quelle che le parranno utili possano essere introdotte.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Appoggio le osservazioni fatte dall'onorevole Conte Cambray-Digny, e mi oppongo alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, attenendomi allo stesso articolo del Regolamento da lui citato.

Che dispone quest'articolo? Questo articolo dispone che ogni Senatore ha diritto di proporre aggiunte anche quando si tratta di articoli già votati, ma prescrive altresì che gli emendamenti e aggiunte debbono essere presentati alla Presidenza.

Dunque i Signori Senatori che hanno aggiunte da proporre, le presentino, ed allora saranno rinviate alla Commissione.

Ma fare un rinvio così vagamente di aggiunte che potranno proporsi, io dico che questo è contro i precedenti del Senato, e non è conforme al prescritto dal nostro Regolamento.

Se vi sono dei Senatori i quali abbiano in pronto aggiunte da fare ad articoli già votati, le propongano, e quando le abbiano presentate, potranno chiedere allora che sieno rinviate alla Commissione.

Ma io credo che non si possa in nessun modo proporre ora un rinvio di aggiunte o proposte indeterminate e future. Il rinvio potrà domandarsi man mano da quei Senatori ai quali parrà opportuno di proporre qualche aggiunta.

Concludo quindi che il rinvio per ora debba essere limitato agli articoli che sono stati sospesi, ed alle aggiunte e proposte che ora verranno fatte.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Io ho un'aggiunta scritta, non è una osservazione vaga; domando dunque all'onorevole signor Presidente se debbo depositarla senza leggerla, o se debbo inviarla alla Commissione.

Io mi atterrò a quello ch'egli dirà; ma non è una osservazione generica quella che intendevo di fare.

Presidente. Si compiacca di darne lettura.

Senatore **Pernati**. Essa è così concepita:

« Nei Comuni aventi ruoli di contribuenti straordinariamente numerosi, il Prefetto potrà col suo decreto approvativo dei ruoli stessi, accordare un termine maggiore di 5 giorni, per la soddisfazione delle diverse rate. »

Se il Senato mi permette che io aggiunga due sole parole, spiegherò la portata pratica dell'aggiunta che propongo.

Presidente. In seguito a quale articolo verrebbe?

Senatore **Pernati**. Sarebbe in aggiunta all'articolo 23 o 24: la Commissione lo vedrà, perchè non insisto su questa redazione esatta; l'idea è questa, e credo di poter dimostrare la necessità di tale aggiunta, se l'onorevole signor Presidente mi dà facoltà di parlare.

Presidente. Interrogherò dunque il Senato se permette che l'onorevole Senatore Pernati sviluppi ora l'aggiunta ch'ei propone ad un articolo già votato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Sarei molto lieto di sentire ciò che l'onorevole Senatore Pernati sarebbe per dire a schiarimento ed appoggio della sua proposta; peraltro mi pare che se il Senato vuole attenersi a ciò che ha testè votato, non può che pregare l'onorevole Senatore Pernati di far pervenire la proposta di cui egli ha dato lettura, alla Commissione, deponendola prima al banco della Presidenza, per uniformarsi al prescritto dal Regolamento, onde la Commissione se ne occupi poi a suo tempo. Se vogliamo ottenere lo scopo di ripigliare la nostra via, e percorrerla con ordine, credo che non abbiamo altro mezzo che questo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Veramente le aggiunte quando si fanno ad articoli già votati incaglieranno sempre: però dal momento che abbiamo detto di sentire quest'aggiunta, credo sia bene anche di sentirne sviluppare i motivi per poterla rinviare alla Commissione. Una decisione del Senato in proposito ci dev'essere; e se questa aggiunta dev'essere appoggiata, non parmi, dico, si possa a meno di sentire sommariamente lo sviluppo dei motivi che hanno dettato la proposta.

In conseguenza, io crederei che si dovesse accordare la parola al Senatore Pernati perchè accenni succintamente il più possibile i motivi che militano in favore della sua proposta.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io dichiaro che se il Senato intende di mantenere ferma la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani e che fu dal Senato accolta, io non ho nulla a ridire; ma se intende di procedere altrimenti,

se accorda al sig. Senatore Pernati la facoltà di sviluppare la sua aggiunta, io domanderei di svilupparne un'altra che intenderei di proporre io stesso.

Presidente. Io credo che la proposta stata fatta dal sig. Senatore Vigliani, e che venne ammessa, stabilisca che i signori Senatori i quali intendano proporre qualche aggiunta, devono presentarla da essi sottoscritta alla Presidenza, indicando a quale articolo si riferisce l'aggiunta medesima, la quale sarà poi trasmessa alla Commissione, perchè su di essa riferisca al Senato se sia ammissibile o no, secondo le norme del Regolamento, cioè secondo quelle prescritte dalle due ultime linee del 3. comma dell'articolo 65 le quali dicono: *purchè la disposizione da aggiungersi non implichi contraddizione con i voti già emessi.* Questa è la parte importante da osservarsi, poichè altrimenti noi andiamo a disfare quello che abbiamo fatto.

In tutti i casi, se alcune proposte fossero riferibili a condizioni parziali che dovessero tenersi in considerazione, queste potrebbero far parte delle disposizioni transitorie.

Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti.** Si permetta a me che per la prima volta prendo parte a questa discussione, di domandare la ragione per cui ad un Senatore che ora ha fatto una proposta ed al quale abbiamo detto: *parti!* poi non vogliamo concedere di parlare; e quindi desidererei pure conoscere la ragione per cui la Commissione deve esaminare emendamenti che non siano stati sviluppati dai proponenti.

Sarà forse per pochezza mia di mente o conseguenza di essere la prima volta che assisto a questa discussione, ma a me sembra che lo sviluppo delle proposte sia necessario.

Presidente. Non è che si impedisca lo sviluppo della proposta, bensì lo sviluppo medesimo invece di aver luogo ora, avverrà quando queste aggiunte dovranno essere messe in discussione; allora ciascuno svilupperà tutte quelle aggiunte e osservazioni che crederà opportune, ma attualmente non si farebbe che complicare la questione.

Le aggiunte quindi potrebbero presentarsi allorchè verranno a discussione gli articoli transitorii. Allora la Commissione le potrà esaminare, e si darà la parola al Senatore che le presenterà, poichè non si è mai votata un'aggiunta appoggiata senza che prima si fosse aperta la discussione su di essa.

Dunque a me pare che queste aggiunte debbano collocarsi fra le disposizioni transitorie, o come articoli separati, e che a quest'effetto esse debbono essere presentate alla Presidenza, la quale le passerà alla Commissione che farà di queste oggetto speciale di studio e quando saremo alla fine della discussione, esse verranno sviluppate dai proponenti e indi votate.

Per tali ragioni io credo che attualmente sia di

tutta convenienza il progredire nella discussione degli articoli.

La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti.** Signori Senatori, considerino che queste aggiunte saranno proposte senza che siano sviluppate al Senato, e pensino un poco alle conseguenze che ne verranno; vi possono essere aggiunte che quando venissero accettate potrebbero far mutare, ovvero almeno modificare gli articoli che ancora non abbiamo votati. Ecco le ragioni per le quali insisto nella mia domanda e l'avvaloro anche colle cose dette dall'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Mi pare che l'ultimo argomento addotto dall'onorevole Senatore Gallotti conduca appunto al rinvio delle aggiunte alla Commissione.

Egli ha detto che alcune di queste aggiunte possono avere influenza sopra gli articoli successivi che si devono deliberare; quindi è che io insisto nel concetto che si aveva da principio, che queste aggiunte sieno rinviate alla Commissione per prenderle in esame affinchè ella veda quali conseguenze possono avere sul resto della legge.

D'altronde, a mano a mano che le proposte loro verranno in discussione, gli onorevoli preopinanti naturalmente le svolgeranno in momento così più opportuno, senza di che la discussione diventerebbe una vera confusione; se infatti si dovesse ora cominciare a svolgere le aggiunte da farsi agli articoli già votati, evidentemente la discussione prenderebbe un andamento non mai visto in nessun Parlamento, e che certo non sarebbe a vantaggio della legge che si vuole discutere e approvare.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** La mozione dell'onorevole Senatore Vigliani è stata approvata in questa stessa seduta; non possiamo perciò in altra maniera decidere.

È stato deciso che devono rinviarsi alla Commissione tutte le aggiunte e modificazioni agli articoli votati, e in via gerarchica alla Presidenza perchè le passi alla Commissione stessa.

Dunque parmi che tutto sia finito e non si possa discutere più oltre su questo argomento.

Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ma è la terza volta.

Senatore **Gallotti.** Mi si permetta di aggiungere ancora una osservazione.

Presidente. Parli.

Senatore **Gallotti.** L'articolo 66 del nostro Regolamento dice che « un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore, se non è appoggiato da altri quattro Senatori, non dà luogo a discussione nè a deliberazione. »

Ora, io domando se un emendamento possa essere appoggiato o non appoggiato senza che sia sviluppato.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Nell'interesse della discussione, alla regolarità, pienezza e maturità della quale la Commissione ha il principale interesse, io avrei due parole da dire all'effetto di conoscere qual sia l'intendimento del Senato stesso.

Le aggiunte le quali saranno proposte dai nostri Colleghi in virtù dell'articolo 65 del regolamento nostro, devono essenzialmente avere due caratteri, cioè che sieno aggiunte e non emendamenti né sostituzioni, e che non contraddicano al concetto degli articoli già votati.

Di queste aggiunte, aventi questi due caratteri, deve la Commissione prender notizia per riferirne quando tutta la legge sia stata votata, o veramente deve la Commissione prenderne notizia per riferirne prima che si discuta il seguito della legge stessa?

Io prego il Senato a riflettere che tutte quante le proposte con carattere d'aggiunta, che possono venir fatte si riferiscono a quella parte della legge già votata, che tratta d'una materia ben differente da quella per la quale oggi il Senato era riunito; epperò ove si proseguisse nella discussione della legge, e si procedesse conseguentemente a trattare di una materia totalmente diversa da quella deliberata, e che unicamente può formare il sostrato dell'aggiunte che verranno proposte, ne seguirebbe questo, (al che io non ho nulla da apporre, ma mi sento in dovere di farlo presente al Senato) che dopo avere discusso con quella maturità che è propria di quest'alta Camera tutta la legge in tutte le sue parti e fino alle disposizioni transitorie, la Commissione dovrebbe ritornare col proprio opinamento intorno alle aggiunte che fossero state proposte, le quali potrebbero essere attinenti anche ai principii costitutivi formulati nei primi articoli della legge. La parte della legge che abbiamo finora votata si riferisce all'istituzione degli esattori, e al modo di funzionare dei medesimi. Adesso si entra in un altro campo, che è quello dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare, quindi si passa a trattare dei ricevitori provinciali, e finalmente si viene alle disposizioni transitorie. Ora, per conseguenza io domando nell'interesse della discussione, ed anche nell'interesse della Commissione, se il Senato crede che la Commissione debba riferire su tutte quante le aggiunte relative a quella parte di legge già votata dopo che la completa discussione della legge sia esaurita, ovvero se intenda che la Commissione ne riferisca prima che si proceda nella parte successiva della legge che si riferisce all'esecuzione dei mobili e degli immobili.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che in gran parte la

risposta all'onorevole Relatore è stata data dal voto del Senato che io, il primo, rispetto, come sempre, altamente.

Il Senato ha deliberato che le aggiunte scritte, ed in conseguenza lette in Senato, acciocchè se ne prenda atto, passino alla Commissione perchè ne riferisca. Io credo che non si possa dare alla Commissione altro mandato più determinato di questo, imperciocchè può accadere che qualcuna delle aggiunte che si vada a proporre, mentre influisca sopra gli articoli già votati a cui si riferisce, abbia anche importanza per altri articoli che non sono stati ancora discussi.

Poniamo il caso dell'aggiunta fatta dall'onorevole collega Pernati: se si va avanti, dove si parla dei termini, dove si parla delle multe, e dove si parla delle more, vi possono essere molte attinenze con quell'aggiunta; dico possono, non so se veramente ve ne siano.

Se la Commissione si avvede che nel discutere un articolo non ancora preso a disamina, occorre che il Senato si pronunci prima sopra una delle aggiunte che sono state proposte, e testè inviate alla Commissione, essa dirà il suo avviso, farà conoscere al Senato l'importanza che hanno quelle aggiunte non solo per gli articoli già votati, ma anche per quelli che si devono votare, ed allora con maggiore cognizione di causa potremo ammetterle o respingerle.

Al contrario vi saranno aggiunte le quali non turbano l'economia generale della legge, e non avranno perciò influenza alcuna sugli articoli che si dovranno discutere: di queste aggiunte la Commissione riferirà quando crede, perchè essa può riferirne per iscritto od a voce.

Se crede che sia giunto per lei il momento di riferire per iscritto, farà stampare una relazioncina, e così anche abbrevierà la discussione che sarà per farsi, ed il Senato destinerà quel giorno e quell'ora che crederà più opportuni.

Per quelle aggiunte poi d'importanza generale che non hanno influenza speciale sopra gli articoli ancora da votare, crederei che veramente potrebbe riferire prima di passare alla discussione delle disposizioni transitorie; ma ripeto, tutto questo è prudenza, tutto questo è arbitrio ragionevole, che da noi dev'essere lasciato alla Commissione, perchè provveda come meglio crede.

Presidente. Pare che questo incidente sia esaurito, tanto più dopo che è stata votata la proposta del Senatore Vigliani, cioè che si mandino queste aggiunte alla Commissione la quale vedrà quando sarà il caso di riferirne. Ripiglieremo dunque la nostra discussione.

Però prima di tutto vi è un altro incidente, ed è questo: che poco fa io ho proposto al Senato, e il Senato ha approvato, che la legge per l'esercizio provvisorio fosse mandata allo stesso Ufficio che ne ha riferito l'ultima volta; ma sgraziatamente dei cinque mem-

bri componenti l'Ufficio ne mancano tre: sicchè io non potrei far altro che convocare il Senato negli Uffici per procedere alla nomina di un altro Ufficio Centrale, il quale riferisca dopo domani invece di domani: quindi i signori Senatori sono pregati di raccogliersi domani al tempo negli Uffici a quest'effetto.

Torniamo alla discussione.

Siam rimasti all'articolo 32 così concepito:

« All'esecuzione contro i debitori morosi d'imposte sovraimposte e tasse comunali si procede dall'esattore senza bisogno nè dell'opera nè del decreto del giudice nè di alcuna altra autorità »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Allorchè io ebbi ad esporre alcune mie osservazioni nella discussione generale di questo schema di legge, non lasciai senza avvertenza la formola di questo articolo 32, che implica la più aperta offesa ai principii elementari del dritto, ed alle più sostanziali garanzie del procedimento esecutivo.

Che cosa difatti intendesi dichiarare colla redazione di quest'articolo? Forse intendesi che armato l'esattore dei ruoli esecutivi, abbia abilità di procedere di per sè agli atti di esecuzione avendo un titolo munito della esecuzione parata? E questo sta bene. Forse si intende dichiarare che l'esattore non abbia mestieri della notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore moroso, conformandosi alle regole di procedura civile? Sta bene anche ciò. Ma se per avventura si intendesse dichiarare che nel corso della procedura esecutiva, per incidenti e questioni che possono sorgere, sia rispetto alla legalità della procedura, sia rispetto allo interesse dei terzi, l'esattore possa fare da sè e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, la dichiarazione dell'articolo 32 non può stare, nè, aggiungo, consuona col contesto della legge stessa.

E difatti, percorrendo tutta la serie degli atti del procedimento tracciato dalla legge che ci sta dinanzi, troverete che, dato il caso, a mo' d'esempio, di reclamo di proprietà o di domanda di separazione che dal terzo si proponga, l'autorità giudiziaria interviene, e pronuncia, come del pari pronuncia nello stadio della distribuzione del prezzo tra i creditori.

Ed ove per avventura si elevi un reclamo del debitore contro il pignoramento, sia per vizio di forma, sia per altre illegalità, in tal caso, sperimentata in pria la via amministrativa appresso il Prefetto, non è preclusa la via giudiziaria al debitore nei sensi degli art. 51 e 55. Quindi è chiaro che se taluni privilegi sono pur dati all'esattore in omaggio ai grandi interessi dello Stato che rappresenta quel mandatario, non pertanto codeste derogazioni al dritto comune stanno in una cerchia ben ristretta, e quando sorgano questioni di proprietà o di legalità di forme, in questo caso l'autorità giudiziaria interviene. E qui mi occorrerà ricordare che il principio dello intervento dell'autorità giudiziaria nel procedimento esecutivo fu

mantenuto da tutte le legislazioni italiane, se togli la Regia Patente Austriaca, che è tipo e norma di codesto procedimento e della legge che discutiamo.

Io sono lieto di vedere che la minoranza della Commissione, riesaminando questa parte della legge, si è preoccupata essa pure di questo dubbio che a me si affacciava; essa ha cercato di emendare, di attenuare l'asperità della formola, e l'ha attenuata con un'aggiunta che suona così: *salvo nei casi contemplati nella presente legge*. Ma io credo che la formola rimanga ancora inesatta e viziosa, imperocchè la Commissione ha creduto di contemplare i casi di eccezione; ma però ha rispettato ed ha lasciato stare la regola.

Ora io domando: qual è lo scopo di questa formola, di questa formola la quale evidentemente sta in opposizione con i principii, come diceva, più noti e fondamentali del dritto comune?

E d'altra parte io non so comprendere a qual fine questa dichiarazione abbia a soddisfare, quando veggo che nè il progetto ministeriale, nè gli emendamenti della Commissione disconoscono punto l'intervento dell'Autorità giudiziaria negli atti concernenti sia la legalità del procedimento, sia i dritti dei terzi.

Premesse adunque tali osservazioni, io rivolgerò alla Commissione ed al Ministro Guardasigilli, vive preghiere perchè si accetti il mio emendamento che semplifica la redazione dell'articolo, lo riconduce nei termini consentanei ai principii giuridici, e non offende punto nè infievolisce l'azione dei privilegi fiscali.

Io dunque rettificherei la redazione dell'art. 32 in questi termini:

« Contro i debitori morosi si procederà dall'esattore nei modi e nelle forme prescritte dalla presente legge. »

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Pallieri**. L'onorevole Senatore Vacca propone un emendamento col quale si eliminerebbe dall'art. 32 il principio desunto dalla Sovrana Patente del 18 aprile 1816.

Io, per verità, avrei desiderato qualche cosa di più; io avrei desiderato che l'illustre Guardasigilli del 1865, il cui nome sta degnamente a lato di quello dell'Augusto nostro Sovrano, così nel Codice di procedura civile come in tutti gli altri Codici italiani, avesse proposto di cominciare il Titolo III, sul quale si è aperta la discussione, col dichiarare che si procede alla esecuzione forzata contro i debitori morosi d'imposte secondo le forme prescritte dal Codice stesso di procedura civile, salvo le modificazioni che s'introdurrebbero negli articoli successivi.

Questa formola avrebbe il pregio di essere coerente allo Statuto costituzionale, di essere conforme alla legislazione dei popoli più civili, ed alla legislazione vegliante in questa materia nelle diverse parti del Regno, quelle solo eccettuate, sommanente del resto colte e civili, dove impera la memorata Patente.

Posta la regola generale delle forme del Codice, vi si dovrebbero poi fare tutte quelle eccezioni che sono richieste da una più pronta, più efficace e meno costosa procedura; ed io, mentre adotterei in massima quasi tutte le disposizioni contenute nel capo primo di questo Titolo terzo, non sarei però tanto rigoroso inverso gli esattori sino a porli nelle strette dell'articolo 34.

Ma lascio quest'argomento, e poichè l'emendamento dell'onorevole Vacca libera l'articolo 32, e questo è il più essenziale, dal principio della sovrana Patente, e lascia aperta la via a tutti i miglioramenti, ed in ispecie ad un riferimento generale al Codice di procedura civile, che abbastanza da sè si raccomanda alle paterne di lui viscere, dichiaro che voterò senz'altro l'emendamento stesso.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Comincerò dal ringraziare l'onorevole Pallieri delle parole benevole onde mi fu cortese, ed aggiungerò che io mi compiaccio grandemente di trovare conforto ed appoggio anche nell'autorità delle sue parole, le quali intendono ad allargare anche più i termini del mio emendamento. E qui sento anche il dovere di dichiarare che se io non sono andato più in là, l'ho fatto pensatamente, l'ho fatto perchè noi non dobbiamo per verità dimenticare ora che ci troviamo in presenza di una legge la quale appunto pei rispetti ai grandi interessi finanziari cui è indirizzata, esige certamente alcuna deviazione dal rigore del diritto comune, sicchè bisogna entrare nella via delle concessioni. Fermo adunque in quest'idea ho detto a me stesso: sarebbe pur desiderabile che si potesse conseguire, come regola, l'osservanza del Codice di procedura civile; ma d'altra parte io non l'oso perchè temerei, entrando in questa via e con una dichiarazione netta in questo senso, si potesse per avventura destare il sospetto che si disconoscere la eccezionalità del procedimento privilegiato. Ebbene noi siamo ben disposti a riconoscere codeste necessità, siamo disposti a deviare dalle minuzie del procedimento ordinario.

Noi anche vogliamo un procedimento spiccio, disinvolto e rapido, ma in quel senso che accennerò colle parole del grande poeta nazionale:

« Rapido sì, ma rapido con legge ».

Presidente. L'emendamento proposto dal signor Senatore Vacca è così concepito:

(V. sopra.)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Io domando scusa all'onorevole mio amico Senatore Vacca se prendo la parola incominciando dallo spiegare gli intendimenti della Commissione relativamente alle cose dette dall'onorevole Senatore Pallieri, il quale con quel cri-

terio sintetico che lo distingue ha posto nettamente innanzi a Voi la questione di principio, la questione complessa, cioè, se alla esecuzione dei mobili e degli immobili debba procedersi secondo le norme del diritto comune, o veramente secondo norme eccezionali che la legge speciale sanziona.

Nell'udirmi prendere la parola contro autorità tanto competenti, non poca certo sarà la meraviglia del Senato, nè certo minore è la mia, la quale mi rammenta quel caso di un Doge di Genova, se io non erro, della famiglia Grimaldi, il quale condotto alla Corte di Luigi XIV ed interrogato quale fosse la cosa che più lo maravigliava, rispose: *celle de m'y voir*. Ma io spero che la bontà della causa venga in soccorso alla debolezza del difensore.

Si invoca, o Signori, il sistema del diritto comune per l'esercizio di un diritto che non è comune.

Il diritto di esigere i tributi è un diritto eccezionale, un diritto che deriva dal più grande, dal supremo dei doveri, che è quello della propria conservazione.

Il Corpo sociale è investito dell'autorità di prelevare sopra ciascuno dei cittadini una quota parte delle proprie entrate, spendibili appunto per la conservazione di quell'esistenza nazionale, nella quale ciascuna individualità si connette e della quale ciascun individualità fruisce i beni. *Ubi emolumentum, tibi onus esse debet*.

Quando i principii d'uguaglianza e libertà non solo potevano ma prepotevano nell'Assemblea Costituente Francese, in quella legge del 17 *brumaire* dell'anno quinto della Repubblica, che è stata il fondamento a tutte le leggi successive sull'esazione delle imposte, anzichè attenersi alle regole ordinarie della procedura comune, si stabilisce il diritto che ha lo Stato di procedere in modo affatto eccezionale; e perfino in quel paese, in quella contrada d'Italia la quale per avventura in questa discussione potrebbe essere portata ad esempio, come quella che allontanandosi dal diritto eccezionale rimaneva fedele al diritto comune, voglio dire il paese al quale io appartengo, Voi sapete meglio di me quanto la procedura contro i contribuenti morosi tuttochè riservata all'azione dei tribunali fosse pertanto circondata da tante comminatorie che giungevano persino alla sospensione del giudice, in modo da farne una qualche cosa che fosse ben differente dalla Procedura comune.

Questo è il principio giuridico che ha ispirato la Commissione, principio nel quale essa ha dovuto sempre più confermarsi, quando il vostro voto ha stabilito come base fondamentale della legge il precetto all'esattore di rispondere del non riscosso come se fosse riscosso.

Uscendo allora dal campo della tesi generale, uscendo dalla speculazione del diritto ed entrando nel campo finanziario, il Senato si persuaderà di leggeri che ove agli esattori, mandatari e rappresentanti lo

Stato all'effetto di esigere, si togliesse l'autorità, la potenza di una procedura eccezionale, sarebbe completamente sconvolta l'economia della legge che il voto del Senato oggi ha stabilita.

Perchè il sistema degli appalti si troverebbe infatti completamente falsato.

Per queste due ragioni l'una di principio, l'altra di logica necessaria applicazione del principio stesso, la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca; quantunque le parole non sieno troppo discoste da quelle che la Commissione ha avuto l'onore di proporre.

Il nostro articolo 32 stabilisce per base fondamentale di tutta quella parte della legge che si riferisce alla esecuzione sui mobili la procedura eccezionale a favore dell'esattore; e sugli immobili fa delle riserve, riserve che in questo momento io non credo opportuno di spiegare, inquantochè si connettono con quella parte del titolo che ancora nella sua formola non è stato articolato.

Ma di fronte a queste eccezioni non potevamo dispartirci, nè siamo disposti a modificare l'articolo primo di questo titolo, e desideriamo che contenga la dichiarazione che alle esecuzioni sui mobili si debba procedere dall'esattore direttamente per quell'autorità che a lui compete come mandatario dello Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori.

Certamente non si possono combattere le teoriche le quali sono state sostenute dall'on. Senatore De Gori intorno al diritto che ha lo Stato di ricorrere a misure eccezionali per esigere le imposte. Qualunque possa essere la teorica che si accetti; e fosse pur quella che è stata sostenuta da uno dei più grandi economisti francesi, il Bastiat, vale a dire che il contribuente rende un servizio allo Stato, perchè lo Stato gli renda un servizio corrispondente, qualunque sia, dico, la teorica che si accetti sopra questa questione, a me pare che le ragioni addotte dall'onorevole Senatore De Gori non abbiano una grande importanza perchè l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Senatore Vacca non distrugge il concetto che l'onorevole De Gori ha voluto sostenere.

L'articolo in discussione che cosa proclama? Proclama un principio il quale è in aperta contraddizione con tutti i principii ai quali si informa la legislazione civile, eppure io questo principio lo ammetterei se esso fosse secondo di conseguenze; ma questo principio proclamato dalla Commissione è tale, che mentre contraddice a tutti i principii della legislazione, non produce conseguenze di sorta.

Che cosa dice questo articolo?

Dice: « All'esecuzione contro i debitori morosi d'imposte si procede senza intervento del Giudice. »

Ecco il principio generale che regola l'articolo; il Senatore Vacca intendeva respingere questa disposizione, non perchè volesse debilitare la legge, conve-

nendo egli stesso che lo Stato debbe avere certi privilegi, quando si tratta di sostenere le spese che sono necessarie alla sua conservazione, e prosperità; ma diceva: questo principio, proclamato così assolutamente, è contraddittorio a tutti i principii della legislazione, è un principio inutile, e che nello stesso tempo, permettetemi la parola, non ha molto pudore. Facciamo in maniera che l'articolo, senza proclamare il principio generale, contenga in sé veramente tutta l'efficacia che vuol dargli la Commissione.

In verità con l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, così concepito: *All'esecuzione contro i debitori morosi di imposte e sovraimposte si procederà dall'esattore nei modi e nelle forme prescritte dalla presente legge*, è concesso tutto quello che si poteva concedere, poichè nella legge precisamente si prescrivono le eccezioni e i diversi modi con cui si procede quando si tratta dell'esecuzione forzata sopra i mobili ed anche sopra gli immobili di cui si ragiona. Ora domando io se in questo modo si riesce ad ottenere assolutamente l'esecuzione forzata secondo i modi che vengono da questa legge prescritti, noi non abbiamo bisogno di proclamare un principio generale il quale rimarrebbe sterile ed infecondo, e non avrebbe nessuna efficacia, e nessuna conseguenza. Quindi l'onorevole Senatore Vacca, mentre non infirmava per nulla la legge col proporre quella specie di emendamento, veniva a togliere un principio il quale è in perfetta contraddizione con quelli che informano la legislazione.

D'altra parte, o Signori, non crediate che qualunque l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca non distrugga i principii che si trovano in questo progetto di legge, come è stato riformato dalla Commissione, non produca poi le sue conseguenze; perchè vi sono certe conseguenze le quali non si avvertono sul bel principio, ma che veramente hanno una certa importanza.

È in verità, che cosa abbiamo mai noi in confronto degli antichi Stati d'Italia?

Abbiamo certamente un gran baluardo, la Costituzione; ma non facciamo in guisa che questa Costituzione, a causa delle leggi che debbono attuarla, rassomigli alla bella facciata di un edificio, il quale al di dentro poi sia fastidioso e inabitabile. Ora, se noi riguardiamo le diverse leggi di imposta che governavano gli antichi Stati, salvo la Patente Austriaca, la quale si è tolta a modello, noi non troviamo certamente la proclamazione di un principio tanto contrario a tutti quelli che informano la nostra legislazione.

Per queste ragioni io credo che le osservazioni addotte dall'onorevole Relatore non possano essere vevoli a far respingere l'emendamento sostenuto dall'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambry-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori. Io dovrei veramente incominciare queste poche parole, con una dichiarazione simile a quella da cui ha cominciato l'onorevole mio amico, De Gori.

Io dovrei trovarmi sgomento al vedermi a fronte uomini così superiori, così distinti del Foro e della Magistratura Italiana, i quali combattono il principio di questa legge, che io vengo qui a sostenere; ma, o Signori, l'interesse fondamentale di questa legge, non ce lo dissimuliamo, è l'interesse finanziario: lo scopo principale di questa legge è di riuscire a riscuotere le imposte, che i contribuenti debbono allo Stato, e noi dobbiamo riconoscere che nostro principale dovere è di armare il Governo di quei mezzi che possono essere necessari perchè le imposte siano pagate, e nessuno si sottragga a questo patriottico dovere.

Ora, io prendo le considerazioni stesse che fanno gli onorevoli oratori, i quali combattono l'articolo quale è formulato dalla Commissione. Essi ci dicono che questo articolo sta in contraddizione col Codice Civile, e per questo lo respingono, quindi sembrerebbe logico, sembrerebbe necessario che si dovesse, secondo loro, formulare la legge ai termini precisi del Codice Civile.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ma no, o Signori, Voi avete sentito che subito gli onorevoli oppositori stessi, trovano il Codice Civile insufficiente; che essi per i primi dichiarano la necessità di provvedimenti diversi, di provvedimenti eccezionali e più efficaci.

Però parlando della legge quale essa è formulata, gli onorevoli oppositori, o almeno alcuni di essi sembrano considerarla come una importazione straniera. Vi parlano spesso e si compiacciono anzi di parlarvi della Patente Austriaca del 1816; ma sapete voi, o Signori, che cosa è questa Patente Austriaca? Essa è nè più nè meno che, parola per parola, una legge del Regno d'Italia; una legge del Regno d'Italia la cui amministrazione fu sempre considerata come un modello, di quel primo Regno d'Italia di cui si vorrebbe che il nuovo riunisse nella sua amministrazione le forme e gli effetti: dunque io credo importante cominciare dal rivendicare l'origine di questa legislazione che noi sosteniamo, origine non affatto austriaca, ma origine puramente italiana.

Ma tornando a quello che io poco fa dicevo, gli onorevoli preopinanti vi dichiarano che molte sono le eccezioni cui essi accennano; al sistema, alle forme del Codice Civile; se si venisse ai dettagli, voi vedreste, o Signori, che tutte le forme del Codice civile spariscono davanti alla necessità dell'esazione delle imposte.

Signori Senatori, io vi ripeto non posso stare a petto degli onorevoli preopinanti in materia giudiziaria: quello che io sento profondamente in questa occasione è la necessità che la legge che escirà dalla nostra deliberazione sia tale da produrre l'effetto che le imposte si paghino.

Come io ebbi l'onore di dirvi, forse non senza qualche eco favorevole in quest'Aula, allorchè si faceva la discussione generale di questa legge, il fatto è, o Signori, che in Italia le imposte si riscuotono solamente dove sono in vigore i sistemi che noi vi proponiamo. Questo fatto determinò appunto la Camera dei Deputati ad attenersi a questo sistema. Io che aveva allora l'onore di reggere il portafoglio delle Finanze, seguendo, come accennai, le tracce e le ispirazioni che venivano dai sistemi a me allora più noti, aveva proposto difatti un metodo per l'esazione tanto sui mobili quanto sugli immobili, che non era, come è questo, spiccio nè preciso, e fu la Rappresentanza Nazionale che adottò questa forma più rigorosa, più severa, più efficace.

Signori Senatori, io allora come Ministro non volli assumermi la responsabilità di combattere i rappresentanti del Paese, i quali mi imponevano questa forma più severa, ed ora io credo che noi assumeremmo una responsabilità grandissima se si venisse a modificare questa forma a tale segno da renderla insufficiente.

Questo pericolo è manifesto. La differenza tra il sistema toscano e il sistema lombardo consiste soltanto appunto nel modo dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili. Col sistema lombardo si riscuotono le tasse per intero; la Toscana è tra le parti d'Italia che pagano peggio.

Io credo dunque che bisogna attenersi agli insegnamenti dell'esperienza e che per le condizioni finanziarie del Regno non ci sia da discutere sopra quelle forme, le quali si mostrano più efficaci all'interesse della finanza.

Del resto, o Signori, quale vantaggio ridonderà ai contribuenti se voi diminuite al Governo le garanzie di essere pagato? Nessun vantaggio, mentre obbligherete il Governo a chiedere tasse nuove e maggiori, perchè le vecchie non basteranno.

Ma si dice: noi non intendiamo diminuire l'efficacia di questa legge per la riscossione delle imposte; domandiamo solamente che in questo primo articolo non si proclami un principio, che a prima vista appare forse contrario ai principii generali della legislazione.

Veramente, o Signori, io credo che la Commissione abbia ragione di tenere fermo su questo punto, imperochè risolta la questione sopra il primo articolo, il Senato si troverà a camminare più speditamente nel resto di questo titolo. D'altronde se voi volete mantenere le disposizioni che succedono, a che cancellare una frase, la quale non fa che stabilire il principio fondamentale, sul quale tutto il titolo è modellato?

La Commissione molto opportunamente e giustamente perchè questo primo articolo rappresentasse bene il concetto dell'insieme degli articoli successivi, ha fatto un'aggiunta all'articolo quale era presentato dal Ministero; ha aggiunto le parole: *salvo i casi contemplati dalla presente legge*. Essa adunque ha lasciato aperta la porta a stabilire nella legge in quali casi

l'autorità giudiziaria doveva agire. Questo basterà agli occhi miei per tranquillare tutti coloro i quali vogliono lasciare piena efficacia alla legge, e circondare gl'interessati di quelle garanzie che hanno diritto di avere.

Io, non volendo abusare della pazienza del Senato, concluderò con una semplice osservazione.

Non si tratta, o Signori, di fortificare i diritti di un despota il quale voglia imporre tasse sui cittadini ed abusare della sua potenza per depauperarli; si tratta bensì di garantire le finanze di uno Stato nel quale la libertà è piena ed intera. Qui, lo Stato siamo noi; lo Stato sono i cittadini, lo Stato è il popolo italiano, ed è interesse di tutti che con questa legge si garantisca cotesto Stato contro le arti di coloro che non vogliono pagare.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Signori, che vogliono dire tutte queste frasi:

Lo Stato siamo noi; l'interesse dello Stato è grande, è incalcolabile; dobbiamo assolutamente votare questo principio; con questo principio le imposte saranno pagate e saranno ristorate le finanze?

Io trovo che tuttociò non ha significato, per la ragione che l'emendamento di cui si è fatto proponente l'onorevole Senatore Vacca, non attievolisce punto la legge, e non impedisce che la espropriazione forzata sia fatta secondo i termini di questa legge speciale. Quindi l'unica ragione per cui si propose quell'emendamento era per non proclamare un principio impudente, che non si trova in nessuna parte della legislazione.

Del resto poichè nella legge si prescrivono i modi speciali per cui si fanno le espropriazioni, naturalmente la legge ha tutto il vigore e tutta la efficacia che l'onorevole Cambray-Digny desiderava darle. Questa è la ragione per cui ho appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. A me pareva che, dal momento che la questione è sollevata, fosse bene, anche nell'interesse della legge, di deciderla.

Comprendo anch'io che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca forse lascia intatta la questione se si debba stabilire una procedura eccezionale o no, ma la discussione mi pare che abbia dato sviluppo a delle idee che è bene concretare.

Un principio cardinale della legge consiste in ciò: che si debba armare l'esattore di una procedura eccezionale e poichè obiezioni sono state sollevate contro l'opportunità di tale sistema, mi pare opportuno; come osservava benissimo l'onorevole De Gori, che debbano queste eccezioni risolversi.

Anzitutto mi sembra doversi riflettere agli antecedenti delle nostre discussioni e delle nostre deliberazioni. Il Senato ha già deliberato che l'esattore abbia

il carico fondamentale di versare anche le imposte non riscosse. Una volta che il Senato ha adottato questo principio, ha imposto all'esattore quest'obbligo enorme e grave e che forma la base principalissima del sistema, ne discenda necessariamente la conseguenza che l'esattore debba essere armato di una procedura eccezionale, che lo ponga in grado di rimborsarsi prontamente, senza di che sarà impossibile di trovare un esattore.

Se noi non adottiamo il principio di accordare allo esattore il privilegio dell'esecuzione, veniamo a distruggere oggi quello che abbiamo adottato fino ad ora. La legge collega dei grandi principii che formano una solida e unificata base del sistema.

L'obbligo dell'esazione come noi l'abbiamo deliberato e come noi vogliamo imporlo all'esattore è la premessa di cui la conseguenza necessaria è lo accordare questo diritto che noi veniamo esaminando.

Qui si tratta di un pubblico servizio, non di un credito; le eccezioni di procedura che noi solleviamo contro la esecuzione avrebbero valore se si trattasse della esazione dei crediti nell'ordine del diritto privato; ma qui siamo in un altro ordine, noi versiamo intorno alle necessità di servizio pubblico, a cui dobbiamo senza esitanza provvedere con mezzi che corrispondano e raggiungano una esecuzione sollecita e completa, e tutte le volte che noi abbiamo l'obbligo di provvedere ad un servizio, noi dobbiamo anche dare i mezzi proporzionali al servizio stesso.

Questi mezzi noi gli domandavamo per l'esattore, poichè gli abbiamo imposto l'obbligo di dare il non scosso per scosso: per essere coerenti e per rispondere a quanto il servizio chiede, ed ai bisogni essenziali della finanza, dobbiamo procedere ad accordare all'esattore questo privilegio della esecuzione indipendente dalla procedura giudiziaria nei termini dell'articolo proposto.

Il contribuente che non paga non lascia soltanto inesequito un obbligo che egli aveva di pagare un debito, ma viola direttamente una legge, una legge di finanza; e quando versiamo nello studio delle leggi di finanza noi siamo obbligati sempre a provvedere alle procedure eccezionali di esecuzione che formano una parte necessaria ed integrante delle leggi stesse.

Le esazioni delle imposte pel dazio consumo, pel macinato ed altre non si fanno forse con procedure eccezionali e ben più vessatorie?

Ora non comprendo come per la esazione delle imposte dirette si opponga una tanta ripugnanza alla procedura speciale?

Aggiungerò per ultimo solo poche parole, non volendo abusare della bontà del Senato a quest'ora tarda.

La discussione di questo progetto di legge, trovasi ad uno stadio in cui si suppongono già formati i ruoli. Ora se nella formazione dei ruoli non si ammette la procedura giudiziaria, la non si deve introdurre per dare esecuzione amministrativamente ai ruoli. Se ciò

si facesse, bisognerebbe entrare in un ordine di idee affatto diverse da quelle che informano il sistema di esazione in discussione.

Voglio anch'io che i diritti dei terzi sieno protetti; anch'io voglio che il contribuente non abbia vessazioni indebite, e però riservo l'azione giudiziaria per ripetere le indennità, ma importa che ciò non arresti la marcia fatale del fisco a mezzo dell'esattore se vogliamo che lo Stato sussista.

Ricordiamo che l'imposta non consiste solo in una determinata quota di contribuzione, ma ancora nel modo d'esigere, e nell'ora in cui si deve versare. La legge d'imposta è un tutto complessivo che determina l'importo che si deve pagare ed il modo anche di pagamento; dunque il modo di pagamento è una parte essenziale dell'imposta e non un privilegio; noi votando quindi la procedura speciale veniamo a completare una legge.

Queste poche osservazioni spero che varranno a persuadere gli oppositori, o per lo meno faranno trovare numerosa adesione in Senato alla domanda dell'onorevole De Gori, il quale certamente non aveva bisogno che sorgesse dal banco del Ministero un appoggio alla proposizione che tanto validamente già aveva difesa.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha perfettamente ragione; anzi, io credo che l'esattore il quale è per questa legge obbligato finora (salvo qualche emendamento che potrà venire nel corso della discussione), obbligato, dico, a dare in cinque giorni dopo la scadenza il non scosso come scosso senza eccezione, mi pare che questo esattore non sia armato sufficientemente neppure colla proposta fatta dalla Commissione. E se io non mi fossi volontariamente interdetto di proporre emendamenti dacchè vidi che i primi da me proposti non furono troppo bene accolti dal Senato, io mi farei a proporre uno a questa parte della legge per dare maggiori mezzi all'esattore, mezzi più efficaci per riscuotere le imposte.

Il signor Ministro adunque ha perfettamente ragione; soltanto ha questo torto, cioè che egli ha trattato una materia che nè il Senatore Vacca, nè il Senatore Conforti intesero trattare, che anzi non avevano intenzione di toccare, alla quale forse non volevano nemmeno far allusione.

Qui non si tratta di dare o non dare all'esattore facoltà eccezionali, che io anzi credo che se ne dovrebbero dare di più estese, ma si tratta qui di altra cosa. La Commissione, volendo fare quello che il giureconsulto Paulo diceva *pericoloso*, cioè dare definizioni generali, ha suscitato questo vespaio, perchè nel dare la sua definizione generale ha scambiato l'eccezione colla regola. Essa ha fatto credere che la regola sia il dover andare diritto a prendere la roba dei contribuenti senza intervento del Giudice,

e che sia un'eccezione per qualche caso che indicheremo in appresso, la procedura contraria, mentre che poi in tutti gli articoli che seguono è disciplinata la via eccezionale tracciata all'esattore, ed è disciplinata anzi troppo rigorosamente.

L'art. 34, per esempio, restringe troppo la facoltà dell'esattore, ed io la vorrei vedere allargata: qui sta adunque tutta la contesa. Io non credo che sia conveniente, e forse neanche costituzionale, lo stabilire in una legge come questa un principio generale, e di annunziare, salve alcune eccezioni, il ritorno al dritto comune.

Qui sta, dico, tutta la questione: la procedura eccezionale sancita in questo titolo non ha l'opposizione dei miei amici, non ha la mia, che anzi io la vorrei rinforzata, ma la nostra opposizione è ad una proclamazione che l'onorevole mio amico Conforti diceva, con modi strettamente da giureconsulto, impudente, ed io dirò incostituzionale.

Quello che proporri dunque sarebbe di metter via tutto l'articolo 32, perchè assolutamente inutile, anzi pericoloso; ma se lo volete, e se volete rendervi ragione di quello che dice, senza stare a dibattervi da una parte e dall'altra senza intendervi, fate a questo modo: cominciate la vostra discussione dall'articolo 34, e andate avanti, e quando sarà terminata la discussione di questo titolo, allora discutete, se occorra o no votare il vostro articolo 32, se occorra o no di votarlo come è formulato. Allora vi accorgete che l'onorevole Senatore Vacca aveva ragione, e vi accorgete di qualche cosa di più, che ho ragione ancor io che l'articolo 32 è perfettamente inutile.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Innanzi tutto mi associo alla osservazione fatta dal Senatore Cambray-Digny, cioè non essere punto vero che la Patente del 18 aprile 1816 sia una Patente di origine austriaca. Essa è veramente di origine italiana, sottoscritta da un Ministro italiano, il Guicciardi; è tratta da una legge dettata nel precedente secolo in Lombardia; che fu migliorata con una legge del Governo del primo Regno d'Italia; e che fu poi riprodotta quasi testualmente in essa Patente 18 aprile 1816.

Invece che austriaca, quella Patente si potrebbe qualificare anti-austriaca: e a provarlo mi basterà dire, che nell'Austria essa non ebbe mai vigore; e che all'incontro nell'Austria esisteva ed esiste il così detto *Utilizio delle steure* per la riscossione delle imposte, il quale anzichè ordinato secondo la Patente del 1816, è ordinato secondo il sistema che ha luogo appo noi nelle antiche province.

Ad ogni modo, io acconsento pienamente all'articolo 32 della legge che ci viene proposta.

Quest'articolo 32, colla clausola aggiuntavi dalla Commissione: *salvo nei casi contemplati nella presente legge*, non può dar luogo ad alcuna incertezza, ad al-

cuna ambiguità. Il principio è quello che viene annunciato nel primo testo dell'articolo, le eccezioni che si stimano necessarie vengono appresso: ma intanto quest'articolo non che inutile, è utilissimo, perchè si viene con esso a porre in sodo che quanto agli atti di esecuzione per le pubbliche imposte, non si avrà mai ricorso alle leggi civili o di procedura civile, se non nei casi in cui questa legge medesima alle leggi civili o di procedura civile faccia espresso richiamo.

Il Senatore Scialoja ha mosso una obbiezione che, se sussistesse, sarebbe gravissima ed anzi insormontabile; ha detto cioè che il principio annunciato in questo articolo sarebbe un principio incostituzionale. Ma, per verità, io non so come si possa accusare di incostituzionale un principio che viene stabilito con apposita legge, la quale non viola e non tocca le massime fondamentali dello Statuto. Il Potere Legislativo o nazionale è desso appunto a cui compete di fare le leggi come meglio gli pare. Nè vi è certo lesione di diritti di alcuno quando la legge si fa uguale per tutti, e la si fa nell'interesse non di privati cittadini individualmente considerati, ma sibbene nell'interesse della Nazione, che, come disse giustamente il Senatore Cambray-Digny, siamo noi stessi.

Soggiungo che i privilegi di procedura che si vogliono concedere all'esattore riescono a vantaggio non tanto dell'esattore quanto dei Comuni.

Ricordiamoci essere stato già stabilito ne' precedenti articoli che l'esattore viene retribuito mediante aggio a carico dei Comuni. Se Voi darette all'esattore una procedura sbrigata da ogni viluppo, l'esattore potrà accontentarsi di un aggio minimo, siccome avviene nelle province nelle quali questo sistema ha lungamente vissuto: ma se voi sottomettete l'esattore alle norme e quindi alle liti e alle spese del processo civile, l'aggio da lui richiesto sarà molto maggiore, e per conseguenza molto maggiore il peso del Comune e dei contribuenti.

Del resto, non è nuovo che per la procedura relativa all'esazione delle pubbliche imposte si facciano apposite leggi, staccate affatto dai Codici civili e di procedura civile. Se la memoria non mi inganna, nel Codice Napoleone Art. 2098 dice espressamente: « Il privilegio dipendente dai diritti del Tesoro pubblico, e il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti » e in effetto in quel Codice non trovate alcuna disposizione che riguardi i tributi; tutto ciò che riguarda i tributi e la loro esazione è appunto, sia pel Codice civile, sia pel Codice di procedura francese (le quali Codici siamo stati diligenti, e forse troppo diligenti, imitatori) rimesso a leggi affatto speciali.

Ritenuto adunque che è opportuno, se non necessario, proclamare il principio a cui s'informa la presente legge, sul quale altrimenti potrebbero sollevarsi dubbiezze e controversie; e che, così facendo, non ci allontaniamo dagli esempi di altri legislatori; io non

posso non insistere perchè l'articolo 32 venga accettato quale è proposto dalla Commissione, e tanto più quantochè, se codesto principio non si volesse proclamare nettamente e ricisamente, bisognerebbe che la presente legge contenesse un intero Codice di modi e di forme per l'esazione delle imposte: imperocchè, quando nell'articolo 32 si accogliessero le parole in cui consiste l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca *nei modi e nelle forme prescritte dalla presente legge*, torna evidente che qui dovrebbero determinarsi non solo i modi od i metodi, e vale a dire le disposizioni essenziali, ma eziandio le forme accessorie, che più propriamente vogliono essere riserbate al Regolamento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Se l'onorevole Vigliani desidera parlare, gli cedo volentieri la parola.

Presidente. Dunque il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Questa grave discussione, la quale, secondo me, tocca più la forma che la sostanza, richiede tutta l'attenzione del Senato, e vuol essere con molta ponderazione risolta. Io amerei udire in proposito il parere del Guardasigilli, il quale godo di vedere in quest'Aula, perchè voi non ignorate, o Signori, che questa legge ebbe già la sventura di essere votata senza che siasi udita la voce del vero organo della legge, del tutore della legge. A me spiacebbe dunque che questo fenomeno si ripettesse in questo recinto; ma come dissi, la presenza dell'onorevole Guardasigilli mi fa certo che questo non accadrà.

Se fosse piaciuto al Signor Ministro Guardasigilli di prendere prima la parola, forse non avrei avuto bisogno di parlare, perchè sono persuaso che molto probabilmente le nostre opinioni si sarebbero incontrate; non potendomi persuadere che in materia di questa natura, in una questione di questo genere, possiamo andare in sentenze diverse; quando si seguono gli stessi principii.

Avendo sinora parlato oratori i quali nella parte fin qui votata della legge, si mostrarono ad essa contrarii, io ho creduto conveniente che si facesse pure sentire qualcuno, il quale se si trova in questa parte d'accordo con gli oppositori, non lo era intorno alle basi, intorno ai principii fondamentali della legge.

Ed è questa precisamente la condizione in cui io mi trovo.

Io ho seguito finora fedelmente il corso di questa legge, e mi sono interamente persuaso della necessità di adattare quel sistema che è prevalso. Perciò col mio debole voto ho accompagnato sino a questo punto la novella nostra Commissione, e la maggioranza del Senato. Continuerei volentieri, lo confesso, per la stessa via, quando mi si persuadesse che la disposizione che ora discutiamo, fosse così strettamente collegata coi principii e le disposizioni già approvate, che noi non

potessimo approvarla senza ledere in qualche parte anche minima, il sistema a cui abbiamo dato la nostra approvazione.

Ma per verità, o Signori, io sono persuaso che la disposizione che l'onorevole Vacca pel primo vi ha proposto, ed a cui altri in seguito aderirono, non recherebbe nessun pregiudizio ai principii della legge, non disarmerebbe, come qualcheduno ha dimostrato temere, l'esattore, non scemerebbe in nessuna parte i mezzi che conviene accordare, più pronti e più efficaci, all'esattore stesso, per fare entrare nelle Casse dell'Erario i tributi. La formula che è stata a voi presentata sotto forma di emendamento, tende a rendere un omaggio ai giusti principii di legislazione e dirò pure, a rendere più vera la vostra legge.

Io non istarò qui ad indagare quale sia l'origine della legge austriaca che si tratta ora di estendere a tutta Italia: io amo, lo confesso, di professare il principio romano che: *Fas est et ab hoste doceri*, e quando anche presso i nemici io trovo istituzioni che mi quadrano, e disposizioni che mi sembrano buone, io vi confesso, o Signori, che le accolgo collo stesso piacere, colla stessa soddisfazione con cui prendo a prestito buone istituzioni e buone leggi dai nostri amici.

Una cosa mi ha fatto una certa sensazione fra le molte che uscirono dall'onorevole bocca dell'onorevole Senatore Tecchio. Egli ha notato che la legge austriaca comunque abbia origine italiana, però dall'Austria non era stata ammessa nei Dominii austriaci, e che la si era lasciata unicamente nella Provincia italiana da essa dominata.

Se io dovessi trarre qualche argomento da questa disparità di trattamento, io inclinerei a credere che le povere province italiane furono in questa parte trattate dall'Austria, come era suo costume, a modo di province conquistate; ma che agli Stati suoi prediletti riservava un sistema più paterno circa la riscossione delle imposte.

Ma non mi soffermerò a questo argomento, poichè in verità penso di non averne bisogno; penso di aver per le mani una causa, la quale si difende con altre ragioni che sono non secondarie, ma essenziali, e veramente desunte dalla natura della disposizione che ci sta dinanzi.

Se io non vado errato, è occorso in questa discussione quasi generalmente un equivoco, ed attorno a questo equivoco si sono andati formando i due sistemi e di appoggio e di opposizione. Voi avete inteso gli uni dirvi che con questa disposizione, modificata come la vorrebbe il Senatore Vacca, la legge di esecuzione per la riscossione delle imposte, non è più speciale, ma è generale; che si vuol portare il Codice di procedura civile invece delle disposizioni speciali che sarebbero incluse in questo titolo che ora stiamo esaminando.

Avete inteso altri i quali dicevano che questo essi non volevano, che anzi volevano mantenere il sistema tale

quale si trovava nel Titolo III; solamente volevano che il titolo cominciasse con una disposizione che al titolo medesimo meglio rispondesse. Dunque, secondo me, il perno della questione sta nell'esaminare se realmente la disposizione dell'articolo 32, quale il Governo la propose, e quale la difende la Commissione nostra, corrisponda alle disposizioni del titolo, oppure se non vi si attagli meglio la proposta fatta dall'onorevole Vacca.

Or bene, vedete che cosa vi dice l'art. 32. Questo articolo, come venne proposto dalla Commissione dice che all'esecuzione contro i debitori morosi per le imposte, si procede senza bisogno nè di ministero di uscieri, nè di decreto di giudice, nè di altra autorità, eccettuati i casi contemplati nella presente legge.

Or bene, se voi esaminate tutto questo titolo, trovate che vi sono benissimo alcune disposizioni bene appropriate per favorire l'esecuzione forzata in questa materia, per renderla più pronta e meno dispendiosa; ma che una buona parte, anzi la maggior parte della materia sull'esecuzione si lascia senza disposizione, locchè, in una legge speciale, equivale (voi m'insegnate) a lasciarla sotto l'impero del diritto comune.

Nelle disposizioni stesse le quali sono proposte nel corso di questo Titolo, ve ne sono diverse che corrispondono a quelle della procedura comune con poche e leggerissime modificazioni.

Non è vero che non si adopriano uscieri; non è nemmeno vero che il decreto del Giudice, o di altra autorità, sia sempre escluso; poichè come vedrete nel corso della discussione, avviene alcuna volta che interviene l'usciera, che se non interviene l'usciera, vi è un messo il quale è incaricato di fare la funzione di usciera; interviene il decreto del Giudice quando vengono a frammescersi gl'interessi dei terzi, e ragionevolmente v'interviene anche un'altra autorità, che è quella del Prefetto, il quale in alcuni momenti può, per irregolarità di forma, sospendere anche il corso degli atti esecutivi, purchè l'istanza sia fatta entro un certo stadio, cioè nel suo esordio.

Ora, dunque se tutto questo è così, l'articolo 32 non è più una verità, lasciate che io ve lo dica, è una inesattezza, per non chiamarlo una menzogna. E perchè poi si vuol dire una cosa non esatta? Per procurarsi il gusto infelice d'insultare ad un principio che sicuramente sta a cuore a tutti, quello cioè di rendere omaggio alla legge comune in tutte quelle parti in cui non vi è bisogno di discostarsene per motivo di pubblico interesse.

Mi pare che agli autori di questo articolo accada di volersi levare il gusto di commettere un peccato, che non dà proprio alcuna specie di soddisfazione.

Quando voi vedete che potete usare una formula che rende ossequio alla dignità comune, e che nello stesso tempo vi conserva tutte le disposizioni che trovansi in questo titolo, e di più, avete inteso che alcuni oratori oppoienti arrivano fino al punto di dire che ve

ne promettono ancora delle maggiori, poichè essi credono che non avete tutto preveduto e che il fisco il quale, e meritamente, tanto vi sta a cuore non lo avete armato a sufficienza, io vi domando perchè siete tanto difficili a fare la concessione, molto innocente, ma pur degna di riguardo, di una formula che sia più legislativa, e dirò coll'onorevole Senatore Conforti, che sia più pudica, poichè la giustizia ha pure il suo pudore, come diceva Royer-Collard.

Io credo che non vi sia veramente una ragione per respingere la proposta che venne fatta dall'onorevole Senatore Vacca, ed attenersi alla compilazione dell'articolo 32 la quale, ripeto, non mi pare nè precisa, nè esatta, nè conforme al vero principio che tutti sosteniamo, e che, potrei anche aggiungere, è inutile; poichè qui non vediamo che uno di quelli esempi che si incontrano pur troppo nelle leggi dei tempi andati, le quali erano non solamente concepite dalla parte imperativa, non erano soltanto *jubentes*, come diceva Bacone, ma erano anche *docentes*, cioè volevano spesso istruire colui che doveva osservare la legge. Per verità qui voi non trovate che una sintesi di ciò che si incontra poi in tutto il corso del Titolo, cioè che si è voluto compendiare in questa disposizione un principio che sarebbe dominante in tutto il Titolo.

Ora, che bisogno ci è di dire a coloro che devono osservare questa legge: « badate che io nel fare questa legge ho seguito il tale principio », ma voi comprendete benissimo che coloro che la devono applicare, vedranno qual'è il principio adottato.

E ciò è tanto vero che Voi nelle disposizioni che state per votare, vi scostate poi dalle disposizioni generali contenute nell'articolo 32.

Quindi io vi pregherei, o Signori, di voler fare buon viso alla proposta dell'onorevole Senatore Vacca, come quella che è più conforme ai principii di una buona codificazione, di un buon linguaggio legislativo, e che è d'altronde un modo opportuno di rendere omaggio ai principii del diritto comune, senza che si arrechi alcun danno od alcun pregiudizio a quei principii fiscali di cui la tutela sta meritamente a cuore alla Commissione. Io sarei molto felice se questi principii trovassero un appoggio nell'onorevole Ministro Guardasigilli, che io prego e spero voglia fare l'onore al Senato di esporre i suoi intendimenti.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. Se desidera parlare l'onorevole Guardasigilli, io gli cedo volentieri la parola.

(Il Ministro Guardasigilli fa cenno negativo.)

Alcune voci. A domani!

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. Io ringrazio i signori Senatori che quantunque abbiano combattuta la legge nelle discussioni precedenti, quando il Senato era chiamato a deliberare sul suo concetto amministrativo, attualmente, credendo di levare una disposizione che a loro senso

sembra superflua, si dichiarano disposti a dare il loro concorso per rendere più efficace e più pronta la parte dispositiva della legge.

Tutte le volte che verranno proposti mutamenti in questo senso, sono certo che ci sarà un cordiale accogliimento da parte di tutti i Senatori che propugnano il concetto della legge.

Io non posso però aderire all'idea che superflua sia la disposizione portata dall'articolo in discussione, colla quale si enuncia che il carattere di questa legge è interamente eccezionale.

Una legge d'imposta è eminentemente fiscale, e non può piegarsi all'indirizzo delle procedure alle quali sono sottoposti gli interessi privati.

A mio avviso, è opportuno che questo carattere della legge risulti in modo spiccato, e stimo pure che sia più vantaggioso per il contribuente essere assoggettato a disciplina amministrativa, anzichè ad un procedimento giudiziario al quale sia diminuita l'autorità che ad esso deriva dalle forme lente e solenni che ne formano la speciale garanzia, e che le esigenze speciali di una legge di esazione rendono meno complete.

Nè vogliansi trascurare le conseguenze finanziarie di queste formalità. Quando lo Stato vuole surrogare a tutti i contribuenti del Regno un piccolo numero di contribuenti negli esattori che anticipano le imposte pei morosi, lo Stato deve fornirli di mezzi efficaci pel ricupero delle fatte anticipazioni, e non più limitarsi a far loro cessione di prolungati litigi da ventilare davanti i tribunali.

Il premio che in questo caso l'esattore esigerebbe, sarebbe il più elevato, quello cioè che più corrisponde al contratto il più aleatorio di un cessionario di crediti non ancora liquidati; e ricordiamo poi che tutte le conseguenze di questo indirizzo vanno a pesare con aggravio grandissimo sullo Stato, e quindi sui contribuenti.

Non so immaginare che il Senato abbia voluto il principio dell'esazione del non riscosso per iscosso, e voglia poi rendere inefficace questo concetto o per inapplicabilità della legge o per la esigenza di eccessivi premi richiesti dagli esattori ad aggravio di quei contribuenti che hanno adempito a' loro impegni. In questo senso faccio voto perchè il Senato abbia a ponderare, prima di rifiutare la dichiarazione di battesimo che deve per necessità avere questa legge speciale.

Non posso chiudere le mie parole senza toccare ad un fatto a cui riferivasi l'onorevole Senatore Vigliani. Movendo appunto dalla legge lombarda del 1816, citando il fatto ricordato dall'onorevole Senatore Tecchio, che quella legge non si riporta a tradizioni del dominio austriaco, e che anzi nelle parti ereditarie di quell'impero non fu mai introdotta, prevalendo un sistema di esazione analogo a quelli in vigore in alcune province del Regno, dubitava esso che tale preferenza avesse un carattere odioso, e fosse applicata

nelle province italiane soggette all'Austria per principio di conquista. Sì, in Austria il sistema lombardo rimase estraneo alle esazioni d'imposte. Anzi posso asserire che uno dei personaggi preposti al governo della Lombardia fino dai primi tempi di quel dominio, persuaso dell'efficacia e dell'agevolezza con cui in Lombardia si riscuotevano le imposte, ha creduto di fare atto di coraggio e di sapienza civile al suo ritorno nelle province ereditarie dell'Austria, insinuando che un simile esempio fosse seguito.

Ma quel personaggio illustre ebbe in compenso la disgrazia Sovrana e l'esilio.

È facile indovinarne il motivo:

In quelle province prevaleva il predominio della grande aristocrazia, troppo interessata a conservare, an-

che con danno dello Stato, metodi di esazione comodi per il contribuente.

Credo che il nostro paese sia per dare una prova, che tutte le provincie, tutte le classi che rappresentano i vari ordini d'interessi, tutti abbiano un unico voto: quello di rispondere al massimo interesse dello Stato.

Presidente. Rimanderemo il seguito della discussione a domani essendo già l'ora tarda.

Prego i signori Senatori di rammentarsi che sono invitati al tocco negli Uffici per l'esame della legge sull'esercizio provvisorio, e per quelle altre che possono essere loro sottoposte, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6.)

TORNATA DEL 27 APRILE 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Cabella — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Istanza del Ministro delle Finanze — Dichiarazione dei Senatori Pernati e Cambray-Digny — Considerazioni del Senatore Pallieri in risposta agli oppositori dell'emendamento Vacca — Dichiarazioni e risposte del Guardasigilli e dei Senatori Tecchio, De Gori e Vacca — Parole del Senatore Pallieri per un fatto personale — Mozione d'ordine del Senatore Cambray-Digny approvata — Obbiezioni ed emendamento all'art. 34 del Senatore Pernati — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dei due articoli del progetto — Istanza del Ministro delle Finanze — Squittinio segreto.*

La seduta è aperta a ore 3.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri di Finanze, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore **Segretario Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4316. Carmine Miraglia di Napoli, fa istanza perchè dal Senato venga sollecitamente discusso il progetto di legge per il condono del biennio agli impiegati civili.

N. 4317. Domenico Scolari di Venezia, si rivolge al Senato onde ottenere l'autorizzazione di addivenire a trattative coi creditori sequestratarii della sua pensione.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Professore Gaetano Riolo, d'un suo scritto per titolo: *Notizie dei restauratori delle pitture amosaico della R. Cappella Palatina.*

Il signor Gaetano Scappini, Giudice presso il tribunale di Bergamo, di due sue Appendici ai suoi opuscoli *sull'Esercito e sulla Pubblica Istruzione.*

Il Deputato Luigi Pianciani, d'un suo scritto relativo ai *Provvedimenti finanziari proposti dal Ministro delle Finanze.*

Il Senatore Miniscalchi-Erizzo, a nome della Direzione del R. Collegio Asiatico di Napoli, della *Storia della Fondazione della Congregazione e del Collegio dei Cinesi.*

La Presidenza della Società d'incoraggiamento della provincia di Padova, di vari volumi delle sue dotte pubblicazioni, del Giornale *Il Raccoglitore degli Atti per la distribuzione dei premi, e dello Statuto della Società medesima.*

La Commissione Imperiale Francese dell'Esposizione Universale del 1867, del *Rapporto dei Giurati sull'Esposizione medesima.*

Il signor Gio. Batt. Bardi, d'alcune copie d'una sua *Proposta finanziaria per il pareggio del bilancio dello Stato ed il ritiro della carta moneta.*

I signori Senatori Di Giovanni, Roncalli Francesco e San Cataldo domandano un congedo di un mese. Il signor Senatore Amari *Prof.* di quindici giorni. Il signor Senatore Imperiali di dieci giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nella Sala del Senato il Senatore Cabella, prego i Senatori Serra Domenico e Balbi Senarega, a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Cabella presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Commendatore Cabella del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA ESASIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per domandare al Senato se fosse possibile discutere oggi il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio, perchè essendo stato deliberato nell'altro ramo del Parlamento di svolgere nella tornata di domani parecchi progetti di legge che sono stati presentati per iniziativa parlamentare intorno a provvedimenti finanziari, progetti che si deliberò doversi svolgere entro il mese, pregherei questo illustre Consesso, se fosse possibile, a modificare il suo ordine del giorno, e ad oggetto che io potessi domani trovarmi all'altro ramo del Parlamento a mettere in discussione oggi stesso il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio.

Presidente. Di buon grado aderirei al desiderio espresso dal signor Ministro delle Finanze, ma credo difficile potersi oggi stesso averne la Relazione, inquantochè solamente pochi istanti or sono fu nominato l'Ufficio Centrale.

Domani non ne abbiamo che 28, e quando non si potesse tener seduta di giorno, si potrebbe discutere questo progetto di legge in una tornata di sera.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi pare che sianvi precedenti nel Senato per affari di questo genere: s'è riunito l'Ufficio Centrale, seduta stante, ha stesa la Relazione, e siamo passati quindi alla discussione. Io credo si potrebbe oggi fare altrettanto.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Come Commissario del 4° Ufficio, dirò che si è già proceduto alla nomina del Relatore, che è l'onorevole Senatore Cambray-Digny, il quale dirà quando potrà presentare la sua Relazione.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io dichiaro che prima della fine della seduta sarò in grado di presentare la Relazione.

Presidente. Dunque se prima del termine della seduta verrà presentata la Relazione, saremo in grado di discutere oggi stesso il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio.

Presidente. Si ripiglia ora la discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette. Ieri non abbiamo esaurita la discussione sull'articolo 32, per cui la riprenderemo oggi.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Signori Senatori, un principio di tempi che furono, non accettabile nella legislazione di un popolo retto a libere istituzioni, benchè ieri coi più dotti ragionamenti da eminenti magistrati eloquen-

temente e virilmente impugnato, trovò tuttavia strenui difensori. Ai quali intendendo io brevemente rispondere, credo non poter meglio cominciare che con un rapido cenno intorno alla competenza in materia d'imposte dirette.

Prima della pubblicazione dei ruoli è sempre e da per tutto esclusa la competenza dell'Autorità giudiziaria, nè potrebbe essere altrimenti; e però affatto infondato si appalesa l'argomento addotto ieri dal signor Ministro dei Lavori Pubblici (che mi duole di non veder oggi allo stallo che occupava nelle precedenti tornate) quando diceva: se non interviene l'Autorità giudiziaria nelle operazioni che precedono i ruoli, perchè volete farla intervenire dopo? Quest'argomento, del resto, è la negazione dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo, ed accusa inoltre, mi perdoni il signor Ministro, una confusione tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione, del quale solo si tratta nel presente progetto.

Publicati i ruoli, ciascuno degli articoli ond'essi compongonsi può dar luogo a due giudizi: l'uno contro l'Amministrazione per parte di chi si trova iscritto nell'articolo di ruolo; l'altro per parte dell'Amministrazione contro l'iscritto moroso al pagamento.

Amendue tali giudizi erano, nei passati secoli, sottratti alla giurisdizione dei Tribunali; si parlava allora delle prerogative del Fisco, come parlavano ieri di quelle dello Stato gli onorevoli Senatori Cambray-Digny e Tecchio; di fronte al Fisco si postergavano le supplicazioni dei sudditi, come ora di fronte allo Stato si vorrebbero postergare i diritti dei cittadini.

Ma la moderna riforma delle Legislazioni fece ovunque sparire gli antichi ordinamenti fiscali, eccettuata la Lombardia e le Province che furono annesse al primo Regno d'Italia.

Nè l'uno nè l'altro dei giudizi testè accennati, più non istanno a discrezione dell'Amministrazione fiscale. V'ha però una gran differenza, rispetto al primo di tali giudizi, fra l'Italia e tutti gli altri paesi. In nessuno degli altri paesi, per quanto almeno io sappia, i reclami contro le risultanze dei Ruoli, ossia le questioni d'imposta, si portano dinanzi ai Tribunali; esse questioni sono ivi decise da Giudici del Contenzioso Amministrativo, o da apposite Commissioni, o da consessi amministrativi. Da noi, per contrario, non solo siffatte controversie furono devolute ai Tribunali ordinari, ma si abbondò in riguardo alle medesime nel senso dell'Autorità Giudiziaria, forse all'eccesso. In fatti la legge sul Contenzioso Amministrativo prescrive che per ogni contestazione d'imposte, anche di minima somma, per qualunque tasse, anche di pochi centesimi, il reclamante debba adire in prima istanza il Tribunale Civile, colla prospettiva di essere poi trascinato sino in Cassazione, giacchè per l'Amministrazione simili cause sono quasi sempre, atteso la massima, di gran momento.

Riguardo al secondo giudizio, cioè al giudizio di

esecuzione, è concorde la legislazione di tutti i popoli civili, eccettuate le sole province rette dalla Patente del 18 aprile 1816, nel porre a base delle coazioni per l'esazione delle imposte dirette le forme e i modi della legge generale di procedura, con introdurvi i necessari temperamenti; gli uni nell'interesse dello Stato, gli altri nell'interesse dei debitori. Laonde, qualora venisse respinto l'emendamento Vacca, solo l'Italia, fra le nazioni di libero reggimento, adoprerebbe un sistema da medio evo.

E pertanto, in tal caso, io temerei, o Signori, che chi paragonasse il giudizio di merito, ossia di cognizione, con quello di esecuzione, non avesse a trovar loro applicabile la descrizione che fa Orazio in principio dell'Arte Poetica, e non avesse a ritenerli congegnati in modo che

. *turpiter atrum*
Desinat in piscem mulier formosa superne,

ravvisando nella leggiadra donna il giudizio di cognizione, e nella coda del brutto pesce il giudizio di esecuzione.

Signori, dopo che ieri io ebbi detto ciò che ho ripetuto or ora, che presso tutti i popoli civili, fatta solo l'indicata eccezione, il diritto comune costituisce la regola delle coazioni contro i debitori morosi d'imposte, l'onorevole Senatore De Gori citò la legislazione francese in appoggio del suo assunto. Ma io credo che nessun esempio possa essere addotto più contrario al sistema della Commissione che quello della Francia. E per fermo, appena attivato il Codice di procedura civile, fu ivi adottato per norma generale nelle esecuzioni forzate sui beni dei contribuenti. Vennero bensì fatte parecchie variazioni, ma tutte a favore de' contribuenti: così il percettore non può agire contro il debitore moroso se non dopo l'intimazione della *contrainte*, ossia ingiunzione rilasciata dal Ricevitore delle Finanze del Circondario; così non può divenire alla vendita se non dopo esserne autorizzato per decreto del Sotto-prefetto. E notate, o Signori, che non si tratta salvo che di vendita di beni mobili, giacchè in Francia nè lo Stato ha privilegio sugli immobili per l'imposta onde sono gravati....

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Palleri.... nè mai il contribuente viene spropriato degli immobili pel pagamento dell'imposta medesima. E tuttavia in Francia la riscossione delle imposte si fa più prontamente che in Lombardia, non ostante un grandissimo numero di minime quote, quali sono quelle della contribuzione personale.

Permettetemi ora, Signori, di porvi innanzi qualche esempio italiano.

Nelle province napoletane è tuttora in osservanza il Decreto del 3 luglio 1809, col quale si stabilì che « se fra giorni cinque il debitore non abbia pagato, l'esattore farà fare il sequestro dall'uscieri o cancelliere della giudicatura di pace in presenza di due testimoni.

Il metodo di questo sequestro sarà lo stesso che quello dei sequestri giudiziari. »

Simile disposizione fu sancita per la Sicilia dal regolamento approvato col Sovrano rescritto 20 dicembre 1826.

In Piemonte, pel regolamento 6 giugno 1776, vi era un sistema totalmente conforme al lombardo, e che cessò in forza della legge francese 5 ventoso, anno XII. Seguita indi a dieci anni la Ristorazione, vennero abrogate tutte le leggi francesi, con una sola eccezione, e questa riguardava gli esattori, le imposte e il metodo di riscossione. Certamente non si lasciò in vigore il Codice di Procedura Francese, ma alle antiche leggi speciali fu surrogato il diritto comune. Tale fu il frutto dell'esperienza, che nessuno più pensò di ritornare agli antichi ordinamenti.

La conformità delle leggi piemontesi e lombarde è novella prova che queste non sono d'importazione austriaca, nè ciò mai da noi è stato detto, come mostravano crederlo ieri i sostenitori dell'art. 32 della Commissione.

Se v'ha, nella soggetta materia, qualche cosa di austriaco in Italia, si è la Sovrana Risoluzione del 9 gennaio 1862, per la quale l'Austria costituzionale più non permise nella Venezia l'esecuzione forzata secondo le forme della Sovrana Patente del 1816 fuorchè per la sola imposta fondiaria.

Ma questo bastò perchè si rinnovassero in una di quelle province tristi fatti.

Nella discussione generale di questa legge, voi, Signori Senatori, avete udito dal Signor Ministro dei Lavori Pubblici il panegirico degli esattori lombardi e veneti, panegirico che destò la meraviglia persino dell'onorevole suo collega il Ministro delle Finanze. Io esporrò fatti di ben diversa natura, e tale esposizione risponderà anche al desiderio d'informazioni circa le esecuzioni forzate manifestato dall'attuale Presidente del Consiglio nel più celebre de' tanti celebri suoi discorsi.

Correvano i primi giorni d'agosto 1868, quando il Presidente della Camera Elettiva, sceso dall'alto suo seggio, trattando argomenti finanziari, si faceva a discorrere del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, adottato pochi giorni innanzi da quell'Assemblea, e che altro non era che il progetto ministeriale presentemente in esame davanti al Senato. L'esimio oratore spiegava intorno alla nomina dell'esattore per mezzo dell'asta un'opinione perfettamente conforme a quella che venne qui espressa dagli onorevoli Senatori Caccia, Vacca e Di Giovanni. Ma non è per questo che io rammento quel discorso; su questo v'ha la decisione del Senato, alla quale, come sempre, io reverente m'inchino. Io ho citato tale discorso, perchè in esso si deplorava che, prima d'intraprendere una così importante discussione, non si fosse proceduto ad un'inchiesta, specialmente in riguardo alle esecuzioni forzate. Era una felice idea, e,

se si fosse attuata, molte questioni sulle quali ci troviamo sgraziatamente discordi, sarebbero facilmente risolte. Intanto però ben più che una semplice inchiesta ebbe luogo l'anno passato relativamente ad esecuzioni praticate dove ancora impera la Sovrana Patente 18 aprile 1816 per l'esazione dell'imposta fondiaria; intendendo parlare del così detto *processo degli esattori*, seguito a Vicenza.

Di tutto quanto il processo fece ampia relazione il *Giornale della provincia di Vicenza*. Io non farò che leggere qualche brano così dell'atto d'accusa come della sentenza di condanna.

Nell'atto d'accusa, in data del 21 gennaio 1869, è detto:

« L'arbitrio fu costantemente sostituito alla legge, e l'interesse dei censiti indegnamente sacrificato alle ingorde brame degli esattori, i quali di quella sommarissima ed eccezionale procedura, che la legge loro concede all'unico scopo di assicurare allo Stato la pronta percezione delle imposte, si valsero per spogliare i poveri censiti ed arricchire sè stessi, onde all'ingiusta rovina dei primi faceva ributtante contrasto la subita opulenza dei secondi. »

Molte cose son dette intorno alla esecuzione forzosa, ma basterà la seguente citazione (non indicherò dei nomi che l'iniziale; chi voglia conoscere i nomi interi li potrà vedere nel mentovato giornale):

« Più evidenti criteri dimostrano che il B. in quelle esecuzioni, anzichè dalla innocente mira di incassare l'importo, fosse guidato dalla cupidigia d'impossessarsi dolosamente dei fondi degli espropriati, e questi sono:

- » a) i *meschinissimi importi*, talora di poche lire, e talvolta perfino di pochi centesimi, pei quali si spingeva l'esecuzione fino sui fondi. Vi ha un verbale d'asta d'immobili in data 24 giugno 1865 del Comune di Arzignano, in cui si vendono 7 lotti per debiti tutti d'importi inferiori ad una lira austriaca, ed un altro pure se ne trova in data 28 giugno stesso anno del Comune di S. Gio. Ilarione, dal quale risulta la vendita di 9 lotti per debiti parimenti minori di una lira, e perfino uno per venti e l'altro per 17 centesimi. Ora qual è mai quel possidente di fondi che non abbia in casa, per quanto sia miserabile, un oggetto del valore di 17 o 20 centesimi?

» b) la cura che si aveva di scegliere fondi di un valore di gran lunga superiore a quello del debito, come si proverà in appresso.

» c) l'enormi corresponsioni, che si pretendevano dal B. anche per quelle retrodazioni di fondi, che avvenivano entro il tempo utile di tre mesi cesso dall'art. 72 della Patente alle ditte espropriate, mentre a termini di quell'articolo, l'esattore non avrebbe avuto diritto che al capitale prezzo esborsato, coll'importare degli interessi e delle spese necessariamente fatte. Di tali enormi abusi, compensi

» pretesi ed ottenuti dal B. per retrodazioni, avvenute entro quel termine, ne fanno fede ecc., ecc.

» d; il rifiuto dato a taluni di quelle compere, comunque chieste dietro quel tempo utile, come accadde ecc.

» e) l'aver fatto il B. volturare in testa dei prestanomi i fondi acquistati, e fatto procedere, a mezzo di suo figlio Luigi, anche allo scorporo dei medesimi.

» f) e finalmente ecc.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Il Tribunale di Vicenza proferì la sentenza nel 4 agosto, e giudicò:

» Colpevoli del crimine d'abuso del potere d'ufficio previsto dal § 101 e punibile a sensi del § 103 cod. pen. in dipendenza del fatto di abusiva percezione del 10 per 100 sull'ammontare del debito delle imposte: B. A., P. G., A. F., B. L., O. A., quali autori immediati, e B. C. quale correo a sensi del § 5 detto Codice, e come tali condannati in via di straordinaria mitigazione alla pena del carcere duro: B. per mesi NOVE; B. C., B. L., O. A., ciascuno per mesi CINQUE; P. G., per mesi TRE; A. F., per mesi DUE.

» Essere B. B. e M. D. colpevoli del crimine di truffa previsto dai §§ 197 e 201 lett. B. del Codice Penale — colpevole lo stesso B. del crimine d'infedeltà officiosa contemplato dal § 182 Codice Penale — e come tali condannati il B. per ANNI DUE; il M. per mesi DUE;

» Essere colpevole l'accusato G. B. B., non quale autore immediato, ma quale correo nel senso del § 5 Codice penale del crimine di abuso di potere di ufficio, e condannato in via di straordinaria mitigazione alla pena del carcere duro per ANNI DUE.

» Essere colpevole P. B. quale immediato autore del crimine suddetto e come tale condannato ad UN ANNO di carcere duro.

»

» Tutti i rei condannati al risarcimento del danno o in *solidum* o in propria specialità, secondo la rispettiva rispondenza, e tutti nelle spese processuali, ciascuno nelle alimentari, e conchiuso di cessazione per essere soppressa la procedura penale in forza del Decreto d'amnistia 4 Novembre a favore del G. ecc. ».

Ecco quello che può avvenire quando la legge permette spropriezioni forzate senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria!

Signori, la sovranità del diritto è il primo requisito di un ben ordinato Governo. Lo Statuto costituzionale vuole che il diritto sia nei singoli casi, sull'istanza degli interessati, dichiarato, non già dagli esattori, ma dall'Autorità giudiziaria; nè permette che un cittadino sia distolto da' suoi giudici naturali. A niuno poi è lecito farsi giustizia da sè stesso.

Ora io non so immaginare controversie che alla cognizione dei tribunali maggiormente appartengano di quelle che sorgono nell'occasione che un cittadino difende i suoi averi contro chi sta spropriandolo. Il cittadino cui manchi in questo caso la tutela dei tribunali, potrà facilmente patire gravissimi danni, soprusi, torti, ingiustizie, come avvenne nei casi che diedero luogo al processo di Vicenza.

Io non voglio ulteriormente abusare della pazienza del Senato: mi si permetta però di dire ancora due parole in risposta ad osservazioni fatte nella tornata di ieri.

Si è sostenuto che è d'uopo adottare il progetto della Commissione affinchè l'esattore possa avere mezzi efficaci. Ma a me sembra che da questo progetto l'esattore avrà tutt'altro che mezzi efficaci. Così se taluno che voglia attendere all'asta per un posto di esattore, va a consultare un avvocato ed a farsi spiegare il significato dell'articolo 34, dopo che ne sarà edotto, o non si accosterà all'asta, od esigerà un premio esorbitante.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha detto che tutte le imposte hanno privilegi speciali. — Se egli intende parlare di privilegi di prelazione, la cosa sta; ma qui non si tratta menomamente di privilegi di prelazione, si bene del privilegio di esecuzione. Non v'ha poi, quanto alle imposte indirette, alcun privilegio nella coazione da quella in fuori di poter procedere col mezzo di una semplice ingiunzione, rilasciata la quale però, tutti gli atti che si fanno contro i debitori delle imposte di registro, bollo e simili, seguono col mezzo dell'Usciere del Tribunale, e precisamente nelle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile.

Dai sostenitori dell'articolo 32 fu ricordata la massima *solve et repete*, quasi che da noi si volesse abrogare; ma essa debbe rimanere a salvaguardia della Amministrazione, illusa ed incolune, e su questo punto noi siamo pienamente d'accordo.

Per quanto son venuto fin qui dicendo, e più ancora per le ragioni svolte ieri dagli insigni oratori che parlarono nello stesso senso, io confido che il Senato vorrà adottare l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Era mia intenzione di non prender parte a questa discussione, in quanto che quattro eminenti oratori e giureconsulti i quali avevano anche retto il Dicastero di Giustizia, avevan preso tanta parte nella discussione medesima da potersi dire così esaurita la materia; e anche perchè sentivo quanto poco era conveniente per me il mettermi in lizza tra tanti eminenti Magistrati. Ma non posso astenermi al di d'oggi dopo il gentile invito direttomi dall'onorevole Presidente Vigliani, e lo faccio altresì perchè mi sembra essere cessata quella

ragione per cui io credevo potermi dispensare dall'entrare nella discussione dell'art. 32.

E di vero, sentivo ripetere da tutti gli oratori, e da tutti i lati del Senato non si metteva in dubbio la necessità, l'utilità, la convenienza di un procedimento speciale, e soltanto potevasi questionare e sembrava volersi discutere sulla maggiore o minore facilità che doveva accordarsi, o a meglio dire, sulla maggiore o minore deviazione dal Codice di procedura civile, sulle maggiori o minori supposte garanzie che volevano accordarsi ai debitori.

Dissi dalla generalità, inquantochè sebbene l'onorevole Conte Pallieri si fosse e ieri ed oggi mostrato avverso con forte consistenza ed austerità di principii a qualunque deviazione dal Codice generale, ed avesse accennato che, secondo lui, si violano per dir così i principii sacrosanti del diritto e della giustizia, colla menoma deviazione da ciò che è stabilito nel Codice di procedura per l'esecuzione forzata, però ammetteva, ed appoggiava l'emendamento dell'onorevole Vacca, il quale e per la sua letterale espressione, e per quanto dichiarava l'onorevole proponente, importa che in questa legge si vuol fare un procedimento speciale per assicurare realmente l'esazione delle imposte.

Quindi vi confesso, che quando sentiva sulle prime discutere tanto dagli uni e combattere lo articolo 32, come era proposto dalla Commissione, e dagli altri respingere con tanta forza l'emendamento Vacca, me ne maravigliava; ed era questa mia opinione divisa da altri, perchè sentii anche qualche voce che qui si facesse un torneo accademico, un torneo di parole.

Ma poi meglio riflettendo, mi sono convinto che non già nella intenzione della Commissione, e neanche nell'intenzione di chi proponeva l'emendamento, ma nel fatto vi è una qualche differenza sulla interpretazione di qualche punto, e da ciò la divergenza di opinioni.

Si teme da alcuni che l'articolo 32 debba e si voglia estendere a tutto il procedimento tanto per gli immobili quanto per i mobili, mentre non si deve disconoscere che vi ha una importante differenza in quanto ai procedimenti che riguardano gli stabili; si trae quindi vantaggio da questa supposta intenzione per combattere l'articolo, e si adducono tutti gli inconvenienti che ne derivano quando si tratta di procedimento sugli immobili, per combattere l'articolo il quale, come è annunciato dalla Commissione, non riguarda se non che il procedimento dell'esecuzione sui mobili.

Dagli altri all'incontro sembra temersi che, per quanto generale sia la frase dello emendamento, si voglia un sottinteso: si vengano cioè ad escludere in progresso tutte le disposizioni che si leggono negli articoli seguenti, meno forse qualcuno che potrebbe stare, per imporre in fine, come una dura necessità, il procedimento generale, il procedimento comune della procedura ordinaria.

Ora, poichè non può esservi dubbio che tutti gli onorevoli Membri del Senato, come anche i componenti il Ministero, dicono francamente ciò che vogliono, ciò che intendono, credo si debbano escludere queste diffidenze ed il timore di sottintesi. Noi non trattiamo che del procedimento per l'esecuzione sui mobili; quindi prego gli onorevoli oppositori di circoscrivere anche le loro obiezioni su questo punto, lasciando impregiudicata qualunque questione che può riguardare il procedimento sugli immobili. Dirò agli altri: quando vi si annunzia che si vuole veramente un procedimento speciale, perchè se ne riconosce la necessità, non è giusto il temere che quest'idea, quando si tratta di attuarla, non venga sviluppata in tutta la sua pienezza.

Mi sono permesso accennare al Senato quest'idea per esprimergli franco anche il pensiero del Ministero.

Il Ministero, o Signori, divide su questo proposito ciò che è stato manifestato, ed è il vostro sentimento generale, cioè la necessità di un procedimento speciale per la esecuzione dei mobili.

Non ripeterò quest'avvertenza, perchè lo insistervi mi sembra una ingiuria alla Commissione che ha proposto il Titolo, una ingiuria al Ministero che ve l'ha appoggiato.

Ora, o Signori, è egli necessario, è conveniente un procedimento speciale, in quanto si tratta della esecuzione dei mobili, per assicurare all'esattore la riscossione delle imposte nel modo più spedito, più facile, onde egli adempia alle obbligazioni gravissime che ha assunte, o almeno che deve assumere, secondo gli articoli che Voi avete votati?

Dissi che il consentimento generale dovrebbe dispensarmi dal parlare; e difatti io veniva questa mane per dirvi solamente che il concetto del Governo è questo; ma nondimeno vorrà permettermi il Senato di fare qualche breve osservazione sull'eloquente discorso, o per meglio dire, vigoroso attacco portato dall'onorevole Senatore Pallieri stamane al procedimento speciale stesso, poichè se fosse vero tutto ciò che egli ha detto con la sua logica abituale, comprendo che la conseguenza dovrebbe essere quella di dire; non si faccia alcuna modificazione, si stia al procedimento generale. Se fosse vero che un principio di giustizia indipendente dalle leggi scritte esigesse che anche per l'esazione di queste imposte dovessero seguirsi tutte le norme, le quali sono prescritte quanto alla esazione dei crediti privati, in questo caso la conseguenza logica sarebbe quella di non fare veruna eccezione, veruna modificazione, e ritenere integro il procedimento regolare, il procedimento ordinario. Perchè, o Signori, ripeto ciò che egli vi diceva; con la giustizia, con i principii di diritto non si transige. E sebbene egli stesso poi ammettesse delle eccezioni, e discutesse quali sieno le norme indicate in questo Titolo, (il quale deve contenere tutte le norme del procedimento speciale) che sono confacenti o no a quello che può essere interesse ge-

nerale, combinato coll'interesse della cosa pubblica, cioè coll'assicurazione delle imposte, nondimeno a priori egli dice che non si dovrebbe fare alcuna eccezione, quasi che il Codice di procedura, il procedimento sia una regola infallibile, cui il legislatore non possa metter mano. Mi sembra che il Senato non possa adottare questa proposizione.

Questo non è, o Signori, perchè nessuna legge è stata così mutabile quanto la procedura per le esecuzioni. Difatti avevamo nell'Italia nostra una varietà di sistemi sull'esecuzione. E ricordo anche una buona parte dell'Italia, la quale in quanto a sistema legislativo non era certo indietro ad alcuna altra provincia, in cui il procedimento ordinario aveva luogo senza che intervenisse l'autorità del magistrato.

Il procedimento mobiliare, come Voi sapete, per le province meridionali, credo anche per qualche altra provincia, per qualche altro Stato del centro d'Italia, si faceva, si compiva senza che intervenisse alcun atto del giudice; che anzi se non vi fossero opposizioni sul prezzo risultato dalla vendita, la esecuzione si compiva fino all'ultimo punto, ed il creditore ne incassava il prodotto, senza che il giudice vi fosse intervenuto.

Nel 1865 si è innovato, e si è voluto, non già per incominciare la esecuzione (prego l'onorevole Senatore Pallieri di osservarlo) non per iniziare il procedimento, non per fare l'oppignoramento, ma per fare la vendita, un atto del magistrato.

Ora, Voi comprenderete che l'atto più forte in virtù di cui si spossa il debitore è il pignoramento; e questo atto si fa per un usciere ministeriale, senza che vi bisogni una sentenza del giudice. E la stessa necessità della sentenza per procedere alla vendita formò già soggetto di molte e molte critiche, ed è una delle parti sulle quali si è richiamata fortemente l'attenzione, perchè vi fosse provveduto.

Non intendo con ciò fare la critica alla legge. Il Ministro è obbligato a eseguirla, e finchè non sia modificata deve ritenerla, e dichiararla come la regola migliore da osservarsi. Ma mi permetterà il Senato di poter asseverare che non può ritenersi l'ordine del procedimento e molto più l'intervento del giudice nel procedimento mobiliare come un cardine di diritto, per dir così, la di cui mancanza faccia venir meno tutte le garanzie che ai debitori si devono.

Ammessa quindi la giustizia astratta, o per dir più esattamente, ammesso che non sia un'ingiustizia morale di diritto la sottrazione dell'intervento del giudice in questo procedimento, resta ad esaminare se questo procedimento può dirsi necessario, utile, conveniente.

L'onorevole Pallieri vi ha citato dei fatti i quali possono fare un'impressione gravissima e devono farla sull'animo di coloro ai quali si chiede un procedimento speciale, in cui non si hanno tutte quelle garanzie che il procedimento ordinario ammette. Egli parlò del procedimento di Vicenza. Intesi l'onorevole

Senatore Tecchio domandare la parola, e credo che egli potrà sul fatto dare maggiori schiarimenti.

Ma per quanto ho inteso, da ciò che ha letto l'onorevole Pallieri, tutto ciò che è strano ed urtante la pubblica coscienza mi pare risguardi la espropriazione immobiliare.

Intesi infatti parlare di *lotti di fondi per poche lire, per pochi soldi*, e se è così, io dirò: questo non è il Vangelo per questa messa, perchè io vi replico (dissi che non l'avrei più detto, ma perdonatemi che lo ripeta ancora) io parlo sul capitolo che riguarda l'esecuzione di mobili. Ora, certamente non credo che si voglia che l'esattore non debba curare l'esazione delle partite di una o due lire; e se il pagamento di queste partite non si faccia, ch'egli non debba spingere l'azione fino al procedimento mobiliare. Se l'argomento che si è fatto valere contro la espropriazione per il pagamento di una o due lire, si voglia estendere a tutte le altre procedure, dovrebbe scriversi nella legge questa dichiarazione: « l'imposta infra le 5 e le 10 lire resta a volontà dei debitori, perchè la tenuità della somma non permette il procedimento: *« De minimis non curat Praetor. »*

Quindi a me pare che l'esempio addotto non possa servire veramente come argomento contro la procedura che ci occupa; potrebbe e avrebbe potuto bensì servire per far respingere l'appalto, per far respingere l'esattore, il sistema cioè che avete votato negli articoli precedenti. Il preopinante con la sua saggezza si inchina alle deliberazioni prese dal Senato; ma bisogna che ne accetti anche le conseguenze fino al punto in cui la giustizia lo permetta; aggiungo che vi è anche nel procedimento speciale l'interesse dei contribuenti, e nella esecuzione sui mobili basta tener conto, per lo meno principalmente, dei rapporti del contribuente collo esattore, a differenza della esecuzione sugli immobili, nella quale si deve tener molto conto dei diritti dei terzi creditori.

Voi trovate che in questa esecuzione mobiliare la procedura più semplice e meno dispendiosa (poichè certamente gli atti giudiziari costano una spesa di cui non potreste fare a meno), è di vantaggio per l'esattore, ma è anche di vantaggio per il contribuente, e ciò sotto un doppio aspetto: perchè ogni ritardo pel contribuente fa crescere la multa da pagarsi, e la molteplicità degli atti accresce la spesa del procedimento; e quindi ne soffre un danno gravissimo il quale sarà tanto maggiore per il contribuente quanto minore è la cifra del suo debito; la tenuità del credito potrebbe essere ragione per non permettere un procedimento, ma non potete negarglielo, senza rinunciare a tutte le piccole quote d'imposta; ma ammessa la esecuzione, la dovrete nell'interesse dei contribuenti medesimi rendere per quanto più si può semplice e spedita e meno costosa che sia possibile.

Così essendo, o Signori, credo cosa superflua il fermarmi a pregarvi di considerare che sia necessa-

rio, che sia utile un procedimento speciale il quale assicuri e garantisca lo Stato, senza danni irreparabili, senza quelle conseguenze funeste che possono turbare gli interessi dei debitori, e assicuri altresì nello stesso tempo la maggiore facilità possibile nell'esigere le imposte, e che quando il Governo veniva a pregarvi perchè voi accordaste questo procedimento speciale, nulla faceva di ingiusto e tanto meno d'incostituzionale.

Spiegata l'idea del Governo, per la necessità del procedimento speciale, è necessario altresì dirvi che il Governo debba insistervi, perchè altrimenti sarebbe lo stesso che abbandonare la legge: nello interesse dello stesso Senato, mi permetto di pregarvi, perchè una volta si pronunzi e decida, perchè mentre siamo tanto preoccupati della questione di finanza, e si conviene che una delle cause maggiori che rendono difficile la situazione finanziaria, è la mancanza di una legge efficace per tutte le parti d'Italia, e si vuole una legge che imponga egualmente su tutti i contribuenti gli oneri d'imposta, male si soffre ogni ritardo nel provvedere su questo sentito bisogno.

Non vi dico: precipitate il vostro giudizio; non vi domando una cattiva legge, sia per la fretta o per altre cause; ma credo che bisogna usare tutta la sollecitudine possibile. Ebbene io sono sicuro, fidando nel sentimento che vi anima, che il Senato farà in modo (affine che la cosa pubblica non riceva danno) di porre nella discussione di questa legge tutta quella sollecitudine che la sistemazione dell'amministrazione richiede.

Mi resta a dirvi quale sia il pensiero del Ministero sull'articolo 32. Quest'articolo deve accennare francamente un'idea, cioè il concetto che informa, che deve informare tutto il procedimento speciale, che deve essere scritto in questa legge secondo le vostre deliberazioni. Ora io credo, che se noi dobbiamo avere questo principio, che mi pare diviso da tutti, cioè di un procedimento speciale, il caratterizzare quale è la sua natura o meglio come esprimerlo, sarà il concetto che deve essere la sintesi di tutte le disposizioni che sarete per ammettere.

Così essendo, io credo che sia prudente e saggio consiglio la proposta fatta dal mio amico l'onorevole Senatore Scialoja, quella cioè di rinettere la formulazione finale degli articoli 32 e 33 alla fine del capitolo, dopo che avrete deliberato d'accordo tutte le disposizioni che debbono contenere questi provvedimenti speciali, perchè allora noi potremo meglio caratterizzarlo.

Ecco perchè io faceva al Senato la preghiera di passare alla discussione dell'articolo 34, ed alla fine di questo Titolo parlare poi degli articoli 32 e 33.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. La cedo all'onorevole Senatore Tecchio.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. L'onorevole Senatore Pallieri ha apposto e all'onorevole Senatore Cambray-Digny ed a me, l'accusa di esserci nei nostri discorsi mostrati disumani verso i contribuenti.

Io non credo di meritare, quanto a me, quest'accusa, e l'onorevole Senatore Cambray-Digny dal canto suo saprà difendere se stesso.

Se il Senatore Pallieri mi parla dei contribuenti singoli, e in ispecie dei contribuenti morosi al pagamento dei tributi diretti, io confesso che non voglio per essi una legge di indulgenza. Le leggi di indulgenza sono buone, e possono farsi quando la indulgenza verso gli uni non nuoce agli altri, e soprattutto quando non nuoce allo Stato. Ma se egli mi parla dei contribuenti tutti, dei contribuenti considerati (come dicono le leggi Romane) *ut universi*, dei contribuenti che nella loro massa rappresentano la Nazione, e debbono essere l'alimento che conservi lo Stato; io non dubito di affermare che il sistema per la esazione dei tributi proposto con questa legge è il più paterno che immaginare si possa.

Signori! Io non faccio se non una domanda.

È egli vero sì o no che nelle province lombardo-venete, nelle quali ha vigore il sistema di legge che oggi (e non senza benigne modificazioni) vuoi si estendere a tutto il Regno, è vero sì o no che in quelle province le imposte si pagano dagli esattori a scosso e non iscosso, si pagano puntualmente, si pagano senza quasi lasciare arretrati?

È egli vero sì o no che in tutte le altre province nelle quali non è attuato questo che dicesi il sistema della Patente 1816, od altro sistema simile, le imposte non si pagano in scadenza, non sono (di regola) versate dagli esattori al Tesoro a scosso e non iscosso, e sussistono di molti e gravi arretrati?

Ora, qual è l'interesse non dei contribuenti considerati *ut singuli*, e molto meno dei contribuenti morosi, ma l'interesse di tutti i contribuenti, e in altri termini, l'interesse della Nazione?

L'on. signor Ministro Guardasigilli, nel suo eloquente discorso vi ha testè accennato, ed è vero, che da questa legge hanno il loro tornaconto anche i contribuenti morosi. Ma ciò che a me importa massimamente, egli si è, che non siano danneggiati i contribuenti *universi*, che non sia danneggiato il Tesoro pubblico. Se alla Nazione, allo Stato, che non ha più ad essere designato coll'odioso nome di Fisco; se alla Nazione non sono pagati a debito tempo i tributi, qual n'è la conseguenza?

Non ne viene forse di necessità, che la negligenza di pochi o di molti torna a scapito della massa dei contribuenti?

Non ha forse il Ministro delle Finanze, in codesto caso, urgente bisogno di ricorrere ad altri espedienti, e a tali espedienti che io non mi perito di dichiarare usuratici, e allo Stato gravissimi?

Egli è allo Stato, alla Nazione, che io voglio che

si provvegga: perchè, prima di essere veneto, prima di essere cittadino del Regno, prima di essere contribuente, io sono e mi sento italiano; e ciò che mi sta a cuore sopra ogni cosa questo è, che si salvino le finanze d'Italia, e così dell'Italia si salvi anche l'onore.

(*Vivi segni di adesione.*)

Ora chiuderò le mie parole con una breve risposta all'onorevole Senatore Pallieri in riguardo alla citazione che egli ha fatto di una recente sentenza del Tribunale di Vicenza sul processo che chiamano *degli Esattori*.

È verissimo che circa due anni or sono, fu istituito a Vicenza un processo, che ha preso vaste proporzioni, contro molti esattori e i loro commessi; quel processo si riferiva non tanto ad azioni commesse negli ultimi anni, ma eziandio ad azioni commesse moltissimi anni addietro, cosicchè per molti capi dovette essere giudicato colla scorta del Codice penale Austriaco del 1803, che non è più in vigore sino dal 1852. Quel processo, che finì in prima istanza colla sentenza accennata dal Senatore Pallieri, fu poi deferito all'Appello; e il Tribunale d'Appello ha ritenuto e deciso che nessuno degli accusati potesse essere condannato, tranne un solo, e a costui ha irrogata la pena di un solo mese di carcere.

Il processo pende tuttora *sub judice*, stando per essere portato alla terza istanza; e siccome al Consiglio della terza istanza io dovrò assistere, e, ove d'uopo, dare il mio voto, il Senato ben vede quanto riserbo io debba oggi mantenere su codesto argomento.

Mi limito perciò a dire che oggidì non abbiamo che una sentenza, la quale condanna un solo di quegli accusati, e lo condanna alla sola pena di un mese di carcere. Non so quale sarà il giudizio della terza istanza, ma stando le cose quali sono attualmente, niuno è che non comprenda come quel processo non possa avere influenza sulle deliberazioni del Senato intorno al sistema del quale si tratta nella proposta legge.

Del resto, avessero pure commesso abusi e frodi gli esattori tutti e i commessi che furono implicati in quel processo: fossero anche gli abusi e le frodi risultate enormissime, me ne dorrebbe assai, ma non me ne farei meraviglia, nè potrei trarne argomento ad avversare il sistema di che parliamo, perchè sempre vi ebbero, e fu detto e ripetuto le mille volte, che sempre vi hanno uomini i quali abusano delle cose più utili e delle più sante.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Dirò poche parole per dichiarare che sono intieramente soddisfatto.....

Senatore **De Gori**. Avevo domandato la parola prima del Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. In tal caso cedo la parola al Senatore De Gori.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Quando l'onorevole Senatore Pallieri mi ha addebitato di poca esattezza di una cita-

zione da me fatta ieri al Senato, io ho provato, lo confesso, l'impulso, credo molto perdonabile, di sdebitarmi immediatamente; ma, meglio riflettuto, io lascio la mia difesa allo stesso Senatore Pallieri, il quale, quando, avuto e tempo e modo, e spero, la volontà, di riscontrare nel rendiconto ufficiale le parole da me dette, vedrà come io, propugnando la tesi della necessità di una procedura speciale per le esecuzioni sui mobili, non facessi mai allusione a ciò cui non potevo farla, vale a dire agli immobili, inquantochè non cadeva sugli immobili la discussione che in quel momento si faceva in Senato.

Quando poi io citai la legislazione francese, mi riferii a quella procedura speciale, di cui sono investiti gli esattori in virtù della prima legge del 17 *brumaire* dell'anno V della Repubblica, alla quale, per ciò che riguarda *la contrainte et le recouvrement des impôts*, si riferisce la legge fondamentale, sulla quale poi si posa tutta la legislazione francese in materia di tributi, che è la legge del 3 *frimaire* dell'anno VII, come l'onorevole senatore Pallieri mi può insegnare.

Ma, lasciata la cura della mia difesa all'ordinaria e conosciuta benevolenza del Senatore Pallieri, non posso lasciar chiudere la discussione che si è ieri iniziata, senza sdebitare la Commissione di un'accusa veramente non consueta nelle nostre discussioni, quella cioè di *poco pudica*, anzi di *non pudica* proposta dell'articolo 32, che è piaciuto di inliggerci al mio amico il Senatore Vigliani. Io spero che tutti siate convinti che i membri della Commissione condividono coll'onorevole Senatore Vigliani la delicatezza di questo sentimento verginale. E la discussione di ieri prova che non siamo in realtà minori dell'onorevole nostro contraddittore in questa sensibilità, in quanto che, incominciando dall'onorevole Senatore Vacca e proseguendo in tutti coloro i quali hanno portato l'autorità della loro parola in appoggio della proposta del Senatore Vacca, tutti quanti concordemente hanno ammessa la necessità di una procedura speciale di cui sia investito il mandatario dello Stato per il pignoramento dei mobili, all'effetto di riscuotere le imposte, che vengono dal potere legittimamente stabilite.

Ora, o Signori, postochè non vi è discrepanza in questi, e neppure nell'onorevole Senatore Pallieri, il quale nei primordi del suo discorso, e ieri ed oggi sembrò che potesse essere più ricisamente assoluto per la procedura speciale a favore dell'esazione delle imposte, posto che, dico, questa contraddizione non vi è, come testè rilevava l'onorevole Guardasigilli, la questione del pudore legislativo consiste precisamente in un apprezzamento diverso.

La formola dell'onorevole Vacca e dei suoi sostenitori è questa: *farla la procedura speciale, ma non dirla*; la formola della Commissione è differente, cioè *farla e dirla*.

Quando una disposizione legislativa, come questa, prende il suo movente dalla verità e dalla giustizia,

la Commissione crede che sia provvido atto del legislatore il proclamarlo francamente. Del resto, siccome la formola stessa è la sintesi delle disposizioni tutte che si riferiscono alla materia di che si tratta, la Commissione conviene della opportunità legislativa di introdurla come prolegomeno del titolo, e poi non ha difficoltà a che la formola venga deliberata, quando il Senato pienamente cognito degli articoli che avrà votato, crederà opportuno adottare quella formola.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io piglio la parola per dichiarare che l'adesione colla quale conchiudeva testè l'onorevole Ministro Guardasigilli il suo eloquente discorso, riguardo alla proposta sospensiva fatta ieri dall'onorevole Senatore Scialoia, abbia segnato il miglior metodo di discussione, ed io volentieri l'accetto, perciocchè questa proposta sospensiva non pregiudica punto il mio emendamento, e lo lascia intero.

E poichè mi si concede di parlare, dirò francamente che io non sospettavo, nè mi cadeva in animo per verità che, proponendo un emendamento, che ben fu detto innocente dall'onorevole Senatore Scialoia, ma che aveva il pregio di tutelare i più alti principii del giure, non sospettavo che le mie parole e il mio emendamento avessero a suscitare tanta tempesta di polemica e di attacchi.

Io non lo credeva tanto più inquantochè mi era posto sul terreno stesso in cui il procedimento esecutivo ordinavasi, ed io colla mia formola riconosceva la necessità di un procedimento speciale, eccezionale e privilegiato, per tener saldi gli interessi fiscali: io contrastava, in omaggio ai principii del diritto, quella formola sostituendovene un'altra che non era punto, mi perdoni l'onorevole Senatore De Gori, una menzogna; ma era bensì la consecrazione dei principii del diritto, e dei principii stessi non disconosciuti da questa legge speciale.

Ciò premesso, io non abuserò più oltre della benignità del Senato dilungandomi ancora in una discussione già esaurita. E riassumendomi, dichiaro ch'io accetto con lieto animo la proposta sospensiva, poichè son persuaso che, quando sarà giunto il momento di sintetizzare la formola che emergerà dalla compiuta discussione di questa parte della legge, noi ci troveremo tutti d'accordo, quanti qui siano, Ministro, Commissione, Senatori e Magistrati, nel cercare una tal formola che interpretando fedelmente il concetto di questa legge, non rechi veruna offesa ai grandi ed intangibili principii di cui siamo tutti egualmente gelosi.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando anch'io la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Pallieri**. Io la chieggo per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Pallieri.

Senatore Pallieri. Io non ho chiesto la parola per rientrare momentaneamente nella discussione, ma solo per spiegare e chiarire alcune cose francesi.

Ho detto e ripeto che voglio un procedimento eccezionale, efficace e poco costoso; anzi lo voglio ancora più efficace di quello che ci fu proposto dalla Commissione. Sono pronto adunque ad ammettere tutte quelle modificazioni che all'accennato scopo sieno necessarie nel Codice di Procedura Civile.

Non ammetto però modificazioni in quanto s'aspetta alla competenza dell'Autorità giudiziaria; onde la differenza si riduce, per ciò che riguarda l'esecuzione sui beni mobili, a cosa veramente da poco, tanto che non vale il pregio che la Commissione ed il Ministero contrastino tale principio. Si ridurrebbe in sostanza al caso in cui si faccia dal debitore opposizione rispetto alla forma degli atti, perchè, come sanno la Commissione ed il Ministro meglio di me, è scritto nel Codice di Procedura Civile che l'opposizione non sospende l'esecuzione o la continuazione del pignoramento.

Presidente. Ella entra nel merito; continui pure a parlare, ma le devo fare osservare che non è più per un fatto personale.

Senatore Pallieri. Il signor Ministro parlò come se io fossi contrario ad ogni deroga ai principii del Codice di procedura civile, ed io spiego come in un sol punto potessi essere contrario, in quello cioè in cui si tratta di opposizione alle forme degli atti esecutivi, essendo che si procede alla esecuzione sui beni mobili del contribuente moroso senza d'uopo di notificazione del precetto contemplato da quel codice, e si passa immediatamente e per primo atto al pignoramento; nè d'altra parte si possono fare giammai opposizioni dal debitore in questo giudizio per rimontare al giudizio di cognizione, imperocchè c'è la regola *solve et repete* che non lo permetterebbe.

Presidente. Le ripeto che questo non è più un fatto personale.

Senatore Pallieri. Lascio adunque questo punto, sul quale del resto mi sono spiegato abbastanza.

Io poi ho creduto d'intendere ieri dall'onorevole Relatore, ed avrò forse male inteso, che l'articolo 32 posto in capo al titolo III doveva dominare l'esecuzione tanto sui beni mobili quanto...

Senatore De Gori. No, no.

Senatore Pallieri. L'onorevole De Gori mi dice che non ha espresso questa opinione; io credevo di averla intesa: talvolta la pronunzia stessa delle parole *mobili* ed *immobili* può generare l'equivoco. Che se io avessi saputo che la Commissione non voleva estendere il principio dell'articolo 32 agli immobili, non avrei parlato nè del processo degli esattori, nè d'altro che possa riferirsi all'esecuzione immobiliare.

Quanto a ciò che lo stesso onorevole De Gori dice delle leggi francesi, io credo aver provato che qua-

era il caso di citare la Francia in appoggio del suo assunto.

Presidente. Ma le osservo che ella rientra nella discussione.

Senatore Pallieri. Allora non dirò più che una sola parola all'onorevole Senatore Tecchio.

Presidente. Ma se ella non ista nei termini del fatto personale, io devo concedere la parola a chi l'ha domandata sull'ordine della discussione.

Senatore Pallieri. Sembra che l'onorevole Senatore Tecchio creda che io lo abbia supposto crudele verso i contribuenti. Io non ho mosso questa accusa contro di lui; solo il mio concetto fu che tanto egli quanto l'onorevole Senatore Cambray Digny, e dirò pure tutti quelli che sono favorevoli all'art. 32, abbondino troppo in prerogative a favore dello Stato, come nei secoli passati si abbondava in favore del fisco. Io riconosco prima di tutto il diritto dell'individuo, è questo uno dei grandi progressi compiuti nei tempi moderni.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny sull'ordine della discussione.

Senatore Cambray-Digny. A me pare che su questo punto siamo tutti d'accordo, di rimandare cioè la definitiva deliberazione della formola dell'art. 32 in seguito alla discussione del Titolo sui mobili, quindi mi permetto di proporre che si passi agli articoli successivi.

Presidente. Essendo fatta la proposta di rinviare la discussione di quest'articolo dopo l'esame degli articoli che riguardano particolarmente l'esecuzione, interrogo il Senato su di essa.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa allora all'articolo 34, ed ha la parola il Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Signori Senatori! L'onorevole De Gori ha insistito molto sul bisogno che norme efficaci, poteri eccezionali sieno accordati per assicurare l'esatta percezione delle imposte. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole De Gori, come consento perfettamente con quanto diceva così eloquentemente nello stesso senso l'onorevole preopinante Senatore Tecchio.

Ma se accordiamo questi poteri così eccezionali, così pronti nella loro azione, sarà egli conveniente che sieno, come verrebbero dall'articolo 34, delegati pel loro esercizio all'esattore senza che l'autorità pubblica intervenga in modo alcuno? Questo è il dubbio che mi nasce, e che io propenderei a risolvere in senso negativo, cioè, che l'autorità amministrativa debba intervenire ogni volta si tratti di passare a questi atti esecutivi. Perchè si accorda al Governo questa facoltà eccezionale? Per la fiducia che il Governo ispira, perchè si è sicuri che il Governo non intenderebbe mai di abusare di questi poteri eccezionali, perchè giammai il Governo non avrebbe altro interesse se non quello unico di riscuotere le imposte. Ma se l'esattore in-

terviene di suo diritto, di sua iniziativa, per procedere senz'altro a questi atti, io dubito assai che essi possano essere condotti con quella imparzialità, con quel sentimento di regolarità, con quel disinteresse, col quale procederebbe il Governo.

Se egli fosse un agente dell'autorità governativa, lo comprenderei; ma egli è un impresario, un appaltatore che al ribasso ha ottenuto l'esercizio di questo diritto degli atti esecutivi. Ed il suo interesse quale sarà? Sarà quello di far fruttare quest'esercizio più che potrà, perchè ha fatto un contratto che Voi avete accollato a tutto suo rischio e pericolo, che contiene un'alea della quale intende coprirsi coi mezzi che Voi gli avete dati. Ora, o Signori, quali sono costesti mezzi? Quali i corrispettivi accordati all'esattore per riversi di tutte le eventualità di cui si è caricato? Questi corrispettivi si compongono di tre elementi. Anzi tutto c'è l'aggio, e sull'aggio non credo possano accadere inconvenienti, non vi sono abusi temibili. Fu ribassato l'aggio a quel limite che egli poteva maggiore nell'appalto, è una cifra determinata, non vi è questione nessuna. L'esattore ha ancora la percezione delle multe che sono interamente a suo favore per effetto dell'art. 27. Può egli abusare di questo diritto, di queste multe? Io credo che sì. La multa si deve da tutti i contribuenti che non avranno soddisfatto la loro imposta nei primi cinque giorni, mettiamo di febbraio, e così nei bimestri successivi. L'esattore non avrà premura nell'esigere le imposte, e temo assai che questa mancanza di premura e il difetto talvolta di possibilità di pagare in tempo nei contribuenti, portino delle gravi conseguenze. Nè io credo oppormi al vero quando io porto la questione sul terreno pratico, sopra fatti positivi.

Io parlerò, ad esempio, della città di Torino, di cui conosco qualche cosa perchè nel 1848 ero Prefetto di quella città, e in conseguenza mi è nota alquanto quell'amministrazione.

La città di Torino conta, stando ai ruoli del 1869, perchè quelli del 1870 non sono fatti che in parte, conta 2000 contribuenti d'imposta fondiaria; essa è piccola, ascende solo a 285 000 lire; conta 3140 contribuenti per l'imposta dei fabbricati, quest'imposta rende assai.

I ruoli portavano L. 3,185,062 09.

Vi è poi un'imposta di ricchezza mobile, per la quale vi sono 12,400 contribuenti. Vi ha infine un'altra imposta molto vessatoria, quella dei pesi e misure, per la quale vi sono 10,000 contribuenti.

In totale, lascio tutti i rotti, vi sono 27,000 contribuenti.

Di questi, alla scadenza dei primi cinque giorni di febbraio, quanti rimarranno che non avranno potuto pagare quel 1/6 di imposta? Bisogna fare un calcolo approssimativo. Si ponga pure che il Ministro delle Finanze sia talmente esigente, che avendo dalla legge il diritto di fissare l'orario agli Esattori, lo fissi di ore

10 il giorno; nella giornata dieci ore fanno 600 minuti, e per i cinque giorni 3000 minuti.

Si supponga che ogni contribuente possa pagare la sua quota in 10 minuti, credo che non ne metterà meno, perchè l'esattore ha interesse di non affrettarsi troppo; così accadeva peraltro verso presso la Banca Nazionale, quando si trattava di pagare il cambio dei biglietti, nell'imminenza del corso forzoso, che si pagava a rilente; si facevano a contare e ricontare il denaro, e ancorchè per fiducia chi doveva esser pagato si dimostrasse pronto ad accettare i rotoli belli e chiusi, si sfasciavano e si verificava il denaro.

Dunque per ragione inversa l'esattore andrà adagio, perchè avrà il suo interesse, e non tanto piccolo.

Per questi 10 minuti che impiegherà ogni contribuente si avrà in un giorno un totale di 60 quote pagate, che moltiplicato per cinque, vi darà in capo ai cinque giorni 300 quote che saranno pagate.

Ritengo che l'onorevole Signor Ministro delle Finanze non si contenterà di avere un esattore solo, e suppongo che ordinerà di aprire per le riscossioni 10 casse. Non lo farò, ma ammetto la possibilità.

Non saranno più 300, ma bensì 3000 le quote pagate nei 5 giorni. Voglio anche supporre che la grande celerità che si imprimerà a quest'operazione, farà sì che non 10 minuti, ma 5 minuti soli bastino per il pagamento della quota di ogni contribuente, ebbene allora avremo 6000 contribuenti che in 5 giorni avranno potuto pagare, impiegando cinque minuti per ciascuno, nelle 10 casse, continuamente aperte per 10 ore al giorno, e nel mese di febbraio. Tutto ciò non mi pare cosa tanto facile, massime per 5 minuti di tempo per ogni pagamento, per il quale bisogna cercare nelle molte migliaia di articoli dei ruoli, quello ad ognuno d'essi relativo, fare il computo del debito, scrivere le somme del pagamento sulla matrice e sulla figlia dei registri, contare e ritirare il danaro: ma sia pure.

Allora, o Signori, non saranno in fine che 6 mila contribuenti che avranno potuto pagare. Quanti ancora ne rimangono? 21 mila contribuenti, per i quali pare dimostrato impossibile il pagare nei cinque giorni.

Questi 21 mila contribuenti quale somma d'imposta non soddisfatta rappresenteranno essi?

Anche questo è un calcolo che può farsi. Voglio ammettere che quei 6 mila, che fanno meno del quarto del numero totale, abbiano tuttavia pagata la metà dell'intera imposta; il sesto di queste imposte della città di Torino, che eccedono, come ho già detto, i 7 milioni, farebbe oltre un milione e duecento mila lire; ed avendo supposto abbondantemente che se ne sia potuto pagare nel termine legale dei 5 giorni la metà, ossia lire 600 mila, ne resterebbero insoddisfatte altre lire 600 mila.

Queste 600,000 lire alla sera del 5 di febbraio profitteranno all'esattore 30,000 lire nette, perchè avrà un diritto del 5 per 100 allo scadere del 5 febbraio a

titolo di multa a tutto suo favore. Siccome questo inconveniente rinascebbe per la forza stessa delle cose, si ripeterà pur troppo in tutti i bimestri, ed in fin dell'anno l'esattore avrà per multe 180,000 lire, sopra questo articolo soltanto senza tener conto dello aggio di cui dissi or ora.

Io credo che le esattorie di Torino costino attualmente non oltre 20,000 lire all'anno, e parmi perciò che il signor Ministro non farebbe un buon contratto con questo progetto di legge.

Procedendo oltre, dopo questo secondo corrispettivo; ve ne ha un terzo ancora per l'esattore.

Questo è il più critico; e mi spiego.

Il vostro articolo dice: « trascorso inutilmente il termine di giorni 5 fissati dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo di messi . . . »

Procede! Questa parola *procede*, esige una spiegazione.

Senatore **Vigliani** Procede al pignoramento.

Senatore **Pernati**. Procede al pignoramento dopo scaduti i 5 giorni perchè l'avviso è già stato spedito; siamo d'accordo, procede al pignoramento dopo scaduti i 5 giorni di cui all'articolo 31.

Ora stiamo all'articolo 34: procede, cioè può procedere! Non vi è obbligo in modo assoluto, questo è il gran male!

L'esattore procederà, o non procederà, e mi fa molto pena, tanto che proceda come che non proceda, quando ci va solo per suo arbitrio, e non per ordine od autorizzazione dell'Autorità governativa, e mi spiego.

Che norme avrà l'esattore nel procedere o non procedere?

L'unica norma di far fruttare il più possibile questo suo diritto, che è il solo elemento veramente elastico e pericoloso di cui si compone il suo corrispettivo, in quanto chè gli altri due sono fissati in modo determinato, tanto l'aggio che le multe; l'esattore dunque procede secondo il suo interesse, per suo conto.

Ora, quale sarà questo suo interesse?

Vi sono dei piccoli contribuenti che non pagheranno; per questi vi è pericolo in mora, e l'esattore non si farà aspettare; andrà immediatamente loro addosso con tutti i mezzi di cui dispone, farà il pignoramento e poi procederà oltre, così esigendo i suoi interessi.

Ora facciamoci un'idea analitica del processo proposto.

Siamo al 1. di febbraio; col giorno 5 il contribuente che non ha pagato, è debitore del 5 per 100 di multa; al 6 febbraio l'esattore ha diritto di spedire al contribuente moroso l'avviso previsto dall'articolo 31; 5 giorni dopo, cioè l'11, l'esattore procede al pignoramento, e dieci giorni dopo poi, cioè al 21, arriverà alla vendita dei mobili oppignorati, che si opera in tre o cinque giorni, dimodochè al *maximum* al 26 di febbraio avrete il vostro contribuente moroso spogliato dei suoi mobili se non potrà pagare.

E qui mi permetto di rivolgere una parola all'onorevole Senatore Tecchio, il quale disse che il sistema

di questa legge è il più paterno che ci sia; io me ne appello a tutti i Senatori lombardi se la legge lombarda non sia molto più paterna di questa pei contribuenti, beninteso.

Non scambiamo questa colla vera, attuale legge lombarda che è ben diversa.

L'onorevole Senatore Scialoja vi ha detto il perchè di tale differenza, perchè nella Lombardia la responsabilità dell'imposta ricade sul Comune, mentre qui il Comune non risponde pel suo versamento al Tesoro.

Quella in tanto è buona, in tanto è attuabile in quanto che si applica ad un'imposta di contingente e territoriale, ossia assisa su di un reddito che esiste realmente nel Comune, come è l'imposta fondiaria e l'imposta sui fabbricati. Ma non così se si estende all'esazione dell'imposta di quotità, di ricchezza mobile, la quale non è punto territoriale affatto.

Ma tornando alla questione degli atti esecutivi, trovo una differenza assai grave. E di fatti poniamo una scadenza al 5 di febbraio per una imposta da pagarsi secondo la legge austriaca, che dirò legge italiana, perchè è legge italiana. L'avviso esecutivo degli atti, l'esattore non può mandarlo che 15 giorni dopo, cioè ai 21 di febbraio, e non può fare il pignoramento che ai 26. Deve aspettare non meno di 15 giorni successivi per fare la vendita; e per conseguenza ai 13 di marzo. Ora, dal confronto di queste scadenze di termini si vede come sia meno gravosa la legge quale esiste in Lombardia; e come sia oltremodo rigoroso il sistema proposto, pel quale si abbrevia di 20 giorni il termine ad un debitore d'imposta per essere spogliato de' suoi mobili.

Dunque l'esattore, quando si tratti di debitori morosi dove vi è poca sostanza, spingerà gli atti esecutivi secondo il suo interesse, con tutto il rigore dei mezzi che la legge gli accorda il pieno arbitrio di impiegare.

Se poi il debitore è bensì un po' imbarazzato a pagare, ma ha delle sostanze, quale sarà il partito che suggerirà all'esattore il proprio interesse? Probabilmente sarà quello che si dice comunemente di dare *respira*; e questo respirò chi sa quali affanni costerà al contribuente? Sarà secondo i casi del 3 o del 5 0/0 od anche del 10 per 0/0 per un più o meno breve periodo. Se l'esattore desidera fare dei grossi guadagni, li farà.

L'incentivo di questi grossi interessi è forte; lo abbiamo visto nelle operazioni di quelle certe Banche di cui si è tanto parlato non ha guari a Napoli; e non c'è da stupire se l'esattore vorrà procurarseli da quei contribuenti che non sono in grado di pagare prontamente, e che sono in certo modo forzati a qualunque sacrificio pel decoro personale e della famiglia, per evitare lo sfregio ed il danno degli atti esecutivi.

Ora io domando: possiamo noi lasciare questi arbitrii in balia ad uno speculatore? È egli conveniente?

Risponde questa facoltà così sconfinata, risponde essa ai principii invocati dall'onorevole De Gori e dall'onorevole Tecchio?

Può la società che esercita questo supremo potere di espropriare, può decentemente rassegnarlo in tal modo nelle mani di uno che ha tutto il suo interesse a volgerlo a danno dei contribuenti?

Io ho fatto queste osservazioni considerando la questione dal lato della giustizia e dell'equità verso questi contribuenti.

Ma vi sono degli altri riflessi importanti per cui non credo si debba dare la facoltà all'esattore di agire senza che l'Autorità amministrativa debba intervenire.

Accennerò anche qui qualche caso pratico.

Il Ministro delle Finanze credo non ignori che vi sono certe quote d'imposta che non si possono facilmente riscuotere. Ve ne sono due, che mi si dicono, l'una di 4,000,000 ed un'altra di 1,300,000 lire, dovute da due Società anonime in Torino.

Non discuterò del merito su cui si appoggiano queste domande erariali, che credo assai dubbio.

Ma se fossero poste nei ruoli e consegnate ad un esattore che fosse nominato e procedesse secondo la legge in discussione, appena verificata la scadenza senza pagamento, egli lucrerebbe una vistosissima multa, pari al 5 per 0/0 e così per 1/6 scaduto, ossia su 900,000 lire l'esattore prenderebbe 45,000 lire senz'altro.

Se poi queste due Società godessero di una garanzia del Governo, io credo che l'esattore andrebbe a sequestrare nelle Casse del Governo tale garanzia, per pagarsi dell'imposta, coll'aggio pattuito, e colla multa del 5 p. 0/0 e col 5 p. 0/0 pelie spese degli atti esecutivi, che avrebbe tentati in modo quasi affatto improduttivo sovra qualche mobile di quelle Società.

Se invece l'esattore prima di procedere agli atti in discorso dovesse riportare un Decreto della Prefettura, tutti questi inconvenienti non accadrebbero, perchè nel Decreto si sospenderebbe opportunamente la loro esecuzione.

Dunque, non conviene, nell'interesse del Ministero delle Finanze, dare un' illimitata facoltà all'esattore di procedere a suo talento, o non procedere, secondo il solo suo vantaggio.

Un'altra considerazione, direi, più forte e di un altro ordine mi occorre di fare nello stesso senso, cioè per l'interesse della sicurezza pubblica, ossia della pubblica tranquillità. Io ho veduto assai da vicino, come autorità politica, molti movimenti di inquietudine popolare, nel 1848, 1849 e 1850 specialmente, e so, come è chiaro d'altronde, che bisogna usare prudenza in molte circostanze, ed il Governo l'usa. Infatti non ha esso sospeso ancora recentemente atti esecutivi per piccole imposte, come quelle sulle vetture pubbliche, vedendo che la pubblica tranquillità poteva esserne turbata? Eppure, non eran migliaia i contribuenti. Ma quando si trattasse di molte migliaia di contribuenti che, come osservammo dianzi in una sola città, po-

trebbero bene essere escussi in gran numero, non sarebbe prudenza il dare provvedimenti per sospendere gli atti relativi, ed operarli partitamente, se non altro?

Questa sospensione, se l'esattore ha il diritto di procedere a suo arbitrio, non si potrebbe ordinare senza dovergli pagare una indennità pari al lucro a cui gli darebbe ragione il suo contratto.

Dunque l'intervento preventivo del Governo in questo caso è consigliato anche dall'interesse, ossia da emergenze possibili della pubblica tranquillità.

Io pregherei dunque la Commissione in vista di tutti questi inconvenienti, e della importanza che c'è che l'autorità governativa non sia mai spogliata di questo eminente potere che gli volete conferire, e che io gli conferisco di buon grado perchè lo credo indispensabile, io la pregherei di voler accettare un emendamento per cui tali inconvenienti siano evitati.

Epperò propongo, che dove si dice trascorsi inutilmente ecc., l'esattore procede per mezzo de' suoi messi, si dicesse: *l'esattore, in conformità alle liste ed ai decreti relativi dell'ufficio di Prefettura, procede, ecc*

Voglia la Commissione prendere in considerazione questo emendamento; e prego l'onorevole Ministro a volerci pensare anch'egli se non sarà per migliorare la legge.

Io vi parlai, o Signori, per convinzione; non ho spirito di opposizione di sorta; e mi appoggio all'esperienza che ho acquistata in molti anni passati nella pubblica amministrazione, cioè fino dal 1832.

Poichè ho la parola non voglio lasciare di rispondere ad una asserzione che ho sentito farsi replicatamente: il Piemonte non paga le imposte; in Piemonte non ci è il riscosso e non riscosso. Ma io domando perdono e respingo tali asserzioni. In Piemonte esiste l'esattore che ha l'obbligo come l'esattore della Lombardia, di pagare tutto il montare dei ruoli per dodicesimi salvo le quote che si dichiarano inesigibili dalla autorità amministrativa.

« Gli esattori che al giorno 20 del mese successivo alla scadenza del dodicesimo non hanno saldato l'ammontare della rata scaduta possono essere compelledi coll'alloggio militare al pagamento di tale rata. » Così prescrive l'art. 62 del Regolamento del 4. aprile 1826.

Vi ha un successivo Decreto il quale ha gravato anche di più sugli esattori; il Decreto è in data del 28 gennaio 1859 controfirmato Lanza, il quale, mentre ai contribuenti morosi infligge l'alloggio militare ch'è la compulsione ossia la multa, per un giorno solo, dà la facoltà di triplicarla contro l'esattore in ritardo nei versamenti sovaccennati delle imposte nelle Tesorerie.

Dunque, Signori, voi vedete che anche in Piemonte l'esattore è obbligato a versare tutto l'ammontare dei ruoli, e ciò entro i 20 giorni dopo il 5 del mese, quando secondo la legge lombarda, tale versamento gli è obbligatorio entro giorni 15, cioè soli 5 giorni prima.

Ma, si dice, gli esattori in fatti non eseguiscano questi versamenti a tempo.

Per quanto spetta alla città di Torino che paga ben oltre 7 milioni d'imposta, le cifre esatte, che tengo in modo certo ed ufficiale, portano che sui ruoli del 1869 sulla tassa prediale tutto fu pagato, restando soltanto L. 490 70 riconosciute inesigibili; sui 3 milioni e più d'imposta sui fabbricati, tutto fu pagato pel 1869, salve L. 16,960 88 riconosciute inesigibili.

Nel Piemonte in genere se non si paga egualmente, ciò proviene da altre cause. Se non si paga, non è perchè la legge pelle riscossioni manchi, ma perchè si è nella impossibilità di attuarla. Mentre, fin dall'anno 1865 si è messa in vigore la imposta prediale in Piemonte, sulla rendita fondiaria, non si è ancora oggi giorno, mi rincresce di fare questa censura al Governo, provveduto al trapasso delle proprietà e delle relative rendite fondiarie.

Il conte Di Revel, quando combatteva in Senato la adozione dell'imposta sulla rendita fondiaria diceva appunto che essa avrebbe cagionato una confusione generale di tutti i catasti, cioè di tutti gli allibramenti, perchè di catasti non se ne parlerebbe più. Ed infatti un proprietario che ha consegnato il suo tenimento in massa di 200 giornate per esempio, con allibramento complessivo di 5000 lire, se ne ha venduto dipoi 10 giornate, come fa ad applicare, a stabilire per questa porzione alienata la vera quota di rendita fondiaria, per norma dei tributi? Non vi è altra regola che l'arbitrio.

Aggiungete che fra i Comuni del Piemonte molti sono tornati ad adottare il catasto per base di riparto delle imposte, ed altri mantengono la Rendita fondiaria. Altro motivo di confusione nell'Amministrazione.

Quindi ruoli in ritardo, poco esatti, insomma disordine nel servizio di esazione delle imposte la cui legge è buona, ma non può in oggi essere bene applicata. Avevamo noi pure, come vi fu detto, la precisa attuale legge lombarda prima della rivoluzione. Poi si credette migliore il sistema francese, e si migliorò nel 1818, nel 1826 e, come citai testè, nel 1859.

Del resto io non so come potreste pel Piemonte mettere in questa legge che i ruoli debbano essere fatti nella prima quindicina di gennaio? Permettetemi, o Signori, che io dica che ciò non si farà, per molto tempo almeno.

So benissimo che secondo il sistema adottato, si trova il modo di far esigere sui ruoli dell'anno scaduto, ma ne nascono dei grossi inconvenienti. Imperocchè non mancherebbe di verificarsi il caso che l'esattore richiedesse il pagamento delle imposte a danno di coloro i quali non ne sono più debitori perchè hanno venduto o ceduto i loro fondi, sebbene esista ancora a loro carico . . .

Presidente. Prego il Senatore Pernati di dirmi se intende di continuare ancora a lungo col suo discorso, perchè in tal caso si procederebbe alla discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvi-

sorio del bilancio, e gli sarebbe riserbata la parola per la tornata di domani.

Senatore Pernati. Domando perdono, finisco subito; desideravo puramente di rispondere a quelli che hanno creduto che il Piemonte non paghi le tasse. A me basta constatare come in Piemonte si paga, e se non si paga tutto a tempo debito, bisogna ascriverlo non a colpa dei contribuenti, nè della legge sulla riscossione delle imposte, ma alla legge sulla rendita fondiaria specialmente.

Del resto, lasciate in disparte queste considerazioni, io ripeto la mia preghiera alla Commissione affinchè prenda in esame la mia proposta di emendamento all'art. 31.

Presidente. Lo prego a volerlo formulare e mandarlo al banco della Presidenza, e domani interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI A TUTTO IL MESE DI MAGGIO, E ALTRE RELATIVE DISPOSIZIONI.

(V. *Atti del Senato N. 27.*)

Ora si sospenderà la discussione di questo progetto di legge per passare alla discussione di quello per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio.

La parola è al Senatore Cambray-Digny per leggere la Relazione.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori, nominato soltanto al principio di questa seduta relatore della legge sopra l'esercizio provvisorio del bilancio, io non ho potuto naturalmente scrivere la Relazione; quindi prego il Senato di consentire che io riferisca verbalmente le idee dell'Ufficio Centrale intorno alla legge medesima.

Il Governo del Re viene a domandarvi la facoltà di esercitare provvisoriamente fino a tutto maggio 1870 il bilancio già presentato, con quelle varianti che furono approvate con la legge 31 marzo 1870 N. 5592.

Esso vi domanda ancora quelle facoltà che gli furono concesse coll'ultima legge sul bilancio provvisorio in questo medesimo anno, relativamente all'emissione dei Buoni del Tesoro, alla riscossione della tassa sul macinato, e quelle altre relative alle ritenute che si fanno in virtù di leggi temporarie.

Il vostro Ufficio Centrale non esitò a deliberare unanimemente di proporvi l'approvazione di questa legge. Io quindi non avrei nulla da aggiungere, se non mi apparisse opportuno di rivolgere preghiera all'onorevole signor Ministro delle Finanze, di voler dare al Senato, ed all'Ufficio Centrale, una semplice assicurazione.

Fino dall'ultima volta che il Senato votò l'esercizio provvisorio, alcuni Uffici erano preoccupati dal dub-

bio che il **Ministro delle Finanze** non fosse forse in misura, senza un voto sui provvedimenti finanziari, di supplire interamente alle scadenze del 1° luglio.

Questo dubbio, essendo andati e potendo ancora andare in lungo i lavori parlamentari, si è venuto fortificando.

Io dunque debbo farmi organo del timore che è stato espresso in alcuni Uffici che forse i provvedimenti finanziari non vengano in discussione al Senato troppo tardi perchè possano essere maturamente discussi avanti il 15 giugno, epoca nella quale bisogna che naturalmente sia provvisto alle necessità del Tesoro.

Ora, se l'onorevole signor **Ministro delle Finanze** potesse a questo proposito rassicurare il Senato e l'Ufficio Centrale essi gliene saranno riconoscenti.

Premesse queste brevi osservazioni, l'Ufficio Centrale per organo mio propone al Senato l'approvazione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io spero che si potranno combinare le cose in modo che nè questo nè l'altro ramo del Parlamento si trovino sotto pressione alcuna per la scadenza del 1° semestre di quest'anno.

Credo che questa sia la spiegazione che desidera l'onorevole Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny.** A nome dell'Ufficio Centrale, io ringrazio l'onorevole signor **Ministro delle Finanze** di questa assicurazione che si è compiaciuto di dare, e confidando nella medesima, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

» Sino a tutto maggio 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

» È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

» Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordi-

inarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto autorizzato colla legge del 23 dicembre 1869, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita ».

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 2°.

« Del pari a tutto maggio sono continuate al **Ministro delle Finanze** le facoltà che gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della Legge del 23 dicembre 1869, N. 5395, per la omissione dei Buoni del Tesoro e per la riscossione della tassa sul macinato, e con l'altra legge del 31 marzo 1870, N. 5592, rispetto alle somme da prelevare sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 e 118 del Bilancio passivo delle Finanze presentato al Parlamento il 7 dello stesso mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora si farà l'appello nominale.

Preveggo i signori Senatori che domani alle ore 2 vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto sull'esazione delle imposte.

Ministro delle Finanze. Mi permetto di rammentare all'onorevole signor **Presidente** che domani, per i motivi che ho già adottati al Senato, io non potrei intervenire alla seduta.

Presidente. Allora giacchè il signor **Ministro** non potrebbe intervenire, si sospenderà la discussione incominciata, ed il Senato è convocato alle ore 2 in comitato segreto per la discussione del Regolamento dell'Alta Corte di Giustizia. Posdomani, seduta pubblica alle ore 2.

(Il Senatore **Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Resultado della votazione:

Votanti . . .	75
Favorevoli . . .	73
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3¼).

TORNATA DEL 29 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova redazione dell'articolo 34 proposta dal Senatore Tecchio, accettata dalla Commissione — L'emendamento Pernati è appoggiato — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny sull'emendamento, a cui risponde il Senatore Pernati — Dichiarazione del Senatore De Gori — Ritiro dell'emendamento Pernati — Dichiarazione del Ministro delle Finanze e del Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Vigliani contro la nuova redazione Tecchio, e in favore dell'art. 34 del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Tecchio — Domanda di chiusura — Obbiezioni del Senatore Vigliani contro la chiusura — Messa ai voti, è rigettata — Osservazione del Senatore Poggi alla redazione Tecchio — Proposta di rinvio dell'articolo, del Senatore Vigliani — Osservazione del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta a ore 2 e 50.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4318. Le Giunte Comunali di Solofra, Sant'Agata, Serino, Santa Lucia e S. Michele (Principato Ulteriore) fanno istanza al Senato perchè, nell'approvazione della Convenzione per le Ferrovie Meridionali, venga mantenuta la linea Sanseverino-Solofra, Serino-Avellino, modificando in tal senso l'articolo 13 della Convenzione medesima.

Gli onorevoli Senatori Sagarriga, Sagredo e Sauli Francesco chiedono un congedo, i primi due per un mese ed il terzo per 20 giorni, che il Senato loro concede.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette; ma converrà aspettare un momento finchè venga il signor Ministro delle Finanze, che ho mandato a pregare d'intervenire.

La seduta è sospesa.

(Dopo alcuni minuti giunge il signor Presidente del Consiglio dei Ministri.)

Presidente. Essendo giunto il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, si riprende la seduta.

La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Ho l'onore di prevenire il Senato che l'onorevole Senatore Tecchio avendo comunicato alla Commissione una nuova redazione dell'articolo 34, che è ora in discussione e che rimase a deliberarsi, la Commissione stessa, adottando la redazione proposta dall'onorevole Collega, la fa propria, e sostituisce la redazione nuova, e prega perciò che ne sia data lettura, e si apra la discussione su di essa.

Presidente. Prego il signor Senatore Tecchio ad inviarmi questa nuova relazione dell'articolo 34.

Senatore Tecchio. Secondo questa nuova redazione, l'articolo 33 del progetto ministeriale, o 34 del progetto della Commissione, che i signori Senatori hanno sott'occhio, verrebbe ad essere compilato così:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni 15 fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi, approvati dalla Giunta Comunale o dalla Rappresentanza Consorziale e debitamente autorizzati dal Procuratore del Re, al pignoramento dei mobili del debitore posti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, non possono essere oppignorati.

» Sono considerati beni mobili anche i frutti naturali pendenti.

» Pel pignoramento e i successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore posti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede, a termini della presente legge e con diritto al compenso delle spese di cui all'articolo 50, dall'esattore del rispettivo Co-

mune nel quale i mobili si trovano; e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

Premetto che lo scopo al quale si mira col presente emendamento è quello di estendere, per quanto è possibile, l'obbligo dell'esattore di procedere sopra i mobili, all'effetto che per quanto è possibile, abbia ad essere allontanato il caso, il pericolo dell'esecuzione sopra gli stabili. Ciò premesso, eccomi alla prima parte dell'emendamento.

L'articolo 33, com'è concepito nel progetto ministeriale, parla di pignoramento dei mobili sui quali l'esattore ha privilegio o per l'articolo 1962, o rispettivamente per l'articolo 1957 del Codice civile, e se per noi non si mantenessero codeste parole *sui quali ha privilegio*, sorgerebbe assai facilmente, e forse dovrebbe sorgere il dubbio, se per avventura all'esattore sia interdetto di procedere sopra tutti i beni del debitore. Stando agli articoli 1962, 1957, sopra citati, se si tratta d'imposta fondiaria, l'Esattore ha privilegio sopra tutti gli immobili del contribuente, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili; e se si tratta di imposta non fondiaria, ha privilegio sulla generalità dei mobili.

Quindi per la esecuzione sui mobili, che è quella alla quale riguarda il capo presente, pare che, senza bisogno di parlare di privilegio, debbasi intendere che la esecuzione si estende a tutti i mobili, e rispettivamente ai frutti, fitti e pigioni di tutti gli immobili; e in altri termini, che senza eccezione l'esattore può e deve colpire tutti codesti oggetti (già per se stessi considerati mobili dalla legge) prima che ci possa e debba procedere all'esecuzione sopra gli stabili.

Questo è il motivo pel quale nell'emendamento non venne fatto cenno nè dell'articolo 1962, nè dell'articolo 1957.

Di privilegi non è il caso di parlare sino a che siamo in sede di pignoramento e di vendita. La opportunità, la necessità di parlare di privilegi, sorge nella sede o nelle contingenze posteriori alla vendita, e vale a dire nel caso della assegnazione e distribuzione del prezzo di essa vendita; egli è allora che importa di esaminare se i mobili pignorati e venduti dall'esattore appartengano piuttosto all'una che all'altra specie di privilegio, e se quindi il prezzo ricavato dalla vendita di alcuni dei beni debba seguire la sorte divisata dall'art. 1957, ed il prezzo ricavato dagli altri debba seguire quella dell'art. 1962.

Si stimò insomma che torni più confacente al tema dell'art. 34 l'ommettere, *in limine* della esecuzione, ogni allusione al privilegio, riserbandoci a bilanciare gli effetti del privilegio quando sarà il momento di provvedere alla assegnazione e distribuzione del prezzo.

Vengo ora al secondo comma dell'emendamento.

L'art. 33 qual è proposto dal Ministero, potrebbe dar luogo ad un dubbio relativamente a quei frutti naturali che possano e debbano ritenersi *mobili*.

Le Signorie Vostre ricordano, a questo proposito,

come vi abbia una differenza tra il Codice civile ed il Codice di procedura civile. Il Codice civile, nel Capo che definisce i beni immobili, e precisamente all'art. 411, così si esprime:

« Sono parimenti immobili i frutti della terra e degli alberi *non per anco raccolti o separati dal suolo* »; e quasi a ribadire questa definizione soggiunge: « Essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non sieno trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti. »

L'art. 606 del Codice di Procedura civile nel titolo *Della esecuzione forzata sui mobili* comprende i frutti della terra e degli alberi *non per anco raccolti e separati dal suolo*. Così se da un canto, a tenore dell'art. 411 del Codice Civile, questi frutti *non ancora raccolti dal suolo* sono immobili, dall'altro l'art. 606 del Codice di Procedura civile li considera come mobili.

Posto adunque che l'art. 411 del Codice civile termina colla clausola poc'anzi riferita *salvo che la legge disponga altrimenti*, non vediamo difficoltà a proporre la dichiarazione di cui nel secondo comma dell'emendamento, che, nella esecuzione sui beni mobili per parte dell'esattore, sono considerati come beni mobili anche i frutti naturali pendenti. E con ciò togliamo di mezzo il dubbio che altrimenti si susciterebbe ad ogni piè sospinto nel confronto tra la disposizione dell'art. 411 del Codice Civile e quella dell'art. 606 del Codice di Procedura Civile.

Finalmente, l'ultimo comma dell'emendamento altro non contiene che una disposizione che già avete letta in altro articolo del progetto Ministeriale, e che ci parve dovesse avere sede più opportuna in quest'articolo 34.

Appunto nel progetto Ministeriale l'art. 41 prevede il caso che l'esattore possa e debba procedere all'esecuzione sopra beni del debitore esistenti in altro Comune da quello in cui è dovuta l'imposta: e dice che in codesto caso potrà e dovrà procedere non da sé, ma, dietro sua richiesta, col mezzo dell'esattore del luogo in cui si trovano i beni.

Tale disposizione del progetto Ministeriale approvata dalla Camera dei Deputati sta frammezzo a quelle che contemplano insieme l'esecuzione sui mobili e l'esecuzione sugli immobili. E siccome il Senato pare che abbia accolto l'idea di separare le due esecuzioni, collocando l'una nel Capo del quale parliamo attualmente, e l'altra nel Capo del quale parleremo di poi; così fu reputato conveniente che la detta disposizione dell'articolo 41, per quanto riguarda i mobili, venisse a far parte del nostro art. 34.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore **Tecchio**.

Senatore **Vigliani**. Sì, lo rilegga perchè credo che sia utile per la discussione.

Presidente. Ecco il testo dell'emendamento quale fu presentato dalla Commissione.

(V. sopra.)

Presidente. Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Cambray Digny.

Senatore **Vigliani.** Io vorrei fare alcune osservazioni in risposta a quelle dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore **Cambray Digny.** Se trattasi di osservazioni le quali conducano ad una discussione, allora domanderò di parlare io prima.

(Senatore Vigliani acconsente.)

Cambray-Digny. Signori Senatori,

Quantunque molti onorevoli Colleghi abbiano più volte esternato il desiderio di vedere procedere più rapidamente questa discussione, io sono costretto a domandarvi qualche momento di attenzione, per esprimere alcune considerazioni in replica alle cose esposte nella seduta d'ieri, nei discorsi degli onorevoli Senatori Pallieri e Pernati.

Ambidue gli onorevoli proponenti riconobbero sempre la necessità di un procedimento eccezionale. E questo mi preme anzitutto di porre in sodo. L'onorevole Senatore Pernati nel suo discorso mi sembrò poi prendere di mira due disposizioni; una contenuta in un articolo di cui avete sospesa la discussione, l'altra compresa nell'art. 34, di cui ora si tratta. E la obiezione dell'onorevole proponente intorno a quest'ultimo punto, come si applicava al primo progetto della Commissione, così si applica al nuovo, emendato dall'onorevole Senatore Tecchio.

La prima osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pernati sembra volere escludere, o mitigare quella disposizione già approvata, la quale stabilisce che le scadenze siano a giorno fisso; e sembra tendere a mettere più o meno nella facoltà del Prefetto la fissazione di queste scadenze.

L'altra che si riferisce all'art. 34, è intesa invece a subordinare in certo modo all'autorizzazione del Prefetto una parte di quei diritti che la legge, che noi discutiamo, dovrebbe accordare all'esattore in corrispettivo dell'obbligo da esso assunto, di versare il *non riscosso per riscosso*.

Io mi tratterò principalmente su questa seconda osservazione, e mi verrà fatto incidentalmente di tener parola anche della prima.

Presidente. Mi occorre far presente, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Senatore Pernati, che, prima di tutto, non ho chiesto al medesimo se, essendovi variata la redazione, egli voglia per caso variare l'emendamento da lui presentato.

In secondo luogo, che io non ho domandato ancora al Senato se l'appoggi, perocchè se non è appoggiato, resta inutile la discussione.

Perciò domando in prima al Senatore Pernati se persista nel suo emendamento quale fu da lui proposto.

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pernati ha la parola.

Senatore **Pernati.** Non ho nessun motivo per variare il mio emendamento, perchè la nuova redazione non ha nulla che fare colle osservazioni che ho sottoposte al Senato.

Presidente. Allora leggo l'emendamento proposto dal Senatore Pernati:

« Per i debitori morosi l'esattore, in conformità alle liste ed ai decreti degli uffici di Prefettura, procede, se trattasi d'imposte fondiarie, per mezzo ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiato.)

Presidente. Essendo appoggiato, il Senatore Cambray-Digny può continuare il suo discorso.

Senatore **Cambray-Digny.** Tre sono, diceva l'onorevole Senatore Pernati, i vantaggi che la legge accorda all'esattore in compenso dell'obbligo di versare il non riscosso per riscosso, cioè l'aggio, le multe, la coazione.

Egli riteneva, che nessun abuso potesse introdursi rispetto agli aggi, e che quindi nulla vi fosse da osservare sui medesimi.

Io però mi permetto di fare riflettere al Senato che qualche cosa sugli aggi, e qualche cosa di molto importante è da dire, imperocchè gli aggi saranno tanto più moderati, in quanto maggior garanzia avrà l'esattore di potere riscuotere dai contribuenti il debito loro, ed in conseguenza la generalità dei contribuenti sarà tanto meno gravata, quanto più sarà sicura l'azione dell'esattore verso i contribuenti negligenti e morosi.

Premessa questa osservazione, la quale del resto non è nuova, comprendo anch'io che altro non siavi da dire sugli aggi, e vengo alle multe.

Sulle multe, diceva l'onorevole Senatore Pernati, che è probabile un grave abuso, e non che probabile, questo abuso agli occhi suoi sarebbe inevitabile.

Egli avvertiva, che la legge lascia soli cinque giorni ai contribuenti per pagare rate di imposta senza incorrere nella multa, e riteneva che nelle grandi agglomerazioni di popolazione, dovesse di necessità accadere che anche i contribuenti i quali andavano volentieri per pagare all'esattore il debito loro, non lo potessero fare e ne fossero impediti dall'eccessivo concorso, per cui passati i cinque giorni, dovessero necessariamente venire assoggettati alla multa.

L'onorevole Senatore Pernati, per provare questo suo assunto, vi faceva, o Signori, un calcolo del tempo che può occorrere ad un cassiere per ricevere il pagamento delle rate di ciascun contribuente, e ne veniva a concludere, che in cinque giorni non potrebbe un cassiere sbrigare più di trecento contribuenti, cioè circa sessanta al giorno.

A me parve gravissima l'obbiezione del Senatore Pernati, e giacchè ne avevo il tempo, dopo il suo discorso, ho creduto bene di pigliare qualche infor-

mazione sopra quello che veramente accade presso gli esattori e camarlinghi delle principali città.

Ho trovato adunque che il calcolo dell'onorevole preopinante non è confermato dal fatto; ho trovato per esempio, che in Firenze sono 34,000 i contribuenti, e il camarlingo comunale, il quale, come tutti sanno, riscuote tutte le imposte, suole incassare le rate bimestrali senza nessuna difficoltà e in pochissimi giorni. Ora esso non si serve che di due cassieri i quali giorno per giorno sbrignano circa da 1200 a 1400 contribuenti, il che vuol dire da 600 a 700 per ciascuno.

Riscontrando quello che accade a Milano e quello che accade a Venezia, si trovano presso a poco le stesse proporzioni: le operazioni dunque che si fanno presso le Casse degli esattori, riescono così a permettere di pagare le rate a 600 o 700 contribuenti per ogni giorno e per ogni Cassa.

Questa è una pratica ordinaria, comune, continua sulla quale evidentemente non vi può essere questione e credo che potrei addurre moltissimi testimoni anche tra gli onorevoli Senatori che assistono a questa discussione.

Ma vi ha di più; l'articolo 26 il quale non è ancora stato deliberato dal Senato....

Presidente. L'art. 26 è stato votato, vorrà dire l'art. 29.

Senatore Cambray-Digny. Sì, sì, l'articolo 29 il quale non è ancora stato deliberato dal Senato, e che appunto è sottoposto all'esame della Commissione per essere ridotto in termini più espliciti, aveva per scopo di mettere a carico dei contribuenti la responsabilità dell'anticipazione, quando non giungesse a cuoprire la cauzione dell'Esattore. Ma negli ultimi giorni di ogni bimestre, quando è imminente la scadenza, quando l'Esattore già da un mese e mezzo ha pagato le rate precedenti, evidentemente la cauzione cuopre tutte queste anticipazioni; quindi dovrà mantenersi l'uso ora generale di pagare prima della scadenza e non aspettare il tempo della mora. Non sarebbero dunque soltanto cinque giorni che avrebbero i contribuenti per pagare.

Queste considerazioni aggiunte all'altra che il Sindaco e la Giunta devono far i capitoli d'asta, e possono nei grandi Comuni mettere per condizione agli esattori, che nei giorni in cui si fanno le esazioni, debba esservi un numero di casse aperte sufficiente a tener dietro a tutte le richieste, debbono persuadervi, o Signori, che nessuna difficoltà potrà incontrarsi nell'applicazione di questo articolo della legge, e che nemmeno nelle città popolate si verificheranno difficoltà; come non se ne sono incontrate mai finora, nè a Milano, nè a Venezia, nè a Firenze, nè in altri luoghi dove questi sistemi erano in vigore.

L'onorevole Senatore Pernati scendeva poi a parlare dell'altro compenso, di quello cioè che si riferisce appunto alla disposizione che stiamo discutendo. Prima di tutto egli asseriva essere in certo modo facoltativo

all'esattore l'eseguire o no gli atti che gli sono prescritti da questa legge per ottenere il pagamento dell'imposta. Ma l'onorevole Senatore Pernati non aveva osservato che nelle disposizioni di questa legge, le quali in seguito dovranno essere discusse dal Senato e che in una forma o in un'altra bisognerà pure che vi sieno inserite per completarla, vi è quella che dà diritto all'esattore di ottenere un rimborso, quando ha provato di avere esplicito inutilmente tutta l'azione e gli atti coercitivi.

È dunque evidente, o Signori, che non è la coazione tanto facoltativa, e non tanto a piacere dell'esattore è la scelta di fare o no gli atti esecutivi ai contribuenti morosi, ma che egli è condotto necessariamente a farli tutte le volte che non vuole correre il rischio di vedersi negato il rimborso delle quote inesigibili.

Ma diceva l'onorevole Pernati: l'esattore avrà interesse ad agire subito contro il piccolo contribuente; ed invece avrà interesse a sospendere e dare respiro a coloro i quali prima o poi lo potranno pagare, ma essi dovranno subire condizioni gravose e pagare interessi del 5, del 6, del 10 per 100. Io non vedo come tutte queste conseguenze possano escogitarsi.

Evidentemente la legge non autorizza l'esattore a prendere più del 5 per 100 per una sola volta, sia che esso ottenga il pagamento in pochi giorni, o che per una ragione o per l'altra sia condotto ad ottenerlo fra settimane o mesi.

Ora è evidente, o Signori, che il suo interesse è sempre quello di avere questo 5 per 100 per il minimo tempo possibile, ossia di spingere egualmente tutti quanti i contribuenti morosi al pagamento.

Entrando poi in alcuni particolari di fatto l'onorevole Senatore Pernati ci parlava di due casi nei quali a lui sembrerebbe opportuno che il Governo avesse una ingerenza nella esecuzione contro i morosi; sia per trattueria, sia per sospenderla, sia per lasciarla correre.

Un caso era quello delle grandi Società, le quali si trovano debitrice di forti somme.

Signori, pur troppo anch'io ho veduto degli esempi di queste grandi Società, le quali richiedono spesso una dilazione al pagamento delle imposte; mi sono però convinto che lungi dall'essere un vantaggio per il Governo l'aver la facoltà di dare questa dilazione, riesce un danno gravissimo.

Io credo che difficilmente il Ministro delle Finanze, quando ha questa facoltà, possa rifiutarsi recisamente di concedere questa dilazione. Credo che l'esattore appaltatore sia un'ottima scusa per levare il Ministro delle Finanze dall'imbarazzo e per obbligare codeste grandi Società a pagare esattamente.

Quando il Ministro può dire che esso non ha nè interesse nè autorità per accordare una dilazione, quando può dire a codeste Società, che vi ha un terzo interessato, il quale ha l'obbligo di riscuotere e di pagare per esse, allora o Signori si evitano tutte le questioni

e tutti gli inconvenienti: la Società contribuente non conta mai sopra questa facilità per parte del Governo, e si mette in grado di pagare.

Difatti così è accaduto finora laddove esiste l'esattore a scosso e non scosso, mentre là dove non è, si sono vedute frequentemente queste Società mettere in campo mille pretesti per ottenere codesta dilazione.

Finalmente un'altra ragione accennava l'onorevole Pernati per giustificare il suo concetto, che cioè debba essere nella facoltà del Governo di sospendere le coazioni. Egli vi sollevava davanti lo spettro del disordine.

Diceva, o Signori, che se le esecuzioni moltiplicate solleveranno resistenze popolari, il Governo non avrà modo di togliere di mezzo questi pericoli senza entrare nel campo delle indennità.

Ebbene, o Signori, anche su questo io mi son fatto un'opinione, fondata sui fatti e sulle esperienze.

Guai al Ministro di Finanza, se le Autorità politiche avessero il diritto di sospendere l'esazione delle imposte per paura del disordine! Vi assicuro che le tasse non si riscuoterebbero mai più.

Questo, o Signori, è un punto importantissimo, ed io credo che solo in qualche caso eccezionalissimo possa pure accadere d'aver bisogno di qualche provvedimento di questo genere; ma allora, o Signori, il Ministro delle Finanze non ha che a pigliare sotto la propria responsabilità di sospendere l'obbligo di dare il non riscosso per riscosso, e potrà autorizzare l'esattore a ritardare le riscossioni. Ma, o Signori, sarà il Ministro delle Finanze che conoscendo e pensando la gravità dei fatti, si assumerà una vera e propria responsabilità; non sarà il Prefetto, o il Sottoprefetto, i quali per timore di disordini fermeranno l'esattore e l'obbligheranno a non riscuotere l'imposte.

Tutte queste ragioni mi persuadevano di raccomandare al Senato di non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pernati, perchè tale da condurre a scompaginare completamente il sistema della legge che ora si discute. Se non che io debbo notare un concetto che emerse pure dal discorso dell'onorevole Pernati, il quale concetto, a parer mio, merita tutta la nostra attenzione e quella della Commissione.

L'onorevole Senatore Pernati vi diceva (e questa sua osservazione si applica, per dir vero, più ad un punto già stato votato che all'argomento che sta ora discutendosi) egli vi diceva che non sarà possibile di stabilire subito le scadenze fisse per tutte le imposte; che per esempio nelle province piemontesi l'amministrazione non può avere compiuti i ruoli della fondiaria in modo da poter stabilire le rate uguali per le scadenze di febbraio, aprile e via dicendo.

È questa un'osservazione giustissima, la quale però io credo non fosse sfuggita alla Commissione, come non era sfuggita a me; ma io riteneva che si potesse rimediare a quest'inconveniente con una disposizione transitoria.

Naturalmente è da sperare che finalmente una legge regoli il modo di formare i ruoli per tutte quante le imposte e per tutte le province del Regno; allora i ruoli saranno fatti in fin d'anno e resi esecutivi nel gennaio, il che vale quanto dire, che saranno pubblicati a tempo debito, e che in principio dell'anno ogni contribuente saprà quanto egli deve pagare nel corso dello stesso anno.

E poichè è sperabile che questo intento si debba presto raggiungere, mi sembra che a cotesto concetto debba informarsi la legge, se non chè, nell'incertezza del tempo in cui tale risultato da tutti desiderato potrà ottenersi mi pareva opportuno, come già ho accennato, che si inserisse un articolo fra le disposizioni transitorie onde ovviare ad ogni inconveniente.

È basta il qui detto intorno agli argomenti coi quali l'onorevole Pernati sosteneva la proposta del suo emendamento.

Ma, nella prima parte del suo discorso, l'onorevole Pernati disse alcune parole, e portò alcune cifre che potrebbero porre il Senato in diffidenza di quelle che io ebbi l'onore di enunciare nel corso della discussione generale.

A questo punto, io debbo chiedere a' miei Colleghi un momento di attenzione per nettamente chiarirle.

Signori Senatori, quando io produssi i risultati che si sono ottenuti per le riscossioni del 1869 nei diversi compartimenti del Regno e con i diversi sistemi di esazione, io mi fondava sopra un prospetto emanato dalla Direzione Generale delle Imposte Dirette, (sopra un prospetto ufficiale riportato dall'onorevole Ministro delle Finanze nel volume dei provvedimenti pel pareggio, da esso presentati alla Camera. Da questo prospetto risulta, come io dissi allora, che a tutto dicembre 1869 le province lombarde, sopra un carico totale di quote maturate di lire 31,300,000, ne avevano incassate lire 29,700,000; che le provincie del compartimento Piemontese Ligure, sopra un carico di quote maturate a quel giorno di lire 30,200,000 ne avevano incassate 14,800,000.

Queste cifre, o Signori, lo ripeto a tutto l'anno 1869, sono innegabili.

L'onorevole Pernati invece ci ha prodotto dei dati della sola città di Torino, e dei dati relativi all'esercizio del 1869, ma naturalmente dei dati a tutto oggi.

È questa o Signori, comincia già ad essere una grande diversità; imperocchè solamente nei primi mesi di questo anno il Governo ha dovuto incassare sopra l'esercizio del 1869 delle somme che naturalmente rimanevano tra gli arretrati a tutto dicembre.

Per chiarirvi bene questo punto mi sono approfittato di un gentile permesso accordatomi, quando si faceva la discussione generale, dal signor Ministro delle Finanze, ed ho ricorso alla Direzione Generale delle Imposte Dirette.

Ho trovate, o Signori, che in tutto il Regno, sola-

mente nel gennaio e nel febbraio, sopra agli esercizi del 1869 e anni anteriori il Governo ha incassato oltre 40 milioni, e naturalmente le province piemontesi hanno una parte, e una parte non indifferente in questi versamenti. Quindi le condizioni sono da allora in poi migliorate. Ora dirò come, secondo i documenti ufficiali, stanno le cose per la città di Torino.

Parlo soltanto della tassa dei fabbricati, inquantochè fu quella più particolarmente citata in esempio dall'onorevole Pernati. La tassa dei fabbricati a Torino ammontava effettivamente a un carico di 3,185,062 00 come ha detto l'onorevole Pernati, se non che questo carico non era tutto erariale; vi era anche la sovrimposta comunale. La vera tassa erariale non ammontava che a 2,366,366 06.

Devo anche avvertire, che nel Comune di Torino l'esattore il quale esige la tassa sui fabbricati esige anche l'imposta fondiaria e quella dei pesi e misure, e che le altre imposte sono riscosse da altri esattori. Perciò al fine di marzo quest'esattore in conto della tassa sui terreni aveva un carico di L. 210,227,21; per la tassa sui pesi e misure aveva un carico di 15,692,90 lire. Totale del suo carico per quote maturate 2,592,286, 17 lire.

Esso aveva riscosso a tutto marzo L. 2 070,643,68 e rimaneva a riscuotere in conto del 1869 la somma di L. 521,642,49, comprese le tre imposte.

Se ora si supponesse che le imposte sui terreni e sui pesi e misure fossero state interamente saldate, cosa poco probabile, togliendo il totale di quelle due imposte da questa somma resterebbe pur sempre un arretrato di L. 295,722,38.

È questa però una somma maggiore di quella che risulterebbe dalle notizie comunicate all'onorevole Senatore Pernati. Ma, o Signori, giacchè me ne capita l'occasione, io non posso fare a meno di constatare che questo è già un bel risultato, che già la riscossione evidentemente procedette a Torino in modo che si avvicina molto a quello che noi tutti desideriamo; se non che pur troppo così non accade nel rimanente della Provincia, dove sopra un carico di quote scadute di 10,724,000 lire, le riscossioni furono di L. 7,970,000 a tutto marzo, lasciando così L. 2,754,000 di arretrato che comprende quello della tassa prediale.

Ora come molto opportunamente diceva l'onorevole Senatore Pernati, l'arretrato della tassa prediale in Piemonte non deve assolutamente attribuirsi al metodo di esazione.

Altre ne sono e molto più gravi le cause; il metodo di esazione v'influisce anch'esso per una certa parte, ma è indubitato che vi sono cause assai più gravi.

Io adunque ho cercato quale è l'arretrato di tutta la Provincia per le altre imposte, detratta l'imposta sui terreni, ed ho trovato che sopra 7,156,000 di quote del 1869 maturate a tutto marzo si sono riscosse 5,353,000, e resta un arretrato di 1,800,000 su tutte le imposte, esclusa la tassa prediale. Ma, o Signori,

qui appunto io credo dovere richiamare l'attenzione del Senato sopra quella prima argomentazione che feci valere nella discussione generale. Per le altre imposte, cioè tassa sui fabbricati, tassa di ricchezza mobile, pesi e misure, vetture e domestici non vi è differenza nella formazione dei ruoli tra le Province Piemontesi e le altre Province del Regno.

Ora, se tra coteste imposte vi è una differenza negli arretrati, evidentemente cotesta differenza non è attribuibile che al sistema di riscossione. E quando io trovo un arretrato senza dubbio molto minore di quello che era tre mesi fa, ma che è pure un arretrato sempre esistente in queste province, mentre in quelle dove è in vigore il sistema cui s'informa questa legge esso non si incontra, debbo concluderne che il sistema che noi proponiamo è quello che veramente è da preferirsi nell'interesse finanziario del Regno.

A questo punto, e su questo argomento non mi resta adunque che a ringraziare l'onorevole Senatore Pernati di avermi offerto occasione di constatare un vero e notevole progresso nella riscossione che si è fatto, anche in quest'anno, da tre mesi in poi, progresso che spero diventerà sempre maggiore, e terminerà per condurci all'andamento regolare delle cose quando venga applicata una buona legge sulla riscossione.

Io non voglio abusare della pazienza del Senato, e mi limiterò a soggiungere poche parole in risposta a qualche avvertenza che mise in campo ieri l'onorevole Senatore Pallieri...

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. ...il quale volle portare in quest'Aula il peso della sua autorità per combattere sempre più il sistema della legge che vi abbiamo proposta, e che noi sosteniamo.

L'onorevole Senatore Pallieri, fra le altre cose, chiamò in appoggio anche l'autorità del Presidente del Consiglio citando parole da lui pronunziate ora sono due anni, colle quali esprimeva il desiderio che, prima di procedere oltre nell'approvazione di una legge sulla riscossione, si ricorresse ad una inchiesta.

Signori, mi trovo in dovere di spiegare al Senato come mai io continuassi nella trattativa di questa legge malgrado una osservazione così grave.

E difatti, o Signori, la ragione è evidente.

In qualche modo l'inchiesta si è fatta coll'assiduo lavoro dell'Amministrazione, il quale ci ha procurato i risultati ottenuti in tutte le parti del Regno, risultati che l'attuale Ministro delle Finanze ha potuto produrre dinanzi al Parlamento.

E poi, o Signori, non bisogna dimenticare che sono 7 anni che questa legge sull'esazione delle imposte dirette è portata e riportata successivamente davanti ai due rami del Parlamento, e che il bisogno che sia promulgata è profondamente e generalmente sentito.

Ora in quel tempo a cui faceva allusione l'onorevole Pallieri si dimandavano, come si domandano

adesso, gravi sacrifici al paese, e lasciavamo sperare riordinamenti tali che fossero di compenso a questi gravi sacrifici; nè sarebbe sembrato possibile di rispondere coll'annuncio dell'inchiesta alla giusta aspettazione delle nostre popolazioni.

Io non andrò più oltre: l'onorevole Senatore Pallieri in alcune parti del suo discorso è tornato sopra concetti, i quali apparterrebbero piuttosto alla discussione generale del principio della legge, ed io quindi riassumendomi concluderò ripetendo quanto ho più volte espresso, che Noi, o Signori, nel proporvi di votare questa legge, vogliamo arrivare ad un risultato tale, che i contribuenti morosi non siano dispensati dal pagare a carico e danno dei contribuenti diligenti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Sembrandomi più conveniente che venga anzitutto esaurito l'incidente sollevato dall'onorevole Senatore Pernati colla sua proposta relativa all'art. 34, siccome intendo di parlare intorno alla proposta dell'onorevole Senatore Tecchio, cederei volentieri la parola all'onorevole Senatore Pernati, riservandomela però dopo che egli abbia sviluppata la sua proposta.

Presidente. Dunque dà la parola al Senatore Pernati; prego però i signori Senatori a non voler ritornare coi loro discorsi sugli articoli già votati, e tanto meno sulla discussione generale, giacchè altrimenti nemmeno oggi progredirà l'opera nostra, e la votazione di questo progetto di legge sarà portata ad epoca troppo lontana.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Io intendo rispondere particolarmente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Mi permetta. Ho fatto osservare che il Senatore Cambray-Digny ha toccato di fatti e di cose che certo sono utilissime, ma che portano la discussione fuori del suo tramite naturale; onde io mi rimetto alla discrezione di chi deve parlare.

Senatore Pernati. Io credo, mi perdoni l'onorevole signor Presidente, di non aver mai abusato della tolleranza del Senato; se chieggo qualche volta la parola, io lo faccio perchè son convinto di non poterne fare a meno, e lo faccio per un debito, direi, di coscienza; ed ora che furono combattute tanto le mie osservazioni, quanto le cifre da me indicate, credo mi si debba permettere o di rettificare quelle che ho espresso, oppure di insistere su quelle che ho enunciato.

Ora dunque, o Signori, io prendo a rispondere poche parole all'onorevole Cambray-Digny e non uscirò punto dall'argomento.

Egli analizzando il mio discorso circa alle esazioni che si potessero fare giornalmente dall'esattore, disse che io avevo accennato che sole 300 quote si sarebbero potute esigere in cinque giorni; io prego l'onorevole Cambray-Digny di rammentarsi, e se vuole leggere i rendiconti se ne convincerà, che io dissi per

una prima ipotesi 300 esazioni, ritenendo una sola cassa, e calcolando 10 minuti di tempo per ogni esazione; ma venni poi ad una conclusione molto più favorevole al progetto di legge, dicendo che supponeva 10 casse aperte per 10 ore al giorno, valutando 5 minuti di tempo per ogni esazione: e ne dedussi la conclusione che sarebbersi potute esigere sei mila quote; queste sei mila quote risguardano la città di Torino che ha 27,000 contribuenti per quattro sole delle sue imposte; dunque a me pare che rettificando le cose in questo modo esse sono assai diverse da quelle che egli ebbe ad accennare. Egli rispose con un caso pratico, per assunte informazioni; ed io son ben contento che al calcolo che io faceva per induzione egli ne abbia contrapposto un altro desunto dalle informazioni prese sul luogo, le quali per altro vengono perfettamente, o almeno quasi perfettamente a sostenere le cifre che io accennava, ed a provare incontrovertibilmente che 5 giorni non sono sempre sufficienti perchè i contribuenti possano in molti Comuni soddisfare le loro quote.

E di fatti, che disse l'onorevole Cambray-Digny? disse che a Firenze l'esattore esige da 6 a 700 quote al giorno; ciò vuol dire che si farebbero in 5 giorni da 3,000 a 3,500 esazioni, se l'esattore ha due casse aperte, cioè se ne avrebbero da 6,000 a 7,000 in 5 giorni....

Senatore Cambray-Digny. Dissi 10 casse...

Senatore Pernati. Io supposi 10 casse aperte per una larga ipotesi, che non credo si realizzerà perchè troppo costosa. Ma ella disse che l'esazione si fa regolarmente in Firenze con sole due casse, le quali in ragione, ripeto di 3,000 a 3,500 esazioni darebbero per 5 giorni scemila o settemila quote riscosse, mentre il Senatore Cambray-Digny accennava 34,000 quote dovute in Firenze.

Ora mi permetta che io dica che...

Senatore Cambray-Digny. Con 10 casse sono 35,000.

Senatore Pernati. Perdoni: sarebbero da 30 a 35 mila, ossia in media 32,500, mentre i contribuenti montano a 34 mila.

Ma la ipotesi di 10 casse, aperte per 10 ore continue, cioè di notte nell'inverno, non la credo realizzabile. E reputo impossibile fare ovunque ciò che si asserisce: che s'impieghi meno di un minuto per ogni contribuente, cioè fare più di 600 riscossioni in dieci ore. Pensi se è possibile pelle molte migliaia dei tassati, p. e. per pesi e misure, del più minuto popolo, impiegare meno di un minuto nel dare i riscontri per trovare l'articolo del ruolo, liquidare la parte del debito, scrivere la somma sulla matrice e sulla quietanza in tutte lettere, ed operare il pagamento e l'incasso. Tutto ciò per 10 ore continue, quando l'esattore ha un interesse contrario; cioè perderà le multe che sono parte del suo stipendio!

Soggiungeva però l'onorevole Cambray-Digny che

non si aspetta agli ultimi giorni prefissi a pagare, che si paga prima. Io non posso ammettere questa sua osservazione. Quando s'impone un pagamento rigoroso ad un contribuente, quando, massime col sistema di legge attuale, si accenna che si dovranno pagare le imposte per bimestre, e late scadere il primo bimestre al 1° di febbraio, sicchè corre un obbligo di anticipare, come questa prima, anche tutte le altre quote d'imposte, come si potrà pretendere che un contribuente faccia più di quanto è tenuto rigorosamente di fare?

Ora, sta sempre che non è obbligato a pagare prima, e pagherà alla scadenza, e la legge debb'essere redatta in modo che le scadenze, che i termini prefissi sieno sufficienti perchè nelle scadenze tutti possano pagare; aggiungo ancora che nell'art. 29 che citava appunto l'onorevole Senatore Cambray-Digny....

Senatore **Cambray-Digny**. L'art. 29 è sospeso.

Presidente. L'art. 29 è sospeso per cui quando verrà in discussione, ella farà le sue osservazioni.

Senatore **Pernati**. Mi limiterò dunque a dire che quando prescrivete ai contribuenti di anticipare tutte le volte un mese d'imposte, sei volte all'anno, non si può pretendere facciano più di quello che la legge loro impone.

Io aveva accennato che l'esattore ha dalla legge la facoltà di procedere e non procedere, nè l'onorevole Senatore Cambray-Digny poté negare che l'espressione della legge che *procede* indichi che può procedere o non procedere a suo talento agli atti esecutivi.

Or bene, dissi l'altro giorno che procederà o non procederà secondo il suo interesse, il quale è di fare tutto quello che potrà per rendere più proficuo l'impiego di questi atti a carico dei contribuenti.

Convengo sicuramente che la legge non gli accorda di farsi pagare nè il 5 nè il 6 0,0 dai contribuenti per sospendere l'esecuzione; la legge non gliene dà facoltà di sorta, ma nemmeno glielo proibisce, e qualora lo proibisse, sarebbe una proibizione illusoria.

Epperò egli potrà chiedere il 5, l'8, il 10, fino il 20 0,0. Domanderà quello che più gli parà e piacerà, e il Governo, quando anche lo sapesse, non potrebbe rimpoverarlo perchè la libertà degli interessi è sanzionata dal Codice ed egli li fissa come crede sulle somme che gli sono dovute.

Son quindi d'avviso che la questione posta da me in questi termini, che la parola *procede* implica la facoltà di procedere o non procedere, è di un grave pericolo per i contribuenti.

Soggiunge però l'onorevole Cambray-Digny: ma quale interesse credete che abbia l'esattore nell'aspettare a far entrare nella sua cassa una quota che avrà dovuto sborsare? Un interesse lo ha; quando egli si procuri un capitale circolante ad un interesse, metteteci pure dell'8 o del 10 per cento all'anno, troverà comodo accordare more di 15 giorni, o di un mese, e si farà pagare l'8 o il 10 per cento. Evidentemente sarà più che compensato di questi ritardi.

Ma soggiunge ancora, se ho ben compresi, l'onorevole Senatore Cambray-Digny che un ritardo può essere pericoloso all'esattore, perchè riescendo gli atti esecutivi infruttuosi, egli per ottenere poi il rimborso delle quote che sarebbero inesigibili, dovrà provare di aver fatto gli atti in tempo utile. Ed io rispondo che la legge proposta dice soltanto: se l'esattore non viene a conseguire il suo credito nella esecuzione contro i debitori morosi, può ottenere il rimborso delle partite inesigibili, e delle irreperibili, sempre che abbia osservato le prescrizioni di legge. Ora, non dice che spetti a lui il provare alcuna cosa a questo riguardo. Egli ha proceduto agli atti quando credette usare della facoltà fattagli dalla legge, e se ne adempì nella procedura le prescrizioni, ciò gli basta; ed avrà diritto di proporre le quote inesigibili e farselo rimborsare da chi tocca.

Quando anche poi la Commissione volesse introdurre qualche frase, la quale portasse che l'esattore non sarà rimborsato se non quando provi di non aver potuto eseguire utilmente gli atti esecutivi, io credo che toccherebbe non a lui di fare una prova negativa, ma piuttosto al Governo toccherebbe di provare che veramente in un determinato giorno, l'esattore avrebbe potuto procedere agli atti esecutivi, e che il debitore avesse quei tali mobili che si sarebbero potuti utilmente sequestrare e ciò non è possibile.

Del resto io insisteva nell'interesse dell'equità e della giustizia, e per quella discrezione che io credo doversi mantenere nell'esercizio di questo eminente diritto di espropriazione forzata che la società delega al Governo on le non lo si possa cedere, a carico dei contribuenti, ad un appaltatore che lo prenda al ribasso.

Io diceva poi come indipendentemente da tutto ciò vi sia un interesse del Ministro delle Finanze, ed un interesse del Ministro dell'Interno che il Governo abbia qualche facoltà per impedire improvvidi, inutili e dispendiosi atti di esecuzione.

Anzitutto io ammetto che non convenga e non chiedo di avere una legge la quale possa autorizzare il Ministro delle Finanze ad accordare sempre a certe Società che sono debtrici di somme considerevoli delle dilazioni. Io prego l'onorevole Cambray-Digny a permettere che io gli osservi che non propongo un sistema di dilazioni, ma un procedimento prudente che salvi in certi casi eccezionali gli interessi delle Finanze. Ora, ciò succederebbe essenzialmente quando ci fossero degli articoli di molta importanza, la cui esazione potesse talmente parer dubbia in diritto, che il Ministero delle Finanze dovesse temere di dover venire poi ad un discarico, e quindi ad un rimborso a favore dell'esattore.

In questo caso, mi pare, val meglio provvedere in guisa che l'esattore non possa invocare contro lo Stato dei diritti acquisiti in forza del suo contratto, per realizzare aggio, multe, ed indennità ragguardevoli.

Anzi, a questo riguardo io mi permetterò d'indiriz-

zare una domanda alla Commissione affinchè voglia compiacersi di dirmi in qual modo si computano i corrispettivi a favore dell'esattore quando si verifichi una quota inesigibile.

Se cioè dopo operati gli atti esecutivi, non essendosi effettuata la riscossione dell'imposta, abbia l'esattore diritto ad ottenere col rimborso di essa, perchè inesigibile, anche il pagamento dell'aggio, della multa del 5 0/10 ed in terzo luogo il 5 0/10 pegli atti esecutivi.

Questo non è dichiarato nella legge, e mi pare, trattandosi di un diritto che potrebbe essere d'assai rilievo, ed a carico dell'Erario, e delle provincie e dei comuni, sia bene che essa lo accenni in termini ben chiari.

Tale facoltà di cui ho inteso fare riserbo nell'interesse delle Finanze sarà poi esercitata dall'ufficio di Prefettura, e ritengo che la Prefettura per questi rarissimi casi dovrebbe ricevere istruzioni dal Ministro di Finanza.

Un altro caso nel quale adduceva essere opportuno che il Governo avesse questo diritto di fare sospendere certi atti esecutivi, si è quello in cui il loro esercizio, massime contro molti contribuenti, può essere un pericolo per la pubblica tranquillità.

Io dissi che di questi casi abbiamo avuto esempi non pochi, e credo che l'onorevole Cambray-Digny non avrà dimenticato avere egli stesso nella città di Torino nel 1868 ed anche altrove, fatti sospendere gli atti esecutivi per la esazione dell'imposta sulle vetture pubbliche, sebbene per verità non colpisse che pochi contribuenti.

Egli peraltro volle usare prudenza, ed io son persuaso che ha operato rettamente.

Dunque a mio avviso, quando invece di pochi contribuenti si tratti di parecchi, e forse pure di migliaia, in questo caso si troverebbe il Ministro dell'Interno in posizione assai difficile, e converrebbe avesse il mezzo di provvedere con prudente arbitrio pel diritto che ne avesse dalla legge. In difetto non lo potrebbe fare, senza esporsi a pagare forti indennità all'esattore, giacchè il lucro spettantegli pel suo contratto, non gli si potrebbe togliere, senza compenso.

E questi miei timori sulla pubblica tranquillità li credo fondati, per l'estremo rigore, affatto nuovo, che si introduce in questa legge anche per le provincie lombarde dove secondo il calcolo che vi ho esposto sarà abbreviato di 20 giorni il tempo ivi stabilito in oggi pegli atti esecutivi.

Sento poi con vero soddisfacimento dal Senatore Cambray-Digny che la Commissione si propone di redigere qualche disposizione transitoria che possa provvedere ai casi di quelle provincie, nelle quali i ruoli non sono nè potranno essere per molto tempo pronti all'epoca stabilita da questo progetto di legge, come sono le antiche provincie.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny fa le meraviglie perchè io ho accennato cifre che non corrispon-

dono alle sue, relativamente alle esazioni fattesi nella città di Torino.

A questo riguardo peraltro io non saprei che dire; le mie cifre sono ufficiali; non datano che da domenica scorsa, 24 di questo mese.

Non mi fa specie che non combinino le sue colle mie, imperocchè non si può dire che da un momento all'altro non debbano succedere sensibili cambiamenti nella situazione degli incassi dei tributi. Quando scadono certe epoche, naturalmente essi tributi entrano più abbondanti nelle casse a seconda degli usi locali, dei diversi regolamenti che sono in vigore nei diversi luoghi con diverse scadenze, e ciò dico senza voler per nulla negare al signor Ministro delle Finanze, che abbia avuto il merito di spingere gli esattori ad una più attiva riscossione.

Capisco benissimo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha voluto giustificare le cifre che ha stampato e presentato al Senato, e che io non contesterò, limitandomi ad asserire peraltro che le mie cifre sono autentiche, perchè le ho desunte dall'Intendenza di Finanza di Torino, come diceva poc'anzi, il 24 di questo mese.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, conchiudeva tuttavia le sue osservazioni con una riflessione sulla esistenza di un medesimo principio, di una medesima legge in tutto lo Stato, circa il pagamento delle imposte della tassa della ricchezza mobile, e che pur tuttavia trovava....

Senatore **Cambray-Digny**. Perdoni, anche dei fabbricati.

Senatore **Pernati**. Quanto a quella dei fabbricati, io credo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny, sia in errore, perchè quando vedo che presentemente vi sono solo 16,000 lire (lascio i rotti), di arretrati, riconosciuti inesigibili, non so comprendere che vi sia lo sbilancio ch'egli accenna.

Forse l'onorevole Senatore Cambray-Digny avrà avuto dei dati che non rappresentavano esattamente la situazione di quei giorni, o forse anche negli Uffici di Torino non ci sarà stata la possibilità materiale di darglieli a quella precisa scadenza, perchè io posso assicurare l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che gli Impiegati di Torino hanno un lavoro improbo da sostenere per la riscossione delle imposte.

Dunque anche senza ammettere che vi sia errore, può la differenza essere motivata dalla non coincidenza dei versamenti in ragione delle epoche, e dei sistemi di riscossione, e forse anche dalla non coincidenza nella trasmissione dei diversi stati, relativamente alle stesse epoche, pelle quali Egli faceva i suoi ragguagli.

Del resto, non è la legge sulla esazione delle imposte, ma bensì quella dell'imposta fondiaria specialmente, che imbarazza essenzialmente la riscossione nelle antiche provincie. Mi si permetta che io ripeta e prego il Senato di ritenerlo per fermo che l'obbligo dell'esattore di versare lo scosso e non scosso, cioè

secondo i ruoli, esiste in Piemonte come in Lombardia. Che la legge sia rigorosamente attuata io non lo dirò certamente; ma posso affermare che esiste. Ho avuto l'onore di leggervi qui l'articolo testuale del Regolamento del 1° aprile 1826, e perciò credo che non lo si vorrà mettere in dubbio; e dirò pure che realmente queste imposte si esigevano a tempo, quando esistevano regolarmente i ruoli; e posso accertare l'onorevole Senatore Cambray-Digny ed il Senato che dal 1836 in cui passai nell'Amministrazione provinciale, avendo sotto la mia dipendenza gli esattori ed il servizio delle contribuzioni dirette fino al 1848, i dodicesimi si pagavano esattamente. Da quell'epoca, dopo le guerre del 1848 e 49, mancaro o i ruoli a tempo, perchè non essendo votati i bilanci dello Stato, essi non si potevano fare. Tale servizio si intralciò, e non si rimise più in perfetto ordine.

Ma sta sempre la legge che debbono gli esattori del Piemonte rappresentare tutta la somma dei dodicesimi dovuti alle rispettive scadenze, cioè al 20 di ogni mese per parte loro, mentre scadono pei contribuenti col giorno 5 precedente.

Ora, domando io, qual è la differenza tra la nostra e la legge lombarda? Non è altra fuorchè questa: la legge lombarda prescrive pel 15 del mese ad ogni esattore il suo versamento invece del 20, dunque 5 giorni soli più presto.

È ben vero che la legge piemontese era applicata con un certo riserbo in certi casi di annate meno prospere pei contribuenti e simili.

Lo Stato di Piemonte avendo le casse rigurgitanti di denaro, non c'era assoluta necessità di spingere sempre l'esazione rigorosamente.

Io ricordo che abbiamo nel 1834 fatto un prestito di 27 milioni con emissione al tasso di L. 1125, di obbligazioni fruttanti lire quaranta soltanto. E ciò non pei bisogni correnti, ma per una cassa di riserva destinata essenzialmente alle previsioni della guerra, a cui infatti servi nel 1848.

Credo di aver così risposto a tutti gli obbietti fatti dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, e non abuserò di più della compiacenza del Senato.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi per un richiamo al Regolamento.

Senatore Lauzi. Ho udito con piacere l'onorevole Senatore che ha parlato ultimamente; riconosco anzi i meriti del suo discorso; che per un certo decoro di difesa ha creduto di ampliare al punto che, invece di limitare la discussione sull'emendamento da lui proposto all'art. 34, si è fatta una conversazione dotta, dottissima; ma ho veduto altresì che si è allargato di troppo, ed è, come bene osservava l'onorevolissimo nostro Presidente, uscito dal tramite entro cui avrebbe dovuto tenersi.

Dunque prego il signor Presidente ad invitare nuovamente i signori Senatori, che ancor volessero parlare, a restringersi strettamente all'argomento di cui ora si tratta, giacchè diversamente è troppo chiaro che la discussione nostra non si fa sul serio se non basta un'intera seduta per esaminare un solo articolo.

Presidente. Questo invito venne testè fatto da me ed ora lo ripeto col massimo calore, e prego i singoli Senatori a tenersi rigorosamente alla materia attualmente in discussione e a non divagare con osservazioni che saranno dotte, dottissime, ma che però non calzano all'argomento.

Senatore Cambray-Digny. Io rinunzio alla parola.

Presidente. La parola dunque è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Se il Senatore Cambray-Digny non vuol dire che poche parole in risposta al Senatore Pernati, io gli cedo volentieri la parola.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny vi ha rinunziato, per cui ella può parlare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Vigliani. Allora io prometto al Senato ed anche al Collega Senatore Lauzi che starò precisamente nella discussione dell'articolo 34 . . .

Presidente. Permetta, onorevole Senatore Vigliani, ma ha chiesto la parola il signor Ministro delle Finanze, al quale l'accordo.

Senatore De Gori. Senza che io intenda di parlare prima dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, dico solo che intanto la Commissione ha il diritto di pronunziarsi intorno all'emendamento del Senatore Pernati.

Ministro delle Finanze. Come io vedeva che l'onorevole Senatore Vigliani stava per prendere la parola e supponendo che egli, se male non mi appongo, intendesse parlare sulla nuova redazione dell'articolo 34 . . .

Senatore Vigliani (interrompendo). Si apponeva benissimo.

Ministro delle Finanze. . . . in questo caso a me pare che sarebbe meglio, poichè quasi tutta la seduta di ieri e quella d'oggi sono state consacrate esclusivamente, o quasi esclusivamente allo svolgimento della proposta dell'onorevole Senatore Pernati, mi pare sarebbe meglio, diceva, che ora si conducesse a termine questa discussione, e si decidesse la cosa.

Senatore Vigliani. Le idee dell'onorevole Signor Ministro delle Finanze vanno perfettamente d'accordo con quelle che a questo riguardo ho manifestato pur io più di una volta.

Ministro delle Finanze. Intanto parmi pure che sarebbe bene che la Commissione manifestasse il suo avviso sopra l'emendamento.

Presidente. Mi permetta; l'emendamento del Senatore Pernati, verrà dopo l'articolo nuovamente re-

datto dal Senatore Tecchio, cioè prima si discuterà l'articolo, quindi l'emendamento; se poi nella discussione dell'articolo si proponessero altri emendamenti, bisognerebbe vedere quale di essi debba avere la precedenza: quindi io debbo dare la parola al Senatore Vigliani sull'articolo nuovamente redatto.

Senatore **Vigliani**. Mi permetto di far osservare, che si potrebbe raggiungere lo scopo e limitare per ora la questione all'emendamento Pernati, cioè fino alla parola *pignoramento*: sino a questo punto io non ho nulla da opporre, e l'emendamento Pernati cade precisamente su questa parte, se pure ho bene inteso; quindi io aspetterò la deliberazione del Senato fino alla parola *pignoramento*, riservandomi di parlare in seguito.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Incombe alla Commissione di pronunciarsi intorno all'emendamento proposto dal Senatore Pernati, ma oltre a ciò l'onorevole Pernati ha diretto alla Commissione una domanda esplicita, vale a dire, quali fossero gli intendimenti nostri intorno all'abbuono delle penali inesigibili.

Comincio dal rispondere alla interrogazione dell'onorevole Senatore Pernati, pregandolo di avere sofferenza di aspettare che venga in discussione l'art. 65 che tratta di questa materia, all'effetto di conoscere quali siano le proposizioni nostre al Senato.

Tornando all'argomento che ci occupa, cioè all'emendamento proposto dall'onorevole Pernati, io rammenterò al Senato che tutte le cose esposte così diffusamente dall'onorevole proponente possono considerarsi divise in due parti: la prima è una critica a quella disposizione di legge che stabilisce il termine di giorni cinque, termine fatale pel pagamento delle imposte dirette, ritenendo egli, per un calcolo che ha istituito, quel tempo appena sufficiente a fare la riscossione di sei mila tributi, e per conseguenza insufficiente in tutti quei luoghi nei quali la cifra dei contribuenti è molto maggiore.

A questa critica, sulla quale non è chiamato in questo momento il Senato a prendere alcuna deliberazione, ha già risposto con altrettanti calcoli l'onorevole Cambay Digny, nè la Commissione intende giovarsi in questa critica, che chiamerò di pura dinamica, del soccorso di uno dei suoi Colleghi che oggi siede al suo banco, l'onorevole Senatore Brioschi.

Ma intorno al merito dell'emendamento stesso, cioè all'intervento dell'autorità amministrativa fra il creditore ed il debitore all'effetto di trattenere gli atti che questo creditore (rammenti bene il Senato quale sia questo creditore; è lo Stato, è la Provincia, è il Comune) abbia promossi per mezzo dell'Esattore suo mandatario, è manifesto come non possa intervenire l'autorità amministrativa che con degli apprezzamenti, o con dei criteri tutt'affatto locali o personali.

E ritenete, o Signori Senatori, che con apprezzamenti o locali o personali, si procederà sempre da

quei funzionari, inquantochè sebbene l'onorevole Pernati nella fine del suo discorso abbia accennato ad istruzioni generali che potrebbero esser date ai Prefetti e Sotto-Prefetti a fine di temperare gli effetti della legge verso i contribuenti morosi, io ritengo che delle istruzioni siano impossibili, inquantochè una tolleranza verso coloro che non pagano, non può essere che la cognizione della condizione economica del paese o finanziaria delle persone.

Ora dunque, o Signori, queste autorità amministrative alle quali l'onorevole Senatore Pernati vorrebbe dare facoltà di trattenere il braccio dell'Esattore contro il contribuente moroso, non potrebbero esercitare la loro azione, se non che sopra cognizioni di fatto, ripeto, o locali o individuali, che le consigliassero ad interporli contro l'azione del creditore, che è lo Stato.

Così essendo, delle due cose una: o le autorità amministrative formerebbero ciascuna una serie di criteri proprii e normali, e si verrebbero ad avere tante giurisprudenze quante sono le province, anzi forse tante giurisprudenze quanti sono i circondarii o quante anche sono l'esattorie; o le autorità amministrative pronunzierebbero la loro autorizzazione o rispettivamente il loro divieto, caso per caso, contribuente per contribuente, e si avrebbero delle risoluzioni le quali quantunque potessero essere consigliate all'autorità amministrativa, avrebbero pur sempre di fronte al pubblico un carattere di arbitrio e di parzialità odiosissima.

In conseguenza io credo che la proposta dell'onorevole Senatore Pernati abbia questo peccato di origine, cioè: che se le autorità amministrative avessero facoltà di regolarsi secondo le condizioni economiche dei luoghi, si avrebbe la confusione; se avessero la facoltà di regolarsi secondo le condizioni finanziarie dell'individuo, si avrebbe l'arbitrio, o almeno l'apparenza tutta della parzialità. Per quella ragione appunto dalla quale si dichiarava mosso l'onorevole Pernati quando voleva che fra il creditore che, ripeto, è lo Stato, e il contribuente moroso intervenisse un'autorità mediatrice qual'è quella del Prefetto, cioè per evitare pubblici disordini, parmi invece che ne avverrebbero di assai peggiori quando si lasciasse all'arbitrio del Prefetto di usare di questa facoltà pur troppo sempre con quella oltrosità che hanno i confronti, per i quali il pubblico facilmente è disposto a scagliarsi contro le autorità quando vede usare delle differenze fra cittadini e cittadini.

Io non ricorro all'ovvia e spontanea considerazione che certamente sorge nella mente a tutti, che tostochè si frapponga fra l'esattore e il contribuente il Prefetto, si dovrà elevare l'aggio degli esattori.

Questa è una riflessione che viene troppo spontanea in mente di tutti, e troppo ripugna a quel sistema ormai dal Senato consacrato, e che forma il fondamento di tutta la legge. E per questo non faccio appello al Ministro delle Finanze, ma lo faccio invece

all'onorevolissimo Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni, al quale domanderò se accetterebbe volentieri, nell'interesse della pubblica quiete e dell'ordine pubblico, che un Prefetto o Sotto-Prefetto potessero fare, fra i propri amministrati, atto che per avventura avesse l'apparenza di odioso confronto. Per questo io dichiaro al Senato, che sebbene rispetti altamente le intenzioni dell'onorevole proponente, e vegga con quanto studio egli abbia cercato di avvalorare gli argomenti che ci ha presentato, ciò non ostante, in nome della Commissione, sono nella dispiacente necessità di respingere il suo emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dal sig. Senatore Pernati.

Lo rileggo:

• Per i debitori morosi l'esattore, in conformità alle liste ed ai decreti relativi dell'ufficio di Prefettura, procede, se trattasi d'imposta fondiaria, per mezzo, ecc.

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Io credeva col mio emendamento di migliorare la legge; ma dal momento che la Commissione non lo vuole, ed il Ministero poco, anzi nulla se ne interessa, dico questo nel senso, non che non voglia il miglioramento della legge, ma che non accetta il mio emendamento, lo ritiro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. L'emendamento è ritirato, quindi sarebbe superfluo ogni discorso; ma non posso non dichiarare che il Ministero tutto s'interessava grandemente a che non si lasciasse in arbitrio del Governo di accordare indugi al pagamento delle imposte; imperocchè consimile facoltà accordata al Governo, come disse benissimo l'onorevole De Gori, sarebbe stata sorgente di guai non meno gravi, anzi più gravi per la politica, per il Ministro dell'Interno, e sarebbe stata cagione di spese per le Province e per i Comuni.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Dacchè si fece allusione al Ministro dell'Interno, il quale mi pare che debba essere interessato in questa questione, per quanto possa riguardare la politica interna, io in proposito non ho difficoltà di dichiarare che, come Ministro dell'Interno, non accetterei volentieri la facoltà di potere, direi secondo le circostanze, ritardare o sospendere il pagamento delle imposte.

Credo che questa facoltà nè il Parlamento la vorrebbe accordare, nè alcun Ministro costituzionale desidererebbe di averla.

Comprendo benissimo da quali intendimenti è stato condotto l'onorevole Pernati a proporre un emendamento che desse una tal quale facoltà al Ministero di potere in certi casi anche sospendere o ritardare il

pagamento delle imposte in questa o in quell'altra località; è incontestabile, e l'esperienza può attestarlo, e credo che non sia nemmeno una necessità di accennare dei casi particolari, giacchè ognuno degli onorevoli Senatori può sicuramente richiamarselo alla memoria. È incontestabile che possano sopra alcune Province ed alcuni Comuni condensarsi tali calamità da rendere talvolta quasi impossibile la riscossione delle imposte. Ora, in questi casi eccezionali, è certo che quando un Ministero qualunque vedesse questa impossibilità, sospenderebbe la riscossione, quando ne potessero nascere gravi perturbazioni. Allora, in questi casi eccezionali e rarissimi, nonostante la legge, il Ministro che abbia il coraggio della sua responsabilità può anche prendere un provvedimento eccezionale, di sospendere cioè per qualche tempo il pagamento di una imposta, salvo a chiederne poi al Parlamento un'assolutoria.

Io credo che questo si potrà sempre fare, come si fa anche per altre circostanze e per altro ordine di fatti.

Certe volte il Governo, nonostante la legge, crede di dovere, per evitare danni maggiori e gravi conseguenze, prendere sopra di sé la sospensione di qualche disposizione, salvo poi a giustificarsi al Parlamento, il quale, non ne dubito, approverebbe l'operato del Governo.

Cosicchè per casi così eccezionali, mi pare non convenga ammettere nella legge tale disposizione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io sarei disposto a votare l'articolo 34 come sta scritto nel progetto Ministeriale. Io trovo in quest'articolo una disposizione molto savia, la quale agli occhi miei ha il merito di contemperare due cose; l'una, la concessione di una procedura esecutiva speciale, l'altra, il diritto privilegiato del creditore procedente in via di esecuzione.

Avrei desiderato che la nostra Commissione la quale ha valorosamente sostenuto fin qui il progetto Ministeriale, ed ha riprodotto l'art. 34 con quelle disposizioni rivedute che ci sono state distribuite, si fosse mantenuta ferma anche in questa parte su quel terreno dove si era collocata. Io avrei avuto il piacere di seguirlo anche in questa parte, e mi dorrebbe davvero che la discussione non mi permettesse di votar con essa le modificazioni che sono state proposte.

Ho detto che sono state proposte delle modificazioni sopra questo articolo, ma non credo di aver usata la parola propria.

La proposta dell'onorevole Tecchio, a mio avviso, non costituisce una modificazione dell'art. 34, ma una completa mutazione di sistema: ed affinchè Voi ve ne rendiate ragione, io vi chiedo il permesso di dire due parole intorno al sistema che sta sancito nell'art. 34 proposto dal Governo.

Quest'articolo, che è il primo delle disposizioni che regolano l'esecuzione privilegiata che s'intende di accordare all'esattore, indica i beni mobili sopra i quali

L'esattore potrà procedere con mezzi eccezionali; indica due categorie di questi mobili le quali sono ambedue soggette al privilegio a favore dello Stato, della Provincia e dei Comuni per le imposte e le sovrimposte. L'articolo dice che l'esattore procederà con mezzi privilegiati sopra quei beni che sieno soggetti ai privilegi portati dall'art. 1957 ed a quegli altri mobili che sono pure colpiti dal privilegio ossia da una prelazione in virtù dell'art. 1962 del Codice civile; e qui si chiude l'articolo con questa disposizione: « Il tutto senza pregiudizio delle altre azioni che di ragione gli possono competere ».

Dunque qual è il sistema dell'art. 34? È l'esecuzione privilegiata sopra i mobili soggetti a privilegio a termini del Codice civile; l'esecuzione comune per tutto il resto.

Con questa spiegazione parmi di avere escluso uno dei motivi da cui l'onorevole Senatore Tecchio si diceva mosso a fare la proposta.

Egli vi diceva infatti, che si era inteso di escludere ogni dubbio sul diritto di esecuzione speciale che spetta all'esattore in quanto l'art. 34 ministeriale parla dell'esecuzione sui mobili soggetti a privilegio, ma nulla dice degli altri beni, e quindi lascia nell'oscurità, quali sono i diritti che l'esattore ha sopra tutti i beni mobili che non sono affetti dal privilegio.

Io credo colle poche parole che ho premesso di aver chiaramente dimostrato, e spero che lo vorrà riconoscere l'onorevole Tecchio, che l'articolo 34 non merita per lo meno questa censura e determina benissimo i beni che sono soggetti all'esecuzione privilegiata e quelli che restano sottoposti alla procedura esecutiva comune. Dunque il primo motivo che muove l'onorevole Tecchio a fare la sua proposta mi pare che venga meno.

L'altro motivo, osservava l'onorevole Tecchio, è che si era creduto conveniente di rendere rari il più che fosse possibile i casi nei quali l'esattore sia costretto a volgere gli atti esecutivi sopra gli immobili.

Di questo intendimento si deve far plauso all'onorevole Tecchio ed alla Commissione, ed io mi dichiaro pure propenso a secondarlo.

Senonchè mi sembra bene lo esaminare se questo voto, questo desiderio ci debba condurre necessariamente alla mutazione del sistema che è stata proposta. Quale è il nuovo sistema? In due sole parole si può tradurre la nuova redazione dell'articolo, la quale, comunque alquanto diffusa, si compendia in questo, che l'esattore procederà sopra tutti i mobili del debitore soggetti o no a privilegio con i mezzi privilegiati.

A me pare che questa disposizione sia di tal gravità da esigere che il Senato vi rifletta molto seriamente prima di accettarla nella sua integrità.

Io temo che questa disposizione così concepita ci porterebbe fuori dai giusti limiti di una procedura privilegiata, ci farebbe esagerare una condizione la

quale, diciamolo francamente, è sembrata molto grave al pubblico, fino da quando è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Concedo che il Senato debba in questa parte esaminare attentamente se i mezzi straordinari votati dall'altro ramo del Parlamento siano da ammettersi o non ammettersi, comprenderei benissimo che il Senato temperasse questi mezzi per la sua missione moderatrice ove non li ravvisasse necessari, ma per verità non so bene intendere come il Senato debba assumersi l'ufficio di aggravare questi mezzi, debba arrogarsi l'arbitrio di dichiarare che i mezzi, che sono sembrati sufficienti alla Rappresentanza Nazionale, che è maggiormente interessata in ciò che tocca la parte tributaria, siano da aggravarsi ancora come non sufficienti, e debbansi ampliare a carico dei cittadini.

Io confesso che vedrei in questo insolito procedere del Senato una inversione delle parti che appartengono ai due rami del Parlamento. Ma non mi arresto a queste osservazioni: i miei timori si estendono ad altre conseguenze che immancabilmente dovranno derivare dalla disposizione proposta dall'onorevole Tecchio.

Allorchè i beni mobili sui quali si procede sono soggetti a privilegio a favore del creditore procedente, Voi comprendete che meno espongono l'esattore al pericolo di ledere altri interessati, quando colui che procede è il primo creditore, è quello che ha la ragione principale sopra i beni che formano l'oggetto della esecuzione, allora io non temo che altri, che è collocato inferiormente al creditore procedente, venga a soffrire pregiudizio per la omissione delle forme tutelari della procedura ordinaria.

Ora ristretta la esecuzione speciale a quei beni mobili, di cui tratta l'articolo 34 ministeriale, l'esattore trovandosi precisamente il primo creditore (o quasi primo, perchè in qualche caso concorre con altri privilegiati), io non temo che la procedura speciale, che dispensa da molte formalità ordinarie di non lieve importanza, sia per recare pregiudizio ad altri interessati; ma allorchè si tratta di beni che non sono soggetti al privilegio, si tratta di beni dove i diritti dei creditori sono tutti eguali, allora io vi confesso che veggio sorgere la necessità di non prescindere da quelle cautele, da quelle garanzie che la procedura comune stabilisce a tutela e vantaggio di tutti i creditori; allora io non so più comprendere per quale ragione si vorrà usare all'esattore come rappresentante lo Stato, la Provincia od il Comune, il beneficio di un procedimento speciale, di un procedimento esente da molte anche importanti formalità, mentre tutte queste formalità sono imposte a tutti gli altri creditori che si trovano in una condizione eguale.

Ma Voi mi direte: Badate che si tratta di un credito che interessa tutta la Nazione.

Oh io ciò intendo benissimo, ma la giusta misura del riguardo che noi dobbiamo a questo credito, sapete voi

dove io la trovo? Io la trovo precisamente nella legge civile la quale ha stabilito i limiti del privilegio per la riscossione dei tributi. Dove la legge civile ha creduto dover usare riguardi speciali, dove ha creduto di spingere il favore per le imposte e per i tributi, ella ha concesso un privilegio; ma dove la legge civile ha creduto di trattare lo Stato per i suoi tributi, come tratta tutti gli altri creditori, io penso che la legge di procedura si mette in contraddizione col dritto civile spingendo il privilegio di esecuzione al di là del privilegio di prelazione. Nè mi si dica che non vi sia una connessione tra i due privilegi, tra il privilegio cioè di prelazione e quello di esecuzione o, a meglio dire, quello di procedura: imperocchè, o Signori, a me pare che il nesso che unisce i due privilegi è tanto evidente, che credo poter dire con tutta sicurezza, che la concessione di una procedura speciale in questa materia non è altro che la conseguenza del privilegio di prelazione. E se voi vi date la pena, o Signori, di percorrere la lunga e animata discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento sopra questa disposizione del progetto, voi troverete che il privilegio del credito fu sempre dichiarato dai difensori, base, sostegno, giustificazione della procedura speciale concessa all'esattore; era la natura privilegiata del credito che si proseguiva, natura privilegiata che non lo esponeva al pericolo di ledere i dritti di altri creditori collocati in grado posteriore.

Io non posso davvero intendere diversamente la base di questa disposizione, e quindi io vi debbo confessare che se si va al di là del limite del privilegio, si va al di là della base su cui è poggiato quest'articolo, e si cade in un eccesso quando si vuole estendere il campo intorno a cui si aggira, o si deve aggirare la procedura speciale concessa agli esattori. Ma non crediate poi, o Signori, che nemmeno la proposta estensione nella pratica possa andare esente da inconvenienti non leggieri.

Invero voi non ignorate che sono molte le specie di beni mobili, e quando si tratta dei soli beni mobili soggetti a privilegio, io so quali sono questi beni e su quali beni si eserciterà questa maniera particolare di procedimento: essi sono quelli che o esistono presso il debitore medesimo, o presso i fittajuoli od inquilini.

Allora nella procedura non sono da temere difficoltà serie, comunque sia molto semplice e spedita quella di questa legge; ma se noi usciamo dalla cerchia di questi beni, se ci incontriamo, per esempio, nei beni mobili, che esistono presso terzi, la legge stabilisce e vuole modi speciali di procedura: allorchè il creditore non agisce contro il solo debitore per i beni che il debitore tiene, ma rivolge la sua azione contro i terzi che si credono detentori di beni appartenenti al debitore, allora necessariamente la legge, costretta a tutelare ad un tempo i dritti del terzo detentore, i dritti del debitore, i dritti del creditore, ha stabilito delle

forme molto speciali, ed io sarei desideroso di sapere dall'onorevole Senatore Tecchio, se da tutte queste forme, che sono molte, e che io non mi permetterò in questo momento di enumerare al Senato, si voglia del tutto prescindere.

Una categoria importantissima di beni mobili è quella dei crediti, e di cartelle del Debito Pubblico. Mi arresto ai crediti. Bisogna in questo caso agire contro il debitore del debitore.

Per questa procedura sono pure stabilite norme molto speciali e di grande rilevanza.

Avviene d'ora, nove volte in dieci casi, che il debitore del debitore, prima di pagare, fa delle osservazioni; e cosa farà il nostro esattore in questo caso?

Ci atterremo alla procedura comune, oppure intendiamo applicare forme privilegiate, lo che significa meno sicure?

Qui converrebbe che il progetto dicesse qualche cosa se si avess: ad entrare nel nuovo sistema che si propone e che degli accennati casi non fa parola.

Evvi pure una contingenza della quale ci dobbiamo particolarmente occupare.

L'art. 34 limita il procedimento ai beni, che sono posti nel Comune dove l'imposta è dovuta, dove l'esattore esercita il suo appalto.

La proposta dell'onorevole Tecchio varca questi confini: autorizza l'Esattore a procedere sopra i beni del contribuente ovunque sieno situati.

Dunque uscirà l'esattore dal suo Comune, o manderà i suoi messi a procedere in altri Comuni; ma là sorgerà un altro creditore che è uguale a lui, vale a dire, si imbatte in un altro esattore, il quale sopra i beni mobili situati in quel Comune, ha il privilegio; è certo che quell'esattore non sarà disposto a fare buon mercato del suo privilegio a favore del collega; avremo quindi una concorrenza, avremo quindi la necessità di venire a determinare quali sieno i dritti dei due procedenti, e questo caso, io credo, non sarà difficile a verificarsi, e ciò apparirà manifesto a chi consideri che un contribuente negligente, in un Comune, lo sarà probabilmente anche in un altro, poichè è difficile che voglia cambiar natura col cambiare di luogo, ed anche a questo riguardo, quando si volesse entrare nella nuova via, converrebbe per lo meno regolare il modo di risolvere il concorso di diversi esattori sopra gli stessi beni.

Queste osservazioni toccano il merito della proposta dell'onorevole Senatore Tecchio; ora crederei che se ne potrebbero fare alcune altre sopra la forma, quando si fosse disposti ad accoglierne il merito, o intieramente, o con qualche temperamento; imperocchè il testo di cui ho avuto comunicazione, dopo avere parlato dei mobili del debitore posti nel Comune, nel quale l'imposta è dovuta, soggiunge: *compresi anche i fitti e le pigioni da scudere entro l'anno.* Ora si domanderà molto naturalmente: per qual ragione, dopo aver

parlato di tutti i mobili, si aggiunge che saranno compresi i fitti e le pigioni? Forse che per i fitti e le pigioni vi era ragione di dubitare che siano mobili? Credo anzi che per i fitti e le pigioni non vi era nessuna ragione di dubitare, perchè essi sono appunto fra quei mobili che sono colpiti dal privilegio, e perciò vi era piuttosto ragione di dubitare per gli altri mobili, riguardo ai quali la fatta proposta contiene un'estensione; quindi crederei che per lo meno quell'espressione debba essere chiarita, se non si vuole che dia luogo al dubbio se si possa procedere sopra i crediti, perchè essi hanno stretta analogia coi fitti e colle pigioni, che sono dovute al debitore.

Si parla in seguito nella proposta di frutti maturati e pendenti.

Senatore **Tecchio**. Scusi, non dice *maturati*, dice *naturali*.

Senatore **Vigliani**. Nel testo lessi *maturati*, ma se è così, sta benissimo, e questo toglie una osservazione che intendeva fare, perchè la parola *maturati* non si poteva intendere.

Credo tuttavia di dover ancora osservare che in fatto di esecuzione, non si è mai dubitato che i frutti siano considerati come mobili, nè crederei conveniente dirlo in questa legge, perchè, dato il diritto di esecuzione sopra tutti i mobili, vi sono certamente compresi i frutti pendenti, ossia attaccati all'albero od al suolo; ed è poi superfluo l'avvertire che nell'esecuzione i frutti essendo considerati per quel tempo in cui si debbono staccare e raccogliere per venderli, il legislatore li ha considerati come mobili: invece nel codice civile, dove questi frutti sono considerati come una cosa inerente al fondo, una eccezione, la legge li dichiara immobili. Ma non crederei conveniente allo stile legislativo l'inserire qui questa dichiarazione, perchè non vorrei si ingenerasse il dubbio che in fatto di esenzioni si possa mai dubitare che i frutti pendenti s'abbiano a comprendere fra i mobili.

Io mi arresterò a queste osservazioni sul merito e sulla forma del proposto articolo. Io vi dichiaro, concludendo, che per una parte mi sentirei benissimo disposto ad ammettere che l'esattore il quale si assuma verso lo Stato, la Provincia o il Comune il grave incarico di rispondere delle tasse anche non riscosse, abbia dalla legge potenti e larghi mezzi di ottenere la riscossione dei tributi; ma d'altra parte non vorrei ammettere che, per favorire di troppo gli esattori, si aggravino le condizioni di altri interessati, che pure meritano la nostra sollecitudine, ed a cui noi anzi dobbiamo estendere la nostra tutela, o per lo meno non dobbiamo privarli di quelle garanzie, di quei diritti di cui li circonda la legge vigente.

Io sentirò con piacere le ulteriori osservazioni che l'onorevole proponente e la Commissione si compiaceranno di fare ancora sopra questo tema, e sarei ben contento che ci potessimo intendere e incontrarci sopra un terreno di conciliazione; ma per ora debbo dichia-

rare al Senato, che non mi sentirei disposto ad accettare la proposta del Senatore Tecchio nei termini in cui ci viene presentata.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Miniscalchi.

Senatore **Miniscalchi**. Rinunzio alla parola.

Presidente. Allora ha la parola il signor Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Innanzi tutto dichiaro al Senato che l'emendamento letto al principio della tornata non deve essere riguardato come una proposta propria del Senatore Tecchio. Io ebbi l'onore di essere chiamato ad assistere ad una discussione dell'onorevole Commissione. In questa discussione, alla quale intervenne anche l'onorevole Ministro Guardasigilli, si mossero parecchi dubbi....

Senatore **Vigliani**. Mi duole che non sia presente.

Senatore **Tecchio**.... sulla interpretazione dell'articolo 34. Le conclusioni, della maggioranza almeno, furono tali quali poi io venni invitato ad esporre nella formola che sta davanti al Senato.

Dichiaro in secondo luogo che con questo emendamento non s'intese innovare il campo o la materia su cui può e deve agire l'esattore nella esecuzione sui mobili.

Se parliamo di mobili propriamente detti, il Codice civile annuncia nell'art. 1957, che il privilegio pei crediti dello Stato, per ogni tributo diretto, cade o si estende sulla generalità dei mobili del debitore.

Senatore **Vigliani**. Tributo fondiario....

Senatore **Tecchio**. Sulla generalità dei mobili, dice la prima parte dell'articolo 1957. Soggiunge poi nella seconda che tale privilegio non si estende al tributo fondiario: non per ciò allo Stato; e per esso all'esattore, è disdetto di esperire gli atti sui mobili del debitore anche pel tributo fondiario, pel quale sovr'essi non ha privilegio.

Sarà a vedere, dopochè siasi eseguita la vendita dei mobili, se e per quanto l'assegnamento del prezzo debba esser fatto al creditore del tributo fondiario, o al creditore del tributo non fondiario. Ma, obbiettivamente, la frase *generalità dei mobili* comprende senza dubbio tutti i mobili così propriamente appellati.

Rispetto poi a quei mobili che dall'articolo 1962 sono indicati colle parole *frutti, fitti e pigioni degli immobili* a quali accenna esso articolo, il Senatore Vigliani ha opportunamente considerato che a quelle parole succede la clausola « *senza pregiudizio dei mezzi speciali autorizzati dalla legge.* »

Il Codice Civile adunque, così prosegue l'on. Vigliani, ha preveduto che v'abbiano mezzi speciali per la esecuzione sui frutti ecc. degli immobili a cui concerne l'art. 1962.

Ammetto che il Codice Civile abbia *preveduto*, ma non ammetto che abbia *provveduto* in proposito.

Colla clausola « *senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge* » è certo intanto

che il Codice Civile non ha inteso di parlare di quei mezzi *comuni* a' quali espressamente e categoricamente alludeva l'onorevole Senatore Vigliani, poichè altri sono i mezzi *comuni*, altri i mezzi *speciali*, e appunto perchè nell'art. 1962 è scritta quella clausola, i mezzi *speciali* devono o almeno possono ragionevolmente adattarsi e regolarsi in questa legge, diretta a stabilire una procedura speciale di esecuzione.

Quindi io non posso, dal canto mio, ritenere che colla formola adottata nell'emendamento del quale si parla, sia stata arbitrariamente allargata la materia sulla quale cade l'esenzione, sia stata aggravata la sorte dei contribuenti, sia stata ampliata, in danno dei medesimi, la coercizione consentita dalla Camera dei Deputati.

L'onorevole Senatore Vigliani ha poi soggiunto che, dove si accetti questa formola, si corre il pericolo di ledere gli altri interessati, si corre il pericolo di dare al privilegio dei tributi fondiarii o non fondiarii, una maggiore estensione di quella che non abbia voluto il Codice Civile, e ciò in pregiudizio di coloro che hanno un privilegio in ordine uguale, od anche in ordine di preferenza a quello che ai tributi è inerente.

Ma ho già ricordato che si tratta appunto di una procedura speciale per la esazione dei tributi; che lo interesse degli altri privilegiati non può aver effetto, non può esplicarsi se non sul prezzo; e che i loro diritti sul prezzo sono da questa legge lasciati intatti.

Ha anche notato l'onorevole Senatore Vigliani che, quando si tratta di *mobili*, si deve, secondo il Codice di Procedura Civile, distinguere se esistano presso il debitore o presso i terzi.

Ma questa distinzione non occorre che venisse richiamata nel presente articolo di emendamento, come non era richiamata nel rispettivo articolo del progetto Ministeriale, e come non è richiamata negli articoli 1957, 1962 del Codice Civile. Dalla ommissione di codesta distinzione non potrebbe derivare lesione alcuna ai diritti dei terzi. Del resto, se occorresse, la distinzione dovrebbe essere riservata ad altri articoli successivi. E pertanto non so quale obiezione si voglia fare da questo lato alla proposta formola dell'art. 34.

Il Senatore Vigliani ha inoltre osservato che nella parola *mobili*, secondo questa legge e questa formola, si intenderebbero anche i crediti; ciecchè a lui non pare opportuno nè giusto, in quanto una esecuzione speciale sui crediti può dar luogo a gravi questioni e gravi difficoltà.

Ma quando il Codice civile, parlando dei privilegi dei tributi, ha detto « sulla generalità dei mobili », non ha egli inteso di comprendere necessariamente anche i crediti?

I crediti non sono mobili? Non sono espressamente dal Codice civile collocati tra i mobili? Non dice il Codice civile nell'articolo 418: « sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni, le azioni? »

Senatore **Vigliani**. Questo l'ho detto anch'io.

Senatore **Tecchio**. E se i crediti sono mobili, perchè adunque si vorrà censurare la formola della quale si tratta, la quale, pur senza nominarli, li comprende e li doveva comprendere?

Per ciò che spetta ai fitti ed alle pigioni, delle quali è fatto espresso cenno nell'emendamento, ha osservato a ragione il Senatore Vigliani che i fitti e le pigioni sono compresi tra i mobili. Perciò se si fosse trattato soltanto dei fitti e delle pigioni in genere ed in astratto, certamente non ci sarebbe stato bisogno del cenno che li riguarda.

Ma intanto fu d'uopo di quel cenno esplicito, in quanto si intendeva di circoscrivere *il tempo* pel quale o sino al quale i fitti e le pigioni sieno pignorabili dall'esattore: e quindi si ebbe a scrivere, non già indeterminatamente « compresi anche i fitti e le pigioni, » ma determinatamente « compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno. » Senza questa determinazione, l'esattore potrebbe forse oppignorare i fitti e le pigioni che sieno per decorrere anche 10 e 20 anni appresso.

In questa parte adunque nell'emendamento, anzichè allargare la materia del privilegio o della procedura privilegiata, importa una restrizione: e la restrizione faceva di mestieri per togliere il pericolo, o il dubbio, che l'esattore colla sua esecuzione potesse venire a colpire e vincolare i fitti e le pigioni degli anni avvenire.

Indi il Senatore Vigliani ha censurato l'ultimo comma dell'emendamento, relativo ai mobili del debitore posti fuori del Comune. Anche questo comma fu riguardato dal Senatore Vigliani per una novità introdotta dalla Commissione, o (come egli dice) dal Senatore Tecchio.

Ma, all'opposto, ho dichiarato sin dal principio della tornata, che la disposizione contenuta in questo comma stava già espressa nell'articolo 41 del progetto ministeriale.

L'articolo 41, nelle due ultime parti, prevede il caso che l'esattore agisca in via esecutiva sopra mobili o immobili del debitore, posti in altro Comune da quello nel quale è dovuta la imposta: e stabilisce appunto che contro o sopra gli immobili e mobili posti in altro comune, l'esattore creditore non procede da sè, ma sibbene si rivolge all'esattore locale, il quale procede per conto dell'esattore creditore colle norme stabilite da questa legge.

L'unica ragione per la quale codesta disposizione fu tramutata di sede e compresa nell'emendamento all'articolo 34, dipende da ciò che l'articolo 41 del progetto Ministeriale abbracciava indistintamente l'esecuzione sui mobili e l'esecuzione sugli stabili, e all'incontro, la Commissione e il Senato avendo concordato che la esecuzione sui mobili debba formar parte di un capitolo, e la esecuzione sugli immobili di un altro capitolo separato, diveniva necessario che la disposizione dell'articolo 41, per quanto riflette i mobili, venisse

scritta nel titolo della esecuzione sui mobili, e così nell'articolo 34.

Finalmente l'onorevole Vigliani muove opposizione all'altro comma dell'emendamento: sono considerati beni mobili anche i frutti naturali pendenti.

Egli dice: Non ho mai dubitato che i frutti naturali pendenti siano mobili; perciò consento pienamente nell'opinione manifestata coll'emendamento; ma non consento che sia necessario od utile di esprimerla.

Ma se questa necessità o utilità non saprebbe vedersi in faccia ad altri Codici, ad altre legislazioni, ben la si dee riconoscere dappoichè sono in vigore i nuovi Codici del Regno d'Italia.

L'art. 411 del Codice civile dice espressamente che sono immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo, e (ch'è lo stesso) i frutti naturali pendenti. L'art. 606 del nuovo Codice di Procedura civile annovera codesti frutti tra i beni sottoposti alle regole della esecuzione sui mobili. A fronte di queste due disposizioni, l'una delle quali, specialmente agli uomini non abbastanza eruditi, può apparire discorde dalla seconda, l'onorevole Senatore Vigliani non dovrebbe contendermi che vi è pericolo almeno di dubbi e di liti; in questa legge speciale che versa in un argomento sì importante e geloso, torna più che mai opportuno di ovviare per quanto è possibile, ai dubbi, alle liti.

Queste considerazioni, che mi son permesso di svolgere in risposta al Senatore Vigliani, giustificano, se mai non mi appongo, la nuova formola dell'art. 34.

Ho dichiarato e ripeto, che non crediamo di avere per nulla ampliata la materia su cui l'esattore ha diritto di dirigere la esecuzione. Quando si fece qualche mutazione o qualche aggiunta di parole, la si fece unicamente per impedire questioni nell'applicazione pratica della legge.

Abbiamo desiderato e desideriamo che l'esattore abbia alle mani una legge chiara, precisa, senza bisogno di ricorrere al senno dei giureconsulti e di cimentarsi alle controversie; nel qual caso crescerebbero per lui le spese, e (torniamo sempre da capo) si aggraverebbe quell'aggio che all'esattore deve essere pagato a carico dei Comuni.

Prego pertanto il Senato di volere approvare l'emendamento come venne proposto, salvi nella discussione dei successivi articoli quei temperamenti che l'onorevole senatore Vigliani, ed altri, fossero per suggerire e proporre.

Presidente. Viene proposta da 11 Senatori la chiusura della discussione e sono i Senatori: Reverdin, Belgioioso, Cittadella, Michiel, Camozzi-Vertova, Lauzi, Arrivabene, Arese, Miniscalchi, S. Severino e Tanari. La chiusura essendo proposta da più di 10 Senatori, debbo metterla ai voti.

Senatore Vigliani. Credo di avere il debito di rettificare alcune cose dette dall'onorevole Tecchio. Se il

Senato non mi accorda questa facoltà, avrò adempiuto al mio dovere domandando la parola: ma non credo che il Senato voglia troncare così una discussione appena incominciata.

Presidente. Essendo stata presentata una domanda per la chiusura nelle forme volute dal Regolamento, io non potrei accordarle la parola che contro la chiusura.

Senatore Vigliani. Parlerò contro la chiusura.

Io crederei veramente cosa insolita e non conforme al decoro del Senato, troncare questa discussione nel suo esordio, mentre le ragioni addotte sono ben lungi dall'essere abbastanza chiarite. Avrei delle osservazioni a fare sulle cose dette dall'onorevole Tecchio, le quali, mi sembra, inducano confusione non leggiera intorno al vero concetto del privilegio per l'esecuzione sui mobili.

Presidente. Io debbo mettere ai voti la chiusura perchè regolarmente chiesta.

Senatore De Gori. La Commissione si astiene dal votare.

Senatore Gallotti. Domando la parola per alcune interrogazioni che vorrei fare.

Presidente. Se la chiusura non sarà ammessa, avrà a suo tempo la parola.

Metto dunque ai voti la chiusura.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Presidente. Non essendo ammessa la chiusura, la parola spetta al Senatore Poggi che l'aveva chiesta prima del Senatore Vigliani.

Senatore Poggi. Io non sono persuaso che l'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio non leda i principii costitutivi del sistema dei crediti privilegiati. Se io avessi la certezza che i dubbi che intendo esporre, fossero eliminati colla forma dell'articolo, non avrei da oppormi, ma pare che tal quale l'articolo è proposto, venga a ledere il sistema del privilegio per i crediti dello Stato quanto ai tributi: perciò ho domandato la parola.

Lo Stato, per i tributi, ha il privilegio per l'imposta fondiaria e per quella non fondiaria.

Il privilegio per l'imposta fondiaria investe solamente gli immobili e non i mobili; e tra gli immobili, dice il Codice civile, che son compresi anche i fitti e i frutti naturali pendenti e non ancora staccati dal suolo, su questi egli ha privilegio.

Il tributo non fondiario ha semplicemente il privilegio sui beni mobili e non sugli immobili; ora dal momento che il Codice civile dice che fanno parte degli immobili e non dei mobili i frutti pendenti, bisogna dire che chi ha il privilegio sui mobili non lo ha sui frutti pendenti e non staccati dal suolo; ma si dirà: il Codice di procedura civile parifica i frutti pendenti agli altri mobili; ma questa parificazione non cade che sopra l'esecuzione, perchè il Codice di procedura civile ha voluto che questa parte degli immo-

bili fosse investita con la procedura esecutiva dei mobili, perchè non ha creduto necessario che si faccia un'esazione forzata su tutto l'intero immobile, po'endo bastare la semplice esecuzione sui frutti pendenti al pagamento del credito, e a quest'unico effetto di rendere cioè più semplice la procedura e di diminuire i pericoli delle vendite dell'immobile, il Codice ha detto: vi permetto di far l'esecuzione sui frutti pendenti, ma a questo effetto voi dovete servirvi dell'esecuzione sui mobili, ma la natura immobiliare di questo frutto pendente non è menomamente variata dal Codice di procedura civile; questa antinomia io non la vedo.

E l'articolo 34 quale era stato concepito nel progetto ministeriale ed era stato proposto dalla Commissione osservava scrupolosamente questo principio stabilito dal Codice civile; perchè diceva: per il tributo fondiario voi avrete l'esecuzione nei modi privilegiati, consacrati da questa legge sugli immobili, su cui cade il privilegio, e prima di tutto investirete i frutti pendenti, valendovi della procedura stabilita per l'esecuzione sui mobili in un modo più semplice e sbrigativo nell'interesse dell'esattore.

Quanto poi alla procedura per i tributi non fondiari si diceva: voi avrete il diritto di esentare la generalità dei mobili sui quali vi spetta il privilegio, non mai però sui frutti pendenti che fan parte degli immobili.

Se voi ora venite a stabilire con la disposizione aggiunta nell'emendamento presentato dal Senatore Tecchio, che i frutti naturali e pendenti si riguardino come mobili, cosa accadrà? Che vengono sottratti al privilegio immobiliare per darli a coloro che han privilegio sui mobili.

Voi fate questo cambiamento, ma fra le altre cose che ne accadrà? Accadrà che un esattore andando ad investire i beni posti in altri comuni per il credito del tributo non fondiario, potrà fare una fatale concorrenza all'esattore di questo Comune che chiede il pagamento per il tributo fondiario, ed a cui potrà torre parte della garanzia che il Codice Civile a lui solo riserbava sui frutti pendenti.

Ma mi si dice, che il privilegio non è alterato, e si eserciterà sul prezzo ricavato dalla vendita dei frutti.

Avverto innanzi tutto che l'emendamento qual'è concepito, porta, a parer mio, un'alterazione nel privilegio, e non si limita ad una semplice concessione di una procedura privilegiata. Quando ciò non fosse, è da riflettere che estendendo il privilegio di questa procedura mobiliare sui frutti pendenti anco pel credito del tributo non fondiario, si pregiudicano i diritti dei creditori privilegiati sugli immobili.

Con la procedura ordinaria, chiunque ha crediti non muniti di privilegio, può far vendere i frutti pendenti, ma essendo necessario un certo spazio di tempo per giungere alla vendita, gli avverrà di vedersi portar via

il prezzo ritratto dalla vendita, dai creditori privilegiati; i cui crediti maturano entro determinati periodi dell'anno. Questo solo fatto basta a render difficili e rarissime l'esecuzioni mobiliari sui frutti pendenti, da parte di coloro che non abbian crediti privilegiati.

Ma quando alla procedura comune se ne sostituisce una speditissima e rarissima, che può rimanere ignota fino al compimento della vendita a coloro che hanno il privilegio sugli immobili, il danno per questi può essere grave.

Al momento della distribuzione dei prezzi, possono non essere maturati né scaduti i loro crediti annui, la cui garanzia più pronta e spedita riposa appunto sui frutti pendenti, ed allora se la vedono tolti dagli esattori che si pagano con quelli dei crediti non privilegiati, ed essi sarebbero poi costretti a far vendere gli immobili per crediti di poca entità.

Per queste ragioni mi associerei all'onorevole Vigliani, e non accetterei l'emendamento dell'onorevole Tecchio; nei termini in cui è proposto dà una nuova definizione di questa parte di mobili quanto ai frutti; che li chiama privilegi all'effetto del privilegio e li chiama mobili nonostante che il codice civile li abbia diversamente denominati.

Quindi se si vuol tener ferma la disposizione del codice che è salutare, e stabilisce codesti limiti da assegnarsi ai privilegi tanto per i crediti fondiari, quanto per quelli non fondiari, io credo che debba piuttosto mantenersi l'articolo 34 quale era stato provvidamente proposto dal Ministero e riproposto dalla Commissione, e che non possa in quella parte accettarsi l'emendamento redatto dall'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Per l'ora tarda e per amore di brevità e di conciliazione, io pregherei il Senato a voler rinviare quella proposta a la Commissione, alla quale farei preghiera di volerla esaminare, e di tenere in quel conto che crederà nella sua savizza, le poche osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato, e di manifestare domani la sua opinione sopra le osservazioni medesime, facendo voti, perchè possiamo una volta trovarci d'accordo.

Ministro delle Finanze. Il mio collega Guardasigilli non potrà, io temo, neppur domani trovarsi in quest'Aula, perchè trattenuto alla Camera per la discussione del Bilancio del suo dicastero. Ma se la Commissione lo desidera, certamente potrà intervenire alla di lei adunanza, e qualora anche l'onorevole Senatore Vigliani intervenisse, forse potranno nel seno della Commissione aver luogo quelle dilucidazioni che qui non possono aversi mancando il mio collega il Guardasigilli.

Presidente. Dunque, se non c'è opposizione, l'articolo 34 è rinviato alla Commissione, la quale lo esaminerà in unione a quei signori Senatori che in proposito hanno parlato.

Allora domani, se la Commissione avrà preparato l'articolo 34, bene; se no passeremo all'articolo 35.

Io prego caldissimamente i signori Senatori ad intervenire alla ore 2, e non piu tardi. Come vedono,

abbiamo discusso due giorni lungamente, e non abbiamo votato un solo articolo.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 30 APRILE 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Nuova redazione dell'art. 34 proposta dalla Commissione* — *Dichiarazioni dei Senatori Tecchio, Pallieri e Chiesi* — *Avvertenza del Senatore De Gori* — *Osservazione del Senatore Arrivabene* — *Dichiarazione di assenso del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Dubbio del Senatore Lauzi cui rispondono i Senatori Porro, Tecchio, Pallieri e il Ministro Guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo 34 emendato* — *Obbiezioni e proposta soppressiva del Ministro Guardasigilli all'art. 35, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Nuove obbiezioni del Ministro Guardasigilli* — *Spiegazioni dei Senatori Vigliani e Porro* — *Proposta di aggiunta del Senatore Beretta* — *Avvertenza del Senatore Poggi a sostegno della proposta del Ministro Guardasigilli* — *Osservazione del Senatore Chiesi sulla proposta Beretta* — *Emendamento del Senatore Tecchio* — *Approvazione dell'emendamento e dell'intero art. 35* — *Approvazione degli art. 36, 37 e 38* — *Emendamento del Senatore Vigliani alla seconda parte dell'articolo 39 accettato dalla Commissione* — *Approvazione dell'emendamento e degli articoli 39, 40, 41 e 42* — *Proposta d'aggiunta all'art. 43 del Senatore Vigliani accettata dalla Commissione, approvata* — *Osservazioni del Senatore Cambray-Digny sul 3 alinea dell'art. 43, cui risponde il Senatore De Gori* — *Nuove osservazioni del Senatore Cambray-Digny sostenute dal Senatore Poggi* — *Schiarimenti del Senatore Tecchio in appoggio dell'art. 43 cui risponde il Senatore Poggi* — *Replica del Senatore Cambray-Digny* — *Proposte dei Senatori Vigliani e Beretta appoggiate dal Senatore Lauzi, oppuguate dal Senatore Tecchio* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Vigliani* — *Replica del Sen. Tecchio.* — *Osservazioni del Senatore Astengo* — *Proposta di rinvio fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Dubbii del Senatore Vigliani.* — *Nuove osservazioni del Senatore Astengo* — *Obbiezioni alla proposta di rinvio del Senatore Poggi* — *Schiarimenti del Senatore Tecchio.* — *Emendamento del Senatore Conforti* — *Ritiro dell'emendamento Vigliani* — *Osservazioni del Ministro Guardasigilli sull'emendamento del Senatore Cambray Digny e proposta di sotto-emendamento* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Vigliani* — *Adesione del Senatore Cambray-Digny all'emendamento Tecchio* — *Ritiro dell'emendamento Beretta* — *Approvazione della prima parte dell'art. 43* — *Approvazione del sotto emendamento Conforti e dell'intero articolo* — *Obbiezione del Senatore Martincengo* — *Risposta del Senatore De Gori* — *Osservazioni del Ministro Guardasigilli* — *Dichiarazioni dei Senatori De Gori e Gallotti* — *Approvazione degli articoli 44 e 45.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato, il signor Chiaro Maggioni, di un suo opuscolo, sul *Riordinamento delle Finanze Italiane.*

Il signor Nicola Russo, di un suo Discorso: *Cesare Balbo e l'età nostra.*

Il signor Del Frate Settimo, di un suo opuscolo, *Sulle proposte riduzioni nell'arma di cavalleria.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Da lettura dell'art. 34 quale fu modificato dalla Commissione.

• Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissati dall'art. 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi, approvati dalla Giunta Comunale o dalla Rappresentanza Consorziale e debitamente approvati dal Procuratore del Re, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Co-

mune nel quale la imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

» Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta, si procede ai termini della presente Legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'art. 50, dall'esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. La Commissione si è raccolta ieri sera a conferenza con alcuni onorevolissimi Colleghi del Senato; e alla conferenza ho avuto anch'io l'onore d'intervenire.

Se non immediatamente, certo tra pochi minuti tutti i signori Senatori potranno avere sott'occhio tutto lo schema emendato dell'art. 34, e di tutti gli articoli successivi sino al compimento del Titolo della esecuzione sui beni mobili.

Il risultato della conferenza si fu di accogliere l'emendamento dell'art. 34 quale stava ieri innanzi al Senato, nella prima sua parte.

Quanto alla seconda parte dello emendamento, tutti convennero nella idea che i frutti naturali pendenti dovessero anche essi essere considerati come beni mobili, ed essere perciò assoggettati a questa procedura speciale. Ma, senza fare in proposito una formale dichiarazione di principio, fu deliberato di tenere di codesta idea espresso conto nell'articolo 35.

L'ultimo capoverso dell'emendamento fu integralmente mantenuto.

Si ebbe poi a considerare che per avventura la procedura speciale divisata nel presente Titolo non potrebbe bene applicarsi ai mobili del debitore esistenti nelle mani dei terzi, ed ai creditori dei quali occorra provvedere all'assegnamento; quindi tutti d'accordo abbiám soggiunto un apposito articolo (N. 39) che stabilisce rispetto a tali mobili ed ai crediti una eccezione alla procedura speciale.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. La dotta discussione che ieri ebbe luogo sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio, mi lasciò l'impressione, dall'una parte, che tale emendamento fosse, in massima, non solo conveniente, ma anzi indispensabile, e dall'altra che dovesse venire esso stesso emendato.

Modificato ora, ed espresso nei termini che abbiám uditi dalla lettura statane testè fatta dall'onorevolissimo nostro Presidente, e che stanno scritti nel nuovo stampato che viene distribuito in questo momento al Senato, mi pare che non dovrebbe più incontrare difficoltà.

In quanto a me, lo ritengo utile e vantaggioso nello

stesso tempo all'esattore, al contribuente, al Comune, ed allo Stato.

Dico anzi tutto, che è utile e vantaggioso all'esattore, e a dimostrarlo tale, basterà supporre un istante che l'art. 34 del progetto ministeriale, sia oggidi in vigore, e che l'esattore vada in credito da uno stesso individuo:

1° Di lire 100 d'imposta fondiaria, 40 per l'anno 1868, altre 40 pel 1869, e le restanti lire 20 pel 1870;

2° Di lire 100 d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ripartite sugli anni 1868, 1869 e 1870, nel modo stesso delle dette lire 100 d'imposta fondiaria;

3° Finalmente di lire 100 per tassa di famiglia.

Considerate ora quante operazioni dovrebbe fare, a quante spese sottostare il povero esattore per riscuotere queste 300 lire!

Voi sapete, o Signori, che il privilegio dello Stato per le imposte dirette, così fondiaria come non fondiaria, è ristretto all'anno in corso ed all'antecedente.

Voi sapete che non esiste privilegio pei crediti di imposte comunali, dalle sovrimposte alle contribuzioni dirette in fuori. E qui non posso trattenermi di avvertire che un provvedimento legislativo è forse necessario su questo particolare. È sempre cosa grave toccare al Codice civile; ed è per questo motivo che il Codice Napoleone rinviò a leggi speciali, come già ebbe a dirvi l'onorevole Senatore Tecchio, la materia dei privilegi fiscali, mal potendo confarsi la mobilità dei fiscali ordinamenti colla stabilità che aver debbe un Codice. Noi abbiám provato siffatta mobilità dal breve tempo che andò in attivazione il nostro Codice civile, tanto che questo già patì maggiori modificazioni per rispetto ai privilegi in favore d'imposte erariali, che non ne abbia sofferte il Codice Napoleone nei 65 e più anni da che regge la Francia; e vedrà il Governo nella sua saggezza se non occorra di fare qualche cosa anche in riguardo alle imposte comunali.

Ma lascio questo punto, sul quale avrei molto a dire per non attirarmi qualche avvertimento da parte dello onorevolissimo Pre-idente, e ritorno al nostro esattore, che debbe riscuotere le 300 lire.

Egli pertanto dovrebbe primieramente, per 60 lire d'imposta fondiaria, cioè per le quote dell'anno corrente e dell'antecedente, divenire, per mezzo di suoi messi, e coll'eccezionale procedimento della presente legge, all'esecuzione sui frutti o fitti o pigioni degli immobili situati nel Comune.

Dovrebbe poscia con lo stesso procedimento escutare altri mobili del debitore relativamente alle 60 lire di imposta di ricchezza mobile dovute per l'anno in corso e per l'antecedente.

Ris: noterebbe adunque con questo procedimento speciale 120 lire delle 300 di cui l'ho supposto creditore; rimarrebbero da esigersi 180 lire, per le quali sarebbe costretto di rivolgersi ad un usciere, e di eseguire tutte

le formalità prescritte dai primi due Titoli del libro secondo del Codice di procedura civile.

Per contrario, se lasciate all'esattore la libera facoltà di scegliere, qualunque sia l'imposta, quei mobili dalla cui escussione stimerà potere più sicuramente e prontamente ottenerne la riscossione, gli verrà fatto il più delle volte, col solo atto di pignoramento, o colla sola minaccia dell'esecuzione sulla mobilia, di conseguire il suo intento.

Io ho detto che è pure dell'interesse del contribuente che l'emendamento venga adottato. Ma sotto questo aspetto già venne l'emendamento abbastanza giustificato dall'onorevole proponente; il quale, colla Commissione, si piglia soprattutto e giustamente pensiero di evitare al contribuente l'esecuzione forzata sugli immobili. Io non farò a questo proposito che rammentare un istruttivo precedente.

La legge 22 marzo 1804 della Repubblica Italiana permetteva al ricevitore delle imposte dirette, come permettono ad ogni creditore gli art. 2078 del nostro Codice civile e 567 del nostro Codice di procedura civile, di cumulare l'esecuzione sui beni mobili coll'esecuzione sui beni immobili; ma i mali che derivarono dall'abuso che i ricevitori fecero di tale facoltà furono tali e tanti, che vi si dovette provvedere, e vi si provvide col Decreto del 10 ottobre 1811, il quale stabilì che il ricevitore, avanti di procedere all'oppignorazione degli stabili, dovesse consumare l'esecuzione sui mobili. Ed al Ministro Prina parve questo di così grande importanza che credette doverne tener discorso nella breve relazione all'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, dalla quale è preceduto il *conto dell'amministrazione delle finanze del Regno d'Italia nel 1811*.

Il memorato decreto fa parte integrante della successiva Patente del 1816; e sia lecito a me, che mi permisi altra volta di notare come il progetto ministeriale si tenesse troppo dappresso a quella legge, di esprimere il rincrescimento che se ne sia poi scostato nell'art. 34, mentre si allontanò pure dalle prescrizioni delle leggi, d'ogni tempo e d'ogni luogo, su questa materia. E però io fo plauso a chi pensò di surrogarvi una conveniente disposizione, qual è l'emendamento in discorso.

Egli è infine evidente che il Comune pagherà tanto minor aggio, e lo Stato sarà tanto più puntualmente soddisfatto, quanto più facili, pronti e meno dispendiosi saranno i mezzi di cui potrà valersi l'esattore.

Laonde io appoggio l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. L'onorevole Senatore Pallieri ha fatto plauso alla nuova formola dell'art. 34 proposta dalla Commissione, non ostante le gravi obiezioni che nella precedente tornata egli v'avea fatte. Permetta il Senato che mi unisca anch'io a far plauso a questa nuova formola colla quale la Commissione presentò quest'ar-

ticolo, il quale veramente è importantissimo e col quale si correva anche il pericolo di toccare importanti disposizioni del Codice civile, massimamente nella materia relevantissima dei privilegi e delle ipoteche.

Io non domandai la parola se non per dichiarare che mi unisco all'onorevole Senatore Pallieri nell'applaudire alla Commissione per aver presentato una formola la quale, a parer mio, corrisponde allo scopo cui mira questa legge, salvando tutte le massime e le disposizioni che si trovano nel Codice civile, segnatamente nella materia ipotecaria.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Non è veramente per esprimere la riconoscenza della Commissione ai plausi che vengono fatti da tante parti alla nuova redazione, poichè il merito principale di essi si appartiene e si deve alla benevolenza di quei Colleghi che hanno voluto confortarci della loro cooperazione; ma è per avvertire l'onorevole Senatore Pallieri, che l'osservazione molto giusta che egli ha fatto intorno al privilegio dell'esazione esteso alle imposte provinciali e comunali; dichiarazione, che in verità manca nell'articolo che ora si discute tanto nella sua prima redazione quanto nella presente, non era sfuggita alla Commissione la quale si accingeva a proporre nella discussione di quest'articolo un'aggiunta concepita in questi termini: « il privilegio suddetto è esteso anche alle tasse comunali imposte o da imporsi a termini di legge. »

Per altro nella nuova forma che hanno preso questo e gli articoli susseguenti, la Commissione ha reputato che questa declaratoria avrà sede più conveniente nel Titolo che si riferisce alle disposizioni generali.

Ho creduto di fare in nome della Commissione fin da questo momento questa enunciazione, cioè che la Commissione avrà l'onore di sottoporre al Senato a tempo e luogo questa dichiarazione, affinché il privilegio che compete all'esattore sia non tanto per le imposte erariali, quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, o tasse dirette, imposte o da imporsi a termini di legge, in quanto che questi enti hanno la stessa ragione di essere quanto lo Stato per riguardo alla loro importanza, e dentro la loro periferia.

Presidente. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Io veramente non ho parlato che del privilegio di *pretazione*, di quel privilegio che per le imposte dirette è stabilito negli articoli 1957 e 1962 del Codice civile. L'onorevole Senatore De Gori ha invece parlato del privilegio di *esecuzione*, che è materia di procedura.

In quanto a questo, convengo con lui che non sia qui il luogo di trattarne, e di prescrivere ciò che si creda conveniente rispetto al procedimento eccezionale da concedersi ai Comuni ed alle Provincie (se lo si vorrà loro concedere, il che vedremo a tempo opportuno).

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi sembra che vi è un tale accordo tra la Commissione e tra tutti gli altri Senatori che hanno presentato emendamenti, che si potrebbe passare alla votazione di questo articolo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Vorrei sapere dalla gentilezza della Commissione, se la nuova formula dell'articolo è fatta d'accordo col Guardasigilli.

Senatore De Gori. Sì, sì.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non per turbare l'accordo, ma unicamente per avere uno schiarimento che avrei chiesto anche ieri se la discussione fosse continuata, mi permetto di dire poche parole per domandare alla Commissione, se non crede che possa per avventura nascere qualche oscurità, qualche dubbio nel caso dell'esattore consorziale, quando per esempio il debito del contribuente escusso nasce in uno dei Comuni del Consorzio, ed i mobili si trovano in un altro Comune dello stesso Consorzio.

Ora siccome in questo articolo si dice che l'Esattore del Comune, in cui nasce l'imposta non pagata, dopo aver agito sui mobili esistenti in quel Comune, agisce nell'altro Comune, in cui si trovano altri mobili, col mezzo di quell'esattore, non vorrei, dico, che nascesse qualche difficoltà quando quell'Esattore dell'altro Comune, che non è quello in cui è nato il debito, fosse lo stesso Esattore del Comune in cui il debito è nato, trattandosi qui di un Consorzio di 3, 4 o 5 Comuni.

Senza dunque fare una speciale proposta prego la Commissione a favorirmi di un suo schiarimento in proposito.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Il servizio delle esattorie fatto in via consorziale non cambia nè i rapporti, nè i diritti del contribuente e dell'esattore, giacchè l'esattore consorziale deve procedere per i singoli comuni, come se fosse un esattore speciale a ciascuna Comune; quindi il modo di praticare l'esecuzione riesce identico come se non esistesse la esattoria consorziale.

Con questo schiarimento credo sia tolto il dubbio elevato dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Alle parole dette dall'onorevole Senatore Porro, in risposta alle interpellanze dell'onorevole Senatore Lauzi, debbo soggiungere, che qui si tratta solamente di procedimenti sui mobili, rispetto ai quali, giusta l'art. 1957 del Codice Civile, il privilegio cade sulla generalità; e che in quanto al procedimento sugli immobili, abbiamo nello stesso pro-

getto ministeriale il primo alinea dell'art. 41 nel quale, appunto parlandosi di richieste di esecuzione fatte dall'esattore creditore all'altro esattore locale, è dichiarato che l'esattore locale, richiesto dall'esattore creditore, procede *senza però pregiudicare il proprio suo diritto per la riscossione delle imposte cadenti nella propria sua esattoria.*

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non era questo il mio dubbio; il mio dubbio cadeva là dove si dice che l'esattore agisce per una imposta in un altro Comune, per mezzo dell'esattore di quel comune; ma in comuni consorziati, essendo egli lo stesso esattore, potrà nascere così un pretesto di fare difficoltà all'esecuzione.

Questo era il mio dubbio; del resto, io lo subordino alla Commissione, e se essa non divide questo timore, tanto meglio.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. L'esattore locale avrà l'obbligo per effetto di questa legge di prestare il suo concorso.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. L'equivoco è rilevato con molto accorgimento, a prevenire le opposizioni delle sottigliezze alle quali spesso ricorrono i debitori. Secondo sta l'articolo, si intende che si parli del caso in cui l'altro Comune sia soggetto ad un altro esattore, ma forse non sarà superflua una sostituzione di parole; potrebbe dirsi, per es. *fuori del territorio dell'esattoria*, perchè il dubbio dell'onorevole Senatore Lauzi, prevede il seguente caso.

Voi parlate sempre di Comuni, e supponete che ogni Comune abbia un esattore; ma siccome si può dare il caso di un Consorzio di varii Comuni, si può supporre che l'esattore agisca non solamente sui mobili del Comune della residenza del debitore, e dove ha il domicilio lo stesso esattore, ma anche in altro Comune dello stesso Consorzio; in questo caso non trovate un altro esattore; io non credo che sia necessario uno schiarimento, ma se lo si crede, si potrebbe dire, *fuori della cerchia, fuori del territorio dell'esattoria*, e così si toglierebbe ogni dubbio, che però sarebbe facilmente escluso dal buon senso nella interpretazione dell'attuale redazione dell'articolo.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. A me non sembra che occorra alcuna modificazione.

L'art. 3, approvato dal Senato, dice, come ha già del resto avvertito l'onorevole Senatore Porro, che lo esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune. Ora, che per due Comuni vi sieno due esattori in due diverse persone ed in una sola, dal momento che debbono rimaner distinte le gestioni, torna al medesimo.

Questa osservazione mi pare basti a dimostrare che il testo sta bene qual'è.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Volevo dire quello che ha detto l'onorevole Pallieri.

Presidente. Poichè adunque sono tutti d'accordo, metto ai voti l'articolo che rileggo.

(Vedi sopra).

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vedo che vi è un errore di stampa; dove dice: « approvati dalla Giunta, e debitamente approvati dal Procuratore del Re » prima era detto *autorizzati*.

Senatore Tecchio. E deve difatti dire *autorizzati*.

Senatore De Gori. Non è che un errore di stampa, deve dire *autorizzati*.

Presidente. Alla parola *approvati* si sostituirà adunque la parola *autorizzati*.

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 35. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede alla esecuzione, del debitore, e dei testimoni; il titolo e l'ammontare del debito; la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 40, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati, al pubblico incanto.

« Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'immobile in cui i frutti si trovano, la estensione approssimativa del medesimo, e trattandosi di frutti di alberi il numero di questi.

« L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

« Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore; e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al Sindaco. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Confesso che nell'articolo 607 del Codice di Procedura vi è richiesta l'indicazione del numero degli alberi; ma quando si tratta di un pignoramento di un fondo esteso, non saprei comprendere come si possa eseguire cotesta disposizione. Forse quando si scrisse l'articolo del Codice di Procedura da me citato si ebbe

soltanto di mira il pignoramento di un piccolo fondo, oppure di un fondo ove gli alberi sieno messi a filari.

Io credo che quando si tratta di un fondo esteso, non si potrà mai riconoscere esattamente il numero degli alberi, ma si dovrà ricorrere a calcoli di approssimazione.

Sopprimerei quindi questa espressione, se credono il Senato e gli onorevoli preopinanti di farlo, giacchè parmi che basti l'indicazione dei confini del fondo.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. L'osservazione testè fatta dal signor Ministro Guardasigilli venne pure fatta nelle conferenze in cui questi articoli furono concertati; si è esaminato con molta attenzione se si potesse prescindere in questo caso da questa numerazione degli alberi, ma è sembrato che non si potesse senza cadere in imbarazzi maggiori.

È da notarsi che il pignoramento, in questo caso, bisogna che sia limitato a quella quantità di frutti che corrisponde all'ammontare del debito; ora se voi andate a fare un pignoramento di frutti di alberi per esempio in un oliveto, sicuramente bisogna prendere un certo numero di olivi che si credono sufficienti a poter pagare il tributo che è dovuto all'esattore; se si estendesse il pignoramento a tutto l'oliveto, si avrebbe l'inconveniente di gravare il debitore e poi anche il custode, perchè in questa specie di pignoramenti, è sempre di una grande difficoltà la custodia che si deve di necessità adoperare.

Per questi riflessi è sembrato a me ed anche agli onorevoli membri di quella conferenza che vi fosse ragione sufficiente per non dipartirsi anche in questo caso da quanto dispone la legge comune.

Noi vorremmo che queste considerazioni trovassero pure fortuna presso l'onorevole Guardasigilli.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli insiste?

Ministro di Grazia e Giustizia. Non amo insistere vedendo l'accorto di tutti gli onorevoli proponenti e per quel rispetto che loro devo. Però anche la circostanza che si possa sequestrare il frutto di alcuni dati alberi, mi pare che renda molto incerta la cosa. Quali saranno questi alberi? Sarà indicato un numero astratto di essi, per esempio, dieci, venti, trenta fra duemila che ce ne sieno; oppure dovrà l'uscire dire, l'albero A, B, C, e metterci il suo martello? senza di ciò non saprei come il custode veramente ne possa diventare responsabile, e come il debitore od altri nel caso di appropriazione del frutto diventi passibile di quelle pene che la legge stabilisce contro il debitore, il quale sottrae dal pignoramento la cosa sua.

Eccovi la difficoltà, che renderebbe difficile a mio avviso il fare un pignoramento di frutti attaccati al suolo.

Forse il mio dubbio nasce dalla conoscenza particolare di alcune provincie, nelle quali vi sono lati fondi in cui sono sparse centinaia di migliaia di viti; o di alberi fruttiferi come a bosco, epperò impossibile riesce che gli alberi pignorati vi sieno marcati o determinati; ma allora di che risponderà il custode? Ed il debitore il quale va a cogliere un grappolo d'uva?

Queste difficoltà mi permetteva di sottomettere all'alta saviezza dei proponenti l'articolo, per vedere se non potendosi modificare l'articolo del Codice di procedura, convenga almeno, in questa circostanza, una legge speciale, e rinunciare a questa formola, che per se stessa credo in pratica dia sempre luogo a gravi difficoltà!

Senatore **Vigliani**. Le nuove obiezioni che ha messe avanti l'onorevole Guardasigilli sono di tale natura che se valessero, occorrerebbe cancellare queste disposizioni anche dalla procedura comune, perchè voi intendete che le difficoltà dall'onorevole Ministro affacciate si presentano assolutamente in tutti i casi.

Ora, se noi esigiamo queste indicazioni delle piante, di cui vengono pignorati i frutti nel diritto comune, non veggio ragione per cui non si debba esigere anche in questo caso; anzi dirò che è una ragione di più per porvelo, giacchè più di una volta, si fece manifesto che gli esattori eccedono nell'esercizio di questi mezzi tutto affatto eccezionali e straordinari che sono posti nelle loro mani. Quindi facciamo almeno che siano scemati i pericoli di questi abusi e di questi eccessi. Io per verità non credo che ci sia poi grande difficoltà nel designare la parte dove si trovano quelle piante in una gran proprietà, le quali sono giudicate sufficienti a garantire l'ammontare del tributo per il quale agisce l'esattore; se non sarà una martellatura, sarà un altro segno, cosicchè il custode saprà quali sono le piante che deve guardare, sino a che venga il giorno di staccarne i frutti, venderli, e pagare l'esattore. Queste sono le nuove considerazioni che ho creduto sottomettere alla saviezza del Guardasigilli e del Senato, e rinnovo l'espressione della speranza, che vi si voglia acquietare l'onorevolissimo Guardasigilli.

Presidente. La Commissione mantiene ciò che è scritto nel progetto?

Senatore **Porro**. La Commissione, dopo molteplici considerazioni, si decise ad accogliere questa disposizione in ossequio alle forme adottate dal diritto comune; persuasa altresì che con questa misura si potesse limitare entro giusti termini l'esigenza dell'esattore che vuol essere moderata in corrispondenza al suo credito e non oltre.

In questo senso ha creduto che il disposto del diritto comune potesse anche conciliarsi coll'interesse dell'esattore e del contribuente.

La Commissione si rimette alla deliberazione del Senato.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Mi pare che il dubbio possa nascere anche quando il numero degli alberi sia contato, ed io penso che si debba anche in questo caso accennare ai confini ed all'estensione del fondo in cui stanno, per cui io crederei che si dovrebbero notare la superficie ed i confini del fondo, e poi anche il numero degli alberi. In conseguenza io propongo che si aggiunga la parola « anche » dopo le parole « trattandosi di frutti di alberi. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io appoggierei l'osservazione dell'onorevole Ministro. Nell'articolo del progetto Ministeriale questa formalità del diritto comune era omessa; e siccome non si contrasta al diritto che avrebbe l'esattore sopra i frutti pendenti, io credo che ciò basti: colla disposizione che vuoi adottare si crea l'imbarazzo di dover contare le piante, metterci una marca per distinguerle da quelle non soggette al pignoramento; quindi potranno nascere quistioni, perchè le marche potrebbero essere fatte sparire. Io credo quindi che sarà meglio rimettersene al Codice di procedura civile, seguendosi le norme dei casi comuni. Io non impugno la misura, ma questa importa all'esattore il quale ha bisogno di operare celere senza aprire il passo ad inconvenienti che si possono evitare.

Presidente. Si sono proposti due emendamenti. Uno del signor Ministro appoggiato dal Senatore Poggi, secondo il quale si eliminerebbero le parole: « trattandosi di frutti di alberi, il frutto di questi ec. » l'altro del Senatore Beretta il quale vorrebbe lasciare queste parole, ma aggiungerebbe la parola *anche* dopo quelle: « trattandosi di frutti d'alberi. »

La prima proposta essendo più ampia, metterò prima ai voti l'inciso di cui si chiede la soppressione: la Commissione si è rimessa al Senato.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Mi pare più conveniente mettere ai voti prima l'emendamento del Senatore Beretta perchè questo è un'aggiunta . . .

Presidente. Se l'inciso viene addirittura escluso, allora non c'è più aggiunta.

Senatore **Chiesi**. Sulla proposta soppressiva mi rimetto anch'io, come dichiarò la Commissione, alla saviezza del Senato; ma, se si mantengono le ultime parole « e trattandosi di frutti di alberi il numero di questi, » allora all'emendamento del Senatore Beretta io mi opporrei, per la sola ragione che la disposizione che si legge nell'articolo 35 del progetto attuale è tolta dal Codice di Procedura civile e precisamente dall'articolo 107 dove è detto: « trattandosi di frutti di alberi il numero di questi ecc. » Perchè dunque vogliamo aggiungere una parola che non si trova nel Codice di Procedura civile? Quindi se si ammette l'articolo

come trovasi scritto nel Codice di Procedura civile, io mi opporrei anche alla parola che vorrebbe aggiunta il Senatore Beretta.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. La idea di aggiungere al 2° paragrafo dell'art. 35 la clausola *o trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi* (clausola che è ricopiata dall'art. 607 del Codice di Procedura civile) è forse derivata dall'essersi adoperata in questo paragrafo dell'articolo 35 la parola *immobile*, la quale per se medesima designa il fondo in tutta la sua ampiezza, quantunque estesissima, e quindi tutti gli alberi dell'immobile, i frutti di alcuni o pochi dei quali basterebbero per avventura a soddisfare il credito dell'esattore.

Quando invece si circoscrivesse concretamente la parte dell'immobile sulla quale si trovano i frutti pendenti dagli alberi pignorati, mi pare che siffatta concretazione varrebbe a rimuovere la necessità d'indicare il numero degli alberi, appunto perchè si saprebbe che si tratta solo dei frutti pendenti dagli alberi di quel sito o lato d'immobile che nell'atto del pignoramento venne determinato.

Io quindi surrogarei alla parola *immobile* la parola *appezzamento*; e per modo che il 2° paragrafo dell'articolo 35, senza più far cenno del numero degli alberi, avesse a terminare così: « Due almeno dei confini dell'*appezzamento* in cui i frutti si trovano e l'estensione approssimativa del medesimo. » Con ciò sarebbe posto fuori di dubbio che non sono pignorati se non i frutti degli alberi del detto appezzamento.

Sento da taluno muoversi qualche scrupolo sulla italianità della parola *appezzamento*; ma so che in Toscana specialmente essa è molto usata; e poi ricordo che, quando io era giovane, ho letto il testamento di Dante, nel quale si contengono parecchi legati di *appezzamenti* dei beni immobili del testatore.

Colla proposta surrogazione si toglie la difficoltà lamentata dall'onorevole Guardasigilli.

Presidente. Faccia grazia di scrivere questo emendamento, e di trasmetterlo al banco della Presidenza.

Presidente. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio.

« Art. 35. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede alla esecuzione, del debitore, e dei testimoni; il titolo e l'ammontare del debito; la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 40, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

» Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità o natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'ap-

pezzamento in cui i frutti si trovano, la estensione approssimativa del medesimo.

» L'Atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

» Copia dell'Atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore; e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al Sindaco ».

È accolto dalla Commissione questo emendamento?

Senatore **De Gori**. È accolto.

Metto ai voti l'intero articolo colla modificazione introdotta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 36. Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'Atto. Appiè dell'Atto di pignoramento sarà inserita la nomina di un estimatore fatta dal Sindaco.

« I messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione ».

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

« Art. 37. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce in depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore; e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore ».

(Approvato).

« Art. 38. Tanto i debitori quanto i terzi possono far cessare il pignoramento o i suoi effetti sino a che non sia seguita la vendita, mediante il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori, oppure la esibizione della quietanza dell'esattore.

« Per la eccezione di pagamento non è ammesso altro genere di prova che la detta quietanza. »

(Approvato.)

« Art. 39. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria; ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo. La omissione di procedere su questi mobili e crediti non pregiudica la istituzione del procedimento sugli immobili di cui al successivo articolo.... »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La brevità essendo uno dei pregi delle leggi, io mi permetterò di far osservare

alla onorevole Commissione, che la dicitura adoperata nella seconda parte di quest'art. 39, dove si dice: *La omissione di procedere su questi mobili e crediti non pregiudica la istituzione del procedimento sugli immobili di cui nel successivo articolo...* potrebbe essere surrogata con una formola molto più breve e concisa, che sarebbe a un dipresso la seguente: *L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di passare alla esecuzione sugli immobili.*

Se non ha difficoltà la Commissione ad accettarla, parmi che si conseguirebbe meglio il pregio della brevità.

Senatore **De Gori**. La Commissione accetta

Presidente. Prego il Senatore Vigliani di scrivere e far passare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Il Senatore Vigliani proporrebbe di aggiungere al secondo comma dell'articolo 39, dopo le parole. « L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo », quest'altre parole: « prima di passare all'esecuzione sugli immobili ».

Se non vi sono osservazioni a quest'aggiunta, accettata dalla Commissione, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 39. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o dell'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria; ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

» L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di procedere all'esecuzione sugli immobili.

Chi approva quest'articolo, sorga.

Presidente. Do lettura dell'art. 40:

« Art. 40. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'art. 35 senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

» L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato.

» L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

» Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 41. Il Segretario Comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo Atto, che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il

prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del Segretario o suo delegato e del banditore ».

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente, anche al di sotto del prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto.

» Se all'incanto non si presentano oblatori o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto o in parte comprate per il prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti per la metà del prezzo di stima ».

(Approvato.)

« Art. 42. Seguita la vendita dei mobili, gli Atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il Cancelliere della Pretura.

» La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del Capo VIII, Tit. 2. Lib. 2 del Codice di Procedura civile ».

» Però il Pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. »

(Approvato.)

« Art. 43. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

» Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

» Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate per qualunque somma da scrittura avente data certa ».

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. Proporrei un'aggiunta da collocarsi tra l'articolo 42 e 43, o in quella sede che il Senato creda più conveniente.

È un'aggiunta che mi viene suggerita dalle disposizioni dell'articolo 42, il quale fa cenno dell'intervento della Pretura quando gli atti esecutivi siano giunti al punto della distribuzione dei prezzi. Quando l'Autorità giudiziaria interviene, è indispensabile la presenza dell'esattore, egli si trova nella necessità di comparire anch'esso davanti al Pretore. Mi pare che bisogni agevolare all'esattore il modo di comparire, per economia di spesa.

L'esattore potrebbe farsi rappresentare davanti alla Pretura senza bisogno di procura; sarebbe una gran spesa se l'esattore, ogni qualvolta che si presenta il caso, fosse obbligato a recarsi in persona, od a fare una procura. Io credo che gli basti il farsi rappresentare dal suo messo, davanti all'Autorità giudiziaria.

Sottopongo questa idea alla Commissione ed al Senato, e qualora se ne riconosca l'utilità, potrebbe farsi un'aggiunta, ripeto, fra l'articolo 42 e 43, od in qualunque altro luogo si creda opportuno.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. La Commissione accetta molto volentieri l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani, inquantochè risponde perfettamente alle funzioni del messo, il quale è proposto dalla Giunta Comunale ed autorizzato dal Procuratore del Re; per conseguenza non v'ha dubbio che possa comparire davanti alle Preture per rappresentarvi l'esattore.

Presidente. Si compiaccia l'onorevole Senatore Vigliani di mandare al banco della Presidenza l'aggiunta proposta.

Senatore De Gori. Domando la sede in cui verrebbe collocata.

Senatore Vigliani. Io crederei potesse portarsi in questa sede; ma se si credesse inserirla nelle disposizioni generali, io non ho nulla in contrario.

Presidente. La Commissione sarebbe del parere di portarla nelle disposizioni generali?

Senatore Vigliani. Si può riservare la sede dopo votato l'articolo.

Presidente. Dunque si formerà un articolo separato.

Salvo a determinarne la sede, l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani è così concepito:

« L'esattore può farsi rappresentare, sempre che gli occorra, davanti al Pretore da un suo messo senza bisogno di procura. »

Chi ammette questo articolo da inserirsi dove si stabilirà in seguito, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola sopra l'art. 43.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Avrei da fare una semplice domanda alla Commissione.

Il terzo paragrafo dell'articolo 43 è del tenore seguente:

« Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate per qualunque somma da scrittura avente data certa ».

Vorrei sapere se non è qui occorso un errore di stampa, e se l'e non deve essere un o, e dire: « Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale, o provate per qualunque somma da scrittura avente data certa ».

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Io esporrò ingenuamente la storia di questo paragrafo affinché il Senato, alla saviezza del quale la Commissione perfettamente si rassegna fin d'ora, possa decidere della più propria dicitura che merita questa disposizione.

Noi l'avevamo formulato in questo modo, cioè:

« Le anticipazioni saranno ammesse se *dimostrate* fatte in conformità della consuetudine locale, o pro-

vate da scrittura per qualunque somma e con data certa »; parendoci che quando risultasse l'anticipazione essere stata pagata in quei modi e forme che la consuetudine generale e gli usi comuni ammettono, potesse benissimo costituire prova della fatta anticipazione.

Per altro ci fu fatto osservare, e lo dirò francamente, dall'onorevole Ministro delle Finanze, che quella concessione poteva dar luogo a frodi; vale a dire che poteva benissimo accadere che si facessero ricevute a comodo, le quali in realtà non rappresentassero un pagamento fatto, ma solamente fossero combinate fra il debitore ed i suoi inquilini onde sottrarsi agli effetti della esecuzione; e per conseguenza, per ottemperare al desiderio dell'onorevole Ministro delle Finanze fu adottata la relazione che sta sotto gli occhi vostri, e che ha dato motivo alla osservazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Esposto, ripeto, ingenuamente qual è stato il tramite, per il quale è passato questo paragrafo, ripeto che la Commissione se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore Cambray-Digny. In questo caso io non saprei acquietarmi a questa modificazione.

Io credo, Signori Senatori, che bisogna attenersi al primitivo concetto mettendo la particella o nell'articolo, perchè parmi che le ricevute, quando sono fatte secondo le consuetudini locali, non abbiano bisogno di essere registrate e di avere una data certa per essere valide; . . .

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Cambray Digny. . . . ed ecco la ragione per la quale mi sono mosso a fare questa proposta, ragione che, come intenderete, ha una certa gravità, soprattutto per alcune località e segnatamente per la città di Firenze.

A Firenze le pigioni delle case si pagano, per consuetudine, due mesi prima che cominci il semestre, ossia otto mesi prima; in sostanza, prima che il semestre sia cominciato.

Ora, perchè i pagamenti anticipati di queste pigioni potessero essere ammessi secondo il disposto di quest'articolo, bisognerebbe che fossero tutti constatati con ricevuta registrata onde avessero data certa.

Sarebbe, in certo modo, una estensione della legge sul registro e bollo, poichè non basterebbe più che queste ricevute fossero bollate, ma farebbe d'uopo che fossero anche registrate.

Ognun vede quanti imbarazzi, quante vessazioni nascerebbero da questa semplicissima disposizione che riduce a sostituire una e ad un o.

D'altra parte l'argomento addotto dall'onorevole Senatore De Gori non riesce a persuadermi. A me pare che quando siano eccettuate dal bisogno di una data certa le ricevute di pagamento, e siano fatte secondo la consuetudine locale, il pericolo della frode venga completamente eliminato.

Io qui ripeterò l'esempio che poco fa vi citava: un

locatario che a Firenze giustifichi di aver pagato in anticipazione dei due mesi la pigione di uno stabile per mezzo della ricevuta fattagli, ne dovrà essere creduto proprietario senza bisogno che la ricevuta sia registrata, perchè essendo questa la consuetudine locale che tutti seguono, oltre la prova materiale vi è a suo favore la presunzione.

Senatore **De Gori**. La Commissione ha già dichiarato che si rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io ho domandato la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, poichè a Firenze i pagamenti si fanno 8 mesi avanti, a Milano 6 mesi, vale a dire dal principio della locazione, e in alcuni luoghi in mezzo al corso dell'anno o all'altra metà, o alla fine del semestre, sicchè le scadenze delle pigioni avverranno in diverse epoche secondo le località.

Ora, il Codice civile dice che in questa materia se c'è una consuetudine locale, si sta a quella. Dunque non si può parlare di anticipazione, nè che si paghi al principio del mese o al principio del semestre, ma al vero giorno in cui bisogna pagare secondo la consuetudine locale, e se non si paga si dà all'esattore l'estratto del debito dell'affittuario; perciò, a parer mio, questa parte dell'articolo andrebbe soppressa. Quando si dice che se la pigione non è scaduta, l'affittuario la pagherà nelle mani dell'esattore, s'intende che se non è venuto il mese di agosto o febbraio, egli aspetterà a pagare; se è già scaduto e non ha pagato, sarà obbligato a pagare nel giorno stabilito dalla consuetudine svariatissima dei luoghi. Ma la parola d'anticipazione io non so comprenderla. *Non si anticipa*, è convenzione che varia nelle diverse località, il modo di fissare un tempo piuttosto che un altro per il pagamento delle pigioni. Questo articolo metterebbe in grave imbarazzo coloro che hanno l'uso di fissare il pagamento delle loro pigioni 6 od 8 mesi avanti se avessero a mostrare una ricevuta registrata. Non si tratta di giustificare una cosa che avviene straordinariamente, ma che è osservata da tutti.

Io sarei di parere che se si parla di anticipazioni, bisognasse allora sopprimere le parole: *fatte in conformità delle consuetudini locali*, ovvero sopprimere tutto questo capoverso, perchè le anticipazioni fatte in tempo inopportuno, che non sono quelle della consuetudine del luogo, aprono sempre il campo a sospetto di frode.

Suppongasì che uno, benchè non obbligato, abbia anticipata una rata di più di quella che era veramente scaduta, può anche essere, ma voi vedete che ciò può dar luogo sempre o spesso a questioni.

Il mio parere sarebbe di sopprimere tutto questo capoverso, o almeno quello che riguarda la consuetudine locale.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Credo utile che si mantenga l'ultimo alinea dell'articolo 43 tale quale venne formulato dalla Commissione, e distribuito in istampa.

Non mi acquietano le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi circa il significato che s'abbia la parola *anticipazione*.

Quando si tratta di fitti o pigioni, s'intende di frutti civili, i quali maturano di giorno in giorno ancorchè non vengano a scadere che alla fine di un certo periodo; onde ha origine la frase: *dies cecidit, sed nondum venit*.

Ciò premesso, se il fitto o la pigione è pagata prima di un certo periodo nel quale l'inquilino abbia goduta la casa, secondo me si attaglia benissimo a codesto pagamento la qualifica di pagamento anticipato.

Rispondo ora all'onorevole Senatore Cambray-Digny. La congiunzione copulativa e vuolsi adottare invece della congiunzione disgiuntiva o...

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Senatore **Tecchio**... per questa ragione, perchè quando non si stabilisse l'obbligo del provare le anticipazioni mediante scrittura avente data certa, ci troveremmo nella necessità di ricorrere a prove testimoniali, le quali non è chi non sappia come paiano fatte apposta per suscitare e prolungare le liti. E se in generale le prove testimoniali sono d'impaccio nella procedura ordinaria, e più ancora nella sommaria, molto meno possono essere desiderabili nella procedura esecutiva speciale che reputiamo necessario concedere all'esattore.

È vero ciò che dice l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che, prescrivendo uno scritto di data certa per ammettere le anticipazioni di fitti o pigioni in confronto dell'esattore, si aggraverebbe la legge della tassa-registro, cioè si obbligherebbero tutti a registrare le scritture, le quietanze di tali anticipazioni. Ma già sono tanti i bisogni dell'Erario, che, se anche ai contribuenti venga ad aggiungersi qualche aggravamento per tassa-registro, non me ne meraviglio, e non me ne dolgo.

Bensi mi parrebbe inconveniente che i contribuenti di certi Comuni, i quali per la invalsa consuetudine vivono nella buona fede accennata dall'onorevole Cambray-Digny, rimangano inavvertiti del pericolo a cui si esporrebbero qualora, malgrado il presente articolo, perseverassero nella credenza che, a giustificare in confronto dell'esattore le anticipazioni fatte in conformità della consuetudine, basti o essa stessa la consuetudine, o qualsivoglia specie di prova.

Ma al notato inconveniente sarà facile rimedio una Gri la dei rispettivi Sindaci dei Comuni ne' quali corre la detta consuetudine e la detta credenza.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. L'osservazione che io intendevo di fare, la farà in vece mia l'onorevole Senatore Poggi a cui cedo volentieri la parola, non volendo rompere

Il silenzio che ho mantenuto durante tutta questa discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Dirò poche parole d'accordo col l'onorevole Mameli in risposta all'obbiezione fatta dall'onorevole Tecchio.

Anche dal Codice non si riguardano come anticipati i pagamenti delle locazioni che sono fatte secondo le consuetudini locali, e questo è detto nell'articolo 1574, nel caso del conduttore di fronte al locatore. Dice l'articolo :

« Il sub-conduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell'intimazione della domanda senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente. Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal sub-conduttore in conformità delle consuetudini dei luoghi. »

In questa materia non è mai anticipato il pagamento che si fa in ordine alla consuetudine, ed io poi osservo che tutti quanti i paesi anticipano nel senso accennato dall'onorevole Senatore Tecchio. Essi anticipano il pagamento, vale a dire pagano tutta o gran parte della pigione prima di entrare al godimento della casa.

Senatore **Conforti.** A Torino si paga tre mesi dopo.

Senatore **Poggi.** Le consuetudini sono varie. Se poi si vuole aggravare la condizione dei conduttori i quali fanno anticipazioni di qualche mese, converrebbe che la legge dicesse per tutti: se volete provare il pagamento della pigione, producite delle ricevute registrate, oppure bisogna lasciarli tutti nella condizione comune.

Quindi il Codice rispetta in questa parte le consuetudini locali: — a Firenze, a Milano, a Venezia, voi siete obbligati a registrare le vostre ricevute perchè sono tutte anticipate, mentre in altri luoghi dove non lo siano, le ricevute non saranno soggette al registro.

In questo vi debb'essere parità. Qui non si parla di anticipazioni, è la vera scadenza fissata da patti.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Io non entrerò nella questione sollevata dall'onorevole Tecchio, e sostenuta dall'onorevole Senatore Poggi: per me accetterò, qualunque essa sia, la decisione del Senato sopra quelle parole che si riferiscono alle anticipazioni conformi alle consuetudini locali.

Quello che mi preme, e su cui insisterei, è questo: che se il Senato mantiene le parole che riguardano le anticipazioni « conformi alle consuetudini locali », bisogna che per queste anticipazioni non si esiga una scrittura registrata.

Signori Senatori, io convengo che la Finanza ha bisogno di soccorso, e se voi credete di gravare le pigioni in qualche altro modo, aumentate il bollo delle ricevute, così lo Stato sarà più ampiamente sussidiato;

ma io credo che il peggior partito sia quello di rendere le leggi di Finanza non solo più gravose, ma più vessatorie; e colle disposizioni che Voi fareste, qualora accettaste la formola che vi è proposta, rendereste enormemente vessatoria l'imposta sopra le ricevute delle pigioni.

Bisognerebbe che, contro la consuetudine, ogni affittuario si premunisse, recandosi a far registrare le ricevute del suo proprietario. Signori: evidentemente voi rechereste un imbarazzo gravissimo in tutte codeste contrattazioni. Io aderirei tuttavia se vi travedessi il menomo pericolo di frode, ma questo pericolo è assolutamente immaginario, se ci è la consuetudine di pagare la pigione 3, 4, 6 mesi avanti.....

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** . . . non vi è proprietario, che non se la faccia sborsare; e quando l'affittuario produrrà una ricevuta per provare che un dato pagamento è stato fatto nel tempo stabilito dalla consuetudine, questa ricevuta non ha più bisogno di esser corroborata da altre prove siano testimoniali, siano di altra natura, essendo evidente che il pagamento ha avuto luogo, e non essendo verosimile il caso che qualcuno si faccia fare una ricevuta dopo di avere condonato al suo pigionale l'obbligo di pagare anticipatamente.

Sarebbe questo un caso talmente estraneo a tutte le consuetudini, che, vi confesso, non lo so tampoco escogitare, e non veggio come possa prestarsi alla frode!

Ripeto dunque che non si corre pericolo di sorta a dispensare queste ricevute dall'obbligo della data certa, e che per conseguenza io credo necessario, utile, importantissimo di evitare questa nuova vessazione a tutti i pigionari delle tante nostre città.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io sorgo a proporre una transazione tra le discordi opinioni, che si sono manifestate sopra l'ultimo comma dell'articolo 43 ora in discussione.

L'ultima parte di quest'articolo contiene una disposizione, che aggrava il diritto comune in favore dell'esattore, e l'aggravamento consiste in questo che, secondo il diritto comune, l'anticipazione fatta a norma della consuetudine locale sarebbe ammessa contro l'esattore.

Questa disposizione noi l'abbiamo non solamente nel Codice civile, nell'articolo stato citato dall'onorevole Senatore Poggi, ma la troviamo pure in un articolo del Codice di Procedura, che è consono a quello del Codice civile.

L'articolo 687 del Codice di procedura civile corrisponde a quello del Codice civile, e dichiara che il pagamento anticipato delle pigioni non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale, ma l'ultima parte dell'articolo 43 non consente che il pagamento sia fatto secondo le con-

suetudini locali, ma vuole un genere particolare di prova, vuole che sia fatto con una scrittura avente data certa.

Questa condizione è per verità assai grave, e negli usi sociali è pur anche di difficile adempimento; poichè voi sapete benissimo, o Signori, che in generale si spediscono di queste quietanze di pagamenti di fitti, di pigioni, senza che si sottopongano al registro; nè parmi che vi abbia una vera ragione di diffidare di queste quietanze quando il pagamento abbia luogo nei termini delle consuetudini locali, poichè sorge in questo caso una presunzione grande della verità e sincerità del pagamento. D'altra parte alcuni non vorrebbero nemmeno che si parlasse di anticipazioni, e qui mi pare che si eccederebbe nel senso opposto inquantochè il non ammettere le anticipazioni in questa materia, sarebbe, io credo, un eccesso opposto che non dovrebbe essere ammesso, poichè offenderebbe le consuetudini e anche i diritti della parti. Quindi proporrei che si facesse una transazione sul terreno del diritto comune, e che si applicasse a questi giudizi ciò ch'è stabilito dalla legge generale, che cioè dall'esattore non possano essere ammesse che le anticipazioni secondo le consuetudini locali, prescindendo quindi dalla condizione della prova speciale delle scritture aventi data certa.

Io pregherei quindi la Commissione ed il Senato di voler accettare che l'ultima parte dell'art. 43 fosse ristretta sino alle parole *se fatte in conformità della consuetudine locale*, omettendo le altre parole susseguenti.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io convengo con l'onorevole proponente che si debba ammettere la presunzione a favore del pigionale a senso della consuetudine locale, ma credo che sia necessario di fare un'aggiunta all'articolo stesso per il caso di anticipazioni maggiori, noi non possiamo interdire ad un proprietario che si faccia fare un'anticipazione sul fitto della propria casa o del proprio fondo; in questo caso però non dovrebbe essere ammessa la presunzione e quindi non dispensarsi il pigionale dall'obbligo di constatare di aver fatto le anticipazioni in tempo debito; quindi proporrei in via di emendamento che fosse detto che *« le anticipazioni saranno ammesse se dimostrate fatte in conformità delle consuetudini locali »*.

« Nel caso poi di anticipazioni eccedenti le consuetudini, dovranno le medesime essere provate con scrittura avente data certa ».

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. A me pare molto grave l'obbligo di produrre una scrittura con data certa: farò quindi osservare che per il primo termine, l'epoca prima in cui un inquilino si reca ad abitare una casa, può essere che abbia convenuto il pagamento ed anche dichia-

rata la ricevuta; ma se la locazione continua per più anni, non si potrà ogni semestre rinnovare la scrittura stessa; per conseguenza la vostra scrittura, che ha provato il pagamento della prima rata del fitto, non proverà il pagamento delle rate successive per un anno, un anno e mezzo, per due ed anche tre anni, e non si potrebbe provare, se non basta la quietanza ordinaria.

Ciò è tanto più grave relativamente al principio, giacchè tutti sanno che vi sono affitti che in ragione di tempo o in ragione di somma sono esenti dalle solite formalità; vi sono anche contratti verbali per fitti che la legge riconosce; quindi si cadrebbe in molte difficoltà stando alla regola di pretendere scrittura con data certa.

Quindi poichè il Senatore Vigliani ha proposto un emendamento, io non posso che associarmi al medesimo; quando poi sarà appoggiata e sviluppata, l'aggiunta proposta dal Senatore Beretta, credo si renderà anche più chiaro il concetto; giacchè è evidente che tutto quanto esce dalle consuetudini locali non può avere quel privilegio che gli è accordato anche dal diritto comune.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Sarei ben lieto di poter consentire all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, se non mi trovassi in faccia ad una difficoltà.

Il nuovo comma direbbe: « Le anticipazioni saranno ammesse se *fatte* in conformità della consuetudine locale ». Or io domando: come si prova che le anticipazioni sieno state *fatte*?

La questione è di *prova*; e appunto perchè la questione è di *prova*, e si vorrebbero evitare le lunghezze e i viluppi delle prove testimoniali, venne scritta in questo articolo la clausola che, a differenza dal Codice civile, esige lo scritto di data certa per quantunque possa esser lieve la somma dell'anticipazione.

Del resto, non regge l'osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi intorno alla parola *scrittura*. Il Codice civile con la parola *scrittura* non intende già esclusivamente un documento contrattuale. La parola *scrittura* che leggesi nell'ultimo comma dell'articolo 43, significa *quietanza*, sia poi che la quietanza emerga dal contratto di locazione, sia che risulti da altro scritto qualunque. Tornando all'onorevole Senatore Vigliani, lo pregherei di voler additare come egli intende che debba provarsi il *fatto* della anticipazione; perchè non mi pare potersi ammettere senz'altro in via di presunzione, *juris et de jure*, che le anticipazioni sieno state *fatte* per questo solo perchè conformi alle consuetudini locali.

Senatore **Astengo**. Le prove di diritto comune....

Senatore **Tecchio**. Le prove di *diritto comune*, mi dice il Senatore Astengo; e certamente se questa legge non avesse bisogno di provvedere all'uopo con speciale disposizione, basterebbe ch'ella si riferisse tacitamente

al diritto comune. Ma la opportunità, e secondo alcuni, la necessità di una speciale disposizione deriva appunto dalla indole della procedura privilegiata colla quale poco son conciliabili le prove per testimoni.

Senatore **Astengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Astengo**. Io credo che siamo tutti d'accordo su questo punto, che dove non vi è consuetudine locale per pagare il fitto anticipatamente, le quietanze dei fitti pagati dopo la scadenza fanno prova del pagamento anche contro l'esattore delle tasse, sebbene non siano state registrate.

Ma io vi domando, o Signori, se queste ricevute che fa il padrone di casa, dopo la scadenza dei fitti nei luoghi dove non c'è la consuetudine dell'anticipazione, siano forse atti scritti che abbiano data certa in faccia ai terzi. No certamente; eppure quelle ricevute sono ammesse come prove del pagamento avvenuto, e perchè? perchè l'avvenuta scadenza del fitto fa presumere vero e leale il pagamento attestato dalla ricevuta.

Ora, quale differenza sostanziale vi può essere tra colui il quale nel luogo dove non c'è consuetudine di pagare il fitto anticipatamente, lo paga dopo la scadenza, e colui che per consuetudine è obbligato a pagare prima? Nessuna differenza; perchè dove c'è la consuetudine di pagar prima, il fitto che devesi pagare è sostanzialmente un fitto scaduto, non potendo l'affittuario ricusarne il pagamento.

Ripeto adunque che non vi è nessuna differenza sostanziale tra il caso in cui si paga dopo, perchè la consuetudine non obbliga a pagare prima, e il caso in cui si paga anticipatamente al godimento del fondo *locato*, perchè la consuetudine esige codesto pagamento anticipato.

Nell'uno e nell'altro caso il fitto è scaduto, e quando è scaduto, bisogna bensì provarne il pagamento, ma non con una scrittura con data certa rimpetto ai terzi, bastando qualunque mezzo di prova ammesso dalla legge comune fra debitore e creditore, e così anche colla prova testimoniale se questa per ragione di valore sia ammessa dalla legge comune.

Quindi, se vogliamo esser logici, o dobbiamo andare fino al punto di prescrivere che anche i pagamenti di fitti non anticipati non possono provarsi rimpetto all'esattore dei tributi, salvo che col mezzo di scrittura con data certa; oppure dobbiamo ammettere che non sia necessaria la scrittura di quietanza con data certa, nemmeno pei fitti anticipati secondo la consuetudine.

Per gli uni come per gli altri chi può provare il pagamento con uno dei modi ammessi dalla legge civile, non può essere obbligato a pagare una seconda volta all'esattore.

Il Senato non vorrà certamente che qualunque affittuario sia costretto a far registrare le ricevute di tutti i pagamenti dei fitti per non essere obbligato a pagare una seconda volta.

Non volendo giungere sino a codesto rigorismo, è necessario limitarsi a richiedere la scrittura con data certa per i soli pagamenti anticipati i quali non siano conformi alla consuetudine del luogo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Astengo, le quali vengono in appoggio della mia proposta, ancorchè sembrino mirare ad un sistema più largo, che sarebbe quello additato dall'onorevole Tecchio, io aggiungerò una spiegazione. Egli si preoccupò giustamente della prova, e ci fece osservare che vi saranno sempre difficoltà per provare le consuetudini, e che quindi era necessario prescrivere un genere speciale di prove.

Io credo che questa obbiezione non regga, poichè se egli ben riflette, il genere di prove che è richiesto dall'ultima parte dell'articolo 43 non riguarda punto le consuetudini, ma riguarda il fatto del pagamento.

In quanto alle consuetudini, potrebbe essere sempre posta in questione, anche stando ai termini in cui è concepita, questa parte dell'articolo.

Nè si dica che vi abbia una vera difficoltà nello stabilire queste consuetudini locali, poichè qui si tratta di casi notorii, e sarebbe propriamente il caso di dire: « *nemo censetur ignorare quod omnes in civitate noscunt.* »

Quindi la difficoltà della prova non ci deve preoccupare per ciò che riguarda la consuetudine in questa materia; ma ci avrebbe piuttosto preoccupati e ci preoccupa per ciò che riguarda i pagamenti. Ma quanto al fatto del pagamento, oltre alle cose che sono state dette dagli oratori precedenti, mi permetterò di osservare nuovamente che l'essere avvenuto il pagamento quando il fitto era dovuto o per la consuetudine che lo voleva anticipato, o in forza del contratto che ne fissava la scadenza, ciò stabilisce la più grande delle presunzioni, che si sia pagato ciò che non era dovuto e che si sia simulato un pagamento.

Quindi io pregherei ancora l'onorevole Tecchio di voler abbandonare quell'ultima parte dell'articolo 43; e come gli fui compagno nel redigere quest'ultima parte dell'articolo, così bramerei di averlo con me consenziente nello abbandonarne una parte.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Mi sarò forse male spiegato; ma non intesi mai di parlare della prova *della consuetudine*.

Quanto a questa, capisco anch'io che vuol essere desunta dalla notorietà del luogo e del tempo. Ho parlato unicamente della prova *del fatto del pagamento anticipato*.

Non avrei voluto che in questa materia della esecuzione sui mobili si avesse da ricorrere al Pretore, si avesse da intentare una lite per provare *il fatto* dell'anticipazione.

Egli è perciò che io mi accostava all'ultima clausola dell'articolo 43, nella quale l'onorevole Vigliani, come testè egli ebbe a dichiarare, era d'accordo coi proponenti.

Del resto, se il Senato avvisa che non occorra alcun provvedimento per la *prova* in questa procedura speciale, io mi inchino alla sua volontà.

Senatore Vigliani. Dunque pare che l'onorevole Tecchio sarebbe disposto ad abbandonare la data certa, e contentarsi della quietanza scritta.

Senatore Tecchio. Mi pare che ormai siamo d'accordo.

Presidente. Ma ci sono anche altre proposte di emendamenti.

Senatore Tecchio. Gli altri emendamenti riguardano una materia diversa, e precisamente quella delle anticipazioni che eccedono le consuetudini locali. Per abbreviare la discussione, volevo fare osservare che a mio avviso siamo d'accordo nel dire: *le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità delle consuetudini locali, e provate in iscritto.*

Senatore Astengo. Vorrei fare un'osservazione: trattandosi di piccolissimi fitti, e di persone che non sappiano scrivere, vorreste Voi obbligarle a pagare una seconda volta perchè il proprietario non pagò la tassa? Per fornire la prova, vorreste obbligarle di ricorrere al Notaro? Se la legge ammette per piccole somme la prova testimoniale, perchè in questo caso volete impedirle? Io dico quindi che l'articolo potrebbe adottarsi così: *le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale o provate da scrittura con data certa.*

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Una voce. Ma mi scusi, le anticipazioni saranno provate se non sono ammessi i mezzi legali?

Senatore Astengo. Io ritiro la mia proposta.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io rinunzio alla parola dal momento che l'onorevole Senatore Astengo ha ritirata la sua proposta.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho chiesto la parola per escludere assolutamente la disgiuntiva o, inquantochè con questo emendamento si mettevano avanti due pretese: la prima cioè di potersi opporre all'esattore le anticipazioni che si fossero fatte secondo la consuetudine del luogo; la seconda di potersi opporre le anticipazioni che ancorchè non fossero garantite dalle consuetudini dei luoghi, pur non di meno fossero provate da scritture, aventi data certa.

Ora, questa seconda pretesa è respinta generalmente dal Codice civile e dal Codice di procedura, e credo con tutta ragione perchè la data certa che acquista una scrittura per la sua registrazione, può assicurare che la scrittura fu fatta il giorno per es. 10, ma non assicura della veridicità del pagamento; e le condizioni

del debitore, fanno sospettare implicitamente della poca sincerità del pagamento medesimo; ed è per ciò che specialmente nell'articolo 687 del Codice di procedura civile, allegato dall'onorevole Senatore Vigliani, si dice espressamente che il compratore è obbligato soltanto a rispettare le anticipazioni tutte le volte che fossero conformi alle consuetudini locali.

Quindi mi sembra che con sano accorgimento l'onorevole Astengo rinunciava a volere riconoscere anche la efficacia delle anticipazioni che fossero state garantite da scritture aventi data certa, e spero che non insisterà l'onorevole Cambry-Digny.

In quanto all'altra questione, cioè se dovessero o non dovessero rispettarsi le anticipazioni fatte secondo le consuetudini dei luoghi, dico anticipazioni perchè vi ha dubbio anche nel linguaggio della legge; vi è una certa discordanza fra il Codice civile, che quasi esclude l'idea di doversi riguardare come anticipazioni i pagamenti che anche fatti innanzi tempo sono secondo le consuetudini locali, e il Codice di procedura civile, che all'art. 687 riguarda questi pagamenti propriamente come anticipazioni.

Ma lasciando questa questione di parole, è certo che nel diritto, nei principii generali del diritto comune, la legge ha ritenuto che, se l'uso della città porta che non si può ottenere l'affitto, se non assoggettandosi a quel pagamento anticipato, vi è presunzione, vi è, per dir così, nella consuetudine la presunzione della sincerità del fatto stesso; in altri termini vi è la prova che il pagamento non siasi fatto per frodare l'esattore.

Quale sarà il mezzo di prova per giustificare che veramente la locazione fu fatta secondo la consuetudine, oppure fu fatta derogando alla consuetudine? O per provare che solamente il pagamento si fece prima che l'esattore avesse fatto il suo procedimento? Qui non possiamo far altro che rimetterci al diritto comune, a meno che non si voglia derogare alla legge generale. E forse se la deroga ove si facesse, potrebbe essere a sufficienza giustificata dalla natura del credito, e dalla natura delle cose di cui si cede l'uso all'affittaiuolo, particolarmente quando si tratta d'imposte sui fabbricati. Difatti, non vi ha dubbio che se si ammette il diritto all'affittaiuolo di poter andare esente dal procedimento, allegando il pagamento anticipato da lui fatto secondo la consuetudine locale, è obbligato l'esattore a ricorrere all'espropriazione dell'immobile. Supponete, che un proprietario non abbia se non una sola casa, e che questa casa anzi che abitarla egli stesso, nel qual caso vi sarebbero i suoi mobili sui quali si potrebbe procedere all'esecuzione, egli la ceda in affitto. Riconosciuto che il fittaiuolo ha il diritto di opporre il pagamento fatto per anticipazione per un dato tempo, potrà trovarsi nella impossibilità di procedere al sequestro della pigione. Si può dire che se nel momento l'esattore non potrà conseguire il fitto perchè deve rispettare la anticipazione, avrà il diritto sulla scadenza che sta per verificarsi; e siccome in ge-

nerale l'anticipazione non eccede un anno, così all'epoca in cui dovrà farsi l'anticipazione per l'anno venturo, troverà benissimo il mezzo di soddisfare il suo credito. Ma questa risposta suppone che continui sempre lo stesso fittaiuolo: ora, se un debitore ha la fortuna di cangiare ogni anno il suo inquilino vi sarà sempre un'anticipazione che è obbligato rispettare, e così non resta all'esattore altro procedimento se non se l'espropriazione.

Comprendo la risposta che mi si dà: resta il fondo; ma in questo caso, Signori, lo obbligate indirettamente a ricorrere a quel mezzo di esecuzione che noi con buona ragione dovremmo cercare di allontanare per quanto è possibile dai mezzi ordinari.

Questo pericolo mi sembra evidente, tostochè il debitore può cangiare ogni anno il suo inquilino, perchè il sequestro, non può farlo se non se a quello che si trova nel possesso della casa, e non troviamo nella procedura mezzo di fare un sequestro su tutti gli inquilini che potrebbero prenderla in affitto.

L'esattore viene, per esempio, nel mese di ottobre e trova che l'inquilino ha fatto l'anticipazione per un termine che scade al 31 dicembre, e deve rispettarla. Intanto al 1° di gennaio entra un altro inquilino.

L'esattore si presenterà per esigere la pigione da quello che attualmente è in possesso della casa, e trova l'anticipazione per un altro termine conforme alla consuetudine, e deve anche rispettarla. E così avverrà per una serie d'inquilini che non sono debitori, mentre sono nel godimento della casa, e non possono essere oppignorati prima di entrarvi, e di fare l'anticipazione perchè non ci è nella legge e non potete metterlo, e io credo che sarebbe troppo difficile a trovar modo di obbligare il nuovo affittaiuolo a fare la denuncia all'esattore prima di contrarre e di fare il pagamento anticipato. Si potrebbe forse studiare qualche altro mezzo per cui il fittaiuolo debba avere la cura di assicurarsi che il locatore ha pagato l'imposta per l'anno corrente; ma egli è certo che secondo sta la legge, il pericolo indicatovi esiste; ed ho creduto mio dovere lo avvertirlo, senza sconoscere la forza di tutte le ragioni che si sono addotte per dimostrare l'efficacia del pagamento fatto con anticipazione, secondo le consuetudini dei luoghi ancorchè non guarentito da data certa, chè per me è inutile la garanzia della data certa perchè non esclude la difficoltà.

La difficoltà sta nella natura stessa delle cose; sta in questo: se si debba o no rispettare qualsiasi anticipazione, e comunque fatta.

Per evitarla, bisognerebbe ammettere il principio chiaro e netto ammesso in qualche altra legislazione, che il fittaiuolo deve rispondere dell'imposta che si paga sul fondo qualunque sia il suo debito, imponendo così all'inquilino la necessità di conoscere prima la condizione del suo contraente, cioè di assicurarsi che realmente ha pagato quell'imposta della quale dovrebbe egli rispondere.

Se il Senato credesse che le mie osservazioni potessero avere qualche importanza, pregherei rimettere alla Commissione la disposizione controversa per studiarla, onde conoscere se realmente il conduttore dovrà avere il diritto di poter sempre opporre le anticipazioni, e se con ciò particolarmente per le tasse dei fabbricati non si andrebbe incontro al rischio di vedere frequenti l'espropriazioni dell'immobile.

Senatore **Vigliani**. Non ho difficoltà di consentire, e lo dichiaro subito, alla sospensione dell'articolo secondo la proposta del signor Guardasigilli: desidero in questa parte come in tutte le altre che si arrivi alla deliberazione la più matura. Dirò soltanto, che mi pare non aver ben compresa tutta la forza di quell'argomento che il Signor Guardasigilli adduceva di una supposta impossibilità per l'esattore di ottenere mai un pignoramento delle pigioni, quando si imbatte in un proprietario, che avesse la destrezza di cambiare ad ogni anno il suo inquilino. Io mi permetto di osservare che nell'art. 34 già votato, si è stabilito che il pignoramento si può ottenere per le pigioni anche da scadere, per tutto un anno.

Ora, che io sappia, le anticipazioni in generale per le pigioni non si fanno mai per tutto l'anno; esse sono dove di 3, dove di 6, dove anche di 8 mesi, ma non mai per un anno; dove poi si fanno di 8 mesi, io prego il Senato di osservare che, nel fatto, l'anticipazione non è che di soli 6 mesi, pagandosi due mesi prima dell'incominciare del semestre, per cui in sostanza in Firenze non si anticipa che un semestre di pigione.

Quando dunque l'esattore s'imbatte nell'inquilino configurato dall'onorevole Guardasigilli, e si sente a rispondere che già venne anticipato il semestre, l'esattore potrà certamente replicare a quest'inquilino che sta benissimo la fatta anticipazione di un semestre, ma che intanto egli provoca il pignoramento sul semestre successivo, che ancora non venne pagato; ed a questo punto a me non pare che, a termini dell'articolo in discorso, gli si possa negare questo pignoramento: e quando poi verrà la scadenza di questo semestre successivo, l'esistenza del fatto pignoramento impedirà che dall'inquilino sia pagato al proprietario.

A me pare quindi che non siavi la vera impossibilità, che si temerebbe, per l'esattore di ottenere un pignoramento, e che il caso affacciato sia talmente raro e difficile da non potersi certamente togliere nè per esempio, nè per massima, a meno che non si trattasse di un'anticipazione che abbracciasse un anno intero; ma allora non vi sarebbe più la norma della consuetudine.

Io ho fatto queste osservazioni perchè forse non mi riuscì di afferrare intieramente il concetto dell'onorevole Ministro Guardasigilli, e nello scopo di ottenere qualche schiarimento, ed anche perchè esse possano venire esaminate dalla Commissione, nel caso in cui il

Senato voglia ammettere la proposta di rinvio alla Commissione fatta dallo stesso onorevole Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che la questione del tempo per cui si possa anticipare non influisca per nulla; perchè supponendo che si possa anticipare anche per un trimestre, anche per un mese, può verificarsi lo inconveniente da me avvertito.

Senatore Vigilani. Ho parlato dell'anno.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetta una sola osservazione: riconosco anch'io che nella mia obbiezione si suppone tale esagerazione di malizia da trovarsi un freno nella cosa stessa, e nello interesse dello stesso debitore che non può volere la esecuzione immobiliare; nondimeno credo che in fatto di pagamento di imposta, in fatto di pagamento di debiti, non vi è preveggenza nella legge che basti per ovviare a tutti gli ostacoli che si oppongono dalla malizia dei debitori, e molto più quando si tratta di resistere al pagamento delle imposte per le quali veramente spesso volte si trova facile lo aiuto altrui, perchè nella condizione attuale delle cose si crede cosa permessa il trovare dei mezzi per frodare lo Stato che si suppone un nemico pubblico.

Eccovi perchè a mio modo di vedere, se l'obbiezione da me fatta può sembrare eccessiva e difficile, non si può dire impossibile anche quando si trattasse di anticipazione per un mese.

Ripeto che non opponevo questa difficoltà per respingere l'idea di doversi rispettare il diritto comune, le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali, ma solamente per avvertire come nella specie l'ammissione di questa regola del diritto comune per rispetto alle anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali potesse portare se non altro quell'inconveniente che vogliamo tutti evitare.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Ho chiesto la parola solo per dire che io insisteva nel mio emendamento, ma se poi si vuole rimandare alla Commissione, io acconsento.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione sulle cose dette dal signor Ministro e prego la Commissione di volerne tener conto.

Il signor Ministro Guardasigilli ha fatto un'ipotesi che io stesso annetto non potersi dire impossibile, ma che certamente è difficilissima a verificarsi. Egli ha supposto che siavi un proprietario il quale non per evitare per sempre il pagamento delle tasse, ma per differirlo e renderlo più difficile, cerchi di cambiare in tutti i semestri, in tutti i trimestri, od anche in tutti i mesi, secondo le diverse consuetudini locali, tutti

gli affittuarii della sua casa. Ha pur supposto che questo proprietario riesca a trovare tutti questi affittuarii che lo secondino nel suo divisamento. Eccovi, ci ha detto il Guardasigilli, l'esattore ridotto nell'impossibilità di pignorare i fitti e costretto a far vendere la casa.

Se quella frode si potesse fare impunemente, io potrei rispondere che le leggi si fanno per i casi ordinari, non per i casi straordinari e rari; chè sarebbe un cattivo legislatore quello che dotasse il paese di leggi cattive per prevedere dei casi eccezionali e rarissimi.

Ma mi permetta l'onorevole Guardasigilli di osservargli che un proprietario il quale agisse in quel modo, non farebbe il danno dell'esattore, ma il danno suo proprio.

Diffatti l'esattore avrebbe il diritto di far espropriare questo cattivo proprietario, questo proprietario che mi permetterei di chiamare un pazzo, giacchè per sospendere il pagamento delle tasse per qualche tempo dovrebbe perdere la sua casa. L'esattore quindi incasserebbe sempre il suo avere, e la casa passerebbe ad un altro proprietario, il quale sarebbe un cittadino più savio ed onesto: e per questo caso che non potrebbe non essere rarissimo, vorreste fare una legge cattiva a danno di tutti i cittadini, mentre non sarebbe nemmeno richiesta dall'interesse dell'esattore?

Queste osservazioni mi paiono così chiare e così evidenti da far cessare ogni timore ed ogni scrupolo per l'ipotesi accennata dal signor Ministro Guardasigilli.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Mi sarei opposto al rinvio alla Commissione per la parte che riguarda le anticipazioni fatte secondo le abitudini locali, perchè se nel seno della Commissione non intervenissero i Senatori che hanno fatte proposte, essa forse si troverebbe nell'imbarazzo; convenendovi poi tutti gli oratori che hanno parlato, nascerebbe un altro e più grave imbarazzo.

Quindi crederei conveniente si votasse questa prima parte, giacchè non mi pare vi sieno obiezioni serie per volere che l'esattore sia nella condizione stessa di tutti gli altri creditori.

Quindi, ripeto, pregherei il Senato a votare la prima parte dell'articolo: « le anticipazioni saranno ammesse ecc. ».

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Mi permetto di far osservare che i Senatori che han preso la parola parlarono non so quante volte.

Senatore Tecchio. L'onorevole Presidente ricorda che io ho fatta una proposta, la quale pareva che fosse, allora almeno, consentita su vari banchi del Senato: e poichè il signor Presidente non mette ai

voti quella proposta, ho bisogno di chiarire il mio pensiero.

Dico intanto che non sarebbe opportuno di rinviare quest'articolo o questo comma alla Commissione dopo le dichiarazioni che sono state fatte al principio della discussione dall'onorevole De Gori.

Egli ha tessuto la storia dell'articolo o del comma: vi ha detto come sieno state apprezzate le informazioni e accolte le richieste del signor Ministro delle Finanze, vi ha soggiunto che di qua ebbe vita l'ultimo comma dell'art. 43; ed ha conchiuso che la Commissione intendeva su questo punto, e senza prender parte alla discussione, di rimettersi alla saviezza del Senato il che tanto è certo quanto che, avendo di poi il signor Presidente interrogata la Commissione se accettava gli emendamenti che vennero di mano in mano proposti, l'onorevole De Gori ha ripetuto che la Commissione si rapportava alle deliberazioni dell'Assemblea.

Posto ciò, la proposta alla quale io poc'anzi accennava era concepita in questi termini:

« Le anticipazioni saranno ammesse se conformi alle consuetudini locali, e provate in iscritto ».

Più non si esige la data certa, più non si adopera la parola *scrittura* che a taluno pareva significare un contratto formale: si tende solo in sostanza ad escludere la prova per testimoni.

Pregherei dunque il Signor Presidente di mettere ai voti quest'ultima redazione.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'ultima redazione presentata dall'onorevole Senatore Tecchio mi pare che escluda la possibilità per parte di un proprietario, che non sa scrivere, di poter provare altrimenti di aver pagato; vale a dire che gli analfabeti sono esclusi dalla possibilità di provare il pagamento della pigione.

Ora, si può ammettere questo? Io vedo che sempre quando si vuol declinare dal diritto comune, quando si vuol adottare una modificazione contraria agli articoli del Codice civile e della Procedura, si cade in una specie d'imbarazzo che sembra inestricabile.

Noi stiamo ragionando da circa un'ora intorno al terzo comma che si trova nell'art. 44; e l'unico intento che ci siamo proposti è quello di restringere le clausole del diritto comune.

Si è ragionato *hinc inde*, e con molta dottrina, e con varietà di forme per poter presentare una compilazione la quale potesse veramente soddisfare tutti i diritti, e non violarne alcuno; ma non vi si è riusciti e non vi si riuscirà, perchè allorquando si vogliono privare alcuni cittadini di quei diritti stati loro accordati dal Codice Civile che veramente è un monumento di sapienza, è immanicabile l'incontro di imbarazzi gravissimi.

Io crederei cosa utile che: o si sopprimesse quest'alinea e che si lasciasse la cosa regolata dal diritto

comune o che si redigesse la disposizione nei seguenti termini: « Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità delle consuetudini locali o provate in modo legale. »

Presidente. Debbo render conto di parecchi emendamenti. Il primo emendamento è quello proposto dal Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Lo abbandono, e mi accosto a quello proposto dall'onorevole Senatore Tecchio.

Presidente. Vengo allora a quello proposto dal Senatore Cambray-Digny il quale ritiene il comma tale quale sta, tranne che sostituirebbe la particella *o* alla *e*.

Senatore Cambray-Digny. Più la parola « dimostrate » dopo quelle « ammesse se ».

Presidente. Allora il comma sarebbe così redatto: « Le anticipazioni saranno ammesse se dimostrate fatte in conformità delle consuetudini, o con scrittura avente data certa ».

Questo emendamento del Senatore Cambray-Digny si allontana meno di tutti gli altri dal testo . . .

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Si allontana più di tutti, ed è ciò che io desidero si chiarisca dal Senato; poichè, secondo me, quest'emendamento non solamente ammette le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali, ma qualunque anticipazione che si abbia una data certa. Tale forse non sarà l'intenzione dell'onorevole proponente; ma le parole come stanno, mi pare che esprimano che saranno rispettate le anticipazioni fatte conforme alle consuetudini locali, o dimostrate con scrittura avente data certa.

Dunque anche le anticipazioni le quali non sono conformi alle consuetudini locali, purchè sieno dimostrate dalla scrittura avente data certa, devono essere ammesse.

Ora, lo ripeto, la registrazione può assicurare che in una data epoca si fece la scrittura, ma non garantisce la verità del pagamento.

Coloro che in questa materia vogliono ricorrere al diritto comune, non dovrebbero opporsi a che si sostituisca la frase « le anticipazioni nei limiti dell'art. 687 del Codice di procedura civile », o qualsiasi altra formula ch'esprima doversi rispettare soltanto le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha proposto l'emendamento seguente:

« Le anticipazioni saranno ammesse se conformi alle consuetudini locali e provate in iscritto. »

A quest'ultime parole proponeva il Senatore Conforti che fossero sostituite.....

Senatore Conforti. Io proponeva l'abolizione di tutto il comma, e proponeva, come l'onorevole Ministro, di rimettersi alle disposizioni del diritto comune.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore Astengo. Io credo che ci sieno degli equivoci. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia si riferisce se non erro all' art. 687 del Codice di procedura civile il quale stabilisce che le anticipazioni, se sono conformi alle consuetudini sono ammesse, ma nondimeno è necessario che noi facciamo una disposizione su questo proposito, perchè quella del Codice civile si riferisce unicamente alla materia (se non isbaglio) delle esecuzioni forzate, mentre qui trattasi delle esecuzioni sui beni immobili; sopprimendo pertanto questo comma non sarebbe ammissibile l'anticipazione fatta secondo le consuetudini. Sarebbe dunque questa che si dibatte una questione più semplice.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Intende parlare ancora sulla questione?

Senatore Vigliani. Non parlo più sulla stessa questione, perchè se ne sono già proposte dopo della mia parecchie altre.

Dunque mi permetterà il Senato di dire due parole intorno a quella dell'onorevole Astengo. Temel' onorevole Astengo che il riferirsi al Codice di procedura civile non sia sufficiente e che anche ciò conduca a rendere inammissibile l'anticipazione fatta secondo le consuetudini.

Voci. Accetta la soppressione.

Senatore Vigliani. In quanto a me, la soppressione avrebbe il solo scopo di dire niente. In questa legge noi ci proponemmo non di riferirci al diritto comune ma di spiegare all'esattore chiaramente, in modo preciso tutti i diritti di cui egli può valersi; quindi io credo che per lo meno un rinvio alla Commissione si debba fare; ma vorrei che prima del rinvio si esprimesse il principio stesso che si trova nel Codice Civile, dove si dice: « che le anticipazioni saranno ammesse se fatte secondo le consuetudini locali », principio che è nella materia dell'espropriazione forzata, ma che viene ripetuto in una materia che è perfettamente analoga a quella della quale noi ci occupiamo. Quindi parmi che, se si vuole seguitare ciò che dispone il diritto comune, convenga arrestarci, come dicevo, alle parole « dalla consuetudine locale. »

Però stimerei che l'accennare al genere di prova secondo la proposta fatta dall'onorevole Tecchio, non sia cosa da abbandonarsi con tanta facilità, perchè se noi vogliamo fare qualche cosa per questo esattore, se vogliamo chiudere per quanto è possibile la porta alle accuse, che si fanno contro l'esattore, penso che si farebbe cosa conveniente esigendo che questo pagamento non basti asserirlo, ma che convenga provarlo con documenti.

Ma si dice: vi sono analfabeti che non sanno sottoscrivere; io risponderò in primo luogo che il caso è molto raro, perchè proprietari di case che non sappiano leggere e scrivere credo per l'onore del paese al quale appartengo, che non siano frequenti: in secondo luogo credo che se vi sono milioni di analfabeti,

questi milioni d'individui hanno la disgrazia di non possedere case.

Dico poi che quand'anche vi fosse un piccolo numero di proprietari, che fossero analfabeti, questi hanno il mezzo di valersi di uomini d'affari i quali in loro nome studiano la scrittura, e se questo fanno molti proprietari, lo possono fare eziandio coloro i quali si trovano nella necessità di aver bisogno della mano altrui per spedire la quietanza. Quindi non credo che questi proprietari analfabeti sarebbero posti nella impossibilità di rilasciare al loro inquilino una quietanza scritta. Per conseguenza opinerei che si farebbe opera più conveniente e più conforme allo spirito di questa legge, se si mantenesse l'obbligo delle anticipazioni nei termini legali, cioè secondo le consuetudini, ed insieme della necessità della quietanza scritta.

Presidente. Sui due primi comma di quest'articolo non vi è questione.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Ho domandato la parola per semplificare la discussione del Senato.

Nel concetto mio veramente si ammettevano, oltre le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali, anche le altre anticipazioni; ma si esigeva per quelle soltanto la data certa. Per facilitare e conciliare ogni cosa, io non ho difficoltà di ritirare questa seconda parte che cioè non si ammetta più altra anticipazione che quelle che si fanno per consuetudine locale.

Presidente. Allora si confonde nell'emendamento Tecchio.

Senatore Vigliani. Io veramente questo emendamento l'avevo proposto in origine, poi l'onorevole Tecchio l'ha ripreso, quindi senza farne questione di priorità, volentieri lo domando emendamento Tecchio.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Sentita la discussione fattasi, secondo la quale si intende e si prescrive dalla legge che non si possano fare vevoli anticipazioni al di là dei termini consuetudinari, io ritiro il mio emendamento il quale non era che una esplicazione di quello che aveva fatto l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Voci. Allora ne resta uno solo.

Senatore Astengo. Domando la divisione, perchè dopo le parole *consuetudini locali* l'onorevole Senatore Tecchio propone un'aggiunta che dice: « e provata in scritto ».

Presidente. Dunque comincio a mettere ai voti i due primi comma su cui non cade nessuna questione. Chi approva i due primi comma, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene il 3° comma su cui versa la questione. Questo sarebbe innovato dall'emendamento proposto dal Senatore Tecchio il quale dice: « Le anticipazioni saranno ammesse se conformi alle consuetudini locali e provate in iscritto. » Il Senatore Astengo avendo do-

mandato la divisione, io metto ai voti l'emendamento sino alle parole *consuetudini locali*.

Chi ammette quest'emendamento sino a queste parole, sorga.

(Approvato).

Ora metto ai voti le altre parole: *e provate in iscritto*.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io proporrei un sotto-emendamento, cioè che invece di dire *provate in iscritto* si dicesse: *provate nei modi di legge*.

Presidente. Se non vi è opposizione al sotto-emendamento proposto dal Senatore Conforti, lo metto ai voti.

Senatore **Tecchio**. Questa proposta è in perfetta contraddizione colla mia: quando si dice *provate nei modi di legge*, si intende d'ammettere ogni specie di prova, secondo i casi: la mia proposta vuole invece in ogni caso la prova scritta.

Presidente. Il Senatore Conforti persiste nel suo emendamento?

Senatore **Conforti**. Precisamente.

Presidente. Allora comincerò dal mettere ai voti la proposta più lata che è quella del Senatore Conforti che direbbe: *e provate nei modi di legge*.

Chi ammette questo sotto-emendamento proposto dal Senatore Conforti, sorga.

(Dopo prova e controprova è ammesso il sotto-emendamento).

Presidente. Ammesso così questo comma, metto ai voti l'articolo per intero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 44.

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati può, citando il creditore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione in suo favore di quanto gli spetta.

« Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647. del Codice di Procedura civile; non dispensando però dall'obbligo della cauzione, se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto, e si trovi nella impotenza di prestare cauzione. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Mi sembra che questo articolo ora votato lasci senza soluzione un dubbio che riguarda il caso in cui un affittuario non pagasse alla scadenza....

Presidente. La prego riflettere che l'articolo essendo votato, non sono più permessi emendamenti; non si possono fare che aggiunte, le quali ella può proporre, se lo crede.

Senatore **Martinengo**. Non formulo alcuna aggiunta,

ma vorrei soltanto esprimere un dubbio nel desiderio che la Commissione si compiacesse di risolverlo.

Il dubbio sarebbe per il caso in cui il conduttore non pagasse il proprio affitto sequestrato; e quindi se allora gli atti con cui sarebbe escusso dall'esattore abbiano ad essere fiscali, ovvero, se l'esattore debba agire dinanzi ai tribunali, come agirebbe il proprietario stesso.

Questo dubbio parmi, meriti una spiegazione che non è fornita dal testo dell'articolo.

Presidente. Vuole la Commissione farne soggetto di studio?

Senatore **De Gori**. Mi pare che si debba procedere colle regole comuni e generali colle quali si procede contro tutti i debitori.

Senatore **Martinengo**. Ne son persuaso, ma io son d'avviso che dovesse farsene una dichiarazione.

Senatore **De Gori**. Allora siamo fuori del caso di cui si tratta; siamo nel caso di un debitore moroso e non più nel subbietto al quale si riferisce tutto questo progetto di legge.

Senatore **Martinengo**. Mi sembra che la mia proposta non si allontani dal soggetto, giacchè trattasi precisamente del caso dell'esazione di un fitto sequestrato a favore dell'esattore, e dei modi di conseguirne il pagamento.

Ma ripeto, se la Commissione dichiara che la procedura cade nell'ordine comune e che si agirà dinanzi i Tribunali, è questa una spiegazione che mi appaga, e non insisto ulteriormente.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io credo che il Senato debba decidere la questione, perchè qualunque forza possa avere la dichiarazione della Commissione, di certo non impedirebbe di poter dare un'altra interpretazione, la quale sarebbe o almeno potrebbe essere sorretta dalla lettera dell'articolo votato e dai principii seguiti in altre leggi sull'esazione delle imposte.

Dice l'art. 43 che il conduttore debitore dovrà pagare l'ammontare dell'imposta e degli accessori e delle spese.

Ora, essendo il conduttore obbligato a questo pagamento, non è più debitore della pigione, e però è soggetto al procedimento disposto in questa legge contro i debitori dell'imposta.

E questo dubbio, questa interpretazione sarebbe sorretta dalle disposizioni della legge sull'esazione delle imposte in altri paesi; chè anzi, se non erro, si dava questa estensione del procedimento speciale ad altri crediti i quali avevano un privilegio sui frutti del fondo o sui fitti, perchè in ragione della natura privilegiata del credito si supponeva che il possessore della cosa diventasse debitore diretto, e quindi diventasse soggetto a tutti quei procedimenti che contro il primo debitore si potevano fare.

Ecco perchè io credo che una volta ammesso il de-

bito diretto dello affittuale o inquilino, una volta che si dice essere egli obbligato a pagare l'imposta sia conseguenza logica lo accordare contro lo stesso il procedimento privilegiato.

Ma comunque il Senato la pensi, lo dichiari formalmente: perchè io credo che il maggiore e più utile servizio si possa rendere alla cosa pubblica in una simile legge, è quello di farla più chiara che si può, per evitare quistioni che potrebbero rendere difficile la procedura e la esazione delle imposte, ed accrescere le spese e tutte le molestie che rendono spesse volte olose anche le buone leggi.

Presidente. Domando a l'onorevole Senatore conte Martinengo se è soddisfatto.

Senatore Martinengo. Chiederei dopo ciò se la Commissione intende occuparsene o no.

Ministro Guardasigilli. Trattandosi di un'aggiunta che può farsi sempre, credo che si può venire alla votazione degli articoli che seguono, e la Commissione potrà, quando lo creda, presentare un'aggiunta, la quale decida nettamente la questione, sia in un senso, sia in un altro.

Senatore De Gori. Io non mi era resa ragione da principio dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Martinengo; inquantochè dal contesto di tutti gli articoli votati, e che formano questo Titolo, mi sembrava che non potesse risultare il dubbio che si affacciava alla di lui mente; in quantochè tutte le disposizioni, e specialmente quelle contenute nell'art. 43, in che collimano? Collimano in questo; che nel caso in cui l'esattore abbia pignorato pigioni o fitti già scaduti, o veramente in quello che abbia pignorato pigioni o fitti che sono da scadere, l'esattore agisce contro colui il quale doveva pagare, ma non ha pagato, o veramente dovrà pagare perchè la scadenza non è ancora giunta.

Talchè quei diritti o ragioni che ha il proprietario contro l'affittuario o l'inquilino, si trasformano in diritti e ragioni a favore dello Stato.

E siccome tutta la materia trattata in questo Titolo, è quella che regola e prescrive un modo di esecuzione tra i creditori e il debitore, tosto che il creditore va contro l'inquilino, ci va coi privilegi del proprietario.

Mi dispiace se ho dovuto per due volte pregare l'onorevole mio Collega il Senatore Martinengo, a spiegare meglio il concetto che per mio difetto non aveva forse afferrato.

Del resto, quando anche al seguito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli, piacesse per avventura al Senato di rinviare l'articolo alla Commissione stessa, io fino da questo momento accetto francamente il rinvio, inquantochè tutte quelle dichiarazioni che potessero per avventura essere introdotte in questa legge all'effetto di facilitare il pagamento delle imposte, saranno con grande favore accolte dalla Commissione.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori: io desidero e consento che questa proposta sia rinviata alla Commissione, ma vorrei che si riflettesse che si potrebbe cadere in un grande equivoco. Mi spiegherò con un esempio.

Immaginate che io sia un contribuente perchè possiedo una casa: immaginate pure che abbia moltissimi inquilini in questa casa. È giusto che perchè io non pago, un solo degli inquilini che non ha pagato sia astretto a pagare con mezzi che non sono consentiti mai agli altri creditori contro i debitori?

Questa è una questione importantissima, che io non intendo sciogliere, ma che ardisco di far presente, pregando la Commissione a tenerne conto.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io volevo soltanto ringraziare la Commissione per avere accettato il rinvio di questa proposta.

Presidente. Dunque questa questione sarà esaminata dalla Commissione.

Intanto rileggo l'art. 44.

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati può, citando il creditore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione in suo favore di quanto gli spetta.

« Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647 del Codice di Procedura civile; non dispensando però dall'obbligo della cauzione, se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto, e si trovi nella impotenza di prestare cauzione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 45. I creditori, ancorchè privilegiati non possono fare opposizione che sul prezzo di vendita, senza sospenderla. Si uniformeranno all'art. 646 del Codice di procedura civile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora abbiamo esaurito questo Titolo; ma gli articoli 32 e 33 furono rimessi a posteriore esame.

Lunedì dunque si continuerà la discussione degli articoli successivi.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io propongo che si faccia seduta domani. Tutti stiamo qui volentieri per fare gli interessi del paese.

Presidente. Io sono stato avvertito dalla Commissione e dal Signor Ministro Guardasigilli che la parte che segue immediatamente, che è quella dell'esecuzione sugli immobili, non è ancora in pronto, e che ci vorrà la giornata di domani onde metterla compiutamente in ordine; perciò domani non si potrebbe tener seduta.

Prego dunque i signori Senatori di voler essere solleciti per la tornata di lunedì alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6.)

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Dichiarazioni e proposte del Senatore Porro* — *Osservazione del Senatore Tecchio* — *Approvazione delle due proposte del Senatore Porro* — *Istanza del Senatore Tecchio* — *Obiezioni ed emendamento del Senatore Vacca all'articolo 46, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Appunti del Senatore Caccia, a cui risponde il Senatore Vigliani* — *Osservazioni del Senatore Poggi* — *Proposta di aggiunta del Senatore Beretta* — *Schiarimenti del Senatore Tecchio* — *Osservazioni del Senatore Gallotti, a cui risponde il Senatore Vigliani* — *Replica del Senatore Beretta, a cui risponde il Senatore Porro* — *L'emendamento Beretta non è approvato* — *Approvazione per divisione del 1. e 2. comma dell'art. 46* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore Vacca* — *Approvazione dell'intero articolo 46 e degli articoli 47, 48 e 49* — *Proposta d'emendamento del Senatore Martinengo all'articolo 50* — *Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli* — *Opposizione del Senatore Tecchio all'emendamento Martinengo* — *Ritiro dell'emendamento* — *Nuove osservazioni del Senatore Tecchio* — *Approvazione dell'articolo 50* — *Appunto del Senatore Poggi, a cui rispondono il Senatore Tecchio e il Ministro Guardasigilli* — *Proposta d'emendamento all'articolo 51 del Senatore Marzucchi* — *Osservazione del Senatore Lausi, cui risponde il Senatore Tecchio* — *Approvazione dell'art. 51 emendato e del 52* — *Proposta d'aggiunta del Ministro Guardasigilli all'art. 53, oppugnata dal Senatore Tecchio* — *Sospensione della aggiunta proposta dal Ministro Guardasigilli.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

I signori Senatori Satriano e Araldi, domandano il congedo d'un mese, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Venezia, d'un esemplare della *Statistica di quella provincia*;

Il signor G. B. Giuria d'un suo opuscolo intitolato: *Degli Impiegati dello Stato*;

Il sig. Agostino Taraschi, delle sue *Riflessioni sulla esposizione finanziaria fatta dal Ministro Sella*;

Il Sindaco di Palermo, di varie copie a stampa d'un *voto emesso da quel Consiglio comunale contro la proposta abolizione del Magistrato Supremo di Cassazione in quella provincia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscos-

sione delle imposte dirette. Ha la parola il Senatore Porro.

Senatore **Porro.** La Commissione a cui avete delegato l'incarico di riferire sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, vi presenta ora la parte che ha rapporto all'esecuzione sugli immobili. La Commissione fu lieta di ottenere l'assistenza ed il concorso di egregi colleghi, che vollero sussidiarla dell'autorevole loro consiglio, ed essa non deve tralasciare di esprimere loro un solenne atto di ringraziamento.

Gli emendamenti introdotti in questa parte della legge si riferiscono ad alcune deviazioni in confronto al primitivo progetto di legge.

Per aderire al desiderio di rendere più solenne la forma del procedimento, trasferendo l'assistenza alla procedura sugli immobili dagli uffici municipali al dicastero giudiziario del pretore di mandamento, essa tenne fermi tutti quei riguardi, e quelle precauzioni che tendono a garantire l'interesse dei creditori ipotecari, e fece ossequio alla legge comune rimettendo alle consuete forme di procedimento, le controversie che riguardano interessi non del contribuente ma di terze persone. Con ciò però la Commissione non ha creduto di alterare il carattere principale ed essenziale di questa procedura, che vuol essere informata a discipline speciali, a più efficace e pronta tutela dei gravi

interessi a cui tocca. Perciò fu guardinga nell'estendere l'ingerenza del procedimento giudiziario, onde non mettere a pericolo il sistema finanziario a cui si informa la legge. La Commissione è ferma nel proposito di propugnare questo carattere della legge di esazione delle imposte, ed essa cercherà di difenderla con tutte le sue forze o per lo meno colla persistenza che proviene dal più profondo convincimento.

La Commissione è dispiacente che oggi dalle già tenui sue file, manchi l'egregio Senatore De Gori che adempiva l'ufficio d'interprete della Commissione quale Relatore coll'efficacia della sua parola e coll'acume del suo ingegno.

La Commissione per meglio rispondere a tutta quella larghezza di discussione, che può essere richiesta dalla specialità dell'argomento, si fa ardita di esprimere un suo desiderio al Senato, perchè voglia concedere che l'onorevole Presidente abbia a designare alcuno degli egregi Colleghi onde voglia accettare con sacrificio proprio di aggiungersi ed associarsi alla Commissione.

Presidente. Il signor Senatore Porro fa due proposte; una di aggiungere alcuni Senatori all'attuale Commissione speciale per questa legge; l'altra, di deferire questa nomina al Presidente.

Metto ai voti la prima proposta, quella cioè di aggiungere tre membri alla Commissione, ritenendo che questa sia sufficiente al bisogno...

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Desidero che prima il Senato sappia che l'onorevole Senatore De Gori non è assente se non che momentaneamente. Dalle parole che egli ebbe la cortesia di dirigermi dopo la tornata di sabato, parmi poter senza dubbio inferire, che egli domani sia per tornare a Firenze, e, ad ogni modo, non abbia punto abbandonato l'incarico di Commissario e di Relatore.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Ho detto al Senato che la Commissione era dispiacente di non annoverare nel proprio seno oggi il Senatore De Gori, che si trova assente da Firenze, ma essa nutre lusinga che domani assisterà alla riunione della Commissione e alla discussione del Senato.

Presidente. Dunque la Commissione, checchè ne sia dell'assenza del Senatore De Gori, amerebbe che fossero aggiunti alcuni Senatori per completarsi; quindi metto ai voti questa proposta della Commissione; cioè di aggiungere alla medesima tre altri membri.

Chi ammette questa proposta abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

La seconda proposta era quella di deferir: questa scelta al Presidente.

Chi è di questo avviso abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

Allora per non ritardare di più, trattandosi di scegliere, io avrei posto gli occhi su quelle persone che già in questa materia hanno negli scorsi giorni prestata l'opera loro presso la Commissione. Io quindi designo i Senatori Vigliani, Tecchio e Cambrey-Digny.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Signori Senatori.

Ebbi l'onore di essere chiamato a qualche conferenza della Commissione, e mi prestai col mio scarso ingegno, ma con tutta la diligenza che merita la importanza dell'argomento, ed è richiesta dal mio ossequio verso il Senato.

A questo punto però devo dichiarare, che ogni mio intervento sarebbe assolutamente inutile, perchè ho già manifestato alla Commissione il mio parere non solo sopra tutte le disposizioni particolari che già sono state d'accordo coneretate e al Senato proposte, ma altresì intorno alle disposizioni generali che debbono venire appresso.

D'altro canto, voi sentite come la mia voce sia affievolita, se non anzi sparita: onde non potrei più prendere parte attiva alle discussioni della Commissione e della Assemblea; il Senato mi vorrà invece compitare se quanto prima partirò per la mia residenza.

Sono quindi grato al signor Presidente dell'ufficio che gli piace impartirmi; ma lo prego di nominare un altro Senatore in mia vece.

Presidente. Faccio presente al Senatore Tecchio, che quantunque la sua voce sia affievolita, tuttavia è abbastanza chiara per poter farsi intendere. D'altronde egli ha profondamente studiato questa legge; quindi lo pregherei ad accettare: farà poi quello che la sua salute gli consiglierà; ma potrà sempre col suo consiglio coadiuvare i colleghi.

Quindi pregherei il Senatore Tecchio a non ricusare di far parte della Commissione.

(I Senatori Tecchio, Vigliani e Cambrey-Digny prendono posto al banco della Commissione.)

Leggo l'articolo 46 emendato dalla Commissione.

Gli articoli 32 e 33 verranno dopo secondo che saranno espressi e votati quelli che stiamo per discutere
« Art. 46. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta.

» Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel secondo paragrafo dell'art. 34, e senza pregiudizio del

diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva esattoria ».

La parola è all' onorevole Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Onorevoli Colleghi: coll' art. 46 come ben vedete, si entra in un campo più vasto e più scabro, val quanto dire, nel campo del procedimento esecutivo sugli immobili del debitore moroso.

E niuno, lo spero, vorrà contendere che in questo campo convenga pur camminare assai cauti e riguardosi, imperocchè il procedimento esecutivo immobiliare ci conduce dirittamente allo spoglio del debitore, e alla liquidazione giuridica dei diritti dei terzi. Nè io sono solo a pensarla così: ho seguito con assidua attenzione questa grave discussione, e mi fu conforto l'udire dall' onorevole Ministro Guardasigilli alcune dichiarazioni e alcune parole, delle quali con lieto animo io pigliai nota. Egli diceva, quando si ebbe a trattare della esecuzione mobiliare, che conveniva assolutamente largheggiare e concedere molto agli esattori in fatto di procedimento esecutivo mobiliare, menar buone molte deviazioni dal diritto comune, e questo nell'intento principalmente di esaurire per tutti i mezzi l'esecuzione mobiliare, e precludere quasi la via a tentare il supremo rimedio, l'ultima ratio dell'espropriazione immobiliare.

Ora dunque io domando se, dietro queste assicurazioni, noi ci troviamo dinanzi ad un sistema che davvero raggiunga lo scopo cui vuolsi soddisfare. Io domando se veramente e seriamente siasi provveduto all'ordinamento della espropriazione con quei modi più solenni e riguardosi che si raccomandavano.

Comincerò dal gettare uno sguardo sull' articolo 46.

E qui mi sia permessa una riserva ed una protesta.

Emendamenti di così grave valore; emendamenti, i quali si discostano così profondamente dal Progetto ministeriale accolto dall' altro ramo del Parlamento, come altresì dal progetto che gli si contrapponeva dalla vostra Commissione; emendamenti di tanta rilevanza, io credo che almeno avessero dovuto lasciare a noi tanto spazio di tempo da esaminarli, riflettervi sopra e coordinarli coll' insieme del sistema; ma per mala ventura l'angustia del tempo non ce lo permette, e sia così.

Or bene, l' articolo 46, di cui l' onorevole nostro Presidente ha dato lettura, e che a me piace di ripetervi, è così concepito:

« Art. 46. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle

norme dettate nel secondo paragrafo dell'art. 34, e senza pregiudizio del diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva esattoria. »

Concedetemi, o Signori, che prima di scendere all'esame critico di codesto articolo, io premetta alcune osservazioni generali, le quali mi paiono utili, anzi indispensabili, per chiarire bene l'intendimento di questo articolo, e di tutti gli altri che ne sono i corollari e l'esplicamento.

L'imposta prediale (ni giova qui ricordare alcune nozioni elementari della scienza non disutili al mio assunto), non ha certamente altro fondamento razionale e giuridico se non di ridursi ad una prelevazione, ad una delibazione dei frutti dell'immobile soggetto alla imposta fondiaria, come d'altra parte l'imposta diretta personale non è che la prelevazione dei guadagni del contribuente. L'imposta non rappresenta che il corrispettivo del servizio che rende questo ente collettivo ch'è lo Stato all'individuo, prelevando una parte aliquota della sua proprietà, per garantirgli il pacifico godimento della proprietà che gli rimane.

Altraque, se questo è il concetto razionale e giuridico dell'imposta prediale, ognuno vede che il fisco si trova, rispetto al contribuente, in una posizione non diversa affatto da quella di un qualunque creditore; epperò noi, o Signori, respingiamo recisamente una teorica che pur si venne propugnando in questa Aula, la teorica cioè del diritto eminente dello Stato sulla proprietà del contribuente; questa è teorica di altri tempi, di un diverso stato sociale.

Ed ora, premesse queste osservazioni generali, farò un po' di storia intorno alle fasi dei privilegi fiscali in fatto di espropriazione forzata sugli immobili, e comincerò dal rivolgere il pensiero alla legislazione francese, imperocchè dalla Francia noi siamo avvezzi a togliere a prestanza molte istituzioni, il bene ed il male, e talvolta con imitazione troppo servile.

In Francia, sanno le Signorie loro, che la legge degli 11 brumaio anno VII fu la legge organatrice del regime ipotecario, e quando codesta legge si occupò dei privilegi del pubblico Tesoro sugli immobili soggetti a tributo fondiario, stimò di estendere il privilegio sui frutti, sui fitti, e sulle rendite degli immobili soggetti al tributo agl'immobili stessi del debitore. Ma, il principio di questa legge non fu punto seguito dal Codice Napoleone. Ed invero, allorchè si venne alla elaborazione del Codice Napoleone, sorse il dubbio, se convenisse inscrivere nel Codice stesso l'ordinamento relativo ai privilegi del Tesoro pubblico; ma prevalse l'opinione negativa, cioè, che meglio valesse farne soggetto di una legge speciale, e questo perchè si considerò, che le leggi fiscali sono leggi essenzialmente mobili, e mutabili; epperò la legge del 1808 che venne fuori non si attenne al sistema della legge dell'11 brumaio anno VII; ma invece restringeva il privilegio del Tesoro, riducendolo a un privilegio nei limiti

dei frutti, dei fitti e delle rendite del fondo. Quale era dunque lo scopo e il portato della legge del 1808? Era questo fuor di dubbio, che il fisco non potesse fare valere altri diritti se non l'azione sul prezzo dietro la vendita *sub hasta* del fondo soggetto al tributo. Questo principio in Francia non soffrì giammai contrasto, e la giurisprudenza e la dottrina concordemente vi assentirono. Basterebbe consultare gli espositori più reputati della legislazione francese, il Persil, il Duranton, il Dalloz, il Troplong; e notare che il Troplong, quell'esimio scrittore e solenne giurista il quale certamente si è mostrato sempre il più fervido panegirista non solo del Codice francese, ma di tutto ciò che tiene alla forza e all'autocrazia della pubblica Potestà; ebbene il Troplong commentando la legge del 1808 lamentava severamente che questo privilegio, quantunque ristretto, si fosse fatto prebeggare ad altri privilegi fra i quali quello delle spese funerarie.

E se vi piacesse andare più in fondo e cercare le ragioni onde fu mosso il Corpo Legislativo in Francia quando si discusse la legge del 1808 per dilungarsi dal sistema della legge dell'11 brumaio anno VII, basterebbe leggere le solenni parole del Presidente della Commissione di Finanze del Corpo Legislativo, che fu il Montesquieu.

Permettetemi che ve lo legga:

« Les biens que nous possédons n'appartiennent pas à l'État; nous ne lui devons qu'une portion de leur revenu pour nous assurer la jouissance du reste. Ainsi le Trésor ne pouvant prétendre pour la contribution foncière qu'à une portion des fruits de la terre, il ne doit exercer ces privilèges que sur ces mêmes fruits. »

Questo è lo stato adunque della Legislazione Francese.

Guardiamo ora le fasi della Legislazione Italiana.

Dei vari Codici che reggevano per lo innanzi gli Stati Italiani, noi troviamo che il Codice del Regno d'Italia, il Codice Estense, il Codice Albertino, il Codice Toscano avevano seguito il sistema della legge degli 11 brumaio anno VII, estendendo il privilegio del Tesoro anche agli immobili.

Ma le leggi civili del Regno delle Due Sicilie altrimenti ordinarono il privilegio del Tesoro sugli immobili soggetti al tributo fondiario; imperocchè già un Decreto del 1813, nel periodo della occupazione francese, aveva pubblicato in quella parte d'Italia la ricordata legge del 1808, la quale restringeva il privilegio ai soli frutti; e questo stesso Decreto del 1813 venne accolto e trasfuso dipoi nelle nostre leggi civili del 1819.

Il nostro legislatore si preoccupò tanto dei riguardi dovuti alla proprietà immobiliare, che contemplantolo il caso di un fondo soggetto a tributo fondiario per avventura abbandonato ed incolto, non pensò mai di devolverlo al Demanio, come fa la legge che abbiamo dinanzi, ma invece abilitava solo l'esattore a chiedere al Siedaco l'autorizzazione di darlo in affitto, e di affittarlo. Così statuiva un Decreto del 1828, il quale

fu acclamato alla Sicilia con posteriore Decreto del 1833.

Passiamo ora allo stato della nostra legislazione vigente.

Allorchè si venne alla unificazione legislativa, noi avevamo dinanzi due sistemi, il sistema della legge del brumaio anno VII, ed il sistema della legge del 1808, che era stato pure seguito, come io diceva, dalle leggi civili napoletane, e dal Codice Parmense.

Perchè dunque abbiamo noi preferito un privilegio più lato ed esteso al fisco ritornando alle tradizioni ed alle orme della legge degli 11 brumaio anno VII? In qui, o Signori, tanto più sento il bisogno di chiarire gli intendimenti che ci mossero, in quantechè ha preveggo che mi si potrebbe muovere un'obiezione e potrebbe dirsi, a me che parlo: perchè voi vi preoccupate tanto di questo privilegio, così allargato? perchè non ci avete pensato a tempo, ed ora ci date indizio quasi di un rimorso e di un pentimento postumo che vi pesi sull'animo?

Ebbene, a me non farebbero difetto le trionfali risposte a questa possibile accusa.

Noi, o Signori, dovemmo preferire il sistema della legge dell'11 brumaio, anno VII, per più ragioni: in primo luogo, perchè stimammo miglior partito di inserire nel Codice tutta la materia dei privilegi fiscali, e di sottrarla così alle oscillanze ed alle mutazioni di una legge speciale.

Noi fummo mossi altresì da un'altra considerazione, osservando cioè che la maggioranza dei Codici Italiani, aveva consacrato il sistema della legge dell'11 brumaio. E finalmente, noi non sospettavamo, non ci cadde acaneo in pensiero, che si potesse per avventura interpretare il privilegio come lo avevamo organizzato e disciplinato noi, nel senso cioè di confondere il diritto di prelazione dato al Fisco, colla procedura esecutiva privilegiata.

Erano queste due idee distinte, le quali non era lecito confondere, e medesimare.

Queste cose ho voluto avvertire, perchè non ci si faccia addebito di avere forse con troppa leggerezza allargato un privilegio dal quale si possono trarre conseguenze esorbitanti.

Nè qui voglio tacere che io Ministro Guardasigilli a quei di non omettevo di proporre alla Commissione legislativa del Codice civile un apposito quesito nell'intento di esaminare se non sembrasse preferibile il sistema napolitano del privilegio ristretto ai soli frutti del fondo: se nonchè la Commissione si tenne al sistema che prevalse.

Torno ora, dopo queste generali considerazioni, all'analisi dell'articolo 46, e domando prima di tutto, se egli è vero che il procedimento immobiliare, appunto per la sua grande importanza, per la gravità degli interessi che vi si annettono, si vuole circondato di maggiori garanzie, se davvero si vuole riservato questo estremo rimedio, al momento in cui siano esauriti

tutti i modi privilegiati di esecuzione, che fossero dati all'esattore delle tasse, quando si tratta di procedimenti mobiliari; se così è, pare a Voi, leggendo e considerando codesto articolo, che lo scopo sia raggiunto? Io non lo credo.

E qui mi sia permesso di riferirmi per poco al progetto Ministeriale, al quale venne contrapposto il progetto della vostra Commissione.

La vostra Commissione si era ben preoccupata di questo gravissimo pericolo, di lasciar cioè in balia dell'esattore l'esperimento del pericoloso rimedio dell'espropriazione forzata degli immobili, e però con savio consiglio, in due articoli, che sono il 47 ed il 48, ben provvede ad evitarlo.

Mi si conceda che io rilegga i due articoli del controprogetto della vostra Commissione.

« Art. 47. Qualora l'esattore non sia stato in tutto, od in parte soddisfatto del tributo fondiario dell'anno in corso, e dello antecedente, mercè l'esecuzione sui fitti, frutti o pigioni, può procedere a quella sugli immobili tutti del contribuente, situati nel territorio del Comune, in cui il tributo fondiario si riscuote. »

« Art. 48. L'esattore presenterà al Presidente del Tribunale civile, nella di cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione corredata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità, od insufficienza sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati.

« Nella domanda l'esattore non sarà tenuto di fare l'offerta di un prezzo, nè dovrà fare istanza per la stima dei beni.

Ora voi vedete, o Signori, che ponendo a riscontro l'art. 48 del controprogetto della vostra Commissione coll'emendamento che ora ci si presenta formulato in termini ben diversi, senza alcuno sforzo si comprenderà, come il sistema della Vostra Commissione provvedeva abbastanza efficacemente ai diritti del debitore espropriato e dei terzi, e che per lo contrario questo scopo è fallito, se ben lo comprendo, colle disposizioni dell'articolo 46. E difatti, o Signori, voi dovete rendervi conto dei pericoli i quali potrebbero sorgere da un sistema inconsulto che troppo concedesse all'esattore. Se voi non vincolate questa sconfinata potestà lasciata all'esattore, sapete voi che cosa potrà accadere? Accadrà certamente che l'esattore lascerà trascorrere per desidia o per calcolo quei momenti in cui potrebbe con successo e con profitto addentare il patrimonio mobiliare del contribuente moroso; potrebbe, a cagion d'esempio, trasandare l'adoprimento degli atti esecutivi sui frutti nei periodi dei raccolti e lasciar così accumulare arretrati sopra arretrati, e poi quando avesse per le mani un cumulo ragguardevole di quote d'imposte non soddisfatte, allora tentare il procedimento di esecuzione sugli immobili. E lo potrebbe fare tanto più facilmente in quantochè egli sarebbe favorito dall'articolo 50 del Progetto ministe-

riale, il quale articolo 50 conferisce all'esattore un premio di 5 centesimi per lira.

È dunque naturale che l'esattore debba ben rifarsi dei gravi oneri che gli pesano sulle spalle, quando troverà aperta la via al procedimento immobiliare. Io vedo ancora un'altro pericolo di cui bisognerebbe tener gran conto ed è, che l'esattore vorrà certamente valersi di tutti quei vantaggi, di quei lucri che la legge stessa gli accorda; e chi vi dice che un debitore di mala fede non potesse per avventura entrare in concerti collusivi coll'esattore nel fine di mettere su' un procedimento di espropriazione immobiliare per far frode ai creditori ipotecari? Nè si obietti che per costoro sta l'azione di riscatto esperibile entro il termine dei 3 mesi dalla vendita dell'immobile, imperocchè si hanno a considerare due cose; in primo luogo, che le forme abbreviate di questo procedimento eccezionale non porgono sicurtà della scienza dei terzi, ed in secondo luogo, che l'esercizio del dritto al riscatto va subordinato a tali condizioni e restrizioni da renderlo poco accessibile ai creditori ipotecari.

Queste ragioni, o Signori, parmi che consiglino a circoscrivere quanto si può le facoltà accordate all'esattore circa il procedimento immobiliare.

Ebbene, cogli articoli che trovo negli ultimi emendamenti della Commissione, quali garanzie si offrono? Una sola che io leggo all'art. 48.

L'articolo 48 è così concepito:

« Art. 48. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della Pretura del Mandamento nel quale sono situati gli immobili da vendersi. »

A che cosa dunque si provvede, e quali garanzie si accordano in quest'articolo?

Null'altro che il deposito nella Cancelleria della Pretura dei documenti.

E che si otterrà forse così quello scopo a cui certamente si rimira, cioè di accertarsi che l'esattore abbia esauriti tutti i mezzi esecutivi sui mobili, sui fitti e sui frutti, perchè sia abilitato ad investire dipoi il patrimonio immobiliare del debitore moroso? Io nol credo, nè ho fede ad una illusoria garanzia.

Ma vi ha di più. Esaminando codesto articolo, io ci ravviso tale un'anomalia, che non posso lasciar passare senza critica. L'articolo abilita l'esattore ad investire anche gli altri immobili del debitore moroso che esistessero fuori il Comune ove è sito l'immobile soggetto al tributo fondiario, nel caso che non trovasse su questo di che rivalersi del suo credito. Ma che? Si vorrà dunque aggiungere privilegio a privilegio, e dilargarne lo esercizio oltre i limiti assegnati dal Codice civile al privilegio fiscale? Forse si verrà obiettando che l'esattore, forte di un titolo cui è data l'esecuzione parata, può bene addentare immobili non garantiti dal privilegio, dacchè tutti i beni del debitore co-

stituiscono la garanzia comune dei creditori. Ma il caso non è questo, e ben altro è il portato dell'articolo. Se privilegio non esiste sugli altri immobili del debitore, egli è palese che mancherebbe affatto il fondamento giuridico ad autorizzare il procedimento esecutivo eccezionale, e privilegiato.

Io non andrò oltre, mi bastano queste osservazioni, e conchiudo.

Io non metterò innanzi un novello emendamento. Se avessi dovuto proporlo a caso vergine, io lo avrei formulato così:

« Nel procedimento immobiliare saranno seguite ed osservate le norme e le forme stabilite dal Codice di procedura civile, salvo le eccezioni prescritte dalla presente legge ».

Così io avrei fatto delle concessioni in quanto all'abbreviazione dei termini per rendere questo procedimento più sciolto, e rapido, ma avrei pur fatto pieno omaggio ai principii.

Io però non oso di proporvi questo emendamento, perchè poco mi affidano, lo dirò schietto, le disposizioni e le tendenze prevalenti nel Senato, ed invece io vi propongo quello stesso emendamento che la vostra Commissione vi proponeva coll'art. 48: per conseguenza, io vi propongo, in primo luogo che nell'articolo 46 venga eliminata la facoltà d'investire col procedimento di espropriazione forzata i fondi immobili che escono dal perimetro del comune, ed in secondo luogo, propongo come emendamento aggiuntivo all'articolo 46 l'articolo 48 della prima Commissione formulato ne' seguenti termini:

« L'esattore presenterà al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione correlata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità od insufficienza sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati ».

Signori, io non vi dissimulo la mia peritanza, la mia perplessità sull'esito di quest'emendamento, per ragioni che è meglio tacere. Mi mi affida ancora l'autorevole concorso, che forse non mi farà difetto, dell'onorevole Ministro Guardasigilli, e degli egregi Magistrati che veggio sedere su quel banco, e che sono avvezzo da lunga mano a stimare e rispettare.

Certo io non rimarrò solo, nello evento della sconfitta, ma se avessimo a soccombere, pur soccombendo, potremo ripetere il famoso verso di Lucano

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.

Presidente. Quest'emendamento intende di aggiungerlo all'art. 46, oppure all'art. 48?

Senatore Vacca. Lo trasporto all'art. 48.

Presidente. Faccia grazia di redigerlo e trasmetterlo al banco della Presidenza.

Senatore Vigliani. Come seguito dell'art. 48 non mi pare che possa stare.

Senatore Vacca. Allora lo propongo come emendamento aggiuntivo all'art. 46.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Non vi faccia meraviglia o Signori, che io sorga a rispondere alle osservazioni con molto senno fatte dall'onorevolissimo mio amico e collega Senatore Vacca, mentre nelle precedenti tornate voi mi avete inteso sostenere sopra alcuni articoli, principii, che, a prima giunta, possono sembrare molto analoghi a quelli, che trovarono un forte sostenitore nell'onorevole Senatore Vacca.

Io non dissimulerò al Senato che le prime mie impressioni non erano molto favorevoli ad un diritto privilegiato in fatto di esecuzioni tanto sopra i mobili come sopra gli immobili, ed io cercai da principio di studiare attentamente se vi fosse mezzo di servire agli interessi di questa legge, la quale, come voi ben sapete, deve primieramente proporsi lo scopo di assicurare una pronta ed esatta riscossione delle imposte, attenendosi a quei mezzi che la legge comune somministra ai creditori contro tutti i loro debitori.

Debbo però confessarvi che, dopo aver molto meditato sopra questo argomento, ed avere anche conferito con diversi nostri Colleghi, assai periti in questa materia, anche in ciò che riguarda le sue pratiche applicazioni, ho dovuto convincermi che una volta che il Senato entrò nel sistema fondamentale di questa legge, in quel sistema che fa dell'esattore un appaltatore della imposta, che ha l'incarico di rispondere del non riscosso come se lo avesse riscosso, che gli impone termini molto precisi ed anche brevi, per versare l'importo dei tributi nell'erario, non era più cosa possibile rimanere nella cerchia del diritto comune, senza dar luogo all'esattore di muovere lagnanze a quella legge che tanti pesi gli impone, e che d'altra parte gli negherebbe i mezzi per sostenerli.

Io cercai allora di attenermi ad una via di mezzo, la quale contemperasse i riguardi dovuti all'esattore e le esigenze della giustizia per guisa, che alla ragione comune non si arrecassero altre deroghe che quelle che siano veramente richieste dalla natura e dall'indole speciale di questa legge.

Io non mi arresterò, o Signori, a confutare le considerazioni preliminari che vi sono state elegantemente esposte dal mio amico e collega il Senatore Vacca, perchè esse mi porterebbero a rientrare probabilmente nella discussione generale.

Per verità poi questa discussione la quale da tanti giorni dura, e che sicuramente ha nel Senato prodotto di già un certo senso di stanchezza, ci impone assolutamente il dovere di essere il più possibile brevi. Io credo quindi di potere rispondere alle obiezioni mosse dall'onorevole Vacca esaminando il sistema che la Commissione vi ha da ultimo proposto, i motivi che l'hanno mossa, e le sue conseguenze, per modo che venga a risultare che i timori dell'onorevole Senatore Vacca sono se non del tutto infondati, almeno molto esagerati.

Osserverò innanzi tutto, che l'onorevole Vacca, appellandosi al nuovo diritto civile italiano, parmi che non

abbia cercato un appoggio molto valido alla sua opinione.

Io vi prego in fatti o Signori, di portare la vostra attenzione sopra l'art. 1962 del Codice civile, e troverete sancito accanto a quel privilegio fiscale per la imposta fondiaria sopra i beni immobili, che l'onorevole Vacca disse respinto dal diritto francese, voi troverete, dico, in quell'articolo accanto ai privilegi fiscali, un altro principio, che cioè il privilegio sarebbe pure stato accompagnato da mezzi speciali di esecuzione. Ecco, o Signori, le parole dell'articolo: « senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzata dalla legge. » Dunque il legislatore italiano nel promulgare il Codice civile, ha cose già stabilite in questa materia, che cioè il fisco avrebbe avuto sopra gli immobili il privilegio, e più mezzi speciali di esecuzione.

Ora che cosa facciamo noi col progetto che stiamo discutendo? Non facciamo altro che dare esecuzione a questo concetto; accanto al privilegio noi vi presentiamo quei mezzi speciali che ci sembra si possano in questa legge stabilire, senza ledere i principii di giustizia, senza recar danno all'interesse dei terzi. Ma l'onorevole Vacca sostiene che sono assolutamente da distinguersi i due privilegi, cioè il privilegio del diritto ossia del credito, e quello dell'esecuzione. Ma noi troviamo che la legge fa camminare insieme questi due privilegi in modo che l'uno sia di puntello all'altro.

Del resto, io qui invocherei l'autorità del Senato per farmi scattare ad alcune considerazioni circa la distinzione del privilegio di credito da quella dell'esecuzione, considerazioni che a parer mio, meritano qualche riguardo. Per ciò che concerne i mobili, il privilegio di esecuzione si è limitato soltanto là dove esiste il privilegio del credito. Ma voi non ignorate, o Signori, che dopo attento studio sopra questa questione, vi sono stati presentati dei temperamenti, i quali non hanno certamente contenuto il privilegio di esecuzione entro i limiti del privilegio del credito, ma lo hanno esteso, sebbene con alcune garanzie, con alcune limitazioni, a tutti i mobili, compresi quelli i quali non sarebbero soggetti a privilegio fiscale.

Il principio adunque dell'estensione del privilegio di esecuzione anche a quei beni i quali non vanno soggetti al privilegio del credito, è già stato dal Senato ammesso nell'esecuzione dei mobili; non ci resterebbe quindi a vedere se non vi abbia ragione di arrestarci su questa via, e se vi abbia ragione di non seguirla per ciò che riguarda gli immobili.

Io non credo, per verità, che noi ci troviamo in tale condizione da essere costretti o ad ammettere assolutamente la procedura comune, o che sarebbe il voto principale dell'onorevole Vacca, oppure ad accostarci di molto al diritto francese, lo che forma il subbietto della proposta a cui l'onorevole Vacca ha creduto doversi limitare. Non parlo quindi dell'idea di voler

porre questa materia interamente sotto l'impero del diritto comune, giacchè la vedo pure abbandonata dallo stesso Senatore Vacca; e poichè egli ammette che si possa fare qualche cosa di speciale, vorrebbe che le norme non fossero assolutamente quelle proposte dalla Commissione, ma altre che egli crede più rassicuranti. Non occorre più esaminare se realmente le norme che la Commissione propone, non presentino l'assicurazione, la guarentigia, che è desiderata dall'onorevole Vacca, e certamente anche desiderata dalla Commissione, la quale non sarebbe venuta a farvi proposte che a lei sembrassero pericolose, singolarmente riguardo ai terzi.

Occorre anzi tutto, o Signori, di por mente ad un punto che è molto essenziale nel sistema che è stato proposto dalla Commissione.

La Commissione, mentre crede che si debbano adottare mezzi eccezionali anche nella esecuzione sopra gli immobili, ravvisa però necessario limitare i poteri dell'esattore nella esecuzione e d'imporgli alcuni freni, ed uno singolarissimo che si scosta dal diritto comune e lo pone in una condizione del tutto straordinaria e peggiore di quella di tutti gli altri creditori. Questa condizione riguarda l'ordine con cui l'esattore debba procedere agli atti esecutivi.

Voi non ignorate che secondo i principii del diritto comune, che si trovano nel Codice civile, ogni creditore nel procedere alla esecuzione contro il suo debitore, ha la elezione di procedere come meglio gli piace o sopra i mobili o sopra gli immobili. Egli non è tenuto, come lo era in altri tempi ed in altre legislazioni, di esecutare, come si suol dire, i beni mobili del debitore prima di passare alla esecuzione sugli immobili; la legge lo fa arbitro dell'ordine in cui intende procedere; egli non ha da consultare che il proprio interesse.

Ma la Commissione considerando come questo principio sarebbe stato pericoloso per l'esattore, e come l'esattore autorizzato a procedere con mezzi speciali, non debba a questi aver ricorso se non quando abbia già esaurito gli altri, ha proposto nell'articolo che stiamo discutendo, di stabilire che l'esattore non possa procedere sopra gli immobili, se non quando abbia esaurito il processo esecutivo mobiliare.

Voi intendete, o Signori, di quanta importanza sia questa limitazione, siccome quella che allontana di molto il caso in cui l'esattore abbia a procedere sopra gli immobili. E che questo caso si debba considerare come molto raro nella pratica, lo attestano tutti coloro che di questa materia hanno una cognizione maturo e profonda.

Nei paesi dove un procedimento simile a quello che noi stiamo per sancire, si trova in vigore, sono rari i procedimenti che si fanno sopra gli immobili, imperciocchè, in generale, sono sufficienti i mobili, e singolarmente i frutti, a pagare le tasse.

L'onorevole Vacca chiamava il procedimento sopra gli immobili *l'ultima ratio* del creditore.

Voi comprenderete che le cose da me dette dimostrano, come questo suo detto diverrà una verità nel sistema della Commissione, che non permette di ricorrere agli immobili se non quando siano stati escussi i mobili; ma non è punto una verità nel sistema comune, non è una verità nella procedura ordinaria; imperocchè, come io vi diceva, questa procedura autorizza a procedere sopra gli immobili anche prima di avere toccati i mobili; e conoscerà quindi l'onorevole Vacca come, in questa parte, noi abbiamo allontanato quel modo di procedura che egli trova grave e tanto odioso, obbligando l'esattore creditore a passare per uno stadio, che rende molto difficile l'esperimento dell'esecuzione immobiliare.

Ma l'onorevole Vacca teme che l'esattore, armato di questo mezzo straordinario, possa abusarne e possa ottenere in alcuni casi l'intento di spogliar i debitori ed anche i terzi interessati dei loro diritti, senza che lo esiga veramente l'interesse della riscossione delle tasse. Egli vedeva un pericolo, un primo pericolo nel cumulo di arretrati di tasse che, a bella posta, dall'esattore si lasciasse formare, per cadere quindi sopra gli immobili dei contribuenti e spogliarneli.

A questo riguardo, io credo di poter assicurare completamente l'onorevole Vacca ed il Senato, facendo osservare che, proseguendo nella discussione di questa legge, s'incontrerà una disposizione colla quale, dei termini stabiliti all'esattore per procedere all'esecuzione, si fa non una facoltà ma un dovere, per modo che se egli non osserverà questi termini, dovrà portare egli stesso le conseguenze del suo fatto, e non potrà ottenere alcun rimborso, alcuna indennità, e dovrà anche, a termini di un'altra disposizione speciale, rispondere di quegli abusi che avesse per fatto suo commesso a danno del contribuente.

Quindi questo primo pericolo credo che rimanga interamente dileguato.

Un altro pericolo scorgeva l'onorevole Vacca nella collusione che si potesse fare tra l'esattore e il contribuente a danno dei terzi che avessero dei crediti ipotecari sopra gli immobili sui quali si procederà all'esecuzione.

Anche questo timore a noi sembra più apparente che reale, imperocchè noi non crediamo che l'esattore possa più facilmente colludere a danno dei terzi di quello che lo potrebbe fare ogni altro creditore.

Invitiamo l'onorevole Vacca a considerare che l'esattore non potrà certo sorprendere i creditori ipotecari, imperocchè, come nel procedimento comune, così in questo procedimento speciale è prescritto, che si debbano fare le opportune notificazioni ai creditori, ed è pure prescritto che i creditori ipotecari possono fare tutte quelle opposizioni che credessero del loro interesse, e sopra queste opposizioni, quando venissero fatte, sarà provveduto a termine di ragione.

Aggiungiamo un'altra considerazione che a noi pare di grave momento.

L'esattore, allorchè è munito del primo privilegio sopra gli immobili che formano l'oggetto dell'esecuzione, non fa che prelevare il suo credito, e quindi rimette l'ammontare del ricavato della vendita degli immobili alla autorità competente, la quale deve procedere secondo la legge comune, alla ripartizione fra tutti gli interessati. Ma quando l'esattore non è munito di privilegi, e si trova in condizioni eguali a quelle degli altri creditori, egli non ritrae altro vantaggio che quello della maggiore economia e della maggiore prontezza nella procedura, e deve rimettere tutto il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili, all'autorità giudiziaria.

Un'ultima cautela è nel diritto di riscatto che compete in questo caso non solo al debitore espropriato, ma anche ai creditori ipotecari, i quali credessero venduto l'immobile a troppo vil prezzo; e questo diritto non è punto oneroso nè sottoposto a condizioni troppo gravi, come è sembrato all'onorevole Vacca, imperocchè, quando giungeremo all'articolo che ne tratta, voi vedrete che per opporre quel riscatto, i debitori o creditori non hanno da fare altro se non ciò che si fa in tutti i riscatti, rimborsare cioè il prezzo pagato colle spese, e ciò facendo, rientreranno nei diritti di quello il quale ha acquistato all'incanto l'immobile.

Noi crediamo che non si possano proporre condizioni più eque per il riscatto, come crediamo che il riscatto sia una vera ancora di salvezza contro i pericoli che possono per avventura incontrarsi nei casi rarissimi in questa procedura.

Un ultimo obietto veniva facendo l'onorevole Vacca, supponendo che coll'estendersi della procedura eccezionale anche a quegli immobili che non sono soggetti a privilegio, si voglia da noi estendere il privilegio del credito.

Qui ci basterà la dichiarazione seguente.

Non dobbiamo confondere, e qui è veramente il caso di dirlo, non dobbiamo confondere i due privilegi.

Estendendo anche agli immobili non soggetti a privilegio, i modi speciali di esecuzione che vi propone di stabilire, non intende punto la Commissione di estendere il privilegio del credito; il credito dell'esattore rimarrà sempre non privilegiato, nè potrà egli appropriarsi nemmeno un soldo del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile senza l'autorità del giudice; egli avrà il solo vantaggio di non dover correre una trafila troppo lunga e dispendiosa quale sarebbe quella del procedimento ordinario.

Quanto al grado, invero, l'esattore è eguale agli altri creditori: ma non bisogna dissimulare che egli ha per sè due circostanze molto favorevoli; l'una, la sua qualità stessa di rappresentante dello Stato, della Provincia e del Comune che gli impone dei doveri e riguardi impreteribili, e quando per avventura fosse tanto male

avvisato di voler tentarne l'abuso, avrebbe sopra di sé la sorveglianza dell'autorità a cui è dato il diritto di richiamarlo al dovere.

Ha poi l'esattore un'altra condizione specialissima che consiste nella qualità del suo credito, che certamente nessuno vorrà negare essere un credito degno di tutti i riguardi, poichè se vi ha credito importante e sacro, è certo quello delle imposte, senza le quali nessuno Stato potrebbe sussistere.

Nè ci dica l'onorevole Vacca che sia d'altri tempi e non di tempi civili l'introdurre privilegi per la riscossione delle imposte, perchè io lo pregherei di voler avere presente le leggi di tutti i paesi antiche e moderne, e troverà che nessun paese si trova il quale non abbia accordato qualche privilegio di esecuzione, allorchando si tratta della riscossione delle imposte; la differenza può consistere solo nel più o nel meno.

Io sono d'accordo coll'onorevole Vacca, che nei tempi antichi si è ecceduto nel concedere favori al fisco, ma noi crediamo che la nostra legge sia molto lontana dal concedere troppi favori.

Come conseguenza delle sue osservazioni, che cosa finisce per proporre l'onorevole Senatore Vacca? Egli propone semplicemente di far precedere un decreto del Presidente del Tribunale all'esecuzione sopra gli immobili, quindi anch'egli è obbligato a scostarsi alquanto dal diritto comune, e questo lo dico per dimostrare come sia difficile, per non dire impossibile, il camminare sulle orme del diritto comune in questa materia. Il diritto comune vorrebbe una sentenza del Tribunale, ed egli si contenta di un decreto del solo Presidente. Ma che cosa fa la Commissione? Invece di questo decreto, la Commissione ha considerato che un punto occorreva essenzialmente di accertare per autorizzare l'esattore a passare dal procedimento sui mobili a quello sugli immobili, e questo punto sta nell'obbligo a lui imposto, di non procedere sugli immobili se non esauriti i mezzi sopra i mobili.

Per avere questo accertamento, la vostra Commissione ha creduto che potesse essere sufficiente l'imporre al medesimo esattore l'obbligo di produrre davanti a quell'autorità giudiziaria, in quale dovrà presiedere all'esecuzione sugli immobili, gli atti da lui compiuti per l'esecuzione sui mobili.

Voi intendete, Signori, che quest'autorità giudiziaria la quale è il Pretore, perchè l'autorità più vicina, allorchè scorgesse che gli atti presentati dall'esattore fossero difettivi, non dimostrassero cioè aver egli adempiuto al disposto della legge, potrebbe sempre richiamarlo.

Ora siccome in questo stadio del procedimento noi crediamo che null'altro veramente importa di fare, se non di ottenere l'accertamento che vi abbiamo accennato, noi non sappiamo scorgere qual gran guadagno farebbe il contribuente, e con lui i creditori ipotecari iscritti sull'immobile sul quale si volesse procedere, quando si facesse precedere questo decreto del

Presidente, il quale in sostanza non accerterebbe nemmeno ciò che il Pretore nel sistema della Commissione accetterà, giacchè stando alle disposizioni della legge comune non si produce davanti il Presidente alcun atto di esecuzione sopra i mobili, poichè, come diceva, non è prescritto dalla legge comune che si debba agire sopra i mobili prima che sopra gli immobili.

Quindi ove nulla aggiungesse l'onorevole Senatore Vacca a ciò che ha proposto, io mi permetto di dirgli che riuscirebbe forse meno a raggiungere il fine propostosi, di quella che fece la Commissione col suo progetto.

Senza spendere maggiori parole su questo argomento, e temendo anzi di essermi diffuso anche troppo, io vi prego, o Signori, di rimanere coerenti a quei principi che avete finora seguito, e di volere quindi accogliere anche questa parte del progetto che vi viene presentata dalla Commissione, con sicurezza che mentre farete opera utile allo Stato, utile all'interesse finanziario, non vi arrecherete alcun danno, nè vi esporrete ad alcun pericolo.

Presidente. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore Caccia. Prendo la parola sull'art. 46, non già per tornare su quanto precedentemente si era osservato, o per rimettere in campo la questione altra volta esaurita, perchè con ciò farei prova di rispettare poco il Senato nelle sue deliberazioni; però dallo sguardo fugace che ho potuto dare stamane stesso alle disposizioni che la Commissione propone per il procedimento immobiliare, e ponendomi dal punto di vista in cui essa si è collocata, io credo che per lo meno la disposizione dell'art. 46 sia incompleta.

Signori, non vi ha chi non veda che in questa legge in fatto di procedimento immobiliare, è data una gran garanzia al debitore moroso.

Chechè si fosse detto del rigore di questa legge; per quanti rimproveri si siano fatti alla sua inesorabile forza contro il debitore moroso quando si è trattato dell'espropriazione mobiliare, io la trovo altrettanto tutelare e benigna dove si tratta del procedimento immobiliare.

Voi sapete, o Signori, che, per un noto aforismo, tutti i beni del debitore sono la comune garanzia del creditore, e non vi ha legge che abbia segnato l'ordine di procedura contro il debitore; chiunque è munito di un titolo autentico esecutivo può a suo grado procedere sui beni mobili del suo debitore, poi lasciarli, correre sugli immobili, e quindi ritornare ai mobili, e quando vi è l'arresto della persona, può anche usare di questo esperimento in concorso cogli altri testè accennati; ma questa legge, o Signori, ha segnato un beneficio pel debitore, ed adotta, permettete che io tolga in prestito dalla teorica delle fidejussioni questa frase, il beneficio dell'escussione, coll'ordinare che mai non si potrà passare al procedimento immobiliare, se non quando venne accertata l'insufficienza dei beni mobili del debitore.

Ebbene, o Signori, Voi mi ammetterete di leggieri che questo è un privilegio, è un beneficio che apporta questa legge al debitore moroso.

Esso, per la legge che sta per avere la vostra sanzione, non può esser es uso sopra gli immobili se non dopo esaurita l'escussione sui beni mobili.

Ora io vi domando, o Signori, quali cautele avete dato perchè questo privilegio fosse attuato? voi l'avete abbandonato a chi, mi si permetta di dirlo, è giudice e parte. L'esattore deve giudicare dell'insufficienza dei mobili per iscagliarsi contro i beni immobili; voi lo avete fatto giudice già dell'escussione sui mobili; voi l'avete fatto entrare in un sistema di atti arbitrarii, dai quali non vi ha altro scampo se non che un indennizzo da darsi al debitore. Io avrei compreso questo giudizio abbandonato all'esattore nel progetto che è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, perocchè in quello avete trovato scritti gli articoli 54 e 55, nei quali è detto che ogniqualvolta l'esattore si spinga ad eccessi, ad irregolarità, ad abusi delle sue funzioni, sia il Prefetto destinato a reprimere questi abusi ed arrestare anche l'esecuzione immobiliare.

Dunque, o Signori, il progetto votato dalla Camera dei Deputati dava al Prefetto l'autorità di frenare questi abusi dell'esattore, e che cosa la Commissione con questo articolo? Essa lascia libero l'esattore di procedere, dopo la insufficienza dei mobili, da lui solo giudicata, all'espropriazione immobiliare, ed avete inteso ripetere poc' anzi, e lo ripeto, che tutto il rimedio che si è trovato è quello che dopo trascritto l'avviso d'asta dell'immobile si dovessero depositare nella Cancelleria i documenti che provino l'insufficienza dei mobili.

Ora io domando alla Commissione. Una volta notificata l'inserzione dell'avviso d'asta, essa ha voluto fare quello che la legge faceva colla trascrizione del pignoramento, cioè avvisare tutti i creditori iscritti del procedimento di espropriazione, una volta che sono depositati nella cancelleria gli atti che dimostrano la insufficienza dei mobili, e che un creditore sorga a dire che l'insufficienza non è provata, e lo sostenga ancora con tutte le forme ordinarie della procedura. Io credo o Signori, che in questo caso non vi saranno rimedi bastevoli a frenare l'azione dell'esattore, per frustrare il suo procedimento, ma quand'anche non fossero in quest'ordine d'idee, le opposizioni sarebbero fatte dai creditori, i quali vedendo invaso il fondo comune, dimostreranno che si è male spinta la procedura. Quindi quest'ostacolo può nascere per la mala fede, ma vedrete sempre insorgere i creditori che si opporranno ai procedimenti.

Signori, le mie osservazioni non sono fatte per arrestare il corso della legge, giacchè avrei tacito come ho tacito fin'ora; ma le faccio pel bene della legge stessa, perchè credo che questo sia un principio non solo infelice, ma anche incompleto; ma o Signori, se le norme che voi trovaste nel primo progetto, non le

stimaste opportune, se avete voluto, invertendo l'ordine della giurisdizione, permettere che dell'espropriazione conosca il Pretore; ma perchè, o Signori, non dare al Pretore anche in questa circostanza, una norma, una giurisdizione speciale?

Ho fatte queste osservazioni perchè mi sentiva in dovere di farle, lasciando ora alla Commissione di tenerle in quel conto che crederà.

Presidente. Ha qualche proposta da fare?

Senatore **Caccia.** Non fo proposte sopra una legge alla quale darò il mio voto negativo.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** La Commissione crede non lasciare affatto senza risposta le osservazioni che con parole gravi ha fatto l'onorevole Senatore Caccia sopra il progetto presentato testè intorno all'esecuzione sugli immobili.

Non si può negare che nelle osservazioni fatte dall'onorevole Caccia non si scorga l'uomo al quale non garba il sistema; e intendo benissimo che nella sua posizione non si possa parlare diversamente; e forse si potevano usare parole anche più gravi.

Egli, non amando il sistema che il Senato ha accolto, trova che tutto quanto è in esso, male si combina con le sue idee.

Ma in quanto riguarda l'art. 46 fa un'allusione che torna a grande lode del progetto.

Ha riconosciuto che l'aver richiamato il così detto beneficio di esecuzione è, in questa materia almeno, un vero vantaggio che si fa al contribuente, e noi, siamo lieti che quest'osservazione esca dalla bocca dell'onorevole Senatore Caccia, e che acquisti così molto maggior valore.

Ma egli soggiunge, che se questa disposizione procura un beneficio al contribuente moroso, è però incompleta e senza sufficienti garante, lasciandone gli effetti all'arbitrio dell'esattore.

Noi avremmo amato che l'onorevole Senatore Caccia, attendendo l'art. 48 dove si tratta appunto del deposito degli atti esecutivi sui mobili da farsi presso il Pretore, si fosse compiaciuto di fare là qualche proposta che meglio garantisse a parer suo i debitori morosi, la quale avremmo presa sicuramente in considerazione; ma senza fare proposta alcuna, si è limitato a muovere due censure; l'una che dice l'esattore giudice è parte nel procedere all'esecuzione sopra gli immobili; l'altra di aver tolta una garanzia la quale derivava dall'art. 54 del progetto, articolo che conferisce certi poteri tutelari all'autorità amministrativa, cioè al Prefetto.

Comincerò dal rispondere immediatamente all'ultima censura, la quale manca assolutamente di base, poichè posso assicurare l'onorevole Caccia, che non è mai stata mente della Commissione di depennare l'art. 54. Egli vedrà in seguito comparire questo art. 54 con al-

cuni altri che non si trovano fra gli articoli che sono stati distribuiti. Ma non tutta l'opera è stata compiuta dalla Commissione. La Commissione verrà man mano presentando al Senato il risultato dei suoi studi, e quando piaccia all'onorevole Caccia di attendere il momento in cui arriveremo a quella parte del progetto, stia pur certo che si troveranno le disposizioni dell'art. 54, almeno per quanto riguarda la persona che parla, migliorate se è possibile; certo mantenute.

Quanto poi all'asserire che l'esattore è giudice e parte, credo che l'asserzione sia alquanto esagerata, e che muova piuttosto dall'aspetto delle cose che dalla loro sostanza.

È verissimo che non si è creduto conveniente di aprire un'ispezione giudiziaria sopra gli atti esecutivi, a cui l'esattore abbia proceduto sopra i mobili. Sarebbe stato veramente sconveniente, aprire una via ad un giudizio immediato, quando si fosse tenuto questo sistema. Ma quando la Commissione proponeva di obbligare l'esattore a far fede di aver compiuti gli atti esecutivi sui mobili, depositati da lui presso il Pretore, ha creduto di mettere tutti gli interessati in condizione di prenderne cognizione, e quando vi avessero scorto che l'esattore o non avesse compiuti gli atti, o che realmente non risultasse da quelli che il contribuente non possedeva beni mobili, potrebbero sicuramente muovere quelle obiezioni, quelle istanze, che l'onorevole Caccia ha benissimo come si fanno dagli interessati in casi simili.

Ed ecco come non sussista l'obiezione fatta che l'esattore non ha bisogno di autorizzazione; l'esattore, prima di procedere sull'immobile, è obbligato a metter coloro i quali possono aver un interesse di arrestarlo nella sua via, in grado di farlo se la legge li assiste, e se il loro interesse lo consiglia.

Crediamo che queste osservazioni possano bastare a rispondere alle obiezioni state fatte dall'onorevole Senatore Caccia.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Le osservazioni or ora fatte dall'onorevole Vigliani a nome della Commissione, mi hanno rassicurato alquanto e tratto ad abbandonare una delle proposte dell'emendamento del Senatore Vacca, vale a dire quella relativa al decreto del Presidente del tribunale, come condizione necessaria per procedere all'esecuzione immobiliare.

Ma mi rimangono ancora alcuni dubbi sull'altra parte la quale tende ad autorizzare un procedimento privilegiato di esecuzione immobiliare, e tende ad autorizzarlo, non solo per il tributo fondiario che cade sul fondo che si vuole investire, ma ancora sopra altri fondi su cui il fisco non ha privilegio.

L'articolo 46 che è la chiave della nuova procedura sulle esecuzioni immobiliari, fa un'importante innovazione, e l'onorevole Senatore Vigliani non lo ha dissimulato.

Ma l'innovazione mi pare più profonda che non sia stata quella sulle esecuzioni mobiliari.

Imperocchè quanto ai mobili, è stato concesso, di potere investire i fitti, le pigioni ed i frutti pendenti anco per i tributi non fondiari, e farli vendere, quantunque nel Codice civile siano classificati tra gli immobili, senza però che ne venga un'alterazione nel privilegio. Quanto all'esecuzione immobiliare pare a me che si vada un po' più in là.

Nell'esecuzione immobiliare la concessione della procedura privilegiata è ristretta ad una specie di mobili, perchè un articolo, che ora non rammento, ma che fu votato dal Senato, stabilisce che quanto ai mobili che sono presso i terzi, e quanto agli assegnamenti ed ai crediti non possono questi essere investiti dall'esattore se non con la procedura ordinaria; in questa parte il diritto comune è mantenuto ed è detto di più che non sarà obbligato l'esattore ad investire questa parte di mobili prima di procedere alla esecuzione immobiliare, lo potrà fare, se lo crede, ma se non lo crede, non lo farà altrimenti; perciò quanto all'esecuzione sui mobili non si sono fatte delle distinzioni e si è riservato qualche caso al diritto comune.

Quanto agli immobili, per l'art. 48 il caso è diverso: si possono investire i beni immobili che sono nel Comune in cui le imposte non si possono riscuotere, non tanto per i tributi fondiari che li gravano, quanto anche per le imposte non fondiarie che non sono pagate. Questa è una innovazione che si discosta dall'articolo primitivo del progetto dell'antica Commissione, perchè l'articolo 47, se non erro, stabiliva che si dovesse procedere sugli immobili unicamente per il tributo fondiario, che non fosse stato esatto.

L'articolo nuovo non fa distinzione neanche per la ricchezza mobile; qualunque sia l'imposta, l'esattore può procedere all'esecuzione sugli immobili in via privilegiata, quando non sono trovati sufficienti i beni mobili; ma va anche più in là e stabilisce che l'esattore possa investire anco i beni immobili esistenti in altri Comuni per tutte queste imposte o fondiarie o non fondiarie, che si dovevano esigere in un dato Comune, e questi beni si intende che non sono per niente affetti al privilegio, nè a favore dell'una, nè dell'altra imposta.

Ecco che la procedura privilegiata di esecuzione, va ad estendersi troppo oltre.

Io intendo bene che dei favori meritano i crediti dello Stato, li meritano, tanto più oggi che essi non sono più contribuzioni le quali vadano a vantaggio di Sovrani o di Principi, ma si spendono in cose di cui il Governo rende conto, e si spendono da questo nell'interesse della universalità dei cittadini.

Ma una volta che il Codice civile ha circoscritto il privilegio a certi determinati immobili per la fondiaria, ai mobili per l'imposta non fondiaria, perchè qui si vogliono generalizzare e parificare gli uni e gli altri? Il privilegio ha certi determinati limiti, cui il Codice

civile nell'interesse della pubblica ricchezza non ha creduto di dover sorpassare.

Io quindi sarei inclinato ad appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, in quella parte che riguarda i beni immobili posti fuori del Comune del debitore.

Ha molto peso l'osservazione fatta dall'on. Vigliani e dall'on. Caccia, che un gran vantaggio è stato dato al debitore sull'esattore in questa legge; poichè mentre il Codice di procedura civile dà facoltà a qualunque creditore di poter investire i beni immobili o i beni mobili a suo piacere, per questa legge l'esattore è costretto a investire prima i beni mobili, e non può andare ad investire gli immobili, se non dopo eseguita tutta la procedura mobiliare; ma qui sono diverse osservazioni da fare.

Prima di tutto l'estensione di questo vantaggio che avrebbe il debitore sull'esattore, non è tanto grande, come apparisce a prima vista.

L'art. 46 dice: « Che l'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili, esistenti nel Comune, nel quale l'imposta è dovuta ».

Ora ricorderò al Senato che nell'articolo 34 fu posta un'aggiunta, la quale dà facoltà all'esattore di investire i beni mobili esistenti in altro Comune; essa stabilisce quale è il sistema da tenersi per questa esecuzione, vale a dire le stesse norme privilegiate, salvo il pagamento del comper-so. Ma nell'articolo 46 non si richiama codesta parte dell'art. 34; non si dice che l'esattore prima di procedere all'esecuzione degli immobili deve dimostrare non solamente di avere cercato di avere il pagamento sui beni mobili esistenti nel Comune, ma anco su quelli che sono in altri Comuni, questa condizione qui non è imposta. Dimodochè pare che l'esattore il quale si limita ad investire i beni mobili del Comune nel quale si trova, non debba fare altra esecuzione e se il debitore per avventura possedesse beni mobili in altro Comune, dove dimorasse, non è obbligato l'esattore a provare che egli attese anche a questa esecuzione. Quindi si restringe in questa prima parte il beneficio della escussione anteriore dei mobili; si restringe poi per la osservazione che dicevo da principio, che egli non è obbligato ad investire i crediti nè i mobili presso i terzi, perchè per questo vi è la procedura ordinaria; sicchè il vantaggio che sarebbe stato di qualche importanza pel debitore, con quest'articolo va a ridursi a ben poco, ed allora mette il conto di abilitare l'esattore a investire non solo i beni immobili posti nel Comune, ma anche i beni immobili posti in Comuni diversi, e che possono in un momento esporre in vendita una quantità di beni pei quali il tributo era pagato o pei quali tributo alcuno non era dovuto? Ognuno sa che una volta stabilita la vendita, il patrimonio del debitore si sconvolge e si deprezza; i creditori sono abilitati a

ritirare i loro crediti, talvolta con loro pregiudizio, nè hanno interesse a pagar l'esattore che agisca in via esecutiva, perchè questi non ha da ceder loro alcuna azione privilegiata. Io pregherei la Commissione se fosse possibile di vedere se non convenisse abbandonare l'esecuzione privilegiata in quanto riguarda i beni immobili posti in Comuni diversi da quello in cui si trova l'esattore: si lasci il privilegio della procedura soltanto per i beni immobili posti nel Comune; così andrebbero in certo modo di pari passo la procedura privilegiata sugli immobili e quella sui mobili.

È per queste ragioni che io appoggierei l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. Ne fa una proposta speciale?

Senatore **Poggi.** No, io appoggio in questa parte l'emendamento del Senatore Vacca.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Mi parrebbe che per mettere in armonia il primo alinea dell'art. 46 coll'art. 39, che abbiamo votato l'altro giorno, sia necessario che dove si dice: *se non quando sia tornata insufficiente l'esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune*; si debbano intromettere le parole *presso il debitore*, in quanto che nell'articolo 39 si è detto che per i mobili esistenti presso i terzi, e pei crediti, l'esattore ha facoltà, non l'obbligo di procedere all'esecuzione sui mobili prima di passare a quella sugli immobili.

Ora io crederei di proporre l'inserzione delle parole *presso il debitore*.

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Prima di tutto io pregherò gli onorevoli Senatori che hanno parlato o saranno per parlare su questa legge, di volersi astenere dal qualificare la proposta procedura speciale come una legge di favore agli esattori. Cotale qualificazione fu più volte intromessa nelle presenti discussioni: ed io credo ch'ella non sia nè opportuna nè giusta: anzi reputo pregiudizievole all'esito medesimo della legge, non dico in Senato, ma rimpetto alla pubblica opinione, che si sollevi e si divulghi il sospetto che qui si voglia favorire l'esattore. Si favoriscono invece i Comuni che debbono avere l'esattore, e corrispondergli l'aggio: si favorisce lo Stato, la nazione e meglio tutta l'università dei contribuenti, alla quale troppo importa che i tributi vengano ad essere intieramente e puntualmente pagati.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Senatore **Tecchio.** Ciò premesso, rispondo all'onorevole Senatore Vacca, esser verissimo che le leggi civili delle Due Sicilie non ammettevano il privilegio del Tesoro pubblico sui beni immobili, e lo limitavano ai beni mobili, e, pel tributo fondiario, ai frutti, pigioni e rendite degli immobili. Ma codesta disposizione delle leggi dell'ex-reame tornava contraria al diritto comune.

L'onorevole Senatore Vacca sa meglio di me come

le leggi romane, le quali ci sono maestre di sapienza legislativa, stabilivano il privilegio, la poeriorità del diritto dello Stato, o del Tesoro pubblico, sopra tutti i beni di qualsivoglia specie: e se male non ricordo, a siffatta poeriorità non si fece eccezione se non nella Novella 97 a favore delle doti, poichè circa le doti si proclamava che *interest reipublicae*, con quel che segue.

Tutte le leggi successive dei vari Stati d'Italia hanno sempre riconosciuto codesto privilegio, almeno quanto al tributo fondiario, anche sui beni immobili: con questa differenza però che, mentre la legge del 1804, attivata nel primo regno italico, deferiva espressamente all'*arbitrio* degli esattori il dirigere la esecuzione fiscale prima sui mobili, o prima sugli immobili, o contemporaneamente sugli uni e sugli altri, la posteriore legge italiana del 1811 stabilì che prima si dovessero colpire i mobili, e, solo dopo verificata la insufficienza di questi, si avessero ad escutere gli immobili.

Il principio della legge 1811 fu poi confermato col l'articolo 56 della Patente del 1816, e fu accettato negli altri Codici degli Stati d'Italia (eccettochè nelle Due Sicilie); ed esso è pure il principio che dalla nostra Commissione fu mantenuto ed esplicito nel modo più categorico.

Soggiungo che il rispetto agli *immobili* usato dalla nostra Commissione (quanto all'ordine delle escussioni) è ben maggiore che nol fosse nel progetto della Commissione Generale di Finanze la quale ebbe a Relatore l'onorevole Caccia. Perocchè, a tenore dell'articolo 47 di quel progetto, l'Esattore prima di imprendere l'esecuzione sugli immobili pel tributo fondiario non avrebbe obbligo di escutere tutti i mobili, ma solamente i fitti, frutti e pigioni.

Non può dunque la nostra Commissione accettare il rimprovero che ella sia stata verso gli immobili, o i possessori d'immobili, meno riguardosa e meno provvida che non siasi mostrata la Commissione Generale, ossia l'Ufficio centrale delle Finanze.

Il Senatore Vacca, nel suo splendido discorso ha insistito nella idea che il privilegio pel tributo fondiario non possa aver luogo se non sopra i *frutti* degli immobili, ciò che risponde all'antica idea del Codice delle Due Sicilie.

Ma certamente egli non può avere dimenticato come su ciò sia stata nel Maggio 1865 accesa la questione nella Commissione incaricata di rivedere il Progetto del nostro Codice civile, e quale sia stato della questione lo scioglimento.

Egli, a quel tempo Ministro Guardasigilli, proponeva alla detta Commissione che il privilegio dello Stato pel tributo fondiario venisse appunto circoscritto ai frutti degli immobili. Ma, sorgendo contro quella proposta l'onorevole Senatore Pallieri, chiariva assolutamente indispensabile, per assicurare la riscossione del tributo fondiario, che il privilegio del Tesoro, oltre ai *frutti* degli immobili, colpisca essi stessi gli *immobili*. L'op-

posizione del Senatore Pallieri raccolse la unanimità de' suffragi di tutti i Membri della Commissione. E di qua fu che l'articolo 1962 uscì nei termini in cui lo si legge nel Codice civile del 25 Giugno 1865, al quale il Ministro Vacca ebbe la buona ventura di apporre la propria firma.

Quanto ai soprusi ed agli eccessi che gli onorevoli Vacca e Caccia temono tanto, ha già risposto l'onorevole Vigliani quali siano e quali saranno nei successivi articoli di questa legge le disposizioni con cui si intende ovviare agli arbitrii degli esattori.

Non posso poi non meravigliarmi che l'onorevole Caccia abbia fatto censura alla nostra Commissione dello aver tolto di mezzo, per ciò che riguarda le provvisoriamente contro codesti eccessi o soprusi, il Prefetto o l'Autorità Amministrativa della quale statuiva la competenza, a quest'uopo, il progetto ministeriale. Io penso all'incontro che il pregio principale dei disegni della nostra Commissione consista proprio nello avere surrogato allo ingerimento dell'Autorità Amministrativa, in quanto riguarda la esecuzione sugli immobili, lo ingerimento dell'Autorità Giudiziaria, e nello avere instaurata o restituita all'Autorità Giudiziaria la competenza di cognizione o di repressione degli abusi di potere che dagli esattori per avventura si commetterebbero. Così deliberando, la nostra Commissione credeva e crede di aver interpretato e appagato i voti degli onorevoli oppositori, ai quali soprattutto ripugnava che si gelose e si gravi materie fossero sottratte alla competenza dei magistrati ordinari.

Quanto alle obiezioni suscitate ad altri articoli del presente Titolo, ben vede il Senato come non sia giunto ancora il momento di discuterle, se è tuttavia in controversia il principio, la massima formulata dalla nostra Commissione nell'articolo 46.

Mi resta solo a dichiarare all'onorevole Senatore Beretta che la Commissione non ritiene nè necessaria nè opportuna l'aggiunta che egli testè proponeva all'articolo 46: imperocchè la disposizione da lui accennata sta nell'articolo 39 votato l'altro dì dal Senato, e sarebbe poco regolare, e fors'anche pericoloso, il riportarsi espressamente in articoli posteriori a disposizioni che, essendo già state adottate in articoli precedenti, s'intendono ferme senza bisogno di altri richiami, i quali verrebbero a rendere meno conciso, e probabilmente meno chiaro il testo medesimo della legge.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Confesso francamente che io comincio a parlare trepidante dopo i discorsi d'uomini sì dotti in legge, e son pure trepidante perchè so che i sacerdoti di Astrea sono così gelosi delle loro dottrine che somigliano altri sacerdoti di altre deità.

E primamente protesto che noi quando ci opponiamo a questa legge contro la quale io voterò, non ci opponiamo perchè abbiamo mai potuto sopporre, o potuto credere che si volessero favorire gli esattori. I Se-

natori possono avere opinioni opposte, ma non può credersi che pensino di favorire chicchessia.

Signori, la base sulla quale poggiano tutti gli argomenti che ho ascoltati da quando sono venuto qui, la base, dico, è questa: bisogna che gli esattori, i quali hanno l'obbligo del non esatto per esatto, abbiano tutti i mezzi onde riscuotere più facilmente, perchè così facendo essi si contenteranno di un aggio minore.

Credo che questo si sia continuamente detto da chi difende la legge che si discute.

E qui potrei rispondere:

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Io ardisco rispondere all'onorevole Senatore Vigliani, come io ho udito dire da moltissimi che nelle provincie nelle quali è già in vigore la legge che si vorrebbe fosse adottata da noi, gran parte, quasi tutti gli esattori sono divenuti proprietari; che significa ciò? significa che di questa legge gli esattori possono facilmente abusare a loro vantaggio, a danno altrui...

Presidente. Scusi, ma questa è discussione....

Senatore Gallotti. Io ho preso la parola non solo per dire che voterò contro la legge, non solo per poter dire che non voglio nè la gloria, nè la maledizione che taluni popoli daranno a coloro che l'hanno votata, ma voglio poter rispondere quando partirò da Firenze a coloro i quali nel mio paese diranno: questa legge è stata dannosa, voi non avete a tempo al vostro debito di dire in Senato le ragioni che dite a noi.....

Presidente. Mi lasci parlare un momento: non s'interrompe il Presidente quando parla.

Io richiamo alla questione, perchè qui si tratta dell'articolo 46, e non di questioni generali.

Senatore Gallotti. Domando infinite scuse all'onorevole Presidente se non ho immediatamente ascoltato ciò che egli diceva. Doveva essere più attento a così fare, perchè so che con me Ella è molto gentile fuori di quest'Aula, ma è più severo con me di quello che lo sia con gli altri, quando io parlo qui.

Presidente. Sono severo egualmente con tutti, quando escono dal tramite che devono tenere.

Senatore Gallotti. Io dunque, signori Senatori, parlerò solo intorno all'articolo 46, e dimando quale è la ragione per la quale si dice che l'esattore non può procedere all'esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta? E poi quando si tratta di mobili o immobili fuori del Comune dell'esattore, si dice che questi possa agire contro gli immobili prima di sperimentare i suoi diritti contro i mobili.

Quale è la ragione di questo disuguale modo di procedere della Commissione? Ardisco domandarlo al mio antico amico l'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. Adesso è rientrato nell'articolo 46.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io non posso non dare all'onorevole mio amico Senatore Gallotti la spiegazione che con tanta gentilezza egli è venuto chiedendo.

Egli desidera sapere per quale motivo la Commissione, penetrata per una parte della convenienza che non si proceda sopra gli immobili se non dopo aver proceduto sopra i mobili, fa una distinzione tra i mobili che sono nel Comune dove è dovuta l'imposta, ed i mobili che sono in altro Comune.

Dirò francamente all'onorevole Senatore Gallotti, come al Senato, che la Commissione avrebbe, nelle sue disposizioni, volentieri compreso tutti quanti i mobili, se non fosse stata trattenuta dalle difficoltà inevitabili che l'esattore avrebbe incontrate se doveva fare ricerca dei mobili del debitore fuori del Comune.

Questa ricerca è difficile per ognuno; lo è anche di più per un esattore, che molte volte non sarà nemmeno del paese dove sta riscuotendo le imposte.

Nè si dica che egli potrà fare tutte le ricerche, e che se non risulta che ci siano altri mobili, potrà procedere sopra gli immobili; questa osservazione non reggerebbe, imperocchè, come l'esattore produrrà poi i suoi atti?

Produrrà i suoi atti davanti al Pretore quando uno degli interessati, meglio informato di lui sapesse per caso che il contribuente possedesse qualche mobile in un altro luogo, e potrebbe servirsi di questo pretesto per sovvertire il procedimento e creare una difficoltà all'esattore nell'esecuzione dei suoi atti.

Questa è la ragione vera per la quale la Commissione non ha creduto di estendere la disposizione anche ai mobili che sono fuori del Comune dove si esercita l'esattoria; e siccome questa ragione è sembrata molto grave alla Commissione, essa sarebbe lieta se venisse pure apprezzata dall'onorevole Gallotti.

Debbo ora dire qualche parola in risposta alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole mio amico Senatore Poggi.

Egli vorrebbe in sostanza che dall'art. 46 si facessero scomparire gli immobili che non sono nel Comune dove è dovuta l'imposta.

Egli ha considerato che gli immobili che non sono nel Comune ove è dovuta l'imposta, non vanno soggetti a privilegio fiscale, locchè è verissimo, e per questa ragione, gli sarebbe sembrato, se non erro, che convenisse arrestare il procedimento fiscale, quel procedimento che dirò speciale, non di favore, come benissimo faceva osservare l'onorevole Tecchio, a quei soli immobili che sono colpiti dal privilegio.

La Commissione è spiacente di non poter secondare in questo proposito l'onorevole Poggi, imperocchè crederebbe di rendere molto imperfetta l'azione della disposizione che stiamo esaminando, e di scemare di troppo i mezzi dell'esattore, ove si escludessero assolutamente gli immobili, che non sono colpiti dal privilegio, dal suo speciale modo di procedimento.

Una garanzia per altro si è introdotta nel progetto

della Commissione e non sfuggirà all'attenzione dell'onorevole Poggi, riguardo a questi immobili che non vanno soggetti a privilegio, garanzia che sembrò sufficiente a giustificare la disposizione contenuta nell'articolo 46. La garanzia consiste in questo: che non avendo l'esattore alcun privilegio sopra questi immobili, egli avrà il debito di non pagarsi sopra il prezzo che si ricava dalla vendita, ma dovrà trasmettere intero il prezzo all'autorità, la quale avrà l'incarico di farne la distribuzione fra gli interessati, secondo l'ordine dei loro diritti.

E come il privilegio, o, dirò meglio, l'esecuzione speciale si arresta al punto in cui è consumata la vendita, poichè allora, al diritto degli interessati subentra il diritto comune, credette la Commissione che non si esponessero i terzi interessati ad alcun pericolo, estendendo anche agli immobili che non sono nel Comune dove è dovuta l'imposta, il procedimento del quale ci occupiamo.

L'onorevole Poggi domandò pure una spiegazione, se non erro, intorno ad una limitazione che è stata introdotta circa i beni mobili sui quali l'esattore deve procedere prima di passare agli immobili.

Voi ricordate che una specie di immobili è stata eccettuata da questa regola, ed è quella degli immobili che non esistono presso i debitori, ma presso i terzi.

Quest'eccezione si dovette fare per una ragione molto semplice: essa consiste in ciò, che si continua la procedura ordinaria anche per i mobili, che non sono presso il debitore ma presso i terzi, nella stessa maniera che si mantiene la procedura ordinaria per ciò che riguarda l'esecuzione sui beni che si trovano presso i debitori.

Se si mantiene la procedura ordinaria per questi beni, è pur giusto che si mantenga la procedura ordinaria anche per quelli che si trovano in mani di terzi. Se si vuole il diritto ordinario da una parte, lo si accetti anche per l'altra: diritto ordinario per l'esattore e diritto ordinario per i debitori morosi.

Queste sono le spiegazioni che io credo poter dare intorno alle osservazioni dell'onorevole Poggi, confermando la dichiarazione, che la Commissione mantiene l'articolo come sta scritto.

Presidente. Da la parola al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Le ragioni esposte dal Senatore Tecchio non mi persuadono a ritirare le parole che io crederei fosse necessario inserire acciocchè due articoli si mettano fra loro in consonanza.

L'art. 39 dice:

« Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o dell'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria; ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciere.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere su questi mobili e crediti indicati in questo articolo. La omissione di procedere su questi

mobili e crediti non pregiudica la istituzione del procedimento sugli immobili di cui al successivo articolo.... »

L'art. 46 è così concepito:

« L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel secondo paragrafo dell'art. 34, e senza pregiudizio del diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva esattoria. »

Ora, io non comprendo come si possa lasciar sussistere nella medesima legge una contraddizione così patente; per conseguenza io son d'avviso che aggiungendo dopo la parola *esistenti* quelle: *presso il debitore*, si potrebbe conciliare il senso dei due articoli, e così sarebbe tolta di mezzo ogni contraddizione. E se a ciò non accede la Commissione, desidererei almeno di essere chiarito come qui non esista una contraddizione.

Presidente. Anzitutto devo domandare al Senato se l'emendamento del Senatore Beretta è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. La Commissione non crede di accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Beretta.

Ad avviso della Commissione questa non è che una questione di redazione; dacchè l'art. 39 esprime che sui beni i quali esistono in mano di terzi, è facoltativo e non obbligatorio esercitare gli atti di escussione prima di procedere all'esproprio degli immobili, è ovvio che senza richiamo speciale il disposto dell'art. 46 quantunque si riferisca agli immobili in generale del contribuente, non può includere la categoria dei beni già indicata colla riserva dell'art. 39.

Presidente. Dunque cadendo l'emendamento Beretta sul primo comma, lo pongo ai voti. Esso consiste nell'introdurre le parole, *presso il debitore: dopo le parole mobili esistenti.*

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti il primo comma di questo art. 46 quale è presentato dalla Commissione. Esso è così concepito:

« L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata in-

sufficiente la esecuzione sui mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta. »

Se non vi sono osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Al secondo comma di questo articolo proposto dall'attuale Commissione, il Senatore Vacca proporrebbe fosse sostituito l'art. 48, del primo progetto della Commissione di Finanza.

Do lettura di questo articolo:

« Art. 48. L'esattore presenterà al Presidente del Tribunale civile, nella di cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione corredata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità, od insufficienza sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati.

« Nella domanda l'esattore non sarà tenuto di fare l'offerta di un prezzo, nè dovrà fare istanza per la stima dei beni. »

Domando prima di tutto se questa sostituzione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io domando che, mettendo ai voti il mio emendamento, si distinguano le due parti, cioè l'emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 46, e poscia l'emendamento che intendo fare col sostituire l'articolo 48 del primo progetto della Commissione.

Presidente. Se è ammessa la sostituzione, necessariamente resta suppressa una parte dell'articolo 46.

Senatore **Vacca**. Domando perdona, ma sono due le parti dell'emendamento che ho diritto che siano poste ai voti, cioè l'emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 46, e la sostituzione dell'articolo 48 in sua vece.

Abbia la bontà di mettere ai voti l'emendamento suppressivo.

Presidente. Mettendo ai voti l'articolo suppressivo, chi non vuole la suppressione non voterà. Non si fa votazione negativa, ma positiva: chi non approva, non dà il voto.

Comincerò dal mettere ai voti il comma qual'è proposto dalla Commissione.

Senatore **Vigliani**. Chi non lo vuole, non voterà.

Senatore **Conforti**. È meglio proporre l'emendamento come sta.

Presidente. Io invece mettevo ai voti la proposta del Senatore Vacca, perchè l'emendamento va avanti al testo.

Senatore **Vigliani**. La proposta dell'onorevole Senatore Vacca ha un doppio scopo, cioè la suppressione di una parte dell'articolo 46 della Commissione e l'aggiunta di un altro articolo cioè, l'articolo, 48 del primo progetto della Commissione, dunque il modo naturale

di procedere alla votazione si è quello di sottoporre ai voti quella parte che l'onorevole Senatore Vacca vorrebbe suppressa.

Coloro che consentiranno coll'onorevole Senatore Vacca, non voteranno questa parte.

L'onorevole Senatore Vacca vedrà poi se gli convenga o no persistere nell'altra sua proposta, che è quella di un'aggiunta.

Propongo quindi che si proceda alla votazione in quel modo.

Presidente. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 46 come fu proposto dalla Commissione: lo rileggo (V. sopra.)

Chi ammette il secondo comma dell'articolo 46 proposto dalla Commissione, sorga.

(Approvato.)

Ora il Senatore Vacca persiste nel suo emendamento? Senatore **Vacca**. Lo ritiro

Presidente. Il Senatore Vacca ritirando il suo emendamento, metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 47:

« L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

» Il nome e cognome e la paternità del debitore;

» La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

» Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

» E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 56, 57.

» L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di tre giorni. »

Se non vi sono osservazioni su quest'articolo lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 48. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della Pretura del Mandamento nel quale sono situati gli immobili da vendersi. »

(Approvato.)

« Art. 49. Dopo la trascrizione e il deposito di cui al precedente articolo, e almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli atti giudiziarii della Provincia: ed è affisso alla porta esterna della Pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quelle della casa Comunale del rispettivo Capo-luogo del Circondario e della Provincia. »

(Approvato.)

Senatore **Tecchio**. Faccio osservare che in questo

articolo 49 è occorso un errore di stampa al terzo ed al quarto verso, poichè in vece di dire nel giornale degli atti giudiziari, si deve dire nel giornale degli annunci giudiziari.

Presidente. Quest'errore di stampa sarà corretto; intanto pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Presidente. Do lettura dell'art. 50.

« Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei possessori dei beni che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio dell'ipoteche. »

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** A me sorge fortissimo il dubbio che possa nell'applicazione di quest'articolo, nascere una grave difficoltà, per avere a tempo debito gli elenchi, dei quali parla l'articolo medesimo, poichè tutti sappiamo quanto forse per eccessivo lavoro, ed anche per la cautela con cui devono procedere, siano lenti gli Uffici ipotecari nel rilasciare i certificati, di cui vengono richiesti, e talora occorranò i tre ed i quattro e più mesi prima di ottenerli, e questo nuovo incarico pel pubblico servizio non potrà non tornare a grave discapito dei privati richiedenti certificati.

Ma la maggior difficoltà consiste nel poter identificare i numeri censuarii precisi degli immobili, sui quali cadere deve l'esecuzione fiscale per l'arretrato delle imposte; per cui io crederei che a malgrado di tutta la buona volontà dell'esattore e del conservatore delle ipoteche, sarà pressochè impossibile, almeno in alcune Province, che si possa identificare il fondo che si desidera di conoscere, perchè l'esattore lo identifica in confronto al numero di mappa, e nelle iscrizioni ipotecarie v'è il più delle volte identificato soltanto per mezzo dei confini. Per togliere questo inconveniente io proporrei il seguente emendamento, con preghiera all'onorevole Commissione di dirmi se lo creda opportuno.

Esso sarebbe concepito in questi termini: dopo le parole: « che dall'esattore sono indicati, » aggiungerei le seguenti: « E pei vincoli ipotecari si atterrà alle » denunce che i creditori iscritti avranno facoltà di » fargli per precisare i fondi sui quali sono assicurati » i loro crediti ed i loro diritti: e per tali denunce » si seguiranno le norme contenute nel Regolamento » relativo ».

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sebbene il Ministero rappresenti la parte del fisco, pure nondimeno come sono stato lieto di assentire al progetto della

Commissione per il procedimento, devo essere negativo assolutamente nell'interesse della cosa pubblica ad accettare qualsiasi disposizione che importi una lesione benchè minima al diritto dei creditori ipotecari di essere avvertiti della espropriazione che si fa, che importi difficoltà all'esperimento dell'azione ipotecaria, o qualunque cosa che torni a danno dell'economia del nostro sistema legislativo che ha sempre favorito i crediti ipotecari. E però credo che bisogna insistere, almeno da parte del Ministero, nella proposta della Commissione, e vi insisto tanto più in quanto che la trovo di già sanzionata se non erro nella legge del 1816, e nelle altre leggi sulla materia, e la trovo anche sanzionata nella procedura comune ed ordinaria, ove si esegue senza alcuna difficoltà, e finalmente è compresa nel progetto votato dalla Camera. La innovazione sarebbe troppo pericolosa per un interesse che merita di certo i maggiori riguardi, qual'è quello del credito ipotecario.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore Martinengo è appoggiata.

(Appoggiata.)

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Anch'io era molto preoccupato delle considerazioni che ha fatte testè l'onorevole Senatore Martinengo sulle gravissime difficoltà e sul tempo non breve che occorrerà per ottenere l'elenco ipotecario al quale accenna l'art. 50 di questa legge. Ma debbo confessare che alle mie istanze per la riforma di questo articolo ho incontrato e in tutti i Membri della Commissione (tranne uno solo), e nel signor Ministro, e negli altri onorevoli Senatori che alla Commissione prestarono il loro aiuto, una resistenza così generale e così assoluta, che mi fu forza, molto a malincuore, di desistere da quelle istanze.

La Patente del 1816 non ordinava nessuna notificazione da parte dell'esattore ai creditori iscritti con ipoteca sullo stabile posto in vendita; e perciò stabiliva a loro riguardo, dopo la vendita, il diritto di riscatto di cui essa parla nella lettera A dell'art. 72.

Io avrei creduto che con qualche temperamento si potesse ancora seguire quel sistema; credeva che si potesse trar partito dall'art. 52 del progetto Ministeriale, e quindi limitava l'obbligo dell'esattore a notificare l'avviso d'asta ai creditori ipotecari che si fossero a lui denunciati in conformità di quell'articolo. Ma l'opinione contraria, ferma e irrevocabile si è questa, che si possa bensì nella nostra legge agevolare la procedura di spropriazione e la forma delle notificazioni, siccome tende ad agevolare il presente progetto, ma non sia mai lecito di togliere ai creditori ipotecari il diritto di essere avvertiti della vendita che lo esattore va ad intraprendere dell'immobile sul quale è iscritta la loro ipoteca.

Questa è la sola ragione per la quale non posso

appoggiare l'emendamento desiderato dall'onorevole mio amico il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io credo che i diritti ipotecari dei creditori sarebbero meglio tutelati con questo mio emendamento, e che esso varrebbe ad agevolare ai creditori il mezzo di precisare i fondi che volessero assicurare dall'escussione fiscale.

Del resto, attesa l'opposizione dell'onorevole Guardasigilli, e i riflessi fatti dall'onorevole Tecchio, io non insisto.

Presidente. Ella dunque ritira il suo emendamento.

Senatore **Martinengo**. Lo ritiro.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Prego l'onorevole Senatore Martinengo a riflettere come il partito da lui suggerito non varrebbe a porre rimedio alla difficoltà, nella quale versiamo rispetto al certificato prescritto da questa legge.

Se in Italia fosse istituito il sistema *tavolare* a metodo austriaco, che è promesso dal Codice civile austriaco, ma che neppure nelle province Lombardo-Venete venne mai introdotto, tornerebbe e possibile ed utilissimo l'accogliere la idea esternata dall'onorevole Martinengo, perchè sarebbe facilissimo al conservatore delle ipoteche di rilevare quali siano i fondi che gli vengono indicati dall'esattore.

Secondo quel sistema tutti gli immobili, e (meglio) ogni *tavola* di ogni immobile deve avere il suo proprio numero nei registri, e pertanto, se quel sistema fosse attuato, non si domanderebbe più il certificato ipotecario al nome di Tizio o di Caio; ma si domanderebbe il certificato ipotecario di un certo numero o di certi numeri. È evidente che allora le funzioni del conservatore delle ipoteche per rilascio degli stati od elenchi ipotecari sarebbero le più semplici e le più spedite che dar si possa. Ma nello stato attuale delle cose, se si adottasse il sistema propositoci dall'onorevole Senatore Martinengo, noi verremmo ad attribuire al conservatore delle ipoteche un giudizio di cognizioni; giudizio che sarebbe irto di difficoltà e di pericoli, e che indurrebbe forse ritardi maggiori di quelli che saviamente il Senatore Martinengo vorrebbe evitare; imperocchè tutti sanno come attualmente le descrizioni degli immobili nelle note ipotecarie e quindi nei registri delle ipoteche sono compilate così che riesce quasi impossibile, ed anzi impossibile assolutamente di scorgere a primo tratto quale sia *l'immobile* che da una determinata ipoteca, da una determinata iscrizione è colpito.

Siccome non in tutta l'Italia è stabilito il catasto, nè da per tutto le descrizioni dei beni si fecero e si fanno in uno stesso modo; ed anzi lo stesso Codice civile e il Codice di procedura civile, quando prescrivono le indicazioni dei numeri di catasto o delle mappe

censuarie sono costretti ad adoperare le parole *ove esistano*; egli è chiaro che, secondo io diceva di primo intuito, non è possibile di rilevare dalle note o iscrizioni, quali siano precisamente i fondi colpiti dalle ipoteche; e quindi ne viene che per identificare i fondi di cui lo esattore chiedesse lo stato ipotecario, sarebbe mestieri che il conservatore istituisse esami e studi e minuti confronti; e ch'egli per non sobbarcarsi a tale incarico, e non esporsi alla responsabilità degli errori nei quali potesse incorrere, copierebbe, come fa oggidì materialmente, le indicazioni quali stanno nelle note ipotecarie e nei relativi registri.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento del sig. Senatore Martinengo, metto ai voti l'art. 50.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 51.

« L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 50, la data dei quali dev'essere non anteriore di 10 giorni alla data dell'avviso d'asta. »

» La notifica dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notifica si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

» Quanto a quei creditori ipotecari che abbiano eletto domicilio a tenore del § 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

» La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli Atti giudiziarii della provincia, come all'art. 49, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inseriti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco ».

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Propongo una rettificazione.

In quest'articolo si trovano parecchie volte i vocaboli *notifica* e *notificazione*; io propongo che si abbia sempre a dire « notificazione ».

Presidente. Sarà fatta la correzione.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Domanderei uno schiarimento alla Commissione sul concetto che essa intende sia espresso colle parole: « non anteriore di 10 giorni alla data dell'avviso d'asta ».

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Questa non è una innovazione della Commissione, fu conservato il testo preciso del progetto Ministeriale: la Commissione non ha creduto

di poterlo emendare, perchè è evidente che un *termine* bisogna che v'abbia tra il rilascio dell'elenco da parte del conservatore delle ipoteche, e la data dell'avviso d'asta, per la notificazione del quale dev'essere dall'esattore diretto ai creditori ipotecari che dall'elenco risultino.

Senatore **Poggi**. Mi pare peraltro che la dicitura che si è usata non esprima nulla.

Senatore **Tecchio**. Anche a me da principio pareva un po' dubbia questa dizione, ma poi, studiatala meglio, ho capito che, se non è elegante, riesce abbastanza a spiegare l'idea che i proponenti volevano esprimere.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. L'idea che si è voluto esprimere credo che sia quella che gli elenchi non fossero di data antica e di molto precedenti all'avviso dell'asta, per far sì che si desse la notificazione dell'avviso d'asta a tutti i creditori i quali potrebbero avervi interesse.

Se non fissate una data fino alla quale gli elenchi devono arrivare, si potrebbe ritenere sufficiente la presentazione di elenchi di 2 o 3 anni precedenti mentre vi potrebbero essere creditori i quali avrebbero potuto prendere iscrizioni anche posteriormente. Ecco il concetto che si è voluto esprimere. Se esso non sembra chiaro, l'onorevole Poggi ne proponga una modificazione. Si tratta di fare una buona legge quindi conviene che le disposizioni sieno chiare e corrette.

Senatore **Vigliani**. Non pare che la disposizione sia oscura trattandosi di esprimere che la notificazione d'iscrizione deve essere stata fatta almeno 10 giorni prima dell'avviso d'asta, che altrimenti le iscrizioni si ritirebbero, pel sospetto che siano fatti cambiamenti nell'intervallo. Era quindi necessario lo stabilire che dalla notificazione dell'iscrizione all'avviso d'asta corresse per lo meno un termine di 10 giorni.

Senatore **Poggi**. Comprendo benissimo quello che si voleva esprimere, ma quello che sta scritto qui non vuol dire assolutamente nulla.

Senatore **Vigliani**. Per maggior chiarezza si potrebbe al pronome sostituire il sostantivo, e dire: « la data degli elenchi deve essere non anteriore di 10 giorni alla data della notificazione. »

Presidente. Dunque fatte queste piccole correzioni, che sono di pure parole....

Senatore **Vigliani**. Io ho sostituito il nome proprio al pronome per rendere ragione all'onorevole Poggi; ma l'articolo deve rimanere tale quale è stampato.

Presidente. Dunque l'articolo resta quale è attualmente.

Ministro Guardasigilli. Ci vuole un *più*.

Presidente. Sta bene, dove?

Senatore **Marzucchi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marzucchi**. Ecco come deve dire: « non

deve precedere di più che 10 giorni la data dell'avviso d'asta. »

Presidente. Sarà corretto in questa conformità.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In tanto che si piglia tempo per fare scrivere questa correzione, mi permetto di fare una domanda alla Commissione.

La Patente del 1816 non indicava che si dovesse fare la notificazione ai direttari dei beni enfiteutici che cadevano sotto il regime fiscale; ma questa misura venne per successiva Sovrana risoluzione introdotta in processo di tempo, ed è già da molti anni in vigore in questo senso che dai registri catastali risulti la qualità enfiteutica del fondo che si vuole far vendere dall'esattore. L'esattore ha l'obbligo di notificare al direttore che vi aveva interesse, che non sia venduto quel fondo.

Io dimando se si crede di prendere in considerazione questa mia osservazione.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'aggiunta fatta dalla legge austriaca alla Patente del 1816, nel senso addotto ora dall'onorevole Senatore Lauzi, era opportunissima, anzi necessaria a fronte del principio radicale di essa patente, per effetto del quale l'esattore agiva contro il possessore apparente dai registri censuari, e trasferiva nel deliberatario *il pieno dominio e possesso* dello stabile, senza riguardo a qualunque ne fosse il vero possessore, il vero proprietario, nè ai diritti che sopra lo stabile ad altri spettassero. Ma dal momento che pel sistema di questa legge e precisamente coll'art. 55, è proclamato che « il deliberamento trasferisce nel » deliberatario *soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore spropiato* », l'onorevole Senatore Lauzi vorrà riconoscere che non fa punto mestieri di dirigere la notificazione dell'avviso ai direttari o ad altri che per avventura abbiano sull'immobile un diritto diverso da quello dei creditori muniti di ipotecaria iscrizione.

Senatore **Lauzi**. Siccome io non aveva sott'occhio l'articolo 55, al quale ancora non siamo arrivati, avevo fatto l'osservazione; ora trovo giustissime le risposte dell'onorevole Tecchio, e non insisto.

Presidente. Dunque altro non rimane che l'emendamento proposto dal Senatore Marzucchi, che consiste nel sostituire alle prime parole le seguenti: *la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni, la data dell'avviso d'asta.*

Metto ai voti l'articolo così corretto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Da lettura dell'articolo 52.

« Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, ec-

cettochè sull'istanza dell'esattore il Pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 53. Nel giorno dell'incanto, e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella Cancelleria della Pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 50 e 51, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritte dall'articolo 49, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dello stesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 51.

(Approvato.)

Ministro Guardasigilli. Propongo alla Commissione ed al Senato di voler acconsentire di aggiungere dopo le parole: *gli elenchi censuario e ipotecario*, le parole: *ove esistono*; in quantochè vi sono molte Province dove non sono i libri censuarii, sui quali potessero farsi gli elenchi; e qui mettendosi questo obbligo come una formalità necessaria, potrebbe presentarsi gravi difficoltà nella esecuzione.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. L'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro sarebbe malagevole ad introdursi in questo articolo 53 dopo che fu approvato l'art. 50, già conforme al § 4 dell'art. 42 del progetto ministeriale, che nel primo inciso presuppone (senza che almeno abbia avvertito del contrario) la esistenza di qualche registro censuario, più o meno regolare, più o meno esatto, in ogni parte del Regno.

Crederei quindi che, lasciato qual'è questo art. 53,

il quale è la conseguenza dell'art. 50, potessimo riservarci di dichiarare nelle *disposizioni generali* che dove non esistono registri censuarii, come non può aver luogo il rilascio dell'elenco contemplato nel primo inciso dell'art. 50, così non ne avrà luogo il deposito.

Ministro Guardasigilli. Farei osservare che nell'articolo 50 si parla dell'obbligo che ha il cancelliere del catasto di rilasciare gli elenchi censuarii; di conseguenza se ne parla propriamente per indicare l'obbligo imposto al cancelliere, mentre nello articolo in esame si richiede la presentazione degli elenchi come di una formalità da adempiersi dallo esattore.

L'art. 50 stato votato dice:

« Sopra domanda anche soltanto verbale dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato ecc. ».

Si vede bene da ciò che l'articolo 50 può e deve restare senza effetto quando non vi è il cancelliere cui s'impone l'obbligo del rilascio dell'elenco.

Se poi resta inteso di farne una disposizione transitoria, non ha difficoltà.

Presidente. La Commissione è d'accordo col signor Ministro?

Senatore Tecchio. Perfettamente.

Presidente. Dunque metterò ai voti l'articolo 53, testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo le sei, si rimanda a domani il seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi. — Giuramento del Senatore Sighele — Sequito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Approvazione dell'art. 54 — Schiarimento sull'art. 55 chiesto dal Senatore Ghiesi fornito dai Senatori Vigliani e Tecchio — Obbiezione del Senatore Gallotti all'art. 56 cui risponde il Senatore Cambray Digny — Osservazioni del Senatore Lauzi — Dubbio del Senatore Poggi — Spiegazioni del Guardasigilli e del Senatore Vigliani — Replica del Senatore Poggi — Nuove spiegazioni del Senatore Vigliani — Approvazione del primo comma dell'articolo e sospensione del secondo — Proposta del Senatore Conforti pel rinvio dell'art. 57 alla Commissione, approvata — Approvazione dell'art. 58 — Dubbio del Senatore Poggi all'art. 59 cui rispondono i Senatori Tecchio e Vigliani — Approvazione degli articoli 59 e 60 — Emendamento del Senatore Gallotti al terzo comma dell'art. 61 combattuto dai Senatori Vigliani e Cambray Digny — Replica del Senatore Gallotti — Obbiezione del Ministro Guardasigilli — Approvazione dell'art. 61 — Discussione del Titolo IV. Dei ricevitori provinciali — Osservazione del Senatore Farina sull'art. 75 — Emendamento del Senatore Cambray Digny — Approvazione dell'art. 75 emendato e degli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 — Osservazioni del Senatore Farina all'art. 81, a cui rispondono il Ministro Guardasigilli e il Senatore Cambray Digny — Proposta d'aggiunta del Ministro Guardasigilli, approvata — Approvazione degli art. 81 e 82 — Osservazione del Senatore Poggi all'art. 83, cui rispondono i Senatori Vigliani e Cambray Digny — Approvazione degli articoli 83, 84 e 85 — Proposta di sospensione del Senatore Vigliani, approvata — Discorso del Senatore Varca per la presa in considerazione del progetto di legge da lui presentato — La presa in considerazione è approvata.

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi interviene quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **GINORI LISCI** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore Segretario **MANZONI T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4319. Il Sindaco a nome della Giunta Municipale di Livorno (Toscana) sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine alle modificazioni che potrebbero subire i progetti finanziari presentati al Parlamento, per meglio tutelare gli interessi dei Comuni.

N. 4320. Salvatore De Palma di Pozzuoli fa istanza perchè dal Senato venga iniziata una legge con cui siano applicate ai Cancellieri sanitari le stesse norme per le pensioni stabilite per i Cancellieri giudiziarii.

N. 4321. La Giunta Comunale di Gimigliano (Calabria Ulteriore 2.) fa istanza perchè nella circoscrizione giudiziaria venga mantenuta in quel Comune la Pretura mandamentale.

Fauno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Vicenza degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione 1869*;

L'avvocato Giacomo Treves, di un suo opuscolo: *Una Madonna di Raffaello, lettera al Prof. Adamo Rossi*;

Il Senatore Siotto-Pintor, della 2^a dispensa del suo scritto: *Vita Nuova*;

Il Prof. Pasquale Fiore, di una sua opera per titolo: *Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne*.

I Signori Senatori Zanolini e Arrivabene chiedono un mese di congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il Signor Senatore Sighele, prego i Signori Senatori Vigliani e Marzucchi ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

Introdotta nell'Aula, il Signor Senatore Sighele presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Signor Sighele del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge sull'esazione delle imposte dirette.

Ieri abbiamo votato l'art. 53; viene ora l'articolo 54 che leggo.

« Il Pretore presiede l'asta, assistito dal Cancelliere.

» L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblati.

» Le offerte e il deliberamento non possono farsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

» Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5/10 del prezzo come sopra determinato.

» L'atto d'asta è firmato dal Pretore, dal Cancelliere e dall'esattore. »

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti.

Cli lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 55. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore spropiato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo; e salvi gli effetti dell'art. 61. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola per domandare una spiegazione all'onorevole Commissione.

In questo articolo è detto che il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti sull'immobile che appartenevano al debitore spropiato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo.

Trovo in quest'articolo un'aggiunta che non leggo nel Codice di procedura civile all'art. 686. L'art. 686 del Codice di procedura civile stabilisce in termini generali ed assoluti: « La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore spropiato. »

Quest'articolo è in consonanza colla disposizione dell'art. 1448 del Codice civile:

« La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo. »

L'aggiunta fatta dalla Commissione in quest'articolo mi fa nascere il dubbio ch'essa voglia tener sospesa la traslazione del dominio nel deliberatario finchè questi non abbia pagato l'intero prezzo.

Domando alla Commissione che mi voglia chiarire questo dubbio, perchè essa sa meglio di me a quante questioni ha dato luogo la disposizione del Codice Napoletano, che ammetteva nella vendita la risoluzione del contratto per mancanza del pagamento del prezzo.

Non è qui il caso di fare parola di questa quistione, ma è certo che importa lo stabilire nettamente se e quando la proprietà dell'immobile deliberato si trasferisce nel deliberatario, affinchè non possano nascere equivoci, e si possano conoscere con sicurezza i diritti che possano accampare i terzi sull'immobile acquistato dal deliberatario.

È chiaro che io non intendo fare obiezione all'articolo, solo desidero che la Commissione spieghi nettamente il suo pensiero, perchè queste parole mi fanno nascere il dubbio che si voglia in qualche modo derogare alla massima stabilita dal Codice di procedura civile. È un dubbio che sarà forse infondato, ma ad ogni modo spero che la Commissione vorrà chiarirmelo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'onorevole Senatore Chiesi ha con verità notata una differenza, la quale esisterebbe realmente tra le disposizioni dell'art. 55 del progetto che discutiamo, e la disposizione del Codice di procedura civile, che riguarda i compratori ai pubblici incanti, in giudizio di espropriazione forzata.

L'art. 55 esige che il deliberatario abbia sborsato l'intero prezzo per divenire il vero acquirente, per essere investito della proprietà dell'immobile posto in vendita. È questa una conseguenza della natura speciale di questo procedimento, la quale importa che il deliberatario sborsi immediatamente il prezzo, affinchè possano esser pagate le imposte; e il prezzo rimanente, come le altre disposizioni portano, viene riservato per essere distribuito fra coloro i quali vi abbiano diritto, oppure restituito al medesimo debitore spropiato, quando non vi siano altri pretendenti.

Non ignora certamente, anzi conosce benissimo l'onorevole Chiesi, come nei procedimenti di subastazione per l'espropriazione forzata, il deliberatario ordinariamente ha l'incarico di pagare i creditori che sono assicurati sopra immobili alienati. Il deliberatario, anche in que' giudizi, ha l'obbligo di pagare immediatamente, ma paga a mano a mano che viene dalla giustizia ordinato; invece in questi giudizi vi è un creditore il quale vuole essere immediatamente pagato, e questo creditore è l'esattore; e per poter soddisfare immediatamente l'esattore, l'art. 55 esige che il prezzo sia immediatamente pagato dal deliberatario per trasferirgli i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore.

Voglio quindi credere che l'onorevole Chiesi mediante questa spiegazione vorrà accettare l'art. 55.

Qu'ora creda poi di fare una proposta, la Commissione non mancherebbe di prenderla in disamina.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Tanto più è necessario per questo procedimento speciale, che deve aver fine il più presto possibile, di mantenere la proposta formola dell'articolo 55, inquantochè altrimenti l'esattore, il quale non fosse

stato soddisfatto dal deliberatario, dovrebbe, ai termini appunto dell'art. 689 del Codice di procedura civile, procedere alla *rivendita* per mezzo di nuovi incanti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io aveva già dichiarato che non intendeva muovere alcuna opposizione: desiderava soltanto che fosse ben chiarito il concetto della Commissione; essa lo ha chiarito, ed io dichiaro nuovamente di non avere nessuna opposizione da muovere sulle disposizioni di questo articolo.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni su questo articolo 55, lo metto ai voti. Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 56. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

» Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore con decreto dichiara che si procederà, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento, e che l'immobile sarà deliberato a qualunque prezzo purchè non inferiore alla somma spettante all'esattore per debito d'imposte, sovranimposte ed accessori, sullo stesso immobile. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori, ardeci di pregare la Commissione di pensare alle tristi conseguenze che possono derivare da quest'articolo 56. Che cosa qui è detto? Se il contribuente non paga, se per la prima volta che si aprono le subaste non vengono oblatoi, si aprono la seconda volta le subaste col decimo di meno. Poi viene la terza, e che si fa? Si dà, qualunque sia il valore del fondo, pel prezzo che ha diritto di riscuotere l'esattore.

Pensino un poco a ciò che può accadere in taluni Comuni. L'esattore spesso è un prepotente, è un uomo ricco, e potrà allontanare, minacciare i compratori, mettersi d'accordo con i capi del Comune, e la proprietà correrà gravi pericoli. Ecco perchè io invitava la Commissione a pensare a questi pericoli, se non potesse trovarvi qualche provvedimento.

Io non propongo emendamenti perchè rimarrei in minoranza, ma per isdebito di coscienza, dico solo alla Commissione di pensarvi.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Senatore Gallotti prega la Commissione di pensare alle conseguenze di quest'articolo; ma, o signori Senatori, io posso assicurare il Senato e l'onorevole Gallotti che la Commissione ci ha pensato, e profondamente pensato. Essa ha discusso quest'articolo con tutta la cura

e con tutta l'attenzione; appunto per allontanare i tristi casi cui allude l'onorevole Gallotti, essa ha fatto il possibile perchè in questa legge l'esattore fosse obbligato a procedere alla riscossione sui mobili, sui fitti, sulle pigioni scadute e da scadere, sui frutti pendenti per escuterli quando sarebbero maturati, e che il caso dell'esecuzione sugli immobili, fosse il più lontano, il più improbabile possibile. Ma bisogna pure che la legge ammetta che questo caso in qualche straordinaria circostanza si potrà verificare.

Verrà per esempio uno stabile in rovina e disabitato, e non si potrà andare ad oppugnarne la pigione.

Verrà qualche altro caso così eccezionale, e converrà pure finirla e andare sugli immobili, o rinunziare affatto al privilegio e al diritto di farsi pagare. Qui non vi è via di mezzo, ed è perciò che la Commissione ha voluto introdurre tre incanti, quantunque il Codice in generale, mi pare, non ne ammetta che due, e ciò ha fatto per lasciare la possibilità che si presenti un oblatore il quale voglia pagare una somma che oltrepassi l'ammontare dell'imposta, a favore del proprietario. Ma supponete che vada fallito il primo ed il secondo incanto; bisogna pure venire al punto di realizzare l'imposta.

Oltre di ciò, la Commissione, come vedrà l'onorevole Gallotti nel seguito della discussione, ha provveduto ancora a favore del debitore lasciandogli il diritto del riscatto, diritto che per tre mesi ancora lascia lo stabile in olome, dopo l'incanto, a l'aspettare che egli possa e voglia riaverlo.

In sostanza, o Signori, mi pare che l'interesse di questo debitore moroso sia cautelato in tutti i sensi, e che egli non possa lagnarsi se in fine poi si vedrà espropriato del suo stabile per il pagamento dell'imposta.

Questo è quanto la Commissione crede dover dire in risposta alle osservazioni dell'onorevole Gallotti.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io non dubitava certamente che la Commissione, come è composta, non avesse provveduti tutti i danni che possono aver luogo in conseguenza dell'articolo 56, e credo che talune disposizioni, se si potessero proporre, si proporrebbero, e tanto più dall'onorevole Guardasigilli.

Quanto a me, non posso che far presenti tutti i pericoli che possono nascere.

Ripeto quello che ho detto ieri, cioè: che dove già esistono esattori che funzionano su questo sistema, molti di essi sono divenuti proprietari, ed è rarissimo il caso, anzi credo che non ve ne sia alcuno, di un esattore che non sia divenuto proprietario.

Io vorrei che almeno la Commissione si rammentasse del rimedio che ho proposto onde evitare una parte di questi danni, cioè che il termine di tre mesi assegnato al riscatto fosse prolungato.

Presidente. Fa ella una proposta?

Senatore Gallotti. Non faccio proposta alcuna. Ne ho detto la ragione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io prego la Commissione di vedere se trova giusta una mia osservazione sulla redazione dell'articolo.

L'ultimo inciso del secondo comma di questo articolo, dice: « purchè non inferiore alla somma spettante all'esattore per debito d'imposte, sovrimposte ed accessori, sullo stesso immobile. »

Prima di tutto credo che sarebbe molto più chiara questa disposizione se le parole « sullo stesso immobile » si trasportassero dopo quelle: « alla somma spettante »; e in seguito vorrei che mi si dicesse se sia esatto il dire « somma spettante per debito »: io crederei che si dovesse dire « per credito. »

Insomma, la redazione intera non mi sembra troppo chiara; e prego la Commissione di voler esaminare se non si potesse sostituircene una più adatta. Del resto, come al solito, io mi rimetto in ciò alla saviezza della Commissione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Anzitutto voglio dichiarare al Senato che questa disposizione, specialmente per quel che riguarda l'ultima parte, io non intendo di votarla, perchè mi sembra esorbitante e lesiva del diritto di proprietà.

In quest'articolo si dice che dopo il terzo esperimento l'immobile sarà aggiudicato a qualunque prezzo, purchè non inferiore alla somma rappresentante il debito verso l'esattore.

Io prego la Commissione di ricordarsi che noi in questa legge diamo la facoltà all'esattore di investire anche gli immobili sui quali non ha privilegio alcuno, e sui quali i creditori ipotecari hanno prelazione; e questi immobili si venderanno a qualunque scarso prezzo dopo questo terzo esperimento.

In questo caso l'esattore non privilegiato si pagherebbe col prezzo dovuto ai creditori privilegiati, ma credo che fino a questo punto non si voglia portare la disposizione accennata; quindi pregherei la Commissione ed il signor Ministro a chiarirmi questo dubbio.

Ministro Guardasigilli. Lasando da parte le cose discusse, in quanto alla giustizia e convenienza della disposizione per la quale, nel caso di un terzo incanto senza offerenti, si possa anche cedere il fondo per una somma non inferiore al credito dell'esattore, e limitandomi a rispondere all'obiezione emessa dall'onorevole Poggi, lo pregherei di riflettere che appunto la risposta sta nella limitazione che egli accennava. Se si fosse permesso, se si fosse detto che la vendita dovrebbe farsi per una somma corrispondente al credito per cui si procede, in questo caso l'obiezione dell'onorevole Poggi avrebbe tutta la sua forza; ma poichè si dice che non potrà esser fatta se non ad

una somma non inferiore alla quota d'imposta che è dovuta, che grava il fondo, allora si rientra nel caso de' l'articolo 1962, cioè nel caso in cui il credito per il quale si è proceduto ha tal privilegio che esclude assolutamente l'azione dei creditori ipotecari. Il dire, che i creditori ipotecari resterebbero danneggiati, tocca il merito della questione, ma non già la limitazione che si è fatta. Mi sembra perciò che la limitazione eviti l'inconveniente cui appunto accennava l'onorevole Poggi.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non mi pare abbastanza dileguato il dubbio che io mossi. Io intendo che di fronte ai creditori ipotecari, l'esattore sarà privilegiato; ma se l'esattore su quell'immobile non ha credito, bisogna chiarire la disposizione in guisa da far capire che in questo caso l'esattore non ha diritto su quel prezzo; e allora domanderò; perchè si ammette questa disposizione esorbitante nei casi in cui l'esattore investe gli immobili su cui non ha privilegio? Si restringa la disposizione per gli immobili su cui l'esattore ha privilegio; per rapporto a questi fondi la intenderei, ma per gli altri immobili stabilire che il minimo prezzo basti, mentre l'esattore non potrebbe ritirare questo prezzo, e ciò sarebbe, oltre il danno pel debitore, un deprezzamento della ricchezza pubblica.

Questa disposizione, come diceva, bisognerebbe restringerla al caso in cui l'esattore investisse immobili che siano vincolati al tributo fondiario; ma se non lo sono, il fare procedere alla vendita anche pel prezzo riflettente il suo credito, quando poi non lo potrebbe riscuotere, sarebbe un danno che non darebbe profitto ad alcuno.

Desidererei almeno che fosse chiarito che l'immobile che si mette in vendita sia quello su cui cade il privilegio dell'imposta.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi mi fanno dubitare che egli confonda in quest'articolo il prezzo su cui deve aprirsi l'incanto con il diritto di privilegio che l'esattore può avere sopra l'immobile da espropriarsi.

Qui l'articolo non si occupa che di una cosa, di fissare la somma sulla quale si debba aprire l'incanto.

Quando, fatti inutilmente i due primi esperimenti, se è riconosciuto che non si trovino oblatori per il prezzo fissato, allora si è creduto di dovere discendere, quanto è permesso discendere, cioè sino alla somma del tributo che è dovuta per quell'immobile, ed è ciò appunto che si stabilisce nella seconda parte dell'articolo 56. In esso si prescrive che l'incanto si aprirà per una somma che equivalga al tributo dovuto sopra quell'immobile con i suoi accessori. Non dica l'articolo che l'immobile sia o non sia soggetto a privilegio. Non pare che occorra qui fare distinzione perchè, o l'immobile sia sottoposto a privilegio o non

lo sia, importa però di rendere possibile la vendita dell'immobile; e per ottenere precisamente di avere qualche compratore, si è disceso sino all'estremo limite del credito che ha lo Stato, la Provincia, il Comune per l'imposta, sopra quell'immobile. Egli è sembrato che discendendo di tanto, non si debba disperare di ottenere un oblatore; e che anzi si debba sperare che si avrà di certo l'oblatore per una somma maggiore; ed il prezzo che sarà poi ricavato, l'esattore non lo prenderà che per quella parte e secondo quel grado che possa spettargli. Se avrà privilegio, preferirà immediatamente come è prescritto dagli altri articoli, la parte che gli appartiene, e rimetterà il resto all'Autorità giudiziaria perchè sia distribuito fra gli altri creditori. Se poi egli non avrà privilegio, allora rimetterà tutta la somma all'Autorità giudiziaria la quale farà la distribuzione; ma, ripeto, quest'articolo non fa che fissare la somma sulla quale si deve aprire l'incanto, e prende per base l'ammontare del tributo relativo a quell'immobile che si pone in vendita. Almeno questo è il senso che la Commissione attribuisce, per quanto credo, a quest'articolo. E così interpretato l'articolo, credo che l'onorevole Senatore Poggi riconoscerà per lo meno che non offende i diritti di privilegio, come non reca pregiudizio ai diritti di alcuno. La sola cosa che si potrebbe obiettare, sarebbe la tenuità del prezzo su cui si apre l'incanto, ma a questo riguardo essendo stata fatta un'osservazione dall'onorevole Senatore Gallotti, vi ha già sufficientemente risposto un altro membro della Commissione, l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Poggi. Se il sig. Presidente e gli onorevoli miei Colleghi me lo permettono vorrei fare una breve risposta alle parole dette dall'onorevole Senatore Vigliani.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. L'articolo non dice che il prezzo ultimo sarà rappresentato dal tributo fondiario che ritraesi dal fondo; dice sarà rappresentato dai crediti dell'esattore che procede all'esecuzione. I crediti possono essere ben diversi dalla somma rappresentante il tributo del fondo: i crediti partono da immobili che sono in altro Comune, ed io intendo benissimo che qui non si tratta della distribuzione del prezzo; ma dico alla Commissione: quando si tratta di crediti chirografari dell'esattore sopra un fondo immobile, parmi non si debba permettere di investire un fondo, e farlo vendere a questo prezzo così minimo, quando l'esattore non ne può ritrarre profitto. Se si potesse circoscrivere questa vendita al caso in cui l'esattore avesse privilegio sul fondo, meno male; ma dargli questa facoltà illimitata anche per il caso in cui non abbia nessuna garanzia ipotecaria, credo che ciò produrrebbe un deprezzamento del fondo.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Domando prima al Senatore Poggi se intende di fare una proposta.

Senatore Poggi. Io ho chiesto solamente alla Commissione alcuni schiarimenti e non intendo far proposte.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Secondando il desiderio dell'onorevole Senatore Poggi, poichè ci troviamo in materia molto delicata, riconosciamo la convenienza di meglio chiarire la disposizione di quest'articolo. Comincerò adunque dall'osservare che non sembra che possa far difficoltà che venga esposto all'incanto un immobile su cui l'esattore non abbia privilegio, quando ha fatto esperimento sopra quegli immobili i quali sono soggetti a privilegio.

Gli articoli precedenti stabiliscono che non si può procedere sopra gli immobili non colpiti da privilegio....

Senatore Poggi. Ma qui non è detto.

Senatore Vigliani. . . . Questo è stabilito nell'art. 56: non si può passare a procedere sopra gli immobili fuori del Comune, vale a dire su quelli che non sono colpiti da privilegio, se non quando non vi sono immobili nel Comune, oppure quegli immobili venduti all'incanto sono stati insufficienti a pagare quanto è dovuto per l'imposta.

Dunque non pare che ci sia difficoltà, nè ci sia nulla d'ingusto nell'ammettere che l'esattore creditore spinga i suoi atti di esecuzione sopra gli immobili fuori del Comune, quando quelli nel Comune sono stati insufficienti.

Ma importa chiarire il vero senso dell'ultima parte della disposizione di quest'articolo.

Come diceva, in quest'ultima parte, non si ha di mira che la fissazione del prezzo sopra cui si deve aprire l'incanto.

L'onorevole Senatore Poggi osserva che le parole con cui l'articolo è concepito non sembrano esprimere questo concetto.

Ora dunque vediamo se realmente le espressioni rispondano all'intenzione che ebbero coloro che hanno compilato quest'articolo.

L'articolo dice:

« Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore con decreto dichiara che si procederà, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento, e che l'immobile sarà deliberato a qualunque prezzo, purchè non inferiore alla somma spettante all'esattore per debito d'imposte, sovraimposte ed accessori, sullo stesso immobile. »

Dunque non si tratta di tutti gli immobili, ma soltanto di quegli immobili che si mettono in vendita.

Dove si potrebbe trovare qualche oscurità sarebbe nella menzione che qui si fa dell'esattore, perchè propriamente qui non è l'esattore procedente quello che ha il privilegio: egli però ha un credito per l'imposta che si riscuote sopra l'immobile: nel caso in cui si proceda sopra un immobile posto fuori del Co-

mune dell'esattore, allora l'imposta su quest'immobile è dovuta ad un altro esattore.

È forse, a questo riguardo, converrà introdurre qualche spiegazione, se lo si crede, la quale esprima meglio il concetto, che nell'articolo s'intende parlare dell'esattore a cui l'imposta sarebbe dovuta sopra quell'immobile; perchè non bisogna dimenticare che qui si ha il concorso di due esattori, quando rendesi inutile il procedimento sopra immobili che sono fuori del Comune dell'esattore. Allora s'incontrano due esattori: l'esattore che non è privilegiato, perchè appartiene ad altro Comune, e l'esattore che è privilegiato, perchè esercita l'ufficio in quel Comune dove si trova l'immobile e dove è dovuta l'imposta.

Questo non impedisce che i due esattori non possano procedere sullo stesso immobile, ed otterrà sul prezzo suo il pagamento di quanto loro è dovuto, cioè di quanto con privilegio è dovuto ad un esattore, e di quanto senza privilegio è dovuto ad un altro esattore.

Questo concorso di due esattori si trova regolato in un articolo successivo (che la Commissione si riserva di distribuire al Senato) nel quale si dichiara come i diritti dell'esattore, che ha il privilegio, siano sempre riservati, e non possano mai essere pregiudicati dal concorso di un altro esattore, che non abbia privilegio.

Date queste spiegazioni, se l'onorevole Senatore Poggi crede che si abbia a chiarire quest'ultima parte dell'articolo con altre espressioni, le quali indichino più chiaramente di quali tributi si intende parlare, o dirò meglio, di quale esattore, la Commissione non avrebbe difficoltà di seguirlo in quelle proposte che sarà per fare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io proporrei che fosse sospeso quest'articolo, fino a tanto che non si sia discusso quell'altro, di cui si occupa ancora la Commissione, ed il quale potrebbe avere tale connessione con questo, da rendere o non rendere necessaria una diversa dicitura. Dichiaro d'altronde che gli emendamenti non si possono improvvisare, e che lì per lì io non sono in grado, in materia di tanta importanza, di farlo.

Presidente. Ma se non propone emendamenti, io metterò ai voti l'art. 56.

Senatore Vigliani. Io proporrei al Senato di voler riservare il suo voto sopra la seconda parte di questo articolo che la Commissione riprenderà ad esame, procurando di ridurlo alla maggior chiarezza possibile.

Presidente. Metto dunque ai voti, se non vi sono osservazioni in contrario, semplicemente il primo comma di quest'articolo, lasciando in sospeso la votazione del secondo.

Chi approva il primo comma dell'art. 56, sorga.

(Approvato.)

« Art. 57. Se al terzo esperimento non si presen-

tino oblatori, il Pretore delibera l'immobile al Comune per il prezzo equivalente alla somma spettante all'esattore come nel secondo paragrafo dell'articolo precedente; e questo prezzo viene dal Comune pagato all'esattore a saldo del di lui credito.

« Se il Comune rifiuta di essere deliberatario, la proprietà dell'immobile si devolve, sotto le stesse condizioni, al Demanio. »

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io crederei che si dovesse sospendere la votazione anche di questo articolo, perchè non essendo stata votata la seconda parte dell'articolo precedente, colla quale il presente articolo ha qualche connessione, ed avendo anzi dichiarato la Commissione che avrebbe preso ad esame una dichiarazione dell'onorevole Senatore Poggi, mi parrebbe ragionevole che anche questo articolo fosse rinviato alla Commissione e votato dopo che essa avrà riferito sulla seconda parte dell'articolo precedente.

Presidente. Domando alla Commissione se accetta la proposta di rinvio dell'onorevole Conforti.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La Commissione, quantunque non sia interamente persuasa della connessione supposta dall'onorevole Conforti per la quale chiede il rinvio, nondimeno, per non allungare troppo questa discussione e suscitare altre difficoltà, che pur troppo già ne esistono molte, non fa alcuna opposizione al proposto rinvio alla Commissione, e dessa se ne occuperà insieme alla seconda parte dell'art. 56.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo 57 s'intende rinviato alla Commissione.

Leggo ora l'articolo seguente:

« Art. 58. Se prima del deliberamento il debitore, od un terzo esibisce la quietanza dell'esattore, ovvero effettua nelle mani di chi presiede l'asta il pagamento integrale del debito d'imposte e sovrainposte e degli accessori, si desiste da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese. »

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

All'art. 59 presentato in istampa, la Commissione ne sostituirebbe un altro presentato or ora, e di cui darò lettura.

« Art. 59. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, l'eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti od opposenti. Qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non ho inteso bene la prima parte

di questo articolo; domanderei però uno schiarimento alla Commissione.

Mi pare che non tutti gl' immobili di un Comune siano vincolati al tributo fondiario, che grava ciascun immobile; ma che lo sia quello solo su cui pesa il tributo; certamente poi non sono affetti al tributo non fondiario. Con la prima parte dell' articolo si farebbe sì che l'esattore del Comune otterrebbe pagamenti sul prezzo di un immobile anche per i crediti non privilegiati. Crederci che convenisse fare una distinzione, perchè non si vorrà che l'esattore per tutti i suoi crediti abbia privilegio su tutti gli immobili.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'articolo 1962 del Codice civile stabilisce che sono privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario, compreso le sovrimposte comunali e provinciali, non già sopra quel solo immobile pel quale il tributo non fu pagato, ma sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo è dovuto.

Senatore **Poggi**. Ma se l'esattore agisce anche per le imposte non fondiarie, per queste toglierà il prezzo a qualche altro creditore. Bisognerebbe fare una distinzione.

Presidente. Fa una proposta?

Senatore **Poggi**. Mi pare che quivi si ledano i privilegi stabiliti dal Codice....

Presidente. Se fa una proposta, la passi al Banco della Presidenza.

Senatore **Vigliani**. La Commissione non crede fare distinzioni, le quali condurrebbero ad un sistema molto complicato e di difficilissima esecuzione.

La Commissione intende benissimo che non tutto il credito dell'esattore, in tutti i casi, sarà privilegiato, ma ha considerato che una gran parte del suo credito sarà privilegiato, e che del resto l'esattore rende sempre garanzia colla sua cauzione, per quelle differenze che potessero per avventura occorrere, quando si venisse alla distribuzione di quella parte di prezzo che sopravanzasse nel credito delle imposte.

Quindi non avendo l'onorevole proponente fatta veruna proposta, non saprebbe veramente la Commissione introdurre alcuna modificazione all'articolo posto in deliberazione.

Presidente. Dunque non proponendosi alcuna modificazione all'articolo letto teste, lo metto ai voti

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 60. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti; e l'esattore deve

provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

Presidente. Leggo l'art. 61.

Senatore **Vigliani**. Permetta, signor Presidente, che io faccia passare al banco della Presidenza le variazioni e le aggiunte, che la Commissione intende di proporre a quest'articolo.

Presidente. Leggo l'articolo colle fatte variazioni:

« Art. 61. È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu spropiato il contribuente a norma degli articoli 55, 56 e 57, in favore del debitore spropiato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il debitamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di Procedura civile.

» Il creditore ipotecario, che riscatta l'immobile dal compratore, esercita sull'immobile medesimo, nelle vie regolari, i diritti che gli competono; rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore pel quale ebbe luogo la spropiazione.

» L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al Pretore.

» La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria del Pretore dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 p. 0/0, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese, fatte in conseguenza dell'acquisto.

» Il Pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

» Col riscatto, il creditore ipotecario subentrerà per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile ».

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io domando la parola sul terzo comma dell'articolo 61, dove è detto:

« L'esercizio del diritto di riscatto, e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di 2 mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata ecc »

Io crelo che non si farebbe nessun danno all'esattore se invece di tre mesi si dicesse un anno. Che male può venire all'esattore da ciò? Per altra parte con questo modo si potrebbe ovviare a molti inconvenienti che possono accadere.

Mi si permetta un esempio, o Signori. Io possiedo una terra; sono oberato di debiti; voglio defraudare i miei creditori. Ebbene, non pago il tributo fondiario. Che cosa accade?

Mi metto d'accordo coll'esattore, ed in tre mesi la mia terra è venduta per l'ammontare del tributo fondiario. In tal modo defraudo tutti i miei creditori.

Signori, queste cose possono accadere, accadono; e

che male si fa se per renderle impossibili, noi stabiliremo il termine di un anno a vece di quello di tre mesi per il riscatto? A parer mio, nessuno.

Ripeto quello già da me detto altre volte, ma ho creduto, così facendo, di compiere il debito mio.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il diritto di riscatto che si accorda al debitore moroso ed ai creditori ipotecari in questa procedura speciale è una concessione affatto straordinaria e disforme dal diritto comune. Questa concessione ha l'inconveniente di tenere in sospeso il diritto di proprietà, e fino a che questa sospensione non dura che tre mesi, l'inconveniente non è sembrato grave alla Commissione, e pare che, in realtà, tale non deve sembrare ad alcuno. Ma la Commissione non potrebbe egualmente approvare questa concessione quando la si estendesse ad un anno, come desidererebbe, con sentimento molto pietoso, l'onorevole Gallotti.

Noi vorremmo volentieri secondarlo quando ciò si potesse fare senza pregiudicare i diritti generali; ma pel nostro sistema ipotecario, il quale esige la certezza della proprietà, derivano gravi inconvenienti, se si tiene in sospeso la proprietà immobiliare, avvegnachè una tale incertezza mal consente che si possano prendere le iscrizioni ipotecarie con efficacia.

E la cosa è talmente grave, che voi ricorderete, che quando si discusse il Codice civile, molti, e soprattutto la Commissione Senatoria volevano che si togliesse affatto il diritto di riscatto nel contratto di vendita di cui questo diritto suole essere compagno.

L'opinione di coloro che non volevano assolutamente il diritto di riscatto non prevalse, ma restò non-limeno accertato, che non conviene ammettere questo diritto se non con molta riserva.

Egli è poi ovvio l'osservare, che, quando tre mesi non bastano al debitore, molto probabilmente non basteranno i 6 mesi e non basterà nemmeno un anno. Quindi io crederei, nel caso diverso, che esso non avrebbe bisogno nemmeno di quei tre mesi che gli accorda la nostra legge, perchè quando i debitori espropriati vogliono valersi del diritto comune, non hanno che un mese per far valere i loro diritti.

Quest'articolo loro accorda 3 mesi per poter far valere un nuovo diritto, quello cioè del riscatto.

Quindi io creerei che di ciò si debbano tener paghi i debitori espropriati, e vorrei pregare l'onorevole Gallotti di ammettere anche questa parte dell'articolo, come è concepito.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Certo è molto dotta la risposta che mi ha dato l'onorevole mio amico Senatore Vigliani; se non che mi permetto di fargli osservare che qui si sta facendo una legge eccezionale. E veggio con dolore e con meraviglia che quando dobbiamo giovare agli esattori, ci dimentichiamo del Codice e del diritto comune;

quando poi sono proposti taluni trovati, taluni rimedi per garantire le proprietà, allora ce ne ricordiamo.

Presidente. La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray Digny**. Io mi permetto di dare, meno dottamente dell'onorevole Collega Senatore **Vigliani**, una brevissima risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore **Gallotti**.

Egli si propone di tutelare il diritto del debitore o meglio i diritti del contribuente proprietario di un fondo, annunciando al compratore che per un anno questo fondo non sarà sicuro se lo avrà comperato o no!

Ebbene, sembra a me cosa naturale, che di questa disposizione il prezzo d'asta se ne risentirà, e il danno cadrà sul proprietario del fondo espropriato, quello stesso che l'onorevole **Gallotti** vuole beneficiato.

Questa semplice osservazione che non si appoggia sopra alcuna dottrina legale, ma puramente sui fatti, io mi permetto sottoporre all'onorevole Senatore **Gallotti**.

Presidente. Sebbene sia la terza volta, do la parola al Senatore **Gallotti**.

Senatore **Gallotti**. Debbo certamente essermi espresso male, e sono dolente di non aver potuto farmi comprendere. Io avrei voluto che questa proroga di un anno per il riscatto fosse data nel solo caso in cui l'esattore avesse preso il fondo per quella somma che gli spettava. Mi sarò adunque spiegato male.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Però è detto: « in tutti i casi in cui il prezzo non arrivi alla somma stabilita » e quindi, ancorchè si fosse venduto durante l'asta col ribasso del decimo sul prezzo di stima, mi pare nullameno che il termine sia esteso in modo larghissimo.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io vorrei che questa proroga si estendesse ad un anno, non quando si fece la seconda asta, ma quando si è dato il fondo all'esattore od al Comune per il prezzo che aveva diritto di riscuotere l'esattore.

Sgnori, ad uomini come Voi non debbo io rivolgermi a nome dell'umanità?

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo intero come lo lessi poco fa con l'emendamento proposto dalla Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Permetta. Darò prima lettura di questo foglietto stato distribuito or ora. Qui ci sarebbe una lacuna perchè la Commissione, da quanto mi consta, ha terminato il suo lavoro, ma non le fu possibile poterlo dare alle stampe prima della seduta; reste-

rebbe quindi una sospensione di 13 o 14 articoli; ma è stato distribuito un altro foglio che contiene le disposizioni che riguardano i ricevitori provinciali, e siccome questa è materia che può trattarsi separatamente, si potrebbe ora passare alla discussione degli articoli proposti dalla Commissione che sono compresi nel Titolo IV, *Dei ricevitori provinciali* e che incomincia coll'art. 75.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. La Commissione si associa pienamente alla proposta dell'onorevolissimo Presidente.

In questo momento ci sono state distribuite le bozze di un Capo che noi intenderemo di aggiungere a questo Titolo III. In questo capo la Commissione ha creduto opportuno di raccogliere tutte quelle disposizioni che sono comuni all'esecuzione, tanto sopra i mobili, quanto sopra gli immobili; non sarebbe quindi possibile di poter distribuire immediatamente al Senato questa parte del progetto di legge.

Ora, siccome la parte di cui faceva cenno l'onorevolissimo Presidente, è indipendente da questa, così il Senato, a mio parere, oltre l'economia di tempo, farebbe cosa opportuna accogliendo la proposta fatta, ed incominciando la sua discussione dal Titolo che tratta dei ricevitori provinciali.

Presidente. Se non vi è opposizione s'incomincerà la discussione del Titolo IV: *Dei ricevitori provinciali*.

Da lettura dell'articolo 75. Esso è così concepito:

» Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale riscuote, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori comunali, le somme dovute allo Stato e alla Provincia.

» La consegna del riassunto dei ruoli firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Deve adempiere l'ufficio di esattore delle entrate provinciali e di cassiere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione Provinciale.»

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Domanderei qualche spiegazione su due frasi. La prima è questa: *il ricevitore deve adempiere l'ufficio di esattore delle entrate provinciali*; la seconda è la seguente: *e fare il cassiere della provincia*.

Io domando se con l'ultimo alinea si è voluto dire che il ricevitore provinciale debba fare egli stesso da esattore quanto alle somme dovute per l'imposta erariale.

Desidererei uno schiarimento.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Questa frase veramente non è molto chiara; e se la Commissione non avesse

avuto gran premura di mandare le bozze alla stamperia, certamente l'avrebbe tolta.

Parecchi altri onorevoli Senatori hanno proposto alla Commissione la soppressione delle parole: *di esattore delle entrate provinciali*; la Commissione è con essi d'accordo, perciò il terzo alinea dell'art. 75 si ridurrebbe a questa forma:

« Deve adempiere l'ufficio di cassiere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione Provinciale. »

Senatore Farina. Ridotto l'articolo a questi termini, l'accetto.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny consiste nel cancellare nell'ultimo comma di quest'articolo le parole: *di esattore delle entrate provinciali*.

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti lo articolo così emendato.

Chi approva l'articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 76:

« Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla Provincia. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

» L'asta è presieduta dal Prefetto. L'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salvo l'approvazione del Ministro delle finanze.

» Non riuscendo l'incanto, la Deputazione concede la ricevitoria a trattativa privata.

» Ove fallisca anche questo mezzo il Ministro delle finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza, provvede a carico della Provincia ».

(Approvato.)

« Art. 78. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione nella misura massima dell'aggio, per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla Provincia.

» Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti ».

(Approvato.)

« Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale ».

(Approvato.)

Passiamo al Titolo V: *Dei versamenti*.

Leggo l'art. 80.

« Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fon-

diarie, e i 9/10 delle somme dovute per imposte non fondiari. L'ultimo decimo di queste sarà versato nel corso del bimestre.

» Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune, le imposte e sovraimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse quando non sia altrimenti pattuito ».

(Approvato.)

• Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi 5 per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

• Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del Comune, che può procedere alla esecuzione contro l'esattore ».

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io intendo benissimo che l'esattore debba pagare con sollecitudine alle ricevitorie provinciali, perchè il ricevitore provinciale può sempre costringerVELLO, essendo egli libero nella sua azione; ma i Comuni in generale non possono stare in giudizio senza apposita autorizzazione, e conseguentemente la procedura rispetto a loro è assoggettata ad un ritardo; per cui parmi che sarebbe opportuno farsi carico di questa circostanza, perchè, o bisogna esonerare i Comuni dalle solite formalità per far sì che gli esattori paghino immediatamente le somme dovute per il Comune, o la celerità richiesta per il pagamento delle somme che devono gli esattori sborsare per conto dei Comuni, non potrà verificarsi; perchè, ripeto, il Comune non può agire celeremente, avendo bisogno di autorizzazione per gli atti giuridici.

Sarebbe dunque il caso di nuovamente esaminare questa questione.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. I primi atti preservativi mi pare che il Comune li possa fare senz'altro immediatamente, e fra i primi atti è quello di assicurarsi della cauzione, dopo di che non vi sarebbe alcun inconveniente, nel caso di qualche ritardo che si potesse verificare nell'esecuzione.

Senatore **Farina**. Io credo che se ciò non si dice nella legge, il Comune non potrà far niente, perchè il Comune non può agire se non è autorizzato; insomma il Comune per sè non può far niente.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

• **Ministro Guardasigilli**. Mi permetto di rammentare all'onorevole Farina la disposizione dell'articolo 141 della legge comunale, il quale dice: « che nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili senza

avere ottenuto l'approvazione della Deputazione provinciale. »

L'onorevole Farina sa meglio di me che vi è differenza tra la legge del 1865 e la legge precedente per le azioni sui mobili; per la nuova legge il bisogno dell'autorizzazione è limitato ai giudizi che si fanno per azioni relative ai diritti sopra i beni stabili; le disposizioni che riguardano il bisogno dell'autorizzazione leggansi negli articoli 137, 138 e 139, e non vi si parla di giudizi in generale, e quella dell'articolo 144 è limitata solamente alle azioni sopra gli stabili.

Presidente. La parola è al Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Dopo le osservazioni dell'onorevole Ministro non mi occorre di aggiungere altro.

Presidente. La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny**. Mi pare che l'art. 81 stesso venga a dare la facoltà ai Comuni di procedere all'esecuzione contro l'esattore.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola....

Senatore **Farina**. Non ostante le osservazioni fatte, dirò che il Comune non può far nulla, non può agire se non è autorizzato non solo in via reale, ma ben anche in via personale.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Farò osservare all'onorevole Senatore Farina che qui si tratta dell'esecuzione; e che l'autorizzazione in generale, anche per le persone privilegiate che sono obbligate a richiedere queste autorizzazioni, non si sogliono avere nei giudizi esecutivi. L'osservazione dell'onorevole Guardasigilli su quest'argomento basterebbe a chiarire il suo dubbio. Le autorizzazioni non si chiedono quando si tratta di procedura esecutiva, della quale parla appunto quest'articolo.

Nullameno se l'onorevole Farina intendesse fare una proposta, la Commissione certamente la prenderebbe in considerazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Su questa materia, l'improvvisare non è cosa facile. Questi emendamenti ci sono stati presentati seduta stante, non abbiamo avuto il tempo necessario per esaminarli; io non mi arrischio perciò di fare una proposta perchè bisognerebbe che studiassi ben bene questo punto.

Parmi peraltro pericoloso il votare sopra una materia così difficile, non essendoci stato, come diceva, distribuito il testo che seduta stante.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. La parola al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Io credo che in tutti i casi si tratterebbe di un'aggiunta e quindi siccome le aggiunte possono farsi anche dopo votati gli articoli,

e qui non si discute sul principio, solamente si tratterebbe vedere se v'è bisogno dell'autorizzazione dei Comuni, si potrebbe aggiungere una disposizione all'uopo.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dal momento che si sono messi d'accordo per fare un'aggiunta, io rinunzio alla parola.

Presidente. Allora mi si mandi quest'aggiunta.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La Commissione esaminerà se vi abbia ragione sufficiente d'introdurre quest'aggiunta, e siccome vi ha sempre tempo, si riserva di studiarla attentamente.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io aveva domandato la parola per mostrare all'onorevole Senatore Farina, che questa disposizione non era nè nuova nè proposta improvvisamente dalla Commissione.

Questa disposizione è presa interamente dall'articolo 60 del Progetto Ministeriale, il quale fu distribuito al Senato da moltissimo tempo; di modo che non si può veramente asserire che questo sia un emendamento improvvisato, e sottoposto al Senato seduta stante.

Presidente. Metterò intanto ai voti l'art. 81 al quale potrà poi farsi, se si crede opportuno, un'aggiunta.

Chi approva l'articolo 81, del quale ho già dato lettura, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 82.

» È in facoltà il contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore prima che questi faccia il suo versamento.

» Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27, se la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora, di che all'art. 31. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 83.

« Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 59, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e i $\frac{9}{10}$ delle non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il richiamo dell'articolo 59 mi pare che non sia esatto.

Senatore Vigliani. Domanderemo il permesso al Senato di tenere in riserva tutte le citazioni, perchè esso comprenderà facilmente che atteso il modo in cui si è proceduto nella discussione, si dovrà rettificare più di una citazione; quindi converrà che rimanga inteso che tutte le citazioni di articoli sono tenute in sospenso, e la Commissione, nell'opera di revisione a cui attenderà quando la discussione sarà condotta a termine, si darà cura di presentare un testo, in cui le citazioni sieno esatte.

Senatore Cambray-Digny. Ha ragione del resto l'onorevole Senatore Poggi che questa citazione dell'art. 59 non è esatta: esso era l'art. 59 in uno di questi progetti, ma è divenuto ora l'art. 80.

Presidente. Del resto, è ciò che si usa sempre nelle discussioni di progetti di leggi lunghe e complicate, nelle quali sono proposti emendamenti e variazioni; si fa cioè astrazione materialmente dal numero citato, perchè poi nell'ultimo riordinamento della legge si mettono agli articoli i numeri appositi: per cui lo aver citato piuttosto il 59 che un altro articolo non influisce per nulla sulla importanza della votazione.

Perciò se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 83 del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 84.

« In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali o di non estinzione dei mandati della provincia, quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi cinque per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di Finanza alla esecuzione contro di esso. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle province, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

« Costesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia. »

(Approvato.)

« Art. 86. L'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

» La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto, se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

» Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite al Titolo III.

» Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa. »

(Approvato.)

Verrebbe, dopo questo, il Titolo VI che tratta delle disposizioni generali transitorie.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La Commissione intende di prendere ancora ad esame quest'ultima parte della legge nel tempo che si occuperà dell'ultima variazioni di quel Capo, di cui poc'anzi ebbe l'onore di far cenno. Prega quindi il Senato con grande suo rincrescimento a voler sospendere per oggi questa discussione, promettendo che nella seduta di domani sarà presentato il testo, sicchè potrà esser posto in discussione.

Presidente. Si sospende adunque la discussione, e poichè l'ora non è ancora molto inoltrata, si metterà in discussione il progetto di legge che ha per oggetto di estendere alle province di Venezia e di Mantova la legge 26 febbraio 1865 sulle pensioni e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse.

Leggo il testo del progetto.

Articolo unico.

« Sarà pubblicata nelle province della Venezia e di Mantova la legge del 26 febbraio 1865, N. 2180, sulle pensioni di riposo e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse, per avere effetto a vantaggio dei postiglioni delle stazioni soppresse dopo l'unione delle suddette province al Regno d'Italia ».

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, siccome si tratta di un progetto di legge che consta di un solo articolo, la votazione è rimandata allo squittinio segreto.

Ora il signor Senatore Vacca (a cui è stata accordata la facoltà di leggere un suo progetto di legge) ne darà lettura, e quindi il Senato deciderà se intende prenderlo in considerazione.

Avverto i signori Senatori che, secondo il Regolamento, quando sta per prendersi in considerazione un progetto di legge d'iniziativa d'un Senatore, l'autore ha il diritto di sviluppare il suo progetto, ma non si può sollevare nessuna discussione; il Senato decide se abbia a prenderlo in considerazione o no, ma la discussione si riserva ad altro momento.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Signori Senatori! Un voto del Senato, raccolto in comitato privato, autorizzava la lettura in seduta pubblica di una mia proposta di legge intorno all'ordinamento giudiziario; ossequente e grato al voto del Senato, io comincerò dalla lettura degli articoli che compongono il mio progetto di legge, facendovi seguire una breve e rapida esposizione dei motivi.

Art. 1.

La vigilanza gerarchica determinata dalla legge di ordinamento giudiziario verrà affidata a speciali Commissioni Consultive di Giustizia.

La Commissione Consultiva di Giustizia nei Tribunali Civili e Correzionali sarà composta:

1. Del Presidente del Tribunale civile e correzionale;
2. Del Regio Procuratore;
3. Del Vice-Presidente o, in mancanza, del Giudice più anziano;

La Commissione Consultiva di Giustizia nelle Corti d'Appello sarà composta:

1. Del primo Presidente della Corte d'Appello;
2. Del Procuratore generale;
3. Di un Presidente di Sezione per turno nelle Corti ove siano più Sezioni;
4. Dell'Avvocato generale o, in mancanza, di uno dei sostituiti Procuratori generali per turno, cominciando dal più anziano.
5. Di un Consigliere più anziano per turno.

La Commissione Consultiva di Giustizia nelle Corti di Cassazione, sarà composta:

1. Del primo Presidente della Corte di Cassazione;
2. Del Procuratore generale;
3. Del Presidente di Sezione;
4. Dell'Avvocato generale;
5. Di un Consigliere per turno, cominciando dal più anziano.

Art. 2.

Sarà ufficio delle Commissioni consultive raccogliere diligentemente tutti gli elementi dei giudizi sul merito e sul demerito dei singoli funzionari giudiziari, sui quali la vigilanza si esercita. I criteri delle rispettive note e definizioni da attribuire a ciascuno dei funzionari, verranno desunti dai loro atti e pronunciati, e dalle generali investigazioni circa il grado di stima e di fiducia pubblica che ciascuno avrà meritato.

Sulle risultanze delle divise indagini si fonderanno i giudizi e le proposte, che le anzidette Commissioni faranno al Ministro Guardasigilli, in epoche periodiche, o in tornate straordinarie, circa i provvedimenti toccanti o i tramutamenti o le promozioni dei funzionari giudiziari.

Art. 3.

Sarà costituito nella sede del Governo un Consiglio superiore di giustizia, la cui presidenza apparterrà al Ministro Guardasigilli. Componenti del Consiglio Superiore saranno:

1. Il Primo Presidente o, in mancanza, il Presidente di sezione ed
2. Il Procuratore Generale o, in mancanza, l'Avvocato Generale di ciascuna delle Corti di Cassazione, per turno, sino alla costituzione dell'unica Cassazione.

3. Un Presidente di sezione o, in mancanza, un Consigliere più anziano di ciascuno delle Corti di Cassazione per turno.

4. Il Primo Presidente o, in mancanza, un Presidente di Sezione delle Corti di Appello, per turno.

5. Il Procuratore Generale o, in mancanza, l'Avvocato Generale o il sostituto Procuratore Generale più anziano di ciascuna.

Art. 4.

Gli uffici del Consiglio Superiore saranno i seguenti:

1. Raccogliere ed esaminare le note ed i giudizi delle varie Commissioni Consultive, richiedendo pure i rilievi e le spiegazioni dei Primi Presidenti, e dei Procuratori Generali delle Corti di Appello;

2. Fare lo esame comparativo tra i funzionari dei vari Collegi giudiziari del Regno, redigere una statistica personale generale, distinta per categorie e per graduazioni di merito e di servizi prestati;

3. Prendere in disamina i resoconti annuali dei Pubblici Ministeri, quanto ai rilievi di abusi, e sconci introdotti nell'Amministrazione giudiziaria, e correlative proposte di miglioramenti.

Art. 5.

All'articolo 199 della legge di ordinamento giudiziario, così concepito:

« I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

» Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati da una Corte o da un Tribunale ad altra Corte o Tribunale, con parità di grado e di stipendio »;

verrà sostituito il seguente :

« I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

» Quando per qualsiasi circostanza un Giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato, la Corte di Cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione.

» Laddove però il Ministro Guardasigilli, tenuta ragione di speciali circostanze ed esigenze del pubblico servizio, stimerà non conformarsi alla dichiaratoria della Corte di cassazione, avrà l'obbligo in tal caso di provocare un voto ed un Decreto motivato del Consiglio dei Ministri. »

Art. 6.

All'articolo 216 dell'ordinamento giudiziario, così concepito:

« Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i Giudici dello Stato, e può ammonirli.

» Egli può chiamare a sé ogni Giudice, affinché risponda sui fatti ad esso imputati. Il Giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso »;

verrà surrogato l'articolo seguente:

« Il Ministro Guardasigilli esercita l'alta vigilanza su tutte le Corti, e i Tribunali, e i Giudici del Regno. Nei casi in cui il Ministro trovi applicabile l'ammonizione al funzionario, potrà disporre che venga tradotto in giudizio disciplinare. »

Art. 7.

All'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, così concepito:

« Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia »;

verrà sostituito il seguente articolo:

« L'Agente del Pubblico Ministero riveste il carattere di rappresentante della legge. Egli assume ad un tempo la qualità di mandatario del Potere esecutivo in quanto si attiene alla vigilanza del Ministro Guardasigilli sull'Amministrazione della giustizia. »

Art. 8.

La qualità di Agente del Pubblico Ministero costituisce una missione revocabile. Ma avverandosi la revocazione della missione, il Magistrato che ne era rivestito, verrà restituito nella sua sede presso il Collegio cui risponde il suo grado assimilato.

Il Procuratore Generale della Corte di Appello, e Consigliere della Corte di Cassazione in missione.

Il Procuratore del Re del Tribunale Civile e Correzionale, e Consigliere della Corte di Appello in missione.

Il Primo Presidente del Tribunale Civile e Correzionale è assimilato di grado al Consigliere di Corte di Appello.

Art. 9.

Saranno applicabili agli Agenti del Pubblico Ministero le stesse norme segnate dalla legge di ordinamento giudiziario, circa la eleggibilità e le promozioni dei componenti la Magistratura Giudicante.

Art. 10.

Le disposizioni racchiuse nel Capo III del Titolo VI del Regio Decreto sull'ordine giudiziario, concernenti l'inamovibilità, e la inabilitazione dall'ufficio dei Giudici, saranno comuni agli Agenti del Pubblico Ministero.

Art. 11.

Rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Signori Senatori. Io avrei vivamente desiderato di trovare tanto spazio di tempo da potere ampiamente discorrere le ragioni della proposta da me letta, ma me ne astengo, perciocchè io non intendo di abusare della benignità del Senato; e poi la mia proposta non giunge nuova.

Essa ebbe l'onore già di esser discussa nel comitato segreto, il quale senza esitanza abilitavami a darne pubblica lettura: e quando si verrà, nei termini del Regolamento, a rinviarla agli uffizi, oppure a deferirla all'esame di speciale Commissione, sarà quello il momento in cui più largamente si potranno analizzare, ed esaminare i miei divisamenti.

Limitandomi ora a delineare, dirò così, i punti culminanti della mia proposta, e delle ragioni onde muove, io verrò esponendo due ordini di considerazioni.

Mi è parso dapprima che la questione portasse se veramente un carattere d'urgenza, sotto duplice rispetto.

In primo luogo, perchè la legge di ordinamento giudiziario, che ora ci regge, non si trova in perfetto accordo coi principii fondamentali dello Statuto, in quanto al principio segnatamente della separazione dei Poteri; e se codesta legge noi volessimo porre a riscontro colla legge del 1851, che fu votata dal Parlamento Subalpino, e che fu veramente gloria del Ministro Siccardi che la preparò e la compilò, e poi del Ministro Galvagno, che se ne fece propugnatore nella Camera Subalpina, si riconoscerebbe facilmente che quella legge assai meglio e più efficacemente provvedeva in proposito.

Evvi una seconda ragione che mi fa inclinare a riconoscere la questione d'urgenza. Io credo che la Magistratura, se vuoi veramente restituirla all'altezza della sua missione, abbiasi a circondare di quel grado di riverenza e di fiducia pubblica, che sia tale da renderla veramente rispettabile e rispettata: convien che si pensi seriamente ad un miglior ordinamento, il quale a parer mio, dovrebbe mirare a due grandi fini.

Il primo sarebbe quello di costituire e determinare meglio le norme direttive della vigilanza, che mette capo al Ministro Guardasigilli, e che si spande poi su tutto l'ordine giudiziario; costituirlo e ribadirla in guisa che nulla o poco sia lasciato all'arbitrio, e che i giudizi e gli apprezzamenti che si portano sul merito o sul demerito dei funzionari, si adagino su criteri ed elementi sicuri desunti dai loro atti.

Ebbene, diremo forse noi che questo metodo, che queste garanzie di vigilanza siano veramente praticate nel fatto, e che siano costituite efficacemente nella legge attuale sull'ordinamento giudiziario?

Io non lo credo.

Vero è che in questa legge è consacrato il principio della vigilanza gerarchica, e difatti questa vigilanza gerarchica si esercita dai Tribunali civili e correzionali sui Pretori e Vice-Pretori, dalle Corti d'Appello sui Tribunali civili e correzionali, e finalmente dalla Corte di Cassazione su tutta quanta la Magistratura; dunque il principio della vigilanza ci sta, ed è virtualmente inserito nella legge, ma sventuratamente rimane una lettera morta, imperocchè come procedono le cose nel fatto?

Di vigilanza poco o nulla si cura la Corte di Cassazione, eppure è dessa che assorbe e concentra in sè il supremo sindacato degli atti della Magistratura. La vigilanza adunque si accentra nel fatto, come altresì le correlative proposte intorno ai funzionari giudiziari, in due Magistrati, che sono il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello i quali sono gli indicatori e dirò quasi gli arbitri delle proposte che presentano al Ministro Guardasigilli.

Ora che cosa può accadere?

Si vuole una proposta concorde del Primo Presidente e del Procuratore Generale; ma questo accordo vi è o no; se si stabilisce l'accordo tra i capi del collegio, mi duole il dirlo, ma lo dirò pure senza reticenze, questo accordo non è infrequente che si faccia per via di transazioni e mutue concessioni: e se per converso le proposte emergono discordi, il Ministro si troverebbe allora in un più grave imbarazzo; imperocchè a chi dei due Magistrati darà maggior fede? Al Pubblico Ministero od al Primo Presidente? Accade d'ordinario che si presti maggior fede al Pubblico Ministero per la sua qualità di rappresentante del potere esecutivo. Di qui procedono diffidenze e sospetti verso questo Pubblico Ministero, che si suppone braccio e strumento del Ministro Guardasigilli da cui si crede dipendere assolutamente le sorti della Magistratura.

Ora dunque movendo io da questo primo concetto, ho creduto di riprodurre e di meglio incarnare un pensiero che primo mi si affacciò alla mente quando ebbi l'onore di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia: fu allora che aiutandomi anche dei suggerimenti e consigli degli onorevoli Vigliani e De Foresta venni nel pensiero di organizzare una vigilanza seria ed efficace e in questo intendimento con Decreto Reale ebbi a costituire l'ufficio di vigilanza; senonchè mancò il tempo a rendere veramente efficace e fruttuoso questo mio desiderio.

Eccovi adunque le mie prime proposte che vi reco innanzi; io intendo, come avrete già raccolto dalla lettura degli articoli, di costituire in ordine gerarchico il magistero delle singole Commissioni consultive di giustizia che avrei chiamato Consiglio di vigilanza; se a taluno dei nostri Colleghi non fosse suonata poco gradita cotesta frase, e queste Commissioni intendo, costituirle in ordine gerarchico, cioè: in primo luogo nei tribunali civili esercitandosi sulla classe dei Pretori e Vice-Pretori; poi nelle Corti d'Appello esercitandosi

sui tribunali civili, e salendo fino alle Corti di Cassazione investite del sindacato supremo su tutte le Corti i Tribunali e le Preture.

E notate, che nell'organamento di queste Commissioni consultive io mi sono adoperato a porre in maggioranza l'elemento della magistratura giudicante, sicchè il Pubblico Ministero ci entra, ma bensì in minoranza. Così noi verremmo a porgere una garanzia più solida, ed a dissipare alcune apprensioni e sospetti che pur troppo si elevano, non so con quanta giustizia, rispetto all'agente del Ministero Pubblico.

Ho stimato poi, a compimento del congegno di vigilanza, accentrare tutti gli elementi di Sindacato che si raccolgono dalle singole Commissioni consultive nel sindacato supremo di un Consiglio superiore di giustizia costituito nella sede del Governo e presieduto dal Ministro Guardasigilli. Il mio concetto va modellato sul simigliante Istituto ordinato rispetto alla pubblica Istruzione.

Passo al secondo argomento della mia proposta.

Io credo, o Signori, che sia proprio opportuno, e savio partito occuparsi seriamente di rendere alquanto più salde e indipendenti le condizioni della magistratura.

L'indipendenza ci sta, è scritta nello Statuto, è scritta nell'ordinamento giudiziario proclamandosi il principio della inamovibilità, che della indipendenza costituisce condizione e nerbo, ma pur troppo ci mancano quelle garanzie che valgano ad assicurarla efficacemente. Spiegherò meglio il mio concetto.

Taluni movendo dallo intendimento di estendere e render più salda l'indipendenza della magistratura, hanno creduto che il fine sarebbe facilmente raggiunto con tali provvedimenti, da costituire ed ordinare il principio della inamovibilità locale del magistrato.

Collocandosi egli su questo terreno, e invocando esempi di altre legislazioni pensarono che il principio d'inamovibilità locale potesse porgere la più ampia garanzia di indipendenza.

Io, Signori, non intendo così il principio d'inamovibilità locale. Se questo principio venisse applicato assolutamente, e quasi come un'immunità garantita ai magistrati, voi offendereste evidentemente interessi di ordine più elevato, cioè gl'interessi dell'amministrazione giudiziaria; si correrebbe il rischio d'incatenare l'azione del Ministro della Giustizia, del potere esecutivo, sicchè ove occorressero casi, e questi casi non sono impossibili, che un magistrato, anche irreprensibile, ma per lunga dimora in una tal residenza, abbia quivi contratto aderenze e relazioni le quali potessero influire sul suo retto giudicare, o almeno ingenerare il sospetto che la sua imparzialità potesse rimanere turbata, con questo si verrebbe a dettar la legge al Ministro di rispettare l'immunità e l'inamovibilità locale del Magistrato. Dunque il principio d'inamovibilità locale come principio assoluto io non lo accetto nè lo approvo.

Ma fatte queste dichiarazioni, io credo che sia assolutamente richiesto da considerazioni altissime attinenti alla buona e retta giustizia di fare in guisa che in quei casi, nei quali ragioni di pubblico interesse suggerissero per avventura il provvedimento del tramutare un Magistrato di luogo in luogo, dovendosi ricorrere a questa misura, la quale in molti casi potrebbe riuscire a detrimento della estimazione e della fama del Magistrato, ed imprimergli sulla fronte uno stigma di sospetto, abbiasi a circondare così grave provvedimento di tali garanzie, le quali non lascino alcun dubbio sulla convenienza e sulla legalità del provvedimento governativo, nè questo solo: ma è pur mestieri rimuovere il benchè menomo sospetto che il tramutamento non sia in fondo che la punizione larvata del voto libero, e indipendente del magistrato.

Ebbene, a me pare che quando si venga all'attuazione di cotesto concetto, noi troviamo già le norme felicemente segnate dalla legge del 1851 di cui testè io faceva ricordo, imperocchè quella legge, contemplando appunto il caso del tramutamento di un Magistrato, prescriveva che intervenisse una declaratoria della Corte di Cassazione.

Questo era il concetto dell'art. 9 della legge del 1851, votata dal Parlamento Subalpino.

Or bene, io credo che noi potremmo opportunamente, ricalcando le orme del Parlamento Subalpino, appropriarci e ravvivare quelle stesse prescrizioni: se non che io non dissimulo che troverei anche qualche dubbio e qualche esitanza ad accettarle tali quali.

Pare a me che se per avventura si volesse abbandonare assolutamente alla decisione della Corte di Cassazione la convenienza od inconvenienza del provvedimento di tramutare un Magistrato, si vincolerebbe di troppo la libertà d'azione del Ministro Guardasigilli, e potrebbero sorgere tali esigenze di pubblico interesse, che il Ministro Guardasigilli non dovrebbe forse inclinarsi e rispettare la declaratoria della Corte di Cassazione.

Ciò premesso, io non mi sento alieno dall'insinuare nell'art. 9, che riproduco dalla legge summentovata, una riserva, intesa a stabilire che laddove il Ministro Guardasigilli abbia nelle mani tali elementi e documenti da non accettare senza beneficio d'inventario la declaratoria della Corte di Cassazione, abbia potestà di farlo; ma facendolo abbia pur l'obbligo di motivare il perchè egli non segue la declaratoria della Corte di Cassazione; e quindi io propongo una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri.

Parmi che questa sia una garanzia abbastanza sufficiente ed efficace ad eliminare ogni pericolo di arbitrio.

Passo al terzo argomento della mia proposta, che si attiene al riordinamento del Pubblico Ministero.

Io ho creduto essere opportunissimo avvisare ancora ad alcuni provvedimenti, che dirò pure di urgenza, nel fine di ricostituire meglio la posizione di questo

agente del potere esecutivo: trattasi, a mio vedere, di ritirare le cose ai loro principii e ricondurre l'istituto del Ministero Pubblico alle sue vere condizioni razionali e giuridiche, dalle quali parmi che la legge organica imperante siasi alquanto discostata.

Il Pubblico Ministero evidentemente raccoglie in sé un doppio carattere; l'uno più elevato di rappresentante della legge e dell'ordine sociale; l'altro egualmente importante di rappresentante del potere esecutivo. Ebbene a questo dualismo, che potrebbe per avventura in taluni incontri far sorgere anche dei conflitti, e non è impossibile che sorgano, pare a me che non siasi punto provveduto colla formola adottata nell'ordinamento giudiziario. Ed invero se voi leggete l'articolo 129, troverete che il Pubblico Ministero è posto immediatamente sotto la dipendenza del Ministro Guardasigilli, da cui piglia l'ispirazione e l'indirizzo.

Io non intendo qui, né il tempo me lo concede, di entrare in un largo sviluppo, come avrei desiderato, delle molte e gravi considerazioni che consigliano di ricondurre il Pubblico Ministero alle sue normali funzioni.

Io non ho creduto di affrontare per ora il grave problema di ricostituire compiutamente l'istituto del Ministero Pubblico; è questo argomento così grave, che mi duole anzi di vederlo trattato con varietà di sentenze e con intemperanza di polemica.

Veggio però con soddisfazione che l'onorevole Guardasigilli nel suo progetto di legge, di cui si è impossessato l'altro Ramo del Parlamento, ha pur toccato la questione del Pubblico Ministero; ma egli con savio consiglio l'ha ristretta in certi limiti, riservando gli studi ulteriori rispetto alle gravi quistioni che aspettano una matura e ponderata soluzione.

È pertanto colla mia proposta di legge mi son tenuto in un campo ben più circoscritto, sicchè i miei concetti non s'incontrano né potrebbero mettere inciampi ai divisamenti che formano argomento del progetto Ministeriale presentato alla Camera dei Deputati.

Il mio progetto è perfettamente diverso, aggirandosi esso in un altro ordine d'idee.

Io non intendo che di meglio determinare il duplice ordine di relazioni dell'Agente del Ministero Pubblico colla legge e col potere esecutivo da lui rappresentato; epperò domando due cose: in primo luogo che sia ben delineata e scolpita nella legge organica giudiziaria questa doppia relazione, questo doppio carattere.

Domando, in secondo luogo, che nell'intento di sollevarlo, di nobilitare, dirò così, il Pubblico Ministero, si faccia qualche cosa per non lasciarlo assolutamente all'arbitrio del Potere esecutivo, non solo come agente amovibile, ma anche spogliato di qualunque garanzia.

Ed, a questo proposito, non ho creduto di poter trovare una miglior soluzione del problema che riportandomi agli ordinamenti napolitani del 1817. Pare a me che cotesta soluzione sia stata la più acconcia, la più felice, imperocchè considerando appunto queste due qualità del Pubblico Ministero e coll'idea di costituirlo alquanto indipendente, e non lasciarlo alla discrezione del Potere esecutivo, che cosa ha fatto la legge organica giudiziaria napoletana del 1817?

Ben fu costituito il Ministero Pubblico, agente del Potere esecutivo, e sotto questo rispetto revocabile, amovibile a libito del governo, ma gli si accordava pure una posizione *parallela*, dirò così, a quella della magistratura giudicante; sicchè la sua missione era revocabile, ma quanto egli, per una ragione qualunque, o per considerazioni di mancata fiducia governativa, avesse a lasciar quella posizione, egli trovava la sua ritirata onorevole nella magistratura giudicante, e così stabilivasi tra le due carriere uno scambio, un connubio che salvando la dignità dell'agente del Ministero Pubblico, giovava eziandio agli interessi e al decoro della Magistratura.

Tale è il concetto che io ho creduto di riprodurre nel mio progetto di legge.

Ho fatto qualcosa di più: ho desiderato che il Ministero Pubblico fosse anche collocato in condizione di non lasciare all'arbitrio del Ministero di farne la scelta in talune categorie che si dilungano dalle strette condizioni di eleggibilità tracciate per la magistratura giudicante.

Signori! io mi arresto qui; E d'altra parte voi troverete nella esposizione dei motivi che sta in fronte alla mia proposta di legge lo svolgimento più ampio dei miei concetti. Nutro fiducia che il Senato vorrà accogliere con benigno animo la mia proposta.

Presidente. Il Senatore Vacca ha sviluppato il suo progetto di legge, ora secondo il Regolamento, se ne mette semplicemente ai voti la presa in considerazione.

Quei Senatori che intendono di prendere in considerazione il progetto del Senatore Vacca, abbiano la compiacenza di alzarsi.

(Il progetto di legge è preso in considerazione.)

Essendo preso in considerazione, lo si stamperà e distribuirà agli Uffici perchè segua il corso ordinario di tutte le altre leggi presentate dal Ministero.

Già posto, oggi sarebbe esaurito l'ordine del giorno.

Io prego i signori Senatori a voler accelerare domani la loro venuta per la seduta pubblica, che si terrà, come di consueto, alle 2 pomeridiane.

Sarà posta all'ordine del giorno la votazione per squittinio segreto del progetto di legge, or dianzi discusso. Indi il seguito della discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggio — Congedi — Proposte dei Senatori Chiesi e Scialoia, circa il progetto di legge del Senatore Vacca approvate — Sequito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova redazione della seconda parte dell'art. 56 proposta dalla Commissione, approvata — Dichiarazione del Senatore Vigliani circa la proposta di un'aggiunta all'articolo 81 — Schiarimento sull'articolo 62 chiesto dal Senatore Lauzi, fornito dal Senatore Cambray-Digny — Nuove osservazioni del Senatore Lauzi, appoggiate dal Senatore Poggi — Avvertenza del Senatore Musio — Emendamento del Senatore Lauzi — Osservazioni e proposta d'aggiunta del Senatore Scialoia — Dichiarazioni dei Senatori Lauzi e Poggi, appoggiate dal Senatore Beretta — Considerazioni del Senatore Vigliani in appoggio dell'emendamento — Dichiarazioni e proposta del Guardasigilli — Osservazioni e schiarimenti del Senatore Cambray-Digny in risposta al Senatore Scialoia — Emendamento del Senatore De Falco — Osservazioni del Senatore Scialoia e del Ministro Guardasigilli, cui risponde il Senatore Cambray-Digny. — Osservazioni del Senatore Pallieri, a cui risponde il Ministro Guardasigilli — Spiegazioni del Senatore Scialoia, a cui rispondono i Senatori Pallieri e Cambray-Digny — Rettificazione del Senatore Lauzi — Avvertenze del Senatore Pallieri — Proposta del Senatore Beretta — Riserva del Senatore Lauzi — Approvazione dello art. 62 emendato — Obbiezioni del Senatore De Gori sull'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Senatore Lauzi — Proposta d'aggiunta del Senatore Beretta, approvata — Avvertenza del Senatore Tecchio sull'articolo 63 — Approvazioni degli articoli 63, 65 e 66 — Osservazioni del Senatore Vigliani all'articolo 67 — Approvazione degli articoli 67, 68, 68 bis, 69, 70, 71, — Approvazione per divisione dell'articolo 72, e degli articoli 73, 74 — Proposta di rinvio alla Commissione dell'articolo 74 bis, fatta dal Senatore Pernati — Risposta dei Senatori Vigliani e Tecchio — Osservazione del Senatore De Falco — Risposta dei Senatori Tecchio e Vigliani — Proposta di emendamento del Senatore De Falco — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge del Senatore Vacca.

La seduta è aperta a ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il signor Avv. Saverio Schiavoni-Scipani, delle sue *Idee e proposte sugli ordinamenti della Giustizia in Italia.*

I Senatori Marliani e Panizzi chiedono un mese di congedo che viene loro dal Senato accordato.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Ieri il Senato prese in considerazione il progetto di legge letto dall'onorevole Senatore Vacca.

L'onorevole signor Presidente dichiarò che quel progetto, appena stampato, sarebbe rimandato agli Uffici

per il suo esame, e per la nomina dei Commissarii che verrebbero a costituire l'Ufficio Centrale.

Io leggo nel Regolamento all'articolo 72 la seguente disposizione.

« La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'art. 21. »

Si tratta di un progetto molto importante, che tocca le parti principali dell'ordinamento giudiziario. Ora, invocando altri precedenti del Senato, mi permetterei di fare la proposta che il progetto dell'onorevole Senatore Vacca fosse deferito per il suo esame ad una speciale Commissione.

Presidente. Il Senatore Chiesi fa la proposta, che il progetto del Senatore Vacca, anzichè essere mandato agli Uffici, secondo l'ordinario procedere, venga dato ad esaminare ad una speciale Commissione.

Chi approva questa proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore **Scialoia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoia**. Io proporrei che senza provocare una votazione in Senato, si deferisse all'onorevole **Presidente**, come si è altre volte usato, la nomina di questa Commissione, indicando il numero dei Membri di cui dev'essere composta.

Presidente. Domando prima al Senato se crede di ammettere la proposta **Scialoia**, cioè di incaricare il **Presidente** della nomina della Commissione.

Chi ammette questa proposta dell'onorevole Senatore **Scialoia**, voglia sorgere.

(Approvato.)

Allora domando di quanti Membri intende il Senato che sia composta la Commissione. Solitamente essa è di 7 o di 5 membri. Io metto prima di tutto ai voti il numero di 7 Senatori. Se questa proposta non sarà ammessa, si intenderà che la Commissione dovrà essere composta di 5 Senatori.

(La proposta di 7 componenti la Commissione è approvata.)

In fine della seduta farò conoscere i nomi dei Commissari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla esazione delle imposte dirette.

Ieri all'art. 56 si sospese il 2° comma perchè la Commissione doveva farvi qualche modificazione...

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il Senato nella tornata di ieri ha rinviato alla Commissione non solo il 2° comma dell'art. 56, ma anche l'art. 57 siccome connesso all'ultima parte dell'art. 56.

La vostra Commissione si occupò immediatamente di questa parte del progetto ed ha cercato modo non solo d'introdurre in essa maggiore chiarezza, ma eziandio un sistema per quanto possibile più spedito e meglio corrispondente a l'indole e scopo di questa procedura.

Per raggiungere questo intento, la Commissione vi propone un nuovo ordinamento della seconda parte dell'art. 56, ed in questa seconda redazione rimarrebbe assorbito l'art. 57, per modo che quest'articolo 57 sarebbe soppresso, e si sostituirebbe alla seconda parte dell'art. 56 la nuova redazione che ho l'onore di rimettere nelle mani dell'onorevolissimo signor **Presidente**.

Presidente. L'art. 56 rimarrebbe dunque composto del primo comma già votato ed approvato, al quale

farebbe seguito questo nuovo testo proposto della Commissione:

« Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con Decreto, ordina che si proceda nel giorno fissato dall'avviso d'asta al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 54.

» Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente al montare dell'intero credito dell'esattore. L'esattore non può mai essere il deliberatario. »

È aperta la discussione su questa nuova redazione.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo così emendato:

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La Commissione si era riservata, per esaurire tutto quello che era stato sospeso ieri, di fare all'art. 81 un'aggiunta.

Domando se la Commissione ha in pronto l'aggiunta.

Senatore **Vigliani**. Ricorderà il Senato che l'aggiunta era stata, se non proposta, almeno messa in vista dall'onorevole Senatore **Farina**.

L'aggiunta consisteva nell'esprimere in questo comma dell'articolo che il Comune potesse procedere sulla cauzione senza bisogno di autorizzazione.

Dovette la Commissione esaminare anzitutto se realmente vi fosse quel bisogno dell'autorizzazione, ed essa si è persuasa sempre meglio, che questo bisogno non esiste; che la legge comunale non l'impone, e per conseguenza avrebbe creduto d'ingenerare qualche dubbio usando una espressione che non fosse d'accordo col rimanente della legislazione, quando avesse dispensato da questa autorizzazione.

La vostra Commissione quindi è d'avviso che non sia il caso di fare alcuna aggiunta in questo articolo, e che esso debba essere ammesso come sta scritto.

Presidente. Non facendosi nessuna aggiunta o proposta, resta l'articolo com'è stato votato.

Ora si passerà agli articoli quali furono presentati oggi.

Do lettura dell'art. 62.

« I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovraimposte, sono anche applicabili alle tasse stabilite a favore di Province, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati ad imporre tasse. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ho sentito qualche mio Collega, e convengo collo stesso, nel desiderare che fosse un poco più spiegato che cosa s'intenda per *Enti morali autorizzati ad imporre tasse*.

Senatore **Scialoia**. Le Camere di Commercio...

Senatore **Lauzi**. Sta benissimo; ma siccome questi articoli sono presentati dalla Commissione, molto ra-

gionevolmente per la strettezza del tempo, senza Relazione, così desidererei che qualche dilucidazione venisse data, la quale fissasse bene il concetto per l'intelligenza di questa parte dell'articolo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. La Commissione ha dovuto discutere lungamente su questo argomento, e le difficoltà principali venivano dalla circostanza che le legislazioni diverse delle varie parti d'Italia classificano e denominano diversamente gli Enti morali, che hanno il diritto di valersi dell'esecuzione fiscale per riscuotere le loro entrate.

Alla Commissione è sembrato che questo diritto dovesse essere unicamente limitato alle tasse, e quindi a quegli Enti morali, che hanno il diritto di imporle.

Tra questi Enti morali poi indubitatamente si trovano i Comuni per le tasse ed imposte dirette, che la legge loro dà facoltà di stabilire; ma oltre dei Comuni, è pur sembrato alla Commissione di dover pensare anche ai Consorzi, i quali hanno in molte province una importanza grandissima, per cui è del massimo interesse che abbiano questa facoltà, e questo privilegio; e quindi colle parole di « enti morali autorizzati a imporre tasse » si è inteso di comprendere quei contributi che vengono imposti dai Consorzi, di canali, per esempio, e di fiumi in diverse parti della Penisola nostra, ed i quali sono autorizzati per legge a queste imposizioni.

Questo è stato il concetto della Commissione, del quale io amo sperare che sia per rimanere soddisfatto l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Lauzi. La domanderei anch'io per rispondere direttamente alle spiegazioni date dall'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi, che l'ha chiesta prima.

Senatore Poggi. Se l'onorevole Senatore Lauzi desidera parlare prima di me, io gliel'cedo volentieri.

Senatore Lauzi. Io ringrazio l'onorevole Senatore Poggi della sua cortesia, ed intanto chieggo perdono al Senato se, mentre egli è già stanco di questa lunga discussione, io mi trovo tuttavia in bisogno di dover fare qualche osservazione, la quale necessariamente la prolunga di qualche poco ancora; ma mi resterebbe qualche dubbio a rischiarare, ed ecco in che cosa consiste.

Noi abbiamo stabilito degli speciali, anzi specialissimi mezzi di esecuzione molto pronti ed efficaci per l'esattore, come sono definiti dal presente progetto di legge, ed abbiamo stabilito questi mezzi pronti ed efficaci, come un necessario corrispettivo dell'obbligo che assume l'esattore, di versare le imposte, le abbia o non le abbia riscosse dal contribuente.

Ora mi pare che se vogliamo dare mezzi egualmente pronti ed efficaci agli esattori che non siano

quelli di cui tratta la presente legge, bisognerebbe definire qualche cosa, bisognerebbe che questi cassieri o tesorieri, queste persone autorizzate ad esigere le tasse, che non sono nè dello Stato, nè dei Comuni, nè delle Province, avessero anche essi un corrispettivo dei vantaggi che loro diamo.

Una cosa sta per l'altra; da un lato l'obbligo di pagare il non scosso per iscosso; dall'altro i vantaggi di una esecuzione, (mi spiace replicare tante volte la stessa frase) una esecuzione pronta ed efficace. Stando a queste concessioni, bisognerebbe trovare qualche cosa affinché ad un cassiere di un Ente morale qualsiasi che non ha obbligo di versare il non scosso per riscosso, non fossero dati gli stessi privilegi che noi molto largamente accordiamo agli esattori istituiti col presente progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non solamente mi unisco alle osservazioni dell'onorevole Senatore Lauzi, ma osservo che la Commissione è andata molto più in là di ciò che non porta la presente legge; qui si introducono in una legge, che riguarda il modo dell'esazione delle imposte dello Stato, altre disposizioni che non riguardano nè gli esattori, nè lo Stato, nè i Comuni, nè le Province. Abbastanza si è discusso di esecuzioni, allontanandosi dal diritto comune in materia di tanta importanza, e certo con detrimento della proprietà privata. Ma l'aggiunger qui altre disposizioni per favorire altri Enti morali rispetto alla riscossione delle tasse in un modo così privilegiato, mi pare che si faccia un provvedimento eccessivo, giacchè non vi sono i soli Consorzi di cui parlava il Senatore Cambray-Digny, ma vi sono le Camere di commercio, che sono moltissime; vi sono i Comizi agrari autorizzati a metter tasse, vi sono altre Società approvate dal Governo con facoltà di esigere tasse. Si vuole intendere di dare anche a questi Enti morali la facoltà di esigere le tasse con un privilegio così straordinario? Qui si va oltre il bisogno della legge, e si sovverte troppo il diritto comune.

Prego quindi la Commissione di rifletterci sopra, e vedere se non si possa eliminare quest'aggiunta.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Pregherei la Commissione ed il Senato di portare la loro attenzione sulla locuzione *Enti morali autorizzati a imporre tasse*.

Le tasse non si possono imporre che per legge; dunque Ente autorizzato a imporre tasse è Ente autorizzato a far leggi. Ora, la facoltà di far leggi non si può concedere a niun Ente morale; e quindi considerando bene la forza legale della frase, vi si trova molta improprietà. Enti morali autorizzati a imporre tasse non ne esistono, un Ente morale può esigere, ma non imporre tasse. Prego quindi la Commissione a considerare se non sia meglio dire *Enti morali autorizzati a riscuotere*, ma non *a imporre tasse*.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Bisogna bene intendere a quali Enti morali ha voluto alludere la Commissione. Essa ha inteso dire che questa autorizzazione d'imporre tasse fosse loro accordata per legge; quindi mi pare che cada l'osservazione dell'onorevole Senatore Musio; imperocchè non ci è dubbio, che i Comuni o gli Enti morali ai quali ho fatto allusione nelle precedenti mie parole, hanno l'autorizzazione dalla legge d'imporre tasse e contributi.

E qui mi preme di chiarire il dubbio dell'onorevole Senatore Lauzi.

Egli ha domandato chi sarebbe l'esattore, e se questi Corpi morali avrebbero degli esattori speciali i quali avessero questa facoltà.

Ora, alla minoranza della Commissione pare evidente che celesti Enti morali, per poter avere i vantaggi che assegna loro questa legge, dovranno servirsi dell'esattore delle imposte dirette, e fare con esso delle convenzioni, per incaricarlo dell'esazione dei loro tributi.

Ecco come mi sembra sciolta la difficoltà accennata dall'onorevole Senatore Lauzi.

Del resto, per tranquillare completamente l'onorevole Senatore Musio, parrebbe a me che si potesse dire: « o di altri Enti morali autorizzati a termini di legge ad imporre tasse. »

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny risponde esattamente al mio concetto, che cioè non vi potessero essere Enti morali autorizzati ad imporre tasse.

Quando si sostituisce la locuzione proposta dal Senatore Cambray-Digny, « Enti morali autorizzati a termini di legge » il mio pensiero è riprodotto, ed è soddisfatto il mio desiderio.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha proposto di aggiungere, dopo le parole: *a imporre tasse*, queste altre: *quando la riscossione ne sia affidata all'esattore comunale*.

Domando se questa proposta è appoggiata.

Senatore Scialoja. Senza entrare nel merito della questione, farei un'osservazione sull'emendamento proposto dal Senatore Lauzi; ed è che, secondo quest'emendamento, dipenderebbe da un accidente, cioè dall'essere o non esser dato l'incarico della esazione delle imposte di cui si tratta ad un esattore regio, il privilegio di una esecuzione eccezionale o no.

Non mi pare che ciò possa esser conveniente.

Presidente. Mi perdoni un momento; faccio presente al Senato che questa proposta non è ancora stata appoggiata...

Senatore Scialoja. Io prendeva occasione dall'emendamento Lauzi per fare questa osservazione, e per aggiungerne un'altra circa l'articolo in complesso.

Io credo, e dico credo, perchè veramente di questa legge abbiamo spesso la disgrazia di non vedere gli

articoli nè prima nè dopo averli votati; ma, dico, io credo che tra gli articoli votati, se pure è così, ce n'è uno il quale dice che l'esattore, anche quando è regio, non è tenuto a dare il non riscosso come scosso rispetto ai Comuni, così per le rendite ed altre entrate, come per le tasse comunali.

Non so se ciò è vero, e vorrei essere chiarito, perchè allora non andrei avanti colle mie osservazioni.

Senatore Vigilani. Per le tasse, sì.

Senatore Scialoja. Per le tasse è soggetto allo scosso e non scosso. Dunque, se vi è soggetto, non reggerebbe più l'obbietto del Senatore Lauzi, che dal non essere l'esattore obbligato alla condizione dello scosso per non scosso deriva la conseguenza che sarebbe eccedente il dargli anche la facoltà quanto al privilegio della esecuzione straordinaria.

Se non che, varrebbe per le Camere di commercio, e altri istituti di questa natura, cui per legge è data facoltà di poter imporre, mediante approvazione del Potere Esecutivo, tasse speciali.

Propriamente il fondamento dell'esecuzione eccezionale spedita, che il Senato ha voluto conferire all'esattore, in grazia delle peculiari condizioni del Tesoro dello Stato, è quello che manca per estendere questa stessa eccezione, questo stesso privilegio ad altre maniere di riscossione, riguardino le tasse, o altri proventi che non sieno entrate dello Stato.

In ogni modo, per terza osservazione dirò, che anche quando ciò si volesse, bisognerebbe almeno restringere questo privilegio alle tasse dirette, e mettere qui la parola *dirette* dove manca.

Quanto a me, credo che sarebbe soltanto ragionevole di estendere il privilegio alle sovrimposte; per la ragione che queste essendo connesse nei ruoli coll'imposta principale, si può lasciare all'esattore, che ha per obbligo di dare il non riscosso come riscosso, di agire contro il contribuente quanto all'imposta erariale col metodo eccezionale, e quanto alla sovrimposta con un metodo diverso.

Ma quando il credito è diverso e distinto, quando il documento che gli serve di fondamento è altro, io credo che non vi sia ragione sufficiente per estendere anche a questi nuovi crediti, che non risguardano il Tesoro dello Stato, l'esecuzione eccezionale conceduta all'esattore in grazia appunto che si tratta di entrate dello Stato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Se il Senato mi concede di sviluppare il mio emendamento, dirò poche parole.

Presidente. Domando se l'emendamento Lauzi è appoggiato.

Senatore Porro. La Commissione non lo può accettare.

Presidente. L'emendamento Lauzi è questo: *quando l'esazione sia affidata all'esattore comunale*.

Chi appoggia questo emendamento, sorga.

(È appoggiato.)

Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io aveva la speranza, e anche alquanto fondata, che la Commissione accogliesse il mio emendamento. Se dessa non lo accetta, io non sono ciò non ostante disposto ad entrare in una lunga polemica. Dirò soltanto che il mio emendamento corrisponde al concetto che io testè espressi. Io ho detto: le esecuzioni accordate agli esattori creati da questa legge, sono il corrispettivo dell'obbligo che ha l'esattore di versare lo scosso pel non scosso.

Non volendo creare un nuovo sistema che attribuisse questo diritto ad altri cassieri o tesorieri particolari di Enti morali che potessero imporre tasse, che fare? Ebbene, noi avremo ottenuto lo scosso per non scosso quando, dell'esazione di queste tasse, (che veramente per tassa si intende una imposizione della natura di quelle che stabiliscono le Camere di Commercio che servono alla loro sussistenza e senza le quali non potrebbero sussistere) si sarà incaricato l'esattore comunale; questo era il mio concetto. Se la Commissione non lo accetta, io però non ritiro la mia proposta, perchè parmi che dessa sia la conseguenza logica delle osservazioni che ho fatto, e la abbandono alla sorte comune di tutte le proposte.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Dichiaro che quando si metterà ai voti l'art. 62, intendo di chiedere la divisione di esso perchè sia votata separatamente la parte che riguarda gli altri Enti morali autorizzati a imporre tasse.

Presidente. Sta bene: ma innanzi tutto debbo mettere ai voti l'emendamento Lauzi.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io credo che sia indispensabile adottare l'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, perchè questa legge non contempla che gli esattori comunali e provinciali. Ora, se si vuole che queste tasse possano essere esatte da altri esattori che non sieno nè esattori comunali, nè provinciali, non saprei come si possa applicare questa legge, che è fatta unicamente per gli esattori comunali e per i ricevitori provinciali. Noi in tal modo non avremmo più nessuna guida dei mezzi che loro si accordano, per cui diventerebbe inutile l'aggiunta fatta all'articolo 62, di altri Enti morali autorizzati a riscuotere imposte. Se questi non si servono degli esattori comunali e provinciali, non hanno il mezzo di adempiere al disposto di questa legge.

Io quindi credo che o si debba votare l'emendamento del Senatore Lauzi, o si debba omettere l'ultimo periodo del paragrafo che ad altri Enti morali si riferisce.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io mi era mostrato propenso ad

accettare l'emendamento, o dirò meglio, l'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, e perciò egli ebbe ragione di dire, che non gli mancava qualche fondamento per credere che su questo banco la sua proposta fosse per incontrare qualche buona accoglienza.

Nè mi muovono le obiezioni che sono state fatte contro questa proposta dall'onorevole Senatore Scialoia, che in questa materia tengo di buon grado a mio maestro; invece mi fece grato senso, che in appoggio di essa sieno state esposte dall'onorevole Beretta osservazioni veramente pratiche.

L'obbiezione prima, che è stata mossa dall'onorevole Senatore Scialoia consisterebbe nel dire, che non è conveniente il far dipendere l'esercizio di un privilegio dal modo speciale di esecuzione, cioè da un accidente, quale sarebbe quello di valersi di un esattore piuttostochè di un altro.

Io pregherei l'onorevole Scialoia a riflettere, che noi non consideriamo solamente l'intervento, l'opera dell'esattore come il fondamento del privilegio, ma come un mezzo, una condizione imposta a chi vuole valersi di quest'opera. La vera ragione d'essere del privilegio noi la riconosciamo nella ragione stessa di essere che hanno questi Enti morali, in quanto sono abilitati dalla legge ad imporre tasse.

Laonde questi Enti morali sono tutti costituiti per un interesse pubblico, sono consorzi od altre istituzioni della legge per provvedere a pubblici interessi, con pubblico vantaggio.

Tali sono le ragioni che ci fanno trattare con qualche riguardo anche questi Enti morali rispetto alla esazione delle tasse, quando i Comuni vogliono valersi dell'opera dei loro esattori.

Non possiamo introdurre in questa legge una fila di nuovi esattori i quali difficilmente potrebbero stabilire legamente la loro qualità, quando invece l'esattore è il funzionario pubblico, è lo strumento che la legge adopera e del quale noi ci serviamo.

Quindi crediamo di avere qualche ragione di rivolgerci ad Enti morali, e dir loro: se volete usare di questo vantaggio, se volete prevalervi specialmente di questo modo di esecuzione, servitevi dell'opera dell'esattore, e allora voi sarete ammessi ad eguale trattamento.

Ma, ripetiamo, che non è in questo mezzo di esecuzione che riponiamo la ragione dell'ultima parte della disposizione che vi proponiamo; noi la riponiamo nell'interesse pubblico che esige l'esistenza e il fine di tutti gli Enti morali che sono dalla legge riconosciuti, e di più sono autorizzati ad imporre tasse.

Voi comprendete bene come una autorizzazione di tanta importanza facesse giustamente grande impressione sull'animo dell'onorevole Musio, non però su quello del Legislatore, che non può ragionevolmente essere contrario all'esistenza di questi Enti morali nello Stato, Enti morali che veramente hanno ragione di esistere nella società.

Per queste ragioni io concludo e credo, con la maggioranza dei miei Colleghi, di dover accogliere favorevolmente la proposta dell'onorevole Lauzi.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. In principio sarei contrario ad estendere il privilegio di levar tasse e contribuzioni, che non sieno attribuite allo Stato, ai Comuni, alle Province.

Credo che a questo realmente si voleva applicare la legge, perchè trovo che nell'articolo 5 è detto che « l'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, le sovraimposte e tasse comunali e provinciali ordinarie e straordinarie in conformità. ecc. ecc. »

Dal che si può dire che gli articoli seguenti non sono che la esplicazione di un procedimento accordato come corresponsivo degli oneri che verrebbero assunti dall'esattore coll'articolo 5, salvo le aggiunte che vi si possono fare; ma pregherei il Senato a riflettere che vi sono già delle leggi per le quali alcuni Enti morali, per la riscossione delle loro contribuzioni e delle loro imposte hanno gli stessi privilegi e devono godere della stessa forma dell'imposta fondiaria, onde è che non sta più in noi il poter limitare soltanto all'interesse dello Stato, Comune e Provincia il procedimento speciale che ora si discute. Una volta che fate un procedimento speciale per la riscossione della imposta fondiaria, a meno che non intendiate rinvocare le leggi, voi siete obbligati ad accordarlo agli Enti ancorchè non siano nè lo Stato nè Comune nè Provincia. Così per l'articolo 119 della legge per i lavori pubblici vi sono i Consorzi che si fanno per tutte le opere di bonificazione, di scoli, d'irrigazioni, d'argini od altro; (perchè l'articolo dei lavori pubblici del quale si tratta, sebbene contenga disposizioni circa le spese dei Consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, per le disposizioni posteriori si estende a tutti gli altri Consorzi), e la esazione dei contributi di essi si farà colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Vede quindi il Senato, che a meno che non si voglia ritornare su questa disposizione, ed io credo che non può formare soggetto di questa legge speciale, la procedura speciale deve anche estendersi a questi Consorzi.

Si può dire: ma in questo caso non avrete bisogno di farne espressa menzione, perchè se vi è di già una legge che estende la forma privilegiata anche ad un dato credito, non avete bisogno che questa legge in discussione ne parli.

Non vi è dubbio che sarebbe cosa più corrispondente alla migliore redazione della legge il renderla più semplice che si possa; ma trattandosi di una legge che bisogna fare eseguire da molti agenti i quali poco conoscono i principii di diritto, e spesso forse poco sanno di lettere, trattandosi di una legge, dico, che colpisce la generalità dei cittadini, io credo essere giusto che se ne rendano le disposizioni per

quanto più si può chiare. Di più siccome si tratta di una legge che potrà essere pubblicata nel 1870, e perciò posteriormente a quella del 1865, se noi limitiamo soltanto ai crediti dell'articolo 5.º il procedimento per le tasse delle quali è incaricato l'esattore per questa legge, comprenderete benissimo che, se non altro, potrebbe nascere il dubbio, se questo procedimento speciale accordato con legge posteriore, potesse essere esteso a quegli altri che avevano avuto un privilegio, è vero, ma in un'epoca nella quale la legislazione era diversa.

Io credo che quando anche potesse essere accusata di superfluità, sarebbe una dichiarazione che convenga meglio inserire.

Però io reputo che anche in questo caso forse per una giusta limitazione potrebbe dirsi, che sarà accordato il privilegiato procedimento agli Enti morali per la esazione delle tasse per le quali era loro accordato il procedimento stesso della imposta fondiaria. In altri termini, vorrei che il privilegio non fosse accordato in modo generale, e non interamente, ma soltanto per quelle tasse per le quali la legge concede all'esattore il privilegio.

Mi pare che ridotta a questi termini la cosa, deve diminuirsi la opposizione a questa legge, perchè vi dichiaro che ritengo nello interesse generale della cosa pubblica e del Governo il non estendere questo procedimento speciale oltre quanto il bisogno e le leggi esistenti richiedono giustamente, perchè come privilegio dispiacevole non faccia ridondare a danno delle imposte dello Stato quel disgusto che sempre segue le disposizioni speciali, molto più quando sono estese oltre misura ed oltre il bisogno.

Era questa la dichiarazione che ho creduto mio debito fare per esprimervi le intenzioni del Governo in proposito.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray-Digny. Domando perdono al Senato, se aggiungo qualche parola.

Gli onorevoli oratori che hanno parlato finora, mi hanno dispensato da molte considerazioni troppo bene svolte per tornarci sopra.

Su di un punto solo desidererei rispondere alle obiezioni messe avanti dall'onorevole mio amico il Senatore Scialoja.

Egli diceva come trovasse meno conveniente che le tasse comunali fossero riscosse negli stessi modi privilegiati che le imposte erariali, e le sovraimposte.

Egli accennava come avrebbe voluto limitare questo privilegio alle sole sovraimposte comunali.

Ora, io mi permetto di ricordare all'onorevole Scialoja ed al Senato, che la maggior parte di queste tasse comunali, quelle che veramente hanno preso una certa estensione nel Regno, vengono da una legge emanata due anni fa, nella quale furono limitate le facoltà di sovraimporre nei Comuni e nelle Province,

e fu data loro in compenso la facoltà d'imporre tasse speciali, tasse dirette puramente comunali.

Voi vedete dunque, o Signori, che togliendo ai Comuni la facoltà di riscuotere queste tasse comunali cogli stessi mezzi che le sovraimposte, voi avreste dato un compenso insufficiente, ed in molti casi inutile.

Se è necessario avere un modo di escussione privilegiato per le sovraimposte a favore dei Comuni, il giorno che avete limitate queste sovraimposte e avete loro in compenso date altre tasse, bisogna necessariamente che loro concediate le stesse facoltà per riscuoterle, altrimenti il vostro compenso potrebbe essere completamente ozioso ed inefficace.

Questa era l'osservazione, che mi premeva di sottoporre all'onorevole Senatore Scialoja ed al Senato, sicuro che essi si persuaderanno della assoluta necessità che ciò si faccia in questa guisa, tanto più che non è ignoto il pensiero del signor Ministro delle Finanze, di sopprimere affatto le sovraimposte sopra una parte delle imposte dirette attuali, di dare in cambio ai Comuni la facoltà di imporre altre tasse, e di cederne anzi alcune attualmente erariali; ora se Voi date questo compenso, senza dare ad un tempo il mezzo di riscuotere, persuadetevi, o Signori, che sarebbe lo stesso che non dar nulla.

Questa sarebbe la semplicissima osservazione, che io ho creduto di dover sottoporre all'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io aveva domandato la parola non per altro se non per proporre quell'aggiunta all'art. 62, che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha ora ammesso in fine del suo discorso.

Egli medesimo, l'onorevole Ministro, riconoscendo esser giusta e convenevol cosa che la disposizione dell'art. 62 fosse circoscritta in certi determinati confini, diceva che bisognava limitare questa facoltà dell'esecuzione eccezionale tutto al più alla esazione delle imposte dirette di quegli Enti morali, che sieno stati autorizzati da legge ad imporre tasse che si potessero esigere coi medesimi privilegi o, a meglio dire, colle medesime forme stabilite per la esazione delle tasse dirette dello Stato.

Ora, perchè questo concetto rimanesse scolpito nella legge in maniera che questo esorbitante privilegio non potesse mai estendersi al di là dei suoi più stretti confini, io proporrei che all'art. 62 si aggiungessero queste parole: « Enti morali autorizzati da legge ad imporre tasse da esigersi con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato. »

A me pare che formulato in questa maniera l'articolo, se ne renderebbe più chiaro il concetto.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny aveva già mandato al banco della Presidenza un emendamento che per una parte concorderebbe colla proposta del Senatore De Falco.

Senatore Cambray-Digny. Io lo ritiro, e mi associo all'emendamento del Senatore De Falco.

Presidente. Allora rileggo l'emendamento De Falco concepito in questi termini: « Enti morali autorizzati da legge ad imporre tasse da esigersi con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Tra le osservazioni che io aveva fatte, ve n'era una che forse merita di essere presa in considerazione dalla Commissione, ed era quella di aggiungere la parola *dirette* alla parola *tasse*, e dire *sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore*, ecc., perchè così le Province, i Comuni ed altri Enti morali hanno anche facoltà di imporre tasse che non sono dirette; e sarebbe enorme l'estendere a queste gli stessi privilegi delle imposte dirette.

Senatore Cambray-Digny. La Commissione ha sempre inteso di parlare di imposte dirette, per cui non ha difficoltà di accettare anche l'emendamento del Senatore Scialoja.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Per evitare ogni equivoco, si potrebbe dire tasse dirette e contributi, onde meglio significare il concetto, se così credono; del resto, io mi rimetto alle persone che sono meglio di me istruite in materia di finanze.

Senatore Cambray-Digny. A me parrebbe che si dovesse aggiungere la parola *dirette* ove è detto tasse stabilite a favore di Province e Comuni, e sostituire la parola *contributi* alla parola *tasse*, facendola seguire dall'emendamento dell'onorevole De Falco, perchè veramente i Corpi morali impongono contributi e non tasse.

Ministro Guardasigilli. Ma si usa dire tasse.

Senatore Cambray-Digny. Allora mettiamo tasse e contributi.

Presidente. Ammette anche il Senatore De Falco quest'aggiunta?

Senatore De Falco. L'ammetto.

Presidente. Vi è poi anche l'emendamento del Senatore Lauzi.

Il Senatore Poggi aveva domandato la divisione...?

Senatore Poggi. Io difatti dapprima aveva domandato la divisione, ma quando la disposizione rimaneva in quel modo che mi parve pericoloso; dopo però di essere stata modificata questa disposizione nei termini proposti dal Senatore Cambray-Digny e dal Senatore De Falco, non ho ragione d'insistere nella chiesta divisione.

Presidente. Leggerò adunque l'articolo modificato, e poi l'emendamento del Senatore Lauzi.

« Art. 62. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovraimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di Province, di Comuni e di altri Enti morali autorizzati da

legge a imporre tasse o contributi da esigersi coi medesimi privilegi delle imposte dirette dello Stato. »

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Alcune delle cose dette così dal signor Ministro Guardasigilli come per parte della Commissione, in inducono ad indirizzar loro una domanda nell'intento di chiarire il significato dell'articolo in discussione.

Sembra, per vero, che si sia concordi nel voler conservare agli Enti morali che, come, per esempio, le Università israelitiche e le Camere di Commercio, hanno la facoltà d'impor tasse (salvo la superiore autorizzazione), il diritto di agire per la loro riscossione col procedimento privilegiato fiscale, semprechè tale diritto ad essi Enti morali competea secondo le diverse leggi in questa materia veglianti nelle diverse parti del Regno.

Ma, se non ho mal compreso, fu detto essere necessario fare in questo art. 62 espressa menzione dei detti Enti morali, perchè altrimenti se ne potrebbe per avventura inferire che si voglia toglier loro il diritto di cui godono al presente.

Ond'è che io, senza punto entrare nel merito della questione, mi permetto di fare la seguente domanda: da che in questo articolo non si parla delle *entrate comunali*, se ne dovrà forse concludere che quei Comuni i quali oggi riscuotono tutte le loro *entrate*, cioè tutti i loro redditi, e così anche quelli che non derivano da tasse, col procedimento fiscale stabilito per la esazione delle imposte dirette erariali, più non potranno, dopo l'attivazione della presente legge, valersi di tale procedimento se non in riguardo alle tasse, tanto che per le altre entrate si trovino nella condizione stessa in cui sono i privati?

Dai Comuni della Venezia in fuori, io credo che tutti gli altri Comuni del Regno (salvo forse qualche eccezione, che io ignoro) riscuotano le loro entrate col procedimento fiscale.

Or bene, tutti questi Comuni rimarranno privi di tale facoltà?

Giacchè ho la parola, soggiungerò non essere, a mio avviso, accettabile la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, per la quale la disposizione dell'art. 62 verrebbe ristretta alle sole tasse comunali *dirette*, escluse perciò le *indirette*.

Fra le tasse che i Comuni possono imporre a termini dell'art. 118 della legge comunale, ve n'ha delle dirette e delle indirette. Ora, io desidererei sapere come si dovrà procedere contro un contribuente moroso al pagamento di una di queste tasse indirette, dal momento che si sostiene non poter agire l'esattore comunale coi mezzi privilegiati di esecuzione.

Rispetto all'esecuzione forzata contro i debitori di tasse comunali, non credo che sieno da distinguersi le dirette dalle indirette, nè credo che alcuna delle

varie leggi tuttora esistenti in Italia faccia tale distinzione.

Laonde non parmi ammissibile l'aggiunta della parola *dirette* proposta dall'onorevole Senatore Scialoja.

Ministro Guardasigilli. Siccome colle mie osservazioni per avere fatto appello all'articolo 119 de la legge dei lavori pubblici, ho dato causa alla questione sollevata dal Senatore Pallieri, così prendo la parola per rispondere alla questione che si faceva, se cioè le tasse indirette, le rendite proprie dei Comuni che non derivano da tasse dirette e da sovrimposte sieno da riscuotersi con la procedura privilegiata che la legge in discussione accorda allo Stato per le...

Senatore Pallieri. Se permette il signor Ministro, dirò che io non ho punto trattata in merito la questione riguardante il miglior modo di esigere le rendite comunali, ma ho chiesto unicamente se colla disposizione dell'art. 62 s'intende derogare alla facoltà, di cui godono per la più parte i Comuni del Regno, di riscuotere le loro rendite col procedimento stabilito per le imposte dirette erariali.

Ministro Guardasigilli. Secondo i principii seguiti nel Consiglio di Stato, non esito a dire che i Comuni non possono più ricorrere a quella procedura privilegiata che in alcune Province si aveva. La legge comunale e provinciale, pubblicata nel 1865 all'art. 123, dispone che: « L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni dei bilanci e dei ruoli con i privilegi fiscali determinati dalla legge. »

Vede benissimo l'egregio Conte Pallieri che a differenza di quanto sta scritto nell'art. 119 della legge dei Lavori Pubblici per il contributo del Consorzio, in cui si dice: « saranno riscossi coi privilegi e colle forme delle imposte fondiari », la legge Comunale e Provinciale, nell'art. 123 non fa che rimandare al privilegio fiscale che sarà determinato dalla legge.

Sorse quindi la questione se si dovesse accordare per le entrate e per tutti gli introiti, e per tutti i redditi dei Comuni e delle Province, il privilegio fiscale, come a prima vista poteva anche indurre la lettera dell'art. 123, e l'è stata costante la giurisprudenza, non solo seguita dal Consiglio di Stato, ma anche ammessa dai tribunali in qualche caso che vi si è presentato, che i Comuni non potevano godere di maggiore privilegio, di quello che gode lo Stato per le sue entrate.

Ora, se lo Stato non ha per le sue rendite patrimoniali il privilegio fiscale, per l'art. 123, non possono averlo i Comuni per le loro rendite patrimoniali, crediti, e simili.

E non mi sembra potersi muover dubbio che per la legge in discussione si accorda allo Stato il procedimento privilegiato per le sole tasse dirette e per quelle delle quali si parla nell'art. 62; di conseguenza il privilegio dei Comuni, il quale non fa che riferirsi al privilegio dello Stato, non si può estendere se non

a quelle tasse dirette delle quali si parla nell'articolo 62, e che tutti gli altri introiti dei Comuni saranno riscuotibili con altra forma, perchè coi mezzi ordinari è riguardato come qualunque altro privato il Comune. Sembrami dunque evidente per i principii di legge, come per l'alta ragione politica poco fa accennata, che il privilegio non si estenda se non se a tutto ciò che è credito dello Stato, dei Comuni, delle Province che ha la stessa natura, e propriamente per le sole imposte dirette, poichè tutte le altre sfuggono all'applicazione del procedimento privilegiato ordinato per questa legge.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io aveva domandato la parola per sottomettere al Senato alcune considerazioni per le quali in gran parte sono stato prevenuto dall'onorevole Signor Ministro.

Esporrò quindi le altre che mi erano venute in mente quando l'onorevole Senatore Pallieri moveva a me indirettamente la sua interpellanza.

Noi, o Signori, facciamo una legge speciale per provvedere alla riscossione delle imposte dirette. Tutte le prescrizioni di questa legge non possono uscire dai confini generali della materia; sarebbe anzi molto pericoloso il fare una escursione al di fuori di essa, perchè noi non ne potremmo oggi misurare tutta l'importanza, non ne potremmo prevedere tutte le conseguenze.

Noi abbiamo prescritto delle forme speciali per l'esecuzione sui mobili e sugli immobili unicamente in vista delle imposte dirette, di maniera che quelle medesime forme non sarebbero punto applicabili per la riscossione delle imposte indirette dello Stato medesimo. L'esattore, il ricevitore, il riscuotitore delle altre imposte non potrebbe ricorrere a questa legge per applicare quelle forme eccezionali. Ve ne saranno delle altre prescritte da altre leggi esistenti, ve ne potranno essere delle nuove che saranno prescritte da leggi ancora da farsi; ma certamente per le imposte non dirette, l'esattore, il ricevitore, il riscuotitore, nessuno insomma di essi può ricorrere a queste forme eccezionali.

Oggi che cosa fa l'articolo 62? Vuole ragguagliare allo Stato le Province, i Comuni e certi Enti morali; ma in quali termini? Entro i confini di quale materia? Nei confini della materia generale a cui provvede la legge, vale a dire: quando si tratti di imposte, di tasse, di contribuzioni dirette. Poichè, ripeto, noi oggi potremmo, per variazioni, e per estensione dare a questa legge un carattere pericoloso.

Quindi non sono tenuto a rispondere oggi all'onorevole mio Collega Pallieri, perchè oggi noi provvediamo ai soli tributi, alla sole tasse dirette; oggi noi vogliamo che i Comuni, le Province e gli Enti morali che si

trovano in quelle condizioni sieno ragguagliati allo Stato in quanto alla riscossione delle tasse dirette; come si regoleranno fuori di questa materia colle loro leggi speciali se esistono, o colle altre leggi che si potranno fare.

Ma come oggi non si provvede alla riscossione per il pagamento del dazio consumo, del Macinato e delle altre imposte indirette dello Stato, così non posso oggi provvedere al caso della riscossione di simili imposte quando non allo Stato, ma ai Comuni alle Province appartengono.

Ma per dare pure qualche soddisfazione alle sue domande gli dirò appunto, che i Comuni hanno delle entrate patrimoniali, hanno anch'essi delle imposte dirette; ora quelle medesime leggi che regolano la materia di queste imposte da riscuotersi, di queste entrate da corrisponderci, quando sieno applicabili, i Comuni le conserveranno nella loro efficacia; quando non lo sieno, i Comuni, se non v'abbia eccezione, rintreranno nel diritto comune; ma ripeto questa è tutta materia estranea alla presente legge: la presente legge ha i suoi confini limitati; questi confini sono le imposte dirette, e appunto perchè questi confini non potessero essere oltrepassati, io vi chiedevo che ogni qual volta si usano in questo progetto di legge le parole « imposte o sovrainposte » vi si aggiungesse l'aggettivo *dirette* perchè dirette soltanto possono essere le imposte dello Stato, di cui qui si parla, e per ciò appunto quando si trattava di provvedere all'estensione di una di queste disposizioni anche alle tasse comunali e provinciali, io ho richiesto per evitare ogni equivoco, che si aggiungesse la parola *dirette*.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che io ho portata la questione in un campo estraneo alla presente legge.

Ma per me risponde anzi tutto l'articolo 5, il quale dispone che *l'esattore riscuote TUTTE le imposte dirette erariali e le sovrainposte e TASSE COMUNALI E PROVINCIALI*.

Ed invero, quando si parla delle imposte erariali, non si fa menzione che delle *dirette*, giacchè per le indirette lo Stato ha speciali agenti di riscossione, i quali agiscono contro i debitori morosi mediante ingiunzione, rilasciata la quale, procedono, dove occorra, secondo le forme e i modi del diritto comune.

Per contrario, quando l'articolo 5 parla delle tasse comunali, non restringe la dizione alle *dirette*, ma tutte del pari le comprende, così dirette come indirette, volendo che tanto le une quanto le altre sieno riscosse dall'esattore comunale. Egli è vero che le tasse comunali indirette sono il più spesso appaltate, anzi alcune delle medesime debbono necessariamente essere date in appalto, ed allora l'esattore adempie l'ufficio di cassiere o tesoriere del Comune. Ma allorchè il Comune si serve di propri agenti, vengono ri-

messe all'esattore le note dei debitori di tasse indirette, ed egli procede, occorrendo, contro di essi con lo stesso privilegio fiscale di cui si vale nella esecuzione forzata contro i debitori d'imposte dirette.

Rispetto alle tasse comunali, sieno dirette sieno indirette, non vi ha distinzione, quanto all'oggetto di cui ci occupiamo, in alcuna delle diverse legislazioni del Regno; non si è fatta distinzione in alcuno degli articoli sin qui votati, nè si dee fare nell'articolo 62, lasciando che l'esattore adopere gli stessi mezzi di esecuzione forzata contro i debitori così delle une come delle altre tasse.

Passo ora alla risposta che il signor Ministro ha gentilmente fatta alla mia domanda; risposta però che, me ne voglia egli scusare, non mi sembra del tutto conforme alle prime sue dichiarazioni.

Mi sembrava ch'egli dapprima dicesse che nell'articolo 62 si faceva menzione degli Enti morali all'unico scopo di conservare il privilegio fiscale che loro competesse. Ma dalla risposta che ora mi ha favorito, se ne dedurrebbe che tale articolo importerebbe maggior distruzione che conservazione, poichè abrogherebbe il diritto, che ha presentemente la più parte dei Comuni del Regno, di esigere le entrate col procedimento delle imposte dirette.

Siffatta soppressione sarebbe d'immensa importanza, ed a risolvere una questione di tanto momento niuno è che non vegga la necessità d'un maturo esame e di una profonda discussione.

Da quanto disse il signor Ministro, la questione rimarrebbe implicitamente decisa dall'art. 62, e così una legge che ha per oggetto la riscossione delle imposte dirette erariali e delle tasse comunali verrebbe a recare il più grande mutamento nella riscossione delle altre entrate comunali.

Tale questione è veramente estranea allo scopo che ora si ha in mira, e ad essa si possono, su questo punto, con ragione applicare le osservazioni che faceva l'onorevole Scialoja intorno alle tasse indirette dei Comuni.

Io ben conosco, del resto, i pareri del Consiglio di Stato ai quali fece allusione l'onorevole Ministro Guardasigilli; conosco pure sullo stesso proposito circolari del Ministro dell'Interno; e so inoltre che pendono davanti ai Tribunali cause instituite da chi non volle assoggettarsi all'autorità di siffatte risoluzioni. Ma io, come ho detto, non intendo entrare nel merito; ho solo voluto far notare le conseguenze che deriverebbero dal testo attuale dell'art. 62, che desidererei veder concepito in modo da lasciare impregiudicata ogni questione riguardante le entrate comunali.

Senatore **Cambray-Digny**. A me pare che la discussione di quest'articolo ci conduca in un campo molto vasto, e fuori affatto dello scopo di questa legge.

Qui la legge, nell'articolo 5, ha parlato di sovraimposte e tasse comunali, io non posso ritenere che

abbia voluto parlare d'altro che di tasse dirette, e dico francamente: capisco ancor io che i Municipii hanno diverse altre tasse; che dappertutto dove l'esattore sarà il cassiere comunale sono dal medesimo riscosse, ma è assolutamente impossibile di esigerle coi mezzi e col sistema prescritti da questa legge: come si fa a riscuotere, a cagion d'esempio, il dazio-consumo, col sistema di questa legge?

Per me la legge non si occupa che di tasse dirette. L'onorevole Senatore Pallieri portava in campo altresì la questione delle entrate comunali, entrate diverse dalle imposte dirette e dalle indirette, le entrate dei censi, delle proprietà patrimoniali e via via.

Io convengo che in moltissime parti dello Stato, queste entrate sono riscosse col privilegio stesso e coll'escussione fiscale.

Qui a parer mio la questione sta nel sapere che cosa facciamo noi votando quest'articolo. Ora, a me pare che si uscirebbe affatto dal campo di questa legge, se si venisse a parlare delle entrate patrimoniali dei Comuni, e del modo di riscuoterle.

D'altra parte, o Signori, è questa per me una questione risolta dalla Legge Comunale e Provinciale, la quale all'art. 123 così dispone:

« L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio, e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. »

Io so benissimo che vi è una questione in ordine all'estensione ed alla portata di questa disposizione della Legge Comunale e Provinciale, ma noi, con questa legge che parla esclusivamente d'imposte dirette, evidentemente non possiamo risolvere costoso dubbio.

Provvediamo con quest'articolo alla riscossione delle tasse dirette, sul rimanente resta intatta la questione; sia pur dessa risolta dalla giurisprudenza delle Autorità amministrative, lo sia dai Tribunali, questo non s'impedisce colla approvazione di quest'articolo.

Ecco quanto mi premeva fosse ben chiarito. In sostanza, la questione sollevata dall'onorevole Senatore Pallieri sopra le entrate dei Comuni, rimane intatta dopo che il Senato abbia votato il presente articolo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io desiderava solamente rettificare un fatto, cioè sulla estensione del privilegio fiscale secondo il vecchio sistema Lombardo, e che tuttora vigè nella Venezia.

L'esattore comunale esigeva in Lombardia anche le entrate private derivanti da titoli di diritto privato dei Comuni, ma in questo caso, come semplice cassiere. Egli non aveva aggio per questa riscossione, non aveva obbligo di pagare a non scosso per scosso, era insomma un semplice cassiere. Quando emergeva dai suoi rendiconti che i debitori di fitti, censi, livelli, interessi di capitali e simili, non avessero pagato, si mandavano le carte all'avvocato, e si ricorreva ai Tri-

bunali; ma l'esattore non aveva con quel sistema nessuna mano regia, nessuna forza di escussione fiscale per tutte le entrate comunali che derivano da diritti privati.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. In Lombardia io ritengo che la maggior parte dei redditi comunali si riscuote dall'esattore col privilegio fiscale della Patente del 1816...

Senatore **Vigliani**. Questo è inutile....

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Senatore **Pallieri**. Rispondo a ciò che fu detto in contrario, e basterà notare che questo avviene perchè i Comuni Lombardi usano nelle convenzioni far inserire una clausola colla quale i loro debitori si assoggettano a quel procedimento fiscale.

Ma, checchè ne sia di ciò, certo è che il modo di riscossione delle entrate comunali, ed i mezzi di coazione contro i debitori, sono fra le questioni che maggiormente interessano i Comuni, e che possono avere somma influenza sulla loro condizione economica.

A me sembra che su tal punto nulla si debba al presente pregiudicare.

Ora, il Senato ha udito le due risposte, diametralmente contrarie l'una all'altra, che hanno avuto la compiacenza di farmi il signor Ministro, e l'onorevole Senatore Cambray Digny a nome della Commissione. Sostiene dall'un canto l'onorevole Guardasigilli che, ammesso l'art. 62, nessun Comune potrà più riscuotere le sue entrate col privilegio fiscale. Sostiene dall'altro la Commissione che la riscossione delle entrate comunali continuerà a farsi, non ostante l'art. 62, come si fa attualmente, e che la questione rimarrebbe assolutamente intatta ed illesa.

Di fronte a siffatta discordanza, a me non pare che si possa un articolo di tanta entità votare così alla cieca, e soprattutto lasciare che coloro, i quali si accosteranno all'astri, non sappiano quali sieno gli obblighi che assumono, e quali i diritti che potranno esercitare; nè credo conveniente aspettare la soluzione dei dubbi dalla giurisprudenza, tanto più che nello stato attuale delle cose non è così facile il formarla questa giurisprudenza, per avere noi tuttora cinque magistrature supreme, le quali potrebbero, in una questione nella quale veggiamo che la Commissione ha un'idea ed il Ministero ne ha un'altra del tutto opposta, andare in contrarie sentenze. Del resto, ogni incertezza si farebbe dagli esattori scontare ai Comuni con più forte aggio.

Io non entro nel merito della questione di vedere se convenga accordare ai Comuni il privilegio fiscale per la riscossione di tutte le loro entrate. Sarebbe qui fuor di luogo.

Io rassegnò queste semplici osservazioni al Senato, e specialmente al Ministero ed alla Commissione, acciò in una legge che debb'essere, per quanto è possibile,

chiarà e precisa, non s'introduca una disposizione che farebbe sorgere gravi dubbiezze intorno ad una questione di massima importanza, che esige profondi studi per essere convenientemente risolta.

Che se l'art. 62 venisse posto in votazione tale qual è, io non potrei dargli il mio suffragio.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Io prendo la parola solo per dichiarare all'onorevole Senatore Pallieri che in Lombardia, e segnatamente a Milano, che maggiormente conosco, non è in vigore la legge cui egli accenna, e che tutte le entrate comunali si esigono dall'esattore, come aveva osservato l'onorevole Senatore Lauzi, qual cassiere del Comune, senz'obbligo del non riscosso per riscosso, e senza privilegio della esecuzione fiscale....

Senatore **Pallieri**. Ma in che modo esige?

Senatore **Beretta**. È vero che nei tempi passati si stipulava qualche contratto, in forza del quale si era convenuto fra le parti contraenti che per i pagamenti si dovessero osservare le norme prescritte dalla Patente del 1816; ma questi non furono che casi particolarissimi, pei quali era necessaria una speciale convenzione, colla quale il debitore si sottoponeva alla escussione fiscale; ma per massima nei contratti coi Comuni, il debitore non era mai tenuto in Lombardia a pagare nella forma prescritta dalla Patente del 1816.

Poichè ho la parola proporrei, onde agevolare la votazione dell'articolo, che, giacchè la Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento fatto dall'onorevole Lauzi, quest'articolo fosse votato complessivamente con l'aggiunta stessa, e non aspettare a votarlo dopo; perchè è certo che, senza questo emendamento, bisognerebbe che almeno per parte di molti Senatori venisse rigettato l'ultimo alinea che riguarda gli Enti morali. È quindi necessario che una parte sia congiunta coll'altra, e giacchè la Commissione, per bocca dell'onorevole Senatore Vigliani, ha accettato l'emendamento, io proporrei, ripeto, che fosse votato tutto l'articolo complessivamente coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. Dunque, se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo coll'emendamento proposto dal Senatore De Falco ed accettato dalla Commissione e coll'aggiunta fatta dal Senatore Lauzi, accettata essa pure dalla Commissione.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Se l'emendamento proposto dal Senatore De Falco è accettato dal Senato, crederei superflua la mia aggiunta, e sarei perciò disposto a ritirarla.

Prego quindi il signor Presidente di mettere ai voti la proposta De Falco, e se questa è accettata, ripeto, io ritiro la mia.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Credo che sia indispensabile la

aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, oltre quella proposta dal Senatore De Falco.

Il Senatore De Falco dice che vuole estendere questo favore soltanto a quegli Enti morali che sono autorizzati a riscuotere coi privilegi dell'imposta diretta, ma non dice poi che questa esazione debba essere affidata agli esattori comunali; ora, se questa clausola non è espressa in una legge che noi facciamo per gli esattori comunali e per i ricevitori provinciali, bisognerebbe che avessimo a disciplinare con una legge tutti i diritti e doveri di questi esattori di Enti morali. Mi pare quindi indispensabile l'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi, oltre quella del Senatore De Falco, tanto più che erano state amendue accettate dalla Commissione.

Senatore **Lauzi**. L'aggiunta si potrebbe fare anche dopo: ne vedremo la redazione.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo 62 coll'aggiunta del Senatore De Falco.

« I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte, sono anche applicabili alle tasse dirette a favore di Province, di Comuni, o di altri Enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette o contributi da riscuotersi coi medesimi privilegi delle imposte dirette dello Stato. »

Una voce. V'è ripetuta tre volte la parola *dirette*.

Presidente. Qui non si tratterebbe che di sostituire qualche altra parola corrispondente, lo che non altererebbe punto il senso dell'articolo; quando la Commissione si occuperà della numerazione degli articoli, potrà cambiare qualche parola, purchè non venga punto alterato il senso dei medesimi.

Chi approva l'articolo 62 come l'ho testè letto, si compiaccia d'alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggerò l'aggiunta del Senatore Lauzi:

« Quando la riscossione.... »

Senatore **Lauzi**. Si potrebbe dire: *sempre che*.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io prego il Senato a riflettere la gravissima importanza che avrebbe l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale emendamento verrebbe niente meno, in un modo affatto occasionale e accidentale, a trasformare quel diritto che hanno quei Corpi morali, che, per la loro ragione di essere, sono autorizzati dalla legge ad imporre tributi, a renderlo, dico, un privilegio personale che si verificherebbe in colui al quale essi affiderebbero l'esazione delle tasse che sono autorizzati ad imporre.

La ragione per la quale alcuni Enti morali sono dalla legge autorizzati ad imporre tasse, è stata così luminosamente accennata, tanto dall'onorevole Senatore Vigliani quanto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, che è inutile per me il tornarci sopra. Nè si dica che confermando, in occasione di questa legge, il privilegio che essi hanno di riscuotere i tributi che sono autorizzati ad imporre per mezzo di una procedura spe-

ciale, si fa cosa la quale disturbi il concetto e l'economia generale della legge della quale si tratta, in quanto che questa legge consta di due parti.

Una si riferisce alla riscossione dei tributi, l'altra al privilegio ed al modo eccezionale col quale questi tributi possano riscuotersi.

Ora, a questa seconda parte si connette molto strettamente quella procedura speciale la quale favorisce lo Stato, la Provincia, e il Comune, per l'esazione delle loro imposte. È opportuno e congruo che sia estesa anche a quei Corpi morali, i quali per il loro principio costitutivo sono dalla legge stati considerati di tale e tanta importanza da essere autorizzati ad imporre tributi.

In conseguenza questo privilegio della esecuzione speciale è attribuito dell'Ente morale e non mai della persona alla quale accidentalmente l'Ente morale può affidare la percezione dei proprii tributi.

Onde io credo che, ove per avventura il Senato adottasse l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi, introdurrebbe un principio che prima di tutto per nulla si connette coll'intendimento della legge; e che in secondo luogo renderebbe personale un privilegio, il quale invece è insito all'origine, alla indole ed allo scopo degli Enti morali, i quali sono stati elevati dalla legge stessa a tal grado, da essere autorizzati ad imporre tasse dirette.

Talchè adottando l'emendamento, questo avverrebbe: che se i Corpi morali si servissero dell'esattore, profitterebbero del privilegio; se si servissero di altra persona, rimarrebbe per essi lettera morta.

Perciò per quanto la mia debile parola può valere, prego i miei Colleghi a non accogliere l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Prego il Senato a por mente alla mia posizione. La proposta da me fatta, che forse per un momento ho anche esitato a mantenere, fu avvalorata dall'assenso della Commissione, ed anche dalle ragioni svolte dall'onorevole Senatore Beretta. Ora un certo senso mi hanno fatto altresì le osservazioni dell'onorevole Senatore De Gori, per cui, in questa ambiguità, lascio che il Senato decida come crede, rimettendomi alla sua saviezza.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Già ho accennato alla necessità assoluta di quest'aggiunta, e mi pareva che ne fosse persuasa anche la Commissione. Ora, un membro della Commissione medesima si dichiara contrario. Ma allora io domando, come si fa ad accordare ed a chi il privilegio della esazione di queste tasse e contributi degli Enti morali? Noi stiamo facendo, come diceva, una legge per i ricevitori provinciali e per gli esattori comunali. Abbiamo disciplinato tutte le norme per la nomina di questi agenti dello Stato e dei Comuni:

abbiamo adottate tutte le prescrizioni e le cautele, perchè si tratta di persone, cui si affidano privilegi importantissimi. E noi qui diremmo che a tutti i casieri dei Consorzi, delle Camere di commercio, senza che esista alcuna prescrizione a loro riguardo, sia lecito di usare dei gravissimi privilegi che la legge accorda agli esattori comunali e provinciali?

Io quindi domando se non sia il caso di fare almeno un'aggiunta in altri termini all'articolo.

Perciò ne proporrei una così concepita: « Gli esattori delle tasse e contributi degli Enti morali di cui sopra, saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge. »

Dopo votato l'articolo col quale venne accordata la facoltà agli Enti morali di esigere le loro tasse e contributi secondo le prescrizioni di questa legge, bisogna pure fare una dichiarazione relativamente alle persone che devono essere autorizzate a riscuotere quelle tasse quando non sono riscosse dall'esattore comunale.

A tale scopo propongo l'aggiunta che ho avuto l'onore di leggere e che faccio passare al banco della Presidenza.

Presidente. Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore Beretta. (V. sopra.)

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Pregherei l'onorevole Beretta ad aggiungere dopo le parole « Enti morali » le seguenti, cioè: « di cui nel presente articolo »; in questo caso mi associerei alla sua proposta, ritirando la mia.

Senatore **Beretta.** Faccio osservare che la mia aggiunta sarebbe un secondo alinea dell'articolo.....

Presidente. Sarebbe un alinea dell'articolo, e perciò sembra superflua la seconda aggiunta proposta dall'onorevole Lauzi.

Essendo stata appoggiata l'aggiunta del Senatore Beretta, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 62 coll'aggiunta testè letta ed approvata.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo 63; esso è così concepito:

« L'esattore per la esecuzione non può valersi di mezzi che non siano stati approvati dalla Giunta Municipale o dalla Rappresentanza Consorziale, e autorizzati dal Procuratore del Re. »

Presidente. Per errore di stampa fu scritto *mezzi* in luogo di *messi*.

Se nessuno chiede la parola. . . .

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Il concetto di questo articolo 63

è adottato dal Senato nel complesso dell'art. 34 nel quale alla dichiarazione « che l'esattore procede per mezzo dei suoi messi » segue la clausola « approvati dalla Giunta Comunale o dalla Rappresentanza Consorziale e debitamente autorizzati dal Procuratore del Re. »

Senonchè dall'essere quella clausola inserita incidentalmente nell'art. 34, che forma parte del Capitolo I *Della esecuzione sui mobili*, poteva per avventura sorgere il dubbio che la si dovesse ripetere anche nel Capitolo II *Della esecuzione sugli immobili*.

La Commissione ha preferito di farne un articolo da comprendersi in questo Capitolo III che versa sulle disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili: talchè ne verrà di conseguenza che, nella finale revisione della legge si cancellerà il detto inciso del già votato articolo 34.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'articolo tale quale l'ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 64.

« L'esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno de'suoi messi sovra indicati senza bisogno di procura. »

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Avvertivo anche a questo proposito che il concetto di questo articolo 64 fu votato dal Senato, suspendendone per altro la collocazione, ed è appunto perciò che la Commissione lo ha collocato ora in questo punto.

Presidente. Passiamo all'art. 65. Ne do lettura.

« La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva loro esattoria. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** In parte il principio che si sancirebbe con questo articolo 65 è già stato ammesso nel votare l'art. 34.

Questa disposizione però esprime il concetto con maggior larghezza, cosicchè si applica a tutti i procedimenti che si compiono così sui mobili come sugli immobili. Però la Commissione crederebbe utile che dopo le parole *al diritto* si aggiungessero le seguenti: « di prelazione che spetta agli esattori locali. »

Presidente. Dunque l'onorevole Vigliani dopo le parole *al diritto*, propone di aggiungere « di prelazione che spetta agli esattori ecc. »

Chi approva l'articolo così redatto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 66. Se per parte del debitore o di altri si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il

messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 67. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta. »

» Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647, del Codice di procedura civile, non dispensando però dall'obbligo della cauzione se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto e si trovi nella impotenza di prestare cauzione. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'art. 67 non è che una trasposizione ed una modificazione dell'art. 44 già votato prima.

L'art. 44 si trova concepito precisamente nei termini dell'art. 67, eccetto le parole: *o degli immobili posti in vendita*; imperocchè l'art. 44 non tratta che dell'esecuzione sopra i mobili.

È sembrato alla Commissione che fosse conforme all'idea d'ordine il collocare queste disposizioni fra le comuni colla sola aggiunta delle parole: *o degli immobili posti in vendita*, la quale aggiunta fa sì che la disposizione abbracci l'esecuzione sui mobili e sugli immobili. Sarebbe quindi il caso, come sembra alla Commissione, di porre ai voti quest'articolo a motivo dell'aggiunta introdotta.

Presidente. Dopo queste spiegazioni, se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 68. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 646 del Codice di procedura civile. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Questo articolo è già stato votato dal Senato sotto il numero 45; ma siccome la disposizione è comune all'esecuzione tanto sui mobili quanto sugli immobili, per questo motivo la Commissione vi propone di collocarlo in questa sede.

Non occorrerebbe quindi altro, se non che il Senato, approvasse questo collocamento.

• **Presidente**. In seguito a queste nuove spiegazioni metto ai voti il collocamento di quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 68 bis: Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento o sopra immobili colla trascrizione dell'avviso di asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche non possono essere inter-

rotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva. »

» Similmente l'esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare, quanto agli immobili. È tuttavia riservato all'esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 69. L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento della imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore. »

« Non è ammessa contro gli atti esecutivi altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova del pagamento che la quietanza dell'esattore. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Occorre su quest'art. 69 l'osservazione stata fatta testè sull'art. 67.

È stato trasfuso nell'art. 69 l'art. 38, già precedentemente votato; soltanto vi s'introdussero alcune aggiunte le quali estendono queste disposizioni anche alla esecuzione sugli immobili.

Con questi schiarimenti la Commissione prega il Senato di voler accogliere quest'articolo, come ha già fatta buona accoglienza all'art. 38.

Presidente. Se non vi ha nessun'altra osservazione, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 70. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi, che dal medesimo vengano promossi, paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio; e l'esattore, durante il suo contratto, deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni. »

(Approvato.)

« Art. 71. Una copia degli atti d'incanto autenticata dal Segretario Comunale per i mobili, e dal Cancelliere della Pretura per gli immobili, si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'Agenzia delle imposte. »

(Approvato.)

« Art. 72. L'esattore per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge ha diritto a tre centesimi

per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento; e a due altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, o il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

» Nella esecuzione sugli immobili i primi tre centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'articolo 49; e i due altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento.

» Le tasse degli atti giudiziari che nella esecuzione occorressero, sino e compresa la vendita, saranno raggugliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari colla diminuzione di un terzo.

» Per le tasse degli atti giudiziari posteriori alla vendita, si osserveranno integralmente le norme della detta tariffa. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Quest'articolo deve essere diviso in due, in modo che i due primi comma formino l'art. 72, ed i due ultimi comma ne costituiscono un altro, che per ora sarà 72 bis, salvo a prendere entrambi il vero numero che sarà loro per spettare.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, metto ai voti i due primi comma che rileggo e che formeranno per ora l'art. 72. (*Vedi sopra*.)

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Rileggo ora i due ultimi comma dell'art. 72. (*Vedi sopra*.)

Chi li approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 73. Scorso il termine di sei mesi dalla scadenza del contratto d'esattoria, l'esattore non può esercitare contro i debitori morosi d'imposte dirette il modo privilegiato di esecuzione, e i crediti residui dell'esattore diventano privati.

» L'esattore che contravvenisse a questa disposizione incorre nella multa di lire 200 a favore del Comune, e risponde dei danni e delle spese verso il debitore moroso. »

(Approvato.)

« Art. 74. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità nelle forme, per eccesso, per fatto pagamento od altri titoli, presenta il suo ricorso all'Agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette per la decisione al Prefetto.

» Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata del Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 74. bis. L'esattore risponde, anche colla cauzione prestata, e salvi sempre sopra questa i diritti pre-
valenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute,

per i danni e per le spese cagionate da abusi od irregolarità nel procedimento di esecuzione, dei quali fosse ordinata la rifusione.

» Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore, nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Si è rimandato alla Commissione l'art. 29 per una nuova redazione, o almeno per la sua revisione.

Nell'art. 29 si esclude la responsabilità dell'esattore per le quote che sarebbero pagate anticipatamente dal contribuente, e si dichiara positivamente che di queste quote risponde soltanto il contribuente stesso.

Questo mi parve assai grave, ed ebbi l'onore, giorni or sono, quando presi la parola, di far qualche osservazione in proposito.

Ora, io vedo che nell'art. 74 bis si parla della responsabilità dell'esattore, cioè del modo con cui si potrebbe agire contro di lui per effetto di inosservanza della legge circa agli atti di esecuzione, e procedere sulla sua cauzione.

Mi pare che trasportando quest'articolo nelle disposizioni generali, si potrebbe far sì che la cauzione dell'esattore dovesse anche rispondere per tutto ciò che potrebbe contabilizzarlo negli atti di riscossione delle imposte e perciò anche di qualunque pagamento anticipato delle medesime quando vi fosse margine sufficiente.

Mi parrebbe troppo ingiusto che il contribuente non abbia in qualche modo da vedere garantito il suo pagamento, e che nel caso di frode egli debba trovarsi chiusa la via a procedere contro l'esattore da una dichiarazione quale è quella del detto articolo 29.

Ed a questo fine crederei opportuna una modificazione di quest'articolo, per cui si potrebbe la cauzione dell'esattore estendere tanto ad ogni sua contabilità dipendente dagli atti esecutivi, quanto a quelli relativi alla riscossione ed anche ai pagamenti che sarebbero fatti in via di anticipazione.

Presidente. Fa Ella una proposta?

Senatore **Pernati**. Direi di rimandare l'articolo alla Commissione, perchè volesse averlo presente, e trasportarlo nelle disposizioni generali, formolandolo in modo che potesse essere bene stabilito, che la cauzione dell'esattore non è in un modo assoluto esclusa dal dover rispondere dei pagamenti che il contribuente avesse fatto in buona fede in anticipazione del suo debito.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La Commissione non può non apprezzare le ragioni che sono state addotte dall'onorevole Senatore Pernati, perchè si trovi modo di

guarentire i diritti dei contribuenti verso l'esattore, subordinatamente, ben s'intende, a quei diritti che fossero di un privilegio prevalente. Ma nel medesimo tempo la Commissione non può dispensarsi dal far presente al Senato che la disposizione dell'articolo 74 *bis* e così strettamente connessa con il procedimento esecutivo, regolato in questo Titolo, che non crederebbe che se ne possa distaccare senza lasciare imperfetta questa parte del progetto.

Credo poi che molto probabilmente una gran parte delle disposizioni comprese in questo Titolo non avrebbero punto applicazione, perciò che riguarda quella irregolarità di natura amministrativa, a cui faceva cenno l'onorevole Senatore Pernati.

Sembra quindi che meglio potrebbe l'onorevole Senatore Pernati raggiungere il suo scopo, attendendo che sia messa in discussione la parte che riguarda le disposizioni generali; così egli avrà campo di proporre che questa disposizione sia in tutto od in parte estesa e applicata a quell'inconveniente, irregolarità, o abuso del quale egli giustamente si preoccupa.

Si potrebbe prendere nota, per ora, di questa osservazione, salvo a provvedervi a sede opportuna.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Il mio scopo era di provvedere ad una lacuna, era di vedere formulato definitivamente l'articolo 29, di cui non vedeva più fatto cenno nella ultima redazione che ci fu sottoposta, e che mi pare vada fino al termine della legge.

Poichè l'onorevole Vigliani, a nome della Commissione, mi pare dichiarò che prenderà in considerazione la cosa in modo da farne oggetto delle sue deliberazioni relativamente all'articolo 29, io non ho più nulla a dire, ed aspetterò volentieri che la Commissione dia la nuova redazione dell'articolo 29, per la quale i contribuenti che hanno anticipato delle quote in buona fede, abbiano in qualche modo una via di agire sulla cauzione dell'esattore, sempre però nel margine che lasciano i diritti prevalenti dell'Erario, delle Province e dei Comuni.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. La Commissione non aveva dimenticato che fu sospeso l'articolo 29; anzi ha fatto soggetto dei suoi studi la questione delle riforme che al medesimo possano o debbano essere apposte, ed ha concordato un emendamento che, a tempo opportuno, verrà sottoposto all'approvazione del Senato.

Fino a qui la discussione è progredita senza interromperla per riferire l'avviso della Commissione, sia sopra quegli articoli che il Senato stimò prudente di lasciare in sospenso, sia sopra quelle aggiunte che la Commissione medesima s'è riservata di proporre alle disposizioni che vennero mano mano approvate.

Siccome attualmente si tratta delle *disposizioni co-*

muni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili, così in questo capitolo non si fece parola dell'articolo 29, il quale (e qualunque pur fossero le modificazioni che vi si rechino) deve rimanere, almeno a giudizio della Commissione, nel Titolo II che contiene le regole della riscossione.

Del resto, per quanto concerne la utilità o la necessità delle dichiarazioni alle quali testè alludeva l'onorevole Senatore Pernati, ha già rettamente avvertito l'egregio Senatore Vigliani che di ciò si potrà tenere conto nel Titolo VI, *Disposizioni generali*, col quale si chiuderà la presente legge.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Da mia parte vorrei fare anche una preghiera alla Commissione, che spero accetterà con quella premura che pare voglia mettere nel rendere meno severa questa legge che per sua natura è severissima.

La Commissione ha fatto, bisogna renderle questa giustizia, un gran passo, nello scrivere fra queste disposizioni generali, i tre ultimi art. 74, 74 *bis*, 74 *ter*. Scopo di questi tre articoli, se non vado errato, è stato quello di mettere un certo freno agli abusi che potessero mai commettere gli esattori, per modo che, pur dando loro ogni maniera di mezzi efficaci e spediti per procedere contro i debitori morosi, si dia nel tempo stesso una certa sicurezza e a costui debitori e a tutti coloro che abbiano diritto sopra i beni mobili e immobili pignorati od esposti in vendita, che se mai si vada oltre i confini della legge, e si proceda al pignoramento ed alla vendita de' loro beni fuori i casi e le guarentigie prescritte dalla legge stessa, è loro conservato un mezzo legale da poterli garantire e da questi abusi e da questi arbitrii, o per lo meno di essere indennizzati dei danni patiti.

A me sembra che questo sia stato il concetto della Commissione nello scrivere questi tre articoli, con i quali si concede a coloro tutti che si credessero lesi da tali straordinari procedimenti, di ricorrere pria in via amministrativa affinché venissero a tempo frenati, poi in via giudiziaria perchè in ogni caso il danno illegittimamente inferito venisse riparato, nei casi più gravi al supremo presidio della giustizia penale perchè i colpevoli fossero esemplarmente puniti.

Io accetto la prima disposizione dell'art. 74, in quanto al ricorso in via amministrativa. Con esso si permette a chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità nelle forme, per eccesso, per fatto pagamento, od altri motivi, di presentare il suo ricorso all'Agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette per la decisione al Prefetto. E si aggiunge, che gli atti esecutivi dell'esattore possono essere pure sospesi in forza di una ordinanza motivata del Prefetto.

Accetto del pari la terza disposizione compresa nell'art. 74 *ter* circa l'azione penale concessa contro gli

esattori che prevaricassero nello esercizio delle loro funzioni

Incontro delle difficoltà sulla seconda disposizione compresa nell'articolo 74 *bis*.

Quest'ultimo articolo intende provvedere al caso di un individuo che si vedesse espropriare, o fosse stato già espropriato dei suoi beni mobili o immobili fuori i casi, o senza le forme e le guarentigie prescritte da questa legge, comunque rigorosa ed eccezionale. Ed esso vorrebbe concedere a questo individuo, non pure il ricorso amministrativo preveduto dal precedente articolo, ma benanche un'azione giudiziaria, per l'indennizzamento dei danni sofferti.

Ora io credo che a rendere veramente efficace questa guarentigia bisogna lasciare a questi individui la facoltà di sperimentare questa loro azione contro gli esattori, sia durante il procedimento dell'esazione, sia dopo che questo è compiuto.

Ed ammesso che si possa promuovere siffatta azione giudiziaria durante il procedimento di esecuzione, io in verità non comprendo perchè non si debba dare, in questo caso, all'autorità giudiziaria quel potere medesimo che si dà al Prefetto.

In linea amministrativa voi concedete al Prefetto la facoltà di sospendere il processo quando, prese le informazioni dovute, vede che si agisce fuori i casi e le forme che la legge prescrive. Ora perchè non dare questa medesima facoltà al potere giudiziario almeno nei casi più gravi? Perchè nei casi di manifesto eccesso e di evidente abuso non concedere all'autorità giudiziaria la facoltà di sospendere l'abusivo procedimento con sentenza motivata, quando almeno potesse essere profferita non solo, ma anche notificata due o tre giorni prima di quello fissato per gli incanti?

Quando poi l'azione s'instituisce dopo compiuta la esecuzione, dovrebbe lasciarsi all'autorità giudiziaria ampissimo potere di condannare l'esattore a tutti i danni-interessi che avrebbe illegalmente cagionati.

Però, Signori, io pregherei la Commissione di redigere codesto articolo in un concetto e in una forma alquanto più ampi.

Io aveva scritta una formula che esprimeva, forse un po' meglio che non ho fatto ora, il mio intendimento; ma disgraziatamente non la trovo fra le mie carte.

Il concetto però è questo: che quando un debitore si creda lesa dagli atti dell'esattore, possa ricorrere al potere competente pel rifacimento dei danni ed interessi; che questa azione promossa durante il procedimento non sospendesse di regola il procedimento di esecuzione, meno il caso in cui il magistrato per evidente abuso crederà ordinarlo con una sentenza motivata, la quale fosse notificata almeno tre giorni prima di quello stabilito per gli incanti. Così facendo, se da un lato si arma l'esattore di un diritto eccezionale per esigere le imposte, si assicura anche ai proprietari ed a coloro tutti che possono avere diritto sopra i mobili od immobili che vanno

ad essere pignorati e venduti, che in caso di abuso, vi è un mezzo per arrestare il danno, o per lo meno, per essere rifatti dei danni patiti.

Tranquillerà in qualche modo questa disposizione la pubblica coscienza, e servirà ad un tempo di freno agli esattori troppo severi, troppo violenti o troppo interessati che credessero impunemente calpestare i diritti e gli interessi altrui.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Io pregherei l'onorevole De Falco a considerare se ad una gran parte delle osservazioni che egli or ora faceva, non abbia abbastanza corrisposto la Commissione mercè l'articolo 67, adottato in questa tornata medesima dal Senato, e così concepito:

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

» Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647, del Codice di procedura civile, non dispensando però dall'obbligo della cauzione, ecc. ecc. »

Quanto poi a' desiderii dall'onorevole De Falco esternati circa il bisogno di categoriche disposizioni contro gli abusi e le irregolarità che possano per avventura aver luogo da parte dell'esattore, per conseguente di lui responsabilità, la Commissione crede per verità di aver adoperato negli articoli 74, 74 *bis* e 74 *ter*, tali frasi e tanto ampie da comprendere tutti gli abusi e le irregolarità qualunque sieno per essere, e di maniera che l'esattore non abbia mai da poter sfuggire a quell'obbligo di responsabilità che naturalmente, e per ragione e per legge, gli deve incombere.

Tuttavia, se l'onorevole De Falco volesse suggerire qualche altra espressione più acconcia all'uso, la Commissione non rifiuterebbe di farne pro: imperocchè tutti veggono che, se da un lato colle modificazioni portate al progetto ministeriale la Commissione ha cercato di provvedere a che la riscossione delle imposte, e la esecuzione contro i debitori morosi venga ad aver effetto nel modo più spedito che sia possibile, dall'altro canto ha studiato ogni via e dettate tali sanzioni che valgano a frenare e distogliere l'esattore da qualsivoglia violazione della legge e da qualsivoglia sopruso.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Io ho già dichiarato altra volta, Signori, che non accettava nè il sistema, nè le disposizioni eccezionali e di rigore alle quali è informata la presente legge; ho anzi fatto per esse tutte le mie riserve pel giorno della sua definitiva votazione. Ma con queste riserve e queste dichiarazioni, ho creduto render pur giustizia alla Commissione, la quale ha cercato almeno d'introdurre nella legge stessa qualcuno di quei tem-

peramenti che erano più compatibili col suo rigoroso sistema.

Non pertanto io son di credere che nell'articolo che discutiamo, si sarebbe potuto, o ben si potrebbe essere assai più larghi di temperamenti e di concessioni.

Egli è vero, o Signori, che l'articolo 67, ricordato dall'onorevole Senatore Tecchio, provvede al caso di colui che creda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte de' mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, e gli concede il diritto di citare l'esattore davanti il Pretore e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta. E dà pure questo articolo facoltà al Pretore di provvedere sulla domanda ai termini dell'art. 647 del Codice di procedura civile, con o senza cauzione secondo le circostanze. Ma vi sono, e vi possono essere ben altri casi di abusi e di illegalità, ai quali occorre pur provvedere.

Così per esempio: è nella legge, e credo nel concetto della Commissione, che non si possa procedere alla esecuzione sugli immobili se non quando, sperimentate tutte le azioni sopra i mobili, l'esattore non sia stato pagato.

Ora supponiamo che un esattore allontanandosi da questo procedimento, lasciasse da parte la esecuzione sopra i mobili, e corresse difilato alla esecuzione sugli immobili sia per maggior suo interesse, sia per colpevoli accordi, sia per altre meno che oneste ragioni; il debitore e chiunque altro ha un diritto qualunque sopra questi immobili, devono senza dubbio trovare una protezione ed una garanzia contro tali arbitrari procedimenti. E se danneggiati, debbono essere indubitatamente indennizzati dei danni ingiustamente e illegalmente patiti.

Ancora, Signori, comunque abbreviate, comunque violenti, comunque sommariissime, certe forme di procedimenti son pure conservate in questa legge eccezionalissima per la esecuzione sopra i mobili o sopra gli immobili del debitore. Ora immaginiamo che un esattore coi suoi messi comandi, o con altri poco legali presidi, passasse di sopra a tutte queste forme, trascurasse tutte queste garanzie; un rimedio legale deve pur lasciarsi agli interessati per salvarsi da tanta iattura, o per lo meno, se consumato il danno, per esserne ristorati.

Il rimedio soltanto del ricorso in via amministrativa, preveduto dall'art. 74, non può certo esser creduto sufficiente. E la Commissione stessa non lo ha reputato tale; poichè con l'art. 74 bis, ha pur concessa un'azione giudiziaria alle parti che si credessero lese dalle decisioni amministrative. E se nel conceder loro quest'azione, l'avesse conceduta in tutta la sua estensione e tutte le sue conseguenze, io al certo non avrei nulla da osservare sull'oggetto.

Ma a me pare che la maniera come questa azione è riservata nell'art. 74 bis sia difettiva sotto molti rispetti, e possa fin riuscire inefficace agli effetti che pur anche si avevano di mira.

E primamente nel modo come è scritto il secondo comma dell'art. 74 bis, parrebbe che alle parti non sia lecito ricorrere all'autorità giudiziaria se non dopo aver inutilmente ricorso all'autorità amministrativa. L'articolo infatti dice: « Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore. »

Ora, io non so perchè debba stabilirsi questa specie di pregiudizialità del ricorso amministrativo, e non lasciare addirittura in libertà delle parti, sia di ricorrere prima, per economia di spese, all'autorità amministrativa, sia di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria, protettrice suprema ed indipendente dei diritti e delle ragioni di tutti.

Ma ciò non è tutto: l'articolo soggiunge, « in contraddittorio con l'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Ma quali sono questi casi e questi modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo? Quale è l'ostacolo che può incontrare quest'azione civile di danni-interessi nella legge sul contenzioso amministrativo, soprattutto dopo la legge del 25 maggio 1865? Certo, quando si tratta di un'azione istituita sul fondamento di avere l'esattore fatto ciò che non poteva, ovvero di non aver fatto quello che doveva, e di avere con ciò cagionato danno altrui, è questa un'azione di puro diritto civile, la quale rientra nei casi generalissimi del FATTO QUALUNQUE dell'uomo che reca danno altrui, e che obbliga al risarcimento di questo danno; senza che l'esercizio di questa azione possa mai trovare eccezione od ostacolo in qualunque disposizione di legge amministrativa. Ora questo concetto io lo vorrei nettamente, largamente e senza restrizioni di sorta espresso e sanzionato nell'articolo che discutiamo.

Ma io vorrei ancora un'altra cosa. Io vorrei che l'autorità giudiziaria non avesse minori poteri di quelli che sono conceduti ai Prefetti. Ora nell'articolo precedente, nel caso di ricorso amministrativo si dà al Prefetto la facoltà di sospendere gli atti esecutivi, mercè un'ordinanza motivata. Ma quando, invece del ricorso amministrativo, si instituisce un'azione giudiziaria, quando, invece di ricorrere all'agente delle tasse o al Prefetto, si ricorre all'autorità giudiziaria per i medesimi difetti, per le stesse ragioni d'abuso, per le medesime omissioni di forme, per la stessa ragione di già seguito pagamento, non darete a questa il medesimo potere di sospendere, se non altro nei casi gravi di abuso od arbitrio evidente, gli atti esecutivi, potere che avete pur conceduto al Prefetto? avrete maggiore fiducia per la autorità amministrativa che pel potere giudiziario? maggiore confidenza negli atti di amministrazione che nella giustizia ordinaria dello Stato?

Metta pure la legge, se si vuole, delle condizioni gravissime a questa facoltà di sospensione degli atti esecutivi; non la conceda che in casi gravissimi e de-

terminati, ma non neghi alla giustizia quello che ha concesso all'amministrazione.

Son queste, Signori, le osservazioni che io sottopongo al Senato e raccomando alla Commissione. In quanto alla compilazione dell'articolo, io ripeto, l'aveva già tentata, ma avendone smarrito il foglio, mi bisognerebbe qualche minuto di tempo per rifarla e non vorrei abusare del tempo e della sofferenza del Senato; me ne rimetterei perciò al senno della Commissione.

Io son certo che i giureconsulti eminenti dei quali questo si compone, non vorranno obbliare in questa legge eccezionale e severissima quell'antica regola di dritto lasciataci scritta dal giureconsulto Paolo, o Ulpiano (non rammento bene sul momento), che è uno di quegli assiomi legali che non vogliono essere mai trascurati né nella compilazione delle leggi, né nella loro applicazione: « *Quod contra rationem iuris receptum est propter aliquam necessitatem vel utilitatem, non est producendum ad consequentia* ». -- *Non est producendum ad consequentia* in questo senso, che non si devono allargare le eccezioni, ma restringerle e limitarle nei più angusti confini possibili. *Non est producendum ad consequentia* nel senso, che la eccezione deve essere interpretata ed intesa nel modo più ristretto che sia possibile. *Non est producendum ad consequentia* infino nel senso, che bisogna sempre lasciare al diritto leso mezzi amplissimi per poter esser rimesso o ristorato.

Io prego quindi la Commissione di volere formulare, tenendo conto di queste ragioni, l'articolo in discorso con quella saviezza che le è propria, e della quale ha già dato prove.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il giudizio molto benevolo e cortese che l'onorevole Senatore De Falco si è compiuto di manifestare sopra il sistema seguito dalla Commissione negli articoli 74, 74 bis e 74 ter, in questa parte assai delicata del progetto, impegnerebbe vivamente la Commissione a poterlo interamente appoggiare, se non sorgesse un grande ostacolo precisamente da quel sistema a cui egli ha voluto dare i suoi lusinghieri elogi: importa sommamente di considerare che l'esecuzione è contenuta sempre in questo progetto nei limiti di un procedimento che ha forma amministrativa anziché giudiziaria.

Percorrendo tutto il progetto, si scorge che gli atti si compiono in guisa che, mentre prendono alcun che dall'ordine giudiziario, però si mantengono nel terreno amministrativo, e soltanto in alcuni casi fanno ricorso all'autorità giudiziaria.

E questo avviene ogni volta che si tratta propriamente dei diritti di terzi per i quali sarebbe stata ingiustizia il declinare dalle forme comuni, e il distorli dai loro giudici naturali ordinarii, ma nei rapporti tra l'esattore ed il debitore si è mantenuto costante un sistema, il quale si scosta dalle forme ordinarie di procedura, segue piuttosto l'andamento delle

cose amministrative, ed infine stabilisce alcune sanzioni, le quali provvedono agli abusi ed alle irregolarità che fossero occorse in questo procedimento.

A ciò provvedono precisamente i tre articoli 74, 74 bis e 74 ter.

Ha osservato benissimo l'onorevole Senatore De Falco che i rimedi contenuti in quest'articolo sono tre: l'uno è il ricorso dato all'autorità amministrativa per ottenera i suoi provvedimenti nel corso del procedimento; l'altro è il ricorso all'autorità giudiziaria dopo che il procedimento amministrativo ed esecutivo è compiuto; ed in fine un rimedio penale, che è precisamente il ricorso alla sanzione penale contro quell'esattore che, abusando de' suoi poteri, si fosse reso colpevole di fatti ai quali la legge imporrebbe il carattere di reati. Con questi tre rimedii la Commissione ha creduto di avere interamente provveduto agli interessi privati dei contribuenti, che avessero sofferto danno o sopruso nel giudizio esecutivo.

Il rimedio del ricorso all'autorità giudiziaria, dopo compiuto il procedimento, è sembrato insufficiente all'onorevole De Falco per doppio rispetto: per rispetto al tempo, e per rispetto, direi, all'estensione.

Quanto al tempo vorrebbe l'onorevole De Falco che questo ricorso fosse pure concesso nel corso degli atti esecutivi: quanto alla estensione, egli desidererebbe che si parlasse più chiaramente del diritto di ottenere una indennità per qualunque fatto che avesse arrecato danno, o pregiudizio al contribuente sottoposto ad atti esecutivi.

Quanto al primo desiderio, di estendere cioè questo ricorso all'Autorità giudiziaria anche al tempo in cui verte ancora il procedimento esecutivo, noi ci permettiamo di osservare, che non si potrebbe ammettere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, senza sovvertire intieramente quel procedimento, che viene dalla legge stabilito e regolato con norme speciali.

Sarebbe impossibile l'evitare collisioni e contrasti tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria: sarebbe impossibile il porre un freno ai contribuenti i quali si credessero vessati dall'esattore di ricorrere immediatamente ai Tribunali per trovare modo di incagliare, non fosse altro, l'andamento degli atti esecutivi.

Quindi la Commissione crede, che l'intervento dell'Autorità giudiziaria mentre pendono e si compiono gli atti esecutivi, non potrebbe essere ammesso senza sovvertire, ripeto, intieramente il sistema di procedura, che da questa legge è stabilito.

Quanto all'altro desiderio, che riguarda la pienezza del diritto di ottenere una indennità dai Tribunali, noi siamo per verità convinti che la seconda parte dell'art. 74 bis vi provveda sufficientemente.

Preghiamo l'onorevole De Falco a riflettere che la seconda parte di quest'articolo parla di parti lese.

Ora, se si dà un rimedio alla parte lesa, qual altro oggetto può avere il rimedio se non l'indennità?

Ma l'onorevole De Falco osserva, che indipendentemente dai danni derivati dagli atti dell'Autorità amministrativa o dell'esattore, vi potrebbero anche essere altri danni di cui non si fa cenno.

Ora, noi rispondiamo all'onorevole Senatore De Falco che, se mai altri danni per fatto dell'uomo il contribuente venisse a soffrire, l'onorevole De Falco sa meglio di noi come, per qualunque di questi atti, sia aperta la via ai Tribunali; quindi non si potrebbe mai dubitare che in questi giudizi d'indennità non possano essere dedotte tutte le cause, tutte le lesioni dirò, per servirmi del linguaggio dell'articolo, che sono state cagionate al contribuente.

Ma l'onorevole Senatore De Falco fa qualche difficoltà sulla menzione che si è introdotta in questa parte dell'articolo relativamente ai casi ed ai modi fissati dalla legge sul Contenzioso Amministrativo; ed io dirò che questo cenno era inevitabile nella materia, perchè si tratta di autorizzare un giudizio contro atti, che sono emanati dall'Autorità amministrativa, ed appunto di questi giudizi si occupa la legge sul Contenzioso Amministrativo, per cui non si potevano assolutamente mettere in disparte quelle guarentigie, che, senza ledere i diritti dei privati, sono state dalla legge sul Contenzioso Amministrativo introdotte per garantire i riguardi che sono dovuti alla pubblica autorità.

Ed invero non si potrebbe prescindere dalle disposizioni della legge sul Contenzioso Amministrativo, ancorchè questo articolo non ne parlasse.

Supponete che fossero tolte queste espressioni; ebbene che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che quando s'intentasse un giudizio per i fatti, che sono contemplati in quest'articolo, il Giudice dovrebbe tenersi di necessità a quei limiti, a quei confini, che gli sono prescritti dalla legge sul Contenzioso Amministrativo; onde noi crediamo che questa menzione non sia altro che un atto di precauzione, per mettere in avvertenza tutte le parti interessate, cioè ed autorità, e privati.

Ora, dirò due parole di un'osservazione speciale fatta dall'onorevole Senatore De Falco, per dimostrare la necessità di ammettere il ricorso all'Autorità giudiziaria anche pendente il procedimento.

Egli faceva cenno della condizione che è imposta all'esattore di non procedere sugli immobili, se non esaurita l'esecuzione sopra i mobili, domandava come si farebbe quando un esattore trascurasse questa disposizione; come sarebbe allora provveduto all'interesse del contribuente? Se l'onorevole Senatore De Falco avesse assistito alla tornata precedente, egli forse non avrebbe messo in campo questa osservazione.

Quando si discusse l'articolo che riguardava precisamente questa materia, quando cioè si discusse il modo con cui si dovesse provvedere all'accertamento di questa condizione, allora vi fu precisamente chi entrò nell'ordine delle sue idee e avrebbe desiderato che

quella condizione fosse stata anche in modo giudiziario assicurata; ma allora si è osservato che poteva bastare a quel fine l'obbligo imposto all'esattore di depositare presso il Pretore gli atti che comprovino l'esecuzione da lui compiuta sopra i beni mobili, e che non occorre, nè si poteva andare al di là, senza mettere in grave pericolo questa forma di procedura, e senza far sorgere questioni pregiudiziali nell'esordio della procedura stessa, e il Senato ha creduto precisamente di non ammettere allora maggiori condizioni e di contentarsi del solo deposito degli atti esecutivi davanti al Pretore; cosicchè questa questione si può dire già esaurita.

Ma sarebbe egli conveniente che l'Autorità giudiziaria al pari del Prefetto, come vorrebbe l'onorevole De Falco, potesse pronunciare la sospensione degli atti esecutivi? La Commissione non lo crede; imperocchè se a queste due Autorità, l'amministrativa e la giudiziaria, si accordasse contemporaneamente la facoltà di sospendere gli atti esecutivi, si creerebbero gravi difficoltà, imbarazzi e pericoli all'esattore, il quale spesse volte, tra queste due Autorità tutrici, l'una dell'interesse pubblico, e l'altra dell'interesse privato, sarebbe ridotto alla impossibilità di ottenere l'esazione delle imposte con quella celerità che forma il fine precipuo della procedura speciale che da questa legge viene accordato.

La Commissione si trova quindi nella dispiacente necessità di non poter assolutamente aderire al voto genericamente espresso dall'onorevole De Falco; chè se egli stimasse di presentare alla Commissione qualche proposta speciale, la quale non si allontanasse da quei principii che ho avuto l'onore di esprimere, potrebbe darsi ch'essa si mettesse con lui d'accordo; ma in seguito alle osservazioni generiche da lui fatte, la Commissione non può che insistere per la conservazione dell'art. 74 *bis* quale è stato proposto, introducendo soltanto una lieve modificazione di dettato, che io ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza, e della quale l'onorevolissimo signor Presidente vorrà dar lettura al Senato.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Comprende il Senato che è difficile cosa il contendere in questa legge con un uomo di tanta autorità, qual'è l'onorevole Senatore Vigliani. Non pertanto mi si permetterà che io faccia qualche risposta alle cose da lui dette, e compia le mie osservazioni intorno a questo articolo 74.

Siccome bene osservava il Senatore Vigliani, la presente questione concerne due tempi: l'azione giudiziaria istituita durante ancora il procedimento di esecuzione; e l'azione giudiziaria istituita per indennizzamento di danni e interessi quando il procedimento di esecuzione sia già compiuto.

Quanto al primo punto della questione io in verità non credevo che avrebbe incontrato tanta difficoltà la

proposta di concedere, in casi rarissimi, al potere giudiziario facoltà di sospendere gli atti di esecuzione per evidente irregolarità delle forme, per eccesso od abuso degli esattori, per pagamenti fatti o per altri gravi motivi; della stessa maniera che, per le ragioni medesime, questa stessa facoltà è conceduta al Prefetto dietro un semplice reclamo amministrativo degli interessati.

Nè a me sembra che questa proposta sia contraria all'articolo già votato di cui ha fatto cenno il Senatore Vigliani. In quell'articolo infatti venne, contro l'emendamento con molta ragione proposto e con molta dottrina sostenuto dall'onorevole Vacca, votato che l'esattore ben possa procedere alla esecuzione sopra gli immobili senza prima provvedersi di un decreto del Presidente del Tribunale che ordinasse siffatta esecuzione, per esser dimostrato che la esecuzione sopra i mobili sia rimasta senza effetto. Ma da questo, che non sia imposto all'esattore l'obbligo di dimostrare, prima di iniziare la esecuzione sopra gli immobili, di aver esaurito i mezzi dell'esecuzione mobiliare, e di ottenerne il corrispondente decreto del Presidente, non deriva che qualora effettivamente avesse egli così contro le leggi proceduto, e si sia rivolto direttamente contro gli immobili, trascurando di tentar prima la esecuzione mobiliare, non compia un atto abusivo ed illegale; il quale, provata l'illegalità e l'abuso, possa dall'autorità competente venir sospeso, se ancora in corso; e se compito, dar luogo al rifacimento dei danni prodotti.

La questione sarebbe solo quella di vedere se questa facoltà di sospensione debba o no essere concessa. Ma se, per i casi gravi, questo potere trovasi già concesso ai Prefetti dall'art. 74, io in verità non veggio ragione perchè debba negarsi al potere giudiziario, che pur offre guarentigie e sicurezze maggiori.

E nemmeno mi muove contro questo progetto l'altra riflessione dell'onorevole Senatore Vigliani, della possibilità, cioè, dei conflitti che potrebbero sorgere in questo caso fra l'una e l'altra autorità. Imperocchè l'una proteggerebbe e soccorrerebbe in linea puramente amministrativa. Ma siccome per la legge del 1865, son devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa dello Stato; così quando le parti si creano lese dal provvedimento amministrativo, hanno per le leggi organiche dello Stato il diritto assoluto di ricorrere all'autorità giudiziaria, protettrice suprema de' diritti e delle ragioni delle parti.

Quanto poi al secondo punto della questione, all'azione cioè di rifacimento di danno, istituita dopo compiuti gli atti di esecuzione, pare che siamo d'accordo sul principio, e che discordiamo solo alquanto sul modo

col quale nell'art. 74 debba essere espresso quest'obbligo dell'esattore.

Egli sembra che tanto l'onorevole Senatore Vigliani che gli altri membri della Commissione convengano che l'esattore il quale proceda fuori dei casi e dei modi dalla legge prescritti, e rechi con ciò danno al debitore o ad altri che abbiano diritto sopra i beni pignorati o venduti, debba rispondere di questo danno ristorandone nella più larga misura coloro cui l'ha cagionato.

Ora come è espresso questo concetto nell'art. 74 bis?

Con queste parole: « Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti l'autorità giudiziaria in caso di tradimento coll'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Dunque tre restrizioni all'esercizio di quest'azione: necessità del preventivo esperimento del ricorso amministrativo; ammissione di questa azione soltanto nei casi e nei modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo.

Ma la prima di queste restrizioni non è in nessuna legge precedente; nè pare legal cosa ammettere di regola questa *pregiudizialità* del ricorso amministrativo, il quale per le lentezze dell'amministrazione potrebbe ritardare e, in taluni casi, rendere affatto inutile la risoluzione giuridica della questione.

Circa alle altre due restrizioni nei casi e nei modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo, io in verità non trovo in questa legge alcuna limitazione di casi; nè poteva esservi, trattandosi di un'azione di danni-interessi che la legge concede a chiunque soffra danno pel fatto illegittimo di un altro. Nè l'esattore, che è un semplice appaltatore delle imposte, ha, o può avere alcuna speciale guarentigia.

Quanto alla competenza del *potere giudiziario*, è pur larghissima la disposizione dell'art. 2 della legge del 1865, che dichiara devolute alla giurisdizione ordinaria, tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Soltanto quanto ai modi si potrebbe opporre l'articolo 6 della legge sul contenzioso amministrativo, ove è detto che: « in ogni controversia d'imposta gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. » Ma questa condizione non concerne che le azioni istituite e le opposizioni fatte prima della esecuzione; e non potrebbe certo estendersi all'azione di danni-interessi dopo compiuta la esecuzione; chè allora l'imposta è certamente pagata.

Crederci perciò che l'art. 74 potesse concepirsi con una formula più generale e comprensiva cominciando per avventura così:

« Il debitore o i terzi che abbiano diritto di proprietà od altri diritti reali sopra tutti o parte dei mobili o degli immobili, — (è la stessa forma usata dalla Commissione in altri articoli), — pignorati o venduti, i quali credano che l'esattore abbia proceduto fuori dei casi e dei modi prescritti dalla presente legge, potranno istituire innanzi all'autorità giudiziaria competente azione per essere indennizzati dei danni sofferti. Quest'azione non sospenderà il procedimento, a meno che l'autorità giudiziaria in casi di evidente abuso o di manifesta illegalità, lo ordini con sentenza notificata almeno tre giorni prima di quello fissato per gli incanti. »

Verrebbe poi il primo comma della Commissione, e sarebbe omissa l'ultima. E si potrebbe anche aggiungere nella seconda parte dell'articolo, che l'azione proposta prima che sia compiuta l'esecuzione, non sia ricevibile se non accompagnata dal certificato di pagamento dell'imposta.

Io raccomando al Senato l'una e l'altra parte del mio emendamento. Ma ove mai la seconda parte dell'articolo circa la sospensione degli atti di esecuzione, si credesse contraria al concetto generale della legge o a qualche precedente articolo votato, e venisse perciò respinta; io raccomanderei con maggior vigore almeno la prima parte dell'articolo in discorso; poichè, se non altro, colui che soffre danno dai possibili abusi, ille-

galità od eccessi degli esattori, potesse avere la certezza di esserne indennizzato; e gli esattori a loro volta per questo timore fossero più cauti, più temperati e più riguardosi ne' loro procedimenti, e in tutti i casi meno corrivi ad atti abusivi ed illegali.

Presidente. Le faccio presente che l'art. 74 è già stato votato, e che quindi non vi si potrebbero introdurre modificazioni ma solo delle aggiunte.

Senatore **De Falco.** Intendo parlare del 74 bis che non è ancora votato.

Presidente. Io pregherei l'onorevole Senatore De Falco, essendo la sua proposta relativa all'articolo 74 bis, e poichè è l'ora già avanzata, a voler lasciare che si rimetta a domani l'esame della proposta medesima, e intanto la Commissione avrà tempo di esaminarla.

Non essendovi opposizioni, il seguito della discussione attuale è rinviato a domani.

Siccome il Senato ebbe la bontà di incaricarmi di nominare la Commissione per l'esame del progetto di legge stato proposto dal Senatore Vacca, io mi fo un dovere di annunziare che avrei scelto a Commissari i Signori Senatori Vigliani, Musio, Marzucchi, Conforti, De Falco, Poggi e Sighele.

Il Senato è convocato in seduta pubblica per domani alle 2 pom.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova proposta della Commissione per l'art. 74 bis — Dichiarazione e proposta del Senatore De Falco combattuta dal Senatore Pallieri — Dubbio del Senatore Poggi — Osservazioni del Senatore De Falco in risposta al Senatore Pallieri, cui risponde il Senatore Pallieri — Aggiunta proposta dal Senatore Vigliani al secondo comma dell'articolo — Presentazione di tre progetti di legge — Istanza del Senatore Lauzi — Schiarimenti del Senatore Vigliani circa il dubbio proposto dal Senatore Poggi — Proposta del Senatore Tecchio — Avvertenza del Senatore Poggi — Dichiarazione dei Senatori Vigliani e De Falco — Obbiezioni del Guardasigilli — Nuova redazione del Senatore De Falco, combattuta dai Senatori Conforti e Vigliani — Ritiro della proposta De Falco — Approvazione dell'art. 74 bis — Avvertenze dei Senatori Conforti e Tecchio sull'art. 74 ter — Approvazione dell'art. 74 ter — Proposte d'emendamenti e aggiunta all'art. 87 del Senatore Beretta, appoggiate — Considerazioni del Senatore Pernati, cui rispondono i Senatori Cambray-Digny, Beretta e De Gori — Ritiro dell'emendamento Beretta — Emendamento del Senatore Pernati, appoggiato — Proposta del Senatore Cambray-Digny — Nuovo emendamento del Senatore Beretta — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Senatore Conforti e sua domanda al Ministro delle Finanze — Replica del Ministro — Osservazioni del Senatore Tecchio sull'emendamento Beretta — Risposta del Senatore Beretta — Dichiarazione del Senatore Tecchio — Osservazioni del Senatore Pernati in appoggio dell'emendamento Beretta — Emendamento del Senatore Tecchio — Nuove osservazioni del Senatore Beretta sul suo emendamento — Avvertenze del Senatore Pernati e del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Reiezione dell'emendamento Beretta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Senatore Rossi Alessandro domanda un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato :

Il Prefetto di Macerata degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria e straordinaria 1869.*

Il professore Pasquale Minuttillo di un suo opuscolo intitolato: *Il diritto pubblico e il diritto privato dei popoli civili.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge per la riscossione delle imposte dirette.

La Commissione ha fatto distribuire alcuni emendamenti; quelli che non riguardano gli articoli che non erano in discussione ieri, si rimanderanno alla fine, come gli altri articoli arretrati 15 e 29, che sono ancora a discutersi.

Ora veniamo all'emendamento proposto dalla Commissione sull'articolo 74 bis.

La nuova proposta della Commissione è la seguente :

« Alle parti che si ritenessero lese dagli atti dell'esattore per le cause sovra indicate, è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

« Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, e salvi sempre sopra questa, i diritti prevalenti dello Stato, a garanzia delle imposte già scadute. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Poche parole mi basteranno per rendere ragione al Senato della modificazione che è stata introdotta nel testo dell'articolo 74 bis.

La nuova redazione di quest'articolo è stata combinata dalla Commissione coll'onorevolissimo Ministro di Grazia e Giustizia.

La Commissione ha creduto con questa proposta di poter soddisfare a quanto nella proposta dell'onorevole Senatore De Falco si contiene di conciliabile col sistema di questa legge; e siccome ho motivo di credere che questa proposta possa essere accolta anche dall'onorevole Senatore De Falco, così io non tratterò ulteriormente sopra di essa il Senato e attenderò di conoscere quelle dichiarazioni che l'onorevole Senatore De Falco sarà per fare.

Presidente. Da la parola all'onorevole Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io ringrazio la Commissione per aver accolto una parte degli emendamenti da me svolti nella tornata di ieri, sull'articolo 74 bis.

Colla nuova compilazione di quest'articolo, pare che si sieno tolte in gran parte le difficoltà che io ieri notai e si sia provveduto in sufficiente maniera alle garanzie dei debitori, i quali potessero soffrire danno da abusi od illegalità per parte degli esattori.

Non pertanto io desidererei una spiegazione: la quale consiste in questo, che venisse dichiarato che con l'articolo 74 bis così modificato non s'intende affatto derogare alle disposizioni dell'articolo 6° della Legge sul contenzioso amministrativo del 1865. Questo articolo 6° infatti della Legge sul contenzioso amministrativo, facendo seguito all'articolo 2°, in cui è detto essere devolute all'Autorità giudiziaria tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione o sieno intervenuti provvedimenti della pubblica amministrazione, aggiunge:

« In ogni controversia d'imposte, gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento ».

Ammette dunque questo articolo la facoltà dell'opposizione agli atti di esecuzione per la riscossione delle imposte, con questa sola condizione; che l'atto di opposizione sia accompagnato dal certificato del pagamento della imposta.

Ora, dal modo con cui è compilato l'articolo 74 bis l'azione giudiziaria sembrerebbe circoscritta al solo fatto del rifacimento dei danni e interessi, il che suppone l'esecuzione già compiuta, il danno già consumato.

Ma supponiamo che durante l'esecuzione il debitore avesse la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta per la quale si procede, io non credo che si possa negargli il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, e presentando il certificato di pagamento, fare opposizione agli atti di esecuzione nei sensi e nei modi indicati dall'articolo 6° della Legge del 1865.

Vero è che l'onorevole Senatore Vighiani mi faceva

osservare che nella legge attuale vi è un articolo, credo l'articolo 69, nel quale è detto, che gli atti di esecuzione restano annullati dal pagamento dell'imposta; e che qualora non si suspendessero, l'esattore sarà sempre responsabile dei danni e interessi. Ma è antica la regola: *melius est in tempore occurrere, quam, vulnerata causa, remedium quaerere*. Ora, se un esattore non arresti la esecuzione non ostante il pagamento fatto, non ostante la prova del pagamento seguito, io non crederò mai che si voglia o si possa negare al debitore il diritto di valersi della facoltà che gli concede l'articolo 6° della Legge 1865; ricorrere cioè all'Autorità giudiziaria, e fare opposizione agli atti di esecuzione, esibendo il documento dell'eseguito pagamento. Però ammettendo l'articolo 74 bis nel modo come è compilato, io desidererei che si aggiungesse qualche parola, colla quale fosse rifermato il concetto che non resta affatto derogato agli altri diritti ed alle altre azioni che possono competere a termini dell'art. 6° della Legge del 1865.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. L'onorevole Senatore De Falco vorrebbe che al nuovo articolo 74 bis, stato or ora distribuito, fosse fatta un'aggiunta contenente un riferimento all'articolo 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.

Mi scusi l'onorevole Senatore, ma non credo che si possa soddisfare al suo desiderio.

Di fatto, egli ha per iscopo, colla sua aggiunta, di mantenere intatta la competenza dell'Autorità giudiziaria, temendo che verrebbe menomata dalla nuova proposta della Commissione.

Ma, prima di tutto, io ritengo che nè la Commissione nè altri intende sopprimere alcuna delle garanzie sancite colla detta legge.

Giova poi avvertire che il citato articolo 6, ben lungi dall'ampliare la giurisdizione dei tribunali ordinari, la restringe. Ed invero: nel paragrafo primo si dice che sono escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ecc.; e nel secondo paragrafo si stabilisce che *gli atti di opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, ecc.*

La mentovata legge comincia col sopprimere la giurisdizione speciale del contenzioso amministrativo; dichiara quindi di cognizione dei tribunali ordinari tutte le cause nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico; ed è questa la disposizione che, attribui la più estesa competenza all'Autorità giudiziaria, ed alla quale forma eccezione il successivo articolo 6.

Ma quello che più monta, si è che l'opposizione di cui parla tale articolo non riguarda che il risultato del ruolo, laddove l'opposizione di cui discorre l'onorevole De Falco è quella che si farebbe nel giudizio di esecuzione, del quale soltanto attualmente si tratta;

tanto che l'una di esse opposizioni nulla ha di comune coll'altra.

Laonde non credo che la presente legge debba in alcuna parte riferirsi all'articolo 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, alla quale niuno vuol toccare.

Il nuovo articolo 74 bis è consentaneo ai principii di diritto stati nella tornata di ieri eloquentemente svolti dall'onorevole Senatore De Falco, il quale perciò mi pare che di tale articolo dovrebbe trovarsi bastantemente soddisfatto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io desidererei uno schiarimento dalla Commissione. Vedo che è stata soppressa una parte dell'art. 74 bis che si trovava nell'antica redazione.

Quell'articolo diceva:

« Alle parti che si ritenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo. »

Probabilmente questa parte alludeva alla decisione, che potesse prendere l'Autorità amministrativa in seguito all'art. 74.

Ora, la nuova redazione non ha più questa disposizione, e non mi pare che si possa nemmeno ritenere come sottointesa e compresa nella nuova formula; e voglio credere che col sopprimerla non siasi inteso di togliere la facoltà che avrebbero le parti interessate di ricorrere ai Tribunali ordinari anche contro le decisioni amministrative in quei limiti permessi dalla legge sul contenzioso amministrativo.

Ma se mai dalla soppressione potesse nascere qualche dubbio in contrario, allora opinerei per il mantenimento dell'articolo nella sua primitiva redazione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola.

Senatore Vigliani. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io crederei conveniente che prima si sentisse l'onorevole De Falco in quello che crederà di soggiungere al Senatore Pallieri, il quale ha risposto, secondo che sembra alla Commissione, molto adeguatamente all'aggiunta che egli intenderebbe si facesse al nuovo articolo 74 bis; e dopo che si sarà esaurito questo incidente, passeremo a dare all'onorevole Poggi le spiegazioni che ha domandate alla Commissione intorno al nuovo testo dell'articolo in discussione.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Io non seguirò l'onorevole Senatore Pallieri nelle questioni da lui sollevate. Sembrami troppo grave e troppo complicata siffatta materia, per farne oggetto di discussione in via di semplice incidente. Mi limiterò quindi, per non pregiudicare nulla, a pochissime parole.

La mia proposta a questo solo si limita, che venga dichiarato che colla disposizione dell'art. 74 bis così come è compilato, non rimane in nulla pregiudicata l'azione, che è concessa dall'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.

Quanto si è già detto a questo proposito potrebbe per avventura bastare; ma se si aggiungesse qualche parola in questo senso all'articolo, io ne sarei ancora più contento.

Quale che sia l'opinione dell'onorevole Pallieri, a me pare evidente che la differenza dei due articoli stia in questo.

L'articolo 74 secondo la presente compilazione dice: « Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti dell'esattore per le cause sovra indicate, è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria in contraddittorio dell'esattore all'effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese. »

Dunque esso prevede l'esecuzione già compiuta, il danno già consumato, e concede l'azione pel suo rifacimento.

L'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo dice dippiù in termini generalissimi: « In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. »

Per me in queste espressioni generalissime, in ogni controversia d'imposta, pare si comprendano non soltanto le questioni sul riparto delle imposte, ma ancora quelle circa il loro pagamento.

Non è dunque la questione di competenza, alla quale alludeva l'onorevole mio amico Senatore Pallieri, quella che ci occupa. Per la competenza, conveniamo tutti che tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico sono di competenza del potere giudiziario, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione. Ma a mio credere l'art. 6 dà un altro diritto al debitore, quello cioè di fare opposizione agli atti di esecuzione pel pagamento con la sola condizione che accompagni questa opposizione col certificato del seguito pagamento dell'imposta. Ora io dico: distinguiamo le due cose; l'azione pel rifacimento dei danni dopo eseguita l'esecuzione, ed a questo provvede senza alcuna condizione l'art. 74 bis della presente legge; e le opposizioni agli atti di esecuzione alle quali secondo me provvede l'art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, e le dichiara ammissibili sotto la sola condizione che l'atto di opposizione sia accompagnato dal certificato di pagamento della imposta.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Senatore De Falco. In ogni caso, quale che siano il senso e la estensione di questo articolo, io non domando altro se non che esso sia conservato così come è scritto senza nulla aggiungervi, senza nulla detrarre. Però io questo solo desidererei che all'art. 74 bis, così come

è stato compilato, si aggiungessero queste sole parole: *Rimane salvo il diritto all' opposizione nei termini dell' art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.*

Presidente. Prego il signor Senatore De Falco di far passare alla Presidenza il suo emendamento.

Intanto la parola è al Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Debbo insistere, e far avvertire all'on. mio amico De Falco che il giudizio di opposizione contemplato nell' art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo non può mai coesistere col giudizio di esecuzione che viene stabilito nel Titolo III del presente disegno di legge. E, per fermo, il primo di tali giudizi, il giudizio di cognizione, il giudizio in cui vien deciso se il reclamante che impugna il ruolo sia o no debitore in tutto o in parte della quota d'imposta ivi a suo carico iscritta, non può mai, giusta il citato art. 6, venir istituito se prima non siasi pagata la quota medesima. Eseguito poi tale pagamento, cessa immediatamente il giudizio di esecuzione, come di diritto, e come è espressamente sancito in un articolo già stato ammesso dal Senato.

Stando le cose in questi termini, superflua almeno, se non pericolosa, si appalesa l'aggiunta messa innanzi dall'on. Senatore De Falco; e poichè egli stesso riconosce che l'odierna proposta della Commissione soddisfa essenzialmente al giusto desiderio da lui ieri espresso, sembra che potrebbe desistere dall'aggiunta medesima.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. In massima la Commissione non saprebbe punto dipartirsi da quei principii, che sono stati esposti dall'onorevole Senatore Pallieri.

La Commissione è pienamente d'accordo sia quanto al senso del nuovo articolo, sia quanto alle sue conseguenze, od all'interpretazione che si dovrebbe dare a quell'articolo della legge del contenzioso amministrativo, che è stato invocato dall'onorevole Senatore De Falco.

Però, siccome l'onorevole Senatore De Falco limita essenzialmente il suo desiderio a che punto non sia derogato da questa legge a quei rimedii, a quei diritti ed azioni, che fossero dalla Legge sul contenzioso amministrativo somministrati, in questo caso la Commissione, almeno per quanto io posso credere, non avrà difficoltà di aggiungere una semplice dichiarazione, la quale esprima il concetto, che non si intende di derogare con questa disposizione a quanto si trova stabilito dall' art. 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.

In questo senso se all'onorevole De Falco non dispiace si potrebbe, alla fine della prima parte dove è detto: *al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese*, aggiungere: *senza pregiudizio di quelle azioni che possono competere a termini dell' art. 6. della Legge sul contenzioso amministrativo.*

Senatore De Falco. Perfettamente.

Presidente. Prego il Senatore Vigliani a volermi trasmettere l'articolo come vien ora modificato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

1. Per autorizzazione dell'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita a favore del barone Tarchini Bonfanti.

2. Estensione alle Province Venete della legge sull'alienazione dei beni demaniali.

3. Abrogazione dell' art. 4 della legge relativa a prestiti a premio.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Fra i progetti di legge presentati dal signor Ministro delle Finanze vi è quello per l'iscrizione nel Gran Libro della dotazione del barone Tarchini Bonfanti.

Se ho bene inteso il testo che fu adottato dall'altro ramo del Parlamento, e la Relazione presentata dall'onorevole Adami sul medesimo progetto di legge, mi pare che occorra una certa sollecitudine, giacchè se questa legge non fosse adottata e promulgata nel corso del semestre, la sua economia ne soffrirebbe, poichè non si potrebbe far partire più la decorrenza del godimento dal 1° gennaio prossimo passato.

Io sono ben lungi dal domandare l'urgenza; però pregherò il signor Presidente di raccomandare agli Uffici una particolare sollecitudine nell'esame del citato schema di legge, mentre dal ritardo, come ho detto, ne potrebbe essere turbata l'economia.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Esaurito l'incidente sollevato dall'onorevole De Falco, occorre dire qualche parola sopra l'istanza fatta dall'onorevole Poggi.

Egli ha osservato che nella nuova compilazione dell'articolo 71 bis si sono introdotte alcune variazioni di qualche importanza, e soprattutto quella delle parole *degli atti dell'esecuzione*, invece delle altre che prima si leggevano. Da questa mutazione è sorto nel Senatore Poggi il dubbio, che per avventura siasi voluto escludere il ricorso alle Autorità giudiziarie contro le decisioni che fossero state emanate dall'Autorità amministrativa.

La Commissione può assicurare il Senatore Poggi che questo non è stato certamente il suo concetto, che anzi è stata mossa dal pensiero di dare alla disposizione maggiore larghezza, ed introdurvi i concetti espressi dall'onorevole Senatore De Falco. La Commissione col nuovo testo ha inteso ammettere i reclami sia nel caso in cui sia intervenuto alcun

provvedimento dell'Autorità amministrativa di cui la parte non si tenesse paga, sia nel caso in cui non sia intervenuto verun provvedimento amministrativo perchè la parte non lo abbia promosso o l'abbia inutilmente domandato. Per ottenere questo scopo, si è creduto preferire gli atti dell'esecuzione, siccome quelli che danno luogo a domanda d'indennità, imperocchè l'indennità non è domandata contro l'Autorità che ha dato il provvedimento, ma bensì contro l'esattore, precisamente perchè egli è l'autore di quel fatto, di quella violazione o trasgressione che dà fondamento di diritto all'azione d'indennità.

Crediamo quindi di avere largamente espresso il pensiero, che, se non c'inganniamo, è conforme alle idee dell'onorevole Senatore Poggi, il quale vorrebbe che questa disposizione mantenesse intero il diritto di richiamo della parte lesa tanto all'Autorità amministrativa, quanto all'Autorità giudiziaria. Del resto poi questo articolo si trova così conforme a quello che era stato precedentemente proposto, che ci sembra non rimanga altro a dire per soddisfare ai desiderii manifestati dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Premetto che la Commissione colla nuova redazione dell'art. 74 *bis*, aveva inteso di soddisfare l'onorevole Senatore De Falco anche in quanto al desiderio da lui ieri manifestato, che l'azione presso l'Autorità giudiziaria abbia a poter essere esperita pur senza necessità di prima ricorrere all'Autorità amministrativa.

Per altro confesso che l'osservazione dell'on. Senatore Poggi mi fa qualche impressione, tanto più se ad appagare più compiutamente il Senatore De Falco, venisse aggiunta (come altri ha proposto testè) alla prima disposizione dell'art. 74 *bis* la citazione dell'art. 6 della Legge del contenzioso amministrativo. Se codesta legge non fosse stata citata menomamente, come pareva opportuno alla Commissione di non citarla, essa rimaneva intatta eziandio nelle parti che possono avere attinenza o relazione al tema, del quale tratta la prima parte dell'art. 74 *bis*. Ma quando si introduca in questo articolo la citazione espressa dell'art. 6 della legge del contenzioso amministrativo, potrà molto ragionevolmente sorgere il dubbio che nessun altro articolo di quella legge abbia più a restare in vigore per ciò che riguarda la materia regolata dalla presente legge sulla riscossione delle imposte dirette, e per conseguenza che non sia più applicabile neanche l'ultimo inciso dell'art. 2 di detta Legge sul contenzioso amministrativo: « Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'Autorità amministrativa.

Quindi nella ipotesi che vogliasi citare l'art. 6, crederei opportuno di citare egualmente l'art. 2; e in tal caso la clausola, cui aderiva l'onorevole Senatore Vigliani, avrebbe per mio avviso da essere convertita nella seguente: *senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della Legge sul contenzioso amministrativo.* »

Ferma pertanto e in via principale la opinione, che io divideva colla Commissione unanime, del non doversi aggiungere alla prima parte dell'art. 74 *bis* alcun esplicito riferimento alla Legge del contenzioso amministrativo, in via subordinata domando all'onorevole mio Collega ed amico Senatore Vigliani ed agli onorevoli De Falco e Poggi che hanno mosse osservazioni su questo incidente, se, nella ipotesi che si deliberi una citazione esplicita di qualche parte di quella Legge, non paia loro che all'uopo tornerebbe acconcia la formola che ho pur ora enunciata.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io entro volentieri nelle vedute dell'onorevole Senatore Tecchio, perchè risponderebbero al dubbio da me proposto, ma debbo avvertire che mi lascerebbe il desiderio di una più larga proposta.

L'articolo primitivo diceva: « è riservato alle parti il diritto di ricorrere nei casi previsti dalla Legge del contenzioso amministrativo » vale a dire anche all'esattore, se fosse rimasto lesa dalle decisioni dell'Autorità amministrativa; qui invece si parlerebbe solo del debitore e non dell'esattore.

Poi, io non vorrei che col limitarsi solamente al richiamo degli articoli 2 e 6, se ne lasciasse fuori qualcheun altro della Legge sul contenzioso amministrativo, che pure dovrebbe essere mantenuto; e mi parrebbe quindi necessario che si facesse un semplice rinvio alla legge del contenzioso amministrativo senza citare articoli.

In questo modo i diritti di tutte le persone interessate potrebbero essere riservati, e tutte le parti, cioè il debitore, come anche l'esattore, manterrebbero illesi i loro diritti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Comincerò dal dichiarare che io non ho difficoltà di accettare anche la proposta più larga fatta dall'egregio mio amico il Senatore Tecchio; ma dirò francamente, che solo per amore di conciliazione ho accettato l'aggiunta proposta dall'onorevole De Falco. Il mio convincimento è che non fosse necessaria, anzi direi quasi che fosse superflua.

L'ho accettata perchè ho creduto che così convenisse per deferire al nostro Collega, di cui rispetto altamente le opinioni, e perchè mi parve che fosse bene metter termine ad una questione la quale potrebbe portarci assai in lungo.

Sull'aggiunta fatta dall'onorevole mio amico il Sena-

tore Tecchio, la penso nella stessa guisa che sopra la proposta dell'onorevole Senatore De Falco.

Quanto poi alle osservazioni nuovamente fatte dall'onorevole Senatore Poggi, che cioè si sia limitato in questo articolo il concetto delle parti a cui è dato il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria, io stimo bene di pregarlo a voler riflettere che anche nel primo testo dell'articolo 74 *bis*, che ora si discute, stava scritto: *che alla parti che si ritenessero lese dalla decisione amministrativa è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria ecc.*, e sicchè il nuovo articolo che ha riprodotto queste parole non ne ha limitato punto il concetto.

Quanto al diritto poi di ricorrere, per gravami, all'Autorità amministrativa, vi provvede l'articolo 74, il quale attribuisce questo diritto a chiunque si crede gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità ecc.

Crediamo quindi di non avere, per lo meno in questa parte, punto variato il concetto della disposizione; abbiamo lasciato tal diritto nella stessa condizione in cui il primitivo testo dell'articolo 74 lo collocava.

Per conseguenza, non ci sembra che vi sia ragione di mutar questo testo.

Presidente. Propone il Senatore Vigliani un'altra aggiunta?

Senatore **Vigliani.** La si manda ora alla Presidenza.

Senatore **Tecchio.** Prima però di mandarla alla Presidenza, io pregherei l'onorevole De Falco di fare esplicitamente quella dichiarazione cui mi pareva disposto quando fece un cenno affermativo.

Senatore **De Falco.** Accetto perfettamente la proposta, perchè il mio concetto è di far rimanere salve le disposizioni di quella Legge in tutta la loro pienezza.

Senatore **Poggi.** Allora sta bene; non si citano articoli.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco ed esteso dall'onorevole Tecchio, mi permetto pregare il Senato, perchè o s'intenda giusta il senso espresso dall'onorevole Vigliani, o vi si provveda con una speciale disposizione di legge, oppure si respinga l'emendamento nel senso in cui si vuole ora esteso.

Quando l'onorevole Senatore De Falco diceva: non voglio pregiudicata l'azione che deriva dall'articolo 6 della Legge sul contenzioso amministrativo, poteva la cosa lasciarsi passare inosservata; inquantochè, come dichiarava con molta intelligenza, e colla conoscenza profonda che ha in questa materia, l'onorevole Pallieri, l'articolo 6 riguarda positivamente le opposizioni che si possono fare per la determinazione delle imposte e quindi il dire: senza pregiudizio dell'azione che deriva dall'articolo 6, era soltanto la riserva

di un diritto che poteva avere il contribuente e che nessuno di noi intendeva negargli.

Perciò, qualunque fosse l'intelligenza che si volesse dare da noi all'articolo 6, era cosa chiara e precisa, e vi era uniforme la giurisprudenza, che non s'intende di recare pregiudizio alcuno sulla sorte del procedimento esecutivo, che forma il soggetto speciale di questa legge.

Quando però si vuol spingere la riserva all'applicazione della Legge sul contenzioso amministrativo anche all'articolo 2, allora c'imbattiamo in un'altra difficoltà, procediamo su di un terreno in cui può nascere equivoco. E siccome nelle leggi e particolarmente nelle leggi di questa natura, devono escludersi tutti gli equivoci, io prego che sia ritirato l'emendamento del Senatore De Falco, che d'altra parte credo superfluo e forse cagione appunto di equivoci.

Se si vuole che si decida la questione, si aggiungano solamente nell'articolo queste parole: *salvo però sopra i procedimenti già fatti*, inquantochè mi sembra chiaro che una volta fatta la vendita, non si possa questionare sulla efficacia e validità degli atti consumati, e i contribuenti e i terzi non possono avere altro diritto se non quello pei danni e interessi. Almeno questo mi sembra il concetto su cui è basato il progetto della Commissione, e conseguentemente del Ministero.

Questo principio si è mantenuto nell'articolo 74; colla nuova redazione, allargando il diritto all'azione contro l'esattore, per tutti gli abusi, per tutte le irregolarità che fossero occorse nel procedimento. Ma ritornare sul procedimento stesso, non mi pare che si possa ammettere.

Ora, richiamando l'articolo 2 della Legge sul contenzioso amministrativo, il quale in termini generali, dispone che malgrado di essersi compiuti gli atti dell'Autorità amministrativa si possa sempre giudicare dei diritti delle parti, ci abbatiamo in un altr'ordine di idee ben più largo, e se mi si permette la parola, ben più indeciso, di quello che è il gran principio di tutte le leggi, cioè fare la legge e dire in essa tutto ciò che si vuole.

La vera questione è posta in questi termini: si deve attribuire alle parti il diritto a dire nulle le esecuzioni compiute? Può dire l'Autorità giudiziaria che sono nulle? Ecco precisamente ciò che si deve decidere.

Io credo che dalle varie disposizioni della legge risulta chiaro, anche dagli articoli che avete già votati, che contro i procedimenti non si ammette altra eccezione se non se quella sola del pagamento, e non si ammette altr'azione contro la vendita eseguita, che la azione per la indennità. Voi vi avvedete che risultando, sia dallo spirito della legge, sia dalle sue parole, che si vuole dare allo esattore un procedimento spedito, non si può permettere alla Autorità giudiziaria, sia il sospendere, sia il giudicare dei provvedimenti che

hanno avuto luogo in forza di questa legge; ciò sarebbe inoltre contrario alle disposizioni contenute negli articoli già votati.

Quindi per finire e per non incomodare il Senato altra volta, pregherei che nell'articolo venga spiegato e chiarito che l'azione dei danni e interessi si può sperimentare contro l'esattore, non mai contro l'amministrazione, ed è perciò che aveva suggerita una piccola modificazione di forma.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Credo che l'onorevole Signor Ministro Guardasigilli ha promosso una questione troppo ampia, e pel momento non opportuna, nè necessaria. Essa, volendola trattare, ci obbligherebbe ad imprendere la discussione della intera Legge 1865, della sua intelligenza, delle sue applicazioni: materia ampissima, affatto estranea alla presente discussione.

Io credo invece che vi sia un mezzo più facile e più semplice per risolvere la questione che di presente ci occupa.

Noi conveniamo tutti, a quanto sembra, che non si voglia, nè si possa derogare, con la presente Legge a ciò che fu stabilito con la Legge 1865, e che s'intende per contrario che le disposizioni di quella Legge quali che siano, e qualunque intelligenza si abbiano, debbano rimanere nel loro pieno vigore. Sarebbe invero strana cosa, che con la presente Legge, dopo aver tanto immutato alle disposizioni delle Leggi comuni, e tanto derogato alle regole dell'ordinaria procedura, si volesse pure derogare e restringere le conquiste ottenute con la Legge sul contenzioso amministrativo del 1865, che segna pure uno dei migliori progressi della nostra legislazione. Una proposizione siffatta non potrebbe certo partire dall'on. Ministro Guardasigilli.

Ora, ammesso questo principio, tronciamo, io dico, la questione con una sola parola, diciamo: *salve le azioni tutte che possono competere per effetto della Legge sul contenzioso amministrativo*. Così noi non pregiudicheremo nessuna questione, non ci avvolgeremo in questo momento in nessuna difficoltà, ma ripeteremo soltanto quello che è già nella coscienza di tutti, cioè che con questa Legge non intendiamo derogare a nessuna delle disposizioni contenute nella Legge del 1865.

Credo perciò che bene potrebbesi accogliere questa compilazione, la quale troncherebbe ogni discussione, restringendosi a dichiarare che rimangono salvi i diritti, le azioni tutte nascenti dalla Legge sul contenzioso amministrativo del 1865.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. In verità io credo che se nell'articolo in questione si facesse riferimento alla legge sul contenzioso amministrativo, potrebbero derivarne gravi conseguenze. Noi non dobbiamo dissimularci che all'appaltatore, all'esattore si impongono dei carichi straordinarii, che non altrimenti possono essere adem-

piuti, se non quando egli abbia quelle facoltà ed agevolanze che non si possono avere dalla Legge comune.

L'art. 2, senza parlare in generale della legge sul contenzioso amministrativo, perchè quando mi riferisco ad un articolo tanto maggiormente mi riferisco alla legge intera, l'art. 2 della Legge sul contenzioso amministrativo qual significato ha? Ha questo significato, che se per avventura un Prefetto, un Sotto-Prefetto, un Consigliere delegato, un Sindaco, compiono atti del proprio Ministero nell'esercizio delle loro funzioni, e ordinariamente questi atti debbono essere amministrativi, e per mezzo di questi atti ledono un dritto politico ed un dritto civile, si ha facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Ciò non ostante, benchè in questa legge, e nell'art. 2 sia data questa facoltà ai cittadini, non si è voluto però disconoscere la gravità di questo diritto, e le conseguenze disastrose che potrebbero risultarne, se non si adottasse alcun temperamento. Vengo alla spiegazione.

Si potrà a cagion d'esempio, contro un Prefetto, contro un Sotto-Prefetto, contro un Sindaco, introdurre un giudizio criminale senza la precedente autorizzazione Sovrana?

No, è impossibile, bisogna assolutamente ottenere l'autorizzazione Sovrana perchè si possa animare un giudizio contro un Prefetto, contro un Sotto-Prefetto e contro un Sindaco.

Anzi il Consiglio di Stato ha risoluto persino che non si possa introdurre un giudizio civile se non vi è la precedente autorizzazione Sovrana. E quantunque gli articoli dicano che non si possa essere sottoposti al procedimento penale senza l'autorizzazione Sovrana, non pertanto queste parole naturalmente significano che non si può essere sottoposti ad un giudizio penale, perchè quando si tratta di giudizio civile, non vi si è sottoposti precedentemente; non pertanto il Consiglio di Stato ha creduto che non si possa introdurre un giudizio civile contro un'Autorità amministrativa, contro il Prefetto, il Sotto Prefetto, ed il Sindaco nell'esercizio delle loro funzioni senza autorizzazione Sovrana.

E ciò, perchè è cosa grave introdurre un giudizio contro la pubblica autorità, non per fatti i quali sono relativi all'esercizio delle sue funzioni, ma che riguardano l'Amministrazione.

Ora io domando, se voi vi riferite a quest'art. 2 della Legge sul contenzioso amministrativo, trattandosi di percettori che non sono nè Prefetti, nè Sotto-Prefetti, nè Sindaci, nè pubblici funzionari (sebbene per le pene che si possono applicare a coloro, che commettono reati nell'esercizio delle loro funzioni, il ricevitore, l'appaltatore possano essere equiparati al pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni), se voi ammettete quest'articolo, dico, voi impacciate il corso delle loro operazioni, perocchè li abbandonate all'arbitrio sconfinato di tutti coloro da cui si debbono riscuotere le imposte.

Quando si tratta di pubblici funzionari, come quelli poc' anzi nominati, voi avete una specie di temperamento nell'autorizzazione Sovrana, la quale è necessaria precedentemente; ma quando si tratta di costoro, non è necessario ottenerla; e per conseguenza i giudizi saranno frequenti, svariati, e questi percettori, appaltatori, ricevitori, saranno forse nella impossibilità di dare al Governo tutte quelle garanzie che sono necessarie per la riscossione delle imposte.

Per le quali cose io crederci che quando la Commissione si sia riferita all'articolo in cui si parla con precisione del pagamento (ed è un caso speciale e determinato), debba esserne soddisfatto l'onorevole De Falco, il quale ha avuto la ventura, nella discussione di questa legge, di vincere alcuni partiti, mentre tutte le altre proposte degli altri Senatori sono state quasi tutte dalla Commissione respinte. La vittoria riportata non lo spinga troppo oltre, perchè può accadere, che dopo la vittoria, si abbia la sconfitta.

Senatore **Vigliani**. Dopo le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole signor Ministro e da altri Membri dell'Assemblea sopra la proposta del Senatore De Falco, mentre rimane ben provato che a nessuno è venuto in mente che con questa disposizione, che discutiamo, si possa, o si voglia derogare ad alcuna disposizione della legge sul contenzioso amministrativo, risulterebbe d'altra parte, che potrebbe l'aggiunta proposta, comunque a me e ad altri sembri innocua, dar luogo ad una interpretazione forse contro la mente del proponente stesso.

Per queste ragioni, la Commissione, a nome della quale ho l'onore di parlare, vi propone di mantenere l'articolo tal quale, e volge preghiera caldissima all'onorevole De Falco di voler lasciar cadere una fronda dei suoi allori, ed abbandonare questa sua proposta.

Senatore **De Falco**. Non sono allori nè frondi che ambisco in nessun caso, molto meno nella discussione di questa legge. Desidero solo fare qualche cosa di utile, o almeno compiere il mio dovere secondo la mia coscienza. Lasciando però da parte le frondi e gli allori dell'onorevole Vigliani e le vittorie e le sconfitte dell'onorevole Conforti, io, per non prostrarre più oltre questa ingrata discussione, dico che siccome, per le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani ed accolte dal Senato, rimane stabilito che con la presente legge non s'intende derogare in nulla la legge del 1865, e rimangono perciò salvi tutti i diritti e le azioni che essa concede; così rinunzio ad ogni altro emendamento e consento che l'articolo sia votato come era scritto dalla Commissione.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo presentato dalla Commissione per mezzo del Senatore Tecchio colla modificazione dalla medesima proposta.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Secondo la dichiarazione testè fatta, l'articolo deve essere posto ai voti così come è stam-

pato senza modificazione, perchè la modificazione da me formulata all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Falco era subordinata al caso che quell'aggiunta venisse ammessa. Se si accetta, io diceva, l'aggiunta proposta dal Senatore De Falco, se cioè si introduce la citazione dell'art. 6^o della Legge sul contenzioso amministrativo, sorge la necessità di citare eziandio l'art. 2. Ma dacchè il Senatore De Falco ha ritirato l'emendamento da lui proposto, e siamo tornati nel terreno della Commissione, la quale era già persuasa che non tornasse utile nè regolare alcuna aggiunta alla prima parte di questo articolo 74 *bis*, egli è ben evidente che non può più mettersi ai voti la modificazione ora accennata dall'onorevole signor Presidente.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo qual'è stampato, meno una piccolissima variante di redazione che è stata proposta dal Senatore Vigliani d'accordo col signor Ministro.

« Alle parti che si ritenessero lese dagli atti dell'esattore per le cause sovra indicate è aperto l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

» Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, e salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute ».

Metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 74. *ter*. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte ».

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io approvo con tutta la soddisfazione quest'articolo, e lo approvo tanto più volentieri in quanto che nel Napoletano abbiamo l'esempio di una causa con un appaltatore di dazii, la quale vertè e fu discussa per quindici anni con cinque sentenze della Corte di Cassazione anche a Camere riunite, per decidere il punto se egli si dovesse o no considerare quale pubblico ufficiale. Avverto però di passaggio che non venne considerato come tale.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. La stessa questione venne agitata nel Veneto, rimpetto alla Patente 1816 ed al paragrafo 85 del Codice Penale Austriaco 1803, e 101 dell'altro Codice Penale Austriaco 1852. Essa fu recentemente decisa nel famoso processo *degli esattori* di Vicenza, del quale pochi giorni or sono ha parlato l'onorevole mio amico il Senatore Pallieri, e lo fu con due sentenze conformi (quanto alla massima nel senso che l'esattore il quale abusa del suo ufficio debba soggiacere alle pene comminate per abusi d'ufficio agli impiegati pub-

blici. È per altro pendente il giudizio in Terza Istanza. Allo scopo appunto di togliere ogni possibilità di questione sopra un sì grave argomento anche rimpetto ai Codici e alle Leggi del Regno; ed allo scopo altresì d'incutere agli esattori un salutare timore, la Commissione unanime, e coll'approvazione del Guardasigilli, ha formulato e proposto l'articolo testè letto.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'art. 74 bis.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora gli articoli intermedi fino all'art. 86 inclusivamente essendo già stati approvati, passeremo al Titolo VI delle disposizioni generali che comincia dall'articolo 87 di cui do lettura.

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte che non ha conseguite dai debitori morosi, purchè faccia constare:

» O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza, nella provincia, di beni mobili o immobili del debitore;

» O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

» Nel primo caso, esonerando l'esattore, il Governo conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

» Nel secondo caso, per ottenere il rimborso, l'esattore deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro due mesi dalla scadenza della imposta, se trattasi di esecuzione mobiliare, o dentro sei mesi dalla detta scadenza, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

» Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso, se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a dieci giorni dopo la loro raccolta.

» Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli alla scadenza, senza perdere il diritto medesimo. »

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Beretta, che l'aveva domandata prima; quindi la riserbo pel Senatore Pernati.

Senatore **Beretta.** Io credo necessario l'introdurre in questo primo articolo delle disposizioni generali, alcuni emendamenti e parecchi complementi allo scopo di rendere meno difficile l'appalto delle esattorie, e quindi meno gravoso il carico ai Comuni che devono pagare l'aggio.

E anzi tutto nel primo alinea, dove si parla soltanto dell'esattore che ha diritto al rimborso dell'imposta, siccome trattasi di disposizioni generali, io son d'avviso che sia indispensabile là dove dice, « l'esattore ha diritto » aggiungere: « od il ricevitore », perchè anche il ricevitore deve aver diritto ad essere rimborsato delle quote che non potesse esigere dagli

esattori comunali, qualora trovasse insufficiente la cauzione che va ad escutere.

Troverei poi necessario di aggiungere un altro alinea per un altro caso, quello cioè in cui l'esattore o il ricevitore potessero aver diritto al rimborso, che si verifica allorquando sia stato irreperibile il contribuente registrato nel ruolo.

Si parla semplicemente nell'art. 87 di esecuzione che non abbia potuto aver luogo per assoluta mancanza nella provincia di beni mobili o immobili del debitore, o del caso in cui l'esecuzione sia tornata inutile o insufficiente; ma non si accenna alla irreperibilità dei contribuenti, che è una delle principali cause per cui l'esattore ha diritto di essere rimborsato quando egli ha fatte tutte le pratiche richieste dalla legge e dai regolamenti per rintracciare il contribuente, e se non vi riesce, è certo ch'egli deve essere rimborsato dell'imposta che ha dovuto per questo contribuente anticipare al ricevitore provinciale.

Al quinto alinea si parla del tempo accordato all'esattore per far valere questo suo diritto. Esso dice:

« Nel secondo caso, per ottenere il rimborso, l'esattore deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro due mesi dalla scadenza della imposta, se trattasi di esecuzione mobiliare, o dentro sei mesi dalla detta scadenza, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. »

A parer mio, questi termini sono troppo ristretti, e per verità, è impossibile che l'esattore, il quale ogni due mesi ha da esigere tutte le imposte dirette, possa entro due mesi procedere a far l'esecuzione contro tutti i debitori morosi, che non si sono prestati al pagamento. Io son persuaso che nessuno contesterà la impossibilità di una esecuzione di questa fatta.

Io pregherei quindi che i termini fossero più dilatati, e si stabilissero quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, ed otto mesi, almeno, qualora sia il caso d'esecuzione sui beni immobili; in tal modo si accorderebbe quel tempo che è necessario, dirò anzi indispensabile all'esattore, per quanto si affretti a fare l'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili del debitore per avere diritto al rimborso.

Diversamente egli si troverebbe nella dolorosa circostanza di essere privato del diritto di rimborso, per non avere avuto il tempo sufficiente a fare gli atti esecutivi.

Per regolare l'azione dell'esattore riguardo all'irreperibilità dei debitori, io proporrei che dopo il 5 alinea si dicesse:

« Nel terzo caso, cioè quando sia provata l'irreperibilità, per ottenere il rimborso, l'esattore deve giustificare entro due mesi dalla scadenza dell'imposta di aver eseguite tutte le pratiche che per reperire il contribuente saranno prescritte dal Regolamento per l'applicazione di questa legge. »

È certo che accordando il diritto all'esattore di

avere il rimborso per le quote irreperibili, bisogna assoggettarlo a discipline, onde egli abbia a giustificare tutte le pratiche fatte per rintracciare il contribuente il cui nome sta scritto nel ruolo, e per questo proporrei che tutte queste pratiche che è impossibile determinare per legge, lo fossero dal Regolamento, e dovesse quindi l'esattore adempierle tutte quante per poter avere diritto al rimborso.

Un nuovo emendamento, peraltro di puri termini, vorrei introdurre nell'alinea 6, dove dice:

« Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti, non perderà il suo diritto a rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a 10 giorni dopo la loro raccolta. »

Ben vede il Senato quanto sia ristretto anche questo termine.

Obbligare l'esattore entro 10 giorni dopo finito il raccolto, ad aver compiuta la vendita dei frutti oppignorati, per cui occorre trasferirsi nelle diverse località, mi pare un termine limitatissimo, mi sembra cosa quasi impossibile. Quindi proporrei che questo termine fosse esteso ad un mese dopo fatto il raccolto, affinché l'esattore abbia tempo sufficiente per far vendere i frutti che avrà sequestrato.

Infine, nel settimo alinea si dice: « Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli alla scadenza, senza perdere il diritto medesimo. »

Ma con questa disposizione non si accorda all'esattore nessun termine, nessuna facoltà.

Egli è certo che l'esattore non può riscuotere le pigioni o gli affitti prima della scadenza nella quale devono i medesimi pagarsi; se quindi non facesse l'esazione immediatamente nel giorno della scadenza, perderebbe il diritto al rimborso.

Vorrei quindi che dopo la parola *riscuoterli* si aggiungessero le seguenti: *sino a 15 giorni dopo la scadenza*.

Questi sono gli emendamenti che io proporrei all'art. 87.

Ma un'aggiunta poi importantissima, a senso mio, sarebbe necessaria all'articolo medesimo.

Si stabiliscono in quest'articolo le norme per disciplinare la condotta dell'esattore: si prescrivono i termini entro i quali egli debba fare tutte le sue operazioni per poter avere il diritto al rimborso delle quote inesigibili o irreperibili; ma non si stabilisce poi termine di sorta entro il quale lo Stato, la Provincia, il Comune debbano pagare questi rimborsi che all'esattore sono dovuti: ed in questo caso è certo che l'esattore incontrerà grave difficoltà di adire all'asta, oppure farà un calcolo di un termine molto lato e per questo dovrà aggravare a carico del Comune l'aggio che esigerà per assumere l'appalto della esattoria.

Noi abbiamo esempi frequentissimi, anzi si può dire di norma generale, che le liquidazioni dei rimborsi, che sono ammesse anche dalle leggi attuali, non si

compiano nè in due, nè in tre, nè in cinque anni, e vi hanno perfino dei casi che dopo dieci anni questi rimborsi non sono ancora liquidati.

Ora, se vogliamo obbligare questi esattori ad essere precisi nel fare le anticipazioni delle imposte loro caricate col non riscosso per riscosso, dobbiamo pure mettere un termine allo Stato, al Comune, alla Provincia, perchè abbiano ad effettuare i rimborsi di quelle imposte che l'esattore ha anticipate e che ha diritto di ripetere.

Diversamente, torno a dire, esso dovrebbe calcolare sovra un interesse gravissimo per queste sue anticipazioni, e questo interesse gravissimo ridonderebbe poi a danno delle Province e dei Comuni.

Per conseguenza io proporrei quest'aggiunta: « L'esattore o il ricevitore che abbia adempito alle pratiche prescritte in quest'articolo nei termini stabiliti, ha diritto di ottenere il rimborso entro sei mesi dalla presentata domanda; e ritardandosi dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune la liquidazione ed il pagamento del rimborso stesso oltre questo termine, l'esattore o il ricevitore ha diritto di imputare la somma del chiesto rimborso nel versamento della rata del bimestre successivo, salvi gli effetti della definitiva liquidazione. »

Questa è l'aggiunta che io proporrei, affinchè, come diceva, l'esattore possa fare i suoi calcoli, e sia persuaso che non dovrà restare esposto all'anticipazione che fa per le quote inesigibili od irreperibili al di là di un tempo determinato, che io calcolo di sei mesi, e più il bimestre, vale a dire otto mesi.

A me pare che entro otto mesi, e lo Stato e la Provincia ed i Comuni possono fare tutte le operazioni necessarie per riconoscere e liquidare il credito dell'esattore. Ed ove non riuscissero in questo tempo, non perderebbero il diritto di far ripagare l'esattore, se in seguito si giudicasse non aver avuto egli il diritto al rimborso.

Presidente. Rileggo gli emendamenti per sapere se sono appoggiati.

Al primo alinea dopo la parola: « esattore » il Senatore Beretta propone di aggiungere « o il ricevitore ».

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato)

Dopo il 3. alinea: inserire le parole seguenti: « o che non sia stato reperibile il contribuente registrato nel ruolo. »

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Pregherei l'onorevole signor Presidente di mettere in discussione ad uno ad uno questi emendamenti.

Presidente. Io non li metto ora in discussione, domando soltanto se sono appoggiati, per cui se qualcuno di essi non fosse appoggiato, non lo metterò in discussione.

Senatore **Pernati**. Domanda la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Concederò a suo tempo la parola tanto al Senatore Digny come al Senatore Pernati.

Senatore **Cambray-Digny**. Permetta, signor Presidente: io proporrei appunto che questi emendamenti fossero discussi di mano in mano che sono appoggiati.

Presidente. Convieni prima che io sappia se sono appoggiati, poichè se qualcuno non lo fosse, non se ne terrà conto, e quindi gli altri saranno posti in discussione uno alla volta, e darò la parola a chi l'ha domandata.

Chieggo ora se l'emendamento testè letto è appoggiato.

(Appoggiato.)

Nel quinto alinea alle parole: *2 mesi*, sostituire *4 mesi*, ed a quelle di *6 mesi*, sostituire le altre: *a 8 mesi*.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Dopo questo 5. alinea aggiungerne un altro così espresso:

« Nel terzo caso per ottenere il rimborso, l'esattore deve giustificare, entro due mesi dalla scadenza della imposta, di aver eseguito tutte le pratiche, che per reperire il contribuente saranno prescritte dal regolamento per l'applicazione di questa legge. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Al 6. alinea alle parole: *a 10 giorni*, sostituire le seguenti: *ad un mese*.

Chieggo se è appoggiato quest'emendamento.

(Appoggiato.)

Nel 7. alinea dopo la parola *riscuoterle*, il Senatore Beretta introdurrebbe le seguenti: *fino a quindici giorni dopo*.

Domando se anche quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Gli emendamenti ora letti ed appoggiati saranno discussi quando si metteranno ai voti partitamente i diversi alinea dell'articolo.

In quanto all'aggiunta, allorchè sarà esaurita la discussione dell'articolo, domanderò al Senato se è appoggiata, indi sarà messa in discussione.

La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni circa a questa parte della legge che concerne le quote inesigibili.

Le quote inesigibili, o Signori, sono materia importante per i principii che vi si riferiscono, e per gli effetti pratici che ne risultano, perchè hanno tratto a somme di qualche entità.

Voi sapete che le quote inesigibili sono la misura della bontà delle leggi e della bontà dei Regolamenti che le attuano, ossia che determinano l'imponibilità

dei contribuenti e la liquidazione delle quote da ciascuno per essa dovute. Così diciamo ottima la legge d'imposta sulla proprietà fondiaria, purchè questa sia basata sopra un buon catasto, ed appoggiata ad una buona legge di voltura d'estimo. Perciò siamo quasi certi che nessuna quota rimane inesigibile.

Troviamo invece assai meno buona la legge d'imposta sulla ricchezza mobile, siccome quella che basata sopra criterii incertissimi, dà luogo ad una notabilissima quantità di quote inesigibili; e così per darvene un esempio, vi dirò che nella città di Torino l'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1865 lasciò inesigibili circa 800,000 lire, le quali si ripartiscono, se non erro, in circa 10,000 quote.

Crede che lo stesso, ma non dirò nella medesima cifra, si verifichi a Milano; perchè ricordo che in questo recinto, alcuni anni or sono, il Senatore Beretta parlò appunto di qualche migliaio di quote inesigibili a Milano.

Eguualmente so che a migliaia si contano le quote dell'imposta sulla ricchezza mobile rimaste inesigibili in Firenze.

Ora dunque, o Signori, venendo all'esame del progetto di legge, trovo che il sistema proposto consiste nel dare rimborsi all'esattore per le quote inesigibili. Questo sistema dei rimborsi è giusto, giustissimo, secondo la legge lombarda, la legge cioè che fa pagare all'esattore tutta la rata scaduta, come per esempio nel bimestre, senza eccezioni di sorta. È naturale che se l'esattore ha versato somme che poi si riconoscono inesigibili, è naturale, dico, che se gliene faccia il rimborso.

Ma, o Signori, questo versamento dello *scosso* e non *iscosso*, come suol dirsi, esiste ormai più nella nostra legge? Io credo che no. Da principio la proposta legge si rassomigliava molto alla legge lombarda, ma ora, vi si rassomiglia ben poco.

Voi avete votato l'articolo 80, il quale dice che lo esattore versa entro 10 giorni dalla scadenza lo ammontare delle somme dovute per l'imposta fondiaria, ma per le imposte non fondiarie, non dee versare che nove decimi, e dell'altro decimo farà il versamento nel corso del bimestre.

Ora, o Signori, qui non è più questione di *scosso* per *non iscosso*, l'esattore ritiene un decimo.....

Senatore **Cambray Digny**. Per due mesi.....

Senatore **Pernati**. Sta bene, per due mesi, ossia per un bimestre, poichè nel bimestre è obbligato a versarlo, e così, a mo' d'esempio, pel 15 di aprile; ma al 15 di aprile risorgerà il diritto di ritenere un altro decimo per quel bimestre, e così di bimestre in bimestre avrà sempre, mi permetta l'onorevole Cambray-Digny che glielo dica, avrà sempre a suo favore la ritenuta di un intiero decimo per tutto il corso dell'anno.

Ciò posto, posso asserire che lo scosso per non riscosso non esiste più, cioè non si versa nelle casse

l'intero ammontare della rata scadente per parte dell'esattore.

Anzi non solo non esiste l'obbligo di versare ciò che non ha incassato, ma è dispensato dal versare un intero decimo, quando anche lo abbia incassato.

Infatti, io domando, l'art. 27 venne forse variato? No, o Signori. L'art. 27 sussiste in tutta la sua pienezza, portando a carico d'ogni contribuente, alle scadenze precise, l'obbligo di pagare le quote maturate, cioè tutti i 10 decimi del bimestre, e se non paga, incorre in una multa.

Ora dunque, Voi vedete che, per l'effetto di questo articolo, non vi è più lo scosso e non scosso in favore dello Stato, delle Province, dei Comuni, e ciò torna a danno di questi Enti morali; mentre per contro avete sempre i contribuenti obbligati a versare interamente nelle casse ed a favore dell'esattore tutto il loro debito, niente eccettuato.

Questo è dunque un sistema precisamente al rovescio del Lombardo, perchè l'esattore non versa nemmeno quello che ha riscosso o può avere riscosso.

Ora dunque, se non ha versato quel decimo, come si può dire che gli si debba accordare un rimborso per quote inesigibili, poichè vi resta una somma che non ha pagata?

Esaminando quest'articolo 87 vedo che l'esattore ha diritto a rimborso per le imposte e sovrimeposte che non ha conseguite cogli atti esecutivi.

Ora io credo che questo sistema di un diritto a rimborsi, il quale nasce poco dopo scaduto il primo, e si rinnova in ogni bimestre, sarà fonte di imbarazzi amministrativi gravissimi. Vediamo infatti come abbia luogo questa procedura. Al primo febbraio scade il primo bimestre dell'imposta, quel certo bimestre, così detto contro ogni regola di aritmetica perchè consta di soli 31 giorni, e quattro giorni di tolleranza, e contro ogni consuetudine in materia di imposte, di discrezione, direi, verso i contribuenti, che in nessun luogo ho udito mai che debbano sempre anticipare d'un mese le loro quote d'imposta.

Scaduto il 5 febbraio, l'esattore guadagna una multa del cinque per cento, a carico dei morosi, e spedisce o può spedire immediatamente, come la legge gli dà il diritto, l'avviso al contribuente di pagare entro cinque giorni sotto comminatoria degli atti esecutivi, ossia del pignoramento.

Scadono quei cinque giorni all'undici del mese e si fa luogo al pignoramento voluto dall'articolo 34, indi alla vendita dopo dieci giorni, cioè al 21, giusta il disposto dell'articolo 40. Dunque l'esattore avrà potuto, valendosi dei suoi diritti, al 21 di febbraio, far vendere i mobili del contribuente moroso.

Se la vendita non ha prodotto nulla, od ha prodotto meno di quello che costituisce il suo credito, egli ha diritto a chiedere immediatamente, se non vi sono stabili da sprepriare, il rimborso della quota inesigibile.

Ora, vediamo quale potrebbe essere l'effetto pratico

della complicazione che dianzi ho accennato. Abbiamo in Italia otto mila Comuni; ogni Comune ha cinque ruoli, e così in tutto abbiamo 40,000 ruoli d'imposte dirette: fondiaria; fabbricati, ricchezza mobile, vetture e domestici, pesi e misure.

* Se in ognuno di questi ruoli si verificasse una sola quota inesigibile, avremmo 240.000 quote inesigibili nel decorso dei 6 bimestri. Ora per farsi rimborsare di queste 240,000 quote inesigibili gli esattori debbono fare tre ricorsi per ogni quota, quando debbano ricorrere all'Erario, alla Provincia, ed al Comune, a ciascuno cioè per quanto vi hanno interesse distinto e speciale. Non dirò questo per tutte le imposte, perchè non tutte sono ugualmente distribuite a favore dell'Erario, delle Province e dei Comuni; ma per le imposte fondiaria, dei fabbricati, e di ricchezza mobile vi è questo triplice ricorso a farsi.

Quando l'esattore presenta il ricorso, dovrà corredarlo (lo dice l'articolo 87) dei certificati che provino la non esistenza del contribuente, gli atti di oppugrazione fatti, gli atti d'incanto e via dicendo.

Questi ricorsi l'esattore, per quanto spetta all'Erario, deve presentarli all'agente delle tasse. Tutti questi 240,000 ricorsi dovranno essere esaminati dagli agenti delle tasse, quindi passati agli Intendenti di Finanza che daranno, ritengo, un parere, e dipenderà poi dalla Direzione centrale delle contribuzioni la decisione se la quota è inesigibile, e se si debba fare luogo alla spedizione di un mandato regolare di rimborso. Questo mandato verrà a sua volta passato al Ragioniere Generale per la registrazione, poi alla Corte dei Conti, e così di seguito, finchè giunga nella Tesoreria per la sua esazione per parte dell'esattore.

Voi vedete, o Signori, quale complicazione porta questo sistema di rimborsi di quote inesigibili.

E ciò per il solo Tesoro: ma ho già detto che per diverse imposte vi ha anche una parte devoluta alla Provincia ed al Comune; e le Province ed i Comuni sicuramente non debbono stare alle decisioni che si emanerebbero per il Tesoro, inquantochè la Provincia ed il Comune devono giudicare essi stessi per loro conto, se quelle quote sono o non sono inesigibili; dunque da ciò ben si vede quale complicazione di atti amministrativi ne nascerebbe.

Questa è la procedura dei ricorsi. Vediamo ora il seguito di questa procedura quando passa nello stadio dei pagamenti. Gli esattori fanno i loro versamenti alla cassa al 15 del mese, e così l'esattore al 15 di Febbraio dovrà versare quella tale quota sotto quella tal deduzione di un decimo per le tasse non fondiarie. È detto che subito dopo il 21 l'esattore potrà ricorrere per avere codesti rimborsi. Se sarà sollecita la spedizione, dovrebbe in pochi giorni poter procurarsi l'ordinanza di rimborso per le quote inesigibili; per cui pochi giorni dopo l'effettuato versamento dovrebbe uscire dalla cassa l'importare di questi mandati di rimborso; ciò porterebbe, come vedete, un immenso

movimento per questa continua entrata e sortita che si alternerebbe, e non servirebbe certo a render più facile e più semplice quella contabilità che tutti riconosciamo già tanto inceppata e malagevole nella nostra pubblica amministrazione.

Che se poi non fosse così sollecito il decreto ed il mandato di rimborso, io non so se l'esattore, il quale ha dalla legge il diritto di ricevere questi rimborsi in una determinata somma, io non so, dico, se quando l'esattore avesse messo in mora o le Finanze o la Provincia od i Comuni a fargli questi pagamenti, non so se non avrebbe il diritto ad ottenere anche un interesse quando il ritardo fosse eccessivo. Abbiamo in quest'Aula molti illustri magistrati, ed io in ciò al loro giudizio ben volentieri mi rimetto.

Ma ciò mi fa ancora sorgere un riflesso sull'eccessivo lucro che avrebbe l'esattore in questa procedura. L'esattore, come dissi, avrebbe fatto il versamento il giorno 15; dopo il 21 ha diritto a chiedere il rimborso, e ponete lo ottenga dopo altri 15 o 20 giorni, ed un mese, il che vorrebbe dire che avrebbe lasciato in cassa, supponete per un mese, o supponete anche per due, la somma delle quote inesigibili che gli sarebbero dopo quel tempo rimborsate.

Intanto in questo frattempo che cosa avrebbe l'esattore guadagnato? Ritengo avrebbe guadagnato l'aggio che voglio supporre solo dell'un per cento o del due sulla somma a riscuotere, più il cinque per cento di multa contro il contribuente moroso, e più ancora il cinque per cento a titolo di spese per gli atti esecutivi, e così, per la privazione di un mese, o se volete anche di due, della somma corrispondente alle quote inesigibili, l'esattore, ritenuto quanto sopra, avrebbe guadagnato il dodici, o quanto meno, l'undici per cento; epperò a me pare che la speculazione presenta un margine troppo largo, nè so capire come questo sistema possa essere economico e vantaggioso alle finanze dello Stato, o quanto meno alla massa dei contribuenti.

Ma andiamo oltre, e passiamo alla competenza passiva dei rimborsi.

Veramente se riflettiamo che le quote inesigibili provengono da difetti della legge, o per meglio dire, da difetti dei regolamenti, o dalla meno retta loro attuazione, per cui v'hanno errori nelle matrici, che determinano l'imponibilità dei singoli debitori, e nei ruoli che liquidano le rispettive quote da ciascuno dovute sono errate; se tutte queste quote inesigibili, dico, provengono da questi difetti, da questi errori che si commetterebbero dagli impiegati del Governo, pare che a rigore di logica le conseguenze dovrebbero ricadere a carico del Governo ossia dello Erario.

Ma, teniamoci pure al sistema proposto, per cui non sarà il solo Erario che pagherà, ma pagheranno anche le Province ed i Comuni il rimborso delle quote inesigibili.

Lo Stato non sarà imbarazzato a pagare somme an-

che vistose; poichè accennava pel ruolo della tassa di ricchezza mobile del 1865 di Torino quella di 800 mila lire. Se non vi saranno fondi disponibili, sappiamo che ha sempre le risorse dei buoni del Tesoro; ma i buoni del Tesoro costano per lo meno il 5 per 0,0; anzi sebbene portino scritto in fronte il 5 per 0,0, non v'ha chi non sappia che coll'aggiunta degli sconti e della provvigione montano al 7, all'8 per 0,0 e anche di più; nullameno comunque sia, le finanze avranno sempre il modo di pagare all'esattore questo rimborso. Non così le Province ed i Comuni.

Di che si alimenta l'Erario provinciale? Voi lo sapete, della sovr'imposta.

Ora, il 15 di febbraio la Provincia avrà avuto dal suo ricevitore l'intero bimestre, ossia il sesto della sua sovr'imposta; non parlo della ritenuta di quel certo decimo, ammetto che abbia incassato questo intero bimestre, e non riceverà più un centesimo della sua sovr'imposta fino al 15 aprile successivo.

Dunque la Provincia vivrà colla sovr'imposta di un bimestre, ossia del sesto della sovr'imposta i primi tre mesi e mezzo dell'anno, cioè fino al 15 aprile. Ed è ben naturale che appena questi fondi saranno versati, le spese provinciali li avranno assorbiti.

Epperò come faranno le Province così limitate nei loro mezzi, a pagare i mandati di rimborso delle quote inesigibili allora che saranno di somme cospicue. Esse hanno 7 milioni e mezzo circa di sovr'imposta nella ricchezza mobile, della quale calcolando un decimo di inesigibile, o poco meno, avreste un 700 circa mila lire da rimborsare; e questa certo non è una piccola somma. Ora dunque queste Province saranno imbarazzate, faranno del loro meglio coi propri ricevitori; l'interesse del denaro è libero, si accomoderanno come potranno.

Le stesse cose dovrei dire ad un dipresso per tutti i Comuni dello Stato, e così non farò ripetizioni inutili.

Dunque voi vedete, o Signori, come sia imbarazzante questa procedura del rimborso delle quote inesigibili.

Ma tutto non è finito. Le quote inesigibili sono il credito capitale dell'esattore; ma esso avrebbe pure da quanto pare, un credito accessorio, e questo è composto dell'aggio, delle multe del 5 0,0; e delle spese di esecuzione, calcolate pure al 5 0,0, dunque è un 10 od un 11 0,0 che bisognerebbe aggiungere. Per verità io non ne vedo fatto cenno nella legge, e mi permisi nella tornata del 29 aprile di richiamare l'attenzione della Commissione sopra questo importantissimo punto, ed indirizzavo una domanda alla Commissione, affinchè si compiacesse dirmi quale fosse il suo concetto a tale riguardo, se l'esattore cioè avesse diritto di ottenere col rimborso delle quote, anche il pagamento dell'aggio, delle multe del 5 0,0 e del 5 0,0 pegli atti esecutivi. Questa mia preghiera mi procurò l'onore di una risposta dell'onorevole Senatore De

Gori, a nome della Commissione. Egli mi fece l'onore di rispondermi. « Incombe alla Commissione di pronunciarsi intorno all'emendamento ec.; ma oltre a ciò l'onorevole Senatore Pernati ha diretto alla Commissione una domanda esplicita, vale a dire quali fossero gli intendimenti nostri intorno all'abbuono delle penali sulle partite inesigibili? »

« Comincio dal rispondere all'onorevole Senatore Pernati, pregandolo ad avere sofferenza di aspettare che venga in discussione l'art. 65 che tratta di questa materia, all'effetto di far conoscere quali sieno le proposizioni nostre al Senato. »

All'art. 65, risponde, fu surrogato l'art. 87, ma alla mia domanda non trovo cenno di risposta. Per cui mi permetto di ripeterla alla Commissione perchè voglia avere la compiacenza di dirmi se l'esattore ha diritto, anzi tutto, di avere il rimborso insieme alle quote inesigibili, degli accessori, cioè l'aggio, le multe ed il 5 0/0 delle spese?

In secondo luogo, come e da chi si dovrebbero pagare queste somme, questi accessori delle quote inesigibili?

Io, o Signori, ho accennato a difficoltà di principii ed a difficoltà pratiche che presenta il proposto sistema di rimborso e di rimborsi bimestrali, anzi successivi e continui, a partire dal 21 febbraio.

Io attenderò di sentire le ragioni con le quali la Commissione vorrà giustificare il suo sistema, e mi riservo allora di proporre qualche emendamento o aggiunta.

E per abbreviare la discussione, perchè non voglio esser tenuto per un uomo che abbia la mania di demolire e si limiti a far critiche e censure, io dirò in massima quale sarebbe il mio modo di vedere.

Parmi che, attesa specialmente la disposizione che Voi avete introdotta nell'art. 80, per cui l'esattore è dispensato dal pagare l'intero suo debito a scadenza, così che può ritenere in cassa una parte dello scosso, parmi, dico, non si possa più rimborsargli, come nel sistema della legge lombarda, le quote inesigibili cadenti in quello stesso decimo che ha già ritenuto, ossia fu dispensato dal versare. Epperò proporrei di abbandonare questo sistema tanto intralciato, ed oneroso di rimborsi di somme non effettivamente versate dagli esattori e vi pregherei di sostituirvi invece un sistema di gran lunga più semplice, il quale consiste nel togliere di mezzo tutte le quote inesigibili mediante ordinanze di discarico, ossia sgravio colla corrispondente riduzione dei ruoli, e ciò una volta sola in fine dell'anno.

Voi capite che non presumo di averlo inventato io questo sistema; esso non è altro che il sistema praticato dalla Francia da moltissimi anni, nazione questa che, come voi sapete, così di frequente cambia le istituzioni politiche, ma non cambiò mai essenzialmente le amministrative; questo è il sistema che vige

da moltissimi anni nelle antiche Province Liguri e Piemontesi.

Io dunque lo accenno in via di massima, salvo a sentire le osservazioni della Commissione per quelle proposte o di emendamenti o di aggiunte che crederà opportune.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori: io risponderò brevissimamente alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pernati, e finirò per parlare dell'argomento pel quale aveva preso la parola, cioè dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta.

L'onorevole Senatore Pernati ha insistito, e ripetutamente insistito nell'asserire che noi abbiamo distrutto il principio fondamentale della legge, quello dell'obbligo nell'esattore di versare il non riscosso per riscosso; perchè all'art. 80 si è ammesso l'obbligo nell'esattore di dare per intero il debito di ruolo soltanto per le imposte fondiari, e di dare 9/10 delle imposte non fondiari entro i dieci giorni dopo la scadenza, salvo a dare il residuo decimo nel corso del bimestre.

Mi permetta l'onorevole Senatore Pernati di fargli osservare, che questa sua insistenza nel ritenere distrutto il principio del non riscosso per riscosso, per questa semplicissima ed anche lievissima eccezione, è un modo di vedere la cosa un tantino esagerato.

La ragione di quella proposta che il Senato votò senza discussione io non credo dover qui lungamente svilupparla.

Accennerò solamente che a tutti i pratici in questa materia è noto quali difficoltà ci siano per l'esazione intera delle imposte personali, e specialmente della ricchezza mobile, a scadenza fisse; e volendo evitare che questo fosse motivo di pretese negli aggi, esagerate e giustamente esagerate, la Commissione credette di dovere proporre al Senato questa facilitazione, bene inteso, Signori, che dentro il bimestre la somma intera debba essere pagata.

Dice l'onorevole Pernati che così di bimestre in bimestre concediamo all'esattore di ritenersi in mano sempre la decima parte dell'imposta. Ciò sarebbe vero, se queste imposte personali si pagassero veramente per intero.

Ma, o Signori, io non ho dubbio di sorta che in veruna esattoria del Regno ci sarà un esattore che possa riscuotere per intero l'imposta personale nel bimestre, e per conseguenza sarà un disborso un poco minore in cui sarà questo esattore; ma non si potrà mai dire che egli abbia in mano la decima parte dell'imposta.

Del resto, io sono meravigliato come un uomo dell'esperienza dell'onorevole Pernati abbia potuto credere veramente che quest'abuso si potesse verificare; che cioè l'esattore ritenebbe in propria mano continuamente una decima parte dell'imposta.

Io non seguirò l'onorevole Pernati nè in tutti i par-

ticolari che egli ha enumerati per far toccare con mano al Senato le difficoltà pratiche del sistema, la gran quantità di quote inesigibili che dovrebbero essere appurate dall'amministrazione, e via discorrendo.

Il sistema ormai è in pieno vigore in Lombardia ed in Toscana, ed i rimborsi delle quote inesigibili si sono fatti e si fanno sempre, senza che alcuna difficoltà si sia a tal riguardo presentata. Quindi non mi pare che con una immaginaria descrizione di possibili inconvenienti si possa combattere vittoriosamente il risultato della esperienza. Io dunque, su questo punto non insisterò; tuttavia io devo ancora fare osservare all'onorevole Senatore Pernati che egli ha ritenuto sempre nel suo discorso, che il rimborso di tali quote inesigibili debba essere fatto all'esattore immediatamente; appena, cioè, verificata la loro inesigibilità. Egli ha accennato che dentro il bimestre l'esattore dovrebbe essere rimborsato; anzi, se non m'inganno, ad un certo punto egli ha combinato quella ritenuta di un decimo d'imposta con questo rimborso, quasi trovando che l'esattore sarebbe rimborsato di quote che avrebbe riscosse senza aver pagate.

Ora, io mi permetto di osservare, in risposta all'onorevole Pernati, che abbiamo inteso l'onorevole Beretta proporre un emendamento per stabilire il termine di sei mesi di tempo nel quale il Governo deve far questo rimborso, per timore che il Governo non voglia farlo se non dentro un termine molto maggiore a danno degli esattori, e quindi a carico dei Comuni che dovrebbero sottostare per tal cagione ad un aggio sproporzionato. E la verità sta, o Signori, da questa parte, imperocchè io credo che difficilmente il Ministero potrebbe pigliare l'impegno di far dentro due mesi la liquidazione ed il rimborso delle quote inesigibili. Ma di tale quistione noi parleremo quando verremo all'emendamento del Senatore Beretta; però certo è che se in qualche cosa difettano le disposizioni da noi proposte in questa legge sarà più per non avere assegnato all'amministrazione un termine dentro il quale questi rimborsi debbono essere fatti, piuttosto che nel pericolo di doverli vedere effettuati troppo presto.

Per non tediare il Senato non mi occuperò del concetto di mettere le quote inesigibili a carico degli impiegati, e di altre osservazioni che veramente non mi pare sieno tali da costringere ad una lunga discussione.

Il punto sul quale mi credo in dovere di fermarmi a nome della Commissione è la domanda che rinnovò l'onorevole Pernati, per sapere che cosa accade dell'aggio, delle multe e delle spese che sono dovute all'esattore, per le quote riuscite inesigibili. La risposta è semplicissima: quando la quota è inesigibile, il Governo perde l'imposta, il Comune e la Provincia perdono le sovra-imposte, e l'esattore perde l'aggio, la multa e le spese.

Chiarito questo punto, io non mi estenderò nel rispondere alla proposta che l'onorevole Pernati fa-

ceva di abbandonare il sistema dei rimborsi per adottare quello degli sgravii.

Bisognerebbe a quest'uopo cominciare col disfare la legge nella parte già votata, e non ammettere il non riscosso per riscosso.

Evidentemente all'esattore che voi obbligate a pagare a giorno fisso, non potete parlare di sgravio. Fino a che non sia verificato se l'imposta sia esigibile o no, lo sgravio non si può fare: e allora l'esattore ha pagato da un pezzo e non resta che rimborsarlo.

Io quindi non insisterò su questo punto e verrò a parlare dell'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

L'onorevole Beretta ha chiesto che nella prima parte dell'articolo 87 sieno introdotte le parole, « o il ricevitore » dopo le parole « l'esattore », volendo così applicare anche al ricevitore tutte le disposizioni dell'articolo 87.

La Commissione aveva preso in considerazione e discussa tale questione, ma ad essa era sembrato che le diverse disposizioni di questo articolo non fossero veramente, nè sieno, applicabili al ricevitore. Il ricevitore dovrà anch'esso avere il rimborso delle quote dimostrate assolutamente inesigibili; ma saranno quelle per le quali il rimborso sarà stato accordato e da esso fatto all'esattore. Quindi implicitamente parve alla Commissione che l'abbonamento delle quote al ricevitore fosse necessaria conseguenza di questo articolo, e che non occorresse parlarne.

Tutto al più; se fosse vero che per il ricevitore si presentassero casi di rimborso estranei a quelli per i quali il rimborso è accordato all'esattore, bisognerebbe fare un articolo a parte, e non sarebbe mai, aggiungendo la parola *ricevitore* a questo primo paragrafo dell'articolo, che si potrebbe fare. Per queste ragioni la Commissione non ha fatto parola del ricevitore in questo articolo, e non potrebbe per conseguenza accettare il proposto emendamento.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non avrei difficoltà che non si aggiungesse a questo articolo la parola *ricevitore* se la Commissione ammettesse in un altro articolo qualche disposizione che appunto riguardi il ricevitore. Ma non avendo visto nessun provvedimento per il rimborso al ricevitore ho creduto il meno male fosse provvedere con metterlo al pari dell'esattore in questo articolo; perchè se non tutti i casi contemplati nell'articolo stesso possono dare diritto al ricevitore pel rimborso, vi sono almeno dei casi in cui questo diritto gli compete, cioè quando la esecuzione è tornata insufficiente.

Il ricevitore provinciale deve rispondere del non riscosso per scosso come l'esattore comunale, nella sua provincia.

Ora, quando un esattore non va a pagare la sua imposta nel tempo stabilito, il ricevitore fa gli atti ese-

cutivi a carico di questo esattore; ma se, esperiti gli atti esecutivi e sulla sostanza mobile e stabile, non risulta tanto da potersi pagare di tutto l'importo delle imposte che l'esattore comunale deve versare, perchè il ricevitore dovrà perdere quella somma? Non è egli che ha fatto il contratto con l'esattore comunale e non ha esaminato se la cauzione fosse stata sufficiente a garantirlo della somma che l'esattore comunale deve pagare ogni bimestre.

Dunque è di tutta giustizia, è indispensabile che a questo ricevitore provinciale sia accordato il diritto di farsi rimborsare di tutto quanto non potè esigere dall'esattore comunale per insufficienza della cauzione dopo avere esperiti i suoi atti.

Se la Commissione crede di provvedere a questo con un altro articolo, io non ho difficoltà ad omettere in questo la parola *ricevitore*.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Senatore **Pernati**. L'aveva chiesta io prima.

Senatore **Cambray-Digny**. È per rispondere all'onorevole Beretta; la prego a permettermi di parlare prima.

Presidente. La parola è all'onorevole Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. La Commissione ha discusso se si dovesse fare un articolo speciale pel ricevitore.

È sembrato da questa prima discussione che il ricevitore fosse di natura sua esonerato di quella parte di somme che l'esattore non paga per essere stato esonerato esso stesso nei casi preveduti da questo articolo 87.

Quanto all'altra questione della insufficienza della cauzione, la Commissione è stata molto dubbiosa, e credette di non dover ammettere il caso nella legge.

Ora, poichè ne viene fatta una proposta speciale, la Commissione non ha difficoltà di ripigliare la cosa in considerazione, e riferire in proposito al Senato; ma le sembra che assolutamente sia una questione a parte, da mettere in articolo separato, piuttostochè in quest'articolo 87.

Se l'onorevole Senatore Beretta acconsente, la Commissione riprenderà la questione ad esame, e riferirà al Senato il risultato dei suoi studi.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Non risponderò che poche parole alle osservazioni che mi ha opposte l'onorevole Senatore Cambray-Digny. Egli disse anzitutto che io insisteva su quella disposizione dell'art. 80, criticandola quasi perchè accordasse all'esattore di non versare che i $\frac{9}{10}$ dell'imposta non fondiaria.

Io non ho criticato questa disposizione, ma dissi che essa distrugge il principio della vostra legge.

Dal momento che il carattere essenziale della legge lombarda consiste nell'assicurare all'Erario il versamento di tutta intera la quota alla sua scadenza, è naturale che tale sistema, che si dice dello scosso e

non scosso, è cambiato quando permettete all'esattore di non versare un decimo: e prego l'onorevole Senatore Cambray-Digny di non fraintendere le mie parole. Io diceva non già che l'esattore avesse sempre incassato anche quel decimo, il cui versamento gli era accordato di sospendere; ho detto solo che l'articolo 27 prescrive che il pagamento abbia luogo integralmente per parte dei contribuenti a quella tale scadenza per tutti i 10 decimi, e che ove non si eseguisca, l'esattore ha un largo compenso nella multa del 5 per 0/0. Che a fronte di quest'articolo di legge che provvede ad un pagamento effettivo a mano dell'esattore può darsi, anzi dee credersi che egli lo abbia conseguito, e che quindi il dispensarlo da un decimo nel suo versamento era una deroga al principio.

Capisco i motivi di questa deroga che foste costretti a fare in vista dell'imposta di ricchezza mobile. Ma da essa argomento e dico appunto che la legge Lombarda non è precisamente applicabile al nostro sistema tributario, per queste imposte di quotità, ossia dell'imposta di ricchezza mobile.

Il difetto capitale della vostra legge è qui: sta nell'introdurre nella nostra legislazione una legge la quale non può adattarsi al nostro sistema di tributi. Perocchè la legge lombarda è basata sopra imposte di contingenti, e di contingenti d'imposta quasi tutta reale e territoriale.

Presidente. La prego di ritenere che il punto adesso in questione è l'emendamento proposto al primo alinea, e poi man mano si verrà alla discussione sulle altre disposizioni.

Senatore **Pernati**. Mi permetta, onorevolissimo signor Presidente, io aveva chiesto la parola per lo scopo che credo anzi di averle accennato fin da ieri, cioè di fare delle osservazioni generiche sulle disposizioni concernenti le quote inesigibili; quindi ho creduto necessario premettere alcune avvertenze generali sul sistema prima di venire alle singole disposizioni.

Presidente. Secondo il Regolamento, le osservazioni generali si mettono in campo nella discussione generale: va benissimo che Ella possa accennare a principii generali, ma qui si discute di una disposizione particolare, contenuta nel primo alinea dell'articolo al quale è stato proposto un emendamento.

Su questo emendamento ha parlato il Senatore Cambray-Digny. Se Ella crede parlare su questo emendamento, e per conseguenza su questo alinea, sta bene, ma non possiamo ritornare alla discussione generale, poichè altrimenti non si andrebbe avanti.

Senatore **Pernati**. Onorevole signor Presidente. Io ho chiesto la parola per parlare su varii articoli complessivamente di questa parte della legge e ciò, parmi, si suol fare quando si entra in una materia speciale che abbraccia diverse disposizioni.

Non è possibile portare immediatamente la discussione sopra un determinato articolo di esse quando se ne vuol considerare l'insieme per il nesso necessario

che esiste tra loro, e questo era appunto lo scopo cui miravo io colle mie osservazioni. Ora non vorrebbe il Senato avere la bontà di permettermi che io potessi rispondere poche parole all'onorevole Senatore Cambrey Digny ?

Varie voci. Parli, parli pure!

Senatore **Pernati**. Io ringrazio il Senato della bontà di aver permesso all'onorevolissimo nostro Presidente di non applicare a mio riguardo il rigore del nostro Regolamento, e ripiglio il filo delle mie osservazioni.

L'onorevole Senatore Cambrey-Digny trovava che era, se ho ben compreso, alquanto singolare la mia osservazione, relativa al termine nel quale si sarebbero compiuti gli atti esecutivi, ossia gli incombeni pel rimborso delle quote inesigibili, e diceva che io lo volevo troppo sollecito, mentre eravi una proposta di un altro Senatore che fissava un termine di sei mesi.

Io ho fatto le due ipotesi: io ho detto che se gli atti si compievano solleciti, si sarebbero avute molte complicazioni ed incagli nella contabilità e nelle pratiche amministrative; e che se invece gli atti si facevano a rilento, si sarebbe allora responsabili di questo ritardo; epperò temerei si dovessero pagare degli interessi sulle somme dei rimborsi dovuti agli esattori a termine della legge.

Non essendovi un termine per questi pagamenti sorge la ragione nel creditore di avere gli interessi della somma che gli spetta mettendo *in mora* il debitore.

Del resto, io sono ben contento che l'onorevole Senatore Beretta venga ad introdurre una disposizione che tolga di mezzo gli inconvenienti di questo difetto di termini nella legge, difetto, che poteva produrre forse gravi conseguenze.

Quanto all'interpellanza che aveva fatto nella tornata del 29 aprile, e che ho ripetuta oggi, l'onorevole Senatore Cambrey-Digny ebbe la compiacenza di rispondermi, risolvendo la questione in un modo molto spiccio, ed io lo ringrazio d'aver risolto così ogni dubbio.

Egli disse che nel sistema che si va discutendo non si verificherà che le quote inesigibili diano luogo al pagamento di aggi, di multe e di spese, di coazione da pagare o da rimborsare all'esattore.

Per verità io non so come, e perchè, quando un esattore avrà per ipotesi proceduto sopra alcuni beni del debitore per una quota d'imposta, supponiamo di lire cento, e ne avrà esatto cinquanta oltre l'importo dell'aggio, della multa e delle spese, egli non possa pretendere il rimborso dell'intera somma delle rimanenti lire cinquanta.

La legge, pare, gli accorda questi aggi, e multe, e compensi per spese di esecuzione, che sono accessori del suo credito principale e ne seguono la sorte, secondo i soliti principii. Parrebbe giusto che l'esattore abbia quanto meno il rimborso di spese che avrà effettivamente incontrate negli atti esecutivi.

Ma se ciò non si vuole, sarà un sistema un po' spic-

cio; ma parmi necessario il dichiararlo e non sottintenderlo.

Parmi che bisogna fare la legge in modo da togliere ogni dubbio, ed i reclami degli esattori interessati.

Infine diceva l'onorevole Cambrey-Digny che non rispondeva a quella mia osservazione, a quella mia idea colla quale pareva che io volessi far carico agli impiegati del Governo che avessero mal redatti i ruoli, e renderli responsabili del pagamento di quelle quote di imposte, che diverrebbero perciò inesigibili.

Mi perdoni, ma io non ho mai sognato di dire una enormità di questo genere, ed ha fatto bene a non rispondere ad una cosa che io non ho mai detto.

Parlando del sistema da me accennato delle ordinanze di sgravio che si praticano in Francia e nelle nostre Province, mi disse l'onorevole Senatore Cambrey-Digny che qui non è il caso sicuramente di sgravi e da rimandarsi in fin d'anno, perchè lederebbe il principio del non scosso per scosso.

Ma dal momento che si concede dalla legge proposta all'esattore lo esonero interinale dell'obbligo di pagare quel tal decimo, e che questo durerà tutto l'anno cioè fino alla fine dell'ultimo biennio, ossia al 15 di dicembre, mi pare che vi si possa contrapporre un corrispondente ritardo nel sistemare il conto del suo diritto a rimborso, se questo eccederà o no il decimostato sospeso al versamento che gli correva obbligo di fare nelle casse.

Io non aggiungerò più altro; mi riservo di entrare nella discussione di altri articoli della legge.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Dietro le dichiarazioni fatte in nome della Commissione dall'onorevole Cambrey-Digny aspetto ben volentieri che la Commissione voglia proporre un articolo speciale il quale stabilisca i diritti del ricevitore pel rimborso.

Dichiaro pertanto che io ritiro il mio emendamento, che era di introdurre la parola *ricevitore* in questo articolo, nulla essendo nel medesimo nè nei successivi disposto a favore del ricevitore.

Ma giacchè ho la parola, risponderò al preopinante Senatore Pernati che, in quanto al rimborso, questo si limita assolutamente alle imposte e sovr'imposte e non agli aggi e multe stabilite dalla legge. Il primo alinea dell'articolo 87 dice: « L'esattore ha diritto al rimborso delle *imposte e sovr'imposte* » non ha perciò diritto alcuno agli aggi che dovrebbero spettargli sulle quote inesigibili: ma nè questo aggio nè le spese che egli deve sopportare gli vengono rimborsate e restano a tutto suo carico: il che forma altro degli oneri che lo aggravano.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Pernati ha fatto ripetutamente allusione alla risposta che io ebbi l'onore di dargli quando nel meschino numero di tre com-

missari io aveva abitualmente l'onore di parlare a nome della Commissione.

A questo doppio eccitamento io non debbo, non posso rimanere in silenzio, anche per non mostrare al Senato che mi sono condannato al mutismo.

L'onorevole Pernati ha detto che la risposta che in nome della Commissione ha fatto il Senatore Cambray-Digny è una risposta molto spiccata; e con questa qualifica ha mostrato che non era per lui una risposta convincente.

Mi permetta l'onorevole Pernati che gli dica che la risposta che ha dato il Senatore Cambray-Digny, se è spiccata, è anche categorica, è anche logica.

Il Senatore Pernati mi insegna che fra un danno subito e un lucro mancato la differenza è essenziale. Che l'esattore abbia tutto il diritto di essere rimborsato della somma che ha dovuto anticipare, ma che poi non ha potuto esigere, è un atto di giustizia, è la riparazione di un danno che avrebbe subito ingiustamente, ove questo rimborso non fosse stato introdotto nella legge; ma il non ammettere in quella legge compenso alcuno pel lucro che per avventura può mancargli, è una conseguenza logica di tutta quanta l'economia del nostro sistema, la quale basa l'esazione delle imposte dirette sopra l'aggio e sopra le eventualità del non riscosso per riscosso.

Con questa dichiarazione credo che l'onorevole Pernati troverà che la Commissione non ha mancato alla promessa che aveva fatto di provvedere ai rimborsi in quella sede nella quale sarebbe stato più conveniente, e che se ha taciuto degli aggi è stata la conseguenza logica di quel sistema sul quale la legge tutta si basa. Ma potrà dirsi che l'esattore rimarrà sacrificato nelle spese di esecuzione; sta benissimo, sia pure; il contratto per il quale gli rimane conferita l'esattoria è pure un contratto aleatorio e a qualche cosa deve esporlo.

Presidente. Dunque il secondo emendamento proposto dal Senatore Beretta è un'aggiunta dopo il terzo alinea, cioè....

Senatore **Pernati.** Domando la parola per proporre un emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Abbiamo veduto che l'esattore non ha veramente sborsato che i 9/10 delle imposte non fondiari.

Ora bisogna determinare quando egli abbia diritto ad ottenere il rimborso delle quote inesigibili.

Mi pare che per un giusto riguardo all'interesse dell'Erario, delle Provincie, dei Comuni, non gli si debba lasciare questo diritto così vago come è nella legge, per cui potrebbe l'esattore pretendere i rimborsi subito dopo esauriti gli atti esecutivi, e così in fine di febbraio.

Proporrei quindi di dire:

« L'esattore ha diritto nell'ultimo bimestre, al rimborso delle imposte, ecc. ecc. » in questo modo nel-

l'ultimo bimestre soltanto egli dovrebbe saldare l'ultimo decimo, e potrebbe farvi fronte col rimborso che gli si farebbe delle quote inesigibili, si verrebbe così a risparmiare una immensa quantità di atti, di procedure, di spese, di inconvenienti di ogni genere e danni anche finanziari, come ebbi l'onore di accennare con colori un poco neri, se volete, ma che hanno appoggio nella verità.

Domando quindi alla gentilezza della Commissione se voglia ricevere da me questo lieve emendamento.

Presidente. Abbia la bontà di man farmelo. Frat tanto lo caunio; e sarebbe di dire: *l'esattore ha diritto nell'ultimo bimestre ecc.*

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** L'onorevole Senatore Beretta ha proposto un emendamento per dire appunto entro qual termine e come l'esattore abbia ad ottenere questo rimborso a cui gli dà diritto la legge.

A me pare, se l'onorevole Senatore Pernati non si oppone, che la discussione di quel suo emendamento potrebbe farsi insieme a quella dell'emendamento proposto dal Senatore Beretta perchè è la stessa questione risolta in un modo diverso, mentre l'onorevole Beretta propone un certo termine entro il quale dev'esser fatto questo rimborso.

Senatore **Pernati.** Egli propone, parmi, quando debba cessare di esercitarsi questo diritto; io, quando debba cominciare: quindi anche a me pare che questi due emendamenti possano combinarsi insieme, ed aspetterò volentieri il momento opportuno.

Presidente. Allora non metterò più ai voti il suo emendamento, ed aspetteremo che sia in correlazione con quello del Senatore Beretta.

Ora il signor Senatore Beretta dopo il terzo alinea propone quest'altro emendamento: *o che non sia reperibile il contribuente registrato nel ruolo.*

Senatore **Cambray-Digny.** La Commissione nell'alternativa che ha posto, ha inteso comprendere anche questo caso colle parole « o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente »; evidentemente quando non si è trovato il contribuente, gli atti sono completamente inutili, ed il caso sembra compreso in questa espressione. Quindi non le apparisce necessario di stabilire un terzo caso.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Credo che si possa intendere facilmente, e molti lo intenderanno; ma credo pure che sarà assai discutibile se si debba dare quel senso all'articolo in discorso. Infatti quell'articolo dice: *o che la esecuzione non abbia potuto avere luogo per assoluta mancanza nella provincia di beni mobili o immobili del debitore: o che la esecuzione su questi beni mobili o immobili sia tornata inutile od insufficiente.*

La Commissione dice che, se non ci è il contribuente, sarà tornata inutile la esecuzione.

Il tornare inutile suppone sempre che si sia dovuto fare l'esecuzione a carico di un debitore; ma la prima ricerca è vedere se ci è il debitore.

Ora, quando in un ruolo è messo il nome di un debitore che l'esattore cerca e non trova nel domicilio indicato nè altrove, usando tutte quell'altre pratiche, come accennavo, che verranno stabilite nel regolamento, è inutile che vada a cercare poi se vi sono o no stabili o mobili di quella tal persona, che non esiste più od è erroneamente registrata nei ruoli.

Ma pure, se si vuol dichiarare che si intende contenersi nelle espressioni indicate dalla Commissione anche l'irreperibilità della persona, per me non avrei difficoltà che si ammetta, quando si chiarisse meglio la cosa; però mi pare che meglio sarebbe esprimere esplicitamente l'idea della irreperibilità, giacchè si ammette.

Si è sempre parlato in questa legge, fino dal progetto Ministeriale, di quote inesigibili, o irreperibili; ora non si parla più di irreperibilità. Si parla sempre unicamente d'inesigibilità; per cui io credo che sarebbe molto meglio chiarire assolutamente l'articolo e dichiarare che abbia diritto al rimborso l'esattore anche quando la persona designata nel ruolo non è reperibile, nonostante tutte le pratiche di legge fatte per trovarla.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole Ministro delle Finanze e nello stesso tempo proporre che tutti questi emendamenti si rimandassero alla Commissione per coordinarli, e quindi potesse il Senato decidere con cognizione di causa, tanto più che l'ora è bastantemente inoltrata.

Vorrei semplicemente sapere dall'onorevole Ministro delle Finanze:

1° Se questo rimborso, che dovrà essere continuo, molteplice, infinito, trattandosi di 25 milioni di abitanti e di moltissimi contribuenti, non debba portare qualche complicazione alla legge della contabilità.

2° Se sia necessario aumentare il numero degli impiegati;

3° E finalmente: se in generale, per attuare questa legge, non sia necessario che l'erario spenda una somma molto maggiore di quella che spende attualmente.

Io rivolgo queste tre domande all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale mi potrà anche rispondere un altro giorno, per una informazione e non già per amore che io abbia alla legge, alla quale darò il mio voto contrario.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Conforti, trovando che l'ora è troppo tarda per di-

scutere degli emendamenti, trae in campo tre questioni che mi pare esigano da parte mia uno svolgimento abbastanza ampio, e questioni che hanno tratto alla discussione generale.

Per parte mia non mi rifiuto, e, del resto, non debbo rifiutarmi di rispondere a queste domande che egli ha esperte, solo mi permetto di osservare, che per non intralciare la discussione, sarebbe forse meglio, siccome l'esame di questo progetto di legge fu iniziato con una discussione generale, con una discussione generale pure lo si terminasse anche per edificazione di quelli che hanno da votare in favore del medesimo, ed allora prenderò la parola onde rispondere all'onorevole Senatore Conforti. Imperocchè io non so se, a proposito di reperibilità od irreperibilità, si debba tener discorso della spesa che produrrà l'applicazione di questa legge, e quanto ne sarebbe per guadagnare in chiarezza la discussione al punto in cui ora si trova.

Senatore Conforti. Dichiaro di essere compiutamente soddisfatto della risposta sospensiva dell'onorevole Ministro.

Ministro delle Finanze. E poichè ho la parola, mi permetterò di esprimere una mia idea intorno all'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, imperocchè mi pare che su questo punto non sia stato preso un partito.

La Commissione ha già accennato che a parer suo l'irreperibilità è compresa nei due casi da lei contemplati.

Per parte mia io osservo: che siccome la legge non ammette il carcere sussidiario, la persona, come persona non è quella che più importa di trovare all'esattore, e se anche la trovasse, io non so che cosa ne farebbe; invece quelli che importa trovare sono i suoi beni mobili o immobili. Quindi pare a me, se non prendo abbaglio, che, quando la legge dice che si farà luogo al rimborso quando non ha potuto effettuarsi l'esecuzione per assoluta mancanza del debitore, sia stato detto tutto quello che poteva interessare.

Presidente. L'onorevole Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. L'onorevole signor Ministro delle Finanze nelle sue ultime parole ha detto precisamente quello che io intendeva accennare.

Soggiungerò che le parole *contribuente irreperibile* sarebbero parole di amplissimo significato, e così da non potersi sin d'ora prevedere e misurare le conseguenze alle quali ci condurrebbero.

Se il contribuente si nasconde, se viaggia all'estero, se quindi l'esattore non sa dove rinvenirlo, vorrete forse che per questo sopra i beni mobili ed immobili di tale contribuente l'esattore non abbia a procedere?

La vera ragione, il vero titolo pel quale l'esattore possa e debba avere un rimborso, egli è o la carenza assoluta dei beni o la inutilità o la insufficienza dell'esecuzione; e gli eventi della carenza assoluta dei

beni o dell'inutilità o insufficienza dell'esecuzione, sono compresi tutti nel nostro articolo con frasi tali da escludere onninamente il bisogno di altre esplicazioni o clausole, le quali, invece di chiarire il testo della legge, per avventura lo renderebbero equivoco.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Non mi persuadono gli argomenti che hanno adottati e l'onorevole Ministro delle Finanze e l'onorevole Tecchio.

Io non ho inteso per l'irreperibilità che sia necessario di andare ad impossessarsi della persona del contribuente; il caso a cui io accennava, è il caso in generale di tutte le irreperibilità e specialmente per le erronee indicazioni delle persone nei ruoli.

Chiunque abbia veduto dei ruoli dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile, si sarà di leggeri convinto che in venti o trenta mila partite di nomi, come avviene nei grandi centri, vi sono più di cinque o sei mila partite di persone, e erroneamente indicate. Ora, se l'esattore deve anticipare la cifra di imposta (che viene segnata nel quinternetto che gli si dà) a carico di nomi di persone che non vi sono, non si può pretendere che egli debba poi andare a fare esecuzione nè altro, ma basterà che dichiari e provi al Comune, alla Provincia, allo Stato che la persona che gli è stata designata nel ruolo non si trova per ottenere il rimborso della cifra per la sua imposta anticipata. Mi pare perciò indispensabile che la legge espressamente parli di irreperibilità; e tutte le leggi lo hanno detto, e sempre applicano la parola irreperibilità in questo senso.

È poi necessaria la parola, perchè è necessario pure disciplinare il modo con cui possa l'esattore giustificare chi non è reperibile, perchè se questo non si disciplina e si lasciasse l'articolo tale quale è, non saprebbe mai un esattore come fare per giustificare una partita di un contribuente, che fu erroneamente indicata nel ruolo, e sarebbe obbligato a pagare l'imposta per uno che non v'è, perchè non è nemmeno indicato il come dovrebbe egli supplire alla difficoltà di non trovare il contribuente: è perciò che io dissi: « *contribuente registrato nel ruolo* ».

Nei ruoli si registrano molti contribuenti ai quali si impone una tassa, e che non esistono o sono male indicati, nè si possono trovare perchè v'è equivoco nel nome, caso che è facilissimo specialmente nei grandi centri. E credo che la maggior parte delle quote inesigibili dipenda appunto dalla irreperibilità delle persone, e chiunque è stato nell'amministrazione (ne faccio appello all'onorevole Cambray-Digny) potrà dirmi se non ha trovato nei ruoli una grande quantità di persone irreperibili.

Io quindi credo che sia indispensabile il far cenno come si è proposto di stabilire per mezzo di un regolamento quali saranno le pratiche che debba fare l'esattore per ricercare le persone designate nel ruolo, e che

quando ha adempiuto a tutte queste pratiche, e la persona non si trova perchè o non esiste o è erroneamente indicata, egli debba avere il diritto di ripetere il rimborso dell'imposta che anticipò.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. L'onorevole Senatore Beretta nel suo emendamento aveva parlato d'irreperibilità di *persone*, e non di irreperibilità di *partite*, egli aveva detto: *o che sia irreperibile il contribuente*.

Avevo dunque ragione quando io gli rispondeva che l'irreperibilità da lui preveduta, delle *persone*, poco o nulla conta nella questione del rimborso.

A quanto riguarda l'irreperibilità delle *partite*, o, più propriamente, la erroneità delle iscrizioni fatte ne' ruoli, potrà appunto provvedere il Regolamento secondo che l'onorevole Senatore Beretta desidera: ma non perciò diventa punto necessario, od utile, di apporre all'art. 87 lo inciso o l'aggiunta da lui richiesta. La Commissione dichiara pertanto di respingere l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta. Io trovo che in tutte le leggi di riscossione d'imposte si parla di quote inesigibili e irreperibili; sarà una cattiva espressione, però l'uso costante ne determina il senso e l'applicazione pratica.

Del resto prego l'onorevole Senatore Tecchio di dirmi quale è la portata rigorosa di questo articolo. È detto: *L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrainposte che non ha conseguite dai debitori morosi*. Ma se il debitore non esiste, se nel ruolo avete un errore di calcolo, non esiste una vera persona morosa, contro cui l'esattore abbia potuto fare degli atti, se avete nel ruolo errori di altro genere, come accennava benissimo l'onorevole Senatore Beretta non v'ha debito veramente di debitori morosi.

Con questa dicitura date soltanto il diritto all'esattore di domandare il rimborso di quote che sono intestate a debitori morosi ossia insolubili, e questo limita di troppo la portata della legge, e l'intenzione di chi l'ha proposta, e, credo io, di chi la sostiene. Quindi io prego la Commissione di volere accettare la proposta d'indicare che si fa il rimborso delle quote sia inesigibili che irreperibili.

I regolamenti determinano come e quando si debbano ammettere queste quote inesigibili od irreperibili, cioè stanziare nei ruoli in modo affatto erroneo, e per cui l'esattore potrebbe domandare questo rimborso che gli si debba accordare di giustizia.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. A togliere di mezzo il dubbio sollevato dall'on. Senatore Pernati circa la frase *dai debitori morosi*, proporrei (parlo solamente per conto mio, non potendo consultare d'improvviso i miei col-

leggi della Commissione) che la prima parte di quest'articolo venisse alcunchè riformata nel modo seguente :

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrainposte *inscrive sui ruoli*, e che non ha conseguite, purchè faccia constare, ecc. », ommesse così le parole *dai debitori morosi*.

I membri della Commissione in questo momento mi indicano d'essere tutti d'accordo con me.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non ho altro da aggiungere che credo indispensabile di accennare alle quote ir-reperibili: se la Commissione crede di sostituire la parola *quote* alla parola *contribuente*, io pregherei la Commissione stessa di volere formulare questa sua proposta, perchè quando si tratta di reperire, credo che si debba andare a reperire la persona che è indicata perchè la quota di imposta a lui attribuita sia rimborsata se la persona non si trova.

Questo è il senso che io credo si debba dare all'articolo: quanto all'esprimere questo concetto in altro modo di quello che ho esposto, qualora la Commissione approvi in massima la proposta di aggiungere qualche cosa, io non avrò difficoltà di accettare la disposizione con altre parole, ma in questo caso non recedo dal mio emendamento, e sto fermo nella fatta proposta.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io ho fatto poco anzi la proposta che si demanlassero questi emendamenti alla Commissione, perchè si tratta di votare emendamenti che hanno bisogno di considerazione.

Presidente. Permetta. Lasci terminare questa vertenza che è ormai esaurita.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'onorevole Senatore Beretta è pregato di non far attenzione soltanto alla seconda clausola di quest'art. 87, ma anche alla prima.

È vero che nella seconda si dice: *o che la esecuzione sugli immobili è tornata inutile o insufficiente*, ma nella prima è già detto: *o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza, nella provincia, di beni mobili od immobili del debitore*.

Dunque nella questione del rimborso ciò che importa non è già che l'esattore abbia o no effettivamente rinvenuto la *persona* del debitore, ma che o non abbia rinvenuto beni mobili od immobili, o che su questi la esecuzione sia tornata inutile od insufficiente.

La irreperibilità della *persona* del debitore è affatto indifferente alla indagine se compete o no all'esattore il titolo al rimborso.

Come, del resto, sarebbe possibile all'esattore di provare l'irreperibilità della *persona* del debitore?

Ho veduto nei giornali di Napoli di questi giorni,

che un individuo, condannato in contumacia da una Corte d'Assisie, per molti mesi fu reputato irreperibile, ed anzi credevasi ch'ei fosse assai lontano dal Regno. Eppure mutatasi la guardia di pubblica sicurezza dalla quale colui sospettava di essere spiato, egli esci a passeggiare in una strada di Napoli, ed è stato così bene reperito, che la nuova guardia di pubblica sicurezza lo agguantò e lo condusse alla carcere.

Senatore **Beretta**. Ma appunto il primo alinea cui accenna il Senatore Tecchio parla di *debitori*. Ma il debitore non vi è perchè è stato erroneamente messo nella lista, e quando l'esattore prova che quel debitore che gli deve l'imposta non vi è, ha diritto di farsi rimborsare.

Del resto diceva che appunto per le difficoltà delle pratiche a giustificare la irreperibilità delle persone erroneamente indicate, è conveniente che abbiano ad essere disciplinate da un regolamento che stabilirà quali pratiche debba fare l'esattore per far dichiarare che quella data persona designata nel ruolo, che fu caricata di una imposta, non esiste, e che quindi egli ha diritto a rimborso.

Senatore **Tecchio**. Che queste ultime osservazioni del Senatore Beretta potessero avere una qualche apparenza di ragione finchè stava l'articolo qual fu concepito in origine, io non saprei ammetterlo, ma tuttavia non vorrei contraddirlo. Dal momento però che alla frase *non ha conseguite dai debitori morosi*, ho proposto di surrogare l'altra frase *inscrive nei ruoli e che non ha conseguite*, e dal momento che codesta surrogazione fu consentita dalla Commissione tutta, non credo che occorra più di discutere e molto meno di accogliere l'emendamento del Senatore Beretta.

Presidente. Dunque metto ai voti....

Senatore **Pernati**. Ma io aveva chiesto la parola.

Voti. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha la parola il Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Io insisterei perchè l'inesigibilità e l'irreperibilità non fosse limitata alla questione delle persone, ma fosse piuttosto riportata alle quote, ossia agli articoli dei ruoli, alle *partite*, come si esprime la legge italiana ossia lombarda, inesigibili, ed irreperibili. Vi sono delle inesigibilità evidenti, come quelle di varie sorta di errori, per cui non è il caso da agire contro alcuna persona; vi sono le duplicazioni di quota; ed accadde per esempio a me stesso, che fui tassato nello stesso ruolo di tassa di ricchezza mobile e come Consigliere di Stato, quando lo era, e come Senatore. Io ho pagato, si intende, la mia quota come una persona sola, mentre l'altra non ci doveva e non ci pot-va più essere, non potendo io rappresentare due persone. Nel caso mio non era dunque questione della persona che esistesse o non, ma sibbene era la quota che per effetto della duplicazione era indebita e doveva ritenersi inesigibile.

Se dunque si vuol far uso delle parole *irreperibile* od *inesigibile*, lo credo più conforme al linguaggio in

uso in questa legge; ma credo bene che si riferiscano alle quote e non soltanto alle persone; conviene si lasci luogo ad un regolamento perchè sarà difficilissimo, per non dire impossibile, evitare che, nell'applicazione di una legge come questa, non sorgano delle complicazioni. Bisogna che il Governo abbia dalla legge la facoltà di fare, colle garanzie delle forme e cautele maggiori, e con indicazione di oggetti speciali, un regolamento di esecuzione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Qui vi sono, a parer mio, due sistemi da seguire. Veramente il progetto del Ministero faceva uso della frase generica *delle partite inesigibili o irreperibili*; ma allora si rimanda la difficoltà al regolamento e non si risolve; ma se invece si vuole, come la Commissione propone, e come vi sono certamente buone ragioni perchè sia così, se si vuole definire che cosa s'intende per queste quote inesigibili ed irreperibili, io mi permetto di fare osservare, come dicevo un momento fa, che trovo in certo modo in contraddizione l'onorevole Beretta coll'onorevole Pernati, perchè l'onorevole Beretta parla di persone irreperibili, e l'onorevole Pernati parla di partite irreperibili, ora, mi permetto di fare osservare, che nel caso da lui accennato, era tanto reperibile la partita accesa verso il Consigliere di Stato Pernati come verso il Senatore Pernati; la questione non era di irreperibilità di partita, era una questione di regolamento che egli aveva ragione di fare contro la formazione dei ruoli; una volta che il ruolo è pubblicato, non viene meno l'azione del contribuente contro il ruolo, quindi mi pare che il caso che egli cita non provi nulla per la questione che noi discutiamo.

Si tratta di sapere di quali quote debba essere sdebitato ovvero rimborsato l'esattore, ed evidentemente non possono essere che quelle la cui riscossione sia impossibile in tutto od in parte.

Veramente per parte mia non so vedere come possano entrarci tali questioni; le leggi speciali determinano come si possa reclamare contro i ruoli, comunque pubblicati e resi esecutori, e modificare il risultato dei ruoli, e allora certo la redazione del ruolo determinerà o una diminuzione del debito del contribuente, oppure il ricorso se questo debito è stato pagato; quindi mi pare che se si volesse ritenere la dizione accennata dalla Commissione, essa comprende tutti i casi, perchè quando manca il contribuente, certamente l'esazione è impossibile.

Quindi insisto perchè nelle modificazioni proposte dalla Commissione non si introducano ulteriori variazioni, perchè io vedo in esse che si propongono delle azioni a titolo di irreperibilità per indebiti rimborsi; tanto più che debbo notare che qui la Commissione mette una parolina, *nella provincia*; e questa ha un significato molto grave, specialmente trattandosi d'imposta per ricchezza mobile. La Commissione

dice che l'esecuzione non può aver luogo che nella provincia sui beni mobili ed immobili, ed in questo caso si verrebbe ad esonerare l'esattore, lasciando al Governo la cura di andare a rintracciare il debitore in qualunque parte del Regno sia. Se si parla di irreperibilità, e specialmente se si discorresse della persona, è evidente che l'effetto sarebbe questo che quando il contribuente si allontana dalla provincia, l'esattore sarà rimborsato, e sarà poi lasciata la cura al Governo di cercare in tutte le altre province del Regno il debitore dell'imposta.

L'onorevole Pernati ha parlato di questa questione del rimborso come se si trattasse solo dell'ultimo bimestre dell'anno, ed in questo caso è evidente che sarebbe aperta una porta per sottrarsi alla tassa di ricchezza mobile, quindi se non vi vedessi un pericolo, non mi opporrei a ciò che è ragionevole, perchè parmi ragionevole un rimborso quando così fosse, ma si aprirebbe una via a qualche frode abbastanza grave, e per questo prego il Senato a non accettare questo emendamento.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domanderei se il Signor Ministro crede che si debba tornare sopra le parole *nella provincia*. Siccome la legge sulla ricchezza mobile stabilisce che l'imposta si paghi dove si ha la principale abitazione, e dove si ha la principale abitazione naturalmente si debbono avere mobili a sufficienza per garantire la tassa, a noi parve conveniente formulare in tal guisa l'articolo; ma questo punto può forse essere utilmente riveduto, sopra tutto per alcuni casi eccezionali, per quelle persone che abbiano domicilio o destinazione diversa da quella della loro abitazione ordinaria.

Si potrebbe dunque lasciare sospesa questa parte; ma credo si dovrebbe votare sull'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, il quale è stato ormai abbastanza discusso. E la Commissione a questo proposito ripete che essa non crede avere cambiamenti da fare all'alternativa messa, per i casi di esenzione e di rimborsi, e solamente avverte, come è naturale, che il regolamento di cui parla l'art. 99 dovrà precisare poi i modi per constatare questi casi di rimborsi e di esenzione.

Presidente. Essendo stato abbastanza discusso l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta lo rileggo per metterlo ai voti:

« Che non sia stato reperibile il contribuente registrato nel ruolo. »

Chi ammette questo emendamento abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Si rimanda a domani il seguito della discussione e sono invitati i Signori Senatori ad intervenire alla seduta alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Nuova redazione dell'art. 88* — *Dichiarazione del Senatore Beretta* — *Approvazione dell'art. 88* — *Nuova redazione dell'art. 89* — *Osservazione del Senatore Beretta* — *Sospensione dell'articolo* — *Obbiezioni all'articolo 90 del Senatore Pernali cui risponde il Senatore Cambray Digny* — *Approvazione degli articoli 90, 91 e dell'89 sospeso, del 92, 93* — *Avvertenza del Senatore Pernali all'art. 94, e risposta del Senatore Cambray Digny* — *Approvazione dell'articolo 94* — *Emendamento all'articolo 95 del Senatore Scialoia combattuto dal Senatore Cambray Digny* — *Replica del Senatore Scialoia* — *Dubbii del Ministro delle Finanze* — *Nuova replica del Senatore Scialoia a cui rispondono i Senatori Tecchio, Cambray-Digny e Vigliani* — *Istanza del Senatore Scialoia* — *Domanda del Senatore Caccia di votazione per divisione dell'emendamento Scialoia* — *Reiezione del primo comma dell'emendamento Scialoia* — *Biliro dell'emendamento* — *Avvertenza del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del Senatore Scialoia* — *Replica del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione e proposta d'emendamento del Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'articolo 95 emendato e degli articoli 96, 97, 98, 99* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Dubbio dei Ministri delle Finanze e Guardasigilli sull'articolo 100 cui risponde il Senatore Vigliani* — *Emendamento del Senatore Cambray-Digny* — *Proposta di rinvio del Ministro Guardasigilli* — *Sottoemendamento del Senatore Tecchio accettato dal Guardasigilli* — *Approvazione degli articoli 100, 101 e 102* — *Proposta di 15 Senatori per un emendamento all'art. 103* — *Schiarimenti del Senatore Caccia* — *Risposta del Senatore De Gori* — *Replica dei Senatori Caccia e Conforti* — *Osservazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, de' Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore Segretario **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Gli onorevoli Senatori Cittadella e Cucchiari domandano un mese di congedo, che è dal Senato loro accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

La Commissione ha proposte alcune variazioni di cui si stanno distribuendo gli stampati.

La numerazione degli articoli è stata variata, per cui invece di portare il N. 87, quello che sta per leggere porta il N. 88.

Ora leggo l'articolo 88 tale quale viene proposto dalla Commissione.

« Art. 88. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite dai debitori morosi, purchè faccia constare:

» O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza, nella provincia, di beni mobili o immobili del debitore;

» O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

» Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

» Nel secondo caso, l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o dentro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

» Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso, se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

» Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'esattore e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. »

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Avverto che fu stampato per errore la frase *ai debitori morosi*. Si era deliberato di toglierla.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Devono essere tolte anche le altre parole *nella Provincia*.

Presidente. Esse sono già state cancellate.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Poichè la Commissione ha accettato i miei emendamenti proposti ai termini stabiliti in quest'articolo, tranne quello che riguarda la vendita dei frutti oppignorati dopo la raccolta, pel quale ha creduto di estendere soltanto a 15 giorni quel termine che io avevo proposto di portare ad un mese, io non insisterò per giorni più o giorni meno.

Avevo accennato, e credevo che un mese fosse un termine conveniente da lasciarsi all'esattore; ma se la Commissione crede che 15 giorni possano bastare, io non insisterò nel mio emendamento, e quindi accetterò i termini da lei designati in quest'articolo; riservandomi soltanto la parola quando si tratterà di fare l'aggiunta che io avevo proposto a quest'articolo.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo quale l'ho letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 89. L'esattore o il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte dentro il corso del settembre dell'anno successivo.

» Se nel corso del novembre l'Amministrazione non abbia liquidati e pagati i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno sulla rata del dicembre uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

La parola spetta al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Non ho sott'occhio la nuova redazione proposta dalla Commissione, ma dalla lettura però che ho inteso darne or ora, parmi che dessa sia consentanea ai principii che io aveva sostenuto proponendo l'aggiunta all'art. 87 che oggi divenne l'88. Anzi in questo nuovo articolo si è anche tenuto conto delle osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Parnati, che cioè: anzichè farsi la li-

quidazione bimestrale, si potesse rimandare la liquidazione dei rimborsi alla fine dell'anno.

Io quindi aderisco al nuovo articolo; però siccome parmi che in esso si accenni ad articoli precedenti relativi al ricevitore, e non mi pare di aver inteso lettura di paragrafi o articoli che trattino di tale argomento, pregherei la Commissione a volere indicare quali siano gli articoli precedenti cui intende di alludere.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. L'onorevole Beretta ha ragione, quest'articolo nuovo che porta il numero 88, e che fu letto come 89, dovrebbe essere collocato dopo il 91. L'ordine dovrebbe essere questo: prima l'articolo 90, poi l'articolo 91, e quindi l'articolo attualmente in discussione.

Senatore **Beretta**. Dietro questa dichiarazione non so se l'articolo si debba mettere in votazione attualmente.

Presidente. Metterò l'articolo ai voti, salvo poi.

Senatore **Beretta**. Ma siccome esso si riferisce ad articoli precedenti che non furono ancor votati, mi pare che sarebbe meglio sospendere la votazione.

Presidente. Si sospenderà allora la votazione di quest'articolo, e darò lettura dell'articolo 90.

« I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

» I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla Provincia per le provinciali. »

Ha la parola il Senatore Parnati.

Senatore **Parnati**. In quest'articolo si dichiara che i rimborsi relativi alle imposte dirette che profitano ai Comuni, spettano, o dirò meglio, sono di competenza passiva del Comune. Ora desidererei di sapere in qual modo il Comune dovrebbe soddisfare a questi rimborsi.

Probabilmente si è voluto dire che è il Comune il quale direttamente deve pagare, cioè stanziare nel bilancio comunale una somma per soddisfare a questi rimborsi.

Se ciò è, io mi permetterei di osservare che l'imposizione di questa somma nei bilanci comunali per rimborso delle imposte non soddisfatte, potrebbe portare, anzi porterebbe certo uno spostamento ed una ingiustizia nella ripartizione e nel pagamento delle imposte.

Infatti, queste quote inesigibili essenzialmente provengono dall'imposta di ricchezza mobile, e su questo punto siamo tutti d'accordo.

Ora logicamente, i contribuenti che dovevano pagare l'imposta di ricchezza mobile, dovrebbero essere ricaricati della deficienza che presenta la riscossione dei ruoli a quella imposta relativi.

Ma poichè si addossa questo carico ai Comuni e lo si imporrebbe ai bilanci comunali, ne verrebbe che questa spesa dovrebbe essere ripartita come tutte le altre del bilancio comunale.

Ora, o Signori, in qual modo si ripartono le spese stanziare nel bilancio comunale? Evidentemente sovrainponendo alle imposte che si pagano al Governo.

Ciò posto, voi sapete, o Signori, che all'imposta fondiaria si sovrainpone nella proporzione del 100 p. 0,0 e si può andare anche al 150 e 200 per 0,0, quando si ottiene l'autorizzazione della Deputazione provinciale. Ma per quanto spetta all'imposta di ricchezza mobile, la sovrainposta di cui può valersi il Comune, non è che del 20 per 0,0.

Ora dimando: trovate voi conforme a giustizia che una somma la quale proviene da una inesigibilità di una imposta speciale, quale è quella della ricchezza mobile, vada a ricadere in questo modo e con tale proporzione a carico dei contribuenti dell'imposta fondiaria?

Mi pare che veramente qui ci sarebbe un'ingiustizia. Il contribuente dell'imposta fondiaria non è il medesimo contribuente dell'imposta di ricchezza mobile. Prendiamo ad esempio la città di Firenze; certamente che quelli che sono contribuenti per l'imposta della ricchezza mobile non hanno che fare con quelli che pagano la imposta fondiaria. Dunque si turba realmente questo equilibrio nella distribuzione delle imposte determinato dalle leggi.

Nè mi si dica per avventura a questo riguardo che ciò accade egualmente per tutte le spese comunali. Imperocchè le spese comunali che s'impongono nel Cassato sono spese che si fanno nell'interesse generale dei comunisti; ma questa spesa per rimborso di quote inesigibili di una speciale imposta, non riflette punto l'interesse generale dei comunisti; poichè essa proviene solo da un debito non soddisfatto dai contribuenti della ricchezza mobile, i quali contribuenti sono chiamati in poca parte del resto alla formazione del fondo attivo del bilancio del Comune.

Io mi limito a queste semplicissime osservazioni, e ripeterò che ciò fornisce d'altronde una novella prova dell'imperfezione del vostro sistema di rimborso, pella complicazione che presenta lo stanziamento nel bilancio dei Comuni delle somme che devono ripartirsi in modo disuguale fra i contribuenti; mentre invece è assai più semplice il provvedere con delle ordinanze di scarico, e riduzione dei ruoli d'imposta.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. La questione di forma che mette avanti l'onorevole Senatore Pernati, non cambia nulla alla situazione delle cose, imperocchè, quando un Comune ha previsto una somma per la sua parte di sovrainposta di ricchezza mobile, e che questa somma non si riscuote, e viene invece ad incassare un'entrata minore, è evidente che la differenza e la deficienza di introito pesa sull'insieme delle risorse del Comune, sia che i defalchi delle quote inesigibili si facciano per via di rimborso, sia che si facciano anteriormente nel modo che egli accennava ieri.

Quindi io non intendo come questa accusa di sbilanciare il Comune, possa farsi al sistema dei rimborsi.

Che cosa sono i rimborsi? L'esattore ha pagato l'intero ammontare della imposta scaduta. Poi se nel corso del bimestre successivo avviene il caso di riconoscere che ci sono delle quote inesigibili, bisogna rimborsarlo. La vera entrata del Comune è la prima somma pagata dall'esattore, meno quello che gli è stato restituito.

Nel caso del defalco anticipato, l'esattore non avrebbe versato altro che questa differenza, quindi la mancanza di un'entrata nel bilancio comunale si verificherebbe tanto in un modo che nell'altro.

Non vi ha dunque luogo ad appuntare il sistema del rimborso se cotesta differenza porta uno sbilancio.

A questa specie di sbilancio che può avvenire in un Comune, il quale abbia preveduto tra le sue entrate una somma di ricchezza mobile che non riscuote, a cotesto errore di previsione sono soggetti tutti i Comuni, finchè dureranno ad incassare i centesimi addizionali, cioè la sovrainposta sulla ricchezza mobile, ed a contarla fra i loro proventi.

A questa deficienza bisogna far fronte colle risorse generali del Comune.

Io dunque non mi so capacitare che questa obbiezione possa trattenere momentaneamente il Senato dal votare l'articolo qual'è. Apparentemente l'onorevole Senatore Pernati ritiene anch'esso che non vi sia poi gran cosa a fare per evitare questo inconveniente, perchè non ha fatto nessuna proposta. Quindi la Commissione non ha nulla da aggiungere nè da togliere, all'articolo in discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. L'onorevole Senatore Cambray-Digny, prendendo le mosse delle mie ultime parole, voleva dimostrare come il sistema dei rimborsi avesse il medesimo risultato del sistema dei discarichi. Sia pure che si avrebbe un ultimo identico risultato; ma io lo accennai per ultimo come un sistema meno complicato, e meno soggetto a tutti quegli inconvenienti che aveva avuto l'onore ieri di indicare a carico del sistema dei rimborsi. Pregho l'onorevole Senatore Cambray-Digny a ricordare quello che ho detto testè sul merito della questione. Ho detto, che logicamente non dovrebbe stanziarsi nel bilancio comunale la deficienza per i rimborsi delle quote inesigibili sull'imposta di ricchezza mobile, ma dovrebbe reimporsi nei ruoli stessi della ricchezza mobile. Sono i debitori di questa imposta che non hanno soddisfatto al debito loro, alla somma che era iscritta nei loro ruoli, perciò è giusto debba essere la medesima pagata da essi contribuenti pella ricchezza mobile. Tanto è vero che, quando voi parlate dell'aggio, lo considerate come una spesa accessoria a quelle di una determinata imposta, e volete debbasi aggiungere a ruoli rispettivamente formati per ciascheduna delle medesime.

Questo è il vero principio razionale, ed a questo principio razionale appunto io accennai, quando dissi che logicamente così si dovrebbe fare; soggiungendo che in ogni caso, per menomare la complicazione, era meglio adottare il sistema del discarico, anziché quello dei rimborsi. Nè mi si venga a dire che nella legge lombarda questa distinzione appena occorre, imperocchè siamo sempre in uno stato di cose diverse.

La legge lombarda non ha quasi da occuparsi di quote inesigibili, perchè si tratta sempre di imposte di contingente la cui esazione viene essenzialmente assicurata da buoni catasti tenuti al corrente, per cui non ci è pericolo che la riscossione possa essere defraudata.

Presidente. L'onorevole Pernati fa una proposta?

Senatore Pernati. Mi sono limitato a fare alcune osservazioni poichè credo inutile fare proposte.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Non facendosi nessuna proposta, rinunzio alla parola.

Presidente. Metto allora ai voti l'articolo tal quale sta, e come l'ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 91. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nel precedente articolo, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse »

Cambray Digny. In questo articolo, invece di dire *articolo precedente*, si deve dire *art. 88*.

Presidente. Con questa correzione metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Ora viene in votazione l'art. 89 che è stato sospeso.

« L'esattore e il ricevitore che abbiano diritto a rimborso ai termini degli articoli precedenti dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte dentro il corso del settembre dell'anno successivo.

» Se nel corso del novembre l'Amministrazione non abbia liquidati e pagati i rimborsi, l'esattore e il ricevitore otterranno sulla rata del dicembre uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

(Approvato.)

« Art. 92. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4. »

(Approvato.)

« Art. 93. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si

aggiunge nei ruoli alla imposta e alla sovrimposta ed è repartito tra il Comune e la Provincia. »

(Approvato.)

« Art. 94. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti, o per quella parte della sua gestione, che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune. »

» In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 8.

» Quando l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare l'esattoria terminato l'anno in corso; quando fosse un minore non emancipato, l'appalto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente. »

Senatore Pernati. Domando la parola.

Senatore Tecchio. Mi permetta solo una parola per fare correggere un errore di stampa. In principio del primo capoverso dove è detto « In caso di morte dell'esattore e del ricevitore » si deve dire invece « In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, ecc. »

Presidente. Si farà questa correzione.

La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Vedo che in quest'articolo si prevedono diversi casi, ma mi pare che uno se ne sia ommesso, che pure sarebbe bene fosse risolto. Si accenna non farsi luogo alle visite di cassa, che non si possono fare se non nel caso di ritardo nei versamenti; si parla del caso di morte dell'esattore e del modo con cui vi si provvede. Ma non si parla del caso di fuga dell'esattore, e del come si provveda in tale caso.

Vi si dovrebbe provvedere, mi pare, cogli atti di esecuzione sulla sua cauzione.

Probabilmente la fuga non potrebbe succedere che alla vigilia o all'antivigilia della scadenza del bimestre, quando cioè la cassa contiene ormai tutte le somme versate dai contribuenti, e ch'egli naturalmente si porterebbe via.

Ora, essendosi tolte di mezzo molte delle cautele adottate dalla legge lombarda ed ogni responsabilità degli Amministratori del Comune, su cui poggia il sistema di quella legge, io non vedo abbastanza assicurato il pagamento pronto del bimestre che scade al Governo, alla Provincia, e specialmente al Comune. Per la vendita della sua cauzione, che può essere data in beni stabili, si dovrà fare un procedimento, ma passerà molto tempo, e la vendita, per quanto si faccia sollecitamente, non avverrà prima di qualche mese; ma intanto bisogna pure che questi denari siano rappresentati e prontamente da qualche duno allo Stato, alla Provincia ed al Comune.

Ora, io domando, chi avrà l'obbligo di rappresentarli in tutte tre quelle casse? Si può trattare anche di somme egregie; l'esattoria di Firenze, se non erro, è di 13 milioni di acollo, il bimestre quindi sarebbe di 2 milioni, somma abbastanza forte; e se l'esattore

manca, non è designato da chi debba farsi il pagamento allo Stato, alla Provincia ed al Comune.

Senatore **Cambray-Digny**. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. L'onorevole Senatore **Pernati** domanda chi pagherà, nel caso in cui l'esattore fugga, o manchi: ma parmi che egli abbia dimenticato che vi è il ricevitore, il quale è obbligato a pagare il non riscosso per riscosso . . .

Senatore **Pernati**. Non nel Comune.

Senatore **Cambray-Digny** . . . ed il quale poi ha il diritto di fare tutti quanti gli atti necessari per ottenere il rimborso delle somme che egli abbia pagate. La legge parla abbastanza chiaro, e non parmi sia il caso di dover dare più estese spiegazioni.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 94.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 95. L'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Senatore **Scialoja**. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io propongo una nuova relazione di questo articolo, per dire in parte le medesime cose, ma un po' più chiaramente, ed anche per farvi una piccola aggiunta: e spiegherò brevemente il mio pensiero, affinché la lettura poi del mio emendamento abbia un anticipato commento per il Senato.

L'art. 95, di cui il nostro signor **Presidente** ci ha dato lettura, in sostanza che cosa vuole? Vuole che le leggi, che regolano la contabilità dello Stato, siano applicabili anche a questi esattori, quantunque siano esattori per appalto.

Ora io vorrò per l'appunto che questo si dicesse così come l'ho esposto, cioè presso a poco colle medesime parole: « l'esattore ed il ricevitore sono sottoposti alle prescrizioni delle leggi sulla contabilità dello Stato », e perchè in quelle medesime leggi è fatta parola del giudice, che è chiamato a pronunciare sopra i conti da una parte e dall'altra, e sopra i casi di deficienza e di danni per colpa od omissione, ad evitare anche ogni fallace interpretazione, io direi che « sono sottoposti alle leggi sulla contabilità dello Stato; ed alla giurisdizione della Corte dei Conti. »

Ho poi detto leggi, anziché legge, sebbene l'ultima che la Camera dei Deputati ed il Senato hanno adottata, provveda in genere alla contabilità dello Stato; perchè ne potrebbero essere fatte in appresso delle altre, le quali venissero in aggiunta a questa. Fin qui credo non vi sia difficoltà alcuna.

La nuova redazione è chiara per se stessa e molto più chiara dell'altra, dove, parlandosi di discipline della contabilità e non di legge, avrebbe potuto fare supporre che imponeva agli esattori l'obbligo di avere

soltanto quei tali registri a quel tale modo che le discipline della contabilità dello Stato vogliono che si abbiano; noi vogliamo qualche cosa di più, vogliamo l'osservanza degli obblighi e delle pratiche che sono prescritte per legge.

Aggiungerei però qualche cosa la quale potesse far meglio rientrare questa legge nel quadro generale delle nostre istituzioni e sopra tutto della Corte dei Conti, che è pur recente fra noi.

Il disposto dell'articolo 86 di questo disegno di legge, quale fu già adottato dal Senato in una delle tornate precedenti, dice così:

« L'esecuzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

» La vendita si fa di tre ordinanze del Prefetto, se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del ricevitore. »

Signori Senatori; dopochè la Camera dei Deputati ebbe votato l'articolo che voi avete confermato ed approvato l'altro giorno, e che oggi io vi ho letto, dopo che, dico, la Camera dei Deputati ebbe votato quell'articolo, essa Camera ed il Senato approvarono una legge, la quale, sebbene non tutta entrata in esecuzione, è però in parte applicata oggi ed eseguita: ed è applicata ed eseguita precisamente nella parte dove si trova l'articolo di cui io sto per darvi lettura, il quale dice così:

« Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione, o di danno arrecato all'erario per fatti o per omissioni imputabili a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 58 e 65 (fra cui sono tutti quelli che maneggiano il denaro pubblico), la Corte dei Conti potrà procedere tanto contro di essi, quanto contro i fidejussori. » E qui mi fermo perchè i quattro quinti delle cauzioni sono dati da terzi, e il Prefetto e il Ministro potrebbero ordinare la vendita senza sentire le ragioni di questi anche prima del giudizio sul conto.

Alla giurisdizione dunque ordinaria e naturale della Corte quale giudice del conto, fu aggiunta anche questa di giudice per danni ed interessi, e sugli accertamenti delle deficienze.

Ora in qual caso potrebbe un Prefetto, o il Ministro delle Finanze ordinare la vendita della cauzione? Certamente in caso di deficienza o in caso di danno derivante da colpa, o da uno di quei difetti di versamento, che sarebbe omissione, e che poi va a finire in uno sbilancio di conto. Ora, Signori, che cosa verrebbe dalla nuda applicazione di quell'articolo 86? Forse l'abolizione di questa parte della giurisdizione della Corte dei Conti, e voi siete padroni di pronunziarla, ma credo che non sarebbe molto serio l'abolirla oggi inentre l'avete adottata ieri, facendo eco a un progetto venuto dall'altra Camera e lungamente discusso. In ogni modo, voi non vorrete distruggere la giurisdizione più ampia che ha la Corte dei Conti, che è quella

di giudicare sui conti. Ebbene, la legge sui conti dice che questi giudizi si fanno « o per presentazione volontaria del conto, o per esser chiamati il contabile dal Procuratore generale a dare il conto. »

Or quando il Prefetto avrà ordinata la vendita della cauzione, il contabile deve, perchè la sua gestione è cessata, presentare il suo conto alla Corte dei Conti.

Se la Corte giudicandolo, troverà che ammesse tutte le partite di entrata, tutti i versamenti, il conto è pareggiato, e quindi pronunzierà sovraneamente, poichè in questa materia è giudice sovrano, che in tutte le sue partite il conto è pareggiato, il vostro contabile con questa decisione alla mano chiamerà l'amministrazione dinanzi alla giustizia ordinaria e domanderà il rifacimento dei danni e degli interessi.

Quindi se anche lasciando l'articolo 86 con l'interpretazione più lata che potrebbe avere, quante volte nulla si aggiungesse in altri articoli di questa legge, si volesse indurre da quello abolizione di una parte di giurisdizione della Corte dei Conti, non avreste mai sfuggito quest'inconveniente, cioè che, pel desiderio di fare un po' più presto, l'amministrazione dello Stato si esporrebbe a giudizi per danni ed interessi, contro coloro che amministrativamente avessero potuto ordinare la vendita della cauzione per una deficienza o per una omissione pregiudizievole non ancora riconosciuta dal giudice competente. Ometto poi di considerare la cattiva conseguenza che potrebbe avere un simile procedere nell'ordine generale dell'amministrazione.

Quando il giudice competente abbia giudicato che non esisteva deficienza e che vi fu a bitrio o negligenza nell'ordinare la vendita della cauzione, come potrebbe rimanere in carica quel tal Prefetto, come potrebbe presentarsi in Parlamento quel Ministro che l'ordinava? Perchè esporci a far discutere simili atti?

Io quindi penso che si potrebbe facilmente ovviare a quest'inconveniente con un'aggiunta all'articolo 95 e direi così:

« L'ordinanza del Prefetto o del Ministro, di cui all'articolo 86, sarà notificata alla parte interessata. Questa fra cinque giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendente di finanza, e l'affare sarà deferito alla Corte dei Conti.

» L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come ordinanza di sequestro di frutti sino a giudizio definitivo. L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato ».

A questo modo se l'ordinanza non è opposta, la legge avendola elevata a sentenza, poichè vi è l'adesione della parte, il contabile non avrebbe la facoltà di chiamare in giudizio per danni ed interessi l'amministrazione. Se d'altra parte il contabile si oppone, l'affare è deferito a quel giudice, a cui simili affari avete voluto, con la legge votata l'anno scorso, che fossero deferiti, cioè alla Corte dei Conti. Ed allora se la Corte dei Conti troverà che la deficienza esiste, che esiste il danno cagionato allo Stato per negligenza

del contabile, l'ordinanza sarà commutata in una sentenza, i cui effetti sono tali, cui nessun contabile potrà sottrarsi, anche quando la Corte, perchè composta di uomini, errasse, come può errare ogni giudice.

Si dirà forse, che nel frattempo lo Stato perde. Veramente io non so trovare che cosa perda. Non perde la cauzione, perchè ci è il vincolo ipotecario. Non perde i frutti, perchè io propongo che quando l'ordinanza è opposta, si converta in un'ordinanza di sequestro di frutti, sicchè i frutti sono ritenuti ed accumulati col capitale.

Perde forse l'interesse del danaro che gli sarà pagato più tardi? Ma neppure, o Signori, perchè il giudice competente, la Corte dei Conti, quando avrà riconosciuto il debito, aggiunge sempre alla condanna, come pure deve per legge, la condanna sui frutti, dal giorno della deficienza accertata, e del danno cagionato. Perciocchè sebbene talvolta non si possa determinare il giorno in cui la deficienza rappresenterebbe l'appropriazione del danaro dello Stato fatta dal contabile, o quello in cui fu consumato il danno, pure il giorno in cui fu accertato l'una o l'altro è certamente il giorno dopo del quale non ha potuto avvenire; quindi da quel giorno in poi gli interessi sono dovuti allo Stato. Dunque lo Stato non si espone alla perdita della cosa principale. Non perde gli interessi, acquista i frutti che si aggiungono al capitale per colmare la deficienza medesima; io non veggio quindi ragione alcuna per cui si debba applicare al caso presente l'aforismo *solve et repete* fatto valere rispetto al contribuente.

L'esattore deve pagare allo Stato somme ch'egli deve riscuotere in determinati giorni; sicchè è naturale che il contribuente debba pagarle e poi ripeterle dallo Stato.

Ma altre sono le relazioni tra lo Stato e l'esattore e il ricevitore.

Quando il contabile ha mancato ai suoi impegni, ha fatto un vuoto, lo Stato non ha altro interesse che di essere pagato, e l'interesse grandissimo di essere pagato in modo che non possa dare alcuna ragione all'altro d'avergli fatto un sopruso che lo autorizzi a ripetere i danni e interessi.

Ripeto dunque che io non trovo nessuna ragione perchè l'art. 86 possa avere questa conseguenza, di annullare ciò che avete creato di recente; di esporre, nonostante questo annullamento, lo Stato ad un giudizio per danni e spese, che sicuramente deve aver luogo.

Ma dissi che lo Stato non è neppure esposto alla perdita degli interessi, perchè il contabile, nel caso della deficienza accertata dal giudicato della Corte dei Conti, dovrà gli interessi dal giorno dell'accertamento della deficienza non i frutti che può rendere la cauzione, perchè l'ordinanza valendo come sequestro accumula questi frutti al capitale.

Essendovi dunque ogni specie di garanzia, io non trovo ragione della citazione di rinnovamento della legge sulla contabilità dello Stato a questo riguardo, e quindi raccomando al Senato l'adozione del mio emendamento.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori! Io prego il Senato di permettermi di esporre brevissimamente l'impressione che fece sull'animo mio la proposta dell'onorevole Scialoia.

Io non parlo a nome della Commissione, perchè non ci è stato tempo di consultare i colleghi di essa sopra un argomento così delicato e così complesso; ma non posso a meno di sottoporre per parte mia al Senato ed all'onorevole Scialoia qualche osservazione che mi suggeriscono le sue parole.

Pare a me che intorno alla prima parte del suo emendamento non possa sorgere questione alcuna.

La Commissione, accettando l'art. 95 nella forma attuale, intese sempre che gli esattori ed i ricevitori in quanto maneggino danaro pubblico, sono soggetti al giudizio della Corte dei Conti sul loro operato. Nessun dubbio vi ha per conseguenza intorno questa parte del suo emendamento.

Ma sulla seconda parte, io non posso nascondere all'onorevole mio amico Senatore Scialoia ed al Senato che mi sorgono dubbi gravi.

In primo luogo, l'articolo da esso letto della legge sulla contabilità dello Stato riguarda le deficienze. Ora, o Signori, non vi sono deficienze possibili presso gli esattori e presso i ricevitori, i quali sono tutti obbligati a pagare il non riscosso per riscosso, ai quali non si può fare il riscontro di cassa, i quali devono rappresentare a un dato giorno una data somma. Ripeto, che non vi sono deficienze possibili; vi può essere bensì mancanza ai patti imposti loro dal contratto e dalla legge, la quale mancanza è naturalmente, facilmente giudicabile dall'autorità amministrativa, imperocchè, o l'esattore ha pagato a quel dato giorno lo intero ammontare delle imposte fondiarie e i nove decimi delle imposte non fondiarie, o non l'ha pagato, se non l'ha pagato, è passibile delle norme dell'articolo 86, e non vi è luogo a dubbi.

Ma si dirà: ma esso deve poter fare osservazioni e portare le sue ragioni; ma, la legge non ammette ragioni: la legge ammette soltanto il diritto di essere rimborsato; non ammette che esso non paghi qualunque non abbia riscosso.

Dunque, o Signori, opposizioni all'ordinanza del Prefetto che inculca il sequestro e la vendita della cauzione, non sono legalmente possibili a farsi: questo almeno a me pare che sia l'effetto del complesso delle disposizioni di questa legge.

Non essendo adunque l'esattore e il ricevitore veri e proprii contabili come lo sono i cassieri dello Stato, non essendovi possibilità di deficienze, non essendovi possibilità di danni all'infuori di quelli che proven-

gono dall'aver mancato di adempire esattamente alle prescrizioni della legge, io non vedo che questo giudizio della Corte dei Conti abbia elementi di possibilità.

Quest'è l'impressione che sorge ora nell'animo mio e dico di più o Signori, se voi ammettete in tutti gli esattori ai quali il Prefetto ordinerà il sequestro o la vendita della cauzione, il diritto di fare opposizioni e di trascinare l'amministrazione in un lungo procedimento presso la Corte dei Conti, ma cosa ne dirà il ricevitore? Il ricevitore, il quale è sempre obbligato a pagare quando anche l'esattore non abbia fatto il versamento, si troverà grandemente pregiudicato dalle dilazioni di questo giudizio il quale verrebbe spesso non ne dubitate, perchè quando uno si trova esposto alla vendita della sua cauzione, se anche sappia di avere tutti i torti possibili, comincerà dal fare opposizione se non altro per guadagnar tempo.

È perciò che in questa seconda parte della proposta dell'onorevole Scialoia io vedrei veramente un pericolo, e più che pericolo per le pubbliche finanze, vedrei pericolo per le Province, le quali dovendo pagare un aggio al ricevitore, si troverebbero esposte a pagare un aggio forse maggiore, inquantochè il ricevitore si troverebbe a sua volta più esposto di quello che dovrebbe secondo il concetto della legge.

D'altra parte dirò francamente, non essendo veri e proprii contabili questi nostri agenti della riscossione, non potendosi far loro verificazioni di cassa, non vedo che si offendano i diritti della Corte dei Conti e di quella legislazione già deliberata dai due Rami del Parlamento, ammettendo questa nuova disposizione della legge.

Queste sono le impressioni che mi si sono spontaneamente affacciate nel tempo che il Senatore Scialoia faceva il suo discorso; del resto lascio al Senato e alla Commissione il decidere.

Senatore **Scialoia.** Domando la parola.

Presidente. Mi permetta che prima rilegga il suo emendamento.

L'emendamento che farebbe il Senatore Scialoia sarebbe di sostituire all'articolo 95 il seguente:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti alle prescrizioni della legge sulla Contabilità dello Stato e alla giurisdizione della Corte dei conti.

» L'ordinanza del Prefetto o del Ministro, di cui all'art. 86, sarà notificata alla parte interessata. Questa fra 5 giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendente di Finanza, e l'affare sarà deferito alla Corte dei conti.

» L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come ordinanza di sequestro dei frutti sino al giudizio definitivo.

» L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Appunto ad evitare tutte le questioni di competenza che, coloro che si occupano delle cose del loro intendono come siano gravi, tende la proposta da me fatta.

Io desidero che l'articolo parli chiaro; e quando la Commissione credesse che bisogni fare delle distinzioni perchè sia più chiaro, io non sono alieno che l'articolo venga da essa studiato e riformato.

Ma che l'art. 86 possa passare nella sua generalità come è, io lo nego ricisamente.

E di fatto, o Signori, diceva l'onorevole Cambrey-Digny: non vi possono essere deficienze. Io anzi tutto risponderò: l'art. 63 della Legge sulla contabilità generale dello Stato, votato da voi dopo che la Camera dei Deputati ebbe votato l'articolo che voi avete votato l'altro giorno, quell'articolo non parla solo di casi di deficienza.

L'art. 63 dice, in caso di deficienza accertata dall'Amministrazione e dei danni (ecco l'espressione generica) arrecati all'erario per fatti o per omissioni imputabili a colpa, o negligenza ecc.

Sicchè ammesso anche il caso in cui non vi possano essere quelle specie di mancanze di versamenti, o di difetto di denaro che propriamente si chiamano oggi deficienze, vi sarebbe sempre un fatto o un'ommissione imputabile a questo individuo che voi consentite che sia giudicabile dalla Corte dei Conti, fatto od omissione che sono i due soli possibili modi di recar danno ad un altro.

Ma è poi vero assolutamente che non vi possano essere deficienze?

Ricordate, o Signori, che un decimo dell'ammontare della imposta della ricchezza mobile non è versato dall'esattore se non dentro due mesi.

Immaginate che un esattore, e sventuratamente l'esempio non è rarissimo, che un esattore fugga in quei due mesi, e precisamente quando avendo riscosso il decimo o gran parte di esso, che nelle grandi città può essere una cospicua somma, non l'abbia ancora versato perchè non ancora scaduto il tempo utile per versarlo: l'amministrazione s'impadronisce de' suoi libri e trova che i contribuenti hanno pagato e hanno ritirato le ricevute, per cui non sono più tenuti a pagare.

Come chiamerete voi questa mancanza?

Io per me la chiamo deficienza: sarebbe il caso in cui il Prefetto immediatamente successe un'ordinanza per la vendita della cauzione, che, nel caso da me figurato, sarebbe probabilmente data da un terzo. Ma questo è precisamente uno di quei casi che la legge sulla contabilità nello articolo da me letto vuole che siano giudicati dalla Corte dei Conti.

Spicchi pure l'ordinanza il Prefetto, ma perchè diventi esecutiva, ed abbia l'efficacia di una sentenza, attendete che con lo scorrere di cinque giorni sia implicitamente

accettata dalle parti, perchè così almeno coprite l'Erario dal pericolo di un giudizio di danni: e se l'interessato si oppone, permettete che senza verun pregiudizio dello Stato conosca di questa opposizione un giudice speciale a ciò chiamato dalla legge. Siete voi che volete esporre lo Stato a dei pregiudizi di danni ed interessi, siete voi che volete esporlo a pericoli, e sono io che voglio salvarlo.

Il danno, ripeto, che lo Stato potrebbe risentire, sarebbe la mancanza degli interessi su questa somma, ma li avrà più tardi, perchè la sentenza che riconoscerà la deficienza o il danno vi aggiungerà gli interessi.

Dunque, se da una parte non avete alcuna necessità che giustifichi il vostro procedere, dall'altra esponete l'Erario a pericolo; siete voi dunque che per un lusso di eccezioni alle leggi vigenti volete incorrere in questo pericolo, ed espervi a questo danno, non io che, rientrando indirettamente nella legge, voglio salvare l'Erario da questo danno e da questo pericolo.

Si è obbietto che si entrerà sempre in lunghe procedure le quali in certi casi possono riuscire pregiudicevoli. Studiate questi casi. Se me li potete indicare e distinguere, discuteremo: ma oggi per i casi che interessano lo Stato io sento di essere nel giusto e fondato in ragione.

Quanto poi alla lunghezza della procedura, o Signori, posso dirvi assolutamente, ricisamente che non avranno luogo questi giudizi lunghi, perchè, quando l'opposizione fra cinque giorni dovrà pervenire all'Intendenza, voi col vostro Regolamento ordinerete che l'Intendente la mandi al Procuratore generale della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti ha una procedura speciale, sommarissima fra le sommarie, e giudicando su questa opposizione, potrà pronunziare nel corso di pochi giorni, perchè non si tratta di esaminare il conto, ma bensì il caso speciale in questione, e che per conseguenza verrà corredato di tutti quei documenti sui quali il Prefetto ha dovuto pronunziare, ovvero il Ministro.

Sicchè la lunghezza da voi temuta non è neppure un timore che abbia fondamento di fatto.

In quei 20 o 30 giorni che potranno intercedere, il Governo non risentirà danno alcuno, il ripeto, perchè i frutti si troveranno sequestrati per effetto dell'ordinanza medesima, e gli interessi saranno pagati dal contabile.

Dunque, rispondendo al mio amico onorevole Cambrey-Digny, dico che se anche non vi potessero essere deficienze, vi sarebbero sempre danni all'Erario, e quindi l'art. 63 sarebbe applicabile: che deficienze vi possano essere, ne ho indicato un caso tra quelli che sogliono spesso avvenire: che infine il pericolo a cui può essere esposto l'Erario dall'art. 86 è grave, e che il danno che può risentirne dall'applicazione del mio emendamento è nullo.

Quindi ripeto quello che ho già detto una volta. Quando mi vedo a fronte di una eccezione, la quale

per se stessa è sempre odiosa, come eccezione, e che espone a gravi pericoli lo Stato senza nessun beneficio, io voto contro di essa, specialmente quando l'eccezione consiste nello sconvolgere il corso ordinario delle giurisdizioni.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ora che ho inteso lo svolgimento della proposta dell'onorevole Senatore Scialoja e le risposte che vennero dal banco della Commissione, confesso che è sorta anche in me qualche dubbio intorno agli inconvenienti che quest'articolo potrebbe avere; imperocchè poniamo il caso che si sia in una provincia lontana (non bisogna dimenticare che la Corte dei Conti è un magistrato centrale): un esattore manca al suo ufficio e non paga affatto o non paga tutta la somma che deve pagare alla scadenza; allora il ricevitore deve procedere contro la cauzione dell'esattore: vediamo che differenza vi è tra il sistema proposto nella legge e quello che propone l'onorevole Senatore Scialoja.

Secondo la legge, passati i giorni da essa stabiliti, l'esecuzione contro l'esattore ha luogo mediante la vendita della cauzione, la quale si fa dietro ordinanza del Prefetto (faccio ora il caso che si tratti della vendita della cauzione di un esattore), quindi si intende che il ricevitore abitante nella Provincia facilmente darà ragione di questa mancanza di pagamento per parte dell'esattore, porterà, occorrendo, il suo ruolo stesso sopra cui sono segnati tutti i debitori di tutti gli esattori; non avrà forse anche bisogno di farne fare un estratto autentico, e via discorrendo, ed il Prefetto, sull'ispezione probabilmente dei documenti originali stessi, spiegherà l'ordinanza dietro cui si fa la vendita della cauzione.

In tal modo il ricevitore trova la somma che egli intanto è obbligato ad esporre per conto dell'esattore, giacchè anch'egli ha l'obbligo di pagare il non scosso per iscosso.

Invece se si applica il sistema che l'onorevole Scialoja propone, deve notificarsi alla parte, che si sta per procedere alla vendita della cauzione; la parte fa opposizione; questa opposizione viene mandata alla Corte dei Conti; quindi si apre un giudizio presso la Corte stessa davanti alla quale è l'una e l'altra parte dovranno far valere le loro ragioni.

Mi pare che davvero si apre una porta abbastanza larga, perchè, come prevedeva l'onorevole Cambry-Digny, quell'esattore, il quale non intende soddisfare presto al suo dovere, abbia modo di trarre assai in lungo prima che si venga al fatto, ed intanto il ricevitore si troverà esposto ad uno sborso della somma dovuta dall'esattore, e sarà pure obbligato a spese pel giudizio che sta per aprirsi; perciò io temo davvero che ne debba venire un rilevante aggravamento nello aggio del ricevitore.

Che poi questo inconveniente lo si possa temere, me lo dimostra un fatto recente, il quale consiste

nell'interpretazione data a questo articolo testè letto dall'onorevole Senatore Scialoja nella parte del Regolamento della legge di contabilità generale, che è stato pubblicato qualche tempo fa, sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato; ivi fu detto per lo appunto che nulla era innovato allo stato delle cose per ciò che riguardava gli esattori col sistema dello scosso e non scosso.

L'onorevole Senatore Scialoja prendeva un caso di deficienza e di omissione, perchè l'esattore, in casi di imposta non fondiaria, è soltanto obbligato a pagare i 9/10; a me pare per altro che è solo differita la scadenza dell'ultimo decimo, di modo che nel fare il ruolo si scriverà per esempio « scadenza al 1. febbraio 1871 tanto per fondiaria e tanto per i 9/10 di non fondiaria », e poi al 1. aprile tanto per fondiaria tanto per i 9/10 di non fondiaria allora scadenti, per il decimo scadente solo allora per l'indugio accordato. Io sono d'avviso che alla fine dei conti questo decimo differito viene ad avere la sua scadenza in un giorno determinato dalla legge; in una parola non è nè più nè meno che una rata qualunque che scade ad epoca determinata sebbene ritardata, nella presunzione abbastanza ragionevole che la tassa non fondiaria non si possa far pagare tutta, e che si debba dar tempo all'esattore ad esserne scaricato. Mi pare quindi per questa parte non ne venga un timore di deficienza di cassa.

È fuori di dubbio che la posizione di questi esattori che pagano il non scosso per riscosso, è diversa da quella degli altri contabili, ed è evidente che potrà benissimo un contribuente accordarsi coll'esattore e non pagare due anni interi, se così si vuole; e in questo caso, purchè paghi l'esattore, nessuno ha niente a ridire. Parimenti potrà benissimo un Esattore per un anno, per due anni, se volete, non fare versamento di sorta al ricevitore purchè il ricevitore paghi per lui, e all'uopo possono bensì intervenire accordi; quindi è fuori di dubbio che la posizione di questi contabili è molto diversa da quella di un contabile ordinario, il quale incassa denaro di cui non può far uso qualsiasi, danaro che deve tenere a disposizione dell'amministrazione e di cui non può servirsi se non colle forme e nei modi prescritti dalle leggi.

Io temo per conseguenza che l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Scialoja abbia inconvenienti abbastanza gravi. È fuori di dubbio che se si volessero portare avanti la Corte dei Conti tutte le peripezie che possono avvenire per ritardi di pagamento in tutte le ricevitorie e le esattorie, verremmo davvero ad accrescere i disturbi e gli imbarazzi.

Ad ogni modo temo che il risultato sia di aprire una porta per gli esattori che desiderano prolungare il momento di soddisfare al loro debito, e di aumentare i carichi della provincia.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Ministro delle Finanze. Mi permetto di aggiun-

gere poche parole. Osservava ancora l'onorevole Senatore Scialoia, che quando questo fatto avvenisse, il Prefetto dovrebbe essere destituito; io credo che certamente meriterebbero un rimprovero, una punizione sia il Prefetto sia il Ministro quando si potesse tacciarli di negligenza, od anche peggio assai se si trattasse di un proposito deliberato di non fare il bene; ma se avvenisse qualche equivoco non imputabile a chiochessia, io sono d'avviso che lo Stato non dovrebbe privarsi dell'opera di un buon magistrato per un semplice errore, come per esempio se, per un equivoco, fosse da lui venduta una cauzione, la quale non si doveva alienare.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Le cose dette dall'onorevole Ministro provano poco nella specie, appunto perchè provano troppo; cioè provano contro la giurisdizione data dall'art. 63 della legge sulla contabilità alla Corte dei conti per deficienza; per danni arrecati all'Erario. Questa Legge avrebbe già, secondo lui, sopraccaricato di troppo le sue già gravi incombenze.

Io dico dunque che si poteva tener conto di questa ragione allorché il Parlamento discusse l'art. 63 della legge sulla contabilità generale e prima che fosse adottata; ma oggi che quell'art. 63 da me citato è stato discusso dalle Camere ed è diventato legge, dopo che la Camera dei Deputati aveva votato il progetto che voi discutete oggi stesso, non mi pare che si possa più esaminare se convenga o no commettere alla Corte dei conti la giurisdizione sopra questa materia.

Mi potrete dire che questi esattori non sono contabili; ma allora il vostro art. 95, permettetemi che lo dica, non ha senso alcuno.

E qui io fo un dilemma: sono essi considerati come contabili, o no?

L'altro giorno Voi dichiaraste che di fronte alla legge penale sono contabili come qualunque ufficiale pubblico dello Stato; oggi questi contabili come li volete considerare? Come semplici appaltatori di strade o di opere pubbliche?

Ebbene allora non sono più sottoposti alla legge della contabilità dello Stato, e i loro conti non saranno più giudicati dalla Corte dei conti, avrete fatto un altro buco a quella specie di contabilità che volevate rendere più solenne e più compatta.

Ma voi stessi pot'anzi diceste che non avevate difficoltà di sorta a chiarire su questo punto l'articolo 95 da Voi proposto, ed avete ripetuto che per regola questi signori sono sottoposti alla legge di contabilità e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Voi dunque che cosa volete fare? sottrarre forse alla giurisdizione della Corte dei conti questi esattori solo per una parte?

Sta bene, ditelo chiaramente.

Ma se li sottraete a questa giurisdizione pe' casi di deficienza e di danni, e ve li lasciate pei conti; non potete togliere al contabile, la cui cauzione fu venduta,

il diritto di far discutere il suo conto, e allora, nel giudizio pieno del conto, la Corte dei conti più tardi, è vero, ma pur sovraneamente può pronunziarsi in senso opposto all'ordinanza del Prefetto, dichiarando in un giudizio distinto che deficienze, che danni che non fatti versamenti a compimento del suo debito non vi sono per parte dell'esattore, perchè il conto è pareggiato.

Per ciò che riguarda l'azione del ricevitore contro l'esattore, io non so se debba entrare mai sotto la giurisdizione sia del Prefetto, sia della Corte dei conti, perchè essa non ha fondamento d'una relazione fra loro e lo Stato.

Ma in ogni modo, ci entrassero pure: questa legge ha fatto tante cose miracolose, e può fare anche questa: ci entrassero pure, lo che non credo, è non pertanto innegabile che il vostro articolo 86 ha una portata generale; e di più è innegabile che la maggior parte dei casi a cui esso è applicabile si fondano sulle relazioni di questi esattori o ricevitori collo Stato.

Dunque voi con esso articolo provvedete principalmente ai casi in cui la vendita della cauzione sia fatta nell'interesse dello Stato. Ora, la vendita della cauzione nell'interesse dello Stato o è una vendita abusiva, o è fondata sopra una deficienza o sopra una mancanza di versamento, cagionata per omissione o per negligenza o per mala fede del contabile. Non potete uscire da questi cancelli.

Dunque se volete togliere, ripeto, questa giurisdizione che avete ieri dato alla Corte, fatelo pure: fate leggi che non arrivino neppure, come quelle di Firenze di una volta, dall'ottobre al novembre; fatte pur leggi e disfatele anzi prima che sieno entrate in esecuzione; ma voi non sarete mai riusciti al vostro intento, se non disfate in tutto e per tutto le nostre leggi contabili; se cioè continuate ad ammettere che il giudizio del conto deve in ultima analisi essere deferito alla Corte dei conti, e che l'esito di questo giudizio può essere in contraddizione della vostra eccezionalissima ordinanza e dar motivo a danni ed interessi. Volete esporre l'Erario a questi danni? Se la Commissione lo vuole, io credo e confido che nol vorrà il Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Tecchio. Se mi permette l'onorevole Senatore Cambray-Digny, non avrei a fare che una brevissima osservazione.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Le gravi quistioni mosse dallo onorevole Senatore Scialoia nel suo eloquente discorso procedono tutte dalla ipotesi, che la Legge sulla contabilità generale dello Stato comprenda anche gli esattori appaltatori che assumono di versare il non riscosso come riscosso; dalla ipotesi cioè che codesti esattori appaltatori sieno *contabili pubblici*, nel senso al quale accenna quella legge.

La Commissione è di parere affatto contrario a tale ipotesi: la Commissione non crede che quella legge

si estenda agli esattori appaltatori, perchè costoro, a rigor di termini, non sono e non possono dirsi contabili dello Stato, e non è punto vero che la Commissione abbia già mostrato di ritenerli *contabili dello Stato* quando dettava l'art. 74 *ter* (oggi divenuto 75), nel quale è stabilito che l'esattore abbia ad essere *considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che ei commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi*.

Qualora la Commissione li avesse senz'altro ritenuti per contabili dello Stato, non avrebbe avuto mestieri di proporre quella esplicita disposizione che dal Senato, non che meritevole di accettazione, fu stimata degna di plauso.

Quella esplicita disposizione diveniva utile e necessaria appunto perchè, non essendo essi contabili pubblici, se alla presente legge quella esplicita disposizione non fosse stata aggiunta, essi sarebbero rimasti soggetti alle sole pene ordinarie dei delinquenti comuni per quantunque a commettere gli abusi si valgano e del loro ufficio e carattere di esattori, e dei poteri speciali che per la presente legge agli esattori competono.

Ora, miuno è il quale non vegga che, dichiarando che gli esattori saranno considerati come *pubblici ufficiali* per un effetto determinato, non solo non si viene ad ammettere, ma anzi si viene ad escludere che essi sieno *pubblici ufficiali* per ogni altro effetto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori.

Io non sono tra quelli di cui, al principio del suo discorso, l'onorevole Scialoja disse che si occupano delle cose del foro. Riconosco la mia incompetenza in tali materie.

Senatore **Vigilani.** Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Non posso tuttavia ammettere che si voglia assolutamente ritenere l'art. 63 della legge come un articolo il quale estenda la sua azione agli esattori appaltatori, ossia agli esattori a scosso e non scosso.

Tanto è vero, o Signori, e ve lo diceva or ora l'onorevole signor Ministro, che nel regolamento per la applicazione della legge sulla contabilità dello Stato, formulato col concorso del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, fu introdotto l'articolo 16, in cui è detto:

« Quando gli agenti della riscossione sono sottoposti secondo le leggi, i regolamenti e i contratti all'obbligo di rispondere e versare le somme da loro dovute a scadenza fissa, le abbiano o no riscosse, in tal caso si osservano le speciali disposizioni della legge, dei regolamenti e dei contratti anzidetti. »

Or dunque, o Signori, risulta che il Consiglio di Stato o la Corte dei conti hanno ritenuto che a questa specie, se così vogliansi chiamare, di contabili non è applicabile l'art. 63 della legge sulla contabilità generale. Ed è naturale, o Signori, imperocchè, formia-

moci ben chiara l'idea delle cose, l'esattore appaltatore, l'esattore a scosso e non scosso, non è responsabile di qualità, non è che un debitore di quantità, voi potete senza dubbio procedere contro di esso quando nei termini del suo contratto e della legge egli non ha fatto i suoi versamenti; ma non potete parlare di deficienze, che siete autorizzati a verificare voi stessi nelle casse dei vostri contabili. Aggiungete questo; all'articolo 63 della citata legge, si parla, mi pare, quantunque io non l'abbia in questo momento sott'occhio, all'art. 63 si parla di omissioni e di fatti capaci di recar danno allo Stato; ma sapete voi quali sono questi fatti ed omissioni: sono gli errori e le falsificazioni nelle scritture, le omissioni nei registri. Questi sono i fatti e le omissioni che la legge sottopone al giudizio della Corte dei conti.

Per ciò che riguarda l'esattore e l'appaltatore, voi non potete verificare se abbiano riscosso o no il denaro; purchè vi paghi al giorno fisso, voi non avete altro a ripetere da lui.

In sostanza, o Signori, l'onorevole Scialoja diceva che sono tanti i casi.

Dei casi per me non ne vedo che uno solo; o l'esattore ha pagato, o non ha pagato nei termini nei quali la legge lo obbliga di fare i suoi versamenti: se egli non li ha fatti, si può addirittura vendere la sua cauzione senza esitanza, senza formalità di sorta.

L'onorevole Scialoja mi domanda che gli citi un caso, ma alla mia volta io lo sfido a citarmi il caso in cui l'esattore che non ha pagato possa esser tratto dinanzi alla Corte dei conti...

Senatore **Scialoja.** Sono io che l'applico tutti i giorni...

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore...

Senatore **Cambray-Digny.** Ma non a proposito di esattori del non riscosso per riscosso. Se si vuole entrare in una discussione accademica per sapere che cosa significa il sistema dello scosso pel non riscosso, o come noi diciamo a schiena, io sono qui a disposizione del Senato, ma son certo che ciò non lo divertirebbe troppo; ma, o Signori, io mi riferisco alla legge. La legge che cosa ha detto? Ha detto che al quinto giorno di ogni bimestre l'esattore deve pagare l'intero debito dei ruoli per l'imposta fondiaria e nove decimi per l'imposte non fondarie e che dentro il bimestre, è tenuto a pagare l'altro decimo. Ora, o Signori, l'esattore che non soddisfa a quest'obbligo non ha scuse di sorta; di fronte a questa legge i casi non sono possibili. Ve ne sarà qualcuno per chiedere il rimborso, ma per versare l'anticipazione non vi sono casi di eccezione di sorta. Signori, io non voglio ledere maggiormente il Senato prolungando la discussione; ritengo però che l'articolo 63 della legge sopra la contabilità dello Stato non è applicabile, che per renderlo applicabile, sarebbe necessaria una disposizione legislativa che la Commissione non crede opportuno di proporre al Senato.

Credo però che la Commissione non abbia difficoltà di accettare una modificazione all'articolo 95 ristretto alla prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Scialoja, là dove dice:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità; » la Commissione potrà accettare la di lui espressione, che ora non ho bene in mente...

Presidente. Eccone il tenore:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti alle prescrizioni della legge sulla contabilità dello Stato, e alla giurisdizione della Corte dei conti... »

Senatore **Cambray-Digny.** Sta bene: e continuare quindi « e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono i conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

In questi termini modificato l'emendamento dell'onorevole Scialoja, non credo che la Commissione abbia difficoltà di accettarlo; per me, lo accetto: quanto al resto dell'emendamento, io non posso accettarlo.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Era mia intenzione di non prendere la parola in questa questione, la quale mi pareva di ordine piuttosto finanziario che legale, e mi confermava tanto più in quest'intendimento quanto io sentiva, e credo a ragione, opporsi alla proposta dell'onorevole Scialoja.

Ma poichè dalla parte dell'onorevole Collega si è fatto appello specialmente alle persone che si occupano di cose forensi, siccome fra quelle che siedono a questo banco, io mi trovo nella condizione, non so se molto gradita, di occuparmi di questa materia, così mi faccio un dovere di esprimere al Senato francamente la mia opinione colle più brevi parole che mi sarà possibile.

La sensazione che a me produsse la proposta Scialoja, quando mi fu dato di leggerla attentamente e di metterla a confronto colle disposizioni dell'articolo 86 ora 87 di questo progetto di legge, è stata questa: che l'onorevole Senatore Scialoja ad un sistema molto semplice, molto spedito e sicuro, mirerebbe a surrogare un sistema complicato, lungo, e probabilmente non abbastanza sicuro e non scevro d'inconvenienti.

La pratica che ho delle cose forensi, e qui non parlo di dottrina ma di fatti, mi assicura che se noi approviamo ciò che vuole l'onorevole Senatore Scialoja, come l'onorevole Ministro delle Finanze diceva, apriamo una porta a fare delle opposizioni a questi atti amministrativi, opposizioni che vedremo moltiplicarsi, ed è naturale, in quanto che tutti coloro che si trovano in condizione, dirò così, disperata, come sarebbe appunto quella dell'esattore o del ricevitore minacciato dell'esecuzione sulla sua cauzione, si appiglieranno come i naufraghi a tutte le tavole che presentano qualche speranza di salvamento.

Potete quindi essere sicuri che queste opposizioni

non sarebbero infrequenti, e che anzi troppo spesso accadrebbero.

Quali ne sarebbero le conseguenze? Io non le ripeterò, perchè furono già enumerate; ma avremmo certamente lungaggini, avremmo incertezza di giudizi; per me però v'ha una ragione che credo la più decisiva in questa materia.

Io credo che gli atti contemplati nell'articolo 87 sono atti di parte, non sono atti di giudice.

Qui l'onorevole Scialoja ha invocato la disposizione dell'articolo 63 della legge sulla contabilità generale che parla di atti di giudizio, e della giurisdizione della Corte dei conti in materia di conti, senza parlare punto della facoltà di vendere la cauzione.

La legge in generale dice che la Corte dei conti potrà pronunciare tanto contro i contabili, i quali non sono certamente i vostri appaltatori, quanto contro il fidejussore anche prima del giudizio pel conto.

Voi dite che questo articolo si occupa principalmente del giudizio sui conti. Ma si tratta di un giudizio, Signori, nel caso nostro? Niente affatto: non è che un atto di esecuzione che si fa sopra la cauzione. Noi abbiamo autorizzati atti speciali di esecuzione per parte dell'esattore sopra i beni dei contribuenti, ora montiamo più in su, e dobbiamo far l'esecuzione non più contro il contribuente, ma contro chi esige dal contribuente; ora se coloro che hanno incarico di esigere dal contribuente, di versare nelle casse pubbliche a tempo determinato ciò che esigono, non adempiono a questo loro dovere, che cosa autorizza la legge a fare? Atti di esecuzione in odio di coloro che debbono riscuotere, in odio degli esattori, in odio dei ricevitori.

Chi fa questi atti di esecuzione? Li fa il Prefetto: il Prefetto secondo me, qui non fa il giudice, fa la parte.

Non ve ne stupite, Signori, il sistema è tutto affatto speciale: voi avete veduto che l'esattore stesso, quando procede contro i contribuenti, fa alcuni atti i quali, nella procedura ordinaria si fanno dal giudice, e non dalla parte. E precisamente in vista dell'indole speciale di questa materia, ha creduto il Senato d'investire il Prefetto della facoltà di far atti che sono per l'art. 86 proprii del giudice, accordandogli nè più nè meno che la facoltà di procedere ad atti esecutivi contro l'esattore e contro il ricevitore.

Io non veggio come questa disposizione abbia alcun che di comune col giudizio sui conti di cui parla l'art. 63 della legge sulla contabilità dello Stato, e vi confesso che se questa legge che invece ha preceduto la legge ora in discussione, fosse fatta a qualche distanza, da questa, io la voterei, tanta è in me la convinzione che le due leggi nulla hanno di comune; chè in una si tratta di atti dei giudici, nell'altra si tratta di atti di parte, e gli atti di parte, credo che noi gli ordiniamo in quest'art. 86 con un sistema che corrisponde interamente a quello che abbiamo adottato nell'altra parte

del procedimento esecutivo per la riscossione delle imposte.

Molto si preoccupa l'onorevole Senatore Scialoia delle conseguenze a cui si esporrà il Prefetto che, come parte, ripeto, procede agli atti esecutivi.

Ma ci siamo noi preoccupati delle conseguenze a cui si esporranno gli altri, che procedono ad atti di esecuzione?

E qual' è la grande responsabilità che assumerà il Prefetto, quando, accertato il fatto, che al primo di giugno un esattore o ricevitore non ha versato ciò che deve versare, rilascia il decreto con cui manda a vendersi la sua cauzione?

Io auguro ai Prefetti di non avere mai a fare altra cosa che possa impegnare maggiormente la loro responsabilità, se non di rilasciare l'ordinanza di cui parla l'art. 87, e credo che non accadrebbe mai al Ministro di dover prendere provvedimenti di rigore contro i Prefetti: poichè, per quanto si voglia fare poco conto della loro abilità, dobbiamo pure crederli capaci almeno di accertare una data, di accertare il fatto, se sia seguito un versamento.

Dirò di più: il Prefetto non sarà neppure originariamente quello la cui responsabilità rimarrà impegnata per questo fatto, poichè egli provvederà sulle carte che gli saranno trasmesse: risponderanno coloro che avessero abusato del Prefetto, l'avessero ingannato con documenti mendaci: ma se i documenti sono veri, la responsabilità del Prefetto non corre alcun pericolo.

Prima di chiudere queste mie osservazioni dirò ancora una parola in risposta al cenno che fece l'onorevole Scialoia dei fideiussori.

Io non capisco guari come i fideiussori possano essere degni di riguardi maggiori che non il debitore.

I fideiussori si pongono precisamente in luogo del debitore, e si ricorre ad essi perchè non si ha fiducia nel debitore.

Or dunque quando avvenga il caso che si agisca contro i fideiussori, questi diranno: abbiamo subito la sorte cui abbiamo voluto esporci. E non dimenticate, Signori, che in questa materia i fideiussori sogliono essere i tiranni degli esattori e dei ricevitori, perchè sono essi che ordinariamente raccolgono tutti i vantaggi di questi appalti. Nè crediate già che vi saranno molti particolari i quali andranno a prestare la cauzione che questo sistema esige: è noto che queste cauzioni sono prestate da persone danarose, che fanno scontare con usure cruenti il pericolo che corrono, e se nel giorno in cui, per mantenere i patti, resta impegnata la cauzione, o la vedono venduta, essi dovranno riconoscere che non sono andati incontro se non a ciò cui si erano esposti.

Per conseguenza io v'invito a votare con tutta tranquillità questo articolo quale sta scritto.

Senatore Scialoia. Io non intendo prolungare la discussione, ma dirò solo alcune parole sull'argomento in questione che è di molta gravità.

Presidente. Avverto il signor Senatore Scialoia che oltre alle due volte stabilite dal regolamento egli ha già parlato una terza, e che questa sarebbe la quarta....

Voci. Parli, parli!

Presidente. Mi permettano i signori Senatori. Le voci *parli, parli*, non provano che sia questo il voto della maggioranza; quindi io consulterò all'uopo il Senato.

Chi intende che il Senatore Scialoia abbia la parola per la quarta volta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Scialoia ha facoltà di parlare.

Senatore Scialoia. Ringrazio la maggioranza del Senato, che ha avuto la cortesia, che tanto le è naturale, di concedermi la parola.

Io parlo di una materia, o Signori, della quale ho pratica quotidiana, per la ragione che ho l'onore di presiedere a quella sezione della Corte dei conti che sola nel Regno d'Italia applica quelle leggi, intorno alle quali si discute.

E mi consentirà anche l'onorevole mio amico Cambrey-Digny ch'io gli dica che di questa materia me ne intendo non per merito mio, ma per la pratica, che ne ho, un tantino più di lui.

Quando io aveva affermato che vi potevano essere casi di deficienza, gliene aveva indicato uno; non intendo ledere il Senato ripetendolo, se egli ha voluto dimenticarlo sfidandomi d'immaginarne alcuno. Io discorrevo altresì di danni e di omissioni di cui parla l'art. 63, della legge sulla contabilità, e gli diceva che se egli ammette che gli esattori e i ricevitori sieno sottoposti a quella legge e sieno perciò giudicabili dalla Corte dei conti non so come possa sostenere che non sieno poi giudicabili nel modo con cui la Corte dei conti suole giudicare.

Ma non ritorno su questo argomento perchè mi avveggo che una piccola ma poco tollerante minoranza del Senato non consente che io proceda molto oltre nel mio discorso.

Dico soltanto che dal Banco della Commissione ci sono venute tre idee, le quali sono in discordia tra di loro; e siccome quest'articolo della legge dovrà poi essere applicato da un Magistrato a cui io non sono estraneo, mi piacerebbe che un po' meglio lo intendessero coloro che lo discutono: poichè se tre fra coloro che lo propongono e lo difendono sono discordi fra loro, io vi domando come si potrà poi sperare che sia bene applicata la legge.

Quali sono queste tre opinioni? L'onorevole Cambrey-Digny vi ha detto: io accetto la prima parte dell'articolo emendato, cioè accetto una disposizione di legge, la quale dirà che questi ibridi mandatarii del Governo sono quanto alla legge di contabilità ufficiali dello Stato, e lo sono quanto alla giurisdizione della Corte dei conti. Sorse l'onorev. Senatore Tecchio, e coll'autorità grande, che egli ha in questa materia, nega recisamente che

costoro abbiano veste di contabile, e che perciò la Corte dei conti non può mai giudicarli. Sorse infine l'onorevole Senatore Vigliani, e dice che tutto è intatto, che la Corte dei conti li giudicherà sempre, ed applicherà anche l'art. 63 della legge sulla contabilità dello Stato; perchè infine il Prefetto non avrà fatto che un atto di parte, rappresentando esso la parte, che avendo un pegno, lo vende per la speciale autorizzazione della legge, salvo a rispondere poi del fatto suo. Ed è precisamente in questo punto che io fondava il mio argomento. Se non che vorrei sapere come ed in qual modo il Prefetto sia parte quando trattasi del ricevitore contro l'esattore, secondo l'ipotesi del Senatore Cambray-Digny e del Ministro.

Io dunque non aggiungo altro, nè farò altra proposta, solo domando che la Commissione si metta d'accordo, perchè fare una legge a proposta di persone che, quantunque valentissime, sono discordi fra di loro nello intenderla, è fare una legge che, sol per ciò, io credo non meriti il plauso universale.

Che cosa in fin dei conti voleva io?

Che si dichiarasse che gli esattori sono sottoposti alle leggi della contabilità ed alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ora, accetta la Commissione ed ammette che gli esattori siano giudicabili da detta Corte?

In questo caso sta benissimo l'argomento del Senatore Vigliani; ma sta arcibenissimo anche il mio che quando non si accettasse il mio emendamento il Governo si esporrebbe a pagare danni ed interessi, senza una ragione al mondo; e solo per non attendere che fra pochi giorni, fra un mese, fra due, se volete, venga una sentenza in forza della quale lo Stato possa senza alcun rischio nè apparenza di arbitrio rivalersi d'ogni danno, mediante non solamente il capitale della cauzione, ma anche gli interessi accumulati ed i frutti.

Io dunque ritorno al mio dilemma: volete che gli agenti di cui si tratta siano giudicabili dalla Corte dei Conti, sì, o no? Il Senatore Cambray-Digny mi dice sì; il Senatore Turchio per contro mi dice no; il Senatore Vigliani poi mi risponde che tutto è intatto e che la Corte dei conti li giudicherà, ma più tardi e dopo la vendita della cauzione.

Ora si è appunto questa discordanza di opinioni fra questi tre così distinti personaggi, che mi fornisce un non mai sperato argomento per chiedere a questa assemblea che il mio emendamento sia accettato.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny intendeva proporre qualche emendamento alla redazione dell'articolo presentato dal Senatore Scialoia; domando se questa proposta è individuale del Senatore Cambray-Digny, o se accettata dalla Commissione.

Senatore **Cambray-Digny.** Era una proposta mia individuale, ma ora la ritiro.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento del Senatore Scialoia così concepito:

« L'esattore e il ricevitore sono sottoposti alle pre-

scrizioni della legge sulla Contabilità dello Stato e alla giurisdizione della Corte dei Conti.

» L'ordinanza del Prefetto e del Ministro di cui all'art. 86 sarà notificata alla parte interessata; questa fra cinque giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendenza di finanza, e l'affare sarà deferito alla Corte dei conti.

» L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come ordinanza di sequestro dei frutti fino al giudizio definitivo.

» L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato. »

Metto ai voti questo emendamento.

Senatore **Caccia.** Domando la votazione per divisione di questo emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti soltanto il primo comma.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore **Scialoia.** Ritiro gli altri, perchè rimane deliberato che gli esattori non sono giudicabili dalla Corte dei conti.

Me ne rallegro col signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Io non posso stare sotto il peso delle parole espresse dal Senatore Scialoia. L'articolo dice: « che l'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

In quest'articolo non è detto per nulla affatto che la Corte dei conti non sia chiamata a giudicare; io non intendo rinunciare nell'interesse delle finanze a questo beneficio.

Senatore **Scialoia.** Il Senato ha giudicato che gli esattori e i ricevitori non sono sottoposti alla Corte dei conti; aveva io dunque ragione di temere che lo articolo 95 con'è stato proposto dalla Commissione dissimulasse questo concetto: del resto se essa intende che siano sottoposti alla Corte dei conti, e solo vuole la soddisfazione di dirlo con parole sue, lo faccia pure: a me non importa punto che nell'articolo si leggano le parole mie.

Ministro delle Finanze. Io debbo osservare che per conto mio, quando il Senatore Cambray-Digny dichiarò di accettare la prima parte dell'emendamento Scialoia, mi fece l'effetto che facesse cosa non cattiva ma inutile; imperocchè una volta che si dice che gli esattori ed i ricevitori sono sottoposti alle discipline della contabilità, io domando se non abbiano obbligo di render conto alla Corte dei conti, e quando si aggiunge più specificamente che nel trimestre successivo rendono conto a norma dei regolamenti, io domando se anche questo non lo dica. Quindi io domando al Senato se nella discussione e nella votazione che ci fu ha inteso non ammettere questo; io credo che non si possa dare all'articolo altra interpretazione; io me ne rimetto alle persone com-

petenti assai più di me che stanno al banco della Commissione, esse lo potranno dichiarare.

Senatore **Scialoia**. Non vi saranno.....

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La Commissione dichiara formalmente che non ha mai voluto e non vuole dissimulare nulla, e che intese e intende parlare tanto chiaramente quanto lo possa desiderare non solo l'onorevole Senatore Scialoia ma qualunque Membro di questa illustre Assemblea.

Noi abbiamo detto chiaramente che l'unico scopo per cui nell'articolo 95, che ora si discute, abbiamo fatto cenno della legge sulla contabilità generale, ed abbiamo proposto che l'esattore fosse sottoposto a questa legge, e quindi nel trimestre successivo all'anno di esazione dovesse render conto, era questo, che noi volemmo che il rendimento dei conti di questi esattori e ricevitori si facesse colle regole prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato. Non altro scopo ci siamo proposti, e per conseguenza non abbiamo adoperato l'espressione sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e riluciamo l'articolo a questa semplice espressione, che più chiaramente esprime il concetto della Commissione.

« L'esattore e il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Presidente. Dunque rileggo l'articolo come è stato nuovamente redatto dalla Commissione:

« L'esattore e il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Chi approva l'articolo così modificato abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle entrate.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà mandato immediatamente alla Commissione delle Finanze.

Leggo ora l'articolo 96 della legge in discussione:

« Se contro l'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del Comune. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 97:

« Quando si proceda contro l'esattore ad atti ese-

cutivi per debiti, o quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, il Prefetto, sopra richiesta dei Comuni interessati o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore. »

A questo articolo la Commissione propone un'aggiunta così concepita:

« Questa disposizione si applica pure al ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale ed anche d'ufficio. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo coll'aggiunta testè letta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 98, del seguente tenore:

« La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori e i ricevitori, debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »

(Approvato.)

« Art. 99. In tutti i casi, nei quali il Comune trascura di esercitare, o eserciti incompletamente gli atti ai quali è chiamato dalla presente Legge, supplisce, a suo carico, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 100. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente Legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

» Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori compiono, si fanno su carta libera. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che bisognerebbe almeno dire *compiono per la esecuzione della presente legge*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Tutte le parti, per esempio della graduatoria.....

Senatore **Vigliani**. L'articolo quel è, mi sembra abbastanza chiaro, altrimenti si entrerebbe in un altro campo; non sarebbe più tra l'esattore ed i contribuenti, ma tra l'esattore e i terzi, coi quali l'esattore può trovarsi in concorrenza. Quindi crediamo che sieno bastanti queste spiegazioni per rimuovere ogni dubbio.

Ministro di Grazia e Giustizia. La dichiarazione fatta conforta alquanto il Ministero; però credo devo far osservare all'onorevole Vigliani che, nella procedura di questa legge si parla della graduatoria, si parla anche degli atti di procedura per separazione ecc. è vero che si rinvia alle disposizioni della legge comune, ma potrebbe nascere il dubbio che con quel rinvio non si facesse altro che ripetere in questa legge

quella forma di procedura che si era fatta; credo che si potesse adottare qualche parola più chiara.

Senatore Vigliani. Se il Signor Ministro crede di fare qualche proposta, la faccia pure: in quanto alla Commissione ritiene sufficiente la disposizione dell'articolo quale si trova.

Presidente. Il Signor Ministro fa qualche proposta?

Senatore Cambray-Digny. Credo che bisognerebbe aggiungere qui le parole *ed i ricevitori*, dire cioè: « tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno in carta libera. »

Questa è un'aggiunta che mi pare necessaria.

Presidente. Dunque si direbbe: tutti gli esattori e ricevitori.

Ministro Guardasigilli. Confesso la mia insufficienza per trovare una parola la quale corrisponda perfettamente a ciò che mi sembra doversi esprimere per limitare la franchigia soltanto agli atti che si fanno dall'esattore in via amministrativa e non per quelli che si fanno in via giudiziaria.

Io per conseguenza pregherei il Senato di rinviare a domani la discussione di quest'articolo, al quale si potrebbe formulare con miglior agio un'aggiunta.

Senatore Vigliani. Mi pare che la si possa fare subito.

Ministro Guardasigilli. Ho dichiarato la mia insufficienza a farlo subito adeguatamente; se l'onorevole Senatore Vigliani e la Commissione vogliono farlo subito, tanto meglio.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi pare che ad acquietare i dubbi del Ministro Guardasigilli basterebbe mantenere la prima parte dell'articolo qual'è, e aggiungere al capoverso che dice: « tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori e ricevitori compiono: si fanno su carta libera » la seguente clausola: « semprechè non occorran atti giudiziari, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali delle leggi di bollo e registro. »

Crede il Signor Ministro che questa clausola esprima bene il suo concetto?

Ministro Guardasigilli. Bisognerebbe dire: « quando non occorran atti giudiziari da farsi secondo la legge della Procedura comune. »

Senatore Tecchio. Si direbbe dunque: « Semprechè non occorran atti giudiziari da farsi secondo il Codice di Procedura Civile, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali delle leggi di bollo e registro. »

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta ora proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero; esso suona così:

« Art. 100. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle

amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

» Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori e i ricevitori compiono, si fanno su carta bollata, semprechè non occorran atti giudiziari da farsi secondo il Codice di Procedura Civile, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali della legge di registro e bollo. »

Chi ammette quest'articolo con l'aggiunta da me letta abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 101 così concepito:

« La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, Province e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore col 1° gennaio 1871. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Invece di dire: « con il primo gennaio 1871 » direi: « andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

Non ho bisogno di dar ragioni per convincere dell'opportunità di questa modificazione.

Da parte mia desidero di vedere al più presto possibile in vigore questa legge, ma nel caso che fosse ritardata la sua promulgazione, nel caso che per il 1° di gennaio 1871 vi fossero delle difficoltà e si dovesse rimandare avanti e indietro da un ramo all'altro del Parlamento, mi pare che una data fissa diventa una impossibilità.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze propone di sostituire alle parole « col 1° gennaio 1871 » le parole: « il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

La Commissione ha nessuna osservazione da fare?

Senatore De Gori. Nessuna.

Presidente. Rileggo allora l'articolo con questa modificazione:

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

(Approvato.)

Presidente. Passiamo ora al Titolo. 7. *Disposizioni transitorie.*

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Senatore Moscuza, il quale si trova nel suo paese nativo, per disgrazia di famiglia, mi spedi una petizione che riguarda questa legge, e propriamente le disposizioni transitorie. Io l'ho presentata all'onorevole signor Presidente, che mi disse di comunicarla alla Commissione. Domando se la Commissione potrebbe dirne qualche cosa al Senato.

Presidente. Do prima lettura dell'art. 103.

« I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, avranno diritto di ottenere l'esattoria e la ricevitoria per il primo quinquennio senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'art. 7, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

» I ricevitori generali e gli esattori che essendo impiegati, non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

A questo articolo, alla fine del terzo comma, cioè dopo il capoverso che finisce con le parole *deputazione provinciale*, hanno presentato un'aggiunta i signori Senatori Di Bovino, Pepoli, Scialoja, Caccia, Devincenzi, Errante, Conforti, Pernati, Tommasi, Sappa, Gallotti, Vacca, De Falco, Pisani, Pandolfina, così concepita: « Se il valore delle attuali cauzioni degli individui sopraindicati, stimate con le norme delle leggi precedenti a questa, non arriva alla misura stabilita nell'art. 16, questa misura sarà raggiunta con un supplemento di cauzione in beni stabili o in rendita pubblica valutata con le norme dell'art. 17.

Senatore Cambray-Digny. Sarà bene che qualcuno degli onorevoli proponenti esponga le ragioni dalle quali furono mossi a far quest'aggiunta.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Nei primi giorni in cui il Senato tolse a discutere questa legge, e sopra una mozione dell'onorevole Senatore Conforti, l'onorevole signor Ministro delle Finanze dichiarava esplicitamente come fosse sua intenzione, giunto il momento delle disposizioni

transitorie, d'interessarsi seriamente della sorte di tutti coloro che nelle discipline così attualmente varie danno opera alla riscossione delle imposte.

Il tenore dell'emendamento che vi si presenta, o Signori, non tende ad altro che ad esplicare un concetto di equità e direi anche di giustizia che l'articolo in esame ha cominciato a mettere in atto. In esso è riconosciuto che bisogna tener conto della esistenza giuridica degli esattori, che al momento della pubblicazione della legge siano in esercizio del loro ufficio, e si dichiara che, previe, da parte loro, due obbligazioni; cioè, sottostare ai capitoli d'asta, e compiere tutti gli adempimenti da questa legge prescritti per gli appaltatori, sarebbero quelli stati confermati per un quinquennio nell'esercizio delle loro funzioni.

Venne qui ad affacciarsi una disamina molto interessante, e che certo non avrebbe mancato di affacciarsi al tempo di formolare i capitolati d'asta.

Questi riscuotitori d'imposte dirette, secondo i vari sistemi vigenti in Italia, e forse quasi tutti avevano date delle cauzioni in rendite sul Debito pubblico che forse allora furono acquistate alla pari, o più che alla pari, e quindi le loro sostanze furono impegnate nell'acquisto di una rendita che adesso, al corso di Borsa, è molto scemata.

Se la legge attuale nelle sue disposizioni transitorie ha riconosciuto in tal qual modo il servizio, e l'ingeneramento di costoro, parve a coloro che propongono l'emendamento che fosse una conseguenza necessaria che quella garanzia prestata fosse anch'essa riconosciuta nel valore che aveva.

Restava soltanto a prevedere il caso che con i nuovi carichi agli esattori addossati, la cauzione antica non sarebbe bastata.

E qui era ragionevole, che le novelle discipline segnate dall'art. 17, cioè il modo come valutare la cauzione in rendita sul Debito pubblico, fossero applicate nettamente sul nuovo conguaglio, sul nuovo rateo di cauzione che si arrogesse all'antica.

Sembra adunque equo, ed opportuno che si mantengano le antiche cauzioni, mentre sarebbe un far retroagire la legge quando quelle cauzioni, che furono acquistate alla pari, od in altra ragione maggiore, ora si venissero a calcolare non solo per il prezzo di borsa attuale, ma bensì scemato di un decimo, com'è prescritto dalla legge attuale.

Queste considerazioni che sarebbero improntate a equità, e che verrebbero sempre più a sviluppare il concetto che viene espresso in questo articolo, formano il soggetto dell'emendamento che vi è stato presentato.

Senatore De Gori. La Commissione, in nome della quale prendo a parlare, ringrazia gli onorevoli proponenti di aver riconosciuto come anco essa non sia insensibile a quelle ragioni di equità, che quasi si confonde colla giustizia, le quali, nel caso di che si tratta, possono militare a favore di coloro che funzio-

narono e funzionano tuttora come esattori, camerlinghi, percettori e ricevitori.

E tanto ha sentito quest'impulso la Commissione, che nel presente articolo ha fatto a questi pubblici agenti tale concessione la quale, a suo avviso, quasi quasi in fatto pratico pregiudica in molta parte d'Italia per qualche tempo l'attuazione della legge, che con tanto studio e tanto lungamente il Senato ha discusso.

Gli onorevoli nostri Colleghi proponenti vorrebbero che le cauzioni le quali attualmente assicurano l'esazione dei tributi secondo i contratti che avvennero al momento in cui le esattorie furono loro affidate, rimanessero tali quali, avessero la medesima efficacia, fossero stimate colla stessa misura.

Qual è, o signori Senatori, la conseguenza pratica di questa proposta? È semplicissima; ritenere che oggi vale cento ciò che in fatto vale cinquanta.

A me non fa meraviglia che sentimenti benevoli, che meritamente sono dovuti a pubblici agenti i quali per la benemerita che si sono acquistata meritano alcuni riguardi, abbiano spinto gli onorevoli proponenti fino a questo punto di condiscendenza, ma mi sia lecito opinare che esso lederebbe non solo tutta l'economia della legge, ma, anche i supremi canoni della giustizia distributiva.

Tutta quanta la legge, o Signori, posa sopra questa base fondamentale, che giammai nè lo Stato, nè le Province, nè i Comuni possano essere defraudati dei tributi, che ai termini di legge vengono imposti, in quanto che, tranne il caso in cui venga a mancare la materia imponibile, colui, che dell'esazione è incaricato, risponde col proprio di quei tributi, i quali non può esigere. E se per caso questo fatto si verifica, in che modo lo Stato, la Provincia, e il Comune ottengono il loro intento? quello cioè per il quale voi, Signori, fate questa legge?

Si è appunto perchè per mezzo della cauzione, colla quale l'esattore, che pure è il solo debitore, risponde dell'esattezza propria, mai ne può venire detrimento o nocimento all'interesse dello Stato, della Provincia e del Comune.

Ora se questa cauzione, la quale un tempo, in altre condizioni politiche e sotto l'impero di altre influenze economiche, valeva cento, oggi val dieci, è evidente che nel giorno nel quale l'Ente morale dovrà impadronirsi per farsi pagare, invece di trovarvi l'equivalente, vi troverà un valore minore della metà.

Vedete dunque, o Signori, che l'accettare la proposta degli onorevoli proponenti varrebbe lo stesso che, quando dopo così lunga e laboriosa navigazione siamo giunti quasi dal pelago alla riva, con un tratto di penna distruggere tutto quanto il sistema della legge e contraddire a certi articoli che voi avete votati.

Senatore **Caccia**. Domando la parola.

Senatore **De Gori**. Ma, o Signori, non crediate che io mi penta di avere francamente dichiarato che ove

l'emendamento proposto venisse dal Senato accolto, finirebbe anche i canoni della giustizia distributiva.

Se lo Stato, se le Province, se i Comuni non potessero esigere i tributi che la legge ha stabiliti, in quella misura che i poteri legittimamente costituiti anno per anno stanziarono, e che sono fissati nei ruoli, è naturale che questi tre Enti verrebbero a mancare di quelle risorse che sono essenzialmente, assolutamente necessarie alla loro esistenza; e come potrebbero supplirvi? dovrebbero supplirvi o con debiti o con nuove tasse, ed ecco, o Signori, come per effetto di una condiscendenza troppo spinta, e mi sia permesso il dirlo, male consigliata, si verrebbe ad aggravare i contribuenti o con debiti o con tributi; e tutti quanti i cittadini italiani sopporterebbero il peso di cauzioni le quali un tempo poterono esser vevoli, ma adesso non lo sono più.

La Commissione pertanto divide cogli onorevoli proponenti i sentimenti di benevolenza verso coloro che sostennero e sostengono tuttora pubblici uffici, vuol spingere i riguardi verso di essi fino al punto al quale le sia permesso di farlo, che, in fatto, si è quello di sospendere per tutto il tempo indicato in questi articoli a favore degli esattori, camerlinghi e ricevitori in attività di servizio gli effetti della legge. Quando si tratta di tempo la Commissione è stata larghissima, ma quando si tratta di principii la Commissione non può transigere di una linea da quel concetto che ormai da un mese e mezzo abbiamo l'onore di sostenere da questo banco. (*Segni d'adesione*.)

Senatore **Caccia**. Non dalle disposizioni benevole della Commissione, noi aspettiamo l'accoglienza del nostro emendamento; la domandiamo al Senato nel momento di dar opera alla legge.

Le disposizioni che noi vi domandiamo, noi le troviamo necessarie, perchè, quando si fa una legge nuova, abrogandone forse non meno che altre sei si è sempre dal legislatore mercè disposizioni transitorie reso meno rovinoso il passaggio dalle vecchie alla nuova legge. E difatti in tutte le leggi da voi codificate dal 1861 in avanti non si è mancato mai di dare uno sguardo retrospettivo alle condizioni precedenti. E sia di prova, o Signori, la legge sulle disponibilità, quando coll'articolo 13 e seguenti ha usato quei riguardi che sapete, agli impiegati che venivano dalle vecchie amministrazioni. Quindi noi entriamo in questo sistema non per benemerita, ma per quelle considerazioni che i legislatori devono avere presenti quando alle vecchie leggi se ne sostituiscono delle nuove.

Io credo, o Signori, che con questo articolo si era consentito alle più radicali innovazioni a pro degli antichi esattori. E davvero se principii essenziali di questa legge sono l'asta e l'aggio a ribasso, e se su questi posa l'importanza e la vera utilità di questa legge a seconda di coloro che l'hanno proposta, io sono abilitato a dire che quando trovate in quest'articolo che per 5 anni si è derogato al principio del concorso all'asta,

e che quando per più anni si è stabilito che l'aggio, dai Comuni o dai Consorzi, si possa consentire senza gara, è evidente che sono state fatte eccezioni gravissime alle cardinali norme della legge.

Ma or che cosa vi si domanda da coloro che vi propongono l'emendamento? Nient'altro se non che facciate altra eccezione non alla misura, ma al valore delle vecchie cauzioni, cosa che non rientra ne' principi dominanti della legge, ma in quelle disposizioni che sono dettate per rendere indenne lo Stato dell'infedeltà dello Esattore. Diciamolo più chiaro; la norma della cauzione, Signori, in generale è per assicurare la gestione; ma la sua utilità si manifesta nel caso soltanto di mancanze commesse dall'esattore all'adempimento del proprio dovere.

Ma, quando avete sino ad oggi larghe classi d'impiegati che hanno mantenuta ferma la bandiera dei loro doveri, quando trovate, Signori, che il Governo d'Italia li ha ritenuti nei loro posti, e che ben molti fra essi passando frammezzo due rivoluzioni sono stati rispettati dalle popolazioni; quando sono stati riscossi sinora per loro mezzo più che due terzi delle imposte dirette senza poter loro opporre una qualunque menda, credo che qualche gramma di fiducia si può accordare a costoro, e credo che i loro impegni saranno ancora da essi mantenuti.

Io prego il Senato a ricordare che l'emendamento non versa affatto sul compimento della cauzione, giacchè perciò che riguarda siffatto compimento, del quale sarà indubitato il bisogno, vista la minore misura delle vecchie cauzioni verso il carico dell'esattore, si propone nell'emendamento applicarsi le novelle discipline di valutazione.

Concludo, o Signori, dicendo che se sono principii essenziali l'asta e l'aggio a ribasso, se ad ambidue si sarebbe già fatta eccezione per i vecchi esattori, io mi auguro che da voi non si farebbe ostacolo ad accettare un'altra equa tolleranza per mantenere la già fatta valutazione delle vecchie cauzioni in rendita pubblica. Così si accumulano meno rovine, così s'innestano con plauso alle vecchie le nuove leggi.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io credeva che finalmente la Commissione non volesse rimanere nel suo sistema assoluto, nonostante i più morbidi temperamenti i quali le si presentano, e non credeva che l'onorevole Ministro delle Finanze non volesse predisporre la Commissione ed il Senato con una parola per esprimere il suo pensiero favorevole all'emendamento presentato e firmato da quindici Senatori.

In questa Aula, giorni sono, diceva all'onorevole Ministro delle Finanze: allorchè con questa legge che credete utile e che spero lo sia, anzi che riesca d'immenso vantaggio alla nazione, quando con questa legge venite a distruggere la posizione dei ricevitori, degli esattori, dei percettori napoletani e siciliani, conside-

rate le gravi, le disastrose conseguenze alle quali costoro andrebbero incontro.

I percettori delle provincie meridionali hanno avuto per la maggior parte queste percettorie o ricevitorie in tempi in cui il corso del debito pubblico era a 100, a 115 e sino a 120.

Ora voi venite a fare una legge, la quale mette tutti questi percettori nella necessità di dover liquidare e vendere le loro cauzioni.

Ma io domando: non volete avere verun riguardo ai diritti acquisiti? Non volete aver riguardo alcuno ai disastri che le nuove leggi sogliono ingenerare? Se non si possono riparare tutti i mali quando con le nuove leggi si abolisce il passato, bisogna almeno adottare alcuni temperamenti.

Infatti colle diverse leggi che si sono promulgate in Italia si è fatto il possibile per temperare gli effetti disastrosi che ne sarebbero derivati.

Su questo soggetto che cosa mi rispondeva l'onorevole Ministro delle Finanze in una delle tornate di questa lunga discussione? — Io comprendo la gravità delle ragioni esposte dall'onorevole Senatore Conforti; ma sia egli sicuro che quando si tratterà delle disposizioni transitorie io ne proporrò una la quale salvi gli interessi dei percettori e dei ricevitori delle Provincie meridionali.

Ora viene la Commissione e propone l'articolo 103 col quale dice che « gli esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo quarto, avranno diritto di ottenere l'esattoria o la ricevitoria per il primo quinquennio, senza che abbia luogo l'incanto. »

E credete voi che questo sia accettabile? Noi lo ripudiamo; a queste condizioni, non troverete nelle Due Sicilie una sola persona che possa accettarlo.

Quello che avrebbe potuto rendere possibile l'accettazione de' cinque anni, sarebbe stato semplicemente quando essi non avessero dovuto supplire con nuove cauzioni alle vecchie ora insufficienti, e non già per colpa loro, ma per le condizioni economiche del paese.

Rispondo ora all'onorevole De Gori il quale ha detto che, accettando l'emendamento in questione, sarebbe lo stesso che distruggere dalle fondamenta la legge per la quale il Senato si travaglia da tanti giorni. E come può dirsi cotesto? La legge forse non rimane intatta? Qual'è la disposizione la quale rimane vulnerata? Forse che i percettori ed i ricevitori delle Province Meridionali, i quali hanno data la cauzione oltre il 100 quando venne loro conferito l'ufficio, non hanno adempiuto ai loro obblighi? Forse che le imposte che essi esigono non saranno più del medesimo ammontare?

Ora, io non veggio che questa legge, per la quale ci travagliamo, possa essere distrutta dalle fondamenta. Essa rimane la stessa perchè i ricevitori ed i

percettori debbono accettare tutte le condizioni che in essa si trovano. Le cauzioni che essi hanno date fin ora furono bastevoli perchè adempissero ai loro doveri, poichè se non li avessero adempiuti, certamente non sarebbero più in ufficio.

Dunque, quello che io domandava allorchando mi rivolgeva all'onorevole Ministro delle Finanze mi sembrava una cosa delle più lievi che si potessero immaginare, e la risposta che mi diede l'onorevole Ministro mi lasciava la fiducia che per cosa tanto lieve non sorgessero opposizioni. Del resto noi non abbiamo ancora sentito l'oracolo dalla bocca del Signor Ministro delle Finanze; io non so quale possa essere; ascoltiatolo: forse sarà più benigno di quello della Commissione.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Conforti ha fatto uso di espressioni così benigne che per verità starei per dire che esso abbia cercato di sedurmi (*ilarità*), affinchè io venissi nella sentenza che egli e parecchi dei suoi colleghi propongono al Senato. Per verità io non posso aver dimenticato le solenni dichiarazioni che ho fatte fin dal principio di questa discussione. Vuolsi aver riguardo alle gravi condizioni attuali, vuolsi aver riguardo a coloro i quali sono ora in funzione e specialmente, se da lungo tempo e con soddisfazione del pubblico, esercitano codesta funzione. Ma a parer mio questa è una questione di tempo, imperocchè quanto a principii certamente la Commissione ha ragione, di dire: « quando lo Stato affida i denari suoi ad un terzo, deve esigere da questo terzo una cauzione, corrispondente press'a poco alla somma che egli tiene in mano. »

La Commissione enuncia un principio così poco contestabile, che credo non si possa pensare a dissentire dalla Commissione stessa, quindi mi sembra che dobbiamo essere unanimi in questo concetto, cioè nel disporre le cose in guisa che si raggiunga quello scopo che giustamente la Commissione propone al Senato.

Però, si osserva dall'onorevole Senatore Conforti, dal Senatore Caccia e da altri: « Come volete che questi ricevitori, questi percettori i quali hanno già una cauzione commisurata forse al 100 per 0,0 (ossia il valore nominale), tutto ad un tratto si trovino nello stato di poter presentare una cauzione in cui le cartelle del debito pubblico fossero invece valutate al 57 e 58? » E all'ora pare a me la loro domanda può meritare questa risposta, cioè, a dire: « che per parte mia sono volentieri disposto ad accordare a questi ricevitori e percettori, un tempo ragionevole, perchè possano trovare questa cauzione, in guisa che la cauzione stessa soddisfi alle giuste esigenze, che la Commissione propone al Senato. »

Infatti se codesti percettori e ricevitori nella loro gestione passata hanno soddisfatto sempre a tutte le esigenze della professione che esercitano, mi pare che non debba essere molto difficile per loro il trovare

codesto complemento di cauzione, specialmente quando, come la legge propone, anche le cauzioni in beni stabili sono ammesse.

Io non istarò certamente sopra questo argomento a confidare sopra i miglioramenti del credito pubblico tanto che abbiano a rendere meno sensibile la differenza tra il corso effettivo e il nominale dei fondi pubblici, ma tuttavia ho fiducia, per parte mia, che il Parlamento, d'altra parte prenderà dei provvedimenti tali per cui la troppo grande differenza che ora lamentiamo tra questi due casi verrà scemando.

Quindi è che mettendo insieme queste varie circostanze sembra a me che l'osservazione fatta dagli onorevoli sottoscrittori dell'aggiunta all'articolo, meriti la considerazione del Senato e della Commissione sotto questo punto di vista. Qualora la legge fosse pubblicata (siamo già abbastanza avanti nell'anno) verso la fine di questo anno, sarebbe difficile che codesti ricevitori, codesti percettori, potessero trovare il complemento alla cauzione; ma sembrami quindi che si possa intendersi fra i proponenti l'emendamento, dando tempo (mettiamo un anno) agli esattori di porsi al corrente con la loro cauzione.

Io non dubito punto nè poco che dando così del tempo, questi esattori potranno, specialmente coloro (che certo sono quelli che meritano i riguardi degli onorevoli Senatori proponenti, coloro dico, che hanno esattamente adempite le loro funzioni, che hanno dato serie e certe garanzie di onestà nell'adempimento dei propri impegni, io non dubito punto ripeto che questi esattori possano giungere al loro intento, possano ottenere il complemento della cauzione.

Come d'altra parte mi rivolgerò alla Commissione e dirò: certo, nel principio, è impossibile che il Ministro delle Finanze dissenta da quelle deliberazioni che avete votate, ma per altra parte, siccome è vostro intento coll'articolo 103, che si possa passare dallo stato attuale delle cose allo stato che la nuova legge vuole, colla minore perturbazione possibile, in guisa da dare la più grande soddisfazione, ed agevolare il più che sia possibile a coloro che attualmente esercitano codesto ufficio, il mezzo d'adagiarsi alla nuova legge, così io spero che la Commissione stessa accetterà un temperamento di questa natura.

Mi permetterei d'osservare che è possibile una conciliazione fra gli autori dell'aggiunta e la Commissione.

La Commissione ha formulato un principio; dal principio non si può recedere; però si richiede un dato tempo perchè questo principio si possa applicare. Io credo perciò che la Commissione pure troverà non fuori di proposito l'adottare un temperamento...

Voci. Con moderazione.

Ministro delle Finanze. Qui è questione di saviezza. Io non dubito che la Commissione sia del mio parere, cioè che la dicitura dell'articolo possa essere ricomposta, perchè forse sarà necessario cambiarne la

dicitura, e dire che nel primo quinquennio, se di quinquennio si vuole parlare, si debbono tenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

Voci. Sì, sì.

Ministro delle Finanze. Forse la cosa è sotto-intesa; ma credo che bisogna specificare l'una cosa e l'altra; perchè a mio avviso, qui si dice benissimo che gli attuali esattori possono essere mantenuti in ufficio senza asta pubblica, e questo presuppone che l'esattoria stia come è; ma io domando anche che le circoscrizioni possano rimanere come sono, perchè se vogliamo andare giusta le disposizioni di questa legge, considerate un paese in cui le esattorie siano oggi per mandamento e pensate a quello che può succedere quando in questi paesi, a questi mandamenti spedirete la legge con la domanda: volete voi procedere comune per comune o fare dei gruppi, oppure volete stare insieme come un mandamento?

Lascio considerare per la natura della questione, quante gare di campanile deriverebbero, e certamente, comunque sollecitamente si facesse, pure occorresse un qualche tempo, perchè i Comuni potessero mettersi d'accordo, perchè il Prefetto avesse esercitata l'azione che la legge gli conferisce. Quindi io chiederei che non solamente si potessero mantenere pel quinquennio gli esattori, ricevitori, camarlinghi, ma ancora le esattorie; e proporrei, essendo l'ora abbastanza avanzata, che all'aprirsi della seduta di domani la Commissione volesse proporre l'articolo colla modificazione riguardo alle esattorie, di cui parlava testè, con un temperamento nel senso desiderato da tanti onorevoli componenti di quest'assemblea per cui si potesse passare dall'attuale stato di cose a quello che la Legge vuole, senza derogare certamente ai principii che informano questa Legge, dando la facoltà a quelli che attualmente sono in ufficio di adagiarsi alla nuova condizione che gli farebbe la legge.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io vorrei fare una dichiarazione, a nome della Commissione, in risposta alle parole pronunciate dall'onorevole signor Ministro delle Finanze.

La Commissione, come l'onorevole signor Ministro ed il Senato hanno potuto scorgere, è sempre stata

disposta a largheggiare verso gli attuali esattori, e ciò credo che sia provato coll'articolo proposto. Non accetto adunque per parte mia le parole che sono state dette in ordine a questo articolo da taluni degli onorevoli preopinanti. Però la Commissione ha creduto che fosse nell'interesse dello Stato tener fermo il più possibile nella questione delle cauzioni, imperocchè voi non ignorate il rimprovero generale fatto al Governo in moltissime occasioni, che le cauzioni dei contabili dello Stato sono insufficienti. A questo appunto deve rimediare la legge che ora si discute. Quindi era premura della Commissione di tener fermo il più possibile nel suo proposito. Però la Commissione non è aliena dall'entrare nell'intendimento dell'onorevole sig. Ministro, a una condizione, (e qui, lo pregherei di un momento di attenzione) alla condizione che egli volesse impegnarsi ad inserire nel regolamento tutte quelle discipline e tutte quelle cautele, che possono apparire necessarie per assicurare non solo l'interesse delle finanze, ma ancora quello del ricevitore. Come faremo noi a trovare i ricevitori quando loro consegneremo tante esattorie che avranno cauzioni insufficienti? Qual è il ricevitore che vorrà correre questo rischio?

Quindi in credo che l'onorevole signor Ministro dovrà preoccuparsi d'introdurre nel regolamento quei provvedimenti che concernano questi casi.

Con questa condizione io non vedo nessuna ragione per cui la Commissione non accetti il pensiero del signor Ministro d'introdurre una disposizione, che temporaneamente faccia maggiori facilitazioni agli attuali esattori.

Ministro delle Finanze. Dal momento che la Commissione ha la bontà di studiare stassera la redazione dell'articolo, quand'anche essa ravvisasse opportuno di provvedere anche per legge per maggiore precauzione a questo periodo transitorio, il Ministero non ha che a trovarsi soddisfatto.

Presidente. Domani alle ore 2, secondo il consueto, si terrà seduta pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

Se ci rimarrà tempo, condotta a termine la discussione di questo progetto di legge, accorderò la parola all'onorevole Conforti per lo sviluppo del suo disegno di legge sui Conciliatori.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Annunzio della morte del Senatore Regis* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Nuova redazione dell'art. 103 e dichiarazione del Senatore Cambray-Digny circa lo emendamento dei 15 Senatori* — *Dichiarazione del Senatore Gallotti, cui rispondono i Senatori Cambray-Digny e De Gori* — *Ricezione dell'emendamento* — *Dubbio del Senatore Lauzi* — *Spiegazioni del Ministro delle Finanze* — *Approvazione dell'art. 103* — *Proposta d'aggiunta all'art. 104 del Sen. Pernati accettata dalla Commissione e dal Ministero* — *Approvazione dell'aggiunta e degli articoli 104 e 105* — *Domanda del Senatore Poggi sull'art. 106, cui risponde il Senatore Cambray-Digny* — *Replica del Senatore Poggi* — *Approvazione dell'art. 106* — *Istanza del Senatore Sciuloia, a cui rispondono il Senatore Porro e il Ministro delle Finanze* — *Approvazione di articoli rimasti sospesi e degli emendamenti ed aggiunte fatte agli articoli già votati* — *Istanza del Ministro delle Finanze a cui risponde il Senatore Cambray-Digny* — *Proposta di nuovo articolo del Senatore Cambray-Digny* — *Approvazione del nuovo articolo e dell'articolo ultimo della legge* — *Squittinio segreto delle due leggi dianzi discusse e del Regolamento giudiziario per la costituzione del Senato in alta Corte di Giustizia* — *Lettura del progetto di legge riguardante i Giudici Conciliatori, iniziato dal Senatore Conforti* — *Sviluppo del progetto, che è preso in considerazione* — *Nomina della Commissione per esaminarlo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

I Senatori Bixio, Cialdini, Sclopis e Varano domandano il congedo di un mese, il Senatore Irelli di 20 giorni, i Senatori Audinot e Marsili di 15 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il cav. Nicolas prof. Michele di un suo *Discorso letto nell'occasione della distribuzione dei premi nel Liceo ginnasiale Campanella.*

Presidente. Frattanto che si aspettano i componenti la Commissione ed il signor Ministro delle Finanze, annunzio al Senato la morte di uno dei suoi membri, il Senatore Regis, salvo poi a farne un altro giorno una breve commemorazione, per rammentare i servigi eminenti che ha reso allo Stato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Ieri discutevamo l'art. 103, sul quale fu presentato un emendamento sottoscritto da 15 Senatori, i cui nomi furono letti seduta stante.

Essendo più di quattro i Senatori sottoscritti all'emendamento, non occorre domandare al Senato se lo appoggia.

Perciò, salvo a discutere le ulteriori osservazioni che saranno fatte dalla Commissione, che si è assunto lo incarico di farne oggetto di studio, si leggeranno intanto l'art. 103 e l'emendamento stato proposto.

L'art. 103 è così concepito:

« I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, avranno diritto di ottenere l'esattoria o la ricevitoria per il primo quinquennio, senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'art. 7, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

» I ricevitori generali e gli esattori che, essendo impiegati, non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai

termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

Ora alla fine del terzo comma, dopo le parole: *sentita la Deputazione provinciale*, i signori Senatori, dei quali ho fatto conoscere i nomi, aggiungerebbero queste altre parole: « Se il valore delle attuali cauzioni degli individui sopra indicati, stimato colle norme delle leggi precedenti a questa, non arriva alla misura stabilita nell'art. 16, questa misura sarà raggiunta con un supplemento di cauzione in beni stabili, od in rendita pubblica valutato colle norme dell'art. 17. »

La parola adesso è alla Commissione per le osservazioni che si era riservata di fare

Senatore **Gambray-Digny**. Prima di esporre il suo concetto intorno all'emendamento proposto da diversi onorevoli nostri Colleghi, la Commissione si crede in dovere di avvertire il Senato come il secondo paragrafo di quest'articolo, di concerto col Signor Ministro delle Finanze, riceverebbe una modificazione consistente nell'incominciare la dicitura di detto paragrafo in questo modo: « Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono », e poi da capo si direbbe: « *parimenti durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camartinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, o e accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati, formulati ai termini dell'articolo 3, avranno diritto di ottenere l'esattoria o la ricevitoria* » togliendo di qui le parole « per il primo quinquennio » che si sono poste avanti; poi, dopo le parole *Deputazione provinciale* dove dice: *la misura dell'aggio dovrà essere approvata dal Pretto*, si aggiungerebbe: *se si tratta di esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di ricevitori.*

Premesse queste due varianti, che non sono che dilucidazioni, perchè la prima specialmente era, secondo la Commissione, implicita anche nel paragrafo quale essa lo aveva concepito; premesse, dico, queste due varianti, io vengo a parlare del risultato delle discussioni della Commissione intorno all'emendamento proposto.

Signori Senatori, la Commissione è estremamente preoccupata dell'importanza che nel sistema di questa legge debbono necessariamente avere le cauzioni; essa aveva avuto un momento, ieri durante la seduta, la speranza, il dubbio di potere in qualche modo conciliare i desiderii degli onorevoli Senatori proponenti l'emendamento col vero interesse dello Stato, collo scopo precipuo di questa legge; ma ieri sera dopo una lunghissima discussione in proposito, ci siamo unanimemente convinti, come anche una dilazione più o meno lunga per mettersi in regola colla cauzione,

fosse quasi impossibile, o almeno esigesse una serie di norme e di disposizioni cautelative, le quali impaccerebbero addirittura l'ordinamento che sta per istituirsi, e creerebbero al Governo stesso gravissimi imbarazzi.

La Commissione pertanto non potrebbe accettare il proposto emendamento.

La Commissione da un'altra parte ha dovuto considerare come, accettando le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro all'articolo 102 riguardo all'epoca in cui questa legge dovrà andare in vigore, essa ha consentito a una disposizione, la quale s'informa alla necessità delle cose, e non ha altro significato che di dimostrare come all'applicazione di questa legge non sia materialmente possibile venire tanto presto.

D'altronde talune delle disposizioni stesse che sono contenute nel corpo della legge stabiliscono che gli atti d'asta, e certi altri atti preparatorii dovranno farsi sei mesi prima che la legge vada in attività. Ora, o Signori, è evidente che gli attuali esattori e agenti della riscossione, i quali vorranno profittare della disposizione dell'art. 103, avranno dinanzi a loro molti mesi per prepararsi a mettersi in regola nei termini stabiliti dalla legge stessa. D'altronde, se fosse questione di giorni o di settimane, voi, o Signori avete deliberato un articolo, che porta il numero 18, nel quale ai Prefetti è fatta facoltà di accordare qualche breve dilazione, perchè l'esattore possa regolarizzare la sua posizione riguardo alla cauzione.

È sembrato adunque alla Commissione, che veramente non siavi bisogno di concedere una dilazione per mettersi in regola al di là dell'epoca in cui la legge anderà in vigore. Quindi essa non sarebbe disposta non solo ad accettare l'emendamento, ma neppure ad accordare quella tolleranza di un anno a cui faceva allusione il discorso dell'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Presidente. Se nessuno più dimanda la parola su quest'emendamento.....

Senatore **Lauzi**. Domanderei la parola sulla prima parte delle modificazioni introdotte dalla Commissione.

Presidente. La prego di aspettare ch'io metta ai voti quest'emendamento proposto da vari Senatori.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Signori, io intendo dire poche parole perchè si sappia la ragione per la quale io sottoscrissi quell'emendamento.

La ragione non fu, come disse l'onorevole Senatore De Gori, un atto di commiserazione, di compassione, sebbene sia questo un sentimento del quale mi glorio e mi dispiacerebbe di non sentire, credendolo un sollievo a colui che soffre.

Se fosse permesso paragonare le piccole alle grandi cose, io rammenterei un'altra occasione. Quando una città benemerita dell'Italia, che godeva delle simpatie degli Italiani, dovette soffrire per cosa che si credette

utile all'Italia, io fra gli altri rimasi più tempo in Torino per aver l'onore di veder compiuto un atto che non era un compenso, ma che era un segno solo dell'immensa gratitudine e del profondo rispetto per quella città.

Io credo, o Signori, che mi sia permesso dire, che se è vero che un'imposta nuova incomoda più di un'antica, per modo che un popolo preferirebbe tener l'antica, è pur vero che un nuovo sistema di riscuotere le imposte non è possibile che non riesca gravoso a moltissimi.

Perciò parmi che il Legislatore in questo caso, non solo per equità ma anche per politica, debba fare quanto è in lui per temperarne gli effetti.

Questa è la ragione per la quale io sottoscrissi quel foglio.

La Commissione proponga quel che vuole; il Senato voti come meglio gli piace; ma io doveva dichiarare, o Signori, che non per accattare misericordia, ma solo per un sentimento di giustizia, io e i miei Colleghi sottoscrivemmo quell'emendamento.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io non ho bisogno di dire che brevissime parole. Dal discorso dell'onorevole Senatore Gallotti sembrerebbe che le proposte che noi facciamo per gli esattori e per gli agenti delle riscossioni attuali abbiano carattere di misure oppressive.

Ora, o Signori, rileggendo l'articolo che è in discussione, io in verità non so comprendere....

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**.... come non si consideri e non si voglia riconoscere in questo articolo il maggiore riguardo che si potesse avere per costesti impiegati. Quando noi arriviamo ad offrir loro l'esattoria senza bisogno dell'asta, mi pare, o Signori, che, dopo i principii stabiliti nella legge, noi facciamo tutto quel più che umanamente sia possibile di fare.

La Commissione ha la coscienza di essersi preoccupata seriamente della sorte di questi impiegati, e di aver provveduto a che essi sieno trattati in quel miglior modo che sia mai possibile in un cambiamento di questa sorta.

Del resto, o Signori, io non potrei neppure accettare il paragone, che faceva l'onorevole Senatore Gallotti. Qui non si tratta delle popolazioni; qui si tratta di una categoria d'impiegati dello Stato, ai quali è diritto, è ragione, è giustizia che si provveda, ma che si provveda nei limiti dell'interesse pubblico, senza alterare gli ordini, i principii, la sostanza della legge che si sta per deliberare.

Presidente. La parola è al sig. Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. L'onorevole mio amico Senatore Gallotti ha fatto supporre al Senato che trattando di questa questione, io usassi della parola *commiserazione* verso gli agenti delle imposte. Ho l'onore di dichiara-

re al Senato che il rendiconto ufficiale supplirà al difetto di memoria dell'onorevole Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Prima di tutto io rispondo all'onorevole Senatore Cambray-Digny, che io teneva per cosa sicura che esso e la Commissione avrebbero desiderato di lenire i danni che dalla presente legge potessero derivare a questi impiegati.

Quando poi ho fatto il paragone di ciò che avviene in una grande città, ho detto: se è permesso paragonare le piccole alle cose grandi. In questo noi differiamo, cioè egli crede che si possa accordar tanto quanto accorda, io credo che si potrebbe accordare di più. Posso errare io, può errare lui (perchè penso che qui nessuno si possa credere infallibile, per me non ci pretendo certamente).

In quanto a ciò che assicura il mio amico Senatore De Gori, io credetti di avere inteso non solo questo; ma aver pure inteso dire: *con meraviglia*, ed io mi meravigliai della sua meraviglia.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento stato proposto da parecchi Senatori, e che ho riletto testè.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Ora rileggo l'articolo colle varianti introdotte dalla Commissione.

« Art. 103. I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà mantenere le circoscrizioni dell'esattoria, quali oggi sono.

» Parimenti, durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori principali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'art. 4, potranno ottenere l'esattoria o la ricevitoria senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio stabilito a forma dell'art. 7, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale se si tratta d'esattori, e del Ministro delle Finanze se si tratta di ricevitori.

» I ricevitori generali, gli esattori e altri agenti della riscossione, che essendo impiegati non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 18 ottobre 1863, N. 1500 sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumano il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Una disposizione nuova introdotta in questo articolo, sta nell'inciso che segue al primo paragrafo, e che dice, se non erro, che il Ministro delle Finanze, per il 1° quinquennio, può conservare le circoscrizioni di riscossione che già esistevano.

Questa disposizione messa lì in modo assoluto, contrasta ad un desiderio che io avevo ieri manifestato ad alcuni membri della Commissione, e mi fa temere che urti uno dei punti più importanti della legge, direi anche dei più combattuti, che era quello di stabilire l'esattore comunale, come regola, e il consorzio facoltativo come eccezione, a fronte del sistema di un esattore mandamentale, e del consorzio obbligatorio.

Ora, ripeto, questo inciso messo in modo assoluto, che cioè il Ministro delle Finanze può nel primo quinquennio conservare le attuali circoscrizioni, mi pare che non avrebbe ragione di essere. Quindi io credo di giustamente interpretare l'intenzione della Commissione, conforme alle parole ieri pronunziate dall'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, opinando che questa conservazione di circoscrizioni non sia che un annesso e connesso della facoltà di ritenere gli antichi esattori. Ed in questo senso considerata la disposizione, io non ho nulla a dire; giacchè capisco benissimo che non si può conservare un esattore, a rigor di termini, se non si conserva quale era la circoscrizione ad esso già attribuita. Desidererei però che la cosa fosse espressa in modo che non si concedesse una facoltà assoluta, indipendentemente dalla seconda circostanza, di conservare le antiche esattorie anche per un solo quinquennio.

Se quindi la Commissione trovasse modo di concordare la disposizione colla mia maniera di vedere, dicendo per esempio: « che il Ministro può conservare quei tali esattori che si sottoporranno alle volute condizioni, per un quinquennio, e che in questo caso il Ministro manterrà la loro circoscrizione antica » io non avrei difficoltà di ammetterla; ma, a parer mio, dovrebbe essere stabilito ben chiaramente, che il mantenimento della vecchia circoscrizione è dipendente e connesso col mantenimento del vecchio esattore.

Non faccio una proposta, solo raccomando questo concetto all'onorevolissimo signor Ministro ed alla Commissione. Preme troppo anche a me, che non si prolunghi la discussione; perciò non intendo farne oggetto di una speciale proposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io pregherei l'onorevole Senatore Lauzi a non voler insistere nell'intendimento di legare interamente l'amministrazione a permettere che per un quinquennio possa continuare l'attuale circoscrizione delle esattorie, anche quando nel momento in cui la legge vada in esecuzione, non fosse la esattoria occupata da un titolare definitivo.

Imperocchè prima di tutto debbo osservare che in molte parti del Regno si provvede a tale incarico da molto tempo soltanto per mezzo di regolamenti, in guisa che non vi sieno titolari propriamente definitivi, e così quel beneficio che l'alea seguente verrebbe a concedere agli esattori comunali di regola, sarebbe molto circoscritto nella sua applicazione.

Ma vi è di più: l'attuale legge porta tali e tante innovazioni in alcune province per l'esazione, quando si tratta di passare dagli attuali sistemi ad un sistema per appalto col non scosso per riscosso, che se oltre a questa perturbazione non piccola che ne dovrà nascere si getta ancora nei Comuni questo pomo della discordia col l'affare della circoscrizione, si viene ad aggiungere una difficoltà tutt'altro che piccola alla facile e spedita attuazione della legge, e ciò avverrebbe col prendere per regola che le circoscrizioni nel primo quinquennio debbano rimanere come oggi sono.

Io credo che sarebbe necessario di lasciare libero all'amministrazione di andare quanto più presto può alla completa applicazione della legge. Non voglio dire che l'attuali circoscrizioni dovessero essere conservate, ma là dove si prevedesse che per tal questione ne venisse ritardato nell'applicazione della legge, per verità mi parrebbe più conforme agli intendimenti del Parlamento che almeno per il primo quinquennio si avesse la facoltà compresa in questo articolo.

Per queste ragioni io prego l'onorevole Senatore Lauzi a non volere insistere nelle sue osservazioni intorno all'articolo che viene proposto dalla Commissione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Nelle mie osservazioni (mi permetta il signor Ministro) non posso non insistere, perchè se le ho credute ragionevoli poc'anzi, non potrei ora condannarle.

Anzi le parole stesse dell'onorevole signor Ministro fanno vedere che il mio timore non era infondato e che egli intende di conservare le attuali circoscrizioni anche là dove non ci sia la necessità di conservare l'antico esattore.

Ad ogni modo siccome ho dichiarato che non faccio proposta, mi basta che queste idee rimangano; e spero che il signor Ministro nel fare uso della facoltà che gli si accorda, userà di tutti quei riguardi necessari perchè non si abbia a dire che un principio tanto combattuto e vinto come quello della regola generale degli esattori comunali, non debba tanto tempo tardare ad esser posto in vigore.

Presidente. Fa Ella una proposta?

Senatore Lauzi. Non faccio, come dissi, proposta alcuna.

Presidente. Allora non essendovi nessuna proposta porrò ai voti l'articolo.

Debbo però avvertire che nell'ultimo comma vi è da fare una semplice correzione di dicitura.

Dove dice: « Che quando cesseranno dall'esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio », sono tolte le parole *e ne godranno*, e si dice semplicemente: « Senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio ».

Non vi è nessuna alterazione nella sostanza della cosa, quindi non domandandosi più la parola, pongo ai voti l'articolo 103, con le varianti testè indicate.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 104. Nelle Provincie Venete e di Mantova rimangono in vigore, fino alla pubblicazione dei Codici Italiani, le norme colà esistenti per la esecuzione fiscale contro i debitori morosi d'imposte dirette. »

Se nessuno fa osservazioni a quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Sopra l'articolo 104? È già votato.

Senatore **Pernati**. Ho domandato la parola per proporre un articolo addizionale, da mettersi dopo l'art. 104.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Sebbene il Senato non abbia accolto qualche speciale disposizione, che si voleva introdurre a favore di una certa classe di cittadini, tuttavia io mi permetto di sottoporgli una proposta a favore di una classe ben più numerosa, cioè di moltissimi contribuenti, che all'applicazione della nuova legge non avranno pagate le loro imposte scadute.

Io credo che questa classe di contribuenti morosi sarà numerosissima; e ho motivo di credere che le somme degli arretrati, ammontino a molti milioni.

Ora, a questi contribuenti in ritardo a soddisfare il proprio debito, vorremmo noi applicare la nuova legge, che con le sue forme più sollecite e rigorose, aggraverebbe cotanto la loro condizione per debiti verificatisi sotto il regime di un'altra legislazione?

Io credo che sia quanto meno equitativo di accordare loro una qualche agevolezza. In ogni caso poi crederei necessario che il dubbio fosse risolto nella legge, cioè si dichiarasse se essa debba avere effetto retroattivo sopra la riscossione di tutti questi arretrati, che ascendono, ripeto, a molti milioni.

Io proporrei pertanto un articolo da aggiungersi in questo senso, dopo quello che è stato testè votato, e concepito in questi termini:

« Il regolamento di cui nell'art. 102, provvederà con speciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze, da determinarsi dal Ministro delle Finanze. »

È d'uopo, o Signori, riflettere d'onde provengono queste contribuzioni arretrate. Io credo che generalmente se ne abbiano in tutte le province dello Stato, e dipendano dall'applicazione della imposta di ric-

chezza mobile, che diede bensì luogo ad una grande iscrizione di quote da esigere nei ruoli, ma la cui esazione mancò, e vennero in qualche sito scaricate come inesigibili, ed in alcuni si trovano tuttora portate nei ruoli stessi.

Nel Piemonte poi credo che vi siano delle somme non esatte relative all'imposte fondiarie, cioè a dire all'imposta prediale, quale fu stabilita dalla legge, detta di conguaglio del 1864.

Io faccio osservare al Senato come il ritardo nel pagamento di quelle somme non sia tutta colpa dei contribuenti, in quanto che non è ancora sistemato in molti luoghi il catasto, dirò, di questa rendita; e quello che più importa, manca la legge per il trapasso delle proprietà, e della rendita fondiaria a queste proprietà relativa.

Mi pare dunque conveniente che di tutti questi arretrati se ne faccia una speciale liquidazione, le cui norme venissero stabilite nel Decreto Reale di cui all'articolo 102, e la cui riscossione avrebbe poi luogo con appositi ruoli, che sarebbero un riassunto di tutte quelle immense partite che si trovano sparse e tuttora iscritte sopra tanti ruoli nelle diverse province.

Alla riscossione poi di questi ruoli si provvederebbe colle forme della nuova legge, e con quelle scadenze che sarebbero determinate dal Ministro delle Finanze.

Io quindi sottopongo al Senato l'aggiunta che ho testè letta, e prego la Commissione ed il signor Ministro delle Finanze di volerla accogliere favorevolmente.

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dal Senatore **Pernati**, che sarebbe da collocare dopo l'art. 104.

« Il regolamento, di cui nell'art. 102 provvederà con speciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze, da determinarsi dal Ministro delle Finanze. »

Domando se quest'articolo aggiunto è appoggiato.

(Appoggiato.)

Domando alla Commissione se lo accetta.

Senatore **Vigiani**. La Commissione, l'accetta.

Ministro delle Finanze. Lo accetta anche il Ministero.

Presidente. Essendo questo articolo accettato dal Ministero e dalla Commissione, io lo metterò ai voti, avvertendo che prenderà il N. 104 bis.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 105. Le disposizioni degli articoli 47 e 50 in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario non si applicano nelle province nelle quali i registri censuari non esistono. »

(Approvato.)

« Art. 106. Fino a che sia interamente applicata la legge del di 22 aprile 1869, N. 5026, è provveduto con apposita legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gen-

naio di ciascun anno. Il **Ministro delle Finanze** con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'art. 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal Prefetto.

Ministro delle Finanze. Io proporrei che invece di dire *con apposita legge* si dicesse semplicemente *per legge*, perchè potrebbero essere una o più le leggi che avessero a provvedervi.

Presidente. Nel resto l'articolo resterebbe dunque qual è.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io desidererei uno schiarimento, cioè se s'intenda che queste scadenze debbano rimanere bimestrali, oppure essere ordinate in maniera diversa.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Naturalmente la Commissione ha creduto di dovere lasciare all'onorevole **Ministro** una certa latitudine a questo proposito.

L'onorevole **Senatore Poggi**, ed il Senato, non ignorano, che nello stato attuale delle cose riesce affatto impossibile alla Amministrazione di pubblicare i ruoli di certe tali imposte, come vorrebbe questa legge, alla scadenza fissa della prima metà di gennaio. Fino ad ora si sono fatti tutti gli sforzi immaginabili per avvicinarsi ad un sistema regolare di cose, ma per ora non vi siamo giunti, e l'onorevole **Ministro delle Finanze**, sebbene io sia persuaso che tenterà tutte le vie per arrivarvi più presto, certo è però che nel primo anno e forse per qualche tempo ancora non vi potrà arrivare.

Ora, quando il ruolo di un'imposta non si pubblica che dopo tre o quattro mesi dal principio dell'anno è evidente che non è più possibile di dividerla in rate bimestrali, a meno che non si voglia cadere nell'altro inconveniente di avere delle cauzioni insufficienti; perchè se le rate si devono conservare bimestrali e racchiudere in un minor numero di bimestri la stessa somma, allora evidentemente la cauzione che è stabilita nel sesto di tutto l'insieme della imposta non corrisponderà più a una rata bimestrale, quindi sarà più opportuno forse che quest'imposta sia ratizzata in sei scadenze, ma distribuite a distanze minori di un bimestre.

Ora, tutto questo la Commissione non ha voluto pregiudicarlo, ed ha creduto opportuno di lasciare una certa latitudine al **Ministero** rimettendo a lui di decidere codeste questioni che si presenteranno ancora temporariamente finchè non sia provveduto per legge in tutte le sue parti ad un sistema di formazione di ruoli che non dia più luogo agli inconvenienti ora lamentati.

Ecco il concetto della Commissione: spero che dopo

queste parole il dubbio che era venuto all'onorevole **Senatore Poggi** sarà eliminato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole **Senatore Poggi**.

Senatore Poggi. Io ho fatto questa avvertenza solamente per sapere se doveva pagarsi tutta intera l'imposta nell'anno, oppure se si doveva pagarne una parte nell'anno successivo.

Mi pare però che col sistema qual è esposto dall'onorevole **Cambray-Digny**, i termini fissati per il pagamento, possano per avventura tornare a danno dei contribuenti.

Prima dell'aggiunta fatta dalla Commissione vi era un mese intero alla legale scadenza, senza che il contribuente corresse il rischio della responsabilità; ora, questi termini dovrebbero sparire, perchè si accumulerebbe una rata con un'altra, ed i contribuenti non avrebbero più quel beneficio del mese antecedente per l'effetto di non poter pagare prima dei cinque giorni, che non sono sufficienti per il pagamento.

Questa è la sola osservazione che io intendeva fare; perchè mi pareva che questa disposizione potesse ledere varie disposizioni di altri articoli.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Il **Ministro**, il quale avrà da provvedere, si regolerà anche in conseguenza a quest'avvertenza del **Senatore Poggi**, che non era certamente sfuggita alla Commissione; a me però pare che quando la Commissione si limita a lasciare una certa latitudine al **Ministro** perchè provveda, lascia pure al **Ministro** medesimo naturalmente la cura di evitare quegli inconvenienti che le disposizioni diverse della legge sono appunto fatte per allontanare.

Presidente. Il **Senatore Poggi** fa una qualche proposta?

Senatore Poggi. No, no.

Presidente. Non facendosi proposte, e non domandandosi da altri Senatori la parola, metto ai voti l'articolo 106, colla sola variante proposta dal signor **Ministro** ed accettata dalla Commissione, delle parole « con apposita legge » in quelle di « per legge ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Ora sarebbe l'articolo 107, ma questo si voterà per l'ultimo, essendo quello che forma la chiusura, e passeremo invece ad alcune proposte di emendamenti ed aggiunte fatte dalla Commissione a diversi articoli.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non creda il Senato che io, incoraggiato dall'unico e fortunato esempio del Collega **Senatore Pernati**, venga a proporre qualche emendamento od aggiunta: io sorgo unicamente, ora che per buona ventura la discussione par vicina al suo termine, per fare al signor **Ministro delle Finanze** ed alla Com-

missione una domanda, sperando che questa volta appunto vogliano essere abbastanza cortesi di una affermativa risposta.

Uno dei principali Direttori di un istituto di credito fondiario mi aveva pregato di proporre qualche emendamento dichiarativo perchè fossero conservate alcune facoltà fatte agli istituti di credito da una convenzione che poi venne approvata per legge e dalla legge stessa. Queste facoltà erano due; la prima, che gli istituti si potessero valer degli esattori delle tasse dirette per la riscossione dei loro crediti; essendo questo un patto stabilito per convenzione speciale e sancito da legge speciale, io credo che regga, che stia anche dopo il *marenianum* di questi articoli che compongono il progetto di legge non ancora ordinato per poterlo leggere interamente.

Se io non m'inganno, sarei lieto di sentire ad affermare che appunto non mi sono ingannato.

Se mi la disposizione, che ora non ho presente, offendesse questa facoltà, io allora domanderei alla Commissione e al signor Ministro che essi medesimi proponessero qualche disposizione nella legge che la conservasse; ma ripeto, quantunque non abbia potuto in questi momenti fare la lettura della forma ultima data agli articoli della legge, pure io credo che nessuno articolo l'abbia tolta.

L'altra facoltà, anzi l'altro beneficio concesso da quella legge speciale agli istituti di credito fondiario era questa, che gli istituti dovessero essere avvertiti otto giorni prima dell'esecuzione per non pagamento d'imposta acciocchè potessero o pagare, ovvero altrimenti provvedere ai loro interessi.

A questo mi pare che veramente abbiano provveduto alcuni degli articoli che credo conservati.

L'articolo 51 del disegno di legge, stabilì appunto che almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incanto ai creditori aventi ipoteca su immobili da vendersi, sia dato avviso dell'asta che sta per aprirsi.

Nell'articolo 70 (dico 70 quantunque porti ora il numero 68) è detto che chiunque può acquistare il diritto di sapere anticipatamente che va a procedersi all'espropriazione, pagando una piccola somma; sicchè o l'uno o l'altro di questi due articoli, che si vuol conservare, provvedono certamente a questa seconda esigenza.

Io dunque sarei lieto se la Commissione ed il signor Ministro potessero dirmi che io non mi sono ingannato, e che perciò la prima facoltà è conservata e trasfusa nella legge.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. L'onorevole Senatore Scialoja, che si fece interprete dei voti di una istituzione, a cui diede vita la recente legge sul credito fondiario, deve essere persuaso che per quanto era dato alla Commissione chiamata a riferire sulla legge di riscossione delle imposte dirette, furono prese tutte le cure perchè

non fossero lese le legittime esigenze che reclamano gli interessi che a questi istituti sono affidati, nè fossero menomati i diritti spettanti a detti istituti. Ed infatti l'onorevole Scialoja ha dovuto convincersi che nell'attuale legge si è largamente provveduto perchè quegli istituti fossero edotti delle vicende che possono subire gli immobili che essi danno in garanzia dei loro crediti onde in tempo utile abbiano a provvedere per la difesa ed incolumità del loro diritto.

Il beneficio che il Ministero aveva accordato a questi istituti, cioè di essere avvertiti 8 giorni prima della vendita di un fondo per parte dell'esattore, era allora richiesto da una necessità ineluttabile da che nelle disposizioni della legge del 1816, applicata in alcune delle province del Regno, la vendita succedeva senza che il creditore ne fosse edotto.

La legge attuale prescrive non soltanto a beneficio di gli stabilimenti di credito fondiario, ma a beneficio di tutti i creditori ipotecari larghe garanzie, e ingiunge all'esattore l'obbligo di partecipare l'avviso di vendita a tutti i creditori che risultassero dai registri ipotecari, e diede all'istesso creditore modo di sempre più accertarsi mediante convenzione coll'esattore.

Quindi gli istituti di credito fondiario attualmente si appoggiano ad un beneficio di legge e non ad un favore; non eravi quindi nessuna opportunità di includere nell'attuale legge una speciale disposizione su questo punto.

Debbo ora accennare qualche considerazione intorno all'avvertenza fatta dallo onorevole Senatore Scialoja, e riferibile alla promessa che venne pur data dal Ministero agli istituti di credito fondiario, che cioè potessero prevalersi nella eventuale riscossione dei crediti loro dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

La Commissione non trascurò le promesse che stavano nella convenzione e nella legge del credito fondiario; ma non ha creduto di introdurre apposite disposizioni nella legge per la esazione delle imposte dirette; e ciò per una semplicissima ragione, che cioè nella presente legge trattasi di riscossione d'imposta, e non di redditi e crediti che hanno origine e carattere ben diverso dal contributo.

Con ciò gli istituti di credito fondiario non possono essere menomati nelle loro esigenze, nei loro diritti.

L'articolo 5 della legge dà facoltà al Ministro dell'Interno e delle Finanze di provvedere per la definizione del capitolato portante gli oneri su cui cade il contratto degli esattori comunali.

Ebbene gli istituti potranno presentare istanza, e rappresentare i diritti e le esigenze che potranno legittimamente vantare a raggiungere il computo che fu loro assegnato dalla legge di fondazione, ed il Ministero certo accluderà a carico degli esattori, anche queste eventuali prestazioni a favore degli istituti per le esazioni in discorso.

Riferendosi a tali disposizioni, la Commissione ha creduto di non aver mancato a danno dei mentovati istituti mentre credeva inutile l'introduzione di qualunque speciale disposizione in proposito.

Ministro delle Finanze. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Porro, a me non resta che dichiarare che interpreto la legge non solo come la interpreta il Senatore Porro, ma come la interpretava l'onorevole Scialoia.

Presidente. Ora si riprendono tutte quelle aggiunte che furono modificate dalla Commissione a parecchi articoli.

Non sono che aggiunte e correzioni di dicitura.

All'articolo 2, dove è detto: *sotto la presidenza del Sindaco del Comune*, si è aggiunto: *la presidenza del Sindaco del Capo luogo del mandamento o del Comune.*

E dove dice: *i Comuni di prima classe* si aggiunge: *e di seconda classe, ossia di una popolazione superiore a 60,000 abitanti.*

Chi approva queste 2 aggiunte, sorga.

(Approvato.)

All'art. 5 si sarebbero cancellate nel primo comma le parole: *non che le entrate comunali che gli possono essere affidate*, e invece si è all'ultimo comma aggiunto: dopo le parole: *risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come se riscosso*, le seguenti: *e riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate.*

Chi ammette questa aggiunta, sorga.

(Approvato.)

All'art. 15 si cancellerebbe la parola *formar*, sostituendovi le parole: *esser chiamati a far parte*, ed in fine del paragrafo si aggiungerebbe: *nè essere nominati Segretari dei Comuni interessati.* E nell'alinea, a vece di dire: *nell'art. 8*, si direbbe: *nel capoverso dell'articolo 8.* Siccome poi di quest'articolo non si era fatta ancora la votazione perchè era stato sospeso, io lo leggerò per intero per metterlo ai voti.

« Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, nè esser nominati Segretari dei Comuni interessati

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno dei casi contemplati nel capoverso dell'art. 8, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria a norma di questa legge, a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 29 del quale fu pure sospesa la votazione.

Lo leggo come fu corretto:

« Art. 29. L'esattore non può recusare somme a

conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate, sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Dopo l'articolo 31 si sono eliminati gli articoli 32 e 33 dell'antico progetto, e se n'è aggiunto uno che porta il N. 32.

Ne do lettura.

« Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

» Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31. »

Chi ammette quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Veniamo all'art. 40, ora 38, nel quale si è fatta una aggiunta, così concepita:

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

Al Titolo II è stato aggiunto un articolo segnato col N. 42, del tenore seguente:

« Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Anche all'art. 51 è fatta quest'aggiunta, così concepita:

« Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nella Provincia, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al Sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

Un'aggiunta è pure stata fatta all'art. 55, ora 51. Ne do lettura:

« Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuazione il pagamento entro tal termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

All'art. 57, ora, 53, dopo le parole: *per una somma*

corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore, si aggiunge: per le imposte erariali e sovrimposte.

Ministro di Grazia e Giustizia. Cioè: delle imposte erariali e sovrimposte.

Presidente. Si dirà dunque: delle imposte erariali e sovrimposte.

La Commissione accetta?

(Segno d'adesione dal banco della Commissione.)

Presidente. Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvata.)

All'art. 83, ora 84, dopo le parole: della Provincia, furono aggiunte le parole: ovvero versa nelle sue casse.

E dopo le ultime parole dell'articolo stesso: non abbiano fatto i relativi pagamenti, si aggiunsero le seguenti: versa l'ultimo decimo delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Chi approva queste aggiunte, sorga.

(Approvate.)

Viene ora l'ultimo articolo della legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Debbo far presente alla Commissione, che siccome la legge del macinato dispone che della riscossione di questa imposta sia incaricato l'esattore delle tasse dirette, così conviene tenerne conto anche in questa legge.

Non occorre spendere molte parole, nè ulteriori schiarimenti per dimostrare la necessità di farne parola.

Io feci presente questa necessità alla Commissione, e son persuaso ch'ella avrà redatto un apposito articolo, sì che questa disposizione di legge possa essere stabilita in modo da soddisfare a tutte le esigenze.

Prego quindi la Commissione a volerne dire qualche cosa al Senato.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Alla Commissione non era sfuggito che l'esattore, quale lo stabilisce la nuova legge, avrebbe pur tuttavia dovuto avere l'incarico di riscuotere le somme provenienti dall'imposta sul macinato; però la Commissione non aveva creduto necessario di dirlo, nè aveva creduto necessario aggiungere nulla intorno ai modi di riscossione; imperocchè la legge sul macinato del 7 luglio 1868 così si esprime all'articolo 2°:

« In corrispettivo a saldo delle quote riscosse il mugnaio pagherà all'esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni 100 giri di macina »

Nel Regolamento poi, sancito con Decreto Reale, in seguito ad ingiunzione fatta dal legislatore nella legge stessa, all'art. 57 viene stabilito che:

« La riscossione della tassa dovuta dagli esercenti dei molini, avrà luogo con le norme prescritte, e con i privilegi accordati dalla legge in vigore per l'esazione delle imposte dirette. »

Parve quindi alla Commissione (e qui debbo pregare il Senato di porgermi cortese attenzione, perchè si tratta di una questione assai grave), parve, dico, alla Commissione che col silenzio della nuova legge rimasero pur sempre in vigore queste due disposizioni senza bisogno di ulteriori dichiarazioni.

Però in una conferenza tenuta coll'on. Ministro, si è veramente riconosciuto che ad eliminare qualunque dubbio che potesse suscitare questioni sia dinanzi a Tribunali sia davanti alle Autorità amministrative, sarebbe bene che questi concetti che si trovano nelle leggi antecedenti fossero in certo modo riprodotti nella loro integrità nella legge attuale.

Ora, questi concetti sono: che l'esattore sia obbligato a riscuotere le somme provenienti dall'imposta sul macinato, che non sia obbligato per queste somme al non riscosso per riscosso; che infine il Governo abbia diritto di far riscuotere dai debitori morosi coteste somme col sistema delle esazioni privilegiate.

Sopra questi concetti sarebbe stato formulato il seguente articolo:

« Gli esattori delle imposte dirette ai termini della legge 7 luglio 1868, n. 4490, dovranno prestare la opera loro per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali. Saranno applicate a cotesta riscossione le norme sancite dal Titolo III della presente legge ogniqualevolta l'Amministrazione fornisca all'esattore lo stato del debito del mugnaio.

« L'esattore non sarà obbligato a dare il non riscosso per riscosso, ma ove non proceda in tempo, sarà passibile di pene pecuniarie, applicabili dalla Corte dei conti.

« I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, l'aggio, le penali, e quant'altro occorra per l'esecuzione di queste disposizioni, saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ».

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dal Senatore **Cambray-Digny**, che verrebbe aggiunto al progetto di legge tra gli articoli 101 e 102 e per ciò porterebbe il N. 101 bis.

« Gli esattori delle imposte dirette ai termini della legge 7 luglio 1868, n. 4490, dovranno prestare la opera loro per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali. Saranno applicate a cotesta riscossione le norme sancite dal Titolo III della presente legge ogniqualevolta l'Amministrazione fornisca all'esattore lo stato del debito del mugnaio.

« L'esattore non sarà obbligato a dare il non riscosso per riscosso, ma ove non proceda in tempo, sarà passibile di pene pecuniarie, applicabili dalla Corte dei conti.

« I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, l'aggio, le penali, o quant'altro occorra per l'esecu-

zione di queste disposizioni, saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato.)

Finalmente leggo l'ultimo articolo, che diventa 108.

» È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente. »

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Ora si passi alla votazione per isquittinio segreto di questa legge, e di quella relativa alle pensioni dei postiglioni delle Province di Mantova e di Venezia, che abbiamo già discusso e che per essere di un solo articolo, fu rimandata alla votazione per isquittinio segreto; ma giacchè vedo che siamo in buon numero, ci occuperemo d'un altro oggetto di grande importanza.

Il Senato in comitato segreto ha discusso e approvato il suo regolamento per ciò che lo riguarda come Alta Corte di Giustizia.

Questo regolamento (che venne stampato e distribuito ai signori Senatori) fu discusso, come si doveva, a porte chiuse, ed ora trattasi di sottoporlo all'approvazione del Senato per mezzo della discussione e votazione in un solo articolo come si usa per i Codici e per i Trattati.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io pregherei il signor Presidente a volerci dar lettura dell'articolo unico col quale si propone di approvare questo regolamento.

Presidente. Questo è appunto quanto io stava per fare.

L'articolo è preceduto da breve relazione che il Senato conosce perchè stampata e distribuita; viene in seguito il prologo dell'articolo che dice: « Il Senato del Regno, volendo provvedere all'esercizio delle funzioni giudiziarie di cui è investito dagli articoli 36 e 37 dello Statuto fondamentale del Regno sotto il titolo di Alta Corte di Giustizia, ha preso la seguente determinazione:

« Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, il quale sarà pubblicato nel giornale Ufficiale del Regno. »

Se non vi sono osservazioni, trattandosi di articolo unico, si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Signori Senatori, si tratta ora di una votazione di gran momento; e se sgraziatamente la votazione riuscisse nulla per mancanza di numero legale, avverto che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei presenti a comprovare la loro diligenza, e quelli dei mancanti senza motivi legali per constatare la loro negligenza.

Dopo questa votazione si darà lettura del progetto di legge iniziato dal Senatore Conforti sui Giudici Conciliatori, per cui prego i Signori Senatori a non assentarsi.

Avverto i signori Senatori che lunedì sono invitati a riunirsi al tocco negli uffici, per l'esame di varii progetti di legge già stampati e distribuiti; ed alle 2 in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge proibitiva dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si lasceranno aperte le urne affinchè possano deporvi il loro voto quei signori Senatori che sopraggiugessero durante la lettura del progetto di legge iniziato dal Senatore Conforti, a cui do la parola.

Senatore **Conforti.** Il testo del progetto di legge riguardante i Giudici Conciliatori è del tenore seguente:

Art. 1.

Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori e di processi verbali, spediti in forma esecutiva a norma dell'articolo 7 del Codice di Procedura Civile, sui beni mobili esistenti presso i debitori, sono decise dal Conciliatore del luogo in cui si fa l'esecuzione.

Art. 2.

L'esecuzione si fa per ministero degli inservienti comunali; ma gli atti di vendita sono eseguiti dai segretari comunali o loro sostituti, i quali compiono le funzioni di Cancellieri presso i Conciliatori.

Art. 3.

Non adempendosi alla sentenza per rifiuto, silenzio od assenza del debitore nel termine di due giorni dalla notificazione, l'inserviente comunale, alla presenza di due testimoni, senza precepto scritto, ne pignora i beni mobili e li specifica in apposito elenco.

Art. 4.

Quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il Conciliatore del luogo in cui si fa l'esecuzione può autorizzare il pignoramento immediatamente dopo la notificazione della sentenza. L'autorizzazione è scritta in fine del titolo esecutivo e n'è fatta menzione nel processo verbale di pignoramento; essa non è soggetta a reclamo.

Art. 5.

Non possono pignorarsi i mobili descritti nell'articolo 585 e nel numero 3 dell'articolo 586 del Codice di Procedura Civile.

Art. 6.

L'inserviente comunale nomina un custode ai mobili pignorati, il quale sottoscrive il processo verbale.

Qualora non sia possibile la nomina di un custode, i mobili pignorati saranno trasportati nella casa comunale, ove rimangono di dritto affidati al cancelliere.

Ove non sia possibile il trasporto dei mobili nella casa comunale, l'inserviente provvederà nel modo più conveniente alla loro conservazione.

Art. 7.

Non si può domandare la separazione dei mobili, se non tra due giorni da quella del pignoramento.

La dimanda di separazione o di opposizione sarà inammissibile contro la consegna di mobili determinati e descritti nella sentenza, ove non sia fondata sulla diversità tra i mobili pignorati e quelli descritti nella sentenza medesima.

Se la dimanda sia rigettata, può l'opponente essere condannato ad una pena pecuniaria estendibile a lire cinque.

Art. 8.

Si fa la vendita al mercato, o in un giorno di domenica nella casa comunale, o in una pubblica piazza, con ordinanza del Conciliatore, la cui copia, firmata dal Cancelliere sarà affissa sulla porta della casa comunale; nella copia sarà indicata la natura dei mobili, il giorno, l'ora e il luogo dell'incanto, e con avviso al debitore due giorni prima della vendita.

Art. 9.

Si vendono i mobili alla presenza del Cancelliere al maggiore offerente che ne paghi subito il prezzo, altrimenti non sarà perfezionata la vendita, nè chiuso l'incanto.

La esecuzione è sospesa, se persona solvente promette di pagare fra sei giorni la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal Cancelliere, ed è esecutiva, scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi la esecuzione.

Art. 10.

In mancanza di compratori, o di mallevadori di che nell'articolo precedente, si aggiudicheranno al creditore tutti o a sua scelta quella parte di mobili pignorati, che il Conciliatore stimerà ragguagliare il credito e le spese.

Il Cancelliere descriverà in un processo verbale gli atti di vendita, l'uso del prezzo riscosso e la qualità dei mobili aggiudicati.

Art. 11.

Se la sentenza ordina la consegna di oggetti mobili determinati, l'inserviente comunale si trasferirà nel luogo in cui si trovano, ed ingiungerà alla parte condannata di eseguire immediatamente la sentenza.

Ove la parte ricusi o non sia presente, i mobili

indicati nella sentenza saranno rimessi alla parte cui deve farsi la consegna.

Art. 12.

L'inserviente comunale compilerà processo verbale sommario degli atti di esecuzione che gli sono affidati.

Art. 13.

Per gli atti di esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, competerà ai Cancellieri ed inservienti la metà dei dritti attribuiti ai Cancellieri ed uscieri di Pretura dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Art. 14.

Se l'esecuzione si fa nel Comune, in cui risiede la Pretura, è in facoltà del creditore istante di commetterla ad un usciere pretorio, il quale non può riscuotere che la metà dei dritti assegnatigli dalla tariffa.

Nel caso che la esecuzione debba farsi fuori della residenza della Pretura, il creditore istante può commetterla ad un usciere pretorio, ma sarà a suo carico e senza dritto di ripeterla, la indennità di trasferta dovuta all'usciera.

Art. 15.

Una indennità, qualora sia dovuta al custode, sarà stabilita dal Conciliatore.

RAFFAELE CONFORTI.

Presidente. Ora l'onorevole Conforti ha la parola per sviluppare il suo progetto di legge.

Senatore Conforti. Signori Senatori.

Prima della pubblicazione de' Codici di Francia nell'ex-reame di Napoli erano istituiti i così detti giudici municipali, che con paterna autorità, massima celerità e piccolissima spesa s'edivano le cause di minimo valore.

Il governo francese, quantunque fosse tenace mantentore delle leggi, che erano il portato della rivoluzione, dovette cedere alla pubblica opinione, che ridomandava i giudici municipali, ora sostituendo aggiunti comunali per le minori cause ai giudici di pace, ed ora conferendo ai sindaci parte delle costoro attribuzioni.

Dopo la caduta del governo francese il governo che gli succedette diede opera alla compilazione di nuovi codici, e se da un lato attese ai codici francesi, rispettò dall'altro quelle tradizioni ch'erano divenute coscienza nazionale.

Per la qual cosa con la legge organica del 20 maggio 1817 e con quella del 17 giugno 1819 venne nelle province meridionali riordinata la istituzione di giudici conciliatori, i quali, mentre da un lato davano opera alla composizione delle liti, dall'altro giudicavano delle piccole controversie.

Allorquando fu costituito il regno italiano, si pensò a comporre una legislazione uniforme, per sostituirla

alle leggi svariate e molteplici che reggevano la divisa Italia.

A questo fine furono nominate varie Commissioni, composte di giureconsulti appartenenti alle varie province italiane, e quindi i Codici ch'ora ci reggono, non sono il portato di una ragione astratta, ma la espressione più o meno fedele delle abitudini, dei costumi, dei bisogni e del diritto, che si svolse e secondò negli antichi Stati d'Italia. Alcuni giuristi meridionali i quali si travagliarono intorno alla compilazione dei nuovi Codici, raccomandarono e posero in mostra i vantaggi della istituzione dei conciliatori, che aveva fatto ottima prova nelle province del mezzodi. I giuristi della rimanente Italia ai quali la istituzione riusciva nuova, l'accettavano, quasi direbbersi, a ritroso, e quindi venne ammessa nei nuovi Codici dimezzata ed incompiuta.

Si accordò ai conciliatori il potere di giudicare delle azioni personali civili e commerciali, relative ai beni mobili, non eccedenti il valore di lire trenta, e quelle relative alla locazione di beni immobili non eccedenti il detto valore, ma non già il potere di decidere le controversie sulla esecuzione delle loro sentenze, il quale a termine del quarto paragrafo dell'articolo 570 del Codice di procedura civile venne conferito al pretore.

Questa disposizione produsse due gravissimi inconvenienti.

Nel Codice dell'ex-reame delle Due Sicilie, in cui il conciliatore è giudice delle azioni e delle controversie sulla esecuzione, si ritrovano riunite e concentrate nelle prime quattro pagine tutte le disposizioni che lo riguardano; per guisa che per adempiere l'ufficio suo non ha che a consultarle. Tutte le altre disposizioni del Codice gli sono straniere.

Ora attesa la dimezzata competenza dei giudici conciliatori, le disposizioni relative ai conciliatori sono disseminate e disperse in tutto il Codice di procedura civile; la qual cosa quanto riuscire debba fastidiosa ai giudici conciliatori, è facile immaginare. L'altro gravissimo inconveniente derivato dalla dimezzata giurisdizione dei conciliatori si è che questa benefica istituzione è divenuta disutile e vana.

La istituzione dei conciliatori mira a comporre le controversie, ed ove ciò non sia possibile, a decidere le liti di poco valore con grande celerità e piccola spesa. Ove la procedura fosse tale, che a deciderle bisognasse un tempo ed una spesa considerevole, questa giustizia locale non sarebbe praticabile, il suo scopo sarebbe compiutamente fallito. Infatti, essendo necessario il ministero de' Pretori nelle controversie sulla esecuzione e quello degli uscieri di Pretura nelle notificazioni e negli atti esecutivi, la spesa per ottenere giustizia spesso supera il valore della contesa, e talora è avvenuto, che per ottenere il pagamento di una decina di lire è stato forza spenderne cento.

Non pertanto si fecero molte osservazioni in favore del sistema adottato dal Codice di procedura civile.

Si disse che i conciliatori non versati nella scienza giuridica fossero inabili a decidere le controversie sulla esecuzione delle proprie sentenze.

Si disse che gli inservienti comunali fossero inetti a compiere regolarmente gli atti esecutivi.

Si disse che i Segretari comunali non potrebbero compiere gli atti più importanti di esecuzione, giusta il progetto di legge approvato dall'altro Ramo del Parlamento, sia per la molteplicità delle loro occupazioni amministrative, sia perchè in qualche parte d'Italia un solo Segretario serve a più Comuni.

Si disse non essere regolar cosa cumulare in un medesimo individuo funzioni amministrative e giudiziarie.

Signori Senatori. Non si tratta della esecuzione forzata in generale, ma unicamente, della esecuzione forzata relativa a beni mobili di minimo valore. Nè deve fare impressione che l'Ufficio Centrale del Senato, di cui fu Relatore l'onorevole Senatore Lanzilli, spaventato delle difficoltà dell'esecuzione concludesse pel rigettamento del progetto di legge. Perocchè vuolsi da prima osservare, che nella relazione dell'Ufficio Centrale riluce l'idea che nel progetto di legge approvato dall'altro Ramo del Parlamento si comprendesse la esecuzione forzata in generale e non già l'esecuzione forzata limitata ai beni mobili.

Si osservi inoltre che l'Ufficio Centrale concludeva pel rigettamento; perocchè il progetto era troppo laconico, anzi difettivo, mentre nel Codice civile dell'ex-reame di Napoli si leggevano otto articoli, i quali rendevano molto semplici e facili gli atti di esecuzione.

Riguardo agli inservienti comunali si risponde che gli atti esecutivi che debbono compiere sono molto semplici, tanto maggiormente che i più importanti si fanno dai segretari.

Rispetto alla molteplicità delle funzioni di segretari comunali si risponde che essi ordinariamente servono ad un solo Comune e che ne' pochi casi in cui servono a più Comuni, questi sono così piccoli e così poco importanti da equivalere ad un solo Comune più grande; e d'altra parte l'ordinamento ed il Regolamento giudiziario hanno provveduto al caso di mancanza od impedimento dei segretari e loro sostituti.

Rispetto alla confusione delle funzioni amministrative e giudiziarie si risponde che questa obbiezione non ha alcun valore; dappoichè presentemente i segretari comunali e loro sostituti compiono presso i conciliatori le funzioni di cancellieri a termini dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

Il progetto di legge che io ho l'onore di proporre al Senato, venne per iniziativa parlamentare presentato e discusso ed approvato dalla Camera in quattro articoli.

Presentato in Senato, venne sostenuto dal Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo una lunga discussione, il Senato lo rimandò all'Ufficio Centrale, dal quale io venni nominato Relatore. Presentai la relazione col

progetto di legge che ho avuto l'onore di leggere, ma essendosi ben presto chiusa la Sessione, non poté essere discusso.

Nella nuova Sessione, io presi l'iniziativa, ed il Senato in comitato segreto, ne ordinò la lettura.

Non si tratta quindi di un progetto nuovo, ma di un progetto, di cui presero cognizione i due Rami del Parlamento.

Due motivi mi indussero a prenderne la iniziativa.

1° La sua intrinseca utilità, dappoi, è l'esperienza ha dimostrato che la dimezzata competenza dei giudici conciliatori, rende quasi affatto disutile una sì bella istituzione, atteso le gravi spese che debbono sostenere i contendenti per cause di piccolissimo valore.

2° L'opinione pronunziata di molti Municipii e Giunte municipali, che dimandano con grande istanza l'approvazione del progetto di legge in questione.

Prego quindi il Senato affinché voglia mandare agli Uffici, o se crede altrimenti, nominare una Commissione per la disamina del presente progetto.

Presidente. Domando al Senato se prende in considerazione il progetto di legge proposto dal Senatore Conforti.

Chi intende di prenderlo in considerazione, è pregato di alzarsi.

(È preso in considerazione.)

Presidente. Secondo il consueto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io proporrei che per questo progetto di legge si tenesse lo stesso sistema che fu adottato riguardo alla legge proposta dall'onorevole Senatore Vacca, cioè che fosse nominata una Commissione speciale di sette membri per istudiarlo, e quindi riferirne al Senato. Proporrei in pari tempo che questa nomina venisse deferita all'onorevolissimo nostro Presidente.

Presidente. Chi ammette la proposta fatta dal Senatore Chiesi, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Così autorizzato dal voto del Senato io nomino membri di questa Commissione gli stessi Senatori eletti per l'esame della legge proposta dal Senatore Vacca, se non che, trovandosi fra quei membri il Senatore Conforti, io sostituisco a lui il Senatore Vacca.

La Commissione verrebbe quindi ad essere costituita dai Senatori: Vigliani — Musio — Marzucchi — Vacca — De Falco — Poggi — Sighele.

Si passa ora allo squittinio dei tre progetti di legge or dianzi accennati.

Presidente. Risultato della votazione:

Riscossione delle imposte dirette.

Votanti	82
Favorevoli	58
Contrari	24

(Il Senato adotta.)

Regolamento per l'Alta Corte di Giustizia.

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Pensioni ai Postiglioni.

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Avverto nuovamente i signori Senatori che sono invitati per lunedì al tocco negli Uffici, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Sunto di petizioni — Commemorazione del Senatore Regis — Discussione del progetto di legge per l'impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe — Dichiarazione del Senatore De Falco Relatore — Comunicazione del Presidente del Consiglio circa i fatti di Calanzaro — Dichiarazione del Guardasigilli — Dubbi e riserve del Senatore Errante — Considerazioni dei Senatori Chiesi e Menabrea a favore del progetto — Risposta del Senatore De Falco, Relatore, al Senatore Errante — Schiarimenti del Senatore Pepoli in appoggio — Presentazione dei documenti relativi all'uccisione del Segretario della Legazione Italiana in Atene — Emendamento proposto al 1. articolo dal Senatore Errante — Obbiezioni del Relatore e del Ministro Guardasigilli — Dichiarazione del Senatore Vigliani — Schiarimenti del Senatore Errante sulla redazione del suo emendamento.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro Guardasigilli e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene dal Senato approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4322. Il Consiglio comunale di Serra-Capriola (Capitanata) fa istanza perchè coi progetti di ordinamento finanziario non vengano sottratti a' Comuni i centesimi addizionali;

I Senatori Chigi, Belgioioso e Miniscalchi-Erizzo chiedono il congedo per un mese e il Senatore Bellavitis per 15 giorni, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato.

Il sig. Raffaello Busacca, Consigliere di Stato, d'un suo opuscolo: *Sulle cause e sugli effetti del corso forzoso dei biglietti di Banca in Italia;*

Il Senatore Miniscalchi Erizzo, di uno scritto di **Pietro Desiderio Pasolini** per titolo *Gli Statuti di Ravenna;*

I Prefetti di Verona e di Teramo, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869;*

Il signor Angelo Luigi Stella, d'un suo *Progetto finanziario*, e d'un suo *ritrovato contro l'idrofobia.*

Presidente. Signori Senatori.

L'altro giorno già vi annunciai la morte del nostro Collega Senatore conte Giovanni Regis, avvenuta la

sera del 5 corrente mese, riserbandomi a dire dappoi qualche parola di lui, e per raccogliere più determinate notizie, e per non sospendere, fosse pure per breve tempo, la discussione della legge importantissima che avevamo in trattazione. Ora adunque compio alla promessa mia.

Il Senatore conte Giovanni Regis nacque nel 1791 in Savigliano, piccola città del Piemonte, ma che pure ha la sua storia; fu laureato in giurisprudenza alla Università di Torino, e scelse la carriera dei pubblici uffici.

Dopo alcuni anni fu nominato sostituto procuratore generale del Re presso la Camera dei conti; indi Relatore alla Commissione superiore di liquidazione. Fu Direttore generale del Debito Pubblico; finalmente elevato alla carica di Consigliere di Stato.

Nell'anno 1855 ebbe un onorato riposo col titolo di Presidente Capo.

Nel 1850 era stato meritamente ascritto a far parte della nostra Assemblea, alle cui adunanze, finchè sedemmo a Torino, fu assiduo, ma dappoi la salute e l'età non gli permisero di frequentarla. Partecipò più anni alla Commissione di Finanze, ne fu più Gate Relatore e venne destinato a Commissario Regio a Milano per l'esecuzione del trattato di Zurigo.

Uomo di specchiatissima integrità, buon amico, buon cittadino, affezionatissimo alla Dinastia, abile assai nelle materie di contabilità, e cosciente dotto delle questioni di contenzioso amministrativo. È persona assolutamente degna di amichevole e rispettoso rimpianto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

(V. Atti del Senato N. 2).

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per il divieto dell'impiego di fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe.

Io prego il signor Senatore De Falco a prendere il suo posto al banco della Commissione.....

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente..... Avverto però che gli altri quattro Commissarii sono, chi più, chi meno, ammalati, per cui rappresenterebbe la Commissione il solo Relatore Senatore De Falco.

Faccio presente al Senato che non è il primo caso, in cui sia consimile cosa avvenuta, che cioè il solo Relatore abbia assunto e sostenuta la difesa del progetto di legge, come era già stato esaminato ed ammesso dalla Commissione.

Di più avendo il Relatore presentato una così elaborata, dotta, estesa, e particolareggiata Relazione, pare che abbia potuto indurre nell'animo dei singoli Senatori, che l'hanno letta, un'adeguata e giusta idea del complesso della legge, e che quindi noi non possiamo menomamente dubitare che, quantunque l'onorevole Relatore sia solo a rappresentare la Commissione, pure avendo raccolto e riferite le opinioni dei suoi Colleghi, egli non sia per sostenere la discussione di questo progetto di legge con quella schiettezza e con quella verità che gli sono proprie.

Ora la parola è al signor Relatore.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole sig. Presidente delle benevoli parole che ha voluto pronunziare a mio riguardo; la mia relazione se ha qualche merito, è opera della Commissione, della quale non sono stato che interprete, meno degno forse di quello che avrei desiderato. Ma io ho dei doveri di riguardi e di considerazioni verso i miei onorevoli Colleghi; e però debbo ripetere ciò che l'onorevole Presidente ha già annunziato al Senato; cioè che di questa Commissione non son presente che io solo. Degli altri componenti la medesima, i Senatori Marzucchi, De Foresta e Leopardi, sono assenti per infermità; l'onorevole Giovanola è assente per motivi di famiglia; l'onorevole Panizzi, che faceva prima parte della Commissione, è a Londra per ragione di ufficio.

Io sono a disposizione del Senato. Se, nonostante la mancanza di questi onorevoli Commissari il Senato vuole che la legge si discuta, io farò del mio meglio per sostenerne la discussione; ma ripeto, io non vorrei mancare di considerazione e di riguardo ai miei egregi Colleghi, e desidererei avere il presidio ed il soccorso della loro presenza e della loro cooperazione. Ad ogni modo disponga il Senato, ed io farò quello che esso dispone.

Presidente. Dunque come ho espresso prima, e l'ha fatto ora l'onorevole Senatore De Falco, io rimetto al giudizio del Senato, se essendovi il solo Relatore, si debba ciò non di meno passare alla discussione di questo progetto di legge.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato.)

Prego dunque il signor Relatore a prendere posto al banco della Commissione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Signori Senatori. Io credo che non vi sarà disaggradevole che vi dia qualche spiegazione e qualche notizia sopra il moto insurrezionale che fu annunziato dai giornali; onde rettificare le notizie che per avventura potessero essere meno esatte, e metterla anche il Senato in grado di apprezzare tutta la importanza di questo avvenimento.

Già da qualche tempo il Governo era informato che il partito repubblicano non aveva rinunciato ad ulteriori tentativi rivoluzionari, ed era anche informato che fosse disegno di questo partito, o dirò meglio, di questa setta, di tentare una sollevazione nelle province meridionali, e forse anche poi di provocare altri moti nella parte superiore d'Italia. Queste voci quantunque corressero di quando in quando, erano contraddette da altre notizie, le quali facevano supporre che il pensiero ne fosse stato smesso; ciò non ostante il Governo non mancò di stare in guardia, e di impartire le istruzioni le più precise, e di rinnovarle di frequente alle Autorità politiche e militari acciocchè non si stancassero di vigilare con ogni cura allo scopo di prevenire o reprimere immediatamente qualunque tentativo rivoluzionario. Il Prefetto di Catanzaro, fin dal 1 del corrente mese, mandava un rapporto al Ministero, nel quale accennava a voci persistenti, nella provincia di Catanzaro, di prossimi moti rivoluzionari, e come queste voci fossero molto accreditate nella popolazione, in modo da destare per un momento un timore panico piuttosto grave. Però le Autorità politiche e militari col loro contegno, colle disposizioni prese, giunsero a calmare queste apprensioni, assicurando la popolazione che il Governo vegliava e che era in grado di reprimere ogni tentativo di qualunque partito rivoluzionario. Queste notizie del Prefetto di Catanzaro furono ripetute con altri particolari da dispacci successivi, fino a che giunse poi al Ministero il 7 corrente a ore 1 3/4 antimeridiane un dispaccio da Catanzaro, il quale annunciava l'apparizione di una banda armata con divisa rossa, che scorrazzava nelle campagne di Nicastro e di Maida, e pareva diretta verso la città di Catanzaro.

Nello stesso tempo il Prefetto assicurava il Ministero che aveva preso tutte le opportune disposizioni e s'era messo d'accordo con le Autorità militari, per cui non vi era nulla da temere.

Il Ministero immediatamente diede altre disposizioni

per provvedere a qualsiasi emergenza, anche nel sospetto che questo moto non fosse isolato, e che potesse crescere di giorno in giorno, tanto più nella ricorrenza del Plebiscito che si sta ora compiendo in Francia.

Il Ministero non ha mancato di dar ordini perchè partissero immediatamente sufficienti rinforzi di truppe e da Napoli e da Palermo per andare in soccorso a quelle che erano già stanziato nella Provincia di Catanzaro, e prendere una posizione tale da poter passare facilmente, all'occorrenza, nelle province limitrofe, se per avventura in queste fosse sorta altra banda rivoluzionaria; e difatti in meno di 24 ore le truppe giungevano sul luogo.

Visto che questa banda armata si avvicinava a Nicastro, le truppe furono mandate contro di essa, e il giorno di ieri 8 corrente, verso le ore cinque di sera, avvenne uno scontro tra le truppe e gli insorti.

Questo scontro accadde nelle vicinanze di Filadelfia, che è nel Circondario di Nicastro.

La lotta fu breve; alcuni degli insorti rimasero morti sul terreno, altri caddero feriti. Nella truppa credo che vi sia qualche soldato ferito.

La banda, dopo questa lotta che durò, come dissi, poco tempo, si è dispersa, ed ora è inseguita.

Mentre si palesava questo pericolo d'insurrezione, il Prefetto fece un appello alla popolazione particolarmente di Catanzaro onde chiedere l'appoggio di tutti i cittadini di buona volontà, e mi è grato annunciare al Senato che quella popolazione si offerse spontanea di concorrere a prestare l'opera sua al Governo per reprimere questo moto insurrezionale.

Più di 300 cittadini, o Signori, si presentarono armati di fucili avanti alla Prefettura col Sindaco a capo onde offrire il loro appoggio al Governo, per mantenere l'ordine e reprimere chi violava così audacemente la legge. Io non ho parole sufficienti di elogio per questi generosi cittadini, i quali con tanta spontaneità vennero in appoggio del Governo in momenti così gravi.

Intanto dagli ultimi dispacci risulterebbe che gli avanzi di questa banda sieno fuggiti verso la provincia di Reggio di Calabria, e credo nel circondario di Gerace, dove sono inseguiti dalla truppa.

Un'altra piccola banda era pure apparsa, credo, nella provincia di Cosenza, di 15 individui circa, i quali furono incontrati dal corriere postale, e composta di tre individui civili, come il corriere si è espresso, e gli altri rustici.

Del resto la massima tranquillità regna in tutte le altre province, e particolarmente in quelle di Calabria, ed i Prefetti assicurano che quelle popolazioni sono animate dal migliore spirito, e si può fare largo assegnamento sul loro concorso, qualora il Governo ne avesse bisogno. Anzi il Prefetto di Cosenza, appena conosciuta l'esistenza di una banda nella provincia di Catanzaro, scrisse al Ministero onde chiedere se credeva conveniente che egli mobilizzasse una parte della

Guardia Nazionale, assicurando che dallo spirito eccellente di essa si poteva ripromettersene un efficace concorso, sicchè il Ministero aderì ben volentieri a questa sua richiesta.

Ciò dico per comprovare sempre più, come le popolazioni delle Calabrie sieno anche esse animate dal migliore spirito, e disposte ad appoggiare in tutti i modi, anche col pericolo della loro vita, il Governo, onde mantenere ferma l'unità d'Italia e le istituzioni che ci reggono.

Mentre veniva al Senato, ricevetti un altro telegramma da Catanzaro il quale dà qualche spiegazione riguardo ai fatti d'arme avvenuti nel circondario di Filadelfia.

Io lo leggo tal quale mi è pervenuto:

Novè maggio, ore 13 55, cioè ore 1 55 pom.

« Risulta che a Filadelfia ieri si ebbe un soldato ferito, e che rimasero morti parecchi rivoltosi, non si conosce il loro numero. Lo spirito delle truppe è ottimo; molte armi e viveri appartenenti agli insorti furono trovati in Filadelfia. »

Dimodochè pare ora che nella provincia particolarmente di Catanzaro il pericolo è completamente scongiurato, e credo che persistendo nella sorveglianza più attiva, nella repressione più energica, si finirà col persuadere una setta, la quale a qualunque costo, colla forza e colla violenza, vuole imporre le sue idee alla Nazione, che il Governo e la Nazione sono abbastanza forti per reprimere, e che Paese e Governo vogliono che la legge sia mantenuta incolume e i colpevoli sieno puniti a tenore degli ordinamenti che ci reggono.

Quindi il Senato può fare assegnamento sulle dichiarazioni del Ministero, perchè egli è certo di potere mantenere rispetto alla legge, e reprimere, ovunque si manifestino, quei tumulti che sono condannati egualmente dalla legge fondamentale dello Stato e dalla coscienza pubblica.

Presidente. Si riprende ora la discussione del progetto di legge portato dall'ordine del giorno.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se acconsente che si metta in discussione il controprogetto presentato dalla Commissione, o se crede invece che si debba discutere il progetto ministeriale.

Ministro Guardasigilli. Il Ministero aveva presentato un progetto, il quale, come non ignora il Senato, tendeva ad impedire il traffico di questi fanciulli all'estero. La Commissione ha creduto invece di ampliarne l'argomento, estendendo la legge ad impedire il traffico anche all'interno.

Per rispetto alla Commissione istessa ed anche per l'importanza delle ragioni da essa addotte in favore di questo suo sistema, e finalmente onde facilitare la discussione, il Ministero accetta che questa si apra sul progetto della Commissione, riserbandosi di proporre quegli emendamenti che crederà opportuni.

Presidente. Aderendo il signor Ministro a che si

discuta il progetto della Commissione, io metterò questo in discussione, ed interrogo il Senato se crede che si debba leggere tutto il testo del progetto o se opina che si ometta questa formalità e si apra addirittura la discussione generale.

Chi acconsente a che sia omessa la lettura del testo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Dichiaro allora aperta la discussione generale, e la parola è accordata al Senatore Errante.

Senatore **Errante**. Dalla splendida Relazione dell'onorevole Senatore De Falco risulta, che uno dei componenti la Commissione, a rendere più efficace la legge onde estirpare il male dalle radici, proponeva che si vietassero in modo assoluto e perentorio tutte quelle professioni girovaghe, le quali racchiudono in sé il germe della frode o del mal costume. Se non che, la maggioranza della Commissione, facendo plauso ad un tale concetto, come quello che avrebbe dato base più ampia e giuridica alla legge, credette che ciò non fosse opportuno, e presentava invece quel progetto che oggi viene in discussione.

I motivi per i quali la maggioranza si ricusava di adottare quel provvedimento, furono i seguenti:

Si disse in primo luogo, che non tutti i mali della società si guariscono col Codice penale; indi si fece osservare che queste professioni girovaghe abbracciano una quantità di mestieri, e che sarebbe stato pericoloso il proibirli tutto ad un tratto: si disse infine (e questa a parer mio sarebbe stata una ragione più valevole, se vera in fatto) che era molto difficile il definire quali fra le professioni girovaghe dovessero essere soggette a sparire. In quanto ai due primi motivi, a me sembrano troppo generali, e volendo ammettere il principio che non tutti i mali della società si guariscono col Codice penale, e che perciò non si debbano abolire parecchie professioni in cui una quantità di cittadini hanno interesse e non lieve; forse la conseguenza sarebbe stata quella di non presentare nessun progetto di legge su questa materia. Non così per la terza ragione; ed affinché il Senato abbia presente le idee le quali vennero esposte dal Relatore, darò lettura di un brevissimo brano della relazione. Si dice in essa che: « La terza ragione infine per la quale la maggioranza dell'Ufficio Centrale non credette accogliere quel reciso progetto, è stata questa: che avrebbero potuto sorgere da esso questioni, le quali sarebbero uscite affatto dai confini della presente legge.

» Imperocchè, scopo di questa legge è meno quello di definire in astratto la legittimità o meno dei mestieri ambulanti e delle professioni girovaghe, che quello più urgente d'impedire che, per l'esercizio di questi pericolosi mestieri, si facesse traffico di poveri fanciulli, venduti o locati per diventare miserandi istrumenti d'inumani speculatori ».

Se non che la maggioranza della Commissione, allorchè dovette formulare l'articolo primo del progetto

di legge, per necessità logica ed ineluttabile, fece quella tale enumerazione che, secondo me, richiede qualche osservazione.

L'articolo primo del progetto della Commissione (non quello del Ministero, di cui parlerò poi) è così concepito:

« Chiunque ceda, affidi, presti o conegni a nazionali o stranieri fanciulli d'ambo i sessi, minori di anni sedici, benchè proprii figli o amministrati, allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, ecc. ecc. »

Ora, io trovo che in questo articolo in cui si fa tale enumerazione, vi sono alcune professioni che si debbono supporre come non esistenti, perchè vietate dalla legge penale; come ad esempio quella degli *spiegatori di sogni, degli indovini*, nonchè quella dei *questuanti*. Noi abbiamo il Codice penale che vi provvede, e le punisce.

All'art. 436 del Codice penale, numero 3, si dice: « Si avranno per vagabondi ecc.... coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità ».

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti col carcere da 3 a 6 mesi ».

Abbiamo in questa enumerazione gl'indovini e gli spiegatori di sogni.

Abbiamo dunque una legge che proibisce queste professioni, e non dobbiamo mai supporre che esistano.

Però in tale enumerazione trovo alcune professioni che a me sembrano del tutto innocenti, come sarebbero, per esempio, i mestieri di cantante ambulante, o di espositore di animali ecc. perchè non vi è frode nè principio di mal costume in questa specie di professioni.

E poi si soggiunge « e simili ». Questa parola, o Signori, attira maggiormente la mia attenzione, perchè io credo che trattandosi di leggi penali in cui sono stabilite pene severe, è mestieri che la legge non lasci nessuna latitudine al magistrato nell'applicarla, e che i padri di famiglia contro i quali la legge è rivolta, sappiano sin da principio quali sono quelle tali professioni le quali, benchè girovaghe, non essendo però sospette di frode nè di mal costume, sono permesse.

Dunque, volere o non volere, io credo che la legge debba definire in modo chiaro e preciso quali sieno quelle tali professioni che per se stesse si debbano considerare come illecite; ma qui sorge l'ostacolo maggiore; perchè, dichiarare lecite talune professioni e permettere che queste si esercitino, e vietare ad un tempo ai padri di famiglia e ai tutori con pene gravissime di mandare, anche nell'interno del Regno, i loro figli

ad esercitare quella data professione dichiarata lecita, sino al punto che possa il padre esercitare quel dato mestiere insieme al figlio, e non possa affidare il proprio figlio a quelli che esercitano il mestiere di cui si fa cenno, sarebbe cosa pericolosissima. È vero, o Signori, che si sono fatte parecchie leggi sopra questi mestieri, ma badate che sono piuttosto provvedimenti di polizia, che altro; e per quanto io mi sappia, non vi è stata nessuna legge la quale abbia permesso all'interno le professioni girovaghe, ed abbia vietato ai genitori di permettere che i loro figli facessero parte di professioni girovaghe che non fossero proibite. Nella Relazione del Senatore De Felco si fa cenno delle leggi che si sono promulgate sulla materia, e delle diverse misure di polizia ordinate nel Regno di Napoli; ma i regolamenti della polizia di Napoli riguardavano il traffico all'estero, il rilasciare passaporti ecc.; ma non vi ha nulla che si riferisca all'esercizio di tali professioni all'interno, nè può dirsi che quei Governi abbiano fatto ciò per favorire il mal costume, perchè, per quanto immorali fossero stati i Governi assoluti, certamente non entrava ciò nelle loro mire. Lo scopo era ben altro.

La difficoltà stava nel proibire quelle tali professioni le quali si esercitano da un dato numero di persone; ma dichiarando lecite tali professioni, era impossibile nel tempo stesso di imporre questo divieto ai padri o tutori. Infatti abbiamo la Legge Parmense del 1814 la quale all'art. 10 stabilisce così:

« I sudditi nostri, i quali sieno tuttavia minori di età, non potranno d'oggi in poi ottener passaporti, nè essere compresi in passaporti di altre persone, se non se per viaggiare entro i confini d'Italia. Essi potranno essere compresi nei passaporti che fossero rilasciati ai loro genitori, ascendenti o tutori anche per paesi fuori d'Italia. »

E l'art. 4 della legge 27 aprile 1852 stabilisce:

« È proibito a qualunque dei nostri sudditi di affidare, per qualsivoglia causa o pretesto, giovanetti, che per patria potestà o tutela gli sieno soggetti, a persone che assumano di condurli all'estero, al sopraindicato fine. »

Dunque le leggi, ed i provvedimenti precedenti non avevano altro scopo, se non se d'impedire che questi giovanetti andassero all'estero affidati alla custodia di altre persone, che non fossero i padri o i tutori.

Il Ministero nel suo progetto di legge aveva avuto di mira questa seconda parte del progetto della Commissione, ed ora aderisce al progetto intero, sia pure: ma i miei dubbi rimangono sempre gli stessi. Io credo che si debba guarire il male dalla radice, e quindi che sia necessario fare una legge veramente giuridica, ed in questo caso è necessità che si dichiarino quali siano queste professioni girovaghe che sono interamente proibite, perchè non volta che siano proibite tali professioni, come quelle dei vagabondi, spiegatori dei sogni, di cui si fa cenno nell'art. 1.º di questa legge,

allora non abbiamo bisogno d'imporre un divieto speciale ai padri di famiglia, e a' tutori. Ma l'ammettere in principio che vi possono essere professioni lecite da potersi esercitare nel Regno, e che d'altra parte i genitori non abbiano il diritto di mandare i figli loro a prendervi parte, rifugge da ogni principio di giustizia.

La parola *e simili* con cui si chiudono le enumerazioni delle professioni girovaghe, potrebbe ingenerare gravissimi dubbii nell'animo dei magistrati che debbono applicare la legge; e più grave e pauroso dubbio nell'animo dei padri e dei tutori, i quali non sanno se vengano o no a violare la disposizione d'una legge sì elastica e capricciosa.

Tutto ciò riguarda il concetto generale della legge. D'onde il dubbio, o Signori?

Il dubbio deriva dal principio stesso della legge.

Se veramente credete che il male sia così grave da abbisognare di rimedio pronto ed efficace allora dichiarate in massima, che voi credete illecite quelle tali professioni, e dichiaratelo in modo che non vi possa essere più dubbio nella applicazione della legge, e che ciò non dipenda dall'arbitrio del Magistrato.

Se invece credete che legge alcuna non si debba fare, ritirate il vostro progetto.

Ma non si dica al tempo stesso che le professioni girovaghe sieno lecite, e che i padri ed i tutori non possano consentire che i loro figli e pupilli possano parteciparvi.

Ove però il Senato ed il Ministero vogliano entrare nelle idee della Commissione, in questo caso avrei altri dubbii sul progetto che ci sta dinanzi.

Trovo che in questa legge si parla di fanciulli; ed ho chiesto a me stesso: perchè di fanciulli, e non già di minori?

È vero che la fanciullezza si può protrarre sino al 16º anno di età; ma leggo all'articolo 5º del progetto che ivi si parla pure di minori degli anni 21 tutte le volte vi sia stata seduzione o violenza.

Ora, quale è lo scopo che si prefigge la legge?

È di evitare che i giovanetti, trovandosi a contatto con uomini che esercitano professioni ignominiose, possano essere trascinati al male.

Ma vi pare concetto logico che una giovanetta che abbia compiuto l'età di 16 anni possa dal padre o dal tutore affidarsi ad un saltimbanco, od altra simile persona? Niente affatto: il rischio è maggiore perchè è questa appunto l'età più pericolosa, e più soggetta alle seduzioni!

Se volete una legge efficace ed esemplare, applicatela ai minori, sostituite l'autorità del Governo alla patria potestà e dite: poichè dubitate che i padri ed i tutori non abbiano nè virtù, nè accorgimento da invigilare sulla sorte dei loro figli, lo Stato si sostituisce alla patria potestà e inibisce che i minorenni si possano dedicare a quelle professioni, che possano essere sospette di frode o di mal costume.

Infatti la Legge Parmense parla di minori, non di fanciulli.

Io credo dunque che quando si debba fare una legge proibitiva, il termine non debba essere di 16 anni, ma della minore età.

Nell'applicazione della pena io trovo, o Signori, che a coloro i quali trattengono presso di sé questi giovanetti si applica una pena maggiore di quella prefissa ai padri ed ai tutori. Generalmente però il principio che informa il Codice penale, si è che ogni qualvolta incombe un dovere maggiore, la pena debba essere maggiore o per lo meno uguale a quella che s'infligge agli altri colpevoli. Egli è vero che si dà una latitudine ai Magistrati di applicare ai padri ed ai tutori sino al termine di tre mesi la pena del carcere, ma la pena di tre mesi è minore della pena di un anno che si potrebbe applicare a tutti coloro che tengono presso di sé giovanetti estranei. In quanto a me vorrei che almeno la pena fosse uguale, più la perdita del diritto di tutela ai genitori tutta volta saranno dichiarati colpevoli.

Ma quello, o Signori, che principalmente mi ha preoccupato, si è il sistema che si è voluto adottare nell'applicazione della legge, quand'essa si deve applicare agli stranieri, i quali abbiano ricevuto presso di loro all'estero giovanetti nazionali, mentre che una legge proibitiva non esiste nei loro paesi.

Il Relatore della Commissione, e la Commissione, hanno preveduto la gravità della difficoltà, e il Relatore cercò rispondermi in due modi: disse che vi era una questione di fatto e l'altra di diritto.

L'argomento che si desunse dal fatto era questo: La grandissima quantità di fanciulli italiani che si trovano presso le estere nazioni.

La questione di diritto, o Signori, è annunziata in questo modo:

Dopo essersi premesso, che mentre pendeva innanzi la Camera dei Deputati l'esame del nuovo progetto del Codice penale, non si potevano innovare le norme stabilite su tal materia nel Codice Penale del 1859; la conseguenza sarebbe stata di doversi adottare gli stessi principi che riguardano gli stranieri, relativamente a questo reato, che in fin dei conti non è certo uno dei più gravi: invece si è creduto potersi derogare a tali massime, e potersi gli stranieri i quali abbiano commessa un'azione non colpevole nei loro paesi, giudicare nel Regno ed anche in contumacia.

Or bene, o Signori, quanto si discuterà se si debba nella facoltà di punire, aver riguardo al territorio, o alla condizione di nazionale, o all'una e all'altra insieme, questa facoltà non si potrebbe mai applicare agli stranieri, che avranno nel loro paese violate le nostre leggi che non conoscono, nè sono obbligati a rispettare.

E difatti, ogni legge penale ha la sua sanzione e la sua pubblicazione; ora si supponga che i mestieri girovaghi siano permessi, per esempio in Inghilterra, e che un Inglese riceva presso di sé un fanciullo ita-

liano; per questo solo fatto sarà in colpa, e perchè? Perchè havvi una legge italiana, che minaccia e punisce questo fatto, che le leggi inglesi nè vietano, nè puniscono: che ciò avvenga per sudditi italiani, che di questo fatto possano esser tenuti responsabili, si capisce, perchè essi devono conoscere le leggi del proprio paese; ma non si comprende per gli stranieri i quali possono benissimo ignorare, anzi si suppone, ignorino le leggi degli altri popoli, quando si tratta di fatti permessi nel proprio paese.

Non parmi poi nè anche che possa il giudizio farsi in contumacia, in quanto che allora fareste una legge inefficace. La legge penale non deve solo minacciare, ma deve all'occorrenza punire; ora, come volete voi che possano gli stranieri aver timore di una legge penale, che non deve a loro riguardo venire applicata se non nel caso ipotetico che vengano nello Stato; in quantochè evidentemente non saranno imputabili di nulla finchè rimarranno nei loro paesi?

Da questo lato, ripeto, farete una legge inefficace ed arbitraria, perchè certamente gli stranieri, pur conoscendola, non si recheranno mai nel nostro Regno.

Questi sono i dubbi che si sono affacciati alla mia mente, ed ove il Senato creda di dover discutere questo progetto di legge, io mi permetterò di proporre alla lettura degli articoli alcuni emendamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** L'onorevole Senatore Errante, prendendo la parola nella discussione generale, non si è opposto in massima al concetto del progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni, ma ha sollevato alcuni dubbi che propriamente toccano, più che il merito della legge, le singole sue disposizioni. E difatti egli vi notava come fosse necessario ben definire le professioni colpite dalla legge, appunto perchè non nascessero equivoci, e perchè i padri sapessero in quali casi potevano incorrere nelle sanzioni penali, dalla stessa legge inflitte ai contravventori.

Il Senatore Errante muoveva pure un altro dubbio sull'età dei fanciulli, credendo che non dovesse essere limitata a soli 16 anni, ma si dovesse portare sino all'età maggiore, e muoveva pur dubbio sulla competenza dello Stato nel fare una legge la quale possa applicarsi agli stranieri.

L'onorevole Senatore Errante ha mosso dei dubbi, la cui soluzione troverà sede più congrua nella discussione particolare dei singoli articoli di questo progetto di legge; ed egli stesso si è riservato di svolgere le sue obiezioni e di proporre degli emendamenti quando verremo alla discussione degli articoli, nel caso che piaccia al Senato di approvare in massima il concetto che informa le disposizioni di questo progetto.

Io credo dunque di dovermi astenere per ora dal rispondere ai diversi dubbi sollevati dal Senatore Errante, riservandomi anch'io di fare quelle osservazioni che crederò opportune, allorchè verremo alla discussione dei singoli articoli.

Per ora, tenendomi nel campo della discussione generale, mi limiterò a render ragione del voto che darò favorevole a questo progetto di legge, e dico che mi limiterò a render ragione del mio voto favorevole a questo progetto di legge, imperocchè la dotta ed elaboratissima Relazione dell'on. Senatore De Falco ha profondamente esaminato tutti i lati delle questioni che possono farsi su questo progetto di legge; ha sotto ogni aspetto svolti con ampiezza di erudizione e di dottrina tutti gli argomenti che stanno in suo favore. Io non potrei dire nulla di nuovo, e non vorrei certamente ripetere con parole meno adorne e meno eloquenti le cose così bene esposte dall'onorevole Relatore.

Signori, uno dei benefici risultati della moderna civiltà è certamente la protezione accordata all'età tenera dei fanciulli.

L'onorevole Relatore vi parlava nella sua dotta Relazione, che meritamente encomiava il nostro onorevole Presidente nell'aprire questa discussione, l'on. Relatore vi parlava della generosa crociata iniziata da Roberto Owen in favore dei fanciulli, e delle diverse leggi che furono promulgate per migliorarne la sorte; vi parlava del celebre *Bill* del 1819, che pose il principio della protezione che deve lo Stato a coloro che per debolezza di età non possono disporre di se stessi.

Vi toccava del *Bill* di Lord Ashley, del 29 agosto 1833, col quale l'Inghilterra, con esempio veramente nuovo, e direi quasi straordinario in quel paese, tanto geloso della libertà del domicilio e dell'industria, dava facoltà al Governo di nominare Ispettori i quali potessero visitare nelle manifatture, in ogni ora del giorno e della notte durante il lavoro, i fanciulli operai, appunto per verificare se erano osservate le norme prescritte dalla legge, le quali determinavano la misura e la durata del lavoro.

L'esempio dell'Inghilterra, come egli vi diceva, fu seguito da altre Nazioni, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dal Baden, dalla Baviera, dall'Austria, dalla Prussia, dalla Francia.

Le diverse leggi pubblicate in questi paesi in favore dell'età tenera dei fanciulli hanno sollevato certamente dei dubbi e delle obiezioni. Da economisti troppo teneri della libertà sono state criticate, come quelle che offendevano il principio della libertà individuale. Da filantropi sono state criticate perchè non proteggevano abbastanza questi poveri fanciulli.

Ad ogni modo egli osservava che dal complesso di tutte queste leggi pubblicate nei paesi più civili, qualunque possano essere i loro difetti ed imperfezioni, si fermarono due grandi principii; il primo, che la legge, nella maggior parte dei casi, deve lasciare agli adulti piena libertà di regolare a loro grado i loro affari, le loro industrie, il loro lavoro: il secondo, che per mantenere l'eguaglianza dei diritti, la legge deve spiegare una speciale protezione a pro di coloro, che per

difetto di discernimento o di vigore, non dispongono nè possono liberamente disporre di loro stessi.

E noi in Italia, o Signori, che cosa abbiamo fatto in favore dei fanciulli? Sorgono ovunque asili d'infanzia; Municipi, Governo, Consigli Provinciali, Associazioni private fanno a gara per educare ed istruire i figli del popolo; è questo un fatto continuo, innegabile; eppure in Italia, in mezzo a tanta luce di civiltà che brilla in ogni parte d'Europa, esiste una piaga veramente mostruosa, una piaga che urta colla gentilezza e civiltà dei tempi, e questa è la tratta dei fanciulli, il cui solo nome desta ribrezzo. Pare incredibile questo fatto, ma pure è vero, è incontrastabile.

In prova di esso sta un documento che si può dire ufficiale: la Relazione della benemerita Società Italiana di beneficenza di Parigi. Questa Relazione mette in rilievo tutte le bruttezze di questa piaga che è la tratta dei fanciulli, e non sia discaro al Senato che io ne legga alcune parole le quali mettono in vista la tristissima condizione di questi poveri fanciulli venduti dai loro genitori ad avidi e disonesti speculatori:

» Giunti a Parigi, questi poveri fanciulli, vengono installati alla rinfusa, bambini e bambine, con una promiscuità indegna, in certi alloggi vicini alla piazza Maubert ed al Panthéon. Ciascun mattino questi miserabili pezzenti vengono slanciati in tutte le direzioni alla ricerca del piccolo soldo

» Ciascuno intravede la sorte a cui sono aspettati questi fanciulli. Mal nutriti, appena vestiti, male alloggiati, maltrattati, in continuo rapporto con uomini capaci di tutto, senza alcun buon esempio, senza nulla che ne sollevi lo spirito, privi di tutto, dai loro bugigattoli passano ai trivii, dalla melma delle strade passano a quella delle prigioni. I piccoli calabresi che sopravvivono a tanti dolori si convertono in briganti nel loro paese, in malfattori dappertutto! »

Ecco, o Signori, la sorte riservata a questi disgraziati fanciulli che sono il soggetto di così infame tratta.

È stata citata più volte questa Relazione, della quale dobbiamo essere ben grati alla benemerita Società Italiana di beneficenza, residente a Parigi; ma mi piace di aggiungere a conferma del deplorabile fatto ch'io lamentavo, un altro documento, e questo è la Relazione stampata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1868 di un rispettabile e benemerito italiano, dimorante da più anni in America, il quale descrive la condizione infelicissima di questi disgraziati fanciulli colà tradotti come suonatori girovaghi.

Citerò un brano anche di questo rapporto di cui, per quanto mi pare, non si è fatto menzione nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Eccolo:

« È triste spettacolo vederli ramingare per le strade e le contrade suburbane di Nuova York, coperti di cenci, affranti da una fatica che rompe le loro tenere membra; pallidi per fame e per patimenti, gelando di

freddo l'inverno sulla neve, arsi di febbre nei calori miasmatici della estate, soffermarsi con avido sguardo innanzi ad ogni smercio di commestibili, adocchiare ogni uscio aperto, nella speranza di ottenere dai servi di casa i resti del pranzo giornaliero. Melanconico spettacolo davvero, cui aggiunge anche più tristezza l'udirli in mezzo a tanta sventura cavare macchinamente dai loro strumenti le note le più gaie e unirvi la cantilena della loro voce infantile. Vanno per lo più a coppie, ma mogli sempre e silenti nel loro cammino come se preoccupati da cure maggiori alla loro età, senza alcun segno di quella vivacità fragorosa propria di tutti i fanciulli. Si direbbe che il loro pensiero sia sempre teso al campanile del loro villaggio ed agli usati giuochi infantili sull'orlo del campicello paterno. »

È in sulla fine lo stesso Relatore scrive: « Nelle prime pagine di questo scritto ho accennato ai mali fisici cui tali esseri infelici sono esposti; ma molto più gravi e deplorandi sono i mali morali, primo dei quali è il difetto assoluto d'ogni pratica religiosa in un'epoca della vita in cui il sentimento della divinità è guida quasi unica alla condotta dell'uomo. Segue la negligenza non meno assoluta d'ogni educazione ed istruzione, per la quale si allevano altrettante individualità perdute ed inutili, epperò dannose al consorzio umano nell'epoca presente. Ma v'ha di più. Con la vita ch'essi menano anche le migliori nature finirebbero col pervertirsi addirittura, per le male abitudini che acquistano, e coll'abbandonarsi all'accattonaggio, alla dissimulazione, alla menzogna, al furto; conseguenze inevitabili dei maltrattamenti e delle crudeli privazioni cui sono soggetti. Dove tutto questo non basti, havvi un'altra mostruosità morale che vuole essere accennata soltanto perchè se ne misuri tutta la portata.

» I luoghi dove i loro padroni li mandano di preferenza ed ove realmente hanno maggiori probabilità di successo, sono le bettole dei beoni ed i postriboli. Fanciulli di nove o dieci anni cominciano a rompersi all'abuso dei liquori, accostumano le loro orecchie alle bestemmie più sacrileghe, alle parole più ciniche, che poi riescono dalle loro labbra ad ogni ora del giorno; aprono i loro occhi dapprima sbalorditi e poscia intelligenti alle viste più lubriche che infangano la purità della loro mente. »

L'onorevole Relatore nella sua Relazione si proponeva tre questioni: La prima, se lo Stato abbia il diritto di vietare ed impedire l'impiego dei fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe nell'interno del Regno o all'estero, ove sia stato quello liberamente consentito dai loro genitori o tutori;

La seconda, se la condizione delle cose renda necessaria una legge speciale che assoggetti a pena la concessione dei fanciulli ed il loro impiego nell'esercizio di girovaghe professioni;

La terza, quale estensione debba avere e quali disposizioni comprendere la legge proposta.

Quanto alla prima questione, che l'onorevole Rela-

lore ha trattata con tanta profondità di dottrina e di argomenti, mi pare che neppure possa sollevarsi il dubbio. Ad ogni modo il dubbio, se pur vuol farsi, è sciolto dalla pubblica coscienza.

La patria potestà più che un diritto è un complesso di doveri che hanno i genitori verso i figli per legge naturale e civile. I figli sono un deposito che la natura, la società, la legge affida ai genitori. E potrà mettersi in dubbio che il padre possa abbandonare questo deposito sacro in mano di avidi e disonesti speculatori, sottrarli per tal modo a quella istruzione, a quella educazione a cui hanno diritto, e fare di essi altrettanti strumenti vilissimi di turpi guadagni?.... Non credo che sia neppure da mettere in dubbio che i padri possano così abusare del diritto della patria potestà sino al punto di vendere i loro figli ad avidi speculatori.

Prendiamo norma, o Signori, dalle stesse leggi romane. Le leggi romane accordavano ai padri persino il *jus vitae et necis*; ma negavano ai padri la facoltà di vendere o di dare in pegno i loro figli; tanto era il rispetto che avevano alla libertà dei cittadini!

La legge Fabia *de Plagiariis*, che più volte ha rammentato l'onorevole Senatore De Falco nella sua Relazione, non solo proibiva la vendita di uomini liberi, ma, di più, mentre dapprima la pena inflitta contro i contravventori di quella legge era ristretta ad una semplice multa, il rigore, coll'andar del tempo, fu spinto al punto di colpirli di pena capitale.

E noi potremo con indifferenza tollerare l'infamissima tratta dei fanciulli?

La Relazione della *Società di beneficenza* di Parigi diede occasione nell'altro ramo del Parlamento ad una interpellanza, per eccitare il Governo a prendere qualche provvedimento, che valesse a porre un freno a questa enormità.

Chi promosse questa interpellanza fu l'onorevole Deputato Guerzoni, quello stesso che scrisse un aureo libro sulla *tratta dei fanciulli*, nel quale si descrivono con commoventi parole le dolorose vicende, e la tragica fine di due di questi sventurati fanciulli, venduti dal padre ad un vilissimo e spietato speculatore. Si associò all'interpellante nel perorare la causa di questi fanciulli l'onorevole Deputato Oliva.

Quale fu il risultato di questa interpellanza? Tanto il Ministro dell'Interno, che a quel tempo era l'onorevole Senatore Cadorna, quanto l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro degli Esteri, l'onorevole Senatore Menabrea, fecero plauso al nobile scopo che mosse gl'interpellanti; ma dichiararono che per quanti sforzi fossero stati fatti non erasi peranco potuto trovar modo d'impedire il male funestissimo della tratta dei fanciulli, e ciò perchè le leggi attuali non erano sufficienti all'uopo, promettendo formalmente che avrebbero studiato e proposto un temperamento legislativo che valesse a porre un riparo a disordine sì grave. In seguito alle dichiarazioni del Ministero venne

proposto dagli Interpellanti un ordine del giorno, concepito in questi termini:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero che vorrà prendere colla massima sollecitudine tutti i provvedimenti opportuni a far cessare il deplorabile traffico dei fanciulli italiani, e passa all'ordine del giorno. »

Le discordie politiche e parlamentari tacquero in quel momento, e la Camera tutta quanta, da destra e da sinistra, facendo buon viso a quella interpellanza, ed applaudendo alla idea che con un provvedimento legislativo si ponesse un riparo a questa orribile piaga, approvò il proposto ordine del giorno.

Il Ministero mantenne la data parola, e presentò il progetto di legge che ora stiamo discutendo.

Questo progetto di legge è veramente necessario? Ed è questa la seconda questione messa in campo dall'onorevole Senatore De Falco nella sua Relazione.

Signori, come possiamo noi dubitarne?

Da tutte parti si reclama un provvedimento legislativo: non c'è chi non sia convinto che le leggi attuali non bastano a rimarginare questa lurida piaga: lo reclama il rapporto della *Società di beneficenza* di Parigi: lo reclama in mille modi la stampa, e la pubblica opinione: lo reclamava col suo ordine del giorno l'intera Camera dei Deputati. Ora potremo noi dubitare della necessità di questo provvedimento legislativo proposto dal Ministero?

Mi permetta il Senato di leggere le ultime parole del rapporto della *Società di beneficenza* di Parigi: « Ma perchè il male sparisca compiutamente bisogna colpirlo alla radice, cioè là dove esso germoglia, nello spirito degli abitanti, che vendono i loro fanciulli, come vendono i prodotti del loro suolo. » È in Italia, che deve farsi il maggiore sforzo per sopprimere un'industria, che la oltraggia.

Bisogna, che i nostri compatrioti riconoscano che si tratta, ad una volta, di una questione di umanità e di amor patrio; che essi sappiano il deplorabile effetto di questi cenci all'estero a disonore del loro paese. Non vi sono piccole cause senza effetto. I piccoli mendicanti che gironzano per l'Europa, perpetuano il pregiudizio che fa dell'Italia una nazione accidiosa.

« All'Italia divisa, senza libertà, senza lavoro, molto poteva condonarsi: all'Italia unita che tende a farsi industriosa, che ha bisogno di sviluppare le ricchezze del suo suolo, e del suo genio, l'Europa ha diritto di dire: provvedete ai vostri poveri, se ne avete; fatene degli uomini! »

E come si potrà, ripeto, come si potrà dubitare della necessità di un provvedimento legislativo?

Signori: trattasi di una questione di umanità, d'una questione di giustizia, d'una questione d'onore per l'Italia!

Se vogliamo che lo straniero non c'insulti, ma ci rispetti, cerchiamo con un efficace provvedimento d'impedire quest'infamissima tratta di fanciulli.

Ne sarà difficile, se volete, l'applicazione, lo ammetto; tuttavia facendo con una legge, per quanto sia possibile, scomparire questo scandalo mostruoso della tratta dei fanciulli, avremo compiuto il dover nostro.

Quanto all'ultima questione, proposta nella Relazione dell'onorevole De Falco sulla estensione da darsi a questa legge, mi riservo di fare le mie osservazioni quando verremo alla discussione degli articoli; per ora mi restringo a dichiarare che darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, e sono ben lieto di far plauso al Ministero che lo presentò, ed anche all'attuale Ministero che lo ha accettato e riprodotto.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Poichè io ebbi l'onore di presentare al Senato il progetto di legge che si sta ora discutendo, progetto che venne poi accettato dal mio successore, io mi credo in debito di accennare con poche parole le ragioni sulle quali esso è fondato.

L'importante discorso pronunziato dall'onorevole nostro Collega il Senatore Chiesi, mi dispenserà dallo entrare in minuti particolari in proposito per cui mi limiterò ad esporre il concetto di questo progetto. Il Senatore Chiesi vi ha dato lettura di un rapporto e di una dichiarazione, fatti l'uno dalla *Società di Beneficenza* di Parigi, e l'altra da un personaggio ragguardevole di Nuova York; Voi avete riconosciuto mercè queste citazioni quale sia la triste condizione dei poveri fanciulli, che venduti dai loro parenti a uomini esercitanti le professioni girovaghe, diventano così la preda della rapacità e della ingordigia di gente senza pietà e senza fede.

Ora, o Signori, questi rapporti non sono i soli; il sig. Ministro degli Esteri potrà dirvi che non vi è luogo nel mondo, in cui esista qualche concorso d'italiani, il quale non abbia da lamentare i medesimi tristi fatti: era dunque necessario che il Governo provvedesse a tanto male, e dirò anzi che non è soltanto al presente, ma gli è da lungo tratto che il Governo ci pensava seriamente.

Voi vedrete, o Signori, che fin dal 1864 il sig. Ministro degli Affari Esteri diramava una circolare per porre ostacolo a che i fanciulli venissero tratti all'estero dagli esercenti professioni girovaghe; e tanto per parte del sig. Ministro dell'Interno, quanto per parte del sig. Ministro degli Affari Esteri si adottavano tutti quei provvedimenti, che erano consentiti dalle leggi, onde impedire questo traffico infame; tutto per altro era inutile, ed il male, anzi che scemare, prese un notevole incremento.

Allora, o Signori, fu fatta nella Camera dei Deputati l'interpellanza di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Chiesi, quella cioè del Deputato Guerzoni, interpellanza la quale diede luogo alla discussione testè rammentata, ed in seguito alla quale fu emanato quell'ordine del giorno, di cui avete udita la lettura, e che fu dal Ministero accolto con premura.

Difatti il Ministero si accingeva tosto ad esaminare la questione, ed affinchè nessuno de' provvedimenti che poteva avere qualche influenza rimanesse trascurato fu nominata una Commissione, nella quale erano rappresentati i Ministeri della Giustizia, dell'Interno e degli Esteri; il risultato dei lavori di questa benemerita Commissione si fu il progetto di legge che io ebbi l'onore di presentarvi.

Dirò ora il principale motivo, per il quale il progetto si limitava particolarmente a reprimere il fatto del trasporto dei fanciulli all'estero.

Siccome la cosa la più urgente era quella di prevedere il male che si manifestava all'estero, il Ministero, onde agire più prontamente per ripararvi, credette più opportuno di limitare le disposizioni, che proponeva al Parlamento, soltanto a ciò che aveva luogo all'estero, pensando che le leggi vigenti rendevano meno urgente un provvedimento per l'interno, il quale avrebbe d'altronde reso necessario uno studio maggiore, il quale non avrebbe fatto altro che ritardare la presentazione della legge che io avevo preso l'impegno di sottoporre al Parlamento.

Questo fu il principale motivo, per cui la legge venne soltanto limitata a ciò che aveva luogo, come diceva, all'estero. Ma per conto mio, in seguito alla dottissima ed interessante Relazione dell'onorevole Senatore De Falco, io sarei disposto ad associarmi alla sua idea, a quella cioè di fare una legge compiuta, la quale provveda non solo all'estero, ma anche all'interno. Lascierò ad altri più dotti di me nelle materie giuridiche discutere le questioni nei loro particolari e specialmente nei punti toccati dall'onorevole Senatore Errante. È duopo però che io accenni il motivo per il quale il limite di età dei fanciulli protetti dalla presente legge venne fissato a 16 anni. Un tale limite fu specialmente scelto per uniformarsi a quanto è stabilito in altri paesi per la vigilanza esercitata dal Governo sui fanciulli impiegati nelle manifatture.

L'onorevole Chiesi vi ha citato alcune leggi promulgate in Inghilterra per provvedere efficacemente a ciò che non si abusi di quei fanciulli.

Queste leggi stabiliscono disposizioni diverse corrispondenti ai limiti di dodici, quattordici e sedici anni di età, ma non al di là, perchè oltre detta età si suppone che i fanciulli siano diventati adulti e che abbiano allora forza di volontà e di giudizio bastante per sottrarsi ai mali trattamenti ai quali venissero assoggettati.

Questo è il motivo per cui nella presente legge si è creduto che si dovesse spingere oltre l'età di 16 anni la protezione speciale del Governo sui fanciulli.

Tali sono, Signori, le ragioni dell'attuale progetto di legge.

Mi astengo dallo svolgerne i particolari; mi limito ad insistere nella similitudine di questa legge con quelle analoghe promulgate in altri paesi per la pro-

tezione dei fanciulli nelle manifatture. E qui permettetemi di citarvi un fatto che viene in appoggio alla presentazione di questa legge.

Probabilmente il Senato si ricorderà che alcuni anni sono andavan girando compagnie drammatiche composte di fanciulli; ebbene, questi fanciulli non erano certo mal trattati, anzi erano trattati convenevolmente, ricevevano una specie di educazione non immorale, ma si osservò che quei fanciulli, in causa della fatica intellettuale e degli eccitamenti ai quali erano sottoposti, erano per così dire sciupati prima di essere maturi, e diventavano esseri miserabili ed inutili alla società.

Ebbene, o Signori, in altri paesi, e specialmente in Francia, quell'impiego dei fanciulli venne vietato.

Con maggiore ragione ancora dobbiamo adunque provvedere a che i fanciulli italiani non siano esposti a diventare vittime di uomini spietati ed immorali, i quali non solamente non provvedono alla educazione di quegli innocenti esseri, ma anzi usufruttano le loro forze e li destinano o ad una morte prematura od a propagare le tradizioni di vizi, di delitti che sono spesso cagione di vergogna per l'Italia.

Io mi sono limitato a citare questi punti, ad additarvi questi esempi; spero intanto che non occorran altri argomenti per indurre il Senato a non lasciare quei miseri fanciulli esposti a pericoli sì gravi e sì funesti, e perchè ricordi come lo Stato ha non solo il diritto, ma il dovere di proteggere l'infanzia.

Io spero che il Senato non si lascerà distorre da questo gran dovere da ragionamenti più o meno sottili sulla *patria potestà*, sui limiti dei diritti dello Stato.

Ci ricorderemo gli antichi, che professavano tanta riverenza per l'infanzia: ad essa noi dobbiamo protezione e la salveremo dalla brutalità degli uomini spietati che ne fanno un oggetto di speculazione per soddisfare alla loro infame ingordigia.

Io do fine al mio discorso, facendo plauso alla proposta dell'onorevole Relatore, il quale vuole reprimere anche nell'interno lo scandalo dei fanciulli addetti alle professioni girovaghe.

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Io credevo, Signori Senatori, che il presente progetto di legge non avrebbe incontrato veruna difficoltà, nè suscitato alcuna discussione intorno ai principii generali dai quali è informato.

Bene, a mio parere, avrebbe potuto sorgere qualche obiezione, proporsi qualche emendamento sopra qualcuno degli articoli, o dei provvedimenti di esso progetto, ma il principio generale che lo informa mi pareva non potesse venire contrastata; ed avevo ferma convinzione che nessuna voce si sarebbe levata in quest'Aula, sia per combattere, sia per ritardare l'ap-

provazione di questa legge tanto necessaria e tanto desiderata.

L'uniformità con la quale ne fu accolto il progetto da tutti gli Uffici del Senato, quando ci venne presentato dall'onorevole Menabrea, Ministro allora degli Affari Esteri; l'unanimità con la quale l'Ufficio Centrale non solo l'accolse, ma ne volle estendere e completare le disposizioni; mi erano garanti di questa fiducia, in guisa che io credeva aver fatto opera superflua, se non inutile, coll'essermi occupato nelle due prime parti della Relazione, sottomessa al vostro giudizio, a dimostrare a lungo la giustizia e la necessità di questa legge. E bene uno dei miei onorevoli amici me ne fece un tal quale appunto, sebbene con parole molto benevoli e cortesi.

Questo mio concetto, Signori, pare che sia rimasto in gran parte giustificato; perocchè in tutto il Senato l'onorevole Senatore Errante è stato il solo che sia sorto a combattere ed oppugnare, in questa discussione generale, se non tutta, grandissima parte della legge.

L'onorevole Senatore Errante ha fatto a questo progetto di legge sei appunti, per quanto a me sembra.

Egli ha detto, in primo luogo, che questa legge non aveva che due vie a seguire: o vietare per principio generale l'esercizio delle professioni girovaghe, quali erano definite dalla legge stessa, siccome era stato già proposto da uno degli onorevoli Membri della Commissione; od una volta respinto il divieto generale di queste professioni, e tenute lecite l'esercizio, non potevasi questo proibire per i fanciulli, nè togliere ai padri od ai tutori la facoltà ed il diritto d'impiegare i loro figliuoli od i loro amministrati nell'esercizio delle professioni medesime per così tramandare di padre in figlio, di generazione in generazione la trista eredità di questi invilienti mestieri di giocolieri e di saltimbanchi, di saltatori di corda e ciarlatani!!

Ha detto in secondo luogo che la ragione precipua, a parer suo, per la quale la maggioranza della Commissione aveva opinato di non accogliere, almeno per ora, quell'assoluto e generale divieto, la difficoltà, cioè, di definire o almeno descrivere esattamente le professioni girovaghe che si volevan vietare, non sta; poichè la difficoltà medesima si è incontrata quando si è trattato di definire queste professioni, l'esercizio delle quali si è inibito ai fanciulli. Ed in questa definizione, ha egli soggiunto, non siete stati nemmeno felici, poichè avete compresi in essa varii mestieri che eran già vietati dal Codice penale, e per i quali la vostra definizione era inutile; e certi altri che non offendendo direttamente nè la morale nè il buon costume, non sono da alcuna legge vietati, e non è giusto siane vietato l'esercizio soltanto pei fanciulli o pei minori.

Ha detto in terzo luogo: Se volevate fare una legge sopra questo argomento, non dovevate almeno restringerla all'età di 16 anni, ma dovevate estenderla all'età maggiore; e ben ne avevate l'esempio nelle leggi

Napoletane e nelle leggi di Parma del 1843 e 1844, che i loro provvedimenti a questo proposito estendevano appunto fino all'età maggiore.

Ha detto in quarto luogo: che sembravagli cosa singolare ed ingiustificabile il vedere sanzionata nella legge una pena minore per i padri ed i tutori che cedono i loro figli allo scopo d'impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, ed una pena maggiore per gli speculatori che tengono i fanciulli nell'esercizio di siffatti mestieri.

Ha detto in quinto luogo: che se pure una legge si voleva fare, era mestieri arrestarsi al progetto Ministeriale; circoscrivere il divieto della concessione e dell'impiego di fanciulli nelle professioni girovaghe all'estero: ma non estenderne la proibizione all'interno del Regno, tanto più che per questo fatto esiste già la legge di sicurezza pubblica del 1865, che vi provvede con azioni ed adeguate disposizioni.

Ha osservato in fine l'onorevole Errante, che l'attuale legge sia affatto d'impossibile esecuzione. Le sue disposizioni, ha egli detto, possono tutto al più essere applicate nell'interno dello Stato. Ma qui dovevate arrestarvi: estenderle fuori le vostre frontiere, e volere che all'estero colpissero non soltanto i nazionali, ma gli stranieri colpevoli del delitto da essa legge preveduto, è impossibile; poichè la prima condizione per l'applicazione di una legge penale è la cognizione di questa legge, e uno straniero può bene ignorare le leggi del nostro Stato.

Crede che in queste sei obiezioni principali si compendiano tutte le osservazioni che l'onorevole Senatore Errante ha fatto al progetto di legge che discutiamo.

Io comincerò dall'osservare, o Signori, che queste opposizioni non concernono i concetti ed i principii generali della legge. Sono appunti ed osservazioni che hanno relazione a taluni degli articoli di essa legge, e potranno perciò più opportunamente essere riserbati per la discussione speciale di essi articoli.

Allora io dovrò certamente dolermi di questa mia condizione speciale, di essere cioè solo della Commissione, e dolermene non solo per le difficoltà che avrò a superare nella discussione; ma ancora più per questo, che due delle osservazioni fatte, e delle modificazioni proposte dall'onorevole Errante furono già annunziate da due membri onorevolissimi della Commissione. Uno fra essi in effetti avrebbe voluto, come ho già narrato nella Relazione, che il male fosse reciso dalla radice, proibendo, per regola generale, l'iguavo mestiere di saltimbanchi e bagattellieri ambulanti da chiunque esercitato, sia pur da individui di età maggiore e di proprio diritto. Un altro onorevole componente della Commissione, con proposta che mi giunse tardi e della quale perciò non potei far parola nella Relazione, propose pur egli di non limitare il divieto della legge ai 16 anni, ma estenderlo fino all'età maggiore.

Quando verranno in discussione questi articoli, io dirò le loro ragioni; accennerò i motivi contrarii che fermarono la maggioranza della Commissione nell'op-

posta sentenza, e farò il Senato giudice di questa discrepanza di opinioni. Ma sarà allora il tempo di discutere di queste particolarità della proposta legge.

Non pertanto, Signori, se pel momento dovessi discorrere rapidissimamente delle svariate obiezioni sollevate dall'onorevole Senatore Errante; io direi, quanto alla prima, che le ragioni per le quali non ha creduto la maggioranza della Commissione di introdurre in questa legge una disposizione generale che proibisse per tutti indistintamente l'esercizio de' mestieri girovaghi, le ho già esposte nella Relazione. Esse sono tre e sembrano di molta importanza. Io non le ridirò per non abusare del vostro tempo. Vorrei soltanto che l'onorevole Errante notasse che la terza ragione, che egli diceva la più grave, ma che pure, a suo dire, non gli sembrava soddisfacente, sol perchè la difficoltà della definizione di questi mestieri aveva pur dovuto incontrarsi; non è quale egli la suppone. Non è la difficoltà di definire o descrivere le professioni girovaghe che possa essere utile proibire, quella che ha arrestato la maggioranza della Commissione a scrivere quel generale divieto; ma è ben altro e più grave il motivo cui si accenna in quel terzo punto della Relazione.

E basta a convincersene il leggerne le parole: « La terza ragione in fine, è quivi detto, per la quale la maggioranza dell' Ufficio Centrale non credette accogliere quel reciso progetto, è stata questa: che avrebbero potuto sorgere da esso non poche quistioni le quali sarebbero uscite affatto dai confini della presente legge. » Queste quistioni non stavano già, lo noti bene l'onorevole Errante, nella difficoltà di definire i mestieri e le professioni girovaghe che potevano o meno essere comprese nella proibizione, ma stavano in ben altri problemi, ed in ben altre difficoltà; in quelle cioè di definire fin dove potesse estendersi la potestà della legge nel regolare l'uso della libertà individuale per l'esercizio di mestieri, lavori ed industrie che non abbiano in loro stessi nulla di assolutamente contrario alla morale ed all'ordine pubblico e che soltanto sotto certi rapporti possono riuscire dannosi: questione gravissima, sulla quale le leggi e le opinioni non sono d'accordo.

Voi sapete, Signori, che una questione simigliante sorse, e fu dibattuta nel Parlamento Inglese in occasione del *bill* di Lord Ashley del 29 agosto 1833 intorno al lavoro dei fanciulli nelle manifatture. E fu in quella solenne discussione che vennero proclamati quei due grandi principii di diritto e di legislazione, che hanno poi servito di base a tutte le leggi di questa natura.

Il primo è che la legge nella maggior parte dei casi deve lasciare agli adulti piena libertà di regolare a loro grado i loro affari, la loro industria, il loro lavoro. Il secondo è che per mantenere appunto la egualità dei diritti, la legge deve spiegare una speciale protezione a pro di coloro che, per manco di discernimento e di vigore, non dispongono nè possono liberamente disporre della loro persona.

Ora, a questa difficoltà ed a queste questioni appunto io alludeva nella Relazione. Epperò alle parole poco fa lette aggiungeva:

« Imperocchè scopo di questa legge è meno quello di definire in astratto la legittimità o meno dei mestieri ambulanti e delle professioni girovaghe, che quello più urgente di impedire che per l'esercizio di questi pericolosi mestieri si facesse traffico di poveri fanciulli, venduti o locati per diventare miserandi istrumenti di inumani speculatori. »

Ora, Signori, si può ben discutere intorno ai limiti ed ai confini che la legge possa mettere all'esplimento della libertà individuale dell'uomo; ma io credo che nessuno degli onorevoli membri del Senato, e per primo l'onorevole Senatore Errante, non vorrà ricusare allo Stato il diritto di invigilare la educazione dei fanciulli, di regolare l'esercizio della potestà patria o tutoria; e ritenere di conseguenza legittimi l'intervento e l'azione della legge ad impedire e reprimere il traffico scandaloso di poveri fanciulli al servizio di mestieri, che abbiatti e degradanti di per se stessi, sono d'ordinario scala ed alimento a vizi e corruzioni maggiori.

E per fermo la patria potestà e la tutela sono doveri, più che dritti, e indubbiamente sono istituiti nell'interesse dei minori, anzichè di chi li amministra. L'art. 138 del Codice civile dice:

« Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole. »

Disposizioni simiglianti si incontrano nel Titolo della patria potestà e della tutela. Ora, compie forse quest'obbligazione quel padre, che, invece di educare e istruire i figliuoli, li ceda o li venda per farne dei bagattellieri e dei saltimbanchi, e peggio perchè diventino strumento e vittima di abiette professioni? Egli era perciò opportuno dividere le due questioni: rimandare la prima ad altre leggi, a quella di sicurezza pubblica per esempio; risolvere senza indugio la seconda, perchè meno difficile e più urgente.

Quanto al secondo punto delle obiezioni, a quello cioè della definizione delle professioni girovaghe vietate per i fanciulli; non si è mancato di notare nella Relazione esser difficile segnare *a priori* un certo e determinato confine fra le professioni girovaghe, che conviene vietare siccome poco morali e moltissimo pericolose, e certe industrie e certi mestieri che, comunque anch'essi ambulanti e girovaghi, si fondano sul lavoro, e sono, come esso, onerati ed onesti.

Non per tanto io credo che la Commissione abbia seguito il miglior consiglio possibile, quando ha posto a base del suo sistema il principio di dover essere, in regola generale, ritenuti per mestieri permessi, anche se ambulanti e girovaghi, quelli fondati sopra un'utile industria o un lavoro produttivo; dovere invece essere riguardate come illecite e vietate le professioni girovaghe, qualunque nome si abbiano, le quali si compendiano nella rinneazione di ogni utile lavoro, e

nell'accattonaggio della vita per via d'ignobili giuochi, d'ignavi mestieri ed inoneste ciarlatanerie.

Nè sta contro questo sistema l'obbietto che alcune di queste professioni sono già vietate dal Codice penale, ed altre non lo sono.

Le disposizioni del Codice penale contemplano il caso di colpevoli adulti che compiono quei fatti di per loro stessi. E ancora per questi vi ha dei casi in cui i fatti medesimi non sono imputati a delitto. E qui per contrario s'intende reprimere il fatto di colui che non di per sè stesso compie quei vietati mestieri, ma si bene ce le o acquista fanciulli ignari o inesperti per adoprarli allo esercizio di quelle abiette professioni. E se pure alcune di quelle girovaghe professioni non sono vietate agli adulti, ben lo possono essere, se vengano affidate a fanciulli o minori, per l'abuso che si fa di costoro, allontanandoli dalla istruzione e dal lavoro, ed abituandoli a mestieri che non sono che la maschera del vagabondaggio e della mendicazione.

Siccome poi l'articolo 442 del codice penale proibisce bensì ai genitori e tutori di prestare altrui i loro figli od amministrati, perchè se ne servano come di mezzo al mendicare, ma non ha alcuna disposizione per coloro che di questi fanciulli a quel fine si servono; così l'attuale progetto ha creduto riparare l'omissione, assoggettando a pena non soltanto i padri ed i tutori che cedono i figliuoli od i minori perchè sieno impiegati nello esercizio dei mestieri girovaghi indicati nell'articolo 4, e fra questi quello della mendicazione sotto qualunque nome, e qualsiasi forma; ma ancora quelli che a tali meschini uffici li adoperino. La quale disposizione così compiuta e resa forse più perfetta di quello che era nel Codice penale, trova pur degli esempi nelle altre legislazioni, e specialmente nel codice prussiano del 1851, il quale negli art. 274 e 341 prevede appunto il reato di chi impiega fanciulli a mendicare.

Circa la terza obiezione fatta dall'on. Senatore Errante, per aver la legge ristretto il divieto ai 16 anni, e non averlo esteso a tutta la minore età; dirò che parecchie ragioni, delle quali accadrà per avventura tenere discorso nella discussione del primo articolo, determinarono la Commissione a fermare il divieto alla età de' 16 anni.

Precipue fra queste ragioni sono state quella di non andar oltre al progetto ministeriale, e quella già indicata dall'on. Senatore Menabrea, che primo da Ministro ne presentò il progetto; l'esempio cioè delle legislazioni sul lavoro dei fanciulli, che generalmente fino ai 16 anni estendono i loro provvedimenti. Ho però già detto che un onorevole membro della Commissione ultimamente propose la estensione della legge fino alla maggiore età, appunto come l'on. Errante propone; e dirò, quando accadrà, che la Commissione non era aliena, una volta votato il principio della legge, di estenderne il divieto fino ai 18 anni; non fosse altro

che per mettere questa legge in maggiore armonia con quella di sicurezza pubblica del 1865.

Intorno al quarto obbietto dell'onorevole Errante; ciò si è, alla differenza della pena stabilita fra il delitto del padre che cede i figliuoli per essere impiegati nell'esercizio delle professioni girovaghe, e quello dello speculatore che li tiene presso di sè nell'esercizio di quelle professioni; io dirò, Signori, che in ciò la Commissione ha seguito il progetto ministeriale. E la ragione di questa diversità di pene è quella che ho già indicato nella Relazione. I genitori sono il più delle volte ingannati o illusi, credendo fare il bene dei figliuoli ne preparano, addicendoli a quei pericolosi mestieri, inconsapevolmente la rovina. Ma il vero abuso per cui diventa tanto deplorabile la condizione di questi fanciulli si commette da coloro che li comprano come schiavi, li adoperano come strumenti di guadagno, li espongono alle tentazioni della miseria e li abbandonano il più sovente sulla via della perdizione e del delitto.

Più grave, Signori, è stata la quinta obiezione dell'onorevole Errante, per la quale avrebbe desiderato che ritornandosi al progetto ministeriale, fosse circoscritto il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe soltanto all'estero, e non all'interno del Regno.

Io ho indicato, Signori, i gravi motivi che indussero la Commissione a compiere il progetto Ministeriale, e ad estendere l'enunciato divieto anche per l'interno del Regno. Essa credette che la legge sarebbe stata meno giusta se si fosse limitata all'impiego di fanciulli in professioni girovaghe all'estero; imperocchè per noi il principio razionale che la giustifica e la legittima, sta nella violazione del diritto de' minori, lorchè sendo essi ancora, pel difetto di pieno discernimento, nella impotenza di disporre intelligentemente della loro persona, vengono da inumani tutori e da improvvidi parenti ceduti o venduti per essere impiegati nell'esercizio di disprezzate ed inutili professioni, e da ingorli speculatori fatti miserandi strumenti di lucri e di guadagni. Ora la ingiustizia del fatto e l'immoralità del traffico son sempre le stesse, sia che quel tristo impiego abbia luogo entro o fuori i confini dello Stato.

Parve poi alla Commissione che l'attuale legge diverrebbe affatto inefficace ed inutile, ove si limitasse a vietare e punire il solo traffico de' fanciulli per l'esercizio delle professioni girovaghe all'estero, e lo tollerasse per l'interno del Regno; perocchè il consentimento de' padri al traffico dei figliuoli permesso per l'interno dello Stato, servirà loro per nascondere quello che accorderanno per l'estero; e la facoltà concessa agli esercenti professioni girovaghe di tenere presso di sè i minori loro affidati dai padri e dai tutori, loro servirà per condurli agevolmente fuori del Regno, e trapassate le frontiere, ridersi degli inutili rigori di una legge inapplicabile e senza effetto.

Io non ridirò, Signori, queste cose dette, salvo a ritornarvi ove occorra; ma aggiungerò un solo argomento che mi sembra gravissimo. Ed è che se inten-

dede punire e il traffico e l'impiego di fanciulli in girovaghe professioni fuori del Regno, dovete cominciare dal punire questi fatti nel Regno; poichè per nessun principio di legge penale si potrà mai reputar reato e punire fuori lo Stato, quello che nello Stato non è vietato, nè punito. Bisogna perciò o rinunciare a tutta la legge, o ritenere la quale l'ha fatta l'unanimità della Commissione.

Più degna di considerazione, Signori, è l'ultima osservazione fatta dall'onorevole Errante, circa l'applicabilità di questa legge fuori i confini dello Stato.

Questa grave difficoltà non isfuggì alla Commissione, ed io mi fermai a largamente trattarne la questione nella Relazione che vi rassegnai; e parevami averla con sufficiente legalità risolta, la mercè della teorica della persecuzione de' reati cominciati sopra un territorio, e compiti o continuati sopra un altro.

Ma, Signori, tutte queste questioni promosse dall'onorevole Errante, a me pare che non riguardino i principii generali della legge; epperò meglio che nella discussione generale, vadano più opportunamente trattate e discusse nei singoli articoli ai quali si possono riferire.

Per ora, in questa discussione generale, sembra a me che due sole questioni debbano essere esaminate dal Senato. La prima: se lo Stato abbia il dritto di vietare ed impedire l'impiego de' fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe moralmente e fisicamente loro pregiudizievoli, quando pure sia stato quello consentito dai loro genitori o tutori. La seconda: se la condizione delle cose sia tale da render necessaria la statuizione di una speciale legge che assoggetti a pena la concessione de' fanciulli, e il loro impiego nello esercizio di queste girovaghe professioni.

Queste due questioni che ampiamente discorsi nella Relazione sottomessa al vostro giudizio, sono state ora eloquentemente trattate dagli onorevoli Senatori Chiesi e Menabrea: nè io aggiungerò parola a quelle già dette sopra tale argomento.

E per fermo, la patria potestà e la tutela essendo doveri più che diritti, ed essendo istituite nell'interesse de' minori anzichè di chi li amministra, nessuno vorrà certo negare il diritto dello Stato ad invigilare la maniera con la quale questi doveri si compiono, ed ad intervenire ove mai fossero esercitati a danno e pregiudizio de' minori.

Ora, se una dolorosa esperienza ha dimostrato, che l'impiego dei fanciulli in que' tristi mestieri che rasentano il vagabondaggio e la mendicizia, riesce loro fisicamente dannoso per la miseria cui li condanna, per le sofferenze cui li assoggetta, per l'abbandono miserando in cui sovente li lascia; e quel che è peggio, riesce loro moralmente funesto per la istruzione a cui li toglie, per la disabitudine del lavoro a cui li avvezza, per l'immoralità a cui li associa, per i vizi a cui li abitua, per l'abbiezione a cui li assoggetta, pel disonore e il delitto a cui sovente li guida; non si può negare al Parlamento, questo gran Cancelliere e tutore

legale di tutti i minori, secondo la energica espressione di O' Connell, di venire in loro soccorso; e non si può non plaudire la legge che intende sottrarre questi poveri esseri da tanta iattura; prevenire e reprimere sì gravi mali.

Gli onorevoli Senatori Chiesi e Menabrea han fatto parola delle leggi di varii popoli civili intese a regolare il lavoro dei fanciulli, ed a proteggerli dall'ingordigia e dall'avidità d'inumani parenti, od ingordi speculatori. Io stesso nella Relazione credei utile ricordare qualche tratto della storia di queste legislazioni, che a mio parere può servirci di esempio e di eccitamento a non farci sopravanzare in sì importante materia dalle altre nazioni. Avrei voluto compiere con maggiore larghezza la rivista di quelle leggi; ma temendo di lungarmi troppo dal mio argomento, mi limito a pregare il Senato di porre mente al loro saggio convegno, specialmente nell'Inghilterra e nella Germania, ed alla cura assidua e minuta che quelle leggi pongono nel regolare la scelta e la durata del lavoro dei fanciulli; nel proporziolarlo per gradi al progresso dell'età; nell'imporre condizioni di salute e di educazione alla loro ammissione nelle fabbriche; nel rendere obbligatoria l'istruzione; nel porre accanto all'opificio la scuola, e nell'alternare le ore di questa con quelle destinate al lavoro. E perchè questi opportuni provvedimenti non sieno violati dall'inumanità de' parenti, o dall'avidità degl'industrianti, quelle leggi protettrici stabiliscono pene e giudizi per punire coloro che a danno de' fanciulli ne violano le disposizioni.

Ora, se tanto si è fatto presso le altre nazioni per regolare il lavoro efficace e produttivo de' fanciulli, indugremo noi a votare una legge intesa a togliere quel grave danno e quel grandissimo scandalo di fanciulli trafficati per farne de'giocolieri, cantazzatori e saltimbanchi a profitto d'inumani speculatori? Ci arresteremo innanzi a scrupoli di esagerata legalità, per far durare quel tristissimo fatto de' *piccoli italiani*, giocolieri nomadi, oppressi di fatiche e di stenti, trasportati a traverso l'Europa e l'America da ingordi speculatori; soggetti di pietà e di disprezzo per sè, argomento di disdoro per l'Italia, giudicata, per errore o malizia, incapace di nutrirli, educarli e vigilarli?

Quanto poi alla necessità della proposta legge, voi avete udito, Signori, come le misure preventive adoperate già dagli antichi Governi e continuate con maggior rigore dal Governo Italiano, non sieno valse non che a togliere, nemmeno a diminuire il male. Però la corrispondenza venuta d'America nel 1868, la Relazione della Società di Beneficenza di Parigi letta già dall'onorevole Chiesi; i rapporti dei Consoli e degli Ambasciatori riferiti dall'onorevole Menabrea nella relazione che accompagna il suo progetto, richiamarono già sul grave fatto l'attenzione del Governo. Nell'altro ramo del Parlamento, a proposta dell'on. Guerzoni, fu pure nel 28 maggio 1868 votato un ordine del giorno che invitava il Governo del Re perchè volesse provvedere nel miglior modo alla re-

pressione di quel traffico deplorabile, che viene ormai designato sotto il tristo nome di *tratta di fanciulli*.

Fu in conseguenza di questi gravi fatti, che l'onorevole Senatore Menahrea presentò d'iniziativa al Senato il progetto che ora discutiamo, il quale dietro la chiusura della sessione venne con saggio consiglio ripresentato dal suo onorevole successore il Ministro Visconti Venosta.

Ora, o Signori, se le misure preventive, incominciate a praticarsi sotto gli antichi governi, e dal 1860 adoperate con maggior efficacia e maggiori poteri dal governo italiano, non sono valse a spegnere il grave male, il quale per contrario pare sia andato crescendo; ognuno comprende che sia necessità uscire da quegli inadeguati provvedimenti e adoperare rimedi più energici e più efficaci. E questi non possono trovarsi se non in una legge penale che l'innesto traffico e il degradante mestiere, almeno per i fanciulli, assolutamente vieti e punisca.

Ma affinchè il Senato meglio conosca l'urgenza della presente legge, io domando il permesso di leggere due rapporti di recente comunicati dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri per sollecitare la discussione di questa legge. Questi rapporti dipingono al vivo la miseranda condizione fisica e morale in cui gemono costesti fanciulli orrendamente trafficati. Essi sono scritti da uno degli onorevoli Membri di questo Senato, il cui nome è tanto caro e tanto riverito in questa Assemblea, parlo del Senatore Cadorna. Ecco il primo di questi rapporti del 3 ottobre 1869.

« Londra, 3 ottobre 1869 — 9 Cavendish Square.

Eccellenza,

« Debbo intrattenere Vostra Eccellenza di un assai disgustoso affare relativo ad un italiano qui residente, che è fra quelli che esercitano l'infame mestiere della tratta dei fanciulli.

De Giorgio Giovan Battista, d'anni 48, di Corleto, (Basilicata) qui residente, aveva con sé due suoi propri figli ed inoltre *tre altri ragazzi*, di circa 7 anni, i quali non gli appartengono in alcun modo pel sangue e che pigliò nelle Province Napolitane in affitto dai parenti per farne il traffico di farli cantare e suonare per le vie a proprio profitto.

Questi fanciulli sono:

Domenico Capucci, di padre ignoto, (bastardo) e figlio di certa Capucci (di cui ignoro il nome di battesimo) di Spanuso (Basilicata), il quale, siccome però non trovasi nel Dizionario dei Comuni, è probabilmente Spinoso (Circondario di Potenza).

Giorgio Roco, figlio di *Michele* e di *Angela Roco*, di Corleto (Basilicata).

Vincenzo Mularese, figlio di *Antonio* e di *Maria Mularese*, pure di Corleto.

Questi tre bambini trovansi solo da quattro mesi in Londra presso il De Giorgio.

La sera del 13 settembre p. p. il primo dei detti ragazzi il Capucci essendo tornato a casa, il De Giorgio, acceso d'ira brutale contro il medesimo, lo appese, colla testa penzoloni, alla colonna di un letto ed, in questa posizione, lo percosse spietatamente e senza riguardo a veruna parte del corpo. Poscia, slegatolo e denudatolo, se lo mise bocconi sulle ginocchia e si pose a lacerargli rabbiosamente con morsi le carni in varie parti del corpo, riducendolo nel più compassionevole stato. E, più stanco che sazio di questa carnificina, pigliatolo rabbiosamente lo gittò per terra e, lasciatolo in tale stato, fuggì dalla casa.

I fatti ora accennati si appoggiano alla relazione di persone che ne furono testimoni oculari, e di altri che accorsero sul luogo chiamati od attirati dalle grida strazianti della povera vittima.

Ignorasi affatto il pretesto di tanta crudeltà, ma giudicandone da quanto avviene d'ordinario, sarà perchè il ragazzo sia venuto a casa troppo presto e non avesse guadagnato molto nella giornata.

Fra le persone caritatevoli accorse sul luogo del misfatto fu il Reverendo Padre Kirner, Missionario e Parroco della Chiesa Italiana in Londra, il quale, preso sulle sue braccia il bambino, lo portò, nello stato in cui si trovava, al Magistrato del Quartiere della *Città* in cui avvenne il fatto.

Il Magistrato, seguendo la procedura delle leggi inglesi, si limitò a spiccare mandato di semplice citazione al De Giorgio per comparire avanti al Tribunale; ma, come era ben da aspettarsi, il De Giorgio non comparve, e rimase, come rimane tuttora, latitante.

Erano già trascorsi alcuni giorni, e le cose trovavansi in questo stato, quando venni a conoscere questo fatto. Nell'atto stesso che ne fui informato, e servendomi delle stesse onorevoli persone informanti che avevano preso parte caritatevole in questo affare, feci fare delle pratiche private presso il Magistrato per sollecitare il mandato di cattura, dando a tal fine alle persone medesime le opportune direzioni onde potessero insistere sulla legalità della loro istanza. Il mandato di cattura del De Giorgio fu di fatto da lì a poco rilasciato, ma, per la latitanza del De Giorgio, non potè finora essere eseguito.

A tre cose dopo di ciò era urgente di provvedere, cioè: alla cura ed al ricovero del Capucci ferito, alla sicurezza di tutti e tre i ragazzi; alla cattura del De Giorgio, onde, ad esempio e ritegno degli altri suoi pari, abbia la meritata pena.

Alla sicurezza dei bambini divenne più urgente il provvedere allorchando seppi, per informazioni attendibili, che il De Giorgio, uomo non destituito di mezzi di fortuna, stava apprestando il modo per fuggire in America, e che intendeva di trascinare colà con sé i tre bambini suddetti.

Quale sorte sarebbe loro riservata, dappoichè ricaddero nelle mani di questo feroce uomo, ognuno lo può pensare. I ragazzi, dopo la fuga del De Giorgio,

erano così collocati, cioè il Capucci presso Giuseppe Pepe, (18 Eyre Street Hill) e gli altri due presso Paolo Agnelli (15 Scuner Street Eyre Street Hill Halton, London), il quale è lo stesso padrone della casa che abitava il De Giorgio, a cui questi lasciò, come venni assicurato, del denaro.

Per la cura del Capucci e pel ricovero dei tre ragazzi ho preferito di tentare in prima i mezzi privati, non solo per evitare l'uso dei mezzi ufficiali in questo spiacevole affare, ma ben anco per ottenere un più pronto risultato.

Mi rivolsi a tal fine e mi recai dal signor cavaliere Enrico Negretti, noto al Governo che lo decorò della Croce per non pochi atti di umanità e che, per le sue relazioni particolari, anche coi Magistrati, poteva meglio conseguire l'intento, e lo autorizzai a promettere il rimborso delle spese del ricovero dei fanciulli, le quali, in qualsivoglia ipotesi, non possono essere ragguardevoli. Egli si pose all'opera col massimo impegno ed ottenne che il Capucci fosse ricoverato nel *Work House*, ove trovasi in sicuro e provvisto di ogni cosa bisognevole.

Ma non potei essere così felice per gli altri due ragazzi perchè questi, interrogati se erano stati mai maltrattati dal De Giorgio, risposero negativamente. Non rimanendomi pertanto che di sperimentare le vie ufficiali, ed attesa la grande urgenza, indirizzai una nota al Foreign Office, che consegnai io stesso ieri al Conte di Clarendon, dandogli anche verbali spiegazioni. In essa, esposti i fatti e la difficoltà incontrata da chi erasi occupato di far ricoverare quei ragazzi, feci notare come non si potesse deferire a ciò che dicevano poveri bambini posti, senza alcuna difesa, in balia di colui che dovrebbero accusare, ed avvezzi a scontare colla fame e colle percosse i suoi risentimenti per cose ben più leggiere, e come, al cospetto di un uomo macchiato di tali infamie, non potesse comprendersi la necessità di avere contro di lui la testimonianza od il reclamo dei due bambini. Soggiunsi poi parecchie considerazioni per provare che il provvedimento che io domandava fosse perfettamente legale, anche a petto delle leggi inglesi, e conclusi pregando il Conte di Clarendon, nell'interesse dei parenti dei ragazzi, per un sentimento di umanità ed a scarico della grave responsabilità che posava su di me, di tentare tutte le vie possibili per impedire nuove disgrazie, di volere colla sua benevola intervento far sì che, per un provvedimento di polizia od altrimenti, i detti due ragazzi fossero ritirati in luogo sicuro, almeno finchè la notizia dei fatti avesse potuto, col mezzo del Governo a cui mi indirizzava, giungere ai parenti dei detti ragazzi, e potessero questi, in forza del loro diritto di patria podestà, regolarmente reclamare i loro figli. Dichiarai inoltre che mi rendeva garante del rimborso delle spese occorrenti, come dissi sopra, pel Capucci.

Lord Clarendon, mosso dalla pietosa istoria, mi assicurò che avrebbe fatto tutto quanto poteva di-

pendere da lui perchè fosse accolta la mia domanda.

Nel tempo istesso, urgendo di impedire il più possibile che il De Giorgio si facesse consegnare i ragazzi dall'Agnelli, postomi d'accordo col cavaliere Negretti, gli scrissi una lettera ostensibile in cui lo pregava di mettere egli stesso privatamente in avvertenza l'Agnelli, depositario dei ragazzi, anche nel suo proprio interesse, della grave responsabilità che avrebbe incontrato, per tutte le conseguenze che potevano derivare, da che egli rimettesse i ragazzi nelle mani del De Giorgio, e di avvertirlo che, in tal caso, io avrei tenuto lui solo responsabile di tutte queste conseguenze.

Essendo però pervenuto a mia notizia credersi fondatamente che il De Giorgio si trovasse a Liverpool disponendo i mezzi per la sua fuga in America, scrissi tosto al Reggente il Consolato nella detta città narrandogli il fatto, dandogli le opportune indicazioni ed ingiungendogli di mettersi d'accordo colla polizia locale al fine di conseguire la cattura del De Giorgio.

Con altra lettera al Signor Negretti poi lo pregai d'informare il Magistrato di Londra della molto probabile presenza del De Giorgio a Liverpool e di sollecitarlo a notificare alla polizia di Liverpool il mandato d'arresto già spiccato, acciocchè fosse, senza altra perdita di tempo, colà eseguito. Non mancherò di tener Vostra Eccellenza informata dello stato di questo penoso affare, ed intanto avrò caro di conoscere se Ella approva il mio operato.

Dopo di ciò mi occorre di pregarla di far pervenire a notizia dei parenti dei tre fanciulli i fatti occorsi, ed il pericolo in cui si trovano i loro figli, sollecitando dai medesimi un atto che li richiami presso di loro e che incarichi la legazione di S. M. a Londra di fare i necessari atti per ottenere questo intento.

Per l'onore del nostro paese e dell'umanità, voglio sperare che essi, dopo di averli venduti, non abbandoneranno i loro bambini nelle mani di un cannibale. Ella giudicherà della opportunità di assecondare questa mia urgente domanda, la quale, nel caso che si consegua qui intanto il ricovero dei bambini, è resa necessaria dal non potere essi rimanere lungamente nel ricovero stesso e che sarebbe poi tanto più urgente di assecondare ove il detto ricovero temporaneo non si potesse ottenere, poichè in tal caso sarebbero esposti a ricadere nelle mani brutali del De Giorgio e ad essere trasportati da lui in paesi ove non avrebbero più alcuno che li difendesse.

Prego V. E. di volere gradire ecc.

Firmato: C. CADORNA. »

Più grave è il secondo rapporto, che dipinge con colori ancor più vivi la degradata condizione morale nella quale quei fanciulli sono caduti. Esso è del tenore seguente :

« Ho l'onore di segnarle ricevuta del pregiatissimo di Lei rapporto di questa serie N. 20, dato li 17 dello scorso mese, relativo ai suonatori ambulanti Capucci e Rocco Matarese.

Mi è debito ora rassegnare a V. E. che qualche tempo dopo la partenza dell'egregio signor cavaliere Cadorna, questa Legazione veniva informata che il Lo-Iodice, alias Di Giorgio, dopo essere rimasto per alcun tempo latitante in Inghilterra, era riuscito a salpare da Liverpool per New-York con i suoi due figli.

A questo annunzio non frapposi indugio ad incaricare il R. Consolato di darne subito avviso al Console Generale in quella città, onde all'arrivo di quest'individuo, potesse farlo sorvegliare.

Il Lo-Iodice aveva lasciato dietro di sé in Londra il fanciullo Rocco Antonio Matarese ed il Domenico Capucci così indegnamente da lui trattato.

Il Matarese per opera del nominato Paolo Agnelli venne poco dopo inviato a New-York a raggiungere il Lo-Iodice, non essendo in potere di questo Console di impedirne senza un atto che a ciò lo autorizzasse, tanto più che questo giovane suonatore ambulante si mostrava desideroso di ritrovare il suo antico padrone.

Circa poi al Capucci, egli, appena sanato, fu diretto alla volta d'Italia per cura di questa Società di Beneficenza, e con un passaporto del Regio Consolato in data delli 14 novembre scorso, coll'interstazione di Domenico Pombelli, che a quanto pare, il ragazzo medesimo dichiarò all'ultimo istante essere il suo vero nome. Ed a tale proposito il signor Barone Heath mi fa osservare quanto sorprendente sia la facilità colla quale questi disgraziati minorenni cambino di nome e dissimolino il loro luogo natio, e quanto difficile riesca, anche interrogandoli accertamente, di estrarre da essi un filo di verità.

In simile stato di cose non si potè fare altro che spedire al Console in New-York l'atto autentico che lo abilita a ritirare il Matarese dalle mani del Lo-Iodice, ed a rimandarlo in Italia.

Essendo poi il Capucci o Pombelli già stato avviato in patria, il documento a lui relativo che andava annesso al dispaccio precitato dell'E. V. non è più qui di alcuna utilità, e mi pregio per conseguenza di restituirlo compiegato al presente rapporto. Partito adunque il Capucci o Pombelli, e l'identità del fanciullo Rocco Antonio Matarese essendo adesso chiaramente stabilita dall'atto trasmessomi dall'E. V., non mi rimaneva che a rintracciare l'altro giovanetto supposto essere Vincenzo Mileo, di Carlo, da Spinosa, che pur faceva parte della comitiva ambulante al servizio del Lo-Iodice, e sul cognome del quale regnava e regna tuttora tanta incertezza.

Codeste ricerche però non ebbero un risultato pienamente soddisfacente. Si sa che il summentovato Paolo Agnelli aveva anche dato ricovero ad un ragazzo per nome Vincenzo, ma non si è potuto sapere da costui il suo cognome, nè se veramente sia ancor egli andato a New-York. Perciò nella ipotesi assai probabile che questo disgraziato abbia pure raggiunto il Lo-Iodice nella di lui nuova residenza, ho altresì fatto avvertire il R. Console in detta città della possibilità che insieme a quello scellerato alberghi eziandio un altro giovinetto chiamato Vincenzo Mileo.

Forse i suoi genitori saranno a cognizione del luogo ove trovasi il loro figlio, ma in caso contrario potrebbero fare un atto autentico con lizionale per richiamare questo minore presso di loro, ove si verificasse dimorare realmente con Lo-Iodice.

Ora, o Signori, quando si pensa che secondo le relazioni del Ministro degli Affari Esteri, a Parigi vi sono per lo meno *trecento* e più di questi fanciulli italiani con oltre *sessanta* conduttori, e che *seicento* e più fra fanciulli e conduttori si trovano impiegati in quei miseri e pericolosi mestieri negli Stati Uniti di America, i quali dati, aggiunge il Ministro, non concernono che poche soltanto delle americane provincie, ti si stringe amaramente il cuore all'idea di tante sofferenze e di tanto disdoro pel nome italiano. Ed io credo che sia nostro dovere di adoperarci in guisa che almeno si dica aver l'Italia fatto quanto poteva per rimediare al grave male; avere perfino ricorso a mezzi di repressione contro questi padri inumani e contro questi speculatori senza pietà. Il male, è da sperarlo, cesserà e per questo e per altri provvedimenti. Ma se per isventura continuasse, sarà sempre minore; ed in tutti i casi avremo almeno la coscienza sicura di non aver risparmiato mezzo per estirpare e reprimere questo traffico immorale, che non senza giustizia è stato chiamato *la tratta dei bianchi*.

Senatore **Pepoli Carlo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pepoli**. In questa questione, nella quale sonovi due elementi, l'uno di fatto, e l'altro di diritto, per certo non avrei preso la parola se non avessi udito nella Relazione del Signor Ministro Cadorna rammentate al une cose che io per lunga esperienza in Londra posso come testimonio confermare.

Ho veduto ed udito tali fatti da inorridire, e rammento che talora incontrai per via alcuni di questi poverelli ragazzi venduti e rivenduti, i quali sul far della sera, per non avere ancora accattato quel po' di denaro che bastasse a salvarli dai brutali trattamenti e dalle percosse dei loro padroni, andavano suonando vicino a certe case coll'organetto, spesso scordato, se vogliamo, ma che era l'unico strumento che possedevano. Ora è a sapersi che vi è un *bill* del Parlamento inglese il quale ordina che coloro i quali suonano vicino ad una casa, allorchè il padrone o gli abi-

tanti impongono a cotali musici ambulanti di allontanarsi, essi debbono immediatamente obbedire.

Andavano dunque talora quei poverelli ragazzi da una in altra casa, ed erano sempre cacciati, e pur troppo talvolta anche percossi da taluni spietati proprietari od inquilini, di tal guisa che i miserelli venivano battuti se suonavano, e battuti se non suonavano, quando essi tornavano a casa senza aver raccolto tanto denaro da contentare il loro padrone. Io per tre volte mi sono adoperato a salvarli, ed una volta con grave pericolo mio.

Con queste brevi parole, ho voluto soltanto testimoniare de' pochi fatti, e che potrei moltiplicare, e meglio di me lo avrebbe potuto il nostro collega Panizzi, a conferma di quanto è stato detto testè.

Troppe volte ho udito ripetermi che tali sconcezze avvengono sempre per opera d'Italiani, i quali mandano in giro questi infelici venduti, che sono oggetto di compassione per chi ha umanità di cuore, ed oggetto di mali trattamenti e di percosse per chi ha faccia di uomo, e cuore di tigre.

Non entro nella parte giuridica di questa legge, la quale fu dottamente trattata (e da chi la propose e nella Relazione), come lo sarà nella discussione: ma solamente ho creduto mio debito alzarmi, ripeto, per fornire taluni elementi di fatto, dei quali fui io stesso spettatore.

Dopo la generale esposizione di essi, e dopo savie possibili providenze giuridiche, speriamo che si tolga uno scandalo che offende il decoro d'Italia, e ferisce la vera filantropia.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non chiedendosi più la parola, si passa alla discussione degli articoli.

La discussione si farà sul controprogetto della Commissione.

Dò lettura degli articoli:

Articolo 1°

Senatore Errante. Signor Presidente, chiederei la parola per proporre un emendamento al primo articolo.

Presidente. Dopo letto l'articolo, Ella potrà proporre il suo emendamento.

« Art. nuovo. Chiunque ceda, affidi, presti o consegna a nazionali o stranieri fanciulli d'ambo i sessi, minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da sei giorni a tre mesi, e colla multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.

» La sentenza di condanna porta di dritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il Tribunale e la

Corte potranno per i genitori aggiungere al carcere ed alla multa la privazione dei dritti della patria potestà per un tempo non maggiore di tre anni, nei sensi dell'articolo 233 del Codice Civile. »

Prego l'onorevole Senatore Errante di mandarmi il suo emendamento.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza i documenti di cui fu chiesta la pubblicazione, e che presentai all'altro Ramo del Parlamento, relativamente all'uccisione del segretario della Legazione Italiana in Atene.

Presidente. Do atto della comunicazione di questi documenti, i quali saranno depositati nella Segreteria, a disposizione di tutti quei Senatori che desiderassero vederli.

Ora do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante, così concepito.

« Sono vietate le professioni girovaghe dei saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corde, indovini e spiegatori di sogni e questuanti di ogni specie. »

Senatore Errante. Signori Senatori mi si permetta spiegare il concetto dell'articolo...

Presidente. Mi permetta che io domandi prima se questo suo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore Errante. Signori Senatori, l'onorevole De Falco ha dianzi detto, con quella gentilezza che gli è propria, che egli non si attendeva che un'opposizione qualunque sorgesse al suo progetto di legge.

Dichiaro che mi sono iscritto per parlare in merito, e dissi fin da principio che intendeva proporre talune modificazioni o emendamenti alla legge.

Io osservava sin da principio che tra il progetto presentato dal Ministero e questo della Commissione vi era una notevole differenza.

Il Ministero voleva provvedere unicamente a che i fanciulli non andassero all'estero: la Commissione voleva provvedere anche all'interno vietando loro di esercitare professioni girovaghe, ed a questo punto io facevo osservare: volete vietare all'interno che questi fanciulli possano partecipare a queste tali professioni anco col consenso dei loro genitori e dei loro tutori, cosa tanto orribile che desta proprio ribrezzo? Allora il mezzo è pronto ed efficace: scegliete tra queste professioni quelle tali soltanto che hanno in sé il germe o del mal costume o della frode, e bisogna vietarle. Citava un articolo del Codice penale che vietava talune di queste professioni in modo assoluto.

Aggiunsi che tra le professioni enumerate nel 1° articolo se ne trovavano alcune che non erano per nulla colpevoli da potersi proibire, appunto perchè non v'era in esse nè frode, nè germe di mal costume; onde conchiudeva il mio ragionamento così: vogliamo fare una

opera efficace? vogliamo un atto che giustifichi pienamente il nostro operato? Abbiamo dichiarato solennemente, e senza ambagi di sorta, che le professioni girovaghe sono riprovevoli, e come tali dobbiamo proibirle: facciamo dunque un'unica disposizione per l'interno ed abbiamo provveduto a tutti, così non vi sarà limitazione della patria potestà: è un divieto per tutti.

Questo divieto assoluto io lo circoscrivo a quelle tali professioni che effettivamente meritano di essere riprovate dalla Società e dalla coscienza della Nazione.

Ed ecco la conseguenza del mio ragionamento: io dico nell'articolo che vi propongo: sono vietate le professioni girovaghe di saltimbanchi ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini e spiegatori di sogni. Così o Signori io avrei esclusi dall'articolo soltanto i suonatori e cantanti ambulanti, e gli espositori di animali; ed ho tolto la parola *e simili*. La ragione per la quale ho tolta una tale parola, l'ho già accennata; io non intendo che i magistrati abbiano su ciò arbitrio alcuno; se io fossi magistrato non saprei allora quando e come applicare la legge.

Ripeto, che le professioni da me omesse nell'articolo primo, sebbene girovaghe, mi sembrano oneste; la parola professione *utile*, lo sapete, Signori, non ha più senso nelle scienze economiche, perchè vi sono professioni che non sono utili materialmente, non sono riproduttive, ma sono permesse; certamente i teatri, i balli non sono utili, ma chi vorrebbe toglierli? Ed allora, se tali professioni si permettono nei teatri, nei circhi; si inibirà poi di esercitarle per le pubbliche vie ad un meschinello che se ne valga a sostentare la vita, senza frode od inganno?

Parmi adunque giusto e conveniente determinare meglio quali professioni tra queste sieno veramente da vietarsi per mal costume o per frode, e darei per queste soltanto un assoluto divieto.

Voi fate invece una legge che proibisce d'impiegare giovanetti fino ai 16 anni in mestieri che hanno il germe dell'immoralità o della frode, e ne permettete agli adulti l'esercizio.

Se noi vogliamo esser logici veramente, dobbiamo in questa legge vietare assolutamente quelle professioni che abbiamo pubblicamente stigmatizzato in questa Assemblea; distinguendo con sicuri criterii quelle che non contengono germi di frode e di mal costume.

Vi saranno alcuni che di tale proibizione risentiranno danno. E che importa? Purchè il male si estirpi dalla radice.

In quanto a ciò che riguarda gli stranieri, rimanendo le disposizioni del progetto della Commissione tali quali sono, io proporrò altri emendamenti e spiegherò i motivi che me li hanno dettati.

Si osservava che uno dei componenti la Commissione proponeva quello che io sostengo; si è detto: non tutti i mali bisogna guarirli colla legge penale; ma questi

mali minacciano sempre di crescere, e se non farete una legge proibitiva e assoluta, non li torrete mai.

Ed in vero, possiamo noi sperare che nello stato attuale della Società tali mestieri possano sparire? Non mi pare, o Signori; l'onorevole De Falco, vi ha già detto, che da lunghissimo tempo questi ignobili mestieri, travagliano la Società.

D'altronde, sappiamo tutti che di mano in mano che le nazioni progrediscono nella civiltà, si commette un numero minore di reati di violenza, di sangue e di rapina; ma aumentano quelli che hanno per limite la frode ed il mal costume. A me non pare che in ciò la Società voglia mutare in meglio per tutto il corso dei secoli; io non credo che il male si possa correggere per mezzo dei costumi.

Facciamo una legge che sia dettata dalla logica; una legge giuridica; mentre il vietare ad un padre di mandare i figli ad esercitare una professione pericolosa e non avere il coraggio di dichiarare con una legge che quella tale professione sia illecita, non è pari all'altezza della nostra missione.

Per queste considerazioni io propongo non un emendamento; ma uno schema di legge, da sostituire ai due primi articoli del progetto in discussione.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore De Falco, Relatore. Se io non m'inganno, due fini si propone l'emendamento dell'onorevole Errante.

Il primo, di fare adottare un articolo col quale si vieta, non solo per fanciulli, ma per tutti in generale l'esercizio di certe professioni, nelle quali, secondo egli dice, si contengono i germi del mal costume e della frode.

Il secondo, di togliere dalla enumerazione delle professioni girovaghe vietate, ai termini dell'articolo 1°, siccome fu compilato dalla Commissione, i suonatori, i cantanti ambulanti e gli espositori di animali.

Ebbene, o Signori, il Senato non crederà certo che io voglia sorgere qui difensore dei saltimbanchi, dei ciarlatani, dei saltatori di corda, degli indovini o spiegatori di sogni ed altri giocolieri di simil risma; nè che voglia farmi a patrocinare la causa di questi abietti mestieri che sono o che possono essere effettivamente scuola d'immoralità e di mal costume. Ma rispetto a questo la maggioranza della Commissione ha seguito il progetto del Ministero, il quale è ispirato a principii diversi da quelli supposti dall'onorevole Errante.

Scopo di questa legge (e prego l'onorevole Errante di ben considerarlo) non è di definire in generale la legittimità o il danno, il permesso o il divieto di certe arti e di certi mestieri; questo è più propriamente oggetto della legge di sicurezza pubblica: può esserlo anche di altra legge speciale. Ma il fine di questa legge è di proibire che i padri o tutori, abusando della potestà patria o tutoria, diano i loro figli od amministratori ad altri per impiegarli nell'esercizio di certi mestieri abietti e pericolosi, che torna loro fisica-

mente e moralmente dannoso. E questo concetto vien giustificato da una ragione morale e da una ragione di utilità.

La ragione morale è quella la quale obbliga i genitori ad educare ed istruire i propri figliuoli; ond'è che non è ad essi lecito confidarli ad uomini che li avvezzano a mestieri che contengono in sè la rinnegazione del lavoro, e che sono d'ordinario una scuola di vizi e d'immoralità.

La ragione di utilità sta in quello che poco fa abbiamo ricordato; perocchè cotesti speculatori, tolti che hanno seco questi fanciulli, i quali non sono loro legati da nessun vincolo di sangue, ne usano ed abusano (come si faceva degli antichi schiavi) per farli servire a tutte le loro voglie, siccome istrumenti di guadagni; fanciulli li mandano in giro a suonare e cautazzare per raccoglierne la mercede; adulti, li adoperano in altri mestieri turpi forse e vituperevoli; poco procaccianti, li maltrattano e li seviziano; infermi, li abbandonano alle sofferenze della fame ed alle tentazioni della miseria.

Fine di questa legge adunque è d'impedire che i padri e i tutori abusino della loro potestà paterna o tutoria col vendere, concedere, od in altro modo trafficare i loro figliuoli od amministrati, per impiegargli in quei tristi mestieri, e che speculatori inumani si servano di questi disgraziati come istrumenti di lucro adoprando nell'esercizio di professioni girovaghe, abiette e pericolose.

Ora, la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Errante, già proposta e virilmente sostenuta da un Membro eminente della Commissione, tende a far uscire la presente legge dal suo speciale scopo, e dai suoi naturali confini. Noi non neghiamo l'importanza delle riflessioni sulle quali quest'emendamento si appoggia; ma, ci parve allora, e tuttora ci sembra, che non debba avere qui luogo; lo possa sibbene in una legge di sicurezza pubblica, ove ne sia il caso.

Colla seconda parte dell'emendamento l'onorevole Senatore Errante vorrebbe cassate dal primo articolo tre professioni girovaghe vietate, quelle di « suonatori, cantanti ambulanti ed espositori di animali. »

Se è permesso, egli dice, suonare e cantare nei teatri, ed esporre gli animali nei circhi, non so perchè non sia permesso ai fanciulli di farlo nelle pubbliche vie.

Anche qui, per prima osservazione, dirò che tale divieto era già scritto nel progetto ministeriale, e noi non abbiamo fatto che copiarlo: vedremo se il Ministero vorrà toglierlo. Ma la vera ragione, per la quale non parmi potersi consentire a quel mutamento, l'ha udita il Senato dalla lettura del documento testè da me fatta. Quei fanciulli che si trovavano a Londra, erano impiegati appunto a suonare e cantare. È questo un mestiero facilissimo che non costa nulla; e appunto perchè non costa nulla, è quello del quale più si servono i conduttori di cotesti fanciulli, procacciando loro quella tristissima sorte di cui parlava l'onore-

vole Senatore Pepoli, di essere, cioè, battuti se cantano, e di essere battuti doppiamente se non cantano, perchè ritornano al misero giaciglio senza gli sperati guadagni.

Ora il togliere dal novero delle professioni girovaghe vietate dalla legge quelle precisamente di *suonatori, cantanti ambulanti ed espositori d'animali*, che sono le più usate fra quelle cui vengono impiegati questi poveri fanciulli, sarebbe togliere alla legge grandissima parte della sua utilità.

Per tali ragioni io crederei di ritenere l'articolo come è stato formulato dalla Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero ritiene che la legge sottoposta alla vostra disamina era stata sino da prima diretta ad uno scopo ben diverso da ciò che si propone con l'emendamento del Senatore Errante, il quale vorrebbe provvedere ad uno scopo generale di moralità e di buon costume.

La legge speciale della quale si tratta mi sembra che tenda a prevenire i danni che la esperienza dimostra moralmente e materialmente soffrirsi da questi fanciulli una volta che, non più tutelati, direi, dall'amore paterno o dall'amore delle persone che ne hanno la cura, sono affidati a terzi per farne soggetto di speculazione. Vede benissimo quindi l'onorevole Senatore Errante come in questa legge, limitata a tale scopo, è, se non estranea, non però indispensabile quella proibizione che egli richiede come preliminare, cioè la dichiarazione che siano vietate le professioni e mestieri da lui accennati, e che formano poi il soggetto di questa legge, in quanto riguarda la cessione dei fanciulli.

Qui non si tratta di professione che si voglia proibire per la sua intrinseca immoralità; si proibisce bensì che lo esercizio di questa professione si faccia dai fanciulli per conto di coloro che, non legati al loro mantenimento da sentimento naturale di affetto o da obbligo legale, li riterrebbero per solo oggetto di speculazione, usandone come di qualsiasi altro mezzo di servizio. In questi casi si verificano o possono verificarsi tutti quei mali che sono stati riprovati generalmente, e dei quali si diede una testimonianza solenne nell'ultimo rapporto che poco fa vi si lesse; e però a prevenirli si è proibita colle sanzioni penali scritte nel progetto la convenzione per la quale si cede ai terzi l'opera, direi quasi, l'uso dei fanciulli. Mi sembra quindi che malgrado non vi sia proibizione di queste professioni nella legge, può essere giuridicamente trattata nel presente schema di legge, e dichiarata punibile la convenzione, per la quale il fanciullo di una certa età viene ceduto per speculazione ad esercenti siffatti mestieri.

Osservo inoltre che sebbene la nostra legge penale non punisca apertamente queste professioni, non ne

segue che le ritenga assolutamente innocue, e di libero esercizio. Vi è la legge di Sicurezza Pubblica che all'articolo 57 sottopone espressamente l'esercizio di queste professioni, e di questi mestieri a date condizioni ed al visto dell'autorità politica; e nella stessa Legge allo art. 63 la facoltà di servirsi di individui minori è subordinata ad altre condizioni, ed in dati casi può essere negata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Voi trovate inoltre nel nostro Codice penale un altro caso di un atto che si può permettere dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, e che nondimeno non può esser fatto soggetto di convenzioni e cessioni per date persone. Si può mendicare in certe circostanze coll'autorizzazione della Autorità municipale e politica; il padre può mendicare anche con i proprii fanciulli, ma non può cederli altrui perchè se ne servano come mezzo a mendicare. (Art. 443 e 445 del Cod. pen.)

Io credo adunque che la obbiezione diretta dall'onorevole Senatore Errante al sistema generale della legge, di fare cioè soggetto di punizione una convenzione per un mestiere che non è proibito, trovi la risposta nelle disposizioni analoghe sopraindicate che noi abbiamo nella legge di Sicurezza Pubblica e nel Codice Penale.

Quanto poi all'escludere dal divieto alcune professioni da lui indicate, cioè dei cantanti e suonatori e degli espositori di animali, mi sembra inammissibile per le osservazioni già esposte sullo scopo voluto dalla legge, in quanto che anche per questè professioni la cessione dei fanciulli diventa pericolosa, perchè anche in questi casi si incorre in ciò che veramente la legge

ha voluto evitare colla sua proibizione, cioè nel pericolo che questi fanciulli siano dati ai terzi e trasportati altrove e sottratti alle cure e alla vigilanza paterna, e sottoposti a quei mali trattamenti che fanno inorridire.

Resta la soppressione della parola *simili*. Convegno, che sebbene si usi nella legge di sicurezza pubblica questa frase generica come misura preventiva, crederci fosse più confacente alla precisione propria di una legge penale lo evitare qualsiasi arbitrio.

Quindi consento a che sia soppressa la parola *simili*.
Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Sarebbe mio intendimento di fare qualche osservazione sopra alcuni particolari di quest'articolo, ma siccome l'ora è tarda, io credo di interpretare il voto di tutti i Senatori rivolgendogliera all'onorevolissimo nostro signor Presidente di voler rinviare la discussione a domani.

Presidente. Prima però di sciogliere la seduta domando al Senatore Errante se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Errante**. Persisto.

Presidente. In tal caso converrebbe che conciliasse la dicitura del suo emendamento colla forma dell'articolo, in modo che si colleghi col resto.

Senatore **Errante**. Lo farò domani.

Presidente. Domani si terrà seduta pubblica alle ore due, pel seguito di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggio — Congedo — Mozione d'ordine del Senatore Conforti, appoggiata dal Senatore Vigliani e dal Guardasigilli — Aggiornamento della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Lo scultore Ferdinando Pelliccia, di un suo libro per titolo: *Delle accademie di Belle Arti e del modo di renderle più proficue*;

L'avvocato Armodio-Badolisani, sostituto Procuratore Generale del Re nella Corte d'Appello delle Calabrie, di 5 esemplari di un suo lavoro intitolato: *Il Codice penale degli Italiani in discussione.*

Il Senatore Monaco-Lavallotte domanda un congedo di dieci giorni, che gli viene dal Senato accordato.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Intende il Senatore Conforti parlare sulla legge che è all'ordine del giorno, ovvero...

Senatore Conforti. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori. Il progetto di legge che stiamo discutendo è della massima importanza; esso non è semplicemente una legge penale, ma è una legge sociale, è una legge la quale riguarda la libertà del lavoro, riguarda la patria potestà; è una legge la quale naturalmente viene a modificare principii, che sino a questo momento sono stati rispettati.

Ora, per discutere questa legge pacatamente e per renderla accettabile, è necessario che il Senato sia più numeroso di quello che oggi sia (*interruzioni*). Voi battete le mani, sta bene; ma io debbo dire quello che penso.

Ora, essendo il Senato in così piccolo numero, io troverei ragionevole che si potesse rimandare il seguito della discussione di questo progetto di legge al 20 o al 21 maggio; allora si dovranno forse discutere

i bilanci, ed il Senato sarà in numero più che sufficiente, e potrà anche questa legge essere discussa con calma, ed approvata con un competente numero, giacchè non bisogna dimenticarlo, il numero è quello che fa le leggi. Questa è la mia opinione; del resto il Senato giudicherà.

Presidente. Faccio presente al Senatore Conforti che è consuetudine invalsa nel Senato, come pure usasi in altre assemblee, che quando si tratta della semplice discussione degli articoli non si vuol stare allo stretto numero legale che si richiede quando si tratta della votazione definitiva di una legge...

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Perciò io credo che si possa continuare la discussione, tanto più che veggo che fra i Senatori presenti sonvi persone competentissime in questa materia, fra cui lo stesso onorevole Senatore Conforti, onde la discussione potrà farsi con tutta la saggezza e ponderatezza necessaria, e risultarne quei miglioramenti, che non possono a meno di venire proposti.

Se però il Senato vuol aggiornare la discussione, è padrone di farlo, ma io non debbo tralasciare anche di far osservare al Senato che forse protrarremo talmente le nostre discussioni, che si verrà all'estate, e così al gran caldo, nella quale stagione diverrà ancor più ristretto il nostro numero, per cui le leggi che abbiamo a discutere potrebbero andare troppo alla lunga.

Domando dunque al signor Senatore Conforti se insiste nella sua proposta.

Senatore Conforti. Rispondo all'onorevole nostro Presidente essere certamente ragionevole che, quando si discutono gli articoli di una legge, non è strettamente necessario che sia presente il numero legale dei Senatori, che poi è necessario per la votazione. Ma faccio osservare che quando si tratta di leggi che toccano principii gravissimi, come questa, sarebbe necessario che il numero dei Senatori presenti alla di-

scussione fosse maggiore di quello che oggi è, giacchè proseguendo a discutere ora collo scarso numero presente una legge di tanta importanza, si dovranno poi fare intervenire trenta o quaranta Senatori, i quali voteranno sulla nostra fede; sicchè debbo insistere perchè venga posta ai voti la mia proposta.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta del Senatore Conforti.

Chi crede che si possa sospendere l'attuale discussione

Senator **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Conforti sia una questione di fatto;

siamo o non siamo in numero? Giacchè non credo che si possa votare nessun articolo se non siamo in numero, massime poi se si tratta di questioni importantissime.

Domando dunque che si verifichi se siamo o no in numero.

Presidente. Posta la questione in questi termini, debbo dichiarare che non siamo attualmente nel numero legale; epperò giacchè si vuole in modo assoluto questo numero, sciolgo senz'altro la seduta, ed i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sorteggio degli Uffici — Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggi dei Presidenti della Camera dei Deputati e della Corte dei Conti — Commemorazione dei Senatori De Castillia e Pasini — Presentazione di tre progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Presidente. Si procede al sorteggio degli Uffici.

Essi riescono così composti:

UFFICIO I.

Cambray-Digny
Costantini
Meuron
Borghesi Bichi
Gamba
Gallotti
Martinengo
Tanari
Mameli
Della Verdura
Bellavitis
Pasolini
Caccia
Cipriani Pietro
Vigliani
Muslo
Ruschi
Burci
Camerata-Scovazzo
Carradori
Marzucchi
Pallieri
Loschiavo
Melodia
Grixoni
Salvatico
Melegari
Chigi
Spaccapietra
Cacace

Nazari
De Ferrari Raffaele
Benintendi
Rossi Giuseppe
Calabiana
Di Negro
Miraglia
Provana
Elena
Torrearsa
Doria
Savi
De Luca
Lovera
San Cataldo
Arezzo
Fontanelli
Pallavicini Ignazio
Della Rocca
Conelli
Colonna Andrea
Pironti
Gadda
Laconi
Balbi Senarega
Nappi.

UFFICIO II.

Araldi-Erizzo
Audinot
Manzoni Tommaso
Michiel
Mamiani
Tonello
Fenzi
Venini
Spinola
Mischi
Cantelli

Antonini
 Malvezzi
 Della Gherardesca
 Sappa
 Beretta
 Finocchietti
 Belgioioso
 Griffoli
 Sighele
 Revedin
 De Falco
 Pastore
 Simonetti
 Vacca
 Colonna Giovacchino
 De Gasparis
 Campello
 Salmour
 Ghiglini
 Gallone di Nociglia
 Centofanti
 Cornero
 Colla
 Castagnetto
 Lanzilli
 Borromeo
 Nota
 Ambrosetti
 Sylos-Labini
 S. A. R. il Principe Umberto
 Ceppi
 Castelli Michelangelo
 Pettinengo
 Sismonda
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Sagarriga
 Cialdini
 Pallavicini Fabio
 Giovanelli
 Linati
 Gagliardi
 Oneto
 Torre
 Coppola
 Saluzzo

UFFICIO III.

Vannucci
 Cittadella
 Bona
 Mannelli
 Miniscalchi-Erizzo
 Durando
 Duchoqué
 Des Ambrois
 Scarabelli

Robecchi
 Arconati
 Guicciardi
 Irelli
 Pavese
 Chiesi
 Errante
 Taverna
 Arese
 Scialoia
 Porro
 Rossi Alessandro
 Cibrario
 Torelli
 Fiorelli
 Gravina
 S. A. R. il Principe Amedeo
 Antonacci
 Castelli Edoardo
 Varano
 Cucchiari
 Roncalli Vincenzo
 Acquaviva
 Del Giudice
 Bixio
 Bella
 Buoncompagni Lodovisi
 Mayr
 Panizzi
 Canestri
 Torremuzza
 Di Giacomo
 Plezza
 Serra Domenico
 Ricci
 Villamarina
 Oldofredi
 Satriano
 Scacchi
 Pernati
 Piazzoni
 Della Bruca
 Ricotti
 Biscaretti
 Galvagno
 Marsili
 Lauri

UFFICIO IV.

Chiavarina
 Guevara di Bovino
 Amari Conte
 Pisani
 Bevilacqua
 Sauli Francesco
 Arrivabene
 Barbavara

Conforti
Farina
Camuzzi
Menabrea
Amari *Professore*
Saracco
Cossilla
Cavalli
De' Gori
Sanvitale
Collacchioni
Imperiali
Giovanola
Di Giovanni
Tholosano
Montanari
De Ferrari Domenico
Pizzardi
D'Adda
Dragonetti
Manzoni Alessandro
De Gregorio
Marliani
Dalla Valle
Mirabelli
Vegezzi
Barracco
Quaranta
Maglione
Di Fondi
Audiffredi
Giordano
Pandolfina
Cataldi
Cabella
Leopardi
Vesme
Pallavicino Trivulzio
Persano
Balbi Piovera
Sclopis
Pallavicino-Mossi
Gualterio
Gozzadini
Angioletti
Strongoli
Correale
Sella

UFFICIO V.

Siotto Pintor
Ginori
Giustinian
Capriolo
Devincenzi
Serra F. M.

Strozzi
Guardabassi
Monaco-Lavallette
Giorgini
Montezemolo
Astengo
Serra Francesco
Besana
Brioschi
San Severino
Lauzi
Lambruschini
Poggi
Pepoli Carlo
Serra Orso
Tecchio
Paternò
De Foresta
Patula
De Sauget
Lissoni
Roncalli Francesco
Di Sortino
Caracciolo
Spada
Cipriani Leonetto
Sara
Castiglia
Sant'Elia
Monti
Capponi
Bufalini
Bonelli
Tommasi
Sagredo
Pepoli Gioachino
Corsi
Capone
Sauli Lodovico
Imbriani
Zanolini
D'Affinito
Di San Giuliano
Cadorna
San Martino
Bormida
Jacini
Moscuzza
Mazara
Vercillo

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:
N. 4323. Il Consiglio Comunale di Ozieri fa istanza

perchè dal Senato venga respinta la nuova convenzione sulle ferrovie sarde.

N. 4324. Il Consiglio comunale di Parabita, fa istanza perchè coi progetti di ordinamento finanziario non vengano sottratti ai Comuni i centesimi addizionali.

N. 4325. Il Consiglio provinciale di Catania emette il voto perchè sia provveduto il più presto possibile al compimento della rete ferroviaria siciliana.

N. 4326. Il Sindaco di Girgenti a nome del Consiglio Comunale domanda che nella nuova circoscrizione giudiziaria venga conservata a Palermo la sede della Corte di cassazione.

N. 4327. Il Presidente a nome della Camera di Commercio di Palermo.

(Petizione identica alla precedente.)

N. 4328. La Camera di Commercio di Bari fa istanza perchè si provveda sollecitamente alla riforma della tariffa daziaria.

N. 4329. La Giunta municipale di Perugia fa istanza per ottenere che nel progetto di nuova circoscrizione giudiziaria sia conservata in quella città una sezione di Corte d'Appello.

Fanno omaggio al Senato:

Il Corpo di Stato Maggiore Generale, di altri otto fogli riprodotti colla fotografia, della carta di Sicilia.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Palermo, d'una deliberazione a stampa dalla medesima emessa, per la conservazione delle Direzioni compartimentali del Debito Pubblico.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di sei esemplari degli *Annali di quel Ministero del 1° trimestre 1870.*

Il Direttore Generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del *Rendiconto delle operazioni di essa Banca durante l'esercizio 1869.*

Il Prof. Cav. Francesco Pizzorno, della sua *Orazione letta nei funebri uffici resi alla memoria del Senatore Comm. Antonio Caveri.*

Il signor Dottore Alessandro Robecchi di Spoleto, delle sue *Memorie biografiche del fu Abate Senatore Ferranti Aporti.*

Il signor Filippo Mariotti, di due suoi scritti sull'*Origine delle Esposizioni industriali rivendicata all'Italia e sulle Esposizioni annue internazionali di Londra.*

Il signor Antonini P., di un libro per titolo: *La Repubblica Orientale dell'Uruguay.*

Il Prefetto di Grosseto degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1862-63.*

Il Comitato Centrale del Consorzio Nazionale, di 400 esemplari del *Rendiconto di quell'istituzione per la gestione del 2° semestre 1869.*

Il signor Marino Massari di un suo *piano finanziario per la perequazione degli introiti con gli esiti del Regno italico.*

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, delle

sue *Osservazioni contro il progetto di legge del Deputato Maiorana-Calatabiano per la estinzione del Debito dello Stato e per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di Banca.*

Il signor Dottor Giuseppe Bianchi Sindaco di Pisa, del *Rapporto della Commissione speciale per le providenze tecniche ed amministrative rese necessarie dalla rotta dell'Arno.*

Il signor Lazzaro Borri Conservatore delle ipoteche dei suoi *Cenni sul regime ipotecario basato sullo stato civile della proprietà fondiaria.*

Il Senatore Barone Gallotti, di due suoi scritti per titolo: l'uno *Alfredo Caldora, o Napoli nel 1828,* e l'altro *Monte Coppola.*

Il Ministro delle Finanze, dell'*Annuario di quel Dicastero pel 1870.*

I Prefetti di Lecce, Cremona, Milano e Girgenti degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869.*

Presidente. Il resoconto stato spedito dal Comitato Centrale del Consorzio Nazionale e fatto distribuire ai singoli Senatori, era accompagnato da una lettera gentilissima di S. A. R. il Principe Eugenio alla quale ho creduto mio dovere rispondere con una lettera di ringraziamento per questo dono fatto al Senato.

I signori Senatori Giustinian, Gozzadini, Castagnetto, Borromeo, Balbi Senarega, Giovanola, Balbi Piovera, Serra Domenico, San Vitale, Chiavarina, chiedono il congedo di un mese, il Senatore Di Cossilla di 20 giorni, che è loro dal Senato accordato.

Furono trasmessi alla Presidenza due dispacci, di cui si darà lettura:

Senatore Segretario **Manzoni T.** (*legge*).

• Firenze, 18 maggio 1870.

» Il Presidente sottoscritto pregiasi trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e da questa approvato nella tornata d'oggi, concernente la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato.

» Firmato BIANCHERI. »

Presidente. Questo progetto di legge sarà al più presto mandato agli Uffici pel solito corso.

Senatore Segretario **Manzoni T.** (*legge*):

• Firenze, 17 maggio 1870.

» Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti dal 16 aprile a tutto il 15 maggio 1870.

» Firmato DUCROQUE. »

Presidente. Quest'elenco, secondo il consueto, sarà depositato alla Segreteria a comodo di quei Senatori che vorranno consultarlo.

Signori Senatori.

Nei'annunziarvi la morte del Senatore dott. Gaetano De Castilia, vi annunzio non solo la perdita di un nostro ben amato Collega, ma quella eziandio di un caro mio amico, imperocchè per circostanze speciali sin dall'infanzia io conobbi la sua famiglia. Nacque egli in Milano nel 1795; suo padre Giorgio fu accreditatissimo Notaio, e sua madre, in un con una sorella, furono gli ultimi rampolli della famiglia del celebre giureconsulto Andrea Alciato. Compiuti gli studi all'Università di Pavia, ne riportò la laurea in giurisprudenza, e già si avviava a succedere al padre nello studio notarile, quando le vicende politiche del 1821 lo attrassero, sicchè verso la fine di quell'anno venne arrestato e messo sotto processo unitamente al Conte Federico Confalonieri, al nostro Collega Marchese Pallavicino-Trivulzio, cui il De Castilia era stato compagno nei passi fatti, e ad altri che poi furono tutti insieme condannati. Commutata la pena di morte al De Castilia in 20 anni di carcere duro da scontarsi allo Spielberg, mi era stata personalmente annunciata dallo stesso Sovrano la buona disposizione di usare verso di lui di grazia nel seguito, ed io mi affrettava farne avere la notizia all'afflitto padre. Ma pur troppo furono vane promesse, e il De Castilia passò col maggior numero dei suoi compagni 12 anni allo Spielberg, finchè il successore al trono aperse le porte di quella orribile carcere.

Esiliato in America, potè ritorna dopo alcuni anni in patria. Fatta la riunione di Lombardia alla sovranità del nostro Re, fu nominato Senatore ed assistette con assiduità alle nostre radunanze. Io dovrei dipingervi il carattere morale di lui, tanto buono e benevolo, ma dopo quanto ne scrisse e pubblicò il nostro illustre Collega Marchese Gno Capponi, non farei che replicare con meno eloquenti parole ciò che egli affettuosamente ne disse; solo aggiungerò che quanti lo avvicinarono lo chiamavano *una perla d'uomo*. Sofferse lunga malattia, e spirò la notte del 12 corrente colla calma del giusto in Vimecate provincia di Milano. Ogniquivolta noi, suoi Colleghi, faremo menzione di lui, la faremo con rammarico bensì ma con affetto.

Signori Senatori.

Questi pochi giorni di sospensione dei nostri lavori furono doppiamente contristati. Testè vi dissi della perdita del Senatore Gaetano De Castilia; ora debbo dirvi di quella d'un altro distintissimo nostro collega, il Senatore Lodovico Pasini. Mi duole che io debba limitarmi a pochi cenni, come è consuetudine, nel parlare di lui, imperocchè una lunga biografia soltanto potrebbe enumerarne i meriti. Nacque il Senatore

Pasini il 23 maggio 1804 in Schio, provincia di Vicenza, e sino dai primi anni si dedicò a studi svariatissimi, chè l'ingegno suo a qualunque si prestava, ma in particolar modo si applicò alla geologia, e tenne posto distinto fra i cultori di essa. E come tale figurò nei congressi scientifici italiani, che furono prodromo dell'affratellamento dei nazionali, tenuti divisi da un politico dispotismo; in essi o fu Presidente di sezione o Segretario generale. Membro dell'Istituto di scienze, lettere ed arti sino dalla sua istituzione, attualmente lo presiedeva. Compiè molti lavori, e s'adopè per l'edizione dei viaggi di Marco Polo. Ma i suoi studi perseveranti non gli facevano dimenticare gli interessi della patria, sia dal lato materiale, sia dal politico. Durante il Governo austriaco anteriore al 1848 fu uno dei promotori per la costruzione della ferrovia Lombardo-Veneta; l'opera sua fu assistente ed energica unitamente a quella del compianto fratello Valentino. Ma quando scoppiò la rivoluzione nel 1848 tutto si diede a cooperarvi, ed ebbe in quei tempi varii incarichi. Presiedette all'Assemblea veneta, coadiuvando nel rimanente a Daniele Manin; e nelle vedute pel futuro assetto d'Italia si associò a noi che formavamo il Governo di Lombardia. E quando Venezia restò sfortunatamente isolata e sostenne ancora una eroica lotta, battuta dagli assediati, martoriata dal morbo, dalla carestia fu messo a capo dei provvedimenti annonari e vi mostrò la massima attività ed intelligenza. Caduta Venezia ritrossi a Schio, dove il Governo austriaco lo avea relegato, e quivi tornò ai suoi prediletti studi. Riunita la Venezia al rimanente d'Italia fu creato Senatore e fatto vice-Presidente del Senato. Dappoi nel 1868 ebbe il portafoglio dei Lavori Pubblici. Cessato quest'incarico, fu novellamente nominato vice-Presidente. Nello scorso autunno ebbe un attacco apopleptico dal quale quasi rilevato potè nell'ultimo scorso aprile portarsi a Venezia a presiedere l'Istituto. Il 13 di questo mese ebbe un nuovo insulto, che non si credette grave; ma nella notte del 22 il malanno attaccò i polmoni, ed egli soccombette alle 10 antimeridiane del medesimo giorno.

L'intelle di Lodovico Pasini era amabilissima, la sua conversazione amena e cara, spiccava senza pedanteria la sua dottrina, e benevolo mostrossi con tutti. Abbiamo fatta una gravissima perdita, e ce ne rammenteremo mai sempre con vero dolore.

La parola è al sig. Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per incarico del mio collega il Ministro delle Finanze trattenuto alla Camera dei Deputati, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione ed autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata; un altro progetto di legge per aggiunta di un capitolo al bilancio attivo, e finalmente un terzo per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di giugno. Io prego il Senato a volersi occupare d'urgenza di quest'ultimo.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ora pregherei i signori Senatori a raccogliersi negli Uffici per costituirsi, e quindi occuparsi immediatamente del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, pel quale, non essendo stata introdotta nessuna variazione nel testo, quale fu presentato l'ultima volta, sarà loro facile nominare un nuovo Ufficio

Centrale, perchè domani possa presentare la sua relazione su questo progetto di legge, metterlo in discussione e votarlo, mentre spero che domani i signori Senatori saranno anche in maggior numero.

Quando adunque i signori Senatori sieno di questo parere, io li prego a raccogliersi negli Uffici, e domani si terrà seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è s'iolta (ore 3 3,4).

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Presentazione del bilancio della spesa* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione della proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio a tutto Giugno* — *Approvazione dei due articoli del progetto* — *Voluzione segreta sul complesso* — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni giovanile* — *Emendamento del Senatore Errante all'art. 1* — *Dichiarazioni dei Senatori Vagliani e De Foresta* — *Sviluppo dell'emendamento Errante* — *Obiezioni dei Senatori Chesi e Menabrea* — *Considerazioni del Senatore Poggi in favore dell'emendamento Errante* — *Obiezioni del Senatore Gallotti* — *Appunti del Senatore Chesi alle considerazioni del Senatore Poggi, e replica di questo* — *Rettificazioni del Senatore Gallotti* — *Istanza del Relatore Senatore De Falco* — *Dichiarazione del Senatore Poggi* — *Osservazioni del Relatore* — *Annullamento della votazione per l'esercizio provvisorio del bilancio, e rinvio della medesima alla prossima tornata.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

I Senatori Besana e Salmour chiedono un mese di congedo che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il commentatore Vito Fornari, Prefetto della R. Biblioteca di Napoli, del libro primo della sua opera: *Della Vita di Gesù Cristo*.

Presidente. La parola è al Signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per incarico del mio Collega, il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il Bilancio delle spese per l'esercizio 1870.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà immediatamente mandato alla Commissione di Finanze.

L'ordine del giorno porta primieramente la discussione sull'Esercizio provvisorio dei Bilanci; legge il progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo:

« Art. 1. Sino a tutto giugno 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e

le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

» È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, N. 2034.

» Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto autorizzato colla legge del 23 dicembre 1869, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Del pari a tutto giugno sono continuate al Ministro delle Finanze le facoltà che gli furono conferite con gli articoli 2 e 4 della legge del 23 dicembre 1869, N. 5395, per la emissione dei Buoni del Tesoro e per la riscossione della tassa sul macinato; e con l'altra legge del 31 marzo 1870, N. 5592, rispetto alle somme da prelevare sui capitoli 61, 80A, 92, 106 e 118 del Bilancio passivo delle finanze, presentato al Parlamento il 7 dello stesso mese. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si farà ora l'appello nominale, e si lasceranno aperte le urne sino alla fine della seduta, per quei Senatori che possono giungere nel frattempo.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL DIVIETO D'IMPIEGO DEI FANCIULLI D'AMBO I SESSI
IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

L'Ufficio Centrale è pregato a prendere il suo posto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge contro l'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe.

Nell'ultima seduta che si tenne per questo progetto di legge, fu chiusa la discussione generale, e il Ministro accettò che si mettesse in discussione il progetto dell'Ufficio Centrale.

Venne allora proposto dal signor Senatore Errante un emendamento, di cui do nuovamente lettura:

« Sono vietate, sotto pena del carcere da tre mesi ad un anno, le professioni girovaghe di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, e questuanti d'ogni specie. »

Quest'è l'emendamento proposto dal signor Senatore Errante all'articolo primo, che io rileggo:

« Chiunque ceda, affidi, presti o consegna a nazionali o stranieri fanciulli d'ambo i sessi, minori di anni sedici, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nello esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini, o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da sei giorni a tre mesi, e colla multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.

La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dall'a tutela. Il Tribunale e la Corte potranno per i genitori aggiungere al carcere ed alla multa la privazione dei diritti della patria potestà per un tempo non maggiore di tre anni, nei sensi dell'articolo 233 del Codice Civile. »

È aperta la discussione su quest'articolo, e la parola è al Senatore **Vigliani**.

Senatore Vigliani. Siccome l'onorevole Senatore Errante ha presentato un emendamento sopra questo articolo che aprirebbe il campo ad una discussione nuova e molto vasta, così io crederei meglio che si cominciasse a discutere questa questione, giacchè mio intendimento sarebbe di limitarmi a proporre alcune leggere variazioni al testo dell'articolo 1. Del resto, io sono fra quelli che accettano il progetto dell'Ufficio Centrale, e che si studiano solo di renderlo migliore.

Senatore De Foresta. Per riverenza al Senato ed ai miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, io dichiaro anzitutto che se non sono intervenuto alle prime discussioni di questo progetto di legge, come sarebbe stato mio dovere nella mia qualità di membro dell'Ufficio Centrale, ciò è stato per motivi di salute; e ringrazio l'onorevole Relatore, mio amico, della menzione gentile che ha voluto fare di me, ne' suoi discorsi che ho letto e nella Relazione.

Ciò detto, dichiaro che io sono quello dei componenti l'Ufficio Centrale che avrei voluto che si cercasse modo di conseguire lo scopo cui mira questo progetto di legge e sul quale eravamo tutti d'accordo, con una misura, come fu detto, più radicale, con vietare addirittura l'esercizio delle professioni girovaghe che, secondo me, non sono di alcun utile alla società, ma che sono invece sconcie ed immorali, ingombrano le piazze e le strade, e favoriscono l'ozio nel popolo.

L'onorevole Relatore ha riferiti fedelmente nella Relazione i motivi sui quali io ho appoggiato la mia opinione, e lo ha fatto con parole tanto cortesie, che un'altra volta mi obbligano a rivolgergliene vivi ringraziamenti.

Io quindi non farò perdere tempo al Senato per ripetergli le stesse cose forse con parole meno accconcie, e tanto più mi asterrò di dar luogo ad una discussione tra i membri stessi dell'Ufficio Centrale. Ma valendomi però della riserva che feci nell'Ufficio Centrale stesso, e posto che l'opinione che ho manifestata ai miei Colleghi dell'Ufficio è già stata soggetto di discussione avanti al Senato, e che l'onorevole Senatore Errante ha proposto un emendamento in quel senso, il quale fu appoggiato, dichiaro che, quando questo emendamento sarà posto ai voti, io darò il mio voto favorevole.

Mi affretto però a soggiungere che se l'emendamento non venisse approvato, in quel caso sosterrò il progetto dell'Ufficio Centrale, tale e quale venne formulato non solo dalla maggioranza, ma anche coll'espresso mio concorso.

Ripeto che, salva la detta riserva, ho aderito interamente a tutte le modificazioni proposte, compresa quella, la più grave, che le disposizioni di questa legge si applichino tanto all'interno quanto all'estero. Aggiungo in fine, onde nulla tacere, che fra le varie osservazioni che vennero affacciate dalla maggioranza contro l'opinione da me manifestata, quella di cui non ho potuto disconoscere la gravità, fu che la proibizione dell'esercizio delle professioni girovaghe cambiasse radicalmente la legge, e potesse perciò eccedere i limiti del mandato dell'Ufficio Centrale.

Questa difficoltà, come ho detto, parve molto grave; ma a mio avviso è ora svanita, dacchè la proposta è stata fatta in Senato coll'emendamento del Senatore Errante, il quale, come ho già detto, è stato appoggiato.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho chiesto la parola per oppormi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante.

Senatore Errante. Scusi, io vorrei sapere se il mio emendamento è stato appoggiato.

Presidente. Sì, è stato appoggiato.

Senatore Errante. Allora, prima che parli il Senatore Chiesi, domanderei di svilupparne il concetto.

Io non ho ancora detto le ragioni sulle quali il mio emendamento si fonda, e credo giusto, prima che altri parli contro, che io adduca i motivi che mi spinsero a presentarlo.

Senatore **Chiesi**. Cedo la parola all'onorevole Senatore Errante.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Errante per sviluppare il suo emendamento.

Senatore **Errante**. Rileggerò in primo luogo l'emendamento.

« Sono vietate, sotto pena del carcere da tre mesi ad un anno, le professioni girovaghe dei saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini e spiegatori di sogni e questuanti di ogni specie. »

Signori Senatori.

Sotto l'aspetto innocente di una legge, che proibisce l'esercizio di professioni girovaghe ai fanciulli di ambo i sessi, o se pur vuolsi, sotto l'aspetto clamoroso e solenne, che bandisce di porre un termine alla tratta dei bianchi, a me pare che si racchiudano due ardui problemi, l'uno relativo alla patria potestà, l'altro che riguarda i limiti della giurisdizione penale.

Questa seconda parte non formerà soggetto del presente discorso, per la ragione semplicissima, che se dovremo discutere il progetto dell'Ufficio Centrale, all'articolo 4 io proporrò un emendamento riguardante gli stranieri; perchè a parer mio, noi non abbiamo la facoltà di punire chi non va soggetto alla nostra giurisdizione. Mi restringerò dunque a parlare dei limiti che si vogliono imporre alla patria potestà.

Noi avevamo il sistema del Ministero, il quale riguardava l'esercizio delle professioni girovaghe, non nell'interno, ma all'estero. Quel che si è fatto dall'Ufficio Centrale a me pare sia un'innovazione; perchè nei due primi articoli si vuole che la legge punisca i padri di famiglia e i tutori, i quali permettessero che i loro figli o minori esercitassero professioni girovaghe; e si vogliono puniti anche coloro che li ritenessero presso di sé nell'esercizio di tali professioni.

Dunque, a parer mio, una volta che l'Ufficio Centrale è uscito dal sistema che si era proposto il Ministero, la questione sta tutta nel vedere se sarebbe rimedio più efficace quello di vietare in modo assoluto quelle tali professioni che in sé racchiudono il germe della immoralità; o impelagarci in un'altra questione molto più scabra col permettere quelle tali professioni, e vietare ai genitori di mandare i figli ad esercitarle. Di più, vi sarebbe anche un altro più grave inconveniente nel sistema dell'Ufficio Centrale, e sarebbe questo: che mentre i genitori non possono mandare i loro figli ad esercitare un mestiere girovago presso terzi, possano i loro figli sotto gli occhi del genitore, esercitare quello stesso mestiere che si suppone fomite di corruzione e di frode.

L'Ufficio Centrale ha voluto risalire ad alti princi-

pii, ed ha detto, che al di sopra della patria potestà vi è un potere più salutare e più ampio, quello dello Stato; e poi scendendo dalla teoria alla pratica, ha citato l'esempio dell'Inghilterra.

In quanto alla parte teorica di questa dottrina, io non l'accetto; perchè credo che le società moderne poggiavano su di un principio interamente diverso. Vi fu un tempo in cui lo Stato esercitava tutte le giurisdizioni possibili sopra i cittadini; così fu nella Repubblica di Sparta, in cui lo Stato assumeva l'educazione dei bambini e provvedeva alla sorte loro; gli individui non avevano per sé una personalità civile, ma erano tanti esseri fittizi, tanti atomi dell'Ente che chiamavasi Stato.

Anche i Romani si avvalsero del diritto censorio. Però la società moderna ha adottato un principio diverso; ha stabilito che ciascun cittadino, dentro l'erbita sua, possa muoversi liberamente. D'onde la conseguenza che il padre di famiglia potrà fare tutto quello a cui non si oppone la legge.

A questo proposito si dice: ma i cittadini hanno l'obbligo di educare i loro figli, e si è citato il Codice Civile.

Io credo che corra grandissima differenza fra le prescrizioni del Codice Civile e quelle del Codice Penale. Nel Codice Civile si parla di doveri, di obblighi, ma non s'infliggono pene; nel Codice Civile si comprendono tanti doveri che non hanno come conseguenza un castigo corporeo, e se per poco noi volessimo dedurre dal Codice Civile tutte le sanzioni penali, in allora l'azione penale avrebbe un'estensione eccessiva e pericolosissima.

I padri devono educare i loro figli: stabiliremo dunque la pena del carcere per quei padri i quali permettono che i loro figli si diano a professioni girovaghe? In tesi generale si dovrebbe dire, che tutti i padri che non educano i loro figli, sono passibili di pena?

Io credo di no; e così dicasi di tutti gli altri doveri, come dell'assistenza reciproca fra i coniugi e simili. Sono queste teorie le quali stanno bene nel Codice Civile e stanno meglio nel Vangelo, ma che, a parer mio, starebbero pessimamente in un Codice Penale! Generalmente, o Signori, io amo poco le sanzioni penali, e le amo poco per due ragioni speciali, innanzi tutto, per quella supposizione gratuita, la quale vuole che le leggi si conoscano da gente che generalmente le ignora. Vi sono, è vero, dei casi in cui il sentimento interno della coscienza ci avverte, come nell'omicidio e nel furto; pubblicate però questa legge, in cui voi avete detto ai padri che non possono mandare i loro figli ad esercitare quelle tali professioni che si compiono alla luce del sole, e la grande maggioranza dei cittadini, nella sua ignoranza scusabilissima, potrebbe trasgredire al precetto di essa. E malgrado ciò, voi dovete farla eseguire, perchè le leggi penali si suppongono conosciute da tutti, e sono quindi obbligatorie e fatali.

In secondo luogo, io trovo che ogni qual volta si possa rimediare in altra guisa che con leggi penali, credo più utile, più efficace il rimedio che dispensi dal ricorrere a disposizioni che mettano un limite alla patria potestà. Si è detto: ma in Inghilterra vi sono leggi che vietano ai fanciulli di età minore di 16 anni di lavorare più di 8 o 10 ore al giorno, e pure l'Inghilterra è la più gelosa custode dei diritti dei padri di famiglia.

L'argomentare per esempi non è sempre il miglior metodo di ragionare: d'altronde fra l'esempio addotto ed il caso nostro corre grandissima differenza: in Inghilterra non vi è una legge che dica esservi professioni legittime alle quali si vieti di far partecipare i propri figli. Niente di ciò; vi sono leggi che riguardano la sanità degli individui, il vigore della crescente generazione, leggi d'ordine pubblico e norme salutari da applicarsi, non ai padri di famiglia soltanto, ma a tutti i cittadini.

Ne abbiamo anche noi di queste leggi: quella per esempio che vieta che i maschi non possano contrarre matrimonio prima dei 18 anni, e le femmine prima di 15 anni; ma queste leggi non hanno nulla che fare con la patria potestà: sono precetti d'ordine generale conformi alle leggi della natura.

Ammettendo il principio che avete consacrato nel vostro progetto dovete subirne le conseguenze. Ed avendo stabilito che parecchie di queste professioni lecite ed illecite ad un tempo (lecite nel senso che si possono esercitare, ed illecite in quello che i padri di famiglia non possono mandarvi i figli) la conseguenza si è che voi imponete ai padri una ingiusta limitazione della patria potestà. Ora, in quest'ordine d'idee quando si comincia a dare un primo passo, si deve fatalmente procedere oltre. Domani per la stessa ragione dovrete proibire che i padri di famiglia indirizzino i loro figli, non solo a professioni girovaghe, ma alla tale o alla tal'altra professione che a voi sembra pericolosa o nociva.

La natura, o Signori, è più provvida di noi, e ci ha dato tanta tenerezza quanto basta per provvedere agli interessi dei figli nostri.

Nè mi muovono gli esempi che si sono adottati, e la lettera pietosa al Ministro degli Affari Esteri su d'un tale bambino il quale, perchè non cantava e non portava bastante danaro al padre, fu maltrattato barbaramente da quell'iniquo.

Questi esempi non sono comuni, e le leggi penali vi provvedono. Noi non abbiamo bisogno di leggi speciali per questi reati, non abbiamo bisogno di menomare la patria potestà.

Vi sono anche dei figli che sono irriverenti verso i padri; ma ogni qualvolta da loro s'infranga la legge vi sono rimedi efficaci nel Codice penale; ma con misure preventive non si riesce a porvi riparo.

L'esempio, che si è recato innanzi non mi fa dunque mutare parere, tanto più che nell'esempio che si è

addotto, col vostro progetto di legge non si rimedia.

Avete ammesso che il figlio possa stare col padre ed esercitare professioni girovaghe; or bene, ogni volta che il figlio non adempirà i voleri del padre, potrebbe essere battuto spietatamente, come accadde in Inghilterra.

Non proibendo dunque l'esercizio delle professioni illecite, voi non avete trovato il rimedio opportuno.

Per questi motivi io ragiono in siffatto modo: credete che una legge sia necessaria? Ed allora facciamo una legge la quale contenga norme e sanzioni per tutti i cittadini, una legge generale, che abbia uno scopo salutare, e che cerchi gli elementi che costituiscono l'immoralità. Ora, questi elementi io non li trovo, se non nella frode e nella corruzione.

Innanzitutto proibisco in termini assoluti quei tali mestieri.

Nè mi si dica che molti vivono di quei tristi mestieri; se sono molti, tanto peggio per loro; d'altronde col mio emendamento non si toglie nulla che possa dirsi una professione od arte giovevole alla società: vogliono essi abusare della credulità altrui. Ebbene siano puniti per questo e domani faranno un altro mestiere.

Si aggiunga a ciò che limitando la proibizione a quelle tali professioni in cui veramente c'è il germe dell'immoralità e della frode, si farà una legge in cui si trovano tutti gli elementi della penalità: l'enumerazione di tali professioni fu anche fatta dall'Ufficio Centrale: io me ne sono dipartito ad un certo punto ed ho seguito invece il Codice Penale.

Ho detto: « sono vietate le professioni di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, saltatori di corda, indovini, spiegatori di sogni e questuanti di ogni specie ».

In quanto agli indovini, spiegatori di sogni e questuanti d'ogni specie provvede già il Codice Penale: in conseguenza me ne rimetto ad esso. Aggiungo i saltimbanchi, ciurmadori, saltatori di corda, perchè qui vedo precisamente quei tali elementi di azioni pubbliche indecorose. Veramente al punto in cui ho pronunziato la parola saltimbanchi, mi vennero in mente quei versi del Giusti, il quale parlando di sè appunto perchè si sentiva roso il fegato allo spettacolo di quelle discordie cittadine che non sono ancora cessate, disse:

E mi sento simile al saltimbanco
Che muor di fame, e in vista ilare e franco
Trattien la folla.

Sicchè una tale professione, più che ribrezzo, mi desta pietà.

Molto più che voi non potete proibire tutte le specie di saltimbanchi d'ogni genere, nè quelli che in teatro danno di sè spettacolo miserando e nauseante.

Ma grado ciò, queste professioni racchiudono tali elementi di corruzione e di frode da poterle assolutamente vietare e sottoporle al rigore di una legge

penale, esclusi soltanto i cantanti e gli espositori di bestie, perchè per questi il mio senso morale, che credo non sia il più ottuso del mondo, non sente ripugnanza alcuna; e trattandosi di un divieto assoluto, è giusto che si debba vedere se e dove sia il germe della frode e del dolo.

Per queste ragioni, o Signori, io vorrei sostituire il mio sistema a quello dell'Ufficio Centrale: esso è conforme alle teorie generali di tutte le leggi punitive, e vieta quelle tali professioni, che sono disoneste, mentre quello dell'Ufficio Centrale, a parer mio, è sistema di transazione, sistema imperfetto e contraddicente a se stesso.

L'Ufficio Centrale non osa dire che tutte le professioni, le quali sono illecite, si debbano proibire, forse in ciò confortato dalle massime della sapienza romana che non tutto quello che non è onesto debba proibirsi: *non omne quod licet honestum est*; ma d'altra parte io dico, o Signori, che se per poco ammettete il principio che vieta l'esercizio della patria potestà, voi implicitamente supponete che quelle tali professioni debbano permettersi: il vostro divieto sarebbe parziale e poco logico, e il rimedio ch'io vi propongo troncherebbe il male dalla radice.

Ciò in quanto al primo e secondo articolo; verrò poi agli altri articoli i quali contengono le disposizioni da prendersi per coloro che consegnano i loro figli a gente che li conduce in terra straniera.

Il mio sistema è quello degli antichi governi, e di Parma in specie; quanto si parlerà della seconda parte della legge, allora vedremo se siano da accettarsi le proposte dell'Ufficio Centrale, o se non si debba fare qualche modificazione, massime nella parte che io credo essenzialissima, di limitare cioè il diritto di punire gli stranieri, i quali non si possono rendere responsabili di una legge che ignorano, perchè non sono obbligati a conoscerla, perchè nei loro paesi esercitano una facoltà loro concessa dal proprio e legittimo governo.

Concludo dicendo: Signori, fate pure una legge, ma non toccate l'arca santa della patria potestà: entrando per quella via, si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce!

Senatore **Menabrona**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. D'ò poche parole per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante. Questo emendamento non è a rigor di termini un vero emendamento della legge che ci sta sotto gli occhi, ma è piuttosto un nuovo progetto di legge; e basta leggere la dotta Relazione dell'Ufficio Centrale per persuadersi che l'emendamento del Senatore Errante è assolutamente una proposta nuova.

L'emendamento del Senatore Errante mira a che con una disposizione generale si proibiscano le professioni girovaghe indicate appunto nel suo emendamento.

Qui non istà la questione a cui si riferisce il progetto di legge; non si tratta, o Signori, di fare una legge la quale vieti determinate professioni; non si tratta di mettere mano alla legge di pubblica sicurezza, o di innovare in alcuna maniera il Codice Penale. La legge di pubblica sicurezza sarà forse sottoposta alla disamina del Parlamento, e allora il Senato vi farà tutte quelle modificazioni che crederà opportune; verrà alla discussione del Senato il nuovo progetto di Codice Penale, e allora il Senatore Errante, dottissimo criminalista quale egli è, potrà presentare tutte quelle proposte, tutte quelle modificazioni che egli crederà necessarie a completare il sistema penale. Qui di niente altro si tratta, o Signori, che di proibire un contratto infama, di proibire un contratto che fa orrore a chiunque ha sentimento non solo di padre, ma di buon cittadino; un contratto che ci disonora in faccia agli stranieri. Avete letto, o Signori, la Relazione della benemerita Società di beneficenza di Parigi: essa stessa reclamava un provvedimento per togliere questi disgraziati fanciulli alla sorte a cui li destinano padri o barbari o ignoranti; udiste la lettura di un brano della Relazione di quel benemerito cittadino che dall'America invocava anch'esso un eguale provvedimento.

Nella Camera dei Deputati vi fu su questo punto una larga discussione: la Camera unanime fece plauso agli interpellanti, e primi a far plauso furono il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'Interno. Il Senatore Cadorna, Ministro allora dell'Interno, espresse anzi parole di rigozzamento agli interpellanti, gli onorevoli Deputati Guzzoni e Oliva, i quali avevano fatto progredire la questione solo col portarla ancora una volta al giudizio pubblico. L'onorevole Cadorna in quella occasione, mostrata la insufficienza delle vigenti leggi di pubblica sicurezza e delle leggi penali ad impedire il lamentato male della tratta dei fanciulli, conveniva nella necessità di riparare a questa bisogna con un provvedimento legislativo, ed egli stesso prendeva l'impegno di presentare a tal uopo un progetto di legge d'accordo col Presidente del Consiglio, il quale aveva prima di lui parlato nello stesso senso. E il Senatore Cadorna, che era allora Ministro dell'Interno, è quello stesso il cui stupendo e commovente rapporto vi lesse nell'ultima seduta il Senatore De Falco; egli Ministro a Londra ripeté ciò che di era Ministro dell'Interno nella Camera dei Deputati; Ministro a Londra, egli fe' sentire, s'bbene lontano, la necessità di un provvedimento legislativo, di un provvedimento che egli stesso invocava davanti alla Camera dei Deputati.

Qual è il vero scopo di questa legge, o Signori?

Lo scopo di questa legge non è altro che di proibire questi contratti malaugurati che fanno i padri dei loro figli, dati per istrumenti a vilissimi mestieri.

Che importa se queste professioni girovaghe non sono per se stesse colpite dalla legge penale? I città-

dini che sono di loro diritto facciano uso a loro talento della libertà individuale che loro lascia la legge.

Ma altro è, o Signori, l'uso che fa il cittadino della libertà propria, altro è l'abuso che fa il cittadino della libertà dei propri figli che la natura, come diceva benissimo l'onorevole Senatore Errante, ha affidato alla sua affezione, ma che la legge ancora deve proteggere quando i padri non ascoltano le leggi di natura.

Questo è il vero scopo della legge, e non potevasi meglio dichiarare di quello che fece l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando a pagina 10 della Relazione, appunto toccando la questione che era stata sollevata da un Membro dell'Ufficio Centrale non diversa da quella che è espressa nell'emendamento dell'onorevole Errante, scriveva:

« Qui in effetti non si tratta già di regolare l'esercizio della libertà individuale, e la maggiore o minore larghezza da lasciarsi a questa; ma d'invigilare l'esercizio di questa libertà sopra gli altri, e di reprimere gli abusi di autorità e di potere sopra esseri che per difetto di età e di esperienza han bisogno di una speciale tutela e di una particolare protezione. »

Non bisogna esagerare, o Signori, i diritti che ha il padre sui propri figli; sic o per lunghi, sieno pieni questi diritti; ma quando si vede che per un sistema quasi tradotto in costume si abusa di questa patria potestà, non avrà il Legislatore non che il diritto, il dovere di frenare questo abuso?

L'ex-Ministro Cadorna, nella occasione della interpellanza a cui io accennava, mostrava appunto la necessità di porre un freno all'abuso nefando della patria potestà che si fa dai padri sopra i propri figli.

Non mi dica l'onorevole Senatore Errante che la civiltà moderna non consente di porre dei limiti alla patria potestà, che per diritto di natura compete ai genitori. Io citerò un articolo del vigente Codice Penale, l'art. 455, il quale stabilisce che: i genitori o tutori, che presteranno i loro figli od amministrati perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi, e coll'ammonizione.

Vede dunque l'onorevole Senatore Errante, che non è nuovo il sistema che la legge penale s'intrometta anche nei diritti della patria potestà, quando il padre fa di questi diritti un vituperabile abuso.

È certamente radicale il sistema da lui proposto, e quando verrà in discussione il nuovo progetto del Codice Penale, o un progetto di riforma della legge generale di pubblica sicurezza, io facilmente mi unirò a lui nel proporre che si proibiscano quelle professioni che ora egli vorrebbe colpite col suo emendamento.

Ciò che importa oggi si è di provvedere ad un'urgenza presente, ciò che importa si è di impedire un male il quale è riconosciuto e lamentato a buon dritto dalla pubblica opinione, e dalla stampa di tutti i paesi, e pel quale viene all'Italia disonore e vergogna.

Io credo che andremmo assai per le lunghe, se volessimo entrare nella discamina ampia e generale delle professioni che debbonsi o no permettere, e credo che non arriveremo ad impedire con un provvedimento opportuno il male che bisogna al più presto troncare.

Io perciò sono d'avviso che l'emendamento del Senatore Errante, sebbene possa essere opportunissimo, come disposizione di legge generale da proporsi quando verrà in esame la Legge di pubblica sicurezza od il Codice Penale, non possa oggi assolutamente porre ostacolo a che intanto si adotti il presente progetto di legge.

Io ringrazio l'onorevole Senatore De Foresta il quale, sebbene per primo, come membro della Commissione, abbia esternato il pensiero che debbano proibirsi assolutamente queste professioni girovaghe di cui parla il progetto di legge, ha però dichiarato che, sebbene sia favorevole in massima all'emendamento dell'onorevole Senatore Errante, ove questo sia respinto, appoggerà col suo voto il presente progetto di legge. E perchè, o Signori, ha egli fatto questa dichiarazione? Perchè egli stesso riconosce l'urgenza che questo progetto di legge sia votato. Io credo che l'Italia mancherebbe assolutamente al suo dovere se non sanzionasse un provvedimento il quale, come diceva, è reclamato non solo dall'opinione pubblica in Italia, ma ben anco dalla stampa pubblica di tutti i paesi.

Io perciò m'oppongo all'emendamento del Senatore Errante, e prego il Senato di volerlo respingere e di adottare il primo articolo come viene proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Menabrea. Io l'avevo demandata prima.

Presidente. Allora la parola spetta al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Dopo il discorso del Senatore Chiesi dovrò essere brevissimo nel combattere l'emendamento del Senatore Errante, il quale mi sembra mutare completamente l'indole della legge ora in discussione. Il progetto del Senatore Errante costituisce una legge proibitiva di certe professioni, mentre il progetto proposto è una legge di protezione de' fanciulli.

Sarebbe veramente a desiderarsi col Senatore Errante che certe professioni immorali fossero proibite; ma troviamo una prima difficoltà nel definire queste professioni medesime, e quand'anche fossero poi definite, la loro proibizione sarebbe impossibile; bisognerebbe cambiare i costumi, le abitudini delle popolazioni. Vi sono professioni non contemplate in questa legge e certamente le più immorali, che si vorrebbero proibire invano perchè inerenti, per così dire, al nostro stato sociale. Tutto ciò adunque che si può fare è di invigilare queste professioni immorali, di sottoporle alla azione delle autorità, affinchè non ne nascano abusi.

Epperò io credo che il sistema del Senatore Er-

rante sarebbe inefficace quand'anche avesse la sanzione del Parlamento.

Come io dissi, la legge che vi è sottoposta, è una legge di protezione per fanciulli che sono venduti dai loro parenti ad esercenti professioni girovaghe, e che diventano vittime della cupidigia di quegli esseri avidi ed immorali. Que' fanciulli o soccombono per effetto de' maltrattamenti, oppure, se sopravvivono, sono educati ad ogni sorta di vizii, ed alimentano la triste schiatta de' ladri e degli assassini.

Si è parlato della patria potestà. Io non sono giureconsulto, e non mi sentirei di lottare su questo terreno coll'onorevole Senatore Errante, ma mi attengo semplicemente ai dettami del *buon senso*, di cui ogni uomo che ha un poco vissuto, non deve certo mancare.

Ora io noto che in tutti i paesi più civili vi sono leggi per regolare il lavoro dei fanciulli nelle manifatture; nessuno ha mai contestato che la promulgazione di simili leggi potesse ledere la patria potestà e non fosse ne' diritti dello Stato; eppure nessuno potrà dire che la professione di manifatturiere sia immorale, ma si è voluto punire i fanciulli contro la cupidigia dei parenti e degli speculatori. Ciò posto come potremo noi negare un simile diritto allo Stato, quell'io cioè di proibire l'abuso dell'impiego dei fanciulli nelle professioni immorali accennate nel progetto di legge?

D'altronde, la patria potestà non è sconfinata, ma ha i suoi limiti, e le idee odierne vanno sempre più restringendo questa autorità ne' limiti del giusto e dell'onesto.

Così oggi nessuno oserrebbe sostenere che in virtù della patria potestà si potessero far subire ai fanciulli quelle mutilazioni, che io chiamerò artistiche, che si praticarono sino al principio di questo secolo; similmente credo che un padre non possa vendere un suo figlio per servire di strumento in mestieri immorali.

Ma al disopra di tutti i ragionamenti che si possono fare sulla maggiore o minore estensione della patria potestà, vi è un sentimento più forte di essi, ed è l'opinione generale che insorse contro l'abuso che si fa dei fanciulli; questo sentimento si può con ragione chiamare *la voce di Dio*, che si è manifestata da ogni parte e di cui avete avuto alcuni cenni nelle dichiarazioni e nelle lettere delle quali si udì la lettura. Citerò ancora un recente articolo della *Revue des Deux Mondes*, nel quale viene nuovamente stigmatizzato l'infame traffico.

Epperò io respingo l'emendamento del Senatore Errante, perchè inattuabile, e perchè non corrisponde allo scopo della legge.

Faccio inoltre osservare che se vi è mezzo di raggiungere lo scopo che si propone il Senatore Errante col suo emendamento è quello di adottare la legge quale vi è proposta, poichè per togliere il male è meglio attaccarlo per la radice. Ora se col proibire la tratta dei fanciulli, noi togliamo lo alimento alle pro-

fessioni girovaghe, è evidente che desse potranno più facilmente cessare che con una proibizione diretta.

Do fine a queste poche osservazioni col pregare caldamente il Senato a voler respingere l'emendamento dell'onorevole Errante ed accogliere al contrario il progetto di legge dell'Ufficio Centrale quale vi è proposto.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'emendamento dell'onorevole Senatore Errante ha posto in chiaro le difficoltà che sono svolte in questo progetto di legge per le aggiunte e per l'estensione data al medesimo dalle proposte dell'Ufficio Centrale.

Il progetto di legge quale era stato presentato dal Ministero aveva uno scopo determinato, il quale poteva forse raggiungersi facilmente; aveva un principio onesto, un limite equo, laddove dall'Ufficio Centrale si dà al medesimo un'estensione che appunto ha fatto rilevare le contraddizioni a cui si andrebbe incontro, e che ha dato motivo all'onorevole Senatore Errante di proporre il suo emendamento.

Il progetto ministeriale non guardava alla natura delle professioni girovaghe, e non intendeva di proibire, mentre per se stesse non sono professioni illecite, perchè, se tali fossero, bisognava tenerle di mezzo con un divieto assoluto, come si è fatto dal Codice di polizia per la questua; ma il progetto ministeriale mirava ad impedire un inconveniente che si presentava all'estero, non per la natura delle professioni che si esercitavano colà, come da noi, appunto perchè non sono professioni disoneste ed immorali. Difatti non è impedito da veruna legge che vi siano saltimbanchi, solatori di corie, cantanti e suonatori ambulanti; queste professioni sono in uso dappertutto, e vengono esercitate con più o meno larghezza dalla gente povera d'ogni paese che non ha altro modo da guadagnarsi il vitto. Ma l'inconveniente è il male che si voleva impedire era che i fanciulli minori di 16 anni consegnati dai padri o tutori a mani mercenarie, ricevessero mali trattamenti in luoghi ove la polizia e le Autorità del Regno non possono vigilarli, e dove nessuno si cura di loro.

Questo inconveniente non solo era possibile che accadesse, ma era accaduto ed accadeva così spesso, che ne sono derivati gli scandali lamentati dalla Commissione e da vari onorevoli oratori.

Il male non proveniva dalle professioni che esercitavano, ma dall'abuso che commettevano per sete di guadagno conduttori dei giovani all'estero, appunto perchè erano certi di non essere frenati nè per parte dell'Autorità pubblica, nè per parte dei genitori o tutori. Erano in paese straniero non sorvegliati da chicchessia. Questo era il male che si voleva antivenire col progetto ministeriale, ed a questo scopo esso era diretto, ed io confesso che non avrei avuto difficoltà di accettare in questi termini una legge che non colpisse tali professioni, ma gli abusi e le sevizie che per occasione di esse si commettevano fuori del regno; es-

sendo altresì conveniente che il nome italiano fosse rialzato, là dove si sospettava che per l'neurazza nostra codeste inumanità a carico di misere creature si commettessero, senza che per parte nostra si facesse nulla per prevenirle.

Era quindi bene che il Governo Italiano, reso consapevole dei brutti fatti che succedono, armasse i suoi rappresentanti all'estero di una legge che sancisse divieti a carico dei nazionali, non certamente dei forestieri, perchè una legge che colpisse i forestieri all'estero sarebbe vana.

Io non dirò se la legge possa essere efficace, ma qualunque ne sia la pratica utilità, è certo che i nostri Consoli ed i nostri rappresentanti in paese straniero, quando ne sia il caso, possono presentarsi alle autorità politiche locali e dire: questa legge vige nel Regno; è manomessa da un nazionale a carico di poveri fanciulli; datemi l'ordine di farla osservare, od almeno abilitatemi a togliere i fanciulli dalle mani di questi abietti speculatori.

Se anche non riuscisse ad ottenere ciò che chiede, interessa al decoro italiano che le nostre autorità si mostrino premurite di quanto è necessario a far cessare così de' brutti mali.

Però io credo che la legge più efficace che si potesse fare in questo proposito sarebbe una legge internazionale per mezzo di un trattato che possa essere accettato anche dalle altre potenze.

Ma comunque siasi, in questi limiti la legge è accettabile in quanto che prova, se non altro, la sua sollecitudine verso una classe d'infelici creature, impedendo che si conducano all'estero.

L'Ufficio Centrale ha voluto andar più oltre, ed ha detto che bisogna altresì proibire l'affidamento di quei giovanetti agli esercenti tali professioni anche nell'interno del Regno, e vietarlo prima a carico dei genitori e tutori, poi a carico anche di coloro che prendono questi ragazzi in custodia, sotto pena addirittura del carcere e sotto pena pecuniaria di multa.

Ecco allora che sorge facilmente e logicamente il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Errante che è quello di dire: ma perchè volete voi punire nell'interno del Regno la consegna che il padre faccia di un suo figlio a un esercente queste professioni, quando queste sono professioni lecite? Perchè volete chiudere delle porte a un povero padre di famiglia che avrà molti figli e che non sa come guadagnare per tutti un tozzo di pane per campare la vita? Che bisogno c'è d'estendere la legge, di renderla efficace anche nel Regno? O voi avete riguardo alla natura delle professioni, e allora fate una legge che colpisca le professioni immorali per se stesse, e starà bene, poichè facendo questo divieto, andate a colpire la fonte vera dei mali deplorati non solo pei giovanetti minori di sedici anni, ma anco per gli adulti. O voi credete che questo non possa farsi perchè le professioni sono oneste, non si possono impedire, ed

allora s'intende bene che non ci sarebbe una ragione sufficiente e congrua per impedire ai padri di famiglia di avviare verso quelle i loro figli fino a sedici anni.

E io confesso che il concetto dell'onorevole Errante, e con esso dell'onorevole De Foresta, è logico, ma varia sostanzialmente il progetto della legge, perchè l'emendamento ne sovvertirebbe, per così dire, la base fondamentale; noi avremmo una legge che proibirebbe le professioni, e non impedirebbe che i giovani fossero con tutti all'estero ed esposti a quei mali trattamenti che vogliono impedire.

Non accetterei l'emendamento anco per un'altra ragione, perchè non credo sia possibile impedire nel Regno l'esercizio di tali professioni, e le leggi inutili non vanno fatte.

Ma vi è egli bisogno di mettere dei vincoli all'esercizio della patria potestà per queste date professioni dalle quali ora si vogliono allontanare i fanciulli? Ma, Signori, non crediamo *a priori* che i padri di famiglia si propongano questi contratti con quel preconcetto feroco e disumano, che giustamente fu stigmatizzato dall'onorevole Senatore Chi si. No; stiamo nel vero e nel giusto. Essi le più volte li fanno coll'idea di dare un pane a poveri disgraziati, che non hanno il mezzo di sostentare nè vigliare, perchè costretti di abbandonar la famiglia tutto quanto il giorno per guadagnare pochi soldi.

Queste tratte, come si chiamano, di fanciulli hanno luogo specialmente nelle province, nelle quali l'agricoltura non occupa ancora quel nome o di famiglie che occupar potrebbe e dovrebbe, nelle quali una parte del popolo non ha di che vivere, e deve perciò lottare nella scelta tra il mestiere del saltinbanco, del cantastorie, o del suonatore ambulante, e quello di unirsi a bande di briganti o manufregoli.

Molte cose la legge non le può fare, ma le devono fare i costumi, le riforme economiche; ed una gran parte dei paesi, nei quali si deplora il male a cui ora si vorrebbe porre riparo, sono appunto quelli, in cui le riforme economiche si fanno vieppiù desiderare, inquantochè le benefiche disposizioni delle nuove leggi, o ancor non si poterono attuare, o non hanno ancor prodotti i frutti che se ne aspettano; per cui quando noi vedremo offerto dall'agricoltura il lavoro onesto, il lavoro che dà un pane onorato, il lavoro che rialza l'intelletto, e nobilita l'uomo, allora vedremo che l'esercizio delle professioni girovaghe cesserà di per se stesso: finchè dunque non saremo in queste condizioni di fortuna, non parmi conveniente il vietare con una legge ai padri di famiglia di...

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**... destinare i propri figli, a quelle professioni che loro possono procurare il pane, e fornire loro un mezzo di esistenza, senz'alcuna idea di sacrificarli; e credo abbastanza pericolosa qualsiasi disposizione in contrario, perchè vincolerebbe l'esercizio della patria potestà non per impedire un male

certo, e sicuro come quello del fanciullo che va all'estero, ma solo un male possibile, e meramente eventuale.

Ed anche nel Regno può succedere che uno speculatore avido ed ingordo strapazzi i fanciulli a lui affidati. A riparare questo raro inconveniente soccorre la presenza dei magistrati e delle autorità, che si trovano da per tutto, soccorrono gli ufficiali di pubblica sicurezza; vi è insomma la legge di pubblica sicurezza, la quale provvede abbastanza senza bisogno di fare una nuova legge. Ma convertire in delitto un'azione, la quale per un padre di famiglia miserabile ed ignorante non può essere tale; dirlo colpevole, e cacciarlo nelle carceri perchè, non avendo di che alimentare il figlio, credè di affidarlo ad un esercente una professione girovaga piuttosto che lasciarlo perire di fame o affidarlo a gente peggiore di quella dei salti bianchi, ciò non vorrei che fosse fatto, per non essere ingiusti contro le vittime della miseria.

Io dicevo che a me sembrava che la legge di pubblica sicurezza provvedesse abbastanza, perchè disponi cogli articoli 63 e 64 che se nell'interno del Regno si vedessero di questi esercenti professioni girovaghe aver con sé dei fanciulli che non sono loro figli, possono le Autorità di pubblica sicurezza chiedere la esibizione dei documenti comprovanti il permesso del padre di famiglia; vale a dire, se loro sono stati consegnati dai medesimi. Se non hanno questi documenti, esse possono loro ritirarli; di più è anche provvisto che se i ragazzi sono maltrattati, debbono immediatamente intervenire e toglierli ai conduttori; sicchè anche il possibile danno per l'interno del Regno è removed.

Perciò io concludo che se si volesse essere logici, bisognerebbe piuttosto accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Errante, vale a dire proibire le professioni girovaghe come immorali; ma se queste non si credono immorali, il creare con nuove disposizioni un delitto a carico dei padri di famiglia che consegnano a costesti girovaghi i proprii figli, e quindi esporti ad andare in carcere, oltre ad offendere il principio della patria potestà, si accresce miseria all'adulto, e si pretende a moralizzare il popolo con le disposizioni del Codice Penale. Abbiamo la legge di Pubblica Sicurezza, la quale fino dal 1866 è estesa a tutto il Regno, e non ho sentito che alcuno abbia citato esempi della sua insufficienza; perchè farne un'altra più grave, quando questa basti?

Sono d'accordo che la legge si faccia per l'estero, comunque possa riuscir vana, perchè i fanciulli non hanno là nessun protettore; ma non si peggiori la condizione dei padri di famiglia nell'interno del Regno, perchè questi, pressati dal bisogno ed incuranti di perdere la patria potestà, si vedranno esposti al pericolo di andare in carcere, e i figli che saranno loro restituiti, risentiranno dalla stessa legge che voi fate un danno non minore, perchè si troveranno per qualche

tempo mancanti del padre e del pane. Riflettete, o Signori, alle conseguenze di queste disposizioni.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. Risponderò brevemente ai dubbi che si sono mossi dai miei oppositori.

Dirò anzitutto che il Senatore Poggi ha spiegato in parte le mie idee e giustificato il mio emendamento, avendo dichiarato che ove si voglia essere logici, bisogna fare una legge secondo la mia proposta; però non crede che una legge sia necessaria. Se noi ci atteniamo ai limiti della proposta fatta dal Ministero, i due nuovi articoli che si discutono, riescono inutili e insieme ai due articoli il mio emendamento; però ove si voglia aggiungere tutto ciò che non era nel progetto del Ministero, allora anch'io ho diritto di fare il mio emendamento.

E qui rispondo alle difficoltà che mi faceva l'onorevole Senatore Chiesi. Egli disse: col vostro sistema voi mutate il concetto della legge.

Ma come intende l'onorevole Senatore Chiesi che si muti il concetto d'una legge?

Se dite che è un rimedio più logico e più radicale, ne convengo; ma non per questo si cambia lo scopo della legge.

Come Senatore, ed innanzi al Senato, mi è lecito proporre qualunque emendamento che abbia lo stesso fine; in conseguenza reputo nel mio diritto il poter fare questa proposta.

Mi si dice che io muti il concetto stabilito dall'Ufficio Centrale; ma allora io direi che l'Ufficio Centrale erredette anch'esso il suo mandato, poichè compilò due articoli del tutto nuovi, di cui non ci era germe di sorta nel progetto Ministeriale.

Ora, se l'Ufficio Centrale si è creduto in diritto di avere in mira anche la condizione in cui si trovano i fanciulli nell'interno, oltre a quella in cui versano all'estero, ebbene, trattandosi di cosa nuova, creata dall'Ufficio Centrale, è ben giusto che su questa materia possa esprimere il mio concetto.

Bramerei, o Signori, che s'intendessero, innanzi tutto, in quanto all'efficacia del linguaggio della legge.

Mi si è detto: si vogliono proibire contratti infami.

Riplico, mi parlate di contratti infami; ma il Codice Civile ci ha provveduto, dichiarando nulli tutti i contratti a causa ill. cita.

E qui rispondo all'appunto assai più rilevante che mi faceva l'onorevole Senatore Menabrea.

I padri, diceva egli, non hanno un diritto maggiore di quello che spetta agli altri cittadini, e se gli altri cittadini non hanno questo tal diritto, molto meno lo ha il padre.

Tuttociò va a meraviglia; ed è per questo che non dovete togliere ai padri quei diritti che sono inerenti alla sua potestà.

Non potete dir loro: quello che è permesso a tutti gli altri cittadini, è proibito a voi soltanto; allora veramente violate i diritti della patria potestà, e rendete

la condizione dei padri di famiglia peggiore d'ogni altra.

Si è detto e si è ripetuto che questa legge riesce molto difficile per la enumerazione dei mestieri girovaghi che si vogliono vietare.

Ma sono io il primo che ho dato quest'esempio?

L'articolo dell'Ufficio Centrale è più lungo del mio nella enumerazione dei mestieri girovaghi, che fa suo malgrado, trascinato a ciò dalla forza irresistibile delle cose.

Siete voi che per necessità logica doveste entrare in quella enumerazione da cui abborrite, e ci siete entrati pur protestando e disdicendo l'opera vostra!

L'onorevole Senatore Chiesi citava l'articolo del Codice Penale, che vieta ai padri di far mendicare i propri figli.

L'onorevole Senatore Chiesi sa meglio di me che lo accattonaggio è proibito: si puniscono quindi i genitori che permettono ai figli l'esercizio di cosa vietata dalla legge. Ma venirci a dire che il mestiere è lecito, e che i padri non possono farlo esercitare ai loro figli, è quello che non vorrei e che non potrei mai consentire.

In breve, o Signori, se pure volete talune disposizioni per ciò che riguarda l'esercizio di professioni girovaghe all'estero, rimane la seconda parte del progetto che comincia dall'articolo 3. Ma se altri opina che bisogna fare qualche cosa anche per l'interno, perchè finora non si è fatto nulla, malgrado che tutti i Governi non abbiano creduto doversi far nulla, perchè ritengono che se l'indole del contratto è infame, il contratto civilmente non esiste, agite pure in conformità a' principi giuridici: bisogna dunque scegliere fra i due sistemi. Volete una legge più efficace o radicale? Adottate il mio progetto. Ne volete far senza? Allora si tolga via i due primi articoli proposti dall'Ufficio Centrale, e io in allora, ma allora soltanto, ritirerò ben volentieri il mio emendamento.

Presidente La parola è al signor Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Signori; è antica sentenza consentita da tutti, che raramente le verità nascono se non dopo molti dubbi; e che le discussioni giovano più di qualsiasi altra cosa a dileguare gli errori, a mettere in piena luce la verità; per cui non deve dispiacere all'onorevole Senatore Poggi, della cui amicizia mi onoro e della cui dottrina ho tanta stima, se io impredo a combattere ciò che egli ha detto.

Parmi che egli, (e questo prova, se non altro, l'attenzione che io metto ad ascoltare le sue parole), parmi, diceva, abbia detto che a lui sembra quasi impossibile che un padre, dimenticando quell'amore che natura scolpisce nel cuore degli uomini, cercasse invece del bene, il male del proprio figlio. Ma, o Signori, la storia dell'umanità non è forse la storia delle colpe e degli errori degli uomini? Se noi rammentiamo i fatti che accadono giornalmente, non sono essi piuttosto contro che in favore dell'umanità?

Quindi non dobbiamo meravigliarci se anche, o forse più che altrove, in quelle terre sventurate che taluno ha voluto chiamare terre di bri anti e di mantengoli, terre dove forse l'incivilimento non è ancora giunto al segno, ma a cui ho fede tra poco giungerà, terre però dove la pianta, che si chiama uomo, nasce gigante, in quelle terre, o Signori, si commettono queste colpe: e volete voi che niente faccia la legge per impedirle? Se nessuno avesse proposto di adottar qualche legge ad impedire questi turpi fatti, avrei voluto io avere questo onore. Ma quando il Governo ha proposto una legge, dovesse pure essere una legge non interamente efficace, non crederò mai che il Senato Italiano la vorrà respingere. L'accetterà almeno per dire all'Europa che noi facciamo quanto possiamo per impedire questo traffico, che fa vergogna all'Italia, che ci disonora.

Io voglio, o Signori, almeno che quando viaggio per gli altri Stati d'Europa, quando si veggono quei fatti di cui taluni sono stati accennati, e che accadono a migliaia, quando i Francesi, quando gli Inglesi mi diranno: Signore, queste cose si fanno dai vostri concittadini; vorrei poter rispondere: l'Italia ha fatto tutto quello che poteva per impedirle. Io mi vergognerei di essere italiano, se dovessi dire: si è proposta, e il Senato Italiano non ha voluto accettarla, una legge per reprimere abusi che disonorano, per venire in aiuto di vittime tratte barbaramente al sacrificio. Io non parlo di cose legali, ne sono ignorante, e sono troppo dotti gli onorevoli Colleghi contro ai quali io ho preso la parola.

Senatore **Chiesi**. Non entrero nuovamente nella questione: lascio alla eloquente parola dell'onorevole Senatore De Fales il confutare gli onorevoli opposenti. Non posso però lasciare senza risposta una osservazione fatta dall'onorevole Poggi.

Egli vi diceva: le leggi di pubblica sicurezza ora vigenti bastano ad impedire i mali a cui vogliamo porre riparo col presente progetto di legge.

E soggiungeva: non ho sentito alcuno dichiarare che questa legge sia insufficiente.

Duolmi non avere dichiarato prima che la vigente legge di pubblica sicurezza è al tutto insufficiente allo scopo a cui miriamo; non ostante ringrazio l'onorevole Senatore Poggi di aver rilevato questa mia omissione, perchè io posso molto meglio che con le deboli mie parole soddisfare al suo desiderio con quelle che proferta l'onorevole Senatore Cadorna allora quando era Ministro dell'Interno, e l'autorità sua, massime in quei momenti in cui aveva la pubblica sicurezza sotto la sua direzione, ha certamente un gran peso. Nell'occasione dell'interpellanza del Deputato Guerzeni alla Camera elettiva l'onorevole ex-Presidente del Consiglio, Senatore Menabrea rispondeva che il male della tratta dipendeva da diverse ragioni, e specialmente dall'insufficienza delle leggi vigenti. E il Senatore Cadorna, rispondendo anch'esso alla sua volta all'interpellante, si esprimeva in questi termini:

« Ciò che più importa per far cessare questo vituperabile traffico è di poter colpire l'atto col quale esso è iniziato, cioè il contratto tra il padre e l'impresario. Or bene, a questo riguardo, io debbo, mio malgrado, dichiarare che la legislazione nostra è insufficiente, e che per quanta energia ponga il Governo ad impedire questo male, un'opera veramente efficace egli non la potrà mai fare allo stato attuale della nostra legislazione.... Io non dubito di affermare (sono sempre parole del Senatore Cadorna, allora Ministro dell'Interno) che è assolutamente necessario, se si vuol giungere ad un utile risultato, l'introdurre qua che disposizione nuova nella nostra legislazione, la quale colpisca l'origine stessa del male, cioè il contratto di locazione dell'opera dei fanciulli in certi determinati casi, dichiarandolo nullo civilmente, e qualificandolo come reato. »

Io spero che l'onorevole Senatore Poggi non potrà più dire di non aver mai...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Chiesi... udio accennare alla insufficienza delle vigenti leggi ad impedire il male, al quale si vuol porre riparo coll'attuale progetto di legge.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Risponderò all'onorevole Senatore Chiesi che la citazione da lui fatta mi conferma sempre più nella mia opinione, che nell'interno cioè del Regno siano sufficienti le leggi di pubblica sicurezza. Le parole dell'onorevole Senatore Cadorna erano relative ai mali che si lamentano all'estero; argomento appunto della interpellanza rammentata dall'onorevole Senatore Chiesi. Il Senatore Cadorna diceva che non abbiamo leggi perchè le nostre nulla valevano per l'estero, e la legge da lui invocata è quella appunto proposta in allora dal Presidente del Consiglio, Senatore Menabrea.

Quanto poi ad andare a colpire il contratto nella sua origine, farò osservare al senatore Chiesi come anche all'onorevole Senatore Gallotti, che gli affidamenti che si fanno dai padri di famiglia dei loro figli a terze persone possono essere di più generi, cioè ad impresari di professioni girovaghe, ed anco a stallieri, osti, locandieri e barocciali. Sono tutti questi affidamenti che si fanno a patto di averne il mantenimento dei figliuoli ed un piccolo salario.

Ciò accade dovunque, nè si può dire che tutti questi contratti sieno infami, poichè in questo caso converrebbe chiamare snaturati tutti i padri di famiglia che, trovandosi in condizioni miserabili, allontanano da sé i propri figli in età puerile e gli affidano a terzi che promettono di alimentarli, purchè lavorino.

Io per verità credo che neppure nelle provincie dove esiste il brigantaggio vi siano padri per sistema snaturati; ad ogni modo sono queste eccezioni rare, rarissime, per le quali bastano le leggi esistenti.

Non abbiamo però nel Regno precedenti che dimostrino l'insufficienza delle medesime; e la legge proposta in origine dal Ministro Menabrea era l'arme con

cui si voleva combattere il male all'estero, e in quei termini, io l'accetto: più in là non posso andare, perchè col progetto della Commissione colpirei una gran classe di sventurati ai quali non dev'essere ascritto a delitto un fatto necessitato dalla miseria.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io non ho inteso di parlar male delle provincie alle quali mi glorio di appartenere, sebbene io non abbia la mania di campanile. Non dico che i padri di famiglia nelle provincie meridionali sieno snaturati, solo ho inteso ripetere quello che l'onorevole Senatore Poggi ha detto, cioè che questo mercato esiste là dove è il brigantaggio, dove esiste il mantengolismo (ai sia permessa questa parola poco italiana).

Ed io ho risposto, che se pur ciò fosse vero la pianta uomo in quelle terre nasce gigante, e dippiù che i padri snaturati sono dappertutto; ho detto finalmente che la storia dell'umanità è la storia delle colpe e degli errori degli uomini.

Ora, quando così mi espressi, io non intendeva parlare esclusivamente delle provincie napoletane alle quali appartengo, e me ne glorio.

Mi pare poi di avere inteso dire che la legge dichiara nulli taluni contratti, e credo che noi non ci consentiamo di annullarli, ma vogliamo di più punirne gli autori.

Senatore De Falco Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco Relatore. Dovendo rispondere a parecchie obiezioni che sono state fatte, e che in certo modo hanno rimesso in discussione tutta la legge, chiederei che venissero più chiaramente formulate.

Pregherei perciò l'onorevole Senatore Poggi a chiarire un po' meglio il suo concetto, presentando, se lo crede, un opportuno emendamento, per poterlo con più precisione esaminare.

Vuole egli la legge come la propone l'onorevole Errante? In questo caso io avrò discusso la sua proposta esaminando l'emendamento dell'onorevole Errante.

Vuole per avventura che siano tolti dal progetto di legge gli articoli 1 e 2? Ed allora occorrerà che io risponda prima all'onorevole Errante, che vorrebbe la legge più larga e più estesa, e quando il Senato avrà votato sull'emendamento Errante, allora, se questo viene respinto, potrà essere il caso di esaminare l'emendamento dell'onorevole Poggi, col quale pare volesse eliminati dalla legge il primo e secondo articolo. Senza queste determinazioni mi sarebbe difficile seguire tutta la lunga serie delle difficoltà proposte, colle quali si vorrebbe da alcuni dare alla legge proporzioni ancor più grandi, da altri restringerla in confini più angusti.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho già detto che non appoggio l'emendamento del Senatore Errante, e ne ho date le

ragioni; perchè cambia totalmente il principio della legge, e comanda una cosa insequibile. Ho detto altresì che non accetto le innovazioni dell'Ufficio Centrale perchè non necessarie, anzi dannose.

Io non propongo emendamento di sorta, ma sto al progetto ministeriale.

Senatore **De Falco Relatore**. Dunque propone la soppressione dei due primi articoli.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola...

Senatore **De Falco Relatore**. Io non abuserò lungamente della sofferenza del Senato, tra perchè l'ora è tarda, e perchè le mie condizioni di salute, non mi permetterebbero di fare un lungo discorso. Mi limiterò a poche dichiarazioni.

La prima è rivolta al mio onorevole collega Senatore De Foresta. Io lo ringrazio delle benevoli parole che disse a mio riguardo. Credo nel tempo stesso che egli abbia potuto vedere come io compii fedelmente il mio mandato riferendo nella Relazione e dichiarando nell'altra tornata al Senato la sua proposta e le gravi ragioni colle quali egli l'appoggiava; ho poi svolte le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale non credeva di potere accettare il concetto dell'onorevole De Foresta, e siccome egli non ha oggi aggiunto altri argomenti a quelli che aveva prima esposti, e che io mi trovo aver già discorsi; ed ha anzi dichiarato che avrebbe votata la legge secondo il progetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale, qualora l'emendamento dell'onorevole Errante non fosse accolto, così io non ho nulla da aggiungere a questo riguardo.

Quanto all'onorevole Senatore Errante, io potrei dire innanzi tutto che il suo emendamento, le ragioni che lo sostengono e gli argomenti che lo combattono, è tutta materia che fu già trattata nell'altra tornata del Senato. Imperocchè nel resoconto ufficiale della tornata del 9 maggio io leggo registrato l'emendamento dell'onorevole Errante, col quale vorrebbe che per regola generale si vietassero le professioni girovaghe dei saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, saltatori di corde, indovini, spiegatori di sogni e questuranti di ogni specie, da chiunque esercitate, individui di età maggiore o minore che sieno.

Dopo la proposta di questo emendamento, leggo notato che il signor Presidente domandò se era appoggiato, e lo fu. Nè qui rimasero le cose, poichè l'onorevole Errante con un dotto e lungo discorso sostenne l'emendamento stesso; ed io risposi sottoponendo al Senato due osservazioni per le quali non parevami accettabile. La prima, circa la parte dell'emendamento, con cui volevasi estendere il divieto delle professioni girovaghe a tutte le persone anche di età maggiore, facendo notare che con ciò si usciva dallo scopo e dal concetto speciale della presente legge, e si potevano suscitare difficoltà e questioni di ardua soluzione, le quali non era pel momento necessario, nè opportuno promuovere. L'altra, circa la soppressione delle parole *suonatori e cantanti ambulanti ed espositori d'animali*, notando

che siccome fra le professioni girovaghe, quelle di *suonatori e cantanti ambulanti, ed espositori di animali* son quelle nelle quali vengono più ordinariamente adoprati i fanciulli, alla cui sorte si vuol provvedere, così togliere queste professioni girovaghe dal novero di quelle che s'intende vietare, sarebbe togliere utilità ed applicazione alla legge.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, certo con più autorità della mia, sostiene la medesima tesi. E con dottrina per avventura maggiore svolge le ragioni per le quali il Ministero non credeva accettare nè la prima, nè la seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante; aggiungendo che accoglieva soltanto la soppressione della parola *simili*, che vi era nell'articolo della Commissione, come quella che essendo troppo generale ed indeterminata, avrebbe potuto in una legge penale cagionare delle ambiguità e destare dei dubbi. Parve quindi a me che la discussione sopra questa questione fosse esaurita.

E in verità dovendo ritornare nuovamente sulla medesima io non potrei che ripetere le cose da me già tante volte dette: dette nella Relazione; dette la prima volta che ebbi l'onore di rispondere all'orazione dell'onorevole Errante alla discussione generale della legge; dette una terza volta quando si discusse questo medesimo emendamento. Non vorrei perciò abusare lungamente del tempo e della sofferenza del Senato per ripetere una quarta volta le stesse cose e gli stessi argomenti. Mi limiterò quindi a qualche breve e semplicissima osservazione.

L'onorevole Senatore Errante ha cominciato dal dire che dei sei obbiett che svolge dapprima contro il presente progetto di legge, si fermava principalmente a due: a quello di essere la presente legge poco previdente e troppo limitata; non vietar essa, come pure avrebbe dovuto per regola generale l'esercizio delle professioni girovaghe; vietarle poi per i fanciulli offendendo il drato santissimo della patria potestà, che è fra quelli che meritano maggiore protezione e maggiore garanzia dalla legge; ed a quello di essere la presente legge affatto inapplicabile, soprattutto all'estero e fuori le frontiere dello Stato. Riservandosi però di svolgere le ragioni che concernono questa seconda parte della questione, si è fatto coll'emendamento proposto a propugnar la sua prima e più radicale obbiezione.

Io seguirò il suo esempio, rimetterò la seconda questione al momento che verrà in discussione l'art. 4 del progetto. Mi fermerò per pochi momenti alla prima proposizione. Che cosa dice a questo proposito l'onorevole Errante? Egli dice che talune professioni girovaghe contengono i germi del mal costume e della frode: definite adunque bene queste professioni, e fate un articolo col quale le proibite per tutti gl'individui; quest'articolo io l'accetto. Ma se per contrario fate un articolo col quale proibite l'esercizio delle professioni girovaghe solamente per i fanciulli, io lo respingo

perchè credo che in questo modo voi violate il diritto santissimo della patria potestà. — Ma io domando innanzi tutto: Non vi ha egli una specie di contraddizione in questa proposta? Voi accettate un articolo che, per regola generale, vieta l'esercizio di talune professioni, le quali, a vostro senso, hanno un carattere, se non certo, almeno dubbio, d'immoralità; e poi vi rifiutate ad accettare il medesimo concetto, quando non riguarda tutti i cittadini, gl'individui di età maggiore i quali possono pur regolarsi col loro discernimento ed il loro criterio per evitarne i danni ed i pericoli; e si circoscrive semplicemente a vietare l'esercizio di queste stesse professioni per i fanciulli e per i minori, per i quali possono riuscire (e l'esperienza ha dimostrato che col fatto riescono) assai più pericolose ed immorali?

Come! avete tanta paura di ledere in questo caso la patria potestà, e non avreste paura di ledere nel primo il principio ancor più importante della libertà dell'individuo e della libertà del lavoro? Vi commuove tanto l'animo il dubbio di poter intervenire nelle relazioni di famiglia, di poter regolare l'esercizio della patria potestà e della tutela rispetto ai minori; e non avreste scrupolo d'intervenire nell'esercizio della libertà individuale in cose che l'individuo medesimo risguardano, e d'imporre impedimenti e freni alla libertà del lavoro e dell'industria, ed all'esercizio di professioni che, comunque non del tutto commendevoli, non hanno almeno per gl'individui maggiori un carattere spiccato d'immoralità e di mal costume da esigere un generale divieto, ed una generale proibizione? Siete così teneri della patria potestà, e lo sarete meno della libertà dell'individuo? E non è più logico, più legale, dirò, più umano, lasciare maggiore ampiezza a questa, sotto la responsabilità dell'individuo che è capace di disporre intelligentemente di sè e delle sue azioni; e circoscrivere in più giusti e previdenti confini l'esercizio della prima, rispetto ad esseri che per mancanza di pieno discernimento e vigore hanno bisogno di una particolare cura e di una speciale protezione?

Fatte queste osservazioni generali, io credo che due problemi possano chiamarsi ad esame. Il primo se sia utile introdurre in questa legge un articolo generale che vieti onniamente l'esercizio di alcune professioni. Il secondo, se, non scritto questo divieto generale, vi sia veramente lesione del diritto della patria potestà nel proibire, che i padri traffichino i loro figli prestandoli o concedendoli a speculatori, perchè li adoperino in queste professioni, ai fanciulli specialmente funeste; e che costoro, in virtù di questi inumani contratti, usino cotesti fanciulli nell'esercizio di siffatte professioni, che ad essi in singolar modo riescono moralmente e fisicamente dannose.

Quanto alla prima questione, io ripeterò per la terza volta quello che è già stato splendidamente ricordato dagli onorevoli Senatori Chiesi e Menabrea. La legge

che discutiamo, non è una legge di sicurezza pubblica, nè è rivolta a definire quali professioni devono essere vietate; quali mestieri possano, o no, essere esercitati, e con quali guarentigie e quali cautele. Questa legge ha un altro scopo, più limitato, più ristretto; quello di vietare che dei fanciulli si adoperino nell'esercizio di mestieri, i quali se pure non offendono assolutamente ed in tutti i casi la morale ed il buon costume, pure l'esperienza ha dimostrato che riescono loro moralmente pericolosi, fisicamente dannevoli: moralmente pericolosi, perchè li sottraggono all'istruzione ed al lavoro; li avviano a una vita di mendicazione e di vagabondaggio; ed in una età ancora tenera ed inesperta, li abituano allo spettacolo del vizio e della immoralità; li espongono alle tentazioni della miseria, alle seduzioni della malvagità, all'abbiezione di una crudele servitù, e sovente li lasciano in preda al disonore sulla via del delitto: fisicamente dannosi, perchè li assoggettano a speculatori tristissimi ed inumani, i quali li adoperano, come ulisti, con ogni maniera di violenze, di privazioni, di sevizie, siccome istrumenti di guadagni più o meno leciti, o più o meno turpi. Ora se questo è l'obbietto della presente legge, qual bisogno vi è d'introdurre nella medesima una disposizione generale, la quale concerna il divieto o meno dell'esercizio di certe professioni, di certe arti, di certi mestieri da parte di coloro che sono di età maggiore, i quali possono, se non altro, conoscerne meglio e schivarne i pericoli? Ed io domando: crede egli, l'onorevole Senatore Errante, che una legge di questo genere sia di così facile fattura? Crede egli che effettivamente sia facil cosa definire *a priori* le arti e i mestieri che vogliono esser proibiti per regola generale, da quelli che, comunque non commendevoli, e talvolta nemmeno moralissimi, vengono nonpertanto, per inesorabili necessità sociali, tollerati, o tutt'al più assoggettati a regole e precauzioni di sicurezza pubblica?

Diceva bene or ora l'onorevole Menabrea: sventuratamente nelle società civili vi sono parecchie infermità morali che il Governo ha l'obbligo di curare, di temperare, di prevenire; ma non tutte possono essere curate e sanate col carcere e coi tribunali. E non si è costretti a tollerare cose che sono anche più biasimevoli dei mestieri di cantante ambulante, di bagattelliere o saltimbanco; il quale, secondo i versi del Giusti citati dall'onorevole Errante, non fa talvolta che nascondere il dolore sotto una finta illirità, e fremendo in cuore far ridere la folla? Ora credete Voi che sia facil cosa determinare in una legge i mestieri girovaghi che si vuol permettere e quelli che s'intende, per regola generale, vietare? — Per me credo che sia questa difficilissima opera, la quale potrebbe suscitare gravi questioni, che non è necessario di presente affrontare; poichè pel momento vi ha, per qualcuno di questi mestieri più pericolosi e più immorali, il codice penale che vi provvede con speciali disposizioni; per altri, meno pericolosi e meno biasimevoli, vi ha la legge

di sicurezza pubblica del 1865, che ne assoggetta l'esercizio a certe determinate garantìe.

La civiltà ed i costumi, io spero, faranno il resto; nè forse trascorrerà lunghissimo tempo che scompariranno affatto questi girovaghi mestieri, frutto dell'ignoranza, dell'ignavia e dell'infingardaggine.

Si circoscriva perciò la legge presente al subbietto speciale di essa; a quello, cioè, d'impedire che nuovi fanciulli vengano incamminati per questa via abietta, per essi più che per altri pericolosa, col proibire ai padri ed ai tutori di venderli o locarli perchè sieno adoprati in queste professioni che sono la maschera della mendicazione e del vagabondaggio; e col proibire a chiunque di tenere presso di sè cotesti fanciulli nell'esercizio di questi indecorosi mestieri. Noi avremo fatto così un gran passo.

E ripeterò quello che è stato con molta sagacia osservato dall'onorevole Senatore Menabrea: se volete veramente sbandire e distruggere questi abietti ed ignavi mestieri di ciurmatori, saltimbanchi, saltatori di corde, suonatori e cantanti ambulanti, mestieri di altri tempi e di altri costumi, rimasti come un anacronismo fra la presente civiltà, cominciate dal proibirne l'esercizio per i fanciulli: avrete così indirettamente tolto i mezzi come possano quei mestieri mantenersi e fruttare pel presente, reclutarsi e perpetuarsi per l'avvenire.

Ma è egli poi vero che non proibendosi queste professioni girovaghe, rispetto ai maggiori, non si può proibirle rispetto ai fanciulli se non violando i diritti della patria potestà? In verità, mi perdoni l'onorevole Senatore Errante, se io credo che egli, giureconsulto eminente nel diritto civile e nel diritto penale, abbia nell'animo suo gentile ben altra convinzione intorno alla natura ed ai doveri della patria potestà di quello che le sue parole potrebbero far credere: secondo queste parrebbe che i padri avessero un diritto assoluto e sconfinato sulla persona e sull'avvenire dei figliuoli. Ma ben altro, egli lo sa, è la natura della patria potestà secondo i principii cristiani della moderna civiltà, già divenuti legge positiva in tutte le legislazioni civili, e tra queste nel nostro Codice. La patria potestà è sì un diritto per i padri, ma lo è perchè impone degli obblighi e de' doveri gravissimi; e primi fra questi quelli di nutrire, educare ed istruire i figliuoli.

Ora, io domando all'onorevole Senatore Errante: adempie il padre questi suoi doveri, quando, invece di educare i figli al lavoro, che se non altro è la legge di tutti, li incammina per una vita che è la rinnegazione dell'utile lavoro, e la maschera dell'accattaggino? Adempie egli quei santi doveri, quando invece di istruire il figliuolo secondo le condizioni della civiltà e del suo stato, intende a farne un saltimbanco, un suonatore girovago, un saltatore di corde e cose simili? Adempie egli, il padre, que' gravi doveri, quando, cosa ancor peggiore, vende, affitta, mercanteggia questi poveri figli, confidandoli a speculatori inumani, che li conducono

di paese in paese esercitando quegli abietti mestieri, ed assoggettandoli a quelle privazioni, e a quelle durezze di cui avete udite tante e sì svariate testimonianze? Adempie egli il padre all'imprescindibile dovere della educazione e dell'istruzione del figliuolo, dovere che Dio gli ha scolpito nell'animo e che la legge gli prescrive, quando lo espone a quella vita di degradazione morale che è rivelata dai tanti documenti che avete udito leggere?

E qui io debbo una parola di ringraziamento all'onorevole Senatore Conforti per avermi, appena giunto in Senato, mostrato un articolo sopra questo argomento pubblicato nel fascicolo del 1 maggio 1870 della *Revue des Deux Mondes*, che è quello del quale ha or ora fatto parola l'onorevole Menabrea.

Questo articolo del signor Du Camp sotto il titolo *De la mendicité à Paris*, è un eloquente appendice alla relazione della Società di beneficenza di Parigi, al rapporto di Nuova York, alle relazioni del Ministro Cadorna, ed agli altri documenti ricordati dall'onorevole Senatore Chiesi; e dipinge con colori ancor più vivi le misere condizioni morali e materiali cui sono ridotti questi poveri fanciulli, per opera degli ingordi ed inumani speculatori che li adoprano nell'esercizio di quei pericolosi mestieri.

Io leggerei volentieri dei brani di questo articolo se l'orologio non mi avvisasse che l'ora è molto inoltrata; ma mi riservo farlo altra volta, se mai occorrerà, non meno per richiamare su di essi l'attenzione del Senato, che nella speranza che la notizia di quegli strazi, di quella degradazione e di quelle sofferenze, possa far meglio conoscere all'universale la miserevole sorte serbata a quei meschini giovanetti, che si lasciano affidati alla balia di avidi speculatori, i quali lucrando dapprima sulle loro fatiche, gli abbandonano di poi sulla via della miseria, del disonore e del delitto, e possa impedire che si trovino ancora padri in questa o quella provincia del Regno (chè il male non è stato soltanto nelle province napoletane, come si è voluto asserire; ma in tutte, nelle parmensi, nelle liguri, nelle sabaude, nelle lombarde), i quali, per vane speranze o crudeli illusioni, si prestino al terribile mercato.

Dirò questo soltanto, che nell'indicato articolo si legge esservi a Londra uno di questi speculatori, chiamato il *Cieco*, il quale dal tristo mestiere ha tratto una fortuna di oltre 200,000 franchi lucrati sulle lagrime e gli stenti di questi sventurati!

Ma diceva l'onorevole Senatore Errante: questi doveri della educazione e della istruzione de' figli sono doveri civili; le disposizioni che li ingiungono sono scritte nel Codice civile; or voi vorreste trasportarle nel Codice penale: ma non tutti i doveri civili sono o possono essere soggetti a sanzioni penali. Così, per esempio, diceva egli: nel Codice civile sta scritto che il marito deve assistenza e protezione alla moglie; e ciò non pertanto dell'inadempimento di questo dovere non ne fate un delitto. Del pari nel Codice stesso sta scritto

che il padre deve nutrire, educare ed istruire i figliuoli; ora, perchè dello inadempimento di questo dovere volete farne un delitto? Guai a quella società che non avesse che il Codice penale, o nella quale fosse mestieri raccomandare a sanzioni penali tutte le disposizioni del dritto civile!

L'onorevole Errante è però troppo dotto per non sapere che le disposizioni del Codice civile divengono materia del Codice penale, appunto quando l'esperienza dimostra che la sanzione civile non basta a garantire il diritto ed a prevenirne la violazione; quando il male diventa così grave, che la sola sanzione civile non è sufficiente a impedirlo. Così il dolo, la violenza, la simulazione sono materia del Codice civile, e nella maggior parte de' casi si limitano soltanto a viziare il consenso ed annullare il contratto. Ma se il dolo diventa raggiro fraudolento, se la violenza comprende una offesa alla persona, se la simulazione prende il carattere di falsità, interviene il Codice penale, e proteggendo egualmente il diritto, ne assoggetta a maggiori responsabilità ed a maggiori pene i violatori.

Ora, la educazione e la istruzione de' figliuoli sono senza dubbio de' doveri civili, scritti nel Codice civile, e raccomandati dalle sue disposizioni. Io non so se ciò basti; per me vorrei che la legge con una sanzione qualunque, non fosse altro che con la perdita di alcuni diritti della patria potestà, rendesse obbligatoria per i padri la educazione e l'istruzione dei figli, come in qualche luogo si è fatto. Ma quando i padri si servono della loro autorità non per educare, ma a pervertire i figli, non per metterli in grado di procurarsi un onesto collocamento, ma per avviarli alla degradazione morale ed a sofferenze gravissime, che cosa deve fare il legislatore? Due cose; dapprima procurare con mezzi preventivi d'impedire e di evitare il male; poi quando la esperienza ha dimostrato che i mezzi preventivi non bastano, ricorrere all'*ultima ratio*, che è la legge penale: proibire cioè sotto una sanzione penale il fatto che viola ad un tempo l'adempimento di un dovere, e produce un male sociale assai grave, il quale non può essere altrimenti prevenuto nè evitato che la mercè di una sanzione penale.

Ora, nel caso nostro, la storia de' mezzi preventivi adoperti ad impedire il male che deploriamo, e prima e dopo la riunione dell'Italia, dimostra che essi non sono riusciti allo scopo, e che per l'opposto la facoltà concessa ai genitori o tutori di consentire la consegna dei loro minori agli esercenti professioni girovaghe, e di affidarne loro la custodia e l'impiego, ben lungi dal diminuire il male, gli abbia servito di facilitazione.

L'onorevole Senatore Menabrea nella dotta relazione che precede il progetto di legge fa una lunga enumerazione di questi mezzi usati con vigore ed intelligenza e dal Ministro dell'Interno, e dal Ministro degli Esteri, e dichiara che essi sono stati affatto inefficaci.

La dichiarazione stessa, con parole ancor più energegiche e recise che poco fa ha lette l'onorevole

Chiesi, fu fatta nell'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Cadorna, allora Ministro degli affari interni, il quale pel suo ufficio aveva dovuto più che ogni altro studiare l'ardua questione.

Ora, quando un male che tutti riconoscono, esiste, ed i mezzi preventivi non sono riusciti a diminuirlo, quale altro mezzo rimane a toglierlo se non quello di ricorrere alle sanzioni penali?

Ha detto l'onorevole Senatore Errante che noi abbiamo invocato l'esempio dell'Inghilterra, la quale non solo regola il lavoro dei fanciulli, ma assoggetta ad alcune pene i padri e i manifatturieri che sottopongono i fanciulli e i giovanetti a maggiori ore di lavoro di quelle loro consentite dalla legge; ed ha soggiunto, che invocare degli esempi, non è risolvere la questione tanto più che la materia delle due leggi è diversa. — Comprendo che gli esempi non bastano a risolvere le questioni: *rationibus, non exemplis judicandum est*; ma nessuno vorrà negare che gli esempi delle grandi nazioni vogliono essere di qualche peso per quelle che camminano la stessa via della civiltà e del progresso. Ed aggiungo che è stato invocato quell'esempio della legislazione inglese per una seconda ragione ancor più grave; perchè le questioni che propougonsi oggi nel 1870, nel Senato italiano, furono già promosse nel Parlamento inglese nel 1819, e nel 1833; formarono quindi oggetto d'inchieste e di lunghe discussioni, le quali finirono con la dichiarazione di quei due grandi principi che sono stati accolti da quasi tutte le legislazioni civili, e contro i quali sarebbero rivolti gli emendamenti dell'onorevole Errante.

Il primo, come ho avuto più volte occasione di ricordare, è che la legge nella maggior parte de' casi deve lasciare agli adulti piena libertà di regolare a loro grado i loro affari, la loro industria, il loro lavoro. Il secondo è, che per mantenere appunto la egualità di dritti, la legge deve spiegare una speciale protezione a pro di coloro che per manco di discernimento o di vigore, non dispongono, nè possono liberamente disporre della loro persona.

Non credo poi che l'esempio non calzi al caso presente perchè diversa sia la materia delle due leggi; poichè se vi ha differenza, questa è in favore, non contro il presente progetto di legge. E per fermo, se il legislatore si è creduto autorizzato ad intervenire per regolare l'esercizio del lavoro, dell'industria, dell'arte utile e produttiva, a cui si dedica un fanciullo; molto più deve esserlo quando non si tratta di lavoro o di industria, ma bensì della negazione del lavoro, del vagabondaggio e della mendicizia, esercitate sotto la forma più pericolosa, quella delle professioni girovaghe di saltimbanchi e giocolieri.

E qui domando al Senato il permesso di aggiungere alle citazioni fatte, quella di un recente scrittore di molto pregio e di molta autorità. Eschine May, ha pubblicato recentemente, nel 1866, *la Storia Costituzionale dell'Inghilterra, dall'avvenimento di Giorgio III,*

vale a dire dal 1760 al 1860; è la storia di 400 anni. Ebbene, in quest'opera vi ha un ultimo capitolo, il 48° che è intitolato: *Progressi della legislazione moderna*. Ivi sono notati tutti i progressi che ha fatto la legislazione inglese dopo la riforma della Legge elettorale; e sono moltissimi, degni tutti di considerazione e di studio. Fra questi figura la protezione accordata dalle leggi inglesi alle *donne ed ai fanciulli*, intorno al quale argomento il celebrato scrittore si esprime così:

« In altri casi lo Stato ha egualmente esteso la sua generosa protezione ai deboli, anche quando il suo dovere non era così chiaramente indicato. Per proteggere le donne ed i fanciulli contro un lavoro eccessivo o *inconveniente* (lascio considerare al Senato se il mestiere di saltimbanchi, saltatori di corda, suonatori ambulanti ed altri simili, sia lavoro *conveniente*) il Governo non ha indugiato ad intervenire fra il marito e la moglie, fra i padri ed i figli, fra i padroni e gli operai, e fino ad immischiarsi nelle questioni del lavoro libero e del salario, della produzione e dei profitti. Sir Robert Peel pel primo aveva deciso la legislatura a intervenire nello interesse della salute e della *morale* de' fanciulli che lavorano nelle manifatture (nel 1802 e 1819, 42 e 59 del regno di Giorgio III). Ma è all'ardente blandoia di M. Sadler e di lord Ashley che essi dovettero la loro prima protezione contro un lavoro eccessivo. Si constatò che i fanciulli erano condannati dall'avidità dei loro parenti a un lavoro smoderato nelle manifatture, e che i giovani dei due sessi avevano delle ore di lavoro funeste alla loro salute ed al loro carattere. Lo Stato stese il suo braccio per soccorrerli. L'impiego di fanciulli di piccola età vi fu del tutto interdetto; il lavoro dei giovanetti dell'uno e dell'altro sesso, *minori di diciotto anni*, e di tutte le donne in generale, fu sottomesso ad opportuni regolamenti; una ispezione delle manifatture fu organizzata, e delle disposizioni furono prese per la istruzione de' fanciulli che lavorano negli stabilimenti industriali 3 e 4 anno di *Guglielmo IV* e della regina *Vittoria*. Si estese questa cura paterna ad altri rami di lavoro, alle *usine* (anno 5 e 6 della regina *Vittoria*) alle *imbiancatrici* (*blanchissenses*) (anni 23 e 24 *Vittoria*) e fino agli *spazzatori dei camini* (anni 5 e 6 di *Guglielmo IV*) ».

E quando discorremmo della necessità di estendere questa legge anche all'interno dello Stato, io ricorderò alcune importanti notizie fornitemi da uno dei nostri onorevoli colleghi, il Senatore Pettinengo, che nomino a cagion di onore, intorno alle condizioni dei così detti spazzacamini, reclutati per apprendere un mestiere, e che finiscono ordinariamente per esser adoprati a questuar per le strade, miseri e tapini, a vantaggio di coloro che speculano sulle loro privazioni e le loro sofferenze.

Ora, Signori, se tanto si è fatto presso il popolo inglese, dove il *self-government* è la base fondamentale della Costituzione, e la libertà individuale è con gelosissima

cura tutelata e difesa; dubiteremo noi di stendere la mano soccorritrice della legge a pro di poveri fanciulli tristemente trafficati nell'esercizio di professioni girovaghe ed abbiette, i quali sono nella loro miseria oggetto di pietà per sè, argomento di disdoro pel nome italiano? Io non lo credo.

La legge che vi si propone, Signori Senatori, è legge di moralità e di protezione, non viola i diritti della patria potestà, ma interdicondome gli abusi, è intesa ad estirpare un male gravissimo, universalmente deplo rato, e dentro e fuori d'Italia.

Devo ora dire qualche parola intorno alle obiezioni dell'onorevole Poggi.

L'onorevole Poggi non ha fatto nessuna proposta speciale; si è limitato semplicemente a dire che egli avrebbe desiderato che il progetto di legge fosse rimasto secondo il concetto ministeriale, vale a dire si limitasse al divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe all'estero; per l'interno, ha egli detto, è sufficiente la legge di sicurezza pubblica: voler estendere questo divieto all'interno, e farsi incontro a tutte le difficoltà svolte dall'onorevole Errante; sicchè, a senso dell'onorevole Poggi, sarebbe mestieri togliere dall'attuale progetto i due primi articoli, e ritornare al primitivo progetto del Ministero.

Signori, io ho già nella mia Relazione esaminato a lungo questa questione; permettete che io ripeta pressochè con le stesse parole le ragioni che mossero ad unanimità la Commissione a volere estendere questo progetto di legge anche all'interno dello Stato.

La Commissione, o Signori, credette che la presente legge non sarebbe stata nè giusta, nè efficace se non avesse compreso nelle sue disposizioni l'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe così all'estero che all'interno del Regno; e che tostochè il Parlamento e il Governo trovavano necessario di fare oggetto di una speciale legge questo traffico inonesto, non fosse lecito lividerne la questione; risolverla per una parte, lasciarla irresoluta per l'altra. E ciò soprattutto, quando il potere esecutivo aveva confessato nella Relazione che accompagnava il suo progetto, che le leggi esistenti non sono sufficienti a tranquillar le coscienze, e che lo stesso articolo 63 della legge di sicurezza pubblica, non solo non bastava a riparare il male, ma può esso medesimo dar luogo ad abusi ed inconvenienti.

Parve, Signori, che la legge sarebbe stata meno giusta se si fosse limitata al solo impiego de' fanciulli in professioni girovaghe all'estero per questa ragione, che per noi il principio razionale che la giustifica e la legittima sta nella violazione del dritto de' minori, lorchè sendo essi ancora, pel difetto di pieno discernimento nell'impotenza di disporre intelligentemente della loro persona, vengano da umani tutori o da improvvisi parenti ceduti o veduti per essere impiegati nell'esercizio di professioni disprezzate od inutili, e da ingordi speculatori fatti miserandi istrumenti di lucri e di guadagni. E, insomma, lo scandaloso traffico, e

l'innesta industria esercitata sulla ruina morale di quei miseri fanciulli, e spesso la mercè di crudeli vessazioni e d'inumani maltrattamenti, che la legge ha inteso, con dritto e con giustizia, reprimere e punire.

Ora l'ingiustizia del fatto e l'immoralità del traffico stanno sempre, sia che quel tristo impiego abbia luogo entro o fuori dello Stato. La circostanza che abbia ad esercitarsi all'estero rende inlubbiamente più grave e più pregiudizievole il fatto; perocchè quivi il Governo ha minore facilità e minori mezzi di vigilare sulla sorte di quei disgraziati, e i maltrattamenti e l'abbandono da parte dei conduttori possono essere più facili e più perniciosi. Ma il fatto in sè stesso non muta, o che si compia dentro o fuori i confini del Regno. Immorale e pericoloso nell'uno, immoralissimo e dannoso è nell'altro caso; e però punirlo in questo, e lasciarlo affatto impunito in quello, sarebbe togliere ragione e giustizia alla legge.

Ma vi è una ragione ancor più grave, ed è che ove mai la presente legge si limitasse a vietare e punire il solo traffico de' fanciulli per l'esercizio delle professioni girovaghe all'estero, e lo tollerasse, come fa l'articolo 63 della legge del 1865, per l'interno del Regno, perderebbe ogni efficacia per lo scopo stesso che intende conseguire.

Dal doloroso contratto del 1866, che l'onorevole Menabrea presentò fra i documenti del suo progetto, si rileva che quel padre tapino di Viggiano, cedette i suoi figli al suo conterraneo dietro la dichiarazione di costui di dovere per qualche tempo girare pel Regno per lucrarsi il vitto in qualità di musicante. E intanto poco più di un anno dopo, nel marzo 1868, quei di Viggiano stavano a New-York.

Ora probabilmente così sono, certo così saranno tutti i contratti di questa specie. Si stipulerà che l'industria ambulante debba aver luogo pel Regno; si finirà per condurre quei meschini fuori lo Stato. Intanto fino a che rimangono nel Regno, il contratto secondo lo schema ministeriale è valido: il padre ha usato di un dritto; l'industriale fa una cosa lecita, e a meno che non trascorra a mali trattamenti ed abusi sulla persona dei minori affidatigli, non vi è nulla a ridire nè sul tristo contratto, nè sulla girovaga industria. Soltanto nel caso che, profittando della facilità delle comunicazioni, gli riescisse condurre quei fanciulli all'estero, il fatto diventerebbe delitto.

Ma in questo caso contro chi sarà rivolta l'azione penale? Contro il padre o il tutore che ha ceduto o affidato il fanciullo? Ma essi diranno averlo ceduto ed affidato, ma a patto di essere impiegato nel Regno: se il conduttore ha mancato alle promesse, è egli solo colpevole, essi innocenti. Contro il conduttore e l'industriante, che han trapassato i confini dello Stato e che mantengono all'estero l'esercizio della girovaga industria? Ma quest'azione penale per lo più riuscirà inutile e senza effetto; si pronunzieranno delle condanne, che difficilmente colpiranno i beni, non essendo nelle

abitudini di cosiffatte persone averne, e più difficilmente le persone; chè i colpevoli o non ritorneranno nel Regno, o vi riverranno quando la pena è prescritta.

Per tal modo, Signori, il consentimento de' padri al traffico dei figliuoli, permesso per l'interno dello Stato, servirà loro per nascondere quello che accorderanno per l'estero, e la facoltà concessa agli esercenti professioni girovaghe di tener presso di sè nell'interno del Regno i minori loro affidati dai padri e dai tutori, gli permetterà di servirsene impunemente entro lo Stato, avvicinarsi con essi senza ostacoli alle frontiere; e queste facilmente passate, ridersi degli inutili rigori di una legge inapplicabile e senza effetto.

Io non so se sia vero quello che l'onorevole Poggi affermava, cioè che l'impiego di fanciulli nello esercizio delle professioni girovaghe, affidato alla sola vigilanza della sicurezza pubblica, non abbia dato finora occasione a scandali, nè a reclami. Da lettere che mi sono venute in occasione di questa legge, dovrei argomentare il contrario. La testimonianza del Ministro dell'Interno Cadorna, letta dall'onorevole Chiesi, attesta l'opposto.

Ma in tutti i casi la legge presente sarà inutile, e non mai applicata, se circoscrive il divieto di questo traffico e di questo impiego di fanciulli soltanto all'estero. Però a rendere efficace quel divieto, e a rimuovere veramente il male e il pericolo, la prudenza consiglia quello che già la giustizia richiedeva; vietare, cioè, per regola generale e il traffico e l'impiego dei fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe, sia all'estero, sia nel Regno; riserbare solamente pene più severe, pel maggiore danno ed il maggiore pericolo, al primo caso che al secondo.

Furon queste, Signori, le principali ragioni di giustizia e di utilità, che determinarono l'unanimità della Commissione a uscire dal progetto ministeriale, e ad estendere il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, anche all'interno dello Stato. A queste ragioni se ne aggiunge un'altra gravissima di dritto, che io già accennai nella tornata del 9 maggio. Ed è, che se s'intende punire il traffico e l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe fuori del Regno, bisogna cominciare dal punirli nel Regno. Sarà sempre grave e difficile questione quella di definire fin dove possa estendersi l'azione penale per colpire questo reato fuori dello Stato; se si debba limitare quest'azione ai soli nazionali o comprendervi anche gli stranieri.

Ma per nessuna teorica di diritto penale si potrà mai reputare reato e punire fuori dello Stato, quello che nello Stato non è vietato, nè punito. Bisogna perciò o rinunciare a tutta la legge, o ritenerla quale l'ha fatta l'unanimità della Commissione; o punire e nel Regno e fuori il traffico e l'impiego dei fanciulli in questi tristi e pericolosi mestieri, o tollerato questo impiego nel Regno, limitarsi a soli provvedimenti restrittivi della libertà dei passaporti per l'estero.

Del rimanente o Signori, è già provato dalla esperienza della legge Napoletana e della legge Parmense il poco frutto dei provvedimenti preventivi o repressivi diretti ad impedire soltanto che i fanciulli fossero tratti fuori del Regno per essere impiegati in girovaghi mestieri. Centinaia e centinaia di questi disgraziati stanno a Parigi, in Inghilterra ed in America, nelle miserande condizioni di cui avete più volte udito discorrere. È alla radice del male che bisogna portare rimedio; e questa radice, come ben diceva l'onorevole Cadorna, è la facoltà concessa ai padri di trafficare i figli per destinarli a queste professioni. Togliete in modo assoluto questa facoltà per l'interno come per l'estero, e voi avrete in gran parte riparato al grave scandalo ed al grave male.

Io non aggiungerò altre parole, o Signori: lascio alla vostra saggezza, ed anche al vostro cuore, il decidere se sia il caso di respingere o indugiare l'approvazione di questa legge. Per me la raccomando ai vostri voti, come un atto di grande giustizia e di suprema moralità.

Presidente. Se nessuno altro domanda la parola,

metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Er-rante, lo rileggo. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Signori Senatori, con mio dispiacere debbo annunziare che la votazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio è nulla per mancanza di votanti, e sarà rinnovata lunedì.

Senatore **Vigliani.** Sarebbe conveniente di fare l'appello per vedere chi sono i mancanti, ma è forse troppo tardi.

Presidente. Siccome sono registrati i nomi dei Senatori che hanno preso parte alla votazione, si pubblicheranno sulla *Gazzetta Ufficiale* di domani quelli dei Senatori presenti a testimonianza della loro diligenza, come pure quelli dei Senatori che senza regolare congedo o per difetto di motivi legittimi hanno mancato alla votazione.

Lunedì seduta pubblica alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Rinnovamento della votazione a squittinio segreto del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio — Seguito della discussione del progetto di legge sull'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe — Nuovi emendamenti del Senatore Errante all'articolo 1 — Considerazioni e proposte del Senatore Vigliani — Dichiarazioni del Relatore circa gli emendamenti proposti — Replica del Senatore Errante — Osservazioni del Senatore Conforti e del Ministro Guardasigilli — Chiarimenti del Relatore, cui risponde il Ministro Guardasigilli — Appunti del Senatore Errante — Avvertenze del Senatore Vigliani — Replica del Ministro Guardasigilli — Osservazioni dei Senatori Miraglia e De Foresta — Risposta del Senatore Vigliani al Ministro Guardasigilli ed al Senatore De Foresta — Dichiarazioni del Senatore De Falco — Reiezione degli emendamenti Errante e Conforti — Rinvio alla Commissione del nuovo articolo del Senatore Vigliani — Risultato della votazione per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i signori Ministri dei Lavori Pubblici, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, del Vol. IV del *Bollettino Industriale del Regno d'Italia*.

Il Dottor Cav. Gabriele Montefinale, d'una sua *Relazione letta in occasione della distribuzione dei premi per l'Esposizione agricola industriale, nella Città di Spezia*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, della *Relazione di una speciale Commissione contro le modificazioni della competenza dei Tribunali di Commercio, comprese nel progetto pel pareggio del Bilancio*.

Il Professore Alberto Errera, delle sue *Monografie degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'Industria e del Commercio*.

Il Prefetto di Venezia, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria 1869*.

Il Ministro della Guerra, di una quantità di esemplari di due fascicoli di documenti e prospetti statistici riguardanti i provvedimenti sull'Esercito.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, di alcuni esemplari dell'*Annuario scolastico per 1869 70*.

Chiedono congedo per un mese i Senatori Ambrosetti, Sylos-Labini, Benintendi, Di Campello e Smonetti; di 15 giorni i Senatori Marsili, Montanari e

Bevilacqua; di sei giorni il Senatore Pasolini; di dieci giorni il Senatore Arese, e di otto giorni il Senatore Griffoli, congedi che vengono loro dal Senato accordati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PROIBIZIONE DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla proibizione dell'impiego di fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe; prima però si farà l'appello nominale per la rinnovazione della votazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si lascieranno ancora aperte le urne perchè possano quei Senatori, che interverranno più tardi alla seduta, deporvi il loro voto.

Passando alla discussione che è all'ordine del giorno, faccio presente al Senato che, essendo stato respinto l'emendamento del Senatore Errante, la discussione cade sull'art. 1 proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero, salvo, ben inteso, quegli emendamenti che esso credesse di proporvi.

A questo articolo il Senatore Errante propone che dove si dice: *non minori di anni 16*, si dica: *minori d'ambo i sessi*; e dove si parla delle pene, si tolgano le parole...

Senatore **Errante**. Le parole: *e la multa da 51 a 250 lire*.

Presidente. Dunque ella vorrebbe la pena limitata al solo carcere.

Domando se questi due emendamenti sono appoggiati.

Chi li appoggia, sorga.

(Appoggiati.)

Essendo appoggiati, il Senatore Errante ha la parola per isvilupparli.

Senatore **Errante**. Io vorrei sostituire alle parole: *fanciulli di ambo i sessi minori di anni 16*, le seguenti: *Chiunque ceda, affidi, presti, o consegna a nazionali o stranieri fanciulli minori di ambo i sessi*.

Il divieto che si estende all'età di 16 anni non mi pare che risponda allo scopo che si è proposto l'Ufficio Centrale; e molto meno provvede alle conseguenze che potrebbero derivare dall'abuso, vero o supposto, della patria potestà.

Che cosa si è detto dai sostenitori dell'articolo 1 del progetto? È giusto che si metta un limite alla patria potestà, affinché i genitori non espongano i loro figli a divenire inconsulti strumenti o vittime di corruzione o di frode; si è detto in secondo luogo che si debba togliere al padre di famiglia la facoltà di fare contratti iniqui.

Ora io domando; allorché i figli giungono all'età di 16 anni il pericolo della corruzione è cessato? No certamente; perchè i giovani che han compiuto i 16 anni si trovano precisamente a quell'epoca della vita in cui le passioni sono più ardenti, ed in conseguenza il pericolo è maggiore. Non parlo poi delle fanciulle; perchè un padre che cede una fanciulla all'età di 16 anni a un di costoro che esercitano mestieri infami, certamente questo padre farebbe un contratto, come quelli che si consumavano una volta ne' mercati di Costantinopoli!

Giacchè volete mettere un termine al tristo traffico, bisogna che siate conseguenti a voi stessi. Si dubita che i padri non abbiano sufficiente affetto per i loro figli, che non sappiano tutelarli; ebbene, lo Stato ne faccia le veci per tutto quel periodo di tempo che finisce con l'età maggiore.

Ed ora si parli dell'applicazione della pena.

Nell'applicazione della pena, io trovo che coloro i quali infrangono i loro doveri *saranno puniti col carcere da 6 giorni a 3 mesi, e colla multa da cinquanta a duecentocinquanta lire*, e tutto questo in modo obbligatorio: si dice poi che il Tribunale e la Corte per sopra più potranno aggiungere al carcere ed alla multa la privazione del diritto di patria potestà, per un tempo non maggiore di tre anni, a senso dell'articolo 233 del Codice civile! Signori, l'altro giorno, parlando di questa colpa che si vuole imputare ai padri di famiglia ci si è fatto un quadro fantastico e che starebbe benissimo, tutte le volte che non si

vogliono consultare le condizioni vere e reali della nostra società.

Si disse che coloro che impiegano in tali professioni i loro figli, siano padri empî, padri snaturati che non balano che a corrompere i costumi dei loro figli. Ma, o Signori, se volgiamo uno sguardo su tutto il Regno d'Italia, troviamo che vi sono migliaia e migliaia di capanne, di casipole e di tuguri ne' quali sono agglomerate tante famiglie, le cui condizioni materiali sono tali da ispirare profonda pietà; ciascuno dà alla sua povera famiglia tutto quello che ha; ed ogni padre ripete in prosa a se stesso, quello che il Parini diceva di se e della sua vecchia madre:

La mia misera prole non ha pane
Se non da me; ed io non ho danari
Da mantenerla almeno per domani!

Si presentano a queste povere famiglie, alle quali manca il pane quotidiano, persone che oltre a prendersi il loro figlio e pensare esse al suo mantenimento, danno un compenso.

In famiglia si consultano il padre e la madre, e dicono: è una bocca di meno; quel boccone di pane si darà agli altri figli; e il grande delitto è consumato!

Con questa legge voi dite che il padre è responsabile e potrà esser punito col carcere da 6 giorni a 3 mesi, questo a me parrebbe che basti! perchè volete aggiungere la multa? La condanna alla multa per gente tanto povera è una crudele derisione; e quel che è peggio si convertirà in altrettanto carcere, un giorno di più per ogni tre lire di multa; che spettacolo consolante!

Dunque io dico: limitiamoci alla sola pena del carcere.

Poi si aggiunge la privazione della patria potestà; son cose veramente eccessive!

Supponiamo che un padre di famiglia, il quale abbia acconsentito, nell'interesse del proprio figlio, ad un contratto di questo genere, sia chiamato innanzi al giudice: costui circondato dalla sua famiglia si presenterà al giudice che per tutta consolazione torrà ai figli ed alla moglie l'unico sostegno della loro tribolata esistenza. E dopo aver sofferto due o tre mesi di carcere, dopo aver pagato la multa, o sofferto invece altri due mesi di carcere di più, tornerà alla sua famiglia, privo della patria potestà; che spettacolo morale!

Signori, dall'Aule dorate del Senato non aggravate di troppo la mano su gente più infelice ed ignorante che rea!

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io aveva l'onore di dichiarare al Senato nell'ultima tornata, che mi trovo tra quelli che accettano le disposizioni dell'art. 1, e questa dichiarazione rinnovo oggi con tanto maggior piacere, chè il principio filantropico, pietoso, sociale, a cui questa disposizione è informata, è stato così luminosamente difeso dagli oratori che si chiarirono favore-

vati precisamente nell'ultima tornata. Ma io accennava a un tempo che avrei desiderato proporre alcune modificazioni, le quali vedrei volentieri introdotte in questo articolo, per renderlo più preciso e meglio corrispondente al suo scopo.

Fra le modificazioni che io intendeva proporre, una corrisponderebbe per l'appunto alla prima che è stata proposta dall'egregio Senatore Errante.

A me pareva, come è sembrato all'onorevole proponente, che il limite di 16 anni non fosse sufficiente per raggiungere lo scopo di questa disposizione. Non avrei creduto che fosse necessario andare fino all'età maggiore, come è stato proposto dall'onorevole Senatore Errante; tuttavia dichiaro che su questo punto non sarò difficile, ed accetterei anche il più, benchè fossi disposto a contentarmi del meno.

Mio avviso sarebbe che possa bastare il protrarre l'età di questi infelici fanciulli, che vogliamo difendere, a 18 anni; ed a proporvi questo limite sarei mosso dallo stato della nostra legislazione.

Già l'egregio Relatore in uno dei suoi splendidi discorsi ci accennava, che nel seno dell'Ufficio era stato proposto che l'età dei fanciulli fosse recata fino a 18 anni, ed egli opportunamente avvertiva che quell'età era forse più coerente allo stato della legislazione.

Ed in vero, se voi consultate la legge di sicurezza pubblica, trovate che nell'articolo 63, dove si contempla precisamente un caso che apparterrrebbe alle disposizioni di questa legge, il caso cioè in cui senza il consenso dei genitori o dei tutori un fanciullo sia dato nelle mani di uno di coloro che esercitano professioni girovaghe, si pone come limite dell'età quella di anni 18. È ben vero che nel Codice penale, dove si tratta dei padri e dei tutori, i quali consegnano i loro figliuoli od amministrati all'esercente la questua illecita, si parla in generale dei figli minori; cosicchè anche la proposta dell'onorevole Errante troverebbe un fondamento nella nostra legislazione.

Le legislazioni straniere si contentarono anch'esse dell'età di anni 18. Se voi rivolgete la vostra attenzione alle leggi inglesi, come è stato osservato nell'ultima tornata, la tutela dei fanciulli nelle manifatture si estende soltanto agli anni 18; a questo limite si potrebbe ancora aggiungere un argomento che si dedurrebbe dal diritto civile.

Le leggi civili intorno alla patria potestà permettono al padre di emancipare il figlio allorchè giunge a 18 anni di età; con la qual disposizione la legge vi dimostra che confida già nel discernimento del giovane che ha raggiunto l'età di 18 anni.

Quinti, se scopo di questa disposizione, è proteggere coloro i quali per difetto d'età non potrebbero abbastanza provvedere alla propria tutela, converrebbe dire, che, giusta i principii del diritto civile, l'età di anni 18 debbe bastare, poichè l'uomo a quell'età è ritenuto capace di provvedere a se stesso, almeno per gli atti più importanti della vita, poichè la legge ci-

vile, come voi non ignorate, l'emancipazione dei minori non l'agguaglia in tutto ai maggiori.

Però le considerazioni relative alle femmine di cui toccò l'onorevole Errante, mi muovono singolarmente, e non dissimulo, che sicuramente una ragazza dell'età di 18 anni, la quale fosse consegnata ad uno di questi esercenti professioni molto pericolose, sarebbe posta in condizione assai difficile, e che gioverebbe impedire.

Ad ogni modo, per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, io mi dichiaro disposto ad accettare anche il limite sommo di 21 anni, proposto dall'onorevole Errante, ma per parte mia mi contenterei di 18, e su questo punto sentirò con piacere ed attenzione le considerazioni che verranno, io spero, svolte dall'egregio rappresentante dell'Ufficio Centrale.

Un'altra proposta era fatta dall'onorevole Senatore Errante, ed essa riguarda il genere di pena che si deve stabilire per questi reati.

L'articolo 1 stabilisce due pene: una corporale, l'altra pecuniaria. L'onorevole Errante vorrebbe esclusa la pena pecuniaria, e che la legge si limitasse all'afflittiva, ossia alla corporale.

Io ben comprendo come gli autori di questo progetto siano stati indotti dai principii ordinarii del diritto penale a stabilire le due penalità. Infatti voi non ignorate che il sistema penale è un poco fondato sul sistema dei medici, dello stimolo e del controstimolo, cioè si suole ordinariamente, nelle pene, cercare un controstimolo alle passioni che spingono a delinquere.

Ora, non è punto dubbio a chi esamina questa materia, che la spinta a delinquere per questi padri snaturati e tutori biasimevoli, deriva da cupidità di lucro, oltre alla negligenza loro nel non volersi prendere cura dell'educazione dei figli od amministrati. Ed io credo che il Governo nel proporre la legge, e l'Ufficio Centrale nel riferirne, siano stati mossi da questa doppia idea. Ma sicuramente può essere anche opportuno tener conto della condizione delle persone intorno alle quali la legge dispone, e noi, in questo argomento, siamo appunto in presenza di persone che possono essere molto colpevoli, ma che sono certamente assai miserabili e necessitose. Il colpire queste persone non solamente nella libertà personale, locchè significa già privarle in generale dei mezzi di lavorare per sè e per la famiglia, ma colpirle anche nella fortuna, costituisce sicuramente una doppia jattura molto grave a loro danno; e l'aggiungere perciò miseria a miseria, calamità a calamità, mentre la legge provvida e benefica intenderebbe di recar loro sollievo ed aiuto, parmi cosa eccessiva.

Per questi motivi io mi accosterei volentieri alla proposta stata fatta dall'onorevole Senatore Errante, e mi contenterei che fosse comminata la sola pena corporale.

A queste modificazioni io crederei che altre di dettato e di sostanza si possano aggiungere, e le sottometto interamente all'alto discernimento dell'Ufficio

Centrale, dichiarando fin d'ora di rimettermi in tutto alla sua saggezza.

Io osservo che nelle prime parole di quest' articolo s'incontra una concervazione di verbi, come *cede, affida, presta*, ec., accennanti alla specie di contratto che si tratta di colpire; espressioni queste che così commiste non vi danno forse chiaramente il genere: ora, ciò che importa sommanente nel fare una legge penale, e specialmente una legge di questa natura, si è di farla precisa in modo da non lasciare uscio o foro pel quale vi sfugga qualche fatto che voi intendereste punire.

Parmi che a raggiungere questo scopo, forse gioverebbe meglio usare una formola più generica come a mio avviso sarebbe questa: « Chiunque consegua. »

Il fatto del consegnare è quello che propriamente costituisce il reato, ossia quel fatto con cui il padre o il tutore si spoglia della persona del minore su cui deve invigilare e lo rimette ad altre persone.

Poco importa il modo, il titolo, o la causa per cui lo consegna: certamente se si accenna ad una causa qualunque, si troverà chi a qualunque altro titolo potrà consegnare uno di questi fanciulli. Credo quindi che sarebbe meglio raggiunto lo scopo, adottando una locuzione che non lasci alcuna via alla frode.

L'articolo primo, come voi ben sapete, è stato aggiunto opportunamente dall'Ufficio Centrale per colpire nell'interno un fatto che secondo la proposta governativa, si voleva colpire all'estero.

Io credo che molto saggiamente si sia osservato che non era conforme alla logica il colpire all'estero un fatto che si fosse lasciato impunito nell'interno; quindi mi associo molto volentieri a questa idea, ma credo che convenga esprimerla chiaramente, tanto più trattandosi che quest'articolo si trova in opportuno rapporto coll'articolo 3°, il quale contempla il fatto medesimo commesso all'estero. Quindi mi pare che si potrebbero aggiungere dopo la parola: *impiegarli*, le parole: *nel Regno*, affinché si stabilisca il luogo dove il reato contemplato dall'articolo primo deve essere commesso.

Io non mi opporrei poi quanto alla parola *e simili* che è stata aggiunta nell'articolo e che l'onorevole Errante vorrebbe si ommettesse. A me sembra che la parola *e simili* sia a sufficienza precisa.

Io consiglierei di non usare quest'espressione alquanto elastica, se essa fosse nuova, se per la prima volta comparisse nelle leggi penali, ma tutti quelli che hanno conoscenza delle leggi, sanno che non è questo il primo caso, e che in tutte le materie nelle quali è troppo difficile e forse impossibile il definire un fatto con quella precisione che la legge deve desiderare, si sono adoperate di siffatte espressioni più vaghe, lasciando al prudente arbitrio dei magistrati l'applicarle.

Signori, non vi è legge buona dove sono magistrati cattivi, come non vi è né vi può essere nessuna

legge che sia interamente cattiva, dove si abbiano magistrati buoni.

Per conseguenza io, che confido nella magistratura, non mi lascio spaventare da questa espressione.

Vengo all'ultima parte dell'articolo, quella cioè che riguarda le pene, che dirai accessorie. Le pene accessorie sono: la remozione dalla tutela, pel tutore il quale ha commesso il reato previsto da quest'articolo, e la privazione della patria potestà per i genitori resisi colpevoli dello stesso reato.

Accetto l'una e l'altra di queste pene accessorie, perchè riconosco indegno il padre di esercitare la patria potestà, se non in modo indefinito, certo per qualche tempo, e riconosco ancora più indegno il tutore, di esercitare il suo ufficio perchè dal momento che egli ha così apertamente trascurato il suo dovere, io credo che non possa ispirare più alcuna fiducia.

Ma noto che l'articolo primo è molto comprensivo: nella prima parte esso abbraccia i nazionali e gli stranieri, abbraccia ognuno il quale commetta questo reato indipendentemente dalla sua nazionalità; almeno così intendo la prima parte dell'articolo, e così parmi che apparisca dalla dottissima Relazione.

Se così è, voi comprendete che le due pene accessorie che riguardano lo stato delle persone, non possono essere applicate che ai nazionali; comprendo che non è forse necessario il dirlo, e che queste disposizioni non riceverebbero mai applicazione che sui nazionali, perchè nè le nostre leggi nè i nostri magistrati possono andare a disporre dello stato civile degli stranieri.

Tuttavia, perchè la legge riesca più chiara e più precisa, desidererei che si accennasse che queste disposizioni si riferiscono soltanto ai nazionali.

Chiedo queste mie osservazioni con un'ultima riflessione, che riguarda la patria potestà.

Come ho detto, io accetto questa pena accessoria, ma perchè meglio risponda al suo scopo, vorrei lasciare ai magistrati il definire il tempo per cui deve durare.

In certi casi può bastare un tempo brevissimo, in altri forse si richiederà un tempo abbastanza lungo. In alcuni altri si troverà, che alcuni padri sono manifestamente indegni di esercitare la patria potestà e i doveri di padre, e si tratterà di tali padri che non vi lasciano speranza di risipiscenza. In questo caso amerei che i magistrati facessero ciò che l'art. 233 del Codice civile loro permette, privare cioè i genitori della patria potestà, senza limitazione di tempo.

In conformità delle diverse osservazioni che ho avuto l'onore di esporvi, io mi permetto di presentare al Senato la redazione dell'art. 4, quale io bramerei che fosse ammesso. Sentirò poi l'Ufficio Centrale come la pensa, e ripeto che io mi rimetterò interamente a quel giudizio che sarà per manifestare.

Eccone il tenore:

« Art. 4. Chiunque, a qual si voglia titolo, consegua a nazionali o stranieri, individui d'ambo i sessi

anche stranieri, minori d'anni 18, benchè proprii figli od amministrati, allo scopo di impiegarli *nel Regno*, in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nell'esercizio di professioni girovaghe, quali sono quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini, spiegatori di sogni, espositori d'animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da 6 giorni a tre mesi. »

» La condanna, quanto ai nazionali, porta di diritto, per i tutori, la rimozione dalla tutela giusta l'articolo 269 del Codice civile; e pei genitori, può essere aggiunta alla condanna, la privazione della patria potestà, nei sensi dell'articolo 233 del detto Codice, per quel tempo, che secondo le circostanze dei casi, sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli. »

Io raccomando all'attenzione dell'Ufficio Centrale questa mia proposta, e mi permetto di farla passare al banco dell'Ufficio Centrale prima che al Presidente.

Dichiaro anzi che non la presenterò al banco della Presidenza, se non trova incontro favorevole presso l'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di tutto, quantunque non la presenti al banco della Presidenza, conviene che io interroghi il Senato per vedere se è appoggiata.

Rileggo l'articolo 1 come venne modificato dal Senatore Vigliani.

(Vedi sopra.)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Siccome il primo emendamento proposto dal Senatore Errante si scosta più dal progetto dell'Ufficio Centrale (l'emendamento del Senatore Vigliani aggirandosi sul complesso dell'articolo) e tende a portare l'età di 16 anni alla maggiore età, così debbo metterlo ai voti pel primo.

Senatore **De Falco, Relatore.** Se mi permette l'onorevole Presidente, farò poche osservazioni in ordine a questi vari emendamenti.

Presidente. Per non intralciare la discussione, potrebbe limitare le sue osservazioni per ora all'emendamento del Senatore Errante.

Senatore **De Falco, Relatore.** Signori; abbiamo una doppia serie di emendamenti proposti all'articolo 1. L'una proposta è sostenuta dall'onorevole Senatore Errante, l'altra svolta è sostenuta dall'onorevole Senatore Vigliani. Dirò qualche parola sopra gli uni e gli altri emendamenti.

L'onorevole Senatore Errante ha proposto due emendamenti.

Vorrebbe in primo luogo che il divieto non si fermasse ai fanciulli minori di 16 anni, ma si estendesse a tutta la minore età; vorrebbe in secondo luogo che la pena dei padri e dei tutori fosse limitata al solo carcere, e non comprendesse anche la multa, e nemmeno la privazione dei diritti della patria potestà.

L'onorevole Senatore Vigliani ha proposto a questo articolo tre maniere di emendamenti: emendamenti quanto all'età, emendamenti quanto alla pena, emendamenti quanto alla locuzione dell'articolo.

Quanto all'età ha egli non propriamente sostenuto, ma dichiarato di accostarsi all'emendamento dell'onorevole Errante; ha però soggiunto che, a suo senso, per maggior armonia nelle diverse parti della legislazione, si potrebbe estendere il divieto almeno all'età di 18 anni.

Quanto alle pene, ha dichiarato che egli comprendeva le gravi ragioni per le quali è il Ministero nel suo progetto, e l'Ufficio Centrale nel suo controprogetto, avevano riunita la doppia pena del carcere e della multa; ma che, tenendo conto della condizione di coloro che possono più ordinariamente rendersi colpevoli di questo reato; accetterebbe la proposta dell'onorevole Errante, di togliere cioè la pena della multa aggiunta a quella del carcere.

Quanto poi alla privazione dei diritti della patria potestà ne ha ammesso il principio così come è scritto nell'articolo che stiamo esaminando, ma invece del termine quivi stabilito fino a tre anni, vorrebbe che fosse lasciato all'arbitrio del magistrato il determinare secondo i casi il tempo di questa privazione.

Ha poi l'onorevole Vigliani presentate alcune osservazioni intorno alla compilazione del detto articolo, delle quali terrò parola più tardi.

Io prego il Senato a ricordare che fin da quando cominciò la discussione di questa legge, non mancai di dichiarare che uno degli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, il quale non aveva preso parte alle prime discussioni dell'Ufficio medesimo, quando ebbe cognizione del presente progetto, espresse per il primo l'idea che il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, dovesse essere esteso sino alla maggiore età.

L'autore di questa proposta, io lo dico a cagione d'onore, fu l'onorevole Giovanola, il quale venne sostituito nella Commissione all'onorevole Panizzi, che era partito per Londra.

La proposta dunque non è affatto nuova, e come ora andrà il Senato, la maggioranza dell'Ufficio Centrale, nel discutere la proposta dell'onorevole Giovanola, si era già disposta ad una tal quale transazione fra i due progetti.

Debbo non pertanto indicare innanzi tutto le ragioni che indussero l'Ufficio Centrale a seguire dapprincipio il progetto ministeriale, ed a soffermarsi all'età dei 16 anni.

Queste ragioni furono molteplici.

La prima fu il titolo stesso della *legge proibitiva dell'impiego di fanciulli d'ambò i sessi nell'esercizio di professioni girovaghe all'estero.*

Ora se si trattava di provvedere alla sorte ed alla protezione di questi fanciulli, di poca discernimento, di minore capacità e di grandissima debolezza fisica e morale, affine di garantirli e dall'inumanità de' parenti,

e dall'avidità ed ingordigia degli speculatori; facilmente si comprendeva che non potevamo che arrestarci all'età di 16 anni.

Per estendere di più il divieto della legge sarebbe stato necessario mutarne innanzi tutto il titolo, perchè parlar di fanciulli a diciotto o ventun anni, saria ardua cosa pel significato sia naturale, sia giuridico della parola.

La seconda ragione che ci mosse a fermarci all'età di 16 anni, fu quella di non incarire sul progetto ministeriale. Fermatosi questo a 16 anni, si credette non conveniente andar oltre di tale età, poichè il Ministro che aveva avuti fra le mani tutti i documenti concernenti lo stato di questi minori girovaghi, aveva potuto meglio studiare quale età fosse più esposta a pericoli e vessazioni, ed avesse quindi maggior bisogno di protezione.

La terza ragione che ci persuase a fermarci a quell'età di sedici anni, fu che il nostro progetto estendeva già di molto il progetto ministeriale, comprendendo nel divieto non soltanto l'impiego di fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe all'estero, ma ancora nell'interno del Regno.

La quarta ragione poi che ci consigliò a quel partito, fu questa, che a quella età di sedici anni si soffermano le principali e più spiccate protezioni che il Codice penale concede ai minori.

Ed in vero gli articoli 88 e 89 del Codice penale stabiliscono a 14 anni la presunzione del discernimento da parte di minori. Fino ai 14 anni si presune che abbiano agito senza discernimento; è il giudice che secondo i fatti deve decidere il contrario. Il Codice Francese, il Codice Belga, ed altri Codici fissano questa presunzione non prima dei 16 anni. Se dunque la presente legge si fondava principalmente sul poco discernimento ed il poco vigore fisico e morale delle persone alle quali s'intendeva in special modo provvedere, per garantirle dai cattivi consigli dei parenti e dalle vessazioni degli estranei, era naturale che a quell'età di 16 anni si fosse fermata.

Ancora gli articoli 422 e 423 puniscono sì la corruzione de' minori degli anni 21 commessa da parenti o da estranei, ma aggravano la pena quando la corruzione abbia avuto luogo in una persona che non abbia compiuto gli anni quindici, appunto perchè allora il reato è più facile, e la difesa da parte della vittima è minore.

Per le stesse ragioni l'art. 494 punisce il ratto commesso con violenza o con frode nelle persone minori degli anni 21; ma l'art. 495 aggiunge che se la persona rapita è minore degli anni 16, il colpevole incorrerà nella stessa pena anche quando siasi valso della sola seduzione.

Ma quello, Signori, che più ci consigliò a seguire il Progetto Ministeriale, fu la disposizione degli articoli 441 e 446 del Codice penale. Noi abbiamo detto in effetti che le professioni di cui discorriamo, sono la ma-

schera del vagabondaggio e della mendicizia. Ora gli articoli 441 e 446 assoggettano appunto a pena i genitori o tu ori che lascino i loro figli od amministrati *minori di anni sedici* vivere nell'ozio, nel vagabondaggio o nella mendicizia. Era perciò naturale che alla stessa età di 16 anni si fosse arrestata la presente legge.

Non pertanto, o Signori, l'Ufficio Centrale quando discusse la proposta dell'onorevole Senatore Giovanola convenne che se qualcuno nel Senato avesse proposto di estendere il divieto della legge agli anni diciotto, essa non ne avrebbe combattuto la proposizione, ed avrebbe piuttosto accolta per due ragioni.

La prima per mettere questa legge in maggior armonia con quella di sicurezza pubblica. Infatti all'articolo 63 di questa legge è detto che coloro, che tengono presso di sè fanciulli od individui minori di anni 18, nell'esercizio di professioni girovaghe, vengono puniti se non presentano il permesso dei loro padri o tutori.

Ora volendo noi vietare ai padri di dare questo permesso e vietare agli esercenti professioni girovaghe d'impiegare nel loro esercizio i fanciulli, sia che abbiano, sia che non abbiano il permesso dei genitori, pare ragionevole che estendessimo questo divieto all'età indicata dalla legge del 1865, a quella cioè di diciotto anni.

La seconda ragione per la quale l'Ufficio Centrale non crede combattere la proposta de' 18 anni è quella di accordare una protezione maggiore ad individui che effettivamente non possono nè tutelarsi, nè difendersi da per sè stessi, soprattutto quando si trovano fuori del Regno dove il Governo può meno per tutelarli e garantirli dagli ingordi speculatori cui vengono abbandonati.

L'Ufficio Centrale però crede, o Signori, che non si possa andare oltre i 18 anni, perchè non si può disconvenire che è una legge severa quella che discutiamo; una legge, che ha messo tanta apprensione, in alcuni che avrebbero voluto che, o non fosse stata accolta, o tutto al più fosse stata ristretta soltanto per l'impiego de' fanciulli all'estero.

E poi, Signori, a 18 anni un individuo è già abbastanza capace per regolare le sue azioni, per scegliere un'arte o un mestiere, per difendersi da se stesso: ha assai discernimento e vigore da potersi opporre alla volontà del padre, che volesse farne traffico, da resistere alle imperiose esigenze o ai mali trattamenti di coloro cui fosse stato affidato, da ricorrere, se non altro, all'autorità ed alla giustizia ed invocare ausilio e protezione.

D'altronde l'art. 55 del Codice civile a 18 anni permette il matrimonio per gli uomini, a 15 per le donne: l'art. 311 a 18 anni permette l'emancipazione; l'art. 713 a 18 anni permette di disporre per testamento. Ora se a 18 anni si suppone un individuo assai capace di poter contrarre matrimonio e costituire una famiglia, di potersi ingaggiare nell'esercito;

di potere essere mancipato e disporre dei suoi beni, lo dobbiamo anche supporre capace di poter prescegliere un mestiere qualunque, e rendersi responsabile delle sue conseguenze.

E credo, Signori, tanto più conveniente fermarsi tutto al più a questo limite di 18 anni, inquantochè l'esempio delle legislazioni degli altri popoli, che hanno provveduto al lavoro de' fanciulli, ne avverte che quasi tutti limitano i loro provvedimenti agli anni 16. Non vi è che la sola legislazione inglese che col *bill* del 1833 li estese agli anni 18, sopra una proposta di O'Connell, e che mi compiacio vedere seguita nel caso presente dal Senato italiano.

Quanto alla pena, l'onorevole senatore Vigliani ha già indicato le ragioni che mossero l'Ufficio Centrale ad aggiungere alla pena del carcere quella della multa. Queste sono state di due specie. La prima fu tratta dal progetto ministeriale; perocchè scopo del nostro controprogetto fu quello di discostarsi il meno possibile dallo schema del ministero. Ora siccome in questo al carcere era congiunta la multa, lo stesso sistema fu seguito dall'Ufficio Centrale.

Ma più importante fu per l'Ufficio Centrale il motivo che esso attinse dai principii della scienza del diritto penale. I delitti sono malattie morali; e come le malattie fisiche, hanno delle speciali cagioni che le producono. Ora siccome a curare le malattie fisiche occorre il più delle volte combattere la causa da cui sono originate, e combatterla con rimedii opposti a quelli da cui essa proviene; così del pari a combattere la malattia morale del delitto conviene scegliere pene che sieno in opposizione alla spinta criminosa da cui il delitto è stato consigliato. Il Bentham nella sua teoria delle pene spinge troppo oltre questo sistema di analogia fra la pena ed il delitto; ma il sistema in se stesso non manca di avere una parte grandissima di razionale e di vero. Ora la spinta, la cagione che origina pressochè sempre il delitto che intendiamo punire, è l'avidità, il desiderio del lucro e del guadagno. Per questo il padre cede o loca i figli; per questo lo speculatore li assoggetta a privazioni e sofferenze. Sembra quindi ragionevole colpire questo delitto nella causa che lo produce; consigliato dallo spirito di avidità e di guadagno, punirlo con pena che colpisca non solo la persona, ma anche la fortuna. Ma si dice: vi saranno dei padri disgraziati i quali sono stati indotti a commettere questo reato da aberrazione di mente, da grandi illusioni, il più delle volte dalla fame e dalla miseria, e voi li punite non solo nel corpo, ma anche nei beni; non solo col carcere, ma anche con la multa, che non soddisfatta si muta, per legge, pur essa in carcere! Ma prima di tutto notate che l'una e l'altra pena hanno una grande latitudine; esse si estendono da 6 giorni a 3 mesi di carcere, e da 51 lire a 250 lire di multa. Il giudice, il magistrato può dunque proporzionare la pena alla gravità del reato: soffermarsi al minimo nei casi

più miserevoli, accrescerla nei casi più gravi. E fermandosi al minimo la pena del carcere non è che di sei giorni; quella della multa non è che di cinquantuna lire, la quale, anche mutata in carcere per impossibilità di pagamento, non si ridurrebbe che ad altri 14 o 15 giorni di carcere, sicchè tutta la pena non oltrepasserebbe i 20 o 21 giorni di carcere. Ma a fronte di questa ipotesi ponete l'altra di un padre, o di un tutore che abbia venduto il suo figlio o il suo minore per spirito di speculazione, per avidità di guadagno, e che intascato il denaro si contenta di pochi giorni di carcere per scialacquare poi il prezzo dell'iniquo contratto; e dite se non sia giusto il non lasciare a questo sciagurato il frutto del suo delitto, e che sia colpito non solo nella persona ma anche nel denaro, che l'ha spinto a delinquere? Quello che importa è di lasciare grande latitudine al giudice per proporzionare la pena alla gravità del reato: e questo è stato fatto nella legge.

D'altronde notate, Signori, che col sistema delle circostanze attenuanti, questa pena può andar ancor diminuita, il carcere può mutarsi in arresto da uno a cinque giorni; la multa in ammenda da due a cinquanta lire. Laonde può esser sicuro l'onorevole Errante che, nei casi veramente miserandi o commiserevoli, il giudice ha dalla legge stessa le opportune facoltà, perchè non sia accusata di severità e di rigore.

Quanto poi alla privazione dei diritti della patria potestà, non è essa escogitazione nuova dell'attuale progetto di legge; perciocchè nell'articolo 233 del Codice civile è detto: « Se il genitore abusa della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale, sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini, o anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto o in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio. »

Ora domando io, chi abusa più della patria potestà, di un padre che vende il figliolo? È dunque nella natura stessa delle cose, che il giudice, il quale conosce del delitto, possa, ove le circostanze del fatto sieno assai gravi, privare il padre dell'esercizio di quell'autorità coll'abuso della quale l'ha egli commesso.

Io però accetterei a questo riguardo la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, cioè che invece di limitare a tre anni questa proibizione possibile dei diritti della patria potestà, si lasciasse alla prudenza del giudice di stabilirla per quel tempo che crederà necessario nell'interesse del figlio. E converrei in questo coll'onorevole Vigliani, dapprima perchè questa pena accessoria è improntata dal Codice civile; e siccome nell'articolo 233 del Codice civile non è fissato termine alla estensione di questa pena, ma è lasciato al giudice il definirla secondo i casi e la gravità dell'abuso

della patria potestà; così pare che lo stesso sistema dovesse seguirsi in una legge penale che impronva quella disposizione del Codice civile. Vi converrei poi anche perchè dicendosi, *pel tempo che crederà necessario nell'interesse del figlio*, è piuttosto nel senso di limitazione che di estensione che l'emendamento è scritto.

Desidererei ancora coll'onorevole Senatore Vigliani che non fosse tolta dall'articolo la parola *simili*, siccome l'onorevole Errante altra volta propose. È difficile infatti definire *a priori* quali sieno le professioni girovaghe che conviene vietare siccome poco morali e moltissimo pericolose, e quali le industrie ed i mestieri che, comunque anche essi ambulanti e girovaghi, si fondano sul lavoro, e sono come esso onesti ed onorati. È *indicationis* anzichè *definitionis causa* che una enumerazione di questi mestieri può esser fatta. Questo solo si può dire che il pensiero informante di questa legge è di doversi accuratamente distinguere l'esercizio delle arti e delle professioni le quali comunque girovaghe si fondano sul lavoro utile e produttivo, da quelle che si compendiano nella rinnegazione di ogni utile lavoro e nell'accattonaggio della vita per via d'ignobili giuochi, d'ignavi mestieri ed inoneste ciarlatanerie.

Le prime il legislatore non ha inteso punirle; le seconde sì, perchè esse non sono che la maschera del vagabondaggio e della mendicizia, pericolose quanto questi e tanto più moleste in quanto esercitate da chi è sano ed in grado di occuparsi di più utile lavoro.

Ma stabiliti questi principii fondamentali di distinzione, io credo che se noi ci fermassimo alle indicazioni di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori e cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali e questuanti, e le indicassimo come definizioni tassative ed invariabili, sarebbe facilissimo inventare nomi e forme da eludere facilmente lo scopo ed il fine di questa legge.

Non vi è legge penale, o Signori, la quale possa essere fatta così determinatamente come una formula algebrica, e che possa colpire il delinquente senza che se ne determinasse il senso vero e la estensione. Questa che facciamo, lo può meno di ogni altra; e però conviene lasciare qualche cosa alla prudenza de' giudici perchè l'applichino, secondo i casi, con equità e giustizia. Nè io mi spavento di questa potestà lasciata al giudice; mi compiacco anzi ripetere coll'onorevole Vigliani, che bisogna aver fede nella magistratura, la quale nell'applicare la legge deve usare di quella sapienza e di quella prudenza, *scientia et prudentia juris*, senza la quale la legge fatta per casi generali ed astratti difficilmente, e non senza grandissimi inconvenienti ed ingiustizie, potrebbe venire applicata alle infinite varietà di casi e di fatti particolari.

Vengo ora agli emendamenti proposti dall'onorevole Vigliani alla compilazione dell'articolo.

L'articolo comincia con queste parole:

« Chiunque ceda, affidi, presti o consegna a nazionali o stranieri, fanciulli ecc. » L'onorevole Vigliani vorrebbe sostituire a questa specificazione di modi coi quali questi contratti possono essere effettuati, una formola più generica: « Chiunque a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri. »

Io non avrei difficoltà ad accettare questa sostituzione di parole, perchè parmi che la formola dell'onorevole Vigliani sia più comprensiva, e possa meglio spiegare tutte le possibili modalità di questa natura di contratti.

Accetterei anche l'altra aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani « allo scopo di impiegarli *nel Regno*. »

Ma in verità a me pareva e pare che a rigore di termini non fosse necessaria questa aggiunta; poichè quando nell'art. 3 si prevede il caso di colui che cede questi fanciulli per essere impiegati *all'estero* nell'esercizio delle professioni girovaghe, torna evidente che nel primo articolo si contempla l'ipotesi meno grave dell'impiego cioè dei fanciulli all'esercizio di quelle professioni nel regno.

Però se questa parola *regno* si vuole per maggior chiarezza aggiungere all'art. 1, io non trovo ragione a respingerla, perchè secondo me può chiarire, non alterare il senso della legge.

Preglierei solamente l'onorevole Senatore Vigliani a non insistere sulle parole *stranieri* o *fanciulli stranieri* che vorrebbe aggiunte al primo articolo; poichè se queste parole non vi sono scritte, la legge sarà senza difficoltà applicata a tenore de' principii generali del diritto penale; se per contrario, fuori l'uso di ogni altra legge penale, si leggono aggiunte all'articolo, possono sorgere difficoltà grandissime intorno al come e al quando questa legge possa applicarsi agli stranieri. Di guisachè quelle parole che si vorrebbero aggiunte per maggior chiarimento, riuscirebbero ad un effetto contrario, a quello cioè di oscurare il concetto del legislatore, e di essere fonte di difficoltà e di questioni inestricabili.

Con questo, o Signori, pongo termine alle mie osservazioni sugli emendamenti proposti, rimettendome al voto ed alla saviezza del Senato. Debbo soltanto aggiungere che adottandosi l'età di 18 anni non si potrebbe più adoperare la frase *fanciulli*, giacchè, nè il linguaggio comune, nè il linguaggio legale consentirebbero di dare il nome di fanciulli ad individui che avessero raggiunto il diciottesimo anno.

Perlochè, tenendo conto delle diverse proposte, l'articolo potrebbe formularsi così: « Chiunque a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni 18, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli nel Regno, in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà pu-

- » nito col carcere da sei giorni a sei mesi, e colla
- » multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.
- » La condanna porta di dritto per i tutori la rimozione dalla tutela; si potrà pei genitori aggiungere la privazione dei dritti della patria potestà, pel tempo che sarà giudicato necessario nell'interesse dei figli. »

Concludendo io dichiaro anche a nome dell'Ufficio Centrale di accettare pressochè per intero la compilazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, meno la soppressione della pena della multa aggiunta a quella del carcere, e l'aggiunzione delle parole *stranieri e figli di stranieri*, che paionmi non necessarie all'intelligenza dell'articolo, il quale rimanendo così come è scritto sarà a tenore de' principii generali del diritto penale applicato o no, secondo i casi, agli stranieri che nel Regno si rendono colpevoli di reati da questa legge preveduti.

Senatore **Errante**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Errante**. Risponderò brevemente alle ragioni espresse dall'onorevole Senatore De Falco a nome dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Vigliani dichiarava che egli inclinerebbe a votare il mio emendamento, però in mancanza di ciò si contenterebbe del limite di 18 anni. In quanto a me, se sarà respinto il mio emendamento, voterò per il termine di anni 18; ma è ben naturale che finchè non venga respinto, io voglia il di più. Quindi comincio a rispondere al primo motivo esposto dall'onorevole De Falco.

Ei dice, il titolo del progetto si oppone al vostro emendamento, perchè in esso si parla di fanciulli soltanto.

Ma l'onorevole De Falco pur consentendo che il termine si estenda a 18 anni, ha detto che a quella età non si è più fanciulli.

Di più nel progetto stesso si parla anche d'individui minori degli anni 21; ivi si legge: « Chiunque con violenza e minacce rapisca o faccia rapire individui d'ambo i sessi minori degli anni 21. »

È necessità dunque che si muti il titolo al progetto di legge. D'altronde, è cosa tanto facile mutare il titolo, finchè stiamo discutendo la legge.

Si dice in secondo luogo. Il progetto ministeriale vi si oppone. Ma, Signori, nel progetto ministeriale non si parlava dell'esercizio di queste tali professioni all'interno, non s'imponeva divieto alcuno ai genitori; è tutt'altro lo scopo di questa legge. Dirò solo per confortare il mio assunto, che nel codice Parmense il limite era stabilito agli anni 21: si parlava di minori, non di fanciulli. Mi si oppone: badate che nel Codice civile è stabilito che all'età di anni 18 i minori possono essere emancipati dal padre: dunque si possono vendere, si possono cedere? Ma questa emancipazione è facoltà concessa al padre, non dipende dai figli.

Signori, noi dobbiamo stare nei limiti, nei termini della legge. Infino a tanto che voi parlate di quello che possono fare i figli di propria volontà, non c'è nulla a ridire; ma un divieto ai genitori si deve imporre finchè possono abusare della patria potestà. Nulla a me pare di più scanfaloso, e rincrescevole che il padre ceda la figlia all'età di 18 anni a gente da voi detta infame! Se questo è lo spirito della vostra legge, se volete evitare questo traffico ignominioso, dovete imporre un divieto assoluto ai genitori, non dovete confondere la potestà che essi hanno di emancipare i loro figli con la facoltà di poterli mercanteggiare. Volete che spariscano questi contratti? non date facoltà di sorta.

Il Ministro parlava in questo stesso senso: e diceva che era cosa del tutto iniqua che i padri vendano o cedano i loro figli; ed io aggiungo, a qualunque età: ciò mi detta la logica, ed io mi attengo ad essa perchè detesto più che altro nei legislatori il difetto di logica!

Io sostenni, che contratti di tal natura sono per sè nulli, perchè hanno in sè una causa illecita; voi vorreste annullarli espressamente, sia pure: ma non dovete arrestarli a mezzo, annullateli tutti, siate conseguenti a voi stessi.

La legge deve essere ampia e complessiva, deve abbracciare tutto; non vi devono essere distinzioni e sottigliezze metafisiche, arbitrarie, che dipendano dalla volontà di chi propone la legge.

Poichè ho la parola, per non abusare della pazienza del Senato, farò brevi osservazioni riguardo alla multa.

Si disse da me; badate! sono troppo dure due pene ad una volta contro un miserabile: mi si è fatto il calcolo, e mi si è detto che la multa di L. 51 accresce di cinque giorni di più la pena del carcere: no, o Signori, l'applicazione della multa è facoltativa al magistrato, che deve applicare la pena, e quanto a me la calcolo in base alle L. 250; che a 3 lire per ciascun giorno verrebbe ad accumulare sul capo del delinquente altri tre mesi di carcere e qualche giorno di più: una bagattella! la giunta val più della derrata!

Io so benissimo che si deve ogni maggior rispetto ai magistrati, ed io che ho avuto l'onore di far parte della magistratura, la rispetto altamente: avvi peraltro un precetto antico il quale dice, che è ottima quella legge che dà poco arbitrio al magistrato; ed ottimo quel magistrato che lascia poco arbitrio a se stesso.

Quando si tratta di dare un giudizio, il magistrato non vuole avere sulla sua coscienza il peccato dell'arbitrio; d'altra parte come uomo è soggetto ad errare.

Per questi motivi, io insisto ne' miei due emendamenti.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io mi unifermo compiutamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore, e dall'ono-

revole Vigliani; poichè le trovo altamente ragionevoli. Due sole cose non mi persuadono compiutamente, ed io ne dirò le ragioni. Diversi sono i principii da cui può essere animato un giurista, un filosofo giureconsulto, allorquando si tratta di materia penale.

Vi possono essere taluni, che credano sia un buon partito il dare al magistrato un'ampia libertà, una larga estensione, che insomma confidino ciecamente nella sua giustizia, nella sua imparzialità; altri vi sono, come, per esempio, sarebbe stato Beccaria e molti suoi seguaci, come sarebbe stato Bacone, i quali hanno detto, essere la migliore quella legislazione che lascia il minore arbitrio possibile al giudice.

Io pure sono d'avviso che il magistrato debba avere una certa latitudine, un certo arbitrio, perchè le cause possono essere così svariate, i colori così diversi, una medesima azione può essere così trasformata secondo le diverse circostanze, che se, per avventura, una pena si desse determinata e precisa, il magistrato commetterebbe una grave ingiustizia nell'applicarla, oppure bisognerebbe che si astenesse dall'applicarla.

Ma se io sono d'avviso che si debba dare una certa latitudine ai magistrati, sono d'avviso altresì che il magistrato non debba essere compiutamente arbitro, allorquando si tratta della libertà dei cittadini, allorquando in somma si tratta di comminare una pena.

L'onorevole Senatore Vigliani, e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale con gran garbo e con grande dottrina hanno voluto giustificare due cose:

La prima cioè, che allorquando si tratta delle diverse professioni, non solo bisogna indicarle, ma giova adoperare in fine dell'enumerazione di esse un vocabolo generalissimo come questo: *e simili*.

L'altra è che il magistrato abbia una certa latitudine nella irrogazione della pena, ma non già un arbitrio sconfinato.

L'onorevole Senatore Vigliani ha proposto che non fosse prescritto alcun termine.

A queste due cose per verità io non posso consentire.

Signori, tutti sanno quale controversia si agitò dai filosofi e specialmente in Alemagna intorno all'interpretazione delle leggi penali. Taluno vi fu che ha detto perfino che vi può essere interpretazione per analogia, passare cioè da un caso ad un altro per il grande riscontro che vi può essere tra due azioni; ma quei pochi che l'hanno asserito sono stati combattuti da una miriade di filosofi e giureconsulti, ed oramai è fermato il principio, che in materia penale non ci può essere analogia.

L'onorevole Relatore, annoverate le professioni girovaghe, quali sono quelle di saltimbauchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori e cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali e questuanti; vi aggiunge la parola *e simili*.

Ora io dico, un povero padre di famiglia allora

quando per esempio affiderà o consegnerà ad una persona qualunque un fanciullo per fargli imparare una arte, un mestiere, una professione, potrà mai essere sicuro che quest'arte, questo mestiere, questa professione non sia tramutata in una specie di ciurmeria o d'impostura? Poichè voi mi avete enumerate tutte queste determinate professioni, non avete il diritto di lanciare una parola generalissima come quella di *e simili*, la quale mentre dà al Magistrato un arbitrio sconfinato, rende la legislazione così difficilmente interpretabile che il padre di famiglia non sa precisamente se faccia bene o male, specialmente quando si tratta di uomini che vivono nella più crassa ignoranza e difficilmente possono comprendere il dettato o il significato della legge; io quindi proporrei che la parola *e simili* fosse respinta.

Io quindi rinnovo la preghiera al Senato di non accettare questa parola, poichè essa lascia troppo nel vago e nell'indeterminato.

Faccio inoltre osservare all'onorevole Senatore Vigliani che quando si lascia una certa latitudine, come quella che trovasi in questo articolo, si è fatto tutto quello che ragionevolmente si può desiderare intorno al tempo della privazione dei diritti della patria potestà sino a tre anni.

Io quindi credo che la disposizione presente possa stare tale e quale si trova scritta, in quanto alla privazione dei diritti di patria potestà sino a tre anni, ma non credo che convenga dare alla magistratura una facoltà del tutto indeterminata.

L'onorevole Senatore Vigliani proponeva altresì che invece di dire « Chiunque ceda, affidi, presti, o consegna a nazionali o stranieri » si dicesse: *a qualunque titolo consegnare*. Io trovo benissimo detto: *a qualunque titolo*; ma avrei un poco di difficoltà nel restringere la cosa alla consegna, perchè la consegna può essere riguardata come una cosa materiale; il figlio molte volte non si trova in casa del padre, il padre non lo consegnerà, in sua vece lo consegnerà un terzo. Ora quando si adottasse la semplice parola *consegna*, si potrebbe, a parer mio, trovare una scappatoia dinanzi ai tribunali.

Per queste ragioni credo che si potrebbero aggiungere alla parola *consegna* o tutte o in parte le altre parole che si trovano nel progetto della Commissione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Avevo chiesto la parola, quando si alzò l'onorevole Conforti, per ricordare al Senato che, avendo accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante, credevo dovesse sopprimersi la parola *e simili*, e persisto nella stessa idea. In quanto alla parte scientifica, direi, della necessità cioè di dichiarare espressamente nella legge i fatti che costituiscono il reato, non è mestieri discorrerne perchè le Signorie Loro sono troppo dotte ne' principii del diritto, e lo ha così bene esposto l'onorevole Conforti; mi limito soltanto ad osservare che, se in

qualche articolo di altre leggi si usa una frase generica, ciò si fa quando si tratta di determinare il mezzo ma non il reato; ma siccome qui si tratta di definire ciò che costituisce l'oggetto criminoso del contratto, io credo che vi è veramente la necessità che tutto sia definito nella legge, che nulla si lasci di incerto, e perciò vi pregava di accettare la proposta che saggiamente già vi era stata fatta.

Non è che si tratti soltanto di un fatto che per se stesso involga colpevolezza, è un reato che si crea nella legge per cui si interdice ad un padre, ad un cittadino il diritto che la legge gli accorda, e quindi credo necessaria una limitazione; bisogna circoscriverlo propriamente e determinarne i casi, onde non lasciare nell'incertezza i padri intorno ai colpevoli.

Eccovi le ragioni per le quali io insisto, come diceva, per la soppressione della parola *e simili*.

In quanto all'età, convengo che se si volesse seguire il principio della patria potestà, e se si volesse tener come nullo il contratto in ragione dell'abuso della patria potestà e dell'autorità che potrebbe farsi dal tutore o dal padre, si dovrebbe in questo caso estendere anche il divieto, pel contratto del quale si parla nell'art. 4, a tutto il tempo della minorità. Ma pregherei l'onorevole Errante a riflettere che nella legge non si è voluto al certo significare in termini generali l'abuso dell'esercizio della patria potestà; su questo particolare noi non intendemmo innovare niente di ciò che prescrive il Codice civile. Lo scopo della legge, lo ripeto, è stato quello di provvedere al danno fisico e al pericolo morale che risulta dall'affidare giovinetti, che sono anche fisicamente nella impossibilità non solo di difendersi ma di palesare a chicchessia i mali trattamenti che vengono loro fatti; si è voluto impedire questo danno, prevenire questi pericoli, perciò io credo che non dobbiamo prendere per misura l'età fino alla quale dura la incapacità legale, cioè la minorennità.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore Errante a contentarsi di questa limitazione, a lottare nei più stretti termini possibili; e pregherei pure a contentarsi i sostenitori dell'estensione fino ai 18 anni, i Senatori Errante e Vighiani a contentarsi dello anno 16°.

Non v'ha dubbio che in ragione del clima, della costituzione e dell'educazione, lo sviluppo è più o meno precoce, epperò anche il termine della minorità varia secondo le varie legislazioni dei diversi paesi: vi ha dei paesi in cui la minorità è protratta a 25 anni qui si è preso un termine medio per riguardo all'Italia.

Io pregherei di riflettere, se di già a 16 anni un giovinetto, od una giovanetta non siano abbastanza sviluppati da potere, non dico provvedere pienamente ai propri bisogni, ma ricorrere a quei mezzi più ordinari che si hanno anche all'estero, presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, ed offrire quella specie di resistenza morale che si oppone da chi si trova all'età di 18 o 19 anni.

Dissi questo perchè riconosco la necessità di un prov-

vedimento, ma non posso disconvenire che questi provvedimenti di troppo eccezionali, li vorrei ridotti e ristretti nei termini ch'io accennai, altrimenti non si può provvedere alla sorte di questi fanciulli.

In riguardo alle limitazioni della patria potestà, voi vedete che è conseguenza di questo mio principio il ridurre per quanto più si può la colpevolezza dei fatti preveduti in questa legge e la penalità che in essa si propone.

Io crederei che dovrebbe anche l'onorevole Vighiani contentarsi di tale limitazione.

Signori, voi proibite un contratto, proibite una cessione, ricoprate al padre la consegna che ha fatto del proprio figlio, in ragione del pericolo, del danno; ed io convengo che appunto ad impedire questi danni non vi può essere altro rimedio efficace e salutare nello stato nostro sociale, se non punire questi contratti medesimi. Ma confesso che il concedere una sterminata facoltà di togliere la patria potestà, mi pare sia un dar facoltà d'inflettere una pena poco corrispondente all'insieme delle disposizioni della legge stessa.

In quanto alle parole: « impiegarli nel Regno » io dirò che le trovo pericolose, nel senso che potrebbero lasciare sfuggire molti fatti i quali dovrebbero nondimeno essere puniti.

Nell'art. 3 avete specificato e avete stabilito in quali casi l'aggravamento del fatto si verifica, ed è perciò che avete contemplato il caso in cui l'impiego del fanciullo debba farsi all'estero, ed è giustissimo perchè in questa circostanza si accresce anche il pericolo di quei danni che si vogliono evitare.

Ma trattandosi di dover punire il fatto generico della consegna del fanciullo per un impiego proibito dalla legge, chi sostiene l'accusa, non deve essere obbligato di definire se quest'impiego deve farsi nel Regno o all'estero.

Perchè il fatto costituisca un reato, perchè si applichi la pena scritta nell'art. 4, non si richiederà che la prova del fatto stesso, cioè della cessione per lo esercizio delle professioni girovaghe.

Mentre all'incontro se voi stabilite due reati distinti, uno per l'impiego all'estero con una data pena, e l'altro per l'impiego all'interno colla pena scritta nell'articolo 4, sarà difficile poter verificare se l'impiego doveva essere fatto nel Regno od all'estero. Io credo che l'esperienza ci insegna che le troppe condizioni conducono alla inefficacia delle disposizioni penali.

Io credo che per l'utilità dell'applicazione pratica della legge, convenga attenersi ai termini generali senza distinguere se l'impiego si faccia per l'interno del Regno o per l'estero. Quando non si potrà provare il motivo della pena aggravante, si darà però sempre luogo alle disposizioni dell'art. 4.

Io credo di poter accettare tutti gli emendamenti che si facevano, ad eccezione di questi: vorrei mantenuta la età di anni 16, vorrei fosse radiata la parola *e simili*; vorrei che si mantenesse la pena dell'interdi-

zione dalla patria potestà fino a 3 anni, e si togliesse l'aggiunta dell'impiego dei fanciulli nel Regno.

M' unirei poi all'opposizione che si faceva dall'onorevole Senatore Conforti all'emendamento dell'onorevole Vigliani, cioè vorrei che si mantenessero le parole: *ceda, affidi o presti*, ecc., perchè con un'altra locuzione si potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Queste mie osservazioni le sottometterei alla saggezza dell'onorevole Relatore.

Un'altra domanda che io farei, sarebbe riguardo la differenza che corre fra l'articolo primo e terzo quanto alla perdita o interdizione della tutela. Nell'articolo terzo si può aggiungere la interdizione dalla tutela colle altre condanne, mentre nell'articolo primo si parla semplicemente della temporaria interdizione dall'esercizio della patria potestà: perchè questa differenza? Erano queste le domande che io intendeva sottomettere al Senato.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Chiedo la parola per dare uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. La spiegazione chiestami dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia è semplicissima. L'articolo 1 dell'attuale progetto prevede un reato meno grave di quello previsto dall'art. 3. Il primo prevede l'affidamento o la consegna di fanciulli per esser impiegati *nel Regno* nell'esercizio delle professioni girovaghe ivi contemplate. Il secondo, l'affidamento o la consegna di fanciulli per essere impiegati *all'estero* nello esercizio delle medesime professioni: reato più grave e più dannoso per le ragioni che sono state lungamente svolte.

Questa differenza di reati ha consigliato una differenza di pene, tanto principale che accessoria. Però nel primo articolo si è statuito contro il colpevole, come pena principale, il carcere da sei giorni a tre mesi, e la multa da 51 a 250 lire; e come pene accessorie pel tutore la rimozione di dritto dalla tutela; e pel padre la pena, facoltativa da parte del giudice, della privazione dei dritti della patria potestà per un tempo non maggiore di tre anni, secondo il progetto; pel tempo che sarà creduto necessario nell'interesse de' figli, secondo l'emendamento Vigliani.

Pel reato più grave previsto dall'art. 3 si è naturalmente aggravata la pena così principale che accessoria. Però il carcere si è esteso da tre mesi ad un anno, e la multa da cento a cinquecento lire.

Quanto poi alle pene accessorie, pel tutore si è tenuta *necessaria*, come nel primo caso, la rimozione dalla tutela; pel padre si è ritenuta siccome *facoltativa* la privazione dei dritti della patria potestà per un tempo non maggiore di cinque anni; e pel tutore, in vista appunto della maggiore gravezza del reato, si è aggiunto anche come pena facoltativa, — lasciatemi di grazia tale espressione, — la *esclusione temporanea* dagli uffici tutelari.

Ora la *esclusione dagli uffici tutelari* è indubbiamente pena maggiore della semplice *rimozione* da una

speciale tutela; però quella incapacità si è creduta applicabile al reato più grave previsto dall'art. 3, ma non è paruto conveniente indigerla indistintamente anche pel reato più lieve previsto dall'art. 1.

È stata questa la ragione per la quale l'art. 269 del Codice civile è stato ricordato nell'art. 3 e non nell'art. 1. E spero che a questa spiegazione toccherà la fortuna di incontrare l'approvazione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se mi permette, in questo caso io direi che nell'articolo primo sarebbe giusto accordare la stessa facoltà ai giudici per rapporto ai tutori. Se si riconosce opportuno e se l'Ufficio Centrale ha consentito di estendere la privazione della patria potestà per un termine indeterminato, io riteneva che si potesse anche nel primo articolo trovare un caso in cui si togliesse ai padri l'esercizio di quei dritti, che sebbene riconosciuti dalla legge, provengono in certo modo dalla natura. Ora, quando verso il padre voi erete necessario di dare questo arbitrio ai giudici, confesso che non saprei comprendere come si voglia poi non concederlo anche per la tutela, la quale di certo, o Signori, è riguardata nell'insieme, e nello spirito della legge, meno sacra e meno importante del diritto di patria potestà.

Mi sembra che per la buona armonia della legge, in tutti i casi nei quali si dà contro il padre la facoltà ai giudici di potere interdire l'esercizio della patria potestà, dovrebbe anche darsi, per l'esercizio della tutela, perchè credo che una pena può essere più grave in ragione dei maggiori pericoli che si vogliono prevenire.

Più facilmente opererà questi contratti proibiti un tutore il quale non ha il sentimento paterno, l'amore per i figli che la natura ha ispirato nel cuore del padre, li farà contro il minore, ed in vantaggio proprio mentre il padre se vi è spinto, lo sarà molte volte colla speranza del vantaggio della sua prole. Io credo quindi che avrebbe dovuto applicarsi maggior pena ai tutori che ai padri: ecco perchè io pregherei che l'articolo fosse redatto come l'art. 3°.

Presidente. La parola è all'onorevole Errante per un fatto personale.

La prego di tenersi al fatto personale.

Senatore **Errante**. Mi terrò scrupolosamente al fatto personale. Ho sentito due volte pronunciato il mio nome, l'una dall'onorevole Senatore Conforti, l'altra dal Guardasigilli. Risponderò due parole.

In quanto all'emendamento Conforti, io fin da principio avea proposto che la parola *e simili* si togliesse, ed ho creduto quest'oggi, che dopo l'adesione fatta dal Ministro Guardasigilli, quella parola dovesse scomparire anche per consenso dell'Ufficio Centrale. Io mi

associa quindi all'emendamento dell'onorevole Conforti.

Quanto all'onorevole Ministro Guardasigilli, egli dice: Voi sostenevate che la patria potestà non si poteva menomare. Veramente è un'accusa di poca logica, accusa che io detesto sopra ogni altra, perchè credo che nelle cose umane, chi vuole le premesse, debba accettare le conseguenze. In quanto alla legge che si discute, per non derogare alla patria potestà, voterò contro l'articolo che si propone; ma io ragiono dal punto di vista dell'Ufficio Centrale, e dico: volete una proibizione assoluta per ragione di morale, allora dai 16 anni in poi il pericolo è maggiore: in quanto poi al contratto, la ragione è sempre la stessa. Parlando di pericoli, dite: una giovane di 16 anni si sa difendere da sé, ma il Codice penale fissa sempre l'età di 21 anni per seduzione o qualunque siasi altra offesa al pudore.

Ora, io mi appello alla coscienza dei padri di famiglia che siedono in quest'Aula, se ciascuno di essi non usa minor cautela per le figlie loro di 3 o 4 anni e maggiore per quelle che ne hanno 17 o 18; e se le vorrebbero affidare, non dirò a giocolieri, ma anche a persone di loro confidenza.

Respingo dunque il termine adottato dall'Ufficio Centrale, e credo che dovrebbe fissarsi qual limite l'età di anni 21.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Le bisogna accoglienza che l'Ufficio Centrale, ed in nome suo, l'egregio Relatore volle fare alle tenui mie osservazioni, mi dispenserebbe dalle spendere ulteriori parole sopra questo argomento; ma io debbo compiere anzi tutto ai doveri di cortesia rendendo vive grazie all'Ufficio Centrale per l'appoggio che volle dare alle mie osservazioni, le quali parevami potessero appena meritare d'esser prese ad esame: d'altra parte io non potevo certamente supporre che queste mie osservazioni potessero dar luogo ad una specie di dissertazione di diritto penale iniziata dall'egregio mio amico l'onorevole Senatore Conforti, a cui ha fatto eco in parte l'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Dirò quindi alcune parole, se non altro, per dimostrare al Senato, che non intendo di sconoscere principii che tengo volgari nella scienza penale, e ai quali rendo tanto omaggio, che mi dispense perfino dall'indicarli quando discuto coi miei avversari, persuaso come sono ch'essi li conoscono meglio di me. Ma come debbo dinanzi al Senato manifestare intero l'animo mio, dirò che convengo interamente ne' principii che vengono invocati, ma che non convengo ugualmente nell'applicazione che loro vuol darsi. Domando perciò al Senato che si compiacca permettermi di rispondere brevemente alle obiezioni che mi sono state fatte.

Seguirò l'ordine col quale queste osservazioni si presentano riguardo all'articolo 1. Comincerò quindi dalle parole: *Chiunque ceda, affidi, preati* ecc.

Io proponeva di sostituir loro l'espressione più com-

preensiva, *Chiunque a qualsivoglia titolo consegna* ecc.

Questa proposta è stata pienamente accolta dall'Ufficio Centrale, ma in parte accettata e in parte respinta dall'onorevole signor Ministro, e dall'onorevole Senatore Conforti, senza però che io abbia inteso suggerire qualche cosa di meglio. Non si creda già che io giudichi le parole, *a qualsivoglia titolo consegna*, come quelle che esprimano il concetto nel modo più soddisfacente, che adempiano a tutto quello che può desiderarsi; ma come non mi si presentò alla mente altra dizione migliore, così io proposi al Senato ciò che mi parve più acconcio al caso. Quando gli onorevoli avversari si compiacciano proporre un'altra locuzione che a me paia più appropriata, posso assicurarli che io non farò questione di amor proprio e con molto piacere accetterò ciò che troverò migliore:

... Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti: sia minus, his utere mecum,

dirò col poeta Orazio: ma finchè non intendo proporre di meglio, io mi attengo alla mia proposta.

Viene in seguito la questione dell'età: dirò pochissime parole anche sopra questa: mi è sembrato che in generale si riconosca che nell'età minore, o almeno esista pericolo, allorchè un minore viene consegnato a mani straniere per essere impiegato nell'esercizio di professioni girovaghe; questa è questione che direi piuttosto di discrezione, di discernimento. A me pare che in questa via il sistema medio dell'età di 18 anni possa meritare l'approvazione del Senato, tanto più che noi vediamo che in altri paesi questa età è stata considerata come limite sufficiente.

Io non sono punto meravigliato, che l'onorevole Ministro della Giustizia, che appartiene a paesi dove le facoltà intellettuali si sviluppano con grande precocità, dove l'intelligenza è viva, abbia considerato una donna a 16 anni come una donna fatta: ma io mi permetterò di fare osservare, che questo stivale, che si chiama Italia, si estende dalle Alpi, dove ha i piedi, o la testa se volete, fino al Mongibello.

Ora le norme che possono esser buone per le donne, che crescono ai piedi dell'Elva, non sono buone egualmente per le donne che crescono alle falde del Moncenisio.

Se l'onorevole signor Ministro volesse fare nella stagione calda in cui entriamo, una escursione nelle Alpi, e soprattutto nel ducato di Aosta, troverebbe certamente donne che sono ancora molto indietro nella intelligenza, benchè abbiano già varcata l'età maggiore.

Prego pure il signor Ministro di osservare che sgraziatamente molte di queste misere reclute si fanno nel ducato d'Aosta, e si fanno tanto più per la facilità che offrono i valichi delle Alpi per scendere nella Svizzera e indi nella Francia, dove appunto sono monumenti deplorabili, che attestano, ogni giorno l'infelicità del nostro paese.

Quindi io vi prego, o Signori, di fare una buona

legge che si attagli non ad una parte sola dell'Italia, ma a tutte le sue provincie. E per me essa non sarebbe tale se si arrestasse ai 16 anni e non andasse almeno fino ai 18.

Giungo ora a quel disgraziato e simili che ha sollevato un incendio così vivo.

Non mi aspettava davvero che a questo proposito venissero invocate le gravissime autorità del Bacone e del Beccaria sull'arbitrio legislativo e si trattasse la teoria sopra l'analogia in materia penale.

Io domando, Signori, chi è tra noi il quale abbia fatto professione di questi studi, ed abbia il coraggio di dichiararsi a' nostri giorni l'amico dell'arbitrio? Chi sarebbe per far risuscitare quelle teorie del Farinaccio e del Claro contro le quali scagliavansi quei benemeriti dell'umanità che invocava il mio amico, l'onorevole Senatore Confariti?

Vi prego di osservare, o Signori, che allora quando quegli scrittori dettavano le loro opere, noi ci trovavamo dinanzi ad diritto penale che stabiliva un arbitrio sconfinato nelle mani del giudice, che trascorrendo fra varie pene, giungeva fino alla pena di morte.

Voi comprendete che molto giustamente si gridava allora contro l'arbitrio. Ma quando voi vi trasportate in una società la quale vive in mezzo a istituzioni libere, la quale ha i suoi Codici temperati a principii d'umanità e di libertà, quando voi pensate che si sono ammesse le circostanze attenuanti, e lasciate all'arbitrio dei giudici del fatto, cosa, che come sa benissimo il mio amico Confariti, moveva precisamente la suscettività di coloro che non volevano l'arbitrio, io dico che quando vi renderete conto di questo sistema di legislazione, che è quello sotto cui vivete, allora non avrete più difficoltà che quel povero e simili trovi luogo in quest'articolo.

Io non amo l'arbitrio nelle leggi, quell'arbitrio che offende la libertà, sono però ami o della discrezione nelle leggi. Ora io credo che quell'e simili non sia né più né meno che una discrezione che l'ingegno del Senatore De Falco ha trovato modo di raccezzare onde esprimere con questa formola tutte queste tristi professioni; ed io sono interamente persuaso che egli non ne ha enumerate neppur la metà: io credo che qui sarebbe il caso di dire come diceva il Poeta di Enea, che se avesse cento voci ferree, non avrebbe potuto riprodurre tutte le forme delle pene e dei delitti dell'inferno.

E questo è il caso, perchè avete a che fare con ciurmadri, con gente dedita al male, che troverà mille forme per uscire dai lacci della legge, e credo che se voi togliete questo e simili, vi esporrete al pericolo di lasciare manca la legge, di punire coloro che probabilmente hanno meno peccato, e lasciare impunito chi ebbe l'abilità di frodare la legge.

Per conseguenza alla mia coscienza non parrebbe di aver peccato d'arbitrio nell'ammettere quest'espressione e simili.

Io aveva inoltre proposto che per maggiore chiarezza si aggiungessero le parole *nel Regno*.

Che cosa disse l'Ufficio Centrale sovra questa mia proposta? Disse che non la credeva necessaria, che ponendo a parallello quest'articolo coll'art. 3, come il terzo riguardava l'impiego all'estero, così questo si riferiva all'interno; e che per conseguenza la mia proposta non faceva altro che essere un di più in quest'articolo.

Il Ministro trovò invece un'alterazione della legge nell'aggiunta delle parole *nel Regno*.

Ma io pregherei il signor Ministro a dirmi come intende l'art. 1, se intende che esso parli di fatti che si commettono nell'interno.

Ma, egli dice, se voi mettete le parole *nel Regno*, allora sorgerà sempre la questione, se la pena sia soltanto stabilita per quelli che sono nel Regno, e non per quelli che trovansi all'estero; ma io lo prego di osservare che per quelli che sono all'estero, havvi una pena molto maggiore, onde nessuno avrà mai sicuramente la triste idea di costare che alcuno abbia dato il giovane per impiegarlo altrove che all'interno; questa almeno è l'ipotesi più favorevole; e perciò se voi sopprimete queste parole *nel Regno*, io non so davvero se troverete giudici, che sappiano o possano applicare questa legge, in quantochè da una parte si ode a dire che esse non sono necessarie, dall'altra parte l'onorevole Ministro dice che sarebbero pericolose, per cui è bene nell'interesse della giustizia, uscire dall'incertezza, e dire chiaramente se si vogliono o no queste parole, e il vero significato che hanno, perchè altrimenti il silenzio o l'incertezza diventerebbe una grave colpa pel legislatore.

Vengo ora alla patria potestà.

Io ho creduto di scrivermi e al fine di questa legge togliendo quella disposizione improvvida, che era stata posta nel progetto del Ministero, e l'Ufficio Centrale invece non ha creduto di accogliere la mia proposta.

A questo riguardo io dico che è impossibile, lo stabilire *a priori* il termine pretto che si possa adottare relativamente alla privazione dei diritti di patria potestà, mentre ad un padre basterà pochissimo tempo, e per un altro invece non sarà sufficiente un tempo maggiore, giacchè altrimenti lasciereste il figlio nelle mani per così dire di uno sgherro, di un inumano, per cui starebbe la mia osservazione.

Aggiungerò poi che mi stupisce che voglia trovarsi un arbitrio qui in una legge penale, mentre l'arbitrio sta precisamente nella legge civile. Signori, l'articolo 233 del Codice civile, al quale questo articolo 1° si riferisce, limita forse il potere del magistrato nella privazione dei diritti di patria potestà? Nulla affatto; ma lascia alla prudenza, al discernimento del giudice questa pena, dandogli anche facoltà di privare il padre in tutto di questi diritti, e non impone nessuna limitazione di tempo, per le ragioni che ho avuto l'onore di dirvi. Ora se in via civile, voi trovate che non sia un eccesso il farlo, in via penale per verità è la prima

volta che intendo questa maniera di argomentazione; forse ciò avviene per debolezza della mia mente; ma io credo che leggendo l'articolo 233 del Codice civile, il sostenere questa tesi sia un paradosso.

Io qui faccio punto; e come ho accettato l'arbitramento dell'Ufficio Centrale, così tengo la mia parola, e mi rimetto alle sue deliberazioni.

Presidente. La parola è al Signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Mi duole di aver meritato così aspra e risentita censura da parte dell'onorevole mio amico, il commentatore Vigliani, che sa quanto rispetto gli porto come maestro.

Riguardo alle prime parole si credeva di estendere anzi la legge, senza bisogno di venire ad una lunga discussione, perchè sembrava sufficiente quanto aveva accennato l'onorevole Conforti, cioè che la parola *consegnni* impartendo il fatto materiale della consegna, poteva eludersi la legge se il fanciullo si trovasse presso un terzo da cui venisse consegnato; e però conveniva specificare che anche la sola convenzione non accompagnata dal fatto materiale portava per se stessa l'incriminabilità, e così rendere più effettiva la legge, consentendo a quel tale intendimento cui accennava l'onorevole Senatore Vigliani; quindi in questa prima parte credo che tanto dall'onorevole Conforti quanto da me si suggeriva questo: ritenere le parole *ceda, presti a'fidi per qualsivoglia titolo*, e poi soggiungere: *o anche in qualunque altro modo consegnni* l'individuo del quale è proibita la cessione. Così mantenendo le prime parole e aggiungendo quelle altre proposte dal Senatore Vigliani, si faceva omaggio alle sue osservazioni, non si contraddiceva a quanto egli stesso aveva accennato, e si spiegavano meglio le cose.

Parlando dell'età, si è accennato un luogo quale si è la Valle d'Aosta nel quale si diceva che neppure l'età di 16 anni era creduta sufficiente, ma in questo caso la critica sarebbe a farsi alle disposizioni del Codice civile, perchè appunto trovo che nel Codice civile una donna a 15 anni, anzichè ai 16, è ritenuta capace di diventare madre di famiglia, di prendere marito. Ecco adunque che si ritiene che a quella età sia capace di conoscere quello che fa: poichè se la crediamo capace di diventare madre di famiglia, dobbiamo crederla atta a condursi, e dolersi di mali trattamenti; ecco perchè si riteneva il termine degli anni 16. Mi pare quindi che non fosse il caso di muovere tanta censura ed averne tanto risentimento, se si crede che una giovinetta italiana all'età di 16 anni sia abbastanza sviluppata per non esservi la necessità di una legge protettrice, di un atto preventivo, per provvedere ad un pericolo al quale si credeva non esservi rimedio. Quindi è che io mi era limitato, ricorrendo a queste disposizioni del Codice civile, che suppone a 15 anni una giovinetta, in tutto il regno d'Italia, capace di essere madre di famiglia, a ritenere che anche a 15 anni può essere sufficientemente sviluppata per poter resi-

stere a tutto ciò che vi può essere di pericoloso, da parte di coloro cui sia consegnata questa giovinetta.

E qui prego di notare che non è tanto il pericolo della moralità, perchè è certo che dopo anche 18 anni una giovinetta è molto più sviluppata e può andare incontro più facilmente, anche a 20, a 21, a 22 anni, a quelle seduzioni che nascono appunto dal costume.

Ma, o Signori, la legge si è preoccupata principalmente del pericolo della salute, delle sofferenze fisiche a cui sono esposti quei fanciulli i quali vanno per le strade. Se voi togliete questo fondamento alla legge, dessa sarebbe ingiustificabile, perchè, o Signori, non ci illudiamo: è una legge ben grave quella che ora si fa, ed una legge di questo genere, se deve essere sanzionata, dirò così, dall'opinione pubblica, deve trovare la sua causa nei gravi inconvenienti che si lamentano; e tutti i giornali che voi avete letto, tutte le relazioni che vi trattano la questione, non accennano tanto la questione morale, la corruzione morale, quanto l'abbandono e le sofferenze fisiche dei fanciulli.

La corruzione di cui voi ora fate parola, non è dovuta alle professioni girovaghe; sono ben altre le professioni che si prestano al suo sviluppo, ed a queste provvede il Codice penale. Io lo ripeto, o Signori, sono quelle professioni che obbligano a vagare per le strade, che obbligano a atti superiori alle forze fisiche dei fanciulli che fanno oggetto della presente legge, ed è perciò che si sono usate quelle parole che si usarono in tutti gli scritti che diedero luogo a questa legge, e che rivelarono i pericoli ai quali si vuole ovviare.

Io mi limitai quindi a sottomettere le mie osservazioni all'onorevole proponente l'emendamento.

Io sottometteva al Senato la mia opinione, e perciò non credeva di dover meritare l'accusa di aver voluto giudicare la legge soltanto col precoce sviluppo dei giovani.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. Io trovo nel Codice civile che l'età di 15 anni è ritenuta sufficiente per contrarre l'atto più importante della vita, il matrimonio, e ciò mi pare che basti a mia giustificazione.

Venendo, ora o Signori, al rapporto della patria potestà, è giustissima l'idea accennata dall'onorevole Senatore Vigliani.

Quando voi avete nella legge civile, che l'abuso della patria potestà può essere punito colla interdizione illimitata dall'autorità civile, non so poi comprendere come lo vorreste limitare in una legge nella quale non solo date una punizione civile, ma ben anco ricorrete ad una grave sanzione penale. L'argomento dell'onorevole Vigliani è decisivo, però proporrei in questo caso la soppressione di quell'alinea, poichè alla questione mo-sa dai giure-consulti provvede a sufficienza il Codice civile, senza bisogno di ricordarla nella legge penale.

Lo credo d'altronde superfluo, e lo credo pericoloso, perchè se stabiliamo pene eccezionali e straordinarie in questa legge, dobbiamo poi lasciare che il Codice

civile provvegga per tutti gli atti e per tutti i rapporti che possono esservi in suo riguardo nella legge stessa.

Io credo che per le saggissime riflessioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani, bisogna addvenire alla soppressione del secondo inciso dell'alinea dell'articolo primo.

Mi pare che erano questi gli appunti che si dirigevano alle osservazioni da me fatte.

Io chiedo scusa al Senato se ho dovuto riprendere la parola, ma non potevo non tenere in gran conto i rimproveri graziosissimi, sebbene risentiti, dell'onorevole mio amico Senatore Vigliani.

Presidente. La parola è all'onorevole Miraglia.

Senatore **De Foresta.** L'aveva domandata io.

Presidente. Perdoni, ma il Senatore Miraglia l'aveva chiesta prima.

Senatore **Miraglia.** L'onorevole Ministro Guardasigilli crede che si potrebbe sopprimere la seconda disposizione dell'articolo in discussione partendo dal principio che se pel Codice civile in vigore l'abuso della patria potestà autorizza il magistrato a privare il genitore di un diritto così sacro, a più forte ragione il padre è di diritto privato della patria potestà quando incorre in una sanzione penale. Così mi sembra intendesse l'onorevole Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Mi sia permesso dare una piccola spiegazione. Mi pare che lo stesso alinea renda facoltativa la pena della perdita della patria potestà o della rimozione dalla tutela.

Senatore **Miraglia.** Ringrazio l'onorevole Guardasigilli di queste spiegazioni, le quali mi facilitano il mio compito, ed entro brevemente in materia.

Dopo una discussione sì grave ed ampia, pare che rimanesse soltanto qualche dubbio sull'emendamento, o per dir meglio sulle osservazioni presentate dall'onorevole Guardasigilli, intese a volere eliminato come inutile il secondo comma dell'articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale. Ed io sono del credere che dovesse restar fermo il comma in parola con l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Per vero ha offerto ai dotti larga materia d'investigazioni la storia della legislazione sugli effetti civili delle condanne; e non è questo il momento, anche perchè l'ora è bastantemente avanzata, di accennare almeno per sommi capi che la patria potestà si è conservata ai condannati in tempi nei quali le pene eran dure e le pompe de' supplizii eran lodate a cielo. Per quanto un uomo fosse colpevole, la legge non può spogliarlo de' diritti inerenti alla natura umana, e la patria potestà è un diritto sì sacro, che non può essere tanto facilmente spezzato dal legislatore. Epperò, i condannati ne' secoli passati non perdevano la patria potestà, e sotto lo stesso Codice francese, che ammetteva la *morte civile* (se pur vi è stata e vi può esser *morte civile*), scrittori di grave autorità sostennero che lo stesso condannato a morte non perdeva la patria potestà.

In diverse regioni d'Italia, e prima della codificazione, reggevano statuti che non pronunziavano la perdita della patria potestà come effetto necessario della condanna a pena, e la legge transitoria del 30 novembre 1865 dispose, come provvedimento *fuggitivo*, che sino alla promulgazione di un Codice penale per tutta Italia, le sole condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita della potestà patria.

Se dunque le altre pene criminali non producono di diritto la perdita della patria potestà, è evidentemente necessaria la disposizione proposta dall'Ufficio Centrale di lasciare al prudente arbitrio del magistrato, l'aggiungere alla pena corporale la privazione dei diritti della patria potestà; e senza questa disposizione, il magistrato che pronunzia condanna in materia correzionale, eccederebbe i suoi poteri, sentenziando sulla privazione dei diritti di patria potestà senza che un testo di legge lo autorizzasse a provvedere sulla perdita di un diritto sì prezioso.

Nè valga il dire che al giudice penale è dato di poter pronunziare la privazione dei diritti di patria potestà per virtù dell'articolo 233 del Codice civile. Imperciocchè questo articolo si riferisce al caso della condotta riprovevole del padre, che con le forme dei giudizi civili può esser dal Ministero Pubblico o da un parente del figlio trascinato innanzi al tribunale civile per esser privato di tutti o di parte dei diritti di patria potestà; ma di questa disposizione non potrebbe il giudice penale fare applicazione come accessoria della sentenza di condanna. Ond'è che non è inutile ma necessario il secondo comma dell'articolo in discussione, nel fine di evitare due giudizi, cioè uno penale per la condanna del padre, e l'altro poi civile per la privazione dei diritti di patria potestà in conseguenza di un fatto punito dal giudice penale e che torna a vergogna del padre snaturato.

E perchè far due giudizi, ed incorrere forse in qualche contrarietà? Non mancano esempi di contraddizioni giudiziarie. Potrebbe il giudice civile rigettare la domanda del Pubblico Ministero o di un parente che vuol privato della patria potestà quel padre che è stato condannato a tre mesi di carcere per aver fatto mercato della carne del figlio!

Ad ovviare adunque a tanti inconvenienti, e per conseguire il salutare scopo della repressione del reato e della privazione de' diritti di patria potestà, sembra di doversi star fermo al concetto dell'Ufficio Centrale con l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè a dire, di non limitare il tempo in cui il padre condannato deve restar privato de' diritti della patria potestà; perocchè se per un quasi delitto il padre può, secondo l'art. 233 del Codice civile, esser privato per sempre de' diritti di patria potestà, come si potrebbe esser più benigno pel padre che incorse in un reato? E questo conferma viemaggiormente che bisogna lasciare allo stesso giudice penale il dover

sentenziare sulla perdita della patria potestà, perocchè lo stesso giudice che ha conosciuto della intrinseca immoralità del fatto ed ha applicato una pena più o meno grave, è al caso anche di valutare tutte le circostanze di fatto per allargare o restringere la durata del tempo della interdizione dall'esercizio de' diritti di patria potestà.

Per quel che riguarda poi i tutori non si può rimproverare all'Ufficio Centrale di avere senza fondamento di ragione stabilito che la condanna porta di diritto la rimozione dalla tutela; e coloro i quali sostengono che converrebbe pareggiare la condizione del tutore a quella del padre, non hanno osservato che la tutela è cosa ben diversa dalla patria potestà. La patria potestà è un diritto sacro che deriva dalla natura, ma la tutela è un dovere, ed il tutore non è al certo nella stessa condizione del padre. Da ciò nasce che l'art. 269 del Codice civile esclude dall'ufficio di tutore, e vuole che sia rimosso colui che si trova condannato alla pena del carcere per reato contro i buoni costumi. E quindi vi sarebbe dissonante armonia tra il Codice civile ed il progetto di legge se passasse la controproposta di render facoltativa a prudenza del magistrato la rimozione dalla tutela.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Non è per rispondere ai diversi preopinanti che ho domandato la parola; questo compito è riservato all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che lo adempie egregiamente e meglio che non potrei fare io stesso. Lascio quindi a lui di riconoscere se sia il caso di dare ulteriori risposte a quanto si è detto dagli onorevoli preopinanti.

Io ho domandato la parola solo per dirigere una preghiera all'onorevole mio amico il Senatore Vigliani.

L'onorevole Senatore Vigliani ringraziava l'Ufficio Centrale della favorevole accoglienza che ha fatto alla maggior parte delle sue proposte. Non poteva l'Ufficio Centrale fare un'accoglienza diversa a proposte che nella maggior parte sono molto opportune e che vennero presentate con altrettanto garbo che chiarezza. Ma alla mia volta spero che il Senatore Vigliani, gentile e cortese com'è, vorrà aderire ad una preghiera che mi permetto d'indirizzargli.

L'onorevole Senatore Vigliani aveva proposto che nell'articolo primo si facesse menzione espressamente degli stranieri, e voleva oltre ciò che là dove si parla della patria potestà si dicesse, *quanto ai nazionali*, onde fosse ben chiarito che, salvo in questa parte, la legge sarà sempre applicata tanto agli stranieri quanto ai nazionali.

L'onorevole Relatore ha già osservato che non era conveniente di introdurre nell'articolo una menzione che renderebbe in tutti i casi la legge applicabile anche agli stranieri.

Io sono perfettamente dello stesso avviso, e si è perciò che non vorrei neppure che si menzionassero

gli stranieri là dove si parla della privazione dei diritti di patria potestà, perchè siccome l'eccezione conferma la regola, con questa ultima menzione si verrebbe sempre a stabilire indirettamente che in tutto il resto la legge è applicabile così agli stranieri come ai nazionali.

Signori, che cosa intendiamo di fare con questa legge?

Noi vogliamo impedire con pene anche assai gravi, che si abusi tanto nello Stato quanto all'estero della patria potestà e della tutela.

Ebbene, per me è assai dubbio che questa legge tutta personale, possa, secondo i principi del diritto internazionale, colpire eziandio gli stranieri. Supposto poi che ciò possa farsi in regola generale, non converrebbe mai concepire la legge in termini troppo assoluti che escludano qualunque siasi eccezione.

Taciamo adunque totalmente degli stranieri, e lasciamo ai magistrati di decidere secondo la varietà dei casi se possa o no la legge essere applicata tanto agli stranieri quanto ai nazionali.

A fare questa preghiera mi muove anche la considerazione che noi stessi estendiamo il progetto di legge ai fatti (cioè l'impiego dei fanciulli alle professioni girovaghe) che si commettano all'estero, anzi il progetto ministeriale non contemplava che questi ultimi fatti.

Ed in vero, se non vogliamo punire questi fatti, quando sieno comuni all'estero, benchè non si tratti di crimini e che non sieno che semplici trasgressioni, è evidente che consideriamo la legge come un semplice divieto personale, il quale non può colpire che i sudditi, e se così è, noi non saremmo logici applicandola anche agli stranieri, che possano trovarsi casualmente nel Regno.

Mi affido quindi alla speranza che l'onorevole Senatore Vigliani non vorrà insistere a che si faccia menzione degli stranieri in veruna parte di questo articolo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Farò di essere brevissimo come l'ora tarda me lo impone, e come mi viene altresì imposto dalla circostanza d'aver già più volte abusato della sofferenza del Senato.

Io debbo anzi tutto dichiarare all'egregio Ministro della Giustizia, il quale ben sa quanto mi pregi della sua amicizia, che se ha potuto esservi qualche vivacità nelle espressioni a lui rivolte, sicuramente esse non detraevano e non potevano detrarre a quell'alta reverenza e benevolenza che da gran tempo egli sa che nutro per la sua persona.

Dirò poi ancora all'indirizzo dello stesso sig. Ministro una sola cosa.

Mi è parso che egli abbia fatto gran fondamento sopra la disposizione del Codice civile nella questione dell'età, cioè sull'art. 55, il quale permette alla donna di contrarre matrimonio a 15 anni.

Ma a questo riguardo io credo dover sottoporre all'attenzione dell'onorevole signor Ministro un'altra disposizione del Codice civile, che non può essere dissociata da quella dell'articolo 55, ed è la disposizione dell'articolo 63, il quale vuole che le femmine finchè non sono maggiori d'età, (non solamente finchè non hanno 15, 16, 18 anni) non possano contrarre matrimonio senza il consenso delle persone, le quali hanno l'incarico di vegliare sui loro destini ed alla loro educazione.

Ora noi versiamo precisamente in una di queste questioni, in una questione, cioè, nella quale si tratta di provvedere alla condizione di queste persone, quindi se vogliamo camminare per una via sicura, non trarremo norma dal solo articolo 55 (che fissa l'età in cui si può contrarre matrimonio, e segue in ciò la legge della natura), ma la trarremo eziandio dall'altra disposizione, la quale al precetto della natura aggiunge il presidio della legge civile, cioè aggiunge questa provvida tutela, questo patronato che debbono esercitare coloro, i quali ai figli di famiglia, ed ai minori devono provvedere.

Io spero che questa mia osservazione veglia avere presso l'onorevole Ministro quell'accogliamento, che fortunatamente ebbe l'altra relativa all'articolo 233 del Codice civile. Ed a questo proposito, debbo ancora aggiungere, che in principio, in massima non avrei difficoltà di associarmi alla proposta dell'onorevole Ministro, di depennare quell'inciso, poichè sono con lui persuaso che la magistratura, armata dell'art. 233 suddetto, in questi casi potrebbe pronunciare la privazione o l'interdizione della patria potestà in quei termini di discrezione permessi da detto articolo.

Io pregherei poi ancora l'onorevole Ministro a considerare che nelle leggi penali, e soprattutto in quelle di questo genere, che tendono anche all'educazione della famiglia, non si mette solo tutto ciò che è di stretta necessità, ma eziandio ciò che è giovevole, che è opportuno; ora io credo che l'inciso, che egli vorrebbe depennato, se non è di stretta necessità in diritto, è però di molta utilità, inquantochè giovi assai a far sentire a questi speculatori, ed a coloro che tentano di buttarsi a questo tristo mestiere, che la legge penale non si arresta soltanto al carcere, ma loro minaccia anche la privazione dei diritti di patria potestà, che qualche volta muove più vivamente, più teneramente certi animi depravati, che non li muoverebbe la minaccia del carcere; ed a tal fine che ho creduto che possa essere utile il mantenere questa disposizione, se non come necessità, come opportuno ricordo.

Passo ora alla proposta, o dirò meglio alla preghiera che con somma gentilezza mi rivolgeva il mio amico Senatore De Foresta.

Egli, preoccupandosi giustamente delle difficoltà che questa legge presenta nei suoi rapporti cogli stranieri, difficoltà che, come voi vedrete nel corso della legge, non si presentano tanto nel primo quanto negli articoli

successivi, mi invitava a compilare questo articolo in modo che riceva la sua applicazione a termini di ragione, a termini di diritto, senza parlare però nè di nazionali nè di stranieri.

Non avrei difficoltà di secondare la proposta dell'onorevole De Foresta, ma ad una condizione, ed è che si faccia in modo la legge non rimanga dubbia, che le parole che già si dissero in questa discussione, e che uscirono dalla bocca dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, non ingenerino dubbi nella interpretazione della legge; che noi ci spieghiamo bene intorno a ciò che vogliamo fare; sarò molto arrendevole nello accogliere una forma piuttosto che un'altra, ma desidero che la forma dica una cosa certa, sicura; desidero che si spieghi che cosa il Senato ha voluto fare quando deliberava sull'art. 1 di questa legge.

Ora partendo dal principio inconcusso generale, noto, che gli stranieri, quando dimorano in uno Stato, sono cittadini temporarii, come opportunamente diceva con frase di Puffendorf l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e vanno soggetti alle leggi penali suoa che vi stanno; io ritengo che il nostro articolo non parli di stranieri e si applichi soltanto ad essi ogni volta che nel territorio italiano avranno commesso un fatto il quale è colpito dalla legge penale italiana; ma bramo che questa mia opinione, la quale dovrebbe servire di guida ai magistrati, quando applicano la legge, quando ciò fosse nel senso desiderato dall'onorevole Senatore De Foresta, ricevesse una conferma qualunque per parte dell'Ufficio Centrale.

Con questa condizione io aderisco.

Presidente. La parola è al relatore Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io avevo pregato il Senato, ed in special modo l'onorevole senatore Vigliani, a non insistere perchè in questo articolo fossero inserite le parole: *Chiunque, nazionale o straniero*; perchè non necessarie secondo i principii generali del diritto penale, e perchè, per la novità stessa della loro introduzione in una legge penale, avrebbero potuto esser cagione di dubbi e di questioni inestricabili.

Convengo però pienamente colle spiegazioni date dall'onorevole Vigliani intorno all'intelligenza e l'applicazione di quest'articolo come è scritto, e non potrei non convenirne poichè esse corrispondono ai principii generali che regolano l'applicazione di tutte le leggi penali; ed appunto per questo io lo pregava di voler togliere dal suo emendamento queste parole, perchè, lungi dall'accrescer chiarezza alla legge, avrebbero potuto crear dubbi e difficoltà grandissime.

È in vero un principio incontrastabile del giure penale scritto in tutti i codici ed ammesso universalmente dalla scienza, che le leggi penali obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, sieno nazionali, sieno stranieri. Ed o le si ritengano come statuto *territoriale*, o come più veramente sono, siccome statuto *personale*, la conseguenza è sempre la

stessa: che gli stranieri, cioè, vi sono soggetti finchè restino nel territorio dello Stato. Vi sono soggetti se la legge penale si considera come statuto *territoriale*, perchè commettono il delitto nel territorio dello Stato; vi sono soggetti se si considera siccome statuto *personale*, per l'antica teorica che risale al Puffendorfio, che è ora generalmente ricevuta nelle scuole e che accennai nella mia Relazione, siccome mi ha fatto l'onore di ricordare l'onorevole Vigliani; ed è che la legge penale essendo essenzialmente *personale*, obbliga gli stranieri durante il loro soggiorno sul territorio, *siccome sudditi temporanei del paese ove risiedono*; segue i nazionali dappertutto e li chiama a render conto davanti la giustizia del loro paese dei reati commessi fuori le sue frontiere, quando pure, secondo alcuni scrittori, continuino a rimanere all'estero.

Però quando in quest'articolo si adopera la parola generica *chiunque*, si intende qualunque individuo a cui possa essere legittimamente applicata questa legge penale, sia esso nazionale, sia pure straniero, quando commette il reato nel territorio dello Stato.

Dopo questa spiegazione mi pare possa l'onorevole Vigliani consentire a togliere dal suo emendamento tutte le parole accennanti alle persone o alle pene degli stranieri, che si rendano nel regno colpevoli del delitto da esso articolo preveduto.

Dirò una parola circa la proposta dell'onorevole Ministro, di togliere cioè del tutto il secondo comma dell'articolo 4, riguardante la privazione del diritto di patria potestà, per la ragione che, essendo materia del Codice civile, è inutile ripeterlo in questa legge penale.

Debbo, con grandissimo mio dolore, dichiarare di non potere da mia parte consentire a questa soppressione. E ciò dapprima per le ragioni svolte dall'onorevole Vigliani, che se pure fosse vero che quella pena scritta nel Codice civile non sia mestieri di qui riprodurla, sarebbe sempre utile ricordarla in questa legge, affinchè questo ricordo aggiungesse gravità alla minacciata pena, e potesse servire di remora maggiore al delitto.

Ma aggiungerò una seconda ragione, che mi pare abbia già indicata l'onorevole Senatore Miraglia; ed è che se noi togliamo l'ultimo comma da questo articolo, il giudice penale non potrà che condannare il padre o il tutore alla semplice pena del carcere ed alla multa, ma in quanto alla rimozione dalla tutela ed alla privazione del diritto di patria potestà, non potranno queste pene accessorie esser pronunziate se non la mercè di un giudizio civile e di una sentenza emanata dal tribunale civile e con forme civili, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia ad istanza degli interessati.

Ora sarebbe egli convenevole moltiplicare questi giudizi; scindere la continenza della causa, assoggettare a gravi spese persone che per lo più non possono tollerarle? Per contrario questa interdizione aggiunta qui siccome pena accessoria, sarà pronunziata dallo stesso giudice penale e nello stesso giudizio, siccome

conseguenza della dichiarazione di reità e della pena applicata.

E qui mi sovviene un'altra ragione che sento suggerirmi dall'onorevole Senatore Marzucchi; ed è che avendo il giudice penale già conosciuti ed estimati i particolari tutti della causa, ed essendosi formato un criterio netto e preciso del grado di colpa del padre, potrà sempre meglio del giudice civile a cui si faccia ricorso, applicare l'interdizione dalla patria potestà, in quei termini e in quei confini che le circostanze del fatto consigliano.

E giacchè ho la parola, io vorrei far da paciere fra le contrarie opinioni. È sorta, voi lo rammentate, Signori, questione intorno alle prime parole onde comincia l'art. 4. L'onorevole Vigliani proponeva che si dicesse: *Chiunque per qual si voglia titolo consegna a nazionali o stranieri*; e si sopprimessero le parole *ceda, affidi o presti*, perchè, secondo lui, ripetono in certo modo lo stesso concetto.

L'onorevole Conforti accettava la proposta dell'onorevole Vigliani, quanto all'aggiunta *per qualsivoglia titolo*; ma non quanto alla soppressione dei tre verbi, *ceda, affidi o presti*.

Sorgeva nell'animo suo qualche dubbio, se la sola parola *consegna* possa bastare a comprendere tutte le svariate maniere colle quali queste contrattazioni possono essere fatte. Pareva che la parola *consegna* non si fosse prestata al concetto generale e comprensivo della legge, e potesse invece indicare qualche cosa di più speciale, di più ristretto, come una semplice *tradizione*.

Io crederei che per rimuovere questi dubbi bisognerebbe accettare il *qualsivoglia titolo* dell'onorevole Vigliani, siccome quello che spiega meglio l'articolo; ma che se non vuoi farlo seguire da tutti e quattro i verbi, *ceda, affidi, presti, o consegna*, sia util cosa sceglier fra questi uno o due di essi che potessero rimuovere il dubbio proposto, e comprendere non solo la *consegna* ma ancora ogni *affidamento*, ed ogni *cessione* o *concessione* qualsiasi. — Si potrebbe dire, per esempio: *chiunque, a qualsivoglia titolo affidi o consegna*; ovvero *ceda o consegna*, (qualunque dell'espressioni piaccia al Senato di scegliere) e così ogni questione sarebbe tolta, ogni dubbio rimosso; tanto più che siamo tutti intesi che con queste parole si vogliono comprendere tutte le possibili forme colle quali questi contratti possono essere fatti.

Presidente. Comincerò dal mettere ai voti il primo emendamento del Senatore Errante, il quale è stato appoggiato e che sostituirebbe ai 16 anni la minore età cioè i 21 anni.

Chi approva quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora, metterò ai voti il secondo emendamento del Senatore Errante che consiste nel togliere dall'articolo la pena della multa, la quale pena era stata espressa nel-

l'articolo mandato alla Presidenza dal Senatore Vigliani, ma che trovo ora cancellata.

Senatore Vigliani. Siccome ho consentito alla proposta dell'onorevole Senatore Errante, ho creduto di dover cancellare la pena della multa dal mio articolo; ed ora dichiaro che mantengo questa cancellazione.

Presidente. Metto ai voti questo emendamento del Senatore Errante accettato anche dal Senatore Vigliani.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato.)

Ora si passa all'emendamento proposto dal Senatore Conforti che consiste nel togliere dall'articolo la parola *e simili*.

Domando innanzitutto se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto dunque ai voti la radiazione delle parole *e simili*.

Chi approva questa radiazione sorga.

(Non è approvata.)

Ora ci sarebbe l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Egli lo ha rimesso all'Ufficio Centrale, che in massima

lo accoglie, ma vorrebbe introdurvi alcuni cambiamenti. Interrogherò quindi il Senato se intenda inviare questo articolo all'Ufficio Centrale affinché, dopo essersi inteso col Senatore Vigliani, lo proponga modificato alla votazione del Senato.

L'Ufficio Centrale accetta questa proposta?

Senatore De Falco. Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Quest'articolo viene adunque inviato all'Ufficio Centrale.

Ora si farà lo squittinio della votazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio a tutto il mese di giugno.

Sono pregati i signori Senatori a convenire domani al tocco negli uffici, poi, secondo il consueto, si terrà alle due seduta pubblica.

Risultato della votazione.

Votanti	78
Favorevoli	74
Contrari	4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge per il divieto dell'impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe* — *Dichiarazione del Relatore circa lo emendamento Vigliani riguardante l'età* — *Approvazione di questa parte dell'emendamento e dell'intero articolo 1 riordinato dall'Ufficio Centrale* — *Avvertenza del Relatore* — *Osservazioni e proposte di emendamento del Guardasigilli all'art. 2, cui risponde il Relatore* — *Approvazione degli articoli 2 e 3* — *Proposta d'emendamento del Senatore Errante allo art. 4 combattuta dal Senatore Vigliani* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Vigliani, accettata dall'Ufficio Centrale e combattuta dal Senatore Errante* — *Approvazione dell'art. 4 coll'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani* — *Nuova redazione del primo comma dell'art. 5 proposta dal Relatore* — *Obbiezioni del Guardasigilli appoggiate dal Senatore Poggi* — *Proposta d'emendamento del Senatore Miraglia* — *Dubbi del Senatore Lauzi* — *Schiarimenti del Relatore* — *Obbiezioni del Senatore Poggi, combattute dal Guardasigilli* — *Replica del Senatore Poggi* — *Proposta del Senatore Vigliani di rinvio dell'art. 5 e 6 all'Ufficio Centrale* — *Approvata* — *Approvazione dell'art. 7 modificato dall'Ufficio Centrale* — *Emendamento del Senatore Vigliani al 2 comma dell'art. 8* — *Dubbi del Senatore Siotto Pintor* — *Replica e proposta del Senatore Vigliani di un'aggiunta all'articolo* — *Osservazioni del Guardasigilli* — *Proposta del Senatore Miraglia di soppressione del 2 comma, combattuta dal Relatore* — *Replica del Senatore Miraglia* — *Approvazione del primo comma dell'art. 8 e soppressione del secondo* — *Proposta del Senatore Chiesi di soppressione dello articolo 9 appoggiata dal Senatore Lauzi, approvata dall'Ufficio Centrale e dal Ministero* — *Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15* — *Dubbi del Guardasigilli sull'art. 16* — *Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale* — *Discussione del progetto di legge per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno d'Italia* — *Approvazione per articoli del progetto di legge* — *Istanza del Senatore Miraglia, cui risponde il Senatore Chiesi* — *Discussione del progetto di legge per l'estensione alle province Venete e Mantovana della legge sull'alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10 minuti.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata, antecedente, che viene approvato.

Chiedono congedo i Senatori **Roncalli F.**, **Pernati**, **Dalla Valle**, **Sagariga** per un mese, **Imperiali** per 10 giorni, **Marzucchi** per 15 giorni, che è loro dal Senato concesso.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4330. La Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Bari fa istanza perchè vengano proseguiti i lavori di costruzione del porto di quella Città, e non siano imposte altre tasse oltre quelle esistenti.

4331. Alcuni impiegati della Direzione del Lotto di Bari, in numero di 29, fanno istanza al Senato perchè vengano respinte le disposizioni di un Decreto

Reale che rifuce il personale di quell'Amministrazione.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

4332. Il Consiglio Comunale di Reggello (Toscana) fa istanza perchè nella legge sui provvedimenti finanziari venga conservata ai Comuni la facoltà della sovrapposta sui tributi diretti.

4333. Il Consiglio Provinciale di Sassari porge al Senato motivata istanza perchè nel progetto di riorganamento dell'istruzione pubblica venga mantenuta in quella Città l'Università degli studi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge del divieto d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

Ieri avendo il Senatore Vigliani presentato una nuova redazione dell'articolo primo, ed in parte essendo in massima stata accolta dall'Ufficio Centrale, perchè si potesse venire ad un accordo, si è rimandato l'articolo all'Ufficio stesso, affinchè ne combinasse la redazione coll'onorevole Senatore Vigliani.

Ora domando al signor Relatore quale sia stato l'esito di questa combinazione.

Senatore De Falco, Relatore. Pregherei l'onor. signor Presidente di mettere ai voti prima l'emendamento sul quale rimase una certa discordanza tra la proposta dell'onorevole Vigliani, quella del signor Ministro e quella dell'Ufficio Centrale, se cioè il divieto della legge si debba soffermare ai 16 anni ovvero estendersi ai 18.

Una volta votato questo punto, siamo venuti ad un certo accordo coll'onorevole Vigliani circa la locuzione dell'articolo medesimo.

Quanto alla scelta fra l'età di 16 piuttosto che di 18 anni, il Senato ricorderà che l'Ufficio Centrale ha indicato le ragioni per le quali si soffermò dapprima all'età di 16 anni, e quelle per le quali dichiarò, che per parte sua non avrebbe respinto l'estensione del divieto sino agli anni 18.

Presidente. Chi ammette l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, che porta l'età della durata del divieto a 18 anni invece di 16, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo la nuova formola dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Chiunque affidi, o a qualsivoglia titolo consegua a nazionali o stranieri individui dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni 18, benchè proprii figli od amministrati, allo scopo di impiegarli nel Regno in qualunque modo, e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini, o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da sei giorni a tre mesi e colla multa da 51 a 250 lire.

La sentenza di condanna porta di dritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà per i genitori aggiungere la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli. »

Se non ci sono altre osservazioni su quest'articolo presentato dall'Ufficio Centrale in sostituzione dell'articolo 1 del progetto, lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Senatore De Falco, Relatore. Le mutazioni introdotte nell'articolo testè votato portano di conseguenza mutazioni analoghe in taluni articoli susseguenti.

Io ho cercato di porre queste mutazioni sulla stampa stessa del primo progetto, e se l'onorevole signor Presidente vuole servirsi dello stampato che io modificai in

questo senso sarà di molto agevolato il nostro compito.

Presidente. Leggo l'art. 2:

« Chiunque nel Regno tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 individui minori di anni 18, che non sieno proprii figli, sia che ve li tenga col consenso dei loro genitori o tutori, sia senza questo consenso, sia che li abbia avuti affidati o consegnati, sarà punito col carcere da un anno a sei mesi, e colla multa da 100 a 500 lire.

Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè senza che se ne abbia più contezza, la pena del carcere potrà estendersi ad un anno, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave. »

La parola è al Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Senato ad equiparare la pena dell'articolo 2 a quella che si è assegnata per i genitori. Secondo il concetto della legge pare che le penali di questa legge dirette a prevenire i pericoli ed i danni che risultano dall'affidare altrui, per le professioni girovaghe, questi minori, trovino anche, per dir così, una giustificazione nella mancanza per parte dei genitori, dell'adempimento a quel dovere, che essi hanno, di educare e di istruire i propri figli.

Sembrami quindi che, senza ricorrere ad altri principii generali, la colpa, il delitto del padre o del tutore dovrebbe considerarsi almeno come più grave, perchè essi di certo mancano ad un doppio dovere, al dovere cioè che hanno dell'educazione dei propri figli e delle cure cui sono chiamati direttamente per legge; mancano di più a quel dovere che hanno, come qualsiasi altro cittadino, di non esporre delle persone a pericoli o danni più o meno imminenti.

Eccovi perchè, a mio modo di vedere, la pena per gli incettatori, diciamo così, di questi giovanetti, dovrebbe essere tutto al più equiparata a quella dei padri che per il maggior obbligo che hanno, devono essere considerati come più colpevoli.

E queste mie idee sono sorrette dalle considerazioni che ha svolte l'Ufficio Centrale e per le quali nell'articolo 1 venne condotto ben anco a rendere la condizione giuridica dei padri molto più grave di quella dei tutori, privando nell'art. 1 il padre della patria potestà; appunto perchè il dovere del padre era più sacro e più forte di quello dei tutori; e pure costoro, sebbene estranei, hanno un obbligo imposto loro dalla funzione tutelare.

Questa mia idea sembrami altresì sorretta dalle disposizioni del Codice penale che aggrava la pena quando gli eccitatori alla corruzione sono i genitori, tutori, o incaricati della cura dei minori, e che la qualità della persona sia una circostanza aggravante lo vedremo anche nell'esposizione dei fanciulli, ch'è la legge

istessa (nell'art. 513, se ben rammento) aggrava la pena quando l'esposizione si faccia dalle persone che hanno un obbligo diretto alla custodia di questi individui.

Forte di questo esempio, che trovo conforme al principio di giustizia che deve sempre esservi nelle leggi, e che venne pure dall'Ufficio Centrale riconosciuto, io credo che non dovrebbe fra noi esservi differenza di idee.

Io ho letto la riflessione che nella Relazione si è fatta alla pagina 29, per giustificare questa maggiore severità, ed ho detto che nulla manca, nulla è impossibile all'ingegno per poter giustificare una causa, ed è certo che non per questa piccola questione, ma per qualsiasi altra più difficile di diritto, l'onorevole Relatore, mio collega ed amico, ed esimio magistrato commendatore De Falco, avrebbe trovato sempre delle magnifiche ragioni se non per convincere, al certo per scuotere la convinzione di chicchessia.

Ma io devo francamente dichiarare che le sue ragioni, o dovrebbero far venir meno le disposizioni penali che questa legge stabilisce contro i padri, o dovrebbero escludere la differenza della pena che io combatto.

Per non fare questa differenza, si è detto che i padri possono essere illusi od ingannati, che possono credere di fare il bene dei loro figli nell'affidarsi ad altri, mentre all'incontro sono questi terzi che ingannano i padri per proprio vantaggio, che infliggono i mali trattamenti ai minori. O Signori, voi non punite i maltrattamenti che si infliggono da un terzo, a cui questi minori sono affidati, perchè per questi voi avete saggiamente deliberato che provvedono le disposizioni del diritto comune, le quali possono essere molto più gravi secondo i casi; con questa legge volete soltanto prevenire questi pericoli, e li volete prevenire, giustamente, vietando il contratto, per il quale il minore è consegnato dal padre o dal tutore ad un terzo.

Ora io credo che se realmente vi è immoralità punibile nel contratto, questa sia maggiore da parte del padre e da parte del tutore, e quindi non saprei trovare a sufficienza giustificata quella differenza di pena che si fa di fronte a colui, che non obbligato da alcun dovere di natura o di legge, paga un prezzo per avere un servizio.

Ecco perchè io mi permettevo di pregare l'Ufficio Centrale e l'onorevole Relatore di rendere eguale la pena, senza fare questa distinzione che io non troverei corrispondente al diritto comune nè a quello del Codice penale.

Presidente. La parola è al Relatore Senatore De Falco.

Senatore De Falco, Relatore. Io non verrò in discussione coll'onorevole Ministro Guardasigilli circa la differenza delle pene stabilite nell'art. 1 fra i tutori e i genitori. Dirò solo che o egli fraintese le mie pa-

role ieri, o io, come è più verosimile, non ebbi la fortuna di spiegare il mio concetto con sufficiente chiarezza. Io non ho detto mai che l'Ufficio Centrale credeva di stabilire pel padre una pena più grave di quella che stabiliva pel tutore; dissi soltanto che, siccome tra il reato preveduto nell'art. 1 e quello preveduto nell'articolo 3 vi era una grande differenza; e siccome quello previsto dall'art. 3 era certamente più grave di quello preveduto dall'art. 1, così l'Ufficio Centrale aveva creduto stabilire per il tutore, nell'ipotesi dell'art. 1, la sola perdita del diritto della tutela, e nell'ipotesi più grave dell'art. 3 qualche cosa di più; non soltanto, cioè, la perdita della tutela del minore del quale aveva fatto cattivo governo, ma ancora la incapacità di essere tutore per ogni altro individuo, l'*esclusione dagli uffici tutelari*. Questa differenza; lo si vede, non stava nelle relazioni di padre o tutore, ma soltanto nella diversa gravità de' reati previsti dall'art. 1 e 3 della presente legge.

Ma lasciando da parte questa questione già risolta dal Senato, e venendo all'osservazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli circa la pena scritta nell'art. 2, per i conduttori delle professioni girovaghe io debbo in gran parte declinare le lodi che egli gentilmente mi dirigeva; poichè nè il concetto, nè le ragioni, per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di stabilire una pena più grave per gli speculatori di queste professioni girovaghe anzichè per i padri che affidano loro i figliuoli, non è dell'Ufficio Centrale, nè del suo Relatore; ma il concetto e ragioni sono nel progetto Ministeriale.

Nel progetto Ministeriale che fu presentato al Senato, non si contemplavano che due reati; quello dell'affidamento e della consegna de' fanciulli per essere impiegati nell'esercizio delle professioni girovaghe all'estero; e quello di coloro che all'estero tenevano presso di sè fanciulli nazionali italiani nell'esercizio di coteste professioni. Ebbene coll'art. 2. si stabilisce per i padri che danno questo permesso, la pena del carcere da tre mesi ad un anno e la multa da 500 a 1000 lire. Nell'art. 4. si stabilisce per coloro che tengono presso di sè questi fanciulli nell'esercizio delle dette professioni, la pena del carcere da uno a due anni e la multa da lire 500 a 1000. E nella relazione che accompagna questo progetto si espongono ampiamente le ragioni che avevano consigliato questa differenza di pene fra i padri e gli speculatori.

Ora queste ragioni appunto io indicai nella pagina 29 della Relazione per giustificare questa diversità di pene. E basta leggere quel periodo per vedere come noi ce ne rimettevamo piuttosto al concetto Ministeriale, anzichè proporre un concetto nuovo e tutto nostro. Si legge in effetto in questa pagina della Relazione.

« Circa la pena si è trovato giusto lo stabilirla più severa per colui che tiene presso di sè nell'esercizio dei vietati mestieri un fanciullo minore di 16 anni

anzichè pel padre o pel tutore che glie lo affida. E ciò perchè i genitori sono il più delle volte ingannati o illusi; credendo fare il bene dei figliuoli ne preparano inconsapevolmente la rovina. Ma il vero abuso per cui diventa tanto deplorabile la condizione di questi fanciulli, si commette da coloro che li comperano come schiavi, li adoperano come mezzi di profitto, li espongono alle tentazioni della miseria, e li abbandonano il più sovente sulla via della perdizione e del delitto. Ove il caso sia diverso ed i padri ed i tutori fossero speculatori avidi ed inumani dei loro pupilli, l'applicazione del massimo della pena potrebbe rispondere alla maggiore loro perversità. »

Non fu, dunque, io lo ripeto, concetto della Commissione, ma concetto del Ministero quello che stabiliva questa diversità di pene. Se ora il Ministero ha cangiato di opinione, è una novità che non potevamo prevedere.

Quanto a noi non abbiamo mutato parere; e per mio avviso credo più giusta e conveniente cosa il primo anzichè il secondo concetto. Imperocchè io veggio in realtà, — e le Relazioni che sono state lette in Senato ne forniscono luminosissima prova; — io veggio in realtà, diceva, una grandissima differenza tra un padre disgraziato che per cagioni di miseria, di fame o di sventure si decide, e tal volta anche lagrimando, a concedere un suo figliuolo per avviarlo in queste pericolose carriere, e coloro che fanno esercizio di questo mercato, che ne fanno un mezzo di guadagno, che speculano ed arricchiscono sulle lacrime e sulle sofferenze de' miseri. Era gli uni e gli altri vi ha certo una gran differenza di colpa e di reità morale; e però credo che la differenza di pene, proposta già dal Ministero e seguita dalla Commissione, sia più giusta e più proporzionata alla vera indole de' due delitti. Per lo che, rimettendome al senno del Senato, io per me accolgo il primo concetto e la prima proposta, e voterò l'articolo come venne redatto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'articolo 2 quale l'ho testè letto. Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Leggo ora gli articoli colle piccole variazioni che vi ha fatto l'Ufficio Centrale, per cui si troverà qualche differenza col testo stampato, conseguenza delle modificazioni fatte all'articolo 1, ma che non tolgono nulla alla essenza della legge.

« Art. 3. Chiunque conduca all'estero, ovvero affidi o a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri, nello Stato, o anche all'estero se trattasi di un nazionale, individui minori degli anni 18, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli all'estero in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno e colla multa da 100 a 500 lire.

» La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà aggiungere per i tutori la esclusione dagli uffizi tutelari per un tempo non maggiore di cinque anni, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà pel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. Chiunque in estero Stato tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui nazionali italiani minori degli anni 18 sarà punito col carcere da uno a due anni e colla multa da 500 a 1000 lire.

» Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato, o che per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o di sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, senza che se ne abbia più contezza, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. »

A quest'articolo il signor Senatore Errante invece della parola *chiunque* sostituirebbe *i nazionali* in estero Stato ecc.

Senatore **Errante.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Errante.** Ove il mio emendamento venga appoggiato, domanderò la facoltà di svolgerlo. Io credo che si tratti di definire una questione di grandissima importanza, cioè se noi abbiamo il diritto di punire gli stranieri i quali ricevano presso di sé fanciulli italiani in estero Stato. Questo è il concetto del mio emendamento che mi limito ora ad enunciare.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Io aveva comunicato all'Ufficio Centrale una proposta pienamente consona a quella dell'onor. Senatore Errante, e mi sembrò che l'Ufficio Centrale si mostrasse propenso ad accoglierla, cosicchè io credo che se ci mettessimo d'accordo sul modo di formularla, la bisogna camminerrebbe più speditamente.

Se l'onor. Errante non dissente, io leggerò le poche parole che aveva preparate, per emendamento. Eccole: « Ove si tratti di straniero si richiede che il fanciullo sia stato inviato dal Regno, o che ivi gli sia stato affidato o consegnato. »

Come si vede qui si tratta di straniero che fa la speculazione di tener presso di sé questi fanciulli, onde impiegarli nelle professioni indicate nell'art. 1°, per questo onde vi fosse reato punibile dalla nostra legge sarà d'uopo che il fanciullo gli sia stato mandato dal Regno, oppure gli sia stato affidato o consegnato nel Regno me-

desimo. In questo caso si avrebbe motivo per stabilire il reato secondo le leggi penali del Regno. Che se null'affatto fosse nel Regno avvenuto, se nessun fatto si fosse in esso compiuto, voi comprendete che allora cesserebbe ogni ragione per colpire il fatto colle nostre leggi.

Da questo principio muove la mia proposta, e mi pare non abbia bisogno di maggior dimostrazione per essere riconosciuta conveniente.

Senatore **Errante**. Consento volentieri coll'onorevole **Vigliani** in quanto al concetto principale, perchè lo trovo consentaneo al mio.

Quanto alle due condizioni, la prima è già stata votata, poichè nell'art. 3. si ritiene che la cessione sia stata fatta nel Regno; ivi si è detto: « Chiunque conduca all'estero, ovvero ceda o affidi a nazionali o stranieri, fanciulli » e si suppone che ciò avvenga sempre nel Regno.

Crederei io dunque che la prima parte, cioè quella che riguarda la consegna fatta agli stranieri nel Regno, possa stare.

Infatti non ho mossa nessuna opposizione all'art. 3: semprechè il fatto accadesse nell'interno del Regno, allora anch'io sono d'avviso che si possano estendere le nostre leggi punitive agli stranieri: in quanto all'altra parte, pregherei l'onorevole **Senatore Vigliani**, se non si voglia lungamente disputare su ciò, di toglierla affatto; poichè il caso che lo straniero mandi nel Regno a reclutare fanciulli per impiegarli nelle indicate professioni, è tanto difficile e inverosimile, da non meritare che se ne occupi il Legislatore: d'altronde se stabiliamo questo principio, noi entreremo subito in una parte di quella questione che io intendo rimanga impregiudicata, cioè, se trattandosi d'una legge personale, lo straniero che non dimora nel Regno debba starvi soggetto senza che la conosca; teoria pericolosissima, a cui si oppone il diritto delle genti.

Per queste ragioni consentirei ben volentieri nella prima parte della proposta del **Senatore Vigliani**: quanto alla seconda, gli farei osservare che si pregiudica in qualche modo quella tale questione che è meglio non si tocchi.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Le difficoltà che sono state espresse dall'onorevole **Errante** non erano sfuggite all'Ufficio Centrale, e certamente l'onorevole **Errante** (come ogni onorevole membro del Senato) può trovare questa questione molto diffusamente esposta nella Relazione.

La difficoltà adunque consiste in questo: l'onorevole **Senatore Errante** teme che con questa legge penale si colpisca lo straniero, il quale, ignaro affatto del paese, ignora, ragionevolmente anche, le nostre leggi.

Se questo argomento valesse, mi sembra che lo straniero non dovrebbe essere colpito, ma posto fuori di causa nel caso in cui gli vengano inviati dal Regno i

fanciulli per impiegarli nelle professioni indicate nell'art. 1; mi pare che si lasci luogo a credere che lo straniero a cui sono inviati questi fanciulli, debbe conoscere che esiste da noi questa legge la quale vieta di impiegare i fanciulli in quelle tali professioni.

Se adunque, secondo l'opinione del **Senatore Errante**, quell'argomento non ha forza per quel caso, mi pare che non lo dovrebbe avere nemmeno per l'altro, anzi dovrebbe avere ancor minor forza in quell'altro in cui il fatto della consegna o dell'affidamento del fanciullo avviene nel Regno.

Voi qui ammettete per lo straniero una presunzione di diritto, poichè si intende che lo straniero deve conoscere le leggi penali e di polizia del luogo dove si trova.

Infatti noi in Italia abbiamo questo principio sanzionato nel Codice civile e lo abbiamo pure nel Codice penale, con disposizioni che dichiarano che le leggi penali si applicano anche allo straniero che si trovi dimorante nel Regno.

Molto opportunamente poi nella Relazione dell'Ufficio Centrale si fa osservare che in questo caso si applicano le sanzioni penali pei delitti continui, ossia per quei delitti che sono cominciati in un territorio e che vengono consumati in un altro.

E in vero l'invio del fanciullo dal Regno, oppure l'affidamento, o la consegna del fanciullo medesimo nel Regno costituiscono un atto d'iniziamento del reato; l'impiego poi che si fa del fanciullo in una delle arti o dei mestieri vietati da colui al quale è stato inviato o consegnato, è la consumazione del reato medesimo.

Ora è ammesso pure come principio di diritto penale, che quando un reato è cominciato in un territorio e compiuto in un altro, si possono tenere competenti e le leggi e i magistrati dell'uno e dell'altro paese.

Per queste ragioni, io insisterei nella fatta proposta, confortato specialmente dalla buona accoglienza che le venne fatta dall'Ufficio Centrale, e mi rivolgerei poi all'egregio **Senatore Errante** pregandolo a volere egli pure mettersi d'accordo con l'Ufficio Centrale stesso per accettare una proposta la quale, se in fine non consente interamente con le sue idee, non pare del resto a me che ne sia molto discosta.

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Accetto interamente l'aggiunta proposta dall'onorevole **Senatore Vigliani**, perciocchè essa non fa che ricordare nell'articolo medesimo il concetto che lo aveva informato.

Nella Relazione che accompagna questo progetto di legge, il Senato ha potuto vedere che l'Ufficio Centrale si preoccupò della grave questione che indicava l'onorevole **Errante**; quella, cioè, se possa elevarsi a reato nel Regno un fatto che per avventura non è vietato nel luogo ove viene commesso, e se dichiarato delitto possa esser punito nel regno non soltanto se commesso da nazionali nell'estero, ma anche dagli stranieri, e

quando pure nè gli uni, nè gli altri rientrino nello Stato. Io discorsi diffusamente, in sette lunghe pagine, dalla 30^a alla 37^a, tutta questa questione sotto il rapporto storico, scientifico e legale. E lasciando la soluzione di questo arduo problema al nuovo Codice penale che dovrà esser fatto pel Regno d'Italia; a me parve che la questione poteva nel caso nostro esser risolta dalla teoria del giure penale più modesta e più universalmente ricevuta circa la persecuzione dei reati cominciati o preparati sopra un territorio e compiuti o continuati sopra un altro.

Per questi reati è sentenza comune che i tribunali del Regno ove il reato è stato cominciato o preparato, sieno competenti a procedere, quando pure sia stato esso continuato o consumato all'estero; della stessa guisa che sono competenti a procedere i Tribunali del luogo ove si *compie*, ovvero si protrae o continua il delitto quando pure sia *cominciato* o *consumato* sul territorio straniero. E ciò soprattutto quando i fatti commessi rispettivamente sopra i due territorii sieno collegati o connessi in maniera da figurare come un solo e medesimo fatto. In questo caso, dicono fra gli altri quegli egregi giureconsulti che sono l'*Helie* ed il *Mangini*, la giurisdizione dello Stato ove il delitto consumato all'estero, si è *preparato* o *incominciato*, è incontrastabile; ed essa si estende non solamente agli atti commessi sul proprio territorio, ma ancora a quelli commessi all'estero, che sono ai primi connessi, perocchè tutti questi fatti vanno risguardati come lo sviluppo ed il compimento dei primi.

Ora, l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani non fa che spiegare nell'articolo questa idea. Quando lo speculatore straniero è venuto nello Stato a reclutare i fanciulli per farli servire in girovaghe professioni all'estero, il suo reato comincia già nello Stato, comunque si continui e si compia all'estero. Del pari quando questi fanciulli gli vengano inviati all'estero per farli impiegare in quelle professioni, è nel Regno che incomincia il reato, il quale si protrae, si compie e si continua all'estero. Però la giustizia del nostro paese che è quella del luogo dove il reato cominciò, è competente a procedere anche pe' fatti che si commettono fuori dello Stato e che si ricongiungono a' primi.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad accogliere l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani perchè spiega la idea ed il concetto da cui questo articolo 4 è informato.

Senatore **Errante**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Errante**. Pur dubitando dell'esattezza della teoria che nella specie si possa dire esservi continuazione di reato, quando lo straniero per mandato chiede che si spedisca un fanciullo italiano all'estero; pur dubitando di questa teoria, perchè credo che siano due reati ben diversi, quello che si commette allorchando si fa la cessione, e quello che si commette quando si domanda un fanciullo, (mentre questo potrebbe essere

un reato nuovo, e non una continuazione di altro reato), siccome però nell'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani si trova espressa l'idea mia principale, e si lascia inoltre intatta una gravissima questione di cui ci occuperemo estesamente quando si procederà alla discussione del Codice penale: aderisco all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani, e ritiro il mio.

Presidente. L'emendamento del Senatore Vigliani è stato accolto dall'Ufficio Centrale che l'ha fatto proprio; quindi rimane una proposta dello stesso.

Rileggo l'emendamento proposto.

« Ove si tratti di straniero, si richiede che il fanciullo sia stato inviato dal Regno, o che ivi gli sia stato affidato o consegnato. »

Senatore **Vigliani**. Questa sarebbe un'aggiunta alla prima parte dell'articolo 4.

Presidente. L'articolo 4 rimase quale l'ho letto coll'aggiunta di quest'emendamento che forma un comma da collocarsi tra i due.

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 5. Chiunque con violenze o con frode rapisca o faccia rapire individui minori degli anni 21, ovvero con artifizii o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori degli anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo primo, sarà punito, nel caso di violenze o minacce, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve avere luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.

» Con le stesse pene, secondo la diversità de' casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo primo individui minori degli anni diciotto che sa di essere stati rapiti.

La parola è al Senatore De Falco.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Il motivo che mosse l'Ufficio Centrale ad introdurre l'articolo 5. nell'attuale progetto fondasi sulla diversità delle legislazioni che abbiamo in Italia.

Nel Codice che regge gran parte d'Italia, che è il Codice Piemontese del 1859, vi ha un articolo di molta saviezza. Questo Codice prevede non solo il ratto che è commesso per fine di libidine, o di matrimonio, ma ancora il ratto di minori commesso per qualunque fine.

L'articolo 494 dice: « Colla stessa pena, cioè colla relegazione estendibile agli anni dieci, sarà punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni ventuno, le quali siano poste sotto la podestà di geni-

tori o di tutori, o si trovino in una casa di educazione o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione. » L'articolo 495 aggiunge: « Se la persona rapita è minore degli anni sedici, il colpevole incorrerà nella pena suddetta, anche quando siasi valso della sola seduzione. »

Sotto queste parole *qualunque fine*, si può naturalmente intendere anche il ratto di fanciulli allo scopo d'impiegarli ne' mestieri girovaghi, di cui si occupa la presente legge.

Però questa disposizione non si trova negli altri Codici che hanno ancora vigore in Italia. Nè nel Codice Toscano nè nel Codice Austriaco, che impera ancora nelle province Venete, vi ha, per quanto a me sembra, una disposizione così netta, e così precisa da poter comprendere, senza alcuna difficoltà, il ratto di minori per farne dei girovaghi e dei saltimbanchi; delle *Esmeralde* o *des Hommes qui rient*, per rammentare due dei tipi di questo genere resi famosi dall'immaginazione e dalla poesia di Victor Hugo.

Per questo motivo del difetto di un Codice penale uniforme e comune a tutta Italia l'Ufficio Centrale, affinché la presente legge potesse essere ugualmente in tutto il Regno applicata, credè opportuno introdurre un articolo apposito per questo caso speciale del ratto dei minori, commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe.

Questo è l'art. 5.

Non pertanto, Signori, si è fatto osservare che senza bisogno di stabilire qui una disposizione particolare che cominci dal definire il ratto, e le diverse maniere colle quali possa commettersi, potrebbe bastare rimettersene alle disposizioni del Codice penale, aggiungendo soltanto, se necessaria, un'aggravazione di pena per caso in esame. Insomma, si è detto, invece di scrivere un articolo che definisce ed esemplifica il ratto, basta mettere un articolo che stabilisca soltanto una specie di aggravante al reato di ratto, qualora fosse commesso nello scopo d'impiegare i minori nelle professioni girovaghe che sono l'oggetto speciale della presente legge, e per tutto il resto rimettersene al Codice penale.

Nella speranza di evitare questioni, mi è parso potere senza gravi difficoltà accettare il suggerimento. Però proporrei che alla prima parte dell'art. 5 si sostituisse la seguente dicitura:

« Il ratto d'individui dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni 18 (*per stare nei termini della legge presente*) commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno od all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 4, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale pel ratto de' minori, applicate nel massimo del grado se l'impiego deve aver luogo nel Regno, aumentate di un grado se deve aver luogo all'estero. »

Per l'altra parte l'articolo rimarrebbe così come è scritto.

Presidente. Leggerò ora il nuovo articolo formulato dall'Ufficio Centrale.

« Il ratto d'individui dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni 18 commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno od all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 4, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale pel ratto de' minori, applicate nel massimo del grado se l'impiego deve aver luogo nel Regno, aumentate di un grado se deve aver luogo all'estero.

» Con le stesse pene, secondo la diversità dei casi, sarà punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 4, individui minori degli anni 18 che sa di essere stati rapiti. »

La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Per quanto diffidi e dubbii di me stesso in faccia alla sapienza dei componenti l'Ufficio Centrale e di coloro i quali sostengono anche la nuova redazione, io credo di dovere insistere, anche per ragioni d'ufficio, perchè si ritorni alla legge comune.

Non v'ha dubbio, Signori, che l'animo il più pietoso, una volta che si lascia trasportare da un sentimento di pietà e di commiserazione, suo malgrado è indotto anche ad incrudelire.

Ciò mi sembra che avvenga anche nella legge attuale, nella quale di certo noi tutti siamo commossi da quanto abbiamo veduto, da quanto abbiamo sentito ripeterci, circa le sofferenze, i patimenti ai quali sono sottoposti questi giovanetti particolarmente all'estero; e da questi pietosi sentimenti di certo è animata tutta la economia di questa legge; e finchè si trattava di dover trovare provvedimenti che non offriva sufficienti il Codice comune nè la Legge di sicurezza pubblica, misure eccezionali, misure straordinarie, comprendeva che allora si potesse presentare una legge con delle disposizioni piuttosto severe anzichè no. Ma se abbiamo nel Codice una disposizione, la quale in generale punisce il ratto, e lo punisce con una pena ben grave, perchè si tratta della pena della relegazione, confesso che non saprei comprendere la ragione di allontanarci dalle disposizioni del Codice, e di più di aggravarle nella maniera come ora si propone, innovando anche le disposizioni e innovandole a detrimento e contro quanto porta il Codice stesso.

Qual è la disposizione dell'art. 494?

Nel primo comma il ratto per violenza è punito anche quando si fa per una persona, fino a 21 anno, e colla disposizione ora proposta invece il ratto che si fa per l'oggetto preveduto con questa legge, è solamente punibile fino a 18 anni.

Eccovi un primo inconveniente che trovava nell'allontanarsi dalle disposizioni generali. Ma mi si dice: qui solamente si parla di aggravamento della pena, per le persone fino a 18 anni; resta per le altre la legge comune.

Io comprendo che si può dire questo e si può vo-

lera questo; ma se voi intendete fare una legge completa per negare la cessione dei minori per lo esercizio di date professioni, e ne intendete fare una legge speciale per cui credete necessario lo allontanarvi dal Codice comune, io credo che non sarebbe tanto strano il dubbio che poco fa si metteva innanzi, cioè se col Particolo 5, come ora è proposto, è soltanto punibile il ratto per l'impiego di ragazzi in queste professioni girovaghe fino all'età di 18 anni, oppure può anche estendersi fino all'età di 21 anno: oltre all'inconvenienti di questo dubbio, non sembrami nè anco esservi ragione per la quale si dovesse ridurre, in quanto alla età delle persone rapite, la misura che nella legge comune sta scritta.

D'altra parte, o Signori, il ratto commesso per delitti che la legge riguarda più gravi, come sarebbero quelli contro il buon costume, il ratto è distinto dalla legge in due modi: fino a 16 anni, basta la seduzione; al di là dei 16 anni, cioè fino ai 21, si richiede la violenza.

Secondo la nuova proposta, non mi sembra osservata cotesta distinzione; e pure è una distinzione che oltre la sua ragione intrinseca, merita tutto il riguardo, perchè forma la regola del dritto comune.

E per gli stessi principii non mi sembra giustificato lo aggravamento di pena che si fa colla proposta pel ratto al fine di impiegare i minori in mestieri girovaghi. Mi sembra poi ingiusto che, mentre nel ratto per fini più delittuosi si lascia al giudice la latitudine della relegazione fino ad anni dieci, ora si voglia infliggere pel reato minore dell'impiego nel Regno il *maximum* della pena, e per lo impiego fuori Regno, si possa estendere fino a quindici anni. Ed inoltre non si accorda neanche il beneficio dello art. 497.

A sorreggere cotesta mia obbiezione, non è mestieri che io vi ricordi, come non è sempre la severità della pena la quale valza a rendere più difficile la consumazione del reato. Vi possono essere fatti di tale atrocità, e di tanta intrinseca immoralità, per quali la coscienza pubblica, specialmente in date circostanze, permette ricorrere alla massima severità della pena; ma nel caso attuale, volere aggravare la pena ordinaria del ratto, non mi sembra nè utile, nè giusto.

Finalmente, o Signori, non comprendo perchè, mentre si adduce a motivo della disposizione dell'art. 7, che è speciale e diversa dal Codice comune, la varietà dei Codici penali vigenti nel Regno, che porterebbe una differenza di pena nelle varie provincie, e forse anche in alcune la impunità, si voglia poi colla nuova proposta mantenere cotesta diversità di pena e di condizioni perchè il reato esista.

In questo caso, io credo che per essere conseguenti a ciò che si vuole, fare cioè una legislazione completa e speciale, doveste stabilire che lo stesso fatto sia egualmente giudicato e punito per tutto il Regno.

Per me, io credo che si potrà forse, per rimuovere ogni dubbio, dire che anche il ratto, in questo caso,

può essere assoggettato alla pena scritta nell'art. 694 del Codice Subalpino, onde evitare le questioni e rendere il fatto in tutta l'Italia punibile nella stessa maniera.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io appoggio pienamente le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guadagnigilli, ma mi pare che non ci sia bisogno di un rincaro di pena per il ratto commesso in questa occasione ed allo scopo di impiegare questi giovani nell'esercizio di una professione girovaga.

Certamente è più grave il ratto che si commette per scopo di libidine, di quello che si commette collo scopo d'impiegare il giovanetto in tali professioni.

Quindi pare a me che basterebbe solamente il dichiarare che nel caso si commettesse un ratto, le disposizioni dei codici penali delle diverse provincie sono applicabili. Io quindi pregherei l'Ufficio Centrale a voler ritirare quest'articolo.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Io appoggio intieramente la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro e secondata dall'onorevole Senator Poggi.

È necessaria una disposizione in questa legge speciale poichè, per le ragioni bellamente svolte dall'onorevole Senatore De Falco, il Codice penale non parla principalmente del ratto per impiegare un fanciullo in una professione girovaga. E per mettere in armonia la legge in discussione col Codice penale, io propongo il seguente emendamento all'articolo ora in esame: « Nel caso di ratto di un minore di 18 anni per impiegarlo in una delle professioni menzionate nell'art. 1, si applicheranno le disposizioni dei codici penali in vigore. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi era nato un dubbio, ed ora mi si conferma, cioè che la disposizione da ultimo proposta dall'Ufficio Centrale non si combini colla fraseologia del Codice Austriaco tuttora in vigore nelle provincie Venete e di Mantova.

Ho detto che mi si conferma il dubbio, ed aggiungo che anzi mi si accresce, giacchè nello stesso Codice non sarebbe il caso che non siasi già contemplato il ratto per uno piuttosto che per altro fine. Mi permetta il Senato che io legga la definizione del ratto, e la pena che vi si applica secondo il Codice ora vigente nel così detto Regno Lombardo Veneto. « Casi di pubblica violenza: 41° Caso. Mediante ratto: Quando colla forza o coll'astuzia vien rapita una donna contro sua volontà colla mira di matrimonio o di libidine, ovvero quando una donna maritata, ancorchè consenziente, viene rapita al marito; quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore od a chi ne ha cura, siasi o no raggiunto il fine dell'impresa. »

Questi sono i casi in cui si verifica il ratto.

Voci: E la pena?

Senatore Lauzi. La pena eccola al § 97. « La pena del ratto eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto di una persona che non abbia ancora compiuto il 14° anno, è il carcere duro da 5 a 10 anni, secondo la qualità dei mezzi impiegati e del male divisato od avvenuto. Ma se la persona rapita conta almeno 14 anni di età e prestò il suo assenso, la pena del duro carcere sarà misurata da sei mesi ad un anno. »

Aggiungo a questo che la distinzione delle pene in gradi non c'è, o, dirò meglio, in questo Codice non c'è che in un solo caso, nei crimini; vale a dire la punizione col mezzo del carcere è divisa in due gradi: uno si chiama semplicemente *carcere*, e l'altro *carcere duro*; dimodochè dal carcere duro non si può salire ad un *grado* superiore. Epperò si può avere una pena maggiore, ma non un grado di più di qualità di carcere: questo era il dubbio che mi era nato sulla fraseologia del proposto articolo. Aggiungo a ciò che dal momento che la legge Austria a spiace fino a 10 anni di carcere duro la pena del ratto, dal momento che intende con questa grave pena di punire anche il rapimento di una donna per fine di libidine, o il ratto al suo marito, di una donna maritata, mi parrebbe troppo grave la pena per il ratto di un fanciullo unicamente per farlo suonare o ballare sulla corda. Ho detto questo per fare una semplice osservazione che abbandono ai dotti membri dell'Ufficio Centrale; ma dico la verità, l'articolo proposto mi sembra soverchiamente rigoroso.

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Sono dolentissimo di avere suscitato una sì grave tempesta.

Appunto per evitarla io aveva cercato di formulare in altro modo l'articolo 5 del progetto di legge. Prego però il Senato di voler considerare che i motivi per i quali la Commissione credette necessario introdurre nella legge l'articolo in discussione, si sono resi più gravi e più evidenti dopo la lettura delle disposizioni del Codice austriaco, fatta dall'onorevole Lauzi.

Nel Codice Toscano, come nel Codice Austriaco, non si parla che del ratto commesso per cagione di libidine o di matrimonio; non mi pare che vi sia l'indicazione del ratto commesso per *qualunque fine*...

Senatore Lauzi. Mi permetta: la legge dice « quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore ecc. ecc. »

Senatore De Falco, Relatore. È un altro caso: questa ipotesi suppone che i fanciulli sieno sottratti alla *potestà* de' genitori o de' tutori, o a coloro che ne abbiano la direzione o la cura; ma non è spiegato, come nel Codice Sardo, che l'articolo sia applicabile in tutti i casi, anche in quello di mancanza di genitori viventi o di tutori, e per qualunque fine il reato sia stato commesso. Definizione e pena son poi sempre

diversissime nei due Codici e più ancor diverse sono nel Codice Toscano.

Ora a me pare che a togliere queste discordanze si potrebbe conciliare ogni difficoltà la mercè di una regola generale.

Per questo reato noi abbiamo il Codice del 1859 che impera in gran parte d'Italia, il quale con maggior chiarezza prevede e definisce il reato di ratto per qualsiasi fine, e ne stabilisce le corrispondenti pene. Questa disposizione a me sembra che possa benissimo, siccome norma comune, esser estesa a tutte le province italiane pel caso di ratto commesso pel fine d'impiegare minori in professioni girovaghe.

L'articolo quindi potrebbe formolarsi così:

« Il ratto di minori dell'uno o dell'altro sesso, commesso allo scopo d'impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe, sarà punito a norma degli articoli 494 e 495 del Codice penale del 1859. La pena non sarà mai applicata nel minimo del grado. »

Così sarebbero tolte le controversie, e si stabilirebbe per questo fatto una legge comune ed eguale in tutta Italia.

Presidente. Io leggerò ora l'emendamento che ha proposto il Senatore Miraglia, e poi quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore Miraglia propone il seguente emendamento:

« Nel caso di ratto di un minore di 18 anni per impiegarlo in una delle professioni menzionate nell'articolo primo, si applicheranno le disposizioni dei Codici penali in vigore. »

Invece l'Ufficio Centrale avrebbe proposto questa sostituzione al comma ultimo dell'articolo. »

« Il ratto di minori dell'uno e dell'altro sesso, per impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe indicate nell'art. 1°, sarà punito secondo i casi colle pene stabilite dagli art. 494 e 495 del Codice penale del 1859 che saranno pubblicati insieme colla presente Legge. »

« La pena non sarà mai applicata nel minimo del grado. »

Dunque mi pare che l'emendamento del signor Senatore Miraglia coincida quasi, (perchè dice *dei Codici penali in vigore*) con quello dell'Ufficio Centrale...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho domandato la parola per dichiarare che non ammetterei mai che si estendesse a tutta l'Italia l'articolo del Codice penale Sardo. Il Codice penale Toscano come quello Austriaco non possono essere toccati nelle loro disposizioni. Si possono estendere alle province toscane disposizioni che non esistono, che sieno estranee al Codice Toscano, ma togliere l'armonia tra le varie parti del Codice coll'estendere un articolo diverso che porta uno squilibrio delle pene esistenti in Toscana, è cosa troppo grave. Ormai i Codici penali debbono stare quali sono, finchè non saranno sostituiti da un Codice unico.

Quindi io non mi arrenderei mai a vedere applicato alla Toscana un articolo del Codice del 59 nè d'altro Codice diverso, tanto più che bisognerebbe cominciare dal pubblicarlo, e sono convinto che dalla sua applicazione nascerebbero gravi difficoltà.

Quindi io appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

Se vi fossero altre osservazioni da fare in proposito potrebbe occuparsene l'Ufficio Centrale, unendovi quelle altre disposizioni che possono riguardare i complici, giacchè vedo che gli articoli successivi parlano appunto di complici; ma pregherei il Senato a non fare innovazione di sorta nei Codici esistenti. Ormai tali quali sono, essi bastano, e provvedono pur anco intorno alla materia del ratto.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Io accetto la nuova redazione proposta dall'onorevole Relatore e credo che sia giusta, perchè il reato a cui riguarda questa legge, come è generale per tutto il Regno, così è giusto che abbia la stessa punizione.

In quanto all'obbiezione che veniva fatta dall'onorevole Senatore Poggi, io ricorderei che non è il primo caso in cui alcune disposizioni del Codice penale del 1859 siano state estese alle altre parti del Regno senza che ancora vi fosse pubblicato tutto il Codice. Se ben mi ricordo, quando è stata pubblicata la legge sulla sicurezza pubblica, e quando con leggi speciali si sono dichiarati reati alcuni fatti che prima non lo erano in quelle provincie, si è applicata la pena portata dal Codice proprio al resto del Regno d'Italia.

Parmi altresì che nel 1865 vi sia una tavola di confronto per le pene che potevano essere inflitte.

Io non dissento che la redazione ne sia commessa all'Ufficio Centrale perchè veda se mai sia necessità di fare qualche riforma, ma purchè si ammetta, si voti il principio che il reato non debba, quanto alla pena, quanto alla sua definizione e modalità, giudicarsi e punirsi al rimento di quanto è scritto nel Codice generale, e che la pena che si possa infliggere sia unica per tutta l'Italia.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Faccio avvertire all'onorevole Ministro che i casi nei quali fu fatta l'applicazione degli articoli del Codice penale Sardo anche alla Toscana sono i seguenti:

Le disposizioni circa i delitti dei ministri del culto, perchè nel Codice Toscano non erano contemplate, e le disposizioni riguardanti gli oziosi e vagabondi, perchè la Toscana non riconosceva questi reati. La Tabella di cui parla l'onorevole signor Ministro, è quella che ha messo in armonia le disposizioni del Codice penale Sardo in quanto erano state rammentate dal Codice di Procedura penale; onde fu necessario di mettere a fronte l'articolo corrispondente del Codice penale

Toscano; ed in alcuni casi nei quali non fu trovata corrispondenza, fu lasciata ogni citazione del Codice Toscano.

Il volere poi che vi sia una pena unica nell'intensità e nella qualità per questi reati, mi permetta l'onorevole signor Ministro, mi pare un po' troppo presto.

Ora, Egli sa bene, e ne ha tutti i giorni l'esperienza per gli affari che gli vengono innanzi per occasione di grazie domandate, che in Toscana i reati sono puniti meno gravemente di quello che lo siano in altre provincie: fra gli altri quelli cui si applica la pena di morte, pena che non vi è in Toscana; quindi la parità della pena rispetto ai medesimi reati, non si potrà mai ottenere finchè non vi sarà un Codice penale solo per tutta l'Italia.

Quello che importa è che il reato sia punibile dappertutto; questo sta bene, ma quando le disposizioni del Codice penale Toscano vi si prestano, a me pare che basti.

Per fare appunto omaggio alle osservazioni dell'onorevole signor Ministro, ed ai dubbi dell'Ufficio Centrale, parmi sia bene che si rimandi la proposta all'Ufficio Centrale medesimo, affinchè veda quello che si può fare di meglio, senza peraltro turbare l'armonia dei Codici penali esistenti finchè non venga il momento desiderato da tutti, e più specialmente da me, che sia pubblicato un Codice penale comune a tutte le provincie del Regno.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** La questione sollevata mi pare molto delicata ed importante.

Io inclinerei certamente a fare qualche cosa in questa legge pel caso di cui ci occupiamo, ma nè l'uno, nè l'altro dei sistemi che sono stati proposti, è a parer mio, scavo da inconvenienti, e da incongruenze nella pratica.

Accennerò ad un caso solo, il quale poteva già risultare dalle osservazioni fatte dall'onorevole mio collega Senatore Poggi.

La legge Toscana sui reati è sicuramente diversa alquanto da quella del Codice Subalpino; è diversa circa i casi in cui la legge ammette il reato, e diversa certamente per la quantità della pena.

Le pene portate dalla legge toscana, sono molto più miti, che quelle stabilite dal Codice Subalpino. Or bene; quando noi avremo ammesso una pena unica, e questa pena sarà quella del Codice Subalpino per il caso a cui vogliamo provvedere, che cosa accadrà in pratica? Accadrà, che avvenendo un caso di reato per una causa molto più grave, in Toscana si applicherà la legge Toscana, ed avvenendo il caso contemplato in questa legge, si applicherà la pena portata dal Codice Subalpino, pena, che come diceva, è più grave, e così avrete probabilmente un reato molto più grave accompagnato da circostanze molto più serie e degne di pena

maggiore, che sarà punito forse, stando a quel sistema, con pena minore.

Quindi io ravviserei conveniente, che la questione fosse nuovamente esaminata dall'onorevole Ufficio Centrale con raffronto della legislazione.

Farei perciò preghiera allo stesso Ufficio Centrale, ed al Senato di voler soprassedere un momento, e non affrettare le sue deliberazioni sopra questione di tanto momento, e rimetterne ancora l'esame all'Ufficio Centrale per attenderne le deliberazioni nella prossima seduta.

Presidente. Metterò dunque ai voti prima di tutto l'emendamento del Senatore Miraglia.

Senatore **Vigliani.** Desidererei che fosse interpellato l'Ufficio Centrale se accetta il rinvio.

Senatore **De Falco, Relatore.** L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare il rinvio.

Presidente. Quest' articolo pertanto è rinviato....

Senatore **De Falco, Relatore.** Deve in tal caso essere rinviato anche l'articolo 6.

Presidente. Dunque, se non vi sono opposizioni, gli articoli 5 e 6 sono rinviati all'Ufficio Centrale.

L'articolo 7 sarebbe ridotto dall'Ufficio Centrale al solo 1° comma, cioè: « Saranno puniti con le pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma ancora i complici dei medesimi. »

Il resto dell'articolo sarebbe annullato.

Senatore **De Falco, Relatore.** La ragione per la quale si tolgono le specificazioni portate dal resto dell'articolo è che intendiamo di rimetterci per esse alle leggi generali, circa le diverse maniere di compartecipazione ai reati.

Presidente. Chi ammette l'articolo 7 quale io l'ho letto, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 8. Esso è così concepito:

« Qualunque atto di cessione, affidamento o consegna, in qualunque forma compilato per uno degli scopi indicati negli articoli 1 e 3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge, è nullo e di nessuno effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni intermedie sì nel Regno che all'estero.

• Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io accetto pienamente le disposizioni di questo articolo nella parte che stabilisce la nullità del turpe contratto che interviene per la consegna di un fanciullo onde sia impiegato in una di queste professioni girovaghe, ma avrei poi qualche difficoltà nell'ammettere nei suoi termini assoluti l'ultima parte dell'articolo. In essa sta scritto che « Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti, non sono soggette a restituzione. »

Io vi prego, o Signori, a considerare che in questi negozi vi è turpitudine dall'una e dall'altra parte, ed ordinariamente c'è vizio, c'è colpa tanto da parte di colui che consegna il fanciullo, quanto, e non meno al certo, da parte di colui che lo accetta per farne traffico.

Or bene, con questa disposizione che cosa si farebbe? Si lascierebbe nelle mani di una di queste due parti il frutto di un turpe lucro, la qual cosa veramente non mi pare possa dirsi giusta.

È vero che secondo i principii generali del diritto comune, quando ci è turpitudine da entrambe le parti contraenti, non si suole far luogo ad azione qualsiasi di ripetizione; ma in questo caso mi si affaccierebbe un'idea, per la quale si potrebbe togliere il lucro all'una ed all'altra parte, e destinarlo a favore della vittima di quell'infame contratto, per cui io proporrei che al capoverso dell'art. 8 si facesse luogo ad una sostituzione, si dicesse cioè che la mercede dell'opera dovuta al fanciullo sia pagata e deposta nella cassa di risparmio, e la somma ancora dovuta da colui, al quale il fanciullo fu consegnato, sia pagata al tutore deputato al fanciullo, per essere depositata nella cassa di risparmio a vantaggio del fanciullo stesso.

A me pare che con questo mezzo si potrebbe far luogo alla restituzione del prezzo che è stato pagato, od almeno al collocamento di questo prezzo a favore del fanciullo, il quale prestando anche l'opera sua, si può ben dire che l'abbia giustamente guadagnato.

Del resto sentirò di buon grado le osservazioni dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Lo prego a volermi mandare il suo emendamento.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Non avrei da fare che una piccola osservazione e proposta la quale già so che sarebbe gradita dall'onorevole Relatore, e sarebbe questa, di omettere nell'articolo la parola *cessione*; e ciò per uniformarsi alla locuzione adoperata nel progetto di legge.

Dappertutto ove prima si diceva: *chi ceda, affidi prestì, ecc. ecc.*, ora si legge: *chi affidi o consegna*, propongo perciò che anche in questo articolo si dica: *qualunque atto di affidamento o consegna*, ommettendo la parola *cessione*.

Presidente. Prego il signor Relatore dirmi se aderisce a questa proposta.

Senatore **De Falco, Relatore.** Io vi aderisco pienamente per mettere quest'articolo in armonia con i precedenti.

Senatore **Stotto-Pintor.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor.** Mi pare di aver udito spesse volte nel corso di questa discussione, che noi stiamo creando un reato. Almeno così mi pare aver udito dall'onorevole Guardasigilli.

Ora, se con questa legge si crea un reato, io domando, se sia giusto se sia conforme a' principii di diritto il punire chi non ha commesso reato?

Se taluno commette un reato, e poi quel fatto è cancellato dal novero dei reati, non vi ha punizione per chi lo commette.

Abbiamo il testo espresso del Codice penale.

Molto meno adunque si potrà punire colui il quale non commise un reato, perciò solo che una legge posteriore lo costituì tale.

Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io tengo in gran conto le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, e recedo dalla parte del mio emendamento che riguarda la restituzione di quanto è stato pagato, e recedo non solamente per le ragioni da lui dette, ma ben anche perchè mi pare cosa grave il creare azioni del figlio contro il padre e tra il minore e il tutore, per ripetere un prezzo stato pagato a suo riguardo.

Quindi, tenendo anche conto delle altre osservazioni fatte dall'onorevole Siotto Pintor, lascerei le cose come stanno quanto alle somme pagate; ma non vorrei assolvere il debitore della somma che fosse ancora dovuta. In questo caso a me pare che mantiene tutta la sua forza la mia argomentazione, che cioè si lascerebbe un lucro nelle mani di colui che dovrebbe una somma e non la restituirebbe, per lè il fatto per cui la somma è dovuta, è stato dalla legge convertito in reato; quindi io vorrei che fosse mantenuto il contratto stipulato, e che in pari tempo i frutti da raccogliersi, andassero a vantaggio del fanciullo.

Proporrei quindi un'aggiunta all'articolo, vale a dire che dopo le parole: « le somme pagate o anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione » fossero aggiunte le seguenti: « però le somme ancora dovute saranno pagate ai tutori e dovranno essere collocate in una Cassa di risparmio a vantaggio del minore medesimo. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetta l'onorevole proponente di fare un'osservazione.

Credo che nel mantenere anche la non restituzione della somma anticipata o pagata si dovrebbe distinguere fra i contratti stipulati prima della pubblicazione di questa legge, e quelli che sono passati dopo. Per quelli passati dopo la pubblicazione di questa legge che dichiara colpevole il fatto od annulla il contratto, non vi ha dubbio che se si è pagata od anticipata una somma non si ha diritto a restituzione. Ma se un individuo ha stipulato un contratto col padre di famiglia prima della pubblicazione di questa legge, ritenendo di fare cosa lecita, una cosa la quale, giusta

la osservazione che tante volte si è fatta, diventa illecita per questa legge; e se in forza di questo contratto avesse convenuto di profittare del lavoro del fanciullo, del minore, per dieci anni previo il pagamento di una somma che rappresentasse il prezzo, per dir così, il salario dell'opera di questo fanciullo per questo tempo, non mi sembra che si possa in questo caso con giustizia negare al cessionario il diritto alla restituzione, mentre a termini del disposto nel primo comma il contratto è nullo, e quindi il cessionario è obbligato a restituire il ragazzo, altrimenti cade sotto le pene comminate da questa legge; gli vien meno di conseguenza quel servizio per cui avea pagato un prezzo.

Ecco qual'è la preghiera che sottometterei al Senato perchè credo che il divieto della restituzione della somma anticipata, o pagata, che è giusta per tutti i contratti fatti in violazione di questa legge, non si possa estendere a quei pagamenti che si fossero fatti per contratti passati in epoca precedente alla legge medesima; e molto meno, allorchando la somma rappresentante un prezzo di servizi annuali, è successiva.

Io desidererei che si tenesse conto di questa circostanza, molto più poi se si considera il valore della parola *anticipato*, perchè la parola *pagato* si potrebbe limitare forse al prezzo pagato come un premio d'ingaggio e per la stipulazione del contratto, ma la parola *anticipazione* suppone un prezzo il quale deve pagarsi regolarmente in ragione di tempo.

Ora in questo caso, io confesso che non troverei principio di diritto per cui si potesse negare il rimborso a colui che fece questa anticipazione colla certezza di avere un diritto contrattuale guare ritogli dalla legge vigente all'epoca del contratto.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro sono troppo gravi, ed a me pare che si potrebbe conciliare la sua opinione con quella manifestata dall'onorevole Senatore Vigliani, sopprimendo il secondo comma dell'art. 8 del progetto in discussione.

La prima parte di questo articolo ha stabilito il principio che le contrattazioni fatte prima della pubblicazione della legge attuale sono colpite di nullità; ora quando il giudice trova questa sanzione legislativa, conosce le conseguenze giuridiche della nullità di un contratto pronunziata dalla legge, e sono tanto svariate le peculiari controversie che si possono tra le parti impugnare, da non doversene enunciare una sola in questa legge speciale.

Se, annullato il contratto, si dovranno risolvere le ragioni civili de' contraenti e come, il codice civile ha provveduto a tutto.

A che dunque andare disputando sulla *conditio ob turpem causam* o *indebiti*? Dirò di più: l'attuale legge ha unicamente per fine di punire con sanzione penale quelle contrattazioni le quali nelle regole del

diritto civile, si potrebbero benissimo considerare come nulle, perchè non è certamente una cosa lecita quella convenzione stipulata tra il padre ed il terzo per fare mercato di un fanciullo. Quindi a me sembra che le disposizioni della prima parte di questo articolo sieno più che sufficienti a dirimere tutte le conseguenze e difficoltà che si vorrebbero inopportunamente sancire col secondo comma dell'articolo in discorso.

Presidente. E la dunque propone?

Senatore Miraglia. Propongo la soppressione del secondo comma dell'art. 8: « Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione. »

Presidente. Allora la votazione dell'articolo ottavo si farà per divisione. L'onorevole Senatore De Falco ha la parola.

Senatore De Falco. Io in verità non potrei accettare la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, specialmente dopo la discussione che ha avuto luogo a questo proposito nel Senato.

Dopo quello che si è detto e le contrarie opinioni che si sono manifestate, il voler rimettere al giudizio dei magistrati e dei tribunali il definire se le somme che fossero state pagate o anticipate per cotesti contratti sieno o no soggette a restituzione, vale mandare innanzi ad essi una questione pregiudicata.

D'altronde in tutta questa legge vi sono disposizioni che si collegano le une alle altre. Ora da qui a poco avrete un articolo (anche esso preso dal progetto ministeriale), il quale impone sotto pena di multa più o meno grave ai genitori ed ai tutori e a chiunque altro avesse ceduto o affidato individui minori di anni diciotto per essere impiegati nel Regno o all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe di riferirle alle autorità. Ed un altro che impone a queste autorità di prender subito conto di cotesti fanciulli, di toglierli agli speculatori cui erano affidati, e restituirli alla loro famiglia, o in mancanza, ricoverarli in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro. Ora sperate voi che si troverà un padre il quale faccia una simile rivelazione, quando può temere che tolto il figlio a colui al quale egli lo aveva confidato, può essere obbligato a restituire la somma che aveva ricevuto per l'inumano contratto? E non sarebbe contraddizione nella legge se da una parte obbligasse i padri ed i tutori sotto pena di multa a fare quelle dichiarazioni, e dall'altra lasciasse la possibilità di essere astretti a restituire le somme ricevute? Il timore di questa perdita non basterà egli a bilanciare l'altra?

Egli bisogna perciò rimuover del tutto questo timore, e per rimuoverlo affatto, occorre mantenere l'ultimo comma dell'articolo 8.

Non credo poi si possa seriamente discutere sulla moralità o meno di questi contratti fatti prima o dopo la presente legge. Nè io posso consentire all'opinione, che con questa legge si definisca per la prima volta l'innonestà del patto, e quindi la sua nullità.

Mi perdoni, chi ha accennato una simile sentenza. L'inumano contratto era inonesto ed immorale anche prima di questa legge: questa legge non ha fatto che dichiarar criminoso e punire come delitto quel fatto immorale.

Non sono i legislatori che creano la immoralità ed i delitti; quella preesiste, e il legislatore non fa che scriverla nella legge, elevando a reato, cioè rendendo punibile dalla società, quello che era dapprima soltanto fatto immorale. Ma il delitto non è che la violazione di un dovere esigibile, la cui esecuzione non può esser garantita che dalla minaccia di una pena. Il diritto ed il dovere dunque stanno prima della legge che ne dichiara delitto la violazione, e questo prima di esser definito delitto era indubbiamente un fatto immorale.

Ora, Signori, appunto perchè noi abbiamo riconosciuto esser fatto immorale l'innesto traffico dei fanciulli che forma il subbietto di questa legge, non abbiamo indugiato a denunciarlo reato, ed a punirlo come tale. Ed io dichiaro, Signori, che se fossi convinto che i fatti indicati nella presente legge non abbiano in sè stessi alcun carattere d'immoralità, nè comprendano alcuna violazione di un diritto o di un dovere, io non darei il mio voto ad una legge che arbitrariamente volesse qualificarli delitti. Ma appunto perchè siamo convinti del contrario, noi votiamo senza scrupolo e con soddisfazione di coscienza la presente legge.

Ora, Signori, se i contratti stipulati fra i padri, i tutori e gli esercenti le professioni girovaghe avevano un fondo di immoralità, anche prima che il fatto fosse dichiarato delitto dalla presente legge, sembra indubitato che quei contratti sono nulli per legge, e non danno luogo a restituzioni; siccome avviene in tutti i casi nei quali vi è colpa dall'una e dall'altra parte dei contraenti. In questi casi, io ricordava a ragione l'onorevole Vigliani, la legge non concede azione a nessuno dei due, e non vi è luogo a restituzioni o indennizzazioni dell'uno verso dell'altro.

L'onorevole Miraglia diceva che, secondo lui, la questione non ammette dubbio, e che appunto perchè non ammette dubbio non sia necessità di mantenere il secondo comma dell'art. 8. Ma altri hanno annunziato una opinione contraria, che io non divido, ma che pure è stata indicata. Ora se l'onorevole Miraglia è sì convinto della legalità e della giustizia dell'art. 8, da non crederlo sol per questo necessario, perchè non consente che questa sua convinzione passi in testo di legge? Perchè volere che si tolga il secondo comma dell'art. 8, quando questo non fa che sanzionare il suo convincimento?

Per me, per questa ragione appunto di non lasciare nessun dubbio e nessuna possibile questione sul proposito, desidererei che l'art. 8 fosse votato nei suoi due comma così come è scritto.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Le cose bellamente espresse dal mio amico De Falco raffermano viemaggiamente quello che dissi; forse non fui felice nello spiegarmi.

Io non ho domandato la soppressione di tutto l'articolo, ma solo del 2° comma. Diceva che, restando fermo il primo comma, era inutile la disposizione del 2° comma, anzi pericolosa. Per vero peccherebbe la legge del vizio di retroattività se annullasse i contratti precedentemente stipulati; ma questo rimprovero non si può fare al legislatore perchè il fatto per sè stesso essendo immorale e quindi mancante di causa lecita, si è voluto con una disposizione dichiarativa eliminare i dubbi pe' contratti precedentemente stipulati. Or le conseguenze giuridiche di un contratto nullo sono regolate dalla legislazione generale, e sarebbe fuori proposito entrare in una legge che ha soltanto per oggetto di elevare a reato un fatto illecito, e determinare gli effetti civili di una contrattazione annullata.

Ecco perchè io sono interamente d'accordo coll'onorevole Senatore De Falco, e parmi che richiedendo la soppressione della 2a parte dell'articolo, non mi allontano da' suoi principii.

Presidente. Comincerò dunque dal mettere ai voti il primo comma dell'articolo su cui non cade discussione, eccetto che fu tolta la parola *cessione*.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ora viene in votazione il 2° comma, e quindi la proposta fatta dal Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. La mia aggiunta è subordinata all'ammissione o rejezione della proposta fatta dal Senatore Miraglia, nel caso in cui venisse soppresso il 2° comma dell'articolo 8, la mia aggiunta non avrebbe più ragione di essere.

Presidente. Metto dunque ai voti il 2° comma dell'articolo 8 così concepito:

« *Le somme pagate od anticipate per tali atti o contratti non sono soggette a restituzione* »

Chi approva questo 2° comma voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

L'articolo adunque rimane composto del solo primo comma.

Presidente. Passiamo all'art. 9, di cui do lettura:

« Art. 9. I pubblici ufficiali autorizzati o delegati, si nel Regno che all'estero a rilasciare passaporti, i quali abbiano inscritto o fatto inscrivere in passaporti per l'estero persone minori di sedici anni, qualora potevano dalle circostanze facilmente conoscere che erano destinate ad essere impiegate in una delle professioni girovaghe menzionate nell'art. 1, incorreranno nelle pene disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle amministrazioni cui appartengono.

» Contro il rifiuto dei detti pubblici ufficiali a rilasciare il passaporto, è ammesso il reclamo al Ministero degli Affari Esteri. »

Senatore Chiesi. Mi parrebbe opportuna la soppres-

sione di questo articolo, il quale non è una innovazione dell'Ufficio Centrale, ma fu da questa preso tal quale si trovava nel Progetto Ministeriale. L'introdurre in questa legge penale delle disposizioni regolamentari, che riguardano le norme da seguirsi dai pubblici funzionarii autorizzati nel Regno a rilasciare passaporti, mi pare un andar fuori dell'oggetto vero della legge stessa.

Non credo poi neppure conveniente in una legge penale, che mira appunto a far cessare l'abbominevole tratta dei fanciulli ed a punire tanto chi consegna questi fanciulli, come chi li riceve per farli servire a professioni girovaghe, aggiungere delle disciplinè, e delle norme alle quali debbano attenersi i pubblici funzionarii.

Il Ministro con un regolamento, o con circolari, in quella guisa che regola la condotta dei diversi impiegati da lui dipendenti, potrà dar norme su tale materia.

Per queste ragioni io proporrei la soppressione del presente articolo, rimettendomi però alla saviezza dell'Ufficio Centrale.

Senatore Lauzi Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Aggiungerò anche qualche cosa di più alle osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Chiesi, ed è che la frase dalla quale dipende il punire disciplinarmente il pubblico ufficiale, questa frase: *qualora potevano dalle circostanze facilmente conoscere che erano destinate ad essere impiegate, ecc.*, è tanto incerta, tanto vaga, che finirebbe per dare un mezzo all'Amministrazione di formulare una assai facile accusa contro qualche impiegato non troppo accetto, giacchè si fa presto a dire: *potevate facilmente conoscere!*

Ripeto che è una disposizione troppo vaga.

Se si trattasse di cognizione vera, che l'impiegato avesse e pur nonostante rilasciasse il passaporto, allora convergo anch'io che la disposizione potrebbe stare, ma il dire *che poteva facilmente conoscere* mi pare talmente indeterminato, che o sarebbe inutile, o darebbe luogo a degli arbitrii, che non credo doversi da noi sanzionare in una legge.

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. L'Ufficio Centrale ha poche osservazioni a fare sulla proposta dell'onorevole Chiesi e dell'onorevole Lauzi. Questo è un articolo tolto dal progetto ministeriale. Questo progetto compilato dal Ministero degli Esteri di accordo col Ministero di Giustizia, era formulato nella stessa maniera in cui si legge ora, e l'onorevole Ministro degli Affari Esteri si era affaticato lungamente nella Relazione a mostrarne la necessità. Se ora l'onorevole Ministro crede che questa necessità sia cessata, e che l'articolo non abbia più importanza, lo ritiri. La Commissione se ne rimette alla saviezza del Senato, dichiarando che quanto

a sè continua a reputare l'articolo stesso se non necessario, grandemente utile.

Ministro Guardasigilli. Ringrazio l'Ufficio Centrale della deferenza che ha per il progetto Ministeriale, ma il Ministero era stato il primo a dichiarare che invocava l'autorevole ed efficace aiuto dell'Ufficio Centrale perchè la legge sia corrispondente alle norme generali e ai principii; e però le osservazioni che sono state fatte sembrando abbastanza gravi e meritevoli di considerazione, il Ministero è lieto che sia tolto l'articolo sul quale si discute.

Presidente. Dunque chi ammette quest'articolo sorga.

Senatore Lauzi. Mi perdoni, è stato ritirato.

Presidente. Non è stato ritirato, quindi io debbo metterlo ai voti.

Senatore Lauzi. Io mi permetto di osservare che l'Ufficio Centrale se ne è rimesso al Governo, dicendo che aveva accettato quest'articolo solo perchè il Governo lo aveva proposto; il signor Ministro non ha più insistito, anzi disse di essere lieto che l'articolo fosse eliminato.

Presidente. Ma non lo ha ritirato. Se l'Ufficio Centrale lo ritira...

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale se ne rimette alla sapienza del Senato.

Presidente. Allora io credo che sia in perfetta regola il metterlo ai voti.

Chi ammette questo articolo abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

« Art. 10. I genitori, i tutori e chiunque altro avesse ceduto, affidato o consegnato individui minori di anni diciotto, per impiegargli nello esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquantuna a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare o notificare al Sindaco del Comune in cui hanno domicilio, od al Rappresentante diplomatico, o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, i loro figli ed amministrati impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'art. 1.

« L'atto di notificazione o denunzia conterrà il nome, il cognome, l'età ed il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale e dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati, e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare ».

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. Coloro che tengono presso di sè nel Regno o all'estero individui nazionali italiani minori di anni diciotto impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cia-

quecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, notificare o denunziare al Sindaco del Comune ove hanno domicilio o dimora, od al Rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, gli individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe.

« Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli a loro spese rimpatriare se si trovano all'estero; e non potendo ciò direttamente adempiere, dovranno nel detto termine presentarli al Sindaco od ai Regi Rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia, o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'art. 13. »

(Approvato.)

« Art. 12. I Sindaci ed i Regi Rappresentanti all'estero dovranno entro mesi sei dalla pubblicazione di questa legge, compilare d'ufficio, secondo le notizie da loro raccolte un elenco dei minori nazionali italiani del rispettivo Comune o consolato, che si trovano impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni girovaghe menzionate nell'articolo 1. Essi si avvaleranno delle notificazioni e denunzie prescritte dagli art. 10, 11, e le completeranno in quanto occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria famiglia o pel rimpatrio dei detti minori, sia per gli effetti penali della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'elenco sarà trasmesso al Ministro dell'Interno, e contemporaneamente i Sindaci ed i Regi Rappresentanti diplomatici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla propria famiglia o per il rimpatrio immediato dei minori compresi nell'elenco medesimo.

« La spesa occorrente, se manchi ogni altro mezzo a pronta disposizione dei detti Regi Rappresentanti, verrà anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei conduttori, genitori e tutori. »

(Approvato.)

« Art. 14. Qualora i minori, di cui è parola negli articoli precedenti, non abbiano nè genitori, nè tutori, nè persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finchè abbiano raggiunta la maggiore età, od abbiano appreso un mestiere o una professione.

(Approvato.)

« Art. 15. L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente legge si esercita di ufficio dal Pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno.

« Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro 1° del Codice Penale, e le regole generali sulla competenza delle Autorità giudiziarie.

» Per la prova dei fatti, potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti, benchè privati, provenienti dall'estero. »

(Approvato.)

» Art. 16. Le disposizioni degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge, avranno effetto dalla sua pubblicazione. La disposizione dell'art. 8 comprende gli atti fatti così prima che dopo la presente legge. Le disposizioni dell'art. 2 e 4 avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'articolo 11.

» Ciò non pertanto se sieno stati commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che si può togliere quell'inciso che è già nell'art. ottavo e mettere a capo dell'articolo solamente gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ec.)

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Il periodo dell'articolo 16 in cui è detto: « La disposizione dell'articolo 8 comprende gli atti fatti così prima che dopo la presente legge » poteva forse esser necessario quando quell'articolo conteneva anche il secondo comma. Ora convergo che quelle parole possono sembrare una ripetizione di quello che è dichiarato nell'art. 8; e potrebbero perciò andar cancellate. Ma non mi parrebbe necessario indicare questo articolo 8 nella prima parte dell'art. 16, poichè qui si parla solamente degli articoli i quali contengono disposizioni che anderanno in vigore ed avranno effetto dalla pubblicazione della presente legge; mentre l'art. 8 in termini più generali dichiara nulli e di nessun effetto tutti gli atti di cessione od affidamento fatti prima o dopo la presente legge; sicchè non lascia nessun tempo fuori la sua azione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se nell'articolo ultimo non si trovasse indicata una data speciale per lo effetto di alcune disposizioni di questa legge, derogando alle regole generali, la proposizione dell'onorevole mio amico De Falco sarebbe incontrastabile. Ma poichè per alcuni articoli si adotta il sistema generale da avere effetto dalla pubblicazione della legge, e nell'ultimo inciso di questo articolo si dice che due articoli saranno solamente esecutori dopo 4 mesi dalla pubblicazione della legge medesima, resta in sospenso da qual giorno avrà effetto l'art. 8 non in riguardo alla disposizione se deve colpire anche gli atti precedenti, perchè ciò sta scritto nell'articolo stesso, ma quanto alla determinazione del giorno da cui comincia l'effetto dell'articolo.

Mi pare quindi che fra quei numeri veramente debba comprendersi anche l'art. 8. Forse sono in errore; sottometto questa idea alla saggezza del Senato, ma

mi sembra una necessità una volta che in quest'articolo si è voluto determinare non in un modo uniforme la data dalla quale cominciano ad avere effetto le varie sue disposizioni.

Presidente. Giacchè si sono rimandati all'Ufficio Centrale i due articoli 5 e 6, si potrebbe rimandare anche questo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende che questo articolo è rinviato.

Ora, essendoci ancora un po' di tempo, pregherei il Senato a prendere in esame un progetto di legge che non crederei debba portare molta discussione, e che è quello per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno d'Italia.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo primo.

« È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato delle annue rendite di consolidato al cinque per cento di cui erano in godimento al 1° maggio 1820, la Congregazione di carità in Castelnovo di Garfagnana, Susani Pietro di Modena, Sereni Teresa di Carpi, procedenti dalle rescrizioni del Debito Pubblico del primo Regno Italico indicate nell'elenco segnato colla lettera C annesso al proclama della già Commissione Superiore di liquidazione residente a Torino, in data del 24 agosto 1829, e riportate nella tabella annessa alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola lo mette ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per le frazioni che non si possono inscrivere a norma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1861, N. 174, verrà provveduto di conformità al disposto nell'articolo 10 successivo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sulla Tesoreria centrale del Regno saranno assegnati i fondi occorrenti al pagamento delle rendite maturate e di quelle che matureranno in appresso. »

(Approvato.)

Leggo ora la tabella.

Numero d'ordine dell'Elenco C	COGNOME E NOME DEI CREDITORI	Rendita annua
402	Castelnovo di Garfagnana, la Congregazione di Carità.	43 83
181	Sereni Teresa, di Carpi, provincia di Modena	2 59
187	Susani Pietro di Modena	41 33

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà un altro giorno insieme ad altre votazioni.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. È stata in addietro dichiarata d'urgenza una petizione di taluni cancellieri giudiziari, intesa ad ottenere l'interpretazione autentica di un Regio Decreto del 1869; oserei pregare, atteso che il Senato ha accordata l'urgenza, che la Presidenza volesse mettere al più presto tale petizione all'ordine del giorno.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. La nuova Commissione delle petizioni si è costituita ieri ed ha nominato a suo Presidente l'onorevole Senatore Spinola. La Commissione si radunerà subito onde esaminare la petizione accennata dall'onorevole Senatore Miraglia, ed io spero che potrà essere in grado di farne anche domani la relazione al Senato.

Presidente. Resta ancora da votare un progetto di legge di un solo articolo, e che ha per iscopo di autorizzare l'estensione alle province Venete e Mantovana della legge sull'alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato.

Leggo l'articolo unico di questo progetto.

« È estesa alle province Venete e Mantovana la legge 21 agosto 1862, N. 793, che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio.

» Pel solo fatto della promulgazione della presente legge non s'intenderà applicabile ai beni demaniali situati nelle anzidette province la convenzione 31 ottobre 1864, approvata coll'articolo 6 della legge 24 novembre 1864, N. 2006. »

Presidente. Se non vi sono osservazioni, si passerà in altra seduta alla votazione per squittinio segreto, essendo questa legge composta di un articolo unico.

Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Sequito della discussione del progetto di legge pel divieto dell'impiego de' fanciulli d' ambo i sessi in professioni girovaghe — Considerazioni e proposte del Senatore De Falco Relatore sugli articoli rinviati all'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Poggi e del Relatore in ordine alla votazione — Avvertenze del Senatore Amari professore e Taverna intorno alla dicitura dell'art. 5 — Osservazioni del Senatore Poggi intorno alla seconda parte dell'articolo, cui risponde il Relatore — Obbiezioni del Guardasigilli e del Senatore Conforti — Nuova redazione proposta dal Relatore, combattuta dai Senatori Poggi e Conforti — Replica del Relatore — Proposta del Senatore Lavzi, appoggiata dal Senatore Conforti, combattuta dal Relatore — Approvazione del primo comma dell'articolo quinto del progetto dell'Ufficio Centrale, e del secondo comma emendato — Proposta del Guardasigilli di un emendamento all'articolo 6 accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 6 emendato — Dichiarazione del Relatore intorno all'art. 10 stato rinviato — Approvazione dell'articolo — Istanza del Senatore Vighiani appoggiata dal Guardasigilli — Relazione delle petizioni N° 4300 e 4304. — Proposta di rinvio al Ministero appoggiata dal Senatore Miraglia e Conforti, combattuta dal Senatore Caccia — Dichiarazioni del Guardasigilli a cui risponde il Relatore — Approvazione del rinvio — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane — Osservazioni dei Senatori, Miraglia Relatore e Gallotti, a cui risponde il Ministro Guardasigilli — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4334. Il Consiglio Comunale di Monte San Savino, provincia d'Arezzo, con deliberazione del 12 maggio 1870, esprime il voto perchè nella legge sui provvedimenti finanziari sia conservata ai Comuni la riscossione dei centesimi addizionali sulla imposta della ricchezza mobile.

4335. Il Sindaco, a nome del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli, (Toscana) fa istanza perchè dal Senato siano respinti i provvedimenti finanziari pel pareggio dei bilanci, presentati dal Governo al Parlamento.

I Senatori Anzilfredi, Giorgini e Rossi Giuseppe domandano il congedo di un mese, e il Senatore Antonini di 20 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Brescia, degli *Atti del Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie 1869.*

Il Sindaco di Prato, di un suo *Rapporto a quel Consiglio Comunale sull'amministrazione dell'anno 1868.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I
SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel divieto dell'impiego di fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe.

Ieri sono stati rinviati all'Ufficio Centrale tre articoli, il quinto, il sesto e il sedicesimo.

Domando al Signor Relatore se si sia combinata la nuova redazione di questi articoli.

Senatore **De Falco, Relatore.** Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco, Relatore.** Io dimando al Senato di concedermi pochi istanti di quella benevola attenzione della quale mi ha dato sì lunga prova nella discussione di questa legge, onde io possa indicare le gravi difficoltà che ha incontrate l'Ufficio Centrale, ridotto pel momento alla mia persona e a quella meritevolissima del mio egregio Collega l'onorevole Senatore De Foresta, nel discu-

tere e preparare la compilazione dei due articoli quinto e sesto che gli furono ieri rinviati dal Senato.

Voi conoscete, o Signori, che i motivi i quali persuasero l'Ufficio Centrale ad inserire nell'attuale progetto di legge l'articolo 5, che prevede il caso del ratto di fanciulli allo scopo d'impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, provennero principalmente da questo; che noi abbiamo in Italia ancora in vigore tre diversi Codici penali, i quali presentano una differenza grandissima, soprattutto quanto alla definizione e alla punizione di questo reato.

Ora, parve all'Ufficio Centrale che facendosi una legge speciale, intesa a provvedere a un reato speciale, fosse opportuno provvedervi con articoli e disposizioni che comprendano tutte le svariate forme e i molteplici modi con i quali questo reato può essere commesso. Per lo che, dopo previsto il caso del padre o tutore i quali abbiano confidato i loro figli o minori per essere impiegati nell'esercizio delle professioni girovaghe, e quello degli esercenti queste professioni che con o senza il senso dei padri e dei tutori ritengono presso di sé cotesti fanciulli nell'esercizio delle dette professioni; conveniva prevedere un altro caso, non difficile nè forse raro, quello cioè che cotesti speculatori, o cotesti vagabondi, avessero rapito dei fanciulli per impiegarli in questo esercizio, ovvero li avessero sedotti, giovanetti ancora, e li avessero sottratti ai loro padri o tutori, e condotti seco loro per adoperarli in questi tristi mestieri, che il Senato ha riconosciuto essere di dubbia moralità, se non assolutamente immorali, indubbiamente ai fanciulli ed ai minori dannosissimi, e sovente funesti.

Ora, dovendosi prevedere anche questo caso del rapimento di fanciulli, commesso per violenza, per frode, o per seduzione, allo scopo d'impiegarli nell'esercizio delle professioni girovaghe, l'Ufficio Centrale credette opportuno farne un articolo speciale, sia perchè di questa materia non vi è cenno nei Codici, e solo si poteva procedere per analogia per equiparare questo reato a quello del ratto, sul quale, in sensi e modi diversi, trovansi disposizioni ne' vari Codici che ancora reggono l'Italia; e sia perchè facendosi una legge tutt'affatto speciale per un reato specialissimo, conveniva che tutte le disposizioni concernenti questi particolari oggetti, fossero state nella legge stessa prevedute e definite. A tutto ciò si aggiungeva una considerazione ancor più grave; ed è, che noi facciamo una legge di natura eccezionale, una legge la quale non si circoscrive solo all'interno dello Stato, ma per ragioni che erano forse discutibili, e che noi abbiamo lungamente discorse ieri e ne' giorni trascorsi, ha, la mercè di certi opportuni temperamenti, un carattere extra-territoriale, esce in qualche modo dalle frontiere del Regno, e colpisce e dentro e fuori lo Stato non solo i nazionali, ma anche gli stranieri.

Ora, trattandosi di una legge di natura così speciale, anzi specialissima, parve che avesse dovuto contenere specialissimamente e chiarissimamente indicati tutti i

reati che si volevano con essa colpire. Da qui nacque, Signori, che nel progetto di legge si scrissero l'articolo 5 e l'articolo 6, appendice al primo, i quali singolarmente prevedevano questo particolare reato del ratto de' fanciulli commesso per violenza o seduzione allo scopo d'impiegarli nell'esercizio delle girovaghe professioni.

Non pertanto per le osservazioni che mi vennero fatte da uno degli onorevoli membri di questo Senato, la cui opinione io altamente pregio e rispetto, di potersi cioè far di meno di introdurre in questa legge una speciale definizione del ratto e delle svariate maniere colle quali può essere commesso, e di stabilire una particolare pena per le varie sue modalità, ed essere invece più opportuno, o per lo meno più facile, il rimettersene alle disposizioni generali del Codice penale, io m'indussi ad abbandonare il primo concetto, ed a consentire al nuovo. Perciò io presentai ieri all'onorevole nostro Presidente una diversa compilazione di questo articolo, colla quale non si faceva che rimettere la punizione di questo reato alle disposizioni del Codice penale, aggiungendosi soltanto una qualche aggravazione di pena, quando il ratto del fanciullo avesse avuto luogo per farlo servire all'esercizio delle professioni girovaghe indicate nel presente progetto, e soprattutto all'estero.

Ma il Senato ricorderà la grande tempesta che suscitò questa disgraziata proposta; e doveva suscitarla perchè effettivamente non ci è nelle tre legislazioni penali che governano l'Italia cosa tanto diversa per definizioni e per pene, quanto quella del ratto.

Io credo che tutti gli onorevoli membri del Senato devono sperare, e sperano certo che finisca una volta quest'anomalia di avere in Italia tre Codici penali.

Se vi ha cosa che sia necessario unificare e prontamente è la legislazione penale; ed io son sicuro che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che con tanta cura ha preso a studiare questa materia e ha già preparato progetti e contro-progetti, presenterà al più presto che gli sarà possibile, un progetto di Codice penale comune a tutta l'Italia.

Ma non c'illudiamo! Non perchè lo presenti domani, o fra un mese o due, è questo un Codice che possa essere esaminato, discusso ed approvato in breve tempo. Sono materie queste gravi e difficilissime, che richiedono lunghi studi e mature discussioni. Nel Belgio la preparazione del Codice penale ha durato 35 anni; incominciata, credo, nel 1832, il Codice è stato pubblicato nel 1867. L'esame e la discussione di esso sono durati pressochè quindici anni, parmi, dal 1852 al 1867. Ed io ben mi augurerei che il Codice penale che deve esser fatto per tutta Italia, e che deve esser degno della patria di Beccaria e Filangieri, fosse discusso maturamente e votato dal Parlamento nel periodo di due o tre anni.

Ora, durante tutto questo tempo, io prego il Senato a vedere uno *specimen* delle differenze che vi sono

nelle diverse legislazioni che governano l'Italia, non fosse altro che intorno alla materia che forma il subbietto particolare del nostro esame, quella del ratto.

Il Codice penale che regge gran parte d'Italia qual è il Codice penale subalpino del 1859, ha, secondo me, meglio provveduto a questa materia. Esso ha distinto il ratto, che si commette per fine di libidine o di matrimonio, da quello che si commette per qualsiasi altro fine. Quindi dopo avere nell'articolo 493 trattato del ratto violento di una donna maggiore d'età, nubile, vedova o maritata, commesso, sia per abusarne, sia per il solo oggetto di matrimonio, agli articoli 494 e 495 viene a trattare del ratto delle persone minori, che si commetta con violenza o con frode, o con semplice seduzione, per qualunque fine. Quest'articolo 494 dice così:

« Colla stessa pena (quella della relegazione estensibile a dieci anni) sarà punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni 21, le quali siano poste sotto la potestà di genitori o di tutori, o si trovino in una casa d'educazione o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione. »

Quindi l'articolo 495 aggiunge: « Se la persona rapita è minore degli anni 16, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche quando siasi valso della sola seduzione. »

Se questo Codice regolasse tutta l'Italia, sarebbe facil cosa dire che il ratto dei minori commesso per fine di farli servire all'esercizio delle professioni girovaghe, sia punito, secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 494 e 495; aggiuntata anche, se lo si crede, qualche aggravazione, non dirò nella pena, ma soltanto nel grado, ovvero nella durata della pena secondo la gravità de' casi dalla presente legge previsti.

Ma qui è il *busilli*; non è questo il solo Codice penale che impera in Italia. Le province venete sono ancora sotto l'impero del Codice Austriaco. Ora il Codice Austriaco, sotto il capitolo della pubblica violenza, ha, circa il reato di ratto, un articolo, che l'onorevole Lauzi ebbe ieri la cortesia di leggere al Senato del seguente tenore:

« Art. 96. Quando colla forza o coll'astuzia viene rapita una donna contro sua volontà colla mira di matrimonio o di libidine, ovvero quando una donna maritata, ancorchè consenziente, viene rapita al marito, quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore o a chi ne ha la cura, siasi o non raggiunto il fine dell'impresa. » E questo è l'undecimo caso della pubblica violenza secondo il Codice Austriaco.

Il caso nostro andrebbe tutto al più compreso nell'ultima ipotesi di questo art. 96; la quale sempre suppone che il fanciullo rapito abbia un genitore vivente, un tutore costituito, o qualcuno che ne abbia cura, ai quali fosse rapito coll'astuzia o colla forza. Ma se questo povero fanciullo avesse la disgrazia di

non avere genitori viventi, di essere orfano e senza tutore, di non avere alcuno che ne abbia cura, difficilmente il suo caso troverebbe applicazione in questo articolo: la lettera di esso potrebbe porvi ostacolo, o per lo meno farne nascere questione.

Viene poi quanto alla pena l'art. 97 il quale dice così:

« La pena del ratto eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto di una persona che non abbia ancora compiuto il decimoquarto anno, è il carcere duro da cinque a dieci anni, secondo la qualità dei mezzi impiegati e del male divisato od avvenuto. Ma se la persona rapita conta almeno quattordici anni di età e presta il suo assenso, la pena del carcere duro sarà misurata da sei mesi ad un anno. »

Vede dunque il Senato quanta differenza vi ha in questa sola materia tra il Codice Austriaco e il Codice Sardo, e per essi tra le provincie rette dall'uno, e quelle rette dall'altro de' detti Codici.

Ricorriamo al Codice Toscano, e troviamo che la differenza è ancora maggiore.

Nel Codice Toscano innanzi tutto non vi è la parola *ratto*, nel senso che possa essere applicata al nostro caso.

In effetti, gli articoli 284 a 290 nei quali si adopera la parola *ratto*, non discorrono che del rapimento di una donna per fine di libidine o di matrimonio. Messi questi articoli sotto il capo I del titolo VI di quel Codice che ha per epigrafe, *Della violenza Carnale e del ratto*, sono così concepiti:

» Art. 284. Chiunque violentemente o fraudolentemente sottrae o ritiene una donna, suo malgrado, per fine di libidine o di matrimonio, soggiace come colpevole di *ratto* alla pena ecc. »

» Art. 286. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compiuto l'anno duodecimo, ma non il decimosesto, è punito con la carcere ecc. »

» Art. 287. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compiuto l'anno decimosesto, ma sia tuttora soggetta alla patria potestà, od all'autorità tutoria, è punito, ecc. ecc.

Dunque questi articoli non applicano il nome di *ratto* che al rapimento o sottrazione delle donne commesso per fine di libidine o di matrimonio.

Vi è però, io non l'ignoro, una disposizione nello stesso Codice scritta col linguaggio della giurisprudenza classica, della giurisprudenza romana, che può avere grande analogia col caso nostro. Questa disposizione è quella che tratta del *plagio*, ed è contenuta nell'articolo 358 sotto il capo I della sezione seconda che ha per epigrafe: « *De' delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità.* »

Questo art. 358 dice così:

« (§ 1.) Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro

delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni, soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggeri, alla carcere da uno a tre anni. — (§ 2.) E quando il plagiatario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni. »

Ora, dal paragone di questi articoli, considerate, Signori, quanta differenza di definizioni e di pene non esiste in questa materia nelle tre diverse legislazioni penali che hanno impero in Italia. Diverso è il nome con cui è designato il reato, ove *ratto*, ove *plagio*; diverse le definizioni; diverse le pene; diversa la età cui la protezione della legge si estende ne' casi di seduzioni. Pel Codice del 1859 che impura in grandissima parte d'Italia, si ammette il *ratto* per semplici *seduzioni* fino all'età di sedici anni; nel Codice Austriaco si ammette il reato di *ratto* anche in una persona consenziente che sia minore di età; nel Codice Toscano, oltre i quattordici anni, non si riconosce reato di plagio, quando la persona è consenziente.

Io non intendo discutere, o Signori, della bontà relativa dell'uno o dell'altro sistema, dell'una o l'altra legislazione: non ne sarebbe il caso; nè ci vedrei la convenienza. Una sola cosa voglio constatare, ed è la grandissima differenza che esiste circa questo reato, sia rispetto al nome, sia rispetto alla definizione, sia rispetto ai caratteri che la costituiscono, sia rispetto alla pena, nelle tre legislazioni che di presente sono in vigore nelle diverse province d'Italia; sicchè rimettendoci in generale a questi Codici, difficilissimo riuscirebbe ricercare nei singoli casi la disposizione che li comprendesse; e pur trovandola, diversissime ne sarebbero le conseguenze.

Ora, io domando alla sapienza del Senato, se trattandosi di fare una legge di carattere speciale che deve avere impero in tutta Italia, sia conveniente di mantenere, anche in questa legge, quelle differenze che esistono ancora tra le legislazioni penali che regolano le varie parti d'Italia; le quali potrebbero talvolta far ripetere quelle dolorose parole del malinconico Pascal: « Nulla vi ha di giusto o d'ingiusto che cangiando clima non cangi natura: giustizia burlesca cui è limite un fiume o una montagna; verità al di qua e non al di là de' Pirenei! » E per noi, peggio ancora, dovremmo dire: verità al di qua, errore al di là di un monte o di un fiume, che non dividono due popoli o due nazioni, ma due province del medesimo popolo, del medesimo Stato e della medesima Nazione!

Io domando alla sapienza del Senato, se trattandosi di una legge speciale, la quale per misura eccezionalissima, non si restringe soltanto ai confini dello Stato, ma esce e si estende fuori di essi; nè è intesa a colpire soltanto i nazionali, ma ancora in alcuni casi gli

stranieri, sia convenevole rimettersene a disposizioni diverse di Codici diversi, sicchè coloro che possono esserne colpiti, abbiano mestieri di conoscere non soltanto questa legge particolare, ma ancora tutto il Codice penale d'Italia? Ed avendo ancora l'Italia Codici penali per le diverse sue province, abbiano mestieri di apprendere le varie disposizioni di questi vari Codici? E non è egli più naturale, più giusto, più conveniente fare una legge completa per l'oggetto di cui si occupa la quale, meno le disposizioni generalissime circa la imputabilità e la imputazione contenga in se stessa tutte le disposizioni che concernono la materia speciale di cui si occupa?

Queste riflessioni, Signori, hanno persuaso il vostro Ufficio Centrale a rivenire colla concessione di ieri, e soffermarsi al suo primo progetto; vale a dire a ritenere gli articoli 5 e 6 così come eran scritti nel progetto di legge, i quali conformemente alla materia in essa legge trattata, definiscono il *ratto*, commesso per lo scopo contemplato nella presente legge, e lo assoggettano secondo i casi a particolari pene ivi statuite, salvo per tutto il resto le disposizioni del Codice penale.

Qualora questa prima proposizione non fosse accolta dal Senato, il vostro Ufficio Centrale opinerebbe doversi prescegliere uno fra i diversi Codici che di presente hanno impero in Italia, e dichiarare che il *ratto* commesso pel fine da questa legge contemplato sia punito colla pena prescritta da quel Codice, le cui disposizioni circa questo oggetto sarebbero pubblicate come appendice di questa legge.

L'ultimo sistema a seguire sarebbe quello di rimettersi in termini generali al Codice penale, e dire per esempio: il *ratto* dei fanciulli commesso nello scopo di impiegarli nello esercizio di professioni girovaghe sarà punito a norma del Codice penale intendendo sotto questa forma quel Codice penale, che impera nella parte di Italia dove il reato vien commesso.

Di questi tre sistemi, Signori, io ed il mio onorevole Collega Senatore De Foresta, siam di parere che il primo sarebbe forse, o senza forse, il migliore; poichè in tal modo questa legge speciale comprenderebbe in sè tutte le disposizioni che si riferiscono alla materia da essa trattata; queste disposizioni sarebbero uniformi per tutta Italia, ed informate al medesimo principio; sarebbero in armonia fra di loro.

Se questo primo sistema non è accolto, noi crederemmo che fosse a prescegliere il secondo; poichè si conseguirebbe almeno questo bene, dell'uniformità della legge; e quando si tratta di uniformare la legislazione, e soprattutto la legislazione penale, io sarò sempre fra coloro che se ne faranno propugnatori o seguaci. Scegliete pure fra i vari Codici quello che meglio vi piace; non dico l'austriaco, che, buono o cattivo, non lo vorrei vedere imperare in Italia, non fosse altro che per le dolorose memorie che rievoca; ma il Toscano, il Sardo, quello che volete, purchè la disposizione prescelta fosse uniforme e comune a tutta Italia. Non pertanto se questa

scelta dovesse farsi, il vostro Ufficio Centrale proporrebbe le disposizioni degli articoli 494 e 495 del Codice penale del 1859, tra perchè più chiare e più precise fra le altre, e tra perchè quel Codice è già in vigore nella massima parte d'Italia.

Se il Senato nemmeno questo concetto vorrà adottare, io che desidero veder finita la discussione di questa legge, e che dissi altra volta voler essere paciere fra le contrarie sentenze, proporrei un articolo scritto nella forma più generale che sia possibile, col quale si dicesse, che il ratto dei minori commesso allo scopo di impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, sarà punito a norma del Codice penale: le pene da questo stabilite non saranno applicate nel minimo del grado quando l'impiego deve aver luogo all'estero. Con questa formola sarà mantenuta, anche in tale materia, la diversità dei varii Codici in vigore; si avrà lo stesso reato punito in modo diverso; le difficoltà che potranno sorgere, saranno moltissime. Ma i magistrati ai quali l'onorevole mio amico Miraglia vorrebbe rimessa ogni questione, troveranno modo di risolvere queste difficoltà e di uscire da questo laberinto.

Son questi i tre sistemi che il vostro Ufficio Centrale propone sugli articoli 5 e 6 del progetto. Debbo però ancora una volta dichiarare che quanto a noi preferiamo e raccomandiamo il primo sistema; ci adatteremo al secondo; rimettiamo il terzo alla savièzza del Senato, non intendendo far più questioni intorno a questo progetto di legge.

Presidente. Favorisca allora mandarlo al banco della Presidenza.

Leggo l'art. 5 quale è nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Falco, Relatore. Pregherei il signor Presidente di cominciare dal mettere ai voti la primitiva redazione.

Presidente. Quando non sia ammesso l'articolo quale è nel progetto, sarebbe dunque da mettere ai voti quest'articolo in sostituzione.

Senatore De Falco, Relatore. Io pregherei il signor Presidente di cominciare la votazione dell'articolo primitivo dell'Ufficio Centrale, quale è.

Se questo sarà respinto, allora si metterà ai voti il secondo e quindi il terzo.

Presidente. Permetta; se il Senato ha da fare il confronto dei varii sistemi, deve conoscere come siano redatti gli articoli in sostituzione.

Dunque io metterò prima ai voti l'articolo quale era proposto nel primitivo progetto, poi il secondo e dopo il terzo; ma conviene prima che faccia conoscere al Senato il tenore di questi articoli.

Senatore De Falco, Relatore. Non vorrei vedere reg giudicato l'articolo dell'Ufficio Centrale: ad ogni modo faccia come crede, io mi rimetto.

Presidente. Qualunque sia la sostituzione, che si voglia fare, conviene che io la faccia conoscere al Senato.

Senatore De Falco, Relatore. Io pregherei il signor

Presidente e il Senato di osservare che queste sono proposizioni che noi nel fore diciamo *subordinate* l'una all'altra.

Vediamo prima se viene accolto l'articolo dell'Ufficio Centrale come è scritto nel progetto; quando non venga accolto, allora il signor Presidente vorrà avere la cortesia di leggere il subordinato e quindi l'altro se occorre.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'articolo primitivo dell'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non avrei difficoltà di accettare anche il testo dell'art. 5 dell'Ufficio Centrale; ma avrei da ridire sull'ultima parte di quest'articolo.

Se si credesse di farne a meno, non occorrerebbe; ma se l'Ufficio Centrale insiste su questa seconda parte, io dovrei domandare che fossero fatte alcune correzioni secondo il mio modo di vedere.

Senatore De Falco, Relatore. Io dichiaro che questa seconda parte che sgomenta l'onorevole Senatore Poggi è ripetuta in tutte e tre le versioni.

Quindi io propongo che si cominci a votare la prima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. La prima parte io l'accetto.

Presidente. Si farà dunque la votazione per divisione.

Leggo la prima parte dell'art. 5.

« Chiunque con violenze o frode rapisca o faccia rapire individui d'ambo i sessi, minori degli anni 18, ovvero con artifizii o seduzioni li sottragga o faccia sottrarre ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura per impiegarli nel Regno o all'estero nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito, nel caso di violenze o minacce, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve avere luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e, in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero. »

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Io mi permetto di fare una osservazione sopra una differenza di dicitura che potrebbe anche essere errore di lettura.

Nel principio di questa parte dell'articolo è detto: *chiunque con violenza o frode*, ed in fondo è detto: *con violenza o minacce*. Se una volta si dice: *violenza o frode*, mi pare si debba dire anche *violenza o frode* la seconda volta.

Presidente. Io ho letto questa parte dell'articolo come fu modificata dall'Ufficio Centrale.

Senatore De Falco, Relatore. Bisognerebbe che il signor Presidente avesse la cortesia di leggere anche

la seconda volta: *violenza o frode*, a vece di *violenza o minacce*.

Senatore **Taverna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Taverna**. Io ho chiesto la parola unicamente per appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Amari. Dal momento che si dice: *chiunque con violenza o frode, ecc.*, si deve pur dire: *sarà punito nel caso di violenza o frode*.

Presidente. Non si tratta qui che di una correzione di parole, e perciò metto ai voti la prima parte dell'art. 5.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte:

« Con le stesse pene, secondo la diversità dei casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 individui minori degli anni ventuno, che sa di essere stati rapiti con violenza, frode ovvero sottratti con artifizii o seduzioni. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Appunto è questa la parte dell'articolo sulla quale, se l'Ufficio Centrale intende di conservarla com'è, io avrei da sottoporli alcune riflessioni.

La prima è che mi pare troppo grave la parificazione della pena per colui che all'estero tiene presso di sé dei fanciulli che sa essere stati rapiti, alla pena di quelli che li hanno rapiti, o al correo.

La semplice scienza del reato in materia penale non basta per se stessa a pareggiare l'autore principale del reato a colui che ne è semplicemente conscio, e a questo proposito, in cui a dir vero io non partecipo allo spavento da cui è compreso l'Ufficio Centrale per questo nuovo reato che noi andiamo a creare, mentre quando maltrattamenti non ci fossero, per me il fatto non sarebbe reato, a questo proposito dico non doversi abbandonare i principii della scienza col pareggiare al correo o all'autore principale del reato colui che semplicemente sa essere stato commesso il reato.

La seconda osservazione sarebbe questa; io vorrei che fosse detto chi è colui che in estero Stato tiene il fanciullo; perchè se egli è uno straniero, come possiamo aggravare la pena per esso, mentre non vi sarebbe nemmeno luogo a pena?

Mi pare che siasi eliminato anche il caso in cui un forestiero tiene presso di sé fanciulli all'estero, e che siasi riconosciuto che le nostre leggi non possono colpirlo.

Io desidererei quindi che fosse tolta via anche quest'eguaglianza della pena fra nazionali ed esteri, e non si ritenesse la correatà di colui che tiene in estero Stato fanciulli, per la semplice ragione di esser egli consapevole del ratto.

Presidente. Do la parola al Senatore De Falco.

Senatore **De Falco, Relatore**. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Poggi. Non è cosa consueta il punire colla stessa pena l'autore del reato e colui che, avendone soltanto conoscenza, ne profitti.

Quanto al principio, siamo d'accordo, nè potremmo non esserlo. Ma indubitatamente quegli che tiene presso di sé nell'esercizio di queste professioni vietate fanciulli o minori che sa di essere stati rapiti per questo fine, non fa che continuare in certo modo il reato medesimo e profittare scientemente delle sue conseguenze.

Del resto, per non rianimare un'altra questione, inclinerei pel momento a convenire che nel secondo comma dell'art. 5 alla semplice scienza si sostituisse una partecipazione qualunque al reato, dicendosi per esempio: « colle stesse pene sarà punito chi tiene presso di sé nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, minori che sa di essere stati rapiti, ed al cui rapimento ha in un modo qualunque cooperato. »

Presidente. Dunque dopo le parole « minori degli anni ventuno » sostituirebbe alla presente redazione la seguente:

« Che sa essere stati rapiti, ed al cui rapimento abbia cooperato. »

Senatore **De Falco, Relatore**. Precisamente.

Presidente. Rileggo allora la seconda parte dell'art. 5° con questa modificazione:

« Con le stesse pene, secondo la diversità de' casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, individui minori degli anni 21, che sa essere stati rapiti ed al cui rapimento abbia in un modo qualunque cooperato. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetta il Senato di fare un'osservazione.

Io credo che per ottenere completo lo scopo che si prefigge la legge possano essere giustificate le disposizioni eccezionali della medesima. Ma sottometto al giudizio dell'onorevole Relatore che mi sembra si andrebbe incontro a questo inconveniente, cioè che sarebbe punito colla stessa pena indicata dagli articoli 2 e 4, e colui il quale, merco un contratto, e pagando un prezzo al padre, ha ottenuto in consegna, in affidamento un minore, e colui che non l'ha avuto in contratto dal padre, ma da chi lo ha rapito, e sebbene conosca il ratto.

E però credo che bisogni aggravare almeno per questo ultimo di alquanto la pena.

Senatore **De Falco, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco, Relatore**. Per tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro io aggiungerei all'articolo una aggiunta che prevederebbe il

caso della scienza, e direi: « sarà punito con il minimo della pena chi sa soltanto che sia stato rapito. »

Presidente. Rileggo il secondo comma dell'articolo. « Con le stesse pene, secondo la diversità dei casi, sarà punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori degli anni 18 che sa di essere stati rapiti ed al cui rapimento abbia in modo qualunque cooperato.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io credo che questa aggiunta non possa essere opportuna perchè la cooperazione tutto al più può costituire una complicità, e le regole della complicità sono stabilite dal Codice. Io sarei d'avviso che si debba stare al solo caso speciale, ma il voler parlare di cooperazione nell'esercizio di queste professioni, mi pare un pleonasma. Infatti nell'art. 5 quando si dice, chiunque con violenza o frode ecc., ciò suppone sempre che i complici devono essere puniti secondo le regole stabilite nel Codice penale.

Io quindi crederei che l'articolo non dovrebbe essere modificato in questo senso.

La pena potrebbe essere minore, ciò va benissimo; non è propriamente la scienza che determina la pena più o meno grave, ma il fatto, vale a dire, il tenere continuamente il fanciullo nell'esercizio di una professione girovaga.

Si potrebbe dichiarare ancora che per minori s'intendono anche gli stranieri.

Qui si parla di minori in termini generali; se un Francese, per esempio, abbia presso di sé un minore Francese, e lo tenga per impiegarlo nell'esercizio di una professione girovaga, secondo quest'articolo si dovrebbe punire, perchè si parla di minori in termini generali. È vero che si può riferire agli articoli precedenti; ma insomma una dichiarazione bisogna farla.

Senatore De Falco Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Conforti hanno in verità molto peso. Perlocchè, rimettendoci alle regole generali per i casi di complicità, parmi che si dovrebbe tenere un certo conto della circostanza che colui che tiene i fanciulli nello esercizio delle professioni girovaghe sa essere eglino stati per questo fine rapiti.

Forse non è questa circostanza sufficiente per punire della stessa pena gli autori del rapimento, e coloro che, sapendolo, ne profitano. Ma una circostanza aggravante vi è certo nel loro delitto, e non dovrebbe essere obliata nella pena. Si potrebbe per avventura modificare l'articolo così:

« Colla stessa pena, applicata nel minimo del tempo sarà, secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sé nell'esercizio delle

professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori che sa essere stati rapiti. »

In questo modo la complicità sarebbe punita a tenore delle regole generali; la sola scienza del rapimento aggraverebbe in una certa misura la pena del colpevole.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Lascio il Senato padrone di accettare l'emendamento; ma per me non posso approvare che si commini un aumento di pena per il solo fatto della scienza del ratto acquistata posteriormente. Nessuno ha mai detto che in materia penale, la semplice conoscenza di un delitto, che è avvenuto, metta l'individuo nella condizione di andare soggetto ad una pena qualunque. Se colui che ha ricevuto all'estero un individuo, un fanciullo, e sa, dopo che lo ha ricevuto, che è stato rapito, continuasse a tenerlo colla violenza o colla seduzione, o gli impedisse di andarsene, allora capirei che sarebbe una continuazione del primo reato e dovesse egli pure essere punito; ma quando gli lascia libertà di andarsene, perchè volete rincarare la pena? Egli si rende colpevole di fronte alla legge col solo fatto di ritenerlo presso di sé, comunque non l'abbia portato via.

Per questa legge è punito chiunque tiene presso di sé un giovane in qualunque modo lo abbia avuto, quando lo tiene nell'esercizio di queste professioni girovaghe. La pena che si dà in questo caso è speciale: ma che si debba rincarare la pena perchè egli ha saputo che è stato rapito, non so comprenderlo. L'aumento della pena dovrebbe avere di contro un dovere maggiore infranto da lui. E quale sarebbe? Forse la renitenza a restituirlo? Ma il dovere di restituirlo lo ha già, quando lo ritiene, sebbene non sia stato rapito; egli è già in contravvenzione per questo. Ma se viene posteriormente a sapere che il fanciullo è stato rapito, la sua colpa non cresce, nè vi è luogo per ciò ad assoggettarlo ad una pena uguale a quella dell'autore del ratto; nè credo si debba fare una legge eccezionale per un caso, che può altamente commuovere le viscere dell'Ufficio Centrale, ma che poi non è un delitto tanto grande, perchè s'abbiano ad abbandonare i principii più comuni della scienza penale.

Senatore Conforti. Sono della stessa opinione dell'onorevole Poggi; perchè, se voi paragonate le due azioni, trovate che sono fra di loro differenti, anzi molto difformi: volete mettere in comparazione un uomo che rapisce con violenza o frode un fanciullo con colui che in estero Stato tiene presso di sé questo fanciullo sapendo che propriamente è stato rapito con violenza? Nell'uno voi trovate propriamente la violenza, la forza, la minaccia, nell'altro trovate che non lo maltratta, non lo ritiene con violenza, non lo ritiene per forza, ma unicamente lo adopera per quell'uso al quale altri lo trassero per violenza.

Per conseguenza parrebbe a me che dovesse esservi

una diversità di pena tra l'uno e l'altro, tanto più trattandosi di fatti che avvengono in estero Stato.

Senatore Poggi. Io sopprimerei tutta la seconda parte.

Senatore De Falco, Relatore. Io pregherei il Senato a considerare che occorre a questo proposito aver riguardo a due maniere di colpevoli; a coloro che sono stati *complici* del rapimento, ed a coloro che sapendo di essere stati rapiti, continuano a tenere i minori rapiti nell'esercizio delle professioni girovaghe. I primi son certo più colpevoli dei secondi; ma il reato di questi ha pure un carattere speciale di gravità; poichè essi continuano in certa maniera il rapimento quando senza rendere alla propria famiglia il fanciullo che sanno essere stato rapito, persistono a tenerlo nello esercizio delle professioni girovaghe, pel quale il ratto per forza o seduzione venne commesso.

Sono dunque due le ipotesi: per i complici rimettiamoci alla regola generale della complicità; ma quanto a colui che continua a ritenere nell'esercizio di queste professioni il minore che sa essere stato rapito con violenza o con seduzione alla sua famiglia, se non deve esser punito come complice, è giusto che sia soggetto ad una pena più grave di quella che gli spetterebbe se non avesse scienza del rapimento commesso.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io credo, ed umilmente sottopongo quest'osservazione ai membri dell'Ufficio Centrale ed al Senato; io credo che i due concetti del Relatore dell'Ufficio Centrale e degli onorevoli Poggi e Conforti si possono forse combinare con un altro metodo. I Senatori Poggi e Conforti dicono: la detenzione (mi si perdoni la parola non propria) dei fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe è già punita dalla presente legge; non possiamo ravvisare una complicità nella scienza posteriore al fatto del rapimento; dunque fermiamoci lì.

Giudiziosamente, a mio credere, l'Ufficio Centrale osserva, che vi è una gravità maggiore in colui, che ritiene ancora questi fanciulli nell'esercizio delle professioni girovaghe, di cui parla la legge, allorchè sa che questi fanciulli sono stati rapiti. Ora, domando io: non si potrebbe ottenere il doppio effetto, se la disposizione che si è collocata in fine dell'articolo 5 la si trasportasse invece con un'aggiunta in fine dell'articolo 4, nel quale appunto si parla della reità di chi tiene presso di sè fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe, ed aggiungendo così allo stesso articolo che nel caso, in cui questi tali individui conoscano, che i fanciulli da essi ritenuti sono stati rapiti, a loro toccherà il massimo della pena?

Adottando questo temperamento, a me pare che si otterrebbe lo scopo che l'Ufficio Centrale si propone, senza urtare nelle obiezioni sicuramente gravi dei Senatori Poggi e Conforti.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Io dunque pregherei l'Ufficio Centrale a vedere se non si potesse combinare la cosa coll'aggiungere, come ho detto, dopo li primo comma dell'articolo 4, che dice così:

« Chiunque in estero Stato tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 fanciulli nazionali italiani minori di anni sedici, sarà punito col carcere da uno a due anni e colla multa da cinquecento a mille lire, » queste, od altre analoghe parole: « Sarà applicato il massimo della pena quando colui che tiene il fanciullo ha cognizione che sia stato rapito. »

Presidente. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io sono dello stesso parere dell'onorevole Senatore Lauzi.

Nell'articolo 4 si prevede precisamente il caso di fanciulli ritenuti all'estero nell'esercizio di professioni girovaghe, e s'infligge la pena se sappia che ci sia stata violenza o frode, ma non si dice che il magistrato abbia ad applicare il massimo della pena.

Senatore De Falco, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco, Relatore. Io accetterei quanto al concetto, ma non quanto al modo, la proposta degli onorevoli Senatori Lauzi e Conforti. L'accetterei quanto al concetto, poichè essa si ridurrebbe a questo, che la pena scritta in questo secondo comma dell'articolo 5 sia a considerarsi come semplice aggravante del reato di coloro che tengono presso di sè i minori di anni diciotto nello esercizio delle professioni girovaghe. Non l'accetto quanto al luogo ove collocare questa disposizione per due ragioni: la prima perchè inserendola all'articolo 4, si prevederebbe soltanto il caso di colui che all'estero tiene presso di sè fanciulli che sa essere stati rapiti, mentre questa circostanza aggravante è comune a tutte due le ipotesi del reato; al caso di colui che li tiene presso di sè nel Regno, ed a quello di colui che li tiene all'estero, quando entrambi sappiano che sono stati rapiti, e rapiti pel fine d'impiegarli nell'esercizio di quelle girovaghe professioni. La seconda ragione è che del ratto non si fa parola che nell'articolo 5; onde non si può negli articoli 2 e 4 accennare come circostanza aggravante di un reato del quale non ancora si è fatto parola.

Ma quanto poi alla pena, io accettavo la proposta dell'onorevole Senatore Poggi, poichè l'infliggere la stessa pena ai rapitori ed a coloro che solamente tengono presso di sè gl'individui che sanno essere stati rapiti, sarebbe in verità un soverchio rigore. Ma quando diciamo che questi son puniti col minimo di quella pena, non pare che in questo caso speciale trascorriamo di molto i confini del diritto e della giustizia. Imperocchè l'onorevole Poggi conosce che il ratto è uno di quei reati che si chiamano *continuati*, che durano fino a tanto che l'individuo rapito non venga restituito alla sua famiglia, e che in tutta la loro durata si riprodu-

cono cogli stessi caratteri e colla stessa reità. Ed è per questo che per tal maniera di reati non vi è prescrizione, o a meglio dire essa non comincia che quando il reato è cessato. Ora quegli il quale sa che un fanciullo è stato rapito e continua a tenerlo presso di sé per impiegarlo nell'esercizio di quelle professioni pel quale il ratto era stato commesso, non riproduce forse e continua in certo modo il reato stesso? Perlocchè, ammesso che le pene non sieno uguali tra lui e l'autore del ratto, non pare che sia soverchia severità e soverchio rigore l'assoggettare al minimo di queste pene colui che continua in certa guisa il reato e ne trae il profitto.

In tutti gli altri casi mi guarderei bene dall'eguagliare la scienza ed il profitto posteriore tratto dal delitto alla complicità. Ma in questo caso speciale del ratto, mi pare che vi sia qualche cosa più della semplice scienza, vi sia una specie di continuazione e riproduzione del medesimo delitto, che potrebbe giustificare il secondo comma dell'articolo 3 colla limitazione della pena, che vi è stata introdotta.

Del resto io me ne rimetto alla saviezza ed alla prudenza del Senato.

Presidente. Rileggo dunque il secondo comma dell'art. 5 modificato dall'Ufficio Centrale.

« Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà, secondo la diversità de' casi, punito chi, nel Regno o in estero Stato, tiene presso di sé nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1 individui minori degli anni diciotto, che sa di essere stati rapiti con violenza o frode, ovvero sottratti con artifizii o seduzioni. »

Chi ammette questo secondo comma dell'articolo 5 abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Veniamo all'art. 6, il quale dall'Ufficio Centrale viene proposto tale quale sta scritto.

« Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazioni di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, senza che se ne abbia più contezza, il colpevole sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o frode, con la reclusione da cinque a sette anni, se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da sette a dieci anni, se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artifizii o seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero.

» Qualora il fatto costituisca per sé stesso un reato

maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

» Ove poi prima di ogni procedimento od istanza il colpevole rinetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa, senza averne abusato e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto, restituendola alla sua famiglia, o alla casa ed alle persone cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da due a cinque anni, e la pena del carcere sarà da tre mesi a due anni. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetterei soltanto di pregare il Senato e la Commissione di sopprimere nell'ultimo alinea le parole *e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto*, per facilitare sempre più la restituzione del ragazzo o del minore alla cui salute si vuol provvedere.

Nei casi generali non v'ha dubbio che il Codice vuole quella condizione, perchè, per dir così, l'oggetto che si è proposto è criminoso per se stesso; ma siccome per noi l'impiego è criminoso soltanto in ragione del danno che il fanciullo può risentire, credo che sia conveniente alla economia della legge il sopprimere questa condizione.

Senatore **De Falco, Relatore.** Accetto perfettamente le osservazioni e la proposta dell'onorevole Ministro.

Presidente. In tal modo sarebbero da eliminarsi le parole *e senza aver conseguito lo scopo che si era proposto*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io chieggo al Senato: per facilitare la restituzione dei fanciulli all'estero non gioverebbe stabilire che essa potesse farsi ai Consoli? Tuttavia riconosco che l'espressione « collocandosi in luogo sicuro » intende anche la facoltà di rimetterli ai Consoli.

Senatore **De Falco, Relatore.** Se l'onorevole Ministro propone questo emendamento, lo accetto; mi pare peraltro che le parole *in luogo sicuro* sieno sufficienti, e non v'ha dubbio che luogo sicuro per restituirvi quei fanciulli sia certamente il Consolato.

Presidente. Il signor Ministro propone un emendamento?

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho fatta una semplice osservazione.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo tal quale l'ho letto colla semplice soppressione delle parole « senza avere conseguito lo scopo che si era proposto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 16 ed ultimo.

Senatore **De Falco**. *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. *Relatore*. La compilazione di quest'articolo è affatto conforme a tutte le domande che fece ieri l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Presidente. L'articolo 16. (la numerazione sarà poi stabilita e coordinata) sarebbe così redatto:

« Le disposizioni degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 della presente legge avranno effetto dalla sua pubblicazione.

« Le disposizioni degli articoli 2 e 4, avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'articolo 11. »

« Ciò non per tanto se sieno stati commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Prima che si passi alla votazione sopra il complesso di questa legge, io mi permetto di rivolgere una preghiera al Governo, e la rivolgerei direttamente al Ministro degli Affari Esteri, se fosse presente in Senato; ma poichè egli è assente, la rivolgo ai Ministri presenti, i quali vorranno tenerne quel conto che crederanno.

Alcune disposizioni di questa legge, come voi ben sapete, riguardano i nazionali che si trovano all'estero.

Ora, siccome alcune di queste disposizioni sono specialmente rimesse agli agenti diplomatici e consoli all'estero, io crederei opportuno che il Governo diramasse istruzioni affinchè questa legge fosse il più che sia possibile diffusa all'estero e singolarmente in quei paesi dove maggiormente abbondano coloro i quali sarebbero colpiti dalle sanzioni penali di essa. Il mezzo non difficile, e molto opportuno potrebbe esser quello di disporre, a che la legge venisse pubblicata in quei giornali stranieri che sono maggiormente sparsi nei diversi paesi nei quali si possono trovare questi infelici.

Io crederei poi che non sarebbe meno opportuno che un esemplare di questa legge rimanesse affisso nelle cancellerie dei consolati e delle legazioni all'estero, in modo che gli stessi impiegati possano averla sempre sott'occhio, e darne altrui pronta comunicazione.

Lascio alla saviezza del Governo il tener conto di questa mia raccomandazione.

Ministro di Grazia Giustizia. Il Governo non può non farsi un dovere di secondare i saggi consigli dell'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. Essendo esaurita la discussione su questa legge, si procederà alla relazione sulla petizione raccomandata ieri dal Senatore Miraglia.

Prego la Commissione delle petizioni a prendere il suo posto.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Isايا Longo, cancelliere della Corte di Appello nelle Puglie, dimanda al Senato che venga data al Regio Decreto 16 febbraio 1862 l'interpretazione nel senso che gli sia computato valido per gli effetti della pensione il periodo del servizio prestato sotto il caduto Governo contestato da una decisione della R. Corte dei Conti.

Questa petizione è conforme ad un'altra che porta il numero 4300, presentata da altri cancellieri di Napoli e Trani, i quali domandano l'identica cosa.

Mi si permetta che prima di tutto io dia lettura dell'art. 16 del Decreto 16 febbraio 1862, Decreto col quale si danno vari provvedimenti transitorii, diretti a coordinare le antiche istituzioni giudiziarie delle province Napolitane e Siciliane coll'applicazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Questo articolo è così concepito:

« I cancellieri e gli impiegati di cancelleria che secondo il sistema sinora vigente non hanno stipendio dallo Stato, ma soltanto proventi ed altre retribuzioni, e che perciò non avrebbero diritto a pensione di riposo, se vengano nel nuovo ordinamento conservati in ufficio con regolare stipendio, potranno in caso di ulteriore collocamento a ritiro, computare, per la liquidazione della pensione, il tempo di servizio prestato sotto l'antico sistema.

« Che se vengano attualmente messi al ritiro, si potrà loro assegnare una pensione proporzionata al tempo del prestato servizio, purchè non sia minore di anni 20, e da liquidarsi sul minimo stipendio che pel nuovo sistema vien concesso agli impiegati della categoria a cui essi rispettivamente appartenevano. »

I supplicanti sono alcuni impiegati delle cancellerie napolitane i quali, secondo il sistema vigente in quelle province, non avevano diritto a pensione per la ragione che non percepivano uno stipendio governativo, ma che all'epoca della promulgazione del Decreto sovracitato, ossia nel 1862, avevano già ottenuto una promozione; erano cioè divenuti cancellieri di Corte, o passati alla Magistratura.

Questi impiegati si dolgono di una Decisione della Corte dei Conti, la quale nel 1867, respingendo il ricorso di uno di questi impiegati di cancelleria, un certo Grazia, che nel 1862 era già stato promosso alla carica di Giudice, stabili per massima, che l'art. 16 del Decreto 16 febbraio 1862 non fosse applicabile se non ai soli impiegati di cancelleria, i quali al momento della pubblicazione di quel Decreto si trovavano nelle condizioni contemplate dal Decreto stesso, e che per conseguenza esso non fosse in alcun modo applicabile a quegli impiegati di cancelleria, che prima del 1862 avevano ottenuto una promozione, ed appartenevano perciò ad una categoria diversa e superiore.

I petenti, che si trovano nelle stesse condizioni di quell'impiegato, il cui ricorso fu respinto nel 1867 dalla citata decisione della Corte dei Conti, in quanto che anch'essi, prima della pubblicazione del citato De-

creto del 16 febbraio 1862, erano già stati promossi a cancellieri di Corte d'Appello, rappresentano che la Corte dei Conti sino all'anno 1867 aveva sempre computato nella liquidazione della pensione degli impiegati di cancelleria delle Province Napolitane il tempo di servizio prestato sotto l'antico sistema, applicando la benigna disposizione dell'art. 16 del citato Decreto del 16 febbraio 1862 anche a quegli impiegati, che prima del 1862 avevano ottenuto una promozione. Aggiungono che solo nel 1867 cambiò giurisprudenza, escludendo dal beneficio della disposizione del detto art. 16 gli impiegati di cancelleria, che prima della pubblicazione di quel Decreto avevano ottenuto una promozione, ed erano perciò retribuiti con regolare stipendio governativo.

Essi si dolgono di questa giurisprudenza nuova, introdotta dalla Corte dei Conti in loro pregiudizio.

Signori, se la petizione di questi ricorrenti fosse mossa all'unico scopo di richiamarsi da una decisione della Corte dei Conti, la Commissione non esiterebbe a proporvi immediatamente l'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice, in quanto che la Commissione sa che le decisioni della Corte dei Conti in via contenziosa ed a sezioni riunite non sono soggette al sindacato del Parlamento, e sono irrettabili al pari delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione.

La Commissione crede oltreciò che la decisione della Corte dei Conti nel caso contemplato sia giusta, e non possa essere censurata, in quanto che essa ha applicata la legge quale si trova scritta nell'articolo 16 del più volte menzionato Decreto. La Commissione è persuasa che la Corte dei Conti non potesse, per motivi di equità, assumere le parti del legislatore e dare alla disposizione del citato articolo 16 un'interpretazione diversa da quella che era imposta dal testo del Decreto.

Ad ogni modo è un fatto, Signori, che questi impiegati, i quali all'epoca della pubblicazione del Decreto del 1862 avevano ottenuto una promozione, si trovano in una condizione veramente deplorabile, e molto peggiore di quella degli impiegati, i quali non ottennero alcuna promozione. Gli impiegati di cancelleria che erano rimasti al loro posto senza promozione, possono giovarsi della disposizione dell'art. 16, e quindi ottenere la pensione, in quanto che quest'art. 16 stabilisce che il servizio prestato nel tempo decorso sia loro computato, sebbene prima non fossero considerati come impiegati governativi aventi il diritto alla pensione; mentre gli impiegati, che erano nella stesse condizioni, ma le hanno migliorate, avendo ottenuto una promozione, si trovano nella condizione dolorosa di non poter profittare di questa benefica disposizione. Per conseguenza molti di essi non potendo computare il tempo del servizio prestato negli anni anteriori, cioè il servizio prestato come semplici impiegati di cancelleria, sono nella tristissima condizione di non avere alcun diritto alla pensione.

Pare che questa differenza di trattamento meriti di essere tenuta in conto dall'onorevole Signor Ministro, e che l'equità venga a sostegno di questi impiegati; perchè in realtà è cosa assai dura che quegli impiegati di cancelleria, i quali erano nella stessa condizione di quelli contemplati dall'art. 16, solo perchè ottennero una promozione, debbano trovarsi in peggior condizione e perdere il diritto alla pensione, non potendo computare gli anni del primo servizio, e così debbano dolersi della promozione che loro accordò il Governo come quella che a loro riuscì fatale.

Per queste ragioni di equità, la Commissione unanime è entrata nell'avviso che queste petizioni potessero essere raccomandate al sig. Ministro di Grazia e Giustizia, perchè veda nella sua saviezza, se sia il caso di adottare anche a favore di questi impiegati un provvedimento legislativo che dia una interpretazione più ampia, giusta i principii di equità, a questa disposizione dell'art. 16 del Decreto del 1862.

E la Commissione tanto più fa questa proposta in quanto che ha potuto verificare, ch'essa era già stata fatta dalla Commissione Ministeriale presieduta dal nostro onorevole Collega Senatore Mirabelli, primo Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Commissione che fu incaricata di presentare il progetto organico delle Cancellerie giudiziarie.

Questa Commissione fece diverse proposte alla fine del suo rapporto sommerso al Ministro Guardasigilli e pubblicato a stampa; e tra queste leggesi appunto anche la proposta che sia data una interpretazione autentica all'art. 16 di questo Decreto.

Ecco le parole di questa Commissione:

« Che da ultimo sia da interpretare autenticamente l'art. 16 del Reg. o Decreto 16 febbraio 1862, dichiarando che siano utili gli anni prestati nel servizio di Cancelleria senza stipendio orariale, a quei funzionari che siano stati promossi a Cancellieri, Vice-Cancellieri, Vice-Cancellieri aggiunti, Segretari, Sostituti-Segretari, Sostituti-Segretari aggiunti, precede demente al 1862. »

Ecco o Signori la proposta che col mio mezzo fa la Commissione delle petizioni, che cioè queste due petizioni siano trasmesse, come diceva, all'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia con preghiera di volerle prendere in considerazione per vedere se sia il caso di provvedere alla sorte di questi ricorrenti con un provvedimento legislativo che dia un'interpretazione autentica all'art. 16 del detto Decreto.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Io ebbi l'onore di chiedere in altra tornata dalla benevolenza del Senato la dichiarazione di urgenza di questa petizione, e son lieto di appoggiare le benevole conclusioni della Commissione. Il rinvio della petizione al Ministro Guardasigilli indurrà il Governo a studiare a fondo la questione, e non ho a dubitare che presenterà un progetto di legge inteso a salvare da un nau-

fragio onorati funzionari che hanno consumato la loro vita nel servizio delle cancellerie.

L'onorevole Relatore ha bellamente accennato alla interpretazione di già data dalla Corte de' Conti al regio decreto del 16 febbraio 1862, ed appunto perchè si rispetta altamente il pronunciato di un collegio che per l'altezza del grado e per la sapienza de' suoi membri inspira tutta la riverenza, è necessario l'intervento del potere legislativo per allargare le benefiche disposizioni dell'anzidetto regio decreto nel favore di pochi cancellieri i quali si veggono esclusi da un beneficio cotanto salutare. Se il decreto in parola mirando al servizio de' funzionari di cancelleria senza stipendio dallo Stato, volle per ragioni di giustizia e di alta convenienza politica considerare come utile tale servizio per la liquidazione della pensione di giustizia, non si vede la ragione per escludere da tal beneficio quegli impiegati di cancelleria che nel momento della pubblicazione di detto regio Decreto si trovavano promossi con stipendio dall'erario.

Questi pochi impiegati adunque promossi, altra colpa non hanno che di aver ben servito e saputo meritare una promozione, e per colpa si bella saranno condannati nella cadente età a mendicare il pane! Non cape nella mia mente che questo assurdo politico potesse entrare nella mente del Ministro che controsegnò il decreto del 13 febbraio 1862.

Sento susurrare che il fondo delle pensioni è bastantemente gravato, e che le finanze non sono nella più favorevole condizione. Se fosse presente l'onorevole Ministro Sella, mi direbbe ben volentieri che una pensione futura ed eventuale da accordarsi a pochi cancellieri non sarà di ostacolo al suo desiderato pareggio. E se sessantadue milioni di fondo destinato alle pensioni fin paura, io non saprei perchè mentre molti dei pensionati bene o male messi a riposo menano vita felice in età non decrepita, ed in ozio beato, perchè poi spaventarsi della pensione bastantemente scarsa a pochi cancellieri, e liquidabile se Dio concederà loro vita di già logorata nei patimenti e nel travaglio?

Debbo rendere giustizia al Governo che in taluni casi di già verificati, per aver la Corte dei Conti negato la pensione a funzionari di cancelleria, ha avuto cura di richiamarli in attività di servizio e con compiacimento, cito l'ultimo esempio verificato nel passato mese e che onora altamente la umanità di chi ora meritamente regge il Ministero di Giustizia. Il cancelliere della Corte d'Appello di Catanzaro, signor Gualtieri, fu messo in riposo dopo 40 anni di onorati servigi, e la Corte dei Conti gli negò la pensione non contando come utile il servizio prestato senza stipendio nelle cancellerie: che doveva fare il Ministro in una posizione così dura pel buon funzionario? ha fatto quel che doveva fare un Ministro che sente la dignità dell'uomo, ed un Governo che non deve abbreviare i giorni di un funzionario che ha passato la sua vita

nel lavoro, richiamandolo in attività di servizio. Ed io mi rallegro col Ministro e col signor Gualtieri pel trionfo dei diritti della umanità e della giustizia.

E nel dar termine al mio dire, non posso pretermettere di osservare che il Governo si trova in una delicata posizione per non poter collocare a riposo taluni cancellieri che per grave età o cagionevole salute, sono nella impossibilità di continuare nel servizio attivo. E perchè? Perchè nello stato attuale della giurisprudenza fermata dalla Corte dei Conti, non potrebbero questi funzionari liquidare alcuna pensione.

Il Ministro di Giustizia è presente a questa discussione, e può constatare questa verità, trovandomi in corrispondenza ufficiale con lui, *in subiecta materia*. E le cose vanno in modo che in qualche tribunale il servizio non procede bene per incapacità del cancelliere; ma non sarà mai che io debba provare il rimorso di proporre il ritiro di un vecchio che dovrebbe o perir di fame o mendicare alle porte altrui.

Senatore **Caccia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Caccia.

Senatore **Caccia**. Il Decreto del febbraio 1862, per poco che uscisse dalla cerchia in cui fu destinato a svilupparsi diverrebbe un atto incostituzionale, giacchè se l'articolo 16 del suddetto Decreto si volesse trasportare nel dominio del diritto comune, ed applicarlo a tutti coloro che sono stati addetti pria del 1861 alle Cancellerie dei Giudici Circondariali nelle province meridionali, diventerebbe una legge di pensione, ed una legge di pensione non poteasi fare per Decreto Reale.

Questa è la veduta principale che dà spiegazione categorica dei motivi che informarono l'articolo 16 del Decreto del 1862, non essendosi voluto in quella congiuntura fare altro che una parificazione in occasione di un riordinamento degli organici giudiziari nelle Province meridionali ed attuando i pieni poteri concessi dal Parlamento.

Ed invero il Senato conosce come nelle provincie subalpine sin dal 1856 i cancellieri di mandamento acquistano diritto a pensione, e solo da detta epoca, perchè prima non avevano altro che una cassa nella quale versavano dei proventi, pei quali avevano sussidi per la loro avanzata età, od in caso di malattia. Ammessi adunque sino dal 1856 nel Piemonte i cancellieri mandamentali al diritto di pensione, così ne seguì che quando nel 1862 si diede opera all'organamento giudiziario delle provincie meridionali, e si volle dal Ministero avere le mani libere per poter muovere questa classe di impiegati ovunque, fu provvido il venire ad una parificazione, la quale però non poteva riguardare se non gli attuali, che si trovavano sotto la giurisdizione del Ministero, e che dalla nuova legge avevano il battesimo di cancellieri mandamentali.

Sarebbe stato uno strano, e direi abusivo esercizio de' pieni poteri conferiti dal Parlamento al Ministro, se nella occasione di organizzare le Cancellerie si fosse creduto autorizzato a dare un qualunque provvedimento

sul servizio di coloro che per peculiari eventi al 1862 non appartenevano alla classe de' Cancellieri de' Giudicati Regi.

Eccovi Signori, appieno dimostrato come la lettera e lo spirito di questo Decreto mirabilmente si concordano a farvi adottare il concetto da me qui sopra esposto.

Ma che si viene ora a domandare ?

Si viene a domandare una cosa che porterebbe un aumento, ed una differenza nelle basi e nelle quote delle pensioni, giacchè per l' articolo 41 della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, voi trovate sancito che per tutti i servizii prestati sotto i passati Governi per i quali non si avea diritto a pensione, non sarà riconosciuto uguale diritto sotto la legge attuale; quindi se ora si desse un' interpretazione a questo articolo 16 nel senso che per qualunque individuo avesse appartenuto alla classe dei cancellieri i servizii resi sotto il passato Governo diventerebbero utili a pensione, si abrogerebbe l' articolo 41 e si farebbe di quel Decreto del 1862 una legge di pensione.

Quindi non si può, interpretando l' articolo 16, far dettare quello che non si ebbe e non si poté mai aver in mente di statuire, e ripeto che quel Decreto non fece altro che attuare una misura di eguaglianza per provvedere a coloro che si trovavano in quel punto investiti delle funzioni di cancellieri di regi giudicati. Dopo tutto questo, o Signori, io posso attestarvi che allorché questo Decreto fu pubblicato, il Ministro delle Finanze ebbe ogni sorta di difficoltà per metterlo ad esecuzione, perchè temeva che nella sua applicazione si avverasse appunto quanto con queste petizioni si pretende, e così con aperto vizio d'incostituzionalità si facesse diventare la disposizione dell' art. 16 una legge comune di pensioni; ma per le concordi dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sulla esecuzione di esso art. 16 di questo Decreto e per il voto della Corte dei Conti a sezioni unite meno l' opposizione del Ministro delle finanze, il quale allora liquidava le pensioni tutte, restò fuor di dubbio precisato il senso giuridico dell'anzidetto articolo decimosesto.

Qui non trattasi di equità, trattasi di fare una legge nuova, comune di pensioni; credo che il rinvio di queste petizioni al Ministero sarebbe inutile, e per conseguenza io mi oppongo a che fosse ordinato da voi.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Domanderei io pure al Senato di volere inviare questa petizione al Ministro, benchè questi invii siano di per sè molto innocenti e difficilmente possano conseguire il loro effetto. D' altro lato vedrà il Ministro se sia il caso di presentare una legge a quest' uopo. Come s'è avverato altre volte, la Corte dei Conti benissimo decise in proposito; qui per altro non si tratta se non di aderire all' avviso della Commissione che vorrebbe mandare al Ministro questa petizione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che sarebbe più conveniente il dispensarmi d'interloquire su questa domanda, in quanto che è già stata rimessa direttamente al Ministero e non credo ch'esso si sia ricusato assolutamente di provvedere a questi impiegati. Ma si è osservato che osta il decreto del 16 febbraio 1862, e non è il caso di una interpretazione: il pronunziato della Corte dei Conti corrisponde giustamente alla lettera e allo spirito del decreto medesimo.

Diceva però, sarà da esaminarsi se i principii che informano le legge del 1863 sulle pensioni possano veramente giovare e applicarsi agli individui dei quali oggi si tratta; e nell'affermativa si avrebbe dovuto presentare un progetto di legge, non di interpretazione di quel Decreto del 16 febbraio 1862, ma un progetto di legge assolutamente nuovo.

In questo stato di cose credo che siccome si tratta di una disposizione legislativa la quale dovrebbe essere votata anche dal Senato, credo diceva, che sarebbe cosa prudente per il Senato stesso il non pregiudicare la quistione.

Io penso che la Commissione della Camera, la quale già anch'essa si è impegnata nello studio delle riforme delle cancellerie ed ha presenti i progetti che sono venuti da Napoli, porterà la sua attenzione su questo punto, senza che vi sia il bisogno di una determinazione del Senato.

Senatore **Chiesi, Relatore**. La Commissione era ben lontana dal voler pretendere che tanto il Senato, quanto il signor Ministro manifestassero la loro opinione sul merito della questione di cui si tratta. Dal momento che vennero presentate queste petizioni, era dovere della Commissione il prenderle ad esame e di formulare una proposta in quei termini che sono prescritti dal nostro Regolamento.

Infatti, secondo il Regolamento, le petizioni devono essere esaminate da una Commissione, la quale ha lo incarico di proporre, o l'ordine del giorno puro e semplice, quando creda che la petizione non sia assolutamente degna di essere presa in considerazione; o che sia depositata nell'Archivio, per essere presa poi in considerazione, se e quando si reputi necessario; o finalmente che sia rinviata ad uno o più Ministri, quando creda che vi sia qualche buona ragione per raccomandarla al Ministero onde la prenda in considerazione. Se non che, questo rinvio non impegna in verun modo il Ministro che lo accetta, nè la Commissione proponendo al signor Ministro di voler accettare questo rinvio, intende che egli debba prendere l'impegno di presentare un progetto di legge in proposito.

La Commissione si è perciò limitata a proporre al signor Ministro di voler accettare il rinvio di questa petizione per prenderla in considerazione, e vedere se

fosse il caso di adottare qualche temperamento equitativo per soddisfare alle domande dei ricorrenti.

Ben vede dunque l'onorevole signor Ministro che i termini coi quali la Commissione ha fatto la sua proposta non portano il benchè minimo impegno da parte sua. Per conseguenza la Commissione non crede di aver motivo di abbandonare la proposta già fatta, nella quale dichiara di persistere.

Presidente. Domando al Senato se approva la proposta della Commissione del rinvio di questa petizione al Ministro di Grazia e Giustizia.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Dopo prova e controprova il rinvio è ammesso.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

(V. Atti del Senato N. 18)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane.

Domando al Senato se mi dispensa dalla lettura preventiva di tutto il testo del progetto di legge.

Chi mi dispensa da questa lettura, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chiederò ora al signor Ministro se accetta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro Guardasigilli. Pregherei il Senato di aprire la discussione sul progetto ministeriale.

Presidente. Agli articoli del progetto ministeriale, si sono contrapposti i nuovi articoli dell'Ufficio Centrale, sì che questi diventano altrettanti emendamenti.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia.** L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato di voler intraprendere la discussione sul progetto ministeriale, e non avendo alcun oratore domandato la parola sulla discussione generale del progetto medesimo, il Relatore, a nome dell'Ufficio Centrale, sente il dovere di accennare con la massima brevità in che consiste la divergenza tra il progetto ministeriale ed il controprogetto dell'Ufficio Centrale. Senza queste spiegazioni malagevol cosa sarebbe intraprendere la discussione in una materia per se stessa complicata e della più alta importanza; ma quando saranno conosciuti i veri punti di discordanza tra i due progetti, potrà dirsi tracciata la via per deliberare con maturo consiglio.

Il progetto di legge mira a vasto scopo, ed è stato consigliato da una evidente necessità di ordine pub-

blico nelle provincie meridionali. La comunione dei prodotti della terra nelle terre coloniche, è una sorgente di liti, e non è da meravigliare; chè la comunione è stata sempre la madre delle discordie. Ad oggetto adunque di conservare la pace tra i cittadini, ed a meglio provvedere alla rapida circolazione della proprietà immobiliare ed agli impegliamenti dell'agricoltura, bisogna estirpare il male dalla radice, rendendo *obbligatoria* quella commutazione dei prodotti della terra in canone, quale commutazione è oggi facoltativa. Fin qui l'Ufficio Centrale è di accordo col progetto ministeriale.

Ma per divenire a siffatta obbligatoria commutazione in canone della prestazione in natura, il controprogetto dell'Ufficio Centrale è in dissonanza col progetto ministeriale, e dei principali punti di tale dissonanza giova fare una rapida escursione.

Il criterio che servir deve di base alla valutazione del canone, secondo il progetto ministeriale dovrebbe essere la *vendita*, — la *locazione*, ed in mancanza l'*impugnabile fondiario*. Per converso l'Ufficio Centrale ritiene che il criterio di tale commutazione sia nel coacervo della rendita netta di un decennio.

Sul modo dell'affrancazione del canone evvi anche una sostanziale differenza tra i due progetti. Il Ministero vuole raggugliato il capitale prezzo del canone al 6 per cento, ed all'Ufficio Centrale è sembrata una evidente ingiustizia la sostituzione del 6 al 5 per cento, perocchè il 5 per cento è pel diritto comune e per le leggi speciali la base dell'interesse legale.

Sulla competenza e sulla procedura giudiziaria per ottenere la commutazione del terratico in canone, il progetto ministeriale stabilisce la competenza speciale de' tribunali, eliminando quella de' pretori, — abolisce il doppio grado di giurisdizione — crea l'arbitramento necessario ed inappellabile — e stabilisce talune forme di procedimento che nella relazione ministeriale si dicono spedite, e sono dispendiose per le parti.

Per lo contrario l'Ufficio Centrale crede che non bisogna esser facile ad alterare la competenza ordinaria, — che non bisogna dar l'esempio di togliere il doppio grado di giurisdizione, — e che non bisogna riformare all'*arbitramento necessario*, che si è per lo passato sperimentato funesto alla giustizia ed ai diritti dei cittadini. Ed in quanto poi al procedimento giudiziario, si sono dall'Ufficio Centrale sostituite altre regole da far conseguire realmente il fine del minor dispendio possibile per le parti. Perocchè se passasse il progetto ministeriale, le spese assorbirebbero più che il valore di tutta la provincia di Lecce, e di buona parte delle altre provincie.

Un altro punto di discordanza fra il Ministero e l'Ufficio Centrale sta nel termine per ottenere la commutazione, e nelle conseguenze della ritardata commutazione. In un anno si dovrebbero portare a termine le commutazioni in canone secondo il progetto Ministeriale, ma se all'Ufficio Centrale è sembrato in-

sufficiente tal termine, prevedo di già che su questo punto potremmo mettersi d'accordo coll'onorevole Ministro. La divergenza però grave tra i due progetti sta in ciò, che secondo il progetto Ministeriale, non appena decorso il termine stabilito per ottenere la commutazione, il creditore perde il diritto a riscuotere la prestazione in natura, e se il debitore ritardasse con ingiuste opposizioni la liquidazione, non altro soffrirebbe che gli interessi legali sulla rendita che sarà liquidata. Per lo contrario all'Ufficio Centrale è sembrato insufficiente il provvedimento della pena negli interessi legali, e vi sostituisce la condanna provvisoria secondo la liquidazione fatta dal creditore.

Gravissima poi è la discordanza tra il Ministero e l'Ufficio Centrale sulla natura del *censo riservativo* che si vuole commutare in canone. Il Ministero considera il censo riservativo qual *diritto immobiliare*, e ne deduce che per la commutazione della prestazione in canone evvi passaggio di dominio nelle mani del colono perpetuo: epperò stabilisce l'obbligo della trascrizione, e come conseguenza della trascrizione la iscrizione di ufficio per ipoteca a favore del creditore, assimilando tale ipoteca a quella del venditore. Respinge l'Ufficio Centrale siffatto divisamento, e rispettando i principii di già fermati dalla legislazione, di essere il censo riservativo un semplice credito, non sa intendere come fossero applicabili le regole della trascrizione, non essendovi passaggio di dominio presso il colono perpetuo, il quale è di già proprietario per la natura stessa della colonia.

Finalmente nel progetto del Ministero si è introdotto un articolo *fuggitivo*. Non si scandalizzino i dotti giuriconsulti presenti a questa discussione, e che mi onorano della loro attenzione.

La parola *fuggitivo*, *fugitiva lex*, l'ho tolta a prestito da Cuiacio, dal restauratore di Papiniano, il quale ha dato una solenne lezione ai legislatori per le funeste conseguenze di un articolo di legge mal collocato; e sarebbe desiderabile che non si perdesse di mira sì salutare lezione, per non sentir ripetere che nei parlamenti non si possono elaborare buone leggi.

Or qual'è questo articolo *fuggitivo*? è l'articolo 2 del progetto ministeriale che contiene una dichiarazione di massima per la sola provincia di Lecce, escludendone le altre province del Napoletano. E questa dichiarazione di massima, che non ha al certo alcun rapporto col fine cui mira il progetto di legge, ritiene come liberate dalla prestazione del terratico le terre in quella provincia dissolate dopo il 1806, facendo la grazia ai creditori di assolverli dalle annualità riscosse. Considera l'Ufficio Centrale siffatta disposizione come un attentato al sacro diritto di proprietà, di una proprietà che è stata e dovrà essere sotto la protezione della legge. Se per poco, sotto il pretesto di esigenze politiche si comincerà a mettere la mano alle proprietà de'privati, non avremo a rallegrarci di un felice avvenire.

Ecco per sommi capi accennate le gravi divergenze tra il Ministero e l'Ufficio Centrale; e nella discussione de'rispettivi articoli saranno svolte le ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale a formulare il suo controprogetto. E nel dar termine a queste mie poche parole debbo ringraziare gli onorevoli Senatori della loro benevola attenzione, e specialmente i magistrati delle Corti di Cassazione ed i quattro Presidenti presenti di Corti di Appello, i quali per l'altezza del grado e per le estese loro cognizioni mi ispirano tutta la riverenza.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori. Napoletano, e non avendo, come ognuno può accertarsene alcuno interesse personale per questa legge, io mi credo in debito di dire talune cose ai miei Colleghi, perchè abbiano piena cognizione di ciò che debbono discutere e perchè nessuna opinione preconcepita possa far velo alla loro mente.

Nel 1806 fu abolita quella feudalità che, come fu detto da molti, sui primordi del Medio Evo molto giovò allo incivilimento, e che poi questo incivilimento medesimo, progredito, rendette impossibile.

Allora, o Signori, una Commissione composta di persone di alto sapere regolò l'abolizione della feudalità. Ma perchè l'umanità cammina sempre per forza di azione e di reazione, essa Commissione, nemica acerrima dei baroni, tolse a questi tutto quanto era possibile di togliere.

Ma quella Commissione, o Signori, che era composta non solo di uomini di alto sapere, ma ben anco di uomini probi, rispettò taluni diritti che i feudatari avevano acquistati sopra alcune terre che erano state date a coltura, con la condizione di riserbarsi essi stessi la decima parte di varii de'loro prodotti. Così con questo sistema andarono le cose dal 1806 sino al tempo che corre; e quanto fu deliberato dalla Commissione venne riformato poi da altro Regolamento del 1808, e da un terzo del 1810.

Regolate a questo modo le sorti delle decime, e delle terre soggette a decime, spesso sì le une che le altre mutarono di padrone, come doveva accadere nel corso di 64 anni. E coloro che vendettero queste terre, spesso ne detrassero sino il quarto del prezzo per causa di queste decime cui erano soggette.

Fu pure stabilito quale regola bisognasse tenere perchè i possessori di quelle terre potessero mutare le decime in annuo canone, ovvero affrancarle. E quando sorgevano questioni o liti tra possessori di decime e possessori di terre, esse venivano giudicate da chi solo ha diritto di farlo, cioè da' magistrati.

Stando le cose a questo modo, ed essendo regolate da antica e savia legge, io penso che se, riflettendo che ogni nuova legge non necessaria è dannosa, il Senato rigettasse questo progetto di legge, farebbe cosa degna di sè; e moltissimi gliene saprebbero buon grado,

perchè la miglior nuova legge, sarebbe niuna legge.

Il Senato potrebbe pur giudicare che si avesse a seguire una sentenza diversa dalla mia, pel rispetto che dobbiamo all'altra Camera, pei riguardi che si debbono all'ottimo Ministro che ce lo propone, e da ultimo per la ragione che, quando queste terre fossero liberate da tali decime, chi le possiede non dovrebbe più pensare se quel prodotto che coltiva deve o non deve essere soggetto a decime, e quindi potrebbe scegliere quello che meglio gli conviene ed avere quella libertà di azione che per chi si addice all'industria agricola è pure tanto utile: quella libertà di azione, per aver la quale quando il celebre Colbert diceva a taluni manifatturieri: *Que pourrais-je faire pour vous?* essi rispondevano: *laissez-nous faire.*

Allorquando però, o Signori, si accetta questa massima, quando si vuole che le decime debbano forzatamente essere mutate in canone, quando si vuole che questi canoni possano essere affrancati, bisogna non dimenticare la base su cui poggia qualunque legge, la base della giustizia, bisogna fare in modo che niuno soffra ingiusto danno.

Signori, ancora una parola, ed ho finito: ognuno qui sa meglio di me che libertà significa giustizia; che se col pretesto di giovare alla libertà, si cerca di togliere a taluno ciò che è suo per arricchire se stesso, si dà un diritto di ripetere quanto diceva la sventurata e celebre madama Roland: *Liberté! combien de crimes ont commis en ton nom!*

Ed io, o Signori, io intendo che questa figlia benemerita del cielo che si chiama libertà, sia per questa Italia una, che fu desiderio di tanti popoli e da tanti anni preconizzata, come l'astro del giorno che irraggia di luce anche i popoli che lo detestano e che lo maledicono; di modo che perfino coloro che avversano il presente ordine di cose, sian forzati almeno a rispettarlo.

Perdonino se io, non legale, ho pronunziate queste parole che mi vengono dal cuore, ma le ho pronunziate perchè mi son creduto in dovere di portare anch'io un tributo al santuario della giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi si permetta di osservare che parmi non esservi fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero discordanza su ciò che possa formare veramente soggetto della discussione generale, cioè se sia o non utile e necessaria la legge sulla quale il Senato è chiamato a pronunziare.

Dissi, non vi è discordanza, perchè, come sentiste dalle eloquenti parole del Relatore dell'Ufficio Centrale, e dalla sua dotta relazione, risulta evidente il bisogno la necessità di provvedere perchè una misura riconosciuta utilissima ed ai debitori ed ai creditori di queste prestazioni, una misura già sanzionata sino dal 1806, rimasta per 64 anni senza esecuzione, abbia finalmente quell'effetto, che è da tutti invocato.

L'onorevole preopinante ultimo, mio egregio amico, ha creduto sebbene *fugacemente*, per servirmi di una espressione del Relatore, di accennare che forse sarebbe stata cosa più cauta e miglior consiglio quello di nulla fare in proposito, ritenendo egli la legge, che fu presentata dal Ministero, come una legge inutile.

Ma io credo che non vi sia necessità di insistere a dimostrarne la utilità e convenienza, perchè, se non erro, nell'ultima parte del suo discorso, e nella sua conclusione, egli conveniva che questa legge era utile.

E lo è veramente, e la credo anzi utilissima nel rapporto dei debitori e dei possessori delle terre, per non sentire ad ogni punto le molestie, i disturbi, le angherie di coloro che vanno ad esigere le decime, e per dir così, di non trovare al desiderio di migliorare le loro proprietà il freno del timore che si venisse ad accrescere con ciò la decima che dessi pagano, e di vedere tolta gran parte dei prodotti della loro industria.

Ecco quali sono le ragioni per le quali i debitori veramente ritraggono vantaggio da questa legge.

Ma non si creda, o Signori, che non ne vengano anche di molti vantaggi ai creditori.

E qui permettetemi che qualche parola io vi dica, per far conoscere che l'impegno che metteva il Ministero sin dal 1863 nel volere questa legge, l'impegno che vi metteva la Camera dei Deputati, l'impegno che anche vi ha messo l'Ufficio Centrale del Senato, non è, per dir così, dettato da un capriccio o dalla vertigine di un momento, nè dallo interesse di favorire i possessori dei fondi e i debitori.

È successo sempre, e la storia ce lo insegna pur troppo, che in tutte le vicissitudini politiche per le quali son passate le province napolitane per anni ed anni i creditori non hanno potuto esigere tutte le volte che l'autorità non è stata abbastanza forte per poter obbligare i debitori a pagare.

È basta essere stati nelle Puglie (e me ne appello al Relatore che meritamente presiede la magistratura di quel distretto) per conoscere i tristi fatti che si sono in vari tempi riprodotti, e i danni e le molestie che i creditori stessi hanno dovuto soffrire per quindi convincersi, che una legge, per la quale venga loro assicurato il credito certo di una somma fissa, non più dipendente da quelle operazioni che devono farsi per l'accertamento ogni anno di quei prodotti, debba essere considerata un vantaggio di cui i creditori devono essere molto contenti, e che forse se non può equipararsi, si avvicina di molto al vantaggio dei debitori; on l'è che la legge in esame è una legge di giustizia, una legge reclamata dall'interesse di tutte le parti.

Posta così, la questione (e credo superflua ogni altra parola) è evidente la necessità del provvedimento; per cui io penso che dobbiamo essere tutti d'accordo nel cercare modo che realmente questa conversione

delle prestazioni in natura si faccia nel modo il più sollecito, e nello stesso tempo il più conforme ad assicurare l'interesse di amendue le parti.

Possiamo forse essere discordi (ed io spero che non lo saremo neanche di molto) coll'Ufficio Centrale del Senato in quanto alla scelta di questi modi; potremo vedere, discutere se convenga più l'arbitrato, oppure il modo giudiziario sollecito, con quelle modificazioni che l'Ufficio Centrale del Senato, con tanta dottrina e con tanto studio, vi ha portato, ma dobbiamo tutti convenire che bisogna uscirne al più presto.

Sonovi delle questioni, dei punti, nei quali vi è discrepanza, come per esempio la questione che riguarda la misura delle terre, e quale sia il fondo debitore della prestazione; accenno a questa, inquantochè, come sentiste, è una delle discrepanze più gravi fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale, se esse si debbano soltanto sulle terre, che erano coltivate al 1806, quando fu abolita la feudalità, ovvero si debbano ben anche sui prodotti delle terre che sono state coltivate posteriormente a quell'epoca; ma, ripeto, io credo che riusciremo facilmente ad intenderci.

E qui, o Signori, sebbene vi sia stata nella Relazione, dottamente e chiaramente esposta la storia e l'andamento di queste prestazioni, mi permetterete che io brevemente vi accenni il modo col quale queste prestazioni si esigono annualmente, perchè credo che anche un'idea esatta sul proposito potrà servire di molto a formare un preciso criterio in quanto al modo il più sollecito e il più giusto per addivenire alla conversione che si debba fare in danaro.

Le prestazioni delle quali si tratta sono le così dette decime di tutti o alcuni prodotti del suolo, che si pagano dai possessori di terre entro il feudo.

Non voglio entrare nella questione sulla natura di queste prestazioni.

L'onorevole preopinante ha creduto di doverle tutte caratterizzare come derivanti da concessioni di terre fatte ai coloni per coltivarle, previo il pagamento di una quota di frutti; come sarebbe per dire così il contratto di colonia parziale; ma egli conosce meglio di me ed è stato egregiamente sviluppato nella Relazione se veramente queste prestazioni rappresentassero un diritto di dominio, un diritto di proprietà presso colui che l'esige per una concessione fatta, come sarebbe un trasferimento della cosa sua, oppure se non sia piuttosto un dritto di *vectigale*, una di quelle prestazioni che nel sistema feudale si esigevano da coloro i quali dimoravano nel feudo e ne coltivavano le terre.

Vi dissi che credo pienamente oziosa questa questione che può spiegare una certa influenza soltanto in quanto alla necessità o no della trascrizione della sentenza di *liquidazione e conversione*, perchè per tutte le altre conseguenze le leggi, e particolarmente quella del 1808 se ben ricordo, li avevano dichiarati censi ri-

servativi, e la ragione per la quale si divenne a questa definizione, è chiaramente sviluppata nel rapporto dell'ottobre 1809 di quella Commissione, cui l'onorevole preopinante con ragione rendeva lode, cioè della Commissione feudale. Nel rapporto di essa espressamente trovate che si fa la storia delle questioni agitate nel loro, perchè alcuni volevano che queste fossero canoni enfiteutici, e prestazioni derivanti da concessione che si era fatta di una proprietà dal barone ad un terzo; mentre altri all'incontro ritenevano che nella generalità erano di quelle prestazioni che si esigevano dai feudatarii dagli abitanti nel feudo in ragione di certi usi più o meno importanti che loro si concedevano nel feudo stesso.

La Commissione dichiarò francamente e nettamente che se di alcune di queste prestazioni vi erano titoli e ragioni a giustificarne la natura enfiteutica, ve ne erano altre che, per varie considerazioni e per varie ragioni svolte nel rapporto medesimo, dovrebbero considerarsi piuttosto come di quelle prestazioni feudali esatte per diritto di feudalità.

Pur nondimeno si disse, egli è certo che queste prestazioni si pagano da 6 in 7 secoli, e basta questo solo fatto perchè non si metta più in questione la legittimità delle stesse. Ed il Ministero obbediente, e non poteva fare altrimenti, a questo principio, non ha messo affatto in questione il diritto dei creditori ad esigerle, rispettandolo come un diritto sacro, come un diritto certo, come un diritto validato e dal possesso e dalle leggi che lo avevano riconosciuto nel 1806 e dopo.

Passando oltre è da notare che vi era varietà nella misura della parte dei frutti dovuta al feudatario, ma tutte furono comprese sotto il nome di decime ancorchè si dovessero in una parte maggiore o minore.

Nel 1806 quando furono abolite tutte le angherie feudali, furono però conservate queste prestazioni col l'art. 12 della legge 2 agosto; e in seguito furono emanati il Decreto del giugno 1808 poi il Decreto del 1809 ed altri regolamenti in progresso, per determinare il modo come doveva questa prestazione esigersi e commutarsi in danaro.

Come sentiste perciò all'epoca della cessazione delle feudalità, dalla pubblicazione della legge del 1806 le prestazioni non potevano esigersi altrimenti se non sui frutti, ossia sui prodotti delle terre coltivate.

Sulle terre incolte, si esigeva l'eratico, o qualche altro diritto, ma questi furono aboliti senza compenso.

L'esazione si faceva variamente secondo le varie province e secondo anche i prodotti; per esempio, per il prodotto delle olive si esigeva, se ben ricordo, sul frutto naturale. Per il prodotto della vigna si esigeva al palmento, località ove si pigliavano le uve e si raccoglieva il mosto; ed è la decima del vino mosto; per le vitovaglie si dava all'aja, ed è la decima dei generi triturati.

In altre province si facevano delle perizie preventive per determinare la quantità onde impedire la sottrazione dei frutti che potesse farsi da parte dei debitori.

Le leggi diedero dei mezzi come assicurare e facilitare la esazione ai feudatari; ma costoro in vista delle difficoltà e delle noie, del disturbo che recava il dovere andare ad esigere dai vari debitori, che per lo più sono piccoli proprietari sparsi su tutta la periferia del feudo, procedono ad affitti del diritto di esigere tutte le prestazioni dovute nella periferia di un feudo, oppure, quando i feudatari erano signori di un Comune, delle prestazioni che si esigevano nella periferia del territorio di quel Comune: e come è naturale, colui che si assumeva di pagare una somma certa in danaro o in generi, dovendo poi riscuotere a sua volta con tutti gli inconvenienti accennati, ne riceveva un aggio, un premio. Il gran danno, i grandi disturbi che si lamentarono e lamentano sono nati non già dalle angarie che si commettevano dai feudatari, dai baroni, ma dagli intermediarii. È la storia di tutti i tempi, di tutti i luoghi, ognuno la sa, senza che sia bisogno di qui ripeterla.

Conosciuto il modo di esigere le prestazioni, è facile il comprendere quanto sia grave la questione se per le terre messe a coltura dopo il 1806, si dovessero pagar le decime sui prodotti di queste terre.

Leggeste nella relazione dell'onorevole Senatore Miraglia che vi sono state decisioni pro e contro; ma oltrechè di questa quistione si dovrebbe piuttosto discorrere nello articolo 2. io desidererei che il Senato a nulla s'impegnasse quando si discuterà questo articolo, in nulla pregiudicasse neanche coi discorsi, in un senso più che in un altro, la questione, se non si vuole decidere con una disposizione legislativa.

Questa quistione riguarda molti e gravi interessi, poichè se dal 1806 in poi vi fu un'infinità di passaggi del diritto creditorio di queste prestazioni dai feudatari a terzi per contratti a titolo oneroso o gratuito,

e perciò le prestazioni non si esigono più da coloro che le possedevano nel 1806, vi sono stati forse più numerosi i passaggi della proprietà, o possesso del fondo tributario.

Tutte queste questioni sia sulla misura, sia sulla estensione del debito e gl'inconvenienti, e i danni che dalla continuazione di queste prestazioni derivano all'agricoltura spingevano il Ministero a provvedere e far sì che cessino queste prestazioni, di loro natura variabili, di difficile e, (permettetemi il termine) angarica percezione in ragione delle vessazioni facili a succedere, poichè il debitore cerca di occultare quanto più può il prodotto per menomare la quota che si deve dedurre per il creditore. D'altra parte l'appaltatore cerca di usare ogni mezzo e di pretendere forse più di quanto gli spetterebbe per diritto.

È questo il bisogno al quale voi dovete provvedere, cioè, rendere certa la prestazione, e d'altra parte vietare che il possessore del fondo fosse molestato direi quasi nel suo domicilio per consegnare la quota che egli deve di questi frutti.

Colle mie parole, forse malamente espresse, credo di avere esposto al Senato qual sia lo scopo della legge proposta.

Forse nella discussione stessa si presenteranno dubbii sopra alcune disposizioni, ma sono ben persuaso che mediante i lumi e le dottrine della Commissione, se vi sarà da correggere in qualche parte il progetto ministeriale, lo sarà in modo che potremo arrivare ad essere d'accordo per poter fare una legge buona e confacente alla necessità ed alla importanza degli interessi ai quali si vuole provvedere.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la dichiarerò chiusa.

La discussione generale è chiusa.

Nella seduta di domani che si terrà, secondo il solito, a ore due, cominceremo la discussione dei singoli articoli.

La seduta è sciolta. (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedo — Giuramento del Senatore De Riso — Seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime nelle province Napoletane — Avvertenze e proposta del Senatore Miraglia Relatore, accettato dal Ministero — Osservazione del Senatore Poggi, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Relatore — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny sull'ordine della discussione — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuove obiezioni del Senatore Poggi — Spiegazioni del Relatore appoggiate dai Senatori Cambray-Digny e Musio — Avvertenza del Senatore Poggi sul primo comma dell'articolo ministeriale — Schiarimenti in proposito del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta d'aggiunta del Relatore accettata dal Ministero — Avvertenza del Senatore Serra Francesco Maria sull'ordine della discussione, cui rispondono il Senatore Poggi ed il Relatore — Approvazione dell'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale — Ritiro per parte del Ministro di Grazia e Giustizia dell'articolo 2. del progetto Ministeriale — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo secondo del progetto dell'Ufficio Centrale a cui risponde il Relatore — Replica del Ministro di Grazia e Giustizia ed osservazioni del Senatore Poggi — Avvertenze del Relatore — Obiezioni del Senatore De Foresta, e dichiarazioni in proposito del Senatore Miraglia Relatore — Proposta di rinvio del Senatore De Foresta dell'articolo all'Ufficio Centrale — Lettura di due Decreti Reali — Nuove osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sul rinvio — Dichiarazioni del Senatore De Foresta — Osservazione del Senatore Castelli E., a cui rispondono il Senatore Astengo ed il Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4336. Gli impiegati del lotto della Direzione compartimentale di Venezia, in numero di 25, fanno istanza perchè vengano respinte le disposizioni d'un Decreto Reale che riduce il personale di quell'Amministrazione.

Il signor Senatore Devincenzi domanda un congedo di un mese che gli è dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il generale di cavalleria Enrico Strada d'una sua opera per titolo: *Scherma e Tiro, cenno sulla cavalleria e sulle contabilità, sulle razze di cavalli e cani e caccia.*

Il Prefetto di Modena degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1869.*

Il Sacerdote Giuseppe Maria Renzoni d'un suo opuscolo intitolato: *Il maggio del 1870.*

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il signor Senatore De Riso, prego i signori Senatori Gallotti e

Bonelli ad introdurlo nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il signor Senatore De Riso, introdotto nell'Aula, presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al signor Senatore De Riso del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane.

Ieri è stata chiusa la discussione generale. Ora si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806, e 16 ottobre 1809, N. 487 e nel Decreto 11 dicembre 1841 legittimamente costituite sulle terre delle province Napoletane, dovranno fra un anno dalla promulgazione

della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabile.

» Questa rendita è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni dall'ipoteca legale concessa dal N. 1 dell'art. 1969 del Codice civile. »

La discussione è aperta; la parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io pregherei il signor Ministro a voler consentire che si rinviasse la discussione dell'articolo primo al momento in cui si dovrà discutere l'articolo 13 dello stesso progetto ministeriale, perocchè il primo ed il secondo comma dell'articolo primo, votati come si leggono attualmente, di già pregiudicherebbero le gravi quistioni che si dovranno impegnare nella discussione degli articoli seguenti.

Per vero nel primo comma dell'articolo primo si è omessa, e di proposito, la citazione del Regio Decreto 20 giugno 1808, e con ragione; perocchè il principio che informa il progetto ministeriale è inteso a scrollare dalle fondamenta il sistema che dal Decreto 20 giugno 1808 si era stabilito per regolare i criterii della commutazione delle prestazioni in canone. Per lo contrario l'Ufficio Centrale vuol rispettato il sistema fermato dal Regio Decreto 20 giugno 1808; ond'è che il Senato per deliberare se convenga stare al progetto ministeriale o a quello dell'Ufficio Centrale, deve prima conoscere quale dei due sistemi che trovano applicazione negli articoli seguenti dovesse prevalere.

Per quel che riguarda il secondo comma dell'articolo primo, è cosa evidente di doversene congiungere la discussione a quella dell'articolo 13 del progetto ministeriale. Non si potrebbe al certo parlare d'ipoteca legale assimilata a quella del venditore e come conseguenza necessaria della trascrizione, se prima non si discuteranno le due opposte proposizioni messe innanzi dal progetto ministeriale e dall'Ufficio Centrale. Se passerà l'articolo 13 del progetto ministeriale, rimarrà ferma senza discussione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo primo; ma se il Senato adotterà il controprogetto, cadrà da sè questo secondo comma.

Sono queste le principali ragioni che determinano l'Ufficio Centrale a riservare la discussione dell'articolo primo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho difficoltà alcuna a che si posponga la discussione dell'art. 1, perciocchè quanto riflette gli articoli successivi è indipendente dalla natura delle prestazioni, la

quale piuttosto si riattacca alla questione dell'articolo 13.

Presidente. Dunque l'articolo 1 sarebbe unito all'art. 13.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Si farà una discussione contemporanea su ambi gli articoli.

Presidente. Allora l'articolo 1 e l'articolo 13 saranno discussi insieme.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Ciò perchè vi è un legame indissolubile tra di loro.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io aveva chiesto la parola per esporre alcune idee sulla seconda parte dell'art. 1: ma poichè la discussione di quest'articolo è rinviata al momento in cui si discuterà l'art. 13, io prego il signor Presidente di volermi conservare la parola quando avverrà questa discussione.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io vorrei fare una breve osservazione.

Siccome nell'art. 1 ci è la base fondamentale della legge, che è quella di rendere obbligatoria la conversione delle prestazioni in danaro, io non vedo come sia tanto logico il rimandare la discussione di questo articolo, che è il fondamento della legge, all'articolo 13.

Capisco che sono d'accordo e Ufficio Centrale e Ministero; ma il Senato potrebbe essere di un diverso parere, epperò mi parrebbe più opportuno che venisse prima discusso il principio della legge.

Si riservi pure la quistione contenuta nel secondo comma, ma si decida, se si deve o no fare la conversione che era facoltativa per la legge del 1806, e che in oggi diventerebbe obbligatoria.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se vi è la proposta di mettere in discussione l'obbligatorietà della conversione, non vi può essere dubbio che questa sarebbe una questione preliminare da discutersi.

Se l'onorevole Poggi o qualche altro membro del Senato credono di mettere in questione il principio che informa tanto il progetto dell'Ufficio Centrale quanto quello del Ministero, di rendere cioè obbligatoria la conversione della rendita, non vi ha dubbio che questa questione dovrebbe esaminarsi preliminarmente.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io voleva dire precisamente quello che tanto bene ha esposto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Aggiungerò che laddove non si volesse ammettere (e il Senato ha diritto di farlo) il principio di rendere obbligatoria quella commutazione che oggi è fa-

coltativa, la conseguenza sarebbe bella e facile, che cioè il progetto di legge dovrebbe essere respinto fin da questo momento senza entrare in altra discussione.

Presidente. Dunque si metterà in discussione la prima parte dell'articolo primo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se c'è alcuno che intenda fare proposte contro l'obbligatorietà della conversione, le faccia, e allora si discuterà: altrimenti mi pare ozioso il fare una questione astratta.

Io credeva che il principio in astratto fosse già stato deciso, una volta che il Senato aveva consentito di passare alla discussione degli articoli; ma se alcuno crede di dover sorgere contro questo principio, e così contro l'obbligatorietà, lo dichiari, ed il Senato prenderà una deliberazione.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io ho domandato la parola unicamente sulla posizione della questione.

A me pare che la questione sia posta naturalmente dall'art. 1, qual è, perchè evidentemente chi non vuole la conversione obbligatoria, non ha che da votare contro l'art. 1: e poi contro tutta la legge. Io non vedo a che cosa possa servire il far una questione sopra una massima astratta. Mi pare poi che chiunque volesse modificare quest'art. 1, non ha che da proporre un emendamento.

Ora, se nessuno lo propone, a me non pare che sia negli usi di questa Assemblea, nè di altre, il votare in questo modo sopra un principio generale; e siccome il principio generale è espresso nell'articolo 1, così chi lo vuole ammettere voterà quest'articolo, e chi non lo vuol ammettere, voterà contro. Parmi quindi che non dovremmo scostarci dalla regola generale ordinaria, di mettere cioè in discussione l'art. 1.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse l'onorevole Senatore Cambray-Digny non era presente alla proposta fatta dall'onorevole Relatore, alla quale il Ministero aveva aderito.

Con questa proposta il Relatore faceva osservare che la questione se nello art. 1 si dovesse indicare anche il Decreto del 1808, importava quella circa la natura di tali prestazioni, ed un'influenza sull'art. 13, così egli aveva proposto di differire la discussione di quest'articolo all'art. 13: ecco perchè in questo momento non si poneva in discussione

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. . . . quest'articolo 1.

La proposta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny era, come son sempre le sue proposte, saggia e regolare; ma osservo che il Senatore Poggi faceva presente che, oltre di questa questione, eravi pur quella della obbligatorietà della conversione, che è uno dei

punti cardinali, e forma anzi lo scopo principale di questa legge, per cui domando, come si potrà restringere a questa sola parte la discussione dell'art. 1, mentre per l'altra la si voleva rimandare all'articolo 13?

Di più, io aveva già fatto osservare che non pareva conveniente il decidere una questione in astratto, mentre invece credo che si possa ottenere lo stesso risultato ove non si faccia, come saggiamente diceva l'onorevole Senatore Cambray-Digny, un espresso emendamento di togliere dall'art. 1, le parole « dovrà farsi infra l'anno »; ed ove questo emendamento non si proponga, credo che la stessa decisione colla quale si dice che l'art. 1 sarà discusso coll'art. 13, importi per se stessa che si ritiene il principio dell'obbligatorietà, salvo a determinare la natura di questa rendita quando si discuterà sulla trascrizione: Perciò credo che si potrebbe combinare ogni cosa, perchè non vi ha dubbio, che regge l'obbiezione fatta, di non doversi votare un principio astratto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Mi dispiace di dover tornare su questo argomento; ma le ragioni che sono state dette non mi persuadono. Io non credo che si debba invertire l'ordine della discussione, tanto più che i principii fondamentali della legge son tutti nell'articolo 1; quanto poi all'osservazione dell'onorevole signor Ministro, faccio avvertire che, sebbene nessuno abbia proposto emendamenti per togliere l'obbligatorietà della conversione, non verrebbe da ciò che il Senato intendesse di votare l'articolo; questo voto non può essere che esplicito, epperò io non vedo inconveniente a che si segua l'ordine della discussione, come sempre si è seguito in passato.

Rammerò anche al signor Ministro che ieri vi fu uno degli oratori, il quale accennava che sarebbe bene che non si facesse nessuna legge. Io non sono contrario all'obbligatorietà, vi sono anzi favorevole, ma vorrei che si facesse con quelle condizioni di facilitazioni maggiori, perchè si tolga questo vincolo; sicchè ripeto, non vorrei che si invertisse l'ordine della discussione, per non generare confusione.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Bisogna incominciare da capo per bene intenderci, e quando non vi è chiarezza, non si può conoscere o intendere cosa alcuna. Quale è lo scopo di questa legge? Lo scopo è unico, lo scopo è di rendere obbligatoria la commutazione delle prestazioni in natura, perciocchè la facoltà lasciata all'arbitrio dei possessori di volere o non volere commutare la prestazione in canone ha prodotto non lievi danni. E quale sarebbe questo danno? Il danno che nel mondo morale produce la comunione.

Dove vi ha comunione, vi ha discordia.

È opera benemerita del Legislatore quella di togliere il male dalla radice; sciogliere la comunione dei pro-

dotti, ecco il punto di partenza sul quale sono d'accordo il Governo e l'Ufficio Centrale. Ma in tutto il dippiù evvi discordanza, quale discordanza si riassume nell'articolo primo.

È pregio dell'opera dare uno sguardo retrospettivo all'attuale discussione.

Quando per la prima volta si presentò alla Camera Elettiva il progetto di legge, il terraggio si voleva considerare non come una proprietà privata, ma come un diritto primitivo signorile, meritevole di essere condannato come ultimo avanzo di abuso feudale.

Ma uno studio più profondo tra uomini sapienti fece mettere in veduta che non si poteva alterare tutta la legislazione e dichiarare come signorile quel diritto che sino dal 1806 era stato dichiarato sacro, come è sacro ogni diritto di proprietà. Cosicché si dovè da capo elaborare il progetto di legge nella Camera, e mentre si ritenne come proprietà sacra il terraggio, non si vollero ammettere tutte le conseguenze che derivavano dal decreto 20 giugno 1808.

Ecco le ragioni della discordanza tra i due principii, tra quello ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale.

E vi è ancora di più: quando il Governo presentò il progetto di legge per le province napoletane, la Camera Elettiva ne estese le disposizioni anche alle province siciliane, donde ne è derivata la citazione nel progetto ministeriale del Decreto 11 dicembre 1841. Per l'opposto, l'Ufficio Centrale ha opinato che per via di emendamento non si poteva estendere un progetto elaborato per talune province ad altre province, altrimenti sarebbe stato miglior consiglio quello di fare una legge generale per tutta Italia.

Al cadere della sessione, il Governo ha dovuto riprodurre il progetto innanzi al Senato, e l'attuale Guardasigilli ha creduto nella sua saviezza di eliminare l'articolo 24 del passato progetto ministeriale relativo alle sanzioni penali contro gli Enti morali ecclesiastici della Sicilia per decime non al certo feudali; ma è rimasto fermo nell'estendere alla Sicilia il progetto di legge in quanto alle prestazioni ex-feudali.

Dunque, in tale dissonanza di cose, come si può fino da questo principio discutere tutto l'articolo primo, quando le disposizioni degli articoli posteriori possano dar luogo ad un secondo esame?

Parmi piuttosto miglior consiglio, per conciliare le due opinioni, di fermarci soltanto alla discussione del primo comma, e di rinviare la discussione del secondo, e così spero di attirare a tal partito anche l'onorevole Senatore Poggi; ed allora quando si discuterà l'articolo 13, verrà contemporaneamente a trattarsi la questione della natura del censo riservativo, della trascrizione, della iscrizione legale. Per ora dunque fermiamoci a stabilire il punto capitale della commutazione, sperando che l'onorevole Guardasigilli si adatti alle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale al primo comma dell'art. 1.

Vuole in somma il Senato rendere obbligatoria quella

commutazione, la quale fino ad oggi è stata facoltativa? Non è questo un quesito che si dee proporre in via di massima, ma si deve passare alla votazione dell'articolo. S'intende bene che respinto l'articolo è respinta la legge, appunto perchè il Senato non vuole la commutazione obbligatoria; ma ammesso l'articolo secondo il progetto ministeriale, o secondo quello dell'Ufficio Centrale, è ammessa la commutazione obbligatoria.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Il mio concetto era precisamente quello accennato dall'onorevole Ministro. Io non avevo avvertito che il Relatore proponesse di rinviare questa discussione all'art. 13; ma giacchè ho preso la parola in questa questione, non posso fare a meno di non aderire al concetto dell'onorevole Poggi.

A me pare che il capovolgere una legge sia fuori delle consuetudini parlamentari, come fuori delle consuetudini sarebbe il votare sopra una massima astratta.

Tutto si ridurrebbe a vedere se le due questioni che dividono l'Ufficio Centrale ed il Ministero debbano discutersi all'art. 13; nè questo mi pare un grave inconveniente, essendo una conseguenza naturale della disposizione degli articoli.

Quindi insisterei nel mio primo concetto, che cioè, si discutesse l'articolo 1, votandolo separatamente sulle diverse parti di cui si compone.

Io, del resto, mi rimetto al Senato; ma questo parmi il sistema più regolare che si dovrebbe seguire.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musto**. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha, colla sua grande abilità, riassunto in pochi termini il merito della questione; ma l'onorevole Senatore Poggi ha sollevato una questione non di merito, ma di pura forma.

Egli ha detto che l'articolo primo comprende il concetto fondamentale della legge.

Se ciò è vero, come credo, tutti gli altri articoli non possono di necessità che esservi subordinati.

Perchè dunque scomporre quest'ordine necessario di idee, rimandando la discussione dell'articolo 1 dopo quella dell'art. 13? o metterle a fianco l'una dell'altra?

Finora si era parlato dell'intero articolo 1; ma anche riducendo la questione al secondo comma, io non so scoprire questa assoluta necessità, di sospendere la discussione, non so scoprire quale imbarazzo, nella ulteriore discussione, possa sorgere nell'ordine delle idee che ciascuno crederà di manifestare. Ho letto testè l'art. 13, e di che parla? Parla delle spese che si faranno in giudizio. Ecco la disposizione di quell'articolo:

« Le spese quando non vi sarà stata contraddizione . . . »

Alcune voci. Si tratta dell'art. 13 ministeriale, non di quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. L'art. 13 del Ministero che comincia colle parole: « Per conservare ecc. »

Senatore **Musio.** Io intendeva parlare dell'art. 13 del testo dell'Ufficio Centrale, e trovava che in esso non si trattava che delle spese, e perciò non vedeva come la discussione dell'art. 1 non potesse essere fatta senza connetterla a quella dell'art. 13.

Se si tratta dell'art. 13 proposto dal Ministero, si potrà benissimo connettere con quella del secondo comma dell'art. 1. Il principio che domina nel primo articolo e in tutta la legge, mi pare che di necessità dev'essere discusso prima di tutti gli altri.

Ho udito l'onorevole Senatore Chiesi domandare la parola. Egli avrà forse delle considerazioni da sottoporre al Senato sopra quest'articolo.

Le considerazioni che concernono l'art. 1, cioè il concetto principale della legge, devono precedere tutte le altre relative agli articoli posteriori.

Io intendeva di appoggiare l'opinione dell'onorevole Senatore Poggi.

Presidente. Domando al Relatore se persiste a voler rimandare tutto l'articolo.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Soltanto il secondo comma.

Presidente. Allora si metterà in discussione il primo comma dell'articolo 1.

Rileggo il primo comma dell'articolo 1 del progetto ministeriale, e poi come emendamento rileggerò l'articolo primo proposto dall'Ufficio Centrale, il quale esclude il secondo comma dell'articolo del progetto ministeriale.

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806, e 16 ottobre 1809, N. 487 e nel Decreto 11 dicembre 1841 legittimamente costituite sulle terre delle Province Napoletane e Siciliane, dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabile. »

Ora leggo l'articolo primo dell'Ufficio Centrale come emendamento.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io farei osservare che il testo ministeriale presentato dal signor Ministro Guardasigilli non contiene più il Decreto dell'11 dicembre 1841 relativo alle provincie Siciliane.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Perdoni il Senatore Poggi, vi si contiene, e vi sono accennate anche le provincie Siciliane.

Senatore **Vigliani.** Non bisogna prendere il testo ministeriale che si trova accanto a quello dell'Ufficio Centrale, ma conviene ricorrere al testo ministeriale che porta il numero 18, e che è appunto il progetto presentato dall'attuale Ministero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il progetto presentato da me al Senato alla riapertura della Sessione, non viene a portare in quanto all'articolo 1 variazione di sorta. L'articolo che è stato soppresso è l'articolo 24, il quale realmente, come faceva osservare l'onorevole Relatore, non riguardava, o per meglio dire, riguardava le decime che non sono propriamente quelle delle quali si occupa la legge attuale.

Per meglio chiarire la cosa, credo mio dovere far osservare al Senato che il Decreto dell'11 dicembre 1841 era fatto per affrettare l'abolizione della feudalità in Sicilia, non già per introdurre delle nuove determinazioni, perchè l'abolizione della feudalità era già stata proclamata dal Parlamento Siciliano dal 1810 al 1813: e si erano pure fatte varie disposizioni in epoche posteriori, ma erano rimasti inefficaci tutti i provvedimenti presi, o per lo meno si era andato troppo a rilento.

Nel 1838 si facevano più forti reclami su questo proposito, e dopo di avere con decreto del 1838 promesso la pubblicazione di una legge, la quale avrebbe completata la legislazione sulla materia, furono pubblicati in dicembre 1841 i due Decreti del giorno 11; l'uno che riguardava lo scioglimento dei diritti promiscui, l'altro che riguardava propriamente il compimento, ossia la legislazione completa per dare tutta l'efficacia possibile all'abolizione della feudalità; ed in questo Decreto 11 dicembre 1841, dopo di avere riferinata ed ordinata la immediata cessazione per la riscossione ed esercizio di qualsiasi diritto od abuso feudale, si provvide finalmente, nell'articolo ottavo, che tutte le decime, ed altre prestazioni prediali ex-feudali, sia ai privati, sia ai corpi morali, sarebbero state commutate in canoni in denaro enfiteutici redimibili. E tanto per la conversione quanto per la redimibilità si è esteso alle provincie Siciliane il Decreto 28 giugno 1808, e l'altro 10 gennaio 1810 che regolavano la stessa materia nelle provincie Napoletane. Dopo il Decreto dell'11 dicembre 1841, che credo in gran parte corrispose allo scopo che si era voluto ottenere, nel 4 ottobre 1860, si promulgò un Decreto dal proittatore in Sicilia, col quale per la conversione e l'affrancazione delle rendite in genere dovute a corpi morali, e particolarmente a corpi ecclesiastici, fu determinato un procedimento speciale, sottraendo, per dir così, queste prestazioni alla regola generale che era stata scritta nel Decreto 11 dicembre 1841, per le decime e prestazioni ex-feudali.

Ond'è che nel progetto che veniva votato dalla Camera dei Deputati trovate che nell'articolo primo si parla tuttavia del Decreto 11 dicembre 1841 per quanto riguardava le decime feudali, e nell'articolo 24 poi trovate una disposizione che riguardava propriamente una questione che è sorta sulla conversione delle decime

ecclesiastiche. Ora, l'Ufficio del Senato con tutta ragione faceva osservare che questa disposizione specialmente dell'articolo 24 era, dirò così, un fuor d'opera, in questa legge la quale tratta e regola una materia completamente diversa. Ed io, ripresentando il progetto della Camera al Senato, facendo omaggio a queste osservazioni, credei dovere sin d'allora sopprimere l'articolo 24 che riguardava le decime ecclesiastiche. Nell'articolo 1. però mantenni il Decreto 11 dicembre 1841, in quantochè, o Signori, io credo che se voi fate una legge per le decime feudali, tuttavia non convertite e ancora dovute nelle Province napoletane, è necessario, onde sia più efficace l'abolizione e la conversione, portate una riforma ai Decreti del 1808 e del 1810 che in quelle province sono stati sperimentati non efficaci. Io credo, dissi, conveniente che questa legge si estenda anche alla Sicilia, la quale era regolata dalle stesse leggi; epperò ha subito le stesse conseguenze, non conseguenze dannose, ma il ritardo nella conversione per l'inefficacia delle disposizioni di quelle leggi.

Eccovi qual è la ragione dell'analogia per cui, malgrado la soppressione dell'articolo 24, io credei si potesse realmente applicare alla Sicilia la legge proposta per riguardo alle decime feudali. Però, siccome credo vi sia qualche differenza di frase fra il Decreto del 1841 e quello del 1808, che avrebbe qualche conseguenza in quanto ai principii a seguire, era mio pensiero di pregare il Senato perchè, riservata per ora la questione sulle parole *Decreto 11 dicembre 1841*, fossi ammesso a fare la proposta di quelle disposizioni che possono concernere la Sicilia, dopo che avremo formato l'insieme di questa legge, per vedere se la legge che stiamo discutendo meglio corrisponda ai bisogni, ed anche agli usi che là vi possono essere, malgrado la corrispondenza che vi ha nella legislazione in proposito.

Credo, con queste parole aver dato sufficiente ragione perchè, malgrado la soppressione dell'art. 24, ho mantenuto nell'art. 1 il Decreto 11 dicembre 1841, ed ho anche risposto alle obiezioni dell'Ufficio Centrale cioè, che in questa legge si può anche aver riguardo alle decime feudali della Sicilia, che era retta dopo il 1841 colle stesse leggi delle province Napolitane che oggi volete correggere e modificare. Però facendo anche tesoro dei vostri lumi e delle varie osservazioni, credeva si potesse ciò riservare dopo che si fosse discussa la legge.

Presidente. Dunque si tolgono le parole *e Sicilia* colla citazione 11 dicembre 1841.

Avendo letto la prima parte dell'articolo ministeriale colla cancellazione di queste due parole, leggo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale come sta nel testo.

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nella legge del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809,

N. 487, legittimamente costituite sulle terre delle Province Napoletane, dovranno fra due anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale in danaro, uguale al valore della prestazione ed affrancabile. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Io aveva chiesta la parola per parlare sulla seconda parte di quest'articolo, ma siccome ora si discute la prima parte, prego il signor Presidente a volermi riservare la parola allorchè verrà in discussione il secondo comma.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Prima di tutto domanderei all'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia se acconsente che al suo testo dell'art. 1 si aggiungano le parole *Decreto del 20 giugno 1808*, perchè se il Ministro aderisce a tale emendamento ed il Senato crede di adottare, io mi asterrei certamente da altre osservazioni. Parmi che il Ministro dovrebbe aderire imperocchè ci è fatta larga riserva al tempo della discussione finale di questa legge di esaminare se il progetto elaborato per le provincie meridionali si dovesse estendere anche nella Sicilia a cui riguardo parla il Decreto del 1841, ed il signor Ministro non può disconvenire che il decreto 11 dicembre 1841 che applica alla Sicilia le disposizioni della legge del Governo francese, pubblicate in Napoli, parte appunto dal principio che bisogna rispettare il decreto del 1808. Ed affinchè non si cada in errore su questo punto, soffra il Senato che io dia la lettura dell'articolo relativo del detto Decreto del 1841.

L'articolo 8 di detto Decreto, scritto per la Sicilia soltanto, dice:

« Per le decime prediali ex-feudali dovute alle Chiese e qualunque altra persona, come altresì per tutti quei diritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali che con vario nome si riscuotono dagli ex-feudatari e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con vincoli alla proprietà, ne permettiamo ai possessori dei fondi che tali gravezze soffrono, la commutazione in canoni in danaro enfiteutici redimibili, ed anche il riscatto colle norme adottate nei nostri domini continentali a seconda dei due Decreti 20 giugno 1808, (che è precipuamente quello citato nel contro-progetto dell'Ufficio Centrale) e del 17 gennaio 1810.

L'Ufficio Centrale non ha citato il Decreto del 1810, poichè esso è il complemento di quello del 1808, e quello del 1810 non potrebbe stare senza di quello del 20 giugno 1808.

Ora quando l'onorevole Ministro creda nella sua saviezza di persistere nel progetto ministeriale, vale a dire di estendere alla Sicilia il sistema della commutazione obbligatoria alle prestazioni che fin oggi si passano commutare a volontà dei possessori, ed il Decreto del 1841 ha per fondamento il Decreto del 20 giugno 1808, mi pare che dovesse anche stare nel

progetto ministeriale la citazione del Decreto del 20 giugno 1808.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La citazione del Decreto del 20 giugno 1808 come saggiamente osservava l'onorevole Relatore, è la decisione della questione, quale sia la natura che si dà alle prestazioni delle quali si tratta, e più alle prestazioni in danaro che sono surrogate alle prestazioni in natura.

Signori, qui mi occorre osservare che la posizione sembra strana in quanto che il progetto ministeriale si presenta molto più favorevole ai possessori, e quasi quasi viene ad essere accusato in certe parti di sacrificare la giustizia all'interesse economico, e al principio di libertà dei fondi; così voi trovate la disposizione dell'articolo 2, così voi trovate che in quanto all'affrancamento si fissa una misura superiore a quella del 5 per 100, e tante altre disposizioni delle quali di mano in mano andremo discorrendo. Una poi delle maggiori facilitazioni, uno dei maggiori benefici che si può attribuire ai possessori si è certamente quello di ritenere e di riguardare le prestazioni da essi dovute in origine e le prestazioni che ora si surrogano, come un semplice credito anziché come dominio in favore dei feudatari; poichè voi comprenderete benissimo che se riteneste le prestazioni finora dovute dai possessori dei fondi ai feudatari come un canone di proprietà; se voi riteneste che le prestazioni in danaro surrogate sono anche canoni, in questo caso, comprende ciascuno di voi, come la condizione dei possessori sarebbe di molto peggiorata. Aggiungerei poi come, per conseguenza dei principii scritti nelle leggi abolitive della feudalità, non sarebbe qui il caso nè di commutare nè di stabilire nulla, perchè in quelle leggi sta scritto che tutte le prestazioni derivanti da concessioni enfiteute devono essere rispettate, devono essere mantenute secondo il contratto.

Come vi dissi, il progetto ministeriale, mentre è così largo nel favorire e la conversione e l'affrancamento ai possessori del fondo, pur nondimeno nel suo concetto vi ha la idea di ritenere che le prestazioni di cui è parola rappresentassero un diritto di dominio, e però si dispone che la sentenza per la quale si fa questa commutazione, sia soggetta a trascrizione, ritenendo che vi ha un passaggio di proprietà da parte del feudatario a favore del possessore per la soppressione, diciamo così, della prestazione in natura.

All'incontro l'Ufficio del Senato, mentre, corrispondendo al suo compito ed al merito dei suoi componenti, faceva larga parte al principio dello stretto diritto in favore dei proprietari, ha riconosciuto e accettato il Decreto del 1808, per il quale si riconosce che le prestazioni sieno gravanti sul fondo; ma poi ritiene che sieno convertite in censi riservativi, vale a dire sottrae loro il criterio della qualità di un diritto enfi-

teutico, di un diritto di dominio proprio; e conseguentemente trovate che nell'art. 13 si sopprimeva il bisogno della trascrizione.

In questo stato di cose, io credo che è dovere principale del Ministero di essere consentaneo sempre ai principii ai quali s'informa il suo progetto, e poichè si è mostrato così favorevole riguardo ai possessori, non può che accettare, lo dichiaro fin d'ora, il principio che ha ammesso l'Ufficio Centrale, cioè di ritenere che non si tratta affatto nè di un diritto enfiteutico, nè di un diritto di proprietà; ma che si tratta di un credito che si aveva, il quale tuttavia, chiamatelo, censo, titolo, canone o comunque si voglia, non è che un credito che oggi debbe essere garantito anche per mezzo d'ipoteca.

Ecco, perchè non trovo difficoltà di sorta ad accettare che si aggiunga all'articolo il Decreto del 1808, che fu a quanto parmi, ommesso per inavvertenza; perchè siccome il progetto originario trattava solamente delle decime per la terra d'Otranto, così non si parlava che di quelle che direttamente le colpivano. Ma è inutile ogni altra riflessione in proposito, ed accetto francamente l'aggiunta.

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. Mi pare che noi divaghiamo troppo in questa discussione. Lo stesso onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale pose al Senato questa questione: vuole o non vuole il Senato rendere obbligatoria la commutazione che oggi è facoltativa? Egli ha proposta questa questione al Senato, dopo le osservazioni degli onorevoli senatori Poggi e Cambray-Digny i quali avvertivano non essere nelle consuetudini parlamentari, non essere razionale che si rimandi la discussione dell'art. 1 sino a quella dell'articolo 13. Infatti l'articolo 1 contiene il principio che informa tutta la legge. Vedere se questa commutazione debbe farsi entro un anno secondo il progetto ministeriale, o entro due, secondo quello dell'Ufficio Centrale: se si abbia ad estendere il principio anche alle decime feudali della Sicilia, o no: se si avrà o no da trascrivere l'ipoteca; sono tutte questioni che verranno opportune nella discussione degli articoli successivi. Nel momento quello che importa è decidere il principio fondamentale della legge: vale a dire, se si debba rendere obbligatoria la commutazione che oggi è facoltativa.

Prego quindi il signor Presidente d'interpellare il Senato se ammette o non ammette questo principio della legge. Tutte le altre questioni che si sono fatte mi paiono per il momento fuori di luogo.

Senatore Poggi. Prego l'onorevole Senatore Serra a voler avvertire che dal momento che l'Ufficio Centrale si è arreso a che si discuta subito l'articolo 1, bisogna vedere di risolvere le differenze che esistono.

Le differenze sono due sole; tra il testo ministeriale

e quello dell'Ufficio Centrale, e sono: che il testo ministeriale ha ommesso la menzione del Decreto del 20 giugno 1808, ed ha proposto un anno di tempo per la conversione, mentre l'Ufficio Centrale ne propone due.

Dappoichè l'onorevole Ministro accetta che sia inserito anche nel suo testo il Decreto del 20 giugno 1808, la differenza rimarrebbe unicamente sul tempo da accordarsi per la conversione; ed io vorrei sperare che l'onorevole Ministro finirà per accettare anche il termine di due anni, onde evitare la possibilità di nuove proroghe.

In questo caso mi sembra che non ci dev'essere difficoltà ad accettare il testo dell'Ufficio Centrale, ammesso anche dal signor Ministro, salvo l'ultimo comma. Questa circostanza fu dimenticata dall'onorevole Senatore Serra, ma siamo però tutti d'accordo di rimandare la discussione di quel comma.

Senatore **Serra Francesco Maria**. Quand'anche le disposizioni accennate siano accettate tanto dal Ministero quanto dall'Ufficio Centrale, sarà però sempre necessario che votiamo il principio fondamentale della legge.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Mi pare che non si debbano votare principii astratti dal Senato. Adottando il primo comma dell'art. 1 colle aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale, è chiaro che il Senato accetta il principio della commutazione forzata, salvo poi a svilupparlo negli articoli che seguono.

Non pare a me che si debba proporre la questione al Senato, se vuole o no la commutazione forzata. Chi non vuole la commutazione forzata non dia il suo voto all'art. 1; e chi vuole la commutazione forzata e l'accettazione del Decreto 20 giugno 1808 col cambiamento del termine di uno in due anni, voti per l'articolo 1.

Io credo che l'onorevole Ministro non farà difficoltà a portare a due anni il termine della commutazione in canone della prestazione, poichè altrimenti, si dovrà ben presto ricorrere nuovamente al Parlamento per altra proroga. L'esperienza ha dimostrato che si è dovuto bene spesso ricorrere al Parlamento per prolungamento di termini, e bisogna far di tutto per evitare la ripetizione di simili esempi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In quanto al termine che si accorda (poichè vedranno in seguito che in un articolo si dice che se i creditori non fanno la istanza in quel dato termine, resta sospesa l'esazione delle prestazioni), sembra che sia tanto nell'idea del Ministero, quanto in quella dell'altro ramo del Parlamento (sebbene non si può ufficialmente tenerne conto poichè chiusa la sessione), si tenesse molto alla prescrizione del termine, e ciò in vista altresì che si

tratta di un progetto che vide la luce fino dal 1803; talchè il preparare, diciamo così, i materiali che sono necessari per fare le domande delle conversioni devono essere già pronti, e credo che non sarebbero molto difficili; pur non di meno io convengo che non vi sia un pericolo poi tanto grave nel prolungamento, e su ciò non posso che rimettermi alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Appunto per questo termine la mia posizione ufficiale nelle Puglie mi ha messo in grado di esaminare le condizioni dei creditori e le condizioni dei possessori.

Sa il Senato quanti sono i possessori delle decime ex-feudali nella sola provincia della terra di Otranto?

Essi sono non meno di *settantamila*, cosicchè avendo dovuto oggi i creditori interrompere le prescrizioni incontravano difficoltà a poter annotare nel libro delle *registrazioni* delle cause un esercito di convenuti; ed il Primo Presidente con suo Decreto dispose che il nome di un solo dei convenuti si scrivesse nel libro delle *registrazioni*, col richiamo alla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, dei nomi degli altri convenuti.

Ora domandò io, a chiunque sia per poco esperto delle cose giuridiche, se non tutti i 70,000, ma almeno una terza parte di essi, offrendo materia a contestazione, potesse il tribunale portare a termine in un solo anno tali controversie, che richieggono mezzi istruttori.

Ecco perchè il Ministro, da sperimentato giureconsulto, non dissente che il termine di un anno sia portato a due, affinchè non si abbia poi ad invocare l'autorità del Parlamento per ottenere un'altra proroga.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale: lo rileggo:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nella legge del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, N. 487, legittimamente costituite sulle terre delle Province Napoletane, dovranno fra due anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale in danaro, uguale al valore della prestazione ed affrancabile. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Si intende che è riservata la questione dell'estensione alla Sicilia del Decreto 11 dicembre 1841, perchè se altrimenti si mettesse ai voti come un emendamento assolutamente contrario, dovrei oppormi alla sua votazione.

Presidente. È intesa la riserva fatta dal Ministero.

Pongo ai voti l'emendamento.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Adesso viene l'articolo 2 del progetto ministeriale, che è soppresso dall'Ufficio Centrale.

Lo leggo:

« Non si reputeranno nella Provincia di Terra d'O-

tranto legittimamente soggette a prestazioni le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806.

Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sin da ieri accennai al Senato quale era la questione che con questo articolo si era voluto decidere, se cioè la decima fosse dovuta sui frutti naturali e industriali prodotti nelle terre che erano coltivate nel 1806 all'epoca dell'abolizione della feudalità, oppure fosse ben anche dovuta sui prodotti ricavati da terre messe a coltivazione dopo il 1806. Si è discusso molto su questa questione: e la Camera elettiva e il Ministero avevano finito per dichiarare legislativamente che la quantità del terreno soggetto a decime doveva essere quello coltivato nel 1806, e ciò per la ragione che si crederono di esporre, cioè per mettere un termine alle questioni che sorgevano, molte e varie, davanti ai tribunali.

L'ufficio del Senato, mantenendosi sempre nella stretta osservanza dei principii, ha creduto che molte ragioni vi fossero per le quali si dovesse lasciare che questioni di tal natura fossero decise dai tribunali, e continuare, come hanno fatto, secondo la maniera di vedere dei Magistrati.

Ora poichè credo che sarebbe difficile il potere ottenere la votazione dell'art. 2 come sta, e non volendo per nulla pregiudicare il criterio dei Giudici che dovranno pronunziare sulla questione, dissi pregiudicare, in quanto che, o Signori, qualunque discorso che da voi venga fatto sulla questione in se stessa, ancorchè non fosse tradotto in legge, nondimeno per l'ampiezza dei vostri lumi e per l'autorità del vostro nome farà un'impressione sull'animo dei Giudici, onde evitare questi inconvenienti la miglior cosa si è quella di ritirare come ritiro, l'art. 2 che è stato proposto dal Ministero.

Senatore Vigilani. Bravissimo!

Presidente. L'art. 2 adunque è ritirato.

Vengono ora gli articoli 3, 4 e 5 ai quali l'Ufficio Centrale ha opposto come emendamento un solo articolo che porta il N. 2.

Leggerò gli articoli 3, 4 e 5, e poscia darò lettura dell'articolo proposto come emendamento dall'Ufficio Centrale.

L'art. 3 è così concepito:

« La commutazione delle prestazioni in canone sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse, calcolato al 6 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

» Quando in questo periodo di tempo sieno state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di

vendita e di locazione costituirà la base della commutazione. »

« Art. 4. Quando questi criterii manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il reddito imponibile catastale attuale del fondo, su cui grava la prestazione, aumentata della metà.

» Il canone sarà stabilito in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo. »

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'essere ridotto in proporzione, e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

» Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti, o per giudizio di periti. »

A questi articoli, come diceva, l'Ufficio Centrale contrappone il solo art. 2 del suo progetto, che è del tenore seguente:

« Per la commutazione delle prestazioni in canone, il valore di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio risultante dal coacervo dei prezzi avuti nell'ultimo decennio. In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo, la commutazione sarà fatta per mezzo di un estimio giusto e legale. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo veramente che il sistema che l'Ufficio Centrale oppone agli articoli 3, 4 e 5 del progetto ministeriale non istia nell'articolo 2.

L'articolo 2 dell'Ufficio Centrale riguarda l'operazione della commutazione delle prestazioni in generi nella somma in denaro: in altri termini l'applicazione dei prezzi risultanti dal coacervo decennale per i generi alla quantità delle prestazioni che si suppone già liquidata e determinata; mentre all'incontro gli articoli 3, 4 e 5 del progetto ministeriale riguardano anche la operazione preliminare alla commutazione, cioè il determinare quanta sia realmente la quantità che si deve calcolare come debito ogni anno della prestazione in generi.

Come sentiste, queste prestazioni nulla hanno di certo.

Non è che si tratti di prestazioni certe e di dire: pagherete sul fondo A una data quantità; sul fondo B una quantità certa di un prodotto, una misura certa, il decimo, l'ottavo, il vigesimo, una misura che si applicava alla quantità enunciata dei prodotti, che variava ogni anno; ed è perciò che prendevano il nome di prestazioni variabili.

Sentiste del pari che questa quantità determinavasi ogni anno all'epoca delle prestazioni, perchè l'Esattore andava al palmento, andava all'aia e diceva:

quanto è il prodotto? Dieci, datemi uno. È venti, datemi due, e via via, talchè variava secondo la fertilità di quell'anno, ed anche secondo la coltivazione che si faceva.

Anzi, per dimostrare che la coltivazione poteva avere un'influenza, vi dirò che vi furono certe epoche nelle quali vi erano tali e tante ostilità, che non si coltivavano i fondi per non pagare le decime; dirò di più esiste: niente meno che un decreto il quale stabilisce il modo di provvedere in questi casi per i creditori, cioè di ritenere effettivamente come coltivato ciò che non lo era, di ritenere come sottoposto a tributo un prodotto che non si raccoglieva; e questo Decreto è del 1814.

Dunque vedete, o Signori, che la prima operazione a farsi è quella di determinare, ciò che si suppone veramente dovuto annualmente, e rendere invariabile la quantità che prima era variabile, la prima operazione a farsi è perciò quella di determinare quanto è il prodotto sul quale si dovrebbe pagare la decima in quest'anno.

A questa liquidazione si veniva, secondo la legge del 1808, col coacervo della rendita che si era ricavata dalla decima nell'ultimo decennio dal creditore. Nel 1810 viceversa si volle che prima questa liquidazione fosse fatta per perizia di cui ora parleremo in conseguenza della diversità di sistema.

Il Ministro quindi ha creduto che seguendo l'ordine naturale delle cose si doveva cominciare dallo stabilire negli articoli 3, 4 e 5, le norme come addivenire a determinare quale era veramente la quantità del genere che si doveva ritenere come il debito annuale su cui doveva operarsi la conversione; all'incontro, per quanto mi sembra almeno dalla lettura dell'articolo 2 proposto dall'Ufficio Centrale, esso suppone già fatta questa liquidazione, e parla del modo di calcolare il prezzo del genere già liquidato.

Infatti dice: per la commutazione delle prestazioni in canone, il valore di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio risultante dal coacervo dei prezzi avuti nell'ultimo decennio.

In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo, la commutazione sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale.

Quindi a me sembra che questo articolo 2 non sia veramente un emendamento agli articoli 3, 4 e 5; forse saranno gli altri articoli in cui si parla del modo di liquidazione, ma propriamente il secondo non può, secondo me, ritenersi come emendamento ai detti articoli 3, 4 e 5.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Dovendosi convertire in canone le prestazioni in natura, quale norma si terrà? Questo è un problema economico di già risolto dalla legislazione comune, dalle leggi speciali sulla materia.

Ora quando il legislatore è intervenuto a definire

un principio grave che ha per sé l'autorità di anni 65, quale è la convenienza politica e la giustizia di innovare il sistema sinora tenuto?

Ogni innovazione altro non deve essere in materia legislativa che l'espressione di un bisogno sociale: quando si è fatto buona prova di un sistema di già inviscerato nella pubblica coscienza, non deve il legislatore con inopportuni provvedimenti spezzare le bilance della giustizia. Se per poco si fosse sentito il bisogno di una innovazione nel sistema della valutazione delle prestazioni riducibili in canone, il momento opportuno sarebbe stato quello della codificazione italiana, ma il Codice civile segue le stesse norme del *coacervo decennale*, norme che erano state tracciate con la legge 19 gennaio 1864 relativa all'affrancazione de' censi e delle decime appartenenti ai corpi morali.

L'onorevole Ministro e la Relazione ministeriale non danno alcuna ragione di questa novità, ed io non sono amico di novità; quando ci troviamo bene con una legislazione, non desidero, per lo zelo di migliorare di urtare negli scogli.

Mi permetta il Senato che io accenni brevemente la storia della legislazione delle provincie meridionali e vegga poi se vi sia ragione di introdurre una novità funesta alle ragioni creditorie di coloro i quali avevano dato la terra per la coltivazione.

Il primo Decreto è quello del 20 giugno 1808 che l'onorevole Ministro ha accettato come emendamento fatto dall'Ufficio Centrale nella discussione dell'art. 1, e che il Senato ha adottato. Se il Senato volesse sentire la lettura di questo Decreto mi farò un dovere di adempiere i suoi ordini; ma basta accennare che questo Decreto precipuamente stabilisce che per le prestazioni da convertirsi in canone bisogna stare al coacervo decennale. Coerentemente allo stesso principio, il Decreto del 3 dicembre 1808 relativo alla liquidazione della rendita delle terre demaniali ex-feudali soggette alla divisione e alla riduzione in capitoli della rendita contiene la stessa regola. Esiste il Decreto 15 gennaio 1810 ricordato opportunamente nel Decreto 14 dicembre 1841 che stabilisce anche la teoria del coacervo decennale; vi è la Costituzione Siciliana del 1813 e non suonerà certamente ingrata all'orecchio del signor Ministro, la quale Costituzione con alta sapienza politica e legislativa rafferma lo stesso principio di doversi stare al coacervo decennale; abbiamo il Decreto del 1813 abolitivo della feudalità in Sicilia che contiene pure le stesse norme; abbiamo il Decreto del 18 luglio 1841 per tutti i Corpi morali e rafferma lo stesso principio; abbiamo il Decreto del 31 novembre 1843 pel Demanio della *Sila di Calabria* infine abbiamo la legge votata dal Parlamento Italiano nel 24 gennaio 1864 sull'affrancamento dei canoni enfiteutici e censi dovuti a Corpi morali, che stabilisce anche il coacervo decennale.

Ma io non posso trasandare la lettura dell'art. 1784

del Codice civile appunto in materia di riscatto di prestazioni feudali:

« Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiara mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della rendita stessa; se è in derrate (che è il caso nostro), sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni. »

Ora io domando: se il coacervo decennale è per diritto comune rispettato nelle contrattazioni, e per diritto speciale in Napoli ed in Sicilia in quanto alle prestazioni prediali; per qual ragione oggi bisogna fare una innovazione, la quale viene a perturbare gli interessi delle parti?

E ne vuole il Senato una prova che non ammette replica?

Io ho voluto evitare il rimprovero che si potesse rinnovare al Governo, vale a dire che le leggi si presentano al Parlamento senza avere studiato prima le condizioni dei luoghi.

Ricordo le belle parole dette all'uopo nella discussione della legge dei feudi veneti dal Nestore della magistratura, l'onorevole e dotto Senatore Musio. Ed il Ministro accocciamente rispose che i documenti principali si erano tutti presentati.

Ora nessun documento si è presentato per questa legge, tanto che io essendo venuto in conoscenza di un rapporto all'uopo indirizzato dal Prefetto della provincia di Otranto nel 1863 al Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale domandava la cognizione della posizione di fatto di quelle provincie, dalla cortesia del Prefetto di quella provincia nel 1868 ne ho avuta una copia, perchè appunto io voleva conoscere qual'era la condizione dei creditori; qual'era la condizione dei possessori: se queste terre si trovavano o no dissodate: se erano passate nelle mani di terzi possessori, e se si trovavano affittate. Sono stato felice nella ricerca di questi documenti: li ho comunicati all'onorevole Guardasigilli, e sono obbligato alla sua cortesia per averli esaminati ed apprezzati.

Che cosa offrono tali documenti? Che nella provincia di Lecce abbiamo in un comune debitori dello stesso creditore nel numero di 500, di 600, di 700 ed anche di 1500: cosicchè il creditore essendo nella impossibilità di avere un'amministrazione speciale con tanti debitori, o vende, o dà in affitto queste prestazioni, a sacco di ossa rotte. Ora, una contrattazione a sacco d'ossa rotte può essere la base del criterio per determinare la rendita? Si vuol prendere a base del criterio l'affitto? ma chi non sa che il creditore deve affittare a bassa ragione appunto perchè abbia un forte compenso l'appaltatore che corre il rischio di non potere riscuotere le prestazioni da molti de' reddenti?

Lo stesso deve dirsi della vendita poichè molti i quati massime in tempi calamitosi, non hanno voluto

aver che fare con tanti debitori, poichè in momenti di sconvolgimenti i debitori credono di non dovere pagare i creditori, hanno venduto a sacco di ossa rotte; cosicchè il compratore si troverebbe in una posizione difficile.

Evvi ancora di più: la vendita che in tutti i casi non può ritenersi come un criterio sicuro per la commutazione del terratico in canone, potrebbe tornare a pregiudizio dei possessori, la causa dei quali, si vuol prendere in benigna considerazione; potendo circostanze particolari o motivi speciali contribuire a dare alla cosa un valore *quanti plurimi*.

In somma i contratti di vendita e di locazione possono servir di elementi al giudice per determinare la rendita effettiva del fondo soggetto a prestazione, ma non si debbono considerare come certi e sicuri da non ammettere pruova in contrario.

Finalmente l'imponibile catastale è il criterio cui ricorre come ultimo rifugio il progetto ministeriale. Non bisogna conoscere le provincie meridionali per invocare l'autorità del catasto fondiario viziosissimo nella sua sorgente, e che non è certamente l'espressione del valore di quella proprietà che è aumentata col progresso della industria, del commercio e dei cresciuti bisogni. Neanche per la estensione delle terre valgono come elementi giuridici i catasti delle provincie meridionali, e me ne appello ai magistrati di quelle provincie che sono presenti alla discussione. E come poi si potrebbe accettare il criterio dell'imponibile catastale nelle prestazioni dovute per ragioni di semina sotto il nome di covertura o mezza covertura?

Per tali ragioni l'Ufficio Centrale persiste nel proposto sistema.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi era permesso di accennare all'idea che mi sembra esservi un equivoco o nella maniera mia di vedere o nel concetto dell'Ufficio Centrale.

L'art. 3 stabilisce un principio giustissimo, regolare, che è quello cioè che, accertata una quantità di generi, per la determinazione del prezzo si osservino le disposizioni del Codice civile, quelle della legge del 1864, o quanto era scritto nel decreto del 1808, cioè che per determinare il prezzo del genere stabilito che si converte, bisogna aver ricorso alla media decennale dei prezzi di questi generi.

Ma la preghiera che io sottomettevo al Senato era: che prima di fissare il prezzo di questa quantità bisogna determinare quale sia la dovuta, e voi stessi trovate che la legge ve lo riguarda come prestazione variabile, cioè, che oggi potete introitare 20, domani 40, un altr'anno 2, e un altro 3, e un altro 4.

Prima quindi di venire alla valutazione delle prestazioni in genere, bisogna determinare quale è realmente la quantità del genere dovuta.

Eccovi dunque come l'art. 2 dell'Ufficio Centrale riguarda una seconda operazione; ma ancora manca la determinazione del debito, che è la operazione pre-

liminare, quella operazione che io credo indispensabile per accertare e fissare quale è realmente la quantità del genere che si debba riguardare come dovuta ogni anno.

Per queste prestazioni variabili l'articolo del Codice, come vedete, o Signori, non è affatto applicabile. Vi erano; egli è vero, delle disposizioni speciali, che l'onorevole Relatore ha richiamato in proposito, ma mi permetto fare osservare, che l'articolo primo della legge 20 giugno 1808 provvedeva anche per determinare questa quantità, e ricorreva anzi a ciò che si presenta come il modo più naturale e più semplice, quello cioè di dire: sarà liquidata la prestazione tenendo conto della media di quanto è stato il pro-lotto di 10 anni. Si adottarono cioè lo stesso criterio, la stessa misura, gli stessi principj che si osservavano in quanto alla fissazione del prezzo dell'anno 1808, o per dir meglio, poco tempo dopo che venne applicata quella legge, la esecuzienza persuase che quel sistema non era il più certo e facile nella esecuzione; e però nel decreto regolamentare del 17 giugno 1810 dall'egregio Relatore citato, voi trovate che questo criterio del coacervo è messo per dir così in seconda linea.

Ora, o Signori, questo fatto che voi trovate nella distanza di due anni, tra la legge del 1808 e il regolamento per la sua applicazione del 1810 vi dimostra un fatto meritevole di tutta l'attenzione del Senato; vi dimostra cioè la difficoltà di poter determinare la rendita da commutarsi ogni qualvolta si voglia farne la determinazione, tenendo conto di tutto ciò che si è esatto dal creditore o pagato dal debitore per un decennio.

Questa difficoltà, o Signori, consiste nell'imperfezione e direi nella malizia degli uomini, e più anche nella natura stessa della prestazione e nel modo con cui si eseguisce. Fu perciò che io pregai il Senato di rendersi conto preciso ed esatto del modo di quest'esazione. L'esazione per i prodotti principali, olio, vino e grano e per le vettovaglie in genere si fa, in quanto al vino al mosto, e alle vettovaglie propriamente sul luogo della produzione. Ivi l'allo incaricato della percezione si esige la quota del prodotto giornaliero, non si rilascia quitanza, non si fa contratto alcuno. Per le olive però vi è un altro modo; si paga cioè solo sul frutto che pende, non sul pro-lotto dell'olio. Naturalmente si fa una perizia preventiva, salvo poi a rinnovarla in casi straordinari.

Questa maniera di esigere vi dimostra la difficoltà l'imperfezione che vi ha a potere provare con certezza ciò che si è pagato. Per esempio nel 1860 si sarà pagato 8, nel 1861 7, e via via. Tutta la quantità di questi fattori annuali, si deve prendere per formare il prodotto certo che deve adottarsi come misura, ed è perciò, o Signori, che voi trovate che sorsero gravi difficoltà a fruire del beneficio della conversione non solamente nelle province napoletane, ma anche nelle

siciliane, sebbene per la Sicilia si avessero ben anche altri metodi più sicuri, e di facile prova.

Il coacervo che si presenta a prima vista come criterio più giusto, più esatto, veniva a mancare, per dir così, dei fattori su cui doveva stabilirsi la quantità della prestazione; perchè vi replico era duopo ricorrere per ogni fondo, e per ogni anno alla prova testimoniale; e ognuno comprende i grandi inconvenienti ai quali si va incontro tutte le volte che si deve addiventare a questo mezzo di prova.

Questi inconvenienti che cagionano da un lato spese enormi, e che sono dall'altro tante conseguenze di immoralità nelle prove testimoniali, vi furono esposti con molta maestria, e nessuno di lui certamente poteva far meglio, dal Presidente della Corte d'Appello di quella Provincia, l'onorevole Relatore.

In vista di questi gravi inconvenienti, in vista di questi pericoli, il Ministero e la Camera credettero di adottare un sistema, il quale, se forse a primo aspetto si presenta, (confesso, che fece anche a me questa impressione), troppo bizzarro, e si discosta da quanto è nell'uso e nelle idee ordinarie, nondimeno merita tutta l'attenzione del Senato prima di portarvi un giudizio. Imperocchè riguardo ai dati sui quali si opera, se non possono ritenersi *a priori* come i più esatti nell'interesse del debitore e del creditore, pur tuttavia in riguardo degli inconvenienti che si evitano e delle spese e pericoli giudiziari che escludono, io credo che veramente sieno utili agli uni e agli altri:

Onoratemi della vostra benevola attenzione, e ne sarete convinti.

E qui invoco, o Signori, il principio con tanta saviezza proclamato dall'onorevole Relatore. Non ci abbandoniamo alle teorie, ai principj astratti, abbiamo un ammalato a cui bisogna recar rimedio, e dobbiamo curarlo tenendo conto del suo stato individuale; per provvedere sulla materia che ci occupa, bisogna tener conto degli usi, delle consuetudini di quelle province.

Accennai ieri che in generale sono pochissimi i creditori, i feudatari, in confronto del numero dei debitori.

Senatore **Miraglia, Relatore**, Quattrocento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quattrocento contro 70.000. Vedete che differenza vi ha tra 400 e 70.000! Questi creditori per lo più non vogliono avere le noie, i disturbi, le molestie, non vogliono destare l'odio, l'irritazione di tutta questa gente; ricorrono perciò al rimedio, quello di farne un arrendamento; si trovano degli speculatori i quali a loro rischio prendono in appalto l'esazione delle decime, pagando una somma certa. Il Ministero quindi ha detto: Egli è indubitato che i creditori hanno fissato questa somma tenendo conto di tutto in questa cifra, ancorchè non corrisponda a quanto realmente deve pagare e paga il tributario; è indubitato che questa cifra rappresenta l'utile che annualmente ricavano dal diritto di decimare: non si fa quindi loro ingiuria, se si assicura in un modo certo, co-

stante, indipendente da tutte le vicissitudini e da tutte le fallanze degli appaltatori, senza bisogno di disturbi e di noie, quella somma che, come media, essi hanno ricevuta dallo appaltatore pel corso di 10 anni. In questo modo si riuniscono le due operazioni in una sola, si evitano tutte le lunghezze dei giudizi, si evita di venire ad una liquidazione parziale per la quale occorrono ingenti spese. Ed è altresì da osservare che spesse volte anche il prezzo annuo che si paga dall'appaltatore potrà essere maggiore di quello che realmente esige; perocchè sentiste che si tratta di frutti soggetti a tutte le intemperie, ed abbiamo veduto pur troppo che in certe annate si sono fatte lunghe liti per vedere se era il caso o no di applicare il principio della riduzione dell'affitto per essere venuto meno il prodotto locato.

Per queste osservazioni mi sembra che il sistema del Ministero, che a prima vista si presenta strano, e pare lontano da ciò che è l'andamento generale delle cose, in ragione degli usi del paese e delle difficoltà che presenterebbe il coacervo, merita tutta l'attenzione del Senato, e molto più se si tien conto che il diritto del creditore non è stato leso.

Si potrebbe forse dire; ma in questo caso verrebbe il debitore ad avvantaggiarsi di quell'aggio che godrebbe l'appaltatore! Questo è vero, la questione si riduce a definire chi debba godere l'aggio, che si presume ritenuto dallo appaltatore in compenso del rischio, ec.

Ma se il creditore lo ha delotto dalla sua entrata per avere una rendita certa, e senza disturbo; se il progetto gli assicura perpetuamente la stessa rendita ch'egli ha esatto per il decennio, e con maggiore garanzia, mi sembra che non vi sia ingiustizia nel far godere di questo aggio il possessore del fondo, che diviene, per dir così, lo appaltatore forzato. Un altro fattore il progetto ministeriale rileva dal prezzo delle vendite eseguite nel decennio, e sul seguente ragionamento. Gli attuali possessori del diritto a decimare hanno pagato un prezzo; se in astratto si può dire che il prezzo convenzionale non è giusta misura del valore reale, e che il vantaggio spetta al compratore, egli è certo però che lo interesse sulla somma pagata nel caso concreto rappresenta quella annua entrata che presumeva il compratore potesse avere, che questa entrata è per la natura della prestazione incerta e variabile, che conosceva come ad ogni momento potesse cessare per la conversione già ordinata dalle leggi dal 1806 in poi emanate, e che di conseguenza non può dirsi ingiusta la legge che gli assicura e garantisce una rendita corrispondente allo interesse del prezzo. E si noti che si parla di acquirenti nel decennio, e quindi non potersi da costoro invocare le antichità del dritto, e di maggiori prodotti per maggiore coltura, quando anche si ammettesse la estensione del diritto di decimare sulle terre coltivate dopo il 1806.

E però, o Signeri, ritengo che i due fattori per la liquidazione e valutazione indicati nell'articolo 3 del progetto ministeriale sono i più sicuri, i più facili ad ottenere, e che possono dare il risultato più giusto di quanto il creditore ha diritto ad esigere, od effettivamente esige.

Io mi fermo a questo punto, che si potrà in progresso discorrere sui mezzi di valutazione quando i fattori dell'articolo 3 mancassero, e sulle altre quistioni di procedura.

Mi sembra che il sistema ministeriale indicato nell'articolo 3 sia preferibile a quello del coacervo decennale della rendita esatta, perchè se non vi sarà impossibilità, vi sarà al certo difficoltà nello stabilire il coacervo del prodotto reale che si è effettivamente pagato, e questa difficoltà, come vi dissi, fu avvertita fin dal primo nascere della legge stessa, perchè mentre nella legge del 1808 si parla del coacervo dei prodotti ottenuti, nella legge del 1810, si parla invece di perizia, e pel coacervo decennale dubitava di già se vi fossero i dati necessari a farlo.

Eccovi le parole dell'articolo 15 del Decreto 17 gennaio 1810:

« Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'articolo 1 del citato Decreto 20 giugno 1808. »

Eccovi dunque come si riconosce che il solo coacervo non poteva essere un mezzo sicuro e si riteneva anzi come di difficile attuazione, e si voleva ricorrere ad un altro criterio.

Il progetto ministeriale non fa altro se non che attuare il concetto di questo Decreto, e credo che meriti di essere rispettato.

Sono io il primo, e credo di averlo altre volte dimostrato, a riconoscere l'utilità di tenersi all'antico, e di non venire a far novità se non quando se ne sente il bisogno, ma credo che nella specie non possiamo ostinarci a tenerci stretti alle antiche norme delle quali noi proclamiamo l'inefficacia colla legge che stiamo discutendo: se quelle norme avessero corrisposto bene, ci si potrebbe dire con ragione che sia inutile l'attuale legge.

Io credo aver adempiuto al mio debito, dimostrando che l'articolo 2° proposto dalla Commissione provvede bensì ad un'operazione, ma che non è quell'operazione la quale deve provvedere alla determinazione della quantità dovuta. E per queste ragioni appunto egli è certo che la misura prescritta dal decreto del 1808 fu riconosciuta inefficace.

L'esperienza ci dimostrò che se non è impossibile è di certo di difficilissima esecuzione, mentre le disposizioni del progetto ministeriale provvedono a sufficienza a rendere veramente possibili queste conversioni e così facilitare la libertà dei fondi come si voleva nel 1806, ma che fin ora non è stata conseguita.

Senatore **Miraglia**. Mi avveggo che l'onorevole Ministro si va accostando alle proposte dell'Ufficio Centrale, e le considerazioni da lui con eloquenza svolte si sulla intelligenza de' due Decreti del 20 giugno 1808 e 17 gennaio 1810, che sulla necessità di finir presto tali controversie per non rinnovarsi i disordini nella provincia di Lecce, obbligano il relatore a dare talune spiegazioni forse valevoli a ravvicinare le dissonanti opinioni.

Il Decreto del 17 gennaio 1810 non è modificativo di quello del 20 gennaio 1808, ma ne è il compimento, ne costituisce l'attuazione pratica.

Per vero il Decreto 20 giugno 1808 stabilisce per regola la commutazione in canoni delle prestazioni prediali sul coacervo della rendita netta di un decennio. Ecco il principio che informa il sistema della commutazione in canone; ma il modo della commutazione è stabilito nel Decreto 17 gennaio 1810; e qual'è questo modo? la perizia per mezzo di esperti, ed il legislatore ha avuto cura di determinare i criterii che debbono servir di base ai periti per divenire alla valutazione; e questi criterii sono, o il coacervo decennale, o l'estimazione della rendita. Vegga adunque l'onorevole Ministro che si deve ricorrere sempre alla perizia per conseguire il fine, e non può dirsi che il Decreto 17 gennaio 1810 nel fermare la regola della perizia avesse in qualche parte innovato il precedente Decreto 20 giugno 1808. Piaccia al Senato di sentir la lettura dell'art. 15 citato Decreto 17 gennaio 1810.

« Quando il creditore (dice questo articolo) ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti, o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita, a tenore dell'art. 1 del Decreto 20 giugno 1808. »

Sicchè sembra evidente che l'Ufficio Centrale è coerente alle succitate disposizioni. Né valga il dire che finalmente bisogna introdurre qualche novità nel modo della commutazione, avendo la esperienza dimostrato che la perizia legale è valevole a garantire i diritti delle parti, perocchè appunto questo vuole l'Ufficio Centrale per evitare che dai soli contratti di vendita e locazione potessero restar compromessi i diritti delle parti.

Per quel che riguarda considerazioni di ordine pubblico è troppo vero che bisogna finirla con la comunione de' prodotti nelle terre, ma non si può dire che l'ordine fosse stato compromesso pel modo della valutazione delle derrate.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Dopo quanto disse l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io abuserò della sofferenza dei miei Colleghi se di troppo mi dilungassi. Solamente dirò che l'articolo secondo dell'Ufficio Centrale ha appunto il difetto che era stato notato dall'onorevole signor Ministro, perchè vi si parla di un prezzo dei ge-

neri che si ritraggono dalle terre, senza che se ne sappia la quantità.

L'articolo del Codice civile citato dall'onorevole Relatore riguarda appunto rendite che sono in quantità fisse, ma non già in aliquote parti, che sono variabilissime e che dipendono dagli eventi della stagione e da tante altre condizioni le quali rendono affatto incerto il precisare il prodotto. Quindi il volere determinare la prestazione sul coacervo di un decennio, è andare incontro ad una incognita che non si chiarirebbe mai.

È certo poi che gli interessati che hanno affittato per un tempo più o meno lungo il diritto di decimazione, hanno riconosciuto essi stessi la variabilità della prestazione, ed hanno voluto sottrarsi alla continua incertezza, contentandosi di una rendita talvolta minore, ma sempre fissa e costante.

Quanto poi a dire, come osservava in principio l'onorevole Relatore **Miraglia**, che egli non ama le novità, e che quando una legge è stata fatta con condizioni opportune e ben determinate, non vorrebbe che si rinnovasse, io richiamerò all'attenzione del Senato e dello stesso mio onor. Collega, che si fa una legge nuova appunto perchè quella, ormai troppo vecchia, del 1806 non ha prodotto nessun effetto in proposito. Certo è che il legislatore del 1806 voleva che queste conversioni delle decime in denaro si facessero rapidamente. Certo è che voleva ancora l'affrancazione; ma che cosa è accaduto? Che le condizioni poste da quella legge per arrivare a codesto scopo non erano opportune, erano condizioni troppo difficili, e che rendevano impossibile, con tutta la buona volontà dei coloni assai miserabili, e dei possessori delle terre, di giungere ad avere tanti mezzi per fare la conversione a patti onerosi, per poi farsi strada all'affrancazione. Ed appunto perchè sono passati ormai 60 anni, troppi per il bisogno economico di quelle province, occorre provvedere con una legge nuova; e per provvedervi, bisogna cominciare dal variare le condizioni alle quali si pretendeva una volta che si facesse la conversione.

Quelle condizioni sono state ormai riconosciute insufficienti: se ne propongano delle nuove che facilitino l'operazione, così non solo si otterrà di raggiungere lo scopo, ma si recherà un beneficio immenso; prima di tutto, e mi permetta l'onorevole Senatore **Miraglia** che io gli lo dica schiettamente, gli stessi creditori delle decime, i quali rassicurati che niuno intende di misconoscere il loro diritto, non devono desiderare di meglio che di veder cessato uno stato di cose che li rende odiosissimi a quelle popolazioni; sino al punto che, come avvertiva nel primo giorno l'onorevole Ministro, la percezione di quelle decime sovente ha bisogno degli agenti della forza pubblica. Essi stessi poi si lamentano perchè molte volte sono defraudati del loro avere, essendo facile il sottrarre una parte delle raccolte, prima di venire a dividere la decima del prodotto sull'aita.

Questi pericoli dunque si evitano, ed i creditori, con

accettare le facilitazioni, si faranno anche merito di aver cooperato ad una grande riforma economica in quei paesi.

La disgrazia infatti delle province meridionali è nata appunto da ciò che la costituzione della proprietà fondiaria ed agraria non è ancora quivi avvenuta come in tutte le altre parti d'Italia. Noi siamo sempre ai tempi feudali, comunque la feudalità si dica abolita; mentre infatti mi si dice, e lo dice l'onorevole Senatore Miraglia che è giureconsulto così distinto, che i coloni di quelle terre ne hanno il pieno dominio; non pertanto, vi pesa sopra un diritto di decima.

Cosa sia questo pieno dominio, con un onere di questa natura, io per ora non lo so concepire, e non lo concepirò mai.

È dunque opportuno che questo stato di cose cessi. Quando noi avremo costituito la proprietà nelle province meridionali come nelle altre parti del Regno, avremo una coltura veramente ordinata, e più estesa, avremo dei coloni che si affezioneranno alle terre; dalle quali trarranno un'onesta sussistenza, e si fabbricheranno delle case all'aperta campagna, e così aumenteremo immensamente la ricchezza pubblica, ed otterremo forse l'ultimo vantaggio, quello cioè di vedere a grado a grado sparire da quelle province la piaga più grave di tutte, quella del brigantaggio.

Quindi io credo che sia nell'interesse di tutti, dei contribuenti le decime e dei creditori, di agevolare più che sia possibile questo scioglimento delle prestazioni feudali, convertendole in danaro, in quel danaro che sono sicuri di potere in seguito riscuotere senza avere tribolazioni, e senza esserne in parte defraudati.

Finora si è camminato per circa sessant'anni entro un circolo vizioso.

È d'uopo che questi avanzi della feudalità spariscano anche in quelle regioni, e che si prendano tutti i provvedimenti necessari onde raggiungere lo scopo.

Nell'abolizione delle servitù di pascolo di Piombino e degli adempri di dell'isola di Sardegna, si sono adottati rime straordinari, e nessuno ha reclamato, poichè bisognava fare capo saldo, e chiudere una volta l'era del passato togliendo via i vincoli signorili, perpetui ostacoli alla buona coltura delle terre.

Spero che l'onorevole Relatore si adatterà anch'esso a por mano a questa facilitazione la quale deve produrre un beneficio universale.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Mi trovo tra due fuochi; da una parte sono mitragliato dall'onorevole Senatore Poggi, e dall'altra bersagliato dall'onorevole Guardasigilli. Non mi sarà difficile forse di far deporre le armi al Ministro Guardasigilli; ma dispero di poter vincere l'onorevole Senatore Poggi.

Mi duole di sentire da un giureconsulto della forza del Senatore Poggi, che non cape nella sua mente di essere i coloni assoluti proprietari delle terre, men-

tre debbon corrispondere una prestazione all'ex-feudatario, e con tale idea preconcepita egli deplora un vincolo signorile e pregiudizievole all'agricoltura. Io rispetto le sue convinzioni ma al momento della discussione dell'articolo 13 vedremo se esiste veramente quel vincolo signorile da doversi scongiurare per la pace delle famiglie e per la buona coltivazione delle terre. Checchè ne sia, per ora non è questa la questione. La questione è sul modo della commutazione, e l'onorevole Poggi non ha accennato ad alcuna ragione da convincere il Relatore di dover meritare la preferenza il sistema prevalso nel progetto ministeriale.

Non intendo io veramente come si possa sostenere che lo scopo di questa legge sia quello di far grazia ai coloni affezionandoli alle terre coltivate. Chi è di già proprietario non ha bisogno di altri favori per affezionarsi a quella terra della quale è divenuto proprietario col sudore della sua fronte. Là dove non erano che lande incolte si veggono giardini ed alberi fruttiferi per la mano del coltivatore, e non si è acquistata colonia che nelle terre coltivate.

Le lamentazioni poi dell'onorevole Poggi sullo stato delle province meridionali potrebbero travasare in taluno il convincimento che nelle Puglie si vive negli odii, ne' litigi e nel sangue per causa delle decime. È vero che quelle terre al cominciar della rivoluzione presentarono scene di sangue e di rapina, ma ben altre ne erano le cause. L'ordine è rientrato ben presto in quelle belle contrade; e quando il Governo fu felice nella scelta di un Procurator generale che al cader del 1863 seppe in quella regione ristabilire il prestigio dell'autorità e della polizia giudiziaria, ben presto si rientrò nello stato normale, ed i coloni non hanno nella regione civile e penale offerto materia a giudizi. Trovandosi in causa il Procuratore generale del 1864 il cui nome risuona grato nelle Puglie, io mi asterrò dall'enumerare lo stato soddisfacente in cui parlò le cose, per non incorrere nell'animadversione di chi oggi siede al posto di Ministro di Grazia e Giustizia.

A che dunque andar deplorando inconvenienti, se nelle Puglie l'ordine è mirabilmente conservato, i reati diminuiti e gli uomini piegano riverenti la fronte al nome santo della legge? Torna ad onore di quelle province, che ho dovuto chiudere le tre Corti straordinarie di Assise di Lucera, Bari e Taranto per mancanza di materia punibile, e lo voti che quelle belle province col loro negozi e col traffico divengano ben presto sorgente feconda di sociale attività e di prosperità nazionale.

Allontaniamo adunque qualunque considerazione politica o sociale nella discussione di questa legge. Frammezzo a tanti interessi diversi e tanti pericoli di offendere il mio e il tuo, il legislatore deve conservare l'equilibrio, e rispettare la purità de' principj della nostra legislazione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola unicamente per indirizzare una preghiera all'onorevole Relatore. Dall'eloquente e dotto suo discorso, che io ho ascoltato con molta attenzione, mi è paruto che egli creda che possa stabilirsi tanto il quantitativo delle prestazioni, quanto il valore per mezzo del coacervo, od in difetto con una perizia.

Ma io lo prego a leggere l'articolo dell'Ufficio Centrale, ed egli vedrà che si propone il coacervo, ed in difetto la perizia unicamente per stabilire il prezzo della prestazione.

Diceva opportunamente il signor Ministro, che prima di stabilire il prezzo deve accertarsi il quantitativo, giacchè si tratta di prestazioni variabili.

Io ho molta difficoltà a credere che per mezzo del coacervo proposto dall'Ufficio Centrale, e in difetto per mezzo della perizia, si possa accertare il quantitativo delle prestazioni, ma ad ogni modo prima che si discuta ulteriormente e molto più prima che l'emendamento dell'Ufficio Centrale sia posto ai voti, bisogna che sia rettificato in conformità della dichiarazione ora fatta dall'onorevole Relatore.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Ringrazio lo stimabilissimo signor Senatore De Foresta delle spiegazioni che mi richiede per meglio colpire al segno; e lo prego di dare uno sguardo all'articolo 10 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale per convincersi che le pregiate sue osservazioni trovano riscontro in tale articolo. È sempre la perizia che si deve ordinare per la valutazione, ed i criteri che debbon servire di base alla perizia sono il coacervo decennale o l'estimo.

Senatore De Foresta. Quindi per togliere ogni questione, io pregherei l'Ufficio Centrale di modificare il suo articolo, e proporre espressamente il coacervo, o in difetto, la perizia, tanto per uno scopo come per l'altro; tanto per stabilire la quantità fissa della prestazione, quanto per determinarne il valore.

E giacchè ho la parola, osservo anche all'onorevole Relatore, che invece di dire con un *estimo giusto e legale*, mi parrebbe meglio di dire: *a giudizio di periti*, com'è detto dal Ministero in qualche altro articolo, e come sembra più tecnico.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Miraglia, Relatore. Sono grato all'onorevole Senatore De Foresta dello invito che mi fa a portare un nuovo studio sull'art. 2 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale, nel lodevole fine di trovare un mezzo da conciliare le diverse opinioni sin ora manifestate, e formulare un nuovo articolo da poter meritare l'approvazione del Senato.

Se il Senato il consente, si potrebbe sospendere la discussione di questo articolo, e sarei lieto nella tornata di domani di sottoporre alla saviezza del Senato una più esatta redazione dell'articolo in discussione.

Senatore De-Foresta. Allora io proporrei che l'ar-

ticolo fosse rimandato all'Ufficio Centrale, affinchè procuri l'onorevole Relatore di modificarne i termini, onde esprimano il concetto ora da lui spiegato, cioè che il coacervo o la perizia si facciano tanto per accertare il quantitativo delle prestazioni quanto per determinarne il valore.

Presidente. Prego il Segretario Senatore T. Manzoni di dar lettura di due Decreti or ora pervenutimi. (Il Senatore Segretario T. Manzoni legge:)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno, Cibrario conte Giovanni Antonio Luigi è nominato:

Vice Presidente del Senato del Regno per la corrente Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 2 giugno 1870.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: G. LANZA.

Per copia conforme
Il Capo del Gabinetto
Firmato: A. LONGANA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 33 (Categorie 14 e 20) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno

Medici Cav. Giacomo Luogotenente Generale dell'esercito, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo decreto.

Dato in Firenze, addì 2 giugno 1870.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: G. LANZA.

Per copia conforme
Il Capo di Gabinetto
Firmato: A. LONGANA

Presidente. Ora continuiamo nella discussione in corso.

Domando all'onorevole Relatore se mantiene l'articolo 2, tale quale sta.

Senatore **De-Foresta.** Io ne avevo proposto il rinvio all'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non sarebbe forse il caso di porre prima ai voti l'articolo ministeriale?

Presidente. No, prima si pone ai voti l'emendamento, e poi, venendo questo respinto, si pone in votazione il progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Rispondo alla proposta di rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale. Ciò si fa ogni qualvolta il Senato adotta in massima un sistema, perchè allora, stabilito il sistema, si può l'articolo rinviare per una migliore redazione, ma siccome non è ancora determinato quale sistema preferisca il Senato fra i due sistemi diversi quello dell'Ufficio Centrale, o quello del Ministero; fra i quali...

Senatore **De-Foresta.** Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. . . . non è già questione di redazione, o questione accidentale, ma vi è questione di principj, così non credo che possa il rinvio effettuarsi.

L'Ufficio Centrale vuole oggi spiegare che l'unico criterio tanto per determinare la quantità del genere dovuto, quanto per stabilirsi il prezzo debba essere il coacervo decennale. Si intende che questa operazione si faccia da tre periti per maggiore sicurezza, ma sempre con maggiore spesa; se mancano questi fattori si ricorrerà ad una perizia, la quale sarà fatta come si fanno tutte le altre senza darsi alcun criterio.

Il Ministero all'incontro ha creduto doversi fare una liquidazione o da periti, o da arbitri, o dal giudice, ma ha opinato che era dovere del legislatore lo stabilire i criteri sui quali aveva da farsi la liquidazione e la valutazione; adottando quei criteri che gli parevano i più certi e i più sicuri, e senza alcun dubbio, i meno dispendiosi, i meno difficili ad aversi; e che l'idea del Ministero potrebbe essere accettabile a preferenza

anche di quella della Commissione me ne raffermano le ultime parole dette dall'onorevole Relatore per escludere il criterio del fitto e della rendita.

Diceva l'onorevole Relatore: Badate che non potete tener conto di questi criterii perchè è certo che dopo le vicende del 1860 fino al 1865, non essendosi esatte o difficilmente esigendosi le prestazioni, si sostituisce sia negli affitti sia nelle rendite un prezzo che non rappresenta il giusto valore della proprietà o del godimento delle prestazioni: comprenderei la forza di questa obiezione se sostituisse a questi due criterii un altro criterio che colla sua alta intelligenza avrebbe indagato, il quale fosse indipendente dall'esazione della decima. Ma siccome il coacervo si fa sulla percezione di queste decime nel decennio, e voi confessate che dal 1860 al 1865 non avete questi fattori, non mi sembra che il coacervo decennale sia un giusto criterio, e che sia utile, e vantaggioso al creatore, al feudatario.

Invece a mio modo di vedere, anche dato che il prezzo delle vendite nel decennio sia minore del reale valore, sarà sempre un fattore più sicuro, perchè il compratore non solamente tiene presente lo stato attuale e di un anno, ma prevede anche lo stato avvenire, mentre se voi volete riguardare o l'attendere a ciò che è stato esatto ogni anno, vi troverete nella impossibilità di farlo; ammenochè, o Signori, non stabiliate come criterio il prodotto presunto da determinarsi per perizia; ma in questo caso me ne appello alla maestria, alla pratica, ed alla esperienza dell'onorevole Senatore Miraglia per calcolare la enormità delle spese giudiziarie, che sarebbero una buona entrata per lo Erario, per le cancellerie e pel foro, ma sarebbero la rovina del creditore e del debitore, e soventi eccederebbero il capitale della rendita.

Eccovi quali sono le ragioni che io ho creduto di sottomettere al Senato, perchè, siccome prima del rinvio sarebbe giusto che l'Ufficio Centrale conoscesse le idee del Senato, credo che avrebbe dovuto vetarsi l'emendamento. Ma per sempre più andar d'accordo, siccome tutti siamo unanimi nella idea di volere che si faccia una legge che sia attuabile, e che sia la più utile nel rapporto economico e la più giusta, non dissento che l'Ufficio Centrale riesamini la materia in tutta la sua pienezza, purchè però anche con questo rinvio non si pregiudichi la questione sul sistema da preferirsi.

Senatore **De Foresta.** Io voglio unicamente spiegare in qual senso ed a quale scopo ho chiesto il rinvio di questo articolo all'Ufficio Centrale.

Io non credo che l'Ufficio Centrale debba esaminare le massime sulle quali si è discusso e dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Ministro.

Desidero solamente che l'Ufficio Centrale formuli l'articolo da lui proposto in termini che vadano d'accordo colle spiegazioni che ne dava or ora l'onorevole Relatore.

Quanto alle massime se ne è discusso e se ne potrà ancora discorrere prima della votazione, ma intanto è

evidente che bisogna sapere ciò che votiamo, cioè se votiamo l'emendamento dell'Ufficio Centrale com'è ora stampato, ovvero come l'onorevole Relatore lo ha spiegato nel suo discorso.

Quindi, o egli modifica l'articolo che si propone come emendamento seduta stante, al che io non mi oppongo, ovvero si rimandi l'articolo medesimo all'Ufficio Centrale affinché l'onorevole Relatore abbia maggior agio per fare quelle modificazioni che stimerà.

La cosa è tanto evidente, che io non saprei come si possano fare delle opposizioni alla mia proposta.

Del resto, io non ho voluto fare che una osservazione; mi rimetto poi alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore De Foresta adunque propone il rinvio di quest'articolo all'Ufficio Centrale, perchè vi faccia quelle modificazioni che crederà opportune.

Senatore **Castelli Edoardo.** Atteso l'ora molto avanzata, io credo che sia conveniente di sospendere anche questa deliberazione, che tenderebbe a rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale, perchè sull'opportunità di questo rinvio, alcuni Collegli, ed io fra gli altri, vorremmo prendere la parola, perchè si vorrebbe sostenere che questo rinvio non è opportuno allo stato della questione che si agita, mentre i due sistemi che si propongono, uno per parte del Ministero, l'altro per parte dell'Ufficio Centrale, non sono conciliabili.

O l'uno o l'altro deve prevalere, e non essendo disposti nè il Ministro, nè l'Ufficio Centrale, almeno per quel che abbiamo inteso, a recedere dalle rispettive opinioni, non so a che servirebbe il proposto rinvio.

Ma io non voglio prolungare la discussione. Io credo conveniente rimandarne a domani il seguito, e si de-

cederà allora se convenga o no il proposto rinvio; ma intanto io dichiaro che lo credo sterile di risultati.

Presidente. Il rinvio essendo proposto, io debbo metterlo ai voti.

Senatore **Castelli Ed.** Non è già mio intendimento che la proposta di rinvio sia respinta; intendo anzi che la si discuta ancora, ma si rimandi questa discussione a domani, a meno che non si voglia continuare oggi la seduta.

Senatore **Astengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Astengo.** Mi pare che qui si cada in un equivoco. Non s'intende qui se si debba discutere sulla massima: si tratta solamente di rinviare l'articolo per una nuova redazione conforme alle spiegazioni date dall'onorevole Miraglia. Non potremo votare la massima finchè l'Ufficio Centrale non ci dica: ecco, questa è la redazione del mio articolo. Quando l'Ufficio Centrale ci dica questo, allora adotteremo o la sua proposta o quella del Ministero.

Voci. (A domani.)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non credo che ci sia bisogno di alcuna votazione, perchè, che cosa si vuol fare? Si vuole che l'Ufficio Centrale rifletta sulla sua proposta e che domani sottoponga al Senato le sue idee in proposito.

Voci. (A domani, a domani.)

Presidente. La seduta è sciolta (ore 5 e 3 quarti).
Domani si terrà seduta alle ore due.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Messaggio del Presidente della Corte de' Conti — Omaggi — Sequito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane — Proposta sull'articolo 3 dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministero — Osservazione del Senatore Musio cui risponde il Relatore — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 3 del progetto ministeriale con modificazioni — Approvazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale colle varianti dell'Ufficio Centrale e del 5 e 6 del progetto ministeriale — Ritiro dell'articolo 5 dell'Ufficio Centrale — Lettura degli articoli 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Riserve del Relatore — Avvertenza del Senatore Poggi cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Sospensione degli articoli 7 ministeriale e del 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale — Emendamento dell'Ufficio Centrale agli articoli ministeriali 8 e 9 — Considerazioni e proposta del Ministro di Grazia e Giustizia cui risponde il Relatore — Dubbii del Senatore Castelli Edoardo — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di un emendamento — Avvertenze del Senatore De Falco, cui risponde il Senatore Castelli Edoardo — Osservazioni del Senatore Conforti combattute dal Senatore Poggi — Appunti del Relatore intorno ai dubbii del Senatore Castelli Edoardo e replica di questo — Schiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta d'aggiunta del Senatore Castelli Edoardo, appoggiata — Obiezioni del Relatore — Dubbii del Senatore De Foresta, a cui risponde il Senatore Castelli Edoardo — Avvertenze del Senatore De Foresta — Obiezioni del Senatore Castelli Edoardo — Osservazioni dei Senatori De Falco e Conforti — Reiezione della proposta Castelli e rinvio dell'art. 10 all'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Conforti — Sospensione dell'articolo 10 del progetto ministeriale e 11 dell'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** leg e il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente Messaggio della Corte dei Conti.

Firenze, 1 giugno 1870.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella ultima quindicina dal 16 al 31 maggio 1870.

Il Presidente: Duchocqù.

Presidente Questo elenco verrà deposto alla Segreteria a disposizione dei Senatori che vorranno consultarlo.

Fanno omaggio al Senato :

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di una quantità di esemplari della *Relazione al Ministro di Agricoltura e Commercio, sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete, non che sul movimento commerciale sciro nel 1869*;

Il Prefetto di Messina, d'un voto emesso da quella *Deputazione provinciale contro la soppressione della Corte d'Appello di quella città*;

Il prof. Lorenzo Laguzzi, di un suo Inno Nazionale per titolo: *Il Giorno d'Italia*.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione della legge sull'affrancazione delle decime nelle provincie Napoletane. È pregato il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a fornire al Senato quei lumi che crede necessari sull'articolo rinviato nella tornata di ieri.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Dopo la discussione tenuta nell'adunanza di ieri, volendo io sdebitarmi dell'incarico dato dal Senato all'Ufficio Centrale di studiare una nuova forma intesa a conciliare tutte le opinioni, ho creduto, (poichè sono stato abbandonato da tutti i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale) di consultare rispettabilissimi magistrati Senatori i quali ci onorano della loro presenza.

Il frutto dei nostri studi è stato il seguente: per finirlo, si rispettò il concetto ministeriale in quanto alla *vendita* e in quanto agli *affitti*; ma il Relatore crede di non potere ammettere in sussidio l'imponibile *catastrale* poichè chiunque conosce quelle contrade è convinto che si consumerebbero le più grandi ingiustizie.

Quindi fermo rimanendo il principio di dover stare, per la valutazione della prestazione, alla vendita e agli affitti in sussidio, l'Ufficio Centrale crede doversi per mezzo di periti determinare la quantità della prestazione prendendo a base l'ultimo decennio. In quanto poi ai prezzi della prestazione, doversi stare alla voce del mercato del luogo dove sono situati i beni sottoposti alla prestazione, e in mancanza di questo al mercato del comune più vicino.

Aveva dimenticato di dire che nell'articolo terzo del progetto ministeriale, dove si stabilisce che, quando si prende a base del criterio la vendita, si deve calcolare per determinare il canone, l'interesse del sei per cento sul prezzo della vendita, il progetto ministeriale è conseguente a sè stesso, perciocchè nell'articolo 19 ha stabilito di potersi il canone affrancare col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita. Ma non avendo l'Ufficio Centrale accettato questo modo dell'affrancazione del canone, volendo star fermo al principio generale di doversi il capitale ragguagliare alla ragione del cinque per cento di rendita, è conseguente a sè stesso nell'emendazione proposta all'articolo terzo. In fine l'Ufficio Centrale crede doversi eliminare completamente il secondo comma dell'articolo quinto perchè per le riforme fatte non avrebbe ragione di esistere.

In conseguenza leggo l'articolo quarto da me formulato dopo l'incarico ricevuto dal Senato, e che si dovrebbe surrogare a quello del progetto Ministeriale.

« Sarà preso a base, nella valutazione del canone, la media della quantità e del prezzo delle prestazioni nell'ultimo decennio.

» La quantità delle prestazioni sarà determinata da periti e il prezzo sarà fissato secondo la voce del mercato del Comune dove sono situati i beni gravati, e in mancanza, di quello del mercato più vicino. »

Il Relatore non sa fare più di questo, e se non venisse adottata la sua proposta, pregherebbe il Senato di destinare un altro onorevole Senatore per una nuova redazione dell'articolo.

Presidente. In luogo di un semplice articolo che era col numero 2 nel progetto dell'Ufficio Centrale e comprendeva gli articoli 3, 4, 5 del progetto ministe-

riale ci sarebbero due articoli che prenderebbero i numeri 2 e 3.

Senatore **Miraglia, Relatore.** No, perdoni, poichè la discussione si è intrapresa sul progetto Ministeriale, ed i tre articoli che riguardano la valutazione sono gli articoli 3, 4 e 5.

Presidente. L'Ufficio Centrale aveva proposto un articolo segnato 2.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Cadrebbe l'articolo 2, e si sostituirebbero gli emendamenti.

Presidente. Ne verrebbe per conseguenza che questi due articoli, che l'Ufficio Centrale propone, prenderebbero i numeri 2 e 3.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Spiegherò meglio il mio concetto. L'ufficio Centrale aveva sostituito agli articoli 3, 4 e 5, del progetto Ministeriale l'articolo 2, del controprogetto. Ora recede dall'articolo 2, e propone emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, del progetto Ministeriale.

Presidente. Perciò l'articolo 4, resterebbe quale è...

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'articolo resterebbe secondo l'emendamento proposto e da me ora letto; così pure resterebbe l'articolo 3 del progetto Ministeriale; solo che invece di leggere al primo comma dell'articolo 3 il 6 per 0/0 si direbbe il 5 per 0/0.

Presidente. Domando all'onorevole signor Ministro se accetta questi emendamenti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio.** Certo non voglio prolungare una discussione già divenuta assai lunga, dirò poche parole solo per abbreviarla.

Nell'articolo primo leggo che le prestazioni saranno convertite in una rendita, ma poi, venendo ai rispettivi articoli del testo ministeriale e dell'Ufficio Centrale, leggo una frase perfettamente identica, ed è questa: *La commutazione delle prestazioni in canone.*

Mi pare che questa non sia perfettamente consentanea a quella di cui assai bene, a mio modo di vedere, ha fatto uso l'articolo primo.

Che cosa avviene con questa legge?

Avviene la commutazione di una prestazione in natura in un'annua rendita in danaro. Questo è il concetto che informa tutta la legge.

Ora venendo agli articoli che ho accennato leggo:

« La commutazione delle prestazioni in Canone. »

Le prestazioni sono rigorosamente un canone; quindi stando al rigore della parola, questa frase, suonerebbe la commutazione del canone in canone.

Non sarebbe meglio ritenere la locuzione dello stesso articolo 1 e dire la commutazione della prestazione in un'annua rendita? Mi pare che vi sarebbe maggiore proprietà di parole e sarebbe però più consentaneo, e più conforme al concetto della legge.

Raccomando all'onorevole signor Ministro ed all'onorevole Relatore di considerare bene la cosa,

giacchè, ripeto, non intendo di prolungare la discussione.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io penso che la parola *canone* è opportunamente scritta nel progetto ministeriale, e significa precisamente l'annua rendita in danaro. La sostituzione dell'annua rendita in danaro alle prestazioni delle terre ex-feudali si è chiamata canone nei decreti che prescrivevano la commutazione, e mi piace di veder conservata la stessa denominazione.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio.** Qualunque prestazione annua o in natura, o in danaro, quando è diretta a riconoscere il diritto di un altro, prende il nome di canone, canone enfiteutico, feudale, o qualunque altro aggettivo si voglia aggiungere. Ora secondo me, assai bene l'articolo primo aveva detto, la commutazione delle prestazioni in rendita annuale, perchè la prestazione indica ciò che è in effetto, cioè una cosa in natura, e la rendita accenna subito ad una cosa in danaro. Queste due parole sono destinate ad indicare due diverse cose. L'effetto della commutazione si sente assai meglio col dire: *la commutazione della prestazione in rendita che la commutazione della prestazione in canone.*

Io, ripeto, non fo nessuna proposta, ma mi pare che, essendo già votato l'articolo primo ed essendo nell'articolo stesso adottata questa dicitura, che per meglio corrispondere alla commutazione che si opera si possa anche scrivere con maggiore proprietà e di frase e di significato la commutazione della prestazione in rendita, ma non già in canone, che è parola troppo indeterminata che, come ho detto, suonerebbe sconciamente *la commutazione del canone in canone.*

Senatore **Miraglia, Relatore.** Dice molto bene l'onorevole Musio, ma pare che sia caduto in un equivoco sull'intelligenza dell'art. 1 del progetto ministeriale. Questo articolo di già votato vuole la commutazione in annua rendita in danaro delle prestazioni prediali; e non si può al certo parlar di commutazione delle prestazioni le quali si pagavano o erano state commutate in annua rendita. Quindi s'intende bene che la parola canone si riferisce all'annua rendita in danaro, surrogata per effetto della presente legge alla prestazione in natura.

Ministro di Grazia e Giustizia. La questione sebbene sembri limitata all'uso d'una parola, come osservava l'onorevole Musio, può avere una importanza in quanto alle conseguenze giuridiche, a meno che s'intenda dichiarato che sotto questa parola di canone, si vuol intendere una prestazione diversa da ciò che propriamente si appella il canone enfiteutico.

Quindi ad evitare ogni equivoco, e poichè si è voluto sostituire in danaro la prestazione in natura, come censo riservativo, credo che sarebbe cosa utile,

se l'Ufficio Centrale l'accetta, di usare anche nell'articolo terzo e negli altri articoli del progetto la parola *rendita* come si usa nell'articolo 1.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Accetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Aggiungerò poi che ben osservava l'onorevole Relatore che la legge del 1808 propriamente diceva: saranno convertiti in canone; ma la stessa legge soggiungeva, che questi canoni saranno riguardati come censi riservativi. Come ieri avvertii, vi è stato sino da quell'epoca una certa incertezza a ben definire quale era la natura delle prestazioni che si pagavano al feudatario. Alcuni le volevano come un riconoscimento del suo dominio diretto, e quindi come rappresentanti un canone enfiteutico, oppure come prestazioni riservate nella concessione della proprietà che faceva il feudatario. Altri allo incontro sostenevano che nella massima parte dei casi non erano se non se quelle prestazioni che il feudatario imponeva agli abitanti nel feudo, o ai così detti villani per la coltivazione che facevano nel fondo.

Io credo quindi che sebbene la parola *canone* fosse usata nella legge del 1808, e la trovo anche nelle leggi posteriori, poichè nell'articolo 1 si è usata la frase che più corrisponde allo stato attuale della nostra legislazione, credo, dico, che anche nell'articolo 3 sia giusto usare la parola *rendita*.

Presidente. Dunque nell'articolo 3 invece della parola *canone* si mette la parola *rendita*.

Senatore **Miraglia, Relatore.** *Annua rendita.*

Presidente. E poi invece del *sei* il *cinque per cento*.

Rileggo l'articolo 3 del progetto Ministeriale con queste varianti.

« Art. 3. La commutazione delle prestazioni in annua rendita in danaro sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse, calcolato al cinque per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

« Quando in questo periodo di tempo sieno state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita e di locazione costituirà la base della commutazione. »

Chi approva quest'articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Ora passiamo all'articolo 4.

Avverto il Senato che a quello del Ministero l'Ufficio Centrale ne contrappone un altro così concepito:

« Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione dell'annua rendita in danaro la media della quantità e del prezzo delle prestazioni nell'ultimo decennio.

» La quantità delle prestazioni sarà determinata da periti, ed il prezzo sarà fissato secondo la voce del

mercato del Comune ove sono siti i beni gravati, ed in mancanza, in quello del mercato più vicino. »

Senatore **Miraglia Relatore**. Alla parola voce l'Ufficio Centrale sostituirebbe quella di corso.

Presidente. Accetta il Ministero quest'articolo?

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero e la Camera Elettiva avevano creduto di volere come un criterio sussidiario quello del catasto, in ragione degli inconvenienti, sia per i creditori che per i debitori, che temevano derivassero dal doversi addivvenire ad una perizia, in quanto che è facile lo immaginare che, oltre le spese, e le lungherie di una perizia, avvi anche il rischio di un'incertezza gravissima, mentre non si tratta di dover propriamente definire ciò che in astratto, scientificamente può calcolarsi, quale cioè sia il prodotto del fondo, ma si tratta di determinare quale sia la produzione media dell'ultimo decennio, per poterla costituire come base della determinazione della rendita.

Si credeva altresì che, sebbene la rendita imponibile nei catasti non sia sempre la più esatta misura della rendita effettiva del fondo, pur nondimeno lo è fino ad un certo punto, e la è ritenuta come una misura legale, particolarmente quando si tratta di vendita per espropriazione forzata.

Egli è vero che nelle espropriazioni forzate la gara dell'incanto può essere per dir così come correttivo alla deficienza che offre la rendita imponibile in confronto del valore reale del fondo; ma perciò la Camera aveva voluto prendere come criterio non già la rendita imponibile sola, ma questa rendita imponibile accresciuta della metà; in altri termini, se la rendita del fondo redditizio della prestazione era di 100, per determinare la quota della decima dovuta al feudatario, fosse considerata come di 150. Vedete benissimo che era un aumento non indifferente quello che si era proposto: e forse se si fosse voluto seguire tutto il cumulo delle vendite agli incanti pubblici che si sono fatte da un decennio, mettendo in confronto il prezzo degli incanti col prezzo che risulta dalla rendita imponibile, io credo che realmente non si sarebbe trovato l'aumento della metà; nondimeno, dette queste cose a giustificare il fatto della Camera, io convengo che la perizia proposta dall'Ufficio Centrale sia di certo quella che si presenta come, se non la più sicura, almeno quella che contenta un poco più le parti, mentre contro la valutazione risultante dal catasto, sono molte le doglianze, sono molti i dubbi.

Ecco perchè su tale materia io non posso far altro che rimettermi, quanto alla accettazione di questo articolo, alla saviezza del Senato.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo che ho letto quale fu redatto dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora veniamo all'art. 5 del progetto ministeriale.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore**. Poichè è passato l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 4, ritiro l'emendamento proposto all'art. 5.

Presidente. Allora leggo l'articolo 5 del progetto ministeriale.

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di cultura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'essere ridotto in proporzione, e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

» Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti o per giudizio di periti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. La domanda di commutazione dovrà da ogni creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni nel territorio dello stesso Comune, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente. »

(Approvato.)

« Art. 7. La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli precedenti.

» Qualora, entro il termine perentorio di un mese, la parte a cui fu fatta la intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

» Nel caso d'opposizione, la questione sarà deferita al Tribunale civile del luogo, dove sono siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale contrappone gli articoli 4, 6 e 7 del suo controprogetto.

Leggo questi tre articoli:

« Art. 4. La domanda di commutazione sarà proposta con citazione, e conterrà, oltre le altre formalità comuni agli atti di usciere e l'elezione del domicilio del creditore nel Comune dove sono siti i fondi soggetti a prestazione:

» 1. I nomi e cognomi dei debitori;

» 2. Il Comune ed il fondo, o i fondi gravati della prestazione;

» 3. Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato, e la quantità delle medesime dovute da ciascun debitore;

» 4. Il titolo o il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione;

» 5. La liquidazione del canone e la indicazione del criterio sul quale è fatta;

» 6. La interpellazione a contraddire tale liquidazione fra trenta giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente tal termine, si avrà la liquidazione per accettata;

» 7. L'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti la

quale si deve comparire, per sentire dar atto dell'accettata liquidazione, qualora non venisse contraddetta, e per decidersi la controversia in merito contro i citati che si rendessero opposenti alla liquidazione;

» 8. La indicazione del giorno dell'udienza in cui si deve comparire.

» La omissione di ciascuna delle formalità indicate nei numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 di questo articolo renderà nullo l'atto quanto alle persone dei citati sopra i quali ricadono tali omissioni. »

« Art. 6. La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di un mese. »

» Questo termine, nel caso di citazione per editto, comincerà a decorrere dal di seguente all'inserzione nel giornale della Provincia. »

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà portata alla conoscenza del Pretore o del Tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, secondo la rispettiva competenza. La competenza si desume dal valore collettivo delle prestazioni, e non già dalle singole quote. Le forme del procedimento sommario saranno osservate innanzi al Tribunale. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'art. 4 dell'Ufficio Centrale di certo ha migliorato, e quasi completato il progetto del Ministero in quanto alle agevolanze circa la citazione; mi pare però che come sta, l'articolo provveda soltanto al caso, che dovrebbe essere il più ordinario, o almeno la legge lo suppone tale quello cioè del creditore della prestazione, il quale ha tutto lo interesse per fare eseguire nel termine di due anni la conversione per non essere sospeso il diritto. Ma poichè l'articolo testè votato, che è il 6, d'accordo anche coll'Ufficio Centrale prevede un'altra ipotesi, quella cioè del debitore di questa prestazione, il quale, più diligente, senza voler attendere il procedimento del creditore, e volendo liberarsi, possa presentare la sua istanza e procedere oltre; in questo caso, mi sembra che l'articolo 7 del progetto ministeriale provveda a sufficienza, perchè senza venire a tutte quelle formalità, si limitava a trattare del procedimento individuale fatto a cura della parte più diligente; e perciò anche accennava che la liquidazione offerta dal debitore della rendita, se non era contraddetta, poteva divenire definitiva.

All'incontro l'Ufficio Centrale si è meglio occupato del caso più grave, quello cioè che dissi poco fa del creditore che cita tutti i suoi debitori e nell'art. 6, in cui parla della non opposizione alla liquidazione, si occupa soltanto di quelle liquidazioni fatte dal creditore e offerte ai suoi debitori.

Io quindi pregherei il Senato a mantenere l'art. 7 del progetto ministeriale in quanto riguarda tutti e due

i casi, ma aggiungervi l'art. 5 e 6 dell'Ufficio Centrale, per le norme datevi per la citazione, salvo alcune modificazioni. Queste preghiere credo possano essere accolte dall'Ufficio Centrale, e spero che lo saranno anche dal Senato.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Sono grato all'onorevole signor Ministro per aver accettato l'articolo 4 del controprogetto dell'Ufficio Centrale. Egli però teme che questo articolo 4 riguardasse soltanto il caso in cui il creditore agisce per la liquidazione contro una massa di debitori, e non già quello del debitore che si vuol rendere parte diligente contro il creditore per ottenere la surrogazione del canone alla prestazione in natura.

Non parmi che nell'articolo 4 dell'Ufficio Centrale non si provvedesse anche a questo caso, perchè le forme ivi stabilite sono comuni tanto al creditore attore, quanto al debitore che si vuol fare attore in giudizio.

E se nel primo numero si parla del nome e cognome dei debitori, il Senatore Vigliani, che mi guarda con tanta attenzione, m'insegna che secondo il titolo *de verborum significatione*, il plurale si prende bene spesso pel singolare.

Ma per evitare battaglie co' legisti potrebbe essere migliorata la locuzione dell'articolo 4 del controprogetto. Quello che è certo si è, che ci siamo bene intesi coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale non altro desidera che di vedere migliorata la redazione di questi articoli, affine di eliminare tutte le difficoltà che i curiali potrebbero far sorgere.

Io da parte mia sarò disposto a secondare questa nobile veduta del Ministro, e se il Senato lo consente, l'Ufficio Centrale si riserva di portare nella seduta di domani modificato questo articolo.

Presidente. Rimarrebbe dunque sospeso l'articolo 7 del progetto ministeriale con i tre articoli 4, 6 e 7 del controprogetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. 4, 5 e 6 del progetto della Commissione.

Presidente. No, perchè l'articolo 5 è nuovo; rimarrebbero sospesi gli articoli 4, 6 e 7.

Senatore Miraglia, Relatore. Dovendosi sottoporre a nuova redazione gli articoli 4, 6 e 7 non so se dovesse rimanere sospesa la discussione dell'articolo 5 del controprogetto: mi pare però di sì, perchè è conseguenza della votazione di quelli emendamenti.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Se deve rimanere sospesa la discussione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, bisognerebbe decidere la questione che c'è nell'ultima parte dell'articolo che riconosce la competenza del tribunale civile in tutti quanti i casi.

L'articolo 7 del progetto dell'Ufficio Centrale ha una disposizione che mi pare non stia punto in armonia coll'articolo 6 già votato; perchè in quell'ar-

articolo si dice che la competenza si desume dal valore collettivo delle prestazioni e non già dalle singole quote. Se si terrà ferma anche la competenza del pretore e quella del Tribunale civile secondo il valore delle prestazioni, bisogna aver presente l'ultima parte dell'articolo 6 già votato, in cui si è detto che anche ogni singolo debitore può domandare individualmente la conversione. Allora non starebbe più ferma la massima fissata agli art. 6 e 7, vale a dire che la competenza si desume dal valore collettivo delle prestazioni, ma si desumerebbe nei singoli casi dal valore delle singole prestazioni che vuol essere convertito dal debitore. Quindi, se si deve fare il rinvio, sarebbe bene di cominciare un pochino a discutere questa questione per non avere a tornarci sopra un'altra volta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quanto a questo procedimento non si trova nessuna difficoltà di ammettere la competenza secondo l'ammontare delle materie che vennero in lite. Quindi se il Senato non opina altrimenti, credo che anche l'art. 7 rientri fra quegli articoli che devono rimettersi all'Ufficio Centrale per dargli una redazione nuova, e conforme alle modificazioni da introdursi negli articoli precedenti.

Vi sarebbe nello stesso caso anche l'art. 5, salvo ad esaminare se si debba ammettere la citazione per editto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il Ministero rinuncia alla competenza del Tribunale civile?

Ministro di Grazia e Giustizia. Alla competenza esclusiva sì.

Presidente. Dunque restano l'art. 7 del progetto ministeriale e gli articoli 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale.

Passeremo ora all'art. 8 del progetto ministeriale. Eccone il testo:

« Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

» 1. Nominare un perito, affinché proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e, nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno d'essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predii, salvo ciò che è disposto nell'articolo seguente;

» 2. Fissare il termine, che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto perito dar compimento alle sue operazioni;

» 3. Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

Leggo ancora l'articolo 9 del progetto Ministeriale perchè l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale è contrapposto a tutti e due questi articoli.

Esso è così concepito:

« Qualora la valutazione dell'ammontare della pre-

stazione debba a' termini dell'articolo 5 aver luogo per solo giudizio di periti, il Tribunale, invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero primo dell'articolo 8, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

Leggo ora l'articolo 10 del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Il Pretore o il Tribunale con la stessa sentenza darà atto al creditore contro i convenuti non oppo- nenti della commutazione della prestazione in canone in danaro, secondo la liquidazione fattane. Nell'interesse degli opposenti ordinerà che si proceda per mezzo di uno o tre periti, o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'articolo 2. Insorgendo controversie sul giudizio de' periti, si possono ordinare quegli altri mezzi istruttori che si stimeranno convenienti dal magistrato. »

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Mi pare che anche la discussione di quest'articolo dovrebbe essere rinviata, poichè hannovi tanti legami fra quest'articolo e quelli già rinviati, che non si può prendere alcuna risoluzione se questo non è prima con quelli coordinato.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per non essere obbligati a far troppi rinvii alla futura discussione, io mi permetterei di osservare che si potrebbe fare qualche cosa di utile decidendo subito la questione sopra la discordanza che in quest'articolo vi è tra il progetto del Ministero, e quello dello Ufficio Centrale. La risoluzione che si prenderà è importante, poichè riguarda la facilitazione o no da accordarsi a queste conversioni; se si dovrà cioè procedere strettamente colle forme giudiziarie, sebbene modificate in qualche parte, come vuole il progetto dell'Ufficio Centrale, oppure se si deve procedere per via di arbitrato come è proposto nel progetto ministeriale, o se si dovrà fors'anco aver ricorso a qualche altro sistema che in simili casi si è altre volte seguito.

Eccovi quale è la quistione che si presenta in quest'art. 8 ed anche nel 9, e che io credo doversi oggi decidere preliminarmente alla quistione riflettente le citazioni, poichè a seconda dell'autorità che sarà chiamata a giudicare delle controversie, potrà variare forse la norma per la citazione.

Per dire qualche cosa sulla parte storica, ricordo che secondo la legge del 1808, e secondo il sistema seguito, le quistioni che fossero sollevate relativamente alla commutazione delle prestazioni, si rimettevano, come ogni altra quistione civile, all'autorità giudiziaria, ed è questo il principio seguito nell'articolo 15; vi si dice: quando le parti non erano d'accordo, si ricorreva all'autorità giudiziaria; ed anco nelle leggi posteriori in generale erano rimesse all'autorità giu-

diziaria le questioni che potevano sorgere sulla liquidazione o conversione.

Nondimeno la esperienza ha dimostrato le gravi difficoltà, le lungaggini e più la spesa che un procedimento giudiziario trae seco in questa materia, e però il legislatore è stato quasi obbligato di ricorrere a mezzi più adatti a facilitare il giudizio da pronunciarsi.

Eccovi la ragione per cui il progetto del Ministero, secondo l'ha votato l'altro ramo del Parlamento, manteneva in generale la competenza dei Tribunali, ma poi voleva che questi deferissero, o dirò meglio, delegassero parte di queste loro attribuzioni per tutto ciò che riguardava specialmente i particolari, le questioni sui calcoli ed altre simili ad un giudizio arbitramentale, e voleva che si nominassero tre arbitri, com'è disposto nel num. 3.

Contro questo sistema, l'onorevole Relatore ha fatto osservare che il giudizio degli arbitri, indipendentemente dalla sua eccezionalità, portava seco molti inconvenienti, e nel moderno nostro sistema legislativo è stato condannato anche per quelle materie nelle quali era altra volta ammesso come nel Codice di Commercio, nel quale le questioni fra soci erano sottoposte ad un arbitraggio obbligatorio, mentre nel nuovo Codice Commerciale, e quello di Procedura Civile non si ammette che l'arbitraggio volontario.

Giova intanto osservare che le controversie che possono sorgere, si riducono in gran parte a questioni, per dir così, di dettaglio anziché a questioni di diritto che si potrebbero presentare ogni volta che venisse attaccato il diritto a decimare, o la estensione del diritto medesimo. Per simili questioni veramente il giudizio arbitramentale sarebbe di facile applicazione e potrebbe evitare molte e molte liti; e se si potesse sospettare della moralità degli arbitri, locchè non è lecito, perchè bisogna ritenerli tutti onesti, temerei soltanto per i debitori, perchè i debitori sono molti e i creditori sono pochi, e quindi assai più curanti dello interesse in lite, che del resto per loro è assai più grave che non lo sia per ciascun debitore.

Nondimeno mi preoccupo grandemente assai più della questione delle spese giudiziarie: queste a dir vero mi spaventano. Io credo che per piccole partite le spese supereranno quanto sarà il capitale della rendita stessa. E però pregherei l'Ufficio Centrale e il Senato ad esaminare se nulla osti a che anche in questa questione non si adotti quel sistema che fu seguito in una questione quasi simile, cioè per un diritto di pascolo che si esercitava in Piombino.

In quel caso non fu istituito l'arbitraggio di tre individui particolarmente scelti ad ogni occasione, ad ogni circostanza, perchè allora, si può dubitare delle persone, trattandosi di una scelta fatta per un dato oggetto; ma si procurò di evitare d'altra parte le lungaggini e le spese di un giudizio, costituendo una Giunta arbitramentale alla quale interveniva, se mal non ricordo, il Regio Procuratore, il Prefetto, ed

un terzo individuo se non erro, del Consiglio Comunale o Provinciale, od un altro funzionario. Questa Giunta stabile pronunziava come arbitra per tutte le cause della provincia.

Credo che questa Giunta abbia fatto buona prova, sebbene non debba dissimulare che forse la molteplicità di affari che si presenteranno nel nostro caso, potrà portare un tal cumulo di lavoro presso questi funzionari, da non permetter loro di adoperarvi molta cura, ma è certo però che vi è sempre l'interesse della parte che sorveglierà, e si potranno fare delle disposizioni opportune.

Io pregherei il Senato a pronunciarsi in un modo qualsiasi fra questi tre sistemi, e lasciare allo Ufficio Centrale la cura di sviluppare le conseguenze, e le forme del procedimento secondo il sistema che sarà adottato.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. L'ufficio Centrale avea respinto il progetto ministeriale che vuole introdurre l'arbitramento necessario nelle controversie sulla liquidazione del canone, e l'eloquente discorso pronunziato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia per far prevalere le idee del Governo, obbliga il Relatore a dichiarare di esser dolente per non potersi associare al divisamento proposto dal Governo. Se si trattasse di una questione semplice per facilitare il compito della liquidazione del canone, non oserei al certo di contrariare le benevole intenzioni del Ministro. Ma la questione è della più alta importanza, perchè l'arbitramento necessario sarebbe il principio iniziatore di un sistema che potrebbe man mano introdurre le commissioni speciali nei giudizi civili fra privati.

Si è pensato a facilitare queste penose questioni di dettaglio per la liquidazione del canone, e col minor dispendio possibile per le parti. A questo scopo mira il procedimento collettivo, di già votato. E l'Ufficio Centrale, avendo sostituito la citazione per editto alla citazione con le forme ordinarie, alla intimazione individuale degl'atti e delle sentenze la intimazione collettiva, ha pensato seriamente a ridurre ad un decimo quelle spese che si sarebbero fatte secondo il progetto ministeriale.

Ond'è che quattrocento giudizi e con forme così abbreviate, se pur tutti verranno litigare nella provincia di Lecce, si possono bene e speditamente portare a compimento nei due tribunali di Lecce e di Taranto, avendo questi due tribunali giurisdizione in quella provincia. Tanta è la valentia ed operosità di quei magistrati, che non si spaventeranno per la decisione di quattrocento cause di tal natura, ed una curia illuminata e fiorente porterà il soccorso dei suoi lumi in quei due tribunali, che hanno dato prova di tanta attività da mantenere al corrente tutti gli affari. Io non sono facile a lodare ma mi onoro di riconoscere il merito di coloro che modestamente e senza spampanate prestano l'utile loro

opera per la buona amministrazione della giustizia. Capo io della magistratura delle Puglie, posso fare testimonianza della operosità e buon volere dei magistrati, e rendo grazie all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che con un sorriso di compiacimento mi guarda ed approva questi miei detti.

Allontanate adunque l'idea di esorbitante lavoro. Lasciate la competenza ai magistrati ordinarii, e se avrò vita, potrò a suo tempo dire al Senato che i tribunali civili di Lecce e di Taranto hanno corrisposto alla loro missione.

L'arbitramento necessario sarebbe un regresso e non già un progresso. Non ostante che il Codice francese promulgato in Napoli nel 1 gennaio 1809, ammettesse l'arbitramento tra socii e per motivi di società commerciale, pure il Regio decreto del 17 gennaio 1810, che stabilì il procedimento per la commutazione in canone delle prestazioni in natura, non volle per la liquidazione del canone l'arbitramento necessario; e notisi che allora tutta la superficie delle province meridionali era gravata del peso del terratico a favore degli ex-feudatarii.

Se oggi il Governo si spaventa di 400 cause pel motivo che potrebbero distrarre due Tribunali dalle ordinarie loro occupazioni, avrebbe dovuto tremare il legislatore del 1810 guardando a migliaia di cause che potevan presentarsi per quistioni di tal natura. Non si spaventarono il legislatore ed i magistrati del 1810 per dirimere siffatte quistioni, ed in un momento in cui si erano introdotte tante novità legislative; e ritorneremo oggi indietro dopo 60 anni, e dopo che la giurisprudenza si è già fermata in cose che prima erano di difficile risoluzione?

Dirò ancor di più: per qual ragione la nuova codificazione italiana ha abolito l'arbitramento necessario tra soci? Perché si è sperimentata come funesta la delegazione ai privati di giudicare: che se i giudici han bisogno dell'opera altrui nella complicazione de' fatti e de' conteggi, la legge ha sapientemente provveduto dando loro la facoltà di nominare *arbitri periti* che danno *parere* come ogni altro perito, ma non sentenziano. È il magistrato che col suo criterio deve in tutte le cose giurisdizionali giudicare *ex animi sui sententia*. E non sarebbe un improvvido divisamento quello di scompigliare cose che con maturo consiglio procedono inuanzi ai tribunali?

Le voci de' pubblicisti e di scrittori di chiaro nome si sono levate contro l'arbitramento necessario; e la pubblica opinione, questa regina del mondo prevalse nella Francia. La legge del 1856 abolì in Francia l'arbitramento necessario, e le discussioni fatte in quel Consiglio di Stato meritano di essere meditate da coloro che attendono allo studio del progresso legislativo. Non diamo noi adunque l'esempio di introdurre nuovamente con leggi speciali l'arbitramento necessario.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli Ed. Ieri sentii dichiarare che

i creditori di queste prestazioni ascendono a 400, ed a 70,000 il numero dei debitori. Ho inteso pure che la massima parte di queste prestazioni si deve nella provincia di Lecce. Se dunque noi deferiremo o ai Tribunali, o ai Pretori la cognizione di queste controversie, noi accresceremo il lavoro dei Tribunali, e dei Pretori per modo, che non si potrà prevedere quando siffatti giudizi avranno termine.

Non parlo delle maggiori spese, delle quali si è già fatto cenno dall'onorevole signor Ministro, ma noterò che, o si mantiene il progetto del Ministero, che deferirebbe tutto al Tribunale, e il carico che gli si addosserebbe sarebbe così grande, che ne avrebbe a soffrire il servizio della giustizia per tutto il resto delle contestazioni che sono deferite ai Tribunali o secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, si deferisce anche ai Pretori in tutti i casi nei quali la somma non eccede la competenza, ed allora avremo altrettanti giudizi d'appello quanti saranno i giudizi che si faranno davanti ai Pretori, perchè, secondo il sistema della nostra procedura, tutte le cause sono appellabili. Ora domando se sia conveniente esporsi a questo grave sconcio che evidentemente si verificherebbe.

Miglior sistema, secondo me, è quello cui ha accennato l'onorevole Ministro della Giustizia.

Questo sistema è già stato adottato per altri casi, per altre quistioni di un genere analogo.

Che inconveniente ci è, che si applichi anche a questo?

Con questo sistema non si accrescerà di molto il lavoro dei Tribunali ordinari; con questo sistema non ci esporremo alle lungaggini inevitabili di un giudizio regolare, con questo sistema risparmieremo moltissime spese, senza rischio alcuno. Queste sono quistioni per loro natura piane e semplici, sono quistioni che hanno un carattere piuttosto amministrativo che giuridico, in cui non c'è bisogno d'intervento del potere giudiziario. Se quindi si comporrà questa Commissione di persone versate abbastanza nella cognizione di questa materia, si renderà un servizio grandissimo agli interessati, siano creditori, siano debitori. Io quindi sarei di opinione che il Senato nel rimandare quest'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale, perchè lo coordini nuovamente, stabilisse fin d'ora, che i giudizi ai quali dovrà farsi luogo saranno deferiti a una Commissione per la composizione della quale si incaricherebbe l'Ufficio stesso d'indicare il modo.

Presidente. Dunque gli articoli 8 e 9 del progetto Ministeriale e l'articolo 10 del progetto dell'Ufficio Centrale rimarrebbero pure sospesi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ma vi sarebbe sempre da decidere fra questi tre sistemi, come diceva l'onorevole Senatore Castelli, e su di ciò, se il Senato lo creda, io propongo un emendamento, che tutte le quistioni riguardanti le operazioni previste da questa legge siano giudicate da una Giunta la cui composizione potrà essere in appresso stabilita.

Presidente. Allora...

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Se mi permette l'on. sig. Ministro, io farei osservare non potersi votare fin d'ora che queste questioni saranno giudicate da questa Giunta, se non si sa ancora chi la deve comporre. Come vorreste che il Senato dichiarasse la competenza di questa Giunta, se non ne conosce prima la composizione?

Pare quindi che tutta intera la proposizione debba essere rinviata all'Ufficio Centrale; almeno quando sarà formulato in un modo concreto questo concetto, allora soltanto si potrà mettere ai voti.

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Le osservazioni dell'onorevole Senatore De Falco sono giustissime, ma se il Senato non si pronuncia in verun modo e non decide quale debba essere l'incarico dell'Ufficio Centrale, evidentemente esso non può avere una norma intorno alla via a seguire, per cui, a mio avviso, bisogna che in massima il Senato dichiari che le contestazioni delle quali ora si ragiona, saranno definite da una Giunta o da una Commissione.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Tanto nel progetto del Ministero quanto in quello dell'Ufficio Centrale, veggio che fu affidato ai Magistrati il compito di risolvere le questioni riguardanti le commutazioni. Sorse in appresso nel Senato un'altra idea, quella cioè di sottrarre queste decisioni ai giudici naturali, e deferirle invece ad un arbitraggio.

Confesso il vero, io ho una grande ripugnanza ad allontanarmi dalle leggi comuni, le quali son fatte per tutti, per ricorrere a quelli che chiamansi tribunali eccezionali, e specialmente agli arbitraggi necessari i quali non possono naturalmente risolvere tutte le questioni di diritto che possono sorgere, ma semplicemente quelle di fatto.

L'onorevole Relatore faceva osservare che quantunque nel Codice francese esistessero questi arbitraggi necessari, allora quando si faceva questa legge, non si vollero a lottare, quantunque nel Codice di commercio fossero preveduti. Ora, vogliamo noi mettere in campo questi arbitraggi, vogliamo noi imporli alle parti, che certamente ripongono tutta la loro fiducia nei giudizi?

Ma qui si dice, le spese sono immense; io peraltro faccio osservare all'onorevole signor Ministro, che le spese sarebbero assai miti qualora si accettasse il modo proposto dall'Ufficio Centrale; tutte queste citazioni debbono essere fatte dai creditori ad un numero quasi direi indefinito di debitori e con formole abbreviate, e certamente la ripartizione delle spese cadrebbe in minima parte sopra ciascuno dei debitori medesimi, quindi non veggio motivo di adottare una misura eccezionale.

Ma l'onorevole Senatore Castelli metteva in campo una difficoltà, degna certamente di molta osservazione: ed è questa: se voi, così diceva egli, se voi deferite ai giudici la risoluzione di questa questione secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, una parte dovrebbe essere deferita ai Pretori, alle Corti d'Appello, e il corso degli affari ne rimarrà incagliato con danno della giustizia.

In realtà considerando la cosa in se stessa, io trovo che non vi è motivo da sgomentarsi, questi giudizi che si debbono fare per le commutazioni, non saranno, a parer mio, tanto difficili e tanto complicati come si crede; e siccome i creditori non sono che 400 e i debitori 70 mila, i creditori, naturalmente cercheranno ogni via per sciogliersi presto da questa briga, e condurre a fine la controversia; essi non hanno certamente alcun interesse a rincarare la dose allorquando presentano la liquidazione, ma di attenersi propriamente al giusto punto, il quale potrebbe essere facilmente accettato dai debitori, e allora la cosa procede colla massima facilità; ma se per avventura i pretori riguardo a questi giudizi avranno a sostenere un lavoro maggiore, i giudici avranno pazienza di farlo, e invece di lavorare quattro ore, ne lavoreranno sei, e noi sappiamo che i nostri Tribunali quando si tratta di spedire gli affari, quantunque siano complicati, lo fanno sempre colla massima alacrità.

Io quindi pregherei il Senato a non voler mettere in campo un arbitraggio che la legge ha già abolito, quantunque esistesse precedentemente nel Codice di commercio e a non sottrarre le parti dai giudici ordinarii.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io sarei d'accordo coll'onorevole Senatore Conforti, ma questo sistema degli arbitri è già, come notava l'onorevole Ministro, ritenuto precedentemente colla legge sulla abolizione della servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino. Con quella legge si creava una Giunta d'arbitri, composta del Prefetto della Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di quella Città, che definiva come amichevole compositrice, a termini dell'articolo citato di cui vi do lettura: « inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre, e del prezzo dovuto in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico già gravanti il territorio dell'ex principato di Piombino in conformità dei *Motu proprii* ecc. »

E l'art. 2 soggiunge: « Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito dall'art. precedente tutte le questioni sorte o che possano sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati dalle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto, »

semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime. »

Questa legge fu preceduta da un'altra consimile, quella cioè sugli ademprivi della Sardegna. Anche con questa furono dati varii provvedimenti straordinarii.

Che nel 1810, come qui oggi viene asserito, non si ricorresse a questi spedienti, ne convengo, ma non è men vero che questa fu una delle cause fatali per cui non sono avvenute queste commutazioni; anche fra noi erano stati adottati fin dal secolo passato provvedimenti che non uscivano dalle regole ordinarie; ebbene bi sognò adottare provvedimenti straordinarii per impedire i danni che si moltiplicavano pur troppo quando si trattano gli affari con le forme ordinarie e con l'intervento dei Procuratori e Avvocati che si presentano ai Tribunali, sia per diminuire le spese, sia perchè la cosa si componesse, come suol dirsi in famiglia; e appunto la natura degli arbitraggi è tale che molte volte essi giudicano in modo equo e non secondo il rigoroso diritto.

Credo dunque indispensabile che anche in questo caso sia urgente di provvedere, onde essere sicuri che questa volta la legge non rimanga lettera morta e si tenga fermo quello che è detto nel progetto ministeriale.

E qui richiamo l'attenzione dell'onorevole Senatore Conforti. Osservi il progetto ministeriale; in esso è già stabilito il giudizio degli arbitri all'art. 8; perciò io lo manterrei tale quale; tutt'al più si potrebbe dire, se piacesse meglio, che la decisione degli arbitri nominati uno dalla parte, e gli altri dal Tribunale, è inappellabile, e in questo modo si può votare il disposto al numero 3 dell'articolo 8.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il dubbio promosso dall'onorevole Senatore Castelli deriva da considerazioni di fatto e non già da principii di diritto, e da esimio giureconsulto e distinto magistrato ha molto bene osservato che la magistratura costituisce la vera garanzia de' litiganti.

Egli però si spaventa del numero di settantamila debitori nella sola provincia di Lecce a fronte di quattrocento creditori. Ma io ho avuto di già l'onore di accennare che col procedimento collettivo e con la operosità della magistratura queste cause saranno nel termine de' due anni portate a compimento.

Fo notare all'onorevole Senatore Castelli che in un governo libero, una magistratura indipendente sa corrispondere al suo compito.

La materia demaniale, conseguenza dell'abolizione della feudalità, affidata nelle province meridionali al potere amministrativo, ossia al dispotismo governativo, è stata sorgente di dissidii, e le così dette sentenze han portato più tenebre che luce senza definire le controversie. Abolito il contenzioso amministrativo, e ritornate al potere giudiziario queste quistioni, si son su-

perate tutte le difficoltà. La pace è ritornata ai Comuni, poche sono le controversie pendenti, e si è toccato con mano che questo lavoro straordinario ha viemaggiormente accreditata la magistratura. La giustizia è il pane de' popoli, ed i Governi si sfasciano non perchè non vi son leggi, ma quando non avvi chi pon mano ad esse.

Ne dicasi che in queste cause i magistrati sarebbero molto distratti nella disamina di partite di redditi frazionati, le quali potrebbero essere con più provvido consiglio decise da uomini pratici, ancorchè non esperti nelle cose giuridiche. Ma l'onorevole Presidente Castelli sa meglio di me che alle quistioni che sembrano facili e di fatto, sono inviscerate gravi quistioni di diritto. E se anche le controversie per la valutazione del canone si restringessero a pure liquidazioni, chi non sa che ogni giorno il magistrato rinvia questi carteggi e liquidazioni ad arbitri periti, i quali su i dibattiti delle parti fanno la relazione? Or dopo la relazione le quistioni si sono semplicizzate e ridotte, e la decisione del magistrato prepondera e decide. Le parti per tal modo non avranno a dolersi, e rispetteranno la sentenza del giudice. Se per poco giudicassero gli arbitri necessari si aprirebbe il varco alla maldicenza.

Nè deve sfuggire una considerazione che nasce dalla condizione dei luoghi. Se settantamila sono i soli debitori nella provincia di Lecce, gli arbitri sarebbero tutti interessati, e i loro pronunziati non avrebbero la presunzione della verità.

Infine l'onorevole Senatore Castelli, dubitando che l'arbitramento necessario a' cittadini privati potesse far fallire lo scopo della legge proporrebbe di crearsi una Giunta. E di chi sarebbe composta questa Giunta speciale? Di funzionari? E quando si tratta di funzionari pubblici è meglio stare ai tribunali che presentano maggior garanzia.

Senatore **Castelli Edoardo.** L'argomento principale col quale l'onorevole Senatore Miraglia ha combattuto la mia proposta sta in questo, che il pericolo che io temo è più apparente che reale.

L'onorevole Senatore Miraglia dice: Saranno al massimo 400 cause; e volete che il Tribunale di Lecce si spaventi di 400 cause?

Convengo con lui che, se fosse accertato che non vi sono che 400 cause dinanzi al Tribunale di Lecce, la sua giurisdizione ordinaria verrebbe un poco ritardata nel suo corso, ma il danno non sarebbe grande. Ma per verità non posso acconciarmi a questa dichiarazione, che le cause saranno semplicemente 400.

Domando senza: l'articolo 3 del progetto dell'Ufficio Centrale mi dimostra il contrario. L'articolo 3 dice: La domanda di commutazione dovrà dal creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni nel territorio dello stesso comune. Se l'articolo si limitasse a questo, direi che potrebbero benissimo non essere che 400 cause; ma l'articolo soggiunge che potrà essere proposto dai de-

bitori anche individualmente. I debitori sono 70 mila. Se molti creditori non si faranno avanti per provocare il giudizio necessario onde venire a questa commutazione, i debitori hanno interesse di ottenerla, e se le istanze saranno altrettanti giudizi, che secondo il progetto dell'Ufficio Centrale dovranno essere deferiti al Pretore, perchè le somme saranno nei limiti della loro competenza, i Pretori avranno una serie grandissima di giudizi, ed eventualmente una serie grandissima di giudizi di appello, perchè per piccola che sia la somma sulla quale avrà giudicato il Pretore, le parti avranno diritto di andare in appello.

Io credo dunque che non sia sufficiente l'arbitrato, ma che convenga adottare la proposta che ho presentato al Senato, e sulla quale insisto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi si permetta di spiegare qualche fatto onde il Senato possa ben bene conoscere quale è lo stato della quistione, e la materia sulla quale deve prendersi una risoluzione.

Si suppone che pochi debbono essere i giudizi, perchè l'istanza dei creditori si fa collettivamente, e però si ritiene almeno come caso ordinario, che tutto al più possa esservi una sola lite fra ciascuno dei feudatari e tutti i suoi debitori. Questo di certo è il concetto a cui si è ispirato l'Ufficio Centrale, e da cui mi sembra essere dominato il suo progetto, ed è perciò che crede sufficiente la citazione per editte, e reputa sufficiente che un solo procuratore rappresenti tutti i convenuti.

Mi sembra che questo concetto non sia esatto: e di vero ciascuno convenuto ha un interesse proprio e affatto distinto dagli altri. Non si tratta della pretesa di esercitare su tutto il territorio il diritto di decima, nel qual caso si potrebbe forse dire che tutti i possessori di terra hanno l'unico interesse di combattere la proposta; si tratta invece, o Signori, di determinare il *deberi* di ciascuno, la liquidazione delle rendite che dovrà ciascun debitore, e quindi si avranno 70 mila cause individuali che possono in parte cessare se una parte accetta la liquidazione offerta; ma se non si accetta, e convien prevedere questo caso, si avranno 70 mila individui contradditori, di cui ciascuno presenta un interesse proprio, e con mezzi propri di difesa. Vi sarà una certa e generale misura della quota per tutti; vi saranno generali e certi criteri, per la determinazione di questa quota, ma l'applicazione di questi criteri per determinare il prodotto per ciascun debitore, può formare soggetto di una causa speciale, di una causa individuale. Ond'è che mi sembra evidente come questo principio, di dire che si tratta di una moltitudine di convenuti che hanno lo stesso interesse, che hanno la stessa difesa, e che perciò possono essere rappresentati dallo stesso procuratore, e essere considerati come un solo individuo, non sia applicabile affatto al caso in ispecie.

Io lo ripeto: ciascun debitore ha un interesse proprio che deve essere giudicato per circostanze di fatto totalmente speciali, particolari per ciascuno di essi e indipendenti dalla difesa dell'interesse degli altri.

Dimostrata in tal modo la moltitudine delle cause, alle quali si può andare incontro, vengono meno molti argomenti con tanta maestria sviluppati dal Relatore dell'Ufficio Centrale, e invece richiamano l'attenzione del Senato tutti gl'inconvenienti di un regolare procedimento giudiziario, che per tutte queste cause si volesse seguire. Ed è perciò che si è dovuto sempre più o meno allontanarci dalla procedura ordinaria.

Vi accennai che le questioni, per la legge del 1808 e poi pel Regolamento del 1810, erano rimesse alla Autorità giudiziaria, ma o Signori, l'Autorità giudiziaria era chiamata piuttosto a convalidare il giudizio degli arbitri, e difatti la legge nell'articolo 15 del Regolamento del 17 gennaio 1810 (che determina il modo della procedura) vi dice:

« Art. 15. Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti, o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita, a tenore dell'articolo primo del citato Decreto del 20 di giugno 1808.

La perizia si farà da uno o da tre periti, a tenore dell'articolo 302 e seguenti del Codice di Procedura. Le spese della perizia andranno necessariamente a carico di colui al quale il giudizio degli esperti sarà stato sfavorevole. »

Talchè, o Signori, comprendete benissimo che realmente in ragione di ciò che formava soggetto della materia, il vero giudizio si pronunziava dai periti, da chi poteva meglio conoscere e giudicare dei calcoli e delle liquidazioni.

Lo stesso Ufficio Centrale chiama i periti ogniqualvolta si tratta di determinare la quantità e il prezzo; e il progetto ministeriale, come poco fa vi si osservava, sebbene sostituisca al Giudice chiamato dall'articolo 15, il Tribunale, pur non di meno rimetteva il giudizio della liquidazione agli arbitri da nominarsi dal Tribunale medesimo.

Eccovi spiegato come, pur mantenendo quelle date forae, il progetto riconosceva nondimeno la necessità dell'intervento d'individui che o per conoscenza pratica della materia, o per esercizio di professione potessero meglio apprezzare i fatti, e i dati sui quali si deve operare la liquidazione.

Si è accennato ciò che si pratica per lo scioglimento delle promiscuità, e per altre quistioni demaniali; e si è detto che erano questioni rimaste indecise e tuttavia pendenti fino a che non si ricorse alla magistratura.

Ma prego il mio amico Commendatore Miraglia ad osservare che per le quistioni tutte sopraindicate furono quasi sempre chiamate a giudicarne autorità speciali o amministrative, con forme dirci arbitrarie; come i Commissari straordinari, o i Prefetti, o altri funzionari con straordinaria delegazione. Quando anche

si abolì il contenzioso amministrativo colla legge del 1865, l'ultimo articolo di questa medesima legge portò eccezione per questa materia, lasciandola alla competenza straordinaria dei Prefetti, rimettendosi soltanto ai Tribunali il giudizio del diritto e del titolo della promiscuità; ma per tutte le altre questioni, e ve n'erano molte assai più gravi di quelle che possono presentarsi nella liquidazione delle prestazioni, fu riconosciuta la necessità di attribuirne la decisione all'autorità amministrativa.

L'ultimo articolo della legge sul Contenzioso amministrativo difatti dice:

« Sono temporaneamente mantenuti nelle province Napoletane e Siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, (vedete che non si tratta di piccola cosa) e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanii medesimi, e i Prefetti continueranno ad esercitare, in conformità delle relative leggi in vigore, tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante Decreto Reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di Prefettura. »

Poi segue:

« Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali Commissari ripartitivi nelle province in cui ne riconosca il bisogno. »

Soltanto ecco la novità: mentre prima i richiami contro queste ordinanze erano devoluti alla Gran Corte dei Conti, (nel Napolitano magistrato d'appello nel contenzioso amministrativo) in forza di questa legge i richiami contro quelle ordinanze furono deferiti alla Corte d'Appello.

E dice: « I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e commissari che prima portavansi alla Corte de' Conti saranno di cognizione della Corte d'Appello con le forme del procedimento sommario. »

Ma comprendete facilmente, o Signori, che vi è una gran differenza fra il giudizio d'appello, quando si ha un procedimento compiuto per tutto ciò che riguarda le operazioni materiali, e il procedimento stesso, nel suo primo stadio.

Ecco quindi quale è la storia che si riferisce a questa parte della legislazione; essa vi dimostra che, sebbene vi fosse la chiamata dell'autorità giudiziaria per la legge 1808, pur non di meno v'era l'obbligo, per dir così, di starsene al giudizio dei periti che erano quelli, che veramente avevano la conoscenza pratica, la conoscenza di fatto.

Che in quanto a tutte le controversie riguardanti non solo questioni demaniali ma ben anche questioni feudali, trattandosi di venire in collisione interessi di un numero straordinario di persone, fu riconosciuta la necessità di un procedimento sommario amministrativo, malgrado che fosse abolito nella legge stessa il contenzioso amministrativo.

In quanto poi alla liquidazione di simili decime, o Signori, si potrà ricordare un favorevole esempio dei buoni risultati che hanno dato le Giunte.

Vi accennai ieri, che in Sicilia pel Decreto Dittatoriale del 4 ottobre 1860 fu stabilita la commutazione in denaro delle prestazioni decimali, ed altre in generi dovute alle mense e corpi morali ecclesiastici: per la liquidazione di queste commutazioni fu in quel decreto nominata una Commissione la quale era composta di tre eminenti giureconsulti, dirò anzi magistrati, che doveva risiedere in Palermo, ma per le mutate condizioni, o per altre difficoltà, restò ineseguita questa legge.

Nel 1864 con nuovo Decreto fu ripreso il procedimento della conversione e ne fu dato lo esame a quelle Commissioni che in ciascun circondario furono istituite per la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia, Commissioni nelle quali intervengono il sotto-prefetto, un magistrato, un funzionario delle finanze e tre notabili nominati dalla Deputazione provinciale.

Ebbene, queste Commissioni hanno in poco tempo provveduto alle liquidazioni, alla commutazione delle decime che erano dovute ai corpi morali ecclesiastici, talchè ora non restano che pochi Comuni della provincia di Girgenti, nei quali non si è fatta la commutazione.

Se non si può prevedere quale sarà per essere il numero delle liti, che potranno agitarsi fra i feudatari e i 70 mila debitori: se per tanto numero di liti, e per la poca importanza della materia in disputa, nella maggior parte dei casi non conviene ad alcuno farle giudicare colle forme del procedimento giudiziario; se la storia c'insegna che in simili casi, ed anche nella materia della quale si tratta, si è dovuto ricorrere ad autorità straordinarie con forme eccezionali di arbitrato anzichè di formale giudizio, non mi sembra giustificata la opposizione dell'Ufficio Centrale, sia al sistema del Ministero, sia alla istituzione di una Giunta speciale.

Il Ministro di Grazia e Giustizia non dovrebbe proporre alcuna cosa che si allontani dal procedimento ordinario, da quelle garanzie che la legge ha stabilite reputandole le più opportune, perchè a ciascuno fosse dato ciò che la legge gli accorda; ma oltrechè nell'interesse della cosa pubblica bisogna sapere adattare i principii alle necessità derivanti da alcuni fatti che per la loro importanza esigono un riguardo speciale, credo che anche nell'interesse della magistratura, non convenga chiamarla a conoscere della massa di queste cause con un procedimento, che per necessità l'Ufficio Centrale non ha potuto mantenere nei termini del Codice.

La magistratura, perchè si conservi in tutta la sua autorità, in tutta la sua dignità, deve essere sempre circondata ne' suoi pronunziati da quelle solenni forme, che la legge prescrive come le più opportune garanzie di una giusta sentenza.

Ora, tutte le volte che Voi ricorgete a procedimenti

che hanno più dell'amministrativo che del giudiziario comincerà a nascere nelle popolazioni l'idea, che il pronunziato in queste cause, più che una sentenza secondo giustizia, sia un atto di arbitrio, e questa idea tanto più facilmente si sparge, quanto più vi si prestano, e la natura della questione, e le operazioni a farsi.

Ora, o Signori, sono convinto che per mantenere integro il prestigio dell'autorità giudiziaria, non solamente deve la medesima tenersi nella stretta osservanza del giusto, ma deve ben anco curare che nella opinione delle popolazioni sia certo che tutti i suoi pronunziati sono giusti ed i più conformi alla verità ed al diritto.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Prima d'ogni cosa prego gli onorevoli proponenti a concretare la loro proposta, ed a farla passare al Banco della Presidenza.

Senatore **Castelli Ed.** È ciò che stiamo appunto facendo.

Dunque la proposta ch'io farei, sarebbe che intanto il Senato prendesse una deliberazione intorno alla Commissione o alla giunta che sarà incaricata di definire le controversie relative alla commutazione, la quale deliberazione del Senato servirebbe poi di norma all'Ufficio Centrale per modificare gli articoli che sono relativi a queste controversie.

Io proporrei quindi che il Senato deliberasse in questi termini:

« Una Giunta, composta del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale civile del luogo, o di chi è chiamato a farne le veci, e di un Consigliere provinciale designato dal Consiglio della Provincia, pronuncierà in via di arbitramento e senza appello sopra tutte le controversie che insorgono sul giudizio dei periti. »

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Signori Senatori, risponderò all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia mio potente avversario, poichè con la sua dottrina ed eloquenza s'impugna, non volendo, in una grave questione costituzionale. Ma prima di entrare in materia voglio tranquillizzare l'onorevole Senatore Castelli su di un altro dubbio di fatto che ha elevato. Egli diceva, non ostante che i creditori fossero quattrocento nella provincia di Lecce, avendo l'articolo 3 del progetto, di già votato, accordato a ciascun debitore il diritto di promuovere il giudizio per la commutazione della prestazione in canone contro il suo creditore, i giudizi potrebbero essere tanti quanti sono i debitori. Ma prego l'onorevole Magistrato ad osservare che questa facoltà data al debitore si può verificare soltanto quando il creditore fosse negligente a promuovere il giudizio collettivo contro tutti i debitori nello stesso Comune.

Ora vediamo se fosse possibile la negligenza del creditore, e nell'affermativa, in qual caso eccezionale si potrà verificare che il debitore si dovesse rendere negligente.

Per vero il *cui bono* di Lucio Cassio domina il mondo morale: dove non vi è interesse non vi è movimento, e chi ha interesse in una cosa, è sospinto a farla valere. La virtù ha il suo interesse, e questo sta nella soddisfazione della coscienza e nella pubblica opinione.

Senza l'allettamento dell'utile gli stessi studi perirebbero: *sublatis studiorum prociis, etiam studia peritura*, diceva Tacito, che qualche cosa conosceva delle cose di questo mondo.

Ora i veri interessati a promuovere il giudizio della commutazione delle prestazioni prediali sono i creditori per una ragione semplicissima e potente, mentre, scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge, non possono più esigere la prestazione in natura. Ond'è che farebbero dispetto a loro stessi se fossero neggenti a promuovere il giudizio collettivo. Non credo che vi saranno creditori ai quali piacerebbe di stare senza rendita dopo la promulgazione della presente legge.

Per la forza adunque delle cose il giudizio collettivo dovrà farsi indispensabilmente per l'interesse dei creditori, e dirò anche dei debitori; perocchè la rata delle spese di ciascun debitore nel giudizio collettivo è così tenue da sospingerli ad evitare giudizi separati.

Perlochè non bisogna creare inconvenienti che non potrebbero verificarsi, e ripeterò che se anche i giudizi fossero molti, la magistratura delle Puglie saprà adempiere al suo compito. E venendo le cause alla Corte d'Appello, i giudicanti affronteranno qualunque arduo lavoro.

Io porto opinione che, quando si verificano inconvenienti, la colpa non è delle istituzioni, ma delle persone. Il capo di qualunque vasta amministrazione è sempre responsabile de' disordini, e se non sente virtù bastante da reggere al peso della carica, darbbe prova di patria carità e di essere onesto cittadino rassegnando il proprio ufficio; ma quando il capo vuole stare al suo posto assume la responsabilità legale e morale del suo operato, e se la responsabilità morale de' funzionari non fosse una lettera morta, oh quanti ostacoli di mano troverebbe il Governo nel guidare il timone dello Stato in mezzo a tante procelle! La Corte che ho l'onore di presiedere è troppo benemerita per la celere spedizione della giustizia, ed il merito è de' membri e non del capo. Vengano le cause di questa natura, e mi to mallevatore della loro celere spedizione.

Tuteliamo a qualunque i diritti santi delle famiglie, poichè la magistratura piega riverente la fronte soltanto al nome santo della legge.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che inclinerebbe alla mozione del Senatore Castelli per una Giunta speciale, non ha inteso al certo di partecipare a qualunque minimo timore di poter naufragare queste cause innanzi ai magistrati delle Puglie, ma desideroso di tutelare l'azione del potere giudiziario ed assicurarne l'indipendenza, crede che si raggiungerebbe meglio il fine con lo stabilire una Giunta speciale

composta di magistrati in buon numero, ma mi spaventa l'idea di una Giunta speciale, che dovrebbe giudicare in via sommaria, abbreviata, senza speranza di poter per le vie legali far riparare gli errori e le ingiustizie. Nelle controversie del mio e del tuo, non parmi che si possa implorare il soccorso di una Giunta speciale. Nè mi muove quanto ha accennato l'altro potente mio avversario il Senatore Poggi, dell'esempio della Giunta speciale pel principato di Piombino. Quale errore al mondo un esempio non ha? E poi le questioni nel principato di Piombino erano con Comuni e corpi morali, e disperda il ciel l'augurio che s'introdussero Giunte speciali nelle quistioni di proprietà tra privati.

Ho prestato la dovuta attenzione a quella parte del discorso dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia relativa alla competenza speciale dalle leggi conservata ai Prefetti per le controversie demaniali; donde ha delitto che negli affari che richieggono lunghe indagini per la reintegra de' demanii comunali e per lo scioglimento delle promiscuità, si è stato per lo passato e si è ancora sotto l'imperio di giunte speciali. Ho ammirato le gravi considerazioni svolte dall'onorevole Ministro su giudizi di reintegra de' demanii feudali, e pure credo che nel fondo siamo d'accordo; perocchè egli ha dovuto deplorare con me che alle salutari leggi eversive della feudalità davan compimento quelle della divisione de' demanii; ma che sotto la caduta signoria rimasero in gran parte sospese: epperò in mezzo secolo di controversie e di lotte essendo surte tali complicazioni da rendere malagevole il compito di ravvicinare opposti interessi, si è dovuto con la legge abolitiva del contenzioso amministrativo conservare ai Prefetti la giurisdizione per tali controversie.

Queste gravi osservazioni non possono contraddire le conclusioni del Relatore; perocchè le contrarie ed avere voglie, che a cagion de' demanii fomentavano nei comuni la favilla della discordia, ed elevavano potentemente un antagonismo d'interessi, sotto un governo forte e liberale, e sotto una legislazione saggia ed eguale per tutti, debbono omai cessare. Epperò se per cinquant'anni le controversie demaniali contribuirono al disordine sociale ed economico, non ultima delle ragioni era quella di non esservi magistrato indipendente destinato a dirimere le controversie. La giustizia amministrativa in un governo dispotico è giustizia mascherata, essendo il despota giudice e parte. Ma oggi il Prefetto non pronunzia in primo grado di giurisdizione come un Delegato del potere esecutivo, ma è un giudice sottoposto alla giurisdizione della Corte d'Appello.

Or si potrebbe assimilare il giudice Prefetto nelle controversie demaniali ad una Giunta speciale che si vorrebbe creare per decidere senza regole e senza freno. E permetta l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che, avendo egli dottamente parlato delle rein-

tegre comunali per dedurre che le questioni di proprietà restau salve innanzi ai poteri ordinari, come salve resterebbero le stesse quistioni di proprietà nei giudizi speciali della commutazione delle prestazioni, io osservi, che ordinariamente la questione di reintegra del demanio comunale non si può risolvere senza la disamina delle più gravi questioni di fatto e di diritto sulla natura del demanio. Io ebbi l'onore d'essere nel 1861 commissario demaniale della bella provincia di Bari, e scrissi la storia di tutti i demanii della stessa provincia in un volume che si conserva nel Ministero di Agricoltura e Commercio; e forse un giorno quelle povere carte offriranno documenti preziosi per la storia civile della prima metà di questo secolo sotto il rapporto della condotta tenuta dalla caduta signoria per dividere gli animi de' proletari da quei dei proprietari, e mantener vivo ogni elemento di perturbazione. Ed ora che per ragione di ufficio si presentano e si definiscono nella Corte queste controversie, ho avuto a convincermi che alla domanda di reintegra si oppone la qualità demaniale delle terre e l'alienazione fatta, per lo passato, di queste terre. La presenza di dotti giureconsulti e magistrati eminenti, che mi onorano della loro attenzione, mi risveglia a nuova vita e per le questioni demaniali vorrei invocare il sussidio degli alti loro nomi per sapere la ragione per la quale i dotti non s'intendono sulle conseguenze dell'alienazione del demanio.

Se si fosse posto mente alla differenza tra le monarchie usufruttuarie e le monarchie patrimoniali, non si sarebbero elevate tante difficoltà nell'alienazione del Demanio.

Ma mi avveggo che divergerei troppo dal nostro proposito, e tanto basta per dedurre che in tutte le quistioni di fatto sono connesse tali quistioni di diritto, che lo stesso giudice non potrebbe separarle. E se la giunta speciale che si vorrebbe creare eccedesse i suoi poteri, e sotto il pretesto di liquidazione assorbisse la quistione di proprietà, a chi si farà ricorso per tanta esorbitanza? Le pronunziazioni delle Giunte sono inappellabili, e non abbiamo oggi nullità di pieno diritto.

Le quali osservazioni sembrano al Relatore sufficienti per respingere il sistema delle Giunte speciali, ma si presentano alla mente considerazioni di ordine superiore per vie maggiormente respingere il proposto sistema. Nei governi liberi i cittadini non possono essere distratti da' loro giudici naturali, e questo principio è consacrato nella costituzione dello Stato. Ond'è che mi sembrerebbe incostituzionale ogni proposta per Giunte speciali.

Ma si dice che vi sono stati esempi di Giunte speciali, decretate da' grandi poteri dello Stato. Circostanze eccezionali e per la salute della patria han potuto consigliare tali provvedimenti, ma si potrebbero essi estendere al progetto di legge in esame? Quando mai la patria è stata in pericolo per giudizi civili tra i privati? Nella ragion penale ed in tempi eccezionali si possono nominare Giunte speciali

per la sicurezza pubblica e per la pronta repressione de' reati; ma volere una Giunta speciale per le quistioni di commutazione delle prestazioni prediali nella pacifica provincia di Lecce, mi sembra un assurdo politico.

Il Relatore, rimasto solo nell'Ufficio Centrale, è costretto a battersi con valorosi campioni co' quali non può stare a tenzone. Spero che qualche pietoso Senatore venga in mio soccorso,

Presidente. Ora chieggo se l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli debba ritenersi in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del progetto ministeriale.

Senatore **Castelli Ed.** Dell'ultimo comma dell'art. 8, o farne un articolo speciale.

Presidente. Ritenendo poi che tanto il rimanente di quest'articolo come l'articolo 9 e l'articolo 10 che corrispondono al solo articolo 10 dell'Ufficio Centrale, debbono essere sospesi per essere coordinati in correlazione di quanto sarà per decidere il Senato.

Dunque rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli. (*Vedi sopra.*)

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Prima che si addivenga alla votazione di questa proposta, per determinare il mio voto, avrei bisogno di alcuni schiarimenti.

Presidente. Mi permetta l'onorevole Senatore De Foresta che, prima di addivenire alla discussione della proposta fatta dall'onorevole Castelli, lo interroghi il Senato se essa è appoggiata.

Chi l'appoggia sorge.

(È appoggiata.)

Senatore **De Foresta.** Io diceva dunque che desidero sapere, in primo luogo, quale sarà il procedimento che verrà osservato dinanzi alla Giunta che si propone; bramerei si specificasse in secondo luogo, se, dichiarandosi inappellabile l'arbitramento, o la sentenza che emanerà dalla Giunta, s'intenda che saranno anche vietati ed esclusi gli altri mezzi coi quali, ai termini del Codice di procedura, possono essere impugnati i giudicati, l'opposizione cioè, la revocazione per errore di fatto, e la cassazione.

Ottenuti questi schiarimenti, determinerò il mio voto.

Senatore **Castelli Ed.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Ed.** L'onorevole Senatore De Foresta chiede due spiegazioni. Prima di tutto, se colla disposizione che si propone al Senato, si determini quale sarà la forma del procedimento che si dovrà osservare innanzi alla Commissione.

In secondo luogo, se colla disposizione che vorrebbe il giudizio di questa Commissione inappellabile, restino le parti private di ogni altro ricorso, che secondo la legge generale è stabilito per impugnare una sentenza; quindi il giudizio di revisione e di cassazione.

Rispondo, quanto alla prima domanda, che ciò di-

penderà, qualora si adotti questa disposizione, dal lavoro che deve ancora fare l'Ufficio Centrale, in conseguenza del rinvio che gli viene fatto dei 4 articoli, nei quali era appunto preveduta la forma del procedimento.

Qualora il Senato adotti che il giudizio sia deferito ad una Commissione, vedrà l'Ufficio Centrale qual sia la forma del procedimento che convenga stabilire dinanzi ad essa. Ciò evidentemente non si potrebbe stabilire *a priori*, perchè l'Ufficio Centrale dovrà esso esaminare la cosa e proporre ciò che crederà opportuno.

Risponderò alla seconda domanda, che la creazione di questa Giunta avendo, a parer mio, lo scopo di semplificare più che sia possibile questi giudizi, di condurli a termine più prontamente che si possa, e di evitare alle parti le spese che in un giudizio ordinario e colle forme ordinarie di procedimento s'incontrano, le parole *senza appello*, a mio avviso, non escluderebbero ogni rimedio, e la sentenza sarebbe definitiva per tutti gli effetti di ragione.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Ringrazio l'onorevole preopinante della risposta che si è compiaciuto di darmi: ma mi pare appunto, dietro a questi schiarimenti, che sarebbe forse opportuno prima di votare la proposta in quistione che si rimandasse all'Ufficio Centrale, affinchè prepari un progetto complesso col quale si chiariscano bene le cose che ho addimandate, affinchè possiamo votare con piena cognizione di causa in una questione tanto grave e forse più grave che non pare a primo aspetto.

Senatore **Castelli Ed.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Sen. **Castelli Ed.** Devo rispondere brevemente alle ultime osservazioni dell'onorevole De Foresta. Egli si preoccupa delle difficoltà che può incontrare l'Ufficio Centrale per coordinare le varie proposte, ed esprime il desiderio che si faccia semplicemente un invito all'Ufficio stesso di prenderle ad esame.

Se non che, allo stato delle cose, io non credo che ciò sia possibile, nè in ogni modo regolare; perchè nè il progetto del Ministero, nè quello dell'Ufficio Centrale accennavano ad attribuire la giurisdizione in questa materia ad una Commissione, come io ho proposto. Il Ministero la deferisce esclusivamente ai Tribunali civili, l'Ufficio Centrale la riparte fra i Tribunali civili e le Preture, secondo la rispettiva competenza per ragion di somma, ma sempre però al potere giudiziario comune.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il Relatore non crede di poter accettare il rinvio prima che il Senato non prenda qualche deliberazione. Io mi sono spiegato abbastanza, respingo l'emendamento proposto dal Senatore Castelli. Allora l'Ufficio Centrale rappresentato dal solo Relatore potrà essere ubbidiente agli ordini del

Senato, quando vi sarà la deliberazione se accetta o no la proposta del Senatore Castelli.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Io faccio una terza proposta, ma fino a che il Senato non abbia detto: accetto la vostra idea di deviare dalle norme solite di giurisdizione e di deferire questa materia ad un corpo nuovo che intendo creare, l'Ufficio Centrale non può sapere come regolarsi, anzi, secondo me, nulla può fare in proposito.

Bisogna che innanzi tutto il Senato si pronuncii sul mio sistema, che propriamente non è terzo, ma secondo, poichè tanto quello del Ministero come quello dell'Ufficio Centrale appartengono al sistema medesimo. Accettato che sia il mio, l'Ufficio Centrale vedrà quale sia il modo di applicarlo; se non verrà accettato, esso limiterà i suoi studi a coordinare le disposizioni già proposte con quelle del Ministero nel senso espresso nella discussione d'oggi.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. A me pare che noi abbiamo tre sistemi in presenza. Il primo, quello dell'Ufficio Centrale, il quale vorrebbe che tutte le quistioni accennate fossero giudicate dai Tribunali ordinarii colle forme e secondo le competenze ordinarie. Il secondo, quello già votato dall'altro ramo del Parlamento ed ora riproposto dall'onorevole Ministro, il quale sistema in verità ben poco, secondo me, si allontana dalle regole ordinarie del diritto; perciocchè mentre nel Codice di procedura è ammesso l'arbitrato volontario, non si fa altro della proposta ministeriale, che renderlo necessario per questa specie di quistioni; ma per rimanente, quanto alle forme, e quanto al modo per impugnare l'arbitramento medesimo, si sta, meno l'appello, pressochè nei termini delle regole ordinarie. Viene poi la terza proposta, quella dell'onorevole Senatore Castelli, assai più grave, la quale non vuole più le regole ordinarie della procedura e delle competenze; non vuol più l'arbitramento necessario, secondo le forme ordinarie della procedura, ma crea una giurisdizione speciale composta del Presidente, del Procuratore del Re, e parmi anche di un Consigliere provinciale, ossia una specie di Commissione speciale in parte giudiziaria ed in parte amministrativa, la quale Commissione senza forme giudiziarie giudicherebbe inappellabilmente non solo, ma senza nessun rimedio di revocazione, nè di opposizione, nè di ricorso per cassazione, di tutte le quistioni che possono insorgere non solo sul modo di liquidazione delle prestazioni da convenirsi in annua rendita, ma ancora sull'esistenza o meno del diritto di decima e sopra tutte le altre quistioni che possono insorgere tra creditori e debitori.

Comprendo che vi sono esempi di questo sistema, ma mi pare che questi esempi, come quello delle servitù di pascolo del Principato di Piombino, riguardino piuttosto relazioni tra lo Stato ed i particolari, anzichè relazioni tra particolari e particolari.

Ma una Commissione per decidere del mio e del tuo, de' diritti privati nelle relazioni particolari dei cittadini, mi pare in verità sia un'innovazione troppo ardita.

Per queste ragioni, quanto a me non crederei possibile di votare (almeno dopo la discussione che ha avuto luogo fin qui) l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli; appoggerei piuttosto la proposta dell'onor. Senatore De Foresta, di inviare cioè l'articolo all'Ufficio Centrale, affinchè questo, facendo suo pro della discussione che venne a svilupparsi, vedesse se...

Senatore Miraglia, Relatore. L'Ufficio Centrale non accetta.

Senatore De Falco. ...In questo caso servano le mie parole siccome esposizione delle ragioni e de' motivi, per i quali io non voterò in favore della proposta dell'onor. Senatore Castelli. Dichiaro non pertanto che secondo la mia opinione qualche cosa vi sia da fare per rendere questi svariati e molteplici giudizi più facili, più spediti e meno dispendiosi. Seguire per essi in tutto e per tutto le forme ordinarie, mi pare, se non impossibile, al certo ardua e difficil cosa. Però quanto a me accetterei volentieri, con qualche emendamento, la proposta del Ministero.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Conforti. Dirò una sola parola. La discussione vivace dalla quale risulta quanto sia difficile lo introdurre un arbitrato necessario nelle quistioni che riguardano le commutazioni; questa discussione, dico, dimostra chiaramente quanto difficil cosa sia lo allontanarsi dalle regole ordinarie, e quanto pericoloso potrebbe essere il creare una procedura speciale. Quanto a me vi sono contrario.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta Castelli che ho letta testè.

Chi l'approva abbia la compiacenza di sorgere.

(Non è approvata.)

Allora questi articoli 8 e 9 del progetto ministeriale e 10 del progetto dell'Ufficio Centrale saranno rinviati.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio di questi articoli in tutte le loro parti?

Senatore Miraglia, Relatore. Quale rinvio?...

Presidente. Il rinvio di questa quistione in generale, cioè dei due articoli 8 e 9 del progetto del Ministero e del 10 dell'Ufficio Centrale.

Senatore Miraglia, Relatore. Ma che deve fare l'Ufficio Centrale quando si è spiegato che non riconosce il principio dell'arbitraggio? Spetta al Senato se vuole oppure no l'arbitraggio, e se veramente lo crede necessario.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale che

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Faccio osservare che l'articolo 10 avrebbe bisogno di essere corretto nella sua redazione per coordinarlo con gli emendamenti già votati dal Senato in questa tornata relativamente al concervo decennale.

Presidente. Dunque accetta il rinvio?

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non l'accetto.

L'articolo 10 discorda dall'articolo 8 e 9 del progetto ministeriale nel punto capitale dell'arbitramento necessario, credo dunque, prima di accettare il rinvio, che s'interrogano gli oracoli del Senato per vedere se riconoscano o no, in principio, l'arbitramento necessario, o, come sta nel progetto dell'Ufficio Centrale, credono che si possano usare altri mezzi, secondo che lo crederà necessario il Magistrato.

Presidente. Io non posso mettere ai voti un articolo che poi debba essere modificato; io debbo metterlo ai voti quale deve essere inserito nella legge.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Se il Ministro accetta l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale, ma da quello che ha detto, non credo che tanto volentieri accetti.

Presidente. Accetta il signor Ministro?

Ministro di Grazia e Giustizia. Non accetto.

Presidente. Dunque metto ai voti. . .

Senatore **Castelli Ed.** Il Senato è talmente assottigliato, che non pare cosa provvida il mettere ai voti un articolo tanto importante.

Presidente. Dal momento che dal Ministro non è accettato il rinvio, e che non si crede di poter fare modificazioni, io devo mettere ai voti l'articolo, quale è proposto nella legge.

Dunque rileggo l'articolo dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 10. Il Pretore o il Tribunale con la stessa sentenza darà atto al creditore contro i convenuti non oppositori della computazione della prestazione in canone in danaro, secondo la liquidazione fattane. Nell'interesse degli oppositori ordinerà che si proceda per mezzo di uno o tre periti, o al concervo decennale, se vi saranno i dati necessari a farlo, o all'estimazione della rendita a tenore dell'art. 2. Insorgendo controversie sul giudizio dei periti, si possono ordinare quegli altri mezzi istruttori che si stimeranno convenienti dal magistrato. »

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Dopo la votazione dell'art. 3,

non possono star più in questo articolo le parole *coacervo*, ed altre ancora che vogliono essere cambiate; non lo si può quindi votare: questo articolo, va ritoccato e riordinato con gli altri; allora soltanto la votazione si potrà fare con ordine e precisione.

Presidente. Siamo dunque da capo al rinvio. Il Senato accetta il rinvio?

Senatore **Conforti.** Il rinvio della seduta.

Presidente. No, il rinvio dell'articolo, perchè abbiamo ancora tempo per discutere.

Chi ammette il rinvio di quest'articolo, voglia alzarsi.

(È approvato il rinvio dell'art.)

Art. 10 del progetto ministeriale.

« La relazione del perito o dei periti si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguitone deposita nella cancelleria del Tribunale.

» La parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dalla avuta notificazione.

» Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del Tribunale, non decorrerà che dal giorno di codesta notificazione. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Permetta, prima darò lettura dell'art. 11 dell'Ufficio Centrale che è il contrapposto dell'art. 10 testè letto.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

Presidente. « Art. 11. La relazione dei periti si avrà per notificata alle parti con avviso dato al procuratore delle medesime dell'eseguitone deposita nella cancelleria del Tribunale o della Pretura. »

Senatore **Conforti.** Io avevo chiesto la parola sull'ordine della discussione. Non è possibile andare avanti, perchè questi articoli hanno un nesso con tutti gli altri di cui fu sospesa la discussione.

Se per avventura vi dobbe essere arbitraggio, è necessario che si proponga, e si dica se debbano agli arbitri essere deferite tutte le controversie.

Presidente. Allora verrà di con eguenza che si dovranno modificare tutti gli altri articoli che abbiamo sospeso, e poi si dovrà coordinarli cogli altri che vengono in appresso sicchè andremo alle calende greche.

Prego i signori Senatori a volere intervenire per tempo alla Seduta di domani onde si possa procedere nella discussione, giacchè quest'oggi s'è fatto poco o niente.

La Seduta è sciolta (ore 5 e 3/4)

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Sequito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province napoletane e siciliane — Aggiunte all'art. 4 del progetto ministeriale proposte dal Senatore Miraglia Relatore, accettate dal Ministero — Sospensione del N. 7 dello stesso articolo — Approvazione dell'intero articolo — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 5 dell'Ufficio Centrale sospeso, cui risponde il Relatore — Avvertenza del Senatore Errante — Schiarimento del Relatore — Obiezioni del Senatore Errante e del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Poggi in risposta al Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni del Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Errante — Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia — Lettura dell'art. 12 della legge del 1868 — Avvertenza del Senatore Poggi — Proposta del Senatore Vigliani di aggiunta di un articolo, appoggiata — Appunto del Senatore De Feresta, cui risponde il Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Muslo e del Relatore — Replica del Senatore Vigliani e controreplica del Relatore — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'articolo — Dichiarazioni del Relatore, cui risponde il Senatore Vigliani — Approvazione dell'articolo proposto dal Senatore Vigliani — Avvertenze del Senatore Vigliani sull'articolo 5 dell'Ufficio Centrale, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Vigliani — Obiezioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Scialoja — Rinvio dell'articolo, appoggiato dal Senatore Vigliani e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione del rinvio — Dubbi del Relatore sul 2° e 3° comma dell'art. 7 del progetto ministeriale, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Appunti del Senatore Poggi — Sospensione degli articoli 7 dell'Ufficio Centrale, e 8, 9 e 10 del progetto ministeriale — Approvazione dei due primi comma dell'art. 8 del progetto Ministeriale emendato dal Relatore — Annullamento dell'art. 10 del progetto dell'Ufficio Centrale — Presentazione del progetto di legge per provvedimenti sull'Esercito — Osservazioni del Senatore Vigliani in proposito — Replica del Ministro delle Finanze — Proposte dei Senatori Vigliani e Poggi, approvate — Ripresa della discussione — Dichiarazioni del Relatore e dei Senatori De Falco e Poggi sul terzo numero dell'art. 8 del progetto Ministeriale — Approvazione del terzo numero e degli art. 8, 9 e 10 del progetto ministeriale — Osservazioni del Relatore e dei Senatori Poggi, De Falco, Gallotti, Errante e Siotto Pintor all'art. 11 del progetto ministeriale — Reiezione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione degli art. 11 e 12 del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alla ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore *Segretario*, **Ginori-Lisci** legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato i Prefetti di Potenza e di Belluno, degli *Atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*.

Chiedono un congedo: il Senatore Duca Della Verdura per un mese, e il Marchese Araldi Erizzo per dieci giorni, che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province napoletane e siciliane.

Ieri essendo stati posti in discussione gli articoli 8 e 9 del progetto ministeriale, a quegli articoli furono contrapposti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del progetto dell'Ufficio Centrale, e questi vennero sospesi, perchè potesse lo stesso Ufficio coordinarli in modo che si to-

gliessero le differenze che esistevano tra i due progetti. Io mi rivolgo quindi all'Ufficio Centrale per sentire che cosa abbia deliberato in proposito.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Ieri rimase sospesa la discussione all'articolo 7 del progetto ministeriale.

Presidente. Precisamente all'articolo 7.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Il primo comma di questo articolo stabilisce le norme per la citazione giudiziaria omettendo tutte quelle formalità che debbono accompagnarla per corrispondere al fine cui è diretta. Per tal ragione l'Ufficio Centrale ha contrapposto l'articolo 4 accettato dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale fece opportunamente osservare che la redazione di quest'articolo poteva far sorgere il dubbio, se le forme fossero applicabili quante volte il debitore si recasse attore in giudizio, essendosi nell'articolo 3 già votato, stabilito, che, nonostante il giudizio collettivo, possono i debitori introdurre individualmente giudizio contro i creditori. Parmi che questo fosse stato l'unico motivo che indusse l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia a richiedere una migliorata redazione dell'articolo 4. L'Ufficio Centrale ha creduto di dover corrispondere a questo cortese invito aggiungendo al 1° numero dell'articolo 4 del suo controprogetto, accettato dal Ministro di Grazia e Giustizia, dopo le parole *dei debitori* le seguenti: *o quello del creditore, se la citazione si è fatta individualmente dal debitore.* Al numero 5 poi dello stesso articolo l'Ufficio Centrale ha creduto anche di fare un semplice mutamento, sostituendo alla parola *canone* quelle di *annua rendita*, e ciò coerentemente alle discussioni che sono state fatte sull'articolo 3 nella tornata di ieri. Sono queste le modificazioni che crede utili l'Ufficio Centrale, e se il Ministro ne desidera delle altre, potrebbe favorirci le sue osservazioni.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per completare l'idea, io vorrei che si aggiungesse *l'elezione del domicilio dell'attore*; e però l'articolo 4 dovrebbe cominciare così: « La domanda di commutazione verrà proposta con citazione, e conterrà l'elezione del domicilio dell'attore. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** Accetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. E quindi il numero 1, senza bisogno di aggiunta, dovrebbe dirsi: *i nomi e cognomi dei convenuti.*

Presidente. Dunque al numero 1 dell'articolo 4 invece della parola *debitori* si dirà *convenuti*?

Ministro di Grazia e Giustizia. Scusi; si proporrà di cambiare la parola *creditore*, che trovasi nel primo comma dell'articolo 4, in quella di *attore*, e poi al numero 1 si cambierebbe, come ha benissimo osservato il signor Presidente, quella di *debitori in convenuti*, ed al numero 6, in fine desidererei che i giorni 30 si cambiasero in giorni 60.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Mi permetto di osservare all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che

anche il progetto ministeriale portava soli giorni 30.

Ministro di Grazia e Giustizia. Questo è verissimo, ma io credo più prudente il termine da me ora proposto.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Allora io prego il signor Ministro di riflettere che forse il termine di due anni già votato sarebbe insufficiente.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se io ora, a vece di 60 giorni, proponessi un termine maggiore, allora la sua osservazione potrebbe stare, ma in questo caso trenta giorni più o trenta giorni meno non fanno gran che di fronte a due anni.

Presidente. Dunque, salve le varianti testè proposte, il resto dell'articolo 4 rimarrebbe tal quale venne redatto dall'Ufficio Centrale...

Ministro di Grazia e Giustizia. Perdoni, signor Presidente, ma debbo ancora far osservare che dovrebbe essere riservato il numero 7, sin dopo decisa la questione dell'arbitraggio.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni in proposito, io metto ai voti l'articolo 4 redatto dall'Ufficio Centrale colle varianti accennate, e fatta riserva del numero 7 che si lascia perciò in sospenso.

Chi approva l'articolo così redatto, sorga.

(Approvato.)

Ora si dovrebbe passare agli articoli 8 e 9 del progetto del Ministero...

Senatore **Miraglia, Relatore.** Perdoni signor Presidente. Colla votazione dell'art. 4 del controprogetto è caduto il primo comma dell'art. 5 del progetto ministeriale, epperò sarebbe il tempo di votare l'art. 5 del controprogetto, ch'è un'appendice dell'articolo votato. Stabilite le norme per la citazione, ha l'Ufficio Centrale voluto adottare il sistema della citazione per editto e con quelle tali garanzie da non ledere gl'interessi dei convenuti. Senza la citazione per editto, resterebbe tralito lo scopo della legge, ed il rimedio del giudizio collettivo si convertirebbe in un male positivo sì pel creditore che pe' debitori. Dica chi ha esperienza delle cose del foro, quanto si dovrebbe spendere per carta bollata e per scritturazione per distendere l'atto originale della citazione su 1500 copie per intimarsi a' debitori, e con avvertenza che tutte le condizioni richieste dall'articolo ora votato sono tali che per loro stesse importano lunghi dettagli per dedurne la liquidazione dell'annua rendita per ciascun debitore.

Presidente. Dunque è articolo aggiunto.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non è nel progetto ministeriale, e però è articolo aggiunto.

Presidente. Leggo l'art. 5° del controprogetto.

« La citazione per la commutazione sarà fatta in istampa e per editto quando i debitori sieno più di dieci. Una copia sarà affissa per otto giorni nella casa comunale ove sono siti i fondi gravati di prestazione, ed un'altra nella cancelleria della Pretura del luogo. L'affissione di tali copie sarà fra cinque giorni certificata vera dal Sindaco e dal Pretore rispettivamente,

i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito nella rispettiva segreteria e cancelleria di copia della citazione medesima per poterne in qualunque tempo gli interessati prendere visione e senza spesa. Inoltre la citazione dev'essere pubblicata mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiziarii della provincia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Su questo articolo io vorrei pregare l'Ufficio Centrale a volere usare la espressione già usata dalla legge in questo caso.

Pregherai di più l'Ufficio Centrale ed il Senato, ad osservare, se non fosse conveniente di riserbare la votazione di quest'articolo dopo che saranno determinati due punti; uno sul quale non è stata ancora richiamata l'attenzione nè del Senato nè dell'altro ramo del Parlamento, cioè quale sarà l'importanza, la conseguenza della sentenza che sarà pronunciata, se cioè importa che, fatta la liquidazione, non sarà più permesso al debitore di contendere sul dritto a decimare preteso dal feudatario. Imperocchè il Senato comprende facilmente come le conseguenze che ne devono scaturire, possono e devono avere una grande importanza, una grande influenza sulle garanzie di procedura che si devono accordare ai convenuti; perchè fino a tanto che si tratta soltanto di determinare il prezzo, e la quantità della prestazione dovuta, si può forse dare un procedimento abbreviato.

Ma quando si vuole che questa liquidazione dopo fatta sarà ritenuta come irrevocabile non solamente per la quantità ed il prezzo della prestazione, ma ben anco resta vietato il proporre un giudizio petitorio sul dritto a decimare, io credo che sarebbe necessario in questo caso dover dare una maggiore garanzia di quella che risulta dalla citazione che si usa per pubblico proclama.

Egli è vero che la legge lo permette: difatti la Procedura civile nell'art. 146 stabilisce che quando sia difficile citare tutti i convenuti oltre un dato numero, in questo caso il Tribunale o la Corte possono ordinare la citazione per pubblico proclama; ma nello stesso tempo vuole che in quest'atto si indichino quegli individui che devono essere personalmente citati.

Ma la legge lo permette nell'art. 146, per le cause in cui tutti i convenuti hanno lo stesso interesse, sono convenuti per lo stesso titolo, hanno comune la difesa, e convengo che tanto il progetto Ministeriale quanto quello dell'Ufficio Centrale sono sempre partiti da quest'idea, cioè, mi si permetta il ripeterlo, che l'interesse dei convenuti sia identico in modo tale che l'eccezione di uno possa giovare all'altro.

È certo che quando si tratta della determinazione del prezzo, siccome questo è lo stesso per tutti e non può essere altrimenti; non vi ha dubbio, dico, che in questo caso l'applicazione del principio per dir così dell'individualità della causa sta benissimo e può rice-

vere tutta la sua più ampia applicazione; ma quando si tratta di altra determinazione, di stabilire cioè se, e in quale misura un fondo sia tributario, ed abbiamo già veduto che per una Provincia vi ha la questione gravissima sulla quale non abbiamo creduto conveniente prendere alcuna determinazione se mai sia dovuto o no il decimo sui prodotti delle terre coltivate dopo il 1806. Sorgono tante questioni ed eccezioni individuali per le quali io credo che quel principio in cui si dice la massa dei convenuti può essere rappresentata da uno solo, non può veramente applicarsi con molta sicurezza.

Ma per ritornare d'onde io era partito dico: se si vuole che queste decisioni, queste liquidazioni non pregiudichino per nulla le questioni sul diritto ad esigere che possono far valere in un altro giudizio petitoriale, in questo caso si può adottare un sistema di minor garanzia di quello della citazione personale, poichè lo ripeto, e son certo che nessuno delle Signorie loro può dubitare che la citazione per pubblico editto è una minor garanzia della citazione personale, se invece si tratta di stabilire che la sentenza da pronunziarsi costituisca un tal titolo a favore del creditore, da non potere più temere alcuna impugnazione da parte del debitore è, per dirlo con una parola più conforme al linguaggio legale, un titolo non già diritto per l'esazione nel possessorio, ma un titolo costituente un diritto, in questo caso confesso che sarei molto esitante ad ammettere la citazione per editto, od almeno vorrei che fosse sorretta da ben altre garanzie.

Quindi pregherei il Senato e l'Ufficio Centrale, se non credessero più opportuno discutere questo punto dopo avere determinato le conseguenze del giudizio di liquidazione.

Credo altresì che in quanto a questa procedura straordinaria, potrà esercitare una influenza il determinare qual'è l'autorità che deve pronunziare. Sono molte le questioni che si riattaccano allo stesso punto; perchè se voi non volete che questa legge non riguardi solamente se non le liquidazioni di ciò che era dovuto, e quindi il cambio in danaro di ciò che era dovuto in genere, in questo caso credo che si debba seguire una norma propria quanto all'autorità e quanto al procedimento. Ma se all'incanto si vuole che anche in questo giudizio fossero esaminate e decise tutte le eccezioni di merito che sul diritto di esigere possono elevarsi da parte del debitore contro il creditore, e parlo qui nell'interesse di tutti, tanto cioè nell'interesse del debitore quanto in quello del creditore, bisogna dare quelle garanzie che si danno per i giudizi comuni.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Miraglia, Relatore. Non disconvengo col l'onorevole Guardasigilli che il titolo in forza del quale agisce il creditore in questo procedimento speciale non è unico contro tutti i possessori; e questa è una ragione di più da doversi adottare la citazione per pub-

blici proclami. Ne' giudizi civili ordinari più debitori dello stesso creditore per titoli diversi, ed uno indipendente dall'altro, non possono al certo esser convenuti con uno stesso atto di citazione in unico giudizio, onde è che circoscritta la controversia sull'azione e sull'eccezione alla base del titolo che serve di fondamento al giudizio, s'intende bene che se molti sono i debitori per lo stesso titolo, il creditore può invocare dal tribunale la citazione per pubblici proclami. La intimazione della citazione per pubblici proclami a due o tre convenuti indicati nella sentenza costituisce una sufficiente garanzia per i convenuti, per la ragione che tutti hanno lo stesso interesse ad impugnare quel titolo che serve di base all'azione. Ma nel caso del giudizio collettivo per commutazione di prestazioni non è unico il titolo del creditore contro tutti i debitori, nè la cosa sulla quale cade la prestazione è la stessa, e conseguentemente non potrebbe il magistrato applicare la disposizione dell'art. 146 del Codice di procedura civile, per la ragione che le persone destinate ad avere intimata personalmente la citazione possono avere un interesse diverso da quello degli altri convenuti.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale ha con l'art. 5 del controprogetto voluto la citazione per editto e con tali solennità da tutelare gl'interessi di tutt'i debitori. In questo modo soltanto si potrà conseguire il doppio scopo della economia delle spese e della garanzia dovuta ai diritti de' debitori.

Se non passasse la citazione per editto sarebbe miglior fortuna per i creditori di abbandonare le prestazioni, e per i debitori di mettere le terre nella comunione negativa. Un creditore che deve citare 1800 debitori nello stesso Comune, dovendo enunciare a norma dell'articolo ora votato i fondi gravati, le corrisposte annue e la quantità delle medesime dovute da ciascun debitore, il titolo od il possesso che dà il diritto alla prestazione, la liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio sul quale è fatta, la interpellanza a contraddire a liquidazione con tutte le altre formalità comuni a tutti gli atti di citazione; dove impagare almeno un foglio di carta per due debitori ossia novecento fogli di carta. E dovendosi intimare personalmente questo atto a 1800 individui, non sarebbe miglior consiglio pel creditore di abbandonare ogni diritto anzichè gravarsi di una spesa sì esorbitante per carta di bollo, diritti di scritturazione ed intimazione? Se la spesa pel solo atto iniziatore del giudizio spaventa chiunque, che si dirà poi delle spese successive che ne formeranno il compimento?

Per l'opposto la citazione per editto è salutare pel creditore e pe' debitori, dovendo tutti concorrere alle spese, e ruzzando tali spese, pochi centesimi ricadrebbero a carico di ciascun debitore.

Senatore Errante. Posordo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Ad uno de' dubbj esposti dal-

l'onorevole Guardasigilli, l'Ufficio Centrale non ha dato una risposta categorica; ed io credo, che una volta esternato il dubbio, la risposta si dovrebbe dare; si dovrebbe cioè dire se questi tali giudizi sono o no definitivi.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Senatore Errante. Io credo che le sentenze debbano riguardarsi come definitive, poichè mi parrebbe cosa non giusta, che si venisse a fare la liquidazione e la commutazione senza che prima si esamini la legittimità e la validità del titolo.

Tutte le volte dunque che si deve fare un giudizio, esso dovrà essere definitivo.

Io credo che l'Ufficio Centrale risponderà affermativamente, e ripeto, essendo tale giudizio definitivo, non si potrà più impugnare innanzi i Tribunali.

Senatore Miraglia, Relatore. Io non vorrei entrare in quistioni giuridiche col detto Senatore Errante, e per questa ragione non ho sin' ora voluto parlare sul dubbio proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia. Ma prego l'onorevole Errante a leggere tutto il progetto ministeriale, e vedrà che secondo il concetto del Governo il giudizio di commutazione della prestazione sarebbe decisivo anche pel petitorio. Si compiaccia egli di dare uno sguardo all'art. 13 del progetto ministeriale che stabilisce in conseguenza dell'ottenuta commutazione l'obbligo della trascrizione della proprietà da parte dei possessori, e vedrà che il passaggio della proprietà non importa decisione sulla spettanza della medesima. Se si vuole adunque una discussione di proposito sul dubbio elevato, potrebbe l'onorevole Errante esser compiacente di aspettare il momento in cui cadrà in discussione l'art. 13.

Per ora si discute l'art. 5 del controprogetto, cioè se si dovesse o pur no ammettere la citazione per editto, e parmi che una discussione puramente di procedura non abbia alcuna relazione col dubbio di diritto elevato dal Senatore Errante.

Ma poichè il dubbio si è elevato, il Relatore sente il dovere di accennare che il titolo del progetto di legge e l'art. 1 di già votato esprimono chiaro il concetto, che si è voluto cioè introdurre un procedimento abbreviato per rendere obbligatoria quella commutazione della prestazione, la quale sin' oggi è stata facoltativa da parte dei possessori. Ma la natura della prestazione, il titolo della prestazione, il diritto acquistato o perduto per la prestazione, non formano nè potrebbero formare oggetto della presente legge, sì perchè tutte queste cose si trovano di già definite dalla legislazione in vigore, sì perchè sarebbe un assurdo il pensare che con un procedimento collettivo si potessero definire punti di diritto che rientrano esclusivamente nella competenza del magistrato ordinario. Se il progetto ministeriale chiama gli arbitri necessari a decidere soltanto le opposizioni elevate sul rapporto fatto dai periti in ordine alla liquidazione dell'annua rendita, non occorre spendere molte parole per convincere che

questo giudizio non si riferisce al diritto di poter ripetere la prestazione, ma unicamente alla liquidazione di una prestazione non controversita.

Per lo che la commutazione in rendita della prestazione si vuole per sciogliere la comunione de' prodotti, e spetta al magistrato di vedere se le eccezioni dei debitori siano valevoli a far sospendere la commutazione; ma la commutazione per se stessa non può togliere alle parti il diritto *de proprietate*, quante volte si elevasse questa eccezione.

Presidente. Da la parola al Senatore Errante.

Senatore **Errante.** In parte le opinioni dell'onorevole Relatore sono conformi alle mie perchè mi si è detto che i giudizi sulla liquidazione vengono riguardati come definitivi.

In quanto alla necessità o prudenza di muovere una tale questione, io la credo veramente necessaria.

Ho sentito più di una volta ripetere, che non bisogna confondere la giurisdizione legislativa colla giudiziaria, ma quando abbiamo un progetto di legge diranzì, è prudente consiglio che il legislatore parli chiaro e senza equivoci. È un bel dire che i Magistrati decideranno a suo tempo, ma a noi conviene non dar luogo a dubbi e litigi, e quindi non credo sia utile e giusto procrastinare questo stato d'incertezza che noi tutti vogliamo e dobbiamo evitare.

Nemmeno credo che si debba rimettere una tal questione all'articolo 13, poichè tutte le volte che si fa la commutazione, implicitamente si suppone che il diritto sia certo.

Credo che si debba stabilire come principio, che consentita la commutazione da entrambe le parti, non si possa più impugnare il titolo innanzi i Tribunali.

Chi ha ottenuto già la liquidazione si sottintende che ne aveva il diritto; perchè in questo caso non saprei intendere che si faccia liquidazione e commutazione quando si dubita del titolo e del diritto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In quanto all'ultima osservazione fatta nel discorso dell'onorevole Senatore Errante, che cioè non si potrebbe comprendere la liquidazione senza prima accertare il diritto, ricordo che, giusta lo spirito della legge del 1808 e fino ad ora, non si faceva altro se non se rispettare in qualche modo lo stato del possesso.

Noi abbiamo in Sicilia una legislazione particolare nel Decreto del 1841 e poi in quello del 1860, che formalmente dichiarano come le liquidazioni che si facevano e le conversioni in generale per nulla pregiudicavano lo stato possessorio.

Risposto in tal modo all'obiezione di forma; in quanto alla questione del procedere, non posso che ripetere alla saviezza dell'Ufficio Centrale e del Senato quanto già ho detto e che forse ho male espresso. Io credo che un procedimento può richiedere maggiori o

minori garanzie in ragione della importanza della materia che cade in controversia, perchè se in questo giudizio si può e si deve esaminare se, e per quanto è dovuta la decima di cui si vuole fare la conversione, io vi confesso che non comprendo questa specie di giudizio sommario che si vuol fare.

L'onorevole Relatore diceva: se in questi giudizi i convenuti oppongono delle ragioni di merito sul diritto (e diciamo, questo può avvenire) o son della competenza del giudice per la liquidazione, e in questo caso giudicherà, o non sono della sua competenza, e in questo caso le rinvierà al Tribunale competente.

Questo dilemma veramente mi pare che non può sussistere, in quanto che siccome tutte le ragioni di merito non sono che relative all'ammontare della rendita, e siccome la competenza per la liquidazione si misura dall'ammontare di queste rendite, comprende bene l'onorevole Senatore Miraglia che il giudice della commutazione sarebbe sempre anche il giudice delle questioni sul dritto a decimare. Quindi non si potrebbe verificare il dilemma, e saremmo sempre in tutti i casi nella ipotesi che il convenuto per la liquidazione potrebbe eccepire in questo giudizio, che egli non deve le decime, che il fondo suo è libero da decima. Se nella legge si mette questo caso, non si darà luogo a conversioni, non si darà luogo alla commutazione voluta dalla legge stessa; se l'idea è che questa legge provveda solo alla conversione in denaro delle prestazioni in genere, allora bisogna ammettere un articolo formale, e dire: se il convenuto fa eccezione in quanto al diritto delle decime, resta sospeso ogni giudizio, e la causa è rinviata al Magistrato competente, perchè non saprei comprendere come in questo caso si voglia adottare un giudizio sommario. Se all'incontro volete, come mi sembra volesse il Senatore Errante, che con questa sentenza tutto fosse deciso, come secondo il progetto Ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale si riteneva che con queste sentenze ogni cosa era determinata e non si poteva più rivenire; in questo caso confesso che non mi saprei allattare all'idea di un giudizio, di un procedimento che non offre alcuna garanzia.

Si dice: ma questo difetto è pure nel progetto ministeriale.

Credo che nel progetto ministeriale questo difetto in certo modo era minore, perchè l'idea della citazione per pubblico proclama, che è quella che forma il progetto dell'art 5 dell'Ufficio Centrale è una novità, mentre il progetto Ministeriale ammetteva la citazione con tutte le forme secondo la procedura comune: soltanto vi restava la questione dell'arbitraggio. Ma supposto anche che fosse un vizio da rimproverarsi e al progetto Ministeriale, e al progetto della Camera dei Deputati, e al progetto dell'Ufficio Centrale, se veramente avesse ragione il mio dubbio, se veramente vi persuadeste che in questo giudizio, non dirti si debba, ma si possa sulle eccezioni delle parti decidere del

diritto di esigere da parte del creditore, e del dovere di pagare da parte del debitore, io vi confesso che non vi sarebbe motivo abbastanza grave per non correggere un difetto dei progetti di legge, e provvedere meglio allo interesse delle parti.

Dissi nell'interesse delle parti, giacchè, o Signori, può benissimo avvenire, qualunque sia il procedimento, e il Magistrato che pronunzia, può benissimo avvenire che si possa prendere una decisione ingiusta sia a danno del creditore, a danno di coloro che vennero a richiamare il diritto di decimare, come potrebbe anche essere pronunziata decisione a danno del debitore.

In questa questione non vi è differenza di sorta in quanto alla posizione fra i convenuti e i creditori. Ciò che mi sembra di tutta convenienza, direi quasi necessità, è il dover provvedere nella legge con una espressa disposizione.

Diceva l'onorevole Relatore; lasciamo che i Tribunali pronunzino; se si tratta di una legge fatta, direi anch'io: lasciamo che i Tribunali pronunzino, ma quando si tratta di una legge da farsi, spetta al legislatore dichiarare ciò che vuol fare.

Se voi credete che con queste sentenze si costituisca un debito certo su cui non si deve rivenire, che in questo giudizio sia bene esaminare tutte le questioni in merito che può mettere innanzi il debitore, o le pretese che può dedurre il creditore, in questo caso ditelo in modo che tutti lo sappiano: ed in questo caso se anche crelete che, malgrado la gravità di tali questioni, si debba adottare questo procedimento sommario, questa forma speciale di procedura si faccia pure, ma in modo che non si lasci luogo all'incertezza, perchè quelli che verranno dopo non abbiano da rivolgerci gli stessi rimproveri che noi rivolgiamo alla legge del 1868 e 1810, di non avere cioè provveduto abbastanza.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Per risolvere il dubbio proposto dal signor Ministro, io credo doversi ricorrere ai precedenti che si riscontrano nelle leggi di simile natura già votate dal Parlamento. Tutti i provvedimenti straordinari, o che escono dalle forme usitate, furono sempre ristretti nei limiti delle questioni puramente di fatto, della liquidazione delle prestazioni, ma non già intorno a ciò che riguarda la sostanza del diritto. Se noi in questa legge facciamo una distinzione, che fu sempre tenuta ferma nella questione dei pascoli di Piombino e nell'altra degli ademprivi di Sardegna, vale a dire che bisogna separare le controversie del fatto da quelle del diritto, noi usciremo facilmente dal labirinto in cui siamo rinvolti per la complicità delle disposizioni del progetto attuale, e più di tutto per le disposizioni contrapposte dall'Ufficio Centrale a quelle del progetto Ministeriale.

Quando si tratta di giudicare della esistenza o della competenza del diritto di decimare, non v'è dubbio

che non possiamo lasciare le vie ordinarie, non possiamo uscire dalla procedura comune, nè abbandonare i Tribunali ordinari col doppio grado di giurisdizione. Nell'occasione in cui si discuteva la legge sulle servitù di pascolo di Piombino, fu affacciato perfino il dubbio che lo Statuto si opponesse ad ogni deviazione dall'ordinamento giudiziario che potesse rassomigliare alla istituzione di Tribunali straordinari; e a questo dubbio si rispose col temperamento di cui vi parlava, e che fu principalmente opera del Senato. Fu detto che quando fosse controverso il diritto di servitù, si stesse alle regole del giudizio e dei Tribunali ordinari, ma se la questione fosse ristretta alla pura liquidazione delle indennità dovute, allora si accettassero i mezzi straordinari, ed i provvedimenti che furono presi, si riconobbero in armonia con tutte le leggi vigenti ed anche collo Statuto.

Ieri lessi le prime due disposizioni con le quali si nominava una Giunta d'arbitri composta di alcuni funzionari pubblici, e le si conferiva la giurisdizione di pronunziare inappellabilmente sulle questioni che potessero sorgere tra i proprietari dei fondi gravati delle dette servitù e gli aventi diritto al compenso, sempre che riguardassero la valutazione e la stima del melisano.

In un terzo articolo poi si diceva che, quando venissero a sorgere questioni intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi, intorno all'essere o no soggetti a quel vincolo, allora, se le parti dichiaravano d'accordo di voler essere giudicate dagli arbitri, essi giudicavano sempre inappellabilmente, ma se non volevano, si doveva andare ai Tribunali ordinari. Questo stesso sistema fu pure osservato nella legge sugli ademprivi di Sardegna, di modo che io credo che il dubbio sollevato dall'onorevole signor Ministro si risolva ogni qual volta si ritenga che le disposizioni del progetto ministeriale portano che le forme straordinarie sono adottate e prescritte tutte le volte che non vi sia altra questione che quella della liquidazione del valore da assegnarsi alle decime, finchè cioè non nascano controversie sull'esistenza del diritto a decimare. E in questo articolo si dice appunto *al numero 3* che il Tribunale nominerà « tre arbitri incaricati di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio dei periti fissando del pari il termine entro il quale dovessero presentare la relazione. » Ma se il diritto a decimare viene contrastato, si deve andare ai Tribunali ordinari; per cui io credo che l'onorevole Ministro accetterà egli pure le norme tracciate dall'art. 5, vale a dire di citare per proclama, perchè questo è il modo più spedito, e più economico, e che maggiormente sollecita la fine di questi giudizi; come pure credo che il Senato vorrà ammettere la nomina degli arbitri, i quali in questa parte giudicheranno inappellabilmente, perchè non si tratta che di valutazione, sempre riservando la questione di diritto ai Tribunali ordinari. Così si avrebbe una procedura veramente spedita ed eco-

nomica, senza offendere nessun diritto di proprietà.
Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Chiedo scusa al Senato se riprendo la parola; lo fa soltanto per rileggere gli articoli della legge del 1806; e di quella del 1808; delle quali lo attuale progetto non è che la esecuzione.

L'articolo 12 della legge 1806 dice:

« Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in denaro come in derrate, saranno conservati e rispettati come ogni altra proprietà (mantiene cioè il diritto del possesso). Le Università o particolari che avranno diritto dedotto o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. »

Ma più chiaramente poi la legge del 1808 si esprimeva, coll'articolo 1, che diceva:

« Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque titolo si esigono su dei territorii appadronati dai particolari, sia in proporzione della estensione del terreno, o della semina, sotto il nome di copertura, mezza copertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, ecc. ecc., potranno a richiesta dei contribuenti degli indicati redditi, e dei possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo essere convertiti in canoni, in denaro, sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi nei magazzini o alle aie degli ex-Baroni. In mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo la riduzione in denaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale. »

E nell'art. 3 aggiungeva:

« I redditi e diritti territoriali, ancorchè convertiti in denaro a norma dell'articolo 1, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame della Commissione dei gravami e di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita o diminuita la prestazione in danaro. »

Che cosa hanno voluto queste leggi, domando scusa al Senato se ritorno a dire qualche parola a questo proposito, che cosa si volle fare? Si vollero liberare i possessori delle terre dalla molestia di vedersi ad ogni momento fare il controllo dei prodotti dei loro fondi: era una facoltà che si dava al debitore del fondo di potersi liberare da questa molestia, di venire a presentarsi in giudizio e a domandare la conversione; e sebbene la conversione si facesse a sua domanda, costui poteva presentarsi innanzi al Tribunale per dire: io non sono affatto debitore, e di conseguenza la conversione che fu fatta annientatela, oppure riducetela;

ecco quali sono le leggi delle quali oggi noi non facciamo che regolamentare la esecuzione: perchè sentiste che nell'art. 1 del progetto secondo la domanda dell'Ufficio Centrale fu aggiunta la legge del 1808 e però per rendere facile la stessa procedura desidererei fosse riportata nella nostra legge l'art. 3 della legge del 1808, onde determinare che il giudizio che si fa della conversione non pregiudichi per nulla ogni eccezione contro il diritto a decimare.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Mi pare che ci siamo impegnati in una quistione che nessuno ha sollevato; ed inopportunamente l'onorevole Senatore Poggi rimprovera l'Ufficio Centrale di essersi messo in discordanza col progetto ministeriale. Si il progetto ministeriale che il controprogetto della Commissione concordano sul valore giuridico del giudizio di commutazione, e messi a riscontro gli articoli 7 e 8 del progetto ministeriale con l'articolo 10 del controprogetto dell'Ufficio Centrale si vedrà a chiare note che i due progetti mirano soltanto allo scopo di ottenere la commutazione, ferme rimanendo le disposizioni della legge sul diritto delle parti intorno alla proprietà o ad altre eccezioni di diritto. Tanto è ciò vero che l'Ufficio Centrale ha avuto cura di ricordare nell'articolo 1 il decreto del 20 giugno 1808 che vi trovava omissso nel progetto ministeriale, ed ora il Ministro di Grazia e Giustizia è stato lieto di ricordare, che essendosi rifermato nell'articolo 1 il concetto di doversi stare al contenuto del decreto 20 giugno 1808, la legislazione in vigore non viene turbata dal procedimento della commutazione forzata.

Sicchè la discordanza tra il Ministero e l'ufficio centrale sta in ciò, che il Ministero vuole la liquidazione del canone per opera di arbitri necessari, e l'Ufficio Centrale per la mano dei magistrati ordinari.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. A me pare che la questione che si è sollevata abbisogni di una risposta categorica; è impossibile che il Senato col suo silenzio passi oltre. È vero che si tratta di commutazioni, ma l'art. primo della Commissione cosa dice?

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura legittimamente costituite, ecc. ecc. dovranno fra due anni della promulgazione della presente legge commutarsi ecc. »

» Nell'art. 1 del progetto ministeriale è detto:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura legittimamente costituite ecc. dovranno fra un anno della promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annuale ecc. »

Una delle due, Signori; o fra le parti non vi è contrasto sulla validità e legittimità del titolo, e in questo caso, fatta una volta la liquidazione, non si può più ricorrere ai Tribunali, perchè la liquidazione viene fatta col comune consenso e senz'opposizione alcuna, e si è già implicitamente convenuto sulla legittimità del ti-

tolo; o questa è contestata, e coloro che credono che non è dovuta la prestazione si oppongano a tempo; ma per quelli che col loro consenso accettano la commutazione, il titolo diviene definitivo, e tanto il signor Ministro quanto il Relatore dell'Ufficio Centrale dicevano, ba late che in tutta la legge si parla di conversione che suppone un titolo legittimo e una sentenza definitiva.

Ora non si può convertire se non un diritto che è fuori controversia; ma ove sorga difficoltà sulla legittimità del titolo si procederà nelle forme ordinarie innanzi i Tribunali competenti, perchè allora non è già, come osservava benissimo l'onorevole Senatore Poggi, questione di quantità; è questione sulla legittimità e validità del titolo.

A parer mio, dove non sono controversie ed opposizioni sulla legittimità del titolo la sentenza è definitiva e per sempre.

Esprese queste considerazioni, insisto nella mia prima idea cioè: una volta che le parti consentono e si fa la liquidazione e la commutazione, tutto è finito: ove insorgano questioni sul titolo si ricorrerà ai Tribunali ne' modi ordinari.

Presidente. Presenta emendamenti?

Senatore **Errante.** Non presento emendamenti, ho voluto solo esprimere le mie idee su questa questione.

Presidente. Dunque metto ai voti l'art. 5 del progetto....

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse al signor Presidente, nel suo desiderio di affrettare i lavori, dispiacerà questa mia insistenza; ma comprenderà bene che più della celerità il Senato deve tenere all'esattezza ed alla giustizia dei suoi lavori.

Ora la questione che si è impegnata è già abbastanza grave, e prova a dimostrarlo che nel Senato medesimo vi hanno coloro i quali credono che, malgrado la conversione fatta, niente resti pregiudicato in quanto ai diritti. Mentre all'incontro l'onorevole Senatore Errante, paggiandosi sui vari articoli del progetto medesimo, faceva conoscere che con questa legge si voleva mettere un termine non solo per le liquidazioni, ma anche per tutte le questioni se mai fosse dovuta e per quanto fosse dovuta la decima.

Io mi permetteva perciò di pregare il Senato che decidesse la questione intera, e domandava che fosse riportato in questa legge l'articolo terzo della legge 1866 non come un emendamento all'art. 5, ma preliminarmente all'art. 5, e fu questa proposta principalmente perchè il Senato si pronunzi sulla mossa questione. Se non si ammette questa disposizione, allora resta stabilito che in questi giudizi dovrà essere tutto definitivamente deciso, ed in questo caso cominceremo ad esaminare quali sono le forme, le garanzie necessarie. Ma se all'incontro si ammette questo articolo, si riduce realmente la cosa a far soltanto un giudizio, diciamo così, possessorio, e quindi si potranno introdurre le forme abbreviate del procedimento.

Ecco perchè io pregava di mettere ai voti quella mia proposta.

Presidente. Sarebbe come aggiunta all'art. 3.

Ministro di Grazia e Giustizia. Come preliminarmente all'art. 3.

Presidente. Do lettura dell'aggiunta preliminare proposta dall'onorevole Ministro all'art. 3.

« I redditi e i diritti territoriali ancorchè convertiti in danaro, a norma dell'art. 1, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame della Commissione.... »

Ministro di Grazia e Giustizia. Permetta, signor Presidente, le parole della Commissione sono tolte; si direbbe: « all'esame dell'autorità giudiziaria competente. »

Presidente. Si direbbe adunque: « I redditi e i diritti territoriali, ancorchè convertiti in danaro, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame dell'autorità giudiziaria competente. E qualora siano dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita o diminuita la prestazione in danaro. »

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Non vorrei che col riportare in questa legge quell'articolo della legge del 1868, si lasciasse supporre che tutti gli altri articoli della medesima sono aboliti. In uno degli ultimi articoli della legge ora in esame, si dice che saranno abrogate le disposizioni delle leggi anteriori contrarie a questa; ora è possibile che più d'una delle disposizioni della legge del 1868 rimangano sempre in vigore nonostante la legge attuale, e senon riportiamo qui un solo articolo, potrebbe nascere il dubbio che gli altri s'intendessero aboliti.

Presidente. Mentre si attende la compilazione di una nuova proposta, profitto di questo momento per far presente al Senato, come già conosce dalla circolare che fu spedita a questo proposito, che martedì sarà posta all'ordine del giorno la discussione dei bilanci, che è urgentissima, e che perciò se vi fosse altro progetto di legge in corso di discussione, sarà per necessità sospeso.

Il Senatore **Vigliani** ha fatto pervenire al banco della Presidenza la redazione di un nuovo articolo di cui do lettura per domandare quindi al signor Ministro se insiste a che sia inserito l'articolo 3 della legge del 1868.

L'articolo dell'onorevole Senatore **Vigliani** è così concepito:

« Tutte le volte che insorge questione sul diritto delle decime, le parti saranno rimandate davanti all'autorità giudiziaria competente per la decisione della questione nelle forme ordinarie. » Quest'articolo sarebbe da aggiungersi al primo articolo 5.

Senatore **Castelli Ed.** Non occorre fissarne fin d'ora la sede.

Senatore **Vigliani**. La decisione della sede in cui l'articolo dev'essere collocato, può essere riserbata.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore **Vigliani**.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani**. Mi permetta, Signor Presidente. Alcuni Senatori fanno dipendere il loro voto sull'articolo 5 dalla accettazione o non accettazione dell'articolo da me proposto.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Pregherei l'onorevole preopinante ad avvertire che nella sua proposta si stabilisce il principio che tutte le volte che insorga questione sul diritto, le parti saranno rimandate dinanzi al Tribunale competente, e quindi converrebbe modificarla.

Senatore **Vigliani**. Non è nuova la contingenza cui accenna l'onorevole Senatore **De Foresta**: essa avviene qualunque volta penda una causa davanti ad un Tribunale che ad un tempo è Tribunale Civile e di Commercio; quando occorre che la causa debba trattarsi da un Tribunale di Commercio, essa si tratta colle forme proprie di questo tribunale, o si rimanda la procedura davanti all'Autorità competente, che sarà in alcuni casi il Tribunale medesimo, ma nelle forme ordinarie.

Io ammetto che anche nel caso nostro questo possa accadere; credo per altro che esso troverebbe nella legge stessa la sua definizione.

Senatore **De Foresta**. Crederei che sarebbe meglio si dicesse: « la questione sarà decisa dal Tribunale competente nelle forme ordinarie. »

Senatore **Vigliani**. Io accetto questa nuova dizione che mi sembra più chiara.

Presidente. Dunque in luogo di dire: « saranno rimandate avanti ai Tribunali competenti ecc. » si dirà: « la questione sarà decisa dal Tribunale competente nelle forme ordinarie. »

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. L'esempio proposto dall'onorevole Senatore **Vigliani** di un Tribunale che al tempo stesso...

Senatore **Vigliani**. Ho abbandonato questo concetto.

Senatore **Musio**... Allora parlerò della seconda proposta, quando la causa è nel suo inizio e la questione sorge sulla esistenza del diritto; ora questa è una causa ben diversa da quella sulla liquidazione, la cui decisione sarà rimessa all'Autorità competente nelle forme ordinarie.

Mi pare che ciò involga una tal quale difficoltà: secondo l'onorevole **Vigliani** questa causa dovrebbe essere rimessa ad altra Autorità; ma può essere che sia

la medesima Autorità che debba decidere e della questione sulla consistenza del dritto, e di quella sulla liquidazione; dunque in questa causa non esiste Autorità diversa e deve rimanere presso l'Autorità istessa.

Vengo alla proposta dell'onorevole **De Foresta**, che vorrebbe sostituire le parole: *sarà decisa*.

Queste parole involgono il dubbio se la questione sulla competenza del dritto debba essere maturata davanti l'Autorità cui è proposta, oppure debba subito rimandarsi a quella da cui dovrà essere giudicata; dunque anche la proposta dell'onorevole **De Foresta** contiene un poco di ambiguità.

Io crederei più opportuno, se si accettano, mettere queste parole: *se è il caso o non è il caso che debba essere rimandata*.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Io incontrerei qualche difficoltà ad ammettere l'emendamento dell'onorevolissimo Senatore **Vigliani**, col quale sono di accordo nella sostanza delle cose. La forma dell'emendamento mi pare tale che se la questione si potesse ridurre soltanto alla locuzione dell'emendamento medesimo, potremmo intenderci ben facilmente. Son lieto che il dotto Senatore **Vigliani** convenga di non dover pregiudicare la commutazione, il diritto delle parti sul *deberi*; ma una dichiarazione legislativa, che la semplice eccezione *de proprietate*, o altra *perentoria* valesse a sospendere la commutazione della prestazione, farebbe venir meno lo scopo cui mira il progetto di legge.

Nello stato attuale delle cose la divisione dei prodotti della terra si fa non ostante le eccezioni de' debitori di non dover la prestazione. Tali eccezioni, che vengono rinviate al magistrato competente, non impediscono ordinariamente la esazione del terraggio. La sostituzione adunque dell'annua rendita alla quota del prodotto della terra estingue i litigi sulla quantità della prestazione, ma non pregiudica le parti sulle loro eccezioni di diritto.

Or se per poco si ammettesse che la semplice eccezione del debitore sul diritto del creditore sospenderà la liquidazione della prestazione in annua rendita, i diritti de' ereditori che ora si trovano sotto la protezione della legge verrebbero compromessi e lesi mortalmente. Imperciocchè per l'art. 17 del progetto di legge, dopo due anni non sarà più lecito ai creditori di esigere la prestazione in natura; e si potranno nella sola provincia di *Lecce* risolvere in due anni le eccezioni di proprietà che eleveranno 70,000 debitori. Arrogo che dovendo il giudice, secondo il sistema dell'onorevole **Vigliani**, sospendere la liquidazione sulla eccezione perentoria e rinviare al magistrato competente, innanzi a questo magistrato tanti saranno i giudizi quanti saranno i debitori oppositori; perocchè deve convenire l'onorevole **Vigliani** che questi giudizi di proprietà non si possono fare con un procedimento collettivo. Ond'è che per evitare *Scilla* si urterà in *Cariddi*, per estinguere liti se ne creeranno migliaia, con pregiudizio della pubblica tranquillità.

Per le quali osservazioni il Relatore si adatterebbe ad un emendamento inteso a non veder pregiudicato il diritto di proprietà per la ottenuta commutazione, ma nel senso che le eccezioni de' debitori non debbano arrestare il corso della commutazione, meno quando il magistrato non credesse di dover ordinare per circostanze peculiari di fatto la sospensione della commutazione della prestazione.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore **Miraglia** intorno all'aggiunta da me proposta, e che egli crede diversa dalle sue idee, se non si riferissero che alla sola forma, non avrei difficoltà ad accostarmivi, ed anche ad accettare il senso dato loro dall'onorevole Relatore.

Mi pare peraltro che le variazioni a cui egli accennò, siano variazioni sostanziali nel sistema; imperocchè quando si stabilisca che la commutazione non pregiudica tutta la rendita, che ne avviene? Ne avviene che anche dopo ch'essa è stata liquidata, dopo cioè un giudizio di liquidazione, vi può essere chi si faccia avanti e dica; avete liquidato una rendita, ma questa è immaginaria, è nella vostra fantasia, non sussiste, e intendo di contrastarla. Non mi pare che questo modo di procedere sia conforme all'ordine ed all'economia dei giudizi; bisogna che nei giudizi le questioni si succedano nel loro ordine giuridico, e non si può logicamente liquidare ciò che non esiste.

Quando taluno pretenda che un diritto a decima non esista, non occorre procedere alla liquidazione, allora nell'ordine naturale e giuridico si devono sospendere i giudizi di liquidazione, e trattare la questione sul merito e diritto alle decime, e quando il diritto alle decime venga riconosciuto dai tribunali competenti, allora si ripiglierà il giudizio di liquidazione.

Con questo convincimento io mi ero recato testè al banco della Presidenza per fare aggiungere alla mia proposta due parole, che accennano ad un sistema contrario a quello che vorrebbe l'onorevole Senatore **Miraglia**.

Io però prego l'onorevole Relatore a voler riflettere se non ci metteremo in una via più economica e più spedita per le parti, adottando quel sistema che io raccomando alla sua attenzione.

Questo sistema è quello, a parer mio, che si osservava in generale in tutte le questioni consimili; avviene non di rado che insorgendo una questione pregiudiziale, i giudici, se non sono essi stessi competenti, rimandano le parti a provvedersi al Tribunale competente, che sia cioè competente per quella data questione, acciò sia esaurita, perchè può convenire a qualcuno che gli si tenga aperta questa via, e noi renderemmo alle parti un servizio col non esporle al pericolo di moltiplicare i giudizi. Quando una rendita sia stata liquidata fra le parti, locchè significa che le parti non hanno conteso il diritto alla decima, io credo che sarebbe poco ragionevole l'i-

stituire un giudizio intorno all'esistenza o no di questo diritto.

Prego quindi l'onorevole Relatore di prendere in considerazione questi modesti riflessi e di ammettere il sistema di conciliazione che io propongo.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Tanto desidero la conciliazione per quanto aborrisco le liti; ed è per questa ragione che io pregherei l'onorevole Senatore **Vigliani** a conciliarsi con me sull'emendamento da lui proposto. Non appena i debitori leggeranno nel rendiconto ufficiale della tornata di questo giorno, che il primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze autorevolissimo più pel suo sapere che per l'alto suo grado, ha manifestato in pieno Senato ed in presenza di molti primi Presidenti di Corti di Appello, che le eccezioni perentorie di diritto debbono far sospendere il corso della commutazione forzata, quasi tutti eleveranno la loro voce di proprietà o di prescrizione, e sarà imbandita una lauta mensa alla curia per tanti giudizi che dovranno sostenere contro ciascun di essi i creditori, perocchè ripeto quello che è accennato nel precedente discorso, che ne' giudizi sulle eccezioni perentorie de' debitori non si potrà procedere in forma collettiva. Imperciocchè i creditori o dovranno rinunciare alla prestazione, o fare i giudizi promossi da' debitori per prestazioni che si riducono per ciascuno di essi a poche lire. E vale la pena per il creditore di fare tanti giudizi che anche nel caso di vittoria varrebbero una sconfitta? Si obietta che sarà di freno ai debitori la condanna alle spese giudiziarie; e se questa ragione valesse, il Ministro di Grazia e Giustizia potrebbe ridurre di tre quarti i tribunali esistenti. Ma i debitori non si spaventano alla condanna alle spese ed obbligano i creditori a litigare. La mia esperienza mi dice che i creditori piuttosto assolvano i debitori per piccole partite anzichè immergersi nel pelago delle discussioni giudiziarie.

Se il creditore ha un capitale fruttifero per la prestazione dovutagli da più centinaia o migliaia di debitori, volentieri affronta tutti per la liquidazione in annua rendita; ma quando deve litigare contro ciascuno di essi che deve la prestazione a quattro, cinque o dieci lire l'anno, chi non sa che le spese straordinarie e non ripetibili assorbono questo valore?

Ecco perchè io modificarei l'emendamento dell'onorevole Senatore **Vigliani** nel senso che la commutazione non deve pregiudicare il diritto, e lasciar salvo al magistrato di esaminare se le eccezioni valessero ad arrestare il corso della commutazione. Se il titolo *in prima figura* offre gli elementi della legittimità della prestazione dovuta, le eccezioni di nullità contro il titolo non saranno al certo di ostacolo alla commutazione, nello stesso modo come questa eccezione non vale per impedire la quota del prodotto secondo lo stato del possesso. Quando poi il magistrato si convincesse

della serietà delle eccezioni contro il titolo del possesso non mancherebbe certamente di sospendere la liquidazione.

Per tal modo si conserverebbe la purità de' principii, ed i creditori ed i debitori farebbero i loro conti per non immergersi in penose e dispendiose procedure giudiziarie.

Checchè ne sia, io mi adatterei ad un emendamento così formulato pel desiderio della conciliazione, ma penso nel fondo delle cose che non occorra alcuna dichiarazione legislativa.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono due sistemi totalmente diversi quelli che hanno proposto l'onorevole Senatore Miraglia, il quale aveva accettato le prescrizioni dell'art. 3 della legge del 1808, ed il Senatore Vigliani.

Il sistema del Senatore Miraglia, che è il sistema della legge del 1808, si presenta come quello che tende a rendere più facile l'andamento del giudizio di commutazione col maggior vantaggio anche dei debitori, in quanto che ritiene lo stato di possesso come si trova, lasciando salvo il diritto di rivenire nel petitorio su quanto si fosse fatto nel possessorio. Dico che è il sistema più spedito, e che renderebbe più facile l'applicazione di altri articoli che vengono appresso e che formano uno dei punti principali della legge, quello cioè che se la conversione non è fatta in due anni, resta sospeso il diritto del creditore.

All'incontro il sistema dell'onorevole Senatore Vigliani offre il mezzo per farla finita una volta; e tosto che si è fatta la conversione, non si possa nemmeno più rivenire sul diritto alla decimazione.

E questo sistema forse ha il vantaggio di mettere una volta la pietra sepolcrale su tutte queste questioni che sono state agitate; ed io convengo che forse esso evita molti inconvenienti.

Di più offre il vantaggio di avere per sè l'art. 1 già votato, il quale suppone che la commutazione si fa per le decime e le prestazioni *legittimamente costituite*.

Eccovi qual è l'imbarazzo che nasce da questa legge; non intendo incolpare alcuno, perchè la frase testè detta dell'art. 1 è tanto nel progetto ministeriale quanto in quello dell'Ufficio Centrale; tutti e due portano le parole *legittimamente costituite*.

Ora, una volta che la legge comincia per dichiarare che non si dà luogo alla conversione se non quando si tratta di prestazioni legittimamente costituite, ne siegue che tutte le volte che il debitore si presenta per questa conversione dice: io non sono affatto debitore di questa prestazione; in tal caso voi vedete che non si può più parlare di conversione.

Ecco il perchè io credo che, sebbene avessi accennato ad un emendamento che era conforme alle idee del Senatore Miraglia, che io penso sarebbero le più

utili per affrettare la conversione senza pregiudicare la condizione di dritto del debitore e del creditore, trovo non di meno che realmente la questione è stata già pregiudicata dall'art. 1, il quale crede che sia legittima la prestazione; ed una volta che si impugna, credo che si debba sospendere.

Sarà poi il caso di mettersi d'accordo coll'Ufficio Centrale per combinare questa sospensione, coll'assicurazione al creditore di continuare ad esigere la decima.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Io credo che nè il Ministero nè l'Ufficio Centrale abbiano peccato per avere nell'articolo 1 del progetto adoperata la parola *legittimamente*. Il merito di questa parola, che riassume tutto il concetto delle prestazioni meritevoli di essere conservate e commutate, è del Ministero, e l'Ufficio Centrale ne ha profittato nel seguirne le tracce con gli articoli del controprogetto.

Molto si era detto e scritto sulle prestazioni prediali. Quelle soltanto che non eran contaminate di abusi feudali meritavano di essere conservate, e la legittimità di tali prestazioni sta nella legge del 1806 e nel Decreto 20 giugno 1808. Il tempo, le convenzioni delle parti o anche il possesso han potuto modificare la prestazione, ma sempre nei limiti della legittimità della prestazione medesima. Non avrebbero al certo alcun valore le convenzioni ed il possesso che alterassero la natura vera delle prestazioni prediali conservate con la legge del 1806.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io potrei stare alle cose dette, giacchè mi pare che l'onorevole signor Ministro abbia risposto ottimamente alle osservazioni fatte dall'esimio Relatore; dirò tuttavia due sole cose per mettere, se è possibile, in maggior chiarezza la questione.

Due sono le difficoltà, che preoccupano l'onorevole Relatore; l'una è che con questa proposta si dà occasione a tutti di suscitare questioni sopra il diritto alle decime; l'altra, che non conviene dipartirci dai principii, che regolano i giudizi possessorii.

Quanto alla prima difficoltà, a me pare che essa non regga assolutamente, perchè non saremo sicuramente noi quelli che vorremmo trattenere alcuno che si creda leso nel suo diritto o per uno o per un altro motivo, dal far valere le sue ragioni.

Imperocchè non è supponibile che un tale chiamato a liquidare un diritto, quando creda di non essere debitore, voglia permettere che questo gli venga liquidato.

Si noti oltreciò che l'aver permesso che si liquidi, sarebbe un permesso contro colui che silenziosamente lo ha voluto; e non è, a mio credere, nella natura umana che si sopporti venga fatta una operazione di questa natura ammettendo un diritto, quando si abbia qualche ragione di contestarlo.

Farò poi osservare che vi è nella legge un mezzo salutare, quello di condannare nelle spese colui il quale suscita questioni mal fondate; sicchè quando solo per capriccio venissero messe in campo quistioni di questa fatta, si trovano nella legge e nella saviezza dei Magistrati rimedii abbastanza efficaci, e ciò stesso mi insegna l'egregio Senatore Miraglia.

Quanto poi ai possessorii, mi permetta di fargli osservare che questi diritti non hanno efficacia di sorta quando si tratta di semplici crediti, di quelli per esempio che abbiano somiglianza con quei diritti reali, come sarebbero le decime di cui si ragiona.

L'onorevole Miraglia mi pare che dall'ammettere un principio giusto, quale sarebbe quello del possessorio, tragga una conseguenza esorbitante; perchè il principio del possessorio porterebbe a lasciare le cose nello stato in cui sono, porterebbe a continuare ad esigere le decime come si sono pagate finora, ma non porterebbe mai ad obbligare altri a sostenere un diritto di liquidazione della decima, quando non si creda dovuta. Perciò io son d'avviso che non sia un mantenimento in possesso quello che vorrebbe il Senatore Miraglia col suo sistema, ma piuttosto una ricognizione, una conferma di un titolo che viene contestato.

Quindi crederei più conforme alle disposizioni già votate nell'articolo 1, che il giudizio sul diritto alle decime debba precedere il giudizio di liquidazione, e raccomanderei al Senato la proposta che ho avuto l'onore di sottoporgli.

Presidente. Leggo dunque la proposta del Senatore Vigliani:

« Tuttavolta che insorga contestazione sul diritto delle decime, la questione sarà decisa dal Tribunale competente nelle forme ordinarie, sospeso il giudizio di liquidazione. »

Il Senatore Miraglia contrapporrebbe questa « che la questione non pregiudichi i debitori. »

Metto dunque ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani.

Chi lo approva, sorga.

Senatore **De Falco.** Pregherei il signor Presidente di metterlo ai voti separatamente.

Presidente. Perdoni . . . se lo avesse detto prima . . . ma ora la votazione è già cominciata.

Chi approva adunque l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'art. 5° del progetto dell'Ufficio Centrale quale è stato letto senza l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani. . . .

Senatore **Vigliani.** Perdoni, io ho detto che proponeva un articolo distinto.

Presidente. In tal caso, essendo un articolo distinto, prenderà sede nella nuova coordinazione; ora si tratta dell'art. 5°.

Senatore **Vigliani.** Sull'articolo 5° io domanderei la parola, per fare qualche osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Ho ascoltato le osservazioni fatte sopra questa questione, in vero molto delicata, perchè può compromettere molti diritti a danno di persone che in generale sono ignoranti delle cose forensi non meno che di queste forme affatto speciali di citazione.

Io vi prego, o Signori, a riflettere che nel sistema proposto dal Ministero eravi una salutare guarentigia. L'isso voleva che anzitutto ognuno dei debitori di decime fosse avvertito che egli era debitore, e che il suo debito era liquidato in una somma determinata; se il debitore accettava la liquidazione che gli veniva comunicata, tutto era finito; se non l'accettava, allora si passava alla via giudiziaria.

Invece il sistema proposto dall'Ufficio Centrale è assai diverso; è una forma la quale ha lasciata da parte la via di pace, e che entra immediatamente nella via di guerra; si deve risolvere assolutamente in giudizio per mezzo di una citazione, e in questa citazione il creditore della rendita deve inserire la liquidazione della decima fondata sopra quei criteri che sono stabiliti negli articoli precedenti.

Questi criteri possono variare anche secondo i diversi titoli dei debitori.

Che cosa avverrà quando si ammetta una citazione per proclama? Abbenchè questa sia inserita in più fogli delle gazzette questi non basteranno: perchè ad ogni debitore di decime bisognerà applicare la liquidazione della sua parte.

Io vi domando, o Signori, se non solamente le persone ignoranti e poco colte, ma anche le colte e le dotte non si troveranno facilmente in grave imbarazzo per questa forma di citazione.

Bisogna ricorrere a quell'unico esemplare che viene affisso alla porta del Comune ed inserito in uno o in pochi giornali.

L'onorevole Relatore dice che l'informare ciascuna delle persone interessate, è cosa molto difficile, se esaminate bene il concetto della legge che autorizza la citazione per proclama, voi trovate che in que casi semplici in cui è una causa comune a tutti coloro che debbono esser citati, ordinariamente il medesimo debito è repartito sopra molte persone, cosicchè con una semplice occhiata al proclama ciascuno può aver cognizione di ciò che lo riguarda.

Mi sembra peraltro che la cosa proceda molto diversamente nel caso in cui ci troviamo; io credo che i debitori della decima saranno posti in una condizione così difficile, che tutti questi giudizi, permettetemi che lo dica, faranno cattiva prova.

La legge in questo caso loro accorda l'appello, ma io non so se vogliate ammettere l'appello, solo so che non abbiamo ancora votato intorno al modo con cui si deve giudicare.

Io penso essere una ben trista condizione quella di colui che da una cattiva forma di citazione, da una citazione imperfetta, e direi non sufficiente allo scopo,

è ridotto a dover fare la spesa di un giudizio di appello, e poi di cassazione.

I nostri antichi solevano dire che la citazione era il capo del giudizio, era la cosa più importante, ed ogni vizio che in essa occorresse, lo consideravano come vizio capitale.

Io credo che in atti di tanta importanza, in una specie di giudizio che interessa tante persone le quali appartengono alle diverse classi sociali, assolutamente sarebbe un gravissimo pericolo, e direi di certo pregiudizio, l'ammettere questa forma di citazione.

Quindi io calda preghiera all' egregio magistrato Senatore Miraglia, perchè voglia fare un sacrificio di questa sua proposta: dico sua, perchè è uscita, certamente con buona intenzione, ma è uscita dalle sue meditazioni.

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Mille sacrifici farei pel Senatore Vigliani, ma sarebbe colpa per me farli a spese altrui. Non sarà al certo benedetto questo progetto di legge senza il benefico e benevolo provvedimento della citazione per pubblici proclami.

Si è votato l'art. 6 sul procedimento collettivo, e ne resterebbe tradito lo scopo senza la citazione per editto: *(ui vult finem debet velle media conducentia ad finem)*: se togliete la citazione per editto, il procedimento collettivo si convertirà in tutto per le parti. In un solo punto sono di accordo i creditori ed i debitori, ed è quello della economia delle spese. Il Senatore Vigliani che studia i classici non m' invidia la mia dottrina sulle spese giudiziarie, perocchè per mia fortuna o sfortuna debbo battagliaire co' cancellieri, procuratori e ricevitori sulle spese giudiziarie; e posso dire che senza la citazione in editto non avranno a rallegrarsi di questo procedimento collettivo che soltanto gli spacciatori di carta bollata e gli uscieri per i diritti di scritturazione e d'intimazione.

Nè si dica che pericolosa cosa sarebbe giudicare un debitore cui non si è intimata personalmente o a domicilio la citazione, perciocchè, a tacere che la citazione si deve pubblicare nel Comune dove sono i possessori delle terre, ogni debitore non mancherà al certo di comprare per pochi centesimi una copia del giornale degli *Avvisi giudiziarii*.

Ma alle corte: perchè io insisto tanto per la citazione per editto? Non per altro che per la economia delle spese. Ora se il Ministro di Grazia e Giustizia che è così conciliativo consente che la citazione originale e le copie si potessero stampare in carta esente da bollo, avrebbe anche il merito di conciliare me coll'onorevole Vigliani, poichè pel tal modo cesserebbe la ragione della citazione per editto.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. L' egregio Relatore ha ricorso ad un argomento potente, l'unico che si può addurre

in appoggio del suo sistema, l'argomento cioè dell'economia delle spese. Ma giova ben bene riflettere che sono buone solo quelle economie che non pregiudicano diritti; ma nei giudizi di tal fatta, ciò che più importa sono soprattutto le forme che servono a meglio tutelare il diritto.

A me sembra di avervi dimostrato, che i diritti degli interessati correrebbero veramente grave rischio quando si adottasse questa forma generica di citazione.

Quindi io non crederei che gli interessati sarebbero per benedirvi per averla proposta, e son d'avviso invece che benedirebbero la forma ordinaria e si troverebbero perciò d'accordo coll'onorevole Ministro, il quale si pose in quel campo ove sta la sicurezza dei loro diritti.

E non bisogna nemmeno che ci lasciamo sgomentare da queste quantità assai rilevanti di spese, che sono state accennate dall'onorevole Miraglia. L'onorevole Miraglia accennava al complesso di tutte queste migliaia di creditori e debitori. Ma io vi prego a riflettere che queste spese si ripartono fra tutti i debitori e creditori, e che ne spetta un po' a ciascuno.

Le spese, mi pare dica il progetto, e se non lo dice glielo si potrà far dire, giacchè stiamo rifacendolo, si devono sostenere da ambedue le parti; quando una delle parti sia imputabile di aver fatto quistioni insistenti, allora sarà dessa che dovrà pagar le spese, e bene le starà, altrimenti le spese saranno sostenute un po' per ciascuna, e non parranno tanto gravi come sembrano a prima vista, e presentandole in complesso, permettetemi l'espressione, come una montagna.

Aggiungerò che non mancherebbero anche i mezzi di attenuar queste spese. Si potrebbe, per esempio, ammettere che le citazioni si facessero in forma sommariissima, con quelle forme cioè che sono stabilite per i giudizi pretorii. Si potrebbe anche ammettere, ed io vi inclinerei, quando non vi facessero opposizione il signor Ministro di Grazia e Giustizia o quello delle Finanze, che invece di usar carta bollata da una lira, fosse adoperata quella da 50 centesimi, il che ridurrebbe di molto la spesa. Io sarei disposto anche a far delle concessioni nel giudizio medesimo, e vorrei stabilire che i diritti giudiziari in questi giudizi imposti dalla legge, non promossi dalle parti, si riducessero alla metà od ai due terzi.

Vede dunque l'onorevole Senatore Miraglia che ci sono degli accomodamenti che potrebbero salvare gli interessi di tutti.

Io ripeto che trovo troppo pericolosa la forma di citazione proposta dall'Ufficio Centrale, e lo prego nuovamente a volervi rinunciare. In ogni caso, prego il Senato a non volerla approvare.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per dimostrare l'importanza che hanno le citazioni, io mi limito a ricordare le votazioni che avete già fatto in proposito.

Si è votato che la liquidazione non impugnata fra 60 giorni importa acquiescenza da parte del debitore, e rinuncia a qualsiasi eccezione, importa che si è riconosciuto definitivamente debitore perchè se non fa eccezione sul giudizio, avete dichiarato che non ne può far più.

Il commendatore Vigliani supponeva anzi che si sarebbe potuto fare appello, ma questo non è il caso, perchè abbiamo già votato l'articolo tanto nel progetto ministeriale quanto in quello dell'Ufficio Centrale che quando nel termine di 60 giorni non si fanno opposizioni alla liquidazione, la rendita resta definitivamente stabilita nella somma indicata dal creditore nella citazione.

Io quindi mi permetterei di insistere perchè non sia ammessa questa citazione.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Ho prestato molta attenzione alle cose dette pro e contro su questo punto che mi pare uno dei più importanti del presente progetto di legge, poichè spesse volte per l'impossibilità pratica della loro attuazione, le leggi restano lettera morta. Il motivo che ha espresso l'onorevole Senatore Miraglia fa gravissima impressione sull'animo mio!

Certamente la spesa di una citazione a tanti individui che dovrebbero pagare piccolissime frazioni di canone (poichè il Codice civile Francese introdotto in quelle provincie ha prodotto per le tante successioni e trasmissioni di proprietà una divisione e suddivisione immensa) deve essere molto grave; perchè comunque essa venga divisa in due parti, secondo l'interpretazione data al disposto della legge dal Senatore Vigliani, pure pel creditore il quale dovrebbe sostenere il peso di una metà, questa spesa sarebbe enorme.

Io mi arresterei a questo motivo, e preferirei la proposta dell'Ufficio Centrale fatta per mezzo dell'onorevole suo Relatore, nonostante i pericoli giuridici indicati dall'onorevole Vigliani e dal Ministro di Grazia e Giustizia. Vi sarebbero è vero degli inconvenienti ma questi non renderebbero impossibile l'esecuzione della legge, mentrèchè in molti casi la impossibilità di sottoporsi ad una spesa enorme, renderebbe la legge inesequibile.

Però mi pare che vi sarebbe una transazione che in questo momento io suggerisco dirò così all'ingrosso, anche perchè non feci studio accurato di questo progetto di legge, per conciliare la proposta della Commissione con le osservazioni dell'onorevole Vigliani e del Ministro di Grazia e Giustizia.

Forse in molti casi si potrebbero fare citazioni individuali anche quando fossero più di 10 individui, e si potrebbe per esempio seguire il Codice di Procedura civile il quale in certi casi permette la citazione per editto.

Questi è vero non sono casi identici a quello di cui si tratta, ma si potrebbe ammettere quell'articolo del

Codice di procedura civile ed estenderlo anche a questo caso non identico ma che molto gli si avvicina.

Nello stesso tempo prenderei atto delle cose sensatamente dette dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè che sarebbe opportunissimo che questa legge che è per liquidare il passato, ossia per mutare le relazioni giuridiche tra le parti, prenda in considerazione questo stato eccezionale di cose per temperare l'applicazione rigorosa delle tariffe di alcune spese, e specialmente di quelle che s'impongono alle parti di fare necessariamente.

Si potrebbe adunque rimandare all'Ufficio Centrale questa parte del disegno di legge, acciocchè tenendo presenti le osservazioni, che sono gravissime e che non possono essere discusse così in un momento, modifichi l'articolo a suo talento introducendovi quegli emendamenti che così di volo ha accennati con tanto garbo e s'è onorevole Vigliani, relativamente alle spese dei litiganti per questo eccezionale procedimento.

Presidente. Faccio presente che quest'articolo fu pure sospeso ieri, e mi pare che non sia conveniente il sospenderlo nuovamente quest'oggi sicchè io lo metto ai voti.

Senatore Miraglia, Relatore. Aggiungerò poche parole a quanto ha bellamente al suo solito osservato l'onorevole mio amico Senatore Scialoia. La questione che si è impegnata è di economia, di spese e non altro, e senza un temperamento consigliato dall'equità resteranno sacrificati i diritti de'creditori, ed anche quelli de'debitori. I creditori resterebbero sacrificati se non sono solleciti a spendere migliaia e migliaia, perocchè sono incalzati dal termine perentorio de'due anni loro assegnato per portare a compimento la commutazione; ed i poveri debitori resterebbero avviliti pensando che nelle eventualità dei giudicii *alea judiciorum* potessero un giorno per difender poche lire pagarne molte per spese giudiziarie.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non trovo nessuna difficoltà ad introdurre tutte quelle agevolezze che tendano a scemare le spese; le quali però non ammontano alla cifra accennata dall'onorevole Relatore, cifra che egli accennò che sarà da sborsarsi, e nella quale entrano anche tutte le spese di giudizio. Ma qui si parla solo della citazione, e dopo fatta la citazione il giudizio può essere unico, come unica può essere la sentenza. Io quindi qui non veggio una cifra tanto enorme.

Io feci pure fare i calcoli e credo che la citazione diretta contro 1000 individui non possa costare più che dalle 4000 alle 6000 lire.

Mi sembra che tutti siamo d'accordo in questo concetto, di voler cioè da una parte garantire l'interesse dei debitori, perchè siano messi in grado di conoscere di che si tratti, di presentare le loro difese, e

dall'altra di evitare per quanto sia possibile le spese. Credo che se il signor Presidente si degni di rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale per portarlo alla prima seduta che vi sarà, potremmo metterci d'accordo tutti perchè tutti siamo persuasi del bisogno di abbreviare la discussione.

Senatore **Vigliani**. Accetto la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia in conformità di quanto aveva accennato l'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio di questo articolo all'Ufficio Centrale.

Chi ammette questo rinvio, sorga.

(Approvato).

Ora veniamo agli altri articoli stati rinviati, che sono l'8 e 9 del progetto ministeriale, e il 6, 7 e 10 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Leggo gli art. 8 e 9 del progetto del Ministero.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Pare che adesso la discussione dovrebbe cadere sopra il secondo comma dell'articolo 7, perchè finora non si è discusso che il primo comma a cui fa seguito l'articolo 5 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale, ma essendo rimasta sospesa la discussione sull'articolo 5, pare che dovrebbe rimanere sospesa anche la discussione sul secondo comma dell'articolo 7, perchè a questo secondo comma dell'articolo ministeriale è contrapposto l'articolo 6 del progetto dell'Ufficio Centrale il quale stabilisce un termine diverso per le opposizioni alla liquidazione secondo che la citazione si è intimata alle parti, o fatta per pubblici proclami.

Presidente. Qui sono stati sospesi gli articoli 8 e 9 del progetto del Ministero.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Mi permetta non ho finito: abbiamo discusso il primo comma dell'articolo ministeriale, al quale si è sostituito l'articolo 4 del contro-progetto dell'Ufficio Centrale. Abbiamo altresì discusso l'articolo 5 del contro-progetto, ed è rimasta pendente la discussione per un nuovo studio dell'articolo medesimo. Dobbiamo ora intraprendere la discussione del secondo comma dell'articolo 7 del progetto ministeriale, al quale l'Ufficio Centrale contrappone l'articolo 6 del contro-progetto, ma poichè in questo articolo 6 si accenna al termine nel caso di citazione per editto, ecco perchè sembra di dover essere rimandata la discussione di cui si tratta; o almeno dovrebbe essere riservata la votazione sul secondo comma dell'articolo 6 del contro-progetto.

Presidente. Credo sarebbe meglio rimandare all'Ufficio tutto quello su cui non si è intesi, perchè altrimenti non facciamo che intralciare un articolo col l'altro e creare una confusione da cui non è facile liberarsi.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Anzi si cammina con molta precisione.

Presidente. Dunque prendiamo l'art. 7° della Commissione a cui sono contrapposti gli art. 4, 6 e 7 dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Il secondo comma dell'art. 7 dice: « Qualora entro il termine perentorio di un mese la parte a cui fu fatta la intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata. »

A questo secondo comma l'Ufficio Centrale contrappone l'art. 6 così concepito:

« La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di un mese. »

E fin qui si è d'accordo.

Soggiunge poi al secondo comma:

« Questo termine nel caso di citazione per editto comincerà a decorrere dal di seguente all'iscrizione nel giornale della Provincia. »

Ecco dunque che è connessa la discussione del secondo comma dell'art. 6 del controprogetto a quella dell'art. 5 del controprogetto medesimo.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole signor Presidente vede che l'articolo dell'Ufficio Centrale contiene due proposizioni.

La prima è l'accettazione della liquidazione tutte le volte che non vi ha opposizione in un dato termine; ed è stata già votata: quindi si deve ritenere come votato l'alinea secondo dell'articolo 7 del progetto ministeriale, nel quale è detto: « Qualora entro il termine perentorio di un mese » che si è poi prolungato a due perchè sono stati ammessi 60 giorni, « la parte a cui fu fatta l'intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata. »

Queste erano le parole corrispondenti al N. 6 dello articolo dell'Ufficio Centrale già votato.

E qui non c'è dubbio. L'Ufficio Centrale poi aggiungeva un'alinea col quale determinava da qual giorno doveva decorrere il termine per la citazione per editto; questa aggiunta certamente doveva restare sospesa dopo l'articolo 8; quindi io credo che si possano metter d'accordo tutte e due le opinioni, quella cioè giustissima del signor Presidente, di ritenere come già votato l'alinea secondo dell'articolo 7, e la sospensione che voleva il Relatore, perchè trattandosi di un emendamento, può anche ritirarlo.

Presidente. Dunque l'alinea secondo è votato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ora c'è l'alinea « Nel caso di opposizione..... »

Presidente. Adesso leggo la prima parte dell'articolo 7.

« La parte più diligente farà intimare all'altra con atto d'uscire la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli precedenti. »

Questa è già votata.

Il secondo comma è sospeso.

Il terzo comma dice:

« Nel caso di opposizione, la questione sarà deferita al Tribunale civile del luogo.... »

Ministro di Grazia e Giustizia. Ecco, se mi permette, qui è la questione, perchè l'Ufficio Centrale vuol aggiungervi: *o al Pretore*; il Ministero non trova difficoltà di deferirla secondo la rispettiva competenza.

Però io mi permetterò di far osservare che siccome restava la questione della collettività, era difficile il determinare la competenza, in quanto che l'articolo poteva lasciare luogo a dubbio come si dovesse regolare, trattandosi di convenuti il cui debito non deriva dallo stesso titolo. Io credo che bisogna combinare l'articolo in modo che quando si tratta di convenuti, citati collettivamente, il cui insieme eccede la competenza del Pretore, si deve deferire al Tribunale.

Senatore De Falco. Secondo la rispettiva competenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Questo era appunto il mio intendimento.

Senatore Miraglia, Relatore. Il signor Ministro accetta il controprogetto dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. « Accetto, col'aggiunta delle parole: « secondo la rispettiva competenza. »

Senatore Miraglia, Relatore. Si intende che la competenza si desume, a senso dell'Ufficio Centrale, dal valore collettivo delle prestazioni, e non dalle singole quote, giacchè altrimenti, con 1500 individui, per esempio non sarebbe competente il tribunale, a riscontro della tenue somma dovuta da ciascuno di essi. Se però il signor Ministro desidera una redazione più decisa, più chiara

Ministro di Grazia e Giustizia. Al contrario io la trovo sufficientemente chiara. Un'osservazione ancora devo fare, ed è quella di riservarmi di modificare ancora la dicitura con cui incomincia questa disposizione, cioè le parole: « la domanda di commutazione. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io prego il signor Ministro di darmi uno schiarimento. Egli ha dichiarato che accetta la competenza sia del Pretore sia del Tribunale, secondo il valore della cosa; ma non crederebbe egli che questa disputa debba essere subordinata all'altra, che stava scritta nel progetto primitivo del Ministero, vale a dire alla nomina dei periti e degli arbitri, che dovrebbero sempre essere nominati dal Tribunale civile?

Questa può essere stata la ragione, per cui e l'altra Camera ed il Ministero avevano creduto conveniente che sempre fosse adito il Tribunale civile, cioè perchè da lui fossero nominati i tre arbitri, i quali dovessero decidere inappellabilmente; ed ognuno intende che l'autorità del Tribunale nel caso di una procedura straordinaria sarebbe maggiore, che non quella del semplice Pretore, il quale in siffatta occasione si potrebbe dubitare che non avesse autorità sufficiente.

Io non intendo con queste mie parole di decidere la questione, ma non vorrei neanche che, tacendo, potesse la questione venire pregiudicata.

Presidente. Dunque anche l'articolo 7 dell'Ufficio Centrale è sospeso.

Restan pure sospesi gli art. 8, 9 e 10 del progetto ministeriale perchè vi è la questione se si deve rimettere il giudizio agli arbitri, oppure a Tribunali ordinari.

Dunque in contrapposto verrebbe l'art. 8....

Senatore Miraglia, Relatore. L'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà ad accettare i primi due comma dell'art. 8 appunto per facilitare il compimento della discussione di questa legge, salvo ad ammettere le competenze dei pretori, e quindi all'articolo 8 dove si dice: *Tribunali*, aggiungere: *o i pretori secondo le rispettive competenze*; limita quindi l'Ufficio Centrale la discussione sul terzo comma.

Presidente. Comincerò dunque a mettere ai voti i due primi comma dell'art. 8 del progetto ministeriale.

« Art. 8. Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

1. Nominare un perito, affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e, nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno d'essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predii, salvo ciò che è disposto nell'articolo seguente;

2. Fissare il termine che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto perito dar compimento alle sue operazioni; »

Chi approva questi due primi comma dell'art. 8, sorga.

(Approvato.)

Adesso vi sarebbe il terzo comma, di questo articolo a cui si contrappone l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale.

Senatore Miraglia, Relatore. L'articolo 10 dell'Ufficio Centrale, è ritirato dopo la votazione dei primi due comma dell'articolo del Ministro, salvo ad esaminare, dopo discusso il terzo comma relativo all'arbitramento necessario, se convenga aggiungere all'articolo 8 il primo periodo dell'articolo 10 del controprogetto.

Presidente. Dunque l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale è cassato.

Innanzi di cominciare la discussione del terzo comma dell'articolo 8, domando ai signori Ministri delle Finanze e della Guerra or ora intervenuti, se hanno qualche comunicazione da fare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega il Ministro della Guerra, un progetto di legge relativamente all'esercito, che fa parte dei provvedimenti finanziari che furono dal Ministero presentati all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 7 marzo.

È inutile, o Signori, che io vi ricordi come in quella circostanza il Ministero presentasse un complesso di

disposizioni, dalle quali esso si aspetta che le finanze ritraggano un miglioramento tale da soddisfare ai nostri impegni e da raggiungere il pareggio, intendendo però che si continui a far fronte con mezzi straordinari al rimborso dei prestiti che si deve effettuare ogni anno. E oltre a questo, che si faccia ancora fronte con mezzi straordinari alla costruzione delle ferrovie Calabro Sicule e di quelle della Liguria, infino a che non si possa provvedere altrimenti per mezzo di nuove concessioni.

È inutile che io spenda parole per dimostrare al Senato l'importanza di questi provvedimenti, imperocchè sono certo che della loro importanza ed urgenza io potrei essere edotto dai membri stessi di questo illustre Consesso.

Agli onorevoli personaggi di questo Consesso mi preme solo dichiarare, anche a nome del mio Collega il Ministro della Guerra, che questo progetto fa parte di una serie di provvedimenti che hanno per iscopo di raggiungere il pareggio.

È stato presentato anche all'altro ramo del Parlamento il progetto di Bilancio pel 1871; questo progetto di Bilancio, (che se non fu distribuito agli onorevoli Senatori, certo lo sarà fra pochi giorni) fu redatto in due maniere, cioè in relazione alle leggi che sono ora in vigore, ed a quelle proposte dal Ministero, e d'accordo colla Commissione di finanza dell'altro ramo del Parlamento; per cui si ha la dimostrazione che lo scopo del pareggio si raggiungerebbe, quando tali provvedimenti fossero adottati.

Nell'altro ramo del Parlamento una maggioranza ragguardevole volle seguire il Ministero nella via che ho indicato, e diede prova dei suoi intendimenti con varie deliberazioni, fra le quali certo precipua deve dirsi l'adozione dei provvedimenti che riguardano l'esercito.

Per parte nostra, non abbiamo che a fare preghiera al Senato, e preghiera vivissima a voler secondare, qualora, come io non dubito, esso sia convinto della necessità di portare ordine alle nostre finanze, a voler secondare dico, il Ministero nella via in cui si è messo e perciò a volere accogliere con benevolenza il progetto di legge sull'esercito, che testè ho presentato.

Per voi, o Signori, questo progetto di legge è ora separato dagli altri; ma per noi fa parte di un concetto solo, e non debito che questo concetto solo, che è il fondamento di tutti i provvedimenti, cioè il pareggio, sarà pure diviso dal Senato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi pare che sarebbe conveniente di stabilire in modo ben preciso se il progetto di legge che l'onorevole Ministro delle Finanze ha presentato in questo momento, costituisca una legge per se stessa, oppure faccia parte di una data legge complessiva che sarà in seguito presentata al Senato.

Comprende benissimo l'onorevolissimo Signor Ministro che, se la legge è separata, vuol essere separatamente e distintamente esaminata: ma se fa parte di

un sistema complessivo, allora conviene naturalmente esaminarla in rapporto con tutti gli altri provvedimenti che ne sono il complesso.

Io crederei quindi che, essendo stato presentato separatamente, questo progetto di legge debba essere considerato come distinto e separato, e debba essere esaminato dal Senato indipendentemente da altri progetti.

Ma ad ogni modo il corso che fece questo progetto di legge può far nascere questo dubbio, e non mi pare che sia sufficientemente stato chiarito, almeno per quanto io ne ho sentito dalle parole pronunciate dall'onorevole Signor Ministro. Quindi bramerei che fosse ben stabilito se questo progetto deve essere esaminato dal Senato distintamente; e se in questo intendimento è presentato dal Ministero, indipendentemente da altre proposte che sieno per essere prodotte in Senato nell'interesse finanziario.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Il progetto di legge che ebbi testè l'onore di presentare, è progetto distinto per sè quanto alla quistione di forma, ma quanto alla sostanza, per noi non è che l'anello di una catena, la quale si completerà cogli altri provvedimenti che avrò l'onore di sottoporre anche al Senato.

Onde esplicar meglio il concetto ora accennato, dirò che il Ministero aveva presentato questi provvedimenti in un progetto di legge unico, perchè unico è il concetto che ci muove nella via aspra in cui ci siamo posti di fare una serie di proposte, una più dolorosa delle altre, e certo quella che testè vi ho presentato non è di quelle che ci abbiano meno costato. Ma parve utile, per l'ordine della discussione, quantunque per verità coloro che appoggiarono le nostre proposte pienamente dividessero il nostro concetto unico, parmi utile, dico, che si dovesse dividere in due o in quattro leggi, e perciò l'altro ramo del Parlamento divise il progetto di legge unico da noi presentato fra quattro Commissioni. Noi abbiamo creduto nostro dovere di secondare questo concetto, andando fino al punto, sebbene la quistione non fosse pregiudicata, di proporre noi stessi nella seduta di ieri che si votassero per leggi separate. Devo anche dichiarare che fummo eziandio indotti a questa risoluzione dal sentimento di riguardo che dovevamo avere per questo ramo del Parlamento, e ciò affine di non presentargli tutti i provvedimenti in una sola volta. Dividendoli nel modo che fu adottato, ci è dato di presentarvene uno oggi, e di mano in mano vi saranno portati gli altri, restando, pare a noi, così agevolata l'opera di questo Consesso.

Nella quistione di forma adunque, questo costituisce un separato progetto; quanto al fondo, ripeto, esso è l'anello di una catena.

Per verità ci sarebbe molto a ridire anche per parte nostra intorno alla divisione di questi provvedimenti stessi, quando non si ottenesse il fine supremo che ci

siamo proposti, quello cioè di ristabilire nelle finanze l'ordine ed il pareggio.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del presente progetto di legge che dev'essere naturalmente mandato agli Uffici.

Senatore Vigilanti. Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro delle Finanze delle spiegazioni date dopo gli schiarimenti che mi sono permesso di chiedere, spiegazioni che per conto mio trovo interamente soddisfacenti e tali da porre il Senato in grado di accingersi senza altro all'esame del progetto di legge ora presentato.

Come voi avete inteso dalle poche spiegazioni date dall'onorevole Ministro delle Finanze, questo progetto di legge tocca due gravissimi interessi.

L'uno è l'interesse delle finanze che sta sommamente a cuore ad ogni cittadino italiano, nonchè al Parlamento; l'altro tocca l'esercito che forma egualmente una delle più gelose cure del paese come del Parlamento.

Importa dunque che questo progetto di legge sia attentamente esaminato sotto il doppio rispetto, il rispetto cioè delle finanze e il rispetto della conservazione e solidità del nostro esercito. A raggiungere lo scopo di un esame serio e quale si deve attendere dal Senato del Regno, parmi perciò che converrebbe dipartirsi dalle forme ordinarie con cui si affida l'esame dei progetti di legge agli uffici. Parmi che in questo caso forse più che in ogni altro, converrebbe che il Senato deferisse l'esame di questo progetto ad una Commissione nominata per isquittinio di lista.

In questo modo voi avrete il mezzo di costituire la Commissione speciale di quegli elementi i quali valgono a darvi la più ampia garanzia di un esame serio e soddisfacente del progetto di legge presentato, nel doppio rispetto da me accennato.

Io mi permetto di sottoporre ai voti del Senato questa mia proposta.

Presidente. L'onorevole Senatore Vigilanti propone che per l'esame di questo progetto di legge si elegga una Commissione speciale. I Signori Senatori sanno che, secondo il Regolamento, si può procedere in diversi modi alla nomina d'una Commissione speciale. Il primo sarebbe per ischeda a squittinio segreto in seduta pubblica; il secondo modo è questo: ciascuno dei cinque Uffici forma una scheda de' nomi dei Senatori che dovrebbero far parte della Commissione; il Presidente del primo Ufficio raccoglie le schede di tutti e cinque e forma le liste dei nomi che raccolsero più voti e ne dà comunicazione al Presidente del Senato.

Quindi anzitutto metto ai voti la proposta del Senatore Vigilanti di nominare una Commissione speciale.

Chi l'ammette, sorga.

(Approvato.)

La Commissione speciale solitamente è composta di 7 membri; quindi se non si fanno opposizioni, io ritengo il numero di sette.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha parola.

Senatore Poggi. Io proporrei che questa Commissione di sette fosse nominata martedì in seduta pubblica e per ischede, poichè in quel giorno si spera che abbia a trovarsi in Firenze un maggior numero di Senatori per essere presenti alla discussione del bilancio.

Presidente. Il Senatore Poggi propone che martedì in seduta pubblica si faccia la votazione a schede segrete per la nomina dei 7 Senatori che dovranno formare la Commissione.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Ripiglieremo ora la nostra discussione.

Siamo al comma terzo dell'articolo 8 del progetto ministeriale, al quale non vi è il corrispondente perchè è stato annullato l'articolo 10 dell'Ufficio Centrale.

Leggo dunque il comma terzo di questo articolo 8.

« 3. Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunciare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

Senatore Miraglia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia, Relatore. Ieri si è ampiamente discusso se conveniva conservare la giurisdizione ordinaria per definire siffatte questioni, oppure ricorrere all'arbitramento necessario che è stato eliminato dalle moderna codificazione.

L'onor. Ministro di Grazia e Giustizia perorò molto bene al suo solito per la proposta ministeriale secondo la quale gli sembrava conveniente per l'economia dei giudizi e nell'interesse delle parti ritenere il sistema dell'arbitramento, ma via facendo, e sulla proposta dell'onorevole Castelli, si considerò se fosse cosa conveniente introdurre una Giunta speciale.

Il Relatore diffusamente rispose, che nelle questioni che riguardano gli interessi dei privati, non è cosa costituzionale ricorrere a giunte speciali, e messo in votazione, l'emendamento venne dal Senato respinto.

Pare dunque, che se fin da ieri si vide che era cosa pericolosa per la giustizia, ritornare all'arbitramento, necessariamente si deve ritenere implicitamente respinto questo arbitramento. E sebbene si potesse dire che se da una parte non sta la Giunta speciale, potrebbero stare gli arbitrati, io penso che se il Senato ha creduto non esser conveniente ricorrere al sussidio di una Giunta speciale, per non pregiudicare l'interesse delle parti, a più forte ragione non si conseguirebbe lo scopo salutare, che vogliamo con questa legge, se si ricorresse all'arbitramento necessario. Epperò l'Ufficio Centrale persiste nel volere vedere eliminato il numero tre dell'articolo che è in discussione.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Mi pare che ieri sia stata re-

spinta la sola proposta della Giunta speciale, alla quale si volevano deferire tutte le questioni che possano insorgere tra i creditori ed i debitori delle decime per la esecuzione di questa legge. Ma quanto alla questione degli arbitri, parmi che non fu presa alcuna decisione.

Rimane quindi a definire se le questioni concernenti la liquidazione delle prestazioni e la loro conversione in canone annuale debbano essere riserbate per regola generale ai magistrati ovvero possano essere confidate agli arbitri.

Io fin da ieri dichiarai, che comunque avverso alla creazione di una Giunta speciale per la risoluzione di queste questioni, credeva però che era mestieri che si fosse adottato un sistema, il quale avesse potuto rendere questi giudizi più facili, più spediti e meno dispendiosi; e credo che il sistema dell'arbitramento possa riuscire a questo scopo.

Per queste ragioni adottò per mia parte il terzo numero dell'articolo 8 del progetto ministeriale, e lo adottò tanto più volentieri, in quanto che colla votazione fatta poc' anzi dal Senato sono state sottratte ai giudizi attuali le questioni di diritto, le questioni tutte che possono riguardare la esistenza, o meno, del debito delle prestazioni, e per dir così le relazioni giuridiche tra debitori e creditori nascenti da pure questioni di diritto; le quali questioni sono state demandate al potere giudiziario, fino al punto di essersi dichiarato che quando qualcuna di queste questioni insorga nel giudizio di liquidazione, dovesse sospendersi questo giudizio, e rimandarsene la risoluzione al giudice competente.

A che si riduce adunque il giudizio del quale ora disputiamo? A un mero giudizio di fatto, a quello soltanto di liquidare il valore delle prestazioni e la loro commutazione in rendita annuale.

Ora, a me sembra che questo compito lo possano disimpegnare con maggiore esattezza, e con maggiore facilità gli arbitri, anziché i magistrati. Però credo che possa bene adottarsi la proposta ministeriale di rimettere siffatti giudizi agli arbitri, colla facoltà di procedere come amichevoli compositori, ed anche, se volete, senza forme giudiziarie.

Mi rimetterei poi alla sapienza del Senato circa la questione di vedere se contro queste sentenze debba o no ammettersi l'appello. Per me inclinerei all'ammissione dell'appello; poichè dico, delle due cose l'una può accadere: o questi arbitri colla loro sentenza giungono a risolvere la controversia tra' contendenti in maniera da persuaderli della giustizia de' loro pronunziati, e ogni lite sarà finita; o alcuno si crederà lesa dalle loro sentenze, ed avrà, secondo le regole del dritto comune, la facoltà di veder riesaminata la causa dai giudici superiori.

Con questo temperamento degli appelli è dunque il sistema degli arbitramenti che io adotterei.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Se si adottasse la proposta fatta dall'onorevole Senatore De Falco, di ammettersi l'appello dalle sentenze degli arbitri, io, e con me i miei riveriti Colleghi dell'Ufficio Centrale, i quali oggi mi danno conforto e soccorso co' loro lumi, recederemmo dall'opposizione, e volentieri aderiremmo alla sua opinione ogni qual volta il Senato convenisse che l'appellazione si dovesse ammettere contro queste sentenze, appellazione la quale per altro sarebbe semplicemente devolutiva; ma lasciare il tutto al giudizio degli arbitri, senza che le parti avessero a reclamare all'autorità giudiziaria per un errore o ingiustizia, non sembra all'Ufficio Centrale cosa nè conveniente nè giusta.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Ho già manifestato al Senato la mia opinione circa il dichiarare inappellabili le sentenze degli arbitri: la discussione di questa questione ha la sua sede nell'art. 11 dov'è detto: *La decisione degli arbitri sarà inappellabile.* Poichè l'Ufficio Centrale accetta ora il numero 3 dell'articolo, non vi è più ragione per differirne la votazione.

La discussione sull'appellabilità o no si farà all'art. 11.

Presidente. Metto ai voti il numero 3 dell'art. 8.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo già approvato per comma.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 9.

« Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba, ai termini dell'art. 5, aver luogo per solo giudizio di periti, il Tribunale, invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero primo dell'articolo 8, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. La relazione del perito o dei periti si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguitone deposito nella cancelleria del Tribunale. »

» Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

» Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal Tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del Tribunale, non decorrerà che dal giorno di codesta notificazione.

Presidente. A quest'articolo dall'Ufficio Centrale viene contrapposto l'art. 11 così concepito: *La relazione dei periti si avrà per notificata...*

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale recede da questo emendamento.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo, testè letto, del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

» Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

» Non potrà però rendersi esecutoria che dal Tribunale. »

Quest' articolo sarebbe stato soppresso dall' Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Sarebbe ora il tempo di discutere la mozione fatta dall' on. De Falco, alla quale si associa l'Ufficio Centrale, vale a dire di stabilire che la decisione degli arbitri fosse soggetta ad appello devolutivo. Guardo il Guardasigilli, e mi sembra dubitativo; ma lo prego con tutte le forze dell'animo a voler consentire che questa salutare garanzia si accordasse ai cittadini che la godono in tutti i giudizi.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Io non aveva domandato la parola, tuttavia ripeterò esser miglior partito che sia inappellabile questo giudizio, perchè non c'è questione di diritto; si tratta di valutare una prestazione annua di certi prodotti, ed io credo opportuno che queste dispute siano sopite il più presto che si può. — Nelle leggi precedenti si è dichiarato inappellabile il lodo degli arbitri e non credo che si debba abbandonare questo sistema, poichè portato il giudizio degli arbitri in appello alla Corte, ricomparisce la schiera degli Avvocati e dei Procuratori colle loro consultazioni assai costose, e quindi l'arbitraggio che mirava a sollecitamente finire dispute di questo genere, va ad essere senza risultato.

Io credo che a tutti preme che queste controversie siano sopite al più presto, perchè relative a questioni di mero fatto, e non mi pare che convenga tenere diversa via da quella tenuta in casi simili.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Falco.

Senatore **De Falco.** La cedo al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Spererei di tirare una volta al mio avviso l'onorevole Poggi. Egli in sostanza giustamente deplora le liti, e non vorrebbe che le parti andassero alla Corte d'appello ed invocassero il soccorso dei curiali colla speranza d'ottenere giustizia, mentre la giustizia l'hanno ottenuta dagli arbitri. Ma gli uomini, o giudici o arbitri, sono uomini, sono infallibili? E l'appello devolutivo e non sospensivo

voluto anche dal Decreto 17 gennaio 1810, non è una garanzia sufficiente contro le ingiuste reclamazioni?

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Mi dispiace di non potere neppure questa volta (ma spero però di esserlo nelle successive votazioni) esser d'accordo coll'onorevole Senatore Miraglia.

Il sistema dell'appello devolutivo esisteva in quei tempi, ma non parmi che abbia fatto buona prova nella materia in discorso. Qui si tratta di una questione di puro fatto; del più o del meno; di valutare 10 quel che altri potrebbe valutare 15, e non trovo opportuno di aprire una via per un secondo giudizio che non darebbe maggiori garanzie del primo. Tali controversie di liquidazione e di affrancazione, me lo perdoni l'onorevole Senatore Miraglia, dovevano essere sepolte fin dal 1810, e pure sopravvissero a se stesse, senza che ce ne possiamo spiegare la ragione.

Facciaperciò l'onorevole Relatore un ultimo sacrificio, ed io spero che d'or in avanti ci troveremo tutti d'accordo per sopire tutte le altre differenze e controversie, e terminare la discussione lunedì.

Questo è l'unico punto che oramai ci divide, e se l'Ufficio Centrale recede dal suo modo di vedere, la discussione andrà avanti a vele gonfie.

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Son dolente di non potere nemmeno io accettare la proposta dell'onorevole Senatore Poggi.

In verità noi abbiamo fatto una grande derogazione ai principii generali del diritto sostituendo agli arbitramenti volontari gli arbitramenti necessari, ed alla Magistratura gli arbitri. Ma non vorrei andare più oltre di questo nella via delle derogazioni.

La nostra legislazione ha, siccome fondamento giuridico di tutti i giudizi, il doppio grado di giurisdizione; e la revisione di ogni giudizio per la via dell'appello è nell'ordinamento generale delle nostre leggi.

Io non voglio discutere se questo sistema generale degli appelli sia buono o cattivo; e dico questo, perchè ricordo quel detto di Ulpiano, che i giudici di appello *plerumque bene latis sententias in pejus reformant.*

Ma è cosiffattamente nei nostri costumi e nei nostri convincimenti il sistema degli appelli, che un litigante al quale non fosse dato di sperimentare le sue ragioni innanzi ad un nuovo giudice e in un secondo grado di giurisdizione, crederebbe i suoi diritti manomessi. le sue ragioni pregiudicate, s'è lasciato senza guarentigia e senza tutela. Ora, se abbiamo l'appello dalle sentenze che pronunciano i giudici scelti dal Governo sotto le garanzie della legge organica, perchè derogare a questo sistema di guarentigia quando si tratta di semplici arbitri, e peggio di arbitri non volontari, ma necessari, non prescelti dalle parti, ma imposti dal giudice?

Certamente se le sentenze arbitrali sono giuste ed eque, contenteranno le parti, ed il giudizio sarà finito; nè verrà in mente ad alcuno di prolungare la lite in appello, soprattutto in presenza di questo lieto spettacolo delle spese giudiziarie. Ma l'errore è pur il patrimonio degli uomini: possono ingannarsi i giudici, possono molto più facilmente ingannarsi gli arbitri. Ora, se lasciamo nel primo caso il presidio dell'appello, perchè toglierlo nel secondo? perchè mettere questa contraddizione nella legge?

Per queste ragioni, io ritengo coll'onorevole Senatore Miraglia, che contro le sentenze degli arbitri bisogna mantenere il sistema degli appelli, che non occorra spingere il sistema delle eccezioni e delle derogazioni fuori i suoi legittimi confini, e che, fattane una, non sia permesso andar oltre. E molto più mi fermo in questa sentenza dopo la proposta fatta dall'onorevole Miraglia, che l'appello sia semplicemente devolutivo, sicchè le parti penseranno molto per ricorrere all'appello, quando sanno che frattanto la sentenza si esegue e che le gravi spese cui vanno incontro difficilmente potranno ricuperare dipoi.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Alle ragioni dette tanto dottamente dall'onorevole proponente, io ne aggiungo un'altra; e me la suggerì il signor Ministro, quando disse l'altro giorno che il voto dei periti, qualora fosse inappellabile, potrebbe nuocere ai contribuenti. Questa è per me una gravissima ragione perchè se qualcheduno può corrompere un perito, questo può riuscire più facile a chi riscuote che a chi paga, poichè chi deve riscuotere la decima è quello che più possiede. Pur troppo gli uomini son facili in generale ad essere corrotti, mi perdoni il signor Ministro: queste mie parole sono in opposizione a quanto egli asserì giorni sono. Quando egli crede molto alla virtù degli uomini, egli giustamente giudica secondo i suoi propri sentimenti; ma io che da lunghi anni ho potuto conoscere gli uomini, credo risulti il contrario. Ecco le ragioni per le quali non vorrei che questi giudizi fossero inappellabili...

Senatore Errante. Domando la parola.

Senatore Gallotti. . . . poichè quando una delle due parti sa che il giudizio dei periti è inappellabile, può più facilmente tentarne la coscienza.

Presidente. La parola è al signor Senatore Errante.

Senatore Errante. Stanno innanzi a noi due sistemi: il sistema degli arbitri, e quello de' giudici: alcuni prescrivono, che si andasse sempre innanzi ai giudici: ma in quanto agli arbitri, io dico, ove si voglia adottare un sistema logico e giusto, non si deve ammettere il rimedio dell'appello. Noi abbiamo giudici di fatto o di diritto: e se per giudizi di fatto degli arbitri vi sarà appello, allora domando: per qual motivo li avete sottratti in primo grado di giurisdizione ai magistrati ordinari? Era meglio lasciarli alla giurisdizione ordinaria. Voi

dunque avete voluto rinunziare, in primo grado di giurisdizione, alla garanzia dei tribunali, sottraendo ai giudici le questioni di fatto; ma in questo caso gli arbitri fanno le veci de' giurati: decidono sul fatto, e quanto ad esso, non bisogna ritornare da capo, perchè ciò non risponde ai provvedimenti che avete adottati. Prescelto il sistema di dover sottoporre le questioni di fatto agli arbitri, ed essendo obbligatorio l'arbitrato, deve questo essere anche inappellabile.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione. Nel sistema stesso della nostra legislazione, dal giudizio degli arbitri eletti volontariamente si può appellare; perchè dunque non si potrà appellare dagli arbitri imposti da un giudizio?

Domando questo.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Miraglia, Rel. L'Ufficio Centrale farebbe il seguente emendamento all'articolo 11 del progetto ministeriale: « la decisione degli arbitri non è soggetta ad opposizioni, ma ad appello semplicemente devolutivo ».

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Ho chiesto la parola per un'osservazione in replica al Senatore Siotto Pintor.

Sta bene che per l'arbitrato volontario si ammetta l'appello, ma si ammette anche la rinuncia. Io mi rivolgo ai precedenti in questa materia. La legge sulla servitù del pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino, e quella sugli ademprivi di Sardegna hanno tolto l'appello dell'opinamento degli arbitri. Perchè per i Toscani e i Sardi si deve tenere un sistema, e i Napoletani ne esigono un altro? Mi permettano, Signori, bisogna essere coerenti: ogni qualvolta si è riconosciuto che in questa materia si può e si deve fare giudizio di arbitri, i quali procedono come amichevoli compositori, questo giudizio dev'essere inappellabile. Il Senato e la Camera non ne hanno disconosciuti gl'inconvenienti, ma gli hanno creduti inferiori ai vantaggi; non vedo perchè non dobbiamo tenere una misura identica in tutte le province, e si voglia invece richiamare l'appello per le province meridionali.

Quindi insisto perchè sia accettato dal Senato l'articolo del progetto ministeriale.

Presidente. Dunque leggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« La decisione degli arbitri non è soggetta ad opposizioni, ma ad appello semplicemente devolutivo. »

Chi approva quest'articolo dell'Ufficio Centrale, sorga. (Dopo prova e controprova, non è approvato.)

Dunque metto ai voti l'articolo 11 del progetto ministeriale così concepito:

« La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

« Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

» Non potrà però rendersi esecutoria che dal Tribunale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. Le parti, non domiciliate o non residenti nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione, ogni notificazione sarà validamente fatta nella cancelleria del tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze. »

A questo articolo 12 è contrapposto dall'Ufficio Centrale l'art. 14.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Perdoni; la prima parte dell'articolo 14 del contro progetto è uniforme all'articolo 12, da lei letto del progetto ministeriale.

Ci sarebbe soltanto il secondo comma, e quindi dovrebbe rimaner sospesa la discussione di questo articolo, perchè appunto il secondo comma è relativo al caso in cui fossero più di dieci le parti citate.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 12 del progetto ministeriale che ho letto, e sul quale c'è accordo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Lunedì alle 2 continueremo la discussione di questo progetto: prego però i signori Senatori a intervenire più presto che sia possibile onde la si possa esaurire.

La seduta è sciolta (ora 5 3/4).

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore Generale Giacomo Medici — Giuramento dello stesso — Seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane — Approvazione del N. 7 dell'art. 4 sospeso e de' nuovi articoli aggiunti o modificati dall'Ufficio Centrale fino al 12 — Osservazione del Senatore Vigliani per un'aggiunta all'art. 4, appoggiata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Relatore — Aggiunta del Senatore Vigliani al N. 7 dell'articolo 4 approvata — Obiezioni dei Senatori Chiesi e De Foresta all'art. 16 dell'Ufficio Centrale sostituito al 13 del Ministero, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Chiesi — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Istanze dei Senatori De Foresta e Vigliani cui risponde il Relatore — Proposta del Relatore di un emendamento al 2 comma dell'art. 16 dell'Ufficio Centrale — Dubbi del Senatore Poggi — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Amari Professore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Mameli — Approvazione dell'art. 15, di due articoli aggiuntivi e degli articoli 16, 17, 18, 19. — Emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 20 accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli art. 20 21 e 22 — Aggiunta del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 23 — Approvazione dell'art. 23 e di un altro articolo aggiuntivo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4337. La Commissione Amministratrice delle Opere Pie di B rescia fa istanza perchè gli stipendii degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovrimposte Provinciali e Comunali.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

N. 4338. Lopresti Giovanni soldato bersagliere nel 3° reggimento, fa istanza perchè gli venga accordato il congedo, ed il premio di riassoldamento.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

N. 4339. La Deputazione Provinciale dell'Umbria, rappresenta al Senato la necessità che in quella Provincia venga conservata una Corte di Appello.

N. 4340. La Deputazione Provinciale di Genova, fa istanza perchè la linea ferroviaria da Firenze, Genova a Ventimiglia non venga concessa in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

N. 4341. La Camera di Commercio ed Arti di Bologna emette un voto per il più pronto compimento della rete delle ferrovie Calabro-Sicule.

Chiedono congedo gli onorevoli Senatori: **Sagredo**, **Arrivabene**, **Zanolini**, **Guardabassi**, **Elena**, **Correale**, **Di Sortino**, **Venini**, **Camozzi-Vertova**, **Roncalli Vincenzo**, per un mese, ed il Senatore **Della Gherardesca**, per otto giorni, che viene loro dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore generale delle Ferrovie dell'Alta Italia, della *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1869*;

Il Prefetto di Chieti, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1869*.

Presidente. È pregato l'onorevole Senatore **Vigliani** a riferire sulla nomina a Senatore del signor Generale **Giacomo Medici**.

Senatore **Vigliani**, *Relatore.* Signori, per incarico del vostro primo Ufficio ho l'onore di riferire sulla validità dei titoli della nomina a Senatore del cavaliere **Giacomo Medici**, fatta con Decreto Reale del 2 giugno corrente.

Il Reale Decreto si fonda sopra le categorie 14 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto.

Voi non ignorate che la categoria 14 tratta degli ufficiali generali di terra e di mare; e la categoria 20 accenna a coloro i quali coi loro servizi hanno illustrata la patria.

I documenti che il Generale **Medici** ha presentato

in appoggio della sua nomina, dimostrano primieramente che egli è nato nel 1817, e così ha da lungo tempo compiuta l'età voluta dallo Statuto per entrare a far parte del Senato. Questi documenti dimostrano in secondo luogo che egli è stato nominato Luogotenente Generale dell'esercito da prima nel 1860 con un decreto dittatoriale e quindi confermato nello stesso grado nell'esercito regio con decreto del 7 maggio 1861. La categoria 14 non esige alcuna condizione di tempo, cosicchè basterebbe di per se sola perchè il generale Medici avesse il titolo necessario a far parte del Senato.

I prodotti documenti dimostrano inoltre che il cav. Medici ha fatto parte di tre legislature come membro della Camera dei Deputati, cioè delle legislature 7, 8 e 10, ed anche per questo titolo, giusta la categoria 3 dell'articolo 33 dello Statuto, il generale Medici può essere nominato Senatore.

Non v'ha dubbio che l'egregio generale Medici può anche invocare la categoria 20 accennata nel Decreto Reale in appoggio alla sua nomina. Imperocchè la parte gloriosa che egli prese a tutte le campagne della indipendenza ed unità d'Italia, ed i bellissimi fatti d'arme che ha compiuti nel Trentino nella campagna del 1866, comunque siano rimasti infruttuosi, gli danno sicuramente titolo a figurare nella onorata schiera di quei cittadini i quali hanno illustrata la nostra Italia con fatti militari. Io quindi ho l'onore di proporvi, o Signori, a nome dell'Ufficio primo, di voler dichiarare valida la nomina a Senatore del cav. Medici.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio primo, testè espresse dal signor Senatore Vigliani, per l'approvazione della nomina del signor Generale Medici a Senatore del Regno, abbia la compiacenza di alzarsi. (Approvato.)

Il generale Medici trovandosi nelle sale del Senato, io pregherei il signor Senatore Vigliani ed il signor Senatore Camerata Scovazzo a volerlo introdurre in quest'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore generale Medici presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Medici del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione della legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane.

L'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, ha cercato di meglio ordinare quegli articoli sui quali era stata sospesa la votazione, cosicchè si potrà proseguire

nella discussione del progetto di legge con maggiore facilità.

Anzitutto all'articolo 4 era stata sospesa la votazione del N. 7, al quale venne sostituito il seguente :

« L'indicazione del Tribunale civile davanti il quale si deve comparire. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo comma.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

In tal modo l'intero articolo 4 rimane approvato.

Venne aggiunto altro articolo, che sarebbe il 7 della legge, così redatto :

« Per i convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati della prestazione, la citazione sarà notificata ai loro rappresentanti o amministratori residenti sul luogo, e in difetto, al Sindaco il quale vidimerà l'originale. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Avverto che si provvederà alla numerazione prima della votazione definitiva.

Vi è un altro articolo aggiunto dall'Ufficio Centrale, di questo tenore :

« La citazione per la commutazione si farà col ministero di usciere o d'inserviente comunale in carta libera. Però all'originale atto di citazione sarà messa la marca di bollo di due lire.

» Quando più di 10 sono i convenuti, la citazione sarà fatta in istampa. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora abbiamo l'articolo 7 del progetto ministeriale e 6 del controprogetto dell'Ufficio Centrale che sono stati combinati così :

« La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni.

» Nel caso di opposizione la quistione sarà deferita al Tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati.

» In questi giudizi saranno osservate le forme del procedimento sommario. »

Chi approva questa nuova redazione, sorga.

(Approvato.)

All'articolo 8 del progetto ministeriale di già votato si riservò la variazione di forma al numero 1, ed ora si aggiunge una disposizione che cade appunto in questo articolo.

Questo comma aggiunto diverrebbe il numero 1 dell'articolo stesso, ed è concepito nei seguenti termini :

« N° 1. Contro i convenuti non oppositori dichiarare la commutazione della prestazione in annua ren-

dita in denaro, secondo la liquidazione fattane dal creditore. »

Ed allora il N° 1 dell'articolo 8 diverrebbe 2, e direbbe così :

« N° 2. Nominare, nel caso di opposizione, un perito affinché proceda alla liquidazione in denaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno de' debitori, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4. »

Per l'aggiunta e correzione fatta a quest'articolo i numeri 2 e 3 diverrebbero 3 e 4.

Chi approva queste variazioni portate all'articolo 8, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Si aggiungerebbero al secondo comma dell'articolo 11 del progetto ministeriale le parole:

« Lo stesso Tribunale nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera di consiglio modificare la decisione medesima nel caso in cui riconoscerà di essersi incorso in errore di fatto. »

Chi approva quest'aggiunta, abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

L'articolo 13 del Ministero sarebbe sostituito dall'articolo 16 dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Prima di venire alla votazione sull'articolo 13 del progetto ministeriale debbesi osservare essersi proposto un articolo aggiuntivo, vale a dire questo ha modificato l'articolo 9 del controprogetto.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Prima che si proceda oltre, mi si permetta che io richiami l'attenzione del Senato sopra il numero 7 dell'articolo 4 del controprogetto stato testè votato.

Questo numero è così espresso:

« L'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale si deve comparire. »

Questa disposizione non dice quale sia il Tribunale civile davanti al quale si debba comparire.

Crederei conveniente che l'articolo fosse espresso come lo era....

Presidente. Permetta; l'articolo 4 è già stato votato.

Senatore **Vigliani.** Domando perdono, io proporrei di fare un'aggiunta, ed il nostro onor. Presidente sa benissimo che ogni Senatore ha questa facoltà. Se il concetto che accennai non si trovasse chiaramente espresso, come mi vien fatto supporre, e che io nella fretta non potei verificare, desidererei che fosse stabilito, che il Tribunale dovesse essere sempre quello dove sono situati i beni soggetti alla prestazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'Ufficio Centrale faceva osservare che in un altro articolo che era stato aggiunto all'art. 7, si trova un'alinea che dice:

« Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al Tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati. »

Mi sembra però che indipendentemente dall'opposizione, occorra sempre andare davanti il Tribunale; e però io credo, ad evitare ogni questione, che sia opportuno dichiarare con un'alinea, che può anche fare un articolo distinto, che tutte le questioni che possono insorgere per l'attuazione di questa legge, saranno sempre portate innanzi al Tribunale del luogo ove sono siti i fondi.

In questo modo togliamo le questioni che possono farsi sulla competenza del Pretore.

Per ciò io credo che veramente sia necessaria un'aggiunta la quale in termini generali dica che tutti gli atti giudiziari richiesti per l'esecuzione di questa legge devono farsi innanzi il Tribunale civile del luogo ove sono situati i fondi.

Questo concetto espresso così in termini generali troverà sede opportuna nello art. 6.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale è d'accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e col Senatore Vigliani di essere competente il tribunale civile del luogo dove sono siti i beni gravati della prestazione, si nel caso in cui si dovesse dare atto della non opposta liquidazione, si nel caso in cui per le opposizioni si dovesse dar luogo alla contestazione. Questo concetto si vede chiaramente espresso dal complesso dell'articolo 6, di già votato, e dell'art. 9 in discussione e modificativo dell'art. 7 del progetto ministeriale.

Inoltre è da porsi mente che il n. 1 dell'art. 8 del progetto ministeriale diverrebbe 2, nei seguenti termini:

« Nominare nel caso d'opposizione un perito, affinché proceda alla liquidazione in danaro della prestazione, ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno de' debitori, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4. »

Conseguentemente i numeri 2 e 3 dello stesso articolo diverrebbero 3 e 4.

Senatore **Vigliani.** Io veramente continuerei a ravvisare la necessità di inserire nella legge la dichiarazione della quale ho fatto testè parola.

Tra le disposizioni che sono state invocate, secondo me, non ve n'è una che stabilisca quale debba sempre essere il Tribunale competente per questi giudizi.

A me sembra poi che la sede vera in cui questa disposizione dovrebbe essere collocata, sia quella che io già accennava, cioè al numero 7; dell'art. 4; poi-

chè ivi per la prima volta si fa menzione del Tribunale che deve giudicare.

Quindi io propongo che in seguito, alle parole: *indicazione del Tribunale civile davanti il quale si debbe comparire*, si dica: *Il Tribunale sarà sempre quello del luogo dove sono situati i beni soggetti alla prestazione.*

Presidente. In seguito dell'articolo 4, già votato, il Senatore Vigliani propone l'aggiunta seguente: *Il Tribunale sarà sempre quello del luogo dove sono situati i beni soggetti alla prestazione.*

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti:

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Ora veniamo all'articolo aggiuntivo, che corrisponde all'art. 9 del controprogetto, e così modificato:

« In questi giudizi non si ammette alcun intervento in causa nè opposizione alla commutazione. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

All'articolo 13 è stato sostituito l'articolo 16 del controprogetto così concepito:

« La rendita annua liquidata per accordo tra le parti, o per sentenza in commutazione delle prestazioni, è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni da ipoteca concessa dalla presente legge.

• Per conservare questa ipoteca legale il creditore farà eseguire fra sei mesi l'iscrizione del titolo di commutazione sugli immobili gravati della prestazione, e non può avere effetto in questo termine a pregiudizio della ipoteca legale alcuna trascrizione o iscrizione di dritti acquistati verso i possessori degli immobili anzidetti. Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, la ipoteca legale avrà effetto dalla data della iscrizione. »

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, conseguente alle altre disposizioni che or ora sono state lette, aggiungerebbe questo comma all'articolo che il signor Presidente ci ha fatto il favore di leggere: « Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà. »

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Vi erano due sistemi a fronte, il sistema del progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale. Secondo il progetto del Ministero, approvato già dall'altro ramo del Parlamento, il creditore delle decime aveva un condominio, e in conseguenza di tal sistema, la disposizione del primo comma dell'articolo 1 accordava alla rendita, nella quale era convertita la prestazione costituita sulle terre, l'ipoteca legale concessa dal numero 1 dell'articolo 1969 del Codice civile all'alienante sopra gli immobili alienati, e la disposizione dell'articolo 13 stabiliva che una tale

ipoteca legale dovesse conservarsi colla trascrizione all'ufficio delle ipoteche dei titoli di commutazione contemplati in questa legge.

Ciò era naturale, in quanto che dal momento che si ammetteva che chi aveva diritto alla prestazione, aveva un condominio, si operava colla conversione della prestazione in rendita una vera alienazione, e per conseguenza si rendeva indispensabile la trascrizione dei titoli, che trasferivano nel possessore la piena ed assoluta proprietà dell'immobile posseduto.

Il sistema dell'Ufficio Centrale è quello di eliminare ogni idea di condominio nel creditore della prestazione e di ridurre il suo diritto ad un puro credito.

L'onorevole Signor Ministro fin dal primo giorno della discussione di questo progetto fece esplicita dichiarazione di abbandonare in questa parte il progetto ministeriale, e di aderire pienamente al sistema dell'Ufficio Centrale, secondo il quale il diritto del decimante è un credito puro e semplice.

Su questo punto io credo che più non occorra fare alcuna osservazione, perchè oramai intorno ad esso vanno d'accordo il Ministero e l'Ufficio Centrale, ed io di buon grado aderisco al sistema dell'Ufficio Centrale medesimo accettato dal Ministero, secondo il quale, ripeto, il diritto della persona, a cui compete la prestazione, è un puro credito. Accetto altresì che questo credito sia garantito da un'ipoteca legale, come stabilisce la prima parte dell'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale; ma io non potrei egualmente accettare la seconda parte dello stesso articolo 16, secondo la quale l'ipoteca legale accordata a questo creditore, si convertirebbe in un vero privilegio.

Infatti che cosa stabilisce questa seconda parte dell'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale?

Stabilisce che il creditore della rendita abbia il termine di sei mesi per conservare la sua ipoteca legale colla iscrizione del titolo di commutazione sugli immobili gravati della prestazione, e che durante questo termine, nessuna trascrizione od iscrizione possa avere effetto in suo pregiudizio.

Ora Voi vedete, o Signori, che a questo modo l'ipoteca legale del creditore della rendita si converte in un vero privilegio, perchè il suo grado non si misura già dalla data dell'iscrizione, ma si da quella del titolo, di modo che se l'iscrizione viene accesa anche all'ultimo giorno del termine di sei mesi, questo creditore ha diritto di essere preferito a tutte le iscrizioni già prima accese. Questo sistema, o Signori, è contrario al sistema di pubblicità inaugurato dal Codice civile italiano, che ha fatto tanto onore alla Nazione ed ha riscosso gli applausi, non solo di tutti gli Italiani, ma anche degli stranieri.

Io credo che l'Ufficio Centrale non vorrà ostinarsi a sostenere una disposizione, cioè la seconda parte dell'art. 16 da esso proposta, la quale vulnererebbe il sistema di perfetta pubblicità sanzionato dal Codice civile. Bisogna assolutamente che l'ipoteca legale ac-

cordata a questi creditori prenda grado dalla data dell'iscrizione.

Il sistema proposto dall'Ufficio Centrale nella seconda parte dell'art. 16 è in manifesta opposizione col sistema ipotecario del Codice civile, e converte la ipoteca legale concessa al creditore della rendita in un vero privilegio.

Il Codice Napoleone accordava un privilegio ai dividendi sui beni caduti in divisione, che poteva essere iscritto entro il termine di 60 giorni, e passato questo termine, il privilegio si convertiva in un'ipoteca legale e prendeva grado dal giorno dell'iscrizione. Ma iscritto questo privilegio entro il termine dei 60 giorni, non poteva essere pregiudicato da alcuna iscrizione anteriore, appunto perchè era un vero privilegio, e non una semplice ipoteca legale. Allora solo prendeva grado dalla data della iscrizione, quando, essendo iscritto dopo il prescritto termine dei 60 giorni, si trasformava in una semplice ipoteca legale.

In sostanza l'Ufficio Centrale fa la stessa cosa e converte l'ipoteca legale del creditore della rendita in un privilegio. Ora, siccome i privilegi sugli immobili sono stati aboliti dal Codice civile, salvo il privilegio per le imposte, spero che l'Ufficio Centrale vorrà abbandonare la sua proposta, e spero altresì che vorranno consentir meco anche gli onorevoli Senatori qui presenti che fecero parte della Commissione Senatoria per lo studio del Codice civile, e che si resero tanto benemeriti per le osservazioni da essi fatte nelle loro dottissime relazioni, e per i savì ed importantissimi emendamenti, coi quali ridussero a maggior perfezione le disposizioni dello stesso Codice civile. Io quindi domando la soppressione della seconda parte di questo articolo 16.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Signori Senatori; io sorgo per proporre al Senato che respinga l'articolo 16 proposto dall'Ufficio Centrale e che invece si approvi l'articolo 13 proposto dal Ministero.

La questione che sorge dalla sostituzione proposta dall'Ufficio Centrale è gravissima, ed è tanto grave che a parer mio dal modo in cui essa sarà risolta, potrà dipendere l'adozione e la reiezione di tutta la legge.

Mi duole di essere in opposizione coll'Ufficio Centrale e all'adesione che è stata data dall'on. sig. Ministro non che all'onorevole senatore Chiesi, che nella materia ipotecaria è tanto dotto e maestro; ma ripeto che credo la questione sia gravissima, e che dal modo in cui essa sarà risolta dipenda l'approvazione o la reiezione della legge.

L'Ufficio Centrale e il Senatore Chiesi dicono: le decime delle quali si tratta non sono che un credito; quindi per esse non può competere il privilegio ossia l'ipoteca legale che il numero 1 dell'articolo 1969 del Codice civile accorda al venditore pel prezzo del fondo venduto, nè pertanto la rendita in cui saranno commutate le dette decime può assicurarsi

colla trascrizione delle sentenze che emaneranno; propongono quindi di concedere colla presente legge un'ipoteca al creditore, da iscriversi nel termine di sei mesi. Ma prima di esaminare questa grave questione, mi permetto di domandare agli onorevoli preopinanti, se hanno essi avvertito alle conseguenze che avrebbe questo sistema.

In primo luogo, è egli vero che noi possiamo con la presente legge accordare a quei creditori un'ipoteca oltre quelle che sono stabilite dal Codice civile; una ipoteca che l'Ufficio Centrale chiama legale, perchè sarebbe e necessità con una legge, ma che non sapremmo nemmeno come qualificare? Signori, io ne dubito grandemente. Io credo che ove si accettasse questa proposta, si verrebbe a sconvolgere tutto il sistema ipotecario, sistema che, (mi si permetta il dirlo, benchè abbia fatto parte della Commissione pel Codice civile) è stato con tanta sapienza regolato e che è il palladio della proprietà, e la garanzia del credito e di tutte le transazioni.

Nel Codice civile sono stabilite le diverse qualità delle ipoteche, e si dichiara che esse sono legali, giudiziali e convenzionali.

Premessa questa dichiarazione, l'articolo 1969 dichiara tassativamente quali sono le ipoteche legali, e dice che l'ipoteca legale compete: 1 al venditore; 2 ai coeredi, 3 ai minori, 4 alla moglie, 5 allo Stato per i crediti rispettivamente indicati negli stessi numeri. Ora, è evidente che se con questa legge noi concedessimo una ipoteca in forza della legge stessa al preteso credito per le decime feudali delle quali si tratta, noi creeremmo una nuova ipoteca legale per questo caso e credito speciale: non più cinque, ma sei sarebbero le ipoteche legali.

Consequentemente faremmo una deroga, ossia una aggiunta al Codice civile.

Chi di noi ha intenzione di fare una tal cosa? Io sono certo che neppure uno in Senato vorrebbe andare a questo punto. Eppure, non si può fare nè si fa altrimenti se si approva l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale!

So bene che mi si dirà, che non mancano casi nei quali, autorizzando qualche convenzione, la legge stessa ha stabilito una ipoteca per garanzia della convenzione medesima.

Ma in primo luogo io credo che in quei casi sia susseguita la stipulazione della convenzione, o l'accettazione espressa o tacita delle parti mercè la quale stipulazione od accettazione l'ipoteca ha assunto il carattere d'ipoteca convenzionale.

In ogni caso, benchè sia profondo il mio rispetto verso le decisioni del Parlamento, mi permetterei di osservare che a fronte della evidenza contraria, gli esempi anche di altre leggi non varrebbero a persuadermi che il Senato possa approvare ciò che propone l'Ufficio Centrale, senza derogare al Codice civile e fare una larga ferita al nostro sistema ipotecario.

Ma lasciamo a parte per un momento questa gravissima questione, e supponiamo che si possa stabilire l'ipoteca proposta dall'Ufficio Centrale; sorge allora un'altra difficoltà maggiore, quella appunto per cui dico che converrebbe rigettare la legge se non vi fosse mezzo a superarla.

Ed in vero, come diceva con ragione l'onorevole Chiesi, con quella disposizione della legge non si avrebbe nè si potrebbe avere che una ipoteca semplice, la quale non prenderebbe vita che dal giorno in cui la legge sarà promulgata, e da quello in cui questa ipoteca sarebbe iscritta.

L'Ufficio Centrale proponeva che l'iscrizione si prendesse fra 6 mesi, e l'onorevole Chiesi diceva con ragione che non potendo trattarsi di privilegio, l'ipoteca non potrebbe aver effetto che dal giorno dell'iscrizione.

Ora, o Signori, fra quei 70 mila possessori dei quali ci si è tanto parlato nelle scorse tornate, io credo che non è irragionevole il credere che almeno 50 mila avranno forse i loro fondi già affetti da altre ipoteche. Quindi se si trattasse di un privilegio da conservarsi mediante la trascrizione e la contemporanea iscrizione come proponeva il Ministero nell'art. 13, i creditori delle decime non avrebbero nulla a temere da parte dei creditori già iscritti, giacchè mediante la trascrizione od iscrizione conserverebbero la loro anteriorità e poiorità.

Ma se la loro ipoteca non nasce e non prende grado che con questa legge, è evidente che essi si trovano preceduti dai creditori già iscritti e corrono pericolo di perdere i loro diritti.

È questa l'intenzione dell'Ufficio Centrale? È questa l'intenzione del Senato?

Mai più, perchè ciò sarebbe un vero spoglio che si commetterebbe a danno dei decimanti, che sarebbero obbligati a subire la commutazione delle decime in una rendita non bene assicurata.

Obbligare i creditori, loro malgrado, a consentire la commutazione e non assicurar loro il pagamento della medesima sarebbe una cosa inaudita. Essi avrebbero diritto di dirci: lasciateci in pace, lasciateci godere, come godiamo delle decime e se volete commutarle in una rendita, assicuratecela.

Premesse queste osservazioni, che io sottometto e raccomandando al profondo giudizio del Senato e dell'onorevole Relatore, passo ad esaminare brevemente se sia poi vero e senza dubbio che i diritti competenti ai decimanti non sieno che un semplice credito.

Convengo che se fosse stabilito che per queste decime non compete al creditore che un semplice credito personale, non si potrebbe assicurar questo credito per mezzo della trascrizione, come proponeva il Ministero nell'art. 13, ma ripeto che a me non pare così certo come suppone l'Ufficio Centrale che non si tratti che di un semplice credito personale e sono propenso invece a considerare quei diritti come reali.

Da quanto ha dottamente asserito l'onorevole Relatore e da quanto si è accennato nella discussione, parmi che i debitori di quelle decime possano considerarsi quasi come enfiteuti o coloni, e che ad ogni modo il diritto dei creditori sia inerente al fondo stesso e quindi sia di natura reale.

E difatti, se mal non mi appongo, è detto che l'origine, la causa di queste prestazioni è stata la concessione delle terre che fu fatta dai Baroni a favore dei possessori che dapprima furono semplici coloni e coll'andar del tempo vennero considerati come possessori incommutabili coll'onere di corrispondere la decima increata al fondo stesso.

Si tratta dunque piuttosto di un enfiteusi *sui generis*, o di un onere reale, che di un censo riservativo.

Quindi i diritti dei creditori delle decime hanno il fondamento nel condominio o in un diritto reale che fa parte del fondo. E ciò è sì vero che il creditore dirige la sua azione contro il possessore del fondo qualunque sia.

Adunque la commutazione di questo diritto in una rendita non deve fargli cambiar di natura; esso deve continuare ad essere reale e pertanto conservarsi per mezzo della trascrizione.

È così che considerava la questione il Ministero nel suo primo progetto, e così la ha pure considerata la Camera dei Deputati.

Ma io voglio concedere all'onorevole Relatore e all'onorevole Senatore Chiesi che qualche difficoltà possa esservi in questo punto dottrinale, come dovrebbe risolversi questo dubbio? Certamente che il dubbio dovrebbe risolversi in modo che non si pregiudichi alcuno, che la commutazione abbia luogo, ma senza che sia lo spoglio dei creditori, come avverrebbe approvando l'articolo 16 dell'Ufficio Centrale. Noi siamo in presenza di due opinioni: con una si salvano tutti i principii e non si pregiudica veruno, coll'altra si sconvolge tutto e si arriva allo spoglio. A voi, signori Senatori, spetta di scegliere tra le due opinioni.

Presidente. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Non avrei creduto che si dovesse oggi ritornare su cose le quali si trovavano ieri di già concordate in una conferenza tenuta dall'Ufficio Centrale col Ministro di Grazia e Giustizia, e con l'intervento degli onorevoli Senatori Vigliani, Conforti, Castelli, De Falco e Poggi. L'Ufficio Centrale è grato alla benevolenza di sì stimabili giureconsulti, che hanno col loro senno contribuito a mettere d'accordo l'Ufficio medesimo coll'onorevole Ministro su tutti gli articoli rimasti in discussione. Gli articoli rimasti in discussione e concordati, se meriteranno il suffragio del Senato, saranno benedetti e dai decimanti e dai possessori, perocchè sono informati da principii di vera giustizia e di vera utilità per gli interessati.

Di già si è ammesso in principio che il giudizio di commutazione delle prestazioni rimane sospeso per le eccezioni perentorie dei convenuti sulla proprietà; e

questa disposizione è passata su di un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani. Ma lo stesso esimio Senatore, per non far dedurre da un principio vero, conseguenze funeste, è stato felice nella proposta di un articolo aggiuntivo, vale a dire, che in pendenza delle questioni innanzi al giudice del merito sulla proprietà, dev' essere rispettato lo stato del possesso attuale. Salutare disposizione, ed intesa a frenare le ingiuste opposizioni dei debitori.

Si è stabilito dal Senato che gli arbitri necessari decideranno inappellabilmente le controversie sulla commutazione. Ma dovendo la decisione degli arbitri rendersi esecutoria dal Tribunale, si è proposta un'aggiunta intesa a dar facoltà allo stesso Tribunale di modificare la liquidazione avvenuta per un evidente errore di fatto. Ecco restituito al Tribunale ordinario quel potere moderatore, necessario per riparare evidenti ingiustizie. Il Relatore che ha con tanto calore respinto le Giunte speciali e l'arbitramento necessario, è lieto di vedere restituita la giurisdizione ai Tribunali per riparare le ingiustizie degli arbitri.

Si è tanto battagliato per la citazione per pubblici proclami; ma il Relatore ha depresso le armi, quando l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha convenuto di potersi fare la citazione in carta esente da tassa di bollo. L'avidità fiscale ha ceduto all'equità, e potranno godere i creditori ed i possessori di questo benefico provvedimento.

Le tasse giudiziarie si sono ridotte a quelle stabilite per le Preture, e si è pensato pure agli estratti delle sentenze ne' casi in cui dovessero essere rivestite di forza esecutiva. Un creditore adunque non dovrà prender spedizione di una voluminosa sentenza per costringere un solo di tanti debitori, ma col semplice estratto che si riferisce al debitore moroso potrà procedere alla esecuzione.

Tutte queste benefiche disposizioni si trovano di già concordate, e concordato si è altresì di doversi sostituire all'art. 13 del progetto ministeriale l'art. 16 del controprogetto dell'Ufficio Centrale.

Ma l'on. senatore De Foresta eleva gravi dubbi sulla sostituzione dell'art. 19 del controprogetto a quello del progetto ministeriale e sostiene sembrargli cosa più conveniente e consona ai principii del diritto di doversi trascrivere il titolo della commutazione in annua rendita. Io non era preparato a questa nuova battaglia, perocchè anche su questa controversia l'on. Ministro di Grazia e Giustizia si era messo d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Mi permetto di sottoporre alla saviezza dello stimabilissimo Senatore De Foresta, che nelle province meridionali e prima del 1809 il diritto del creditore della decima era un diritto immobiliare, che costituiva un censo riservativo, e questo diritto immobiliare poteva esser gravato d'ipoteca dal decimante; ma era pur vero che il colono perpetuo era proprietario assoluto della terra colonica, senza che il creditore della pre-

stazione potesse sperimentare l'azione reale pel pagamento della prestazione medesima. Ond'è che anche prima di essersi introdotto in Napoli il Codice francese non si poteva confondere la colonia perpetua con l'enfiteusi. L'una era ben diversa dall'altra per la natura stessa delle cose. Senza titolo non vi era enfiteusi ed il distintivo appunto della colonia sta nella mancanza del titolo. La colonia era una posizione di fatto prodotta dal tempo, che nel mondo morale tante cose buone o ree legittima.

Il Codice francese introdotto in Napoli in gennaio 1809 dichiarò cose mobili, nell'interesse della coltura, le prestazioni prediali, e prima di questo Codice il Decreto del 20 giugno 1808 avea consacrato lo stesso principio per i censi riservativi. Ridotto il censo riservativo ad un semplice credito, non poteva il creditore aver dominio sulla terra colonica nè azione reale per difetto di coltura o per mancanza di pagamento delle prestazioni. Il diritto del creditore era circoscritto nella decima de' frutti della terra qualunque ne fosse il possessore.

Così si può spiegare perchè il Decreto del 1838 volle la interruzione della prescrizione appunto per le prestazioni prediali, e perchè il rescritto del 17 agosto 1838 dichiarò di esser applicabile la disposizione dell'art. 2069 delle leggi civili, relativo alla rinnovazione del titolo dell'annua prestazione, per la ragione che nel censo riservativo il fondo rimane presso il possessore a titolo di proprietà, e che la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui.

Questa essendo a qualunque la natura del censo riservativo, qual passaggio di dominio vi sarà nel colono perpetuo per avere il creditore ottenuta la commutazione della prestazione in natura? E se non vi ha passaggio di proprietà, come si potrà dichiarare che sia necessaria la trascrizione del titolo di commutazione?

Prego caldamente il Senato a ponderare con tutta serietà le conseguenze di un sistema che alterando radicalmente il diritto storico e le condizioni giuridiche degli interessati, produrrebbe tale perturbamento da sconvolgere titoli che hanno presentato gli elementi regolatori della pace delle famiglie e la base di molteplici contrattazioni tra privati. Se voi assimilerete la colonia perpetua all'enfiteusi, chi non dirà da oggi innanzi che il possesso de' coloni perpetui dalle leggi dichiarati proprietari, è stato sin'ora precario, nello stesso modo che è precario il possesso dell'enfiteuta? Una conseguenza della precarietà sarebbe quella di non potere il possessore opporre la prescrizione del diritto a decimare!

E queste osservazioni mi dispensano dal rispondere distesamente alle altre obiezioni elevate dall'onorevole Senatore Chiesi, il quale essendo d'accordo coll'Ufficio Centrale nel respingere la proposta ministeriale (ora abbandonata dal Ministro di Grazia e Giustizia), dissente poi da noi sulla iscrizione ipotecaria

che vogliamo; per effetto della presente legge accordare al creditore dell'anana realità. Egli si spaventa della idea di una ipoteca tacita come cosa dissonante dal diritto comune e dal pensiero di dar forza retroattiva ad una legge; ma io prego un giureconsulto si stimabile a por mente che, estinto il diritto del creditore in prodotti della terra colonica e convertito questo diritto in canone, non avrebbe alcuna garanzia il creditore senza la ipoteca, e s'intende bene che questa ipoteca non dev'essere pregiudicata dalle precedenti iscrizioni ipotecarie prese a danno de' possessori delle terre coloniche per la ragione semplicissima che le ipoteche pe' debitori de' coloni perpetui non pregiudicavano la quota de' prodotti in natura dovuti al decimante.

Nè mi fa impressione la obbiezione di contenere la forma proposta dall'Ufficio Centrale una specie di disposizione transitoria nel termine della iscrizione ipotecaria; perchè nel passaggio da una legislazione ad un'altra le disposizioni transitorie mettono in armonia il presente col futuro, sono il ponte di passaggio da una legislazione ad un'altra per non turbare diritti acquisiti. E le disposizioni transitorie non sono state forse necessarie per l'attuazione del Codice civile italiano, e non si sono forse quanto alle ipoteche tacite accordati termini per la pubblicità dell'iscrizioni, termini che si sono per ben quattro volte prerogati dai grandi poteri dello Stato? A che dunque meravigliare che, stabilita la ipoteca dalla presente legge, la corrispondente iscrizione dovesse essere pubblicata fra sei mesi per tutte le conseguenze giuridiche?

Ascriverei a mia buona fortuna se gli onorevoli preoccupati ritirassero le loro mozioni.

Senatore **Chiesi**. Signori Senatori, non vi sono che due sistemi da seguire, ed è mestieri subire le conseguenze o dell'uno o dell'altro, secondo che o questo o que lo avrà la preferenza.

Il sistema proposto dall'onorevole De Foresta importa che chi ha diritto alla prestazione abbia un vero diritto di condominio, che si risolve in un diretto dominio. Questo sistema è stato combattuto dall'onorevole Relatore nella sua dotta relazione, ed oppugnato di bel nuovo fortemente colle dotte ed eloquenti parole poco dianzi da lui pronunziate; e al sistema difeso dall'egregio Relatore aderì fin dal primo giorno della discussione di questo progetto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale abbandonò interamente il sistema suo proprio.

Giusta l'avviso tanto dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia quanto dell'Ufficio Centrale, il diritto del decimante è ridotto ad un semplice credito, e l'Ufficio Centrale intende che questo credito sia garantito con ipoteca legale.

Io accetto il sistema dell'Ufficio Centrale, sia perchè rimasi convinto delle forti ragioni che già erano state addotte nella Relazione, sia perchè, e lo dico francamente, è questo un sistema più favorevole ai pos-

essori; accetto pure, senza mancare ai principii che in materia ipotecaria ho sempre sostenuto, la garanzia di una ipoteca legale. E su questo punto non potrei associarmi all'onorevole De Foresta, il quale crede che, ammettendo questa ipoteca legale, si venga a derogare al Codice civile. Sarò forse in errore, ma non si porta a parer mio deroga di sorta al Codice civile, accordando un'ipoteca legale al creditore della prestazione convertita in rendita. Il Codice civile stabilisce tre categorie d'ipoteche: l'ipoteca legale, l'ipoteca convenzionale, l'ipoteca giudiziaria; e fissa ed enumera alcuni titoli ai quali viene accordata l'ipoteca legale.

Derogheremo al Codice civile se oggi si trattasse o di creare una nuova ipoteca non contemplata dal Codice stesso, oppure di attribuire ad un'ipoteca qualità, attributi e caratteri non riconosciuti e non ammessi dal Codice civile. Noi accordiamo colla presente legge un'ipoteca che ha la stessa natura che all'ipoteca legale è attribuita dal Codice civile; e non facciamo che aggiungere alla enumerazione dei titoli, ai quali lo stesso Codice concede l'ipoteca legale, un nuovo titolo al quale l'ipoteca legale debba competere.

Facendo questo per legge non si porta, ripeto, a parer mio, in alcun modo deroga al sistema ipotecario del Codice civile.

Noi non facciamo che un'aggiunta all'enumerazione che in esso sta scritta dei crediti ai quali è concesso il beneficio dell'ipoteca legale. Ma dal momento che l'Ufficio Centrale ammette che il diritto del creditore della rendita è un puro credito, dal momento che vuole che questo credito sia garantito da un'ipoteca legale, bisogna, o Signori, che questa ipoteca legale corra la sorte di tutte le altre ipoteche legali stabilite dal Codice civile.

Il Codice civile ha stabilito la regola generale che qualunque ipoteca non possa avere effetto e grado che dal giorno della iscrizione; è questa la riforma più radicale che ha fatto il Codice civile al sistema ipotecario che era prima in vigore. Non si è contentato di prescrivere la necessità della trascrizione degli atti di alienazione, non si è contentato di rendere obbligatoria l'iscrizione di quelle ipoteche legali che ne erano dispensate dal Codice Napoleonico, ha fatto riforme assai più radicali, e fra queste quella di convertire i privilegi sugli immobili in ipoteca legale semplice, appunto perchè questi diritti che dai Codici anteriori avevano privilegio, ossia il diritto di essere preferiti anche alle ipoteche anteriormente iscritte, potessero aver grado unicamente dal giorno dell'iscrizione.

Io dunque penso che non dobbiamo badare alle conseguenze che possono derivare dal sistema che si adotta. Abbracciato un sistema, bisogna subire tutte le conseguenze, qualunque esse siano. Se escludiamo il condominio, dobbiamo di necessità ammettere il credito. Se vi è un credito, e questo credito è garantito dall'ipoteca legale, bisogna che quest'ipoteca subisca

la sorte che a tutte le ipoteche legali, convenzionali e giudiziali è assegnata dal Codice civile, cioè che il grado sia determinato unicamente dalla iscrizione.

Questo è il sistema che credo logico, e ripeterò ancora una volta che, ammettendo l'ipoteca legale, accordata dall'Ufficio Centrale a garanzia del creditore della rendita, non si deroga per nulla alle disposizioni del Codice civile, purchè questa ipoteca ottenga il suo grado dalla data dell'iscrizione, e non possa mai essere preferita ad ipoteche anteriormente iscritte.

Del resto, rimetto la decisione dell'insorta questione alla saviezza del Senato; ma per parte mia insisto perchè sia soppressa la seconda parte dell'art. 16 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetterei soltanto, prima che prenda la parola l'onorevole Senatore De Foresta, di ricordare i testi di legge che credo toglieranno in parte le obiezioni ch'egli faceva; cioè sulla natura enfiteutica di questa prestazione in quanto che tanto la legge del 1810 quanto quella del 1841 escludevano specialmente dalla commutazione i canoni derivanti da scrittura enfiteutica. E siccome la legge che noi facciamo si rimette alle prestazioni che erano commutabili ai termini dei Decreti del 1808 e 1810 per le Province Napoletane e per le Province Siciliane pel Decreto del dicembre 1841, vede benissimo il Senatore De Foresta che questa legge non comprende le prestazioni le quali derivassero da concessioni enfiteutiche.

Darò lettura degli articoli affinché il Senato meglio se ne convinca.

« Art. 2. Sono presunte *ex feudali* tutte le rendite esatte dagli *ex-Baroni*, o dagli aventi causa da essi, per feudi siti fra i confini degli antichi *ex-feudi*. Il Decreto del 20 giugno non è applicabile alle sole concessioni di fondi privati e allodiali fatte con pubbliche scritture. Tranne questa sola prova, ogni altro argomento è dichiarato incapace a dimostrare la qualità *burgensatica* delle rendite che si pretendessero esenti dalla regola stabilita col presente Decreto. »

« Art. 3. Le rendite, e le prestazioni *ex-feudali* in denaro, e quelle in generi di qualunque natura, e così prima come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi se non nella qualità di censi riservativi de' fondi dai quali dipendono. Come tali esse costituiranno l'unica riserva degli antichi diritti degli *ex-Baroni*, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa finora esercitata. »

« Art. 4. In conseguenza dell'articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per cultura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte dei concessionari senza legittimi successori. Restano bensì salvi agli *ex-Baroni* tutti i dritti che nascono dalla natura del censo riservativo, tanto sui frutti,

quanto sul prezzo del fondo redditizio per la riscossione delle rendite delle prestazioni solite. »

« Art. 5. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i canoni, e le prestazioni enfiteutiche, per le quali dovranno osservarsi la natura e le leggi de' contratti. Si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite e prestazioni che nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra prova di equipollenza. »

E nel Decreto dell'11 dicembre del 1841 per la Sicilia, quando si estesero alla medesima i Decreti del 20 giugno 1808, e del 17 gennaio 1810, si diceva « che da siffatta disposizione si intendono eccettuati i canoni enfiteutici, ai termini del titolo 9 delle leggi civili. »

Mi permetteva anche di aggiungere che, secondo le disposizioni del Codice francese, pubblicate in Napoli nel 1809 e riprodotte nella legge del 1819 per tutto il Regno, l'ipoteca poteva costituirsi sui canoni enfiteutici: su tutte le altre prestazioni, anche per le rendite che erano state riservate nella concessione che si faceva di un immobile, la legge non ammise affatto la costituzione delle ipoteche.

Difatti è da notare che nella legge di procedura civile del 1819, trattandosi della espropriazione forzata delle rendite, si disse che per queste rendite nei casi di espropriazione doveva seguirsi un procedimento che si avvicinava piuttosto alla vendita forzata dei crediti, anzichè degli immobili, ammenochè non ci fossero state delle ipoteche legalmente acquistate e conservate prima del primo gennaio 1809 per Napoli, dalla data cioè de l'attuazione del Codice che vietava l'ipoteca sui censi riservativi. E per la Sicilia si disse espressamente per le ipoteche acquistate prima del primo settembre 1819, perchè tanto in Napoli dopo il primo gennaio 1809, quanto per la Sicilia dopo il primo settembre 1819 non fu ammessa l'ipoteca se non sui canoni strettamente enfiteutici. Tutte le altre prestazioni prediali, anche quelle rendite che erano riservate nella cessione che si faceva di un immobile, non erano affatto suscettive d'ipoteca. Colla nuova legge poi del 1828 per la espropriazione forzata si dispose per la espropriazione dei diritti reali immobiliari, e all'art. 85 si dissero tali i diritti riguardanti dominio diretto per fondi concessi in enfiteusi o colonia perpetua.

Mi sono permesso accennare a questi articoli di legge, perchè credo che valgano, come diceva, a meglio posare la questione sulla natura di queste prestazioni e sulle conseguenze, nel rapporto della ipoteca.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. L'onorevole Relatore con molta energia e dottrina ha cercato di dimostrare che le prestazioni delle quali si tratta, non sono prestazioni enfiteutiche, che cioè non si tratta nè può trattarsi di enfiteusi.

In primo luogo io avevo già detto che tali presta-

zioni dovevano considerarsi non come veri diritti enfiteutici, ma come derivanti da una specie di enfiteusi *sui generis*.

L'onorevole Relatore ha dovuto comprendere che io non volevo mettere in campo una formale questione sulla natura di questi diritti; ma che invece volevo chiamare l'attenzione di lui e del Senato sulle gravissime conseguenze dall'accettarsi l'articolo proposto dallo stesso Ufficio Centrale e mi duole di non essere stato inteso dall'ottimo Relatore.

Io ho detto: lasciamo la questione dottrinale, ossia non addentriamoci troppo in questa ardua discussione, supponiamo che vi sia dubbio, e per lo meno vi è. Ebbene, quando il Parlamento avrà risolto il dubbio nel senso che le prestazioni decimali in parola siano diritti reali, nessuno potrà più nè muover questione, nè far lagnanze, ed ogni difficoltà sarà tolta.

Invece l'onorevole Relatore, attenendosi al rigore dei principii, e ripetendo essere impossibile il considerare cotesti diritti altrimenti che come un credito, senza volerlo, egli compromette la legge, perchè è impossibile che si pongano i creditori nella dura condizione in cui sarebbero posti dall' art. 16 dell'Ufficio Centrale.

Io voglio però ancora tentare di persuadere l'onorevole Relatore, muovendogli due domande. Prego l'onorevole Relatore a dirmi se le prestazioni in discorso sono state iscritte come secondo il suo sistema, cioè se non sono che semplici crediti, avrebbero dovuto esserlo. Mi dica, ripeto, se furono prese le relative iscrizioni ipotecarie. Inoltre lo prego di dirmi se sia certo che fra quei settanta mila possessori non ve ne sia alcuno che abbia il fondo sottoposto alle prestazioni già affetto da altre ipoteche legittimamente iscritte.

La sua risposta a queste due domande farà meglio di ogni mia parola comprendere la gravità della questione, e regolerà il mio voto. Io dichiaro fin d'ora che se non esistono iscrizioni a favore dei decimanti e se non sono assicurato che sui fondi sottoposti alle prestazioni non vi sono già altre iscrizioni ipotecarie, qualora mai, ciò che non credo, fosse approvato l'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale, io darò, mio malgrado, la palla nera all'intero progetto.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Debbo anzitutto dichiarare al Senato che la questione ora sollevata dall'onorevole Senatore De Foresta non fu punto discussa in quella conferenza alla quale ebbi l'onore di intervenire insieme ai membri dell'Ufficio Centrale.

In quella conferenza non si trattarono che quei punti sui quali esisteva divergenza tra l'Ufficio Centrale e il signor Ministro, oppure tra i vari membri del Senato che avevano preso parte alla presente discussione.

Sopra questo punto, sa benissimo il Senato che non era stata sollevata questione di sorta, ancorchè qualche

parola alla sfuggita sia stata pronunciata e fatta qualche osservazione, per conoscere la natura di questo diritto che, come avete inteso, da alcui si riguarda come personale, da altri come reale.

Tuttavia la questione che ci occupa, io non lo dissimulo, è questione grave assai, e, come giustamente è stato detto da un egregio scrittore di diritto, la parte delle ipoteche è nel diritto civile la metafisica della Legislazione.

È questa una grande verità, perchè tutte le volte che si mette in campo una questione di tal fatta s'incontrano tante difficoltà, tante sottigliezze che tutti coloro i quali non sono iniziati alla scienza, nel prenderla ad esame, non possono non avvedersi che si aggirano in un labirinto.

Premesse queste osservazioni, io dirò che riconosco, in parte la gravità e la sostanza delle osservazioni, dirò anzi dei dubbii manifestati dall'onorevole Senatore De Foresta. Egli da ultimo ha mosso un eccitamento all'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale e in questo egli mi ha prevenuto, poichè provo anch'io il bisogno di conoscere come quel diritto che l'egregio Relatore dice personale, simile al censo riservativo, fosse iscritto sopra i fondi, e come si mettesse questo diritto in concorso coi diritti reali che nascono dalle ipoteche che possono iscriversi.

Io ho domandato a me stesso come questi diritti si trovassero iscritti, e come sieno sempre andati illesi, come ce ne assicura l'egregio Relatore dalla concorrenza con altri diritti reali. Io quindi amerei che sopra questo punto, la dottrina così vasta e così profonda del nostro collega Senatore Miraglia, il quale ha fatto sulla materia speciali studi, volesse chiarire me e il Senato, giacchè suppongo che molti Senatori, al pari di me, desidereranno su questo proposito qualche schiarimento. Desidererei ancora sapere come questo diritto personale sia assicurato di fronte ai diritti reali di ipoteca. In secondo luogo amerei di avere qualche spiegazione intorno all'articolo che l'Ufficio Centrale ha sostituito a quello del Ministero.

Il Ministero partiva da un concetto affatto diverso; il Ministero partiva dall'idea di privilegio che ha colui che vende la cosa per la sicurezza del prezzo convenuto.

Il Ministero considerava come prezzo della decima quel capitale che sarà fissato in luogo delle derrate che ora si pagano; e poi nell'atto in cui si prescrive la conversione della decima in denaro si stabilisce quell'ipoteca che al venditore compete sulla cosa venduta. Questo è il concetto del Ministero, concetto molto chiaro e che fissa ad un tempo e dà forza a quel privilegio che appartiene al venditore, privilegio che non teme punto le assicurazioni che possono essere prese dal compratore quando stimi di ricorrere ad un'ipoteca legale.

L'Ufficio Centrale è mosso da un'altra idea, quella cioè che per la ipoteca legale importi aver in mira il

grado di questa, se è fatta entro il termine di 6 mesi assegnati dall'articolo contrapposto al progetto ministeriale.

Se è così, io non posso non ammettere le difficoltà affacciate dall'onorevole Senatore De Foresta.

Che sarà delle ipoteche che esistono sopra fondi soggetti a decime, e fatte a favore dei possessori di questi medesimi fondi? Andranno esse ipoteche avanti a questa ipoteca legale che noi introduciamo? Se questo fosse, e io credo che i termini dell'articolo lascino luogo a crederlo, veramente la sorte dei possessori delle decime correrebbe gravissimo pericolo, e non esiterei a dire, che sarebbero rovinati. Quindi sarei molto grato all'onorevole Relatore se volesse avere la gentilezza di dare in proposito schiarimenti al Senato, e spero che questi ci condurranno allo scioglimento della questione.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Gli onorevoli Senatori De Foresta e Vigliani mi credono un debitore facoltoso, gravandomi di un peso cotanto esorbitante, ma non si avveggon che io ora sono una sorgente affatto inaridita.

Grato però alla loro benevolenza spero che si contenteranno delle povere mie parole che potrò accozzare alla meglio.

L'onorevole Vigliani vi ha accennato a delle anomalie in materia ipotecaria. E ben a ragione Egli, verosimilmente nella storia del diritto, conosce meglio di me le anomalie nelle diverse branche della legislazione. Sviluppando nella fortuna della travagliata mia vita i classici per penetrare nelle erudite ricerche delle anomalie in materia ipotecaria, ho avuto a convincermi che abbiamo in due casi delle ipoteche *anomale*. Il primo caso era quello della ipoteca tacita del legatario, la quale avea per fondamento la legge unica *Codice communia de legatis*; e questa ipoteca pel consenso degli scrittori era detta *anomala* perchè era divisibile come l'azione personale contro gli eredi del debitore. La gloria di avere in Italia vittoriosamente dimostrato l'anomalia di questa ipoteca è stata del Senato di Savoia e del Sacro Consiglio Napoletano, ed a loro esempio decisero nello stesso modo le altre Curie di Europa. Un'altra anomalia abbiamo avuto nella ipoteca *irregolare* pel censo consegnativo, per la ragione che la ipotecaria costituiva la obbligazione principale e la personale era l'accessoria.

Qual meraviglia adunque che il censo riservativo, mentre non era un diritto reale sul fondo, tenesse obbligati i frutti da dar diritto al decimante di richiederli nelle mani di chiunque si trovasse il fondo? Che doveva fare il legislatore per conciliare il principio della libertà delle terre con quello di conservare incolume il terraggio dichiarato sacro per gli ex-feudatarii? Dovè certamente adottare disposizioni tali da dover risentire di qualche anomalia. Delle anomalie non possono man-

care in qualunque legislazione senza che però il monumento legislativo perda il suo pregio.

Or vengo alle spiegazioni di fatto cortesemente richiestemi da' due rispettabili preopinanti. Nello stato attuale delle cose i creditori delle decime non hanno iscritto nè avean bisogno d'iscrivere il credito su' fondi gravati, e per una ragione semplicissima. Il creditore della prestazione in natura non può venire in conflitto co' creditori ipotecari del colono perpetuo, perchè il decimo del prodotto essendo del creditore, nelle mani di chiunque si trovasse la terra colonica, non vi potrà esser conflitto d'interessi tra il creditore della prestazione e il creditore ipotecario del possessore della terra: il possessore della terra colonica ha obbligato a favore de' suoi personali creditori i nove decimi del prodotto come suoi, e non già la decima che appartiene ad un altro per censo riservativo. Fin oggi non vi era nè vi poteva esser ragione nella legge di accordare al creditore della decima ipoteca sulla terra colonica.

Ma ora che si vuole liberare la terra dalla prestazione, e ridurre la prestazione medesima in annua rendita in danaro il creditore ha bisogno della ipoteca e della iscrizione, perocchè senza ipoteca non avrebbe più alcuna garanzia sui frutti del fondo gravato della prestazione.

Per tal modo si rende facile la proposta dell'Ufficio Centrale, che la ipoteca accordata al creditore del canone non è pregiudicata dalle ipoteche anteriori per debiti del colono perpetuo, senza che per questo si potesse rimproverare alla legge il vizio di retroattività. Dove starebbe la retroattività se i creditori ipotecarii del possessore non verrebbero pregiudicati dalla ipoteca pel canone surrogato alla prestazione in natura, se il capitale di questo canone rappresenta il corrispettivo della decima de' frutti alla quale decima non avean diritto i creditori del possessore?

Signori Senatori. Il Relatore nel ringraziarvi della cortese attenzione che avete prestato a queste povere parole, raccomanda al vostro zelo di deliberare con quella maturità di consiglio che vi distingue nel dare il vostro voto. La quistione in disamina è troppo grave per le Province Napoletane e Siciliane, e se per poco si alterassero i principii sin ora rispettati, la fede delle contrattazioni verrebbe scossa quado si ammettesse il principio della trascrizione, che incenerrebbe alla conseguenza fatale, che sarebbe stato fin ora precario il possesso de' coloni perpetui. Si aprirebbe una sorgente di liti per la imprescrittibilità del diritto a decimare, ed una legge che mira alla pace tra i cittadini sarebbe la scintilla della discordia.

Non è cosa facile per un legislatore alterare il diritto storico di un popolo, e non saprei con quanto senno politico si vorrebbero introdurre novità che non hanno alcuna ragione di meritare l'autorità del legislatore. Vi prego di osservare che è prossima la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie

la quale in talune parti ha relazione con la legge in discussione, e non vorrei che s'introducessero antecedenti da poter pregiudicare le questioni pel Demanio della Sila. In questo mondo si vive di antecedenti.

L'Ufficio Centrale ha fatto il suo dovere, e piegherà rivrente la fronte a qualunque deliberazione prendesse il Senato. Gli articoli del progetto di legge di già votati, e gli altri articoli concordati col Ministro, e che or ora saranno votati, sono tali che soddisfaranno la pubblica coscienza ed i voti dei possessori delle terre e dei creditori delle decime: non rimane che solo questo punto grave della trascrizione, ma speriamo anche di poterci mettere di accordo anche su questo dopo che altri oratori avranno presentato altre proposte.

Le terre delle province napoletane e siciliane sono benedette dalla natura, e se per le tristizie del passato sono state condannate in buona parte alla sterilità, abbiamo fondate ragioni da sperare che la legge che abbiamo discusso contribuirà non poco a renderle germe fecondo di attività sociale e di prosperità nazionale.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Vigliani.

(Vedi sopra)

Senatore **Lauzi.** Domanderei la parola per una semplice spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Desidererei di sentire come riesce composto l'intero articolo in seguito a quest'aggiunta.

Presidente. Darò lettura dell'intero articolo come fu modificato:

Eccone il tenore:

« La rendita annua liquidata per accordo tra le parti, o per sentenza in commutazione delle prestazioni, è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni da ipoteca concessa dalla presente legge.

» Per conservare questa ipoteca legale il creditore farà eseguire fra sei mesi l'iscrizione del titolo di commutazione sugli immobili gravati della prestazione, e quest'iscrizione avrà effetto di precedenza su tutte le iscrizioni ipotecarie esistenti sugli immobili anzidetti che vi si iscrivessero durante i detti sei mesi. Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, la ipoteca legale avrà effetto dalla data della iscrizione. »

A questo poi venne aggiunto un terzo comma che l'Ufficio Centrale ha fatto pervenire al banco della Presidenza e che è così concepito:

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà. »

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Io ho domandato la parola perchè non mi pare chiarito abbastanza l'articolo nel senso espresso dall'Ufficio Centrale.

Io dubito che non sia ancora abbastanza assicurato l'interesse del creditore decimante, perchè non basta dire che l'iscrizione presa in questo semestre darà l'an-

teriorità a tutte le iscrizioni che si faranno nel semestre medesimo; se vi fossero iscrizioni anteriori?

Senatore **Miraglia, relatore.** Mi permetta: ci sono tutte, si riferisce anche alle precedenti.

Senatore **Poggi.** Non mi pareva che fosse detto, o almeno non aveva udita questa frase.

Presidente. Rileggerò a questo proposito l'emendamento del Senatore Vigliani:

« E questa iscrizione avrà effetto di precedenza su tutte le iscrizioni ipotecarie sussistenti sugli immobili anzidetti, o che si iscrivessero durante i sei mesi. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Prendo la parola soltanto per dire che amando io l'*unicuique suum*, l'emendamento non è mio, ma venne formulato dall'Ufficio Centrale che si compiacque di comunicarmelo, ed al quale risposi che per parte mia l'avrei accettato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io confesso che aveva rinunciato alla trascrizione, perchè nel sistema seguito dalla Camera Elettiva, e che dal Ministero era stato presentato al Senato, si volevano favorire i debitori, e rendere più facili e meno dispendiose le operazioni della conversione in denaro; e a questo scopo sembravami che meglio corrispondesse la proposta dello Ufficio Centrale di non farsi la trascrizione.

Però non posso negare che questa proposta lede d'assai il diritto creditorio dei feudatari, dei proprietari delle decime, perchè certamente se si riduce questo diritto ad un credito personale, ad un credito qualunque, esso veniva ad essere postergato, ancorchè si desse ora un'ipoteca legale, a tutte le ipoteche esistenti a carico del possessore. Si è ora cercato di porre riparo a questa ingiustizia (mi si perdoni la frase) coll'introdurre una disposizione la quale, a mio avviso, poco corrisponde ai principii che regolano l'attuale nostro sistema ipotecario; la disposizione cioè di dare un effetto retroattivo, a danno dei terzi, all'ipoteca legale che si accorda per la prima volta con questa legge.

Può dirsi, è vero, che essendo questo fondo già *obnoxio* al pagamento di queste decime, indipendentemente dall'iscrizione ipotecaria, in questo caso i creditori verso il possessore del fondo, che avrebbero preso un'ipoteca, non sarebbero per nulla lesi da questo privilegio retroattivo che si accorda alla prestazione che oggi si surroga, inquantochè non si fa, per dir così, che mantenere lo stato delle cose tal quale si trovava nel rapporto del fondo dato in garanzia a questo creditore, colla sola sostituzione, che invece di pagare il debito in derrate, oggi si paga in denaro; ma non è men vero che sembra contrario ai moderni principii il riconoscere un privilegio tanto esteso senza che sia stato per lo innanzi riconosciuto dalla legge.

Senza dubbio la esazione di queste prestazioni, come

quella dei canoni enfiteutici, era privilegiata sui frutti del fondo, e secondo il nuovo Codice Italiano la è sui canoni enfiteutici e per due annate; ma non per questo si ritiene il diritto del concedente come un semplice credito garantito da un privilegio, che anzi non si annovera fra i crediti privilegiati sugli immobili, ed invece si considera come un immobile. E però sembra più corrispondente ai principii del nostro regime ipotecario di riguardare questa commutazione come una cessione della prestazione del diritto prediale, e quindi assoggettarla alla trascrizione.

Sebbene anco cotesto sistema possa incontrare obiezioni, mi sembra preferibile sempre alla nuova proposta dello Ufficio Centrale, di fare cioè retroagire la ipoteca legale, di riconoscere a favore della prestazione un privilegio esistente *ab antiquo*, e prevalente su tutte le ipoteche consentite di già dal possessore del fondo.

Cotesta proposta, se poteva essere ammessa prima del nuovo Codice civile, non si può ammettere ora che dopo il 1866 non si riconoscono altri privilegi se non se quelli che il Codice medesimo riconosce; e lo articolo 1958 non ammette che un privilegio a favore dei canoni, e sui frutti del fondo enfiteutico, e per due annate.

Ad escludere la qualità di un diritto immobiliare al diritto di decimare, l'onorevole Relatore allegava il rescritto del 1838; ed è vero che vi si legge che *nel censo riservativo* il fondo rimane presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui; ma non bisogna dimenticare che pel decreto del 4 febbraio 1828 si dava per queste decime come prestazioni prediali l'azione possessoria, e per il decreto 24 giugno 1828, coteste decime si equiparavano ai censi e canoni di qualsivoglia natura.

Ond'è che si può dire con ragione che la legislazione del Regno di Napoli restò sempre nella incertezza sulla propria natura delle prestazioni decimali sin dal 1808; ma riconoscendo sempre in esse un diritto prediale ed immobiliare che affettava il fondo indipendentemente dal possessore e da qualsiasi iscrizione.

Seguendo queste norme, mi sembra più conforme ai principii generali del Codice civile, il ritornare all'articolo ministeriale, cioè ammettere la trascrizione del titolo della conversione e accordare al creditore della rendita la ipoteca legale come si accorda al venditore secondo i principii del nuovo Codice.

Senatore **Amari Prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha citato nella presente questione alcuni rescritti. Io prego il Senato di tener presente che nel diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, di non felice memoria, in mezzo al regime dispotico v'era però una legge fondamentale in cui si stabiliva la competenza, per dir così, dei vari comandi. Era sta-

bilito che ci fossero leggi, decreti e rescritti che le leggi fossero quelle che riguardavano i rapporti generali; i decreti, quelli che si applicavano a certi casi, e che finalmente le determinazioni che riguardavano le persone, oppure certe interpretazioni di legge si sanzionassero per rescritto.

Ora io credo che può sorgere un gravissimo dubbio, cioè, se le questioni riguardanti la rinnovazione delle ipoteche, potevano, in quell'ordine di governo, definirsi per rescritto, oppure se era necessaria una legge.

Io nulla affermo perchè non ho sotto gli occhi la legge fondamentale della quale ho fatto cenno; ma credo che si debba tenere presente come a un rescritto reale non si debba dare lo stesso valore che ad una legge, mentre è noto che le leggi per il diritto pubblico stabilito da quello stesso ordine di cose avevano un valore assolutamente differente.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola per dare una spiegazione.

Il rescritto testè letto non riguarda la questione nei termini come è stata posta, nè la rinnovazione delle ipoteche; è stato citato soltanto come un documento, come un atto governativo dal quale si voleva desumere quale fosse la natura di questo credito, di questa prestazione, ma non per darvi forza di legge.

In quanto poi alla quistione in discussione sulla natura della prestazione, mi permetta il Senato che aggiunga come il decreto degli 11 dicembre 1841, quando si trattò per la commutazione di esse prestazioni in Sicilia, le commutava in canoni enfiteutici.

Ecco che cosa dice l'articolo 8 del suddetto decreto: « Per le decime prediali ex-feudali dovute alle chiese ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti quei diritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali, che con varii nomi si riscuotono dagli ex-feudatari e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con vincoli alle proprietà, ne permettiamo a' possessori dei fondi che tali gravezze soffrano la commutazione in canoni in denaro enfiteutici redimibili ».

Lo che vi dimostra sempre più che non era certo da ritenersi il diritto a decimare come un credito qualunque; e di conseguenza il sistema della trascrizione potrebbe meglio garantire il diritto di tutti.

E però proporrei il ritorno all'articolo del Ministero come il più logico e più confacente al sistema legislativo.

Prego il Senato e l'Ufficio Centrale ad accettare questa mia disdetta, come la più sincera espressione della mia convinzione. Noi vogliamo fare una buona legge, e quindi, se anche si è potuto nella discussione accennare al sistema di ritenere il diritto a decimare come un semplice diritto creditorio un *jus ad rem*, diverso del tutto dal dritto del dominio diretto al canone enfiteutico, in vista però di tutte le gravi quistioni

che ci si presentano e della lesione del diritto dei creditori e delle leggi che lo hanno ritenuto sempre come un diritto prediale, mi sembra che si possa adottare il sistema della trascrizione, senza che ci sia lesione di alcun principio, ed anzi conformandosi meglio in questo modo al sistema che informa il Codice civile.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Io bramerei che fosse interrogato l'Ufficio Centrale per sapere se sia disposto ad accettare la proposta di far ritorno all'articolo ministeriale, poichè se l'Ufficio Centrale vi acconsentisse, io non aggiungerei più parola; ma in caso contrario io mi permetterei di esprimere al Senato la mia opinione.

Senatore Miraglia Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. L'Ufficio Centrale persiste nelle sue proposte, ed aggiunge alle fatte osservazioni, che se per poco passasse l'obbligo della trascrizione, i possessori delle terre nelle province napoletane e siciliane non potrebbero più alienare i loro fondi, perciocchè non si troverebbero compratori che volessero comprare fondi gravati del canone surrogato alla prestazione. Quasi tutti i possessori non debbono corrispondere che tre o quattro lire annue di prestazione, e dicasi se convenga loro di trascrivere il titolo e sottoporsi al dispendio della copia autentica del titolo medesimo da esibirsi al conservatore nonchè a quelle per tasse ipotecarie.

Presidente. Il Senatore Vigilani ha la parola.

Senatore Vigilani. Il rifiuto dell'Ufficio Centrale di accettare la proposta di tornare all'articolo ministeriale, mi obbliga a pregare il Senato di non affrettarsi a deliberare. Io aveva già fatto notare che questa materia viene considerata come la più spinosa del diritto civile.

Un egregio Magistrato trova grandi difficoltà ad accettare il ritorno all'antico sistema, ed io, per quanto personalmente vi propendo, non dissimulo che questo ritorno offenderebbe molto i principii che l'onorevole Miraglia ha difeso, offenderebbe quel sistema che si può chiamare, per dir così, il testamento antico, mentre cercherebbe di accostarsi al testamento nuovo, che infatti si inaugurerebbe molto bene nella nuova legislazione, ma che, secondo le ragioni svolte in questa discussione, offenderebbe forse i principii della legislazione antica.

Vi è fra gli altri un punto sul quale mi pare che siamo tutti d'accordo, e il punto è questo: che tutti vogliamo salvare i diritti dei creditori delle decime rispetto a qualunque altro creditore che fosse stato iscritto sopra il fondo tenuto dal possessore debitore delle decime.

Or dunque, posto questo principio, non occorrerebbe altro che studiare una formula che ben corrispondesse al linguaggio legale ed ai principii del diritto, e che

salvasse quegli interessi che tutti siamo d'accordo di non voler offendere.

Per queste ragioni io pregherei il Senato (per quanto mi dolga di veder protrarre questa discussione che io sperava di veder terminata quest'oggi) di voler rimettere alle considerazioni dell'Ufficio Centrale la presente questione, perchè se ne voglia occupare col concorso dei Membri del Senato che hanno preso parte a questa discussione.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Io sono l'ultimo a comparire in questa intricata discussione, per contribuire, se mai è possibile, a sciogliere un nodo che pare ormai divenuto inestricabile.

Finchè le indagini non si aggireranno che sul terreno dell'ipoteca e del privilegio, noi verseremo in un circolo vizioso; poichè, o si costituirà un dritto, ossia un concetto giuridico affatto anomalo ed inconciliabile colle prescrizioni del Codice civile, come vi hanno dimostrato i signori Senatori De Foresta e Chiesi ed altri valenti oratori e giureconsulti; o se vorremo stare nei puri e stretti termini del Codice civile, anzichè giovare, recheremo nocimento alle incontrastabili ragioni dei creditori delle rendite.

Io credo invece che noi versiamo in materia di surrogazione: ora, se è vero in dritto che « *subrogatum capit naturam eius in cuius locum subrogatur* », egli è di tutta evidenza che la condizione dei creditori della rendita, che deriva da una ragione di dominio sopra una quota dei frutti del fondo non rendesi deteriorare per ciò solo che la presente legge impone loro la conversione in una quota corrispondente del frutto annuo del fondo stesso.

Or bene, io dico che, ritenuto il concetto dell'Ufficio Centrale in quanto alla proprietà del fondo, per non fare luogo alla trascrizione, non ammissibile quando non havvi trasferimento di dominio, rigettandolo quanto alla ipoteca, che si vorrebbe introdurre per garanzia dei creditori, potrebbero le cose conciliarsi, con stabilire in apposito articolo una disposizione nei seguenti od in altri termini equipollenti.

« Sono attribuiti ai creditori di rendite convertite in denaro, al cospetto tanto dei creditori aventi ipoteca sul fondo, quanto di qualunque possessore, gli stessi dritti che competono per la rendita in natura, alla quale quelle sono colla presente legge surrogate. »

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Io rispetto altamente la sapienza del venerato nostro Mameli, e sarei disposto ad accostarmi alla sua proposta, ma sono persuaso che egli vorrà pure convenire con me, essere pericoloso il risolvere siffatta gravissima quistione in modo troppo precipitato, e sotto l'impulso di una autorità competentissima certo, quale è la sua.

Quindi io bramerei ch'egli volesse unire i suoi lumi

a quelli degli altri colleghi e portare in seno dell'Ufficio Centrale il peso delle sue argomentazioni acciò si trovi una formola che a tutti soddisfaccia.

Senatore **Mameli**. Accetto ben volentieri...

Presidente. Dunque è proposta la sospensione di questo articolo, ossia dell'articolo 16 del progetto dell'Ufficio Centrale e 13 del progetto del Ministero.

Posta questa sospensione, proseguo con gli altri articoli.

« Do lettura dell'art. 14. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Articolo 15 sostituito dall'art. 13 del controprogetto, cancellate le parole o Pretore.

Ne do lettura.

« Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

» Tali spese saranno tassate dal Presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

» Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione, si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Articolo aggiuntivo.

« Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere un estratto della decisione degli arbitri nella parte che lo riguarda. A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

Altro articolo aggiuntivo.

« Per tutti gli atti occorrenti nel giudizio di commutazione si farà uso della carta bollata da cent. 50, e si esigeranno i diritti giudiziari stabiliti nei procedimenti davanti ai pretori. »

(Approvato.)

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali, legittimamente rappresentati.

» Per le recusazioni dei periti e degli arbitri e per quant'altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

Viene ora l'art. 17 nel quale alle parole *un anno* si sostituiscono quelle di *due anni*. Ne do lettura.

« Scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge, non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi pare che si fosse convenuto, consenziente anche l'onorevole signor Ministro, di accettare l'articolo come era stato formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Miraglia**, *Relatore*. Riguardo all'affrancazione.

Senatore **Vigliani**. L'Ufficio Centrale aveva aggiunte le parole:

« Non ostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto ecc. »

Nell'articolo di cui ho inteso lettura quest'inciso mancherrebbe; eppure rammento che era stato accettato.

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta di cui fece cenno il Senatore Vigliani.

« Art. 17. Scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, non ostante qualunque patto o convenzione in contrario; salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione. »

Metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 18. I debitori che con ingiuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite, in cui siansi commutate le prestazioni. »

(Approvato.)

« Art. 19. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge, in commutazione di prestazioni, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire cinque di rendita, salve per i corpi morali le disposizioni della legge del 24 gennaio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 20. L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella cassa dei Depositi e Prestiiti.

» In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti. Ed il deposito dovrà farsi, ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, a' creditori che avessero conservato con iscrizione la ipoteca acquistata anteriormente al 1 gennaio 1869 sulla rendita prediale. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome nell'articolo 1 si parla anche delle province Siciliane, e nelle province Napoletane e Siciliane è stata diversa la data della pubblicazione delle leggi sul regime ipotecario, crederei opportuno il seguente emendamento:

Il primo comma starebbe come è.

L'affrancamento si effettuerà, ecc.

Redigerei il secondo comma come segue:

« In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od op-

ponenti. Il deposito dovrà farsi ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi sieno creditori che in conformità della legge avessero conservato nelle prestazioni commutate l'ipoteca acquistata nelle province Napoletane anteriormente al 10 gennaio 1809, e nelle province Siciliane anteriormente al 1 settembre 1819. »

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal Ministro?

Senatore **Miraglia, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Metto ai voti l'articolo coll'emendamento testè letto.

(Approvato.)

« Art. 21. Le quistioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del Pretore o del Tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza. »

(Approvato.)

« Art. 22. Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro trenta mesi dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

Senatore **Miraglia, Relatore.** È vero che ieri concordammo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia di dover profittare del beneficio della tassa fissa di una lira gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro due anni; ma osservando che il termine per commutazione è stato portato a due anni, occorrono almeno sei mesi utili per devenire all'affrancamento.

Presidente. Si è messo 30 mesi.

Senatore **Miraglia, Relatore.** Va bene.

Presidente. Metto ai voti l'articolo tal quale l'ho letto.

Chi l'approva, sorga. (Approvato.)

Per la Sicilia si era riservata la deliberazione al seguito della discussione di tutta la legge.

Si è concordato di doversi la legge applicare alla Sicilia, e quindi nel primo comma dell'art. 1 si debbono aggiungere le parole: *e nel Decreto 11 dicembre 1841*; e dopo le parole *province napoletane* aggiungere le altre *e siciliane*.

Si deve cancellare il secondo comma dello stesso art. 1.

Metto ai voti l'aggiunta delle parole sovraindicate al primo comma.

Chi lo approva sorga. (Approvato.)

Metto ai voti la cancellazione del secondo comma.

Chi approva sorga. (Approvato.)

Ministro di Grazia e Giustizia. Resta l'ultimo articolo. « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »

Ora però che si è deciso di estendere le disposizioni di questa legge anche alla Sicilia, bisogna escludere dall'abrogazione le disposizioni del Decreto Prodittoriale del 4 e regolamento del 18 ottobre 1860 e del regio Decreto del 19 maggio 1864 che riguardano la commutazione e affrancazione delle decime, censi, canoni ed altre prestazioni variabili ed invariabili dovute ai corpi morali ecclesiastici di Sicilia.

Imperocchè sebbene il Decreto 11 dicembre 1841 riteneva generali disposizioni per la commutazione delle prestazioni ex feudali ecc. escludeva le decime propriamente dovute agli enti morali ecclesiastici; per queste fu provveduto dal Prodittatore con un Decreto del 4 ottobre 1860, stabilendone la commutazione in denaro, e l'affrancazione; e con un regolamento del 16 ottobre stesso anno, si fissarono le norme di procedura, che poi furono corrette con un Decreto Reale del maggio 1864, e fu in forza di questi Decreti che quasi tutte le decime dovute agli enti morali in Sicilia già sono commutate (salvo alcune nella provincia di Girgenti.)

Ora il Senato vede benissimo la conseguente necessità di dover sottrarre dall'abrogazione generale delle leggi preesistenti, in quanto alle decime feudali, le disposizioni speciali che riguardano queste decime, intorno alle quali è quasi compito il relativo procedimento, e che furono regolate dai decreti speciali, e posteriori al 1844.

E per ciò io mi permetto di sottomettere al Senato la presente aggiunta all'articolo ultimo:

« Restano però in vigore le disposizioni del Decreto e del Regolamento prodittoriale del 4 e 18 ottobre 1860 e del Regio Decreto del 19 maggio 1864, per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le altre prestazioni variabili ed invariabili, dovuti ai corpi morali ecclesiastici di Sicilia. »

Presidente. Dunque all'articolo ultimo della legge si deve aggiungere la riserva proposta dal signor Ministro.

Lo rileggo:

« Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge, sono abrogate. »

Poi viene l'aggiunta:

« Restano però in vigore le disposizioni del Decreto e Regolamento prodittoriale del 4 e 18 ottobre 1860 e del R. Decreto del 19 maggio 1864 per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni prestazioni variabili ed invariabili, dovute ai Corpi morali ecclesiastici di Sicilia. »

Chi ammette questo articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Vi è poi un altro articolo addizionale, da unirsi ad un articolo già votato; e questo è proposto dal Senatore **Vigliani** e ammesso dall'Ufficio Centrale.

« Il Tribunale nel sospendere il giudizio di liqui-

dazione può autorizzare il creditore a continuare a riscuotere le prestazioni secondo il suo possesso. »

Se non vi sono opposizioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora la discussione su questa legge sarebbe esaurita, salvo l'articolo che riguarda le ipoteche.

Domani veramente si dovrebbe cominciare la discussione dei bilanci; ma trattandosi di un articolo solo,

prima di dar principio alla discussione dei bilanci esauriremo la discussione su di esso.

Io prezo dunque l'Ufficio Centrale e tutti quelli che hanno fatto osservazioni, di mettersi d'accordo e di presentare una formola che possa essere facilmente accettata senza ulteriore discussione.

Domani dunque, secondo il consueto, si terrà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Squittinio per la nomina della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti sull'esercito — Proposte del Senatore Scialoja per l'aggiunta di due membri all'Ufficio Centrale sul Progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, approvate — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane — Nuova redazione dell'art. 13 dell'Ufficio Centrale rimasto sospeso — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Proposta per un articolo addizionale dei Senatori Poggi ed Errante, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Relatore — Domanda del Senatore Poggi, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'articolo addizionale — Discussione del Bilancio dell'entrata — Osservazioni e proposte del Senatore Siotto-Pintor — Volazione per isquittinio segreto delle leggi ultimamente discusse — Ripresa della discussione sul bilancio dell'entrata — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Replica del Senatore Caccia, Relatore — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Annunzio della scelta dei due membri in aggiunta dell'Ufficio Centrale per la Sila delle Calabrie — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 del progetto di legge.

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Esteri e dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4342. La Società degli operai di Cagliari fa istanza perchè dal Senato venga confermata l'aggiunta approvata dal Comitato privato della Camera dei Deputati circa la sollecita esecuzione delle ferrovie Sarde.

4343. N. 31 impiegati della Direzione del Lotto di Firenze, fanno istanza perchè vengano respinte le disposizioni di un Decreto che riduce il personale di quell'Amministrazione.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

Gli onorevoli Rossi Alessandro, Cittadella e Fontanelli chiedono un mese di congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Prefetto di Cremona degli *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione straordinaria 22 febbraio 1870.*

Presidente. Prego i signori Senatori a presentare le loro schede per la nomina della Commissione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti per l'esercito.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Presidente. Si lascerà aperta l'urna per quei Signori Senatori che potessero sopraggiungere.

Intanto si procederà al sorteggio pei signori scrutatori.

(Sono estratti dall'urna i nomi dei Senatori Arese, Duchoqué e Menabrea).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAZIONE DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Province napoletane e siciliane.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** Gli Uffici del Senato nominarono l'Ufficio Centrale per l'affrancamento della Sila delle Calabrie, e di questo fan parte alcuni degli onorevoli Colleghi che di qui a pochi giorni, per doveri di ufficio, dovranno allontanarsi.

Abbiamo già tenuto due sedute; ma occorre maggior tempo per addivenire all'esame dei particolari del progetto di legge.

Ad istanza dei miei Colleghi medesimi, perchè in Fi-

ronze resti una possibile maggioranza onde continuare con alacrità il lavoro, io pregherei il Senato a permettere che, in considerazione della gravità della materia, che ai cinque Membri dell'Ufficio Centrale ne siano aggiunti altri due, dei quali potrebbe il Senato medesimo commettere la scelta all'onorevolissimo Presidente, cui sarà tanto più facile sceglierli fra i Membri del Senato che possano utilmente occuparsi della materia, poichè già tre volte questa legge è stata introdotta in Senato e le varie Commissioni che ebbero ad esaminarla, furono composte di molti individui, parecchi dei quali non fanno parte dell'Ufficio Centrale presente, anzi alcuni di questi avevano spinto di tanto il lavoro, da condurlo sino al punto di averne stesa la Relazione.

Sicchè vede il Senato quanto il loro aiuto potrà giovare per ottenerne una pronta conclusione.

Presidente. Io porrò dunque ai voti la prima proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, la quale è: di aggiungere due Membri all'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge sulla Sila nelle Calabrie.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti la seconda proposta dell'onorevole Senatore Scialoja, di deferire cioè al Presidente la nomina di questi due Membri.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Allora, giacchè il Senato mi dà questo voto di fiducia, alla fine della seduta potrò indicare i nomi dei Signori Senatori scelti a completare l'Ufficio suddetto.

Veniamo ora ad ultimare il progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Province Napoletane e Siciliane.

Ieri la questione si è aggirata sull'art. 16 dell'Ufficio Centrale concernente le ipoteche.

Siccome vi fu una lunga discussione, si è rimandato questo articolo, l'unico rimasto ancora da votare, affinchè l'Ufficio Centrale, d'accordo cogli altri signori Senatori che avevano manifestato opinioni diverse, potesse proporre un formula che possibilmente togliesse ogni ulteriore discussione.

Quindi mi rivolgo al signor Relatore perchè ci proponga la nuova formula ch'è stata combinata.

Senatore Miraglia, Relatore. Dopo l'ultima battaglia di ieri, tutti abbiamo depresso le armi, e lo stesso onorevole Ministro di Grazia e Giustizia abbandonando il progetto Ministeriale si è adagiato al sistema stabilito nel controprogetto dall'Ufficio Centrale. Si è soltanto dovuto dar nuova forma all'articolo 16 del controprogetto, e l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ci ha dato tanta prova di sua docilità e benevolenza, che è pur condisceso a doversi ridurre alla metà le tasse ipotecarie per le iscrizioni del titolo di commutazione della rendita.

Col soccorso adunque dei lumi del Ministro di Grazia e Giustizia e degli onorevoli Senatori che nella tornata

di ieri presero parte in questa profonda discussione dell'articolo in esame, si è divenuto a concordarlo nei seguenti termini:

« I creditori della rendita commutata conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione, prendendo sopra gl'istessi immobili una iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data della sentenza di commutazione.

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori per questa iscrizione sono ridotti alla metà. »

Vede bene il Senato che conservando ai creditori della rendita commutata la prelazione sui creditori dei debitori non restano pregiudicati i diritti di alcuno, nè si potrebbe alla legge rimproverare il vizio di retroattività. Imperciocchè per effetto della commutazione della prestazione in canone si estingue il censo riservativo, è rotto ogni legame tra il creditore della prestazione e i frutti della terra soggetti alla prestazione, e l'unico mezzo legale per conservare al creditore della rendita commutata le garanzie che avea precedentemente su i prodotti della terra, altro non potrebbe essere che una iscrizione ipotecaria sulla terra medesima. I creditori ipotecari del colono perpetuo, ossia del possessore della terra, non potrebbero al certo dire che si darebbe a questa legge forza retroattiva, facendo prevalere alla loro iscrizione ipotecaria che sarà presa per effetto della presente legge; poichè tra essi ed il creditore della rendita commutata non esiste alcun rapporto di diritto.

Il possessore della terra non ha obbligato certamente a favore de'suoi creditori la decima de'frutti, che appartiene al decimante, cosicchè nel caso di vendita forzata il compratore riteneva dal prezzo il corrispettivo della decima.

Dunque non si potrà dire che la iscrizione ipotecaria a favore del creditore della rendita commutata pregiudicasse i creditori ipotecari del possessore. Questa iscrizione serve unicamente per conservare il credito su quella terra che per effetto della commutazione passa libera da qualunque censo riservativo nelle mani de'possessori.

Epperò l'Ufficio Centrale invoca il suffragio del Senato per l'adozione di questo articolo.

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

(Vedi sopra.)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ieri sollevai io la questione che ora viene risolta dall'Ufficio Centrale colla proposta del nuovo art. 16 da sostituirsi all'art. 13 del progetto ministeriale.

L'onorevole Relatore diceva: tutti abbiamo deposte le armi. Sento anche io il dovere di deporle, ma nello stesso tempo sento pur anche il dovere di dichiarare brevemente il perchè io le deponga.

Accetto la proposta fatta ora dall'Ufficio Centrale, e l'accetto perchè non solo non la credo in opposizione ai principii del sistema ipotecario stabilito dal Codice civile, ma perchè credo anzi che questa formola trovi la sua base negli stessi principii sanciti dal Codice civile medesimo.

Questa formola accorda ai creditori della rendita non un privilegio, non più una ipoteca legale, ma un semplice diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sul prezzo degli immobili soggetti alla prestazione. Ebbene o Signori, io trovo la base di questa proposta nella disposizione dell'articolo 1963 del Codice civile Italiano. Quest'articolo accorda ai creditori, ai quali è concesso nell'articolo antecedente 1956 il privilegio generale sopra i mobili, il diritto di preferenza ai creditori chirografari sul prezzo degli immobili del debitore. Il Codice Napoleone accordava ai creditori contemplati nel detto art. 1956 del Codice civile Italiano un privilegio generale sopra i mobili e gli immobili del debitore.

Il Codice civile Italiano accorda anch'esso a questi creditori il privilegio generale, ma lo accorda unicamente col citato art. 1956 sulla generalità dei mobili, e sugli immobili non concede un vero privilegio, ma un semplice diritto di prelazione stabilito sul prezzo degli immobili del debitore dall'art. 1963 così concepito: « I creditori indicati nell'art. 1956 (cioè quelli, ai quali fu concesso un privilegio generale sui mobili) saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari. » Ecco stabilito un diritto speciale di prelazione che non è nè un privilegio, nè una ipoteca.

Di più, ieri l'onorevole Senatore Miraglia, tanto dotto in giurisprudenza, vi parlava delle ipoteche anomale. Qualunque fossero queste ipoteche anomale nell'antico Regno Sardo, è certo che il Codice civile Italiano ha fatto sparire ogni ipoteca anomala.

Non vi sono nel nuovo Codice Italiano che privilegi regolari e ipoteche regolari; tuttavia il Codice civile Italiano ammette un diritto di prelazione sugli immobili che non è nè privilegio, nè ipoteca, ed è il diritto della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede stabilito nel titolo XXIV in favore dei creditori della eredità e dei legatari, in forza del quale i creditori del defunto ed i legatari sono soddisfatti sui beni ereditari preferibilmente ai creditori dell'erede, e questo diritto di separazione è soggetto all'iscrizione sugli immobili come se si trattasse di un diritto o di privilegio o di ipoteca.

Ecco dunque, o Signori, che la disposizione formulata dall'Ufficio Centrale ha la sua base in due disposizioni del Codice civile Italiano, che riconosce nei casi ora citati un diritto di prelazione distinto dai privilegi e dalle ipoteche, e trovando io che la nuova proposta non si oppone ai principii di questo Codice, dichiaro di accettarla, ed anzi ringrazio l'onorevole Ufficio Centrale di avere risolta ogni difficoltà con una formola

che è in armonia coi principii della nostra legislazione.

Presidente. Metto ai voti l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, di cui diedi testè lettura.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore **Miraglia, Relatore.** La votazione di quest'articolo porta di conseguenza che debba rimanere cancellato il primo comma dell'articolo primo.

Presidente. Va benissimo.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Ricorderà il Senato che ad istanza dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia fu ritirato l'articolo 2 del progetto Ministeriale, il quale riguardava le prestazioni che si esigevano sulle terre dissodate posteriormente alla legge dell'agosto 1806, e fu ritirato perchè l'onorevole Ministro giustamente ripeteva che per le questione innanzi ai Tribunali sulla legittimità o nò di queste pretese dei Baroni ad esigere le decime sulle terre dissodate posteriormente a quella legge. Ma ora vi è di mezzo un'altra questione, vale a dire quella dell'esazione per un tempo più o meno lungo di queste decime sulle terre dissodate dopo.

Eliminato quest'articolo 2, ognuno intende che dipenderà dalla decisione dei Tribunali il sapere se veramente nella legge del 1806 e nelle altre successive si trovi scritto il diritto ad esercitare le decime sulle terre che furono coltivate dopo l'anzidetta legge, oppure se questo diritto si intendeva mantenuto con quello che esercitavano i Baroni sulle terre dissodate. Se i Tribunali decidessero che non vi era diritto, ogni controversia anche sull'intelligenza della presente legge verrebbe a mancare; ma nel caso in cui si dicesse che i Baroni conservano i loro diritti nonostante la legge del 1806, e sono ammessi ad esercitarli sulle terre coltivate dopo, potrebbe nascere un dubbio, e sarebbe questo: che dopo la pubblicazione di questa legge si dissodassero nuove terre o dai coloni o dai possessori delle medesime, e che i Baroni dichiarassero voler esercitare il diritto di decima anche su di esse.

Convengo e credo che molte ragioni e gravi vi sarebbero da opporre alle loro pretese per questo diritto, che non sarebbe, nella supposizione da me fatta, se non un diritto eventuale, o per dir meglio un'aspettazione subordinata al miglioramento della coltura dei terreni.

Non di meno, siccome credo che si desideri dal Senato, sia nell'interesse del paese che in quello degli interessati, che ogni dubbio, ogni falsa interpretazione in questa materia vengano a dileguarsi, sarei di parere, d'accordo con l'onorevole mio Collega Errante, di proporre al Senato un articolo ultimo addizionale, il quale dichiarasse che per i casi in cui si dissodassero nuove terre nel distretto delle colonie, non sarebbe mai permesso ai Baroni di affacciare nessuna pretesa di decime sulle terre medesime.

Quindi, se anche potesse tornare, direi, superfluo e

non del tutto necessario questo articolo, potendo rimanere un dubbio, e volendo dileguarlo e seppellire assolutamente e per sempre questi benedetti diritti di decima, proponiamo un articolo nei seguenti termini:

« Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà più pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla pubblicazione della presente legge. »

Io desidererei di avere sopra questo articolo il parere dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'onorevole preopinante di riflettere se questo articolo non pregiudicasse la questione per il dissodamento delle terre dal 1806 ad oggi, e se invece di fare del bene, non potesse arrecare del male.

Comprende bene che per due anni non vi è questo pericolo di grandi dissodamenti, perchè si tratta di prendere un decennio per fissare le prestazioni su ciò che si è ottenuto per le decime scorse.

Quindi parmi evidente che il miglioramento, se anche si facesse, potrebbe avvenire in pochi mesi, e non altererebbe per nulla la condizione delle cose; mentre all'incontro la stessa enunciativa dell'articolo potrebbe turbare l'andamento delle quistioni, e perciò io prego l'onorevole preopinante a non volere insistere, perchè l'articolo proposto, qualora venisse accolto, potrebbe avere un'influenza sulla questione che è stata riservata.

Presidente. Prima di tutto conviene che interroghi il Senato per sapere se questo articolo addizionale è appoggiato.

Senatore Poggi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Poggi. Prima di domandare al Senato se l'articolo è appoggiato, io crederei di dover chiedere qualche schiarimento in proposito all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ed all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Presidente. Scusi, nel caso che l'articolo da lei proposto non fosse appoggiato, sarebbe tempo sprecato. Domando dunque al Senato se quest'articolo è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. Che fosse intenzione del Ministero di farla finita con questi diritti anomali, risulta dall'articolo del progetto ministeriale, ove era detto:

« Non si reputeranno nelle Provincie di Terra d'Otranto legittimamente soggette a prestazioni le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806.

» Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi. »

Le osservazioni dell'Ufficio Centrale, savissime e le-

gittime, fecero sì che il Ministero ritirasse quell'articolo, e credo siasi fatto benissimo. Però l'unico interesse che si voleva serbare illeso era quello delle liti pendenti, onde i Tribunali decidessero liberamente.

Ma ben altre questioni potranno sorgere anche dopo la pubblicazione della presente legge, tutte le volte che il Legislatore non parli chiaramente riguardo alle terre che venissero dissodate dopo la pubblicazione della legge attuale.

Questi diritti detti anomali, e con ragione, e che, a parer mio hanno sempre il peccato originale, perchè concepiti nell'èvo feudale, i quali potrebbero esercitarsi nel corso dei secoli, essendo diritti in aspettativa dipendenti dalla volontà altrui, cioè di coloro che vorranno dissodare le terre di cui sono in possesso, nuocciono al dissodamento delle terre, e aduggiano le più belle e fertili contrade del Regno; perchè i coloni non dissodano le terre appunto per non dar origine a questo tale diritto odioso e temibile.

Trattandosi dunque che un dubbio possa sorgere, e che il male è certo, talchè era nella mente del Ministero di voler dichiarare aboliti cotali diritti, sino dal 1806, quanto al merito della proposta, credo non possa esservi opposizione da parte del Ministro di Grazia e Giustizia.

Si è mossa però una grave difficoltà, cioè che tale dichiarazione possa nuocere alle liti pendenti.

Io credo che la nostra proposta non nuoccia menomamente, e che lascia le cose nello stato in cui si trovano dinanzi ai Tribunali. Le liti nacquero perchè nella legge del 1806 non si trova un'espressa e categorica prescrizione di legge. Ora, si fa un'apposita disposizione che torrà ogni dubbio per l'avvenire, ma che non ha influenza di sorta per tutto ciò che è avvenuto dal 1806 sin oggi, poichè nelle liti pendenti, oltre del fatto proprio, vi è il silenzio della legge; d'onde il libero arbitrio dei magistrati rimane sempre illeso.

Se dunque vogliamo farla finita colle liti possibili, e con questi tali diritti in aspettativa, crederei che si debba emettere una dichiarazione espressa e categorica con cui si dica, che dalla promulgazione della presente legge in poi non ci saranno più diritti possibili per tali prestazioni.

Questo è lo scopo che ci siamo proposti. Qualunque dichiarazione che si possa fare non conseguirà il fine bramato, perchè le dichiarazioni generali, se non sono registrate in apposita disposizione di legge, potranno servire d'istruzione ai magistrati, ma non dilegueranno il timore dall'animo dei coloni, nè impediranno e liti.

Per queste ragioni insistiamo sul nostro emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia, Relatore. Mentre credevamo di aver finito, pare che dobbiamo cominciare da capo, e se non una battaglia, intraprendere almeno qualche scarauccia. Io non ho oggi volontà; e se anche l'avessi,

mi mancherebbero le forze per battermi co' due valorosi preopinanti onorevolissimi Senatori Poggi ed Errante.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ritirò l'articolo 2 prediletto del progetto ministeriale, aderendo alle proposte dell'Ufficio Centrale, nel fine di evitare le discussioni sulle terre salde dissodate dopo il 1806, ed avea ragione di evitare un' ampia discussione in una materia sì grave. E se ora volessimo impegnare una discussione sull'articolo proposto da' due onorevoli preopinanti, essa sola aprirebbe il varco a mille litigi anche per le terre salde dissodate dopo il 1806 sino oggi. Le leggi votate nel Parlamento sono precedute da discussioni, e ne' dibattiti giudiziarii s' invocano pro e contra discorsi pronunziati dagli oratori; e tali discorsi essendo autorevoli, bene spesso mettono il giudice nella posizione di non intendere lo spirito della legge. L'ufficio dell'interprete è quello di dare alla legge il senso reale e non apparente, e qual sarà il senso reale e non apparente della legge quando non s' intendono i medesimi legislatori?

Piuttosto vorrei dare le dovute spiegazioni ai due dotti preopinanti per convincerli di non essere necessario l'articolo da essi proposto. Per vero qual'è il dubbio che tormenta la loro delicata coscienza? È questo, che le terre salde le quali venissero dissodate dopo la pubblicazione della presente legge potessero elevare le pretese degli attuali decimanti pel terratico.

Ma mi permetto di far osservare che la loro proposta non avrebbe alcuna utilità pratica; perciocchè non appena la prestazione in natura viene commutata in canone, finisce la colonia, è spezzato ogni viacolo tra la terra che non è più colonica, ed il decimante, il quale non ha pel pagamento della rendita in danaro che la sola azione creditoria puramente personale contro il debitore.

Finita adunque la colonia per effetto della commutazione in danaro, e non essendo più la terra colonica, qualunque mutazione di coltura si facesse sulla terra non può giovare nè nuocere al creditore del canone. Se la terra sarà sterile o fruttifera, poco importa al creditore del canone: egli altro diritto non ha che quello di esigere invariabilmente l'annua rendita in danaro.

Arroge che si sono stabiliti con la presente legge per la valutazione della rendita i criteri sul prodotto decennale, e questa sola osservazione sarebbe per sé bastevole a convincer chiunque che la proposta degli onorevoli preopinanti non potrebbe avere alcuna pratica utilità. Oserei però pregare gli stessi preopinanti a voler ritirare l'art. proposto, perocchè se volessero egli entrare in altre osservazioni, dovremmo diffusamente svolgere quelle questioni che abbiamo evitato di esaminare per essersi dal Governo ritirato l'art. 2 del progetto ministeriale.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Le prime dichiarazioni dell'ono-

revole Relatore, e dirò ancora quelle dell'onorevole Ministro, che sono state ristrette ad una sola ragione, e spero che verrà replicare, non risolverebbero, nè me, nè credo il Senatore Errante, a desistere dall'emendamento che abbiamo proposto. Ma quelle esposte dal signor Relatore, il quale è uomo competentissimo in questa materia, e che conosce a fondo i diritti dei quali si tratta, possono essere più che sufficienti per vedere che non vi è bisogno di dichiarazione; e che si intende che dal momento in cui verrà pubblicata la presente legge, non è più possibile che si sollevino pretese di diritti di decimazione sulle terre ancora salde.

Questa ragione può appagare me, e il mio Collega, poichè il nostro emendamento non mirava che a questo.

Ma prima che mi dichiaro appagato, vorrei che anche la parola del signor Ministro di Grazia e Giustizia si estendesse su questo punto, altrimenti intenderei mi si dicesse che l'unica ragione è di non pregiudicare le cause pendenti. Io non farci che ripetere le ragioni con tanta chiarezza esposte dal mio Collega che cioè ora si regola il futuro e non il passato; e noi non dovremmo incorrere nella stessa pecca della legge del 1806; la quale taceva sul futuro, e quindi sono insorte pretese per questi diritti a decimare che si protraggono sino al giorno d'oggi.

Dunque se si fa una legge, bisogna che questa sia completata, e sarebbe utilissimo che la estendessimo altresì a queste cause, perchè quand'anche queste cause pendenti potessero o no risentirne pregiudizio, io non credo che per questo il legislatore dovesse aspettare a decidere sul futuro intorno a questo punto; ma dal momento che si ripete che il complesso di queste disposizioni distrugge assolutamente le relazioni antiche dei coloni con i Baroni, e che non c'è più nessuna comunanza, io mi tengo pago; vorrei solo che anche il signor Ministro esprimesse la stessa opinione, e si unisse al signor Relatore per dire che questa disposizione è affatto inutile, perchè nessuna pretesa potrà d'ora in poi affacciarsi per questo titolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Più che dalle mie parole la questione vien risolta dall'articolo 2 di questa legge già votato, col quale si è dichiarato che la rendita dovuta, e che sarà convertita in danaro, sarà quella che si è percepita nel decennio precedente alla presente legge. Conseguentemente, dal giorno in cui sarà la legge promulgata, qualunque sia il prodotto che si avrà dal fondo, esso non entra più nei calcoli per fissare queste vendite, e quindi non è il caso di dichiarazione maggiore, essendo più che sufficiente il preciso disposto di detto articolo, ed essendo troppo prezioso il tempo per trattenerci ancora su questa materia.

Presidente. I Senatori Poggi ed Errante insistono sul loro emendamento?

Senatore **Poggi.** Lo ritiriamo in seguito alle dichiarazioni concordi del Signor Ministro e del Relatore.

Presidente. Essendo ritirato questo emendamento rimane esaurita la discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle decime, e passeremo alla discussione del progetto di legge del Bilancio dell'entrata pel 1870.

Il testo di questo Bilancio colle relative tabelle è lunghissimo, ed io interrogo il Senato se vuol dispensarmi dal darne preventiva lettura.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTRATA PEL 1870.

(V. Atti del Senato N. 35).

Apro dunque la discussione generale sul progetto di legge pel Bilancio attivo del 1870, e do la parola all'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor.** Signori, va senza dirlo, io voterò i bilanci, ma non senza premettere non poche osservazioni, alcuna delle quali forse non tutti voi troverete disacconcia e inopportuna.

Finziere non mi vanto; ma e' mi sembra oramai che la questione della finanza italiana sia questione di senso volgare; voglio dire, o Signori, che l'intuito dell'essere ragionevole gli fa subito intendere che così non si può durare. Votiamo da dieci anni bilanci sopra bilanci, disegni finanziari sopra disegni finanziari, aumentiamo le imposte, diminuiamo le spese, e tuttavia la media risultante è sempre un manco spaventevole, malattia quasi mortale.

Come voi sapete, prostrata è la proprietà territoriale, non così per la gravezza delle imposte, come per la disuguaglianza della ripartizione. La industria agraria, quando non sia con altre leggi regolata, è una sovraimposta impertinente alla proprietà territoriale; conosco qualche proprietario che paga il 67 1/2 p. 0/0. La ricchezza mobile pagata meno da chi più e meglio pagare dovrebbe. I decimi di guerra permanenti, da vero di guerra. Il diritto di successione in linea discendente, triste eredità della tirannide dell'Impero romano.

Una voce. Bravo!

Dovrò io noverare la lunga interminabile filza delle tasse? Tasse di registrazione e di bollo, (non contrattate); tasse di giustizia, (non litigate); tasse sopra il prodotto del celere movimento, (non vi movete, o soltanto al passo di testuggine); tasse sull'insegnamento, (non istudiate); tasse di consumazione, (non mangiate); tasse di macinazione, (nemmeno il pane mangiate.)

Licenziatemi, Signori, ad una breve digressione. Quando l'onorevole Ministro Sella reggeva altra volta

il Ministero delle Finanze, ebbe la bontà di venirmi a domandare: voterete voi la legge della macinazione? Ad una condizione, risposi, ed è che mi proviate con calcoli probabili, accostanti a certezza, che gitterà almeno 100 milioni.

Venne l'onorevole Cambray-Digny, e se mal non mi appongo, sperava nel primo anno 70 milioni: ne ritrasse appena 10: oggi insiste il Ministro Sella colla speranza di ritrarne almeno 40 milioni; io penso che l'onorevole Ministro Sella non ritrarrà la metà di questa somma.

I suoi contatori, pei quali si sono spesi parecchi milioni, lo servono male; e se mai gli verrà l'estro un qualche giorno di scambiare i contatori coi misuratori, ei teccherà con mano che se i contatori contano poco, i misuratori misureranno nulla.

In sostanza è un fatto, o Signori, che noi Italiani, fra i popoli civili d'Europa, tenuto conto di tutto, paghiamo più di tutti, quantunque di là dall'Alpi ci appongano che non vogliamo pagare, con oltraggio cordarlo.

Talento del fisco investigare le più minute opere della vita. Poco prima che io mi dipartissi da Torino, un proprietario vendette la casa per 400 mila lire. Ed eccogli attorno gli esattori a chiedere: sig. marchese, che avete voi fatto della somma che avete ritratto dalla vendita?

Risposta: Io l'ho distribuita a tutte quelle persone le quali mi fanno l'onore di volermi del bene!

Poco dopo un altro proprietario vendette la sua casa; la stessa domanda.

Risposta: Io non ho pagato mai i debiti in vita mia; questa volta mi ho fatto coscienza ed ho pagato!

Non basta, si aumentano pure quelle imposte, le quali accresciute oltre un certo limite, se ne diminuisce la rendita, contro tutti i principii rudimentali della scienza economica.

Si impongono cento, entrano nella cassa settanta; non si può riscuotere mille, si impone altri 500, e quando l'Italia non ci può dare più di 700 milioni, noi votiamo un Bilancio di un bilione e 96 milioni di lire! Questo si chiama nel mio dizionario, (perdoni l'onorevole Sella, cui professo molta riverenza per l'ingegno, moltissima per il carattere e per la sua probità civile), questo si chiama andare colla testa nel sacco. Si dice: se 5 d'imposta mi dà 50,000,000, sei mi renderà 60, sette dovrà darmi settanta. Computo da buon ragioniere ma da mediocre finanziere. Gli scrittori hanno da gran tempo ammonito i Ministri di finanze che 3 più 3 non fa 6, talvolta fa 4, talvolta fa solo 2.

Che dirò poi degli eserciti de'li esattori? Vivesi coll'esattore, si vive per l'esattore. Mangiate? pagate. Bevete? pagate. Studiate? pagate; al teatro pagate, agli spettacoli pagate, ai tribunali pagate. Lo Stato soffoca, strozza, conquide, uccide: è un grande socialista, è un grande rivoluzionario lo Stato!

Aggiungete a tutto questo i futuri nostri emancipati i quali fanno peggio assai dello Stato: quattro o cinque faccendieri, principalmente nei Comuni rurali, dispongono liberamente, e quello che è più, allegramente, delle sostanze di tutti i cittadini.

Che fate, o Signori?

Voi otturate la sorgente della vita nazionale. Di qui a 10 anni, durando le cose nella stessa condizione, l'Italia non potrà darvi più di 4 o 500 milioni. Che fate? Voi rendete necessaria l'immoralità. Il dissesto finanziario, o Signori, disordina tutto, anche la morale; esso è come un diluvio universale nel quale caduno, anche colla morte degli altri, cerca di salvare se stesso. Ascrivono le vittime del 1789 alla crudeltà dell'avv. Robespierre, agli istinti feroci dei Danton e dei Marat. No, signori, fu il dissesto finanziario che trasse al patibolo 200 mila francesi.

Che fate voi? Voi eccitate o promuovete il malcontento. Voi paventate la repubblica. Che repubblica, o Signori? La repubblica dei non abbienti è il saccheggio. La questione non è politica, la questione è sociale. Che fate? Voi cullate il popolo in fallaci speranze nelle quali non potete avere fiducia voi medesimi. Or voi vedete, o Signori, quanto sia triste condizione quella di governanti, i quali per poter andare avanti sono costretti ad ingannare prima se stessi e poi i popoli governati.

Volete darmi un modello di uomo pazzo? Datemi un uomo dissestato nelle finanze domestiche: costui per vero è l'uomo più pazzo del mondo. Come gli individui, così e non altrimenti impazziscono le nazioni.

In sostanza vivesi giorno per giorno, vivesi a spizzico, si procede a tentoni.

Io interpello la coscienza del Ministro delle Finanze, la coscienza di tutti voi, la coscienza di 26 milioni d'Italiani, s'ei possono veramente credere che con questo sistema si riesca a raggiungere il pareggiamento tra il Bilancio dell'entrata e della uscita; se si debba ritenere da uomo serio che si possa fare un bilancio non sbilanciato, o se creare un equilibrio non isquilibrato.

Signori, l'edificio mostra da per tutto le fenditure, per largo e per traverso; esso screpola in ogni parte, fa pelo, fa corpo, già sbonzola o minaccia di sbonzolare, e voi lo puntellate? Cadrà.

Come mai raggiungere il pareggiamento se, levate le famose intangibili, appena restano per i servizi dello Stato 250 o 300 milioni?

Ma, o Signori, ai mali gravi rimedi gravissimi, rimedi forti, rimedi eroici, rimedi alla Fox, rimedi alla Pitt.

Ognuno di voi ha potuto intendere fino dalla sua puerizia quel celebre proverbio dei professori dell'arte salutare: i medicinali che incominciati giovano, continuati guariscono: *quae incaepa juvant, continuata sanant*. Per la ragione dei contrarii, se voi vediate che un medicinale nuoce in principio, nuoce nel progresso,

e voi cambiatelo, e voi fate tutto il contrario. Avete aumentate le imposte? Diminuitele. Avete pagato con puntualità esemplare gli interessi del debito pubblico? E voi fate che non si paghino, salva la giustizia. Avete fatto un bilancio troppo piugue? Contentatevi di un bilancio più modesto.

Diminuzione delle imposte. Abolite tutte le imposte, tranne quelle che or ora dirò, prima quelle che gravitano principalmente sopra i poveri, prima il lotto immorale, prmissimi i dazi di consumazione interna, i quali è vergogna che si lascino sussistere in popolo che si chiama civile, e sono per me la imposta più assurda che l'intelletto umano abbia mai saputo escogitare.

Lasciate soltanto i servigi pagati, come a dire per pesi e misure, per le poste, per i telegrafi, servigi pagati dico e non imposte, tal che lo Stato niente vi guadagni, ma ricuperi soltanto la spesa.

Che resta? Resta l'imposta prediale che oggi computate in 169 milioni, la quale quando sia pagata da tutto, quando pagata da tutti, quando sia bene distribuita, non esito a dire che vi renderà 200 milioni; resta la ricchezza mobile che computate in 93 milioni, la quale facilmente vi darà 100 milioni; restano i monopoli computati in 139 milioni, i quali potranno rendere per lo meno 140 milioni; resta il concorso alle spese e i rimborsi calcolati in 52 milioni e 600 mila lire; restano le rendite del Patrimonio dello Stato e dei Patrimoni amministrati, 16 milioni di lire. Sommate tutte queste partite, voi avrete la somma di 608 milioni 600 mila lire, giù, su, la somma che voi chiamate intangibile, e io no.

E veramente in questa somma si comprendono le garanzie per le strade ferrate in 63 milioni di lire, si comprendono le pensioni, tra ordinarie e straordinarie e maggiori assegnamenti in 70 milioni di lire.

Or bene, venuto il termine dei contratti colle Compagnie delle strade ferrate, Dio sa quando, eseguite il proverbio: chi vive viva, muoia chi muore!

Quanto è delle pensioni, o Signori, lo dico francamente, è un sistema assurdo. Gli ufficiali dello Stato, intendo quelli che hanno diritto acquistato alla pensione, al 1 di gennaio 1871, dovranno liquidare la loro pensione, e da quel giorno più nessuna pensione, o Signori. Pochi ufficiali, meglio retribuiti, non ritenute, non altri aggravati di sorta, nessuna pensione. Lo Stato non è o certo non deve essere una società di assicurazione contro l'imprevidenza dei pubblici ufficiali.

Or, voi mi direte: frattanto bisogna provvedere alle pensioni. Benissimo. Create anche un'altra imposta straordinaria, come a dire una tassa di famiglia. La morte inesorabile s'incaricherà di restringere annualmente, non dubitate, l'ammontare di quest'imposta; ma intanto fate cessare il sistema delle pensioni.

Io ricordo che l'onorevole Senatore Torelli, che fu per due volte Ministro d'Agricoltura e Commercio e

che qui nomino a cagione d'onore, mi diceva che per non avere una buona legge sul contrabbando lo Stato perde ogni anno 100 milioni. Eccovi un'altra somma da far fronte a' pesi temporarii dello Stato.

Ma sonvi ancora i 333 milioni e più per gli interessi del Debito pubblico.

Da questo punto, o Signori, non parlo più io, tenetelo bene in mente, il mio pensiero, esprimo il pensiero di un altro, di un coltissimo e giovane amico mio, banchiere romano; io espongo, non propongo. Bisogna assolutamente fare in modo, mi diceva egli, che cessino gli interessi del Debito pubblico. Gli interessi cessano pagando il capitale. Il capitale si paga nel modo in cui si può pagare.

Un debitore che non ha denari cede la casa, cede le sue possessioni, cede le sue gallerie. Lo Stato non ha denari? paghi il capitale in carta.

Anzitutto però occorre liberarci dalla schiavitù d'Egitto. L'Egitto è la Banca. Nell'attuale condizione di cose non si può dire se lo Stato sia infeudato alla Banca, ovvero se la Banca infeudata allo Stato. Pessimamente l'uno e l'altro. Intanto ci bisogna rompere questo nodo illegittimo, quasi non dissi adulterino o incestuoso (*ilarità*), bisogna smettere la Banca pagandole da un lato il suo danaro coi denari prodotti dall'ultime reliquie dei beni nazionali, è a dire i beni ecclesiastici, e rendendole dall'altro carta per carta.

Obbiezioni molte, facili a prevedere, le quali tutte si comprendono in queste parole: carta, assegnati, fallimento, anzi fallimento in frode. Ma in primo luogo (così ragionava lo amico mio) datemi un altro mezzo migliore, datemi un mezzo probabile, datemi anzi un altro mezzo possibile per raggiungere il desiderato pareggiamento. In secondo luogo chi fa queste cose? Queste cose fa uno Stato che con sincero pentimento la rompe con quell'abbominazione che si chiama *Banca privilegiata*; queste cose fa uno Stato il quale restringe notabilmente le imposte, uno Stato il quale riduce il Bilancio al mero necessario, uno Stato il quale non intende più cullare la Nazione, ma intende sul serio a farla risorgere. Quattrocento milioni il Bilancio normale. Possono bastare, debbono poter bastare, e bastano. Tanto è ciò vero, che più di questa somma non si spende realmente ne' diversi servigi dello Stato. Seicento milioni l'entrata, quattrocento milioni la spesa: nei primi dieci anni si potrà bruciare carta per duecento milioni. Dopo i primi dieci anni si potrà imporre duecento milioni in più e bruciare per 400 milioni di carta. Così procedendo per altri 20 anni, in 30 anni sarà spento il debito nazionale, bruciata tutta la carta, e si potrà fare un Bilancio normale di un bilione di lire.

Conchiudeva egli col dire: se alcuno trova qualche riscontro tra questa condizione di cose e gli assegnati francesi, costui per fermo adopera un cannocchiale assai diverso dal mio.

L'ingombro nel mercato di tanta moneta è una seria

obbiezione. Obbiezione per altro che potrebbesi in parte fare quando anche domani o doman l'altro pioveressero nelle tasche dei contribuenti sei bilioni di lire in tanti bei scudi d'oro, ognuno sapendo che quanto è più abbondante la moneta, tanto più perde di valore, di che la Spagna fece, or sono tre secoli, tristissimo esperimento.

Senonchè, e' non si dee guardare all'Italia quale oggi è, sibbene piuttosto al suo non tardo avvenire.

Dopo il compiuto taglio dell'Istmo di Suez, dopo il traforamento del Moncenisio prossimo a compiersi, pensiamo noi che non si addoppieranno le transazioni commerciali dell'Italia? Che non piglieranno aumento le nostre industrie nazionali? Che non venderannosi in maggior copia e a miglior prezzo i nostri prodotti? Molto ha fatto l'Italia, ma molto ancora le resta da fare. — Non è gran tempo, abbiamo imposta ai Comuni la formazione delle strade comunali. Per quanto grande la somma de' valori circolanti, non sarà incomportabilmente soverchia. Ogni giorno più diminuirà la differenza tra la carta-moneta e il denaro, secondochè abbiamo veduto essere avvenuto dei biglietti della Banca Nazionale.

Vi è un'altra obbiezione a fare, le relazioni nostre con l'estero.

Fortunatamente, in primo luogo, i 4/5 o i 5/6 della rendita italiana sono nello Stato: gli stranieri hanno venduto e vendono, gl'Italiani hanno comperato e comperano, e di ciò fanno benissimo.

In secondo luogo, le altre nazioni le quali non si trovano in molto migliori condizioni delle nostre, potranno e dovranno imitarci: e io appresi da buone fonti che i negozianti francesi ricevono i biglietti della nostra Banca Nazionale come denaro contante per le necessità del commercio.

Da ultimo, o Signori, nessuna nazione può, di regola, vendere più di quello che compra: e noi pagheremo le loro merci colla moneta che ci recheranno a pagare le nostre.

Tale è il ragionamento di quel giovane mio amico dianzi indicato, e forse o senza forse vi hanno in esso molte parti vere. Senonchè quanto e quale che sia il suo merito intrinseco, una proposta cosiffatta non dovrebbe escire per la prima volta dall'Aula del Senato.

Io vi richiamo a cose minori. Settecento milioni di imposte. Così non disseccerete le fonti della ricchezza nazionale, non imporrete all'Italia più di quello possa portare, non amministrerete perpetuamente con provvedimenti straordinarii, non darete appiccò al malcontento, e potrete dopo anni non molti rispondere a chi vi domandi se e come e quando provvederete alla estinzione dell'ingente debito nazionale.

Anzichè aumentare le imposte, emissione di una prima parte di rendita alla pari, un bilione, a valore fisso, invariabile, circolante, carta governativa, buona quanto la moneta perchè circolante, migliore della

moneta perchè fruttante interesse. Lo Stato pareggia i bilanci d'entrata e di uscita, i contribuenti riposano, i malcontenti quietano.

Di certo non è questa la panacea universale, ma pure essa è proposta studiattissima dai signori Mangoni e Minervini, e veggola con piacere riprodotta ultimamente dal signor Carlo Pavone nel libro che s'intitola: *La rivoluzione economico-finanziaria ossia il valore rendita pubblica fissa circolante, surrogato al valore fisso circolante moneta*.

E se a qualche puritano non sembri accettabile di primo intuito, non vorrei fosse fatta segno al riso beffardo di certi economisti i quali appena sentono parlare di carta chiudono gli occhi, tappano le orecchie e strabiliano, parendo ad essi che sia loro cascato addosso il trattadiavoli. Concludo: o recidere un braccio, e se occorre, tutti e due, oppure morire.

Presidente. Prima di dare la parola agli altri oratori iscritti, farò una preghiera ai Signori Senatori, quella cioè di non allontanarsi dall'Aula onde si possa, verso la fine della seduta, passare alla votazione per squittinio segreto delle leggi anteriormente discusse, essendo il Senato quest'oggi in numero sufficiente.

La parola è al Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Conforti**. Domando la parola per una mozione d'ordine,

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Pregherei l'onorevolissimo Signor Presidente, poichè siamo in numero, di procedere immediatamente alla votazione; mentre se si aspetta alla fine della tornata, può accadere che alcuni Senatori si assentino e che quindi non ci trovassimo più in numero sufficiente per votare.

Presidente. Interrogo il Senato se accetta la proposta del Senatore Conforti, cioè di passare subito alla votazione per squittinio segreto delle leggi già discusse.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passerà dunque allo squittinio segreto.

Il Senatore **Segretario, Ginori Liscl**, fa l'appello nominale.

Presidente. Si lascieranno aperte le urne per quei Signori Senatori che potessero sopravvenire.

Si riprende la discussione sul Bilancio attivo del 1870.

Prego la Commissione delle finanze a prendere il suo posto.

La parola è all'onorevole Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori. Io sento prima di tutto il dovere di pregare l'onorevole preopinante di volermi perdonare se non risponderò al suo discorso.

Io credo che in questa occasione non abbiasi a sollevare in Senato la grande questione delle finanze italiane; credo che ciò non debba farsi per diverse ragioni.

In primo luogo oggi stesso, la questione finanziaria s'incomincia a discutere nella Camera Elettiva e non

mi parrebbe conveniente nè opportuno d'iniziarla in questo Consesso, prima di aver contezza delle deliberazioni dei Deputati.

In secondo luogo, forse fra due o tre settimane, allorchè si discuteranno le leggi sui provvedimenti per il pareggio, noi avremo una propizia non men che splendida occasione di trattare a fondo la materia finanziaria.

Quanto a me, se il Senato me lo permette, io mi riservo a discutere allora cotesto argomento.

Oggi noi abbiamo il Bilancio del 1870, ed io mi proporrei di richiamare l'attenzione del Senato sopra alcuni punti di questo Bilancio, tanto più che vi sono indotto dalla relazione del nostro onorevole collega il Senatore Caccia.

Il suo lavoro si riferisce ad alcuni fatti, e ad alcuni provvedimenti che furono adottati durante la mia amministrazione. Questi provvedimenti e questi fatti sono in quella relazione giudicati con una certa severità, ed io mi credo in dovere di dare al Senato qualche spiegazione, non fosse altro per i riguardi dovuti agli onorevoli personaggi ch'ebbi a colleghi.

Signori Senatori; io credo che, in materia di bilanci di previsione, cosa utilissima sieno i confronti, e specialmente se fatti tra le cifre avverate ed effettuate negli anni antecedenti con quelle che si vogliono fissare in previsione. Ma l'onorevole Relatore si è limitato a paragonare il Bilancio proposto dall'onorevole Sella nel corso stesso di questo esercizio con un Bilancio che fu dall'amministrazione passata formulato circa 16 mesi or sono. Agli occhi miei, codesti confronti non possono avere un valore pratico, non possono tornar utili pel Senato.

Naturalmente un Bilancio formulato da 15 mesi lo fu senza una quantità di elementi che si hanno adesso mentre è in corso l'esercizio: quindi differenze, e differenze sostanziali possono naturalmente verificarsi, senza che per questo sia possibile rimproverarne l'amministrazione.

Era cosa ben naturale e giusta che l'amministrazione la quale proponeva, per il medesimo esercizio, un nuovo Bilancio, desse alla Camera dei Deputati spiegazioni sufficienti delle varianti che vi introduceva, ma il Senato ha soltanto da esaminare quello che dalla Camera gli viene inviato e per esso codesta indagine non ha alcuna importanza.

È però mio dovere aggiungere a questo proposito una dichiarazione. Dopo la presentazione alla Camera dei Deputati, di quel primo Bilancio pel 1870, una Commissione generale del Bilancio della Camera stessa vi faceva sopra un lungo lavoro. E molte di quelle cifre furono nel corso dell'anno da quella Commissione modificate, in seguito alla conoscenza di nuovi elementi che nel corso dell'anno si manifestarono.

Era mia intenzione, ripresentando il Bilancio stesso alla nuova Sessione, dichiarare che io accettavo quasi tutte quelle modificazioni.

E se l'onorevole mio successore non lo fece allorchè eseguì quella presentazione, si fu puramente perchè egli ignorava, come era naturale, quest'intenzione. Gli è certo quindi che le maggiori differenze sarebbero state tutte appianate in questo modo.

Premesse queste dichiarazioni, io credo utile cosa il richiamare l'attenzione del Senato sopra alcuni punti della relazione della Commissione di Finanza.

E prima di tutto sopra la tassa sui fabbricati.

Relativamente alla tassa sui fabbricati, è osservato nella relazione come mentre l'Amministrazione credeva d'avere una rendita imponibile di 251 milioni in forza dell'accertamento antico, e nutrivà speranza di aggiungere a quella somma altri 32 milioni pel Veneto e 16 milioni in seguito a certe rettifiche e verifiche che si dovevano fare in virtù di un nuovo regolamento emanato con Reale Decreto del 30 gennaio 1868, riconobbe poi che le verifiche e rettifiche, in luogo di produrre 16 milioni di aumento, ne dettero 7 in diminuzione; e che nel Veneto in vece di un aumento di 32 milioni fu accertata soltanto una rendita imponibile di 27 milioni.

Per questi motivi, l'imposta che era prevista nel primo Bilancio ha dovuto essere diminuita di 4,935,000 lire nel nuovo. L'onorevole Relatore sembra incolpare più specialmente di questa diminuzione il Reale Decreto del 30 gennaio 1868; anzi in un altro punto della sua Relazione egli osserva come questa diminuzione non possa attribuirsi ad atti parlamentari, come accennava in una nota l'Amministrazione, ma bensì alle disposizioni del Ministero.

Signori Senatori! La causa principale di questa diminuzione prodotta dal Decreto del 30 gennaio 1868, fu l'esclusione dalla tabella dei fabbricati soggetti ad imposta, di quelle case rurali le quali avendo tutte le caratteristiche per essere, a tenore della legge, esenti da imposta, erano poi comprese in borgate e casali, e da un articolo di un regolamento che citerò fra poco, assoggettate all'imposta medesima.

La legge del 26 gennaio 1865 aveva un quarto paragrafo dell'articolo secondo così concepito:

« Sono esenti dalla detta imposta le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono ».

Nel Regolamento che fu pubblicato il 25 Maggio 1865 fu prescritto in seguito a questa determinazione, quanto appresso:

« Saranno considerati come fabbricati rurali, pure esenti dalla imposta sui fabbricati le case appartenenti al proprietario di un fondo rustico, esclusivamente abitate da chi personalmente lo coltiva e dalla sua famiglia, e che non si trovino situate in centri di comuni o in casali ».

Quindi tutte le case rurali che erano comprese nei

centri di Comuni, borgate o casali furono assoggettate all'imposta. Di qui sorsero vivissimi richiami per parte dei contribuenti, e finalmente la Camera dei Deputati più volte interpellò il Ministro delle Finanze sulla questione medesima, tanto che, per abbreviare questa mia narrazione, dirò che nella tornata del 12 maggio 1866, avendo il Deputato Nervo proposta un'aggiunta al progetto di legge che si discuteva allora sui provvedimenti finanziari, nella quale si dichiarava che le case rurali erano esenti dall'imposta ancorchè comprese in borgate o casali, la Camera non credette necessario adottare quell'aggiunta ma deliberò il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che legge 26 gennaio 1865 contiene la disposizione proposta dal Deputato Nervo e confidando che il Ministro delle Finanze provvederà a ciò che l'imposta dei fabbricati venga riscossa in conformità di quella disposizione, passa all'ordine del giorno. »

Fu dunque in seguito a quest'ordine del giorno, che un Decreto Reale in data del 27 gennaio 1867 emanato da uno dei miei predecessori, provvide e dichiarò che le costruzioni che furono comprese nella tabella *fabbricati*, perchè situate nei centri dei Comuni, se avranno i requisiti per essere dichiarate esenti potranno essere cancellate dalla tabella medesima. E questa stessa disposizione fu poi riprodotta nel Regolamento emanato con Decreto Reale in data del 30 gennaio 1868 durante la mia amministrazione.

Il Senato vede come codesta disposizione, che senza dubbio ha portato una diminuzione di entrata alla Finanza, non venisse da semplice opinione del Ministero.

Ma vi è di più, questo Regolamento che abbraccia altri particolari e provvede alle rettifiche e verifiche da farsi nel corso del primo quinquennio nella tassa dei fabbricati, fu lungamente studiato e discusso dal Consiglio di Stato, sì che io stesso quando ebbi l'onore di assumere il portafoglio delle Finanze trovai che il Consiglio di Stato aveva già deliberato ed emesso in proposito un importantissimo parere.

Per la qualcosa non mi restò che uniformarmi a quello che era stato fatto dai miei predecessori, ma lo feci, ne assieuro il Senato, con la convinzione e la persuasione che quello fosse il vero concetto della legge, che non si potesse assolutamente fare diversamente e senza esitare ne assunsi intera la responsabilità.

Quindi il Senato vede come se in seguito a tutto questo ne è derivata la conseguenza che quelle rettifiche e quelle verifiche hanno prodotto una diminuzione nei risultati di quella imposta, non è che uno di quei fatti necessari e naturali che si producono nella applicazione delle imposte.

Tanto poteva verificarsi un aumento nell'interesse del Governo, come si è verificata una diminuzione a favore dei contribuenti.

Posto questo stato di cose, io credo obbligo mio il

dichiarare che non potrei associarmi a quella specie d'invito che la relazione fa al Ministero di rivangare questa materia per cercare di ottenere nuovi aumenti, imperocchè, o Signori, io credo che le imposte nostre tanto maggiormente potranno prendere sviluppo ulteriore, quanto meno le ritoccheremo.

Fa cenno la Relazione anche delle previsioni dei due bilanci sulla ricchezza mobile.

Ma, o Signori la è cosa ben più importante a parer mio il conoscere il confronto fra questa ultima previsione, e il risultato effettivo accertato del prodotto di questa imposta nell'anno decorso.

Il prodotto accertato nell'anno decorso, sebbene previsto in molto maggior somma dall'amministrazione, non ha dato che 85 milioni.

Adesso il Ministro lo porta in previsione per 93 milioni. La differenza fra la previsione precedente e l'attuale, si giustifica in questo modo; che l'accertamento anteriore a quello testè compiuto dava 1120 milioni di rendita imponibile comprese le imposte riscosse per via di ritenuta, mentre il nuovo accertamento dà soltanto 1046 milioni; se non che le rendite imposte per via di ruoli ebbero un'importantissima diminuzione perciocchè da 677 milioni di rendita imponibile discesero a 520. Questa fu la ragione del minore incasso dell'anno 1869. Questa la ragione della riduzione della previsione sopra quella del Bilancio anteriore che si fondava su quel primo accertamento. Quello peraltro che io credo meriti speciale attenzione si è questo, o Signori, che l'onorevole sig. Ministro, nel proporre alcuni milioni d'aumento per quell'imposta, tiene conto da una parte dell'aumento verificatosi in quella somma che si riscuote per via di ritenuta, e calcola altresì un aumento per gli accertamenti delle rendite che si impongono per via di ruoli; su questo punto io non ho nulla da proporre al Senato.

Io dubito però, che forse non otterrà in questa seconda parte il risultato che si aspetta, imperocchè ormai il fatto ha provato che gli accertamenti per via di ruoli ogni volta che si rifanno sciaguratamente vanno diminuendo. Quest'argomento, o Signori, darebbe luogo ad una discussione importantissima che sarà messa in campo molto più opportunamente quando si discuteranno i provvedimenti per il pareggio. Io mi fermo per conseguenza a queste osservazioni.

In un altro punto della sua Relazione l'onorevole Senatore Caccia ha dato un'occhiata a certi arretrati dell'imposta fondiaria i quali, lasciando da parte una differenza di cifre, di cui non ho potuto trovare la causa, sono a tutto il 1869, per gli esercizi del 1868 ed anteriori, di 38 milioni.

Avverte il Relatore come il mantenere questi crediti al di là del tempo in cui le leggi prescrivono e permettono l'esecuzione, sia una *violazione* dei diritti del Governo.

Confesso che questa parola avrebbe fatto in me una certa impressione se non avessi avuto presente

l'art. 105 della legge sulla riscossione delle imposte dirette votata dal Senato, il quale appunto provvede alla riscossione di colesti arretrati, e prescrive che nel Regolamento, ordinato coll'art. 102, si dovesse provvedere con speciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate, e si procedesse poi in conformità di quella legge alla riscossione di questi arretrati con particolari scadenze che doveva fissare il Ministro delle Finanze.

La questione per tal modo risolta dal Senato medesimo, mi sembra condotta a termine, così che parmi non vi sia più motivo di tenerne ulteriore discorso.

Però alcune più speciali avvertenze io mi vedo nella necessità di fare al Senato a proposito della imposta sopra il trapasso di proprietà e sugli affari relativamente a cui il Relatore dell'Ufficio Centrale ha veramente esaminato quello che accadde nell'esercizio del 1869, quindi ha fatto confronto colla nuova previsione. Egli accennava che queste cifre prevedute nel 1869 in 94 600,000 non ne portarono che 86 milioni; così erano otto milioni meno del previsto.

Ed aggiungeva di più come la nuova previsione nella identica cifra di 94 milioni, forse non incontrerebbe miglior sorte della precedente.

Io credo dovere in primo luogo far notare all'onorevole Relatore che i 94 milioni previsti adesso dall'onorevole Ministro delle Finanze non sono l'identica cifra con quei 94 milioni previsti per il 1869, imperocchè quelli del Bilancio del 1870 abbracciano l'imposta sul movimento ferroviario, e quelli del 1869 non l'abbracciavano.

La previsione delle imposte che costituiscono il titolo V delle entrate, era nel Bilancio del 1869 di 99 milioni; essa si verificò in soli 91 milioni, la differenza dunque fu di oltre 8 milioni, mentre l'onorevole Ministro delle Finanze ha previsto 94 milioni per tutte colesti imposte e così solo 3 milioni di più.

E se si guarda al Bilancio particolareggiato presentato dall'onorevole signor Ministro, ben si vede ch'ei tiene conto di questa circostanza, che nel 1869 l'imposta sopra le successioni prescritta dalla nuova legge del 1868 cominciò ad aver vita al 1° luglio 1869, ed era quindi da ritenere che nel 1870 essa dovesse dare un prodotto di qualche maggior portata.

La questione dell'imposta sopra gli affari e sopra i trapassi di proprietà, è questione gravissima, per la quale adesso noi avremmo molte cose da dire. Io riconosco coll'onorevole Relatore che la legge del 1868, discussa, votata, e promulgata sotto la mia amministrazione non ha dato i risultati che se ne aspettavano. Si potrebbe indagarne ora le cause; ma saremmo trascinati al solito nel campo di una discussione finanziaria, che è meglio riserbare ad altra occasione; intanto però io desidero solamente constatare che nel provocare quella legge, io naturalmente mi basai sul prodotto del 1867, che solo si conosceva quando essa si discuteva, e che su questo prodotto del 1867 si ebbe

un aumento di circa 9 milioni, aumento però ben lungi dai 18 che se ne speravano.

Non parlerò del Macinato, sebbene l'onorevole Relatore abbia tacciato di azzardata la previsione contemplata nel mio Bilancio; ed azzardata veramente sarebbe stata se in codesta previsione io l'avessi sostenuto davanti alla Commissione generale della Camera.

Ma, come io poco fa avvertiva, la diminuzione di 35 milioni fondata sopra i dati che nei primi mesi del 1869 si verificarono, fu da me accettata sin dal primo momento che intervenni in seno della Commissione medesima.

Io ho sentito poco fa tornare in campo le solite malelezioni contro la legge del Macinato; desidero di profittare di questa occasione per protestare nuovamente che ho fede che in quella legge e in quella tassa si debba trovare la principale, la più sostanziale risorsa delle finanze Italiane.

Il Senatore Siotto Pintor dice che avrebbe votata codesta legge quando essa avesse prodotto 100 milioni? ma io domando al Senatore Siotto-Pintor che mi citi una sola grande imposta che nel primo anno abbia dato tutto quello che essa è capace di rendere.

All'onorevole Relatore è sembrato che fosse diminuita nell'ultimo bilancio in confronto delle mie previsioni l'entrata ordinaria dell'Asse ecclesiastico ed egli ha accennato come tale diminuzione fosse di cinque milioni.

Io debbo richiamare su questo punto l'attenzione del Senato, imperocchè invece di una diminuzione in questa entrata l'onorevole mio successore propone un aumento di 4 milioni e 400 mila lire.

La cosa sta nel modo seguente.

Tra le entrate dell'Asse ecclesiastico si portarono 9 milioni e mezzo per canoni da riscuotere per conto del Fondo per il culto, i quali erano poi portati in uscita per essere pagati appunto al Fondo per il culto medesimo colla semplice detrazione del cinque per 100 per spese di amministrazione.

Ora, quando la passata Amministrazione promulgò il Decreto delle Intendenze di Finanza venne stabilito che d'ora in poi il fondo per il culto amministrasse da sè questi canoni col mezzo delle stesse Intendenze; e quindi è che la cifra di 9 milioni e 500 mila fu eliminata sì dal Bilancio della spesa che da quello dell'entrata, e si lasciò soltanto in quest'ultimo il 5 per cento sulla somma di questi canoni, i quali essendo stati poi liquidati sulla fine del decorso anno e verificati in soli 6 milioni e 600 mila lire, l'on. Ministro, come era naturale, ha portato in entrata lire 332,000. Se dunque le entrate fossero rimaste le medesime, doveva ridursene la somma di 9 milioni, ma la diminuzione è stata di soli 5 per la ragione che dietro migliori calcoli dell'amministrazione si sono aumentati alcuni titoli di entrata.

Dimodochè adesso l'entrata, che sarebbe rimasta di circa 10 milioni, invece è di 15.

Un'altra osservazione dello stesso genere mi preme di fare a proposito dell'entrata straordinaria dell'Asse ecclesiastico, imperocchè la relazione avverte che una partita di 12 milioni e 600 mila lire proveniente da vendite di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico era ridotta ad un solo milione dall'attuale Ministero in causa della emissione fatta sulla fine dell'anno decorso, e portata poi tra le entrate straordinarie delle Finanze, per considerazioni che non importa ora discutere.

Io debbo avvertire a questo proposito che la cosa non è stata veramente così.

Nel mio Bilancio l'alienazione delle obbligazioni era portata per sole 994 mila lire, e gli interessi delle obbligazioni emesse, ma non alienate, ascendevano a lire 11,618,000, per cui si faceva una partita di lire 12,613,000, che erano portate nell'entrata straordinaria dell'Asse ecclesiastico.

Ora nella riforma del Bilancio fatta dal mio successore questa mia partita è stata divisa e tolta dal bilancio; la somma dell'Asse ecclesiastico di 11 milioni degli interessi delle obbligazioni emesse ma non vendute, è stata portata all'entrata ordinaria della prima parte del Bilancio per una cifra di lire 12,877,000, un poco maggiore di quella che io aveva previsto; e quella delle alienazioni di obbligazioni, da me presagita in lire 994,000, è stata portata all'entrata straordinaria della prima parte del Bilancio nella cifra avvertita dall'onorevole Relatore di un milione e 30 mila lire, superiore anch'essa a quella che io avevo proposta nella mia previsione. Sicchè o Signori, diminuzioni nell'entrata del bilancio dell'Asse ecclesiastico in confronto delle cifre precedenti non vi sono; ma questa credo cosa che il Senato considererà di pochissima importanza. Se non che è da avvertire che nella somma totale dell'entrate ordinarie viene ad esser compresa questa somma di 12 milioni d'interessi sopra le obbligazioni emesse e non vendute dell'Asse ecclesiastico: perlochè, volendo confrontare le somme dell'entrate ordinarie di questo Bilancio con quelle dei bilanci precedenti conviene fare detrazione di questi 12 milioni, così gli 863 milioni dell'entrate ordinarie, dovrebbero essere ridotti a 851. Quindi è da avvertire che in questo Bilancio l'entrate ordinarie, in confronto di quelle del 1869, crescono di 34 milioni, dei quali 17 sono relativi all'aumento sperato dal macinato, 8 si aspettano dalla ricchezza mobile e 9 dall'incremento delle altre imposte. A me pare che un tale aumento sia più che probabile. Io ignoro se le prime due previsioni, i primi due aumenti, cioè quelli del macinato e della ricchezza mobile, si verificheranno esattamente. Ma parmi che l'onorevole Signor Ministro sia stato discretissimo nel presagire gli incrementi delle altre imposte le quali sogliono darne molto maggiori, quindi mi associo al Relatore del Bilancio per dare il mio voto favorevole a questo progetto di legge.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore **Caccia, Relatore.** Presenterò pochissime dichiarazioni, le quali sono precipuamente intese a far chiaro, in primo luogo, un sentimento di alta stima verso l'onorevole preopinante; espressione mia personale è cotesta, e che dovrebbe affatto allontanare ogni concetto che fosse in lui venuto di severità a suo riguardo adoperata nella Relazione da me distesa.

E in secondo luogo che nel compito di Relatore non sono stato lieto che al mandato affidatomi dalla Commissione permanente di finanza.

Nè sorprenda se questa Relazione, e gli studi della Commissione di finanza questa volta sieno stati chiusi in una cerchia così ristretta, tanto che dalla Relazione non apparisca se non la sterile opera di un confronto. Sotto questo riguardo quindi non può esservi altro che la impersonalità che le cifre per se stesse traggono seco. La Commissione ebbe quanto altri ponderate ragioni di opportunità e di convenienza per adoperarsi siffattamente; di tal che, niuna parte ha voluto invadere di quel largo campo in cui fra breve avrà occasione di spaziare questo illustre Consesso.

E se la Commissione permanente di finanza, conoscendo, come disse l'onorevole preopinante, che non è stagione opportuna di discendere a disamina particolare su cadauna delle partite della entrata, giacchè nell'altro ramo del Parlamento si agita e si discute la seria questione del pareggio, se, dico, la Commissione di finanza si asteneva perciò dal fare investigazioni sul prodotto di ogni capitolo e sulle ragioni della previsione, io domando quale altro compito le rimaneva se non che quello di raffrontare questo eminente atto statistico, qual è il Bilancio, all'altro precedente, e vedere se per ragione di tempo o per circostanze qualunque tra l'una e l'altra cifra, statisticamente riguardate, ci era differenza, e quanta.

E difatti la Relazione prende le mosse da un Bilancio presentato il 15 dicembre. Così dunque nessun atto di amministrazione precedente si poté mettere al vaglio colla presentazione di questa Relazione, ma unicamente si volle raffrontare un Bilancio già passato in giudicato per una legge che lo aveva approvato, con un progetto di Bilancio che ora si sottopone alla vostra approvazione.

Fatte queste generali dichiarazioni, mi occorre solamente rilevare come l'onorevole preopinante crede che quando non si volle accettare che atti legislativi fossero stati quelli da cui nacque la conseguenza che le case rurali andarono escluse dalla valutazione, fosse stato commesso un errore.

Ma qui debbo dirgli che non era ignoto che tutto quanto, nell'altro ramo del Parlamento, sul proposito si era fatto, era semplicemente un ordine del giorno. Ora, sarebbe davvero un errore, non quello della Relazione, ma quello in cui si cadde nella nota ministeriale di chiamare *atto legislativo* un ordine del giorno d'uno dei rami del Parlamento.

Domandava poi l'onorevole preopinante come alcune cifre di arretrati dell'imposta prediale e sui fabbricati,

fossero state nella Relazione menzionate, sebbene non fossero completamente giustificate con alcuni dati precisi.

Ma il Relatore non ha avuto altra fatica che mettersi sott'occhio un quadro allegato *L* vistato il 15 febbraio 1870 dal Direttore generale Benetti, e dal Direttore Capo Divisione Boninsegni firmato, e in esso ha trovate precisamente le cifre che sono in questo punto della Relazione.

E se egli esprime il desiderio che in fatto di arretrati si applicasse un canone di diritto civile, cioè che la imputazione della scossione odierna, si facesse prima sui debiti più antichi, egli si lasciò trasportare da principii di ossequio al Codice civile, e che non sapeva e non poteva credere che dalle leggi particolari dell'imposte potessero essere manomessi, senz'altro alcuno levasse una voce per avvertirne il Ministro delle Finanze qualunque egli fosse.

In quanto alla cifra della previsione fatta nel bilancio 1869 per il macinato, non vi ha chi non possa dire che il calcolo peccasse di esagerazione, e come tale lo aveva giudicato anche la pubblica opinione.

Ebbero gran parte inattesi avvenimenti per dar la mentita ai calcoli che si erano fatti, ed avevano dato modo di prevedere quella cifra. — Ma ciò nonostante non son da tacere gli esigui risultati effettivamente ottenuti, e la concorde voce del paese nel far giudizio di quella cifra di previsione.

A questo proposito, è ricordato nella Relazione come il signor Ministro delle Finanze aveva un debito da soddisfare verso il potere legislativo, quello cioè di dimostrare quali risultati avessero dato i mezzi discrezionali che a lui furono accordati con disposizioni annesse alla legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci; e che il signor Ministro sciogga il suo debito tanto più sarebbe opportuno oggi per quanto più grande ne sente bisogno il Senato, giacchè vede cessare con questo mese i quattro mezzi che erano stati accordati al Ministro, mezzi che nell'elaborata Relazione sulla tassa del Macinato testè presentata io vedo quanto fossero di grave importanza, e di estesa attuazione.

E dacchè questi mezzi, questi metodi sperimentali e facoltativi sono stati adottati per sei mesi e già hanno dato questi risultati, io domando al signor Ministro perchè non prorogherà ancora per tutto questo anno questi sistemi sperimentali onde alla fine dell'anno si potrebbe e da lui, colla sua buona fede, e da chi segue con amore e passione l'andamento di questa tassa conoscere se fosse possibile introdurre ancora qualche riforma al sistema informativo di essa? Perchè se questi metodi sperimentali avessero dato un risultato lodevole, non si potrà allora con il concorso giuridico di alcuni fra essi accrescere la cifra da attribuirsi a cotesto balzello?

Quindi io personalmente inciterei il signor Ministro delle Finanze a farsi autorizzare di proseguire nella via sperimentale già per sei mesi battuta, onde il paese

possa, dopo averne veduto fare un largo sviluppo quale è quello che si deve effettuare durante un anno di esercizio, giudicare dei risultati pratici che questa via può fruttare.

Di tutte le altre cifre del Bilancio io non ho ragione di ripetere al Senato il perchè desse sieno in quel modo previste. La relazione del Bilancio attuale è stata semplicemente un'opera di paragone. Tutte quelle considerazioni che sugli introiti del Bilancio 1869 furono a voi esposte sono coordinate a farvi chiare le ragioni di opportunità, e di convenienza di stanziare cifre più o meno eguali a quelle del Bilancio del 1870 e così nel raffronto di cifre, e nelle considerazioni a tal pratica relative si ridusse l'opera del Relatore, alla quale il Senato darà compenso, accettandone le conclusioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Relatore della Commissione ebbe ragione di rammentarmi un debito che io devo compiere verso il potere legislativo, imperocchè io ho veramente assunto l'impegno di presentare a suo tempo una relazione intorno agli effetti che si sarebbero ottenuti per l'applicazione della tassa sul macinato coi vari mezzi che dal potere legislativo furono posti a disposizione dell'amministrazione.

Infatti io non devo nascondere che siccome alla fine del mese di giugno scade la facoltà accordata dall'articolo 3 dei soliti esercizi provvisori del bilancio che abbiamo votato fin qui, io mi sono domandato se non convenisse, prima della scadenza di questo mese, chiedere al Parlamento le facoltà opportune perchè codesti mezzi si potessero applicare infino al termine dell'anno, ma siccome entro i primi giorni del giugno vengono appunto dalle Intendenze inviati al Ministero gli stati dell'applicazione della tassa nelle varie agenzie, in guisa da poter riconoscere propriamente fino al mese di giugno in quanti molini si sia applicato un sistema, in quanti un altro, mi pareva che fosse dover mio, per il riguardo e il rispetto che io devo al Parlamento, non portare innanzi questa questione se non cogli ultimi, anzi cogli ultimissimi dati che vi si riferiscono.

Per conseguenza, io mi riservo di venir probabilmente davanti al Parlamento con un progetto di legge nel senso in cui lo ha indicato l'onorevole Senatore Caccia.

Certo noi intendiamo di riconoscere che, malgrado vi sieno stati tentativi di provocazione di ogni genere in questi ultimi tempi, il macinato non ha dato luogo per sé a perturbazioni dell'ordine pubblico.

Qui e colà si tentò forse di indicare il macinato come pretesto, ma è innegabile che in realtà la tassa del macinato non è considerata sotto un punto di vista tale da implicare un pericolo al mantenimento dell'ordine pubblico.

Ora, o Signori, io non debbo nascondervi che ad

ottenere questi risultati ha contribuito più di ogni altra cosa questo che la tassa in sé non è un'enormità; checchè se ne dica, è una tassa la quale si può sopportare. Sono nati degli inconvenienti perchè evidentemente una tassa di questo genere non può fin dal primo momento applicarsi in modo da ottenerne senza altro i più splendidi risultati.

Voi vedete, o Signori, che intorno alla fondiaria per indagare le origini della quale, bisognerebbe risalire quasi direi all'epoca della pietra, non si finisce mai di parlare di conguaglio, di catasto ecc. non c'è quindi da maravigliare se in una tassa così recente come quella del macinato una qualche disuguaglianza si lamenti ancora.

Queste disuguaglianze furono accresciute anche perchè l'amministrazione non può ancora trovarsi armata di tutti i mezzi occorrenti per combatterle, ma pure a menomare alquanto codesti inconvenienti ha giovato moltissimo quella latitudine di facoltà che il Parlamento ha voluto concedere al Governo, e della quale io lo ringrazio, come ringrazio l'onorevole Caccia dell'eccitamento che egli volle farmi.

Pure dirò che per parte mia la cosa non si perdeva di vista, e non aspettava altro che gli ultimi dati onde vedere se assolutamente lo stato delle cose giustificava la mia domanda non solo, ma ne dimostrava la necessità, come presumo che debba essere.

Detto questo non avrei altro d'aggiungere in questa discussione.

L'onorevole Siotto Pintor è entrato in argomenti che riguardano probabilmente una prossima discussione; io solo mi limito a far osservare a lui che di chiara che tutto quello che si va facendo da parecchi anni mostra delle screpolature nell'edificio, per cui questo minaccia rovina, io mi permetto, dico, di rispondergli che credo che i rimedi da lui proposti altro non sarebbero che un barile di polvere posto nelle fondamenta dell'edificio, per accelerarne la rovina.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale chiedo al Senato se crede che questa debba essere chiusa.

Chi approva la chiusura, abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

La discussione generale è chiusa. Leggerò ora gli articoli che compongono il progetto, riserbandomi a leggere in seguito la Tabella.

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1870 giusta l'annessa tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2 Sono mantenute, anche per l'anno 1870, per tutte le provincie del Regno le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, au-

torizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034. »

(Approvato.)

« Art. 3. È continuata al Ministro delle finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non dovrà eccedere i 300 milioni di lire. »

(Approvato.)

L'ora essendo tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Ora, onde ottemperare all'incarico di fiducia datomi dal Senato di nominare due Senatori da aggiungersi all'Ufficio Centrale pel progetto di legge sulla Sisa, io avrei scelto gli onorevoli Senatori Serra Francesco Maria, e Capriolo.

Si procederà ora allo squittinio. Avverto prima quei signori Senatori che non avessero votato le leggi, oppure non avessero deposta la scheda per la nomina della Commissione, che all'uopo sono ancora aperte le urne.

Domani si terrà seduta pubblica alle due.

Risultato della votazione sopra la legge proibitiva dell'impiego di fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe all'estero.

Votanti 79

Voti favorevoli . 68

Voti contrari . . 11

(Il Senato adotta.)

Sulla legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle province Napoletane e Siciliane.

Votanti 79

Voti favorevoli . 73

Voti contrari . . 6

(Il Senato adotta.)

Sulla legge per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico dello Stato di tre partite procedenti dalle rescrizioni del Debito pubblico del primo Regno d'Italia.

Votanti 79

Voti favorevoli . 68

Voti Contrari . . 11

(Il Senato adotta.)

Sulla legge per l'estensione alle provincie Venete e Mantovana della legge sull'alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato.

Votanti 79

Voti favorevoli . 69

Voti contrari . . 10

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta ore 5 1/2.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Congedo — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione sui provvedimenti per l'esercito — Rinnovamento dello squittinio per due membri mancanti — Seguito della discussione del Bilancio dell'entrata — Lettura ed approvazione delle 70 categorie e dei riepiloghi parziali e totali — Lettura di un articolo addizionale — Presentazione di due progetti di legge, l'uno dei quali dichiarato d'urgenza — Squittinio segreto sul complesso delle due leggi del Bilancio dell'entrata — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del Bilancio della spesa per l'esercizio del 1870 — Lettura ed approvazione delle categorie delle spese obbligatorie del Ministero delle Finanze — Discussione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri — Considerazioni ed interpellanze del Senatore Mamiani al Ministro degli Affari Esteri — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Mamiani — Dichiarazione del Senatore Menabrea — Lettura ed approvazione delle categorie dall'1. alla 9 (casuali) — Osservazioni del Senatore Menabrea — Approvazione delle restanti categorie e dei riepiloghi parziali e totali.*

La seduta è aperta alle ore tre.

È presente il Ministro degli Affari Esteri, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, di Agricoltura Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Il Senatore Savi domanda un congedo d'un mese, che il Senato gli accorda.

Presidente. Leggo il risultamento della votazione per ischede avvenuta ieri per la nomina della Commissione sulla legge dei provvedimenti per l'Esercito.

Il numero dei votanti era di 79.

Il Generale Pastore ebbe voti 71, i Generali Cialdini e Medici 59, il Generale Menabrea 58, il Generale Angioletti 47. Questi hanno avuto la maggioranza. Vengono dopo quelli che ottennero maggiori voti, ma che non raggiunsero la maggioranza, che è almeno di 40 voti.

Il Generale Durando ebbe voti 37, il Senatore Cavalli 36, il Senatore Scialoia 30, il Senatore Duchoqué 21, il Senatore Cantelli 20, il Senatore Des Ambrois 17, il Senatore Arese 15.

Quindi non essendo che cinque membri quelli che hanno avuta la maggioranza assoluta, conviene com-

pletare la Commissione colla nomina di due altri, per la quale invito i signori Senatori a presentare una scheda contenente due soli nomi.

Si farà l'appello nominale e poi si lascerà aperta l'urna per quei Senatori che sopraggiungessero.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Traggo a sorte il nome dei tre scrutatori che dovranno poi fare lo spoglio.

(Sono tratti i nomi dei Senatori Michiel, Des Ambrois e Tonello.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA ENTRATA PEL 1870.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Bilancio dell'entrata pel 1870, sul quale ieri già segui la discussione generale, e si votarono i tre articoli di cui si compone, ed ora resta a discutersi la tabella per capitoli, della quale darò lettura, con avvertenza al Senato che man mano che si leggeranno le cifre, se non si faranno osservazioni, secondo il consueto, si terranno senz'altro per approvate.

Do lettura della tabella:

PARTE I.

BILANCIO DELL'ENTRATA

escluso l'Asse Ecclesiastico

CAPO I.

ENTRATA ORDINARIA

TITOLO I.

Imposta fondiaria.

Capitolo 1. Tassa sui fondi rustici	L. 121,033,106 48
(Approvato.)	
Capitolo 2. Tassa sui fabbricati »	41,923,486 23
(Approvato.)	
Totale L.	<u>168,956,592 71</u>

TITOLO II.

Tassa sulle entrate di varia natura.

Capitolo 3. Imposta sui redditi di ricchezza mobile L.	93,377,166 »
(Approvato.)	

TITOLO III.

Imposte varie.

Capitolo 4. Tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici . L.	2,715,000 »
(Approvato.)	

TITOLO IV.

Tassa sulla macinazione.

Capitolo 5. Tassa sulla macinazione dei cereali L.	40,000,000 »
(Approvato.)	

TITOLO V.

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

Capitolo 6. Tassa sulle successioni	L. 45,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 7. Tassa sui redditi delle mani-morte »	4,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 8. Tassa sulle Società com-	

merciali ed industriali ed altri Istituti di credito »	1,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 9. Tassa del 10 p. 0/0 sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie »	5,700,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 10. Tassa di registro »	36,300,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 11. Tasse ipotecarie »	4,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Carta bollata e bollo »	27,000,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	<u>91,000,000 »</u>
(Approvato.)	

TITOLO VI.

Dazi di confine.

Capitolo 13. Dogane L.	80,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 14. Sopratassa di macinazione per le farine, il pane, il biscotto e le paste importate dall'estero »	»
Capitolo 15. Diritti marittimi »	2,000,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	<u>82,000,000 »</u>
(Approvato.)	

TITOLO VII.

Dazi interni di consumo.

Capitolo 16. Dazio di consumo sulle bevande, sulle carni, sulle farine, sul riso, sugli olii, sul burro e sullo zucchero, e tassa di fabbricazione della birra e delle acque gazoze, (Regio decreto 23 giugno 1866, N. 3018) L.	57,886,000 »
(Approvato.)	

TITOLO VIII.

Privative.

Capitolo 17. Tabacchi L.	65,400,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18. Sali »	72,960,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18 bis. Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione delle privative »	(1)
Totale L.	<u>138,360,000 »</u>
(Approvato.)	

(1) Trasportato al cap. 65 *sexies* della parte straordinaria.

TITOLO IX.

Imposta sulla coltivazione dei tabacchi.

Capitolo 19. Imposta sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia (Legge 7 luglio 1868, n. 4472) 200,000 »
(Approvato.)

TITOLO X.

Polveri.

Capitolo 20. Tassa sulla fabbricazione delle polveri da fuoco 100,000 »
(Approvato.)

TITOLO XI.

Lotto.

Capitolo 21. Lotto L. 80,150,000 »
(Approvato.)

TITOLO XII.

Rendite del patrimonio dello Stato.

Capitolo 22. Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato 11,528,965 02
(Approvato.)

Capitolo 23. Interessi di titoli di debito pubblico, di azioni industriali e di credito 64,598 19
(Approvato.)

Capitolo 24. Proventi eventuali diversi 2,800,000 »
(Approvato.)

Capitolo 25. Fondo di ammortizzazione nel Veneto 416,000 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 14,509,563 21

(Approvato.)

TITOLO XIII.

Rendite di patrimoni amministrati.

Capitolo 26. Rendite di enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato 1,350,222 89
(Approvato.)

TITOLO XIV.

Proventi di servizi pubblici.

Capitolo 27. Poste L. 17,000,000 »
(Approvato.)

Capitolo 28. Telegrafi L. 6,062,000 »
(Approvato.)

Capitolo 29. Proventi delle cancellerie giudiziarie 4,000,000 »
(Approvato.)

Capitolo 30. Diritti per la stipulazione di contratti e per rilascio di copie di atti 240,000 »
(Approvato.)

Capitolo 31. Tasse del pubblico insegnamento 1,800,000 »
(Approvato.)

Capitolo 32. Passaporti all'estero; legalizzazione di atti 650,000 »
(Approvato.)

Capitolo 33. Verificazione dei pesi e misure 1,200,000 »
(Approvato.)

Capitolo 34. Saggio e garanzia di metalli preziosi 504,107 50
(Approvato.)

Capitolo 34bis. Proventi eventuali delle zecche 19,000 »
(Approvato.)

Capitolo 35. Diritti sui depositi 10,000 »
(Approvato.)

Capitolo 36. Proventi degli archivi dello Stato 10,000 »
(Approvato.)

Capitolo 37. Concessioni diverse governative 4,000,000 »
(Approvato.)

Capitolo 38. Monta di cavalli stalloni 125,000 »
(Approvato.)

Capitolo 39. Vendita di cavalli stalloni 4,000 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 35,624,107 50

(Approvato.)

TITOLO XV.

Entrate eventuali.

Capitolo 40. Multe e pene pecuniarie per fatti penali inflitte dalle autorità giudiziarie L. 860,000 »
(Approvato.)

Capitolo 41. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte ed alle operazioni catastali 1,050,963 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 1,910,963 »

(Approvato.)

TITOLO XVI.

Concorso alle spese e rimborsi.

Capitolo 42. Rimborso e concorso nelle spese di stipendi ed altre pa-

gate sul bilancio dello Stato	L. (1)	32,086,902	31
(Approvato.)			
Capitolo 42 bis. Interessi semestrali delle obbligazioni create colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e coi reali Decreti 15 settembre 1867, numeri 3912, 3918 e 4682, emesse e non alienate »		12,502,708	32
(Approvato.)			
Capitolo 42 ter. Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni 5 per cento create colla legge 15 agosto 1867, ricevute in pagamento del prezzo di vendita dei beni dell'Asse Ecclesiastico . . . »		375,069	12
(Approvato.)			
Capitolo 43. Rimborso di spese di coazioni e di anticipazioni . . . »		420,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 44. Proventi delle carceri »		1,615,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 45. Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni . . . »		5,555,060	»
(Approvato.)			
Capitolo 46. Proventi di mandati spediti nell'anno 1866 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1870 . . . »		.	.
Totale L.		52,584,739	75

(Approvato.)

Riepilogo dell'entrata ordinaria.

Titolo I. Imposta fondiaria . . . L.	168,956,592	71
Titolo II. Tassa sulle entrate di varia natura »	93,377,166	»
Titolo III. Imposte varie . . . »	2,715,000	»
Titolo IV. Tassa sulla macinazione »	40,000,000	»
Titolo V. Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari . . . »	94,000,000	»
Titolo VI. Dazi di confine . . . »	82,000,00	»
Titolo VII. Dazi interni di consumo »	57,886,000	»
Titolo VIII. Privative . . . »	138,360,000	»
Titolo IX. Imposta sulla coltivazione dei tabacchi »	200,000	»
Titolo X. Polveri »	100,000	»
Titolo XI. Lotto »	80,150,000	»
Titolo XII. Rendite del patrimonio dello Stato »	14,509,563	21
Titolo XIII. Rendite di patrimoni amministrati »	1,350,222	89
Titolo XIV. Proventi di servizi pubblici »	35,624,107	50
Titolo XV. Entrate eventuali . . . »	1,910,963	»

(1) Trasportate lire 15,000 dal capo 50 bis.

Titolo XVI. Concorsi nelle spese e rimborsi »	52,584,739	75
Totale dell'entrata ordinaria L.	863,724	355 06

Chi approva questo Riepilogo dell'entrate ordinarie, sorge.

(Approvato.)

CAPO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

TITOLO UNICO.

Capitolo 47. Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto dalla vendita delle tavole di ragguaglio fra i pesi e le misure decimali ed i pesi e le misure in uso nelle province meridionali del Regno »	10,000	»
(Approvato.)		

Capitolo 48. Concorso dei corpi morali nelle spese e per opere straordinarie alle strade nazionali . . . »	22,778	46
(Approvato.)		

Capitolo 48 bis. Concorso delle province continentali del mezzogiorno del Regno nella spesa per la costruzione delle strade provinciali di prima e seconda serie, autorizzata colla legge 27 giugno 1869, n. 5147, da corrispondersi all'erario nazionale in dieci rate uguali incominciando dall'anno 1870 »	423,046	05
(Approvato.)		

Capitolo 49. Concorso delle province e dei consorzi per le opere idrauliche straordinarie . . . »	16,000	»
(Approvato.)		

Capitolo 49 bis. Concorso degli enti interessati nelle spese per le opere idrauliche di seconda categoria da eseguirsi nelle province di Bologna, Ravenna, Grosseto e Treviso, a mente della legge 27 maggio 1869, n. 5106 »	49,000	»
(Approvato.)		

Capitolo 49 ter. Concorso degli enti interessati alla sistemazione e riparazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868 (Regio Decreto 9 settembre 1869) »	2,585,000	»
(Approvato.)		

Capitolo 50. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . »	589,449	87
(Approvato.)		

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1870.

Capitolo 51. Restituzioni di anticipazioni a Società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo » 730,000 »
(Approvato.)

Capitolo 52. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, n. 2226, Regio Decreto 11 maggio 1865, n. 2325) . 510,000 »
(Approvato.)

Capitolo 53. Debito del municipio di Napoli in dipendenza dell'abolizione del ventesimo comunale (Regio Decreto 1 febbraio 1861) 60,000 »
(Approvato.)

Capitolo 54. Contributo di lire 60,000, assegnato dal Municipio d'Ivrea con deliberazione 2 agosto 1863, sulla spesa di lire 119,000 per la costruzione di un tratto di strada nazionale di Torino alla Svizzera pel gran San Bernardo, da pagarsi in sei rate annuali incominciando dal 1865 (legge 17 maggio 1865, numero 2304) » 10,000 00
(Approvato.)

Capitolo 55. Debito del Comune di Carrara in causa d'imposte prediali lasciate insoddisfatte negli anni 1859 1860 e 1861 » 10,181 69
(Approvato.)

Capitolo 56 Rimborso dell'anticipazione di lire 159,600, fatta alla provincia di Ascoli Piceno per sopperire alle spese della strada Salaria Superiore » 45,960 »
(Approvato.)

Capitolo 56 bis. Rimborso per parte del signor Domenico Mantuacelli dell'anticipazione di lire 200.000 ricevuta dall'erario nazionale per l'acceleramento dei lavori pel prosciugamento del Lago d'Agnano, da restituirsi in quattro rate semestrali di lire 50,000 cadauna a mente dell'articolo 7 della Convenzione stipulata il 30 aprile 1868, approvato colla legge 5 giugno 1869, n. 5119 . . . » 50,000 »
(Approvato.)

Capitolo 56 ter. Restituzione per parte dell'amministrazione degli ospizi civili di Piacenza, del prestito di lire 107,927.27 statole accordato dal cessato Governo Parmense nel 1845. » 2,000 »
(Approvato.)

Capitolo 57. Capitale ricavabile dal-

l'affrancazione di canoni, censi e livelli attivi appartenenti allo Stato » 595,000 »
(Approvato.)

Capitolo 58. Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche nelle province napoletane e siciliane » 776,111 37
(Approvato.)

Capitolo 59. Rimborso dovuto allo Stato dalla Società delle ferrovie romane » 9,000,000 »
(Approvato.)

Capitolo 59 bis. Rimborso dovuto dalla Società delle ferrovie romane per la spesa della sorveglianza straordinaria della gestione amministrativa di quella Società, a mente del Regio Decreto 30 novembre 1869, n. 5434 » (1)

Capitolo 60. Affrancamento del Tavoliere di Puglia » 4,087,627 »
(Approvato.)

Capitolo 61. Tonnara di Porto Paglia. » 169,970 »
(Approvato.)

Capitolo 61 bis. Vendite di vecchie monete di rame » 340.000 »
(Approvato.)

Capitolo 62. Rimborso allo Stato per parte delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso, delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo. » 89,250 »
(Approvato.)

Capitolo 63. Concorso del Governo francese nella spesa del traforo delle Alpi L. 3,500,000 »
(Approvato.)

Capitolo 64. Rimborso del credito di lire 500,057 46 verso Società di assicurazioni in Napoli per carichi di grano perduti ed avariati nella stagione annuaria 1859 e 1860, pagabili in quindici rate annuali, a cominciare dal 1861 » 33,340 14
(Approvato.)

Capitolo 65. Contributo dovuto dalla Società delle ferrovie meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la convenzione approvata col Regio Decreto 12 luglio 1868,

(1) Trasportato al capitolo 42.

n. 435 »	36,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 65 <i>bis</i> . Rimborso dal signor Angelo Ranieri della spesa che il Governo incontra per la sorveglianza doganale dello stabilimento dei prodotti chimici a norma dell'articolo 7 della Convenzione 10 ottobre 1868, approvata colla legge 5 giugno 1869, n. 5112 »	»
Capitolo 65 <i>ter</i> . Crediti dello Stato verso l'amministrazione delle regie miniere e fonderie di Toscana in dipendenza del decreto toscano del 15 giugno 1851 e contratto 16 ottobre 1858 »	67,738 52
(Approvato.)	
Capitolo 65 <i>quat</i> . Rimborso dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia nei lavori del Porto di Genova . . . »	300,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 65 <i>quinq</i> . Rimborso dalla Società delle ferrovie romane nei lavori del Porto di Savona »	»
Capitolo 65 <i>sex</i> . Prodotti dalla vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa »	1,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 65 <i>sept</i> . Alienazione di obbligazioni create colla legge 15 agosto 1867, n. 3848 e coi Reali Decreti 8 settembre 1867, n. 3912 e 26 maggio 1868, n. 4682 »	1,030,680 »
(Approvato.)	

Totale dell'entrata straordinaria . L. 26,608,233 10

Chi approva questo totale dell'entrata straordinaria, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo della parte prima.

Entrata ordinaria »	863,724 355 06
Entrata straordinaria »	26 608,233 10
<hr/>	
Totale generale L.	890,332,588 16

Chi approva il totale generale del Riepilogo della parte prima, sorga.
(Approvato.)

Passiamo ora alla parte seconda.

Bilancio dell'entrata dell'Asse Ecclesiastico.

Ne dò lettura.

CAPO I.

ENTRATA ORDINARIA.

Capitolo 66. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio Nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 L. (Approvato.)	13,070,000 »
Capitolo 67. Rendite di censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrate dal Demanio per conto del fondo per il culto . . . »	2,503,000
(Approvato.)	
Capitolo 67 <i>bis</i> . Rimborso per parte del Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 »	332,000 »
(Approvato.)	

Totale dell'entrata ordinaria . L. 15,905,000 »

Chi approva questo totale dell'entrata ordinaria, sorga.
(Approvato.)

CAPO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

Capitolo 68. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico L.	36,133,432 »
(Approvato.)	
Capitolo 69. Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale . . . »	235,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 69 <i>bis</i> . Tassa straordinaria per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Articolo 5 della legge 15 agosto 1867) »	6,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 69 <i>ter</i> . Prezzo di alienazione dei certificati di rendita ceduti da enti morali ecclesiastici, conservati in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento (Articolo 18 del 15 agosto 1867) . . . »	100,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 69 *quat*. Prezzo di alienazione delle cartelle di rendita sul Debito pubblico, cedute in corrispet-

tivo di affrancazioni di canoni provenienti dalle censuazioni operate in Sicilia dopo l'attuazione della legge 7 Luglio 1866 »	500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 70. Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose di Lombardia »	835,142 »
(Approvato.)	
Totale dell'entrata straordinaria L.	<u>44,303,574 »</u>

Chi approva questo totale dell'entrata straordinaria, sorga.
(Approvato)

RIEPILOGO GENERALE.

PARTE I. Entrata ordinaria L.	863,724,355 06
» straordinaria »	26,608,233 10
PARTE II. — ASSE ECCLESIASTICO.	
Entrata ordinaria »	15,905.000 »
» straordinaria »	44,303.574 »
Totale generale. . L.	<u>950 541 162 16</u>

Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato.)

Ora si passa alla discussione del progetto di legge relativo all'aggiunta di un capitolo al bilancio del 1870.
(V. *Atti del Senato N. 38.*)

« Art. unico. È autorizzata nel Bilancio attivo del 1870 l'entrata straordinaria di un milione di lire per la vendita di combustibile esistente nei depositi secondarii della Regia marina, e di vecchio materiale navale, ed è a tale effetto iscritto in detto Bilancio un capitolo col N. 59 *ter*, con la somma e col titolo di cui sopra. »

È aperta la discussione generale su questo articolo addizionale.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, si passerà poi allo squittinio segreto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Di concerto col Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la convalidazione di spese straordinarie sui Bilanci del 1869 e 1870 dei Lavori Pubblici per riparazioni di danni arrecati dalle piene straordinarie nell'anno 1868.

Ho l'onore pure di presentare al Senato un altro progetto di legge, di concerto col Ministro delle Finanze per la sistemazione del Porto di Catania iscritto fra quelli di terza classe.

Nella Camera dei Deputati è stata ammessa l'urgenza su questo progetto di legge; pregherei il Senato ad avere la stessa compiacenza, perchè il Municipio di Catania, che ha anticipato le spese, desidererebbe di metter subito mano ai lavori.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

Il primo di questi progetto riflettente spese straordinarie sarà mandato alla Commissione delle Finanze, l'altro agli Uffici.

Domando al Senato se concede l'urgenza chiesta dal signor Ministro dei Lavori Pubblici pel secondo di questi progetti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Intanto si farà la votazione a squittinio segreto pel Bilancio dell'entrata e per l'articolo addizionale. Si lasceranno aperte le quattro urne per quei Senatori che potrebbero sopravvenire.

Il Senatore *Segretario*, **Ginori Lisci** fa l'appello nominale.

Presidente. I signori scrutatori sono pregati di raccogliersi al momento, onde si possa pronunciare alla fine della seduta il risultato della votazione.

Prego i signori Senatori a prendere il loro posto.

Si passa alla lettura del Bilancio passivo.

Do lettura degli articoli di questo progetto di legge.

« Art. 1. La spesa del Regno per l'esercizio 1870 è approvata nella complessiva somma di lire un miliardo novantasette milioni, settecento ventisei mila, cinquecentotrentaquattro e cent. quarantasette, (L. 1,097,726,534 47) ripartita fra i vari Ministeri e capitoli secondo le annesse tabelle. »

« Art. 2. Le somme assegnate per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassate senza preventiva autorizzazione.

» La regolazione di queste maggiori spese sarà proposta al Parlamento con ispeciale progetto di legge appena chiuso l'esercizio del Bilancio. »

È aperta la discussione generale sul Bilancio passivo; riservato poi ad ogni rispettivo Bilancio di fare una discussione preventiva.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, leggo la Tabella capitolo per capitolo.

Avverto di bel nuovo i signori Senatori che i Capitoli si riterranno per approvati qualora non si domandi la parola.

Elenco delle spese d'ordine e delle obbligatorie stanziato nel Bilancio dell'anno 1870, di cui i relativi fondi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.

Ministero delle Finanze.

Debito Pubblico.

Capitolo

13 e 17. Assegnazione per restituzione di depositi notarili (Lombardia e Venezia.)

(Approvato.)

Capitolo

29. Assegnazione per restituzione di capitali infruttiferi (Lombardia e Venezia.)
(Approvato.)

Debito variabile.

37. Interessi dei Buoni del Tesoro nel limite del capitale in circolazione autorizzato.
(Approvato.)

37. *bis.* Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla Società per la Regia cointeressata dei tabacchi e da quella per la vendita di beni del Regno d'Italia.
(Approvato.)

38. Interessi alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme da essa versate in conto corrente colle finanze dello Stato.
(Approvato.)

39. Garanzie ed interessi alle Società concessionarie di strade ferrate, ed a quella dei canali *Cavour*.
(Approvato.)

40. Vincite al lotto.
(Approvato.)

Amministrazione centrale — Spese di generale servizio.

71. Spese di commissioni e d'invio di fondi ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico.
(Approvato.)

Amministrazione del lotto.

80. Aggio di esazione ai Ricevitori.
(Approvato.)

Amministrazione del Tesoro.

85. Emolumenti ai ricevitori generali e circondariali nelle provincie meridionali.
(Approvato.)

87. Pagamento di somme risultanti dai mandati annullati nel conto del Tesoro e reclamate dai creditori.
(Approvato.)

88. Restituzione di somme indebitamente versate in conto entrate della Direzione generale del Tesoro.
(Approvato.)

91. Perdite per tolleranza in più nel peso e titolo delle monete.
(Approvato.)

Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

96. Aggio di esazione ai contabili.
(Approvato.)

97. Spese di coazione e di liti.
(Approvato.)

Capitolo

98. Restituzione di somme indebitamente perceute.
(Approvato.)
105. Contribuzioni fondiarie sui beni dello Stato.
(Approvato.)

Amministrazione delle imposte dirette, del catasto, dei pesi e delle misure.

115. Aggio di esazione ai contabili.
(Approvato.)

116. Spese di coazione e di liti.
(Approvato.)

117. Rimborso di quote di partecipazione sulle multe censuarie, delle quote inesigibili delle imposte dirette e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ispezie di difesa e di digagna.
(Approvato.)

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese comuni ai diversi rami dell'amministrazione delle gabelle.

128. Spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.
(Approvato.)

130. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.
(Approvato.)

Dogane.

135. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
(Approvato.)

136. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
(Approvato.)

Dazio-consumo.

137. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo.
(Approvato.)

Sali.

142. Indennità agli spacciatori all'ingrosso ed ai rivenditori del sale.
(Approvato.)

147. Bonificazioni ai salatori di pesci e formaggi.
(Approvato.)

Tabacchi.

151. Corrisponsione alla Regia cointeressata dei diritti percepiti sui tabacchi esteri introdotti dai privati nelle provincie soggette alla privata.
(Approvato.)

Polveri.

153. Aggio di esazione ai contabili incaricati di ri-

scuotere le imposte sulla fabbricazione delle polveri.

(Approvato.)

Spese diverse e straordinarie.

Capitolo

164. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

(Approvato.)

177. Spesa per l'aggio sull'oro relativa ai diversi pagamenti da farsi all'estero.

(Approvato.)

Servizio dell'Asse Ecclesiastico.

180. Aggio d'esazione ai contabili.

(Approvato.)

181. Contribuzione fondiaria.

(Approvato.)

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Giudiziario.

7. Spese di giustizia penale, indennità e spese di trasferta ai membri delle Corti d'assise ed ai giurati, e spese pei giudizi d'interdizione.

(Approvato.)

Ministero dei lavori pubblici.

Ferrovie.

18. Rimborso alle Società delle strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei membri del Parlamento.

(Approvato.)

Telegrafi elettro-magnetici.

22. Retribuzioni ad incaricati di uffici di 3a categoria ed a fattorini in ragione di dispacci.

(Approvato.)

26. Rimborsi.

(Approvato.)

27. Pagamento a congruaggio dell'interesse garantito alla Società del telegrafo sottomarino.

(Approvato.)

Poste.

39. Premio ai rivenditori dei francobolli ed ai titolari degli uffici di 3a classe sui francobolli da essi venduti.

(Approvato.)

40. Rimborsi alle amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.

(Approvato.)

Ministero di guerra.

Servizi diversi.

23. Spese di giustizia criminale militare.

(Approvato.)

Ministero di marina.

Servizi diversi.

27. Spese di giustizia criminale militare.

(Approvato.)

Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Marchio.

Capitolo

12. Aggio ai ricevitori, restituzione della metà dei diritti di marchio e quote agli impiegati scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.

(Approvato.)

Insegnamento industriale e professionale.

16 bis. Propine di esami agli insegnanti negli istituti tecnici.

(Approvato.)

Esaurite le spese di cui i relativi fondi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione, verremo alle spese determinate.

S'incomincerebbe dal Ministero delle Finanze, ma non essendo presente il signor Ministro, si passerà al Bilancio di un altro Ministero, se pure l'onorevole Ministro delle Finanze non è rappresentato, come pareva avesse intenzione, dal suo onorevole collega, il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale prego dirmi se ha avuta questa facoltà.

Ministro dei Lavori Pubblici. Siccome forse verrà egli stesso, crederei si potesse cominciare dal Bilancio dei Lavori Pubblici.

Presidente. Permetta, vi sarebbe anche quello degli Esteri, giacchè ne veggio presente l'onorevole Ministro.

Come ho detto, a ciascun Bilancio sarà aperta una discussione generale, cominciando dal Bilancio degli Affari Esteri. La parola è al senatore Mamiani.

Senatore **Mamiani.** Soleva negli anni scorsi il bilancio passivo degli Affari Esteri non solo non essere defalcato, ma qualunque aggiunta si proponesse con ragioni plausibili, trovava nelle due Camere facile accoglienza ed approvazione, tanto sentivano esse il bisogno che ha una giovane Nazione di farsi onorare e rispettare al di fuori.

Quest'anno il detto Bilancio si presenta a noi per verità non molto diverso da quello del 1869, dacchè la differenza, tra l'uno e l'altro, di centomila lire in meno pel 1870, è giudicata apparente più che effettiva. Ma chi non sa, chi non aspetta economie molto maggiori? pel Bilancio degli Affari Esteri parlasi di scemarlo almeno di 400,000 lire; non piccola sottrazione rispetto alla somma totale che va sui 4 e i 5 milioni.

Ma riservando ciò alla prossima trattazione del nuovo Bilancio, mi stringerò a dire che pure in questo esercizio del 1870 avverto parecchi risparmi, i quali non mi rinfrancano punto dello svantaggio recato alla nostra azione esteriore. Ne citerò uno o due esempi.

La Legazione straordinaria Cinese ha pur finalmente visitato la nostra Italia, e sia davvero la ben venuta.

Ma per poco che ella vada studiando la fertilità naturale del nostro suolo, le lunghe coste marittime, la produzione delle sete, vecchia fra noi di parecchi secoli, e la più abbondante di tutta l'Europa, maraviglierà estremamente di sentir dire che i concittadini di Marco Polo risparmiano oggi la spesa di una legazione permanente a Pekino.

Io avverto il simile per la somma tenuissima deputata a soccorrere le scuole italiane fuori d'Italia, che vuol dire per tutto il mondo.

E però io veggio dilungarsi per esse scuole le vive speranze concepite l'anno scorso di maggiori e migliori provvedimenti ed aiuti, secondo venne discusso e fermato fra i due Ministeri degli Affari Esteri e dell'Istruzione Pubblica.

Nullameno se tutto ciò è fatto in considerazione e in aspettazione del pareggio (parola ormai formidabile) bisognerà darsene pace; e allora tanto maggiormente converrà al Ministero degli Esteri di supplire abilmente con l'influenza morale.

Mi conceda pertanto il Senato di toccarne brevemente e solo in una o due materie le quali, nonostante qualunque preoccupazione economica, mai non deve il paese dimenticare un momento solo, e il sig. Ministro, sono certo, tiene sempre dinanzi alla mente.

Nei primi anni, o Signori, del nuovo Regno d'Italia a me toccò la fortuna di scorgere coi propri occhi, quanto cara giungeva ai popoli la vista della nostra bandiera, quante speranze svegliava, quanta fiducia infondeva.

Del che cercando io la ragione, essendo i popoli in generale invidiosi e superbi, trovai che innanzi tutto il nome nostro era raccomandato da ciò che noi rappresentavamo, senza macchia nessuna, senza infingimenti ed ipocrisie, tutto il nuovo diritto europeo. Ed allora conobbi che rappresentare i principii con lealtà scrupolosa e con non mai smentita perseveranza, vale ad uno Stato forza ed autorità maggiore che non si stima.

Ora, io posso intorno a ciò rallegrarmi col signor Ministro degli Affari Esteri, di non avere a certe occasioni, e per quanto da lui dipendeva, posto in compromesso i nostri principii. E anch'io lo approvo, e lodo come fecero altri, di non avere stanziato nel Bilancio passivo neppure un obolo per ispedire o tentar di spedire ambascerie e messaggi a Roma ed al Concilio.

Ciò disdiceva a noi più che a qualunque altra Nazione, dacchè ci arrogiamo l'onore di avere noi primi proclamata la libertà e l'indipendenza reciproca fra lo Stato e la Chiesa.

I fatti poi concorrono a dar ragione ogni giorno di più alla nostra Diplomazia.

Certo qualunque specie di missione, e poniamo non fosse stata respinta, qualunque azione e intervento, compito o da noi separatamente, o d'accordo coi nostri alleati, era non solo improvido e ripugnante col nostro diritto pubblico, ma dovea bene prevedersi che sarebbe tornata opera affatto perduta.

La spiritualità non sopporta coazioni, la sapienza, assoluta non sopporta consigli! Salvo che il Governo, a questo suo astenimento, a questa parte negativa di sua politica, occorre che aggiunga la positiva, applicando di mano in mano ai fatti le massime da lui professate in cotale proposito. Nè gli sta bene di credere che intorno di ciò egli ha bello e fornito l'ufficio suo.

Che se noi manchiamo, la Dio mercè, dell'impaccio di un Concordato, abbiamo ancora buona parte rimasta in piedi della vecchia legislazione, mezzo regia e mezzo canonica, abbiamo ancora molte sciocche paure, molte iracundie e rancori, indegni troppo di una Nazione illuminata e vogliosa di chiudere una bella volta la vicenda funesta delle passionate reazioni.

In altra sede parlamentare il signor Ministro con molta saggezza notava che il diritto comune interamente e lealmente praticato basta ad assicurare qualunque franchigia a qualunque ordine di cittadini. Parole d'oro! ma il signor Ministro sa bene che il diritto comune non attua ancora presso di noi certe libertà che il ceto religioso dimanderebbe per tutti e per sè, e cita in esempio l'America e l'Inghilterra.

Poniamo pure, e io nol disconosco, che qui si intrometta la legge della opportunità; ma io voglio almeno che sempre si tenda verso la meta, e l'accostiamo di qualche passo ogni giorno, e tale atto non vada per una via e tale altro per una contraria.

Poniamo, o Signori, nella pienezza del torto i nostri avversari; ciò solo ci darà garanzia, ci darà sicurezza in mezzo alla grave perturbazione delle coscienze, che fra poco si farà più profonda e forse anche irreparabile.

Sebbene, da parecchi Senatori mi si verrà domandando di quali coscienze discorra io, dacchè per vero nelle preoccupazioni vive e durevoli che ha suscitato il Concilio, l'Europa, o a torto o a ragione, accusa con meraviglia l'indifferenza degli Italiani. Ma questi non se ne inquietano: si meravigliano anzi dell'inutile travagliarsi degli altri, perocchè sono persuasi e furono sempre mai, da Dante a Cavour, che ogni riforma sostanziale è impossibile a sperare, impossibile a conseguire, in sino a che gl'interessi temporali e gli interessi principeschi fieramente la combattono.

Ma chechè sia di ciò, il Governo non dee rimarsi egli indifferente ed inoperante. Appartiene a lui, o Signori, di convincere la Nazione che, per venire a capo de' nostri nobili desideri, avvi una sola via dischiusa, una sola efficace, un' sola legittima: mostrare a tutto il mondo civile con una lunga serie di fatti, con grosse caparre pagate prima (mi sia lecito così parlare), che in mezzo a nessuna gente, in nessun paese, l'autorità spirituale vivrà più sacra ed inviolabile, più padrona di sè, più sovrana nella pienezza de' propri uffici e diritti, quanto nella patria nostra. Si svegli, si coltivi, e per ogni dove si propaghi cotesta persuasione, e l'arduo problema si andrà bel bello, e per se medesimo risolvendo.

Ora, senza trarmi fuori della materia, toccherò di volo d'un altro fatto importante. Dalle carte depositate or fa qualche giorno in quest'Aula Parlamentare, io raccolgo che nel caso tanto lacrimevole del Conte di Boyl noi non abbiamo mancato di pronto ed avveduto consiglio.

Pure l'Inghilterra, io nol nego, vi apparisce assai più attiva, e direi più intramettente: forse la cosa va co' suoi piedi, stantechè da un lato l'Inghilterra, in virtù dei trattati, è in Grecia una potenza protettrice, e dall'altro il Governo Ellenico è legato alla Gran Bretagna da gratitudine particolarissima: ad ogni modo, il sangue e la vita del nostro rappresentante valgono quanto quelli dei rappresentanti stranieri quali che siano, ed ho fede che noi non supporteremo che alcuno invochi come suo privilegio quel *Civis romanus sum* che un gran Ministro attribuisce alla propria Nazione. Ho fede similmente che il principio del non intervento professato da noi con gelosia estrema e ad ogni occasione riconfermato, sarebbe tenuto fermo ed intatto in Grecia dalla nostra Diplomazia dove qualche potenza ne movesse parola, come fu mosca da parecchi giornali.

Ciò di necessità conduceci a ricordare che da tre anni rimane sospesa una Convenzione fatta ed eseguita per appunto in ossequio di quel salutare principio.

Non sospetti il Senato che dalla mia bocca escano interpellanze inopportune e indiscrete. Ma, Signori, il silenzio in cotale materia non può essere mai così lungo, non mai così profondo, e quasi a dir sepolcrale, da somigliare all'incuria ed alla dimenticanza. Della Diplomazia io non conosco naturalmente che gli atti e i documenti fatti di pubblica ragione: i segreti di Stato nè so, nè indovino, nè cerco; ora, io leggo nel *Monitor* di Francia, che l'Imperatore Napoleone, aprendo in persona la Sessione Legislativa del 1867, ed ottemperando alle massime più accreditate e costanti del gius delle genti, pronunziava queste formali parole: *Pour nous la Convention du 15 septembre existe tant qu'elle ne sera pas remplacée par un nouvel acte international*. Scorrendo io poi le pagine del Libro Verde, comunicato a questo Consesso, leggo negli Atti ufficiali francesi, e segnatamente nel dispaccio del 31 ottobre 1868, vi leggo, dico, rinnovata, ripetuta e riconfermata la solenne dichiarazione della Corona di Francia.

Nè mi fanno caso le notabili mutazioni sopravvenute colà alla legge fondamentale, e il nuovo indirizzo che vi piglia la cosa pubblica. Nessuno di noi ignora che i trattati e le convenzioni non dipendono, la Dio mercè, dal mutare dei Ministri e degli ordini interni, massime se i cambiamenti procedono per le vie legali e sotto i medesimi Capi e moderatori. Solo le scomposte e violenti rivoluzioni pretendono di spezzar con la forza i patti e i doveri internazionali.

Posto ciò, e consentendomelo il Senato, io mi stringerò a chiedere al Signor Ministro degli Esteri, se

dopo gli atti e i documenti da me ricordati e citati, ne siano intervenuti altri con virtù e valore ufficiale, i quali rinneghino e smentiscano i primi o in tutto od in parte, ovvero le cose rimangano tuttora nei termini che ho definiti. E senza aggiungere altro, aspetterò le parole del Signor Ministro, dove egli creda di volere e potere rispondere.

Presidente. La parola è al Signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Io ringrazio l'illustre oratore che ha cattivato sinora l'attenzione del Senato, di aver voluto approvare alcuni degli atti della nostra politica estera. Gli sono grato soprattutto di aver voluto coll'autorità che gli spetta, e colla sua eloquente parola dare il suo suffragio alla condotta tenuta dal Governo Italiano in occasione del Concilio.

Certo, o Signori, il Governo Italiano non poteva (l'onorevole Senatore Mamiani lo ha a buon diritto asserito) rimanere indifferente dinanzi agli alti problemi sollevati dalla riunione in Roma di un'Assemblea di tutti i Vescovi del mondo cattolico; ed io credo che il Governo non si è scostato dal programma, che testè l'onorevole oratore tracciava, quando, rispetto a questi problemi, ha seguito la politica che gli veniva indicata e dalle nostre liberali tradizioni, e dai principii, che abbiamo costantemente professato, che gli era tracciata dalle necessità stesse della situazione.

Questa politica, o Signori, si riassume nel rispettare nella libertà del Concilio la libertà della Chiesa e della coscienza, e nel riservare i diritti dello Stato rispetto a qualunque deliberazione del Concilio, e nel riservare i diritti della società civile guardiana della libertà di tutti.

La nostra condotta era, io credo, conforme alla disposizione chiaramente manifestata dalla pubblica opinione in Italia, perchè, io pure divido la generosa fiducia espressa dall'illustre oratore, e credo fermamente che il suolo d'Italia, checchè se ne dica, sia un suolo propizio a tutte le libertà.

Noi, o Signori, che avevamo costantemente professato il principio della distinzione dalla Chiesa e dello Stato nella definizione delle loro reciproche e speciali competenze, noi che ci apprestiamo a declinare, occorrendo, qualunque ingerenza dell'autorità ecclesiastica fuori dei suoi legittimi confini, non potevamo certo intervenire nella definizione dei dogmi e nella enunciazione delle dottrine religiose, nè affermare, alla nostra volta, la competenza dello Stato in materie che appartengono al dominio della fede e della coscienza. Noi forse meno d'ogni altro potevamo appigliarci ad un partito, col quale paresse che volessimo diminuire o disconoscere la libertà del Concilio, noi che abbiamo sempre offerto alla Chiesa e a Roma la libertà, siccome la grande formola in cui possono felicemente conciliarsi gli attuali antagonismi.

Dal giorno in cui, o Signori, io ebbi l'onore di fare in un altro recinto una dichiarazione simile a questa,

nulla è intervenuto che potesse modificare la nostra situazione.

Gli altri Governi si sono pure astenuti da qualunque atto che costituisse un diretto intervento dello Stato in seno al Concilio; solo alcuni tra essi hanno creduto di fare udire ancora una volta la loro voce alla Corte Romana, per rappresentarle quali sarebbero le conseguenze civili che avrebbero potuto avere alcune deliberazioni conciliari, sia perchè contrarie alle leggi degli Stati, sia perchè contrarie ai concordati vigenti; sia infine perchè, modificando esse i rapporti interni della Chiesa, potevano per la forza delle cose modificare in avvenire i rapporti della Chiesa con lo Stato.

Certamente, Signori, molte delle considerazioni svolte in quei documenti rispondevano al nostro intimo convincimento; il Governo Italiano però si astenne da qualunque manifestazione, considerando lo stato dei nostri rapporti ufficiali con Roma, e perchè non potevamo credere che i nostri consigli avrebbero aggiunto alcun nuovo elemento di successo ai consigli degli altri governi.

L'onorevole conte Mamiani, nel chiudere la sua orazione, ha toccato di un'altra grave questione, della occupazione francese in Civitavecchia e in altri punti del territorio romano.

Io confido che l'onorevole Senatore non vorrà disapprovarmi s'io non credo ora opportuno l'entrare ampiamente in questa grave questione. Mi basterà di rispondere alla domanda che egli mi ha rivolto.

Quando il Governo francese rinviò le sue truppe a Roma, in seguito ad avvenimenti che io non ho il doloroso compito di ricordare, esso, e nei documenti diplomatici, e nei discorsi fatti dai Ministri dinanzi alle Assemblee, e per bocca dello stesso Imperatore, fece quelle dichiarazioni che l'onorevole Senatore ha testè riferite.

Ora, egli desidera sapere se esse furono modificate da altri atti ufficiali intervenuti dappoi.

Io risponderò in modo formale all'onorevole conte Mamiani, che il Governo non ha ricevuto alcun'altra comunicazione ufficiale dal Governo francese; e quindi noi possiamo e dobbiamo credere che nulla sia avvenuto nella politica imperiale che vada al di là dei limiti di quelle dichiarazioni che il Senato conosce. Dirò di più, che queste comunicazioni noi non le abbiamo provocate, perchè eravamo convinti che una politica di aspettazione e di riserva ci fosse consigliata dalle circostanze.

Dacchè il Ministero, cui ho l'onore di appartenere, prese la direzione della cosa pubblica, non ha creduto che le circostanze generali fossero tali da fargli reputare come opportuno il momento per sollevare una trattativa ufficiale, trattativa che oramai non potrebbe essere più incominciata, se non per dare ad essa un risultato conforme ai nostri interessi, o per lo meno conforme alla nostra dignità. Abbiamo creduto che in tale stato di cose una politica la quale unisse ad una

ferma coscienza del diritto, una grande moderazione ed una grande riserva, fosse quella che meglio ci convenisse. Abbiamo creduto che una tale politica fosse ispirata da un sentimento di dignità forse più delicato e più altero di quello che ci avrebbe spinto a moltiplicare uffici diplomatici e a ripetere sterili dichiarazioni.

(Segni di adesione.)

L'onorevole Senatore Mamiani ha parlato del funesto caso della Grecia.

Io lo ringrazio d'essersi fatto nel Senato, colla sua eloquente parola, interprete dei sentimenti di dolore e di raccapriccio destati in tutta l'Italia all'annuncio della crudele catastrofe, di cui fu vittima il Segretario della nostra Legazione in Atene, giovine distinto per le qualità della mente e del cuore, insieme coi cittadini inglesi suoi sventurati compagni.

È difficile, Signori, l'immaginarsi un caso più degno di commozione e di pietà; ed io non posso tacere l'emozione che provai quando tra la corrispondenza del nostro Ministro ad Atene mi giunsero sott'occhio le poche linee che il Conte di Bayt, durante i giorni della sua cattura, riusciva a far pervenire al Capo della Legazione, per dargli le sue notizie, e per fargli conoscere le espressioni della sua ultima volontà.

Leggendo quelle parole calme, coraggiose, rassegnate, che egli tracciava in un istante in cui dinanzi alla sua mente passavano i nomi e le immagini di tutti i suoi cari, ho dovuto ancora una volta convincermi che nella bontà e nella mitezza dell'animo sta bene spesso il segreto di una grande e nobile forza.

(Nuovi segni di adesione.)

Io ringrazio, lo ripeto, l'onorevole Senatore Mamiani di essersi fatto l'interprete della pubblica emozione, perchè io pienamente convengo con lui: quel sentimento di solidarietà che prova un paese per la sorte di tutti i suoi figli entro i confini e fuori dei confini della patria, può talvolta nelle sue manifestazioni oltrepassare quei limiti che sono tracciati ad un Governo dalla prudenza e dalla responsabilità; ma questo sentimento è pur sempre un argomento di forza e di onore per una Nazione, e una guarentigia di sicurezza e di rispetto.

Io confido, o Signori, che dalla lettura dei documenti che ho fatto di pubblica ragione, voi avrete acquistato piena convinzione, che il nostro Ministro in Atene fece quanto gli era possibile, quanto poteva essergli ispirato dal suo zelo, dal suo dovere, e dal suo affetto. Il Governo, dal canto suo, non poteva che assecondare, che agevolare questa operosità, poichè nell'impossibilità di prevedere ogni caso, di apprezzare tutte le circostanze, altro non gli era dato che accordare al suo rappresentante le più ampie facoltà perchè fosse raggiunto lo scopo precipuo, lo scopo urgente, quello scopo che ci lusingavamo di ottenere, se le

nostre speranze ed i nostri sforzi non fossero andati miseramente falliti.

Io confesso, o Signori, che sino all'ultimo momento non solo ho sperato, ma ho creduto che i prigionieri avrebbero potuto riscattare le loro vite, e che l'annuncio della loro fine non mi riuscì soltanto dolorosissimo, mi riuscì anche impreveduto.

Quando dunque il triste annunzio ci pervenne, il primo dovere del Governo, innanzi di appigliarsi ad alcuna risoluzione, era di procurarsi tutte quelle informazioni che ci permettessero di conoscere esattamente, per quanto era possibile, tutte le circostanze che accompagnarono quel fatto doloroso. Solo infatti in questo complesso d'informazioni il Governo poteva avere una norma per determinare la propria condotta, in modo ch'essa riuscisse conforme a quello spirito di equità, al quale non poteva far velo neppure la nostra profonda, la nostra legittima commozione.

Queste informazioni ci avrebbero permesso di distinguere quello che nella dolorosa catastrofe poteva attribuirsi alla colpa o all'errore degli uomini, e quello di cui non poteva incolparsi che la nefasta fatalità degli eventi.

Era duopo innanzi tutto determinare, mercè queste informazioni, quale poteva essere la responsabilità delle Autorità greche o di qualsiasi dei loro agenti, poichè questa responsabilità, determinata con equo, con imparziale giudizio, offriva, al tempo stesso, l'oggetto e il giusto titolo di quella riparazione che eravamo in diritto di chiedere.

Nel tempo stesso, o Signori, noi ci siamo posti in comunicazione col Governo Inglese, perchè la solidarietà era naturale tra i due Governi, come era comune la sventura, come era comune il desiderio di ottenere quelle soddisfazioni che fossero giuste e legittime.

Io avevo, sino dai giorni del primo annuncio, incaricato il vostro rispettabile Collega, il Ministro del Re a Londra, di attestare al Governo della Regina come il Governo e il popolo Italiano, associassero in uno stesso sentimento di rimpianto e di dolorosa commozione il nome del conte di Boyd a quello dei cittadini Inglesi, che divisero con lui la stessa sorte crudele.

Il Governo Inglese ci manifestò pure il suo desiderio di mantenersi in rapporto con noi, per procedere d'accordo in un comune apprezzamento dei fatti, per comunicarci la linea di condotta che ad esso sarebbe parso conveniente seguire, e le risoluzioni che avrebbe prese.

Queste comunicazioni dei due Governi si sono finora praticamente tradotte nell'azione concorde delle due Legazioni in Atene, per ottenere la punizione dei colpevoli e la ricerca leale e compiuta della verità.

Quando, o Signori, in un caso di questa natura si tratta di determinare quali possano essere i reclami che un Governo può fare ad un altro, quando si tratta di determinare quale possa essere la responsabilità di questo Governo, sorge più di una grave questione di

diritto internazionale che è debito esaminare con animo imparziale.

Ma anche senza addentrarci in quest'ordine di idee, anche nel primo stadio delle informazioni che abbiamo pubblicate e che il Senato conosce, noi potevamo formulare al Governo Greco due domande, con un diritto che mi sembra incontrastabile in questa come in qualunque simile circostanza.

Gli abbiamo domandato la pronta, energica, esemplare punizione dei colpevoli di questo atroce delitto.

Il Governo Greco è interessato quanto noi anzi più di noi a che non solo abbiano la meritata pena i masnadieri caduti in mano della giustizia, ma sieno inseguiti, raggiunti anche quelli che poterono finora sfuggire, e sieno rintracciati e colpiti dalla legge i loro complici, poichè da più di un indizio appare che dei complici vi sieno.

Inoltre o signori, noi abbiamo domandato un'inchiesta severa, completa su tutte le circostanze che accompagnarono il fatto di Maratona, e sulla condotta dell'Autorità greche, poichè se da questo esame fosse risultata la colpa di alcuna Autorità, certamente era giusto che a questa colpa corrispondesse una adeguata riparazione. Noi abbiamo domandata l'inchiesta perchè l'investigazione della condotta delle Autorità poteva uscire dalle attribuzioni dei magistrati ordinari.

Di più, o Signori, dall'oggetto e dai limiti del processo fatto ai masnadieri di Maratona, possono rimanere estranei alcuni fatti i quali sono pure connessi con quello stato generale di cose, di cui la catastrofe che deploriamo non fu che un lugubre episodio.

Il Governo e il popolo ellenico debbono essere i primi a desiderare che questa ricerca sia ampia, completa, alacramente condotta, perchè essi sanno di quali accuse è stato fatto segno il loro paese, ed essi debbono volere che la luce sia intera, perchè una ingiuriosa responsabilità non si estenda oltre i limiti del vero e del giusto.

Chiedendo al Governo Ellenico, prima di formulare un giudizio definitivo, di procedere in queste ricerche di cui ci riserbammo di seguire attentamente le fasi e di apprezzare le conclusioni, io credo, o Signori, che il Governo Italiano non è uscito da quei limiti che ci erano testè tracciati dall'onor. Conte Mamiani.

E quando, o Signori, noi saremo chiamati a giudicare il complesso dei fatti e delle circostanze, quando saremo chiamati a dedurne le nostre conclusioni nei nostri rapporti col Governo Ellenico, a me sembra, o Signori, che noi possiamo già intravedere un programma di condotta in quelle nobili parole che l'eminente uomo di Stato che dirige la politica estera dell'Inghilterra, rivolgeva, non è molto, al rappresentante del Governo Greco in Londra. Egli diceva: Sarà di qualche conforto per il Governo, se la sorte crudele dei suoi concittadini potrà segnare la data di un miglioramento nelle condizioni interne della Grecia, ai cui

destini l'Inghilterra ha sempre posto il più vivo interesse.

Sappiamo poi bene, o Signori, per amara esperienza, come sia difficile il guarire certe piaghe che sono il triste retaggio di condizioni sociali, che ebbero la loro origine in un doloroso passato. Si può dire che le nazioni, al pari dei prigionieri, portano le lividure delle infrante catene.

Ma queste piaghe, o Signori, si riesce a guarirle, non transigendo mai, e mantenendo sempre viva una energica e perseverante volontà.

Perchè quando un paese lascia che queste perturbazioni sociali durino quasi a guisa di tradizioni, quando invece di mantenere sempre viva contro di esse la protesta della sua coscienza morale, si rassegna a convivere con esse, giunge il momento in cui una sventura improvvisa, come quella di Maratona, assume per quel paese tutte le proporzioni e tutti i pericoli di una sventura nazionale.

Io credo, o Signori, che non posso dar miglior prova della nostra sollecitudine per la Grecia che pronunciando queste parole; poichè oggidi nessun popolo può pretendere ad un largo e secondo sviluppo di vita nazionale, se non ha favorevole la grande opinione del mondo civile. L'impresa che questa opinione addita imperiosamente alla Grecia, non è agevole certo, ma confido ch'essa non sia superiore alla sua energia morale, come credo che non è superiore all'energia morale di un popolo che voglia veramente rigenerarsi.

Confido, o Signori, di avere con questi schiarimenti soddisfatto ai desiderii dell'onorevole Conte Mamiani, e di avere, come meglio per me si poteva, risposto al pensiero che lo mosse a far intendere oggi in Senato la sua eloquente parola.

(Vivi segni di approvazione.)

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore **Mamiani.** Sebbene le parole dell'onorevole signor Ministro fossero indirizzate ad illuminare il Senato sopra importantissimi fatti, nullameno io mi reco ad obbligo di ringraziarlo in mio nome e persona di essere con tanta schiettezza, con tanta chiarezza venuto incontro a' miei desiderii e aver soddisfatto alle mie domande insino là dove era possibile a lui di giungere.

Mi compiacio che tutti i particolari da lui manifestati intorno al lacrimevole caso del Conte di Boyl confermino il mio giudizio, che cioè la Diplomazia Italiana, in quel sì amaro e impensato infortunio, non ha nulla da rimproverarsi. Mi giova ancora di aver sentito dalla bocca dell'onorevole signor Ministro che l'Inghilterra ha per noi mostrato in tale frangente quella deferenza che è convenevole ad una grande e amica Nazione, trovandosi con noi involta nella stessa sventura e nella stessa difficoltà di ottenere convenevole riparazione.

Lo ringrazio poi per le parole generose che ha rivolto alla Grecia. Certi dolorosi accidenti, che pigliano

talvolta l'aspetto di danno ed offesa pubblica, non devono mai farci dimenticare a un tratto il passato e per la Grecia particolarmente farci dimenticare la grandezza antica di lei, ciò che la civiltà europea le deve, ciò che siamo obbligati almeno di compensare con l'affetto e augurandole ogni bene, ogni ampliazione, ogni gloria.

Quanto alla Convenzione colla Francia le parole dell'onorevole signor Ministro sono state al certo molto riserbate e concise. Nondimeno io son lieto che quelle brevi e circospette parole abbiano riconfermato le mie speranze, vale a dire che le cose rimangano nella condizione, appunto che io definiva, desumendola con esattezza dagli atti, e dai documenti fatti di pubblica ragione.

In quei documenti, per dirlo di volo, si accenna in ultimo ad una opinione singolare, cioè del far dipendere dallo stato nostro interiore il tornare alla esecuzione dei patti, e dei doveri internazionali.

Sopra di ciò io mi rallegro che una serie non breve di impotenti conati, e di sterili congiurazioni, abbia da qualche tempo fatto manifesto e patente a tutta l'Europa, come la legge statutale e come l'ordine pubblico sieno tanto vigorosi e integri appresso di noi, quanto in qualunque altro regno dei meglio governati, e dei più civili.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Signori, io mi credo in debito di ringraziare il signor Ministro degli Affari Esteri delle chiare, e leali spiegazioni che egli si è compiaciuto di dare sul contegno del Ministero rispetto al Concilio, e rispetto alla Convenzione del 1864.

Io veggio con piacere che il sistema, che ha creduto dover seguire il signor Ministro in queste gravi questioni, non si discosta dai principii che aveva adottato il Ministero del quale ho avuto l'onore di far parte.

Rispetto al Concilio, Signori, noi abbiamo preso per massima l'indipendenza e la libertà religiosa; ed in virtù di questo principio, abbiamo creduto di dover lasciare libera facoltà ai Vescovi di recarsi a Roma, onde prendere parte al grande Consesso cattolico. Ma con questo il Governo certamente non intendeva di abbandonare i suoi diritti, e se da una parte intendeva mantenere la libertà religiosa, dall'altra si riservava di difendere i diritti dello Stato.

È rincreasevole certamente per l'indipendenza del Concilio che la irresponsabilità degli atti del Governo Pontificio sia tutelata da una forza straniera; ma qualunque sia il risultato che possa venirne, speriamo che il Governo saprà conciliare il rispetto alla libertà religiosa coi diritti dello Stato. Relativamente poi alla Convenzione del 1864, io non posso che applaudire il Signor Ministro di non avere fatto tentativi per metterne nuovamente in discussione il mantenimento. Di certo, o Signori, noi abbiamo adempito a tutti gli obblighi che ci imponeva questa Convenzione; ora il di-

ritto sta dalla nostra parte, mentre dall'altra sta il dovere.

Nulla aggiungerò a queste poche parole che ho credute necessarie per ben stabilire la nostra posizione in queste due importanti vertenze.

Presidente. Se nessun altro domanda di parlare, leggerò la Tabella.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 1. Personale del Ministero.		
id. delle legazioni	}	L. 1,013,920 »
id. dei consolati		
id. degli interpreti		
di carriera e capitani di porto		
(Approvato.)		
Capitolo 2. Assegnamenti e indennità diverse	L.	2,910,200 »
(Approvato.)		
Capitolo 3. Spese d'ufficio	L.	75 000 »
(Approvato.)		
Capitolo 4. Spese segrete	L.	100,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 5. Spese dragomannali	L.	150,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 6. Spese di posta, telegrammi e trasporti	L.	150,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 7. Sovvenzioni	L.	230,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 8. Provvigioni	L.	15,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 9. Casuali	L.	100,000 »
(Approvato.)		

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Mi occorre di fare una breve osservazione sulla Relazione della Commissione, nella quale leggonsi queste parole:

« Sul Bilancio del 1869, offre l'attuale un'economia di lire 108,540: e se siffatte economie fossero bene assodate sarebbero tanto più apprezzabili. Le ragioni del dubbio risultano dalla Relazione del Ministro delle Finanze sulla situazione del Tesoro, nella quale vien detto, che per il Bilancio del 1869 del Ministero degli Affari Esteri è occorso un fondo di supplemento per lire 38 000, e che eravi da credere occorrere ben altre lire 100,000 per far fronte alla totale spesa dell'anno stesso. »

Riscontrando queste parole col citato Rapporto della situazione del Tesoro, trovo in questo la frase seguente:

« Il Ministero degli Esteri offre un aumento di spesa di lire 38,000, il quale è già stato autorizzato in via d'urgenza col R. Decreto del 19 agosto 1869, e tale aumento resta compensato da egual somma di economie, che venne proposta sul fondo stanziato per personale dei Consolati. Sul Bilancio stesso viene fin

d'ora previsto ancora necessario un maggior fondo di L. 100,000; ma nel chiedere un tale aumento di fondo il Ministero, al fine di non aggravar maggiormente le condizioni della finanza, propone una corrispondente diminuzione in alcuni altri capitoli, e specialmente in quelli del personale, economia che esso spera poter ottenere mediante il procrastinamento di alcune nomine nel personale della carriera diplomatica. »

Vede adunque il Senato che a vece di un aumento di spesa sul Bilancio del 1869, il Ministro delle Finanze nel suo Rapporto sulla situazione del Tesoro annunzia che vi sarà il pareggio, e così non vi sarà eccedenza alcuna. A questo proposito io mi credo in debito di rammentare che dalla situazione del Tesoro cosiddetto risulta che il Bilancio del 1868 presenta per il Ministero degli Affari Esteri un'economia di lire 159,397 75.

Ma è d'uopo peraltro di far rilevare un'inesattezza che trovasi nella stessa situazione del Tesoro. Nel parlare dei fondi di casuali, vi si dice che la somma approvata pel 1869 fu di 100 mila lire ma che la spesa si dovette aumentare di 30 mila lire e che la maggior parte di questo aumento è dovuto ai viaggi che fece il Presidente del Consiglio a Torino, Napoli, Milano e Genova.

Come vede il Senato, questa è una questione che mi è quasi personale, e se fosse esatta l'annotazione surriferita, io avrei dovuto spendere nel 1869 più di 15 mila lire in viaggi.

Ma da un documento autentico che io tengo, risulta al contrario che per i viaggi assai numerosi che io doveti fare, sempre accompagnato da uno o due Segretarii, la spesa totale fu di sole lire 5497,30.

Il Senato potrà così persuadersi che il passato Presidente del Consiglio fu assai più moderato nelle sue spese, e l'aumento richiesto di lire 30 mila sui casuali non può, come fu detto, essere in massima parte attribuito a causa sua.

Consultando la situazione delle spese del Ministero degli Esteri a tutto il mese di ottobre 1869 io trovo che a quell'epoca si aveva ancora disponibile sui fondi di quel Bilancio la somma di lire 433,354, 48, oltre le somme intangibili per stipendi, ecc.

Le economie accertate ammontavano a lire 16,595, 86, e sui casuali vi era ancora disponibile una somma di lire 43,375, 54.

È bensì vero che al finire dell'anno una parte delle somme disponibili è impiegata a chiudere i conti. Ma ciò nondimeno credo di avere lasciata la finanza degli Esteri in assai buona condizione.

Era debito mio il dare queste spiegazioni al Senato per provargli che il precedente Presidente del Consiglio non aveva abusato della facoltà di viaggiare, e che certo non meritava l'annotazione che gli fu fatta.

Di questa cosa io non voglio certamente fare carico al Ministero, ma sarà stato un *lapsus calami* che ho creduto opportuno di rilevare.

Presidente. Proseguo la lettura dei capitoli —
Siamo al capitolo n. 9. Casuali. L. 100,000 »
(Approvato.)
Totale delle spese ordinarie . . . » 4,744,120 »
(Approvato.)

Spese straordinarie.

10. Assegnamenti provvisorii e di
aspettativa » 30,000 »
(Approvato.)
11. Indennità per spese di cambio
ai regi agenti all'estero.
Totale della spesa straordinaria. . . » 39,000 »

RIEPILOGO.

Spesa ordinaria » 4,744,120 »
Spesa straordinaria » 39,000 »

Totale generale » 4,783,120 »

Presidente. Chi approva questa cifra totale del
bilancio del Ministero degli Affari Esteri, sorga.
(Approvato.)

L'ora essendo tarda si rimanderà a domani la di-
scussione degli altri bilanci.

Debbo intanto avvertire i signori Senatori che nello

squittinio testè fatto, nessuno ha avuto la maggio-
ranza assoluta. I quattro che hanno avuto la maggio-
ranza relativa sono i Senatori: Cantelli voti 32, Ca-
valli 32, Scialoia 25, Durando 18, quindi si deve fare
la votazione di ballottaggio tra questi quattro nomi.
Sono pregati i Signori Senatori di preparare le schede
mettendovi due fra questi quattro nomi.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello no-
minale.)

Avverto di nuovo i signori Senatori che domani si
terrà seduta pubblica alle ore 2.

Risultato della votazione.

Bilancio dell'entrata del 1870.

Votanti 77
Favorev. 72
Contrari 5

Il Senato adotta.

Aggiunta di un capitolo al Bilancio dell'entrata.

Votanti 77
Favorev. 74
Contrari 3

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta, ore 5 e mezzo.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario -- *Sunto di petizione — Congedo — Risultato del ballottaggio per la nomina di due membri alla Commissione sui provvedimenti per l'esercito — Seguito della discussione del Bilancio della spesa, Ministero dei Lavori Pubblici — Lettura ed approvazione dei capitoli dall'1 al 72 D, Maremme Toscane — Istanza del Senatore Ginori e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Osservazioni del Senatore Ginori al capitolo 79, Nuovo porto di Livorno — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Domanda del senatore Menabrea al capitolo 97, Traforo del Moncenisio — Schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici e replica del Senatore Menabrea — Approvazione dei restanti capitoli e dei riepiloghi parziali e generali — Domanda del Senatore Ricotti al Ministro degli Affari Esteri — Dichiarazioni e comunicazione di documenti del Ministro — Discussione del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze — Lettura ed approvazione dei capitoli dall'1 al 20 — Osservazioni del Senatore Martinengo al capitolo 20, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli fino al 76 — Osservazioni del Senatore Conforti al capitolo 76, — Amministrazione del Lotto (Personale) — Risposta del Ministro delle Finanze — Nuove obiezioni e proposta del Senatore Conforti — Osservazione del Senatore Farina — Ritiro della proposta Conforti — Avvertenza del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Farina — Approvazione dei capitoli fino al 143 — Osservazioni del Senatore Ginori al cap. 143, (Compradisali) cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli fino al 184 — Osservazioni del Senatore Cambray Digny e del Ministro delle Finanze — Approvazione dei restanti capitoli e dei riepiloghi parziali e generali — Schiarimento del Ministro delle Finanze, a cui risponde il Senatore Menabrea.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio, e della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

N. 4344. Bettoli Parmenio e Compagni, quali mandatarii del Consorzio del Tavoliere di Puglia, fanno istanza perchè vengano differite le misure concernenti lo stesso Tavoliere onde dar tempo al Consorzio di procedere alle sue operazioni.

Il Senatore Cataldi chiede un congedo di 20 giorni, che gli è dal Senato concesso.

Presidente. Comunico al Senato il risultato della votazione che ebbe luogo ieri per la nomina dei due membri che mancavano ancora alla Commissione per i provvedimenti relativi all'esercito.

In seguito al ballottaggio fra i quattro Senatori che avevano riportato ieri maggior numero di voti, risultano eletti i Signori Senatori Cantelli e Cavalli. Quindi

la Commissione è definitivamente composta dei Signori Senatori: Pastore, Cialdini, Medici, Menabrea, Angioletti, Cantelli e Cavalli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SPESA.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Bilancio della Spesa. Essendo presente il Signor Ministro dei Lavori Pubblici darò lettura delle Tabelle di questo Dicastero, rimanendo inteso che, se non si fanno osservazioni ai capitoli, si avranno per approvati.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

SEZIONE UNICA.

Capitolo 1. Ministero (Personale) L.	191,625 »
(Approvato.)	
Capitolo 2. Ministero (Materiale) »	64,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 3. Dispacci telegrafici governativi » 35,000 »
(Approvato.)

Totale L. 590,625 »

(Approvato.)

Lavori Pubblici.

DIREZIONE GENERALE DI ACQUE E STRADE

SEZIONE PRIMA.

Real Corpo del Genio Civile.

Capitolo 4. Personale L. 1,500,000 »
(Approvato.)
Capitolo 5. Spese d'ufficio . . . » 152,000 »
(Approvato.)
Capitolo 6. Spese di trasferte, d'indennità e diverse » 450,000 »
(Approvato.)

Totale L. 2,102,000 »

(Approvato.)

SEZIONE SECONDA.

Strade.

Capitolo 7. Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali L. 5,800,000 »
(Approvato.)
Capitolo 8. Concorsi nei consorzi obbligatorii per opere stradali . . » 110,000 »
(Approvato.)

Totale L. 5,900,000 »

(Approvato.)

SEZIONE TERZA.

Acque.

Capitolo 9. Manutenzione e riparazione di argini e canali (Spese variabili) L. 3,500,000 »
(Approvato.)
Capitolo 10. Manutenzione e riparazioni d'argini e canali (Spese fisse) » 407,221 »
(Approvato.)

Capitolo 11. Concorsi e sussidi per opere idrauliche consortili e comu-

nali » 100,000 »
(Approvato.)

Capitolo 12. Eventuali per lavori idraulici » 300,000 »
(Approvato.)

Totale L. 4,307,221 »

(Approvato.)

SEZIONE QUARTA.

Porti, spiagge e fari.

Capitolo 13. Personale subalterno del servizio marittimo L. 212,000 »
(Approvato.)

Capitolo 14. Pigioni per servizio dei porti (Spese fisse) » 2,500 »
(Approvato.)

Capitolo 15. Materiale per illuminazione dei fari e fanali . . » 363,300 »
(Approvato.)

Capitolo 16. Manutenzione e riparazione dei porti, spiagge e fari . » 2,000,000 »
(Approvato.)

Capitolo 17. Sussidi per opere ai porti di quarta classe (Articolo 198 della legge 20 marzo 1865, allegato F) » 21,250 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 2,659,050 »

(Approvato.)

Riepilogo delle spese per i lavori pubblici.

Sezione 1^a — Real corpo del Genio civile L. 2,102,000 »
Sezione 2^a — Strade » 5,900,000 »
Sezione 3^a — Acque » 4,307,221 »
Sezione 4^a — Porti, spiagge e fari » 2,659,050 »

Totale . . . L. 14,968,271 »

(Approvato.)

Ferrovie.

SEZIONE UNICA.

Capitolo 18. Rimborso alle Società delle strade ferrate e di navigazione postale per i viaggi dei membri del Parlamento (Spesa d'ordine) . . . L. 400,000 »
(Approvato.)

Capitolo 19. Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse) » 245,000 »
(Approvato.)

Capitolo 20. Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1870.

private (Spese variabili) » 25,000 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 670 000 »

(Approvato.)

Telegrafi.

SEZIONE UNICA.

Capitolo 21. Personale dei telegrafi L. 2,800,000 »
(Approvato.)

Capitolo 22. Retribuzioni ad incaricati di uffici di 3^a classe ed a fattorini in ragione di dispacci (Spesa d'ordine) » 200,000 »
(Approvato.)

Capitolo 23. Indennità di missioni, di traslocazione, d'interpretazioni e di cauzioni » 70,000 »
(Approvato.)

Capitolo 24. Assegnamenti per spese d'ufficio, pigioni e pernottazioni L. 217,000 »
(Approvato.)

Capitolo 25. Spese di esercizio e di manutenzione » 650,000 »
(Approvato.)

Capitolo 26. Rimborsi (Spesa d'ordine) » 430,000 »
(Approvato.)

Capitolo 27. Telegrafo sottomarino del Mediterraneo » »

Capitolo 28. Servizio telegrafico semaforico » 135,000 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 4,502,000 »

(Approvato.)

Poste.

SEZIONE UNICA.

Capitolo 29. Personale dell'amministrazione delle Poste L. 3,109,000 »
(Approvato.)

Capitolo 30. Personale degli uffici di 3^a classe » 1,400,000 »
(Approvato.)

Capitolo 31. Personale dei corrieri, messaggeri, porta-lettere, servienti, ecc. » 1,203,200 »
(Approvato.)

Capitolo 32. Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni » 350,000 »
(Approvato.)

Capitolo 33. Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero » 25,000 »
(Approvato.)

Capitolo 34. Canoni ai mastri di posta » 20,000 »
(Approvato.)

Capitolo 35. Trasporto delle corrispondenze » 2,710,000 »
(Approvato.)

Capitolo 36. Servizio postale e commerciale marittimo » 6,272,472 »
(Approvato.)

Capitolo 37. Indennità per traslocazioni, missioni, ecc » 180,000 »
(Approvato.)

Capitolo 37 bis. Indennità di giro agli ispettori ed agli impiegati degli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie » 36,000 »
(Approvato.)

Capitolo 38. Spese diverse per il materiale » 359,000 »
(Approvato.)

Capitolo 39. Premio ai rivenditori di francobolli ed ai titolari degli uffici di terza classe sui francobolli da essi venduti (Spesa d'ordine) » 170,000, »
(Approvato.)

Capitolo 40. Rimborsi alle amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine) » 536,000 »
(Approvato.)

Capitolo 40 bis. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) » 225,000 »
(Approvato.)

Capitolo 40 ter. Aggio del 25 per cento ai consoli sulle tasse dei vaglia da essi emessi (Spesa d'ordine) » 25,000 »
(Approvato.)

Capitolo 40 quater. Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine) » 40,000 »
(Approvato.)

Casuali.

SEZIONE UNICA.

Capitolo 41. Casuali per tutti i servizi dipendenti dal Ministero L. 160,000 »

(Approvato.)

Riepilogo della spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	L.	590,625	»
Lavori Pubblici	»	14,968,271	»
Ferrovie	»	670,000	»
Telegrafi	»	4,592,000	»
Poste	»	16,651,672	»
Casuali	»	160,000	»
Totale della spesa ordinaria.	L.	37,542,568	»

Presidente. Chi approva questa cifra totale della spesa ordinaria voglia alzarsi.
(Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Spese comuni e generali.

SEZIONE UNICA.

Spese comuni ai diversi rami di servizio.

Capitolo 42. Assegnamenti di disponibilità L.	150,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 43. Maggiori assegnamenti »	46,124 61
(Approvato.)	
Capitolo 44. Concorso nella pubblicazione del giornale <i>Il Genio Civile</i> »	11,000 »
(Approvato.)	
Totale. L.	207,124 61

(Approvato.)

Lavori Pubblici.

SEZIONE PRIMA.

Strade.

Capitolo 45. Strada nazionale da Cuneo alla Francia per il colle dell'Argentiera — Sistemazione fra Vinadio ed il colle della Maddalena (Cuneo) (Spesa ripartita) . . . L.	30,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 46. Strada nazionale di Valle Roia — Sistemazione del tratto fra Ventimiglia ed il rio Vallone (Porto Maurizio) (Spesa ripartita) »	188,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 47. Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio. Costruzione dei tronchi in alcuna delle province di Genova, Pavia e Piacenza (Spesa ripartita). . . . »	190,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 48. Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio — Ricostruzione del ponte sul torrente Bobbio e suoi accessi (Pavia) . . »	21,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 49. Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo — Compimento della linea da La Thuille al confine francese (Torino) (Spesa ripartita) . . . »	150,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 50. Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo — Sistemazione definitiva di un	

tronco nel circondario di Torino. »	29,300 »
(Approvato.)	
Capitolo 51. Strada nazionale del Monginevro — Riforma di tratti saltuari »	28,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 52 Strada nazionale da Brescia al Caffaro — Sistemazione del tratto fra Barghe e Preseglie (Brescia) »	<i>Per memoria</i>
Capitolo 52 bis. Strada nazionale dello Stelvio — Sistemazione al passo della Porrettina (Sondrio). »	23,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 53. Strada nazionale dello Spluga — Costruzione di un paravalanghe nella valle Codera (Sondrio) »	<i>Per memoria</i>
Capitolo 54. Strada nazionale Tirolese e di Canal di Brenta, n. 45 - Diramazione C - Sistemazione della strada da Cittadella al confine colla provincia di Treviso (Padova) . . »	»
Capitolo 55. Strada suddetta — Diramazione B — Ricostruzione del ponte in cinque arcate fuori di porta Cavour di Treviso »	»
Capitolo 56. Strada Pontebbana - Costruzione di scogliere e riparazione di roste e muri di sponda lungo il torrente Fella ed il fiume Tagliamento (Udine) »	<i>Per memoria</i>
Capitolo 56 bis. Strada suddetta — Costruzione di scogliere per difendere la strada dalle corrosioni del torrente Fella in prossimità di Resciutta (Udine) »	<i>Per memoria</i>
Capitolo 57. Strada nazionale da Mantova al Tirolo ed a Peschiera, n. 52 — Sistemazione della pericolosa rampa detta di Montevento (Verona) »	10,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 58. Strada provinciale Vitulanese — Annualità per il rateato pagamento all'impresa Tommaso De Rosa del montare liquidato per la costruzione del tronco da Montesarchio a Pontelandolfo (Benevento) (Spesa da rimborsarsi dalle province interessate) »	89,250 »
(Approvato.)	
Capitolo 59. Strada nazionale delle Calabrie - Rettifica del tratto fra Galdo e Castelluccio (Potenza) (Spesa ripartita) »	»
Capitolo 59bis. Costruzione e si-	

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1870.

stemazione della rete stradale nelle province napoletane »	3,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 60 Strada nazionale delle Calabrie - Sistemazione del tratto da Villa San Giovanni Reggio, e ricostruzione dei ponti sul Petrace e Favazzina (Reggio) (Spesa ripartita) »	»
Capitolo 61. Strada nazionale da Sapri all'Jonio - Lavori di costruzione (Potenza) (Spesa ripartita) . . . »	»
Capitolo 62. Strada nazionale Sannitica - Rettifica del tratto fra via Croce ed il primo rettilineo della piana di Sepino (Campobasso) (Spesa ripartita) »	50,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 63. Apertura e sistemazione della rete stradale dell'Isola di Sardegna, di cui nella legge 27 luglio 1862, numero 729 (Spesa ripartita) »	1,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 64. Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Legge 14 agosto 1867) (spesa ripartita) . . . »	1,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 65. Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868, numero 4613). »	1,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 65bis. Sussidio alla provincia dell'Umbria per la costruzione delle strade Fulgitanese - Todina Tudereto - Orvietana e Tudereto-Spoleтана »	25,056 81
(Approvato.)	
Totale . . . L.	<u>7,833,606 81</u>

(Approvato.)

Acque.

SEZIONE SECONDA.

Capitolo 66. Fiume Reno (Ferrara) - Costruzione di una stalla e rimessa per gli alloggiamenti idraulici di Argenta Sant'Alberto . . . »	6,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 66bis. Torrente Quaderna in provincia di Bologna (Spesa ripartita) »	»
Capitolo 66ter. Fiume Santerno in provincia di Ravenna (Spesa ri-	

partita) »	15,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 67. Fiume Montone (Forli) - Costruzione di un alloggiamento idraulico con magazzino . . . »	8,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 68. Fiume Ombrone (Grosseto) - Sistemazione del quinto tratto sottocorrente alla strada Aurelia, e sesto tratto alla Torre della Trappola (Spesa ripartita) »	15,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 69. Canali demaniali — Canale irrigatorio Carrarese (Massa) — Ricostruzione di un tratto del canale lungo il torrente Carrione »	4,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 70. Canale demaniale di San Pietro (Modena) — Costruzione di un tornacanal »	4,800 »
(Approvato.)	
Capitolo 71. Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle province di Padova e Venezia — Sistemazione (Spesa ripartita) »	360,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 71bis. Fiume Piave in provincia di Treviso (Spesa ripartita) »	68,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 72. Fiume Brenta (Padova) — Piccola fabbrica da erigersi a Conche per ricovero dell'ingegnere di sezione e del personale idraulico in tempo di piena »	18,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 72bis. Riparazioni e sistemazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868 (Spesa ripartita) »	<i>Per memoria</i>
Totale . . . L.	<u>498,800 »</u>
(Approvato.)	

SEZIONE TERZA.

Bonifiche.

Capitolo 72 A. Bonifiche ed irrigazioni (Spese fisse) »	156,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 72 B. Bonifiche ed irrigazioni (Interessi di capitali ed indennità per espropriazioni) . . . »	8,176 83
(Approvato.)	
Capitolo 72 C. Lago di Bientina »	103,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 72 D. Maremme Toscane »	240,000 »
(Approvato.)	

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori**. Non ho domandato la parola per oppormi a questa spesa relativa alle bonifiche delle Maremme Toscane, ma soltanto per rivolgere in questa circostanza una preghiera all'onorevole **Ministro dei Lavori Pubblici**, acciocchè voglia prendere informazioni circa il modo con cui sono mantenuti i canali del padule di Castiglione della Pescaja.

Questi canali, altra volta ben tenuti, ora sono talmente colmi che si possono attraversare facilmente da chi va a caccia per quei luoghi.

Mi venne data notizia di tale inconveniente da un proprietario di quelle località, poichè io non ho alcun rapporto con quella parte delle Maremme.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi dispiace di non essere in grado di rispondere subito in modo soddisfacente all'onorevole **Senatore Ginori**.

Il fatto a cui egli accenna venne anche da altri lamentato, e pare che lo scolo di quel canale non sia affatto regolare; se ne chiesero informazioni, ma finora non si è avuto riscontro.

Attendiamo nei primi di luglio il progetto definitivo dei lavori che si devono compiere, e non dubiti il signor **Senatore Ginori** che allora si terrà conto della raccomandazione.

Senatore **Ginori Liscl**. Ringrazio il s'g. **Ministro** delle spiegazioni date e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Continuo la lettura dei capitoli:

Capitolo 72 E. Bonifiche di Vala e Collemezzano L. 12,085 80
(Approvato.)

Capitolo 72 F. Opere di bonificazione nel Napolitano, a carico esclusivo dello Stato » 133,508 05
(Approvato.)

Capitolo 72 G. Paludi di Napoli, Volla e contorni » 50,174 65
(Approvato.)

Capitolo 72 H. Torrenti di Somma e Vesuvio » 122,139 57
(Approvato.)

Capitolo 72 I. Bacino Nocerino » 50,390 70
(Approvato.)

Capitolo 72 L. Regi Lagni . . . » 81,442 94
(Approvato.)

Capitolo 72 M. Bacino inferiore del Vulturno, e Bagnoli . . . » 352,162 42
(Approvato.)

Capitolo 72 N. Torrente di Nola » 63,581 15
(Approvato.)

Capitolo 72 O. Stagni di Marcianise » 6,892 63
(Approvato.)

Capitolo 72 P. Piana di Fondi e Monte S. Biagio » 40,000 »
(Approvato.)

Capitolo 72 Q. Agro Sarnese . . L. 60,099 47
(Approvato.)

Capitolo 72 R. Bacino del Sale . . » 103,416 27
(Approvato.)

Capitolo 72 S. Vallo di Diano . . » 27,514 01
(Approvato.)

Capitolo 72 T. Concorso dello Stato nelle opere di bonificazione delle Valli Grandi Ostigliesi e Veronesi » 163,306 17
(Approvato.)

Capitolo 72 V. Fitti di locali in servizio delle bonifiche. » 3,000 »
(Approvato.)

Totale L. 1.807,000 36

(Approvato.)

SEZIONE QUARTA.

Spese comuni ai servizi stradali idraulici.

Capitolo 73. Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni di fondi in causa di opere stradali ed idrauliche nelle province di Lombardia L. 30,000 »
(Approvato.)

Capitolo 74. Passività arretrate per opere pubbliche non soddisfatte dal Governo Austriaco nelle province Venete e di Mantova » *Per memoria*
Totale L. 30,000 »

(Approvato.)

SEZIONE QUINTA.

Porti, spiagge e fari.

Capitolo 75. Porto di Bosa — Costruzione del porto col concorso del Comune di Bosa (Spesa ripartita) . L. 200,000 »
(Approvato.)

Capitolo 75 bis. Porto di Genova — Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) » 300,000 »
(Approvato.)

Capitolo 75 ter. Porto di Savona — Apertura di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) » *Per memoria*

Capitolo 75. Porto Corsini — Miglioramento del porto (Spesa ripartita) » 125,000 »
(Approvato.)

Capitolo 77. Porto d'Ancona — Prolungamento del molo (Spesa ri- partita)	250,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 78. Porto d'Ancona — Costruzione di un bacino da caren- naggio (Spesa ripartita)	»
Capitolo 78 bis. Porto d'Ancona — Riduzione a molo praticabile della scogliera meridionale	1,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 79. Nuovo porto di Li- vorno — Continuazione dei lavori (Spesa ripartita)	150,000 »
(Approvato.)	

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Ginori-Lisci ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando nuovamente la parola per rivolgere un'altra preghiera al signor Ministro dei Lavori Pubblici. Sarebbe da osservarsi se non convenisse dotare Livorno, come altri porti dello Stato, di un miglior molo di sbarco per le merci, per le materie prime, carbone, combustibili ed altre venute per mare dall'interno. Sarebbe d'altronde necessario, io credo, di dare l'accesso alle merci dai vagoni delle strade ferrate direttamente alle navi, senza l'uso di tutte quelle grandi barche e senza incorrere in una spesa quale s'incontra nel porto di Livorno.

Codesto agevolerebbe di molto il commercio, e sarebbe una di quelle opere di cui la spesa non si potrebbe rimpiangere, perchè destinata a dar potente impulso alle produzioni del paese e quindi alla maggior ricchezza nazionale.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Credo che ai desiderii dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci potrà in parte corrispondere l'istituzione dei magazzini generali; d'altronde le condizioni del porto di Livorno saranno grandemente migliorate, quando, compiuto lo scavo del porto Mediceo, per il quale si spendono lire 300 mila all'anno, le navi potranno ascendere alle banchine di esso, ed ancorarsi quindi in vicinanza alla stazione delle merci: ma non potrei assumere nuovo e maggiore impegno in questo momento, perchè non so nemmeno quale sarebbe l'ammontare della spesa occorrente. Il Ministero non mancherà di prendere gli opportuni concerti colla Società delle ferrovie, ma per ora ripeto non posso in verun modo impegnarmi.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori Lisci**. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dal signor Ministro, ma aggiungo che questo mio desiderio era rafforzato dal vedere che a Genova questo si è fatto, per cui una tale mancanza nel porto di Livorno viene a costituire una certa inferiorità di

fronte a Genova, mentre mi sembra che Livorno abbia già sofferto abbastanza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dalle ultime parole dette dall'onorevole Ginori-Lisci, non vorrei si credesse che il Governo potesse favorire o trattare diversamente le varie parti dello Stato.

Per il porto di Genova la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia deve corrispondere tre milioni di lire al Governo per la prosecuzione dei lavori in forza della convenzione approvata per legge. Assai diversa è perciò la condizione di quel porto da quella del porto di Livorno, per il quale sarebbe pur utile l'ottenere il concorso nelle spese dalla Società delle ferrovie Romane.

Ma per vero mi sembra che per ora quella Società non sia in condizioni di poter fare qualche cosa. Del resto il Governo non dimenticherà le osservazioni dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Non intendevo certo di fare questione di campanile, e sono persuasissimo che il Governo farà quello che potrà per Livorno, come lo ha fatto per Genova.

Del resto sono pienamente soddisfatto delle spiegazioni date dal signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente. Riprendo la lettura delle categorie del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Capitolo 80. Nuovo porto di Li- vorno — Sistemazione della via Vit- torio Emanuele attraverso la dar- sena (Spesa ripartita)	25,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 81. Porto di Viareggio — Sistemazione della bocca del porto- canale (Spesa ripartita)	90,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 82. Porto di Napoli — Prolungamento del molo militare (Spesa ripartita)	100,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 83. Porto di Brindisi — Grande restaurazione (Spesa ripar- tita)	950,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 84. Porto di Salerno — Consolidazione e compimento del- l'antemurale (Spesa ripartita) . . . »	150,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 85. Porto di Castellam- mare di Stabia — Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita) »	110,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 86. Porto d'Ortona — Prolungamento del molo (Spesa ri- partita)	100,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 87. Porto di Santa Venere Costruzione del porto nel golfo di Santa Eufemia (Spesa ripartita) »	300,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 88. Porto di Gallipoli — Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita) . . . »	»
Capitolo 88 bis. Porto di Reggio — Costruzione d'una botte d'ormeggio »	13,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 89. Estuario di Venezia — Compimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei ca- nali di grande navigazione (Spesa ripartita) »	500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 90. Lavori di escavazione per la erezione della stazione ferro- viaria marittima nella laguna Veneta »	200,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 91. Porto di Palermo — Prolungamento del molo (Spesa ri- partita) »	400,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 92. Porto di Palermo — Opere di difesa alla cala del porto, e costruzione e sistemazione di ban- chine nel porto medesimo (Spesa ri- partita) »	»
Capitolo 93. Porto di Messina — Costruzione di un bacino di caren- naggio (Spesa ripartita) »	»
Capitolo 93 bis. Porto di Messina — Completamento di un tratto di banchina in prossimità della grue grande nel piano di Terranuova . »	5,800 »
(Approvato.)	
Capitolo 94. Porto di Girgenti — Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita) »	300,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 95. Sbarcatoio di Licata (Costruzione dello) (Spesa ripartita) »	»
Capitolo 96. Nuovi fari sul litorale napoletano, cioè: fari al Capo Pali- nuro, Capo Colonna, Bari, San Cal- taldo, San Vito e Capo Miseno (Spesa ripartita) »	100,000 »
(Approvato.)	

Totale . . . L. 4,370,300 »

(Approvato.)

Riepilogo delle spese per i lavori pubblici.

Sezione 1. — Strade »	7,833,606 81
Sezione 2. — Acque »	498,800 »

Sezione 3. -- Bonifiche . . . »	1,807,090 36
Sezione 4. — Spese comuni ai ser- vizi stradali ed idraulici . . . »	30,000 »
Sezione 5. -- Porti, spiagge e fari »	4,370,300 »
Totale . . . L.	<u>14,539,797 17</u>

Chi approva questo riepilogo, sorga.
(Approvato.)

Strade ferrate.

SEZIONE UNICA.

Capitolo 97. Traforo del Monce-
niso (Legge 15 agosto 1857, nu-
mero 2380) (Spesa ripartita) . . L. 12,500,000 »
(Approvato.)

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io sono persuaso che il Se-
nato dividerà con me il desiderio di conoscere quale
sia lo stato dei lavori del traforo del Moncenisio, e
pregherei perciò l'onorevole Signor Ministro dei La-
vori Pubblici di voler dichiarare al Senato quale sia
la situazione attuale di quei lavori e quando creda
che possano essere ultimate le ferrovie d'accesso alla
galleria tanto dalla parte d'Italia che dalla parte di
Francia, per poter stabilire una regolare comunica-
zione fra i due paesi.

Io sarei particolarmente grato al Signor Ministro se
volesse dare le opportune informazioni in proposito.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la pa-
rola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il traforo del
Moncenisio, posso assicurarne il Senato, procede con
tale alacrità da superare la nostra aspettativa. Gli ul-
timi lavori hanno dato risultati, che veramente non
s'erano veduti prima d'ora, per cui, anziché per la fine
del 71 secondo le ultime previsioni, il traforo del
Moncenisio potrà essere compiuto ed aperta la gran
galleria, prima di quell'epoca.

E così quel gigantesco lavoro, che tanto onora l'in-
gegno italiano, darà al paese tutti i benefizii che se
ne attendono.

In quanto alle ferrovie di accesso, dall'Amministra-
zione antecedente fu stabilito un contratto con la So-
cietà delle ferrovie dell'Alta Italia perchè ponesse
mano ai lavori da Bussolino a Bardonnèche. Ma la
Società dell'Alta Italia, vedendo che la convenzione di
cui questo lavoro era solo una parte, non poteva mai
ottenere l'approvazione legislativa, per circostanze che
sono certamente presenti all'onorevole Senato, essendo
notorio che le convenzioni ferroviarie non giunsero an-
cora alla discussione dinanzi alla Camera dei Deputati:
la Società dell'Alta Italia, dico, ha creduto di non conti-
nuare a lavorare in quelle condizioni di incertezza, ed ha

disdetta la convenzione di cui parlò, e quindi precisamente nel momento che la nostra Amministrazione assumeva la direzione degli affari, quella Società sospendeva i lavori.

Allora si sono fatte delle pratiche coll'ingegnere Someiller, il quale aveva già assunto in subappalto dalla Società dell'Alta Italia la costruzione di quella ferrovia di accesso, garantendone il compimento per l'epoca in cui sarebbe compiuto il traforo.

Il signor Someiller ha rinnovato colla pubblica Amministrazione lo stesso contratto che aveva stipulato coll'Alta Italia, e si è obbligato a dare, nello stesso termine in cui sarà aperto il traforo del Moncenisio, la linea d'accesso perfettamente compiuta.

Si è creduto in tal modo non solo di assicurare con un contratto, colla forza di patti contrattuali questa importante opera, ma di assicurarla, per così dire, anche coll'interesse morale che ha l'ingegnere Someiller, di dare compiuto quel lavoro, perchè sarebbe certamente una grande disavventura, e direi, una cosa quasi imperdonabile, che un paese avesse potuto condurre a fine un'opera così grandiosa, e non avesse provveduto poi ai mezzi di trarne immediatamente partito.

Io non posso in questo momento dare al Senato i dettagli precisi del punto in cui siano i lavori, perchè io non pensava mi si volesse indirizzare siffatta domanda e non portai tabelle; ma m'impegno a darli appena lo voglia. Però i dettagli si pubblicano periodicamente, e ritengo perciò siano perfettamente noti anche all'onorevole conte Menabrea.

Spero che tanto l'onorevole Senatore che mi fece la domanda, quanto il Senato divideranno la soddisfazione che provo nel poter moralmente assicurare che le opere grandiose del traforo del Moncenisio saranno prima che scada il termine dell'anno 1871 inaugurate, e aperte all'esercizio pubblico.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ho la parola.

Senatore **Menabrea**. Io ringrazio l'on. sig. Ministro dei Lavori Pubblici delle spiegazioni che mi ha favorito intorno ai lavori del passaggio delle Alpi.

Conosco l'andamento dei lavori del traforo perchè ogni quindici giorni se ne dà un cenno nella *Gazzetta Ufficiale*; ma ciò che mi premeva di sapere, era a quale punto fossero i lavori relativi ai tronchi ferroviari d'accesso. Io non ignorava che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia aveva rescisso il contratto fatto col Governo per la costruzione del tronco italiano e che gli intraprenditori stessi del traforo ne avevano assunto l'incarico.

Veggio con soddisfazione quanta sia la premura del Ministero dei Lavori Pubblici affinchè questo lavoro sia condotto a termine per parte dell'Italia, e desidererei che la medesima cosa avvenisse per parte del Governo Francese.

Certamente questo non dipende dal signor Ministro dei Lavori Pubblici, ma faccio assegnamento sulla so-

lerzia dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri, il quale vorrà certamente adoperarsi con ogni premura presso il Governo Francese, perchè i lavori di sistemazione del tronco che debbe legare Saint Michel alla galleria dall'altra parte del Cenisio, vengano ultimati contemporaneamente ai lavori che si eseguiscano sul territorio italiano.

Presidente. Riprendo la lettura dei capitoli.

Capitolo 98. Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese fisse) L. 200,000 »

(Approvato.)

Capitolo 99. Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese variabili) . . . » 50,000 »

(Approvato.)

Capitolo 100. Ferrovia Ligure. » 9,000,000 »

(Approvato.)

Capitolo 101. Costruzione della stazione di Venezia — Restituzione della prima rata su di 1,500,000 fiorini anticipati dalla Società dell'Alta Italia (Regio Decreto 23 ottobre 1868, numero 4,763) » 308,642 »

Totale L. 9,558,642 »

(Approvato.)

Riepilogo della spesa straordinaria.

Spese comuni e generali . . . » 207,124 61
Lavori Pubblici » 14,539,797 17
Strade ferrate. » 22,058,642 »

Totale della spesa straordinaria L. 36,805,563 78

Chi approva questo totale della spesa straordinaria, sorga.

(Approvato.)

Riepilogo Generale.

Spesa ordinaria. » 37,542,568 »
Spesa straordinaria » 36,805,563 78

Totale generale L. 74,348,131 78

Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Essendo presente il signor Ministro degli Esteri, do la parola al Senatore Ricotti, che intende rivolgergli una domanda.

Senatore **Ricotti**. Poichè ho il piacere di vedere al banco dei Ministri l'onorevole Ministro degli Esteri, mi permetterò di muovergli una breve e semplice domanda.

Abbiamo veduto dai pubblici fogli come un gravis-

simo disastro abbia colpito il sobborgo di Pera presso Costantinopoli.

Abbiamo veduto come questo disastro abbia abbracciato un chilometro quadrato di abitazioni, e siansi già scoperti 250 cadaveri. Ci attristò poi specialmente la notizia che un intero quartiere abitato dagli Italiani sia stato preda dell'incendio.

Io quindi mi faccio certamente interprete delle intenzioni del Senato, che non può a meno d'interessarsi a tutto che tocchi il nome italiano ovunque esso risuoni in lirizzando all'onorevole Ministro questa semplice domanda; cioè, se egli abbia ricevuto alcun ragguaglio intorno a quel disastro, e sopra tutto in quanto riguarda gli interessi italiani, e nel caso affermativo, lo pregherei a comunicare al Senato quei ragguagli che gli sieno pervenuti, e, se è possibile, aggiungermi la notizia dei provvedimenti che le Autorità rappresentanti il Regno d'Italia colà possano aver presi per sollevare la miseria de'nostri contazionali.

Ministro degli Affari Esteri. Fu il giorno 5 del corrente mese che avvenne a Pera la grande calamità su cui l'onorevole Ricotti mi chiede se abbia il Governo ricevuti ragguagli maggiori di quelli che sono già conosciuti. Naturalmente io non ho ancora potuto ricevere informazioni scritte; in mezzo al trambusto di quella giornata, non è probabile che si trovasse il tempo di scrivere, quand'anche un piroscalo fosse stato pronto alla partenza. Non aspetto quindi i rapporti particolareggiati prima di altri tre o quattro giorni.

Il dì susseguente alla sciagura io ricevei dal nostro Ministro a Costantinopoli il seguente telegramma:

« Un terribile incendio è scoppiato ieri a un'ora dopo mezzogiorno a Pera e non potè essere spento che questa mattina verso le cinque. Duemila case bruciate, il Palazzo d'Inghilterra, il Teatro Italiano distrutti, la Legazione del Re, perchè circondata dal fuoco è fortemente danneggiata, ma preservata, il Dragomannato bruciato, gli Archivi salvati. »

Io non mancai di telegrafare immediatamente al nostro Rappresentante a Costantinopoli per testimoniargli la dolorosa impressione che provammo per questa terribile sciagura, per chiedergli nuovi particolari, e soprattutto per chiedergli quanta parte di questa sciagura avesse colpito la colonia italiana in Pera, e per autorizzarlo a fare tutto quello che gli fosse possibile per venire in soccorso di quegli sventurati che potevano aver bisogno di un più immediato aiuto.

Questa mattina ho ricevuto un altro telegramma dal nostro Ministro, Conte Barbolani, nel quale mi si dice.

« Molti Italiani hanno assai sofferto, più di 250 famiglie senza asilo e nella più grande miseria; noi stiamo distribuendo i soccorsi più urgenti. Mi occupo col Console e coi Notabili della Colonia per la formazione di un Comitato. La Scuola Italiana fu distrutta, l'Ospedale rimase intatto, il disastro è immenso, più

di 900 cadaveri finora sono stati scoperti in Pera. »
(Sensazione.)

Questa cifra è così grande e così spaventevole, che io voglio ancora sperare che vi sia errore nella trasmissione telegrafica.

Il Governo è certamente animato dai sentimenti espressi dall'onorevole Senatore Ricotti; io credo che il sentimento di solidarietà e di patriottismo che è vivo nella nostra colonia a Costantinopoli, si tradurrà in opere di carità e di fratellanza, ed il Governo certo non mancherà di spiegare per quanto gli sia possibile, la maggior sollecitudine per venire in soccorso delle vittime di questa grande sciagura, e per testimoniare del vivo interesse che ispirano gli Italiani colpiti da un così crudele disastro.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Ringrazio l'onorevole signor Ministro degli Esteri della fattiva comunicazione, e credo di rendermi interprete dei sentimenti del Senato nell'insistere presso il Governo, perchè voglia all'occorrenza far somministrare alle vittime quei soccorsi di maggiore urgenza, che saranno necessari per alleviarne, per quanto sta in noi, i dolori e le sofferenze.

Presidente. Essendo esaurito questo incidente, si continua la discussione del Bilancio passivo, passando a quello delle Finanze, del quale do lettura.

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Debito Pubblico.

Debito consolidato.

Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento L. 263,217,762 68

(Approvato.)

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento » 6,182,208 49

(Approvato.)

Totale L. 269,399,971 17

(Approvato.)

Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.

Capitolo 3. Debito feudale 5 per cento (regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843) Sardegna . . L. 663,433 03

(Approvato.)

Capitolo 4. Obbligazioni Hambro 5 per cento (legge 26 giugno e reale decreto 22 luglio 1851) Sardegna . . 5,400,000

(Approvato.)

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1870.

Capitolo 5. Obbligazioni dello Stato 4 per cento con premi (regio editto 27 maggio 1834) Sardegna . . . »	1,176,750 »
(Approvato.)	
Capitolo 6. Obbligazioni dello Stato 4 per cento con premi (legge 26 marzo e regio decreto 13 giugno 1849) Sardegna »	1,194,120 »
(Approvato.)	
Capitolo 7. Obbligazioni dello Stato 4 per cento con premi (legge 9 luglio 1850 e regio decreto 5 giugno 1851) Sardegna »	1,080,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 8. Obbligazioni del comune di San Pier d'Arena 5 per cento con premi (legge 11 luglio 1858 e regio decreto 31 maggio 1859) Sardegna »	54,700 »
(Approvato.)	
Capitolo 9. Prestito Inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) Sardegna »	2,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 10. Obbligazioni 5 per cento (decreto 31 ottobre 1849) Toscana »	1,859,298 »
(Approvato.)	
Capitolo 11. Obbligazioni 5 per cento (decreto 13 giugno 1851) Toscana »	504,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Obbligazioni 5 per cento (decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1863) Toscana . . . »	2,245,625 »
(Approvato.)	
Capitolo 13. Titoli dell'antico Monte Napoleone 5 per cento (decreto 23 gennaio 1844) Lombardia . . . »	2,100 »
(Approvato.)	
Capitolo 14. Obbligazioni 5 per cento (notificazioni 16 aprile e 25 novembre 1850) Lombardia . . . »	5,411 859 28
(Approvato.)	
Capitolo 15. Debito 3 per cento (decreto 3 ottobre 1825 e chirografo 23 luglio 1828) Modena . . . »	43,963 38
(Approvato.)	
Capitolo 16. Debito 5 per cento (decreti 15 e 16 giugno 1827) Parma »	357,024 31
(Approvato.)	
Capitolo 17. Depositi di cauzioni notabili (titoli del già Monte Napoleone) Veneto (legge 3 settembre 1868 numero 4580) »	5,559 »
(Approvato.)	
Capitolo 18. Obbligazioni 5 per	

cento del prestito lombardo-veneto dell'anno 1859, Veneto (legge 3 settembre 1868, numero 4580) . . »	5,481,481 47
(Approvato.)	
Capitolo 19. Prestito nazionale 5 per cento con premi (regi decreti 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867) . »	31,339,696 10
(Approvato.)	
Capitolo 20. Consolidato romano 5 per cento (convenzione 7 dicembre 1866, e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col regio decreto 18 agosto stesso anno) . »	7,333,308 89
(Approvato.)	

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Poichè parlasi di titoli di corrisposizioni col Governo Pontificio, mi permetto di ricordare che il Governo di Venezia fece nel 1818 una Convenzione con quel Governo in forza della quale il primo assumeva in via d'anticipazione la spesa pel mantenimento delle truppe che il secondo aveva inviate nel Veneto affine di cooperare alla guerra d'indipendenza, che ivi si combatteva.

Chiederei al Sig. Ministro a che punto si trovino le pratiche che dovrebbero esser state fatte, dopo la annessione della Venezia, pel rimborso di queste spese anticipate dal Governo Veneto, e che l'altro Governo contraente avea l'obbligo di rifondere.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Confesso ingenuamente di non essere al corrente delle trattative di questo genere; prenderò informazioni e, se il signor Senatore lo desidera, potrò meglio rispondere un'altra volta alla sua domanda.

Senatore **Martinengo.** Ringrazio il Signor Ministro dell'assunto impegno.

Presidente. Veniamo al Capitolo 21. Prestito Parodi di Genova del 20 gennaio 1846 (convenzione 7 dicembre 1866 e protocollo finale 31 luglio 1868, reso esecutorio col regio Decreto 18 agosto stesso anno.) L.	648,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 22. Prestito Rothschild di Parigi del 10 agosto 1857 (convenzione e protocollo come ai capitoli precedenti) L.	8,545,500 »
(Approvato.)	

Capitolo 23. Prestito 5 per cento del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (convenzione e protocollo come ai capitoli precedenti) L.	4,056,681 32
(Approvato.)	

Capitolo 24. Obbligazioni dell'antica società della strada ferrata di Novara

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1869.

(legge 31 agosto 1868) L.	270,400 »
(Approvato.)	
Capitolo 25. Obbligazioni 5 e 3 per cento della ferrovia di Cuneo (regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, e tabella annessa) . . . »	189,772 50
(Approvato.)	
Capitolo 26. Obbligazioni 5 per cento (legge 15 agosto 1867, n. 3848, e decreti reali 8 settembre 1867, n. 3912; 26 maggio 1868, n. 4682.) »	51,911,695 »
(Approvato.)	
Totale L.	<u>135,044,908 28</u>

(Approvato.)

Debiti non inclusi nel Gran Libro.

Capitolo 27. Carta monetata dell'isola di Sardegna tolta dal corso (legge 27 febbraio 1856 e decreto reale 29 agosto 1858) L.	28,228 98
(Approvato.)	
Capitolo 28. Assegni diversi (debito modenese) »	3,828 82
(Approvato.)	
Capitolo 29. Rimborso di capitali diversi infruttiferi »	21,590 »
(Approvato.)	
Capitolo 30. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (decreto 8 dicembre 1841). . . . »	1,411,138 42
(Approvato.)	
Capitolo 31. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (decreto dittatoriale 17 ottobre 1870 e decreto reale 29 aprile 1863, n. 4223. . . »	1,100,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 32. Obbligazioni emesse a favore della Società anonima per la vendita dei beni demaniali (legge 24 novembre 1864, n. 2006, e decreto reale 9 aprile 1865, n. 2465) »	21,563 500 »
(Approvato.)	

Capitolo 32 bis. Obbligazioni emesse dalla società anonima della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel Regno garantite dal Governo (articolo 1 della convenzione approvata colla legge 24 agosto 1868, n. 4514) . . »	28,835,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 33. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle province napoletane . . »	107,876 43
(Approvato.)	

Capitolo 34. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello

Stato. »	758,445 »
(Approvato.)	
Capitolo 35. Annualità e prestazioni diverse »	1,298,449 76
(Approvato.)	
Totale L.	<u>55,127,967 41</u>

(Approvato.)

Debito variabile.

Capitolo 36. Pensioni ordinarie »	52,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 37. Interessi dei Buoni del Tesoro e relative spese di negoziazione »	16,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 37 bis. Interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dalla società per la Regia cointeressata dei tabacchi e da quella per la vendita dei Beni del Regno d'Italia »	570,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 38. Interessi alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme versate in conto corrente colle finanze dello Stato. »	200,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 39. Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali <i>Cavour</i> »	58,333,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 40. Vincite al lotto . . »	52,000,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	<u>179,603,500 »</u>

(Approvato.)

Dotazioni.

Casa Reale.

Capitolo 41. Dotazione della Corona »	12,250,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 42. Appannaggio a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia »	1,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 43. Appannaggio a S. A. R. il principe Amedeo di Savoia. »	400,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 44. Appannaggio a S. A. R. il principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia, duca di Genova »	300,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 45. Appannaggio ed assegnamento per ispese di rappresen-	

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1870.

tanza a S. A. R. il principe Eugenio di Savoia-Carignano » 300,000 »
(Approvato.)

Totale L. 14,250,000 »

(Approvato.)

Parlamento.

Capitolo 46. Fondo per le spese del bilancio interno del Senato del Regno » 200,000 »
(Approvato.)

Capitolo 47. Fondo per le spese del bilancio interno della Camera dei Deputati. » 606,944 73
(Approvato.)

Totale L. 806,944 73

(Approvato.)

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Capitolo 48. Appannaggio ed assegni a principi e personale di servizio dell'ex-Casa Reale di Parma . . L. 226,321 60
(Approvato.)

Capitolo 49. Assegnamenti vedovili alle due principesse vedove del principe di Salerno e del principe di Siracusa » 229,500 »
(Approvato.)

Capitolo 50. Pensioni straordinarie » 3,300,000 »
(Approvato.)

Capitolo 51. Restituzione di prestiti già a carico delle divisioni amministrative delle province, passati allo Stato in forza della legge 23 ottobre 1859 » 15,500 »
(Approvato.)

Capitolo 52. Restituzione alla comunità di Livorno della contribuzione di guerra di lire 1,008,000, imposta nel 1849 del generale Austriaco barone d'Aspre » 100,800 »
(Approvato.)

Capitolo 53. Contributo al Municipio di Genova per la via di Carlo Alberto » 60,000 »
(Approvato.)

Capitolo 54. Pagamento all'azienda dei Presti in Firenze del debito delle già carovane dei facchini di Livorno passato a carico dello Stato . . » 19,068 »
(Approvato.)

Capitolo 55. Indennità pel riscatto del pedaggio sulla Schelda e relativi interessi (legge 26 maggio 1864, numero 1787) » 58,972 49
(Approvato.)

Capitolo 56. Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, numero 2226, e regio decreto 11 maggio successivo, N. 2325) . . » 317,000 »
(Approvato.)

Capitolo 57. Interessi dell'uno e mezzo per cento sul mutuo di lire 278 milioni imposto alla Banca Nazionale coi regi decreti 1° maggio e 1° agosto 1866, numeri 2873 e 3110 e decreto ministeriale 5 ottobre 1866 » 4,170,000 »
(Approvato.)

Capitolo 57 bis. Interessi al 1. luglio 1870 ed al 1. gennaio 1871, in ragione di centesimi 90 per ogni cento lire, da pagarsi alla Banca Nazionale sull'anticipazione di 100 milioni di lire da essa fatta al Tesoro contro deposito di obbligazioni create coi regi decreti 8 e 15 settembre 1867 (convenzione 9 e 12 ottobre 1867), modificata con nota del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) del 29 febbraio 1868, numeri 11,594|1652 . . . » 898,840 49
(Approvato.)

Capitolo 58. Assegno al grande Ospedale napoletano detto Casa Santa degli Incurabili » 102,575 03
(Approvato.)

Capitolo 59. Assegno alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli . . » 95,625 »
(Approvato.)

Capitolo 60. Assegno dovuto alle Case pie dei poveri mendicanti e del Rifugio in Livorno » 15,000 »
(Approvato.)

Capitolo 60 bis. Anticipazione per l'acceleramento dei lavori pel prosciugamento e bonificazione del lago d'Agnano » 50,000 »
(Approvato.)

Capitolo 60 ter. Anticipazione alla società Rubattino e Comp. per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto . . » 2,000,000 »
(Approvato.)

Capitolo 60 quat. Restituzione al banco di Sicilia, in conformità dell'art. 3 della legge 11 agosto 1867,

N. 3838, delle somme tolte dalle sue casse dal 1869 in poi . . . » 2,871,301 78
(Approvato.)

Totale L. 14,530,504 39

(Approvato.)

Riepilogo della parte prima.

TITOLO I.

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.

Capitolo 1 e 2. Debito consolidato » 269,399,971 47
Capitolo 3 a 26. Debiti iscritti separatamente nel Gran Libro » 135,044,908 28
Capitolo 27 a 35. Debiti non inclusi nel Gran Libro » 55,127,967 41
Capitolo 36 a 40. Debito variabile » 179,603,500 »
Capitolo 41 a 45. Dotazioni » 14,250,000 »
Capitolo 46 a 47. Parlamento » 806,944 73

Totale L. 654,232,291 59

TITOLO II.

Capitolo 48 a 60 *qual.* Spesa straordinaria » 14,530,504 39

Totale della parte prima L. 668,763,795 98

(Approvato.)

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero delle finanze.

Capitolo 61. Personale L. 1,974,000 »
(Approvato.)
Capitolo 62. Spese d'ufficio. » 125,000 »
(Approvato.)

Totale L. 2,099,000 »

(Approvato.)

Corte dei Conti

Capitolo 63. Personale » 4,007,000 »
(Approvato.)
Capitolo 64. Spese d'ufficio. » 90,000 »
(Approvato.)

Totale L. 4,097,000 »

(Approvato.)

Tesoreria centrale.

Capitolo 65. Personale. » 7,000 »
(Approvato.)

Capitolo 66. Spese d'ufficio . . . » 18,000 »
(Approvato.)

Totale L. 25,000 »

(Approvato.)

Direzione generale del Debito Pubblico.

Capitolo 67. Personale. » 403,635 »
(Approvato.)

Capitolo 68. Spese d'ufficio . . . » 66,600 »
(Approvato.)

Capitolo 69. Personale straordinario per lavori relativi al Debito Pubblico » 150,000 »
(Approvato.)

Totale L. 619,635 »

(Approvato.)

Spese di generale servizio.

Capitolo 70. Stampa dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e stampati di contabilità generale. » 285,000 »
(Approvato.)

Capitolo 71. Spese di commissione, invio di fondi ed altri occorrenti per pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico » 517,700 »
(Approvato.)

Totale L. 832,700 »

(Approvato.)

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

Contenzioso finanziario.

Capitolo 72. Personale » 213,085 »
(Approvato.)

Capitolo 73. Spese d'ufficio . . . » 21,200 »
(Approvato.)

Totale L. 234,285 »

(Approvato.)

Amministrazione esterna del Debito Pubblico.

Capitolo 74. Personale. » 472,990 »
(Approvato.)

Capitolo 75. Spese d'ufficio . . » 81,855 »
(Approvato.)

Totale L. 560,845 »

(Approvato.)

Amministrazione del lotto.

Capitolo 76. Personale » 697,120 »

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Certamente il Senato conosce che nella Camera dei Deputati vi è stata una lunga e calda discussione intorno al Decreto emanato dal Ministro delle Finanze, che aboliva le Direzioni del lotto a Bari ed a Milano.

Le ragioni per le quali il Ministro fu in lotto ad abolire quelle Direzioni, furono ragioni di economia; egli crede che, per mezzo dell'abolizione di quelle Direzioni, la finanza possa fare un'economia di 270 mila lire.

Intanto in conseguenza di quest'abolizione 380 impiegati, i quali erano stati nominati con Decreto reale, e contavano parecchi anni di onorato servizio, sono stati tramutati in giornalieri, in diurnisti, o diremo in braccianti e lavoratori a 2 lire al giorno!

Al Senato è pervenuta una petizione di questi impiegati i quali si dolgono amaramente della misera condizione a cui sono stati ridotti; questi infelici la sera si sono coricati con un impiego stabile e decoroso aventi fiducia nell'avvenire, e la mattina quando si è levato il sole, si sono trovati in una condizione veramente deplorabile.

Io certamente non voglio recisamente biasimare l'onorevole Ministro delle Finanze; io comprendo i motivi dai quali fu mosso: egli ha la febbre del pareggio! È veramente questa è una bella febbre in Italia, in cui il pareggio fu sempre promesso e non mai raggiunto!

Prima di venire per altro alla discussione di questa gravissima questione, la quale è stata decisa favorevolmente all'opinione dell'onorevole Ministro delle Finanze nell'altro ramo del Parlamento però con una semplice maggioranza di 4 voti..., almeno così sta scritto nella petizione che venne presentata al Senato, prima di discutere, come diceva, la questione, potrei farvi, o Signori, la seguente osservazione: L'onorevole Ministro delle Finanze poteva egli veramente con un Decreto reale abolire quelle Direzioni? L'onorevole Ministro delle Finanze si è strenuamente, gagliardamente difeso nella Camera dei Deputati, perchè era questo un appunto grave che facevasi contro di lui. Egli ha dichiarato che non esiste una legge che glielo vieti; e per vero non vi è che un ordine del giorno della Camera, la quale esprime il voto che qualunque altra volta si dovesse riordinare o disordinare l'amministrazione del lotto (perchè essa era stata riordinata due o tre volte antecedentemente), non si potesse fare se non per legge. Se non che il signor Ministro dice: l'ordine del giorno della Camera non è una legge; io quindi ero autorizzato a poter emanare un Decreto pel quale venivano abolite le due Direzioni compartimentali di Bari e di Milano.

Io non intendo combattere quel ch'è già fatto. Dico anzi: non voglio neppure contendere al Ministro delle Finanze il potere di farlo.

Ma è cosa degna di nota come nel Regno d'Italia vi sia un uomo il quale possa gettare sul lastrico 380 famiglie le quali avevano una posizione acquistata.

Ma io domando: le economie che si propone l'onorevole signor Ministro delle Finanze sono economie reali?

Le può egli ottenere di fatto, oppure, secondo il mio modo di vedere, incontrerà egli un disavanzo nell'entrata dello Stato?

È invero l'onorevole signor Ministro delle Finanze ha detto nella stessa Camera dei Deputati che pel primo anno si potrà ottenere un'economia di 50 mila lire; che poi potrebbe col tempo giungere sino all'economia di 270 mila.

Ma, o Signori, il principio economico non è l'unico principio su cui si reggono gli Stati e le Amministrazioni.

È d'uopo che il principio economico si armonizzi con altri principii, e l'immortale Pellegrino Rossi lo ha detto allorchando si è trattato dell'industrie: egli ha detto: quello Stato che si vuole governare per mezzo dei soli principii economici, potrebbe trovarsi un tempo senza difesa, se credesse non aver bisogno di avere offi ine, fonderie di cannoni, non aver bisogno insomma di quelle provviste che sono necessarie per poter sostenere un attacco del nemico.

Trattandosi dello Stato, il principio economico va armonizzato con altri principii.

Quali sono questi?

Il principio di giustizia che è superiore a tutti gli altri principii; ch'è il fondamento dello Stato, perchè lo Stato non è che un'istituzione di giustizia e di diritto.

C'è poi un'altra considerazione, la quale è degna di essere tenuta presente specialmente in Italia nei tempi che corrono, ed è la sicurezza pubblica, la pace, la tranquillità, l'obbligo di non aumentare in modo veramente smisurato quel malcontento che in Italia è divenuto assai grande.

Ed in verità agli uomini che soggono su quei banchi, io chiederei: fermatevi un momento, lasciate un poco di tregua, di pace e di tranquillità, non fate più variazione. Infatti nello spazio di 7 od 8 anni siamo passati per tante variazioni e permutazioni, che parmi veramente il Regno d'Italia quello che raffigurava Dante della Fortuna:

« Le sue permutazioni non hanno tregue. »

Ed allorchando si cambia l'organico di un'Amministrazione è certo che l'amministrazione non è possibile si regga e vada veramente a pennello sino a tanto che non si sia preso un assetto; perchè il tempo è quello che può produrre il buono andamento delle amministrazioni dello Stato.

Ma si dice: bisogna fare quelle riforme, le quali sono richieste assolutamente dalla necessità, e da una utilità che non si può, non si deve respingere se si vogliono bene amministrare le finanze.

Ora, o Signori, io domando: si fa qui una economia di 270 mila lire? Vedremo che non c'è niente di tutto questo. Ma poi una economia di 270 mila lire vale le conseguenze che ne risultano? Certamente l'onorevole Ministro Sella non può essere lieto di quello che queste famiglie diranno di lui al sorgere ed al tramontare del sole.

Ma io domando: se voi abolite la Direzione di Bari, se voi abolite la direzione di Milano, le giuocate saranno le stesse? No certamente. Io sono sicuro che esse grandemente diminuiranno, per due grandi ragioni; la prima si è che gli uffici non possono essere aperti per un tempo uguale a quello in cui lo sono allorquando vi sono le Direzioni.

La seconda ragione è che allorquando si ha l'estrazione propriamente sul luogo dove si fanno le giuocate, si pone in questa maggiore fiducia.

I popoli sono molto sospettosi, e io molte volte ho udito dire, allorquando le giuocate non fruttano, ed il Governo guadagna molto, che si è fatto imbroglio, che s'è falsata l'estrazione; al contrario allora quando le estrazioni si fanno nel luogo, vi si ha, come diceva, una maggiore fiducia; ed io che sono Napoletano ho veduto che il popolo corre in massa verso il luogo così detto della Vicaria, dove si fa l'estrazione, e vuol essere spettatore, uditore, vuole, dirò così, toccar con mano la verità dei numeri estratti.

Ora, quando avrete tolta l'estrazione abolendo le Direzioni di cui è parola, e pel tempo mancato, e per poca fiducia le giuocate saranno minori, e quindi avverrà che quell'economia che credete di poter fare nel corso degli anni di 270 mila lire, questa economia dico, non solo non sarà ottenuta; ma si avrà certamente un disavanzo. Ripeto perciò che sono sicuro che le giuocate degli anni venturi non si potranno ragguagliare alla stregua degli anni passati.

Ora, io domando al signor Ministro: per una economia di poco momento, economia anzi che non si potrà effettuare, vorremo noi fare quest'altro sdruscito, dirò così, nella nostra Amministrazione, noi che abbiamo spostato tanti interessi, offese tante posizioni, noi che spesso, diciamo pure, abbiamo riguardato quest'Italia come un'astrazione, quasiché l'Italia consistesse nel suo solo nome, oppure nella terra che calpestiamo, e non consistesse negli Italiani che l'abitano? Oh! bisogna pensare all'Italia, ma all'Italia degli Italiani.

Noi, o Signori, noi Italiani, abbiamo bisogno di pace, di tranquillità, e tutte le volte che questa tranquillità è turbata, tutte le volte che essa vien meno, tutte le volte che hanno luogo perturbazioni, bisogna far nuove spese.

Oltre di ciò avviene che l'Italia in qualche guisa si screditi.

Perchè i Governi passati si screditarono al cospetto dell'Europa? Perchè avveniva un movimento imponente ora in un luogo, ora in un altro, e quindi si

diceva: l'Italia è malata, bisogna guarirla, bisogna darle un assetto.

Ora che l'Italia è una, indipendente e libera, deve evitare, per quanto è possibile, che si rinnovino le perturbazioni per le quali essa era così sinistramente giudicata nei tempi che sono scorsi.

Io quindi pregherei l'onorevole Ministro delle Finanze, e sarei grato all'onorevole Siotto Pintor, di permettermi di vederlo meglio in viso, pregherei, diceva, l'onorevole Ministro delle Finanze a non sostenere colla ferrea volontà la presa deliberazione... Scusi, scusi l'onorevole Senatore Conte Arese... (*Harità generale.*)

(Il Senatore Conforti s'accorge di aver preso abbaglio nel nominare la persona che gli toglieva la vista del Ministro e perciò fa le sue scuse col Senatore Arese.)

Spero quindi che l'onorevole Ministro delle Finanze aderirà alle mie vive istanze, intese a prestare un servizio a 380 famiglie le quali furono completamente ridotte alla miseria.

Si dice: ma c'è la legge sulle disponibilità, alcuni di quegli impiegati saran posti in disponibilità, chi avrà la pensione, chi un assegnamento a seconda degli anni di servizio; ciò è vero, ma la legge delle disponibilità prescrive che allorquando si mette un impiegato in disponibilità, sarà collocato; ma l'onorevole Ministro delle Finanze, col suo Decreto ha tolto perfino questa speranza, perchè tutti gli impiegati, salvo poche eccezioni di impiegati di concetto, come egli dice, e secondo egli crede, tutti questi individui non possono essere da ora innanzi che diurnisti; non hanno speranza che, mancando un posto, essi possano occuparlo. Essi non avranno che la misera prospettiva di poter fare i diurnisti e i braccianti, lavorando con due misere lire al giorno, cosa che offende la dignità di coloro i quali esercitavano l'ufficio per Decreto Reale. E questa condizione si rende delle più barbare, massime se pensiamo alle condizioni in cui si trova al presente l'Italia, in cui i viveri sono così rincarati e le pigioni sono salite a prezzi che direi quasi favolosi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io prego il Senato e l'onorevole Senatore Conforti di credere bene che se non fosse necessario mutare, non sarei io che volentieri farei cambiamenti di questo genere nell'Amministrazione.

Accetterei anche io, fra certi limiti, quella quiete che ei consigliava col lasciare andare le cose un poco come vanno, dar tempo al tempo, come suol dirsi.

Ma se l'onorevole Conforti prende ad esame lo stato attuale delle cose nostre egli vedrà pure che è necessario provvedere in qualche maniera perchè le condizioni della nostra finanza migliorino.

Io non nego che ragione precipua delle innovazioni è la necessità finanziaria. Come si rimedia al dissesto finanziario?

Per vero io non saprei guari immaginare altro mezzo che riducendo le spese e aumentando le entrate, e perciò non saprei fare a meno di impiegare i due sistemi. Perchè, come egli ha notato rapporto all'entrate, quando riguardano grosse somme, non si possono sperare tutte dal semplice e naturale svolgimento della ricchezza pubblica ed è giuoco forza conseguirla mediante nuovi aggravii. Questi non si ricevono dalle popolazioni con animo tranquillo, se d'altra parte non si fa quanto è possibile per diminuire le spese.

La diminuzione delle spese ha quindi una importanza non solo pecuniaria per gravare i contribuenti, ma sopra tutto ha importanza per l'effetto morale che produce, e se l'onorevole Conforti ed il Senato vogliono guardare al complesso dei provvedimenti che dal Ministero sono stati proposti, vedranno che sono ben più gravi gli oneri che si propongono per i contribuenti che non la diminuzione delle spese. E questo, non già, perchè, se fosse possibile conseguire quello che si vuole conseguire mediante la diminuzione delle spese, non si facesse volentieri, ma in realtà perchè ciò non è possibile.

Per altra parte bisogna aver riguardo anche ai contribuenti, e prego ogni onorevole membro di questo Consiglio di ascoltare anche la voce delle turbe, su quanto si dice intorno agli aggravii che già pesano attualmente, e potranno sapere da loro che cosa possano dire ancora di quegli altri che si minacciano.

Sotto questo punto di vista, ogni questione di riduzione di spese diventa grave non solo per le cifre che rappresenti, ma essenzialmente per l'effetto morale che può produrre, e che produce specialmente in momenti in cui si tratta di aggravare di maggiori oneri, di seri oneri i contribuenti.

Quando da tutte le parti si reclamano queste economie, (lo so per esperienza, lo sappiamo tutti, anzi su questo credo lo sappiate poco meno che tutti meglio di me, perchè siete stati tutti negli affari più lungamente di quello che ci sia stato io, quando si tratta di fare riduzioni di spese allora cominciano le dolenti note, perchè se ne parla volentieri, ma pare che sarebbero le riduzioni meglio fatte sul vicino che non su noi; quando per una Amministrazione si tratta di ridurre il personale, allora sorgono lagnanze; e ciò si presenta anche nella Amministrazione del lotto.

L'onorevole Senatore Conforti ha cercato di impietosire da una parte il Senato collo spettro di 380 famiglie gettate sul lastrico, e dall'altra far vedere che si tratta di una piccola ed insignificante economia di 50 mila lire, o qualche cosa di simile.

Prima di tutto mi si permetta di ristabilire i fatti, che cioè questi 380 impiegati, che attualmente sono in tal numero e che sarebbero sostituiti da diurnisti in ufficio, oggi sono poco più di 330, perchè le vacanze che si andarono manifestando già da qualche tempo non sono state coperte essendosi riconosciuto

già da gran tempo essere più acconcio il supplirle per mezzo di diurnisti anzichè il surrogarle.

Oltre a ciò, voglio di più notare che taluni di questi hanno diritto a pensione, ed altri vengono a conseguirla passando allo stato di disponibilità.

Ritenga inoltre il Senato che la massima parte di questi impiegati continueranno dopo come diurnisti l'ufficio che oggi adempiono come impiegati, imperocchè certamente i direttori di cotesti uffici saranno ben lieti di farsi coadiuvare da questi individui che già sono esperti in tale servizio, anzichè andarne a cercare dei nuovi, sebbene si tratti di un servizio semplice, il quale in realtà spetta ad impiegati d'ordine piuttostochè ad impiegati di concetto.

Dall'altra parte dice l'onorevole Senatore Conforti, l'economia è insignificante: Signori, l'Amministrazione del lotto per la parte direttiva, lascio ora in disparte l'aggio concesso ai Ricevitori, costa 829 mila lire circa. Capisco benissimo che le riduzioni di spesa sopra una Amministrazione che costa 829 mila lire non possono costituire una di quelle cifre che valgano per la loro importanza a fare impressione sopra un'Assemblea, ma quale è l'economia finale che si conseguirebbe?

Prescindiamo dal primo stadio di disponibilità e aspettative, e supponiamo raggiunto lo scopo che si vuole conseguire col Decreto incriminato dall'onorevole Conforti. L'economia che si raggiungerebbe sarebbe di 270 mila lire, sarebbe cioè del 33 per 0/0. Ora, o Signori, credo che quando si riesce ad introdurre in un anno una riduzione di spese del 33 per 0/0 senza danneggiare il servizio, per verità si faccia cosa non dispregevole: ma soggiunge l'onorevole Senatore Conforti, voi non avrete neppure quest'economia nei primi anni. Verissimo, nel primo anno noi non aspettiamo che un'economia di 50 mila lire, la quale poi andrà crescendo: ma, dico, non è da trascurare.

Soggiunge poi l'onorevole Conforti: nemmeno questa otterrete, imperocchè per la riduzione delle Direzioni voi avrete una diminuzione di giuoco, e la avrete per due ragioni.

La prima perchè bisogna chiudere i banchi del lotto qualche ora prima.

La seconda perchè si giuocherà meno volentieri non succedendo più l'estrazioni a vista.

Ora, quanto alla chiusura dei banchi qualche ora prima, mi permetta l'onorevole Conforti di credere che gli effetti non ne possono essere così sensibili, imperocchè io veggio nelle Province, alle quali appartiene l'onorevole Conforti, anche nei passati tempi in cui principale, anzi principalissimo cespite d'entrata era il lotto, e si cercava con ogni mezzo di fomentarlo, se si fosse creduto, che aumentando le Direzioni, il provento del lotto fosse cresciuto, queste Direzioni davvero sarebbero state aumentate, e se stesse questo principio, che crescendo il numero delle Direzioni cresce il giuoco del lotto, dovrete, o Signori, ordinarvi di creare nuove Direzioni, almeno nelle

principali città, come Genova ed altre, poichè col crescere delle Direzioni e col tenere aperti per poche ore di più i banchi del lotto il provento notevolmente crescerebbe.

Quindi mi permetta che sotto questo punto di vista io non creda a queste conseguenze che egli preconizza.

Tra Milano e Torino per verità sono in oggi necessarie così poche ore per le comunicazioni, che sarà di poco abbreviata la chiusura dei banchi del lotto, e però mi pare cosa da non occuparsene.

Quanto a Bari osserverò....

Senatore **Conforti** (*interrompendo*). Ci vogliono giorni e giorni.

Ministro delle Finanze. Oggi si sta per aprire la strada ferrata.

Saremo sempre in condizioni migliori di prima, ed in questa questione permetta che io creda che coloro i quali hanno questa funesta passione del giuoco, pur troppo dannosa per la economia pubblica, se il Banco si chiude qualche ora prima, non faranno altro che anticipare di qualche ora le loro giuocate.

Ma, osservava con sagacia l'onorevole Senatore Conforti, sopprimendosi le estrazioni, diminuisce anche il giuoco. Se ciò fosse, l'avremmo anche fatto. E tanto è vero, che io ho mantenuto l'estrazione a Milano perchè antica; non ho soppressa che quella di Bari, e sa perchè? Perchè a Bari si preferisce di giuocare nell'estrazione antica di Napoli, che non in quella di Bari che è recente.

Quindi io credo che in questa parte l'onorevole Conforti può vedere che le sue obiezioni sono state dal Ministero in anticipazione prevedute.

Dice l'onorevole Conforti: ma voi, in questa maniera, volete perfezionare quest'Amministrazione; intendete dunque di far del lotto un giuoco duraturo.

Ma ben vede l'onorevole Conforti che io procedo alla liquidazione del personale e se sopra 390 impiegati di concetto che sono oggi, i quali possono essere sostituiti da 270 diurnisti, restando soli 70 circa impiegati di concetto, e il resto diurnisti, ben vede che se viene, e Dio voglia che venga presto, quel giorno felice in cui si potesse dar di frego al provento del giuoco del lotto, allora noi ci troveremo in condizione di procedere con molto minor incommodo alla soppressione del giuoco del lotto di quello che ci troviamo ora.

Quindi nell'opera mia dovrebbe anzi vedere con piacere un passo verso la via della soppressione del giuoco.

Del resto, o Signori, io certamente dovrei essere disposto ad accogliere i suggerimenti di un uomo così autorevole com'è l'onorevole Senatore Conforti, quando, oltre ai vantaggi già accennati di riduzione di spesa non vedessi ancora dall'altra parte il miglioramento del servizio che sta anche a cuore dell'onorevole Conforti. Infatti, o Signori, che cosa ci si predica da tanto tempo, e si può dire da tutte le parti Impiegati di

concetto propriamente buoni fate ne pochi e pagateli bene, e speriamo che venga anche il tempo di poterli pagar bene; e poi lasciate a questi impiegati una certa latitudine, lasciate che questi impiegati di concetto buoni (che si cercherà di retribuire il meglio che sia possibile) abbiano facoltà di servirsi di impiegati d'ordine, di amanuensi per quei lavori che non richiedono studi speciali, massime poi che si è le mille volte lamentato, e con piena ragione, l'inconveniente gravissimo che si verifica nell'avere questi diurnisti allo stato di impiegati stabili, perchè come si fa, domando io, a trasportarli, a mandarli qua e là collo scarso soldo di cui sono provvisti?

Io veggio di faccia a me l'onorevole Senatore Bavara, il quale ha fatto la meraviglia di tutti nella sua amministrazione, precisamente introducendo questo sistema di impiegati locali, e non ho bisogno di ricordare quel che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento (e l'onorevole Senatore Cambray-Digny può farmi ragione di quanto dico) all'epoca della discussione della così detta legge Bargoni, i cui principii erano riconosciuti e desiderati da tutti i pubblicisti.

Ora, o Signori, io credo che il provvedimento del Ministero si raccomandi anche sotto questo punto di vista imperocchè vedete che si consegue appunto l'effetto di ridurre quest'amministrazione a 70 o 75 impiegati di concetto, lasciando loro, come ho detto, la facoltà di attorniarli di diurnisti onde poter fare i lavori poco men che manuali, senza contare che è fuor di dubbio che il servizio procederà meglio, imperocchè per operazioni di questa natura il capo d'ufficio ha maggior responsabilità e farà meglio se egli direttamente sarà il padrone del personale che gli è dipendente; ed invero cosa volete, o Signori, che faccia un povero capo d'ufficio quando gli si manda dalla Capitale del Regno fin l'ultimo registratore di numeri?

Io spero per conseguenza che il provvedimento preso dal Ministero avrà anche l'approvazione del Senato, come l'ebbe dalla Camera Elettiva, malgrado una discussione, non dirò politica, ma ad certo molto viva, che durò per una seduta e mezza, quasi due, e spero tanto più che l'avrà, se si considera alla competenza del Senato in tutte le cose che riguardano l'Amministrazione.

Per parte mia poi, io vedo in questa soppressione il ripeto, due vantaggi, cioè un'economia, che se non è di gran rilievo, è pur sempre non ispregevole, ed un miglioramento nell'Amministrazione.

Anche quelle pietose considerazioni che l'onorevole Conforti metteva innanzi e che non possono essere senza effetto anche sul cuore di un Ministro delle Finanze, io debbo dire che non mi fanno troppo effetto, imperocchè io ho il convincimento che saranno per la massima parte le stesse persona che continueranno domani, sotto un'altra veste, lo stesso ufficio che fanno oggi.

Prima di finire debbo ancora notare che al prov-

vedimento di cui si parla, il Ministero fu condotto perchè credeva di poterlo coordinare con un altro dello stesso genere, ed è la questione della riduzione delle zecche.

Nessuno ignora che Milano possiede una zecca bellissima atta a soddisfare perfettamente a tutti i bisogni d'Italia. Ebbene, pare che si potesse contemporaneamente anche per certi riguardi all'amor proprio che si capiscono molto bene, coordinare questo provvedimento della soppressione della Direzione del lotto col provvedimento della soppressione delle zecche; infatti furono sopresse le Direzioni delle zecche di Torino e di Venezia e portate a Milano; e la Direzione del lotto di Milano fu divisa fra Venezia e Torino; poi fu portata via la zecca da Napoli, anche per concentrarla in Milano, ma si portò la Direzione del lotto da Bari a Napoli; Ma mi direte: perchè avete sacrificato Bari? Ed io debbo notare che la istituzione della Direzione del lotto in Bari è recente, e quindi per la maggior parte dei funzionari è una vera fortuna il far ritorno a Napoli. Credo poi che anche per le considerazioni per le quali si è avuto riguardo a questioni di amor proprio, che sono abbastanza sensibili, si possa raccomandare il provvedimento adottato dal Ministero, ed io ho fiducia che il Senato vorrà come l'altro ramo del Parlamento, dopo riconosciuto lo stato delle cose, approvare il Ministero per questa innovazione fatta intorno all'amministrazione del lotto.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Mi corre obbligo di rispondere alcune parole al signor Ministro.

Dapprima io debbo discolparmi di un' accusa che egli involontariamente mi ha fatto; dicendo che io ho voluto incriminare il decreto, col quale egli abolì le Direzioni compartimentali del lotto; ma io non l'ho incriminato il decreto, anzi ho detto che il Ministro delle Finanze forse aveva il diritto di farlo.

Il Ministro delle Finanze si occupa sempre di economie di contribuenti ed è giusto. Ma gli impiegati sono anch'essi contribuenti, anzi contribuiscono più degli altri, perchè debbono contribuire assolutamente quello che vuole la legge, e non è possibile che manchi una particella qualunque del loro tributo.

Il signor Ministro delle Finanze ha ridotto in angustissimi termini gli impiegati e gli stessi Ministri; egli ha ridotti allo stato che nei primi 6 mesi di servizio debbono vivere a dozzina e dormire in una cameruccia perchè nei primi sei mesi hanno uno stipendio che appena basta ai più urgenti bisogni della vita.

E l'effetto morale, di cui parla l'onorevole Ministro sarebbe grandissimo qualora si riparasse alla grande ingiustizia dalla quale sono immencamente colpiti gli impiegati del lotto.

Ministro delle Finanze. Questo no.

In conseguenza io presento al Senato la seguente aggiunta al capitolo 76:

(Rumori varii. Alcuni Senatori si recano al banco del Senatore Conforti)

Presidente. Mentre si aspetta la compilazione della proposta del Senatore Conforti, concederò la parola al Senatore Farina che l'ha domandata.

Senatore **Farina**. Io pregherei il Senato a non volere, anche in questa circostanza, dipartirsi da quelle savie norme di prudenza alle quali, in questo genere di discussioni, egli si è sempre tenuto. Non è certo per rievocare in dubbio quanto diceva l'onorevole Senatore Conforti intorno alla facoltà del Senato d'introdurre modificazioni nelle leggi relative ai Bilanci che io presi ora la parola; le mie osservazioni si limiteranno alla opportunità di ciò fare, e di ciò fare in questa circostanza.

Egli è indubitato che nessuna spesa portata in Bilancio può essere effettuata se non concorre nell'approvazione della medesima il voto di tutti e due i rami del Parlamento.

Ma quando uno di essi ha già manifestata la propria intenzione, disapprovando col suo voto una spesa, potrà l'altro ramo del Parlamento pretendere di usargli una specie di violenza, facendosi iniziatore di questa proposta di spesa nel Bilancio?

Io lo ripeto o Signori, credo che perchè una spesa si possa fare, vi debb'essere il concorso del voto di tutti e due i rami del Parlamento; ma nello stesso tempo io prego i miei colleghi di fare attenzione alle obiezioni che potrebbero derivarsi dalle disposizioni dello Statuto che l'iniziativa degli aggravii dei contribuenti deve essere presa dall'altro ramo del Parlamento.

Per conseguenza se convengo pienamente nel ritenere che perchè una spesa si possa fare ci debba essere il voto di tutti e due i rami del Parlamento, non credo però che il caso attuale sia di tale gravità ed importanza da persuadere il Senato ad entrare in una via che potrebbe dar luogo a così gravi questioni; ma credo che il prudente riserbo in cui si è fin qui in questo argomento tenuto il Senato, segui una linea certa e sicura che debba persuadere i nostri colleghi ad attenersi alla medesima.

Io quindi senza più prego il Senato a non volere accettare la mozione dell'onorevole Senatore Conforti, il quale, se crederà che qualche cosa possa farsi in proposito, lo potrà fare con un apposito progetto di legge, senza sollevare questioni tanto gravi nella votazione del Bilancio, e faccio pure nuovamente invito al Senato di attenersi alle norme che hanno fin qui regolato le sue deliberazioni, e di non entrare in una via che non sarebbe scevra di inconvenienti. Io questa questione non la voglio trattare nel merito, ma sotto l'aspetto della convenienza e della opportunità, e raccomando ancora una volta ai miei colleghi di attenersi al precedente loro riserbo in questioni simili.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore **Conforti**. Secondo lo Statuto le leggi d'im-

posta e di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato saranno presentati prima alla Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati secondo lo Statuto non ha altro che la precedenza di esame e quindi il Senato ha il diritto di respingere e di variare i capitoli del Bilancio, non altrimenti che la Camera; ma se il Senato non vuole involgersi in questa questione o crede di non potere variare un capitolo del Bilancio....

Molte voci. No! No!

Senatore **Conforti**. Dunque non si tratta di ciò, si tratta di vedere se io debba presentare l'aggiunta di cui avevo parlato.

Io ho compiuto un dovere di umanità e di giustizia, ma veggendo che la mia proposta sarebbe respinta, io la ritiro.

Presidente. Poichè il Senatore Conforti ritira la sua mozione, riprendo la lettura delle Tabelle.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Credo che vada chiarito bene questo punto di diritto costituzionale sollevato dal Senatore Farina, e che non sia possibile accettare in silenzio una interpretazione dello Statuto che agli occhi miei menomerebbe i diritti al Senato.

L'articolo 10 così si esprime.

« La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione di Bilanci o dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. »

Io non credo che questo basti per far ritenere al Senato di non avere egli il diritto di modificare una previsione.

Io domando semplicemente al Senato il permesso di fare una protesta, non intendo provocare una deliberazione.

Mi par giusto che una voce si elevi per combattere questa interpretazione.

Del resto giacchè ho preso la parola mi permetto di pregare l'onorevole Conforti a non insistere sulla sua proposta...

Voci. L'ha ritirata.

Senatore **Cambray-Digny**. Unenlomi allora alla generosa intenzione del Senatore Conforti pregherei il Ministro delle Finanze a procurare con ogni mezzo che gli impiegati i quali vengano ad essere messi in disponibilità in quest'occasione, sieno riacceitati più facilmente, come diurnisti, o in altro modo, appunto per evitare gli inconvenienti a cui faceva allusione l'onorevole Conforti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare di averlo già accennato, ma colgo occasione dalle parole dette dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, per dichiarare che

sarà mia cura precipua di fare ciò che l'onorevole Senatore suggerisce.

Ho posto mente a quello che ha detto l'onorevole Senatore Conforti appunto perchè era mio intendimento che questo avvenisse.

Ma dacchè io tengo la parola, e l'onorevole Senatore Conforti, nel suo ultimo discorso, ha parlato anche della condizione degli impiegati, io non vorrei si credesse da qualcuno che io non mi associassi in questa parte alle sue considerazioni; e non vorrei essere creduto troppo duro. Pazienza passare per duro, quando si va a chiedere a chi ha mezzi di pagare; ma rispetto agli impiegati, io confesso ingenuamente che quello è un problema di cui non ho capito ancora la soluzione, come cioè facciano a mettere insieme l'ultimo giorno dell'anno col primo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io non ho inteso di dare una interpretazione decisiva; ma mi sono fatto forte di quanto in altra circostanza, e da lungo tempo vedo praticare in questo Consesso per ragioni molto ponderate, le quali se non possono persuadere che esso non abbia il diritto di fare una cosa, possono però consigliarlo di non fare uso di questo diritto se non nei casi di gravissime circostanze, circostanze che non trovo esistere in questa occasione.

Presidente. Dunque continuo la lettura.

Capitolo 77. Spese d'ufficio fisse. » 25,100 »
(Approvato.)

Capitolo 78. Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni ed altre diverse. » 68,000 »
(Approvato.)

Capitolo 79. Spese di materiale. » 310,000 »
(Approvato.)

Capitolo 80. Aggio di esazione. » 5,160,000 »
(Approvato.)

Totale . . . L. 6,560,220 »

(Approvato.)

Intendenze di finanza.

Capitolo 80 A. Personale . . . » 4,646,700 »
(Approvato.)

Capitolo 80 B. Indennità di vestiario agli uscieri . . . » »

Capitolo 80 C. Spese d'ufficio . » 600,000 »
(Approvato.)

Capitolo 80 D. Fitto di locali non demaniali » 75,000 »
(Approvato.)

Capitolo 80 E. Manutenzione dei locali » »

Totale . . . L. 5,321,700 »

(Approvato.)

Amministrazione esterna del Tesoro.

Servizio del Tesoro.

Capitolo 81. Personale dei tesorieri provinciali	L.	133,475 »
(Approvato.)		
Capitolo 82. Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali	»	171,900 »
(Approvato.)		
Capitolo 83. Fitto di locali	»	»
Capitolo 84. Spese eventuali diverse	»	107,500 »
(Approvato.)		
Capitolo 85. Ricevitori generali e circondariali delle province meridionali (stipendi ed emolumenti diversi)	»	448,009 »
(Approvato.)		
Capitolo 86. Servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio	»	47,500 »
(Approvato.)		
Capitolo 87. Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori	»	15,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 88. Restituzione di somme indebitamente versate in conto entrate della direzione generale del Tesoro	»	20,000 »
(Approvato.)		

Totale L. 943,384 »

(Approvato.)

Regio Banco di Sicilia.

Capitolo 88 bis. Personale	L.	64 297 50
(Approvato.)		
Capitolo 88 ter. Spese d'ufficio	»	19,583 30
(Approvato.)		

Totale L. 83,880 80

(Approvato.)

Regie Zecche monetazione.

Capitolo 89. Personale	L.	52,469 »
(Approvato.)		
Capitolo 90. Spese d'ufficio	»	7,030 »
(Approvato.)		
Capitolo 91. Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete	»	1,000 »
(Approvato.)		

Totale L. 60,499 »

(Approvato.)

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Capitolo 92. Personale	L.	1,329,016 »
(Approvato.)		
Capitolo 93. Spese d'ufficio ed indennità fisse	»	167,670 »
(Approvato.)		
Capitolo 94. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	»	418,590 »
(Approvato.)		
Capitolo 95. Fitto di locali	»	52,597 »
(Approvato.)		
Capitolo 96. Aggio di esazione ai contabili	»	2,500,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 97. Spese di coazione e di liti	»	240,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 98. Restituzioni e rimborsi	»	1,475,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 99. Carta bollata, macchine e punzoni	»	420,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 100. Officina per la fabbricazione delle carte-valori	»	240,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 101. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	»	1,000,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 102. Stabilimento metalurgico di Mongiana	»	52,286, 68
(Approvato.)		
Capitolo 103. Stabilimento minerario di Agorlo	»	574,000 »
(Approvato.)		
Capitolo 104. Beni delle prelature e dei vescovadi in sede vacante in Sicilia	»	»
(Approvato.)		
Capitolo 105. Contribuzioni fondiarie sui beni demaniali	»	3,500,000 »
(Approvato.)		

Totale. L. 11,969,159 68

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle imposte dirette del catasto, dei pesi e delle misure.

Capitolo 106. Personale degli ispettori	»	210,900 »
(Approvato.)		
Capitolo 107. Indennità fisse per gli ispettori	»	34,000 »
(Approvato.)		

Capitolo 108. Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto, e degli esattori governativi a stipendio fisso »	3,064,240 »
(Approvato.)	
Capitolo 109. Spese d'ufficio degli agenti e percettori delle imposte dirette e del catasto »	409,940 »
(Approvato.)	
Capitolo 110. Personale pel servizio dei pesi e delle misure . . . »	300,535 »
(Approvato.)	
Capitolo 111. Spese d'ufficio ed indennità pel servizio dei pesi e delle misure »	82,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 112. Spese eventuali, indennità, materiale e diverse . . »	478,160 »
(Approvato.)	
Capitolo 113. Fitto di locali . . . »	130,827 »
(Approvato.)	
Capitolo 114. Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto »	437,643 »
(Approvato.)	
Capitolo 115. Aggio di esazione ai contabili »	6,065,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 116. Spese di coazione e di liti »	60,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 117. Restituzioni e rimborsi »	3,460,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 118. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali »	2,000,000 »
(Approvato.)	
Totale . . . L.	<u>16,433,245 »</u>
(Approvato.)	

Amministrazione esterna delle gabelle.

Spese comuni ai diversi rami

Capitolo 119. Personale delle ispezioni »	»
Capitolo 120. Spese d'ufficio e di giro »	»
Capitolo 120bis. Saldi ed assegni pel personale della guardia doganale »	11,890,337 »
(Approvato.)	

Capitolo 121. Fitto di locali per gli uffici delle direzioni »	»
Capitolo 122. Spese di materiale e diverse delle direzioni »	»
Capitolo 123. Soldo ed assegni alle guardie doganali »	»
Capitolo 124. Fitto di locali in servizio delle guardie doganali . . »	380,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 125. Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali »	780,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 126. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi delle paranzelle e degli altri legni doganali e sostituzione dei battelli che si rendono inservibili . . . »	445,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 127. Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti »	60,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 128. Spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni »	600,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 129. Lavori di riparazione e adattamento di locali demaniali e riparazioni e manutenzione ordinaria di ponti e strade ad uso dell'amministrazione gabellaria . . »	»
Capitolo 130. Aggio agli Esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle province lombardo-venete e spese relative »	6,000 »
(Approvato.)	
Totale . . . L.	<u>14,161,337 »</u>
(Approvato.)	

Dogane.

Capitolo 131. Personale L.	3,240,343 »
(Approvato.)	
Capitolo 132. Spese d'ufficio ed indennità L.	144,190 »
(Approvato.)	
Capitolo 133. Fitto di locali . . . L.	157,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 134. Spese di materiale e diverse per le dogane L.	400,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 135. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi. L.	360,700 »
(Approvato.)	

Capitolo 136. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani L. 200,000 »
(Approvato.)

Totale L. 4,511,233 »

(Approvato.)

Dazio consumo.

Capitolo 137. Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente riscossi L. 200,000 »

(Approvato.)

Sali.

Capitolo 138. Personale. »

Capitolo 139. Spese d'ufficio e trasporto di fondi »

Capitolo 140. Spese di materiale e diverse per i magazzini dei sali »

Capitolo 140 bis Servizio delle saline L. 419,981 »
(Approvato.)

Capitolo 140 ter Deposito e spaccio di sali L. 1,028,000 »
(Approvato.)

Capitolo 141. Fitto di locali. L. 140,000 »
(Approvato.)

Capitolo 142. Indennità agli spacciatori all'ingrosso ed ai rivenditori dei sali L. 3,500,000 »
(Approvato.)

Capitolo 143. Compra di sali L. 2,467,150 »
(Approvato.)

Senatore **Ginori Lisci**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Ginori Lisci.

Senatore **Ginori Lisci**. È giunto a mia notizia che in epoca non lontana siasi provvisto dal R. Governo del sale proveniente dal Portogallo. Se questa notizia fosse falsa, gradirei venisse dal signor Ministro contraddetta. Se poi fosse vera, rammenterei che in Italia esistono saline considerevoli e che almeno a parità di prezzo converrebbe sempre preferire l'industria nazionale.

Di più è a mia notizia che nei depositi delle saline di Volterra esiste una gran quantità di sale, che il Governo è obbligato di ricevere, e che lasciandolo incorrerà in penali e in rifacimenti di danni.

In questo caso, io desidererei che si portasse l'attenzione del signor Ministro delle Finanze su questo affare; e ad altro fine non ho chiesto la parola se non per metterlo in guardia contro la possibilità, che il danaro dello Stato venga speso forse meno bene e con minor profitto pel paese di quello che potrebbe essere.

Ministro delle Finanze. Non ho notizia di questo fatto, e m'immagino che non giungesse nemmeno a

notizia del mio predecessore l'onor. Cambray-Digny, cioè che siasi mandato a comperare sale in Portogallo. Dirò anzi che la cosa mi pare molto inverosimile, imperocchè se c'è un prodotto che non manchi all'Italia, è il sale, di cui esportiamo in altre parti d'Europa una notevole quantità; noi ricaviamo sale dalle nostre saline lungo il mare, abbiamo parecchie miniere di sale in diverse parti d'Italia, ricaviamo sale da nostre sorgenti interne, epperò non posso credere che siano avvenuti fatti di questa natura.

Senatore **Ginori-Lisci**. Posso anche citare l'origine di questa notizia; è persona addetta alle saline di Volterra quella che mi ha narrato il fatto.

Ministro delle Finanze. Allora mi pare una voce interessata.

Senatore **Ginori-Lisci**. Sarà una voce interessata, ma siccome importa al paese che l'industria nazionale sia sempre preferita, sarà bene che il Ministro prenda cognizione della cosa, e se un contratto di simil genere fosse intervenuto, o in altro modo vi fosse abuso, vi provveda.

Presidente. Capitolo 144. Trasporto di sali L. 2,800,000 »
(Approvato.)

Capitolo 145. Spese di manutenzione ed esercizio delle saline amministrate dallo Stato »

Capitolo 146. Sale agrario industriale » 220,000 »
(Approvato.)

Capitolo 147. Buonificazioni ai salatori di pesci » 180,000 »
(Approvato.)

Capitolo 148. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale » 60,000 »
(Approvato.)

Totale L. 10,815,131 »

(Approvato.)

TABACCHI.

Capitolo 149. Personale della delegazione o delle ispezioni per il controllo della società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi » 73,900 »
(Approvato.)

Capitolo 150. Spese d'ufficio e di indennità della delegazione e delle ispezioni per il controllo della società della Regia cointeressata per la fabbricazione e vendita dei tabacchi » 14,000 »
(Approvato.)

Capitolo 151. Corrisponsione alla Regia cointeressata dei diritti percepiti sui tabacchi esteri introdotti

dai privati nelle province soggette alla privativa » 100,000 »
 (Approvato.)
 Capitolo 152. Spese diverse per la riscossione dell'imposta sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia »
 Totale L. 187,900 »

(Approvato.)

POLVERI.

Capitolo 153. Aggio ai contabili incaricati di riscuotere le imposte sulla fabbricazione delle polveri » 10,000 »

(Approvato.)

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria.

Capitolo 154. Personale degli archivi delle finanze » 43,400 »
 (Approvato.)

Capitolo 155. Spese d'ufficio degli archivi delle finanze » 2,950 »
 (Approvato.)

Capitolo 156. Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio » 200,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 157. Spese per la trasmissione di telegrammi in servizio dell'amministrazione finanziaria » 170,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 158. Casuali » 250,000 »
 (Approvato.)

Totale L. 66,350 »

(Approvato.)

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Capitolo 159. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione » 9,196 51
 (Approvato.)

Capitolo 160. Assegnamenti ad impiegati in disponibilità » 4,000,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 161. Commissioni temporanee delle varie Corti dei Conti per gli affari arretrati »

Capitolo 162. Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse ammi-

nistrazioni state soppresse » 30,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 163. Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi » 390,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 164. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato » 500,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 165. Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali di oro, d'argento ed eroso-misto di conio italiano »

Capitolo 166. Censimento territoriale delle antiche province (personale) » 440,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 167. Censimento territoriale delle antiche province (materiale) » 20,500 »
 (Approvato.)

Capitolo 168. Censimento territoriale delle provincie lombarde (personale) » 520,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 169. Censimento territoriale delle provincie lombarde (materiale) » 20,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 170. Pesi e misure (tavole di ragguglio) » 10,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 171. Pesi e misure (Provista di campioni metrici ad alcuni comuni). » 5,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 172. Acquisti eventuali di stabili » 10,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 173. Spese per la valutazione dei beni demaniali » 10,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 174. Estinzione delle azioni della Regia cointeressata dei tabacchi già esistente negli Stati esportifici »

Capitolo 175. Spese per la costruzione di magazzini ed altri locali in aggiunta a quelli esistenti presso alcune dogane »

Capitolo 176. Spesa straordinaria per la fabbricazione delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per cento nell'officina governativa delle cartivalori » 283,000 »
 (Approvato.)

Capitolo 177. Spesa per l'aggio sull'oro relativa ai diversi pagamenti da farsi all'estero	4,500,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 178. Rivendicazione e svincolo di benefici e cappellanie di regio patronato a termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867	»
Capitolo 178 <i>bis</i> . Spesa straordinaria pel personale incaricato presso la Corte dei Conti della revisione delle contabilità arretrate già affidate alle sopresse Commissioni temporanee; per le spese d'ufficio e diverse	100,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 178 <i>ter</i> . Spesa per la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia	10,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 178 <i>quater</i> . Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa	50,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 178 <i>quinq</i> . Provvista ed applicazione di contatori ed altri congegni meccanici (Spese diverse per l'attuazione della tassa sul macinato	3,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 178 <i>sexies</i> . Spesa per lo adattamento di locali ed altro ad uso di uffizi nel Ministero delle Finanze	30,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 178 <i>septies</i> . Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale	30,000 »
(Approvato.)	
Totale della spesa straordinaria L.	<u>11,237,696 51</u>
(Approvato.)	

Riepilogo della parte seconda.

TITOLO I.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE.

Spesa ordinaria.

AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Capitolo 61 e 62. Ministero delle Finanze	L. 2,099,000 »
Capitolo 63 e 64. Corte dei Conti	1,097,000 »
Capitolo 65 e 66. Tesoreria centrale	25,000 »

Capitolo 67 a 69. Direzione generale del debito pubblico	» 619,655 »
Capitolo 70 e 71. Spese di generale servizio	» 832,700 »

SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE.

Capitolo 72 e 73. Contenzioso finanziario	» 234,285 »
Capitolo 74 e 75. Amministrazione del debito pubblico	» 560,845 »
Capitolo 76 a 80. Amministrazione del lotto	» 6,560,220 »
Capitolo 80 A a 80 E. Intendenze di Finanza	» 5,321,700 »

Amministrazione esterna del Tesoro.

Capitolo 81 a 88. Servizio del Tesoro	» 943,384 »
Capitolo 88 bis. 88 terzo. Banco di Sicilia	» 83,880 80
Capitolo 89 a 91. Regie Zecche e monetazione	» 60,499 »
Capitolo 92 a 105. Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari	» 11,969,159 68
Capitolo 106 a 118. Amministrazione esterna delle imposte dirette, del catasto, dei pesi e delle misure	» 16,433,245 »

Amministrazione esterna delle gabelle.

Capitolo 119 a 130. Spese comuni ai diversi rami	» 14,161,337 »
Capitolo 131 a 136. Dogane	» 4,511,233 »
Capitolo 137. Dazio consumo	» 200,000 »
Capitolo 138-148. Soli	» 10,815,131 »
Capitolo 149-152. Tabacchi	» 187,900 »
Capitolo 153. Polveri	» 10,000 »
Capitolo 154 a 158. Spese comuni per l'amministrazione finanziaria	» 666,350 »

Totale L. 77,392,524 48

TITOLO II.

Capitolo 159 a 178 <i>septies</i> . Spese straordinaria	» 11,237,696 51
---	-----------------

Totale della parte seconda L. 88,630,220 99

(Approvato.)

PARTE TERZA.

ASSE ECCLESIASTICO

Spesa ordinaria.

Capitolo 179. Spese generali d'amministrazione L.	1.473,300 »
(Approvato.)	
Capitolo 180. Aggio di esazione ai contabili (regio decreto 18 agosto 1868) »	1,404,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 181. Contribuzione fondiaria »	2,800,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 182. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico »	376,395 »
(Approvato.)	
Capitolo 182 bis. Assegni agl'investiti dei benefizi di regio patronato »	300,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 183. Spese afferenti l'azienda pei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrare dal demanio per conto del Fondo per il culto »	»
Totale della spesa ordinaria L.	6.353,695 »
(Approvato.)	

Spesa straordinaria.

Capitolo 184. Obbligazioni 5 per cento (legge 15 agosto 1867, numero 3848, e decreto reale 1. settembre 1867, numero 3912) . . L.	723,000 »
(Approvato.)	

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Su quest'articolo bisogna che osservi che le due virgolette che si vedono nella colonna dei numeri non significano come per le altre parti del Bilancio che il capitolo sia *per memoria*.

Questo capitolo è stato trasportato al numero 26 della parte prima, dove è intitolato: Obbligazioni: 5 per 100 (legge 15 agosto 1867, n. 3848, e decreti Reali 8 settembre 1867 n. 3912, 26 maggio 1868, n. 4682) ed è portato in L. 51,911,695.

Se non m'inganno, questa cifra comprende gli interessi che si pagano per le obbligazioni emesse, e quelle destinate alla estinzione delle obbligazioni che si conta di ritirare dopo averle incassate in pagamento dei beni alienati. Sicchè in questa parte non v'è spesa.

Ho voluto fare tale dichiarazione a questo punto perchè vedo conservata sempre la categoria 184 che mi sembra dovesse essere soppressa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È perfettamente vero, e le categorie rimangono senza cifra, perchè essendosi intestate le parti nei libri dell'amministrazione, non si poteva compiere la numerazione degli articoli, per cui vi sono rimaste le tracce.

Capitolo 185. Spese inerenti alla vendita dei beni L.	723,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 186. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi »	600,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 187. Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico . . »	300,000 »
(Approvato.)	

Totale della spesa straordinaria. L. 1, 623,000 »

(Approvato.)

Riepilogo della parte terza.

Spesa ordinaria L.	6,353,695 »
Spesa straordinaria »	1,623,000 »

Totale generale L. 7,976,695 »

(Approvato.)

Riepilogo generale.

Spese ordinarie.

Parte prima L.	654,233,291 59
Parte seconda »	77,392,524 48
Parte terza »	6,353,695 »

Totale L. 737,979,511 07

Spese straordinarie.

Parte prima L.	14,530,504 39
Parte seconda »	11,237,696 51
Parte terza »	1,623,000 »

Totale L. 27,391,200 90

Spesa ordinaria »	737,979,511 07
Spesa straordinaria »	27,391,200 90

Totale generale L. 765,370,711 97

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi sembra che si debba votare l'elenco delle spese di ordine e obbligatorie.

Voci: È stato votato.

Presidente. Gli elenchi di tutti i Ministeri sono già stati votati.

Ministro delle Finanze. Mi permetta ancora di parlare. Devo avvertire, che a quanto vidi nei giornali, ieri venne fatto dall'onorevole Senatore Menabrea un appunto per giustificare la cifra segnata nella situazione del Tesoro, la quale è attribuita a viaggi del Presidente del Consiglio, per un'eccedenza di spesa di lire 5497 pel 1869.

Ho voluto semplicemente far noto e al Senato ed all'onorevole Senatore Menabrea che quella nota fu una svista che passò nella Situazione del Tesoro, perchè provenne da un impiegato il quale ne fece la redazione al Ministero degli Affari Esteri; poi questa passò al Ministero delle Finanze, dove non fu avvertita nè dal Ministro, nè dal Segretario, perchè naturalmente, come sa l'onorevole Senatore Menabrea che ha preso tanta parte nei lavori dei Ministeri, questi non hanno l'abitudine di leggere, nè di riscontrare tuttociò che si riferisce a cose secondarie.

Mi premeva dare queste spiegazioni all'onorevole Senatore Menabrea, per mia giustificazione.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ringrazio il Signor Ministro

delle Finanze e mi permetto dirgli che era inutile questa sua giustificazione che egli ha voluto dare, perchè io conosco troppo i suoi sentimenti di lealtà per poter dubitare che avesse fatto inserire in un documento ufficiale una nota che contenesse qualche caso che potesse sembrare una personalità a mio riguardo; se ciò avvenne, egli non ne deve certamente essere accagionato; anzi non accuso nessuno: io so che nella premura delle scritturazioni talvolta s'introducono inesattezze involontarie.

So come le cose vanno, ma io doveva rilevare questa inesattezza, perchè prima di tutto è inesattezza, e poi perchè sono rigido osservatore del Bilancio ed ho sempre avuto un salutare timore della ferocia del Ministro delle Finanze quando si tratta di maggiori spese, e posso dire che il mio antico Collega il Senatore Cambrey Digny non era men feroce dell'onorevole Sella. Ho sempre evitato di oltrepassare i limiti dei capitoli del Bilancio e quando vi fui costretto cercai sempre di compensare le maggiori spese per mezzo di economie.

Questo doveva dire al Senato, ma non ho inteso far rimprovero al Ministero e tanto meno al Signor Ministro che io ringrazio nuovamente della sua cortesia.

Presidente. Avverto i signori Senatori che domani si terrà seduta alle ore due pel seguito della discussione dei Bilanci.

Prego i Signori Senatori ad intervenire sollecitamente.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Sunto di petizioni. Congedi — Seguilo della discussione sul bilancio della spesa Ministero dell'Interno — Lettura ed approvazione dei capitoli dall 1 al 6, Archivio dello Stato — Istanza e cenni del Senatore Amari Professore, sugli Archivi di Palermo — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Osservazioni e suggerimenti del Senatore Angioletti al capitolo 19, Sanità marittima, Personale — Schiarimenti del Ministro dell'Interno — Repliche del Senatore Angioletti e del Ministro — Raccomandazione del Senatore Farina, cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dei restanti capitoli e dei riepiloghi parziali e generali — Discussione del bilancio del Ministero della Guerra — Considerazioni e appunti del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro della Guerra — Obbiezioni dei Senatori Menabrea e Cambray-Digny — Spiegazioni del Ministro della Guerra e del Presidente del Consiglio — Proposta del Senatore Farina, combattuta dal Senatore Gialdini e ritirata — Dichiarazione del Senatore Vigliani e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny, Menabrea e Gialdini, ai quali rispondono i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle ore 3

È presente il Ministro dell'Interno, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, d'Agricoltura e Commercio, della Guerra, di Grazia e Giustizia e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario, Manzoni T. dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Da pure lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4345. Le Giunte Comunali di 50 Municipi della provincia di Macerata, protestando esser questi illegalmente gravati da una tassa speciale sopra il prodotto nostrale del vino, aceto e birra, fanno istanza al Senato onde venisse esonerati.

4346. La Giunta Municipale di Genova si associa alla deliberazione di quella Deputazione provinciale perchè la linea ferroviaria da Firenze, Genova e Ventimiglia non venga concessa in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

4347. Il Presidente dell'Opera Pia di Carità Apostolica di Brescia fa istanza perchè gli stipendi degli impiegati delle opere Pie vengano esonerati dalle sovraimposte provinciali e comunali.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

4348. La Commissione amministrativa degli ospedali di Genova.

(Petizione identica alla precedente, coll'autenticità delle firme.)

I Senatori Acquaviva, Bonelli e Bellavitis chiedono

un mese di congedo, che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SPESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta al seguito della discussione del Bilanci passivi. Essendo presente il signor Ministro dell'Interno, daremo lettura del Bilancio per il Ministero dell'Interno.

Domando prima di tutto se qualcuno intenda parlare sulla discussione generale di questo Bilancio.

Se nessuno chiede la parola, si darà lettura dei singoli capitoli.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione Centrale.

Capitolo 1. Ministero (Personale) L.	680,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio.)	60,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 3. Mantenimento dei locali.	10,000 »
(Approvato.)	
	Totale L. 750,000 »
(Approvato.)	

Consiglio di Stato.

Capitolo 4. Personale L. 372,730 »
(Approvato.)

Capitolo 5. Spese d'ufficio » 20,000 »
(Approvato.)

Totale L. 392,730 »

(Approvato.)

Senatore **Amari**. *Prof.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari**. *Prof.* Debbo rivolgere una preghiera al signor Ministro dell'Interno relativamente agli Archivi di Palermo.

Come il Senatore, gli Archivi dello Stato non dipendono tutti da un Ministero.

Nel ripartirli tra i due Ministeri, dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno, si tenne una misura che veramente non regge a qualunque critica seria.

Si presunse che gli Archivi storici dovessero dipendere dal Ministero d'Istruzione Pubblica e gli altri Archivi dal Ministero dell'Interno.

Ma in fatto non vi fu se non che la divisione geografica, cioè a dire: il centro si diede al Ministero d'Istruzione Pubblica, e gli estremi al Ministero dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno ebbe gli Archivi delle antiche province, perchè dipendevano già da quel Ministero nel 1859. Non so perchè il medesimo ebbe gli Archivi della Lombardia, e poi quelli di Sicilia. Gli altri appartennero al Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Veramente ignoro come siasi potuto applicare la qualità di Archivi amministrativi a quelli che ora dipendono dal Ministero dell'Interno.

Basta considerare l'Archivio di Genova, del quale io non so qual si possa ritrovare più importante nella storia politica ed economica del nostro paese.

Nè altrimenti va considerato lo Archivio di Sicilia. Quantunque le sue carte non risalgano che al secolo XIII, pure vi si trovano preziosi elementi per la storia locale e per quella di molte altre province italiane.

Io ho avuto occasione nel mese scorso di fare una gita a Palermo e di visitare i locali destinati agli Archivi. Questi sono tre. Il primo nel quale ha sede l'Amministrazione è il soppresso convento detto della Catena, donde uscirono i frati in una prima spazzata che si fece al principio di questo secolo.

Cotesto Archivio contiene carte di gran rilievo per gli avvenimenti politici e per l'amministrazione. L'altro è il Palazzo dei Tribunali, l'antico Ostello dei Chiaromontani edificato nel secolo XIV, magnifico fabbricato, ma non adatto all'uopo. Il terzo Archivio trovasi al convento della Gancia, il quale non ostante la celebrità acquistata nella rivoluzione del 4 aprile 1860, non è atto al certo a conservare carte di Archivi.

Io non mi occupo nè del primo nè dell'ultimo di questi locali; poichè il primo se non è comodo, è tollerabile; ed io penso che non siamo in tempi da pensare a spese di lusso e nemmeno di comodo. Non mi occuperò dell'altro, perchè non l'ho visitato; parlerò soltanto del Palazzo dei Tribunali.

In questo si trovano gli Archivi del così detto *Tribunale del patrimonio* che infino ai principii del nostro secolo fu precisamente la Corte dei Conti di Sicilia, e però nelle sue carte che sono conservate, ovvero che furono conservate, per dir meglio, con molta cura, si trovano nientemeno che tutti i conti delle varie Amministrazioni dello Stato, e dei Comuni, che una volta erano tenuti a presentare i loro conti a questo gran Tribunale amministrativo.

Ricandomi io a visitare il locale, mi convenne salire fino al tetto, e precisamente sotto le tegole dove non vi ha neppure un assito che faccia da soffitto, e vidi che quei preziosi documenti sono allocati alla meglio in certe scanie di legno che cadono a pezzi per vetustà. Le finestre non chiudono punto; l'acqua scorre liberamente o entra per la forza delle burrasche, onde ben si può dire:

« Or ti bagna la pioggia e muove il vento. »

Io non parlo del disagio degli impiegati, i quali pur devono recarsi dalla sede principale dell'Archivio, che non è molto lontana ma neppure contigua, debbono salire in quei soffitti ed esporsi alle più crude intemperie nell'inverno ed al caldo più cocente nella state, in questa casa, per fare le ricerche che occorrono tutti i giorni. E si noti che le ricerche in coteste carte del Tribunale del patrimonio sono necessarie, più spesso che non si crederebbe, al Ministero delle Finanze, e in generale alle Amministrazioni pubbliche.

Il peggio è che le filze cominciano a distruggersi, a sbriciolarsi, ed una parte si può tenere già perduta. Di certo il vento e la pioggia non sono il miglior mezzo di conservare degli Archivi.

Ho parlato del soffitto; discendo ora al piano terreno. Qui sono le carte della Cancelleria, vale a dire l'Archivio politico. Quivi s'incontrano inimici peggiori che le procelle, e sono l'umidità e la oscurità. Coteste carte già cadono a pezzi e vanno deteriorando ogni di più che l'altro.

Il signor Ministro dell'Interno, il quale è uomo di scienza ed ha retto tanto lodevolmente il Ministero dell'Istruzione Pubblica, non potrà permettere che carte tanto importanti sieno lasciate in così deplorabile stato.

Certamente non posso per nulla attribuire a lui la trascuraggine, e, dirò quasi, la colpa che c'è a lasciare in questa condizione non piccola parte dell'Archivio Siciliano. Nella nostra forma di Governo, quantunque non ne sia fatta menzione nello Statuto, c'è un altro potere, ed è quello degli uffici pubblici, che alla francese chiamiamo burocrazia, e che, usando la radice che vive in una rispettabile provincia d'Italia, si potrebbe chiamare can-

cellierismo. Questo potere tratta il più delle volte degli affari con vedute speciali e limitate, che mal corrispondono ai grandi intenti della pubblica Amministrazione, il cui scopo unico e indivisibile è il bene della cosa pubblica. Per esempio nel Ministero dell'Interno non vi è, nè ci può essere quella tendenza (non parlo, s'intenda bene, dell'attuale Ministro), non vi può essere quella tendenza a curare un Archivio, come si penserebbe nel Ministero dell'Istruzione Pubblica, dove per istituto si deve procacciare il progresso delle scienze e delle lettere, e tra le altre dei lavori storici.

Perciò nell'atto che ripeto caldamente la mia preghiera all'onorevole Ministro dell'Interno affinché provveda alla ristorazione di quella parte dell'Archivio Palermitano che è posta in oggi nel Palazzo dei Tribunali, gli chieggo anco di sollecitare quelle risoluzioni che da tanto tempo si sono richieste, assegnando ad un unico Ministero la cura e il mantenimento degli Archivi del Regno, assegnarla, io dico, a quel Ministero che meglio valga a curare questo importante ramo del pubblico servizio.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Amari, riguardo alle cattive condizioni in cui versa uno degli Archivi principali di Palermo, lo dichiaro francamente, mi giungono affatto nuove. Non so se ciò provenga da che il Direttore di quell'Archivio non abbia mandati rapporti recenti al Ministero, o da qualche incuria per parte di quell'Ufficio speciale che, nell'Amministrazione centrale, si occupa di questa materia. Prometto che ne chiederò immediatamente notizie, e se mai vi fosse già qualche rapporto in proposito da parte del Direttore di quell'Archivio, ne prenderò tosto cognizione onde vedere se vi sono in Bilancio i mezzi necessari per poter riparare di urgenza a quelle cattive condizioni cui accennava l'onorevole Senatore Amari, e che sono così pregiudicevoli alla conservazione delle carte importanti che in quell'Archivio sono risposte. Nel caso non vi fossero in Bilancio i fondi occorrenti, procurerò in qualche modo di ottenerli, anche mediante una proposta di legge speciale da presentarsi al Parlamento, giacchè, se le condizioni finanziarie non ci permettono di fare spese per stabilire questi Archivi in condizioni, direi, abbastanza decorose, almeno si procuri di salvare questo patrimonio preziosissimo della Nazione dai guasti del tempo e dall'incuria, e questo certamente verrà fatto per cura del Governo con tutta la sollecitudine.

In quanto poi alle considerazioni generali, relative al modo in cui gli Archivi ora sono distribuiti sotto alle diverse Amministrazioni centrali, il Senato saprà che le cose rimangono oggi a un di presso come erano nel 1860, vale a dire, nel tempo della fusione dei diversi Stati del Regno d'Italia. Siccome nelle diverse parti d'Italia, ossia nei diversi ex-regni, anche

gli Archivi di Stato, in taluni Stati erano affidati al Ministero dell'Interno in tali altri al Ministero di Grazia e Giustizia, e in altri a quello dell'Istruzione Pubblica, così ognuno ereditò questi Archivi come si trovavano al tempo della operata fusione.

Dopo che fu fatta l'annessione, da parecchi Ministeri, e particolarmente da quello dell'Istruzione Pubblica, quando appunto l'onorevole Senatore Amari ne era a capo, e studiava il modo di venire ad una distribuzione più razionale, più conveniente di questi uffizi, vale a dire col sottometerli a quell'amministrazione centrale che paresse più conveniente, secondo la materia, la specialità, e la loro natura, fu nominata una Commissione; ma pur troppo il lavoro di essa non giunse mai a compimento, o per divergenze di vedute fra un Ministro e l'altro, o per le diverse crisi sopravvenute nei Ministeri. Il fatto sta che le cose rimasero fino ad oggi insolute; cosicchè l'Amministrazione attuale prese a cuore questa materia, tanto più che io me ne ebbi già ad occupare nel 1865, e d'accordo col Ministero della Istruzione Pubblica si è stabilito di nominare un'altra Commissione fra le persone più competenti; questa Commissione, presieduta dall'illustre Senatore conte Cibrario, ha intrapreso ed ultimato i suoi lavori.

La Relazione molto elaborata è stata presentata al Ministero, e da essa appare che sono state prese risoluzioni effettive, pratiche, decisive in proposito, e mi pare che vi sia stata unanimità, o pressochè unanimità di tutti i membri componenti quella Giunta nell'approvarle; così che giova sperare che ora potremo veramente applicare queste risoluzioni, e quindi venire ad una definitiva sistemazione degli Archivi per quanto riguarda alla direzione suprema amministrativa.

Ora si tratta unicamente di concertare definitivamente tra i due Ministeri, quello cioè dell'Interno e della Pubblica Istruzione, sul modo di applicare questa deliberazione della Giunta, cosa che può essere ritardata per qualche settimana e forse anche per qualche mese in forza delle continue occupazioni Parlamentari da cui è trattenuto il Ministero; ma appena che possa aver tempo, non mancherà di prendere a cuore questo affare e di definirlo secondo quelle norme che si stimassero più opportune.

Spero con ciò di avere avuto la fortuna di dare un sufficiente appagamento ai desiderii espressi dall'onorevole Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Non ho chiesto la parola che per ringraziare l'onorevole signor Ministro della cortesia colla quale ha risposto alle mie interrogazioni. Debbo però fargli presente che quando fui a visitare l'Archivio di Palermo, in risposta alla mia domanda, sul motivo per cui non si fosse chiesto prov-

vedimento al Ministero, mi fu detto positivamente che si era scritto.

Non credo peraltro che ciò sia avvenuto sotto l'Amministrazione dell'onorevole Lanza, ma, ripeto, al Ministero furono fatte rimostranze.

Debbo inoltre ricordare che mentre appunto l'onorevole Lanza reggeva il Ministero dell'Interno, si trattò di pubblicare alcuni Diplomi Arabi e Greci dell'Archivio di Palermo; e siccome il Ministero dell'Interno nel suo Bilancio non aveva fondi stanziati per ciò (ed è naturale che nel Ministero dell'Interno non vi possano essere fondi per questa spesa), furono fatte premure al Ministro della Istruzione Pubblica, che accordò quei fondi; e di fatto i diplomi si stanno ora stampando.

Questa è una delle ragioni che si potrebbe tener presente quando occorrerà di prendere la risoluzione alla quale accennava testè il Presidente del Consiglio.

Quando alla spesa, io non pretenderei che si facesse tale da eccedere i limiti delle attuali facoltà nostre, ma ricorderò allo stesso signor Ministro che pochi anni fa per l'Archivio di Venezia, il quale certo lo meritava, si fecero spese piuttosto considerevoli.

Io non domando tanto per l'Archivio di Palermo.

Ho voluto ricordare ciò per mostrare come l'Amministrazione dell'Istruzione Pubblica sia quella che può meglio di ogni altra avere a cuore il mantenimento e l'ordinamento degli Archivi, e far che i nostri siano tenuti come conviene a Nazione grande e civile.

Presidente. Continuo la lettura dei capitoli.

Archivi dello Stato.

Capitolo 6. Personale . . . L.	204,459 »
(Approvato.)	
Capitolo 7. Spese d'ufficio . . »	18,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 8. Fitto di locali . . »	6,839 31
(Approvato.)	
Capitolo 9. Mantenimento dei locali e del mobilio e spese diverse »	9,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	238,298 31

(Approvato.)

Amministrazione provinciale.

Capitolo 10. Personale . . . L.	6,254,200 »
(Approvato.)	
Capitolo 11. Indennità di residenza . . . »	125,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Spese d'ufficio e lavori straordinari . . . »	652,720 »
(Approvato.)	
Capitolo 13. Spese diverse . . »	55,995 »
(Approvato.)	
Totale L.	7,087,915 »

(Approvato.)

Opere pie.

Capitolo 14. Assegni per dotazioni determinate e sussidi ad istituti di beneficenza L.	»
Capitolo 15. Spese diverse per beneficenza »	103,200 »
(Approvato.)	
Totale L.	103,200 »
(Approvato.)	

Sanità interna.

Capitolo 15 bis. Personale . . L.	14,207 35
(Approvato.)	
Capitolo 16. Spese diverse . . »	41,792 65
(Approvato.)	
Capitolo 17. Sifilicomi (Personale) »	57,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18. Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento) »	962,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18 bis. Vaccino (Personale) »	162,823 »
(Approvato.)	
Capitolo 18 ter. Id. (Spese generali) »	4,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	1,241,823 »
(Approvato.)	

Sanità marittima.

Senatore **Angioletti.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Angioletti.

Senatore **Angioletti.** Io ho domandato la parola per pregare il Signor Ministro dell'Interno a volermi dire come accade che in questo momento, in cui tanto si predicano le economie, non si tragga profitto di questa cifra che trovasi nel Bilancio relativa alla Sanità Marittima, riorganizzando questo servizio, o per dir meglio fondendolo in quelli che già esistono e che dipendono dal Ministero della Marina.

Il servizio della Sanità Marittima, se mai non mi appongo, nei tempi normali in cui la sanità pubblica non è minacciata, consiste nel riscuotere certe tasse da un ufficio detto della Sanità Marittima, e poi nella conservazione dei fabbricati e del mobiliare che nei tempi anormali, nei tempi cioè in cui la salute pubblica sia minacciata, dovrebbero servire all'uso di Lazzaretto.

Se ben rammento, il precedente Ministro della Marina, Ammiraglio Ribotty, aveva già dichiarato in una certa sua Relazione che egli avrebbe volentieri assunto l'obbligo di disimpegnare quel servizio, il quale, come dico, potrebbe essere riunito, secondo me, nei tempi normali nelle istesse Capitanerie di Porto.

Nei tempi anormali l'ufficio della Sanità Marittima

consiste nello eseguire certe regole che il Ministro dell'Interno emanava dal suo ufficio, e che debbono essere osservate in tutti i porti e scali del Regno, ed in quelli particolarmente indicati nei quali la malattia potrebbe più presto svilupparsi.

In questi casi per la parte, che io chiamerei esecuzione materiale del servizio, il personale delle Capitanerie di Porto potrebbe benissimo servire.

Resterebbe la parte scientifica, la parte medica, la quale mi pare potrebbe essere disimpegnata da quei Medici addetti ai Consigli Provinciali di Sanità, che si trovano in tutte le città marittime, in tutti i porti.

Ora, ripeto, non so spiegarmi come in questi momenti di economie non si debba trovar modo di fondere in un solo questi servizi, la quale fusione io credo porterebbe un sollievo non disprezzabile nel Bilancio, ed appagherebbe un desiderio vivissimo, già manifestato da moltissimi uomini di mare, quale è quello, per esempio, che quando un bastimento arriva in un dato porto, si possano disimpegnare in un ufficio solo tutte quelle formalità, alle quali la legge sottopone i bastimenti al loro giungere, o al momento della partenza, senza essere obbligati a rivolgersi a due uffici separati, per cui si avrebbe un risparmio di tempo, al quale i Capitani marittimi tengono molto, poichè per essi più che per altri il tempo è moneta.

Io pregherei quindi il signor Presidente del Consiglio a manifestare la sua opinione a questo proposito.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Angioletti si può considerare sotto due aspetti; quello dell'economia, e quello del miglior andamento del servizio, ed io comincerò da quest'ultimo.

La Sanità marittima, come il Senato ben sa, dipende dal Ministero dell'Interno, al quale ne spetta tutta la responsabilità; e se un'epidemia, una malattia contagiosa, secondo i contagionisti, venisse a penetrare nello Stato, ed a diffondersi, è evidente che la responsabilità dei provvedimenti da prendersi sarebbe tutta, come ho detto, del Ministero dell'Interno, per cui è naturale che gli impiegati, i quali sorvegliar devono questo servizio, dipendano pure dallo stesso Ministero, che è responsabile del servizio medesimo.

L'onorevole Senatore Angioletti sa che, tutte le volte in cui un servizio è ripartito fra due Ministeri, che parecchi sono, direi, i padroni che comandano agli stessi individui, i quali si occupano d'una parte o dell'altra di un servizio qualunque, difficilmente il servizio procede bene, imperocchè sonvi sempre degli urti, dei contrasti, non che una perdita di tempo nella corrispondenza per stabilire i dovuti accordi; inconveniente che si verifica in tutti i servizi, per i quali si ha bisogno del concorso di parecchi Ministeri. Ed a questo riguardo a me basta solamente accennare il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che

si trova per una gran parte delle sue attribuzioni in contatto con quasi tutti gli altri Ministeri, perchè tutti sappiano quanto tempo si debba perdere per l'andamento degli affari di sua competenza.

È dunque evidente che, considerata la questione dal lato del buon andamento del servizio, della speditezza, cioè, e della responsabilità più concentrata, e per conseguenza più efficace, conviene che questo servizio dipenda da un solo Ministero, e che dal lato della responsabilità e della sua natura non può dipendere dal Ministero della Marina.

Veniamo ora all'economia.

Io credo che difficilmente si potrebbe fare un'economia coll'affidare questo servizio alla marina; di presente in molti luoghi credo che appunto anche il Ministero dell'Interno affidi a Capitani di porto questa sorveglianza riguardo ai bastimenti che arrivano; in altri è affidata ai sindaci del luogo, ed il servizio costa assai poco e meno di quello che costerebbe se fosse affidato alla marina; e qui ricorro al passato. Questo servizio credo che appartenesse alcuni anni indietro al Ministero della Marina, e che il passaggio al Ministero dell'Interno fosse eseguito nel 1865, di modo che questo servizio (accenno ad una cifra approssimativa perchè non ho sotto gli occhi l'allegato che vi si riferisce, bisognerebbe ricorrere anche ai bilanci dell'ultimo anno in cui apparteneva alla marina, per poter fare un confronto), dico che questo servizio, quando era sostenuto dal Ministero della Marina, costava circa 670 o 680 mila lire all'anno, cioè 200 mila lire più di quello che costa ora. Epperò dal lato dell'economia, salvo a trovare un altro congegno o un altro organismo amministrativo, se stiamo al modo col quale era ordinato quando esisteva presso il Ministero della Marina, certamente costava un terzo di più di quello che costa ora; quindi a me pare che tanto sotto l'aspetto amministrativo, quanto sotto l'aspetto economica, sia più utile conservare questo servizio dove si trova, che tornarlo a trasferire al Ministero della Marina, tanto più e questo passaggio dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, è stato fatto da poco tempo, e non saprei se questo nuovo cambiamento fosse per giovare al buon andamento del servizio.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro, mi spiace il dirlo, non mi soddisfano in modo alcuno.

Prima di tutto il fatto che un servizio non possa dipendere, come egli disse, da due padroni, io lo elimino completamente, e mi limito a portare l'esempio dei carabinieri, i quali formano parte federale dell'esercito, ed sono interamente e completamente dal Ministero dell'Interno.

Io non ho mai sentito dire che vi sia mai stato attribuito di attribuzioni tra l'uno e l'altro; niente togli-

rebbe che il Capitano del porto continuasse a dipendere dal Ministero della Marina, per quello che riflette i servizi di marina, e dipendesse poi dal Ministero dell'Interno per quello che riflette la sanità marittima.

Il Ministero dell'Interno ha già sotto la sua dipendenza i mezzi che formano parte dei Consigli provinciali, perchè da esso veramente dipendono.

Io credo che un solo tratto di penna aggiusterebbe tutto.

Quanto al passaggio operato una volta dal Ministero della Marina al Ministero dell'Interno, quando io ebbi l'onore di assumere il portafoglio della Marina, lo trovai fatto.

Il passaggio era già stato convenuto dal Ministro Cugia, allora alla Marina, e dal Ministro Lanza che era all'Interno. Era cosa tanto fatta, che mentre sarebbe stato mio interessamento di fondere in un corpo solo i Consolati, i Capitani di porto e la Sanità Marittima, non potei che fonderne due, giacchè alla terza parte si oppose appunto il Ministero dell'Interno.

Il fatto però che allora era giustificato per ragioni di ufficio, non prova che ora non si potessero fondere questi corpi in un corpo solo. L'esperienza ci ha provato che mentre io giunsi a risparmiare 350 o 400 mila lire con quella fusione, il servizio andò e va benissimo; onde credo che si potrebbe fondere anche questo terzo servizio e risparmiare per intero la somma di 400 mila lire, o se non affatto per intero questa somma, una cifra approssimativa, la prima cifra cioè del personale, che ammonta a 309,500 lire; io però non ho da fare alcuna proposta in quanto che ho provato con l'esperienza che il Senato, quando si tratta di Bilanci, lascia le cose come stanno; ma era un'osservazione che mi sono creduto in coscienza di fare in quanto che ripeto, ora che al Ministro delle Finanze, come diceva ieri l'onore. Senatore Conforti, è venuta la febbre del pareggio, mi pare che si dovrebbe pensare a tutte le economie possibili, e questa non solamente sarebbe economia possibile, ma sarebbe ben consigliata anche nell'interesse della Marina mercantile.

Presidente del Consiglio. Mi pare che l'esempio adotto dall'onorevole Senatore Angioletti per dimostrare che non si ha, direi così, a temere nessun contrasto tuttavolta che un servizio dipende da più Ministeri; non sia molto adatto, poichè l'onorevole Senatore preopinante sa, come tutti noi sappiamo, che sono state fatte più volte delle lagnanze, appunto perchè il servizio dei Reali Carabinieri non dipende interamente dal Ministero dell'Interno.

Naturalmente il Ministero, e non soltanto l'attuale, ma anche i precedenti, quando si è discusso questo Bilancio alla Camera, si sono sempre opposti a tale proposta; poichè se da un lato è incontestabile che se il corpo dei Carabinieri dipendesse da un solo Ministero, potrebbe sicuramente procedere con maggiore unità, e semplicità, e forse anche rendere, sotto un certo aspetto, maggiori servizi alla sicurezza pubblica,

trovandosi costantemente sotto la mano di un solo Direttore, di un solo capo, ossia di funzionari dipendenti da un solo capo; ma d'altra parte gli inconvenienti che nascerebbero dall'affidare la intera direzione di questo corpo militare ad una amministrazione civile, sarebbero assai gravi e forse maggiori di quelli che si lamentano ora, per cui si è respinta e si respingerà qualsiasi proposta la quale tenda a concentrare tutto il servizio del corpo dei Carabinieri sotto la direzione del Ministro dell'Interno.

Ma è un fatto che degli inconvenienti nascono ogni giorno, e non c'è persona la quale abbia avuto mano negli affari pubblici che non si sia avveduta di ciò; si potrebbero citare molti altri esempi di affari misti, misti cioè nel senso che dipendono da più amministrazioni, ne quali si scoprono spesso incagli. Del resto la natura stessa di questa combinazione spiega il motivo di questo incaglio, perchè quando bisogna mettere d'accordo più autorità sopra un fatto, sopra un ordinamento, sopra una disposizione o sopra una deliberazione che si vuol prendere, è evidente che è molto più difficile che se sia una sola autorità quella che debba comandare o deliberare; ciò è chiaro.

Del resto, mi pare che l'economia accennata dall'onorevole Senatore, e che egli suppone di 300,000 lire sia più ideale che reale.

Io vorrei un poco vedere come si potrebbe fare a meno di tutto questo personale. Voglio anche supporre che tutto questo servizio sia dato alle Capitanerie di porto, ma dove non vi sono le Capitanerie di porto bisogna ricorrere ad altro personale e bisogna pagarlo. E poi, nella stessa Capitaneria del porto, a questo personale che ha attribuzioni speciali e determinate, una retribuzione bisognerebbe pur darla.

Inoltre c'è il fatto evidente ed incontestabile, quello cioè che questo servizio era già affidato alla Marina, e che allora costava un terzo più di quello che costa ora.

Dunque si persuada l'onorevole Senatore Angioletti che, per quanto sia vivo il desiderio del Ministero di fare economia, desiderio che è ben lontano dall'essere una febbre, perchè la febbre è sempre uno stato morboso, e credo che non sia morboso il pareggio presentato dal Ministero, tuttavia ripeto, per quanto sia vivo questo desiderio, non andrà però mai al punto di dovere scovolvere i pubblici servizi. Il Ministero ha dichiarato fino da principio che le sue economie saranno portate fin dove possono arrivare, purchè non isconvolgano l'andamento dei servizi. Giunti a questo limite, è evidente che sarebbe una cosa insana il volere spingere al di là le economie, perchè non sarebbero più economie.

Senatore **Angioletti.** Domando la parola.

Presidente. Ella ha parlato già due volte.

Senatore **Angioletti.** Era solamente per dire due parole e per far osservare al signor Ministro che la ragione della maggiore spesa di questo servizio che

dipendeva dalla marina prima che passasse al Ministero dell'Interno, è che codesto servizio era diviso dagli altri due, ed io faceva la proposta di fonderli.

Finalmente io mi limiterò a pregarlo, e lo farà se vorrà farlo, se no, non lo farà, di chiedere al suo Collega, il Ministro della Marina che abbia la compiacenza di domandare ai Capitani di porto se potessero assumere questo servizio senza aumento di personale.

Io ho la coscienza di credere ch'essi risponderebbero di sì. I Capitani di porto, gli ufficiali di marina e tutti quei piccoli uffizi che sono sparsi su tutta la costa del nostro Regno, non si rifiuterebbero certo.

Non avrei altro a dire. Il signor Ministro dell'Interno farà delle mie parole quel conto che crede.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io applaudo alle intenzioni dimostrate dal signor Ministro dell'Interno di migliorare questo servizio; solo vorrei fargli una raccomandazione, che è la seguente.

Quando la Sanità Maritima era amministrata dal Ministero della Marina si trovava modo, su tutte le spiagge del litorale, di tenere qualcuno il quale consentisse l'approdo dei bastimenti o battelli, senza che fossero obbligati a ricorrere a certe determinate località per approdare in ciascuna spiaggia.

Ora invece, quando i battelli vengono alquanto da lontano, i comandanti sono obbligati, per approdare ad una spiaggia di una località intermedia, a recarsi al capoluogo della località stessa, fare ivi vedere le loro carte, i loro recapiti sanitari e poi tornare indietro per approdare a quella località.

Questo sistema è fecondo di gravissimi inconvenienti, perchè espone quelli che fanno il commercio di piccolo cabottaggio a percorrere tratti molto maggiori di quello che farebbero altrimenti.

In secondo luogo accade spesso che guastandosi il tempo nel periodo che corre fra il momento che passano davanti al luogo nel quale dovrebbero sbarcare, per recarsi al capoluogo, e nel tornare indietro, finiscono per dovere stare per parecchi giorni assenti dal luogo a cui erano diretti.

Queste osservazioni furono presentate al Ministero, ed il Ministero rispose che avrebbe scritto in proposito ai Prefetti, ma finora nessuna disposizione fu data a tale riguardo.

Profittando io del buon desiderio dimostrato ora dal signor Ministro, di migliorare cioè questo servizio, gli raccomando che voglia farsi carico delle circostanze che ebbi l'onore di esporre, le quali, sebbene non riguardano che il piccolo cabottaggio, tuttavia, siccome in molti paesi del litorale mancano i mezzi di comunicazioni terrestri, e le popolazioni devono servirsi di quelle marittime, tali circostanze sono loro di pregiudizio assai grave, e quantunque esso ricada più specialmente sopra una classe ristretta di quegli abitanti, è però sempre tale da tenerne conto.

Io quindi spero che il signor Ministro vorrà rivolgere la sua attenzione a questa pratica, che, ripeto, vivamente gli raccomando.

Presidente del Consiglio. Non mancherò di assumere informazioni sulla pratica accennata dall'onorevole Senatore Farina, ed egli può andar sicuro che tutte le facilitazioni che saranno compatibili colle cautele richieste dalla pubblica salute saranno accordate. Le istruzioni che si trasmettono alle autorità sono compilate in questo senso, di non incagliare cioè il commercio, e di non far perdere tempo inutilmente ai naviganti. Non si possono però trascurare le precauzioni in favore della salute pubblica che sono giudicate indispensabili dal Consiglio Superiore di Sanità, e per osservarle, qualche volta bisogna rassegnarsi a sopportare qualche incomodo.

Io non so se il fatto accennato dall'onorevole Senatore Farina riguarda la prima o la seconda categoria dei fatti anzidetti, ma me ne informerò e procurerò di provvedere secondo le norme dianzi espresse.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro della dichiarazione fatta, e posso assicurarlo che quando l'Amministrazione era nelle mani del Ministero della Marina, l'inconveniente da me lamentato non si verificava.

Presidente. Proseguiremo la lettura dei capitoli:

Sanità marittima.

Capitolo 19. Personale	L. 309,500	»
(Approvato.)		
Capitolo 20. Spese diverse	88,650	»
(Approvato.)		
Capitolo 21. Mantenimento dei fabbricati	46,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 22. Fitto di locali	6,000	»
(Approvato.)		

Totale L. 450,150 »

(Approvato.)

Sicurezza pubblica.

Capitolo 23. Servizio segreto	L. 750,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 24. Ufficiali di sicurezza pubblica	2,787,600	»
(Approvato.)		
Capitolo 25. Spese d'ufficio	146,300	»
(Approvato.)		
Capitolo 26. Guardie di sicurezza pubblica (Personale)	4,043,619	90
(Approvato.)		

Capitolo 27. Indennità di trasferta e gratificazione agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza, e mercedi agli inservienti ed altre

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1870.

spese »	242,300	»
(Approvato.)		
Capitolo 28. Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di sicu- rezza pubblica »	121,500	»
(Approvato.)		
Capitolo 29. Fitti dei locali . . . »	159,750	»
(Approvato.)		
Capitolo 30. Mantenimento dei locali e del mobilio »	98,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 31. Gratificazioni e com- pensi ai carabinieri reali »	120,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 32. Indennità di via e tra- sporto d'indigenti »	300,000	»
(Approvato.)		
Totale L.	<u>8.769.069</u>	90

(Approvato.)

Carceri.

Capitolo 33. Spese d'ispezione am- ministrativa L.	9,500	»
(Approvato.)		
Capitolo 34. Spese d'ispezione sa- nitaria e di tassazione delle par- celle farmaceutiche »	8,200	»
(Approvato.)		
Totale . . . L.	<u>12,700</u>	»

(Approvato.)

Carceri di pena.

Capitolo 35. Personale L.	921,500	»
(Approvato.)		
Capitolo 36. Indennità, gratifica- zioni e sussidi »	12,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 37. Spese di manteni- mento e di personale interno . . »	4,060,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 38. Spese di amministra- zione e di esercizio delle manufature »	970,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 39. Mantenimento dei fab- bricati »	390,204	»
(Approvato.)		
Totale . . . L.	<u>6,353,704</u>	»

(Approvato.)

Bagni penali.

Capitolo 40. Personale L.	1,108,121	25
(Approvato.)		
Capitolo 41. Pane, viveri ed in- dennità di vestiario ai guardiani ed ai forzati, giornate di cura ai guar- diani e forzati infermi ed illumina-		

zione dei bagni e corpi di guardia »	2,791,708	»
(Approvato.)		
Capitolo 42. Fitto di locali . . »	2,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 43. Mantenimento dei fab- bricati »	120,000	»
(Approvato.)		
Totale . . . L.	<u>4,021,829</u>	25

(Approvato.)

Carceri giudiziarie.

Capitolo 44. Personale L.	4,700,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 45. Indennità, gratifica- zioni e sussidi »	61,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 46. Mantenimento dei de- tenuti »	9,777,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 47. Trasporto dei dete- nuti, condannati e sotto processo »	1,200,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 48. Fitto di locali . . . »	60,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 49. Mantenimento dei fab- bricati »	300,000	»
(Approvato.)		
Totale . . . L.	<u>13,098,000</u>	»

(Approvato.)

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

Capitolo 50. Pubbliche solenni funzioni e feste governative . . . L.	12,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 51. Medaglie e ricom- pense per azioni generose »	5,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 52. Gazzetta ufficiale . . »	40,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 53. Spese di stampa . . . »	120,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 54. Spese di posta-lettere »	2,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 55. Indennità di trasloco »	70,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 56. Ispezioni amministra- tive »	40,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 57. Dispacci telegrafici governativi »	500,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 58. Spese casuali . . . »	80,000	»
(Approvato.)		
Totale . . . L.	<u>869,000</u>	»

(Approvato.)

RIEPILOGO DELLA SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale	L.	750,000	»
Consiglio di Stato	»	392,780	»
Archivi dello Stato	»	238,288	31
Amministrazione provinciale	»	7,087,915	»
Opere pie	»	103,200	»
Sanità interna	»	1,241,823	»
Sanità marittima	»	450,150	»
Sicurezza pubblica	»	8,769,060	90
Carceri	»	12,700	»
Carceri di pena	»	6,353,704	»
Bagni penali	»	4,021,829	25
Carceri giudiziarie	»	13,098,000	»
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	»	869,000	»
Totale della spesa ordinaria	L.	43,388,469	46

Chi approva il totale della spesa ordinaria, si alzi.
(Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Capitolo 59. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.	L.	14,461,78	»
Capitolo 60. Impiegati in disponibilità.	»	285,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 61. Sussidi alle famiglie povere ed alle vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione od indennità	»	30,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 62. Figli dei morti in difesa della causa nazionale.	»	40,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 63. Sussidio alla direzione generale della società del tiro nazionale	»	5,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 64. Indennità ai medici chirurghi per assistenza ai Consigli di revisione della guardia nazionale mobile.	»	»	»
Capitolo 65. Indennità alla guardia nazionale e soprassoldo alla truppa di linea distaccate per servizio di pubblica sicurezza	»	1,240,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 66. Emigrazione	»	450,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 67. Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e 1849	»	24,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 68. Assegnazioni a di-			

versi stabilimenti di beneficenza, pensioni e sussidi personali	»	223,597	85
(Approvato.)			
Capitolo 69. Assegnamento alla Cassa dei professori gubilati del teatro San Carlo di Napoli	»	16,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 70. Raccolta degli atti del Parlamento.	»	50,000	»
(Approvato.)			
Capitolo 71. Concorso dello Stato nella spesa dei lavori di riparazione alle rovine di Todi	»	15,960	»
(Approvato.)			
Capitolo 72. Acquisto di fabbricato in Saliceta San Giuliano presso Modena ad uso di casa di pena	»	29,364	57
(Approvato.)			

Totale della spesa straordinaria L. 2,393,384 20
(Approvato.)

Riepilogo.

Spesa ordinaria	»	43,388,469	46
Spesa straordinaria	»	2,393,384	20
Totale generale. L.		45,781,853	66

Chi approva questo riepilogo generale, sorga.
(Approvato.)

Presidente. Si passa alla discussione del Bilancio del Ministero della Guerra.

Si apre la discussione generale su questo Bilancio. La parola spetta all'onorevole Senatore **Cambray-Digny**.

Senatore **Cambray Digny**. Signori Senatori. Giorni sono nel pigliare la parola sopra il Bilancio dell'entrata, io dichiarava al Senato che non intendeva sollevare la questione finanziaria.

Oggi, pigliando la parola, sul Bilancio della Guerra, sento il dovere di rinnovare prima di tutto la stessa dichiarazione; ed aggiungervi poi quella che io sono ben lungi d'aver in animo di sollevare oggi stesso la questione militare.

La questione militare sarà discussa in occasione della legge presentata recentemente dall'onorevole signor Ministro della Guerra, per la quale voi avete già formata una Commissione, tra i cui membri figurano le più eminenti capacità militari che seggono in Senato.

Perciò mi guarderei bene, io profano in questa materia, di toccare intempestivamente una questione affidata a uomini così competenti.

Però noi abbiamo davanti agli occhi il Bilancio della guerra del 1870 su cui dobbiamo oggi deliberare. Il Bilancio del 1870, secondo il mio giudizio, presenta

l'occasione di alcune osservazioni che io desidero sottoporre al Senato ed al Ministero. Mia intenzione pertanto è di pregare gli onorevoli signori Ministri di volere essere tanto cortesi da fornire al Senato alcuni schiarimenti a proposito di cotesto Bilancio, e li pregherei oltre ciò di aggiungermi alcune dichiarazioni; schiarimenti e dichiarazioni senza cui, io lo dico apertamente, avrei qualche difficoltà a dare il mio voto a questo Bilancio.

Senza dubbio, o Signori, nel Bilancio della Guerra sono impegnati interessi essenziali, e fino ad un certo punto nelle osservazioni che io mi permetterò di sviluppare, parmi che sia impegnata anche la dignità del Senato.

Incomincerò dal richiamare alla memoria del Senato una circostanza della quale mi pare che non tutti si sieno preoccupati. Voi ricorderete, o Signori, che durante l'ultima crisi ministeriale, mentre si stava componendo l'attuale Ministero, si divulgarono voci di forti riduzioni da farsi nell'Esercito, di grandi economie che in questo Bilancio dovessero essere introdotte.

Queste voci, o Signori, furono accolte con un certo allarme dalla pubblica opinione, ed io posso aggiungere quanto a me che fui sempre fra quelli che di codeste troppo forti riduzioni maggiormente si preoccuparono.

Questa preoccupazione adunque si manifestò nel paese, penetrò nella Camera e nel Senato.

E tanto è ciò vero, ch'essa non istuggì neppure all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, il quale molto opportunamente volle farla cessare.

Di fatti, allorché egli si presentò al Senato per annunziare la costituzione del nuovo Gabinetto ed esporne il programma, pronunziò parole, su questo proposito interamente rassicuranti.

L'onorevole Presidente del Consiglio in quella occasione non dissimulò le sue intenzioni di portare nei Bilanci delle istituzioni militari notevoli riduzioni, ma dichiarò apertamente ch'ei reputava necessario che codeste istituzioni dovessero conservare la loro importanza, la loro efficacia, la loro forza.

Nè a questo si limitò.

L'onorevole Presidente del Consiglio dichiarò al Senato che il nuovo Gabinetto intendeva dare una garanzia. Dichiarò che il nuovo Gabinetto aveva deliberato che queste economie, queste riduzioni, che si sarebbero fatte nelle istituzioni militari sarebbero prima state sottoposte al vostro esame, al vostro giudizio, alle vostre deliberazioni.

Parve a molti, ed io non dissimulo che parve anche a me che in quelle parole vi fosse un impegno formale. Quello cioè di non introdurre variazioni notevoli nelle condizioni di queste istituzioni senza che il Parlamento avesse pronunziato con solenne deliberazione, e coloro i quali, come me, non sarebbero disposti a consentire riduzioni esagerate nella forza dell'esercito, coloro i quali considerano l'esercito nostro per la sua

mirabile condotta, e per la importanza che ha preso nella Nazione, come il palladio della nostra unità e della nostra libertà, e come il miglior baluardo della Monarchia, coloro i quali credono nelle presenti condizioni nostre che da un certo punto in là, le spese militari debbano essere intangibili quanto le spese del debito pubblico, fidarono tutti nelle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio e furono interamente rassicurati.

In fatti, Signori, parve importantissimo che nello agitarsi delle varie opinioni sopra la durata, sopra la entità, sopra la forza che si dovesse mantenere nelle istituzioni militari, la questione dovesse essere sciolta per deliberazione parlamentare, e che nulla dovesse essere mutato sinchè il Parlamento non si fosse pronunziato.

Premesse queste considerazioni, io non posso dissimulare al Senato come io abbia veduto con un certo sentimento di meraviglia il Bilancio della Guerra, che è sottoposto alle vostre deliberazioni.

Ed infatti esso è minore del Bilancio di previsione del 1869 di circa 15 milioni; minore della spesa effettiva fattasi in detto anno (secondo la situazione del Tesoro) di 19 milioni; minore in fine di 13 milioni di un Bilancio (che l'Amministrazione passata aveva presentato collo scopo di mantenere l'esercito nelle stesse condizioni in cui fu durante tutto l'anno 1869); e quel che è da notare, questo Bilancio, così ridotto, noi lo discutiamo il 10 di giugno, perlochè egli è evidente o Signori, che le riduzioni sono già fatte. E questo è confermato dalla Relazione della nostra Commissione di Finanza, la quale ci espone come cotesta diversità tra il Bilancio del 1869 e quello del 1870, si sia ottenuta mercè l'aver congelato una classe di leva nove mesi prima dell'epoca in cui avrebbe dovuto lasciare le bandiere; mercè l'aver sospeso gli arruolamenti nei corpi speciali, ed infine mercè l'aver sospeso la chiamata di circa 2 mila uomini della nuova leva; per cui in grazia di questi provvedimenti l'effettivo sarebbe diminuito di 26 mila uomini, e sarebbe diminuito eziandio il numero dei reali carabinieri.

Francamente parlando e dicendo l'impressione che la lettura di questi documenti ha prodotto sull'animo mio, a me sembra che l'onorevole Ministro non abbia avuto in mente quell'impegno preso dal Ministero col Senato nella solenne occasione che io ho or ora ricordato; forse m'inganno; ma parmi che qualche cosa di più: parmi che in qualche parte l'onorevole Ministro abbia anche oltrepassata la facoltà del Potere esecutivo.

Duole a me, Signori Senatori, che in questa occasione io debba fare questa specie di appunti ad un uomo per il quale io nutro la più alta considerazione, ad un uomo come il generale Favone la cui condotta sui campi di battaglia ha meritato sempre l'ammirazione e la riconoscenza dell'intera Nazione; ma davanti

ad un interesse di questa importanza non ho creduto di potere tacere.

Prima però di decidermi a pigliare la parola ho voluto esaminare accuratamente tutti i documenti che sono emanati e dal Ministero e dall'altro ramo del Parlamento, documenti i quali permettono di pigliare dettagliata cognizione del vero stato delle cose.

In quanto alla sospensione della chiamata di 2000 uomini della nuova leva io comincio da dire apertamente che a me non pare che il Potere Esecutivo potesse farlo; agli occhi miei la legge sulla leva fissa tassativamente il numero della prima categoria del contingente, nè è ammissibile alcuna interpretazione che tenda a fare ritenere facoltativo nel Governo il chiamare più o meno uomini sotto le bandiere.

Venendo al rimanente io ho esaminato con tutta la cura possibile tutti gli allegati della Relazione della Camera dei Deputati a proposito di questo Bilancio, e soprattutto poi i documenti che l'onorevole Signor Ministro ha fatto distribuire nell'occasione della discussione che si è fatta alla Camera sulla legge per provvedimenti militari. Ora da questi documenti risultano le cose che io vado ad esporre al Senato.

Senza contare il Corpo dei carabinieri, tenuto in fuori naturalmente dall'insieme dell'esercito, l'effettivo nel decorso marzo era di 153.000 uomini, in aprile di 124.000 tutto compreso, compresi cioè anche gli assenti per licenza o per malattia o per altre cause. La differenza quindi sarebbe di 29.000 uomini.

Dagli stessi documenti risultano presenti per il marzo 133.000 uomini, per l'aprile soli 108.000, così una differenza di 25.000, differenza da durare fino a tutto il corrente anno, se non m'inganno.

È vero che il Signor Ministro in un'altra parte di quei documenti avverte che nel corso del mese di maggio per licenze revocate o per altre circostanze, egli avrebbe avuto sotto le armi 144.000 uomini. Ma applicando a questo numero quella regola per calcolare le successive diminuzioni che si legge nella prima pagina di i documenti sopra citati, io trovo, e credo di non ingannarmi, che di mano in mano diminuendo questo effettivo per le perdite consuete noi avremo presenti sotto le armi verso la fine dell'anno, poco più poco meno di 110.000 uomini.

Signori Senatori, si calcola ordinariamente che dell'effettivo dell'esercito un terzo non si adopera nei servizi di piazza, e sono i corpi d'amministrazione i veterani, gli invalidi e la cavalleria d'artiglieria, il genio e simili; perlocchè resterebbero per il servizio di piazza 74.000 uomini.

Ma tra gli allegati che si trovano nella Relazione della Commissione del Bilancio della Camera dei Deputati vi è un documento dal quale risulta che per fare il servizio di piazza, cioè la guardia delle piazze forti, la guardia delle carceri, delle tesorerie e simili occorrono giornalmente 41.000 uomini in tutto il Regno. Tenendo conto del disposto del Regolamento militare

che vuole che ogni uomo abbia 3 giorni di riposo dopo ogni guardia.

Una voce (4 giorni.)

Quattro di riposo e uno di guardia farebbero cinque. Io credeva fossero quattro in tutto, ed avendo fondato i miei calcoli sopra questa cifra, tanto più acquista la mia argomentazione.

Dunque occorrono per questo servizio in una parola 41.000 uomini: detratti questi da 74.000, risulta che disponibili per il servizio di pubblica sicurezza per la istruzione ecc. non ci sarebbero che 30.000 uomini. Se i giorni di riposo sono quattro, questa cifra si riduce a soli 19.000 uomini. Questo in quanto alle cifre.

Parlando poi della solidità di quest'esercito noi avremo queste poche migliaia di soldati disponibili composti per un terzo di soldati di due anni e mezzo appena di servizio; per un altro terzo di soldati di un anno e mezzo, e per l'altro terzo di soldati arruolati appena da 4 mesi. Questo per l'esercito.

Parlando poi dei carabinieri, questi, secondo i documenti presentati dall'onorevole Ministro, sono ridotti a poco più di 16.000 uomini; e col Bilancio che noi abbiamo davanti, è impossibile tenerne di più; infatti se voi osservate che quando i carabinieri sono stati 20.000, si è messo in bilancio 20.000.000 e quando sono stati 18.000 si è messo in bilancio 18.000.000, ne consegue che i carabinieri costano lire 1000 per ciascuno.

Ora, nel Bilancio attuale non sono previsti che 16 milioni per i carabinieri; sfido adunque il signor Ministro di tenerne più di 16 mila.

Ma questo non basta. Se le mie informazioni sono esatte, o Signori, una grande difficoltà si presenta pel reclutamento dei carabinieri. In questo momento i congedi oltrepassano gli arruolamenti, e prima della fine dell'anno probabilmente noi non avremo che poco più di 15 mila carabinieri: 30.000 giovani soldati e 15 mila carabinieri, sono dunque tutte le forze di cui il Governo può disporre in quest'anno per le necessità cui può dar luogo la pubblica sicurezza!

E questo, o Signori, mentre noi vediamo alzarsi arditamente, cosa nuova affatto finora in Italia, la bandiera repubblicana che pochi sconsigliati, dimenticando quanto l'Italia debba alla nobile Dinastia che ci regge, sollevano qua e là in mezzo alle attonite popolazioni. Noi vediamo che questi sono evidentemente i frutti di una vasta cospirazione, che si distende al di là delle Alpi: noi vediamo in conseguenza bande armate pullulare là dove meno si sarebbero aspettate, per la cognizione che si aveva della indole delle popolazioni in mezzo alle quali esse sorgono. Ne questo basta ancora.

Siano testimoni di fatti atroci Uccisioni di Prefetti, uccisioni di delegati di pubblica sicurezza, aggressioni di caserme, e finalmente tentativi continui di subornare i soldati che ci restano ancora.

Signori! Io non mi allarmo per tutto ciò. Un onorevole Senatore vi diceva ieri che aveva fiducia nel

rispetto che hanno le popolazioni italiane per l'ordine e per la legge. Sì, io fido in questo sentimento delle nostre popolazioni, ma non chiudo gli occhi al cospetto di siffatti avvenimenti.

Le grandi maggioranze sono tranquille e forti allorchè si sentono sostenute, protette da un Governo autorevole, energico, rispettato: ma ho visto pur troppo frequentemente che allorquando la forza del Governo diminuisce, le improntitudini delle piccole minoranze vincono la resistenza delle grandi maggioranze.

Io desidero vivamente di ingannarmi, quindi attenderò le spiegazioni che spero vorranno essere cortesi di darci gli onorevoli Ministri. Li pregherei a tal uopo di volere specialmente estendere i loro schiarimenti sulla diminuzione della forza materiale dell'esercito, sulla sospensione della chiamata di 2 mila uomini della nuova leva, sul reclutamento dei carabinieri, e sulle condizioni della pubblica sicurezza. Queste spiegazioni, come già dissi da principio, mi paiono indispensabili. Dirò il perchè, o Signori.

È noto a voi tutti come i Ministri Costituzionali non sono autorizzati ad oltrepassare i Bilanci. Se ora noi votassimo un Bilancio per la guerra che fosse insufficiente ai bisogni del paese, evidentemente il Ministero non sarebbe più responsabile delle conseguenze.

Per ora, le riduzioni di forze sono opera sua e per conseguenza egli ne è responsabile, ma se noi votiamo codesto Bilancio che non permette forze maggiori di quelle che io poco fa vi enumerava, la responsabilità diventa nostra.

Ora, apertamente lo dichiaro, questa responsabilità io non la voglio.

Perciò dichiaro che voterò questo Bilancio, ma lo voterò soltanto qualora gli onorevoli Ministri vogliano assumere sopra di sé tutta la responsabilità delle conseguenze che potrebbero derivare dall'insufficienza del Bilancio della Guerra in date circostanze che si potrebbero presentare.

Presidente. Do la parola al Signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Signori Senatori, la questione sollevata oggi dall'onorevole Senatore Cambrey Digny, la diminuzione cioè delle forze dell'esercito, il licenziamento di una classe di soldati che avvenne nell'aprile del corrente anno, fu già sollevata in questa medesima Assemblea dallo stesso onorevole Senatore Cambrey-Digny e da altri Senatori prima che il licenziamento avvenisse.

Allora, o Signori, erano recenti i gravi fatti di Pavia.

Che cosa era quella cospirazione in cui trovansi involti alcuni distaccamenti dell'esercito?

Il dubbio, il sospetto, il timore si erano propagati per tutta Italia.

Poi si manifestavano altri sintomi; altre minacce rumorggiavano in varie province; si parlava di quella cospirazione internazionale, cosmopolita cui ha accen-

nato anche oggi l'onorevole Senatore Cambrey Digny.

Certo, o Signori, se vi fu epoca in cui vi fosse apparenza di ragione per combattere il licenziamento di una classe di soldati, l'epoca fu quella.

Se non che, il Governo non aveva ragioni per sospettare, per avere dubbi sulla fedeltà dell'esercito; per diffidare della illimitata devozione dell'esercito alla bandiera ed alla patria.

Il fatto di alcuni soldati che avevano mancato indegnamente al proprio dovere, sollevando contro di sé un grido d'indignazione in tutto l'esercito per la loro infame condotta, non bastava, era lontano dal bastare, a gettare il dubbio nell'animo del Governo e nelle file dell'esercito.

Poi parve anche al Governo che fosse indegno di una grande Nazione l'esitare, il lasciarsi smuovere nell'opera del proprio ordinamento, per il fatto di alcuni cospiratori che sarebbero ridicoli se non fossero grandemente colpevoli verso il loro paese.

Il licenziamento fu mantenuto.

Ora, Signori, tutti i fatti che accaddero di poi, anziché fornire argomento alle censure dell'onorevole Senatore Cambrey Digny, pare a me, pare al Governo che dovrebbero averci pienamente giustificati.

Infatti, o Signori, che cosa è accaduto?

In una delle più remote province dello Stato, ove sono difficili le comunicazioni e difficili gli approdi, dove i presidii sono scarsi forse più che altrove, si ordisce una cospirazione da lunga mano, in mezzo a popolazioni ignare di quanto accade nel resto d'Italia, e quindi più facili a credere alle vane promesse, alle lusinghe dei ciurmatore politici.

Ebbene, in quella provincia la minima parte del presidio ordinario basta ad un esemplare repressione.

I rinforzi, che sono spediti giungono in 48 ore, quando tutto è già rientrato nell'ordine legale.

Ora, o Signori, noi vediamo delle bande sorgere qua e là.

Queste bande forse sono rese baldanzose dalla impunità che le leggi nostre od il modo con cui le leggi funzionano da noi, assicurano ai colpevoli.

Queste bande tengono per alcuni giorni le alte vette dei monti, poi cadono nelle mani delle truppe senza resistenza.

Si provino una volta a resistere, ed io assicuro il Senato che troveranno tale severità di repressione, che smetteranno la baldanza per sempre.

Quindi, o Signori, il Governo non è nè debole, nè disarmato.

Se l'esercito fosse più numeroso, non si impedirebbe la formazione di una sola di queste bande, le quali partono alla spicciolata dalle città, si riuniscono al largo, e prendono la montagna.

Se l'esercito fosse più forte, non si renderebbe più colpevole di un'ora sola l'arresto di queste bande.

Il Governo non è debole, il Governo non è disarmato.

Certo, o Signori, vi è una questione che separa il punto di vista del Conte Cambray-Digny da quello del Governo.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny crede che il Governo debba essere molto armato per reprimere; il Governo invece crede che convenga disarmare molte giuste, e legittime lagnanze del paese, onde non vi sia bisogno di comprimere.

E fra le giuste e legittime richieste del paese, il Governo conta quella di severe economie, quella della sistemazione delle finanze.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, oltre all'aver fatto argomento di censura al Governo, il licenziamento d'una classe di soldati, aggiunse questi altri, che secondo la sua opinione concorrevano ad un soverchio indebolimento dell'esercito: la sospensione degli arruolamenti volontari; la sospesa chiamata di 2130 uomini dell'ultima leva venuta sotto le armi, e finalmente la riduzione dell'arma dei carabinieri.

Riguardo agli arruolamenti volontari, era una necessità pel Ministro della Guerra di sospenderli per le armi speciali, cioè per quelle armi, per le quali il Ministro della Guerra aveva intenzione, come infatti fece, di proporre riduzioni di quadri e di forze nella legge militare.

Il Governo doveva essere previdente; non doveva lasciare aperti gli arruolamenti volontari che avrebbero poi dato una soprabbondanza d'uomini a questi corpi speciali; la quale soprabbondanza senza utile del servizio, sarebbe stata dannosa alle finanze.

Se non che, o Signori, ora che la legge militare è stata votata dall'altro ramo del Parlamento, ora che la legge militare sta dinanzi al Senato, ora che il Ministero ha già rinunciato ad alcune delle riduzioni che proponeva, egli ha provveduto a che si esaminasse la forza di quei corpi in cui erano stati sospesi gli arruolamenti volontari, per riaprirli laddove la forza fosse al disotto dell'effettivo portato dalla nuova legge.

Ma si rassicuri l'onorevole Senatore Cambray-Digny, imperocchè questi arruolamenti volontari, pei corpi speciali pei quali furono sospesi, non hanno grande entità. Si racchiudono in tutto nel limite di 100, 150 o 200 uomini al più, e quindi, per questo fatto, indebolimento all'esercito non vi può essere.

Quanto alla seconda questione, cioè la sospesa partenza di 2130 uomini della classe ultima chiamata, ricorderò come il Parlamento avesse votato per l'anno 1870 una levata di 40 mila uomini.

Quando io assunsi la direzione del Ministero della Guerra, e fissai le riduzioni che aveva in mente di proporre al Parlamento, dovetti preoccuparmi appunto del riparto di questa classe onde evitare che non venisse poi a risultare una eccedenza di forze nei Corpi destinati a riduzione.

Per questi Corpi speciali fui costretto ad una diminuzione nell'assegnazione delle reclute; ad una diminuzione però che non fu calcolata nella proporzione in-

tiera della riduzione che dovevano subire quei Corpi, perocchè io non potevo essere certo dell'approvazione della mia proposta: feci una riduzione in misura minore.

Questa riduzione non pregiudica punto il servizio di queste armi, e mi perinisi di lasciare a casa, con un risparmio di qualche entità, 2130 uomini.

Ora, l'onorevole Cambray-Digny, oltre al biasimare questa sospesa partenza di 2130 uomini, sotto l'aspetto della forza dell'esercito, pare la biasimi ancora dal lato della legalità.

La questione di legalità fu sollevata altra volta.

Il Ministro della Guerra crede però essersi tenuto perfettamente alla legge.

Che cosa ha fatto il Ministro della Guerra?

Egli aveva disponibili 40 mila uomini: di questi 40 mila uomini ne lasciò a casa, con partenza ritardata, 2130, che egli potrebbe oggi chiamare.

Per questa misura, oltre alla economia presente, sarà permesso, come verrà spiegato all'epoca della discussione della legge di leva per l'anno venturo, di aumentare d'alcun che il contingente dell'anno 1871, che deve essere preso, secondo la proposta del Ministero, su due classi diverse, onde rientrare nella rotazione regolare delle classi, secondo è prescritto dalla legge di leva.

E da questa parte vi sarà un vero beneficio.

Il Governo non crede aver violata la legge.

La legge dice: Il Governo è autorizzato a fare una levata sulla classe del tal anno . . . : è autorizzato Il Contingente di prima categoria sarà di 40 mila uomini.

Fu detto che la votazione di un contingente, fosse la votazione di un credito aperto al Governo, il quale era in facoltà di spenderlo tutto, od in quella misura soltanto che il servizio richiedeva.

Ma lasciando anche da parte questo punto di vista il fatto presente ha dei precedenti.

Sulla classe del 1844, votata dal Parlamento in 55 mila uomini, 9 mila uomini furono lasciati indietro; e furono passati dipoi in seconda categoria per semplice Decreto Reale.

Anche allora fu sollevata la questione di costituzionalità, di legalità, ma non fu risolta; ed il Governo ha sempre creduto, e ritiene tuttora, che il fatto fosse legale allora come lo è adesso. Soltanto oggi il Ministero sarà più corretto, imperocchè i 2000 uomini, saranno passati in seconda categoria per votazione del Parlamento nella legge di leva per l'anno venturo presentata avantieri alla Camera.

Oltre a questo precedente, potrei notarne un altro.

Quando fu votato dal Parlamento il contingente per l'anno 1867, se non isbaglia, il contingente votato non fu chiamato sotto le armi; fu lasciato a casa e furono chiamati invece i soli uomini i quali erano stati assegnati al corpo dei carabinieri. Allora non fu mosso biasimo al Governo; il che mostrerebbe appunto che

il Governo di questo credito votato, ne spende solo quella parte che gli è necessaria al servizio, e non va al di là.

Del resto, o Signori, che cosa accade in Francia? Io non voglio paragonare la legge francese alla nostra in tutti i suoi rapporti; ma, o Signori, in Francia, il Parlamento vota il contingente annuo in ottanta, in cento mila uomini il Ministro della Guerra ne chiama sotto le armi quella parte che crede. Questa parte che sotto il regime dell'antica legge era appena di 25 o 30 mila uomini all'anno, ora è di 60 o 70 mila. Il resto si lascia a casa, riceve un'istruzione di poche settimane, e corrisponde alla nostra seconda categoria.

Vi è questa differenza però che tutto il contingente francese ha uguali diritti ed obblighi; anche per quella parte che il Governo crede di lasciare a casa, nelle condizioni della nostra seconda categoria.

Da noi, o Signori, siccome la seconda categoria è costituita di tutto quel che rimane degli iscritti dell'anno, è necessità che il Parlamento fissi quella parte di prima categoria che deve venire sotto le armi; ma fissando questa parte, il Governo non crede di essere tenuto a chiamarla intieramente.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny biasima il Governo di un fatto, che propriamente non dipende da lui, vale a dire della difficoltà del reclutamento dell'arma dei carabinieri.

Cotesta difficoltà si presenta sotto il Ministero attuale, si presentò sotto il Ministero passato, e si presenterà sotto qualunque siasi Amministrazione.

Il fatto della difficoltà di reclutare il corpo dei Carabinieri dipende da un complesso di circostanze, fra cui quella della breve durata del servizio sotto le armi nel resto dell'esercito; ma questa breve durata, che l'anno scorso fu di quattro anni, e quest'anno, per la classe congelata fu di tre anni e undici mesi, non basta da sé.

Da sei o sette anni in qua i carabinieri, i quali terminano il loro tempo di servizio, vanno con una proporzione sempre crescente prendendo il loro congedo, anziché prendere un nuovo arruolamento. Così 4, 6 o 7 anni fa i carabinieri si riassentavano nella proporzione del 75 per 100; questa proporzione successivamente scese al 60, al 50, al 40, e da due anni calò, se non erro, al 30, ed al 25 per 100.

A ciò contribuisce, come ho detto, il tempo di servizio che fu minore per alcune classi dal 1866 in qua; ma vi contribuiscono ancora molte altre ragioni fra cui la concorrenza che molti impieghi al di fuori dell'esercito fanno alle nostre posizioni militari: così le guardie di pubblica sicurezza, le guardie municipali, le guardie campestri e simili. Dappertutto si offre ai carabinieri posizione migliore di quella che il carabiniere ha nel servizio militare dello Stato. Poi il carabiniere acquista maggiore libertà, acquista soprattutto la libertà di accasarsi. Ora, Signori, non è colpa del

Governo questo stato di cose; il Governo subisce cotesta circostanza, ma non ne è responsabile.

Il Governo portando oggi in Bilancio solo 18 mila carabinieri, non ha che constatato un fatto che si verifica indipendentemente dalla sua volontà. Il Governo trovava inutile d'inscrivere una somma più forte nel Bilancio ed un numero maggiore di carabinieri, quando era impossibile di averli. Oggi, o Signori, malgrado sia iscritta quella cifra d'uomini, oggi abbiamo grandi difficoltà a raggiungerla, e ci mancano 1500 carabinieri.

Però desidero tranquillare il Senato a questo riguardo, dichiarando che il Governo si occupa e si preoccupa di questa questione, e non vi è misura, non vi è studio ch'esso non faccia per giungere a completare il corpo dei carabinieri.

Con mia grande soddisfazione ho visto che in quest'ultima settimana un guadagno si è fatto, e il numero dei nuovi arruolati ha superato quello dei congedati.

Quando constasse che non basti veruna delle misure che il Governo prende o può prendere, ed è in facoltà di prendere, il Governo verrà avanti il Parlamento a chiedere i mezzi per migliorare la posizione dei carabinieri, onde completare quest'arma benemerita che è una necessità pel paese.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny parlando dei carabinieri ha citato una cifra di 16 milioni, la quale veramente non è esatta; il Ministro ha iscritto una cifra di 17 milioni nel Bilancio; questa cifra fu dalla Camera scemata di 300,000 lire.

Il Ministero della Guerra non potè rifiutarsi a questa diminuzione di spesa, non perchè ammetta una diminuzione di carabinieri, ma perchè non poteva dimostrare alla Camera che sarebbe stato in grado di completare il numero dei carabinieri.

Del resto, la cifra dei carabinieri, portata nella legge militare, è stata calcolata con molta serietà, è stata calcolata tenendo conto di tutti i bisogni dello Stato. Soltanto, o Signori, si è ritornato alle prime basi di questa grande istituzione.

Nel formarsi il Regno d'Italia fu necessario accrescere assai il numero dei carabinieri. Allora furono mandati ispettori in varie provincie onde vedessero i bisogni e calcolassero la forza necessaria in ogni provincia.

Accadde quello che accade sovente; che cotesti ispettori prendendo forse troppo a cuore l'interesse locale, abbiano ecceduto nella misura della forza.

Ora, esaminando questo stato di cose sotto l'influenza dei bisogni del paese, il Comitato dell'Arma riconobbe come bastasse richiamare alle antiche basi questa istituzione, bastasse ristabilire la forza nella misura che era calcolata nell'antico Regno Subalpino, e che è calcolata in Francia, e bastasse applicare i sani principii perchè l'arma dei carabinieri portata in Bilancio in

18 mila uomini fosse sufficiente per i bisogni dello Stato.

La questione sta ora solo in ciò, di trovare modo di reclutare il corpo nelle cifre portate dal nuovo organico, ed a questo, come ho avuto l'onore di dire al Senato, il Governo cercherà con tutti gli sforzi di provvedere.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, facendo calcolo sopra i documenti distribuiti al Parlamento, venne a concludere che alla fine dell'anno sarebbe l'esercito ridotto alla forza di 110 mila uomini.

Ora, i calcoli suoi veramente non concordano con i miei, perchè secondo i calcoli miei la cifra della forza alla fine dell'anno sarebbe di 119 mila uomini.

Ma del resto, o Signori, non mi pare che questa questione abbia tutta quella gravità cui accenna l'onorevole Senatore Cambray-Digny, se egli è vero che con questa forza si possa tutelare la pubblica sicurezza, si possa mantenere l'esercito su basi sufficienti per la sua costituzione, la sua robustezza.

Ora, o Signori, quanto a tutelare la pubblica sicurezza l'onorevole Senatore Cambray-Digny mi pare abbia un esempio che oggi vi si provvede, e mi permetta che io dica che la sua amministrazione si sarebbe del resto trovata precisamente nelle medesime condizioni di forza dell'attuale, dal primo di ottobre fino alla fine dell'anno. Imperocchè era, e questo non credo sarà contestato, era nell'intenzione dell'amministrazione di cui egli faceva parte di licenziare al primo di ottobre una classe.

La questione fu già discussa, dibattuta, affermata e contraddetta; ma io mi permetto dire che il licenziamento avrebbe dovuto inevitabilmente accadere perchè sarebbero mancati i fondi per andare alla fine dell'anno; sarebbero mancati 4 milioni e più.

E come ben lo prevedesse il mio predecessore, io ne acquistai certezza leggendo una lettera d'ufficio da lui diretto al Presidente del Consiglio; lettera che ho qui tra le mani.

Quivi era detto; « Il prezzo delle razioni calcolato a cent. 25 è basato sul prezzo del grano in ragione di lire 24. Ora il prezzo del grano essendo stato in media nel corrente anno di lire 26 e 940, nè essendoci apparenza che possa diminuire di molto, si crede di non andare errati calcolando che il prezzo del grano sarà nel 1870 di lire 26 per quintale, e consumandosi non meno di 300.000 quintali nell'anno, occorrerebbe la somma di L. 600,000. Per la tassa del macinato occorreranno altre L. 600,000.

» Nel Bilancio del 1870 il prezzo della razione di foraggio è di lire 1,09; ma il vero costo è di 1 28 4/4, quindi un aumento di centesimi 19 per razione e per 77,55,885 razioni, una maggiore spesa di L. 1,473,619. »

Capitolo 14, *Trasporti*. « Questo capitolo è stato ridotto a soli 3,000,000; dal 1867 si trovò sempre in deficienza di fondi, e si dovrebbero perciò richiedere crediti supplementari di 5 milioni nel 1867, di 2 mi-

lioni e mezzo nel 1868, e pel 1869 occorrono altri due milioni (come infatti occorsero), e benchè continui la restrizione della spesa, pur tuttavia credesi necessaria nel 1870 la somma di 1,500,000.

» I capitoli 25 e 28, paghe di aspettativa agli ufficiali, sono stati mal calcolati, e quindi un aumento di 800,000 lire. » E tra tutto questo salva a L. 4,973,619 la somma richiesta sul fondo di riserva per far fronte all'Esercizio del 1870.

Ora l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha affermato che egli, preoccupandosi grandemente della economia in tutti i servizi, aveva intenzione di ottenere un risparmio altresì sul Bilancio della Guerra. Ma, o Signori, in primo luogo era necessario di ottenere una economia di questi 5 milioni circa, ed a ciò non si poteva altrimenti riescire che col licenziamento di una classe al 1 ottobre. Ma gli altri milioni che l'onorevole Cambray-Digny si proponeva di risparmiare sull'esercito, come li avrebbe risparmiati? forse in parte su alcun servizio, ma in parte principale anticipando ancora di alcunchè il licenziamento della classe. Questo io lascio da banda; solo mi preme di giustificare me, e di dimostrare al Senato come l'amministrazione precedente sarebbe stata in obbligo, fosse solo per non oltrepassare il Bilancio, di ricorrere al licenziamento della classe, che io ho congedato al 1 di aprile, congedarla ai primi d'ottobre, forse ai primi di settembre e forse anche prima. Ad ogni modo è certo che alla fine dell'anno, per alcuni mesi l'amministrazione precedente si sarebbe trovata nella stessa condizione di forze, in cui si troverà l'amministrazione presente.

Questo per giustificare l'amministrazione presente.

Io ho dato, come meglio ho saputo, le spiegazioni che l'onorevole Senatore Cambray-Digny aveva chiesto al Ministro della Guerra.

Forse io ho dimenticato alcune cose, ma in ogni caso risponderò su quei punti sui quali l'onorevole conte Cambray-Digny non si dichiarasse soddisfatto. Altro per ora, non ho da aggiungere.

Senatore **Menabrea**. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Il mio intendimento non era di parlare sull'argomento che prese a trattare il Conte Cambray Digny, e perciò mi riservo la parola sopra gli articoli del Bilancio; tuttavia l'onorevole Signor Ministro della Guerra, avendo citato un dispaccio a me diretto dal mio collega il Generale Bertolè Viale, nel quale sarebbe stato annunziato l'intendimento del Ministro passato, di fare nella forza dell'esercito delle riduzioni consimili a quelle fatte dall'onorevole Ministro della Guerra, mi permetterà...

Ministro della Guerra. Non ho detto questo. Ho detto che se l'Amministrazione precedente intendeva fare sul Bilancio della Guerra delle economie, doveva in primo luogo anticipare il congedamento per risparmiare cinque milioni che occorreva in più per andare fino alla fine dell'anno e che non erano in bi-

lancio; poi anticipare ancora il congedamento per risparmiare quelli altri milioni visibili e portati in bilancio, che l'onor. Digny avea in animo di risparmiare.

Senatore **Menabrea**. Questo dimostra soltanto che anche l'Amministrazione precedente faceva tutti gli studi possibili onde poter introdurre qualche diminuzione nelle spese dello Stato, ma come si vede nell'annotazione che il Signor Ministro si è compiaciuto di leggere, si trattava di portare le maggiori spese del Ministero della Guerra in quel fondo di riserva stabilito in Bilancio dietro la nuova legge di contabilità. Tuttavia io debbo dire quale sia sempre stato l'intendimento della precedente Amministrazione relativamente alla forza dell'esercito.

Noi ammettiamo che l'esercito è costituito per il servizio di guerra, e quindi che prima di ogni altro pensiero si deve aver quello in mente di ben costituirlo a quello scopo; ma che tuttavia è sempre necessario tenere il soldato pronto a tutelare la sicurezza pubblica.

Questa seconda circostanza dovrebbe essere considerata come eccezionale; ma disgraziatamente nelle condizioni attuali dell'Italia e dell'Europa, la esperienza dimostra che il mantenimento della sicurezza pubblica deve in gran parte essere affidato all'esercito; e certamente il Ministero precedente si sarebbe astenuto di diminuire la forza armata del paese nel momento in cui sorgevano all'orizzonte delle minacce assai gravi di perturbazione, minacce che non saranno state considerate di grande importanza forse dall'attuale Ministero, poichè nelle interpellanze relative ai fatti di Pavia egli sembrò voler quasi mettere in derisione i timori che nel seno del Senato si erano manifestati. E, notate bene, o Signori, che si operava la diminuzione dell'esercito quando si dubitava ancora qual sarebbe stato il risultato del plebiscito in Francia, mentre per l'appunto sarebbe stato cosa prudente di astenersi in quel momento di fare alcuna diminuzione di forza, avvegnachè se cotai risultato fosse stato differente da quello che ebbe luogo, chi sa dire cosa sarebbe accaduto?

Io, o Signori, non attribuisco così lieve importanza ai tentativi rivoluzionarii che sono accaduti; questi propriamente si potrebbero considerare come prove campali che si fanno dall'esercito della società internazionale repubblicana, per quindi procedere ad operazioni più serie. Non metto amor proprio a profetizzare ciò che avverrà, ed io desidererei di ingannarmi, ma credo i fatti lamentati assai più gravi che non sembrano all'attuale Ministero.

Molte cose possono succedere nella parte superiore d'Italia e credo che anche nelle Province Meridionali non domini completa tranquillità; ora se l'esercito fosse impegnato alle due estremità e nell'Italia centrale come si farà a resistere agli eventuali movimenti che potessero sorgere in altre province? È questa la questione che deve preoccuparci.

La questione finanziaria è senza dubbio di grande importanza, ma anzitutto conviene provvedere alla sicurezza pubblica, poichè senza questa non si potrà certamente raggiungere il desiderato pareggio. Primo fattore di quel pareggio è l'ordine: bisogna che chi lavora viva tranquillo, e possa lavorare senza essere minacciato e turbato ad ogni istante,

Per riordinare le finanze non basta accrescere i balzelli, è d'uopo svegliare l'agricoltura, i commerci, stabilire comunicazioni per collegare gli interessi delle province; ma perciò bisogna anzitutto assicurare la pubblica tranquillità.

Io non entro maggiormente in questa discussione alla quale non era mia intenzione di prender parte; lascio al mio Collega, l'onorevole Senatore Cambray-Digny, l'incarico di rispondere alle asserzioni del sig. Ministro della Guerra.

Presidente. Dò la parola al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori! l'onorevole Ministro della Guerra, nel rispondere alle parole che io ho avuto l'onore di pronunciare, ha dichiarato anzitutto che il Governo era mosso dal concetto precipuo della sistemazione delle finanze, la quale ragione lo aveva condotto a fare quello di cui io ho parlato.

A questo proposito, Signori Senatori, io debbo aggiungere qualche parola, avendo figurato nel Consiglio della Corona appunto nella qualità di Ministro delle Finanze.

Apparisce singolare questa specie di discussione e di lotta tra il Ministro della Guerra che vuole spendere meno ed un ex-Ministro delle Finanze, che lo combatte, perchè non spende di più.

Ora su questo punto conviene spiegarsi: in primo luogo io qui parlo come Senatore, parlo per me, espongo le mie impressioni, quindi il mio passato, dichiaro che non c'entra per nulla. In secondo luogo io ritengo, o Signori, che primo elemento per ristabilire le finanze dello Stato, si è quello di avere un Governo forte, che sia in grado di mantenere l'ordine, e di fare rispettare le leggi. Ora, me lo permetta l'onorevole Ministro della Guerra, il dubbio solo che il Governo si potesse trovare troppo indebolito di forze per fare eseguire le leggi nuove che saranno emanate non solo, ma anche le vecchie, mi ha fatto temere che tutto quello che si spera di ottenere nel nuovo ordinamento e dalle imposte a favore della finanza, sarà lettera morta, se il Governo non ha la forza o l'autorità sufficiente per applicarle.

Ma io sono convinto, o Signori, che a dotare un Governo della necessaria autorità la forza c'entri per il 50 per cento. È per questo che mi preoccupa della forza del nostro esercito.

Io, non militare, non posso oltrepassare questi limiti, non posso addentrarmi a vedere le conseguenze che in materia tecnica risulteranno da queste ecces-

sive riduzioni, perchè non me ne intendo e dichiarai già che non ne avrei parlato.

Se io poi non sono entrato sopra quella parte dell'argomento che in certo modo l'onorevole Ministro della Guerra ha sfiorato, cioè quella che si desume dalla condizione finanziaria, io l'ho fatto unicamente perchè, come ho pur dichiarato, non credo questa l'occasione opportuna per parlare della questione finanziaria. Se avessi potuto sviluppare completamente il mio concetto in materia finanziaria, come spero che avrò occasione di fare fra non molto, allora io avrei potuto svolgere ben altre e più valide ragioni per sostenere le cose che sono venute svolgendo, per dimostrare l'inopportunità, il danno di queste riduzioni.

Ma ripeto, o Signori, ciò non dobbiamo farlo oggi, e bisogna perciò rinunciare anche a qualche argomento favorevole al nostro tema, al nostro intento.

Dalle parole poi che ha detto l'onorevole Ministro della Guerra, io ricavo che le riduzioni si sono fatte. Questo mi pare che sia un punto sul quale sia inutile discutere ulteriormente. L'onorevole Ministro della Guerra ha cercato di giustificare questo, ma ha convenuto che ormai riduzioni sostanziali sono fatte.

Io non aggiungerò per conseguenza nulla al già detto in proposito; neppure ripiglierò la questione della legalità dell'abbandono di duemila uomini della nuova leva.

Agli occhi miei l'articolo 2 della legge che dice: «Il contingente di prima categoria è fissato a quarantamila uomini», è un articolo tassativo e non facoltativo.

Ma parliamoci chiaro a questo proposito.

Per me quel che vi è di serio e di grave in tutto ciò si è che adesso abbiamo per nove mesi un esercito scarso; se non fosse scarso l'esercito per altre ragioni, di quei duemila uomini di meno capisco anche io che non varrebbe la pena di far questione.

Quindi io non insisto sopra questo punto.

Vengo ai carabinieri.

Quanto ai carabinieri l'onorevole Signor Ministro ha notato che le mie cifre non erano esatte. Ma le cifre sono le sue. Io trovo a pagina 17 del documento, che fu recentemente fatto circolare da esso ai Signori Senatori, un prospetto in cui si legge la forza media dei carabinieri per quattro annate consecutive, e la corrispondente cifra bilanciata.

Ora io trovo che nel 1867 l'effettivo medio è di 20,000 uomini, e la cifra 20 milioni; nel 1868 effettivo medio 20,000 uomini, cifra 20 milioni.

Nell'anno 1869, 18 mila uomini, 18 milioni. Nel 1870 trovo 16 mila uomini e trovo 16 milioni.

Adunque io mi tengo alle cifre dell'onorevole Signor Ministro e non mi pare di meritare il rimprovero di non aver dato cifre esatte.

Però venendo a parlare della questione dei carabinieri, che è gravissima, io osserverò che l'onorevole Signor Ministro si è doluto che io gli avessi rivolta una nota di biasimo per la difficoltà del recluta-

mento. Io prego l'onorevole Signor Ministro di credere che questa non era affatto la mia intenzione.

Io ho notato le difficoltà del reclutamento come materia di seria preoccupazione, ma non ne faceva punto rimprovero all'onorevole Signor Ministro, a cui senza dubbio la cosa riucesce non meno che a me. Del resto, Signori Senatori tra le parole che ho udito pronunciare precisamente dall'onorevole Signor Ministro, fecero in me grandissima impressione quelle che toccarono della proporzione a cui è ridotto il riasoldamento nel corpo dei carabinieri.

L'onorevole Signor Ministro ha detto che adesso non se ne riassume che nella proporzione del 25 p. 0/0. La cosa mi apparisce assai grave, in guisa che io non posso trascurare quest'occasione di pregare l'onorevole Signor Ministro di preoccuparsene seriamente. È molto più se, come è necessario, noi dobbiamo per l'avvenire tenere un esercito minore di quello che abbiamo tenuto per lo passato, è evidente che il reclutamento dei carabinieri si farà più difficile e più scarso per la necessità delle cose. Quindi sarà probabilmente il caso di pigliare qualche nuovo provvedimento, ed io accetto con gratitudine le parole che ha detto l'onorevole Ministro, annunciando che avrebbe presentato una legge al Parlamento su questo proposito.

Quello che mi rincresce è di vedere che il Ministero non si preoccupa abbastanza della necessità di avere un numero di carabinieri superiore a quello che ora risulta da questi documenti.

Io non nascondo all'onorevole Ministro della Guerra, che durante il tempo in cui ebbi l'onore di sedere nei Consigli della Corona, ho sempre avuto il dubbio che 18 mila Carabinieri fossero pochi; e credo risulti dalle carte del Ministero della Guerra che l'opinione di un uomo pratico e di tanto, che ha retto con plauso di tutti e vantaggio del paese codesto Ministero in tempi addietro, voglio dire il Generale Della Rovere, si era che in Italia occorrevano non meno di 22 mila Carabinieri.

Quindi io non mi pronzierò su cotesta questione; ma prego l'onorevole Ministro a non pronziarsi troppo presto neppur lui sopra questo grave argomento, che grandemente interessa la sicurezza pubblica generale.

L'onorevole Ministro mi ha detto che i suoi dati non corrispondono con i miei, neppure per la forza che vi sarà alla fine dell'anno.

Io ho parlato di 110 mila uomini: egli dice che ne avrà 119 mila: io non intendo trattenere il Senato su questo argomento: dico solamente che il calcolo è presto fatto.

Su 114 mila uomini annunziati dallo stesso signor Ministro nel suo prospetto, facendo la riduzione del 6,60 per 0/0 all'anno al ragguglio di 9 mesi, egli vedrà che si arriva ai 110 mila.

Se poi per altre ragioni questa forza è in caso di aumentarsi, io ne sarò molto contento, ma non lo poteva prevedere.

L'onorevole Ministro ha voluto toccare dell'andamento delle cose durante l'Amministrazione passata.

Il Senato avrà osservato che io mi sono astenuto dal rammentare meromamente l'Amministrazione passata in questa faccenda, e dichiaro che l'ho fatto per una ragione di convenienza e di riguardo al mio collega che dirigeva il Ministero della Guerra, il quale non avendo accesso in quest'Aula, evidentemente non poteva pigliar parte a questa discussione. E l'ho fatto tanto più che non mi pareva che ce ne fosse bisogno imperocchè noi avevamo da parlare dei risultati del Bilancio del 1870 e quindi quello che era stato per il passato importava soltanto fino ad un certo punto.

L'onorevole Ministro ha giudicato diversamente, e ha creduto conveniente portare in campo la passata amministrazione. Ha prodotto anche un documento del mio collega suo predecessore.

Signori, faccio osservare al Senato che io dirigeva il Ministero delle Finanze e non quello della Guerra e che quindi non potrei entrare in tutti i particolari con quella cognizione di causa che è necessaria quando si parla in una Assemblea come questa.

Ma qualche cosa ne so. Quel documento che l'onorevole Ministro ha prodotto non ebbe mai seguito alcuno; infatti in nessun progetto di Bilancio è stata portata la cifra di cui l'on. Ministro ha parlato; fu, mi rammento benissimo, uno studio fatto per applicare un articolo della nuova legge di contabilità: si fecero dei conti per calcolare le cifre cui dovevano ascendere i fondi di riserva, ma poi codesta operazione non andò avanti. Quel documento pertanto non ha valore alcuno. Però è giusto di dire che nel 1869, il Ministro della Guerra, avendo dovuto pagare di più le razioni, e fare qualche altra spesa, per non fare un decreto di maggiori spese, divisò uno storno di fondi, e licenziò una classe tre mesi prima della fine dell'anno, cioè dopo le grandi esercitazioni campali. Così poté operare in modo che il suo bilancio consuntivo pel 1869 non oltrepassò il preventivo.

Infatti la differenza di L. 3,900,000 circa che si riscontra tra il preventivo e il consuntivo è dovuta alla maggiore spesa appunto di 3,900,000 approvata per legge per la riduzione delle armi portatili.

Anche nel 1870 si contava di poter tener la classe tutto l'anno, salvo che, se qualche spesa fosse stata oltrepassata, si sarebbe ricorso al medesimo rimedio di rimandarla qualche mese prima, verso la fine dell'anno; però mi permetterà il signor Ministro che io faccia notare la differenza essenzialissima che ha vi tra il sistema suo e quello usato antecedentemente, differenza che, quantunque io non sia militare, pure parmi basti la semplice intelligenza per comprenderla.

Quando egli al primo aprile ha rinvio una classe, cosa restavagli ancora? Gli restavano ancora due classi di soldati discretamente esercitati, ed una di reclute affatto incapaci di fare nessun servizio, men-

tre invece quando la classe si rimandi negli ultimi giorni dell'anno, è verissimo che l'effettivo rimane presso a poco il medesimo, ma si hanno soltanto i quali hanno almeno un servizio di nove mesi, e soldati per conseguenza che già si possono adoperare.

Oltre di che Egli ha tre classi sole per tre quarti dell'anno, mentre nell'altro sistema tale riduzione non sarà che al più di tre mesi.

E questo basta sopra tale argomento, il quale ripeto, è fuori del mio campo, per cui non intendo di maggiormente estendermi. Debbo però aggiungere una semplice avvertenza.

L'onorevole Ministro non ha risposto nulla all'osservazione che io mi son permessa, cioè se veramente egli non credesse che tutte queste riduzioni dovessero venir discusse dal Parlamento, se non ritenesse . . .

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. . . che a questo proposito esistesse un impegno preso formalmente dal Ministero.

Inoltre gli onorevoli signori Ministri per ora non hanno detto niente riguardo alla domanda che mi son pure fatto lecito di rivolger loro sulla questione della sicurezza pubblica, perchè non vi ha dubbio che, se veramente i fatti che leggonsi sui giornali, e pare si moltiplichino, son veri, meritano una qualche attenzione.

Certamente che se questi fatti son effimeri vi si può passare sopra, ma se invece presentano una qualche gravità desidero saperlo anche per norma della mia coscienza nel votare questo Bilancio.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io veramente ho dimenticato di rispondere al più grave appunto che l'onorevole Senatore Cambray-Digny aveva mosso al Governo.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny disse che il Presidente del Consiglio aveva dichiarato al Senato come nessuna riduzione sarebbe fatta nell'esercito senza essere qui precedentemente discussa.

Sta di fatti che il Presidente del Consiglio ha fatto questa promessa; ma essa riguarda i quadri organici, l'essenza delle istituzioni militari e non la forza delle classi mantenute sotto le armi.

Fu sempre in facoltà del Potere Esecutivo, fu sempre ampiamente praticato, e lo avrebbe praticato la stessa amministrazione di cui faceva parte l'onorevole Senatore Cambray-Digny, di rimandare per anticipazione una classe di soldati.

Qui non v'è mancanza di fede. La mancanza di fede sarebbe stata quando si fossero ridotte le batterie e gli squadroni; quando fossero stati ridotti quei corpi minori che fanno parte dell'esercito. Ora di queste riduzioni nessuna si fece, e tutto sarà discusso qui come lo fu alla Camera dei Deputati.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ritornò sulla

questione dei carabinieri. E qui mi permetta: quando in Bilancio era portata una spesa di 20 milioni, l'organico dei carabinieri era fissato in 22 mila.

Se non furono effettivamente che 20 mila, ciò non toglie però che le somme portate in Bilancio non fossero per 22 mila uomini.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, ha scambiato due cose che non sono le stesse, cioè la forza in organico colla forza effettiva e reale.

La spesa portata in bilancio corrisponde alla forza in organico, e per 22 mila carabinieri la spesa doveva essere di 20 milioni.

Ora, Signori, la spesa bilanciata pel 1870 è di 17 milioni, e la forza dei carabinieri portata in Bilancio è di 18 mila.

Se fu consentito alla Camera di stralciare una piccola parte di questi 17 milioni per una somma di 300 mila lire, si fu in previsione dell'impossibilità di poter portare a 18 mila i carabinieri nel corso dell'anno.

A questo riguardo, come ho avuto l'onore di assicurare il Senato, il Governo fa ogni sforzo per giungere a completarne la cifra.

Riguardo ai 22,000 carabinieri necessari all'Italia, o se bastino 18,000, mi perdoni l'onorevole Senatore Cambray-Digny, è un calcolo che può fare il comitato dell'Arma, il quale studiò sul luogo, e che ha l'esperienza di parecchi anni, più di ciò che lo avrebbe potuto fare il Ministro della Guerra, La Rovere, il quale non aveva allora i dati sufficienti per studiare la questione.

Della pubblica sicurezza poi non spetta a me parlarne, ma al mio collega il Presidente del Consiglio, ed io non dirò alcun che. Solo posso assicurare il Senatore Digny che la pubblica sicurezza sarà tutelata.

Senatore **Viglianti**. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Io devo ancora una risposta al Senatore Menabrea, il quale ha riguardato la questione della forza mantenuta sotto le armi sotto un altro aspetto.

L'onorevole Senatore Menabrea ha ragione di dire che maggiore è la forza, più efficace riesce l'istruzione militare.

A questo riguardo mi permetta l'onorevole Senatore di fare qualche confronto.

Oggi il nostro reggimento di fanteria ha una forza di 1000 uomini. Ma se si prendono le situazioni dell'esercito Subalpino, si troverà che nel 1852 e 53 vi fu un periodo in cui la forza del reggimento era appena di 1025 uomini. Più tardi nel 1857, quando il Ministro della Guerra, Generale La Marmora, meditava col più grande statista che s'abbia avuto l'Italia moderna, la guerra coll'Austria, la forza del reggimento era di 1100 uomini circa.

Io ricordo bene che anche allora si diceva ogni istruzione militare essere impossibile, l'esercito correre a rovina.

Pur tuttocì non impedi che quell'esercito, due anni

più tardi, riportasse una gloriosa vittoria a Palestro sotto gli ordini di un illustre Generale membro di quest'Alta Camera e qui presente; non impedì che questo esercito versasse copiosamente il suo nobile sangue a S. Martino, riportando ancora una segnalata vittoria.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io non mi attendeva veramente che si facesse un'interpellanza sul Bilancio della Guerra relativa alla sicurezza interna dello Stato tanto più che si è esaminato e votato precedentemente il Bilancio dell'Interno.

E quest'osservazione che io faccio non deve essere considerata come un appunto, no; ma parmi poco opportuno veramente che si ponga in campo questa questione mentre si sta discutendo il Bilancio della Guerra, giacchè non mi so capacitare che sia necessario per mantenere la sicurezza interna dello Stato accrescere la forza dell'esercito, come se fossimo minacciati da armate d'invasione.

Comprendo che l'apparizione di certe bande armate coll'intendimento o col pretesto di andare a Roma abbiano almeno da principio, non conoscendo veramente il loro fine, potuto inquietare e anche gettare un allarme, non sapendo come potrebbe andare a finire la cosa.

Ma una volta che abbiamo parecchi esempi del modo col quale sorsero e finirono, evidentemente tutti sono persuasi che non abbiamo bisogno nè di divisioni nè di corpi di armata per combatterle.

Il dire l'origine di queste bande sarebbe un discorso assai lungo e conseguentemente porterebbe una discussione che richiederebbe molto tempo, una discussione la quale ci farebbe risalire molto avanti negli anni. Non so poi veramente se s'insegnerebbe qualcheda particolarmente agli illustri Senatori. Dirò unicamente che a tutti è noto come quei corpi di volontari che hanno preso parte alla nostra indipendenza e unità, hanno lasciato pur troppo delle reliquie dietro di loro, hanno lasciato una specie di organizzazione; cosicchè non bisogna dissimularselo, fin tanto che c'è una questione vitale, una questione nazionale a risolvere, è difficile farle sparire completamente.

Abbiamo veduto quel che accadde a Mentana, e sappiamo tutti che da 10 a 12 mila volontari si ritrovarono riuniti in pochi momenti. È vero che furono sciolti e ritornarono alle loro case; ma credete che con questo sieno state distrutte tutte quelle relazioni, quella specie di organismo interno che non si può dir nemmeno segreto, che questi volontari non abbiano conservato relazioni coi loro capi; e che questi capi non possano facilissimamente riunire in poco tempo gli antichi loro commilitoni?

Ecco dunque il pericolo vero che esiste nel nostro Stato; pericolo il quale si manifesta a periodi, quando cioè appaiono certe condizioni, certe circostanze esterne ed interne che danno loro la probabilità, o la possibilità di potere realizzare un certo loro concetto.

E difatti, come si osservava da qualche Senatore oggi appunto, la circostanza del plebiscito in Francia, ed anche, diciamo pure, il malcontento e la esacerbazione, che si supponeva maggiore per l'applicazione di certe tasse, han fatto sì che hanno creduto giunto il momento di poter realizzare una idea, di poter realizzare il concetto di completare l'unità d'Italia o di mutare la forma del suo governo.

Ma sono andati ingannati perchè il malcontento che si supponeva da loro estesissimo e profondo realmente non esiste. Abbiamo veduto che in tutte le parti dove si manifestarono queste bande esse furono respinte, e furono avversate decisamente dalle popolazioni e non ebbero seguito in veruna parte. Ma è evidente che si faceva grande assegnamento sopra questo malcontento.

Dopo queste considerazioni, io non dirò che sia assolutamente cessato il pericolo di ulteriori tentativi onde perturbare l'ordine pubblico da parte di nuove bande. Io credo che la vigilanza del Governo e la pronta repressione operata in addietro possa persuadere gli agitatori che i loro tentativi sovversivi sono completamente inutili.

Non dissiuolo che l'audacia loro e la loro pertinacia sono tali che potrebbero avere ancora qualche vana speranza di riuscire nel loro intento, e potrebbe avvenire che in un punto qualsiasi dello Stato si costituisse ancora qualche altra banda; ma deve ciò considerarsi come un pericolo sì grave, in vista del quale conveniva accrescere le nostre forze militari onde mettervi riparo?

Signori, io non lo credo. Abbiamo veduto che poche forze hanno bastato a disperdere quelle che si erano in addietro formate; furono sufficienti alcune compagnie di soldati e qualche manipolo di carabinieri; per cui io son persuaso che se altre bande volessero ritentare la prova, colla medesima celerità con cui furono repressi le anteriori, sarebbero anco quelle disfatte.

Vincere di poi questa specie di malattia politica che invade l'Italia, vincere questa iniziativa politica che ogni individuo vuole assumere, io credo che sia cosa difficile e di lunga lena.

Noi abbiamo l'eredità del passato. Io credo che il Governo quando giunga a costituire in condizioni normali e salde l'amministrazione pubblica, a migliorare ogni servizio, a sistemare le sue finanze e a far cessare per conseguenza le cause legittime dei malcontenti, avrà tolto a questo partito lo strato sul quale esso confida di poter trionfare, questo mi sembra, dei mezzi radicali, il migliore che vi possa essere; del resto io alto non potrei aggiungere in questo momento se non che alla sicurezza pubblica vigila costantemente il Governo, e che il Governo sarà sempre pronto (e ne potrà rispondere) a far rispettare ovunque la legge e a reprimere qualsiasi tentativo di disordine.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Le discussioni che si sono agitate oggi in questo recinto hanno fatto sorgere in me un gravissimo dubbio; e poichè esso è sorto dalla discussione, è evidente che, relativamente alle conseguenze alle quali esso può portare, io non ho avuto campo di consultare nessuno dei miei onorevoli colleghi; questo dubbio però è tale che io credo dover mio di sottoporlo alle vostre considerazioni.

Nello stato attuale delle cose noi abbiamo una legge importantissima che ci venne presentata per essere profondamente discussa.

In tale convinzione il Senato credette opportuno di procedere alla nomina di una Commissione speciale, la quale attentamente la esaminasse e riferisse sulla medesima: parlo della legge sulla riorganizzazione dell'esercito.

Voci: Sui provvedimenti militari.

Senatore Farina. Appunto, mi sono spiegato inesattamente, io intendo parlare della legge sui provvedimenti militari.

Or bene, questo progetto di legge è veramente tale che non possa avere nelle varie sue disposizioni nessuna influenza, nessuna conseguenza sulla votazione del Bilancio del Ministero della Guerra? Ecco l'interrogazione che io credo opportuno di fare. Vero è che l'onorevole Ministro della Guerra ha in certo modo anticipatamente risposto alla mia osservazione dicendo che egli crede che le sue cifre possano stare qualunque per avventura potesse essere il risultato della votazione che avrà luogo relativamente ai provvedimenti militari; ma un momento dopo però egli stesso dovette convenire che ove la insufficienza del numero dei carabinieri fosse riconosciuta e constatata, egli si sarebbe affrettato a ricorrere al Parlamento per provvedere in proposito.

Ma questa dimanda al Parlamento potrà, nella stagione in cui siamo, giungere in tempo?

Ecco un punto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione di quest'Assemblea.

Il Parlamento probabilmente starà ancora riunito per un mese e mezzo o due tutt'al più, ma tutti sanno che sul finire dell'estate, quando il caldo si fa davvero sentire, specialmente in quest'Assemblea le necessità della salute prodotte dall'età dei componenti la medesima, concorrono a rendere quasi deserti i banchi del Senato.

Ora dunque a questo punto dell'anno difficilmente il signor Ministro potrà fare al Parlamento questa dimanda, che egli stesso reputa utile di presentare quando fosse riconosciuto veramente insufficiente il numero attuale di carabinieri.

Vero è che l'onorevole Ministro dell'Interno ci disse: come mai venite a parlare di sicurezza pubblica in questo Bilancio, quando non ne avete parlato nel Bilancio dell'Interno? Ma mi permetta il mio amico, il Presidente dei Ministri, che gli faccia osservare che il parlarne in questo Bilancio è naturale, inquantochè

stanno in questo Bilancio le spese per quell'arma che certo grandemente contribuisce al mantenimento della sicurezza e della tranquillità pubblica. Quindi era naturale che la questione si sollevasse piuttosto in questo che non nella discussione dell'altro Bilancio.

Ciò posto, io mi sono dimandato e mi dimando ancora, se mentre stiamo attendendo una discussione approfondita, una discussione fatta dagli uomini più competenti in questa materia che abbia nel suo seno il Senato, se, dico, dobbiamo pregiudicare per così dire i risultati della deliberazione che essi saranno per sottoporre alla comune votazione, colla quale per avventura si venisse ad escludere la necessità dell'applicazione di alcune risoluzioni che nel bilancio attuale già trovano la loro applicazione.

Ora, domando io: non sarebbe possibile che questa Commissione ci presentasse il suo lavoro prima che scadesse il termine che si è accordato per l'esercizio provvisorio?

Io lo voglio supporre; oggi non ne abbiamo, se non erro, che 10 del mese; vi sono ancora 20 giorni di tempo; e spero che questa Commissione potrà presentarci il suo lavoro in tempo utile, perchè si possa votare, quali che sieno le sue proposizioni, e le sue deliberazioni, su di una questione di tanta importanza.

Io sono ben lontano dal dissimulare l'importanza della questione che si sollevò in questo momento relativamente all'estensione da darsi alla forza dell'esercito, ed ai provvedimenti necessari per mantenere la pubblica tranquillità senza che se ne immischi gran fatto l'esercito od almeno vi sia bisogno che questo si mantenga in proporzioni maggiori di quelle che sono nel Bilancio attuale proposte. Ma siccome questo punto può sembrare ad alcuni molto controverso, e per quanto io intesi, parmi che le opinioni su questo punto siano divise, così pare a me, (questa opinione ripeto è sorta in me mentre ero in seduta e non ebbi occasione di manifestarli prima e così avere il parere di alcuni altri miei Colleghi), mi pare dico che su una questione di tanta importanza, se fosse possibile fare sì, che tutti i voti del Senato si mettessero d'accordo, specialmente sentendo quanto verrà riferito in ordine alle misure proposte relativamente all'esercito) questo sarebbe un risultato per tutti sommamente desiderabile.

Io quindi non posso che proporre per mio solo conto (perchè ripeto, non ho manifestato ad alcuno quest'idea), che si passi alla votazione degli altri bilanci, e si tenga per qualche giorno in sospeso la votazione del Bilancio della Guerra, per sentire se la Commissione che è stata nominata sia in caso sì o no di riferire sui provvedimenti militari, prima che scada il termine per l'esercizio del Bilancio provvisorio.

Senatore **Cialdini**. Pregherei gli onorevoli oratori che prima di me hanno chiesta la parola, di permettermi che io possa rispondere all'onorevole Senatore Farina due semplici parole. Il Senato può stare certo

che la Commissione per i provvedimenti finanziari sull'esercito si occuperà, senza perdita di tempo, di presentare il suo lavoro. Faccio per altro riflettere all'onorevole Senatore Farina che i provvedimenti di cui si tratta, non andranno in attuazione, qualora siano votati dal Senato, che nel Bilancio del 1871. Per conseguenza mi pare che non abbiano relazione di sorta, nè possano averla col Bilancio del 1870, che ora si sta discutendo.

Senatore **Farina**. Se ciò è, io ritiro la mia proposta.

Presidente. La parola è al Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Dirò al Senato brevissime parole non certamente sulla questione finanziaria, nè sulla questione militare che sono state sollevate, imperocchè voi comprendete benissimo che quanto alla questione finanziaria, non farei mai all'egregio Senatore Cambray-Digny il torto di mettermi in concorrenza con lui in materia nella quale lo riconosco competentissimo, nè quanto alla questione militare, mi permetterei al cospetto di uomini egregi e tanto valenti nelle armi, di darvi il ridicolo spettacolo del greco Firmione, che parlava di cose militari in presenza di Annibale.

Io intendo di parlarvi di un argomento che vi parrà forse di poco rilievo, ma che credo abbia la sua importanza.

Intesi una volta cadere dal labbro dell'onorevole signor Ministro della Guerra una frase che mi colpì vivamente; tacqui in quel momento.

Nel secondo suo discorso io intesi che egli ritornava sull'argomento, e con parole poco dissimili, ripeteva lo stesso giudizio: giudizio grave o Signori, col quale egli accusava, certo contro la sua volontà, lo voglio credere, di insufficienza le nostre leggi, e dirò pure di mancanza i nostri magistrati perciò che riguarda il reato gravissimo che si sta commettendo da bande armate contro l'ordine interno del nostro paese. L'onorevole Ministro della Guerra ha creduto poter dire che una delle cause che rendono baldanzose ed audaci codeste bande, sta nella inefficacia delle nostre leggi, per promettervi l'impunità, o nel modo con cui vengono eseguite.

Per me vi debbo dichiarare francamente che non credo insufficienti queste leggi, e farei ingiuria alla Magistratura supponendo che queste leggi non siano da essa esattamente applicate in tutte le circostanze, fino a che una mancanza così grave non mi venisse apertamente dimostrata.

E siccome questo giudizio veniva pronunziato in presenza dell'egregio Ministro di Grazia e Giustizia, mi parve che esso acquistasse maggior forza dal suo silenzio: ond'io prego l'egregio Ministro di Grazia e Giustizia a volersi spiegare apertamente e chiaramente sopra questo argomento, imperocchè credo molto essenziale che il Senato ed il paese sappiano se siano sufficientemente armati dalle loro leggi contro i pro-

motori di questi disordini, o se alla fiducia pubblica vengano meno i Magistrati della Nazione.

Io spero che le spiegazioni che sarà per darci l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dissiperanno ogni incertezza a questo riguardo, e ridurranno al vero loro valore, ad un valore che voglio credere sia anche conforme alle sue intenzioni, le parole che uscivano dal labbro del Ministro della Guerra.

Voi avete inteso che l'ottimo Ministro dell'Interno ed amico mio vi diceva che non mancherà il Governo di fare severamente eseguire la legge in tutte le circostanze; ma io vi domando: a che gioverebbe questa assicurazione, se insufficienti fossero le leggi, o se vi mancassero coloro che le debbono applicare?

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ringrazio l'onorevole Vigilani di avermi offerta occasione di prender la parola, perchè un'espressione sluggita all'onor mio Collega Ministro della Guerra, non possa, fuori di questo recinto, essere malamente compresa e tale da poter dare balianza ai nostri nemici, a coloro che cercano di attentare ed attentano contro la sicurezza dello Stato. Io lo ringrazio sebbene, com'egli faceva osservare, in certo modo avrebbero dovuto rassicurare e il Senato e il pubblico le parole dette dall'onorevole mio Collega Ministro dell'Interno il quale accennava che il Governo poteva quasi rispondere della sicurezza pubblica non solo in ragione della sua vigilanza e della sua ferma determinazione di fare eseguire le leggi, ma bensì della confidenza nella loro esecuzione. Dal che quasi nasceva, ciò che si rilevava dall'onorevole Senatore Vigilani, una specie di contraddizione, perchè se si ha l'impunità accennata dal Ministro della Guerra o per insufficienza o per mala esecuzione delle leggi, vi sarebbe una contraddizione colla sicurezza che si aveva dell'osservanza delle leggi medesime.

Io credo che l'onorevole Vigilani ed il Senato, senza punto offendere la valentia e il talento del mio collega il Ministro della Guerra, terranno conto della sua qualità militare, per non estendere oltre il di lui intendimento il significato delle parole che ha profferite nel calore del discorso.

Il Ministro di Grazia e Giustizia risponde che crede siano sufficienti le leggi per punire e per reprimere i reati che si commettono; e di più è veramente lietissimo di poter dichiarare con tutta la coscienza che la Magistratura in generale ha corrisposto e corrisponde in questa occasione a quanto era il suo dovere a quello che la nazione ha il diritto di esigere da essa.

È una testimonianza solenne che posso ripetere con tutta la coscienza.

Il Ministro della Guerra invece, nel discorrere sulla facilità di formarsi queste bande, e di verificarsi fatti criminosi, intendeva accennare a questo, che le leggi nostre, poggiate su principii di libertà, non sono soventi abbastanza efficaci a prevenirle.

Il Governo usa misure preventive per quanto la legge

permette, e se mai le circostanze si facessero gravi, non esiterebbe a prenderne altre, o verrebbe dinanzi al Potere Legislativo per domandarne l'autorizzazione; ma non credo che sia il caso attualmente, chè anche in fatto di misure preventive le leggi offrono mezzi per occorrere ai bisogni ordinari.

In quanto al reprimere io credo che nello stato attuale delle cose le leggi che abbiamo bastino, e ripeto che rendo ampia testimonianza che esse sono eseguite colla massima scrupolosità, e colla massima esattezza ed energia, e danno sufficienti e buoni risultati per la giustizia e per l'ordine pubblico.

Quando poi ha parlato di impunità il mio Collega della Guerra si riferiva alle difficoltà che s'incontrano ad avere sincere testimonianze, e specialmente nello ultimo stadio del giudizio; devesi quindi assolutamente eliminare dall'animo del pubblico il timore che le leggi sieno inefficaci, o che la Magistratura manchi nella loro esecuzione.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Ringrazio il Ministro di Grazia e Giustizia per le spiegazioni con le quali si è compiuto di rendere un conto esatto di quel concetto, che certamente stava nella mente dell'onorevole suo Collega Ministro della Guerra, ma a cui non erano consone le parole da esso pronunziate.

Io sono persuaso che queste spiegazioni, essendo ben accolte dal Senato, produrranno pure un ottimo effetto fuori di questo recinto, perchè chiariranno come abbia ad intendersi ciò che è stato detto circa le leggi, e di chi le debbe eseguire.

Io veramente intendeva che si facesse allusione alle leggi penali repressive, e non alle preventive; ma poichè il Ministro di Grazia e Giustizia pare che dubiti della sufficienza di queste ultime, io credo che in argomento di tanta importanza il Governo debba usare tutta la vigilanza, e tutta la diligenza, e trovandosi in presenza del Parlamento aperto, nulla omettere, ove per avventura ne sentisse il bisogno, per armarsi di tutte le forze, di tutti i rimedi che gli possano occorrere, onde curare un male, che forse non è grave per ora, ma che può divenirlo in avvenire.

Senatore Cambray-Digny. Avevo domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Non ho che pochissime parole da dire per concludere.

Prima di tutto ringrazio il signor Ministro dell'Interno delle spiegazioni che egli ha dato relativamente alla Sicurezza pubblica; Egli comprenderà che avendo dei dubbi gravi che la forza pubblica non fosse sufficiente in presenza dei fatti che accadono, era opportuno conoscere quale opinione ne avesse il Governo a questo proposito. Egli l'ha esposta, ed io non insisterò su questo punto.

Mi preme però di far osservare all'onorevole Mini-

stro e al Senato che io ho dichiarato fin dal principio che avrei votati i Bilanci soltanto nel caso che gli onorevoli Ministri assumessero intiera la responsabilità delle conseguenze possibili della insufficienza di questo Bilancio. Mi pare risulti da tutti i loro discorsi che questa responsabilità essi l'assumano e perciò, ripeto, voterò in favore.

L'onorevole Ministro della Guerra mi ha rimproverato di aver dato un'interpretazione eccessiva alle parole che pronunciò l'onorevole Presidente del Consiglio nella seduta del 15 dicembre relativamente a queste riduzioni dell'esercito.

Ora mi permetto di dichiarare che almeno all'intelligenza mia quelle parole hanno suonato diversamente da quello che hanno suonato alla sua.

Il Presidente del Consiglio così si esprimeva:

« Quantunque queste economie possano farsi per Decreto Reale e quindi per mezzo del Potere Esecutivo, tuttavia perchè il Paese sia assicurato, perchè voi, o Signori, siate convinti dell'opportunità di queste economie, abbiamo deliberato di farle con articoli di legge. »

Io intesi adunque che tutto quello che vi era da fare sull'esercito dovesse farsi soltanto dopo le deliberazioni del Parlamento.

Prò il Senato e il Ministero di osservare che era naturale e logica questa interpretazione. Tanto più poi oggi che il progetto di legge presentato dal Ministero e venuto ora al Senato fa una economia dal bilancio precedente di 15 milioni mentre l'onorevole Ministro ne ha fatto già una di 13 di sua autorità. Parrebbe dunque che le riduzioni rilasciate alle deliberazioni nostre non abbiano una grande importanza di fronte a quelle già fatte di propria autorità dal Ministro. Ma su questo non insisto; io mi riassumo dichiarando che voterò il Bilancio, per quanto lo ritenga insufficiente al bisogno, purchè i Signori Ministri assumano intiera la responsabilità delle conseguenze che potranno derivare da cotesta insufficienza.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io debbo ancora una risposta all'onorevole Ministro della Guerra, e non tratterò lungamente il Senato.

Egli diceva di acconsentire con me che l'esercito era fatto per la guerra, e che il primo bisogno era di educarlo per la guerra, ma paragonando poi la forza dei nostri reggimenti attuali con quelli del 1857, egli diceva che essi nel 1870 si trovano nella medesima condizione che quelli del 1857, cioè della forza di 1100 uomini circa.

Ministro della Guerra. Di meno, di meno.

Senatore **Menabrea**. Sia pur così. Il signor Ministro soggiungeva che nel 1857 benchè si rimproverasse che attesa la loro debolezza i reggimenti non potevano essere abbastanza istruiti, tuttavia l'esercito Subalpino ebbe nel 1859 le splendide giornate di Palestro e di

S. Martino, ed io vi aggiungerò i suoi trionfi della Campagna successiva.

Ebbene io credo che anche attualmente il nostro esercito non sarebbe inferiore a quello Subalpino poichè egli ha dato tante prove di coraggio e di abnegazione in tante circostanze, che si può fare assegnamento sopra di lui. Ma io risponderò, che l'esercito attuale è in posizioni ben diverse di quello Subalpino nel 1857; l'esercito subalpino era in mezzo a cittadini dominati da un solo pensiero, da una sola idea: l'Unità Italiana; questo era il sentimento che teneva raccolti tutti i cittadini intorno ad una sola bandiera.

Ora io domando se le condizioni presenti sono le stesse. Allora non v'era il brigantaggio, non vi erano le fazioni ostili alle nostre istituzioni che vediamo ogni di audacemente attaccate; e gli è perciò che ci siamo domandato se in presenza di questi fatti erano prudenti le riduzioni che ebbero luogo.

E non potrebbero succedere domani dei turbidi nel nord dell'Italia, mentre delle imprese sovversive avrebbero luogo nelle estreme province delle Calabrie e della Sicilia?

Presidente del Consiglio. No, no, non è temibile, non avverrà.

Senatore **Menabrea**. E chi sa se in mezzo a quei tentativi che avrebbero luogo alle due estremità dell'Italia, non ve ne sarebbe un altro ugualmente pericoloso di una potenza la quale nello stesso modo che non esita a seminare germi di discordia nelle coscienze delle popolazioni cristiane, coglierebbe volentieri l'occasione di trarre vendetta contro l'Italia? — Ciò ad alcuno parra strano; ma l'improbabile è ordinariamente ciò che succede nella guerra e nelle rivoluzioni.

D'altronde una simile apprensione è appoggiata all'opinione di un illustre generale che era bene in grado di giudicare delle cose.

Allora non si tratterebbe più di combattere delle bande disordinate, ma bensì de' soldati disciplinati, bene armati e bene comandati.

Anche a questa eventualità è d'uopo pensare, signori Ministri, la vostra responsabilità è grande; voi dite che colla forza che abbiamo disponibile attualmente, siete in grado di provvedere a tutti i bisogni dello Stato, ebbene non posso che rallegrarmi della fiducia che voi avete. Però nel votare le cifre del Bilancio mi associo alle considerazioni del mio collega l'onorevole Cambray-Digny.

Senatore **Cialdini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cialdini**. Due sole parole per dichiarare che sono pur io dell'avviso dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Il rinvio in congelamento illimitato di una classe poche settimane prima, quasi alla vigilia del plebiscito francese, che poteva produrre conseguenze gravi e funeste per la Francia e di contraccolpo anche per l'Italia, a

me pare misura temeraria, che si approssima all'imprudenza, che confina col pericolo. Per conseguenza il chiedere che il Senato non partecipi alla responsabilità di simile misura, mi sembra prudenza del momento, ed, almeno per conto mio, voterò in questo senso.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Veramente io non so comprendere come si possa tacciare di audacia e di imprudenza la deliberazione presa dal Governo di licenziare una classe al primo aprile, nonostante che si conoscesse che doveva farsi il plebiscito in Francia. Io comprendo come il risultato o positivo o negativo del plebiscito avesse potuto far sorgere delle complicazioni, ma non comprendo poi come queste complicazioni potessero esser tali da dovere di necessità costringere il Governo a tenere una classe di più sotto le armi.

Forse che si temeva una complicazione universale per l'esito del plebiscito?

Io veramente non saprei arrivare fino al punto di vedere o di prevedere che l'esito del plebiscito potesse portare una conflagrazione.

Ma ammettiamo pure che avesse prodotto dei torbidi gravi in Francia, e che questi torbidi avessero potuto avere un'eco in Italia ed anche delle conseguenze che potessero compromettere l'ordine pubblico; ma io domando se ciò veramente avesse potuto accadere, e se le nostre forze sotto le armi fossero state insufficienti, forse che non si potevano richiamare le classi? Forse che non si avrebbe potuto aver tempo a richiamarle? Ma per una eventualità così remota, per una eventualità così poco probabile si avrebbe dovuto recedere da un sistema e da un programma prestabilito al quale il Ministero ammetteva molta importanza, perchè crede che veramente dalla esecuzione di questo programma possano venire delle conseguenze finanziarie ed economiche estremamente vantaggiose al paese, e che devono anche rifluire sulla nostra sicurezza interna?

Doveva dunque il Governo abbandonare tutto ciò unicamente per questo timore che fosse nata una complicazione più o meno estesa in Europa in seguito al plebiscito in Francia?

Lascio alla previdenza ed alla sagacia dell'onorevole Cialdini a giudicare, ponderando veramente quali potevano essere queste conseguenze, se si possa attribuire al Ministero di avere agito con troppa leggerezza per aver licenziato le classi, nonostante che dopo qualche settimana dovesse aver luogo il plebiscito in Francia.

Senatore Cialdini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cialdini. Non posso recedere dal mio giudizio. Ai primi di aprile l'esito splendido del plebiscito francese non era preveduto, nè prevedibile; al

contrario presentava gravi difficoltà o quanto meno minacciava di essere accompagnato da moti repubblicani, i quali avrebbero avuto un contraccolpo nella Spagna e forse anche in Italia.

La più volgare previdenza adunque ci consigliava, non dirò di richiamare altre classi, ma di trattenere quelle che avevamo sotto le armi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ricordo che un generale Romano accusato, e chiamato a rispondere in un giudizio popolare disse: Andiamo a ringraziare gli Dei della vittoria che in questo giorno abbiamo riportata. Credo che il Ministero potrebbe rispondere nello stesso modo.

Non vi ha dubbio che se si giudicasse dell'atto in disputa coi criterii che non chiamerò di una volgare intelligenza, ma di chi non conosce tutto l'andamento della cosa, e non porta lo studio su tutti i fatti che avvengono negli altri paesi, quest'atto avrebbe dovuto essere giudicato troppo severamente.

Inoltre io dubito che alla metà di marzo, quando la misura era presa, era già ordinato e stabilito in Francia di farsi un plebiscito; che anzi io credo, se non erro, che del plebiscito si è parlato dopo forse il 10 aprile, mentre che, la risoluzione di mandar via le classi era presa alla metà di marzo, e nel momento in cui l'Impero rifermava la sua esistenza colle concessioni liberali che aveva dato, perchè l'Imperatore Napoleone, uomo di genio, aveva compreso che non poteva affatto governare colle forze materiali, ma che bisognava dare una soddisfazione all'esigenze dell'opinione pubblica.

Erano i giorni in cui vi erano stati tumulti di già nelle strade di Parigi, ma che erano stati facilmente repressi, perchè il paese, grato alle riforme ottenute aveva resistito a tutti i tentativi; e quelle stesse idee e quegli stessi uomini che altre volte avevano fatto correre grave pericolo all'Impero, e contro i quali si era dovuto ricorrere a tutte le misure le più violente, e le più gravi in quei giorni avevano dovuto convincersi come, contro l'opinione pubblica nulla valga l'audacia di pochi rivoltosi.

Il Ministero quindi tenendo presenti tutte queste circostanze, ed apprezzandole pienamente, si convinse che non vi era da temere una complicazione estera, che poteva congedare una classe; e il fatto lo ha giustificato.

Il General Cialdini, colla sua esperienza politica, e col suo talento, sa che un uomo di Stato quando prende una misura, deve giudicare non solamente di ciò che avviene nel momento, e di un fatto isolato, ma sibbene di un complesso di fatti e circostanze, e prevedere le possibili conseguenze, per trarne vantaggio.

Il suo giudizio sovente, malgrado tutto lo studio,

può errare; ma non mi sembra regolare una censura, e tanto aspra quanto il fatto lo ha giustificato.

Se fosse lecita una completa discussione, non sarebbe difficile il dimostrare che anche per se stessa, e per le sue conseguenze la misura oggi tanto condannata fu utilissima: ma ripeto, imitiamo lo esempio di Scipione, e andiamo piuttosto a ringraziare gli Dei.

Senatore **Cialdini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cialdini**. Risponderò all'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale ha sempre parola facile e cortese,

che l'Imperatore di Francia, uomo di genio, come ei lo disse, nel fare le sue concessioni ebbe la prudenza di riunire anticipatamente 100 mila uomini a Parigi.

(Vivi segni di approvazione.)

Presidente. I signori Senatori sono invitati a riunirsi domani al tocco e mezzo negli Uffizi per esaminare il progetto di legge relativo al porto di Catania, pel quale fu accordata l'urgenza.

Alle due si terrà seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggio — Seguilo della discussione del Bilancio della spesa — Chiusura della discussione generale sul Bilancio della Guerra — Lettura ed approvazione dei capitoli dal 1° al 20, Spese pel Corpo di Stato Maggiore e per le biblioteche militari — Considerazioni ed eccitamenti del Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Interpellanza del Generale Pastore al Ministro della Guerra — Replica del Ministro — Osservazioni del Generale Pastore cui risponde il Ministro — Approvazione dei capitoli restanti e dei riepiloghi parziali e generali — Discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia — Considerazioni dei Senatori Serra F. M., Poggie Musio alle quali risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei capitoli dal n. 1 al 3 — Osservazione del Senatore Gincori Lisci, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei capitoli dal 4 al 24 e dei riepiloghi parziali e generali — Discussione del Bilancio della Marina — Approvazione dei capitoli dall'1 al 44 e dei riepiloghi parziali e generali — Bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta del Senatore Lauzi, ritirata — Approvazione dei capitoli dal 1° al 55 e dei riepiloghi parziali e generali — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di lire 6000 di rendita 5 per cento a favore del barone Antonio Tarchini-Bonfanti.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, della Marina, di Grazia e Giustizia, e d' Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dell' Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario* **Gincori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato, il Municipio di Schio, dell' *Elogio funebre del cavaliere Fedele Lampertico in commemorazione del Commendatore Lodovico Pasini.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SPESA.

Presidente. L' ordine del giorno porta il seguito della discussione del Bilancio della spesa.

Ieri si è fatta la discussione generale, ma non se ne dichiarò la chiusura. Domando se alcuno intende di prendere ancora la parola nella discussione generale, altrimenti s' intenderà chiusa.

Nessuno chiedendo la parola, passeremo alla lettura e votazione dei singoli capitoli:

SPESA ORDINARIA

Capitolo 1. Amministrazione centrale (Personale) L.	952,320	»
(Approvato.)		
Capitolo 2. Amministrazione centrale (Materiale) »	125,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 3. Stati maggiori »	5,072,120	»
(Approvato.)		
Capitolo 4. Esercito »	61,541,160	»
(Approvato.)		
Capitolo 5. Carabinieri Reali »	16,712,570	»
(Approvato.)		
Capitolo 6. Veterani ed invalidi. »	872,500	»
(Approvato.)		
Capitolo 7. Istituti militari. »	793,220	»
(Approvato.)		
Capitolo 8. Reclusione militare. »	582,920	»
(Approvato.)		
Capitolo 9. Personale di contabilità nei servizi dell' Amministrazione della guerra. »	631,530	»
(Approvato.)		

Capitolo 10. Servizio sanitario. »	4,146,260 »
(Approvato.)	
Capitolo 11. Pane »	11,397,070 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Foraggi »	8,280,140 »
(Approvato.)	
Capitolo 13. Letti, legna, lumi e spese di casermaggio »	2,603,630 »
(Approvato.)	
Capitolo 14. Trasporti e spese re- lative »	3,575,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 15. Materiale pei servizi amministrativi dell'esercito e suoi magazzini »	155,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 16. Rimonta e depositi d'allevamento di cavalli. »	900,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 17. Materiale d'arti- glieria »	3,830,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18. Fitti d'immobili ad uso militare »	380,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 19. Lavori ordinari e spesa diverse pel servizio del Genio Mili- tare. »	2,600,000 »
(Approvato.)	

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io desidero trattenermi alquanto il Senato sopra una questione che sembra forse di poco rilievo, ma che però ha una certa importanza, e ciò nell'intento di evitare screzi che ora sembrano manifestarsi e che sarebbe opportuno dileguare, perchè potrebbero recare gravi inconvenienti.

Parlo della Scuola Superiore di Guerra: fu già una tal questione argomento di discussione nell'altro ramo del Parlamento, ma in vero si udirono dichiarazioni che non mi hanno punto soddisfatto, ond'è che spererei che l'onorevole Ministro della Guerra vorrà ascoltarmi con benevolenza, tanto più che le mie parole non hanno altro scopo che il bene dell'esercito e particolarmente del Corpo dello Stato Maggiore.

Il Senato deve sapere che nel 1867 fu istituita con Regio Decreto una Scuola Superiore di Guerra all'oggetto generale di spargere l'istruzione nelle file dell'esercito, ma specialmente per alimentare il Corpo di Stato Maggiore.

E qui io debbo rammentare quale sia lo scopo e quale l'origine di questo Corpo.

Il Corpo di Stato Maggiore deve essere come l'anello che collega fra loro i vari servizi di un esercito ed il mezzo col quale i Generali trasmettono i loro ordini e si assicurano della loro esecuzione. Al tempo

delle guerre Napoleoniche, gli Stati Maggiori venivano formati nell'istante in cui si componevano gli eserciti ed erano scelti fra gli ufficiali delle diverse armi che per coltura, intelligenza ed attività, erano più atti a disimpegnare quelle incumbenze.

Ma venuta la pace dopo i fatti del 1815, si senti il bisogno di avere nella maggior parte degli eserciti un Corpo stabile il quale mantenesse le tradizioni di guerra, attendesse alla direzione delle operazioni militari e fosse, come dianzi ho detto, il legame fra i vari elementi e le varie armi che costituiscono l'esercito; così fu costituito il Corpo di Stato Maggiore.

Se non erro, il primo che ebbe questo pensiero in Francia fu l'illustre Maresciallo Gouvion de S.^t Cyr.

L'idea del Maresciallo di S.^t Cyr, da quanto mi fu asserito da un antico ufficiale francese, era di affidare le attribuzioni che ha il Capo dello Stato maggiore al Corpo del Genio militare.

Ma allora si trovava in capo di quest'arma il generale Haxo celebre nelle guerre napoleoniche, il quale respinse l'idea del maresciallo, dichiarando che il corpo del Genio essendo essenzialmente tecnico militare, non avrebbe raggiunto lo scopo che desiderava il Maresciallo Gouvion de S.^t Cyr senza distorsi dalle proprie incombenze.

Fu dunque smessa l'idea di affidare il servizio ad un'arma speciale, ma si costituì il Corpo di Stato Maggiore.

Forse le idee che si avevano allora non erano abbastanza chiare, e mentre si voleva che la costituzione del Corpo di Stato Maggiore fosse bensì militare, si volle che avesse anche un poco il carattere d'arma speciale.

In fatti si pensò di trasfondere nel Corpo di Stato Maggiore gli ingegneri geografi che esistevano già in Francia, e ciò sulla considerazione che gli ufficiali di Stato Maggiore, dovendo fare ricognizioni, studiare il terreno, era d'uopo che fossero abili nella topografia, per cui sembrava naturale che ad essi fossero affidate le operazioni geodetiche.

Questa fu l'origine del Corpo di Stato Maggiore la di cui istituzione venne imitata negli altri paesi. Ma non si credette bastante di avergli affidato la Geodesia, si volle sul principio che desso fosse incaricato di tutte le fortificazioni campali che spettano al Genio, e presso alcune Potenze si aggiunse alle sue attribuzioni il servizio de' pontieri, sul pretesto che lo Stato Maggiore essendo incaricato di regolare il movimento delle truppe era naturale che avesse a sua disposizione immediata tutti gli elementi che servono a facilitare quei movimenti.

Così quel Corpo fin da principio menomava le sue attribuzioni militari coll'assumere servizii essenzialmente tecnici.

Tuttavia esso venne richiamato in Francia al vero suo ufficio dal Maresciallo Bugeaud, il quale condusse con tanto ardimento e successo la guerra di Africa, e

fece degli ufficiali di Stato Maggiore gli stromenti più attivi dei suoi ordini, li fece anzitutto uomini di guerra; per mezzo di essi egli estendeva la sua vigilanza sopra ogni parte del servizio, in sostanza egli ne fece anzitutto uomini di guerra.

In seguito, le attribuzioni tecniche dello Stato Maggiore che sembravano da principio essere le sue più essenziali, scemarono d'importanza rispetto alle altre; così in Francia fu abbandonato il pensiero di affidargli esclusivamente le fortificazioni campali, che ritornarono al Genio, ed ora la Geodesia è diventata un servizio accessorio che non tiene più che per un filo allo Stato Maggiore; la stessa tendenza esiste presso altri eserciti.

Da noi, cioè sotto il Regno Subalpino, l'istituzione del Corpo di Stato Maggiore fu analoga a quella di Francia. Ma in occasione delle guerre del 1859 e del 1866 venne la necessità di ampliare questo Corpo ed allora furono in esso introdotti altri elementi presi nelle diverse armi.

Convien dire che le scelte furono fatte in generale con molta intelligenza, il Corpo si arricchì di ufficiali che possono dirsi uomini di guerra, e si è in tal modo costituito un Corpo di Stato Maggiore distintissimo, essenzialmente militare, e che certamente non la cede a quelli delle altre potenze.

Questa era la condizione del Corpo di Stato Maggiore nel 1867 e finora non è molto cambiata da quello che era in quell'epoca.

Ma passato il periodo delle guerre, si sentì il bisogno di una istituzione che valesse a spargere nell'esercito una solida istruzione militare, a rialzare lo studio della guerra ed a servire di mezzo per alimentare il Corpo di Stato Maggiore. In questo utile intento il Ministro Generale Cugia fece emanare il dì 11 marzo 1867 un R. Decreto col quale veniva ricostituito il Corpo di Stato Maggiore e creato presso di esso una scuola superiore di Guerra ad esempio di quanto esiste presso alcune delle primarie potenze. Questa istituzione è destinata a recare notevoli benefici all'esercito; ma forse o per effetto di una non esatta applicazione del Regolamento, o per causa di alcune lacune del medesimo, i risultati della scuola non sembra per ora debbano essere quali sarebbero a desiderarsi.

Per vero, il Regolamento stabilisce, che saranno chiamati a questa scuola gli ufficiali di linea, cioè di fanteria e di cavalleria, e non si parla degli ufficiali delle armi speciali, cioè dell'Artiglieria e del Genio.

Il Regolamento stabilisce che il Corpo di Stato Maggiore debba essere reclutato fra gli ufficiali che hanno fatto il corso della scuola superiore di guerra e i pochi ufficiali che ogni anno sono dall'accademia militare direttamente destinati a quel Corpo.

Quindi in altro punto si dice, che potrà anche il Corpo di Stato Maggiore reclutare gli ufficiali superiori fra i più distinti maggiori dell'Artiglieria e del Genio; per

cui quelli del grado inferiore, cioè i capitani e tenenti dell'Artiglieria e del Genio sono esclusi.

Prima di tutto, io mi fermo sulla parola *più distinti*: non so come si è inteso d'interpretare questa parola *più distinti*.

Per me, o Signori, è espressione affatto indefinita: vi può essere un distintissimo ufficiale di artiglieria, il quale avrà inventato un sistema nuovo d'artiglieria, e sarà abilissimo nella meccanica, ma non sarà per nulla adatto a stare nello Stato Maggiore; non ostante questo, non cesserà di essere un distintissimo ufficiale d'artiglieria.

Nello stesso modo un distintissimo ufficiale del Genio sarà abilissimo per costruire una fortezza, per dirigere le operazioni d'assedio, ma potrà essere improprio a fare l'ufficiale di Stato Maggiore. La parola *distintissimo* è dunque essenzialmente relativa, non è assoluta; l'esser distinto in un servizio, non importa di esserlo ugualmente in un altro; così vi può essere un ufficiale dei bersaglieri intelligente, impetuoso nei combattimenti, in sostanza distintissimo nella sua arma, ma per questo non avrà le qualità speciali che si vogliono nello Stato Maggiore. Lo stesso dico degli altri servizi.

D'altronde notate che tutte le armi sono ugualmente indispensabili alla guerra; se vi è un servizio non indispensabile, si può dire che è nocivo; ora, privare un servizio dei suoi ufficiali più distinti per trasportarli in un altro, è recar danno allo esercito stesso.

Io poi non so come un ufficiale superiore di un'arma speciale già resosi abile nella medesima, dove avrà acquistato una certa riputazione, potrà volentieri consentire di abbandonare la propria arma, per andare ad assumere un ufficio nuovo per lui.

Come dissi il reclutamento del Corpo di Stato Maggiore, si fa principalmente per mezzo di ufficiali di fanteria e cavalleria, che hanno seguito il corso superiore della Scuola di Guerra e di alcuni ufficiali che escono dall'Accademia militare; incidentalmente quei pochi maggiori che acconsentissero a lasciare le loro armi d'Artiglieria o del Genio, concorrono anche pel Corpo di Stato Maggiore.

Ma è d'uopo esaminare gli studi che si richieggono per questa Scuola Superiore di Guerra. Dal regolamento veggio che il concorso per essere ammesso alla medesima, versa sui primi elementi di matematica, di storia, di geografia; sul disegno topografico e sui regolamenti militari. Le nozioni in sostanza che si richiedono per essere ammesso alla Scuola di Guerra sono assai minori di quelle che si richiedono per uscire dalla scuola di fanteria e di cavalleria di Modena.

Nella Scuola Superiore di Guerra che attualmente è sorretta da distintissimi professori, si fanno dei corsi di storia, d'arte militare; s'insegna alcunchè di complemento di matematica, come la trigonometria, la geodesia, la geometria descrittiva, ecc. Dopo tre anni quegli ufficiali, sono rimandati ai loro reggimenti e so

sono stati dietro esami giudicati idonei, possono essere quindi chiamati nel Corpo di Stato Maggiore.

Ora cosa succede? Che salvo quei pochi militari che vengono dall'Accademia militare, gli altri che dietro questo regolamento saranno chiamati nello Stato Maggiore, hanno in generale poca coltura matematica, poichè non è all'età di 25 o 30 anni che si può intraprendere uno studio severo di quella scienza; in conseguenza quegli ufficiali dovrebbero attendere ai lavori geodetici senza avere le cognizioni matematiche quali richieggonsi per un tale servizio.

Accade inoltre che avendo eliminato dalla Scuola Superiore di Guerra gli ufficiali del Genio e dell'Artiglieria, i quali dopo di aver fatto i corsi dell'Accademia militare, han poi seguito il corso di applicazione stabilito per le armi speciali, tutti questi ufficiali che hanno tutte le cognizioni volute per poter convenientemente disimpegnare la parte tecnica del servizio di Stato Maggiore, ne sono pertanto esclusi mentre vi sono chiamati ufficiali, i quali avranno molti altri meriti, ma che non hanno che cognizioni imperfette per il medesimo. Epperò è evidente che questa parte del servizio tecnico, attualmente affidato al Corpo di Stato Maggiore, necessariamente dovrà diventare sempre più debole per la difficoltà di alimentare il corpo di ufficiali, che abbiano tutte le cognizioni richieste.

Io so che mi si dirà esservi gli uffiziali dell'Accademia Militare; ma questi Ufficiali sono pochissimi, e poi si verificherà per essi il fatto avvenuto altrove, specialmente in Francia, dove si ebbe il pensiero di chiamare nello Stato Maggiore alcuni allievi della scuola politecnica appunto per applicarli alla geodesia. Ma una volta entrati nel Corpo, essi diventano in generale i più restii a volersi dedicare a quel servizio.

Ciò farà sì che necessariamente nel Corpo di Stato Maggiore la parte di servizio, che io direi tecnica, verrà sempre più considerata come accessoria; prova ne sia lo stesso art. 16 del regolamento anzitutto nel quale è detto: « tutti indistintamente gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore dovranno disimpegnare i servizi diversi affidati al Corpo stesso, eccezione fatta per i rami dell'insegnamento e della geodesia che vorranno essere affidati esclusivamente a quelli fra gli ufficiali che vi hanno una speciale attitudine. »

Si vede dunque dall'articolo citato che fra le attribuzioni del Corpo di Stato Maggiore, la parte geodetica, ossia la parte tecnica è considerata come un puro accessorio che si propone di affidare ad ufficiali speciali.

Così io veggio nel Bilancio accennati ingegneri topografi, allievi soldati topografi che dipendono dallo Stato Maggiore; io trovo che per la campagna geodetica del 1870 furono destinati pochi ufficiali di Stato Maggiore e forse un maggior numero di ufficiali di Artiglieria e del Genio.

Si scorge adunque che la esclusione degli ufficiali di Artiglieria e del Genio dalla Scuola di Guerra, tende a rendere difficilissimo il disimpegno del servizio geodetico per parte dello Stato Maggiore.

Non solamente sono esclusi gli ufficiali delle armi speciali, ma per effetto della natura degli esami di ammissione che versano in parte principale sopra studi matematici quantunque imperfetti, possono essere esclusi ufficiali aventi bensì poche cognizioni matematiche che però le compensano con attitudini militari speciali, con svariata coltura, cognizioni delle lingue, abilità nel disegno ed altri pregi proprii a renderli utilissimi ne' servizi di guerra.

Io credo adunque, o Signori, che il miglior partito sarebbe di rinunciare a quel sistema che si è seguito finora, e che oltre di essere solo chiamati a far parte di quella Scuola di Guerra gli ufficiali di cavalleria e di fanteria, lo fossero anche gli ufficiali di artiglieria e del Genio. Ma so che qui si farà una obiezione e si dirà: Siccome l'esame versa principalmente sulle matematiche, è evidente che se ammettete al concorso gli ufficiali delle armi speciali, questi vinceranno sempre al concorso gli altri di Fanteria e Cavalleria, e così lo Stato Maggiore finirà per essere composto di ufficiali di armi speciali. — Prima di rispondere a questa obiezione, io faccio osservare che un allievo della scuola di applicazione, facendosi rimandare agli esami passerà nelle armi di linea, di là egli potrà con vantaggio presentarsi al concorso ed essere ammesso; e così i suoi compagni più istruiti di lui, saranno esclusi da un vantaggio che egli deve principalmente all'essere stato a loro inferiore negli studii.

V'ha di più: quell'ufficiale una volta ammesso nello Stato Maggiore potrà più rapidamente esser promosso in grado che nelle armi speciali, e può avvenire che nelle armi speciali, i suoi antichi compagni sieno ancora tenenti, mentre egli sarà già capitano.

Ma ciò che ho esposto come una semplice ipotesi, è avvenuto, se è vero il fatto ricordato nella Camera dei Deputati e che non venne smentito dal signor Ministro.

Ora, io ritorno alla obiezione che ho esposta da principio ed io credo che si potrebbe ovviare agli inconvenienti derivanti dalla applicazione del regolamento della scuola, cambiando alcune delle condizioni di ammissione e variando gli insegnamenti della scuola medesima.

Perciò io vorrei chiamare alla Scuola superiore di Guerra gli uffiziali di tutte le armi, e vorrei che le materie da insegnarsi fossero tutte relative alla scienza della guerra, e che non vi si trattasse più di scienze matematiche e simili.

Siccome gli ufficiali di Artiglieria e del Genio fanno nella loro scuola di applicazione molti studi speciali che si riferiscono all'arte militare, essi sarebbero tutti chiamati a fare un terzo anno di applicazione nella scuola di guerra dove riceverebbero il complemento

d'istruzione relativo alle grandi operazioni di guerra alla dislocazione delle truppe, istruzione che si riceve imperfettamente alla scuola di applicazione.

Per gli ufficiali di Fanteria e di Cavalleria, io richiederei da essi che avessero fatto il corso della Scuola Militare di Modena o qualche corso analogo almeno per la parte matematica; quindi il concorso sarebbe fra essi aperto non più sulle matematiche, ma semplicemente sui regolamenti militari, sulle lingue, sul disegno, sulla storia, sulla geografia, e sull'arte di scrivere; la scuola per questi sarebbe di tre anni, l'ultimo anno sarebbe comune cogli allievi dell'Artiglieria e del Genio.

Superati gli esami, ognuno rientrerebbe al proprio Corpo, e così mentre da una parte si spargerebbe nell'esercito la cultura militare, dall'altra lo Stato Maggiore avrebbe un vivaio dove attingere gli uffiziali che lo debbono alimentare.

Con questo sistema si aprirebbe la porta dello Stato Maggiore agli uffiziali distinti per ogni sorta di capacità e di attitudine; e si otterrebbe che detto corpo rappresentasse l'Esercito nelle varie sue parti, locchè attualmente tende a non esser.

Ma si dirà: se ordinate in questo modo la scuola superiore di guerra in qual maniera la sezione del servizio di Stato Maggiore che riflette la parte tecnica potrà essere disimpegnato? Dovrà esso forse rinunciare alla parte geodetica? Io credo che anche seguendo il mio sistema, vi sarebbe modo di avere degli uffiziali atti a fare il servizio tecnico anzidetto, poichè nella scuola di applicazione di Artiglieria e del Genio si studia la geodesia forse più che nella scuola superiore di guerra attuale. Ma quand'anche il Corpo di Stato Maggiore dovesse rinunciare alla accennata parte tecnica, io non vi saprei vedere un grande inconveniente. Basta, secondo me, che lo Stato Maggiore sia custode delle tradizioni dell'esercito e dei documenti che lo riguardano.

Dico questo, non certamente per desiderio che l'arma nella quale ho l'onore di servire abbia ampliate le sue attribuzioni. Ma trattandosi di un servizio tecnico sarebbe forse più conveniente che fosse attribuito di preferenza ad un'arma tecnica. D'altronde vi sono i fatti che dimostrano che ciò può farsi con vantaggio; per esempio, in Inghilterra il Corpo del Genio è incaricato del rilevamento geodetico e catastale. Quando vi fu in Piemonte la grande discussione sul sistema di catasto alla quale io presi gran parte, io fui vinto dalla maggioranza della Camera, ma al di fuori e colla esperienza che venne dopo, mi si diede pur troppo ampia ragione. Comunque sia, io ricevetti a quell'epoca e poi successivamente per qualche tempo i lavori geodetici, topografici e di rilevamento catastale eseguiti dal Genio inglese, ed io posso dire che non la cedono a nessuno di quelli fatti in altri paesi. Lo stesso ha luogo negli Stati Uniti di America, ed in alcuni paesi di Europa. Citerò ancora l'ex-esercito Napoletano, dove i rilevamenti geodetici e topografici furono eseguiti

dal Genio militare. Il Ministro della Guerra che comandò con tanta distinzione lo Stato Maggiore, potrà meglio di me dire quali preziosi lavori egli abbia trovati in quegli Archivi, che serviranno grandemente ad agevolare le pubblicazioni della Carta delle provincie Meridionali.

Ma non insisto su quel punto, poichè la mia intenzione non è certamente di suggerire che il servizio geodetico sia tolto allo Stato Maggiore; ma io volevo soltanto dimostrare che questo non è la sua attribuzione essenziale, e che sarebbe meglio e forse più economico di affidarlo ad un altro Corpo qualora esso dovesse incagliare lo sviluppo militare dello Stato Maggiore medesimo.

Chiamo attualmente l'attenzione del Senato sopra un altro punto assai rilevante, voglio dire sul modo d'avanzamento stabilito per gli allievi della Scuola Superiore di Guerra e per lo Stato Maggiore.

È detto nel regolamento, che gli uffiziali dichiarati idonei alla Scuola di Guerra, verranno iscritti d'Autorità nei primi sulle liste d'avanzamento per essere promossi al Grado superiore quando si trovino od entrino nel primo terzo degli uffiziali del grado dell'arma cui appartengono.

Certamente non sono io che, verrò a contestare che si debba tenere conto della cultura e degli studii di un uffiziale, nell'avanzamento a scelta. Tuttavia mi pare che la prerogativa anzi enunciata sia eccessiva rispetto agli altri uffiziali dell'esercito.

Io paragono due uffiziali, uno che dietro concorso è vero, avrà ottenuto di essere ammesso alla Scuola di Guerra dove durante tre anni egli potrà, in una grande ed amena città come Torino, attendere senza soverchia fatica e con tutta comodità a studii utilissimi senza dubbio e che per il fatto stesso gli daranno un vantaggio reale sopra altri uffiziali meno istruiti, paragono, dico, questo uffiziale ad un altro non meno intelligente ma che avrà preferito la vita attiva e sarà stato destinato durante il tempo che l'altro passa alla scuola alla caccia dei briganti.

Questo uffiziale avrà sofferto ogni sorta di privazioni, si sarà esposto a tutti i pericoli, avrà dimostrato una intelligenza militare distinta. Ebbene i suoi pericoli, le sue fatiche saranno posposte agli esami che l'altro suo compagno avrà subito alla Scuola di Guerra.

Io ve lo domando, questo privilegio così assoluto è giusto e prudente? Non è desso di natura a suscitare malumori e scoraggiamento in chi si espone per fare il suo dovere? Mi pare adunque che se da una parte è opportuno di dare un allettamento per lo studio, dall'altro è necessario di moderare i vantaggi che gli sono attribuiti a detrimento di altri meriti ugualmente reali. Spetta d'altronde alla oculatezza del Ministro di fare del privilegio anzidetto un uso prudente e moderato.

Esaminerò anche il modo con cui si fa l'avanzamento nel Corpo di Stato Maggiore.

Giunto al grado di Capitano, un Ufficiale per essere promosso al grado di Maggiore deve passare nella linea, quindi dopo due anni di servizio nella linea, egli può essere richiamato nel Corpo di Stato Maggiore, ma non vi ha diritto.

In tal modo, ove si volesse favorire qualche ufficiale, gli si potrebbe fare subire una combinazione tale, di passaggi dallo Stato Maggiore alla linea e viceversa, che in pochi anni, esso diventerebbe ufficiale superiore, mentre altri suoi compagni in altre armi non avrebbero forse varcato il grado di Tenente.

Credo certamente che il Ministro vorrà sempre fare un uso discreto di questa facoltà; ma essa esiste e anche colla miglior buona volontà di un Ministro, essa può dare luogo a gravi abusi, e condurre a mettere la maggior parte dei gradi Superiori dell'Esercito quasi esclusivamente in mano di una sola categoria di ufficiali.

Questi sono fatti, a mio credere, di natura tale da generare degli screzi e del malumore nell'Esercito.

Io sono perciò persuaso che tanto il signor Ministro quanto il Senato riconosceranno che a questo proposito v'è qualche cosa da fare. — Poichè ho parlato dell'avanzamento, mi permetto di portare l'attenzione del Senato sulla proporzione dei gradi nelle varie armi; nelle cifre che sto per leggere si potrà scoprire alcuna delle cause che in varie armi rendono oramai la carriera militare meno allettante e ricercata.

Esporrò il quadro proporzionale dei gradi nelle diverse armi:

Fanteria.

Ufficiali superiori .	6,09 per 0,10
Capitani	22,34
Ufficiali subalterni .	71,57
	<u>100,00</u>

Cavalleria.

Ufficiali superiori .	10,10 per 0,10
Capitani	16,25
Subalterni	73,65
	<u>100,00</u>

Artiglieria.

Ufficiali superiori .	13,34 per 0,10
Capitani	32,65
Subalterni	54,01
	<u>100,00</u>

Genio.

Ufficiali superiori .	13,55 per 0,10
Capitani	35,45
Subalterni	51,00
	<u>100,00</u>

Stato Maggiore.

Ufficiali superiori .	36,76 per 0,10
Capitani	43,53
Subalterni	19,71
	<u>100,00</u>

Queste cifre sono eloquenti; da esse si scorge la sproporzione che esiste nella Fanteria e nella Cavalleria fra il numero degli Ufficiali Subalterni e quello de' gradi superiori.

A dir vero questa sproporzione è in parte dovuta al numero stragrande di Ufficiali Subalterni in aspettativa, e potrà diminuire se venisse approvata la legge sull'esercito recentemente votata dalla Camera de' Deputati.

Dirò in appresso in qual modo si può rimediare a questo inconveniente, non certo moltiplicando oltre il necessario i gradi superiori, ma con de' temperamenti che presso altre nazioni vengono adoprati. Nell'Artiglieria e nel Genio la proporzione de' subalterni relativamente ai gradi superiori è alquanto più giusta che nella Fanteria e nella Cavalleria; ma essa lascia ancora a desiderare, poichè altro è l'avanzamento che può aver luogo in un'arma numerosa, altro è quella che avviene in un'arma ristretta; in questa i subalterni debbono essere in proporzioni minori che nella prima affinchè non vi sia stagnazione ne' gradi inferiori, come ciò succederà attualmente.

Non bisogna dagli avanzamenti rapidi che ebbero luogo all'epoca della formazione dell'Esercito Italiano, giudicare di quelli avranno luogo oramai coi quadri stabiliti.

Come si è veduto, lo Stato Maggiore è il meglio trattato; e se l'avanzamento avesse semplicemente luogo nel Corpo stesso la proporzione de' gradi superiori non sarebbe però soverchia trattandosi di un Corpo ristretto. Per istabilire qualche paragone con un'Esercito estero, citerò il francese dai quadri del quale io ricavo le proporzioni seguenti:

Artiglieria.

Ufficiali superiori .	20,51 per 0,10
Capitani	44,88
Subalterni	34,61
	<u>100,00</u>

Genio.

Ufficiali superiori .	27,11 per 0,10
Capitani	57,48
Subalterni	15,41
	<u>100,00</u>

Stato Maggiore.

Ufficiali superiori	34,07 per 0q0
Capitani	56,30
Subalterni	9,63
	100,00

Non ho potuto stabilire le analoghe proporzioni per la Fanteria e la Cavalleria perchè in Francia il sistema di avanzamento de' subalterni in quelle armi è diverso dal nostro.

Come si scorge la proporzione dei gradi nello Stato Maggiore è pressochè la stessa nei due eserciti. Ma la proporzione differisce grandemente nell'Artiglieria e nel Genio; mentre fra noi il numero dei subalterni in quelle armi è di molto superiore a quello de' Capitani, in Francia al contrario esso è inferiore.

Questa maggiore proporzione di Capitani ed Ufficiali Superiori rispetto ai subalterni è giustificata in Francia dalla considerazione del poco avanzamento che ha luogo in quelle armi relativamente ristrette, e dalla convenienza di non fare languire troppo lungamente in gradi subalterni, giovani che hanno subito concorsi ardui, che hanno superati gli esami difficilissimi della Scuola Politecnica, quindi quelli della Scuola di Applicazione. Se si vogliono alettare i giovani alla carriera militare in quelle armi speciali per le quali si richiedono tanti e così severi studi, è necessario che essi abbiano la prospettiva di tosto giungere al grado di Capitano, altrimenti se dovessero rimanere lungamente nel grado di Tenente, il loro amor proprio verrebbe a soffrirne e l'interesse materiale che ricevono sarebbe troppo meschino perchè non fossero indotti ad abbandonare la carriera militare, per cercare nella industria privata, la ricchezza che non si trova mai nella carriera militare.

Nel grado di Capitano si può stare lungamente; è un grado che soddisfa bastantemente l'amor proprio, e che procura, non dirò l'*Aurea mediocritas*, ma dirò l'*Aerea mediocritas*: mediocrità di bronzo, che basta per uomini che hanno amore per lo studio e per il loro mestiere.

Fra noi gli Ufficiali d'Artiglieria e del Genio non fanno minori studi e non subiscono minori prove che in Francia. Concorso per l'Accademia Militare, tre anni di Accademia, due o tre anni di scuola di applicazione, sono ben rispettabili. Sarebbe adunque giusto che non fossero men bene trattati.

In Francia si è provveduto collo stabilire due Capitani per batteria, un Capitano comandante ed un Capitano in secondo il quale talvolta viene distaccato per servizi di arsenali. Si è stabilito in modo analogo per il Genio, dove sono molti Capitani di seconda classe invece di Tenenti.

Nel nostro esercito si potrebbero riordinare i quadri in simil modo e ciò senza sensibile aumento di spesa,

Anzi io credo che nel Genio militare, modificando alquanto le attribuzioni col semplificarle, si potrebbe ottenere anche qualche economia per non fare bruscamente la transizione da un sistema all'altro; si potrebbe per esempio stabilire che per ogni due vacanze nel grado di Tenente si creasse un posto di Capitano di seconda classe di più, e che le vacanze nei posti di Tenenti venissero riempite in ragione di una nomina per tre vacanze finchè fosse raggiunto il limite da stabilirsi nel quadro de' gradi.

In Francia la cavalleria ha per ogni squadrone il Capitano comandante ed il Capitano in secondo; lo stesso dovrebbe essere fra noi.

In quanto alla fanteria, si provvede con una disposizione generale che sarebbe utile d'introdurre nel nostro ordinamento.

Anzi tutto dirò che gli impieghi nella Intendenza Militare sono riservati ai militari che hanno dato le prove necessarie per entrare in quell'importante ramo di servizio. Così vi è un sfogo per gli ufficiali intelligenti che non possono trovare nella loro arma un avanzamento sufficiente. Ma ciò non è tutto, molti impieghi civili sono riservati ai militari di tutti i gradi, e questa disposizione venne non è molto regolata con un Decreto Imperiale in data del 1868, se non erro.

Disposizioni consimili hanno luogo in Prussia ed in altri paesi; in tal modo l'Esercito, che è forse la sola grande istituzione dei tempi moderni che sia destinata a sussistere in mezzo ai rivolgimenti ai quali va soggetto il mondo, mette profonde radici nella società e si identifica colla Nazione di cui è il più fermo sostegno.

Ordinamenti consimili dovrebbero avere luogo nel nostro paese.

L'Amministrazione precedente se ne era già preoccupata ed il signor Ministro potrà trovare nei cartoni del Ministero alcuni studi preliminari fatti in proposito ai quali avevano concorso tutti i Dicasteri.

Sarebbe a desiderarsi che non fosse trascurata questa questione che può avere grande influenza sull'avvenire del nostro esercito e nella quale si troverà anche il mezzo di fare delle economie reali ed utili.

Io potrei esporre ancora molte altre considerazioni sull'esercito, ma forse il momento non sarebbe conveniente e se ne presenterà la opportunità in altre occasioni.

Io non faccio proposta di sorta; io ho voluto limitarmi ad esporre queste idee che, io credo, corrispondono ad un sentimento assai generale nell'esercito. Io ringrazio il Senato di avermi ascoltato con indulgenza e spero che il sig. Ministro vorrà tenere in qualche conto i pensieri che ho avuto l'onore di svolgere.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole Senatore Menabrea ha percorso un vasto campo.

Partendo dal Bilancio del 1870 egli ha toccato ad

alcune delle più gravi questioni, che interessano l'ordinamento generale dell'esercito, e le leggi fondamentali su cui esso è basato; fra cui quella dell'avanzamento.

Ora, l'onorevole Senatore Menabrea mi vorrà permettere di non seguirlo per tutta la lunga via, e di restringere assai la mia risposta, riservando le questioni più sostanziali all'epoca, in cui il progetto di riordinamento dell'esercito verrà in discussione al Senato. Mi vorrà permettere di seguirlo soltanto in quella parte del suo discorso, che ha tratto al Bilancio del 1870.

L'onorevole Senatore Menabrea ha parlato della Scuola di Guerra, attribuendo a codesta istituzione, che data dal 1867, uno scopo, che veramente non è perfettamente tracciato dalle parole sue.

Quando codesta scuola fu istituita dal Ministero, lo scopo non fu quello di provvedere al reclutamento del Corpo di Stato Maggiore, ma quello principalmente di spandere l'istruzione negli ufficiali dell'esercito, onde dare ai battaglioni ed ai reggimenti, ufficiali forniti di quelle cognizioni, che nella guerra del 1866 si erano riconosciute tanto utili anzi indispensabili.

Il Corpo di Stato Maggiore aveva un mezzo di reclutamento anche prima dell'istituzione della Scuola di guerra.

Esisteva presso lo Stato Maggiore una scuola speciale, la quale si reclutava anche essa, come oggi la Scuola di Guerra, in tutti i Corpi dell'esercito.

Mediante quella Scuola speciale, si riesci a reclutare il Corpo di Stato Maggiore, in modo tanto soddisfacente, che l'onorevole Senatore Menabrea ha ben voluto esprimere parole di lode sui servizi resi da questo Corpo nel 1866, cioè a dire anteriormente all'istituzione della Scuola di Guerra.

Siccome però l'istituzione della Scuola di Guerra rendeva inutile una seconda Scuola presso il Corpo di Stato Maggiore, così si attribuì alla Scuola di Guerra il doppio scopo di rifornire l'esercito di ufficiali istruiti, e di provvedere al reclutamento del Corpo di Stato Maggiore.

Ora, certo, il Corpo di Stato Maggiore sarebbe lietissimo di potersi reclutare anche fra quegli ufficiali i quali, compiuti i profondi studi all'Accademia militare, passano poi pel tirocinio della scuola di applicazione del Genio e dell'Artiglieria. Il Corpo di Stato Maggiore senza dubbio vorrebbe ad essere per tal modo reclutato fra gli ufficiali più distinti di tutte le armi, e sarebbe tale da superare ogni desiderio. Però l'illustre Senatore Menabrea faceva un'obiezione ad un articolo dell'ultimo Decreto organico del Corpo di Stato Maggiore, nel quale si legge: *i più distinti ufficiali dell'Artiglieria e del Genio possono essere trasferti al Corpo di Stato Maggiore*. Quella giusta critica si dovrebbe anche fare quando il modo di reclutamento del Corpo fosse tale che alle armi del Genio e dell'Artiglieria, a queste armi che richiedono

si vasta scienza, fossero sottratti i migliori ufficiali.

L'articolo a cui accennava l'onorevole Menabrea fu scritto nel Regolamento, non per giovarese frequentemente, ma soltanto in casi straordinari di guerra. Fu scritto perchè nelle ultime nostre guerre se ne era fatta una utile esperienza; si erano dal Genio e dall'Artiglieria destinati allo Stato Maggiore ufficiali superiori i quali avevano resi eminenti servizi. Epperò si pensò non si dovesse, per le eventualità avvenire, escludere questo modo di reclutamento che aveva dato così buoni frutti.

Però era bene inteso che questo modo di reclutamento sarebbe stato adoperato con grande parsimonia.

Secondo l'ultimo Decreto organico, il Corpo di Stato Maggiore deve essere reclutato mediante un piccolo numero di ufficiali usciti dall'Accademia, dopo compiuti tutti gli studi scientifici che in quella scuola si fanno; poi di ufficiali, i quali escono dalla Scuola Superiore di Guerra.

Tuttavia è piccolo il numero degli ufficiali, che annualmente possono essere ammessi nel Corpo di Stato Maggiore dalla Scuola di Guerra: 4 o 5 sopra 50 o 60 allievi.

La questione di ammettere alla Scuola di Guerra anche gli ufficiali del Genio e di Artiglieria, non credo fosse nella mente di chi la istituiva. Il generale Cugia, voglio dire, che la fondò, non aveva in mente che gli ufficiali del Genio e dell'Artiglieria vi fossero ammessi.

Io appartenni alla Commissione che trattò appunto la fondazione della Scuola superiore di Guerra, e ricordo bene che la questione fu discussa, e risolta in senso negativo per parecchi e ragioni.

Che cosa sarebbe infatti accaduto?

Agli ufficiali della Scuola di Guerra, il decreto organico assicura un rapido avanzamento, un avanzamento a scelta.

Agli ufficiali di Artiglieria e Genio, si sarebbe rifiutato questo vantaggio. Evidentemente non si poteva commettere simile ingiustizia.

Si sarebbe invece accordato? Ed allora si obbligavano tutti gli ufficiali di Artiglieria e del Genio, a passare per la Scuola di Guerra, onde non aver pregiudizio di carriera.

Ora, non è senza inconvenienti questa necessità che s'impone ad ufficiali i quali han già dovuto fare un lungo tirocinio ed all'Accademia Militare ed alla scuola di applicazione.

Poi viene forse in campo una questione di giustizia. I giovani ufficiali di Artiglieria e del Genio, ottengono il loro grado di anzianità relativa, uscendo dalla Scuola di applicazione, in seguito ad un concorso fatto sopra programmi estesi di scienze ardue e difficili. Si dovrà egli alterare questo in seguito d'anzianità dietro le risultanze di un nuovo concorso fatto al termine della Scuola di Guerra, sopra programmi di tutt'altra natura

e che presentano un altro ordine di difficoltà affatto diverse?

Però la questione è aperta su questa proposta. Mi pare che il medesimo Comandante la Scuola Superiore di Guerra sia dell'avviso ed abbia proposto di ammettere alla Scuola di Guerra anche gli ufficiali di Artiglieria e del Genio.

La questione è insoluta, e forse anche, si risolverà nel senso accennato dall'onorevole Senatore Menabrea. Ma badiamo bene! dovremo ammettere tutti gli ufficiali di quelle armi alla Scuola di Guerra? Accordere loro il vantaggio grandissimo dell'avanzamento a scelta? Vi sarebbe pericolo di produrre altri inconvenienti, e malumori più grandi di quelli che possano esistere adesso per l'esclusione.

In quest'ordine d'idee, in cui si trova il Generale Menabrea, egli propone di modificare i programmi di ammissione alla Scuola Superiore di Guerra.

Ma, o Signori, noi non abbiamo la libertà della scelta in questa questione. Noi dobbiamo tenerci, quanto ai programmi, al livello delle cognizioni che si incontrano nell'esercito. Se noi ammettiamo alla Scuola di Guerra solo gli ufficiali che conoscono il disegno, qual'è importante, ma che non richiede grande ingegno; se nei programmi inseriamo principalmente la conoscenza delle lingue straniere, probabilmente i nostri concorsi riesciranno scarsi.

Noi abbiamo dovuto fissare i programmi di ammissione secondo lo stato delle cognizioni che si hanno nell'esercito.

Quando nell'esercito sarà compiuta l'opera di trasformazione, opera indispensabile, ma lunga; quando la maggioranza degli ufficiali proverrà dalle scuole militari, che io vidi con dolore sopresse le une dopo le altre; quando, come spero, per il bene dell'esercito altre scuole verranno create, quando, dico, avrò la massa degli ufficiali dell'esercito esciti da codeste scuole, allora sarà il caso di elevare i programmi di ammissione per la Scuola di Guerra, e di elevare anche i programmi medesimi della Scuola di Guerra. Ma fino a quell'epoca è inutile illuderci; noi potremmo fare programmi sulla carta, ma essi non avrebbero applicazione pratica alcuna.

Quindi lo stato attuale è imposto dalle nostre condizioni. Modificazioni grandi non si possono fare.

Se l'esperienza già suggerì tale modificazione; se l'intelligentissimo Generale, che presiede alla Scuola, va proponendone talora, tuttavia grandi e radicali modificazioni, ripeto, non si possono fare per ora.

Una delle obiezioni che l'onorevole generale Menabrea fece alla Scuola di Guerra è giusta.

Egli dice: che cosa è questo avanzamento straordinario che voi assicurate alla Scuola di Guerra? Come potete voi giustificarlo, rispetto a quegli altri ufficiali i quali, invece di sedere alla Scuola, avranno compiuti faticosi servizi, servizi di brigantaggio, a cagion d'esempio, riportando ferite e medaglie?

Ora, o Signori, la risposta è facile. Era egli necessario fondere una Scuola la quale spandesse l'istruzione nell'esercito, fornisse abili comandanti di battaglione e di reggimento? Se questo era indispensabile, era pur necessario impiegare quei mezzi, assicurare quei vantaggi, che giovassero a popolare la Scuola di Guerra.

Più tardi, quando l'impulso sia dato, sarà forse possibile diminuire questi vantaggi, che non sono senza inconvenienti per altri ufficiali dell'esercito.

L'onorevole Senatore Menabrea accennò anche alle rapide carriere degli ufficiali di Stato Maggiore.

Ma in primo luogo si deve notare, che se questo Corpo si recluta in tutto l'esercito, al beneficio partecipano tutte le armi. In Prussia, ove l'avanzamento è dato all'anzianità, vi è eccezione pel solo Corpo di Stato Maggiore, appunto perchè esso si recluta in tutti i corpi dell'esercito.

Senonchè l'onorevole Menabrea può dirmi: ma l'Artiglieria e il Genio ne sono esclusi.

Io debbo osservare che l'Artiglieria ed il Genio vi concorrono per quel numero di ufficiali, i quali anziché passare dall'Accademia Militare negli anzidetti Corpi, entrano direttamente a far parte del Corpo di Stato Maggiore. Per quella tangente adunque concorrono anche l'Artiglieria ed il Genio.

Ma è egli poi vero che gli ufficiali di Stato Maggiore abbiano un avanzamento straordinario? Qualcuno di essi potrà averne avuto; ma il fatto non è generale. Vi furono avanzamenti rapidi nell'esercito in questi ultimi dieci anni. Ora se ne subiscono le conseguenze. Ne risultò un ristagno, al quale appunto tende apportare in parte rimedio la legge relativa all'esercito che sta dinanzi al Senato.

L'onorevole Senatore Menabrea, parlando dello Stato Maggiore, faceva una digressione.

Egli profondo conoscitore della materia, esponeva quali sono i servizi che spettano a quel Corpo, e quali i servizi che possono essere distolti ed affidati ad altri, come per esempio al Corpo del Genio.

Certamente, o Signori, il corpo di Stato Maggiore non avrebbe ragione assoluta per conservare per sè i lavori geodetici, i lavori di rilevamento. Costesti lavori potrebbero essere affidati al corpo del Genio il quale li compirebbe con eguale vantaggio dello Stato.

Ma che cosa avverrebbe in questo caso? L'ufficiale di Stato Maggiore ha necessità di conoscere il rilevamento del terreno. Per acquistare tale conoscenza, gli è necessario l'esercizio pratico delle levate. Se quindi i lavori di topografia fossero affidati al Corpo del Genio, questi studi e lavori dovrebbero essere fatti contemporaneamente nei due Corpi. È quindi anche naturale che il corpo di Stato Maggiore faccia i lavori geodetici preparatorii ai lavori topografici.

Egli è vero in parte ciò che ha detto l'onorevole Senatore Menabrea che il Corpo di Stato Maggiore scarseggia di ufficiali i quali abbiano fatto profondi studi matematici, e sieno in grado di dirigere i lavori geode-

tici. Anche quando questi ufficiali esistessero, come esistevano in una sufficiente proporzione, essi non hanno in generale predilezione per i lavori scientifici.

L'Ufficiale di Stato Maggiore, il quale vede il collega addetto al servizio militare, preferisce questo servizio.

Ma abbiamo ancora i residui di un'istituzione ereditata dal cessato Regno Napoletano, vale a dire il Corpo degli Ingegneri Geografi.

Lo Stato Maggiore fece istanze per mantenere in fiore questa istituzione. Le difficoltà finanziarie si opposero. Allora si ebbe ricorso ad ufficiali di buona volontà, tratti dal Genio e dall'Artiglieria i quali furono chiamati a prestar servizio presso lo Stato Maggiore, ebbero una istruzione pratica; ed ora concorrono con gli ufficiali del Corpo ai lavori di alta Geodesia.

Questa circostanza spiega la promiscuità notata dal Senatore Menabrea, nel personale che fu in quest'anno destinato ai lavori geodetici nell'Italia meridionale.

Quanto ai lavori topografici, da due anni fu creato un apposito personale.

I lavori da eseguirsi erano molti; gli ufficiali di Stato Maggiore sarebbero stati scarsi; fu loro riservata la sola direzione; e per i rilevamenti del terreno, furono ammaestrati semplici soldati, tratti fra i migliori allievi delle scuole dei figli di militari, ora abolite.

Il tentativo riuscì completamente, ed oggi si hanno quasi 40 operatori, abili al rilievo, abili nel disegno, tanto che i loro lavori sono meritevoli di grande encomio.

I lavori da questi soldati eseguiti in campagna, e portati a Firenze, possono venire riprodotti colla *fotoincisione* del colonnello Avet, senza che sia neppur necessario ricopiarli.

Ho grande rincrescimento che le molte occupazioni dello Stato Maggiore, le moltissime del colonnello Avet non abbiano concesso di pubblicare tutto quanto già fu rilevato sul terreno.

Spero però che nel corrente anno possano venire pubblicate, la Carta di Sicilia, al 50 ed al 100,000, una Carta completa delle provincie meridionali al 250,000 ed alcune parti di queste ultime provincie, già rilevate l'anno scorso, anch'esse alla scala del 50 e del 100,000.

Ho poi la certezza che fra 4 anni o 5 al più, le provincie meridionali avranno una Carta completa, rilevata colla maggiore esattezza geometrica, la quale non avrà a temere il confronto di alcun lavoro di tale natura d'alcuno Stato d'Europa.

Io qui mi arresto.

Sulla principale questione mossa dal Senatore Menabrea, riguardo cioè all'ammissione degli ufficiali di Artiglieria e Genio alla Scuola di guerra, ho detto che una risoluzione si stava maturando, e che sarebbe forse nel senso dall'onorevole Senatore desiderato.

Sulle altre questioni di avanzamento negli eserciti,

di necessaria proporzione fra i vari gradi, toccate con sapienza dal generale Menabrea, io riservo ogni giudizio ed ogni considerazione, all'epoca in cui verrà trattato il problema dell'ordinamento generale dell'esercito.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io ringrazio l'onorevole Signor Ministro della Guerra delle spiegazioni che egli si è compiaciuto di dare, le quali mi confermano, che la interpellanza mossa da me sulla scuola superiore di guerra non era completamente inutile. Veggo con soddisfazione che il Signor Ministro pensa a far cessare l'esclusione della Scuola di Guerra che colpisce attualmente gli Ufficiali d'Artiglieria e del Genio.

Io debbo ricordare al Signor Ministro che fin dal principio del mio discorso, ho riconosciuto la utilità della Scuola di Guerra non solamente per il reclutamento dello Stato Maggiore, ma anche per la coltura generale dell'esercito. Epperò si deve riconoscenza al Ministro che l'ha creata.

Ma appunto affinché dessa possa produrre tutti quei benefici a cui essa era destinata, ho creduto di rilevarne alcuni inconvenienti che derivano, vuoi dalla applicazione del Regolamento; vuoi da alcuni difetti del medesimo.

Come lo dissi, io vorrei che gli Ufficiali del Genio e di Artiglieria, all'uscire dalla Scuola di applicazione, passassero tutti alla Scuola Superiore di Guerra, onde completarvi gli studi militari sulle grandi operazioni di Guerra; ed io non vorrei per i medesimi altro vantaggio fuorchè quello di avere acquistato maggiori cognizioni, e di essere anch'essi ammissibili nel Corpo di Stato Maggiore. Ciò importerebbe forse qualche modificazione nella applicazione del privilegio che si vuole riservato agli ufficiali di linea usciti dalla Scuola, di essere collocati di diritto nella lista di avanzamento.

Il sistema che io propugno sarebbe di vero vantaggio allo Stato Maggiore che verrebbe in tal modo composto di ufficiali di tutte le armi, prenderebbe un carattere più essenzialmente militare e provvederebbe più efficacemente alle esigenze dell'esercito.

Non ritornerò sull'argomento del servizio Geodetico; ho detto in proposito ciò che io pensava, il tempo farà il resto. Debbo però notare che le osservazioni del Signor Ministro confermano le mie.

Non mi resta che a pregare il Signor Ministro onde tenga conto di queste e delle altre considerazioni che ho esposto nel progetto di riordinamento dell'esercito che egli sta elaborando e che io, lo spero, tornerà a vantaggio dell'esercito.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione, o per meglio dire, per fare all'onorevole signor Ministro della Guerra, un'interrogazione la quale ha pur anche un nesso col Bilancio che si sta discutendo.

Questa mattina mi è capitato per le mani l'ultima

dispensa del *Giornale Militare* e vi ho letto tutte le disposizioni relative alle scuole del Tiro, per le compagnie e batterie dei reggimenti di artiglieria, ed al successivo cambio delle guarnigioni. Circa alle scuole del Tiro, non ho alcuna osservazione a fare, perchè questa è cosa ottima il farla tutti gli anni, come si è sempre usato, ed è regolata benissimo, in modo cioè, che ciascuna batteria vada ad esercitarsi al tiro in quel poligono che è più prossimo o alla sede in cui si trova, o a quella a cui è destinata. Ma non posso nascondere la sorpresa che hanno in me destato le disposizioni relative al cambio di destinazione dei presidii delle batterie.

In quel giornale si legge, che le batterie le quali devono abbandonare un presidio, lasciano materiale, cavalli e fornimenti nella città ove si trovano, e vanno a prendere materiale, cavalli e fornimenti nel presidio al quale sono destinate.

Vi sono persino delle batterie le quali lasciano i loro cavalli, fornimenti e materiale di batteria ad un altro reggimento, e vanno a ricevere gli stessi oggetti di batterie che appartengono in conseguenza anch'esse ad un altro reggimento che non è il loro.

Io credo che questa disposizione, fatta certamente per lo scopo di economia, cui non posso a meno di lodare, sia molto dannosa al servizio, molto dannosa sotto l'aspetto della conservazione dei cavalli e del materiale e delle bardature; poichè quell'ufficiale il quale sa che dopo un certo tempo dovrà rimettere quegli oggetti ad un altro, certamente non li cura con quella attenzione, con quella diligenza che impiegherebbe qualora sapesse di doverli conservare, per così dire, eternamente e per servirsene all'occasione.

È dannosa oltre ciò allo spirito militare, perchè per quella affezione che il soldato mette alle armi e fornimenti che gli sono affidati per servirsene in caso di guerra, si disanima, si disgusta se vedesi tolti quegli oggetti per rimetterli ad un altro.

Io domando al signor Ministro della Guerra, se per risparmio di spesa, quando si tratti di cambiare presidio a due reggimenti di cavalleria, sarebbe opportuno che un reggimento rimettesse i cavalli all'altro: dal piccolo al grande è la stessa cosa. Tutte le batterie prese insieme, fanno più che la forza di due reggimenti di cavalleria, e quindi si dovrebbero usare alle batterie gli stessi riguardi che si usano alla cavalleria a costo anche di qualche sacrificio pecuniario.

Quindi, a parer mio, la misura certamente dettata, come dicevo, da viste di economia, è perniciosa, ed avrei desiderato grandemente che il signor Ministro avesse procurato di fare economie sopra altri capitoli del Bilancio, ma avesse risparmiato questo, il quale, ripeto, è nocivo al servizio e pregiudicevole allo spirito militare del corpo d'artiglieria.

Ministro della Guerra. La disposizione che è riferita dal *Giornale militare*, e di cui ha parlato l'onorevole Senatore Pastore, non è senza precedenti.

Non è la prima volta che questo sistema si pratica, e si pratica appunto oggi in grande scala perchè si è visto colla esperienza che non vi era alcuno di quegli inconvenienti temuti dall'onorevole preopinante.

Non soltanto si è riconosciuto che non vi era alcun inconveniente per l'artiglieria, ma fu trovato che per altri servizi si poteva procedere nello stesso modo. Accade ora infatti che quando reggimenti di fanteria mutano di presidio, si danno scambievolmente consegna di tutto il materiale di loro proprietà, anzichè sottomettersi alle gravi spese ed ai danni di un lungo trasporto.

Io assicuro l'onorevole Senatore Pastore che prima di firmare la disposizione, la ho studiata sotto il punto di vista accennato da lui; e non mi son deciso ad emanarla se non se dopo che mi feci persuaso, per l'esperienza passata, che non si veniva a togliere quello stimolo che i corpi hanno a mantenere in buona condizione il materiale ed i loro cavalli.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Pastore. Io non contendo all'onorevole signor Ministro che non sia questa la prima volta che vien presa una disposizione di questa natura. So che fu praticata negli anni scorsi, ma non mai nell'estensione che prende al presente. Trattasi ora di rimettere i cavalli, le bardature ed il materiale da un reggimento all'altro.

Per esempio io leggo nel *Giornale Militare* che la batteria 11^a e 13^a del quinto reggimento vanno a Palermo, e rimetteranno i cavalli, le bardature ed il loro materiale alla terza e alla settima che sono del settimo reggimento. Il signor Ministro dice che qualche cosa di simile si pratica nei cambiamenti di guarnigione dell'infanteria. Lo so benissimo, ma credo di poter osservare che c'è un gran divario tra i fondi di magazzino, di vestiario, di mobilia, di quartiere, e le armi proprie ed il cavallo. Metta a piedi i sott'ufficiali e tolga loro il cavallo per darne loro un altro, e vedrà che si desterà in essi un senso di disgusto molto maggiore di quello che li comprenderebbe se avessero a rimettere il magazzino di vestiario, i registri o cose simili.

Circa all'effetto che questa deliberazione può produrre, il Ministro dice che l'esperienza dell'anno scorso lo ha persuaso, che non ne nasceranno inconvenienti. Per lo contrario io mi prendo la libertà di osservargli che la mia vecchia esperienza mi ha dimostrato che questo inconveniente non è soltanto grave, ma gravissimo.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. L'esperienza che fu fatta aveva appunto provato che inconvenienti non vi fossero, e tanto lo aveva provato che altre amministrazioni, ed appunto la Direzione dei servizi am-

ministrativi, avevano imitato il sistema per i magazzini dei Corpi.

Capisco la differenza che vi ha tra una cosa e l'altra, ma ad ogni modo inconveniente non vi è. Del resto una batteria che debba andare col proprio materiale, coi propri cavalli dal continente in Sicilia, costa di più del valore della batteria medesima.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, continuerò la lettura dei Capitoli.

Capitolo 20. Spese pel Corpo di Stato Maggiore e per le biblioteche militari » 256,000 »

(Approvato.)

Capitolo 21. Spese di leva . . . » 130,000 »

(Approvato.)

Capitolo 22. Ordine militare di Savoia » 238,300 »

(Approvato.)

Capitolo 23. Spese di giustizia criminale militare » 20,000 »

(Approvato.)

Capitolo 24. Dispacci telegrafici governativi » 35,000 »

(Approvato.)

Capitolo 25. Paghe ad ufficiali ed assimilati in aspettativa . . . » 172,200 »

(Approvato.)

Capitolo 26. Casuali » 240,000 »

(Approvato.)

Totale della spesa ordinaria . L. 126,244 650 »

Chi approva il totale della spesa ordinaria, si aizi. (Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Capitolo 27. Paghe di disponibilità ad impiegati L. 40,000 »

(Approvato.)

Capitolo 28. Paghe ad ufficiali in aspettativa ed assimilati » 4,505,880 »

(Approvato.)

Capitolo 29. Carta topografica delle province meridionali » 233,000 »

(Approvato.)

Capitolo 30. Nuova caserma per Arma a piedi in Piacenza . . . » »

Capitolo 31. Nuova caserma per Arma a piedi in Bologna . . . » »

Capitolo 32. Nuova caserma per Arma a cavallo in Bologna . . . » »

Capitolo 33. Carreggio, attendamento, accampamento e grande arredo » »

Capitolo 34. Competenze in danaro alle truppe » »

Capitolo 35. Pane » 86,830 »

(Approvato.)

Capitolo 36. Foraggi » 101,880 »

(Approvato.)

Capitolo 37. Veterani ed invalidi » 879,480 »

(Approvato.)

Capitolo 38. Servizio sanitario . . . » 9,510 »

(Approvato.)

Capitolo 39. Letti e legna . . . » 18,110 »

(Approvato.)

Capitolo 40. Spesa straordinaria per la trasformazione di armi portatili » 187,500 »

(Approvato.)

Totale della spesa straordinaria . L. 6,062,190 »

Chi approva questo totale, sorga.

(Approvato.)

Riepilogo.

Totale della spesa ordinaria . L. 126,244,650 »

Totale della spesa straordinaria » 6,062,190 »

Totale generale . L. 132,306,840 »

Chi approva questo totale generale, sorga.

(Approvato.)

Passeremo ora alla discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra F. M.** Non intendo fare un discorso, ma di muovere, con brevissime parole, una semplice preghiera all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Dopo l'assiduo avvicinarsi di tante riforme organiche, di tante soppressioni di uffici, di tante riduzioni, e noi Magistrati sappiamo con quale pro dell'amministrazione della giustizia civile e penale e anche della finanza pubblica, operate nel personale della Magistratura giudiziaria del Regno, si parla di nuove riforme organiche, di nuove soppressioni, di riduzioni nuove.

I funzionari giudiziari sono adunque in nuova e più penosa incertezza della loro sorte; Comuni cospicui, città popolose, circondarii e province sono fortemente preoccupati di ciò che avverrà nei Collegi e negli Uffici, i quali nelle singole località provvedevano con decoro e con frutto al più urgente dei bisogni del consorzio civile, all'amministrazione cioè della giustizia.

Siffatte preoccupazioni agitano gli animi e specialmente in Italia non abbiamo bisogno di creare nuovi motivi di più o meno giustificabili agitazioni, l'incertezza poi rallenta lo slancio degli zelanti, raffredda, non dirò i tiepidi, ma gli uomini di operosità positiva, e scoraggisce tutti.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia è uomo

troppo savio ed illuminato, perchè io abbia a temere che alla perspicacia sua sfugga la necessità di far sì che si calmino queste preoccupazioni, e per quanto è possibile cessino queste incertezze. Vecchio di anni e di esperienza, come cittadino, come Senatore e come Magistrato, io mi credo in diritto e in dovere di porgergli una preghiera, nella quale spero aver consenziente non solo l'onorevole mio collega Conforti, il quale esprimevasi l'altro ieri con parole pressochè identiche, ma l'intero Senato, di porgergli, dico, una preghiera, perchè, ove sia nei propositi irremovibili del Governo di procedere a nuove riforme organiche, a nuove soppressioni di uffici, a nuove riduzioni di personale nell'ordine giudiziario, questi propositi non s'ispirino esclusivamente, e neppure principalmente a pensieri di economie che a parer mio risulteranno poi a conti fatti più apparenti che reali, ma a pensieri più elevati, più nobili, più degni del Governo di una gran Nazione; a quello cioè che la giustizia sia a tutti di meno difficile accesso, e venga amministrata al popolo colla maggiore possibile regolarità e prontezza.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io non posso non far eco alle giuste osservazioni dell'onorevole Senatore Serra. Credo pur io che sia venuto il tempo in cui devono cessare per la Magistratura le incertezze in cui essa deve riavere un assetto stabile, senza del quale non potrà mai tranquilarsi e volgersi allo studio e all'adempimento dei suoi doveri con quell'animo pacato e sereno, che è condizione essenziale alla più scrupolosa amministrazione della giustizia.

Ma perchè cessino queste incertezze, occorre una garanzia; anzi io credo che occorra qualche cosa di più di quanto ha accennato l'onorevole Serra. Non è d'uopo domandare al Governo solamente se ha in animo di proporre altre riforme, altre riduzioni negli organici, altre soppressioni di Uffici, o di Tribunali e di Corti; bisogna fare di più, bisogna poter dire all'Italia ed ai Magistrati che se vi è sempre da fare qualche cosa nell'organamento giudiziario, questo qualche cosa sarà fatto ormai colla massima prontezza e colla massima celebrità.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**. Solamente in questo modo si potrà assicurare il Magistrato che la sua condizione non soffrirà alcun cambiamento, e che finalmente non si metteranno in campo altre riforme.

Noi sappiamo che nell'altra Camera si è presentato un progetto di riforma e di unificazione giudiziaria.

Io non voglio nè posso prenderlo in esame, perchè non sarebbe ora il tempo.

Que lo che desidero è di avvertire il Senato, e specialmente di fare osservare all'onorevole sì no Ministro che questo provvedimento non si deve più a lungo fare attendere. È tempo di finirlo. La più grave ed importante preoccupazione in tale materia non è nè può

esser quella di fermarsi a considerare se debba esservi un' unica Suprema Magistratura o più; se l'unica o le più debbano chiamarsi Corte o Corti di Cassazione, Terza o Terze Istanze, Corte o Corti di Revisione, se ci abbiano ad essere quindici o ventidue Corti d'Appello, non se le Corti di Appello debbano avere sezioni separate o no; se i Tribunali correzionali debbano essere in un dato numero o maggiori; se le Preture debbano crescere o scemare di numero, avere competenze più o meno grandi: tutte queste dispute possono esser proposte, e se se ne sente il bisogno, si sottopongano pur tutte all'esame del Parlamento, il quale le deciderà in quel modo migliore che crederà.

Ma la suprema preoccupazione nostra, o Signori, dev'essere quella di venire ad una risoluzione e ad una sistemazione definitiva, per poter dire: questo è l'assetto stabile e permanente degli ordini giudiziari; l'Italia e la Magistratura presente e quella giovine che sorge, possono esser tranquille che nulla più sarà mutato, viventi esse, e che si faranno in seguito quelle sole piccole modificazioni giustificate dall'esperienza, dalla necessità, e che non alterano gli organici.

Quindi io prego più specialmente il Ministro, e il Governo con esso, a saperci dire se vuole o non vuole fare ulteriori mutazioni nell'ordinamento giudiziario, perchè nessuno si persuaderà che lo stato attuale degli organici della Magistratura sia definitivo e possa rimanere qual è; ma se si credesse anche che fosse definitivo (cosa che a me parrebbe abbastanza strana), almeno si dovrebbe avere la franchezza di proclamarlo, e dire solennemente ai Magistrati e al Paese che non vi è altro da fare: tutti allora si metteranno in calma, i Magistrati non dubiteranno più delle loro sorti, le città e le terre che han Tribunali o Preture, si rassicureranno, e non temeranno più di perderle; e la calma generale e con essa l'operosa attività si riprodurranno da per tutto.

Ma finchè non si potranno proferire queste famose e benefiche parole: *si è tutto fatto, non vi è altro da fare*, non v'è altra preghiera da volgere all'onorevole Ministro ed al Governo se non che di affrettare il momento in cui si faccia quel che rimane a fare, si risolvano le questioni in un senso qualunque purchè si risolvano, s'impegni innanzi al Parlamento, se si crede, la lotta solenne fra un sistema ed un altro, ma si definisca una volta quel che ormai è stato abbastanza meditato e studiato, affinchè si renda alla Magistratura la sua quiete e la sua stabilità, di cui ha supremo bisogno.

Il partito delle dilazioni è il peggiore di tutti, perchè non nega il da farsi, e ne ritarda il compimento perpetuando le inquietudini e i timori.

Finisco con dirigere io pure le mie preghiere all'onorevole sig. Ministro nel senso in cui glie le dirigeva l'onorevole Senatore Serra, cioè: che nel fare le riduzioni degli organici si pensi che abbiano innanzi un corpo rispettabile di magistrati, i quali non possono

da un giorno all'altro essere gettati per le strade senza riguardo alcuno agli avviamenti, agli studi ed ai sacrifici morali ed economici fatti per porsi in grado di essere ascritti a questo sacerdozio civile.

Qui non è questione di economia, è questione di decoro nazionale e che influisce sul retto andamento di una delle principali amministrazioni dello Stato.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Musio.

Senatore Musio. Poche e brevi parole io avrò l'onore di rivolgere al Senato; il quale sa bene che per 45 anni ho avuto l'onore di appartenere alla magistratura. Non sarò dunque io che dissocierei il mio voto da quello degli onorevoli preopinanti che hanno invocato per i magistrati pace e tranquillità.

Le domande rivolte al signor Ministro saranno soddisfatte dal medesimo; egli non ha certamente bisogno delle mie parole, ma la giustizia vuole che parlando del signor Ministro, io accenni ad una circostanza di cui sono e sarò eternamente edificato.

Il Senato ha nominata una Commissione incaricata dell'esame di un progetto di legge d'iniziativa Senatoria. Questa Commissione, della quale immeritamente fo parte, ha creduto bene di pregare l'onorevole Ministro del suo intervento. Lode eterna e ben meritata io devo dare a lui. Egli vi ha manifestato i più alti, i più liberali, i più benevoli sentimenti per la Magistratura, di cui anch'egli fa nobilissima parte. Io, o Signori, compendierò le belle e magnifiche cose da lui dette. Egli ha detto a noi: *io sono disposto a tutto, fate tutto quello che stimiate meglio, a me levate il più che potete d'arbitrio*; e finì ripetendo la grande sentenza di Bacone: *essere migliore la legge che dà meno di arbitrio, e migliore il giudice che meno ne usa.*

Dunque io non posso domandare di più al Ministro, io lo ringrazio di quello che ha concesso, e di tutto quello che possa concedere.

Io non so come possano combinarsi due contemporanee iniziative della medesima legge, e lascio ciò in disparte, ma ciò che noi domandiamo, l'abbiamo in mano, essendo da un senatore iniziata questa legge. Noi abbiamo dunque il mezzo di spingere avanti tutto ciò che noi chiediamo, tutto ciò che possa soddisfare alla giustizia, alla dignità e indipendenza della magistratura.

A noi adunque sta di andare avanti, giacchè la legge desiderata dipende più dal Parlamento che dall'onorevole Ministro, pendendo nell'altra Camera da due anni una iniziativa la quale non è circoscritta nè a questa, nè a quella parte dell'ordinamento giudiziario, ma abbraccia il complesso della materia ed ogni sua più lontana attinenza. In somma tutto è sottoposto al giudizio del Parlamento.

Dunque a noi sta, se vogliamo una legge la quale procuri di soddisfare i bisogni che sono grandi, dell'amministrazione della giustizia, ed al bisogno, che anch'esso è grande, di stabilire una volta la vera indipendenza del magistrato, di soddisfare una volta al-

tamente e bene ai diritti ed ai doveri scritti solennemente nello Statuto che ci regge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ringrazio l'onorevole Musio delle parole graziose dette a mio riguardo, e da me non meritate; e devo pure ringraziare gli onorevoli Senatori Serra e Poggi delle osservazioni fatte. Se avranno un momento di agio per leggere alcune mie parole, dette nella Relazione colla quale ripresentava alla Camera il progetto di legge sulle riforme dell'organico giudiziario e sull'unificazione legislativa nel Veneto, troveranno adombrate le belle cose con tanta eleganza e maggiore autorità ora dette dagli onorevoli preopinanti, sul bisogno cioè di assicurare definitivamente la sorte della Magistratura in quanto alle principali e più gravi questioni che da molto tempo si agitano sia sulle basi dell'organamento, sia intorno ai mezzi per assicurare maggiormente l'indipendenza e la dignità dei magistrati stessi.

Io osservava anche allora che era urgente, non solamente nell'interesse personale dei Magistrati, ma anche nell'interesse della cosa pubblica di divenire ad un assetto definitivo, perchè l'incertezza sia nella circoscrizione, sia nell'organizzazione del personale produceva quelle tristi conseguenze e per l'ordine pubblico, e per l'economia in generale, e per l'amministrazione della giustizia che gli onorevoli preopinanti hanno avvertite.

Quindi io credo superfluo ogni discorso in proposito, perchè il Ministero si trova perfettamente d'accordo coi preopinanti nel concetto della necessità e dell'urgenza di pronti e definitivi provvedimenti.

E le Signorie Loro comprendono che per l'attuazione di questi propositi non può altro fare il Ministero che insistere, e raccomandare la discussione dei progetti presentati.

Ma quanto allo spirito ed ai principii che dettarono la riforma di cui è parola, il Ministero sin da quando vi espose il suo programma per mezzo dell'onorevole parola del Presidente del Consiglio, dichiarava che sebbene fosse il suo programma quello delle economie, non intendeva già di proporre economie che avessero potuto nuocere ai servizi pubblici; e che questo sistema fu seguito principalmente riguardo all'amministrazione della giustizia, ve lo dimostra il fatto che da parte del Ministero attuale non si è fatto altro che ripresentare un progetto il quale era già stato elaborato ed aveva già formato il soggetto di gravi studii sin dal 1866, cioè dacchè fu pubblicato l'organico del 1865, talmente che se le riforme proposte hanno un merito, ed io credo che lo abbiano, esso non deve essere attribuito all'attuale Ministero, poichè, ripeto, desso non fece che presentare un progetto che aveva formato argomento di seri studii di tutti i Ministri che si suc-

cedettero sin dal 1865, e che finalmente era stato presentato dall'onorevole De Filippo all'altro ramo del Parlamento nel 1868. Il Ministero attuale non ha fatto altro che insistere e pregare per la votazione e per la discussione di questo progetto, appunto per seguire le idee espresse dai preopinanti, e per la convinzione che ha della necessità imperiosa di una sollecita e definitiva determinazione sulla circoscrizione, e sulle basi della organizzazione giudiziaria. Ond'è che son lieto unire i miei voti a quelli degli onorevoli preopinanti.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si procederà all'approvazione dei Capitoli.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Capitolo 1. Ministero (Personale) L.	359,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio) L.	65,000	»
(Approvato.)		
Totale L.	424.000	»

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Amministrazione giudiziaria.

Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale) L.	19,584,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 4. Magistrature giudiziarie (Spese d'Ufficio) L.	970,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 5. Archivi (Personale) L.	307,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 6. Archivi (Spese d'ufficio) L.	58,000	»
(Approvato.)		
Capitolo 7. Spese di giustizia L.	5,300,000	»
(Approvato.)		

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori Lisci.** La mia dimora personale in campagna mi ha messo nella condizione di vedere in quale triste posizione si trovano i Pretori.

Siccome le finanze dello Stato esigono che si faccia economia, non saprei proporre a favore di tanti un aumento di paga, ma siccome un aumento di paga lo credo necessario perchè se ne possano trovare dei buoni, chiederei al Ministero di studiare se non fosse il caso di diminuirne piuttosto il numero, ma di migliorarne la condizione. Così si potrebbe sperare di avere da essi un servizio più efficace, e forse potrebbero vedersi distrutti quegli abusi la cui repressione per legge sarebbe devoluta ai Pretori, intendo specialmente par-

lare del pascolo abusivo, che fiorisce anche nei dintorni di questa capitale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Si è sempre e da tutti lamentata la condizione dei Pretori, e più che ogni altro da parte mia, che sento veramente tenerezza per questa Magistratura, la quale, sebbene sia il primo grado della gerarchia giudiziaria, pur nondimeno, in ragione del suo numero e delle sue funzioni, può dirsi che incarna ed immedesima la idea dell'amministrazione della giustizia in tutte le popolazioni. Ma lo stesso onorevole Ginori-Lisci bene osservava che per lo esteso numero dei Pretori non si può essere troppo larghi a migliorarne la sorte col l'aumento di stipendio. Nondimeno (e questo vi dimostrerà ancora una volta come al desiderio delle economie nelle riforme proposte alla Camera dei Deputati, nulla si è sacrificato di ciò che può essere necessario alla buona amministrazione della giustizia) si è migliorata la condizione dei Pretori, inquantochè mentre attualmente sono divisi in tre categorie col soldo da 1800, 2000 e 2200 lire, attribuendo alla terza categoria la metà di essi, nel nuovo progetto si dividono in due classi; la prima classe con un soldo di 2000 e la seconda col soldo di 2400 lire.

Si vede da ciò come si è cercato di migliorare per quanto si poteva la condizione di questi primi funzionari della giustizia. È da augurarsi che il miglioramento nelle finanze dello Stato possa presto permettere di fare accrescere questo soldo, e il Senato può esser certo che chiunque si interessi alla buona amministrazione della giustizia sarà lieto di concorrervi.

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Ringrazio, per le spiegazioni date e la promesse fatte, il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Mi sono permesso di fare allusione al pascolo abusivo, perchè questo è causa dello stato in cui si trovano le nostre strade dei dintorni della Capitale cinte sempre da brutti muri che rendono spiacevole il passeggio. Branchi di capre, proprietà di nulla tenenti, non permettono l'esistenza di siepi, che renderebbero molto più elegante e graziosa la nostra campagna, e più ridenti di quello che siano attualmente i dintorni della Capitale.

Ora abbiamo dovuto ricorrere ai muri perchè i Pretori non fanno osservare rigorosamente la legge che esiste sul pascolo abusivo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo il grazioso ricordo in favore dei Pretori fatto dall'onorevole Ginori-Lisci, del quale lo ringrazio, confesso che non mi aspettavo sentirli rimproverare di poca cura nello adempimento del proprio dovere; e specialmente per il pascolo abusivo.

Egli è vero che ad impedire i danni del pascolo abusivo sono chiamati i Pretori specialmente dalla legge

di pubblica sicurezza, ma l'onorevole Ginori-Lisci ed il Senato sanno meglio di me, che la materia è in gran parte governata da regolamenti municipali.

Spetta dunque ai Comuni il provvedere nei regolamenti di polizia locale a termini dell'art. 87 della legge comunale e provinciale perchè il pascolo abusivo sia impedito coi provvedimenti compatibili col rispetto ai diritti di proprietà.

Dopo che sono fatti questi regolamenti spetta alle guardie municipali principalmente curarne la esecuzione e farne la denuncia o al Sindaco o al Pretore, secondo i casi, e presentare a questo i dati e le prove per le quali un individuo possa ritenersi convinto o per lo meno sospetto di pascolo abusivo.

Ora, non di rado avviene che il Sindaco facendo uso della facoltà accordatagli dallo art. 148 della legge comunale, arresta il procedimento per la contravvenzione al regolamento, o si presentano dagl'imputati certificati ed attestati di buona condotta o altri tali argomenti ad escludere il sospetto del pascolo abusivo; e di conseguenza il Pretore si astiene dal punire o dall'ammonire.

I proprietari si dolgono di queste assolutorie; ma posso affermare che sono pochi i ricorsi coi quali si accusano i Pretori d'in lulgenza, che in generale mancano piuttosto le denunce, o le prove del fatto. Nondimeno il Ministero porta su questo ramo del servizio tutta la vigilanza, ma le loro Signorie sanno benissimo che il Ministero può tener conto dello insieme dell'amministrazione degli atti di un Pretore per avvertirlo a meglio adempiere ai proprii doveri, o usare a suo carico, secondo i casi, dei mezzi legali, ma in quanto alle sentenze deve rispettarle, e farle eseguire, come deve rispettarle qualunque cittadino in obbedienza alla legge.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io intesi citare un fatto e non suscitare una discussione su questo particolare, perchè, quantunque vi sia un articolo che dice che tocca ai Pretori, quando sia il caso di pascolo abusivo, di promuovere l'azione, io non intendo farne ora una questione; perciò mi ritengo soddisfatto delle spiegazioni del Signor Ministro.

Presidente. Continuo la lettura dei Capitoli:

Capitolo 8. Paghe, assegni e sussidii per l'esecuzione delle sentenze penali »	27,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 9. Statistica giudiziaria »	12,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 10. Pigioni »	137,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 11. Riparazioni . . . »	70,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Spese di viaggio e di tramutamento »	58,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	26,523,000 »

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Culti.

Capitolo 13. Spese dipendenti dal soppresso Ordine di Santo Stefano in Toscana »	
Capitolo 14. Fabbricati sacri ed ecclesiastici »	400,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 15. Spese di culto sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia L.	
Capitolo 16. Assegni ai Valdesi delle province di Piemonte per l'esercizio del loro culto »	
Totale L.	400,000 »

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Spese diverse e comuni.

Capitolo 17. Spese postali L.	15,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18. Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi . »	320,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 19. Dispacci telegrafici governativi »	50,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 20. Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione »	80,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 21. Casuali »	35,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	500,000 »

(Approvato.)

Riepilogo delle spesa ordinaria.

Amministrazione centrale L.	424 000 »
Amministrazione giudiziaria . . . »	26,523,000 »
Culti »	400,000 »
Spese diverse e comuni »	500,000 »
Totale della spesa ordinaria. . L.	27,847,000 »

Chi approva questo totale della spesa ordinaria, sorga.
(Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Capitolo 22. Maggiori assegni a conguaglio di stipendi ed altri sotto

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1870.

assegni qualsiasi denominazione L.	287,513 57
(Approvato.)	
Capitolo 23. Impiegati in disponibilità ed impiegati non compresi nelle piante organiche. . . . L.	690,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 24. Costruzione di edifici sacri. L.	50,000 »
(Approvato.)	
Totale della spesa straordinaria L.	<u>1,027,513. 57</u>

Chi approva questo totale della spesa straordinaria, sorga.
(Approvato.)

RIEPILOGO

Spesa ordinaria. L.	27,847,000 »
Spesa straordinaria. L.	1,027,513 57
Totale generale. L.	<u>28 874,513 57</u>

Chi approva questo riepilogo generale, sorga.
(Approvato.)

Presidente. Passeremo alla discussione del Ministero della Marina.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, passerò alla lettura dei singoli Capitoli.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Capitolo 1. Ministero (Personale) L.	316,615 »
(Approvato.)	
Capitolo 2. Ministero (Materiale). »	30,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 3. Consiglio superiore di marina. »	73,900 »
(Approvato.)	
<i>Marina militare.</i>	
Capitolo 3 bis. Armamenti navali. »	1,447,741 »
(Approvato.)	
Capitolo 4. Stato maggiore generale della regia marina ed aggregati »	2,020,870 »
(Approvato.)	
Capitolo 5. Corpo del genio navale. »	202,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 6. Commissariato generale della regia marina. »	589,534 »
(Approvato.)	
Capitolo 7. Corpo sanitario militare marittimo »	345,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 8. Corpo Reali equipaggi L.	3,734,695 »
(Approvato.)	
Capitolo 9. Corpo fanteria reale marina »	819,555 »
(Approvato.)	
Capitolo 10. Pane e viveri . . . »	3,344,215 »
(Approvato.)	
Capitolo 11. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione. . . »	88,665 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Giornate di cura e materiali d'ospedale. »	180,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 13. Distinzioni onorifiche »	75,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 14. Armamenti navali. . »	»

Servizio del materiale.

Capitolo 15. Legnami diversi . . »	800,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 16. Canape, cavi, stoppa ed altri materiali »	800,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 17. Materie grasse e resinose, droghe e colori »	600,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 18. Macchine, metalli, utensili, ecc »	2,000,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 19. Artiglierie e munizioni. »	200,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 20. Carbon fossile ed altri combustibili »	1,200,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 21. Mercedi agli operai »	3,800,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 22. Conservazione dei fabbricati »	200,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 23. Fitti di locali ad uso della marina militare »	20,000 »
(Approvato.)	

Servizi diversi.

Capitolo 24. Scuole di marina »	134,482 »
(Approvato.)	
Capitolo 25. Servizio scientifico (Personale) »	46,505 »
(Approvato.)	
Capitolo 26. Servizio scientifico (Materiale) »	44,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 27. Spese di giustizia .	33,000 »
(Approvato.)	

Capitolo 28. Spese giuridiche di patrocinio legale »	12,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 29. Spese di stampa »	50,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 30. Spese diverse pel servizio del genio militare »	10,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 31. Noli, trasporti e missioni »	55,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 32. Assegnamenti diversi »	18,215 04
(Approvato.)	

Marina Mercantile.

Capitolo 33. Corpo delle capitanerie di porto »	660,942 »
(Approvato.)	
Capitolo 34. Conservazione dei fabbricati »	10,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 35. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto »	12,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 36. Spese varie per la marina mercantile »	32,000 »
(Approvato.)	

Spese comuni.

Capitolo 37. Dispacci telegrafici governativi »	32,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 38. Casuali »	80,000 »
(Approvato.)	

Totale della spesa ordinaria L. 24,117,964 04

Chi approva questo totale della spesa ordinaria, sorga. (Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Capitolo 39. Maggiori assegnamenti »	620 »
(Approvato.)	
Capitolo 40. Paghe di aspettativa e disponibilità »	200,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 41. Costruzioni navali »	981,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 41 bis. Nuove costruzioni navali »	»
Capitolo 42. Arsenal della Spezia »	»
Capitolo 43. Miglioramenti dell'armamento delle navi corazzate in costruzione (legge 26 agosto 1868,	

N. 4561) » 300,000 »
(Approvato.)

Capitolo 44. Lavori pel riordimento ed ingrandimento dell'arsenale militare marittimo di Venezia (legge 17 gennaio 1869, N. 4811) » 650,000 »
(Approvato.)

Totale della spesa straordinaria. L. 2,131,620 »

Chi approva questo totale della spesa straordinaria, sorga. (Approvato.)

Riepilogo.

Spesa ordinaria. »	24,117,964 04
Spesa straordinaria. »	2 131,620 »

Totale generale L. 26,249,584 04

Chi approva questo riepilogo generale, si alzi. (Approvato.)

Presidente. Ora passeremo al Bilancio dell' Agricoltura Industria e Commercio. . .

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Prima che si incominci questa discussione, io vorrei pregare il signor Presidente e il Senato a riflettere se non fosse utile di tener seduta anche domani.

Dirò le ragioni di questa proposta. Prima di tutto ci sarebbe il vantaggio di acquistare tempo, e siccome domani non rimarrebbe più che un Bilancio, ci sarebbe tempo per discutere alcune leggi che furono specialmente raccomandate d'urgenza, le quali potrebbero essere votate collo stesso numero, sicuramente legale, che assiste ora alla seduta e che avrà a votare i Bilanci testè approvati.

Ci sarebbero dunque due vantaggi, uno di guadagnar tempo per la discussione delle altre leggi, e l'altro di non avere una soluzione di continuità nei lavori del Senato, cosa che porta sempre la perdita di qualche Senatore (momentanea, si intende). Per queste ragioni io pregherei l'onorevole nostro Presidente a volere consultare il Senato se non credesse bene di tener seduta anche domani quantunque fuori delle sue consuetudini, per essere giorno festivo.

Presidente. Io faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che, meno incasi molto straordinari, s'è veduto che il numero dei Senatori, quando si tiene seduta nei giorni festivi, è sempre minore di quello degli altri giorni; questa è cosa costante, meno, come dissi, in casi molto straordinari. Faccio inoltre osservare che ciò avviene massime in questa stagione in cui alcuni Senatori amano di avere libero il giorno di festa per recarsi in villa, o per attendere ad altre faccende.

Io temerei quindi che, tenendo seduta domani, si cadesse nell'indicato inconveniente. Del resto siccome vien fatta una proposta, io interrogherò il Senato.

Senatore **Lauzi**. Io ho pregato il signor Presidente a consultare il Senato se voleva tenere seduta domani; ma quando egli è d'avviso che ciò porterebbe detrimento alla discussione del Senato, io non voglio certamente sostituire il mio all'alto suo senso, e perciò non insisto nella mia proposta. Procurerò di passare anch'io la giornata in campagna.

Presidente. Io non lo posso, ma quello che non faccio io, lo fanno vari Senatori.

Veniamo adesso al Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

È aperta la discussione generale su questo Bilancio.

Non chiedendosi da nessuno la parola, passo alla lettura dei Capitoli.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Capitolo 1. Ministero (Personale) »	228,146 »
(Approvato.)	
Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio) »	24,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	252,146 »

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Agricoltura.

Capitolo 3. Boschi (Personale) »	902,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 4. Boschi (Spese diverse)»	119,800 »
(Approvato.)	
Capitolo 5. Agricoltura, colonie, esposizioni, esperienze, lezioni, rappresentanze e medaglie d'onore . »	270,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 5 bis. Bonifiche d'irrigazioni (Spese varie) »	20,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 6. Istituto normale di agricoltura »	»
Capitolo 7. Razze equine . . . »	620,000 »
(Approvato.)	
Totale L.	1,932,300 »

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Industria e commercio.

Capitolo 8. Ufficio dei saggi (Personale) »	13,700 »
(Approvato.)	

Capitolo 9. Ufficio dei saggi (Spese diverse) »	8,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 10. Marchio (Spese fisse) (Approvato.)	70,063 58
Capitolo 11. Marchio (Spese diverse) »	26,497 »
(Approvato.)	
Capitolo 12. Marchio (Spese obbligatorie) »	65,600 »
(Approvato.)	
Capitolo 13. Miniere e cave (Personale) »	99,600 »
(Approvato.)	
Capitolo 14. Miniere e cave (Spese diverse) »	18,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 15. Insegnamento industriale e professionale (Spese fisse)» (Approvato.)	970,833 80
Capitolo 16. Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)» (Approvato.)	100,000 »
Capitolo 16 bis. Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esame) L.	20,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 17. Ispezione delle Società industriali e degli istituti di credito » (Approvato.)	28,666 66
Capitolo 18. Privative industriali e diritti d'autore (Personale) . . » (Approvato.)	6,500 »
Capitolo 19. Privative industriali e diritti d'autore (Materiale) . . » (Approvato.)	30,000 »
Capitolo 20. Premi ed incitamenti per gl'interessi dell'industria e del commercio » (Approvato.)	45,000 »
Totale . . L.	1,502,961 04

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Spese varie.

Capitolo 21. Statistica L.	100,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 22. Studi e documenti sulla legislazione e stampe diverse » (Approvato.)	20,000 »
Capitolo 23. Fitti di locali . . » (Approvato.)	32,254 40
Capitolo 24. Riparazioni e adattamenti di locali » (Approvato.)	9,000 »

Capitolo 25. Indennità di tramu- tamento agl'impiegati »	9,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 26. Telegrammi »	300 »
(Approvato.)	
Capitolo 27. Casuali »	37,000 »
(Approvato.)	
Totale . . . L.	<u>207,554 40</u>

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo della spesa ordinaria.

Amministrazione centrale . . . L.	252,146 »
Agricoltura »	4,932,300 »
Industria e commercio »	1,502,961 04
Spese varie »	207,554 40
Totale della spesa ordinaria . . . L.	<u>3,894,961 44</u>

Chi approva il riepilogo della spesa ordinaria, sorga.
(Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

Capitolo 28. Boschi (Spese diverse) L.	34,000 »
(Approvato.)	

Avverto che le spese dal cap. 29 al 45 inclusive, furono già votate perchè trasportate nel bilancio dei lavori pubblici.

Capitolo 29. Bonifiche ed irrigazioni (Spese fisse)

Capitolo 30. Bonifiche ed irrigazioni (Interessi di capitali ed indennità per espropriazione)

Capitolo 31. Lago di Bientina

Capitolo 32. Maremme toscane

Capitolo 33. Bonifiche di Vada e Collamezzano

Capitolo 34. Opere di bonificazione nel Napoletano a carico esclusivo dello Stato

Capitolo 35. Paludi di Napoli, Volla e contorni

Capitolo 36. Torrenti di Somma e Vesuvio

Capitolo 37. Bacino Nocerino

Capitolo 38. Regi Laghi

Capitolo 39. Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli

Capitolo 40. Torrente di Nola

Capitolo 41. Stagni di Marcianise

Capitolo 42. Piana di Fondi e Monte San Biagio

Capitolo 43. Agro Sarnese

Capitolo 44. Bacino del Sele

Capitolo 45. Vallo di Diano

Trasportati al bilancio dei lavori pubblici ai capitoli 72 A al 72 S

Capitolo 46. Bonifiche ed irrigazioni (Spese varie) »

Capitolo 47. Riparto dei beni demaniali-comunali nelle province meridionali » 12,000 »
(Approvato.)

Capitolo 48. Sussidi annui agli ex-agenti forestali » 30,000 »
(Approvato.)

Capitolo 49. Subriparto dei terreni adempribili nell'isola di Sardegna » 1,000 »
(Approvato.)

Capitolo 50. Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa » 40,000 »
(Approvato.)

Chi ecc. Totale . . . L. 417,000 »
(Approvato.)

Industria e commercio.

Capitolo 51. Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia L. 2,295 »
(Approvato.)

Capitolo 52. Sussidio al Comitato incaricato degli studi preparatorii per la carta geologica d'Italia » 12,000 »
(Approvato.)

Totale L. 14,295 »

Chi approva, sorga.
(Approvato.)

Spese varie.

Capitolo 53. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . L. 2,592 58
(Approvato.)

Capitolo 54. Assegni di disponibilità » 29,166 66
(Approvato.)

Capitolo 55. Spese per l'impianto degli uffici dell'Economato generale » 4,000 »
(Approvato.)

Totale L. 35,759 24

Chi approva, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo della spesa straordinaria.

Agricoltura L.	117,000 »
Industria e commercio »	14,295 »
Spese varie »	35 759 24

Totale della spesa straordinaria L. 167,054 24

Chi approva il Riepilogo della spesa straordinaria, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo generale.

Spesa ordinaria L. 3,891,961 14
Spesa straordinaria » 167,054 24
Totale generale L. 4,062,015 68

Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato.)

Presidente. Ora non resterebbe più che a discutere il Bilancio dell'Istruzione Pubblica; però, siccome parecchi Senatori sono iscritti per parlare sulla discussione generale di questo Bilancio, e non rimarrebbe oggi tempo per esaurire tale discussione, essendo l'ora tarda, perciò io crederei conveniente di rinviarla a lunedì. Tuttavia, onde profittare d'un altro quarto d'ora, prima di sciogliere la seduta, propongo al Senato di porre in discussione un progetto di legge di importanza secondaria; quello cioè per l'autorizzazione dell'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di lire 6000 di rendita 5 per cento a favore del Barone Antonio Tarchini Bonfanti.

Leggo il testo del progetto di legge (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si procederà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1, che è così concepito:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato in aumento al consolidato 5 per cento una rendita di lire seimila (L. 6000), con godimento dal 1° gennaio 1870 a titolo di dotazione inerte al maggio-

rasco creato a favore del generale barone Antonio Bonfanti dal Decreto del 4 ottobre 1810; e da lui passato nel dottore Antonio Tarchini-Bonfanti, nipote e figlio adottivo del pre nominato barone, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del Regio Decreto del 30 novembre 1865, N. 2606, e salva la iscrizione della ipoteca in ordine al successivo articolo 25 del Decreto medesimo. »

Se non vi sono osservazioni metto ai voti quest' articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Al capitolo 171 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire cinquantamila (L. 50,000) per soddisfare al dottore Antonio Tarchini-Bonfanti le rendite decorse della dotazione suddetta dal 1° luglio 1859 a tutto l'anno 1869; così concordata e liquidata fra il Ministero ed esso Tarchini-Bonfanti. »

(Approvato.)

Presidente. Questa legge sarà poi votata per squittinio segreto nella prossima tornata.

I signori Senatori sono invitati per lunedì alla seduta pubblica.

Se potessero venire un po' prima del consueto, cioè non alle 3, ma alle due e mezzo, potremmo compensare in parte la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi di tener seduta domani.

Prego dunque i signori Senatori a trovarsi nell'Aula lunedì al più presto, in modo da poter aprire la seduta alle due e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Discussione del Bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione — Raccomandazioni ed istanze dei Senatori Chiesi, Amari, Poggi, Conforti e Menabrea — Dubbii del Senatore Musio, cui rispondono i Senatori Amari e Poggi — Replica del Senatore Musio — Dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione — Repliche dei Senatori Conforti e Chiesi — Avvertenze del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Menabrea — Schiarimenti del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Appunti del Senatore Amari, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli dall' 1 al 16. — Avvertenze del Senatore Caccia sui capitoli 17 e 18, Istituti, Corpi scientifici e Musei — Replica del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Schiarimenti del Senatore Gallotti e contro-replica del Senatore Caccia — Avvertenze del Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli 16, 17. — Dichiarazione del Senatore Poggi al capitolo 18, Biblioteche nazionali — Approvazione dei capitoli dal 18 al 72 e dei totali e riepiloghi generali del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione — Risultato dello squittino delle leggi antecedentemente discusse.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Domandano congedo i signori Senatori Bixio, Cucchieri, Marliani, Sclopis, Di Fondi, per un mese, e il Senatore Miniscalchi-Erizzo per 15 giorni, che loro viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Municipio di Jesi, delle *Memorie degli illustri Jesini raccolte da Alcibiade Moretti.*

I Prefetti di Genova e di Ferrara, degli *Atti di quei Consigli provinciali della sezione 1869.*

Il Senatore Tito Cacace, delle sue *Relazioni intorno alla riforma di talune disposizioni del diritto marittimo.*

La Camera di Commercio di Caserta dà comunicazione del voto emesso contro i progetti di legge dei Deputati Majorana-Calatabiano e Alvisi per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di Banca.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4349. La Direzione e l'Amministrazione dello Spedale Civile generale di Vicenza, fanno istanza perchè gli stipendi degli Impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovraimposte provinciali e comunali.

N. 4350. Antonio Alvisi Pizzamano, patrizio veneto, fa istanza onde essere esonerato dalla tassa mobiliare sopra un assegno vitalizio patrizio da esso goduto. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SPEA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del Bilancio della Istruzione Pubblica.

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Signori Senatori!

La Commissione permanente di finanze nelle sue osservazioni sul Bilancio della Pubblica Istruzione, esprime un voto, che cioè sia accresciuta la cifra delle spese di questo Bilancio per una più larga dote che verrebbe data ai sussidi per l'istruzione primaria.

Io mi associo di buon grado al voto autorevole della Commissione permanente di finanze; e tanto più volentieri io mi vi associo, in quanto che avendo da alcun tempo l'onore di far parte della Commissione istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione per la distribuzione dei sussidi all'istruzione primaria, so per esperienza quanto siano larghi i frutti che si ritraggono da questi sussidi, e quanto sia desiderabile che possano in più larga misura essere distribuiti per soddisfare ai bisogni ognora crescenti delle scuole, che in ogni parte d'Italia si vanno moltiplicando.

Nè solo ho chiesto la parola, o Signori, per associarmi a questo voto espresso dalla Commissione permanente di finanze, ma altresì per esprimere da parte mia un altro voto, che trova il suo appoggio in speciali disposizioni di legge, e per fare una raccomandazione al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

La legge 7 luglio 1866 per la soppressione delle Corporazioni religiose stabilisce all'art. 33:

« Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizii colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici, e simili della Badia di Monte Cassino, della Cava dei Tirreni, di S. Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia, e di altri simili stabilimenti ecclesiastici, distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterarii. »

La necessità e la giustizia di questa disposizione, o Signori, non hanno bisogno di essere dimostrate; e mi limiterò a riportare le brevi ed eleganti parole, che l'illustre nostro Collega, il Senatore Mamiani, scriveva nella sua Relazione sulla legge, iniziata dall'onorevole Senatore Amari, a proposito dell'art. 33 di detta legge 7 luglio 1866 in quanto riguarda la Badia di S. Martino della Scala presso Palermo.

Eccole:

« La legge del 1866 ebbe nell'art. 33 un concetto non che savio, ma civile oltremodo e lodevolissimo: salvare cioè da dispersione, guasto e deterioramento, edifizii e collezioni preziose alle arti e alle scienze. Di tale provvedimento il bisogno era grande, ed è tuttavia; e l'esempio recente di più altri popoli c'instruiva con che funesta facilità nella soppressione dei conventi siano state danneggiate, disperse e non di rado distrutte molte opere d'arte, molte onorande memorie, molti ragguardevoli avanzi d'antichità. »

Così scriveva il nostro collega, l'onorevole Mamiani in quella Relazione.

Ma mentre egli lodava la disposizione dell'art. 33 della citata legge, non si ristava dal notare essere pericoloso alle leggi entrare in applicazioni di fatti e di luoghi troppo determinati, e di questo difetto censurava appunto la disposizione del citato articolo della legge del 1866, precisamente perchè il detto articolo entrava in applicazioni e designamenti al tutto particolari.

« In fatti (egli diceva) non pare convenevole, per via d'esempio, l'aver nominato San Martino della Scala, e dimenticato la chiesa e il convento d'Assisi che le celebrate pitture di Giotto conservano. »

La menzione che fece l'onorevole Mamiani nella lodata Relazione della chiesa e del convento d'Assisi diede luogo e porse fortunata occasione nella discussione di quella legge all'onorevole Senatore Poggi di raccomandare caldamente al Ministero della Pubblica Istruzione la conservazione di quel prezioso monumento.

Al voto del Senatore Poggi si associarono altri ora-

tori, e fra questi il venerando nostro Collega il Senatore Capponi, il quale proferiva parole riguardo alla chiesa e al convento d'Assisi che meritano di essere ricordate:

« L'Italia (egli diceva) non ha fuori di quello un Museo, se questo potesse dirsi, di pitture a fresco, un Museo di tutto quello che ha prodotto la splendida adolescenza dell'arte ai tempi di Giotto. »

Ma il Senatore Poggi, il Senatore Capponi e gli altri che presero la parola in quella occasione, allargarono il campo della discussione, e dal monumento d'Assisi passando a parlare in generale dei monumenti italiani, che sono una gloria della patria nostra, raccomandarono al Signor Ministro della Pubblica Istruzione la cura e la conservazione di tutti i monumenti italiani, facendosi forti appunto della disposizione dell'articolo 33 della citata legge 7 luglio 1866, la quale, dopo di avere indicati dimostrativamente alcuni speciali monumenti che pone sotto la protezione del Governo, aggiunge infine le seguenti parole: *e di altri simili stabilimenti ecclesiastici, distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterarii.*

Le quali ultime parole importano che la designazione fatta in quell'articolo di legge di alcuni speciali monumenti non è tassativa, ma dimostrativa, e che la legge pone sotto la custodia e la guardia del Ministero tutti i monumenti di cui è superba l'Italia nostra.

Gli oratori che ho menzionato, non solo si facevano forti della disposizione del citato articolo 33, ma invocavano altresì la disposizione dell'articolo 4 della legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Il quale articolo nel numero 6 eccettua dalla soppressione non solo le fabbricerie ma; le opere altresì destinate alla conservazione di monumenti; e nell'ultimo comma dello stesso articolo è esplicitamente dichiarato che la designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, sarà fatta per Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della citata legge.

Ed io mi ricordo che nell'occasione della discussione di quell'articolo, ebbi l'onore di raccomandare all'Ufficio Centrale, di cui era Relatore l'onorevole Senatore Cadorna, e al Ministero una petizione della Giunta Municipale di Loreto, colla quale si facevano caldissime istanze onde fosse eccettuato dalla soppressione il prezioso monumento della Casa di Loreto.

L'onorevole Relatore aderiva alla fatta raccomandazione, e fece la proposta che quella petizione fosse trasmessa e raccomandata al Ministero della Pubblica Istruzione; ed il Presidente del Consiglio, che era allora l'onorevole Rattazzi, nei seguenti termini rispondeva in proposito di quella petizione: « Non ho alcuna difficoltà che la petizione, di cui ora è discorso, sia trasmessa dal Senato al Ministero. Io credo

realmente che questo sia uno di quei monumenti che sono, secondo lo spirito dell'art. 1 della legge, da escludersi dalla soppressione, e quindi sarà contemplato nel Decreto Reale che si deve emanare e che andrà unito alla presente legge. »

Vedete, o Signori, come le leggi nostre colle due citate disposizioni mettono sotto la custodia del Governo i preziosi monumenti di cui siamo ricchi.

Non è mestieri porre in rilievo l'importanza di questi monumenti, i quali sono un patrimonio glorioso che ci lasciarono i nostri maggiori; non è necessario raccomandare all'onorevole Ministro che voglia darsi pensiero della conservazione di questi monumenti. Imitiamo l'esempio degli antichi, i quali per salvare da rovina i loro monumenti, li ponevano sotto la guardia e la custodia degli Dei, consacrandoli alla religione. E mi ricordo di aver letto nel panegirico che fece il Giordani al Canova che quel bellissimo Amore scolpito in marmoda Prassitele e regalato all'amica Glicera, che poi ne fece dono alla patria, fu consacrato agli Dei per salvarlo dalle mani di Lucio Mummio conquistatore di Acaia.

Non ho chiesto la parola, o Signori, per fare raccomandazioni all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica; a tutti è noto com'egli fin dai primi momenti che assunse le redini dell'amministrazione del suo Ministero, siasi dato tutto il pensiero per esaminare quali fossero i monumenti degni di esser conservati ed annoverati fra i nazionali.

Le calde parole poi che egli ha proferite nell'altro ramo del Parlamento nell'occasione che gli venne fatta un'interpellanza dall'onorevole Bonghi, nella seduta del 22 aprile del corrente anno, mi dispensano da qualsiasi raccomandazione, la quale sarebbe non solo inutile, ma direi quasi ingiuriosa. È bene però che quelle eloquenti parole sieno ripetute anche in quest'Aula, e mi permetta il Senato che io qui le rilegga:

« Io ho dovuto recentemente (egli diceva) per ragioni d'ufficio fare una escursione fino ad Assisi, ove trovansi uno dei più insigni monumenti dell'epoca del risorgimento della pittura. Io ho dovuto persuadermi con gli occhi miei, che ove non si pigliano partiti vigorosi e pronti, fra dieci anni quella pagina meravigliosa della nostra storia artistica non sarà pressochè più leggibile. Queste, o Signori (notate queste parole), sono cose più urgenti, lasciatemelo dire, di qualunque altra urgentissima. Potrete ritardare l'istituzione di stabilimenti insegnativi ed educativi, e poi con larghi mezzi e molta energia riacquistare ad un tratto il tempo perduto in questi necessari indugi; ma se questi monumenti, in cui vive e splende il genio di un passato irrevocabile, si lasciano cadere in rovina, è una parte della vita e dell'anima nazionale che muore, è un focolare d'ispirazione che si spegne, è una forza perduta, che nessuno potrà mai più riaffermare e riprodurre. »

Vedete o Signori, se dopo queste parole io avrei

bisogno di fare raccomandazioni al Ministro della Pubblica Istruzione; vedete o Signori, se con ragione io vi diceva che le mie raccomandazioni sarebbero una immeritata ingiuria.

Egli però nella stessa occasione soggiungeva:

« Su questo argomento, che tocca il cuore della Nazione, mi duole non poter rispondere che con promesse; ma anch'io non posso spendere se non quello che ho. »

Ed io, o Signori, ho appunto chiesto la parola non già ripeto, *per fare raccomandazioni*, ma per pregare il signor Ministro ad aver coraggio nell'opera intrapresa. Non si tratta di spese di lusso, non si tratta di spese superflue: si tratta di conservare un patrimonio prezioso che gli avi ci lasciarono. Dirò di più: le spese che possono occorrere, per la conservazione dei monumenti italiani, oltre che sono spese produttive, pel continuo concorso di forestieri che da tutte le parti del mondo vengono ad ammirarli volere o non volere, sono altresì spese obbligatorie, come giustamente avvertiva nella citata discussione l'onorevole Senatore Poggi.

Le due citate disposizioni dell'articolo 33 della legge 7 luglio 1866, e dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 fanno un dovere al Governo di conservare i monumenti nazionali, fanno un dovere al Governo di pubblicare la nota tassativa dei monumenti che devono essere annoverati fra i nazionali; e sebbene sia in questo momento giunto in Senato il Ministro delle Finanze, non per questo, o Signori, mi rimarrò dal gridare al signor Ministro della Istruzione Pubblica: abbia coraggio e proponga al Parlamento quelle somme che potranno essere necessarie per la conservazione di questo prezioso patrimonio lasciatoci in eredità dai nostri avi.

Ed in fatto di economie, che certamente sono necessarie, e delle quali tutti sentiamo il bisogno, vorrei che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ricordasse ciò che diceva il sommo Cavour in una famosa seduta del Senato del 3 aprile 1858. Egli diceva: « Il Ministero desidera quanto altri mai le economie; egli è disposto a farne ed a farne delle radicali; ma il Ministero è deciso a posporre le considerazioni di economia a quelle di dignità e d'indipendenza nazionale; ed ogni qualvolta crederà che una spesa sia richiesta da queste gravissime considerazioni, egli avrà il coraggio di proporla al Parlamento, oppure, se considerazioni gravi l'esigono, di assumerne sul suo capo la intera responsabilità. »

Abbia dunque coraggio l'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Non si tratta, è vero, di spese richieste per la nazionale indipendenza, ma si tratta di spese richieste dalla dignità nazionale, dall'onore, dalla gloria della nazione.

Imitiamo, o Signori, anche in questo gli antichi, seguiamo l'esempio degli Gnidii lodati dal Giordani nel citato panegirico a Canova. Egli ci racconta che avendo

questi comprato da Prassitele la più bella delle sue Veneri, e volendo in faccia a tutti i popoli gloriarsene, l'improntarono nelle monete, e non vollero mai privarsene, quantunque il loro erario fosse esausto, e quantunque (notate bene, o Signori) il Re Nicomede a tale prezzo si offrisse di comprarla, che essi avrebbero potuto sgravarsi dagli immensi loro debiti. Essi a qualunque costo non vollero privarsi di una statua che fra tutte le genti nobilitava la loro patria.

Nella seduta dell'altro giorno con grande mio piacere io ho sentito alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, le quali mi assicurano che egli vorrà secondare l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, nel chiedere al Parlamento le somme che saranno necessarie per la conservazione dei monumenti italiani.

L'onorevole Presidente del Consiglio, rispondendo al Senatore Angioletti, diceva: « Il Ministero ha dichiarato fino da principio che le sue economie saranno portate fino dove possono arrivare, purchè non sconvolgano l'andamento dei servigi. Giunti a questo limite, è evidente che sarebbe cosa insana il voler spingere al di là le economie, perchè non sarebbero più economie. »

Ora, o Signori, se il signor Presidente del Consiglio crede che sarebbe insano lo spingere le economie al punto di sconvolgere i pubblici servizi, io credo che converrete con me voi pure nel dire che sarebbe maggiore insania il non conservare con opportune spese questo prezioso patrimonio quale è quello dei monumenti italiani.

Io perciò mi limito a chiedere due cose all'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Primamente che egli voglia, il più presto che gli sarà possibile, dare esecuzione all'art. 1 della legge del 15 agosto 1867, il quale obbliga il Governo a designare con Decreto Reale le opere che si vogliono mantenere, considerandole come monumenti nazionali.

In secondo luogo che egli voglia proporre al Parlamento, nel primo Bilancio, o con speciale progetto di legge, lo stanziamento di quelle somme che saranno reputate necessarie per la conservazione dei monumenti nazionali.

Non dubiti il signor Ministro che il Parlamento Italiano, nonostante che senta la necessità delle maggiori possibili economie, saprà corrispondere alla richiesta che gli verrà fatta per sì nobile ed utile scopo.

Queste sono le ragioni per cui io ho chiesto di parlare, e spero che il signor Ministro che ha dimostrato tanto interesse per la conservazione dei monumenti nazionali, vorrà fare benigna accoglienza a questa mia calda raccomandazione.

Senatore Conforti Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Amari.

Senatore Amari Prof. Nella discussione del Bilancio del Ministero dell'Interno io credetti dover mio fare una raccomandazione al signor Ministro perchè provvedesse alla riparazione del fabbricato nel quale si trova at-

tualmente una parte importantissima dell'Archivio di Palermo.

Questo naturalmente mi condusse per la connessione del soggetto, e forse anche un poco per la concatenazione de' motivi, a raccomandare al signor Ministro il provvedimento che si aspetta da tanto tempo intorno alla dipendenza degli Archivi dello Stato, i quali attualmente in parte sono sotto la direzione del Ministero dell'Istruzione Pubblica e in parte sotto quella del Ministero dell'Interno.

Il signor Presidente del Consiglio ebbe la bontà di rispondere che una Commissione era stata nominata per dare il suo avviso su questo importante soggetto. Allora mi confortò non poco l'intendere dal signor Ministro, che capo di quella Commissione fosse stato l'onorevole nostro collega Senatore Cibrario. Da uno storico io non posso aspettarmi altro che favore ed appoggio agli studi storici, i quali hanno in gran parte la loro base negli Archivi. In questo momento io mi veggio anche confortato dalla presenza dell'onorevole signor Ministro delle Finanze il quale non isdegna qualche volta di fare delle escursioni in quel territorio, e di pubblicare dei documenti importanti trovati nelle biblioteche e negli archivi.

Or io ho voluto riparlare di cotesto argomento nella tornata d'oggi per replicare il mio fermo parere che gli archivi debbano dipendere dal Ministero dell'Istruzione Pubblica. L'archivio è un deposito di carte le quali servono sino a un certo tempo alle amministrazioni pubbliche e all'interesse dei privati: ma trascorso poi tal periodo e quando quegli ordini e necessità delle amministrazioni sono cessate, quando quei diritti si sono dileguati dalla scena del mondo, queste carte degli archivi, allora, servono alla storia. Il doppio scopo degli archivi secondo me è la scorta più sicura per determinare l'autorità dalla quale dee dipendere l'amministrazione di quelli. Senza dubbio tra i due oggetti del deposito negli archivi, il più importante, il più grave è quello della storia. Il più comprende sempre il meno.

Gli uomini cui la erudizione, la pratica, rende capaci di bene ordinare una grande collezione di documenti più o meno utili alla Storia (che non è mica cosa facile nè tale da potersi fare senza studii speciali), gli uomini, io dicevo, che sono capaci di questo, certamente possono adempiere a dovere le funzioni di conservatori di qualunque Archivio amministrativo. La classificazione, la situazione materiale delle carte, gli indici di varie maniere necessari alla speditezza delle ricerche sono uguali nelle collezioni di documenti storici e in quelle di documenti amministrativi, o più facili, più semplici nelle seconde che nelle prime.

Ma si dice che negli Archivi, come depositi di carte importanti sia di privati, sia delle Amministrazioni pubbliche, sia anche dello Stato, e dei più gelosi affari di alta politica, si richieggono guarentigie speciali di fiducia per coloro che debbono conservarli.

A ciò in risponderò che gli impiegati del Governo, dall'infimo salendo fino ai Ministri, debbon tutti meritare fiducia; e che la cura e i riguardi che richiegono le carte, vanno stabiliti con Regolamenti ed ordini che possono essere eseguiti nella stessa maniera da impiegati eruditi e sapienti in fatto di Archivi, o da impiegati puramente amministrativi.

E se si replichi ancora che tutti i Ministri hanno e debbono avere la stessa cura degli affari pubblici, e tutti mirano a bene indirizzarli; io risponderò che le finzioni legali si debbono mettere da parte quando si tratta di assestare le cose pubbliche e indirizzare seriamente le Amministrazioni, e si debbono gli uomini considerare quali essi sono con le qualità e i difetti nascenti dalle condizioni in cui ciascun si viva.

Vede il Senato ch'io non parlo dei Ministri; ma bensì dei Dicasteri e delle Amministrazioni, e perciò della carriera, che in ogni Amministrazione si fa ordinariamente da quelle tali persone che realmente poi maneggiano gli affari. Ora le carriere sono diverse nel Ministero dell'Interno e in quello dell'Istruzione pubblica.

Nel Ministero dell'Interno vediamo degli impiegati versati nell'amministrazione comunale e provinciale, nelle opere pie, nella sanità pubblica, nella sicurezza pubblica. Ora io domando se costoro, arrivati gradualmente ai vari posti del Ministero e in ispecie a quello ch'è in fatto la ruota maestra della nostra macchina governativa, cioè a dire il posto di capo di divisione, io domando se gli impiegati che hanno lavorato in uno o parecchi di que' rami della amministrazione dell'Interno, chiamati che sieno alla suprema direzione degli affari, degli Archivi, possano portarvi tutte quelle cognizioni e soprattutto quell'amore che vuoi nelle cose appartenenti ad alti studii. Certo ei lice dubitarne. Io voglio che meco ne dubiti il signor Ministro della Istruzione pubblica e gli raccomando caldamente che nelle conferenze ch'egli avrà per questo affare coi suoi colleghi, come l'altro giorno ci annunciava il Presidente del Consiglio, sostenga la propria giurisdizione sugli Archivi. Non credo ingannarmi quando l'assicuro che l'opinione pubblica, quella intendendo del pubblico erudito, è conforme alla opinione ch'io sostengo e che spero sia bene accolta dal Senato e sostenuta dall'autorevole parola d'altri Senatori.

Presidente. La parola al è Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io mi era fatto iscrivere per un oggetto diverso da quello di cui ha discorso l'onorevole Amari, e desidererei che il Senato facesse distinzione fra la discussione sugli Archivi e quella che formerà oggetto delle mie osservazioni e domande al signor Ministro dell'Istruzione pubblica. Ma poichè l'onorevolissimo signor Presidente mi ha dato la parola, io mi permetto di fare alcune osservazioni sull'argomento trattato dall'onorevole Senatore Amari, e di dichiararmi pienamente d'accordo con lui sulla con-

venienza di decidere una volta la questione della dipendenza degli Archivi da un Ministero piuttosto che da un altro; come anche sono pienamente d'accordo che gli Archivi stiano bene sotto la dipendenza del Ministero d'Istruzione pubblica.

Spero anche che l'on. sig. Ministro d'Istruzione pubblica non vorrà lasciar sottrarre dalla sua dipendenza questi Archivi, la maggior parte dei quali contengono documenti storici e riflettono un passato per l'Italia che non può più tornare dopo la fusione di sette Stati in un solo. Vi è adunque una linea di separazione fra il presente stato d'Italia e il passato, che lascia modo e mezzo di poter distinguere e separare le carte veramente storiche dalle carte che sono d'uso presente e che si possono chiamare amministrative.

Quindi non potrei comprendere come tutti quei documenti che si contengono negli archivi degli antichi Stati e che sono specialmente destinati agli studiosi, potessero essere sottratti alla dipendenza del Ministero d'Istruzione pubblica. Ma se non può farsi la separazione delle carte storiche da quelle amministrative, e moderne, io non vedo perchè, essendo queste in minor numero e di più facile custodia, non debba sempre darsi la preferenza al Ministero d'istruzione pubblica che non a quello dell'Interno.

Nel Ministero dell'Interno, comunque gli archivi potessero essere curati bene, è certo, che per la natura stessa di quel Dicastero importantissimo che ha gravissime e svariate incombenze per il Governo dello Stato e per altri rami di pubblico servizio, gli archivi non possono essere considerati se non se sotto un aspetto più limitato e secondario, vale a dire sotto l'aspetto che interessa l'Amministrazione pubblica, che interessa le ricerche di coloro che fanno affari collo Stato, o che hanno bisogno di documenti per le loro private faccende, ma lo scopo della coltura generale, lo scopo dell'istruzione, lo scopo di trarre fuori dagli Archivi medesimi tutto quello che s'attiene alla storia, alla economia sociale, alle arti, all'addestramento generale del paese, non può essere che in grado subalterno osservato e considerato dal Ministero dell'Interno. E comunque il Ministero possa essere abilissimo, comunque abili i suoi impiegati, essi si contenteranno di provvedere al servizio degli archivi in relazione principale alle ricerche degli uomini d'affari, e non ai desiderii ed alle cure degli uomini di studio.

Invece la mira precipua della coltura generale e progressiva in tutti i suoi rami forma l'essenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi l'elemento che si attiene alla coltura, e che costituisce la principale dovizia degli archivi mentre rimarrebbe in seconda, in terza linea nel Ministero dell'Interno, sovrasterebbe su tutti gli altri nel Ministero della Pubblica Istruzione.

Nè il servizio delle carte che chiamansi amministrative verrebbe perciò compromesso e menomato presso questo Ministero, perocchè gl'impiegati medesimi che

servono negli archivi non hanno nessuna ragione per non attendere all'uno piuttosto che all'altro servizio, e se sono eruditi, non ne viene per questo che essi non possano egualmente prestarsi ai lavori meno difficili delle comunicazioni o rilascio delle carte di uso quotidiano.

Che se il Ministero della Istruzione Pubblica nella scelta degli impiegati degli archivi dovrà principalmente cercare che siano abbastanza istruiti per conoscere il valore delle carte e ben custodirle, da ciò nessun pregiudizio verrà per i bisogni della pubblica amministrazione; chi è capace pel più, lo sarà anco pel meno; laddove se il Ministero dirigente fosse quello dell'Interno, contentandosi di minore abilità nell'impiegati, e di minor cura nell'ordinamento delle carte, sacrificherà più o meno il servizio scientifico.

Le condizioni degli impiegati degli archivi sono tali che, quando essi siano in gran parte uomini di una erudizione più o meno estesa e quanto è richiesta da questo ufficio, possono servire ai bisogni della istruzione ugualmente che a cose di minore importanza, quindi non saprei concepire quali difficoltà, quali ragioni possano porsi innanzi per consigliare il distacco degli archivi dal Ministero della Istruzione Pubblica per passarli a quello dell'Interno.

Ma poichè tutti sappiamo che fu nominata una Commissione presieduta dal nostro collega l'onorevole Cibrario, competentissimo in questa materia non solo per i suoi studi, ma anche per le pubblicazioni di opere di molto merito da lui fatte specialmente nelle discipline storiche, io farei voto perchè il rapporto compilato da codesta Commissione, la quale rispose ai quesiti a lei sottoposti dal Ministero dell'Interno (quesiti, che furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*), fosse reso di pubblica ragione.

Allora anche l'opinione pubblica avrebbe mezzo di rischiararsi, e potrebbe per avventura discutere le ragioni per le quali si è forse più inclinato da una parte che dall'altra.

L'onorevole Presidente del Consiglio disse l'altro ieri che vi fu *unanimità*, o *quasi unanimità* da parte della Commissione; ma, a dir vero, noi non rilevammo se questa *unanimità* o *quasi unanimità* pendesse piuttosto dalla parte del Ministero dell'Interno che da quella dell'Istruzione Pubblica. Se questa unanimità, o quasi, ci è, dovrebbe credersi che le ragioni fossero state molto gravi e soverchianti, quindi noi avremmo sommo interesse e somma utilità di conoscere quello che è stato detto da una Commissione presieduta da un egregio nostro Collega che ha passata la sua vita negli studii.

E permettetemi che in questa occasione deplorassi l'assenza dal Senato di un altro nostro Collega distintissimo in questa specie di discipline, che è l'onorevole Senatore Panizzi. Egli probabilmente, se fosse stato presente, avrebbe espresso il suo avviso sulla questione che tiene scissi e divisi i Ministri dell'Interno

e della Istruzione Pubblica, e l'avrebbe espresso con l'autorità che gli consentono la molteplice dottrina e la lunga esperienza, che gli fornirono gli istituti della metropoli inglese da lui per tanto tempo e con tanta fama e decoro governati.

Ma essendo egli assente e non potendo far udire la sua viva voce, il Senato mi permetterà che io legga poche parole ch'egli scrisse e dettò in risposta ad una lettera a lui diretta dal Soprintendente degli Archivi Toscani il Commendatore Bonaini, uomo a voi tutti noto, e che consacrò la più gran parte della sua vita all'incremento della nobilissima istituzione degli Archivi.

Era i quesiti che il Bonaini rivolgeva al Panizzi eravi appunto quello della dipendenza degli Archivi da un Ministero piuttosto che da un altro, ed ecco che il Panizzi in risposta diceva, che bisognava osservare se la composizione organica dei Ministeri potesse rimaner come era adesso in Italia, perchè se si cambiasse, la questione potrebbe essere diversa; ma posta la permanenza di questa composizione dei Ministeri tal quale era allora (nel 1867) ed è ancora, egli faceva rilevare con brevi e chiarissime parole gli inconvenienti che gli Archivi fossero dati al Ministero dell'Interno.

Permettetemi di leggervele:

« La dipendenza degli Archivi dal Ministero dell'Interno piuttosto che da altro Ministero, è questione che prima debba decidersi in conformità dei principii d'amministrazione adottati in ciascuno Stato. Non so se il numero dei Ministeri che ora dirigono le varie parti del Governo Italiano sia irrevocabilmente fisso, o se sia soggetto a modificazioni di tempo in tempo; ma questo credo sapere, che se si lascia a un Ministero, come quello importantissimo, secondo i principii che qui prevalgono ora, dell'Interno, gli Archivi non vi guadagneranno di certo.

» Pochi sarebbero i Ministri dell'Interno che potessero o volessero dare a questo ramo quella cura ed attenzione che voi ed io desideriamo e che sappiamo meritare; mi pare che GLI ARCHIVI CORREREBBERO RISCHIO DI ESSERE TRATTATI COME FIGLIASTRI TRA FIGLI CUI TUTT'AL PIU' SI PERMETTEREBBE DI VEGETARE NON VIVERE, E SENZA CHE LA LORO ESTINZIONE CAUSASSE MOLTO DOLORE, O FORSE ANCHE FOSSE NOTATA. »

Queste parole di un uomo così autorevole quale è il Panizzi valgono assai più delle mie poverissime a dimostrare la convenienza che si mantengano quelli che vi sono, e si mettano sotto la dipendenza del Ministro della Pubblica Istruzione anco gli Archivi che non vi sono.

In questo modo sarà facilitato anco il migliore ordinamento degli Archivi comunali, nei quali pure deve interessare che vi siano uomini competenti e buoni conoscitori dei documenti in essi rinchiusi, il che può ottenersi, ove il Ministero dirigente sia quello che mette in rilievo l'elemento della coltura, non l'altro che pensa ai soli quotidiani servizi.

Anco il disegno di tenere presso gli Archivi principali una scuola di paleografia consiglia allo stesso partito, perchè la direzione di questi studii è tutta nel dominio del Ministero dell' Istruzione Pubblica, ed ov'egli non fosse il supremo governatore degli Archivi, s'incapperebbe nell'inconveniente degli uffici che il Ministero dell' Interno dovrebbe su questo proposito dirigere al medesimo, con moltiplicare così i dispendii di tempo e di fatiche, e le faccende burocratiche.

Mi riserbo di parlare sulle altre questioni per cui avevo chiesto la parola, dopo che sarà esaurita la questione degli Archivi e avrò udito la risposta del signor Ministro.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io non dirò che poche parole intorno alla questione degli Archivi dopo quelle dell'onorevole Senatore Amari e dell'onorevole Poggi, il quale ha citato l'autorità di un uomo che fa onore all'Italia qual è il Senatore Panizzi.

Dirò brevemente che essendo il Ministero della Pubblica Istruzione destinato al progresso delle scienze e della civiltà, naturalmente ne viene che trattandosi di Archivi che contengono documenti che riguardano tutto quanto più interessa alla storia, più di tutti se ne occupi il Ministero che soprintende al progresso delle scienze e della civiltà. D'altra parte, il Ministero dell'Interno è sovraccarico di molteplici funzioni, ha un mondo sopra le spalle, è impossibile che si dedichi ad un'opera di civiltà che domanda pacati studii e grande serenità.

Io quindi prego l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica, che ove mai si metta in campo questa questione, faccia piuttosto getto del suo portafoglio, anzichè permettere di venir privato di ciò che forma la gloria maggiore del suo Ministero.

L'onorevole Senatore Chiesi ha accennato ai monumenti ed alle Belle Arti, ha parlato delle somme, le quali sono state disposte appunto per mantenerli, ed ha fatto i maggiori eccitamenti all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, affinchè cerchi il modo come questi monumenti si possono bene conservare, monumenti i quali veramente costituiscono la gloria imperitura d'Italia.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica non ha bisogno di eccitamenti. Letterato, amante delle Belle Arti, farà tutto quanto sarà a lui possibile; ma al fianco gli sta l'onorevole Ministro delle Finanze il quale, quando si tratta di spese, ha il pugno chiuso.

Quando io ho visitato i Musei di Parigi e di Londra e vi ho ammirato i grandi capolavori italiani che vi si trovano, invece di contristarmene, io ne sono stato lieto. Ho trovato, quasi può dirsi, l'Italia da per tutto.

Quei grandi capolavori costituiscono la nostra gloria, la nostra grandezza; una gloria che non si può negare all'Italia, nè le era negata allorchando era divisa in sette Stati ed oppressa dalla tirannide e dallo straniero;

tanto più bisogna che non le venga negata oggi che è divenuta libera ed indipendente.

Però debbo dire all'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione che essendo io andato ultimamente a Ravenna dove si trovano portentosi monumenti, sono rimasto contristato nel vedere alcuni tempii di una bellezza maravigliosa quasi quasi deperire per mancanza di quei provvedimenti, i quali sono necessari a conservarli.

I buoni cittadini di Ravenna credendo che io potessi esercitare una certa influenza sui Ministri della Istruzione Pubblica e delle Finanze, mi facevano istanze vivissime, affinchè io alzassi la voce nel Parlamento, ed anche tenessi colloqui particolari in proposito sia col Ministro dell' Istruzione Pubblica, sia con quello delle Finanze. Io risposi: farò quello che potrò, ma, cari miei, dicea; si tratta di danaro: il Ministro delle Finanze ha il pugno chiuso, ed in conseguenza è un po' difficile che esso lo apra; nonostante farò tutti gli sforzi possibili. (*ilarità.*)

Ora, in verità nel vedere le spese che sono assegnate per le Belle Arti e per la conservazione dei monumenti, io trovo che sono molto meschine. Pregherei quindi l'onorevole Ministro dell' Istruzione Pubblica di adoperarsi affinchè il Ministro delle Finanze, sia più largo, o meno avaro di quelle spese, che sono necessarie a mantenere i monumenti i quali sono stati, sono, e saranno, ripeto, la gloria imperitura della patria italiana.

Presidente. La parola è al signor Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Poichè la discussione si è aperta sulla conservazione dei monumenti artistici e di architettura, che sono uno degli elementi di gloria e di ricchezza dell'Italia, io non posso che associarmi ai voti che furono con tanta eloquenza espressi dagli onorevoli preopinanti; e mentre io non ho bisogno di fare eccitamenti al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, affinchè egli rivolga la sua attenzione sopra questo importante argomento, perchè io so quanto sia grande l'amore ch'ei porta a tutto ciò che è di belle arti, io mi raccomanderò però più particolarmente al signor Ministro delle Finanze, pregandolo di essere meno severo nelle spese a questo riguardo, e di ricordarsi ch'egli pure è uomo di scienza e che non è estraneo al culto delle Belle Arti.

Ma se è giusto che vengano conservati quei monumenti artistici, io credo che sia anche conveniente di studiare il modo di utilizzarli.

Già vediamo che la Badia di Vallombrosa fu trasformata in scuola forestale, e noi speriamo che i frutti di quella scuola saranno tali da non far desiderare l'istituto che lo precedeva, il quale nei tempi addietro ebbe anch'esso la sua pagina gloriosa di storia.

Lo stesso dirò dello stabilimento della Badia di San Martino presso Palermo, il quale, se non erro, è attualmente destinato per istituto agricolo di giovani di-

scoli; vorrei così che di mano in mano che si presentasse l'opportunità, i nostri monumenti di architettura che sono degni di essere conservati, fossero per quanto lo comportano destinati ad oggetto di pubblica utilità.

Con questo intendimento, io credo di dover rammentare al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica quanto sia importante che il Governo si preoccupi specialmente delle scuole dei nostri nazionali all'estero. Egli non ignora che in quasi tutte le colonie italiane si aprono sottoscrizioni per fondare scuole e stabilimenti di pubblica beneficenza, come ospedali e via via. Egli saprà eziandio che ad ogni momento il Governo è eccitato a recare aiuto a queste benefiche istituzioni.

L'Amministrazione precedente era entrata largamente nell'idea di secondare si nobili propositi, ed aveva destinato una importante somma da erogarsi specialmente per le scuole primarie delle colonie italiane.

Meritano più particolarmente attenzione le scuole per i nostri coloni in Oriente e specialmente dell'Asia Minore.

Il Senato sa pure che da tempo antichissimo, gli Italiani ebbero stabilimenti importanti in quelle regioni. Egli non ignora come la lingua italiana fu per parecchi secoli la lingua che serviva per le relazioni commerciali tra i popoli orientali ed europei. Da alcuni anni però si conosce che la lingua italiana, che era, ripeto, la lingua interprete fra le genti che commerciavano, tende ad eclissarsi, sostituendosi ad essa la lingua francese, quantunque ancora attualmente e per numero e per ricchezze le colonie italiane siano assai più importanti che le altre.

Grande elemento della Francia per sostituire la sua lingua alla nostra nelle regioni orientali e per esercitarvi la sua influenza sono i mezzi di istruzione pubblica largamente adoperati. Il Senato ben sa che specialmente fra i popoli dell'Oriente quest'istruzione è data da religiosi dipendenti dalla Propaganda della fede, la quale ha la sua sede principale in Francia, per cui obbediscono agli impulsi che loro vengono dalla Francia.

Io credo che sarebbe molto difficile nel sentimento attuale delle popolazioni in Oriente, di voler sostituire l'insegnamento puramente laico all'insegnamento religioso, ma credo che sarebbe facile al Governo Italiano di sostituire, per mezzo delle Corporazioni religiose, la sua influenza almeno sulla gente italiana, a quella della Francia.

Qualche tentativo in questo senso fu già fatto specialmente per quanto riguarda gli Stabilimenti di Beneficenza.

Abbiamo veduto alcuni nostri Vescovi animati da un sentimento nazionale tentare con successo di sottrarre le istituzioni religiose di beneficenza dalla influenza straniera che subiscono attualmente. Così abbiamo ora in Costantinopoli delle Suore di Carità Italiane e che

non dipendono da Parigi, ma bensì da un centro che esiste in Italia.

Lo stesso dovrebbe farsi per gli istituti d'istruzione primaria e secondaria, ed io sono certo che si troverebbero in quelle regioni dei religiosi i quali molto volentieri seguirebbero gli impulsi del Governo e si libererebbero dall'influenza straniera, specialmente della Propaganda. Vi sono poi altri paesi nei quali l'istruzione può essere completamente laica e per queste scuole si dovrebbe provvedere in altra guisa. In ogni modo, io credo essenziale che questi insegnanti, che le persone consacrate alla beneficenza trovino qui in paese uno o più centri attorno i quali si possano raccogliere prima per la loro educazione, poi per ottenere un ricovero quando vengono in patria a cercar riposo.

Per lo addietro i religiosi che dall'Oriente ove erano adoperati e negli stabilimenti di beneficenza e nelle scuole delle colonie, quando tornavano in patria, avevano per ricovero il loro rispettivo convento, ora diventato patrimonio dello Stato. Io credo che alcuni di questi conventi, come quello di Assisi di *Monreale* presso Palermo, potrebbero sotto la direzione del Governo essere destinati sia per scuole normali, sia per servir di ricovero alle persone benemerite che si sono prestate all'educazione ed alla beneficenza a pro dei loro connazionali all'estero.

Ora, questo beneficio potrebbe giovare alle province orientali che costeggiano il Mediterraneo, ma attualmente essi più non hanno ricovero e sono costretti a chiedere a governi stranieri il conforto che prima avevano in patria. A ciò bisogna ovviare, non col ristabilire le corporazioni abolite, ma col creare in paese stabilimenti che siano di utilità diretta per le colonie in surrogazione di quelli religiosi oramai scomparsi. Essi gioveranno eziandio per i nostri rapporti colle rimanenti regioni dell'Asia; posso dire che se abbiamo potuto intavolare trattative commerciali con alcuno degli Stati più importanti dell'Asia, lo abbiamo ottenuto per mezzo dei Missionari Italiani che si sono adoprati con ogni premura per aiutare il Governo.

In quelle regioni il sentimento della patria si risveglia più vivo e più potente nel cuore di quegli uomini che dedicano la loro vita al bene dell'umanità; essi quasi tutti hanno continuamente manifestato il desiderio di trovare qui in Italia un ricovero dove potersi riunire e venirsi a riposare dalle loro fatiche e dal quale possano anche partire nuovi maestri che gli aiutino nella difficile impresa.

Stabilimenti consimili dovrebbero farsi per i laici, che volessero portarsi a somministrare l'insegnamento in altre regioni dove non sono i Missionari, e dove pure abbiamo colonie e interessi. Per esempio, nella Plata vi sono più di 100 mila Italiani che costituiscono la parte più laboriosa e più attiva della popolazione, in riva al fiume; ebbene, là appunto sarebbe necessario di venire in aiuto con buoni maestri alle Scuole

che i coloni italiani cercano di stabilire per la educazione della loro prole.

La utilizzazione de' Monumenti Nazionali per l'oggetto anzi esposto sarebbe adunque un beneficio per lo sviluppo delle nostre Colonie e specialmente per quelle di Oriente dove la lingua italiana potrebbe ancora facilmente riacquistare il vantaggio che ora essa va perdendo.

Epperò, io chiamo la seria attenzione del Governo sulle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre. Io credo che sia cosa conveniente per l'onore dell'Italia il conservare i suoi preziosi monumenti storici che sono divenuti patrimonio dello Stato; ma penso ad un tempo che sarebbe opera utile assai il farli servire in parte a mantenere la schiera delle persone che si dedicano alla istruzione ed alla beneficenza e che si propongono di propagare la nostra lingua e la nostra civilizzazione nelle remote contrade dove esistono Colonie italiane. Io spero che il signor Ministro vorrà volgere il suo pensiero sopra queste proposte e che riconoscerà che se vogliamo avere sotto la nostra influenza istituti d'istruzione e di beneficenza nelle nostre colonie italiane, è necessario che le case madri di quegli Istituti esistano in Italia, e che le persone che si dedicano all'arduo ufficio, vi trovino i mezzi occorrenti per il loro tirocinio, ed il riposo dopo le loro fatiche.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola unicamente per appoggiare la proposta fatta dagli onorevoli Senatori Amari e Poggi. E per mostrarne l'importanza, mi limiterò a ricordare ciò che nella discussione ch'ebbe luogo molto tempo fa sul progetto di legge riguardante l'abbazia di S. Martino della Scala, avvertiva l'onorevole Senatore Gualterio riguardo agli Archivi.

Egli asseriva che aveva trovato in quello d'Orvieto, sua città natale, molti anni sono un gran disordine, e si era dato pensiero di riordinarli. Ebbene, in questo suo lavoro di ordinamento, aveva trovato niente meno che 700 pergamene, fra le quali ve ne erano delle preziosissime, e fra le altre una rogata nel campo di Monte Aperti da Ser Brunetto Latini, cioè il trattato di pace dopo quella famosa battaglia. Ho voluto ricordare al Senato questo fatto, per provare sempre più quale e quanta sia l'importanza di questi Archivi.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. Signori Senatori.

Non ho nè l'uso nè il gusto di fare lunghe orazioni, quindi io sarò brevissimo nel parlare degli Archivi; ciascuno io spero mi dirà competente, essendo già io un uomo per nove decimi della mia vita, archiviato. (*ilarità.*)

Io non dubito che sia vera la proposizione che tutti gli Archivi i quali contengono elementi di storia, elementi atti al culto e progresso delle scienze, debbano dipendere dal Ministero della Pubblica Istruzione:

Evidentemente trovo il nesso logico della sua competenza nella natura del Ministero della Pubblica Istruzione e nella natura di questi elementi i quali servono alla storia ed alla scienza.

La storia è maestra della vita, e la scienza è la nostra guida a tutto ciò che serve a nobilitare, l'umanità è la guida a tutto lo scibile umano.

Ma io domando: gli Archivi sono tutti eguali, sono tutti elementi atti alla storia? Tutti gli Archivi richiedono elementi atti al culto ed al progresso delle scienze? Mi scusino gli onorevoli preopinanti, io dubito molto che di tutti gli Archivi si possa dire lo stesso; chiederò all'onorevole Senatore Poggi se gli Archivi notarili, di cui egli ha tanto bene scritto e tanto magnificamente parlato, debbono dipendere dall'onorevole signor Ministro di Pubblica Istruzione.

Io poi considero che gli Archivi giudiziarii, i quali entrano pure in quest'ordine di idee, non si innalzano neppure a quell'alto grado che loro possa dare un vero interesse storico; io domando se debbono anche questi Archivi essere sotto la dipendenza del Ministero d'Istruzione pubblica? Io capisco, che mentre tutto era confuso, che mentre non esisteva che un solo luogo o qualche raro luogo in cui si dovevano depositare tutti i documenti che interessassero un paese, una provincia, una città, capisco che in questi luoghi, come testè diceva l'onorevole Senatore Chiesi, si trovano documenti che interessano la gloria e le sorti di una Nazione; ma oggi che, come diceva testè, abbiamo una larga serie di Archivi distribuiti secondo l'interesse che quei documenti racchiudono, confesso la mia incapacità, io non posso trovare la sintesi di tutti questi Archivi nell'idea così bene espressa dall'onorevole Senatore Amari, e così bene appoggiata dall'onorevole Senatore Poggi.

Secondo me, in questa materia, se si fa una distinzione, sarà una distinzione necessaria, sarà utile, sarà una distinzione logica e molto gradita all'onorevole Signor Ministro delle Finanze a cui vorrei recare qualche risparmio e non un aumento di spese, giacchè il suo stato non è troppo fiorente.

Senatore **Amari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Debbo fare osservare all'onorevole Senatore Musio, che io non pretesi mai di dire che tutte le carte appena scritte, o due, quattro o dieci anni dopo, debbano essere prese in fascio, e depositate negli Archivi.

L'importanza delle carte degli Archivi è perfettamente cronologica. Secondo me una carta qualunque insignificante in oggi diventa documento di molto valore dopo un certo lasso di tempo. L'archivio de' Notai di Genova, a cagion d'esempio, è una delle miniere più preziose della nostra storia.

Dunque io dico che è questione di cronologia e di Regolamento.

Quando si stabilisse per esempio di radunare all'Ar-

chivio le carte dei Notai dopo due secoli, durante i quali resteranno in un luogo più accessibile ai privati; le carte dei Ministeri dopo 50 o 60 anni; e via dicendo, le carte di Stato le più gravi, quelle del Ministero degli Affari Esteri, dopo due o tre secoli, se volete, io credo che cesserebbe ogni dispartire tra me e il dotto Senatore Musio su questo argomento. Si potrebbe stabilire un limite cronologico diverso secondo i diversi rami di servizio, ma tutte le carte si raccoglierebbero in ultimo negli Archivi generali dipendenti dal Ministero della Istruzione Pubblica.

Secondo me, a questo riguardo non vi può essere questione.

Giacchè ho la parola voglio ricordare un caso, che non è fuor di proposito e pur mi era sfuggito poc'anzi dalla memoria, quand'io dimostrava che non si può senza inconvenienti affidare le cose attinenti all'istruzione pubblica ad uomini cresciuti nella carriera dell'amministrazione. Un Prefetto di Girgenti, del quale non dirò certamente il nome, nè ho bisogno di dichiarare che non sia punto l'attuale, alcuni anni adietro vedendo dall'alto della città il tempio della Concordia abbandonato, si lamentava della incuria, e spensieratezza degli uomini che lasciavano così quel gran fabbricato senza adoperarlo a magazzino od a qualche altro uso. (*ilarità.*)

Ora supponete per caso, cosa che potrebbe avvenire, che questo ex Prefetto o qualche altro impiegato della stessa rima, e scendendo giù si trovano sempre ingegni più grossi, sia destinato a capo di una divisione del Ministero dell'Interno, e gli capitino gli Archivi, che cosa farà? Farà prendere le carte più vecchie, perchè le crederà più inservibili, e le farà vendere. (*ilarità.*)

L'aneddoto che ho riferito parrà burlesco, ma è piuttosto doloroso, quando si consideri come uomini di tal fatta possano malmenare le delicate faccende relative alla cultura nazionale qualora un sistema di burocrazia le faccia cascare nelle mani loro.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dirò poche parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole Collega ed amico mio, il Senatore Musio.

Gli Archivi dei Notari stanno sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia, e per ora non sono compresi fra quelli che dipendono dal Ministero dell'Interno o da quello della Istruzione Pubblica.

Il mio Collega sa che gli Archivi dei Notari sono continuamente visitati dagli interessati, che vogliono estrarne degli atti, e che il Ministro di Grazia e Giustizia, che è il Ministro della legalità e della disciplina massima, ha un grande interesse che siano bene ordinati e custoditi col massimo scrupolo.

L'onorevole Musio ha rammentata la legge sul notariato discussa da noi. Or bene, egli si ricorderà che, secondo questa legge, gli Archivi notarili sono vigilati dal collegio dei notari, il quale è sotto la di-

pendenza del Ministro di Grazia e Giustizia; onde niuno può mettere in dubbio la convenienza di mantenerli sotto la direzione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Ma se anche negli Archivi notarili si potesse fare una separazione delle carte storiche da quelle, direi, che sono in corso, e che sono più consultate, per parte mia, ritenga l'onorevole Collega che non avrei difficoltà di consegnarle al Ministero dell'Istruzione Pubblica, perchè negli Archivi dei Notari si trovano i documenti più preziosi della nostra storia, e specialmente della storia dei primi tempi e del Medio Evo. Io credo il Ministero dell'Istruzione Pubblica più competente a questo riguardo; ma se la separazione non può farsi, è di necessità suprema che gli Archivi notarili siano sotto il Ministero di Grazia e Giustizia. La vertenza pende soltanto tra gli Archivi che dipendono dal Ministero dell'Interno e quelli che dipendono dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, e per questi si possono agevolmente distinguere le due classi di carte storiche e di carte appartenenti al presente: quanto a me non troverei difficoltà nell'ordinarne la separazione.

Prego però l'onorevole Collega di avvertire che un documento che oggi appartiene alla vita presente, domani diventa un documento storico, sì che vi sarebbe necessità di una separazione se non quotidiana, almeno annuale, onde far passare quei documenti che non sono più consultati, per gli affari della vita civile, dal Ministero dell'Interno a quello della Pubblica Istruzione.

Ognuno intende che l'elemento che non deve essere sacrificato è quello della coltura e dell'istruzione: questo elemento deve premere a tutti che sia rispettato e quando gli Archivi stiano sotto il Ministero dell'Interno è più facile che venga sacrificato e soffogato; e sarebbe questo un grave danno per l'Italia, giacchè gli Archivi contengono la storia degli innumerevoli Stati in cui si spezzo e frantumò a cominciare dal Medio Evo, Stati che vennero poi ridotti a sette, i quali dieci anni sono hanno poi fortunatamente chiusa la loro vita. Quindi gli Archivi dell'Italia sono nella massima parte Archivi storici, e li rimetterli sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno il quale non può curare con zelo e sollecitudini speciali se non quella parte dei documenti che servono agli affari, non pare a me che sia conveniente; tanto più che noi abbiamo udito dall'onorevole Senatore Amari come egli si lagnasse di aver visto i grandi Archivi di Palermo esposti in una soffitta a tutti i pericoli della pioggia e della polvere, perchè non avevano neppure una finestra che li riparasse dal contatto dell'aria esterna e dalle intemperie; il che non credo sia mai avvenuto per gli Archivi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ripeto perciò che la convenienza è che gli Archivi stiano sotto la dipendenza del Ministro dell'Istruzione Pubblica, e se verrà pubblicato il rapporto della Commissione in un coi verbali, l'opinione pubblica avrà luogo d'illuminarsi, e sarà allora agevole di chiarire e convincere i più ritrosi, come gli argomenti più

validi e sovvenimenti concludano a prendere una siffatta risoluzione.

Presidente. La parola è al Senatore Musto.

Senatore **Musto.** Ringrazio gli onorevoli e miei cari colleghi Poggi e Amari delle loro spiegazioni, giacchè dopo di esse parmi manifesto che quello che hanno detto essi non contraddice a quello che ho detto io, nè quello che ho detto io contraddice a quello detto da essi.

Se non ho capito male, la loro prima proposta era che tutti gli Archivi debbano farsi indistintamente dipendere dal Ministero dell'Istruzione Pubblica. Ora, io credo che questa proposta meriti di essere distinta. Io credo che tutti gli Archivi i quali possano racchiudere elementi storici oppure elementi atti al progresso della scienza, o che siano tali in origine o che siano divenuti tali in progresso, come ora viene chiarito colla distinzione dell'onorevole Amari, debbano dipendere dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ma parmi che non si possa dire lo stesso di tutti gli altri Archivi, massime di quelli che riguardano semplicemente cose domestiche e gl'interessi viventi dei viventi.

Io non credo, e parmi ne siano persuasi anche gli onorevoli preopinanti, che la natura e la materia dei documenti custoditi in tali Archivi non possano presentare alcun nesso logico per attribuirne la competenza al Ministero della Pubblica Istruzione.

La classificazione odierna di tali Archivi esclude che in alcuno dei relativi documenti possa contenersi alcun fatto grave interessante la storia o le scienze, e lungi dal potersi innalzare alla sublime epopea della storia, veruno di tali documenti esce dall'umile sfera dei dritti individuali, e dalla piccola cerchia del *meo* e del *tuo* d'ordine oscuro e privato.

Anche l'onorevole Poggi mi concede che gli Archivi notarili devono continuare a dipendere dal Ministero di Grazia e Giustizia. Io aggiungerò tutti gli Archivi giudiziari, poichè oltre di esigerlo la loro natura e materia, lo impone anche il riflesso che questi documenti tutti, quanti sono, formano una serie, la quale a misura che si trovasse completa in quel dato luogo, è dannoso ed illogico che vengano sperperati di qua e di là.

Con questa distinzione, mi pare che tutti siano d'accordo e siccome le ultime parole degli onorevoli preopinanti erano rivolte a far coraggio a spendere, la mia ultima parola al signor Ministro delle Finanze è che io non lo incoraggio a spendere, ma a distinguere.

Spero che, distinguendo gli Archivi, sarà finita questa discussione, o almeno da parte mia ho finito.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Signori Senatori.

Per la prima volta che ho l'onore di prendere la parola in quest'Aula provo un vivo compiacimento

nel dovermi congratulare con voi e con me stesso, giacchè da tutte le parti mi vengono conforti d'incoraggiamento a osare ed a spendere affinchè sia promosso lo studio del bello e sieno mantenute le buone discipline delle arti edificatorie e figurative.

Certo questo è un gran conforto per un Ministro, il quale maneggiando un Bilancio stremato per le necessità economiche del paese, è costretto tuttodi a sentire la propria impotenza tanto più profondamente, quanto più alto è il concetto ch'egli ha del proprio ufficio, quanto più viva è la persuasione ch'egli ha dei bisogni gravissimi, a cui dovrebbe provvedere.

Io ho sentito parlare e della necessità di attivare un più largo concorso di sussidi per la conservazione dei monumenti, ed un più efficace aiuto di mezzi per moltiplicare le scuole italiane all'estero, e in fine della necessità di spiegare maggiore energia per rivendicare alla Pubblica Istruzione il governo degli archivi.

Dirò dunque qualche parola su questi tre argomenti.

Quanto ai monumenti io ne ho già toccato qualche parola nell'altro ramo del Parlamento. Ed ora non posso che ripetere come, oltre la mancanza di mezzi, la quale potrà cessare col tempo, e speriamo anche in tempo non lungo, vi è un'altra difficoltà che amo qui denunciare a quest'illustre consesso affinchè, venendo il caso, il Senato possa meglio giudicare l'importanza di una proposizione che il Governo sarà forse indotto a fare per stabilire i criteri coi quali si possano determinare i monumenti nazionali.

Attualmente, o Signori, i monumenti nazionali non sono stati determinati nominativamente che dalla legge 1866, come osservava l'on. Senatore Chiesi, che mi è stato così benevolo. La legge del 1866 indicava tassativamente cinque monumenti nazionali, ma lo stesso art. 33 che designa questi pochi monumenti aggiunge, *ed altri monumenti simili*, aprendo così la porta a nuovi studi e dichiarazioni. Vero che la porta poteva dirsi non aperta, nè chiusa, dacchè il legislatore allora si era dimenticato di dire in qual modo verrebbero designati gli altri monumenti.

La legge del 15 agosto 1867 parla anch'essa di monumenti e di edifizii sacri da conservare al culto, ma più esplicitamente indica che con un Decreto Reale da emanarsi dentro l'anno, si sarebbero potuti terminare i monumenti, e gli edifizii da conservarsi al culto e le opere destinate a mantenerli. Disgraziatamente il corso di un anno non fu sufficiente alla lunghezza ed alla complicazione delle pratiche necessarie a dar sesto alla materia di cui discorriamo. Imperocchè, o Signori, fu necessario studiare monumento per monumento, intendersi col Ministero di Grazia e Giustizia, coll'Amministrazione del Fondo del Culto; spesse volte s'incontrarono difficoltà dal lato del Demanio, cosicchè non si giunse a far dichiarare monumenti nazionali, che una piccola parte di quegli, che si erano designati come tali. Infatti 15 monumenti furono dichiarati nazionali,

su altri 15 rimasero aperti gli studi, e continua e continuerà la discussione per vedere qual parte di dotazione si debba loro assicurare, ed in quali limiti si debbano dichiarare nazionali; imperocchè molte volte, non è che una cappella che merita di esser dichiarata monumentale per le pitture preziose o per l'architettura singolare; mentre tutto il resto dell'edificio non importa cosiffattamente alla storia dell'arte, da sottrarlo alla sorte comune dei beni ricaduti al Demanio.

Passò dunque l'anno: nel 1868 fu altra volta prorogata al Governo la facoltà di dichiarare monumenti nazionali quelli che lo meritassero, ma codesta proroga fu limitata però al 15 agosto 1869.

Ora quando io venni a reggere il Ministero della Pubblica Istruzione trovai scaduto anche quest'ultimo termine. Annuncio questo fatto, il quale già era stato intraveduto in una discussione della Camera dei Deputati, dove il Ministero era stato eccitato a completare la lista dei monumenti nazionali, perchè io dovrò necessariamente chiedere una restituzione in tempo per presentare una lista di monumenti nazionali, che non sarei più, senza quella restituzione, autorizzato a presentare; ma spero che lo scopo stesso, che ha dettato la prima proroga varrà a facilitare la nuova abilitazione a compiere un ufficio di pubblica utilità.

Questa è la parte, dirò così, della impotenza legale, del Ministro, che doveva essere accennata anche prima delle difficoltà finanziarie. Ma qui non finiscono le deficienze della legge. Fino adesso parlando di monumenti nazionali non si è mai fatto riferimento che alle leggi del 1866 e del 1867 le quali portano la soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell'Asse ecclesiastico: per conseguenza non si è mai parlato che di monumenti di origine e di natura ecclesiastica. Ora, in Italia vi sono ben altri monumenti di natura civile, che meriterebbero eminentemente la qualificazione di monumenti nazionali. E su questo proposito io non conoscerei altro mezzo che una legge, perchè nelle disposizioni attualmente vigenti, io non trovo al un articolo che dia al Ministro dell'Istruzione Pubblica, per esempio, la facoltà di reclamare dal suo Collega il Ministro delle Finanze il palazzo dei Duchi d'Urbino, uno dei più bei monumenti del risorgimento dell'arte, il quale adesso viene, lasciatemi dir la parola, utilizzato dal Demanio, e in qualche parte, anche senza troppo rispetto alle bellezze artistiche che contiene. Uno dei saloni di quel famoso palazzo, uno dei saloni più pregiati per le pitture e gli ornati che l'abbelliscono, era tempo fa (e solo cessò di esserlo da poco) adoperato come magazzino di sale.

Io potrei citare molti altri casi somiglianti, che non conviene ora specificare per non prolungare di troppo questa discussione. Ma permettetemi almeno di ricordare un'altra cosa. V'ha moltissimi monumenti ecclesiastici i quali non appartenendo alle corporazioni sopresse dalle leggi del 1866 e del 1867 rimangono

abbandonati alle sole loro forze, e queste forze il più delle volte riescono insufficienti ai molti e crescenti bisogni di ristauo e conservazione.

Vi sono, è vero, le Opere o le Fabbricerie, che avrebbero a provvedervi: sono, o avrebbero ad essere la dotazione dei monumenti. Ma sovraccaricate dalle spese di culto e da altre necessità eventuali molte volte non hanno i mezzi per mantenere convenevolmente edifici, che sono i veri miracoli dell'arte italiana.

Le cattedrali d'Italia sono le più meravigliose del mondo. Ora non tutte le cattedrali d'Italia sono sufficientemente sostenute dalle Opere, e lo sarebbero ancora meno, se la legge che si viene meditando per la conversione delle Fabbricerie, trovasse delle difficoltà; o si pretendesse imporre ai beni delle medesime un difalco, che riuscirebbe a danno della conservazione dei monumenti. In ogni modo, stando le cose come ora sono, non può il Ministro dell'Istruzione Pubblica resistere tante volte alle preghiere e alle sollecitazioni giustificatissime di chi domanda il concorso del Governo, in qualche opera di ristauo o di manutenzione dei nostri grandi monumenti religiosi ancora aperti al culto.

Citerò, per dirne una, la più bella delle cattedrali di stile archiacuto, la cattedrale di Orvieto.

Si doveva ristaurare all'esterno la cappella del Corporale, minacciante rovina. Si poteva egli negare una somma di qualche migliaio di lire per questa opera necessaria? Ma molti esempi di casi simili a questo io potrei addurre. Eppure, stando rigorosamente alle disposizioni della legge, quella cattedrale ha un'amministrazione propria, ha il proprio patrimonio ed avrebbe dovuto pensare a fare tutta la spesa da sé; e se non aveva fondi sufficienti, avrebbero dovuto concorrere nella spesa la città e la provincia.

Però è mia opinione che il Governo se non può provvedere a tutti i monumenti col pubblico erario, cosa che sarebbe impossibile in tanta copia di miracolosi edifici, deve dare almeno il buon esempio, deve colla propria iniziativa mettere sull'avviso, per dir così, le corporazioni, le quali, quando vedono che anche il Governo fa qualche cosa, si persuadono che le opere artistiche loro affidate meritano veramente di essere pregiate, difese e conservate. Il concorso del Governo dev'essere un'ammonizione, un esempio, una prova, uno stimolo, un titolo di continua vigilanza.

A questo proposito io credo che il miglior partito da abbracciarsi sarebbe quello di stabilire un ispettorato al modo inglese, non un ispettorato platonico che si limitasse a fare delle verificazioni e pubblicare dei rapporti, ma un ispettorato che avesse a sua disposizione un fondo per soccorsi, iniziare opere, appellarsi alla opinione nazionale con opportune pubblicazioni, come fanno gli ispettori inglesi per le scuole, ne quali il diritto d'ispezionare è giustificato e nobilitato dalla facoltà di porgere aiuti.

Dette queste cose, credo però di far notare che il

Governo (e questo servirà di difesa, se ve n'è bisogno, pel mio Collega il Ministro delle Finanze), senza aggravare maggiormente il Bilancio, ma soltanto cancellando una economia, che pur troppo da qualche anno si faceva, ha potuto ristabilire una somma, che non è certamente considerevole, ma che forse può bastare onde cominciare a dare un nuovo indirizzo in questa materia.

Il capitolo 22 del Bilancio, che è quello delle *spese varie* portava una somma, mi pare, di 223,000 lire. Questo capitolo era stato diminuito in massa di 57,000 lire a titolo d'economie possibili. Questa diminuzione non parve forse a chi la fece eccessiva, ma bisogna abbattere che il capitolo era composto: di 25,000 lire assegnate alle opere di arte; di 10,000 lire per acquisto di antichità; di 11,000 lire per disegni accademici; infine di tanti altri piccoli assegni che hanno il carattere, dirò così, giuridico, e che non si possono non rispettare i quali ascendono, se non erro, ad altre 62,000 lire. Ad ogni modo la cifra assegnata pel restauro e la conservazione dei monumenti, la quale formava un articolo di questo capitolo 22, ascendeva a L. 109,000. Ora ne avveniva che le 57,000 lire di economie non potendosi applicate agli altri articoli del capitolo indicanti spese quasi a dir fisse e irriducibili, cadevano tutte intiere su queste povere 109,000 lire che sono un assegno antico ereditato fin dal tempo in cui questo capitolo trovavasi inserito sul Bilancio dell'Interno.

Nel Bilancio del 1871 (il vero Bilancio dell'attuale Ministero poichè quello dell'anno in corso era stato già compilato dall'Amministrazione cessata, e alla presente non toccava che continuarlo) questo risparmio venne soppresso, e rimangono intiere e intatte le 109,000 lire, piccola cosa certo e inadeguata alla grandezza dello scopo, colla quale tuttavia bene amministrata e aiutandosi col sistema di dare l'iniziativa e la spinta ai sussidii, e di fare che il soccorso governativo serva a stimolare province, comuni e privati a concorrere nelle spese, io credo che si potrà fare qualche cosa. Se poi il mio collega Ministro delle Finanze e il Parlamento vorranno allargare la mano, non ho bisogno di dire che non sarà mai troppo.

Prima di uscire dal tema dei monumenti devo rispondere qualche parola ai suggerimenti cortesi che mi dirigeva l'onorevole Senatore Menabrea. Egli diceva: questi monumenti sta bene che si conservino, ma sarebbe anche meglio che si rendessero utili. Io credo che dove i monumenti nazionali anche antichi si possono rendere utili sarebbe disonestezza non ricorrere a questo mezzo di scemare lo spendio della conservazione, tanto più perchè io credo che i monumenti meglio si conservano quando sono usati, cioè abitati. Non c'è niente di peggio che la solitudine e l'abbandono, per danneggiare i monumenti e loro imprimere quell'aria di decadenza e di ruina, che subito è dissipata dalla naturale e quotidiana sorveglianza dell'uso continuo.

E perciò sono interamente del suo avviso. Ma non tutti i monumenti si possono certamente volgere ad

utile dell'istruzione, nè tutti utilizzare. Pure qualche cosa si fa, e uno dei vostri colleghi un momento innanzi mi parlava appunto di un progetto di questo genere relativo alla Certosa di Calci.

Io stesso ho fatto il progetto di stabilire una scuola nel Museo Nazionale del palazzo del Bargello.

E il monumento di Assisi che è come, tutti sanno, vastissimo, e che par creato, anzi fu creato come il centro e la capitale di una grande popolazione, quella dei frati minori, fece nascere in alcuni cittadini studiosi del bene dell'istruzione popolare il pensiero, credo non infelice, di crearvi un grande stabilimento di riposo per gli istitutori emeriti delle scuole elementari italiane. Sarà un luogo di riposo e di quiete per la loro vecchiaia, e potrà anche diventare una scuola, un convitto per gli orfani delle famiglie dei maestri.

È una nobile utopia, che immagina una degna successione al più gran convento dell'ordine, il quale si era proposto di diffondere il culto della santa caritatevole povertà.

Vi sono molti altri progetti, e molte altre idee di questo genere e che io non starò ora a manifestare, ma che forse porteranno qualche frutto.

Giacchè ho parlato al Senatore Menabrea, dirò qualche cosa delle nostre scuole all'estero.

Per le Scuole all'estero posso assicurare che non si è diminuito il Bilancio dell'Istruzione pubblica di una lira; anzi tirò all'onorevole Menabrea che effettivamente la somma destinata per queste Scuole si è accresciuta, giacchè coll'annuenza della Commissione che sorveglia ai sussidii da darsi alle Scuole elementari, si è concesso, e fatto in guisa che quelle all'estero fossero comprese fra le Scuole che debbono essere sussidiate.

Qualche cosa si è fatto per la maggior parte delle nostre Scuole di Levante, senza dimenticare quelle d'America, Smirne, Aleppo, Odessa, Algeri e Tunisi ebbero sussidii di denaro, di libri, d'indirizzo. A Tunisi sarà aperta una prima Scuola femminile col nuovo anno; l'insegnamento della nostra lingua sarà esteso gratuitamente a tutti che la vorranno apprendere nelle Scuole di Terra Santa. Il Collegio d'Alessandria cui giustamente il Governo annette molto interesse e che è l'istituto principale nostro in Levante, è stato riordinato. Per esso si fece quest'anno tutto che era necessario, senza riguardo a spesa per mantenerlo, rivigilarlo, ed assicurare la sua esistenza affine di dargli il necessario sviluppo negli anni successivi.

Certamente, che una maggiore larghezza di fondi sarebbe anche qui assai utile per non dire necessaria onde agire con larghezza e previdenza, e non limitarsi solo ad impiantare o sussidiare Scuole elementari.

Bisognerebbe fare in modo di fare ed aiutare a fondare anche Scuole superiori adatte all'indole ed alle aspirazioni commerciali delle nostre colonie. Poichè i coloni nostri non mandano già i loro bambini alla Scuola per il solo fine che imparino a leggere e scrivere; ma ancora perchè trovino dopo un più lungo

svolgimento di studii che li avvi ad una carriera, e ne aumenti la coltura.

Ed è anche dell'interesse politico dell'Italia di secondare, almeno nei centri principali come ad Alessandria un tale bisogno per non perdere il frutto anche delle prime spese.

Il che accadrebbe quando il nostro colonio dovesse dopo la scuola elementare far passare il figliuol suo nelle scuole tecniche o superiori così stabilite da altre nazioni.

Bisognerebbe dunque tramutare il collegio d'Alessandria e qualche altro in iscuola superiore e completa: ma questo supera la forza del mio solo bilancio. Io però non vi ho rinunciato, e spero di raggiungere egualmente lo scopo unendo alle mie forze del mio Collega il Ministro degli Esteri, il quale mi è stato assai largo di promesse.

E se al Governo s'uniranno, come ho ragione di credere, anche le colonie nostre che sono le più interessate, io ho fede che in breve l'Italia riuscirà a fondare anche in ciò qualcosa di utile e fecondo.

Ora, mi resterebbe ad aggiunger qualche cenno intorno agli Archivi ed alla grave questione che al riguardo si è sollevata in quest'Aula. Io credo che effettivamente questa questione non è esaurita.

Io però mitrovo in una situazione delicata perchè pochi giorni sono il capo del gabinetto ha fatto delle dichiarazioni, che io non intesi per non essere stato presente, ma che ritengo conformi in tutto a quello a cui accennava l'onorevole Senatore Poggi.

Queste dichiarazioni portano che vi è un accordo completo fra i due Ministri. La Commissione ha presentato il suo rapporto, ed io piglio impegno di renderlo di pubblica ragione come desiderano gli onorevoli preopinanti, perchè è necessario che anche l'opinione pubblica si pronunzi e dica l'avviso suo.

Ma io però non posso andar oltre, nè fare altre dichiarazioni: non credo che l'onorevole Conforti voglia che io qui mi dichiaro pronto a gettare il portafogli se non si farà come egli desidera; io posso soltanto dire che gli Archivi debbono essere ordinati in modo da servire agli studii storici. Questa è la mia profonda convinzione. Quanto poi all'attribuirne il governo piuttosto a un dicastero, che ad un altro, questa, secondo me, è una questione affatto secondaria. Tanto più che questa questione non credo neppure sia stata trattata dalla Commissione con tutta l'ampiezza richiesta dall'argomento.

Furono lasciati in disparte gli Archivi finanziari, e la questione più grave ancora che ha sollevato l'onorevole Senatore Musio degli Archivi Giudiziarj. Pare a me che queste questioni dovevano essere trattate completamente, ed in questo modo si sarebbe potuto arrivare ad una soluzione soddisfacente; soluzione alla quale io mi auguro di poter giungere, giacchè non è, a mio credere, questa questione tale che possa far nascere gravi divergenze.

Chiuderò questo mio breve discorso ringraziando di nuovo gli onorevoli Oratori che hanno voluto essermi larghi di incoraggiamento e di un vero aiuto morale. Da parte mia, non posso che assicurarli che nei limiti del mio bilancio farò tutto quello che mi sarà possibile affinchè l'Italia pigli quell'alto posto negli studii che le sue aspirazioni e il suo passato le assegnano.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Senatore Conforti. Permetta, io non avrei a dire che poche parole . . .

Ministro delle Finanze. Parli, parli.

Senatore Conforti. Io aveva fatto semplicemente un eccitamento all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica intorno allo stato in cui trovai i monumenti di Ravenna.

Desidererei che l'onorevole signor Ministro mi dicesse qualche cosa in proposito, e mi confortasse d'una parola lusinghiera, che, porterà, cioè, una speciale attenzione sopra quei monumenti, massime su quelli i quali si trovano in istato di deperimento.

Ministro d'Istruzione Pubblica. Domando scusa all'onorevole Senatore Conforti se non mi sono ricordato di dargli qualche schiarimento in ordine a queste sue osservazioni, come probabilmente avrò dimenticato di rispondere a qualche altro, giacchè la discussione fu ampia e ben nutrita.

Quanto ai monumenti Italo-Bizantini di Ravenna, perocchè credo che di quelli appunto abbia inteso parlare l'onorevole preopinante, penso che coloro i quali hanno mosso queste querele si siano scordati di dire che avevano già ottenuto dal Ministero un sussidio, e lo avevano ottenuto non da me, ma dall'onorevole Amari, e pur durante il Ministero dell'onorevole Amari furono date copiose somme per restaurare i monumenti di Ravenna.

Se poi ci sia qualche altro guasto, cosa che è possibilissima, perocchè sono monumenti molto antichi, ed in condizioni poco soddisfacenti, io non posso che dichiarare che considero quei monumenti come preziosissimi, e che non mancherò, quando mi sia presentata una richiesta, che finora non fu fatta, di farvi ragione immediatamente.

Senatore Conforti. Ringrazio l'onorevole Ministro di quanto ha detto: Dopo i sussidi assegnati dall'onorevole Amari, quando era Ministro, cinque o sei anni or sono ho trovato che un tempio veniva danneggiato perchè non vi erano fondi per farvi una finestra con vetri.

Io chiesi perchè non vi si metteva questo riparo, e mi fu risposto che non vi erano denari.

Senatore Chiesi. Sono lieto di avere provocato dall'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica le spiegazioni che or ora tutti abbiamo udite.

Io aveva limitata la mia raccomandazione ai monumenti che hanno un carattere ecclesiastico, appunto perchè io voleva appoggiare la mia preghiera ad esplicite disposizioni di legge; ed allargando il campo oltre

gli obblighi imposti al Governo dalla legge io temeva di affrontare le ire dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Ma posto che l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica ha dichiarato che si darà pensiero, non solo dei monumenti cui io accennava, ma ancora dei monumenti laicali, sono felicissimo di aver provocate, ripeto, queste dichiarazioni, e ne lo ringrazio vivamente, tanto più perchè egli le ha fatte trovandosi al fianco del Ministro delle Finanze, il quale col suo silenzio ha dato non dubbia prova di approvare le parole dell'onorevole suo Collega, il Ministro dell'Istruzione Pubblica. *(Morità.)*

Ringrazio poi anche l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica di avere espressa l'idea della istituzione di un Ispettorato per i monumenti.

Sì, o Signori, questa sarà una istituzione veramente benefica, e, dirò di più, necessaria.

Abbiamo ispettori per le finanze, abbiamo ispettori per i tabacchi, e non avremo ispettori incaricati di visitare i monumenti nazionali?

Ringrazio il signor Ministro della Istruzione Pubblica che abbia pensato a quest'istituzione, e spero che egli vorrà, quanto più presto sarà possibile, attuarla.

Presidente. Prego i Signori Senatori di non volersi allontanare perchè non vorrei trovarmi poi nella dolorosa circostanza di annunziare, quando verremo alla votazione, che non siamo in numero legale.

La parola è al Signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Se il Senato crede di passar oltre, io non vorrei trattenerlo sopra a questo argomento.

(Voci, parli, parli!)

Ministro delle Finanze. Io non vorrei per altro passare nè per troppo barbaro, nè per troppo prodigo.

L'onorevole Senatore Chiesi ha interpretato il mio silenzio in un senso forse troppo estensivo; capisco che si vuol dire: chi tace acconsente, ma in verità chi tace non dice niente. *(Morità.)*

Certo, io non posso non consentire col mio Collega Ministro dell'Istruzione Pubblica; anche occupandosi di gabelle non si può essere insensibili a certe bellezze artistiche; ed anzi io confesso che vedo con piacere che in Italia si sviluppa una specie di culto dell'antico, con più energia che in addietro.

L'onorevole Senatore Conforti dice che ha veduto con gran piacere quel certo culto ai monumenti italiani che sono all'estero. Io confesso che avendo passati fuori d'Italia parecchi anni, ho io pure visitato quelle collezioni con molto amore e con molta soddisfazione; però non nascondo che qualche volta si prova anche un po' di rammarico nel vedere che i nostri oggetti d'arte si trovano fuori d'Italia, ed egli saprà in qual modo e in quali condizioni. Sono varii tesori che all'Italia nulla frutarono, perchè esportati per pochi milioni, e questo per incuria e dirò pur troppo anche per ignoranza.

Io ne avrò certo fatte delle crude nell'interesse delle finanze, ma non sono giunto mai alla proposta di vendere oggetti d'arte; ma almeno si sapessero vendere; pur troppo nei tempi andati in Italia si sono vendute serie veramente enormi di capolavori in fatto di arte, ma non si sono sapute vendere e vennero cedute veramente per nulla; quindi io vedo con piacere questo risveglio del gusto delle cose antiche e ciò tanto per i monumenti quanto per gli Archivi; ma naturalmente, Signori, permettemi di dirlo non solo come Ministro delle Finanze, ma anche per la mia propria opinione in proposito, credo che queste sollecitazioni, che questi incoraggiamenti, oggi fatti e con ragione al Governo, debbansi anche nella vostra autorità da ciascuno nella sua cerchia rivolgere ai Comuni, alle Provincie, ai Corpi morali; imperocchè, o Signori, non è possibile che lo Stato faccia tutto, veda tutto, conosca tutto.

L'onorevole Senatore Chiesi ha parlato di un nobile Senatore, l'onorevole Gualterio, il quale mettendo ordine alle carte di Orvieto ha trovato un istrumento di ser Brunetto Latini, ed anche io in qualche comunello dove meno me lo aspettavo, dove volli fare qualche indagine per vedere se un certo lavoro si fosse sviluppato, fui sorpreso di trovare una quantità di pergamene e di codici di cui niuno sognava l'esistenza; ma come mai lo Stato può vedere tutte queste cose?

Non sono che i Corpi Morali, i Comuni, le Provincie che possono vederle; e in fatti, o Signori, abbiamo esempi, e parecchi, di Comuni i quali hanno Archivi magnificamente ordinati, perchè la passione del campanile, e questa è una buona passione quando è subordinata a quella della grande madre patria, eccita nell'animo un culto vivissimo delle cose patrie. Quindi ripeto bisogna fare appello ai sentimenti di ciascun Comune e di ciascun Paese a tal riguardo; ed evidentemente come volete che lo Stato s'incarichi della conservazione di tutti questi monumenti nazionali, là dove, per esempio, ci sarà una piccola capella in un grande edificio? Questo evidentemente tocca all'autorità locale. Per conseguenza, io accetto per parte mia gli eccitamenti che ci sono stati fatti a che il Governo provveda meglio che può alla conservazione dei monumenti, ma come Ministro delle Finanze, insisto perchè i Corpi Morali, e le Provincie e i Comuni concorrano alle spese per quanto può essere necessario.

Della questione degli Archivi ha parlato l'onorevole mio Collega. Essa, come notò benissimo l'onorevole Senatore Musio, è una questione di finanza, perchè certo un concetto generale di raccogliere tutte le carte antiche, di qualche secolo addietro non può che interessare ai cultori di scienze storiche. È chiaro, per qualche mente sintetica interessare che codesti monumenti dei nostri antichi si raccolgano, ma si va incontro a una spesa; ciò che è una questione gravissima.

Il Senatore Musio lo ha disegnato con molta giu-

stizza; io non so se il momento sia veramente opportuno per una riforma di questo genere. Non so se il mio Collega lo abbia dichiarato; certo glielo udii dire a bassa voce, ed io a nome suo mi permetto di ripeterlo a voce alta.

Ma non mi meraviglierei che questa questione che si discute non so da quanti anni, la questione degli Archivi, possa essere presto risolta. Quanto alle spese in questo momento il Governo non è in grado di sostenerle da sè.

Risponderò poi all'onorevole Menabrea, che io da parte mia non sono insensibile a questi bisogni delle belle arti, ai bisogni della conservazione di cotesti monumenti antichi, non che dei documenti che ci hanno lasciato i nostri avi come attestato della loro saviezza; ma io credo che riguardo a queste cose si potrà più largamente provvedere quando la finanza pubblica sarà un poco meglio ordinata, e per parte mia dico fin d'ora all'onorevole Senatore Menabrea che quando le cose saranno meglio assestate, non sarò io certo quello che mi opporrò, a che lo Stato faccia qualche cosa di più intorno alle Belle Arti. Sarebbe desiderabile che frattanto l'onorevole Senatore Menabrea, onde si avverasse presto il desiderio da lui espresso, volesse aiutare ad assestare le finanze, che in questo momento è il principale scopo che il Ministero si propone.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Poichè l'onorevole Signor Ministro Sella mi ha indirizzato parole così cortesi, io debbo dichiarare che non dubitavo del suo amore alle Belle Arti, le sue parole sono la prova della buona opinione che di lui io aveva a questo riguardo. Cogliero quest'occasione per ravvicinare due idee che sono state emesse dagli onorevoli Signori Ministri dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

L'onorevole Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica vi dichiarò che era suo intendimento di nominare un ispettore dei Monumenti Nazionali e tutti hanno applaudito a quest'idea. D'altra parte l'onorevole Ministro delle Finanze diceva che lo Stato non poteva provvedere intieramente alle esigenze della conservazione di quei monumenti e che aveva perciò bisogno dell'aiuto delle Province e dei Comuni.

Anche in questo io credo che abbia perfettamente ragione.

Lo Stato deve invigilare, deve spingere, ed anche aiutare le Province ed i Municipii per provvedere alla conservazione degli oggetti d'Arte e degli edifizii monumentali, ma non deve far tutto.

A questo fine io credo che si potrebbe anche in Italia introdurre una istituzione, che esiste in altri paesi, voglio dire quella delle Società Archeologiche; queste Società sono organizzate, se non erro, in Inghilterra e specialmente in Francia dove ricevono l'alta Direzione dal Governo. Queste vengono in aiuto, sia

per indicare i monumenti che hanno bisogno di essere restaurati, sia per promuovere a tal uopo il concorso delle persone e de' Corpi morali, sia infine per dirigere i restauri ed il mantenimento dei medesimi edifizii.

Vedo che nel nostro Paese vi sono già due istituzioni che hanno dato ottimi risultati; la più antica è quella della Deputazione di Storia Patria.

Questa istituzione, che fu iniziata nel Regno Subalpino, è ora estesa in gran parte delle province, e credo che abbia contribuito molto a destare in Italia l'amore allo studio della storia, come lo potrebbe dire benissimo l'illustre nostro Collega il Senatore Cibrario.

Vi ha un'altra istituzione che è destinata ad un grande avvenire, cioè quella dei Comuni agrari, i quali non solo sono destinati a produrre dei risultati economici, ma anche politici perchè faranno rivolgere l'attenzione degli individui non sulle lotte politiche, ma sulla produzione e sui benefici che l'agricoltura può recare al benessere generale e particolare.

Per analogia trattandosi di Belle Arti io credo che sarà utilissimo di promuovere anche la istituzione di Società archeologiche le quali avessero per centro il Governo, nello stesso modo che le Società di storia patria fanno capo ad una Deputazione Centrale.

Io credo che una tale istituzione presterebbe un utile concorso al Governo, per ricercare i monumenti che meritano di esser conservati, e porgerebbe nel tempo stesso tutte le indicazioni opportune sia di lavori che d'altro per la loro conservazione. Questi istituti quando fossero sparsi in tutte le province ecciterebbero i Municipii ed i privati a venir loro in aiuto nello scopo sovvraccennato.

Mi limito ad esprimere queste idee pregando il signor Ministro di tenerle in qualche conto.

Ministro della Pubblica Istruzione. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Accetto i suggerimenti dell'onorevole Senatore Menabrea; faccio però avvertire che esiste già in molte province, anzi in più che la metà delle province italiane, una istituzione che potrebbe avere eguale importanza ed effetti egualmente benefici delle Società archeologiche, tanto più che queste Società archeologiche bisogna che sorgano per iniziativa privata, poichè il Governo non può crearle per decreto. Invece il Governo ha istituite delle Commissioni Conservatrici degli oggetti d'arte e dei monumenti, istituzioni, che in molte province esistono e funzionano benissimo, ed io desidero di vederle estese a tutte le province. Io credo che intorno a queste Commissioni conservatrici si potrebbero costituire anche delle Società archeologiche, come ne abbiamo un primo esempio a Milano, dove il Governo concorse alla fondazione del Museo di archeologia intorno al quale si accoglie ora una Società archeologica.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari Prof. Io prego l'onorevole Presidente ed il Senato di concedermi che io dica ancora due parole in risposta all'onorevole signor Ministro Sella, il quale parlando degli Archivi, ha accennato che si doveva differire il provvedimento definitivo, perchè questo avrebbe portata una spesa che per ora noi non possiamo sostenere. Io prego caldamente il signor Ministro che non faccia alcuna spesa nè ora, nè mai per accentrare gli Archivi. Gli Archivi d'Italia devono restare divisi. Eccettuato il fatto della dipendenza di quelli da un sol Ministero, qualunque altro accentramento di direzione speciale, o di stanza o che so io, sarebbe cosa nociva, sarebbe atto di barbarie sotto la maschera della simmetria.

La storia d'Italia è essenzialmente divisa; nessuno finora l'ha potuta accentrare, non ha bastato a ciò la potenza dei Papi del Medio Evo, e nemmeno, credo, che lo abbia or fatto l'arguto Deputato Ferrari nei voli della sua immaginazione storica. Ora se la storia è fatalmente regionale e divisa, bisogna lasciar anco gli Archivi divisi come essi sono. Se il Ministro delle Finanze, che veggio apprestarsi a rispondere, mi dira che io non ho ben compresa la sua intenzione, io ne sarò lieto davvero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi sarò espresso molto male, perchè mi son fatto capire a rovescio; in tutti i casi, io intendevo parlare di riunione di Archivi nella stessa città, non mai di concentramenti di Archivi: tolga il cielo che io pronunzi un'eresia di questo genere.

Presidente. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione dei singoli capitoli.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione Centrale.

Capitolo 1. Ministero e provveditorato Centrale (Personale) . . . L.	241,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 2. Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione (Personale) . . »	27,100 »
(Approvato.)	
Capitolo 3. Ministero, Provveditorato Centrale e Consiglio Superiore (Materiale) »	50,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 4. Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. . . . »	30,000 »
(Approvato.)	

Amministrazione Provinciale.

Capitolo 5. Amministrazione Scolastica Provinciale (Personale) . . »	327,465 »
(Approvato.)	

Capitolo 6. Amministrazione Scolastica Provinciale, indennità agli Ispettori di Circondario per le spese di giro »	140,000 »
(Approvato.)	

Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

Capitolo 7. Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio addetto alle Università . . »	3,407,919 41
(Approvato.)	

Capitolo 8. Regie Università (Materiale) »	953,297 70
(Approvato.)	

Capitolo 9. Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari »	164,053 »
(Approvato.)	

Capitolo 10. Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale) »	502,914 70
(Approvato.)	

Capitolo 11. Idem (Materiale) . . »	249,685 »
(Approvato.)	

Capitolo 12. Scuole di medicina veterinaria (Personale) »	120,179 75
(Approvato.)	

Capitolo 13. Idem (Materiale) . . »	100,000 »
(Approvato.)	

Archivi.

Capitolo 14. Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e grande archivio di Napoli (Personale) . . »	181,830 75
(Approvato.)	

Capitolo 15. Idem (Materiale) . . »	44,221 »
(Approvato.)	

Istituti e corpi scientifici e letterari, musei e biblioteche.

Senatore Caccia, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, Rel. Ho domandato la parola su questi due capitoli, e sono fortunato di veder qui presente il signor Ministro delle Finanze al quale io credo che le parole che ho a dire potranno riuscire di qualche interesse.

Nei capitoli 16 e 17 di questo Bilancio trovansi allocate sul primo la somma di lire 239,514,03 spese per istituti e corpi scientifici e letterari e musei (personale) e sul secondo quella di lire 256,811 (materiale).

Riandato il Bilancio particolareggiato, troviamo che ai suddetti capitoli si riferiscono i seguenti articoli: al capitolo 16; Museo nazionale di Firenze (personale) lire 7820; Museo nazionale di Napoli (officine, scavi

di antichità ecc. (personale) lire 100,735; ed al capitolo 17; Museo nazionale di Firenze, lire 100,000 e Museo nazionale di Napoli e scavi 112 mila lire.

Da queste indicazioni si ricava che a carico dello Stato sono non solo le spese per il personale del Museo di Napoli e degli Scavi di Pompei e del Museo Nazionale di Firenze, ma che una somma è anche destinata alla conservazione e mantenimento dei suddetti Musei.

Riandato il Bilancio delle Finanze e specialmente la parte relativa all'entrata, io non trovo altro che all'Istruzione Pubblica si concorre per la somma di 180,000 lire con tasse universitarie. Quindi mi sono formato il concetto che per quanto riguarda l'Istruzione Pubblica, le finanze dello Stato hanno il carico di ciò che concerne le spese di personale e di materiale soltanto, poichè il rimanente si ricava dalle tasse universitarie.

Conosce il Senato e maestrevolmente, giacchè la legge sulla contabilità generale è stata da esso testè approvata, come è canone di quella legge che ogni entrata dello Stato sotto qualunque denominazione va attribuita al Ministero delle Finanze; che tutte queste entrate devono essere recate al Tesoro e dal Ministro delle Finanze amministrato, come pure è canone della legge di contabilità che qualsiasi spesa sotto qualsiasi denominazione dev'essere precisata nel Bilancio dello Stato, e che infine è vietato al Ministro di ogni Dicastero di convertire, o di volgere ad una speciale spesa un provento qualunque.

Tengan luogo queste brevi osservazioni come di preludio a quanto dirò in appresso e che serviranno per farne applicazione ai fatti che verranno da me esposti.

Il nostro Collega onorevole Senatore Imbriani nel Dicembre 1867 volgeva ca' orose parole al Ministro della Pubblica Istruzione sulla legalità e sulla convenienza delle tasse che si riscuotevano nel Museo di Napoli e negli scavi di Pompei, e domandava voler sapere come, senza che una legge fosse già sanzionata, si potessero riscuotere quelle tasse. Ei domandava altresì quale si fosse la destinazione di quelle tasse.

Il Ministro di quel tempo rispondeva che la domanda era di grave importanza, e che siccome si avvicinavano le ferie natalizie, chiedeva tempo per poter dare un'adeguata risposta. Ebbene! vennero le ferie, ed inoltre scorse un anno intero di perfetto silenzio sinchè, appunto nel mese di Dicembre del 1868, il Ministro Broglio presentò al Senato un progetto di legge. È di grande importanza a parer mio, o Signori, che io qui ne ricordi qualcuna delle espressioni che esso contiene.

In quel progetto di legge si domandava che una tassa generale fosse imposta sui Musei dello Stato, e che questa tassa si riscuotesse in dati giorni: soggiungevasi che l'esperienza ne dimostrava l'utilità, e confessavasi che nel Museo di Napoli e negli scavi di Pompei, si pagava una tassa fino dal 1862. Diceva oltre ciò il

Ministro nella sua Relazione, che questo espediente introdotto per via di esperimento da qualche tempo negli scavi di Pompei e nel Museo di Napoli, aveva già fatto egregia prova tanto per la rendita che se ne ricavava, quanto per l'interesse destatosi per tutti gli oggetti di antichità, interesse che fino a quel tempo pareva sopito.

Questo progetto di legge pervenuto all'Ufficio Centrale fu sottoposto a serio esame, e tale che l'ufficio invitava nel suo seno, lo stesso onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, con preghiera di coadiuvarlo a svolgere i seguenti quesiti:

« Se credeva esso conforme alle consuetudini parlamentari e alla costituzione nostra il presentare un progetto di legge riguardante tasse al Senato piuttosto che alla Camera Elettiva?

« In secondo luogo se credeva egli che in Italia, terra delle arti, frequentata da migliaia di stranieri, desiderosi di visitarne i tesori artistici, fosse conveniente far loro pagare lo scotto per la visita, e l'ammirazione di questi monumenti?

« Finalmente, se non paresse poco legale quel che si era fatto fino a quel giorno, di tal che sarebbe stato necessario provvedere che la tassa riscossa senza preventiva legge di autorizzazione, fosse versata nelle casse del Tesoro.

Il Ministro, vista l'importanza e la gravità dei quesiti prese tempo per rispondervi, e in tal modo l'Ufficio Centrale restava inoperoso col suo progetto di legge, perchè non poteva nè studiarlo nè presentarlo al Senato. Ma le vicende parlamentari avvenute di poi fecero sì che il progetto cadde in totale abbandono, e nel frattempo si apriva in Firenze un altro Museo, detto il Museo Nazionale; e che questo fosse a spese dello Stato voi l'avrete già veduto altre volte quando approvaste per altri esercizi le somme per il mantenimento e per il personale de' Musei, somme ben pure che si trovano ora ripetute nel bilancio passivo del 1870. Ma non basta: nell'anno decorso, sorse ancora un altro Museo, ed è quello di San Marco, e che questo Museo si mantenga mercè una tassa è noto a tutti coloro che hanno potuto a loro bell'agio recarsi a visitarlo.

Ora, io prego il Signor Ministro delle Finanze e quello dell'Istruzione Pubblica di accettare i seguenti quesiti:

È certo che in diritto, e sotto l'impero della legge civile, i capi d'arte, e gli oggetti d'antichità formino parte del patrimonio dello Stato? È certo che lo Stato non ha altro compito che quello di custodirli e conservarli?

Tutta volta che lo Stato voglia ricavare da questi beni patrimoniali una rendita qualunque, ha egli bisogno di rivolgersi al Potere Legislativo, onde ottenere una legge che permetta di sottoporre a tassa que' beni che sono nel diritto e nel dominio di tutti in quanto al godimento?

Ho fiducia che essi faranno risposta sicuramente affermativa a questi miei quesiti. Andiamo oltre.

Io ammetterei la convenienza di una tassa, e oltre alla dimostrazione del diritto a sanzionarla cavata da quegli argomenti svolti dal Ministro Broglio nel succennato progetto del 1868, egli arrege quello che vien fuori da sette od otto anni di pacifica riscossione, e che la dimostrano entrata nei costumi del paese.

Potrà altri diversamente opinare, ed il Potere Legislativo potrà pronunciarsi per altre ragioni contrario all'imposizione della tassa sui Musei.

Ma, o Signori, una volta che siamo sicuri che sia attualmente esercitata questa tassa, tanto che noi la vediamo riscotersi sotto i nostri occhi in Firenze nei due Musei, come è stato tollerato sin' oggi che questo introito dello Stato non si trovi là dove deve essere collocato, cioè nel Bilancio attivo delle Finanze?

E come è, o Signori, che questo introito si fa servire al mantenimento ed ingrandimento di questi Musei; mentre la Nazione intera soccorre con le cifre stanziato nel Bilancio passivo allo stesso scopo? Come avviene che essendo il Potere Legislativo il solo che deve misurare e fissare il concorso delle entrate dello Stato a siffatte spese, esse si accrescano, esse s'innovino, esse infine in una ignota misura si estinguano con pubblici proventi? E come potrà a fronte della prossima attuazione della legge sulla contabilità tollerarsi che un agente del Governo sia ordinatore di una spesa e nello stesso tempo il pagatore di essa?

Io prego quindi gli onorevoli signori Ministri d'Istruzione Pubblica e delle Finanze a volere colla maggior sollecitudine provvedere a che questo introito qualsiasi, e la destinazione sua siano determinati per legge onde non cada ulteriormente su di loro la grave responsabilità di fatti precedenti, e cessi ogni illegalità a questo riguardo.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Istruzione pubblica. Convien anzitutto precisare i fatti, queste tasse furono poste la prima nel 1862 per gli scavi di Pompei. Poi venne quella del 1863 pel Museo di Napoli e gli scavi di Ercolano. Nel 1866 pel Museo nazionale di Firenze, e nell'agosto dell'anno scorso pel Museo di S. Marco.

Si tratta di fatti che io ho trovato compiuti; quando giunsi al Ministero io non poteva che abrogarli o mantenerli e regolarizzarli.

Ora lasciando la storia che l'on. Senatore Caccia ha così bene fatto dell'interpellanza Imbriani, e della proroga accordata al potere esecutivo per rispondermi, quanto a me, dirò che io ho preso subito il mio partito, ed ho presentato una proposta di legge per l'autorizzazione di tali tasse, legge che fu compresa tra i provvedimenti finanziari, trovasi attualmente davanti l'altro ramo del Parlamento. L'on. Senatore Caccia non vorrà certamente obbligarmi a sviluppare i motivi per cui

venni in questo proposito; mi permetterò soltanto di osservare quanto alla specie di esclusione del pubblico, a cui accenna l'on. Senatore Caccia, che prima dell'imposizione della tassa, i frequentatori del Museo di Napoli erano in media in numero di 17 mila, dopo l'imposizione della tassa i soli visitatori gratuiti che intervengono due volte alla settimana salirono in media a 40 mila; oltre questi che entrarono gratuitamente vi sono ancora i paganti che costituirono una rendita assai considerevole.

Questo mostra che quantunque lieve sia l'impedimento che si pone a vedere una cosa, questo fa crescere il pregio della cosa stessa, e fa accorrere coloro i quali possono poi goderne gratuitamente.

Un'altra osservazione è che alla domenica il popolo può legittimamente e fruttuosamente intervenire a questi ritrovi scientifici, mentre negli altri giorni non si può credere che vadano gli operai veramente laboriosi, e quelli che devono occupare tutta la giornata in lavori necessari per il loro sostentamento. Io ho fatto queste due considerazioni per giustificare preliminarmente il partito che ho preso.

Viene la questione di contabilità.

Quando mi sono accorto di queste contabilità, che per gentilezza l'onorevole Caccia non ha voluto chiamare occulte, ma che sono effettivamente tali in quanto che non figurano per attivo e passivo nel bilancio, ho chiesto tutti i chiarimenti di fatto.

Si trattava di risalire fino al 1862 perocchè quelli che rendono di più sono gli scavi di Pompei. Ciò richiede molto tempo, essendo necessario esaminare tutte le entrate non solo ma altresì le uscite, perchè non bisogna dissimulare che di questi fondi il Ministero ha sempre creduto potersi valere per opere utili agli stessi istituti, che le sostengono. Così per esempio si fece eseguire lo scalone in marmo del Museo Nazionale; così si fondò la scuola archeologica di Pompei che non è mantenuta altrimenti che con questi mezzi.

Tutto questo non cesserà se non quando si regolarizzerà notando naturalmente l'attivo ed il passivo nel bilancio. Il Ministero delle Finanze avrà un attivo nel suo Bilancio, e in questo caso il Ministero della Istruzione Pubblica dovrà aver l'equivalente da impiegare.

Io quindi prendo il formale impegno di porre fine a questa contabilità quanto più presto si potrà, e di presentare entro quest'anno tutte le carte regolarizzate alla Corte dei Conti, che ne farà quel giudizio che crederà. Ma con questo non vorrei che si suspendessero le tasse, e si inceppasse un avviamento di cose, che credo lodevole e diretto a lodevoli fini. Per conseguenza desidererei che da quest'interpellanza ne venisse la conclusione che il governo si obbliga di presentare questa contabilità, e sottoporla regolarmente al sindacato della Corte dei Conti, ma che per ciò non si debba per nulla perturbare l'andamento delle tasse.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Come napoletano, ho l'obbligo di dire che qualunque mutamento nel modo onde l'onorevole nostro Collega Fiorelli ha organizzato il Museo che gli scavi di Pompei, sarebbe di infinito danno e rincrescevole a tutti coloro che sono nel Comune di Napoli

L'uso di far pagare l'ingresso al Museo in tutti i giorni, eccetto il giovedì e la domenica, fa sì che tutti coloro che pagano una piccola retribuzione amano essere nel numero di coloro cui il pagare non incomoda, e fa aumentare nei giorni di giovedì e di domenica il numero di coloro che amano andarvi gratis.

In quanto poi a Pompei, noi Napoletani ancora ci rammentiamo come dovevamo vergognare quando vi accompagnavamo qualche straniero, per causa dei così detti Ciceroni, che erano più ignoranti dell'ignoranza, e bisognava regalar loro più di quanto ora si paga. Ed oggi invece vi sono destinati uomini abbastanza colti per ispiegarvi quanto vi è di relativo agli usi romani.

Ripeto la mia preghiera di non fare mutamenti a quello che ha organizzato il Senatore Fiorelli.

Presidente. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore Caccia, Relatore. Non vorrei che nascesse equivoco dall'intelligenza che il Ministro ha dato alle mie parole sul godimento delle tasse di questi monumenti.

Io ho accennato ad una questione puramente legale, quando diceva che di un bene il quale è del patrimonio dello Stato e che è nel gratuito godimento di tutti per poter ricavarne una rendita patrimoniale è necessaria una legge. Io sapeva benissimo che le tasse avevano dato già quest'effetto, cioè avevano spinta una quantità d'individui a far la loro comparsa in quel Museo, almeno per mostrare che avevano saputo contribuire col loro obolo a questa o a quell'opera. Ma non ho detto né voluto dire che debbasi tener fermo il gratuito godimento a pro di tutti i cittadini di siffatti beni patrimoniali.

Io domandava esplicitamente e incitava i Ministri perchè venisse regolarizzato una volta questo stato di cose che mi astenni dal qualificare come ha fatto il signor Ministro; a mio modo di vedere però esso mi faceva deplorare un'anormalità da non potersi tollerare nell'Amministrazione dello Stato sia attiva che passiva. Quindi attendo che il Signor Ministro faccia tutte le pratiche che ho accennato, affinchè sia dato un assetto a questo stato di cose, e il paese sappia ciò che si ritrae e ciò che si spende dalla tassa di fatto, e senza suffragio di legge, imposta sui visitatori dei Musei di Firenze, di Napoli e degli scavi di Pompei.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È solo per dire che prendiamo l'impegno di regolare la cosa; ma quanto alla via per arrivarvi bisogna forse pensarci due volte; poichè sta bene, è la regola generale, che s'inscrive

nell'attivo delle finanze il prodotto delle contribuzioni che si pagano all'ingresso dei pubblici monumenti, e s'inscrive fra le spese della Pubblica Istruzione la somma corrispondente per le spese che si fanno; però non si può negare che se prendiamo il caso degli scavi di Pompei, dove la questione è più grave perchè credo che là vi sia una rendita di 60 mila lire, e questa è la parte principale del ricavo che si ha in questa maniera, è fuori di dubbio che non si avrebbe avuto questo risultato, perchè il Senatore Fiorelli, forse non con tutta legalità, applicò questa tassa e si valse di questo provento. Egli poté così fare più che il triplo che non si era fatto prima, imperocchè lo stanziamento che si aveva prima credo che fosse, se la memoria non mi tradisce, di 30 mila lire, e in questo modo il senatore Fiorelli poté spingere gli scavi e operare tutti i miracoli che ha fatto.

Ora, se si richiede che si versi in attivo questo provento da una parte, e dall'altra si stanzi un capitale nel passivo per le spese, prima che si stanzi, ci va del tempo in mezzo e vi è da temere che si perda quell'incentivo locale del Direttore di questo Stabilimento il quale acceso del fuoco sacro, dirò così, dell'arte antica, cerca di fare il possibile per poter ottenere maggiori proventi, sapendo che vanno a profitto del suo Stabilimento.

Ma dall'altra parte la legge di contabilità io sono il primo a osservarla; lascio però all'onorevole Senatore Caccia che nei provvedimenti si prenda l'impegno di regolar le cose, salvo a vedere se vi fosse una qualche maniera perchè non si perda questo effetto principalmente, di interessare, non gli interessi personali, ma quelli dello stabilimento, in guisa che si sappia che questi proventi vanno a beneficio degli stabilimenti stessi; perchè altrimenti quando si sapesse che vanno nelle casse dello Stato, l'interesse, direi, il desiderio di dare questi proventi cesserebbe immediatamente.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, continuo la lettura dei capitoli.

Capitolo 16. Istituti e corpi scientifici e letterari, e musei (Personale) L. 239,514 03 (Approvato.)

Capitolo 17. Idem (materiale) » 256,811 » (Approvato.)

Capitolo 18. Biblioteche nazionali non attinenti ad università (Personale) » » »

Senatore Poggi. Domando la parola. (Rumori.)

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non si allarmi il Senato: se l'interrogazione che voleva rivolgere al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica pare non sia opportuna perchè l'ora è tarda, la farò alla prima seduta che avremo. Intendeva fare un'interpellanza sul regolamento delle biblioteche ed in specie sul prestito dei

libri. A me basta per ora che la Presidenza prenda atto della mia dichiarazione.

Presidente. Accetta il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica l'interpellanza annunciata dal Senatore Poggi?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. L'accetto.

Presidente. L'interpellanza del Senatore Poggi avrà luogo adunque alla prima seduta.

Continuo la lettura.

Capitolo 18. Biblioteche nazionali non attinenti ad Università (Personale) L. 194,405 46
(Approvato.)

Capitolo 19. Idem (Materiale) . . » 403,657 »
(Approvato.)

Belle arti.

Capitolo 20. Accademie ed istituti di belle arti (Personale) L. 599,039 60
(Approvato.)

Capitolo 21. Accademie ed istituti di belle arti (Materiale) . . . » 290,853 »
(Approvato.)

Capitolo 22. Spese diverse per belle arti » 441,099 »
(Approvato.)

Capitolo 23. Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale) » 256,639 »
(Approvato.)

Capitolo 24. Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale) » 454,143 »
(Approvato.)

Istruzione secondaria.

Capitolo 25. Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale) » 2,681,821 »
(Approvato.)

Capitolo 26. Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale) . » 1,169,802 »
(Approvato.)

Capitolo 27. Convitti nazionali (Personale) » 124,497 18
(Approvato.)

Capitolo 28. Convitti nazionali (Materiale) » 292,398 »
(Approvato.)

Istruzione magistrale ed elementare.

Capitolo 29. Sussidi all'istruzione primaria » 1,500,000 »
(Approvato.)

Capitolo 30. Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale) » 608,500 »
(Approvato.)

Capitolo 31. Educandati femmi-

nili (Personale) » 144,960 86
(Approvato.)

Capitolo 32. Educandati femminili (Materiale) » 136,479 90
(Approvato.)

Capitolo 33. Istituti pei sordo-muti (Personale) » 23,900 »
(Approvato.)

Capitolo 34. Istituti pei sordo-muti (Materiale) » 77,014 »
(Approvato.)

Spese diverse.

Capitolo 35. Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti . . » 30,000 »
(Approvato.)

Capitolo 36. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani » 25,000 »
(Approvato.)

Capitolo 37. Edifici nazionali (Personale) » 6,232 »
(Approvato.)

Capitolo 38. Edifici nazionali (Materiale) » 23,892 »
(Approvato.)

Capitolo 39. Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero » 12,000 »
(Approvato.)

Capitolo 40. Dispacci telegrafici governativi » 500 »
(Approvato.)

Capitolo 41. Casuali » 40,000 »
(Approvato.)

Totale della spesa ordinaria. L. 15,673,424 34

Chi approva questo totale delle spesa ordinaria sorga.
(Approvato.)

SPESA STRAORDINARIA

Capitolo 42. Ministero della pubblica istruzione L. 4,000 »
(Approvato.)

Capitolo 43. Università di Bologna » 5,000 »
(Approvato.)

Capitolo 44. Università di Cagliari » »

Capitolo 45. Università di Napoli » 3,764 »
(Approvato.)

Capitolo 46. Università di Torino » 2,000 »
(Approvato.)

Capitolo 46 bis. Assegni di servizio, gratificazioni e compensi pel personale delle biblioteche . . . » 20,000 »
(Approvato.)

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1870.

Capitolo 47. Scuola d'applicazione degli ingegneri in Napoli »	29,975 »
(Approvato.)	
Capitolo 48. Accademia di belle arti in Modena »	»
Capitolo 49. Istituto di belle arti in Lucca »	6,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 50. Galleria di belle arti in Firenze »	»
Capitolo 51. Palazzo ducale in Venezia »	15,932 32
(Approvato.)	
Capitolo 52. Biblioteca nazionale di Parma »	1,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 53. Biblioteca nazionale di Lucca »	3,142 »
(Approvato.)	
Capitolo 54. Scuole secondarie - Provvista di carte geografiche murali, e spese straordinarie per gabinetti scientifici »	10,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 55. Assegni di disponibilità »	20,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 56. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . »	20,171 84
Capitolo 57. Università di Catania »	4,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 58. Università di Modena »	6,235 27
(Approvato.)	
Capitolo 59. Università di Padova »	»
Capitolo 60. Università di Palermo »	3,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 61. Università di Parma »	7,979 »
(Approvato.)	
Capitolo 62. Università di Pisa »	3,310 »
(Approvato.)	
Capitolo 63. Istituto superiore di perfezionamento in Firenze . . . »	4,100 »
(Approvato.)	
Capitolo 64. Grande Archivio di	

Napoli »	3,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 65. Pinacoteca di Brera in Milano »	4,500 »
(Approvato.)	
Capitolo 66. Accademia di belle arti in Milano »	»
Capitolo 67. Fonderia delle statue in Firenze »	10,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 68. Scuola degli ingegneri di Napoli »	4,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 69. Scuole degli ingegneri di Torino »	3,200 »
(Approvato.)	
Capitolo 70. Misura del grado europeo »	16,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 71. Biblioteche universitarie e nazionali (Materiale) . . . »	40,000 »
(Approvato.)	
Capitolo 72. Spese diverse per belle arti »	25,000 »
(Approvato.)	
Totale della Spesa straordinaria	L. 276,33'

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

Riepilogo.

Spesa ordinaria	L. 15,67:
Spesa straordinaria	» 276
Totale generale	L. 15,949,:

Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

RIEPILOGO GENERALE.

Bilancio della spesa.		SPESA ordinaria	SPESA straordinaria	TOTALE
Ministero delle Finanze	Parte prima	654,233,291 50	14,530,504 39	668,763,795 98
	Parte seconda	77,392,524 48	11,237,696 51	88,630,220 99
	Parte terza	6,353 695 »	1,623,000 »	7,976,695 »
<i>Totale</i>		737,979,511 07	27,391,200 90	765,370,711 97
Ministero di Grazia, Giustizia e Culti		27,817,000 »	1,027,513 57	28,844,513 57
Id. dell'Estero		4,744,120 »	39,000 »	4,783,120 »
Id. dell'Istruzione Pubblica		15,673,424 34	276,339 43	15,949,763 77
Id. dell'Interno		43,388,469 46	2,393,384 20	45,781,853 66
Id. dei Lavori Pubblici		37,542,568 »	36,805,563 78	74,348,131 78
Id. della Guerra		126,244,650 »	6,062,190 »	132,306,840 »
Id. della Marina		24,117,364 04	2,131,620 »	26,249,584 04
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio		3,894,961 44	167,034 24	4,062,015 68
<i>Totale della SPESA</i>		1,021,432,668 35	76,293,866 12	1,097,726,534 47

(Approvato.)

Presidente. Ora leggo gli articoli costituenti il progetto di legge, per metterli ai voti.

L'art. 1 è così concepito:

« La spesa del Regno per l'esercizio 1870 è approvata nella complessiva somma di lire un miliardo, novantasette milioni, settecento ventisei mila, cinquecento trentaquattro e centesimi quarantasette, (L. 1,097,726,534 47) ripartita fra i vari Ministeri e capitoli secondo le annesse tabelle. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le somme assegnate per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassate senza preventiva autorizzazione.

« La regolazione di queste maggiori spese sarà proposta al Parlamento con speciale progetto di legge appena chiuso l'esercizio del Bilancio 1870. »

(Approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto, del Bilancio della spesa e del progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di L. 6000 di rendita 5 per 0/0 a favore di barone Tarchoni-Bonfanti.

(Il Senator Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione del Bilancio della spesa per 1870.

Votanti 74
Favorevoli . . . 69
Contrari 5

(Il Senato adotta.)

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1870.

Inserzione d'una rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico di L. 6000 di rendita 5 per 0/0 a favore del barone Tarchini-Bonfanti.

Votanti 74

Favorevoli . . . 70

Contrari 4

(Il Senato adotta.)

Avverto i Signori Senatori che domani, come al solito, si terrà seduta pubblica alle 2 pomeridiane.

Prego i Signori Senatori ad essere solleciti, trattandosi di alcuni progetti di legge, dichiarati d'urgenza.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione e l'autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata — Discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 4 del R. Decreto del 27 settembre 1863 concernente i prestiti a premi — Dichiarazioni del Senatore Farina Relatore cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dubbi del Senatore Lauzi — Risposta del Relatore — Avvertenze dei Senatori Cambray Digny — Osservazioni del Senatore Lauzi in risposta al Senatore Cambray Digny e replica di questo — Dichiarazioni del Senatore Farina e del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Farina — Schiarimento del Senatore Lauzi — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 1 — Reiezione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 1 del progetto ministeriale — Domanda del Senatore Sanseverino appoggiata dal Senatore Lauzi — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Lauzi, a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 2 ed ultimo — Discussione del progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato — Osservazioni del Senatore Menabrea — Risposte del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Michiel, Relatore — Replica del Senatore Menabrea — Proposta del Senatore Fenzi di rinvio del progetto di legge all'Ufficio Centrale, approvata — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Schiarimenti del Senatore Menabrea — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia; 2. Per la sistemazione del porto di Catania — Discussione del progetto di legge per i provvedimenti rispetto ai benefizi ed alle cappellanie laicali — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazione del Ministro di Grazia e Giustizia sull'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 3, a cui risponde il Senatore Poggi — Avvertenze del Senatore Farina — Approvazione dell'articolo 3 e dell'aggiunta degli articoli 4, 5 e 6 — Rettificazione del Senatore Chiesi all'art. 7 — Approvazione dell'art. 7 ed ultimo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

I Senatori Varano e Gallotti chiedono un mese di congedo, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

La Regia Deputazione di Storia Patria delle province Modenesi, del Vol. VII della *Cronaca Modenese di Tommasino de' Bianchi, detto de' Lancellotti*;

Il signor Francesco Panizzoni, d'una sua *Memoria intorno alla sua arbitraria reclusione nei frenocomii di Verona e di Reggio (Emilia)*.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione e la autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata.

Darò lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 39*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Bileggo l'art. 1. « Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dall'Amministrazione demaniale dello Stato:

a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della Prefettura in quella città, seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intero;

b) Vendita al Comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella città, seguita per atto del 26 agosto 1868 del Notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima;

c) Vendita al Comune di Alghero in Sardegna

della peschiera del Kalich con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata Intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8,705 42;

d) Vendita al Comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nell'elenco 2, estimativo di Lucca, dal numero 3 al 18, per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del Notaio Pier Antonio Spighi, e pel corrispettivo di lire cinquantamila (50,000.) »

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a vendere per causa di pubblica utilità:

1. Alla Società edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5,507, determinato dal Genio civile con la perizia del dieci dicembre 1868;

2. Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella città costituito di due corpi di fabbrica e denominato *Palazzo tribunale*, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867.

3. Alla provincia di Padova l'edificio erariale posto in quella città, che fu una volta Monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spesa dall'A. amministrazione demaniale in restauri al fabbricato medesimo;

4. Al Comune delle Saline di Barletta la chiesa incompleta ivi sita, per il prezzo di lire 5000.

(Approvato.)

« Art. 3. I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per Decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Presidente. L'intera legge sarà poi votata a squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL R. DECRETO 27 SETTEMBRE 1863 N. 1484 CONCERNENTE I PRESTITI A PREMI.
(V. atti del Senato N. 33).

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 4 del Regio Decreto 27 settembre 1863, N. 1484, concernente i prestiti a premi.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Avverto che nell'articolo primo di questo progetto

di legge dall'Ufficio Centrale è stata introdotta una variante al testo proposto dal Ministero.

Darò lettura prima del progetto Ministeriale; e poi del controprogetto dell'Ufficio Centrale, e l'onorevole Guardasigilli, che è il solo dei Ministri che sia presente, si compiacerà dichiarare su quale dei due progetti abbia ad aprirsi la discussione.

Il progetto del Ministero è così concepito:

« Art. 1. Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20. »

« Art. 2. È abrogato l'articolo 4 del Decreto del 27 settembre 1863, N. 1484. »

Al primo articolo di questo progetto l'Ufficio Centrale, come dicevo, contrappone il seguente:

« Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per 100, che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'unica variazione che ha introdotto l'Ufficio Centrale alla presente legge, consiste nell'aggiunta di queste poche parole cioè: *che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per cento.*

Nella Relazione che venne fatta nell'altra Camera si è osservato molto opportunamente come la proibizione di contrarre prestiti con premi, se non si verificavano determinate circostanze, era dalla legge semplicemente impedita ai Comuni ma tuttavia concessa a Società di bauchiari che volessero loro far prestiti.

Ciò posto, riusciva evidente che se si lasciava libero alle Società ed agli speculatori di fare prestiti ai Comuni senza limitazione d'interesse, la legge diveniva illusoria.

Allora si è detto, o questa legge è inutile, ed allora non è il caso di farla, ovvero ad essa si vuole attribuire qualche utilità, ed allora mettiamo un limite, se no gli speculatori che fanno queste sorta d'affari non ritrarranno dal Comune il denaro a titolo di premio, ma a titolo d'interesse, di maniera che i Comuni saranno sempre grandemente aggravati sotto un titolo o sotto un altro. In questo stato di cose si è detto: non si permetta a quelli che fanno un prestito di prendere premi allorchè esigono un interesse superiore all'8 per 100. Ma se si sta nel limite dell'8 per 100 si potrà an-

cora percepire un due per cento di più per il premio melesimo.

In tal modo questa legge potrà avere qualche effetto; senza di ciò non se ne otterrà effetto di sorta, perchè evidentemente gli speculatori che fanno il prestito, invece di percepire dal Comune a titolo di premio, percepiranno a titolo d'interesse, e la legge con un semplice cambiamento di parole nell'intitolare la retribuzione, riuscirebbe di nessun effetto.

Questo è il motivo che ha suggerito all'Ufficio Centrale di fare quest'aggiunta lasciando nel resto sussistere il progetto Ministeriale. Quindi è che nel progetto dell'Ufficio Centrale si legge che :

« Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Province ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per cento », mentre prima non era indicata limitazione veruna; quindi, ripeto, gli speculatori se non percepivano a titolo di premio, potevano percepire a titolo di interesse, e conseguentemente illudere la legge. Per non fare che la legge fosse completamente illusoria si è fatta, ripeto quest'aggiunta, che si è ravvisata per questo motivo indispensabile.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il progetto di legge da discutersi fu presentato dal mio Collega il Ministro delle Finanze e riguarda una materia che interessa particolarmente la finanza, perchè si riattacca al Decreto 7 settembre 1863 che proibiva le lotterie private, e lo proibiva sì per un principio riguardante la morale pubblica, sì anche per garantire dalla concorrenza delle lotterie private la lotteria dello Stato.

In quel Decreto, per quanto mi ricordo, (giacchè non l'ho ora presente, nè credeva di dover oggi sostenere questa discussione, vi era una eccezione fatta a favore dei Comuni; riservando facoltà al Governo di poter permettere queste lotterie, tutte le volte che fossero richieste per opere di pubblica utilità.

Ora, l'esperienza ha dimostrato l'abuso che si è fatto da parte dei Comuni e delle Province di simili contratti.

A quest'abuso il Governo ha creduto di dover mettere un freno, proponendo un progetto di legge col quale era limitata la facoltà per esso data ai Comuni, esigendo che non solamente si tratti di opere di pubblica utilità, ma ben anche che i premi non potessero eccedere il quinto degli interessi convenuti.

L'Ufficio Centrale, come abbiamo letto dalla Relazione, e fu meglio testè oralmente spiegato dal Relatore, si è preoccupato del timore che questa legge, com'era proposta dal Governo, potesse impedire questa contrattazione di prestiti a premi per parte dei Comuni e delle Province; soltanto non impediva che indirettamente si facessero questi prestiti per mezzo delle So-

cietà le quali potevano prendere per conto del Comune o della Provincia l'impresa di queste opere. Egli è perciò che credette doversi aggiungere un'altra condizione, cioè quella di non potersi accordare tale facoltà se gli interessi promessi dai Comuni o Province eccedessero l'8 per cento.

Per quel tanto che io passo, così sul momento giudicare di quest'aggiunta, mi permetterò d'insistere per l'adozione del progetto ministeriale. Dirò le ragioni di questa mia insistenza, approfittando dell'occasione che ho la parola per non avere da ritornare sulla discussione generale; ma le espongo con la peritanza di chi parla sopra una materia che non è di sua competenza.

Mi sembra che l'Ufficio Centrale supponga che i prestiti a premi, le lotterie fossero proibiti soltanto per i Comuni e le Province, ma che potessero farsi impunemente da qualsiasi altra Società. -

Io credo che questa base del suo ragionamento possa soffrire una eccezione, in quanto che mi sembra che il divieto portato dalla legge sia generale. I prestiti a premi sono proibiti per tutti: la facoltà ai Comuni ed alle Province è concessa soltanto per eccezione: almeno questo mi sembra essere lo spirito ed il concetto della legge a tal riguardo.

Il Decreto infatti del 27 settembre 1863 era l'appendice della legge dello stesso giorno. La legge con un articolo in generale diceva:

« Art. 1. È proibita ogni specie di lotteria pubblica. Con Decreto Reale che formerà parte della presente legge sarà determinato in quali casi... »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia... e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dall'Autorità governativa. »

Viene quindi il Reale Decreto 27 settembre 1863, col quale, vista la legge all'articolo 1, stabiliva: « alla proibizione generale delle pubbliche lotterie, stabilita dall'articolo 1 di questa legge, è fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti o da Società, gli statuti delle quali sieno approvati dal Governo, purchè i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole e biglietti ad esso equivalenti, e purchè il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza, o ad incoraggiamento di Belle Arti. »

Quindi vedete che le Società a cui potevano essere permesse queste lotterie avevano delle condizioni di premi che dimostrano di essere sopra un ordine di idee talmente diverso da quelle Società che prendono l'impresa di costruzione di opere di pubblica utilità.

Poi all'art. 42 diceva:

« Quando un Comune per intraprendere qualche lavoro di evidente utilità pubblica, volesse aggiungere premi in forma di lotteria ad un prestito da contrarre al fine predetto, potrà esservi autorizzato con Reale Decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Ora, lo scopo della legge proposta è quello di limi-

tare la facoltà del Governo per l'autorizzazione che poteva dare a termini dell'art. 4 ai Comuni, e si aggiunge anche alle Province; e ha creduto farlo utilmente, stabilendo una proporzione tra l'interesse contrattuale, e il premio con un *maximum* che non era lecito oltrepassare. Non è necessario per questo scopo il fissare anche un *maximum* dell'interesse, mentre la nostra Legislazione, ed il Codice civile ne hanno proclamata libera la stipulazione.

Si aggiunga che non vi è neanche il supposto pericolo di esorbitanti interessi, perchè i Comuni e le Province per contrarre prestiti anche colle lotterie, hanno sempre bisogno dell'autorizzazione di autorità superiori, le quali possono decidere sulla convenienza o meno dell'interesse pattuito. Ma invece lo stabilire per legge un *maximum* dell'interesse, che varia secondo le tante variazioni del mercato, potrebbe impedire il prestito, ed obbligare i Comuni ad astenersi da opere di pubblica utilità, od a ricorrere ad altri mezzi che sono forse più rovinosi.

Per queste ragioni, io non credo che sia il caso di adottare l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, professandosi non edotto in questa materia, ha sviluppato invece attorno ad essa colla solita sua dottrina, e colla sua consueta eloquenza serie argomentazioni, se non che mi perdoni, secondo me, ha confuso due cose molto diverse, cioè la libertà dell'interesse coll'aggiunta del premio.

L'aggiunta del premio è una facoltà, che accorda il Governo agli enti morali tutelati; cioè ai Comuni, di poter contrarre prestiti coll'aggiunta del premio.

Ora cosa ha detto l'Ufficio Centrale?

Se l'interesse è già forte, se supera già di gran lunga quello che abitualmente è in uso, sarà tuttavia facoltativo al Governo di fare ciò, ed al grave interesse di aggiungere il premio?

Questo è sembrato un eccesso; perciò si è detto: se l'interesse è discretamente tenue, allora si accorda al Governo la facoltà di permettere ai Comuni di fare prestiti anche coll'aggiunta del premio; ma se l'interesse è molto forte già per se stesso, in confronto con quello che generalmente si percepisce, allora questa facoltà al Governo non sia data, perchè riuscirebbe di soverchio aggravio, e perchè la lautezza dell'interesse esiste già per chi fornisce il prestito ai Comuni, ed è sufficiente retribuzione per trovare i capitali da fornirsi ai Comuni medesimi senza bisogno di aggiungere dei premi.

Sono adunque due questioni totalmente distinte che l'onorevole Ministro ha amalgamate e forse anche confuse insieme.

L'Ufficio Centrale non ha voluto entrare nella questione della libertà dell'interesse; e chi ha l'onore di parlare è uno dei più fermi sostenitori e dei primi che l'ha propugnata, e per conseguenza non sarebbe

disposto a mettersi in contraddizione con se stesso. Qui non si tratta come diceva di accordare la libertà dell'interesse, ma di accordare facoltà al Governo, oltre il libero interesse, di concedere ai Comuni di fare prestiti a premi. Ora, questa facoltà si è accordata; ma questa facoltà di aggiungere premi all'interesse, si è accordata soltanto quando l'interesse si restringe a termini modici, non quando l'interesse può essere spinto, direm così, all'infinito.

Si supponga per esempio che l'interesse fosse del 20 per cento, domando io perchè si dovrebbe ancora accordare facoltà al Governo di concedere ai Comuni di aumentare questo interesse di un quinto e di portarlo al 25 per cento; ognuno vede quanto ciò sarebbe sconveniente. Di più; vi è un'altra circostanza nel modo con cui sta espressa la legge, nel progetto Ministeriale, non vi è un limite fisso; se l'interesse è del 5 per cento, il premio sarà dell'1 per cento, il che vuol dire che quando l'interesse è tenue nel progetto del Ministero si accorda facoltà di aumentarlo di una piccola retribuzione che sarebbe dell'1 per cento di più, e viceversa se l'interesse fosse del 20 per cento, si accorda la facoltà di concedere un 5 per cento di più, di maniera che si procede precisamente in senso contrario di quello che avrebbe dovuto essere, perchè se l'interesse era tenue, si poteva, per eccitare i capitali a quel genere d'impiego, accordare un premio maggiore; se invece l'interesse era forte, se ne doveva accordare uno minore. Nel progetto del Ministero si va in senso contrario perchè si stabilisce in regola che dall'entità dell'interesse si deduca l'entità del premio; quindi se grande è l'interesse, grande è pure il premio, e grandissimo così l'aggravio del mutuante; viceversa se piccolo l'interesse, piccolo pure il premio, e tenue la retribuzione accordata a chi fornisce il prestito; operandosi così in senso inverso cioè di quello che avrebbe dovuto essere.

In vista di questa circostanza l'Ufficio Centrale stimò conveniente il dire: io non credo opportuno di concedere facoltà al Governo di accordare autorizzazioni di questi prestiti ai Comuni, se non nel caso in cui, l'interesse sia circoscritto entro termini determinati, per esempio l'8 per 100 che pare all'Ufficio Centrale un interesse abbastanza ragguardevole; se l'interesse è in questi limiti, io vi concedo la facoltà di accordare un premio, se lo eccede, non ve l'accordo, perchè il Comune è già abbastanza aggravato.

Parmi che con ciò non venga punto lesa il principio della libertà dell'interesse, l'Ufficio Centrale l'ha riconosciuto completamente; soltanto ha detto: io vi concedo la facoltà di accordare il premio se l'interesse è circoscritto entro questi termini; altrimenti ve lo niego.

Ecco i veri termini della questione; non si violano menomamente, lo ripeto, i principii della libertà dell'interesse; semplicemente si dà una regola, una norma che abbia qualche ragionevolezza, ad una disposizione che

prima era in urto col principio del non troppo aggravio del Comune, perchè quando questo era *molto* gravato, si dava facoltà al Governo di autorizzarlo a pagare un grosso premio, e viceversa quando era *piccolo* l'aggravio del Comune, si dava al Governo facoltà di aggiungere un tenue premio.

Consequentemente l'Ufficio Centrale ha messo un limite ed ha detto: se l'interesse è minore dell'otto, accordo al Governo facoltà di autorizzare i Comuni a contrarre prestiti con un 2 0/0 al massimo di aumento a titolo di premio; se poi è al di sopra, non lo concedo più, perchè trovo nella lantezza dell'interesse un aggravio già sufficiente per il Comune senza andare ad aumentarlo col premio del prestito.

Nessuno potrebbe impugnare questo sistema dell'Ufficio Centrale col dire che noi non vogliamo accordare a titolo di premio quello che si può stipulare liberamente a titolo d'interesse; e ciò è vero. Ma perchè non lo vogliamo? Perchè per lo più l'organismo dei prestiti fatti con premio è combinato così, mi si perdoni la frase, furbescamente, che le combinazioni sono tanto ingarbugliate, che molte volte alla mente, non troppo sperimentata in questo genere di cose, degli Amministratori Comunali, che non sono sempre quelli di una grande città, ma talvolta sono anche di piccoli Comuni, sfugge la gravità dell'onere che impongono ai Comuni, appunto per la complicazione del meccanismo col quale quest'onere è imposto.

Quindi si è detto: quando tutti sapranno che devono pagare il 12, il 14, il 16, il 18, il 20 per 100, si accorgeranno che impongono un forte aggravio al loro Comune. Quanto invece questo aggravio è dissimulato con l'aspetto di premio, più facilmente s'illudono le persone poco sperimentate; ed ecco il motivo perchè si è detto che non s'intende toccare la legge sulla libertà dell'interesse, al quale non si è messo limite, e non vi si può mettere, perchè la legge generale non lo accorda; ma quando si tratti di premi, un limite è indispensabile.

Spero con queste parole d'aver spiegato come l'Ufficio Centrale abbia rispettato i principi generali della legislazione sulla libertà dell'interesse, ed abbia meramente procurato di dare a questa legge un significato positivo che mentre può riuscire utile ai Comuni, toglie altresì quel controsenso di dar maggiore facoltà di prender molto a quelli che già pagano molto; e viceversa di restringerla a coloro che già pagano poco.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ringrazio l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni datemi, giacchè mi hanno dimostrato che io aveva in certo modo confuso, ovvero mi era lasciato imporre dalle parole che ho letto nella Relazione, di essersi voluto coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale impedire che si facessero i prestiti a premi dalle Società. Vedo che

realmente la questione è semplicissima come la pone l'Ufficio Centrale, e si riduce a questo, cioè se convenga di limitare questa facoltà stabilendo sin d'ora la misura dell'interesse che si può pattuire dai Comuni per poi aggiungere anche il premio. In altri termini; se convenga e si possa dal Senato stabilire sin d'ora con una legge la misura dell'interesse che si può pattuire, oltre la quale misura, si dice, comincia ad essere dannoso. Crede che la risposta a questa domanda non richieda una lunga dimostrazione, perchè sta in ciò che è scritto nel nostro Codice, in ciò che è riconosciuto come una verità tanto propugnata dall'onorevole Relatore, che non si può *a priori* e con una legge stabilire quale sarà in una data epoca, in una data circostanza l'utilità che sia giusta misura dell'interesse.

Siamo d'accordo che una legge, la quale oggi volesse stabilire, e dire: badate che la misura equa, giusta dell'interesse per i prestiti dei Comuni, sia dell'8 o del 10 per cento, sarebbe contraria ai principii economici, sarebbe contraria alla nostra legislazione. E però la proposizione in generale che si facesse dell'8 per cento per i contratti sarebbe anche inammissibile, e non la potrebbe approvare il Senato.

Ma si dice: badate che non è che vi si parli dell'8 per cento come la misura, oltre la quale si vieta ai Comuni di poter pattuire l'interesse, ma s'impone ai Comuni questo limite tutte le volte che all'interesse vogliono aggiungere anche i premi.

Non so darmi ragione come in questo caso si possa fissare un limite, che si nega per i casi generali.

Ho sempre sentito dire che i premi per lo più si stabilivano come un mezzo ad ottenere più facilmente il prestito, o le ottenere più facilmente l'affluenza del denaro, il concorso a questi prestiti, e quindi anche la minorativa dell'interesse, perchè mi sembra di aver letto che in ragione delle difficoltà che si hanno per avere il danaro, cresce l'interesse che si deve pagare.

Ora, se il premio si aggiunge al prestito, che si incontra da un Comune, come un mezzo per minorare l'interesse, non vi è necessità di stabilire che non si possa accordare un premio se lo interesse passa l'8 per cento. Lasciamo questa misura, come in tanti altri casi alla convenienza del creditore, alle condizioni del mercato, al concorso dei capitali, alle garanzie che offre il debitore, alla costui convenienza.

E non si dica che si tratta di Comuni ignoranti che possono facilmente essere illusi, perchè qui abbiamo due autorità, le quali devono esaminare e giudicare; e posso assicurare l'onorevole Relatore, per esperienze avute, che queste autorità vi portano tutta la possibile attenzione.

La prima è la Deputazione provinciale che esamina, nell'interesse economico del Comune, la convenienza del mutuo a termini della legge Comunale e Provinciale; la seconda è il Governo il quale deve autorizzare il prestito; e il Governo non lo fa che col parere

del Consiglio di Stato per espressa disposizione di legge.

E posso assicurare il Senato che questo Corpo autorevole se ne occupa con tutta quella sollecitudine che lo interesse della cosa pubblica esige.

Si diceva: ma è una stravaganza di voler permettere che si accrescano i premi quanto più alto è lo interesse. Ma questo starebbe bene quando si avesse una misura fissa del premio. Se si fosse detto: il premio sarà sempre il quarto dell'interesse, allora vi sarebbe una proporzione fissa stabilita. Ma secondo la nostra legge, non c'è proporzione fissa.

Secondo la legge, i premi non possono eccedere il quinto; e voi avete la garanzia dell'approvazione del Governo, il quale, attenendosi alle disposizioni della legge, accorderà o nò le facoltà domandate, ed in quella misura che crederà più corrispondente alle condizioni economiche del Comune.

Eccovi le ragioni che mi permisi di esporre al Senato.

Non può certamente essere accusato il Governo di essere tenero della facoltà che la legge gli accordava, perchè è il Governo stesso che vi chiede di limitarla con date condizioni.

Ora, quando il Governo, e non c'è da far distinzione di persone poichè, qualunque sia il Ministro che si è a questo banco, l'esperienza insegna che sarà sempre ritroso ad accordare le richieste autorizzazioni, domanda esso medesimo che gli sia diminuita la libertà nello accordare le autorizzazioni, quasi per mettere un freno alle pressioni che gli si fanno per averle, mi sembra che gli si debba aver credito per la sufficienza delle condizioni da lui proposte, e non richiederne altre, che sono contrarie ai principii generali del nostro dritto.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione sull'argomento che occupa il Senato, ma il signor Ministro, nel suo secondo discorso ora pronunciato, mi ha in parte prevenuto.

Egli ha detto più di quello che avrei detto io stesso, specialmente intorno ai timori quanto all'eccesso dei pesi, che potessero imporsi i Comuni; cioè: che a diminuire tale timore vi è la garanzia della tutela del Governo, corroborata dal parere del Consiglio di Stato; e che inoltre vi è l'interesse finanziario del Governo medesimo che teme si faccia concorrenza alla lotteria dello Stato, e via discorrendo.

Ma lascerò da parte queste osservazioni, e dichiaro che non ho del resto difficoltà di adottare l'articolo quale è presentato dall'Ufficio Centrale.

Vorrei solamente dirigere una domanda all'Ufficio Centrale stesso, a fine di vedere se nell'esecuzione pratica delle proposte disposizioni non potesse sorgere qualche difficoltà nel fare il prescritto calcolo dell'interesse.

Si dice: voi potrete fare, o dirò meglio, il Governo potrà autorizzare dei premi, quando l'interesse patuito non ecceda l'8 per 0/0. Ora, io devo fare osservare, che quello che si paga semestralmente a titolo d'interesse, non è veramente il solo interesse che viene sborsato, giacchè v'ha qualche cosa che può considerarsi in aumento, e questo qualche cosa è la differenza tra il valor nominale e il prezzo d'emissione, l'eventualità del rimborso e delle vincite di premi e via via, cose tutte che possono da un buon matematico stabilirsi con una somma che rappresenti il vero interesse di un dato prestito.

Mi spiegherò con un esempio:

Il Governo Subalpino nel 1850 emise un prestito con obbligazioni di Stato portanti l'interesse del 4 per 0/0 con premi aggiunti ad ogni estrazione semestrale e col rimborso nominale.

Questo prestito del 1850, che è tuttora in corso, perchè non ancora esaurito, presenta 3 elementi.

1. L'emissione, se ben ricordo, a L. 750 di ogni obbligazione di L. 1000 di valore nominale.

2. Il rimborso di L. 1000.

3. Il pagamento di annue lire 4 per 0/0 a titolo d'interesse ossia lire 40 all'anno, più l'eventualità dei premi.

Ora, quando la legge mi dice: voi accorderete ai Comuni di aggiungere i premi qualora l'interesse non ecceda l'8 per 0/0, io desidererei sapere come si farà in pratica per stabilire questo 8 per 0/0.

Prenderemo noi materialmente la somma che viene pagata ogni semestre, quale interesse del prestito, o calcoleremo nella valutazione dell'interesse tutte quelle particolarità a cui poc'anzi io accennava?

E ritornando all'esempio da me citato: calcoleremo il 4 per 0/0 pagato annualmente o calcoleremo la differenza delle L. 250 di più di capitale, le quali possono rappresentare un interesse vistosissimo, se la sorte favorisce il rimborso nelle prime estrazioni, e che possono rappresentare interessi che vanno di mano in mano diminuendo se la sorte non favorisce e quindi il rimborso al nominale cade dopo 30 o 40 anni?

Per ciò desidererei che l'Ufficio Centrale, fosse gentile di spiegarmi come calcolerà quest'8 p. 0/0, se lo calcolerà cioè solamente nel rapporto tra l'interesse e il valore nominale e quello di emissione, o se terrà calcolo della differenza che passa tra il capitale dell'emissione e il valore nominale.

Questo dimanderei all'Ufficio Centrale, perchè mi pare che nell'applicazione della legge potranno nascere molti dubbi, e se una legge deve farsi, essa dev'essere concepita nel modo più chiaro che sia possibile.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Bramerei aspettare a rispondere all'onorevole Lauzi, allorchè sarà stata decisa la questione di massima circa la controversia sollevatasi fra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

L'onorevole Ministro prendendo l'idea astratta, ha preteso di potere provare che nessun pericolo vi può essere nel lasciare libertà di azione, ed inoltre che non esiste pericolo di sorta nel sistema attuale delle cose, perchè diceva egli: E perchè avete timore che s' illudano i rappresentanti dei Comuni? Non vi è il Consiglio di Stato, non vi è il Ministero, il quale in questo caso non autorizzerà i prestiti?

Egli ha detto ottimamente; ma stando le cose in questi termini, il Ministero può ritirare la sua legge; e noi non avremo più niente a ridire.

Non siamo noi che abbiamo presentato questa legge è il Ministero che l'ha proposta, e perchè? Perchè riconosceva che nonostante il Consiglio di Stato, nonostante la tutela del Ministero, gravi inconvenienti erano avvenuti con la legge che attualmente è in vigore.

Il Signor Ministro è venuto egli stesso a presentare una legge di limitazione, a quella illimitata facoltà che or ora il signor Ministro sosteneva innocua; e adesso noi diciamo: o la vostra limitazione non serve a niente, ed allora è inutile il fare una legge; o dev'essa servire a qualche cosa, e allora ci vuole una limitazione nell'interesse, senza di che realmente essa diventa, come ho detto, illusoria.

Ed invero, che questa fosse l'intenzione del Ministero io lo posso comprovare, rileggendo i termini della Relazione che egli ha presentata nell'altro ramo del Parlamento.

« Colle leggi che noi abbiamo, si sono contratti dei prestiti da alcuni Comuni che se da un lato per verità loro tornarono vantaggiosi, dall'altro li posero nel rischio di incontrare forti aggravii e gravissime spese. » In seguito a queste parole si dice: « Considerazioni di interesse generale (noti bene il Senato) e di moralità pubblica consigliano a mio avviso di fare argine a questa tendenza (cioè quella dei Comuni a contrarre prestiti con premi senza limite nè di premio nè d'interesse.) »

• » Se infatti è vero che per tal guisa i Comuni possono riuscire a raccogliere denaro a discreto interesse per sopperire ad opere di pubblica utilità, è altresì certo che con queste operazioni essi debbono impegnare le proprie entrate per una lunghissima serie di anni, ed oltre i limiti consentiti dalle regole di una previdente e savia amministrazione, e che debbono lasciare sì largo margine nell'emissione delle cartelle agli assuntori dei prestiti, da assicurare loro i più pingui profitti. •

Ecco dunque quali erano gli inconvenienti che il signor Ministro riconosceva necessario l'evitare, ed è perciò ch'egli proponeva la legge che stiamo discutendo.

Ora, il Ministro vuole sostenere, come regola generale, che questa legge è tale che non presenta pericolo di sorta, che i Comuni sono sufficientemente tutelati che non vi può essere alcun danno: e che se essi non

trovano denaro a minor prezzo, egli è perchè il contante è scarso.

In tal caso il signor Ministro non deve a parer mio far altro, come ho detto che ritirare la sua legge e l'Ufficio Centrale non vi si oppone: al contrario, se vuole mantenerla, almeno la renda tale che possa avere una pratica applicazione.

Se noi diciamo, non sarà permesso di fare prestiti a premi se non nel limite di un quinto degli interessi, e poi lasciamo gli interessi indeterminati, evidentemente si potrà anche costringere un Comune a pagare fin l'80 ed il 90 per cento all'anno in parte a titolo di interesse, in parte a titolo di premio. Sicuramente che il Ministero farà quanto è in lui per non autorizzare questa sorta d'operazioni, egli peraltro non sarà più potente, dopo che si sarà approvato il suo progetto di legge, di quello che lo fosse prima, perchè la facoltà che aveva prima di rifiutare l'autorizzazione, l'avrà anche dopo.

Dunque non avrà ombra di autorizzazione maggiore, e questa legge evidentemente non avrà scopo di sorta.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale ha soggiunto: se questa legge deve avere qualche scopo, allora diciamo, che è autorizzato il Governo a dar facoltà di contrarre prestiti con premi ai Comuni: quando i totali di questi prestiti che contraggono, non eccedono una determinata misura, ma se eccedono questa misura, allora è inutile che aggiungasi un'altra retribuzione a titolo di premio.

Spingano pure la libertà dell'interesse fin dove vogliono, ma non lo vestano con una maschera di premi, perchè quando l'interesse è già conforme all'uso generale del paese o a un disprezzo, non vediamo la necessità di aumentarlo con premi. Ecco il movente nostro; ma se vaghiamo in termini generali e assoluti, bisogna entrare nel campo della libertà, e allora è meglio dire che la legge è inutile. L'onorevole signor Ministro, lo dirò ancora una volta, non ha che a ritirarla, ma se vuole che venga attuata, se vuol renderla alquanto efficace, forza è che dia alle disposizioni della stessa un senso preciso e non la lasci nel vago e nell'indeterminato. In conseguenza non mi pare che le obiezioni che in termini generali si sono messe innanzi e che suffragano la libertà dell'interesse, ma niente affatto la libertà del credito (essendochè l'aggiunta del premio, con buona venia del signor Ministro, è tanto combattuta dagli economisti quanto è sostenuta la libertà degli interessi) abbiano valore, e per questo principio credo che l'Ufficio Centrale abbia fatto bene. Se si vuole ritirare la legge, non vi sarà nè gran danno, nè grande vantaggio: se poi si vuole mantenere, allora è necessario darle un senso positivo e determinato. Quanto alla maggiore precisione da darsi alla espressione usata dall'Ufficio Centrale io me ne occuperò, quando, come ho detto or dianzi, sarà decisa la questione insorta tra l'Ufficio Centrale e il Ministro circa la proposta limitazione dell'interesse.

Questa limitazione potrà essere meglio precisata se si vuole, ma una limitazione io la stimo inevitabile, perchè la legge abbia qualche significato, altrimenti sarà lettera morta.

Presidente. La parola è al Senatore Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Non era mia intenzione di pigliare la parola a proposito di questa legge, soprattutto dopo le cose dette così chiaramente e luminosamente dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Ma giacchè la discussione si è prolungata, io sento la necessità di dire brevissime parole.

Il bisogno di qualche provvedimento, a proposito dei prestiti a premi, è stato sentito dal Ministero, e non tanto di recente, perchè è un fatto che le esigenze dei Comuni e delle Provincie, che entrano in questa via, si fanno sempre maggiori.

Ma di tali operazioni l'inconveniente sta in questo, che di mano in mano si va attenuando l'interesse e si esagerano le proporzioni della somma distribuita in premi.

Egli è evidente, o Signori, che la somma totale dei premi e dell'interesse non può rappresentare che l'interesse ordinario del denaro: si andrà forse al limite più alto del prezzo del denaro che corre per i mercati, ma evidentemente non è presumibile il caso di un interesse esagerato, a cui poi si voglia aggiungere il premio.

Il caso ordinario è appunto che si attenua l'interesse in un modo eccessivo per lasciare una larga parte all'operazione aleatoria.

Questa è cosa gravissima tanto dal punto di vista della moralità pubblica, quanto da quello della finanza: ed è per questo che il Ministero ha sentito la necessità di limitare la proporzione dell'interesse destinata a servire alle operazioni aleatorie. Il Ministero sa benissimo del resto, e il Senato non ha bisogno che io venga a fare molte parole su questo proposito, che l'interesse non è possibile che si esageri indefinitamente.

Quello che preme è, ripeto, di stabilire una proporzione insuperabile tra la parte aleatoria e la parte ordinaria di questa specie di operazioni.

Ora, questo risultato lo raggiunge completamente la legge, senza bisogno di aggiungervi una limitazione dell'interesse. Ed è per questa ragione che io insisterei perchè il Senato lasciasse intatta la legge quale l'ha presentata il Ministero. Che se l'onorevole Ministro delle Finanze ha presentato alla Camera questa legge in altra forma, noi non dobbiamo preoccuparcene; per noi la legge del Ministero è quella che ci viene trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, che l'onorevole Ministro ci presentò e sostiene.

Dunque prego il Senato di volersi tenere a questa proposta, senza introdurre un'aggiunta che per lo meno a me parrebbe inutile, se non dannosa.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** L'onorevole Senatore Cambray-Digny con quella maestria e con quella esperienza che gli son proprie, ha toccato al giusto dello scopo della legge, ed è che i prestiti non siano, come ormai sono divenuti, un'intera lotteria, esclusivamente lotteria, ma che si possa aggiungere un poco di eccitamento coi premi all'interesse il quale però sempre ci sia. Ed io aggiungerò ancora che forse si avranno somme minori, ma invece si avranno dei sovventori reali, seri, e non solo degli speculatori; imperocchè sicuramente un sovventore può preferire di impiegare il suo denaro ad un mediocre interesse, avendo per di più anche la speranza di un premio. Ne abbiamo avuto una prova nelle obbligazioni dello Stato, che dianzi citava, le quali quantunque diano solo il 4 0/0 sul valore nominale, pure presentano un'attrattiva pel premio, ed appunto perchè furono sempre ben collocate difficilmente si trovano in commercio, essendo seri i sovventori che le presero e che se le tengono preziose.

Ora, io non saprei veramente conciliare questo giustissimo principio messo innanzi dall'onorevole Senatore Cambray-Digny con l'esclusione della proposta dell'Ufficio Centrale, il quale in sostanza vuole appunto che non ci sia il premio se non c'è anche l'interesse, per cui da questo lato io non troverei che le obiezioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny tocchino veramente la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale parmi abbastanza ragionevole, salvo che si volesse modificare in quanto alla determinazione della cifra.

Ripeto dunque che l'idea di non permettere lotterie, se non vi è contemporaneamente l'assicurazione di un onesto interesse, in modo che la lotteria non sia che l'accessorio, e l'interesse il principale, io la trovo buona: resterà soltanto la questione della valutazione, e su ciò mi aspetto uno schiarimento dall'onorevole Relatore; ma in sostanza non ha sicuramente torto il signor Ministro di Grazia e Giustizia quando dice che vi è la tutela del Governo; come non ha nemmeno torto l'onorevole Senatore Farina, quando risponde che, se la tutela basta, perchè si viene allora a cercare un limite nella legge?

Io credo che in realtà il Governo desideri di aver legate le mani che potrebbe aver legate da sè colla legge attuale, ma desidera in verità di averle legate assolutamente, per sottrarsi alla pressione che riceve per parte di quelle città, specialmente se grandi, se popolose, se ricche, se di grande importanza, le quali, per facilitare i grandi prestiti, non trovano miglior mezzo che quello delle lotterie.

In seguito a queste riflessioni mi accorderà l'onorevole Farina, che è bene legargli queste mani, e quindi concludo appoggiando il progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny.** Pare che non mi sia spiegato abbastanza; io ho voluto dimostrare che non era nè opportuno, nè necessario limitare l'interesse;

l'interesse si limita da sè nelle fluttuazioni del mercato, e non è necessario che venga una legge a limitarlo; quello che importa si è di limitare la proporzione tra la parte aleatoria di queste operazioni e la parte che si appoggia all'interesse, e questo è quello che fa la legge proposta dal Ministero, senza l'aggiunta che vi fa l'Ufficio Centrale.

La legge del Ministero stabilisce che la somma destinata ai premi non superi il quinto dell'interesse annuale; per conseguenza la somma destinata ai premi non deve essere superiore al sesto del vero interesse effettivo. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi mi concederà che in tutte queste operazioni l'interesse vero è rappresentato dal cumulo della somma dell'interesse pattuito colla somma destinata ai premi; dunque noi avremo solamente un sesto dell'operazione che sarà lasciata al giuoco; e a me pare che questo sia più che sufficiente; ma limitando l'interesse semplice o l'insieme delle remunerazioni all'8 p. 0/0, si entra in un altro ordine di idee, si adotta cioè il principio della limitazione degli interessi ad una certa somma. Ora, essendo ormai questo principio stato abbandonato nella nostra legislazione, parmi inopportuno di farlo risorgere sotto pretesto di una tutela rigorosa dei Corpi morali.

Dunque io persisto nel credere affatto inutile l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io sono dolente di dover ripetere ancora una volta che quelli che sostengono che noi abbiamo voluto limitare l'interesse, o non hanno letto con bastante riflessione la legge, o che avendola letta, l'hanno intesa in un modo affatto diverso da quello che dice.

Noi non abbiamo mai parlato di limitare l'interesse. Questo progetto di legge dice: Il Governo potrà autorizzare i Comuni di aggiungere alle facoltà generali che hanno di contrarre prestiti, con quell'interesse che vogliono, (e quindi casca l'argomentazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny) di aggiungere, dico, un premio di un quinto dell'interesse. Questa è una legge di eccezione che si è fatta in favore dei Comuni.

Ora, è dimostrato che di questa legge i Comuni ne abusavano, ed il Governo per soverchia condiscendenza concorreva a quest'abuso senza che lo volesse, anche contro i suggerimenti del Consiglio di Stato, i quali suggerimenti non sempre, per un complesso di circostanze, sono seguiti.

In questo stato di cose è venuto il Ministero a dire: legatemi le mani, perchè avendole libere sono forzato ad accordare permessi che in pratica cagionano del danno.

E noi quando abbiamo avuto questa confessione del Governo abbiamo risposto: sta bene; poichè ci chiedete di legarvi le mani, noi ve le legheremo, ma ve le legheremo strettamente in modo che non abbiate più facoltà di accordare ad un Comune quanto già paga il 20 per 0/0,

l'autorizzazione di aggravarsi di un 1,5 di più: ecco cosa abbiamo fatto noi: avendo sentito il Ministero che si lagnava dell'eccessiva facoltà, abbiamo detto; se volete un limite, ve lo daremo, ma in maniera che possa avere una vera efficacia. Ora, se il Governo ha la facoltà di accordare un interesse del 50 per 0/0 e noi gli diamo ancora facoltà di accordare il tanto di più, cioè il 60 per 0/0, a che serve il limite? invece abbiamo detto: questa facoltà di pagare un di più oltre l'interesse, ve la daremo solo quando l'interesse è tenue.

Ecco ridotta in due parole la questione, la quale non ci pare nè tanto stravagante nè tanto lesiva dei principii generali, che non possa facilmente venire ammessa; perchè noi, lo ripeto per la centesima volta, non limitiamo la facoltà di contrarre prestiti con interessi liberi come ciascuno può contrarli in forza della legge; ma la limitiamo semplicemente quando a quest'interesse grave si vuol fare un'aggiunta. Diciamo allora: questa aggiunta fatela, quando l'interesse è tenue, ma quando è grosso no, perchè v'è aggravio abbastanza nell'elevatezza dell'interesse medesimo.

Spiegati questi intentimenti, mi pare che si qualifichi l'assunto dell'Ufficio Centrale; quanto a dare maggiore precisione alla frase, della quale esso si è servito; trovo ragionevole l'osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi, e l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà a fare in questo senso un emendamento; del resto l'Ufficio se ne riporta alla saviezza del Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Una sola parola per giustificare il Ministero di avere presentata una legge, che si accusa di essere inefficace.

Si dice dall'Ufficio Centrale che, se non si fissa contemporaneamente il limite dell'interesse sul quale si può permettere l'aggiunta del premio, voi nulla avete fatto, avete fatta una legge inutile, perchè si va sempre incontro a quegli inconvenienti che ora si lamentano.

Io credo che se veramente si trattasse di fare una legge nuova, di discutere in massima il principio se si debba accordare il prestito a premio, se si debba mantenere l'eccezione scritta nell'articolo 4 del Decreto del settembre 1863 a favore dei Comuni, si potrebbe ora discutere in termini astratti, o generali delle maggiori possibili limitazioni da stabilirsi per accordare la facoltà di contrarre simili prestiti; ma vi è la legge che permette simili prestiti, previa bensì autorizzazione del Governo, e come con maggiore autorità della mia vi era dimostrato dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, col progetto in esame non si vuole abrogare l'articolo 4 del Decreto 1863, ma era una limitazione alla facoltà del Governo che si era voluto introdurre, quella cioè di stabilire per legge una proporzione tra il lucro certo dato al mutuante, rappresentato dallo interesse convenuto, ed il lucro aleatorio rappresentato dal premio; oltre la quale proporzione non era permesso di aggiungere dei premi agli

interessi. E a questo scopo basta lo stabilire che il premio non poteva essere accordato oltre il quinto di quanto era l'interesse.

Aggiungasi che in questo stesso articolo si trovano altre condizioni come la indivisibilità delle obbligazioni, ecc.

Dunque non si può rimproverare il Ministro di avere voluto presentare un progetto di legge che senza la determinazione di un interesse, sarebbe stato ozioso, inutile. Questo era ciò che mi importava significare.

Risponderò poi all'onorevole Senatore Lauzi che la proposizione accennata dall'onorevole Senatore Cambry-Digny niente viene a perdere, quando anche si tolga la misura dell'8 per cento; perchè ciò che si vuole nello interesse della morale pubblica e della finanza si è che questo vantaggio aleatorio stia in una data proporzione coll'interesse convenuto.

Ora, la misura di questa proporzione, in astratto può essere stabilita per legge, e nel risultato può variare impunemente in ragione dello interesse la cui determinazione dipende dalle condizioni del mercato, e deve lasciarsi libera alle parti.

Sebbene io riconosca che l'aggiunta del limite dell'8 per cento renderebbe più efficace la legge col rendere più difficili i prestiti a premi, non vorrei però spingere le cose all'eccesso contrario, di rendere cioè un possibili questi contratti, i quali se in alcuni casi possono esser nocivi, particolarmente nel rapporto delle Finanze, possono essere anche utili in altri casi, ed in date condizioni.

Perciò io pregherei il Senato a volere adottare il progetto del Ministero, senza l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Mi sono dimenticato una osservazione, ed è che l'Ufficio Centrale non ha mancato di farsi carico della circostanza dell'entità dell'interesse, in vista di quanto è espressamente scritto nella Relazione fatta all'altro ramo del Parlamento.

In questa Relazione si legge quanto segue: « La eccezione fatta alla legge proibitiva di ogni forma di lotteria è tassativa ai prestiti contratti da un Comune per intraprendere qualche lavoro di evidente utilità pubblica, ma non ad una Società che siffatti prestiti assumendo si faccia a pubblicare titoli complessivi che in gruppi li rappresentino. »

Ora, colla libertà dell'interesse, ne viene la facilità di quella frode di cui ho fatto cenno poc'anzi: cioè che sebbene il Comune non facesse l'imprestito con premi, la Società però potrebbe farsi dare un interesse tanto considerevole per cui potrebbe essa medesima procurarsi il capitale da poter dare dei premi, così che i premi verrebbero ad essere la base colla quale si costituirebbe il capitale da sborsare ai Comuni.

Si è per conseguenza pensato che si dovrebbe tenere a calcolo anche l'entità dell'interesse, per non

cadere in quella strana contraddizione che quando si avesse un interesse del 50 p. 0/0, il Governo potrebbe accordare un 10 p. 0/0 di premio, e quando si avesse l'interesse del 5 p. 0/0 non si potrebbero accordare che premi dell'1 p. 0/0.

Questo controsenso è talmente contrario ad ogni principio logico, che basta a dimostrare non doversi dal Senato approvare la legge come è dal Ministero proposta.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola s'intenderà chiusa la discussione generale.

Leggo l'articolo proposto dal Ministero, e quindi leggerò quello dell'Ufficio Centrale che sarà considerato come emendamento.

Senatore Farina Relatore. Salvo poi al signor Senatore Lauzi di fare la sua proposta nel senso già da lui annunciato.

Presidente. Prego allora l'onor. Senatore Lauzi ad inviare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

Senatore Lauzi. Io ho interrogato l'Ufficio Centrale affinché mi dicesse come intendeva di calcolare l'interesse, cioè: se solamente nel rapporto tra il dividendo semestrale ed il capitale versato od il capitale nominale, o se, anche tenuto conto della differenza tra il capitale reale e il capitale nominale, il quale a lungo può risultare anche ad una specie di aumento d'interesse rappresentato da un aumento di capitale. Diceva questo per l'applicazione, ma io non intendo di fare nessuna proposta.

Senatore Farina Relatore. Allora potrò farla io: s'intende del 8 per 0/0 del valore reale.

Presidente. Rileggo dunque il primo articolo del progetto del Ministero.

« Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Province ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20. »

Il testo proposto dall'Ufficio Centrale è in tutto eguale a quello del Ministero, salvo l'intromissione, dopo le parole « pubblica utilità » del seguente inciso: *allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per 0/0.* »

Senatore Lauzi. Mi pare che sarebbe bene si dicesse: « l'8 per 0/0 sul prezzo reale di emissione. »

Senatore Farina, Relatore. Accetto.

Presidente. Quindi l'emendamento dell'Ufficio Centrale è il seguente: « allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per 0/0 sul prezzo reale di emissione. »

Chi ammette quest'emendamento dell'Ufficio Centrale, sorga.

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti l'articolo 1 proposto nel progetto Ministeriale tal quale l'ho letto dianzi.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. Prima che si chiuda la presente discussione prendo la parola per rivolgere un'interrogazione al signor Ministro non in nome dell'Ufficio Centrale, ma in nome mio proprio.

Eccellente fu l'intenzione di questa legge di voler porre un freno alla troppa facilità con cui i Comuni contraevano dei prestiti a premi.

Sarebbe stata mia opinione di eliminarli interamente, ma si è detto che in questo modo si porrebbero i Comuni nella difficoltà di poter contrarre prestiti per sopperire ai loro bisogni, e perciò mi sono adattato.

Vorrei però che si ponesse un altro freno alla speculazione per la quale i titoli di questi prestiti, i quali ora non possono essere inferiori a cento lire, si potrebbero vendere sminuzzati a 10, a 5 lire, e forse anche, se si vuole, a cinque centesimi.

In un punto della Relazione della Camera sopra questo progetto si dice che le leggi attuali bastano a metter termine ai maravigliosi artefici degli speculatori. Ma mi sembra che ciò non avvenga, perchè si vedono costantemente annunziati, sia presso questi speculatori privati, sia presso quelle Società che prendono appunto il titolo di Banche dei Prestiti a Premi, dalle operazioni di tal genere.

Si uniscono, si agglomerano tre o quattro di questi prestiti, quello di Napoli, di Firenze, di Milano, di Barletta ecc., se ne fa una sola emissione, si prende un solo di quei premi e si suddivide in tanti titoli, che concorrono ad una sola estrazione, per modo che, lasciando un largo guadagno agli speculatori, i detti titoli interinali sono venduti per poche lire, e vidi alcuni di questi prestiti ridotti alla emissione di titoli che si pagavano soli 50 centesimi.

Per esempio, il prestito che è attualmente in corso, quello della Duchessa Bevilacqua La Masa, il quale doveva essere prima una lotteria e si è poi cambiato in prestito a premi, ho fatto il conto che dividendolo, come si usa, in tanti titoli, quante sono le estrazioni, si avrebbe un'emissione di titoli del valore di soli dieci centesimi l'uno.

Ciò può recare, e reca veramente gravi inconvenienti, fra i quali non piccolo è quello della concorrenza alle pubbliche lotterie.

Sopra questo argomento vorrei chiamare l'attenzione del Ministero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi sembra che appunto a questo inconveniente rilevato dall'onorevole Senatore si sia voluto provvedere con la disposizione

contenuta nel progetto, cioè che il prestito deve essere rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire venti.

È appunto per evitare tale inconveniente che si è inserita questa disposizione nella legge.

Senatore **Sanseverino**. Io domando se questo basta per impedire la divisione e suddivisione dei titoli di imprestito.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi sembra che la legge sia abbastanza chiara. Quando si dice obbligazione indivisibile, pare che si sia detto quanto è necessario, spetta poi al Governo, nel dare l'autorizzazione, l'aggiungere tutte quelle garanzie le quali valgono a rafforzare le norme che la legge stabilisce.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Le osservazioni giustissime del Collega nostro, l'onorevole Senatore Sanseverino, non riguardano solo le lotterie a venire, ma anche le presenti.

La legge che stiamo facendo, dice l'onorevole signor Ministro prescrive già che le obbligazioni non sieno minori di 100 lire, e che i versamenti non sieno minori di 20 lire, ma noi anche al presente abbiamo dei prestiti le cui azioni oltrepassano anche le 100 lire, come quello di Genova che è di 125, ed alcuni i cui versamenti sono di somme abbastanza rilevanti, ma che giova questo?

Quando uno speculatore vi dice: io vi do una cartella che *concorre ad una estrazione, ad un premio, e voi mi darete due, tre o quattro lire*, questo è veramente un giuoco di lotto, e che credo dovrebbe essere severamente vietato non solo per l'avvenire, ma anche pel presente.

Questa suddivisione non si fa dal Comune, o Provincia, o dalla casa bancaria che contrae il prestito, ma si fa da terzi speculatori.

Io perciò desidererei che il signor Ministro mi rassicurasse che ciò è pure attualmente vietato, e che anche attualmente esiste qualche misura penale che si può applicare per impedire queste speculazioni, che sono vere contravvenzioni alla legge sul lotto, e che escono affatto dall'economia dei prestiti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per riguardo a ciò che si fa sotto l'impero di questa legge, può esser certo l'on. Senatore Lauzi che sarà dal governo vietato; ma per il passato può essere una grave questione, e non avendo io l'abitudine di assumere impegni, senza la convinzione di poterli adempiere, non saprei sul momento dire se ed in quali condizioni queste divisioni e suddivisioni di partecipazioni a premi si fanno, e se cadano o no sotto il divieto generale delle lotterie: prometto però di esaminare la questione.

Presidente. Leggo l'art. 2:

« È abrogato l'art. 4 del decreto del 27 settembre 1863, N. 1484. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

(Approvato.)

Ora passeremo alla discussione sul progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 37.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Avrei desiderato vedere al loro banco gli onorevoli Ministri delle Finanze e della Guerra per avere alcuni schiarimenti che potessero rendere meno oscura la interpretazione dell'art. 1 della presente legge col quale viene fatta facoltà al Governo del Re di cedere gratuitamente al Municipio di Napoli tutti i fabbricati e terreni esterni alla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città, situati sui fronti di settentrione e di ponente.

Questi schiarimenti avrebbero avuto per oggetto di rendere più facile l'attuazione di questa legge, attuazione che è desiderata dal Municipio di Napoli e che è oramai indispensabile. Sono già parecchi anni che la cessione di questi terreni fu promessa al Municipio di Napoli, e finora non fu possibile venire ad una intelligenza a questo riguardo.

Alcuni avevano desiderii molto estesi; volevano nientemeno che tutto il Castello: altri avevano idee più moderate e si contentavano di meno. D'altra parte il Governo era interessato a cedere soltanto quei soli locali la cui cessione non può essere di nocimento a' suoi stabilimenti, perocchè è bene che si sappia che nel Castel Nuovo sono vari stabilimenti militari importanti, e fra gli altri il Panificio, e l'Arsenale di Artiglieria, che credo sia il solo che esista nelle provincie Meridionali unitamente alla succursale di Torre-Annunziata; il Castel Nuovo di Napoli è adunque importante per gli usi militari, e qualora gli stabilimenti che esso contiene fossero compromessi dall'effetto di questa legge, sarebbe necessario di trasportarli altrove con una spesa non lieve.

L'anno scorso si era già venuti a qualche accordo in proposito, e l'Amministrazione precedente aveva presentato un progetto di legge nel quale erano dettagliatamente indicati i fabbricati, ed i terreni da abbandonarsi al Municipio di Napoli: dimodochè ogni dubbio era tolto sulla natura della cessione; una volta votata la legge, la città entrava immediatamente in possesso di questi terreni e di questi fabbricati.

Ma colla incertezza che esiste nell'art. 1 credo che molte discussioni sorgessero tra il Municipio ed il Governo per cui sarà molto difficile, a parer mio, di venire colla voluta rapidità al desiderato accordo. Per dimostrarlo faccio notare che l'art. 1 dice:

« È fatta facoltà al Governo del Re di cedere gratuitamente al Municipio di Napoli, salvi i diritti dell'Orfanotrofio militare e nei modi che verranno stabiliti col Municipio, la proprietà di tutti i fabbricati e terreni posseduti dallo Stato, esternamente alla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città, sui fronti a settentrione e a ponente di esso Castello.

» Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno ceduto a quegli usi che, di concerto col Governo saranno dal Municipio stesso giudicati più convenienti. »

Dunque a settentrione ed a ponente è ceduto tutto il terreno esternamente alla cinta magistrale del Castello Nuovo comprendente i fossi e i fabbricati. Ora, sul lato di settentrione la cosa è già fatta, e il fosso per cura del Municipio non esiste più; ma esistono ancora i fossi a ponente, i quali sono occupati da fabbricati importanti. Io ho sotto gli occhi una pianta del Castel Nuovo di Napoli, e veggio che i lati, che si possono dire a ponente, sono due: uno che corrisponde all'Arsenale, e l'altro che corrisponde alle scuderie del palazzo Regio, per cui se la legge fosse testualmente applicata, verrebbero a scomparire non solo la sega meccanica che è utilissima per l'Artiglieria, e molti magazzini che si trovano nei fossi del Castel Nuovo, ma ben anco le scuderie del palazzo Reale; di modo che l'Arsenale d'Artiglieria rimarrebbe privo di alcuni stabilimenti e il palazzo Reale di un suo annesso indispensabile.

Io non credo che questa sia l'interpretazione che vogliono dare alla legge nè il Ministero nè il Municipio, perchè certamente il Municipio non vorrebbe compromettere lo stabilimento d'Artiglieria, nè privare il palazzo Reale di fabbricati che gli sono indispensabili. Perciò desidererei qualche dichiarazione per parte del Ministero, affinchè possano essere tolti tutti i dubbii, essendo io persuaso che se la legge viene interpretata testualmente come è, può dar luogo a molte difficoltà, e ritardare la soluzione di questa questione che è da tanto tempo sollecitata dal Municipio di Napoli e mi auguro di tutto cuore che questa vertenza sia prontamente definita, perchè essa è necessaria nell'interesse di quella cospicua città.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se poco fa io ebbi la presunzione di dire qualche parola su una materia alla quale era estraneo, confidando non in ciò che io diceva, ma sibbene nella saggezza del Senato, mi permetterà l'onorevole Senatore Menabrea che ora trattandosi di rispondere alle sue giudiziose osservazioni con dati di fatto che io non conosco, mi astenga dal prender la parola, per cui pregherei l'onorevole signor Presidente a rimandare la discussione di questo

progetto ad altra seduta, alla quale possano essere presenti i Ministri cui toccherà rispondere.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io ho esposto dei dubbii che mi nacquerò alla lettura di questo progetto, ed ho nello stesso tempo espresso il desiderio che si adotti una nuova redazione, od almeno si abbia una dichiarazione dal Ministero, tale da sciogliere completamente la questione, affinchè più non siavi nessuna incertezza nella natura della cessione che il Governo ha intenzione di fare al Municipio di Napoli; e poichè io ho espresso alcuni miei dubbii, pregherei l'Ufficio Centrale ad occuparsene, e dare nella prossima seduta quelle spiegazioni che siano tali da permettere di procedere con cognizione di causa alla votazione di questo progetto di legge, la quale è giustamente desiderata.

Senatore **Michiel Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Michiel Relatore**. Faccio osservare all'onorevole **Menabrea** che io mi sono occupato di questa questione, e che la legge proposta mi è sembrata in termini così chiari da non dar luogo a dubbio veruno; ma poichè quelli esposti ora dall'onorevole **Menabrea** si riferiscono a notizie di fatto, l'Ufficio Centrale non mancherà, quando al Senato piaccia, di esaminare i dubbii proposti e tenerli in quel conto che essi meritano.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi duole di non essere d'accordo col mio Collega il Senatore **Michiel**; siccome io fui mischiato in questo affare, avendo dovuto occuparmene a Napoli stesso, io so come stanno le cose; la grande difficoltà era nella cessione dei fossi, perchè in una parte di questi fossi si trovano stabilimenti di artiglieria e nell'altra le scuderie del Palazzo Reale, e certo a nessuno veniva in mente di abbandonare sì gli uni che gli altri; alcuni però avrebbero desiderato che si facesse la cessione dei fossi corrispondenti all'Arsenale; poi in seguito alle osservazioni del Comandante generale del Dipartimento furono esclusi i fossi dalla cessione da farsi, ed il Ministero fece una proposta accettabile e mediante la quale si cedeva al Municipio di Napoli tutto ciò che gli occorreva e si conservava quello che era necessario tanto per l'artiglieria quanto per il Palazzo Reale.

Ora, dalla dicitura di questo articolo non si vedeben chiara la cosa, anzi si potrebbe conchiudere che i fossi a ponente furono ceduti e che sono destinati ad essere riempiti, e io credo che questa non sia la intenzione nè del Municipio nè del Ministero. Ciò ha d'uopo di essere spiegato chiaramente onde evitare ogni ulteriore discussione.

Prima adunque che si venga alla votazione della legge, è bene che vi sia per parte del Ministero una dichiarazione la quale esprima quale sia la sua inten-

zione, quale l'intelligenza presa in proposito col Municipio di Napoli.

In questo modo io spero che si verrà ad una conclusione definitiva desiderata da molti anni e che è necessaria al Comune per la regolarizzazione, e per l'abbellimento della città.

Senatore **Michiel, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Michiel, Relatore**. Io non posso far altro che rimettermi interamente alle osservazioni pratiche locali testè esposte dall'onorevole Senatore **Menabrea**. Io non potevo averle, e quindi dovetti stare a quanto è detto nella Relazione ministeriale. Mi rimetto perciò alle dichiarazioni fatte dall'onorevole **Menabrea**.

Senatore **Fenzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi**. Dopo le osservazioni fatte dal Senatore **Menabrea**, io proporrei di rimandare il progetto di legge all'Ufficio Centrale, affinchè esamini se queste hanno veramente l'importanza che loro si volle attribuire.

Presidente. Sono state fatte due proposte: una di sospendere semplicemente la discussione fino a che possano essere presenti i due Ministri che hanno interesse in questa materia; l'altra del Senatore **Fenzi** di rimandare il progetto di legge all'Ufficio Centrale perchè possa prendere concerti col Ministero...

Senatore **Menabrea**. Io aderisco a quest'ultima proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io farò osservare al Senatore **Menabrea**, che col rinvio proposto, parrebbe che il Senato si fosse già pronunziato sulla necessità di modificare questo progetto di legge...

Voci. No, no.

Presidente. Non è che per avere maggiori schiarimenti.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola per spiegarmi meglio.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io non insisto perchè i Ministri vengano al Senato per dare spiegazione sulla interpretazione di questa legge; essi sono troppo occupati in questo momento alla Camera dei Deputati perchè si debbano disturbare per cosa di minore importanza, mentre l'Ufficio Centrale stesso può per la prossima seduta procurarsi quegli schiarimenti che ha chiesti. Mi limito dunque a pregare l'Ufficio Centrale di prendere in considerazione le osservazioni che ho esposte.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA
RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLA LEGGE SUL TAVOLIERE
DI PUGLIA.

(V. atti del Senato N. 21).

Adesso passeremo alla discussione del progetto di legge concernente una proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia.

Senatore **Farina**. Domanderei la parola sull'ordine del giorno.

Aveva visto innanzi, nell'ordine del giorno il progetto di legge per i provvedimenti rispetto ai Benefizi e alle Cappellanie laicali.

Presidente. Se si desidera che venga posto questo in discussione, io non ho difficoltà, tanto più che è presente l'on. Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore **Lauzi**. È urgentissimo anche quello del Tavoliere di Puglia.

Presidente. Allora si metterà prima in discussione il progetto di legge sul Tavoliere di Puglia.

Do lettura del testo del progetto.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Gli ex-censuari del Tavoliere di Puglia e loro aventi causa potranno presentare a tutto dicembre 1870 i titoli e le domande di cui all'art. 3 della legge 26 febbraio 1865, N. 2168, ed all'art. 1 del Regolamento per la sua esecuzione approvato col R. Decreto 9 marzo dell'anno stesso, N. 2214, senza incorrere nelle penali sancite dall'altra legge del 7 luglio 1868, N. 4477. »

Chi approva questo articolo abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Scorso un tal termine senza che gli ex-censuari suddetti e loro aventi causa avessero adempito ad un tale obbligo, essi decaderanno di diritto dal beneficio loro accordato dall'art. 5 della detta legge 26 febbraio 1865, e l'Amministrazione demaniale procederà contro i medesimi all'immediata esazione della multa stabilita dall'art. 2 della suindicata legge del 7 luglio 1868. »

(Approvato.)

« Art. 3. Quegli ex-censuari e loro aventi causa che profitteranno della nuova proroga concessa coll'art. 1, continueranno a pagare fino a tutto il 1870 il canone a titolo d'interessi; ed il pagamento del loro debito accertato, diviso per quindicesimi, non che dei corrispondenti interessi scalari, comincerà nel 1871 alle scadenze indicate dall'art. 24 del citato Regolamento del 9 marzo 1865. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il privilegio di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1865, N. 2168 continuerà a sussistere e ad avere effetto legale, senza la formalità dell'iscrizione,

sino a che non sarà compiuto in concorso degli ex-censuari e loro aventi causa l'atto di accertamento del debito rispettivo, ovvero fino al giorno nel quale si avrà come accertata la liquidazione d'ufficio compilata dall'Amministrazione.

» L'iscrizione però avrà luogo necessariamente entro il periodo di giorni sessanta computabili dalla data dell'atto di accertamento o della liquidazione di ufficio, giusta il secondo alinea dell'art. suddetto della legge 26 febbraio 1865. »

(Approvato.)

Prima di mettere in discussione il progetto di legge sulle Cappellanie laicali, mi parrebbe opportuno di far passare quello per la sistemazione del Porto di Catania.

Se non vi sono osservazioni in contrario, leggo questo progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 43.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Art. 1. È autorizzata la sistemazione del porto di Catania per la spesa di lire 3,300,000, in base al progetto dell'ufficio del Genio civile di Catania, e da eseguirsi nel termine di 8 anni decorrendi dall'approvazione del contratto ».

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere di sistemazione saranno appaltate per asta pubblica dal Municipio di Catania entro il 1870, eseguite secondo il progetto e l'annesso capitolato, sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dallo stesso municipio a misura dell'avanzamento dei lavori ».

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto dopo l'asta dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, e non potranno nè i patti nè il progetto delle opere essere in alcuna parte modificati senza la previa approvazione del Governo ».

(Approvato.)

« Art. 4. Il Municipio di Catania è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le quote di concorso della provincia di Catania e degli altri Comuni del Circondario nella spesa approvata colla presente legge ».

(Approvato.)

« Art. 5. Lo Stato soddisfarà la quota che spetta a termine di legge per l'opera, suindicata, mediante tante annualità di lire 125,000 da iscriversi nei bilanci dei Lavori Pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al Comune di Catania con che i lavori progrediscano regolarmente in relazione all'art. 1.

» Sulla quota a carico dello Stato non decorrerà alcun interesse ».

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RISPETTO AI BENEFIZI ED ALLE CAPPELLANIE LAICALI.

(V. atti del Senato N. 23).

Presidente. Verrebbe ora il progetto di legge per il « computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia. » Ma siccome vi è un controprogetto e non è presente il signor Ministro della Guerra, si rimanderà a domani e passeremo invece alla discussione della legge « per provvedimenti rispetto ai benefici ed alle cappellanie laicali, che in alcune province del Regno furono soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. »

I componenti l'Ufficio Centrale sono i sig. Senatori De Foresta, Miraglia, De Falco, Robecchi e Poggi; però essendo pressochè tutti assenti, venne da essi incaricato il Senatore Poggi a rappresentare l'intero Ufficio Centrale.

Quindi è pregato il Senatore Poggi a prendere posto nel banco dell'Ufficio Centrale.

Qui vi è un controprogetto, il quale consiste solo in un emendamento, o meglio in un terzo comma da aggiungersi all'art. 3 del progetto ministeriale.

Darò quindi lettura del progetto del Ministero.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

È abrogato l'art. 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, N. 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, o col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle province napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette, rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una somma eguale al 30 p. 0/0 del valore dei beni medesimi nei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'alempimento dei medesimi sì e come di diritto.

« Il pagamento del 30 p. 0/0 e della doppia tassa, sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi. »

(Approvato.)

« Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea primo dell'articolo precedente.

« Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria. »

Qui viene l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, così concepita:

« Quando l'attuale investito abbia dritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei benefici e delle cappellanie soppressi continuerà ad usarne.

Presidente. Domando al signor Ministro se accetta questa aggiunta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè questa legge si riferisce a quella del 1867 io pregherei l'onorevole Ufficio Centrale, se lo crede, di adottare l'articolo senza l'aggiunta per impedire che la legge ritorni alla Camera.

Ha fatto benissimo l'Ufficio Centrale nella sua Relazione a ricordare che collo articolo del progetto in esame non si fa che applicare a questi benefici l'articolo 3 della legge del 1867, dove sta espresso che l'abitazione delle case è conservata allo investito, ed in questo senso fu votato dalla Camera.

Per cui pregherei il Senato di votare l'articolo tal quale è proposto dal Ministero, e l'Ufficio Centrale a non insistere nella sua aggiunta.

Senatore **Poggi.** Io sarei disposto ad annuire alle istanze dell'onorevole Ministro, ma l'Ufficio Centrale, di cui io sono l'unico rappresentante incaricato, sebbene non sia nemmeno il Relatore, fa osservare che in quest'articolo non è neppure rammentata la legge dell'agosto 1867, e siccome si è voluto favorire i patroni di cui parla la presente legge con una disposizione che è contenuta in quella del 1867; vale a dire che li autorizza a poter prendere il possesso dei beni, anche nella pendenza dell'usufrutto, così sarebbe stato bene che l'articolo del progetto Ministeriale, o almeno quello emendato dalla Commissione della Camera dei Deputati si fosse rimesso in tutto e per tutto alla legge del 1867, o col semplice richiamo della medesima, o col trasportare quivi tutto quanto il disposto dell'articolo 5 in ciò che riguarda gli investiti dei benefici.

Invece è trascritta qui una parte sola di quell'articolo, ma l'altra che è favorevole ai beneficiati, in quanto si conserva loro il diritto d'abitazione delle case annesse ai benefici, non è riportata. Cosicchè vi è una

parte della legge del 1867, senza che sia detto da qual legge venga, ma l'altra manca.

Ognuno intende che l'Ufficio Centrale è disposto a dargli la interpretazione di cui parla il Signor Ministro, ma potendosi andare innanzi ai Tribunali, quando i patroni autorizzati in conformità di questa legge a svincolare i beni componenti la dotazione e convertirli in una rendita netta, pretendessero anco il possesso delle case annesse al beneficio, essi invocherebbero, ed avrebbero a favore loro tutto il testo dell'articolo che nulla riserva agli investiti nè esplicitamente nè per richiamo della legge del 1867, la quale per di più in tutto il contesto della presente legge non è mai rammentata.

Ora, siccome certamente l'intenzione del legislatore è stata quella di non dare ai patroni dei benefizi soppressi anteriormente alla legge del 1867, nè più nè meno di quello che concede questa legge, è parso all'Ufficio Centrale che fosse necessario di riportare quella parte dell'articolo quinto, che era stata omessa, poichè diversamente gli usufruttuari di questi benefizi sarebbero in condizione peggiore di tutti gli altri, perchè non godrebbero più dei vantaggi delle leggi anteriori, che rispettavano in essi il possesso dei beni usufruiti, ed avrebbero meno di quello che dà la legge del 1867 agli investiti dei benefizi soppressi con la medesima.

Capirà l'onorevole Ministro che potendo queste vertenze portarsi davanti ai Tribunali, che non giudicano secondo le intenzioni, ma sibbene secondo il testo della legge, non essendovi un richiamo esplicito della legge del 1867, il testo del progetto Ministeriale non basterebbe a salvare i diritti degli investiti, per cui prego il signor Ministro a consentire che sia mantenuta l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, essendo evidente che, trattandosi soltanto di chiarire meglio un concetto conforme anco alle intelligenze dell'altra Camera, questa non spenderà molto tempo nell'approvare la proposta modificazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il solo dubbio che possa la legge non essere abbastanza chiara induce il Ministero ad accettare l'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Dopo l'accettazione del Signor Ministro non è più il caso di sostenere la tesi contraria; a me tuttavia pare che nel secondo periodo dell'articolo 2 fosse la cosa abbastanza esplicita colle parole « salvo l'adempimento dei pesi. »

In quest'articolo verso la fine del primo alinea è detto: « Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si e come di diritto » nell'art. 3 poi trovo che le somme dovranno essere sborsate nella misura e modo stabilito nell'alinea 1. dell'articolo precedente, nel quale è detto « salvo l'adempimento dei pesi » i quali

pesi naturalmente si riferiscono anche all'usufrutto che è accordato all'attuale investito.

È vero che questo *salvo* non è ripetuto nella seconda parte dell'articolo, ma siccome è detto esplicitamente nella prima parte dell'articolo stesso, mi pare superfluo ripeterlo anche nella seconda.

Presidente. Dunque essendo la aggiunta accettata dal Ministero, metto ai voti l'articolo che ho letto col l'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Chi approva l'articolo con quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefizi di patronato laicale esistenti nelle collegiate sopresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tale corrisponsione, a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 p. 0/0, imposta dalla legge del 15 agosto 1867. »

(Approvato.)

« Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto dalle leggi indicate nell'art. 2 nei casi di benefizi di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte a termini dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto, dovrà farne dichiarazione al Demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Non ostante il disposto dell'alinea 1 dell'articolo 2 in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle province ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al Demanio dello Stato il trenta per cento dei benefizi e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa deduzione del capitale assegnato in contratto al fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi. »

(Approvato.)

« Art. 7. Lo Stato e l'Amministrazione del fondo per il Culto, per quanto è dovuto dai patroni a termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per rettificare

un errore incorso. Qui è detto: *accordato dall' articolo 1952 del Codice civile.*

Questo numero non corrisponde affatto col Codice; l'articolo 1952 del Codice civile non tratta dei privilegi di cui si fa cenno in quest' articolo.

Senatore **Poggi**. Era citato così anche nel progetto Ministeriale.

Senatore **Farina**. Non è che un errore di cifra.

Senatore **Poggi**. Dev' essere l' articolo 1962.

Ministro di Grazia e Giustizia. Precisamente.

Presidente. Poichè non è una variazione alla legge, ma solo un errore di stampa, che sarà corretto, metto ai voti l' articolo.

Chi l' approva, sorga.

(Approvato.)

Sono pregati i signori Senatori di intervenire domani alla seduta pubblica alle ore 2. Vi sono ancora tre progetti di legge da discutere. Oltrecciò, essendosi allontanati alcuni Senatori, oggi non sarebbe più possibile procedere alla votazione per isquittinio delle leggi testè discusse.

Io per ciò prego i signori Senatori che sono qui presenti non solo ad intervenire tutti, ma ad avvisare eziandio i loro Colleghi acciocchè possiamo essere in grado domani di procedere alla votazione di tutte queste leggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedo — Urgenza per una petizione delle Congregazioni di Carità di Brescia richiesta dal Senatore Lauzi appoggiata dal Senatore Sansverino — L'urgenza è accordata — Discussione del progetto di legge pel computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia — Approvazione dei due articoli del progetto dell' Ufficio Centrale — Seguito della discussione del progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato — Schiarimenti chiesti dal Senatore Menabrea, forniti dal Ministro della Guerra — Istanza del Senatore Scialoja — Dichiarazione del Senatore Menabrea — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali — Approvazione degli articoli dall'1 al 6 — Obbiezioni e schiarimenti del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sullo emendamento dell' Ufficio Centrale — Dichiarazioni e raccomandazioni del Senatore Farina Relatore — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli art. 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del progetto Ministeriale cogli emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale — Soppressione dell' art. 13 — Approvazione dell'art. 14 proposto dall' Ufficio Centrale, e degli art. 15 e 16 del progetto Ministeriale — Obbiezioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sull'art. 17 proposto dall' Ufficio Centrale — Ritiro dell'articolo — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e del 25 modificato, e 26, 27, 28, 29, 30 e 31 — Obbiezioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio all'emendamento proposto dall' Ufficio Centrale allo art. 32 — Osservazioni del Senatore Farina, Relatore, e replica del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Nuove obbiezioni del Senatore Farina, Relatore. — Avvertenza del Senatore Astengo, cui risponde il Relatore — Reiezione dello emendamento dell' Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37 ed ultimo del progetto — votazione per isquittinio segreto di 8 progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4351. Il Presidente, a nome della Camera di Commercio di Savona, fa istanza perchè venga respinta la proposta per l'abolizione dei Tribunali di Commercio.

4352. Panizzoni Francesco di Verona fa istanza perchè venga presa in considerazione una sua Memoria a stampa circa l'indebito trattenimento che gli toccò nei frenocomii di Verona e Reggio Emilia, per dar luogo ai provvedimenti legislativi che valgano ad impedire simili abusi.

4353. Il Municipio di Marsala, sottopone alcune con-

siderazioni, facendo istanza perchè venga modificato il progetto di legge sul riordinamento del Notariato.


4354. La Camera di Commercio ed Arti di Savona fa istanza perchè non venga approvato il progetto di legge del Deputato Maiorana Calabiano per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di banca.

4355. Dieci canonici della cattedrale di Larino fanno istanza perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i canonicati e le cappellanie corali che non eccedono un certo reddito.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

4356. La Giunta Municipale di Savona, si oppone alla domanda fatta dalla città di Genova contro la concessione della linea ferroviaria Ligure alla Società dell'Alta Italia, ed espone le ragioni per cui crede che debba esserle mantenuta con quelle cautele che saranno ravvisate opportune.

4357. La Provincia ed il Comune di Reggio Cala-



bria, fanno istanza presso il Senato acciò voglia dare sollecito corso al progetto di legge sui prestiti a premi.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Alberto Errera, delle sue *Monografie statistiche degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'industria e del Commercio*;

Il Prefetto di Pesaro e Urbino, degl'*Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1869*;

L'avvocato Francesco De Vincenti, di alcune copie a stampa d'una *Decisione della Corte dei Conti a Sezioni riunite*.

Il Senatore De Riso domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Due o tre giorni fa mi sfuggì nella lettura del sunto di petizioni l'annuncio di una petizione della Congregazione di Carità di Brescia, alla quale fanno, credo, anche eco altre Opere pie tanto della stessa città, come di altre città della Lombardia. Con questa petizione si chiederebbe che quel piccolo vantaggio che è concesso dalla legge agli impiegati dello Stato e dei Comuni, relativamente all'esazione della tassa sulla ricchezza mobile, fosse esteso anche agli impiegati delle Opere pie.

Sicuramente gli impiegati delle Opere pie non possono essere in eccesso, nè possono avere grossi stipendi. Quindi potrà essere meritevole di riguardo la loro petizione.

Siccome poi si tratta di cosa urgente, perchè verrà presto attuato l'aumento sulla loro ritenuta, così pregherei il Senato a voler dichiarare l'urgenza per questa petizione.

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. Io appoggio di tutto cuore la proposta ora fatta dall'onorevole Senatore Lauzi; e aggiungerò alle buone ragioni da lui esposte, che le Opere pie si trovano in una condizione, che non possono accordare alcuna facilitazione, alcun compenso straordinario ai loro impiegati, come possono farlo i Comuni e le Province, perchè le entrate loro sono limitate per modo che quello che volessero dare per sussidiare i loro impiegati, si dovrebbe togliere ai poveri.

Presidente. Farò osservare all'onorevole Senatore Lauzi che precisamente per gli impiegati provinciali e comunali vi sono proposte nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari, e questa petizione non si riferisce al corso attuale della esecuzione della legge sulla ricchezza mobile.

Quindi non vedo il perchè ci sia urgenza per questa petizione, la quale potrà essere presa in considerazione nella discussione sui nuovi provvedimenti finanziari.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. È, appunto perchè il provvedi-

mento sta per esser preso, che nella ipotesi che il Senato potesse appoggiare questa petizione e rinviarla al Ministero, sarebbe urgente di rinviarli prima che venga presa una determinazione, perchè dopo, o bisognerebbe cambiare la legge, o farne una apposita.

È per questa considerazione che io troverei una ragione di più per raccomandare l'urgenza di questa petizione.

Presidente. La petizione è stata mandata al Senato ed alla Camera dei Deputati dove attualmente si discutono i provvedimenti finanziari, ed ivi l'urgenza è opportuna.

Senatore **Lauzi**. Se non è indiscrezione, chiederò di aggiungere ancora una parola.

Presidente. Parli pure.

Senatore **Lauzi**. Mi permetto di dire un'altra parola, e sarà l'ultima. Vorrei fare osservare che sicuramente non siamo noi che dobbiamo valutare poco una raccomandazione od un rinvio del Senato, raccomandazione o rinvio che aggiunti all'interessamento che possa prendere la Camera dei Deputati, saranno sempre un argomento di più perchè il Ministero voglia adottare qualche provvedimento in proposito.

Presidente. Non mi resta che interrogare il Senato, se intende di accordare l'urgenza richiesta.

Chi intende di accordare l'urgenza per questa petizione, sorga.

(Approvato.)

Ora, essendo presente il Signor Ministro della Guerra, passeremo alla discussione del progetto di legge pel computo delle campagne di guerra a militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

(V. atti del Senato N. 26.)

Prego i componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Presidente. Leggo il progetto di legge.

Senatore **Sanseverino**. Faccio osservare che manca il Relatore, Senatore Scialoja.

Presidente. L'ho mandato a chiamare, e verrà tosto.

Intanto do lettura del progetto di legge del Ministero con che del contro-progetto dell'Ufficio Centrale.

Il progetto Ministeriale è così concepito:

Art. 1. Nel determinare le pensioni di riforma ai militari si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma degli articoli 18 e 24 delle leggi 27 giugno 1850, N. 1019, e 20 giugno 1851, N. 1208.

Art. 2. I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, sono reintegrati nel diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

Il contro-progetto dell'Ufficio centrale è del tenore seguente.

(Vedi infra.)

Chiedo al signor Ministro se accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Dunque si farà la discussione su questo progetto. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si passerà alla discussione dei singoli articoli. Rileggo l'articolo 1.

« Le pensioni vitalizie di riforma a' militari di terra e di mare, avranno per ogni campagna di guerra l'aumento fissato dalle leggi per le pensioni di ritiro.

« Il servizio a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato cogli aumenti di tempo stabiliti rispettivamente nell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, N. 1049, e 20 giugno 1851, N. 1208, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

« Gli aumenti suddetti, così per le campagne, come pel servizio a bordo dei regi legni, saranno applicati colle norme prescritte dalle leggi in vigore, e ne' casi da esse leggi previsti. »

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo goveranno anche a' militari che furono riformati prima di oggi; ma dopo la pubblicazione della legge 27 giugno 1850, se si tratta di militari di terra, o dopo quella del 20 giugno 1851, se si tratta di militari appartenenti alla marina.

« Le dimande per aumento di pensioni già concesse, debbono esser fatte nel termine perentorio di sei mesi dal giorno della promulgazione della presente, e dal giorno medesimo decorrerà l'aumento. »

(Approvato.)

Presidente. In attesa che giunga il Relatore di altro progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno, si riprenderà la discussione generale di quello, su cui ieri fu sospeso l'esame, relativo alla cessione gratuita al Municipio di Napoli di alcuni terreni e fabbricati dello Stato.

Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Ieri fu già principata la discussione generale sul presente progetto di legge; io presi la parola per esporre alcuni dubbi che erano nati in me dalla dicitura del primo articolo, il quale mi sembrava di natura tale da suscitare difficoltà nella sua interpretazione ed applicazione. Epperò, in assenza dei Ministri delle Finanze e della Guerra, io mi rivolgevo al signor Relatore dell'Ufficio Centrale, onde favorisse di esaminare la questione e di sciogliere le incertezze che io scorgeva nella legge.

Il signor Ministro della Guerra sarà senza dubbio informato delle osservazioni che io faceva ieri, esse erano specialmente relative al secondo inciso dell'articolo 1, dove è detto:

« Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno ceduto a quegli usi che, di concerto col Governo, saranno dal Municipio stesso giudicati più convenienti. »

Il mio dubbio cadeva particolarmente sulle parole *colmare i fossi*, espressione dalla quale si potrebbe dedurre che il Governo s' impegna sia d' ora a cedere al Municipio i fossi a ponente del *Castello nuovo*. Questi fossi situati a ponente, sono composti di due parti; l'una nella quale sono diversi opificii e magazzini dipendenti dall'arsenale di artiglieria; l'altra nella quale esistono le scuderie del Real Palazzo. Ora, se ciò avvenisse cosa che io esito a credere, sarebbero compromessi il servizio di Artiglieria e quello della Real Casa.

Io prego adunque il signor Ministro di favorirmi alcuni schiarimenti in proposito. Io sono persuaso che dessi varranno a dileguare le incertezze che risultano dalla redazione stessa dell' articolo 1.

Presidente. Da la parola al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. In seguito ai vivi desiderii manifestati dal Sindaco e dal Municipio di Napoli per ottenere la cessione di alcuna parte dei terreni circostanti al Castello Nuovo, il Governo ha creduto dover risolvere la questione presentando apposito progetto di legge.

Prima di formulare questo progetto di legge fu tenuta una riunione di rappresentanti degli interessi della città di Napoli, alla quale intervennero i Ministri delle Finanze e della Guerra, nonchè alcune altre persone che conoscevano lo stato della pratica.

Gli articoli del progetto di legge furono formulati in modo da non pregiudicare alcuna questione e soprattutto quella della cessione dei fossi più volte accennati dall'onorevole Senatore Menabrea.

Difatti, fu convenuto che non si sarebbe fatta la cessione se non se dietro un accordo che guarentisca gli interessi tutti e del Municipio di Napoli e del Governo.

Nelle contestazioni che potessero sorgere, sarebbe stato eletto un arbitro, e fu anche designato il personaggio.

Questo arbitro, se io qui lo nominassi, avrebbe certamente l'intera fiducia e dell'onorevole Menabrea e del Senato, come persona che, per un lungo soggiorno in Napoli, e per le cariche sostenute, saprebbe certo provvedere agli interessi militari e saprebbe rendersi conto e soddisfare ai bisogni ed ai desiderii di quella illustre Città.

L'arbitro che il Governo avrebbe scelto, per definire tutte le questioni che sarebbero potute insorgere, potrà essere gradito senza dubbio anche al Municipio di Napoli, e son certo che l'interesse delle due parti sarebbe guarentito.

Ma ad ogni modo ripeto: la formola adottata nella redazione degli articoli della legge non pregiudica la questione dei fossi, e non è detto fin d' ora che deb-

bano essere ceduti al Municipio, od a quali condizioni lo sarebbero.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Ieri, quando dal Senato s'incominciò la discussione di questa legge, se fossi stato presente, avrei io dato all'onorevole Generale Menabrea alcune delle spiegazioni che egli desidera.

Signori Senatori; questa legge è già da molti anni introdotta in Parlamento, e non mai votata, ma non respinta. Debbo dire che quasi tutti i Ministri che si sono succeduti dal 1861 in poi hanno portata in Parlamento una legge simile a questa; ma ora per una ragione, ora per un'altra, e spesso per le più inattese, come fu nell'altra Camera una votazione segreta, che non si trovò d'accordo con la votazione pubblica, venne arrestato il corso di questa legge, che pure è, come si vede da questa continua riproduzione, intesa a soddisfare uno dei principali bisogni di una delle più cospicue città del Regno, la quale abbisogna non solo di abbellimenti, ma di provvedimenti igienici.

Io quindi ricordo questi precedenti per raccomandare l'adozione di questa legge, anche quando credesse il Senato che la sua forma non fosse né tanto limpida né tanto chiara da soddisfare *a priori* a tutte le esigenze che possono desiderarsi a questo riguardo.

Io credo, che naturalmente quando avvenisse che tra il Municipio di Napoli e il Governo, si trovassero nell'esecuzione, alcune difficoltà, sarebbero ben presto accomodate, perchè dove queste difficoltà veramente esistessero, sarebbe nell'interesse stesso del Municipio allontanarle, inquantochè stando all'interpretazione troppo rigorosa delle parole, costerebbe molte spese e molti incomodi al Municipio medesimo.

Sono poi sicuro che quell'accordo che esiste tra il Governo e il Municipio non sarà turbato né punto né poco, qualunque difficoltà secondaria potesse sorgere per l'interpretazione della legge.

Quanto a me non ho timore alcuno che quell'accordo non possa durare, perchè questo pericolo è eliminato dalle parole stesse della legge.

Alcuni beni appartenenti alla Lista Civile entrano in una parte di questi fossi.

Ma notino, Signori, che i beni appartenenti alla Lista Civile, sebbene restino in proprietà dello Stato, perchè con la cessazione del Regno, lo Stato rientra nel possesso di quei beni; però, durante il tempo del Regno, non sono in possesso dello Stato.

Or bene, se si legge l'articolo, ciò che si vede, è la proprietà di quei soli fabbricati dello Stato, che sono nei fossi, ma che sono attualmente posseduti dallo Stato.

Ora, siccome quella parte di fabbricati, quantunque in proprietà dello Stato, non è posseduta da esso, mi pare che le parole stesse della legge la eccettuino.

Restano le secondarie difficoltà del trasporto di un

opificio; ma, ripeto, siccome per questo sarà interesse del Municipio di conciliare l'esecuzione pratica di questa legge nel miglior modo possibile, perchè questo è conforme anche all'interesse dell'erario municipale, credo che le difficoltà svaniranno tutte. Io quindi raccomando al Senato l'adozione di questa legge, anche stando alla storia de' suoi precedenti, perchè, come dissi, dal 1861 fatalmente, quante volte fu proposta, altrettante è rimasta non respinta, ma non votata dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che mi ha favorito; esse mi bastano per togliere ogni dubbio sulla libertà che conserva il Governo di non abbandonare se non i soli terreni e fabbricati la cui cessione non può nuocere ad altri servizi dello Stato. D'altronde, la scelta per arbitrio di un personaggio eminente nel quale il Governo e Municipio possano riporre la massima fiducia, è una garanzia sufficiente che tutti gli interessi saranno rispettati.

Le spiegazioni poi che l'onorevole Scialoja ha avuto la compiacenza di dare relativamente al significato delle parole *fabbricati e terreni posseduti dallo Stato*, rimuovono ogni timore che la legge possa estendersi agli stabilimenti della R. Casa che fanno parte della Lista Civile.

Le cose essendo intese nel modo anzi spiegato, non mi resta che a votare il presente progetto di legge che io reputo urgente ed indispensabile.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si riterrà chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di cedere gratuitamente al Municipio di Napoli, salvi i diritti dell'Orfanotrofio militare e nei modi che verranno stabiliti col Municipio, la proprietà di tutti i fabbricati terreni posseduti dallo Stato, esternamente dalla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città, sui fronti a settentrione e a ponente di esso Castello.

« Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno ceduto a quegli usi che, di concerto col Governo, saranno dal Municipio stesso giudicati più convenienti. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È pure fatta facoltà al Governo di cedere a trattative private al Municipio di Napoli l'antica piana coi terreni e fabbricati attigui sino all'accesso della strada al forte dell'Ovo, e quella parte del forte del Carmine di cui si potrà disporre senza danno del pubblico servizio. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI
(V. atti del Senato N. 13.)

Ora si passerà a discutere la legge per l'istituzione dei magazzini generali.

Domando al Senato se mi dispensa dalla lettura preventiva del progetto di legge, la quale è un po' lunga.

Chi mi accorda questa dispensa, è pregato ad alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

« Art. 1. I magazzini generali hanno per oggetto:

« 1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

« 2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno, a coloro che giustificano con le ordinarie prove commerciali di averne la libera disponibilità. »

Al 2° paragrafo di quest'articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« 2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno. »

Domando al signor Ministro se accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale accettato dal Ministero.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le persone, le Società, i Corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono notificare mediante atto notarile:

« 1. Il loro nome e il loro domicilio;

« 2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

« 3. Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;

« 4. Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;

« 5. La nozione esatta degli obblighi che l'Amministrazione del magazzino assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;

« 6. Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per

tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere. »

Nel primo comma di quest'articolo è stata fatta dall'Ufficio Centrale la seguente variante:

« Art. 2. Le persone, le Società, i Corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono fare risultare da atto notarile. »

Il signor Ministro accetta la variante introdotta dall'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo colla variante dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministro.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate una al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla Segreteria del Tribunale di commercio del luogo o di quello che ne fa le veci, la terza alla Segreteria della Camera di commercio ed arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale deve essere istituito. »

(Approvato.)

« Art. 4. Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio destinato agli annunci ufficiali della provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.

« Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.

« Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo. »

Al principio di quest'articolo l'Ufficio Centrale ha fatto la seguente variante:

« Un sunto dell'atto indicato negli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia ecc. »

Senatore Farina, Relatore. La variazione consiste semplicemente nel dire, invece di *Annunzi Ufficiali, Annunzi Giudiziarii*.

Presidente. Il Signor Ministro accetta questa variante?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Presidente. Se non vi è altra osservazione, metto ai voti l'articolo testè letto, colla variante della parola *Annunzi Giudiziarii*, invece di *Annunzi Ufficiali*.

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle

tariffe e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovrà colle stesse forme prescritte agli articoli 3 e 4 essere annunziata al pubblico sei mesi prima di essere posta in atto.

« Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravii, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore. »

Qui l'Ufficio Centrale propone di sostituire alla data di sei mesi quella di tre mesi.

Il Sig. Ministro accetta quest'emendamento?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo coll'emendamento proposto, cioè di sostituire la data di tre mesi a quella di sei.

Chi approva quest'articolo colla sostituzione introdotta dall'Ufficio Centrale, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. L'amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di Commercio del luogo, e al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con decreto ministeriale. »

L'Ufficio Centrale propone una variazione a questo articolo, che consisterebbe nel sostituire *prima decade di ogni semestre* a *prima decade di ogni mese*.

Domando al Signor Ministro se accetta questo emendamento.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Preferirei il Senato di volere accettare la dizione ministeriale e non quella proposta dall'Ufficio Centrale.

Ne dico brevemente le ragioni.

Secondo me la variante formulata dall'Ufficio Centrale non avrebbe ragione di essere dal momento che l'Ufficio stesso ha introdotto una modificazione importante nell'art. 29, modificazione che, io mi affretto a dichiararlo, accetto di buon grado.

Credo che vi sia un diretto rapporto tra codeste due disposizioni di legge, ond'è che io chieggo al Senato il permesso di ragionare brevemente della modificazione suggerita dall'Ufficio Centrale all'art. 29, giacchè io ritengo che dalla soluzione di questa questione dipenda altresì la definizione del problema che attualmente ci si presenta.

È una questione molto agitata quella di vedere se debbasi permettere ai magazzini generali di fare anticipazioni sopra le merci che tengono in deposito.

Io non mi farò a dire le ragioni che militano tanto per una tesi quanto per la contraria.

D'altronde, siccome io era molto perplesso relativamente a questa bisogna, mi sono studiato colla massima imparzialità di riferirle nella Relazione che precede il progetto di legge.

L'Ufficio Centrale ha esaminato maturamente l'argomento e si è pronunziato in senso contrario alla sentenza portata alcuni anni or sono dalla Giunta dell'altro ramo del Parlamento.

Ho esaminato colla dovuta ponderazione le considerazioni svolte dall'Ufficio Centrale e ne riconobbi la opportunità.

Accetto quindi la modificazione proposta all'articolo 29, secondo la quale si permette ai magazzini generali di fare anticipazioni sopra il valore delle mercanzie che sono depositate in essi.

Ma se il Senato va d'accordo in codesta opinione, la quale adesso non forma più oggetto di dissenso tra il vostro Ufficio Centrale e il Ministero, egli è evidente che si trasforma radicalmente la istituzione della quale discorriamo, e che i magazzini generali diventano veri istituti di credito. In conseguenza, io prego calatamente il Senato a voler far sì che anche essi siano sottoposti a quella, che chiamerei regola generale, di dover dare al principio d'ogni mese la situazione dei loro affari.

Voi conoscete, o Signori, che una delle più ardite innovazioni introdotte dal mio predecessore si fu quella promossa col decreto 5 settembre 1869.

Egli fece un gran passo nella via della libertà, abolendo il sindacato di sorveglianza delle Società commerciali e degli Istituti di credito, ma egli ha soppresso tale sorveglianza governativa diretta, ad una condizione però, che cioè gli Istituti di credito e le Società commerciali siano obbligati alla massima pubblicità.

Il mio predecessore avvertiva opportunamente come dal momento che tutti questi Istituti e Società dovranno rendere di pubblica ragione i loro bilanci e la loro situazione, e che ne sarà dato di conoscere a periodi frequenti quale sia la situazione medesima, non esista più il motivo di concentrare nelle mani del Governo siffatta attiva sorveglianza.

Per ciò fu stabilito che si debbano pubblicare periodicamente delle situazioni, le quali per gli Istituti di credito, che hanno natura più gelosa e più delicata, conviene si riproducano ogni mese. Mi affretto anche a dichiarare che io ho divisa l'opinione dell'egregio mio predecessore, e che anzi ho posto tutta la cura perchè questa pubblicità sia portata al massimo punto.

A cominciare dal mese venturo, potrà essere fatta regolarmente di pubblica ragione la situazione di tutti gli istituti di credito, e si darà così la maggiore e più utile diffusione a questi documenti.

Ora, ciò ritenuto, è evidente che volendosi dare, e secondo me ben a ragione, anche ai magazzini generali la funzione di veri istituti di credito, è assolutamente conveniente, anzi dirò di più, è assolutamente neces-

sario di prescrivere, anche quanto ad essi, questo sistema di pubblicità, il quale, come ho detto, nell'assenza di un'attiva sorveglianza governativa, è la sola guarentigia che ci rimanga.

Di più io prego il Senato a ben voler ritenere che i magazzini generali sono essenzialmente incaricati di emettere titoli, i quali adempiono un ufficio assai delicato ed hanno bisogno di determinate guarentigie. Non solamente i magazzini generali pongono in circolazione fedi di deposito, le quali fanno testimonianza dell'esistenza di una determinata mercanzia, ma emettono eziandio note di pegno, che sono altrettanti rappresentativi di un diritto reale, del diritto di pegno sopra la mercanzia depositata.

Questi titoli sono essenzialmente girabili, e vanno per le mani di tanti commercianti, laonde possono talvolta, ove non siano debitamente guarentiti, compromettere le fortune private. È conveniente, ripeto, perchè la tranquillità si stabilisca nel pubblico, e perchè si abbia una salda guarentigia, che ben si conosca, ed anche frequentemente, la situazione vera di codesti Istituti, che si chiamano magazzini generali, i quali, lo dico ancor una volta, sono veri Istituti di credito.

Io quindi prego l'Ufficio Centrale, e lo prego caldamente, di voler recedere dalla proposta modificazione, ed accettare invece in questa parte il testo presentato dal Ministero.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'egregio signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha messo la questione nei suoi veri termini. Quando l'Ufficio Centrale proponeva la variazione che si legge all'articolo 6 del suo progetto alla proposta ministeriale partiva dal principio che il magazzino generale non fosse un istituto di credito, cioè stesse ferma quella disposizione dell'art. 32, se non erro, che vietava ai magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci che tengono in deposito.

Dacchè l'onorevole signor Ministro ha dichiarato di consentire nell'opinione dell'Ufficio Centrale, di accordare cioè questa facilità ai magazzini generali, che veniva loro negata nel progetto ministeriale, di fare delle anticipazioni sulle merci che tengono in deposito, è evidente che questi magazzini generali assumono il carattere di veri Istituti di credito, ed è pure evidente che in questo caso devono soggiacere alle norme generali le quali si adottano per tutti gli Istituti di credito e quindi pubblicare uno stato sulla loro situazione mensile, come tutte le altre Istituzioni di credito dello Stato. Fin qui dunque siamo perfettamente d'accordo col signor Ministro; ma se io consento in genere nella massima, non posso a meno però di fare qualche raccomandazione relativamente alla pratica applicazione della medesima. La parola *situazione* deve indicare complessivamente tutte le relazioni, dirò così, e le operazioni dell'istituzione; ora, se il determi-

nare quale è lo stato delle operazioni di credito è facile, perchè ha una base nel portafoglio dell'istituto medesimo, assai meno facile ed agevole è il determinare lo stato dei magazzini, e difatti la disposizione di obbligare i magazzini a pubblicare lo stato mensile non la troviamo sancita in nessuna legge di altri paesi, forse appunto perchè gravissima è la difficoltà di poter constatare mensilmente il quantitativo delle merci esistenti nei magazzini medesimi.

Non havvi alcuno che sia alquanto pratico del tempo che richiede un inventario, o una verifica qualunque di un magazzino, il quale non si persuade facilmente, che quest'inventario riuscirebbe di una grande difficoltà, di un grande dispendio e di perdita di tempo, perchè mentre si fanno queste verificazioni, è impossibile che contemporaneamente si proseguano ad ammettere altre merci, e se ne spediscono altre fuori dai magazzini.

Conseguentemente se si vuole stare rigorosamente a questa disposizione, i magazzini generali dovrebbero ogni mese pubblicare un esatto inventario del loro deposito, il che sarebbe un aggravio ed incaglierebbe l'esercizio delle loro funzioni per un tempo considerevole di ciascun mese.

In questo stato di cose io accetto, e credo di poter accettare anche a nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, i quali ancorchè in questo momento non seggano a questo banco, già mi tennero parola in proposito, credo dico di poter accettare la mozione dell'onorevole Ministro, che anche i magazzini generali pubblicino la loro situazione. Ma nello stesso tempo raccomando al signor Ministro, di fare in modo che queste situazioni indichino in genere le relazioni di credito dell'associazione, ma non si spingano poi ad una minuta verifica di tutte le mercanzie che nei magazzini stessi si trovano, e per conseguenza sia piuttosto un'apprezzazione generale del magazzino che una specifica verifica di tutte le merci che vi si accolgono.

Con questa raccomandazione credo poter accettare la mozione fatta dell'onorevole Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io posso assicurare l'onorevole Senatore Farina, come anche l'intero Senato, che terrò conto grandissimo delle raccomandazioni che mi sono state fatte. Se non che, mi si permetta di meglio spiegare che cosa intenderei per vera situazione del magazzino. Io non voglio con questa parola significare un vero bilancio delle merci, ma intendo soltanto accennare ad un estratto dei loro registri.

Credo che non si debba fare questa situazione, verificando, per così dire, collo per collo la mercanzia, ma si debba rilevarne la situazione dai libri, indicando le mercanzie che furono introdotte, il loro peso, il

numero dei colli, il numero di fedi di deposito e delle note di pegno, i valori iscritti sopra tali titoli, e via dicendo. Il pubblico allora vedrà quale sia la quantità delle mercanzie che esistono nei magazzini, quale il numero e l'importare delle fedi di deposito, e qual sia altresì il valore per cui le note di credito vennero rilasciate. Io voglio in sostanza che questi magazzini abbiano una contabilità dalla quale si possa estrarre giorno per giorno uno stato o situazione, come fa la Banca Nazionale e come fanno i migliori Istituti di credito. D'altronde si assicuri il Senato che, siccome spetta al Ministero di redigere i moduli delle situazioni, esso per prepararli si aiuterà dell'opera di persone versate nella materia.

Senatore **Farina, Relatore.** Ringrazio il signor Ministro di quelle spiegazioni, e in seguito a quelle accetto con maggiore tranquillità il progetto ministeriale.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo del Ministero di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. I magazzini generali rispondono di ogni perdita, diminuzione, deterioramento, calo o avaria della merce, proveniente da difetto di custodia, di conservazione o di salvamento, o anche da causa anteriore al deposito, verificata e non espressa nella fede e nella nota di pegno.

« Non sono imputabili ai magazzini generali i cali derivanti dalla natura delle merci o dal loro condizionamento.

« Essi non rispondono delle conseguenze immediate dei casi di forza maggiore. »

Al primo paragrafo di questo articolo l'Ufficio Centrale avrebbe proposto il seguente emendamento:

« I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e casi naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore. »

Sen. **Farina, Rel.** Avverto che è occorso un errore di stampa; invece di dire *casi naturali* deve dire *cali naturali*; del resto le ultime parole di questo articolo proposto dall'Ufficio Centrale corrispondono all'ultimo paragrafo di quello del Ministero.

Presidente. Accetta il signor Ministro questo emendamento.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Sarà sostituita la parola *cali* a quella di *casi*, e se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Le fedi di deposito indicano:

« 1. Il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del depositante;

« 2. Il luogo del deposito;

« 3. La natura e quantità della cosa depositata; col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilire l'identità. A richiesta del depositante vi sarà indicata anche la qualità ed il valore, ma senza responsabilità dell'Amministrazione;

« 4. Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata. »

(Approvato.)

« Art. 9. Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno nella quale sono ripetute le stesse indicazioni. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un'aggiunta di un paragrafo, così concepito:

« Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino. »

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Accetto quest'aggiunta.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo coll'aggiunta proposta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. Le fedi di deposito e le note di pegno possono essere spediti all'ordine di un terzo. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale sostituirebbe il seguente:

« Le fedi di deposito e le note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo, od all'ordine di lui. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto quest'emendamento.

Presidente. Essendo accettato quest'emendamento dal signor Ministro, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 11. Ogni possessore della fede di deposito congiunta alla nota di pegno ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno, in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto. »

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovrà portare la data del giorno in cui è fatta.

« La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della libera disponibilità delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario; e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporre, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe una aggiunta così concepita:

« La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate ecc. » *Il resto identico come sopra.*

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'articolo quale l'ho letto coll'aggiunta accettata dall'onorevole Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 13. Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario. »

L'Ufficio Centrale sopprimerebbe quest'articolo. Il signor Ministro accetta questa soppressione?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Presidente. L'articolo 13 rimane dunque annullato.

Do lettura dell'art. 14.

« Art. 14. La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore; la dichiarazione della somma del creditore per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del giratario. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Qui l'Ufficio Centrale propone d'introdurre nel progetto un nuovo articolo così concepito:

« Deve essere inoltre trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra il registro di cui è cenno all'articolo 9. »

Il signor Ministro accetta quest'articolo?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Dunque se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Deve essere ancora trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino generale. »

(Approvato.)

« Art. 16. Prima della trascrizione prescritta dall'articolo precedente non ha effetto la costituzione del pegno rimpetto all'istituzione ed ai terzi.

» Se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale...

Senatore Farina, Relatore. È per errore di stampa che figura proposto dall'Ufficio Centrale un nuovo ar-

ticolo in sostituzione al 16 del Progetto Ministeriale.

L'art. 16 del Progetto Ministeriale dovrebbe, a parere dell'Ufficio Centrale, essere conservato, e quello che porta il N. 16, da esso proposto, dovrebbe portare il N. 17.

Presidente. Sarebbe un articolo aggiunto.

Senatore Farina, Relatore. Precisamente: esso richiama le disposizioni dell'articolo 13.

Presidente. L'articolo 16 rimane adunque tal quale l'ho letto; e se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora viene l'articolo che l'Ufficio Centrale propone di aggiungere.

« Art. 17. Le girate posteriori alla prima tanto della fede di deposito quanto della nota di pegno possono essere fatte in bianco.

« La girata in bianco conferisce al portatore del titolo i diritti del girante. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Sono costretto a chiedere alcuni schiarimenti al signor Relatore, giacchè non mi sono fatto un chiaro concetto delle idee dell'Ufficio Centrale.

Se ho bene interpretata quella parte della Relazione dell'Ufficio Centrale che si riferisce all'articolo 13, esso sarebbe partito da questo principio, che, siccome la questione della validità della girata in bianco è attualmente affidata allo studio degli egregi uomini che compongono la Commissione nominata per la formazione del nuovo Codice di commercio, non converrebbe in modo alcuno risolverla incidentalmente.

Costesta questione fu risolta nel diritto germanico e sarà, speriamo, risolta egualmente nella nostra legislazione commerciale; ma non conviene ora pregiudicarla, nè toccarla per incidente con questo progetto di legge; meglio è lasciarla intatta per rimetterla alla discussione del Codice di Commercio.

A dir vero questo ragionamento mi pareva molto assennato, ed io di buon grado vi aderii, tanto più che rispondeva ad un ordine di considerazioni svolte da me nella Relazione che precede il progetto.

Il mio predecessore volle pregiudicare un'altra importantissima questione, quella cioè della necessità dell'approvazione e dell'autorizzazione governativa per l'esistenza delle Società di responsabilità limitata che si proponessero di fondare magazzini generali. Io dissi nella Relazione che tale questione doveva essere trattata nella sua propria sede, cioè nella discussione del nuovo Codice di Commercio, e che quindi non era opportuno trarla in campo nel progetto che ci occupa.

Ora mi parve che lo stesso ragionamento facesse l'Ufficio Centrale, e quindi l'accettai. Ma sembra che, per essere logici, dal momento che non vogliamo in modo

alcuno determinare quali sieno gli effetti della girata in bianco, non si deve neppure parlarne nel nuovo articolo 17 proposto dall'Ufficio Centrale. E invero se si è creduto che per non vulnere questa questione fosse necessario di far sparire l'articolo 13 del progetto ministeriale, lo stesso raziocinio vuole altresì che si tolga il nuovo articolo 17, il quale dice: « che le girate posteriori alla prima, tanto della fede di deposito quanto della nota di pegno, possono essere fatte in bianco, e che la girata conferisce al portatore del titolo i diritti del girante. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi permetterò di spiegare al Signor Ministro l'intendimento dell'Ufficio Centrale nella variazione che ha proposta a quest'articolo del progetto ministeriale.

L'articolo 13 del progetto ministeriale stabiliva che tanto la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco.

Immediatamente dopo, l'articolo 14 stabiliva che: « La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore, la dichiarazione della somma del creditore per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del giratario. »

Di maniera che l'articolo 13 che ammetteva la girata in bianco e l'articolo 14 che invece richiedeva queste specificazioni sembrarono in aperto contrasto fra di loro. Quindi parve opportuno il fare una distinzione fra la prima girata e le altre, attenendosi a quanto, non già la giurisprudenza, ma la pratica commerciale suggeriva, cioè la validità della girata in bianco.

In pari tempo l'Ufficio Centrale non seppe dispensarsi dall'esprimere un desiderio, cioè che questioni generali di questa natura fossero decise con leggi generali. Tuttavia non credè di dovere sopprimere la disposizione che ammetteva la girata in bianco per le girate ulteriori, ma non per la prima, che come abbiamo visto, necessariamente deve contenere diverse specificazioni.

Tuttavia siccome il signor Ministro osserva che questa questione sta per decidersi in modo generale nella riforma del Codice di Commercio, che, da quanto intesi dire si riavvicina alle disposizioni della legge cambiaria germanica, che riconosce la validità della girata in bianco; e poichè sta, come diceva, che la pratica commerciale già riconosce l'efficacia di queste girate a nome dell'Ufficio Centrale, dichiaro che accetto la soppressione di quell'articolo.

Presidente. L'articolo aggiunto rimane dunque soppresso.

Passeremo all'articolo 17. Ne do lettura:

« La girata della nota di pegno, che non esprime la somma del credito, impegna tutto il valore della

merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagata una somma non dovuta. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 18. Non si ammette pignoramento, sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale contrapporrebbe il seguente:

« Tranne i casi di sinarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento, o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento nè sequestro nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. »

Accetta il signor Ministro la sostituzione proposta all'art. 18 dall'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Allora lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 19. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gli interessi del debito, calcolati sino alla scadenza.

« Questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 20. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di commercio relative ai biglietti all'ordine, può, tre giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie.

« Il girante che abbia pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita tre giorni dopo la scadenza, e senza obbligo di costituzione in mora. »

In quest'articolo l'Ufficio Centrale sostituirebbe alle parole *tre giorni* le parole *otto giorni*. Accetta il signor Ministro questa sostituzione?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo testè letto, colla sostituzione delle parole *otto giorni* invece di quelle di *tre giorni*, accettata dal signor Ministro.

Chi approva quest'articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. La vendita a causa del non seguito pagamento non può esser sospesa per fallimento, nè per

morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione dei suoi pagamenti. »

(Approvato.)

« Art. 22. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno, e sulle somme che lo rappresentano in tutto o in parte per causa di assicurazione.

« I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di Dogana, o dazi dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

« Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede. »

Al primo paragrafo di quest' articolo l' Ufficio Centrale sostituirebbe alle parole *per causa di assicurazione* le parole *dipendentemente da assicurazione*.

Il signor Ministro accetta questa sostituzione?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Presidente. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l' articolo 22 quale l' ho letto, colla proposta modificazione accettata dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 23. Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili solidariamente per titolo di garanzia, se prima non ha sperimentata la sua azione sul pegno.

« I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce. »

(Approvato.)

« Art. 24. Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se fra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno.

« La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno; però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di Commercio riguardanti gli effetti cambiali. »

(Approvato.)

« Art. 25. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo.

« Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra, e la intimazione della

ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare a primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

« Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine e, per decreto del Presidente, anche ad ore.

« Sulla opposizione del debitore sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione provvisoria, non ostante opposizione ed appello senza cauzione. »

A quest' articolo l' Ufficio Centrale contrappone il seguente :

« Art. 25. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

« Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra, e la intimazione della ordinanza di pagamento la quale egli deve fare al magazzino, ed al primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

« Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e per decreto del Presidente anche ad ore.

« Sulla opposizione del debitore o del magazzino sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

« La pronunzia potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** La modificazione essenziale che propone l' Ufficio Centrale all' articolo del Ministero con l' aggiunta infine del primo comma delle seguenti parole: « e dopo che sia spirato il termine indicato per fare opposizione al rilascio della nuova fede. »

Questa aggiunta non è che la conseguenza della modificazione introdotta all' articolo 18, nel quale si è detto che, « tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno ecc. ecc. non si ammetterà opposizione » e quel che segue.

Or dunque, siccome è ammessa l' opposizione, così naturalmente bisogna lasciare spirare il termine indicato nella pubblicazione che fa il Tribunale per rilasciare poi la nuova fede.

Presidente. Accetta il signor Ministro le modificazioni, o dirò meglio l' aggiunta dell' Ufficio Centrale ?

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. L'accetto.

Parmi però che per maggiore chiarezza converrebbe ancor aggiungerci una parola che stabilisse dove debba essere indicato il termine di cui si parla.

L'Ufficio Centrale propone queste parole: « e dopo che sia spirato il termine indicato per fare opposizione al rilascio della nuova fede. »

Io concorro nel concetto dell'Ufficio Centrale, ma dico: dove deve questo termine essere indicato?

Naturalmente la legge non lo prefigge; quindi parmi che esso debba essere specificato dalla ordinanza stessa del Tribunale, altrimenti potrebbe nascere il dubbio sull'autorità che ha da prefiggerlo, per cui pregherei l'Ufficio Centrale a voler consentire che si dicesse così: « e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione ecc. ecc. »

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta la proposta del signor Ministro.

Presidente. Dunque essendo accettato dal signor Ministro l'articolo 25 quale fu concordato coll'Ufficio Centrale lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 26. La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio, con la sola assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo.

(Approvato.)

« Art. 27. Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo di asta.

« Dieci giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo del concorso nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia, e per affissione alla porta dell'Ufficio o del Deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e del Municipio. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite della natura e quantità della merce e del prezzo di asta del giorno, ora e condizioni della vendita.

« Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia e per affissione alla porta dell'Ufficio o del Deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio della Camera di commercio e del Municipio.

« Due giorni almeno prima della vendita il pubblico

deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia al quale effetto si devono fare a chiunque le maggiori licitazioni ».

Il signor Ministro accetta questo articolo dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto anche quest'articolo.

Presidente. Essendo accettato dal signor Ministro l'articolo 27 dell'Ufficio Centrale, di cui ho dato lettura, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. »

(Approvato.)

« Art. 29. Tutti gli Istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali, regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme.

« È però vietato all'Amministrazione dei magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci ricevute in deposito. »

Al secondo comma di questo articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente variante.

« Le amministrazioni dei magazzini generali, al pari di ogni altro individuo o Società autorizzata a ciò, possono fare anticipazioni sulle merci depositate. »

Accetta il signor Ministro questa variante?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Presidente. Metto adunque ai voti l'articolo colla variante proposta dall'Ufficio Centrale e accettata dal Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 30. I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle.

« Essi rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

(Approvato.)

« Art. 31. Le fedeli di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

« Le stesse fedeli e le note di pegno che debbono essere girate sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'articolo 26 della legge 16 luglio 1868, N. 4480, da liquidarsi in ragione della somma per

cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata. »

(Approvato)

« Art. 32. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio, quanto ai magazzini generali; sono tali quanto agli altri quando riuniscono i caratteri indicati dagli articoli 2 e 3 del Codice di Commercio. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Sono dolente di non potere accettare la variante proposta dall'Ufficio Centrale, e ne dirò brevemente le ragioni.

I magazzini generali sono emporii essenzialmente commerciali; quindi l'introduzione delle merci nei medesimi, lo estrarne tanto le fedi di deposito, quanto le note di pegno, sono atti veramente commerciali; ed io prego il Senato a voler conservare ai magazzini generali questa loro qualità, e non volerli snaturare, come parmi si farebbe in parte, ove fosse accolto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Credo, come diceva, che introdurre mercanzie nei magazzini generali, sia fare realmente un atto di commercio. Difatti quali sono le conseguenze di questi depositi? Voi estraete una fede che è il rappresentativo della proprietà della merce.

Questa fede che vi rappresenta la proprietà, è un titolo essenzialmente girabile, precisamente con la stessa forma e colla stessa guarentia della lettera di cambio. Di più, dal momento che voi introducete coteste mercanzie, voi estraete un altro titolo che è la nota di pegno, quella che vi dà il mezzo, la facoltà di poter fare mutuo di denaro sopra la mercanzia medesima, e alla sua volta questa nota di pegno è un titolo il quale precisamente si impronta, si informa alle prescrizioni della lettera di cambio, è un titolo essenzialmente commerciale.

Dunque, vi prego di notarlo, o Signori, dal deposito delle mercanzie nei magazzini generali hanno origine due titoli, i quali, sia per la forma, sia per la sostanza, sono titoli veramente commerciali, sono girabili e disciplinati da quelle prescrizioni, le quali sono dal Codice di Commercio stabilite per lettere di cambio.

Allora io chieggo: se il Codice di Commercio all'articolo 2, numero 6, dichiara che sono atti di commercio le lettere di cambio, gli avalli, le rivalse e le loro girate validamente fatte tra ogni sorta di persone, tra commercianti e non commercianti, io chieggo, dico, perchè non si vogliano allora accordare le stesse sanzioni, non si vogliano riconoscere anche gli stessi caratteri in codeste operazioni dei magazzini generali,

i quali, si noti bene, danno la forma ad un duplice atto, che mi pare perfettamente identico alle vere lettere di cambio?

Forse l'Ufficio Centrale avrà creduto che non sia questo il caso di parificare assolutamente le note di pegno ed anche le fedi di deposito alle lettere cambiarie, perchè avrà visto che fu aggiunta la parola *derrate* a quella di *merci*; e parmi che, se ho ben colto il senso quale risulta dalla lucida ed elegante Relazione che ci è stata distribuita, forse questa parola *derrate* abbia alquanto fuorviato l'apprezzamento dell'Ufficio Centrale, e che ditatti il medesimo abbia creduto che i magazzini generali non siano solamente emporii commerciali, ma debbano specialmente considerarsi come magazzini istituiti a vantaggio dell'agricoltura. Credo che questo non sia il vero senso che debba darsi al progetto ministeriale. Se io ho usata la parola *derrate*, ciò fu per darle il significato commerciale, perchè precisamente il Codice di Commercio all'articolo 2 dice: « Sono atti di Commercio le compre di derrate e di merci. » E quindi l'articolo 3 dice: « La legge reputa atto di commercio le vendite, le locazioni che il commerciante fa delle derrate nel suo commercio. » E questo ho avvertito espressamente nella Relazione.

Quindi, dal momento che il Codice accoppiava alla parola *merci* anche la parola *derrate*, si è creduto conveniente di conservare questa cumolazione allorchè si parlava di un magazzino destinato a ricevere le merci tutte, ma non già nel senso che i magazzini generali dovessero convertirsi quasi esclusivamente in un emporio agrario, ma nel concetto che fossero creati anche per il comodo dell'agricoltore ne' casi in cui vi ricorresse.

Può darsi benissimo che qualche proprietario, qualche agricoltore si serva dei magazzini generali, ma questo non è scopo dell'istituto; si creano i magazzini generali non per ricettare le derrate degli agricoltori, ma specialmente si creano onde si possano avere dei titoli i quali servano alla commissione della merce e al credito commerciale.

Questi dunque, io dico, sono i veri caratteri, questo è il vero scopo al quale sono indirizzati i magazzini generali.

Dunque se noi consideriamo la cosa in se stessa, se consideriamo come realmente i magazzini siano creati per venire in aiuto del commercio, se noi poniamo mente alla natura dei titoli i quali si rilasciano in seguito del deposito della mercanzia, se badiamo al modo essenzialmente commerciale e cambiario col quale questi titoli sono disciplinati, pare non vi possa essere dubbio alcuno che coteste operazioni vengano giustamente qualificate come atti di commercio.

Pertanto è assolutamente necessario di mantenere ai magazzini generali, e a tutte le operazioni cui danno luogo, il carattere commerciale, affinchè non si sol-

levi alcun dubbio sopra la competenza del Tribunale chiamato a decidere le contestazioni.

Per queste materie solo competente deve essere il Tribunale di commercio, e perciò non conviene adottare la distinzione suggerita dall'Ufficio Centrale, che avrebbe l'inconveniente di sottoporre identiche quistioni talvolta al Tribunale di commercio e talvolta al Tribunale civile.

È opportuno che sia sempre un solo Tribunale che giudichi le contravvenzioni di ugual natura, e io credo conveniente che le controversie relative ai magazzini sieno giudicate, nell'interesse stesso del commercio, colla procedura sommaria propria dei Tribunali di commercio.

È per queste ragioni che io pregherei l'Ufficio Centrale di volere in questa parte accettare il progetto ministeriale.

Sembrami ragionevole la mia insistenza anche per venire, se mi è concesso dirlo, ad un sistema di compensazione, poichè avendo il Ministero accettato quasi tutte le modificazioni che finora furono suggerite dall'Ufficio Centrale, la sua arrendevolezza gli dà ragione di chiedere che alla sua volta l'Ufficio Centrale voglia accondiscendere alla presente domanda.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, nell'intro-lurre la modificazione che ha proposto all'art. 32 del progetto ministeriale, ha creduto anzitutto di tener conto delle circostanze di fatto del nostro paese.

Ora, checchè abbia, colla consueta sua eloquenza, potuto dire l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio circa l'ufficio cui sono destinati a compiere i magazzini generali, fatto è che il solo magazzino generale esistente attualmente in Italia è quello di Torino, e che in quello si ricevono in deposito anche le derrate provenienti dal suolo. Non tutte le derrate si ricevono, ma se ne ricevono talune, e si fanno sulle stesse delle anticipazioni.

L'Ufficio Centrale, in vista di questo fatto, ha chiesto a se stesso, se, stabilendo, per legge generale, una istituzione chiamata a funzionare non soltanto in città che sono porti di commercio e a sostituirsi ai docks; ma eziandio a funzionare nelle città mediterranee come si pratica in Francia, esso dovrebbe escludere implicitamente i depositi delle derrate che possono fare i semplici coltivatori non negozianti.

Io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato circa l'importanza grandissima che ha nel nostro paese, ad esempio, la seta, come questa si presti ad essere depositata in determinate località, e come già la consuetudine abbia sancito l'imprestito fatto sui depositi della medesima. Or dunque mi si dirà: la seta è già mercanzia, la seta ha già subito trasformazioni; ma questo non è finchè la seta sta allo stato di seta grezza.

La trattura non costituisce una lavorazione, almeno nel

senso giuridico, ed i Tribunali questa questione l'hanno già decisa. Ora, io richiamo l'attenzione del Senato sull'importanza di agevolare a tutti i produttori di seta le anticipazioni su tutte le quantità per le quali essi possano per avventura ricorrere ai magazzini generali. Ciò posto, l'Ufficio Centrale ha fatto a se stesso questo quesito: un agricoltore il quale vada a depositare la sua seta, semplicemente tratta (non lavorata) nei magazzini generali, dovrà per questo diventare un commerciante? Io non lo credo. All'opposto l'onorevole Ministro ha detto: balate che il titolo che quest'agricoltore ritrae è pareggiato per tutti i suoi effetti e per sua natura ai titoli contemplati nel numero 6 dell'art. 1 del Codice di Commercio.

Io consento perfettamente nell'idea enunciata dal sig. Ministro a questo riguardo, ma che cosa vorrà dire ciò? Vorrà dire che quando l'agricoltore comincerà a negoziare questo titolo, farà atto di commercio. Al momento del deposito non fa atto di commercio, perchè la semplice consegna dei prodotti non costituisce per l'agricoltore, per il proprietario un atto di commercio.

Ecco dunque l'unica distinzione che l'Ufficio Centrale intese di stabilire, senza negare che la negoziazione dei titoli che rilasciano i magazzini generali costituisca un atto di commercio di quelli appunto che sono contemplati nel N. 6 dell'articolo 1 del Codice di Commercio.

Ora, mi pare che ridotta la questione a questi termini non possa esservi difficoltà a che questo atto di un proprietario, di un particolare, sia considerato come tutti gli altri atti che possa fare il particolare medesimo.

Quando esso vende la sua seta tratta semplicemente e non lavorata, fa egli atto di commercio?

Certamente no.

Vende semplicemente un suo prodotto e non fa atto di commercio. Per conseguenza, se non fa atto di commercio quando vende la sua seta, non so vedere il perchè si voglia dire che lo faccia quando egli la deposita nei magazzini generali. Quando trasmette ad altri, quando fa una girata sul titolo che il magazzino generale gli dà, allora intendo che egli faccia un atto di commercio perchè la girata costituisce appunto atto di commercio; ma non intendo che lo faccia col semplice deposito del prodotto delle sue terre nel magazzino generale.

Io credo che si debbano poi destinare i magazzini generali anche al deposito dei prodotti agricoli; e non mi sembra davvero conveniente l'escluderli.

Starà bene anzi benissimo quanto dice il signor Ministro, che i magazzini generali principalmente sono destinati al commercio; ma starà anche che possono essere destinati, con grandissima utilità a profitto dell'industria agricola senza che per ciò si alteri la loro natura e ne nasca per il pubblico un danno qualsiasi.

In tale stato di cose io pregherei il Signor Ministro,

a mia volta, di volere accettare la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, che in nulla pregiudica la legge, la quale in questo articolo nel progetto ministeriale non fa che fare una dichiarazione che non si legge in alcuna legge su questa materia di altri paesi.

Prego il Senato di fare bene attenzione a questa circostanza: questa enunciazione di un principio teorico non è in nessuna legge del mondo nè nelle leggi francesi, nè nei regolamenti dei *docks* inglesi, nè nelle leggi tedesche, nè nelle leggi insomma di alcun paese dove esistono dei magazzini di deposito trovasi un articolo che dica che tutti quelli che depositano qualche cosa nei magazzini generali facciano atti di commercio. Questa è una dichiarazione teorica che all'atto pratico non farebbe che produrre lo snaturamento di un atto che può fare anche abitualmente un agricoltore, che è quello di depositare i suoi prodotti in un magazzino per venderli più facilmente nella stagione specialmente invernale e che non può avere altra conseguenza. È ben inteso che ogni volta che egli voglia prevalersi dei titoli che il magazzino gli rilascia, mediante girata, allora fa un atto di commercio e cade sotto le disposizioni del Codice di commercio; ma finchè deposita semplicemente i suoi generi nei magazzini egli non fa un atto che veramente abbia carattere commerciale. Per conseguenza, io pure alla mia volta pregherei l'onorevole signor Ministro a non insistere nella sua proposta.

Del resto, si potrebbe come misura conciliativa, come diceva il signor Ministro, accordarsi in questo, cioè nel sopprimere tanto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale quanto quello del Ministero, ed in tal modo metteremmo la legge in armonia con tutte le altre leggi che regolano questa materia, nessuna delle quali contiene una dichiarazione teorica a questo riguardo.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'egregio Relatore osservava, al principio del suo discorso, come non giovi escludere le derrate dai magazzini generali; ed osservava come l'unico magazzino generale che attualmente funzioni, quello cioè di Torino, accolga nei suoi magazzini molti prodotti agrarii.

Certamente noi non vogliamo escludere questi prodotti, ma diciamo che non è nemmeno il caso di proporre per tipo un magazzino generale che ha sede in una città poco commerciale; mentre i magazzini generali più importanti accennano a sorgere nelle città marittime.

Di fatti vediamo che in molti porti si dà già opera alla costruzione dei medesimi. Se non sono eretti ancora altri magazzini generali, vuolsene ricercare la ragione nella mancanza di una legge speciale. Questa, sebbene fosse stata presentata al Parlamento Subalpino nel 1859, non potè ancora essere discussa.

Quindi poco valeva l'aver dei magazzini, se poi non erano regolate le condizioni della loro esistenza.

Il magazzino di Torino naturalmente ha tutte le ragioni di essere, ma è posto in condizioni alquanto eccezionali. Ad ogni modo ammettiamo pure la questione anche relativamente ai paesi agricoli, ammettiamo anche che un agricoltore possa depositare le sue derrate; forse che, soggiunge l'onorevole Relatore, farà perciò l'agricoltore un atto di commercio?

Io credo o Signori, che realmente egli faccia atto di commercio dal momento che introduce le sue derrate in un magazzino il quale ha carattere commerciale, il quale, appunto perchè è stabilimento eminentemente commerciale, deve tutti i mesi presentare la sua situazione e renderla di pubblica ragione.

Ma, diceva l'egregio signor Relatore, il depositante farà atto di commercio tutta volta che si faccia a girare la fede di deposito, oppure la nota di pegno. Io prego il Senato a ritenere che per il fatto solo che la mercanzia è deposta nei magazzini generali, per cotesto solo fatto, dico, ne viene la conseguenza che queste due fedi, cioè la fede di pegno e la nota di deposito si staccano e si rilasciano.

Che direste voi, o Signori, di un agricoltore il quale vendendo delle sete, ricevesse in pagamento una lettera di cambio e la ponesse in circolazione? Solamente per il fatto che egli riceve la lettera di cambio in pagamento è necessario dire che egli fa un atto di commercio, fa un contratto cambiario. Così quando egli fa deposito della sua mercanzia, la conseguenza di questo deposito è di dar vita a due titoli i quali sono girabili come le lettere di cambio, e parmi che per necessaria conseguenza l'operazione di cui si tratta sia veramente commerciale.

L'egregio Relatore, avvertendo che siamo rimasti finora perfettamente d'accordo, metteva innanzi una proposta di temperamento.

Io vorrei poter ammettere codesto temperamento, ma ne verrebbe quest'altra questione assai più grave: quali saranno i Giudici naturali delle contestazioni che sorgeranno?

Ho detto che la disposizione da me formulata non aveva altro effetto pratico all'infuori di quello di determinare la vera competenza per le controversie relative ai magazzini, e ho soggiunto che tutte codeste questioni non debbono essere giudicate ora dai Tribunali civili, ed ora dai Tribunali commerciali, come avverrebbe per conseguenza necessaria, ove si ammettesse l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

A mio avviso, lo ripeto, è conveniente di mantenere l'unità della competenza, riserbandola tutta quanta a Tribunali commerciali, ed accordando a queste questioni il beneficio di una procedura rapida e sommaria. Se noi non risolviamo nettamente la questione, se noi legislatori non siamo nel caso di metterci d'accordo in proposito, che cosa dovranno fare i Giudici allora quando si domanderà loro la soluzione di un

quesito, che i legislatori trovarono comodo di rimandar loro, per non doversi essi pronunziare?

Quindi, per quanto io sia dolente di non poter partecipare all'opinione dell'onorevole Relatore, pregherei il Senato di voler far buon viso alla proposta ministeriale.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Prego l'onorevole sig. Ministro a considerare, che il Codice ammette già espressamente atti che sono di commercio per una delle parti e che non lo sono per l'altra; ed in questo caso i Tribunali costantemente per massima generale determinano se sia o no di loro competenza l'atto medesimo a seconda delle circostanze.

Ora, quando abbiamo già una disposizione di questa natura nella legge generale, perchè verremo noi a caratterizzare per atto di commercio una operazione che molte volte veramente non è tale? Perocchè il semplice deposito di una derrata in un magazzino per parte del produttore indigeno, come ho detto più volte, non è nel fatto un atto commerciale.

L'onorevole Ministro mi dice: se il produttore indigeno. . .

Senatore Astengo. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore.... riceve in pagamento una cambiale, fa un atto di commercio. Parmi che il signor Ministro di Agricoltura e Commercio faccia segni di dissenso. Chieggo scusa al Sig. Ministro, ma io dico che il produttore indigeno che vende il suo prodotto, anche ricevendo in pagamento una cambiale, non fa atto di commercio: chi fa quest'atto si è colui, che dà la cambiale, ma non il produttore, l'agricoltore che vende la sua derrata (i Tribunali si sono più volte pronunziati in questo senso, ed io potrei citare un esempio in causa mia propria, in cui non solo la Corte d'Appello, ma la stessa Cassazione ha deciso in questa conformità che chi vende una derrata propria non fa atto di commercio); per conseguenza perchè andiamo noi ora ad invischiarci in una questione teorica, dalla quale si sono astenute tutte le altre legislazioni, mentre, seguendo l'esempio delle medesime, possiamo evitare ogni inconveniente?

In vista di queste considerazioni non posso che nuovamente pregare il Signor Ministro ad acconsentire che non si parli di questa questione, e che si accetti la proposta ultima dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Astengo.

Senatore Astengo. Prendo la parola per dichiarare che io voterò pel progetto del Ministero, e ne dico brevemente le ragioni.

Qui non siamo per decidere una questione sopra l'applicazione delle leggi vigenti, ma per fare una legge nuova. Si deve dunque decidere se sia più utile che chiunque depositi una merce in questi magazzini generali resti assoggettato alle leggi commerciali.

Portata la questione su questo terreno, io credo

preferibile la proposta ministeriale. Perchè volete voi che gli amministratori dei magazzini generali siano obbligati ad andare in cerca della provenienza della merce o della derrata, e vedere se chine ha fatto il deposito l'ha tratta dai suoi fondi, ovvero l'ha comperata?

Tale indagine naturalmente incaglierebbe le operazioni di questi magazzini generali. Essi sono Istituti commerciali; e chiunque vi ricorre, deve sapere che va soggetto ai tribunali ed alle leggi commerciali, per cui, se non vorrà acconciarsi a questo partito, non farà operazioni con detti magazzini.

Se dunque non volete aprire l'adito ad indagini noiose e difficili...

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Astengo.... per sapere la provenienza della merce depositata, parmi più conveniente il dichiarare chiaramente che, chiunque si vale di questi magazzini generali, fa un atto di commercio. Del resto, o Signori, la tendenza del giorno è di estendere la commerciabilità dei titoli girabili. Si tratta d'introdurre il sistema germanico sulle cambiali, per cui senza distinzione di persone e di causa, e senza richiedere la trasmissione da piazza a piazza, vuolsi stabilire che chiunque si vale della forma cambiaria fa un atto commerciale. Seguitiamo adunque co' questa tendenza per i magazzini generali e diciamo francamente: chiunque deposita merci in questi magazzini generali fa un atto di commercio. Così almeno saranno troncate le questioni, che in pratica sono gravissime, intorno al punto della competenza civile e commerciale, e della applicazione delle leggi civili o commerciali.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Io apprezzo assai le ragioni svolte dall'onorevole Senatore Astengo, ma ne apprezzo anche delle altre e sono le seguenti:

Io ho già detto che credo che i magazzini generali per quanto possano essere più fiorenti nelle città marittime, dove è grande il commercio, possono esistere benissimo ed esistono anche nelle città dove non ci sono nè porti di mare nè grande commerciale movimento, e come ivi servono benissimo anche al deposito dei prodotti dell'industria agricola; ciò posto quale sarà la conseguenza di questa dichiarazione relativamente agli agricoltori? Ne verrà uno spostamento di giurisdizione per tutti quelli i quali andranno a fare dei depositi, perchè suppongasi che questo agricoltore frequentemente per il cattivo stato delle strade che conducono alla sua proprietà deponga in questi magazzini, verrà l'abitudine di fare spesso atti dichiarati di commercio e quindi si troverà assoggettato all'arresto personale e a tutte le altre conseguenze del Codice di Commercio; epperò se da una parte vi sono degli inconvenienti, ve ne sono anche dall'altra, e in conseguenza io lascerei molto più volentieri il decidere questa questione alle norme generali, che il deciderla con una legge speciale, perchè mi riporterei adesso alle

disposizioni del Codice il quale riconosce atti che sono commerciali per l'uno e non per l'altro contraente, e non vorrei troncata così di sbalzo la questione in questa disposizione che non ha esempio in nessuna legislazione del mondo.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Non parliamo di arresto personale, chè l'arresto personale è merce ormai scadente. Questo mezzo di esecuzione è già stato abolito in Francia ed in altri paesi, e presto lo sarà anche fra noi. Io poi non capisco come colui che si limita a fare un deposito di derrate possa temere di andar soggetto all'arresto personale. Il timore dell'arresto personale può nascere se chi ha depositato le sue derrate e ne ha ritirato il titolo girabile, fa con questo delle operazioni ulteriori; ma se si arresta al deposito delle proprie derrate, e conserva il suo titolo di proprietà; io non capisco come possa andare soggetto all'arresto personale. Le sue derrate rispondono abbastanza di qualunque debito che egli possa avere contratto collo stabilimento dei magazzini generali.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Farina, Relatore. Voglio solamente assicurare il Senato che non ho inteso dire tale sproposito, cioè che uno che fa un deposito in un magazzino generale possa andar soggetto all'arresto personale. Io ho detto che un produttore di merci agricole che faccia frequentemente deposito di queste merci nei magazzini generali potrà andar soggetto alle leggi commerciali, e quindi anche all'arresto personale come qualunque altro commerciante, tutte le volte che commetta azione od omissione che il Codice di Commercio assoggetta a tale pena. Questo io dissi, ma non che un individuo possa andar soggetto all'arresto personale per un deposito qualunque di merci semplicemente, come mi ha fatto dire il Senatore Astengo.

Presidente. Rileggo l'articolo contrapposto dallo Ufficio Centrale all'art. 32 del Ministero, per metterlo ai voti.

« Art. 32. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio, quanto ai magazzini generali; sono tali quanto agli altri quando riuniscono i caratteri indicati dagli articoli 2 e 3 del Codice di commercio. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo dunque l'articolo del Ministero:

« Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio. »

(Approvato.)

« Art. 33. Le Camere di Commercio verificano se all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4, ed in casi di mutazione quelle volute dall'art. 5, a meno che i magazzini non siano istituiti da Società

per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione Sovrana. »

(Approvato.)

« Art. 34. Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da uno o più detentori di fedi di deposito o di note di pegno, o da azionisti rappresentanti il decimo del capitale sociale, esaminano se le situazioni mensili corrispondano esattamente alla verità della cosa. »

» Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa. »

» Quando vi siano invitate da uno o più detentori di fedi di deposito, o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da esse posseduti siano custodite e conservate a dovere. »

» Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio. »

Domando al signor Ministro se accetta la sostituzione di quest'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto.

Presidente. Avendo il signor Ministro accettato questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 35. Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di commercio, avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti. »

(Approvato.)

« Art. 36. Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si incorrerà nella pena della multa da lire 51 a 5000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati, a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 37. L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico Ministero avanti il Tribunale correzionale. »

(Approvato.)

Esaurita la discussione degli articoli di questa legge si procederà all'appello nominale per la votazione di quattro delle leggi antecedentemente discusse. Prevengo i Signori Senatori che, fatta questa votazione, vi sono altre quattro leggi da votare, per cui sono pregati a non assentarsi.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione.

Provvedimenti rispetto ai benefici e alle cappellanie laicali che in alcune province del Regno furono soppresi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

Votanti . . . 73
Favorevoli . . . 68
Contrarii . . . 5

(Il Senato adotta.)

Approvazione e autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata.

Votanti . . . 73
Favorevoli . . . 72
Contrarii . . . 1

(Il Senato adotta.)

Abrogazione dell'articolo 4 del Regio Decreto concernente i prestiti a premi.

Votanti . . . 73
Favorevoli . . . 66
Contrarii . . . 7

(Il Senato adotta.)

Proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 69
Contrarii . . . 8

(Il Senato adotta.)

Presidente. Ora passeremo alla votazione degli altri quattro progetti di legge.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione.

Progetto di legge per la sistemazione del porto di Catania.

Votanti . . . 72
Favorevoli . . . 65
Contrarii . . . 7

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per la cessione al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato.

Votanti . . . 72
Favorevoli . . . 65
Contrarii . . . 7

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per il computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

Votanti . . . 72
Favorevoli . . . 70
Contrarii . . . 2

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali.

Votanti . . . 72
Favorevoli . . . 70
Contrarii . . . 2

(Il Senato adotta.)

Avverto i signori Senatori che venerdì si terrà seduta privata alle ore due, e quindi li prego di intervenire: essendo poi esauriti i lavori che erano in pronto, per la ventura seduta pubblica i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1870

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Presentazione del progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi ed ipoteche* — *Proposta del Senatore Amari Professore, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Presidente. Essendo lontani da Firenze tutti i Senatori Segretari, prego i signori Senatori Pallieri e Cambray-Digny a venire al banco della Presidenza per fare le funzioni di Segretari.

(I Senatori Pallieri e Cambray-Digny prendono posto al banco della Presidenza.)

Il Senatore *Segretario assunto* Pallieri dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore *Segretario assunto* Cambray-Digny dà lettura del seguente sunto di petizioni:

4358. Il Consiglio Comunale di Chiavari, con apposita deliberazione fa adesione alla domanda della Deputazione Provinciale di Genova, perchè la linea ferroviaria da Firenze-Genova e Ventimiglia non venga concessa in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

4359. N. 15 abitanti di Monteleone fanno istanza perchè venga sollecitamente discusso il progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei Giudici conciliatori.

4360. Carmine Miraglia impiegato giudiziario a riposo, fa istanza perchè venga sollecitamente discusso il progetto di legge per l'estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del congedo del biennio concesso ai militari dell'Esercito e della Marina Napoletana.

4361. La Deputazione Provinciale di Catania fa istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la Corte di Cassazione a Palermo.

4362. La Deputazione Provinciale di Sassari fa istanza perchè dal Senato venga favorevolmente accolta la proposta fatta dal Deputato Salaris alla Camera dei Deputati per la sollecita costruzione delle ferrovie in Sardegna.

4363. La Camera di Commercio ed Arti di Savona, fa

istanza presso il Senato onde sia mantenuto alla Società dell'Alta Italia l'esercizio delle ferrovie Ligure e Torino Savona.

4364. Il Presidente a nome del Club Commerciale di Savona;

(Identica alla precedente.)

4365. La Congregazione di Carità di Milano fa istanza perchè gli stipendii degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovraimposte comunali e provinciali.

4366. L'Amministrazione dei Luoghi Pii e quella dell'Ospedale Civile di Mantova;

(Identica alla precedente.)

4367. La Commissione Amministrativa degli Ospizii della città di Savona;

(Identica alla precedente.)

4368. La Congregazione di Carità in Bergamo;

(Identica alla precedente.)

4369. La Congregazione di Carità di Forlì;

(Identica alla precedente.)

4370. Undici Canonici della Cattedrale di Pavia, pongono motivate istanze perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le Cappellanie corali che non eccedono un certo reddito.

4371. Dieci Canonici della Cattedrale di Borgo San Sepolcro;

(Identica alla precedente.)

4372. Quattordici Canonici della Cattedrale di Biella;

(Identica alla precedente.)

4373. Nove Canonici della Cattedrale d' Ivrea;

(Identica alla precedente.)

4374. Dieci Canonici della Cattedrale di Bosa;

(Identica alla precedente.)

4375. Dieci Canonici della Cattedrale di Nocera (Umbria.)

(Identica alla precedente.)

Fanno omaggio al Senato :

I Prefetti di Reggio (Calabria), di Forlì e di Catanzaro, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1869*.

Il signor Marco Napoleone Bonini, d'un suo poema: *La Teocraziade, ovvero La Questione Romana*.

L'Associazione Costituzionale di Milano, della *Relazione della Commissione incaricata di fare una proposta sull'istruzione primaria obbligatoria*.

L'avvocato Cesare Cagnardi di due suoi opuscoli per titolo: *Discorso per la festa nazionale del 1869 e messaggio per la festa nazionale 1870*.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già votato dalla Camera dei Deputati, per la proroga a tutto dicembre 1870 dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi ed ipoteche iscritte anteriormente al primo gennaio 1867. Prego il Senato a volersene occupare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge, ed interrogo il Senato se intende accordare la chiesta urgenza.

Chi è di quest'avviso, si compiaccia sorgere.
(Approvato.)

Essendo accordata l'urgenza, converrebbe che i signori Senatori convenissero tosto negli Uffici per nominare l'Ufficio Centrale.

Senatore **Amari, Prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari, Prof.** Io credo che sarebbe difficile il radunarsi con effetto negli Uffici in un tempo così ristretto, e proporrei invece che si nominasse in Senato una Commissione, meglio è che il nostro Presidente, il Senato consentendolo, nominasse egli stesso l'Ufficio Centrale per la disamina di questo progetto di legge e per riferirne al più presto.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se approva la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Amari.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo approvata questa proposta, io nomino fin d'ora la Commissione destinando a farne parte i Signori Senatori: De Ferrari Domenico, Poggi, Serra Francesco Maria, Errante e Farina.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3).

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1870

PRÉSIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Dichiarazione del Ministro della Marina e del Guardasigilli — Discussione del progetto di legge per la proroga a tutto dicembre 1870 dei termini per l'iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche — Osservazioni e ordine del giorno del Senatore Linati — Avvertenza del Senatore Serra Francesco Maria — Obiezioni del Senatore Lauzi all'ordine del giorno — Osservazioni del Senatore Musio e riserva del Senatore Linati — Obiezioni al progetto di legge del Senatore Pasolini cui risponde il Guardasigilli — Considerazioni del Senatore Serra Francesco Maria della Commissione — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed ultimo — Istanza del Senatore Linati, cui risponde il Ministro Guardasigilli — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Linati — Squittinio segreto del progetto di legge dianzi discusso — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Osservazioni e proposte dei Senatori Cambray-Digny e Pallieri — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative al servizio del Pubblico Ministero e della Segreteria presso il Tribunale Militare Marittimo di Spezia — Considerazioni del Senatore Pironti Relatore — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 ed ultimo — Discussione del progetto di legge per la proroga a tutto il 1870 delle facoltà concesse al Governo per la riscossione della tassa del macinato coll'art. 4 della legge 23 dicembre 1869 — Considerazioni del Senatore Cambray Digny — Proposta del Senatore Ginori-Lisci, cui risponde il Senatore Cambray-Digny — Schiarimenti del Senatore Ginori-Lisci — Osservazioni del Ministro Guardasigilli — Nuove considerazioni del Senatore Cambray Digny — Ritiro della proposta del Senatore Ginori-Lisci — Dichiarazione del Senatore Montezemolo, e replica del Senatore Ginori-Lisci — Approvazione dell'articolo unico della legge — Squittinio segreto dei due progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello della Marina; più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà in seguito lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4376. Il Capitolo della Cattedrale di Montalcino domanda che la Legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le cappellanie corali che non eccedono un certo reddito.

N. 4377. Tredici Canonici della Cattedrale di Comacchio:

(Identica alla precedente.)

N. 4378. Il Capitolo di Muro-Lucano;

(Identica alla precedente.)

N. 4379. Il Prefetto del Capitolo dei Canonici di Massa;

(Identica alla precedente.)

N. 4380. Tredici Canonici della Cattedrale di Saluzzo;

(Identica alla precedente.)

N. 4381. Due Canonici della Cattedrale di Pescia;

(Identica alla precedente.)

N. 4382. La Congregazione di Carità di Pavia, fa adesione alla domanda sporta da quella di Brescia perchè gli stipendii degli Impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovrimposte comunali e provinciali.

N. 4383. La Congregazione di Carità nel Comune di Cesena;

(Identica alla precedente.)

I signori Senatori Strozzi, Panizzi, Taverna e Giustinian domandano un congedo di un mese; i signori Senatori Caccia, Imperiali e Borghesi di 20 giorni; i signori Senatori Audinot e Menabrea di 15 giorni; i signori Senatori Belgioioso, Araldi-Erizzo e Sanseverino di 8 giorni, i signori Senatori Martinengo e Barbarava di 5 giorni, che loro viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Francesco De Vincenti, d'una sua lettera al Cav. Emilio Serra Gropelli per titolo: *Le piaghe d'Italia*.

Il prof. Lorenzo Laguzzi, di due suoi *Sonetti per la festa di Andrea Vochieri*.

Il Signor Nunzio Stella, d'un suo opuscolo per titolo: *Gli ostacoli delle grandi imprese e i bisogni delle ferrovie in Italia*.

Il Prefetto di Bari, degli *Atti di quel Consiglio provinciale, delle Sessioni ordinarie e straordinarie 1869-70*.

Il Prefetto di Reggio (Emilia) degli *Atti di quel Consiglio provinciale relativi alla Sessione straordinaria 1868 e ordinaria 1869*.

La Corte dei Conti trasmette alla presidenza il seguente messaggio:

Firenze 17 giugno 1870.

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella ultima quindicina dal 1 al 15 giugno 1870. »

Il Presidente DUCHOQUE.

Presidente. Quest'elenco sarà depositato alla segreteria, come di consueto, a comodo di quei signori Senatori che volessero consultarlo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per disposizioni relative al servizio del Pubblico Ministero e della Segreteria presso il Tribunale militare marittimo di Spezia, e prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Siccome il Signor Ministro ha chiesto l'urgenza per questo progetto di legge, domando al Senato se crede di accordarla.

Gli l'accorda, sorga.

(Approvato.)

Ora domanderei al Signor Ministro se questa urgenza sia stringentissima.

Ministro della Marina. Essendo il progetto di pochi articoli, domanderei che il Senato volesse occuparsene al più presto possibile.

Presidente. Faccio avvertire che il progetto di legge è già stampato, quindi se il Senato consentisse, si potrebbero raccogliere gli Uffici dopo la votazione della legge all'ordine del giorno, nominare l'Ufficio Centrale ed il Relatore, e discutere la legge in questa stessa seduta.

Faccio riflettere al Senato che la ragione di questa mia proposta è che molti Senatori desiderano di ripartire, non essendoci per ora una serie di occupazioni tali da trattenerli in Firenze.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La urgenza veramente consisterebbe in ciò che le funzioni del pubblico Ministero e del Segretario presso il Tribunale Militare marittimo sono esercitate dagli stessi funzionari ora addetti ai Tribunali militari territoriali per lo esercito. Ora, in forza di un Decreto, il Dipartimento di Marina che era a Genova è stato trasferito alla Spezia, ed ivi non si trovano perciò quelli che la legge designa a funzionare da Pubblico Ministero e da Segretario. Queste sono le ragioni per cui pregherei il Senato a ritenere urgentissimo questo progetto di legge, perchè diversamente ne verrebbe danno all'istruzione dei procedimenti, ed ai giudizi.

Presidente. Interrogo adunque il Senato se crede di riunirsi negli Uffici, nominare l'Ufficio Centrale e questo il suo Relatore, affinchè si deliberi seduta stante.

Chi è di quest'avviso, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA A TUTTO DICEMBRE 1870 DEI TERMINI PER LA ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

(V. *Atti del Senato* N. 45).

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la proroga a tutto dicembre 1870 dei termini per la iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche.

Prego i signori componenti la Commissione a prendere i loro posti.

Do lettura del testo:

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io non entrero a discutere la presente legge ed a mostrarne la sconvenienza ed il danno.

Altra volta una simil legge fu presentata davanti a questo Consesso e ampiamente discussa, e poi di nuovo presentata più volte, cosicchè il paese confidava che la proroga chiesta dal Governo e conceduta dal Parlamento, dovesse essere l'ultima, e si volessero finalmente mettere in sodo i diritti dei privati, dando una base certa alle pubbliche contrattazioni.

Il paese fu deluso, per cagioni forse non imputabili ad alcuno, e si vede riprodotta oggi ancora una domanda di proroga.

È doloroso che siffatte proroghe, come non poche altre leggi, vengano presentate al Senato in tale strettezza di tempo che non è più possibile proporre modificazioni,

e porre innanzi tutte quelle considerazioni che sarebbero del caso.

Tanto nelle parole che dal Ministero furono poste innanzi al disegno di legge, quanto in quelle della relazione dell'Ufficio Centrale, non è tenuto abbastanza conto delle ragioni che militano contro la proroga; ma si tien conto bensì di quelle che stanno in favore di essa.

In parecchie Province del Regno, e specialmente in quelle di Parma e di Piacenza, alle quali ho l'onore di appartenere, le ipoteche generali erano il fondamento di tutto il sistema ipotecario; le iscrizioni speciali, o non esistevano, o erano pochissime; In queste province la massa delle iscrizioni ipotecarie rappresenta una cifra di oltre 84 milioni di lire, cosicchè per questa somma tutta la proprietà territoriale resta impedita nella trattazione di compré, di vendite e di prestiti.

Sta bene che il Governo si preoccupi dell'interesse di alcune province, ma sta bene altresì che dell'interesse generale si preoccupi il Parlamento, e si ponga finalmente una base sicura e un termine a queste fluttuazioni, a queste incertezze, che continuamente si hanno intorno alla sicurezza dei possessi, alla forza che i crediti ipotecari hanno sopra il territorio.

Io non credo possibile a questo punto, l'ottenere dal Parlamento che il Progetto ministeriale venga rigettato, ma credo bensì che sia il momento opportuno di chiedere che questi termini non si proroghino oltre, e che finalmente il paese sappia che queste dilazioni non si chiederanno più e non saranno più concesse.

Ecco perchè io mi permetterei di proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, confidando che la presente proroga sia per esser l'ultima chiesta e conceduta, passa alla discussione della legge. »

Presidente. Il signor Senatore Linati propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, confidando che la presente proroga sia per essere l'ultima chiesta e conceduta, passa alla discussione della legge. »

Domando al signor Senatore Linati se quest'ordine del giorno, non essendo stata ancora conceduta la proroga, intende che sia votato subito o dopo che sia approvata la legge.

Senatore Linati. Mi pare che possa essere indifferente l'una o l'altra cosa: ciò che importa è che venga constatato veramente l'impegno morale che prende il Senato di non discutere un'altra volta una simile proroga.

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. A nome della Commissione dichiaro che essa si riserva di manifestare la sua opinione sull'accettazione o repulsa di quest'ordine del giorno; dopochè il Senato si

sarà pronunziato sulla repulsa o sull'accettazione del progetto di legge. In questo momento sarebbe inopportuno il votare l'ordine del giorno del Senatore Linati.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola perchè desidererei pregare l'onorevole proponente dell'ordine del giorno, signor Senatore Linati, a volerlo ritirare.

Già sappiamo tutti qual è il valore degli ordini del giorno, l'esperienza parlamentare nell'una e nell'altra Camera avendo provato che un ordine del giorno non ha una forza assolutamente obbligatoria; oltre a ciò io credo che in questo momento sarebbe affatto inopportuno.

Il Senato farà quell'accoglienza che crede a questo progetto di legge, a questa domanda di nuova proroga; ma io non posso a meno di far riflettere all'onorevole proponente, che l'assicurazione che era l'ultima è stata già data due o tre volte, e in buona fede dal Ministero, il quale però in seguito ha trovato che, per ragioni prevalenti, bisognava domandarne un'altra.

Ora, io vorrei far entrare questo concetto nell'animo del proponente ed anche del Senato; che cioè, se forse c'è un caso in cui sia da prevedersi che la proroga non sarà l'ultima, sarebbe precisamente il caso attuale nei termini nei quali è presentato il progetto di legge che stiamo discutendo.

Noi introduciamo in questo progetto di legge, o dirò meglio, il progetto di legge introduce una nuova disposizione colla quale sono incaricati il Pubblico Ministero e i subeconomi di una responsabilità che prima non esisteva.

Ora, visto che le parti interessate, ossia le parti obbligate hanno tutto il mese di ottobre per far conoscere al Pretore di avere adempiuto al loro dovere; visto che il Pubblico Ministero dovrà informarsi di quelli che sono in difetto, a quell'epoca, una volta riscontrati dal Pretore quali siano quei tutori, o protutori, o provvisti di benefizii che non avranno adempiuto all'iscrizione, o alla specializzazione, dovrà da loro stessi, ad uno ad uno, dipendere per avere i dati necessari, perchè non si può fare una specializzazione, senza la cognizione precisa dei fondi su cui deve l'ipoteca specializzarsi; e questo il Regio Procuratore non lo può sapere da sè, ma deve domandarlo alle singole famiglie interessate.

Ora io domando, se queste notizie potrà averle il Pubblico Ministero entro il mese di novembre, e se basterà il mese di dicembre, per dare sfogo a tutti gli obblighi che la legge impone; dimodochè, da queste circostanze, dall'aver cioè introdotta una disposizione speciale, un obbligo ed una responsabilità speciale a riguardo dei subeconomi e del Pubblico Ministero, non ne venga la conclusione, che è da prevedersi fin d'ora, che forse con maggiore ragione di prima

si dovrà domandare alla fine dell'anno una nuova proroga.

Per questi motivi, lasciando intatto per ora il merito della questione, io pregherei il conte Linati a ritirare il suo ordine del giorno.

Presidente. Insiste il Senatore Linati nel suo ordine del giorno?

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Senatore **Linati.** Mi pare che qualche altro Senatore avesse chiesto la parola, per cui prima di rispondere alla domanda del signor Presidente, desidererei conoscere l'opinione che saranno per emettere coloro che parleranno sulla mia proposta.

Presidente. Spetterebbe ora la parola al Senatore Pasolini.

Senatore **Pasolini.** La cedo al signor Senatore Musio.

Senatore **Musio.** Io aveva pregato l'onorevole signor Presidente a volermi rileggere l'ordine del giorno proposto dal Senatore Linati. Esso è concepito nei seguenti termini:

« Il Senato, confidando che questa sia l'ultima proroga chiesta e concessuta, passa alla discussione della legge. »

Se l'onorevole Senatore Linati mantiene l'ordine del giorno in questi termini, io domando come quest'ordine del giorno potrà essere votato dopo che la legge sia discussa, dappoichè esso finisce colle parole: « passa alla discussione della legge? »

Quindi a me pare: o che l'onorevole Senatore Linati abbia a modificare i termini del suo ordine del giorno, o non credendo egli di modificarli, sia duopo che la votazione della sua proposta preceda la discussione della legge.

Questa è la brevissima osservazione che intendeva rassegnare alla saviezza del Senato.

Presidente. Il signor Senatore Pasolini intende di parlare sull'ordine del giorno?

Senatore **Pasolini.** No signore.

Presidente. Domando allora al Senatore Linati se insiste nel suo ordine del giorno.

Senatore **Linati.** Io insisto, ma dichiaro che intendendo di modificarlo nel senso espresso or ora dal Senatore Musio, vale a dire, che dopo che sarà stata discussa la legge, lo presenterò con una nuova redazione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pasolini.

Senatore **Pasolini.** È mia intenzione di fare soltanto qualche considerazione sulla importanza gravissima che mi pare abbia il voto di cui è ora richiesto il Senato.

Il 21 dicembre 1868, il Ministro Guardasigilli, che allora sedeva su quel banco, chiedendo la quarta proroga dei termini per le rinnovazioni ipotecarie, e raccomandandola al Senato, diceva che sarebbe assolutamente l'ultima.

È inutile che io ora venga a porre in rilievo l'importan-

za di non far cadere a vuoto parole così solenni pronunziate davanti al Senato, poichè altro non farei che ripetere le cose già dette quando fu discussa la nuova proroga portata nel dicembre 1869. Ma io voglio richiamare alla memoria del Senato, che nel dicembre 1859 s'introdusse nella nuova legge di proroga un altro articolo, che mi pare assai degno di considerazione, perchè con esso le province Lombarde e Venete sono state escluse dagli effetti di questa proroga.

Noi abbiamo adunque in questa materia una legislazione incerta e disforme, difetti che nella legislazione io credo i più dannosi.

Nella domanda che ora si fa, le ragioni addotte per ottenere una nuova proroga, sono in parte nuove, e non si trovano nelle domande antecedenti. Io non ho documenti nè ragguagli sufficienti per poterne valutare il merito; ma io vorrei che bene si chiarisse se quelle ragioni si fondano sulle condizioni generali del paese, o piuttosto su quelle speciali di alcune province; perchè se dovessero essere speciali di alcune province, veramente per quanto sia sconveniente, e per quanto il Senato debba essere abborrente dall'introdurre nuove disformità nelle leggi, pure sarebbe meno male il non far pesare su tutti quello che già per alcuni è male gravissimo.

Io non richiamerò alla mente del Senato ciò che è stato detto e ripetuto tante volte, sulla necessità di rendere più mobile la proprietà fondiaria.

La proprietà fondiaria versa sicuramente in condizioni assai gravi. Poco fa il Senatore Linati citava le condizioni della proprietà fondiaria in alcune province dell'Emilia; altrettanto potrebbe dirsi di altre province. Certo è che le pubbliche tasse si sono aggravate sulla proprietà fondiaria per modo che, tuttochè se ne dica, da 10 anni a questa parte io le veggio in più luoghi raddoppiate. Non lo saranno per le imposte governative, ma lo sono per le provinciali e comunali, per quelle di que'tali Enti che hanno facoltà d'imporre tasse e di farle esigere con mano regia. In questa condizione di cose, è provvedimento importante il dare alla proprietà fondiaria questo beneficio, di rendersi cioè più mobile. E ricordo che anche l'onorevole Sella, con quella finezza di discorso che è tutta sua, diceva già alla Camera dei Deputati, esser venuto il tempo in cui la proprietà, non essendo più titolo a privilegio, ma solo titolo di rendita, ridicolo è mantener grossi debiti per non diminuire la proprietà avita, e come spesso sia conveniente di venderne una parte, onde aver mezzi d'introdurre nell'altra que' miglioramenti che valgano ad accrescere la rendita del privato e insieme la pubblica ricchezza. Di qui la necessità di facilitare i contratti e le vendite delle terre. Ma se gli antichi impacci non si tolgano, come rendere facili, anzi possibili queste vendite?

Fin dal 1856 si fece sperare questo miglioramento nel regime ipotecario, ed è la sesta volta questa che si chiede la sospensione della legge già fatta, e non vi

è alcuna ragione per lasciar credere ch'essa sia l'ultima. Si può dire quello che si vuole, ma io credo che nel paese, quando si annuncia una sesta proroga, si dirà: perchè non verrà la settima, perchè non l'ottava?

Io perciò, senza seguire l'ordine del giorno dell'onorevole conte Linati, credo più conveniente respingere la legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando presentai la dimanda di una nuova proroga, presentiva tutte le difficoltà, e precisamente riferendomi al giorno, che è appunto oggi, nel quale sarebbe venuta alla discussione del Senato; perchè conoscevo pur troppo le sagge obiezioni che si erano fatte altra volta in questa aula stessa per l'approvazione della proroga precedente, e come il Senato avrebbe voluto tener fermo nell'esecuzione della legge transitoria. Pensava anche all'altra difficoltà, o per meglio dire, al rimprovero che alla presentazione di questa nuova domanda si sarebbe fatto, ed era il rimprovero che veniva graziosamente diretto dall'onorevole Senatore Linati, quello cioè di essersi presentata questa legge in un momento di tanta strettezza di tempo, non dico da non permettere, ma da rendere difficile una larga discussione e l'introduzione di alcune variazioni al progetto stesso per migliorarlo.

Non di meno, o Signori, malgrado questa difficoltà, malgrado questo rimprovero cui andavo incontro, e vi dichiaro francamente, malgrado la mia avversione, naturale alla proroga dei termini stabiliti per legge, ho dovuto ciò nonostante sobbarcarmi alla presentazione della legge stessa, perchè mi sono consciamente convinto che la proroga non era inutile, come alcuni hanno voluto sostenere, ma era invece necessaria e giusta per la conservazione d'interessi e diritti che la legge aveva garantito, che interessa ben anche di conservare.

In quanto alla strettezza del tempo, le Signorie Loro comprendono come la speranza di non essere obbligato ad una nuova proroga, la speranza di potere ottenere delle risposte, dei dati che mi avrebbero dimostrata non necessari la proroga medesima, mi obbligavano ad attendere: ma sventuratamente questa speranza che ebbi fino al 16 corrente, veniva meno per le risposte definitive che ricevetti dello stato delle operazioni fatte fino al 31 maggio.

Non può essermi quindi imputata a colpa la tardiva presentazione al Senato di questo progetto di legge. Ma più che in queste ragioni, io confidava, per escludere e cancellare dall'animo vostro qualunque specie di avversione alla legge stessa, nella benevolenza della quale mi avete onorato, nell'interesse che prendete, o Signori, per tutto ciò che può essere utile alla cosa pubblica e giusto.

Parlando del merito della proroga, o Signori, che le

proroghe accordate abbiano prodotto un utile, abbiano avuto un risultato, è un fatto io credo da non potersi mettere in dubbio, in vista dei dati che ho avuto l'onore di sottomettere all'Ufficio Centrale, dei dati precisi che risultano dalle statistiche che noi abbiamo presentate.

Ricordano le Signorie Loro qual era il numero delle iscrizioni da rinnovarsi, e da rettificarsi per conto del Demanio e dell'Asse ecclesiastico; ricordano quante difficoltà a compiere quest'operazione si erano presentate dapprima per i cambiamenti continui che si erano verificati nell'amministrazione delle finanze, e specialmente per gli Uffici incaricati di queste operazioni, cioè le Intendenze di finanza negli ultimi giorni del dicembre 1869 e nei primi mesi dell'anno in corso.

In quanto all'Asse Ecclesiastico già le Signorie Loro conoscono pur troppo gli imbarazzi di quell'Amministrazione, in massima parte derivanti dalla difficoltà di non avere i documenti che dovevano consegnarsi dai superiori delle corporazioni religiose e dai rettori di altri enti ecclesiastici soppressi.

Le iscrizioni che si dovevano regolarizzare per conto del Demanio e dell'Erario a tutto dicembre 1869 ammontavano alla cifra di 154.869.

Ebbene, al 1 di maggio 1870 di queste iscrizioni non ne rimanevano che 21,809.

Vedete, o Signori, da questa differenza come il fatto aveva giustificato che le proroghe accordate, e particolarmente l'ultima che vi si richiedeva, non erano state nè potevano dirsi inutili, perchè nel rapporto del Demanio, della conservazione del cui patrimonio tutti noi siamo zelanti, e per non fargli soffrire perdite, si sono già sino al 1 maggio 1870 prese 133,000 iscrizioni tra rinnovate e rettificate.

Lo stesso è avvenuto in quanto alle iscrizioni dei benefici vacanti, per i quali le iscrizioni hanno potuto essere rettificate o rinnovate dagli Economisti generali. I riscontri che io ho avuto in proposito assicurano che riguardo alle iscrizioni di questi benefici sono già compiute quasi tutte le operazioni.

Non così per i benefici che si trovano coperti, e per quegli Enti conservati, come sarebbero le Mense, le Parrocchie e i capitoli delle Cattedrali, i Seminari ecc. Per questi vi è un forte ritardo in quanto che gli investiti attuali sono dolenti delle leggi che si sono promulgate per tasse ed imposte a carico di questi Enti medesimi, e quindi ne viene la ritrosia a prestarsi alla conservazione di quei diritti che hanno l'obbligo di assicurare.

Finalmente, Signori, il massimo ritardo che si trova, è nel rapporto delle iscrizioni a vantaggio delle donne maritate contro i mariti e dei minori contro i tutori. Erano queste iscrizioni che più d'ogni altra cosa hanno preoccupata l'attenzione del Governo.

Non fa d'uopo ricordare alle Signorie Loro come la conservazione dei diritti delle mogli e dei minori si è riguardata sempre, e, secondo la nostra legisla-

zione, si riguarda tuttavia come cosa di un ordine generale che richiede tutta la cura e la tutela dello Stato, del Governo e della legge.

Basta il ricordarvi quest'idea per convincervi dell'obbligo che aveva il Governo di esaminare se veramente l'interesse delle donne maritate e dei minori era stato, mercè le disposizioni della legge transitoria, a sufficienza garantito, se vi erano altri mezzi, altri provvedimenti a prendere onde realmente l'ipoteca legale che assicura la dote, che garantisce l'amministrazione dei tutori in favore delle mogli e dei minori sia da potersi ritenere come a sufficienza garantita, e per questo oggetto era molto più importante ed interessante l'iscrizione, o la rinnovazione a farsi, in quanto che, mercè la stessa, si veniva ad ottenere la conservazione dell'ipoteca in quel grado che si aveva già per le leggi preesistenti, e le Signorie Loro conoscono come in gran parte d'Italia le ipoteche legali erano dispensate dall'iscrizione durante il matrimonio e la tutela, e si conservavano anche per un anno dopo la morte o la cessazione della tutela.

Ora, la risposta che si ebbe dalle Autorità interrogate dal Ministero fu che una gran massa di queste iscrizioni per ipoteche legali non sono state rinnovate o rettifiche ai termini della legge transitoria. Dissi la risposta delle Autorità, perchè, come l'Ufficio Centrale ha dovuto rilevare, sin dagli ultimi giorni del 1868 e dai primi del 1869, il Governo nulla ha ommesso, (e posso dirlo francamente perchè è tutto merito dei miei predecessori) a che gli interessati fossero messi, per dir così, non solamente in grado di conoscere le disposizioni della legge, ma quasi in una necessità in una coazione morale, perchè l'iscrizione o la rettificazione avesse luogo. Ci sono state richieste dai conservatori delle ipoteche le note di tutte le iscrizioni legali che dovevano essere rettifiche o rinnovate; sono stati pubblicati avvisi e proclami per avvertire le popolazioni della necessità di queste operazioni per non perdere i proprii diritti; sono state dai Pretori e dai Sindaci fatte rimostranze ed anche mandate a ciascuno individualmente e le intimazioni e gli avvisi perchè curassero in tempo opportuno queste iscrizioni e rettificazioni. Ma a tutti questi sforzi da parte dei procuratori generali, dei regi procuratori, dei pretori e dei sindaci si è opposto l'interesse dei mariti e specialmente dei tutori interessati a far cessare le ipoteche perchè si avessero il patrimonio libero; vi è propriamente la lotta del dovere di inscrivere coll'interesse a non inscrivere per liberarsi dalle ipoteche e per ottenere quei vantaggi che ha un proprietario di avere libera la sua proprietà.

Tranne la Lombardia, di cui or ora parlerò, da tutti i procuratori generali la risposta fu che era inutile qualunque proroga per assicurare la conservazione delle ipoteche legali, perchè i mariti, e i tutori non cureranno nella generalità le rinnovazioni delle iscrizioni; e questa incuria è più certa quanto più oberato

di debiti sia il patrimonio del tutore o del marito. Si è quindi pensato alla iscrizione di ufficio secondo è disposto nell'art. 1984 del Codice civile; ma si è verificata che nella sua applicazione senza altri provvedimenti non sarebbe un sufficiente rimedio.

Il Codice civile stabilisce che sia chiamato d'ufficio il Regio Procuratore quando manchi nei termini stabiliti l'adempimento diretto di chi per legge è obbligato, cioè del marito o del tutore; e nei casi di nuove iscrizioni per le ipoteche legali, cotesto provvedimento è utile perchè brevissimo è il tempo che passa dal matrimonio o dalla incominciata tutela; ma nella specie, o Signori, la rettificazione o rinnovazione si fa non per accendere *ex-novo* la ipoteca; si fa specialmente (ed è questa tutta l'importanza) per mantenere l'ipoteca in quel grado stesso e con quella priorità che aveva secondo la legge preesistente.

Ora, se il Regio Procuratore per spiegare la sua azione avesse dovuto o dovesse attendere la decorrenza del termine stabilito nella legge di proroga, per esempio il 1° luglio 1870, in tal caso sarebbe perduto tutto il vantaggio della legge, perchè al 1° luglio 1870 le iscrizioni antiche sarebbero perente, e le ipoteche avrebbero perduto il loro grado. Bisognava per ciò trovar modo come ovviare a questo inconveniente, e si è creduto trovarlo nei provvedimenti ora sottoposti al vostro esame.

Era però necessario concedere una nuova proroga; e si è creduto sufficiente estenderla a tutto dicembre 1870.

In quanto alle ipoteche legali si è diviso questo termine in due periodi.

Nel primo si accorda ai mariti ed ai tutori di poter provvedere. È un beneficio questo del quale la legge non dico non avesse potuto privarli; lo avrebbe potuto benissimo, ma una volta che si era in questo stato di proroga sarebbe stato inutile rigore il negarlo.

Nel secondo periodo, il Regio Procuratore provvede d'ufficio e lo può efficacemente, perchè è ancora nel termine utile.

Quanto ho detto per le donne maritate e per i minori, vale per i beneficii, colla differenza che per questi la iscrizione sarà rettificata o rinnovata dai subeconomi.

Ma questa proroga ancorchè fosse giustificata, ancorchè fosse utile e provveda a sufficienza, è conveniente, è giusto il concederla nello interesse generale della proprietà fondiaria?

È questo, mi sembra, l'esame a cui con belle ed assennate parole chiamava il Senato l'onore-vole Senatore Pasolini. Diceva egli che il Governo aveva esaminato la questione soltanto da un lato; nell'interesse cioè di persone, di enti che meritano un riguardo; ma aveva trascurato, non aveva pensato che vi è un interesse generale economico il quale esige, impone l'obbligo di provvedere al più presto a che cessino queste iscrizioni, queste ipoteche legali, che si specializzi il tutto perchè la proprietà, per dir così, possa correre libera nelle con-

trattazioni; e si abbiano in tal modo tutti quei vantaggi che dalla specialità delle ipoteche derivano.

Comprendo le giudiziose osservazioni fatte dall'onorevole Pasolini, e posso assicurare che in vista delle stesse era stato il Governo esitante a chiedere una nuova proroga: ma è nella natura umana che qualunque sia provvedimento sovente, e forse sempre, produce bene e male, e non è mai scevro d'inconvenienti; si deve quindi esaminare fra i mali, fra gli inconvenienti quale è il minore, ed adottare il provvedimento opportuno, e nello stesso tempo il più giusto.

Ora, o Signori, si è detto: i cittadini hanno diritto alla libertà dei loro fondi, hanno diritto ad ottenere che l'ipoteca sia speciale; hanno diritto a che cessi la generalità; ma è da osservare che questi cittadini avevano già assoggettati i loro beni ad un'ipoteca generale, sia che si tratti di convenzione, sia che si tratti di legge; ed il diritto veramente acquistato, quello che si poteva dire diritto acquisito era il diritto dei creditori che erano certi di averlo garantito a sufficienza, quando avevano adempite le forme prescritte dalla legge dell'epoca.

Non è, o Signori, che io voglia azzardare la proposizione estrema di coloro che credono che questi diritti non potevano subire modificazioni, e che la nuova legge non avrebbe potuto assoggettarli a nuove forme, a nuove prescrizioni. Io credo che la nuova legge ha fatto bene e con giustizia imponendo a quei creditori che avevano conservato i loro diritti secondo la legge dell'epoca in cui le iscrizioni erano accese, e assoggettandole a nuove forme, a nuove prescrizioni, che ha creduto necessarie in ragione di un interesse generale, di un interesse economico.

Ma converrete anche meco, o Signori, che per infliggere nella inosservanza delle nuove forme, la perdita di questo diritto, e privarne quei cittadini che già l'avevano legalmente conservato, se non altro è convenienza ed è saggio prudenza del legislatore il far sì che questa perdita s'infligga ed in questa decadenza s'incorra quando veramente si possa esser certi di aver date tutte le facilitazioni possibili, perchè le nuove forme si adempiano; di aver riconosciuto che la inosservanza delle nuove prescrizioni dipende dalla malizia, o dall'inerzia, se volete, dei cittadini ai quali questo obbligo s'imponeva; e finalmente che la perdita ricada a danno di coloro che non adempiono a quanto la legge nuova ha prescritta.

Ora, è un fatto che per gran parte delle province d'Italia nelle quali era ammessa la ipoteca generale, la legislazione non offriva mezzi facili per addivenire a quella specificazione di indicazione, che il nuovo Codice ha voluto nelle ipoteche, e questa difficoltà tuttavia sussiste in gran parte.

Comprendo che vi sono alcune province, come la Toscana, la quale su questo particolare può ritenersi in circostanze molto più favorevoli del resto del Regno. Inquantochè prima colla legge del 1834 si era ordi-

nata la specificazione; e poi colla legge del 1860 si ordinò ben anco che le iscrizioni dovrebbero prendersi contro i possessori di feudi: ond'è che nell'articolo 38 della legge transitoria vi è un'eccezione a favore della Toscana, perchè non fosse assoggettata alla nuova iscrizione contro i nuovi possessori dei fondi.

Ma anche in Toscana, o Signori, io credo che restino tuttavia molte iscrizioni da regolarizzare, per le ipoteche legali le quali non sono soggette a queste garanzie anche colle leggi preesistenti. In quanto ad altre province, io rispetto la testimonianza in contrario che si è recata dall'onorevole Linati, e dall'onorevole Pasolini; ma mi permetteranno di osservare che anche nella Camera dei Deputati accanto a coloro i quali combattevano la proroga, perchè inutile e sorgente di gravi danni a molte persone, vi era chi ne sostenne la utilità e la necessità, ed in questo senso anche avvisavano i Procuratori Generali, e di più vi era il fatto delle iscrizioni del demanio da rettificare.

In questa contrarietà di apprezzamenti il Senato troverà per lo meno che non si possa negare l'utilità e la convenienza della proroga, anche per quelle province nelle quali erano più facili le rettificazioni e le rinnovazioni secondo la nuova legge.

Questa osservazione risponde altresì al rimprovero di avere voluto comprendere coteste province nella proroga, che poteva essere richiesta maggiormente nello interesse di quelle, nelle quali non vi erano regolari catasti, nè era obbligatoria la voltura. Inoltre è da tener conto che questa mancanza e quindi la difficoltà delle rettificazioni si è nella maggior parte del Regno; avvegnachè riguardano di certo tutta la parte meridionale del Regno, riguardano le Marche e l'Umbria, e riguardano anche le antiche province, dalle quali sono numerosissimi i reclami perchè sia ancora conceduta una proroga onde le iscrizioni siano rettificate.

Si è invocata l'eccezione per la Lombardia fatta nella legge del dicembre 1869; ma le Signorie Loro conoscono che le prescrizioni del nuovo codice sono quasi corrispondenti a quelle del Codice Austriaco, e quindi nella Lombardia si trovava in massima parte il lavoro compiuto; ed è perciò che senza alcuna eccezione, senza alcun contrasto fu unisona la voce dei Deputati Lombardi nel dicembre 1869 nello opporsi alla proroga per quella provincia, e chiederne la esclusione, e i Procuratori Generali, e l'Amministrazione del Demanio assicuravano non esservene bisogno.

Ben altro è stato il caso, come vi dissi, per la Toscana, per i Ducati, e per le Romagne; che anzi essendosi fatta nella Camera dei Deputati la proposta di escluderle dalla nuova proroga, veniva respinta.

La giustizia poi della proroga in quanto alle ipoteche legali è più evidente. Egli è certo, o Signori, che la perdita di un diritto per la inosservanza delle forme in un dato termine ha la sua giustificazione morale nel principio che la colpa abbia una pena; ma si suppone sempre che siano mancanti a quelle date

forme e termini le persone le quali dovrebbero trarre vantaggio dall'adempimento di quelle forme e termini; ma mentre nelle ipoteche legali l'obbligo di curare le rinnovazioni o rettificazioni per le iscrizioni spetta ai mariti ed ai tutori, il vantaggio di queste rettificazioni è per gli enti tutelari, e il danno di queste iscrizioni va a carico di coloro che sono chiamati a farle.

Ecco quindi, o Signori, che l'inadempimento delle forme e prescrizioni stabilite dalle leggi sarebbe commesso da chi risentirebbe il vantaggio dalla perdita inflitta per l'inadempimento medesimo. Io credo perciò, che senza bisogno di ulteriori dimostrazioni, ciascuno di Voi, che siete forniti di animo gentile e di mente elevata, comprenderà come sarebbe qualche cosa di strano, qualche cosa di eccessivamente duro, senza ragioni potentissime, il privare le donne ed i minori della loro ipoteca per l'inadempimento di coloro che sono chiamati per legge a farla valere e che risentono il vantaggio di questo inadempimento medesimo.

Erano queste le ragioni che avevano mosso il Governo, o per dir meglio, che avevano obbligato il Governo a presentare la dimanda di una nuova proroga, e sono quelle che, dopo che la Camera l'ha votata, mi spingono a pregare il Senato ad accoglierla.

Si disse: avremo altre proroghe, evitiamole con ordini del giorno o con formale dichiarazione che questa sarà l'ultima proroga; ma io credo, o Signori, che la stessa vostra opposizione, la ritrosia vostra a votarla, le dichiarazioni già fatte dal Governo in proposito, i nuovi provvedimenti, che fanno decadere i tutori e i mariti da queste facoltà prima dei termini stabiliti e indicati da questa proroga, io credo, ripeto, che tutto ciò sia più che sufficiente perchè il pubblico si persuada che veramente il potere legislativo, il Senato, il Governo, sono tutti determinati, decisi di far sì che venga attuata la specialità del sistema ipotecario del nostro Codice civile senza ulteriore ritardo.

Finalmente fu fatto il rimprovero, e credo dall'onorevole Senatore Lauzi, di aver dato un termine ai Regi Procuratori il quale implicitamente importa la necessità di una nuova proroga.

È certo che se si trattasse di dovere i Regi Procuratori attendere il 1 novembre per ricercare tutte le ipoteche legali da iscriversi, e i fondi dei mariti e tutori, non vi è dubbio che sarebbe cosa veramente strana il presentarvi un progetto di legge in questo senso.

Ma vi prego di osservare che fino dai primi del 1869 già si è fatto un lavoro erculeo, che si hanno tutti i nomi e tutte le indicazioni necessarie per essere in grado di poter senza ritardo procedere alla iscrizione di ufficio, e si ha tutte le ragioni di credere anche per le stesse assicurazioni che ci vengono date da coloro che sono incaricati di queste iscrizioni, che in questo periodo saranno in grado di procedere sollecitamente, e io sono certo che questi funzionari vi si sob-

barcheranno con tutto quell'impegno che hanno finora usato.

Io credo fermamente non meritarsi il rimprovero che al progetto di legge si è diretto, che si è trascurato e negletto il vantaggio generale economico; e ritengo invece che sarebbe una cosa deplorabilissima il rigettare una legge, quando ciò importerebbe la perdita di un ammasso di crediti enormi; che se giusta la osservazione dell'onorevole Senatore Linati, per soli due Ducati le ipoteche legali ammontano ad 84 milioni di lire, immaginatevi, o Signori, per tutto il resto del Regno quanti ve ne sono.

Io credo che voi esiterete ad infliggere tale perdita a donne maritate, a minori che non sono in colpa, e se anche dovesse perdersi qualche vantaggio che si può ottenere dalla libertà dei fondi soggetti a queste ipoteche, preferirete di certo il rispetto del diritto degli orfani e delle mogli, e non ne permetterete lo spoglio per colpa di coloro che erano obbligati a curarne gli interessi.

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. Le censure, per verità, in parte ragionevoli, fatte dall'onorevole Senatore Linati a questa domanda di nuova proroga non sono certamente sfuggite all'Ufficio Centrale. Lungi dall'essergli sfuggite, esso ne ha ponderatamente esaminata la sostanza. Basterà che l'onorevole Senatore Linati si dia la pena di leggere la Relazione dell'Ufficio Centrale per restarne convinto.

Egli ci ha fatto anche un altro appunto; ci ha detto: voi avete tenuto più conto delle ragioni che favorivano la legge, e degli interessi la tutela dei quali l'ha ispirata, di quello che abbiate fatto per le ragioni, e gli interessi contrarii.

Ciò era naturale, nè poteva altrimenti avvenire. Nelle Statistiche che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ha posto a disposizione dell'Ufficio Centrale e che il medesimo esaminò, si sono trovati elementi abbondanti in appoggio della legge: le ragioni contrarie non erano note egualmente all'Ufficio Centrale, nè potevano esserlo. I membri di esso non conoscevano, nè potevano conoscere le speciali condizioni dei Ducati di Parma e Piacenza a cui alludeva l'onorevole Senatore Linati, nè quelle delle province Lombarde e Venete delle quali ha tenuto conto l'onorevole Senatore Pasolini.

Se taluno credesse che in questa legge il maggiore interessato sia il Demanio, verserebbe in gravissimo errore. A questo proposito le ampie spiegazioni fornite dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia bastano a dissipare qualunque dubbio. I maggiori interessati in questa legge sono le mogli, i minori, gli interdetti ed i benefizi ecclesiastici conservati. Le mogli, i minori, gli interdetti e i benefizi ecclesiastici conser-

vati sono, per avviso nostro, meritevoli della speciale protezione e tutela del Parlamento.

L'Ufficio Centrale non dirà coll'on. Senatore Lauzi che questa proroga non sia l'ultima; ciò non possiamo prevedere nè dire oggi; diremo solamente che il presente progetto di legge contiene tali disposizioni correttive, che nei precedenti mancavano, da farci sperare che non si abbia a rinnovare la domanda di proroga, nè che si abbia a concedere. Nelle proroghe anteriori si contenevano forse le disposizioni dell'art. 3 e dell'art. 4 del presente progetto di legge? Al contrario, o Signori, quelle leggi avevano in se stesse il germe dirò così dell'inazione, della paralisi dell'azione di quelle autorità le quali per dovere d'ufficio dovevano regolarizzare queste iscrizioni, quando non lo facevano quelle che per legge erano obbligate a farlo.

L'onor. sig. Ministro ha abbastanza ampiamente dimostrato che queste autorità nei termini delle leggi precedenti, non avrebbero potuto estrinsecare l'azione loro, come non lo potrebbero nel caso della presente proroga, se gli articoli 3 e 4 non fossero inseriti nella legge.

D'altra parte, le leggi anteriori contenevano forse qualche penalità per quelli che, essendo obbligati a regolarizzare queste ipoteche, non lo facevano?

Esse non ne contenevano alcuna, mentre nella legge attuale si trovano. In sostanza adunque, il non avere inserito nelle leggi precedenti i correttivi che si leggono nella legge attuale, o non è attribuibile a colpa di alcuno, o quanto meno non è tutta colpa del governo. Sarà colpa del governo in quanto che non li inserisse nei suoi progetti anteriori, sarà colpa del Parlamento, se così si vorrà, che non li ha fatti aggiungere. Il governo dal canto suo supplisce adesso a questo difetto; spetta ora al Parlamento di fare altrettanto, onde tutelare interessi che meritano la speciale tutela e protezione di ambedue.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, interrogherò il Senato se intende chiudere la discussione generale.

Chi vuole chiusa la discussione generale, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'art. 1: « I termini per le iscrizioni e rinnovazione di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto giugno 1870 dalla legge 26 dicembre 1869, N. 5407, sono nuovamente prorogati a tutto dicembre 1870.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 2. « I rettori dei benefici ecclesiastici e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare, a forma di legge, le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno dentro il mese di ottobre 1870 giustificare di avere adempito all'obbligo loro, producendo, i primi avanti il subeconomato,

dal quale i benefici dipendono, e le altre avanti la Rezia Procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota presentata all'ufficio stesso e il relativo certificato del conservatore. »

(Approvato.)

« Art. 3. Alle persone suddette che non avranno adempita la obbligazione delle iscrizioni o rinnovazioni, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'art. 1984 del Codice civile italiano. »

(Approvato.)

« Art. 4. Parimente, spirato il mese di ottobre 1870, spetterà ai procuratori del Re ed ai subeconomi rispettivamente la facoltà di supplire in conformità del citato articolo 1984 del Codice. »

(Approvato.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1870. »

(Approvato.)

Presidente. Ora si passerà alla votazione di questo progetto di legge per isquittinio segreto.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati.** Prima di passare allo squittinio segreto, desidererei sapere se il signor Ministro prende l'impegno di non proporre ulteriori proroghe, perchè, nel caso che egli non accondiscenda alla mia istanza, io ritirerò il mio ordine del giorno, e voterò secondo che la mia coscienza m'impone.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se non erro, mi si fece la stessa domanda nel dicembre 1869, e poichè, o Signori, del domani nessuno di noi è padrone, e la giustizia di un provvedimento dipende dalle circostanze, nelle quali si possono trovare le cose, così io devo rispondere che credo coscienziosamente che colle misure che si sono prese, e coi provvedimenti che si sono dati, non avremo più al 31 dicembre prossimo l'esistenza di quei bisogni e di quelle necessità per le quali il Governo si è creduto obbligato a presentare questa legge.

Posso aggiungere che personalmente sono contrario alle proroghe, e non mi vi presterei se non quando vi sia uno interesse gravissimo per le persone incapaci di provvedere da loro stesse alla conservazione del loro diritto; ma non mi pare conveniente alla dignità del Senato e del Governo il prendere un impegno formale per un fatto che si dovrebbe esaminare, e giudicare da qui a sei mesi.

Senatore **Linati.** In seguito alle dichiarazioni del signor Ministro, ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Prego i signori Senatori a riunirsi negli Uffici dopo la votazione di questo progetto di legge. Nominato immediatamente l'Ufficio Centrale, e scelto

da questo il suo Relatore, si potrà, seduta stante, riferire e votare il disegno di legge dianzi presentato dall'onorevole Ministro della Marina, del quale il Senato ha accordato l'urgenza.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci, fa l'appello nominale.)

Si lasceranno le urne aperte pel caso che sopravvenisse qualche altro Senatore.

Si sospende intanto la seduta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. A nome del mio collega l'onorevole Ministro delle Finanze, trattato nell'altra Camera dalla discussione dei provvedimenti finanziari, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per proroga delle facoltà concesse al Governo per la riscossione della tassa del macinato sino a tutto il 1870.

Coll'articolo della legge del 23 dicembre 1869 il Senato ricorda che furono date facoltà perchè il Governo provvedesse all'esazione della tassa del macinato anche senza il contatore nel modo che si sarebbe creduto più opportuno. Il termine spira col 30 corrente giugno, ed ecco perchè il Ministero pregherebbe il Senato a voler discutere e votare d'urgenza questo progetto di legge al quale effetto o potrebbe il Senato mandarlo alla stessa Commissione che già lo esaminò l'altra volta, ovvero, se lo crede, radunarsi tosto negli Uffici per la nomina di una nuova Commissione, ovvero ancora dare l'incarico di questa nomina all'onorevole Presidente, quando non volesse il Senato aver il disturbo di nuovamente riunirsi negli Uffici.

Presidente. Do atto al sig. Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione da lui fatta, a nome del signor Ministro delle Finanze, di questo progetto di legge, e considerando che il termine che si tratta di prorogare scade dopo dimani, interrogo il Senato se accorda l'urgenza.

Chi è di quest'avviso, sorga.

(Approvato.)

Interrogo pure il Senato per sapere se per questo progetto intende di riunirsi, come ha fatto testè, negli Uffici per la nomina dell'Ufficio Centrale e del Relatore, e per riferirne ancora nella seduta d'oggi, nella quale sarebbe bene venisse questo progetto di legge votato, oppure....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Come il Senato vede trattasi di cosa semplicissima. Trattasi di confermare al Governo una facoltà dal Senato concessa più volte nell'occasione della votazione dell'esercizio provvisorii del Bilancio, la facoltà cioè di riscuotere la tassa del

macinato con forme un po' diverse da quelle stabilite dalla legge fondamentale del macinato.

La necessità di questa disposizione è evidente; ma se si dovesse entrare nel merito della discussione, io credo che sorgerebbero argomenti fortissimi in favore di questo progetto di legge.

Ora la cosa è urgentissima, perchè le facoltà accordate colla legge dell'ultimo esercizio provvisorio spirano con tutto il corrente giugno, e dal 1 luglio in là, il Ministro delle Finanze non avrebbe più questa facoltà; parmi quindi che, trattandosi di cose già più volte deliberate dal Senato, sarebbe il caso di autorizzare l'onorevole nostro Presidente a volere nominare l'Ufficio Centrale, il quale se ne potrebbe occupare immediatamente, come si è fatto per il progetto presentato dal Ministro della Marina.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Pallieri. Ho l'onore di proporre al Senato che voglia deferire l'esame di questo progetto di legge allo stesso Ufficio Centrale, che ebbe ad occuparsi del progetto di legge dell'ultimo esercizio provvisorio del Bilancio; e quando tutti i membri appartenenti a quell'Ufficio non fossero presenti, autorizzare il nostro signor Presidente a supplirli con altri.

Voci. Benissimo.

Presidente. Ho mandato a verificare quali erano i componenti dell'Ufficio Centrale.

Possiamo intanto occuparci della legge che è stata testè esaminata d'urgenza negli Uffici, e prego il signor Relatore a volerne riferire.

Senatore Pironti. Onorevoli signori Senatori; incaricato di riferire sul progetto di legge che d'urgenza il Ministro della Marina presentava al Senato, io non farò che rammentare ciò che è detto nella stessa sua Relazione, poichè l'Ufficio s'è messo d'accordo in ciò che riguarda la sostanza della proposta.

Il Ministro della Marina presentava al Senato il progetto di legge, perchè essendosi tramutato il tribunale militare marittimo da Genova alla Spezia, si mettesse in armonia l'art. 319 del Codice militare marittimo coll'art. 329 del Codice medesimo, il quale prescrive che le funzioni del Pubblico Ministero presso il Tribunale militare marittimo fossero esercitate dall'avvocato fiscale. Ora, alla Spezia non esiste Tribunale militare; conseguentemente non ha vi il Pubblico Ministero che in quel perimetro di territorio eserciti le funzioni di avvocato fiscale.

Questo progetto di legge intende perciò ad allargare la giurisdizione territoriale dell'avvocato fiscale di Genova ogni qualvolta egli abbia a funzionare come avvocato fiscale, come rappresentante il Pubblico Ministero nel Tribunale militare marittimo che risiede alla Spezia.

L'Ufficio Centrale, dopo di aver brevemente, per quanto cioè la strettezza del tempo lo consentiva, esaminate le disposizioni che si contengono in questo pro-

getto di legge, non ha trovato motivo di dissidenza dalla proposta del Ministero, inquantochè, ripeto, esso progetto altro non fa che chiedere semplicemente un allargamento della giurisdizione territoriale dell'avvocato fiscale del Tribunale militare marittimo di Genova.

L'Ufficio Centrale pertanto vi propone l'adozione pura e semplice di questo disegno di legge.

Presidente. Darò lettura del testo.
(Vedi infra e Atti del Senato N. 46.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« Le funzioni del Pubblico Ministero presso il Tribunale militare marittimo del 1° Dipartimento, continueranno ad essere esercitate dall'ufficio dell'avvocato fiscale esistente presso il Tribunale militare territoriale di Genova.

» Le funzioni di Segretario presso l'Istruttore, la Commissione d'inchiesta ed il Tribunale militare marittimo suindicato, continueranno parimenti ad esercitarsi dai funzionari di Segreteria addetti allo stesso Tribunale territoriale.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. A tale effetto risiederanno a Spezia un Sostituto Avvocato fiscale e due Segretari distaccati e dipendenti dall'Ufficio fiscale e dalla Segreteria, indicati più sopra.

(Approvato.)

« Art. 3. La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo a quello di sua pubblicazione. »

(Approvato.)

Si procederà poi allo squittinio segreto.

Per l'ultimo progetto di legge sull'Esercizio provvisorio dei Bilanci componevano l'Ufficio Centrale gli onorevoli Senatori Cambray-Digny, Mischi, Des Ambrois, Farina e Serra Orso.

Mancando questi due ultimi, mi varrò della facoltà che mi accorda il Senato, e nominerò due altri Commissari nelle persone dei signori Senatori Pallieri e Spinola. Quindi l'Ufficio Centrale sarebbe composto dei signori Senatori Cambray-Digny, Mischi, Des Ambrois, Pallieri e Spinola.

L'Ufficio Centrale è pregato a ritirarsi negli Uffici per l'esame e relazione di questo progetto di legge.

(La seduta è sospesa.)

(La seduta è ripresa a ore 4 3/4.)

Presidente. Darò ora conto del risultato dello squittinio.

Proroga a tutto il dicembre 1870 dei termini per la iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche.

Votanti . . . 70

Favorevoli. 46

Contrari . . . 24

(Il Senato adotta.)

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la proroga delle facoltà concesse al Governo per la riscossione della tassa del macinato.

Invito l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto, e do la parola all'onorevole Relatore.

Senatore **Cambray-Digny, Relatore.** Signori Senatori, il Governo ha presentato il seguente progetto di legge:

« Articolo unico. Sono continuate a tutto l'anno 1870 le facoltà concesse al Governo per la riscossione della tassa del macinato coll'articolo 4 della legge 23 di dicembre 1869, N. 5395. »

La legge di cui è parola in questo progetto è quella che autorizzò il primo esercizio provvisorio di quell'anno.

L'articolo 4 è del seguente tenore:

« Pel 1° trimestre 1870 il Governo del Re, ha facoltà di riscuotere la tassa del Macinato, secondo l'esigenza dei casi, ed in base agli accertamenti fatti per il 1870; giusta l'art. 7 della legge 7 luglio 1868, N. 4490, oppure mediante proroga temporanea dei ruoli del 1869 fatta d'accordo coi mugnai interessati, ovvero in ragione delle indicazioni dei contatori, man mano che si aunderanno applicando, od anco direttamente per mezzo di agenti della finanza, quando sia riconosciuto indispensabile. »

Queste facoltà, spirate col primo trimestre dell'anno corrente, furono poi confermate in ciascheduna delle leggi per l'autorizzazione degli esercizi provvisorii che si sono succeduti dal mese di marzo fino ad ora. Queste facoltà spirano coll'attuale mese di giugno, e, come io diceva testè, il Governo si troverebbe inceppato nelle sue operazioni onde facilitare la riscossione dell'imposta sul macinato, se queste facoltà non gli fossero continuate.

Per queste ragioni esso ha presentato all'approvazione del Senato quell'articolo di legge che ebbi l'onore di leggere.

Il vostro Ufficio Centrale, avendo constatato queste circostanze, si è trovato unanime nel proporvi l'approvazione di questo progetto di legge.

Presidente. Ne darò dunque lettura.

(Vedi sopra e Atti del Senato N. 47.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Ha la parola il Senatore Ginori.

Senatore **Ginori-Lisci.** Deve importare grandemente al Senato che nell'applicazione di una tassa si badi bene che venga con giustizia distribuita.

Nell'attuale applicazione della legge per la tassa del macinato si verifica un grave inconveniente. Molini che hanno accettato il contatore o che l'hanno do-

mandato, perchè gravati di tassa fortissima, si trovano in concorrenza con mulini i quali gravati di tassa minima, non si curano nemmeno di riscuotere dai loro avventori la tassa, tanto è esiguo il gravame che pesa sopra di essi!

Questo è un danno gravissimo non solo per i proprietari di alcuni molini, ma ancora per l'erario, poichè questo non percepisce che una piccolissima quota della tassa dai molini poco tassati, e riscuote nulla, o almeno ben poco, di ciò che dovrebbe riscuotere da quelli che sono muniti di contatore.

Io non intendo di proporre al Senato che respinga la proposta dell'Ufficio Centrale, di accettare cioè la proroga di questa legge, ma io pregherei il Senato a volere accettare una raccomandazione che farei al Signor Ministro presso a poco in questi termini:

« Il Senato invita il Ministro a provvedere all'equo riparto della tassa nelle località ove esistono molini muniti di contatore, in concorrenza con altri che hanno pattuito il pagamento della tassa loro assegnata perchè minima. »

Presidente. Do la parola al Signor Relatore.

Senatore Cambray-Digny. Io prego l'onorevole Senatore Ginori-Lisci a voler considerare appunto le disposizioni dell'articolo di legge che l'Ufficio centrale sostiene e che il Governo ha presentato.

In quest'articolo adunque c'è la disposizione di poter estendere l'applicazione dei contatori di mano in mano che essi sono pronti e disponibili, ed è appunto coll'estensione graduale dell'applicazione dei contatori che si potrà rimediare agli inconvenienti gravissimi a cui l'onorevole Senatore Ginori-Lisci faceva allusione. Quindi è che, prorogando queste facoltà al Governo, noi gli diamo il mezzo di rimediare a codesti inconvenienti, di togliere codesti danni i quali pur troppo si sono verificati fin qui e non si andranno dileguando se non a misura che l'applicazione dei contatori andrà generalizzandosi.

Resta quindi la raccomandazione che l'onorevole Ginori vorrebbe che il Senato facesse al Governo, ma egli è appunto allo scopo di togliere le cause di questi gravami, che il Ministro vi chiede la proroga di queste facoltà, epperò la raccomandazione mi parrebbe per lo meno superflua. Più opportunamente, coloro i quali hanno ragione di lagnarsi di inconvenienti del genere di quelli lamentati dal Senatore Ginori-Lisci, dovrebbero ricorrere direttamente all'Amministrazione centrale affinché si estendesse l'applicazione del contatore in quelle località nelle quali questi danni più apertamente si manifestano.

I reclami diretti dei contribuenti varrebbero a por riparo ai mali lamentati dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci forse più della raccomandazione del Senato, poichè una raccomandazione del Senato non potrebbe essere che generica mentre un ricorso delle parti danneggiate richiama l'attenzione dell'Amministrazione là dove il male veramente si manifesta. Questo mi pare

che sia lo schieramento che merita l'osservazione dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Concordo pienamente nelle idee esposte dall'onorevole Relatore, ma la mia raccomandazione aveva uno scopo diverso, quello cioè d'impegnare il Ministero a tener conto delle premure che il Relatore benissimo accennava doversi fare dagli interessati, perchè queste spese volte sono poste in non cale, e quindi una raccomandazione del Senato che le appoggiasse mi pare darebbe loro una maggior forza.

È in questo senso che io feci la mia proposta, e non per i motivi che il Relatore volle accennare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In quanto al merito della raccomandazione non potrei che malamente ripetere le cose dette dall'onorevole Senatore Cambray-Digny. Devo solamente pregare il Senato di respingere la raccomandazione stessa, per le ultime parole dette, perchè quasi pare che con queste si volesse dubitare della cura e prontezza dell'Amministrazione e del Governo a soddisfare i reclami delle parti.

Non appartiene al mio Ministero il provvedere sulla materia di cui si tratta, ma posso assicurare il Senato che sin da quando si discussero le proposte misure, si vollero appunto evitare gli inconvenienti allora lamentati, ed ora dall'onorevole Ginori ripetuti, e il Ministero delle Finanze nulla ha trascurato perchè questo scopo si ottenga, e credo che la esperienza dimostri la utilità dell'operato.

In quanto a potersi mettere sull'istante tutti i contatori non ho bisogno di ripetere qui quello che ognuno sa e che si è ripetuto ogni volta che si è parlato del macinato.

Tutti conoscono le difficoltà che vi sono state finora ad avere il numero di contatori sufficiente ai mulini, ma le Signorie Loro possono esser certe che si procede con la possibile alacrità, e si persuadano che il Ministero divide l'impegno che anima il Senato, e che farà tutto quanto è in lui perchè da questa legge si ottengano quei maggiori risultati che si possono e si devono desiderare senza danno e molestia dei cittadini.

E però mi sembra che la raccomandazione sia superflua in quanto che credo sia obbligo del Governo il provvedere, e la crederei un rimprovero perchè quasi per le ultime parole parrebbe che fosse essa un incitamento al Governo a fare il proprio dovere.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Anche per un'altra ragione io tornerei a pregare l'onorevole Senatore Ginori-Lisci a non volere insistere sulla sua raccomandazione.

Con un decreto del 26 dicembre decorso furono isti-

tuite delle Commissioni provinciali composte del Prefetto, dell'Intendente di finanza e di altri, ed esse hanno incarico di occuparsi appunto di tale bisogna e ricevono i reclami di tutte quelle parti che si trovano lese.

Io credo che prima di tutto bisogna insistere presso queste Commissioni provinciali, e ricorrere poi naturalmente al Ministero quando queste non facciano di ritto ai reclami.

Ecco, a mio avviso, la miglior via per ottenere con più efficacia il risultato che si propone l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Sentendo che la mia proposta di raccomandazione potrebbe sembrare un rimprovero all'Autorità centrale, io dichiaro che non intendeva punto porre ad essa uno sprone, diremo così, perchè compia il dovere suo; però non egualmente confido nelle Commissioni provinciali.

Tuttavia io ritiro la mia proposta, in quanto che le dichiarazioni del Relatore, e quelle dell'onorevole signor Ministro mi soddisfano, e sono persuaso che la discussione che ha avuto luogo schiarirà ancora la questione a vantaggio di tutti gl'interessati.

Senatore **Montezemolo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montezemolo**. Poichè l'onor. Senatore Ginori Lisci fa un'eccezione per l'Autorità centrale e non per le Commissioni provinciali, e crede che queste possano essere passive di una censura, io che desidererei convincerlo del come procedono le cose, lo pregherei a voler darsi la pena di giungere fino all'ufficio di Prefettura, e gli aprirò i libri dove sono registrati i ricorsi, e vedrà quanto tempo corra dalla presentazione di un ricorso alla riunione della Commissione ed alla risoluzione del quesito, e forse modificherà la sua opinione relativamente ai fatti delle Commissioni provinciali.

Senatore **Ginori Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Non è della Commissione di Finanze che intendo parlare, ma delle Commissioni in genere, perchè avvenne spessissime volte che furono trascurati affari rilevanti: — io non potrei citare le circostanze, nè potrei nemmeno entrare nel merito, perchè si tratta di questioni delicate, ma posso assicurare l'ottimo nostro collega Montezemolo, che non si trattava per nulla di specificare la Commissione particolare di finanze, nè tampoco quella a cui faceva allusione l'onorevole Senatore **Cambray-Digny**; ma si trattava in genere di Commissioni che pur troppo converrà l'onorevole Senatore Montezemolo non rispondono spesso allo scopo per cui sono istituite.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, trattandosi di una legge composta di un solo articolo si rimanderà la votazione a squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Chiesi, fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per disposizioni relative al servizio del Pubblico Ministero e della Segreteria presso il Tribunale militare marittimo di Spezia.

Votanti . . .	65
Favorevoli . . .	64
Contrarii . . .	1

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per la proroga a tutto il 1870 delle licoltà concesse al Governo per la riscossione della tassa del macinato.

Votanti . . .	65
Favorevoli . . .	63
Contrarii . . .	2

(Il Senato adotta.)

Avverto i Signori Senatori che per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggio del Presidente della Corte de' Conti — Presentazione di sei progetti di legge.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.
Sono presenti il Ministro delle Finanze e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.
Il Senatore *Segretario* **Chiesi** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.
Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.
4384. — La Congregazione di Carità di Clusone, fa istanza perchè gli stipendi degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati dalle sovrimposte Comunali e Provinciali.
(Mancante dell'autenticità delle firme).
4385. — La Commissione Amministrativa degli Ospizi Civili di Piacenza;
(Identica alla precedente).
4386. — La Commissione Amministrativa dello Spedale Civile di Palermo;
(Identica alla precedente).
4387. La Commissione Amministrativa degli Ospizi Civili di Parma;
(Identica alla precedente).
4388. — La Congregazione di Carità per le Opere Pie di Poligno;
(Identica alla precedente).
4389. — Gli impiegati addetti alle Opere Pie di Rovigo in numero di 16;
(Identica alla precedente).
4390. — Il Presidente dell'Amministrazione dello Spedale Civile di Sassari;
(Identica alla precedente).
4391. — Il Sindaco del Capitolo della Cattedrale di Treviso domanda che la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le Cappellanie Corali che non eccedono un certo reddito.
4392. — Numero 15 Canonici del Capitolo di Padova;
(Identica alla precedente).

4393. — I Canonici del Capitolo di Caserta in numero di 14;
(Identica alla precedente).
4394. — Antonio De Montis, Canonico del Duomo di Cagliari.
(Identica alla precedente).
4395. — Sei Canonici di Pinerolo;
(Identica alla precedente).
4396. — Il Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Verona;
(Identica alla precedente).
4397. — Alcuni abitanti di Parma in N. di 7;
(Identica alla precedente, mancante dell'autenticità delle firme).
4398. — Il Capitolo Metropolitano di Modena;
(Identica alla precedente).
4399. — I Canonici della Cattedrale di Faenza;
(Identica alla precedente).
4400. — La Giunta Municipale di Staglieno fa adesione alla petizione della Deputazione Provinciale di Genova, perchè non venga accordato alla Società dell'Alta Italia l'esercizio delle ferrovie Liguri.
4401. — La Giunta Municipale di Casarza;
(Identica alla precedente).
4402. — La Giunta Municipale di Mele (Genova)
(Identica alla precedente).
4403. — Il Delegato straordinario del Comune di Carrara fa adesione al voto espresso dal Comune di Spezia, perchè venga concesso alla Società dell'Alta Italia l'esercizio delle ferrovie Liguri, e sia decretata la costruzione del tronco ferroviario da Spezia a Parma.
4404. — La Giunta Municipale San Pancrazio Parmense;
(Identica alla precedente).
4405. — La Giunta municipale di Follo (Circondario di Levante);
(Identica alla precedente.)

4406. — La Giunta municipale di Loano (Albanza) fa adesione alla petizione del Municipio di Genova tendente ad ottenere che la ferrovia Ligure venga costituita in esercizio separato.

4407. — La Giunta municipale di S. Francesco d'Albaro (Genova);

(Identica alla precedente.)

4408. — La Giunta municipale di Zoagli (Genova);

(Identica alla precedente.)

4409. — Il Consiglio e la Giunta comunale di Quinto al Mare (Genova) con 2 distinte deliberazioni;

(Identica alla precedente.)

4410. — La Giunta municipale di Castelvetro (Trapani) fa istanza perchè venga modificato il progetto di legge sul notariato.

4411. — La Camera di Commercio ed Arti di Caserta fa istanza perchè non venga imposto alcun aumento di dazio sull'importazione e sulla fabbricazione delle bevande spiritose.

4412. — Il Consiglio comunale di Calatafimi fa istanza perchè in vista di parecchie calamità che costrinsero a gravi spese quel Comune, venga in compenso al medesimo destinata una somma di lire 10 mila, da prelevarsi sui fondi destinati ai danneggiati dalle truppe Borboniche.

4413. — La Giunta Municipale di Pontremoli fa istanza perchè nella nuova convenzione colle Società delle ferrovie venga compreso l'obbligo della costruzione di un tronco di strada ferrata da Parma alla Spezia.

4414. — La Giunta Municipale di Casellina e Torri (Firenze) fa istanza perchè alla Convenzione colla Banca Nazionale Italiana siano fatte modificazioni dirette a far partecipare nei servizi privilegiati gli altri Istituti della stessa natura.

4415. — Domenico Scolari di Venezia ripete l'istanza per essere autorizzato di addivenire a trattative coi creditori sequestratarii della sua pensione, e di poter esigere questa per intero, detratte le tasse pubbliche.

(Mancante dell'autenticità della firma.)

Fanno omaggio al Senato:

Il dottore B. G. Mraglia delle sue *Osservazioni medico-psicologiche-legali sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale.*

Il professore L. De Benedictis di una sua lettera per titolo: *Le spoglie di Ugo Foscolo.*

Il professore Emanuele Pisani, di due suoi scritti, l'uno sui *Probabili risultati d'una richiesta sugli esami liceali*, e l'altro sul *Tema IV. di pedagogia proposto nelle conferenze pedagogiche.*

La Giunta Municipale di Venezia, del *Rendiconto morale di quella civica Amministrazione per 1869*

Il Prefetto di Porto Maurizio, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, e d'una *Memoria di quella deputazione*

provinciale per la concessione della ferrovia Ligure alla Società dell'alta Italia.

Il Ministro dell'Interno, di cinque esemplari d'un volume della *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente il Compartimento degli Abruzzi e Molise.*

Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura altresì del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 2353, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nell'ultima quindicina del mese di giugno ultimo scorso. »

Il Presidente Ducnoque. »

Presidente. Secondo il consueto, questo elenco sarà depositato nella Segreteria a comodo di quei signori Senatori che bramassero consultarlo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno per la distribuzione delle acque del Canale Cavour, l'altro per provvedimenti finanziari.

Sono entrambi di urgenza, e di quest'ultimo è inutile che si abbia a dirne al Senato le ragioni, perchè esso sa meglio di me come in questo progetto siano incluse alcune parti che debbono andare in applicazione al principio del 1871, e richiedono quindi non pochi lavori preparatorii prima di quell'epoca. Citerò ad esempio la parte che riguarda i fabbricati, quella che riguarda il dazio di consumo e la tassa di ricchezza mobile. È uopo adunque che l'Amministrazione abbia tempo sufficiente per fare le operazioni occorrenti, acciocchè tutte le dette tasse si possano applicare, secondo questi disegni di legge, in principio del 1871.

Pregerei pure il Senato a voler concedere l'urgenza per il progetto di legge relativo alla distribuzione delle acque del Canale Cavour, acciò si possano fare le opere opportune per la detta distribuzione.

Presidente. Lo atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Quello che riguarda i provvedimenti finanziari, se non vi è opposizione, sarà mandato alla Commissione di Finanza; e quello per la distribuzione delle acque del canale Cavour pel quale si chiede altresì l'urgenza, sarà trasmesso agli Uffici acciocchè sia esaminato d'urgenza.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Coll'ammettere l'urgenza su questi progetti di legge, io credosi voglia intendere che saranno spediti colla maggior sollecitudine, non potendosi ritenere che si faccia nello stesso giorno l'esame e la relazione di essi.

Presidente. Coll'accordare l'urgenza, s'intende solo di dare la preferenza nella discussione a quel progetto pel quale si accorda, in caso diverso, si dichiara il progetto urgentissimo.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento. A nome del mio Collega Ministro dell'Interno: Proroga delle facoltà al Governo di decretare l'unione di più Comuni o la disgregazione delle loro frazioni; e a nome del Ministro dei Lavori Pubblici, i progetti di legge per concorso dello Stato nelle spese di espe-

rimento pel sistema funicolare dell'ingegnere Agudio; per maggiori spese sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1869; e finalmente un progetto per modificare le tariffe telegrafiche.

Presidente. Do atto al sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti di legge.

Il progetto relativo alle maggiori spese sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici sarà mandato alla Commissione delle Finanze, gli altri agli Uffici.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è domenicilio per sciolta.

I signeri Senatori saranno convocati con avviso a la prossima seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4.)

TORNATA DEL 26 LUGLIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Presentazione di 10 progetti di legge — Mozione d'ordine del Senatore Menabrea — Osservazione del Senatore Poggi — Approvazione della proposta del Senatore Menabrea — Proposta del Senatore Lenzi, appoggiata dai Senatori Scialoja e Cambrey Digny — Approvazione della proposta Lenzi — Proposta del Senatore Scialoja per una interpellanza al Ministero sulla situazione politica — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Senatore Scialoja e del Ministro delle Finanze — Approvazione della proposta Scialoja — Mozione del Senatore Menabrea, circa alla rinnovazione degli Uffici, approvata.*

La seduta è aperta a ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Chiesi dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4416. La Giunta municipale, il Comizio agrario e parecchi abitanti di Cotrone (Calabria) in numero di 75, fanno istanza onde ottenere che dal Governo vengano adottate le più energiche misure per la repressione del brigantaggio in quelle Province.

4417. Michele Ricciuti di Cosenza domanda di venire reintegrato nel possesso di una tenuta che allega usurpatagli dal precedente Governo, col risarcimento dei frutti e danni sofferti.

4418. Alcuni abitanti di Longobucco (Calabria) fanno istanza perchè dal Senato vengano introdotte delle modificazioni al progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

4419. Il Comizio agrario di Lecce porge al Senato motivate istanze perchè dal medesimo venga respinta ogni ulteriore imposta sulla proprietà fondiaria.

4420. Il Collegio amministrativo degli Spedali ed altri Luoghi Pii di Brescia, ripete al Senato l'istanza perchè gli stipendii degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati, come quelli degli altri impiegati governativi, dalle sovrainposte sulla ricchezza mobile.

4421. La Congregazione di Carità di Milano:

(Identica alla precedente.)

4422. La Camera di Commercio ed Arti di Napoli domanda che dal Senato venga respinto il provvedi-

mento finanziario che reca una novella imposta sulla fabbricazione degli alcool.

4423. La Ditta Sessa, Fumagalli e C.^a

(Identica alla precedente, e mancante dell'autenticità della firma.)

4424. Il Direttore della Società di Mutuo Soccorso fra gli Insegnanti, stabilita a Torino, fa istanza perchè vengano esonerati dall'imposta sulla ricchezza mobile i redditi della Società medesima e subordinatamente perchè venga solo colpita la parte di reddito netto, detratte le passività.

4425. I Presidenti delle tre Società Tipografiche di Torino:

(Identica alla precedente, e mancante dell'autenticità delle firme.)

4426. Il Capitolo della Cattedrale d'Asisi (Umbria), fa istanza perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le Cappellanie corali che non eccedono un certo reddito.

4427. Il Presidente del Capitolo della Cattedrale di Cagliari:

(Identica alla precedente.)

4428. I Canonici della Cattedrale di Como:

(Identica alla precedente.)

4429. Il Capitolo della Cattedrale di Todi:

(Identica alla precedente, e mancante dell'autenticità delle firme.)

4430. La Giunta municipale di S. Rufino (Genova) si associa al voto emesso dalla Deputazione provinciale di Genova, per il diniego della concessione dell'esercizio delle ferrovie Liguri alla Società dell'Alta Italia.

4431. La Giunta municipale di Moneglia (Chiavari):
(*Identica alla precedente.*)
4432. La Giunta comunale di Bozzoli (Genova):
(*Identica alla precedente.*)
4433. Il R. Delegato straordinario del Comune di Castiglione Chiavarese:
(*Identica alla precedente.*)
4434. La Giunta municipale di Finalborgo (Albenga):
(*Identica alla precedente.*)
4435. La Giunta municipale di Moltedo (Genova):
(*Identica alla precedente.*)
4436. Parecchi proprietari di terreni in numero di 59, nel Comune di Lonato (Brescia) fanno istanza perchè sia dal Senato respinto quello fra i provvedimenti finanziari che stabilisce che l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal colono sarà pagata dal proprietario con diritto di rivalersi sul colono stesso.

4437. La Giunta municipale di Naro (Girgenti):
(*Identica alla precedente.*)

* Fanno omaggio al Senato:

Il Comando generale del Corpo di Stato Maggiore di altri sette fogli della *Carta fotografata dell'Isola di Sicilia*.

Il Sindaco di Caltagirone di due *Discorsi letti in occasione della festa nazionale negli anni 1869 e 1870*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 250 esemplari di *Tavole lineari delle oscillazioni di Borsa negli anni 1866-67-68 e 69*.

Il Senatore Di Giovanni, del *Codex Juris Municipalis Siciliae*.

Il Senatore Comm. Paolo Savi e il Comm. Prof. Fedele Fedeli, d'un'opera da essi pubblicata per titolo: *Storia naturale e medica delle acque minerali dell'Alta Val di Nievole e specialmente di quelle delle RR. Terme di Montecatini*.

I Prefetti di Ancona, Ravenna e Perugia, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*.

Dà inoltre lettura del seguente Messaggio della Corte dei Conti:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti dal 1° al 15 luglio 1870.

» Il Presidente CACCIA. »

Presidente. Quest'elenco, secondo il consueto, sarà deposto alla Segreteria a disposizione di quei signori Senatori che desiderassero consultarlo.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici, un progetto di legge per un'aggiunta alla classificazione delle strade nazionali in alcune Province del Regno. A nome suo ed a nome mio, ho

l'onore altresì di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Per approvazione di spese straordinarie per opere stradali nel bilancio 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per accordare facoltà al Municipio di Firenze d'imporre uno speciale contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città.

In pari tempo ho pure l'onore di presentare al Senato due altri progetti di legge; uno relativo alla costruzione di un porto a Reggio di Calabria, l'altro per l'autorizzazione delle opere di sistemazione del porto di Bari. Questo progetto di legge è quasi identico ad un altro che venne già approvato dal Senato, relativo al porto di Catania.

Un altro progetto di legge per l'approvazione della convenzione per l'utilizzazione del sale prodotto nello stagno di Orbetello.

E finalmente un progetto di legge intorno a provvedimenti per il Tesoro dello Stato.

Tutti questi progetti di legge sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Attese le nostre condizioni commerciali nelle principali piazze del Regno, mi trovo nella necessità di pregare caldamente il Senato di prendere al più presto possibile in esame questi provvedimenti, intorno cioè alla facoltà di stipulare una convenzione colla Banca Nazionale, che gli onorevoli Senatori certamente conosceranno, come pure intorno alla facoltà di creare della rendita sul Gran Libro.

Le condizioni di talune piazze commerciali, come diceva, si sono fatte difficilissime per le avvenute variazioni nel corso dei valori. È vero che in questi ultimi giorni la condizione delle cose è alquanto migliorata; ma ad ogni modo io non potrei assumere una responsabilità per l'indugio; ed è quindi mio debito, ripeto, di volgere la più viva preghiera che per me si possa al Senato, affinché voglia occuparsene il più presto possibile.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Quanto a quelli per i provvedimenti del Tesoro, e per spese straordinarie relative ad opere stradali, saranno inviati alla Commissione permanente di finanza; gli altri dovrebbero tutti passare pel tramite consueto degli Uffici che nominerebbero poi gli Uffici Centrali per ciascuno di essi.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Tra i progetti di legge che furono presentati dal signor Ministro delle Finanze, ve n'ha uno che è relativo al miglioramento di alcuni porti. Ora, siccome fu già discussa ed approvata una legge relativa al porto di Catania, io credo che per accelerare il lavoro, sarebbe opportuno di rimandare questo progetto di legge allo stesso Ufficio Cen-

trale, che potrebbe più sollecitamente stenderne la Relazione, e in tal modo, coll'approvazione di questo progetto di legge, i voti di quelle popolazioni, che lo desiderano con tanta impazienza, sarebbero appieno soddisfatti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non ho diritto d'interloquire nelle deliberazioni che sta per prendere il Senato interno all'invio di un progetto di legge ad uno piuttosto che ad altro Ufficio Centrale; ma mi credo in dovere di ringraziare l'onorevole Senatore Menabrea per la mozione che ha testè fatto, perchè dimostra quanto interesse prenda il Senato alle deliberazioni dei Corpi costituiti, quali sono i Consigli provinciali e comunali, per venire alla sistemazione dei lavori, come si è fatto per il porto di Catania, e come si farebbe qui per i porti di Bari e di Reggio di Calabria. In verità il compito del Governo è di molto per ogni verso agevolato, allorquando nei lavori che sono da farsi, concorrono i Comuni e le Province con tanta efficacia, come nel sistema che è stato inaugurato pel porto di Catania e che oggi si continua colla proposta fatta per i porti di Bari e di Reggio di Calabria; per cui ringrazio, ripeto, l'onorevole Senatore Menabrea.

Presidente. Il Senatore Menabrea propone di rimandare i due progetti di legge relativi ai porti di Reggio di Calabria e di Bari allo stesso Ufficio Centrale che ha preso ad esame quello sul porto di Catania.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Desidererei sapere se i membri che componevano quell'Ufficio si trovino presenti.

Presidente. Era appunto ciò ch'io stava per dire. I membri che compongono quell'Ufficio sono il Senatore Ruschi, il quale sebbene non sia presente, ad un semplice avviso si recherà a Firenze: il Senatore Manzoni è assente, ma tutti gli altri sono presenti, cioè i Senatori Mannelli, Di Giovanni e Pepoli Carlo; quindi essendovi la maggioranza, se il Senato crede di approvare la proposta fatta dal Senatore Menabrea, non vi sarebbero difficoltà.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. D'accordo col mio Collega, Ministro Guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni alla legge 25 giugno 1865 sui diritti d'autore.

Ho l'onore inoltre di presentare al Senato un altro progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, che porta varie modificazioni alla legge del

23 aprile 1865 relativamente all'abolizione degli ademprivi nell'Isola di Sardegna.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e mandati agli Uffici.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. L'onorevolissimo nostro Presidente ha, secondo il Regolamento, rinviato alla Commissione di finanza il progetto presentato dal sig. Ministro delle Finanze relativo ai provvedimenti per il Tesoro.

La Commissione permanente di finanza si darà sicuramente tutta la premura possibile, poichè la cognizione che essa ha dello stato delle cose, e la raccomandazione speciale testè fatta dall'onorevole signor Ministro, le saranno sprone perchè prepari al più presto la sua Relazione. Però, a parer mio, ciò non esclude che il Senato debba dichiarare d'urgenza questo progetto di legge. Secondo è disposto dal nostro Regolamento, l'urgenza si riferisce solamente al tempo che dovrebbe interpersi fra il momento in cui è distribuita la Relazione e il tempo in cui avverrà la discussione; perciò, ove l'urgenza non fosse dichiarata, ne seguirebbe che, nonostante la premura che si prendesse la Commissione di finanza, sarebbe pur d'uopo che, a norma del Regolamento, si lasciasse sempre trascorrere l'accennato spazio di tempo fra la distribuzione della Relazione e la discussione della legge.

Io pregherei quindi il Senato a voler dichiarare l'urgenza sul progetto di legge in discorso, affinchè, oltre alla premura che metterà la Commissione nel riferire su di esso, si possa anche guadagnar tempo, risparmiando l'intervallo voluto dal Regolamento fra il momento della distribuzione della Relazione e quello della discussione pubblica.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Non ho ora presente il Regolamento; parmi per altro che a termini di esso, la dichiarazione di urgenza indichi non solamente ciò che ha ricordato l'onorevole Collega, il Senatore Lauzi, cioè la dispensa dalle 24 ore che dovrebbero decorrere tra la distribuzione della Relazione e la discussione pubblica, ma altresì un'abbreviazione di tempo per presentare la Relazione, come sarebbe l'immediata convocazione del Senato negli Uffici, per fare una Relazione che il più delle volte è orate.

Ora io faccio osservare che se si manda il progetto di legge alla ordinaria Commissione di Finanza, io non credo che l'acceleramento da me accennato sia per ottenersi, e non vedo come si possa avere questa istantaneità, direi, di procedere, come sarebbe quella di fare la Relazione seduta stante ed il giorno appresso la discussione. Io quindi desidererei che, ad evitare gli equivoci, si stabilisse che il Senato dispensa per questa legge dallo attendere le 24 ore richieste dal Regolamento dopo la presentazione della Relazione,

dispensa che costituisce una delle forme che si vogliono nel caso presente evitare colla dichiarazione dell'urgenza.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io credo che la dichiarazione di urgenza produca gli effetti da me accennati, e che l'onorevole Senatore Scialoja mi fa l'onore di meco dividere.

Quanto alla premura che deve prendersi la Commissione nel riferire, io credo che non faccia d'uopo che il Senato emetta un apposito voto.

Presidente. Intorno alla dichiarazione d'urgenza così dispone il Regolamento, all'art. 63:

« Quando da un Ministro del Re o da un Senatore vien fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, il Presidente interroga il Senato, il quale ne delibera tosto per azata e seduta.

» Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all'esame degli Uffici o di una Commissione speciale. »

Oggi fu convocato il Senato, semplicemente per comunicazioni del Governo, e per queste non c'è bisogno nemmeno di numero legale, non trattandosi di prendere deliberazione di sorta, perciò il Senato non potrebbe nemmeno prendere la deliberazione di dichiarare d'urgenza i progetti di legge presentati dal Signor Ministro.

Mi parrebbe quindi che fosse meglio aspettare quando si presenti la Relazione, ed allora, facendosi istanza dal Ministro, si potrà passare immediatamente alla discussione del progetto.

Senatore **Cambrey-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambrey-Digny**. Mi associo pienamente all'istanza fatta dal Senatore Lauzi, che si abbia cioè a deliberare sull'urgenza di questo progetto di legge, non foss'altro per l'effetto morale che potrà produrre il sapere che il Senato prende veramente a cuore una legge di tanta importanza, e che, come ha fatto osservare il Signor Ministro, tocca interessi tanto vitali pel paese.

Mi pare che nessuno abbia domandato che venga constatato il numero dei presenti; quindi si dee presumere che il Senato sia in numero sufficiente per prendere una tale deliberazione. Prego perciò il Signor Presidente di mettere ai voti la proposta di urgenza.

Presidente. Pongo ai voti la proposta di urgenza.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante la rimessione in tempo pei militari di terra e di mare ad invocare i benefici della legge 23 aprile 1865, N. 2247.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e mandato agli Uffici.

L'ordine del giorno è esaurito. Intanto io prevengo i signori Senatori che la prossima seduta per la discussione delle leggi che saranno all'ordine del giorno è fissata per martedì 2 agosto, vale a dire oggi in otto.

I signori Senatori riceveranno è vero la lettera d'avviso, perchè essa è già in corso di stampa, ma intanto credo opportuno darne notizia ai signori Senatori presenti, i quali, non ne dubito, vorranno intervenire essi ed avvertire i loro colleghi assenti non mancare.

Senatore **Cambrey-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambrey-Digny**. Mi permetterò di pregare il signor Presidente ad esaminare se non fosse opportuno di convocare gli Uffici prima del 2 agosto, essendo parecchi i progetti di legge presentati, per cui non sarebbe improbabile che invitando fin d'ora gli Uffici a raccogliersi, molti Senatori che sono vicini a Firenze potrebbero facilmente venire, e così si avrebbero in pronto alcune relazioni, le quali con molto vantaggio verrebbero intanto distribuite, rendendo così più sollecite le deliberazioni del Senato.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io desidererei rivolgere al Governo del Re un'interpellanza intorno alle condizioni politiche attuali del paese, così esterne come interne.

Essendo presenti i Ministri del Re, e richiedendo il nostro Regolamento che essi assentano così all'interpellanza come alla fissazione del giorno, io li pregerei a darmi una risposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Essendo assenti in questo momento i due nostri Colleghi cui specialmente riguarda l'interpellanza che intendo rivolgere al Governo l'on. Senatore Scialoja, cioè il Presidente del Consiglio, ed il Ministro degli Affari Esteri, noi non possiamo ora prendere impegno circa la fissazione del giorno. Quello che possiamo dire si è che non dubitiamo punto che essi non sieno per accogliere volentieri quest'interpellanza.

Circa al giorno, ci pare opportuno che anzi tutto si venga alla discussione ed alla votazione specialmente del progetto di legge relativo a' provvedimenti pel Tesoro.

Si potrà vedere in seguito qual giorno si possa fissare per l'enunciata interpellanza, ch'è, come già dissi, accettata dal Ministero.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Sentita la risposta del signor Ministro, domanderei all'onorevole nostro Presidente, in ossequio all'art. 76 del Regolamento, di porre a partito se il Senato permette che questa interpellanza

sia fatta, dichiarando anch'io che, siccome di qui al 2 agosto possono esservi ragioni per cui io stesso desista dal fare siffatta interpellanza, si fissi ora non il giorno in cui si debba fare, ma se si possa fare.

L'articolo 76 dice: « Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzato e seduta, e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato. »

Presidente. Metto dunque ai voti come porta il Regolamento.....

Senatore Menabrea. Domando la parola per la posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Vi sono qui due questioni, prima, l'interpellanza; seconda, la fissazione del giorno.

Il Ministro delle Finanze ha risposto, a nome anche dei suoi Colleghi, che non vi ha difficoltà a accettare l'interpellanza, vi sarebbero soltanto difficoltà relativamente alla fissazione del giorno.

Si proponeva che l'interpellanza avesse luogo il primo giorno che sarà radunato il Senato; ma il signor Ministro fece osservare che sarebbe meglio metter prima in discussione la legge sulla Convenzione colla Banca per la quale ha fatto tanta premura al Senato; quindi pregherei l'onorevole nostro Collega Scialoja di dire se egli ammette che la discussione della sua interpellanza possa essere rimandata dopo la discussione di quella legge.

Senatore Scialoja. Io proporrei di ammettere in genere l'interpellanza, salvo ad anteporla o posporla alla discussione del progetto di legge accennato, secondo l'urgenza che si manifesterà per la discussione di esso, dichiarando fin d'ora di posporlo io stesso a siffatta trattazione, ove ciò sia opportuno.

Ministro delle Finanze. Siamo tanto più intesi su quest'ordine d'idee che, siccome aveva l'onore di dire al Senato, i nostri Colleghi degli Esteri e dell'Interno, che sono attualmente assenti, dovrebbero indicare essi

stessi il giorno in cui possono assistere e rispondere alla interpellanza.

Rimane quindi inteso che la interpellanza avrà luogo, ma se prima o dopo la legge sulla Banca, lo deciderà il Senato nella tornata di martedì.

Senatore Scialoja. Io non ho difficoltà che all'apertura della tornata di martedì venturo sia fissato per l'interpellanza o quel giorno stesso, o quell'altro che parrà più conveniente.

Presidente. Metto dunque ai voti l'interpellanza in genere, salvo a determinare nella tornata di martedì il giorno in cui dovrà aver luogo.

Chi ammette l'interpellanza in genere, sorga.

(Approvato.)

In quanto poi alla convocazione degli Uffici col numero così ristretto de' presenti, occorrendo almeno due o tre giorni per far venire quelli che sono lontani da Firenze, sarebbe meglio attendere il giorno della prima adunanza, perchè così si avrà un numero sufficiente.

Gli Uffici scadono il giorno 27 del corrente mese; la prima operazione quindi che si dovrebbe fare il giorno che ripiglieremo le nostre tornate, sarebbe il loro sorteggio, quindi.....

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Il Senato, credo, non avrà da spendere molti giorni per ispedire i suoi lavori in questo scorcio di sessione; per cui sarebbe, a parer mio, più opportuno il prorogare gli Uffici stessi anzichè procedere ad un nuovo sorteggio e ad una nuova costituzione, e così si guadagnerà tempo.

Presidente. Metterò ai voti la proposta del Senatore Menabrea che consiste nel prorogare gli attuali Uffici.

Chi è di questo parere, sorga.

(Approvato.)

Si intendono dunque prorogati gli attuali Uffici.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

TORNATA DEL 2 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Commemorazione del Senatore Leopardi — Progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi degli anni 1858, 1859 e 1860 delle antiche province; 1859, di Toscana, Modena e Parma; e 1860 della Toscana e dell'Umbria — Approvazione dei 59 articoli del progetto e dei relativi riepiloghi — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° Per convalidazione di spese straordinarie sui bilanci 1868, 1869 e 1870 dei Lavori Pubblici per riparazione ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868; 2° Per l'approvazione di maggiori spese sul bilancio dei Lavori Pubblici del 1869, e di spese straordinarie sul bilancio 1870 per opere stradali — Presentazione di undici progetti di legge — Squittinio segreto dei tre progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4438. Il Canonico Angelo Testa, Preside del Capitolo della Cattedrale di Piacenza, a nome dei Canonici del Capitolo medesimo, fa istanza perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le Cappellanie corali che non ereditano un certo reddito.

N. 4439. La Deputazione Provinciale di Sondrio a nome di quel Consiglio Provinciale, emette un voto ragionato perchè nel progetto di congiunzione delle Ferrovie Italiane colle Elvetiche venga prescelto come più vantaggioso il valico dello Spluga.

N. 4440. La Giunta Municipale di Millesimo (Savona) fa istanza perchè la linea del litorale ligure e quella da Savona a Torino, siano concesse in esercizio alla Società dell'Alta Italia.

N. 4441. Il Consiglio di Direzione del Comizio Agrario Senese, fa istanza perchè dal Senato sia respinto quello fra i provvedimenti finanziari che stabilisce che l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal colono sarà pagata dal proprietario con diritto di rivalersi sul colono stesso.

N. 4442. La Giunta Municipale di Cairo Montenotte, fa istanza perchè la concessione della ferrovia Savona

— Torino — Cairo — Acqui, venga accordata alla Società dell'Alta Italia.

N. 4443. La Giunta Municipale di S. Martino d'Albaro (Genova) fa adesione al voto emesso dalla Deputazione provinciale di Genova perchè non venga concesso l'esercizio delle Ferrovie Liguri alla Società dell'Alta Italia.

N. 4444. La Giunta Municipale di Quarto (Genova). (Identica alla precedente.)

Fanno omaggio al Senato:

L'Avv. Pietro Borrè, d'un suo scritto per titolo: *Della cassazione e delle revisioni.*

Il prof. Giuseppe Luigi Gianelli, d'una sua Memoria intitolata: *L'uomo ed i Codici di giustizia punitiva progettati per il Regno d'Italia.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di sei esemplari del *Bozzettino delle situazioni mensili dei conti delle Società di Credito.*

Il Sindaco di Albenga, della *Storia della Città e diocesi d'Albenga.* del prof. Girolamo Rossi.

Il Comitato della Società Anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi, di 280 esemplari della *Relazione e del Bilancio pel 1869 della Società medesima.*

Il Prefetto di Caltanissetta, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale relativi alle Sessioni ordinarie 1869 e straordinaria di aprile e maggio 1870.*

Il prof. Dino Carina, di un volume in cui sono raccolti alcuni *Scritti morali ed economici del Senatore Giovanni Arrivabene.*

Il Senatore Mariani di un suo libro in ispannolo per titolo: *La Regencia de D. Baldomero Espartero y sucesos que la prepararon.*

I signori Senatori: Amari prof. — Maglione. — Sauli Francesco — Linati — Serra Orso — Serra Domenico — Sylos Labini — Carradori — Gallotti — Roncalli Francesco — Sagarriga — Colonna Andrea — Colonna Gioacchino — Errante — Vannucci — Balbi Piovera — Arese chiedono il congedo di un mese, e il Senatore Bellavitis di 10 giorni, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Il facente funzione di Prefetto del Palazzo di S. M. mi scrisse una lettera nella quale mi dava notizia che S. A. R. la Duchessa d' Aosta ha compiuto collo scorso giugno il quinto mese di sua gravidanza.

Siccome è cosa che interessa la Famiglia Reale e più specialmente l'Augusto suo Capo ho creduto mio dovere fare questa comunicazione al Senato.

Signori Senatori,

Il non vedere più tra noi il Senatore Pietro Silvestro Leopardi è cosa siffattamente insueta che quasi ci riesce difficile il persuaderci che più non abbia a mantenere con noi quella amichevole consuetudine ch'era così uso ad avere. Eppure sgraziatamente non avremo di lui che una reminiscenza affettuosa e durevole. Io ciò non ostante vi richiamerò alcune cose sul conto di Lui. Nacque il Leopardi il 31 dicembre 1797. Crebbe animato da sentimenti patriottici e nel 1820 prese parte alla rivoluzione del Regno di Napoli. Nel 1821 fu allo Stato Maggiore del Generale Pepe; ma volte sgraziatamente le vicende a mala parte, rientrò nella vita del silenzio e ritornò cospiratore contro il governo borbonico. Arrestato nel 1833 ed esiliato nel 1834, provò quanto sia duro l'esiglio ed atarò il ramingare in terra straniera.

Le sue cognizioni gli procurarono lavoro, e nel medesimo tempo il suffragio delle persone più distinte che in allora illustravano la Francia. E siccome il suo carattere era dolce e benevolo, così trovò sollievo nell'amicizia di elette persone che cercarono rendere possibilmente meno acerbi i suoi patimenti. Ma per il Leopardi l'unico conforto era il pensiero di vedere appagata la speranza che fra non molto tempo la sua patria avrebbe acquistata quella libertà alla quale agognava. Sorse il 1848, e poté rivedere la terra natia.

Fu in allora destinato a rappresentare il Governo di Napoli presso il Re Carlo Alberto ed il Governo provvisorio di Lombardia.

Fu in quella occasione che strinsi relazioni ed ufficiali ed amichevoli col Leopardi. Fece egli dal canto suo quanto poté per mantenere il Re Ferdinando fedele all'alleanza con Re Carlo Alberto; ma Ferdinando molinava nel suo cuore tutt'altri sentimenti e ne diede prove pur troppo palesi. Ed il Leopardi ne sentì i tristi effetti con quattro anni di carcere.

Quindi condannato di nuovo all'esilio, non ebbe la sventura di ricoverare in terra straniera: nell'ospedale

Piemonte poté trovare stanza. Finalmente nel 1860 caddo la borbonica tirannide. Leopardi respirò. Fu in seguito nominato Senatore e fu diligentissimo. Ma la salute sua aveva ricevuti colpi terribili, e quindi andò declinando. Vide prossimo il suo fine, lo guardò imperterrito, volgendosi a chi è conforto specialmente negli estremi momenti. Con sentimenti ed atti di buon cattolico trascinò giorni tormentosi, e da quelli sorretto abbandonò questa vita il 14 di luglio scorso. Molto fu il compianto, e lo espressero i suoi amici e colleghi nell'accompagnarne la salma. E come diceva da principio non sappiamo quasi persuaderci di non vederlo assiso con noi.

Annunzio ai Signori Senatori che le interpellanze, le quali erano state promosse fino dall'ultima seduta dal signor Senatore Scialoja, avranno luogo dimani.

Senatore Scialoja, Se il Ministero vi acconsente, io sono pronto domani a fare le mie interpellanze.

Presidente del Consiglio. Il Ministero accettai

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI AMMINISTRATIVI DEGLI ANNI 1858-59 E 1860 DELLE ANTICHE PROVINCE; 1859 DI TOSCANA, MODENA E PARMA, E 1860 DELLA TOSCANA E DELL'UMBRIA.

(Vedi atti del Senato N. 22).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi degli anni 1858-59 e 1860 delle antiche province; 1859 di Toscana, Modena Parma; e 1860 della Toscana e dell'Umbria.

Sono certo che i signori Senatori consentiranno che per questo progetto di legge si faccia come usa quando si leggono i bilanci, cioè che, per non tediarli con continue alzate e sedute, quando nessuno prenda la parola, si riterrà per approvato l'articolo.

Do lettura del progetto di legge.

Conto dell'anno 1858.

(ANTICHE PROVINCE)

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 1. I proventi ordinari e straordinari delle antiche province del Regno dell'anno 1858 sono stabiliti quali risultano dal conto generale compilato dall'amministrazione delle finanze in data 19 marzo 1863 nella somma di L. 191,294,512

Cioè:

	PROVENTI	
	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1858	L. 136,499,541 16	40,490,521 93
Proventi degli anni precedenti	» 7,219,303 42	7,085,145 49
	<u>L. 143,718,844 58</u>	<u>47,575,667 42</u>

(Approvato.)

« Art. 2. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 177,604,696 33

Cioè :

	PROVENTI	
	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1858	L. 135,313,261 79	39,639,960 41
Proventi degli anni precedenti	» 2,313,702 67	337,771 66
	<u>L. 137,626,964 46</u>	<u>39,977,732 07</u>

« Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quello esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1859 ascendono a L. 43 689 815 47

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 3. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi sia per il servizio dell'anno 1858, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente e del sopraccitato conto generale dell'amministrazione delle finanze a L. 227,715,528 18

(Approvato.)

« Art. 4. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dall'esercizio 1858 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma di . . . L. 163,613,031 56
Le simili per gli anni precedenti » 59,283,810 35

Totale delle spese accertate L. 222,896,871 92

Cioè :

« Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, come dalle tabelle D, E, sì per il conto 1858, che per i precedenti L. 150,252,118 40

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tabella F) » 72,644,753 52

(Approvato.)

« Art. 5. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1858 e non comprese nei seguenti articoli 6, 7, 8, e rilevanti a 4,818,656 26
Cioè :

Relative al 1858 L.	4,471,417 82
Spesa degli anni precedenti	» <u>347,238 44</u>

(Approvato.)

« Art. 6. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1858, rilevanti come alla tabella F a lire 87,052 24, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge del 23 marzo 1853.

(Approvato.)

« Art. 7. I crediti conservati ed accertati per ispece in corso d'esecuzione dell'esercizio 1858, trasportati all'esercizio 1859 conformemente al disposto dell'articolo 42, della succitata legge, sono stabiliti come alla tabella H, in lire 63,066,915 83.

(Approvato.)

« Art. 8. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1858 per ispece straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1859, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in lire 9,490,785 45.

(Approvato.)

« Art. 9. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1857, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1858 sono accertati in L. 135,283 29
Cioè :

Mandati pagati nell'anno 1858	L. 83,380 88
Mandati restanti a pagare il primo gennaio 1859	» <u>51,902 41</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 10. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili e da pagarsi dal Debito pubblico, vigenti al 1° 1859 gennaio, è accertato nella somma di L. 31,996,726 91

» I pagamenti fatti durante l'esercizio 1858 sia per scadenza d'interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina, asciesero a » 29,957,879 84

(Approvato.)

« Art. 11. L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1858 risulta della somma di lire 7,647,920 70.

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione Finanziaria.

« Art. 12. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1858 rimane stabilita come segue :

	Attivo	Passivo
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1858	L. 15,486,657 25	» »
Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria	» »	33 14
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1858	13,689,815 47	» »
Somme per ispeze in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1858 trasportate all'esercizio 1859 (art. 42 della legge 23 marzo 1853)	» »	63,066,915 83
Somme per ispeze straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1859 (art. 43 della legge 23 marzo 1853,	» »	9,490,785 45
Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1858, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1858 L. 87,052 24		
Id. 1857 » 40,083 45		
Id. 1856 » 3,966 21		138,954 65
Id. 1855 » 6,655 57		
Id. 1854 » 1,197 18		
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1858	» »	13,160,637 95
	<u>29,176,505 86</u>	<u>85,857,293 88</u>
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1858	L. 56,680,788 02	

(Approvato.)

**RESOCONTO AMMINISTRATIVO
delle antiche province del Regno
dell'anno 1859.**

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 13. I proventi ordinari e straordinari delle antiche province del Regno dell'anno 1859 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle Finanze in data 4 dicembre 1863 nella somma di lire L. 228,183,203 63

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari
Proventi 1859 L. 144,328,674 84		70,097,597 01
Proventi degli anni precedenti	L. 6,116,922 92	7,640,008 86
	<u>L. 150,445,597 76</u>	<u>77,737,605 87</u>

(Approvato.)

« Art. 14. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 214,458,843 »

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari
Proventi 1859 L. 141,768,086 29		69,574,309 87
Proventi degli anni precedenti	L. 2,201,137 »	915,309 84
	<u>L. 143,969,223 29</u>	<u>70,489,619 71</u>

» Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1860 comprese lire 87,754 trapassate sui sommarii demaniali di 4^a categoria) ammontano a L. 13,724,360 63

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 15. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, sia per il servizio dell'anno 1859, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente e del sovracitato conto generale dell'amministrazione delle finanze a L. 353,325,254 39

(Approvato.)

« Art. 16. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dall'esercizio 1859 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma di L. 274,907,064 76

Le simili per gli anni precedenti L. 71,928,505 09

Totale delle spese accertate L. 346,835,569 85 316,835,569 85

Cioè:

Per pagamenti ese-

guiti durante detto esercizio come dalle tabelle D, E, si per il conto 1859, che per i precedenti. . . L. 261,442,308 38

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tabella F.) . . . » 85,393,261 47

(Approvato.)

» Art. 17. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1859 e non comprese nei seguenti articoli 6, 7 e 8, rilevanti a. 6,489,684 54

Cioè:

Relative al 1859. L. 5,225,287 46

Spese degli anni precedenti » 1,264,397 08

(Approvato)

» Art. 18. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1859, rilevanti come dalla tabella F a L. 648,698 40, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge 23 marzo 1853.

(Approvato.)

» Art. 19. I crediti conservati ed accertati per ispece in corso d'esecuzione dell'esercizio 1859, trasportati all'esercizio 1860 conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti come alla tabella H in L. 77,452,609 63.

(Approvato.)

» Art. 20. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1859 per ispece straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1860, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in L. 7,291,753 44.

(Approvato.)

» Art. 21. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1858, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1859, sono accertati in L. 138,954 65

Cioè:

Mandati pagati all'anno 1859 L. 86,088 70

Mandati restanti a pagare il 1 gennaio 1860 . . . » 52,865 95

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

» Art. 22. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili e da pagarsi dal Debito Pubblico, vigenti al 1 gennaio 1860, è accertato nella somma

di L. 53,237,908 21

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1859, sia per scadenza d'interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina, asciesero a » 48,342,938 70 (Approvato.)

» Art. 23. L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1859 risulta della somma di L. 7,500,835 25.

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

» Art. 24. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1859. . . . L. 14,142,157 16

Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria . . . » 10,186 45

Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1859 (comprese L. 87,754 trapassate sui sommarii demaniali di 4ª categoria) . . . » 13,724,360 63

Somme per opere in corso di esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1859 trasportate all'esercizio 1860 (articolo 42 della legge 23 marzo 1853). » 77,452,809 63

Somme per opere straordinarie eseguibili in più anni, trasportate all'esercizio 1860 (articolo 43 della legge 23 marzo 1853). . . » 7,291,753 44

Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1859, cioè: Mandati dell'esercizio 1859 L. 648,698 40; Id. 1858 » 11,088 25; Id. 1857 » 36,860 87; Id. 1856 » 3,655 75; Id. 1855 » 1,261 08.

Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1859. . . » 58,909,539 44

27,876,704 21 144,355,666 86

Disavanzo alla scadenza dell' esercizio 1859 L. 116,478,962 62
(Approvato.)

**RESOCONTO AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA
dell' anno 1859.**

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 25. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1859 sono stabiliti nella somma risultante dal *rendimento di conti* stampato dalla Depositeria generale di Firenze, in data 27 luglio 1861, di toscane lire 40,785,569 16 4, pari a it. lire 34,259,878 65.

Cioè:

	lire toscane	lire italiane
Prov. ordinari	33,665,595 12 9	33,319,100 33
Prov. straord.	1,119,974 3 7	940,778 32
Totale	L. 40,785,569 16 4	34,259,878 65

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 26. Le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'anno 1859 risultanti dal sovracitato rendimento di conti sono stabilite nella somma di toscane lire 57,652,209 14 7, pari a italiane lire 48,427,856 17.

Cioè:

	lire toscane	lire italiane
Spese ordinarie (comprese L. 394,036 39 per i lavori di bonificazione delle maremme)	L. 52,774,991 » 1	44,330,992 44
Spese straord. »	4,877,218 14 6	4,096,863 73
Totale	L. 57,652,209 14 7	48,427,856 17

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 27. L'ammontare delle rendite e dei premi pel servizio del Debito Pubblico nell'anno 1859, è accertato nella somma di lire toscane 4,374,383 6 8, italiane lire 3,674,482. »

(Approvato.)

TITOLO IV. — Patrimonio generale della Finanza toscana.

« Art. 28. Lo stato della Finanza toscana al 31 dicembre 1859 rimane stabilito come segue:

ATTIVO.

Giustairisultamenti del rendimento di conti succitato in

	lire toscane	lire italiane
L. 173,012,019, 19 11		145,330,096 80

Si deducono le spese per i lavori di boni-

ficamento delle maremme che la Corte dei Conti di Firenze non ammise fra i capitali L. 394,036 3 9 330,990 40
Rimane lo stato attivo di . . . L. 172,617,983 16 2 144,999,106 40

PASSIVO

Lo stato passivo della detta finanza è stabilito in . . . L. 161,443,171 18 3 135,612,264 41

Patrimonio netto attivo risultante alla fine dell'anno 1859 L. 11,174,811 17 11 9,386,841 99

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO DEI GIÀ STATI PARMENSI

dell'anno 1859.

TITOLO I — Proventi.

« Art. 29. I proventi dell'anno 1859 sono stabiliti quali risultano dal *conto della Cassa dell'Erario*, dei già Stati parmensi in data 3 marzo 1862 nella somma di L. 17,896,668 19.

Cioè:

Proventi dell' anno 1859	L. 14,510,411 15
Proventi degli anni precedenti	» 3,386,257 04
Totale	L. 17,896,668 19

(Approvato.)

« Art. 30. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto, sono accertate in L. 11,625,397 37

Cioè:

Proventi dell' anno 1859	L. 10,054,174 03
Proventi degli anni precedenti	» 1,571,223 34
Totale	L. 11,625,397 37

» Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1860, ammontano a L. 6,271,270 82

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 31. L'ammontare delle spese che sono state stanziare nel bilancio e variare con atti posteriori sia per il servizio dell'anno 1859 che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità del sovracitato conto della Cassa dell'Erario in L. 13,152,553 44.

(Approvato.)

« Art. 32. Le spese accertate dell'esercizio 1859 risultante dal detto conto sono stabilite nella somma di L. 11,881,931 90

Le simili degli anni precedenti » 76,323 53

Totale delle spese accertate L. 11,958,255 43 11,958,255 43

Cioè: per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, sì per il conto 1859, che per i precedenti. L. 11,175,294 38

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto. » 782,961 05

(Approvato.)

« Art. 33. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate e non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1859, rilevanti a L. 1,194,298 01

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 34. L'ammontare delle rendite e dei fondi per estinzione di capitali pagati nell'esercizio 1859, è accertato nella somma di L. 1,300,000 »

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 35. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1859. L. 450,102 99
 Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1869 » 6,271,270 82
 Totale Attivo L. 6,721,373 81

(Approvato.)

PASSIVO.

Somme per ispeze rimaste da pagare alla chiusura dell'eserc. L. 782,961 05

Totale passivo che si porta in deduzione dell'attivo. L. 782,961 05

(Approvato.)

Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1859 L. 5,938 412 76

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO delle province Modenesi dell'anno 1859.

TITOLO I — Proventi.

« Art. 36. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1859, stati anche riscossi, sono stabiliti quali risultano dal *Conto amministrativo* stampato delle province modenesi in data 3 maggio 1862, compilato dalla soprintendenza delle finanze in Modena nella somma di L. 13,109,178 48.

Cioè:

Proventi ordinari L. 11,055,071 91
 Proventi straordinari » 2,054,176 57

Totale L. 13,109,178 48

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 37. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate e pagate per l'esercizio 1859 risultanti dal detto *Conto*, sono stabilite in L. 18,566,084 08.

Cioè:

Spese ordinarie L. 10,319,957 77
 Spese straordinarie » 8,246,126 31

Totale L. 18,566,084 08

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 38. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1° gennaio 1860, è accertato nella somma di L. 564,228 68.

« I pagamenti fatti durante l'esercizio 1859 per interessi ed assegni L. 556,593 26. »

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 39. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

Fondi di cassa alla chiusura dell'esercizio 1859 L. 571,364 47
 Debiti dei contabili e d'altre persone verso l'amministrazione » 8,117,847 08
 Scorte di generi, utensili ecc. » 4,148,658 93
 Totale dell'Attivo L. 9,837,870 48

(Approvato.)

PASSIVO.

Debiti diversi d'amministrazione L. 2,196,495 69

Fondi ricevuti durante l'esercizio dai Governi delle antiche province, di Parma e di Bologna » 1,277,664 98
 Suppeditazione di fondi fatta dall'esercizio 1860 a quello 1859 . . . » 3,343,452 80
 Totale del passivo L. 6 817,613 47 6 817,613 47

(Approvato.)
 Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1859 L. 3 620,257 01
 (Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO

delle antiche province del Regno dell'anno 1860.

TITOLO I. — Proventi

Art. 40. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1860 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'Amministrazione delle finanze in data del 15 febbraio 1866 nella somma L. 391,190,510 47

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1860 L.	160,431,836 40	216,993,210 75
Proventi degli anni precedenti. »	6,578,544 14	8 186.910 09
Totale L.	167,010,380 63	221,180,129 84

(Approvato.)

Art. 41. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 372,746,096 23

Cioè:

PROVENTI

	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1860. L.	158,161,748 37	211,772,272 05
Proventi degli anni precedenti. »	2,150,921 88	661,153 93
Totale L.	160,312,670 25	212,433,425 98

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1861 (comprese lire 2,708 44 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria ammontano a L. 18,444,414 24

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 42. Sono approvate nella somma di lire

1,688,450 56 le spese d'ordine ed obbligatorie che giusta la tavola segnata L, furono pagate in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio, e già concessi con leggi speciali.

« Art. 43. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, comprese anche quelle di cui all'art. precedente, sia per il servizio dell'anno 1860, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse al presente e del sovracitato conto generale dell'Amministrazione delle Finanze a L. 556,004,567 90

(Approvato.)

Art. 44. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dall'esercizio 1860 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma

di L. 448,388,492 75

Le simili per gli anni precedenti. » 33,812,851 69

Totale delle spese accertate. L. 482,201,344 44 482,201,344 44

Cioè:

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tavole D, E, sì per il conto 1860, che per i precedenti . . . L. 433,514,034 47

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio su detto (tavola F). L. 48,687,309 97

(Approvato.)

« Art. 45. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1860 e non comprese nei seguenti articoli 7, 8 e 9, rilevanti a L. 73,803,223 46

Cioè:

Relativa al 1860. L. 20,374,592 61

Spese degli anni precedenti. » 53,428,630 85

(Approvato.)

« Art. 46. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1860, rilevanti come dalla tavola F a lire 633,467 26, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dall'articolo 39 della legge del 23 marzo 1853.

(Approvato.)

« Art. 47. I crediti conservati ed accertati per ispece in corso d'esecuzione dell'esercizio 1869, trasportati

sull'esercizio 1860, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti (tavola II, in L. 42,382, 338 74.

(Approvato.)

« Art. 48. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1860 per ispeze straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1861, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in L. 5,671,503 97.

(Approvato.)

« Art. 49. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1859, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1860, sono accertati in L. 701,564 35

Cioè:

Mandati pagati nell'anno 1860.	L. 403,969 87
Mandati restanti a pagare il 1 gennaio 1861	» 297,594 48

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 50. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili e da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1 gennaio 1861, è accertato nella somma di L. 63,080,626 59

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1860, sia per scadenza di interessi che per l'estinzione commissione e aggio sulla lira sterlina ascensero a » 62,809,614 19

(Approvato.)

« Art. 51. L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1860 risulta della somma di » 148,638 13

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 52. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1860 rimane stabilita come segue:

Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1860. . . . L.	Attivo	Passivo
	12,170,465, 52	»
Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria. . . . »	7,066 59	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1860, (comprese L. 2,703 14 trapassate sui sommarii demaniali di 4ª categoria) . . . »	18,444,414 24	»

Somme per opere in corso di esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1860, trasportate all'esercizio 1861, (articolo 42 della legge 23 marzo 1853) . . . »	42,382,338 74
--	---------------

Somme per opere straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1861 (articolo 43 della legge 23 marzo 1853). »	» 5,671,503 97
--	----------------

Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'eserc. 1860 L. 633,467 26 »	} 931,061 74
Id. » 1859 » 261,347 89 »	
Id. » 1858 » 8,127 27 »	
Id. » 1857 » 27,052 02 »	
Id. » 1856 » 1,067 30 »	

Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1860. . . »	10,423,590 05
---	---------------

30,621,946 35 59,408,494 50

Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1860 L. 28,786,548 15
(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA dell'anno 1860.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 53. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'anno 1860 sono stabilite, quali risultano dal *Rendimento dei conti* della Depositeria generale di Firenze in data 30 marzo 1863, nella somma di L. 45,542,650 59

Cioè:	
Entrate ordinarie. . . . L.	42,717,029 02
Entrate straordinarie . . »	2,285,621 57
	<u>L. 45,542,650 59</u>

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 54. Le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'anno 1860, risultanti dal detto *Rendimento di conti*, sono stabilite nella somma di L. 77,765,235 40

Cioè:	
Spese ordinarie L.	47,669,441 26
Spese straordinarie . . . »	30,095,794 14
	<u>L. 77,765,235 40</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.

« Art. 55. L'ammontare delle rendite e dei prem pel servizio del debito pubblico nell'anno 1860 è accertato nella somma di L. 4,789,592 06

(Approvato.)

TITOLO IV. -- Patrimonio generale della finanza toscana e situazione finanziaria.

« Art. 56. Lo stato della finanza toscana al 31 dicembre 1860 rimane stabilito, giusta i risultamenti del *Rendimento dei conti*, come segue:

Patrimonio attivo	L. 168,307,182 17
Idem passivo	» 191,142,924 99
Disavanzo nel patrimonio alla fine del 1860	L. 22,835,742 82
Avanzo nel patrimonio esistente al 31 dicembre 1859, erogato nella gestione dell'anno 1860	» 9,386,841 99
Disavanzo di gestione alla fine dell'anno 1860.	L. <u>32,222,584 81</u>

(Approvato.)

RESOCONTO AMMINISTRATIVO dal settembre a tutto dicembre 1860 delle province dell'Umbria.

TITOLO I. — Proventi.

« Art. 57. I proventi dell'Umbria per il tempo decorso dalla cessazione del Governo pontificio a tutto dicembre 1860, sono stabiliti, giusta le resultanze del *Conto amministrativo* stampato della provincia dell'Umbria in data 26 dicembre 1863, nella somma stata riscossa di L. 1,830,988 62

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 58. Le spese accertate e pagate nel suindicato periodo di tempo risultanti dal detto *Conto*, sono stabilite in L. 1,333,184 40

(Approvato.)

TITOLO III. — Situazione finanziaria.

« Art. 59. La situazione finanziaria alla fine di dicembre 1860 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

Fondi di cassa alla fine del 1860, ossia debito dei Tesorieri	L. 348,714 18
Debito di contabili di provento	» 237,621 75
Fondi somministrati alla Tesoreria generale di Torino	» 2,550 41
Credito verso alcuni municipi per sovvenzioni a mutuo	» 60,967 20
Totale dell'attivo L.	<u>649,853 54</u>

(Approvato.)

PASSIVO.

Credito dei contabili per eccedenza di pagamenti	L. 60 65
Suppeditazione di fondi fatta dall'esercizio 1861 a quello 1860	» 6,384 »
Fondi ricevuti dalla Tesoreria di Firenze	» <u>33,377 19</u>
Totale del passivo L.	<u>39,821 84</u> 39,821 84
Avanzo al 31 dicembre 1860	L. <u>610,031 70</u>

(Approvato.)

Presidente. Qui propriamente la legge avrebbe il suo termine. Vi sono però le Tabelle che servono di Allegati; non credo necessario leggerle, epperò domando al signor Ministro delle Finanze se crede dispensarmene....

Ministro delle Finanze. Pare anche a me che si possa farne a meno perchè tutti questi allegati già si trovano compendiatamente in ciò che si è letto.

Presidente. Allora si passerà alla discussione di altri due progetti di legge di minore importanza, e prego i signori Senatori di non allontanarsi onde poterli poi votare tutti.

Il primo è quello per convalidazione di spesa straordinaria sui bilanci 1868, 1869 e 1870 dei Lavori Pubblici per riparazione ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868.

Leggo il progetto.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* n. 44.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo 1.º « È convertito in legge il Regio Decreto 5 novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito suppletivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del Bilancio dei Lavori Pubblici 1868 per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo de' guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,020,000 per eseguire le riparazioni e l'assetto delle opere stesse in conseguenza de' guasti indicati. »

« Questa spesa verrà iscritta per lire 4,954,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del Bilancio 1869, dei Lavori Pubblici, di N. 70 *ter.* e con la denominazione: *Riparazioni e sistemazioni delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868.* »

« Le rimanenti lire 2,066,000 formeranno apposito capitolo, sotto identico titolo e col numero 72 *bis*, nel bilancio 1870 dello stesso Ministero. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo di pagare sopra il citato capitolo 70 *ter* le spese che per lavori straordinari suespressi ha approvato di urgenza prima della presente legge, impegnando i capitoli 9 e 12 del bilancio ordinario dei Lavori Pubblici 1869. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono convalidati i pagamenti disposti ed eseguiti in conseguenza del decreto 9 settembre 1869, per le opere e sui fondi espressi all' articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 5. I lavori contemplati in questa medesima legge sono dichiarati opere di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel Bilancio attivo dello Stato per l'anno 1870 figurerà la quota di concorso nella spesa che province ed enti morali, od altri interessati debbono rimborsare per le opere idrauliche di seconda categoria, giusta l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

» Questo rimborso si determina in via preventiva sino da ora nella somma di lire 1,264,630, per rispetto alle province nelle quali è stabilita la classazione delle opere idrauliche.

» Circa la Venezia e la provincia di Mantova, per le quali la classazione stessa non è sancita, quel rimborso sarà iscritto pel 1870 a modo di somma provvisoria in Lire 1,563,941. »

(Approvato.)

Si passerà poi alla votazione per squittinio.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge; l'uno per l'approvazione della Convenzioni stabilite colla Società ferroviarie ed altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate; l'altro per l'approvazione della Convenzione colla Società della ferrovia dell' Alta Italia.

Pregherei il Senato a voler mandare questi due progetti, già approvati dalla Camera, ad una sola Commissione per la connessione che hanno fra loro.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, relativo alla transazione colla Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

La parola è al signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento per la leva sui nati nell'anno 1849.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge approvato pur esso dalla Camera dei Deputati per rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 già modificato con legge 24 agosto 1862.

Presidente. Do atto al signor Ministro della pre-

sentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Metteremo ora in discussione un altro progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese sul bilancio dei Lavori Pubblici del 1869 e di spese straordinarie sul bilancio 1870 per opere stradali.

Prego i signori Senatori a non assentarsi perchè dopo la discussione di questo progetto di legge si farà la votazione a squittinio segreto sui tre progetti di legge già discussi.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 53.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« È convalidato il Regio Decreto 27 ottobre 1869, col quale furono provvisoriamente autorizzate alcune nuove spese sul bilancio straordinario dei lavori pubblici per il 1869 nella complessiva somma di lire centoquarantottomila (L. 148,000), ripartita nel modo indicato dal seguente quadro:

CAPITOLI		SPESA
N.	Denominazione	
1	Strada nazionale del Sempione, N. 6 — Restauro del Ponte sul Toce alla Masone (Novara) L.	53,000
2	Strada nazionale di Alemagna, N. 47 — Ricostruzione del ponte stabile sul Piave a Capo di Ponte (Belluno) »	45,000
3	Strada nazionale del Tonale, N. 2 — Ricostruzione di un tronco di strada presso lo Sbocco della Val-Sabbia nel fiume Ozio e costruzione in muratura del Ponte Dazza (Brescia) »	50,000

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.
(Approvato.)

« Art. 2. È approvata sul bilancio straordinario dei Lavori Pubblici per il 1870 la spesa di lire centodiecimila (110,000) pel compimento delle opere notate ai capitoli 2 e 3 del quadro precedente, e da imputarsi sui nuovi capitoli qui appresso indicati di quel bilancio.

» Capitolo — Strada nazionale di Alemagna N. 47. Ricostruzione del ponte stabile sul Piave a Capo di Ponte nelle Alpi (Belluno) L. 40,000 »

» Capitolo..... — Strada nazionale del Tonale N. 2. Ricostruzione di un tronco di strada in Val Camonica, nella località

allo sbocco del fiume Oglio della Val-Sabbia, e ricostruzione in muratura del ponte Dazza (Brescia) 70,000 »
(Approvato)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. — Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sui *diritti doganali da pagarsi dagli abitanti delle zone di territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale.*

Un altro progetto relativo a *modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.*

Un terzo per *approvazione di un credito straordinario di 16 milioni di lire sul bilancio 1870 dei Ministeri della Guerra e della Marina.* Tutti questi progetti di legge sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e mandati alla Commissione permanente di Finanza.

Prego i signori Senatori i quali si sono già riuniti per nominare gli Uffici Centrali di raccogliersi nuovamente per nominare i Relatori delle leggi in corso ed aver così al più presto possibile le relazioni.

Per domani si metteranno all'ordine del giorno le interpellanze sulla politica, e la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione colla Banca Nazionale italiana, non chè qualche altro progetto, se ne avremo il tempo.

(Il signor Senatore Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione.

Progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi.

Votanti 78
Favorevoli 74
Contrari 4

Progetto di legge per la convalidazione delle spese per riparazione ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868

Votanti 78
Favorevoli 75
Contrari 3

Progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese sul bilancio dei Lavori Pubblici 1869 e di spese straordinarie sul bilancio 1870 per opere stradali.

Votanti 78
Favorevoli 74
Contrari 4

Do la parola al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per autorizzare il Governo del Re a dare esecuzione ad un trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

Ho pure l'onore di presentare al Senato altri progetti di legge pure approvati dall'altro ramo del Parlamento per dare esecuzione a dei trattati di navigazione e commercio fra l'Italia e il Perù e fra l'Italia e le repubbliche di Guatemala, Honduras e Nicaragua.

Ho infine l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento concernente la parificazione per l'ammissione alla carriera Consolare, dell'attestato di licenza ottenuto alla Regia Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e mandati agli Uffici.

La seduta è sciolta ore 4 1/2.

TORNATA DEL 3 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Lettera del Senatore Porro — Richiesta di documenti del Senatore Pernati, cui risponde il Ministro delle finanze — Interpellanza del Senatore Scialoja — Considerazioni ed appunti del Senatore Cialdini — Risposta del Ministro delle finanze, e replica del Senatore Cialdini — Istanza del Senatore Scialoja, cui rispondono il Ministro degli Affari Esteri e il Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Senatore Scialoja e proposta di un ordine del giorno.*

La seduta è aperta a ore 2 e 40 min.

Sono presenti tutti i ministri.

Il Senatore segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni.

N. 4445. La Direzione degli ospedali riuniti di Siena fa istanza perchè gli stipendi degli impiegati delle Opere pie vengano esonerati, come quelli degli altri impiegati governativi, dalle sovrainposte sulla ricchezza mobile.

N. 4446. Gli impiegati del Manicomio di S. Niccolò in Siena;

Identica alla precedente.

Chiedono un congedo i Senatori Revedin e Camozzi-Vertova per un mese, Galvagno per 20 giorni, Marsili per 10 giorni, che è loro dal Senato accordato.

Il Senatore conte Cittadella Giovanni fa omaggio al Senato dei seguenti suoi scritti:

Storia della dominazione calabrese in Padova. — Il Sacerdozio dell'antico patto giusta le sacre scritture. Dove la politica? — Studio intorno all'opera Historiae patriae monumenta.

Presidente. Il sig. Senatore Porro scrive la seguente lettera:

(Senatore segretario Chiesi legge.)

Milano 15 luglio 1870.

Eccellenza.

I molti impegni che quasi costantemente mi trattengono in patria e mi impediscono di seguire con sufficiente solerzia gli studi affidati alla Commissione di Finanza eletta presso il Senato, mi obbligano a indirizzare a V. E. preghiera, perchè voglia sottoporre al Senato la mia domanda di essere esonerato dal-

l'ufficio di far parte della Commissione medesima. Il desiderio che io esprimo mi è dettato da un sentimento, che per me acquista la forza di un dovere, giacchè se è profonda in me la riconoscenza verso l'atto di fiducia che mi si volle dimostrare con tale nomina, è non meno profonda la convinzione, che non posso continuare in tale incarico con quella premura ed attività la quale è pure richiesta dall'importanza del compito affidato alla Commissione.

Col massimo ossequio mi onoro attestarmi di V. E.

Devotissimo

ALESSANDRO PORRO.

Presidente. Domando al Senato se accetta le dimissioni del signor Senatore Porro da membro della Commissione permanente di Finanza. Chi crede di accettarle, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Allora io prego i signori Senatori a preparare la scheda per la nomina di un membro della Commissione permanente di Finanza in sostituzione al Senatore Porro, ed alla fine della seduta si farà l'appello nominale per raccoglierle.

L'ordine del giorno porta...

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Essendo presente l'onorevole sig. Ministro delle Finanze, vorrei domandargli la produzione di alcuni documenti.

Fra gli atti ufficiali della Camera dei Deputati che furono distribuiti al Senato vi è una relazione della Commissione sul progetto di legge per il convalidamento del Decreto Reale 5 settembre 1869 con cui viene approvata la convenzione stipulata colla Società dei Canali Cavour.

In questa relazione si accenna essersi presentata dal Ministero una serie di documenti, da cui risultano fatti importanti concernenti l'amministrazione del Canale Cavour.

Io credo indispensabile che la produzione di quei documenti sia fatta in Senato e prontamente, e ciò per tre motivi: primo, perchè quel progetto di legge non può tardare ad esserci presentato. In secondo luogo, perchè vi è un altro progetto di legge già presentato al Senato che aspetta la relazione, e pel cui esame sarà utilissimo, anzi necessario, avere sott'occhio quei documenti. In terzo luogo, vi è una ragione più speciale perchè io domandi la produzione di questi documenti.

Da essi risulta lanciata una gravissima accusa contro il Consiglio di Amministrazione dei Canali Cavour sedente in Torino. Questo Consiglio è composto di due membri nominati dagli Azionisti e di quattro amministratori nominati dal Governo.

Gravissime accuse, come dissi, si muovono contro questo Consiglio di Amministrazione, accuse che ricadono sopra gli amministratori nominati dal Governo.

Giova notare anzitutto che l'onorevole ex-deputato Ara, già Presidente di esso Consiglio, non può essere oggetto di tali censure, poichè i Signori Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze gli diressero il 28 giugno una lettera oltremodo onorifica, in cui asseriscono, che accettano con rincrescimento la sua dimissione « e gli porgono in pari tempo i più vivi » ringraziamenti pel valido sussidio dall' eletta sua » intelligenza prestato all'amministrazione, ed a nome » del Governo del Re, si pregiano di attestargliene la » loro gratitudine ».

Dunque non è l'onorevole Ara l'oggetto di quelle severe critiche: un altro dei membri dell'amministrazione, l'onorevole Castelli, si occupa esclusivamente delle pratiche contenziose e non ha quasi che fare colle pratiche amministrative di essa; rimangono adunque queste accuse concentrate unicamente sulle persone di due dei vostri Colleghi: l'onorevole Commendator Galvagno e me.

Onde abbiate un'idea della gravità di queste accuse, o Signori, vi comunicherò soltanto poche parole scritte dalla Commissione già accennata, e che sono le seguenti:

« Noi abbiamo avuto sott'occhio una serie di documenti che non ci lasciano dubbio che, malgrado la » prevalenza riconosciuta dal Consiglio di amministra- » zione dei membri di nomina governativa, lo spirito » che dettò finora tutti i suoi atti rivela una manifesta » tendenza a disconoscere qualunque legittima ingerenza » del Governo, il proposito di resistergli sistematicamente » mentre l'interesse delle finanze pubbliche si voleva » sacrificato a tutti e sotto tutte le forme. »

Voi comprenderete, o Signori, quanto sia grave quest'accusa che si fa pesare sopra due antichi servitori dello Stato, che hanno avuto l'onore di sedere nei Con-

sigli della Corona. Per parte mia, sono ormai 40 anni dacchè ho cominciato a servire lo Stato, e non ebbi mai rimproveri nè privatamente, nè tanto meno così pubblici e solenni come quelli contenuti nei documenti che il Ministero ha presentato alla Camera dei Deputati.

Giudichi il Senato della convenienza di tale accusa portata contro due Senatori in un altro ramo del Parlamento, dove la voce dei Senatori non può essere sentita; giudichi il Senato della convenienza di una produzione di documenti che venne fatta, non come vera comunicazione, perchè si stampassero, ma furono solamente posti sott'occhio ad una Commissione, e nessuno di essi documenti venne fatto di pubblica ragione.

Lascio infine giudice il Senato del modo in cui si possa conciliare la logica e la dignità del Governo, che nel dì 28 giugno scrive una lettera con tanti elogi al Presidente dell' Amministrazione, elogi da esso ben meritati, e pochi giorni dopo attacca, in modo così sconveniente, il Consiglio di Amministrazione; il quale Consiglio di Amministrazione ebbe per unico intermediario dei suoi atti col Governo lo stesso suo Presidente, col quale procedette sempre di comune accordo.

Dunque, ripeto, non so con quale logica si possano conciliare questi due atti così contraddittorii fra di loro a così breve distanza.

Epperò insisto per la presentazione di questi documenti, quali furono sottoposti alla Commissione della Camera dei Deputati; e fin d'ora dichiaro che in quei documenti la verità dei fatti fu alterata o travisata. Pensatamente dico queste gravi parole, o Signori, ben sapendo qual sia la loro portata legale, giacchè sono più di 40 anni che fui laureato in leggi, e i Codici non li ho mai perduti di vista. Ed affinchè alle mie parole, alle mie asserzioni tenga dietro una produzione di documenti che le giustifichino, e che fin d'ora stabiliscano alcune di tali alterazioni di cifre notevolissime, depongo al banco della Presidenza, pregandola di volerne ordinare la stampa, il Bilancio del 1870 della Società dei Canali Cavour. Ed infatti; dicono i documenti ministeriali che la garanzia governativa fu portata a 4 milioni e 51 mila lire. Ciò non è niente vero. Risulta invece dal Bilancio che dai 4 milioni e 51 mila lire debbonsi dedurre lire 320,000 che sono il montare dell'annuo ammortamento, il quale non ha nulla che fare colla garanzia.

Sentite ancora che cosa si asseri alla Camera coi documenti del Ministero:

« Accenneremo finalmente ad un'ultima partita, che » per tacere delle altre, vale per se stessa come sug- » gello di esorbitanze.

» Nella parte straordinaria figura a diminuzione del » prodotto netto presunto pel Canale Cavour nel 1870, » la passività di lire 300,758, 23, per spese del fal- » limento della Società, le quali spese con strano in-

» *tendimento si vorrebbero pure fare pagare dal pubblico erario.* »

Signori, ciò non è vero. Dal bilancio risulta invece l'opposto. Anzi tutta la cifra di lire 300 mila per spese di fallimento, a vero dire, non esiste punto.

Vi sono 20 mila lire per la formazione delle nuove obbligazioni. Poi lire 230,000, passività presunta per liti delle cui conseguenze, per transazione coll'impresa, è stata in parte incaricata la Società; finalmente ci sono per spese diverse del concordato lire 50.000.

Dunque vedete che queste passività non sono quali furono accennate nei documenti del Ministero.

Ma vi ha di più.

La più grave accusa è quella che noi « abbiamo voluto far pagare queste spese dal pubblico erario » e questo è assolutamente contrario alla verità.

Il bilancio ordinario, che deposito, enumera tutte le entrate e le spese presunte pel 1870, le quali si conguagliano mediante il supplemento della garanzia in L. 3.731,000 oltre l'ammortamento.

Tale è il bilancio ordinario, al quale noi abbiamo aggiunto una Tabella che si chiama bilancio straordinario. Esso non è altro che un atto di somma buona fede e sincerità della Compagnia che, quantunque padrona di disporre di alcune somme di suo credito residuo, dopo soddisfatti gli impegni che le aveva imposto una sentenza arbitraria, ha però voluto dimostrare al Governo l'impiego che avrebbe fatto di questo danaro, e disse che ne avrebbe disposto nei modi sovra indicati. Ma questo non ha niente che fare con la garanzia, e cade affatto l'accusa d'aver voluto far pagare le lire 300.000 dal pubblico erario.

Tutte queste accuse stateci lanciate d'innanzi all'altro ramo del Parlamento, io debbo respingerle, e spero che il Senato ci appoggerà nell'esigere la produzione di siffatti documenti. È questione gravissima e sacra pel Senato stesso poichè il suo onore riposa su quello dei suoi componenti.

La mia reputazione, o Signori, io l'ho acquistata con quaranta anni di servizio prestati lealmente al paese ed al governo, e non permetto che essa sia in modo così ingiusto intaccata.

Insisto perciò perchè il Senato voglia richiedere dal Ministero la produzione di codesti documenti quali furono presentati alla Camera dei Deputati, giacchè non possiamo rimanere sotto il peso di accuse così solenni, così immeritate.

Ministro delle Finanze. Non posso negare di non provare qualche meraviglia nell'essere stato interpellato sopra una questione senza esserne prevenuto.

Se fossi stato avvisato dall'onorevole interpellante, io ne avrei preso gli appunti necessari prima, e avrei potuto forse dare qualche schiarimento. Ma confesso anzi tutto che non sono in grado di dare ampie spiegazioni intorno alla questione di cui parlò testè l'onorevole Senatore Pernati.

Egli porta ora davanti al Senato varie frasi conte-

nute nella relazione di una Commissione dell'altro ramo del Parlamento, la quale relazione non è ancora venuta in discussione davanti alla Camera; per conseguenza pare a me che si sarebbe dovuto aspettare che la discussione fosse avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Io capisco benissimo i sentimenti di delicatezza da cui è mosso l'onorevole Senatore Pernati, e li apprezzo; però mi sembra che non abbia abbastanza, come doveasi, distinta la qualità di Senatore da quella di Amministratore dei Canali Cavour.

Io credo che qui il Senato deve investirsi degli argomenti che vengono portati innanzi nei progetti di legge e all'occasione discutere tutte le quistioni che vi possono essere connesse.

Ad ogni modo io non ho difficoltà di presentare i documenti di cui parla l'onorevole Senatore Pernati, sia per aderire ai suoi desiderii, che per parte mia vorrei sempre soddisfare, sia perchè davanti al Senato vi è un progetto di legge che più o meno riguarda la distribuzione delle acque, quindi può pur dirsi che i documenti riguardanti l'amministrazione del Canale Cavour non siano estranei alle deliberazioni di questo Consesso.

L'onorevole Senatore Pernati mi concederà, siccome quei documenti sono attualmente depositati presso l'altro ramo del Parlamento, che io li faccia cercare e levarne copia. Siccome non so di quali documenti si tratti, io non posso promettere che nella seduta di domani questi documenti possano essere presentati al Senato, imperocchè l'onorevole Senatore Pernati certo non vuole che io debba andare a prendere dall'altro ramo del Parlamento i documenti a cui allude per portarli in quest'Aula.

Io cercherò di avere questi documenti, cioè di averne copia, e appena saranno in pronto, mi farò un dovere di presentarli al banco della Presidenza del Senato.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle Finanze della promessa presentazione dei documenti, e che comprenda i sentimenti da cui sono animato. Ciò dimostra però, ed è strano, che egli ignorava completamente tutto ciò che venne asserito alla Camera dei Deputati in nome del Ministero.

Io non ho fatto un'interpellanza, ho chiesto dei documenti, e ho dovuto dimostrare il motivo della richiesta della presentazione di essi. Io non voglio né debbo occuparmi della relazione della Commissione della Camera dei Deputati e del seguito ch'essa potrà avervi.

Del resto, quando i documenti verranno presentati, io mi riservo la facoltà di ripigliare la parola per respingere le accuse che furono fatte alla mia persona, nella quale si concentrano la qualità di Senatore e di membro del Consiglio d'amministrazione dei Canali Cavour.

Che se questa mia seconda qualità dovesse essere di ostacolo alla libera mia difesa, io mi dichiaro pronto a spogliarmene immediatamente, perchè l'ho accettata, (come ne appello all'onorevole Senatore Cambray-Digny) l'ho accettata contro la mia volontà, l'ho accettata perchè il Ministro Cambray-Digny me la conferiva come un attestato, diceva egli gentilmente, della piena fiducia del Governo di S. M. in me riposta. Ma, ripeto, vi rinuncio immediatamente, se il Senato crede incompatibile questa carica di amministratore colla mia qualità di Senatore per discolparmi dalle ingiuste accuse che mi furono fatte.

Tale presentazione e disamina di documenti bramo che si faccia il più presto possibile; del resto sarebbe inutile affatto la presentazione di essi, giacchè il Senato potrebbe non essere più radunato.

Presidente. L'ordine del giorno porta l'interpellanza dell'onorevole Senatore Scialoja al Presidente del Consiglio, ed al Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, la interpellanza che ho annunciato, non ha per iscopo, nè di spingere il Ministero ad uscire da quella prudente riserva che gli impongono le condizioni politiche attuali, nè di creargli imbarazzi. Perciocchè io penso che oggi più che mai ha bisogno di forza e di energia straordinaria: e che possono occorrere tempi nei quali debba far uso e dell'una e dell'altra; nell'ordine morale, per assumere responsabilità di fatti e atti dai quali possono in gran parte essere messe a repentaglio, o vantaggio le nostre sorti avvenire, e nell'ordine materiale per reprimere moti incomposti, o violenze preconizzate già da mal dissimulate ed audaci minacce.

Un dubbio però agitava ed ancora in qualche parte agita l'animo mio e di alcuni miei amici politici, il quale è, che il presente Ministero, quantunque composto di individui, i quali meritano, chi per un titolo chi per un altro, la stima del pubblico, ed hanno la mia, non s'ia nelle presenti circostanze, come rappresentante il Governo, bastevole al compito che gli ha imposto la novità degli eventi.

Non bastevole, ho detto, non per difetto di abilità, ma per difetto di quell'autorità, che i Ministeri attingono, non tanto dal merito personale di coloro che li compongono, quanto dal partito che li appoggia, e dall'idea chiara precisa e netta, dell'indirizzo politico che questo partito vuole che esso Ministero segua risolutamente.

E per vero, sia per effetto inevitabile degli eventi, sia per colpa degli uomini, sia per conseguenza di piccole passioni politiche, sia per conflitto di quegli interessi che non sono ancora generalizzati in Italia, o di quei sentimenti e di quelle affezioni che sono ancora troppo locali, sia per l'azione contemporanea di tutte queste forze perturbatrici, le quali hanno una sregolata ma grande efficacia, quando in un dato tempo non piglia il predominio una grande idea che

le comprima e le raffreni, il fatto sta che il presente Ministero fu aiutato a nascere da una maggioranza diversa da quella che poi l'aiutò a vivere. E sebbene abbia poi più volte dichiarato in pubblico che andava perdendo di per di le prime illusioni, pure, o Signori, un'opinione è prevalsa in molti, (e le opinioni in fatto di politica sono una realtà, anche quando siano mal fondate) un'opinione è prevalsa, dico, che alcuni dei presenti Ministri vedessero con soddisfazione cambiato il piedistallo del loro potere, ed altri lo tollerassero a mala pena.

Io individualmente nol credo, imperciocchè tale è tanta la stima che ho di ciascuno degli individui che compongono il Ministero, che io son certo che, quando così fosse, essi avrebbero volontariamente rassegnato il potere. Ma sebbene io nol creda, altri lo hanno creduto e lo credono: e sotto un certo aspetto io me ne compiaccio, e mi congratulo col paese di questa mal fondata credenza; perchè è segno, o Signori, che incomincia a penetrare nel pubblico la convinzione, che i Ministri, come potere, non come persone, debbono sempre tenere della loro origine, e seguire le idee che furono chiamati a rappresentare, e che erano consentanee al tempo in cui salivano al Governo della cosa pubblica.

Onde è, o Signori, che essendo cambiato quello stato di cose, (notino le mie parole), quello stato di cose che occasionò la chiamata al potere dei presenti Ministri, io reputo che si sarebbero bene avvisati, se avessero ceduto il potere ad altri o anche ripreso dopo averlo ritemprato a nuova prova.

Così dicerto sarebbe avvenuto in un paese dove le forme costituzionali rispondessero ad un robusto organamento di partiti politici. Ma la nostra vita politica è troppo nuova, e dirò pure alquanto fiacca, perchè queste norme abbiano ad essere rigorosamente osservate; io credo che la magagna che io riconosco nel presente Ministero, è quella che poco più poco meno ha viziato tutti i Ministeri, dacchè il Regno d'Italia è stato proclamato.

Io quindi avrei dato lode al Ministero presente se avesse fatto quello che ho detto più sopra, ma non gli saprei fare rimprovero di aver fatto altrimenti. Anzi sotto un certo rispetto il modo onde esso si è comportato può avere un vantaggio; ed è quello di evitare una crisi ministeriale. Perciocchè in Italia, se qualche rara volta si sa come nascono simiglianti crisi, può affermarsi che s'ignora poi sempre come abbiano a finire. Così ho dovuto pensare anche l'altra Camera del Parlamento; e perciò concedeva, come tutti sanno, al presente Ministero un voto di fiducia.

Ma, Signori, sventuratamente in Italia, siccome non si è tuttavia in grado di poter intendere il concetto che informa la politica di un ministero, argomentandolo dal partito dal quale esce, perchè veri, forti e robusti partiti politici non esistono ancora, così questo concetto non può argomentarsi neppure da un voto di fiducia, il quale in fin dei conti è dato o da varie gradazioni di un partito, o da gruppi staccati da varie parti e momentanea-

mente concordi. E però i voti di fiducia hanno in Italia bisogno di essere commentati, per essere bene intesi. Presso noi adunque, massime allorchè sopravvengono cose nuove e inopinate, è più che altrove necessario che i Ministri parlino chiaramente e con precisione dichiarino qual'è l'indirizzo che essi intendono prendere; e che i grandi poteri dello Stato anch'essi esprimano nettamente e recisamente il sentimento loro; il che è mio intendimento che faccia il Senato. Questo modo di procedere è anche utile acciocchè coloro che sono come le braccia del Governo ed a cui è commessa in ultimo l'azione politica, escano da una incertezza in cui le mantiene la memoria del passato.

I principali agenti del Governo per essere energici e risoluti, hanno bisogno di sapere nettamente, senza ambagi, qual'è il pensiero che informa la politica del Governo, quali le sue vere intenzioni, e debbono esser sicuri che quello che si dice è quello che si vuole; e che non si accenna ad Aspromonte, mirando a Mentana.

L'attuale Ministero ha tanto più necessità di parlare chiaramente a cagione dei sopravvenuti avvenimenti, per quanto meno erano da esso attesi o preveduti. Perciocchè esso veramente vedevasi scambiata in mano, come suol dirsi, la carta che s'era tracciata del suo itinerario politico.

Il Presidente del Consiglio fondava tutta la sua politica amministrativa sopra un profondo convincimento da lui espresso con un' energica frase; il quale convincimento era che la pace d'Europa non sarebbe per lungo tempo turbata.

Questo medesimo convincimento faceva sì che un bravo generale, un uomo dotto non solo nei consigli militari, ma anche nei consigli diplomatici, con nuovo miracolo si acciogesse, come ministro della guerra, a tali riforme ed a tali risparmi, che parecchi finanzieri gridarono: *basta*, e taluni anche: *è troppo*. Tra questi ultimi finanzieri io certamente non annovero il Ministro delle Finanze; sebbene ammiri la sua discrezione nell'accontentarsi che in quei tempi di pace, creduta sicura e lunga, il suo collega della marina assottigliasse bensì l'armata, ma non vendesse le navi.

Forse anche il mio amico Venosta non temeva punto che le dolci aure della nostra Piesole fossero minacciate dai nubi lontani della guerra.

Eccovi dunque, Signori Ministri, nel salire al potere, quasi sarei per dire, addormentati nel dolce e sicuro sonno della pace, il quale dopo breve tempo vi fu inopinatamente rotto nella testa dal fragore delle armi. Voi eravate in un mondo vecchio quando tracciavate per quello la vostra via politica, ed eccovi balzati ad un tratto in un mondo nuovo. È naturale quindi che i primi corpi dello Stato vi domandino: Signori Ministri, che intendete di fare nell'entrare in questo mondo nuovo? Il Ministro degli Affari Esteri lo ha in gran parte detto altrove. Io suppongo che dirà qui a un di presso le stesse cose e per avventura anche più esplicitamente.

In quanto a me, io do approvazione alla sua politica per la parte a me nota; e spero che avrà anche quella della maggioranza del Senato. Ma se la politica esterna è dappertutto strettamente connessa alla politica interna, in Italia quella non è che una faccia di questa. La rende specialmente tale una grave e terribile quistione, qual'è quella che tutto il mondo conosce sotto il nome di quistione romana.

Sicchè sotto quest'aspetto, massime in alcuni casi, come è il presente, la politica estera può dirsi che non sia tanto rappresentata in Italia dal Ministro del ramo quanto da quello che soprintende agli Affari interni, coadiuvato efficacemente dal Ministro della Guerra, ed entrambi dal Ministro delle Finanze. Ed oggi, più che mai l'ardua quistione di cui parlo, diventa grave e pericolosa. Grave e pericolosa, perchè i sentimenti generosi che essa risveglia e l'inesperienze ingenuie che da quelli si fanno facilmente trascinare, possono oggi più che mai essere messi a profitto da coloro i quali hanno interesse di suscitarcì interni imbarazzi. Mentre oggi più che mai sarebbe condannevol cosa tollerare che fosse perturbato il naturale suo svolgimento; perchè coloro che sono nostri avversari nel campo delle idee, hanno con recenti esorbitanze dato al mondo civile tale spettacolo, che non può se non giovarci nella opinione universale la quale ha tanta parte nella risoluzione finale e possibile di quella quistione. Sicchè perdere per nuove improntitudini il vantaggio che abbiamo acquistato oggi sarebbe più che mai grave danno.

Quanto poi a ciò che ho detto dei pericoli che ci sovranano, può bene argomentarsi dai fatti dolorosi che sono pur noti a tutti noi, e da quelli altri che possono esser noti al Ministro dell'Interno, e ignoti al pubblico. Armi e bombe accumulate, minacce di violenza che hanno avuto perfino eco là dove non avrebbero avuto riscontro alcuno; arruolamenti clandestini e tentativi criminosi, ed anche qualche atto insolito, di quelli che sembrano lievi, perchè sono tali nell'apparenza, ma che contengono in sè l'indizio di intenzioni o di fatti maggiori, quale sarebbe quello che non saprei come definire, di un avviso destinato a far intendere più che non dica; ed il quale si è fatto direttamente stampare sui giornali di colore più risentito, da un diplomatico straniero.

Ma lasciando stare tutti questi particolari, tutti questi indizi del tempo, ciascuno di noi intende che la politica generale del Governo nelle presenti emergenze è principalmente da considerarsi per noi in relazione a quella che può dirsi nel tempo stesso estera ed interna quistione.

E perciò io desidero che intorno a questo argomento, e senza entrare in particolari, il Ministero con esplicite e categoriche dichiarazioni esponga l'indirizzo della sua politica, e prenda impegno di non dipartirsene.

A tal modo il paese in genere ed anche gli ufficiali del Governo, i quali non hanno diretta comunicazione

personale col Ministero, saranno più fiduciosi e meno esposti ad illusioni o ad equivoci di cui i mestatori si giovano. E questa fiducia universale che si voglia realmente quel che si dice, diventa anche maggiore, quando si può da tutti verificare che i grandi corpi dello Stato ebbero le stesse intenzioni e lo stesso pensiero del Governo; e che conservarono il Ministero al potere, in quanto che esso esplicitamente dichiarò che voleva quel che que' grandi corpi vogliono.

Per conseguenza è mio avviso che quando voi, Signori Ministri, avrete fatte esplicite dichiarazioni, il Senato esprima il pensiero suo intorno ad esse e se le accetti le rafforzi con l'autorità del suo esplicito assentimento.

Voi, certamente, le farete queste esplicite dichiarazioni; e non solo le farete, ma come non dubito punto, osserverete poi puntualmente i propositi vostri, con quella energia che, nella gravità delle circostanze in cui versa, il paese oggi attende da voi. E se mai per farlo vi occorresse conforto, ricordatevi che un giorno di popolarità si sconta talora colle maledizioni dei posteri, e che la debolezza di tollerare un'ora di sfogo alle passioni popolari può essere scontata da molti anni di gravi sventure.

Voi quindi parlerete e sarete espliciti nel dire, come risoluti nell'operare, e quando avrete espresso il vostro pensiero sono certo che quel pensiero non sarà più nè mio nè vostro; ma diventerà il pensiero del Senato e dell'intero paese. (*Vivi segni di approvazione.*)

Presidente. Ha la parola il Senatore Cialdini.

Senatore Cialdini. Signori Senatori! Avrei rinunciato alla parola dopo il discorso splendido del Senatore Scialoja, se non mi fosse sembrato necessario aggiungere qualche cosa, in un altro ordine di idee, a quanto egli disse colla sua consueta eloquenza. Nei tempi che corrono, ed in vista di quelli che ci sovrastano, credo sia giunto il momento di prescindere dalle cortesie blandizie e dai personali riguardi. Io credo sia giunto il momento, nell'interesse dello Stato, di dir tutto, e di parlare aperto e franco.

Il Ministero aveva architettato un programma fantastico, basandolo sopra la mobile arena della tranquillità pubblica e della pace europea. Che fu, o Signori, di quel programma? Un primo, un solo soffio boreale bastò a capovolgerlo e farlo sparire sulle ali dei venti. Ora di quel programma altro non resta fuorchè l'onorata, ma poco felice bandiera, la quale presenta da un lato come stemma, come scudo araldico, la famosa lente dell'avarò adottata dall'onorevole Lanza, e dall'altro porta il motto di *economie sino all'osso*, che rese celebre l'onorevole Sella.

Quella bandiera passerà ai posteri come monumento della nostra politica insufficiente, come testimonianza delle nostre esagerate passioni; quella bandiera dirà ai posteri che nelle presenti circostanze non si governa, non si salva uno Stato per mezzo della opaca ed in-

feconda lente dell'avarò, che turba e toglie la vista; ma si governa, e si salva soltanto coll'occhio penetrantissimo del vero uomo di Stato, il quale spazia nei cieli al pari dell'aquila, e si allisa al sole, senza rimanerne abbagliato nè offeso.

Quella bandiera dirà ai posteri, che le economie *fino all'osso* tagliano nervi, arterie e muscoli al corpo cui sono applicate, e lo lasciano quindi senza moto e senza vita.

Quella bandiera dirà, che a nulla giova precludere la via del disavanzo, quando si apre quella dell'abisso politico, in cui cadono sempre i governi deboli, esauriti, impotenti. (*Sensazione.*)

Giammai gli avvenimenti si erano permesso di dare più solenne smentita al programma di un Ministero! Giammai si erano permesso di dimostrare con maggiore insolenza la fallacia de' suoi criterii, de' suoi apprezzamenti, del suo programma!

Il Ministero ci annunzia siccome inalterabile la pace europea, ed abbiamo tosto la guerra! Il Ministero ci dice sicuro della tranquillità pubblica, ed ecco che risorge baldanzoso il brigantaggio; ed ecco che molti disordini gravissimi turbano la quiete da un canto all'altro dello Stato!

Il Ministero dichiara giunto il momento di ridurre l'esercito e la flotta, ed è già costretto a richiamare l'uno e l'altra sotto le armi! Il Ministero propone favolose economie, e le sottopone al voto del Parlamento col coltello alla gola, facendo balenare a più riprese e con arte infinita, il triplice spettro del disavanzo, della banca rotta e di un Gabinetto Rattazzi. E siamo già ridotti a fare appello ai crediti suppletivi! (*Sensazione.*)

Ma dimanda qualcuno: non desta forse meraviglia in presenza di questi fatti, il vedere gli onorevoli Ministri tranquillamente seduti sulle loro poltrone? E come mai non seguirono essi la sorte del loro programma? Come mai sfuggirono alle consuetudini parlamentari e costituzionali?

Si risponde: il Ministero ha ottenuto un voto di fiducia esplicito dalla Camera Elettiva, che lo richiamava a nuova vita, e quindi ribattezzato e ringagliardito si mantiene a posto e si presenta a noi.

Io rispetto infinitamente il voto dell'altro ramo del Parlamento; ma siccome si tratta di un atto pubblico, ho il diritto di esaminarlo e di seguirlo nelle sue probabili conseguenze.

Esaminandolo e analizzandolo bene, a me pare che quel voto altro non manifesti fuorchè l'ira e la diffidenza reciproca dei partiti. Or bene, su queste basi sterili e dissolventi, il Ministero non può far nulla di buono.

Aggiungasi poi che una parte del Ministero venne sorretta dalla Destra contro la Sinistra, mentre l'altra era sostenuta dalla Sinistra contro la Destra.

Evidentemente il Ministero non è, e non può essere compatto nè concorde. Deve il Ministero quindi ca-

dere o modificarsi, e io, per mia opinione personale, auguro all'Italia che esso si modifichi sulla base dell'onorevole Visconti Venosta, il quale ha larghezza di viste politiche ed ha l'ingegno pari alla situazione. Qualcuno aggiunge: il Ministero però merita qualche riguardo, il Ministero merita qualche scusa. Era assorto nella questione finanziaria, nel riordinamento, nelle riduzioni, e via dicendo, quando gli capitava addosso questa guerra scoppiata come fulmine a ciel sereno.

Il Ministero francamente non se l'aspettava, e chi mai d'altronde poteva sognarsela?

Signori, la mancanza di perspicace e lontana previdenza è fra tutti i difetti di governo il più grave e pericoloso, ed imperdonabile.

Era forse tanto difficile, era forse impossibile il prevedere tutto od in parte quanto stava per accadere?

Ed in altri termini, la situazione nostra interna, e soprattutto la situazione generale d'Europa nei primi mesi dell'anno, giustificavano esse il programma dei provvedimenti del Ministero?

Mi consenta il Senato di esaminare il più rapidamente che potrà questa doppia e complessa questione.

Sono superstiti in Italia, vivono tuttavia gli interessi, gli affetti e gli uomini da noi crudelmente offesi e feriti dieci anni fa. Essi ci spiano in silenzio, enumerano i nostri errori, contano i nostri nemici e si aggirano sempre a noi dintorno minacciosi e muti come l'ombra di Banco, attendendo propizia occasione per insorgere apertamente, per collegarsi a tutti coloro che si dicono avversari all'attuale ordine di cose, siano dessi repubblicani o federalisti, siano clericali, socialisti od altro.

Aggiungete a questo il brigantaggio nelle province meridionali, domato talvolta, ma non estinto mai; aggiungete lo stato speciale della Sicilia e delle Romagne, i fatti nuovi e dolorosi di Pavia e di Piacenza; aggiungete i moti di Catanzaro, di Cecina e di Sarzana; aggiungete l'impunita facilità degli arruolamenti clandestini, aggiungete la resistenza alle tasse ed alla forza pubblica, il disprezzo di ogni autorità, del Governo, della legge stessa; e poi ditemi, Signori, se non vi fossero motivi di gravi apprensioni, di seri pensieri, di molte inquietudini, anche per coloro che nelle pubbliche vicende non amano esagerare, nè sogliono incoloridire.

Evidentemente vi è chi desidera, chi spera, chi tenta forse di far rivivere qualche cosa del passato, o di sostituire nuove forme di governo alla Monarchia costituzionale ed unitaria. Evidentemente vi è una coalizione di interessi offesi, di speranze deluse, di vecchie idee, di utopie nuove, di nemici antichi e moderni, di malcontenti, e mestatori di ogni genere e di ogni natura, i quali si preoccupano poco delle economie che il Governo possa fare, ma si preoccupano invece, e moltissimo delle forze di cui può disporre il Ministero. Quindi con sagace e sicuro istinto gridano e strepitano, si agitano e si adoperano in ogni guisa per far sì che

l'esercito sia considerevolmente ridotto, che la forza pubblica sia grandemente scemata; con altre parole, per far sì che il Governo rimanga indebolito, e se fosse possibile, inerme ed impotente.

Ciò si comprende: la condotta di costoro è logica. Ma non fu logica del pari la condotta del Ministero, e riesciva doloroso a vedersi che nell'intendimento probabile di blandire i contribuenti, di calmare qualche ira o qualche dispetto, di accarezzare qualche gruppo politico, esso venisse in sostanza ad associarsi in quest'opera di distruzione a tutti i nemici dello Stato.

(Profonda sensazione.)

Tale era, o Signori, la nostra situazione interna nei primi mesi dell'anno, ed era facile prevedere che si sarebbe aggravata più tardi in forza delle nuove tasse, in forza dell'aumento delle tasse antiche, che avrebbero cresciuto il numero dei malecontenti, ed i motivi ed i pretesti per tumultuare.

Parve allora ad uomini prudenti e pratici di pubblici negozi misura pericolosa ed incauta di ridurre e di scontentare l'esercito, diminuendo così la forza e l'autorità del Governo. E consigli e preghiere di persone devote, disinteressate ed amiche non mancarono al Ministero onde desistesse dalla intrapresa via. Ma il Ministro fu irremovibile, e preso dalla febbre, dalla vertigine delle economie su larga scala, non ristette dai suoi propositi. Ed anzi vi portò molta ostentazione e volle far pompa di coraggio. Ed infatti nell'annunziare al Parlamento ed al paese le progettate riduzioni il Ministero non seppe difendersi da un palese sentimento di compiacenza e di vanità.

Il nostro programma, diceva il Ministero, è molto audace; si esige molto coraggio negli amici che intendono seguirci. Sì, o Signori, il coraggio del Ministero fu grande, ma io non lo lodo certamente. Io lodo, ammiro e plaudo soltanto al coraggio che torna veramente ed incontestabilmente utile allo Stato. Ma biasimo e condanno il coraggio di chi giuoca sopra di un dado l'esistenza della famiglia e la vita dei suoi figli. Biasimo e condanno il coraggio di coloro che si fanno eunuchi per fanatismo di economie, per vanità di plauso, o per delirio di setta. Condanno il coraggio di quel coscritto che si strappa i denti, e si taglia le dita per sottrarsi ignobilmente al militare servizio. Biasimo e condanno il coraggio di Erostrato che brucia il tempio di Diana d'Efeso per farsi applaudire da qualche amico, da qualche gruppo politico, e fors'anche per venderne le ceneri e per risparmiare allo Stato le spese del rito e lo stipendio dei sacerdoti. *(Segni di approvazione.)*

Passiamo, o Signori, all'esame della situazione generale di Europa.

Il Ministero dichiarava esplicitamente in Parlamento che tutto volegeva alla pace, che la pace non era mai stata tanto assicurata quanto sembrava di esserlo oggidì: doversi quindi approfittare di sì favorevole con-

giuntura per ridurre grandemente le nostre forze militari, per dimenticare le fortezze, le armi, i polverifici, gli arsenali e i magazzini, giacchè per 3 anni secondo l'uno, per 5 secondo l'altro, per 10 secondo un terzo non avremmo bisogno dell'esercito, nè del nostro sistema generale di difesa dello Stato.

Signori, la fiducia cieca, illimitata del Ministero nella pace europea potrebbe oggi farci sorridere, se per le sue gravi ed irreparabili conseguenze, non avesse potuto esporci a piangere più tardi.

Pensi il Senato in quali deplorabili condizioni si sarebbe trovata l'Italia, se gli attuali avvenimenti ci avessero colto tra un paio di anni, vale a dire quando il sacrificio dell'esercito e della flotta fosse stato consumato! Ma come mai poteva il Ministero asserire, come mai lasciarsi di far credere che la pace era tanto assicurata in questi tempi? Come poteva dirlo, quando bastava la morte di un uomo solo, di un solo Sovrano, per mettere l'Europa in armi? Quando l'odio inestinguibile lasciato dai Prussiani in Francia nel 1815, e dimenticato per mezzo secolo, era risorto gigante e feroce dopo i casi del 1866? Quando in questi ultimi anni la Francia si dibatteva affannosa fra il desiderio indomabile del primato militare, ed i proclami di una nuova rivoluzione? Quando la Prussia seguendo il fato che la guida, spiava chetamente il modo e l'ora di compiere l'opera della sua nazionalità? Quando l'Europa è così formidabilmente armata da poter mobilitare in pochi mesi 4 o 5 milioni di combattenti, e riunirne un milione in poche settimane su qualsiasi teatro di guerra? Quando la questione sociale in Europa si agita, si stende, si svolge, ingigantisce e minacciosa batterà fra poco alle nostre porte? Quando una guerra, una rivoluzione, un cambio di dinastia o di indirizzo porterebbe seco spostamenti di interessi e di alleanze, creerebbe nuovi centri di gravità politica, nuove leggi di equilibrio europeo, nuove teorie di territoriali compensi?

D'altronde poi le ambiziose aspirazioni dell'Egitto, — le irrequiete condizioni della Grecia, del Montenegro, della Bosnia, dei Principati Danubiani, — l'eterno ammalato di Costantinopoli che, nè muore nè guarisce, il testamento di Pietro il Grande, che la Russia non dimentica, — l'istinto centrifugo e dissolvente delle varie razze nell'Impero Austriaco, — la situazione anormale della Spagna, che pure richiede una soluzione definitiva, erano altrettante materie preparate e pronte per vastissimo incendio, e che una scintilla, una sola fortuita scintilla poteva accendere e sviluppare.

Non era dunque in simili momenti, a parer mio, nè era in queste condizioni generali dell'Europa, che il Ministero poteva trovare argomenti che l'autorizzassero a dichiarare in Parlamento che la pace fosse rassicurata più che mai, e soprattutto che l'autorizzassero ad indebitare, a ridurre, a scontentare così profondamente l'esercito, sulla forza e sulla fede del quale ri-

posa in massima parte il nostro edificio politico, riposa ogni fiducia presente, ogni speranza futura.

(Benissimo.)

Nell'indire queste mie parole, non vogliate supporre, o Signori, che io qui sorga campione di viete idee, contrarie al progresso de' tempi in cui viviamo, contrarie ai voti della filosofia e della libertà. Io non vengo apostolo fanatico della forza, nè della prevalenza militare, nè mi atteggio ad avversario implacabile di coloro che vogliono soppressi o ridotti gli eserciti permanenti. Io non discuto nè combatto quella grande questione; l'abbandono al tempo, e forse ai posteri.

Mi limito soltanto a dire: fino a che l'Europa, fino a che tutte le altre Potenze conservano e migliorano i loro formidabili eserciti, la più volgare prudenza consiglia noi di mantenere e di perfezionare il nostro. E poichè siamo d'accordo, mi pare, nel riconoscere che sino a quando esisteranno gli altri eserciti europei, converrà all'Italia di conservare il suo, mi pare che debbasi trovar modo onde gl'interessi di questo esercito riconosciuto necessario abbiano posto e possano adagiarsi, senza attrito doloroso, fra gli interessi generali dello Stato.

Facciasi in modo che questo esercito indispensabile sia soddisfatto e contento, sia disciplinato, istruito e munito di tutto quanto gli occorre. Facciasi in modo che questo esercito, fidente nell'amorevolezza cittadina e nelle sollecitudini del Governo, viva all'amore della patria, al culto della gloria, alla fede intemerata del giuramento.

Si cessi dunque di offenderlo e di umiliarlo giornalmente; si cessi di rinfacciargli il pane che mangia, si cessi dal presentarlo come un vampiro che divora le sostanze dell'erario, come una spesa insopportabile ed improduttiva, (il che è falso, giacchè l'esercito produce ordine, forza ed autorità) (Bravo). Si cessi soprattutto dall'ignobile commedia di oltraggiare l'esercito, quando si crede di non averne bisogno, e di fare il solito appello alla sua abnegazione, alla sua virtù appena sorga una nube sull'orizzonte.

L'abnegazione e le virtù dell'esercito sono grandi; il Governo ed il paese lo sanno. L'esercito è disposto e sarà lieto di darne nuove e più solenni testimonianze; ma l'abnegazione e le virtù, come tutte le umane cose, hanno un confine che la saggezza del Governo non dovrebbe oltrepassare. La buona politica non deve fare assegnamento esclusivo sulla devozione e sulle qualità eccezionali degli uomini; la buona e saggia politica si fonda sugli interessi.

Ma non bastava al Ministero di scatenarsi sopra l'esercito; il Ministero voleva ridurre, ed in una scala assai più vasta, anche la nostra armata navale.

Signori! Vi sono coincidenze strane, vi sono fatti diversi e opposti, il di cui confronto crudele e spietato sembra scherno di beffardo destino, e getta la disperazione nell'animo di chi vi pensa e riflette.

Il genio di un francese, il genio di un grand'uomo,

tagliando l'Istmo di Suez, apriva nuova via ai commerci del mondo, e compieva un'opera gigantesca degna della potenza romana, e vagheggiata indarno nei prischi tempi della civiltà e della grandezza egizia. Ebbene! si sceglie proprio quel solenne momento, e per far che? Forse per accrescere, forse per migliorare la nostra flotta? O, bô! si coglie quella opportunità, si afferra quella circostanza per ridurre, per annientare moralmente e materialmente la nostra flotta.

E ciò deve succedere nel paese in cui ebbero vita Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Marco Polo e Flavio Gioia? ove ebbero vita i sapienti ed audaci navigatori, onde a buon diritto vanno superbe Venezia, Genova, Amalfi e Pisa? E ciò deve succedere in un paese peninsulare, che conta sei o sette mila chilometri di coste, che ha molte ragguardevolissime città sul mare, esposte quindi all'assalto di navi nemiche? E ciò deve succedere in un paese che conta non pochi e buoni porti, ed altri suscettibili di divenirlo, come per esempio Siracusa, Augusta e Brindisi? E ciò deve succedere in un paese che possiede la Sicilia, la Sardegna e l'Elba, che possiede il Golfo della Spezia nel Mediterraneo, il Golfo di Taranto nel Jonio e la laguna di Venezia nell'Adriatico? E ciò deve succedere in un paese che deve essere inevitabilmente potenza marittima e commerciale per giacitura, per configurazione, per tradizione, per indole e genio de' suoi abitanti? Sì, o Signori, la natura stessa vietandoci con una cerchia di Alpi altissime la vista del continente, sembra invitarci a rivolgere gli occhi nostri al mare che ne circonda, ed a quelle lontane prode dell'inesausto oriente, che furono amiche ospitali e fedeli ai nostri antenati, ai loro commerci ed alle loro repubblicane bandiere.

Vorrei dirigere qualche speciale parola all'onorevole Ministro della Guerra. (*Segni d'attenzione*) Ma che potrò mai dirgli che a lui non torni spiacevole d'intendere dal labbro mio?

Amo credere però ch'egli non si pasca d'illusioni e sia persuaso che non può rimanere al posto che occupa; che non può sostenere più oltre il Ministero della guerra, nell'esercizio del quale non è sorretto dalle benedizioni, nè dall'affetto, nè dalla fiducia dell'esercito! (*Viva sensazione.*)

Ministro delle Finanze. Questo è un vero pronunciamento in Senato.

Senatore Cialdini. Se l'onorevole Ministro della Guerra possedesse l'asta d'Achille che, da un lato sana le piaghe fatte coll'altro, vi sarebbe forse rimedio a tutto.

Ministro delle Finanze. Continui pure! Licenzi i Ministri a nome dell'Esercito!

Presidente del Consiglio. Protesto contro le parole dell'onorevole Senatore Cialdini. Ei si surroga alla Corona e dispone di Ministri e Ministeri.

Senatore Cialdini. Io chiamo a giudice il Senato di questa vertenza.

Noi abbiamo l'esempio dell'onorevole Lanza che ab-

bandonò il seggio presidenziale della Camera per pronunziare un violento discorso contro il Ministero, ed il Ministero non ne era certo prevenuto.

Io, o Signori, da 4 o 5 mesi ho dato le dimissioni dal mio comando, ed in un carteggio che ho avuto coll'onorevole Presidente del Consiglio, l'ho avvertito chiaramente, che dal mio seggio di Senatore combatterei il suo programma e la sua politica.

Ora io domando libertà di parola, e chiedo tolleranza!

(*Segni di adesione. Rumori diversi.*)

Dimando all'onorevole Presidente del Senato se posso continuare il mio discorso.

Voci. Parli! Parli!

Presidente. Ella può continuare a parlare: la pregherei, per altro ad usare frasi che non abbiano ad essere interpretate con dispiacere; esprima pure il suo pensiero, e poichè ella ha il dono dell'eloquenza, abbia pur quello di non usare frasi le quali possano tornare spiacevoli a chicchessia.

Senatore Cialdini. Non posso aggiungere una sola parola, nè proseguire il mio discorso se non resta ben chiarito che non ho ecceduto i limiti del diritto che mi compete come Senatore, quello cioè di esprimere piena ed intera la mia opinione.

Voci. Parli! Parli!

Senatore Cialdini. Ho detto che il Ministro della Guerra non può rimanere al suo posto perchè non gode la fiducia dell'esercito.

Lo dico e lo sostengo come Senatore qui in quest'Aula. Come Generale e fuori di qui tacerei.

Nel regime costituzionale il Ministro della Guerra è il tutore naturale ed unico degli interessi militari. E così vediamo dovunque il Ministro della Guerra alle prese col Parlamento e col Ministro delle Finanze per difendere palmo a palmo gl'interessi dell'esercito. E qualora egli manchi a quell'ufficio, gl'interessi dell'esercito restano completamente in balla delle influenze e dei capricci dei partiti.

Ora, l'onorevole Ministro della Guerra declinò completamente quel mandato, e soffocando nell'animo suo ogni affetto, ogni cara memoria della famiglia militare, spogliandosi quasi del suo carattere e della sua qualità di Generale, mostrò sollecito soltanto delle finanze e della rendita pubblica, mostrò tenero dei contribuenti, fanatico delle economie, ma dimentico affatto degli interessi dell'esercito, di quell'esercito in mezzo al quale ei pur raccoglieva splendida carriera e fama illustre.

La gratitudine non sarà forse virtù politica, ma dovrebbe essere pur sempre dovere fraterno e militare virtù.

Io non conosco, nè saprei immaginare un dolore che uguagli quello di vederci traditi dai nostri più cari! Quelle tristi parole, *tu quoque, Brute*, che escirono dal labbro morente di Cesare, ultimo e straziante lamento di quella grande anima, provano che l'ango-

scia della morte gli fu raddoppiata da quel disinganno supremo ed orrendo.

Ma l'onorevole Ministro della Guerra non ebbe soltanto la mano ingrata, ebbe pur anco la parola crudele. Egli disse in pieno Parlamento che la nostra era una razza debole. La disgraziata razza italiana usciva poc'anzi da secolare servaggio, portando seco la triste eredità delle patite sventure, e mancando quindi di quella virile educazione che soltanto si acquista dall'uso del diritto cittadino e nella scuola della libertà.

In 10 anni non si compie l'educazione di un popolo come quella d'un individuo.

Ma il difetto d'educazione non vuole essere confuso, non vuole essere preso per debolezza di razza.

Se l'onorevole Ministro intese alludere all'esercito, egli è certo che il nostro giovine esercito, composto di diversi elementi, manca tuttora di quell'esperienza che si acquista soltanto nelle grandi e lunghissime guerre, e manca pur anche di quella dottrina generale e profonda che si ottiene collo studio, colla quiete, coll'assiduità, colla stabilità, colla fede nella carriera e nell'istituzione, cose che in questi ultimi tempi non si trovano pienamente fra noi. Al nostro esercito fa difetto ancora un corredo di grandi tradizioni, che sono il tesoro, sono l'orgoglio, e il fuoco sacro degli eserciti, e formano quel cemento che li lega e li assoda indissolubilmente.

Ma queste mende, che il tempo corregge nelle istituzioni come negli individui, tali non sono che l'esercito non possa portare altissima la sua fronte onorata. L'esercito si è condotto con strenuo valore in tutte le campagne nazionali, ed a torto si potrebbe rinfacciargli qualche patita sconfitta, giacchè non vi ha in Europa un solo esercito che non conti giorni di gloria e di sventura!

Se l'onorevole Ministro della Guerra conoscesse la storia intima e spaventevolmente grandiosa delle carceri e dei patiboli politici che affissero l'Italia in questo secolo, troverebbe ad ogni pagina, ad ogni linea una protesta solenne contro il suo sfaverevole giudizio. L'Italia moderna inoltre, al pari di Roma antica, ha la sua via Appia, ha la via Sacra della libertà. Quella via, partendo da Torino, conduce a Marsala, ed è fiancheggiata dai tumuli nei quali riposano 200,000 e più vittime del nostro nazionale risorgimento.

Ciascuno di quei tumuli manda una protesta contro le parole dell'onorevole Ministro della Guerra. (*Vivi segni di adesione dalle tribune.*)

Signori, noi siamo in presenza di un problema, la cui soluzione felice o sbagliata eserciterà in diverso senso un'influenza grandissima sulle sorti del paese.

Se siamo costretti ad uscire dai limiti della neutralità; se la necessità ci spinge a discendere in campo, a chi ci avvicineremo noi?

Questo è il problema.

Io non pretendo, non chiedo che il Ministero mi

risponda categoricamente. Il Ministero non può, non deve farlo. Ma io, che non sono stretto dai riguardi nè dai vincoli suoi, posso francamente aprire l'animo mio.

Noi dobbiamo gratitudine molta alla Francia, e pari gratitudine dobbiamo alla Prussia. (*Sensazione.*) Io non sono fra coloro i quali credono la gratitudine errore politico. Io penso invece che le virtù politiche debbono essere la sintesi, il riflesso delle virtù private e cittadine di un gran popolo.

(*Segni di adesione.*)

Ma nel caso nostro questa doppia riconoscenza che dobbiamo, e che al principio sembra costituire una grave difficoltà, a me pare invece che semplifichi assai la questione.

Queste due diverse gratitudini, mi consenta il Senato di esprimermi così, finiscono per elidersi tra loro, e lasciano in piedi innanzi a noi i soli e sacrosanti interessi nazionali. Ora per gli interessi nostri nazionali io non esito a dichiarare che noi dobbiamo risolutamente unirvi alla Francia, qualora fossimo trascinati alla guerra.

Le grandi questioni vanno tolte dal basso terreno in cui si agitano le ire dei partiti e trasportate nella sfera dei principii a cui deve informarsi tradizionalmente la politica dei Ministeri.

Ilavvi, o Signori, una razza forte, operosa, volente, perseverante nel centro d'Europa, che si è fatta in capo di costituirsi, di riunirsi in uno Stato solo, in un solo vastissimo impero. Se riesce nel suo proposito, questo impero gigante si estenderà dal Baltico all'Adriatico, dal Niemen oltre la sponda sinistra del Reno.

A Berlino, è bene che si sappia, si è sempre sostenuta la tesi, nell'epoca delle nostre guerre coll'Austria, che il Mincio e l'Adige erano fiumi non austriaci, ma tedeschi; si è sempre detto e sostenuto che la Germania si difende dal Quadrilatero; si è sempre detto e ripetuto che Trieste è necessaria, indispensabile al commercio tedesco. Importa che l'Italia l'abbia presente.

In presenza di un colosso simile nel centro d'Europa, di natura volente e, a quanto sembra, aggressiva, la condizione degli Stati minori e delle razze disunite diventa pericolosa assai.

Io non credo che la razza latina possa neanche in tempo remoto riunirsi in un solo e vasto Impero. Ma chi le vieta di unirsi in alleanza per iscongiurare i comuni pericoli? Questo parmi precisamente, o Signori, che sia il caso attuale.

Passate l'ire del momento, la Prussia, propugnatrice gagliarda dell'*idea germanica*, dovrà nella sua coscienza ed onestà politica riconoscere all'Italia il diritto di promuovere la difesa de' suoi interessi e di accettare l'*idea latina*.

In questo mio discorso ho lungamente biasimato la politica del Governo e la sua cieca fede nella pace europea.

Io spero però che gli uomini egregi seduti sui banchi ministeriali, uomini che ho sempre grandemente stimati pel loro patriottismo e poi servigi eminenti che in altre circostanze hanno reso allo Stato, io spero, diceva, che nella rettitudine della loro coscienza comprenderanno di aver seguita una falsa via e di essersi male apposti nel giudicare la situazione europea.

Io amo sperare che, riordinando ora le forze militari e la difesa nazionale, si escheranno quella energia e quella volontà che adoperarono nell'eseguire le riduzioni e le economie.

Confido altresì che essi sapranno in ogni possibile emergenza tener alta la bandiera italiana tanto all'interno quanto all'estero.

In tal caso io sarò lieto di stendere loro la mano, e d'invitare tutti i miei amici politici a fare altrettanto; giacchè parmi convenga nelle presenti circostanze che tutti uniti ci st'ingiamo attorno al trono costituzionale del nostro Augusto Sovrano. La nostra concordia potrà scongiurare qualsiasi tempesta che ci sovrasti, potrà trarre salva ed inviolata da ogni pericolo la patria nostra.

Se i nostri Ministri volgono lo sguardo attorno, vedranno che l'Europa sembra una selva di baionette.

Giamaì venne impiegata ad offesa e difesa una massa più ingente di ferro. Di ferro si cingono le navi, di ferro si rivestono le batterie e i baluardi delle fortezze. Di ferro si coprono le vetture delle ferrovie. Pare che siamo giunti ad un'epoca in cui dal ferro solo si ottenga scampo e salute. Ferro dovunque, ferro dappertutto! Persino i parafulmini sono di ferro!

Per quell'amore all'Italia che fu il culto di tutta la nostra vita, all'Italia che vedemmo libera ed una per virtù maganima di popolo e di Sovrano e per prodigio di amica fortuna; prego e scongiuro il Governo di non lasciare la patria nostra inerme ed ignuda in mezzo all'armi ed agli armati del cui peso geme il suolo europeo.

Io prego e scongiuro il Governo con tutta l'effusione dell'anima di coprire di ferro anche questa povera Italia per difenderla dai prepotenti della terra, per salvarla dai fulmini del cielo!

(Vivi segni di adesione.)

Presidente. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io confesserò, o Signori, che non mi aspettava entrando in quest'Aula, dove le discussioni sogliono farsi con ponderatezza e con calma, che si avesse a soffrire un attacco la cui violenza non ha per noi riscontro nemmeno nei discorsi dei rappresentanti dei partiti i più avanzati, là dove suol essere più slanciata, forse anche perchè più giovane, la parola. Se i concetti dell'onorevole Senatore Cialdini fossero esatti se il Senato li dividesse, e se dallo Statuto vi fosse impartita anche questa facoltà, io credo che le conclusioni delle vostre deliberazioni dovrebbero essere di metterci in istato di accusa.

Il Senato non ignora come, giungendo alla Direzione degli affari, il Ministro attuale si proponesse di occuparsi essenzialmente di una questione (precipua per ogni paese, ma che non poteva non preoccupare seriamente tutti gli amici d'Italia), la questione finanziaria. Noi abbiamo creduto che fosse prezzo dell'opera il fare tutto ciò che umanamente era possibile per giungere all'equilibrio finanziario senza perdere di vista gli altri interessi essenziali della Nazione.

Ora io capisco che per quello che noi abbiamo fatto, e che ebbe l'approvazione degli Eletti della Nazione, prima l'approvazione particolareggiata, e poi l'approvazione esplicita e complessiva, capisco, io dico, che ci possano essere delle divergenze: intendo perfettamente che taluno possa trovare che per parte nostra si sono esagerate le domande d'imposta, e che tale altro dica invece che abbiamo troppo ridotte talune spese; intendo ancora che l'onorevole Cialdini possa credere che noi siamo andati troppo avanti nella riduzione delle spese dell'esercito e della marina: ma che da queste divergenze di opinioni si venga a dirci qui che noi offendiamo l'esercito; che noi trattiamo l'esercito come un vampiro, che noi consideriamo la spesa dell'esercito come una spesa inutile; che noi abbiamo il proposito di umiliare l'esercito; e partendo da queste idee si venga a dire al nostro collega il Ministro della Guerra (il quale evidentemente agisce con un'abnegazione, di cui bisognerebbe non avere sentimento di virtù per non essergli riconoscente), gli si venga a dire che tradisce i suoi compagni, che tradisce l'esercito, che egli si è spogliato di ogni affetto verso i suoi commilitoni; che l'onorevole Cialdini venga qui vomitando una sequela inaudita di ingiurie, dicendo che noi vogliamo rendere la patria eunuca per vanità di applausi, come se coloro che vengono a parlare di economie da una parte, e d'imposte dall'altra lo facessero per desiderio di popolarità; per vanità mi sia lecito ritorcere l'argomento suo e domandare all'onorevole Cialdini, se è per attrarre gli animi di coloro che amano guazzare nelle spese che egli è venuto qui a dire le cose che ha dette? E come può qui esserci detto che noi per la nostra condotta, novelli Erostrati, intendiamo bruciare il tempio di Efeso per venderne forse le ceneri?

Ma mi permetta l'onorevole Cialdini che gli dica non esser lecito ad alcuno ingiuriare altrui; e come egli parlò di villane sorprese, mi consenta di dirgli che ingiurie villane quali egli disse, in nessun Parlamento mai si son dette. Non si possono disconoscere in questo modo gli intendimenti di uomini politici!

L'onorevole Cialdini può combatterci come avversari, può ravvisare poco opportune le nostre proposte, ma non gli è lecito di attaccare le nostre intenzioni nel modo che egli ha fatto.

Certamente io mi considero l'ultimo fra coloro che seggono in questo banco, certamente non ho reso alla patria i servigi che ha resi l'onorevole Cialdini, ed è appunto questa una ragione di più perchè egli non

debbi abusare della grandezza a cui l'hanno portato i servizi che egli ha reso alla patria e perchè non gli sia lecito di lanciare accuse nel modo ch'egli ha fatto a noi che nella nostra piccolezza, nella nostra parvità abbiamo la convinzione di spendere tutto quello che possiamo di noi stessi, tutto quello che sappiamo in pro della patria. Io dico (*con enfasi*) voi non dovette lanciare tali contumelie, tali ingiurie gravissime, gravi tanto più partendo da un uomo come voi.

Ma egli va più avanti... perdonerà il Senato la mia commozione perchè non si può restare insensibili ad espressioni come quel e... (*Parli, parli!*)

Mi perdonerà il Senato se io dico ancora che il discorso che avete testè udito non solo porta l'impronta di una incredibile violenza contro i nostri propositi, contro le nostre persone; forse m'inganno, e se m'inganno, scusi il Senato l'equivoco in cui siamo; ma a me pare che il discorso che udiste porti l'impronta della minaccia:..

(*Il Senatore Cialdini fa segni negativi.*)

Ma, onorevole Cialdini, come va che dite che noi prendiamo a gabbo l'esercito? Che oltraggiamo l'esercito quando non ne abbiamo bisogno, salvo a ricorrere a lui quando bisogno ce n'è; e poi ci dite ancora di non abusare, di non protrarre più a lungo questa ignobile commedia, perchè la virtù ha i suoi limiti! Cosa intende l'onorevole Cialdini con queste parole?

Se l'onorevole Cialdini fosse un uomo politico nelle condizioni di tutti gli altri, non avrei che dire; ma le qualità personali sono inscissibili dalla persona; egli oltre ad essere Senatore è Generale d'armata, e chi gli ha dato l'autorità di dire che l'esercito non ha fiducia nell'attuale ministro della guerra?

Senatore Cialdini. È una mia opinione.

Ministro delle Finanze. L'intendo, è una sua opinione; ma io domanda: quando queste parole sono messe a lato a queste altre: che si è oltraggiato l'esercito, che non si abusi più a lungo della virtù di esso, io domanderò all'onorevole Cialdini: esprimono esse un inizio di pronunciamento? (*Rumori e applausi dalle gallerie.*)

Presidente. Gli applausi ed i segni di disapprovazione non sono permessi.

Senatore Scialoja. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Alcune voci. Lascino continuare.

Ministro delle Finanze. Prego di lasciarmi continuare.

Io non voglio credere che l'intenzione dell'onorevole Cialdini sia questa.

Senatore Cialdini. Qui non si parla d'intenzioni, si parla di fatti: io ho accusato il programma del Ministero; dell'intenzione lascio giudice il paese.

Ministro delle Finanze. Mi perdoni; la sua opinione non basta per costituire un fatto. Se un ministro goda o no la fiducia dell'esercito, questo è un apprezzamento, non è un fatto: che l'esercito si trovi

umiliato dalla condotta che noi abbiamo creduto di tenere verso di esso, questo non è un fatto, onorevole generale Cialdini, questo è un apprezzamento suo proprio. Per parte mia conosco personalmente molti illustri membri della milizia i quali non trovano punto umiliante che quando un paese ha bisogno di ridurre le sue spese, riduca anche le spese militari al *minimum* possibile. Questi uomini virtuosi non trovano punto umiliante, dopo avere coperto i gradi più elevati nella milizia, dopo di aver resi i più grandi servizi alla patria, di tornarsene nella modestia della vita privata; non trovano per nulla umiliante una condotta di questo genere.

Io dico che la condotta nostra potrà parere meno opportuna per altre considerazioni, delle quali testè farò parola, ma in riguardo all'esercito, mi perdoni l'onorevole Cialdini, la nostra condotta implica il più alto rispetto, la più grande considerazione per l'esercito, imperocchè noi, che conosciamo la storia del nostro esercito e di quanta abnegazione esso sia capace, non abbiamo dubitato nè dubitiamo punto nè poco che, quando le condizioni dell'erario pubblico si riducano a strettezze, esso non esiti ad essere il primo sulla via dei sacrifici.

Questo è il sentimento che in tutti i casi ci ha guidati in conseguenza io non posso non respingere vivissimamente da noi ogni proposito il quale, oltre ad essere ingiurioso, implichi una mancanza di stima, di affetto, di considerazione in cui si tenga e si voglia tenere l'esercito.

Del resto che un paese, qualunque siano le sue condizioni, debba tenere un grande e poderoso esercito anche quando non ha mezzi per mantenerlo convenientemente, non può sostenersi; imperocchè non arreca forza un esercito non ben mantenuto, a meno che si vogliano eserciti come quelli dell'America del Sud che scorazzavano i paesi, vivendo sui paesi stessi. Per me non posso che ripetere il vecchio adagio, e dire che i denari sono il nerbo essenziale dell'esercito.

L'onorevole Cialdini dice: voi avete reciso i nervi della Nazione, perchè avete diminuito l'esercito.

Rispondo: voi, onorevole Cialdini, recidete davvero i nervi e alla Nazione e all'esercito quando volete tenere in piedi, un esercito il quale non sia proporzionato alle forze della Nazione. Non so se io m'inganni; è una questione di apprezzamento; ma io credo che un paese che abbia le finanze all'ordine, ed il suo credito in buone condizioni, questo paese, quando giunga un dato momento nel quale il suo onore e la sua integrità siano in giuoco, è nella situazione di fare sforzi erculei, sforzi molto più importanti di quelli che questo paese si troverebbe in grado di fare, versando in condizioni finanziarie meno buone.

Quando le condizioni nostre finanziarie fossero diverse da quelle che sono, di grazia, ditemi un poco, per quello che riguarda gli armamenti da farsi anche nel piede di perfetta neutralità, o di aspettazione, quali potrebbero essere le nostre condizioni militari?

Quindi ritengo che la prima cosa da farsi sia di mettere all'ordine le finanze, non certo togliendo di mezzo l'esercito, ma preparandolo a tempi migliori; così si avrà un paese potente come lo vuole l'onorevole Cialdini, ed in ciò sono con lui, e si avrà anche un potente esercito. Ma io dico che se avete un numeroso esercito e non avete forti finanze, avete una statua coi piedi di creta.

L'onorevole Cialdini dice: copritevi di ferro: è un apprezzamento; noi crediamo che, almeno almeno giovani tanto quanto il coprirsi, come vorrebbe l'onorevole Cialdini, il convertirne una parte in rotaie, per esempio, nell'interesse stesso dell'esercito e del buonsenso delle guerre che occorresse di combattere.

Ma oggi combattere... Quando io considero che cosa sono gli eserciti (mi perdoni il mio collega della guerra se invado il suo campo), quando esamino come essi consistano non solo di uomini ma di una serie di mezzi materiali gli uni più potenti e più costosi degli altri, io concludo che se un paese vuole avere davvero un esercito formidabile, deve per prima condizione avere una finanza bene ordinata.

L'onorevole Cialdini ci dice: Come! voi riducete, sopprimete il naviglio militare mentre è tagliato or ora l'istmo di Suez?

Ma io domanderei all'onorevole Cialdini qual cosa più interessi in fatto d'importanza marittima al nostro paese?

Secondo noi quello che più interessa è che vi siano molte navi commerciali.

Mi perdoni se non mi elevo alle stelle, come egli vuole che si elevino gli uomini di Stato, e resto un poco più terra terra.

Io credo che ciò che vi è di più importante si è che l'Italia avvii molte navi commerciali per l'Istmo di Suez. Non nego ed ho anche io il desiderio che qualche nave da guerra possa rappresentare degnamente la bandiera nostra nei più lontani mari e possa tornare utile al commercio nostro. Ma prima di tutto a me sembra essenziale che le nostre condizioni economiche diventino tali che il commercio italiano possa con frutto prendere la via che ha schiusa il Lesseps.

L'onorevole Cialdini faceva appello alla gloria italiana del medio evo, alla gloria delle repubbliche di Venezia e di Genova, di Pisa e d'Amalfi, e trasse argomento dalla forma della penisola per rimproverarci il nostro contegno riguardo alla flotta. Ebbene, io dimando alla mia volta all'onorevole Cialdini: crede egli che l'Italia emuli l'antico splendore affaticandosi a tenere un grande esercito, a tenere una gran flotta militare, e intanto non migliorando notevolmente le sue condizioni economiche, oppure non crede egli piuttosto che l'Italia riacquisterà la sua antica grandezza, quando metta in ordine le sue condizioni economiche e il suo commercio?

L'esempio che ha citato, mi pare non possa essere più direttamente contrario alla tesi che egli sosteneva.

Io domando se non sia essenzialmente il commercio che abbia fatto grandi le repubbliche di Venezia, di Genova e di Firenze?

Io domando se non sia essenzialmente l'assetto economico, che abbia dato all'Italia la sua grandezza? Ed ora voi venite a rimproverarci così aspramente perché noi crediamo che nelle condizioni delle cose in cui eravamo alcuni mesi or sono, dovesse essere proposto di chiunque ami la sua patria di migliorare le condizioni economiche onde trarre partito della nostra ricchezza, onde trarre partito della nostra invidiabile situazione in seno al mare, quando si ha da una parte l'istmo di Suez, e dall'altra saranno aperti tra breve il Moncenisio e il San Gottardo?

Io non intendo al certo di convertire l'onorevole Cialdini alle nostre vedute; ma io credo che la nostra condotta durante gli scorsi mesi, non meriti di essere biasimata colla violenza ch'egli ha adoprata.

L'onorevole Cialdini dice: il Ministero attuale deve cadere, o modificarsi, imperocché il Ministero attuale ha peccato d'imprevidenza, il Ministero attuale ha contato sulla pace europea e invece abbiamo alle porte una grande guerra europea.

Il fatto che noi prevedemmo pace, e che oggi s'abbia guerra, non lo neghiamo per certo. (Risa). Io però risponderò all'onorevole Cialdini, che forse non erano molti quelli che prevedevano la guerra che oggi si combatte.

Egli vuole che gli uomini di Stato guardino alle stelle, vivano con idee elevate, questo l'intendo. Ma badi però l'onorevole Cialdini di non fare come Talete, che cadde nella fossa mentre guardava le stelle.

Nella nostra situazione economica si devono o no domandare al paese novelle imposte?

Se v'ha alcuno che creda che si potesse procedere senza alcun aumento d'imposta e senza alcuna riduzione di spesa e che fossimo allo stato di pareggio, io non ho nulla da obiettare. Chi crede che l'Italia non dovesse fare nulla a quest'uopo voti contro di noi, e voti contro i provvedimenti finanziari, e anche contro i provvedimenti del Tesoro, imperocché se pareggio vi fosse, non avremmo bisogno di operazioni straordinarie per provvedere al Tesoro.

Ma se si crede che qualche cosa, e qualche cosa di serio, vi fosse pure da fare per rimediare alla nostra situazione finanziaria, quando nulla dava cenno di una perturbazione della pace, allora io domando quale doveva essere il nostro contegno?

Noi che volevamo chiamare i contribuenti e il paese a nuovi balzelli, o a dir meglio, a nuovi aggravii dei balzelli già esistenti, con quali viste potevamo presentarci a proporli al Parlamento? Era ben evidente che si doveva proporre la riduzione di tutte le spese le quali, nella condizione in cui si era, fossero dimostrate non indispensabili.

Noi crediamo che questa associazione di cose e di idee cioè da una parte la riduzione di spese e dall'al-

tra l'aumento delle imposte, abbia fatto sì che tanto l'una che l'altro siano stati accettati, e forse, anzi senza forse, che non si sarebbero accettati i nuovi aggravii se non fossero stati accompagnati dalla prova che era serio proposito del Governo d'introdurre nelle spese la più grande economia possibile.

Ma abbiamo forse noi detto mai che, caccasse il cielo, caccasse la terra, quelle tali riduzioni di spesa dovessero farsi? Se questo avessimo detto, avrebbe ragione l'onorevole Cialdini di trattarci da ciechi, i quali nulla vedono, o limitando la loro attenzione ad un punto non vedono il rimanente.

Ma, io domando all'onorevole Cialdini, alloraquando la condizione pubblica si è mutata, per cui parve prudente il tornare negli armamenti ad una forza maggiore, non ci siamo noi forse immediatamente fatti autori di un progetto di legge per maggiori spese, che è stato presentato ieri al Senato?

Io poi non vedo che l'opinione pubblica (quell'opinione pubblica, alla quale certo noi non vogliamo essere cortigiani, come l'onorevole Cialdini suppone, ma che pure vogliamo tenere in conto, imperocchè, non se l'abbia a male l'on. Cialdini, noi ricordiamo pure di essere Governo parlamentare, e non Governo autocratico) non vedo, dico, che l'opinione pubblica si sia allarmata per queste maggiori spese di 16 milioni da noi proposte, mentre invece se di simili spese avessimo proposte in altre condizioni, evidentemente non si sarebbero consentite le nuove imposte; e ciò perchè? perchè oggi questo aumento di spesa si riconosceva indispensabile, e naturalmente la gente ragionevole non ci disse mai: noi vi piantiamo lì le colonne di Ercole oltre le quali non potete andare: essa ci disse solo: dovete invece ridurre il più che sia possibile le spese, senza accrescere oltre l'indispensabile gli aggravii, che già sono significantissimi.

Or bene da parte nostra noi crediamo di non avere nè più nè meno che adempiuto al dovere nostro. Alloraquando si era in pace perf. lta noi abbiamo proposto al Parlamento di ridurre le spese della guerra e della marina al *minimum* possibile in tempo di pace: ora che le condizioni sono mutate, noi ci siamo fatto un dovere di proporre quelle variazioni nelle spese, che eransi rese indispensabili. Col nostro fatto non crediamo certo di aver così gravemente demeritato della patria come l'on. Cialdini suppone.

Infatti, o Signori, a quel che io scorgo, i provvedimenti, che sono stati adottati dai nostri colleghi della Guerra e della Marina per queste maggiori spese, si vanno attuando senza che la sicurezza dello Stato ne venga minacciata, e senza che ne siano nati inconvenienti.

Quanto alla sicurezza interna, può essere che il mutamento di circostanze richiegga un maggiore sviluppo di forze, ma, non se l'abbia a male l'onorevole Cialdini, se per parte mia dico che quello che è avvenuto dimostra che non avevamo torto; imperocchè le forze non ci hanno fatto difetto per mantenere l'or-

dine e il rispetto alla legge in ogni parte del Regno, malgrado i non pochi eccitamenti che possono essersi verificati.

L'on. Cialdini dice: voi dovete cadere, o dovete modificarvi nel senso del mio amico il Ministro degli Affari Esteri. Ma egli ha detto di più: il voto di fiducia che avete ottenuto nell'altro ramo del Parlamento fu un voto di ira e di dispetto di partito.

Pazienza per noi: i Ministri che seggono sovra questo banco sanno essere loro ufficio di esporre il petto anche alle ingiurie. Ma se l'on. Cialdini può ingiuriar noi, chi gli dà il diritto di ingiuriare l'altro ramo del Parlamento come egli ha fatto? Certo i voti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento si difendono da sè, e non hanno bisogno a difesa della insignificante mia voce.

A me pare piuttosto che l'ira ed il dispetto abbiano fatto velo alla chiara intelligenza dell'on. Cialdini. Egli se non può ammazzarci tutti, ci dice: almeno modificatevi sulle basi dell'onorevole Venosta, poichè non avete saputo prevedere la guerra. Ora io domando all'onorevole Cialdini: chi di noi doveva specialmente sapere se avremmo avuto pace o guerra? Se colpa vi ha nel non aver preveduto la guerra essa fu essenzialmente del Ministro degli Esteri, che l'on. Cialdini vorrebbe vivo, ammazzando tutti gli altri. (*Viva ilarità.*)

E queste cose, io non dico certo per muovere rimprovero all'on. mio amico il Ministro degli Esteri. Infatti mettiamo una mano sulla coscienza, o Signori, e rispondiamo a questa domanda: quanti uomini avrebbero potuto prevedere sei mesi fa quanto accade ora in Europa? Ebbi una volta a fare una frase, che spero non sia irriverenza il citare qui. Ove qualcuno avesse predetto due mesi prima i fatti che si sono oggi compiuti per certo egli sarebbe stato mandato al manicomio.

L'onorevole Senatore Cialdini, mentre non ci può perdonare di non aver saputo indovinare la guerra, non ci sa perdonare l'economie che allora si chiedevano per l'esercito; la è un'altra questione di apprezzamento.

Se l'onorevole Cialdini sa immaginare che sia possibile fare senza nuovi balzelli e senza riduzione di spese, io invidio il suo ottimismo e desidererei che egli s'incaricasse di comporre un'amministrazione e di governare la cosa pubblica. Ma se egli pensa che nuovi balzelli sieno indispensabili, vorrebbe l'onorevole Cialdini, egli che ci dileggia per la nostra bandiera dell'economia sino all'osso e della lente dell'avarò, presentarsi alla popolazione con una bandiera che avesse scritto da una parte *fasto* e dall'altra *dissipazione*?

Ma quando si spiegano simili bandiere, con che animo si va ai contribuenti (perchè non si deve nascondere che sono molto aggravati i nostri contribuenti), con che animo si va a chieder loro nuovi sacrifici? Sarà difetto della politica « terra terra » se non parlo guardando

in alto, ma confesso che per parte mia mi pare impossibile che un'amministrazione si possa presentare al paese e possa essere sostenuta da un Parlamento con programmi di tale natura.

Quando viene una circostanza in cui l'interesse, la sicurezza, l'onore del Paese esigono che si spenda molto, non creda l'onorevole Senatore Cialdini che gli interessi del paese stieno meno a cuore a noi che a lui, e che noi siamo meno sensibili all'onore nostro, alla nostra sicurezza. Quando fosse il caso di spendere, allora domanderemmo noi stessi che si spenda, e si spenda quanto occorre perchè l'Italia non soffra alcun danno. Ma io chieggo se in condizioni normali, come certamente eravamo alcuni mesi fa, fosse possibile di presentarsi con una veste diversa da quella con cui ci siamo presentati al Parlamento.

Io ho detto testè che il fatto aveva smentito le previsioni dell'onorevole proponente per quello che riguardava la sicurezza interna, imperocchè, malgrado che la diminuzione delle forze dell'esercito avesse eccitato la disapprovazione di alcuni, tuttavia l'esercito riuscì a mantenere e mantiene senza grande fatica (e qui non voglio diminuire per nulla il suo merito, intendiamoci) il rispetto alle leggi.

L'onorevole Cialdini ci dice: « ma vi è la questione sociale che si avvanza, cosa farete voi senza esercito o con un esercito molto diminuito? » Ebbene io confesso, o Signori, che, a parer mio, la questione sociale diventerebbe pericolosa quando si seguissero le idee dell'onorevole Cialdini, imperocchè le questioni sociali diventano pericolose tanto più quanto più sono gravi i pesi che si fanno cadere sulle popolazioni.

Io ho molta paura che quando si accogliessero le idee dell'onorevole Cialdini, cioè quando in tempi normali, in tempi di pace si facessero delle spese che fossero evitabili, si prenderebbe la strada la più sicura per compromettere ciò che l'onorevole Cialdini vuol salvare, imperocchè non sono i forti eserciti che tengono in piedi le nazioni; è l'affetto, la stima dei popoli!

L'on. Cialdini non ha fiducia che nel ferro...; per parte nostra abbiamo fiducia non solo nella libertà, come pure egli dice di avere, ma abbiamo fede nel buon assetto economico del paese. Quindi noi non crediamo di meritare i severissimi rimproveri che l'onorevole Cialdini ci ha fatto.

Vegga il Senato che giudizio intenda pronunciare sulla condotta da noi fin qui tenuta, vegga il Senato che giudizio intenda pronunciare sopra le dichiarazioni che i miei colleghi, il Presidente del Consiglio, ed il Ministro degli Esteri, faranno.

L'onorevole Cialdini terminò il suo discorso con raccomandazioni e dichiarazioni. Alle raccomandazioni non saprei invero come rispondere imperocchè qui si dice ad un Ministero: andatevene, o si indica una modificazione inaccettabile e il perchè meglio di me lo diranno i miei colleghi, quindi evidentemente non

so quale valore possano avere le raccomandazioni e le dichiarazioni di essere pronto a stendere la mano. Io confesso schiettamente che dopo attacchi così acerbi come quelli che abbiamo uditi con vivissimo dolore dall'onorevole Senatore Cialdini, non so se per parte nostra si possa fare altro che scolparci davanti al Senato delle immeritatissime accuse (tali noi le crediamo) ch'egli ha scagliate contro di noi, pregare il Senato di pronunciar un giudizio, e un giudizio chiaro ed esplicito sulla nostra condotta.

In tal modo, se non nel rimanente, sarò d'accordo coll'onorevole Senatore Cialdini nelle parole con cui egli diceva: « non è tempo di cortesie blandizie » e davvero nel suo discorso non ci fu nè blandizie nè cortesia, ma l'onorevole Cialdini domandò ancora tutta la verità: ebbe almeno in questa parte del suo discorso io sono d'accordo con lui.

Dica il Senato in tutta la verità il concetto suo intorno al Ministero, imperocchè evidentemente nei momenti attuali non si può dirigere la cosa pubblica utilmente se non si gode la fiducia pubblica.

Presidente. Il Senatore Cambay-Digny ha la parola.

Senatore **Cambay-Digny.** Vi rinunzio.

Presidente. Allora spetta la parola al Senatore Cialdini.

Senatore **Cialdini.** Non ho potuto seguire compiutamente la risposta dell'onorevole Ministro Sella; rispondo quindi alle poche cose che sono giunte ai miei orecchi.

L'opinione da me enunciata intorno al programma del Ministero e il biasimo da me espresso intorno alla sua politica, non sono cose postume, non sono idee dell'indomani, non sono tardi giudizi di fatti compiuti.

L'onorevole Presidente del Consiglio non avrà forse dimenticato uno scambio di lettere private che ebbe luogo fra lui e me. Ebbene, in quelle lettere scritte, se non erro, cinque mesi or sono in modo affatto diverso e naturalmente succinto, io esprimevo dal più al meno la stessa disapprovazione del programma e della politica ministeriale.

Niuno, e l'onorevole Sella meno di qualsiasi altro, potrebbe accusarmi di essere contrario alle economie. La questione stava nei limiti delle economie. Egli ricorderà di averne lungamente parlato meco in una circostanza nella quale certamente egli non mi pagò di cortesia. Allora andammo d'accordo in quanto alla loro cifra.

La necessità di colmare il disavanzo e di raggiungere il pareggio era cosa sentita da tutti, era incontrastata. Ma parecchi valentuomini, che hanno in tal materia la competenza e l'autorità che mi mancano, pensano che solo si debba e si possa farlo per gradi; pensano che il volervi arrivare violentemente e ad ogni costo in un breve periodo di tempo ecceda i limiti pratici dell'utile e dell'opportuno, prepari danni ed inconvenienti d'altra natura e di gran lunga mag-

giori, e serbi per ultimo risultato nuovi disinganni, nuove delusioni, nuovo e più grave sgomento nel credito e nel paese.

Io non ho indicato come consiglio nè desiderio mio la inevitabile modificazione del Ministero, che secondo me è indicata dall'apprezzamento della qualità e natura del voto di fiducia che fu concesso al Ministero, sul quale, senza offendere il Parlamento, è dato e concesso di ragionare. Altre cose del discorso dell'onorevole Sella in questo momento io non ricordo o non intesi; ma esaminando il rendiconto della seduta, qualora mi sembri conveniente e opportuno il farlo, vi risponderò certamente.

Io ho biasimato la politica e il programma del Ministero, ed era in diritto di farlo. Delle intenzioni e delle persone non ho parlato, ed a queste certamente non ho diretto nè inteso dirigere la benchè minima offesa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono costretto a rilevare una parola dell'onorevole Cialdini. Egli dice che non fui cortese....

Senatore Cialdini, interr. Premetto che se ho fatto cenno di scortesia, è stata una risposta all'accusa del signor Ministro, che disse testè avergli io mancato di cortesia.

Ministro delle Finanze. Rispondo all'onorevole Cialdini che il suo discorso a me non parve cortese nè verso le persone nostre nè verso le nostre intenzioni. Ma io devo rilevare un altro appunto di mancanza di cortesia. Egli ha accennato ad un periodo in cui ebbi l'onore di avere seco dei discorsi, e mi mosse l'accusa di avergli io, in quella circostanza, mancato di cortesia.

Io devo dichiarare che io credo di avere allora usato tutta la cortesia all'onorevole generale Cialdini, e siccome non sono amico dei pettegolezzi, e non credo siano da portarsi in pubblico delle conversazioni private, perciò non entro su questo terreno.

Presidente. Nessuno domandando più la parola....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

.... Il Regolamento dà diritto ai Senatori di annunziare le interpellanze che vogliono fare, e quando queste sono ammesse dal Senato, io credo che sia debito costituzionale, come lo è di gentilezza e di cortesia per i ministri, di rispondere.

Muovendo la mia interpellanza, ho parlato per autorità del Senato, e le mie parole non possono più lasciarsi senza risposta come quelle di un individuo privato.

Autorizzato dal Senato, ho qui diretto un'interpellanza al Ministero: come Senatore io esigo ch'esso risponda, come amico, chiedo ai Ministri che abbiano la cortesia di farlo.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. L'onorevole Senatore Scialoja non può certamente supporre che io abbia voluto rifiutarmi a rispondergli o mancare a quei riguardi che gli devo per doppio titolo, dell'amicizia personale e del diritto in nome del quale egli ha interpellato il Governo.

Solo dirò che la discussione aveva preso un tale sviluppo, che veramente quanto si rifletteva alla politica estera del Ministero, si era per così dire perduto nell'ampiezza della discussione, e nel vasto campo delle accuse rivolte al Ministero.

Anche l'interpellanza fatta dall'onorevole Senatore Scialoja si rivolgeva piuttosto al Presidente del Consiglio che a me, però io son lieto che egli mi abbia porta l'occasione, rispondendo ad una parte del suo discorso, di fare anche dinanzi al Senato per quanto riguarda l'indirizzo della politica estera, quelle dichiarazioni che, per l'aggiornamento dei lavori di questo illustre consesso, a me non era dato di fare che dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Senatore Scialoja ha parlato delle nostre condizioni estere in relazione col conflitto che è scoppiato in Europa.

Quando, o Signori, l'incidente della candidatura del Principe di Hohenzollern alla corona di Spagna sollevò in tutta l'Europa un così grande pericolo, ed una così grave minaccia, il Governo italiano ha unito la sua azione a quella delle Potenze, che più desideravano fosse conservata la pace, e venissero risparmiate all'Europa le calamità della guerra.

Questa minaccia, che pur troppo si è avverata, di una lotta gigantesca fra due grandi Potenze militari, fra due grandi popoli posti nel centro d'Europa giunse improvvisa non solo al Governo italiano, ma a tutti i Governi d'Europa.

Io credo che l'onorevole Senatore Scialoja, che l'onorevole Senatore Cialdini non vorranno disconoscere questa verità.

Io ricorderò al Senato che ora sono pochi giorni lord Grandville, rivolgendosi alla Camera dei Lords, disse: che entrando nel suo ufficio egli aveva domandato al Sotto Segretario permanente degli Affari Esteri, M. Hammond, uno dei Nestori della diplomazia europea, quale era lo stato delle cose, e che questi gli aveva risposto che con la sua lunga esperienza non si ricordava forse che mai l'Europa si fosse trovata in mezzo a così profonda e così felice tranquillità.

L'Europa fu concorde nel deplorare questa improvvisa perturbazione, e dirò anche, che se vi era nazione in Europa la quale desiderasse la conservazione della pace, questa nazione era certamente l'Italia.

Lo stesso onorevole Senatore Cialdini vorrà ammettere che nei dati, a così esprimermi, fondamentali della nostra politica, l'Italia è chiamata a prendere il suo posto in mezzo alla grande solidarietà degli interessi pacifici dell'Europa. E io credo che i rimproveri rivolti al Ministero, non paiono a me giustificati più che

non sembrassero al mio onorevole collega, il Ministro delle Finanze, perchè l'opera di riordinamento interno, l'opera di restauro delle sue forze economiche a cui l'Italia intendeva, era la sola che le potesse poi permettere di assistere con animo più sicuro alle complicazioni generali, e di meglio affrettare e risolvere i problemi del suo stesso avvenire. Senza entrare dunque nel merito della vertenza insorta, il Governo ha considerato quale era l'interesse principale dell'Europa e dell'Italia in questa questione, e quindi ha unito i suoi sforzi a quelli delle Potenze che più desideravano una soluzione pacifica.

Poi sventuratamente, in seguito ad incidenti che qui non devo esporre nè giusticare, la guerra fu inevitabile, e il cannone tuona sulle rive del Reno.

Il Senato conosce quale fu l'attitudine presa dal Governo dopo la dichiarazione della guerra.

È mio debito in questo momento di dichiarare altamente che la politica che ho avuto più volte l'onore di esporre dinanzi all'altro ramo del Parlamento, rappresentava l'unanime volere, l'opinione unanime del Ministero.

E l'onorevole Senatore Cialdini riconoscerà meco (poichè non nascondo la dolorosa impressione provata ascoltando le sue parole), riconoscerà meco che vi sono certe solidarietà di onore che s'impongono a tutti.

Come, o Signori, abbiamo desiderato che il conflitto fosse evitato, così noi ora desideriamo che la guerra dichiarata tra la Francia e la Germania non diventi una conflagrazione generale.

Desideriamo che possa in termini non troppo lontani, presentarsi qualche opportuna occasione per l'interposizione degli uffici pacifici dell'Europa. Desideriamo che il conflitto rimanga circoscritto in limiti tali, che il resto dell'Europa possa considerare i suoi interessi come non impegnati.

Questo o Signori, è lo scopo, questo è l'intento della nostra politica, perchè sarebbe difficile il prevedere tutte le conseguenze che potrebbero sorgere, quando il conflitto, uscendo dai suoi limiti attuali, sollevasse altre questioni, e ponesse in campo altri interessi.

Noi dunque osserviamo la neutralità, l'osserviamo adempiendo scrupolosamente tutti i doveri tracciati dal diritto delle genti; ma nello stesso tempo, al pari di tutte quelle altre potenze che non possono separare gli interessi della propria politica dalle condizioni generali dell'equilibrio europeo, seguiamo una politica di attenta osservazione. Io credo, o Signori, che il Governo abbia adottata una linea di condotta conforme al desiderio del paese cercando che gli interessi nostri non siano per quanto è possibile impegnati, ma vegliando nello stesso tempo, perchè gli interessi, la dignità, la situazione politica dell'Italia non siano in nessun caso compromessi.

Io non completarei la mia risposta all'onorevole Senatore Scialoja, se non aggiungessi pure alcune pa-

role sulla questione dell'occupazione delle truppe francesi a Civitavecchia.

Io ebbi in una circostanza recente l'occasione di esporre brevemente al Senato, rispondendo all'illustre Senatore Mamiani, quale era l'attitudine presa dal Governo in questa questione. Quando il Governo francese, in seguito ai dolorosi fatti del 1867, rinviò le sue truppe a Roma, esso dichiarò, e per bocca dell'Imperatore, e in documenti diplomatici, e nei discorsi dei Ministri imperiali dinanzi alle Assemblee deliberanti, che quella seconda occupazione aveva un carattere essenzialmente temporaneo, e che appunto per conservare a questa occupazione un carattere temporaneo il Governo francese riteneva la Convenzione del settembre 1864 come sempre in vigore, riservandosi di rientrare nella sua applicazione ad un momento opportuno.

Il Governo italiano, o Signori, non ha denunziato la Convenzione. Non credendo opportuno nelle circostanze in cui eravamo di sollevare la questione, riserbando di farlo in un momento conveniente, senza punto rinunciare al proprio diritto, poichè della nostra convenienza e dei nostri interessi eravamo giudici noi stessi, abbiamo creduto che il modo il più conforme alla nostra dignità per raggiungere lo scopo che ci proponevamo, fosse quello di conservare i vantaggi morali di una situazione, la quale ci permetteva di dire: Noi adempiamo i nostri impegni, e lasciamo considerare alla Francia quello che sembrano richiedere da essa gli impegni suoi, e la causa dei buoni rapporti fra le due nazioni. Il Governo francese ci dichiarò alcuni giorni sono per propria iniziativa che esso era pronto a ritirare le truppe dal territorio romano, rientrando nella Convenzione, se l'Italia intendeva eseguirlo da parte sua. In risposta a queste comunicazioni il Governo italiano credette nell'interesse del paese di dover dichiarare alla sua volta, che esso considerava questa determinazione della Francia semplicemente come l'esecuzione bilaterale di un patto in vigore di cui era pronto ad eseguire completamente, lealmente gli obblighi per parte sua, contando sopra una giusta reciprocità dalla parte della Francia per gli obblighi che la riguardavano; il governo francese ci fece sapere che per il cinque corrente mese le truppe Francesi avrebbero abbandonato il territorio romano.

Io non mi nascondo la gravità delle parole pronunziate dall'onorevole Senatore Scialoja, e la responsabilità che incombe al Governo in seguito a questi fatti, ma il Governo è risoluto a seguire in questa questione quella politica, che ha sempre tenuto il partito liberale italiano, quella politica la quale considera che la violenza è incompetente a sciogliere una questione d'ordine morale come è la questione romana, ed il Governo è deciso a non lasciare uscire dalle sue mani l'iniziativa della politica nazionale. *(Benissimo.)*

Presidente del Consiglio dei Ministri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. L'onorevole interpellante Senatore Scialoja a buon diritto attenderà anche da parte mia una risposta categorica riguardo a quella parte della sua interpellanza che ha tratto alla politica interna, e la deve tanto più attendere in quanto che egli con molta abilità ha saputo trovare e dimostrare il nesso, che necessariamente esiste fra l'una e l'altra politica, per cui una si deve appoggiare sull'altra, assioma questo che certamente nessuno vorrà contestare.

Un'altra ragione probabilmente ha l'onorevole Senatore Scialoja di richiedere da me particolarmente alcune spiegazioni, giacchè alludendo egli all'origine del Ministero, ed al voto parlamentare, che portò gli attuali ministri al potere, ed a certi voti della Camera Elettiva, forse potrebbe sorgere il dubbio non in lui, egli disse, ma in taluni altri, che nel Ministero non vi fosse omogeneità di vedute, e che per avventura possa la politica esterna tendere per una via, e l'interna per un'altra, e mentre, come egli ha notato, si accenna ad Aspromonte, si volesse andare a Mentana. Io spero di avere, quantunque con parole meno acconce delle sue, riprodotto il senso, il significato del suo discorso per la parte a me diretta.

Signori, permettete ch'io faccia alcune considerazioni franche, come sono solito a fare.

Per certo, il Ministero dalla sua origine non sorse da un voto chiaro e netto di un partito delineato e preciso; ma di ciò si potrebbe forse attribuirne a lui qualche colpa e credere che sia viziato dal peccato originale?

Prima di tutto prego l'onorevole Scialoja a riferirsi ai tempi nei quali avvenne quel voto e a ricordare quale confusione regnava fra tutti i partiti della Camera; dica pure schiettamente se era possibile l'ottenere un voto di maggioranza in guisa che questa maggioranza rappresentasse chiaramente ed esplicitamente un ordine di idee e di principii.

Io non mi farò ad analizzare le cause che hanno prodotto quella confusione nei partiti della Camera; io non intendo di salire così alto per sollevare questioni che per lo meno sono inopportune; mi sia per altro permesso di citare la condizione in cui si trovava la Camera quando emise quel voto il quale ha dato luogo alla costituzione del Ministero.

Quel voto, o Signori, impose esso forse al Ministero un programma suo particolare? Credete voi che quel voto dovesse determinare un ordine di idee, un programma intiero di politica interna, esterna, amministrativa e di finanza? Voi sapete che il Ministero si è costituito rimanendo fedele ai suoi principii, principii che ha professato in tutta la sua vita politica, rimanendo sempre fedele ai dettati del gran partito nazionale liberale e governativo; di modo che non li desunse già da questo o da quel partito della Camera, ma rimase solido, compatto al suo posto, e si presentò alla Camera con un programma il quale era ispirato da un concetto

delle condizioni in cui versava il paese, e coll'intendimento di provvedere alle condizioni più stringenti, ed ai bisogni più impellenti di quel momento. Si sottomise forse il Ministero a condizioni e a transazioni che offendessero i principii a cui era informato il suo programma?

Oh! per certo non è l'onorevole Senatore Scialoja che potrà farci quest'accusa.

Noi mantenemmo il nostro programma e lo presentammo alla Camera, esponendo le condizioni in cui ci trovavamo, dichiarandole come avessimo fiducia in un voto della maggioranza. Ed oggi noi siamo ben lieti di vedere una sessione laboriosa finire in modo da lasciare i partiti assai meglio determinati e stabilita una maggioranza solida.

E questo credo che non sia un lieve risultato nelle condizioni in cui trovavasi particolarmente la Camera la quale è ora ricostituita in un partito compatto per sostenere tutti i principii governativi, tutti i principii d'ordine.

Si parlò, o Signori, di manifestazioni le quali potessero far intendere che mentre alcuni fra i Ministri si appoggiavano ad una parte della Camera, altri trovavano appoggio sopra altri stalli.

Oh, Signori, non illudetevi! questo non sussiste. Il Ministero è sempre stato unanime in tutte le deliberazioni che ha prese, e nel Consiglio dei Ministri e dinanzi al Parlamento: così furono unanimi i voti che sostennero il Ministero.

Per conseguenza non può essere avvenuto che qualche fatto personale il quale abbia potuto far nascere questo sospetto; ma se voi badate ai grandi risultati, voi vedete che nessuno dei Ministri tenne mai una condotta equivoca, non si bilanciò mai fra i partiti, ma rimase sempre fermo così a' suoi principii ed al suo programma, come al partito che lo sosteneva.

Si è osservato pure dal Senatore Scialoja, con modi a vero dire cortesi, dirò anzi benevoli, dei quali gli rendo vive grazie, che il Ministero avendo veduto che il suo programma era smentito dagli avvenimenti, avrebbe forse dovuto modificarsi o ritirarsi per far luogo ad uomini i quali presentassero un programma più consentaneo alle circostanze e che meglio corrispondesse agli avvenimenti.

Ma, o Signori, prima di tutto quando noi venimmo al potere e presentammo un programma pel ristaurò delle finanze e pel riordinamento amministrativo, si è forse contrapposto ad esso un altro programma o ne venne uno diverso sottomesso al giudizio del Parlamento?

No, o Signori; questo non si fece nella Camera Elettiva, non si fece nel Senato; ciò vuol dire che in quel momento il nostro era il solo programma possibile ed accettabile, e perciò non hanno alcun fondamento le accuse d'imprevidenza che ci si fanno, accuse che non possono essere prese sul serio, giacchè quando noi presentammo il nostro programma, l'Europa era sul piede di pace, e non eravi uomo di Stato il quale al-

zasse la voce per far prevedere possibili eventi di una guerra; la quale ha sorpreso e Governi e popoli. E questo voi lo udite ripetere da tutti gli uomini di Stato di tutte le parti d'Europa.

Perchè dunque ci si fa l'accusa di non aver preveduto quello che nessuno prevede? Comprendo, o signori, che in politica si bada non tanto alle previsioni, quanto ai successi.

Or bene credete voi che l'opera nostra interrotta e sospesa sia totalmente perduta? Credevate voi che i provvedimenti che noi abbiamo ottenuto dalla Camera Elettiva, e che speriamo avranno il vostro consenso, sieno nocivi oppure che essi non concorrano, anche nelle circostanze attuali, ad agevolare, a spianare le difficoltà e rendere meno difficili anche quei sacrifici e quelle provvigioni che saranno necessarie onde poter far fronte ai possibili eventi?

Chi adunque ci può rimproverare di una cosa che, quantunque non possa ottenere il pieno suo risultato in questo momento, nessuno per certo potrà dire che sia riuscita dannosa?

Ci parlate di avere inflacchito l'esercito e la marina, di aver prostrate le forze di queste due nobili istituzioni, al punto, ch'esse non possono più corrispondere al loro compito.

In qual modo abbiamo noi affievolito l'esercito e la marina? Noi abbiamo diminuite le forze senza ledere monomamente l'organizzazione dell'esercito. Difatti, o Signori, appena gli eventi politici ci resero avvertiti che conveniva pensare agli armamenti, noi abbiamo chiamato sotto le armi due classi, e in questo momento l'esercito è in condizioni molto migliori di quello che lo fosse prima del nostro avvenimento al potere. Che cosa vi dirò della Marina? Quali sono propriamente gli atti di disorganizzazione che si sono commessi? Non è egli vero che la Marina nelle condizioni attuali si trova in uno stato egualmente prospero come lo era prima del 1870?

Voi vedete per conseguenza che i nostri provvedimenti, che la nostra condotta, che il nostro indirizzo nessun documento hanno portato né alla Marina né all'esercito, ma che per lo contrario l'attuazione di alcune temporanee economie diminuì di altrettanto le spese che per avventura noi saremmo costretti di fare. Mi perdoni l'onorevole Scialoja, se per un momento mi dirigo ad altri oratori i quali hanno violentemente attaccato l'attuale amministrazione: domando io a quei signori che cosa si sarebbe dovuto fare in quei momenti, quale sarebbe stato il programma di un altro Ministero; questo non ci è stato detto, questo è tuttora un enigma, un mistero per il paese. Si venga avanti al Senato con un programma chiaro e ragionato, lo si faccia adottare dal Parlamento e allora le accuse contro l'attuale Amministrazione acquisteranno doppiamente forza e tanto più forza in quanto che il paese e il Parlamento vedranno dietro la caduta di un Ministero quale altro debba sorgere.

Ma qual'è il programma, o Signori, che si è proposto quando nacque la crisi da cui noi siamo poi sorti? Voi sapete che quella crisi ha durato più di due mesi: Voi sapete che più volte noi abbiamo rimesso il mandato di costituire un Ministero, perchè non trovavamo, o meglio non potevamo essere assicurati da tutte quelle condizioni che credevamo necessarie per poter dare un indirizzo, come a noi pareva, utile all'amministrazione pubblica. Or bene perchè allora non si è venuti avanti con un altro programma che fosse più vantaggioso al paese, meno nocivo all'esercito, e non si ebbe il coraggio di assumere la responsabilità di questo programma?

L'onorevole Senatore Cialdini, che mi duole di non veder presente ora, ma contro il quale però le mie parole certo non avranno nessuno accento acre, perchè non è nelle mie consuetudini, e sebbene qualche volta io possa parlare con vivacità, pure faccio il possibile per non dar luogo a veruna offesa, l'onorevole Cialdini, dico, più volte ha rammentato a me certe sue conversazioni e certe corrispondenze, nelle quali si accennava ad un ordine d'idee tutto suo proprio, e che non collimava per nulla non quello dell'amministrazione incipiente. Or bene o Signori giacchè l'onorevole Cialdini ha sollevato un lembo di quel velo che copriva certi colloqui e certe corrispondenze private, io credo di essere completamente nel mio diritto, e certamente l'onorevole Cialdini non mi rimprovererà d'indiscretezza, quando io aggiunga qualche cosa di altro, e posso assicurarne il Senato che l'onorevole Cialdini non lo smentirà, che cioè tutta la differenza che vi era poi in quanto alle economie militari, giacchè è sopra questo punto che particolarmente verteva la divergenza, consisteva in ciò, che l'onorevole Cialdini credeva che non si potesse andare al di là di 8 o 9 milioni, mentre io, sull'avviso di uomini competenti dell'esercito, opinava che si potessero spingere senza inconvenienti a 15 o 17 milioni; ed è questa differenza appunto che ha diviso me dal Senatore Cialdini.

È vero che in lettere più o meno vivaci egli mi ha esposto tutti i pericoli, a cui si andava incontro coi provvedimenti che si volevano prendere per l'esercito; ma egli partiva sempre da una idea esagerata, cioè che la nuova amministrazione avesse il proposito di voler demolire l'esercito.

Ebbene, o Signori, da nessuna delle nostre dichiarazioni, da nessuno dei nostri atti, da nessuno dei nostri precedenti, e ne abbiamo pur molti, si può assennatamente arguire che in noi fosse il proposito deliberato di distruggere una delle istituzioni più illustri, più benemerite ed utili al paese, sia per la difesa dell'indipendenza nazionale, sia per la tutela dell'ordine interno.

Dunque l'onorevole Senatore Cialdini partiva da una idea esagerata, e sopra quell'idea esagerata desumeva i pericoli che potevano derivare dall'economie sull'esercito.

Accettata la sua promessa, che fosse nostro intendimento, cioè, di demolire l'esercito, egli aveva perfettamente ragione a dipingere con colori tetri tutte le conseguenze che sarebbero derivate da un tal fatto che io chiamerei da demente. Ma, come abbiamo già dimostrato, come i provvedimenti stessi militari che la Camera ha votati e che ora si trovano sottoposti al vostro esame vi riveleranno, ora da noi ben lontano il pensiero di voler demolire l'esercito; e per certo quest'opera veramente nefasta non sarebbe stata mai intrapresa dall'illustre generale cui sono affidati l'amministrazione e gli interessi dell'esercito.

Dunque, o Signori, per riassumere le mie parole io dirò che se il Ministero venne a voi con un programma di economie e di nuove tasse, si fu in previsione della pace. In quei giorni in cui noi ricevevamo i portafogli un altro programma non era possibile né opportuno; che se gli avvenimenti della guerra ci sorpresero, fu questo un tal fatto che nessuno poteva prevedere; e che se i provvedimenti militari che furono votati dall'altro ramo del Parlamento non hanno nelle condizioni attuali giovato al paese, non hanno nemmeno nociuto. Che l'esercito e la marina non ebbero offesa né materiale né morale, lo prova il fatto che in pochi giorni hanno potuto essere restituiti non solo nelle stesse proporzioni e colla stessa organizzazione di prima ma anzi con aumento di forze.

Perciò noi crediamo di non aver mancato al compito nostro. Ora perchè non si è potuto condurre a compimento il nostro programma di economia per gli avvenimenti che sono sopravvenuti, si afferma che ciò avrebbe dovuto determinare il Ministero a rinunciare al suo mandato, e rimetterlo nelle mani del Re.

Signori, voi vi persuaderete che noi non siamo gran che avidi di potere, ed ognuno di voi che conosca le difficoltà dei tempi, sono persuaso che se per abnegazione non si rifiuterebbe ad assumere oggi il potere, certamente non lo farebbe per elezione; ma lasciamo in disparte questa considerazione. Che cosa dovremo fare noi in tale circostanza, o Signori? Dovevamo avanti al Parlamento presentare la nuova condizione, che i nuovi avvenimenti europei avevano creato all'Italia e dire quale, in presenza di questa nuova condizione politica, era l'atteggiamento che il Governo Italiano intendeva di prendere, per assicurarsi se quest'atteggiamento poteva avere l'appoggio del Parlamento. E perciò il Ministero, cambiati gli avvenimenti, viene a proporsi una modificazione, direi, al suo programma, necessitata dalle nuove condizioni politiche. Or bene o signori, abbiamo non so se il bene o la sventura di vedere questo nuovo programma dettato dagli avvenimenti, approvato da una gran maggioranza della Camera Elettiva. Ora l'onorevole Senatore Cialdini vorrebbe egli consigliare un Ministero, e crederebbe che questo Ministero farebbe atto di coraggio, atto costituzionale se, non ostante un voto solenne del Parlamento, si ritirasse ed abbandonasse il portafoglio? L'onorevole se-

natore Cialdini, che certamente è tanto valeroso soldato, quanto esperto nella dottrina costituzionale, saprà che ogni Amministrazione non può spontaneamente abbandonare il potere, od almeno se lo abbandona, è tenuta a render conto al paese ed al Parlamento dei motivi della sua dimissione.

Ora quali sarebbero stati i motivi che si sarebbero potuti addurre dopo avere ottenuto un voto di fiducia non equivoco, non dubbio, anzi dirò più e più voti di fiducia dalla Camera Elettiva?

Certamente non avremmo avuto nessuna buona ragione; anzi ciò forse avrebbe dato luogo a certi sospetti e a certe insinuazioni le quali quantunque prive di fondamento, dal nostro atto di debolezza avrebbero acquistato forza, non certo con vantaggio delle nostre istituzioni.

Dunque era nostro dovere di rimanere al nostro posto non ostante il cambiamento degli eventi, modificando la nostra politica in ragione degli eventi stessi; e fintantochè noi avremo la fiducia della Corona e del Parlamento, qualunque siano le difficoltà che vengansi a produrre, noi rimarremo fermi al nostro posto. Con quali principii, dopo il discorso dei miei Colleghi il Ministro delle Finanze, ed il Ministro degli Esteri, voi già potete in gran parte comprenderli.

Nella politica interna i nostri intendimenti i nostri principii, il nostro indirizzo non potranno essere per l'avvenire che quali furono nel passato.

Noi abbiamo una vita politica già abbastanza lunga, e sotto la nostra amministrazione accaddero avvenimenti abbastanza gravi per poter giudicare quali sono i nostri intendimenti, i nostri propositi; ma non ho difficoltà di ripetere in poche parole quali sono questi propositi per quanto riguarda la politica interna.

Sempre il massimo rispetto alla legalità adoperata fino all'ultima misura quando le condizioni del paese lo richiedono, senza mai uscire dalla legalità, e quando non bastassero le leggi vigenti, allora il Ministero avrà il coraggio di venire a chiedere al Parlamento quei provvedimenti che credesse necessari, per dare maggiore forza al Governo, e far sì che l'ordine pubblico non possa in nessun modo essere turbato.

Nella politica interna il Ministero intende di far rispettare l'ordine cominciando a rispettare esso la legge, e farla rispettare da tutti. Che ugualmente sia tutelata la sicurezza dello Stato; non si permetterà mai che all'azione del Governo venga a sostituirsi un'azione privata qualsiasi; egli la reprimerà al caso con tutti i mezzi di cui può disporre.

Di questo, o Signori, voi potete essere persuasi e assicurati anche dagli atti precedenti già compiuti da questa Amministrazione.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Siccome l'ha anche timbrata il Senatore Digey, e sono ora le sei, mi sembrerebbe conveniente che parlasse domani Puro e Fatto.

Senatore Scialoja. Parlerò due soli minuti e, se

il Senato crede di concedermeli, per non lo tediare dimani, sarò brevissimo.

Voci. Parli, parli!

Presidente. Parli pure.

Senatore Scialoja. Nel discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio distinguo due parti: la parte storica e la parte apologetica.

La parte apologetica non mi riguarda e vi passo sopra; prendo però atto della parte storica.

Io aveva affermato alcuni fatti, ed il Presidente dei Ministri non li sconosce.

Il primo di questi fatti concerne la origine del Ministero. Il secondo consiste nell'imprevduti eventi che fecero mutare le condizioni politiche del tempo, in cui esso montò al potere.

Questi fatti non erano stati da me ricordati nè per accusare nè per difendere la condotta passata del Ministero. Anzi il primo di essi mi sembrava potersi imputare un po' a tutti, e perciò appunto a nessuno. Il secondo era da me menzionato per esprimere come, avendo esso sostanzialmente alterata la situazione delle cose, rendesse indispensabile che il Ministero dichiarasse il suo nuovo indirizzo, massime intorno a quella parte che l'origine sua rende in lui più debole nel concetto di molti.

Ond'è che quantunque io fossi certo che la politica del Ministro dell'Interno sarebbe conforme a quella del partito liberale moderato italiano, pure credeva opportuno che questa dichiarazione fosse da lui rinnovata esplicitamente, siccome veramente ha fatto; e che ne prendesse atto questo corpo dello Stato; acciocchè si sapesse dal paese, schietto e netto, lo spirito che informerà la politica del Ministero.

Io sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri, e sono soddisfatto delle risposte categoriche che l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatte alle mie domande. Egli ha detto chiaramente che provvederà con energia e con forza alla sicurezza dello Stato, che comprimerà qualunque moto possa comprometterla, e farà sì che nessuno sostituisca la sua azione privata alle libere risoluzioni del potere costituito dello Stato.

Io lo approvo, e tenendole come un solenne impegno contratto dal Ministero, propongo questo ordine del giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e confidando che vorrà con energia ed efficacia provvedere a rimuovere ed a reprimere qualunque atto o fatto illegale, che possa menomare la libertà delle risoluzioni che al solo Governo spetta di prendere nei modi costituzionali, passa all'ordine del giorno.

Presidente. Invito l'onorevole Senatore Scialoja a presentare il suo ordine del giorno nella seduta di domani, perchè qualcuno vorrà su quello prendere la parola.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

1° Formazione delle schede per la nomina di un membro della Commissione di Finanza;

2° Continuazione della discussione dell'interpellanza del Senatore Scialoja.

3° Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Banca Nazionale Italiana.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 4 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Seguilo della discussione sull'interpellanza del Senatore Scialoia — Dichiarazioni del Senatore Cialdini per un fatto personale, e risposte del Ministro delle Finanze e della Guerra — Ordine del giorno del Senatore Scialoia — Considerazioni e proposta del Senatore Cambray-Digny — Raccomandazioni del Senatore De Gori al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Istanze del Senatore Conforti, a cui risponde il Presidente del Consiglio — Appunti del Senatore De Gori e replica del Ministro della Guerra — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny — Avvertenza del Senatore DiCastagnetto — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Senatore Conforti — Considerazioni dei Senatori Miniscalchi, Scialoia e Menabrea — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Scialoia.*

La seduta è aperta alle ore 2, 3/4.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4417. I Canonici componenti il Capitolo di Bissarcio in Ozieri (Sardegna) pongono istanza perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i Canonici e le Cappellanie corali che non eccedono un certo reddito.

N. 4418. I Canonici della Cattedrale di Cunco. (*Identica alla precedente.*)

N. 4449. I Comizii agrari di Camerino e di Fiorenzuola d'Adda richiedono che sia fatta nota la loro adesione alla istanza del Comizio Agrario di Siena, perchè non venga approvato l'articolo della nuova legge sulla ricchezza mobile, che impone ai proprietari di anticipare la tassa per i coloni.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione di ieri relativamente alla interpellanza del signor Senatore Scialoia, e la parola è al Senatore Cialdini, che l'ha domandata per un fatto personale. Prima però avverto i Signori Senatori di preparare la scheda per la nomina di un Membro per la Commissione permanente di Finanze, scheda che si depositerà nell'urna in fin di seduta per farne poi lo spoglio.

La parola è al Senatore Cialdini.

Senatore **Cialdini.** Signori Senatori; dopo la seduta di ieri fui informato da amici miei che l'onore-

vole Sella, rispondendo al mio discorso, erasi servito a mio riguardo di espressioni e di parole che eccedono i limiti di una giusta e naturale difesa. Quelle espressioni e quelle parole sfuggirono al mio udito ed alla mia attenzione, altrimenti vi avrei risposto ieri quando risposi agli altri appunti che udii. Per quanto acre e violento possa essere sembrato all'onorevole Sella il mio discorso, il fatto sta, e me ne appello al Senato, che, pur censurando il programma e la politica del Ministero, e soprattutto la sua fiducia illimitata nella pace europea, io non pronunziarai una parola, una sola parola che potesse recare offesa al carattere e all'onestà pubblica e privata degli onorevoli Ministri.

Così essendo, non so comprendere come l'onorevole Sella siasi permesso di profferire al mio indirizzo l'insidiosa parola di *pronunciamento*.

Io crederei di avvilirmi troppo, se discendessi a rispondere, a protestare contro simile insinuazione, se raccogliessi quel dardo avvelenato per rimandarlo a chi lo scagliò.

Tutta la mia vita, la mia lunga carriera, l'allontanamento stesso dal campo politico, che mi venne rimproverato sovente, rispondono e protestano abbastanza.

Ma non posso lasciare senza risposta e senza protesta una teoria singolare, che l'onorevole Sella vorrebbe stabilire merè cui un Senatore, il quale abbia la disgrazia di essere Generale, non potrebbe consacrare l'opera, nè la condotta politica e militare del Ministro della Guerra.

Signori, nel regime costituzionale la libera parola

scorra di tritoli ingiurie, è uno sfogo opportuno e salutare; è quel vapore che uscendo dalla valvola impedisce lo scoppio della caldaia. Io auguro all'Italia che sia lungamente, eternamente rispettata la libertà della parola. Auguro all'Italia che non abbia mai altri pronunciamenti fuorchè la libera parola e la indipendente coscienza dei suoi Deputati, dei suoi Senatori.

L'onorevole Sella disse che io volevo sostituirmi alla Corona, fare e disfare Ministeri e Ministri. L'originalità di simile accusa, la fa cadere da sè.

Come già dissi, io vivo lontano dal campo politico; talvolta in qualche crisi, per devozione alla Corona, per affetto al paese, ho prestato volentieri l'opera mia, disinteressata e senza viste personali, e la prestatì sempre in un senso amichevole e conciliante.

Alcuni Ministri che furono, molti amici miei, e lo stesso onorevole Presidente del Consiglio, potrebbero forse ricordarlo.

L'onorevole Sella, torturando il senso delle mie parole e cercandovi un'intenzione arcana, volle scorgere una minaccia là dove io dissi, che l'obnazione e la virtù dell'esercito, come tutte le umane cose, hanno un confine.

No, o Signori, non fu minaccia. Non furono parole figlie dell'ira, ma furono dettate da un sentimento di grandissima pena.

Io temo che seguendo per questa via giunga un giorno in cui il Governo abbia improvviso ed urgente bisogno di un esercito forte, vigoroso, pieno di slancio, e di entusiasmo per difendere l'indipendenza e gli interessi dello Stato.

Io temo che in quel giorno il Governo possa trovarsi a fronte, non già di una minaccia, non già di una ribellione, non già di un pronunciamento, ma possa trovarsi invece a fronte di un cadavere.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. — L'onorevole Senatore Cialdini mi rimprovera di essere uscito nelle mie parole di ieri, dai limiti di una naturale difesa. Lascio giudice il Senato se le parole dell'onorevole Cialdini stessero nei limiti di una solita offesa politica. L'onorevole Cialdini mi accusa di aver profferita una parola che era chiamò insidiosa, la parola *pronunciamento*. Senz'altro che io mi spieghi sopra questo punto, perchè non vorrei lasciare nell'animo del Senato, o dell'onorevole Cialdini il pensiero che io avessi in mente di dir cosa meno chiara e meno leale. Io confesso che quando udii ieri l'onorevole Cialdini dichiarare che l'esercito non aveva fiducia nel Ministro della Guerra, quanto lo udii dichiarare che fra gli altri Ministri anche quello della Guerra non poteva più tenere il suo posto, io lo confesso, ho provato una dolorosissima sensazione. Io avrei dato alle parole dell'onorevole Cialdini un significato che non era nell'animo suo; ma lo confesso, parve a me che quelle parole racchiudessero il concetto che l'esercito discute i Ministri, discute il

Parlamento. A mio avviso, di fronte al Ministro della Guerra, il dovere dell'esercito, dall'infimo soldato al più alto generale, non è che obbedire. Quindi è che a me parve fuori di ogni regola costituzionale che un uomo il quale si trova nella posizione del generale Cialdini pronunziasse le parole che ieri abbiamo udito.

L'onorevole Cialdini mi muove l'appunto di aver manifestata la teoria, che un Senatore, un membro del Parlamento, perchè Generale, non possa criticare il Ministro della Guerra. Questo non era nel mio intendimento; ma non nego che dentro di me io vo pensando che quando i tempi sono grossi, facciano bene gli uomini di Governo, specialmente quelli che possono essere chiamati a prestare importanti servizi allo Stato, facciano bene, dico, ad aggrupparsi attorno al Governo, quando questo gode della fiducia del Parlamento e della Corona; ma per fermo io non intesi mai che dovesse essere menomata la libertà della parola dei membri del Parlamento, qualunque sia la posizione loro. Ma da questo mio convincimento, alle parole di cui ieri si servi l'onorevole Cialdini e che produssero in me (e non credo essere il solo), una così grave impressione, passa così grande distanza, che l'onorevole Cialdini può agevolmente rendersi conto dei motivi da cui mossero le parole delle quali ieri mi sono servito.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Chieggo al Senato di dire anch'io alcune parole in difesa...

Voci. Si compiaccia di parlar più forte.

Presidente. Prego il Signor Ministro della Guerra di alzare un po' la voce.

Ministro della Guerra. Voglia il Senato accordarmi alcuni istanti per iscolparmi dalle accuse pronunciate ieri dall'onorevole Senatore Cialdini.

Vorrei esaminare i fatti reali e vedere quali furono le rovine che il Ministro della Guerra ha sparso nelle file dell'esercito, ha sparso nelle forze armate della Nazione. Allora il Senato potrà giudicare nella sua alta imparzialità se il Ministero, se il Ministro della Guerra meriti le severe censure pronunciate ieri dall'illustre Senatore Cialdini.

Quale fosse il programma intorno al quale si formò la presente Amministrazione, è noto al Senato.

La situazione finanziaria dell'Italia non era felice. Si trattava di chiedere al paese nuove imposte.

Una parte considerevole dell'opinione pubblica chiedeva che votando nuove imposte fossero consentite nuove diminuzioni, riduzioni di spese. Essero consentite economie in tutti i rami di pubblico servizio, compreso il servizio militare. Era inutile opporre una negativa; sarebbe stato gettare il paese in una serie di crisi politiche con grave danno del paese medesimo.

Gli uomini i quali composero l'Amministrazione pensarono che fosse giusto, che fosse necessario, che fosse anche politico di cedere a queste esigenze della opi-

nione pubblica. Io per parte mia, che credeva legittime queste esigenze e che già ne aveva espresso il convincimento nella Camera dei Deputati alcuni anni addietro, io che divideva questa opinione con altri miei colleghi dell'esercito, domando, se, richiesto di sedere su questi banchi, fosse mio dovere di accettare, sebbene con gran le ripugnanza, ovvero se, accettando, commettersi una colpa, tradissi gli interessi dell'esercito, come fu detto.

Del resto, o Signori, quali furono i fatti della mia amministrazione? Io proposi alla Camera un progetto di legge nel quale si contenevano alcune riduzioni nella forza dell'esercito, alcune riduzioni nei quadri soprattutto delle armi speciali, per ragioni tecniche, che è inutile oggi discutere, e che verranno in campo quando la legge militare sia discussa in Senato. Un'autorevolissima Commissione della Camera se non ammise tutte le riduzioni, ne consentì una gran parte ed io fui lieto di accostarmi a lei; ed allora la legge militare ebbe il patrocinio di questa autorevolissima Commissione avanti la Camera, e la Camera l'approvò.

Ora, se questa legge fosse la distruzione e la rovina dell'esercito, se con questa legge io avessi tradito gli interessi dell'esercito stesso, avrei complici e l'illustre Generale Lamarmora Presidente e gli illustri Generali Pianelli, Coseuz, Brignone e gli altri che facevano parte di quella Commissione, la quale fu composta dei più autorevoli membri appartenenti all'esercito.

Io starei per dire che avrei complici l'onorevole generale Cialdini stesso, che avrei complici altri onorevoli Senatori, appartenenti all'esercito, se è vero, come ho luogo di supporre, che essi fossero disposti a non contrastare questa legge in Senato. Perciò egli è certo che ove essi, nella loro coscienza, avessero creduto questa legge tanto nociva agli interessi dell'esercito, avrebbero compiuto il loro dovere combattendola strenuamente in Senato.

Ma, oltre alle questioni di forza e di effettivo, questa legge contiene pure altre disposizioni le quali tendono a sciogliere una situazione imbarazzata, una situazione onerosa, tendono ad eliminare una parte di quella gran quantità di ufficiali che sono in soprannumero, di quegli ufficiali voglio dire, che soprattutto per difetti fisici, non avendo tutta la voluta idoneità al servizio ed alla carica del loro grado, impediscono il regolare funzionamento della legge di avanzamento, impediscono quella parte di avanzamento che spetta ai sott'ufficiali dell'esercito, impediscono che gli ufficiali i quali escono dagli istituti militari entrino nell'esercito con un grado di anzianità.

È questa una situazione insostenibile, impossibile, una situazione grandemente nociva, una situazione che se si prolungasse, minaccerebbe le fondamenta stesse dell'esercito.

Queste disposizioni, o Signori, sono reclamate, sono vivamente desiderate dalla generalità degli ufficiali e dall'esercito, e sicuramente quando sieno applicate

con giustizia e con benevolenza, produrranno un gran bene all'esercito. Vero è però altresì che se saranno a pro di molti ufficiali ora in soprannumero, a taluni di essi potranno anche essere a danno. Quindi, il Ministero che debba mettere in esecuzione questa legge avrà necessariamente dolori ed angosce; ed io ciò malgrado, presentandola e propugnandola per la sua utilità dinanzi al Parlamento, credo di aver dato all'esercito la più grande prova del mio amor filiale, della mia devozione verso di lui.

Ma, o Signori, questa legge militare riguarda l'avvenire, essa deve essere applicata nel 1871 quando piaccia al Senato di darle la sua approvazione; e quando le condizioni presenti d'Europa mutassero e volgessero di nuovo alla tranquillità ed alla pace.

Onde questa legge che non ha avuto fin ad oggi neppure un principio di applicazione, non può aver prodotto quelle rovine a cui accennava l'onorevole Senatore Cialdini. Dove è quindi il danno? Sarà forse nelle misure prese nel corrente anno dalla mia amministrazione?

Esaminiamo, o Signori, quali sono queste misure. Si possono ridurre a due.

L'una fu il licenziamento di una classe di soldati fatto al primo di aprile, classe che oggi è stata richiamata sotto le bandiere insieme ad un'altra classe, stante le circostanze politiche d'Europa.

L'altra misura fu la vendita di meno che 1000 cavalli, tutti inservibili all'esercito, sopra 17 mila che erano; cavalli che oggi si vanno ricomprando in maggior numero. Queste sono le due disposizioni le quali il Ministro della Guerra ha preso in vista di economia.

Tutte le misure prese in complesso dall'attuale amministrazione della guerra doveano produrre un'economia di 12 a 13 milioni.

Ma l'onorevole Senatore Cialdini ammette il principio dell'economia. Egli medesimo, lo disse ieri, si proponeva, nella formazione di un Ministero, d'introdurre nell'anno corrente un'economia, se non erro, di 7 o 8 milioni.

Ora, o Signori, la differenza fra le due economie che si sarebbe proposto di fare l'onorevole Senatore Cialdini, e quelle che io ho introdotte nel bilancio della guerra è dessa tale che da una parte vi potesse essere la forza, il rinvigorismento dell'esercito, e dall'altra vi sia la distruzione e la rovina?

A me non pare.

Meditando la questione militare in Italia, mi parve che essa fosse ben più vasta e grande che non ridotta in sì meschini limiti.

Signori, per avere un esercito il quale sia proporzionato agli eserciti dei nostri vicini, occorrono a noi 30 o 40 milioni d'aumento nel bilancio annuo della guerra. L'Esercito è scarso di numero, però si può esser sicuri della sua fedeltà, della sua devozione al paese, del suo valore sul campo di battaglia; ma, o

Signori, all'infuori della forza numerica ben altro manca perchè l'Italia sia militarmente forte!

A noi mancano armi nuove a retro-carica; l'ha detto l'onorevole generale Cialdini; e queste armi importano una spesa di 40 a 50 milioni. A noi mancano le fortezze, le quali importerebbero una spesa di 200 o 300 milioni.

Ora, fino a che noi non avremo tutto cotesto, non saremo militarmente forti, se si vuol paragonare, s'intende, la forza del Regno a quella dei vicini nostri.

Io domando: è egli possibile nelle circostanze attuali di chiedere al paese tutti questi sacrificii, i quali sarebbero necessari a rendere realmente forte l'Italia?

A me pare impossibile affatto. Quindi, o Signori, non ho già messo una mano parricida sull'Esercito struggendo la sua forza. Io ho sperato per lui i giorni migliori e mi sono proposto di aiutare a percorrere quella sola via, per la quale l'Italia può diventare veramente forte, il ristauero cioè della finanza, perocchè senza che la pubblica finanza sia ristaurata sarà sempre impossibile di ottenere quanto a noi manca.

Signori, ho voluto dimostrare come le misure che ho prese non possono aver prodotto quei danni morali e materiali cui l'onor. Cialdini accennava. Mi pare di averlo abbastanza chiarito: le misure che ho prese non sono di grande entità militarmente parlando.

Devo ora rilevare una frase dell'onorevole Senatore Cialdini che fu già rilevata dal mio collega Ministro delle Finanze.

L'onorevole Senatore Cialdini disse che il Ministro della Guerra non godeva la fiducia dell'esercito.

Veramente, o Signori, nell'esercito è troppo profondamente scolpito il sentimento della disciplina, perchè io possa credere che esso sia mai incorso a discutere il Ministro della Guerra. Esso sa di dovere obbedienza e fiducia a quel Ministro che gode la fiducia del Re e del Parlamento. E che l'attuale Ministro della Guerra abbia questa fiducia gliene danno, di diritto, certezza tutti i voti pronunciati fino a qui dal Parlamento e in special modo dalla Camera dei Deputati, la quale votò il suo bilancio del 1870, e votò recentemente la legge sui provvedimenti militari.

Quindi, o Signori, se il Ministro della Guerra ha la fiducia del Parlamento può essere sicuro di avere il rispetto dell'Esercito. L'Esercito fu sempre mai, è, e sarà sempre fedele osservatore della più rigida disciplina. Nell'Esercito nessuno, per quanto elevato ei sia, può esimersi dall'obbedienza e dal rispetto dovuti al Ministro della Guerra, non alla persona certo, ma alla dignità, alla autorità del Ministro del Regno d'Italia, a quell'autorità che gli conferiscono le leggi fondamentali dello Stato.

Presidente. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Scialoja.

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e confidando che vorrà con energica efficacia provvedere a rimuoverlo e reprimere qualunque atto o

fatto illegale che possa menomare la libertà delle risoluzioni che il Governo possa prendere nei modi costituzionali; passa all'ordine del giorno. »

Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori, non è mia intenzione di rientrare nella discussione di ieri, per quanto essa si riferiva al passato. Veramente nelle parole pronunciate dagli onorevoli signori Ministri, trovo alcuni punti che a me interesserebbe chiarire.

Ma questi comprendono questioni finanziarie, o circostanze che più o meno da vicino toccano me personalmente.

A me dunque è sembrato che le prime, cioè le questioni finanziarie, troveranno il loro posto nella discussione imminente dei provvedimenti finanziari, se il Senato vorrà come al solito accordarmi la sua benevola attenzione. Quanto alle altre, io le tralascio assolutamente. Quello che a me preme è di restringere la discussione nei suoi veri limiti, imperocchè mi sembra che se ne sia forse troppo esteso il campo.

Adunque non parlerò affatto di tutto ciò che riguarda il primitivo programma del Ministero. L'onorevole signor Presidente del Consiglio riconosceva ieri come il Ministero avesse adesso necessariamente un nuovo programma dettato dagli eventi; è di questo programma che principalmente parmi necessario parlare in questa discussione.

In questo programma nuovo del Ministero, evidentemente, a confessione di tutti, primeggia la questione estera. Su questo punto non mi pare che fosse discordia fra nessuno degli onorevoli preopinanti.

Intendo su questo proposito le riserve che sono imposte al Ministero, e che, dentro certi limiti, sono eziandio imposte alla nostra discussione.

Quindi non desidero, non cerco spiegazioni maggiori di quelle che gli onorevoli Ministri hanno date.

Io approvo nettamente l'indirizzo che fu ieri esposto dal signor Ministro degli Affari Esteri, io divido la sua opinione che l'Italia non debba fare una politica di avventure, che l'Italia, potenza nuova, debba essere e dimostrarsi in Europa nuovo elemento di pace e di sicurezza per tutte le altre potenze, per tutte le altre nazioni.

Io lodo adunque e altamente lodo che il Governo italiano si sia associato a quei Potenti europei che hanno tentato la conciliazione prima che la guerra scoppiasse; e lodo parimenti che dopo scoppiata la guerra esso si sia avvicinato, ed abbia cooperato con quelle potenze che hanno cercato di limitarne il campo.

Il Ministero toccò della questione più delicata e più grave che si sia imposta e s'imponga al Governo italiano, voglio parlare della questione romana. A me pare che il Ministero l'abbia riposta sulle sue vere basi.

La questione romana è questione che principal-

mente tocca interessi essenzialmente morali, quindi essa non potrebbe che svilupparsi maggiormente e diventare fatale, ove la si volesse sciogliere colla forza.

Io non posso adunque che esprimere la più viva soddisfazione per aver sentito dal labbro del Ministro degli Affari Esteri la risoluzione in cui è venuto il Governo, d'impedire ogni conato inteso a condurre allo scioglimento di codesta questione colla forza materiale. E per la medesima ragione io sento il dovere di encomiare ed applaudire al concetto del Governo di non volere approfittare delle complicità presenti per scioglierla esso stesso colle forze sue.

In questo stato di cose, evidentemente il Governo non aveva che una via da seguire. Una volta che i Francesi si allontanavano dal territorio pontificio, era necessario, era inevitabile il ritornare a far rispettare la convenzione, ed era nostro interesse quello di assicurare per questa via il naturale scioglimento di questa gravissima questione, scioglimento a cui, non bisogna dissimularcelo, ci siamo recentemente avvicinati.

Seguendo questa prudente politica che io, senza esitazione, approvo, noi probabilmente potremo più facilmente profittare delle occasioni che si presenteranno dopo che le attuali conflagrazioni europee si andranno calmando, per arrivare a fare qualche passo in questa difficile questione.

Il Governo pertanto è stato così condotto a dichiarare la sua neutralità: neutralità che egli ha abbracciato senza trascurare gli interessi del paese, e preparandosi secondo quanto fu detto ieri a tutti gli eventi futuri possibili; in una parola questo concetto fu espresso dall'onorevole Ministro con queste stesse parole: *il Governo ha adottato una neutralità vigilante.*

A me pare che di siffatte dichiarazioni debba chiamarsi soddisfatto il Senato come se ne è chiamata soddisfatta la Camera Elettiva; a me pare che si debba in questo concetto riconoscere la continuazione della vera e primitiva politica del partito liberale monarchico italiano, di quella politica che ha realizzato il voto secolare degli Italiani tutti, l'unità, la libertà e l'indipendenza della patria.

Ma, Signori Senatori, un altro punto accennerò sul quale mi sembra che fossero ieri concordi gli oratori che hanno parlato. Perchè questa politica possa spedatamente procedere, perchè essa possa raggiungere lo scopo suo, è necessario, è indispensabile che il Ministro degli Esteri sia virilmente secondato all'interno.

È necessario che sia secondato coll'assicurare l'ordine e il rispetto delle leggi; che il Governo abbia libertà di azione; che si impedisca ogni iniziativa illegale, la quale tendesse a spingerlo fuori di quella via che egli ha intenzione di seguire; che sia secondato nell'armare il paese per essere pronto e preparato a tutti gli eventi che le complicità, che non è dato prevedere, potrebbero far nascere; infine che sia opportunamente provvisto dei mezzi necessari.

Anche su questo punto mi sembra che nella discussione di ieri, malgrado altre divergenze, fossimo tutti d'accordo. Anzi, se ho ben afferrato il vero significato di alcune parole pronunziate dall'onorevolissimo Presidente del Consiglio, parmi che in questo consistesse il nuovo programma del Ministero. Ebbene, o Signori, ciò premesso, io consento interamente nel concetto espresso dal mio amico l'onorevole Senatore Scialoja nel suo discorso e nella sua proposta d'ordine del giorno.

È utile, è necessario che siffatto programma sia noto al paese intero; è utile, è necessario che serva di guida alle autorità di tutto il Regno, le quali in questo frangente, abbiano netta e chiara la loro linea di condotta. È utile perciò è necessario lo affermi e l'abbia affermato davanti a voi il Ministero, e che oltre ad approvarlo lo affermi come proprio il Senato.

Per la parte che in questo programma ha relazione colla politica interna e con tutto quanto dipende dal Ministero dell'Interno, io non credo dovermi estendere; abbastanza parmi che dicesse ieri e con parole più splendide di quello che potrebbero essere le mie, l'onorevole Senatore Scialoja e di cui del resto (adottando il suo ordine del giorno), io vengo ad accettare il complesso delle idee.

Per la parte che riguarda il Ministro delle Finanze, parmi che l'onorevole Sella fosse ieri abbastanza esplicito. Esso disse nettamente che quando occorra si spenderà tutto quello che i grandi interessi del paese richiederanno. È rimasta però tuttavia nell'ombra la questione degli armamenti, ed è su questo punto che io intendo intrattenere alquanto il Senato.

L'onorevole Ministro degli Esteri vi diceva ieri con quella esattezza, con quella precisione d'espressioni che distingue sempre la sua parola, vi diceva ieri che il Governo era risoluto a mantenere una neutralità vigilante. Ora, o Signori, qual è il preciso significato di queste parole? Che cosa esprimono le parole *neutralità vigilante*? Neutralità vigilante non può essere che quando un Governo si tiene pronto a far fronte a tutti gli eventi; diversamente sarebbe sì una neutralità, ma la vigilanza sarebbe inutile, la vigilanza non avrebbe effetto pratico. Ora, o Signori Senatori, voi non ignorate come il Belgio e la Svizzera, la cui neutralità è garantita da trattati europei abbiano potentemente armato. Voi non ignorate come la Monarchia Austro-Ungarica vada armando essa pure, e come recentemente lo stesso Governo inglese, il primo campione della neutralità, abbia presentato al Parlamento progetti di legge per gravissime spese di armamenti formidabili.

Noi non possiamo evidentemente rimaner soli ad essere disarmati.

Rimanere pertanto esposti a tutti gli eventi ed anche a tutti i capricci che potrebbero animar le potenze più forti di noi, sarebbe veramente tutt'altro che provvedere al bene ed all'interesse del paese; questo non può volere il Governo, questo non vuole certamente il Senato.

Finora però noi non abbiamo fatto gran passi in questa via: abbiamo richiamato due classi, e questo non fa che ristabilire il nostro esercito sul piede normale di pace, anzi, se io non m'inganno, non sarebbe neppure ristabilito interamente l'esercito sul piede normale di pace perchè mancano i cavalli. In questo stato di cose io vorrei pregare l'onorevole signor Ministro della Guerra di dire al Senato, se crede di poterlo fare senza alcun nocumento, quali siano i provvedimenti che in tale proposito furono presi, e quelli che si stanno per prendere; se egli abbia richiamato o sia per richiamare altre classi, se abbia provveduto all'acquisto dei cavalli, ed anche, se crede, in quali proporzioni.

Mi è noto che gli Arsenali sono in ordine; mi è noto che le armi non mancano e non mancano gli oggetti del carreggio necessari all'armata, quindi non credo che altri bisogni vi sieno per l'esercito oltre quelli che ho accennato.

Evidentemente, signori Senatori, tardare siffatte disposizioni non si può, perchè nessuno ignora quali pericoli possono sovrastare. Evidentemente non è possibile volere la neutralità vigilante senza ricorrere a provvedimenti simili. Fare altrimenti, non procedere oltre negli armamenti sarebbe per parte non solo dell'onorevole Ministro della Guerra, ma eziandio di tutto il Ministero, un esporsi alla più grave responsabilità.

Dirò di più: gli onorevoli Ministri nei loro discorsi di ieri, e segnatamente l'onorevole Presidente del Consiglio, dichiararono formalmente di voler stare strettamente nella legalità. Questo senza dubbio sta benissimo, e non sarebbe certo da parte nostra che loro potrebbe mai venire per ciò neppure l'apparenza di un biasimo. Però i Governi dei grandi paesi hanno talvolta urgenze tali e così gravi che interessano le sorti dello Stato, che i Ministri non debbono e non possono...

Senatore **De-Gori**. Domando la parola.

Senatore **Cambray Digny**... non assumere straordinarie responsabilità.

I tempi, o Signori, sono tali che qualche fatto di questo genere potrebbe benissimo accadere. In questo caso l'esser rimasti troppo strettamente nella legalità, io credo che non esoneri i Ministri dalla più grave responsabilità.

Io non voglio aggiungere altro in proposito, e vengo alla mia conclusione.

Gli armamenti, o Signori, essendo secondo me, la parte la più importante, la più efficace del programma del Ministero, io vorrei proporre che il Senato anche in questa parte si associasse al pensiero del Governo. Quindi, accettando l'ordine del giorno testè letto dall'onorevole Senatore Scialoja, io vorrei aggiungervi una parte che si riferisse appunto agli armamenti.

Quest'ordine del giorno io presenterei all'onorevole Presidente quando il signor Ministro della Guerra abbia avuto la compiacenza di rispondere alle poche parole che ebbi l'onore di indirizzargli.

Presidente. Ha la parola il Senatore De-Gori.

Senatore **De-Gori**. In questo momento io ritorno in Italia. Vi accorro espressamente onde prendere parte alla discussione della legge intorno ai provvedimenti di riduzione dell'esercito nostro.

Premetto queste due notizie all'effetto di far certo il Senato che le mie parole non sono nè possono essere menomamente influenzate da quella corrente meno pacifica che ieri ha perturbato l'abituale bonaccia di quest'Aula. Ma poichè la discussione che oggi si è fatta, ampliando alquanto il subbietto dell'interpellanza dell'onorevole Scialoja, che ebbe luogo nella precedente seduta, è entrata a toccare in merito anche i provvedimenti relativi alla riduzione dell'esercito, nel solo intendimento, col solo desiderio, che il risultamento di questa discussione possa essere il più rassicurante, possa produrre la maggior luce sulla gravissima questione che ci preoccupa, all'effetto che l'onorevole Ministro della Guerra possa essere il più completo possibile nelle sue risposte, e ciascun Senatore possa essere il meglio possibile edotto nel dare il proprio voto, io mi permetto di rivolgere all'onorevole Ministro della Guerra qualche altra interpellazione, in aggiunta a quelle che gli sono state indirizzate dall'oratore che mi precedette.

L'onorevole Cambray Digny ha richiamato l'onorevole Ministro della Guerra a render conto al Senato dell'importanza dei provvedimenti che egli propone in ordine agli armamenti, armamenti che sono stati a lui consigliati dalle gravissime contingenze europee.

Io mi permetto di richiamare inoltre all'attenzione ed alla memoria dell'onorevole Ministro della Guerra che anche richiamate sotto le bandiere due classi, avete ricondotto l'esercito a quella forza numerica che venne proposta alla Camera dei Deputati in aumento a quella che precedentemente proponeva l'onorevole Ministro, l'esercito nostro in confronto, non dico già degli eserciti delle grandi potenze, non faccio allusione nè alla Francia, nè alla Prussia, nè alla monarchia Austro-Ungherese, nè alla Russia in tempo di pace: niente di tutto questo; ma in confronto, dico, anche a quelle potenze di secondo ordine, che però talvolta nelle gravi complicazioni europee possono trovarsi loro malgrado impegnate in una lotta, sarebbe, sia di fronte al numero della popolazione, sia di fronte alla importanza delle armi speciali su tutto l'esercito, in ragguagli proporzionali, minore della Baviera, dell'Olanda, della Svezia, del Belgio: in alcune parti uguale o presso a poco alla Spagna e alla Turchia, e soltanto superiore al Portogallo.

Io non ho con me le cifre esatte che sarei stato ingiusto di esporre al Senato quando avessi saputo che per avventura la discussione d'oggi avesse scivolato in un campo che non era annunciato, e mi sarei fatto dovere di presentarle, quando si fosse trattata a fondo la questione della riduzione dell'esercito. Ma intanto

posso affermare che la proporzione numerica dell'esercito italiano, richiamate le due classi, ricondotto al progetto delle Commissioni, elaborato da diversi illustri Generali che formarono parte delle Commissioni relattrici sia nell'altra Camera quanto in questa, sarebbe, di fronte al numero totale della popolazione, in proporzione minore di quella in cui sono gli eserciti delle potenze meno grandi che ho accennato, e non sarebbe nella sua forza specifica neppure per le armi speciali, nella proporzione degli eserciti appartenenti alle potenze indicate.

Per conseguenza credo che non ispiacerà all'onorevole Ministro della Guerra, replicando alle altre interpellanze, rispondere anco alla mia, affinchè, ripeto poichè la questione degli armamenti si è toccata, sia chiaro, sia lucido avanti al Senato, se anco adottati i provvedimenti che si credono sufficienti di fronte alle circostanze attuali, siano questi sufficienti ai probabili eventi, o si o no.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Dal momento che l'onorevole Senatore Cambray-Digny mi chiese quali misure nelle contingenze attuali il Ministro della Guerra sta prendendo, è mio dovere di rispondergli.

Nei limiti della somma votata dalla Camera, e che oggi è chiesta al Senato, il Ministro della Guerra si occupa di preparare tutto quanto può occorrere, affinchè l'esercito sia posto in buone condizioni per fare la guerra ove occorresse.

Certamente, o Signori, non è la somma votata dalla Camera, che possa permettere di tutto fare in questo intendimento. Nonostante per quanto è possibile, il Ministro della Guerra farà tutti gli apparecchi onde facilitare il rapido passaggio dell'Esercito sul piede mobile, quando l'interesse, quando l'indipendenza del paese lo esigessero. Allora però, come sa il Senatore Cambray-Digny, il Governo ha preso l'impegno di venire in Parlamento per sottoporgli la situazione nuova, e chiedere quanto può occorrere per far fronte ai bisogni dell'Esercito e del paese.

Io assicuro l'onorevole Cambray-Digny che ove quel giorno venisse, l'Esercito si troverebbe in condizioni da poter mobilitare una forza abbastanza considerevole.

(Voci.) Quale?

Ministro della Guerra. Non discendo alle cifre, perocchè credo non ne sia nè il bisogno, nè l'opportunità.

Alla questione sporta dal Senatore De Gori, veramente io non saprei rispondere fuorchè oggidì abbiamo l'artiglieria, della quale sembra si preoccupi tanto, in quelle medesime proporzioni che era nel 1866, quando dinanzi a noi avevamo il quadrilatero occupato da un esercito nemico.

Oggi potremmo mobilitare l'artiglieria nella stessa misura di allora. Avremmo 480 cannoni da campagna come li abbiamo avuti nel 1866, e potremmo anche

metterne 600 e più in campo se occorresse, portando le batterie a 8 pezzi.

Quanto alla forza, l'Esercito italiano oggi è in tale condizione che può disporre di 300 mila uomini esercitati nelle armi.

Chiamando sotto le armi tutti i soldati che hanno avuto una permanenza sotto le bandiere, oggi l'Italia ha 300 mila soldati esercitati nelle armi, che hanno avuto 4, 4 1/2 e 5 anni di servizio effettivo.

Le classi più anziane di questi soldati, quelle che sono a casa da molto tempo, sarebbero meglio utilizzate in corpi speciali di presidio, come fu anche in parte praticato nel 1866, e gioverebbero a lasciare così disponibile tutta la parte più vigorosa dell'esercito.

Io non ignoro che l'Esercito italiano oggi non è in adeguata proporzione cogli eserciti che furono smisuratamente accresciuti, dietro le ultime riforme militari fatte in Francia ed in Germania; ma senza dubbio un esercito che conta 300 mila uomini per le operazioni della guerra di campagna e che abbia circa 200 mila uomini disponibili di 2ª categoria, di uomini cioè che già hanno l'obbligo del servizio militare, e possono essere chiamati alle bandiere da un momento all'altro, un esercito che si trova in queste condizioni di numero, mi pare sia sufficiente per l'Italia. All'Italia, piuttosto che il numero dei soldati, manca qualche altro elemento di forza, cioè la ricchezza delle finanze. Quando questi due elementi, esercito e finanze, fossero equilibrati, potremmo chiamarci sufficientemente forti.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori, l'Italia si trova in uno di quei momenti in cui bisogna che raccolga tutte le sue forze, perchè in qualsivoglia eventualità possa difendere la propria libertà, la propria unità, la propria indipendenza.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri ha fatto una delle più soddisfacenti dichiarazioni, allora quando ha detto che l'Italia è in attenta osservazione, e che serba la sua neutralità in sino a tanto che gl'interessi suoi sieno minacciati.

L'onorevole Ministro delle Finanze e tutti i suoi Colleghi hanno potuto ragionevolmente asserire che essi non potevano prevedere la guerra, perocchè la guerra veramente è scoppiata come un colpo d'archibugio.

Ma se per avventura questa guerra divenisse europea, se divenisse generale (ciò che sarebbe veramente cosa spiacevolissima), bisognerebbe che l'Italia si trovasse in condizioni tali da esercitare un'influenza non lieve, da avere una parte importante negli avvenimenti che mi sembrano inevitabili.

Se per avventura l'Italia, allora quando i suoi in-

teressi fossero in pericolo, allora quando la guerra divenisse generale, dovesse limitarsi ad un piccolo contingente, se non avesse pronti i mezzi di trasporto e tutte le armi necessarie per potere esercitare una forte influenza, l'Italia certamente si troverebbe in una condizione dispiacevolissima.

Io ammetto senza alcun dubbio che le Finanze sono degne di tutta la considerazione; e chi ha maggior riguardo per le Finanze dell'onorevole Sella, del cui carattere forte e vibrato certamente ciascuno non ha che a lodarsi? Ma, o Signori, alla Finanza si debbe aver riguardo quando non sono in pericolo i più vitali interessi. Sarebbe strano se si volessero risolvere le questioni che riguardano la vita di una Nazione per mezzo del solo principio economico.

(Segni d'adesione.)

L'Italia poi, ha tanto maggiormente bisogno di mostrarsi forte, e di esercitare una grande influenza là dove gli avvenimenti ci possono chiamare, in quanto che spiacevolmente il nostro esercito non vanta quella storia militare, che hanno le grandi Nazioni, per essere sventuratamente l'Italia stata per lo spazio di molti secoli tagliuzzata e divisa, e perciò impedita di poter mostrare al mondo la sua forza.

Per queste considerazioni io prego l'onorevole Ministro della Guerra, prego l'onorevole Presidente del Consiglio, e prego l'onorevole Sella che è Ministro della Finanza, di smettere per poco tutto quanto possa riguardare l'economia, in un momento in cui il paese versa in grave pericolo.

E dico questo non solamente per ciò che riguarda la guerra, che potrebbe essere intrapresa come una necessità inevitabile per l'Italia, ma parlo eziandio di tutto ciò che è necessario che si faccia per la sicurezza del paese: perocchè, o Signori, non ci illudiamo, diciamo tutta la verità, è cosa evidente che le condizioni dell'Italia del 1870 sono ben differenti da quello che erano nel 1866. Allora noi abbiamo veduto tutto il paese star dietro all'esercito, abbiamo veduto il più grande entusiasmo; ma dopo 4 anni noi vediamo che questo entusiasmo si è raffreddato, e troviamo ogni giorno una notizia di tumulti ora in questa ed ora in quella città, la qual cosa dimostra che la quiete non è punto assicurata, e però bisogna che il Ministero abbia cento occhi per frenare tutti i tumulti, che si possono provocare, ed anzi prevenirli se sarà possibile.

In questo momento noi abbiamo massimo bisogno di un esercito forte, ed io sono persuaso che la Nazione è capace di tutti i sacrifici, quando si tratta della sua indipendenza imperocchè per questa indipendenza e per l'unità l'Italia ha saputo sacrificare centinaia di migliaia di martiri, e per ciò io prego, ripeto, il Ministero a smettere per ora ogni idea di economia straordinaria di fronte ad avvenimenti terribili, spaventevoli, che da un momento all'altro si possono verificare.

Sono due potenze stragrandi, poderose, le quali si sono lasciate una contro l'altra in un duello a morte; e intorno a queste due potenze, in caso di sconfitta dell'una o dell'altra parte belligerante, o nel caso che una grande potenza si unisca ad una di esse, scoppierà in Europa una contagrazione generale. Perciò io vorrei che in questo caso l'Italia fosse in grado di sostenere una parte importantissima, ed esorto il Ministero a smettere l'idea delle economie per non trovarsi sorpreso dagli eventi.

(Segni di adesione.)

Presidente del Consiglio. D'mando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Gli onor. Senatori che hanno parlato nell'odierna tornata portarono la questione sopra un terreno molto delicato, e nello stesso tempo anche rivolsero l'attenzione del Senato sopra una questione gravissima ed importantissima, quale è quella della guerra che è scoppiata fra due grandi nazioni di Europa.

Essi raccomandano al Governo di voler smettere le economie, e pensare alla difesa dello Stato, all'indipendenza nazionale, e di tenersi apparecchiato per prender parte ad una probabile contagrazione generale.

Il Ministero può assicurare il Senato ed il paese che gli interessi nazionali, l'indipendenza della patria non saranno mai perduti di vista dall'attuale Amministrazione, la quale farà di tenersi preparata ad ogni eventualità.

Ma, o Signori, sarebbe egli prudente che fin da questo momento in cui la guerra si trova ancora localizzata tra due grandi nazioni, mentre tutte le altre potenze d'Europa hanno espresso il desiderio che questa guerra sia breve il più che è possibile, e fanno voti per una pronta pace, sarebbe, ripeto, prudente che una nazione, la quale si trova tanto lontana dal campo di battaglia, volesse immediatamente mettere sul piede di guerra l'esercito, e destare quindi una tal quale commozione in Europa, come se per causa sua volesse generalizzare la guerra? Sarebbe egli prudente con quest'atto far nascere sospetti e diffidenze tra le potenze amiche, fra le potenze alleate? A me pare o Signori che se si deve procedere con somma vigilanza e stare all'erta e preparare e provvedere a seconda degli eventi, sarebbe imprudente, se fino da ora si volesse suonare la tromba guerriera, e destare nel paese l'idea che si voglia entrare nella lotta.

Il Ministero, o Signori, nonostante il suo programma di economie, non ha trascurato di rinforzare immediatamente l'esercito, modificando in questa sola parte il suo programma.

Il Ministero non aveva bisogno di modificare il suo programma per la parte che riguarda la politica interna, giacchè il Ministero, e il Ministro dell'Interno in particolare, fecero quanto era possibile per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, e perchè la legge fosse osservata; e quantunque gravi disordini siensi

manifestati qua e là, non se ne può accagionare in nessun modo l'amministrazione. I disordini furono prontamente repressi, e la legge mantenne dovunque il suo impero. Il Ministero, e specialmente il Ministro dell'Interno, a cui incombe una speciale responsabilità, proseguirà a fare in avvenire quanto ha fatto per il passato.

Ma ritornando, o Signori, alla questione che riflette la posizione politica presa dal Governo rispetto alla grande guerra che pochi giorni or sono è scoppiata in Europa, io ripeto che il Ministero non ha mai tralasciato di prendere immediatamente quei provvedimenti che erano necessari appunto per potere appoggiare la sua politica con un contegno di vigile osservazione e di una stretta neutralità. Se voi volete, o Signori, che questo contegno si converta in una neutralità armata di tutto punto, ditelo apertamente, ed il Ministero vedrà se gli convenga accettare questa politica fin d'oggi. Il Ministero manterrà la sua promessa di stare vigilante, di osservare tutti gli eventi che si potranno svolgere, e certamente farà sì da non esser preso alla sprovvista, e farà tutto il possibile perchè, quando nuovi eventi si svolgano, possa nel minor tempo possibile far fronte a tutte le eventualità, e non mancherà di cogliere ogni opportunità per tutelare gli interessi nazionali.

Si citava l'esempio del Belgio e della Svizzera che non esitarono punto ad adottare una neutralità armata, ma i Senatori che fecero questa osservazione, non badarono forse che si la Svizzera che il Belgio si trovano in contatto immediato colle parti belligeranti, e che, in secondo luogo, questa neutralità armata, è loro imposta dai trattati per far rispettare la neutralità da qualsiasi delle potenze belligeranti.

Si è pure parlato dell'atteggiamento preso dall'Austria, dalla Russia e dall'Inghilterra; ebbene quelle potenze presero lo stesso atteggiamento che prendemmo noi, l'Inghilterra ha preso gli stessi atteggiamenti che prese l'Italia, nella proporzione certamente che vi è tra queste due nazioni. E quando occorresse, o Signori, di ricorrere ad altri mezzi per sviluppare le nostre forze in ragione degli avvenimenti che potrebbero sopravvenire, noi non manchiamo certamente di farlo, e chiederemo al Parlamento i mezzi opportuni; a meno che ci trovassimo in imminente pericolo per cui occorresse dar mano a provvedimenti senza dilazione, nel qual caso, noi avremmo anche il coraggio di assumere la responsabilità di questi nuovi provvedimenti e contemporaneamente cercheremmo di convocare il Parlamento per farlo giudice del nuovo atteggiamento che il Ministero intenderebbe, per avventura, di prendere.

Ecco, o Signori, la nostra politica chiara e senza ambagi, mentre noi riteniamo per fermo che se si volesse fin da ora decidere che l'Italia debba lanciarsi in una neutralità armata fino al punto che debba chiamare l'ultimo dei suoi soldati, che debba

mettersi, dirò così, in atteggiamento di prender parte in favore dell'una o dell'altra potenza, sarebbe questa una determinazione estremamente imprudente e dannosa agli interessi dell'Italia.

Signori, giacchè sono sorto a rispondere a diverse considerazioni e dimande fatte da onorevoli Senatori, debbo ancora dichiarare quale sia l'avviso del Ministero riguardo all'ordine del giorno che venne presentato dall'onorevole Senatore Scialoja.

L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Scialoja, come è concepito, o Signori, non può certamente, da nessuno che abbia assistito alle discussioni del Senato, essere interpretato diversamente che come voto di fiducia verso il Ministero, ed io sono persuaso che l'onorevole Senatore Scialoja nel presentarlo non abbia altro intendimento che quello di riconoscere che il Ministero merita fiducia. Ben inteso che quando si parla di fiducia verso un Ministero, questa deve essere basata sui suoi atti precedenti; poichè non può esservi fiducia quando questa non sia basata sopra fatti conosciuti. La fiducia non si può esprimere per l'avvenire, quando gli atti precedenti non la meritassero.

Questi due termini i quali stanno in stretto rapporto tra di loro, se si volessero in questa circostanza tacitamente cancellare, farebbero nascere un equivoco al quale nè il Senato, nè il Ministero vogliono acconsentire. E questa osservazione io faccio, o Signori, appunto per mettere una distinzione fra le considerazioni dell'onorevole Scialoja e quelle dell'onorevole Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Cambray-Digny distingue il programma antico dal programma odierno del Ministero. L'onorevole Senatore Cambray-Digny diceva che nell'odierno, o dirò meglio, nel nuovo programma del Ministero, entrava anche la dichiarazione che d'ora innanzi si sarebbe tutelato l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, che si sarebbe fatto ogni sforzo, e adoperato ogni mezzo perchè sempre ed ovunque fosse mantenuta la autorità alla legge, e fossero tutelati i diritti dello Stato contro le invasioni di chicchessia.

Or bene, o Signori, io assolutamente respingo questa distinzione di programma nuovo e di programma vecchio. Il nostro programma è sempre lo stesso. Non occorre quando siamo venuti all'amministrazione ed avemmo l'onore di presentarci per la prima volta dinanzi al Parlamento, non occorre certo che nel nostro programma parlassimo di armamenti, perchè in quel momento era ben lontana dalla mente di tutti la idea che potesse scoppiare una guerra fra pochi mesi. In quel programma si parlava di economie e di riforme amministrative, per le quali si richiedeva e si confidava fermamente che dovesse correre un periodo di tranquillità e di pace; ma gli avvenimenti, che sono sopraggiunti avendo invece dimostrato che occorreva, per tutelare in qualsiasi evenienza gli interessi ed i diritti nazionali, non proseguire il sistema delle economie nell'esercito, ma che anzi occor-

reva rinforzarlo, allora di necessità il Ministero ha dovuto aggiungere al suo programma quella parte di politica suggerita dagli avvenimenti stessi. Ma quanto alla politica interna le cose non sono punto mutate. Dal giorno che l'Amministrazione venne al potere fino al dì d'oggi, si è sempre seguita la stessa politica interna, ed io ho l'intima convinzione, e sono sicuro che tutte le persone imparziali non potranno non riconoscere che mai si venne meno in ogni occasione a quella politica la quale richiede che la legge sia ovunque rispettata, che l'ordine pubblico, che la sicurezza dello Stato vengano in ogni modo tutelati.

Se nascerò torbidi, o Signori, se questi non si poterono sempre prevenire, voi ne conoscete abbastanza il motivo; sapete che la causa di questi disordini non è recente, ma che essa data da tempi assai remoti; e se scoppiarono in questi giorni più che precedentemente, ciò proviene appunto dagli avvenimenti che si manifestarono in Europa, i quali si credeva che fossero propizii per gli intendimenti pravi di certe sette, di certe fazioni. E voi sapete, o Signori, che quando regna una grande agitazione nel paese, quando appunto le fazioni, i partiti politici si agitano, pur troppo, ogni ordine sociale prende parte, più o meno, a quell'agitazione, e che sicuramente non tutti gli ordini sociali sono proclivi all'ordine ed al rispetto della legge.

Ciò spiega, o Signori, come in quest'anno vi sia stata una tendenza al disordine ed ai reati maggiore che negli anni addietro; ma ogni disordine fu sempre ed ovunque immediatamente represso; e non solo fu represso, ma per quanto possibile, fu anche prevenuto.

La stessa vigilanza, la stessa fermezza nel mantener l'ordine pubblico e nel reprimere il disordine immediatamente che ci guidarono pel passato, il Ministero ha promesso di aver per norma in avvenire, ed esso crede di meritare la vostra fiducia appunto per le precedenti prove che egli ha dato di mantenersi fedele al principio d'ordine, e di saper reprimere risolutamente ogni tentativo di disordine a termini di legge.

Si è fatto anche allusione alla parola legalità che io ho pronunciato, ed alla considerazione da me fatta che la legalità deve sempre essere osservata, e particolarmente dal Governo il quale ne deve dare l'esempio se si vuole che tutti la rispettino, giacchè non c'è nulla che inciti maggiormente i cittadini a violare la legge che il vedere un Governo che per il primo la trasgredisce, poichè tale esempio non può a meno di essere contagioso.

Il Ministero partiva appunto da questa convinzione, quando asserì, per bocca mia, che sempre, ed ovunque, intente che sia rispettata la legge, e che a seconda delle circostanze, dei bisogni, dell'urgenza del pericolo, egli si attenerà sempre, quando l'ordine pubblico lo richiedesse, più o meno alla rigorosa applicazione della legge, andando fino agli estremi confini della legalità. Esso non varcherà mai questi confini se non quando ne

nascesse l'assoluta necessità per la salvezza della patria. In questo caso, o Signori, noi avremmo il coraggio di venire avanti a voi a chiedere quei provvedimenti che le necessità del momento, che la salute della patria, richiedessero.

Ecco quali sono i nostri intendimenti, quali sono le nostre massime di Governo, quali sono i nostri proponimenti.

Ora sta a voi a dire se noi meritiamo la vostra fiducia. Ma certamente quando a quest'ordine del giorno che in sé e per sé include fiducia nel Ministero venissero associate alcune condizioni, alcune parole come quelle pronunciate dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, evidentemente sarebbe un voto equivoco, perchè mentre esso esprimebbe fiducia, nei motivi poi gli dimostrerebbe sfiducia massime verso il Ministro dell'Interno contro il quale erano rivolte le osservazioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray Digny**. Domanda la parola.

Presidente del Consiglio. Io non aggiungo altre parole.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore **De-Gori**.

Senatore **De-Gori**. Due affermazioni ben differenti ha sentito il Senato dalla voce autorevole dell'onorevole Ministro della Guerra, e certamente ne sono nate due ben differenti impressioni. Rispondendo all'onorevole Senatore Ciafini, l'on. Ministro della Guerra ha detto che la condizione non completa dell'esercito non tanto dipendeva dalla mancanza degli uomini, quanto dalla mancanza delle armi; che a fornire l'esercito di quanto sarebbe necessario affinché fosse messo a livello degli eserciti di altre potenze, sarebbe occorsa una spesa eccessivamente superiore alle forze del paese.

L'on. Ministro della Guerra, per ragioni e circostanze che io voglio altamente apprezzare, ha creduto di non rispondere categoricamente alla mia interpellanza, ma parlando di po' di me, ed alludendo a ciò che io aveva richiesto, ha dichiarato come le armi speciali, e segnatamente l'artiglieria, fossero sullo stesso piede di quello che erano nel 1866, e che fossero tali da corrispondere alle necessità dell'esercito di fronte a qualunque eventualità. Da queste due diverse affermazioni le due diverse impressioni che ne sorgono io credo che non debbano rimanere.

Io credo che debba prendersi soltanto atto di quella che l'on. Ministro della Guerra ha fatto a seguito del mio discorso.

Mi compiaccio di porre nell'oblio la precedente, e mi compiaccio di ritenèrta come una delle considerazioni che a sostegno del proprio assunto ha creduto in quel momento di addur e l'on. Ministro della Guerra.

Non voglio tener conto, e non voglio prendere atto che della dichiarazione che ha fatto al seguito del mio discorso. L'Italia ha tanta artiglieria quanta ne aveva quando si preparava a quella grande, a quella colossale guerra dell'anno 1866, che doveva de-

cidere del suo lato. E siccome le dichiarazioni, che in momenti così solenni, e sopra soggetti così gravi, fa un Ministro in Senato, non s'arrestano in questa Aula, ma hanno un'eco al di fuori, e corrono tutta l'Europa, voglio prendere atto in questa circostanza della dichiarazione che il Ministro della Guerra ha fatto intorno al numero ed alla forza dell'artiglieria, perocchè, o Signori, o quelle artiglierie ci sono veramente, ed io mi contento della sua affermazione, o non ci sono, ed io mi affido alla sua lealtà, perchè le provveda e tosto. *(Bene — segni d'adesione)* ed è sotto questa impressione che io voterò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Scialoja.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Mi perdoni l'onorevole Senatore De-Gori, ma qui evidentemente corre un equivoco.

Rispondendo all'on. Senatore Cialdini io diceva come fosse a lamentare che mancassero le armi portatili nuove, quei fucili a retrocarica di fabbricazione totalmente nuova e di piccolo calibro che sono stati adottati in altri eserciti, mentre noi abbiamo soltanto dei fucili trasformati. Io diceva che a questo difetto difficilmente nelle circostanze presenti era possibile provvedere, imperocchè occorresse tempo e grande spesa.

Ecco qual è stato il senso, che ho inteso dare alle mie parole.

Ad ogni modo si tranquillizzi l'on. Senatore De Gori, perchè anche l'arma che ha oggidì il nostro esercito, il nostro fucile trasformato, ha tali condizioni di bontà che non è inferiore al fucile prussiano; ed anzi stando al giudizio di Commissioni speciali che confrontarono il nostro fucile con quello prussiano, si può credere che il nostro abbia qualche vantaggio.

Egli era al difetto d'armi nuove cui io accennava rispondendo all'on. Senatore Cialdini.

Quando poi rispondeva all'on. Senatore De-Gori, io affermava giustamente che oggi l'Italia ha un materiale di artiglieria completo, tanto completo da poter fornire l'esercito, che in una data eventualità dovesse entrare in campagna, e fornirlo con una buona proporzione, con quella medesima proporzione con cui l'esercito italiano intraprese la campagna del 1866.

Io vedo però di non aver avuto la fortuna di spiegarvi bene col Senatore De Gori. Segnalando la nostra relativa debolezza militare, in proporzione dell'importanza del Regno, io diceva come per avere un esercito adeguato, in rapporto alla popolazione, agli eserciti francese, prussiano ed austriaco, ci mancassero al bilancio della Guerra 40 o 50 milioni, e come oggidì non fosse guari sperabile di potere ottenere quanto occorre per portare l'esercito alla desiderata misura.

Diceva che mancavano al paese fortezze di terra e di mare; diceva come non fosse possibile provvedere a tutti quanti i bisogni, a fare tutto quante le spese

necessarie, fino a che le finanze nostre non siano completamente restaurate.

Ecco quello che io intendeva rispondere all'onorevole Senatore De Gori.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Conforti.** Mi permetta, la parola l'ho chiesta io prima.

Presidente. Perdoni, il Senatore Cambray-Digny, l'ha domandata prima di lei.

Senatore **Cambray-Digny.** Sarò brevissimo.

Io sono rimasto, o Signori, molto meravigliato allorchè ho sentito l'onorevole Presidente del Consiglio considerare le mie parole come un biasimo al precedente programma del Ministero.

Tali non erano certo le mie intenzioni, nè tali, oso assicurarlo, erano neppure le mie parole. Io mi permisi, collo scopo di portare questa discussione sul suo vero terreno, di dichiarare che non voleva parlare del precedente programma del Ministero, e non ne ho parlato affatto; è stato anzi col massimo scrupolo che io ho evitato nel mio discorso di toccare menomamente al primitivo programma.

Che se io ho accennato alle parole che ieri disse l'onorevole signor Ministro, che veramente il Ministero aveva adesso un programma nuovo dettato dagli avvenimenti, (sono le sue parole medesime) io nol feci che collo scopo di limitare a questo programma solo le mie considerazioni, e dichiarare al Senato, che, messa da parte ogni discussione sopra tutti gli altri argomenti, io intendeva restringere a questo solo il mio discorso.

So benissimo che l'onorevole signor Ministro si è proposto sempre di fare rispettare la legge. E chi ne dubita?

Ma questo per il Governo è un dovere; il fare rispettare la legge deve necessariamente essere in qualunque programma ministeriale.

Se noi in quest'occasione abbiamo accennato a qualche cosa di più, se l'onorevole Senatore Scialoja ha messo nel suo ordine del giorno qualche parola che accenna alla necessità di combattere qualunque iniziativa che potesse tendere a costituire l'azione del Governo, questo non è che un far eco alle parole stesse pronunciate qui ed altrove dal Ministro dell'Interno. Da ciò non vedo come possa trovare ragione il rimprovero che mi fa il signor Ministro di aver parlato delle sue intenzioni in modo non conforme a quanto ne disse l'onorevole mio amico Scialoja di cui egli accetta l'ordine del giorno.

Dico di più, se l'on. Presidente del Consiglio avesse fatto attenzione a tutte le mie parole quando io sono venuto a parlare di quanto io riguardava nell'applicazione del programma da esso e dai colleghi suoi svolto nella tornata di ieri, avrebbe riconosciuto che per questa parte io me ne riferiva interamente alle parole dell'on. Scialoja più splendide certamente delle mie: avrebbe riconosciuto che

io non aveva nè anco voluto provarmi con un discorso meno elaborato ed eloquente a tornare sulle medesime idee. Infatti io ho dichiarato che accettava l'ordine del giorno quale lo ha proposto l'onorevole Scialoja. Io ho creduto dover dare queste spiegazioni all'onorevole signor Presidente del Consiglio e al Senato perchè mi preme soprattutto di precisare bene la posizione politica che io prendo nelle discussioni senza consentire che nessuno me la faccia menomamente cambiare.

Io non ho inteso in questa parte fare un discorso d'opposizione, e lo dichiaro francamente, perchè quando vorrò fare dei discorsi di opposizione il signor Presidente del Consiglio stia sicuro che io sarò apertissimo, e franchissimo, e le mie parole esprimeranno i miei pensieri sempre esattamente ed interamente.

Io sono lieto da una parte di avere nelle precedenti mie parole toccata la questione della legalità, imperocchè l'onorevole Presidente del Consiglio, rispondendo alla mia avvertenza, ha fatto appunto quella dichiarazione che io desiderava che facesse. Egli ha detto, o Signori, che qualora le esigenze del paese fossero tali, e gli avvenimenti fossero talmente minacciosi che nel riunire le forze militari si dovessero oltrepassare le somme che il Parlamento gli ha accordato, se il pericolo fosse imminente tanto che non si potesse chiamare il Parlamento per consultarlo, egli avrebbe avuto il coraggio di pigliarne la responsabilità, chiedendo poi un *bill* d'indennità; e questo è ciò che io desiderava che egli dicesse, e mi applaudo di aver provocato questa sua dichiarazione come sono altresì contento che una analoga egli ne abbia fatta esplicitamente per tutti i casi, in cui movimenti insurrezionali o necessità della pubblica sicurezza lo costringessero ad assumere qualche responsabilità.

Per questa parte dunque non ho nulla da aggiungere.

L'onorevole signor Presidente del Consiglio volle dimostrare come non si potessero accelerare su vasta scala gli armamenti del paese, e ci disse che l'Austria, la Prussia, l'Olanda non fanno che quanto facciamo noi, e che la stessa Inghilterra non fa nulla di più.

Io, come l'onorevole Presidente del Consiglio può ben capire, non ho informazioni sufficienti per sapere sino a qual punto i provvedimenti del Ministro della Guerra siano efficaci, e quante migliaia d'uomini possano aversi sotto le armi, nè in qual tempo, nè come; io non posso che avere un concetto generico, che io formulo in queste parole: dal momento che si adotta una politica di neutralità vigilante, importa avere sotto la mano pronte per riunirle in un tempo breve quel tanto di forze, che possono occorrere perchè l'Italia sia in grado di tutelare e di promuovere i suoi interessi; ed è precisamente perchè da questo banco non posso sapere se attualmente abbiamo sotto le armi sufficienti soldati, e sia in pronto il numero sufficiente di cavalli, che io ho rivolto qualche interrogazione al signor Ministro della Guerra.

Allorchè l'onorevole signor Presidente del Consiglio ha parlato, io non avevo ancora espresso al Senato l'impressione che la cortese risposta del signor Ministro della Guerra aveva fatto sull'animo mio; ora dirò qualche parola anche su questo particolare.

Per dir il vero, mentre l'onorevole Ministro diceva di voler estendere gli armamenti dentro i limiti del bilancio attuale e degli ultimi crediti votati, io non nascondo che l'impressione che rimaneva in me era che queste forze fossero poche.

In fatti, o Signori, come dicevo or ora, io credo che i nuovi crediti appena potranno permettere al Ministro della Guerra di raggiungere il piede normale di pace, e quando considero che per la partenza delle truppe francesi è necessario che un certo numero di truppe italiane si raccolga, come vedo che si vanno raccogliendo, verso i confini pontifici, a me pare che si resta appunto nelle condizioni in cui eravamo al tempo della più profonda pace; ma se l'onorevole Ministro della Guerra procede nei suoi lavori, in quelli che non portano spese, a preparare nuove chiamate di classi; se qualche margine gli rimane nelle spese bilanciate e nei crediti votati per provvedere a quelli armamenti che mancano, intendo che non possa essere forse urgentissimo il fare altri provvedimenti; ma in quanto al momento, e in quanto al modo di farli, io non posso e non voglio pronunciarli; voglio lasciare al Governo tutta intiera la sua responsabilità, e per me basta che il Presidente del Consiglio abbia dichiarato che all'occorrenza potrà assumerne qualunque responsabilità purchè gli interessi del paese siano tutelati.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Senatore **Cambray-Digny**. Mi permetta, non ho finito il mio discorso.

L'onorevole signor Presidente del Consiglio parlando dell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Scialoja, accennava che qualora questo fosse modificato nel senso che io proponevo, lo avrebbe respinto.

Io, a dire il vero, non aveva punto detto in che senso io proponevo di modificare quest'ordine del giorno.

A questo punto, se mi permette, lo dirò, e allora potrà l'onorevole Lanza giudicare se valga la pena di battezzare come un atto di opposizione quella semplicissima aggiunta che domando di fare, unicamente perchè anche in quella parte di cui più specialmente ho parlato, si dia occasione al Senato di esprimere il suo concetto, che non mi pare molto differente da quello che espresse il Governo.

Io dunque domanderò che all'ordine del giorno Scialoja fosse aggiunto un periodo brevissimo nel quale si dicesse:

« E provvederà a quegli urgenti armamenti che val-

gano a metterlo in grado di vigilare senza pericolo gli eventi. »

Presidente. Leggo nella sua totalità...

Senatore Di Castagnetto. Ho già dimandato la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. In questo Consesso v'è tanta abbondanza di senno, che non v'ha dubbio si può luminosamente parlare di pace come di guerra. Io credo per altro che noi dobbiamo procedere molto cautamente e con grande riserva nell'uscire dalla nostra giurisdizione. Ora, la Corona, e per essa i suoi Ministri hanno la prerogativa della guerra e della pace, e sicuramente ne promuovono e difendono i provvedimenti che essi vengono a domandare unitamente ai mezzi necessari. È cosa conforme all'ordine costituzionale, che si discuta sulla giustizia, sulla convenienza di guerra o di pace, ed è anche nella giurisdizione del Parlamento; ma che noi, benché esperti nella materia, vogliamo dare consigli ai Ministri, vogliamo conoscere dai Ministri fino a qual punto si estendono gli armamenti e i mezzi di difesa, io credo che questo non sia nelle nostre competenze; credo invece che da un canto si vulneri la prerogativa della Corona, e dall'altra sia imprudenza il dare pubblicità a cose che giova si tengano riservate e nascoste alle altre nazioni.

Per queste ragioni io son d'avviso che si possa passare oltre, e votare l'ordine del giorno dell'onorevole Scialoja, ponendo così un termine a questa discussione.

Presidente. Per conseguenza ella proporrebbe la chiusura.

Senatore Di Castagnetto. Appunto: io propongo la chiusura per i motivi che ho espresso.

Presidente. Io non entro nei motivi, fatto sta che ella propone la chiusura.

La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Presi la parola solo per rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Digny. Sono due i punti nei quali non siamo d'accordo; il primo è il motivo, ossia la condizione che egli mette per votare l'ordine del giorno dell'onorevole Scialoja. Egli disse (e mi pare di non aver frainteso perchè ne ho preso subito nota) egli disse, considerare come un atto di modificazione del nostro programma, la dichiarazione di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato, e nello stesso tempo di impedire con tutti i mezzi che chiunque usurpi i diritti che appartengono alla Corona o al Parlamento. Egli è appunto contro questa dichiarazione che io ho mosso un'osservazione, cioè a dire ho dichiarato che con questa motivazione io non potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Bisognerebbe la leggesse.

Presidente del Consiglio. Lo conosco; so bene che le considerazioni dell'onorevole Digny son fatte a

parte, ma egli pur non mettendole nell'ordine del giorno, le faceva precedere come motivazione, e se così stanno le cose, io non potrei accettare una tale motivazione.

Se però l'onorevole Senatore Digny persiste a dire che egli non ha inteso per nulla di considerare che la parte che riguarda la tutela dell'ordine pubblico faccia, a suo avviso, parte del nuovo programma, ma che invece considera che questa condizione abbia sempre esistito, allora in quanto a me non avrei nulla ad osservare riguardo a questa parte del discorso dell'onorevole Digny.

L'onorevole Digny poi con lieto animo prese atto di un'altra mia dichiarazione, cioè quella, che riguardava i provvedimenti che eventualmente occorressero per subiti avvenimenti.

Veramente mi sembra che in questa parte io mi sia spiegato assai malamente, stando all'interpretazione che viene data dal Senatore Digny alle mie parole.

Il Senatore Digny crede che io abbia detto che in caso di necessità il Governo assume la responsabilità di fare qualsiasi spesa indipendentemente dal Parlamento. Io non ho mai pronunciato la parola spesa, e non la poteva pronunciare per due ragioni, prima perchè essa sarebbe contro le mie convinzioni costituzionali, in secondo luogo, perchè altra dichiarazione venne fatta davanti l'altro ramo del Parlamento nel senso che nessuna spesa si sarebbe fatta, senza l'approvazione di questo.

Io dissi solamente che il Ministero avrebbe cominciato a prendere sopra la sua responsabilità quei provvedimenti che si ritenessero necessari onde non perder tempo, ma contemporaneamente riunirebbe il Parlamento per renderne conto, e chiedere i fondi necessari onde poter al compimento dar le sue nuove deliberazioni. La differenza che esiste tra le mie parole, come le ho pronunciate, o almeno come intesi pronunciarle, e la interpretazione che ha dato loro l'onorevole Cambry Digny sta in ciò: che l'onorevole Digny pare abbia inteso da me che il Governo volesse impegnare il paese in spese maggiori di quelle che sieno votate legalmente quando anche non vi sia l'approvazione del Parlamento, mentre io non ho mai detto questo; io credo che in questa parte il Parlamento dev'essere chiamato a decidere se intenda votare quelle spese che sieno richieste.

Ho detto, dunque, e lo ripeto, che il Ministero prende impegno, quando vi sieno urgenze, quando vi sia come si dice, pericolo *in mora*, di cominciare a prendere quelle risoluzioni che occorressero, salvo a convocare contemporaneamente il Parlamento, e chiedere i mezzi onde poter mandare a compimento queste risoluzioni.

Parliamoci chiaro, con un esempio: supponiamo che la necessità del momento richiedesse che si dovessero richiamare altre classi sotto le armi: il Ministero potrebbe cominciare con un decreto a richiamare le classi, e contemporaneamente convocare il

Parlamento onde esporgli il motivo pel quale si richiamano, e chiedere i fondi necessarii per poterle mantenere.

Ecco, con un esempio quanto io ho inteso di dire. Mi pare che in materia tanto delicata, tanto più quando trattasi di dichiarazioni le quali sono state fatte più volte nell'altro ramo del Parlamento, sia obbligo del Ministero di far sì che ogni dubbio, che ogni ambiguità scompaia, e si tenga lo stesso linguaggio, tanto in uno come nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Conforti.

Senatore **Conforti.** Io non dirò che due sole parole. L'onorevole Presidente del Consiglio ha detto che io ho fatto un discorso troppo concitato. Le mie parole possono essere state bensì concitate, le mie idee peraltro non avevano certamente la portata che ha voluto dar loro l'onorevole Presidente del Consiglio. Le mie parole, secondo lui, quasi dovevano appiccicar l'incendio all'Europa, quasi indicassero che si dovesse uscire dalla neutralità e venire alla guerra.

Niente di tutto questo: il mio discorso si riduce solamente a questo concetto; Signori Ministri, fate che l'Italia possa esser pronta al momento dato, poichè ora non si fan più le guerre famose dei 30 nè dei 7 anni; adesso ci sono le guerre di 7 giorni, e colle guerre di 7 giorni si cambiano gli imperi; per conseguenza non bisogna addormentarsi; sia vigile il Governo per poter provvedere agli avvenimenti.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Miniscalchi.

Senatore **Miniscalchi.** Veramente in una questione così grave e di tanta importanza, alla quale presero parte gli uomini più eminenti del Senato, io mi sarei ben guardato dallo aggiungere la povera mia parola, se un alto sentimento di dovere come cittadino e come Senatore non mi consigliasse di esporre francamente la mia opinione.

Ho inteso in questo recinto e ieri ed oggi citare le parole del Segretario di Lord Granville, ma debbo dire francamente che l'impressione che esse hanno in me destato è affatto opposta a quella che ho sentito esprimere tanto dall'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri, quanto dal nostro onorevole collega che oggi di nuovo alludeva a quelle parole.

Le parole del Segretario di lord Granville che vogliono dire, o Signori? Vogliono dire: che la esperienza e la saggezza dell'uomo politico, per quanto grande essere possa, è vinta dagli avvenimenti i quali sorgono ben di sovente improvvisi, come quelle piccole nubi dei climi tropicali che in poche ore ingigantiscono e si scatenano in una terribile bufera. Conviene adunque che l'uomo di Stato veramente saggio e prudente non si lasci illudere dalle lusinghiere apparenze di pace, ma sia sempre vigile e parato a quanto possa improvvisamente accadere.

Ma, o Signori, se qualche settimana fa era incerto

e dubbioso il corso che avrebbero preso gli avvenimenti politici, e sarebbe stato necessario uno spirito quasi profetico per saper predire ciò che sarebbe avvenuto, ora poi è ben facile di giudicare l'avviamento che le cose hanno preso, nè occorre grande accortezza politica, dacchè oramai si sono tradotti in fatti di guerra. È possibile che la guerra si localizzi, ma è possibile altresì che diventi europea, ed obblighi anche le nazioni che, come l'Italia devono amare e cercare la pace, a prendervi parte per la propria salvezza, o per i propri interessi.

Signori! lo scopo principale per il quale chiesi la parola quest'oggi si è di ricordarvi un utilissimo ammaestramento. Alla fine del secolo passato, nel Senato Veneto, alla vigilia di quella grande conflagrazione europea che tutti ricordano, si discuteva questa stessa questione, si discuteva se Venezia dovesse armare od avere una neutralità disarmata. Si dibattè l'argomento assai lungamente, con molto calore in quel sapientissimo consesso, ma sfortunatamente prevalse l'opinione di coloro che sostennero la pace e la neutralità disarmata; ma quale ne fu, o Signori, la conseguenza? La conseguenza ne fu che la celebre repubblica, la quale aveva durato per ben 11 secoli, fu ingoiata dal più forte; questo destino fu e sarà sempre quello riservato ai deboli.

Signori, noi dobbiamo seguire gli utili ammaestramenti del passato, dobbiamo preparare la guerra se vogliamo la pace. Non bisogna illudersi all'idea di un fantastico pareggio, che otterremo lentamente e col tempo, ma che non è per ora se non una mera e fallace illusione, e simile a quelle acque limpide e fresche che allettano il viaggiatore del deserto e lo attirano sempre innanzi, ma che non si raggiungono mai.

Per questi motivi, o Signori, io son d'avviso che noi dobbiamo attenerci alla neutralità, ma ad una neutralità non solo vigilante, ma anche armata e forte, e tale che ci assicuri l'ordine all'interno, rispetto e sicurezza all'estero. Voterò quindi l'ordine del giorno del Senatore Scialoja col'aggiunta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Permetta. Rammenterò ai Signori Senatori di preparare le schede per la nomina del Commissario da sostituirsi al Senatore Porto dimissionario. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray Digny.** Io aveva poche parole da dire in risposta alle osservazioni che furono fatte. Però la cedo all'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja.** Signori Senatori, l'onorevole Senatore Cambray Digny ha accettato il mio ordine del giorno; ed a me veramente è sembrato che nelle sue considerazioni nulla vi fosse che discordasse dalle mie, le quali implicavano, come ha notato opportunamente l'onorevole Presidente del Consiglio, la fiducia, espressa nell'ordine del giorno dalla parola *confidando*.

È nata una differenza intorno all'interpretazione di una frase che nel calore della discussione ha adoperata l'onorevole Cambray-Digny, quella cioè di nuovo programma, applicata alle dichiarazioni fatte ieri dal Signor Presidente del Consiglio e da me riassunte nell'ordine del giorno.

Veramente, siccome lo stesso Senatore Cambray Digny ha fatto notare, non vi è programma Ministeriale in cui possa esser detto che non si vuol reprimere qualunque atto o fatto che offenda la legge: sicchè la differenza d'interpretazione di quella frase a me pare che nasca da un equivoco che io credo poter facilmente toglier di mezzo; e per ciò fare ho principalmente domandato la parola.

In politica tutto è contingente, e le promesse generali hanno un valore secondo le contingenze attuali.

Diciamolo pure francamente, le passioni che la questione romana mette in movimento, ed il pericolo al quale ci espongono, non sono oggi tali quali erano prima che i nuovi eventi si verificassero.

Di modo che, senza che siavi mutamento nel programma ministeriale quanto al mantenimento dell'ordine ed alla repressione di fatti illegali; poteva ben sorgere dopo codesti eventi, come pur sorse in molti, non in me, che conosco personalmente il Presidente del Consiglio, il sospetto che potesse relativamente a quella questione esser dal Governo serbata una politica di tolleranza o di confiscendenza, di cui sventuratamente non mancava esempio recente.

Per evitare che questo sospetto potesse accreditarsi, parve a me, e pare ad altri che quelle promesse generali, le quali al certo si trovano in tutti i programmi de' Ministri, dovessero nel caso presente ricevere una speciale determinazione, e prendere una significazione peculiare, e relativamente nuova, mediante apposita dichiarazione: e questa in modo del tutto esplicito e chiaro fu fatta ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Ecco come mi pare che siano conciliate le due, non dirò opinioni, ma gradazioni d'intelligenza d'una incompleta espressione; e come si possa parlare di programma nuovo senza intendere che vi sia stato realmente un programma contenente nuovi principii. Non è nuovo il programma, ma nuova la determinazione, che prende ad occasione dei nuovi eventi.

Quindi mi pare che dichiarata a questo modo la cosa né l'onorevole Cambray-Digny né l'onorevole Presidente del Consiglio si possano trovare più in disaccordo sul mio ordine del giorno, per considerazioni che parrebbero estranee alle mie, e che avrebbero per avventura potuto dare un valore diverso alle mie parole.

Oggi però l'onorevole Cambray Digny propone un'aggiunta al mio ordine del giorno. Quest'aggiunta si riduce a queste parole: « che il Governo vorrà provvedere a quegli urgenti armamenti che valgono a metterlo in grado di vigilare senza pericolo gli eventi... » Il Ministero è lasciato perfettamente libero giudice dell'importanza di questi armamenti. Il Ministero non

solo dichiarò che egli vuole premunirsi; ma ha presentato anche un progetto di legge, la cui discussione pende dinanzi al Senato, col quale dimanda già alcuni milioni per provvedere ad armamenti che non avrebbe certamente fatti se non iscoppiava la guerra.

Può in alcuni Senatori sorgere il dubbio che questi armamenti siano insufficienti, possono questi desiderare più larghe e più dispendiose provvisioni, altri invece raccomandare che si abbia maggior riguardo allo stato delle nostre finanze. Ma questi sono modi, sono limitazioni, sono riguardi impossibili ad essere ben determinati con termini generali, ad essere nettamente e reciprocamente espressi. Per farlo si richiedono cognizioni e dati tecnici, ed informazioni politiche precise, le quali cose mancano, forse o tutte o in parte almeno, a ciascuno de' membri di questa assemblea, e certamente al maggior numero di essi.

Ma ciò non ostante io non credo che sia inutile nè per il paese nè per l'effetto che deve produrre questa nostra discussione anche all'estero, che si sappia come il Governo abbia dichiarato che armerà nei limiti che crederà convenienti: e come in questo proposito lo conforti il Senato.

Io rispondo all'onorevole Castagnetto che così facendo non si impone limitazione di sorta alla Corona....

Senatore **Castagnetto**. Dimando la parola.

Presidente. Non interrompa.

Senatore **Scialoja** . . . anzi il Senato lascia pienissima libertà al Governo di provvedere nel modo ch'esso crede opportuno.

Sicchè interpretata a questo modo, l'aggiunta che il mio amico Digny propone di fare all'ordine del giorno, riducesi a comprendere in esso ordine del giorno la dichiarazione fatta dal Ministero intorno agli armamenti, collo stesso intendimento col quale io vi comprendeva quella fatta dal Ministero medesimo in quanto all.

Così anzi l'ordine proverà meglio l'atto il pensiero e la voce.

Data questa sigla all'aggiunta, io prenda atto di un'altre.

Il Ministero non avviso, ma in questa intelligenza prendere l'aggiunta di Digny.

Concludendo il compito da cui si parla CONFIDANDO, del Senato che è detto.

Confidare ed desimo sentime

EMANUELE
COMITATO

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Io non posso che applaudire alla determinazione che prese il Ministero, di procedere all'armamento necessario, onde possa il Governo essere in grado di sostenere la sua dignità e gli interessi della Nazione, in mezzo ai gravi eventi sorti per effetto della guerra non ha guari scoppiata.

Ma vi ha un punto sul quale io crederei di richiamare l'attenzione del signor Ministro, al quale io credo non siasi fatto allusione; voglio dire sugli armamenti delle piazze forti, i quali da qualche tempo vengono troppo trascurati.

Io dico questo, perchè tengo per fermo che nelle condizioni in cui ci troviamo, non si è abbastanza provveduto alla difesa dello Stato.

Basti il notare che noi abbiamo un Arsenale marittimo di nuova costruzione, nel quale stanno tutte le nostre forze navali che sono senza difesa; abbiamo fortezze del quadrilatero, formidabili nelle mani del nostro antico nemico e che nelle nostre disgraziatamente, sono troppo deboli; nelle provincie meridionali non abbiamo una piazza forte su cui fare assegnamento.

Comprendo che in questo momento sarebbe difficile provvedere con l'alacrità desiderabile a che questa difesa fosse compiuta, ma qualche cosa si deve e si può fare, e su questa necessità appunto richiamo tutta l'attenzione del Ministero. Io desidero altresì che l'esercito sia messo sopra un piede tale, che, al momento del bisogno, esso possa immediatamente agire qualora le circostanze lo richiedessero; ma quello ch'è più urgente, è non tanto la chiamata immediata degli uomini quanto la provvista de' cavalli e l'ordinamento del materiale.

Ed a questo proposito, da quanto ci ha esposto il signor Ministro della Guerra, pare che siasi in via di provvedere.

Io debbo però in questa circostanza rilevare qualche parola dell'onorevole Presidente del Consiglio, che forse non ho ben intesa ieri.

Parlando degli armamenti attuali egli dichiarava l'esercito più forte attualmente che sotto il precedente Ministero: se egli intende dire che attualmente vi è maggior numero di classi sotto le armi, in ciò ha ragione. Ma io dirò altresì che il precedente Ministero il quale era tanto tenero delle economie quanto può esserlo l'attuale, aveva sulla fine del 1869 congelata una classe precisamente per fare delle economie, ma il precedente Ministero non ha mai trascurato l'armamento ed il materiale dell'esercito; l'onorevole Presidente del Consiglio non deve ignorare che abbiamo spesi due anni di lavoro per cambiare tutte le armi portatili, e che venne il nostro esercito fornito di più di 420 mila fucili a retrocarica. Questo a noi premeva, o Signori, affinchè sorgendo grandi avvenimenti in Europa, il nostro paese non si fosse trovato in

condizioni deplorabili e pericolose per difetto d'armi. Sarebbe stato sicuramente desiderabile che anche l'attuale Ministero prima che scoppiasse la guerra, avesse seriamente pensato a quelle difese che richiedono molto tempo per essere eseguite.

Vengo ora, o Signori, all'ordine del giorno stato proposto dall'onorevole Scialoja, e dichiaro che lo accetto. Tuttavia non nasconderei al Senato che mi rincresce che l'onorevole signor Presidente del Consiglio vi abbia date interpretazioni tali che non possono non far nascere nuovi equivoci; egli vuole che con quest'ordine del giorno si approvi ciò che è stato fatto dal Ministero, dal giorno in cui ebbe il potere a tutt'oggi, egli vuol inoltre che si approvi tutto ciò che egli farà in avvenire. Ciò è troppo, e darebbe luogo a rinnovare delle discussioni che conviene evitare; lasciamo il passato.

Noi, o Signori, ci troviamo in circostanze solenni e difficili; siamo come i naviganti a bordo di una nave sorpresa da una fiera tempesta. La nave è guidata da un capitano e da ufficiali che dichiarano volerei guidare dove desideriamo di andare, non possiamo fare a meno di accettare la loro offerta, e noi dobbiamo essere pronti anche a prestare il nostro aiuto, purchè si salvi il legno e arrivi in porto.

Nell'accettare l'ordine del giorno del Senatore Scialoja, il Ministero ha dichiarato quali siano i suoi intendimenti, questi sono conformi ai nostri pensieri ed io da parte mia gli prometto il mio appoggio fino a tanto che la sua linea di condotta sia conforme alle sue dichiarazioni, ed in questo solo senso accetto l'ordine del giorno proposto, non volendo io che possa al mio appoggio darsi altra interpretazione. Noi viviamo in gravissimi momenti, nei quali dobbiamo tutti stringerci intorno al Re, e concorrere efficacemente acciocchè sieno salvi i grandi interessi della patria. *(Benissimo.)*

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero ha già dichiarato come accettasse l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Scialoja commentato dalle spiegazioni e dichiarazioni dal medesimo fatte.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha proposto un'aggiunta a quest'ordine del giorno, la quale, se non erro, suona così:

« Considerando che vorrà provvedere a quegli urgenti armamenti che valgano a metterlo in grado di vigilare senza pericolo tutti gli eventi ecc. ecc. » Ora sarà bene che ci intendiamo sopra quest'argomento.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha detto che, mentre niuno più di lui consiglia la legalità, pure crede che vi sono momenti in cui un Ministero non solo possa ma debba prendersi sotto la sua responsabilità dei provvedimenti, salvo a chiedere più tardi un *bill* d'indennità.

ordine del giorno
primo con la pa-
tenuto, la fiducia
rà quanto in esso

pressioni d'un r

Il Presidente del Consiglio ha già dichiarato come egli intendesse la cosa per ciò che riguarda le spese da farsi in caso in cui occorressero armamenti assai più grandi di quelli che si sono ordinati finora.

Perchè non sorgano equivoci, ripeterò ancora una volta prima del voto del Senato la solenne dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio, che cioè, mentre per una parte è giusto che il Governo non debba mai tardare a prendere i provvedimenti necessari, d'altra parte non debbe mancare al suo debito di convocare immediatamente il Parlamento; imperocchè crediamo che un Governo costituzionale mancherebbe al primo dei suoi doveri qualora impegnasse la nazione in larghe spese senza aver prima riportato l'assenso del Parlamento.

Se è in questo senso che s'intende l'aggiunta del Senatore Cambray-Digny, non possiamo che accettarla perchè conforme ai nostri intendimenti.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Scialoia quanto alle prime osservazioni che ha fatto il signor Presidente del Consiglio, mi pare che sarebbe inutile il tornare a parlare senza tediare il Senato.

Ora mi resta a dire che in quanto alla parte che si riferisce al *Bill* d'indennità, io la intendo nei termini precisi con cui l'ha spiegata l'onorevole Sella.

Presidente. Dunque poichè il Ministero accetta l'ordine del giorno proposto dal Senatore Scialoia coll'aggiunta fattavi dal Senatore Cambray-Digny, ne darò nuovamente lettura :

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e confidando che vorrà provvedere a quegli urgenti armamenti che valgono a metterlo in grado di vigilare senza pericolo gli eventi e rimuovere e reprimere con energia ed efficacia qualunque atto o fatto illegale che possa menomare la libertà delle risoluzioni che al solo Governo spetta prendere nei modi costituzionali, passa all'ordine del giorno. »

Chi approva quest'ordine del giorno abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Essendo l'ora tarda non porrò in discussione l'altra legge la quale è all'ordine del giorno, tuttavia prego i Signori Senatori a non assentarsi, poichè si procede all'appello nominale per la deposizione delle schede.

Gli Uffici 1, 2, 3 e 4, non avendo oggi deliberato sui progetti di legge sottoposti al loro esame, sono pregati di riunirsi all'uopo domani a mezzogiorno.

Il Senato poi è convocato domani in seduta pubblica alle ore 2 per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Convenzione colla Banca Nazionale;
2. Spesa straordinaria per opere stradali;
3. Provvedimenti finanziari.

I Signori Scrutatori estratti a sorte, sono gli onorevoli Senatori: Burci, Pavese, Caccia.

Il Senatore **Ginori** fa l'appello nominale.

(Domani si darà il risultato dello spoglio delle schede.)

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).

TORNATA DEL 5 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggio — Risultato dello squittinio per la nomina di un Commissario mancante alla Commissione permanente di Finanze — Interpellanza del Senatore Costantini al Ministro delle Finanze e riserva di questo — Domanda d'informazioni del Senatore Cialdini — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di provvedimenti pel Tesoro dello Stato — Considerazioni ed avvertenze del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Cambray-Digny — Dubbii e avvertenze del Senatore Scialoia, a cui risponde il Ministro delle Finanze — Risposta del Presidente del Consiglio alla domanda del Senatore Cialdini — Osservazioni del Senatore De Gori a cui risponde il Ministro delle Finanze — Schiarimenti del Senatore Caccia — Istanza del Senatore Di Castagnello — Approvazione degli articoli 1 e 2 del progetto di legge per l'approvazione dei provvedimenti relativi al Tesoro dello Stato — Discussione del progetto di legge per un credito straordinario di 16 milioni di lire sul bilancio 1870 dei Ministeri della Guerra e Marina — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione per squittinio segreto dei due progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Marina; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello d'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

• N. 4449. Il Comizio Agrario di Lecce fa istanza perchè dal Senato venga respinta la disposizione contenuta nella nuova legge sulla ricchezza mobile, che impone ai proprietari di anticipare la tassa dei coloni.

Fa omaggio al Senato: il Ministro della Istruzione Pubblica della L. e 2.ª Dispensa del nuovo Vocabolario della Lingua Italiana, compilato da apposita Commissione eletta da quel Dicastero.

I Signori Senatori Bonelli e Correale chieggono il congedo di un mese e il Senatore Mannelli di 20 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Ieri si sono raccolte le schede per la nomina di un membro della Commissione permanente di Finanze: le schede erano in numero di 57, ma per queste nomine, sul numero dei presenti si tien conto della maggioranza relativa.

I votanti, come diceva, erano 57; la maggioranza sarebbe di 28. Il Senatore Cambray-Digny ebbe voti 31, il Senatore Vigliani 13, il Senatore Pasolini 7, il Senatore Costantini 6 ed alcuni altri Senatori qualche voto; per

cui resulterebbe nominato a membro della Commissione di Finanze il Senatore Cambray-Digny.

Il Signor Senatore Costantini ha la parola.

Senatore **Costantini.** Amerei fare una breve interpellanza al Signor Ministro delle Finanze, intorno alla restituzione dei depositi che sono stati esportati dall'Austria durante la guerra del 1866 dalle province venete.

Presidente. Il Signor Ministro potrebbe indicare il giorno in cui crede che questa interpellanza possa aver luogo.

Ministro delle Finanze. Se il signor Presidente ed il Senato lo credono, il signor Senatore Costantini potrebbe svolgere il soggetto della sua domanda, salvo poi quanto a me il rispondere in altra seduta, perchè non lo potrei fare immediatamente.

Presidente. Il Senatore Costantini ha la parola.

Senatore **Costantini.** Mi perdoni il Senato se lo distraigo per pochi istanti dall'attenzione che ha rivolta sopra altri interessi generali del paese, per richiamarla su d'uno parziale, che riguarda le Province Venete; ma spero che l'entità dell'argomento mi sarà di scusa se imprendo a svolgere la mia interpellanza.

Verso la metà del 1867 (se non m'inganno), in adempimento all'art. 7 del trattato di pace 6 ottobre 1866, fu istituita una Commissione composta di delegati austriaci ed italiani; e questa, oltre all'incarico di liquidare il debito del Monte Veneto, aveva pure quello di definire tutte le vertenze finanziarie fra i due Stati.

Fra queste vertenze, figurava in prima linea quella per restituzione ai privati, ai Comuni ed ai pubblici stabilimenti del territorio ceduto, di tutto ciò che era stato versato nelle pubbliche casse del Governo austriaco, a titolo di depositi, di cauzioni o consegne, e che fu dal Governo austriaco asportato dal Veneto durante la guerra del 1866. — Molti di questi depositi furono già restituiti; ma pel maggior numero essi esistono tuttora presso il Governo austriaco, e sono oltremodo incalzanti le istanze degli interessati perchè questa restituzione abbia compimento.

Difatto, trascorsero già più di 3 anni, e pare a tutti incredibile cosa che per trattare e concludere questa vertenza, la quale relativamente sembra semplicissima, possa essere necessario un tempo tanto lungo. Questo ritardo, specialmente per la restituzione dei depositi fatti a cauzione di contratti scaduti e pienamente consumati, reca gravissimo svantaggio, perchè gli interessati, oltre al non avere i proprii capitali cui potrebbero impiegare altrimenti con lucro, risentono grave danno dal fatto che alcuni di questi depositi sono costituiti di titoli di prestiti redimibili e già estratti, e per conseguenza infruttiferi.

Io prego inoltre il signor Ministro a considerare che, oltre alle persone direttamente interessate in questa controversia, potrebbe per avventura risentirne danno ben anche la pubblica Amministrazione; perchè è noto che alcuni interessati, mal soffrendo il ritardo, intendono far valere i proprii diritti in faccia ai Tribunali, anzi il Tribunale provinciale di Mantova, se non erro, facendo ragione ad una di queste domande, ha recentemente condannato per sentenza la pubblica Amministrazione a restituire un deposito, od in caso diverso a risarcire la parte interessata.

Quindi io prego caldamente l'onorevole Ministro delle Finanze di fare a questo proposito, se è possibile, una dichiarazione che ne tranquillizzi, o almeno, prendendo a cuore questa vertenza, che si compiaccia adottare quelle misure che crederà vevoli a conseguire sollecitamente lo scopo desiderato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Onde poter dare qualche maggiore schiarimento all'onorevole Senatore Costantini, mi riservo, se a lui non spiace, di rispondergli in una delle prossime tornate del Senato; intanto io mi metterò meglio al fatto dell'argomento.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TESORO DELLO STATO.

(Vedi atti del Senato N. 54).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dei provvedimenti relativi al Tesoro dello Stato.

Senatore Cialdini. Domando la parola per chiedere informazioni al Governo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cialdini. Nella giornata di ieri corsero voci, ripetute ieri a sera e confermate questa mattina, di seri disordini scoppiati a Genova. Pregherei il Ministero di favorire qualche informazione in proposito, che sarà certamente desiderata dai miei colleghi al pari che da me.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se all'onorevole Senatore Cialdini non spiacesse, io lo pregherei ad attendere la venuta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, il quale sarà qui fra poco: egli, cui spetta di sorvegliare l'ordine pubblico, potrà dare con maggiore autorità e con maggiori particolari le informazioni desiderate.

Presidente. Leggo il progetto di legge.

« Art. 1. Il Governo del Re ha facoltà di stipulare colla Banca Nazionale del Regno d'Italia la convenzione contenuta nell'allegato R.

» Prima che il credito della Banca verso lo Stato sia ridotto di lire 283 milioni, il Governo provvederà alla estinzione totale del mutuo di 500 milioni ed alla cessazione del corso forzato. »

« Art. 2. È data facoltà al Ministro delle Finanze di creare tanta rendita del 5 per cento da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico quanta valga a fare entrare nel Tesoro sessanta milioni di lire.

» Detta rendita sarà alienata, o servirà di base ad operazioni di anticipazione, preferibilmente col Banco di Napoli, col Banco di Sicilia, e colla Banca Nazionale Toscana. »

Ora si darà lettura del progetto di Convenzione colla Banca Nazionale. Allegato R.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* legge.)

Progetto di convenzione colla Banca Nazionale.

« Art. 1. La somma di 100 milioni di lire anticipate al Tesoro dello Stato dalla Banca Nazionale contro deposito di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, sarà portata in aumento al mutuo di 278 milioni in biglietti fatto dalla Banca al Tesoro in forza dei Decreti legislativi in data 1 maggio e 5 ottobre 1866. »

» Art. 2. La Banca Nazionale verserà inoltre al Tesoro, a titolo di mutuo, altri 122 milioni, dei quali 50 milioni in oro e 72 in biglietti. Le somme suddette saranno versate a misura che ne sarà fatta richiesta dal Governo, e dalla data dei rispettivi versamenti decorrerà l'interesse di cui all'art. 9. »

» Art. 3. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuiati al Tesoro dello Stato a' termini degli articoli precedenti.

» Il detto ammontare ha per limite massimo la somma di 450 milioni di lire, e sarà ridotto col ridursi del mutuo, a' termini dell'art. 10. »

» Art. 4. Il *maximum* della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale stabilito in 750 milioni colla legge del 3 settembre 1868, potrà essere aumentato sino a 800 milioni. »

» Art. 5. In garanzia del mutuo suddetto di 500 milioni il Governo italiano depositerà nelle casse della Banca Nazionale obbligazioni dell'Asse ecclesiastico per un valore nominale di L. 333,000,000. »

» Art. 6. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia continuerà a fare come ora la vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, di cui all'articolo precedente, in tutte le sue sedi o succursali ed in quelle della Banca Nazionale Toscana.

» Nelle provincie in cui non esistono sedi o succursali delle Banche predette, il Ministro delle Finanze autorizzerà i tesorieri provinciali ad effettuare la vendita delle obbligazioni per conto della Banca Nazionale nel Regno d'Italia. »

« Art. 7. Il prezzo di vendita delle obbligazioni resta fissato a L. 85 per ogni lire cento nominali. »

« Art. 8. Il conto della vendita delle obbligazioni sarà regolato semestralmente il 31 marzo ed il 30 settembre. Il prodotto della vendita risultante da detto conto sarà ritenuto dalla Banca e portato a credito del Tesoro alle date suddette a diminuzione del suo debito del mutuo di 500 milioni.

« Art. 9. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore nel conto del mutuo di 500 milioni alle epoche suddette, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse annuo di centesimi 60 per ogni cento lire, cessando gli interessi ora vigenti sul mutuo di 278 milioni e per anticipazione dei cento milioni. »

« Art. 10. A misura e fino alla concorrenza della somma che la Banca riceverà dallo Stato per effetto della vendita delle obbligazioni, od altrimenti, in isconto del mutuo di 500 milioni, sarà ridotto il limite della circolazione dei biglietti stabilito coll'art. 4. »

« Art. 11. Dei 500 milioni dovuti alla Banca dallo Stato, 50 saranno restituiti in oro. »

« Art. 12. Il Governo si obbliga a non vendere altre obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, oltre quelle date in garanzia alla Banca Nazionale, fino a che il credito della Banca sia ridotto a 217 milioni. »

« Art. 13. La presente convenzione avrà il suo effetto il giorno successivo a quello in cui sarà approvata per reale Decreto. »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Signori Senatori; Non era mia intenzione di prendere la parola sopra il progetto di legge che in questo momento è sottoposto alla vostra discussione, non già che io non avessi qualche osservazione da fare, qualche obiezione da opporre alle disposizioni di questo progetto, ma io sono talmente compreso dell'urgente necessità che ha il Tesoro di rifornirsi di somme ragguardevolissime, che una qual-

siasi operazione essendo omai conclusa e una determinata somma assicurata, non io certo avrei elevate obiezioni che potessero mettere in dubbio la votazione di questa legge. Io avrei pertanto, Signori, votato in silenzio il progetto che vi è presentato; se non che dopo la discussione che ebbe luogo ieri, dopo soprattutto la dimostrazione di favore e di fiducia di cui mi ha onorato il Senato col nominarmi membro della Commissione di Finanze, io considero il parlare in quest'occasione come un imperioso dovere.

Io non posso tacere, o signori Senatori; io mi sento obbligato a dire al Senato, al Governo, al paese, che 182 milioni, quanti ne chiede il Ministero per supplire al servizio delle Tesorerie nel 1870, non bastano.

Non entrerò in quella lunghissima discussione che si è agitata tra i principali finanzieri della Camera Elettiva per definire esattamente i bisogni delle Tesorerie per l'anno 1870; ciò mi dilungherebbe dal mio scopo, e farebbe perdere al Senato un tempo prezioso. Non posso peraltro non ricordare alcune circostanze di questo lungo dibattimento.

Non ignora il Senato come all'onorevole Ministro sul principio della sua amministrazione, quando faceva alla Camera la sua esposizione finanziaria, sembrassero necessari per la fine dell'anno niente meno che 200 milioni, e come successivamente e nelle lunghe trattative che ebbero luogo tra le diverse Commissioni della Camera elettiva ed il Ministero, venissero fuori nuove cifre che sarebbero state da aggiungere alle prime; e pur non ostante il Ministro si contentò finalmente della somma di lire 182 milioni, e se ne contentò (e qui è il punto sul quale richiamo l'attenzione del Ministero e del Senato), e se ne contentò allora quando nessuno pensava agli avvenimenti che si preparavano, e quando la crisi europea che si manifestò non si sognava neppure.

Io so benissimo, Signori, che questi conti che si fanno anticipatamente intorno ai bisogni del Tesoro sono generalmente fondati su dati più o meno ipotetici, e questo spiega le gravi discordanze che si sono verificate tra tutti quelli che di questo argomento hanno trattato fin ora.

Ciò nonostante, se noi consideriamo che questi 182 milioni sembravano appena sufficienti allorchè il mondo era nella più profonda pace, e si pensava solamente ad accrescere le imposte e limitare le spese, salta agli occhi a prima vista come questi 182 milioni possono per lo meno non essere più sufficienti una volta cessato cotesto stato di cose.

Se poi noi consideriamo di che si compongono, e come si formino questi 182 milioni che il Governo dimanda; se si considerano i modi coi quali questa legge provvede a procurarli, tanto più si fa evidente la proposizione da me avanzata e che io intendo di dimostrarvi.

Infatti, o Signori, questi 182 milioni si compongono di 50 milioni in oro che il Ministro ritira dalla ri-

serva metallica della Banca, di 50 milioni in carta che si ottengono mercè un aumento di altrettanta carta da porsi in circolazione dalla Banca Nazionale, di altri 22 milioni in carta che la Banca Nazionale deve ricavare dalla sua primitiva circolazione, vale a dire restringendo di altrettanto le sue operazioni col commercio, e finalmente di 60 milioni, da ottenersi sia con emissione di rendita, sia con operazioni da farsi coi minori istituti di credito. Ora noi non possiamo dissimularci che le condizioni del mercato nostro, minacciato di una crisi, che quasi si direbbe cominciata dopo gli ultimi avvenimenti, rendono impossibile di profittare dei 50 milioni della nuova circolazione, e molto più poi dei 22 milioni che la Banca dovrebbe ritirare dalla sua circolazione primitiva.

Egli è indispensabile che il Ministero non si serva di questi 50 milioni di nuova circolazione per lasciarli alla Banca, perchè la Banca possa con questi sopperire alle numerose domande di sconto che le si fanno, perchè, in una parola, la Banca possa salvare dalla rovina una quantità d'interessi, una quantità di stabilimenti e di privati banchieri e commercianti, e quindi tanto più, come diceva, è impossibile che la Banca per ora ritiri dalla circolazione gli altri 22 milioni che servirebbero a completare la somma di 72 milioni che essa s'impegna a fornire in carta al Tesoro.

Evidentemente il prezzo a cui è discesa la rendita pubblica, renderebbe ora impossibile un'emissione, per procurare gli altri 60 milioni. Nè più facile sarebbe forse ottenerli dagli stabilimenti minori che più o meno si trovano nelle stesse condizioni in cui si trova la Banca. E questi 60 milioni, potranno facilmente aversi dagli stabilimenti soltanto se e quando verrà approvata l'estensione dei loro capitali, e consequentemente l'estensione della loro circolazione.

E anche questo punto meriterebbe qualche considerazione; ma passiamo oltre.

Si possono dunque avere subito solo i 50 milioni in oro, perchè si pigliano alla riserva metallica della Banca.

Non bisogna però dimenticare che noi siamo già nell'agosto del 1870, e che fra pochi mesi bisognerà pur pensare a provvedere l'oro per pagare gli interessi del 1 gennaio 1871.

Non bisogna dimenticare, che oltre a circa 50 milioni in oro, ne occorrerà un altro centinaio in carta in quella occasione.

Perchè dunque il Ministero possa sopperire con questa risorsa ai bisogni del Tesoro, è necessario, dico, che la crisi commerciale che si era annunciata con una certa imponenza cessi al più presto possibile, ed in modo che la Banca possa recuperare dalle sovvenzioni che essa fornisce al Commercio, e i 22 milioni che erano prima in circolazione, e quella parte di questi 50 milioni di circolazione nuova che essa avrà a operati, come io diceva or ora, ad impedire le conseguenze

temute dalla crisi; bisogna sperare che con una certa sollecitudine gli Istituti minori si mettano in grado di fornire gli altri 60 milioni.

Io dico il vero, a me pare in questo stato di cose di camminare, come si dice con un dettato popolare, sopra una lama di coltello.

E tutto questo, o Signori, indipendentemente dalle maggiori e gravissime spese a cui può dar luogo l'attuale condizione politica. Ma lo stesso ordine del giorno che voi ieri votaste, e che il Governo accettò lo eccitava a procedere ai maggiori armamenti per assicurare l'indipendenza e gli interessi del paese, e per questi mancano i mezzi.

Voi avete sentito ieri, o Signori, il Ministro della Guerra venirvi a dire come coi 16 milioni di cui si aspetta e si sollecita la votazione, esso potrà portare l'esercito semplicemente all'antico piede di pace; e questo vuol dire (non lo dimentichiamo), portare l'esercito a poco più di 180 mila uomini.

Io non dico altro; ma ho sentito il dovere di mettere nettamente, chiaramente questa questione sul tappeto. A me pare che se gli onorevoli Ministri vogliono eseguire l'ordine del giorno da essi accettato ieri, se non vogliono esporre il paese a tristi sorprese per gli avvenimenti che possono sopravvenire, se non vogliono in una parola che l'Italia possa trovarsi disarmata in mezzo ad una conflagrazione europea, essi non hanno che una via a seguire: cioè, dopo che avremo votato questo progetto di legge, riconvocare il Parlamento per domandargli somme maggiori, e per chiedergli facoltà sufficienti per affrontare i pericoli a cui andiamo incontro.

Questa necessità mi pare talmente evidente, che non è neppure il caso che ieri venne in Senato ventilato, cioè di pigliarsi una responsabilità per poi chiedere un *bill* di indennità: questa necessità, ripeto, è talmente evidente, essa si avvanza talmente minacciosa, che per me non vi è altro modo di uscirne che di rivolgersi, come ho detto, al Parlamento per prendere quelle definitive risoluzioni che il Governo deve seguire.

Io, o Signori, persuaso come sono della verità di questo stato di cose, non ho creduto di dover aspettare che i fatti vi persuadessero di questa necessità; per me il non provvedere fin d'ora sarebbe un'imprudenza gravissima, che esporrebbe il Ministero a ben altra responsabilità, che quella di non aver preveduta la guerra quando non se ne parlava da nessuna parte.

Io non aggiungo parole: ho fatto quest'avvertenza; ci pensi il Ministro delle Finanze, ci pensi il Ministro degli Esteri.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Come ieri avevo l'onore di esporre al Senato, e come diceva anche il Presidente del Consiglio, quando il Ministero giudichi che per nuova condizione di cose occorra chiedere maggiori spese nel bilancio, noi ci faremo un dovere di pre-

sentare al Parlamento i provvedimenti opportuni. Il progetto di legge che ora sta davanti al Senato vuole essere esaminato solamente in relazione coi progetti di legge di maggiori spese che vi sono presentati.

Ora io non so se l'onorevole Digny intenda sostenere che anche in ordine al bilancio quale è attualmente, e alle maggiori spese che sono state presentate col progetto dei 16 milioni che è ora davanti al Senato, i 182 milioni che si chiedono con questo disegno di legge non bastano.

Se l'onorevole Digny intende questo, davvero la mia posizione è singolare, imperocchè nell'altro ramo del Parlamento ho durato le maggiori fatiche per dimostrare che non era fuori di proposito, onde provvedere a quel bilancio e a queste maggiori spese, l'accordare al Ministero 182 milioni; e adesso mi sembra che si tratterebbe qui di fare la parte inversa, di dimostrare cioè che è infondata la previsione che bastino 182 milioni per provvedere all'occorrenza relativamente al bilancio ed alle maggiori spese dei 16 milioni di cui ho testè parlato. Ma forse questo non è l'intendimento dell'onorevole Senatore Digny. Io non credo che egli voglia fare una parte inversa a quella che rese celebre un membro dell'altro ramo del Parlamento.

Reputo poi dover mio di far osservare all'onorevole Senatore Digny che non mi pare esatto il suo apprezzamento, cioè che dei 122 milioni che si prendono dalla Banca con questa convenzione, ve ne siano 72 sui quali non si possa fare assegnamento, e siano i 72 milioni in carta.

L'onorevole Digny dice che questa maggiore circolazione è richiesta dai bisogni del commercio che veramente, soprattutto in questi giorni, si son fatti gravissimi e urgentissimi. A questo proposito io devo fare qui una dichiarazione che spero non mi alienerà l'animo degli onorevoli membri del Senato, e in tutti i casi che non mi priverà del voto dell'onorevole Senatore Digny (*Il Senatore Digny fa segni d'assenso*) il quale ieri incoraggiava ad assumere, occorrendo, la responsabilità dei provvedimenti necessari al paese, salvo a chiedere un *Bill* d'indennità al Parlamento.

Io debbo confessare che ho preso sopra di me, in seguito a deliberazione ben inteso del Consiglio dei Ministri, di dare esecuzione provvisoria alla convenzione con la Banca in quella parte che riguarda l'autorizzazione dell'aumento della circolazione da 750 ad 800 milioni. A questa deliberazione noi siamo venuti considerando, anzitutto, che si tratta di cosa la quale se non avesse riportato l'assenso di questo ramo del Parlamento, si poteva sempre disfare, giacchè ben presto si potrebbe ritornare all'antico limite di circolazione. In secondo luogo ci indusse a quella deliberazione il bisogno del commercio che s'era fatto urgentissimo specialmente al terminare del mese quando, come si sa, si sogliono fare le liquidazioni, di modo che se io non avessi avuto a disposizione questi mezzi, credo di

poter affermare che delle catastrofi abbastanza serie sarebbero avvenute.

A me è sembrato che, da una parte, conoscendo che la Commissione di Finanze avrebbe consigliato il Senato a dare il suo assenso a questo progetto di legge, considerando dall'altra che non si tratta di fatto il quale, una volta compiuto, non si possa disfare; e avendo in mente la differenza enorme che ne avveniva nella situazione del commercio delle nostre piazze se si dava esecuzione a questa parte della convenzione una settimana prima piuttosto che una settimana dopo, mi parve uno di quei casi in cui un Ministero deve prendere sopra di sé la responsabilità, invocando poi per parte del Parlamento una benigna indulgenza pel suo operato.

E infatti, o Signori, per provvedere ai pagamenti del semestre della rendita pubblica nel giugno, io aveva conclusa una operazione di un'anticipazione, con deposito di obbligazioni ecclesiastiche, colla Banca Nazionale, colla Cassa di risparmio di Milano e col Banco di Napoli per una somma di 65 milioni. Questa somma si doveva restituire prima del 15 di settembre, di modo che per le Finanze non si trattava di dare denari alla Banca, alla Cassa di risparmio ed al Banco di Napoli, perchè sussidiassero il commercio. Io confesso che quando di ciò si fosse trattato, sarei stato molto riluttante, inquantochè devono gli istituti di credito mio avviso ordinarsi in guisa da provvedere da sé anche ai momenti di crisi. E poichè ho l'occasione di esprimere il mio avviso su tale argomento davanti a quest'onorevole Consesso, devo dichiarare che, a parer mio, a taluni dei minori istituti di credito, che in momenti di crisi ricorrono a mezzi straordinari, è bene il raccomandare una maggiore prudenza, specialmente nei conti correnti, e soprattutto nei conti correnti pagabili a vista. Io non vorrei che questi istituti si immaginassero che in simili casi il Governo si ritenga obbligato a dare dei soccorsi, che il Governo sia per intervenire ogniqualvolta un momento di crisi sia possibile.

Non fu adunque un tale pensiero che indusse il Ministero ai provvedimenti che accennai, poichè, lo ripeto, secondo il mio modo di vedere, gli Istituti di credito devono nei momenti quieti provvedere anche per i momenti di crisi, e devono organizzare le cose loro in modo da poter sopperire alle eventualità e non trovarsi poi in strettezze e pericoli troppo gravi.

Il fatto sia così che il Governo doveva alla Banca Nazionale, al Banco di Napoli, e alla Cassa di risparmio di Milano una somma complessiva, e, come ho testè indicato, questa somma doveva pagarsi fra 4 o 5 settimane; quindi non si trattava da parte del Governo di dare soccorsi coi mezzi che aveva nelle sue casse, ma la questione si reduceva ad anticipare la restituzione del suo debito in un momento in cui certo lo si poteva fare. Non avrei per fermo avuto premura di anticipare la restituzione di debiti che fossero pagabili fra un anno, fra due, fra tre, ma trattandosi

di 4 o 5 settimane evidentemente non vi era ragione di non accelerare questo rimborso, quando si consideri che i grandi bisogni delle casse pubbliche avvengono essenzialmente nel pagamento del semestre della rendita. Di quella somma pertanto venne restituita una parte alla Banca Nazionale ed alla Cassa di risparmio di Milano, avendo il Banco di Napoli dichiarato di non averne bisogno, imperocchè là non furono le richieste di sconti o di anticipazioni così vive come sono state nell'Italia settentrionale.

Dall'aver io fatto questo non ne nasce la conseguenza che dai 50 milioni di maggiore circolazione e dai 22 che la Banca dovrà dare allo Stato per la circolazione propria, il Tesoro non tragga profitto: in quanto che i 182 milioni sono per il servizio di tutto l'anno; e in conseguenza una certa parte va per il servizio del primo semestre, il resto, ed è il più grosso, sarà per il servizio del secondo, come pure per le altre spese che fossero occorse lungo il primo semestre. Riconoscerà quindi l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che anche in questa operazione di rimborso che io mi sono permesso di fare e sulla quale spero, anzi direi sono certo, di ottenere il favorevole suffragio del Senato, e particolarmente dell'onorevole Cambray-Digny, che in questa operazione, dico, anche la restituzione parziale è avvenuta in modo da trarre partito da codesta somma per il fabbisogno di cassa del 1870. Imperocchè quell'operazione di anticipazione di 65 milioni che io aveva fatto con gli stabilimenti in discorso, non era altro che un'anticipazione sopra i 182 milioni che già l'altro ramo del Parlamento ha conceduti.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha detto che specialmente il voto di ieri impone al Governo maggiori obblighi; ma io ho paura che ci sia un equivoco. Per me il voto di ieri non fu altro che un prendere atto delle dichiarazioni del Ministero, le quali dichiarazioni importavano che ogni qualvolta le circostanze fossero tali da rendere necessarie, per la salvezza e l'onore del paese maggiori spese, il Ministero non avrebbe esitato di proporle al Parlamento, perchè qualunque siano i nostri propositi d'economie, la salvezza, l'integrità e l'onore del paese stanno di gran lunga anche pel Ministero avanti a ogni altra cosa.

Quindi è che ove le circostanze diventassero tali che il Ministero giudicasse di non poter provvedere più con i fondi che sarebbero posti a sua disposizione mercè il progetto di legge dei 16 milioni, sottoposto alle vostre deliberazioni, allora esso verrà proponendo da una parte maggiori spese, e dall'altra i mezzi relativi a provvedere a codeste maggiori spese.

Desidero che queste spiegazioni possano soddisfare l'on. Senatore Cambray-Digny, il quale del resto nel principio del suo discorso non si è dichiarato contrario, anzi mi parve si dichiarasse favorevole alla convenzione colla Banca, quale è proposta ai vostri suffragi.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Cambray-Digny**. L'onorevole Ministro delle Finanze mi domandava al principio della sua replica se io dubitassi che i 182 milioni fossero pochi nel caso che se ne dovesse fare solamente l'applicazione ai bilanci ed alle spese maggiori richieste. Mi pare che questo fosse la sua interrogazione. Riteneva poi che io non mi vorrei probabilmente trovare in contraddizione con quello che altri finanziari hanno finora sostenuto. Io, per dire la verità, da quest'ultima considerazione non sarei trattenuto, o Signori, quando fossi convinto che veramente la somma fosse piccola anche per far fronte al bilancio. Ma su questo sono pienamente tranquillo; la somma è tutt'altro che insufficiente, la somma può comprendere anche i 16 milioni che stiamo per votare, e forse qualche altra spesa nuova che ora non ho presente. Per cui se non si trattasse di una situazione eccezionale sopravvenuta dopo il momento in cui il Ministero si era contentato di 182 milioni, io non avrei presa neppure la parola in quest'occasione, e forse sarei stato piuttosto inclinato a credere che l'amministrazione fosse con 182 milioni provveduta largamente anziché con scarsità. Ma il signor Ministro replicando alle osservazioni da me fatte ha segnatamente osservato che non è il caso di non prendere questa nuova somma che può mettere in circolazione la Banca, perchè, avendo il Ministro delle Finanze creato un debito a breve scadenza in gran parte colla Banca medesima, naturalmente la nuova circolazione faceva il doppio effetto, se non ho male inteso, di rimborsare alquanto prima la Banca di quest'imprestito, e di permetterle di servirsi di questi biglietti onde estendere le proprie operazioni, corrispondendo così alle maggiori richieste di fondi che in questi giorni si sono verificate.

Io lodo il signor Ministro della responsabilità che egli si è assunta; ma poi veramente, che una certa operazione di compenso potesse farsi con una parte di questi 182 milioni, io l'avevo capito, non foss'altro perchè sapeva che il Ministero aveva preso 65 milioni in gran parte dagli istituti minori: quali probabilmente avrebbe trattato un'operazione con deposito di rendita come il progetto di legge concede.

Quindi in tal caso questo stesso compenso vi sarebbe stato più tardi.

Credo però, che se durasse lungo tempo la condizione critica del mercato rimarrebbe, intera l'obiezione che io mi permisi di opporre, cioè che sarebbe difficile alla Banca ritirare i 22 milioni che ella deve fornire sulla sua circolazione antica; e rimarrebbe parimenti l'altra che il Governo troverebbe difficoltà a combinare un'operazione cogli istituti minori.

L'onorevole Signor Ministro reclama contro le parole colle quali io alludeva all'ordine del giorno votato ieri, avvertendo che esso non muta nulla.

Non è tanto al voto che io ho fatto allusione quanto alle dichiarazioni stesse del Ministero. Il voto non fu

che una conferma, un associarsi del Senato a quelle medesime dichiarazioni. Comunque sia noi abbiamo fatto sapere all'Italia e al mondo intero che il Governo Italiano si preoccupa gravemente delle contingenze attuali, e degli armamenti necessari a dare effetto pratico alla sua neutralità vigilante, e poi pretendiamo di provvedere a questo stato straordinario di cose con le stesse somme con cui si credeva appunto di potere far fronte appena ai bisogni del tempo di pace.

Non insisterò per altro su questo punto e mi limiterò a dire che accetto la promessa che fa il Governo di ricorrere al Parlamento, appena crederà che sia necessario il suo concorso; ma faccio voti che non si decida poi troppo tardi.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore Scialoja. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io ho domandato la parola, non per fare un discorso intorno alla convenzione, ed al disegno di legge che l'approva: perciocchè disposto a dare il mio voto favorevole, e nessuno oppugnandolo, non ho materia di discutere. Nulladimeno sottometterò al Senato alcune considerazioni intorno a questa materia ed a precedenti che vi hanno relazione; dopo aver pregato il signor Ministro perchè spieghi come possa conciliare la seconda parte dell'articolo 2 del presente progetto di legge, con quello relativo alla libertà delle Banche introdotto in Parlamento.

In questo articolo per la prima volta, con esempio raro, il legislatore se non impone, almeno raccomanda autorevolmente al Ministro di fare operazioni di anticipazione sopra deposito di rendita con 3 fra le Banche esistenti; il Banco di Napoli, quello di Sicilia, e la Banca Nazionale Toscana.

Sessanta milioni anticipati da questi istituti, i biglietti dei quali non sono convertibili, sono 60 milioni naturalmente sottratti alla circolazione, la quale deve servire agli sconti ed alle altre operazioni commerciali. Codesta operazione dunque comincerà a stabilire su larga misura tra il Governo e quelle tre Banche le pericolose relazioni che le necessità politiche ed economiche del nostro interno rivolgimento gli hanno fatto stabilire colla Banca Nazionale, originariamente Sarda.

Mi pare dunque che ciò non sia punto consentaneo a quel sistema, che d'altra parte si vorrebbe introdurre mediante un altro progetto di legge, che pur è stato dallo stesso Ministro presentato al Parlamento, e che non può conseguire la libertà delle Banche senza presupporre la indipendenza loro da queste e simili operazioni del Tesoro dello Stato.

Questa mia apprensione si fa anche maggiore a cagione di un altro atto politico, sul quale non può pronunciarsi il Senato, perchè non formulato in progetto

di legge, ed è la raccomandazione fatta al Governo in un ordine del giorno dell'altra Camera, di stabilire che il servizio di Tesoreria venga affidato a quattro, mi pare, tra le Banche esistenti.

Anche questo precedente mi sembra che non lasci intera libertà al Parlamento di accogliere nella sua integrità il sistema della libertà delle Banche, o per lo meno scema la possibilità della pratica ed efficace sua applicazione.

Sarebbero quattro le Banche che diventerebbero in qualche modo privilegiate.

E perchè necessariamente queste quattro Banche sarebbero costrette ad entrare tra loro in intime relazioni di una quasi indispensabile solidarietà, molto vicina alla unità, formerebbero un gruppo potentissimo; il quale, se è vero che per lo esercizio della Tesoreria s'abbia a considerare in qualche modo come privilegiato, e se, come non può dubitarsene, è necessario ad entrare in istrettissime relazioni con gli interessi del pubblico Erario, sarà di ostacolo anche maggiore all'introduzione della libertà bancaria.

Vi saranno quattro ordini di interessi o privati o locali i quali avranno il loro sfogo: ma il legislatore non deve guardare a queste interessate miserie; e chi desidera veramente che la libertà sia introdotta in questa come in tutte le altre parti del nostro sistema economico, scorderà come questo articolo di legge, e quella raccomandazione a cui ho accennato, siano in certa maniera, destinati a pregiudicare la libertà del voto delle due Camere del Parlamento: e rivelano che forse al trionfo della libertà si preferisce il concorso al privilegio.

E poichè ho la parola su questo argomento, spero che il Senato vorrà permettere che io dica intorno ad esso il mio sentimento e che vi aggiunga alcune notizie storiche, le quali forse non sono a cognizione del Senato nè del pubblico.

Io dunque reputo che, sebbene le leggi debbano ordinare il credito, e questo ordinamento sia di gran lunga più difficile che non si crede da' più, pure sia preferibile ch'esso venga fondato sul principio fecondo della libertà.

Ma io non sono con quelli i quali afferrano un'idea astratta e se ne innamorano, e dimenticando il mondo in mezzo a cui vivono, chiudono gli occhi su' fatti esistenti e non hanno in conto alcuno il loro storico svolgimento.

Quando nel 1860 la parte meridionale d'Italia ebbe la fortunata opportunità di unirsi a questa e alle altre parti della Penisola, a me spettò l'immeritato onore di rappresentare due volte il Governo per l'amministrazione delle finanze. In una di queste due volte e propriamente sotto l'amministrazione Farini, una Società di capitalisti domandò al Governo napoletano, che ancora aveva una amministrazione distinta, e in gran parte l'esercizio del potere legislativo, l'approvazione dello Statuto di una nuova Banca che intendeva fon-

dare. Lo Statuto di questa banca era compilato presso a poco sopra quello della Banca Nazionale, che ancora aveva il suo centro in Torino.

La Società che faceva questa domanda, era solida, perchè composta di banchieri e capitalisti che potevano benissimo adempiere gli obblighi che si assumevano.

Io che in tutte le parti dell'ordinamento economico ho sempre tenuto e tengo per la libera concorrenza io che ho creduto, e credo, che le istituzioni di credito debbano anche fino ad un certo punto ritrarre dalle condizioni e dai bisogni locali, mi sentiva molto disposto ad accogliere questa domanda: tanto più che in quel tempo la banca nazionale sarda, alla quale poi il Ministro Cordova diè facoltà d'istituire sedi in Napoli ed in Sicilia, non aveva ancora in quelle due parti del nuovo Stato introdotte né sedi né succursale alcuna. Ma perchè dopo la pubblicazione del plebiscito, sebbene materialmente fosse ancora distinta l'amministrazione, e sebbene sino all'apertura del Parlamento italiano, fosse conservata ancora distinta la legislazione, pure, in realtà lo scopo principale che si tendeva a raggiungere era l'unità del governo e delle leggi; io credetti mio debito informare di questa domanda quell'uomo grande che allora reggeva le sorti dello Stato, il Conte di Cavour. E lo feci, o Signori, anche per riguardo e dirò, per dovere personale. Perciocchè era stato anche io in qualche modo a parte di una lotta che in Piemonte aveva avuto luogo tra il Conte di Cavour che tendeva all'unità della Banca di emissione, e pochi nomi di molta levatura, tra i quali un illustre Senatore ed uomo di splendido ingegno e mio carissimo amico, il professore Carlo Ignazio Giulio.

Avendo dunque io una opinione che sapevo essere opposta a quella dell'illustre uomo di Stato, e non pretendendo punto alla infallibilità in argomento così grave ed arduo; non ignorando neppure che uomini eminenti, i quali tengono per la libertà economica in tutto il resto, sono invece fautori dell'unità delle banche di emissione, tra quali sarebbe, a ragion d'esempio, il Peel, ed al contrario altri che tengono per la libertà delle banche sono protezionisti come il Carey; non fidando per tutte queste ragioni nella mia personale opinione, e dovendo ad un uomo eminente il rispetto che egli meritava, ed al primo Ministro del Regno la deferenza che gli era dovuta, l'informai di questa domanda aggiungendovi il mio favorevole avviso.

Il Conte di Cavour mi rispose con termini cortesi, come usano gli uomini del suo merito, raccomandandomi che avessi in ogni modo evitata questa ch'egli reputava una sventura pel paese, cioè la molteplicità delle Banche di emissione. Io non mi arrestai pertanto, e dimandai l'avviso di una Commissione della quale facevan parte quell'egregio ingegno che era Giovanni Manna ed uno dei nostri sapienti colleghi il Senatore Cacace. Esposi nettamente ad essa lo stato delle cose, dissi qual era la mia opinione teorica, e vi contrap-

posi quella del Conte di Cavour; non tralasciando però di esservare come la Banca Nazionale, sorta piccola in Genova, si era poi estesa in Piemonte, e di là dietro le armi era entrata in Lombardia, ed aveva poi abbracciato il resto degli Stati uniti al Piemonte, val quanto dire, come aveva seguito per aiuto del Governo e per naturale sua forza di espansione, nell'ordine del credito, quello svolgimento che aveva seguito nell'ordine politico l'unità nazionale. Questa a me pareva un fatto notevole, un avvenimento storico che conteneva in sé qualche cosa la quale meritava di essere profondamente meditata.

Ebbene o Signori, quegli uomini egregii dopo avere esaminata la domanda con quel disinteresse e con quella libertà di spirito, che naturalmente vi portavano, essi che erano stati esteri nei ad ogni lotta precedente, opinarono essere così dubbia la materia, che era conveniente astenersi dal dare l'approvazione, e senza respingere la domanda riserbare lo esame al Parlamento, il quale si doveva tra breve tempo convocare di nuovo.

Avvisarono altrimenti gli Azionisti; i quali ritirarono la loro domanda, e la cosa cadde da sé. Io dunque dipinto come appassionato dell'unità della Banca, mi comportai allora nel modo come ora ho ricordato al Senato; il che non ho fatto mai nel corso di tanti anni perchè ho temuto che queste innocenti rivelazioni potessero tenersi come risposta o come merita data a quelle basi ed infami calunnie che sono state talvolta lanciate sul proposito contro di me, e che io reputo al di sotto della dignità della mia coscienza sino al segno di non istimarle degne neppure del mio disprezzo.

Fin da quando dunque, o Signori, queste cose si discutevano utilmente, e potevasi ancora fare senza disfare, io aveva l'opinione che ora ho manifestata al Senato. Ma come ho rammentato, non tardò guari che il Ministro Cordova, non reputando utile consultare il Parlamento, autorizzò la Banca Nazionale a porre sede in Napoli, Palermo e Messina; sicchè l'unità di questo grande istituto di credito, e l'unità del biglietto in tutta Italia, diventò un fatto, ed un fatto consumato fuori del concorso dell'opera mia e della mia volontà; un fatto che bisognava accettare, e che non si poteva distruggere, quando avvenne la catastrofe economica del 1866.

Non istarò oggi a disentere, o Signori, se allora era o no necessario ricorrere al corso forzoso. Oggi avete udito dall'onorevole Ministro delle Finanze, come, non ostante la esistenza del corso forzoso, egli è stato costretto ad anticipare l'esecuzione della Convenzione con la Banca per evitare delle catastrofi. E catastrofi di gran lunga peggiori sarebbero avvenute allora, se non avessi avuto il coraggio di assumere la terribile responsabilità d'introdurre il corso forzoso. Coloro che ora credono avere inventato, come tesori nascosti agli sguardi volgari, dottrine che giovanissimo appresi da' libri e professai fin da trent'anni or sono, quando

molti più giovani erano a scuola, e parecchi di età maggiore della mia, non ancora avevano avuto la opportunità di studiarle se per poco sapessero quanto a me è costato il decidermi ad ammettere come necessità il corso forzoso e di qual forza d'animo io abbia dovuto dar prova per farmi autore di quell'atto, pondererebbero meglio il loro giudizio, e forse m'accorderebbero quel compatimento e quella simpatia che mi è largita da coloro i quali meglio mi conoscono, e che mi consola e rinfanca, più che non m'affligga il sentimento opposto degli avversarii.

Ritornando dunque al mio proposito, e senza arrestarmi ad un argomento che sarebbe estraneo alla discussione odierna, ripeto che nel 1866 era già un fatto avveratosi in Italia non per opera mia, un fatto certo ed innegabile che un grande istituto di credito aveva dappertutto esteso le sue sedi, e quasi dappertutto le sue succursali. Era un fatto che questo istituto aveva un biglietto già in corso per tutta quanta l'Italia. Vi erano pochi altri istituti minori la cui carta aveva una circolazione limitata, e tra questi il Banco di Napoli da pochi anni riordinato in modo che non aveva dell'antico altro forse che il nome.

In tale stato di cose avrebbe il Governo operato saggiamente se, costretto ad introdurre il corso forzoso avesse fatto latitare una carta propria imitando l'America?

L'imitazione è una delle malattie dello spirito umano; spesso si guarda un solo fatto, si astrae da tutti gli altri in mezzo ai quali si avvera e si crede che possa essere imitato indipendentemente da questi.

Coloro che hanno detto e ripetuto ciò, hanno dimenticato che in America non poteva farsi altrimenti, perchè in America mancava per l'appunto questo grande istituto il quale si estendesse a tutto quel vasto territorio distinto in tanti Stati federali, e che avesse un biglietto generalmente cognito. In America non si poteva scegliere, e in America io medesimo avrei ordinato il corso forzoso con biglietto stampato dal Tesoro dello Stato, il quale solo a tal modo poteva conseguire l'intento dell'unità del biglietto moneta.

Ma fortunatamente non era così in Italia. E dico fortunatamente, perchè se la necessità avesse richiesto di convertire lo stampatore dello Stato in zecca, vi avrei senz'altro ricorso; ma sarebbe stato per me dura cosa avere a mia disposizione e lasciare a disposizione dei miei successori la stamperia convertita in zecca. L'Italia dunque non era nelle condizioni dell'America; in Italia era quel grande istituto di credito, che mancava all'America e che sempre, in vista di gravi eventi, il Conte di Cavour aveva aiutato ad estendersi. Io quindi opinai che il biglietto già noto di questo istituto fosse più facilmente accettato; e che fosse anche meglio garantito, e fosse quindi destinato ad avere maggior valore che non il biglietto stampato direttamente dallo Stato.

L'esperienza ha provato che non m'ingannai. Ma per

molti l'esperienza ha torto, quando smentisce le loro opinioni.

È stato detto che in realtà la Banca non mette nulla del suo nel biglietto, altro che la firma e la stampa; che nessuna garanzia vi aggiunge e che per conseguenza il suo concorso non può conferire alcun valore ad una carta la quale essenzialmente non è garantita se non dallo Stato.

Rispondendo a queste obiezioni, io sono già nel progetto di legge che esaminiamo, e per conseguenza avrò fra pochi minuti terminato il mio discorso.

La Banca Nazionale, anche dopo la convenzione, la quale oggi vi è sottoposta, convenzione la quale succede a quella del Ministero-Rattazzi, offre alla carta tenuta in circolazione un valore che la carta medesima emessa dallo Stato non avrebbe.

Dimostrandovi questo io avrò implicitamente e a fortiori dimostrato qual è il valore che doveva avere quando nuovi imprestiti non erano ancora stati fatti.

Ebbene, o Signori, secondo la convenzione che oggi voi adottate, la Banca avrà 800 milioni di biglietti dei quali 450 senza riserva metallica per garanzia, 350 sottoposti all'obbligo di questa riserva.

Il terzo di 350 milioni è 116 a 117 milioni. Oggi è più alta questa garanzia metallica, perchè è di circa 158 milioni.

Ma a questa garanzia di circa 117 milioni la convenzione ne aggiunge un'altra di natura fondiaria, che è di 284 milioni; perchè a questa cifra risponde quella di 333 milioni in obbligazioni, le quali sono calcolate alla ragione dell'85 per cento. Dunque la garanzia totale è di 400 milioni in grosso. Eccovi dunque 800 milioni in carta garantiti da valori reali effettivi che sommano a più di 400 milioni che sono specialmente addetti a garantirli, e sottratti alle eventualità politiche.

Vedete dunque come anche oggi la carta della Banca sia una speciale garanzia del 50 per cento.

Non dimentichiamo, o Signori, che oltre di questa garanzia, la Banca ha in portafoglio tutte le cambiali scontate e tutti i titoli di credito depositati per avere anticipazioni. I quali sono valori privati che riscontrano col loro montare e bilanciano una gran parte di quelli 800 milioni. Ora, Signori, se aggiungete quest'altra garanzia a quella del 50 per cento indicata, voi avete una garanzia totale che è circa dell'80 per cento, la quale è garanzia indipendente da quella che vi aggiunge l'obbligazione generale dello Stato.

Ma rivolgendo indietro lo sguardo compiacetevi considerare lo stato delle cose precedente a questa convenzione, che, come vedete, fu già in parte eseguita. Voi ricordate che secondo i suoi statuti la Banca risponde del montare de' biglietti con la riserva metallica.

Oggi questa riserva è di 158 milioni e alcune centinaia di migliaia di lire secondo l'ultimo specchio pubblicato: questa garanzia è una garanzia effettiva, reale e diretta del biglietto, di modo che quando, per esem-

pio, la legge dicesse: « Fra 6 mesi la Banca Nazionale ripiglierà il pagamento dei suoi biglietti »; ecco quel che avverrebbe: nei primi 3 mesi, la Banca restringerebbe per metà lo sconto; negli altri 3 mesi ricuserebbe di rinnovare l'altra metà. Venderebbe quindi alla Borsa i titoli dati in pegno per le anticipazioni non restituite.

In questo modo eliminando la somma di biglietti corrispondenti a quella de' titoli scontati o pignorati, resterebbero in circolazione i 278 milioni dati a mutuo al governo. I quali 278 milioni di lire in biglietti troverebbero una garanzia diretta nei 158 milioni di danaro effettivo in cassa, la qual garanzia, come vedete, è molto maggiore del 50 per cento. Ci sono poi altre attività della Banca alle quali possono concorrere i detentori di biglietti. Molti credono che la Banca non possa avere altra attività che il suo capitale il quale si deve considerare come investito nel numerario che serve a guarentire i biglietti.

Veramente una parte di quel capitale ha potuto servire ad acquistare la riserva metallica, ma un'altra parte di questa riserva è stata di mano in mano acquistata emettendo in ultima analisi il solo titolo che può essere speso dalla Banca come danaro, cioè il suo biglietto sicchè nella somma dei biglietti si trova una parte che fu già o che continua ad essere rappresentata dal valore d'una parte del numerario in cassa.

Questo quindi serve intieramente a rispondere del valore dei biglietti, e certamente, se oltre di esso vi saranno altre attività, e vi sono certamente i fondi stabili, per più di 7 milioni, ed il fondo di riserva di circa 16 milioni, anche da queste il biglietto medesimo trarrà una parte di garanzia. Dico una parte, perchè su queste attività credo che dovrebbe concorrere cogli altri creditori della Banca.

Certamente nella riserva metallica ove fosse una parte rappresentata da biglietti in circolazione per un valore non ancora ammortizzato, questo avrebbe da aggiungersi ai 278 milioni dei biglietti mutuati al Governo nello stabilire la ragione della garanzia offerta dai 158 milioni di riserva. Ma quando si riflette che due volte codesta riserva danno 316 milioni, si può sempre affermare ch'essa supera il 50 per cento; oltre la parte di valore che potrebbe ritrarsi dagli altri beni della Banca.

Avendo dunque, o Signori, un Istituto il quale in gravissime condizioni vi può dare biglietti i quali nel concetto del Commercio, oltre alla garanzia dello Stato, hanno una garanzia sonante e tutta speciale che può andare a più del 60 per 100, certamente questo biglietto dovrà avere un valore assai maggiore che non avrebbe quello guarentito solamente dallo Stato; oltrechè, il riscontro dello interesse di una Società privata rende anche più sicuro il pubblico che nelle necessità e nei pericoli estremi dello Stato la somma de' biglietti emessa non sia istantaneamente accresciuta.

A me fu fatto un altro rimprovero, che io non rammenterei se non avesse in certo modo relazione con una parte di questa legge. Si disse: « perchè non fissare fin da principio la somma dei biglietti che poteva

da parte della Banca Nazionale essere emessa per operazioni di commercio e con la garanzia della proporzionale riserva metallica? »

Signori, codesta limitazione assoluta, cioè in quantità determinata, io credo che sia sempre fatta con poco fondamento di ragione. Ma se anche può esser tollerabile quando è fatta dopo più anni da quello in cui il corso forzoso fu introdotto, sarebbe una stranezza il farla immediatamente. Perciocchè il corso forzoso sostituisce un valore artificiale, direi, al valore reale della circolazione. Quale sarà la parte di quello che sostituirà questo? Non può prevedersi sino dal primo giorno; e può appena prevedersi dopo lungo tempo con qualche larghissima approssimazione.

Chi saprebbe dirmi perchè un anno fa la circolazione si limitava a 750 milioni, e perchè ora si porta a 800, piuttosto che a 820, o 30, o 50?

Quello che in sulle prime convien fare, e che io feci, è di non dare facilità al commercio di avventurarsi in operazioni arrischiate e di profittare della facilità dello sconto, per tirare in piazza biglietti, i quali, sopravvivendo poi a quelle operazioni effimere, possono diventare soverchi al bisogno reale del commercio medesimo e quindi essere sviliti di valore. Ed è perciò, o Signori, che io resistendo a tutte le insistenze e dell'Istituto medesimo di credito che aveva emesso i biglietti a corso forzoso, e del commercio, non volli mai permettere il ribasso dello sconto. Perchè quando lo sconto è alto, allora soltanto si può esser sicuri che le operazioni sono serie. E per vero più tardi lo sconto fu abbassato; ma non da me.

Oltre a ciò aveva io riservato nell'atto legislativo che introdusse il corso forzoso tali facoltà al Governo e tale efficacia di vigilanza da impedire che operazioni poco serie potessero esser fatte. Ecco le vere garanzie dell'alto valore del biglietto a corso forzoso.

Il 17 febbraio 1867 quando cessai dal reggere il Ministero, la circolazione della Banca era di 454 milioni. Dopo circa tre anni fu fissata a 750, e pure il biglietto non perdeva ultimamente sull'oro che poco più del 2 1/2 per cento. Con qual criterio si sarebbe potuto limitare in maggio 1866, quando era di tanto minore?

Intanto nell'introdurre il corso forzoso incontravasi in Italia una grande difficoltà; ed il modo on'è stata vinta ha servito di sussidio alla buona riuscita del corso forzoso medesimo; mettendo, per così dire, accanto ad esso un indice acconcio ad indicare se la circolazione diventava eccessiva, ed una valvola per dare sfogo alla parte che poteva essere diventata esuberante. Alludo agli altri istituti di credito che avevano carta con circolazione limitata ad una parte del territorio. Non rendendo inconvertibili le loro carte, esolo obbligatorio l'accettarle salvo rimborso, che cosa fece la legge? Diede opportunità al commercio di trovare in essi un altro sussidio, non arbitrario e direi quasi irresponsabile come può essere quello di un istituto che ha nelle mani il corso forzoso, e dall'altra parte tale che quando fosse pe

caso avvenuto che la emissione di carta di tutti gli istituti unita insieme fosse diventata soverchia alle esigenze del Commercio, avrebbe certamente provocato il ritorno della carta non inconvertibile di questi istituti. Il che avrebbe dato alla quantità esuberante delle carte bancarie lo sfogo necessario per fare che la circolazione obbligatoria entrasse nei suoi discreti limiti, ed alla vigilanza governativa lo avviso di influire sulla circolazione forzata per emendarne l'eccesso o per arrestarla.

Epperò io credo, o Signori, che fu saggio e accorto consiglio non estendere agli altri istituti di credito l'inconvertibilità dei biglietti; e sarebbe una sciagura se mai per riguardi a malintese suscettività il Governo ed il Parlamento avessero a cedere su questo punto.

L'astratta imitazione straniera può solo far riconoscere l'utilità d'una combinazione tanto utile quanto fu quella che dallo stato peculiare delle istituzioni di credito esistenti in Italia fu suggerita a colui che dalle urgenti necessità del tempo fu costretto ad introdurre la circolazione forzata dei biglietti di Banca.

Ma fortunatamente la convenzione che ci è sottoposta non mutò lo stato delle cose a questo riguardo. Ond'è che, sebbene come ha osservato l'onorevole Conte Digny, in realtà per effetto di questa convenzione venga tolta alla Banca Nazionale la disponibilità di alcune decine di milioni di biglietti per uso di operazioni commerciali, pure l'esistenza di quegli altri istituti ci lascia supporre che possa essere ovviato a questi inconvenienti. Se non che mi duole perciò, e di nuovo lo dico, anche sotto questo aspetto, la raccomandazione dell'articolo 2 del disegno di legge, perchè se fosse osservata anche quando non vi fosse assoluta necessità (perchè in questa ipotesi il Ministro delle Finanze non potrebbe fare altrimenti), se fosse osservata per solo ossequio al Parlamento, avrebbe questi inconvenienti, di sottrarre, cioè, alle operazioni del commercio, agli scatti, ed alle anticipazioni private una parte di quella carta non convertibile che è entrata dagli altri istituti.

Io quindi, o Signori, dopo aver fatto queste osservazioni e raccomandato al signor Ministro di non ricorrere a queste banche se non in estrema necessità, voto il progetto di legge che approva la convenzione che gli è unita; perchè quantunque per essa aumenti il debito dello Stato verso la Banca, pure si lasciano ancora tali garanzie reali al biglietto, da non dare occasione per questa parte al disappunto del suo valore; e di più, provvedimento essa al rimborso ed all'annullamento dei biglietti per 284 milioni, permette eziandio che di mano in mano la circolazione per la parte che concerne il primitivo mutuo del Governo si trovi diminuita.

Concludo adunque col ripetere che voterò la proposta convenzione colla Banca.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Senato non può non

avere udito con molto interesse l'esposizione di quell'ordine d'idea da cui fu condotto l'onorevole Senatore Scialoja nei provvedimenti che ebbe occasione di adottare in materia bancaria e relativamente alla promulgazione del corso forzoso.

Per parte mia non voglio lasciar passare questa circostanza senza aggiungere una dichiarazione che come cittadino sento il dovere di fare.

L'onorevole Scialoja è stato così vivamente attaccato, e sarei per dire, oltraggiato per i provvedimenti che egli prese nell'epoca memoranda che tutti ricordiamo, in cui ha dovuto stabilire il corso forzato, che per parte mia, poichè l'occasione si presenta, non posso tacere la mia opinione secondo la quale egli ha reso allora un grande servizio al paese. Imperocchè mentre in quella circostanza egli salvò il paese da crisi di cui si potè misurare la portata laddove già si erano manifestate, ma che si sarebbero appalsate non meno gravi laddove non erano ancora scoppiate, d'altra parte egli provvide ai bisogni del Tesoro in un momento in cui certamente il Ministro delle Finanze era obbligato a provvedere con una misura assai maggiore di ciò che poi effettivamente siano stati i bisogni di cassa, mercè un seguito di circostanze su cui non era possibile fare preventivo assegnamento.

L'onorevole Senatore Scialoja ha dimostrato colla sua abituata lucidezza, chiarezza e dottrina la convenienza del provvedimento che è ora proposto alle deliberazioni del Senato. Egli ha fatto vedere come la garanzia del biglietto non solamente non venga menomata dalla convenzione da noi proposta, ma sia anzi accresciuta. Invero se da una parte si diminuisce di 50 milioni la riserva, e si accresce di 50 milioni la circolazione, dall'altra vengono date in deposito ed in garanzia tante obbligazioni finanziarie che rappresentano circa 150 milioni di valore effettivo, ed è quindi evidente che per l'attuale convenzione la condizione e garanzia del biglietto, anzichè soffrire danno riceve vantaggio.

Perciò io ringrazio l'illustre Senatore dell'appoggio che vuol dare al progetto di legge in discussione, e delle acutissime e interessantissime osservazioni colle quali egli lo vuol accompagnare, parte delle quali ebbero il merito della novità abbenchè si sia omai da qualche mese lungamente dibattuto in ogni senso questo soggetto e si sia esaminata sotto ogni punto di vista questa convenzione. Ma chi conosce l'acume e l'ingegno dell'onorevole Senatore Scialoja, non si meraviglierà se anche in argomento sopra cui pressochè tutti i diarii, e tanti pubblicisti hanno manifestate le loro idee, egli seppe ancora trovare nuove argomentazioni.

L'onorevole Senatore Scialoja, domanda se coll'articolo 2 di questo progetto di legge e colla raccomandazione fatta mediante un ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento inteso al servizio delle tesorerie, si possa per avventura andar incontro a qualche

inconveniente; domanda cioè se l'art. 2 può portare danno al movimento economico del paese, inceppando gli istituti di credito di cui si parla, ed in genere la circolazione fiduciaria, e se dall'altro lato si intenda per avventura venir meno al principio della libertà delle Banche, principio che il Ministero ha accettato, e tradotto in un progetto di legge che presentò all'altro ramo del Parlamento, e del quale non dubito che il Senatore Scialoja sarebbe, venendone il caso, validissimo sostenitore.

Debo osservare che quanto all'art. 2, io feci dichiarazione esplicita nell'altro ramo del Parlamento, che mentre io accettava questa disposizione così proposta, l'accettava con l'intendimento di applicarla allora quando vi fosse il tornaconto degli stabilimenti stessi.

Forse nei momenti attuali il mio discorso non è più così opportuno come lo era quando io lo pronunziava, ma egli è però sempre vero che in momenti tranquilli le molte volte questi istituti sono lieti che si offra loro occasione di combinare una operazione di sconto e di anticipazioni col Tesoro. Ciò accade quando la loro clientela è soddisfatta, i bisogni del commercio a cui essi debbono provvedere lo sono pure, di modo che rimangono delle forze disponibili, che essi sono ben lieti di porre a disposizione del Governo, sia perchè ne hanno un vantaggio, sia ancora, diciamolo pure, per una questione d'amor proprio. Imperocchè in questa questione delle Banche oltre alla questione d'interesse ci sono per avventura eziandio delle questioni d'amor proprio.

Io credo che parte dei rimproveri che si scagliano contro questo preteso monopolio, contro la condotta del Governo, che si accusa di parzialità verso un solo stabilimento, le molte volte sono messi più, come testè diceva, da sentimenti d'amor proprio e di sospetto, che da danni che si siano realmente patiti.

Tanto è vero che mai questi istituti migliorarono il loro patrimonio, mai fecero maggiori lucri, quanto dopo il novello ordine di cose, giacchè lo sviluppo del movimento economico del paese assai più giovò agli stabilimenti di credito di quello che abbia potuto loro nuocere la presenza di una Banca, la cui azione s'estende in tutte le parti del Regno.

In conseguenza, non mi pare che l'articolo 2 abbia indole tale da recare inquietudini al Senato e particolarmente all'onorevole Scialoja.

Si avrà ricorso a questi stabilimenti, tenendo certamente da una parte d'occhio, non lo nascondo, tenendo da una parte d'occhio la necessità della finanza, che non posso perdere assolutamente di vista, ma tenendo conto altresì, come deve sempre fare un Ministro della Finanza, delle condizioni e delle necessità economiche e commerciali del paese, tenendo conto sopra tutto dei bisogni del commercio in relazione ai soccorsi che esso ha ragione d'attendere da questi istituti.

Quanto alla questione della libertà delle banche non vedo come possa essere pregiudicata da una raccomandazione la quale inviti a fare delle operazioni di credito piuttosto con taluno che con talun'altro istituto.

Evidentemente un'operazione qualunque non può esser fatta che con un determinato numero d'istituti, e non credo che perchè si fa un contratto con Tizio piuttosto che con Caio, sia violato il principio della libertà e si inalberi quello del monopolio.

Io spero per conseguenza che nemmeno sotto questo punto di vista possa l'art. 2 recare offesa a quel principio di libertà al cui trionfo contribuirà grandemente, non ne dubito, l'onorevole Senatore Scialoja.

Ma fra le singolari osservazioni che occorre di fare in ordine alle questioni bancarie havvi pure questa, che i così detti monopolisti sono invece in realtà i più ardenti e i più efficaci fautori della libertà delle banche.

Venendo poi all'ordine relativo al servizio delle tesorerie, io non nego la gravità della questione che esso solleva e sono in ciò siffattamente d'accordo con l'onorevole Scialoja, che io non ho accettata la facoltà che mi si voleva dare nell'altro ramo del Parlamento, di affidare per Decreto Reale il servizio delle tesorerie a più istituti. La cosa a me parve troppo grave, e preferii che venisse adottata una proposta secondo la quale il Governo può al riguardo presentare un progetto d'accordo con quest'istituti per il conferimento ad essi del servizio di tesoreria, ma non può però dare effetto a tali accordi senza il voto preventivo del Parlamento.

Certamente io non ho bisogno di fare una professione di fede in fatto di servizio di tesoreria. Vi fu un'epoca in cui tale questione determinò un voto del Parlamento a me contrario, e insieme la mia uscita dal Ministero.

Io credo della più alta importanza, e non dubito che i miei predecessori o successori che sono in quest'Aula, dividano con me questa opinione, che sia del più alto interesse per la finanza pubblica, e sotto ogni punto di vista, che il servizio venga affidato ad istituti di credito. L'amministrazione pubblica avrà così una semplificazione immensa da una parte, e dall'altra sotto il punto di vista economico vuoi per l'erario pubblico, vuoi per la nazione in genere, non vi sono che vantaggi.

Io però confesso che non aveva per lo innanzi creduto che fosse possibile affidare il servizio di tesoreria ad istituti di credito, se non trattando con un istituto solo. Vantaggio principale di questo sistema mi sembrava dover essere quello del conto unico, in guisa che le somme versate nel tesoro ai piedi delle Alpi fossero senza più disponibili nell'estrema Sicilia.

Ma il tempo porta consiglio.

Prima di tutto il Governo parlamentare non può non tenere conto dello svolgimento dell'opinione pub-

blica, anzi appunto perchè è Governo parlamentare deve secondare l'opinione pubblica in tutto ciò che essa ragionevolmente richiede.

Ora sia pure per ragioni d'interessi o d'amor proprio, qui non cale, è certamente fuor di dubbio che in talune parti del Regno ferve ardentissima questa questione del servizio della Tesoreria.

V'ha un desiderio vivissimo che a questo servizio partecipino taluni di codesti Istituti, e infatti ho veduto un progetto di legge, che l'onorevole mio predecessore immediato, il Conte Digny, ha presentato per questo servizio di Tesoreria, e che forse ha contribuito a rendere a lui lo stesso servizio, che prima aveva reso a me (*ilarità*), il quale includeva già questo concetto, che cioè si dovesse chiamare a codesto servizio di Tesoreria anche qualcun altro di codesti istituti, il Banco di Napoli.

Ora, riguardando le cose sotto tutti i punti di vista, io sono entrato, lo confesso, in quest'ordine di idee, che sia cioè da studiarsi sul serio se non vi sia modo di combinare un servizio di Tesoreria coi quattro precipui istituti di credito del Regno, i quali nelle regioni dove ebbero origine da lungo tempo, hanno salde radici non solo d'interessi, ma anche di affetto e d'amor proprio, di combinare, dico, il servizio con questi quattro istituti di credito in modo da presentare rispetto al Tesoro quel conto unico, che era per me la ragione che mi induceva a combinare questo servizio colla sola Banca Nazionale.

Certamente parecchie e molte gravi questioni, come l'onorevole Scialoja potrebbe insegnare a me, si connettono alla risoluzione di un concetto di questo genere; per parte mia ho preso l'impegno di portarci tutta l'attenzione ed il buon volere per riuscirvi, e spero che riuscirò a presentare un ragionevole progetto; il Parlamento vedrà poi, come saranno state risolte codeste varie questioni che si sollevano, ma nulla sarà pregiudicato senza il voto solenne dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Io convengo coll'onorevole Senatore Scialoja che talune questioni vogliono essere molto ponderate prima che si prenda un partito. Per esempio egli accenna alla inconvertibilità del biglietto. Questa è questione gravissima, ed io confesso che non oserei prendere sopra di me la responsabilità di darle una soluzione diversa di quella che vi diede l'onorevole Senatore Scialoja nel 1866; ma non so neppure se oserei farmi autore di una proposta nel medesimo senso, ma in tutti i casi non sarebbe mai che una semplice proposta, la quale non avrebbe effetto se non coll'approvazione del Parlamento.

Io debbo ancora dire che nel mio concetto il servizio di tesoreria affidato ad uno, od a quattro istituti di credito, non nuoce, almeno come l'intendo io, alla libertà delle banche.

Io capisco che quella o quelle banche a cui è affidato il servizio di tesoreria, hanno un compito che non spetta

a quegli altri istituti, cui non fosse questo servizio affidato; questo l'intendo: ma ciò per avventura crea un monopolio nel vero senso della parola? Io confesso che non veggo come lo possa costituire. Del resto poi, io veggo che in realtà parecchi stabilimenti di credito sorgono, ed oserei dire che la libertà delle banche ha col fatto ricevuto una soluzione in Italia.

Mi si dirà forse che si tratta piuttosto di piccole banche, di istituti locali, anzichè di quei grandi stabilimenti, che possono concorrere fra di loro; ma ad ogni modo anche rispetto ad una numerosa serie di istituti locali, che possono operare in una ristretta cerchia di azione, il problema è abbastanza interessante perchè valga la pena che il legislatore se ne preoccupi.

Per parte mia poi devo dire che conosco molti istituti i quali non domandano di meglio che una legge la quale determini appieno le condizioni, mercè l'osservanza delle quali sia concessa la facoltà di emettere biglietti.

Del resto poi anche il biglietto non è tutto ciò che una Banca può fare; può essere un aiuto, ma non è una necessità nè uno dei principali uffizi bancari, e credo che verrà anche per l'Italia il tempo in cui gli Istituti di credito cesseranno d'occuparsi principalmente dell'emissione dei biglietti; credo quindi che anche quando il servizio di tesoreria venga affidato ad uno o più Istituti di credito, non verrà compromesso il problema della libertà delle Banche. Ad ogni modo, fosse anche questa mia opinione meno corretta, meno esatta, non ho che a ripetere al Senato e all'onorevole Scialoja che in questa questione nulla verrà pregiudicato in nessuna maniera senza il preventivo voto del Parlamento.

Desidero che queste mie spiegazioni possano soddisfare e tranquillare l'onorevole Senatore Scialoja, alla cui opinione se tengo molto in tutte le questioni, debbo dichiarare che tengo moltissimo in quelle che toccano le finanze dello Stato.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Ringrazio il signor Ministro delle cortesie parole da esso pronunciate sul conto mio, e gli ne significhino tutta la mia gratitudine. Gli sono altresì grato delle spiegazioni dateci, da cui risulta come egli non abbia contratto alcun impegno definitivo e sia quindi libero di studiare la grave questione del servizio della Tesoreria da affidarsi ad istituti di credito.

E poichè la cosa è in questi termini, io mi approfitterò della occasione per richiamare la sua attenzione sopra un particolare che mi sembra di grande importanza, e che potrebbe forse somministrare al Governo il modo di uscire da ogni imbarazzo, ed al Parlamento l'opportunità di non pregiudicare l'argomento della libera concorrenza delle Società private che vogliono istituire banche di circolazione.

Fra gli istituti bancari il Banco di Napoli e quello

di Sicilia sono veri corpi morali, ne quali non entra per nulla interesse di azionisti. Questi corpi morali possono quindi più facilmente essere trasformati per legge, e certo senza ingiustizia, senza pericolo e senza riguardo ad interessi privati.

Il Banco di Napoli quindi, unendosi a quello di Sicilia, potrebbe diventare l'unico concessionario del servizio della Tesoreria del Regno, ritornando a' suoi principii. Perciocchè, come tutti sanno, esso era banco dello Stato, sebbene avesse una propria entità, sotto il cessato governo.

A tal modo le Società private, anzichè disputarsi, con poca edificazione dell'universale, il concorso a quella specie di privilegio, a quella specie di eccezionali e pericolose relazioni con lo Stato, che necessariamente derivano dal servizio di tesoreria, rimarrebbero libere da ogni pastoia e nette da qualsiasi privilegio, nel puro campo delle operazioni commerciali. E per fermo il Banco tesoriere dovrebbe essere, a parer mio, più tesoriere che banco; e se non ridotto alle proporzioni che aveva in Napoli, certo di molto avvicinato a quelle. Il che non potrebbe richiedersi da qualsiasi altro istituto privato.

Il Banco di Napoli, già tesoriere di quel regno quando aveva piccolo capitale, e poca opportunità di accrescerlo, potrebb'oggi, che ha un capitale di 25 milioni, e ch'è in via di aumentarlo notevolmente, esser rifatto Tesoriere del Regno d'Italia.

Io non esigo che ella signor Ministro risponda alle mie parole: prenda a studiare l'argomento, e vedrà che non è punto spregevole il suggerimento di affidare il servizio di tesoreria al solo Banco di Napoli, ch'è un istituto morale e non una Società d'azionisti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io potrei osservare all'onorevole Senatore Scialoja che nella mia esposizione finanziaria dissi per l'appunto che nulla avrei fatto senza il voto del Parlamento, e aggiunsi ancora che non era in me alcuna passione, come taluni dicevano, verso la Banca Nazionale, ma che quando aveva proposto di affidarle il servizio di tesoreria, io era partito dal concetto che si dovesse dare questo servizio ad un istituto che voglia stabilire delle sedi sopra tutta la superficie del regno. Se il Banco di Napoli vuole stabilire delle sedi succursali su tutta la superficie del regno e da Banco di Napoli diventare Banca d'Italia, davvero nessuno sarà più desideroso di me che questo si effettui, perchè effettivamente un corpo morale che non deve preoccuparsi del dividendo fra gli azionisti sarebbe da preferirsi ad un altro istituto che deve per la sua organizzazione distribuire il suo lucro fra gli azionisti. Noi vediamo in Italia come abbiano dato buoni risultati i corpi morali (non so se ciò accada in altri paesi, ma fatto è che ciò accade nel nostro) che finiscono per riuscire istituti di credito; basta citare la storia della Cassa di risparmio di Milano, che

è ammirabile, come si può citare eziandio quella del Banco di Napoli. Noi non abbiamo trascurato di tener conto di questo fatto storico nel nostro paese, e infatti il mio collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, avendo avuta domanda dal Banco di Napoli di poter istituire delle sedi in altre parti del regno, ci siamo fatto un dovere di prontamente concedergli le opportune facoltà per istituirne a Genova a Torino a Milano a Venezia, ecc. Più tardi venne fatta eguale domanda dal Banco di Sicilia per porsi in condizione di potersi svolgere secondo il novello ordinamento che ha in questi ultimi anni ricevuto.

Non si è voluto lasciare quel Banco nella posizione poco piacevole di Tantalò, cioè con una legge la quale gli dava un ordinamento autonomo, ma privo della possibilità di estendere le sue operazioni e per parte nostra ci siamo fatti un dovere di secondarlo nelle sue domande.

Se il movimento che nascerà, se l'ordine delle idee procederà nel senso dell'onorevole Scialoja, anche quella da lui accennata sarà una soluzione possibile; ma mi permetta di dirgli che piuttosto che a persuader me, dovrebbe occuparsi a persuadere i suoi concittadini di Napoli, perchè le facoltà noi le abbiamo date, e sta ora al Banco di Napoli di tendere le sue ali per tutta Italia, e diventare il Banco d'Italia o il Tesoriere d'Italia, come disse testè l'onorevole Scialoja, tocca a quel Banco a spiegare la sua attività ed occuparsi con tutta energia onde raggiungere il suo intento.

Io del resto ringrazio l'onorevole Scialoja dei suoi suggerimenti: l'impegno che ho preso e che cercherò di soddisfare meglio che per me si potrà, è quello di tentare una combinazione con cotesti quattro istituti; se riuscirà, ne sarà portato il progetto al Parlamento; se non riuscirà la questione rimarrà aperta. Del resto anche quando riescisse, lo ripeto, per nulla sarà pregiudicata la questione. L'onorevole Scialoja potrà sempre far prevalere le sue idee; in tutti i casi è utile che le abbia espresse, imperocchè non io solo, ma tutti quelli che in Italia hanno studiato, riconoscono grandissima autorità all'onorevole Scialoja in questa materia.

Presidente. Poichè nessuno più chiede la parola. la discussione generale è chiusa. Si passerà ora alla discussione degli articoli.

Rileggo Articolo 1.

(Vedi sopra.)

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Io domando la parola sopra il disposto dell'articolo 5 della Convenzione, e sopra ciò che si contiene negli articoli successivi che si collegano con quell'articolo stesso.

Ora, siccome della Convenzione non si può discutere particolareggiatamente che in confronto all'articolo primo della legge, qualora altri avesse da prendere la parola sopra qualcuno degli articoli precedenti all'articolo quinto, io mi riserbo a parlare dopo di loro.

Presidente. Scusi se la interrompo, ma siccome il signor Ministro dell'Interno deve assentarsi, perchè chiamato da altissimo personaggio, prego l'onor. signor Senatore Cialdini a ripetere ora la sua interpellanza.

Senatore Cialdini. Non mi sono servito propriamente della parola interpellanza; è una semplice informazione che domando, giacchè credo che sia interesse di tutti il conoscere i fatti accaduti in Genova.

Presidente. La parola è all'onor. Presidente del Consiglio.

(Vivi segni di generale attenzione.)

Presidente del Consiglio. Sono pronto ad appagare l'onorevole Senatore Cialdini ed il Senato: d'altronde nella *Gazzetta Ufficiale* d'oggi stesso comparirà appunto una particolareggiata narrazione del fatto, onde si conosca veramente come è avvenuto, e quindi togliere ogni occasione a che per informazioni inesatte siano alterati i fatti.

Ecco come avvennero alcuni disordini piuttosto gravi nella città di Genova nel pomeriggio del 3 del corrente mese.

Verteva un processo avanti alla Corte di Assisie di Genova contro alcuni imputati di aver promosso e di essersi messi a capo della formazione di una banda armata fino dal principio di giugno, di quella banda armata che doveva apparire sopra gli Appennini nelle vicinanze di Genova, ma la cui formazione è stata sventata mediante la sorveglianza dell'autorità politica locale. Pure si raccolsero elementi più che sufficienti per poter procedere contro coloro che si supponeva aver tentato la formazione di quella banda.

Verteva dunque da più giorni questo processo davanti alla Corte di Assisie di Genova, e gli imputati, che credo fossero tre, venivano ogni giorno tradotti dalle carceri al locale delle Assisie. Durante questo tragitto, ed anche nella sala stessa delle Assisie ebbero luogo delle dimostrazioni in favore degli imputati ed anche contro il Ministero Pubblico, dimostrazioni le quali furono, per il contegno fermo delle Autorità e particolarmente del Presidente della Corte di Assisie per quanto riguarda la sala di quella Corte, furono, dico, sempre contenute, e richiamati i tumultuanti al dovere.

Il giorno 3 poi i giurati pronunciarono il loro verdetto ed i tre imputati furono riconosciuti colpevoli e condannati: uno a 6 mesi, l'altro a 3 mesi e l'ultimo a pochi giorni di carcere.

Alla promulgazione di questo verdetto scoppiarono delle vociferazioni e dei tumulti nella sala delle Assisie, ed il Presidente fece sgombrare colla forza la sala.

Allora nei dintorni del locale di quella Corte e delle vie adiacenti si fece un affollamento di persone

che tentarono e riuscirono anche a formare alle barricate. Era prevenuta, cosicchè giunse immediatamente sul posto, in pochi minuti sgombrò le vie e disfece le barricate.

La truppa, che era prevenuta, cosicchè giunse immediatamente sul posto, in pochi minuti sgombrò le vie e disfece le barricate.

Essendosi però essa presentata innanzi ad una di queste barricate, i tumultuanti che eransi collocati dietro ad essa per difenderla, scagliarono una grandinata di sassi contro la truppa medesima, ed un sergente, creolo, dei bersaglieri fu colpito in fronte da un sasso e cadde a terra, però la ferita fu in seguito riconosciuta non grave. Si fecero allora alcuni colpi di fuoco da parte della truppa, e due dei tumultuanti, degli insorti direi, rimasero feriti.

Avvenne pure questo fatto: che due o tre individui del basso popolo cercarono di attorniare un maggiore di piazza, che era accorso sul luogo in difesa dell'ordine, e tentarono di disarmarlo essendo essi stessi armati di stili.

L'ufficiale si difese e ferì mortalmente uno di quelli che lo avevano aggredito. *(Movimento.)*

Dunque da parte degli insorti i feriti furono tre dei quali due non gravemente, ed uno gravemente, cioè quello che fu ferito dall'ufficiale e che è morto in seguito alla sua ferita; da parte della truppa non ve ne sono che due leggermente feriti, colpiti cioè da alcuni sassi scagliati dalla turba. La città rientrò immediatamente nell'ordine primitivo, e d'allora in poi la tranquillità pubblica non è stata più turbata. Intanto si è proceduto all'arresto di 41 persone colte in flagranti, tre delle quali mentre costruivano una barricata, e le altre mentre stavano lanciando sassi.

Ora la giustizia proceda. Feco lo stato genuino delle cose. *(Segni di approvazione.)*

Senatore Cialdini. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle informazioni che ci ha fornite, e vedo con piacere che forza è rimasta alla legge, come d'altronde n'era anticipatamente persuaso.

Presidente. La parola è al Senatore De-Gori per continuare il suo discorso.

Senatore De-Gori. La base dell'operazione combinata tra il Ministro delle Finanze e la Banca, operazione che io non esito a chiamare provvida, e, nelle circostanze attuali, aggiungerò indispensabile, si contiene nell'art. 5, cioè nel deposito di 333 milioni di Obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale, e per conseguenza il merito dell'operazione stessa consisterà appunto nel maggior credito che avrà l'emissione di queste obbligazioni, in quanto che dal maggiore o minore credito della emissione stessa ne risulterà il doppio effetto: 1° di alleggerire l'impegno che, al seguito delle disposizioni contenute negli articoli susseguenti, incomberà allo Stato per il rimborso dell'impresito che riceve; 2° per il maggior credito che otterrà il biglietto di circolazione della Banca stessa per effetto di quelle ragioni che esponeva testè l'onorevole mio Collega il Senatore Sialoja.

Il credito delle obbligazioni ecclesiastiche non può essere che la conseguenza della completa loro solidità.

Al seguito delle leggi che incamerarono l'asse ecclesiastico il valore totale di questa fortuna patrimo-

niale fu valutato in 584 milioni: e su questa base, su questa valutazione per due Decreti Reali, uno del 13 settembre 1867, e l'altro del 26 maggio 1868, fu autorizzato il Governo alla emissione di 500 milioni di obbligazioni ecclesiastiche.

Se le mie informazioni sono esatte, sopra la somma totale di 500 milioni, 229 milioni furono il prezzo dei beni ecclesiastici venduti, e per conseguenza sono l'esito che hanno avuto altrettante obbligazioni per un valore equivalente.

Quindi per due distinte operazioni finanziarie sono stati emessi per 160 milioni effettivi di obbligazioni ecclesiastiche.

Una volta per 100 milioni al finire dell'anno 1867; un'altra volta al termine dell'anno 1869 per 60 milioni, e siccome tanto i primi 100 milioni, quanto i secondi 60 furono effettivi, è naturale che il valore nominale delle obbligazioni ecclesiastiche emesse per fare entrare nelle casse dello Stato le somme che ho accennato, fosse la prima volta di circa 120 milioni, la seconda di circa 70 milioni, talmente che, pur sommando le obbligazioni ecclesiastiche che sono state emesse per il pagamento del prezzo dei beni, e le due emissioni che sono state fatte per le due operazioni finanziarie, noi abbiamo circa 400 milioni di obbligazioni ecclesiastiche le quali già hanno trovato il loro esito.

Di fronte alla somma complessiva, tanto dei 500 milioni, che furono autorizzati ad essere emessi come rappresentanti il patrimonio ecclesiastico, sia di fronte alla valutazione precisa del patrimonio stesso in 584 milioni, non so esattamente spiegarmi come i 333 milioni che si tratta di dare in pegno alla Banca possano essere la rappresentazione vera e propria di altrettanti beni che siano disponibili nelle mani dello Stato.

Pregherei il Ministro delle Finanze di darmi questo schiarimento il quale, quando sia completo e rassicurante, come credo, gioverà al supremo scopo della legge che stiamo trattando, cioè a dare alle obbligazioni ecclesiastiche quel credito che raggiunga il doppio effetto e di diminuire le eventualità a carico del Tesoro, e di dare sempre più valore alla circolazione della Banca.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non potrei che riferirmi: 1° alla Relazione che venne presentata dalla Commissione di sindacato dell'Asse Ecclesiastico, che contiene nel suo seno anche ragguardevoli personaggi appartenenti a questo consesso; 2° alle rettificazioni fatte in seguito alle dimande trasmesse alle Intendenze di finanza onde riconoscere come stessero, rispetto alle previsioni che si erano fatte, le prese effettive di possesso dei beni, anche dedotto ciò che si era dovuto rimettere, o per giudizio dei Tribunali, o per essersi riconosciuto che conveniva farne la restituzione.

Ora io confesso che non ho qui tutti gli elementi,

non avrei alle mani tutte le cifre, perchè la questione sorge piuttosto nella legge sui provvedimenti finanziari, in cui si autorizza la creazione di questi 333 milioni di obbligazioni, è là veramente il caso di riconoscere l'entità dell'asse ecclesiastico disponibile, l'entità delle obbligazioni che sono tuttora in corso, come l'entità dei crediti che hanno le finanze dello Stato; e questo è il punto che si perde di vista.

Allora è facile lo scorgere come rimanga disponibile questa somma, quando si considerino i crediti che tuttora ha lo Stato da riscuotere, e che sono, se non erro 162 milioni...

Senatore Caccia. Sono 142.

Ministro delle Finanze. Bene 142 milioni; se si deduce la massa di obbligazioni che sono in circolazione, si viene ad avere in attività tuttora disponibili tanti beni ecclesiastici che valutati in obbligazioni nominali rappresentano un valore di circa 60 milioni, se non erro, locchè verrebbe a fare una somma disponibile dai 40 ai 50 milioni; quando l'onorevole Senatore De Gori aggiunga quest'attività tuttora disponibile, poi la differenza fra i crediti dello Stato sopra i beni ecclesiastici venduti, e le obbligazioni ecclesiastiche in corso, e l'entità dei beni che sono tuttora da alienarsi, egli troverà precisamente la somma in questione.

Se l'onorevole Senatore Caccia vuole dare spiegazioni in proposito non potranno essere che opportune. Quello che ora io posso dire si è che l'argomento in discorso è stato oggetto per parte dell'amministrazione delle finanze della più attenta cura, imperocchè quando io feci l'esposizione finanziaria, quando ebbi a presentare e all'uno e all'altro ramo del Parlamento la relazione della Commissione di sindacato dell'asse ecclesiastico, allora non si avevano che i dati primi fondati essenzialmente sopra la dichiarazione del reddito di mano morta.

Ma poi si ebbero i dati più accurati presi recentissimamente da tutte quante le Intendenze, e questi dati ci condussero alla somma che è stata posta in ambedue i progetti, in quello cioè per i provvedimenti finanziari, e in quello della convenzione colla Banca.

Presidente. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore Caccia. Appunto nella Commissione permanente di Finanze formò oggetto di serio esame il conoscere se ancora il Ministro delle Finanze potesse disporre dei 333 milioni di obbligazioni sull'Asse ecclesiastico, e l'assenza del rispettabile collega De Gori fu causa che egli non ha potuto conoscere nè le investigazioni che si fecero, nè i risultati che si ebbero. Sebbene mi riserbassi a parlarne all'occasione della discussione dei provvedimenti finanziari, posso dire fin d'ora che il Ministro delle Finanze credeva da principio che fossero ancora da vendere 355 milioni di beni ecclesiastici; ma in base alla Relazione della Commissione sul sindacato ed in base alla relazione che tutti gli Intendenti di Finanza convocati dal Ministro diedero con qualche soddisfazione, il Ministro

venne a verificare che i beni da vendere non erano più che 296 milioni.

Però dei beni venduti, siccome il Senato conosce, a rate annuali per undici anni, ce n'era ancora da versare per 144 milioni, dai quali defalcati 102 milioni di obbligazioni in circolazione per potersi vendere, restano da introitare, come rata da esigere dei beni venduti, 42 milioni.

Ora, addizionati questi 42 milioni ai 296 si ha una cifra certo superiore ai 333 milioni che si promettono consegnare alla Banca.

Soltanto poi io debbo dire che di questi beni venduti, per 11 milioni sono stati venduti in contanti, quindi dalla cifra del risultato sarebbero da defalcare questi undici milioni. Ma anche a ciò sarebbe da far fronte cogli aumenti possibili provenienti dall'incanto del resto dei beni delle fabbricerie, per cui la legge che vi si proporrà ne autorizza la vendita. Perciò la Commissione di Finanze, dopo di avere esaminato, si è tranquillizzata sulla cifra restante di beni, ed ha prevenuto così qualunque obiezione che in questo si fosse potuto fare, e questa dichiarazione oggi ripeto perchè gioverà a tranquillare il paese, e gli istituti di credito ai quali i 333 milioni verranno dati in pegno.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. In seguito alle spiegazioni ora fornite dall'onorevole e Ministro di Finanze, e dall'onorevole Senatore Caccia, io domando all'uno ed all'altro se ad essi risulti che fra i beni componenti l'asse dei 333 milioni siano compresi anche gli stabili delle Fabbricerie, imperciocchè questi stabili credo, se non erro, che, debbano ascendere al valore di 113 milioni, e qualora questa somma si dovesse dedurre dai 333 milioni, parmi che non si avrebbe più la cifra che doversi dare in garanzia alla Banca; il disporre di questi 113 milioni prima che il Senato abbia votato la legge sui provvedimenti finanziari parmi che non sia regolare; per cui nel caso in cui i beni delle Fabbricerie fossero compresi nella massa dei 333 milioni, sarebbe bene differire la votazione di questo progetto di legge fin dopo votati i provvedimenti finanziari.

Senatore Caccia. Io potrei dire che non ci sono compresi.

Senatore Di Castagnetto. Allora cade la mia osservazione.

Presidente. Se non havvi altri che chiegga la parola, metto ai voti l'articolo primo testè letto, chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo l'art. secondo.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato.)

Su questo progetto si farà più tardi lo squittinio segreto.

Ora vi sarebbe a discutere il progetto di legge di 16 milioni, che è di somma urgenza.

(V. atti del Senato N. 64.)

La Relazione è stata già distribuita; quindi metto in discussione anche questo progetto di legge quando non vi sia opposizione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò in poche parole al Senato le ragioni della mia domanda.

Il Senato sa che vi è una legge la quale proibisce di fare dei mandati provvisorii, di modo che oggi i tesorieri quando un ordine di pagamento non sia spedito regolarmente, possono rifiutarsi di pagare, imperocchè a termini della nuova legge di contabilità non solo ne risponde il Ministro, ma ne rispondono essi stessi personalmente.

Ora non occorre dire che io devo essere in grado di poter spedire dei mandati di pagamento che la Corte dei Conti mi possa registrare, ciò che non sarebbe se non vi fossero i mandati regolari, e non potrei far eseguire i pagamenti, ecco la ragione semplicissima per la quale sono nella necessità di pregare il Senato a voler votare oggi stesso questo progetto di legge.

Presidente. Do lettura del progetto di legge.

« Art. unico. È aperto un credito straordinario di 15 milioni di lire al Ministro della Guerra ed altro di un milione di lire al Ministro della Marina. »

» Con Decreti Reali sarà provveduto per la ripartizione di quei crediti fra i capitoli dei bilanci 1870 dei Ministeri della Guerra e della Marina. »

È aperta la discussione generale.

Trattandosi di articolo unico, e nessuno chiedendo la parola, si passerà allo squittinio segreto.

Il Senato è convocato domani al tocco negli Uffici per l'esame dei progetti di legge relativi alle convenzioni ferroviarie.

Alle 2 in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Spesa straordinaria per opere stradali.
2. Provvedimenti finanziari.
3. Proroga della facoltà per l'unione di più comuni.
4. Esperimento del sistema Agudio.
5. Facoltà al municipio di Firenze d'imporre un contributo.
6. Costruzione del Porto di Reggio di Calabria.
7. Costruzione del Porto di Bari.
8. Modificazione alla legge degli ademprivi.
9. Leva militare dei nati del 1849.
10. Rettificazione di alcuni articoli della legge sul reclutamento.

Presidente. Risultato della votazione:

Progetto di legge per la Convenzione colla Banca:

Votanti 81

Favorevoli . . 73

Contrari . . . 7

Astenuti . . . 1

TORNATA DEL 5 AGOSTO 1870.

Il Senato adotta.

Progetto di legge pel credito di 16 milioni.

Votanti 81

Favorevoli . . 78

Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 e mezzo)

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di spese straordinarie sul bilancio 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici per opere stradali — Discussione del progetto di legge per il concorso dello Stato nella spesa per l'applicazione in via di esperimento del sistema funicolare dell'ingegnere Agudio — Istanza del Senatore Menabrea, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici. — Raccomandazione del Senatore Sanseverino — Discussione del progetto di legge per l'approvazione dei provvedimenti finanziari — Discorso del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze — Presentazione di un progetto di legge — Riserva del Senatore Ginori-Lisri — Appunti del Senatore Cantelli — Risposta del Ministro delle Finanze, e replica del Senatore Cantelli — Dichiarazioni e appunti del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Cambray-Digny — Squittinio segreto delle due leggi dianzi discusse.*

La seduta è aperta all'ore 2 1/2.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e poco dopo intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze e quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

4450. I rappresentanti delle Fabbricerie di 120 parrocchie della Diocesi della Provincia di Novara, e 50 Giunte Municipali di diversi Comuni della stessa provincia, con altrettante distinte petizioni domandano che venga respinto dal Senato il progetto di legge per la conversione dei beni immobili delle Fabbricerie compreso fra i provvedimenti finanziari.

4451. La Commissione Amministrativa del R. Istituto dei Sordo-Muti in Genova, ripete l'istanza perchè, attese le esigenze ed i bisogni di quel pio istituto, venga mantenuto nel bilancio dello Stato l'assegnamento che gli venne fuori dal Governo corrisposto.

4452. I rappresentanti di alcune opere pie e stabilimenti di beneficenza di Firenze, fanno istanza perchè gli stipendi degli impiegati delle Opere Pie vengano esonerati come quelli degli altri impiegati governativi dalle sovraimposte sulla ricchezza mobile.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE SUL BILANCIO DEL 1870 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER OPERE STRADALI.

(Vedi atti del Senato N. 55).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: per l'approvazione di spese

straordinarie sul Bilancio del 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici per opere stradali.

Leggo il progetto di legge.

« Articolo unico. Sono autorizzate le straordinarie spese per opere stradali del complessivo importo di L. 68,000, da inserirsi nel Bilancio 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici, secondo il seguente quadro:

Capitoli del bilancio 1870	Indicazione dell'Opera	SPESA
52	Strada Nazionale da Brescia al Caffaro, N. 1. Sistemazione del tratto fra Barghe e Preseglie (Brescia). L.	11,000
53	Strada Nazionale dello Spluga, N. 4. Costruzione d'un paravalanghe nella valle Codera (Sondrio). »	17,000
56	Strada Nazionale Pontebbana, N. 51. Costruzione di scogliere e riparazioni di roste e muri di sponda lungo il torrente Fella ed il Tagliamento (Udine). »	15,000
56 bis	Strada Nazionale suddetta: Costruzione di scogliere per difendere la strada dalle corrosioni del torrente Fella in prossimità di Resciutta (Udine). »	25,000
	SOMMA TOTALE L.	68,000

È aperta la discussione generale.

Il progetto di legge essendo di un articolo solo, se nessuno chiede la parola, si rimanderà allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE PER IL CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE IN VIA DI ESPERIMENTO DEL SISTEMA FUNICOLARE DELL'INGEGNERE AGUDIO.

(Vedi atti del Senato N. 51).

Giacchè non è ancora presente il Ministro delle Finanze, si potrà mettere in discussione il progetto di legge sul concorso dello Stato nella spesa per l'applicazione in via di esperimento del sistema funicolare dell'ingegnere Agudio.

Leggo l'articolo unico:

« È convalidato e convertito in legge il Decreto Reale in data 21 luglio 1869 per la concessione della somma di L. 300,000, quel concorso dello Stato nella spesa occorrente per l'esperienza a farsi, in un tratto di strada ordinaria tra il confine italiano sul Moncenisio e Lanslebourg, del sistema funicolare inventato dall'ingegnere Agudio.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Poichè vedo qui l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, lo pregherei di dare alcuni schiarimenti intorno all'applicazione del sistema Agudio e circa la prova che se ne dee fare sul Moncenisio. Questo sistema dovea già andare in esecuzione l'anno scorso, e non so per quali motivi non siasi fatto. Desidererei perciò sentire se sia ancora il caso di procedere a questo esperimento, tanto più che nel corso dell'anno verrà aperta la galleria del Moncenisio.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senato ricorderà che nello scorso anno, quando si presentava questo progetto di legge, e che non poté compiere il suo corso colla sua discussione e votazione in Senato, con Decreto Reale si dava facoltà al Ministro dei Lavori Pubblici di fare questo pagamento all'ingegnere Agudio quando avesse adempiuto alle condizioni richieste nel progetto di legge.

Ora, l'ingegnere Agudio non fu in grado di adempiere, prima che si riaprisse il Parlamento, alle condizioni che erano stabilite e che vinco'avano il pagamento di quel sussidio: per cui malgrado quel Decreto Reale quel pagamento non poté compersi.

La Società che dapprima pareva appoggiare quegli esperimenti del suo denaro e del suo credito, non saprei ripetere qui per quale causa, ma fatto è che non assunse l'esecuzione.

Però alcuni membri di essa si adoperarono per tro-

vare chi li surrogasse, e si rivolsero alla Compagnia francese Cail e C.^a che è una delle principali Case costruttrici di Parigi. Questa Casa si offerì di fornire essa le macchine, e, come si vede dalla relazione al progetto di legge, superò quelle altre difficoltà che si opponevano all'esecuzione del progetto Agudio.

Allora l'ingegnere Agudio si rivolse al Governo per ottenere, in base a questa nuova combinazione, il versamento della somma stabilita per lo innanzi, ma allora io non credetti di potere aderire a tale domanda, perchè effettivamente erano mutate, non le condizioni che formavano la base del contratto, ma le circostanze per apprezzarlo. Infatti era cosa ben naturale l'osservare, come lo rilevò pure colla sua parola l'onorevole Senatore Menabrea, che le circostanze d'oggi non sono più quelle del decorso anno.

Oggi siamo vicinissimi all'apertura della grande galleria del Moncenisio. Allora si aveva in mira, non dirò principalmente, ma certo come uno scopo importante, di attuare sul Cenisio, in parziale sostituzione del sistema Fell, il sistema Agudio. E questo scopo cui si mirava, che non era però l'unico, ripeto, nè il principale, ora sarebbe in gran parte svanito.

Ma quando si è visto che il Governo Francese, che pure aveva in questa impresa un interesse identico al nostro, cioè quello di vedersi se praticamente questo sistema di trazione meccanica avesse una possibilità di attuazione e riescisse di interesse grande e generale per superare la difficoltà delle forti pendenze, le quali non si trovano certo sul solo Cenisio, ma ben anche in altre località, si è visto, dico, che il Governo Francese, avuto riguardo all'interesse generale dell'esperimento, aderì a mantenere il sussidio promesso; allora seguendo l'esempio, e considerando principalmente l'interesse del paese, considerando che l'intervento della Casa Cail et C.^a di Parigi agevolava ed assicurava l'opera, il Governo italiano ha creduto alla sua volta che fosse convenienza di non negare all'ingegnere Agudio il sussidio per un'opera che aveva avuto il suffragio di tante persone intelligenti.

Ma intanto il Parlamento si era aperto; quindi non si poteva più porre a base del pagamento il Decreto reale, e venne quindi da me riprodotta la proposta alla Camera dei Deputati, poichè trovandoci ad una nuova Sessione e portando il progetto di legge una spesa, richiedeva che prima del suffragio del Senato avesse quello della Camera dei Deputati.

La Camera, esaminando il progetto, rilevò benissimo che per il Moncenisio non poteva l'opera essere ora molto utile; ma la considerò pel suo interesse complessivo, considerò, quanto, massime nelle strade secondarie, potrebbe essere vantaggioso avere praticamente un metodo meccanico da poter superare quelle pendenze che rendono tanto dispendiosa e difficile la costruzione delle ferrovie con un sistema ordinario.

In vista di queste considerazioni la Commissione della Camera credette opportuno di proporre all'ap-

provazione dei signori Deputati il progetto di legge anche nella nuova condizione in cui si trovava. La Camera l'approvò senza discussione, tutti essendo concordi nello stesso concetto. Ora l'ingegnere Agudio sta già lavorando al Moncenisio, per quanto esso mi assicurò.

Io devo dichiarare per altro che non avrei intorno a ciò, in pronto un rapporto regolare non avendolo ancora ricevuto dagli ispettori delegati, però sarebbe stato opportuno avere pel giorno d'oggi una relazione di ciò, onde far conoscere e valutare quanto siasi fatto. Quindi di tali opere iniziate non potrei far base al vostro voto, perchè non ripeterei che affermazioni dell'ingegnere Agudio, rispettabili certo, ma che non posso dare come un'assicurazione governativa. Questo è lo stato preciso delle cose.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Ringrazio l'on. Min. dei Lavori Pubblici delle spiegazioni che mi ha favorito intorno al sistema Agudio, e poichè questo sistema venne adottato, sarebbe a desiderare che l'esperimento si facesse nell'inverno, perchè qualora questo sistema applicato nella più cattiva stagione dell'anno al passo delle Alpi, avesse pieno successo, come spero, potrebbe eziandio applicarsi in Italia dove abbiamo molte strade ferrate secondarie da costruire, e che potrebbero giovare dal sistema Agudio per evitare la dispendiosa costruzione delle gallerie.

Io adunque pregherei l'onorevole signor Ministro di far sì che l'esperimento avvenga durante l'inverno, perchè, quando riuscisse in quella stagione, potrebbe come dissi, giovare assai pel complemento del nostro sistema ferroviario.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Governo spera di poter corrispondere al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea, ed io lo ringrazio per avere colla sua autorevole parola appoggiato l'utilità di anticipare possibilmente quest'esperimento.

Presidente. La parola è al Senatore Sanseverino.

Senatore **Sanseverino**. Io pure raccomando caldamente l'approvazione di questo progetto di legge.

L'anno scorso io facevo parte dell'Ufficio Centrale incaricato di riferire in proposito; ma siccome avvenne la chiusura della sessione, non si ebbe nemmeno più il tempo di stendere la relazione.

Io considero questo lavoro dell'ingegnere Agudio non come di utilità pratica per l'esercizio della ferrovia del Cenisio, ma come un esperimento.

Di fatti, siccome l'anno scorso si erano messe avanti alcune obiezioni, che non ripeterò per non far perdere tempo al Senato, dirò solo che avendo fatto in allora alcuni studi sulle curve, sulle pendenze ecc., che s'incontrano dalla sommità del Cenisio al fondo della valle dell'Arvis, si devono superare tali difficoltà, da convincermi che quando riesca questo esperimento possiamo essere convinti che qualunque altro valico al-

pino si potrà superare certamente col sistema Agudio.

Egli è perciò che in riguardo come bene spesa la piccola somma richiesta a questo scopo, e si confermerà la buona riuscita che ottenne l'esperimento stato fatto precedentemente su piccola scala.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su questo progetto di legge, constando anche questo di un articolo unico, se ne rimanda l'approvazione allo squittinio segreto.

Il Senatore Scialoja, trovandosi indisposto, chiede un congedo di tre giorni.

Se non vi ha opposizione, riterrò per accordato il chiesto congedo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

(Vedi atti del Senato N. 49).

Essendo presente il Ministro delle Finanze, si procederà alla discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

La legge dei provvedimenti finanziari consta, primo della legge generale, poi degli allegati, che sono per vero anch'essi come altrettante leggi distinte, e che perciò possono essere separatamente discussi.

Ora, io penso che sia da seguirsi il sistema che il Senato tiene per la discussione dei bilanci. Quindi io leggerò prima la legge generale e aprirò la discussione generalissima, per così dire, su di essa, poi leggerò allegato per allegato, e aprirò la discussione sovr'essi per venire infine alla discussione parziale degli articoli.

Ho creduto necessario premettere questa dichiarazione perchè ciascuno si regoli, e nella discussione così generale come parziale non si generi confusione.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generalissima.

Prego la Commissione di finanza a voler recarsi al suo posto.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Signori Senatori. Poche settimane fa la questione finanziaria era il primo pensiero del Governo, del Parlamento, del paese. Nel corso di questa sessione essa è venuta più volte ad imporsi quasi spontanea alle discussioni del Senato; noi l'abbiamo sempre aggiornata e per buonissime ragioni. Talvolta essa era venuta incidentalmente, talvolta la Camera discuteva appunto l'argomento medesimo. Fu inteso una volta che questa discussione si sarebbe fatta appunto quando fosse sottoposta alle deliberazioni del Senato la legge sui provvedimenti del pareggio.

L'occasione ne sarebbe dunque finalmente venuta: ma pur troppo, non bisogna farsi illusione, le preoccupazioni del momento sono tali, che una pacata e

profonda discussione finanziaria al di d'oggi sarebbe assolutamente impossibile.

Io lo sento, Signori Senatori, e suppongo che lo sentano tutti.

Ciò nonostante il Senato intenderà come io specialmente non possa astenermi dal dire qualche parola in quest'occasione. Il Senato ne apprezzerà facilmente la ragione, senza che io mi dilunghi a svilupparla.

Quindi io spero di ottenere dal Senato anche questa volta quella benevolenza, che non mi è mancata mai, e dal canto mio mi propongo di essere il più breve possibile.

L'onorevole relatore della Commissione di finanza ci dice nella sua relazione, che la Commissione non ha voluto approfondire con un esame molto particolareggiato le diverse disposizioni che ci vengono proposte. Essa ha creduto e crede che esistano prepotenti considerazioni politiche per consigliare il Senato a votare questa legge senza esaminarne le singole parti.

Signori Senatori, io in verità non potrei adattarmi in modo assoluto a siffatto procedimento; a me pare che troppo spesso accada oramai che si venga a chiedere al Senato di votare le leggi senza esaminarle, senza emendarle; si adducono sempre ragioni lusinghiose, ora è la somma urgenza dei provvedimenti, ovvero la legge è talmente importante, e l'altro ramo del Parlamento non si può nuovamente convocare, che bisogna che il Senato si adatti a votarla senza emendamenti; un'altra volta invece sono leggi di tanto poca importanza, che non vale la pena di rimandarle emendate, e così via discorrendo, noi ci rifiutiamo a potere solamente discuterle profondamente e modificare quelle leggi, a cui nessuno annette una grande importanza, quelle leggi che poi vediamo facilmente abbandonate.

Io in questa occasione non ne faccio rimprovero al Governo. Esso aveva presentato questa legge bastantemente in tempo perchè ci fosse tutto il comodo di discuterla profondamente: ma constato un fatto. E questo fatto io deploro imperocchè a me pare che esso, perseverando e ripetendosi di frequente, riesca a menomare l'autorità del Senato.

A proposito di questo progetto di legge poi la cosa a me pare anche più grave, imperocchè noi abbiamo davanti un progetto complessivo, un progetto a cui si dà, o Signori, il nome di provvedimenti finanziari: il quale però contiene disposizioni organiche, disposizioni amministrative che toccano i più profondi interessi dello Stato; il quale genere di disposizioni è precisamente quello, se non m'inganno, che il Senato è solito di più attentamente esaminare e studiare.

Premesse queste osservazioni, sulle quali non voglio ulteriormente insistere, io vengo immediatamente a parlare dell'argomento che ci occupa.

Signori Senatori. Voi non avete dimenticato come il punto di partenza del programma finanziario del Ministero si fosse l'affermazione che le finanze dello Stato sono sulla via della rovina.

Si disse fin dal giorno in cui il Ministero si annunciò al Parlamento, che le finanze erano in imminente pericolo di un disastro; che gli sforzi fatti finora per preservarcene erano sempre riusciti insufficienti, inefficaci e sterili.

Questo suonavano le parole che pronunciava in quest'Aula il Presidente del Consiglio il 15 dicembre 1869; questo suonavano le sue parole nell'altro ramo del Parlamento.

Questo punto di partenza, o Signori, questo apprezzamento venuto da una voce tanto autorevole fu da tutti generalmente accettato; divenne un postulato, un assioma da cui, derivarono come necessaria conseguenza, tutte le successive disposizioni che hanno formato argomento delle discussioni dell'una e dell'altra Camera nella presente Sessione; a nessuno venne il pensiero che quel postulato avesse bisogno di essere dimostrato. Se taluno lo impugnò, forse cadde in esagerazioni in senso contrario, e non fu creduto.

Ma innanzi di intraprendere una così colossale riforma e del sistema tributario e delle nostre Amministrazioni pareva che valesse la pena di rendersi conto prima di tutto del vero stato delle cose; tanto più che i mezzi non mancavano.

Fra i lavori che l'Amministrazione ha condotto a termine nel tempo del precedente Ministero e quelli che l'onorevole Ministro delle Finanze ha fatto eseguire si mette assieme una larga messe di dati e notizie; noi abbiamo i rendiconti di sei anni dal 1862 al 1866; abbiamo le situazioni del Tesoro del 1868 e del 1869, abbiamo i bilanci di previsione fatti dall'attuale Amministrazione del 1870 e 1871; abbiamo una lunga serie di dati, di notizie, di relazioni speciali sulle diverse parti dell'Amministrazione, tanto che chiunque voglia rendersi conto delle condizioni delle nostre finanze, può raggiungere cotesto scopo con grandissima esattezza.

Questi documenti così estesi sono stati chiamati da taluni ammassi di cifre, e lo sono effettivamente; sono anzi un liberato inestricabile, per chi non voglia o non sappia consciamente approfondirne lo studio, ma sono fonti di luce a chi intraprenda con cura questa molto faticosa operazione.

Non tema il Senato che io voglia assumere lo impegno di fare oggi eppure un sunto di tutti i risultati di questa grande massa di documenti presentati al Parlamento.

Veramente da principio era stata mia intenzione di parlare lungamente su questo argomento e di approfittarmi di quelle notizie che se ne possono ricavare.

Nella situazione nostra d'oggi io sento il dovere di restringermi a pochi simili punti, e di toccare solamente e lasciare quegli ulteriori studi che si potrebbero fare.

Domando del Ministro delle Finanze nel presentare alla Camera la sua Relazione finanziaria, dette un cenno dei conflitti che si potrebbero fare tra i diversi

bilanci che si sono succeduti in questo decennio, e segnatamente tra il primo e l'ultimo; e mi fece nascere l'idea di approfondire questo studio e di entrare, non fosse altro, per istruzione dell'animo mio, in tutti i particolari del medesimo.

A me dunque pare opportuno dare sommariamente i risultati del confronto del primo bilancio consuntivo coll'ultimo presuntivo, risultati i quali mi permetteranno di dimostrare con pochissime parole il vero stato attuale della nostra situazione.

Premetto che per il primo consuntivo io prendo il bilancio del 1862. In questo l'apprezzamento delle spese si può fare in diversi modi.

L'onorevole Ministro, quando parlò alla Camera, ritenne unicamente le cifre dei pagamenti fatti: la Corte dei Conti, che fu anch'essa condotta a fare simili confronti, ritenne invece, per le spese, le cifre dei mandati spediti.

Io ho voluto pigliare il sistema che dà per le spese la cifra più grande possibile, ho dunque tenuto conto delle assegni, cioè delle spese fatte e rimaste a pagare in ciascun esercizio al netto delle economie. Per le entrate ho tenuto anch'io, come il Ministro e come la Corte dei Conti, le somme incassate.

Per l'ultimo preventivo ho preso quello del 1871 presentato dall'onorevole Ministro nella supposizione che non si volessero tutte le leggi da lui presentate davanti al Parlamento, quello che Egli designa colle parole « colle leggi attuali », e ho preso codesto bilancio per le seguenti ragioni.

Ho veduto che le spese di codesto preventivo non differiscono sensibilmente da quelle del 1869, e che le entrate non, quelle emergenti da tutte le leggi fatte fino all'ultimo giorno della cessata amministrazione; quindi questo bilancio sarebbe stato quello che avrei potuto presentare io stesso senza le modificazioni ulteriori che pure era nel pensiero della cessata Amministrazione di introdurre. In una parola, in questo confronto io ho cercato di evitare tutto quello che potrebbe in certo modo far parere migliore la situazione, rendere apparentemente più favorevoli i risultati. In questo confronto di cui vengo a dire i risultati sommarii ho eliminato il pagamento delle scadenze dei debiti redimibili, le entrate e le uscite dell'Asse Ecclesiastico, e le entrate ossia quegli incassi che provengono da debiti contratti o da vendite patrimoniali; vi ho lasciata però la spesa che risulta dall'iscrizione di rendita a favore degli Enti Ecclesiastici, considerandola come un nuovo debito imposto alle Finanze dello Stato.

Convien premettere altre osservazioni. In primo luogo, nel 1871 il Veneto è riunito all'Italia, mentre non lo era nel 1862. Questo aumenta press'a poco di un decimo tanto le entrate che le spese. È da osservarsi in secondo luogo che la Regia dei Tabacchi porta una diminuzione nelle spese, che non è economia perchè ne emerge una corrispondente diminuzione delle entrate. L'entrata dei tabacchi non è più por-

tata al lordo delle spese: è portato soltanto il prodotto netto.

Finalmente nel corso dei 6 anni alcune spese sono diminuite, non perchè si sia veramente introdotta un economia nei servizi, ma perchè alcuni servizi furono accollati alle province od ai comuni.

Ciò premesso, ecco i risultati.

Le spese effettuate nel 1862 furono 994 milioni; le previste pel 1861 sono 993 milioni; la differenza è di un milione che io trascuro perchè si tratta di cifra tanto piccola che non importa tenerne conto. Rimangono le spese dunque presso a poco le stesse. Le intangibili però che nel 1862 erano 239 milioni, divengono nel 1871, 550, e crescono così di 311 milioni, e le spese ordinarie e straordinarie che erano nel 1862 755 milioni, divengono nel 1871 443 e così diminuiscono di 312 milioni.

Dunque o Signori, si può su questi dati risolutamente asserire che all'aumento incessante e necessario delle spese intangibili si è fatto fronte colle economie nelle spese ordinarie, ed in queste economie di 312 milioni, io voglio qui avvertire per incidente, che figurano i bilanci militari per 215 milioni, non comprese le ultime proposte dal presente Ministero.

Parliamo ora delle entrate.

Le entrate nel 1862 erano 480 milioni; sono previste pel 1871 in 890 milioni: sono adunque cresciute di 410 milioni. Il disavanzo infatti che era di 514 milioni, e che ora risulta di 103, diminuisce di 411 milioni; in una parola la diminuzione del disavanzo fra le spese e le entrate è tutta dovuta all'aumento delle entrate.

Gli aumenti e le variazioni che vengono dal Veneto e dalla Regia, o che vengo io, come io sopra diceva, dal passaggio di servizi dalle provincie ai comuni, si compensano reciprocamente; tanto più poi se si considera che una parte delle entrate sono diminuite per le vendite patrimoniali che si sono fatte.

A prima vista, Signori Senatori, mi pare che questo risultato dimostri manifestamente che la finanza italiana non era sulla via della rovina.

Sarebbe adesso estremamente interessante studiare la legge, o le leggi di progresso di ciascuno dei rami delle pubbliche entrate, esaminare in una parola la storia di ciascuno dei cespiti che producono tutte queste entrate, vedere quali aumenti sono dovuti alle disposizioni successivamente prese dal Parlamento sotto le diverse amministrazioni, vedere quali sono dovuti ad un incremento naturale della pubblica ricchezza; ma questo voi lo vedete, ci condurrebbe in un vastissimo campo che io mi limiterò ad accennarvi, imperocchè mi toccherebbe a parlare troppo lungamente.

Questo studio io l'ho fatto e di risultati singolari i quali meritano tutta l'attenzione degli uomini che si occupano di finanze. In primo luogo le tasse sugli affari e le tasse indirette in generale fenomeno questo presentano, che gli aggravamenti non produssero au-

menti maggiori di quelli che venivano naturalmente anche negli anni in cui aggravamento non si faceva.

Nel dazio consumo gli aggravamenti produssero gli arretrati. Nella ricchezza mobile gli aggravamenti produssero una costante diminuzione negli accertamenti.

In una parola, volendo ridurre quest' studio a cifre molto approssimative, il risultato finale sarebbe, che gli aumenti dell'entrata sono dovuti:

All'annessione del Veneto per circa 70 milioni;

Alle leggi di nuove imposte ed ai decimi sopra le dirette per 200 o 220 milioni;

All'aumento proveniente dallo svolgimento naturale della pubblica ricchezza per 120 o 140 milioni.

Se io volessi poi rifare questi confronti fra il bilancio del 1867 e quello del 1871, se, in una parola, io volessi intrattenere il Senato sui risultati ottenuti dall'amministrazione del precedente Ministero, avrei da recare cifre anche più significanti; ma siccome sarebbe, in certo modo, una questione personale, io passo oltre onde non tediare di troppo il Senato.

Questo studio mi condusse a fare un'altra serie di indagini non meno importanti, ed è meno interessanti della precedente; quella cioè delle diverse operazioni finanziarie fatte dal Governo Italiano dal 1862 in poi. Oltre gli imprestiti, ci sono, la operazione dei beni demaniali, il prestito forzoso, la operazione sull'asse ecclesiastico, la Regia e le diverse operazioni colla Banca. Sarebbe importante, ed a me specialmente interesserebbe di analizzarle, e creda il Senato che mi sarebbe facile il dimostrare che tra queste operazioni, le più combattute non sono state le peggiori.

Io potrei in questa occasione, e l'ho lungamente considerato, ridurre al loro vero valore quelle accuse d'immoralità che furono date a talune di queste operazioni, e che furono la vera causa di quella confusione nelle idee, e nei partiti a cui accennava in una recente discussione l'onorevole Presidente del Consiglio; ma questi esami ci porterebbero troppo lontano.

Io non faccio adunque che accennarne l'opportunità e l'utilità, tanto perchè il Senato constati che non mi sono sfuggite, e che in altre circostanze avrei potuto dare sviluppo a tutte queste considerazioni. Ora le lascio da parte, sicuro e tranquillo che la verità emergerà da sé spontanea nello svolgersi dei fatti.

Non ne parlerò adunque più. Neppure parlerò dei bisogni di tesoreria, che sono però un elemento per considerare la situazione, imperocchè abbastanza noi ne parlammo ieri, e vengo addirittura a precisare in sostanza qual è la situazione attuale.

Noi abbiamo adunque o Signori, un disavanzo di 100 milioni annualmente decrescente; abbiamo è vero altri 800 milioni di debito redimibile, che però non deve essere pagato se non nello spazio di 10 anni. Avremo adesso oltre 500 milioni di debito fluttuante, il quale dovrà essere rimborsato soltanto quando si addi- venga alla soppressione del corzo forzoso, e finalmente

abbiamo circa 400 milioni disponibili nel patrimonio ecclesiastico, e nei residui del patrimonio demaniale.

Provvedendo con opportune operazioni al pagamento del debito della prima specie, ed aspettando a togliere il corzo forzoso quando sarà possibile, voi vedete o Signori, che nessuna rovina, nessun'imminente disastro ne minaccia, e che resta soltanto a procurare la sollecita cessazione del disavanzo: il concetto, in una parola, espresso dall'onorevole Sella.

Il tempo che noi abbiamo per il pagamento del debito redimibile e del debito fluttuante, la possibilità di fare con giudizio e con saviezza una simile operazione vi deve persuadere, che questa situazione, se è grave, non è pericolosa agli occhi di chi la voglia guardare imparzialmente.

Non erano dunque giustificate le parole che pronunziava nell'inaugurare la sua amministrazione l'onorevole Presidente del Consiglio, come forse non era abbastanza giustificato il sistema così risoluto, così arditamente assunto dal Ministero per giungere presto a ristabilire l'equilibrio delle finanze.

Difatti egli parlò di pareggio immediato da farsi in un solo anno; ma su questo argomento io non tratterò il Senato. Il Ministero ha abbandonato questo pareggio immediato, e non è più caso di parlarne. Però questo concetto arditissimo, secondo me, ha avuto qualche conseguenza dannosa e pericolosa.

Ne è venuto il sistema di premere con nuovi aggravamenti e sproporzionati direttamente o indirettamente su tutte le imposte.

Ne è venuto l'altro di fare economie sino al punto che ne avrebbero detrimento i servizi.

Ne è venuto quell'altro di accrescere senza adeguato compenso i carichi e le spese delle Province e dei Comuni.

Pur troppo al di d'oggi, e colle leggi che furono votate, la maggior parte delle economie comprese in questo sistema sono presso a poco svanite: restavano le militari e le attuali gravissime contingenze hanno abbastanza mostrato quanto pericolose esse fossero.

Si è sentita la necessità di indennizzare le Province e Comuni per i nuovi aggravamenti che loro si imponevano, e per le risorse che loro si toglievano; e queste indennità hanno assottigliati i vantaggi che dal sistema proposto avrebbe dovuto ricavare l'erario.

La scienza e la nostra stessa esperienza hanno dimostrato che l'aggravare le imposte non sempre porta aumento di prodotto, e noi le aggraviamo tutte, e così questi provvedimenti saranno probabilmente sterili per l'avvenire come lo furono per il passato.

Solo vantaggio adunque di questo sistema per l'erario io prevedo sarà l'aumento della ritenuta sulla rendita, aumento di circa venti milioni; ma, o Signori, sarà un aumento che noi sconteremo, almeno per una parte, quando avremo bisogno di fare nuove emissioni di rendita.

Io non nego che la misura di aggravare la ricchezza

mobile e quindi la ritenuta sulla rendita, poteva forse riuscire necessaria nelle circostanze attuali; ma se potrei accettarla come misura transitoria, io non posso approvarla una volta che sia ridotta a sistema, io non posso approvarla una volta che essa conduce a danneggiare e sconvolgere tanti interessi locali.

Nè io tanto mi dolgo di quello che il Ministero fa, quanto di quello che non fa. E se non m'inganno, quello che non fa, almeno quello che non ha fatto finora, è di procedere al riordinamento amministrativo, è di pigliare tutti quei provvedimenti, i quali riescano ad aumentare, a promuovere lo svolgimento naturale della ricchezza e l'aumento naturale e progressivo dei prodotti dell'imposte indirette. Questi, che per me sono i cardini veri di un riordinamento efficace e stabile delle finanze, questi parvero al Ministero accessori, e finora almeno li trascurò.

Esso infatti non insistette per ottenere dalla Camera elettiva la legge sull'esazione delle imposte, e noi vedemmo annunciare dall'organo che riceve le ispirazioni ministeriali, che questa legge che aveva tanto costato al Senato, era (sono le precise parole) sotterrata.

Però non mi parve che in un momento in cui si voleva procedere ad aggravare tutte le imposte, fosse cosa tanto indifferente l'aver una buona legge di esazione.

Io non ho a questo proposito che a ricordare le calde e giuste parole, che ripetutamente disse in quest'Aula l'onorevole Ministro delle Finanze, quando voleva persuadere il Senato a votare sollecitamente questa legge.

Nè questo è tutto: il Ministero ha trascurato parimente la legge di contabilità, almeno in quella parte che si riferisce all'impianto della scrittura contabile dello Stato.

Io non mi illudo, signori Senatori, so benissimo che la scrittura non fa il pareggio; ma so altresì che una buona scrittura contabile è il solo modo per cui il Ministro delle Finanze può sapere quello che accade in tutte le amministrazioni dello Stato, può tener dietro a tutto l'andamento amministrativo; so che essa sola rende possibile lo avere esatti i bilanci di previsione, l'aver chiari e netti i risultati consuntivi d'ogni anno.

Ebbene o signori Senatori, io posso asserire, io posso vantarmi (dirò francamente la parola) di aver lasciato nelle mani dell'onorevole mio successore al Ministero delle Finanze un progetto compiuto per l'impianto della scrittura di tutte le amministrazioni dello Stato, corredato persino delle istruzioni dettagliate per i ragionieri, affinché potessero metterlo in esecuzione.

Questo progetto era opera di una Commissione composta di distinte persone e di tecnici abilissimi, la quale era presieduta dall'attuale onorevolissimo signor Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ma con tutto ciò quest'importantissima operazione non ha proceduto oltre, e si mantiene tuttora quell'antico sistema di scrittura

per prospetti staccati e discordanti sempre l'uno dall'altro, discordanti da una Amministrazione all'altra e da una settimana all'altra per cui tante difficoltà, tanti dubbi, tanti inconvenienti nascono giornalmente nell'Amministrazione dello Stato. Eppure aggiungerò che un effetto delle buone scritture si è già constatato col fatto in talune poche Amministrazioni dello Stato, ove furono introdotte, eppure un effetto dell'imperfetta scrittura che abbiamo in tutte le altre Amministrazioni si è visto colla difficoltà incontrata per stabilire il prodotto netto dell'Amministrazione dei tabacchi del 1868.

Ma è bene dire una parola anche dell'Amministrazione demaniale, che io non ebbi, lo dico francamente, il tempo di riordinare come avrei voluto. Quanto da fare, o Signori, in codesto ramo!

I primi elementi per riuscire, secondo me, erano appunto le Intendenze e la scrittura contabile.

Le Intendenze fortunatamente restarono, ma la scrittura contabile no; quindi ancor molto tempo occorrerà perchè possa codesta Amministrazione riordinarsi, e, non illudiamoci, o Signori, dal limitare le ingerenze numerosissime che hanno i ricevitori, dall'organizzare meglio il servizio degli ispettori, verranno molti milioni ad aggiungersi all'entrata dello Stato.

Io non posso poi tacere che ieri udii con vivissima soddisfazione l'onorevole Ministro delle Finanze parlare dell'antico progetto di affidare le tesorerie a stabilimenti di credito, e non fu senza un certo senso di meraviglia, ed insieme di commiacenza che io lo udii ammettere la possibilità di affidare codesto servizio a più istituti insieme; questo concetto, quando io lo emisi, sollevò le folgori di tutti i più caldi amici dell'attuale Ministero contro il povero ministro che lo aveva immaginato; oggi lo sento accettato, lo sento anzi ampliato, impero che al tempo mio non si trattava che di darlo a due. Ma siano due, siano quattro, purchè questi stabilimenti siano solidi ugualmente e tali da poter avere fiducia reciproca tra di loro, io credo il servizio della tesoreria così ordinato vantaggiosissimo e credo che il problema di darlo a diversi piuttosto che ad uno sia semplicemente una questione di scrittura. Singolari inconseguenze degli uomini!

E pur troppo, Signori, nascono nella storia parlamentare di questi fatti; tal cosa che oggi si combatte, domani si accetta; tale altra che oggi si propugna, domani si combatte; ed io ne ho degli esempi flagranti. Fra coloro che più virilmente combatterono la Regia dei tabacchi io vedo, o Signori, quelli stessi che pochi mesi avanti avevano parlato in Parlamento di una Regia dei tabacchi e delle dogane. Ed il concetto stesso di dare alla Banca la tesoreria e di darglielo come compenso per ottenere la sua cooperazione per la soppressione, che allora appariva più possibile che adesso, del corso forzoso, questo concetto fu virilmente combattuto, direi aspramente combattuto da un uomo dottissimo, da cui puramente e semplicemente io l'avevo preso. Quest'uomo dottissimo chia-

mato nel seno della Commissione d'inchiesta per il corso forzoso, lo aveva nettamente formulato come una ottima via da seguire.

Ma, Signori Senatori, è meglio a siffatte cose rispondere con indifferenza: torniamo al nostro argomento.

Io trovo che nel programma finanziario del Ministero havvi un'altra lacuna: ci manca qualche proposta pel riordinamento della fondiaria.

Eppure, o Signori, non sono ignoti certamente all'onorevole Ministro, i disordini, le sperequazioni, che nascono in certe parti del Regno e segnatamente in Piemonte.

Io non entrerò in svolgimenti su questo proposito, ma non posso nascondere di esser molto sorpreso che essendovi state gravi e giuste lagnanze, nulla si sia disposto in proposito, e si faccia un progetto di ordinamenti finanziari senza parlarne nemmeno.

Ma io ho abusato già troppo della sofferenza del Senato, e vengo subito a dire due parole dei provvedimenti proposti.

Taluni di questi provvedimenti io li trovo ottimi. La legge che riguarda l'arsenale di Venezia, quella sull'abolizione delle franchigie doganali del porto di Venezia, quella sul bacino di carenaggio di Ancona, quella sull'abolizione delle Direzioni del Debito Pubblico, e più di tutto poi quella sulle volture catastali, sono leggi alle quali io darei interamente la mia approvazione. Ve ne sono altre, quali quella per l'aumento delle tasse scolastiche, quella sulla sanità marittima e dei diritti marittimi, dalle quali, a dire il vero, io spero poco, forse nulla, ma non veggio inconvenienti a volerle, e se queste leggi si fossero potute votare separatamente, io ben volentieri le avrei approvate col voto mio.

Ma, o Signori, vengono altre leggi. Una sul dazio consumo; non entrerò nei particolari: ma essa rende impossibile una riforma, di codesta tassa che poteva riuscire ad avvantaggiare l'entrata dei Comuni senza danneggiare le condizioni del tesoro.

V'è quella sopra il registro e bollo; io, o Signori, ho proposto al Parlamento una nuova legge sul registro e bollo che aggravò molti titoli. Ebbene il risultato ne è stato tutt'altro che vantaggioso. Ora dopo siffatto risultato aggiungere nuovi aggravii sul registro e bollo io non lo credo conveniente.

L'abolizione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile non era un'idea nuova; essa era stata da me vagheggiata, anzi ne aveva fatto argomento di un progetto di legge del quale se non erro l'onorevole Sella fu uno dei principali avversari. Eppure il concetto in quel tempo era ben diverso da questo, perchè nel proibire ai Comuni ed alle province di sovrimporre alla tassa di ricchezza mobile, si lasciava loro un margine perchè potessero svilupparsi quelle tasse secondarie che della ricchezza mobile non sono che un duplicato.

Ma adesso, o Signori, voi portate la ricchezza mobile al 13 1/2. Evidentemente non è possibile che si trovi la base perchè le tasse secondarie possano svi-

lupparsi, e quindi il concetto mi pare completamente alterato.

In sostanza questa riforma non ha altro scopo che quello di giustificare l'aumento della ritenuta dell'8 80 al 12 per cento.

Neppure quest'idea è nuova.

Questa stessa idea taluno la propose nel seno della precedente amministrazione.

Quanto a me, o Signori, io dichiarai di accettarla purchè si trovassero adeguati compensi ai comuni e alle province. Ma non solo compensi io voleva: io voleva provvedimenti, che alle condizioni già cotanto disastrose dei comuni e delle provincie portassero miglioramento.

E questi compensi, o Signori, e questi mezzi onde ovviare ai gravi danni e inconvenienti che io scorgeva, nessuno li seppe trovare, e, mi permetta l'onorevole Ministro delle Finanze di dirlo, nessuno li ha trovati dipoi.

Noi vediamo proposti dei compensi temporanei, inefficaci, insufficienti. Noi vediamo fondarsi per esempio una grande speranza sull'aggravio del dazio consumo. Ora chi non sa, o Signori, che aggravando il dazio consumo al punto in cui l'abbiamo portato noi, non si farebbe che diminuirne la rendita e che per conseguenza cotesto compenso è illusorio?

Io non insisterò su questo punto; l'onorevole Ministro mi concederà che tutto ciò porterà nelle amministrazioni dello Stato e nelle amministrazioni locali gravissime perturbazioni. Io intenderei che tutti questi inconvenienti, che tutte queste difficoltà si affrontassero quando se ne ottenesse per l'erario una grande risorsa, un aumento annuo, per esempio, di cento milioni.

Vediamo dunque quali saranno i risultati. I risultati, o Signori, si veggono facilmente; non c'è che da paragonare i due progetti di bilanci che l'onorevole Sella ha presentato al Parlamento come bilanci di prima previsione pel 1871.

Uno, come io diceva dianzi, di questi bilanci è fatto, ed accuratamente fatto sopra le leggi attuali, vale a dire col concetto che non si applichi nessuna delle nuove leggi proposte; l'altro bilancio è fatto secondo i risultati che il Ministro crede di potere ottenere da queste nuove leggi. Ora, o Signori, premetto che al solito io credo di dover deppennare da questi bilanci i pagamenti di debiti, l'asse ecclesiastico, e le entrate provenienti da creazione di debiti e da vendite patrimoniali, imperocchè queste non sono entrate veramente che si debbano calcolare come risorse; sono modi di cuoprire il disavanzo. Fatte queste correzioni, io trovo che il primo bilancio, quello colle leggi attuali, porta una spesa di 993 milioni, ed una entrata di 890; quindi dà un disavanzo di 103 milioni; e quello colle nuove leggi porta una spesa di 1 miliardo e 18 milioni, ed un'entrata di 955 milioni, per cui un disavanzo di 63 milioni.

La differenza tra i due bilanci è dunque di 40 milioni.

Ma se non si votasse oggi la legge proposta, non sarebbe già questa la differenza che si incontrerebbe. Convien fare alcune avvertenze e modificazioni a queste cifre.

Queste cifre stavano quando il bilancio fu presentato. Ma la Camera dei Deputati ha preso delle deliberazioni che le alterano; alcune economie non sono state accettate; alcune nuove entrate nemmeno; e dopo ciò ecco quale, secondo me, è il risultato.

Con i saggi attuali, l'emissione di rendita autorizzata colla legge votata ieri offre un aumento di 3 milioni negli interessi.

Le economie che non si fanno perchè non furono deliberate, comprese quelle che riguardano l'esercito e la marina, ascendono a 23 milioni.

Il disavanzo adunque nel bilancio previsto dal Ministero si accresce di 26 milioni, e diviene, in una parola, di 90 milioni.

È giusto però il dire che con la legge votata ieri si accrescerebbero le spese intangibili di 11 milioni anche nel bilancio primitivo, per cui il disavanzo di 103 milioni diventerebbe di 114, così la differenza si ridurrebbe a 24 milioni.

Ma non basta. Questi 24 milioni costituirebbero la differenza se si ammette che le nuove leggi frutteranno tutto quanto è preveduto dal signor Ministro.

A questo proposito, mi perdoni l'onorevole Ministro, ma è accaduto a tutti di prevedere per esempio un introito di 10 che poi si è visto ridursi a 5. Questo accade a tutti e probabilmente accadrà anche a lui. Tanto più io sono di ciò persuaso dacchè sfogliando un poco in quel bilancio accuratissimamente fatto per articoli, che esso ha presentato, si vede che Egli conta su 4 milioni d'aumento per la ricchezza mobile perchè spera di fare maggiori accertamenti. Ora, coll' aliquota del 13 per 0/0 a questi maggiori accertamenti io mi permetto di credere poco. Ci sono dagli 8 ai 9 milioni di aumento nel Registro e Bollo. Col rincaro del Registro e Bollo farete tutto quello che crederete, prenderete tutte le cautele che vorrete, ma quest'importo vi fuggerà sempre più, e questi 8 milioni io credo che non li troverete.

Poi vi sono dai 3 ai 4 altri milioni, circa, che erano previsti in quel bilancio, e che non sono stati votati, e non lo saranno; anche quelli naturalmente non si ritroveranno.

Ma io voglio essere discreto, credo che quanto questa differenza di 24 milioni si ridurrà a 12 o 14, l'onorevole Ministro potrà essere ben contento.

Dunque, o Signori, in una parola:

Nel concetto mio la differenza sostanziale tra votare e non votare farà un affare di 12 milioni, e pigliando le cifre del Ministero, fa una differenza di 24 milioni. Importa che questo sia ben chiarito e definito.

Mi si dica, che io calcolo tra le spese la rata di 20

milioni relativa alle Calabro-Sicule. È verissimo! Io non posso considerare la emissione di rendita come una entrata da contrapporsi alla spesa come fa il Ministro; quindi io ho considerato i 20 milioni come una spesa.

Io non posso nascondere che son rimasto molto meravigliato che il Ministero, il quale voleva le economie fino all'osso, e si era battezzato il Ministero massaio, sia venuto a proporre in Parlamento siffatte operazioni, che io, il quale presso gli onorevoli Ministri ed i loro amici sono considerato come uno scialacquatore, avrei esitato molto in coscienza a proporre.

Non dico, che non si dovessero fare le Calabro-Sicule, ma conveniva cercare il modo che una Società se ne rendesse concessionaria.

Capisco che sarebbe stato necessario che il credito si rialzasse alquanto, ma i Ministri, al principio della loro amministrazione, hanno avuto la fortuna di vedere il credito fare passi da gigante: conveniva profittarne.

Non capisco come una spesa si fatta si possa mettere a carico del bilancio dopo di avere tanto gridato alla economia.

Si distrugge l'esercito colle economie per spendere nella costruzione di nuove strade la cui utilità sarà grande, ma che non sono indispensabili.

Io considero dunque quella rata come una spesa, e prego il Senato di considerare che mentre ascende a 20 milioni questa spesa per le Calabro-Sicule; 21 milioni è il prodotto dell'aumento della ritenuta; dunque colle Calabro-Sicule si è perduto il vantaggio maggiore che si sarebbe ricavato dal progetto di legge sulla ritenuta.

Dopo di ciò, signori Senatori, il Senato interderà come io sia poco disposto a votare in favore di questa legge.

Ripeto, se fosse possibile scinderla, ci sono delle parti che io accetterei volentieri, le quali diminuirebbero la differenza di 12 milioni, imperocchè queste parti, se non m'inganno, producono dai 3 ai 4 milioni ma si è voluta una legge complessiva, una legge omnibus: bisogna votarla tutta o respingerla tutta. O bere o affogare.

Cosa volete, Signori! Io per 12 milioni di miglioramento nel bilancio non mi sento il coraggio di votare questa legge.

L'onorevole Relatore, come io accennava in principio, ci dice che il Senato non deve attendere ad altro scopo che a rendere meno difficile l'opera del Governo del Re nella grave bisogna della pubblica Amministrazione, e per questo vi chiede che senza esame sia da voi approvato questo progetto di legge.

Che senza esame si possa approvare lo capisco benissimo; ma dopo l'esame il più superficiale si vede chiaro che questa grave bisogna della pubblica amministrazione rimarrà impraticabile dopo che voi avrete votata questa legge.

Voi avrete disordinate le Amministrazioni comunali

e provinciali, avrete aggravato le imposte dirette senza neppure avere una buona legge per riscuoterle, vale a dire riuscendo unicamente ad accrescere gli arretrati. Voi avrete aggravato le imposte indirette senza avere i mezzi per evitare le frodi e quindi diminuendo il prodotto.

In sostanza a me pare che le funzioni dell'Amministrazione pubblica, la quale oggi non cammina come si vorrebbe, diverranno più difficili e più spinose. Pertanto agli occhi miei l'argomento dell'onorevole Relatore conduce a consigliare di non votare la legge in discussione.

A me rincresce, o Signori, rincresce molto, di essere ridotto a questo passo; madico lealmente che un simile complesso di leggi, col pericolo di disordinare tutto, e con soli 10, 12, 15 od anche 21 milioni di aumento per il bilancio attivo, io non posso votarlo, e non lo voterò.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ringrazio il Senatore Cambray-Digny della sua condotta in questa circostanza, perchè io confesso che preferisco alle approvazioni condizionate, all'approvazione disapprovante, l'opposizione aperta; lo ringrazio, dico, di aver preso in questa circostanza l'atteggiamento di attaccare decisamente questi provvedimenti finanziari.

Nel suo attacco egli è essenzialmente partito, se non erro, da tre concetti.

Egli dice in primo luogo: non occorre far nulla, perchè trova assai soddisfacente l'andamento delle finanze pubbliche; e ci ha fatto vedere che le spese, al confronto di quelle di alcuni anni addietro, sono diminuite. Questo non lo contesto, e parmi d'averlo affermato anch'io chiaramente. Ci ha soggiunto che le entrate sono cresciute, e mi pare che anche a questo proposito io abbia già trattenuto nel medesimo senso il Parlamento.

Da tali premesse egli deduce, che non è vero che l'andamento delle finanze sia inquietante, e che il Presidente del Consiglio, nel presentare il Ministero al Parlamento, ha detto cose che non sono vere quando ha accennato a' pericoli ne' quali versava la pubblica finanza.

Io confesso che non seguirò l'onorevole preopinante sopra questo terreno della storia finanziaria, tanto più che mi pare, (non se l'abbia a male) che per l'onorevole Senatore, la storia della finanza non vada guari al di là del 1868. Dal 1868 in poi, vedo che egli ricorda bene le cose che sono avvenute, e non passa circostanza, in cui vi sia progetto di legge che riguardi le finanze, che egli non prenda lungamente la parola, esprimendo in genere ed in specie i suoi concetti sulle materie finanziarie, come se egli reggesse ancora, e desiderasse reggere fra breve il Ministero delle Finanze. Dico questo perchè vedo che in tante questioni egli mi fa delle raccomandazioni, oppure mi fa degli appunti di cui un poco mi meraviglio.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny viene a raccomandare a me la questione della contabilità.... Ma proprio a me la viene egli a raccomandare? Ma l'onorevole Cambray-Digny ignora la parte che ho avuto in fatto di leggi presentate al Parlamento, relativamente alla contabilità? ignora gli studi che furono, per mio impulso, compiuti in proposito, in Italia ed all'estero.

L'onorevole Cambray-Digny viene eziandio ad affermare, se non erro, che egli fu il primo a trattare nel Parlamento, od almeno a proporre come Ministro l'avvocazione dei centesimi addizionali allo Stato, e per sopraggiunta accusa me di essere tra quelli che lo hanno combattuto. Io l'avrò combattuto e credo anzi d'avergli reso non lieve servizio proponendo l'aumento dei decimi alle imposte esistenti anzichè un cambiamento nelle imposte dirette.

Ma quando diceva queste parole evidentemente l'onorevole Cambray-Digny non sapeva ciò che io stesso aveva fatto sull'avvocazione dei centesimi addizionali nel 1865.

Del rimanente io lascio a parte queste questioni di mediocrissimo interesse per gli onorevoli Senatori i quali m'immagino, che, a questa stagione non amano aver a spendere il loro tempo per conoscere se una tal cosa sia stata fatta piuttosto da Tizio che da Caio; io credo che tutti hanno a loro disposizione i documenti atti ad apprendere queste cose quando abbiano vaghezza di saperne, ed in tutti i casi se qualcuno desidera di far valere la parte che abbia avuta in questa o quell'altra operazione, potrà farlo stampando dei libri, delle memorie o degli articoli; quanto a me, io confesso, non mi pare opportuno di far spendere il tempo e la pazienza degli onorevoli Senatori per entrare in queste particolarità.

Ciò che a me occorre combattere si è il concetto dell'onorevole Senatore Digny sull'andamento delle nostre finanze, che egli trova così soddisfacente da dover severamente censurare le parole del Presidente del Consiglio dette, come or ora accennava, presentando il Ministero al Parlamento.

Io combatto l'onorevole Cambray-Digny con una semplice osservazione sullo stato del credito pubblico. Quando i corsi dei titoli di un paese sono (non parlo d'oggi che si può spiegare la condizione dei titoli per un periodo eccezionale di guerra) al punto in cui erano qualche mese fa, o io non ho alcuna idea di finanza, o devo concludere che il pubblico non è tranquillo dell'andamento finanziario di quel paese. Quando penso a qual corso erano nel medesimo tempo i fondi pubblici degli altri paesi (non parlo del momento attuale), e li confronto al corso cui erano i nostri, cosa devo concludere?

In questo io credo che il Senato stia con noi, cioè che egli ritenga la situazione finanziaria grave ed inquietante, in guisa che non si debba indugiare nel portare ad essa i rimedii più attivi e più energici che siano possibili. Questa storia del non essere la questione fi-

nanziaria inquietante l'abbiamo udita molte volte, ed a mio avviso un torto abbiamo avuto fin qui, quello di indugiare di troppo a provvedere; come in realtà è necessario. Invero quando si faccia quello studio di cui parlava l'onorevole Senatore Cambray-Digny, quando si esamini in quei libri da lui citati l'andamento delle cose nostre, si vedrà come quell'aumento delle spese intangibili che ha neutralizzato il buon effetto che certamente si era ottenuto dalla diminuzione delle spese, e dall'aumento delle entrate, è in parte ragguardevolissima dovuto all'indugio posto nella soluzione della questione finanziaria.

Io poi non dirò che siavi stato indugio assoluto nel senso che siasi fatto sosta; sosta forse si è fatta nel 1869, nel qual anno non so quali provvedimenti finanziari siansi deliberati; ma in generale si è sempre progredito sia nella strada della diminuzione delle spese, che in quella dell'aumento delle entrate, per cui vera sosta in genere non fuvi, ma si andò sempre avanti, a mio avviso, con insufficiente attività, in guisa da non adoperare a tempo i rimedi opportuni.

Del resto sopra questo argomento io credo che sia inutile lo spendere altre parole, imperacchè io me ne rimetto intieramente all'apprezzamento del Senato, non dubitando che il Senato riconoscerà col Ministero l'urgenza di provvedere alla finanza, e che non verrà certamente nella sentenza dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, che per ora non vi sia nulla da fare, ma sia il caso di aspettare tranquillamente a parlare un altro anno di quel che possa occorrere per le nostre finanze.

Perchè veramente il suggerimento del Senatore Cambray Digny sarebbe semplicissimo, sarebbe quello cioè che pel 1870 nulla resti a fare quanto alla finanza; ma io spero che il Senato non vorrà dar retta a così improvvido suggerimento.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny parte poi da un secondo punto: egli dice: ma questi provvedimenti cosa vi danno? quali effetti hanno?

Prima di tutto egli trova che ai comuni e alle province ne vien danno; ma il Senato, allorchando vorremo a discutere tutte le varie parti della legge, che tutte si debbono attentamente esaminare, non dubito che riconoscerà, come ha riconosciuto l'altro ramo del Parlamento, che questi asseriti dell'onorevole Cambray-Digny sono esagerazioni. Io capisco benissimo che si avocano alla Stato preventi che attualmente spettano alle province ed ai comuni; e capisco perfettamente che si pongano questi comuni nella condizione di provvedere ai loro bisogni, o con nuove entrate, o con aumento delle entrate esistenti ovvero con riduzioni di spese; ma si deve osservare che furono dati ai comuni ed alle province dei compensi abbastanza ragguardevoli, come risulta dalla legge stessa e come l'onorevole relatore ha posto in luce. Nell'altro ramo del Parlamento in questo uno degli argomenti che più abbiamo preoccupato l'attenzione dei Deputati, e si capisce che se

ne preoccupassero vivissimamente sia per l'argomento in sè, sia perchè gli elettori i quali sono largamente rappresentati nei Consigli comunali o provinciali hanno tutti, o poco meno che tutti, invitati i loro rappresentanti a portare sopra di esso la loro attenzione, cosicchè le deliberazioni che vennero prese in proposito formarono oggetto delle più larghe discussioni non solo nei pubblici dibattimenti, non solo nella Commissione, ma in riunioni molte e diverse ove la questione fu vagliata sotto tutti i punti di vista. Oserei dire che vi sono poche questioni contenute in questi provvedimenti che sieno state così attentamente, così gelosamente studiate come questa che riguarda l'assetto dei comuni e delle province.

Vero è che l'altro ramo del Parlamento ha emesso un voto che il Ministero ha accettato, cioè che si debba fare uno studio delle condizioni finanziarie dei Comuni e delle Province e delle imposte che per la loro natura fossero da cadersi intieramente ad essi; ma s'intende assai bene come, non ostante ogni cura, non si possa giungere di sbalzo ad un assetto che sia sotto ogni punto di vista soddisfacente.

Si sono intanto manifestate al riguardo le più diverse opinioni: gli uni vogliono che taluni cespiti d'entrate si attribuiscono ai Comuni e alle Province, ed altri vorrebbero invece che si attribuissero allo Stato; altri ancora vorrebbero, e credo che sarebbe opera meno provvida, l'attribuzione ai Comuni delle imposte governative.

In conseguenza si conviene che debbansi fare su quest'argomento studi maturati, e il Ministero di buon grado ne prende l'impegno, non avendo certamente la pretesa con questo progetto di legge di aver fatto tutto quello che è da farsi e di aver trovato la soluzione di ogni questione, sia nell'interesse dello Stato, sia nell'interesse dei Comuni e delle Province.

La nostra proposta fu semplicemente intesa a migliorare le condizioni finanziarie dello Stato, senza portare pregiudizii ai Comuni o alle Province, assegnando qualche compenso a quelle che non potessero provvedere ai loro bisogni, e per certo la situazione dei Comuni e delle Province non sarà posta a repentaglio da questo progetto di legge.

L'onorevole Senatore Cambray Digny ci ha fatto un rimprovero acconcio per la penna di uno scribaccino qualunque di articoli, ma che da parte sua, mi perdoni la parola, ma dico proprio quello che penso, mi è sembrato un poco volgare, oppure tale che racchiude un' accusa un po' troppo acuta.

L'onorevole Cambray Digny dice: come va che non avete attuato tutte le leggi di contabilità, che avete ritardata l'attuazione di quelle scritture doppie di cui si parlavano tanti i vantaggi (quantunque, come diceva testè, credessi di non aver bisogno di codeste rievocazioni), dopo di avere già fatto io stesso altra volta la proposta di simili riforme, come va che non avete terminato la legge della riscossione delle

imposte? Voi non volete la riforma amministrativa: questo è il fondo del concetto che si racchiude nelle parole dell'onorevole Cambray-Digny. Ma davvero, l'onorevole Cambray-Digny mi domanda perchè non si sia compiutamente attuata la legge di contabilità al primo gennaio. . . .

Senatore **Cambray-Digny**. Non ho domandato questo io.

Ministro delle Finanze. Ma allora vorrebbe l'onorevole Cambray-Digny mutare le scritture a metà dell'anno. . . . sarebbe un assurdo; e l'onorevole Cambray-Digny domandi ai suoi colleghi della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato se vi era la possibilità di ciò fare. Per un uomo come lui, gli è questo suo appunto un vero assurdo, perchè se non si potè dare principio alla nuova contabilità col primo del 1870 bisogna aspettare al primo dell'anno 1871, e se noi lo avessimo fatto a metà dell'anno, sarebbe stato inevitabile tenere due scritture aperte. . . . per conseguenza, mi perdoni il Senatore Cambray Digny, questo rimprovero non mi pare meritario, e lo capirei solo se mi venisse da un uomo che non fosse al giorno dei fatti, come certamente lo è lui. . . .

Davvero dopo tutta la pena che mi diedi, e nel 62 e nel 64 e nel 65, non mi aspettava il rimprovero di essere poco sollecito a questo riguardo, e gli confesso che capisco un simile rimprovero quando si tratti di pigliare un argomento qualunque per attaccare un Ministero. . . . sia poi l'argomento valido o no non importa. . . . se il lettore ci crede, buona notte. . . . non occorre inquietarsi d'altro, ma non lo capisco quando si voglia discutere in altra più seria maniera.

L'onorevole Digny intende poi anco di muovermi un rimprovero serio perchè la legge sulla riscossione delle imposte non abbia potuto approvarsi dall'altro ramo del Parlamento, e qui gli debbo ricordare che per parte del Ministero si era chiesto ed ottenuto che la legge sull'esazione delle imposte, la legge sui provvedimenti del Tesoro e la legge sulle ferrovie, fossero insieme votate. Per parte mia metteva la legge sull'esazione delle imposte quasi a livello, per importanza, di quella dei provvedimenti del Tesoro, dico quasi, perchè non si dee scordare questa differenza fra esse, che se non c'è modo di provvedere alle spese correnti, si è in peggiore condizione di quello che cagiona il dover aspettare per esempio un anno di più l'applicazione della legge sull'esazione delle imposte.

Ma, o Signori, dopo gli avvenimenti che si sono verificati, sarebbe stato prudente per avventura di tardare ulteriormente nel chiedere l'approvazione della legge sui provvedimenti del Tesoro, la legge delle maggiori spese militari, che l'onorevole Cambray Digny ed altri così vivamente ci hanno raccomandate?

La legge delle ferrovie era pure una necessità, in quanto che un partito bisognava prenderlo nè mi sembra che sia decoroso pel paese il lasciare pendenti così gravi questioni come quelle che sono involte nella

legge delle ferrovie, e lasciarle pendenti un altro anno ancora. Non bisogna illuderci, se non si conduce a termine in questo scorcio di Sessione la legge sulle ferrovie, evidentemente sarà rimandata ad un altro anno, lasciando così sospesa una grandissima massa di interessi per le popolazioni e facendo una specie di atto di impotenza rispetto alle popolazioni stesse, rispetto alle società e ai terzi, dimostrando in certo modo che non possiamo terminare delle questioni che sono davvero urgenti e su cui si deve assolutamente prendere una risoluzione.

Ora, o Signori, quando si giunse al termine del luglio, per parte nostra abbiamo creduto che fosse indiscrezione, non dirò lo esigere, perchè non possiamo esigere cosa alcuna dal Parlamento, ma lo insistere perchè si condicesse a compimento la legge della riscossione delle imposte, la quale avrebbe richiesto parecchi giorni di discussione e colla probabilità forse ancora, venendo all'atto pratico, che le nostre insistenze fossero vane, imperocchè vi ha un limite, o Signori, anche per le domande che un Ministero può fare ai membri del Parlamento.

Tanto varrebbe che io ritorcessi l'argomento all'onorevole Cambray-Digny dicendogli, che egli si interessò molto meno di me per l'esito della legge per la esazione delle imposte, poichè se nell'anno scorso riescì ad ottenere che quella legge fosse votata dalla Camera dei Deputati, una volta che fu portata in Senato l'onorevole Cambray-Digny non ha neppure fatti, appo questa assemblea perchè quella legge fosse votata, i tentativi, anzi, i molti tentativi che io feci perchè fosse votata nell'altro Ramo del Parlamento. Dunque se si vuol esser serii, mi pare che non si deve muovere appunto al Ministero se la Camera dei deputati in questo scorcio di Sessione, in mezzo a tanti lavori che pur condusse a compimento, non ha potuto condurre intieramente a termine anche questo della legge sulla riscossione delle imposte.

Io però confido che questo progetto di legge entro l'anno 1870 diventerà finalmente un fatto compiuto.

Il principio cardinale, si può dire, informatore della legge, è già stato riadottato anche nell'altro ramo del Parlamento, ma sorge come era sorta qui una gravissima questione intorno alla elezione dell'esattore, ed il Ministero è venuto nella determinazione di esaminare se non si possa in realtà ammettere che sia anche lasciata facoltà ai comuni, i quali assolutamente non volessero ricorrere all'appalto, di fare la nomina dell'esattore essi stessi, rimanendo però la corresponsione dell'aggio a carico dei comuni medesimi. Così mentre l'appalto riduce di molto l'aggio ai comuni, se vi ha qualche regione in cui si abbia tanta paura dell'appalto che si preferisca pagare un aggio più elevato, si sarà in potere di farlo.

Io credo, adunque, che sarà sempre più elevato l'aggio, facendo la nomina direttamente, ma non mi parve che quando si vede, come si vide nella Camera Elettiva,

da parte di tutti o quasi tutti i rappresentanti di mezza Italia, dare a quest'argomento gravissima importanza, considerare questa legge come una rovina, si dovesse negare le facoltà di cui è caso per appagare quelle contrade.

Ritengo che il Senato vorrà riconoscere che non è stata ispirata da biasinevoli cagioni la condotta del Ministero, quando davanti all'opposizione dei rappresentanti di tanta parte d'Italia tutti unanimi, o almeno quasi tutti, in un concetto di questa natura, ha creduto suo dovere di riprendere un momento ad esame la questione; imperocchè, o Signori, bisogna a che andare a rilento in fatto di leggi organiche, le quali toccano molto da vicino la popolazione, bisogna anche andare a rilento nell'adottare delle leggi contro cui, comechè a torto, esistano così gravi prevenzioni, vivamente manifestate da tanti e tanti rispettabili personaggi nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Non parmi quindi che si possa fare appunto alcuno al Ministero se la legge dell'esazione dell'imposte non si è potuta ancora condurre a termine: E forse la condotta del Ministero in quella circostanza avrà per effetto, io lo spero, che per una parte la legge rimarrà incolume nei suoi principii cardinali, e per l'altra sarà accettata, e ne sarà resa più facile l'applicazione in tante parti d'Italia.

Ma tornando alle argomentazioni dell'onorevole Senatore Cambray Digny contro i provvedimenti finanziari, mi resta a parlare di un ultimo, di un terzo ordine di idee, che mi pare lo conducano a rifiutare a questa legge il suo voto. Secondo lui, questo progetto di legge alla fine dei conti non migliora la condizione finanziaria che di una cifra che va da 12 a 24 milioni.

È troppo fino il ragionamento dell'onorevole Cambray-Digny. Come ha egli fatto per giungere a questo suo conto? Prende i bilanci che noi abbiamo presentati, e che, come sapete, o Signori, sono doppi. Da una parte vi sono quelli compilati in base alle leggi esistenti e dall'altra, vi sono quelli compilati in base alle leggi da noi proposte.

L'onorevole Senatore nota la differenza fra i due bilanci e dice: quale è il risultato? 12 a 24 milioni. Ma è egli possibile?...

Senatore **Cambray-Digny** (*interrompendo*). Ho detto che la differenza è di 40 milioni.

Ministro delle Finanze... Ho inteso bene quello che ha detto. L'argomentazione è un po' troppo paradossale.

Fermandosi su questo progetto di legge, soltanto per ciò che riguarda la ritenuta sulla rendita, l'onorevole Cambray-Digny dice che se per codesto solamente si migliora l'entrata di 20 milioni, giova scoprire come accada che questi provvedimenti finanziari fruttino soltanto 12 o 20 milioni. Ciò accade, egli osserva, perchè c'è un altro progetto di legge, che propone la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

In tutti i casi, rispondo io, l'onorevole Senatore, a

fior di logica, avrebbe dovuto riservare i suoi fulmini per scagliarli contro questo progetto di legge di ferrovie! Ma egli preferisce destinarli ai provvedimenti finanziari. Vedremo cosa egli dirà intorno alla questione delle ferrovie; io l'aspetto là e lo udirò volentieri. Vedremo se consiglierà nettamente il Senato a non dare esecuzione alle leggi di strade ferrate che più volte furono votate. Se il signor Senatore Cambray-Digny consiglierà sul serio il Senato a sospendere l'esecuzione delle strade ferrate Calabro-Sicule, io dirò allora che ha molto coraggio, ma soggiungerò ancora che il suo consiglio è molto improvido sotto tutti i punti di vista, e, starei quasi per dire, sotto lo stesso punto di vista finanziario, imperocchè, o Signori, per far della buona finanza, come si suol dire, non bisogna dimenticare lo svolgimento economico del paese. (*Il Senatore Cambray-Digny pronuncia qualche parola a bassa voce*). Ho bene inteso. L'onorevole Cambray-Digny dice che le strade ferrate si potrebbero costruire per mezzo di concessioni, e in tal caso la spesa di esse non graverebbe il bilancio. Ma, dico io, c'è egli una gran differenza, come questione di finanza, tra il sistema delle concessioni ed il sistema di provvedere direttamente alla costruzione di esse?

Io di regola sto per il sistema delle concessioni, e se l'on. Senatore Digny nei suoi studi finanziari volesse andare un poco oltre il 1868, e rimontare fino al 1862, egli vedrebbe qual parte io ebbi in ciò che riguarda appunto il cambiamento di sistema avvenuto a questo riguardo. Allora io sostenni che si dovesse venire per le strade ferrate meridionali a concessioni, anzichè a costruzioni a carico diretto dello Stato.

Ma, o Signori, la questione delle strade ferrate Calabro-Sicule si trova in una condizione particolare. La Società Vittorio Emanuele è un ente fittizio che non esiste più, mentre figura come concessionario nei conti dell'amministrazione, e noi abbiamo bravamente i nostri conti di dare e avere con quest'ente fittizio. Più vi è un contratto di costruzione.

Noi abbiamo creduto, e credo che sarà con noi chiunque un momento volga la sua attenzione a questo soggetto, che vi sia da depurare un antico stato di cose per averne un nuovo netto, e poi allora si potrà venire a concessioni nuove. Ma nel frattempo dobbiamo noi restare senza far nulla?

Nel frattempo, dalla liquidazione dell'antico stato di cose al passaggio delle nuove concessioni, poichè noi abbiamo più volte dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che intendevamo che si dovesse venire a nuove concessioni, non dovevasi, ripeto, far nulla?

Noi crediamo sotto il punto di vista economico e politico così importante che non si sospenda, non si indugi la costruzione di queste strade ferrate, che abbiamo proposto che nel frattempo possa lo Stato provvedere direttamente a carico delle Finanze. Del resto sotto un certo punto di vista si provvede ugualmente fin d'ora. Adesso vi è la maschera di un ente

fittizio, adesso vi sono delle obbligazioni così dette della Società Vittorio Emanuele, ma questa Società siccome non esiste, è lo Stato che paga gli interessi di queste obbligazioni, ed i fondi forniti attualmente sono stati ricavati dalla vendita di queste obbligazioni, così che in realtà non vi è altra differenza fra il sistema attuale, e quello in cui noi proponiamo di continuare, fino a che si venga ad una concessione propriamente detta se non questa, che noi abbiamo il torto della maggiore sincerità; abbiamo il torto di portare a carico del bilancio, come crediamo prescrivano le buone leggi di contabilità, la spesa, e portare all'introiti il provento dei titoli da alienarsi, e questi titoli non crediamo debbano chiamarsi col nome di una Società che non esiste più, ed è sparita.

Verrà il giorno della concessione, e speriamo che sia presto: io vorrei che venisse prestissimo, e penso che potrebbe certamente ciò accadere ove le condizioni dell'Europa cambiassero in guisa, che il credito pubblico tornasse a migliorare.

In realtà però è assurdo il ragionamento dell'onor. Digny. Egli dice: voi spendete 20 milioni per le Calabro-Sicule, dunque ve le imputo a spesa, ed il provento che aspettate dall'aumento della ritenuta e dal bollo, è perduto!

Ma io dico all'onorevole Digny: volete voi sospendere i lavori ferroviarii: credete che sia utile di ciò fare?

L'onorevole Digny in tal caso potrà far simile proposta quando si discuterà delle ferrovie, e se egli ha il coraggio (non nel senso della popolarità, poichè in questa parte egli ha già fatte le sue prove) ma nell'interesse economico e politico, di proporre che non si facciano più spese in lavori pubblici, che tutto si sospenda, che si fermi il movimento economico del paese, aspetti ad annunziare simili proposte all'occasione del progetto di legge sulle ferrovie, ma non si venga ora a fare un giuoco di cifre che è veramente curioso.

L'onor. Cambray-Digny prende un bilancio in cui ci sono le entrate presunte da questi provvedimenti finanziari, ma in cui non ci sono le spese presunte per gli altri progetti ferroviarii; come non vi sono fra le altre cose neppure le spese che provengono per esempio dall'emissione di rendita, e dice che si può ricavare ciò che occorre per fare il servizio dell'anno, si possono ricavare i risarcimenti che occorrono anche per la conservazione di queste varie strade ferrate, e poi soggiunge che per verità questi provvedimenti finanziari non hanno seria importanza e non portano che una differenza di 12 a 24 milioni.

Quindi egli dice: io non voglio scompigliare le amministrazioni, perturbare e sconvolgere ogni cosa per 12 o 24 milioni. Nessuno meglio dell'onor. Cambray-Digny, che vedo se ne è attentamente occupato, potrebbe dirvi veramente quali risultati danno i provvedimenti finanziari che pendono dalle nostre deliberazioni.

Io posso prescindere dalle minori cose, dalla dilazione eppure dalla diminuzione di spese. Ma per esempio la legge sulla ricchezza mobile si valuta che possa dare un maggior provento di circa 40 milioni; ammettiamo pure che l'aumento non sia effettivamente tanto, ma un aumento abbastanza ragguardevole certamente vi sarà. Per il dazio consumo, io credo che l'onorevole Cambray-Digny non potrà negare che un provento abbastanza ragguardevole si possa conseguire.

Quanto al Registro e Bollo, l'onorevole Cambray-Digny crede che noi non ritrarremo niente dall'aumento del decimo.

Se il Senato stima che se ne discorra quando saremo a questa legge speciale, io aspetterò allora a manifestare gli argomenti che io aveva portati nell'altro ramo del Parlamento dove quella quistione fu lungamente discussa. Ma intanto a me pare che si può mostrare con elementi di fatto che questa affermazione dell'onorevole Cambray-Digny, è contraddetta dall'esperienza.

Io non nego che nell'anno 1871 possa succedere per il Registro e Bollo quello che è succeduto sempre nell'anno in cui una novella imposta od un aggravio d'imposta vanno in esecuzione. Probabilmente succederanno spostamenti, succederà che si faranno delle registrazioni di contratti sul finire di quest'anno; come succederà circa il dazio sull'alcool che si faranno quest'anno grandi provviste per evitare la tassa. Io non nego adunque che possano avvenire temporanei spostamenti a danno del 1871 ed a favore del 1870; ma sono certo che effettivamente questo aumento del decimo, per esempio sul Bollo e Registro, darà ben presto il maggiore provento che se ne aspetta. E sono in ciò confermato dagli accuratissimi studi che sono stati fatti dall'Amministrazione.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny sa che l'Amministrazione del Bollo e Registro è in mani capaci, sa che questa Amministrazione tiene con molta cura dietro all'andamento della tassa; sa che fu sempre accuratamente studiata dall'Amministrazione centrale; ed io confesso che do molta importanza all'opinione degli egregi personaggi che vi attendono da tanti anni, e che hanno studiato, esaminato, e seguito il movimento del frutto di questa imposta e amministrazione. Ci si fa, o Signori, ci si fa da tutte le parti questa raccomandazione: per carità innovate il meno possibile, imperocchè se vogliamo cambiare tutti i giorni di leggi, evidentemente succede che i funzionari male potranno applicare queste innovazioni ai contribuenti. Quindi il concetto nostro fu quello di procedere per aggravio delle imposte esistenti, anzi che procedere per nuove imposte.

L'onorevole Senatore Digny vorrebbe che si facesse nulla, vorrebbe che il 1870 passasse inutile per le finanze. Io spero che il Senato non vorrà dar retta a questo consiglio. Io non oso affermare che tutte le parti di questi provvedimenti finanziari siano perfette. La perfezione non è di questo mondo; può essere che vi sia qualche parte, sulla

quale convenga poi più tardi tornare con qualche correzione, questo può essere, ma domando io: è egli savio consiglio quello che dà adesso al Senato l'onorevole Cambray-Digny, quello cioè di nulla fare per ora? Io ritengo che quando vi piaccia di esaminare, come certo prima d'oggi avrete esaminati, questi progetti di legge, riconoscerete come ciascuno si raccomandano abbastanza da sé per essere adottato con tranquillità e sicurezza di coscienza.

Sotto il punto di vista della finanza è fuori di dubbio che vi sarà un aumento notevole e ragguardevolissimo; sotto il punto di vista poi degli interessi dei Comuni e delle provincie, io non dubito che tutti sarete tranquilli dopo l'ampia discussione che è avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny non ha (devo essere giusto) fatto rimprovero al Ministero del ritardo con cui questo progetto viene portato in discussione al Senato imperciocchè effettivamente poco meno che da un mese il Ministero si fece un dovere di presentarlo a questo ramo del Parlamento. Ma io mi permetto d'osservare che quando uno dei rami del Parlamento, (sia questo o quello non importa) discute un progetto di legge per quasi due mesi (giacchè, se non vado errato, presso a poco tale tempo ha durato la discussione alla Camera dei Deputati) è evidente che a questa discussione, prendono parte, in certo modo, anche i membri dell'altro ramo del Parlamento.

Non è certo questa una ragione perchè, venuto il progetto nell'altro ramo del Parlamento, non si possa rinnovare interamente la discussione e prendere in esame ogni singolo punto del progetto. Ma, o Signori, quando voi considerate le difficoltà che vi sono per poter ottenere il voto dei rappresentanti popolari sopra imposte, imperocchè è fuori di dubbio che essi ne rispondono più direttamente, (non che la responsabilità sia maggiore, essendo la stessa per tutti i membri del Parlamento) ai loro elettori, quando dunque voi considerate, ripeto, le difficoltà che vi sono per ottenere il consenso di tante opinioni diverse sopra un argomento come questo; quando per altra parte voi considerate le condizioni della finanza, le quali, senza esagerare per nulla nè in un senso nè nell'altro, creano merito tutta l'attenzione vostra, io confido, anzi io sono certo che il Senato non adotterà il partito proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, al quale mi permetto di dire che io capisco, che anzi mi aspettava la sua opposizione, che anzi vado più in là ancora, mi meravigliava che egli avesse tanto indugiato a manifestarsi in un'opposizione esplicita, ma che però non si fermi a ragionare che, mentre ieri, e per l'altro tutto raccomandava le spese da una parte e dall'altra, oggi sia diventato così difficile in materia d'imposte, che la paura di qualche inconveniente lo induce al consiglio che ha dato al Senato, e nel quale io spero che il Senato non lo seguirà.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove e della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio, od in conseguenza di esso.

Questo progetto di legge era già stato presentato nella Sessione passata, ed approvato dalla Camera dei Deputati, e poi presentato al Senato; anzi la Giunta Senatoria aveva già fatto la sua relazione favorevole al progetto. In questa Sessione fu riprodotto alla Camera dei Deputati, che di nuovo lo approvò, ed ora mi onoro di presentarlo al Senato, con preghiera a ben voler fare il possibile perchè ancor in questa Sessione esso venga convertito in legge.

Presidente. Do atto al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli uffici per la sua disamina e per l'ulteriore suo corso.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Signori Senatori. Avrei da esporvi alcune considerazioni che in vero trovar potrebbero la loro sede nella discussione generale, ma su queste considerazioni sarebbe basata una proposta che si riferisce ad un Allegato.

Prego quindi il Senato a concedermi che io possa attendere a prendere la parola quando si aprirà la discussione sull'Allegato O, ed a permettermi allora quelle stesse considerazioni che ora potrei esporre in appoggio della mozione che sarà allora per fare.

Presidente. Credo che il Senato non avrà difficoltà di dare questa facoltà al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cantelli.

Senatore Cantelli. Io non voglio anticipare una discussione sulle ferrovie che avrà luogo a tempo più opportuno; però non posso a meno di fare alcune osservazioni sulle parole dette del signor Ministro che appunto si riferiscono alla questione delle ferrovie.

L'onorevole Cambray-Digny ha detto che non approvarebbe i provvedimenti finanziari perchè, a parer suo, i vantaggi che si ricavano alle finanze dello Stato vengono in gran parte eliminati o distrutti da un nuovo aggravio imposto al bilancio dello Stato dalla nuova proposta per le ferrovie Calabro-Sicule. Il Ministro ha detto: voi vi ingannate; le ferrovie Calabro-Sicule non importano maggiore aggravio di quello che importassero per lo passato; egli ha parlato di sincerità quasi che l'Amministrazione precedente ne avesse mancato, ed a questo proposito, come autore del progetto che fu discusso in Senato nell'agosto del 1868, sento il bisogno di dare qualche spiegazione.

Come ho poc'anzi accennato il Ministro dice: voi vi ingannate, le costruzioni delle ferrovie Calabro-Sicule non importano verun maggior aggravio alle finanze dello Stato di quello che importassero pel passato; voi portavate in

bilancio soltanto le somme necessarie per servire la rendita di certe obbligazioni colle quali pagavate i lavori delle ferrovie; noi invece più sinceri di voi, portiamo in entrata le somme che ricaveremo dalla alienazione di rendita pubblica.

Siccome l'onorevole Sella ha tacciato di poca sincerità la precedente Amministrazione, della quale io faceva parte, mi sono sentito in obbligo di prender io la parola per dirgli che egli avrebbe ragione, se la cosa stesse come egli l'ha esposta, ma posso assicurarlo che non è così.

La legge che fu proposta al Parlamento nell'agosto 1868 ordinava la costruzione di 640 chilometri di ferrovie in Calabria e in Sicilia che erano parte di una rete molto più vasta che già altre volte era stata concessa ad una Società privata, e le ragioni che innovavano il Ministero a proporre la costruzione di quelle ferrovie nei limiti di 640 chilometri erano in parte politiche, in quanto che si considerava come una necessità il non lasciare più a lungo sospesi i lavori in Calabria e specialmente in Sicilia dove l'ordine pubblico era stato per altre cause minacciato; per l'altra parte erano ragioni d'interesse economico, in quanto che il non riprendere quei lavori già intrapresi altre volte e condotti a un certo punto, poteva produrre il pericolo che i lavori stessi venissero danneggiati.

Per esempio, la gran linea da Catania a Siracusa era compiuta. Le comunicazioni tra l'Palermo e Leonforte venivano condotte a termine.

Quindi nell'intendimento della passata Amministrazione si dovevano costruire solo 640 chilometri di ferrovia coi quali si otteneva il compimento di alcune linee importanti, e si assicuravano i lavori già fatti e poi interrotti. Il compimento di tutta la rete, ossia di altri 600 circa chilometri già concessi coi primi alla Società Vittorio Emanuele, si rimandava ad epoca più remota e si aveva in animo di provvedervi mediante il concorso dell'industria privata, e quindi col minore aggravio possibile delle finanze dello Stato. E siccome la Società Vittorio Emanuele aveva emesse delle obbligazioni per procurarsi il capitale necessario alla costruzione da lei intrapresa, così il Ministero credette che il modo più semplice e più conforme alle consuetudini, in tal fatta di operazioni, per dar termine ai 640 chilometri dei quali ho parlato, fosse quello di assumere il servizio degli interessi di quelle obbligazioni e di ammetterne tante altre quante occorrevano a compire i lavori, lasciando al costruttore l'incarico di alienarle; col qual sistema il Governo diveniva proprietario delle linee una volta costrutte; e restava in facoltà di cedere ad una Società che si fosse costituita per la costruzione e l'esercizio di tutta intera la rete, quelle medesime obbligazioni a quelle condizioni che si fossero potute ottenere migliori.

L'attuale Ministero invece, senza aspettare che una Società si presenti, la quale assuma la costruzione di tutta intera la rete, propone di ordinarne sin d'ora la

prosecuzione in modo che tutta la rete sia compiuta nel breve giro di quattro anni, e perciò mette in bilancio la somma di 20 milioni per ogni anno da procurarsi colla emissione di tanta rendita quanta ne occorrerà per procurare l'incasso di quella somma.

Io non voglio contestare la utilità del compimento di quella rete di ferrovie; voglio solo constatare che il Ministero mentre introduce tante e sì gravi economie in tutti i servizi dello Stato, non esita a proporre che si abbiano a costruire ed a costruire subito tante ferrovie per le quali non basterà la spesa di 100 milioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima di tutto mi affretto a dichiarare che con quelle parole io non intendeva dire nulla che potesse non che offendere, ma neppure dispiacere all'onorevole Cantelli.

Ho parlato della posizione del conto. L'onorev. Cantelli saprà che attualmente la questione delle Calabro-Sicule per il bilancio è in questi termini: abbiamo 8 milioni circa da spendere per il servizio delle obbligazioni Vittorio Emanuele; abbiamo inoltre 30 milioni di buoni del Tesoro addebitati dalla tesoreria al conto di codeste ferrovie e da rimborsare alla tesoreria medesima, siccome venne proposto col progetto di legge sui provvedimenti ferroviari. Ora io chiederei al Senatore Cantelli: quando lo Stato avesse emesso 8 milioni di rendita pubblica da una parte e dall'altra avesse iscritto addirittura come spesa i 30 milioni di buoni del Tesoro che sono ora da rimborsare, crede l'onorevole Cantelli che vi sarebbe una qualche differenza fra codesto sistema e quello da me proposto col bilancio del 1871? In verità non ci sarebbe differenza alcuna. Io prego l'onorevole Senatore di considerare che se si emettano poniamo 2 milioni di rendita, per provvedere un capitale di 20 milioni da essere impiegato nelle costruzioni di quelle ferrovie, gli effetti sul bilancio saranno una spesa perpetua di due milioni, e venti milioni d'entrata straordinaria e altrettanta somma di spesa straordinaria per una sola volta.

Il quale effetto s'otterrebbe ugualmente col sistema della guarentigia e della concessione, cioè la somma della garanzia da servire annualmente sarebbe press'a poco uguale alla rendita iscritta.

In guisa che l'onorevole Senatore Cantelli troverebbe coi due sistemi il bilancio ugualmente aggravato di 2 milioni; convergo coll'onorevole Cantelli e sono con lui di avviso che sia meglio lasciare alla Società concessionaria (come si fa colla Società Charles e Comp.) l'incarico di trovare il capitale spendendo il loro credito, la loro attività, e poi il Governo, se le linee non danno frutti sufficienti, provveda invece ad aiutare queste Società o per mezzo di guarentigie od altrimenti, come si è fatto. Ma nel caso delle strade ferrate Calabro-Sicule, mi perdoni l'onorevole Senatore Cantelli, se per parte mia affermo che il risultato finanziario è nè più nè meno identico a quello che egli avrebbe avuto

se avesse portato in passivo addirittura le spese di costruzione, se avesse portato in attivo il capitale ricavato dalla vendita di queste obbligazioni, imperocchè i danari sarebbero entrati, come sono entrati, e si sarebbero spesi, come si sono effettivamente spesi, sarebbe rimasto per risultato un onere annuo, (non dirò perpetuo perchè le obbligazioni si estinguono in 90 anni) di circa 8 milioni.

Questo è ciò che a me premeva di notare; ma ripeto, quando io parlava di sincerità di principii, prego l'onorevole Senatore Cantelli a ritenere che era piuttosto come evidenza di conti, non come osservazione diretta alla sua persona.

Senatore **Cantelli**. Domando la parola per rispondere poche parole, e così la questione sarà finita.

Presidente. Aveva già domandata la parola il signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Parlerò dopo.

Senatore **Cantelli**. Il signor Ministro dice una cosa verissima, quando asserisce che pagando i lavori con somme portate in bilancio, e facendo d'altra parte entrare in bilancio del danaro per emissione di rendita, si fa un'operazione la quale è più sincera...

Ministro delle Finanze. È più evidente.

Senatore **Cantelli**... dirò colla sua parola, è evidente, e non porta un aggravio maggiore di quello che farebbe uno che desse la rendita ad un terzo perchè la vendesse e si servisse del denaro per fare una strada ferrata: l'operazione non sarebbe diversa, e non ne verrebbe nessun aggravio maggiore nè minore al bilancio dello Stato. Facendo dunque l'operazione, come ha accennato benissimo il signor Ministro delle Finanze, si fa una cosa regolarissima per ciò che riguarda la liquidazione dei 640 chilometri che sono finiti, per cui si porterà in bilancio quella somma che occorre per pagare i 30 milioni di Buoni del Tesoro onde liquidare le operazioni, e si porterà all'attivo il prodotto delle emissioni di rendita: e qui egli ha perfettamente ragione. Ma sono due le operazioni che fa il signor Ministro delle Finanze: da una parte liquida il passato consolidando le passività contratte, e per l'altra dice, io voglio cominciare il lavoro che manca a compiere la gran rete delle Calabro-Sicule: voglio fare eseguire altri 600 chilometri di strada ferrata impiegando cento milioni, e porta in bilancio 20 milioni per 5 anni fino al 1874, per compiere la rete delle Calabro-Sicule, mentre il Ministero non era punto obbligato a fare questa operazione. Non dico che faccia cosa disutile, ma certo non era obbligato a farlo. Se sarà una cosa vantaggiosa allo Stato, lo discuteremo quando si discuteranno le questioni delle ferrovie; ma dico che il Ministro ha aggravato i bilanci di cinque anni avvenire di 20 milioni.

Parmi per ciò che il conte Cambray-Digny avesse ragione nel dire che veramente le operazioni delle Calabro-Sicule vanno a distruggere in parte i vantaggi dei provvedimenti finanziari.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole Senatore Cantelli non faceva più parte dell'amministrazione di cui ha parlato, quando si presentò il progetto relativo alla facoltà di fare una convenzione per la concessione delle ferrovie Calabro-Sicule. Che cosa si proponeva allora? Si proponeva che si venisse ad una concessione che in realtà, se non vado errato, era piuttosto una costruzione che una concessione, e si proponeva che si desse appunto in rinnovazione a chi prendeva dei titoli delle strade per tutelare questa obbligazione.

Del resto vi è la legge la quale obbliga a mio avviso il Governo a costruire queste strade ferrate...

Senatore **Cantelli**. 640 chilometri ora finiti.

Ministro delle Finanze. Non parlo di questi, parlo degli altri.

Sono state fatte 2 o 3 leggi le quali obbligano alla costruzione di una certa rete, e vuole l'onorevole Senatore Cantelli che si stia con una parte di strada ferrata che non si sia terminata e non vuole che si compia la linea.

Ma vuole l'onorevole Senatore Cantelli che dal porto di Catania si arrivi a Leonforte, e dall'altra da Palermo si arrivi a Lercare e manchi la congiunzione fra queste due strade ferrate? A Lercare cominciano le zolfare, ma il gruppo principale delle zolfare è precisamente tra Lercare e Leonforte, e vuole l'onorevole Senatore Cantelli che queste strade rimangano incomplete?

Vi è una legge che obbliga alla costruzione di queste ferrovie.

Ora, che si costruiscano nel modo che noi proponiamo di seguire non già fino alla totale costruzione di esse, ma solo per non perdere tempo fino a che si possa fare una concessione, o si seguiti il sistema che fu adottato coi costruttori Charles et C., o si venga anche ad un sistema di concessioni fondate sopra guarentigia, certamente vi possono essere ragioni da preferire più un sistema che un altro, non lo nego, ma il carico sostanziale che ne ridonda alle finanze è perfettamente lo stesso.

Quindi è che io respingo come non conforme al vero questa asserzione, cioè che la nostra proposta riguardo alle strade ferrate, cioè i 20 milioni ad esse destinati per il 1871, costituisca un aggravio che distrugge i vantaggi delle nostre proposte finanziarie; e dico che non è vero, in questo senso, che il maggior carico che ci procura è quello della rendita che si deve inscrivere per trovare questo capitale, e soggiungo ancora che se non volete provvedere con emissione di rendita, ma con obbligazioni Vittorio Emanuele od altri titoli anche per mezzo di guarentigia, voi troverete che le finanze si aggravano di un onere eguale.

Vi sarebbe un sistema da seguire per non aver onere, e sarebbe quello di far niente. Se credete opportuno di adottare questo sistema, lo consiglierete quando si

discuterà il progetto relativo alle strade ferrate; ma io sono certo che l'onorevole Senatore Cantelli non darà un tal consiglio al Senato.

Quello che mi preme intanto di notare è che potrete allora, se temete quest'aggravio, respingere la legge per le strade ferrate, ma che non è questa una ragione per respingere i provvedimenti finanziari che ora discutiamo; perchè nel bilancio si portano nel passivo 20 milioni per le spese relative ad esse strade ferrate, e si porta nell'attivo il ricavo della vendita della rendita analoga, ed in conseguenza il maggior onere che ricade sulle finanze è quello del pagamento degli interessi della anzidetta rendita da emettersi, e quest'onere, comunque si faccia, se volete costruire, le strade ferrate lo avrete sempre.

Senatore Cantelli. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Cantelli, e lo prego di limitarsi al fatto personale.

Senatore Cantelli. Il signor Ministro asserì non essere vero quanto dissi, ed io debbo giustificarmi e mostrare che quello che dissi, è la verità.

Il Ministero, forse perchè ciò fa al suo assunto, mi vuol trascinare a parlare di strade ferrate. Io dunque ho detto: se l'operazione sarà eccellente, lo giudicheremo quando si tratterà delle convenzioni per le strade ferrate; ma ho soggiunto che in sostanza se il Ministero non avesse presentata la legge che ha presentata per compiere la rete delle Calabro-Sicule, sicuramente avrebbe risparmiato allo Stato un aggravio di 20 milioni. Questo è positivo ed innegabile.

Ministro delle Finanze. Ma allora avrei 20 milioni nel Bilancio attivo.

Senatore Cantelli. Con questa legge il Ministero è autorizzato ad emettere ogni anno tanta rendita quanta occorre per 20 milioni di lire, mentre invece, compiuti come erano i 640 chilometri di ferrovie, il Ministero poteva tardare a far compiere la rete, senza grave danno.

Ho detto che le linee compiute sono già abbastanza importanti perchè potessero per qualche tempo stare da sé senza bisogno di essere legate coi nuovi tratti che si faranno; e nessuno potrà sostenere che il compimento di quella rete fosse una necessità assoluta, si poteva, ripeto, tardare di alcuni anni; ma il volerla compiere subito importa ogni anno al Bilancio dello Stato un aggravio di 20 milioni, che altrimenti non avrebbe avuto almeno per ora.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Senatore Cambray-Digny prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula perchè dopo che avrà finito di parlare il Senatore Cambray-Digny si passerà allo squittinio segreto delle due leggi poc'anzi discusse.

La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Non vorrei apparire indiscreto al Senato, ma mi è impossibile di non dire

qualche parola in risposta a quelle che ha pronunziato al mio indirizzo l'onorevole Ministro delle Finanze.

Mi limiterò alle cose principali e più essenziali.

Prima di tutto l'onorevole Sella non può credere sul serio che io ritenga che nella finanza non ci sia nulla da fare.

Io sostengo, e sono qui, occorrendo, per addurne le prove le più convincenti che le finanze sono in una situazione grave, ma tutt'altro che disperata come venne più volte definita dal Ministero. Con ciò non intendo dire che non ci sia nulla da fare, che molto al contrario è da farsi: e quando constatato che esiste un disavanzo di 100 milioni senza contare i pagamenti dei debiti redimibili, quantunque cotesto disavanzo vada diminuendo, mi pare che ne emerga che ci sia da fare e molto. Per conseguenza non accetto il rimprovero che egli mi ha diretto.

Io parlo chiaro. Col vostro progetto a me pare che non facciate abbastanza, e facciate cose che saranno gravose, dolorose ma inefficaci: mentre si potrebbe operare più efficacemente e con meno danno del paese, delle province, dei Comuni e dei contribuenti.

L'on. Sella ha soggiunto che profondi studi si sono fatti sull'assetto dei Comuni. Io non farò l'analisi di cotesti studi, sui quali avrei molto da dire: quello che io posso assicurare all'on. Sella ed al Senato è che i Comuni e le province del Regno, che fin qui erano abbastanza sbilanciati, lo saranno maggiormente per l'avvenire.

L'onorevole Sella, che oggi ha espressioni abbastanza frizzanti, ha trovato nelle mie parole un rimprovero, non so se volgare od acuto, a proposito della legge sulla contabilità, e mi ha voluto mettere in contraddizione con me stesso, farmi dire cioè una cosa assurda.

Ora intendiamoci bene, io prego l'on. Sella a volermi accordare la sua benigna attenzione.

In materia di contabilità sono il primo a riconoscere che la legge non si poteva mettere in vigore nè il primo gennaio 1870, nè a mezz'anno. Per questa parte il Ministro ha ragione ed io sono perfettamente d'accordo con lui, che bisogna aspettare nel gennaio 1871.

Ma io spero che l'on. Sella non ignori che per avere tutto in ordine perchè la legge possa funzionare ed andare completamente in vigore col 1 gennaio 1871, bisognerebbe avere già organizzate tutte le ragionerie delle diverse amministrazioni, aver già pronto il materiale, le circolari, i registri, e cominciato fino da ora a preparare tutto quanto sarebbe necessario.

L'ha fatto l'onorevole Sella?

Se l'ha fatto, ritiro le mie osservazioni.

Io non voglio riandare tutta la quistione sollevata a proposito delle Calabro-Sicule; solamente dirò una cosa.

Col suo bilancio fatto sulle leggi nuove l'onorevole Sella ha portato tra le spese 20 milioni per le Calabro-Sicule, 75 milioni per il pagamento dei debiti e 11 milioni per la continuazione della linea Ligure. Queste tre somme, se non erro, fanno 116 milioni, ora come corrispettivo alle medesime egli ha portato tra le entrate il

ricavo di altrettanta rendita da emettersi per pagare queste spese.

In questa maniera i bilanci vanno veramente bene, è bello e fatto il pareggio! anzi si chiude in avanzo! ma francamente a me non persuade questo pareggio. Sarà conforme alla legge il porre come incasso, come entrata quello che si realizza coll' emissione di rendita, ma certamente, io quest' emissione di rendita non posso considerarla che come un mezzo per rimediare al disavanzo, non come un' entrata, e non posso fare differenza tra la somma portata ad entrata per pagare i debiti che scadono, e quella che è portata in entrata per pagare le Calabre-Sicule.

Signori, io termino.

L'onorevole Sella mi ha detto da principio che mi ringraziava di essere stato franco questa volta nel fargli opposizione. Non credo che sia mai accaduto che l'onorevole Sella mi abbia trovato meno franco e leale, e sempre pronto a dire la verità tutta intera.

Ha detto poi che ho indugiato troppo a fare questa mia opposizione.

È naturale, non si è presentata mai l'occasione, perchè fin adesso non ho visto presentare dall'onorevole Sella un progetto di legge che mi paresse meritevole di essere respinto. A quanti ne ha presentati degni di approvazione io gli ho dato il mio voto: questo io non l'approvo e lo respingo.

L'on. Ministro mi ha rimproverato oggi di respingere questi provvedimenti, che secondo lui faranno gran vantaggio al bilancio, mentre ieri io insisteva perchè si spendesse.

Signori, io non paragono le quistioni trattate oggi con quelle di ieri. Ieri quando io ho insistito perchè il Ministero si preparasse a fare delle spese, si trattava, nella mia convinzione, di spese necessarie alla sicurezza, all'interesse e all'onore del paese; io perciò non ammetto il paragone.

Finalmente l'onorevole Sella mi ha detto nel suo discorso che io aveva voglia molta, secondo lui, di tornare ad essere Ministro delle Finanze. Mi permetta di rispondergli che tale sua osservazione io non voglio chiamare volgare, ma che certamente non è acuta.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Cambray-Digny scuserà quella mia osservazione che egli ha da ultimo citato; ma dal contegno ch'egli tiene complessivamente rispetto alle leggi di finanza, credo che essa venga autorizzata. Se ho avuto torto, me lo perdoni il Senato. Quanto alla questione dell'opposizione, mi permetterà l'onorevole Cambray-Digny (perchè è meglio in queste cose esser franchi) che io gli osservi che questo progetto di legge era davanti al Senato già da qualche tempo, e che quando si crede che il complesso dei provvedimenti finanziari che il Ministero presenta non sia conveniente, io non capisco come si possa dichiarare la fiducia in codesto Ministero.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Sarà un diverso modo di vedere le questioni di questo genere, ma io confesso che non so capirlo; se si trattasse di una legge qualunque, di una legge di dettaglio, intendo perfettamente che non avrebbe a che fare colla quistione di fiducia; ma trattandosi della condotta del Ministero, evidentemente uno dei cardini principali del giudizio ad essa relativo doveva essere la legge sui provvedimenti finanziari; ed ecco perchè non pervengo ad intendere il voto di fiducia dell'altro giorno e a conciliarlo con un voto di refezione così esplicito come quello che è proposto dall'onorevole Cambray-Digny per questo progetto di legge.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Per un fatto personale?

Senatore Cambray-Digny. Io non ripeterò le parole che disse con tanta opportunità, saviezza e chiarezza nella seduta in cui si discusse l'ordine del giorno Scialoia, l'onorevole Menabrea. Le ricorderanno tutti.

Noi crediamo e crediamo seriamente, ed io temo che crediamo più del Ministero, che la situazione del paese sia gravissima, quindi non ci pare il momento di fare una crise, e naturalmente la questione di fiducia dell'altro giorno non poteva far capo che ad una crisi.

Ma nel dare al Ministero un voto per incoraggiarlo ad andare avanti, il Senato ha tracciato nettamente la politica che credeva di approvare. Codesta politica io l'approvo e perciò votai l'ordine del giorno. Ma quando si tratta di leggi di finanza, di leggi amministrative, io mi lagno, signore, mi lagno perchè non si discutono appunto una per una, e francamente dico che alcune di queste mi piacciono, ed alcune no, perchè non le trovo nè buone nè utili.

Vuol forse il Ministro delle Finanze che, per la ragione che io spero e confido che il Ministero farà l'interesse del paese nella questione politica estera, io per questo creda che, aggravando il registro e bollo, farà più denari?

Questo non sarà mai perchè sarebbe contro la mia convinzione, ed ecco la semplicissima spiegazione della mia condotta.

Ministro delle Finanze Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Faccio semplicemente osservare al Senatore Digny che, se si trattasse di un progetto di legge speciale, io capirei perfettamente la sua argomentazione, ma quando si tratta di un progetto complessivo come questo, di provvedimenti finanziari, io ho un altro modo di vedere in questa questione, e naturalmente ciascuno mantiene il proprio.

Presidente. Domando ai Signori Senatori, se intendono che si debba ritenere per chiusa la discussione generale.

Voci. No, No.

Presidente. Allora sarà riaperta nella prossima tornata.

Ora avverto il Senato che mi venne presentata una

domanda da parecchi Senatori perchè si tenga seduta domani domenica.

Metterò ai voti questa proposta. Chi è d'avviso si abbia a tenere seduta domani, si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato che si terrà seduta domani.)

Dunque domani si terrà seduta pubblica alle ore due.

L'ordine del giorno per domani sarà la continuazione della discussione generale sul progetto di legge sui provvedimenti finanziari, e se vi sarà tempo si potranno discutere altri progetti di legge.

Ora si passerà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle leggi dianzi discusse.

(Il Senatore segretario Ginori Lisici fa l'appello nominale.)

Presidente : Risultato della votazione :

Progetto di legge per l'approvazione della spesa per l'applicazione del sistema Agudio.

Votanti. 73

Favorevoli. 62

Contrari 11

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione di spese straordinarie per opere stradali.

Votanti. 73

Favorevoli. 69

Contrari 4

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

TORNATA DEL 7 AGOSTO 1870

• PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggio — Congedo — Risposta del Ministro di Finanze alla interpellanza del Senatore Costantini — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Discorso del Senatore Marliani — Dichiarazioni del Ministro di Finanze — Chiusura della discussione generale — Discussione degli Allegati annessi al progetto di legge — Istanza del Senatore Sagredo sull'Allegato A, a cui rispondono il Senatore Menabrea e il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'Allegato A — Osservazioni e proposta di un ordine del giorno del Senatore Giustinian sull'art. 3° dell'Allegato B — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'Allegato B, dell'ordine del giorno del Senatore Giustinian, e degli Allegati C e E — Mozione del Senatore Caccia, approvata — Approvazione degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato F — Istanza del Senatore Ginori-Lisci sull'art. 8 — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione degli art. 8 e 9 — Istanza del Senatore Ginori-Lisci sull'art. 10, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 10 ed ultimo dell'Allegato E — Istanza del Senatore Sagredo sull'art. 1 dell'Allegato G, a cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Pallieri — Approvazione degli art. 1, 2, 3. — Osservazione del Senatore Lausi all'articolo 4, a cui rispondono il Ministro delle Finanze ed il Senatore Pallieri — Approvazione dell'art. 4 ed ultimo dell'Allegato G e della Tariffa annessa — Mozione d'ordine del Senatore Vacca — Dichiarazioni e proposte del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Imperiali e proposta del Senatore Capponi, approvata — Approvazione dell'Allegato H.

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4453. La Camera di Commercio ed Arti di Napoli, fa adesione al voto emesso da quella di Genova perchè l'esercizio delle ferrovie Liguri e quello delle linee della Spezia, Pisa, Pistoia a Firenze, sia concesso ad una Società italiana, anzichè a quella delle ferrovie dell'Alta Italia.

N. 4454. Il Consiglio Comunale di Marsala, domanda che vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sul riordinamento del notariato.

Fa omaggio al Senato:

Il Prefetto di Perugia degli *Atti di quel Consiglio provinciale.*

L'onorevole Senatore De Vincenzi chiede il congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione generale del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Nella penultima seduta del Senato, l'onorevole Senatore Costantini m'interpellò intorno alla questione dei depositi spettanti alla Venezia da restituirsi dal Governo austriaco. Ho promesso di dargli i ragguagli desiderati, e sono qui, se il Senato crede, a dire due parole per mantenere l'impegno.

Posso dunque dichiarare che di regola il Governo austriaco non contesta di dovere la restituzione di codesti depositi; ma siccome vi sono parecchie altre questioni pendenti, il Governo austriaco crede di non poter procedere alla restituzione di essi se non si viene ad una convenzione che accomodi tutte queste faccende.

Ora, le trattative hanno durato lunga pezza senza che si potesse venire ad un accordo, imperocchè sopra alcuni punti, che sono estranei alla specialità della restituzione dei depositi, erano rimaste delle divergenze.

Quindi è che il Governo ha creduto di richiamare gli atti a Firenze onde riprendere le cose ad esame.

Io confido che quanto prima saranno riprese le trattative, e condotte a termine con una convenzione, la quale tronchi le difficoltà insorte. In allora potrà avvenire la restituzione dei depositi, come desidera l'onorevole Costantini, e con lui desiderano tutte le provincie che sonograndemente interessate in questa questione.

Spero che questi ragguagli generali possano soddisfare l'onorevole interpellante, e ch'egli converrà meco che sarebbe inopportuno l'entrare in particolari sopra le gravi divergenze che hanno condotto a protrarre la sistemazione di questa faccenda.

Senatore Costantini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Costantini. Ringrazio il signor Ministro di queste dichiarazioni e spero che le nuove pratiche produrranno l'effetto sì vivamente desiderato.

Presidente. L'ordine del giorno, come diceva, porta il seguito della discussione generale della legge sui provvedimenti finanziari.

Siccome il signor Senatore Marliani ha male ad una gamba, credo che il Senato gli permetterà di parlare rimanendo seduto.

(Segni d'adesione.)

La parola è al Senatore Marliani.

Senatore Marliani. Signori Senatori,

La discussione dei provvedimenti finanziari si apre in Senato quando la questione ha già ricevuto una sanzione inappellabile.

Riprenderne l'esame sarebbe sprecare il tempo, abusare della vostra pazienza, sarebbe un vero tedio per l'uditorio ed una fatica improba per l'oratore, l'uno e l'altro senza il menomo vantaggio per la cosa pubblica, lascio dunque i dettagli della questione finanziaria, ed entro in materia sulla questione di principii sempre utile a promuovere.

Quando l'onorevole Sella prese per la terza volta il Ministero delle Finanze, ed, appena installato, sospese per due mesi i lavori parlamentari, confesso che mi venne fatto di aprire il cuore alla più grata speranza; non misi in dubbio che quando l'egregio ingegnere, che nel 1864 faceva la pubblica confessione di essersi incaricato nel 1862 del Ministero delle Finanze senza avere la minima cognizione di sì complicata azienda, domandava la sospensione delle sedute del Parlamento, era collo scopo di riunire, condensare in un piano di vasto concetto i tesori dei suoi studi, i frutti della sua acquistata esperienza, e presentare al Parlamento, all'Italia, al mondo il *laborum* della redenzione delle nostre finanze con mezzi che solo scaturiscono dal cervello di grandi uomini di Stato,

quando sono chiamati a ristaurare le finanze di una nazione, ed anche soltanto per arrivare, come noi, al pareggio di un bilancio squilibrato. Così fece Sir Roberto Peel, quando presentò il suo piano di pareggio al Parlamento inglese nella seduta dell'11 maggio 1842.

Indicibile è stato il mio stupore ed il mio cordoglio, nel leggere i provvedimenti che l'onorevole Sella presenta. Dirò l'effetto che ho provato leggendo il testo di questi provvedimenti. Non se ne abbia a male l'onorevole Sella, ma nel suo voluminoso lavoro non ho potuto scorgere una scintilla di genio, non un ardito pensiero, non un solo concetto grande, energico; non ho veduto che la relazione di un modesto e prudente intendente, a un signorotto spensierato che si trova in cattive acque. Signor Padrone, direbbe l'intendente, il dissesto c'è, e grande, economie sono volute dai casi nostri. Ecco, sulla cucina potremo levare tanto, tanto sulle scuderie, licenzieremo tre o quattro persone di servizio, sopra i lumi si può fare una qualche economia, così sulle legna dei camini; la signora spenderà tanto meno pel suo vestiario. Il signor Padrone farà giudizio, lascerà i suoi palchi di teatro e non giuocherà; neppure con questi risparmi arriveremo a coprire il dissesto; si chiama il Salamone o l'Isacco che ci fa un prestito dandogli in garanzia alcuni dei bei quadri della galleria, vendiamo qualche argento, e così arriveremo alla fin dell'anno, e Iddio poi provvederà.

Non so se fra l'intendente e l'usuraio giunsero a coprire il disavanzo del signorotto, come ignoro se l'onorevole Sella arriverà al suo pareggio con mezzi così omeopatici e volgari: ne dubito assai. Ciò di cui sono certo pur troppo è che con siffatti mezzi non si sono mai salvate le finanze di uno Stato, almeno non ne conosco un solo esempio; ora per difendere la mia similitudine devo confessare che mi è stata ispirata da uno de' magnifici *Speeches* di Gladstone.

In quello che pronunziò in un *meeting* a Manchester il 17 luglio 1865, parlò di questo sistema di dettagli, e lo chiamò degno di un *maggior-domo*; poi spiegava splendidamente quanto diverse dovevano essere le idee del Ministro di una grande nazione; egli lo vuole sempre superiore agli espedienti di un giorno, abbracciando in un vasto piano tutte le risorse ed i bisogni della nazione, propendendo sempre a quanto può essere di sollievo alle classi povere ed operose. Non potevo ispirarmi meglio nel mio discorsetto dell'intendente che dal maggior-domo di Gladstone perchè Gladstone è il sommo maestro alla di cui scuola dobbiamo ricorrere quanti ci occupiamo di finanze; le sue belle esposizioni contengono i principii nuovi che formano l'odierno sistema che regge la finanza dell'Inghilterra e la prosperità di questa deve essere un potente incoraggiamento a seguirne i precetti che l'hanno creata.

Strana condizione di questa nostra Italia; terra classica d'ogni sorta d'ingegno; in questi ultimi tempi ha difettato di un uomo superiore che abbia saputo ca-

pire e svolgere gl'istinti generosi degli Italiani. Dopo Cavour, l'Italia silenziosa e mesta, non ha più udita una voce che con patriottica autorità l'abbia chiamata a correre colla sua mirabile spontaneità a compiere i suoi alti dèstini, e però quella risurrezione più miracolosa di un popolo che dà saggio di una grandezza di carattere forse senza esempio negli annali del mondo. Egli scuote il più abietto dispotismo dello straniero e di una mala Signoria, tremenda prova, senza un grave disordine; con impareggiabile senno si costituisce popolo libero senza una reazione contro un odioso passato: non una sola vendetta premeditata contro la tirannia spenta, non una violazione tumultuaria delle leggi, non una offesa alla maestà popolare del Re e del Parlamento. Questo popolo tipo della ubbidienza, va incontro ai sacrifici che gli possono esser chiesti ed accetta senza serio disturbo quanti gli ne vengono imposti: contemplate quell'esercito, quella marina, tipi di tutte le virtù civili e militari. Ricordatevi che quando l'onorevole Sella chiese come provvedimento finanziario l'anticipazione di un anno della prediale, con nobile slancio di abnegazione le province si offerirono di pagare per i loro amministrati mancando persino alle regole prudenti di credito; rammentatevi che fra i tanti prestiti fatti, ve ne fu uno proposto, credo, dall'onorevole Sella, nel quale furono offerti capitali che superavano di molte volte la somma che il Ministro aveva riservata ai sottoscrittori italiani, prova che il Ministro non conosceva bene la forza elastica del capitale nazionale nè il patriottismo de' capitalisti italiani.

Grande, nobile e sventurata Italia!

Io forse mi faccio una patriottica illusione, ma questa regge sempre in me a dispetto di tanti disinganni, e rimango persuaso che se un grande Ministro, od un Parlamento, con fede ardente nella sua sublime missione di fare e consolidare una Italia energica e prospera, avessero fatto appello alla magnanimità del popolo italiano, esso avrebbe risposto con patriottico entusiasmo, ed il male che ci sovrasta non esisterebbe, e su questa convinzione ho qualche cosa di simpatico con un pensiero dell'onorevole Sella espresso sotto un'altra forma, cioè che se nel 1862 si fosse fatto uno sforzo possente, il male non sarebbe andato crescendo: solamente domanderei all'onorevole Sella, perchè essendo egli Ministro non tenti di realizzare siffatto pensiero che crede giusto, o perchè come Deputato non ne ha fatto la mozione.

Ma volete che il popolo nostro, ragionatore esimio, benchè di natura pratica, si scaldi d'entusiasmo, quando per la sua rigenerazione gli proponete tutte le anticaglie finanziarie che andate a prendere nell'archivio delle leggi, scartate dalle Nazioni che le avevano adottate? Come mai avete potuto credere che una Nazione giovane, vigorosa, accetterebbe con passione le misure finanziarie, che sapeva essere state messe da banda in altre Nazioni, come cattive e nocive alla

loro proprietà? Inventate una legge alla quale date il nome di tassa sulla *ricchezza mobile*, ed andate a colpire il bracciante di una tassa di lire due, cioè la sua sussistenza di un giorno? Vera beffa dell'*income tax* che si ferma davanti le 5000 lire di reddito, e se questa tassa è pessima nella sua essenza, nella sua esecuzione deve essere qualche cosa di mostruoso, se ne devo giudicare dai casi miei, io, più che modesto contribuente ho avuto da dibattermi col fisco in tre casi diversi, ed ho avuto sempre ragione.

Ebbene, Signori, l'*income tax* in Inghilterra, malgrado i suoi favolosi risultati, non ha mai potuto ottenere diritto di cittadinanza, e dopo i dieci anni di esistenza normale che ottenne sir Robert Peel dal Parlamento inglese nel 1842 l'*income tax* è concesso anno per anno.

Sarà forse il vostro macinato che otterrà accettazione nazionale? Tassa ovunque esecrata ove ha esistito, è stata ripudiata ovunque; ma la vostra legge fiancheggiata da una novità tutta moderna, dal contatore, non sarà da questo giocarello rasa nè più produttiva, nè meno vessatoria: confesso che il controllo di una tassa pecuniaria affidato ad un ordigno meccanico, mi pare un'idea strana. Chi dice ordigno meccanico dice cosa soggetta ad essere guastata, e più che mai quando è applicata ad un mulino; quando poi il controllato ha interesse a guastarlo, è una invenzione che chi ha cognizione di un mulino e di mugnai, non saprà mai accettare; io per il primo lo so, perchè è materia della quale me ne intendo per averne fatto lunga pratica.

In quanto all'altro concetto della Regia cointeressata nulla ho da aggiungere a quanto dissi allorchando quella funesta legge fu presentata e votata, mantenendo per 15 anni lo stolto monopolio del tabacco, avanzo della tirannia amministrativa, incontrata dall'ignoranza, sostenuta dalla funesta passione del privilegio, abbandonata da tutti i Governi che hanno conosciuto i veri interessi del paese che reggono.

Ma nell'Italia rigenerata sembra che i Ministri che ha avuto, abbiano voluto a gara, dal 1861 in poi, fare dell'Italia un *musaeum* di leggi ove si potessero ritrovare in pratica tutte quelle leggi che la scienza, l'esperienza ed il buon senso hanno ovunque ripudiato, Ministri e Parlamento hanno fatto della nuova organizzazione una Pompei legislativa, ma altresì per arrivarvi si passa per la via dei sepolcri, cioè fra la ricchezza mobile, il corso forzoso, i prestiti con premi, la Regia, e tutte le angosce e le miserie di un tesoro esausto, mercè i tanti errori amministrativi che si sono commessi.

Il pareggio è stato il *desideratum* ideale di tutti i Ministri delle finanze e dei Parlamenti dal 1860 in qua, ma per realizzarlo non v'è stata una grande differenza ne' mezzi di raggiungerlo: nuove contribuzioni, od aumento di quelle esistenti, poi imprestiti sotto una forma od un'altra. Con questo sistema si è creato anno per anno un disavanzo, anzichè arrivare al pa-

reggio; ma poichè di pareggio e di disavanzo parlo, mi sembra utile di cercarne le cause, e di considerare i risultati con animo tranquillo e mente serena; un'analisi così fatta da chi avesse più di me voce autorevole, dovrebbe ottenere plauso.

Due mi sembrano le cause principali di questo dissesto finanziario; la prima la naturale inesperienza dei Parlamenti e dei Ministri che hanno dirette le finanze, la seconda il contagio irresistibile che ha strascinato Ministri e Parlamento a fare delle spese fuori d'ogni proporzione colle risorse del paese.

L'esperienza non è il patrimonio che la gioventù sa meglio mettere a profitto. L'Italia, fatta nazione dal 1860, non aveva avuto una scuola d'uomini preparati all'amministrazione di una grande nazione. Gli uomini studiosi di quell'epoca ebbero per maestri i dottrinari di Francia, ed ognuno sa ove i dottrinari l'hanno condotta; in politica, in amministrazione, non ebbero mai che velleità, sia di libertà, sia di progresso; mai e poi mai un pensiero generoso e grande. I discepoli italiani sono stati fedeli alla dottrina dei loro maestri francesi.

Una sola guida capace ebbe l'Italia, e questa il cielo la rapì a' primi passi inoltrati nella nuova e difficile carriera, e questo genio ci diceva che per fare l'Italia bisogna pagare e pagare molto, ma non sprecare un centesimo. Egli mancò, e quanti milioni e quanti disgraziatamente si sono sprecati!! Ma questo spreco ognuno lo rimpiange. Ebbene, siccome l'ingegno italiano non è mai stato lungo tempo in ritardo, e che la sua natura è anzi precoce, l'Italia può essere certa che fra la gioventù odierna, si troveranno genii preclari che sapranno dare un indirizzo vigoroso ed intelligente all'amministrazione della casa pubblica, questo è un tesoro ancora ignoto, ma sul quale la patria può fare assegnamento certo, anche a breve scadenza.

La seconda causa è stato il contagio universale di fare delle spese superiori alle risorse presenti della nazione, colpa della quale tutti siamo responsabili, Paese, Governo e Parlamento: ma questo risultato di un errore nazionale, potevasi evitare? materialmente, sì, moralmente era ben difficile, che nel 1860 e l'anni seguenti l'Italia nel bollore della sua providenziale emancipazione, non avesse quella arditezza giovanile; la gioventù ha delle sublimi aspirazioni non sempre ragionevoli: l'Italia godeva da sibarita le delizie della sua risurrezione, e pensò che avendo conquistata la sua nazionalità, tutto le era facile per assicurarla e svilupparla. Ricca d'immaginazione e di volontà indomita, sognò che era anche ricca di mezzi pecuniarii, e volle improvvisare ad un tempo eserciti formidabili, flotte numerose, una interminabile linea di chilometri di ferrovie; improntitudine generosa e imprudente; a frenarla mancò la mano moderatrice. Il male è grande perchè questi slanci dell'irreflessione hanno avuto per risultato prestiti onerosi ed il servizio dell'interesse del de-

bito pubblico è la piaga sanguinolenta delle nostre finanze: il bilancio attivo è schiacciato dal peso del nostro debito.

Fatta questa breve analisi delle cause del male, e rivelato questo nella sua lamentevole verità, vi è forse da darsi alla disperazione? No, e mille volte no: l'Italia deve, anzichè lasciarsi abbattere, considerare con volto sereno il suo bilancio passivo col fermo ed energico proposito di andarlo scemando d'anno in anno sino all'estinzione d'ogni passività de' suoi bilanci superiori all'attivo. Un popolo può sempre estinguere i debiti che sbilanciano le sue risorse e distruggono il suo credito dentro e fuori: 30 anni fa il debito dell'Inghilterra assorbiva i 3/5 del suo bilancio. Coll'amore al lavoro che pur troppo non è ancora la passione degli Italiani, coll'ingegno e coll'intelligenza che ha a dovizia, con generosi sacrificii momentanei ed economie ben ragionate, un popolo che ha il sentimento dell'onore e della dignità, ha ben presto livellato le sue spese e le sue entrate: che l'Italia non si allarmi soverchiamente del debito che ha imprudentemente contratto, e poi abbia una fede cieca nella ristaurazione delle sue finanze e la certezza di cancellare non solo dalla sua mente, ma anche dalla fraseologia italiana una parola fatidica che si va buccinando e che non voglio pronunziare, tanto mi sembra indegna di questo augusto Consesso, dell'Italia e di noi tutti.

Pagare e pagare religiosamente i grossi debiti è la base del credito.

Il Barone Louis diceva in pieno Consiglio di Stato all'Imperatore Napoleone che uno Stato che vuole avere credito deve pagare tutto ciò che deve e persino le sue stoltezze, e ciò in un'occasione in cui l'Imperatore voleva che si respingessero certi crediti contro lo Stato: questo grande finanziere che sotto la ristaurazione fu poi uno de' fondatori del Credito in Francia, mandato da Napoleone in Olanda per la liquidazione del debito olandese, ne fece una che apparve onerosissima a Napoleone, che disse al liquidatore, *mi volete rovinare.*

« Non è certo il mio proposito, rispose l'onesto finanziere, nessun Governo va in rovina, pagando i suoi debiti; un giorno o l'altro V. M. può avere bisogno di ricorrere al credito: ebbene V. M. non lo può fondare senza riconoscere colla più rigorosa lealtà e giustizia tutti i crediti legittimi contro lo Stato. »

Il passato, col suo imprudente sistema di spese sproporzionate, alle risorse nazionali, ci ha creato uno stato di crisi che collima con una situazione pericolosa; pure se questo duro insegnamento può indurci al fermo proposito di cangiare strada, non avremmo pagata troppo cara la lezione che ci avrà ricondotto alla careggiata dell'ordine amministrativo dal quale eravamo devianti tutti, Parlamento e Governo, il primo più ancora del secondo: quante volte, e ve ne ricorderete, o Signori, i ministri hanno proposto delle

economie che le Commissioni della Camera hanno respinte? e per non ricordarne che il più recente esempio, l'onorevole Sella aveva cancellata la spesa dei maggiori assegni, economia, al mio parere, giusta, equa e sensata, la Commissione della Camera ha ristabilito la spesa, e fatto almeno strano, il Ministro accettò il rigetto della sua economia.

L'esperienza servendo meglio in avvenire gli interessi della nazione, è d'uopo sperare che cesserà la funesta illusione che ha resistito alle prove più eloquenti dell'erroneità del sistema seguito sin' ora; la gravezza delle contribuzioni dando una maggiore somma al Tesoro, non mai quella presunta, ha fatto considerare a molti che la più abbondante riscossione delle imposte era un segno di maggior sviluppo della ricchezza pubblica, senza fermarsi alla conclusione che malgrado questo aumento di riscossione, e prestiti quasi sistematici, ogni esercizio si chiudeva con un immenso disavanzo; errore strano perchè v'era un testimonio di questo rovinoso sistema che lo teneva d'occhio e giorno per giorno ne faceva la pubblica censura, senza che i suoi salutari giornalieri consigli servissero a fermarci sulla pessima via calcata. Invano egli diceva ad alta voce. *Voi non sviluppate così la ricchezza pubblica, ma produceate lo svorramento de' contribuenti, disseccate le fonti della ricchezza pubblica, anzichè fecondarle.* Questo inesorabile, incorruttibile monitore fu la Borsa; eccovi la prova la più dolorosamente eloquente, che questo saggio consigliere inascoltato aveva ragione.

I fondi 5 010 erano nel 1860 a 80 60, nel 1861 erano già caduti a 72 25, termine mezzo dell'anno. Vediamo dal 1862 la somma prodotta dalla riscossione d'imposte ed il corso, termine mezzo della borsa in un anno :

1862. Prodotto delle Imposte L. 471,250,000	I fondi sono a 70 45.
1863. Prodotto delle Imposte L. 504,325,000	I fondi sono a 72.
1864. Prodotto delle Imposte L. 565,300,000	I fondi sono a 67.
1865. Prodotto delle Imposte L. 629,675,000	I fondi sono a 65 58.
1866. Prodotto delle Imposte L. 608,750,000	I fondi sono a 61 25.
1867. Prodotto delle Imposte L. 783,475,	(Compresa Venezia)
	I fondi sono a 53 30
1868. Prodotti delle Imposte L. 733,000,000	I fondi sono a 55 25.
1869. Prodotto delle contribuzioni L. 860,500,000	I fondi sono a 57 59.

Resta dunque evidentemente provato che nell'opinione universale di cui la borsa è il termometro sensibilissimo, il costante aumento delle contribuzioni, anzichè essere accettato come segno di prosperità, era

tenuto come indizio di decadenza, e di deficienza di ricchezza.

Ben altri sono i segni di prosperità che emergono dal bilancio di una nazione bene amministrata, e per offrirne un esempio recente prendo il bilancio presentato alla Camera dei Comuni il 12 aprile ultimo dal Cancelliere dello Scacchiere M. Lowe. Egli dalla tribuna del parlamento annunziava ai suoi concittadini che il prodotto delle contribuzioni nell'esercizio del 1869-70 era stato di L. it. 1,985,750,000 e le spese di L. it. 1,589,300,000: dava quindi come prova di una buona amministrazione lo splendido risultato di un eccedente di L. it. 396,450,000 ed annunziava che nell'esercizio del 1870-71 il prodotto delle imposte sarebbe di L. it. 1,786,250,000 e la spesa di L. it. 1,677,825,000, lasciando così un eccedente di lire 108,425,000 e questo applicato alla riduzione di alcune imposte, allo ammortamento del debito pubblico, sistema che, seguito normalmente dal 1857, ha cancellato dal libro del debito pubblico L. St. 38 milioni e in L. it. 950,000,000. Ecco i segni certi della prosperità di una nazione, e dello sviluppo della sua ricchezza, abbassamento di contribuzioni, aumento del prodotto di queste, ammortamento del debito pubblico, diminuzione d'interessi da pagare.

In Italia dal 1861 in poi si è seguito un sistema opposto. Il contrasto che ne è risultato non può essere più logico.

Vi è un altro errore che mi sembra meriti di essere corretto con prove che non lasciano più un dubbio che dalla buona relativa amministrazione di una Nazione dipende il ben'essere ed il credito di questa: uomini distinti hanno emesse opinioni dirette ad attenuare gli errori, se non a giustificare la gestione degli affari pubblici in Italia, cavando le circostanze attenuanti dalle peripezie che l'Italia ha dovuto sormontare dal 1860: altri hanno voluto considerare l'enormità del nostro debito come il penoso, ma inevitabile prezzo del riscatto d'Italia. Accettando la parte che possono avere di effettivo e di vero, queste due asserzioni è facile di ridurle di molto, evitando così nuove illusioni o supposizioni erronee.

Nella mia opinione la migliore dimostrazione di una verità è il confronto di due casi di assoluta analogia, se non di perfetta parità, cosa impossibile, e perciò prendo dieci anni d'istoria finanziaria di Francia dal 1814 al 1824, epoca in cui la scienza economica non era ancora sviluppata, e 10 anni della nostra dal 1860 al 1870, e da questo parallelo ne risulta una dimostrazione che mi sembra senza replica possibile.

Ognuno conosce e sa quali sventure colpirono la Francia nel 1814 e 1815: schiacciata sotto il peso di tutte le calamità che seguono un disastro senza esempio negli annali del mondo, il suo suolo occupato da un milione di soldati stranieri, in balia alla più spaventevole reazione contro il glorioso passato della repubblica e dell'impero, uomini e cose a profitto della

emigrazione e della sagrestia, dissanguata dalla coalizione che insaziabile domanda e riscuote miliardi e miliardi sulla fortuna della Francia, questa, subita la terribile legge del vincitore, paga e vede i suoi fondi nel 1816 caduti al 59 35. Ora fermate la vostra attenzione sulla miracolosa potenza di una buona amministrazione: malgrado questo rovinoso tributo, ecco il corso medio degli anni seguenti:

1817. 62 02 1/2.
1818. 70.
1819. 69.
1820. 72 35.

E questa risurrezione progressiva del credito si sostenne così bene, che nel 1823, alla vigilia di una guerra impopolare contro la Spagna, il ministro delle finanze, Villèle, poté negoziare un prestito di 23 milioni di rendita 5 per cento a 89 55. Il 16 febbraio 1824 la rendita aveva raggiunto e varcato il pari al punto che all'apertura della Camera il 3 marzo 1824, il ministro delle finanze poté presentare uno schema di legge per operare il rimborso al pari, e la riduzione al 4 per cento, ciò che doveva produrre al Tesoro una economia di 28 o 30 milioni, e si legge nella esposizione che forma il preambolo, che il governo fa questa operazione perchè la rendita ha varcato il pari, e sarebbe questa a 115 o 120 se non avesse avuto la lealtà di fare pubblicamente conoscere il suo progetto di rimborso.

Eccovi in brevi cenni l'opera di 10 anni, periodo sventuratissimo, di una buona amministrazione: si faccia ora il confronto con altri 10 anni 1860-1870 della nostra, senza che vi sia termine possibile di paragone nelle rispettive circostanze dei due paesi, e spero che non si potranno mai più addurre, per attenuare la gravità del nostro stato finanziario, le nostre vicende del 1860-70 che sono state pressochè normali.

La questione della somma attribuita al riscatto, mi sembra un altro errore: senza dubbio gli armamenti, le guerre del 1859-60-61-66 per quanto siano state brevi, le infauste rivolte di Sarnico, Aspromonte, Mentana hanno costato molti milioni, non che l'infelice idea di cambio di capitale, ma non rappresentano i 4 miliardi del preteso riscatto d'Italia, idea erronea ed anche pericolosa a propagare: se così fosse, avrebbe un'origine gloriosa, come lo fu per la Francia quando ottenne, mediante un nuovo sacrificio di denaro nel 1818 la sua più pronta redenzione nel trattato di Aquisgrana ove fu decisa la completa evacuazione delle truppe alleate dal territorio francese. Non è il caso nostro, ed è utile che tutti sappiano che una grandissima parte di questo enorme debito ha per origine le cause che ho accennato, inesperienza, contagio febbrile di spendere, e perciò fare prestiti dei quali una buona parte non si riceveva, rimanendo a nostro carico l'interesse delle somme perdute nell'aggio del prestito.

Prepariamoci a fare ciò che altre nazioni hanno compiuto, ne abbiamo i mezzi e non vi vuole uno sforzo eroico di volontà per adottare un nuovo sistema politico, questione di cui mi sono riservato di parlare separatamente al mio punto di vista.

Facciamo in amministrazione ciò che hanno realizzato gli Inglesi, assai migliori maestri che i Francesi, ne abbiamo i mezzi materiali, e ne avremo l'intelligenza e la potenza il giorno che adotteremo per tema della nostra riforma sociale queste due sentenze della sapienza inglese *Knowledge is power, and time is money*; mettiamo a profitto le lezioni dell'esperienza d'altri, sviluppando i doni fisici, morali e materiali di cui la provvidenza ci ha fatto ricchi: gl'Italiani devono trovare la forza d'espansione produttiva che sin'ora è loro mancata, nelle urne elettorali. Che lascino da banda gli uomini politici esclusivamente, consorziali di destra e di sinistra, e scelgano i migliori amministratori delle loro provincie che vengano a spingere i ministri nell'ardua missione di creare una buona amministrazione, e nel medesimo tempo inculchino ai loro elettori e concittadini che il primo e più urgente dovere d'ogni italiano, è di pagare le contribuzioni votate dal Parlamento; la scrupolosa esattezza nell'adempimento di questo dovere sacro, è la prima e la più essenziale condizione della proprietà nazionale. Il governo troverà in questo rispetto del contribuente alla legge la più efficace lezione per fare grandi economie, e le potremo esigere con tanta maggior forza, quando potremo vantare i nostri patriottici sacrifici e le nostre virtù civiche.

Ma, Signori, io non credo che arriveremo a questi sogni dorati del pareggio del bilancio dello Stato con sole le economie e gli aumenti di contribuzioni, vi è ancora altro elemento essenzialissimo, anzi vitale da introdurre e da creare per giungere al nostro scopo della buona amministrazione e questo non l'avremo mai, se non arriviamo ad un perfetto equilibrio politico nel Parlamento che « faccia cessare queste continue oscillazioni nel Governo, » senza ragione, senza causa mai conosciuta, che allacciano il principio d'autorità tanto necessario al buon andamento della gestione dello Stato.

Mi sia concesso di dare qualche spiegazione sopra questi deplorabili e continui cambiamenti di Ministri.

Signori, dal 1860 il Governo è stato esclusivamente nelle mani di una frazione del Parlamento; questo possesso essa lo merita, glielo concedo ben volentieri: ma allora perchè un tale consumo di Ministri: per citare il più recente esempio di questi cambiamenti, ricorderò che in due anni nel Gabinetto Menabrea vi furono cinque Ministri dell'Interno senza contare altri mutamenti ne' varii Ministeri; poi è da notare l'elasticità intellettuale di molti de' nostri uomini politici che hanno occupato sino a tre Ministeri affatto diversi: l'uno ha avuto Finanza, Istruzione Pubblica e Interno; l'altro Marina, Lavori Pubblici e Affari Esteri; un altro

Finanze, Marina e Lavori Pubblici, un quarto, Interno, Finanze e Agricoltura, Industria e Commercio. Credete voi, Signori, che questa instabilità nel Governo fra uomini politici di una stessa opinione non riveli al paese una lotta intestina ove solo si tratta di questioni individuali alle quali viene sacrificata la buona regola del Governo, quindi la possibilità di arrivare al pareggio, avvegnachè la deficienza morale che risulta per il Governo da questo stato rincrescevole di cose, contribuisce fortemente al disavanzo finanziario, perchè senza un sommo prestigio nel Governo supremo, nessuna autorità subalterna ne può avere sulle popolazioni che amministra, e da questa mancanza di forza provengono in grandissima parte, l'arretrato nel pagamento delle contribuzioni, le difficoltà che insorgono per esigerle, la confusione ne' ruoli e nella contabilità, la ribellione individuale contro le leggi di pubblica sicurezza, al punto che abbiamo tutti letto che per sottrarre una donna coraggiosa ai pugnali di vili assassini si è dovuto farla uscire da Faenza, scortata da un pelotone di carabinieri: siate giusti e forti, e sarete rispettati ed ubbiditi, ma per essere forti, è d'uopo l'unità compatta fra voi a cui è devoluto il Governo del paese esclusivamente da 10 anni, e cessate di dare al mondo il doloroso spettacolo di cambiamenti continui d'uomini per fare la stessa cosa, a tal punto che molto recentemente il Capo dell'opposizione essendosi vanagloriato di avere un programma tutto suo, il Capo della Destra gli provò con argomenti di fatto che tutto ciò che il preopinante aveva preteso aver voluto fare, egli lo aveva fatto.

A me sembra che le illusioni sulla nostra situazione parlamentare, alla quale io do una importanza vitale, vadano al pari di quelle che si sono accarezzate sulla posizione finanziaria. Abbiamo in verità creduto osservare le severe regole della vita parlamentare, come ci siamo immaginato praticare le buone massime di amministrazione. E a me sembra essere questo un doppio errore; la Camera certamente crede essere sullo stretto sentiero del rigorismo parlamentare? Io non lo credo, e sarebbe facile coll'istoria alla mano, di provare essere la mia negativa una verità inconcussa; ma siccome la mia dimostrazione presa *ab ovo* del Regno d'Italia sarebbe troppo lunga, mi limiterò ad analizzare l'ultima crisi parlamentare, che ha prodotto il Ministero attuale. Fu questa legittimamente parlamentare, cioè fondata sopra una questione di principio nella quale una maggioranza compatta, omogenea e concorde ad accettarla od a respingerla è giudice sovrano? Niente affatto: fu una questione di persone che vanno a sciogliersi coll'addizione di tutti i malcontenti e di tutta la Sinistra; la scelta fra l'onorevole Lanza e l'onorevole Mari era fra due gemelli politici, potendo dissentire in qualche questione di dettaglio e non mai di principio, e la cosa è tanto vera che questi due onorevoli deputati si sono surrogati nella presidenza della Camera come gli eletti della medesima maggioranza.

Il Ministero Menabrea contava due anni di esistenza, e credo che fosse il suo più imperdonabile difetto non aver fatto nè migliore nè peggiore prova che i suoi antecessori, come i suoi successori non faranno nè meglio nè peggio: aveva avuto maggioranza anche nelle leggi di grave importanza come il macinato, e la Regia cointeressata, e chiuse il Parlamento in una almeno apparente armonia perfetta colla maggioranza. Il generale Menabrea pochi giorni prima aveva ricomposto per la terza o quarta volta il suo gabinetto, dando entrata in questa nuova formazione alla destra, alla permanente ed al terzo partito, chiamando a se gli onorevoli Minghetti, Ferraris, Bargoni e Mordini, e poi gli onorevoli Vigliani e Rudini. Certo non si potevano fare più generose ed abili concessioni allo spirito di conciliazione per formare un gabinetto ove tutte le frazioni del partito conservatore fossero rappresentate. Per quale ragione il gabinetto Menabrea venne a trovare la sua perdita in una combinazione che doveva dargli nuova forza e lunga vita? lo ignoro, quindi, parlando, mi atterrò ai fatti di notorietà pubblica.

Le Camere furono chiuse molto prima del consueto, e questa anticipazione fu in grandissima parte provocata dall'incidente Lobbia del quale è meglio di non fare parola.

Il Parlamento fu convocato per il 19 novembre: nella scelta del Presidente sorse una rivalità o pugna convenzionale fra due onorevoli deputati che avevano alternativamente occupato il seggio presidenziale, surrogato l'onorevole Mari all'onorevole Lanza che si dimise per combattere la regia cointeressata.

Cosa mai era accaduto nei giorni che scorsero dalla chiusura del Parlamento alla sua apertura il 19 novembre, che avesse fatto perdere all'onorevole Mari, egregio ed abilissimo presidente, le simpatie della Camera, lo ignoro davvero.

E come mai si sia fatto un'arma di partito di due nomi perfettamente sinonimi in politica, è ancora per me un mistero, perchè se la maggioranza avesse voluto trarre un argomento di opposizione, sulla rielezione dell'onorevole Lanza quando esso diede la sua dimissione per combattere e votare contro la Regia cointeressata, avrebbe avuto un senso significativo, ma al 19 novembre non ne aveva più; perchè mai il gabinetto Menabrea ha voluto vedere in questa elezione del presidente della Camera un voto di censura tale da dare la sua dimissione, è un altro enigma del quale non ho trovato nè sentito a dare una logica spiegazione ed i fatti successivi sono venuti a provare che le ragioni che hanno potuto indurre il gabinetto a dare la sua dimissione erano senza un logico fondamento. E cosa aveva fatto il ministero Menabrea per perdere la maggioranza, lo ignoro.

L'onorevole Lanza, portato alla presidenza, era egli veramente il rappresentante di quella maggioranza della quale il gabinetto Menabrea doveva volere conservare la fiducia? In nessun modo! L'onorevole Lanza

ebbe la maggioranza coi voti della Sinistra sempre proclive legittimamente a votare contro ogni atto del ministero. L'onorevole Mari ebbe i voti della maggioranza abituale del gabinetto.

Fatta questa statistica de'voti, veniamo alle conseguenze parlamentari, che verranno a provare che l'onorevole Lanza non era menomamente il rappresentante della maggioranza. Il Gabinetto Menabrea presentò la sua dimissione, e S. M. persuaso che l'onorevole Lanza era il candidato di una vera maggioranza gli affidò la formazione di un nuovo Gabinetto, e cedette a tutte le esigenze costituzionali del Presidente: questi, dopo molti giorni di penose gestioni, non trovando colleghi, rassegnò il suo mandato.

L'onorevole Lanza, non era dunque nè punto nè poco il candidato di una vera maggioranza, ma bensì di una coalizione per rovesciare il Ministero che vi prestava il fianco accettando la sfida sopra un terreno niente costituzionale. I voti della coalizione non furono più fedeli all'onorevole Lanza dopo che ebbero ottenuto l'intento. Dunque quella maggioranza non accettò l'onorevole Lanza se non come un'arma da guerra, ma non come capo del governo, poichè egli non trovò in quella maggioranza colleghi per formare il Gabinetto. Questa è la logica schietta de'fatti.

S. M. in uso di una delle sue prerogative, accettò la dimissione dell'onorevole Lanza, e affidò la missione di formare un Gabinetto all'onorevole generale Cialdini.

Non tocca a me a rammentare i dettagli di questo episodio del parto ministeriale del novembre 1869, ed ognuno si ricorda la lettera dell'onorevole Sella al generale Cialdini, che non passerà alla posterità come tipo dell'indipendenza parlamentare di un deputato non di un distretto ma della Nazione: quella lettera dell'eleto di Cossato ebbe per conseguenza il ritiro del generale Cialdini, e dietro consiglio insistente di questo a S. M., l'onorevole Sella rimase padrone del terreno, ricevendo da S. M. l'incarico di formare il Gabinetto.

Ma l'onorevole Sella era forse il candidato presuntivo della maggioranza? Egli lo era così poco, che non trovò posto nella Commissione del Bilancio composta di molti membri nominati dalla Camera, esclusione ingiusta, illogica, avendo egli sempre fatto parte e legittimamente di questa Commissione: ma le cose essendo così, certamente che il nome che la Camera aveva escluso da una Commissione numerosa, la Camera non lo poteva volere per Ministro, e molto meno per capo di un Gabinetto: come mai sia avvenuto che dopo questi fatti la Camera abbia accolto con favore l'onorevole Sella, lo ignoro. Egli richiamò a sé l'onorevole Lanza che così poca favorevole accoglienza aveva trovato nella maggioranza per formare il suo Gabinetto, quindi il suo nome doveva essere piuttosto un ostacolo, che una facilitazione a costituirlo. Non fu così, la logica ebbe una smentita, ed il Gabinetto attuale apparve.

Qualunque illogismo n'abbia preceduto la forma-

zione, ora egli esiste, dura da più mesi; ha ottenuto dalla maggioranza l'approvazione di tutti i suoi concetti. Segua la maggioranza in questa via, sostenga arditamente l'attuale Gabinetto composto d'uomini provati nella lotta della libertà più o meno ampia: egli troverà forza e vita in una lesione costante del Parlamento ed avremo fatto un passo immenso verso quel pareggio che per essere raggiunto ha bisogno di saggia amministrazione, di ponderate economie, di un accordo perfetto fra i poteri pubblici dello Stato, e questo è impossibile mentre la maggioranza della Camera darà luogo a continui cambiamenti di persone nel Ministero, rimanendo sul medesimo terreno politico. Coll'instabilità del Ministero, nessun bene è possibile in amministrazione, in finanze, in politica, e nell'andamento progressivo per arrivare a formare una Italia grande, forte e prospera, e prima di tutto per giungere al pareggio.

A questo fine devono concorrere, oltre le economie, la buona amministrazione, la perfetta armonia nella maggioranza del Parlamento, appoggiando arditamente le buone disposizioni dei Ministri, spronandoli, se fossero timidi a fare il bene; occorrono, dico, altre misure che contribuiranno ad ottenere il pareggio.

In capo a queste si presenta l'istruzione primaria: svilupparla senza posa deve essere il primo pensiero del Governo come il più possente mezzo di moralizzare il popolo che ne ha sommo bisogno. Dalla moralizzazione delle classi operaie povere ed artigiane, sorggerà l'amore al lavoro, e questo è la prima sorgente della ricchezza pubblica, e dell'ordine sociale; i popoli sono agiati in ragione diretta della loro attitudine al lavoro. Credono forse gl'Italiani che la prosperità e le ricchezze del popolo inglese sian l'effetto di una qualche pietra filosofale?

S'ingannerebbero a partito, questa prosperità è esclusivamente il frutto del lavoro di un popolo che ogni anno fa un risparmio calcolato in due miliardi e mezzo a tre miliardi; al maggior accrescimento del lavoro, la mente viene in appoggio delle braccia, applicando al lavoro l'ingegno e tutte le scoperte della scienza.

Nell'industria, nel commercio uguale attività; incessante è il perfezionamento delle macchine esistenti, e l'invenzione di altre nuove: così si ottiene la mano d'opera a meno prezzo, e si vendono gli oggetti artefatti a più buon mercato e si arriva al favoloso smercio dei prodotti inglesi che inondano tutti i mercati del mondo; questo colossale prodotto delle fabbriche inglesi ha bisogno per essere trasportato a tutti gli angoli dell'universo di una marina mercantile proporzionata. La marina mercantile inglese è uguale in numero a tutte le altre riunite dei paesi marittimi d'Europa.

Nell'agricoltura uguale vitalità; col drenaggio, paludi improduttive e malsane sono oggi terreni fertili e salubri, coll'incrociamiento studiato del bestiame inerente all'agricoltura l'Inghilterra è giunta a miglio-

rare le sue razze lanifere, bovine, cavalline, porcine in un modo straordinario, ottenendo più abbondanti e migliori lane, e carni più nutritive, e miglior servizio di celerità per il trasporto delle merci alle vie ferrate che s'incrociano in ogni senso sulla superficie del Regno Unito, e con questo sistema, vera pietra filosofale, si ottiene il risultato di cui ho già parlato, ed il Governo può proporre diminuzione d'imposte, perchè queste danno un maggior prodotto, e si scema anche la somma del debito pubblico.

Ecco il complesso del sistema che ardisco raccomandare alla saviezza e patriottismo de' Signori Ministri e del Parlamento, gli effetti sono patenti, sono cifre la di cui autenticità può essere da ognuno verificata. A me poi non si dirà che la critica è facile, l'arte sola è difficile. Io nulla ho criticato, ho analizzato, e dalla mia analisi sono giunto all'evidenza de' fatti, ho rammentato i grandi principii messi in pratica da Governi che colla loro applicazione hanno ottenuto dei risultati portentosi: imitare questi uomini insigni, seguire i loro esempi non mi sembra essere un'umiliazione quando tanti errori abbiamo da piangere e se del povero mio capitale di studio, non ho nulla proposto, la mia riserva è il frutto della mia esperienza. Due riforme essenzialissime ho proposte: l'una nella Camera, come Deputato, l'abolizione del monopolio del tabacco e la libertà della sua coltivazione. Il monopolio è stato legalizzato, e per 15 anni è dato a una Società straniera in forza di una legge contro la quale parlai. D'accordo col Ministro delle Finanze l'onorevole Minghetti pubblicava nel 1863 un lavoro, onde rendere di pubblica ragione i portentosi risultati della legge spagnuola del 4 maggio 1855, sul disammortamento d'ogni bene di mano morta che produsse 804 milioni in 5 anni. L'onorevole Minghetti nominava una Commissione della quale facevano parte gli onorevoli Sella e Scialoia io ebbi anche questo onore. La Commissione si radunò, credo, due volte, si stampò uno schema di legge, poi non ho più sentito a parlare della legge spagnuola nè di nessun'altra: come tutte le Commissioni questa nulla produsse.

Ho voluto rammentare queste due circostanze recenti della mia vita parlamentare, onde non mi si applichi l'aforismo che ho citato.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, il Senato conosce la mia opinione; salvo la convenzione colla banca, non approvo il complesso dei provvedimenti proposti dall'onorevole Sella, ma attesa la gravità delle attuali circostanze lo voterò, anche per mettere in pratica la necessità che raccomando di evitare continui e dannosi cangiamenti di Ministero.

Senatore Fenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Fenzi. Nel manifestare il mio desiderio io credo di interpretare quello di molti dei miei Colleghi, e si è che il signor Ministro delle Finanze non

risponda al lungo discorso che abbiamo avuto testè la pazienza di ascoltare.

Presidente. Se non si chiede da altri la parola, domanderò al Senato se crede si abbia a dichiarare chiusa la discussione generale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non ho che una cosa sola a dire in questa discussione generale.

Quanto ai concetti che l'onorevole Senatore Marliani ha manifestato circa lo sviluppo della produttività del paese, gli risponderò che io e i miei Colleghi, appunto perchè crediamo che la produttività del paese sia il primo elemento della sua prosperità economica, abbiamo insistito sopra lo sviluppo dei lavori pubblici, sopra il compimento delle ferrovie e poi anche sopra l'assetto delle nostre istituzioni di credito. Seguendo quest'ordine d'idee abbiamo creduto che si dovessero aumentare i sussidii per la costruzione delle strade comunali, e se ci siamo fatti arditamente di proporre delle riduzioni di talune spese relative all'istruzione pubblica, che non parvero utili nell'interesse della scienza stessa, ed abbiamo eziandio proposto qualche trasporto di spese dal Bilancio dello Stato, al Bilancio delle Province e dei Comuni, noi non dissentiamo però certamente dal principio che ha manifestato l'onorevole Senatore Marliani, cioè che si debba fare quanto si può per favorire il progresso intellettuale della Nazione.

L'onorevole Senatore Marliani discorda da me intorno all'assetto finanziario da darsi al paese. Ricordo ancora le controversie che abbiamo avuto insieme altre volte nel 1862, nel 1864 e nel 1865; allorquando l'onorevole Senatore Marliani era gagliardo oppositore dei progetti di legge che io sosteneva, e specialmente di quello relativo alla privativa dei tabacchi, e ricordo l'opposizione che fece in quest'Aula ad un progetto di legge che io aveva presentato sulla ricchezza mobile. Ma io credo che allo stato attuale delle cose, adottando la divisa che egli ci propone, *time is money*, non sia il caso che io mi faccia a rispondere ai suoi vari appunti, perchè sarebbe un rifare la storia nostra finanziaria, e probabilmente il risultato sarebbe cedesto, che come ci troviamo in oggi tutti e due colle stesse opinioni che avevamo alcuni anni fa, così, dopo una nuova discussione, ciascuno di noi conserverebbe ancora la propria opinione, nè potremmo reciprocamente influire l'uno sull'altro quanto ai nostri convincimenti. Nonpertanto prendo atto della sua dichiarazione, che egli accorda il suo voto a questo progetto di legge pei provvedimenti finanziari e crede che si debba approvare dal Senato.

Capisco che in questi provvedimenti finanziari non apparisce alcuna scintilla di genio; ma che volete o signori?.... Io non ho questa scintilla e non posso perciò comunicarla all'opera mia. Però io confesso, (poichè l'onorevole Marliani ha ricordato certe dichiarazioni da me fatte) che ho creduto di assumere un con-

teguo modesto come il migliore di tutti, principalmente perchè spesse volte ho sentito delle proposizioni fatte con molta persuasione del proprio valore individuale mentre avevano un merito intrinseco assai piccolo. Io credetti bene di prendere una posizione inversa, ho cercato cioè di studiare delle proposizioni che si raccomandassero da per loro stesse, per il loro merito intrinseco, non per il valore di chi le presentava.

Del resto qui la questione rispetto ai provvedimenti finanziari è molto semplice.

A me sembra che generalmente si sia d'accordo in ciò che qualche cosa d'efficace bisogna subito fare.

Nell'ordine delle idee dell'onorevole Marliani si dovrebbe invece attendere dallo sviluppo economico del paese il miglioramento delle nostre condizioni finanziarie; ma evidentemente il tempo cammina, ed il nostro disavanzo per questo solo fatto cresce. Mi permetta l'onorevole Marliani che io dica con lui *time is money*; ma per far presto qual ordine d'idee si deve adottare?

Dobbiamo noi capovolgere il nostro sistema finanziario, ovvero dobbiamo mantenere le leggi esistenti, modificandole qua e colà, per ricavarne un maggior sussidio?

Questa seconda parte è molto più modesta, lo so bene, e propria del maggiordomo operoso che cerca mettere ordine nel patrimonio scompigliato del suo padrone. Ma io credo davvero che se riuscissi a fare per il paese l'ufficio che fa il modesto maggiordomo presso una famiglia le cui finanze siano dissestate, renderei alla mia patria il più grande servizio che per me si potesse, e confesso che ne anderei molto superbo.

Io credo che cercando modestamente di ridurre da una parte le spese più che si può, e dall'altra parte intendendo a migliorare l'amministrazione, vegliando gelosamente perchè crescano le nostre entrate, aumentando leggermente le imposte esistenti; credo che si può riescire, senza mutare tutto, come vuole l'onorevole Marliani, a fare qualche cosa di buono e di utile. Certamente che se fosse tutto a fare, se cioè fossimo nelle condizioni in cui si era nel 1862, se vi fosse ancora da fare la legge del Registro e Bollo, la legge della Ricchezza mobile, ecc., tutto da quelle leggi fino al Macinato, credo benissimo che forse in questo caso sarebbe utile di fare in più cose diversamente da quello che si fece, non credendo io che tutto si sia fatto perfettamente.

Ma oggi non è savio consiglio quello di mutare lo stato di cose esistente, per andare cercando l'applicazione di nuove idee.

Credo quindi che la logica vi consigli, malgrado che l'onorevole Marliani nulla approvi e a nulla aderisca del già fatto, credo che la logica vi consigli a discutere i particolari di questi provvedimenti finanziari e a metterli ai voti, tanto più che lo stesso Senatore Marliani conchiuse col dire che anch'egli darà il suo

voto favorevole a questi provvedimenti che tanto combatte.

Signori, io credo che nell'attuale condizione di cose il migliore partito a seguirsi sia quello di cercare di trarre dalle imposte esistenti il maggior prodotto possibile.

Spero che, entrando nei particolari, non mi sarà difficile di provare come effettivamente con questi provvedimenti si accrescano notevolmente le pubbliche entrate, e per conseguenza si venga a rimediare in grandissima parte al nostro disavanzo.

Io quindi mi raccomando al Senato a ciò che voglia intraprendere la discussione parziale di questi provvedimenti finanziari col proposito di accoglierli favorevolmente.

Quanto al punto relativo alla costituzione del Ministero e via discorrendo, il Senatore Marliani mi permetta di non entrare in simili quistioni: omai quello che è, è, ciò che è fatto è fatto; giudicheranno i posteri e i presenti, se vogliono, tutto quello che è avvenuto, ma sarebbe inopportuno d'innoltrarci in questo momento in siffatti discorsi.

Per parte mia mi pare solamente di dover dire qualche cosa riguardo alla citazione che l'onorevole Senatore Marliani ha fatto d'una mia lettera; e devo dichiarare in proposito all'onorevole Senatore, che a mio parere un uomo politico ha per primo debito, avanti d'impegnarsi in una amministrazione, di tener conto non solo della sua opinione personale, ma eziandio dell'opinione che possono avere i partiti politici, che possono avere i suoi amici politici.

Questa, e non altra, è stata la ragione che ha dettata quella lettera, che vedo con rincrescimento non esser piaciuta all'onorevole Senatore Marliani.

Del rimanente io spero che il Senato vorrà votare i provvedimenti finanziari, ora in discussione, non ostante l'opposizione che faceva ieri ad essi l'onorevole Senatore Cambray Digny mio predecessore, in quanto che, mi giova ripeterlo, la opposizione sua si è aggirata essenzialmente sulla parvità dei risultati che si ottengono, e ciò a cagione delle spese che si fanno per i lavori pubblici.

Io prego di nuovo l'onorevole Senatore Cambray Digny, se non è contento delle nostre proposizioni sulle ferrovie, a volere aspettare il progetto di legge concernente quelle spese, ed a voler dire allora le ragioni per le quali non stima bene di doverle consentire.

Io spero che potrà dimostrare al Senato che quei provvedimenti meritano la sua approvazione, ma prego ora intanto gli onorevoli Senatori a non voler trarre da essi argomento contro i provvedimenti finanziari.

L'onorevole Senatore Cambray Digny suppone che, per esempio, per le strade ferrate Calabro-Sicule di cui egli parlava, vi sia aggravio, e dai prospetti che stanno davanti, si vede invece che il risultato delle proposte di cui è parola, dà un alleggerimento al bilancio di poco meno di due milioni. Perdoni il Se-

nato se io torno sopra questo argomento, ma mi sta troppo a cuore, è una questione questa troppo grave ed essenziale. Invero io, se il risultato di questi provvedimenti dovesse essere così insignificante, non direi forse, che non vale la pena d'occuparsene, perchè ad ogni modo una ventina di milioni non sono da disprezzare, ma direi senza dubbio che sarebbe il caso di pensarci sopra.

Ora intanto a me preme di notare che il punto che il Senato dovrà decidere quando parleremo delle ferrovie è il seguente: se queste ferrovie si abbiano a fare sì o no. Potrà esservi questione sul maggiore o minor tempo in cui si debbano terminare, ma io prescindendo da queste cose che sono di minore importanza, poichè l'obbietto che l'onorevole Digny ci oppone regge in tutti i casi, e colpisce la cosa proprio in se stessa.

È impossibile che il Senato opini che non si debbano fare queste ferrovie, giacchè vi sono delle linee che hanno le teste e non le congiunzioni, ed anzi già vi sono più leggi che vincolano il Governo, senza parlare dell'effetto politico ed economico che sono destinate a produrre. Mi pare assurdo il pensiero che alcune di queste linee debbano rimanere così disgiunte e incompiute. Ora dal momento che si dovranno compiere, prego di nuovo il Senato a considerare che, compiansi in un modo o nell'altro, è evidente che è per venire un onere alle finanze. In vero nei primi anni queste linee non daranno tali proventi da pagare le spese d'esercizio non solo, ma da dare un prodotto corrispondente al capitale che è necessario per la costruzione. Supponiamo che queste linee, invece di farsi nel modo ora indicato si facessero dalla Società delle meridionali, le quali hanno 20,000 lire di sussidio annuo per chilometro; in quest'ipotesi ne accadrebbe che quando se ne fossero fatti cento chilometri avremmo due milioni all'anno d'aumento sulla somma della guarentigia. Invece io dico se prendete due milioni di consolidato di rendita sul gran libro del debito pubblico, o di obbligazioni della Società Vittorio Emanuele, come precedentemente si faceva e le vendete, e ne ricavate il capitale, allora porterete in bilancio, nell'attivo, quel che ricavate, e nel passivo quel che spendete.

In realtà vi possono essere delle ragioni, anzi ve ne sono, per consigliare piuttosto il sistema delle concessioni che non quello delle costruzioni dirette dello Stato, per cui si può dire che si spenderà un po' più od un po' meno piuttosto coll'uno che coll'altro sistema; ma non entriamo ora nei particolari, e teniamoci al fondo della questione, che è il seguente.

Se voi volete che si costruiscano delle linee, le quali siano in condizioni tali che compensino nei primi anni i frutti del capitale, dovete trovare necessariamente un aumento di spesa nel bilancio.

Quindi io prego il Senato a non lasciarsi influenzare dal ragionamento dell'onorevole Senatore Digny, il quale vi dice: «ma questi 40, 50, 60 milioni che voi potrete avere dai provvedimenti finanziari, consumati dalla

costruzione delle nuove strade ferrate, me li vedo consumati da quelli che devo dare alle ferrovie romane, ecc. ecc.» poichè invero il Senato avrà veduto che il bilancio che noi presentiamo porta un aumento di 36 milioni sul complesso dei Lavori Pubblici.

Io credo che quando il Senato dia a questa questione sollevata dall'onorevole Senatore Cambray-Digny (questione al certo gravissima, ma che vuol essere trattata quando parleremo delle ferrovie) il suo vero valore, esso non dubiterà di approvare la presente legge sui provvedimenti finanziari.

Presidente. Se nessuno prende ulteriormente la parola nella discussione generalissima, interrogo il Senato per sapere se intende che la si ritenga per chiusa.

Chi è di quest'avviso, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora, come già si è detto, si passerà in primo alla discussione degli Allegati, e dopo di questi poi si discuteranno gli articoli del progetto generale di legge, perchè il progetto medesimo propone l'approvazione di questi Allegati.

Ora comincerò dall'Allegato primo, ossia dall'Allegato A. *Legge sull'Arsenale di Venezia.*

Ne do lettura.

Articolo unico.

« La spesa di undici milioni di lire, autorizzata dalla legge 17 gennaio 1869, N. 4811, sarà stanziata nella parte straordinaria del Bilancio passivo della Regia marina sotto il titolo: *Lavori per riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale militare marittimo di Venezia*, e ripartita in tredici esercizi come segue:

Bilancio 1869	L.	500,000	»
» 1870	»	650,000	»
» 1871	»	1,000,000	»
» 1872	»	1,500,000	»
» 1873	»	1,000,000	»
» 1874	»	500,000	»
» 1875	»	1,000,000	»
» 1876	»	1,000,000	»
» 1877	»	1,000,000	»
» 1878	»	1,000,000	»
» 1879	»	650,000	»
» 1880	»	600,000	»
» 1881	»	600,000	»
Totale		L. 11,000,000	»

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sagredo.** Poichè si tratta dell'Arsenale di Venezia, credo di dover fare al Governo due semplicissime interrogazioni. La prima è questa: che le opere cui fu stabilito di costruire prima di tutte, furono quelle del bacino di carenaggio, che doveva essere fatto nell'isola delle Vergini, la quale è vicinissima

all'Arsenale. Furono all'uopo demoliti i fabbricati, ma in seguito insorse il dubbio che il luogo non fosse punto opportuno. Venne quindi nominata una Commissione, composta di uomini rispettabilissimi, e competentissimi nella materia; si pubblicarono oltreciò nella *Gazzetta* le risultanze di questa Commissione. Dopo questa pubblicazione, non si udì più parola nè della Commissione, nè dei lavori; perciò la prima domanda che farei sarebbe questa: in quale stadio si trova la questione?

Dopo questa domanda ne sorge una seconda; se possa, cioè, il Governo presumibilmente, non dirò stabilire, ma indicare a un dipresso l'epoca per il cominciamento di tali lavori.

Queste due domande semplicissime io le fo unicamente perchè l'opinione pubblica di Venezia, la quale per certo ha diritto alla stima della Nazione, l'opinione pubblica di Venezia diceva, è oscillante non vedendo dar principio a questi lavori.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Poichè non è presente il signor Ministro della Marina, prendo la parola, non per rispondere in sua vece, giacchè non ne ho il mandato, ma per somministrare all'onorevole preopinante alcuni schiarimenti che in mia qualità di presidente della Commissione che egli ha citato, io sono in grado di dare sul bacino di carenaggio di Venezia. Fu progettato di eseguire quel bacino nell'Isola così detta delle Vergini. La Commissione incaricata di portare il suo giudizio sulla convenienza del sistema proposto, non solamente esaminò attentamente il progetto, ma si trasportò sul luogo, onde verificare i saggi degli scavi fatti mediante pozzi, accertarsi della natura del terreno e rendersi conto de' fenomeni che potevano succedere durante la costruzione. La Commissione si convinse che il sistema proposto non era conveniente, e che gli scavi occorrenti per il bacino, che bisognava pretendere sino a circa quattordici metri sotto il livello dell'acqua, potevano dare luogo, ne' terreni semifluidi circostanti, ad avallamenti che, propagandosi, avrebbero minacciato la stabilità di alcuni fabbricati più importanti dell'arsenale medesimo che trovansi vicini all'Isola delle Vergini. Così mentre da una parte si sarebbe ottenuto un vantaggio colla costruzione del bacino, si sarebbe dall'altra recato un grave danno all'Arsenale stesso. D'altronde, l'Isola delle Vergini era giudicata stretta assai, e si credeva più opportunamente utilizzabile per altri usi.

La Commissione non si contentò di esaminare i fatti accaduti nell'isola anzidetta, ma prese informazioni, e si recò in diversi luoghi per accertarsi di alcuni sconcerti accaduti in varii fabbricati per effetto di scavi fatti in vicinanza de' medesimi.

Per dare una idea de' terreni sui quali poggia la città di Venezia, mi basti citare un pozzo artesiano di poco diametro fatto in un giardino in prossimità di

una chiesa e di un importante gruppo di case. Ebbene si dovette chiudere in tutta fretta il pozzo artesiano, perchè coll'acqua che ne usciva fu trascinata tanta quantità di terra, che i fabbricati circonvicini provarono gravissimi danni, e la Chiesa si dovette chiudere per timore di una completa rovina.

La Commissione in conseguenza accennava due altre località come più adatte alla costruzione del bacino; l'una nel canale *Marano* dove, vista la profondità d'acqua, non vi sarebbero stati guari scavi da fare, e l'altra in prossimità dell'arsenale, ma distante abbastanza perchè gli scavi vi si possano fare senza pericolo.

A questo proposito non posso nascondere che è rincrescevole assai che in occasione del bacino si sia provocata un'agitazione che ha dato luogo a deliberazioni di Corpi costituiti, le une esprimenti dubbi sulla volontà del Governo di eseguire il bacino, le altre per costringere ad eseguirlo in una data località e con mezzi specificati. A vedere alcuni de' nomi che hanno figurato in queste polemiche, si scorge che l'interesse privato non fu estraneo all'agitazione per volere imporre al Governo una località ed un sistema di costruzione che la Commissione aveva respinto all'unanimità. Io credo però che questa Commissione, me a parte, fosse competente, poichè essa era composta di abili ingegneri locali e di altri ingegneri che si erano distinti nella costruzione di bacini di carenaggio.

In quanto al dubbio emesso sulla volontà di costruire il bacino, me ne rimetto alla legge stessa che fu presentata dal precedente Ministero, e confermata dall'attuale; per cui non vi può essere dubbio che sia fermo intendimento del Governo e del Parlamento di compiere quell'opera, che troverebbe i suoi principali incagli nel sistema di deliberazioni e di reclami intempestivi inaugurato ultimamente, ove si continuasse in questa via affatto irregolare.

La Direzione del Genio che dovette procedere a nuovi scandagli, a nuovi studi, non ha intanto perduto tempo; posso dire all'onorevole Sagredo che due progetti stanno per essere rassegnati al Ministro della Marina, l'uno per il canale di *Marano* e l'altro per il luogo detto la *Palude* in vicinanza dell'arsenale; e non dubito che l'intenzione del Ministero sia di dare corso all'esame di questi progetti, per quindi intraprendere al più presto la costruzione del bacino.

Io spero che dopo queste spiegazioni, l'onorevole preopinante sia soddisfatto, e che cesseranno in Venezia que' timori che non avevano fondamento di sorta.

Senatore **Sagredo**. Io ringrazio l'onorevole Senatore Menabrea delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi e me ne dichiaro perfettamente soddisfatto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono lieto che le spiegazioni date dall'onorevole Menabrea al Senatore Sagredo, lo abbiano potuto soddisfare; mi duole però

che il Ministro della Marina, il quale dovette assentarsi per ragione di ufficio, non siasi trovato qui per dare al Senato ulteriori spiegazioni su questo argomento. Del resto, quando ulteriori schiarimenti occorressero, potrà in una delle prossime sedute somministrarli il Ministro della Marina.

Senatore **Sagredo**. Ringrazio anche l'onorevole Ministro delle Finanze.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola su questo allegato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'Allegato *B. Abolizione delle franchigie doganali di Venezia.*

(Vedi infra.)

Ministro delle Finanze. Poichè si è votato l'allegato *A* mi pare debbasi pure votare l'alinea corrispondente dell'articolo 1.

Presidente. Dal momento che viene ammesso un Allegato, si ritiene approvato anche l'alinea dell'articolo di legge a cui l'Allegato si riferisce. Quando si voterà l'articolo intero del progetto di legge, qualora ci fossero degli allegati non approvati, si ometteranno nella votazione gli alinea corrispondenti.

È aperta la discussione generale su quest'Allegato.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, rileggerò gli articoli.

L'Art. 1 è così concepito:

« Al 1 gennaio 1874 saranno soppresse le franchigie doganali della città di Venezia, e vi saranno ordinati dei magazzini generali »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Al Governo del Re è data facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sui Bilanci 1871, 1872, 1873 è aperto un credito di un milione per sussidio al Municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali colle norme e ne'tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Senatore **Giustinian**. Donando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giustinian**. Io non entrerò ad esaminare l'opportunità di istituire i magazzini generali in Venezia.

È chiaro che se si toglie il Porto-Franco, bisogna certamente sostituirvi, o magazzini generali, o alcunchè d'altro.

Mi limito però a richiamare l'attenzione del Senato

sopra due circostanze, le quali forse potrebbero avere qualche analogia tra di loro. L'una che il milione il quale viene accordato quale sussidio per costruire i magazzini generali, è assai poca cosa, se si rifletta alla difficoltà eccezionale del sottosuolo di Venezia, il quale esige gravissimi dispendi quando vi si eseguiscano fondazioni di fabbricati. L'altra circostanza è che esiste l'Isola di San Giorgio Maggiore, la quale sta a poca distanza dal centro degli affari, e che fu concessa dal Governo Veneto nel 1792 al commercio in qualità di dogana di transito; essa fu poi nel 1806 e 1808 accordata pure al commercio dal Governo Italiano, quale deposito franco.

Il porto franco poi che era limitato a quell'isola fin dal principio della dominazione austriaca, dal 1830 in poi fu esteso a tutta la città, e quest'isola fu sempre goduta dal commercio veneto finchè negli ultimi anni della dominazione austriaca, essa fu occupata dal governo straniero per fini specialmente militari e dirò anche politici, perchè di là minacciava direttamente la città e poteva colpirla là dove in quelle vicinanze sorgevano i monumenti preziosi che ricordano le glorie passate ed i magnifici capi d'opera di architettura. Ma cessata la dominazione austriaca, nel 1856, il Governo nazionale non fece altro che demolire i fortificazioni che minacciavano la città, e continuò e continua tuttora ad occupare quell'isola. La Camera di Commercio l'ha reclamata varie volte, e non l'ha potuta ottenere.

Io prego quindi il Senato a voler dare il suo voto favorevole ad un ordine del giorno che gli assoggetto, e che è così concepito:

« Il Senato invita il Ministero a provvedere perchè l'Isola di S. Giorgio Maggiore sia destinata al commercio di Venezia. »

L'onorevole Signor Ministro delle Finanze avrà udito una uguale raccomandazione anche nell'altro Ramo del Parlamento, dove fu votato un ordine del giorno simile a questo.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal Signor Senatore Giustinian.

(Vedi sopra.)

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Giustinian forse non avrà difficoltà a rispondere ad una interrogazione, che mi permetto di fargli: se cioè il suo ordine del giorno sia concepito negli stessi termini di quello che fu adottato dalla Camera dei Deputati.

Senatore **Giustinian**. Negli stessi termini.

Ministro delle Finanze. Allora per parte mia non ho difficoltà di accettarlo, e mi scuserà se gli ho fatto questa interrogazione, perchè ci fu, come il Signor Senatore Giustinian non ignora e come il Senato saprà, una controversia intorno alla opportunità di adattare quell'isola piuttosto ad un oggetto che ad un altro, di stabilirvi, cioè, una dogana, o i magazzini generali. Si era quindi convenuto di adottare una redazione, la quale fosse generale, ed è per questo che

ora non avrei voluto pregiudicare qui quella questione, la quale fu oggetto di mature discussioni non solo pubbliche, ma anche private fra i degni rappresentanti di quella città i quali non andavano tutti nello stesso ordine di idee. Ma nella significazione generale delle idee che quest'ordine del giorno rappresenta, io non posso che essere d'accordo coll'onorevole Senatore e pregare anch'io il Senato a voler adottare la di lui proposta.

Presidente. Onorevole Ministro accetta?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Allora prima metto ai voti l'articolo 3 come l'ho letto. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Adesso metto ai voti l'ordine del giorno del signor Senatore Giustinian, che rileggo:

« Il Senato invita il Ministero a provvedere perchè l'Isola di S. Giorgio Maggiore sia destinata al commercio di Venezia. »

Chi approva quest'ordine del giorno, già accettato dal Ministro, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'Allegato C. *Legge sul Bacino di carenaggio in Ancona.*

Esso consta di un articolo unico di cui do lettura:

« È abrogato l'art. 5 della legge 28 dicembre 1862, numero 1057, riguardante la costruzione di un Bacino di carenaggio nel porto di Ancona.

» Sui residui fondi, stanziati per tali opere nei bilanci 1869 e retro, saranno prelevate lire 320.000 al compimento delle banchine state intraprese a levante dell'area designata pel Bacino, fino a raccordarle con quelle attuali di Porta Marina. »

Presidente. È aperta la discussione: se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ora do lettura degli articoli componenti l'Allegato D. *Legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico.*

(Vedi infra.)

Presidente. È aperta la discussione generale sull'Allegato D. Se nessuno chiede la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Rileggo l'articolo 1. Le direzioni speciali del debito pubblico, aventi sede in Milano, Napoli, Palermo e Torino, non che le casse di depositi e di prestiti stabilite presso le medesime sono soppresse. Le attribuzioni che erano loro conferite, sono concentrate rispettivamente nella direzione generale del debito pubblico e nella cassa centrale di depositi e prestiti istituita presso di essa. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il titolo legale a possedere, richiesto dal-

l'articolo 20 della legge 10 luglio 1861, n. 94, per le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative nei casi di successione testamentaria od intestata, consiste in un decreto pronunziato in Camera di Consiglio dal tribunale civile del luogo in cui sarà aperta la successione.

» Per le successioni aperte all'estero tale decreto sarà pronunziato parimenti in Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello del luogo dove ha sede l'amministrazione del debito pubblico.

» Queste disposizioni saranno anche applicabili alle successioni che sieno da giustificarsi presso la cassa dei depositi e dei prestiti. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il titolo legale dello svincolo, divisione e trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidejcomesso od altrimenti, in favore dei successori, le quali sino divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli, consisterà in un decreto pronunziato in Camera di Consiglio dal tribunale civile del domicilio di chi se ne trovava investito alla pubblicazione delle leggi medesime. »

(Approvato.)

« Art. 4. Con decreto reale saranno determinate le norme di procedimento per promuovere, pronunziare e rendere esecutorii i decreti giudiziarii contemplati nei precedenti articoli. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli archivi delle direzioni speciali del debito pubblico e quelli delle casse dei depositi e prestiti stabilite presso le medesime per i registri ed altri documenti che non riguardino il servizio corrente dell'amministrazione, saranno ordinati e riuniti rispettivamente agli archivi delle finanze esistenti nelle città di Milano, Napoli, Palermo e Torino. »

(Approvato.)

« Art. 6. Le operazioni di debito pubblico e quelle concernenti il servizio dei depositi e dei prestiti potranno essere richieste all'amministrazione del debito pubblico e a quella della cassa dei depositi e dei prestiti fuori del luogo di loro sede, per l'intermedio degli uffici di prefettura e sotto-prefettura, e degli uffici finanziari del Regno, secondo quanto verrà stabilito nell'apposito regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Le dichiarazioni permesse dalla legge 10 luglio 1861 presso l'amministrazione del debito pubblico potranno anche operarsi presso gli uffici di prefettura secondo le norme che saranno stabilite nell'apposito regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 8. Con Decreto Reale sarà determinata l'epoca in cui andrà in vigore la presente legge. »

(Approvato.)

Passiamo all'allegato F: *Legge sulla tassa sui fabbricati.*

Senatore Caccia, Relatore. Vorrei pregare il Senato

a dispensare l'onorevole Presidente dalla lettura dell'intero allegato; è una fatica veramente improba.

Se il Senato lo concede, basterà che l'onorevole Presidente apra la discussione generale sull'intero allegato, ma non abbia che a leggere articolo per articolo.

Presidente. Quando il Senato non abbia nulla in contrario, e voglia dispensarmi dalla lettura di tutta la legge, supponendo che ciascuno ne abbia presa cognizione, io glie ne sarò gratissimo.

(*Segni d'adesione.*)

È aperta adunque la discussione generale sull'allegato F.

Se nessuno chiede la parola, leggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La revisione generale dei redditi dei fabbricati, ordinata dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, verrà eseguita in tutto il Regno nel corrente anno 1870 secondo le disposizioni della legge medesima e della presente. »

Chi approva questo articolo, si compiaccia di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Nelle denunce da farsi, a senso dell'articolo 6 della sopracitata legge, dovrà essere aggiunta, alle altre indicazioni prescritte, quella del numero con cui ciascun fabbricato risulta iscritto ne' catasti e registri catastali esistenti. »

(Approvato.)

« Art. 3. La facoltà dell'Agente finanziario di rettificare con le prescritte norme i redditi denunciati come presunti, viene estesa con la presente legge anche ai redditi denunciati come effettivi.

» Anche trattandosi di redditi effettivi, non si farà luogo alla multa che quando la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto.

(Approvato.)

« Art. 4. Gli edifizii che in tutto od in parte cessano di essere fruttiferi per rovina, incendio, demolizione, saranno esentati proporzionalmente dall'imposta dal giorno dell'avvenimento.

(Approvato.)

« Art. 5. Gli aumenti e le diminuzioni previsti dall'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865 non daranno luogo a variazioni che quando procedano da cause con effetto continuativo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Per ogni fabbricato esente non denunciato a senso dell'art. 6 della legge suddetta sarà applicata una multa di lire 25. »

(Approvato.)

« Art. 7. Chiusi definitivamente i registri di censuazione dei fabbricati, il Governo ne ordinerà la verificazione in ciascun comune. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il termine di sei mesi stabilito nella legge 26 gennaio 1865 per i ricorsi in via giudiziaria è peren-

torio e decorrerà dal giorno della notificazione e pubblicazione dei ruoli nei rispettivi comuni. »

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Ginori-Lisci ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Ho domandato la parola per fare al signor Ministro una semplicissima raccomandazione, ed è: che si provveda nel Regolamento a che questi ruoli siano pubblicati in tempo.

Il contribuente spesse volte abita lontanissimo dal Comune; se è vero che *il tempo è moneta*, non bisogna che il contribuente sia costretto a correre da un Comune ad un altro, e ad essere sempre rimandato senza potere avere cognizione di quei documenti che è anziato a bella posta per esaminare; quindi credo che a questo si potrebbe provvedere nel Regolamento, stabilendo che non solo i ruoli avessero pubblicità nei Comuni, ma eziandio che i Comuni notificassero l'epoca in cui i ruoli si trovano ostensibili nel miglior modo possibile, richiamando così gl'interessati a prenderne cognizione.

Quanto al modo di far conoscere agli interessati la pubblicazione dei ruoli, naturalmente chi redigerà il Regolamento potrà escogitare il più adatto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho preso nota del desiderio espresso dall'onorevole Senatore Ginori, e per parte mia procurerò presso la Commissione che deve redigere il Regolamento onde questo suo desiderio sia soddisfatto.

Senatore **Ginori-Lisci.** Ringrazio il signor Ministro.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 8.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 9.

Nessuna esenzione dall'imposta dei fabbricati sarà ammessa, oltre le esenzioni tassativamente stabilite con le leggi 26 gennaio 1865, N. 2136, per tutto il Regno, e 15 agosto 1867, N. 3855, per la città di Palermo, come pure le altre derivanti da speciali concessioni a titolo oneroso.

» I decreti 10 giugno 1817, ed 8 agosto 1833 per le province napoletane e siciliane, il regolamento 12 luglio 1858, N. 6520, per quelle della Lombardia e della Venezia, in quanto l'uno e gli altri si riferiscono ad esenzioni, ugualmente che tutte e singole le disposizioni generali e speciali, che regolarono già le esenzioni medesime nei varii compartimenti del Regno, e che s'intendono come individualmente citate, sono abrogate e cessano di avere effetto.

» È abrogata del pari ogni altra disposizione contraria a quelle contenute in questa legge. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 10. Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà, per regolamento da approvarsi con Decreto Reale, ai modi e forme per la esecuzione della presente legge, coordinando la procedura dell'accertamento con quella vigente per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e fisserà, in quanto occorre, i termini relativi, salvo sempre il ricorso all'Autorità giudiziaria, a termini dell'art. 16 della legge 26 gennaio 1865.

» A coloro che, uniformandosi a tali disposizioni entro i termini fissati facciano esattamente le nuove denunce, non saranno inflitte le multe nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunce relativamente ai redditi accertati nell'antecedente quinquennio. »

Senatore **Ginori Lisoi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori Lisoi**. Trattandosi di fare una denuncia generale, e di dover rivedere anche tutte le denunce fatte, sarei a pregare il signor Ministro che per la esecuzione appunto di questo Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, venisse a prendersi in considerazione la difficoltà che può esservi per il contribuente, e il tempo che necessariamente dovrà esso impiegare in questa operazione; quindi non vedendo qui fissato il termine nel quale deve esser fatta la denuncia, domanderei al Signor Ministro che volesse aver la compiacenza di prender nota anche di questo, e volere per la prima volta concedere un termine un po' più lungo ai contribuenti perchè possano fare le loro dichiarazioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prenderò nota anche di questo secondo desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Ginori.

Il Regolamento si sta ora elaborando, ed è affidato ad uomini competentissimi e coscienziosi, i quali, sono certo, proporranno un Regolamento che appagherà il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Ginori, e soddisferanno a ciò che è richiesto dalla cosa pubblica.

Presidente. Nessun altro domandando la parola, metto ai voti l'art. 10 testè letto.

Chi l'approva, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora all'Allegato G. *Legge sulle volture catastali*.

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi da alcuno la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietari o possessori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti; e la denuncia di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso che offra materia a novella voltura.

» I notai, i cancellieri e gli uscieri sono egual-

mente obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso di beni immobili cotrapiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti. »

Senatore **Sagredo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sagredo**. Non ho voluto prender la parola sulla discussione generale, ma credo che questo articolo sia difettoso, poichè non stabilisce il tempo entro il quale si deve fare la voltura. Il dire che questo tempo viene stabilito con Decreto Reale, è dare al Decreto una forza legislativa che non può avere. Attualmente per esempio, io parlo della mia regione dove vige ancora la legge austriaca, la voltura dev'esser fatta entro 6 mesi; ma in quest'articolo non è indicato il tempo entro il quale essa si deve fare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se l'onorevole Sagredo osserva l'art. 3, vedrà che in esso è data facoltà al Governo di provvedere mediante Regolamento da approvarsi con Decreto Reale per quanto occorra all'esecuzione. Nell'attuale condizione dell'imposta fondiaria nelle varie parti del Regno, è difficile stabilire delle regole generali; per cui parve miglior consiglio lasciare la facoltà di stabilire il tempo entro cui debba farsi la voltura con un Decreto Reale, come ci dà facoltà esplicita l'art. 3. Quella questione di cui parla l'onorevole Senatore sarà quindi risolta in quel Decreto Reale.

Senatore **Sagredo**. Sono persuaso che tutto non si possa determinare *a priori*, ma la parte vitale di questa legge mi pare che appunto consista nel tempo nel quale la voltura dovrà essere fatta.

In questa legge ciò non è determinato, mentre nella legge austriaca sono espressamente prescritti, come diceva, me i sei, e ch'entro questo termine non la fa, viene gravemente multato.

Presidente. Il Senatore Pallieri ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Rispetto al termine in cui debba esser fatta la voltura, del quale parla l'onorevole preopinante, la disposizione contenuta nell'attuale progetto di legge è precisamente conforme a quelle che in materia analoghi si riscontrano nelle leggi sulle imposte dirette. Così l'onorevole Sagredo potrà verificare che, quanto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e quanto all'imposta sui fabbricati, il Legislatore diede facoltà, anzi fece obbligo al Potere esecutivo, di stabilire i termini per le denunce dei contribuenti, per la loro opposizione all'operato dell'Agente finanziario, e per ricorsi alle Commissioni cui spetta pronunciare sulle imposte medesime.

Laude parmi che il Senato possa anche oggi approvare quello che ha sinora ammesso in casi simili; e come il Governo ha saviamente determinati i termini in ciò che riguarda le imposte dirette, così al certo farà il signor Ministro delle Finanze relativamente al termine di cui ora si tratta.

Senatore Sagredo. Va benissimo quanto dice l'onorevole preopinante, ma trattandosi che in questa legge la voltura è di interesse vitale, riferendosi tanto ai fabbricati quanto ai terreni, così mi pare che sarebbe molto opportuno determinare il termine della voltura nella legge stessa anziché con un regolamento. D'altronde poi il termine di sei mesi mi sembra latissimo, e tale che possa convenire a tutti. Questa almeno è la mia opinione.

Ministro delle Finanze. Il Ministero, si trovò sopra questo argomento della voltura, per gli studi e progetti che erano stati precedentemente presentati nell'altro ramo del Parlamento, fra due partiti, l'uno quello di proporre una legge semplice che desse la facoltà al Governo di determinare tutti i particolari con un Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, l'altro invece di presentare un progetto composto di molti e molti articoli; e dopo aver bene esaminate le cose, e sentiti tutti quelli che avevano fatti degli studi in proposito, parve miglior consiglio fare la legge presente.

È certo una cosa essenziale quella di cui fa cenno l'onorevole Senatore Sagredo, cioè la determinazione del tempo in cui le volture debbono esser fatte, e se non si fosse in alcun modo provvisto, credo che vi si dovrebbe rimediare. La differenza sta tutta in ciò, se cioè il tempo debba esser determinato qui nella legge, oppure in quel Decreto che la legge autorizza a fare. Ora, prescindendo dalla questione se fosse meglio delle due soluzioni adottare l'una o l'altra, è però certo che tanto coll'una che coll'altra si riesce allo scopo che il signor Senatore Sagredo si propone.

Senatore Sagredo. A me basta che sia stata riconosciuta la dimenticanza di questa disposizione, che mi pareva necessaria.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni sull'art. 1, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le tasse per la esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali, come pure le multe a carico dei contravventori saranno regolate dall'annessa tariffa. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere, mediante regolamento da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, a quanto occorre per la regolarità delle denunce da parte dei proprietari o possessori non che dei notai, cancellieri ed uscieri in ogni caso di mutamento di proprietà o possesso d'immobili; per la esecuzione delle volture; per la formazione del catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione delle rendite ordinata dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, N. 2136; per bene e regolarmente assicurare la tenuta e conservazione degli antichi catasti, e dei nuovi relativi ai fabbricati, non che degli estimari e campioni d'impianto dei catasti stessi, degli elementi occorsi alla loro compilazione,

ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri di voltura, e di ogni altro atto che vi abbia attinenza. »

(Approvato.)

« Art. 4. La presente legge andrà in attività il di 1 gennaio 1871, alla quale epoca s'intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie. »

« A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto regolare denuncia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Governo emanerà in virtù delle facoltà attribuitgli dall'articolo terzo, non sarà inflitta alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione alla presente che alle anteriori leggi relative alle volture catastali. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Pregherei il signor Ministro di ciò solo, di aver riguardo nel regolamento non tant ai casi di quelli che dovendo attualmente, a tenore della legge, fare la denuncia, non l'abbiano fatta, ma anche di quelli che dovevano farla nel tempo intermedio, acciocchè non cessi quell'ultima conseguenza di accertare la costruzione di proprietà e di possesso di uno stabile, ciò che rende tanti vantaggi, dove l'obbligo della voltura è già in esercizio.

Dico questo perchè mi pare che si pensi ad esonerare dalla multa coloro che era obbligato a fare la voltura anteriormente alla nuova legge e non l'ha fatta, ma che non si obblighi neppure a farlo.

Ora vorrei, e pregherei in questo senso l'onorevole Ministro, che le disposizioni del regolamento, anche esentando dalla multa quelli che fossero in ritardo, l'obbligino pure a fare la denuncia.

Ha già benissimo inteso il signor Ministro che non sia interrotta la progressività delle denunce onde poter fare i così detti certificati catastali storici, tanto utili per verificare le iscrizioni ipotecarie.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È naturale che il condono della multa non dispensa dall'obbligo accennato dall'onorevole Senatore Lauzi. Quindi nel Regolamento si avrà cura di disporre le cose in modo che l'obbligo della voltura sia mantenuto, purchè non possa mai intendersi che il condono della multa in cui taluno sia incorso, valga come una dispensa dall'obbligo di fare la voltura.

Mi pare che così sarebbe soddisfatto il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole Ministro delle buone intenzioni che dimostra, ma vorrei togliermi questo dubbio di non aver fatto abbastanza attenzione alle disposizioni di questo Allegato. Questo Allegato costituisce una legge nuova, e perciò abolisce l'antica. In esso è disposto l'esonerazione dalla multa e

non confermato l'obbligo della voltura anteriore alla legge, per cui, a mio credere, bisognerebbe che nel regolamento, si provvedesse acciò, fermo stante l'onere dalla tuta, si obbligasse colui che fosse stato in ritardo, che fa mancare un anello perciò in questa continuità di possesso, a fare il dover suo.

Senatore **Pallieri**. Dando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Se ho ben compreso l'on. precipuante, pare a me che l'art. 1. del progetto di legge in discussione soddisfaccia al desiderio da esso manifestato: imperocchè in esso articolo si dice principalmente che è resa obbligatoria in tutta il Regno ai proprietari e possessori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovano ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti, e poi si rende del pari obbligatoria la denuncia di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso.

On'è che tanto la mutazione di proprietà avvenute prima che la presente legge entri in vigore, quanto quelle che seguiranno indi innanzi dovranno necessariamente dar luogo alla voltura prescritta dalla stessa legge, la quale provvede sì al passato che al futuro.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Il passato non ce lo vedo abbastanza chiaro, come ci vedo l'avvenire. Ma non essendo che un desiderio quello che io esprimo, basterà la cortese adesione del signor Ministro, perchè il mio desiderio sia soddisfatto.

Senatore **Pallieri**. Se la legge non prescrivess quanto desidera l'onorevole Senatore Lauzi, non vi si potrebbe in nessun modo supplire mediante un Regolamento, perchè solo colle leggi si possono imporre degli obblighi ai cittadini, e comminare delle multe a coloro che a tali obblighi non soddisfaccino. Ma, come ho già detto, egli è manifesto che nella prima parte dell'articolo 1. è chiaramente stabilito, che tutti coloro i quali posseggono beni che non sono intestati in loro nome, debbono farne eseguire la voltura; e però si hanno i voluti provvedimenti non solo rispetto all'avvenire, ma ugualmente alle omissioni di voltura anteriori a questa legge.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Certamente, coloro che si trovano in possesso al momento in cui va in esecuzione la legge, sono per quest'articolo 1. obbligati a fare la voltura, se non è stata fatta, ma questo non vuol dire che uno, due o tre che avessero posseduto anteriormente e che non avessero fatto la voltura, siano per quest'articolo obbligati a farla.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Non occorre provvedimento per rispetto a coloro che abbiano posseduto il fondo prima dell'attuale possessore. Dal momento che questo lo fa inscrivere in suo nome, poco monta che prima di lui lo abbia posseduto Tizio, Caio o Sempronio; l'essenziale si è che i registri catastali relativamente alle mutazioni siano tenuti secondo il vero stato della proprietà.

La prima parte dell'articolo 1. farà sì che tutte le intestazioni non operate per lo passato vengano eseguite; e pel disposto della 2. parte si terranno sempre in corrente i libri censuari.

Senatore **Lauzi**. Se il Senato me lo permette, dirò ancora poche parole (*Parli, parli.*)

L'onorevole Senatore Pallieri mi dice: poco importa che abbiano fatta la voltura o non l'abbiano fatta i possessori anteriori, ancorchè fossero obbligati a farla; ora il punto principale e lo scopo di ciò che io chiedeva al Signor Ministro è di non interrompere, dove ci era il mezzo, di farla, la continuazione del possesso affinché sia possibile avere dagli uffici catastali i così detti certificati storici che dicono in quale stato si trova il fondo riguardo alle ipoteche per tutti i precedenti proprietari.

Io non so se nelle altre province fossero in uso, ma nella Lombardia e nel Veneto erano di molta importanza, massimamente per i contratti riguardo alle iscrizioni delle ipoteche. Si dice: una sono esentati dalle multe: quello che è stato è stato; non ve ne preoccupate: ma io me ne preoccupo, si dispensino sì dalle multe, purchè si compia l'obbligo d'iscrivere quando se ne ha l'obbligo e non lo si è adempiuto.

Senatore **Pallieri**. I certificati di cui discorre l'onorevole Senatore Lauzi non hanno assolutamente alcun effetto legale. Egli è poi da avvertire che nelle province lombarde e venete ed altre, in cui erano rigorosamente prescritte e furono sempre eseguite le volture, si continuerà ad avere il vantaggio di quei certificati storici; ma nella più parte del Regno, nelle province napoletane e siciliane, dove pur troppo le volture non si eseguono nè anche per metà delle mutazioni, nelle province piemontesi, dove dopo la legge del 14 luglio 1864. non si fanno quasi più volture, basterà che al momento della pubblicazione della legge venga iscritto per ciascun immobile nei registri catastali il nome del rispettivo possessore, e si provveda per l'avvenire come nell'articolo primo.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 4°.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Adesso si leggerà la tariffa:

Tariffa dei diritti da applicarsi e riscuotersi dagli uffici del Catasto e delle Imposte dirette in ordine alla legge.

Titolo	DIRITTI		
	Numero	Specie	Ammontare
I. Volute e multe relative.	1	Per ogni voltura (Diritto fisso) L.	1 »
	2	Per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi »	» 20
	»	Per ognuno dei successivi trenta numeri »	» 10
	»	Per ogni numero oltre i cinquanta »	» 05
II. Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti.	3	Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture sarà inflitta per ogni mese di mora una multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.	
	4	Per ogni mancata denuncia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili sarà inflitta una multa:	
		al notaio di »	10 »
		al cancelliere di »	10 »
		all'usciera di »	5 »
	5	Per ogni copia, certificato od estratto (Diritto fisso) L.	1 »
	6	Per ogni numero o fondo, come all'articolo 2 della tariffa, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti »	» 05
	7	Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede »	» 20
	8	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 6 e 7, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intiera la pagina incominciata »	» 20
	9	Per ogni comune, il cui catasto occorre riscontrare pel rilascio di certificati negativi »	» 05
III. Tipi o copie di mappa.	10	Per ogni copia od estratto di mappa (Diritto fisso) L.	1 »
	11	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intiero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo »	» 10
	12	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto »	» 01
	13	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica »	» 20
	14	Per i tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati coll'articolo 11 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti stabiliti coll'articolo 13 si computano in base alle superficie attribuibili al tratto stesso.	
	15	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento, eseguito da persone estranee all'ufficio »	» 05

AVVERTENZE.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percelto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabiliti col titolo terzo della tariffa cade per una metà a favore del disegnatore negli uffici esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Chi approva questa Tariffa abbia la bontà di sorgere.
(Approvato.)

Presidente. L'allegato II sarebbe sulla tassa di sanità marittima. Ma siccome è assente l'onor. Ministro della Marina, ed è qui presente l'onor. Ministro della Guerra, si può dar passo se credono, alla legge sulla leva.

Senatore Vacca. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Il Senato sa benissimo che l'Ufficio Centrale si è già occupato della legge delle ferrovie....

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Vacca a

ripetere le sue parole, perchè, essendo occupato col sig. Ministro della Guerra, non ho potuto tenervi dietro.

Senatore Vacca. Il Senato sa benissimo che l'Ufficio Centrale si è già occupato della legge sulle ferrovie, la quale, secondo le dichiarazioni che faceva al Senato l'onorevole Ministro delle Finanze, avrebbe importanza grandissima, sotto il triplice aspetto finanziario, economico, politico.

Più, il Ministero parmi che abbia dimostrato opportunamente al Senato esservi uno stretto legame che non permette di separare la discussione e votazione della legge dei provvedimenti finanziari da quella che ne forma il complemento, dirò così, cioè la sistemazione delle ferrovie. Ora prego il Senato di considerare che se per avventura si desse sfogo anche a questa legge sulla leva, che si vorrebbe intromettere alla discussione dei provvedimenti finanziari, io credo che si correrebbe il rischio di vedere assolutamente messa in disparte la legge ferroviaria.

Presidente. Ciò non può accadere. Tutte queste leggi devono essere discusse; quella della leva è urgente; per la legge sulle convenzioni ferroviarie è stato soltanto oggi nominato il Relatore, e non potendo esso improvvisare la Relazione, verrà in discussione a suo tempo senza soffrire ritardo.

Senatore Vacca. Ma io domando prima di tutto se il Ministro della Guerra fa una questione d'urgenza della discussione della legge sulla leva.

Presidente. Qui è questione di tempo, e noi lo perdiamo con questa stessa mozione, imperocchè a quest'ora la legge sulla leva sarebbe già votata.

Senatore Vacca. Io insisto nella mia mozione, e prego il signor Presidente di interrogare il signor Ministro della Guerra se fa veramente questione d'urgenza per la discussione della legge sulla leva.

Ministro delle Finanze. Se dobbiamo mettere un po' i punti sugli, mi pare che la questione sia questa:

L'onorevole Senatore Vacca ha paura che se votiamo prima la legge sulla leva e poi quella sui provvedimenti ferroviarii, possa poi per avventura succedere il caso che il Senato non si trovi più in numero quando si tratti della votazione dei provvedimenti ferroviarii.

Per parte nostra non possiamo fare altro che secondare il Senato nei suoi lavori, e fra questi, vi sono, oltre la legge sui provvedimenti finanziari, quelle sui provvedimenti ferroviarii, sulla leva militare ed altre. Io credo sia inutile spendere altre parole in proposito, poichè tutti coloro che hanno dato uno sguardo ai provvedimenti ferroviarii, avranno compreso quanti interessi stiano in sospenso, per le popolazioni e per società, e per operazioni di credito, sotto tutti i punti di vista. Quando tutto ciò si consideri, evidentemente non può venire in pensiero ad alcuno che la Sessione attuale si chiuda senza prendere una deliberazione sopra questi importantissimi argomenti.

Siccome la legge sulla leva non si riferisce a questione nella quale sia urgente provvedere tre o quat-

tro giorni prima, anzichè tre o quattro giorni dopo, così l'onorevole Senatore Vacca, e mi pare anche il suo vicino il Senatore Conforti, saranno più tranquillati quando si dica di rimandare la votazione di questa legge sulla leva, al giorno in cui si voterà la legge dei provvedimenti ferroviarii. Io non avrei motivo di oppormi a tale deliberazione, la quale sarebbe identica a quella presa nell'altro ramo del Parlamento.

Chiedo scusa al Senato se mi son permesso di fare queste osservazioni, che del rimanente tengo accademiche, perchè per parte mia son persuaso che il Senato sarà sempre in numero, trattandosi di progetti di legge di tanta importanza.

Presidente. Se si crede, si potrebbe allora deliberare come nell'altro ramo del Parlamento, di fare la votazione della legge sui provvedimenti finanziari insieme a quella delle ferrovie.

Senatore Vacca. Allora siamo d'accordo.

Presidente. Perciò quando sarà terminata la discussione sui provvedimenti finanziari, si potranno intercalare tutti quegli altri progetti di legge più o meno gravi che rimangono da votare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Vorrei fare una semplice osservazione. A me premerebbe che la legge dei provvedimenti finanziari si votasse prima, e poi si discutessero le altre due, cioè quella della leva e quella dei provvedimenti ferroviarii, e ne dirò la ragione. Il Ministero non può sottoporre alla firma Sovrana o almeno non può promulgare la legge sui provvedimenti del Tesoro se non contemporaneamente a quella sui provvedimenti finanziari, giacchè la convenzione con la Banca suppone che vi sieno già 333 milioni di obbligazioni ecclesiastiche a valor nominale. Ora stando alla legge attuale il Governo non ha facoltà di creare tante obbligazioni quante corrispondano a quella cifra.

La facoltà di creare quelle obbligazioni è data all'allegato P, quindi è che il ritardo nella promulgazione di questa legge porta anche che si debba sospendere l'altra, e però pregherei il Senato a tener conto di queste mie osservazioni, colla speranza che anche l'onorevole Senatore Vacca sarà soddisfatto.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io non vedo necessità che il Senato si vincoli a votare una legge unitamente all'altra; certamente ognuno che sente il suo dovere, resterà per votare tutte le leggi, ma l'obbligare adesso a votare una legge con l'altra, non lo credo necessario.

D'altronde la legge per la leva è anche urgente e importante, ed è una legge che in dieci minuti l'avremmo già votata; ed invece abbiamo perduto il tempo senza avere vantaggio alcuno.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capponi. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla questione. Mi pare che la discussione vada in lungo e s'interalei, e si passa un tempo prezioso che tutti cerchiamo di guadagnare. Mi pare pure che giovi andare diritto, mantenendo forza a ciò che è già stato deliberato.

Io propongo quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Il Senatore Capponi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'ammette, sorga.

(Approvato.)

Si riprende adunque la discussione sui provvedimenti finanziari Allegato II. *Legge sulle tasse di Sanità Marittima.*

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 30 giugno 1861, numero 64, relativi al servizio della sanità marittima sono abrogati... »

(Approvato.)

« Art. 2. I bastimenti tanto nazionali che esteri pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

» 1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccato la *Turchia Europea ed Asiatica*, l'Egitto, la *Soria* e le isole dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del capo Horn e del canale di Suez pagheranno per ogni tonnellata di capacità centesimi 45.

» 2. Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata di capacità centesimi 25;

» 3. I piroscafi provenienti dai porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 7 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo all'estero;

» 4. I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla tassa di cui ai numeri 1 e 2, mediante il pagamento annuo del triplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

» 5. I bastimenti a vapore potranno andare esenti dalla tassa di cui ai numeri 1 e 3 mediante il pagamento annuo del decuplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

» Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2, e 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale di abbonamento. Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

b) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazioni di commercio;

c) I battelli da pesca anche proceduti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno lire una, se non maggiore di 10 tonnellate, e centesimi 20 all'anno per tonnellata sino alle 50, centesimi 25 anche all'anno per tonnellata se maggiori a questa portata. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento, per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato.

« Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. Dovranno però munirsi del permesso sanitario di cui all'articolo 3, lettera C, se in uno dei luoghi di approdo imbarcassero merci o passeggeri destinati per lo Stato. »

(Approvato.)

« Art. 6. Per ogni patente di sanità rilasciata ai bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un dritto fisso di lire una per ogni bastimento di portata inferiore alle 50 tonnellate, e di lire tre per ogni portata maggiore. »

(Approvato.)

« Art. 7. Sono estese alle province venete le leggi 30 giugno 1861, n. 64; 13 maggio 1866, n. 3568; e 31 luglio 1869, n. 3544, nonché i regi decreti 16 dicembre 1866, n. 3371, e 8 settembre 1867, n. 3932, come pure tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno relative al servizio della sanità marittima. »

(Approvato.)

Presidente. Domani i signori Senatori sono invitati a riunirsi al tocco negli Uffici per l'esame dell'ultimo progetto di legge presentato dal Ministero; ed alle 2 si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione dei provvedimenti finanziari e successivamente degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Faccio poi presente al Senato, non già per contraddire, ma in via di semplice osservazione, che quando si presenta l'opportunità si possono benissimo intramazzare quei progetti di legge che non richiedono lunga discussione, e così guadagnare tempo, essendovi ancora più di una dozzina di leggi da sottoporre al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DELL'8 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni.* — *Urgenza dichiarata sulla petizione della fabbrica di Novara* — *Commemorazione del Senatore Simonetti* — *Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari* — *Allegato I* — *Approvazione degli articoli dal 1° al 9°* — *Schiarimento sull'art. 10 chiesto dal Senatore Imperiali, fornito dal Ministro della Marina* — *Approvazione dei rimanenti articoli* — *Allegato L* — *Raccomandazione del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Avvertenza e raccomandazione del Senatore Lauzi su l'art. 5* — *Ossequio del Senatore Marsili* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Marsili combattuta dal Ministro* — *Raccomandazione del Sen. Lauzi sull'art. 7, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Approvazione degli art. 7, 8, 9 e 10* — *Avvertenza dei Senatori Ginori Lisci, Marsili e Cambry Digny sull'art. 11, ai quali rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Cecchi Relatore* — *Avvertenza del Senatore San Sereno* — *Risposta del Ministro delle Finanze* — *Approvazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ed ultimo dell'Allegato L* — *Discussione dell'Allegato K* — *Domanda del Senatore Sagredo al Ministro dell'Istruzione Pubblica e risposta di questo* — *Istanza del Senatore Viglioni sull'art. 1, cui risponde il Ministro della Pubblica Istruzione* — *Approvazione degli Allegati K ed M* — *Discussione ed approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per la leva militare dei nati nell'anno 1849; 2. Per la rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 già modificati colla legge 24 agosto 1862; 3. Per la convenzione sulle saline d'Orbetello; 4. Per la costruzione del porto di Reggio di Calabria; 5. Per l'autorizzazione delle opere di sistemazione del porto di Bari; 6. Per la facoltà al Municipio di Firenze d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, della Marina, dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 4455. Gli impiegati comunali degli Istituti e Stabilimenti comunali e delle Opere pie di parecchi Comuni della Provincia di Siena, in N. 53, domandano che venga modificato il progetto di legge sullo stato degli Impiegati civili, nel senso che le disposizioni relative alle punizioni ed alla istruzione dei Consigli di disciplina, siano estese agli impiegati delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e degli stabilimenti provinciali e comunali.

N. 4456. Quattro canonici fabbricieri della cattedrale di Novara domandano che, ove non si possa accogliere una modificazione che propongono alla legge sulla conver-

sione dei beni immobili delle fabbricerie, venga ad ogni modo adottato un ordine del giorno che sospenda la esecuzione di quelle disposizioni fino a nuovi provvedimenti.

Senatore Belgioioso. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Belgioioso. Prego il Senato a voler dichiarare di urgenza la petizione relativa alla fabbrica della cattedrale di Novara, di cui si è fatto cenno testè.

Presidente. Domando al Senato se approva quest'urgenza.

(Approvato.)

Signori Senatori,

Nel giorno 3 di questo mese mancò ai vivi per grave e celere malattia il nostro Collega Principe Rinaldo Simonetti. Questa perdita riesce affatto inaspettata; giacchè era in lui una tale floridezza che smentiva l'età sua sebbene fresca di 49 anni. Fu il Simonetti eccellente cittadino italiano, sicchè si adoperò in ogni modo al risorgimento nazionale ad emancipare la Patria sia dalle tirannidi straniere sia dalle indigene. L'animo suo sem-

pre compreso da tale sentimento, non lasciò un istante dall'adoperarsi per raggiungere questo santo scopo. Nel 1848 fu alla testa dei volontari che varcarono il Po per combattere il comune nemico.

Che se sventurata fu quella spedizione, non cessò, anzi non diminuì nell'animo del Simonetti l'amore per la patria comune e continuò i suoi sforzi nell'opera incominciata. Morì il 1859, anno propizio alle sorti d'Italia, ed il Simonetti si mise in azione calorosamente perchè le Marche e l'Umbria si potessero riunire alle altre italiane province già emancipate. Fu Deputato al Parlamento italiano, dappoi nominato Senatore. Noi rammenteremo nel Principe Simonetti un cittadino che impiegò tutte le forze sue al bene e prosperità della Patria. Che molti cittadini lo imitino!

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Allegato I. — Legge sui diritti marittimi.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla lettura degli articoli.

CAPO I. — Tassa d'ancoraggio.

« Art. 1. I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali di qualunque provenienza, andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 55 per tonnellata di capacità.

» La tassa di ancoraggio sarà dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio. »

Ghi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Non sono considerate operazioni di commercio il mandare la lancia a terra, il consegnare o ricevere lettere ed anche semplici campioni, ed il rifornirsi di qualsiasi provvigioni od attrezzi di bordo che possono essere necessari al compimento del viaggio. »

(Approvato.)

« Art. 3. I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in più porti, rade o spiagge dello Stato, o che vi fanno anche una sola di queste due operazioni, pagano la tassa di ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano o la compiono, purchè in tale intervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto, rada o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo. Non godranno di tale beneficio i piroscafi, scorsi trenta giorni dalla data del pagamento della tassa, e le navi a vela dopo quattro mesi dalla data medesima. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'imbarco e lo sbarco di passeggeri equiparato all'imbarco e sbarco di merci per l'applicazione della tassa di ancoraggio, a meno che esso non ac-

cada per ragione di malattia od in caso di rilascio forzato. »

(Approvato.)

« Art. 5. I bastimenti nazionali a vela e gli esteri equiparati ai nazionali ed i piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti potranno andare esenti dalla tassa, di cui all'articolo primo, mediante il pagamento di una lira e 65 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

» Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e però le tasse già pagate, a tenore dell'articolo primo, non saranno computate in diminuzione della medesima.

» Le navi di portata non superiore a 50 tonnellate pagheranno una sola tassa d'ancoraggio all'anno qualunque sia il numero dei loro approdi. »

(Approvato.)

« Art. 6. I piroscafi, tranne quelli designati all'articolo precedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate entro un mese dal giorno che ebbe luogo il primo approdo. »

(Approvato.)

« Art. 7. I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assoggettati al doppio del diritto, seguendo nel resto le regole stabilite per i bastimenti nazionali. »

(Approvato.)

« Art. 8. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio:

» I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera;

» I battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge. »

(Approvato.)

» Art. 10. Andranno pure esenti dalla tassa d'ancoraggio i bastimenti che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione, e ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio. »

(Approvato.)

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Vorrei chiedere uno schiarimento al signor Ministro della Marina.

Veggio dal contesto della legge che non sono esentati dalla tassa di ancoraggio, come si soleva praticare per lo passato ne' nostri porti, i bastimenti che sono di pertinenza privata e specialmente inglesi così detti

del *Jockey Club*; mentre in tutti i porti delle altre nazioni questi bastimenti si riguardano come da guerra, e non pagano diritto di ancoraggio. Se invece si ritenessero come bastimenti mercantili, allora vi sarebbe l'inconveniente che nei nostri porti dovrebbero assoggettarsi al pagamento dell'ancoraggio, mentre nei porti esteri non ne pagano alcuno.

Questo semplicemente desidererei sapere, e spero che il signor Ministro vorrà avere la bontà di darmi una spiegazione in proposito.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. In Inghilterra esiste un regolamento speciale per questa specie di bastimenti, ma nella nostra marina non v'è regolamento che contempli specialmente questi legni, perciocché sono ancora tra noi molto rari.

Posso però assicurare l'onorevole Senatore Imperiali che si stanno studiando appunto i regolamenti inglesi e francesi per vedere se convenga introdurre qualche cosa di consimile nella nostra legislazione marittima.

Del resto, nei nostri porti si usano tutti i riguardi possibili a questa specie di bastimenti, soprattutto quando provano che non recano seco alcuna mercanzia, anzi in tal caso non pagano che lievissimi diritti stante il loro piccolo tonnello.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha favorito, delle quali mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Passiamo al Capo II.

Diritti marittimi diversi.

« Art. 11. I bastimenti sia nazionali che esteri equiparati ai nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle darsene dello Stato centesimi 6 per tonnellata.

« Sono escluse da ogni pagamento le navi di portata non superiore a 50 tonnellate. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. Dopo trascorso un mese dalla entrata in darsena, il bastimento andrà soggetto ad una metà del menzionato diritto per ogni mese di stazione.

« Per il pagamento di questa tassa, il mese cominciato si avrà per compiuto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 13. Al diritto per l'ingresso e soggiorno nelle darsene sarà applicabile il disposto degli articoli 8 e 9 precedenti. »

(Approvato.)

« Art. 14. Per la spedizione della patente di nazionalità si pagheranno lire cinque per i bastimenti di portata sino alle 50 tonnellate, e lire dieci per quelli di maggior portata. »

(Approvato.)

« Art. 15. Si pagherà il diritto di lire due e cinquanta centesimi:

a) Per ogni foglio del ruolo d'equipaggio;

b) Per la licenza annua di cui dovranno essere munite le barche ed i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge. »

(Approvato.)

« Art. 16. Per il libretto di matricolazione della gente di mare si esigeranno centesimi sessanta. »

(Approvato.)

« Art. 17. Per l'ammissione agli esami di grado della marina mercantile si pagheranno:

» Dagli aspiranti al grado di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire trenta.

» Dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabotaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primo macchinista, lire venti.

» Dagli aspiranti al grado di padrone e di macchinista, lire dieci.

» La detta tassa sarà pagata metà per l'esperimento teoretico e metà per quello pratico, ed esonera dalla tassa di licenza. »

(Approvato.)

« Art. 18. Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:

» Patenti di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire sessanta.

» Dette di capitano di grande cabotaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primi macchinisti, lire quaranta;

» Dette di padrone e di secondi macchinisti, lire venti;

» Per la promozione da un grado all'altro si pagherà la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire cinque;

» Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire cinque. »

(Approvato.)

« Art. 19. Per le autorizzazioni a navigare come secondo di bordo al gran cabotaggio, per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quella di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabotaggio in paese estero, oltre ai limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio o dei padroni, si pagheranno lire dieci.

» Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire due. »

(Approvato.)

CAPO III. — *Disposizioni generali.*

« Art. 20. La retribuzione per pilotaggio, per la stazatura e per le visite dei bastimenti; il fitto per imprestito ed uso dei materiali, macchine, attrezzi e bacini, e per ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui

ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene, verranno regolati, a seconda delle località, per Decreto reale.

(Approvato.)

« Art. 21. Con la presente legge è abolita la legge 17 luglio 1861.

» È pure derogato a qualunque legge o disposizione qualsiasi in materia di diritti di marina, contraria alle disposizioni della presente. »

(Approvato.)

Presidente. Ora si passa all'Allegato K, cioè: alla legge sulle tasse scolastiche.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica sarà qui fra pochi momenti; e se dovesse sorgere una discussione relativa a questa legge, sarebbe forse opportuno che il Senato avesse la compiacenza di attenderlo.

Presidente. Allora passeremo all'Allegato L, cioè alla legge che riguarda il dazio-consumo, e ritorneremo poi a quella per le tasse scolastiche.

Dichiaro quindi aperta la discussione sull'Allegato L, che contiene la legge sul dazio-consumo.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

» Art. 1. Gli art. 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 sono applicabili solamente ai comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzii volontari di comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti.

» Per questi consorzii e per le suddette porzioni di comuni chiusi la tariffa del dazio governativo non potrà essere diminuita.

» La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato. »

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Recentissimamente, avendo dovuto passare in un Comune di campagna, del quale ho l'onore di essere Consigliere comunale, ho trovato che si doveva riunire il Consiglio nel giorno 20 per deliberare sulla formazione dei Consorzi volontari de' Comuni aperti, ai quali accenna il presente articolo. La disposizione che riguarda i Consorzi volontari di Comuni aperti credo che sia nuova, ed introdotta solo durante l'ultima discussione nella Camera Elettiva; per conseguenza non so come i Comuni possano farsi un

concetto di ciò che li riguarda a questo proposito, dovendo riunirsi prima ancora che la legge sia approvata dal Parlamento, sanzionata e promulgata dal potere esecutivo, io perciò vorrei pregare non tanto l'onorevole Ministro delle Finanze, quanto l'onorevole Ministro dell'Interno, perchè dessero istruzioni acciocchè questi poveri Consigli comunali, composti per lo più di persone non abbastanza istruite in questa materia, non siano costretti a fare con fretta un'operazione della quale potrebbero poi pentirsi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Siccome col 1870 scadono i contratti di appalto del dazio di consumo, evidentemente l'Amministrazione è nella necessità di provvedere per il 1 gennaio 1871. Quindi è che il Ministero delle Finanze andò via via preparando quanto occorre onde la legge in discussione possa applicarsi a partire da tale epoca.

Vuolsi considerare che bisogna sentire dai Comuni se intendono di abbuonarsi, o di raggrupparsi in consorzio, il che richiede tempo a deliberare.

Noi quindi ci siamo trovati in questo bivio o di non poter pervenire in tempo ad applicare la legge per il 1 gennaio 1871, nulla preparando prima che la legge fosse votata dai due rami del Parlamento e fosse promulgata, oppure di dover prendere sopra di noi la responsabilità di fare dei preparativi (del resto credo abbastanza innocenti), invitando i Comuni a voler deliberare sulla formazione dei consorzii, come se la legge fosse promulgata. Ma però s'intende bene che non sono se non preparativi, e se la legge non fosse approvata, se al Senato piacesse di non approvarla tutta, la parte già fatta ricade nel nulla.

Ma io credo che l'onorevole Senatore Lauzi troverà, come a me pare, che non si poteva fare altrimenti; la peggior cosa sarebbe stata che la tassa del dazio di consumo non avesse potuto funzionare col primo gennaio 1871.

Io indugiai più che potei, fino a che mi rimaneva la speranza che la legge sarebbe stata approvata per tempo.

Ma quando acquistai la convinzione che ritardando maggiormente non saremmo stati in tempo per compiere le operazioni più importanti, più delicate, come le trattative coi Comuni per gli abbonamenti, e per la costituzione dei consorzii, dovetti prendere sopra di me la responsabilità di fare quegli inviti ai Comuni di cui ha parlato l'onorevole Lauzi.

Io spero che egli sarà soddisfatto di queste spiegazioni, imperocchè se avessimo proceduto in altro modo, il risultato sarebbe stato che al 1 di gennaio 1871 ci saremmo trovati nella condizione di avere la legge del dazio di consumo qua applicata e là no.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Avevo preveduto benissimo il motivo di questa disposizione.

Ma è di fatto che nel paese dov'io fui ieri l'altro, si doveva radunare il Consiglio appunto per decidere su questi consorzi. Eppure cosa siano i consorzi, come debbano funzionare, parecchi fra i Consigli comunali non lo sanno ancora, non è abbastanza chiaro alla loro intelligenza.

Lascio ora da parte la questione di legalità a cui sono persuasissimo non si è voluto mancare dal signor Ministro in questa disposizione. Ma dirò che non credo che vi sia differenza di gran tempo, se la legge potrà essere, come spero anch'io col signor Ministro, approvata e promulgata entro il mese, se questa deliberazione si protraesse di qualche settimana; perchè credo veramente che la riunione (io parlo della provincia di Pavia) pel giorno 20 non porterà a nessuna risoluzione o a risoluzioni inconseguenti, perchè, come dissi, i più sono senza la più piccola cognizione della cosa di cui si tratta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io mi farò tosto dovere di riconoscere, se mai non fosse stato distribuito il progetto di legge, come io credo che sia stato annesso alla circolare di convocazione.

Potrebbe essere che in qualche comune non fosse stato recapitato. Io mi farò, un dovere ripeto, di riconoscere la cosa immediatamente.

Ma prego l'onorevole Senatore Lauzi di considerare quanta sarebbe stata la responsabilità, quando la legge non si fosse potuta applicare al principio del gennaio 1871. Molte sono le operazioni da farsi, bisogna invitare i comuni per la questione della costituzione dei consorzi; una volta che si conoscano questi consorzi, l'amministrazione farà la domanda per il canone da proporsi, ne nascono da ciò delle trattative, si deve sentire il Consiglio di Stato, e quando non si riesce, si deve procedere ad appalto. Se l'onorevole Senatore Lauzi considera che questa legge deve andare in attività al 1 gennaio 1871, e considera il tempo che ci rimane di qui a quell'epoca, egli conoscerà certamente che fra le due responsabilità, quella di supporre che la legge fosse promulgata, per non correre il rischio di non avere la legge applicata nel gennaio 1871, e quella di anticipare un poco le operazioni preparatorie, riconoscerà, dico, come fosse mio strettissimo dovere di prendere questo secondo partito, tanto più che anche ai comuni e consorzi bisogna lasciare qualche tempo per discutere le loro faccende, cioè la questione del canone. Se si differisse di quattro o cinque settimane bisognerà poi mettere dei termini strettissimi per tutte le altre operazioni più delicate e ne avverrà che i comuni poi si lagneranno, e diranno che noi abbiamo fatto una proposizione, e che non abbiamo loro dato il tempo di discuterla prima di por mano all'appalto.

Io non posso dire altro al Senatore Lauzi se non che

si è fatto così perchè si credeva che nell'interesse non solo delle finanze ma anche dei comuni, fosse a noi minor male l'andare avanti che lasciarsi a questo modo cogliere come pur troppo qualche volta succede, negli ultimi mesi dell'anno con tutte le operazioni da compiere.

Ma ad ogni modo dalle parole dell'onorevole Lauzi io trarrò partito e non mancherò di tosto riconoscere se fu distribuito il progetto di legge ai comuni, perchè se non lo fosse stato, io mi farei un dovere di provvedere a che prontamente lo sia, onde non avvenga, quello che veramente sarebbe uno sconcio, che cioè i comuni deliberassero senza conoscere bene l'oggetto delle loro deliberazioni.

Senatore **Lauzi**. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della sua dichiarazione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Da lettura dell'art. 2. « Ai comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

» Quelle già concesse pel debito arretrato a tutto il 1868, sono estese anche alle somme insolute del canone del 1869.

» I comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande del canone corrente.

» A partire dal 1 gennaio 1871 per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute o che andranno a scadere, sarà dovuto l'interesse del 6 per cento.

» Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto tanto del debito arretrato che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi si governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al comune. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il debito del comune di Napoli a tutto dicembre 1869 sarà pagato a eguali rate trimestrali in un dodicennio a partire dal 1871 con un interesse scalare del tre per cento sulle rate a scadere, e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'art. 2. »

(Approvato.)

« Art. 4. Dove per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo affidare ai comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e comunali dei comuni contorni sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento colle sue condizioni rispetto ai comuni interessati sarà stabilito per Decreto Reale, sentiti i comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

» In questo caso i depositi nei comuni aperti soggetti all'abbuonamento saranno sottoposti a speciali di-

scipline da stabilirsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 5. È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

» L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode.

» È soggetta a dazio nei comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

» In tali casi sono solidamente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

» Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.

» Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti a lavori agricoli. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io debbo in questa occasione fare un'avvertenza per non ripeterla ogni volta, ed è, che tutto il sapere dell'uomo consistendo nello scegliere il minore dei mali, quand'anche io trovassi qualche disposizione meno opportuna in alcuni degli Allegati che compongono questa legge, non intendo perciò di chiederne il cambiamento, giacchè questo sarebbe rimedio peggiore del male, quello cioè che la legge non potesse avere il suo corso.

Altra avvertenza che farò è questa; che io non parlo mai per fare rimprovero a nessuno, nè per fare atto di opposizione, ma mi permetto quelle osservazioni che dalle mie poche cognizioni, frutto più che d'altro dell'esperienza, mi vengono suggerite.

Fatte queste dichiarazioni generali, veniamo all'articolo di cui si tratta.

Quest'articolo ha avuto un debito riguardo ai poveri agricoltori per quelle provincie nelle quali il salario delle persone addette in modo fisso al servizio agrario, è composto non solo di denaro, ma di generi, e fra questi il vino.

L'ultimo paragrafo ha provveduto a questo, ed io sono gratissimo a chi ha avuto il pensiero di questa disposizione; ma debbo far notare che, se il primo paragrafo di quest'articolo fosse osservato a rigore di termini, potrebbe fare un c'arrasto coll'ultimo, e riuscire dannoso, almeno in alcuni paesi. Mi spiego.

Non solamente sonvi i così detti salariati, bifolchi, campari ecc., i quali hanno quello che si chiama la *dipensa*, che è appunto una parte di salario composta

di vino, frumento, meliga ecc. ecc., ma sonvi anche i veri braccianti, cioè gli operai che vengono a lavorare a giornata presso il padrone, i quali non avendo il mezzo di fare le loro scorte di vini, e non avendo anzi nemmeno i vasi necessari per riporlo e conservarlo, sogliono venire alla cantina del padrone per farsi dare un po' di vino per il bisogno reale delle loro famiglie.

Ora, la quantità di vino, della quale di quando in quando queste famiglie si vanno a provvedere dal padrone, non può mai giungere ai 25 litri, e nel circondario di Voghera (me ne appello anche a qualche Senatore pratico di quei paesi, come, per esempio, al mio amico Senatore Farina) si usava e si usa tutto al più di prenderne un secchio, ossia quella frazione dell'antica brenta pavese, che può corrispondere forse a 10 litri, ma non mai a 25: per cui, se noi facciamo un delitto al padrone, e lo poniamo in contravvenzione perchè avrà somministrato a questi poveri contadini una quantità di vino minore ai 25 litri, e siccome d'altra parte il contadino non può prenderne una quantità maggiore del secchio, perchè altrimenti se ne vedrebbe andare a male almeno la metà per difetto di vasi adatti a conservarlo, noi con questa disposizione verremmo ad obbligare il padrone od a rifiutarsi a fornire il vino, con danno del contadino, od a munirsi della licenza di esercizio, e quindi a far pagare questa licenza al contadino, come è ben naturale.

Per conseguenza, io non cerco che venga introdotta variazione alcuna in questo progetto di legge, ma prego l'onorevole Ministro di Finanze a volere, o nel Regolamento, o nelle particolari istruzioni che sarà per diramare, disporre perchè in questi casi, nei quali non si contiene nemmeno l'ombra della frode, si applichi questo primo paragrafo collo spirito che informa l'ultimo.

Insomma, prego l'onorevole Ministro perchè voglia avere la bontà di dare istruzioni in proposito affinché non vengano molestati i poveri padroni che danno questo po' di vino, il quale non è loro pagato nemmeno subito, essendo che i conti non sogliono aggiustarsi che a San Martino.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Lauzi, debbo ancora aggiungerne un'altra, che è relativa piuttosto alle condizioni della Provincia alla quale appartengo.

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo si dice: « che non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede ai braccianti o coloni addetti ai lavori agricoli. »

Nella mia Provincia non solo i lavoranti impiegati a lavori agricoli hanno una distribuzione di vino, ma l'hanno anche i muratori che lavorano tanto nella città come nelle campagne. Ora, questa distribuzione che si fa al muratore (ed è una consuetudine antichissima)

cadrebbe sotto la comminatoria portata da questa stessa disposizione di legge, e quindi si dovrebbe pagare anche per questa distribuzione. Domanderei pertanto che fosse presa in considerazione questa circostanza che esiste certamente nella Provincia a cui appartengo, e forse in altre ancora, ed è che la distribuzione di vino fatta ai lavoratori da inuro fosse esclusa dal pagamento come la legge esclude quella che si fa ai lavoratori agricoli.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Anche nell'altro ramo del Parlamento sorse discussione intorno a questo alinea, che a dire il vero non è una novità, perchè esiste nel Regolamento ora vigente in esso portato dalla legge antica anteriore del dazio di consumo. Dico che è stato portato nel Regolamento e ciò avvenne perchè questa disposizione non fu sancita dalla legge, ma parve tanto naturale ed implicita, che venne senz'altro inserita nel Regolamento. Si è poi ora osservato che a renderla più legale era meglio comprenderla nella legge.

Ora, quanto alle persone addette a' lavori agricoli, qui si discorre di braccianti e coloni, e tra braccianti e coloni mi pare che vi può stare molta gente; e non mi sembra che nel caso citato dall'onorevole Senatore Lauzi vi abbia dubbio, che l'addetto ai lavori agricoli, il contadino, è in sostanza o il bracciante, o il colono, al quale deve dal proprietario il secchio di vino, e questo caso per conseguenza sarà appunto quello previsto nell'ultimo alinea.

L'onorevole Senatore Lauzi mi dirà che se non si tratta di mercede giornaliera, potrebbe nascere qualche dubbio. Non lo nego, ma nella maggior parte dei casi evidentemente sarà presto accomodata la cosa quando si promette *a priori* che oltre una data mercede giornaliera vi sia una certa quantità di vino posta a disposizione del contadino.

L'onorevole Senatore Lauzi capirà la ragione della limitazione stabilita nella legge, e in mancanza della quale si sarebbe adottata una disposizione che avrebbe pernessa in sostanza la vera vendita al minuto senza pagamento di dazio.

Quindi mi sembra che con l'interpretazione che abbiamo sempre data fin qui, e che non chiamerò benevola ma ragionevole, il dubbio espresso dall'onorevole Senatore Lauzi svanirà all'atto pratico; tanto più perchè, come già dissi, non credo siano nati inconvenienti dall'applicazione di questo disposto già stabilito per regolamento.

La questione sollevata dall'onorevole Senatore Marsili è alquanto più delicata, imperocchè sarebbe ben difficile stabilire una linea di demarcazione, ove si volesse piantare il principio che la distribuzione del vino e degli altri generi, la cui vendita al minuto è colpita dalla tassa, ne vada esente allorchando è fatta all'operaio da coloro a cui disposizione egli lavora.

Io credo che si promulgerebbe un principio non troppo conveniente.

Io vedo nell'Aula l'onorevole Senatore Rossi: egli meglio di me, con molta più autorità potrebbe rispondere su questo argomento.

Io per me credo che sarebbe un pessimo principio quello d'incoraggiare i direttori degli opifici a farsi essi stessi distributori di vettovaglie agli operai. Sarebbe una cosa così grave e pericolosa che non solo la legge non dovrebbe incoraggiarla, e la incoraggerebbe seriamente questa distribuzione privilegiata fatta dai capitalisti agli operai dei generi di prima necessità, ma dovrebbe anzi provvedere, occorrendo, in qualche modo in senso contrario.

Se inconvenienti gravissimi vi siano in questa distribuzione diretta di generi fatta dai proprietari, e quanto sia da lamentare, il Senato può apprenderlo, ripeto, meglio che da me, facendo parlare l'on. Senatore Rossi, che a mio credere è il più grand'industriale d'Italia.

Quindi è che si prova difficoltà nello stabilire una disposizione in proposito la quale non rechi quegli inconvenienti gravissimi cui il Senatore Marsili accenna, o non sia in certo modo cagione di demoralizzazione per l'operaio, e per il capitalista. Capisco che, col disposto in discussione, si incontra qualche altro inconveniente, che è inevitabile, e non nego che ne possono accadere nel caso citato dal Senatore Marsili. Ma se sono fatti isolati, si intende molto bene che non si confondono colla distribuzione abituale, e certamente se uno vende per un paio di volte cinque litri di vino, non è questo un fatto che costituisca la vendita propriamente detta e continua. Del resto, nell'applicazione della legge vi è sempre quella certa elasticità che nasce dalla necessità delle cose.

Io credo che l'onorevole Marsili non avrà veduto grandi inconvenienti dall'applicazione della legge attuale; ebbene colle disposizioni che si sono prese ora non si è fatto che un passo di più, quello appunto che gli onorevoli Lauzi e Marsili desiderano, portando in un alinea di legge disposizioni che erano stabilite per Regolamento in favore dei coloni e dei braccianti.

A soddisfare però interamente l'onorevole Senatore Marsili converrebbe adottare una disposizione della quale, per poco che egli volesse considerarla non nel caso particolare che egli accennava, ma in tutte le sue conseguenze, io sono certo che egli sarebbe il primo a scongiurare l'approvazione al Senato.

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io mi consolo di aver udito dalla bocca dell'onorevole Ministro un'interpretazione pietosa della legge, e me ne consolo tanto più in quanto che qualche volta egli si vanta di essere crudele; ma non è dalla sua interpretazione che io aspetto il buon esito delle mie raccomandazioni, è dagli ultimi agenti dell'Amministrazione, e dagli agenti, dai commessi che verranno a girare per la campagna che io temo gli abusi, per cui mentre, lo ripeto, sono grato al Ministro della sua dichiarazione, non posso non insistere nella mia

preghiera perchè questa dichiarazione sia formulata in istruzioni e regolamenti (o con qual altro nome si vuole) coi quali si impedisca agli agenti delle finanze di farsi crudeli interpreti della legge.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Io ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze per le spiegazioni date, ma per queste non lascio di persistere nel desiderio che la classe interessante di muratori sia compresa ancora in questa facilitazione che la legge accorda a quelli che sono occupati in lavori agricoli: perciò domanderei che alle parole: « ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli » si aggiungessero: « i muratori. »

Ministro delle Finanze. Mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Marsili che io dovrei combattere assolutamente la disposizione da lui proposta, imperocchè se oltre le eccezioni per le persone addette ai lavori agricoli, altre se ne fanno pei muratori, egli non può a meno di convenire che è impossibile far poi distinzione fra il muratore ed il falegname, ecc. ecc. Entriamo allora in un campo in cui le eccezioni prenderebbero un carattere odioso fra classe e classe di operai. Del rimanente, anche quanto ai muratori, mi permetterà l'on. Senatore Marsili che mentre per fermo io non riconosco inconvenienti in quella condizione di cose di cui egli parla, là dove le consuetudini l'hanno stabilita, non tralascio però di osservare, che io non potrei più essere favorevole a questi usi quando si trattasse di generalizzarli, quando si trattasse degli imprenditori di grandi lavori murarii, di quelli cioè che impiegano non tre o quattro, ma trecento o tremila muratori. A costoro io non vorrei dare davvero il vantaggio di un trattamento privilegiato quando vendono essi stessi direttamente le vettovaglie ai loro operai.

Dalla distribuzione di viveri fatta da coloro che dispongono di molti operai agli operai medesimi ne sono nati inconvenienti gravissimi: ne è nato perfino qualche volta che imprenditori meno delicati spinsero i loro operai alla crapula per aumentare i loro lucri. D'onde risultarono delle relazioni molto tese fra operai e imprenditori.

È questa dunque una questione che s'inoltra alquanto sul terreno della questione sociale, e che potrebbe influire sinistramente sopra di essa quando si volesse generalizzare la consuetudine di cui è parola.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore a ritenere, che questa consuetudine può stare solamente quando si tratta di una piccola estensione, ossia non si verifica su grande scala, ed invero l'onorevole Senatore non ha inteso parlare di grandi lavori, in cui s'impiegano centinaia e migliaia di muratori, e certamente egli non ha inteso proporre che se, per esempio, a Firenze c'è un imprenditore di costruzioni di case il quale abbia, supponiamo, 500 muratori a sua disposizione, egli debba godere un privilegio, per guisa che mentre egli non pagherebbe tassa di dazio di consumo facendo la ven-

dita delle vettovaglie ai suoi operai, questa tassa dovrebbe pagarsi se la vendita fosse fatta da un altro.

Io credo che questo non può essere l'intendimento dell'onorevole proponente. Egli allude unicamente a piccole costruzioni, e, come diceva testè, a qualche eventuale distribuzione.

In generale simili distribuzioni non sono oggi colpite. E non s'introduce modificazione nello stato attuale delle cose, non si viene oggi a tassare una eventuale distribuzione. Ma evidentemente se la distribuzione fosse abituale, cioè a dire continua, io confesso che proprio non saprei trovare ragione per non considerarla come vendita.

Allora noi veniamo in una questione di eguaglianza, rispetto all'imposta, che credo debba essere mantenuta.

Finchè si tratta delle classi agricole, prevale la grande ragione che esse vivono fuori dei commerci, delle vendite; se prendiamo, per esempio, le case coloniche, si capisce benissimo che chi vive nella casa colonica non può andare tutti i momenti a prendere le vettovaglie, e quindi una certa distribuzione fatta nella casa colonica dal proprietario, è ammissibile, come una necessità, e si può accordare che sia esente dalla tassa.

Ma se vogliamo venire alla categoria dell'industria, entreremo in un ginepraio dal quale non ne usciremo tanto bene; e come questione di principio, io credo che non si potrebbe andare per questa via che, secondo la mia opinione, potrebbe essere piena d'errori, d'arbitrii e di pericoli.

Io quindi prego l'onorevole Senatore a non volere proporre alcuna modificazione all'articolo per una questione di questo genere; lo prego vivamente a non insistere nella sua obbiezione.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Io certamente non intendo portare difficoltà dove già ne sono abbastanza.

Non insisterò sopra la proposta che avevo fatta.

Io non intendeva già di creare una nuova categoria di esenzione, riteneva soltanto, dove il fatto esiste, che fosse riconosciuto e trovato regolare. Però son contento di aver fatto questa osservazione.

Presidente. Se nessun'altro chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Il dazio di consumo a pro dello Stato alla introduzione degli alcool, acquavite e liquori nei Comuni chiusi, ed all'immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei Comuni aperti, è dovunque stabilito:

a) Per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, in lire 8 per ettolitro;

b) Per quello a più di 59 gradi di detto alcoolometro e pei liquori, in lire 12 per ettolitro;

c) Per quelli introdotti in bottiglie è sempre di centesimi 20 per bottiglia. »

(Approvato.)

« Art. 7. È istituita a pro dello Stato una imposta sulla fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

» È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione.

» Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite da materie dei proprii fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Poc' anzi ho parlato in favore dei poveri contadini; ora dirò alcune parole per i non meno poveri padroni di fondi. (*ilarità*.)

Il limite di 10 litri di acquavite stabilito per i proprietari che non sono commercianti che vogliono far dell'acquavite cogli avanzi del vino, è troppo ristretto. Evidentemente non c'è convenienza a stabilire degli alambicchi per far 10 litri d'acquavite.

Presidente. Si tratta di 50 litri, non di 10.

(*Voci*.) Mezzo ettolitro.

Senatore **Lauzi**. Aveva letto male, per cui non parlo più di 10 litri, ma di mezzo ettolitro, che è misura un po' più onesta.

Nulladimeno io credo che nessuno pianti alambicchi per fare una piccola quantità di acquavite, e così utilizzare quel che avanza dopo la fabbricazione del vino.

Abbisogna fare qualche centinaio di brente di vino, altrimenti non c'è la convenienza a distillare. Potrebbe darsi per altro che invece di mezzo ettolitro se ne ricavano $2\frac{1}{3}$ di ettolitro; dirò anzi di più; che non si può nemmeno precisare qual sia il vero prodotto, perchè ciò dipende secondo che è stato più o meno buono il raccolto, e secondo il modo con cui è stato più o meno bene esaurito ciò che avanza dalla pigiatura dell'uva: ora se ne ricava di più, ora di meno, non si può sempre dire che con una data quantità di vinacce ne venga fuori piuttosto una misura che un'altra, perciò il padrone che si è messo ad alambiccare credendo di averne 40 litri, se ne troverà qualche volta ben anche 51 o 52. In questo caso eccolo subito in contravvenzione e multato.

Quindi io non ho che a raccomandare la moderazione in tutti questi casi in cui evidentemente non vi può essere frode, ma che non v'è che l'uso ordinario di tutti i prodotti per ottenere il maggior utile agricolo possibile, e potere in qualche modo mettersi in grado di pagare le tasse prima, e mantenersi poi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Lauzi non ignora che noi non possiamo aumentare il dritto di importazione dell'alcool dall'estero, se non im-

ponendo un'uguale tassa di fabbricazione nell'interno del Regno, altrimenti violeremmo i trattati internazionali. Ora se si tratta di una piccola fabbricazione, come quella indicata dall'onorevole Senatore Lauzi, evidentemente non è il caso di farne oggetto di considerazione e di ricerca da parte della finanza; sicchè, anche stando ai precedenti di altri paesi, ci parve di potere, senza ledere le leggi internazionali, ammettere questo principio, dettato dalla convenienza di non inquietare il cittadino per piccole produzioni, come nel caso di mezzo ettolitro. Ma se si dovesse andare al di là, allora incontreremmo un ostacolo veramente insuperabile.

Io prego l'onorevole Senatore Lauzi a considerare, che la legge quando stabilisce una tassa di fabbricazione, la stabilisce per tutti ugualmente, e che non ci deve essere eccezione alcuna anche, se si vuole, per comodo della riscossione; ond'è che a termini dell'articolo di cui si tratta, anche la fabbricazione di nessuna importanza deve essere per uso proprio esclusivo, e non può neppure essere oggetto di commercio. In questa facilitazione devo confessare che si è creduto di andare proprio al massimo limite possibile, arrivando al mezzo ettolitro.

Anzi devo aggiungere che la Commissione dei 14 dell'altro ramo del Parlamento aveva proposto che questo limite di esenzione di tassa fosse portato da mezzo ettolitro ad un ettolitro intero; ma poi, sulle considerazioni dei documenti internazionali che presentai alla Commissione, essa tornò al limite di mezzo ettolitro, come al massimo che si possa ammettere.

Presidente. Se alcuno non dimanda più la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

È approvato.

Leggo l'art. 8. « Ai diritti doganali per l'importazione dall'estero delle bevande distillate sarà aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

» Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sarà di centesimi 20 l'una.

» Per le miscele il cui ingrediente principale sia l'alcool, la sopratassa sarà sempre di lire 20 l'ettolitro.

» Tale sopratassa si riscuoterà anche sulle quantità introdotte nelle città franche e nei porti franchi, a meno che non si tratti di semplice transito. »

(Approvato.)

« Art. 9. Nell'applicazione della multa al contrabbando per illegale importazione di bevande distillate, si terrà conto anche di detta sopratassa. »

(Approvato.)

« Art. 10. Nell'esportazione dell'alcool sarà restituita la tassa pagata all'interno nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro e sia in quantità non inferiore a cinque ettolitri.

» Il Governo provvederà alla restituzione della tassa per l'alcool che consti aggiunto ai vini che si espor-

tano all'estero in botti e in quantità non inferiore a trenta ettolitri nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. » (Approvato.)

« Art. 11. I Consigli comunali possono imporre:

a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo.

b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore.

» Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di Commercio, dovranno essere approvate con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

» Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso. »
Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Vorrei domandare uno chiarimento all'onorevole Ministro delle Finanze.

Al secondo alinea di questo articolo trovo: *un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore.*

Io domanderei all'onorevole signor Ministro quali sieno questi altri oggetti, sui quali il Comune può imporre fino al 20 per cento del valore.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Io non potrei approvare questo articolo, come ancora il susseguente, nei quali io non vedo che disposizioni illusorie, le quali riuscirebbero fatali se venissero adottate.

Illusorie perchè non credo che realmente i Comuni vorranno imporre queste tasse di cui è data loro facoltà, perchè porterebbero un tale disordine ed una tale facilità al contrabbando, per cui sarebbe inutile imporre; e quando le imponessero, porterebbero tante conseguenze funeste che io credo dovrebbero assolutamente ben guardarsi dal farlo.

E questo io dico ricordando come nel mio paese i fatti criminosi che disgraziatamente servirono di pretesto a molte declamazioni, ebbero principalmente origine dal contrabbando.

Il contrabbando, sviluppatissimo negli ultimi anni del Governo Pontificio, aveva creato nei nostri paesi una generazione abituata al mal fare, la quale poi, non trovando più mezzi per esercitare questa colpevole industria, si abbandonava ad ogni genere di delitti.

Ora, io credo che le facoltà le quali si danno di aumentare i dazi, siano per portare una grande perturbazione nell'ordine pubblico, e per conseguenza io non posso col mio voto approvare questa facoltà.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Risponderò all'onorevole Senatore Ginori-Lisci che l'art. 11 contemplando nel primo alinea i generi colpiti da dazio consumo a pro'

dello Stato, nel secondo contempla tutti gli altri, che non sono compresi nel primo. Ma osserverà l'onorevole Ginori-Lisci che, quando non si tratti di quelli che sono già specialmente contemplati nelle leggi esistenti quest'articolo dispone che nulla si possa fare se non con approvazione del Governo, e sentito, non solo il Consiglio di Stato, ma anche la Camera di Commercio la quale si crede il miglior giudice per ovviare a quegli inconvenienti che mi immagino siano quelli che temerebbe l'onorevole Ginori-Lisci e confesso temerei anch'io.

Io spero che l'intervento della Camera di Commercio persuaderà l'onorevole Senatore a votare quest'articolo, perchè codesta disposizione risponde all'ordine di considerazioni che m'immagino sarebbe egli per opporre quando la medesima mancasse.

Rispondo poi all'onorevole Senatore Marsili che attualmente i comuni hanno, se ho bene a memoria le cifre, la facoltà di sovraimporre fino al 30 per cento gli oggetti già colpiti da tassa governativa, ed hanno pure la facoltà di imporre sino al 10 per cento del loro valore, se non erro, gli altri oggetti in forza della legge del 1866.

Ora con questo articolo si viene ad allargare la facoltà dei comuni, facendo loro lecito di aumentare la sovratassa sino al 50 per cento della tassa governativa, e di portare la tassa sugli altri oggetti dal 10 al 20 per cento.

L'onorevole Senatore Marsili teme dei danni da questi aumenti e teme ne nasca lo sviluppo del contrabbando, con danno non solo delle finanze comunali, ma, *quel che è peggio, della pubblica moralità, e per conseguenza anche della pubblica sicurezza*; ma io gli osserverò che mentre non sono pochi i comuni, i quali nelle sovratasse o tasse comunali hanno creduto di stare al di sotto dei limiti antichi, ve ne sono parecchi altri, i quali, nelle condizioni in cui sono, hanno creduto utile di domandare un aumento di codesta tassa; quindi è sembrato che, se si lasciano i comuni liberi di valersi o no di questa facoltà, non ne possano nascere gli inconvenienti dall'onorevole Senatore Marsili temuti, perchè quei comuni, che per le loro condizioni locali e particolari non troveranno vantaggioso usare di questa facoltà, non se ne varranno e non eleveranno di troppo le tasse e sovratasse, ovvero faranno domani quel che già taluni fanno oggi, di mettere le tasse cioè al disotto non solo del limite novello, ma anche dell'antico; e per contro se qualche comune sentirà il bisogno di valersi dei nuovi aumenti, lo potrà fare con vantaggio suo, e trarrà partito di questa nuova latitudine, inquantochè non è a dubitare che di questa facoltà i comuni si serviranno nel loro interesse sotto tutti i punti di vista.

Nè credo che avverranno gli inconvenienti che teme l'onorevole Senatore. In tutti i casi poi quando un Comune prendesse una deliberazione dalla quale risultasse qualche inconveniente, nascerà quello che nasce sem-

pre, cioè che l'inconveniente farà correggere la deliberazione, e la libertà sarà rimedio agli inconvenienti che essa stessa produce.

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Non intendo aggiungere altre osservazioni a quella che ho fatto in quanto che il signor Ministro ha inteso benissimo ed a volo di quale danno potrebbe essere una libertà sconfinata lasciata ai Comuni in questa materia; ma confesso la verità, a me non dà tranquillità l'intervento della Camera di Commercio, per una semplice ragione, ed è che in Italia disgraziatamente il numero degli industriali è ben piccolo, e quindi nelle Camere di Commercio generalmente parlando, non si trovano altro che persone le quali fanno traffico di merci straniere. Ora, se le Camere di Commercio non sentono gli industriali, può darsi benissimo che diano la loro approvazione a quanto è stato operato dai Consigli comunali con una tal quale leggerezza, e si sacrificino gli interessi vitali del paese. Ora, io credo che sarebbe opportuno almeno nel Regolamento di imporre l'obbligo alla Camera di Commercio di sentire le parti interessate.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. L'onorevole signor Ministro, rispondendo alle mie osservazioni, mi pare abbia detto che era facoltativo ai Comuni il dare o non dare quelle disposizioni che la legge prescriveva a loro favore: io credo benissimo che i Comuni potranno stare al di sotto dei limiti che hanno facoltà di imporre; ma siccome, generalmente parlando, i Comuni si trovano in grande bisogno di aumentare i loro mezzi finanziari, così è probabile che useranno con larghezza della facoltà che la legge loro accorda, particolarmente quando anche altri cespiti di rendita loro vengano tolti. Dunque, conservando loro questa facoltà di alzare il livello dei dazi comunali, io temo, per la esperienza fattane, che lo sviluppo del contrabbando possa cagionare non solo una diminuzione di entrate all'erario, ma ben anche un disordine ed una demoralizzazione generale.

Del resto io non ho fatta una proposta, ma una tripla osservazione; solo mi limito a dichiarare che non darò a quell'articolo il mio voto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole Senatore Marsili potrebbe avere un poco di fiducia nei Comuni: perchè se egli riconosce che fanno questi aumenti per accrescere le loro entrate, vuol dire che egli conviene che questi aumenti hanno per effetto di aumentare l'entrate comunali; se egli poi teme che nascano degli inconvenienti per la pubblica moralità io credo che i comuni sono i più direttamente interessati in questa questione. Tutto quindi si risolve qui in questione di fiducia o sfiducia nelle amministrazioni comunali.

Vengo all'altra questione che solleva l'onorevole Senatore Ginori Lisci: ma come fa una Camera di Commercio a sentire gli interessati? È ciò forse necessario? io non lo credo perchè gli interessati, i produttori ed i venditori possono presentare le loro istanze sia ai Consigli comunali, sia alla Camera di Commercio, sia al Governo per il Consiglio di Stato.

Comprendo che le Camere di Commercio qualche volta possano contenere più commercianti che industriali, ma appunto perchè si viene dando tale attribuzione alle Camere di Commercio, e siccome alla loro elezione concorrono anche gli industriali, così le medesime si verranno modificando in modo da rappresentare anche gli interessi degli industriali.

Quindi credo che saranno evitati gli inconvenienti temuti dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Del resto osservo ancora che il dazio consumo si deve pagare tanto sulle merci indigene quanto sulle merci estere, per cui non ci sarebbe da temere che una Camera di Commercio, perchè composta piuttosto di persone che attendono al commercio di prodotti di cose estere, sia indifferente ai dazi che si stabiliscano.

Io credo dunque che non si abbiano a temere gli inconvenienti cui accenna l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola per chiedere uno schiarimento.

Presidente. Ha chiesto prima la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Dirò soltanto due parole.

Mi pare che nel rispondere all'onorevole Senatore Marsili il signor Ministro delle Finanze non abbia posto mente che i comuni non potranno fare a meno di valersi di questa facoltà, e valersene in modo piuttosto efficace, imperocchè questa non è una legge isolata sul dazio consumo, ma è uno dei mezzi immaginati per dare ai comuni dei compensi per le risorse che perdono e per i nuovi aggravii che loro s'impongono.

Quindi non mi pare che abbia gran valore il dire che i comuni vedranno se loro convenga o no approfittarsi di diritti che vengono loro accordati dall'articolo in discussione.

D'altronde non è men vero che, in parte almeno, questi diritti costituiscono un vantaggio illusorio.

Nessuno ignora la gravità del dazio di consumo in Italia. Ognun sa che esso è abbastanza insopportabile colla sola sopratazza del 30 per 100; ognuno capisce bene che aggravandolo ancora ne sarebbe ridotto il prodotto invece che accresciuto: questo vale almeno per quella parte dei dazi di consumo che esistono adesso. Ora però veggio che si allarga il campo, e si autorizzano i Comuni ad estendere il numero delle voci e a tassare merci ed oggetti di consumo che finora non erano colpiti. Io capisco che un aumento possa trovarsi per questa via; ma se poi quest'aggravio sarà molto sensibile, si verificherà sempre più l'inconveniente a cui alludeva

l'onorevole Marsili, vale a dire si aumenterà sproporzionatamente il contrabbando. Ognuno sa che in materia di consumo e di dazii il contrabbando è sempre, malgrado qualunque disposizione che si prenda quando le tariffe sono troppo gravose.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io non risponderò altro se non che non capisco come da una parte e dall'altra si abbia così poca fiducia nei Comuni.

Si arriva, nel diffidare dei Comuni, al punto di credere che essi aumenteranno questi dazii in modo che i dazii stessi non potranno fruttare abbastanza; con ciò mi pare che si accusino i Comuni di poca accortezza, giudizio questo che a me non sembra meritato. Io so che molti Comuni, e per le disposizioni locali e per le abitudini, non aggravano molto il dazio consumo su certi generi. Altri Comuni, malgrado i molti loro bisogni, fecero tuttavia delle diminuzioni nel dazio; mentre da altra parte non lo nego, vi sono molti Comuni che per detti generi hanno chiesto e chiedono la facoltà di crescere il dazio. Del resto, o Signori, qui non si tratta di obbligare i Comuni ad elevare il dazio consumo; si tratta di accordare loro una facoltà, e per poco che si abbia fiducia in essi in quanto riguarda il loro interesse, non veggio davvero quale difficoltà possa esservi nel votare quest'articolo.

Presidente. La parola è al senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci.** Lo schiarimento che voleva domandare al signor Ministro è questo: Qui si dice: un dazio per oggetti ecc., e si tratta di oggetti per consumo.

Ora il combustibile, per esempio, per uno stabilimento, si fa venire in un Comune dall'estero se è carbon fossile, da Comune o da Provincia più o meno lontana, se è combustibile qualunque.

Ora supponiamo, uno stabilimento, il quale abbia un consumo di 80 o 90 mila lire all'anno di combustibile in un piccolo comune: come può stare che questo comune possa imporre per esempio il 20 per cento sul valore di questo combustibile? Egli verrebbe a lucrare 20 o 25 mila lire sopra una lavorazione alla quale non fornirebbe nessun introito perchè la vendita dell'articolo fabbricato andrebbe a farsi altrove. Mi sembrerebbe quindi ingiusto; primo che questo Comune percepisce 25 mila lire da una industria che non ne frutterebbe neppure 50 al proprietario; e dall'altro canto mi sembrerebbe che ciò non convenisse nello interesse generale dello Stato, in quanto che si renderebbe inevitabile la immediata chiusura dello stabilimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Debbo osservare all'onorevole Senatore Ginori-Lisci che attualmente possono dai Comuni mettersi dazi di consumo sopra i combustibili fino al limite del 10 per cento del loro valore. Ora cosa avviene? Avviene all'atto pratico che i Co-

muni non solo si conducono in modo da non far chiedere gli stabilimenti, ma cercano di favorirli in tutti i modi, perchè, grazie a Dio, i Comuni Italiani sono abbastanza intelligenti da capire qual è l'importanza della industria, per cui dappertutto egli vedrà i Comuni cercare di introdurre tutte le agevolanze alle industrie piuttostochè dar motivo agli stabilimenti di chiudersi.

Io osservo per conseguenza che qui si sta ancora nel terreno della legge attuale, specialmente per ciò che riguarda il combustibile, e se nella legge attualmente in vigore l'onorevole Senatore Ginori-Lisci non ha creduto che l'industria italiana fosse molto danneggiata, egli può essere tranquillo che la nuova legge non indurrà una grande modificazione dello stato attuale delle cose. Egli troverà che c'è la facoltà di aumento dal 10 al 20 per cento; ma lo prego ad osservare che anche stando al solo limite del 10, nel caso di cui egli faceva cenno, possono avvenire perfettamente le conseguenze di cui parla.

All'atto pratico però succede che i Comuni, quando una elevazione soverchia di tasse potrebbe mettere una industria in condizioni difficili, si astengono dal farlo, perchè è interesse loro di fare sviluppare quest'industria, non di ucciderla.

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia.** Vorrei aggiungere qualche spiegazione, che servirebbe sempre più a far accettare le disposizioni di legge di cui il Senato si sta occupando.

È vero che in questa legge i Comuni hanno perduto qualche cosa, e precisamente si può dire che hanno perduto la sovrimposta sulla ricchezza mobile, che loro fruttava circa 6 milioni e settecento mila lire. Altro peso io non rammento che in questa legge si fosse gravato ai Comuni, eccetto che per quelli di Sicilia la metà del pagamento della guardia a cavallo.

Per questi 6 milioni e settecento mila lire, che sono stati tolti ai Comuni per la cessazione della sovrimposta, si fu solleciti a cedere loro la tassa sulle vetture e sui domestici che supera i tre milioni e cinquecento mila lire, e fu data un'aliquota della tassa sulla ricchezza mobile in più di due milioni di lire.

Furono dati 4 anni di arretrati di questa tassa sulle vetture di 1.^a e 2.^a categoria, e tali arretrati per i 4 esercizi ascendono a circa due milioni e seicento mila lire. Fu fatta anche nell'Allegato P, come si vedrà, la facoltà di rivolgere a loro beneficio la tassa sulle licenze che altre volte aveva il Governo e formava base della tassa governativa, e quella dà anche un altro aumento di entrata a ciò che hanno i Comuni perduto dal non fare sovrainposte alla ricchezza mobile. È stata data loro facoltà di rilasciare le patenti, cioè le licenze degli spacci.

Dopo che in prima linea furono dati tutti questi vantaggi ai comuni in compenso di quei 4 milioni e settecento mila lire che vengono a perdere, vediamo poi nella legge speciale sul Dazio di consumo

dar loro facoltà di potere accrescere come si è discusso sino ora, le imposte che erano state stabilite dalla legge del 1866.

Quindi io non troverei affatto allarmante la posizione del Comune fatta per questa legge.

Non sarebbe così per le provincie alle quali veramente non trovo che sia dato un conguaglio per ciò che si è tolto colla sovraimposta della ricchezza mobile.

Credo che questo basterà per far comprendere al Senato la insussistenza delle opposizioni a questo progetto di legge.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore San Severino. Io ho domandato la parola per rilevare una proposizione del Ministro delle Finanze. Egli ha detto che i Comuni sono i primi a cercare di aiutare l'industria che fiorisce nei loro territorii.

Per la esperienza che ho in queste faccende, io credo poter assicurare il signor Ministro che la sua proposizione soffre molte, anzi moltissime eccezioni. Potrei dire che in molti Comuni si osteggia alcuna volta un'industria per farla cadere, e quindi potrebbe darsi benissimo che qualche Comune cercasse collo scopo ora accennato d'imporre tasse sopra un'industria. Ciò avviene alcune volte per l'ignoranza che domina pur troppo ancora fra i contadini (e di ciò non accuso il Ministero); altre volte per un mal inteso interesse di dover pagare la giornata dei braccianti 10 o 12 centesimi di più, perchè scarseggiano i medesimi, trovando essi un miglior impiego nell'industria testè detta, e finalmente anche per altri motivi meno onesti, perchè, pur troppo, abbiamo sempre e dappertutto chi vuole il male pel piacere del male medesimo.

Dunque, dico, sono molte, ma molte le eccezioni che può soffrire la proposizione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non nego che anch'io non abbia qualche volta avuto cognizione di casi in cui bassi interessi, interessi di cattivo genere, o l'ignoranza della popolazione, anzi il più delle volte quest'ultimo motivo, abbiano cagionato delle deliberazioni sul senso accennato dall'onorevole San Severino; ma siamo sempre con ciò sulla vieta quistione: vogliamo noi o no aver fiducia nella intelligenza dei Comuni? Potrà verificarsi qualche eccezione a mettere in dubbio se sieno essi meritevoli della fiducia. Ma se conosco esservi state alcune di tali eccezioni, conosco d'altra parte molti Comuni che hanno fatto e fanno dei sacrifici serii onde promuovere le industrie.

Quale via vogliamo noi seguire? Quella di sorvegliare le deliberazioni dei Comuni per vedere se siano sempre dirette al fine di non osteggiare le industrie?

Io credo di no. Io credo che dobbiamo lasciare ai Comuni una certa latitudine, e che dobbiamo aver fi-

ducia nella libertà: perchè quando avvenga che i Consigli comunali prendano deliberazioni dettate dal timore che possano avere i proprietari che per la concorrenza delle industrie i salari si elevino, i salariati se ne accorgeranno, sapranno farsi ascoltare, sapranno nelle elezioni far conoscere il loro legittimo risentimento, ed è evidente che il risultato sarà che i più, che sono appunto i salariati, avranno ragione.

In sostanza in tutti i casi io sono persuaso che vi è sempre da fidare nell'intelligenza degli amministrati, imperocchè è direttamente contrario all'interesse del comune che siano inceppate le industrie locali.

Io credo che si possa quindi senza tema approvare la disposizione di questo articolo.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Non ho detto ciò per fare opposizione all'articolo della legge, ma solo per fare vedere che non si poteva troppo realizzare la proposizione emessa dall'onorevole Ministro, la quale per lo meno soffre certamente parecchie eccezioni.

Ministro delle Finanze. Mi correggerò del troppo ottimismo che fosse stato nelle mie parole.

(Harità.)

Presidente. Se nessuno più fa osservazioni sull'articolo 11, lo metterò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per 100 della tassa accennata nell'art. 6. »

(Approvato.)

« Art. 13. La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei comuni aperti contermini ai comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e a lire due negli altri comuni aperti.

» Questa tassa non sarà bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territorii sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti da tassa. »

(Approvato.)

« Art. 14. La legge 3 luglio 1864, N. 1827, ed il legislativo Decreto 28 giugno 1866, sui dazi interni di consumo e sulle tasse di fabbricazione della birra e delle acque gazzose, sono conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

(Approvato.)

« Art. 15. È data facoltà ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del Regno. Tutte le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni, gli saranno rimborsate dai rispettivi Comuni interessati. »

(Approvato.)

« Art. 16. Con Decreto reale, deliberato in Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate :

« 1. Le norme per la determinazione e per il modo di riscossione dell'imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici col ragguaglio alla tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi dell'alcolometro di Gay-Lussac ;

» 2. Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale imposta, anche mediante abbonamenti coi fabbricatori, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge e dal legislativo Decreto succitati ;

» 3. Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l'alcool da prodotti accessori dell'agricoltura, esercitando tale industria in dettaglio ;

» 4. Le norme per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee ;

» 5. Le norme per la formazione dei consorzi dei Comuni aperti ;

» 6. Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei Comuni aperti e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario. »

(Approvato.)

« Art. 17. La presente legge entrerà in vigore col primo gennaio 1871.

(Approvato.)

Presidente. Torneremo ora all'Allegato K, che contiene le tasse scolastiche.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Sagredo.

Senatore **Sagredo.** A me pare che deve cadere sotto gli occhi di tutti la gravità delle tasse che si mettono specialmente per le scuole governative. Si cerca di fare tutto il possibile per avere l'istruzione elementare a buon mercato, e questo perchè tocca ai Comuni, e poi si viene a mettere sulle scuole governative una tassa così grave.

Mi pare che la dizione dell'art. 1 non sia punto chiara.

Esso dice:

« Per ciascuno dei tre studi di giurisprudenza, medicina ed ingegneria, compresa la scuola di applicazione, è stabilita una tassa d'ammissione di lire 40 ed una tassa complessiva di lire 720. »

Ora, io domanderei al sig. Ministro se in queste L. 720 sia compresa, per ognuna delle tre classi, la laurea e tutte le spese che alla medesima vanno unite, come quelle degli esami, del diploma e simili.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi occorre

prima rispondere ad un appunto fatto dall'onorevole Senatore Sagredo, il quale, quantunque non sia stato seguito da una proposta formale, però includeva una censura.

Egli disse: si cerca di diffondere in ogni modo l'istruzione popolare, e poi si aggrava di tasse l'istruzione governativa, mentre l'istruzione elementare che dipende dai Comuni rimane interamente gratuita.

Io gli faccio osservare che già nell'altro ramo del Parlamento si sono elevate obiezioni in questo senso, e vi si è risposto in modo che parve soddisfacente alla Camera, ed io credo che il ricordare questa risposta basterà per dissipare i timori dell'onorevole Senatore Sagredo.

L'aggravamento delle tasse scolastiche non è sensibile che nei corsi universitari i quali conducono a professioni lucrose; leggerissimo invece per le scuole secondarie, e principalmente nei primi gradi di esse. Non furono per nulla aggravate le scuole normali e magistrali.

Avverto anzi tutto che il mio collega Ministro delle Finanze aveva proposto dapprincipio una misura generale, una decimazione, dirò, su tutte le imposte dirette, che erano aumentate del decimo, dal quale aumento naturalmente erano anche colpite le tasse scolastiche, come tutte le altre imposte, che direttamente colpiscono i cittadini come persone.

La Commissione destinata dalla Camera elettiva ad esaminare il progetto delle riforme scolastiche da me proposto, e che poi non venne discusso, fu chiamata anche nel seno della Commissione di Finanze, per vedere quale potesse essere l'effetto di un aumento, dirò così, meccanico del decimo su tutte le tasse scolastiche, e risultò subito che tale aumento avrebbe accresciuta e peggiorata la sproporzione, che già antecedentemente esisteva nelle tasse scolastiche, massime nel ramo dell'insegnamento professionale, sotto il quale nome io comprendo l'insegnamento universitario destinato a formare gli Avvocati, i Medici, gli Ingegneri.

Queste tasse erano fra loro sproporzionatissime.

Per esempio i Medici, che non corrono certamente la carriera più lucrosa, dappoichè devesi anche considerare la parte economica, pagavano lire 760. La tassa, (e con ciò rispondo anche alla domanda fattami dallo stesso onorevole Senatore Sagredo) la tassa era distribuita così: per l'ammissione lire 40; di poi lire 100 per ogni anno di corso; ed infine lire 120 per la laurea, in modo che, secondo gli anni di durata del corso, la tassa diventava maggiore o minore. Ora siccome dipende dal potere esecutivo e dai regolamenti lo aumentare, od il diminuire gli anni di corso, ne veniva che anche le tasse scolastiche seguivano la stessa sorte, ed erano del tutto in balia delle disposizioni del potere esecutivo. Citerò a questo riguardo l'esempio del corso di diritto che era di 5 anni, e importava la tassa di L. 620, a cui aggiunte L. 40 per prima tassa di ammissione, finiva a costare L. 660. Essendo stato di-

minuito il corso legale di un anno, venne ridotta per ciò solo la tassa a L. 560 e questo per fatto unicamente del potere esecutivo e per effetto dei mutati regolamenti scolastici.

Tale era lo stato delle cose quanto alle tasse universitarie. Se si fosse applicate materialmente l'aumento del decimo, il corso di medicina, già tassato più degli altri, sarebbe stato gravato di tasse complessive per 836 lire.

La Commissione parlamentare, d'accordo col Ministero, venne nella conclusione di mettere una tassa sola per tutte e tre le grandi Facoltà professionali; e stabilì per conseguenza la tassa di L. 760 per i legali, medici ed ingegneri qualunque sia il numero degli anni nei quali è distribuito il corso. E notisi che il maggior numero di anni d'un corso universitario se porta una maggior spesa per lo Stato, porta anche un aggravio per coloro che devono percorrere queste carriere nelle quali giunge più tardi il periodo in cui possono utilizzare la loro professione. Con ciò io credo aver risposto anche alla domanda che mi fece l'onorevole Senatore se nella tassa di L. 760 era tutto compreso, poichè dalle discussioni fatte alla Camera e dalla stessa relazione della Commissione di Finanze si vede che la somma di L. 760 è costituita dalla tassa di ammissione, dalla tassa annuale, e finalmente dalla tassa della laurea. Siccome però potrebbe avvenire che delle variazioni fossero fatte quanto alla laurea e quanto agli anni di corso, così fu aggiunto nell'art. 1, che la ripartizione della tassa sui diversi rami di studi sarà fatta con Decreto reale, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione. In sostanza dunque riassumendomi dico che quella somma comprende tutte le specie di tasse universitarie, dalla tassa primitiva di ammissione sino alla tassa ultima di laurea.

Senatore **Sagredo**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni datemi, perchè non risultavano dalle testuali parole della legge.

Presidente. Non essendovi altri che prenda la parola nella discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Per ciascuno dei tre stadi di giurisprudenza, medicina ed ingegneria, compresa la scuola di applicazione è stabilita una tassa d'ammissione di lire 40 ed una tassa complessiva di lire 720. La ripartizione di questa nei diversi rami di studio sarà fatta con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

• Per la Facoltà di filosofia e lettere e per quella di scienze fisiche e naturali, la tassa di ammissione è di lire 40, e la complessiva degli studi di lire 360, da ripartirsi come sopra.

• Le altre tasse universitarie pei diplomi che autorizzano alle professioni minori, sono stabilite:

Per la farmacia e il notariato

Tassa d'ammissione . . . L. 30
Id. Tassa complessiva degli studi « 120

Per la flebotomia — Tassa d'ammissione . . . « 15
Id. Tassa complessiva degli studi « 30
Per la veterinaria — Tassa d'ammissione . . . « 20
Id. Tassa complessiva degli studi « 100
Per l'ostetrica — Tassa d'ammissione . . . « 15
Id. Tassa complessiva degli studi « 50

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Due cose nella mia vita ho sempre grandemente desiderato, e sono la giustizia e l'istruzione pubblica: ma per mia disgrazia, ho dovuto, vivendo, veder crescere balzelli ed imposte anche a coloro che si dedicano allo studio.

Le condizioni delle nostre finanze sono tali che ci costringono ad imporre gravi sacrifici a coloro che si avviano alla carriera dell'istruzione pubblica, col farli pagare, e pagar molto.

Mi pare però che si debba pensare ad una classe che merita tutte le nostre sollecitudini, parlo della classe di quegli ingegni privilegiati ai quali, quanto la natura fu larga per lo intelletto, altrettanto la fortuna fu avara per le sostanze.

In tempi non molto lontani esistevano disposizioni le quali portavano esenzioni a vantaggio di quelli che avevano ottenuto posti gratuiti nel Collegio delle provincie ovvero in un collegio dello Stato. Quelle disposizioni davano favore anche alle scuole di ordine secondario, e che ora chiamansi liceo e ginnasio, nelle quali, a giudizio dei superiori, i giovani d'ingegno, che erano nell'impossibilità disoddisfare alle tasse, ne venivano dispensati.

Siccome qui non veggio fatta menzione alcuna di questi privilegi, mi nasce il timore che per avventura non vengano a cessare.

Io non lo voglio credere, e vedo con molto piacere che l'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica mi fa un cenno negativo.

Amerei però sentire dal suo labbro un'assicurazione positiva che per questi giovani d'ingegno privilegiato si mantenga sempre quel favore che l'antica legge loro accordava.

Pregherei quindi l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica a togliermi questo dubbio, ed accertarmi che dopo la promulgazione di questa legge, gli allievi i quali hanno meriti e sono in stato di povertà, continueranno a godere dell'esenzione, od almeno avranno qualche diminuzione delle tasse scolastiche che sono stabilite in questa legge.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Parlando con un egregio giureconsulto qual'è l'onorevole Senatore che m'interpella, non occorre gli ricordi che la legge attuale non riguarda che le materie della tassa, e non può quindi derogare le altre disposizioni di diversa

natura che riguardano i favori accordati agli studenti meritevoli.

Or le esenzioni dalle tasse, sia per merito, sia per povertà, che sono in vigore, devono continuare ad essere applicate. Anzi osserverò che mentre ora le tasse che si esigono per conto del Ministero dell'Istruzione Pubblica salgono complessivamente ad un milione e 750 mila lire, detratte naturalmente le esenzioni che si accordano, l'aumento chiesto dal Ministero essendo del decimo, avrebbe portato un maggior introito di 175,000 lire.

Ora i calcoli fatti dal Ministero e dalla Commissione porterebbero che questo aumento, misurato coll'intendimento di aggravare un po' più i corsi superiori, che io ho chiamato professionali e che hanno uno scopo principalmente economico, e di sollevare invece quelli che hanno per iscopo la coltura generale e la coltura iniziale come sono le tasse riguardanti il corso di Belle lettere e quelle che riguardano i corsi inferiori del Ginnasio e delle Scuole tecniche, dovrebbe fruttare in complesso secondo i calcoli fatti 230,000 lire.

C'è dunque un margine di circa 55,000 lire che dovrà naturalmente servire ad allargare sempre più il beneficio di queste esenzioni che giustamente si desiderano conservate, che io stesso voglio conservare perchè sono necessarie a temperare l'asprezza di queste disposizioni finanziarie

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Non posso che rendere grazie all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che fu così cortese a rispondere alle mie domande. Non mi poteva aspettar meno da un uomo che, come lui, è esimio cultore delle scienze e delle lettere, e che per certo non sarà mai per dimenticare tutto ciò che si riferisce a quest'alto ed importante ramo della coltura nazionale.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti l'art. 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'Art. 2.

« Le tasse dell'insegnamento liceale, ginnasiale e tecnico sono stabilite come segue:

Licei ed istituti tecnici (anni 3).

Tassa d'ammissione	L. 40
Tassa d'iscrizione annua	» 60
Tassa di licenza	» 75

Ginnasi (anni 5).

Tassa d'ammissione	L. 5
Tassa d'iscrizione.	
Pei primi tre anni	» 10
Pei due ultimi anni	» 30
Tassa di licenza	» 30

Scuole tecniche (anni 3).

Tassa d'ammissione	L. 5
Tassa d'iscrizione annua	» 10
Tassa di licenza	» 45

(Approvato.)

Presidente. Si passerà all'Allegato M:

Legge sulle tasse di Registro e Bollo.

È aperta la discussione generale. Se non si chiede la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli. Leggo l'articolo 1.

« È portato al 20 per cento l'aumento a titolo di sovrimposta stabilito sulle tasse di che nelle leggi 21 aprile 1862, n. 587; 6 maggio 1862, n. 593; 11 maggio 1865, n. 2276, articolo 10; 14 luglio 1866, n. 3121 e 3122; 28 dicembre 1867, n. 4137, articolo 9; 19 luglio 1868, n. 4480.

» La stessa sovrimposta del 20 per cento è estesa alle tasse stabilite dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520; dagli articoli, 2, 4 e 23 della legge 21 aprile 1862, n. 588.

» Sono parimenti aumentate del 10 per cento le tasse che nelle diverse provincie del Regno sono dovute per il rilascio dei permessi di porto d'armi e delle licenze di caccia, e quelle stabilite dalla legge 17 maggio 1866 sulle concessioni di fiere e mercati.

» Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intero le frazioni superiori al mezzo centesimo. »

Chi approva quest'articolo, si compiaccia di alzarsi. (Approvato.)

« Art. 2. È accordata agli ispettori e ricevitori del Registro e Bollo ed ai cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle soprattasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate, e dipendenti:

» 1. Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte;

» 2. Da ommissa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro termine fisso;

» 3. Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o dell'avveramento di condizioni sospensive;

» 4. Da omessa denuncia di successioni o da ommissione dei beni d'ogni specie nelle denunce presentate.

» La retribuzione per le contravvenzioni di che ai suddetti numeri 2, 3 e 4 non è dovuta al ricevitore del registro quando gli atti e le denunce siano presentati volontariamente per la registrazione e la liquidazione delle tasse e soprattasse dovute. »

(Approvato.)

« Art. 3. Se l'unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporaneamente all'attuazione della presente legge, e quindi

si darà il caso previsto dall'articolo 46 della legge 19 luglio 1858, n. 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per Decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie.

» Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, sono intanto aumentate del dieci per cento le imposte normali, salve le addizionali oggi in vigore nelle provincie Venete e Mantovana in forza delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 4. È data facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale l'epoca in cui la presente legge andrà in osservanza, e di stabilire le norme per la sua esecuzione. »

(Approvato.)

Presidente. Farei osservare che legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile: Allegato N, è piuttosto lunga: se il Senato credesse, si potrebbe rimandare a domani, ed intanto procedere alla discussione di qualche altro progetto di legge che è all'ordine del giorno.

Incominceremo dunque da quello per la leva militare dei nati dell'anno 1849.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 71.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno dimanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva sui giovani nati nell'anno 1849. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 40,000 uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà completato il contingente di 1^a categoria, formeranno la 2^a categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 10 luglio 1857, N. 2261. »

(Approvato.)

« Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854 il contingente di 1^a categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

» Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 29 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 6. L'assenza di cui nel precedente articolo 5, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del Comune dell'ultimo domicilio o resi-

denza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

Si passa ora, prima di procedere allo squittinio segreto di questa legge, alla discussione del progetto portante il numero 74 per la rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 già modificati colla legge 24 agosto 1862.

(V. *atti del Senato* N. 74).

« Articolo unico. Gli articoli 87 e 95 della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 stati modificati colla legge del 24 agosto 1862, N. 767, sono rettificati e completati nel seguente modo:

» **Art. 87.** È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello stato, purchè quest'ultimo.

« 1. Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 156.

« 2. Non sia arruolato nel corpo reali equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare.

« **Art. 95.** Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaecia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

» In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 87. »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, siccome la legge è composta d'un solo articolo, si rimanda a squittinio segreto.

Veniamo ora alla discussione del progetto per l'approvazione della convenzione relativa all'utilizzazione del sale prodotto nello Stagno d'Orbetello.

(V. *atti del Senato* n. 58)

« Art. unico. È approvata la convenzione, a tenore degli annessi allegati A e B, colla quale il Governo concede per 25 anni al dottore Gustavo Simi di Livorno la facoltà di valersi del sale che naturalmente o artificialmente si produca nello Stagno di Orbetello provincia di Grosseto, per utilizzarlo nella fabbricazione della soda e di altri prodotti chimici. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, essendo d'un articolo solo, si farà poi lo squittinio segreto.

Do ora lettura del progetto di legge per la costruzione del Porto di Reggio di Calabria così concepito.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 59.)

È aperta la discussione generale.

Senessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

« Art. 1. È autorizzata la costruzione del porto di Reggio di Calabria da eseguirsi in 6 anni in base al progetto di quell'ufficio del genio civile e per la spesa di lire 3,040.000. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere saranno appaltate per asta pubblica entro il 1870 dal municipio di Reggio di Calabria; saranno eseguite sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dallo stesso municipio a misura dell'avanzamento dei lavori. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto dopo l'asta dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed i patti ed il progetto delle opere non potranno essere in alcuna parte modificati senza la previa annuenza del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il comune di Reggio di Calabria è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e di riscuotere, secondo la legge 20 maggio 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della provincia e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Lo Stato soddisfarà la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata in tante rate annuali di lire 125,000 da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici, a partire dal 1873, e da pagarsi al comune di Reggio di Calabria allo scadere d'ogni anno semprechè i lavori siano regolarmente progrediti in relazione all'articolo 1.

« Sulle quote dovute dallo Stato non decorrerà alcun interesse. »

(Approvato.)

Presidente. Passiamo al progetto di legge per l'autorizzazione delle opere di sistemazione del porto di Bari.

Ne do lettura.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 60.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo 1.

« È autorizzata la sistemazione del porto di Bari mediante la spesa di lire 4,200,000, in base al progetto dell'ufficio del Genio civile di Bari, e da eseguirsi nel termine di otto anni decorrenti dall'approvazione del contratto, salva al comune di Bari la facoltà di convenire coll'impresario dell'opera un termine più breve, restando a carico del comune l'onere derivante da questo fatto. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere di sistemazione saranno appaltate per asta pubblica dal municipio di Bari entro il 1870, eseguite secondo il progetto e l'annesso capitolo, sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dallo stesso municipio a misura dell'avanzamento dei lavori. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto dopo l'asta dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, e non potranno nè i patti nè il progetto delle opere essere in alcuna parte modificati senza la previa autorizzazione del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il municipio di Bari è sostituito allo Stato nel diritto di chiedere e riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della provincia di Bari e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Lo Stato soddisfarà la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata, mediante tante annualità di lire 175,000 da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al comune di Bari, con che i lavori progrediscano regolarmente in relazione all'art. 1.

» Sulla quota a carico dello Stato non decorrerà alcun interesse. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Municipio di Bari si obbliga di pagare direttamente allo Stato il debito arretrato dei diversi enti interessati nell'opera del porto di Bari nella somma rilevante in capitali ed interessi a lire 382,498 08, cioè:

Metà del capitale anticipato dallo Stato per le prime opere del porto	L. 318,748 40
Interessi al 4 per cento dal 1866 a tutto il 1870 aggiunti a detto capitale . . . »	63,749 68
Totale	L. 382,498 08

» Questa somma sarà dal Governo ritenuta sulle ultime tre rate del suo concorso nella spesa per la costruzione del porto di Bari.

» Frattanto il Municipio, a cominciare dal 1871, corrisponderà allo Stato, a semestri maturati, l'interesse nella misura del 4 per cento sull'anzidetta somma di lire 382,498 08, stanziando la relativa spesa nei bilanci comunali come spesa obbligatoria.

» Il Municipio di Bari è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere dagli altri enti interessati nel porto di Bari, le quote da ciascuno di essi dovute tanto per capitale quanto per interessi, di cui nel presente articolo. Tali quote di debito saranno annualmente stanziare nei rispettivi bilanci della pro-

vincia e dei comuni cointeressati, siccome spese obbligatorie. »

(Approvato.)

Presidente. Abbiamo ancora il progetto di legge per dar facoltà al Municipio di Firenze di imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città.

Leggo il testo:

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 56.)

Sono uniti a questo progetto di legge gli allegati *A*, *B*, *C*, *D* delle opere che si fanno in Firenze e che sono ritenute di utilità pubblica.

Domando al Senato se crede che si debbano leggere questi elenchi.

(Voci: No, no.)

Presidente. Allora apro la discussione generale su questo progetto di legge.

Non prendendosi da alcuno la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Releggo l'articolo 1:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere comprese negli uniti elenchi *A*, *B*, *C*, *D*; ed il Comune di Firenze ha facoltà di chiamare a contributo nella spesa i proprietari dei beni confinanti o contigui,

i quali, per la esecuzione delle opere stesse, vengono a conseguire un maggior valore. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, N. 2359. »

(Approvato.)

« Art. 3. Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Firenze ed approvato per Decreto Reale, previo l'avviso della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Domani i signori Senatori sono invitati alle 2 in seduta pubblica, e vorrei che avessero la compiacenza di intervenire più presto possibile, perchè allora si potrà procedere più speditamente nei nostri lavori.

Il numero dei Senatori era nei giorni precedenti discreto, ma pare che lo zelo siasi alquanto raffreddato, per cui non si potrebbe ora nemmeno procedere allo squittinio segreto sui progetti dianzi discussi.

Voglio sperare che domani questo numero non mancherà, anzi sarà per crescere.

La seduta è sciolta (5 1/2).

TORNATA DEL 9 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizione — Approvazione per articoli de' progetto di legge per provvedimenti riguardo ai diritti a pagarsi dagli abitanti nelle zone del territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale — Discussione del progetto di legge per l'estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana — Dichiarazione e proposta sospensiva del Senatore Lauzi, cui risponde il Senatore Vacca Relatore — Replique dei Senatori Imperiali e Lauzi — Schiarimento del Senatore Lauzi — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Di Castagnetto, cui risponde il Senatore Lauzi — Approvazione della proposta sospensiva — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Allegato N. — Considerazioni dei Senatori Beretta e De Gori, a cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Pallieri — Replica dei Senatori Beretta e De Gori — Istanza del Senatore De Gori, cui risponde il Senatore Caccia — Considerazioni del Senatore Ginori-Lisci e risposta del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Ginori-Lisci — Schiarimenti del Senatore Pallieri — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Ginori-Lisci — Replica del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Irelli a cui rispondono il Ministro delle Finanze ed il Senatore Pallieri — Squittinio segreto dei progetti di legge discussi nella tornata precedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e poco dopo intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4457. Il Comizio Agrario di Perugia fa adesione al voto emesso dal Comizio Agrario di Siena, perchè non venga approvato l'articolo della nuova legge sulla ricchezza mobile che impone ai proprietari di pagare la tassa per i coloni.

Presidente. Per guadagnar tempo, si farà ora la votazione a squittinio segreto di quattro dei progetti di legge stati ieri discussi. Sarà a tal uopo fatto l'appello nominale dei signori Senatori presenti, e si lasceranno aperte le urne fino al termine della seduta, affinchè possano anche votare i Senatori che interverranno più tardi.

(Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Si mette ora in discussione il progetto di legge per provvedimenti riguardo ai diritti doganali a pagarsi dagli abitanti nelle zone del territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale.

(V. atti del Senato n. 73.)

Leggo l'articolo unico.

Alle famiglie che hanno stabilito domicilio e residenza nelle zone appartenenti al territorio italiano, ma interposte fra la linea doganale italiana ed il confine di uno Stato finitimo, può essere per R. Decreto, che stabilisca le opportune discipline, permessa l'esportazione in esenzione di dazio d'uscita delle carni, farine, pane, vino ed olio, che pel loro consumo particolare ritirano dall'interno del Regno. »

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un articolo unico, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Ora si discuterà l'altro progetto di legge per l'estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'Esercito e della Marina napoletana.

Prego i Senatori Vacca, Lauzi, Beretta, Imperiali e Cavalli, componenti l'Ufficio Centrale, a voler prendere il loro posto.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato n. 19.)

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io debbo dichiarare, anche a nome del Collega Imperiali altro membro dell'Ufficio Centrale, che il voto di esso Ufficio si divide in tre Com-

missari favorevoli alla legge e due contrari, e questi siamo noi che costituiamo la minoranza.

Colla stessa sincerità colla quale abbiamo esposte le nostre ragioni nell'Ufficio Centrale, io devo dire queste ragioni anche al Senato.

Questo progetto di legge, a senso della minoranza, pecca per un non so che di vago, che non lascia conoscere quale sia la somma che con questa larghezza si viene ad imporre allo Stato.

La difficoltà fu mossa fin dalla prima riunione dell'Ufficio Centrale, poichè desso si è più volte adunato per deliberare sull'argomento, e dapprima fu generalmente riconosciuto il bisogno di aver qualche dato, qualche notizia che potesse illuminare sull'entità dell'aggravio da imporsi allo Stato. E che l'incertezza fosse grave, si potrà dedurre da questa circostanza, che mentre le notizie ultime parlerebbero di poco più di una trentina di persone che verrebbero a fruire dei vantaggi di questa legge, fu altra volta nel Senato annunciato che il numero di queste si avvicinava a 4 mila. Ciò avvenne in occasione che sedeva ancora il Parlamento in Torino, e fu proposta la legge che accordava questo così detto condono del biennio ai militari del cessato Governo borbonico.

In quell'occasione il Senatore Galvagno, Relatore dell'Ufficio Centrale, accedendo pure alla proposta, ne faceva però rilevare il pericolo.

E questo pericolo era, che se mai per analogia si volesse dopo estendere il vantaggio fatto ai militari anche agli impiegati civili, ne sarebbe venuto un enorme aggravio alla finanza, giacchè questi raggiungevano il numero di circa 4 mila.

Questa cosa non solamente fu stampata nella Relazione che i signori Senatori possono aver consultato, o potrebbero consultare, ma fu ripetuta a viva voce nella discussione che se ne fece in Senato, e dei due ministri che allora presero la parola in proposito, nè l'uno nè l'altro credette di smentirla od almeno di dichiarare esagerata questa osservazione del Relatore. Era quindi ben naturale che l'Ufficio Centrale, chiamato ora a deliberare su questa temuta estensione agli impiegati civili, si risovvenisse di ciò che era stato scritto e detto in Senato in altra occasione, e sullo stesso argomento.

Quindi fu premura dell'Ufficio Centrale di interpellare il signor Ministro delle Finanze, se aveva qualche dato per cui si potesse presso a poco conoscere il numero degli impiegati, e la media della loro pensione per poi valutare il peso che si sta per addossare all'erario nazionale.

Il signor Ministro rispose che non sapeva come procurarsi questi dati; la stessa risposta che aveva fatta alla Camera Elettiva. Si pensò allora (dico questo per far vedere con quanto scrupolo si sia esaminata la cosa) di interpellare l'onorevole Senatore Galvagno se avesse annotazioni; oppure la memoria gli servisse onde indicare dove aveva attinto quella asserzione che

quantunque dobbiamo credere autorevole, perchè non smentita da alcuno in quella occasione, non indicava però la base su cui si fondava.

Il Senatore Galvagno, più volte interrogato, rispose che non aveva annotazione veruna, e che la memoria non gli serviva per sapere dove aveva presi quei dati, che sicuramente non se li era inventati, e se li aveva enunciati, li aveva certamente dedotti da qualche documento, che non sapeva più indicare.

Dunque le cose sono rimaste in questo stato d'incertezza, nella quale la maggioranza, malgrado che non si sappia quanto l'erario dovrà pagare, ha creduto di proporre l'approvazione della legge; ma la minoranza ha creduto di opinare che appunto perchè nulla si sa del peso che abbiamo a sostenere, la prudenza insegna di non accettare per ora la legge, o almeno di sospendere la discussione, affinchè in seguito si possano ottenere i dati, che non credo impossibile si possano procurare.

Prego il Senato a riflettere: se il Ministro della Guerra venisse a chiedere l'autorizzazione per comprare dei cannoni, probabilmente gli si direbbe: ma quanti cannoni volete comprare? qual somma intendete di spendere? Lascieremo a voi tutto quello che è esecuzione, lo scegliere la qualità ed il calibro dei cannoni; ma vogliamo sapere quanto volete spendere. Diteci quanto costa un cannone, e quanti cannoni volete comprare, e se non con precisione matematica, ma con approssimazione conosceremo la somma che vogliamo spendere. Ora, siamo precisamente nel caso in cui la legge darebbe al Governo la facoltà di pagare la pensione a numero x d'impiegati, e per una cifra y secondo la media delle loro pensioni.

Nelle circostanze in cui veramente in tutta questa sessione si è fatto osservare che versa lo Stato in questi momenti, in cui le condizioni nostre sono divenute anche più gravi, in cui il programma delle economie deve necessariamente avere una sosta per fare luogo a spese straordinarie; io domando se in queste occasioni possa il Senato autorizzare una spesa che non si sa cosa possa essere, nemmeno per approssimazione. Si è fatto il conto di circa una trentina d'impiegati; è un conto fatto dalla Commissione che riferì nell'altro ramo del Parlamento. Essa ha creduto fare questo calcolo, non potendone fare un altro, ed io rispetto la sua opinione; ma devo dire in che consista. Si è detto: noi conosciamo 32 petizioni, dunque supponiamo che sieno trenta due all'incirca quelli che godranno del favore. Fatto questo calcolo, noi troviamo che la spesa, l'aumento che porterebbe la pensione a questi 30 circa impiegati, sarebbe di circa 15 mila lire. Io prego però il Senato a riflettere, se invece di 30 fossero 4 mila, come disse l'onorevole Senatore Galvagno, a quale somma ammonterebbe la spesa!

Ma io non voglio stare rigorosamente alla cifra di 4000. Farò come si fa in tutti i casi consimili; prenderò la media, e dirò 2000 impiegati.

Ma anche per questi 2000 impiegati la pensione porterebbe una spesa di circa un mezzo milione di lire.

Ora, l'opinione mia e del Senatore Imperiali, che componiamo la minoranza dell'Ufficio Centrale, ci porta a ripetere la nostra dichiarazione e il nostro voto, perchè la legge venga sospesa finchè non si abbiano dati sufficienti per giudicare.

Con questo non si rifiuterebbe in massima il vantaggio che si vuol fare agli impiegati civili, nè si commetterebbe l'imprudenza di accordare la cosa alla cieca, ma si lascierebbe luogo all'esame di quelle circostanze che potranno ragionevolmente consigliare il Senato ad adottare un provvedimento definitivo.

Quantunque sembrasse ch'io fossi al termine del mio discorso, mi viene suggerita una cosa che era a me sfuggita. Si parla sempre di pareggiamento, si parla sempre di far giustizia a tutti, e si dice: questa cosa l'avete fatta per i militari, fatela per i civili; questa cosa l'avete fatta per una provincia, fatela anche per l'altra.

A questo riguardo io farò osservare che se il sistema delle pensioni nelle provincie meridionali portava che la pensione non si basasse sull'ultimo stipendio, se non era goduto da due anni, le *direttive* austriache vigenti in Lombardia e nel Veneto portavano che la pensione non si poteva basare sull'ultimo soldo, se non era goduto da un anno almeno. Ma sia un anno, siano due, il principio è lo stesso; e se si fa il favore di togliere questo limite agli impiegati delle provincie meridionali, non so perchè non lo si dovrebbe anche fare ai Lombardo-Veneti, quantunque a me non consti che alcuno lo abbia cercato. Questo aggiungo alle cose già esposte, e prego il Senato ad adottare una proposta che io avrò l'onore di redigere, tendente a far sospendere la discussione di questa legge, finchè non si abbiano i dati necessari per decidere con cognizione di causa.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Signori Senatori, interprete del voto della maggioranza del vostro Ufficio Centrale, esporrò in brevi parole le ragioni onde essa fu mossa a proporvi l'approvazione della legge in disamina.

Le osservazioni e le obiezioni che ha svolte testè l'onorevole Lauzi, organo della minoranza, non sono che la ripetizione di quelle obiezioni stesse che già largamente egli aveva sollevate nella discussione fattasi nel seno dell'Ufficio Centrale.

Concordi tutti nel riconoscere che accordato una volta il beneficio del condono del biennio ai militari dell'armata di terra e di mare riformati o dimessi d'autorità, e raffermando questo voto dai due rami del Parlamento nel 1862 dapprima, e nel 1865 di poi, non era lecito dubitare che, invocandosi questo stesso beneficio dagli impiegati civili, stava per essi la parità di condizioni per ottenerlo, epperò il principio di uguaglianza e di giustizia.

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. . . . Restava solo a por mente alla entità dell'onere più o meno grave che ne potesse venire al pubblico erario, circostanza codesta, della quale si preoccupò concorde l'Ufficio Centrale.

Il Senato ricorderà che la Camera dei Deputati non fu punto poco curante dell'interesse finanziario, e che la Commissione dell'altro Ramo del Parlamento se ne preoccupò anche essa, e non trovò altro criterio per venire all'apprezzamento della nuova gravanza da imporre alla Finanza, che il tenersi dopo molte ricerche, a calcoli dirò di approssimazione, i quali calcoli però avevano un fondamento legittimo, imperocchè la Commissione della Camera Elettiva si attenne al fatto delle petizioni, che già si erano sporte, considerando che veramente era inverosimile che tutti coloro, i quali si trovassero nelle identiche condizioni dei militari per invocare lo stesso beneficio del condono del biennio, si fossero rassegnati a rinunciarvi, in quanto che la miseria non si rassegna di certo volentieri al danno.

Così si presentava all'Ufficio Centrale del Senato il progetto attuale approvato dalla Camera Elettiva, ma, come diceva testè, il nostro Ufficio ha creduto di approfondire ancora più queste ricerche e queste investigazioni; epperò si rivolse al Signor Ministro delle Finanze per avere alcuni schiarimenti.

Quali furono le risposte del Ministro delle Finanze? Io non voglio dilungarmi leggendo le risposte che ci vennero da esso fatte; riassumerò le ragioni per le quali l'onorevole Ministro venne a conchiudere essere impossibilitato a fornire all'Ufficio Centrale gli schiarimenti e gli elementi che gli si domandavano; osservava il Ministro che qui avevamo dinanzi varie categorie di pensionati i quali avevano liquidato la loro pensione nel corso del tempo, e l'avevano liquidata in modi, forme e condizioni diverse; che la più parte risaliva all'epoca anteriore alla costituzione della Corte dei Conti, perchè allora veramente si ebbero i casi più numerosi di collocamento a riposo di autorità, e quindi il Ministro di Finanze osservava essere impossibile fornire questi dati, poichè i documenti relativi alla maggior parte delle liquidazioni non si troverebbero che negli archivi delle Amministrazioni napoletane già disciolte, la qual ricerca era piena di difficoltà; però il Ministro, preoccupandosi quanto noi e più dell'interesse finanziario, di cui è certamente geloso custode, indicava alcuni dati induttivi, i quali potrebbero pienamente tranquillare l'Ufficio Centrale.

Egli rifletteva che tre elementi si vuole che concorrono perchè si possa aspirare al condono del biennio; il primo cioè la sopravvivenza dei pensionati infino al 1 luglio 1869, saviamente insinuato dal signor Ministro appunto per restringere e limitare il diritto di essi pensionati; ed è chiaro che con questa limitazione di

tempo, già si vede che il numero è grandemente assottigliato dalla falce della morte: un secondo dato, un secondo requisito perchè abbia effetto la pensione, è il collocamento a riposo.

È noto, o Signori, che i casi di collocamento a riposo per autorità non sono poi tali e tanti da escludere moltissimi casi in cui si ebbero volontarie dimande di collocamento a riposo; finalmente si vuole che, scorso il biennio, si sia verificata la promozione che dia luogo all'aumento dello stipendio.

È chiaro che valendosi il concorso di queste tre condizioni, ne veniva di conseguenza la limitazione del numero dei pensionati, e così pare a me che i dubbi potrebbero essere dileguati, ed il Senato potrebbe con tranquilla coscienza dare il suffragio a questa legge.

E qui voglio fare un'altra osservazione, della quale tenne gran conto la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ed è questa.

Noi abbiamo considerato che quando una legge di questa natura, che veramente riguardata come un provvedimento riparatore, ottiene senza ostacolo il suffragio e l'approvazione della Camera Elettiva, e quando il Ministro delle Finanze, non prologo certamente del danaro pubblico, si è fatto iniziatore di questa legge, e la reca innanzi al Senato appoggiandola, non potrebbe, non dovrebbe il Senato rimanere in forse nel darvi favorevole il suo suffragio.

Signori, io non voglio porre fine alle mie parole senza richiamarvi seriamente ad una considerazione di ordine puramente politico.

Non intendo punto di rifare qui la storia del passato; però voi intendete benissimo che vi sono delle necessità dolorose, fatali, le quali s'impongono ad ogni Governo per il fatto delle rivoluzioni politiche.

Ebbene, dopo il volgere di un decennio, io credo che sia giunto il momento della pacificazione non solo, ma di quelle tali riparazioni le quali raccomandate dalla giustizia non sono tali da aggravare di troppo il pubblico erario.

Signori, io non tratterò più a lungo il Senato, e voglio sperare che le stesse considerazioni che determinano ora la maggioranza del vostro Ufficio Centrale a dare il suo voto a questo progetto di Legge, determineranno pur voi a farlo.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Io non avrei voluto prendere la parola in questa discussione, giacchè è malgrado mio che mi oppongo che si faccia una facilitazione agli impiegati civili napoletani, i quali domandano dal Parlamento non un atto di giustizia, ma un favore. Io però non posso più tacere, d'acchè il nostro Relatore dell'Ufficio Centrale ha asserito che tutto l'Ufficio era convenuto nella massima, che avendo accettato il Parlamento la domanda del condono del biennio ai militari, or sono cinque o sei anni fa, dovesse giusto che

ora si dovesse concedere lo stesso condono agli impiegati civili.

Avendo io avuto l'onore di far parte dell'Ufficio del Senato, allorchè si trattò dello stesso condono per i militari, nella discussione che si fece in seno all'Ufficio Centrale, venne appunto in campo la difficoltà, che accordando ai militari il condono, si avrebbe dovuto accordarlo anche agli impiegati civili in massima; e fu ritenuto allora, come si può scorgere dalla Relazione dell'onorevole Senatore Galvagno, che pure fu citata e letta nell'attuale Ufficio Centrale, che gli impiegati militari non si trovavano nelle stesse condizioni degli impiegati civili, giacchè per i primi militavano le disposizioni a loro favore contenute nella capitolazione di Gaeta.

Oltre ciò il Ministro della Guerra di allora dichiarò che già diverse pensioni erano state liquidate ai militari che venivano dall'esercito napoletano, senza tener conto dell'obbligo del biennio.

Allora l'Ufficio Centrale, facendosi carico tanto dei patti della capitolazione di Gaeta, quanto delle facilitazioni già accordate ad altri molti, e vedendo che la somma che si veniva a pagare per quest'aumento di pensioni non era grave, annullò a che si fosse accordato questo condono.

Però fece la riserva, che non si doveva intendere che ciò desse il diritto agli impiegati civili, per cui il Relatore dell'Ufficio Centrale mi permetterà di non essere del suo parere e di ricordargli che nella discussione del nostro Ufficio Centrale io sottoposi ai miei colleghi queste medesime osservazioni.

Qui si tratta non di un diritto, ma di un favore che si accorderebbe a molti, che forse lo meritano; ma essi sono stati 10 anni senza parlarne, noi non abbiamo mai avuto occasione di occuparci di loro, ed ora che le Finanze dello Stato sono in condizioni così poco ridenti, io non so se ognuno che senta il proprio dovere, possa facilmente accogliere questa legge.

Io del resto fo queste osservazioni nel solo intento che il Senato, deliberando sulla presente legge, possa essere edotto di tutti i fatti, mentre mi rimetto alla sua saviezza.

Farò per ultimo osservare che neppure la minoranza vorrebbe escludere del tutto questi impiegati civili dall'ottenere questo condono qualora si presentassero in piccolo numero, e perciò il mio collega l'onorevole Senatore Lauzi ha proposto la sospensione del voto per prendere migliori informazioni sul numero dei petenti e non il rigetto della legge, alla quale proposta anch'io mi associo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. L'onorevole nostro collega e Relatore dell'Ufficio Centrale Senatore Vacca, che parlò peranzì, si fondò molto sulla risposta del Ministro delle Finanze. Io credeva di avere già chiaramente esposto in che cosa consisteva questa risposta tanto per la Ca-

mera dei Deputati, quanto per noi; *io non ho dati, e ci vorrebbe troppo tempo per cercarli*: questa è la sostanza della sua risposta. Però disse di più a noi: la Commissione della Camera dei Deputati ha fatto un certo calcolo, e si potrebbe stare a quello. Ora egualmente credo di aver abbastanza dichiarato in che cosa consista questo calcolo; come fosse un calcolo che deduceva l'importanza dell'onere non dal numero presunto degli impiegati che dovevano godere del vantaggio della legge, ma dal numero conosciuto dei petenti.

Il Senato sa che a lui furono presentate delle istanze di alcuni Capitoli di Cattedrali, di alcune Fabbricerie del regno. Ora, se noi dicessimo al signor Ministro delle Finanze; lasciate andare, non sono che tre Capitoli, non sono che quattro Fabbricerie! egli risponderebbe; ma vi sono forse, anzi senza forse, più centinaia di Capitoli e di Fabbricerie, e non vorrebbe dedurre l'importanza della cosa dal numero di quelli che presentarono petizioni. Infatti tutti sanno che in questo genere di cose che abbraccia una grande quantità di persone poste in eguale condizione, si lascia che una, due o tre presentino le loro istanze affinché dietro il risultamento di queste, si abbia una regola la quale si debba applicare poi a tutte. Si fa così anche per le cause: anche nel caso per esempio, che ho accennato, delle Fabbricerie; non tutte hanno fatto causa: alcune hanno detto: la tal Fabbriceria ha fatto causa, vedremo ciò che deciderà il tribunale: intanto risparmieremo le spese.

Non regge dunque, mi perdoni l'onorevole Senatore Vacca, non regge il pensiero di dare autorità ad un calcolo simile.

Ora il Ministro delle Finanze che prese una scappatoia, mi perdoni la parola; non sapendo fornire i dati, dicendo: potete fare quel certo calcolo, aveva accennato qualche altra cosa che fedelmente ha riferito il Senatore Vacca. Egli diceva: se si trattasse delle pensioni accordate dopo la istituzione della Corte dei Conti, allora non sarebbe difficile a trovare il numero dei pensionati cui si dovrebbe applicare la legge; ma se anteriormente, non si sa dove trovar le carte.

Ora come si tratta di cose fatte dopo che il Governo nazionale era insediato a Napoli, sotto nome di Corte dei Conti, e sotto qualunque altro, un ufficio deve avere deliberato su queste singole pensioni, e le carte di un ufficio, quantunque materialmente sciolte, credo che non saranno state abbruciate, o gettate al vento, ma si conserveranno in qualche altro ufficio.

Che sia un poco faticosa la ricerca, l'ammetto, ma che se ne debba fare a meno non l'ammetto.

Consentendo con me pienamente il Senatore Imperiali, non posso ammettere questa ipotesi.

Io credo poi che se si facesse un invito dalle singole tesorerie ai pensionati, per conoscere dai singoli pensionati che credono dover approfittare di questo condono del biennio, si potrebbe conoscere il numero loro.

Io ho già detto: non respingo la legge e ne accetto il principio, e sarò il primo a dare il voto favorevole; ma io dirò che nelle condizioni in cui si trova l'erario, non credo assolutamente che il Senato possa dare un voto favorevole ad un nuovo onere continuativo per anni ed anni senza sapere di che somma si tratti.

Io spero che il signor Ministro, che ancora su ciò non ha parlato, vorrà, per quel vivo interesse che porta alle finanze dello Stato, parlare nel senso della minoranza, anziché in quello della maggioranza.

Senatore Vacca, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Vacca, *Relatore*. Io ho chiesta la parola in primo luogo per rispondere alle affermazioni di uno dei due membri della minoranza, l'onorevole Senatore Imperiali, il quale ha creduto di rettificare un'osservazione del Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io invece ho coscienza di avere fedelmente interpretato la discussione dell'Ufficio Centrale: mi appello alla testimonianza dei miei colleghi.

Ma poichè ho la parola, sento ancora il dovere di rispondere al rincalzo delle obiezioni che testè faceva uno dei membri della minoranza. Egli diceva: vorrete voi dunque contentarvi di una estimazione così vaga, non sorretta da dati di fatto, che si riduce solo a tener calcolo delle petizioni sporte e di un calcolo divinatorio, di un calcolo che potrebbe per avventura riuscire fallace? E non vorrete invece insistere ancora perchè si rinnovino le investigazioni, e si venga a chiarimenti più esatti, per determinare l'entità dell'onere che risulterebbe all'erario pubblico?

Quanto a me, interprete del voto della maggioranza, mantengo la mia proposizione cioè: che noi, accettando il calcolo di approssimazione, confortato pure da quelle limitazioni che sorgono, con alcune delle cose su cui ci richiamava l'onorevole Ministro, possiamo con tranquilla coscienza escludere assolutamente l'ipotesi e il dubbio che il numero di pensionati i quali potrebbero per avventura invocare il beneficio in discorso possa salire a quella tal cifra di 4 mila, che un po' alla leggera, pare a noi, il Relatore altra volta del progetto di legge relativo ai militari adombrava, ma poi richiesto dall'Ufficio Centrale di dirne il perchè, non seppe dirlo.

Noi dunque la limitazione la troviamo precisamente nella risposta che ci ha fornito l'onorevole Ministro:

Sopravvivenza, come io diceva *prae* anzi, sino al 1 luglio 1869, lo che già riduce di molto il numero dei pensionati aventi diritto al condono del biennio; Collocamento a riposo dato di autorità;

Conseguimento di una promozione entro il biennio, per aver diritto al beneficio del condono.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi affacciava anche un dubbio il quale io convingo che potrebbe turbare alquanto l'animo dei Senatori. Egli diceva: se verrete a riconoscere il diritto al condono del biennio negli im-

piegati civili dell'ex-Regno di Napoli, voi sarete tratti dalla stessa considerazione di uguaglianza e di giustizia a riconoscerlo domani per gli impiegati civili del Lombardo-Veneto, ed egli qui citava il precedente dei provvedimenti amministrativi del Veneto per i quali, se non vi è il biennio come pel Napoletano, vuoi si però il termine di un anno di godimento dell'ultimo stipendio.

E qui mi sia permesso di invocare a mia volta un'altra testimonianza, quella cioè dell'onorevole Senatore Cavalli membro anch'egli dell'Ufficio Centrale e della maggioranza, il quale, quando quest'osservazione fu fatta, ricordava opportunamente che nel Veneto vigeva veramente questa disposizione amministrativa, ma che poscia l'Austria dopo il 1859 l'abolì.

Io credo che anche da questo lato noi potremo essere rassicurati, ed anzi avremo un argomento di più per venire all'approvazione della legge.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io non vorrei aver detto innocentemente una cosa che non fosse mia intenzione di dire, quindi desidero rettificare le mie parole. Io ho parlato delle leggi austriache, e l'onorevole Senatore Cavalli ha ammesso che le leggi austriache non calcolavano l'ultimo stipendio dell'impiegato o funzionario, se non era goduto da almeno un anno; ma che dopo il 1859 l'Austria abbia abrogata questa disposizione di legge nel Veneto; io (che da quell'anno non ho avuto più il dispiacere di sapere cosa faceva l'Austria), non ho difficoltà di ammetterlo, dacchè lo asserisce l'onorevole Senatore Cavalli, che ebbe la disgrazia di continuare in quella convivenza, ma io dirò che ciò non toglie all'argomento, lo restringe; vuol dire che non sarà il caso di parificazione nei Veneti, ma sarebbe per molti impiegati della Lombardia che furono giubilati secondo la legge austriaca.

Per tutte queste ragioni, per non tediare di più il Senato, insisto sul mio ordine del giorno.

Presidente. Siccome qui si fa una proposta sospensiva, leggerò il progetto di legge prima di mettere questa proposta ai voti.

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, che dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il Decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo, richiesto dall'art. 9 del Decreto medesimo.

« Art. 2. La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869. »

Ora i Senatori Lauzi ed Imperiali fanno una proposta sospensiva...

Senatore **Lauzi**. La prego di leggere...

Presidente... mi permetta, propongono la sospensione con quest'ordine del giorno:

« Il Senato, invitando il Governo del Re a procurare i dati approssimativi per conoscere l'ammontare della

spesa, sospende la discussione del presente progetto di legge, e passa all'ordine del giorno. »

Ora che ho dato conoscenza della proposta sospensiva, accordo la parola al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Capirà benissimo il Senato che io, il quale ho per ufficio di ridurre le spese, mi troverei forse più in carattere parlando contro che non in favore di questo progetto di legge; e per fermo se la cosa non fosse pregiudicata, io m'inscriverei contro il principio contenuto nella legge stessa, imperocchè quando si tratta di andare dietro a pensioni liquidate e pagate da molto tempo, convengo con la minoranza dell'Ufficio che le condizioni finanziarie del Regno non sono tali da permettere che si entri in questa via delle larghezze, di aumenti a pensioni già liquidate a termini di leggi anteriori; ma vi è la questione del trattamento che fu fatto ai militari in quelle stesse Province, nelle stesse condizioni, il quale ha risvegliato delle vive lagnanze portate sopra un principio assai legittimo, quale è quello della parità e della giustizia del trattamento.

Quindi è che furono sempre insistentissime le sollecitazioni intorno al condono del biennio per gli impiegati civili in conformità di quello che si accordò ai militari, e lo furono talmente, che tanto io quanto i miei predecessori siamo venuti proponendo questo progetto di legge.

Esso già fu approvato in Senato altra volta, credo anzi che già sia stato approvato tre volte.

Senatore **Vacca, Relatore**. No, fu approvato due volte sole.

Ministro delle Finanze. Sì, ha ragione l'onorevole Senatore Vacca, fu approvato due sole volte.

Esso fu presentato dal mio predecessore, e l'altro ramo del Parlamento tornò testè nuovamente ad approvarlo, e io quindi l'ho portato davanti al Senato, partendo da quel principio di parità di trattamento che il Senato senza alcun dubbio consente, e in considerazione degli impegni che più volte ebbe a prendere il potere esecutivo sopra questo argomento, sicchè non poteva fare altrimenti.

Non avvi dubbio che obiezioni non mancano e sono serie quelle degli onorevoli Senatori Lauzi e Imperiali i quali, fra le altre cose, ci dicono: ma sapete voi quale sia l'onere a cui la finanza si espone con questo progetto di legge?

Ad un onere di 15 mila lire, si soggiunge, facendo il conto sopra 30 impiegati; — ma veramente questo numero non si sa, questo è una incognita. Sta però in fatti che si hanno delle ragioni per credere che questo numero d'impiegati non possa essere molto grande, nè possa questa legge ricevere numerose applicazioni; imperocchè occorre e si richiede che si verificino più condizioni insieme riunite, come si è testè accennato dall'onorevole Relatore. Occorre che il pensionato sia stato messo a riposo d'autorità, occorre che vi sia quella circostanza per cui lo stipendio non sia stato

fruito nel biennio, e per tutto ciò io credo veramente che il numero degli impiegati, di cui si tratta, si circo-scriverà molto.

Per parte nostra fummo guidati dalle ragioni fin qui accennate a presentare questo progetto di legge. Spero che il Senato lo approverà in senso favorevole perchè esso tiene sempre molto conto dei principii che si fon-dano sulla giustizia.

Se poi il Senato crede di entrare in altra via ed approvare le riflessioni fatte dall'onorevole Lauzi cioè che non si possa deliberare sopra questo progetto di legge fino a che non sia nota la entità degli oneri che de-vono venirne alla finanza; io devo allora osservare che effettivamente per via degli uffici sarebbe un poco dif-ficile venirne a capo, in quanto che dai raggugli che si hanno all'Amministrazione centrale risulterebbe che per le collocazioni a riposo che furono fatte anterior-mente all'istituzione della Corte dei Conti, bisognerebbe andar cercando presso le varie amministrazioni le carte, e sarebbe opera abbastanza lunga.

In tal caso però si potrebbe forse pensare a rivol-gere un invito a coloro che si trovano in queste con-dizioni, perchè vogliano dichiararlo, notando che sa-rebbe proposto il condono al Parlamento soltanto per coloro che avessero fatta la dichiarazione nel tempo che fosse determinato.

Quanto a noi, che abbiamo proposto la legge, cre-diamo che essa possa essere approvata come è; ma se il Senato stimasse di entrare nell'ordine delle idee emesse e dividesse gli scrupoli manifestati a questo riguardo, io come Ministro delle Finanze non potrei non approvare che non si voglia prendere una deliberazione se non se ne conosce l'onere che è per derivarne alle finanze. Noi quindi ce ne rimettiamo alla saviezza del Senato.

Ho detto queste parole per far vedere che quanto al metodo di esecuzione, desidererei che l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Lauzi, quando fosse accet-tato, s'interpretasse nel senso di lasciare molta lati-tudine all'amministrazione.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Dalle parole dette dall'o-norevole signor Ministro delle Finanze, che certamente per suo ufficio va molto cauto nell'ammettere nuove spese, si vede che il Ministero fu mosso da un senti-mento di giustizia se presentava questo progetto di legge.

Ora, quale è lo scopo dell'ordine del giorno che viene proposto?

Quello di vedere prima il numero di coloro che sa-ranno ammessi a godere di questa pensione.

Ma, Signori, questo non cambia la sostanza della cosa. Qui si tratta di giustizia: il numero, grande o pic-ciolo, non ci ha che fare: questa giustizia si è fatta per militari, e mi pare che si possa fare anche per gli im-piegati civili, senza aspettare a conoscerne il numero per dire: forse faremo giustizia e forse no.

Io non credo che ciò sia della dignità nè del Go-verno, nè del Senato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola onde rispondere su quest'ultimo argomento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ringrazio l'onorevole signor Mini-stro. Non vi è dubbio che si potrà benissimo, con il mezzo che io aveva suggerito, e che sarà meglio for-mulato dall'iniziativa ministeriale, ottenere di cono-scere questo numero di impiegati.

Ora debbo risconferare due parole all'onorevole Se-natore **Di Castagnetto**:

Egli dice: il numero non fa nulla.

Domando perdono; ove si tratta di giustizia, non è il numero che decide, ciò che è giusto si fa per uno, e bisogna farlo per mille: ma quando si tratta di un favore, (e questo non è chiesto che come un favore, tant'è che gli si dà la decorrenza non retroattivamente dal giorno in cui corse la pensione, ma dal giorno presunto dell'approvazione della legge) bisogna vedere se il favore, per la sua estensione, non sia troppo grave a chi lo accorda.

Presidente. Dunque rileggo l'ordine del giorno.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'ordine del giorno, abbia la com-piacenza di sorgere.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno è ap-provato, e la discussione del progetto di legge è so-spesa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Ora si continua la discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari. Siamo all'Allegato *N. Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile*.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Beretta ha la parola.

Senatore **Beretta**. Penetrato io delle medesime consi-derazioni dalle quali venne mossa la Commissione di Finanze per accordare l'approvazione a questo pro-getto complessivo di provvedimenti finanziari, cioè l'ur-genza della situazione politica e la necessità delle fi-nanze dello Stato, certo io non farò opposizione a questo progetto, sebbene, qualora fosse stato possibile l'esaminarne con calma e pacatezza i singoli provve-dimenti, si sarebbero forse potuti introdurre parecchi emendamenti, i quali vale-sero meglio a giovare alla finanza, ed a meno pesare sui contribuenti.

Ma siccome alcune considerazioni vennero da parec-chi Senatori fatte su diversi argomenti, non posso tra-lasciare di farne io pure alcune a proposito della ric-chezza mobile.

Ogni qualvolta quest'imposta fu messa in discus-sione nel Senato, io non ho mancato di propugnare l'idea che si dovesse commisurare la tassa di ricchezza

mobile in modo che colpisse solamente la ricchezza, e non pesasse sulla povertà; ed ebbi il compiacimento di vedere che infatti venne abolita la tassa fissa minima di lire 2, ed elevato il *minimum* imponibile a lire 400, mentre prima era di lire 250; ma, secondo me, questo limite non è ancora quello che effettivamente separi la ricchezza dalla povertà.

Io ritengo, come ho sempre sostenuto, che non è possibile considerare come un eccesso sopra i bisogni della vita un reddito al disotto di lire mille effettive. Ora, mille lire effettive corrisponderebbero a lire 625 di reddito imponibile, e noi invece abbiamo il limite tuttora fissato a sole lire 400.

Per conseguenza io pregherei il signor Ministro delle Finanze, giacchè credo che questa legge abbia ad essere fra poco tempo nuovamente ritorsa, a tener conto delle cose da me dette, e delle necessità da me esposte, perchè l'elevamento del *minimum* non produrrà gli effetti che si temono, ma produrrà invece una diminuzione degli arretrati d'imposta, in quanto che se si prenderanno in esame gli arretrati stessi, si vedrà che riflettono una quantità di piccole quote, relative appunto a persone che sono incapaci a pagare, avendo un reddito certamente inferiore al *minimum* da me proposto. L'elevamento poi del *minimum* produrrà anche il beneficio della più facile riscossione col diminuire il numero delle partite inesigibili; e se noi renderemo più agevole la riscossione, più facilmente troveremo gli esattori a termini della legge che era stata adottata dal Senato e che ora venne sospesa; legge che sarebbe stata anche accolta dalla Camera dei Deputati, se il signor Ministro avesse fatto buon viso all'emendamento che allora ebbi l'onore di proporre in quest'Aula, e che ora sembra disposto ad accogliere, emendamento al quale si adattavano tutti i Senatori delle province meridionali e di buona parte delle antiche province.

L'altra osservazione che io vorrei fare riguarda i centesimi addizionali. Io m'accordo pienamente col Ministro delle Finanze che convenga che i centesimi addizionali sieno incamerati dallo Stato.

Quest'imposta resta più equitativa e più giustamente distribuita tra tutti i cespiti della ricchezza mobile, e vengono oltre ciò tolte di mezzo molte difficoltà che sorgevano fra i Comuni e le Province nel riparto dell'imposta medesima; ma se in massima io ritengo questo incameramento vantaggioso allo Stato ed equo per i contribuenti, non credo che egualmente sia saggio consiglio il disinteressare affatto i Comuni e le Province dall'esame dei ruoli, non accordando loro quota veruna sulla imposta medesima.

Quindi io sottoporrei alle considerazioni del sig. Ministro se non fosse il caso, quando questa legge dovrà, come diceva, rimaneggiarsi per lo equiparamento delle risorse dei Comuni e delle Province, di volere accordare ai Comuni ed alle Province stesse due decimi dell'imposta della ricchezza mobile, limitando ad un solo

decimo la parte che venne accordata sui fabbricati. In questo modo le Commissioni Comunali e Provinciali avrebbero il loro interesse a fare che i ruoli venissero eseguiti regolarmente e colpissero tutti nello stesso modo i redituarii a qualunque genere di reddito appartenessero le denunce da essi fatte. Io intendo però che questi due decimi fossero accordati soltanto sulla imposta di ricchezza mobile colpita per denuncia, esclusa e sempre riservata allo Stato tutta la intera imposta per quanto riguarda la ritenuta.

Queste considerazioni ho creduto di sottoporre alla saviezza del signor Ministro e mi astengo dal proporre emendamento qualsiasi, associandomi, come dissi, alla proposta della Commissione di Finanze per l'accettazione del complessivo progetto di legge.

Giacchè però ho la parola e per non domandarla sopra articoli speciali, vorrei pregare il signor Ministro delle Finanze a darmi uno schiarimento relativamente all'art. 2.

Dicesi in quest'articolo che le Commissioni comunali e consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto *nel caso di reclamo per parte dei contribuenti*, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Desidererei quindi sapere se, accordando questa facoltà limitatamente, s'intende che sia esclusa l'altra facoltà che reputo di piena giustizia, quella cioè di diminuire la quota d'imposta che venisse ingiunta dall'agente contro la determinazione del quale fosse sporto reclamo dal contribuente, perchè parmi che, se le Commissioni devono avere il diritto di aumentare l'imposta che viene applicata dall'agente, devono avere anche quello di diminuirla in seguito al reclamo delle parti.

Senatore De-Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Gori. All'art. 9 del presente Allegato si legge una disposizione da avere forza di legge per la quale il proprietario è chiamato ad anticipare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal colono, ossia il socio capitalista è chiamato ad anticipare l'imposta per il socio industriale.

In poche parole, la conseguenza di questa disposizione si è quella di costituire i 4 milioni e tanti di proprietari come altrettanti esattori del fisco a non riscosso per riscosso, all'effetto dell'imposta per la ricchezza mobile dovuta dai loro coloni.

Io non intendo sollevare una questione teorica sulla giustizia della disposizione che obbliga un socio ad anticipare l'imposta dovuta dall'altro socio: non credo il Senato molto disposto oggi a discutere teorie, e molto meno lo sono io. Ma vengo al fatto.

Nella legge per la percezione delle imposte dirette, quale fu dal Senato votata, e quale è rimasta arrenata nell'altro ramo del Parlamento, era fondamento della

legge stessa il sistema, quale io credo il Ministro delle Finanze voglia mantenere; vale a dire che la base del sistema dell'esazione, sia quella che gli esattori abbiano a rispondere del non riscosso per riscosso.

In qual modo la legge dà agli esattori erariali quest'obbligo? Dando loro in pari tempo tutta la facoltà di esercitare questo diritto, vale a dire col privilegio dell'esecuzione fiscale.

Ora, i proprietari che a questo effetto divengono esattori, qual mezzo avranno essi mai per poter esigere il rimborso di quel tributo che la legge li obbliga ad anticipare? Nè si dica che il proprietario ottiene il rimborso nell'atto del pagamento, in quanto che ha nelle sue mani la materia che forma soggetto del tributo, perchè qui il caso è precisamente inverso. Non è il proprietario che ha nelle sue mani le derrate del colono; è il colono che ha nelle proprie mani le derrate del proprietario; nè la legge certamente può inaugurare l'uso che ogni proprietario vada armato di *revolver* contro il proprio colono per istrappargli di mano quella parte che deve pagare come contributo della ricchezza mobile.

In conseguenza, ove la legge stessa non contenesse una disposizione relativa ai modi ed ai mezzi per i quali il proprietario può divenire sostituito allo Stato, come creditore del tributo diretto delle ricchezze mobile, ed esigere il rimborso di questo tributo con quei modi, con quei mezzi, con quelle forme che lo Stato creditore esercita contro i contribuenti morosi, è evidente che non si tratterebbe più di un'anticipazione con reversibilità e con sicurezza di rimborso, ma si tratterebbe di un pagamento fatto a tutto rischio e pericolo di chi lo anticipa, ed a favore di chi lo deve.

Io ritengo che l'onorevole Ministro delle Finanze, o nel regolamento ossivvero nella legge per la percezione delle imposte, vorrà introdurre una disposizione per la quale sia fatta al proprietario che anticipa, la stessa posizione che ha lo Stato creditore, verso il contribuente per il pagamento del tributo. Altrimenti, lo ripeto, non si tratterebbe più di un'anticipazione, ma di un prestito fatto totalmente a rischio e pericolo di chi lo facesse, senza altra garanzia che quelle generali del diritto comune inerenti ai creditori verso i loro debitori.

Io spero che l'onorevole Ministro delle Finanze vorrà farmi l'onore di dire, e dove, e quando e come vorrà far sicuro il creditore.

Lo ripeto, io non ho inteso di sollevare una questione di teoria; essa mi avrebbe spinto in un campo troppo esteso, in quanto che una volta applicato questo principio, esso può essere molto contagioso, qualora fosse esteso a tutti coloro i quali, o hanno soci in qualsiasi impresa, o pagano salari a qualunqueiasi lavoro.

Sono convinto cioè che se venisse introdotto nella nostra legislazione questo principio, che i grandi manifatturieri, che i grandi industriali dovessero accol-

larsi le imposte dirette che devono pagare i propri operai, ne potrebbe derivare non lieve sconvolgimento nel sistema economico del paese.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Beretta ha fatte alcune considerazioni, sulle quali mi pare necessario dire qualche parola. Una è relativa al *minimum* del reddito imponibile. L'onorevole Senatore è d'avviso che convenga, nell'interesse della tassa stessa elevare questo *minimum*, e raccomanda l'argomento agli studi dell'amministrazione.

Io devo convenire con lui che non appena le condizioni delle finanze da un lato e dell'amministrazione dall'altro il concedano, si debba venire nella via che egli addita; imperocchè è fuori di dubbio che la tassa si fa infinitamente più semplice allorquando si elevi per poco questo *minimum* del reddito imponibile, perchè il numero dei contribuenti scema grandemente non appena questo *minimum* si elevi, come ne abbiamo avuto anche noi l'esempio quando abbiamo mutata l'antica condizione di cose secondo la quale il *minimum* del reddito imponibile era di 400 lire. Ma l'onorevole Senatore Beretta converrà con me che, appunto perchè appena si alza un tantino questo limite, molti sono coloro i quali o sono o si fanno abbastanza piccini per non urtare col capo contro di esso la quantità dei redditi che vengono a sfuggire la tassa è abbastanza considerevole.

Tutti quelli che hanno studiato un poco l'andamento del reddito imponibile in Inghilterra, hanno veduto gli effetti singolari di codesto rialzamento del *minimum* del reddito imponibile. Quindi è che per parte mia io prendo impegno di tener d'occhio la questione, ma se dovessi fin d'ora pronunciarmi per l'opportunità di innalzare il minimo, per verità non lo potrei ancora fare.

Io non ho alcun dubbio che quando l'amministrazione sia abbastanza bene organizzata da aver sicurezza che nessun reddito sfugga all'imposta, non vi sarebbe tanto male ad elevare il minimo, ma finora il nostro metodo di investigazione dei redditi non è abbastanza perfetto, e se si elevasse il minimo in questa condizione di cose, sarebbe troppo grande il numero dei redditi che sfuggirebbero all'imposta.

L'onorevole Senatore Beretta consiglia poi che nelle ulteriori modificazioni di questa legge si pensi ad interessare i comuni e le province nel prodotto della tassa di ricchezza mobile; accordando loro, per esempio, 2/10 di compartecipazione nella tassa medesima.

Su questo argomento io devo confessare che se si seguisse il suo consiglio, temerei ne nascessero tutti quegli inconvenienti che si lamentavano sotto la legge precedente per la questione delle dichiarazioni del domicilio del contribuente.

Uno dei vantaggi precipui dell'incameramento dei centesimi addizionali è certo questo: di poter fare l'ap-

plicazione della tassa al reddito indipendentemente dal domicilio del contribuente, di dispensare l'amministrazione da una serie di investigazioni non solo, ma anche da una serie di quistioni che si sollevano per cagione del domicilio, avvegnachè il reddito di ricchezza mobile non sempre nasce in un determinato comune, e frequentemente i cittadini hanno interessi in più di un Comune. Di qui sorgono spesso difficoltà gravissime nella determinazione, nella ripartizione del reddito di questi cittadini relativamente a ciascun Comune.

I cittadini poi vanno facilmente cercando i Comuni in cui le sovraimposte sono meno elevate, oppure cercano di favorire questo e quest'altro Comune, si introduce insomma nell'applicazione della tassa una questione che la complica. Ora io temerei grandemente che anche quando si proclamasse semplicemente che un decimo del prodotto della tassa è attribuito al Comune e alla Provincia, quantunque non ne sorgessero tutti gli inconvenienti che si lamentavano prima, perchè prima si andava davvero cercando il Comune o la Provincia in cui le gravezze fossero minori, tuttavia si rinnovellerebbero quasi tutti per le questioni che farebbero i Comuni stessi per le attribuzioni piuttosto all'uno che all'altro di un reddito. Ed infatti anche nell'attuale condizione di cose, siccome il limite di sovraimponibilità di 20 centesimi che vi era a favore dei Comuni e delle Province era quasi dappertutto raggiunto, anche adesso si può dire che si era in una condizione come quella che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Beretta, solamente che mentre oggi può il Comune prendere 20 centesimi di imposta addizionali e 20 la Provincia, cioè 40 in totale, mi pare che consigliasse il Senatore Beretta di deliberare addirittura una partecipazione fissa di 10 centesimi per il Comune e 10 per la Provincia.

Io credo quindi che il Consiglio dato dall'onorevole Senatore Beretta sia da rigettarsi nell'interesse della semplicità dell'amministrazione della tassa.

Io però non disconosco che il sistema consigliato dall'onorevole Senatore Beretta avrebbe un vantaggio, quello cioè di agevolare le indagini del reddito, interessando i Comuni e le Province. Qual valore abbia questo cointeressamento nell'effettiva scoperta del reddito è appena di un decimo, è cosa che bisogna lasciare all'esperienza a decidere. Colla legge attuale noi entriamo in un sistema più logico, che è quello dell'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali. Vedremo in seguito come procederà l'effettuazione di questa legge, imperocchè se la determinazione dei redditi andasse meglio, od almeno non andasse peggio di quello che vada attualmente, allora sarebbe dimostrato che la determinazione del reddito si fa in condizioni sufficienti anche senza il cointeressamento dei Comuni e delle Province, ed in quel caso credo che anche l'onorevole Beretta si troverebbe d'accordo con me nel ri-

conoscere che l'amministrazione delle tasse è immensamente più semplice quando non vi sian di mezzo le questioni relative al domicilio del contribuente.

Quindi io chiederei all'onorevole Senatore, che sopra questo punto si aspettasse il risultato dell'esperienza e mi permettesse di non impegnarmi in istudi di questo genere senza prima vedere i risultati dell'esperienza intorno al metodo dell'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali.

L'onorevole De Gori mi ha fatto una questione che, se ho inteso bene, si può riassumere in questa maniera:

Il proprietario deve pagare l'imposta di ricchezza mobile per il colono, e quindi la dovrà pagare con le forme rigorose che per le imposte dirette sono prescritte dalle leggi, o che lo saranno colla nuova legge sulla riscossione delle imposte. Ora il proprietario con quali mezzi farà valere il suo diritto di rivalsa verso il colono?

A questa quistione rispondo che il proprietario si rivarrà nè più nè meno che come un creditore qualunque rispetto al suo debitore.

L'onorevole Senatore De Gori teme che si trovi la condizione di questo creditore meno buona.

Non ho ben inteso se egli abbia fatto qualche proposta perchè a tale riguardo si adottasse qualche provvedimento; mi è sembrato che egli temesse che la condizione del creditore si trovasse men buona, e desiderasse che gli fosse data una qualche posizione privilegiata rispetto al suo debitore considerandolo come una specie di esattore rispetto al colono.

La Camera Elettiva, in cui la questione del pagamento della tassa del colono fatta dal proprietario diede luogo a questioni vivissime, ha realmente inteso di fare cosa favorevole al colono, quantunque non si negasse che si venivano con ciò ad aggravare alquanto le condizioni del proprietario.

La Camera elettiva ha considerato che la tassa del colono, al 5 per cento dell'imposta prediale governativa che colpisce il fondo, in realtà è una tassa assai minore di quel che sarebbe se si applicasse la misura ordinaria. Se si fa un calcolo, anche ritenendo che la imposta fondiaria prediale sia del 12 e mezzo per cento, il che non credo che in media sia in Italia, si trova pur tuttavia che l'imposta del colono è in realtà tenuissima.

Ridotta poi entro limiti così ristretti la misura dell'imposta, è sembrato che l'obbligo dell'anticipazione non costituisse più per il proprietario un onere soverchiamente grave.

Al sistema di tale anticipazione poi si venne dopo avere esaminata la quistione in tutti i suoi aspetti, e anche, se si vuole, nell'aspetto non solo economico rispetto al colono, che veramente è un contribuente come un altro e deve pagare l'imposta, ma anche nell'aspetto politico. La Camera elettiva ha creduto inoltre che la tassa di ricchezza mobile sui redditi dei coloni

riuscirebbe assestata in condizioni molto più propizie quando fosse il proprietario quello che rifacesse l'anticipazione per il colono, imperocchè s'intende troppo in questo recinto, e l'onorevole De Gori mi potrebbe essere maestro, la difficoltà che hanno i coloni a seguire l'applicazione di questa tassa, a capire queste dichiarazioni, questi accertamenti, e queste Commissioni, a stare al corrente di tutto il movimento che occorre per ottenere l'equa applicazione di tale imposta.

Quindi apparve la convenienza di trovar modo di dispensare la popolazione agricola da tutte queste formalità e di cercare un criterio che sia abbastanza ragionevole; tale fu ravvisata la tassa principale governativa, come base per determinare la tassa del colono. Si veniva così a fare una grandissima agevolezza alla tassa stessa; e si è pensato che i proprietari non avrebbero dissentito di sottoporsi all'obbligo loro imposto. So che questo è un onere: non bisogna disconoscere che questa legge fa assegnamento sopra il concorso dei proprietari. Ma si è fatto assegnamento che essi non si sarebbero rifiutati a questo che semplifica in un modo grandissimo questa tassa e ne toglie specialmente le difficoltà di applicazione presso quella parte di popolazione, dove erano troppo grandi.

Io convengo coll'onorevole Senatore De Gori che vuolsi andare a rilento sopra questa strada dell'addossare a taluno il carico del pagamento di una tassa accompagnata da tutti quei rigori che le leggi fiscali stabiliscono, lasciando costui rimpetto al debitore vero della tassa nella posizione d'un creditore qualunque rimpetto ad un suo debitore.

Di ciò convengo pienamente.

Io non so se le leggi, il codice, stabiliscano norme particolari sovra questo punto: all'occasione ne parlerebbero i giureconsulti che sono in quest'Aula. Ma se convengo che bisogna andare a rilento non credo che questo sistema sia senza precedenti. Ricorderò per esempio che in Lombardia il debitore pagava egli stesso la tassa, salvo a ritenerla sopra il creditore, ma era obbligato a pagare la tassa ed era sottoposto a tutte le formalità fiscali per il pagamento della medesima.

Io convengo che bisogna andare a rilento, e per parte mia non intenderci correre sopra questa strada; intorno a ciò non posso che tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Gori, ma per quello che riguarda l'applicazione dell'articolo 9 non dubito che l'onorevole Senatore, che grandemente s'interessa ad un'applicazione della tassa che non disturbi le classi agricole, io non dubito che quest'articolo incontrerà la sua approvazione.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. De' resto per ciò che riguarda la legge dell'esazione delle imposte siccome quella legge, per una modificazione già accettata, fosse anche la sola, dovrà ritornare in Senato, quando qualche altra modificazione occorresse introdurre pel caso di

cui ora si tratta, dal canto mio farò tesoro delle osservazioni che allora, od anche prima, piacesse all'onorevole Senatore di comunicarmi.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Io la cedo al Senatore Pallieri.

Presidente. Ma l'aveva chiesta prima il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Il Senatore Pallieri parla in nome della Commissione?

Senatore Pallieri. Parlo in nome della Commissione.

Senatore De Gori. Allora parli pure.

Senatore Pallieri. L'onorevole Senatore Beretta, oltre alle osservazioni cui ha risposto il signor Ministro delle Finanze, fece anche la domanda: Se le Commissioni comunali o consorziali, delle quali parla l'ultimo capoverso dell'articolo 2, abbiano facoltà soltanto di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dagli agenti delle imposte, ovvero abbiano anche facoltà di diminuirli.

Le parole di quest'articolo mi sembrano così chiare e precise, da non lasciar luogo a dubbio veruno. Ed invero qui si conferisce bensì alle mentovate Commissioni il diritto di aumentare, ma non si fa cenno di diminuire; e però la straordinaria giurisdizione che con questa legge si attribuisce a quelle Commissioni, non si può certo estendere nè col Regolamento, nè con altro atto del Potere esecutivo ai casi in essa legge non contemplati.

Questo capoverso è desunto testualmente da un articolo che faceva parte del progetto di legge presentato dal Ministro Cambrey-Digny nel mese di aprile dell'anno passato all'altro ramo del Parlamento, per il riordinamento delle imposte dirette.

La disposizione di cui si tratta pare a me molto savia, e meritevole dell'approvazione del Senato. Non credo che vi sia motivo di dare alle Commissioni locali la facoltà di diminuire d'ufficio i redditi, come si propone di accordar loro la facoltà di aumentarli. Di fatto, per quanto riguarda le diminuzioni, vi è l'interesse personale di ciascun contribuente, che abbastanza lo spinge ad impugnare davanti le Commissioni l'operato dell'Agente delle imposte, sempre che questo lo abbia indubitamente gravato.

Ma, rispetto agli aumenti, bisogna considerare in che condizione si trovano le finanze di fronte ai contribuenti.

In tutti gli altri Stati dove sonvi imposte simili a quella di cui si ragiona, come in Inghilterra, e in quasi tutti i paesi della Germania, vi è sempre una autorità locale tassatrice, vi sono i rappresentanti della finanza che in ogni località procedono alle iscrizioni dei redditi tassabili.

Per lo contrario, da noi si trovano agenti delle imposte con distretti di 40 o 50 mila abitanti sparsi in 30 o 40 comuni; e come mai potranno questi po-

veri agenti conoscere tutti coloro dei quali sieno aumentati i redditi, o che abbiano acquistato un reddito nuovo? E come potrà avere le necessarie cognizioni l'unico agente che vi è in Napoli per 600,000 abitanti?

Gli agenti possono difficilmente procurarsi le volute informazioni, e mentre da un canto non mancano i ricorsi alla Commissione per parte dei contribuenti, sol che ravvisino alquanto eccessiva la tassazione fatta a loro carico, dall'altro rimane in condizione ben diversa la Finanza.

Or dunque questa disposizione ha per iscopo di ovviare ai gravi danni che derivano allo Stato quando i contribuenti, per non aver fatta conscienziosamente la denuncia, vengono ritenuti dall'agente come se avessero ancora il reddito primitivo, che invece si è grandemente aumentato.

Avverrà bene spesso che le Commissioni locali facciano uso della facoltà che si tratta di conceder loro: imperocchè in un Comune, dove taluno, per esempio, ha fatta debitamente la sua dichiarazione con denunciare tutti i suoi redditi, e dove un altro della stessa professione è pervenuto a defraudare la Finanza, non potrà a meno la Commissione locale, così per sentimento di giustizia, come per la responsabilità che assumerebbe in faccia ai conterranei, non potrà a meno, diceva, sull'istanza del primo, al quale il secondo si trova in grado di fare una sleale concorrenza, di perequare i redditi, e agevolmente vi riuscirà essa che, essendo sul luogo, conosce perfettamente i proventi e i guadagni dell'uno e dell'altro.

Tali sono le principali ragioni per cui opino che possa il Senato accettare la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo secondo del presente progetto di legge.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Ringrazio prima di tutto l'onorevole signor Ministro della dichiarazione e degli schiarimenti che volle dare alle osservazioni che ho avuto l'onore di fare.

Io ritengo che gli studi che sarà per fare dimostreranno che l'elevare il *minimum* farà bensì diminuire le cifre d'imposta sulla carta dei ruoli, ma non farà diminuire le entrate nella cassa dello Stato. In quanto alla evocazione dei centesimi addizionali ho detto che convengo che siano incamerati allo Stato, ma che pareva a me che si potesse fare una distinzione, e sopra alcuni speciali cespiti d'imposta di ricchezza mobile accordare una interessenza ai Comuni ed alle Province.

Convengo del resto col signor Ministro che, trattandosi di esperienza che egli ora sta per fare, si attenda di vederne i risultati per le ulteriori deliberazioni.

In quanto allo schiarimento che io richiesi sopra l'art. 2, non posso dichiararmi soddisfatto da ciò che ha risposto l'onorevole Senatore Pallieri a nome della Commissione.

A me pare impossibile che si ammetta che una Commissione, alla quale abbiasi a presentar reclami, non possa far altro che aumentare; ma dico io, allora a che cosa serve il diritto al reclamo?

Nessuno mai presenterà reclami, se saprà che, reclamando, non potrà ottenere che un aumento d'imposta.

Io comprendo benissimo che possano e debbano le Commissioni aumentare d'ufficio l'imposta portata dal ruolo presentato dall'agente di finanza, ma dovrebbero a parer mio poter fare in seguito a reclami anche una diminuzione alle imposte stesse.

Io ripeto che non comprendo il perchè siasi limitata questa facoltà, e quindi domanderei se il signor Ministro delle Finanze conviene esso pure in questa opinione, oppure voglia dirmi se non siavi nella legge, che ora non ricordo, altro articolo il quale accordi alla Commissione anche la facoltà di diminuire l'imposta applicata dall'agente delle tasse quando il contribuente reclami contro la medesima.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Sarebbe veramente la maggiore delle enormità che vi fosse un giudice il quale potesse pronunciare in favore soltanto dell'una delle parti interessate e non dell'altra. Ma nulla di simile si riscontra nell'articolo secondo di questo progetto di legge.

Le Commissioni sono anzi tutto tribunali amministrativi che pronunziano secondo ragione e giustizia sulle domande ed eccezioni che loro vengono proposte sia dai contribuenti, sia dagli agenti delle imposte. Tali sono le Commissioni di primo grado, ossia comunali o consorziali, delle quali ora si tratta, le Commissioni di appello, ossia provinciali, e la Commissione centrale; laonde nella precedente mia risposta all'onorevole Senatore Beretta ho detto che a queste Commissioni potevano reclamare i contribuenti per ottenere *diminuzione* del reddito loro ascritto dall'Agente delle imposte.

Soltanto, colla disposizione che ha dato luogo alle osservazioni dell'onorevole Senatore Beretta, si vorrebbe, oltre a siffatta giurisdizione, che non s'intende in guisa alcuna di menomare, conferire alle Commissioni locali, ossia alle Commissioni comunali o consorziali, la facoltà di aumentare d'ufficio, per motivi che ho avuto l'onore di esporre, i redditi dei contribuenti.

Dirò poi ancora che alla disposizione di cui è caso un'altra ne aveva aggiunta nel progetto di legge che ho poc'anzi citato, l'onorevole predecessore dell'attuale Ministro delle Finanze, ed era che alle Commissioni locali venisse rimesso l'elenco di tutti i contribuenti. Questa disposizione, che è necessaria per l'esecuzione dell'ultimo capoverso dell'articolo secondo, sarà senza dubbio adottata dal signor Ministro, ed anzi, se egli me lo permette, aggiungerò che, nel Regola-

mento che d'ordine suo si sta compilando pel caso che la presente legge sia ammessa anche dal Senato, venne inserita un'apposita prescrizione a tale intento.

Ma, ritornando all'onorevole Beretta, godo di vedere che vi sia solo stato per un momento un equivoco e che siamo in sostanza perfettamente d'accordo.

Senatore **Beretta**. Ma la legge dice altresì che sopra reclami la Commissione non può che aumentare; è questa la ragione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola,

Ministro delle Finanze. La legge precedente sulla ricchezza mobile dice, che quando l'agente delle tasse ed il contribuente non sono d'accordo, cioè quando il contribuente crede che dovrebbe essere tassato di meno, e reclama contro la proposta dell'agente delle tasse, giudica la Commissione, la quale secondo il regolamento, ha facoltà di diminuire la tassa a termini dell'articolo precedente.

Ma è avvenuto tante volte il caso di reclami rispetto ai quali non solo ha ragione l'agente, ma bisognerebbe che le Commissioni potessero accrescere il reddito al disopra di quello che l'agente ha proposto. E si è di più volte domandata una disposizione in questo senso.

Con quest'alinea si provvede al caso in cui le Commissioni vengano a riconoscere che effettivamente il reddito del contribuente non solo non è quel minimo che il contribuente vorrebbe fosse stabilito, ma è invece realmente superiore a ciò che l'agente ha proposto. Allora, come giudici, si trovano in certo modo fra l'esattore che dice mille ed il contribuente che dice: no Signori, il mio reddito non è che 800: ma risultando chiaro dai documenti che questo reddito è, per esempio, di L. 1200, l'alinea in discussione dà facoltà alla Commissione di fissare l'imposta sopra 1200 lire, quantunque non sia tanto richiesto dal Ministero Pubblico qui rappresentato dall'Agente delle tasse.

Altri casi ancora succedono, e fra questi voglio notare i seguenti:

L'agente delle tasse e il contribuente andarono di accordo, cioè a dire, la proposizione d'imposizione venne dal contribuente accettata.

Ora può accadere che la Commissione nel fare la sua modificazione (e tanto meglio poi quando ci sarà il regolamento, che l'onorevole Pallieri, colla consueta sua solerzia e zelo, mi fa la grande cortesia di studiare, mercè il quale regolamento, dico, l'esercizio delle sue funzioni sarà più specialmente stabilito), trovi documenti dai quali risulti che un dato contribuente che non reclama dinnanzi alla Commissione stessa, ha un reddito maggiore di quello che l'agente delle tasse pretendeva. Ebbene, l'alinea in questione produce una modificazione alla legge preesistente nel senso, che dà facoltà alla Commissione di accrescer la tassa d'ufficio, e perciò deve esser considerato come ampliamento delle facoltà che precedentemente spettavano alle Commissioni. Le facoltà precedenti erano quelle

solamente di poter diminuire il reddito, portandolo al disotto di quello che l'agente delle tasse proponeva, sopra il reclamo del contribuente.

L'articolo attuale allarga tali facoltà nel senso che queste Commissioni possano aumentare il reddito del contribuente al disopra della proposta dell'agente in caso di reclamo, e al di sopra del concerto preso fra l'agente e il contribuente nel caso che il reclamo non vi sia.

Io spero che queste dilucidazioni varranno a far accogliere dal Senato le disposizioni in discorso.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Se l'onorevole Senatore Beretta vuole esaurire il suo tema parlerò dopo.

Senatore **Beretta**. Mi permetta. Io sono contento di aver provocato queste dichiarazioni della Commissione e del Ministro.

Siamo d'accordo che le Commissioni comunali e provinciali hanno anche la facoltà di diminuire, sopra reclamo del contribuente, la imposta applicata dall'Agente, ma mi concederà che le parole suonavano in senso assai diverso, per cui potrebbero essere dalla Commissione interpretate in quello da me espresso. Se invece di dire: *avranno sempre la facoltà*, si fosse detto: *avranno inoltre la facoltà*, allora sarebbesi evitato ogni dubbio. Ma il dubbio ora è chiarito dalle dichiarazioni del Ministro e della Commissione, e voglio sperare che nel Regolamento lo sarà anche di più.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Ministro delle Finanze si è compiaciuto di esporre le considerazioni politiche, per le quali sembrò alla Camera elettiva di stabilire l'imposta di ricchezza mobile dovuta dai coloni in ragione del 5 per cento del tributo principale pagato dal proprietario per la fondiaria, e le ragioni principali per le quali fu creduto opportuno di addebitare il proprietario dell'anticipazione di questa imposta. Io ho ascoltate queste spiegazioni con quella reverenza che si deve a un Consigliere della Corona, e con quell'attenzione che è sempre dovuta alle parole dell'onorevole Sella; ma io per verità non avevo sollevata né l'una né l'altra questione. Egli ha aggiunto che al postutto, quando anche il proprietario non fosse armato verso il colono di quelli stessi diritti di cui è armato l'esattore verso il contribuente, sarebbe stato sopportabile per il proprietario questo aumento nell'imposta fondiaria. Mi permetta allora che io gli dichiaro che su questo terreno non lo posso seguire. Se la legge avesse reputato giusto di aumentare il tributo fondiario di una tal quota, avrei aderito o combattuto, avrei dato il mio voto adesivo o negativo, secondo la mia coscienza. Ma io prendo la legge tale quale è: qui si parla di anticipazione, ed un'anticipazione deve rimanere quello che è, quello che la legge la fa, e non si può mai convertire in un aumento di tributo.

Io non posso dunque ammettere nella legge due si-

gnificazioni, una espressa, l'altra sottintesa. Qui si parla di anticipazioni: qui dunque abbiamo due soci: uno che non ha in mano la materia che forma soggetto del tributo, ma che deve anticipare il tributo dell'altro; l'altro che ha in mano la materia soggetta a tributo, ma che gode del favore che il suo socio anticipi il tributo per lui.

E mentre il primo deve rispondere di quel tributo, a quel creditore supremo, privilegiatissimo che è lo Stato, egli non è alla sua volta assistito contro il socio, per il quale ha anticipato il tributo, che da quelle ragioni comuni che competono a qualunque creditore.

Qui, o Signori, vi è disparità di condizioni non solo, ma vi è rinunzia al diritto naturale, poichè è logico è legittimo che colui il quale anticipa il pagamento di un debito di un altro, entri nelle ragioni del di lui creditore, per quella cessione di ragioni che è la conseguenza della indole del fatto.

L'onorevole Ministro ha fatto allusione alle disposizioni del Codice, e tanto il Codice civile quanto il Codice di procedura conferiscono l'esecuzione privilegiata contro i contribuenti morosi, e se nella legge fosse stato fatto un richiamo alle disposizioni sia del Codice civile, sia del Codice di procedura, io avrei veduto che colui che anticipa entra nelle ragioni del creditore, e non avrei fatta questa avvertenza. Ma poichè la legge tace, mi è lecito di domandare all'onorevole Ministro, mi è lecito di domandare agli onorevoli miei colleghi della Commissione di Finanze quali saranno i modi per i quali il socio anticipante potrà ottenere dall'altro socio il rimborso.

Ripeto, se nella legge fosse fatto un richiamo alle disposizioni del Codice, io mi sarei acquietato, ma nel silenzio, mi era lecito di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e della Commissione, a questo complemento della legge, che a me sembra indispensabile, ai termini della più elementare giustizia.

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. La parola ora spetta al Senatore Caccia.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Io vorrei innanzi tutto assodare un concetto, giacchè tutte le osservazioni dell'onorevole preopinante poggiano sulla parola *anticipare*. Questa a me sembra che nella materia ordinaria debbe significare l'ingerimento di uno nelle facende altrui, di modo che, anticipando le somme dovute da un altro, non potesse nè dovesse avere alcun eccezionale suffragio di legge contro questo ultimo, verso cui non ha fatto altro che una gestione di negozio in genere.

Per me siffatta anticipazione, menzionata in questo articolo, è pria di tutto da considerarsi per il tempo in cui avviene, avvegnachè essa ha luogo in una ricorrenza di esecuzione, cioè quando lo Stato per un ruolo pubblicato ed esecutivo, è armato del privilegio di riscuotere la ricchezza mobile.

È poi da considerarsi per le persone fra cui avviene, come l'articolo in esame ve lo addita: «La tassa di ric-

chezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti.»

Dunque è evidente che l'anticipazione avviene dove si ha una società fra il proprietario ed il colono, e la società consiste appunto in prodotti i quali sono comuni sino alla raccolta, o alla loro specificazione, e che dopo di questa diventano *divisi* nella proporzione pattuita nel contratto di colonia.

Dunque il proprietario in faccia al colono non è un estraneo, è un cointeressato nella cosa su cui si asside la tassa. E allora siamo non più alla presenza di quegli che si ingerisca nelle facende altrui, ed anticipa ciò che un altro deve, per cui non avrebbe altro che l'azione creditoria ordinaria; ma siamo precisamente in quella disposizione di legge che è racchiusa nel titolo *del pagamento con surrogazione*, ove è stabilita la surroga di diritto a vantaggio di colui che essendo obbligato per altri al pagamento del debito, aveva interesse di farlo.

Quindi il proprietario del fondo il quale agendo nel comune interesse avrà pagato la tassa di ricchezza mobile, purchè un procedimento esecutivo non distrugga la sostanza comune, è di pieno diritto surrogato in tutte le azioni privilegiate che il fisco avrebbe avuto diritto di attuare.

Qui l'onorevole Senatore De Gori deplora che nella legge sulla riscossione delle imposte non si sia fatto un richiamo delle disposizioni del Codice civile in fatto di pagamento per surrogazione di diritto. Io lo prego in ciò di acquietarsi, perchè la legge sulla riscossione delle imposte, per quanto abbia preveduto tutti i casi eccezionali, non può derogare però a tutti quanti sono i cardini del Codice civile nostro.

Non vi è bisogno di richiamo, nè di rinvio: quindi malgrado che nella legge che abbiamo votato e che pende presso l'altro ramo del Parlamento, vi sia perfetto silenzio su questa materia, il silenzio non distrugge la surroga *ipso jure*, e quindi l'investimento nel proprietario, che ha pagato la ricchezza mobile dovuta dal colono, di diritti che vantava lo Stato: egli ha quindi tutta l'azione privilegiata che l'esattore avrebbe potuto esercitare contro dei coloni per la riscossione dell'imposta da essi dovuta, ed anticipata dal cointeressato proprietario.

Presidente. La parola è al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io entrerei in un altro ordine d'idee.

Presidente. Lo prego a non dipartirsi dalla discussione generale.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io parlerò sempre sulla stessa materia, cioè dei coloni, e dell'anticipazione della tassa per parte dei proprietari.

Presidente. Finora la discussione andò vagando ora su di un articolo, ora su di un altro, mentre avrebbe dovuto tenersi sulle generali.

Ora dunque io domando al Senato se intende chiudere la discussione generale, e se questa sarà chiusa,

darò lettura dei singoli articoli, e quei Senatori che avranno osservazioni a fare, potranno farle man mano che questi saranno posti in discussione.

Senatore De Gori. Io domando la parola per esaurire nella discussione generale il punto di controversia che ho sollevato; dunque io parlo sempre sulla discussione generale.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore De Gori. L'onorevole collega Caccia in nome della Commissione ha solennemente dichiarato che al socio anticipante spettano tutti i diritti propri della surroga e derivanti dal Codice. La dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore Caccia era precisamente il punto obiettivo della mia interpellanza. Ho voluto che in quest'Aula fosse fatta solenne dichiarazione che i proprietari, che dovranno anticipare, abbiano questa assicurazione, che prende in tal guisa un carattere di legale interpretazione: vale a dire che vengono surrogati nei diritti e privilegi dello Stato.

Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Caccia e non mi resta che un sol desiderio, il quale mi dispiacerebbe assai se rimanesse un pio desiderio e niente più, cioè di sentire ripetere la stessa solenne ed esplicita interpretazione, dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Senatore Ginori-Lisci. Dimando scusa al signor Presidente; ma siccome le cose che avrei da dire fanno seguito a quelle dette dagli onorevoli Senatori Caccia e De Gori, dimanderò la permissione di esporre ora quelle idee che appunto fanno seguito, come dissi, a quelle già esposte.

Presidente. Parli pure.

Senatore Ginori-Lisci. Io faccio questa interrogazione al signor Ministro delle Finanze.

Quando un colono è debitore del proprietario per somministrazione del vitto, e che questo debito supera di gran lunga quello che può dalla raccolta di un anno risultare dal podere a vantaggio di questo colono; dimando, dico, al signor Ministro delle Finanze se a questo colono può attribuirsi una tassa di ricchezza o non piuttosto una tassa di miseria? Io posso qui parlarne con cognizione di causa; la metà dei contadini toscani vivono della carità dei loro padroni: vivono della carità dei loro padroni quando hanno una famiglia scarsa e sono costretti a prendere delle opere per coltivare il loro podere (e quest'opere dovendosi pagare e non potendolo, i coloni vengono dal padrone a prendere del denaro ad imprestito che non sapranno poi come restituire), o perchè a volte la loro famiglia è in tenera età, e devono anche in questo caso ricorrere alle opere e fare dei debiti, e finalmente fanno debiti quando la raccolta essendo scarsa non trovano modo di sopperire ai bisogni loro. Ora io dico quando un colono non solo non ha da vivere, ma il proprietario è obbligato ad escogitare un qualunque lavoro, così detto di miglioramento del fondo per valersi dell'opera di lui per dargli modo di guadagnare e di vivere, io

domando come può questo colono essere imposto per ricchezza? Sarebbe lo stesso che imporre per ricchezza un questuante che, andando per le strade, può darsi che raccolga dalla pubblica beneficenza più di quello che quel colono raccoglie dal suo podere; infatti è antico il detto in Toscana che *un cieco vale un podere*.

Io domando al signor Ministro delle Finanze se nella legge o regolamento non sarebbe opportuno di contemplare questo caso speciale di un colono il quale risultasse assolutamente debitore del proprio padrone; perchè se non può il padrone riuscire ad ottenere il pagamento di un credito di mille franchi, non credo che potrà poi ricevere il pagamento della tassa per lui pagata.

Quindi io faccio domanda al signor Ministro per sapere come in questa legge d'imposta sulla ricchezza si possano comprendere anche i miserabili.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Comincerò dichiarando all'onorevole Senatore De Gori, che i principii di legislazione non possono per parte del Ministero essere interpretati contrariamente alle idee testè enunciate dall'onorevole Relatore della Commissione.

Quindi se fu soddisfatto dalle dichiarazioni della Commissione, spero che lo sia anche da quelle del Ministero.

Quanto all'onorevole Senatore Ginori-Lisci, non posso dirgli altro se non che quando una tassa diventa in certo modo una tassa reale (e qui la tassa del colono prende il carattere di tassa reale perchè la si commisura sopra l'imposta fondiaria), è evidente che piglia l'aspetto che avrebbe se realmente fosse tale e che come tale le conviene, ed allora diventa una tassa indipendente dalla condizione della persona che la deve pagare.

Io capisco che possano succedere casi come quelli cui ha accennato l'onorevole Senatore Ginori-Lisci. Io non dubito che l'onorevole Ginori-Lisci terrà i suoi coloni in moto che non saranno nella miseria, in guisa che potranno benissimo pagare un lieve tributo quale è quello qui stabilito del 5 0,0 sulla tassa principale ch'egli pagherà sopra i suoi fondi.

In tutti i casi se la miseria esistesse in conseguenza d'altre cagioni e di disgraziati eventi, allora s'intende che il proprietario avrà ad essa qualche riguardo.

Del resto, io non posso non osservare che le tasse reali sono tali, che non stanno a vedere la condizione della persona che le deve pagare.

La tassa, in questa disposizione dell'articolo 9, cessa di essere personale per diventare reale, come ha cessata di essere personale per diventare reale quella della ritenuta. Evidentemente la tassa della ritenuta è diventata una tassa sulla cosa e non sulla persona.

Così è anche della tassa fondiaria; l'onorevole Ginori Lisci avrà qualche volta veduto come anche un proprietario possa trovarsi in condizioni veramente infelici, tuttavia la legge non può stare ad inquietarsi della condizione del proprietario, una volta che è messa una tassa sopra il reddito della terra o di una casa, è impossibile nell'applicazione di questa tassa, che ha carattere reale, lo andare a tener conto della condizione della persona.

Quindi per necessità di finanza si deve applicare la tassa reale ai proprietari dei terreni in genere, indipendentemente dalla condizione della persona che la deve pagare. In conseguenza con tanta maggiore tranquillità potrà l'onorevole Senatore Ginori-Lisci votare codesta disposizione, in quanto che qui tra il colono e il fisco è interposta l'opera benefica del proprietario il quale certamente avrà sempre dei riguardi pel colono, quando vi siano casi assoluti di miseria.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io ho sentito poc' anzi accennare che nella Camera Elettiva si era inteso avere un riguardo alla condizione dei coloni, e sia qui io ne convengo pienamente, perchè questa classe merita tutti i riguardi; ma prima di fare vedere come a questa classe si è accordato un vantaggio, ma poi si va ad arrecare un danno, farò una osservazione a quanto il signor Ministro mi ha detto.

Egli mi dice che la tassa ferisce, se non erro, la cosa, non la persona . . . (*segni di assenso dal banco dei Ministri*) . . . Bene, io ne convengo; ma quando nel fatto invece pel colono io trovo che chi dovrà pagare, sarà il padrone, allora non veggio altro che una vera e propria sostituzione di persona, dappoichè se la tassa si applicasse unicamente alla cosa, come al raccolto che spetta al colono, la cosa starebbe nel senso accennato dal signor Ministro, ma quando al colono si sostituisce il proprietario, allora non è più la cosa che resta ferita, ma la persona di un altro.

Accennerò pure al Senato che il colono, invece di essere avvantaggiato, resta da questa legge molto danneggiato, perchè i proprietari non potranno per i loro coloni che prendere per regola una massima generale, ed in conseguenza, o pagheranno senza domandare rimborso la tassa per tutti, o non la sopporteranno per nessuno, perchè non vi sarebbe ragione di pagare per un colono negligente, e di non usare lo stesso riguardo al diligente: altrimenti facendo, si entrerà in una continua serie di dissenzioni fra padroni e coloni, e si farà nascere il malcontento ove finora non esisteva.

Non si è voluto imporre sulla fondiaria una sovratassa; ebbene io sarei più disposto ad accettare questa sovratassa sulla fondiaria, che non a vedermela a venire a prendere in questo modo indiretto non solo, ma che ancora finisce per lasciarmi la taccia e l'odiosità del pubblicano.

Presidente. Se non si domanderà più la parola sulla discussione generale....

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Il Signor Ministro ha già opportunamente osservato che colla disposizione, ora in discussione, dell'art. 9, l'imposta di ricchezza mobile che colpisce il colono, fu resa reale: nè si può ammettere coll'onorevole preopinante che tale non sia per ciò che la paghi il proprietario invece del colono; imperocchè reale è quella imposta nell'applicare la quale si fa in modo assoluto astrazione da ogni facoltà personale, e non si ha riguardo ai profitti od alle perdite di alcun individuo, ma alla cosa unicamente su cui si commisura l'imposta medesima. La quale perciò debbe nella soggetta materia seguire la sorte dell'imposta fondiaria e delle altre imposte reali; e siccome quando la grandine ha devastato il campo, quando la vigna non produce vino per la crittogama, quando il proprietario di un fabbricato lo tiene inaffittato, si paga tuttavia l'imposta sui terreni o sui fabbricati, così del pari si debbe pagare l'imposta di ricchezza mobile pel colono nei casi, non molto frequenti, additati dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci, semprechè l'imposta fondiaria principale ecceda le lire 50.

Ma è da avvertire che dall'art. 9 un notevole favore venne fatto ai coloni. E per vero tutti gli altri possessori di ricchezza mobile pagano, coll'aliquota del 12 per 100, una lira di tassa per lire 8 33 di reddito imponibile, laddove i coloni pagano meno di un sesto della tassa cui andrebbero soggetti se venisse loro applicata la detta regola generale; del che darò in poche parole e cifre la dimostrazione.

Piglio ad esempio un fondo colonico sottoposto a lire 50 di tributo fondiario.

La tassa di ricchezza mobile a carico del colono sarà, per l'articolo nono, lire 2 50, la qual tassa corrisponde a lire 20 83 di reddito imponibile.

Per altro a tal reddito è assai superiore nel proposto caso il vero reddito del colono. Dividendo questo i prodotti col proprietario, ne segue che il suo reddito lordo è uguale al reddito netto del proprietario stesso. Ma il reddito netto del proprietario si determina moltiplicando per 8 il tributo fondiario; e però, moltiplicando 50 per 8, si avrà in 400 lire il reddito netto del proprietario. Dunque la metà dei prodotti spettante al colono è pure del valore di 400 lire. Suppongo, per tenermi sempre favorevole nel calcolo al colono, che le spese di coltivazione ammontino alla metà di detta somma; il reddito netto del colono sarà quindi di lire 200. Per la diversificazione di questo reddito, ossia per ridurlo ad imponibile, si debbono detrarre i due ottavi ed i tre ottavi, secondo che il colono porrà nel fondo scorte e capitali, ovvero la sola opera sua; e per operar sempre in senso favorevole al colono, ne defalco i tre ottavi; onde il reddito imponibile del colono risulta di lire 125; per il qual reddito si dovrebbe pagare, secondo la mentovata re-

gola generale applicabile a tutti gli altri contribuenti, la tassa di lire 15.

Ora 125 è il sestuplo di 20 83, come 15 è il sestuplo di 2 50 ossia della tassa valutata a termini dell' articolo nono. Dunque la tassa di ricchezza mobile cui va soggetto il colono sarebbe precisamente la sesta parte di quella da cui sarebbe colpito secondo la regola generale; ma ho detto *meno del sesto* sì pei calcoli dianzi notati a favore del colono, sì perchè, come ognuno sa, il reddito fondiario è superiore all' ottuplo della relativa imposta.

Mi avveggo che avrei fatto meglio a scegliere per esempio un caso in cui l'imposta fondiaria fosse superiore a lire 50, giacchè sino a questa somma inclusivamente il colono va esente da tassa; qualunque però sia la somma, il calcolo darà sempre un risultato identico a quello cui sono pervenuto in riguardo al rapporto fra la tassa eccezionale dell'art. 9 e quella emergente dall'applicazione della regola generale.

Ciò stante, ne conchiudo che sono insussistenti le obiezioni dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci fatte alla disposizione dell' articolo nono relativa ai coloni.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io mi riservava a fare queste osservazioni quando fosse venuto in discussione l'art. 9; ma poichè si è aperta prima questa discussione, la seguo, per non ingenerare poi confusione.

L'onorevole Pallieri ha fatto dei calcoli, dirò così, basati su dati ufficiali, su dati, mi scusi se adopero questa parola, teorici più che pratici, perchè si è detto sulle carte che tanto rende tanto, si sono fatti su di esse i calcoli senza poter sapere se sono più o meno esatti.

Io mi limiterò ad una semplice osservazione, ed è che credo che questa disposizione di legge, contro la quale non faccio opposizione, perchè, come dissi ieri, bisogna che vada avanti, non riuscirà che ad un esperimento, ma non darà in pratica il risultato che se ne attende.

Signori, io porterò un esempio, e con questo avrò finito, per provare che, se è vero (come d'altronde è verissimo) che il pagare un ventesimo, il cinque per cento, è sicuramente molto meno che pagare il 12 e il 13 e 20 centesimi per ogni cento (il che è indubitabile), è però anche vero che, con questa disposizione di legge, si obbligano i coloni a pagare la tassa sopra un reddito che, (se impiegassero le loro fatiche altrimenti, facendo, a mo' d'esempio, il fabbro ferraio, o il muratore od altro mestiere) non sarebbe tassabile, e non raggiungerebbe mai il *minimum* che la legge ha fissato per la ricchezza mobile.

In tutti i paesi nei quali vige il censimento Lombardo, che comprende alcuni circondari che appartenevano agli antichi Stati Piemontesi, si è ragguagliata l'imposta (e l'aver cambiato l'assetto non ha prodotto gran differenza) a 14 centesimi per ogni scudo d'e-

stimo. L'estimo censuario dei beni nell'antico catasto milanese incomincia dal mezzo scudo e va fino ai 12. Io voglio prendere una media e precisamente quella di moltissimi Comuni del Circondario di Voghera. Questa è di 7 ad 8 scudi per pertica: prendo pure, per essere più generoso, la minore di queste, cioè 7 scudi. Ora, 7 scudi moltiplicati per 14 danno circa 100 centesimi il che vuol dire una lira. E realmente là dove io posseggo qualche pezzo di terra, colle addizionali comunali e provinciali, si vengono a pagare 2 franchi per pertica.

Ma adesso non calcolo che il franco alla pertica: ciò vuol dire che pagherà la tassa colui che ha in affitto o a colonia 50 pertiche, e 50 pertiche mi daranno 50 lire d'imposta. Ora è vero che non pagherò che 2 lire e 50 centesimi; ma se il reddito che ricavo da questi fondi lo investissi in qualunque altro modo, non pagherei niente.

E per verità io, stando alle cifre le più contrarie, direi, al mio assunto, voglio ammettere che il prodotto brutto di queste 50 pertiche, sia di dieci lire per pertica delle quali 5 rappresentino il fitto dovuto al padrone, 5 il guadagno del colono, e non sto nemmeno a fare tutte le deduzioni che teoricamente e giustamente faceva l'onorevole Pallieri: egli avrà dunque 250 lire di prodotto totale del suo lavoro, delle sue opere, e delle sue spese che farà sopra queste 50 pertiche di terra. Ora pagherebbe egli l'imposta se avesse 250 lire di reddito dall'opera di sè e della sua famiglia in tutt'altro modo, in tutt'altra industria?

No certo.

E si vada avanti alle 100 alle 200 pertiche di terra, bisognerebbe andar forse alle 250 perchè si trovasse quel tal limite, nel quale avrebbe un reddito che in un altro ramo d'industria sarebbe imponente.

Ora, o Signori, io osservo che quando si tratta di un perticato, o di un agglomerato di fondi, non di un piccolo podere, non si fa più la colonia da nessuno, ma si affitta a denaro.

In modo che in genere starà sempre questa osservazione, colla quale concludo, come ho detto prima, che sarà una misura di esperienza questa, ma che non potrà resistere alla prova.

Concludo perciò col dire che è bensì vero che proporzionalmente parlando, dato un reddito, il colono pagherà molto meno di quello che pagherebbe un altro, perchè pagherà il 5 per cento, invece del 12 o del 20 comprese le addizionali; ma per verità il colono pagherà per un reddito minore del *minimum* che la legge in generale assegna a tutte le altre industrie.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. In Toscana il colono non spende niente di quanto occorre per il podere. Perfino al capitale bestiame ci pensa il padrone.

Ora, accade tanto più facilmente che quando il pa-

drone non trova modo di realizzare il proprio credito sul colono, lo manda via.

Ebbene, se questa legge anderà in vigore, i padroni saranno obbligati ad usare tanto maggiori servizie con i coloni insolventi, in quanto che non a loro ma al Governo essi fanno comodo pagando la tassa.

Il colono che ha debiti, il colono che vive sulla carità del padrone è indifferentissimo che il padrone paghi per lui una tassa maggiore o minore. Egli se ne ride, ma non ne ride, nè può ridersene il padrone il quale vedendosi pregiudicato per la insolubilità del colono, sarà costretto a metterlo fuori dal podere.

Ora, io dico, che da questi fatti se ne avrà la conseguenza che una gran quantità di famiglie dalla condizione di coloni saranno gettate in quella di proletari i quali abbastanza rovinano e guastano in mille modi le nostre campagne, rendendo sempre più difficile e sempre più infelice la condizione degli agricoltori e dei possidenti di campagna.

Tale è il risultato inevitabile della adozione di questa legge. Mi duole che questa sia venuta in esame al Senato in un momento in cui la discussione, non dirò che sia conclusa, ma diventa quasi superflua, poiché, stretti dai bisogni dell'erario siamo obbligati, non volenti e non persuasi per niente, a votarne degli articoli che credo siano esizialissimi all'ordine pubblico ed alla stessa finanza dello Stato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando sento rappresentare un articolo di legge come esizialissimo all'ordine pubblico, non posso fare a meno di prendere la parola, per pregare il Senato a voler considerare un momento se questa proposizione abbia qualche serio fondamento.

Di che si tratta, o Signori? Si tratta di stabilire che il colono paghi un'imposta del 5 per 100 ossia il ventesimo dell'imposta principale.

Esaminiamo un momento a che si riduce questa imposta.

Supponiamo, a cagion d'esempio, una famiglia colonica la quale sia applicata ad un fondo di cui la imposta principale sia di L. 300; sarà già una famiglia in condizione discreta; l'imposta calcolata in ragione del 5 per 100 su 300 lire, risulterà di 15 lire. Ora una famiglia qualunque la quale abbia il lavoro di un podere che paga 300 lire d'imposta, a meno che il proprietario la tratti come le bestie, o che le succedano dei malanni, delle disgrazie, evidentemente può pagare 15 lire di tassa senza che si producano in essa quegli esizialissimi effetti, di cui parlava l'onorevole Senatore Ginori-Lisci. Un podere che affittato ad una famiglia colonica e per cui si paga una imposta, ad esempio, di lire 300, è un podere il quale dà alla famiglia colonica un reddito che certamente è molto al di sopra del *minimum* impossibile di cui parlava l'onorevole Senatore Lauzi. Se egli rifarà il calcolo,

vedrà che di regola stanno le cifre che ha messo innanzi l'onorevole Senatore Pallieri, cioè che il colono viene a pagare il sesto, e meno del sesto, di quello che dovrebbe pagare quando gli si applicasse l'aliquota, che è stabilita dalla legge.

Questa è la condizione delle cose. Quindi mi perdonerà l'onorevole Senatore Ginori-Lisci se non credo a tutti quei guai che egli lamenta, imperocchè in realtà questa disposizione obbliga il colono ad una tassa la quale invece di essere del 12 per cento sul suo reddito imponibile, non sarà che del 2 per cento.

Io osservo poi che non dappertutto le condizioni coloniche sono aggravate, come dice l'onorevole Lauzi.

Egli dice in sostanza che, con questa disposizione viene il colono ad essere assoggettato ad una tassa per redditi agrari in certi casi, nei quali se si trattasse di redditi di diversa natura ne sarebbe esente.

Io non nego che qualche cosa di vero possa essere in questa osservazione; no non lo nego, l'onorevole Lauzi ha in parte ragione. Ma in fatto di tasse bisogna prendere il partito, appigliarsi al sistema che offra il minor numero d'inconvenienti. Questo è il punto che deve essere sempre l'oggetto principale delle mire del legislatore.

Se si crede di trovare un modo di attuazione che sia perfetto, si farà come quel tale che cercava l'albero dove appiccarsi, non lo si troverà mai. Nell'applicazione della tassa della ricchezza mobile vediamo quale sia il sistema che abbia minori inconvenienti e riesca meno vessatorio per il colono, questa è appunto la questione da esaminarsi.

Ora se l'amministrazione vuol fare il suo dovere, deve venire con energia ad applicare la tassa ed a fare indagini molto più serie di quello che si sia fatto fin qui.

Ebbene se noi vorremo applicare questo vigoroso sistema alle famiglie coloniche, se le richiameremo al dovere di fare le dichiarazioni e le obbligheremo ad andare avanti alle Commissioni, se infine applicheremo loro le multe, io vi prego a considerare quali ne saranno le conseguenze di fronte alle attuali condizioni della famiglia colonica.

Vi sono o non vi sono grandi inconvenienti nell'applicazione della tassa di ricchezza mobile, nel modo che ha luogo per le altre classi della società, quando si va alla classe agricola? Su questo punto vi è stata in tutti, fin qui, una sentenza sola, cioè che per la classe agricola fosse opportuno anzi necessario di cercare il modo di assettare questa tassa in guisa che si commisurasse a qualche quantità semplicissima, facilmente misurabile che non desse luogo a contestazioni.

Ora quale è quella quantità che meglio si presti a quest'uopo? Evidentemente è la tassa governativa che si paga per il fondo.

Se ora voi considerate la semplificazione che nasce nella tassa di ricchezza mobile, quando la si commisura per il colono alla tassa principale fondiaria go-

vernativa; se considerate che, se è pur vero esservi qualche inconveniente nel fatto osservato dal Senatore Lauzi per la mancanza del limite d'imponibilità stabilito per gli altri redditi, benchè in certo modo, sotto altra forma, questo limite esista, in quanto non si applica la tassa quando l'importo principale governativo non è inferiore a 50 lire; se considerate infine che il colono avrà inoltre larghissimo compenso a questi inconvenienti in una notevolissima diminuzione dell'imposta, son certo che approverete la legge che vi si propone.

Io prego coloro che hanno qualche dubbio sopra la bontà della disposizione che è contenuta nell'articolo 9, a considerare come senza di essa, se l'amministrazione volesse fare il suo dovere, ne risulterebbero imbarazzi grandissimi per le famiglie coloniche, e molte contravvenzioni desiderebbero dispiaceri e pericoli di perturbazione dell'ordine pubblico, che credo sarebbero molto più seri di quelli che ha accennato l'onorevole Senatore Ginori-Lisci. Credo davvero, che si recherebbero assai maggiori pericoli di disordine andando fino in fondo coll'applicazione dell'antica legge della tassa di ricchezza mobile alle famiglie coloniche, di quelli che possano derivare dalla tassa ridotta alla tenuità in cui ora sarà stabilita.

Io credo, o Signori, che quando voi mettiate insieme questi vantaggi da una parte, ancorchè dall'altra qualche inconveniente vi possa essere, credo che non esiterete a considerare la disposizione, contenuta nell'articolo 9 come un vero miglioramento della tassa di ricchezza mobile, il quale è dotato da uno spirito di benevolenza molto serio verso la classe colonica. Esso senza aggravare la condizione dei proprietari, non condanna, me lo conceda l'onorevole Senatore Ginori, alla perturbazione dell'ordine pubblico, e sarà anzi sicura guarentigia che si potrà procedere all'applicazione della tassa di ricchezza mobile anche alla classe agricola con perfetta sicurezza.

Presidente. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri.** Dopo ciò che ha detto il signor Ministro rinunzio alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore Irelli.

Senatore **Irelli.** Mi permetterò di fare una sola osservazione a beneficio dei coloni.

Nei catasti, dai quali si desume l'imposta prediale, su di cui va caricato il 5 per 0,0 di ricchezza mobile ai coloni, vi sono descritti, fra le diverse colture, i seminatoi olivati, i seminatoi quercati, i seminatoi capannati, ed a ciascuna di esse in massa viene attribuita la rendita imponibile. Ora infatti sta, che la massima parte delle colonie è stabilita in modo che la coltura ed il fruttato degli alberi è totalmente od almeno in massima parte riserbata ai proprietari, ed il colono coltiva solo il seminatoio. Quale sarà la parte della imposta sulla quale sarà caricato il 5 per 0,0 ai coloni? Certamente dovrebbe essere sola quella riguardante il seminatoio; ma se questa è fusa con le altre

colture degli olivati, quercati e capannati, qual metodo sarà praticato per ripartirla?

Se si prenderà in massa, oltre di uscire dai sensi dell'attuale legge, la quale impone solo ai coloni il reddito risultante dalla coltivazione da essi operata, si farebbe un carico indebito agli stessi coloni, i quali, se pure per esso anticipa il proprietario, hanno però l'obbligo del rimborso.

Vorrei perciò che nel regolamento si provvedesse ciò non si avverasse un carico a danno dei detti coloni, maggiore di quello voluto dall'attuale legge.

Ministro delle Finanze. Mi pare che qui siamo in un campo che vuol essere lasciato alle relazioni che si stabiliscono tra il colono ed il proprietario.

Io intendo bene che se il proprietario evoca a sé una parte più o meno notevole dei frutti della terra lasciando al colono il solo rimanente, naturalmente il colono viene ad avere meno; entrerà nei patti della colonia questo 5 per 0,0. Nè più nè meno come un'altra condizione qualunque della colonia; questo a me pare evidente.

E mi pare evidente che quest'articolo 9 stabilirà una condizione semplice di cose.

C'è da pagare il 5 per 0,0 dell'imposta principale dal colono; ebbene evidentemente se il proprietario lascia al colono la compartecipazione di tutti quanti i frutti, questo 5 per 0,0 sarà pagato dal colono; se invece, come talvolta succede, il proprietario si riserva taluni frutti della terra, ovvero, per esempio, la colonia sia a mezzo, in questo caso il 5 per 0,0 si pagherà metà dal proprietario e metà dal colono.

Altrimenti facendo, noi entreremo in un campo difficile col voler stabilire delle regole per tutti i casi.

È meglio quindi lasciar piena libertà di contrattazione ai coloni ed ai proprietari, ed essi più facilmente troveranno modo di intendersi: pregherei quindi l'onorevole Senatore Irelli a non voler insistere perchè nel regolamento si vogliano dettare *a priori* le norme per risolvere cosiffatte questioni.

Il Regolamento, come già ho accennato, è affidato ad una Commissione competentissima, presieduta dall'onorevole Senatore Pallieri, ma io credo che se si volesse stabilire che si dovessero *a priori* risolvere i casi di questo genere, il Senatore Pallieri forse non accetterebbe il mandato.

Si sente poi sempre tanto gridare contro i regolamenti, che io veggio veramente con piacere come qualcheduno vi sia ancora il quale in essi abbia fiducia, ma, ripeto, se si volesse andare fino al punto desiderato dall'onorevole Senatore Irelli, in questo caso neppur io avrei più fede che egli raggiungesse lo scopo, che redigendoli si prefiggerebbe.

Lasciamo dunque alla spontaneità ed alla libertà delle relazioni tra proprietario e colono di risolvere queste questioni; essi certamente vi riusciranno senza perturbazione e con soddisfazione comune.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** La sola cosa che io credo si possa inserire a questo proposito nel regolamento si è il principio, conforme in tutto alla legge, che l'imposta fondiaria sulla quale si deve commisurare la tassa di ricchezza mobile per rispetto al colono, è quella soltanto che colpisce le parti del fondo coltivato a colonia.

Posto questo principio, i casi particolari che si potranno presentare saranno, a mente del medesimo, risolti dalle competenti Commissioni o dai tribunali, ognora che non vadano d'accordo Amministrazione e contribuenti.

Senatore **Irelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Irelli.** Desidererei che si dicesse parte di fondi e non i fondi, perchè nello stesso fondo vi sono dei terreni a diversa coltura, e su alcuna parte può cadere la riserva del proprietario; per conseguenza se la Commissione potesse scendere a questi dettagli, dicendo parte dei fondi, mi chiamerei più soddisfatto.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Nel principio generale che ho testè enunciato è compreso il caso particolare in cui in un fondo il proprietario si sia fatta riserva di certi prodotti. Allora questi prodotti non formano oggetto della colonia, e non vengono perciò divisi fra il proprietario e il colono; ond'è che il proprietario, nel fare la dichiarazione della tassa che deve anticipare pel colono, dovrà commisurare essa tassa su quella quota soltanto d'imposta fondiaria che colpisce le parti del fondo coltivate a colonia, non tenuto perciò conto della quota di cui sono gravate le altre parti del fondo che producono i frutti riservatisi dal proprietario medesimo.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, interrogherò il Senato se intende di chiuderla.

Chi intende che sia chiusa si alzi.

(È chiusa.)

L'ora essendo tarda, rimetterò a domani la lettura dei singoli articoli di questo allegato.

Prego i signori Senatori ad essere solleciti ad intervenire, perchè alle 2 1/2 si comincerà assolutamente la seduta, qualunque sia il numero de' Senatori.

Ora si passerà allo squittinio sulle leggi state votate nella seduta precedente.

Risultato della votazione.

Progetto di legge per la facoltà al Municipio di Firenze d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città:

Votanti . .	92
Favorevoli.	76
Contrari .	16

(Il Senato adotta.)

Rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge sul reclutamento:

Votanti . .	94
Favorevoli.	92
Contrari .	2

(Il Senato adotta.)

Approvazione della convenzione relativa all'utilizzazione del sale prodotto nello stagno d'Orbetello:

Votanti . .	94
Favorevoli.	90
Contrari .	4

(Il Senato adotta.)

Leva militare dei nati nel 1849:

Votanti . .	93
Favorevoli.	92
Contrari .	1

(Il Senato adotta.)

La Seduta è sciolta (oro 6).

TORNATA DEL 10 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Squittinio segreto sulle leggi ieri discusse — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Approvazione dei 16 articoli dell'Allegato N — Schiarimento chiesto dal Senatore Ginori-Lisci fornito dal Ministro delle Finanze — Avvertenze e dichiarazioni del Senatore Ginori Lisci — Spiegazioni del Senatore Pallieri — Altre obiezioni del Senatore Ginori-Lisci — Allegato O — Avvertenze del Senatore Alessandro Rossi, e risposta del Ministro delle Finanze — Osservazioni e schiarimenti dei Senatori Ginori-Lisci e Lauzi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Schiarimento sull'art. 1 chiesto dal Senatore Ginori-Lisci, fornito dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dall'1 all'8 ed ultimo dell'Allegato O — Allegato P — Considerazioni del Senatore Di Castagnetto, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenze del Senatore Robecchi — Risposta del Senatore Saracco e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli dall'1 al 4 — Avvertenze del Senatore Di Castagnetto sull'art. 5, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Proposta del Senatore Conforti di reiezione dell'art. 7 combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Conforti — Approvazione degli articoli 7, 8 e 9, ultimo, dell'allegato P — Dichiarazioni del Senatore Caccia Relatore — Avvertenza del Senatore Chiesi — Istanza del Ministro di Finanze — Approvazione degli articoli del progetto di legge generale sui provvedimenti finanziari — Squittinio segreto su questo progetto di legge, e sugli altri discussi nella tornata precedente.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e quello della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia, e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4458. La Camera di Commercio di Bari fa istanza perchè venga decretata la costruzione di una ferrovia in Basilicata per Potenza.

Presidente. Si farà l'appello nominale per la votazione delle leggi discusse ieri, e si lasceranno aperte le urne perchè possano votare anche quei signori Senatori che verranno durante la seduta.

Il Senatore Manzoni T. procede all'appello nominale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sull'Allegato N: *Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

Il Senato ha dichiarato chiusa la discussione generale su quest'Allegato. Si passerà alla discussione degli articoli.

Da lettura dell'articolo 1:

« A cominciare dall'anno 1871 l'aliquota di imposta sui redditi di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento. A partire da quest'epoca, è tolta alle Province ed ai Comuni la facoltà di sovrapporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le Commissioni comunali e consorziali, di cui all'art. 11 del Decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del Comune o Consorzio.

» Quando un Comune o Consorzio abbia una popolazione superiore ai 12 mila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sopraindicata.

» La metà dei delegati del Governo sarà scelta fra i Consiglieri comunali che non siano impiegati governativi.

» Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto

nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'imposta di ricchezza mobile è dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti, nel Comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

» I possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in Comuni diversi dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo stabilimento, o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel Comune medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

» Però la cessazione di un cespite di reddito, che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo.

» Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo. »

(Approvato.)

« Art. 5. L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi decorrerà dal 1° al 31 luglio.

» In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato il reddito precedentemente accertato. »

(Approvato.)

« Art. 6. Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'art. 9 della legge 28 maggio 1867, N. 3719, sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi, fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

» Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

» L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le Commissioni istituite per l'applicazione

della imposta sui redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogniqualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

» La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

» È applicabile ai titoli di questa specie il disposto del secondo capoverso dell'articolo 19 della legge 14 luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 9. I redditi, che non dipendano da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

» La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

» È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n. 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

(Approvato.)

« Art. 10. La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile a termine degli articoli 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, e 3 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 e dell'ultimo paragrafo dell'art. 7 della presente.

» Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominali che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta. »

(Approvato.)

« Art. 11. Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna detrazione e per tutto il loro am-

montare, i premi dei prestiti emessi dai comuni e dalle province o da altri per loro conto, come pure da qualsiasi altro ente morale, società od individuo. L'ammontare dei premi dovrà essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno, nei modi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023.

» La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile sarà fatta senza detrazione alcuna e per tutto il loro ammontare, anche sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria, indicato nell'articolo 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo, o dalla applicazione della ritenuta. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dei redditi medesimi nell'applicazione della tassa di mano-morta, stabilita colla legge 21 aprile 1862, n. 587.

» Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia d'imposta sui redditi di ricchezza mobile in quanto non siano contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 14. Con regolamento da approvarsi con Decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re darà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, coordinandola colle leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la determinazione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta.

» Nel suddetto regolamento saranno rifuse tutte le disposizioni che si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile, secondo le leggi in vigore. »

(Approvato.)

« Art. 15. Per l'applicazione dell'imposta del 1871 è fatta facoltà al Governo di fissare l'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni, di cui è cenno nell'art. 5. »

(Approvato.)

« Art. 16. È autorizzata una spesa di 500,000 lire da iscriversi in un capitolo 169 *bis* del bilancio passivo delle finanze 1870, col titolo di *Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati*. »

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domanderei al signor Ministro delle Finanze se in queste 500,000 lire da iscriversi al capitolo 169 *bis*, si comprenda il rimborso ai proprietari delle spese che dovranno fare per l'accertamento delle tasse da pagarsi dai loro coloni; giacchè io ho potuto procurarmi alcuni appunti di un

ingegnere, il quale ritiene che per le operazioni da farsi per giungere a cotesta determinazione, occorrono, in media, lire 30 per podere. Ora, siccome il signor Ministro delle Finanze mi disse ieri che tuttal più la tassa sarebbe andata a lire 16 per podere, io toro a dirgli che sarei lieto di veder piuttosto aumentata con questa legge la tassa fondiaria di lire 16 per podere, di quello che di doverne spendere 46, pagandone 30 all'ingegnere per conto mio proprio, e 16 per conto della tassa del mio contadino.

Ministro delle Finanze. Non occorrerà che il Senatore Ginori, se preferisce egli di pagare il 5 per cento, faccia altre spese. Le 500 mila lire di cui si parla qui sono per spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Ora, quando si tratta del colono, siccome la legge determina nel 5 per cento dell'imposta fondiaria principale, la tassa spettante al colono medesimo, che il proprietario deve anticipare, non c'è altro accertamento di redditi da fare per parte dell'Amministrazione, la quale ha il suo conto rispetto ai proprietari e per conseguenza questa somma non è che per spese da farsi dal Governo, e non riguarda i proprietari. Se poi i proprietari preferiscono pagare il 5 per cento senza stare a curare altre indagini intorno al reparto che è da farsi delle imposte che spetterebbero alle varie loro famiglie coloniche, evidentemente non occorrerà che essi facciano ulteriori spese.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Questo accertamento, per parte dei proprietari, non può farsi senza distinguere il boschivo dal terreno lavorativo. In Toscana, il terreno boschivo non ha niente che fare col lavorativo, mentre il contadino non ha in custodia che quello lavorativo, ed il boschivo è a parte.

Ora, se s'intende che per cento dei contadini si paghi anche per il terreno boschivo, la tassa non ha ragione di esistere, non potendo essere apposta che per quello che il contadino coltiva ed ha.

Se dunque il signor Ministro dice che la tassa dev'essere pagata in ragione di quanto il proprietario paga per tassa sulla fondiaria, io risponderò al signor Ministro che il calcolo è fallace, perchè se colla legge ha inteso d'imporre la parte che spetta al contadino, con ciò che ha detto viene a confessare che ha inteso invece di riscuotere dai contadini il 5 per cento del totale pagato per tassa fondiaria dai proprietari del fondo.

Ciò mi pare che sia completamente in contraddizione colla legge, perchè essa ha inteso unicamente d'imporre i coloni, e d'imporre quella parte che loro spetta. Ora, invece d'imporre la parte che spetta ai coloni, quando piaccia ai proprietari di assumersi il carico di pagare per essi, la tassa viene, da quello a cui spetta, ad estendersi anche su tutto il rimanente del possesso,

e quindi è una tassa nuova della quale in questa legge non è stato parlato.

Infatti si tratterebbe di una nuova sovrimposta fondiaria, e questa sovrimposta non potrebbe essere dai coloni accettata, e resterebbe a carico dei proprietari.

Quindi è che ai proprietari sarà necessario fare queste distinzioni, e per fare queste distinzioni, essi andranno incontro ad una spesa doppia della tassa medesima.

Ora, domando e dico se è questo il momento di far gettar via il danaro ai proprietari. Io voterò contro la legge.

Avevo chiesto la parola sull'allegato O, perchè intendevo di fare al Senato alcune proposte, ma veggio che il tempo stringe, che noi non possiamo seguitare a discutere con serietà questa legge, e che il modificarla porterebbe ad un dissesto nell'andamento della cosa pubblica quanto il rigetto: perciò dichiaro che voterò contro la legge... e sarà poi quel che sarà.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Le difficoltà poste innanzi dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci mi sembrano totalmente prive di fondamento.

Basta, di fatto, avvertire che il proprietario al quale, per l'articolo 9 di questo progetto di legge, incombe l'obbligo dell'anticipazione della tassa di ricchezza mobile che colpisce il colono, non avrà che da denunciare l'imposta fondiaria cui va soggetto il fondo in quanto forma oggetto della colonia.

Ora, quando il fondo si trova interamente coltivato a colonia, prendendo il 5 per cento della contribuzione fondiaria alla quale il medesimo è sottoposto, si avrà senz'altro la tassa di ricchezza mobile a carico del colono.

Che se una parte soltanto del fondo vien coltivata a colonia, la quota soltanto della contribuzione fondiaria corrispondente a quella parte del fondo vuol essere denunciata dal proprietario.

Nel caso, infine, che la colonia comprenda il terreno con eccezione di piante e loro frutti, od in altro modo qualunque una parte dei prodotti rimanga in totalità al proprietario e venga l'altra divisa fra esso ed il colono, dovrà servir di norma ciò che in casi analoghi è prescritto nei Regolamenti per l'imposta sui fabbricati e per l'imposta sulla ricchezza mobile. Così scorgesi ivi stabilito che, quante volte al reddito fondiario di un fabbricato vada commisto un reddito di natura mobiliare, come si verifica allorchè una stessa persona possiede il fabbricato e vi esercita un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione, attribuendo al fabbricato la prima specie di reddito, e la seconda all'industria. Parimente il dichiarante dee fare una prudenziale ripartizione del reddito attribuibile ad un fabbricato posto nel territorio di più Comuni contermini, esibendo tante dichiarazioni quanti sono i Comuni stessi colla rispettiva tan-

gente di reddito. Or bene, nel nostro caso, il proprietario del fondo dovrà similmente nella sua denuncia fare un prudenziale riparto della contribuzione fondiaria, distinguendo la quota rispondente ai prodotti colonici dalla quota riguardante i prodotti a sè riservati.

Fatta dal proprietario la dichiarazione nell'indicata conformità, se la medesima viene accettata dall'agente dell'imposte, tutto è terminato con soddisfazione dell'uno e dell'altro. Ove invece sia dall'agente rettificata, potrà il proprietario, giusta le regole di procedura vigenti per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, rivolgersi alle Commissioni amministrative; e potrà ancora, dopo la pubblicazione dei ruoli, proporre davanti l'autorità giudiziaria tutte le istanze che stimi di suo interesse.

Ecco pertanto risolte le difficoltà sollevate dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io debbo fare una rettificazione.

Quello che ha testè detto l'onorevole Senatore Pallieri, non è, a parer mio, applicabile alla Toscana.

Io ho detto che bisogna assolutamente che qui ogni proprietario si valga dell'opera di un ingegnere o di un agrimensore per procedere ad operazioni che cagioneranno una spesa superiore all'ammontare della tassa stessa.

Gli argomenti dell'onorevole Senatore Pallieri non mi persuadono, poichè non mi provano che non sia assolutamente indispensabile di procedere nel modo da me annunziato nel fare le operazioni da lui accennate.

E poi, o Signori, io non trovo nella legge che si faccia parola di quanto egli dice.

Devo anche domandar scusa al Senato di averlo tediato parlando la terza volta sullo stesso argomento; ma mi permetto di far osservare che forse il signor **Presidente** non mi ha inteso, ma io aveva domandato di parlare sull'art. 9, e il signor **Presidente** non si è rammentato della mia domanda. Debbo però confessare che il chiedere la parola su questo articolo 16 non è stato che un ripiego al quale ho avuto ricorso per esporre le mie idee, domandando al signor Ministro se ci rimborsava delle spese che dovremo incontrare.

Del resto, lascio giudice il Senato della quistione.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'ar. 16.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'Allegato O.

« Disposizioni relative ai Comuni e alle Provincie. »

È aperta la discussione generale.

La parola spetta pel primo al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori Lisci**. Aveva domandato la parola per mostrare il mio desiderio di riparare in qual-

che modo ai grandi mali che deriveranno da questa legge ai contribuenti, tentando per altra via di procurare loro qualche sollievo; ma in questo momento io credo inutile il farlo.

Presidente. La parola è al Senatore Rossi Alessandro.

Senatore **Rossi.** Tocandosi in quest'Allegato delle disposizioni relative ai Comuni e alle Province per la facoltà loro accordata di imporre tasse speciali di esercizio e di rivendita, io vorrei dire poche parole sulle imposte dirette ed indirette che aggravano in questo complesso di leggi l'industria nazionale.

È un argomento che io tratterò, come ho detto, brevemente, ma che è della più alta importanza, perchè tutti siamo convinti che dallo sviluppo del lavoro nazionale dobbiamo attendere la maggior parte del nostro futuro benessere economico. Se coi trattati di commercio ci siamo ispirati coraggiosamente a principii più liberali in fatto di scambi internazionali, malgrado lo stato quasi infantile in cui si trovano le nostre industrie, egli è perchè si è ritenuto che il migliore stimolo al progresso fosse la concorrenza. Ma è nostro dovere di impedire che per ragioni intrinseche e indipendenti dalla medesima, le nostre fabbriche si trovino in condizioni inferiori a quelle delle fabbriche estere. Tale sarebbe il caso se il cumulo delle gravanze pubbliche fosse da noi superiore alle gravanze che sopportano le industrie sorelle all'estero, perchè allora avverrebbe il fatto che si costituirebbe indirettamente una specie di protezione sulle merci estere in confronto delle merci nazionali, la qual cosa certamente è assai lontana dalla mente dei legislatori italiani.

Ci troviamo noi in questo caso? pur troppo io debbo confessare che gl'industriali italiani sono colpiti assai più che noi sono gl'industriali esteri, coi quali siamo legati da trattati di commercio.

Noi non possiamo disconoscere la gravanza delle imposte dirette ed indirette, e specialmente quella della ricchezza mobile che non ha riscontro di simili proporzioni in altri paesi. Aggiungasi che la speditezza delle comunicazioni, colla diminuzione delle tariffe ferroviarie in ragione delle distanze, contribuisce assai a mettere i produttori di ogni paese, senza delimitazione di frontiera, in contatto dei consumatori d'ogni paese, per cui il vantaggio di avere la produzione sui luoghi stessi di consumazione, è quasi, si può dire, neutralizzato.

Ma vi ha di più.

In passato, allorquando si diceva che il capitale da noi era scarso, diffidente, o per lo meno ad alto interesse, in confronto dell'estero, per la concorrenza dei valori pubblici (e sappiamo che le industrie, nelle proporzioni moderne hanno bisogno di grandi capitali) si poteva contrapporvi la mitezza relativa del salario per il prezzo moderato dei viveri e delle pigioni; ora la legge sul dazio consumo, l'imposta sui fabbricati,

la tassa sul macino hanno contribuito ad aumentare sensibilmente i salari, i quali presto verranno raggugliati con quelli degli altri paesi coi quali abbiamo trattati di commercio.

È certo che le condizioni della vita debbono essere sopportabili per l'operaio, ed i salari in proporzione a quello che è necessario per vivere.

Tale è la questione che si agita attualmente in Francia fra il Governo imperiale e i fabbricanti dell'alto Reno.

Essi dicono: le tariffe daziarie sono una illusione per noi; imperocchè i tessuti esteri che vengono importati specialmente dalla Svizzera, dove i salari sono molto minori che in Francia, costano meno, riflettendosi come è naturale il minor salario sul prezzo della merce, di guisa che si viene a neutralizzare la tassa d'importazione.

Que' fabbricanti hanno ragione; e tanto più perchè è noto che di tutti gli industriali francesi quelli dell'Alsazia sono i più liberali. Del resto, la questione della vita a buon mercato in tutti i paesi civili diventerà presto una utopia; e noi dobbiamo preoccuparci dei mezzi necessari a far fronte a questo aumento incessante delle condizioni di esistenza dell'operaio, primo dei quali è certamente lo sviluppo del lavoro nazionale.

Io sono compreso delle necessità che spingono le nostre discussioni, epperò non ho altro da aggiungere. A me basta che la questione sia oggi affermata innanzi al Senato, anche perchè posso dire che vi hanno parecchi industriali, forse i più importanti d'Italia, i quali credono a torto che i rappresentanti del paese siano troppo teneri di certe teorie economiche assolute, e non apprezzino abbastanza le condizioni speciali delle loro fabbriche.

A questa affermazione io mi limito tanto più volentieri, inquantochè credo che il Ministero si dia pensiero di questo stato di cose. Se non mi inganno l'onorevole signor Ministro delle Finanze nell'altro ramo del Parlamento, all'epoca di questi provvedimenti finanziari, ha toccato di volo questo argomento in guisa da constatare la verità di quanto io espongo.

In ogni modo l'onorevole Sella conosce troppo la situazione delle nostre industrie per non guardarle sotto il solo aspetto della imponibilità, perchè così facendo, e non curando le particolari condizioni delle medesime, riuscirebbe ad una strada del tutto opposta a quella che egli vuole percorrere.

L'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha ordinato un'inchiesta industriale, ha nominato una Commissione, la quale ha già principiato i suoi lavori in previsione delle future scadenze dei trattati di commercio: a questa inchiesta saranno chiamati gli industriali, perchè vogliano esporre le loro considerazioni, e più ancora i fatti, e dare le cifre che possano chiaramente indicare lo stato reale delle condizioni loro rispetto all'estero.

Sarà questo un atto di somma giustizia, per il fatto

che nei due rami del Parlamento sono scarsi gli uomini che rappresentano l'industria, gl'interessi della quale per quanto si collegano a quelli generali dello Stato, è nostro dovere di difendere e curare.

Oggi però noi dobbiamo frattanto riconoscere che le pubbliche finanze sono lo stomaco, e tutte le classi sociali che sono chiamate a dividerne i pesi, sono le membra di questo gran corpo che si chiama la Nazione; per cui io darò il mio voto favorevole ai provvedimenti finanziari, nella speranza che l'onorevole signor Ministro delle Finanze, vorrà tener a mente quanto per le pubbliche imposte sia grave ed impari a quella delle industrie estere la condizione in cui si trovano le nostre, e sarà molto contento se vorrà darmene fin d'oggi l'assicurazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Comincio dal constatare il patriottismo dell'onorevole Senatore Rossi, il quale comunque a capo d'uno dei più cospicui stabilimenti d'industria in Italia, tuttavia non esita a dare il suo suffragio ad un progetto di legge, il quale certo viene ad aggravare di tasse non indifferenti l'industria e il commercio.

L'onorevole Senatore Rossi ha perfettamente ragione nel chiamare l'attenzione del Governo sull'effetto delle tasse sopra l'industria, ma non già perchè gl'industriali siano cittadini i quali meritino favore più che gli altri; gli industriali debbono pagare le loro tasse come gli agricoltori, come i commercianti, come le pagano tutti gli altri cittadini.

Come voi vedete o Signori, abbiamo tante tasse che aggravano tutti gli ordini dei cittadini, che non solo gli agricoltori si lagnano, ma si lagnano i commercianti e gl'industriali, e non possiamo dimenticare di avere per mezzo del dazio consumo e della tassa sul macinato aggravate anche le classi le meno abbienti della società; quindi la sola necessità ci spinge ad inoltrarci per questa via.

L'onorevole Senatore Rossi ci chiamava a considerare non la gravità della tassa in sè per ciò che riguarda l'industria, ma un argomento veramente degnissimo di meditazione, vale a dire, se per avventura le tasse a cui le nostre industrie sono sottoposte non abbiano effetto di un dazio protettore delle merci estere, imperocchè quando queste tasse fossero inconsideratamente poste nel nostro paese, potrebbero senza dubbio aggravare per guisa le merci che si producono in paese, da trovarsi le merci estere in condizione tanto migliore, che la concorrenza fosse impossibile, così che ne avvenisse quel mostruoso fatto che il sistema di tasse fosse un dazio protettore non già dell'industria nazionale, ma invece dell'industria straniera a danno della nazionale. L'onorevole Rossi ha già accennato come il Governo si preoccupò di codesta questione incaricando il Consiglio Superiore del Commercio e dell'Industria d'interpretare una seria inchiesta sulle condizioni dell'industria nostra,

imperocchè l'Italia ha evidentemente un dovere importantissimo da compiere cercando di sviluppare il lavoro in tutto ciò che le sue circostanze naturali lo permettono.

Per certo, non è in mente di nessuno, e meno che altri dell'onorevole Rossi, così distinto cultore di studi economici, d'invitare il Governo ed il Parlamento a procedere per la via della protezione allo scopo di far nascere in Italia delle industrie alle quali la sua condizione naturale la renda meno adatta; è però evidente che bisogna nel governo della cosa pubblica condursi in maniera da agevolare lo sviluppo di tutte le industrie, di tutte le produzioni alle quali le nostre condizioni naturali fossero acconcie.

Ora vi sarebbe da domandare se vi sia da temere che il progetto di legge in discussione venga a perturbare così seriamente le condizioni dell'industria nostra, ed a seriamente minacciarle.

A me basterebbe il suffragio, che l'onorevole Senatore Rossi dà a questo progetto di legge, per tranquillarmi ma pure io . . .

Senatore Ginori-Lischi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. . . . convengo che l'argomento vuol essere studiato, ed attentamente ponderato, quantunque abbia anche fiducia, che queste tasse, sebbene vadano avvicinandosi agli ultimi limiti del possibile, tuttavia possono essere sopportate senza uccidere la produzione stessa.

È vero che le nostre condizioni sotto molti rispetti sono meno favorevoli di quanto lo siano in paesi più avanzati di noi, tanto pel valore del capitale che per le condizioni del credito, ma per contro abbiamo pur noi taluni vantaggi.

Io convengo che i salarii si vadano fortunatamente variando, e dico fortunatamente quando considero la questione dei salarii sotto il punto di vista degli operai, e quindi sotto questo punto di vista le condizioni nostre si vanno rapidamente unificando; ma per contro poi noi abbiamo anche la fortuna di molte forze motrici, le quali vorrei fossero dappertutto utilizzate, come le ha utilizzate l'onorevole Senatore Rossi.

Quando considero che la caduta di un metro cubo di acqua dall'altezza di un metro equivale ad una produzione annua di una miniera di carbon fossile di 150,000 chilogrammi, io non posso non concludere che le nostre condizioni topografiche, per quanto riguarda la forza motrice, pongono la industria italiana in condizione abbastanza propizia sotto il punto di vista di poter lottare coll'estero; ed io credo che essenzialmente per ciò che riguarda l'industria nostra sia da desiderarsi che coloro i quali hanno tempo e capitali, non manchino di consacrarvi l'opera loro, ed i loro fondi.

Vi vedo che quando in Italia uomini arditi, intelligenti, attivi, laboriosi, ed onesti si accingono alle industrie, e ne abbiamo splendidi esempi, sono in istato tale da

poter presentare stabilimenti industriali in notevoli condizioni, i quali possono essere citati a modello in qualunque parte d'Europa; quindi è che io confido che le tasse le quali si sono imposte o si vengono ad imporre con questi provvedimenti, non soffochino le industrie, non inceppino la produzione al suo nascere, imperocchè davvero allora la sarebbe una triste speculazione che si farebbe. Ad ogni modo io non posso che accettare, a nome anche dei miei Colleghi, le raccomandazioni dell'onorevole Rossi, imperocchè queste corrispondono al pensiero di noi tutti, cioè di studiare attentamente le condizioni della nostra industria onde sottoporre poi questi studi al Parlamento, acciò possano essi servire al Parlamento medesimo per fare nuove leggi, od emendare le leggi promulgate o che si vanno promulgando, se in qualche parte queste leggi fossero meno propizie allo sviluppo del lavoro nazionale. Il maggiore interesse della Nazione è per me e per tutti noi certamente l'aumento della potenza economica sotto tutti i punti vista.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. L'onorevole Senatore Rossi ha accennato alla necessità che le tasse sulle nostre industrie non si convertissero in tasse di protezione per le industrie straniere; e tanto più si rende necessario in Italia il pensare a questo, poichè abbiamo un numero di persone disoccupate che non si trova in nessun altro paese civile.

Noi abbiamo, se i dati statistici che ho trovato sui giornali non mi mettono in errore, noi abbiamo il 17 per 100 di Italiani inoperosi.

Ora io ho fatto venire come maestri di officine, come capi-stanza, degli operai francesi, perchè i nostri non si piegavano ad assumere una certa autorità sugli altri, nè volevano prendersi responsabilità di sorta, e mi sono dato cura di prendere informazioni, interrogando gli uni ad insaputa degli altri per sapere quali erano appunto le proporzioni di tassazione fra Limoges e Firenze. Ora, giacchè l'onorevole Signor Ministro delle Finanze, con quella premura che certamente gli riconosco per avvantaggiamento delle industrie, dice che vuol prendere in seria considerazione questa cosa, io mi affretto a dirgli a che punto siamo con quelle differenze.

Questi lavoranti, in Limoges, pagavano franchi 3 e 25 di tassa personale, perchè in Francia tutti gli operai, quando giungono a 21 anno di età, pagano indistintamente la detta somma di franchi 3 25.

Quando non possono pagare, soddisfano all'obbligo loro con la mano d'opera che prestano al Municipio in lavori stradali od altri qualsiasi.

La tassa mobiliare poi è ragguagliata in questa guisa: chi paga da franchi 100 a franchi 300 di pignore corrisponde per tassa franchi 14; chi paga da 300 a 500 franchi di pignore paga franchi 42.

Da questo si rileva che gli stessi operai che a Li

imoges pagavano per imposta personale e mobilia: e franchi 17 25, od al massimo franchi 45 25, pagano qui per tassa di ricchezza mobile al Comune di Sesto, da lire 150 a lire 250 annue. Nè questo basta: loro è stata questa tassa calcolata per 18 mesi; così è accaduto che invece di lire 150 han dovuto pagare lire 225.

Ora, un operaio, Signori, tanti ne vede nascere e tanti ne finisce; non v'è da pretendere che tenga il salvadanaio per conto del Governo. Si è voluto creare questa tassa; ma che cosa avverrà? avverrà che nessuno degli operai pagherà: il Governo scrive nei suoi libri delle belle cifre, ma non incasserà denaro: si farà il gravamento, ma che cosa potrà pigliare da questi operai? Mi basta di aver accennato ciò. Aveva preparato un discorso su questa materia, ma lo serberò per un altro momento in cui il Senato non sia preoccupato di cose ben più gravi, e sia quindi più disposto ad ascoltarmi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò, rispondendo all'onorevole Ginori-Lisci che gli operai di cui egli parla sono stipendiati; chi ha due chi ha tre mila lire di stipendio: del resto l'onorevole Ginori m'insegna che fare il bilancio della famiglia dell'operaio non è un conto facile, che bisogna studiarlo attentamente sotto i vari aspetti. Io convengo con lui che la questione è degna di esame, ma mi pare che non solo sia difficile, ma impossibile, nell'attuale stato delle cose, di scioglierla perfettamente; e vorrei che il Senato non restasse sotto una impressione sfavorevole che non corrisponde alla realtà.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci** Io dirò pure che non ho tenuto nel mio calcolo alcun conto della tassa sul macinato; del resto, io non pretendo aver fatto altro che aggiungere qualche parola a quanto disse l'onorevole Senatore Rossi.

Il signor Senatore Rossi ha voluto in certo modo fare atto di deferenza dicendo che voterebbe favorevolmente: io che aveva detto di votare contro, ho voluto far vedere al Senato che le ragioni che io aveva anche su questo argomento erano tali da autorizzarmi, e pienamente autorizzarmi, ad avere un'opinione diversa da quella del nostro ottimo Collega.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Non si sgomenti nè il Senato nè il signor Ministro se ho chiesto la parola, perchè, conscio delle necessità che ci premono, restringerò a brevissime parole le cose che aveva divisato e che credo mio dovere di dire relativamente a questo Al legato.

Io credo che un difetto, non solo di questa, ma anche di molte altre leggi, abbia viziato le disposizioni

che riguardano i Comuni, e questo è di aver compreso in una sola regola e di aver fatta un'eguale legge sia per i grandi centri di popolazioni, si chiamino o non si chiamino città, ed i Comuni veramente campestri, esclusivamente campestri.

Questo difetto si manifesta più specialmente nel presente provvedimento finanziario, in cui per compensare i Comuni di alcuni vantaggi che loro sono stati tolti, vengono accordati loro vantaggi di altro genere.

Signori, per il Comune campestre la tassa sugli esercizi, quella sul valore locativo, quella sulle vetture pubbliche e sulle private, o sui cavalli di lusso ecc. sono cose che non possono produrre altro che niente. Bisogna confessare, ed io vorrei che il Governo ben si penetrasse di quanto sto per dire a danno mio personale come proprietario e a danno di tutti quelli che dividono la mia sorte, che cioè nei comuni campestri non vi è altra materia imponibile che la terra, e tutte le altre tasse non riescono che a produrre del malcontento in quelle buone popolazioni sulle quali riposa la quiete e la sicurezza del paese, e non conducono a frutti che sieno veramente giovevoli, e tali da riempire le casse; per la qual cosa mi limito a dirlo che constatato questo difetto e che prego il Governo, nei momenti che avrà più opportuni, di pensare anche a quest'oggetto, se cioè non convenisse di fare delle disposizioni particolari per i Comuni di campagna e per i grandi centri di popolazione. Non aggiungo altre parole per non isciupare il tempo. Ho gettato, per così dire, il germe di futuri studi; e spero di averlo gettato in buon terreno, come è la premura che i Ministri hanno e devono avere per il vantaggio del paese, e specialmente per la tranquillità di quella maggioranza delle nostre popolazioni, che costituisce la classe dei contadini, degli agricoltori.

Mi permetto di rammentare una sola cosa. In un *meeting* che ebbe un'eco dolorosa in tutta Italia due anni or sono, vi fu chi disse: facciamo la rivoluzione! Ci fu altri che disse: no, non la facciamo, si potrebbe disporre delle città, ma non abbiamo ancora le campagne; verrà il macinato, ed allora avremo anche queste. Ora, il buon Dio ha disperso il funesto augurio in quanto alla tassa del macinato; ma non vorrei che, messo troppo ripetutamente alla prova, non permettesse che il triste augurio si verificasse in occasione di altre tasse.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il presente progetto di legge ha, essenzialmente per ciò che riguarda i Comuni, l'oggetto d'indennizzarli, o di dar loro altri cespiti d'imposte per il danno che ricevono dall'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

Ora, io convengo pienamente coll'onorevole Senatore

Lauzi che per ciò che riguarda i Comuni rurali non saranno certo le tasse delle vetture, dei domestici e via discorrendo, che possano dar loro grandij risorse; ma mi permetterà alla mia volta di osservare che non sono neppure i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile che siano argomento di grandi risorse per quei comuni; imperocchè, come egli stesso diceva, nei comuni rurali non vi sono altre imposte possibili, che abbiano seria importanza che quelle sulla terra. Quindi quando si tenga conto dell'oggetto che ha la presente legge, io credo si troverà un discreto equilibrio per le disposizioni che sono qui adottate.

Quanto poi all'argomento in genere, su cui l'onorevole Lauzi chiamava l'attenzione del Senato, cioè sull'opportunità di distinguere i comuni rurali dai comuni urbani, il Senato sa che il Ministero si è impegnato a studiare questa questione dell'assetto delle finanze comunali, e intraprendere sul proposito dell'indagine.

Quindi non abbiamo difficoltà a ripetere qui solennemente questo impegno che abbiamo anche solennemente preso nell'altro ramo del Parlamento; imperocchè nelle indagini e negli studi che si debbono fare sopra quest'argomento, forse verrà il caso di prendere in esame l'ordine d'idea che accennava l'onorevole Lauzi, e che è stato del resto già più di una volta da valenti pubblicisti propugnato; cioè se convenga per certe disposizioni legislative distinguere i Comuni urbani dai Comuni rurali.

Quindi è che per parte del mio Collega il Ministro dell'Interno e per parte mia non respingiamo per nulla *a priori* questo concetto, e nemmeno possiamo prendere impegni precisi in proposito; ma, secondo le promesse solenni che abbiamo fatte e che vi ripetiamo qui, verranno fatti studi seri sopra tutte queste questioni sull'assetto delle finanze dei Comuni e delle Provincie anche rispetto all'Erario pubblico; imperocchè vuolsi pure una volta prendere in serio esame i vari concetti che sono stati manifestati in proposito tra cui certamente non sarà dimenticato quello dell'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle sue buone intenzioni, e per quanto sia stato detto che *L'enfer est pavé de bonnes intentions*, nulladimeno le tengo per buone, perchè si risolvono in buone intenzioni anche le mie proposte.

Ma non vorrei che credesse il Ministro che io non avessi fatto debite osservazioni anche prima alle disposizioni della legge. Ciò che si toglie in fatto di ricchezza mobile ai Comuni campestri è ben poca cosa, lo sapevo anch'io; ma io alludeva all'art. 15, cioè alle difficoltà che si aggiungono alle già esistenti, perchè si possa oltrepassare quello strettissimo limite che la legge ha messo alla sovrainposta prediale.

Questo io voleva dire, perchè se il Comune è ob-

bligato ad affliggere il contadino con tante piccole tasse, allora può nascere quell'inconveniente cui io ho dianzi accennato.

Mi permetterà in proposito di addurre qui un solo esempio fresco fresco. Nel Comune di Pancarana nella Provincia di Pavia, quel buon Sindaco, seguendo i consigli del sotto-prefetto, ha voluto mettere la tassa sul bestiame (notino che è un paese dove non vi ha che il bestiame puramente necessario al servizio dell'agricoltura), e ne nacquero dei tumulti; ma non basta; essendo sopravvenute le elezioni comunali, i tre proprietari, consiglieri comunali che scadevano, furono lasciati da un canto, e furono eletti tre bifolchi in loro vece. Pensi il Governo alle conseguenze!

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1:

« Alle facoltà accordate ai Comuni nell'articolo 118 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato. »

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Io vorrei domandare qualche spiegazione al signor Ministro su quest'articolo, perchè veramente le parole *qualunque merce* aprono alle tasse un così vasto campo, che io non troverei conveniente si lasciassero, o veramente non saprei che cosa vogliono esprimere. Per esempio, può un municipio o non può imporre anche la produzione? Tornerebbe qui l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Rossi, del pericolo, cioè, di veder stabilite nel paese delle tasse protettrici di industrie estere.

Domanderei quindi al signor Ministro se vi è da sperare che vi sia o in leggi precedenti o che vi possa essere in questa e che sia sfuggita alla mia attenzione, qualche limitazione alla facoltà dei municipi di tassare ogni e qualunque fabbricazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prego l'onorevole Senatore Ginori a considerare che qui si parla solamente di esercizio, di professioni e mestieri, e di rivendita di merci, e non di tassa di fabbricazione.

Senatore **Ginori-Lisci.** Allora resta inteso che non si possa imporre fabbricazione.

Ministro delle Finanze. Senza dubbio è esplicitamente inteso.

Senatore **Ginori-Lisci.** La parola esercizio è molto larga. Io non sono abbastanza buon filologo per distinguere la portata della parola esercizio. Questa parola, come ho detto, è molto larga: si esercita la pittura, si esercita la scultura, si esercita infine qualunque arte.

Io aveva bisogno di sentire dal signor Ministro questa dichiarazione tanto più perchè non posso ammet-

tere che con le attuali leggi non siano nei Municipi rappresentati veramente tutti gli interessi del territorio municipale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Potrà un fabbricante essere tassato come un esercente la professione che esercita; ma questa non sarà una tassa di fabbricazione commisurata all'entità della produzione della merce, che è quella probabilmente della quale si inquieterebbe l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci.** Precisamente.

Ministro delle Finanze. Del resto, egli vedrà in seguito tutte le precauzioni che sono prese per mantenere questa tassa nel carattere puramente di esercizio; in conseguenza quand'anche si tassassero fra gli esercenti varie professioni, i fabbricanti come esercenti industrie, saranno divisi per categorie, ma non sarà mai una tassa di fabbricazione che venga ad essere proporzionata all'entità della fabbricazione, perchè altrimenti si cadrebbe negli inconvenienti che teme l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci.** Dunque anche gli stabilimenti manifatturieri potranno essere tassati.

Presidente. Se nessun'altro domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

» Art. 2. Sono assegnate ai Comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 e contemplate nell'articolo terzo della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti. »

(Approvato.)

« Art. 3. I Comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici. »

(Approvato.)

« Art. 4. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori o concessionari di vetture sia pubbliche, che private; tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui. »

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa sulle vetture private che siano frigate di stemmi ed emblemi gentilizi, potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private.

« Le gondole e barche di lusso sono parificate alle vetture. »

(Approvato.)

« Art. 6. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio.

» Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel Comune più popoloso.

(Approvato.)

« Art. 7. Nascendo contestazioni fra Comuni della medesima provincia, deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagato in due Comuni diversi.

» Se i Comuni appartengono a province diverse, deciderà con suo decreto il Ministro dell'Interno. »

(Approvato.)

« Art. 8. I Comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa. »

(Approvato.)

« Art. 9. La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria per gli anni 1867, 1868, 1869, 1870 è ceduta ai Comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi.

« Lo Stato restituirà ai Comuni le somme riscosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione. »

(Approvato.)

« Art. 10. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono. »

(Approvato.)

« Art. 11. La tassa sarà pagata nel Comune dove si ha la residenza. »

(Approvato.)

« Art. 12. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

» I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel Decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 13. È abrogato il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

» Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli articoli 11 e 12 del decreto predetto. »

(Approvato.)

« Art. 14. A cominciare dal 1 gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle province quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna provincia. »

(Approvato.)

« Art. 15. È accordato un compenso ai Comuni sull'erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873 pagabile in rate semestrali ed eguale al 30 per 0,0 della massima somma che essi potevano sovrapporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

» Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovrimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si siano valse del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla presente legge e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col decreto legislativo del 26 giugno 1866 e con la legge del 26 luglio 1868; nè potranno i prefetti render esecutorio il ruolo della sovrimposta sulla fondiaria in quella parte che eccede il limite fissato dalla legge, se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette. »

(Approvato.)

« Art. 16. A partire dal 1 gennaio 1871 sono classificate tra le spese obbligatorie dei comuni:

» 1. La metà delle spese pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle provincie siciliane, ad eccezione degli ispettori che rimangono a tutto carico dello Stato.

» Tale concorso sarà però solo del quarto della spesa per il primo anno;

» 2. Le spese per la vaccinazione nei comuni delle provincie toscane;

» 3. Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri, nei comuni delle provincie Venete e di Mantova. »

(Approvato.)

» Art. 17. La quota dei comuni pel reparto della spesa relativa ai militi a cavallo sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza, per ogni sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai comuni si seguiranno le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 (Allegato B).

» Occorrendo di variare il ruolo organico si seguiranno le disposizioni dell'articolo 24 della legge sopra citata, ma a luogo dei comuni saranno intese le deputazioni provinciali. »

(Approvato.)

« Art. 18. Le spese della conservazione del virus (vaccino) passeranno fra quelle obbligatorie della provincia, e la conservazione del vaccino sarà fatta a cura della Deputazione provinciale. Sarà permesso alle provincie di costituire dei consorzi a questo effetto.

(Approvato.)

Presidente. Si passa all'Allegato P, che riguarda la conversione dei beni immobili delle Fabbricerie. La parola è all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori, il provvedimento contenuto in questo Allegato è molto grave, ed io chiedo il permesso di esporre alcune considerazioni le quali mi sembra conveniente che non abbiano a sfuggire alla discussione del Senato.

Sarò molto breve per non abusare del tempo e della pazienza degli onorevoli miei Colleghi.

Parlerò prima della forma, in secondo luogo del merito della legge.

Quanto alla forma, io osservo che questo progetto di legge, come *Allegato*, fa parte di tutti i provvedimenti finanziari che stiamo per votare. Certamente ciascuno di noi desidera col suo voto di concorrere, per quanto gli sia possibile, all'adozione di quelle misure finanziarie che l'onorevole signor Ministro propone come tanto necessarie all'andamento dell'amministrazione dello Stato; tuttavia questa legge è per sè tanto grave, trattandosi niente meno che della conversione dei beni di tutte le Fabbricerie, importanti un capitale ragguardevolissimo, che a me pare molto rincrescevole la posizione dei Senatori, e lo è certamente la mia, di dover confondere il voto della medesima con quello degli altri provvedimenti che ci sono richiesti.

Ciò detto, passo al merito del progetto in discussione.

La legge del 7 luglio 1866, al paragrafo 2 dell'articolo 11 dispone che: « I beni immobili di qualunque altro ente morale ed ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali delle chiese ricettizie, saranno convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione, in favore degli enti morali cui i beni appartengono, in una rendita del 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta, come sopra, al pagamento della tassa di manomorta. »

Questa disposizione, tutta relativa alle proprietà ecclesiastiche, viene anche confermata nell' sua natura dall'articolo 34, in cui è detto: « Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto » cioè al paragrafo 2: « Seminarii e Fabbricerie sopra il reddito netto eccedente le L. 10,000. »

Dunque si erano imposte con questa legge le Fabbricerie ugualmente che i Seminarii, i quali in quella legge non erano punto colpiti, si erano imposte, dico, sul reddito netto, locchè prova che non erano soggette alla conversione come gli altri enti ecclesiastici! tuttavia il Ministero di Grazia e Giustizia, come anche quello di finanze, diedero una diversa interpretazione e furono le fabbricerie considerate come convertite, ne vennero presi i beni, ed in parte anche alienati.

Ciò diede luogo ad avocazione per parte delle fabbricerie dell'amministrazione demaniale dinanzi ai Tribunali; emanarono sentenze; quattro furono favorevoli, e succedette pure una della Corte di Cassazione di Firenze. In questo stato di cose intervenne il provvedimento che ci occupa, il quale in forma di interpretazione, fa risalire con effetto retroattivo la disposizione relativa alle fabbricerie alle disposizioni dell'art. 11 della legge del 1866.

Io non contesto al Sovrano ed al Parlamento la facoltà di fare leggi: ciò risulta dallo Statuto, risulta dai principii più elementari del diritto; solo io non

posso dissimulare la posizione delicata in cui si trova il Governo rispetto alla decisione del Magistrato, paralizzando il corso della giustizia ed assumendo, direi quasi, la condizione di giudice e parte; imperocchè egli promuove il provvedimento, e dopo averlo promosso, spetta a lui prendere possesso dei beni delle fabbricerie; ma la interpretazione è stata sanzionata dall'altro ramo del Parlamento, e non manca più che la decisione vostra, o Signori, al quale proposito io aggiungo ancora i seguenti riflessi.

La legge del 15 agosto 1867, la quale aveva distrutta l'esistenza dei Corpi morali *ecclesiastici*, così dispone all'art. 1, paragrafo 6: « le istituzioni con carattere di perpetuità, ad eccezione delle fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifici sacri che si conservano al culto; » dunque le fabbricerie sono esentate dal paragrafo 6 dell'art. 1 di quella legge del 15 agosto 1867: ed infatti, o Signori, io ho la memoria di una circolare emanata dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 13 ottobre 1867, in cui, anche dopo la legge del 15 agosto 1867, portante il N. 15,609, si dice: « la legge del 15 agosto 1867 conserva le fabbricerie, e in seguito di tale conservazione preserva loro il patrimonio privato e i diritti risultanti dal disposto dell'art. 2 del Codice civile. »

Il Ministero poi avendo anche consultato il Consiglio di Stato, con deliberazione del 2 marzo 1867, quell'illustre Consesso dichiarava, che i beni di questi istituti si devono ritenere laicali, e per conseguenza esclusi dalle disposizioni ordinate da questo progetto di legge.

Riassumendo adunque tutte queste circostanze, e posto mente all'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, il quale stabilisce quest'estensione a favore degli enti morali *ecclesiastici* non soppressi, si deduce che le fabbricerie sono state considerate quali enti non ecclesiastici, e per conseguenza escluse dalla soppressione dei corpi morali coll'articolo 1, paragrafo 6 della legge 15 agosto 1867.

Io domando se conservando il corpo morale, possa il Governo attribuire a sè gli stabili che a questo corpo morale appartengono.

E se si ammette questo principio per le fabbricerie, non potrà per parità di ragione estendersi fra poco tempo alle Opere Pie, ed a qualunque ente il quale, conservando il titolo di corpo morale, possa cadere sotto la conversione che ora il Governo applica alle fabbricerie?

Quindi è che in riguardo alla prima osservazione che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, circa la forma di questi provvedimenti, io crederei conveniente, anche nell'interesse del risultato del voto sui provvedimenti finanziari, che si facesse una votazione separata a squittinio segreto per la legge attuale contenuta nell'*Allegato P*.

Quanto poi al merito di questa legge, io nel mio particolare, non posso ammettere il principio della con-

versione forzata dei beni delle fabbricerie, e sicuramente voterò contro quest'Allegato.

Ci sarebbe ancora qualche osservazione a fare relativamente alla tassa, la quale non credo nemmeno applicabile in forza della legge citata del 15 agosto 1867. Se sarà il caso che alcun altro pigli la parola, dirò anch'io qualche cosa, non volendo altrimenti turbare la discussione degli articoli.

Ancora due parole, ed ho terminato. Su questo progetto di legge furono presentate, a quanto mi fu detto, molte petizioni, ed alcune di queste mi sono anzi passate per le mani; or bene; di queste petizioni non ho visto cenno nella Relazione, non è detto se siano state prese in serio esame come vorrebbe la gravità della materia.

Ho visto nella Relazione come il relatore saviamente trovasse che in queste circostanze si devono abbreviare le discussioni: anch'io sono di questo avviso: bramerei però sapere se siasi o no tenuto conto di queste petizioni.

Aggiungerò eziandio che nell'anno scorso una petizione relativa ai canonici, i quali godono dei diritti parrocchiali, mi era stata comunicata perchè la rassegnassi al Ministero di Grazia e Giustizia: io l'ho fatto, come lo fa un Senatore qualunque quando ne è richiesto; debbo dire che ebbi una risposta cortesissima dal Ministro di Grazia e Giustizia, il quale mi diceva, che tale petizione dovrebb'essere sottoposta al Consiglio di Stato. Desidererei dunque sapere se quella petizione è stata presentata al Consiglio di Stato, perchè vedo che non se n'è fatto cenno, ed il provvedimento è emanato in modo assoluto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sarò anch'io brevissimo e per rispondere alle necessità della circostanza e alla cortese brevità, sebbene eloquentissima e dotta, dell'onorevole preopinante in contrario.

Non avvi dubbio che non sieno comprese nella soppressione le fabbricerie, perchè sono state formalmente escluse dalla legge 15 agosto 1867; ma dalla non soppressione non credo che si possa argomentare in modo da dedurne l'esenzione dalla conversione: in quanto che la conversione stessa suppone che si tratti di un ente conservato, perchè per gli enti soppressi, tanto per la legge 1866 quanto per quella del 1867, si dava luogo alla devoluzione, non alla conversione.

Vede quindi l'egregio Senatore Di Castagnetto come l'argomento che egli deduce dalla legge del 1867 non può affatto giovare alla pretesa esenzione delle fabbricerie. Basta citare l'esempio che le mense vescovili, che i Capitoli delle cattedrali sono stati conservati.....

Senatore Di Castagnetto (*interrompendo*). Ecclesiastici.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nondimeno sono gli enti i cui beni immobili sono sottoposti a

conversione. Credo anzi che per l'appunto da quell'articolo si deduceva un argomento di certopeso per coloro che sostenevano doversi assoggettare per quella legge alla conversione i beni delle fabbricerie in quanto che siccome la questione verteva soltanto per conoscere se nel senso della legge 1866 dovessero comprendersi fra gli enti morali ecclesiastici soggetti alla conversione, le fabbricerie, si deduceva, come dissi, argomento dall'articolo della legge del 1867 non che dall'articolo 31 della legge 1866 invocato dall'onorevole Di Castagnetto per dire: tanto è vero che le fabbricerie sono riguardate come uno di quegli enti se non strettamente e canonicamente ecclesiastici, ma che sono soggetti alle stesse regole stabilite da questa legge, che voi trovate che esse formano soggetto di questa legge istessa, e quando si è voluto loro accordare beneficii d'esenzione, sono stati espressamente indicati. Quindi io credo che secondo le leggi la opinione di dirsi compresi nella conversione anche i beni delle fabbricerie, poteva trovare appoggio nello spirito, e nello insieme delle due leggi.

La lettera però della legge offriva dei dubbii in contrario, quei dubbii i quali hanno dato luogo a varie e dotte discussioni sul proposito e alle decisioni emanate da varie corti, e da un supremo ed illustre collegio. Ma volere argomentare dalla legge del 1867 per la esenzione, mi sembra davvero forzare di troppo la lettera della legge stessa.

D'altronde, o Signori, quando si parla di queste leggi, nelle quali propriamente non è che si tratti di determinare il diritto acquisito per un fatto già compiuto e che non deve riprodursi, ma di una legge la quale riguarda, per dir così, le modalità di possedere degli enti morali che hanno esistenza per la legge stessa, voi comprendete che ben si può esser più larghi negli effetti della interpretazione della legge stessa di quello che allorquando si tratti di determinare i diritti privati che sono derivati da fatti precedentemente compiuti.

Resta dunque la questione per se stessa, cioè la questione se il Governo, mentre conserva questi enti, ha diritto di ordinarne la conversione e di portare una modificazione alla loro proprietà, ed io credo che farei onta alla intelligenza del Senato se volessi tornare su questa discussione, perchè credo anche che l'onorevole Senatore Di Castagnetto non abbia voluto fare altro se non se una nobile protesta, perchè ormai la legge che ordinava la conversione dei beni di enti conservati quali erano le Mense, i Seminarii, i Capitoli cattedrali, pare che avesse deciso la questione stessa e che non sarebbe il caso di tornarvi; e dissi non solamente venne decisa nel senso di rispetto e di omaggio alla legge stessa, ma anche perchè io credo che coll'aver ordinata la conversione, il potere legislativo ha fatto un legittimo esercizio del suo diritto, ha fatto ciò che era utile, non solo per la cosa pubblica, ma

anche per l'interesse di questi stessi enti morali conservati.

Quanto alla forma, che sarebbe forse il rimprovero più diretto all'attuale Ministero, di averlo riunito nello insieme del progetto finanziario che si è presentato, prego l'onorevole Senatore a riflettere che appunto per l'importanza che l'ammontare degli immobili delle fabbricerie esercita nel complesso dei provvedimenti finanziari e per la relazione che aveva colle altre leggi che sono già state votate, sui mezzi che occorrono per i bisogni del tesoro, non poteva presentarsi come una cosa staccata, e doveva veramente far parte del progetto dei provvedimenti finanziari che vi furono sottoposti. Ma d'altronde si può votare come una legge separata, distinta, perchè quando voi sarete chiamati a votare sull'articolo, lo potrete fare indipendentemente dallo insieme degli altri provvedimenti. Siete chiamati a votare sullo insieme nel voto finale, ma credo che non vi può essere alcuna differenza in quanto al numero dei voti, perchè certamente ognuno di voi, quando emana un voto secondo la propria coscienza, ha il coraggio di emetterlo pubblicamente, e non può essere diversamente di quello che sarete per dare nell'urna.

Ma è la necessità del concorso dei beni della fabbricerie ai provvedimenti per i bisogni del tesoro che impone di votare la proposta legge, e lo chiediamo al vostro patriottismo.

Io credo, con queste brevi parole, di avere giustificato il fatto del Ministero in quanto concerne la specie della legge stessa.

Senatore Robecchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Robecchi. Non ho domandata la parola per oppormi alla approvazione di questa parte del progetto, ma soltanto per presentare alcune osservazioni che credo di qualche importanza.

Quest'Allegato contiene l'applicazione, la dichiarazione, l'interpretazione legislativa di alcuni articoli della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Queste leggi, nessuno di noi se lo è dissimulato, hanno dovuto riuscire gravose al clero.

Ciò sapeva così bene il Senato che, pur votandola nell'interesse del ben pubblico, ed anche in vista di quel bene che promettevano alla parte più laboriosa del clero, ha creduto di dover raccomandare al Ministero nella loro applicazione mitezza ed umanità.

Ricordando questa raccomandazione e gli impegni allora assunti dal Ministero, io non intendo punto di far rimproveri nè al Ministero di allora, nè ai susseguenti, nè tanto meno, al Ministero presente, soltanto credo, che trattandosi ora di una legge che tocca al clero ed alla Chiesa, e dopo tre anni di esperienza, non sia fuor di luogo il ricordare questa raccomandazione, che questo ricordo, se non necessario, potrà tornare almeno utile.

Io, o Signori, per dover d'ufficio, sono in continuo contatto col clero: io vivo, si può dire, in mezzo

al clero; sento tutti i giorni i commenti che egli fa alla legge, le doglianze, e ne rilevo i bisogni.

Or bene, il clero non si lagna già della legge. La legge c'è, ed il clero la rispetta, e se non di tutte, tutte, della maggior parte delle sue disposizioni si loda abbastanza.

Sapete di che si lagna il clero?

Egli si lagna della lentezza con cui, dopo preso possesso dei beni stabili, si procede alla liquidazione delle rendite che gli sono dovute, e che se talvolta si danno degli acconti, questi siano impari al bisogno, saltuarii ed incerti.

Io so bene le ragioni colle quali il Demanio può giustificare questi ritardi, lo so. La difficoltà delle liquidazioni, la molteplicità, la complicazione delle medesime; sono ragioni belle e buone, ma contro di queste ragioni se ne adduce una perentoria, solenne, ed è il bisogno di pane.

Per cui io credo di non commettere un'indiscrizione venendo a pregare il Ministero che voglia sollecitare queste liquidazioni, e una buona volta dare a cui tocca il fatto suo.

Gran parte della giustizia, è stato detto, sta nella sollecitudine di amministrarla, e io al contrario credo di poter dire che, massime in fatto di amministrazione, le sentenze molte volte si risolvono in ingiustizie.

Il clero di un'altra cosa si lagna. Si lagna che delle cappellanie, dei legati, di quelle istituzioni, che non avendo annessa cura d'anime sono state sopprese, e che non legate a nessun vincolo di patronato nè annesso nè connesso con enti conservati, sono passati al fondo del culto, di queste cappellanie, dico, di questi legati, non si soddisfa ai pesi, o se si soddisfa, non lo si fa in modo che torni utile al servizio religioso.

Signori, noi, nel votare le leggi riguardanti l'Asse ecclesiastico, cominciando da quella del 1855 e venendo sino a quella del 1867, abbiamo avuto di mira, tra gli altri precipui, lo scopo di migliorare la sorte del clero povero, massime del clero faticante.

La perequazione, l'equa distribuzione, in una parola, la giustizia distributiva, era questa la bandiera benedetta, santa, che faceva passare il resto della merce e che rendeva accetta la legge anche al clero meglio pensante.

Questa giustizia, o Signori, è di là da venire, nè di ciò io incolpo alcuno; tanto meno poi incolpo l'amministrazione del fondo del culto, a carico del quale sono stati messi oneri tali e tanti che non potrà per ora, e Dio sa quando potrà fare questa giustizia.

Però se vi ha qualche mezzo per venire in aiuto di questo clero povero, credo, e con me crederete anche voi, che sarebbe un gran male il non adoperarlo. Ora questo mezzo c'è, e sta nel fare adempiere agli oneri delle cappellanie, dei legati de' quali parlo, e di farli adempiere nelle chiese alle quali i testatori li hanno destinati, e quando queste chiese siano abbastanza

provviste, in quelle altre che ne hanno maggior bisogno.

Ciò è tanto più necessario in quanto che molti parroci bisognosi di coadiutori, perchè, o la parrocchia era molto numerosa, o perchè estesa in luoghi montuosi e di difficile accesso, se li procuravano dando loro ad adempiere gli oneri delle cappellanie e dei legati, e adesso sono costretti a farne senza, anche quando ne è il maggior bisogno, cosicchè voi in forza di quella legge stessa, con la quale credevate favorire il clero parrocchiale, indirettamente siete venuti a danneggiarlo grandemente.

Se sapeste la gratitudine con cui questi poveri parroci ricevono la limosina di poche messe che loro si danno a celebrare, voi certamente direste che è un male grave il mostrarsi avari di un così facile soccorso.

Alla fin fine il Governo, o il Demanio, o il fondo del culto non farebbero che compiere uno stretto dovere, perchè non ho mai pensato nè penserò mai che il Governo abbia intenzione di non soddisfare, di non adempire alle volontà dei testatori.

Nell'applicazione di questa legge il Governo si è certamente più volte imbattuto in conseguenze che il legislatore non poteva prevedere e che gli agenti del Demanio tuttochè abbiano *circa pectus robur et aes triplex* della freddezza fiscale, pure se ne devono essere sentiti commossi.

Ebbene quando si incontrano di queste conseguenze, allora io vorrei che il Ministero usasse, nell'interpretazione della legge, di un po' di larghezza che cercasse negli articoli della legge appoggio a qualche misura atta ad ovviare a questi inconvenienti. Io vorrei insomma che il Ministro delle Finanze mettesse a questo fine una minima parte di quella molta acutezza che mette nel cercare i profitti delle Finanze. Volete degli esempi di quelle conseguenze disastrose ch'io lamento? Eccovene alcuno.

All'articolo 1, N. 1, è stabilito che, abolite le collegiate aventi parrocchialità, non si abbia a conservare che una sola quota curata. Una sola quota curata! sta bene; ma sta bene fino a tanto che si tratta di parrocchie di mille anime o poco più; ma quando avete parrocchie di 10, 12 e fino 15 mila anime, come volete che una sola quota curata basti per provvedere ai bisogni spirituali di quella popolazione? È allora il caso che l'esecutore della legge deve trovar modo di riparare a questi mali.

Un altro esempio lo avete nella tassa del 30 per 100 applicata a certi Capitoli, sui quali è passato il soffio della rivoluzione del '96, e li ha ridotti già al puro necessario.

In simili casi vedo benissimo, o Signori, che le finanze ci perderanno qualche cosa, ma ci guadagnerà in compenso, in credito, e in rispetto la legge, e il Governo in quella fama di giustizia e di equità che deve essere la sua più ambita aureola.

Giacchè mi è venuto di parlare dei canonici dei ca-

pitoli delle cattedrali, io ricorderò al Senato che questa questione è stata agitata davanti all'altro ramo del Parlamento. Il reclamo partiva dalle provincie lombarde, dove sotto la Repubblica Cisalpina furono portati via tutti i beni dei capitoli, e dove furono ricostituiti nel 1805 con una pensione che non superava nel migliore dei casi le lire 1400.

Fu peccato che nell'altro ramo del Parlamento questo reclamo, che doveva essere limitato ai Capitoli della Lombardia e a pochi altri delle antiche provincie, si sia voluto estendere a casi che non avevano nulla a fare con questo; chè forse la Camera elettiva avrebbe data una risoluzione che in oggi saremmo lieti di sanzionare. Invece la Camera elettiva si è dovuta limitare a raccomandare allo studio del Ministero questa questione. Un tal fatto, e l'altro di cui mi consta, cioè che l'onorevole Guardasigilli si preoccupa più seriamente di questa questione, mi sono garanti che si verrà ad una soluzione accettabile a tutti.

Non voglio però (e finisco), non voglio però tralasciare di osservare che qui non si tratta già di vero patrimonio dei Capitoli, ma si tratta piuttosto del carico assunto dal Governo di dare da vivere a questi canonici, che si tratta quindi di falciadiere niente meno che una pensione alimentare.

Questa circostanza io credo avrà presente il signor Ministro; così ricorderà sempre meglio la raccomandazione di mitezza e di umanità fatta nel 1867.

Ciò detto, io sarò contento se il sig. Ministro con una sua parola mi affidi di un migliore avvenire.

Ad ogni modo dichiaro che darò il mio voto alla legge.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Saracco.

Senatore Saracco. Il Senato mi permetterà che io risponda poche e molto discrete parole all'onorevole Senatore preopinante col quale ho avuto il piacere di star seduto per lunghi anni sopra gli stessi banchi dell'estrema sinistra del Parlamento Subalpino.

A me non appartiene, e, quando alcuno me lo volesse conferire, non accetterei per fermo l'incarico di difendere le leggi sopra l'Asse Ecclesiastico, e tanto meno piglierei la difesa dei modi coi quali queste leggi furono mandate in esecuzione.

In questa parte adunque io mi trovo perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante, e riconosco di leggieri che per avventura, e migliori leggi si potevano fare, e migliori discipline si potevano serbare nel mandarle ad effetto.

Ma se le sue parole, comunque improntate di molta cortesia, racchiudevano questo pensiero, che al di fuori degli intendimenti propri del Ministero, l'Amministrazione Demaniale, o dirò meglio, l'Amministrazione centrale del Demanio non cerchi nei suoi atti di essere all'altezza del suo mandato e, come egli disse, non si mostri nè mite, nè urbana, io sento di potergli rispon-

dere, sicuro in coscienza di stare nel vero, che l'Amministrazione del Demanio, nei limiti che le son consentiti dalle leggi che deve eseguire, procura di mantenersi fedele agli intendimenti espressi dal Senato nel suo ordine del giorno al quale si è fatto poc'anzi una diretta allusione.

Certo il Demanio dello Stato non si trova mica nelle condizioni del Senatore preopinante, il quale, è tanto felice nel compimento del suo mandato, che gli avviene di ricevere le benedizioni dei preti poveri, ignora che si trova in grado di venir loro in soccorso, o di migliorarne la sorte.

Purtroppo il Demanio dello Stato, per sua mala ventura, è costretto ad usare ben altri modi, e non ha di questefortune.

Esso è costretto, per imprescindibile ragione di dovere, ad applicare le leggi nelle parti che sono le più dure, e deve talvolta invocarne il rigore contro quei preti, che fortunatamente sono pochi, i quali non sanno adagiarsi alla posizione che loro venne fatta da una legge dello Stato.

Epperò non deve far meraviglia che all'onorevole Robecchi tocchino le benedizioni dei preti beneficiati, e gli agenti del Demanio, che non fanno più del proprio dovere, raccolgano le ire ed i segni non dubbii di dispetto per parte di coloro, i quali si videro privati del patrimonio che possedevano, ed ancora non hanno avuto il conforto di ricevere quell'assegno, al quale tengono diritto per espressa disposizione di legge.

Ma nel fatto sarebbe egli vero, o Signori, che si vada così lentamente nel liquidare gli assegni dovuti agli investiti dei benefici ecclesiastici che furono colpiti dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867?

Sarebbe egli vero che questi sacerdoti si lascino nell'assoluta indigenza, e si dinieghino i mezzi onde si possano procacciare il pane quotidiano? Certo io non lo nego, nei primi tempi in cui queste leggi furono mandate ad esecuzione, molti sconci sono avvenuti, e comunque sia per essere accolta questa dichiarazione, io non esito a farla, perchè la verità deve stare sopra ogni considerazione; ma non è men vero che da molto tempo in qua si sono spese grandi somme per dare anticipazioni e anticipazioni tali che taluna volta raggiungevano e tal'altra superavano persino la misura degli assegni dovuti a termine di legge, e niuno che sia imparziale vorrà mettere in dubbio la sollecitudine della quale fece prova l'Amministrazione attuale, nelle materie delle liquidazioni. Basti ricordare il fatto, che nel mese di febbraio del corrente anno il Ministro delle Finanze, d'accordo coll'onorevole Ministro dei Culti, si affrettò a promuovere un Decreto Reale in virtù del quale il bilancio dello Stato venne aggravato della spesa annua di sei milioni onde provvedere a questa necessità, affinchè in sostanza la legge ricevesse in questa parte, il meglio che si poteva, la sua piena esecuzione.

Certo io non oserei rispondere che tutti i desiderii

sieno rimasti soddisfatti e che in tutti i casi si sia proceduto con maniere del tutto inappuntabili, perchè sarebbe strano che l'Amministrazione centrale avesse la pretesa di rispondere degli atti che si compiono da migliaia di funzionari e di agenti improvvisati, ma se vi ha cosa che io senta e sappia di poter affermare senza tema di errore, questo è che il Ministero intende con ogni studio affinchè le operazioni di liquidazione procedano colla possibile sollecitudine, e si adopera quella maggiore arrendevolezza che possa conferire ad una pronta soluzione delle controversie che sono tuttavia pendenti.

Alcuni fatti speciali vennero anche avvertiti dall'onorevole preopinante.

Egli diceva che allorquando si tratta di interpretare queste leggi sull'Asse Ecclesiastico il Ministero delle Finanze le deve intendere ed applicare il più mitemente che sia possibile: e fino a questo punto io non ci ho nulla a ridire; ma quando il Senatore Robecchi volle scendere sul terreno pratico, e mostrò alla prova dei fatti siccome quei principii debbano essere applicati a determinate contingenze, egli allora non si accorse che le sue raccomandazioni e le sue pietose insistenze avrebbero per effetto di mettere il Ministero fuori ed al disopra delle disposizioni di quelle leggi, che pure, a detta del Senatore Robecchi, sono accettate dal Clero con esemplare rassegnazione.

Ora, per quanto sia grande il desiderio che portiamo nell'animo di far cosa grata a tutti coloro che furono colpiti da questi provvedimenti legislativi, io non crederò mai che l'onorevole preopinante voglia consigliare al Ministero di uscire fuori dai termini di una legge dello Stato. Questa è davvero una legge molto dura, ma quale essa sia, vuole essere osservata: *Dura lex, sed lex*, e qualunque dichiarazione volesse fare il Ministero in questo ed in altro recinto, il Senato m'insegna che non avrebbe mai efficacia per introdurre un diritto nuovo, che fosse discordante dalle disposizioni letterali di una legge.

Vediamo infatti dove condurrebbero le teorie del Senatore Robecchi.

Egli vi diceva che in taluni casi non basta assegnare una sola quota curata per ciascun Capitolo cattedrale, e che il Ministro delle Finanze dovrebbe metterci un ripiego, quando si tratta di parrocchie che contano molte migliaia di fedeli. Lasciamo stare la singolarità della cosa, che il Ministero delle Finanze debba pensare a costituire e dotare nuove parrocchie: ma quando la legge parla tassativamente di una sola quota curata, come si potrà assegnarne due, e restare non pertanto nei termini della legge?

Così l'onorevole Robecchi invitava il Ministero ad usare larghezza verso i poveri canonici, e quando sia provato che non abbiano di che vivere, spiegò avviso che non si dovrebbe applicare ai medesimi quella enorme tassa del 30 per cento. Ma in grazia, dove ha trovato l'onorevole Senatore che il potere esecutivo si

possa sovrapporre al potere legislativo, ed introdurre una distinzione che la legge non ammette per maniera veruna?

Io so bene, o Signori, che nell'applicazione di questa parte della legge si sono sollevate di molte querele, e vi so dire che come cittadino e come Senatore ne ho provato e ne provo vivo e sincero rammarico. Ma a queste querele non possiamo rispondere come il cuore vorrebbe, dobbiamo rispondere come vuole la legge.

Io poi non so vedere perchè si discorra generalmente dei soli canonici, e questi soltanto, che sono meglio provveduti, si vogliano particolarmente favorire.

Abbiamo, Signori, molte migliaia di beneficiati, i quali hanno un'entrata di poche centinaia di lire all'anno, che pure sono sottoposti alla stessa tassa del 30 per cento, senza che l'Amministrazione si creda nel diritto di usare verso di essi un trattamento di favore. O perchè l'onorevole preopinante non ha saputo trovare anche per costoro una parola giustamente pietosa?

Piuttosto gli è sembrato di dover difendere in singolar modo la condizione dei canonici delle Chiese cattedrali di Lombardia, e parmi si lagnasse che nell'altro ramo del Parlamento non sia stata ben scerverata la posizione di questi canonici da quella dei canonici di altre Province, che altrimenti si sarebbe ottenuto un provvedimento speciale e ben altrimenti favorevole per questi canonici, dei quali è venuto oggi a difendere la causa. Io penso invece che egli sia nell'errore e che non abbia neanche ponderato abbastanza la portata degli impegni formalmente assunti dal Ministero nella Camera Elettiva.

L'ordine del giorno accettato dal Ministero e votato dalla Camera dei Deputati contiene l'invito di presentare un progetto di legge che abbia per fine di migliorare le condizioni di tutti i beneficiati, di tutti, voglia bene avvertire l'onorevole preopinante, non solamente dei canonici, ma di tutti indistintamente i beneficiati minori, che al pari degli altri hanno diritto di vivere.

Come vede il Senato, questa è una promessa formale, ed io posso bene soggiungere che se pur troppo la cosa si presenta di malagevole soluzione, si stanno tuttavia raccogliendo sin da ora i materiali necessari per corrispondere in qualche modo alla data parola.

Ma sarebbe poi vero che i canonici di Lombardia versino in condizioni speciali, e tali pertanto che richieggano uno speciale trattamento di favore?

L'onorevole Robecchi diceva testè che il soffio della rivoluzione era passato sopra i Capitoli delle chiese cattedrali di Lombardia e che fin d'allora una larga falce si era operata sopra la loro rendita, senza che dovessero una seconda volta essere sottoposti alla stessa tassa cui soggiacciono gli altri capitoli che non furono travolti nel turbine della rivoluzione.

Per verità quando si parla di beni e di enti morali ecclesiastici, non saprei ben dire che ve ne abbia di quelli che a partirsi dalla grande rivoluzione francese

abbiano potuto scampare dai pericoli e dai danni cui soggiacquero i Capitoli di Lombardia. Ma in fatti le cose non stanno come asseriva l'onorevole preopinante, e la verità è questa che nell'anno VI della Repubblica, i Capitoli delle chiese cattedrali di Lombardia furono del tutto soppressi e fu solamente nel 1805 che gli attuali Capitoli vennero istituiti ed organizzati con decreto del Regno Italico e provveduti *ex novo* di una speciale e determinata dotazione, senza riguardo a quella di cui godevano i Capitoli soppressi dalla Repubblica Cisalpina. Non regge adunque in punto di fatto che si tratti oggi di operare una seconda falce, sopra un patrimonio già ridotto, poichè i canonici di Lombardia sono provveduti presentemente di quella stessa dotazione che hanno ricevuto dal Regno Italico che organizzava i Capitoli, e poichè una tassa è stata introdotta colla nuova legge, ragion vuole che vadano sottoposti ancor essi al trattamento comune.

Signori, io non voglio abusare della vostra sofferenza e mi perdonerete se, posto per stranezza di casi a dirigere per poco questo ramo di amministrazione, al quale fanno capo le materie dell'asse ecclesiastico convertito, ho creduto mio dovere pigliarne qui la difesa, dicendo il bene ed il male, e sempre con quella indipendenza di carattere e di parola che mi è familiare.

Permettetemi di aggiungere una parola ancora, ed avrò terminato.

L'onorevole mio amico Robecchi lamentò che si vada a rilento a fissare gli assegni di rendita dovuta agli investiti, ed io mi sono ingegnato a dimostrare che il Ministero intende con tutti i mezzi ad affrettare codeste liquidazioni. Pur nondimeno ci affatichiamo indarno per giungere così presto, come pure vorremmo, e però ci è sembrato che a raggiungere lo scopo convenisse andare in traccia di altro rimedio, che speriamo di avere trovato nell'applicazione del principio di un grande decentramento di questo servizio.

Noi abbiamo fede di riuscire e saremo lieti al pari dell'onorevole Robecchi se potremo rendere ai membri del clero quella intiera giustizia alla quale tengono diritto al pari di tutti i cittadini dello Stato.

Presidente. Il Senatore Robecchi ha la parola.

Senatore Robecchi. Io, o Signori, ho avuto un torto ed è quello di non venire al Senato con una buona statistica dei reclami dei beneficiati e delle fabbricerie che aspettano la liquidazione delle rendite loro dovute, chè in quel modo forse avrei potuto provare che le mie parole erano fondate sul vero. Ma io credevo ancora nel pudore dell'Amministrazione.

Del resto io invito gli onorevoli Senatori a recarsi alle Intendenze della Finanza e a constatare il cumulo delle liquidazioni che sono ancora pendenti. E credo di non andare errato e di essere molto discreto dicendo che al 10 per 0/0 non siamo ancora giunti.

Del resto, io accetto le dichiarazioni e le promesse dell'onorevole Senatore Saracco, e spero che le mie pa-

role avranno almeno l'effetto di accelerare siffatte operazioni.

Io ho detto che mi sono procurato le benedizioni di taluni parroci dando loro qualche elemosina di messe; ebbene dico ora al Ministero che può procurarsene a migliaia e migliaia sol che voglia adempiere al dovere che gli incombe di soddisfare agli oneri inerenti ai beni passati in sue mani.

Io non ho consigliato che si violasse la legge, o domandato che si facessero leggi nuove; ho pregato soltanto che nei casi più gravi si cercasse di applicare la legge col minor rigore possibile, e la si interpretasse umanamente.

Avrei potuto chiedere perchè mentre il Governo è sempre disposto a domandare leggi interpretative quando si tratta dell'interesse delle finanze, non abbia pensato mai di proporle nello intento di evitare mali gravissimi ai quali le anteriori leggi danno luogo.

Parlando dei canonici, dirò che io non ho veruna speciale tenerezza per essi, che li ho citati soltanto come un esempio delle conseguenze disastrose dell'applicazione della tassa del 30 per cento; perchè invero ad un canonico della Cattedrale di Milano, la cui pensione è già ridotta dalle altre imposte a 1200 lire, il venire a portar via il 30 per cento, mi pare una crudeltà; e perchè ci vuol poco a capire che li impegni di un canonico, costretto a vivere in una città, sono ben altri da quelli dei beneficiati semplici cui alludeva l'onorevole Saracco.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprende benissimo il Senato che per ragione di ufficio, tutore nato degli enti morali ecclesiastici conservati e del clero, di cui con tanta eloquenza l'onorevole Robecchi ha sostenuto la causa davanti a voi, il Senato, dico, comprende benissimo che in questa qualità, io non posso che fare eco ai sentimenti che hanno animato l'onorevole Robecchi, cioè di assicurare e promettere, (e l'onorevole Robecchi ne è stato testimone che anche coi fatti queste promesse, per quanto sia possibile, si adempiono), che si adopereranno tutti quei mezzi che la legge offre, e che amministrativamente possono adoprarsi, perchè al bisogno la triste condizione di alcuni sia migliorata, e così si diminuiscono gli inconvenienti che dalla legge stessa derivano. E su questo particolare può esser certo l'onorevole Robecchi, e può esser certo il Senato che da parte del Ministero non si è mancato e non si mancherà nè alle promesse fatte nel 1866, nè a quelle fatte nel 1867, nè a quelle che furono, per così dire, formulate in un ordine del giorno della Camera dei Deputati, e che oggi sono state più ampiamente richieste dall'onorevole Senatore.

Però, nello stesso tempo, io prego il Senato di ritenere la verità e giustizia delle parole indirizzategli dall'onorevole Senatore Saracco, il quale, rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, che più si occupa di questo ramo speciale, vi ha dovuto dire che il potere

esecutivo, particolarmente per quella parte che è propria delle finanze, cioè del Demanio, non può procedere se non se osservando la legge, e che assumerebbe una responsabilità troppo grave, tutte le volte che nell'applicazione di essa se ne dipartisse in modo da violarla.

Ciò che il Ministero può promettere si è di fare ciò che fa ogni giorno: affrettare per quanto può gli atti amministrativi che la legge prescrive: e già l'onorevole Saracco vi ha detto, e l'onorevole Robecchi può renderne testimonianza, che si cerca di fare di tutto per la decentralizzazione della liquidazione, affinchè si eviti lo sconcio di cui si mena tanto rumore, e con qualche fondamento.

In quanto a tutti gli altri provvedimenti che possono essere presi, sia mercè l'amministrazione del fondo del culto, sia anche mercè i fondi dell'economato, in sollievo di quei preti i quali veramente si trovano in bisogno, io credo di poter asserire che il Ministero dà ogni giorno esempi di quel riguardo che si deve ai sacerdoti i quali tanto utile recano alla società col loro servizio religioso.

Relativamente ai canonici, voi sentiste, o Signori, che non si può di certo dal potere esecutivo sospendere l'esecuzione della legge che li sottopone alla tassa.

Ma l'onorevole Robecchi può rendermi testimonianza come si procuri, quando si presentino dei casi sui quali per effetto di legge, lo stato finanziario di questi beneficiati è divenuto assai misero, non già di sospendere l'esecuzione della legge, perocchè, replico, ciò non può fare il potere esecutivo, ma con altri mezzi si cerca di provvedere, perchè fino a quando sarà discusso quel progetto di legge che già è in corso di studio, secondo l'invito della Camera, sia provveduto alla sorte di questi preti bisognosi. Eccovi quali sono le promesse che il Ministero può fare, collo intendimento di mantenerle e che credo contenteranno l'onorevole Senatore Robecchi, non che il Senato.

Senatore **Robecchi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Robecchi.** Ringrazio l'onorevole Ministro Guardasigilli della risposta che mi ha dato, e faccio assegnamento sulle sue promesse.

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto aveva fatto, mi pare, qualche proposta?

Senatore **Di Castagnetto.** Io aveva proposta la votazione per divisione.

Presidente. La divisione può essere fatta su articoli quando contengono disposizioni diverse.

Senatore **Caccia.** Parmi che l'onorevole Senatore Di Castagnetto volesse separare la votazione di un Allegato dall'altro, e non parte dell'articolo.

Presidente. Finora non abbiamo votato gli articoli della legge generale, quando si voteranno, se si domanderà la votazione separata su di un Allegato generale, ciò si potrà fare.

Ma qui, per esempio, la divisione è già fatta natu-

ralmente nel testo stesso della legge: questo Allegato P ha un articolo apposito. Quando si tratterà di votarlo, si terrà conto del voto se affermativo o negativo.

Se nessuno domanda ulteriormente la parola sulla discussione generale, la terrò per chiusa.

Nessuno domandando la parola, passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre Amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

» Agli altri enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'art. 1 del numero 1 della legge 15 agosto 1867, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale. »

(Approvato.)

« Art. 3. Rimangono escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con decreto reale verranno dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese.

(Approvato.)

« Art. 4. Nella esenzione dalla conversione stabilita nell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) Gli edifici ad uso di culto.

b) Gli edifici necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa straordinaria del 30 per cento imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, N. 3218, non si applicherà al singolo beneficio che costituisce la congrua dei singoli parroci a norma dell'articolo 2, nè ai beneficii cui sia annessa l'obbliga-

zione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura, ed a partire dal 1 gennaio 1871 non si applicherà più al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni.

» Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 per cento sulla rendita del patrimonio predetto corrispondente al tempo anteriore al 1° gennaio 1871. »

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Mi limito ad una brevissima osservazione. Se pare che non sia giusto esigere la tassa dal 1 gennaio in poi, mi sembra che non sarebbe giusto nemmeno di esigerla dall'emanazione della legge fino al 1871.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. È per facilitare il conteggio, che si è fatto un annuo computo.

Dal 1871 si è voluto che fossero tutti esenti, e perciò si è stabilito da quel giorno un conto per tutti egualmente, quindi si è detto che dal 1 gennaio 1871 si sarebbe dovuto fare il conto per tutti perchè alcuni hanno pagato, altri no, e per alcuni non si è fatta neanche la liquidazione. È inquanto alla diversa posizione in cui si trovavano le fabbricerie che si è fatto questo, per la regolarizzazione del conteggio.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Allora, se mi permettono, farò ancora un riflesso relativo all'articolo 7, del quale però è meglio di parlare prima che si voti l'articolo 5.

L'articolo 7 dice: « Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi. »

Per i terzi si dà la forza al giudicato, e per le fabbricerie no. Mi pare che vi dovrebbe essere un'applicazione eguale di diritti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Aveva già risposto a questa osservazione avvertendo che si tratta non di un giudicato il quale ha riconosciuto come acquistato un diritto per un fatto compiuto, e che non si poteva in progresso rinnovare; si tratta invece di giudicati che hanno esentato dall'applicazione di una legge; e però non ostano alla pubblicazione di una legge diversa. Ora, la legge attuale determina se le fabbricerie sieno o no soggette alla conversione, ed è stato deciso affermativamente coll'articolo 1; ora se anche il giudicato avesse pronunziato che nella legge del 1866 non vi fossero comprese, la nuova legge po-

teva stabilire una diversa regola *ex-novo*, senza violare i giudicaff.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 p. 0/0 quegli edifizii addetti al culto e non contemplati nei precedenti articoli che siano dichiarati monumentali con Decreto reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichità e belle arti e dimostrato che fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi. »

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore **Conforti.** In verità l'articolo che è stato letto poc' anzi, ha destato in me una ben penosa impressione.

Che legge è questa che noi qui discutiamo? Questa non è che una legge dichiarativa, non è che una legge d'interpretazione legislativa della legge precedente.

Per verità sorsero gravi questioni, se per avventura le fabbricerie fossero soggette alla legge di conversione, od in altri termini, se le fabbricerie e le Opere Pie dovessero riguardarsi come enti ecclesiastici.

Una questione di tanto momento venne trattata dinanzi a diversi tribunali, e a dir vero, le sentenze non furono conformi; ma per quello che io so, la Corte di Cassazione di Firenze è la sola che abbia pronunciato intorno al ricorso contro una sentenza di una Corte di Appello, e parmi non solo che la sola Corte di Firenze siasi pronunciata, ma che pure siasi pronunciato una volta sola intorno a tale questione.

La causa fu discussa da gravi giureconsulti, e trattata dalla Corte di Cassazione colla massima solennità, e colla maggior ponderazione, ed io debbo dichiarare che il Pubblico Ministero fu colla sua requisitoria non solamente conforme alla sentenza della Corte di Cassazione, ma io, capo della Procura, adunai tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero, e tutti fummo d'avviso che, giusta i termini della legge, non fossero a riguardarsi come enti ecclesiastici le Opere pie e le fabbricerie.

Questo vi dimostra, o Signori, che non vi fu un periodo in cui la giurisprudenza abbia offerto quelle varietà, quelle contraddizioni e quei controsensi, per cui fosse necessario ricorrere ad una legge dichiarativa, ad una legge di interpretazione.

Imperocchè, quantunque sia vero che alcune sentenze delle Corti di Appello non sono state conformi, è vero altresì che unicamente una Corte di Cassazione, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero,

ha dichiarato che enti ecclesiastici non potessero essere riguardate le Opere pie e le fabbricerie, e per conseguenza io non veggio contraddizione, poichè è un fatto incontrovertibile che la sola Corte di Cassazione è quella che stabilisce la giurisprudenza.

Per conseguenza non veggio la necessità di ricorrere a una legge interpretativa o dichiarativa.

L'articolo in discussione dice: « Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione, da sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetti della presente legge », vale a dire che la legge presente ha un effetto retroattivo, vale a dire che la legge presente dispone del passato, mentre essa non è legge nuova propriamente parlando, ma è una legge d'interpretazione, è una legge di dichiarazione.

Allorquando fu discusso il Codice Civile innanzi alla Commissione, questa questione venne grandemente agitata, e si domandò se mai vi potessero essere leggi interpretative, leggi dichiarative, e si disse: vi possono essere perchè, bene o male, senza risalire alla origine, l'articolo 73 dello Statuto dichiara che il Parlamento unicamente è in diritto di fare leggi generali di interpretazione; ma si disse questo nell'art. 73 dello Statuto, dappoichè il nostro Statuto venne attinto dallo Statuto di Francia e siccome, in Francia i Parlamenti facevano dichiarazioni e sentenze che avevano forza di legge, si volle togliere ai Tribunali questa facoltà. Se non che gli eminenti giureconsulti che composero la Commissione del Codice civile italiano furono d'avviso che una legge dichiarativa, una legge interpretativa non potesse mai annullare i giudicati dei Tribunali divenuti irrevocabili.

Ora, che cosa accade con la presente legge? si dice: sono comprese nella legge precedente anche le fabbricerie, ed i giudicati i quali sono intervenuti a trattare di queste fabbricerie, si riguardano come inesistenti, annullati.

Ma che significa questo? Significa che vuole farsi avere alla legge un effetto retroattivo, la qual cosa non può essere ammessa.

E in verità se si ammettesse questa larghezza, potrebbe accadere che un uomo il quale sia dichiarato incolpevole perchè il fatto imputato non costituiva reato, potrebbe con una legge posteriore dichiarativa essere sottoposto a nuovo giudizio.

Signori, ciò che è stato giudicato è intangibile. La cosa giudicata è inviolabile. Questa inviolabilità è il fondamento della società civile.

Per conseguenza credo che quest'articolo non debba essere approvato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Che le leggi interpretative abbiano un effetto retroattivo, non può esservi dubbio, ma non ostante ben disse il mio amico il Senatore Conforti, qualunque legge interpre-

tativa deve rispettare il giudicato o i diritti che dai giudicati derivano.

Ma è appunto questo principio che si è voluto rispettare dal Governo e dalla Camera nel votare quest'articolo.

E infatti vi si dice che sono assoggettati alla conversione non per la legge del 1866, cui riflette l'articolo 1, ma per effetto di questa legge; lo che non viola per nulla i giudicati, i quali avevano escluso la applicazione della legge del 1866.

Ed invero perchè una fabbrica ottenne la esecuzione della legge 1866, anzi mi estenderò un poco più, se tutte le fabbricerie del Regno fossero state dichiarate in forza di giudicati esenti dalla legge 1866, non è vietato al potere legislativo di sottoporre ora quei beni delle fabbricerie a conversione. Certamente nessuno dirà il contrario, e molto meno l'onorevole Conforti, inquantochè egli comprende qual differenza vi sia tra l'applicare la legge ad un fatto passato e il dichiarare l'individuo innocente o colpevole.

Ora l'articolo 7 appunto, volendo rispettare quei principi, dichiarò formalmente che alla conversione andranno anche soggette per effetto di questa legge le fabbricerie che n'erano state escluse da un giudicato, e così compie lo scopo della legge che nell'art. 1 avea dichiarato essere state comprese nella legge del 1866.

In conseguenza se l'onorevole Conforti avesse tenuto conto del concetto della legge, avrebbe veduto che non meritava i rimproveri che egli ha pronunciato.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io dirò poche parole.

Certamente si può tutto colorire con sottili distinzioni ma quello che è certo e indubitato è che il Ministero non ha presentata una nuova legge; se le cose fossero state in questo senso, non avrei avuto difficoltà. Ma dal primo articolo si vede che qui si tratta di una legge dichiarativa e interpretativa, gli altri articoli non sono che conseguenze di quel primo articolo. Non c'era necessità di dire che si trattava di comprendere in quella legge anche le fabbricerie, poteva dirsi semplicemente: le fabbricerie come gli enti ecclesiastici sono soggetti alla conversione. Osservando che nel primo articolo si tratta di una legge di dichiarazione, naturalmente non posso adattare l'articolo in questione che crolla i giudicati irrevocabili quali sono stati emessi dalla Corte di Cassazione di Firenze.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, N. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i canonici che eccedono il numero di dodici, e gli altri benefici e le cappellanie che eccedono il numero di sei. »

(Approvato.)

« Art. 9. Resta mantenuta per le province di Sicilia la legge 10 agosto 1862, N. 3743.

» Saranno parimenti applicate le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente. »

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore Caccia. Rel. Cento parrochi, venti per mezzo dei rappresentanti delle loro fabbricerie, cinquanta Giunte municipali hanno inviato delle petizioni avverse a quest'ultimo Allegato del Progetto di legge sui provvedimenti finanziari, cioè contro l'atto di conversione dei beni delle fabbricerie. Ottantadue petizioni vennero poi spedite dal Capitolo collegiale di Cuneo, dal Comune di Palermo avverse ad altre parti o ad Allegati già approvati. Sebbene il Relatore constati che tutte queste petizioni sono perfettamente in regola quanto alla forma esteriore, per il merito si oppongono alle leggi che già avete votate, quindi la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io avea dimandato la parola per chiedere conto alla Commissione di Finanze delle molte petizioni che la Commissione delle petizioni si è fatta un dovere di trasmetterle.

Siccome io ho l'onore di far parte della Commissione delle petizioni, anzi ne sono il Relatore, avea il debito di domandare spiegazioni alla Commissione di Finanza su queste petizioni. Queste spiegazioni sono state date, dall'onorevole relatore, il quale prevedendo la mia domanda ha dichiarato che la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice per tutte le petizioni.

Ben mi ricordo che l'onorevole Ministro delle Finanze nella tornata di sabato scorso, rispondendo, credo, all'onorevole Senatore Digny, dichiarava che questi provvedimenti non sono cosa perfetta; che col tempo si potranno modificare e migliorare, quando le circostanze finanziarie lo permetteranno. Egli dunque faceva sperare che presto o tardi si sarebbero potute proporre modificazioni od emendamenti a queste diverse leggi che formano i provvedimenti finanziari.

Nell'aspettativa adunque e nella speranza che possa giungere il giorno in cui queste disposizioni possano essere migliorate, farei la proposta che tutte le petizioni che sono state trasmesse alla Commissione di Finanze, e per le quali l'onorevole Relatore ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, fossero trasmesse agli archivi onde poterle prendere in considerazione di mano in mano che verranno proposte modificazioni, e miglioramenti alle diverse disposizioni che ora sono comprese nei provvedimenti finanziari.

Questa è la mia proposta, e pregherei l'onorevole relatore di volervi aderire.

Senatore Caccia, Relatore. Io non ho difficoltà sul modo di seppellirle; vadano pure agli archivi invece di

essere sottoposte all'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore **Chiesi**. Io ho fatta questa proposta non coll'animo di seppellire le presentate petizioni; e quando tale fosse stata la mia intenzione, avrei accettato addirittura l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Relatore. Ho fatto la mia proposta appoggiandomi al Regolamento, perchè quando una petizione è deposta agli archivi, non è seppellita, ma viene richiamata qualunque volta sia posto in discussione un progetto di legge che alla medesima si riferisca.

Presidente. Dunque non rimane più che la proposta del Senatore Chiesi, di inviare queste petizioni agli archivi.

Chi approva questa proposta abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

La discussione sugli allegati è terminata: resterebbe la legge generale che deve essere discussa e votata. Ma l'ora essendo inoltrata.....

Voci. A domani, a domani.

Ministro delle Finanze. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per gravissime ragioni io pregherei il Senato di votare il progetto di legge questa sera stessa: esso non si riferisce ad altro che agli articoli degli Allegati già approvati; quindi non è che l'approvazione complessiva di ciò che è stato approvato nelle varie sue parti. Non resta che l'art. 6 il quale, non credo possa dar luogo a grave discussione, e per forti ragioni io sono nella necessità di far viva preghiera al Senato per la pronta votazione.

Presidente. Allora prego i signori Senatori a prendere il loro posto e a non assentarsi, perchè altrimenti non saremmo più in numero sufficiente.

Do lettura dell'articolo 1 della legge generale:

« Sono approvate le seguenti leggi:

- « 1. Legge sull'Arsenale di Venezia, che costituisce l'allegato A;
- « 2. Legge sull'abolizione delle franchigie doganali di Venezia, che costituisce l'allegato B;
- « 3. Legge sul bacino di carenaggio nel Porto di Ancona, che costituisce l'allegato C;
- « 4. Legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico, che costituisce l'allegato D;
- « 5. Legge sull'imposta dei fabbricati, che costituisce l'allegato F;
- « 6. Legge sulle volture catastali, che costituisce l'allegato G;
- « 7. Legge sulle tasse di sanità marittima, che costituisce l'allegato H;
- « 8. Legge sui diritti marittimi, che costituisce l'allegato I;
- « 9. Legge sulle tasse scolastiche, che costituisce l'allegato K;
- « 10. Legge sull'imposta di dazio consumo, che costituisce l'allegato L;

« 11. Legge sulle tasse di registro e bollo, che costituisce l'allegato M;

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È approvata la legge sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile, che costituisce l'allegato N. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per l'anno 1871 è aggiunta una sovratassa del (10) dieci per cento all'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile, quale viene stabilita dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono approvate le disposizioni relative ai Comuni, che costituiscono l'allegato O. »

(Approvato.)

« Art. 5. È approvata la legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie che costituisce l'allegato P. »

(Approvato.)

« Art. 6. Le obbligazioni emesse coi regi Decreti 13 settembre 1867, N. 3918, e 26 maggio 1868, N. 4682 e non ancora vendute alla scadenza del mese successivo alla data della presente legge, saranno immediatamente annullate.

« È fatta facoltà al Governo del Re di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a fare entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di duecento ottantatré milioni.

« Questi titoli saranno accettati al valor nominale in conto di prezzo dei beni da venderli così in esecuzione della presente legge, come di quella in data 15 agosto 1867, ed annullati mano mano che saranno ritirati. »

(Approvato.)

Presidente. Avverto i Signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. All'ordine del giorno per domani saranno posti i seguenti progetti di legge:

1. Proroga per la facoltà per l'unione di più Comuni. N. (50).
2. Modificazione alla legge sugli ademprivi di Sardegna. N. (57).
3. Riforma della tariffa telegrafica. N. (52).
4. Approvazione della convenzione colla Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo. N. (65).
5. Distribuzione delle acque del canale Cavour. N. (48).
6. Parificazione dell'attestato di licenza ottenuto alla R. Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare. N. (66).
7. Rimessione in tempo dei militari di terra e di mare a invocare i benefizi della legge 23 aprile 1865. N. 2247. N. (62).
8. Estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove, o in difetto della prole minorenni degli impiegati civili morti in

servizio comandato, o in conseguenza di esso.
N. (77).

Ora passeremo all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge già discussi.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato dello squittinio segreto :
Progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Votanti 83
Favorevoli . . . 47
Contrarii 36

(Il Senato adotta.)

Legge per provvedimenti riguardo ai diritti doganali a pagarsi dagli abitanti nelle zone di territorio italiano poste tra il confine e la linea doganale.

Votanti 90
Favorevoli . . . 88
Contrarii 2

(Il Senato adotta.)

Costruzione del Porto di Reggio di Calabria.

Votanti 90
Favorevoli . . . 83
Contrarii 7

(Il Senato adotta.)

Sistemazione del Porto di Bari.

Votanti 90
Favorevoli . . . 80
Contrarii 10

(Il Senato adotta.)

Domani seduta alle due.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DELL' 11 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Discussione del progetto di legge per la proroga delle facoltà accordate al Governo di decretare l'unione di più Comuni, e la disaggregazione delle loro frazioni — Obiezioni e istanze del Senatore Lauzi, cui rispondono il Senatore San Severino e il Ministro dell'Interno — Raccomandazioni del Senatore Ginori-Lisci — Avvertenze del Senatore San Severino — Replica del Senatore Lauzi e dichiarazione del Ministro dell'Interno — Spiegazioni del Senatore Ginori-Lisci — Appunti del Senatore Imperiali, a cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge — Approvazione dei 5 articoli del progetto di legge per modificazioni alla legge 23 aprile 1865, N. 2252, relativa all'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa telegrafica — Osservazioni del Senatore Menabrea, a cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge, e della Tabella annessa — Interpellanza del Senatore Poggi sulle Biblioteche nazionali al Ministro della Pubblica Istruzione, e risposte di questo — Interpellanza del Senatore Scialoja al Ministro degli Affari Esteri, e risposta di questo — Discussione del progetto di legge sull'approvazione della Convenzione colla Società del telegrafo sottomarino — Domanda del Senatore Lauzi — Risposta del Ministro — Approvazione dei 2 articoli del progetto di legge — Approvazione dei 2 articoli del progetto di legge per la distribuzione delle acque del Canale Cavour — Discussione del progetto di legge per un'aggiunta alla classificazione delle strade nazionali in alcune province del Regno — Avvertenza del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge — Approvazione dei 3 articoli del progetto di legge per la rimessione in tempo dei militari di terra e di mare per invocare i benefici della legge 23 aprile 1865, N. 2247.*

La seduta è aperta alle 2 3/4.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore, Segretario, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELLE FACOLTÀ ACCORDATE AL GOVERNO DI DECRETARE L'UNIONE DI PIÙ COMUNI E LA DISAGGREGAZIONE DELLE LORO FRAZIONI.

(V. atti del Senato N. 50.)

Presidente. L'ordine del giorno porta pel primo la discussione del progetto di legge per la proroga delle facoltà accordate al Governo di decretare l'unione di più Comuni e la disaggregazione delle loro frazioni, del quale do lettura.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** È stato detto da alcuni che forse

le leggi del nuovo Regno d'Italia non furono sempre così appropriate ai bisogni, alle circostanze, perchè si è proceduto piuttosto per grandi principii e per regole generali, anzichè col minuto esame pratico; ed io credo che una simile osservazione possa anche farsi in riguardo delle facoltà che la legge comunale accorda al Governo di costringere alcuni Comuni, anche renitenti, a congiungersi in un solo Comune.

Io dichiaro fin d'ora che non intendo di fare opposizione a questo progetto di legge, e che perciò non voterò contro; ma, come al solito, vorrei richiamare l'attenzione del signor Ministro dell'Interno sulla gravità di questo potere accordato al Governo.

Avrà già veduto in pratica il signor Ministro che nei cinque anni decorsi dal 1865, durante i quali questa facoltà era accordata al potere esecutivo, ben pochi sono stati i casi in cui se ne sia verificata l'applicazione: al qual fatto, confrontato col gran numero di Comuni di piccola popolazione, indica già quali difficoltà si inframmettessero ad ottenere questo intento, astrattamente lodevole, di avere i Comuni con popolazione il più che sia possibile numerosa.

Che poi questo desiderio si ottenga facilitando, e dirò anche, promovendo la richiesta dei Comuni, sulla bontà di questa disposizione nessuno può muover dubbio. Già molte volte i Consigli provinciali ebbero ad opinare favorevolmente sull'unione di Comuni richiesta dai Comuni stessi, o almeno richiesta da alcuni e non assolutamente rifiutata dagli altri; la mia questione cade sul forzare i Comuni, unicamente perchè hanno una piccola popolazione, ad aggregarsi ad altri Comuni, benchè gli uni e gli altri contrarii a questa misura.

I Comuni hanno una radice forte, anzi, come si è formato il Comune più grande o più piccolo, più o meno popoloso, è cosa storica e non ammette spiegazione razionale; il Comune una volta formato è una famiglia; lo spirito di campanile, che, portato là dove si trattano i grandi interessi del paese, è una cosa sicuramente deplorabile ed inconveniente, è una verità nei singoli Comuni; obbligare i Comuni, che non vogliono, ad unirsi ad altri Comuni, è come se si obbligasse, per il miglior assetto economico, una famiglia ad unirsi ad un'altra famiglia; di qui nascono rancori, malcontento, facilità di dissenzioni, e di disaccordi.

Osserverò altresì che la legge ha una lacuna, giacchè non presenta come elemento per la riunione forzata dei Comuni che il riguardo alla popolazione; non prescrive, come elemento, la maggiore o minore ricchezza, cioè la maggiore o minore materia imponibile che il Comune presenta.

Ci sono dei Comuni piccoli e che appunto perchè piccoli, e perchè non hanno che una popolazione di 200 a 300 anime, ma però un'estensione di territorio di gran valore, possono adempiere tutti gli obblighi che la legge impone ai Comuni, e sostenere tutte le loro spese obbligatorie.

Al contrario, vi sono di quelli che formano una maggior popolazione ed hanno un catasto assai ristretto, senza risorse d'industrie e commercio, cosicchè difficilmente possono sopperire alle spese. In sostanza, a che cosa si riduce la riunione dei Comuni? Si riduce a questo, che se vi è un Comune che non può sostenere le spese obbligatorie, od almeno non ha qualche cosa di disponibile, anche per quelle spese che sarebbero però utili e desiderate, quantunque non obbligatorie, si cerca di aggregarlo ad un altro che esuberi di forze finanziarie, per cui tra i due si formi una entrata media che possa bastare ai bisogni di tutti.

Ho accennato brevissimamente questi inconvenienti per contrapporli in parte al vantaggio, che, come ho detto, astrattamente è innegabile, dell'esistenza dei grossi Comuni. Per la qual cosa, trattandosi unicamente di continuare una facoltà che già è stata in vigore per un certo numero di anni, io non ho intenzione di fare ostacolo alla legge; lo scopo di queste mie molte ristrette osservazioni si riduce a che il Governo, e specialmente il Ministro dell'Interno vada a rilento nell'approvare questa unione forzata dei Comuni, e non l'approvi se non quando sia ben accer-

tato che non vi sia stata violenza verso i Comuni e non abbia ad avvenire un danno morale nell'unione dei medesimi, che bilanci e superi il vantaggio economico.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Mi duole di dover fare alcune osservazioni per contrapporle a quelle del mio amico Lauzi. E anzitutto dirò che sebbene l'aggregazione dei Comuni possa portare alcuni dissesti, pure io la credo necessaria sotto molti aspetti.

Niuno ignora che ora si cerca dare ai Comuni una maggiore latitudine di potere, per toglierli di tutela ed emanciparli, facendoli maggiori; ma domando io: come è possibile che in piccoli Comuni, come sono molti in Lombardia e nelle vecchie province (non parlo delle altre parti d'Italia, dove i Comuni sono meglio assestati), ove, come in Lombardia, quasi la metà dei Comuni non conta 500 abitanti, e ve ne sono dieci, cioè ve ne erano, perchè alcuni sono già stati soppressi, che non raggiungevano il numero di cento, come è possibile, ripeto, trovare un personale atto per costituire le Giunte Municipali, i Consigli Comunali? In tali Comuni si è costretti ad accontentarsi di gente ignorante che siede in consiglio per giudicare e deliberare di cose che essa medesima non intende.

Anche rispetto alla Amministrazione, ognuno vede come i Comuni di 400 o 500 abitanti non possano sopportarne le spese, giacchè ora non si può già fare come si faceva una volta, avere cioè un Segretario il quale ordinariamente non aveva mai nulla a fare, perchè vi erano i Commissarii distrettuali che facevano tutto; ma dacchè l'Amministrazione è affidata ai Comuni, che devono tener conto degli atti civili, della contabilità, dell'archivio ecc., in questi Comuni piccoli, dico, non si trovano per lo più persone che possano sobbarcarsi a tali spese. Non dico che non vi possano essere circostanze particolari, soprattutto topografiche, in cui non sia possibile fare le riunioni; ma la maggior parte si possono riunire senza inconvenienti, e dalla aggregazione dei piccoli Comuni certamente si trarranno grandi vantaggi; ed io credo che sarà bene cercare questi vantaggi e distruggere quell'amore malinteso di campanile, quel falso principio di autonomia, che non può che guastare l'andamento delle Amministrazioni.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Se ho ben compreso, l'onor. Senatore Lauzi non si oppone all'approvazione di questo progetto di legge, ed anzi mi pare che abbia dichiarato che vi faceva adesione. Egli si è limitato a fare una raccomandazione, cioè a dire che il Governo non usi o non abusi della facoltà che gli è accordata di riunire forzatamente uno o più Comuni assieme, perchè la riunione forzata non può portare buoni

frutti, che anzi è di sovente causa di dissidii e di discordie nell'interno che non solo paralizzano, ma forse anche superano il vantaggio che dalla riunione si potrebbe trarre. Su ciò io sono lieto di dichiararmi pienamente d'accordo col Senatore Lauzi.

Le unioni violente di ogni genere e specie, certamente portano maggiore danno che vantaggio alla cosa pubblica, per conseguenza bisogna andare a rilento prima di imporle. Ma qui, o Signori, mi pare che la legge provveda sufficientemente onde impedire che abbiano luogo siffatte unioni violente, fatte malgrado serie opposizioni dei Comuni che si vogliono riunire.

Difatti che cosa dice l'art. 14 della legge comunale e provinciale? Il paragrafo 14 di questa legge suona così:

« Art. 14. I Comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali; che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per Decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

« In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto dall'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali. »

Dunque ben vede il Senato che dal complesso di queste disposizioni deriva che difficilmente il Governo può essere indotto a fare una riunione violenta di due o più Comuni in guisa da portare tante gravi conseguenze all'ordine interno dei Comuni stessi.

I Consigli provinciali, che sono chiamati a dare il loro avviso sulla esistenza delle condizioni richieste ad addivenire a queste unioni, è ben inteso che fanno sempre presente al Governo, ancorchè esistano queste condizioni; se per avventura non vi esistano certi fatti, certi dati, certe circostanze, che possano consigliare di non addivenire a queste riunioni, onde non averne, come diceva, più danno che vantaggio; ed il Governo non manca mai di tener conto di quelle considerazioni di un Corpo così autorevole come è appunto il Consiglio provinciale. Perciò io non credo che sieno avvenuti dei casi, nei quali abbiano avuto luogo queste riunioni malgrado le proteste insistenti fondate sopra valide ragioni di fatto da parte di alcuni di questi Comuni.

È beninteso poi che l'adesione spontanea o l'iniziativa non la prenderanno mai i Comuni, e ciò si comprende, perchè nemmeno i corpi morali amano suicidarsi, e quantunque possano esservi dei Comuni che conducano una vita stentata, pur nonostante generalmente la preferiscono alla perdita della propria autonomia. Qualche Comune si lagnerà: ma che faccia egli la proposta di riunirsi ad altro è cosa che assolutamente non si

può facilmente attendere. Fatta però la unione in generale i Comuni vi si adattano facilmente, perchè vedono che aumentandola loro forza economica e materiale, possono più facilmente ottenere maggiori vantaggi; quindi dopo qualche tempo ogni lamento cessa, e l'unione si fa perfetta.

Ma non vi ha dubbio che il Governo quando sapesse che esistano quelle certe antipatie, che pur troppo quà e là possono esistere per precedenti e per reminiscenze storiche fra un Comune ed un altro, deve aver riguardo anche a questi fatti che potrebbero poi produrre nell'interno dei nuovi Comuni assai gravi inconvenienti.

Il fatto sta che le disposizioni di questi articoli di legge, applicate da tutti i Ministri con molta cautela, hanno già prodotto un risultato soddisfacente.

L'onorevole Lauzi osservava che fin qui veramente il numero dei Comuni aggregati è assai piccolo: ma prima di tutto osservo che relativamente al numero dei Comuni che oltrepassano una popolazione di 1500 abitanti, e credo che sia presso a poco di 3500, o 4000, certo il numero dei Comuni aggregati non è considerevole, ma tuttavia è un risultato di qualche importanza.

Noi abbiamo ottenuto in questo quinquennio, da che sono in vigore queste disposizioni di legge, la soppressione di 187 Comuni di una popolazione inferiore a 500 abitanti; di 159 di una popolazione dai 500 ai 1000 abitanti; e di 36 dai 100 ai 500 abitanti; eppoi si ebbero 17 Comuni soppressi che spontaneamente aderirono alla loro soppressione. In tutto 399 Comuni. Ma esistono presso il Ministero molte e molte pratiche a questo riguardo.

Tra le aggregazioni di frazioni di Comune, ossia il distacco di alcune frazioni di un Comune e la loro aggregazione ad un altro, e tra le aggregazioni di un Comune inferiore di una popolazione di 1500 abitanti ad un altro Comune, vi sono nè più nè meno di duemila pratiche in corso che procedono con lentezza, perchè appunto si richiede che tutte le parti e le autorità tutorie interessate possano esporre le loro ragioni. Cosicchè se noi dobbiamo giudicare dai risultati ottenuti, non vedo veramente un serio timore che il Governo tenti di abusare di queste facoltà; che anzi, come ho dichiarato già nell'altro ramo del Parlamento, e come oggi ho l'onore di rinnovare la dichiarazione, il Governo ammette la massima che non convenga di servirsi strettamente delle facoltà accordate coll'art. 14 al Governo, onde senza altri riguardi che quelli delle sole condizioni stabilite in questo articolo si possa addivenire in ogni caso ad aggregazione di Comuni, unicamente perchè la loro popolazione sia inferiore a 1500 abitanti, e che non abbiano mezzi sufficienti per potere sopperire a tutte le spese comunali. Il Governo considera anche le condizioni morali delle popolazioni ed i loro rapporti per far sì che da una unione forzata non possano sorgere maggiori inconvenienti che non siano i vantaggi materiali che si ripromettono.

Io spero di aver così dato una risposta appagante all'onor. Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Ginori-Lischi.

Senatore **Ginori-Lischi**. Ho domandato la parola, non per oppormi all'adozione di questa legge. Questa legge mi pare anzi che possa produrre ottimi effetti. Le dichiarazioni che il signor Ministro ha testè fatte, mi hanno confortato a credere che il Governo sia nella intenzione di occuparsi seriamente per il miglior andamento dei Municipi, e soprattutto che voglia continuare a dare opera onde effettuare l'aggregazione di piccoli Municipi a Municipi considerevoli.

Ma affinché queste buonissime intenzioni del signor Ministro sieno secondate dagli interessati, occorre anzitutto assicurarsi che per la buona amministrazione comunale siano stabilite maggiori garanzie. Infatti, una delle grandi difficoltà che s'incontrano nell'aggregare un piccolo Municipio ad uno più vasto, è il timore della tirannia (mi servo di questa parola poichè non saprei trovarne una più adatta) colla quale dai capoluoghi sono amministrati gli interessi delle sezioni.

Ora, quando le sezioni, attualmente non abbastanza garantite dalla legge, vedranno meglio tutelati i proprii interessi, sono persuaso che non sorgeranno più opposizioni alle ottime intenzioni del sig. Ministro dell'Interno.

Però, debbo ancora aggiungere, che sarebbe cosa utile, onde le Amministrazioni municipali funzionassero meglio, che il sig. Ministro ponesse mano a correggere un difetto enorme della legge provinciale e comunale.

Quando si tratta di elezioni amministrative, tutti gli interessi hanno diritto di essere rappresentati.

Il nostro Codice, le nostre leggi ora, non solamente nelle successioni parificano le donne ai maschi, ma di più accordano loro la patria potestà e l'amministrazione dei beni dei loro figli minorenni. Secondo le leggi provinciali e municipali toscane, alle donne competeva il diritto di spedire alle sezioni elettorali le loro schede per la nomina degli amministratori del municipio. Ora, io non so come, quando si è creduto e dal Parlamento e dal Ministero di dare alle donne non solo il diritto di succedere a parti eguali con i maschi, ma ancora la patria potestà e l'amministrazione dei beni dei figli minorenni, io non so, dico, come in quell'occasione non siasi pensato a dar loro anche il diritto elettorale in materia amministrativa, e si privasse così una gran parte del possesso fondiario della rappresentanza nei Consigli comunali e provinciali.

I Consigli provinciali e comunali non sono Corpi politici, ma Corpi amministrativi in cui chi paga ha diritto di avere la sua influenza.

Io dirò di più, noi o Signori, Ministri e Senatori, siamo qui, facciamo il nostro dovere, siamo in quest'Aula nè possiamo dipartircene: se si facesse quest'oggi

l'elezione nei Municipi, tutti, o Signori, abbiamo qualche cosa al sole, ebbene da queste votazioni siamo esclusi, noi non possiamo nominare quelli che debbono amministrare i nostri interessi più vitali. Con qual diritto veniam noi privati di prendere parte alle elezioni municipali?

Eppure, noi certamente se siamo stati giudicati capaci di sedere qui nei Consigli della Nazione, dovremmo essere stimati capacissimi di sapere scegliere gli amministratori dei nostri Comuni. No, Signori, si è preferito dare nelle mani di chi paga meno gli interessi nostri nel Comune: si è detto: la libertà è rimedio a se stessa: niente affatto!

Quando voi date a chi ha meno la libertà di spendere quello che appartiene a chi ha più, non è questa una libertà che si possa da se stessa correggere.

Giacchè i signori Ministri hanno avuto il buon pensiero di portare la loro attenzione sopra la legge comunale, vogliono avere anche quello di riordinarla al più presto possibile in modo, che interessi che meritano tutti i riguardi, abbiano la loro rappresentanza. La legge toscana, che nuovamente citerò, accordava a tutti gli assenti dal Municipio il diritto di inviare alla Sezione elettorale la loro scheda mediante l'apposizione sopra la busta dell'intestazione *scheda per l'elezione del Comune tale...* e la firma del mittente riconosciuta da notaio. Tali schede godevano perfino di franchigia postale. Signori! Io lo dico con orgoglio, in questo la Toscana era molto più avanti che non il Regno d'Italia.

Senatore **San Severino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino**. Il Ministero dell'Interno ha osservato che si sono già ottenute molte aggregazioni di Comuni: io aggiungerò che se ne sarebbero verificate molte di più, se il Ministero non avesse abrogato Decreti già firmati.

Io vi posso assicurare che vi erano aggregazioni già approvate, ed accettate dagli stessi Consigli comunali, e che dopo che venne il Decreto di riunione di questi Comuni, che potrei citare, perchè vi ho degli interessi, essendovi stato qualche individuo che sobbriò il paese, si rinnovarono i Consigli comunali, e si riuscì ad ottenere che si sottoscrivesse un'istanza in cui si supplicava che fosse abrogato il Decreto: e ciò avvenne più volte.

Una grave questione poi ha sollevato l'onorevole Ginori-Lischi, ed è quella della rappresentanza delle donne.

Io rammenterò al Ministro, che nella legge comunale di Lombardia, che non era austriaca, ma anteriore alla sua dominazione, e non era in vigore nel rimanente degli Stati austriaci, le donne non avevano veramente il diritto elettorale, perchè questo era ristrettissimo; ma potevano essere nominate a formar parte della Amministrazione, che poi non esercitavano personalmente, ma facendosi da altri rappresentare.

Vi erano allora i Deputati Municipali, il primo, secondo e terzo deputato ecc. ecc. che corrispondevano alla Giunta Municipale del nostro ordinamento, e fra questi vi erano spesso delle donne le quali avevano il loro rappresentante o sostituto legalmente riconosciuto.

Io voluto accennare a ciò perchè parmi che possa essere questo principio combinato con quello dell'onorevole Ginori-Lisci, preso in considerazione quando si vorrà modificare la legge Comunale e Provinciale.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io ho tutte le ragioni per essere soddisfattissimo, e per ringraziare il signor Ministro del modo con cui ha dichiarato che esso e il Governo intendono usare delle facoltà che la legge accorda per l'aggregazione dei Comuni, la quale è appunto argomento della nostra discussione.

Ma debbo aggiungere una cosa della quale io non avevo parlato, e che sotto un punto di vista particolare fu citata dal conte San Severino.

Io intendevo di entrarvi, ma per brevità nel mio discorso l'ho ommesso: ora però debbo dichiarare che io riguardo la questione fatta dal conte San Severino dal punto opposto, e credo dimostrare che qualche volta preparandosi queste aggregazioni nelle provincie, con una fretta forse troppo eccessiva, ne avviene che lo stesso Governo, dopo avere sanzionato l'aggregazione con Decreto Reale, è obbligato a farla revocare od a farne sospendere l'esecuzione per giusti reclami che gli pervengono.

A mio senso, vi è bisogno appunto di grande attenzione nell'esame di queste diverse cose.

Del resto, io sapeva e conosceva le disposizioni della legge comunale e provinciale, e di questi affari dovetti anche occuparmi perchè seggio anche io nel Consiglio provinciale della mia provincia.

Ma debbo però osservare che il modo con cui si predispongono tali fusioni, con l'idea di dare maggiore sviluppo a questa legge, non sempre combina con le cognizioni che sarebbero necessarie.

Si comincia dal fare una Commissione che veda nel circondario quali sarebbero i Comuni da unire.

Il lavoro di questa Commissione passa ad un'altra Commissione e poi alla Deputazione Provinciale, e questa fa qualche cambiamento.

Ora, io ho veduto in pratica che si disse ad un Comune: « Vi facciamo sapere che voi dovete essere aggregato al tal altro comune, e dateci la risposta entro otto giorni », questo è un fatto che guarentisco, mentre il Comune non sapeva che era stato aggregato, nè era stato interpellato, e neanche sapeva in che stato di finanze si trovasse il Comune al quale doveva essere aggregato.

Per questo io dico che prudenza e lentezza non saranno mai troppe in questa materia. Del resto, io lo ri-

peto, ringrazio, l'on. Ministro per le dichiarazioni fatte.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ritenga l'onorevole Senatore Lauzi, che una di queste pratiche relative alla soppressione di qualche Comune, difficilmente si conduce a termine in uno spazio di tempo minore di 3, o 4, od anche sei mesi, e talvolta va anche ad un anno.

Dimodochè, se mai per avventura per parte dell'Autorità locale, e massime del Consiglio provinciale, si usasse, in qualche caso che io ignoro, troppa fretta, questo può immediatamente essere corretto dal reclamo del Comune interessato, e questo reclamo naturalmente viene prima al Ministero, il quale non può a meno di tenerne conto prima di addivenire ad una decisione.

Inoltre può sempre ancora il Comune reclamare al Re, sentito il Consiglio di Stato.

È quindi difficile che una sorpresa possa aver luogo a tale riguardo; ma ad ogni modo ripeto sommariamente la dichiarazione fatta prima, che io credo il Governo abbia sempre proceduto per lo passato, e procederà per l'avvenire, colla massima cautela e prudenza prima di decidere definitivamente sulla soppressione di alcuni Comuni.

Passo a quanto ha osservato l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Egli ha mosso prima di tutto lagnanza sul modo col quale vengono trattati gli interessi delle borgate o delle frazioni dei Comuni, così che il centro generalmente, a suo dire, dimentica gli interessi delle frazioni, mentre non trascura mai la riscossione della quota che loro si impone nell'imposta comunale.

Pur troppo in alcuni casi siccome nel capoluogo di un gran Comune che abbia diverse frazioni sparse attorno al suo territorio, prevale la maggioranza dei Consiglieri, che hanno un interesse particolare al benessere del capoluogo, così può darsi che non abbiano molta cura, e non sempre rispondano alle giuste domande degli abitanti delle frazioni.

A questo inconveniente la legge ha cercato di riparare, offrendo a queste frazioni delle garanzie (che io non dico sempre sufficienti) per potere tutelare i propri interessi; forse nel rivedere la legge comunale si potrà escogitare ancora qualche altra disposizione che accresca queste garanzie.

Ma intanto, come sa il Senatore Ginori-Lisci, queste frazioni, quando hanno una popolazione superiore a 500 abitanti, possono ottenere il riparto dei Consiglieri comunali e la separazione dei patrimoni e spese, e quando sono ad una certa distanza dal Capoluogo, possono avere separati servigi, come il medico, il maestro ecc.

Certo che essendo molti gli interessi, nè ristretti soltanto a quelli da me accennati, la legge non ha po-

tuto provvedere a tutti; ma si spera nel senno e nella giustizia dei Consiglieri comunali che a poco a poco si fa strada, perchè quando un interesse vero, reale di una frazione è trascurato non è da dubitare che sorga nel Consiglio comunale stesso, o il rappresentante particolare di quella frazione, o un altro Consigliere qualunque che prenda a cuore questo interesse, lo esponga e cerchi di farlo prevalere.

Non dico che ciò succederà in tutti i casi, ma nella massima parte io suppongo che gli interessi legittimi di queste frazioni o tardi o tosto vengano ad essere soddisfatti.

Con ciò ripeto, non credo la legge perfetta, e che non si possa ancora aggiungere qualche altra disposizione a maggior garanzia degli interessi di queste frazioni isolate, le quali non possono essere sufficientemente rappresentate nel Comune.

In quanto poi all'altra sua osservazione, che riguarda il diritto elettorale da conferirsi alle donne, c'è molto a dire a questo riguardo. Io comincio a dichiarare che sono del suo avviso, nè vedo ragione per cui debbano le donne essere escluse dal partecipare alla nomina dei Consigli comunali, quando in essi prevalgono interessi materiali e morali, che possono essere egregiamente rappresentati anche dalle donne, come lo sono dagli uomini, non trattandosi nei Consigli comunali di questioni politiche, per cui ristretta la questione in questi termini, mi pare che possa essere favorevolmente risolta nel senso dell'opinione emessa dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Ma però qui si tratterebbe di rivedere la legge elettorale Comunale, dimostrandosi non sarà il caso di occuparsene che quando venga in discussione un progetto di riordinamento della legge comunale e provinciale.

Io ebbi già l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento un progetto a questo riguardo, e se, come spero, esso giungerà fuo al Senato, allora il Senato si potrà occupare di questa questione, se pure la Camera Elettiva non avrà già provveduto il voto dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci, come io ho motivo di credere, perchè so che la questione è stata molto dibattuta nel Comitato della Camera, e credo che sia anche prevalso questo principio.

Io naturalmente non so se la Giunta nominata vorrà pure adottare questo principio, e nemmeno so se la Camera in definitiva lo voterà; però dico che esso già venne preso in considerazione, e dopo di essere stato molto dibattuto ebbe, come già ho detto, un esito favorevole nel Comitato.

L'onorevole Senatore Ginori-Lisci ha pur toccato un altro punto, forse più delicato a cura del precedente; cioè ha osservato che secondo la legge elettorale Comunale generalmente prevalgono fuo i Consiglieri coloro che posseggono meno, e che quindi non hanno interesse a risparmiare il denaro del Comune; ma qui mi rincresce di non essere affatto dell'avviso dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Io comincerò dall'ammettere in parte il fatto che in alcuni luoghi ciò avvenga; ma sa l'onorevole Senatore Ginori-Lisci perchè? Per l'incuria dei possidenti, perchè i possidenti ricchi si ritirano e lasciano fare a coloro che, non avendo precedentemente preso parte alla vita pubblica, e desiderosi come sono di escir dall'ordinario, si mettono in evidenza, esercitano maggior attività, si danno attorno ed arrivano qualche volta a far parte del Consiglio comunale; ma quanto si possa scuotere l'inerzia che pur troppo esiste nella classe del corpo elettorale più facoltosa, io credo che essa sarà bastantemente ed anzi abbondantemente rappresentata, per la considerazione che gode nel paese, per la maggiore educazione ed istruzione che l'accompagna, perchè ha naturalmente maggiori relazioni e quindi esercita una maggiore influenza semprechè lo voglia.

Del resto dichiaro apertamente che non sarò mai io quello che proporrò un progetto di legge per restringere il diritto elettorale.

In materia di facoltà, in materia di libertà, rifletta l'onorevole Ginori-Lisci che bisogna andare cauti prima di accordarle, ma una volta accordate è pericoloso a ritirarle; questo non può essere che una causa di guai e di torbidi, senza accennare ad altro, di modo che è necessario cercare la maniera di far sì che si risvegli maggiormente l'attività delle persone che sono più interessate alla conservazione ed al buon andamento della Amministrazione comunale e provinciale del Regno; inoltre non tutti quelli i quali pagano poco e che arrivano ciò nonostante ad essere Consiglieri perchè hanno tanto censo da potervi aspirare, non tutti poi certamente tengono a spendere e non si curano della buona amministrazione, e io sono persuaso che l'onorevole Ginori-Lisci ne conoscerà parecchi di questa classe di cittadini che attendono con molta prudenza e con molto riguardo all'Amministrazione comunale, giacchè tutto è relativo; colui che paga poco di censo ma ha anche poco patrimonio state assai più il peso delle imposte, di quelli che pagano di più ma posseggono molto, di modo che in generale non è il caso di dire che coloro che pagano poco, perchè hanno poco censo, siano in generale persone che non badano ai risparmi, non badano al buon impiego del denaro e che non cercano altro che far spendere ai Comuni. Comunque, questa questione non potrebbe essere qui definita; è una questione la quale non può essere trattata che in occasione che si venisse a rivedere la legge comunale e specialmente la parte che riguarda la eleggibilità a Consiglieri comunali.

Dunque possiamo, senza insistere su questo punto pratico, attendere l'occasione che venga presentata qualche disposizione organica relativamente alla legge provinciale e comunale.

Dirò ancora due parole all'onorevole Senatore Saverino, il quale, favorevolissimo al progetto di legge che è sottoposto all'esame del Senato, ha però consi-

derato e direi quasi fatto un appunto al Governo che dopo di avere con Decreto Reale riuniti alcuni Comuni e fatte delle aggregazioni, sia ritornato poi indietro ed abbia disdetta l'opera sua, annullando il Decreto di aggregazione. Il fatto è vero. Ma perchè è avvenuto? È avvenuto, o Signori, appunto perchè alcune condizioni che sono richieste dalla legge per addivenire a questa separazione di frazioni di Comuni ed alla relativa aggregazione ad altri, non erano state osservate, in conseguenza di ragguagli insufficienti o erronei come sarebbero quelli che riguardano la condizione che il Comune possa far fronte alle sue spese.

Vi è una latitudine nell'apprezzamento di questa condizione, cioè se il Comune abbia a sufficienza di che far fronte a tutte le sue spese.

Signori, è assai difficile determinare *a priori* quali spese può sostenere un Comune, per la ragione che la tassa diretta da per tutto non è repartita egualmente, cosicchè dove ad esempio la tassa diretta principale sulla fondiaria e sui fabbricati, sta in relazione ai veri redditi, ne avviene che il Comune sopporta una quantità di centesimi addizionali molto maggiore, che non dove quest'aliquota della tassa che gravita sulla proprietà fondiaria è maggiore relativamente al reddito, e ciò proviene dalla nostra sperequazione catastale. Difatti vi sono dei Comuni dove si paga (ed io ne conosco uno) sino 300 centesimi per cento, tre volte tanto l'imposta comunale, vedete che sproporzione! Un altro Comune, supponete che abbia l'imposta stabilita sulla base del suo reddito preciso, sul suo reddito netto, e questo Comune può sopportare un carico maggiore? Ecco il motivo per cui è difficile assai apprezzare quale sia l'imposta che si può sopportare per poter sopperire alle spese. Vi sono poi le spese obbligatorie e facoltative: la legge non dice doversi tener conto delle sole spese obbligatorie, ma parla in genere delle spese. Ora in quale proporzione apprezzare la spesa facoltativa? ed anche quanto vi è un certo apprezzamento, è avvenuto che talvolta l'Amministrazione governativa ha creduto che veramente un dato Comune non avesse di che pagare tutte le spese comunali, perchè parve che, volendo pagarle, la sovrimposta del Comune avrebbe oltrepassato quei limiti che sono sopportabili, e avrebbe potuto destare lagnanze, mentre che in seguito, quando il Governo era deciso per reclami fatti dai Comuni che non potevano pagare senza aggravio, si ritenne dal Consiglio di Stato che avevano ragione, ed il Governo, per rispetto alla legge, ha dovuto riformare il Decreto.

Altra volta è avvenuto che in seguito a ricorso presentato al Governo dai Comuni e dalle frazioni interessate, si riconobbe che il Consiglio provinciale, aveva erroneamente dichiarata la esistenza delle condizioni volute dalla legge, e per ossequio ad essa si sono annullati i già presi provvedimenti.

Ecco, per quanto a me consta, la ragione per la quale il Governo è stato obbligato di ritornare sul fatto.

Questi certamente sono casi speciali che sarebbe meglio non accadessero, ma conviene considerare che si tratta di particolari disposizioni di legge nel principio della loro applicazione, ed essendo il modo di procedere piuttosto complicato, facilmente si sono potuti commettere alcuni errori i quali hanno richiesto una specie di disdetta da parte del Governo: però credo che questi d'ora innanzi difficilmente si ripeteranno.

Presidente. Il Senatore Ginori-Lisci ha la parola
Senatore **Ginori Lisci.** Dalle parole dell'on. signor Ministro, mi è sembrato rilevare aver io commesso un errore.

Presidente del Consiglio (interrompendo). Avrò trainteso.

Senatore **Ginori-Lisci.** No, anzi ha ragione: io forse non ho fatto rilevare abbastanza il nesso fra le mie parole e la legge in discussione. E su questo io debbo fare qualche dilucidazione. L'onorevole signor Ministro ha inteso come io dessi la mia approvazione a questo progetto di legge: solo ho voluto accennare alle ragioni per le quali non si desiderava da alcuni piccoli Comuni di essere aggregati a Comuni più grandi, ed ho voluto altresì avvertire che cosa poteva farsi perchè questa difficoltà scomparisse, ed è in seguito a codesta idea che ho accennato a quei difetti della legge comunale, rimossi i quali si renderebbe più largamente applicabile la legge in discussione.

Ecco quello che ho voluto dire e, lo confesso, forse non lo avrò bastantemente chiarito.

L'onorevole signor Ministro ha dalle mie parole inteso che io avessi chiesta una restrizione del diritto elettorale o della libertà dei Comuni. Forse anche qui non mi sarò bene espresso, ma chiarirò meglio le mie idee, precisamente dichiarando, che io non ho voluto punto restringere il diritto elettorale, anzi ho espresso il desiderio che ne godessero coloro che artificialmente ne sono stati esclusi dalla legge vigente. Ho parlato dianzi di Senatori, di Ministri; ma, Signori miei, tutti quelli che dimorano nelle grandi città per uffici, per impieghi, tutti quelli che appartengono all'armata, o che servono il paese e lo Stato in qualsivoglia modo nei centri più abitati, perchè tutti questi devono esser privati del diritto elettorale negli altri Comuni ove hanno possessi? Ma vi è di più: se nei Comuni dove uno ha possessi si fa la elezione precisamente nel medesimo giorno, in quel giorno egli non potrà correre da destra a sinistra, e sarà privato del diritto elettorale.

Ecco dunque ch'io voleva tutt'altro che restringere il diritto elettorale, mentre anzi voleva che fosse reso come di giustizia a coloro che dalla legge attuale ne vengono esclusi.

Io non ho inteso poi di accusare tutti i Consigli comunali di malversazioni, ma giacchè su questo argomento ci siamo alcun poco diffusi, e giacchè la legge

sento che è in studio e presso il Ministero e presso l'altro ramo del Parlamento, io credo opportuno aggiungere qualche parola su questo proposito.

Nei Consigli comunali generalmente si ha in mira il decoro del capoluogo, e quindi si dà la preferenza nell'assegnare dei fondi ad un campanile, ad un organo, ad un palazzo municipale, ed anche ad una banda musicale di fronte a lavori di strade, intesi a dare ad una larga parte di territorio modi di comunicazione indispensabili.

Ma ora non è il caso di entrare in questi particolari: ci verremo, come diceva l'onorevole sig. Ministro dell'Interno, quando si tratterà della discussione della legge comunale e provinciale ed allora ne parleremo. Io ho voluto accennare appunto a tutti questi fatti, perchè l'onorevole signor Ministro, del cui zelo non dubito punto, se ne prenda cura, quando verrà in campo la questione della legge comunale e provinciale, ed ho piacere tanto più di aver detto tutto questo ora, inquantochè disgraziatamente le leggi giungono in Senato talvolta per la loro approvazione in circostanze tali, e in tali momenti, che io non posso dire che resti a noi piena libertà nel votarle.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Non voglio lasciar passare questa occasione senza rammentare al signor Ministro dell'Interno una pratica che, mentre lasciava tutta la speranza di buona riuscita, sta per cadere a vuoto, contro l'aspettazione di coloro che cranvi interessati. La pratica di cui intendeva parlare è quella per la quale i Comuni di Foce, San Fruttuoso e Borgo Pila, domandano di essere uniti tutti insieme.

Presidente. Permetta. Mi pare che questa sia una circostanza speciale, parziale...

Senatore Imperiali. Perdoni, signor Presidente, ma è appunto per l'applicazione della legge posta ora in discussione che io parlo. Il signor Ministro or dianzi ci ha detto che è sempre nell'interesse della Nazione che i piccoli Comuni scompaiano, e che siano annessi ad altri, ad oggetto di poter sopportare le spese amministrative. Ora, precisamente la pratica di cui io parlo riflette alcuni Comuni che, per essere troppo piccoli, domandano di essere riuniti in un solo Comune, appunto per poter far fronte alle loro spese obbligatorie.

Questa pratica ha da principio avuto buon esito, vale a dire che tutti i Municipi interessati, meno uno, annuirono all'aggregazione.

Il Consiglio provinciale di Genova diede il suo voto favorevole, per cui gli interessati in questa annessione speravano veder presto compiuti i loro desiderii; ma portata la pratica al Ministero, il signor Ministro non credette di dover dare la sua sanzione, pel motivo che dicesi che questi Comuni tra breve devono essere aggregati al Comune di Genova che si vuol ritenere qual centro loro naturale.

Ma io mi permetto di osservare che non parmi che questo sia un valido argomento per impedire la domandata riunione; perchè, ammessa anche la loro possibile riunione futura al Comune di Genova, cote-sta nuova riunione non sarebbe impedita dal fatto che i tre Comuni accennati si trovassero già fusi in un solo Comune; mentre, se la annessione al Comune di Genova non avesse poi luogo, essi continuerebbero ad essere separati fra di loro, contrariamente ai loro desiderii, e pregiudicati nei loro interessi per l'impossibilità in cui sono di far le spese amministrative obbligatorie.

D'altronde, non esiste alcuna legge sull'argomento che possa obbligare quei piccoli Comuni a riunirsi a quello di Genova se tale non fosse il loro desiderio; e bisognerebbe oltre ciò ottenere, per effettuare questa aggregazione, il consenso del Consiglio Provinciale, poichè, quantunque piccoli, quei Comuni rurali non sono però schiavi dell'altrui volontà.

Io prego quindi il signor Ministro di voler prendere nuovamente ad esame la pratica da me accennata, e di accondiscendere alle istanze di quelle popolazioni.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Darò una breve risposta all'onorevole Senatore.

Egli comprenderà che io non sono ora preparato per rispondere e dar ragione di ogni e singola pratica che penda al Ministero, relativa ai Comuni i quali vogliono o debbono essere aggregati.

Io ho già accennato che tali pratiche sono in numero di circa duemila, parte per aggregazione di frazioni di Comuni, o di Comuni che abbiano una popolazione inferiore di 500 abitanti, e parte anche di Comuni i quali sebbene con popolazione superiore ai 500 abitanti, pare desiderano di unirsi tra loro.

L'onorevole Senatore osserva che questo appunto sarebbe il caso di quei tre Comuni che ha citato vicini a Genova, io non ricordo bene le difficoltà che sono insorte al riguardo, so che difficoltà sono insorte da parte di taluni dei Comuni che si vorrebbero aggregare, comunque sia, se l'onorevole Senatore vorrà dirigermi in un determinato giorno un'interpellanza in proposito, io mi metterò in grado di poterli rispondere adeguatamente e categoricamente, naturalmente quando sarò informato di tutte le circostanze al riguardo.

Senatore Imperiali. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Siccome ho inteso che l'onorevole preopinante Senatore San Severino ha citato alcuni esempi, così ho voluto citarne uno ancor io; e poichè il signor Ministro desidera che se ne faccia materia di un'interpellanza, io la farò ben volentieri a

tempo debito, e spero che allora il signor Ministro si compiacerà soddisfare alla mia richiesta.

Presidente. Nessun altro domandando la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.^o

« Le facoltà accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e della legge 2 dicembre 1866, n. 3352 sono mantenute in vigore a tutto giugno 1875. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I Comuni, borgate o frazioni di Comune che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso, s'intendono far parte di questo ultimo Mandamento. »

(Approvato.)

« Art. 3. All'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sull'Amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'Allegato A approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia in data 20 marzo 1865, n. 2248, è sostituito il seguente:

» Ai Comuni murati potrà esser dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo. »

(Approvato.)

Presidente. L'ordine del giorno porta anche la discussione del progetto di legge per *modificazioni alla legge 23 aprile 1865 relativa all'abolizione degli ademprimenti nell'isola di Sardegna.*

Ne do lettura.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 57.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'Art. 1. « È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i Comuni ai quali è scaduto o sia per scadere, il termine di anni tre, concesso col N. 3 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1865, numero 2252. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È riconosciuta ai Comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purchè a titolo oneroso in base ad analogo regolamento approvato dalla Deputazione provinciale, i terreni adempribili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile 1865. »

(Approvato.)

« Art. 3. Trascorso il termine stabilito dall'art. 1 senza che i Comuni abbiano ottemperato alle prescrizioni di esso, la Deputazione provinciale provvederà di ufficio all'alienazione o divisione entro un biennio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Chiunque pretenda diritto alla proprietà

del terreno ritenuto adempribile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivo o di cussorgia, dovrà, qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termini della presente legge, adire i tribunali ordinari nel perentorio termine di mesi sei. La procedura sarà sommaria.

» Questo termine decorre dalla data della presente legge per le operazioni già compiute, e da quella della eseguita operazione per quelle che ancora rimangono a compiersi. »

(Approvato.)

« Art. 5. Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non potrà esercitarsi che sul prezzo ricavato o che si riceverà dal terreno, salva anche in quanto ai minorenni e corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli amministratori. »

(Approvato.)

Presidente. Viene in seguito la discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa telegrafica. Leggo il progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 52.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mentre io sono lieto di vedere sottoposta al Parlamento la legge attuale che propone un abbassamento delle tariffe telegrafiche, non posso però astenermi dall'esprimere il mio rinerescimento perchè sia stato ridotto solo a *quindici* il numero delle parole del telegramma ordinario che precedentemente era stabilito a *venti*. Questo numero di *quindici* parole è ristretto assai, e spesso sarà insufficiente per esprimere il pensiero che si vorrà trasmettere poichè l'indizio solo richiede talvolta sette od otto parole, e così non ne restano più che sette per il telegramma.

Questo sistema di quindici parole ha inoltre un inconveniente, quello cioè di non essere conforme a quello di una grande Nazione colla quale noi abbiamo le massime relazioni, voglio dire la Francia, dove il telegramma ordinario si è mantenuto di venti parole quantunque la tariffa sia stata abbassata a lire *una* come lo è nel presente progetto di legge. Questa diminuzione di tariffa in Francia, anzichè scemare il prodotto erariale, lo ha anzi aumentato, perchè le comunicazioni telegrafiche sono divenute più usuali. Mi pare adunque che nessun inconveniente per la finanza potrebbe risultarne per noi adottando lo stesso sistema.

Si noti che in Francia si sono introdotte nel servizio di scritturazione degli uffici molte semplificazioni che hanno contribuito a compensare in parte l'aumento di lavoro che risultava notevolmente dall'aumento del numero dei telegrammi.

Infine, l'avere un sistema uniforme colle Nazioni vicine più importanti, facilita le convenzioni che si possono fare per i telegrammi internazionali.

Se io avessi speranza che questa legge potesse ancora ritornare all'altra Camera in questo scorcio di sessione, non esiterei a proporre una modificazione nelle disposizioni del progetto; ma non essendo probabile che possa nuovamente essere discussa, mi limito a questa osservazione accettando il bene che vi è nel progetto ed aspettandone un migliore in avvenire.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea è certamente anche il desiderio del Governo, perchè nessuno può dubitare che, agevolando i modi di trasmissione del pensiero, principalmente per le relazioni commerciali, non si renda al paese un servizio grandissimo. Se quindi il Governo avesse creduto, senza detrimento delle condizioni finanziarie, di potere diminuire la tassa, e mantenere l'estensione del telegramma semplice nei termini in cui l'abbiamo ora, cioè di 20 parole, lo avrebbe fatto di buon grado; ma il Governo non è stato di questo avviso, e, dirò anche, non lo fu la Camera dei Deputati, la quale ha pure discussa questa questione, ed ha esaminato se non convenisse diminuire unicamente la tassa del telegramma, conservando il numero attuale di parole; ma a tutti parve, quel che dapprima era parso al Governo, che cioè noi andremo incontro ad una eventualità, delle cui conseguenze l'Amministrazione non si poteva fare un criterio adeguato.

È probabilissimo che, diminuita la tassa, l'aumento del numero dei telegrammi potrebbe portare un introito maggiore; ma non sarebbe questo prodotto in relazione coll'accrescimento grandissimo del lavoro e delle spese, che questo maggior lavoro occasionerebbe. È sembrato d'altronde che, siccome questo progetto di legge mira principalmente a rispondere ai bisogni più ordinari delle comunicazioni, così per questi bisogni più comuni un telegramma di 15 parole possa bastare, avendosi modo con questo numero di sufficientemente esprimere il concetto che si vuol trasmettere alla famiglia ed agli amici, nelle relazioni quotidiane della vita sociale.

I telegrammi che oltrepassano le 15 parole, generalmente sono i commerciali, nei quali si sente maggiormente il bisogno di più completamente esprimere il proprio pensiero per non lasciar dubbi intorno ad una contrattazione; e per questi telegrammi poco importerà a chi li spedisce di pagare qualche cosa di più.

Questo progetto dunque non preclude la via all'avvenire; anzi è un passo, che si fa con prudenza, agevolando la trasmissione, diminuendo le tariffe, senza correre il rischio di dover immediatamente aumentare di molto il personale come esigerebbe il servizio coi telegrammi semplici dalle venti parole. Nello stesso tempo si volle corrispondere ad un desiderio generalmente sentito di rendere uniforme il costo dei

telegrammi per tutta la estensione del Regno, abolendo le zone, come si è fatto per la corrispondenza epistolare.

La somma, che viene domandata al Senato con questo progetto di legge, di L. 1,800,000 per mettere le linee in grado di sopporre alla trasmissione di un maggior numero di telegrammi, dipende da calcoli presuntivi sulla base dei telegrammi semplici di 15 parole, perchè se noi avessimo stabilito il calcolo sulla base dei telegrammi a 20 parole, saremmo stati obbligati a domandare al Parlamento una somma maggiore.

Ripeto, il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore è diviso da tutti noi: questo che facciamo è un passo nella via del progresso, e spero che potremo fra non molto procedere a maggiori facilitazioni nella corrispondenza telegrafica.

Nell'anno venturo avrà luogo in Firenze una conferenza internazionale sul servizio telegrafico; certo verranno dibattute anche queste questioni, e non dubito che chi avrà l'onore di sedere al mio posto, asseconderà tutti i voti nel senso della libertà e del maggiore sviluppo che questo servizio potrà raggiungere.

Veniva dall'onorevole Menabrea fatto appunto all'Amministrazione, perchè non si fosse in questa occasione colla l'opportunità per ammettere da noi un sistema perfettamente uguale a quello delle Nazioni limitrofe; ma io dirò all'onorevole Menabrea che noi ci siamo accostati principalmente alla Francia, colla quale potenza i nostri rapporti commerciali sono maggiori, e non potevamo metterci in perfetta conformità colle altre potenze limitrofe, perchè anche esse si trovano in condizioni diverse le une dalle altre.

È desiderabile certamente la unificazione di questo servizio, ma ciò era per ora impassibile: bastava avvicinarsi a quella Amministrazione estera con cui abbiamo maggiori rapporti. Il dire che fra noi e la Francia la diversità di parole è un inconveniente per i rapporti internazionali, a me non pare esatto, perchè col telegrafo non si usa corrispondenza tale che esiga molte parole: ad un telegramma di 15 parole si risponde ordinariamente con un telegramma di altrettante, e per questa parte non so vedere alcun inconveniente nella differenza.

L'aver la stessa tassa, questo si comprende, è desiderabile, ma non può poi portare i gravi inconvenienti, che accennava l'onorevole Senatore Menabrea, l'esservi cioè fra le due nazioni una misura diversa nel calcolare il telegramma semplice.

Ad ogni modo le sue parole, che io apprezzo assai, avranno gran peso per le future modificazioni della legge.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che egli mi ha favorite, e se possono sino ad un certo punto giustificare le disposizioni della legge per ciò che riflette il servizio interno del Regno, io credo che desse siano un ostacolo a stabilire sem-

plici e forti relazioni telegrafiche internazionali fra noi e la Francia dove abbiamo la maggior parte dei nostri interessi all'Estero.

Il telegramma di venti parole in Francia e di sole quindici in Italia, mi fa lo stesso effetto che se nelle nostre convenzioni postali, si fosse da parte nostra conservato il peso della lettera di soli sette grammi e mezzo mentre in Francia è di dieci grammi.

Ciò darebbe certamente luogo ad incagli per le relazioni epistolari. Cosa consimile avverrà quando si tratterà di stabilire sopra nuove basi le convenzioni internazionali per le comunicazioni telegrafiche.

La quistione finanziaria fu il movente della proposta ministeriale; ma ho fatto osservare che si possono ideare tali semplificazioni, che compensano in parte il maggior lavoro richiesto dall'aumento dei telegrammi.

Per esempio in Francia non si dà più lo *scontrino* per i telegrammi ordinari. Ma questi sono, in presenza del mittente, inseriti sopra un registro che non si può alterare e che fa fede della trasmissione del telegramma.

Ma non insisto, sperando che nella occasione accennata dal signor Ministro, od in un'altra più prossima ancora, si potrà nuovamente modificare la tariffa e

metterla d'accordo con quella delle altre nazioni.

Intanto accetto la legge, poichè meglio è avere questa che aspettarne una migliore per non si sa quanto tempo ancora.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro de' Lavori Pubblici. Risponderò alle assennate osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea che nel caso nostro non si tratta del servizio internazionale; questo progetto di legge riflette soltanto il servizio interno, ed è per questo solo motivo che io ho contraddetto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea. Il servizio interno sociale è regolato da convenzioni speciali, alle quali non si deroga col presente progetto di legge.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

« Le tasse per telegrammi trasmessi nell'interno del Regno sono fissate dall'annessa tabella.

» Esse avranno effetto dal dì che sarà stabilito per Decreto Reale entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

TABELLA delle tasse per i telegrammi nell'interno del Regno.

QUALITÀ	TASSA del telegramma che non oltrepassa 15 parole.		NUMERO DI TASSE per ciascuna parola oltre le 15		Osservazioni
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	
Tasse progressive					
Telegramma ordinario .	1	»	»	10	Oltre la tassa semaforica quando ne è il caso.
Id. urgente	5	»	»	50	Ha la precedenza sui telegrammi ordinari.
Id. contenente i resoconti delle sedute del Parlamento e diretto a giornali . .	»	50	»	05	Se urgenti, pagano la tassa comune di urgenza.
Id. nell'interno delle città	»	50	»	05	
Id. semaforico . .	2	»	»	20	Si aggiunge la tassa di percorrenza delle linee quando ne è il caso.
			TASSA FISSA		
Telegramma per vaglia telegrafico . .			1	»	

AVVERTENZA.

Ai telegrammi di categorie speciali si applica, rapporto alle tasse stabilite nella presente Tabella, la stessa ragione di tassazione fissata dalle convenzioni internazionali per la corrispondenza coll'estero.

La tassa per rilascio delle copie dei telegrammi è pure quella stabilita dalle convenzioni internazionali.

Chi approva quest' articolo e l'unita Tabella, sorga.
(Approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo del Re di stabilire una sovratassa pei telegrammi da spedirsi in ore di ordinaria chiusura degli uffici, da determinarsi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono assegnate lire 1,800,000 per l'esecuzione di lavori diretti a riordinare e migliorare la rete telegrafica attuale.

» Tale somma sarà ripartita in parti uguali sui bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1870-71-72 (*Parte Straordinaria*), ed iscritta in apposito capitolo. »

(Approvato.)

Senatore **Poggi**. Giacchè è presente il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica domanderei mi fosse concesso di fargli quell'interpellanza ch'è stata tante volte rimandata.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola per isvolgere la sua interpellanza.

Senatore **Poggi**. Ricorderà il Senato che nell'occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica, io aveva chiesta la parola sul Titolo che riguardava le biblioteche nazionali, nell'intendimento di richiamare l'attenzione del signor Ministro e del Senato sopra un Decreto Reale ed un Regolamento per l'esecuzione del medesimo, che furono pubblicati nell'anno decorso, quando teneva il portafoglio dell'istruzione pubblica il predecessore dell'on. Ministro Correnti.

Quel Decreto Reale che, se non erro, porta la data del 26 novembre 1869, insieme col Regolamento pubblicato pochi giorni dopo, riforma l'ordinamento delle biblioteche, le classifica in diversi modi, aumenta gli stipendi degli impiegati e fissa oltre ciò varie discipline di servizio.

Io non mi occuperò della parte che riguarda la classificazione delle biblioteche, e l'aumento di stipendi agli impiegati, perchè questa parte dovrebbe aver già ricevuto, od avrebbe a ricevere in avvenire la sanzione del Senato nel bilancio dell'Istruzione Pubblica.

Parmi però dover richiamare l'attenzione del Senato sulla parte disciplinare e segnatamente su ciò che concerne l'imprestito dei libri delle biblioteche nazionali.

Con disposizioni affatto nuove, e che forse si troveranno in Regolamenti simili di altri paesi, viene stabilito che i libri delle biblioteche nazionali delle varie provincie d'Italia, possano essere dati ad imprestito non solamente nel luogo istesso in cui hanno sede le biblioteche, non solamente nel circuito delle provincie a cui appartengono, ma in qualunque angolo del Regno, purchè se ne faccia domanda al bibliotecario, e purchè la persona che li chiede si trovi nelle condizioni e nelle categorie favorite dal Decreto Reale e dal Regolamento.

L'imprestito di questi libri può farsi senza distin-

zione per la loro qualità: non è neppure impedito l'imprestito dei codici, purchè non sieno rarissimi e non ve ne sia che un solo esemplare in tutta l'Italia, giacchè allora l'imprestito è vietato; e per que' libri che sono preziosi, ma non testi unici, od hanno particolarità meritevoli di curiosa osservazione, è riservata al Ministro la facoltà di concederli in prestito, ma non è negata. Tutti gli altri libri però, sieno libri letterarii, sieno storici, sieno scientifici o archeologici, di piacevole od istruttiva lettura, o di semplice consultazione, è debito del bibliotecario di prestarli a chi ha facoltà di chiederli, mercè una ricevuta che gli venga presentata; e l'invio al richiedente vien fatto per mezzo dell'ufficio della posta con raccomandazione speciale.

Confesso il vero che quando lessi questa disposizione ne rimasi sorpreso e quasi direi anche intimorito, pensando ai due inconvenienti che mi parve potessero derivarne; in primo luogo che i libri si potessero facilmente spendere, oppure essere manomessi o guastati: inoltre che se si trattasse di libri di uso comune, potessero questi esser sottratti alla lettura di coloro, che si recano quotidianamente per i loro studi alle biblioteche. Calcolai poi anche gl'inconvenienti che doveva incontrare l'Ufficio postale pel trasporto frequentissimo di tanti libri dalla biblioteca alla casa del chiedente e viceversa, trasporto che poteva essere perfino di 9 volumi per volta; perchè un articolo del Decreto dice che si possono dare a prestito volta per volta tre opere, purchè non eccedano; 9 volumi. Questo viaggio continuo delle librerie ai tempi che corrono e colla facilità che presentano le locomotive, a me fece una sensazione non gradevole, perchè mi pareva di vedere che se ne potesse abusare anche senza cattiva intenzione, e che si corresse grave pericolo di veder guastato un tesoro prezioso a beneficio di pochi in danno dei più.

Io non nego che non possa farsi uso di questa facoltà di prestare i libri, quando si tratta specialmente di gravi studi; ma parmi che sarebbe stato meglio di sottoporre il prestito a speciali condizioni e con tali cautele che non si facesse dell'imprestito dei libri un caso frequente e quasi direi quotidiano, ma un caso piuttosto raro ed eccezionale dipendente dalle necessità nelle quali possono trovarsi i cultori di gravi studi.

Ma ciò che rese più grave agli occhi miei la disposizione che si leggeva nel Decreto Reale, chiarita ancor meglio nel Regolamento, riguardava le categorie delle persone alle quali si poteva fare l'imprestito.

Non è già concesso a tutti gli uomini di studio di poter domandare libri ad imprestito; non è già concesso neppure a tutte quelle persone che presentassero certe condizioni di morale garanzia, ma sono determinate soltanto due classi e due categorie di persone, fuori delle quali non si danno libri. Possono chiedere libri, e se li chiedono hanno diritto di averli (lo noti il Senato, non è una semplice domanda

che si fa per ottenere una grazia od un favore, ma è l'esercizio di una facoltà concessuta), i membri delle Reali Accademie e degli altri Corpi scientifici dello Stato, i professori delle Università e anche i professori dei Licei governativi e degli Istituti tecnici.

Tutti gli altri che non sono compresi in queste categorie, vengono esclusi dal bel numero dei lettori a domicilio.

Essi possono studiare quanto vogliono, ma le biblioteche non si commovono dirimpetto alle loro aspirazioni. Essi, se vogliono avere a prestito certi libri, che difficilmente un privato giunge a possedere, perchè si tratta le più volte di opere costosissime e rare, sono obbligati a recarsi al luogo ove è la biblioteca, e consultarli confinandosi nella stanza destinata alla lettura. Se non hanno denari, o non hanno salute per fare il viaggio, peggio per loro.

In verità ai tempi che corrono, questi privilegi creati a favore di alcune categorie di persone crebbero in me la meraviglia sull'innovazione portata in siffatta materia.

Io dissi tra me: qual è lo scopo che si è voluto conseguire con questa disposizione?

Se si è voluto pensare a facilitare gli studi gravi alle persone che possono mancare di mezzi per procurarsi i libri, i codici e i documenti; se si è voluto pensare anco agli studiosi, che quantunque di condizione agiata difficilmente potrebbero essere in grado di possedere tali libri e tali opere, allora non so intendere le ragioni per cui sono esclusi dal diritto all'imprestito quelli che non abbiano la fortuna di essere né accademici né professori.

Come credo che nessuno di noi oserà dire che non vi possa essere persona distinta, la quale non sia cavaliere, (comunque i cavalieri oggi giorno si moltiplichino come le formiche), così credo che si possa ugualmente dire che vi possano essere persone di studio e distinte, senz'averne uffici né titoli di professori o di accademici.

Quindi io non ho saputo intendere la ragione del privilegio.

Se si trattasse, come un momento ho dubitato, di avere un certo riguardo alla categoria dei professori dei Licei governativi e degli Istituti tecnici, e di facilitare ai modesti, che non largheggiano di mezzi né di stipendio, il modo di avere libri per gli esercizi del loro insegnamento, allora si dovrebbe aver presente un'altra considerazione, ed è questa: che si rende frequente in questo modo l'imprestito dei libri i quali sono di un uso quotidiano, più facilmente richiesti dai frequentatori delle biblioteche, e quindi si sottraggono agli studiosi che in esse si recano mattina per mattina per consultarli. Non sarebbe bastato che il diritto all'imprestito per codesti professori e per codesto genere di libri, fosse richiesto alle sole biblioteche risiedenti nella provincia in cui si trova il Liceo o l'Istituto tecnico, ma non mai autorizzare la richiesta anco per

le biblioteche delle altre parti d'Italia, secondo il desiderio dei richiedenti.

Ma la creazione di questo privilegio è tanto più odiosa perchè io vedo esclusi dal beneficio dell'imprestito i cittadini che appartengono ai grandi Corpi dello Stato, cioè i magistrati, i membri del Consiglio di Stato, quelli della Corte dei Conti e i membri stessi del Parlamento. A questi, nè il Decreto Reale, nè il Regolamento, concedono nulla.

Nè mi si dica che se si presentano al Signor Ministro, oppure al bibliotecario, essi otterranno l'imprestito dei libri che domandano. Io dico e debbo credere che quando vi è un Decreto Reale e un Regolamento nuovo che sanciscono disposizioni precise, questo debba essere osservato e non più lasciato all'arbitrio di verun Ministro, nè al buon piacere del bibliotecario il fare l'imprestito a Tizio piuttosto che a Caio, quando non sono compresi nella categoria.

Ecco gli inconvenienti che a me presentano queste disposizioni, le quali destarono una non lieve amarezza nell'animo mio. Io credo che se si fosse voluto fare qualche cosa in questa materia, che pur deve avere dei precedenti in altri luoghi, sarebbe stato conveniente di rimettere alla facoltà del bibliotecario l'imprestare i libri alle persone le quali presentassero garanzie morali, e che quando egli avesse dei dubbi, potesse ricusarli, oppure rivolgersi al Ministro; ma non avrei voluto dar diritto a chicchessia di ottenere l'imprestito dei libri. Io avrei voluto poi che, quando si trattasse di libri comuni, quest'imprestito o non si facesse, o tutto al più fosse ristretto al circuito della Provincia, e avrei ristretto l'imprestito alle opere veramente classiche più costose e che non si trovano che in pochi esemplari, a quelle poche persone, le quali ne avessero bisogno per istadii che stessero facendo; ma il sistema adottato è pericoloso per la conservazione dei libri, ed è meritevole di grave appunto per un privilegio odioso in genere di studii.

Ora, io desidererei dall'onorevole signor Ministro degli schiarimenti e delle parole che mi rassicurassero se è possibile, o mi facessero intendere se egli ha tenuto fermo questo regolamento, che non è opera sua, e se è già in osservanza.

Se così fosse, io lo pregherei di vedere se non convenga almeno modificarlo, perchè non accadessero gli inconvenienti di cui ho testè parlato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Come il Senato vede, la materia è abbastanza delicata, e se si dovesse entrare nell'esame minuto di tutti gli appunti che ha mosso l'onorevole Senatore Poggi al Regolamento e al Decreto Reale che lo approva, si dovrebbe forse fare una discussione, a cui mancherebbe ora sufficiente preparazione anche da parte del Senato.

Io dunque risponderò succintamente. Mi ha fatto un

effetto singolare, a dire il vero, il discorso dell'on. Poggi: per una parte egli trova che si è allargato troppo, e parla della spiacevole commozione da lui provata nel vedere la facilità con cui si prestano i libri, e con cui si permette che per mezzo della posta si mandino da un capo all'altro dello Stato i libri che dovrebbero essere gelosamente custoditi nelle biblioteche. Rivelato così questo suo timore, dall'altra parte diceva che è troppo ristretto il numero di coloro, a cui è accordato questo beneficio e a cui sono consentiti gli prestiti dei libri.

Egli stesso vede che qui vi è una contraddizione.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Da una parte egli si preoccupava molto della conservazione delle biblioteche, e pareva quasi desiderare che si facesse come nelle biblioteche del Medio Evo, e come si usa ancora in qualche biblioteca della Germania, dove i libri sono attaccati con una catena al muro od al banco e non si possono muovere, ma conviene leggerli così sul luogo. Concetto ottimo delle biblioteche considerate siccome tesorerie di libri.

Dall'altro lato poi si lagnava che una gran parte dei cittadini non potesse godere dei troppo larghi benefici che il Decreto accordava. Ma a chi sono accordati questi larghi benefici?

E qui comincia la mia risposta.

Il Decreto favorisce i Soci ordinari delle Accademie Reali, che sono direttamente sovvenute dal Governo, i professori delle Università, ed in un modo meno diretto, i professori dei Licei e degli Istituti tecnici governativi.

Vede quindi l'onorevole interpellante che si tratta di persone che essendo sotto la mano del Governo, essendo anche in dipendenza economica dal Governo, giacchè sono da lui stipendiati o sovvenuti, lasciano luogo ad una sicura guarentigia per il prestito concesso, guarentigia che non vi sarebbe per tutti gli altri.

Oltre a ciò, v'ha considerazioni più elevate, come quelle che i professori, e lo ha rilevato lo stesso onorevole Poggi, hanno stipendi troppo minori del bisogno e certo minori di quelli che sono dati negli altri Stati, e però non possono procurarsi molti libri, che importerebbero ai loro studi e all'adempimento del loro ufficio. Questa parmi la ragione per cui fu data ai professori codesta specie di privilegio: e dico parmi poichè torna qui opportuno l'avvertire che il Regolamento e il Decreto non gli ho proposti io, e forse vi ha qui in Senato chi meglio di me potrebbe a questo riguardo chiarire il vero intendimento delle disposizioni, che l'onorevole Senatore Poggi censura.

Così io credo che i Senatori, i Deputati, i Magistrati, i Consiglieri di Stato non sieno stati contemplati in quel Regolamento appunto per la ragione che essi hanno a loro disposizione speciali biblioteche, e stipendi meno tenui, cose che non hanno in verità i

poveri professori di Liceo, e che non hanno neppure tutti i professori di Università, perchè come l'onorevole Poggi non ignora, non tutte le Università sono fornite di speciale biblioteca.

Del resto, io sono d'accordo con l'onorevole Poggi, che questo Decreto va applicato con molta prudenza, e io posso assicurarvi che fin qui si è sempre seguita nella pratica l'interpretazione più restrittiva.

Perchè invero se questo principio liberale di mandare i libri da un capo all'altro della penisola, ha qualcosa di seducente, e può parer generoso il pensiero di mettere a richiesta degli studiosi tutte le biblioteche nazionali, quasi diremmo a disposizione di quella categoria d'impiegati dello Stato che più d'ogni altra può avere bisogno del sussidio dei libri, non posso d'altra parte dissimularmi tutti gli inconvenienti che questa soverchia larghezza può far nascere.

Io però credo che in pratica gli inconvenienti vi fossero anche prima, dacchè per consuetudine e forse per abuso si faceva prima dell'emanazione del Decreto del 25 novembre 1869 quello che non si fa con più sicure e caute norme secondo il nuovo Regolamento: per cui non si è fatto altro infine che portare un poco di regola e torre via gli abusi che nascevano quando si lasciava piena libertà ai bibliotecari di fare i prestiti secondo che loro pareva o no conveniente di farli, lo che lasciava luogo ad arbitrii, o ciò che è lo stesso, a sospetti d'arbitrio e lamenti di parzialità.

Io qui non intendo, torno a ripeterlo, giustificare in tutto il Decreto 25 novembre, Decreto che io stesso non ho creduto di applicare interamente.

Quanto alla parte che riguarda, per esempio, gli stipendii, come ho già annunciato nell'altro ramo del Parlamento nell'occasione del bilancio, io non ho attuate le disposizioni relative alla nuova misura degli stipendii perchè avrebbero portato un aumento grandissimo di spesa; io crederei molto più opportuno aumentare, quando si possa, la spesa a vantaggio del materiale, cioè investirla in compra di libri, anzi che in aumento di stipendii agli impiegati.

Ma su questo proposito l'onorevole Senatore Poggi non ha tenuto discorso, limitandosi a chiedermi soltanto se questo Decreto io l'ho eseguito, e se lo eseguisco.

Certamente fino a che il Decreto esiste, io sono obbligato ad eseguirlo.

La parte che riguarda gli stipendii l'ho potuta sospendere perchè il bilancio non mi ha dato i fondi, ed io non ho creduto per ora opportuno di domandarli.

Quanto ai prestiti dei libri, essi si fanno con molto rigore, cioè si applicano ristrettivamente le disposizioni di cui faceva menzione l'onorevole Senatore Poggi.

Io credo di poter dire che con questo regime più liberale in principio, ma più determinato nel fatto, più positivo, più circoscritto, per così dire, dalle espresse disposizioni del Regolamento, si ha una diminuzione

di abusi in confronto a quello che succedeva prima, quando tutto era lasciato all'arbitrio del Ministro, degli Uffici ministeriali e dei bibliotecari.

Avverto poi che qualcuno degli appunti fatti dall'onorevole interpellante è veramente esagerato; per esempio egli diceva: ma quando i professori dei Licei abbiano il diritto e la comodità di prendere a prestito libri, succederà che le biblioteche rimarranno spoglie di quei libri che più comunemente e ordinariamente sono domandati e cercati dal pubblico.

Ma a questo provvede appunto l'art. 9 del Regolamento, in cui è detto, che il bibliotecario dovrà negare l'imprestito dei libri di recentissima pubblicazione e di quelli molto richiesti dal pubblico.

Dunque vede che da questo lato il Regolamento provvede. Così pure potrei leggere altri articoli che riguardano le edizioni rare, le opere fornite di tavole di molto valore, il cui pregio principale consiste in rami, gli atlanti, i vocabolari filologici ecc., che non potranno aversi in prestito se non con permesso speciale del Ministero.

Naturalmente qui cade opportuna quella dichiarazione che ho già fatta, che cioè queste disposizioni sono applicate molto restrittivamente.

Io ho avuto anche in animo un momento di far rivedere da un'altra Commissione il Regolamento, richiamando ad esame gli inconvenienti diversi, ed i molti dubbii che vanno presentandosi nell'applicazione del Decreto 26 novembre 1869; ma essendo appena pochi mesi, che colesti disposizioni sono applicate, mi parve prudenza di lasciar parlare un poco più l'esperienza, per tener conto de'suoi insegnamenti, come certamente si terrà il debito conto del discorso dell'onorevole Poggi nel caso che si debba rivedere il Regolamento. Ma ora, ripeto, parrebbermi prematura una nuova riforma, tanto più che fin d'ora si vede chiaro che bisognerà pensare anche a rimaneggiare tutta la materia delle Biblioteche, che sono troppe, sparpagliate, e insufficientemente dotate, per cui converrà forse abbandonare ai Comuni le biblioteche minori, e concentrare i mezzi e le cure a vantaggio delle biblioteche maggiori, che meritano veramente il nome di nazionali. Allora forse si potranno aumentare gli stipendii ed anche rivedere le discipline per i prestiti, su cui ha fatta l'onorevole Poggi la sua interpellanza.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Mi dispiace di non essere stato inteso, o di non essermi bene spiegato, onde mi vien fatto dall'onorevole signor Ministro l'appunto di essere caduto in contraddizione.

Io non diceva che si dovesse restringere la facoltà da una parte e largheggiare dall'altra; ho detto che non ammettevo in massima il sistema dell'imprestito dei libri di una biblioteca da un punto all'altro dell'Italia senza far distinzione tra libri e libri.

Potevo ammettere che i libri che si chiamano consultivi, e che ognuno facilmente distingue dai libri di

lettura usuale, siccome sono rari e non si trovano in tutte le Biblioteche, si possono concedere ad imprestito anche ai lontani con certe cautele; ma per i libri di lettura e d'istruzione, io non vedo perchè si debba dare la facoltà di chiederli a domicilio a qualunque biblioteca d'Italia, mentre si possono facilmente possedere acquistandoli, oppure consultarli, recandosi nella biblioteca di qualunque capoluogo di Provincia.

Ciò che poi non credo nè giusto nè conveniente, mi permetta l'onorevole Ministro di ripeterlo, sebbene non abbia su ciò ricevuto risposta soddisfacente, si è di restringere la facoltà dell'imprestito a quelle sole due categorie di persone.

Che si è voluto fare con la novità degli imprestiti? Si è voluto favorire gli studii? Ed allora perchè restringere questa facoltà a due sole classi di persone, quasi come dire che in quelle sole si trovano gli uomini che si occupano di gravi studii? Ma ciò non può asserirsi, non che sostenersi sul serio da nessuno.

E allora la novità introdotta col Decreto Reale, è *illiberale*, perchè priva di questo potente soccorso tutti quei giovani intelletti, che se sono oscuri, mirano a distinguersi e a progredire negli studii con imprendere gravi lavori. Essi per lo più mancano di mezzi di fortuna, e invece di essere favoriti con la comodità di una gratuita consultazione delle opere classiche, sono respinti per mancanza di un titolo d'accademico o di professore.

Mi è stato risposto che i membri delle R. Accademie, i professori di Licei governativi sono persone sulle quali il Governo può esercitare una certa vigilanza; ma io rispondo prima di tutto che le Accademie scientifiche, benchè Reali, non si compongono di impiegati. Le elezioni dei loro membri non sempre sono approvate dal Governo, e in ogni modo dopo le elezioni rimangono pienamente liberi ed indipendenti come qualunque privato; d'altra parte si possono avere facilmente garanzie sull'onestà di coloro che vengono a chiedere i libri, ancorchè non sieno dipendenti e salariati dal Governo: per cui non trovo ragione che debbansi respingere dall'imprestito per esempio i Magistrati, i quali, a tempo avanzato, possono dedicarsi a lavori importanti e difficili, ed hanno bisogno di consultare le opere, che non sono in grado di possedere, come pure che si escludano tutte le altre persone che non hanno un ufficio pubblico, ma che pur potrebbero godere di una fama di onestà e di rettitudine da meritarsi un beneficio per essi prezioso. . .

Ministro di Pubblica Istruzione. Domando la parola.

Senatore Poggi..... Se ci fosse stato nel Regolamento un articolo, che facesse la distinzione dei libri di cui parlai poc' anzi, ed un altro che dicesse che si potrà concedere l'imprestito di libri anche ad altre categorie di studiosi, purchè possano somministrare garanzie morali di non abusarne, lo intenderei; ma quando non si permette la consegna dei libri che a

queste due categorie di persone, mi perdoni il signor Ministro se dichiaro al Senato che io non posso credere che gli studiosi si trovino solamente tra i professori e gli accademici.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Vedo ora quale è veramente lo scopo dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Poggi, e la trovo ragionevolissima.

Egli dice: avete determinato alcune categorie di privilegiati e fuori di queste non è consentito alle Biblioteche prestar libri; ora fuori di queste categorie vi possono essere uomini meritissimi, i quali avrebbero bisogno e diritto di aver anch'essi codesto beneficio del prestito dei libri.

Ho già detto che non posso entrare nell'analisi del Regolamento; dichiaro però che la pratica è questa: quando uno studi so o italiano o straniero, conosciuto per i suoi precedenti, noto per essersi applicato a studi gravi, fa domanda di un qualche libro o documento, o codice, questa domanda viene diretta al Ministro, il quale sente il bibliotecario per chiarirsi sulle condizioni della persona e sulla natura dell'opera richiesta, e quando le informazioni sieno favorevoli, si accorda sempre il prestito come si accordava prima, e con quelle maggiori cautele, che sono indicate dal nuovo Regolamento.

Presidente. Essendo esaurita questa interpellanza, do la parola al Senatore Scialoja per una domanda che intende fare al signor Ministro degli Affari Esteri.

Senatore Scialoja. Signori Senatori; parecchi giornali, ed anche alcuni di quelli che hanno d'ordinario esatte informazioni, hanno annunciato che una grande Potenza nostra vicina abbia fatto o vada facendo movimenti di soldati e concentramenti di forze in contrade poste sui confini d'Italia.

I medesimi giornali annunciano che dalla parte delle sue frontiere del Nord quella medesima Potenza dà certi segni i quali lascerebbero in qualche modo dubitare che non voglia mantenere quella perfetta neutralità, la quale aveva da principio dichiarato di voler serbare rispetto alla formidabile lotta di quelle due grandi nazioni che tengono in ansia l'Europa intera.

Queste notizie cominciano a preoccupare le menti ed a commuovere il pubblico. Desidererei perciò che l'onorevole Signor Ministro degli Esteri avesse la cortesia di manifestare, quand'Egli creda di poterlo fare, se queste notizie siano vere, o almeno se contengano alcuna parte di vero.

Conoscere a tempo la verità è sempre utile, sia per preparare gli spiriti ai grandi eventi, sia per evitare che sieno pervertiti da false preoccupazioni.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Credo di poter dare all'onorevole Senatore Scialoja una risposta che

sia di tal natura da raggiungere lo scopo che egli si proponeva rivolgendomi la sua domanda.

A me risulta, anche per informazioni e dichiarazioni ufficiali, che la voce di movimenti e concentramenti di truppe austriache verso frontiere italiane è assolutamente inesatta.

Le buone relazioni che esistono fra l'Italia e l'Austria e quelle che si vanno stringendo tra le Potenze neutre di Europa, bastano a togliere ogni fondamento di ragione alle notizie alle quali ha fatto allusione l'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Sono soddisfatto di questa solenne smentita, che oggi può ritenersi per ufficiale.

Presidente. Ora torniamo all'ordine del giorno: Progetto di legge: *Approvazione della Convenzione colla Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.*

Leggo il testo.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 65.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Debbo rivolgere un'interrogazione all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, se cioè da questa Convenzione che stiamo per sanzionare abbia a venire qualche piccolo utile in favore degli azionisti della Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Io sono richiamato a quest'argomento dalla ricordanza che due volte, mentre il Parlamento sedeva ancora a Torino, ebbi l'onore d'interpellare il Ministro relativamente a questa disgraziata Società.

Non voglio ora entrare in minuti particolari per non occupare troppo a lungo l'attenzione del Senato; ma mi basterà dire che gli azionisti, per quanto riguarda la parte sarda della Società del telegrafo sottomarino, non furono mai speculatori, ma furono onesti cittadini. Li ho veduti io con i miei occhi in una adunanza: vedove, militari in riposo, impiegati in pensione e così via discorrendo, i quali trovando che in origine il Governo aveva guarentito l'interesse del 5 per cento (interesse allora abbastanza notevole) alle azioni della Società del telegrafo sottomarino, colla speranza altresì di un possibile dividendo avevano acquistate delle azioni come tranquillo collocamento dei loro piccoli capitali. Nell'occasione ch'io feci quelle interpellanze (in una delle quali, lo ricordo per lealtà, ebbi a contraddire un uomo a cui sempre conserviamo la più grande venerazione, il Senatore Paleocapa), io feci osservare come, oltre a quella protezione generale che il Governo deve ai suoi concittadini in ogni affare, ci fosse qualche causa di scrupolo, di delicatezza che imponeva al Governo di occuparsi di questa faccenda; in quanto che se nella originaria concessione al signor Brett si erano bene calcolati gli interessi dello Stato, non si era per nulla garantito l'interesse dei cittadini. Infatti, l'aver dato facoltà al signor Brett di cedere la sua concessione ad

una Società senza indicare che questa Società dovesse crearsi nello Stato, e che quindi i suoi Statuti dovessero essere approvati dal Governo, fu la causa di tutte le rovine; poichè il signor Brett creò all'estero la Società, non fece approvare dal Governo gli Statuti, e facendosi arbitro di quella, la condusse in modo che in pochi anni la trasse all'estrema rovina.

Ho fatto queste brevi considerazioni perchè ora desidererei sapere se di questa somma che il Governo pagherà, possa venire un qualche briciolo, una goccia sola agli azionisti, i quali dal 1865 a questa parte non hanno ricevuto nè un soldo d'interesse nè un'ombra di capitale.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io credo che alla domanda che rivolge l'onorevole Senatore Lauzi nè il Governo, nè altri potrebbe rispondere ora, perchè nessuno può sapere i risultati della liquidazione che si sta eseguendo della Società fallita.

La Convenzione, che noi abbiamo sottoposta all'approvazione del Senato, è una Convenzione stipulata con una Società fallita; quindi il dire se dall'esito della liquidazione della Società dell'attivo potrà avanzare anche qualche cosa per gli azionisti, non è domanda a cui, ripeto, il Governo possa rispondere. Qui si tratta di ciò che noi dobbiamo pagare ai sindaci del fallimento per chiudere ogni ragione della Società verso il Governo italiano. L'esito della liquidazione io non lo saprei dire, ed anche se avessi qualche dato, crederei di azzardare ripetendolo ora al Senato. Mentre apprezzo le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Lauzi, acconsento che forse nell'origine di questa concessione sarebbe stato opportuno tener conto degli interessi dei nostri concittadini. Ma senza spingermi a biasimare per nulla ciò che si è fatto allora, e sentendo tutta l'importanza delle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Lauzi, non posso ora dare a lui una soddisfazione come egli la desidererebbe, e non la posso dare perchè, ripeto, egli stesso comprenderà che nello stato attuale delle cose nessuno può prevedere quale sarà l'esito della liquidazione di una Società fallita.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** La mia interrogazione, ringraziando tuttavia delle spiegazioni date l'onorevole Ministro, originava da questo, che nell'ultima Convenzione che si era fatta e che sventuratamente non fu portata alla discussione del Parlamento, si era preso in considerazione l'interesse degli azionisti...

Ministro dei Lavori Pubblici. Allora la Società non era fallita.

Senatore **Lauzi.**... e vi era il patto di dare un piccolo frutto di 2 lire e 50 cent. per ogni azione. Per questo credevo che anche attualmente in qualche modo il Governo se ne fosse preoccupato.

Quando il signor Ministro dice che la convenzione

è fatta puramente e semplicemente coi sindaci del fallimento, senza verun patto, veruna restrizione, veruna condizione che miri all'interesse degli azionisti, non ho altro da dire.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non vorrei che l'onorevole Senatore credesse che il Governo abbia dimenticato gli azionisti: in un fallimento non si potrebbe tener viva altra rappresentanza che quella dei Sindaci del fallimento medesimo; quindi non è un abbandono degli azionisti, è un subire la necessità delle cose.

Noi adesso rileviamo le proprietà che la Società fallita possedeva: è un acquisto che facciamo e nulla più.

Presidente. Domando al Senato se crede che io debba dar lettura di tutta la convenzione.

(Voci. No! No!)

Allora, se nessun altro prende la parola nella discussione generale, passeremo a quella degli articoli. Rileggo l'art. 1.

« È approvata la Convenzione stipulata nel 23 aprile 1869, fra la Direzione Generale dei Telegrafi ed il Sindaco della fallita Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo, per l'acquisto di ogni proprietà sociale esistente nell'isola di Sardegna e per transazione di qualunque vertenza con la Società. »

Chi approva quest'articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 80,000 da pagarsi per compensi alla fallita Società nei modi e termini fissati nella Convenzione, e di lire 30,000 per frutti al 5 per cento annuo da corrisponderli alla stessa Società e per spese necessarie a farsi per la Convenzione medesima.

« Verrà quindi iscritta la somma di lire 110,000 sulla parte straordinaria del Bilancio passivo 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici, in apposito capitolo, col N. 102, e con la denominazione: *Acquisto delle linee telegrafiche appartenenti alla fallita Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo.* »

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo alla *distribuzione delle acque del Canale Cavour.*

(Legge il testo.)

(Vedi infra e atti del Senato N. 48.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Per la distribuzione delle acque del *Canale Cavour* è data facoltà di aprire nuovi cavi di derivazione, e potranno essere destinati gli stessi corsi d'acqua che sono riferiti nell'articolo 1 della legge 25 maggio 1865, N. 2311. »

Chi approva questo articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono chiamate in vigore e rimarranno in

osservanza le disposizioni degli articoli 3 e seguenti di detta legge. »

(Approvato.)

Viene ora il progetto di legge per un'aggiunta alla classificazione delle strade nazionali in alcune Province del Regno.

Leggo il testo.

(Vedi infra e atti del Senato N. 61.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa a quella degli articoli.

ARTICOLO 1.

Sono classificate fra le nazionali le Sette strade descritte nel seguente Elenco:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE STRADE	LIMITE DI CIASCUNA STRADA	PROVINCE E LUOGHI PRINCIPALI ATTRAVERSATI
1	Strada d'Aprica, che avrà il N. 2 bis.	Da Edolo sulla strada nazionale del Tonale, N. 2, all'incontro di quella dello Stelvio, N. 3, a Tresenda.	Brescia, Sondrio, Edolo, Cortenedolo, Aprica, San Giacomo, Tresenda.
2	Strada da Chiavenna alla Svizzera o di Val Pregelgia, che avrà il N. 4 bis.	Da Chiavenna al confine Svizzero presso Castasegna.	Sondrio, Chiavenna, S. Croce, Villa di Chiavenna.
3	Strada da Pinerolo a Fenestrelle, che avrà il N. 8 bis.	Dalla stazione ferroviaria di Pinerolo al forte di Fenestrelle.	Torino, Pinerolo, Abbadia, Perosa, Mentoulles, Fenestrelle.
4	Strada da Reggio (Emilia) a Mantova, che avrà il N. 23 bis.	Dalla porta Montanara della città di Reggio al confine mantovano presso Luzzara.	Reggio d'Emilia, Reggio, Gualtieri, Guastalla, Luzzara.
5	Strada da Arezzo a Fossombrone, che avrà il N. 27 bis.	Dalla stazione ferroviaria d'Arezzo per Urbania e per Urbino a Fossombrone.	Arezzo, Perugia, Pesaro, Arezzo, Borgo San Sepolcro, Bocca Trabaria, Borgo Pace, Mercatello, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino e Fossombrone.
6	Strada di Loreto, che avrà il N. 28 bis.	Dal punto ove ha termine in Loreto la strada nazionale, N. 28, alla stazione omonima della linea Ancona Otranto.	Ancona, Loreto.
7	Strada di S. Marino che avrà il N. 29 bis.	Dalla stazione ferroviaria di Rimini fino al confine di S. Marino.	Rimini.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi permetto ricordare al Senato che questo progetto di legge gli è stato un'altra volta presentato: ma non avvenne allora pubblica discussione.

Nel precedente progetto si domandava di classificare fra le nazionali un maggior numero di strade: però il Ministero volle tener conto delle savissime osservazioni contenute nella Relazione molto studiata e molto opportuna dell'Ufficio Centrale, e, fatte nuove verificazioni sulle sue prime proposte, si astenne dal riproporre la classificazione fra le nazionali di alcune strade, la cui

importanza nell'interesse generale non era ben determinata.

Il progetto attuale è appunto limitato a quelle strade, per cui l'Ufficio Centrale già aveva espresso il suo voto favorevole.

Ho voluto fare questa osservazione per attestare l'omaggio reso dal Governo all'opinione autorevole della Commissione del Senato.

Presidente. Se nessuno domanda la parola su quest'articolo 1, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Le suddette strade passeranno a carico dell'Amministrazione dello Stato a datare dal 1 luglio 1870, e saranno ad esse applicate le disposizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, restando perciò a carico delle province e dei comuni il pagamento delle opere eseguite prima della consegna, comprese le indennità per occupazioni ed espropriazioni. »

(Approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo di riordinare e pubblicare per Decreto Reale un elenco generale delle strade riconosciute nazionali. »

(Approvato.)

Presidente. Viene per ultimo in discussione il progetto di legge per la *rimessione in tempo dei militari di terra e di mare ad invocare i benefici della legge 23 aprile 1865 numero 2247.*

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 62.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'art. 1:

« Coloro i quali, alla promulgazione della legge 23 aprile 1865, numero 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata, e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'art. 1 di essa legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefici, purchè la Commissione creata con Regio Decreto 22 giugno 1865, N. 2375, non siasi già pronunziata negativamente a loro riguardo. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il beneficio della legge 23 aprile 1865, N. 2247, viene esteso a quei militari ed assimilati a grado militare dell'esercito o dell'armata in attualità di servizio, i quali sotto i Governi provvisorii del 1831 soffrirono interruzione per causa politica. »

(Approvato.)

« Art. 3. È stabilito il limite di sei mesi per la presentazione delle domande e dei documenti giustificativi richiesti dall'art. 2 di detta legge, tanto nei casi in essa contemplati, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, a cominciare dalla data del R. Decreto di creazione della Commissione che li dovrà esaminare, la quale sarà composta nello stesso modo ed avrà lo stesso mandato, determinati dal successivo art. 4 della legge medesima. »

(Approvato.)

Presidente. L'ordine del giorno per domani porta la votazione a squittinio segreto di tutte le leggi approvate oggi. Verranno quindi in discussione altri progetti di legge rimasti da discutere; e fra questi anche quelli che riguardano trattati colle repubbliche Americane, sebbene le Relazioni non possano essere distribuite che domani mattina.

La Relazione sul progetto di legge sulle convenzioni ferroviarie non è ancora in pronto; ma probabilmente potrà essere messo in discussione sabato venturo.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 12 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggio* — *Squittinio segreto dei progetti di legge ieri discussi* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1 per l'estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove o in difetto della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso: — 2 per la parificazione dell'attestato di licenza ottenuto alla R. Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare: — 3 per l'approvazione di trattati di commercio e navigazione tra l'Italia e le repubbliche di Guatemala, di Honduras, del Perù e di Nicaragua* — *Istanza del Ministro de' Lavori Pubblici per la discussione del progetto di legge sulle convenzioni ferroviarie* — *Avvertenza del Senatore Vasca* — *Mozione del Senatore Arrivabene* — *Dichiarazioni dei Senatori Menabrea e Cambrey-Digny* — *La mozione del Senatore Arrivabene è approvata* — *Istanza e riserva del Senatore Pernati intorno alla produzione di documenti, e risposta del Ministro delle Finanze* — *Risultato dello squittinio sulle leggi discusse nell' seduta antecedente.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fa omaggio al Senato l'ingegnere **Luigi Longhi**, di un opuscolo per titolo: *Notizie sul propulsore navale a turbine e sugli esperimenti con esso eseguiti.*

L'ordine del giorno porta la votazione a squittinio segreto dei quattro progetti di legge stati discussi nella seduta di ieri, cioè:

Distribuzione delle acque del Canale Cavour.

Modificazioni alla legge sugli ademprivi di Sardegna.

Riforma della tariffa telegrafica.

Proroga delle facoltà accordate al Governo di decretare l'unione di più Comuni.

Si farà l'appello nominale, lasciando poi le urne aperte per quei Senatori che sopravverranno.

(Il Senatore, Segretario, **Manzoni T.** fa l'appello nominale)

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per l'estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove, o in difetto, della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio comandato, o in conseguenza di esso.

Leggo il progetto.

(Vedi infra e atti del Senato N. 77.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, rilleggo gli articoli.

« Art. 1. Le disposizioni della legge 14 aprile 1864, N. 1731, sulle pensioni agli impiegati civili e loro famiglie che riguardano la vedova, o in difetto, la prole minorenni dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, si applicheranno, sopra domanda dell'interessato, nei consimili casi avvenuti dopo la costituzione del Regno d'Italia e prima della promulgazione di detta legge, e nelle province venete dopo la loro annessione allo Stato, e prima che venisse ad esse estesa l'applicazione della stessa legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La decorrenza dei nuovi assegni comincerà dal 1° luglio 1869, cessando dallo stesso giorno quelli minori che fossero stati conceduti in virtù delle leggi precedenti o di particolari concessioni. »

(Approvato.)

Ora viene in discussione il progetto di legge per la parificazione dell'attestato di licenza ottenuto alla R. Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare.

(V. atti del Senato N. 66.)

Leggo il progetto.

« Articolo unico. In esecuzione dell'art. 1 del R. Decreto 6 agosto 1868, N. 4530, saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola Superiore di

Commercio in Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno, per questa parte, approvati anche dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, che potrà egualmente fare ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

• Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con speciale R. Decreto in condizioni equivalenti a quelle della Scuola Superiore anzidetta. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un progetto di legge composto di un articolo unico, lo si manda allo squittinio segreto.

Seguono ora quattro progetti di legge per l'approvazione di altrettanti trattati.

(V. *Atti del Senato* N. 67, 68 e 69).

1. *Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.*

Ne leggo il testo:

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e il Guatemala, firmato a Guatemala il 31 dicembre 1868, e le cui ratificazioni furono scambiate a li »

Domando al Senato se crede che si debba anche dar lettura del testo di questi trattati.

Voci varie. No, no, li conosciamo.

Presidente. Allora è aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi da alcuno la parola, e trattandosi di un progetto di legge di un articolo solo, lo si manda esso pure allo squittinio segreto.

2. *Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Honduras.*

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Honduras, firmato a Guatemala il 31 dicembre 1868, e le cui ratificazioni furono scambiate a li »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, ed essendo di un articolo unico, anche questosi rimanda allo squittinio segreto.

3. *Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Repubblica del Perù.*

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Perù, firmato a Lima il 27 luglio 1869, al quale è annesso il protocollo del 13 marzo 1870, e le cui ratifiche furono scambiate a li »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola anche questo, composto di un articolo solo, si manda allo squittinio segreto.

4. *Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua.*

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e il Nicaragua, firmato a Managua il 6 marzo 1868 e le cui ratificazioni furono scambiate a Washington li »

È aperta la discussione generale su di questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, anche questo progetto si manda allo squittinio segreto.

Presidente. Ora si sospenderà un momento la seduta perchè si aspetta l'on. Ministro delle Finanze.

Avrei intanto da pregare il Senato per un affare importantissimo, voglio dire le Convenzioni ferroviarie. Il Senatore Relatore ha dovuto impiegare il tempo necessario per preparare la Relazione; e questa Relazione, che io credevo si potesse oggi stesso distribuire, non lo potrà essere che domani presso a poco all'ora che i signori Senatori entrano in seduta, forse qualche ora prima, ma non posso assicurarlo. Ora, io domanderei al Senato se crede che, malgrado ciò, si possa mettere questo progetto all'ordine del giorno per domani.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non voglio certamente influire sull'ordine del giorno del Senato, ch'è perfettamente libero di determinarlo come crede; ma mi permetto di far considerare come le Convenzioni ferroviarie toccano molti e vitali interessi, per cui importa assai che la loro discussione e votazione non sia ritardata più di quello che necessariamente lo richieda l'importanza della cosa. Desidero quindi che il Senato senza presente nel proporre il suo ordine del giorno, come importi fare in modo che non possa in qualunque caso accadere che il Senato non sia in numero, e quindi che queste convenzioni siano definitivamente votate, qualunque possa essere l'esito della votazione.

Faccio dunque questa semplice preghiera al Senato, ricordando la grande importanza di questi progetti di legge.

Senatore Vacca. Prego il Senato di considerare che non potendosi la Relazione distribuire che contemporaneamente all'apertura della seduta di domani, non vi sarebbe nemmeno il tempo per leggerla ed esaminarla con qualche attenzione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io credo che si possa cominciare domani la discussione per non sospendere la seduta del Senato, e continuarla sicuramente in altre, onde ciascuno potrà farsi adeguato concetto della materia.

Senatore Vacca. Io desisto da ogni osservazione e mi accosto alla proposta del signor Ministro.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io farei osservare che sebbene la Relazione sia tardi distribuita, la questione delle

Convenzioni ferroviarie è stata tanto studiata e tanto discussa, che poco parmi ci sia da conoscere su questa materia.

Io quindi proporrei che domani si cominciasse la discussione per seguirla poi senza interruzione domenica e lunedì.

Questa legge è talmente importante per tutte le provincie, ed io non parlo che della mia che l'aspetta con grande ansietà, che certo sarà una gioia universale quando si sappia che è stata approvata, e ne saranno rese grazie al Senato di averlo fatto con la massima sollecitudine.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Nella mia qualità di Presidente dell'Ufficio Centrale cui venne affidato lo studio di questa legge, debbo dichiarare che quantunque le conclusioni dell'Ufficio sieno favorevoli, pure si sono fatte considerazioni tali che meritano di essere prese in seria attenzione dal Ministero.

Io temo poi che il Senato domani non si trovi in numero sufficiente, e sarebbe rincrescevole assai che per discutere una questione di tanta importanza non ci fosse che uno scarso numero di Senatori.

Ho fatto questa avvertenza perchè l'on. Presidente del Senato ne tenga quel conto che crede.

Presidente. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea parmi siano giuste, e temo anch'io che domani il numero dei Senatori sarà scarso; si va incontro a due feste, e se si tiene seduta in questi due giorni, il numero potrebbe anch'essere più ristretto.

Io metto avanti quest'osservazione, rimettendomi del resto a quanto sarà per decidere il Senato.

Voci. Domani! Domani!

Presidente. Dunque chi ammette che si abbia ad iniziare domani la discussione sulle convenzioni ferroviarie abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. A me pare che l'on. Presidente potrebbe cercare colla sua autorità di far sollecitare la stampa della Relazione perchè possa essere distribuita verso mezzogiorno, cioè due o tre ore prima che cominci la seduta, affinchè i Signori Senatori abbiano tempo almeno di leggerla. Io credo che sollecitando si possa avere la Relazione un paio d'ore prima che cominci la seduta.

Presidente. Per le informazioni che ebbi prima, dissi che sarebbe distribuita la Relazione nell'ora che i Signori Senatori sarebbero intervenuti per la seduta pubblica: da informazioni posteriori però appresi che gli stampati potranno essere consegnati verso le 10 o le 11. Faccio però osservare che non è una Relazione che abbia poca importanza come quelle delle leggi che abbiamo testè adottate, comechè ben fatte, come per esempio quella del trattato di commercio col Guatemala.

La seduta è sospesa finchè non giunga il Ministro delle Finanze al quale dev'esser fatta un'interpellanza. (Dopo un quarto d'ora si ripiglia la seduta.)

Presidente. Essendo sopraggiunto l'onorevole Ministro delle Finanze, la seduta è ripresa.

Sono pregati i signori Senatori di riprendere il loro posto.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Per una imprevista combinazione, io non potei intervenire alla seduta del Senato di ieri, nella quale fu posto in discussione il progetto di legge sulla distribuzione delle acque del Canale Cavour.

Io avrei voluto fare alcune osservazioni, le quali sarebbero state essenzialmente nel senso di quel cenno che fece il Relatore a nome dell'Ufficio Centrale, perchè l'attuazione di questa legge fosse spinta dal Governo, uscendo dalle continue discussioni che ebbero luogo per 5 anni, senza verun utile risultato.

Se non che, non avendo avuto l'onore di prendere allora la parola, non potrei oggi venire a riaprire la discussione già chiusa sulla legge suddetta.

Permettetemi però che rilevi un brano della Relazione dell'Ufficio Centrale che mi concerne, ed è così concepito:

« Il vostro Relatore deve da ultimo riferire che in seguito alla interpellanza fatta dal nostro Collega Pernati al signor Ministro delle Finanze, l'Ufficio Centrale avendo avuto in comunicazione dalla Presidenza del Senato alcuni documenti relativi alla gestione economica della Società del Canale Cavour, prese cognizione dei medesimi; ma deliberò che un esame ed un giudizio relativi ad essi, escivano dai limiti del mandato ricevuto, visto non esistere alcun nesso fra la questione promossa dall'onorevole Senatore ed il progetto di legge in discussione. »

Io non oppugno la verità delle osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale, che quei documenti non abbiano una diretta relazione con questa legge. Credo però che avranno piuttosto relazione colla legge che ci verrà quanto prima sottoposta pel convalidamento del Decreto Reale che approvò il concordato e la ricostituzione della Società dei Canali Cavour.

Quindi per ora mi limiterò a pregare il signor Ministro delle Finanze, perchè voglia dichiarare s'egli ci ha presentato tutti quei documenti che furono sottoposti alla Camera dei Deputati e che diedero luogo a quelle censure da me lamentate, di cui pareva che l'iniziativa partisse dal Governo colla produzione dei documenti stessi alla Camera dei Deputati. Io spero che l'onorevole signor Ministro delle Finanze vorrà avere la compiacenza di darmi una precisa risposta.

Ministro delle Finanze. Come già dissi, nella seduta nella quale l'onorevole Senatore Pernati fece la mozione relativa alla presentazione di codesti documenti, i medesimi si trovavano nell'altro ramo del

Parlamento; ed io mi feci un dovere di pregare la Presidenza della Camera dei Deputati a volermeli comunicare, onde potessi farne prender copia e presentarli anche al Senato, come l'onorevole Senatore Pernati desiderava: imperocchè non era evidentemente in mia facoltà ed in tutti i casi, nella convenienza che io prendessi da un ramo del Parlamento dei documenti relativi ad un argomento che pende tuttora davanti al medesimo, e li sottraessi in certo modo al di lui esame.

La Presidenza della Camera mi trasmise non tutti, ma quasi tutti quei documenti. Avranno veduto coloro che hanno esaminato la lista che li accompagnava, che i documenti stessi che erano stati trasmessi alla Camera erano accompagnati da un elenco.

Ora, uno di questi documenti non è stato restituito; di più vi fu anche qualche scambio di lettere che non venne neppure mandato alla Presidenza; potrebbe essere che questi documenti fossero nelle mani del Relatore, perchè tra le altre cose bisogna notare questa circostanza, che, non essendo in questo momento riunito l'altro ramo del Parlamento, nè essendo qui presenti tutti i Membri, nè il Relatore della Giunta, io non potei fare altro che prender copia di tutti i documenti che mi furono comunicati.

Questa è la risposta che potrei dare alla domanda che ha testè fatta l'onorevole Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Io pregherei l'onorevole sig. Ministro di completare la presentazione di quei documenti, aggiungendovi quelli, siano pure di secondaria importanza, ma che tuttavia furono presentati alla Camera dei Deputati; e nel prendere atto della dichiarazione del sig. Ministro che questi documenti saranno presentati al Senato, io mi riservo di riprendere la parola quando verrà in discussione la legge a cui più particolarmente quei documenti si riferiscono.

Ministro delle Finanze. Non appena sia possibile soddisfare questo desiderio dell'onorevole Pernati, per parte mia, come ho già dichiarato altre volte, ben volentieri lo farò.

Vi sono certi riguardi tra i due rami del Parlamento dei quali l'onorevole Senatore Pernati è giudice competente, riguardi che impedirebbero di produrre dei documenti, quando non mi venissero trasmessi dall'altro ramo del Parlamento, che evidentemente li deve tenere davanti a sé fino a tanto che non abbia pronunziato il suo giudizio sopra questo progetto di legge, locchè è a sperare che potesse anche avvenire in questi giorni, in qualche ritaglio di seduta.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sull'interpellanza, l'ordine del giorno d'oggi è esaurito.

I Signori Senatori sono invitati domani, secondo ha determinato il Senato, alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di Legge sulle convenzioni ferroviarie.

Darò ora il risultato dello squittinio.

Distribuzione delle acque del Canale Cavour.

Votanti . . . 73.

Favorevoli . . 69.

Contrari . . . 4.

(Il Senato adotta.)

Modificazione alla legge degli ademprivi nell'Isola di Sardegna.

Votanti . . . 73.

Favorevoli . . 68.

Contrari . . . 5.

(Il Senato adotta.)

Proroga delle facoltà accordate al Governo per l'unione di più Comuni, e la disaggregazione delle loro frazioni.

Votanti . . . 73.

Favorevoli . . 68.

Contrari . . . 4.

Astenuti . . . 1.

(Il Senato adotta.)

Riforma della Tariffa telegrafica.

Votanti . . . 73.

Favorevoli . . 71.

Contrari . . . 2.

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 13 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Squittinio segreto sulle quattro leggi ieri discusse* — *Approvazione di due articoli del progetto di legge per modificazioni allo Statuto della Banca Toscana* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione delle Convenzioni con varie Società e di altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate* — *Avvertenza del Senatore Scialoja, cui rispondono il Ministro dei Lavori Pubblici ed il Senatore Cantelli Relatore* — *Mozione d'ordine del Senatore Farina, appoggiata dal Ministro delle Finanze, approvata* — *Osservazione e proposta d'ordine del giorno del Senatore Ginori-Lisci* — *Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Spiegazioni e ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Ginori-Lisci* — *Considerazioni dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici in risposta al Senatore Ginori-Lisci* — *Avvertenze del Senatore Cambray Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Replica e proposta d'ordine del giorno del Senatore Cambray-Digny, accettato dal Ministero e dalla Commissione* — *Mozione del Senatore Ginori-Lisci, oppugnata dal Senatore Cambray-Digny* — *Ritiro della mozione del Senatore Ginori-Lisci* — *Approvazione dell'ordine del giorno Cambray-Digny* — *Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 18* — *Osservazioni dei Senatori Arrivabene e Miniscalchi all'art. 19, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici* — *Approvazione degli articoli 19 e 20* — *Considerazioni del Senatore Menabrea all'art. 21, e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Replica del Senatore Menabrea* — *Schiarimento del Ministro dei Lavori Pubblici e dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Approvazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 ed ultimo del progetto di legge* — *Mozione dei Senatori Cantelli e Scialoja* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze, della Marina, d'Agricoltura Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.**, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4160. — I Fabbricieri della Chiesa Cattedrale di Novara domandano che venga respinto il progetto di legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie.

N. 4461. — La Giunta municipale di Monsummano, fa istanza perchè venga respinta la disposizione contenuta nel nuovo progetto di legge sulla ricchezza mobile che obbliga i proprietari ad anticipare la tassa per i coloni.

Presidente. Si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti stati discussi nella precedente tornata, cioè:

Rimessione in tempo dei militari di terra e di mare

per invocare i benefici della legge 23 aprile 1865 N. 2247.

Parificazione dell'attestato di licenza ottenuto alla Regia Scuola di commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare;

Aggiunta alla classificazione delle strade nazionali; Approvazione della convenzione colla Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

(Il Senatore *Segretario*, Manzoni T., fa l'appello nominale.)

Presidente. Le urne resteranno aperte affinchè possano deporvi il loro voto i Senatori che interverranno più tardi alla seduta.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge che autorizza le modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.

Leggo il progetto.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 72).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di modificare, per Decreto Reale, gli articoli 4, 6 e 7 dello Statuto della Banca Nazionale Toscana, approvato con Decreto del 30 dicembre 1857 sostituendo:

I. All'articolo 4 il seguente:

« La concessione della Banca Nazionale Toscana è prorogata a tutto dicembre 1889, meno il caso di perdite che diminuissero il capitale effettivo di un terzo, nel qual caso dovrà cessare in tronco ed esser messa in liquidazione. »

II. All'articolo 6 il seguente:

« La Banca potrà aumentare il suo capitale, portandolo in tutto fino a cinquanta milioni. »

III. All'articolo 7 il seguente:

« Il nuovo capitale sarà rappresentato da azioni di lire mille l'una da collocarsi nel modo seguente:

» a) Fino a 20 milioni di aumento di capitale, ogni azionista avrà diritto, nel termine che sarà assegnato dal Consiglio, di farsi acquirente alla pari delle nuove azioni nella proporzione di quelle di cui si troverà possessore.

» b) Per ogni aumento di capitale superiore ai 20 milioni come sopra riservati agli azionisti, le azioni saranno vendute all'incanto cedendo la differenza del prezzo a profitto della massa di rispetto. »

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È data facoltà al Consiglio Superiore della Banca Nazionale Toscana di deliberare ai termini dell'articolo 142 dello Statuto, salva l'approvazione del Governo, la istituzione di sedi succursali e affiliate alla Banca nelle altre città del Regno. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE RIGUARDANTI LE CONVENZIONI FERROVIARIE.

(V. atti del Senato N. 76).

Ora vengono in discussione due progetti di legge, uno per l'approvazione delle Convenzioni con varie Società e di altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate, l'altro per l'approvazione della Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia.

Io comincerò a dar lettura del progetto di legge che riguarda la Convenzione colla Società dell'Alta Italia.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io non so se si possa logicamente cominciare la discussione dal progetto di legge che riguarda la Convenzione coll'Alta Italia, perchè credo che supponga qualche cosa che si contiene nelle altre Convenzioni.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scialoja coincide perfettamente col fatto, e quindi col desiderio del Governo.

Alla Società dell'Alta Italia veniamo ad accorciare lo esercizio di una ferrovia, che dobbiamo acquistare con l'altra Convenzione relativa alla Società delle Romane: quindi è più logico l'incominciare a discutere la Convenzione colle Romane per passare poscia a quella colla Società dell'Alta Italia.

E giacchè ho la parola, domanderei all'Ufficio Centrale, se credesse che la discussione generale si potesse fare cumulativamente sui due progetti, come parmi sia stato il suo concetto dal momento che ha presentato una Relazione complessiva. I due progetti hanno tali punti di contatto che la discussione generale cumulativa sembra per ogni verso opportuna; perchè nel caso contrario sarebbe assai difficile che un Senatore, prendendo la parola, potesse, nel suo discorso, arrestarsi a quei soli punti che riguardano una Convenzione, senza toccare dell'altra.

La votazione certo si farà separatamente, perocchè si tratta di due progetti distinti, ma la discussione generale, se l'Ufficio Centrale ne conviene, pare a me che debba estendersi a tutte le Convenzioni.

Senatore Cantelli, Relatore. L'Ufficio Centrale conviene perfettamente nell'opinione emessa testè dal signor Ministro.

Il Relatore ha già nella Relazione fatto cenno di questa circostanza, che i due progetti di legge, quantunque distinti, trattano materie le quali si collegano tra loro.

Quindi io credo che sia opportunissimo fare una sola discussione generale per le due leggi, e cominciare poi la votazione di quella che porta il n. 76, anzichè di quella col n. 75, perchè questa votazione riuscirà più logica di quello che sarebbe facendo il contrario.

Presidente. Dunque si comincerà col progetto di legge che riguarda la convenzione colla Società delle Ferrovie Romane ed altre, di cui darò lettura.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Avuto riguardo che questa Convenzione si riferisce ad altre, e contiene correzioni a vari articoli delle medesime, avuto riguardo alla lunghezza della medesima e alla circostanza che appunto perchè potesse essere letta da tutti i signori Senatori, venne distribuita questa mattina, proporrei che si omettesse di leggere tutta intera questa Convenzione, la quale nel suo complesso può lasciare ancora molta incertezza, come quella che si riferisce in gran parte ad altre Convenzioni, di cui non si ha ancora una esatta idea.

Perciò, ripeto, proporrei che si omettesse di darne lettura, come pure del testo della legge, che è alquanto lungo, e si passasse subito alla discussione generale.

Presidente. Faccio presente che qui ho che leggevo era il testo del progetto di legge al quale vanno uniti gli Allegati, che avrei dimandato di non leggere per essere assai lunghi.

Ma se si crede che si debba omettere anche questa lettura, io interrogherò a questo riguardo il Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che la osservazione dell'onorevole Senatore Farina si riferisca eziandio a ciò che il Presidente fosse dispensato dal dare lettura anche del progetto di legge, imperocchè, effettivamente, nel primo articolo vi sono parecchie modificazioni di vari articoli della Convenzione. Se si dà lettura della Convenzione e delle modificazioni, e allora sta bene dar lettura di tutto, ma forse ciò porterebbe in lungo assai. Se invece si entra nel sistema di non dare lettura della Convenzione, allora ne viene per conseguenza che non siano neppure da leggere le modificazioni che sono comprese negli articoli.

A me pare quindi che si potrebbe aprire la discussione generale, se il Senato lo consente senza dare lettura del testo del progetto di legge.

Presidente. Interrogo il Senato se crede di dispensare il Presidente dalla lettura dei due progetti di legge che si riferiscono ai diversi articoli della Convenzione, allora si potrebbe addirittura aprire la discussione generale.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Allora è aperta la discussione generale per l'approvazione di tutte le Convenzioni comprese nei due progetti di legge.

La parola è al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Ginori-Lisci. Io domando scusa al Senato se a nome dell'industria italiana prendo qui la parola. Siccome credo che appunto perchè mi adoprai alcun poco nel ramo industriale mi venne fatto l'onore di chiamarmi in Senato, reputo mio dovere di prendere la parola ogniqualvolta una questione sorga, nella quale l'interesse dell'industria mi sembri compromesso, e questo anche a rischio di dovere alcun poco tediarvi i miei Colleghi.

Dichiaro che non intendo niente affatto fare opposizione al Governo; io non veggio altro che una cosa, l'interesse d'Italia, e di questo mi occupo. Io non appartengo ad alcuna chiesuola; io appartengo all'Italia, e mi pregio di difenderne gli interessi per quel poco che può la mia parola valere.

Gli altri paesi che si presero cura dell'industria fin dal suo primo sorgere, che l'hanno protetta nel suo sviluppo, che ne hanno difeso perfino colle armi gli interessi, sono oggi alla testa dell'incivilimento, ed hanno raggiunto un grado di potenza al quale noi tar-

deremo lungamente ad arrivare, e forse non arriveremo mai, continuando a porre in non cale i vitali interessi nostri.

Fin dai primordii del nostro risorgimento feci vivissime premure ai miei colleghi Deputati, ed anche a qualche Ministro perchè si volgesse un poco più la mira a procacciare all'Italia quella ricchezza, senza della quale è vano per essa sperare prosperità, potenza; ma i gravi avvenimenti che si sono da noi verificati, le opposizioni che si sono continuamente fatte a quel Ministro o a quell'altro, il cadere frequente dei Ministeri, hanno reso impossibile ai nostri uomini di Stato il concedere all'industria, all'agricoltura e al commercio quelle cure che essi certamente non avrebbero mancato di portarvi, se avessero i Ministeri avuto una vita più lunga e soprattutto più tranquilla.

Dal mio punto di vista adunque, o Signori, voi comprenderete che le questioni che vi sono ora sottoposte hanno un'immensa importanza.

L'Italia ha fatto sacrificii grandissimi per avere le sue linee ferrate, e dirò quasi che i sacrificii dall'Italia sostenuti per queste linee sono una delle ragioni principali dello sbilancio nel quale trovansi le sue finanze.

Signori, noi abbiamo seminato; perchè ci precluderemo noi la via a raccogliere? Perchè, se noi abbiamo create le strade ferrate, agiremo in guisa da renderle strumento non di nostra prosperità, ma di nostra rovina?

Sì, o Signori, le Convenzioni, che vi sono sottoposte, sono Convenzioni le quali portano ad una conseguenza; e quale? Al monopolio delle più importanti linee nostre concesse ad una sola Società.

Ma a questo monopolio io non intenderei di oppormi quando qualche garanzia si potesse prendere contro gli effetti perniciosi di risoluzioni, che potessero essere prese all'infuori dell'azione governativa, e mi spiego.

Le strade ferrate sono sottoposte, per l'approvazione delle loro tariffe, al Governo, fino a tanto che si verifica la necessità che il Governo supplisca con mezzi propri al pagamento delle garanzie; ma dal momento in cui le Società non hanno più bisogno di questi soccorsi, esse sono padrone di fare quel che a loro piace in materia di tariffe e di orari.

Ora, si verifica una circostanza, che io cito come un esempio, ed i signori Senatori ne valuteranno essi stessi l'importanza.

Si apre il Moncenisio: chi vieta che un servizio cumulativo si faccia dall'Alta Italia di concerto colle linee francesi? Vi sono, o Signori, delle merci le quali colle tariffe francesi viaggiano al prezzo di 10 centesimi per tonnellata e per chilometro; merci simili, prodotti di italiani stabilimenti, viaggiano sulle linee italiane a 16 centesimi per chilometro e tonnellata, che cosa accadrà il giorno dell'apertura della galleria del Moncenisio, ammesso che un trattato di servizio cumu-

lativo si faccia trà le linee francesi e le italiane? Accadrà che una merce qualunque da Torino a Firenze, purchè francese, arriverà con l'aggravio di spesa di trasporto di 10 centesimi a chilometro e a tonnellata, mentre la merce identica italiana, per andare da Firenze a Torino pagherà 16 centesimi a chilometro e a tonnellata: io posso di ciò parlarvi con cognizione di causa, perchè, come industriale, ho preso l'esempio precisamente dalle cose mie.

Signori, io qui non vengo a far guerra per niente alla Società dell'Alta Italia; io mi dichiaro contentissimo del modo di procedere verso di me di quell'abilissima Amministrazione della quale sotto tutti i rapporti non ho che a lodarmi; ma siccome le persone passano e le cose restano, io, Signori, mi trovo nella necessità di invocare per le industrie italiane delle garanzie contro il possibile avverarsi di una minaccia che gravemente pende sul loro capo.

Di già il Governo ha dovuto provvedere onde l'inconveniente, a cui io qui alludo, non si verificasse; altrimenti sulle rive venete, ove accadeva che le merci provenienti dalla Germania viaggiavano per la linea italiana con i prezzi e le tariffe delle stazioni dalle quali avevano prese le maree, succedeva che le merci italiane forse spuntavano più nell'andare, suppongo, da Schio a Venezia che da Monaco a Venezia.

Ora, o Signori, in Francia si è creduto necessario di provvedere con una legge a che le strade ferrate non potessero spostare gli interessi in guisa da nuocere ad una provincia a vantaggio di un'altra.

Se in Francia s'è inteso di provvedere a che le strade ferrate, per ottenere il guadagno di una più lunga percorrenza, non favorissero le fabbriche dei dipartimenti del Nord a preferenza di quelle del Sud più vicine ai porti di imbarco; se la Francia, dico, ebbe necessità di fare una legge per garantirsi contro questo inconveniente, Signori miei, noi abbiamo ben altre necessità, cioè quella di garantirci, non già contro lo spostamento delle industrie dalle Province Meridionali nelle Settentrionali, o viceversa, ma contro il danno che l'industria sia per sempre esclusa dal territorio italiano, perchè ogni qualvolta noi manterremo incerta la condizione dell'industriale, ogni qualvolta noi lasceremo adito a che le sue condizioni possano essere peggiorate, a che si possa all'industria nostra far guerra colle stesse nostre armi, con gli stessi nostri capitali a vantaggio dell'industria forestiera, noi renderemo impossibile l'esercizio della industria fra noi.

Ebbene se faremo questo, o Signori, noi rinuncieremo completamente alla possibilità che l'Italia diventi mai un paese industriale.

Io ripeto che della Società dell'Alta Italia non posso davvero lodarmi. Questa Società ha mezzi, ha capitali, ha insomma tutto per fare bene; desidero che il paese non abbia che a lodarsi di lei. La prima base dell'amicizia e dei buoni rapporti però è quella che una delle parti non abbia nelle mani il mezzo di nuocere all'altra.

Quindi, perchè le nostre relazioni continuino ad essere amichevoli, continuino ad essere quali devono essere fra le Amministrazioni dello Stato e quella così importante di quella ferrovia, conviene togliere le occasioni di dissidio ed ogni causa di discordia.

D'altronde, o Signori, qual altro mezzo ci resterebbe, se noi volessimo in qualche altra guisa garantirci?

Non sarebbe altro che quello di respingere le Convenzioni che il Ministero propone, e creare una concorrenza alla linea dell'Alta Italia per le sue comunicazioni con la Francia, con la linea Ligure, e non vi resterebbe altro mezzo, o Signori, che procurare una concorrenza alle linee francesi, prendendo di mira il Gottardo, riunendo alle ferrovie delle altre Società il valico alpino del Gottardo; allora stabilendo una concorrenza si avrebbero dei prezzi favorevoli pel commercio italiano.

Per ricorrere però a questi mezzi estremi non vedo il bisogno, io credo che appunto perchè la Società dell'Alta Italia si è mostrata sempre premurosa verso di me, io credo, dico, di poter ritenere che l'Amministrazione di quella Società sarà ben lungi dal respingere una proposta che farei, e che sotto forma di ordine del giorno sottopongo al Senato.

Io, ritenendo che non sia per niente pensiero dell'Amministrazione dell'Alta Italia recare nocimento all'industria italiana, vorrei che il Ministero prendesse l'impegno di provvedere acciò non si verifici l'inconveniente, che le merci italiane non abbiano sulle linee italiane il godimento di quelle riduzioni di tariffe e di quelle facilitazioni che in qualsiasi modo fossero accordate a merci estere.

Restringendo le nostre pretese a quest'unica domanda, io credo che l'Amministrazione dell'Alta Italia la accetterebbe; inquantochè, lo ripeto ancora una volta, ho la prova manifesta del suo buon volere e della sua correttezza.

Io debbo altresì dichiarare che avendo preso di mira l'Alta Italia che ha contatto colle strade che ci portano verso le nazioni limitime, io non ho assolutamente inteso con questo di mostrarmi avverso ad alcuna di queste nazioni.

Se pure citai il nome della Francia, lo feci perchè per l'appunto ho detto certi sopra le provenienze da quella parte; ma non ho niente affatto il pensiero di mostrarmi ostile verso quella nobile nazione.

Io dal mio punto di vista considero tutte le nazioni come membri di una grande famiglia, e credo che i loro rapporti meglio si conservino col prendere cura degli interessi di tutti, anzichè col sacrificare gli interessi degli uni a quelli degli altri.

Ora, o Signori, io mi limiterò a sottoporre all'approvazione del Senato quest'ordine del giorno, che ritengo non possa incontrare ostacoli nella sua accettazione per parte della Società interessata.

Se questo l'accetterà, tanto meglio, esso potrà formar parte della Convenzione, non accettato dalla medesima,

resterebbe sempre al Governo come un'arme, dirò così, per le trattative future, e potrebbe ancora forse dar mofo al Governo di presentare, dietro questa raccomandazione, una legge la quale regolasse questa materia come appunto si è fatto in Francia.

Se in Francia è stata fatta una legge per regolare il servizio interno cumulativo delle strade ferrate, io credo che con maggior ragione potremmo farla noi per quelle strade ferrate le quali hanno una continuazione in altri paesi.

Quindi io depongo sul banco della Presidenza l'ordine del giorno che ho annunciato.

Presidente. Da lettura dell'ordine del giorno del Senatore Ginori Lisci, ch'è così concepito:

« Il Senato approva le Convenzioni ferroviarie dal Governo stipulate, purchè il Governo stesso prenda impegno di provvedere a che non si verifichi l'inconveniente che le merci italiane non abbiano sulle linee italiane il godimento di quelle riduzioni di tariffe e di quelle facilitazioni che venissero in qualsiasi modo accordate alle merci estere.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole Senatore Ginori-Lisci ha incominciato le sue parole eloquenti coll'accennare che egli non intendeva di parlare per proprio interesse, ma bensì per l'interesse generale delle industrie italiane.

Ceda l'onorevole Senatore Ginori-Lisci che né a fronte del Senato, né a fronte del Governo egli aveva bisogno di fare una simile dichiarazione, perchè nessuno può certamente mai dubitare che le sue parole non sieno ispirate dall'interesse generale del paese e dallo zelo che egli mette nell'esercizio del suo mandato.

Venendo alle osservazioni fatte da lui relativamente alle tariffe che sono in vigore colla Società dell'Alta Italia, e che apportano, a suo dire, il grave danno che le industrie nazionali si trovino in condizioni peggiori, e se non tutte, almeno alcune, perchè pareva che l'onorevole Senatore Ginori si riferisse specialmente ad alcuni dei nostri prodotti industriali, io devo dirgli che la questione da lui sollevata è una questione gravissima che più volte ha, come egli stesso ricordava appunto parlando delle linee venete, attirato l'attenzione del Governo.

Per le linee venete emerse appunto questo grave inconveniente, che il servizio cumulativo che l'Alta Italia fa colle linee dell'Austria e del Sud, porta per i ribassi di tariffa, principalmente per le provenienze dal porto di Trieste, porta, dico, conseguenze dannose alle nostre industrie.

Fu chiamata la Società dell'Alta Italia a rivedere le sue tariffe, e vi si portarono modificazioni tali che hanno in parte tolto i motivi di lagnanze che avevano fondamento riguardo alle tariffe primitive. Queste lagnanze però non si sono potute interamente dis-

sipare, perchè alcune basi di queste pur troppo sussistono ancora. Ma l'onorevole Senatore Ginori-Lisci sa, al pari di me, che le tariffe si affrettarono in via provvisoria, anzi parlando tassativamente della tariffa veneta fu dichiarato espressamente che l'approvazione governativa era in via di esperimento, e così quegli inconvenienti che rimangono, io spero che si potranno con ulteriori modificazioni sanare.

Il Governo però non può in questa materia prendere decisi impegni; perchè si tratta di Convenzioni con Società, e i termini di queste Convenzioni, la base di queste contrattazioni sono tutte corrispettive l'una de l'altra, nè può il Governo imporre delle tariffe di suo esclusivo interesse.

I diritti al Governo riservati, sono, che non può andare in attivazione una tariffa senza la sua approvazione. Ma egli non può imporre assolutamente un ribasso di tariffa ad una Società ferroviaria. Tali condizioni fanno sì che bisogna entrare in questa materia delicata sol quando vi è opportunità di farlo, e così appunto si fa. Qualora una Società fa domanda di modificare la tariffa per un genere di merci, allora il Governo cerca d'imporre delle modificazioni per altri generi; e così si procede nell'interesse generale dell'industrie nostre; e fra queste industrie certamente va collocata anche quella delle strade ferrate, che è pure una delle principali industrie del nostro paese, e i cui interessi devono pure pesare su queste deliberazioni del Governo, anche in vista delle garanzie che loro sono accordate.

Nei servizi cumulativi, questi inconvenienti difficilmente si possono togliere per intero, perchè il servizio cumulativo con Società estere si fa appunto in vista degli interessi internazionali. Le merci che vengono da un paese lontano, che vengono, supponiamo, da Parigi, da Vienna, sono tassate in base alle Convenzioni che esistono fra le Società che fanno il servizio cumulativo; ora, può benissimo accadere l'inconveniente cui accennava l'onorevole Senatore, che cioè per quel tratto di ferrovia che percorrono nella nostra linea interna, il corrispettivo che pagano sia inferiore di quello che pagherebbero per le tariffe generali interne del nostro commercio.

Quando questo fatto si presenta, il Governo deve studiarne il rimedio, perchè è realmente un grave inconveniente, ma uno di quei tanti inconvenienti che presenta la libera concorrenza, alla quale però noi non dobbiamo frapporre ostacoli artificiali. Bisogna accordare alle nostre merci tutta quella protezione che rispetto ai principii generali di amministrazione si può accordare. Ma ripeto, questo argomento diverrà oggetto di serio esame per parte del Governo.

Il Governo ha una Commissione che esamina le tariffe, alla quale io mi affretterò di sottoporre le osservazioni fatte oggi dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci, e non dubito che, in quanto si potrà, i suoi desiderii saranno soddisfatti.

Io, ripeto, non posso prendere impegni. Un ordine del giorno votato dal Senato, è per me un tale impegno, che se lo accettassi dovrei immediatamente por mano a soddisfarlo.

Ma un ordine del giorno come quello dell'onorevole Senatore-Ginori implicherebbe di fare una Convenzione, e per farla bisogna che convengano nella stessa idea i due contraenti, ed io come rappresentante di una sola parte non potrei assumere un impegno assoluto, se non se per trattare.

Io spero quindi che il Senato non crederà opportuno di accettare l'ordine del giorno proposto, e che l'onorevole Senatore Ginori-Lisci vorrà contentarsi della buona volontà del Governo di secondare fin dove si può gli interessi dell'industria nazionale, e della mia promessa che studierò d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio questa importante questione.

Non so se mi sono spiegato chiaramente; ma voglio sperare che l'onorevole Senatore riconoscerà la convenienza del mio modo di vedere, e vorrà ritirare egli stesso la sua proposta.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Io non potrei rispondere altrimenti alle gentili parole del signor Ministro dei Lavori Pubblici che coll'aderire al desiderio da lui espresso, e col ritirare l'ordine del giorno che ho presentato.

Però io ciò faccio, lo confesso, con una certa renitenza e, quasi direi, con dolore, quantunque io non tenga davvero a questo improvviso parto della mia mente. (*ilarità.*) Dico improvviso poichè la Relazione l'abbiamo avuta a mezzogiorno; in conseguenza non posso dire di aver molto studiato l'argomento.

Rinuncio dunque al mio ordine del giorno, ma prego il Senato a permettermi di fare osservare al signor Ministro che realmente non è in nome della libera concorrenza che si può sostenere convenientemente il sistema di far viaggiare in Italia le merci estere a condizioni più favorevoli delle nostre; anzi sembra a me che questo sistema, invece di favorire la concorrenza, la escluda, perchè supponiamo che vi sia una manifattura di panni a Schio, ed un'altra a Monaco in Baviera: se il panno di Monaco arriva a Venezia con un franco o due per tonnellata di risparmio di fronte a quello di Schio, è cosa evidente che si spostano le leggi di concorrenza, invece di favorirle. Col prezzo minore pagato sulla strada ferrata da una merce, si rende più alto il prezzo di un'altra merce che, presa sulla fabbrica, in realtà è meno cara.

Ecco in qual modo io volevo chiarire la mia idea.

Non sono d'accordo col signor Ministro quanto all'invocare la concorrenza, perchè egli la invoca nel senso del suo argomento, ed io la invoco nel senso del mio; lascio al Senato nella sua saviezza a decidere chi dei due abbia ragione; forse, partendo da

un punto di vista differente, l'avremo tutti e due, forse nessuno; ma ripeto, di questo lascio giudice il Senato. Comunque, attesa la dichiarazione del signor Ministro e fidente nella premura che egli dimostra per far accettare qualche temperamento a questa Convenzione, allo scopo di ottenere dalle Società contraenti qualche garanzia, qualche assicurazione, io recedo dall'ordine del giorno che ho presentato, e mi limito a rinnovare calde preghiere all'onorevole signor Ministro perchè effettui presto le buone intenzioni che ha manifestate.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente avendo l'onorevole Senatore Ginori-Lisci ritirato il suo ordine del giorno, forse non è più il caso di tornare sulla questione; però siccome non vorrei che nè il Senato, nè il paese restassero sotto l'impressione del consiglio che dà, che non si debbano mai fare, nè sia conveniente fare concessioni per cui vengano ad essere accordate a merci estere facilitazioni che non siano concesse a merci nazionali; mi permetterò di fare al Senato l'esposizione di alcuni casi per i quali sono certo che l'onorevole Ginori-Lisci converrà con me che qualche caso può avvenire in cui una facilitazione di questo genere sia non soltanto utile, ma desiderabile.

Supponiamo, per esempio, che vi sia una tale specie di merce per la quale si dica all'Italia: Se voi dal traforo del Ceniso a Brindisi per l'Egitto, mi fate una facilitazione di tariffe, io scelgo la via di Italia anzichè un'altra.

Suppongo che queste merci siano per andare in Oriente, e suppongo pure che questa tariffa sia tale da coprire le spese speciali per il trasporto della merce, ma non tale da raggiugliarsi a quelle che le varie Società sono costrette dalla forza delle cose a mettere per le altre merci, essendochè, oltre alle spese speciali di trasporto, hanno pure bisogno che restino rimborsate le spese generali, di capitale, e via discorrendo; dal momento che le spese speciali sono coperte è evidente che non vi ha perdita, ma lucro.

In tal caso io domando al Senatore Ginori-Lisci, il quale non è estraneo alle Amministrazioni di Società ferroviarie: che direbbe di una legge la quale impedisse di accordare alla merce estera una facilitazione che davvero non si potrebbe concedere alla merce indigena? Sarebbe una legge assurda, perocchè evidentemente vi sono certi casi in cui può darsi che convenga di fare facilitazioni alle merci estere, che non si possono fare di regola, essendo evidente che di regola le tariffe debbono essere tali da indennizzare delle spese speciali, e generali, intendendo per spese generali non solo quelle di consumo, e di movimento della merce, ma anche gli interessi dei capitali.

Ora, per quello che riguarda la deviazione di movimento di merci, rispetto a merci estere, può avvenire, ed avviene di fatto in tutti i paesi, che si concedano

facilitazioni che non si possono concedere per le altre.

Credo quindi che non vi sia altro a fare, che rimettersi, come ha fatto l'onorevole Ginori-Lisci, agli studi che i miei due colleghi hanno ordinato, agli studi della Commissione nominata dal mio predecessore intorno a questo argomento.

Certamente la questione delle tariffe ferroviarie è di quelle che più interessano il paese, e, me lo conceda l'onorevole Ginori-Lisci, non solamente per riguardo alle industrie comunemente così chiamate, ma anche per riguardo alla più importante delle industrie, cioè all'agricoltura, - specialmente in rapporto ai concimi, ai miglioramenti, e agli ingrassi, ecc. sono tutte questioni poco meno che insolubili, se non vi sono in primo luogo tariffe convenienti.

Mi premeva fare queste semplici osservazioni, onde se avvenisse mai che la Compagnie chiedessero al Governo una diminuzione delle tariffe, e questo l'ammettessero, si riconoscesse che non farebbe a danno delle industrie.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se mi è permesso, soggiungerò alle osservazioni già fatte una considerazione che non mi si è presentata alla mente pocanzi, e che servirà a confortare l'onorevole Senatore Ginori-Lisci nel dare il voto favorevole al presente progetto di legge.

Egli ha detto che si dovrebbe creare una concorrenza mercè le linee liguri, e quindi parve che ne deducesse la conseguenza che in tal modo si potrebbero ottenere dall'Alta Italia quei vantaggi di tariffe che si desiderano. Il Governo, a suo avviso, non avrebbe dovuto concedere l'esercizio delle linee liguri, ma creare con queste linee una concorrenza alle linee dell'Alta Italia onde ottenere questi vantaggi di tariffe.

Or bene, il progetto che è attualmente in discussione prevede appunto a ciò, contenendo la soluzione di questo desiderio dell'onorevole Ginori-Lisci; perchè per la Convenzione, stabilita il 5 luglio dell'anno corrente colla Società dell'Alta Italia, le tariffe e gli orari delle linee liguri sono riservati al giudizio esclusivo del Governo, in guisa che li può imporre in quel modo, in quella misura che crede, e la Società dell'Alta Italia deve accettarli e metterli in atto.

Ecco quindi che se mai convenisse, del che dubito assai, si potrà fare una concorrenza con le tariffe dell'Alta Italia, e raggiungere così indirettamente quei vantaggi che l'onorevole Senatore Ginori-Lisci desidera.

Senatore Ginori-Lisci. Dimando la parola, benchè abbia parlato due volte, solamente per rispondere ai due oratori preopinanti.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. In primo luogo risponderò all'onor. Ministro delle Finanze che io sarei ben lungi dal desiderare di arrecare il minimo inciampo al tran-

sito delle merci sulle nostre linee; anzi desidero e vivamente desidero che questo transito si faciliti con la maggior possibile larghezza, e poichè il Ministro delle Finanze mi chiama su questo terreno, dirò che il punto più importante pel nostro transito essendo Brindisi, io approfitto della circostanza per rammentare al Governo quanto in quella località importi mettere in comunicazione le ferrovie meridionali con quel porto.

Per rispondere al signor Ministro dei Lavori Pubblici, dirò che quello che egli mi osserva, relativamente alla garanzia della concorrenza che possiamo fare con la linea ligure, imponendo una bassa tariffa di trasporto, questo in parte può essere vero, e può giovare, se non fosse altro, per le comunicazioni con Torino, non già per la comunicazione con la Francia, perchè l'altra linea del mezzogiorno della Francia, essendo legata da interessi alle linee francesi, ed a Marsiglia, io non so quanto si sarebbe da quel lato là secondati in una lotta di tariffa che si volesse stabilire fra la linea del Moncenisio e quella di Nizza. Ma questa è questione sulla quale è inutile di trattenere il Senato. Io dirò solamente che accetto di buon grado le assicurazioni del Ministro dei Lavori Pubblici, nostro ottimo collega, e che quanto a quello che diceva l'onorevole Ministro delle Finanze, sono ben lungi dall'opporvi, anzi l'incoraggio a facilitare, per quanto è possibile, il transito delle merci estere verso i nostri porti; io non altro chieggo, se non che si faccia attenzione di non spostare la condizione della concorrenza fra le merci italiane e le merci estere, facilitando alle merci estere l'arrivo sui mercati italiani in condizioni più favorevoli che non siano quelle accordate alle merci italiane. Io non chieggo altro.

Io dico: se devo andare con la mia merce di qui a Torino, non voglio spendere più di quello che spende il Francese per venire da Torino a Firenze se devo andare al confine austriaco, non voglio spendere di più di quello che spende la merce tedesca dal detto confine a Firenze.

Ecco quello che io chiedo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Il Senato non può avere dimenticato come in una recente discussione l'onorevole Ministro delle Finanze mi indirizzasse alcune parole le quali si riferivano appunto ad una parte della questione che oggi ci occupa, quando io parlai dei futuri bilanci, anzi del bilancio del 1871 e dell'influenza che su questo poteva avere la spesa di 20 milioni relativa alle ferrovie Calabro-Sicule.

Nel prendere la parola ora nella discussione generale, io lo faccio perchè quelle parole dell'onorevole Ministro mi costringono in certo modo a dire le ragioni del mio voto in questa gravissima questione che abbraccia tanti interessi. Io non ho nulla da dire sopra le varie Convenzioni presentate: le mie osservazioni si aggireranno soltanto sulla questione delle

Calabro-Sicule, e che io voglio unicamente considerare sotto l'aspetto finanziario.

Io sosteneva in quella recente discussione come, per evitare che immediati aggravii e sproporzionati venissero a pesare sul bilancio, fosse interessante che per la costruzione della linea Calabro-Sicula si facesse una concessione, si evitasse soprattutto il mezzo adottato di farne le spese mercè di una emissione di rendita, specialmente in questo momento in cui ne risulta a carico dei bilanci avvenire un interesse del 10 per 100; e che da questo concetto non fosse lontano l'onorevole Ministro, lo rivelano i diversi documenti presentati al Senato, e lo rivela in principal modo l'art. 7 del progetto di legge in discussione, il quale dice che la spesa si farà a carico del bilancio dello Stato, e mediante emissione di rendita, in fino a che queste strade non avranno potuto essere oggetto di una concessione.

Parmi dunque che tra la mia opinione su questo proposito e quella degli onorevoli Ministri si trovi piccolissima differenza, e conseguentemente io non sarei alieno dal votare favorevolmente anche questa parte del progetto, qualora gli onorevoli Ministri volessero fare davanti al Senato qualche dichiarazione su questo argomento, e manifestare segnatamente il loro pensiero, la loro ferma volontà di procurare il più sollecitamente possibile che una concessione di questa linea si facesse in modo da esonerare il bilancio dello Stato dagli immediati aggravii che ne verrebbero stando la cosa come è proposta.

Attendo adunque dagli onorevoli signori Ministri che abbiano la compiacenza di favorirmi qualche spiegazione per determinare il mio voto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io posso dare al Senato, a nome del mio collega Ministro dei Lavori Pubblici, ed a nome mio pure, le assicurazioni più ampie nel senso che desidera l'onorevole Senatore Cambray-Digny; infatti il nostro proposito in questa questione delle ferrovie Calabro-Sicule fu essenzialmente quello di liquidare in certo modo la posizione attuale onde preparare uno stato di cose il quale potesse servire di base ad una futura concessione.

Attualmente, come ho già avuto l'onore di indicare al Senato, abbiamo nei nostri registri contabili un ente fittizio chiamato Società Vittorio Emanuele, con obbligazioni intestate a questo ente fittizio, giacchè la Società fu eliminata dalla legge del 1868, se non erro; abbiamo Buoni del Tesoro, abbiamo un conto corrente con questo ente. A noi parve che l'esistenza di questo ente potesse solo comprendersi quando si avesse il proposito di creare un nuovo ente a cui potesse accollarsi la posizione finanziaria stessa che ha attualmente l'ente fittizio chiamato Società Vittorio Emanuele. Però la posizione che ha questo ente fittizio è per verità poco conveniente per andare con esso a cercare di formare una Convenzione, a fondare sopra di

esso una Convenzione. Questo ente fittizio infatti ha fuori una serie molto ragguardevole di obbligazioni che va dai 7 agli 8 milioni, ha un debito verso la finanza (fittizio naturalmente, perchè tutto è fittizio) di 30 milioni e più per interessi, per Buoni del Tesoro; è vero che sono costruiti i 130 chilometri di strada ferrata, ma le attività che risultano da questi chilometri di strada costruiti son ben lungi dal rappresentare le passività di questo ente.

In tale condizione di cose noi abbiamo dovuto fare questo ragionamento: se domandiamo al credito pubblico la costituzione di una Società la quale prenda sopra di sé la proprietà di questi 640 chilometri, e si presenti davanti al pubblico con questa passività da pagarsi di 30 milioni, ma con obbligazioni che devono servire agli interessi dei 7 od 8 milioni, noi veniamo già a fargli una posizione difficile; noi veniamo già a stancare in certo modo il credito di questa novella Società che si vorrebbe costituire; essa quindi si troverebbe in posizione meno buona per potere domandare al credito pubblico i rimanenti capitali che le occorreranno.

Siccome evidentemente sopra il Tesoro pubblico vengono in definitiva a cadere gli oneri, e vengono a rifluire i vantaggi che emergono da codesta concessione, così noi pensammo che il meglio era di portare senz'altro a carico del Tesoro queste obbligazioni, di deponere questo credito fittizio e allora la posizione di questa linea Calabro-Sicula si trova in uno stato migliore, per il credito pubblico, come mi potrebbe insegnare il Senato ed in particolare l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Infatti questa linea oggi costruita di 640 chilometri presentando un attivo libero da ogni passività, evidentemente la Società che vorrebbe assumere questa impresa, si troverà in buone condizioni per fare la sua offerta per la costruzione degli altri 640 chilometri che sono a costruirsi per la linea maestra, dirò così, stabilita dalla legge precedente, ed anche forse per certe linee che chiamerò, rispetto ad essa, secondarie, per le quali i Corpi interessati facessero sufficienti offerte.

L'on. Senatore Cambray-Digny vedrà dall'articolo che egli citava e dall'articolo ulteriore, dove si parla di altre linee che sarebbero poi da costruire nel caso in cui si facesse la concessione della strada ferrata Calabro-Sicula, come nostro proposito sia di fare la concessione che solo ci parve dovesse precedere un periodo transitorio in cui si liberasse questa rete dalle passività che avrebbero resa troppo onerosa la concessione, imperocchè evidentemente la Società da codesta concessione che prende, ha tutto l'attivo e passivo che attualmente ha l'ente fittizio Società Vittorio Emanuele.

Ma per passare da uno stato di cose all'altro, ci vuole un periodo di transizione; ed a noi parve che nel frattempo, per non fermare i lavori, il che dall'altra parte non converrebbe sotto il punto di vista economico, nè sotto il punto di vista politico, perchè le po-

popolazioni se ne allarmerebbero grandemente, ci parve, dico, che durante quel periodo si potesse provvedere in qualche modo.

Ma questo, lo ripeto, era per noi un periodo transitorio, che vorremmo rendere il più breve possibile, se le condizioni della rendita pubblica non fossero così misere come lo sono da qualche settimana. Forse mentre la legge passò dall'uno all'altro ramo del Parlamento si sarebbe potuto fare qualche concessione; ma le condizioni della rendita pubblica sono tali, che l'on. Cambray-Digny, ne son certo, sarebbe il primo a consigliarci ad aspettare momenti più opportuni, ed intanto a provvedere alla continuazione dei lavori in guisa da impedire ogni danno ai lavori stessi ed ogni allarme fra le popolazioni, facendo loro credere che si vogliono sospendere i lavori di quella linea; imperocchè, o Signori, lo sapete tutti, ma non sarà male dichiararlo ancora, in quelle provincie si è svegliata la febbre delle opere pubbliche, una febbre che talvolta allarma il Ministro delle Finanze, che deve fare il conto colla cassa, ma che d'altra parte è cosa soddisfacente, giacchè in molti luoghi la domanda venne accompagnata da offerte di concorso; oramai non si aspetta più tutto dal Governo, si è capito che abbisogna il concorso dei Corpi morali interessati.

Sarebbe invece una cosa molto improvvisa, sotto il punto di vista economico e politico, non accettare questi provvedimenti per mezzo di cui cotesti lavori non hanno a soffrire interruzione.

Come già io diceva testè, noi non possiamo meglio consentire coll'onorevole Cambray-Digny se non dichiarando che il nostro vero proposito non è altro che quello di venire a ciò che egli pure desidera, cioè ad una concessione sulle strade ferrate. Ci parve soltanto che il modo più conveniente onde giungere a tale scopo fosse questo.

Detto ciò, non mi resta che a ringraziare l'onorevole Senatore Cambray-Digny dell'appoggio, che, come risulta dalle sue parole, egli dà al progetto di legge, e ripetere che l'altro giorno quando mi doleva dell'opposizione ch'egli faceva ai provvedimenti finanziari, fondandosi sulla diminuzione di risorse che avrebbe avuto l'Erario per la questione delle Calabro-Sicule, io era certo che ben presto egli avrebbe riconosciuto con me che il sistema che si proponeva, nelle condizioni attuali, era il solo col quale si potesse venirne fuori.

Ad ogni modo, se l'altro giorno io mi doleva della sua opposizione, oggi mi compiaccio della sua adesione.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io mi applaudo moltissimo di avere provocato dall'onorevole Ministro delle Finanze quelle dichiarazioni che ha fatto adesso a nome del Ministero, le quali dichiarazioni dileguano ogni mio dubbio. Il mio voto per conseguenza sarà favorevole.

Io non rientrerò nella discussione del modo di con-

siderare i 20 milioni relativi alle strade ferrate: io ritengo che quando una spesa obbliga a fare un debito, questo non fa che ingrossare il disavanzo. Ma questa è una questione abbastanza discussa: quello che mi preme di constatare si è che dalla dichiarazione del signor Ministro risulta che questo modo di considerare e portare in conto le spese delle Calabro-Sicule è assolutamente provvisorio, che il Ministero, se non ci fossero state le circostanze attuali, avrebbe già presentato un progetto di concessione.

Io mi fermo a queste dichiarazioni e le accetto, perciò, se non rincresce all'onorevole sig. Ministro, io proporrei al Senato su quest'argomento il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e passa alla discussione degli articoli. »

Ministro delle Finanze. Per parte del Ministero non si può che accettare quest'ordine del giorno, e ringraziare l'onorevole Senatore Cambray-Digny della sua proposta, imperocchè essa è in appoggio della condotta che il Ministero tiene in questa questione.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Io pregherei il Senato a voler permettermi di proporre che in quest'ordine del giorno si comprendessero anche le dichiarazioni a me fatte dal signor Ministro.

Presidente. Siccome qui è detto che il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, s'intende che sono comprese tutte le dichiarazioni.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Mi permetto di far osservare che l'incidente sollevato dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci era terminato quando io presi la parola, e che il mio ordine del giorno viene negli Atti del Senato dopo le domande che ho avuto l'onore di fare, e dopo la risposta molto soddisfacente che il signor Ministro mi ha dato. Non mi pare dunque che si debba mescolare questa colla dichiarazione precedente, mentre l'onorevole Ginori-Lisci si era dichiarato soddisfatto e non ha fatto altra proposta.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Ho domandato la parola per dichiarare che in seguito alle spiegazioni date dall'onorevole Senatore Cambray Digny ritiro la domanda che io avevo fatta, ritenendo che, trattandosi di discussione generale, ed essendo questa dichiarazione all'onorevole Senatore Cambray-Digny venuta alla fine della medesima, potesse riassumere tutte le dichiarazioni, ed infatti anche l'onorevole signor Presidente era in questa idea. Ma quando al signor Senatore Cambray-Digny non piaccia, non ne faccio questione, e non v'insisto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale...

Senatore **Arrivabene**. Desidero sapere dal Senato se posso parlare adesso sul Titolo III, oppure se debbo aspettare che sia messo in discussione.

Presidente. Avrà la parola quando sia in discussione il Titolo III.

Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, metterò ai voti l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore **Cambray-Digny**, che rileggo:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e passa alla discussione degli articoli. »

Senatore **Cantelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Cantelli**, *Relatore*. Io non ho che una sola parola a dire. I desiderii manifestati dall'onorevole Senatore **Cambray Digny**, e non contraddetti dall'onorevole **Ministro**, essendo conformi a quelli che l'Ufficio centrale ha già espressi nella sua Relazione, l'Ufficio stesso dichiara per mezzo mio che accetta quest'ordine del giorno.

Presidente. Metto adunque ai voti l'ordine del giorno di cui ho dato or dianzi lettura.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prima che si chiuda la discussione generale, mi permetta il Senato di fare una semplice osservazione intorno a questo progetto. È un'osservazione che veramente sparisce già quando si legge la Relazione che l'onorevole Senatore **Cantelli** ha fatto con tanta cognizione di materia.

Ma io ho sentito ripetermi in alcuni colloqui privati, e ho veduto anche ripetere in qualche giornale che in questo progetto di legge si erano aggravati di molto gli oneri dello Stato e delle finanze in materia ferroviaria, e parve a taluni che codesto progetto di legge avesse cambiata la situazione del Governo, parve di più che nelle discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento si fossero votate delle nuove linee. Ora effettivamente ciò non è accaduto.

Per mettere le cose nel vero loro stato, per stabilire il merito morale di questo progetto di legge debbo anzitutto far notare al Senato che dalla Camera non si è votata nessuna nuova disposizione di legge per linee nuove.

Le aggiunte fatte dalla Commissione della Camera Elettiva al progetto del Governo, furono richiami alle disposizioni legislative già esistenti, ad obblighi già presi.

Sono tali appunto quelli che danno al Governo non l'obbligo, ma la facoltà di costruire e concedere alcune linee, come quelle Terni-Avezzano-Ceprano; l'altra da Parma a Spezia, quella da Candela a Ponte S. Venere, l'altra da Palermo a Marsala e Trapani, e finalmente quella da Taranto a Brindisi.

Tutte queste sono linee che il Governo non ha ob-

bligo, ma bensì ha facoltà di concedere a termini delle leggi già esistenti; per cui quest'aggiunta fatta dalla Commissione ed accettata dalla Camera non costituisce un obbligo nuovo, ma è il richiamo di disposizioni già dapprima deliberate.

La intenzione della Camera e della Commissione fu di tranquillare le popolazioni interessate, riconfermando le deliberazioni già prese in addietro. E se anche il presente progetto avesse tacito relativamente a queste linee ferroviarie, gli obblighi del Governo non sarebbero perciò solo stati modificati; anzi durante la discussione che ebbe luogo alla Camera il Governo ha dichiarato espressamente che egli non intendeva che le obbligazioni che si assumeva aggravassero in nulla la situazione che era già costituita dalle antecedenti leggi.

Io non aggiungerò altro perchè mi pare che la discussione generale sia esaurita, riservandomi di rispondere alle osservazioni che i signori Senatori potessero fare sugli articoli del progetto.

Presidente. Interrogo il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale, nel qual caso si passerà a quella degli articoli.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 1.

« Art. 1. È approvata la Convenzione stipulata nel 30 settembre 1868, rettificata dall'atto addizionale del 7 luglio 1870 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società concessionaria delle Strade Ferrate Romane per la retrocessione al Governo della ferrovia da Massa al confine francese, lungo il litorale ligure, colla diramazione da Avenza a Carrara, e per l'acquisto per parte del Governo medesimo della linea di ferrovia da Firenze a Massa per Pistoia (Allegati 1 e 2).

« Ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 9 di detta Convenzione si sostituiscono i seguenti:

« La spedita somma di 35 milioni sarà pagata dal Governo, in quanto a nove milioni, 15 giorni dopo la promulgazione della legge d'approvazione della presente Convenzione, e in quanto agli altri ventisei milioni in tante rate semestrali di quattro milioni e mezzo ciascuna, a cominciare dal 31 dicembre 1870.

« Con le suddette rate s'intenderanno soddisfatti gli interessi al 6 per cento sulla somma che resterà di mano in mano dovuta alla Società, e la rimanente parte delle rate medesime anderà in diminuzione della somma capitale. L'ultima rata si comporrà del residuo capitale e dei relativi interessi.

« I dieci milioni di cui all'art. 4, saranno pagati per una metà assieme ai nove milioni, prima rata dei suddetti trentacinque milioni, e per l'altra metà prima che termini l'anno 1871, unitamente ai relativi interessi. »

« Gli stabilimenti di credito che stipularono la Convenzione del 6 marzo 1859 colla Società delle Fer-

rovie Romane dovranno accettare le scadenze corrispondenti ai pagamenti rateati previsti nell'Allegato N. 3.

« Nel capoverso quinto dell'art. 11 che comincia *alla fine dell'anno*, si cancellano le parole *estinto il debito verso i costruttori della linea Orvieto-Orte*.

« Nel capoverso sesto dello stesso articolo, che comincia *il residuo attivo della Società*, si cancellano le parole: *e degli altri titoli che hanno diritto a preferenza od a privilegio*.

« Nel primo capoverso dell'articolo 13 della stessa, alle parole *della ferrovia da San Severino ad Avellino*, *coc. sino alla fine*, sono surrogate le seguenti: *da San Severino per Solofra ad Avellino*.

« Nel secondo capoverso dello stesso articolo alle parole *pel fine del 1870* sono surrogate le seguenti: *pel fine del 1873*. »

« Nell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto alle parole *entro il giugno 1870* sono surrogate le seguenti: *entro l'anno 1871*.

« Nel paragrafo C dell'articolo 17 della stessa, dopo le parole: *regolarità del servizio*, si aggiungeranno le altre: *senza che perciò la Società possa pretendere quella parte di garanzia chilometrica, a cui avrebbe potuto avere diritto, se si fosse dal Governo costruito e dato in esercizio anche il tratto da Montepescali a Grosseto*. Resterà di conseguenza cancellato l'alinea che segue immediatamente, dalle parole: *con tali disposizioni ecc. fino a legge 14 maggio 1865*.

« Si aggiungono alla Convenzione le seguenti disposizioni, che ne diventeranno gli articoli 18 e seguenti.

« Art. 18. I pagamenti che, a termini del terzo e quarto comma dell'articolo 6 e dell'ultimo comma dell'articolo 9 della Convenzione 30 settembre 1868, il Governo eseguirà in estinzione di partite del debito galleggiante della Società, a garanzia delle quali la Società avesse vincolato parte delle 260,000 sue obbligazioni menzionate nella Convenzione dell'11 ottobre 1866, non potranno aver luogo senza la contemporanea consegna al Governo di dette obbligazioni in numero proporzionale alla somma che verrà dal Governo pagata, e per cui le obbligazioni erano tenute in garanzia.

« Tali obbligazioni, come quelle che trovansi già vincolate a garanzia del credito del Governo, saranno depositate presso la Cassa dei prestiti e depositi dello Stato.

« Col pagamento dei crediti, a garanzia dei quali la Società ha vincolato parte delle suddette obbligazioni il Governo, potrà, d'accordo colla Società, disporre di tutti i 260,000 titoli sopra menzionati ed alienarli ad un corso non minore di 150 lire ciascuno, portandone il ricavo netto in conto del suo credito verso la Società. »

« Art. 19. In appoggio dei mandati da comunicarsi alla Corte dei Conti pel pagamento della sovvenzione chilometrica dovuta dal Governo alla Società delle Ferrovie Romane, saranno anche unite le carte contabili

giustificanti il prodotto lordo dell'esercizio delle linee cui riguarda la sovvenzione da pagarsi.

« Saranno pure comunicate alla Corte dei Conti le carte contabili giustificanti i mandati per i pagamenti che, a termini dell'ultimo comma dell'art. 9 della Convenzione 30 settembre 1868 colla Società delle Ferrovie Romane, dovranno esser fatti direttamente dalle Casse dello Stato ai creditori della Società. »

« Art. 20. Con apposito Regolamento, da sottoporsi al Consiglio di Stato e da approvarsi con Decreto Reale, il Governo stabilirà le norme e le discipline necessarie per la intera esecuzione del disposto dei due precedenti articoli e dell'articolo 24 del Decreto legislativo 11 ottobre 1866 intorno all'efficace sindacato della gestione della Società delle Ferrovie Romane.

« Tali norme saranno mantenute in vigore sinchè la Società non abbia estinto ogni suo debito verso il Governo.

« Art. 21. Oltre ai sedici membri che compongono il Consiglio di amministrazione, il Governo sinchè dura il suo credito ne nominerà altri quattro, prendendoli nel Consiglio di Stato, nella Corte dei Conti e nel Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

« Il loro ufficio sarà gratuito. »

« Art. 22. Nel primo semestre di ogni anno il Ministro delle Finanze presenterà alla Camera una relazione sulla situazione finanziaria della Società al 31 dicembre dell'anno precedente e sulle operazioni ed atti compiuti in esecuzione della Convenzione annessa alla presente legge. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È approvata la Convenzione in data del 10 giugno 1868 tra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società delle Strade Ferrate Meridionali, relativa alla costruzione ed all'esercizio della linea da Foggia a Candela (Allegato 4). »

(Approvato.)

« Art. 3. È approvata la Convenzione conclusa addì 19 novembre 1868, rettificata dall'altra in data del 14 giugno 1870, tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la ditta Israele Guastalla e Compagnia, di Modena, per la quale il Governo subentra ad ogni diritto alla stessa ceduto dalla disciolta Società della ferrovia da Torino a Savona in forza della Convenzione 5 dicembre 1866, e la Ditta suddetta si obbliga a dar compiuta la linea da Savona a Bra colla diramazione da Cairo ad Acqui, a totale sua spesa, rischio e pericolo, mediante la somma a corpo di 30 milioni di lire in corrispettivo della cessione e dell'eseguimento di tutti i lavori occorrenti, restando a carico del Governo il servizio delle 23,410 obbligazioni nei termini dell'art. 6 della Convenzione addizionale 14 giugno 1870. (Allegati 5 e 6). »

(Approvato.)

« Art. 4. È approvata la Convenzione conclusa nel 24 marzo 1869, rettificata dall'atto del 23 giugno 1870, tra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio e la Società delle Ferrovie Sarde, mediante la quale si apportano alcune modificazioni alle condizioni stabilite con la legge 23 agosto 1868 (Allegati 7 e 8).

« Nei casi di decadenza della Società delle Ferrovie Sarde preveduti dall'art. 10 della Convenzione 24 marzo 1869, e nei casi di espressa o presunta rinuncia della Società alla concessione, contemplati dagli articoli 6 e 7 della Convenzione suddetta, il Governo dovrà immediatamente eseguire le disposizioni degli articoli 250, 251, 252, 253 e 254 della legge 20 marzo 1865 (Allegato F).

« Ove gl'incanti aperti a termini dei sovraenzionati articoli andassero deserti, il Governo dovrà direttamente provvedere al compimento ed all'esercizio delle linee della Ferrovia Sarda nei termini in cui era obbligata la Società. »

(Approvato.)

« Art. 5. Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato verrà a suo tempo provveduto:

« a) Al pagamento delle somme dovute ratealmente alla Società delle Ferrovie Romane per l'acquisto della strada ferrata da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, non che per le altre somme da corrispondersi alla detta Società, a mente degli articoli 2, 3, 8 e 9, modificati dalla Convenzione 30 settembre 1868;

« b) Al pagamento dei 30 milioni relativi al riscatto della concessione ed al compimento dei lavori per la ferrovia Savona-Torino da eseguirsi in dipendenza della Convenzione 19 novembre 1868, non che al fondo annuo occorrente per servizio degli interessi ed ammortizzazione delle 23,410 obbligazioni, che resta a carico del Governo, giusta l'art. 3 di questa legge;

« c) Allo stanziamento di due milioni di lire da ripartirsi sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1872, 1873, 1874, per la costruzione della stazione ferroviaria marittima di Savona. »

(Approvato.)

« Art. 6. Frattanto con Decreto Reale verrà ordinata l'iscrizione sul bilancio passivo del 1870:

« a) Delle prime rate dovute alla Società delle Ferrovie Romane sul corrispettivo della cessione della linea da Firenze a Massa e sui di lei crediti verso il Governo;

« b) Della prima rata sui 30 milioni da pagarsi a termini della Convenzione 19 novembre 1868 riguardante la ferrovia da Savona a Torino, non che della somma occorrente al servizio delle obbligazioni per l'anno 1870. »

(Approvato.)

TITOLO II. — *Compimento della rete Calabro-Sicula e variazioni di bilancio.*

« Art. 7. Infino a che le strade ferrate Calabro-Sicule, comprendenti le linee da Taranto a Reggio con

diramazione a Cosenza da Eboli per Contursi e Potenza alla Foce del Basento, da Messina a Siracusa, da Catania a Palermo con diramazione a Girgenti ed a Licata, non abbiano fatto oggetto di concessione, approvata per legge, la costruzione delle medesime sarà continuata, senza interruzione, a carico diretto dello Stato, salvo sempre gli obblighi e gli effetti dell'appalto approvato colla legge 31 agosto 1868, N. 4587. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le somme necessarie per le costruzioni predette si ricaveranno mediante l'emissione di consolidato 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico. »

(Approvato.)

« Art. 9. La costruzione delle strade ferrate di cui sopra dovrà essere compiuta nel 1874. »

(Approvato.)

« Art. 10. Nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici è aperto un capitolo colla denominazione: *Costruzione delle Strade ferrate Calabro-Sicule*. Pel 1870 è stanziata in detto capitolo la somma di 10 milioni e pel 1871-72-73-74 di 20 milioni di lire all'anno, salvo, in caso di non avvenuta concessione, l'aggiungere nell'ultimo triennio le maggiori somme che potessero occorrere. »

(Approvato.)

« Art. 11. Nella parte attiva del Bilancio per l'anno 1870, e nei Bilanci successivi fino al 1874, è istituito un capitolo per applicarvi il ricavo della alienazione di rendita consolidata 5 per cento, occorrente per procurarsi le somme iscritte nel Bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, giusta l'articolo precedente per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

(Approvato.)

« Art. 12. Nella parte seconda (spesa straordinaria) del Bilancio passivo delle Finanze per l'anno 1850 è stanziato un capitolo per la somma di lire 30 milioni colla denominazione: *Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme erogate per conto delle ferrovie Calabro-Sicule, rappresentate da Buoni del Tesoro in circolazione.*

« Il capitolo 42 del Bilancio attivo per detto anno è diminuito dell'ammontare degli interessi dei Buoni del Tesoro corrispondenti alla somma predetta, ed emessi per conto delle ferrovie Calabro-Sicule.

(Approvato.)

« Art. 13. Il debito contratto dalla Società *Vittorio Emanuele*, concessionaria delle strade ferrate Calabro-Sicule, al quale lo Stato deve provvedere in dipendenza dell'articolo 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno numero 4587, e che trovasi ridotto ed accertato al 1 gennaio 1870 nella somma capitale di lire duecento quarantun milioni quarantanove mila (241,049,000) rappresentata da 482,098 obbligazioni del valore nominale di lire 500 per ciascuna, sarà incluso nel Gran Libro del debito pubblico in aggiunta ai debiti enumerati nell'elenco D annesso alla legge 4 agosto 1861, n. 174.

« Pel servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle suddette obbligazioni, e per provvedere ai carichi risultanti dall'esercizio di dette strade sono assegnati i fondi occorrenti nei Bilanci annuali dello Stato a cominciare da quello per l'anno 1870. »

(Approvato.)

« Art. 14. Nella parte attiva del Bilancio per l'anno 1870 è istituito un capitolo per applicarvi l'introito della somma di L. 850,000 colla denominazione: *Ricupero d'interessi soddisfatti dall'impresa Vitali, Charles, Picard e Compagnia sul residuo delle 196,411 obbligazioni Vittorio Emanuele emesse e non ancora consegnate alla medesima in corrispettivo di prezzi di lavori delle ferrovie Calabro-Sicule.* »

(Approvato.)

« Art. 15. Dal Bilancio passivo delle Finanze (parte prima) per l'anno 1870 al capitolo 39: *Garanzie ed interessi a Società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali Cavour*, sarà eliminata la spesa di lire 6,846,000 corrispondente alla sovvenzione chilometrica prevista per le strade ferrate Calabro-Sicule. »

(Approvato.)

« Art. 16. La spesa per l'esecuzione dei lavori della galleria di Stalletti, che potrà aver luogo anche ad economia, sarà iscritta nel Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per lire 403,542 88 sul Bilancio dell'esercizio 1869, comprese in esse le lire 300,000 autorizzate con Reale Decreto del 27 ottobre 1869 per i lavori eseguiti dall'impresa Fazzari, in virtù della convenzione 2 novembre 1868, ora sciolta, e la restante somma che potrà occorrere, sarà prelevata sugli stanziamenti approvati nei Bilanci degli esercizi successivi dello stesso Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule. »

(Approvato.)

« Art. 17. Pel proseguimento dei lavori del tronco ferroviario da Girgenti a Porto Empedocle e delle gallerie di Girgenti, Lercara e di Castrogiovanni sarà provveduto coi fondi stanziati nei Bilanci 1870 e successivi del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule. »

(Approvato.)

« Art. 18. Non ha ulteriore effetto il Regio Decreto 27 ottobre 1869 sulla galleria Stalletti e sulla galleria di Girgenti. »

(Approvato.)

Senatore **Arrivabene**. Domando di dire due parole sul Titolo III.

Presidente. Sul Titolo III in generale?

Senatore **Arrivabene**. No, sull'art. 19 che riguarda la strada Modena-Mantova.

Presidente. Allora lasci leggere l'art. 19 e poi prenderà la parola.

TITOLO III. — *Autorizzazione di concessioni diverse.*

« Art. 19. Il Governo del Re è autorizzato:

» I. A stipulare definitivamente col Comitato promotore della ferrovia Mantova-Modena una Convenzione

per la costruzione ed esercizio della linea medesima in base alla Convenzione provvisoria conclusa tra il Governo ed il Comitato suddetto sotto la data 26 ottobre 1868, e colle modificazioni risultanti dalla obbligazione in data 28 maggio 1870, fatta al Governo dal Comitato suddetto (Allegato 9 e 10).

« Mediante appositi stanziamenti nel bilancio passivo dello Stato verrà a suo tempo provvisto pel pagamento delle quote di concorso convenute coll'articolo 18 della Convenzione provvisoria suddetta in data 26 ottobre 1868, e modificata nella successiva obbligazione del 28 maggio 1870.

« II. Ad accordare alla Società anonima Briantea concessionaria della ferrovia da Monza a Calolzio, la somma di lire 400,000 a titolo di sussidio per le spese di costruzione.

« La predetta somma verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio passivo dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1871, e sarà pagata ad opera ultimata ed a condizione che la strada venga regolarmente aperta all'esercizio entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.

« III. A stipulare per la Concessione della linea Cremona-Mantova, già autorizzata coll'articolo 6, lettera d, della legge 14 maggio 1865, N. 2279, che la garanzia accordata di un *maximum* di rendita chilometrica lorda di lire 20,000 sia estesa anche al tratto interposto tra il già confine mantovano e Mantova.

« IV. A concedere alla Società delle Meridionali per la costruzione delle linee di Pescara-Aquila-Rieti e Ternoli Campobasso, sino a un punto di congiunzione colla linea di Foggia-Benevento-Napoli e della continuazione da Maglie ad Otranto, delle quali essa Società è concessionaria in forza delle leggi 21 agosto 1862, N. 763, e 14 maggio 1865, N. 2279, nuovi termini, i quali, a contare dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge, non potranno estendersi per un tempo maggiore di quello che alla Costruzione dei singoli tronchi era assegnato nella convenzione approvata colla suddetta legge 14 maggio 1865, N. 2279, i cui effetti rimangono tuttavia in pieno vigore anche relativamente alle multe in cui la Società delle Strade Ferrate Meridionali sia incorsa e sarà per incorrere prima che le siano stati dal Governo assegnati i nuovi termini in forza della facoltà di sopra concessa.

« V. A concedere alla stessa Società delle Strade Ferrate Meridionali la costruzione e l'esercizio del tratto di ferrovia da Candela a Ponte Santa Venere, assegnandole una sovvenzione annua di L. 60,000, e dandole inoltre le lire 200,000 di capitale, che si dovrebbero erogare nella esecuzione della strada nazionale da Candela a Ponte Santa Venere, a norma della legge 27 giugno 1869, N. 5147 relativa alle strade nelle provincie meridionali. »

« La sovvenzione di L. 100,000 annue che l'art. 6 lettera e, della legge 14 maggio 1865, N. 2279 attri-

buiva a tutta la linea da Candela per Ponte Santa Venere alla fiumana di Atella, rimane ridotta a lire 60,000 annue da erogarsi specialmente in sussidio del tratto da Ponte Santa Venere alla fiumana di Atella.

« Al di più che potrà bisognare, sia per le spese di costruzione, sia per quelle di esercizio, dovranno supplire i Corpi morali interessati uniti in regolare consorzio, salva la disposizione del seguente art. 20.

« VI. Ad accordare in base all'annesso capitolo (Allegato 11), la concessione di una linea di strada ferrata da Ivrea ad Aosta, mediante tre milioni e 500 mila lire che saranno pagate al concessionario o con numerario o con titoli di rendita del debito pubblico al corso del giorno.

« Verrà a suo tempo inscritta in bilancio la somma occorrente per l'indicato sussidio. »

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene.** Per ben due anni tanto si scrisse sulle progettate ferrovie Mantova-Reggio, Mantova-Modena, Verona-Bologna, che poco o nulla rimane a dire intorno ad esse.

Voi perdonerete, o Signori, perdonerete alla mia speciale posizione se vi intrattengo brevemente di questo progetto di legge e particolarmente della ferrovia Mantova-Modena.

La superficie della Provincia mantovana è 2,288 chilometri quadrati, con una popolazione di 270,000 individui. Ebbene, essa non ha che 15 chilometri di strada ferrata. Le città di qualche importanza che sono prive di questo rapido mezzo di comunicazione si credono ferite nel loro amor proprio; ma certo è che lo sono nei loro interessi.

Nelle cose prodotte vi entra sempre l'elemento *Spese di trasporto*, le quali sono sempre maggiori quanto meno perfetti sono i mezzi di comunicazione.

E così la parte di paese diseredata di ferrovie vende meno cari i propri prodotti, e compra a più caro prezzo i prodotti altrui. Le ferrovie poi non sono solamente utili alle località nelle quali si costruiscono; il mondo intero se ne avvantaggia perchè il mondo intero fa cambi.

Quando si formò in Germania la Società delle Ferrovie Renane, il Governo Belga, ispirato da questa verità, sottoscrisse alcune migliaia di azioni.

Fra le tante ferrovie sussidiate dallo Stato non ve n'è forse una che gli sia stata onerosa meno di quella che sarà la Mantova-Modena. Le 800,000 lire di cui si caricò lo Stato servono in parte a stabilire un ponte provvisorio sul Po a Borgoforte, e le lire 1,200,000, le quali non saranno spese che in dieci anni, servono a costruirne uno stabile nella stessa località.

E questo ponte serve pure al collegamento del centro d'Italia colle sue difese del Nord. D'altronde il tronco della ferrovia da Verona a Mantova è grandemente oneroso allo Stato. Nel 1868 il prodotto chilometrico fu di 6641 lire; la spesa di lire 7627. Voi vedete; Signori, quale sacrificio deve fare il Governo

per compensare di codesto disavanzo la Società. Prolungato il tronco a Modena, questa condizione di cose cesserebbe.

Pochi paesi in Italia si sono, al pari della provincia di Mantova, imposti sacrifici tanto onerosi per assicurarsi i vantaggi di una ferrovia.

Modena, Verona, Mantova hanno sottoscritto per sei milioni di obbligazioni alla pari, divise queste in trenta parti, quindici delle quali peseranno sulla provincia Mantovana.

Nelle condizioni attuali del credito non sarà, con molta probabilità possibile negoziare quelle obbligazioni che al 50 0/0. Vedete adunque, Signori, che il sacrificio impostosi alla provincia di Mantova sorpasserà certo il milione di lire.

Senatore **Miniscalchi.** Domando la parola.

Senatore **Arrivabene.** Non abuserò più oltre della vostra pazienza, preoccupati come siete dei grandi avvenimenti che tutta preoccupano l'Europa.

Due anni or sono, votando la legge che ritornava al naturale suo centro le parti staccate della provincia di Mantova, avete fatto cessare un danno, riparata una ingiustizia. Dando ora un voto, come spero, favorevole a questa legge, compirete pure un atto provvido e giusto, collegando la provincia di Mantova al sistema ferroviario della comune patria.

Presidente. Il Senatore Miniscalchi ha la parola.

Senatore **Miniscalchi.** Dopo le parole così opportunamente e dottamente pronunziate dal nostro collega il Senatore Arrivabene, a me non resta che pochissimo da aggiungere, giacchè la tenuità della spesa, l'importanza strategica e commerciale della linea Verona-Modena è così evidente e tale, che sarebbe far perdere il tempo al Senato volendolo dimostrare.

Io quindi non ho che il dovere di raccomandare al signor Ministro dei Lavori Pubblici di voler dare opera solerte, per quanto sia possibile, affinché quella linea sia attuata sollecitamente, tanto più che ho sentito che all'apertura del tunnel del Cenisio la valigia inglese dell'India partirà da Brindisi. Ognuno dunque vede l'importanza di questa strada, che porta una differenza non lieve di tempo nel tragitto per la via della Germania al porto di Brindisi, dove sarà imbarcato per portarla all'Egitto, all'India e all'estremo Oriente.

Ministro dei Lavori Pubblici. Fui lieto di sentire due onorevolissimi Senatori che dividendo il concetto del Governo, ne riconoscono l'opportunità, ed appoggiano la Convenzione per la costruzione e per l'esercizio della strada ferrata da Mantova a Modena.

I miei onorevoli antecessori, che hanno trattato e stipulato questa Convenzione, erano mossi certamente dal concetto della immediata sua opportunità. Infatti la ferrovia da Mantova a Modena tende principalmente a vivificare il tronco che da Verona attualmente va a Mantova e che non ha uscita; rende quindi anche più facile la congiunzione di Cremona con Mantova, perchè quella ferrovia potrà giovare della traversata di Man-

tova, e così sarà di minore spesa la costruzione di quella linea. Di più, il ponte a Borgoforte, come tutti sanno, serve a viste strategiche di difesa, e prepara anche la possibilità della congiunzione della linea Spezia-Parma perchè appunto la ferrovia dalla Spezia a Parma potrà approfittare di questo passaggio.

Queste sono considerazioni di ordine speciale a questa ferrovia, ma vi hanno concetti di ordine generale che rendono opportuno di congiungere la nostra rete centrale con una linea, se non la più breve, certo la più conveniente all'importante passaggio, del Brennero, che viene direttamente sopra Verona. E poichè l'onorevole Senatore Miniscalchi ha accennato il passaggio della valigia delle Indie, la quale prenderà la via del Moncenisio, ho l'onore di poter assicurare il Senato che, da una lettera della Direzione delle poste inglesi, possiamo riprometterci che quando la galleria del Moncenisio sarà aperta, la valigia prenderà direttamente e definitivamente la linea di Brindisi.

Attualmente vi è un servizio speciale per la piccola valigia, e anche questo dà dei risultati ottimi, e sono appunto questi risultati ottenuti per la cura e lo zelo con cui le Società eseguono il servizio cumulativo, che venne messa in evidenza al commercio ed al Governo inglese la opportunità di preferire questa linea per la corrispondenza colle Indie.

Sono lieto che le parole dell'onorevole Senatore Miniscalchi mi abbiano fornita l'opportunità di presentare al Senato gli intendimenti del Ministero su questo proposito.

Senatore **Miniscalchi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miniscalchi**. Ringrazio il signor Ministro delle espressioni cortesi che ha usato a mio riguardo, e più ancora della conferma ufficiale che ci ha favorito, intorno alla direzione che per la nostra penisola prenderà la valigia delle Indie.

Presidente. Se nessun'altro chiede la parola su questo articolo 19, che è stato letto poco fa, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 20. È data al Governo la facoltà di concedere, per Decreto Reale, all'industria privata la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate:

« Da Zollino a Gallipoli;

« Da Lucera a Manfredonia;

« Da Ponte Santa Venere alla fiumana d'Atella.

« Da Giulianova a Teramo.

« L'ammontare delle multe delle quali risulterà debitrice la Società delle Strade Ferrate Meridionali, in virtù dell'art. 8 della Convenzione 28 novembre 1864, approvata con legge del 14 maggio 1865, N. 2279, sarà applicato come sussidio, distribuito in ragione dei chilometri rispettivi, alla costruzione delle suddette ferrovie. »

(Approvato.)

« Art. 21. Il Governo ha facoltà di concedere, per Decreto Regio, la costruzione di una strada ferrata da Terni ad Avezzano e Roccasecca, e di un'altra da Parma a Spezia, entro tre anni dalla data della presente legge, alle condizioni stabilite nel capoverso ultimo dell'articolo 3 e nell'art. 22 della Convenzione del 22 giugno 1864, approvata con legge del 14 maggio 1865, N. 2279.

« Non è derogato, rispetto a quelle due strade, ai diritti di precedenza che le Società esistenti possano avere alla loro costruzione. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io non ho bisogno di dichiarare al Senato che sono grande propugnatore della costruzione di strade ferrate, inquantochè io considero un chilometro di strada ferrata come un vincolo che stringe maggiormente le varie province italiane tra di loro, ed anche come un elemento di prosperità. Ed iavero, Signori, se noi consideriamo i vantaggi economici che furono arrecati all'Italia dal complesso delle strade ferrate attuali, io credo che sarebbe facile il dimostrare che l'ingente spesa che hanno costato fu già coperta ampiamente dai benefizi, non dirò diretti per l'Erario dello Stato, ma dai vantaggi che ridondarono indirettamente in favore del paese. Ma affinché fossero maggiormente proficue queste costruzioni, sarebbe stato necessario che fin da principio si fossero stabilite certe norme nel distribuire le varie linee che dovevano costruirsi.

Vi sono talune linee principalissime che si possono chiamare arteriali; vi sono altre linee di interesse minore, le quali soddisfanno a qualche interesse particolare non abbastanza importante per dare loro il carattere di arteriali.

Certamente, se fin da principio si fosse potuto evitare la costruzione di queste linee secondarie, almeno finchè fosse molto progredita quella delle linee arteriali, io credo che anche il complesso generale delle strade ferrate avrebbe maggiormente progredito che non sia attualmente.

Intanto però bisogna accettare lo stato delle cose com'è, e vedere di trarre il maggior partito possibile dalla nuova legge, la quale dà in proposito grandissime facoltà al Governo.

Tra le linee di cui gli è fatta facoltà di accelerare la costruzione sono le due da Terni, Avezzano e Roccasecca, e l'altra da Parma alla Spezia.

Quest'ultima linea, che fu già compresa in altre leggi, può considerarsi come linea importantissima, specialmente dal lato militare, e quanto all'altra di Terni, Avezzano e Roccasecca è di interesse non solo militare, ma economico e, direi anche, politico.

Ed iavero, o Signori, se noi osserviamo quale sia la costruzione delle nostre ferrovie, vediamo che per comunicare tra Firenze e Napoli la via più breve è quella che passa per Roma. Dunque, nelle attuali con-

dizioni politiche d'Italia, per andare da una all'altra di queste due importanti città, fa d'uopo attraversare un territorio che non appartiene allo Stato, oppure conviene fare un lungo giro e passare per Foggia, locchè allunga grandemente le distanze; mentre se si facesse la ferrovia da Rieti ad Avezzano e Roccasecca, si verrebbe ad abbreviare circa di 50 chilometri la distanza fra Firenze e Napoli; di più si avrebbe il grande vantaggio di avere una linea compiutamente costrutta sopra il nostro territorio, vantaggio grandissimo che eviterebbe molti degli inconvenienti che si incontrano nell'attraversare un territorio che non dipenda dallo Stato.

Ma vi è un'altra considerazione, vi è la considerazione militare: attualmente, per poter cambiare le guardie tra le Province Meridionali e le Province Centrali, la truppa è obbligata ad attraversare due volte le giogate principali dell'Appennino, facendo il gran giro per Ancona e Foggia per andare a Napoli, mentre la linea che io propugno ha il vantaggio di permettere i movimenti di truppa da un punto all'altro dell'Italia per la via più breve.

Faccio osservare ancora che noi non abbiamo in fatto di ferrovie per comunicare colle Province Meridionali che delle linee costeggianti il mare. Ora se avessimo una guerra marittima, è evidente che per i trasporti militari queste linee sarebbero impraticabili.

Come volete che si vada ad avventurare un gruppo di truppa lungo il litorale dell'Adriatico che per la massima parte del suo sviluppo è esposto agli attacchi del nemico?

Si potrebbe adunque dire che in tempo di guerra marittima noi non avremo mezzo di comunicare colle Province Meridionali, salvo coll'attraversare due volte l'Appennino per mezzo di strade ordinarie, le quali sono lunghissime e richiedono molti e molti giorni per poter trasportare truppe da un'estremità all'altra d'Italia.

Io credo che questa condizione di cose sia pericolosissima, e ritengo di assoluta necessità, dal lato militare, di addivere alla costruzione di questa linea, la quale essendo naturalmente costrutta sul nostro territorio, ha non solamente il vantaggio di abbreviare le distanze fra l'Italia Superiore e le Province Meridionali, ma ancora quello massimo di procurarci una linea centrale che sarà, per così dire, al riparo di ogni insulto, di ogni attacco da parte del nemico. Ora, questa condizione di cose mi pare tale da richiedere tutta l'attenzione del Senato e del Governo. Valo ancora più in là nelle mie considerazioni.

Io credo sia importante per l'avvenire d'Italia, per le sue condizioni politiche e militari, che vi sia una linea ferroviaria centrale italiana che sia indipendente, che sia lontana dal litorale. Ora, colla costruzione della linea che propugno avremo già in gran parte ottenuto lo scopo: ma ciò non basta, perocchè se vogliamo andare nella Basilicata, oppure nelle altre province e-

streme d'Italia, sia che si prenda la linea dell'Adriatico o quella per Napoli, Salerno ed Eboli, si costeggia il mare per lunghissimi tratti.

Dunque queste linee non sono al riparo contro gli attacchi dal lato del mare; epperò sarebbe necessario che oltre la linea Rieti, Avezzano e Roccasecca, vi fosse un altro tronco che collegasse la linea centrale della Basilicata, che per effetto di queste Convenzioni deve eseguirsi, con quella di congiungimento Foggia, Benevento, Caserta.

Credo che il tronco proposto da Foggia a Candela, convenientemente prolungato, potrebbe provvedere all'uopo.

Ora, con questo complesso di linee si avrebbe una linea ferroviaria centrale, intieramente sul nostro territorio, la quale sarebbe indipendente dal mare, coperta da ogni insulto per parte del nemico, e che aprirebbe la comunicazione più spedita e sicura tra le province estreme del Regno.

È per questo motivo, o Signori, che io insisto molto presso il signor Ministro affinché egli si valga delle facoltà accordategli dall'art. 21, onde la prima delle sue preoccupazioni sia la linea accennata. Vorrei poi nello stesso tempo che l'onorevole Ministro si preoccupasse anche di fare immediatamente degli studi per vedere in quale modo possa essere prolungata, congiungendola colla linea centrale della Basilicata. La linea che ho accennato da Foggia a Caserta per Benevento.

Per mezzo di queste linee avremo raggiunto lo scopo di collegare in modo più intimo le province estreme d'Italia, e nello stesso tempo avremo provveduto ai nostri bisogni militari i più importanti per la difesa dello Stato.

Spero che il Senato dividerà con me queste considerazioni, e approverà l'interesse che io metto a che questa linea sia fatta il più prontamente possibile.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ringrazio l'onorevole Senatore Menabrea che abbia voluto favorire il Governo dei suoi lumi in una materia così importante come questa, e nella quale egli è giudice così competente, per la parte grandissima che egli ebbe nell'ordinamento e nello sviluppo delle nostre ferrovie, mentre dirigeva il dicastero cui ora ho l'onore di presiedere.

Le opinioni intorno alla opportunità non solo, ma alla necessità di una strada ferrata Terni, Avezzano Roccasecca a cui accenna l'onorevole Menabrea, e che sono poggiate sopra gravi considerazioni di ordine economico militare e politico, sono divise anche da me, e potrei dire anche dal resto del Gabinetto, se si fosse presentata occasione di discutere nel Ministero questa linea, perchè non credo possibile se ne possa disconoscere la convenienza.

Quanto a me, per certo sono compreso della convenienza, della importanza e dell'urgenza di fare questa strada; ma per quanto mi risulta, fino a tutto il 1868,

malgrado che il Governo avesse la facoltà acconsentitagli dalla legge del 1864, non si è presentata mai alcuna proposta seria.

Nel 1869 si presentò una Compagnia inglese, che dimandò di fare gli studi di massima, gli studi preliminari; dopo dimandò anche di fare gli studi di dettaglio quando le fosse assicurata la concessione della semplice costruzione, per una somma determinata.

Su questa domanda, non corredata degli elementi necessari, e sulla quale perciò non si poteva fare un sicuro giudizio, il Consiglio dei Lavori Pubblici dette un voto negativo.

Le pratiche sono rimaste a questo punto, non essendosi dopo avuta altra richiesta per tale concessione.

Ho voluto accennare ciò per dimostrare, come il Governo non abbia mai abbandonato questo proposito, nè mai dimenticata questa ferrovia, e come infine ne abbia sempre riconosciuta l'importanza.

Io poi sono lieto di aver sentito alcuni concetti dall'onorevole Senatore Menabrea che abbracciano tutto il complesso delle reti italiane, e che accennano a delle considerazioni di ordine superiore ed elevato; sono lieto, ripeto, perchè l'attuale progetto di legge che sta davanti al Senato per nulla contraria le viste dell'onorevole Senatore. Anzi mi sembra che in molte parti il nostro progetto si avvicini a quelle stesse considerazioni, sia un avviamento in quell'ordine di idee ora sviluppate, per cui io confido che il Senato avrà in quelle medesime osservazioni un argomento di più ad accordare il suo voto favorevole a questo progetto di legge, dopo che una parola tanto autorevole come quella dell'onorevole Menabrea, ne venne a mostrare l'opportunità.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io ringrazio l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici delle dichiarazioni che egli si è compiaciuto di fare, e che sono conformi ai desiderii che ho testè espressi.

Io ho mostrato l'utilità della linea Terni, Avezzano, Roccasecca, e come veramente questa fosse una linea essenziale, urgente e della massima importanza per lo Stato. Io ho dichiarato pure, in principio del mio discorso, che quantunque la costruzione delle ferrovie richieda grandi sacrifici, questi sono prontamente compensati dai vantaggi che ne ricavano le popolazioni, la cui ricchezza aumenta in proporzioni assai maggiori che non la spesa occorsa per la ferrovia: certamente l'Erario dello Stato non ne ricava un beneficio immediato; tuttavia, attesa l'importanza della linea accennata, io credo che gli aggravii che ne possono momentaneamente derivare per la finanza non debbono farne indugiare la effettuazione.

Aggiungerò di più che detta linea, attraversando regioni importantissime, e ricche assai, le quali sono totalmente prive di comunicazioni, e che sono perciò il

rifugio del brigantaggio, si verrebbe anche a distruggerlo coll'apertura di essa.

Malgrado tutte le buone intenzioni dell'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, io credo però necessario altresì che sentimenti uguali sieno manifestati dall'onorevole signor Ministro delle Finanze; e poichè lo veggio presente, desidererei che egli pure appoggiasse le buone intenzioni che ha espresse l'onorevole suo Collega il Ministro dei Lavori Pubblici.

Io non propongo ordini del giorno, perchè so che talvolta vanno dimenticati; mi basta che ci sia una promessa del Ministero al Senato che siano prese in considerazione le mie parole, poichè ove s'indugiasse troppo ad avervi riguardo, io mi propongo di rinnovare le mie raccomandazioni ogniqualvolta ne verrà l'occasione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi permetta il Senato di soggiungere poche parole per completare il mio pensiero, perchè non voglio alcuna reticenza.

Riconosco perfettamente l'opportunità di questa ferrovia, e sarò ben lieto che la si possa eseguire.

Ho accettato perciò di buon grado la facoltà che l'altro ramo del Parlamento ha accordato al Governo, e che ci confermerà, spero, anche il Senato.

Ma debbo dichiarare essere opinione nostra che l'articolo 22 della Convenzione del 22 giugno 1864 accorda facoltà eccessive al Governo, nel senso che sarebbero troppo gravose le condizioni ivi fatte per lo Stato.

A nostro avviso la misura della garanzia indicata nell'articolo come un massimo, che non si può oltrepassare in nessun caso, è così elevata che il Governo deve sentirne la responsabilità grandissima che nell'interesse delle finanze esso può assumersi nel fare le concessioni; e quindi non solo non deve raggiungere quel massimo limite, ma tentare ogni modo per diminuire il carico che ne verrebbe allo Stato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non posso a meno di accedere all'invito fattomi dal Senatore Menabrea, e di manifestare la mia opinione intorno a questa ferrovia di cui egli parlava, anzi potrei manifestarla in genere sopra cotesta questione delle ferrovie.

Se il Senato mi ha veduto in fatto di spese un po' restio, e taluno ha potuto credermi sin troppo restio, confesso però che credo alla necessità assoluta, specialmente rispetto ai contribuenti, di fare certe spese nel minor limite possibile, quando siano necessarie e indispensabili.

Ma prego l'onorevole Senatore Menabrea ed il Senato di credere che io non metto tra le spese non necessarie e non indispensabili le spese che valgono a modificare lo stato economico del paese, come sono in genere le linee ferroviarie.

Dirò anzi che fui qualche volta rimproverato di essere persino troppo corrivo in questa parte ed accusato di incoerenza, imperocchè mentre da una parte cercava d'introdurre le più severe economie possibili, sino al punto di essere accusato d'avarizia e di lesineria, d'altra parte, relativamente ai lavori pubblici, mi sono trovato accusato di troppa larghezza.

E credo che il progetto stesso di legge che si discute lo dimostri realmente. Per parte nostra, prima di tutto si cerca di dar esecuzione alle leggi che sono state deliberate dal Parlamento, imperocchè ci pare che quando sono stati presi impegni seri colle popolazioni che quando sono stati deliberati dei lavori che interessano grandemente l'economia nazionale, sia conveniente sotto tutti i punti di vista il condurre codesti lavori a compimento.

Questo è il concetto generale da cui tanto io che i miei Collegli siamo condotti.

Quanto poi alla strada ferrata che congiunge Terni con Isoletta, non si può negare la grande importanza della medesima sotto molti punti di vista.

Sono dolente di non avere assistito al discorso che ha fatto in proposito l'onorevole Senatore Menabrea, ma *a priori*, ed anche senza averlo udito, mi dichiaro dell'opinione da lui emessa, e della grande utilità ed importanza di questa strada.

Ora non vi è che questione, prima delle condizioni, come testè diceva l'onorev. mio collega Ministro dei Lavori Pubblici, e poi dei momenti, in cui ci troviamo, imperocchè non dobbiamo perdere di vista lo stato del credito nostro, che l'onorevole Senatore Menabrea, il quale mi ha insegnato anche tante altre cose, meglio di me conosce; ma però io posso dichiarare e dichiaro che non sono per nulla alieno dalla costruzione della ferrovia che egli si giustamente raccomanda.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Prendo la parola solamente per esprimere all'onorevole Ministro delle Finanze la soddisfazione che provo nel vedere che entra completamente nelle mie idee relativamente alle strade ferrate in generale, ed in specie poi a quella che fa ora argomento di discussione.

Per verità vi sono dei momenti, nei quali bisogna procedere con molta prudenza nel prendere impegni, e gli odierni in cui il credito pubblico è sì gravemente scosso meritano tutta l'attenzione nostra; ma io spero che appena la fiducia potrà rinascere e rassodarsi, si penserà alla esecuzione di questa strada che presenta tanto interesse economico, politico, e soprattutto militare.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 22. È rinnovata altresì al Governo la facoltà di cui all'articolo 20 della Convenzione 19 maggio 1863, approvata con legge del 25 agosto 1863, di compren-

dere nella rete Calabro-Sicula la strada ferrata da Palermo a Marsala e Trapani, e di concederne la costruzione e l'esercizio, sia al consorzio delle province interessate, sia ad una Società distinta, sia alla Società stessa che assumesse, secondo il disposto del Titolo 2, articolo 7 della presente legge, la costruzione e l'esercizio della rimanente rete Calabro-Sicula, con che l'onere proveniente alla finanza non sia maggiore di quello che risultava dall'esecuzione dell'articolo 20 superiormente citato.

« Il Governo è del pari autorizzato a comprendere nella concessione della rete Calabro-Sicula, di cui al titolo 2, articolo 7 della presente legge, la diramazione da Taranto a Brindisi, in conformità dell'articolo 22 della stessa Convenzione del 9 luglio 1863, approvata con legge 23 agosto 1863, N. 1440. »

(Approvato.)

« Art. 23. Sono approvate le spese straordinarie, l'una di lire un milione cinquecentomila (1,500,000), l'altra di lire un milione ottocentotredicimila duecento (1,813,200) autorizzate provvisoriamente sui bilanci 1867 e 1868. del Ministero dei Lavori Pubblici. la prima con Decreto Reale del 17 novembre 1867, numero 4065, e la seconda con Decreto Reale del 4 novembre 1868, N. 4686, per la continuazione dei lavori della strada ferrata da Asciano a Grosseto e per il servizio a tutto l'anno 1868 delle obbligazioni già emesse per far fronte alle spese di costruzione della linea medesima. »

(Approvato.)

« Art. 24. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 6,160,533 09, occorrente ad ultimare i lavori della strada ferrata da Asciano a Grosseto, ed al servizio per gli anni 1869, 1870 e 1871 delle obbligazioni emesse per far fronte alle spese già occorse per la costruzione della linea medesima.

« La predetta somma verrà iscritta nel bilancio passivo dei Lavori Pubblici, ripartendola in parti eguali fra i due esercizi 1870 e 1871. »

(Approvato.)

« Art. 25. Il Governo è autorizzato, durante il triennio successivo alla data della promulgazione della presente legge, ad accordare per Decreto Reale concessioni di ferrovie a favore dell'industria privata e di quelle provincie e comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico Tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla legge organica sulle opere pubbliche e per la durata non maggiore di anni novanta.

» Potranno essere accordate ai concessionari le esenzioni e franchigie già ammesse dal paragrafo f dell'articolo 6 della legge 14 maggio 1865. »

(Approvato.)

« Art. 26. Il Governo del Re presenterà nella Sessione legislativa del 1873 un progetto di legge per determinare la rete arteriale delle ferrovie del Regno, e stabilire i mezzi per far fronte alla progressiva esecuzione dei relativi lavori.

« Saranno inoltre in detto progetto dichiarate le speciali norme per la classificazione delle ferrovie complementari, e stabilite le condizioni per fissare la natura e l'entità dei sussidi a carico dello Stato. Vi saranno altresì regolate le forme e i modi per la costituzione dei consorzi comunali e provinciali, allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee in cui sono interessati. »

(Approvato.)

Ora è terminata la legge relativa ad approvazione di Convenzioni stipulate con varie Società e ad altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate.

Rimarrà l'altra legge per l'approvazione della Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, la quale si discuterà nella prima seduta che io fisserei, se non vi fosse osservazioni in contrario, martedì prossimo.

Senatore **Cantelli Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cantelli, Rel.** Essendo questa legge composta di soli due articoli io non saprei veder la ragione perchè si dovesse rimandarne la discussione a martedì.

Intendo che per l'ora in cui siamo sarebbe impossibile sostenere una lunga discussione; ma credo che questa potrebbe mantenersi nei limiti in cui si è contenuto rispetto all'altro progetto di legge: quindi io non vedo il motivo, ripeto, per cui non si debba procedere oggi stesso alla discussione di questa legge.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io bramerei fare alcune osservazioni di non mediocre importanza finanziaria sul primo articolo della Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, non per oppormi al progetto, ma per chiarire alcuni gravi dubbi in me sorti rispetto a quella parte della Convenzione che si contiene nel detto articolo.

A me pare che l'intelligenza data a questa parte della Convenzione nella Relazione dell'Ufficio Centrale sia lontana dal vero, ed ho quindi bisogno di richiamarvi

tutta l'attenzione del Senato, e trattandosi di milioni che potrebbe costare allo Stato il darvi una interpretazione piuttosto che un'altra, pregherei perciò il Senato, stante l'ora tarda, a rimandare la discussione ad altro giorno.

Presidente. Dunque la seduta resta fissata per martedì alle ore 2 precise.

Darò ora il risultato delle votazioni a squittinio segreto.

Approvazione della Convenzione colla Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo:

Votanti . .	75
Favorevoli . .	74
Contrari . .	1

(Il Senato adotta.)

Rimessione in tempo dei militari di terra e di mare per invocare i benefici della legge 23 aprile 1865, N. 2247.

Votanti . .	75
Favorevoli . .	68
Contrari . .	7

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per un'aggiunta alla classificazione delle strade nazionali.

Votanti . .	75
Favorevoli . .	69
Contrari . .	6

(Il Senato adotta.)

Parificazione dell'attestato di licenza ottenuto alla R. Scuola di commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare.

Votanti . .	75
Favorevoli . .	72
Contrari . .	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 16 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Giuramento del Senatore Ciccone — Squittinio segreto sui progetti di legge precedentemente discussi — Approvazione per articolo del trattato di commercio e navigazione colla Spagna — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e del Relatore — Considerazioni e dubbi del Senatore Scialoia all'art. 1, cui risponde il Ministro delle Finanze — Nuove osservazioni del Senatore Scialoia — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Proposta del Senatore Cantelli, Relatore, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione.

N. 4161. Ignazio Solarino, detenuto nelle carceri di Augusta, si rivolge al Senato onde ottenere per sua intercessione il condono della pena a cui venne condannato.
(*Mancante dell'autenticità della firma*)

I Signori Senatori Acquaviva e Balbi Senarega chiedono un congedo, il primo di un mese e l'altro di 10 giorni, che il Senato loro concede.

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il signor Commendatore Ciccone, prego i signori Senatori Scialoia e Vacca ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula dai due sopraindicati Senatori, il Commendatore Ciccone presta giuramento nella formula consueta.)

Presidente. *Do atto al sig. Commendatore Ciccone del giuramento da esso prestato, lo dichiaro Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.*

Ora procederemo alla votazione a squittinio segreto dei seguenti tre progetti di legge già stati discussi:

1. Estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove, o in difetto, della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso.

2. Trattati di commercio e di navigazione fra l'Italia e le Repubbliche di Guatemala, di Honduras, del Perù e di Nicaragua.

Questi sebbene sieno tre progetti di legge separati, pure, come è uso del Senato, quando sono compresi in una sola Relazione perchè riguardanti a materie identiche, si votano con un solo squittinio.

3. Modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.

Il Senatore *Segretario Ginori Lisci* fa l'appello nominale.

Presidente. Le urne restano aperte per quei Signori Senatori che venissero di mano in mano.

Prima di ogni altra cosa diamo passo al progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Spagna.

(*V. atti del Senato N. 70.*)

Ne leggo l'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmato a Madrid il dì 22 febbraio 1870, ed agli annessivi articoli addizionali, le cui ratifiche furono ivi scambiate li.... »

Avendomi già dispensato il Senato dal dar lettura dei trattati precedenti, mi terrò esonerato anche dalla lettura di questo.

Se nessuno chiede la parola su questo progetto di legge, essendo di un articolo unico, si voterà a squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLE FERROVIE DELL'ALTA ITALIA.

(*V. atti del Senato N. 75*)

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia.

Debbo avvertire i signori Senatori che nell' Allegato di questa Convenzione, sono incorsi alcuni errori di stampa ed omissioni, che furono corretti:

Alla pagina 4 è stato al 4° alinea della nomenclatura omissso: *al 31 dicembre 1871.*

A pagina 9 al 2° alinea dopo la parola *galleria* fu omissso: *del Ceniso.*

Più avanti nel 3° comma dell' articolo 22, dopo la parola *raddoppiamento*, sono state tra'asciate le parole *dei binari, per tettoie, rimesse ed ogni accessorio.*

Alla fine dell'art. 34 è stato omissso: *tale unificazione verrà fatta alle condizioni indicate dall' art. seguente.* A pag. 48 al 2° alinea è scritto 26 invece di 36. Al 5° comma dell' art. 8 dell'Allegato N. 2, dopo le parole: *coll' i interessi* era stato scritto *dell' 8 per cento decorrendi dalle rispettive scadenze al termine di anni dieci, da queste,* invece deve essere scritto *decorrendi dalle rispettive scadenze nel modo e tempo stabilito dall'art. 36 per le garanzie ricorrenze dallo Stato.*

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prima che il Senato passi alla discussione della Convenzione stipulata dal Governo colla Società della Strada Ferrata dell'Alta Italia devo avvertire che nel testo della Convenzione colla Società delle Romane distribuito agli onorevoli Senatori, vennero introdotte già quelle modificazioni che la Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvate. Ora, tali modificazioni risultando dagli articoli di legge proposti alla votazione, la Convenzione avrebbe dovuto stamparsi e distribuirsi nell'originale suo tenore, perchè a quella si riferiscono gli articoli di legge proposti, e non come, per effetto delle varianti arretrate da tali articoli, dovrà andare in esecuzione.

Trattasi di una differenza di semplice forma che sarà già stata notata dai signori Senatori, ma che ad ogni modo è mio debito di far rilevare prima che si passi alla votazione della legge.

Senatore Cantelli, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cantelli, Relatore. L' errore cui accennava il signor Ministro è avvenuto anche perchè il tempo limitato non ha permesso allo stampatore di dare all'Ufficio Centrale la Convenzione stampata prima che l'Ufficio stesso desse alla stampa la propria Relazione, e quindi il Relatore non ha potuto eseguire le correzioni necessarie. Un altro errore ancora è avvenuto, ed è che nello stampato venutoci dalla Camera dei Deputati, perciò che riguarda la Convenzione colla Società dell'Alta Italia, dove si parla del rimborso di quella parte d'imposta di cui la Società è momentaneamente esonerata, e che dovrà corrispondere allo Stato dopo che il prodotto lordo delle strade ferrate da essa esercitate salirà a 44 mila lire per chilometro, lo stampato dice che pagherà su questo

differenza l'8 per cento di frutti, mentre invece, secondo le Convenzioni approvate alla Camera dei Deputati, non dovrebbe pagare che il 5 per cento

Quest'errore è avvenuto, perchè nella Camera la Commissione aveva realmente proposto che questo frutto si portasse all' 8 per cento ma la Camera non avendo approvato la proposta, ma ritenuto il 5 per cento, lo stampato deve essere corretto in questo senso.

Ed è appunto per questo che nella Relazione occorre l'errore dove a pagina 15 si è detto che la Società pagherà l'8 per cento. Ora bisogna sostituire il 5 per cento.

Un altro errore in cui incorse la Relazione risulta alla medesima pagina 15, dove si dice che per le maggiori somme delle quali la Società risultasse debitrice verso lo Stato per imposte dovute e non pagate, si limita questo rimborso alle imposte anteriori al 1868, mentre in effetto la Società dovrà rimborsare allo Stato tutto quel di più accertato d'imposte che non avrà pagato, tanto per quelle anteriori al 1868 quanto per quelle posteriori allo stesso anno.

In questi due modi adunque vuole essere corretta la Relazione, cioè, che il rimborso dell'imposta non pagata debba intendersi dovuto dalla Società anche per gli anni posteriori al 1868, quando venisse accertato che la Società, pagando l'imposta del 1867, ha pagato un'imposta minore di quella che doveva, e che il frutto che dovrà pagare sopra quella differenza quando il suo prodotto lordo sarà giunto a 44 mila lire, non sarà dell'8, ma si bene del 5 per cento.

Presidente. Il Senato avendomi dispensato dalla lettura della Convenzione fin dall'altra seduta, dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Veramente in questa legge la discussione generale si può confondere colla particolare, atteso la sua brevità; che se ciò non fosse, chiederci al nostro Presidente di serbarci la parola sul Part. 1.

Presidente. In realtà la discussione generale è già stata fatta, quindi leggerò il testo del progetto di legge e poi le darò la parola.

« Art. 1. È approvata la Convenzione conclusa nel 4 gennaio 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società delle strade Ferrate dell'Alta Italia, quale fu trasformata colle modificazioni ed aggiunte stipulate il 5 luglio 1870 e col foglio addizionale 41 detto mese (Allegati 1, 2, 3), per gli oggetti che si vengono ad indicare.

« a) Per l'appalto alla suddetta Società del mantenimento e dell'esercizio delle linee da Firenze a Pisa per Pistoia e Lucca, da Pisa a Massa e da Massa alla frontiera francese per il litorale ligure, compreso il tratto da Avenza a Carrara, coll'obbligo eventuale di esercitare la linea da Savona a Bra colla diramazione da Cairo ad Acqui, e la linea da Lucca a Via-

reggio, e col carico di anticipare al Governo la somma di 45 milioni di lire.

« *b*) Per la costruzione e l'esercizio dell'altro tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, che dovrà far parte della rete dell'Alta Italia, e per l'esercizio di quel tratto del traforo delle Alpi (detto del Moncenisio) tra Bardonnèche e Modane che cade sul territorio italiano, mediante il concorso del Governo nella spesa di costruzione per un capitale di 12 milioni di lire, sotto deduzione delle somme già pagate per i lavori eseguiti nella suindicata linea.

« *c*) E finalmente per alcune modificazioni che vengono arretrate ai patti delle precedenti convenzioni. »

« Art. 2. Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato verrà a suo tempo provveduto al pagamento dei 12 milioni che rappresentano il concorso del Governo nella costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, sotto deduzione delle somme già spese dal Governo per l'eseguimento dei relativi lavori.

« D'altra parte verranno a suo tempo iscritte nella parte straordinaria del bilancio attivo dello Stato le somme annuali che la Società delle Ferrovie dell'Alta Italia deve versare sino alla concorrenza dell'anticipazione di 45 milioni stabilita colla Convenzione 4 gennaio 1869, ed intanto, mediante Decreto Reale, verrà ordinata l'iscrizione sul detto bilancio attivo per lo esercizio 1870 delle prime rate da pagarsi sull'anticipazione suddetta. »

Presidente. Ora la parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja.** Signori Senatori! Con l'ultimo paragrafo dell'articolo di cui avete udito la lettura, sono approvate le modificazioni apportate alla precedente Convenzione colla Società dell'Alta Italia.

La Convenzione primitiva conteneva un articolo sotto il N. 38 il quale è modificato dall'art. 8 della Convenzione aggiunta del 5 luglio 1870, ed anche, sebbene indirettamente, dal paragrafo 4 dell'articolo addizionale 11 luglio 1870.

Io intratterrò il Senato sottomettendogli alcune considerazioni sopra queste modificazioni, confrontandole all'articolo modificato.

Da queste considerazioni esso vedrà come emerge un dubbio dal modo onde i vari articoli che ho indicati, sono compilati; il quale dubbio è grave così nello interesse delle finanze dello Stato, come nello interesse della Società contraente e dei terzi.

Questo dubbio avrebbe potuto avere conseguenze enormi, se si fosse data alla Convenzione ed alle modificazioni di essa, relativamente al pagamento delle imposte, l'intelligenza che per mero sbaglio, le era stata data dall'Ufficio Centrale nella sua relazione.

Il mio compito per questa parte è fatto assai più facile, poichè stamane l'Ufficio Centrale, per mezzo dell'onorevole suo Relatore, dichiarò essere puramente uno sbaglio materiale quello che sembrava una riflettuta e ponderata interpretazione degli articoli medesimi.

L'art. 38 adunque della Convenzione primitiva, della Convenzione modificata, diceva così:

« La Società dell'Alta Italia, per l'anno 1868 e per gli anni successivi, pagherà allo Stato, per le linee del Piemonte, della Lombardia e dell'Italia centrale, l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867. Nè sarà obbligata a pagare alcuna maggiore imposta nè diretta nè indiretta, sia attenente alle industrie, alle azioni, alle obbligazioni o alla circolazione o dividendi e interessi.

Nel paragrafo 3 si aggiungeva: « Continuerà soltanto fino all'epoca stabilita all'art. 36 della presente Convenzione, il favore che era espresso al paragrafo primo. »

Dunque nella prima Convenzione la materia sulla quale si provvedeva con l'articolo 38, erano non solo le imposte dirette ma anche le imposte indirette; e i favori che si accordavano alla Società erano questi: di non pagare, cioè, durante un periodo di tempo, alcuna altra imposta nè diretta, nè indiretta fuori che la somma liquidata e pagata, sia per le une che per le altre, nell'anno 1867. Tutto il di più che si sarebbe dovuto pagare dalla Società dal 1867 in poi, sia per nuova emissione di obbligazioni o di altri titoli di credito, sia per aumento di aliquota d'imposta, la quale dall'ott. è stata portata al 13 e 20 per cento sulla ricchezza mobile, sia per le linee che dal 1869 in poi sarebbero state assoggettate al pagamento delle tasse, come le Lombarde esenti fino al 1868, sia per altre ragioni di qualunque natura, era interamente condonato alla Società.

Il tempo durante il quale la Società avrebbe goduto di questo favore, era indicato col richiamare il termine stabilito nell'articolo 36; dal quale articolo 36 emerge che codesto termine sarebbe stato puramente eventuale, cioè sarebbe incominciato il giorno in cui la rete intera delle ferrovie dell'Alta Italia avrebbe dato per ogni chilometro il prodotto di 44,000 lire lorde all'anno.

Fissata così l'intelligenza dell'art. 38, vediamo quali siano le modificazioni che si sono introdotte a questo articolo coll'articolo 8 della Convenzione del 5 luglio, e coll'articolo addizionale dell'11 luglio.

L'articolo 8 della Convenzione del 5 luglio manifestamente modifica la materia per la quale si fa il contratto, perciocchè esclude interamente le imposte indirette, e perciò lascia la Società dell'Alta Italia sottoposta pel loro pagamento alla legge comune.

Distingue poi fra le imposte dirette quelle che si dicono ordinariamente fondiarie, dalle altre; e quindi prescrive nettamente che l'imposta sui terreni, e l'imposta sui fabbricati saranno dovute dalla Società come da qualunque altro individuo o persona morale sottoposta alla legge comune.

Quanto poi a quella imposta diretta, che dalla legge è chiamata imposta sui redditi della ricchezza mobile, fa pure una distinzione tra le varie parti che la com-

pongono. Questa distinzione è fatta in tali termini da lasciar supporre che, invece di un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, vi fossero parecchie imposte, le quali con leggi diverse fossero le une dalle altre separate e distinte; ma in sostanza quest'inesattezza non nuoce. Il fatto sta che, in quanto all'unica imposta diretta sulla ricchezza mobile, la convenzione distingue quella parte che dovrebbe essere anticipata dalla Società allo Stato, e ritenuta agli impiegati della Società medesima sulla somma degli stipendi loro: e per questa parte della imposta è pattuito che verrà contribuita allo Stato annualmente dalla Società dell'Alta Italia come da qualunque altro corpo o persona morale.

Restano adunque le altre parti di quella tassa che noi comprendiamo sotto l'unica denominazione di tassa sui redditi di ricchezza mobile, ed anche in quanto ad esse la nuova Convenzione restringe, anzi modifica interamente il favore concesso con l'art. 38 della Convenzione precedente, perchè mentre con quell'articolo si donava alla Società ogni differenza tra la misura della tassa del 1867, e la misura maggiore a cui la tassa avrebbe potuto in seguito salire, e ciò per un periodo di tempo che si indica nell'articolo stesso, la nuova Convenzione converte il dono in un prestito.

La Società si addebita delle maggiori somme che può annualmente dovere al Governo, e se ne addebita con gli interessi dal giorno in cui dovrebbe effettivamente pagare ciascuna di queste somme.

Ora, o Signori, è sulla estensione di questo favore appunto che cade il mio dubbio, sull'intelligenza cioè che deve darsi all'art. 8 relativamente alle modificazioni apportate all'art. 38. Intorno a questa intelligenza farò poche considerazioni, sulle quali richiamo l'attenzione del Senato.

L'articolo 8 delle modificazioni del 5 luglio dice così:

« Per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società, e per ogni altra tassa di egual natura o genere che si venisse a stabilire in sostituzione od aggiunta dell'attuale, fino al termine contemplato dall'articolo 36, la Società pagherà all'erario l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867 allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni. »

Quest'espressioni sono tolte letteralmente dall'articolo 38; con la differenza che in esso articolo si riferivano a tutte le imposte, e qui si riferiscono soltanto a quelle parti dell'imposta di ricchezza mobile, per le quali non si è provveduto col precedente paragrafo dell'articolo che disaminò: nel qual paragrafo si parla esplicitamente della sola parte relativa agli stipendi degli impiegati.

Fermandomi per ora al paragrafo di cui ho dato lettura, noterò come il modo ond'è compilato ed il vario ed imperfetto commento che ne fu fatto nelle relazioni delle Giunte che hanno esaminate le Convenzioni presso le due Camere del Parlamento, fanno sor-

gere un dubbio grave intorno all'importanza della materia sulla quale si vuole con esso provvedere.

Da alcune parole che leggo in una di quelle relazioni pare che si possa intendere che la tassa relativa al 1867, di cui parla l'articolo, abbia ad essere non la tassa tutta di ricchezza mobile, nelle varie sue parti, meno quella relativa agli stipendi degli impiegati, ma soltanto un'altra di coteste parti della tassa di ricchezza mobile; val quanto dire la sola parte relativa ai redditi industriali netti e depurati dal reddito che la Società destina a pagare gli interessi delle sue obbligazioni.

Ma veramente questi interessi delle obbligazioni che cosa mai sono?

Non altro che una passività sui redditi sociali, la quale si sottrae per trovare il reddito industriale netto, cioè quella parte del reddito che ridotto a'suoi 6/8 diventa reddito industriale imponibile.

Ma la somma di queste passività per interessi che si pagano su debiti contratti per obbligazioni, forma essa medesima un reddito imponibile a ragione del tanto per 100 che stabilisce la legge. La Società, secondo la legge in vigore, deve pagare al Governo la parte di tassa per ricchezza mobile che cade su questa parte di reddito ed ha il diritto di rivalersene sui suoi creditori.

Posto ciò, o Signori, se in quest'articolo si distinguono non solo le imposte dirette una per una, ma anche dell'imposta diretta sulla ricchezza mobile si distingue una parte, che è quella relativa agli stipendi degli impiegati, e si sottopone alla legge comune; ne segue che, per le ovvie regole d'interpretazione, tutte le altre parti debbano essere comprese sotto la indicazione generica *d'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società*, adoperata dai contraenti.

Se si fosse voluto restringere il patto a quella parte della tassa di ricchezza mobile ch'è destinata a colpire la sola parte de' redditi della Società che si usa chiamare reddito netto industriale, non si sarebbe usata una frase generica pari a quella che è nell'intitolazione generale della legge relativa alla tassa dei redditi di ricchezza mobile.

Si sarebbe continuata la distinzione delle varie parti della tassa, e si sarebbe parlato separatamente della parte relativa alle obbligazioni, come si parlò di quella relativa agli stipendi.

La Società, pretendendo che non deve pagare tassa di ricchezza mobile per gli interessi delle obbligazioni, ha riconosciuto soltanto la parte di liquidazione fatta dal Governo per ciò che comporta i redditi industriali netti da cotesti interessi, e quindi ha pagato pel 1867 soltanto 574 mila lire: mentre che il Governo le chiede ben più di due milioni, perchè aggiunge a coteste 574 mila lire più di un altro milione e mezzo per tassa sugli interessi delle obbligazioni e sulle garanzie, che crede giustamente dovutagli pel 1867.

Or dacchè la Società ha volontariamente pagato soltanto quelle lire 574 mila, pare che si sia per poco voluto intendere che essa non debba, durante il periodo di tempo stabilito nella Convenzione, pagare altro che queste sole 574 mila lire ogni anno, e non pagare annualmente quell'altro milione e mezzo di lire che pur dovrebbe pel 1867, e pel quale non è compiuta la liquidazione, perchè impugnata, dalla Società, non pel più o meno della somma tassata, ma perchè pretende che non è tenuta a pagare.

Vedete dunque la grande importanza dell'intelligenza da darsi a questo paragrafo dell'articolo 8.

Io reputo che la Società deve annualmente contribuire così la parte d'imposta non controversa come quell'altra per la quale pending liquidazione, e che solo al termine di essa può dirsi liquidata.

La tassa composta di queste due parti sarà quella che può dirsi veramente liquidata e pagata. E che queste due parti di tassa sieno entrambe dovute, risulta, come ho detto, dalla intelligenza da darsi alle parole generiche: *imposta di ricchezza mobile sui redditi*.

Questa intelligenza è anche confermata dal paragrafo seguente in cui è detto: *cogni maggior somma, oltre quella suddetta del 1867, che risultasse annualmente dovuta dalla Società in seguito alla decisione amministrativa e giudiziaria sulle pretese hinc inde discusse fra la Società e lo Stato ecc.* sarà pagata dopo un certo periodo di tempo cogli interessi.

Ogni maggior somma, ecco le prime parole di questo paragrafo:

Esse riferiscansi alle somme relative al 1867 che potrebbero in seguito essere ingrossate, cioè diventare maggiori. Chi ha in mente questo rapporto di più o di meno, chi parla di aumento, non può intendere che in esso venga compresa una somma di altra specie, una quantità nuova ed eterogenea.

Se si avesse ad interpretare l'articolo in modo che la Società non avesse a pagare, durante un certo periodo di tempo, l'imposta del 1867 relativa agli interessi delle obbligazioni, non vi potrebbe essere in appresso aumento di questa somma; ma vi sarebbe per intero una somma annuale per questo titolo dovuta allo Stato e che la Società non pagherebbe annualmente. La parola *maggior* essendo puramente correlativa, deve presupporre un'altra quantità che possa essere minore.

Sicchè l'imposta liquidata e pagata pel 1867 è l'imposta che consta delle 574,000 lire non contrastate e di quell'altra somma che fisserà il Giudice, e che congiunta alle 574,000, lire formerà l'intera imposta liquidata e pagata. Perchè, notate, o signori, che l'articolo non parla soltanto d'imposta pagata, ma anche d'imposta *liquidata*.

Ora, la liquidazione è stata impugnata e non sarà finita se non quando il Magistrato competente avrà pronunciato. Allora pel 1867 potrà dirsi liquidata la imposta. L'articolo non parla d'imposta materialmente

sborsata, versata al Tesoro, ma della *misura* dell'imposta *liquidata* e pagata, cioè della misura quale sarà liquidata, quando la liquidazione sarà compiuta, quando il Magistrato avrà proferito. Ma quando il Magistrato avrà proferito, allora, una delle due: o l'Alta Italia sarà per sempre liberata dalla parte d'imposta relativa agli interessi delle obbligazioni, e non vi può essere nè maggiore nè minore somma da pagare annualmente per essa; o sarà condannata a pagarla, ed allora codesta parte di tassa entrerà a comporre l'intera imposta dovuta per l'anno 1867, la quale dovrà essere annualmente corrisposta al Governo fino al termine convenuto.

Questa somma potrà diventare ed è in effetto diventata già maggiore negli anni successivi, sicchè avrà una significazione ragionevole quell'espressione di *maggior somma*, che altrimenti sarebbe contraria alla logica ed alla grammatica.

Allora potrà dirsi pure che la parola *liquidata* non fu punto scritta inutilmente in un patto che appunto perchè contiene una eccezione alla legge comune, dev'essere inteso nel modo che meno si discosta da essa.

Ora, o Signori, verrò ad un'applicazione concreta, ed espressa in numeri, acciocchè il Senato si possa fare un'idea più adeguata dell'importanza dell'argomento.

Non darò come certe le cifre; perchè non sono ancora compiute le liquidazioni; ma le estrarrò da documenti ufficiali presentati al Parlamento dal Ministero.

Pel 1867 il reddito che la Società dichiarò come reddito netto industriale soggetto alla imposta di ricchezza mobile, fu tale che ridotto a sei ottavi imponibili sommava a 7,186,000 lire, trascurando io le centinaia per rendere più agevole la memoria dei numeri che indicherò. Il qual reddito, imposto alla ragione dell'8 per cento, perchè questa era la misura della tassa in quel tempo, dette 574,000 lire d'imposta. Ma al reddito di poco meno che 10 milioni, i cui 6/8 corrispondono ai sette sopradetti, conveniva aggiungerne altri 18 che la Società sottraeva, che il Governo sostiene che non debbano essere sottratti, e che rappresentano gli interessi delle obbligazioni relative alle reti italiane, e la garanzia. Questa somma di 18 milioni dovrebbe essere sottoposta per intero alla tassa dell'8 per cento, e la Società dovrebbe pagare l'ammontare di questa parte di tassa, rivalendosi poi sui suoi creditori.

Dunque la liquidazione del reddito sociale è essa stessa controversa, perchè è certa la parte di reddito, la quale deve essere assoggettata a quella parte della imposta sulla ricchezza mobile che diremo più prettamente industriale: ma è contrastato se dev'esservi compresa l'altra parte di reddito, quella cioè di 18 milioni e più, la quale è soggetta a quella parte di tassa che potrebbe più specialmente dirsi imposta sul reddito del capitale; sebbene entrambe le parti di reddito indicate costituiscano quel reddito ch'è ricavato dal capitale per mezzo del lavoro, e però dalla industria.

La Società sostiene che la seconda parte di esso reddito deve essere del tutto sottratta alla tassa, la quale monterebbe pel 1867 a niente meno che a L. 4,518,000.

Questa pretensione è strana, e su di essa sentenzierà il Magistrato competente.

Ma dopo che il Magistrato avrà pronunciato che la parte di reddito in questione dev'essere sottoposta alla tassa generale e comune a tutti i redditi che hanno origine nel Regno, avverrà che, se si ammette la interpretazione dell'articolo in esame, la quale io direi più favorevole alla Società, il debito che questa andrà di mano in mano contraendo col Governo, e che comincerà a restituire dopo un ben lungo periodo di tempo, sarà molto maggiore che non sarebbe secondo la interpretazione meno favorevole, ma più ragionevole, per la quale io tengo.

Difatti, secondo questa più ragionevole interpretazione, la Società pagherebbe a capo ad ogni anno la somma di L. 2,093,000, che sarebbe l'imposta totale quale sarà liquidata e pagata pel 1867; ed il debito che andrà contraendo verso lo Stato sarebbe composto di quelle maggiori somme che dovrebbe annualmente pagare, se fosse lasciata in tutto e per tutto soggetta al diritto comune.

Non è da credere che queste maggiori somme sieno poco considerevoli; perchè la emissione delle obbligazioni è destinata ad aumentare, perchè l'aliquota della tassa, dall'8 per 0/0 è salita al 13, 20 per 0/0, perchè infine i prodotti delle linee sono destinati a crescere tanto più che dal 1868 in poi cessa per le linee lombarde la esenzione da tassa, di cui temporaneamente godevano. Di maniera che ritenendo le cifre ufficiali che il Ministero ci ha comunicate, io calcolo che la tassa avvenire dovrebbe essere di circa 4,950,000 lire all'anno.

Onde è che vi sarebbe un aumento annuale assai maggiore di 2 milioni ed 800 mila lire, che sarebbe accumulato in forma di debito durante il corso dei 20 anni, o di quell'altro termine di cui ho toccato più volte.

E nella ipotesi che abbia a prevalere l'altra interpretazione, che a me pare irragionevole, la Società rimarrebbe, pel medesimo periodo di tempo, debitrice di assai più che 4 milioni all'anno verso il Governo, oltre degli interessi.

Vale a dire che pel corso di 20 anni, secondo l'una o l'altra delle due interpretazioni, il Tesoro incasserebbe 2 milioni di più o di meno, ed a capo a 20 anni la Società si troverebbe o debitrice di 40 milioni o debitrice di 80, col cumulo al certo non lieve degli interessi.

Io quindi chiedo al signor Ministro delle Finanze qual'è il suo sentimento; quali sono le idee che egli ebbe quando approvò quel terzo paragrafo dell'articolo 8, che modifica l'articolo 38.

Quanto a me, son convinto che per la intelligenza

grammaticale delle parole usate, per le regole di ermeneutica legale, e perchè altrimenti non avrebbe ragione d'essere quell'espressione « liquidata e pagata » e l'altra « ogni maggiore somma » abbia ad intendersi: che l'imposta la quale dovrà essere pagata in quantità fissa durante il periodo di tempo stabilito dall'articolo che noi esaminiamo, deve comprendere tutte quelle parti dell'imposta della ricchezza mobile che restano dopo aver distinta la sola parte relativa agli stipendii. Vale a dire che la Società pagherà annualmente una imposta, la quale comprenderà così la parte, che direi, puramente industriale, come la parte che colpisce il reddito corrispondente agli interessi del capitale fornito dai creditori, nella misura però che sarà liquidata e pagata pel 1867.

Un altro dubbio fa sorgere il raffronto dei diversi modi usati nell'articolo 8 per indicare il termine dal quale in poi deve incominciare per la Società il pagamento del debito per la somma maggiore che dovrebbe annualmente al Governo a causa di imposta.

Questo termine originariamente era indicato nell'articolo 36, dove era detto che cominciava quando la rete stradale dell'Alta Italia avesse raggiunto il reddito lordo di 44 mila lire per chilometro.

Però fu modificata nell'articolo 7 della Convenzione addizionale. In quest'articolo 7 fu detto così: « Se per altro il prodotto chilometrico della linea non avesse raggiunto la misura delle lire 44 mila per chilometro nell'anno 1891, comincerà ciò nonostante nell'anno stesso, e continuerà negli anni successivi il rimborso delle garanzie sulla metà dell'eccedenza del prodotto lordo che si verificherà in confronto a quello dell'anno 1890. » Sicchè quel termine puramente eventuale è unito ad un altro che si avvicina ad essere termine fisso. Dico che si avvicina ad essere termine fisso perchè sebbene sia indicato l'anno 1891, pure è detto che il rimborso sarà fatto quando vi sarà nel 1891 un aumento di prodotto lordo sul 1890, di maniera che, se non vi sarà quest'aumento, il termine del 1891 rimarrà scritto come termine fisso, ma non sarà operativo di effetto: e l'effetto stesso sarà maggiore o minore secondo il più grande o il più piccolo aumento di prodotto dopo il 1890.

Ad ogni modo vi è questa seconda indicazione, di un termine che per brevità dirò fisso. Ma quest'aggiunta è fatta dall'articolo 7, soltanto per ciò che concerne la restituzione della garanzia. Lo dice chiaro: « Comincerà ciò null'ostante nell'anno stesso e continuerà negli anni successivi il rimborso della garanzia. »

Dunque l'art. 7° non contempla affatto il pagamento annuale della imposta, nè può contemplarlo, perchè l'articolo che ne parla vien dopo l'art. 7.

Ora nell'art. 8 che tratta dell'imposta, quando si stabilisce il termine dal quale il rimborso deve incominciare, si cita solamente l'art. 36 della Convenzione modificata, e non si cita l'art. 7 di questa Convenzione

modificatrice. Sicchè nasce il dubbio che si possa riferire soltanto al primo termine, cioè a quello eventuale, che incomincia quando la rete renderà 44.000 lire lorde per chilometro. Questo dubbio è rinforzato dalla lettura dell'ultimo paragrafo dell'art. 8: perchè, mentre in quest'articolo, quando si cita l'art. 36 per indicare il termine dal quale comincia la soddisfazione del debito per le imposte, si richiama il solo art. 36; quando poi nell'ultimo paragrafo si stabilisce il patto che concerne, direi quasi, un'altra materia, cioè la rinuncia della esenzione di cui gode la parte della rete che non sarebbe mai soggetta ad imposta, non solo si richiama l'art. 36, ma si aggiunge espressamente l'altro termine, vale a dire quello del 1891.

Ubi voluit dixit, dirà a suo tempo l'avvocato d'innanzi al giudice se noi non intendiamo stamane, *Ubi tacuit noluit*: nello stesso articolo, per indicare un termine, è citato l'art. 36, allorchè trattasi della scadenza pel debito delle imposte non pagate, ed è citato l'articolo medesimo con l'aggiunta dell'anno 1891, quando si tratta della rinuncia alla esenzione. Dunque nel primo caso la sola e nuda citazione dello art. 36 esclude questa seconda determinazione.

Io non lo credo; nè ha potuto esser questa la mente delle parti contraenti. Ma sventuratamente potrebbero le parole dell'articolo far sorgere questo dubbio.

Esso è attenuato, ma per vero dire, non distrutto dal numero 4 dell'articolo addizionale a questa Convenzione, cioè dall'articolo unico della Convenzione dell'11 luglio.

In questo numero 4 è detto:

« Il rimborso delle garanzie e delle imposte arretrate (qui si comprendono i due casi, le garanzie e le imposte arretrate) con i relativi interessi di cui all'art. 36 della Convenzione 7 gennaio 1869 e 7 e 8 della scrittura addizionale del 5 luglio 1870 si farà sui 3/4 anzi che sulla metà dell'eccedenza di prodotti lordi, di cui nel detto articolo. »

Qui si mettono insieme quelle tre cose: ma per vero dire non si mettono insieme in quanto al tempo, si mettono insieme unicamente rispetto alla diversa quota di riserva dei prodotti lordi che deve essere destinata alla loro restituzione.

Dico questo per notare che il dubbio non è interamente delegato da quell'aggiunta.

Ma sono convintissimo che nella intenzione delle parti quella doppia determinazione di termine fu anche estesa alla restituzione del debito relativo alle imposte.

Non ho ragione di parlare della interpretazione, che per mero equivoco si era data dall'Ufficio Centrale alla parte principale dell'articolo in domanda. Ma solo perchè resti rafforzata la nuova intelligenza che l'Ufficio medesimo dà all'articolo, io dirò che veramente nessuno potrebbe mai dubitare che la Società non dovesse avere altro debito verso lo Stato se non le maggiori somme che in confronto di quelle che

devo pel 1867 potessero essere da lei dovute, soltanto per liquidazioni non ancora terminate, e perciò per imposte dovute e non pagate prima del 1868.

Questo pensiero certamente è stato alieno affatto dalla mente dei contraenti, ed è chiarissimamente escluso dalle parole dell'articolo 8, anzi dall'esistenza stessa di codesto articolo, il quale ha avuto precisamente per scopo di far entrare sotto il diritto comune il pagamento di alcune imposte, e di convertire in debito della Società quell'aumento dell'imposta di ricchezza mobile relativo alla misura del 1867, che durante un certo periodo di tempo era dall'articolo 38 della precedente Convenzione donato alla Società.

Sicchè ripeto che non dubito più affatto che altri possa sostenere quella intelligenza che per puro equivoco pareva essere stata raccolta dall'Ufficio Centrale.

Riassumendo quindi i dubbi che ho accennato e le considerazioni che ho fatte, io chieggo al signor Ministro delle finanze, se la Società dell'Alba l'ha per effetto di questa Convenzione sarà tenuta durante il termine pattuito, a pagare soltanto la parte d'imposta di ricchezza mobile dovuta per il 1867 sui redditi che rappresentano i lucri industriali, ovvero anche l'altra dovuta per quell'anno, e relativa a quella parte dei redditi della Società che essa destina a pagare l'interesse delle sue obbligazioni. Io intendo che debba pagare e l'una e l'altra di quelle due parti dell'imposta di ricchezza mobile pel 1867, quale sarà liquidata e pagata per quell'anno. E ho dimostrato che questa intelligenza è ragionevole e conforme al patto. È tale perchè si parla d'imposte liquidate e pagate, e certo quando sarà giunto il momento in cui si possa dire che l'imposta del 1867 è veramente liquidata, la Società pagherà per quell'anno anche la parte relativa alle obbligazioni; perchè trovo distinta nell'articolo la parte dell'imposta di ricchezza mobile che si riferisce agli stipendi, e non trovo distinte le altre due parti che sono perciò comprese sotto l'espressione generale di imposta sulla ricchezza mobile dei redditi della Società, i quali redditi comprendono e quelli che sono tassati come lucro industriale della Società, e quelli, i quali sono destinati a pagare gli interessi del capitale a lei dato in prestito. È inoltre giustificata questa intelligenza dall'altro paragrafo dell'articolo il quale viene immediatamente dopo il paragrafo che fa sorgere il dubbio, perchè comincia colle parole: *ogni maggior somma*, e certo non può esservi somma maggiore se non ve n'è un'altra, che rispetto ad essa sarebbe minore.

Ne per fermo saprebbe comprendere come si potrebbe applicare alla parte d'imposta che è dovuta sugli interessi delle obbligazioni pel 1867, la previsione fatta di *maggior somma* dovuta in avvenire, se nella liquidazione dell'imposta dovuta per questo anno non avesse da entrare per tutta la tassa di cui si tratta. Io credo infine che la interpretazione da me difesa sia la sola ragionevole, anche per argomenti estrin-

seci. E per vero se mai avesse a prevalere la interpretazione che ho combattuta, lo Stato da una parte farebbe realmente un prestito durante i 20 anni alla Società, il quale in solo capitale supererebbe gli 80 milioni, mentre dall'altra parte prenderebbe dalla Società medesima 45 e forse al più 63 milioni a titolo di anticipazione, ossia d'imprestito. Certo sarebbe stato in questa ipotesi più conveniente creare un debito diretto ed ammortizzabile in 20 anni, che ricorrere ad un espediente il quale è sempre odioso, sia come esenzione, sia come posticipazione od agevolazione di pagamenti d'imposta.

Nè taccio che un debito contratto dalla Società sotto la forma di esonerazione dal pagamento annuale, se avesse a comporsi di rate presso a poco uguali a 4 milioni per anno, diventerebbe col cumulo degli interessi in capo a 20 anni così grave peso per la Società medesima, che la esporrebbe a non lievi pericoli.

Oltre di che l'amministrazione sociale avendo, siccome suole avvenire, bisogno di danaro in questi 20 anni, emetterebbe obbligazioni per procacciarsene, e perchè non sarebbe costretta in fin d'anno a contribuire allo Stato alcuna tassa relativa al montare degli interessi, esenterebbe i nuovi creditori dal pagamento della tassa, siccome facilmente continuerebbe ad esentare gli antichi. La somma annuale sarebbe in tale ipotesi maggiore di 4 milioni all'anno e potrebbe accrescersi senza limite. Ond'è che scorsi i 20 anni, gli azionisti pagherebbero il fio di questa larghezza della imprevidente amministrazione sociale. Essi troverebbonsi gravati di un debito enorme che forse non potrebbero mai più pagare.

E per dire il vero non vorrei che l'anticipata fiducia sulla intelligenza del Governo che sarà un giorno invocata appunto per ragione della enormità del debito, non entri fino da oggi tra le previsioni di chi è interessato a sostenere che tutta la tassa relativa alle obbligazioni debba essere convertita in debito, e nessuna parte di essa pagata annualmente, neppur quella dovuta pel 1867. Sicchè, o Signori, per tutelare gli interessi stessi degli azionisti io credo che si debba dare l'intelligenza che reputo più giusta ed equa.

Per effetto di questa interpretazione la Società sarebbe inoltre spinta a rendere più regolare la sua posizione, a distinguere meglio la parte di debito che le spetta come amministrazione italiana, e comincerebbe a raggugliare le condizioni del suo credito a quelle del credito delle altre Società.

Viene in seguito l'altro dubbio relativo al termine. Io credo che il termine fisso siasi voluto aggiungere al termine eventuale anche rispetto alla restituzione del debito derivante dal debito delle maggiori imposte che possono essere dovute annualmente dalla Società, oltre quelle dovute pel 1867.

Ma siccome la giacitura delle parole e la successione de'vari patti potrebbero far sorgere qualche dubbio, io desidero che anche su questa parte il dubbio sia

eliminato da una esplicita dichiarazione del Ministero.

Ministro delle Finanze. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero concorre pienamente nell'interpretazione che dà l'onorevole Senatore Scialoja all'art. 38; però devo esporre al Senato che vi ha divergenza di interpretazione sopra di quest'articolo tra il Ministero e la Società.

Il Ministero è partito dall'art. 38, come era nella Convenzione stipulata coi nostri predecessori, dove era detto che la Società dell'Alta Italia per l'anno 1868 e per gli anni successivi pagherà allo Stato per le linee del Piemonte, della Lombardia e dell'Italia Centrale l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867, nè sarà obbligata ad alcuna maggiore imposta nè diretta nè indiretta, nè afferente all'industria, alle azioni, alle obbligazioni, alla loro circolazione, ai dividendi ed interessi.

Questo favore era accordato alla Società in fino a che il reddito medio chilometrico delle sue linee fosse di 44,000 lire. Ora il Ministero, specialmente dacchè era nell'intendimento di chiedere nuovi aggravii ai contribuenti, non potè non preoccuparsi della condizione che sarebbe fatta da questo articolo alla Società, e quindi nettamente pose questo principio, che per parte del Governo non si potessero ammettere condoni di imposta nelle circostanze attuali; sia, se si vuole, come questione finanziaria, sia, anzi essenzialmente come questione di principio. D'altra parte riconosceva i benefici notevoli, che si avevano nello stesso interesse finanziario per questa Convenzione, imperocchè con essa la Società dell'Alta Italia rinunziava alla perpetuità del beneficio dell'esenzione dalle imposte sulle linee dell'Italia Centrale che dalla concessione precedente le era accordata.

La Società dell'Alta Italia acconsentiva inoltre che a partire da quel dato periodo in cui il prodotto chilometrico fosse di 44 mila lire dovesse cominciare il rimborso anche della guarentigia della linea piemontese, guarentigia che sale a somma ragguardevole e che ai termini della vigente Convenzione non vi sarebbe obbligo di restituire. Quindi è che si venne in questo temperamento medio di concedere alla Società non un condono di tasse, ma una dilazione; e di più venne introdotta questa importante modificazione nella Convenzione, cioè che mentre con quella che era precedentemente stabilita il periodo dell'esazione dell'imposta e della guarentigia si cominciava solo allora che il prodotto lordo chilometrico ascendesse a lire 44,000, si è ora convenuto che non dovesse in ogni caso attendersi oltre il 1891.

Però non debbo nascondere che anche per l'interpretazione dell'art. 38 come era redatto nella precedente dizione, vi era divergenza di interpretazione. Diceva la Società: per noi l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867 è quella somma che abbiamo infino ad ora pagato e che è presso a poco quella corrispondente ai redditi industriali.

E qui mi sia lecito di osservare che la Società per domandare il mantenimento, se non del condono, almeno di una dilazione, adduceva serie ragioni per le condizioni della sua costituzione e del suo credito, imperciò le sue obbligazioni spettano parte alla rete italiana, parte alla rete austriaca e sono tra loro confuse in modo da non potersi distinguere ora quali si riferiscano ad una rete e quali all'altra.

Ma noi abbiamo detto alla Società: se vi sono per voi delle questioni importanti per ciò che riguarda l'imposta di ricchezza mobile in ciò che spetta invece ai fabbricati, agli stipendi ecc., voi non dovete avere delle difficoltà, pel beneficio che vi accorda l'art. 38, ad entrare nel diritto comune. A questo la Società aderì, e l'articolo novello che noi sostituiamo, cioè l'art. 8 della Convenzione supplementare, stabilisce che in questa parte sia seguita la legge comune.

Restano le altre questioni relative esclusivamente alla tassa di ricchezza mobile che la Società debba pagare.

Ora, diceva la Società, per noi l'art. 38, com'era dapprima redatto determinava la nostra imposta quale è stata pagata per l'anno 1867. Per parte nostra si diceva invece: no, imperciò l'imposta del 1867 non è ancora interamente determinata; l'agente delle imposte ha in tempo utile invitato la Società a pagare, non solo per il suo reddito industriale propriamente detto, ma l'ha invitata ancora a pagare l'imposta per il reddito del capitale delle obbligazioni, per la parte di reddito che le proviene dalle guarentigie, come ancora per i frutti di altri suoi crediti.

Quindi è che Società e Governo, debbo confessarlo, non sono d'accordo nell'interpretazione dell'art. 38, ma per noi non è dubbio che l'interpretazione da darsi sia quella che veggio con piacere essere adottata anche dall'onorevole Senatore Scialoja. La imposta da pagarsi nel 1868 ed anni seguenti deve essere determinata nella misura *liquidata* e pagata per l'anno 1867.

Ora se questa liquidazione non è peranco compiuta, evidentemente il pagamento non può riferirsi che a quello che conterà dalla liquidazione una volta terminata altrimenti non si capirebbe la parola *liquidata*: posta nell'articolo.

Quindi è che a parere di coloro che seggono sopra questi banchi e anche, debbo dirlo, a parere dell'Amministrazione, devesi compiere la liquidazione delle imposte relative all'anno 1867, ed allora si avrà la misura dell'imposta per gli anni successivi. Ma anche sulle imposte stesse del 1867 v'è grave controversia.

E queste controversie consistono essenzialmente in ciò che noi diciamo alla Società: voi dovete pagare sopra il reddito che percepite dall'esercizio delle vostre linee, dovete pagare anche sopra quella parte di reddito che vi proviene dalle guarentigie, essendo questo un reddito come ogni altro, almeno in quanto voi lo percepite come reddito, inoltre dovete pagare per il reddito che spetta ai detentori di obbligazioni, salvo a

fare la ritenuta sopra gli interessi delle obbligazioni stesse.

Non istarò adesso a dire le ragioni che adduce la Società per dimostrare che secondo lei non è soggetta a quest'imposta a cagione delle condizioni particolari in cui si trova rispetto ai detentori di obbligazioni i quali, come diceva testè, si trovano di fronte ad una Società unica la quale ha redditi in parte sul territorio italiano, in parte sul territorio austriaco.

A noi però sembra evidente che a termini della legge di ricchezza mobile quest'imposta debba essere pagata, imperciò la legge di ricchezza mobile non ammette deduzioni del reddito se non in quanto la passività che si vorrebbe detrarre, a sua volta fosse soggetta ad imposta, e questo è così chiaramente esplicito che per noi non può formare oggetto di dubbieze.

Or bene checchè ne sia di queste controversie sulle quali giudicheranno le autorità competenti; checchè ne sia di queste controversie dico, una volta che sarà terminata la liquidazione delle imposte che la Società deve pagare pel 1867 in fatto di ricchezza mobile, quel numero, costituirà l'imposta che la Società dovrà pagare per 20 anni o per un termine più breve, se prima di 20 anni si raggiunge il periodo in cui il prodotto medio chilometrico raggiugli le 43 mila lire. Ed infatti l'alinea che viene dopo quello che testè indicava nell'articolo 8 della Convenzione supplementaria da noi fatta, mi pare che confermi intieramente codesta interpretazione, giacchè esso dice: « Ogni maggiore somma, oltre quella suddetta del 1867, che risultasse annualmente dovuta dalla Società in seguito alla decisione amministrativa e giudiziaria sulle pretese *hinc inde* discusse fra la Società e lo Stato, come pure qualunque maggior somma che fosse dovuta dalla Società per effetto di aumenti o sostituzioni d'imposta saranno pagate cogli interessi decorrendi dalle rispettive scadenze nel modo e tempo stabiliti dall'articolo 36 per le garanzie ricevute dallo Stato. »

Infatti evidentemente l'aumento d'imposta a cui, senza il beneficio di codesta particolare disposizione, potrebbe esser soggetta la Società nel primo ventennio od in quel certo periodo necessario per raggiungere il prodotto medio chilometrico di 44 mila lire, può venire da due cause; o può provenire da aumento e sostituzione d'imposta, come è detto qui; e certamente se invece di una imposta dell'8 o del 12 per cento, si metta una imposta del 13, 20, come si è fatto, si ha aumento d'imposta. Ma si potrebbe ancora avere aumento d'imposta per effetto della decisione amministrativa o giudiziaria che fosse presa nella questione che si agita attualmente tra il Governo, e la Società per la determinazione dell'imposta del 1867.

Ed invero nelle ipotesi in cui, come secondo la mia opinione non dubito, fosse riconosciuto che la Società dovesse pagare anche pel 1867 l'imposta sopra il reddito che spetta ai detentori delle obbligazioni, egli è evidente che, quando questo capitale delle obbligazioni

venisse a crescere, come dovrà crescere per la emissione di novelle obbligazioni, cui certo la Società sarà indotta per l'adempimento degl'impegni che con questa stessa Convenzione contrae, egli è evidente, dico, che per l'effetto delle decisioni amministrative e giudiziarie sulle pretese *hinc inde* discusse dovrebbe crescere l'imposta da pagarsi negli anni susseguenti dalla Società.

Se invece, locchè non credo possibile, giudicassero i giudici competenti che secondo la legge di ricchezza mobile la Società non deve pagare l'imposta (salvo il dritto di rivalsa) sul reddito delle obbligazioni, allora le decisioni amministrative o giudiziarie sulle questioni pendenti non esporrebbero la Società ad aumenti d'imposta per l'aumento del capitale delle obbligazioni.

Indi è che la novella redazione dell'articolo 36 quale è stabilita dall'articolo 8 della nostra Convenzione supplementare appunto perchè cita le due cause che possono dar luogo ad aumenti d'imposta per gli anni successivi, cioè o l'aumento delle tasse per legge, o le decisioni sulle questioni pendenti, conferma la interpretazione del Ministero e quella dell'onorevole Scialoja: vale a dire che nel 1868 ed anni successivi la Società dovrà pagare una somma pari a quella che dopo giudizio finale di ogni questione pendente sarà liquidata e poscia pagata per il 1867.

Credo così di aver risposto alla prima domanda fatta dall'onorevole Scialoja. Vengo ora alla seconda.

Il 2^a alinea dell'art. 8 dice: « Per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della Società e per ogni altra tassa di eguale natura o congenera che si venisse a stabilire in sostituzione od aggiunta dell'attuale fino al termine contemplato all'art. 36, la Società pagherà all'erario l'imposta nella misura liquidata o pagata per l'anno 1867 allo Stato, alle province, ai comuni. » Ora chiede l'onorevole Senatore Scialoja, se il termine di cui ivi si parla sia quello stabilito dal solo articolo 36 della Convenzione stipulata dai nostri predecessori, cioè il termine in cui il prodotto medio chilometrico della rete dell'Alta Italia sarà giunto a 44 mila lire, ovvero se in quella disposizione si intenda richiamata la modificazione per la quale in ogni caso non deve eccedersi il ventennio che è stabilito dall'articolo 7 della Convenzione supplementare.

Prima di tutto io osservo che essendo l'art. 7 che precede l'art. 8 (dove si trova l'alinea che ha indotto l'onorevole Scialoja a fare la sua interrogazione) incorporato assolutamente nell'art. 36, la citazione che si fa dopo dell'art. 36 deve comprendere l'art. 36 completo. Ma osservo ancora che siccome alla fine di questo stesso articolo vi è un cenno relativo alla condizione contemplata dall'art. 36, ed è esplicitamente detto che tale condizione si avvera quando il prodotto lordo della linea sale a 44 mila lire per chilometro e per anno e al più tardi nell'anno 1891; così si ha in certo modo qui una interpretazione convenuta da ambe le parti del significato dell'art. 36 quando è ci-

tato dopo l'articolo 7 di questa Convenzione supplementare.

Ma dice di più quest'alinea; dice che la Società pagherà alle epoche normali le imposte e le sovraimposte tutte che saranno in vigore relativamente anche alla linea dell'Italia Centrale; dimodochè evidentemente a questo punto, cioè al 1891 al più tardi, siccome la Società paga alle epoche normali le imposte sovraimposte tutte che saranno in vigore anche relativamente alle linee dell'Italia Centrale, per cui vi era esenzione, così è ben chiaro che quel beneficio di limitazione dell'imposta di ricchezza mobile al punto in cui era dal 1867, debba venir meno al 1891. E finalmente per argomentare a questa maniera, il Ministero vede le cose chiarissime ancora nell'articolo 4^o della seconda Convenzione supplementare che così opportunamente citava l'onorevole Senatore Scialoja, imperocchè dal momento che al periodo di cui all'articolo 36 e di cui negli articoli 7 ed 8 della Convenzione addizionale, debbono cominciare i rimborsi della garanzia e della imposta arretrata, evidentemente non potrebbe altrimenti interpretarsi, se già non fosse il pagamento dell'imposta venuto ad uno stato normale.

Quindi è che il Ministero conviene pienamente nell'interpretazione che dà l'onorevole Senatore Scialoja alle dubbiezze che erano sorte nell'animo suo leggendo questa Convenzione. Noi anzi non possiamo che ringraziarlo della questione che ha sollevato in Senato, e di avere aggiunto alla nostra interpretazione tutta l'autorità della sua parola, e della sua dottrina grandissima. Io gli osservo poi che ritengo non vi sarà alcuna impossibilità al pagamento degli arretrati d'imposte costituiti dalla differenza tra quelle che pagherà effettivamente e quelle che dovrebbe pagare nel ventennio, come non vi sarà impossibilità a rimborsare la garanzia per la rete piemontese; la somma che la Società dovrà rimborsare dopo il ventennio, sarà certamente cospicua; ma pur tuttavia essa sarà rimborsata in maniera da non costituire un'impossibilità, nè una rovina per gli azionisti, imperocchè se fosse una impossibilità, capirei che l'onorevole Senatore Scialoja temesse che codesti articoli, intorno a cui ci siamo tanto arrovelati per introdurre qualche modificazione, racchiudessero il nascosto pensiero di avere poi altre modificazioni quando il ventennio fosse finito.

In fatti contro l'impossibilità non si va. L'onorevole Senatore Scialoja avrà osservato che la restituzione di codeste somme si fa avocando allo Stato i $\frac{3}{4}$ del di più dei redditi lordi che la Società ritarrà oltre le 44 mila lire per chilometro se a quel prodotto si giunga prima del ventennio, o il di più del prodotto dei $\frac{3}{4}$ del maggior prodotto che si avrà, negli anni successivi al ventennio qualora nei 20 anni il prodotto medio chilometrico non sia giunto a 44 mila lire.

Concludo dichiarando di essere lieto che ci troviamo d'accordo con l'onorevole Senatore Scialoja nella in-

interpretazione della Convenzione, e ringraziandolo ancora della questione che ha sollevato, e che credo sia rimasta risolta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Forse è meglio che parli prima l'onorevole Scialoja poichè potrebbe essere che avesse a dire cose cui fosse necessaria una mia risposta.

Presidente. La parola allora è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Quanto alla interpretazione relativamente ai *termini*, dopo le dichiarazioni del Ministro sono perfettamente tranquillo.

Era un dubbio che io sollevava appunto perchè fosse dileguato. Io medesimo aveva esposte le ragioni per le quali mi pareva certo che le parti avevano d'accordo inteso che il duplice termine era applicabile anche al pagamento del debito delle tasse, preveduto dall'articolo 8.

Egli ha aggiunto anche un argomento gravissimo che elimina interamente il dubbio, ed è che nell'articolo 7 della Convenzione del 5 luglio è detto che l'aggiunta in esso articolo contenuta avesse ad intendersi come parte integrale dell'articolo 36.

Di modo che veramente, quando citasi l'articolo 36, s'intende citata anche implicitamente quell'aggiunta che contiene la indicazione del termine fisso.

Ma, in verità, non sono egualmente tranquillo in quanto alle risposte relative all'altro dubbio assai più grave da me sollevato. Perchè l'onorevole Ministro delle Finanze mentre ha esposta la sua autorevole interpretazione, che è conforme alla mia, e che spiega le sue intenzioni come contraente, ha con molta baldia, ma con mio gran rammarico, affermato che l'altra parte contraente non intende l'articolo al modo medesimo.

Osserverei che veramente a prima giunta pare una anomalia che si debba dal Parlamento emanare una legge che ratifica una Convenzione la quale è intesa diversamente dai contraenti per ciò che concerne uno dei suoi principali patti.

Ma toccherò questo argomento, dopo aver esposta qualche altra considerazione in sostegno della mia tesi.

L'imposta di cui si discute, quella parte cioè della tassa che concerne gli interessi delle obbligazioni, è destinata a colpire un reddito che passa per le mani della Società, un reddito che nasce dall'industria la quale fa valere i capitali datile a prestito, e che prende la forma distinta d'interessi pagati sul capitale, solo perchè questo capitale appartiene a terzi e non a socii che lo tolsero a prestito. Ed è perciò che la Società medesima ha diritto ad essere rimborsata dai suoi creditori, i quali debbono anch'essi avere un reddito diminuito della tassa che ciascun contribuente è tenuto a pagare per rendite originate nello Stato.

Di maniera che si può ben prevedere la possibilità di una legge la quale, ritornando a ciò che la nostra

legge medesima prima prescriveva, dichiarasse tenuti direttamente i creditori della Società a pagare allo Stato la tassa che oggi la Società deve da essi riscuotere, anticipandola al Governo per conto loro.

In questa ipotesi potrebbero forse i creditori della Società pretendere che la Convenzione fatta oggi con questa debba loro giovare?

Io non credo punto, sia che si fosse trattato della esenzione e del condono concesso dall'art. 38 della prima Convenzione, sia che si tratti della conversione della imposta annuale in debito da essere pagato gradualmente dopo 20 anni, secondo la intelligenza che la parte interessata dà all'articolo in disamina.

Perchè adunque la Convenzione avrebbe dovuto fare per questa parte di tassa una eccezione al diritto comune più larga di quella che non fa per l'altra parte di tassa che rimane definitivamente a carico della Società?

Questo dico come nuovo argomento in favore della mia interpretazione.

Ma se la Società mette grande importanza a convertire in debito tutta la somma annuale che può esser dovuta sugli interessi delle obbligazioni, essa non può proporsi che uno de' due fini che indicherò, e dei quali un solo mi pare probabile.

Di fatti essa potrebbe riscuotere la tassa dai suoi creditori: ed a tal modo incasserebbe annualmente una somma spettante allo Stato, perchè pagata da coloro che in ultima analisi la contribuiscono.

Questa somma sarebbe convertita in un debito verso lo Stato il quale contrabbanda errebbe largamente il debito che oggi lo Stato contrae verso di lei.

Ma non credo che la Società abbia punto questo proposito, inquantochè dovrebbe pagare l'8 per cento per questa somma; e se i tempi migliorano, durante 20 anni troverebbe del danaro a meno di questo interesse.

Ministro delle Finanze. è del 5 per cento, è un errore.

Senatore Scialoja.... Ero stato indotto in errore dall'aggiunta proposta dalla Commissione della Camera Elettiva, e che io credevo adottata. In ogni modo dovrebbe pagare un interesse, e se questo è del 5, prova sempre meglio che il Governo non ha potuto intendere di dargli in prestito 80 milioni al 5 per prenderne 63 all'8.

Ma sia l'8 sia il 5 per cento, io reputo che la Società non si propone punto di riscuotere la tassa dai suoi creditori. Se l'art. 8 non s'interpreta in modo da costringerla a pagare almeno una parte della imposta sulle obbligazioni, essa li esonererà per 20 anni, confidando appunto in que l'immensa agevolazione a cui alludeva il Ministro delle Finanze, e che a Lei è assicurata dagli articoli che esaminiamo.

Questi articoli mentre pare che prescrivano termini certi, in realtà impongono alla Società il pagamento del debito delle imposte arretrate, durante un periodo

indeterminato e certamente lunghissimo. Perciò che prescrivono che sia fatto mediante una parte de' tre quarti della differenza che vi sarà tra il prodotto lordo del 1890 e quello del 1891, se pure aumenterà. Difatto questi tre quarti di tale differenza debbono servire a restituire le garanzie ed a soddisfare questo nuovo debito.

Grosso che sia o piccolo, non sarà altrimenti pagato questo debito. Sicchè il pagamento comincerà se e quando vi sarà aumento di prodotto dopo il 1890. E perchè di qua a venti anni le strade ferrate avranno avuto quasi tutto l'incremento di cui sono capaci, è assai difficile che vi siano ulteriori aumenti; e se pur vi saranno, ognuno può prevedere che si terranno in limiti angustissimi. Sicchè il rimborso o non sarà mai più fatto o avverrà durante una serie d'anni che oltrepasserà probabilmente la scadenza delle concessioni, sicchè la conversione della imposta annuale in debito equivale a poco meno dell'abbandono della tassa.

Dall'altro canto la Società in 20 anni spingerà certamente i suoi prodotti ad una misura tale, che procurerà sufficienti guadagni agli azionisti, i quali perciò baderanno poco a quella piccola e lenta sottrazione annuale che si potrà forse fare sino al termine della concessione sui loro maggiori guadagni avvenire.

Dall'altra parte i creditori della Società durante 20 anni saranno esonerati dall'imposta. Questo è il secondo fine che essa si propone raggiungere.

Ma se egli è così, io penso che sarebbe da porre mente non solo all'interesse diretto delle finanze, ma anche ad un altro interesse gravissimo, che merita speciale considerazione, massime quando è lesa pel fatto d'un contratto che crea una eccezione al principio fondamentale della uguaglianza dei contribuenti dinanzi alla legge. L'interesse di cui parlo è quello delle altre Società; le quali sono in istato così lontano dall'esser florido, che ad ogni due o tre anni il Governo ed il Parlamento che non hanno osato di far prevalere il solo concetto ardito che è stato posto avanti negli anni andati, quello cioè del riscatto, sono costretti a venire in loro aiuto con nuovi sussidii e con tortuosi espedienti.

Se da una parte credete, e credo anche io, che non possiate fare altrimenti, dall'altra parte dovrete evitare di aggravare colle vostre Convenzioni medesime la loro condizione.

Or quando voi allato a Società non floride ne ponete una alla quale date a guisa di privilegio il modo di avere in piazza maggior credito di loro; perchè sola può esonerare i suoi creditori dalla tassa enorme del 13 20 per cento; voi collocate il credito delle altre Società in uno stato peggiore, ed impedito che sorgano nuove Società, il che è pur peggio oggi che ne cercate una per le ferrovie Calabro-Sicule. Tutte codeste Società saranno costrette ad accattar capitali a più gravi patti, le loro angustie aumenteranno, e voi, che già più volte le soccorreste, sarete di nuovo costretti

a soccorrerle. Il danno loro diventerà danno dello Stato.

Questo pericolo, se non del tutto evitato, sarebbe certamente temperato dalla interpretazione, alla quale io non sapeva che si opponesse la Società contraente. La sua opposizione mi fa intendere che in sostanza essa proponesi di conseguire vantaggi assai più grandi di quelli che a prima giunta non pare che potessero derivare dalla interpretazione assai poco ragionevole, per la quale essa tiene.

Per le considerazioni gravissime che ho sottoposte al Senato, io veramente vorrei che ogni dubbia interpretazione fosse eliminata prima che sia votata la legge. Nel tempo stesso però non posso a meno di farmi carico delle gravi condizioni presenti, e di quelle specialissime in cui si trova il Governo rispetto all'argomento.

Il Signor Ministro delle Finanze non ha compilato lui la Convenzione con la Società. Egli ha modificato i patti di una Convenzione precedente. Sicchè rimane pur vero ciò che io accennava sin da principio; che cioè val meglio intendersi prima di votare; piuttosto che approvare una convenzione che porta in seno una lite: ma quest'obbietto perde una parte della sua efficacia quando si riflette che il sig. Ministro delle Finanze, siccome egli medesimo ha con ragione avvertito, non ha lui trattato con la Società, se non per quanto concerne alcune modificazioni che si sono d'accordo introdotte alla precedente Convenzione stabilita con altri Ministri. La Società contraente avendo consentito a restringere i favori, che la precedente Convenzione le accordava, non ha voluto modificare il punto di partenza di que' favori. In quella prima Convenzione dicevasi: — pagherete soltanto l'imposta liquidata e pagata pel 1867, durante il periodo di tanti anni, ed il di più vi sarà condonato. — Ora invece le si dice: alcune imposte saranno da voi pagate come le pagano tutti i contribuenti; però per quella di ricchezza mobile pagherete soltanto l'imposta liquidata e pagata pel 1867, ed il di più vi sarà addebitato.

Si è condisceso a convertire il primo favore in questo, che certamente è di gran lunga minore; ma non si è condisceso a modificare quella parte di articolo che dà occasione al dubbio.

Io comprendo questa dura condizione di cose, e sebbene a me sembri che il solo fatto di non aver la Società richiesto che il dubbio si chiarisse, mentre essa era in quel caso la stipulatrice, conferma la interpretazione a danno suo, pure dico che è caso malaugurato questo, che quasi ci costringe a votare una Convenzione la quale sappiamo che porta in seno il nemico, una convenzione che quando è diventata legge dovrà essere sottoposta ai magistrati per essere intesa.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Le cose esposte

dall'onorevole Senatore Scialoia mi obbligano a soggiungere qualche parola; ma sarò brevissimo.

L'onorevole Senatore Scialoia ha richiamato l'attenzione del Senato principalmente sopra le Convenzioni addizionali, colle quali si modificò in parte la prima stipulazione con l'Amministrazione della Società dell'Alta Italia.

Le due scritture addizionali del 5 luglio e dell' 11 luglio di quest'anno miravano principalmente a superare le eccezioni che venivano opposte alla Convenzione coll'Alta Italia; e dirò, venivano opposte con tanta vivacità e con tanta insistenza da mettere molto in dubbio il Governo se quella Convenzione avrebbe ottenuto il suffragio dell'altro ramo del Parlamento. E siccome questa Convenzione si collegava con le altre, e siccome l'Amministrazione era fermamente convinta che con quella Convenzione il Governo ottenesse utili rilevanti, così si è tentato di superare le due principali eccezioni che si erano sollevate contro i patti stipulati colla Società.

Una di tali obiezioni era appunto quella oggi con tanta eloquenza ricordata dall'onorevole Senatore Scialoia, cioè il privilegio fatto all'Alta Italia relativamente al pagamento delle imposte.

La Convenzione formava alla Società dell'Alta Italia una posizione eccezionale, perchè l'esonerava dal pagare, oltre la somma che avesse pagato a titolo d'imposta nel 1867; e ciò fino a che avesse raggiunto un prodotto lordo di lire 44 mila al chilometro.

Ora questa condizione era tale eccezione ai principii nostri della eguaglianza dei cittadini rispetto ai carichi dovuti allo Stato che per verità nella Camera aveva assolutamente destato un senso di repulsione.

Il motivo pel quale l'Amministrazione antecedente aveva accondisceso, certamente con riluttanza, a concedere questo, era evidente.

La Società dell'Alta Italia diceva: « Io desidero di vivere, e di vivere in condizioni di vitalità, in situazione di poter rendere un servizio al paese, quale esso lo pretende e come deve rendere una ferrovia, e coll'utile voluto per quest'industria: ma non posso costituirmi una situazione stabile, se non quando abbia raggiunto la rendita chilometrica stabilita; domando dunque al Governo di sapere fin d'ora quanto debba pagare, e di non pagare di più, perchè la oscillazione nell'importo dei carichi mi mette in una posizione incerta ed anormale. »

Naturalmente questo ragionamento si trovava rinforzato dalle circostanze in cui ci troviamo, e per le quali lo Stato viene di tratto in tratto a domandare aumenti d'imposta; di più vi sono le sovraimposte provinciali e comunali, le quali imprevedibili nelle loro differenze, rendono i calcoli delle Società ferroviarie assai incerti, perchè da provincia a provincia e da comune a comune si modificano.

Posto fra la urgenza di ledere il meno possibile i principii dell'eguaglianza dei carichi, e fra la conve-

nienza di non turbare gravemente le sorti economiche della Società, il Governo ha cercato un temperamento; e se non ha ottenuto tutto quanto desiderava (ed in questa parte ha ragione l'onorevole Senatore Scialoia di sostenere che la Società viene mantenuta in una condizione eccezionale), nondimeno ha migliorato d'assai i patti a suo vantaggio colla Convenzione addizionale. Per giudicare di questa, bisogna primieramente considerare che in ogni contrattazione vi sono per ambedue le parti dei corrispettivi, e che perciò ciascun patto non si può prendere singolarmente, ma devonsi contrapporre gli oneri ed i vantaggi dell'intero contratto. In secondo luogo coll'atto addizionale si è ottenuto che il Governo non rinunci ad ogni di più d'imposta, come l'altra Convenzione portava, ma invece quando la Società raggiunga quella larghezza di prodotti che si è determinata, non solo pagherà l'imposta in corso da quel momento in avanti, ma soddisferà anche le eccedenze sulla misura dell'imposta 1867 che non avrà pagato.

Questa è la principale differenza che corre fra la nuova e la primitiva Convenzione. Ma si è ottenuto di più, e dirò anche perchè lo si è potuto ottenere. Quelli che non hanno fede nell'avvenire economico del nostro paese, sostenevano che la Società accettava il patto di non pagare l'eccedenza dell'imposta su quella del 1867 se non quando avrà raggiunto il prodotto chilometrico di lire 44,000 perchè è sicura che non verrà mai il momento di raggiungere tale rendita.

Per togliere anche quest'eccezione e per dimostrare che questo reddito di 44,000 lire chilometriche non sia un'ipotesi inverificabile, ma che un giorno lo si raggiungerà, abbiamo stabilito che lo Stato ricupererà il diritto a riscuotere per intero le sue imposte non oltre al termine di 20 anni.

Se quindi prima del termine di anni 20 si sarà raggiunto il reddito delle lire 44,000 al chilometro, cominceremo subito ad attuare il ricupero; se non l'avremo raggiunto, a 20 anni ricuperemo l'imposta con quel di più di rendita che si verificherà da quell'anno in avanti, per cui ogni anno si verrà a recuperare il dipiù di quello che nell'anno suddetto le Ferrovie avranno liquidato.

Inoltre si è migliorata un'altra condizione; nel mentre la Convenzione precedente portava che questo dipiù si sarebbe versato allo Stato per una metà soltanto, noi colla Convenzione addizionale dell'11 luglio 1870 abbiamo potuto ottenere che questo dipiù sia rimborsato per tre quarti anzichè colla metà della eccedenza di prodotto lordo, per modo che, rappresentando l'altro quarto la spesa di esercizio, si viene così a destinare per il rimborso l'intera quota del prodotto netto.

L'altra eccezione che si opponeva alla Convenzione colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, era relativa all'esercizio della linea ligure. Si diceva che affidando noi all'Alta Italia l'esercizio della linea ligure veniamo

a darle anche quell'ultimo sbocco, che abbiamo ancora libero nella rete ferroviaria dell'Italia superiore, per modo che tutto il Nord d'Italia e tutti i contatti che abbiamo collo straniero li diamo in mano ad una sola Società.

Quest'eccezione, che apparentemente aveva quasi un carattere politico, sembrava ad alcuni di grande importanza.

Debbo dichiarare che invece il Governo non diede a queste diffidenze nessunissima importanza, perchè crede che non vi sia ragione alcuna per tenere che una Società per avere nelle mani gli sbocchi d'un paese, possa recare disturbo all'Amministrazione Governativa, poichè naturalmente quando il Governo voglia esercitare delle serie controllerie, lo può fare in mille modi; e se mai questi timori si volessero riportare a tempi di guerra, ognuno sa che in tempo di guerra le comunicazioni sono immediatamente interrotte.

L'Amministrazione non saprebbe quindi vedere una importanza realmente grave in quest'eccezione.

Effettivamente però si temeva, e quest'era un argomento di maggior valore, si temeva, dico, che accordando ad una Società sola tutte le linee che parallelamente discendono dall'Alta Italia si verrebbe a togliere ogni possibile concorrenza a questa Società, in guisa che quando lo volesse, quando lo credesse del proprio utile, essa introdurrebbe condizioni tali di trasporti, di tariffe e di orari da imporsi alle popolazioni, e fare a loro danno l'utile proprio.

Coll'attuale Convenzione si è creduto, si è tentato di impedire che ciò avvenga, e lo si è fatto in questo modo. Invece di accordare l'esercizio della linea ligure per tutto il tempo di cento anni che la Convenzione originaria accordava, noi facciamo un esperimento, lo diamo per 10 anni; questo termine è breve ed ha i suoi inconvenienti, perchè una Società che esercita per 10 anni una linea, non può certo dedicarsi con quello spirito di larghezza e di coraggio che avrebbe quando avesse un termine innanzi a sè molto più lungo. Ma si è considerato che l'Alta Italia tenendo molto materiale mobile ed avendo molti altri esercizi, potrà fare un buon esercizio, quale lo fa negli altri tronchi, ancorchè non abbia la certezza di averlo per lungo tempo. Si è pensato che il Governo e le popolazioni saranno presto in misura di giudicare se effettivamente quei timori abbiano un serio fondamento, ed allora noi presto saremo in misura o di stipulare una Convenzione con altra Società, oppure, svanita ogni apprensione, di prolungare i termini della presente. Ma vi ha di più; questo breve termine dà al Governo la possibilità di venire, se lo crederà, ad una concessione, invece di limitarsi ad una cessione dell'uso dell'esercizio, o ad una specie di affitto di linee; e riservandosi la facoltà e la libertà di venire anche ad una concessione, il Governo avrà così il modo di ricuperare in gran parte anche il danaro che ha speso nella costruzione della linea ligure.

Con queste modificazioni adunque portate alla Convenzione originaria dalle addizionali, si è creduto e si è sperato di poter superare quelle due principali obiezioni che venivano opposte alla Convenzione colla Società dell'Alta Italia, cioè del pericolo di affidare tutti gli sbocchi ad una sola Società, togliendole nello stesso tempo ogni concorrenza, e di creare alla Società una situazione eccezionale relativamente alle imposte.

Accennerò poi solo un'altra considerazione fatta incidentalmente dall'onorevole Senatore Scialoja, intorno al modo di ricuperare le garanzie, perchè parlando del recupero delle imposte ha toccato naturalmente anche l'altro argomento delle garanzie, le quali si ricupereranno appunto nello stesso modo delle imposte.

Ora la Convenzione originaria stipulata dal Governo contiene un patto che certamente non sarà sfuggito all'attenzione degli onorevoli Senatori per la sua importanza.

In queste Convenzioni si stabilisce il ricupero delle garanzie che le finanze hanno pagate e pagano per le linee piemontesi, che costituiscono la parte principale della rete esercitata dalla Società dell'Alta Italia: a tenore della legge di concessione, la Società dell'Alta Italia non aveva alcun obbligo di rimborsare al Governo le garanzie per la rete già dello Stato; ora invece pattuendosi questo ricupero si avvantaggia lo Stato di una cifra di credito molto rilevante.

Inoltre un'altra modificazione inerente alle garanzie che è assolutamente vantaggiosa per il Governo, si è la fusione delle due garanzie, cioè quella dovuta sopra la rete Lombarda con quella stipulata per la rete dell'Italia Centrale.

Attualmente in forza delle due separate concessioni esistenti, le garanzie sono in misura diversa sulla rete Lombarda e sulla Centrale.

Per i patti attualmente in vigore, il Governo fra un anno o due al più si trova esonerato dal corrispondere alcuna garanzia sopra la rete lombarda, ed avrà diritto ad ottenere coi maggiori prodotti il rimborso delle garanzie già pagate, le quali cogli interessi ammontano, se non erro, a sei milioni circa; ma ottenuto il rimborso di questa somma, la Società avrà diritto a tutto il reddito netto di quella rete.

Invece le condizioni attuali per la rete dell'Italia Centrale sono tali che prima che il Governo non abbia più a corrispondere alcuna garanzia, dovrà decorrere un termine lunghissimo, perchè la garanzia stipulata è molto grave e d'altra parte la rete ha un reddito minore. Non si saprebbe quindi punto prevedere quando potrebbe cessare la corresponsione della garanzia. Sembra anzi che difficilmente, mantenendo questo contratto isolato, si potrebbe sperare che un'epoca venisse in cui cesserebbe tale carico.

All'incontro colla Convenzione stipulata ora, le garanzie che si corrispondono sulle due reti dell'Italia Centrale e della Lombardia sono unificate. Con questo

fatto della fusione, noi otteniamo che tutto il di più del prodotto della rete Lombarda vada a diminuzione dello sborso che allo Stato incomberebbe per quella dell'Italia Centrale; e quindi da un lato non resta ad intero vantaggio della Società il maggior prodotto che avrebbe dalla rete lombarda, e dall'altra parte il Governo ha reso più vicina l'epoca in cui cesseranno le garanzie della rete dell'Italia Centrale.

A me duole che l'ora tarda in cui siamo, ed il mio dovere di non abusare del tempo del Senato, mi vietino di entrare in maggiori ragguagli sopra le condizioni di questa Convenzione; ma son persuaso che porterei nell'animo dei sigg. Senatori la convinzione, che io ho, che tutte le nuove condizioni sono vantaggiose allo Stato e lo compensano delle concessioni fatte per la ricchezza mobile.

Non aggiungo quindi altro, e mi riservo di rispondere a quelle ulteriori osservazioni che potranno essere fatte.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola sopra quest'articolo, lo metterò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo 2.

« Art. 2. Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato verrà a suo tempo provveduto al pagamento dei 12 milioni che rappresentano il concorso del Governo nella costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnèche, sotto deduzione delle somme già spese dal Governo per l'eseguimento dei relativi lavori.

« D'altra parte verranno a suo tempo iscritte nella parte straordinaria del bilancio attivo dello Stato le somme annuali che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia deve versare sino alla concorrenza dell'anticipazione di 45 milioni stabilita colla Convenzione 4 gennaio 1869, ed intanto, mediante Decreto Reale, verrà ordinata l'iscrizione sul detto bilancio attivo per lo esercizio 1870 delle prime rate da pagarsi sull'anticipazione suddetta. »

(Approvato.)

Senatore **Cantelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cantelli, Relatore.** A proposito delle Convenzioni che sono state l'oggetto della legge or ora approvata, sono giunte al Senato molte petizioni, 40 circa, di cui, una è illegale perchè mancante dell'autenticità della firma.

Alcune di queste petizioni sono nel senso stesso delle Convenzioni che il Senato ha approvate, molte sono contrarie; però siccome non contengono ragioni così efficaci, da indurre l'Ufficio Centrale a proporre al Se-

nato modificazioni alle Convenzioni stesse, così l'Ufficio ora per mezzo mio propone al Senato di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulle medesime.

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'Ufficio Centrale sopra queste petizioni, sorga.

(Approvato.)

Dopo lo squittinio delle votazioni fatte sul principio della seduta, sarebbe mio desiderio di passare alla votazione per isquittinio segreto su questa legge, ma sgraziatamente si sono allontanati alcuni Senatori, per cui non siamo più in numero.

Io invito il Senato alla seduta di domani per la Relazione sulle petizioni, essendo esauriti tutti i progetti di legge che rimanevano da discutere al Senato.

Senatore **Arrivabene.** Domanderei però che la votazione su quest'ultimo progetto di legge si facesse domani.

Presidente. Certamente che si voterà domani.

Risultato dello squittinio:

Progetto di legge per l'estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove o in difetto, della prole minorenni degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso.

Presenti	81
Votanti	79
Favorevoli	78
Contrari	1
Astenuti	2

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione dei trattati di commercio e navigazione colle Repubbliche di Guatemala, Honduras, del Perù e di Nicaragua.

Presenti	81
Votanti	79
Favorevoli	76
Contrari	3
Astenuti	2

(Il Senato adotta.)

Modificazioni allo Statuto della Banca Nazionale Toscana.

Presenti	81
Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato adotta.)

Domani dunque seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 17 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Squittinio segreto sui progetti di legge ieri discussi — Raccomandazione del Senatore Doria al Ministro dei Lavori Pubblici — Dichiarazione del Ministro — Relazione di petizioni — Domanda del Senatore Cambray-Digny sulla petizione 4292 cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Si sospendono questa petizione e quelle portanti i numeri 4295 e 4298 — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici sulla petizione 4297 — Proposta del Senatore Farina, approvata — Osservazioni del Senatore Cambray Digny sulla petizione 4313 — Avvertenza del Senatore Chiesi Relatore e replica del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Senatore Farina sulla petizione 4320, approvata — Appunti del Senatore Lauzi sulla petizione 4332 cui risponde il Relatore — Proposta sospensiva del Senatore Lauzi della petizione 4345, approvata — Proposta del Senatore Lauzi sulle petizioni 4370 e seguenti riguardanti i Canonici e Capitoli, approvata — Avvertenza del Senatore Ginori-Lisci alla petizione 4439, cui risponde il Relatore — Osservazioni e proposte del Ministro dei Lavori Pubblici e del Senatore Lauzi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore **Sagarriga-Visconti**, delle seguenti opere: *Tavola e consuetudini d'Amalfi — Studio delle consuetudini e Statuti della città di Bari di Luigi Volpicella — Testo delle consuetudini Barese vulgarizzato ed annotato dal cav. Giulio Petroni — Statuto Aquilano del 1833, discorso di Luigi Volpicella — Consuetudini della città di Sorrento — Scritto intorno alle consuetudini e leggi marittime dell'Italia Meridionale, lettere di Nicola Alianelli e Luigi Volpicella — Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani.*

Il Direttore generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione nel 1 semestre 1870.*

Il professore **Giusto Emanuele Garelli**, delle sue *Lezioni di diritto costituzionale italiano.*

I Senatori **Bevilacqua** e **Di Cossilla** domandano un congedo, il primo di un mese, ed il secondo di otto giorni, che il Senato loro accorda.

Presidente. L'ordine del giorno porta la votazione dei due progetti di legge relativi alle Convenzioni ferroviarie, cioè quella colla Società dell'Alta Italia, e quella colle altre Società, nonchè del progetto di legge

per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione colla Spagna.

Dopo si passerà alla relazione e discussione delle petizioni.

Si fa l'appello nominale per la votazione, e si lasceranno aperte le urne onde i signori Senatori che sopravverranno possano deporre il loro voto.

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale.)

La parola è al Senatore **Doria** per dirigere una domanda al Ministro dei Lavori Pubblici.

Senatore Doria. Non essendomi trovato presente alla discussione relativa alle Convenzioni colle Società ferroviarie, mi permetta l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici che gli rivolga ora una raccomandazione che si riferisce al progetto di ferrovia che si farà, almeno col tempo, tra la Spezia e Parma, raccomanderei all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici che si tenesse la via di Pontremoli, la quale è la più breve di ogni altra.

Questa strada ha già avuto l'assenso del Consiglio Superiore della difesa dello Stato e quello del Consiglio Superiore delle strade ferrate; questi due Corpi eminenti, ed in ispecie il Consiglio per la difesa dello Stato, sembra a me che debbano avere un grandissimo peso.

Il Consiglio Superiore delle strade ferrate poi non una sola volta, ma due, ha riconosciuto anch'esso come questa strada sia la migliore di quante possono

già essere state progettate, quindi mi sembra che questa debba avere la preminenza, dal momento che è stata riconosciuta tanto necessaria dai due Corpi testè accennati.

Io non mi dilungherò di più, e mi limiterò a pregare l'onorevole signor Ministro ad avere presente questa mia calda raccomandazione, la quale non parte certo da spirito di municipalismo, ma unicamente da spirito di nazionalità, in quanto che questa strada deve poi riunire anche Mantova al centro, per cui, quantunque sia a desiderare e sperare che non si debba averne bisogno, perchè Dio tenga lontano qualunque evento di guerra, ma al caso può tornare di grande utilità, essendo per portarsi al centro, la più diretta la più breve, la più strategica e la più militare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io accetto di buon grado le raccomandazioni che mi fa l'onorevole senatore Doria, di tener presenti le deliberazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non che del Comitato per la difesa dello Stato, raccomandazione che parte da voce tanto autorevole quanto è quella del senatore Doria; ma non potrei prendere nessun impegno preciso in quanto che, nelle questioni di tracciato, è impossibile che senza un previo studio che non sia stato esaminato dal Consiglio Superiore Tecnico, si possa venire a portare una deliberazione improvvisa dinanzi ad un Corpo legislativo come il Senato.

Questa questione non si può naturalmente fare fin d'ora. In massima, questa linea credo sia abbastanza raccomandata, perchè il Governo ne ha più d'una volta riconosciuta l'importanza, e la Camera elettiva la prese a cuore al punto di aggiungervi un articolo di legge per dare facoltà al Governo del Re di venire ad una concessione di quella linea, la quale facoltà ebbe la fortuna di essere assentita anche dal Senato.

Del resto io non potrei per parte del Governo prendere oggi alcuna maggior impegno.

Ad ogni modo ringrazio l'onorevole senatore Doria, il quale ha richiamato un'altra volta l'attenzione del Senato sopra una linea di tanta importanza.

Senatore Doria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Doria. Ringrazio l'onorevole signor Ministro per le benevole parole che volle darmi relativamente a questa linea.

Io certo non volevo nè pretendere che egli mi desse oggi la risoluzione del Governo; solo pregava l'onorevole signor Ministro ad aver presente queste mie raccomandazioni quando gli si presenterà l'occasione, acciò si possa raggiungere lo scopo per cui io ho creduto bene di fare raccomandazione al Governo.

RELAZIONE E DISCUSSIONE DI PETIZIONI.

Presidente. Prego la Commissione delle petizioni a prendere il suo posto.

La parola è al signor Relatore.

Senatore Chiesi, Relatore. Prima di procedere alla relazione delle petizioni, a nome della Commissione mi credo in dovere di dichiarare che la Commissione delle petizioni mano mano che le furono trasmesse petizioni che si riferivano a progetti di legge che erano studiati o dagli Uffici Centrali o da speciali Commissioni, si è fatta un dovere di trasmetterle, a termini del Regolamento, al rispettivo Ufficio o alle Commissioni che si occupavano di quei progetti di legge, molti dei quali sono già stati discussi e votati, ed altri sono ancora da votare. Ed è perciò che nell'elenco delle petizioni è dichiarato che tutte quelle che sono notate con un asterisco furono appunto trasmesse al relativo Ufficio o Commissione che si occupava di quei progetti di legge, per conseguenza si salteranno tutti quei numeri che si riferiscono appunto a queste petizioni.

« N. 4285. — Parecchi proprietari nell'Agro Silano delle Calabrie in numero di 12, protestano contro le tasse che asseriscono ad essi arbitrariamente imposte, e domandano che dal Parlamento si provveda ad una equa ripartizione delle medesime. »

Dall'onorevole Ministro Sella fu presentato al Senato nella seduta del 16 marzo 1870, o per meglio dire fu ripresentato un progetto di legge sulla Sila delle Calabrie. Questo progetto si sta ora studiando dall'Ufficio Centrale che fu nominato dagli Uffici. Evidentemente non si potrebbe prendere in esame questa petizione senza entrare nel merito di tutte le questioni che si riferiscono al difficile argomento della Sila delle Calabrie.

Per conseguenza la vostra Commissione propone al Senato che questa petizione sia depositata negli Archivi per essere a suo tempo e luogo esaminata dall'Ufficio che si occupa della legge sulla Sila delle Calabrie.

Presidente. Se nessuno fa osservazione sulla proposta della Commissione, la metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. N. 4292. — I Comuni Agr. di Aiba, Alessandria, Alghero, Aosta, Badia, Polesino, Bardolino, Belluno, Bivona, Bovino, Breno, Brindisi, Casalmaggiore, Castoreale, Chioggia, Città Ducale, Clusone, Cremona, Dolo, Elba, Este, Feltre, Foligno, Gaeta, Girgenti, Gonzaga, Guastalla, Lodi, Mestre, Noto, Oristano, Paola, Parma, Piacenza, Pieve-Pistoia, Polesella, Portogruaro, Pozzuoli, S. Bartolomeo in Gallo, Sassari, Senna, Selmona, Soleto, Tancito, Terzi, Thiene, Urbino, Valdobbiadene, Varese, Vittorio e Vighera — con 54 distinte petizioni, fanno istanza perchè dal Parlamento venga maturamente studiata la questione dell'imposta fondiaria, allorchè sarà in discussione la legge sulla perequazione definitiva,

allo scopo che venga assegnato ad essa imposta un limite giusto e determinato; procedendo al riordinamento della legge provinciale e comunale.

Coll'art. 14 della Legge 14 luglio 1864 pel congruaglio fondiario della imposta fu fatto obbligo al Ministero di dover presentare entro un determinato tempo un progetto definitivo di perequazione, perchè la legge sulla perequazione delle imposte non era che un progetto di perequazione provvisoria. Questa legge di perequazione definitiva non fu presentata fin' ora; e molte volte si è reclamato da questi banchi perchè il Ministero voglia seriamente occuparsi di questo progetto di legge per una perequazione definitiva, la quale faccia tacere tanti lagni e toglia di mezzo tante ingiustizie.

Ricordo che anche in una delle ultime sedute, l'onorevole Senatore Cambray-Digny si lamentava perchè questo progetto di legge di perequazione definitiva non fosse stato ancora presentato.

La Commissione pertanto, riferendosi alla legge stessa del 14 luglio 1864, la quale nell'art. 14 mette l'obbligo al Governo di presentare il progetto di definitiva perequazione, non può altro che rinviare questa petizione al signor Ministro di finanza, pregandolo a volerla prendere in considerazione e a voler affrettare il più presto che gli sia possibile la presentazione del progetto di legge per la definitiva perequazione della imposta fondiaria.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io non so se l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici qui presente voglia pronunziarsi sopra la proposta della Commissione.

Io sarei molto volentieri disposto ad appoggiare questa proposta, ma perchè essa abbia una qualche efficacia, sarebbe forse bene che o l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici si pronunziasse addirittura o fosse presente il Ministro delle Finanze. Siccome credo che questi non tarderà molto a venire in Senato, far e sarebbe bene di attendere la sua venuta prima di deliberare sulla proposta della Commissione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se il Senato desidera di avere dal Ministero delle dichiarazioni precise in una questione così importante come questa, bisogna che abbia la sofferenza di attendere il Ministro delle Finanze, perchè io non sarei in grado di farle e di ciò sarò tanto più scusato in quantochè su questa grave questione avendo discorso parecchie volte col Ministro delle Finanze mi sono convinto che a lui solo deve riservarsene la parola pel Governo. Se quindi il Senato vuol deliberare senza chiedere dichiarazioni al Governo, lo può fare; altrimenti converrà che attenda la venuta del mio collega.

Senatore **Cambray-Digny**. Io insisterei allora perchè la discussione sopra questa petizione fosse sospesa per aspettare che sia presente il Ministro delle Finanze e possa fare qualche dichiarazione in proposito,

tanto più che io avrei qualche cosa da aggiungere alla storia dei fatti che ha esposti l'onorevole Relatore della Commissione.

Avvuto d'altronde che vi sono altre due petizioni, che si riferiscono specialmente alla imposta sul macinato; ed anche per quelle sarebbe bene che fosse presente il Ministro delle Finanze.

Quindi chiederei all'onorevole sig. Presidente, se vuole di fare questa proposta al Senato, di sospendere cioè la discussione di queste tre petizioni fino all'arrivo del sig. Ministro delle Finanze.

Senatore **Chiesi, Relatore**. La Commissione non ha nulla in contrario a che si sospenda la discussione sopra queste tre petizioni.

Presidente. Domando al Senato se crede di sospendere la discussione di queste tre petizioni finchè sia presente il signor Ministro delle Finanze.

Chi approva questa proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. Allora dunque rimangono sospese le petizioni N. 4292, N. 2495 e N. 2498 perchè anche questa riguarda il macinato, e l'altra più avanti è relativa pure a questa imposta.

N. 4297. Il Consiglio provinciale di Bari, con deliberazione del 27 dicembre 1869, emette un voto motivato perchè venga provveduto alle esigenze commerciali di quella provincia, collo stabilire un approdo nel porto della città stessa dei piroscafi della Compagnia di navigazione Adriatico-Orientale.

Attualmente la Compagnia di navigazione Adriatico-Orientale muove da Venezia ed arriva a Brindisi appunto nel momento in cui giunge il treno internazionale, *direttissimo, che parte da Susa*.

L'obiettivo dunque è Brindisi; ciò che importa è che non vi sia alcun ritardo tra l'arrivo del treno internazionale da Susa a Brindisi e il vapore che muove da Venezia e arriva a Brindisi.

Certamente vi può essere il pericolo che un approdo a Bari possa portare ritardo, e quando questo ritardo vi fosse, sarebbe di molto pregiudizio, ma il Ministero potrebbe evitarlo pigliando accordi colla Compagnia Adriatico-Orientale, la quale potrebbe anticipare la sua partenza da Venezia, onde arrivare a Brindisi prima dell'arrivo del treno internazionale.

Se il Ministero crede di poter favorire la domanda senza che avvenga nessun ritardo, come ho detto, nell'incontro del vapore che muove da Venezia, e del treno internazionale che da Susa arriva a Brindisi, la Commissione non ha nulla in contrario; ma certamente quando vi dovesse essere un ritardo, la Commissione stessa non potrebbe in nessun modo appoggiare questa domanda, e per conseguenza lascia il Ministero giudice di questa questione.

La Commissione proporrebbe quindi che questa petizione fosse trasmessa al signor Ministro dei Lavori Pubblici, non intendendo però di fare a Lui nessuna

raccomandazione, e lascia anzi lui solo giudice per vedere se questa domanda possa essere o no secondata, senza alcun nocumento del servizio pubblico.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Veramente il mandare una petizione al Ministero con una dichiarazione, che con questo invio al Ministero non si intende di fare una raccomandazione della petizione, toglierebbe a me qualunque ragione di soggiungere una parola.

Pure credo dover mio significare al Senato ed alla Commissione che attualmente sarebbe impossibile accondiscendere alla domanda della città di Bari.

È una domanda che è anche intempestiva, perchè nè il Senato nè la Camera si sono ancora potuti occupare del progetto di legge che accorda il sussidio alla Società Adriatico-Orientale per le sue corse a Venezia.

La Società Adriatico-Orientale percepisce per tale servizio un sussidio in virtù di un Decreto reale, il quale fu già sottoposto alla approvazione della Camera per essere convertito in legge, ma la Camera non ha ancora potuto discutere e votare sebbene siasene già presentata la relazione.

In questo stato di cose non si potrebbe imporre alla Società Adriatico Orientale questo nuovo onere che sarebbe anormale.

Questa è una considerazione di intempestività che io opporrei alla domanda, ma ho da opporre anche una ragione di merito. Perchè col sussidio che si dà alla Società Adriatico-Orientale ci proponiamo di favorire il servizio internazionale. Si può raggiungere con questo sussidio lo scopo di avere una comunicazione diretta coll'Oriente e principalmente colla costa dell'Africa, per il servizio del Canale di Suez e per il trasporto della valigia delle Indie, servizio di importanza grandissima e che è quello che opportunamente ha fatto animo ai miei predecessori ad assumere quell'impegno, che per circostanze indipendenti dal Governo non si è potuto ancora ratificare dal Parlamento.

Quindi quando questo sussidio mira specialmente a questo servizio internazionale, il voler far sì che lo stesso sussidio favorisca un servizio di cabotaggio per approdare cioè ad un porto della costa Adriatica, come è il porto di Bari, è un proposito che esce dal concetto di quel sussidio.

D'altra parte il porto di Bari ha già una Compagnia sussidiata dal Governo che colà approda ed è la Compagnia Peirano che fa appunto il servizio intorno alle coste d'Italia. Quindi mi pare che la domanda di quella città non abbia ragion di essere, ed avrei in conseguenza pregato il Senato di non rinviare la petizione al Ministero. Tuttavia, se resta inteso che tal rinvio non implica una raccomandazione del Senato, non ho difficoltà che abbia luogo.

Senatore Chiesi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi Relatore. Io aveva già fatto la dichiarazione che il rinvio non aveva altro scopo che di lasciare il Ministero giudice della opportunità o no di secondare questa domanda, senza pregiudizio appunto del servizio cui mira la Compagnia Adriatico-Orientale. Io aveva già dichiarato che la Commissione col proposto rinvio non intendeva di fare alcuna raccomandazione in proposito. Se il signor Ministro è disposto ad accettare il rinvio, come mi pare abbia dichiarato, io insisterò nella fatta proposta, replicando, a scanso di equivoci che la Commissione non intende fare alcuna raccomandazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Pare a me che allo stato attuale delle cose, il rinvio della petizione al Ministero non sia molto opportuno. Prima di tutto qualunque rinvio al Ministero da parte della Commissione del Senato è sempre per se stesso una raccomandazione. In secondo luogo da che l'onorevole signor Ministro ci ha dichiarato che la posizione della Società in questo momento è anormale in quanto che la Società stessa è sussidiata mediante un Decreto Reale il quale deve essere convalidato per legge, e che questa legge è già stata presentata al Parlamento, pare a me che sia il caso di mandare la petizione all'Archivio del Senato, per tenerne conto quando si discuterà il progetto di legge che deve convalidare questo Decreto Reale.

Io proporrei quindi che questa petizione fosse rinviata agli Archivi, perchè, come dico, se ne possa tener conto quando si discuterà la legge che l'onorevole signor Ministro già disse essere stata presentata al Parlamento: in quella circostanza probabilmente potrò anch'io fare qualche osservazione circa il merito del servizio fra Venezia e Brindisi; secondo me il servizio dei battelli a vapore non è quello che può convenire per le lettere che vogliono essere trasportate con una celerità molto maggiore e che hanno bisogno del servizio piuttosto delle linee della strada ferrata che non dei battelli a vapore.

Ad ogni modo, per non pregiudicare in nulla quello che si potrà dire in allora a questo riguardo, io proporrei, che seguendo le disposizioni del regolamento e i precedenti del Senato, questa petizione venisse rinviata agli Archivi.

Senatore Chiesi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi Relatore. Siccome la Commissione aveva dichiarato di proporre il rinvio al Ministero senza alcuna raccomandazione, non ha ora nessuna difficoltà di accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Farina, tanto più dopo le spiegazioni che ha già dato l'onorevole signor Ministro.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni,

metto ai voti la proposta di mandare la petizione agli Archivi.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi Relatore**. La petizione N. 4298 resta riservata perchè riguarda il macinato.

N. 4300. Intorno a questa petizione non occorre fare alcuna relazione, perocchè ebbi già l'onore di riferire nella occasione della petizione N. 4304 d'Isaia Longo cancelliere della Corte d'appello delle Puglie, la quale fu dichiarata d'urgenza e riferita, e intorno alla quale il Senato prese una deliberazione. Per conseguenza non occorre ritornare su quella deliberazione del Senato.

N. 4302. « I Segretari ed impiegati Comunali della provincia di Firenze sottopongono al Senato alcune modificazioni che ravviserebbero opportune ad introdursi nel progetto di legge relativo alla riforma della legge Comunale e Provinciale. »

L'onorevole Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno ha presentato all'altro ramo del Parlamento nella seduta 7 marzo 1870 un progetto di legge portante modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale attualmente in vigore.

Questo progetto di legge è ora allo studio presso la Giunta, che fu nominata dal Comitato della Camera. Mi pare dunque che non sia il caso di entrare ora nell'esame delle proposte, che vengono fatte dai Segretari ed impiegati Comunali della provincia di Firenze.

Mi ricordo che in una delle ultime sèdite del Senato l'onorevole Presidente del Consiglio, rispondendo ad alcune osservazioni dell'onorevole Lauzi e dell'onorevole Ginori Lischi, relative alla Legge Comunale, fece le sue riserve, e dichiarò, che sarebbe venuto il tempo di esaminare le loro proposte quando fosse venuta in discussione la legge stata presentata alla Camera Elettiva portante modificazioni alla legge Comunale e Provinciale. Per conseguenza la vostra Commissione vi propone che questa petizione sia rinviata all'Archivio per essere presa in considerazione allorchè verrà alla discussione del Senato la legge di modificazione alla vigente Legge Comunale e Provinciale.

Presidente. Chi approva queste conclusioni della Commissione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi Relatore**. Petizione N. 4303. « La Deputazione provinciale di Avellino (Principato Ulteriore) con deliberazione del 16 marzo 1870 esprime il voto che nella legge per una nuova circoscrizione giudiziaria amministrativa nulla venga innovato per quella Provincia. »

Anche su questo argomento della circoscrizione giudiziaria fu presentato alla Camera fino da quando teneva il portafoglio di Grazia e Giustizia l'onorevole De Filippo un progetto di legge per una nuova circoscrizione giudiziaria.

Questo progetto di legge con alcune modificazioni

è stato pure ripresentato dall'attuale Ministro di Grazia e Giustizia l'onorevole Raeli, e per conseguenza anche su questo punto non è il caso di fare alcuna speciale proposta, se non che la petizione sia rinviata agli Archivi, per esser presa in considerazione allorchè si discuterà il progetto di legge che porta una modificazione all'attuale circoscrizione giudiziaria.

Presidente. Chi approva la proposta della Commissione, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. La petizione 4304 è quella d'Isaia Longo, la quale già dissi come fosse stata riferita d'urgenza e presa in considerazione dal Senato.

Petizione N. 4311. « Il Comizio agrario di Sassari (Sardegna) fa istanza perchè venga adottata una legge con cui sia prescritto il concorso obbligatorio dei Comuni di ciascun Circondario per la formazione dei Comizi agrarii. »

Con Reale Decreto del 23 dicembre 1866 furono fissate le norme per la istituzione di questi Comizii agrarii, dei quali vennero fissate le opportune attribuzioni.

Con l'art. 10 di quel Decreto fu stabilito che i Comuni potessero stanziare un fondo per le spese occorrenti; ma lo stanziamento di questo fondo è facoltativo e non è dichiarato spesa obbligatoria.

Per quanto questi Comizi agrarii siano utili, e possano recare non piccoli vantaggi nell'interesse dell'agricoltura, è però anche conveniente che non si abbiano per questi da imporre ai Comuni nuove spese. Per tali motivi non crede la Commissione che si possa accogliere la proposta del Comizio agrario di Sassari, il quale vorrebbe rendere obbligatorio ciò che ora è facoltativo, e vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette queste conclusioni della Commissione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. Petizione N. 4313. « La Camera di commercio ed arti di Rimini emette il voto che si proceda sollecitamente dal Parlamento ad una riforma della tariffa daziaria. »

Questa petizione è identica a quella portante il N. 4328, dimodochè si possono riferire contemporaneamente.

Nella tornata del 10 marzo del corrente anno, l'onorevole Ministro delle Finanze presentò alla Camera un progetto di legge per la parificazione delle tariffe daziarie per alcune merci, oggi esenti soltanto da dazio di esportazione per la via di terra.

Questo progetto di legge, già approvato dalla Giunta della Camera, diede luogo ad una animatissima discussione, e l'onorevole Deputato Pisanelli in sul finire della discussione propose il seguente ordine del giorno:

« La Camera stimando nelle presenti condizioni inopportuna la soppressione di qualunque cespite di pubblica entrata, delibera di non passare alla discussione dell'articolo. »

Per cui quel progetto non potè essere discusso ed approvato.

L'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio ha istituito una Commissione d'inchiesta relativa all'industria Nazionale: io non so chi siano i membri di cui si compone questa Commissione, ma è certo che fu nominata. I risultati di questa Commissione d'inchiesta saranno certamente utili, per potere adottare qualche temperamento relativamente alla riforma delle tariffe daziarie; e per queste considerazioni la vostra Commissione proporrebbe che questa petizione, unitamente all'altra segnata col n. 4328 che ha un uguale scopo, fossero trasmesse al Ministro d'Agricoltura e Commercio perchè esso volesse prenderle in considerazione, e sottoporle, se crederà conveniente, alla Commissione d'inchiesta, di cui ho fatto cenno.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Sig. Senatore Digny.

Senatore Cambray-Digny. Qui nel sunto delle petizioni si dice che queste petizioni chiedono dal Parlamento una sollecita riforma della tariffa daziaria. Però dalle parole dell'onorevole Relatore parrebbe che esse non si riferissero veramente ad una riforma generale della tariffa daziaria, ma unicamente a quella questione della tariffa di esportazione per via di mare di alcuni generi i quali sono esenti dal dazio per via di terra.

Ora, io domanderei che fosse chiarito bene questo punto, perchè se veramente queste petizioni tendessero a chiedere una riforma generale della tariffa daziaria, siccome questa è impossibile, senza rifare tutti i trattati di Commercio che lo Stato ha colle nazioni estere, mi parrebbe il caso di passare all'ordine del giorno puro e semplice; mentre se le petizioni avessero in mira soltanto quella questione speciale della tariffa di esportazione per via di mare di cui ho parlato, allora dovrei dire qualche altra parola al Senato.

Senatore Chiesi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi Relatore. La petizione fu mossa appunto dall'ordine del giorno, accettato ed approvato dalla Camera Elettiva, e di cui ho fatto parola. La Camera di Commercio ed Arti di Rimini, dolendosi di quell'ordine del giorno, così si esprime:

« Questa Camera di Commercio nel convincimento che oggi più che mai sia il tempo di attuare un giusto universale concetto già reiteratamente espresso come assoluta necessità economico-finanziaria, e cioè di procedere ad una completa revisione e riforma della tariffa sui dazii, la quale tanto induce sulle condizioni del commercio in Italia, nella sua adunanza tenuta ieri ad urgenza ha deliberato quanto appresso.

« La Camera di Commercio di Rimini, associandosi alle rimostranze fatte dalle Camere di Commercio di Belluno e di Ravenna, deplorando la risoluzione presa dalla Camera dei Deputati nel dì 24 marzo prossimo scorso che provocò la dimissione in massa della Ca-

mera di Commercio di Venezia, unisce anche le sue vivissime istanze al Ministero e al Parlamento nazionale acciocchè venga senza ritardo alcuno provveduto alla revisione della tariffa daziaria in generale, per distruggere in essa la mostruosità di certi contributi differenziali non solo, ma per ridurla a quel giusto limite, che, senza venir meno alle finanze dello Stato, contribuisca efficacemente a togliere di mezzo il più gran fomite pel contrabbando, il quale così largamente, e in modo speciale sui coloniali, si esercita a detrimento gravissimo del pubblico Erario, non che dello onesto commercio ».

Questa petizione dunque, come chiaramente apparisce dalle stesse parole onde è concepita, fu veramente provocata da quell'ordine del giorno, il quale impellè la discussione ed approvazione del progetto di legge sulle tariffe daziarie, che era stato alla Camera presentato.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Se il Senato me lo permette, io darò qualche spiegazione sopra questo argomento, che è importantissimo.

Il Senato sa che in seguito ai provvedimenti finanziari del 1866, furono stabiliti alcuni dazi di esportazione, e che quando si fece il trattato di pace coll'Austria, furono essi aboliti sopra tutto il confine tra l'Impero Austriaco, e l'Italia; e che necessariamente vennero a godere delle stesse condizioni la Svizzera e la Francia, che, per i loro trattati di commercio esistenti, debbono essere trattate come le nazioni più favorite.

Ne emerse dunque questa singolare anomalia: che per l'esportazione di certi generi quando la si fa per mare si paga il dazio, mentre non lo si paga quando l'esportazione ha luogo per la via di terra, e naturalmente per Venezia e pei vari porti dell'Adriatico, questo fatto conduce ad una specie di protezione a rovescio in favore del porto di Trieste. Per questa ragione fino dal tempo in cui io avea l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, fu presentata la legge per l'abolizione di questi dazi di esportazione per via di mare i quali si calcolava producessero all'erario circa due milioni.

Ricorderà il Senato che il Ministro attuale entrò perfettamente in queste idee, e fino da quando presentò alla Camera la sua esposizione finanziaria tenne conto di questa diminuzione di 2 milioni ai proventi delle Dogane.

Ora, fu con gran meraviglia di tutti che si vide un ordine del giorno presentato dall'onorevole Pisanelli, non si sa come, per far respingere dalla Camera questo progetto di legge; tanto più che è evidente che non si raggiunge lo scopo di salvare i due milioni, perchè le esportazioni si fanno per via di terra il più possibile; lo che da un'altra parte danneggia i nostri porti di mare e la nostra navigazione: questo è così evidente che credo di non dover più insistere per dimostrarlo al Senato.

In questo senso parmi che sia nostro dovere di appoggiare la petizione, di raccomandarla al Ministero, sia che esso la faccia esaminare dalla Commissione formata presso il Ministero di Agricoltura e Commercio, sia che essa sia sottoposta alle considerazioni del signor Ministro; ed io non dubito punto che se l'onorevole Signor Ministro delle Finanze fosse presente, non esiterebbe ad accettare questa raccomandazione. Mi associo quindi al concetto della Commissione di proporre il rinvio di questa petizione al Ministero.

Presidente. Chi approva la proposta di rinviare questa petizione al Ministero, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4315. La Deputazione provinciale di Avellino (Principato Ulteriore) richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento sopra le riforme da introdursi nelle leggi di ordinamento giudiziario, amministrativo e tributario. »

Siccome si tratta di leggi che si stanno studiando dalla Camera Elettiva, e le quali, dopo che saranno da essa approvate, verranno indiscusse al Senato, la Commissione vi propone che la petizione, di cui si discorre, sia per ora trasmessa agli Archivi, per essere poi presa in esame quando quei progetti di legge saranno sottoposti alle deliberazioni del Senato.

Presidente. Chi ammette la proposta della Commissione, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4320. Salvatore De Palma di Pozzuoli fa istanza perchè dal Senato venga iniziata una legge con cui siano applicate ai Cancellieri sanitari le stesse norme per le pensioni stabilite pei Cancellieri giudiziari. »

Un decreto, se non m'inganno, del 1861, pubblicato dalla Luogotenenza delle provincie napoletane, accordò ai cancellieri giudiziari, i quali non avendo soldo fisso a carico dell'erario, non avevano diritto a pensione, un assegno a titolo di pensione, e di più diè loro facoltà di poter computare per aver diritto alla pensione, anche gli anni di servizio passati durante il Governo borbonico.

Il decreto summentovato riguarda unicamente i cancellieri giudiziari; e questo appunto fu soggetto di discussione, quando ebbi l'onore di riferire sulla supplica di Isiaia Longo, che è segnata nell'elenco al numero 4304. Questo Salvatore De Palma di Pozzuoli vorrebbe che anche per i cancellieri sanitari, la cui carica oggi è soppressa, e non hanno diritto a pensione appunto perchè non erano pagati a stipendio fisso dall'erario, ma godevano unicamente di certi emolumenti e di certe indennità, vorrebbe, dico, che fosse iniziata dal Senato una legge, la quale provvedesse in modo certo e definitivo anche alla loro sorte; che in sostanza accordasse loro quel diritto a pensione che invano oggi possono reclamare.

Certamente vi sono ragioni di equità per parificare

la condizione di questi cancellieri sanitari alla sorte de' cancellieri giudiziari, che trovansi ora in condizioni migliori, avendoli messi il citato Decreto in grado di poter avere diritto alla pensione.

Senonchè, siccome non si tratta di cosa d'interesse generale, la Commissione non ardisce di fare raccomandazioni a quest'uopo al Governo, e perciò ella si limita a proporre che questa petizione sia inviata al Ministero della Marina, perchè voglia prenderla in considerazione e vedere se, senza molto aggravio delle finanze, sia il caso, per ragioni di equità, di provvedere alla sorte di questi poveri cancellieri sanitari, che non hanno oggi alcun diritto a pensione, parificandoli ai cancellieri giudiziari.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io non vedo motivo di parificazione fra i cancellieri sanitari ed i cancellieri giudiziari. I cancellieri sanitari non tengono che un registro, che si riduce a cosa da nulla, sul quale si notano le evenienze che si presentano al momento e che non hanno entità alcuna per l'avvenire.

Un cancelliere giudiziario invece è custode di documenti che possono tutelare i diritti dei cittadini per l'avvenire, per lungo tempo, per una serie grandissima d'anni. Quindi è che le funzioni de' cancellieri giudiziari sono immensamente più importanti di quelle de' cancellieri sanitari.

Oltre a ciò, devesi notare che quando questi cancellieri sanitari prestavano i loro servizi, sapevano benissimo di non acquistare verun diritto a pensione.

Per conseguenza, non mi pare conveniente l'aggravare le finanze dello Stato a favore di persone che al momento non prestano più alcun servizio, e che quando lo prestavano sapevano di non conseguire nessun diritto a quella pensione che ora si vorrebbe loro accordare.

Parmi quindi che sia piuttosto il caso di passare all'ordine del giorno puro e semplice che non ad un rinvio, che è sempre una raccomandazione per sollecitare sussidii e pensioni a chi quando serviva, ripeto, sapeva che non vi acquistava diritto. Perciò proporrei, come diceva, che venisse invece adottato su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore Chiesi, Relatore. La Commissione aveva dichiarato che, siccome non si tratta di cosa d'interesse generale, non credeva dovere eccitare il Ministero a presentare un progetto di legge; e per conseguenza essa proponeva il rinvio al Ministero di Marina senza alcuna raccomandazione.

Non insiste la Commissione nella sua proposta di rinvio, ma crederebbe di poter modificare quella dell'onorevole Senatore Farina. Non si tratta qui certamente di cosa d'interesse generale, come diceva, ma siccome questi Cancellieri sanitari sono raccomandati dall'equità, non sarebbe cosa difficile che qualche Senatore o Deputato si facesse iniziatore di un progetto di legge.

La Commissione quindi proporrebbe che questa petizione fosse mandata agli Archivi.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Persisto nella proposta dell'ordine del giorno puro e semplice che deve avere la precedenza.

Presidente. Siccome l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza, lo metto ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore** « N. 4321. La Giunta Comunale di Gimigliano (Calabria Ulteriore II) fa istanza perchè nella circoscrizione giudiziaria venga mantenuta in quel Comune la Pretura Mandamentale. »

Anche intorno a questa petizione la Commissione fa la stessa proposta che ha fatto per alcune altre, or ora riferite, che venga cioè depositata agli Archivi per essere presa in considerazione allorquando i progetti dell'ordinamento giudiziario e delle nuove circoscrizioni giudiziarie saranno stati approvati dalla Camera dei Deputati e verranno sottoposti alla discussione del Senato.

Perciò io propongo che sia rinviata agli Archivi.

Presidente. Chi ammette la proposta della Commissione di rinviare agli Archivi la petizione 4321, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. « N. 4326. Il Sindaco di Girgenti, a nome del Consiglio Comunale, domanda che nella nuova circoscrizione giudiziaria venga conservata a Palermo la Sede della Corte di Cassazione. »

Identiche a questa petizione sono altre due N. 4327 e 4361.

Tutte e tre queste petizioni hanno lo stesso scopo.

Il Sindaco di Girgenti, a nome del Consiglio Comunale, domanda che nella nuova circoscrizione giudiziaria venga conservata a Palermo la sede della Corte di Cassazione. Signori, la questione della circoscrizione giudiziaria è molto diversa dalla questione della Cassazione. Si può discutere sul numero delle Corti d'Appello, ma non si può discutere intorno al punto di sapere quante debbano essere le Corti di Cassazione. Si potrà discutere se sia preferibile la Terza Istanza o la Cassazione; ammesso però una volta il sistema della Cassazione, la Cassazione non può essere che una.

Questa dichiarazione, che ora io faccio a nome della Commissione, ebbi l'onore di farla in un'altra occasione a mio proprio nome quando si trattava di votare il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Per conseguenza queste tre petizioni, le quali domandano che nella nuova circoscrizione giudiziaria venga conservata a Palermo la sede della Corte di Cassazione, non possono in alcun modo essere dalla Commissione appoggiate, e perciò su di esse ella vi

propone recisamente l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette il proposto ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. La petizione n. 4328 è identica alla precedente n. 4343, che già fu riferita.

« 4329. La Giunta Municipale di Perugia, fa istanza per ottenere che nel progetto di nuova circoscrizione giudiziaria sia conservata in quella città una Sezione di Corte d'Appello. »

Pende, come ho già detto prima, sull'ordinamento giudiziario e sulla nuova circoscrizione giudiziaria un progetto di legge innanzi alla Camera dei Deputati. Bisogna quindi attendere le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, le quali poi saranno portate in discussione avanti al Senato.

Ciò non ostante la Commissione non può a meno di pregare l'onor. sig. Ministro di Grazia e Giustizia, e mi duole che non sia presente, a volere seriamente considerare che Perugia è una delle più vaste ed importanti Provincie del Regno che conta sei Circondari, ed una popolazione di oltre 539,450 abitanti, che ha 76 Comuni con una popolazione maggiore di 1500 anime e 1000 Comuni con una popolazione minore. Se vi ha Provincia del Regno che meriti ed abbia bisogno di una Corte di Appello, a parer mio è certamente quella di Perugia. La Commissione non intende per certo che il Senato emetta oggi su questo riguardo un voto; ma tuttavia non può fare a meno di pregare il Ministero a voler prendere in serio esame la posizione e condizione di questa importantissima Provincia, la quale certamente ha e può vantare molti e giusti titoli per aver diritto ad una Corte d'Appello od almeno ad una Sezione.

Ad ogni modo la Commissione, per essere coerente alle proposte già fatte or dianzi in altri simili casi, propone che questa petizione sia rinviata agli Archivi per essere a suo tempo e luogo esaminata quando verrà in discussione il progetto della nuova circoscrizione giudiziaria.

Presidente. Chi ammette la proposta della Commissione di mandare questa petizione agli Archivi, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. Petizione N. 4333.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Vedo che la Commissione ha segnata coll'asterisco una petizione; ciò significa che questa petizione fu considerata come annessa e connessa all'esame di una legge già votata, e quindi come esaurita.

Senatore **Chiesi, Relatore**. La prego di dire a quale petizione ella si riferisce.

Senatore **Lauzi**. Alla petizione N. 4332.

Senatore **Chiesi, Relatore**. Ma siamo al N. 4333.

Senatore **Lauzi**. Appunto perciò ho domandato la parola sull'ordine della discussione.

La Commissione propone l'esame della petizione N. 4333, omettendo la petizione N. 4332.

Ora, io domando la parola precisamente su questa petizione N. 4332, e chiedo se veramente la Commissione creda che l'oggetto della medesima sia già esaurito con una legge che fa parte dei provvedimenti finanziari.

Io non posso non essere coerente a me stesso. Quando si è discusso recentemente uno dei provvedimenti finanziari, che limitava ancora, e metteva altre condizioni alla sovrimposta prediale, io mi sono permesso di raccomandare al Senato ed al Ministro delle Finanze — allora presente, che pesassero ben bene le conseguenze di questa disposizione, giacchè era, ed è mia opinione, che nei Comuni campestri, nei quali non vi è altra materia imponibile che la terra, se si limita o si toglie loro la sovrimposta comunale, non solamente non avranno più un soldo da spendere per una spesa facoltativa, ma diverranno assolutamente impotenti a sopperire alle spese obbligatorie.

Tutte quell'altre tasse che si propongono in sostituzione, per quei poveri Comuni di campagna non possono produrre niente di efficace; per conseguenza dimanderei se la Commissione crede veramente esaurita la petizione, perchè si è già adottato un progetto che mantiene il limite, che riguarda appunto la sovrimposta per parte dei Comuni, ovvero se non volessero i componenti la Commissione più benignamente concedere a questa petizione il merito di poter essere comunicata al Governo, perchè studiando lo stato delle cose e calcolando quale sarà la conseguenza appunto dei recenti provvedimenti, veda se non sia il caso di mantenere o di allargare, salvo l'approvazione della Deputazione provinciale, la facoltà accordata ai Comuni di sovrapporre all'imposta prediale.

Mi permetto di fare questa semplice domanda all'onorevole Commissione.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Questa petizione fu certamente presa ad esame dalla Commissione permanente di Finanza, perchè toccava appunto di una materia riguardante i provvedimenti finanziari.

Ricorderà il Senato che l'onorevole Senatore Caccia nel dar conto delle petizioni esaminate dalla Commissione permanente di Finanza, della quale fu Relatore, propose per tutte, senza distinzione di sorta, l'ordine del giorno puro e semplice, il che voleva dire che queste petizioni erano per sempre sepolte.

Nella mia qualità di membro della Commissione, ricordandomi che lo stesso Ministro Sella aveva dichiarato in una delle precedenti sedute che questi provvedimenti finanziari erano una necessità del momento, e che ammetteva egli stesso che, non essendo cosa perfetta, si sarebbe potuto col tempo tornarvi sopra con

modificazioni ed emendamenti, ricordandomi, dico, di queste parole del signor Ministro di finanza, proposi che tutte le petizioni esaminate dalla Commissione permanente di Finanza non fossero sepolte, ma fossero rimandate agli Archivi per essere prese in considerazione qualunque volta si tornasse a mettere mano a progetti di legge riguardanti materia finanziaria.

Io credo che mercè la proposta che io ebbi l'onore di fare, e che ebbe la fortuna di essere accolta dal Senato, l'onorevole Senatore Lauzi potrà essere persuaso che la sua domanda troverà a suo tempo il modo di essere sviluppata e discussa, quando cioè verrà posto in discussione un progetto di legge che alla medesima si riferisca.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Siccome questa petizione era confusa a molte altre, ho creduto che forse meritasse una menzione speciale.

Ora, io sono lieto di avere provocato dall'onorevole Relatore della Commissione l'osservazione che ha fatta, e riflettendo per conseguenza che, mandata agli Archivi, la petizione non mancherà di essere in certo modo raccomandata, quando se ne presenti l'evenienza, allo studio del Senato, dichiaro che non ho altro da proporre, e che sono pienamente soddisfatto.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. N. 4333. « Il Consiglio provinciale di Sassari porge al Senato motivata istanza perchè nel progetto di riorganamento dell'istruzione pubblica venga mantenuta in quella città l'Università degli studi. »

È gravissimo, come sapete, o Signori, questo tema delle Università.

L'Università di Sassari fu soppressa con la legge 13 novembre 1859, che prende nome dal nostro onorevolissimo Presidente, la legge Casati, la quale ha potuto sopravvivere alla caduta di tante leggi e di tante istituzioni.

Questa Università però fu chiamata a nuova vita con la legge 5 luglio 1860, ed ora vive come molte altre.

Come dissi, è grave il tema dell'ordinamento universitario, ed ho osservato che tutte le volte che la Camera dei Deputati esamina i progetti di bilancio, il Relatore della Commissione del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione fa proposte per la riduzione delle Università.

La Commissione non può nulla proporre a questo riguardo, ma informata che allo studio del Ministero è sottoposto un progetto di legge per il riordinamento delle Università, in attesa di quel progetto, essa vi propone che questa petizione sia rinviata agli Archivi per essere poi esaminata quando verrà in discussione il progetto di legge che riordinerà le Università del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni della Commissione, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. La petizione N. 4339 è

uguale all'altra sulla quale oggi stesso ho avuto l'onore di riferire e che porta il numero 4329.

N. 4345. « Le Giunte Comunali di 50 Municipii della provincia di Macerata, protestando essere questi illegalmente gravati da una tassa speciale sopra il prodotto nostrale del vino, aceto e birra, fanno istanza al Senato onde venirne esonerati. »

Questa tassa speciale era imposta ai Comuni ricorrenti da un Editto del Governo Pontificio. La Commissione ritiene che attualmente non si esigono dai Municipii delle provincie ex-pontificie altre tasse fuori di quelle che sono imposte a tutti i cittadini e Municipii del Regno.

La Commissione perciò è persuasa che la petizione accenna ad un debito arretrato, che grava que'municipii appunto per queste tasse, che avrebbero dovuto pagare, e che non hanno pagato. Per conseguenza essa vi proporrebbe che la petizione 4345 fosse rinviata al Ministero perchè esaminasse accuratamente le condizioni di fatto, e vedesse nella sua saviezza se non fosse il caso di esonerare que' Municipii da queste tasse, che essi credono indebite, come quelle che hanno origine da un Editto Pontificio; oppure se, trattandosi di un debito arretrato, già liquido e certo, la loro domanda non sia assolutamente da respingersi.

Veramente mancano alla Commissione quelle cognizioni di fatto, che solo può avere l'onorevole Ministro per formarsi un criterio sicuro sulla domanda delle giunte Comunali della provincia di Macerata, e per conseguenza la Commissione vi propone, come ho detto, il rinvio di questa petizione al Ministero di Finanza senza alcuna raccomandazione.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi fa meraviglia che i cinquanta Comuni, che hanno presentato questa istanza, non abbiano chiarito l'argomento in modo che la Commissione potesse con maggior cognizione di causa fare la sua Relazione.

Mi pare impossibile che si possa procedere ad una deliberazione in proposito, quando s'ignora se questo speciale tributo che colpisce soltanto alcuni Comuni di una provincia sia una tassa ordinaria, o, come si suppone, (giacchè parmi che l'onorevole Relatore non faccia che supporlo) un mezzo dato per pagare a lunghe rate un debito che i Comuni avessero verso il Governo; giacchè in tutti i casi è talmente grave l'idea che una tassa erariale pesi su alcuni Comuni, mentre non pesa su altri, e vi pesi al di là di quella tassa imposta che la legge egualmente ripartisce su tutto lo Stato, che si richiederebbe in questo caso un rinvio con viva raccomandazione al Governo perchè facesse cessare questa anomalia.

Ora chiederei alla Commissione se non si potesse sospendere di deliberare su questa petizione, e cercare prima dal Ministero delle Finanze quegli schiarimenti di fatto che possono veramente far conoscere lo stato

della questione, giacchè è una grande anomalia, lo ripeto, il caso di Province che con grande disuguaglianza paghino tasse che altri Comuni non pagano, tasse non portate dalle leggi attuali che hanno abbracciato tutti i generi di pubblica imposizione; sì che mi pare sia bene sospendere una deliberazione e sollecitare dal Governo uno schiarimento in proposito.

Senatore **Chiesi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi, Relatore**. Siccome la Commissione non ha altro scopo che di chiarire ben bene le cose che si riferiscono a questa petizione, cost'essa non ha alcuna difficoltà di aderire alla proposta sospensiva fatta dall'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. Metto ai voti la proposta sospensiva del Senatore Lauzi.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Senatore **Chiesi, Relatore**. N. 4351. « Il Presidente, a nome della Camera di Commercio di Savona, fa istanza perchè venga respinta la proposta per l'abolizione dei Tribunali di Commercio. »

I Tribunali di Commercio sono istituiti dal Codice di Commercio e dal Codice di procedura civile, e sono in attività. Sino ad ora nessuna legge fu proposta per la loro abolizione. È però vero che una Commissione nominata dal Ministero sta studiando un progetto di riforma del Codice di Commercio.

La vostra Commissione non sa e non può sapere quali siano le riforme che quella Commissione introdurrà nel Codice di Commercio, nè sa se tra queste vi potrà essere l'abolizione dei Tribunali di Commercio.

In questa incertezza essa propone che la petizione sia rinviata agli Archivi per essere presa in considerazione quando verrà in discussione il progetto del nuovo Codice di Commercio.

Presidente. Chi ammette la proposta fatta dalla Commissione, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Senatore **Chiesi Relatore**. « N. 4353. Il Municipio di Marsala sottopone alcune considerazioni, facendo istanza perchè venga modificato il progetto di legge sul riordinamento del Notariato. »

Questo progetto di legge, che ebbe a Relatore l'onorevole Poggi, lungamente discusso dal Senato, è ora sottoposto agli studi della Camera Elettiva.

Non resta quindi che a proporre il rinvio di questa petizione agli Archivi, per essere presa in considerazione nel caso che il progetto di legge sul notariato sia nuovamente portato in Senato con quelle modificazioni che vi possa introdurre l'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Chi ammette la proposta di rinvio agli Archivi fatta dalla Commissione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvata.)

Senatore **Chiesi Relatore**. « N. 4354. La Camera

di Commercio ed Arti di Savona fa istanza perchè non venga approvato il progetto di legge del Deputato Maiorana Calatabiano per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di banca. »

Siccome questo progetto non è stato mai sottoposto alle deliberazioni del Senato e neppure ebbe fortuna nell'altro ramo del Parlamento, la Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette l'ordine del giorno puro e semplice, abbia la compiacenza d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi Relatore. La petizione N. 4361 è identica alla petizione 4326 intorno alla quale ho già riferito or ora.

Petizione N. 4370. A questa sono identiche le petizioni 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381 come pure le altre 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4426, 4427, 4428, 4429, 4438, 4447, 4448, le quali tutte vennero inviate da Canonici di diversi Capitoli i quali domandano di essere esonerati dalla tassa del 30 per cento loro imposta dalla legge sull'Asse Ecclesiastico del 15 agosto 1867.

Petizioni di egual genere e in gran numero furono presentate alla Camera dei Deputati nell'occasione della discussione dell'Allegato sulle Fabbricerie. Alla Camera Elettiva nella seduta 6 luglio p. p. dopo una lunga ed animatissima discussione fu presentato dall'onorevole Deputato Sartoretti il seguente ordine del giorno.

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del suo impegno di provvedere in argomento con apposito progetto di legge, rinvia al Governo le petizioni dei beneficiati che reclamarono per la riduzione portata ai loro redditi per effetto delle leggi di soppressione e conversione, e passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno fu approvato dalla Camera.

Nell'occasione che il Senato ebbe a discutere i provvedimenti finanziari l'onorevole Senatore Robicchi raccomandò anch'esso la causa di questi beneficiati ed anche dei Canonici; e rispondendo al medesimo l'onorevole Senatore Saracco, mentre da una parte dichiarava che sebbene non approvasse in tutte le loro parti le leggi del 1866 e 67 di soppressione, ciò nonostante, nella sua qualità di Direttore Generale del Demanio, sentiva lo stretto dovere di farle eseguire, aggiungeva dall'altra la seguente esplicita dichiarazione:

« L'ordine del giorno accettato dal Ministero e votato dalla Camera dei Deputati contiene l'invito di presentare un progetto di legge che abbia per fine di migliorare le condizioni di tutti i beneficiati, di tutti, voglia bene avvertire l'onorevole preopinante, non solamente dei Canonici, ma di tutti indistintamente i be-

neficiati minori, che al pari degli altri hanno diritto di vivere. »

Anche l'onorevole Senatore Saracco si riferiva all'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati, che ha avuto or ora l'onore di leggere. Quest'ordine del giorno venne approvato in conseguenza delle dichiarazioni e promesse fatte dal Ministro delle Finanze di presentare un progetto di legge che migliori secondo equità e giustizia la condizione di questi beneficiati, e per conseguenza la Commissione crede di potervi proporre che tutte queste petizioni siano rinviate agli Archivi per essere prese in considerazione allorchè sarà presentato il progetto di legge, cui alludeva l'onorevole Senatore Saracco, progetto di legge già promesso dal signor Ministro delle Finanze nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Chiederei di dir due parole perchè queste petizioni fossero rinviate al Ministero. Saremmo da meno della Camera nell'interessamento per questi Corpi morali, per questi beneficiati e canonici, se non si aggiungesse la nostra raccomandazione a quella che con un ordine del giorno ha fatto la Camera dei Deputati, e che fu accettato dal Ministero, il quale sappiamo, per le dichiarazioni dell'onorevole Senatore Saracco direttore generale del Demanio, che si sta occupando appunto di questo provvedimento.

Credo quindi che sia opportuno aggiungere il desiderio del Senato a quello della Camera per una cosa ritenuta giusta e della quale il Governo ultroneamente è disposto ad occuparsi, e che perciò al rimando agli Archivi, il quale può portare un incerto, futuro ed eventuale esame, sia da preferire il rinvio al Ministro delle Finanze, e ne faccio la proposta.

Senatore Feazi. Bene, bene!

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Era per dire solamente che anche io mi associerei alla proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, appunto perchè si vegga che il Senato concorse nello stesso concetto manifestato dalla Camera dei Deputati.

Senatore Chiesi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi, Relatore. La Commissione nel fare la sua proposta era animata dallo stesso scopo.

Fidente e persuasa che questo progetto di legge sarà presentato, proponeva che fossero depositate queste petizioni all'Archivio, per essere appunto prese in considerazione, quando si sarebbe presentato il progetto di legge. Ad ogni modo, la Commissione dichiara di aderire, e di associarsi alla proposta dell'onorevole Lauzi.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, che è di rinviare tutte

queste petizioni al Ministro delle Finanze. Chi approva questa proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Siccome dietro proposta dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Senatore Cambay Digny, di sospendere la discussione di alcune petizioni in attesa del Ministro delle Finanze, io mi era affrettato di mandarlo a chiamare, così ricevo ora la partecipazione che egli difficilmente potrà intervenire alla seduta del Senato, perchè si trova in conferenza col Ministro della Guerra per cure urgenti d'amministrazione.

Quindi, o il Senato crede di poter fare a meno, nella discussione di queste petizioni, delle dichiarazioni del Ministro, o credendole necessarie, lo pregherei di rimetterne la relazione ad altro giorno.

Presidente. Domando dunque al Senato se crede di differire la discussione ad altro giorno; se non vi sono opposizioni, ritengo per ammessa la sospensione.

Senatore Chiesi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi, Relatore. La Commissione non ha alcuna difficoltà di differire ad altro giorno la Relazione di queste petizioni.

« N. 4410. — La Giunta municipale di Castelvetrano (Trapani) fa istanza perchè venga modificato il progetto di legge sul notariato. »

Anche questa petizione la Commissione propone che sia rinviata agli Archivi del Senato, per essere poi esaminata quando il progetto di legge sul notariato, che ora è davanti alla Camera dei Deputati, sarà nuovamente portato alla discussione del Senato.

Presidente. Chi approva il rinvio di questa petizione agli Archivi, si alzi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4412. Il Consiglio comunale di Calatafimi fa istanza perchè in vista di parecchie calamità che costrinsero a gravi spese quel Comune, venga in compenso al medesimo destinata una somma di lire 40 mila da prelevarsi sui fondi destinati ai danneggiati dalle truppe Borboniche. »

Come ha inteso il Senato, questo Consiglio Comunale in sostanza domanda un sussidio in vista di molte disgrazie dalle quali fu colpito.

Per aver sussidii il Comune deve rivolgersi al Ministero dell'Interno, tutore naturale e legittimo dei Municipii; e per conseguenza non è il caso che il Senato possa prendere in proposito alcuna deliberazione.

Vi propongo quindi, a nome della Commissione, l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette le conclusioni della Commissione, testè espresse dal suo Relatore, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4416. La Giunta Municipale, il Comitato agrario e parecchi abitanti di Cotrone (Calabria) in numero di 75, fanno istanza onde ottenere che dal Governo vengano adottate le più energiche misure per la repressione del brigantaggio in quelle provincie.

Molte volte è stato eccitato il Governo a prendere misure energiche per la repressione del brigantaggio, per la guarigione di questa malaugurata piaga che non cicatrizza mai.

Il Governo ha sempre fatto le più esplicite promesse in proposito, e dobbiamo ritenere che le promesse saranno mantenute. Ad ogni modo la Commissione crede che il Governo non avrà alcuna difficoltà di accettare il rinvio di questa petizione, la quale mira allo stesso scopo, da cui tutti siamo animati, Governo e cittadini, dallo scopo cioè che questa mala pianta del brigantaggio possa finalmente del tutto essere sradicata dall'Italia.

La Commissione propone adunque il rinvio di questa petizione al sig. Ministro dell'Interno.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione su questa petizione, che sono pel rinvio al Ministro dell'Interno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4417. — Michele Ricciuti di Cosenza, domanda di venire reintegrato nel possesso di una tenuta che allega usurpatagli dal precedente Governo, col risarcimento dei frutti e danni sofferti. »

Siccome si tratta di una questione privata, il petente deve rivolgersi al Governo in via gerarchica amministrativa percorrendo quegli stadi che la legge ha stabiliti, e se questo mezzo gli fallirà, egli potrà aver ricorso ai tribunali. Ma il potere legislativo non può entrare in questa questione di diritto privato, e in conseguenza la Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette su questa petizione le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4439. — La Deputazione provinciale di Sondrio, a nome di quel Consiglio provinciale, emette un voto ragionato perchè nel progetto di congiunzione delle Ferrovie Italiane colle Elvetiche venga prescelto come più vantaggioso il Valico dello Spluga. »

Il Senato non ignora la lotta che vi è fra questi due progetti, uno pel valico del San Gottardo, l'altro per quello dello Spluga.

Il Ministero solamente può essere giudice di questa lotta; e in conseguenza la Commissione non può far altro che rinviare la petizione all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici perchè la prenda in considerazione.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io ho domandato la parola unicamente per notare che non credo che la Commissione prenda qui l'iniziativa di una raccomandazione.

Senatore **Chiesi, Relatore**. Niente affatto.

Senatore **Ginori-Lisci**. Siccome l'onorevole Relatore su altre petizioni, delle quali non ha inteso fare raccomandazioni, lo ha accennato, mentre non ha fatto lo stesso per questa, io domanderei che lo facesse, per l'unica ragione che non si pregiudicasse una questione che non è d'interesse speciale di una Provincia, ma è d'interesse generale dello Stato, e quindi va studiata, e studiata con altre mire da quelle che possono avere singole Province o parti di Provincia.

Senatore **Chiesi, Relatore**. La Commissione aveva dichiarato che il solo Ministero poteva essere giudice di questa questione. La Commissione ha creduto che dopo tale dichiarazione non occorresse ripetere esplicitamente che non intendeva di fare una raccomandazione.

Per conseguenza non ha alcuna difficoltà di aderire al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci e di dichiarare che non intende di fare col proposto rinvio alcuna raccomandazione al Ministero.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io faccio presente al Senato ed all'onorevole Commissione, che pende già innanzi alla Camera dei Deputati il progetto di legge relativo al valico alpino di cui è parola in quella petizione, onde mi pare che essa potrà formare opportunamente oggetto di studio quando quel progetto di legge verrà avanti al Senato.

Se la Commissione crede, potrebbe mandare quella petizione agli archivi per richiamarla poi alla sua attenzione quando il progetto di legge relativo al valico alpino verrà al Senato.

Po questa proposta senza contraddire in nulla alle cose dette dall'onorevole Relatore, perocchè certamente mandare al Ministero una petizione senza alcuna raccomandazione, come esso propone lascia perfettamente libera la linea di condotta che deve il Governo tenere. Ma siccome il Ministero ha già dichiarato su tale argomento quale sia il suo concetto avendo presentato il progetto di legge, così sembrami sarebbe più opportuno un esame su tale petizione quando verrà in discussione il rammentato progetto di legge.

Senatore **Chiesi, Relatore**. La Commissione dichiara aderire alla proposta del signor Ministro, che sia cioè la petizione rinviata agli Archivi per essere poi richiamata quando il progetto che il sig. Ministro ha dichiarato essere presentato alla Camera dei Deputati, verrà discusso in Senato.

Senatore **Lauzi**. Quantunque in questa gravissima questione il Governo del Re abbia, per così dire, già formato il suo giudizio, espresso in un suo progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati, nulladimeno il Senato certamente conosce, e tanto meglio lo conosce il Ministro dei Lavori Pubblici, che l'inte-

resse per il passaggio dello Spluga non si è rallentato, ed ancora si fanno sottoscrizioni, e si fanno studii, perocchè tra le altre cose, in ipotesi un po' larga, sarebbe anche ammessa la possibilità dei due valichi.

Io aggiungo un'altra riflessione, ed è che, per quanto mi consta, i fondi che servirono di base ai trattati internazionali relativamente al S. Gottardo, se non erro, non sono ancora del tutto raccolti, e la posizione, le circostanze in cui si trova attualmente la Germania non credo che siano favorevoli a questi studi e ai sacrifici che devono essere la conseguenza di questo progetto. Di modo ch'è ripeto anche io ciò che fu detto dall'onorevole collega Ginori-Lisci, senza pregiudicare la questione, credo pure che abbia un interesse speciale questa petizione per essere rinviata al Ministro, non colle raccomandazioni, ch'è ciò è escluso dal nostro Regolamento, ma unicamente perchè la si crede degna di essere presa in considerazione.

Questo è il senso che il nostro Regolamento annette al rinvio delle petizioni al Ministero; in questo senso dunque di prenderla in considerazione o ora o in momento più opportuno, credo che il rinvio sarebbe al certo da preferirsi alla deposizione negli Archivi, la quale fu, non è molto, battezzata da un nostro collega come un onorevole seppellimento: non credo che lo sia nè lo è certamente secondo i termini del nostro Regolamento

Senatore **Fenzi**. Ma si avvicina

Senatore **Lauzi**. . . . Ma è davvero, come diceva l'onorevole Fenzi, qualche cosa che si avvicina, per cui penso che, affine di mostrare l'importanza dell'argomento, si potrebbe adottare il rinvio della petizione al Ministero.

Senatore **Chiesi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi, Relatore**. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, la Commissione crede dover persistere nella proposta fatta del rinvio agli Archivi. Dal momento che vi è un progetto di legge davanti all'altro ramo del Parlamento, questo progetto necessariamente dovrà venire alla discussione del Senato. Sarà allora il caso di prendere in considerazione questa petizione.

Se qualche Senatore crede che il rinvio di una petizione agli Archivi sia un seppellimento della petizione stessa, non dubito di dire che è in errore. Il nostro Regolamento su questo rapporto parla chiaro. Quando si rinvia una petizione agli Archivi, si sottrae dagli stessi Archivi qualunque volta il progetto di legge al quale quella petizione si riferisce, viene portato in discussione.

Dal momento che tutti siamo d'accordo che non vogliamo fare una raccomandazione speciale al signor Ministro; dal momento che vi è già un progetto di legge sottoposto ad esame nell'altro ramo del Parlamento pare veramente più naturale che si debba semplicemente proporre il rinvio della petizione agli Archivi, e per con-

seguenza la Commissione aderendo alla proposta del signor Ministro persiste nella sua proposizione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io vorrei far osservare all'onorevole senatore Lauzi che quella petizione, nel modo con cui è espressa, non potrebbe essere mandata efficacemente al Ministero, perchè quella petizione dice che nella scelta del valico alpino sia preferito il valico dello Spluga. Ora questa scelta per parte del Ministero è fatta, poichè ha stipulata una convenzione internazionale; di più dopo avere acceduto a quella convenzione, ha fatto un progetto di legge, l'ha presentato, e ha spedito circolari per le provincie, invitando le Amministrazioni comunali e provinciali a concorrere nelle spese. Dunque il giudizio per parte del Ministero è pronunciato, è un giudizio subordinato naturalmente al voto delle Camere. Ma qui quella petizione è diretta a far giudicare una cosa, quindi deve andare nella sede ove si può giudicare, ossia alla Camera dei Deputati od al Senato.

Credo quindi che quella petizione dovrebbe passare agli Archivi, ma non per esservi sepolta, non essendovi nel caso attuale questo pericolo, che l'onorevole Lauzi teme, poichè vi è già il progetto di legge avanti alla Camera, e deve venire al Senato.

Io credo che queste considerazioni faranno persuaso il Senato della convenienza del rinvio agli Archivi. Questa deliberazione del rinvio agli Archivi è conforme a quella che fu adottata dallo stesso Senato relativamente alla petizione per la fermata dei vapori dell'Adriatico-Orientale a Bari.

Relativamente a quella petizione si osservò appunto che pensando un progetto di legge alla Camera dei Deputati era il caso non di mandarla al Ministero, ma agli Archivi perchè abbia il Senato ad occuparsene quando la legge relativa a quel rinvio verrà in Senato. Qui il caso è identico: poco anzi il Senato deliberava per il rinvio agli Archivi, a me pare che dovrebbe pure mandare agli Archivi, questa petizione.

Senatore Lauzi. Non insisto nella proposta.

Presidente. Dunque si pone ai voti il rinvio agli Archivi.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi Relatore. « N. 4454. Il Consiglio Comunale di Marsala, domanda che vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sul riordinamento del Notariato. »

Per le ragioni sopra dette, la Commissione vi propone il rinvio di questa petizione agli Archivi.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi Relatore. « N. 4457. Il Comitato Agra-

rio di Perugia fa adazione al voto emesso dal Comitato Agrario di Siena, perchè non venga approvato l'articolo della nuova legge sulla ricchezza mobile, che impone ai proprietari di pagare la tassa per i coloni. »

Questa legge è già votata, dimodochè torna inutile questa petizione.

Ad ogni modo siccome tutte le petizioni che furono mandate alla Commissione dei provvedimenti di Finanza furono rinviate agli Archivi, così la Commissione propone che anche questa petizione per la stessa ragione sia rinviata agli Archivi.

Presidente. Chi adotta questo rinvio agli Archivi, proposto dalla Commissione, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4458. La Camera di commercio di Bari fa istanza perchè venga decretata la costruzione di una ferrovia in Basilicata per Potenza.

Anche questa domanda fu esaurita, per così dire, colla votazione della legge sulle ferrovie, e per conseguenza la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice, già adottato a proposta del Relatore Cantelli per tutte le petizioni indistintamente che si riferivano ai progetti riguardanti le ferrovie.

Presidente. Chi ammette l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, si alzi.

(Approvato.)

Ora non rimangono più che a riferirsi le petizioni state sospese.

Risultato della votazione a squittinio segreto.

Approvazione delle Convenzioni con varie Società e di altri provvedimenti riguardanti le Strade Ferrate.

Presenti . . .	91
Votanti . . .	90
Favorevoli . . .	80
Contrari . . .	10
Astenuti . . .	1

(Il Senato adotta.)

Approvazione della Convenzione colla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia.

Presenti . . .	91
Votanti . . .	91
Favorevoli . . .	81
Contrari . . .	10

(Il Senato adotta.)

Approvazione del trattato di Commercio e di navigazione colla Spagna.

Presenti . . .	91
Votanti . . .	91
Favorevoli . . .	88
Contrari . . .	3

(Il Senato adotta.)

TORNATA DEL 17 AGOSTO 1870.

I signori Senatori saranno invitati a domicilio per la prossima seduta, la quale sarà tenuta quando verrà la comunicazione del Governo sul progetto di legge che ora si sta studiando alla Camera Elettiva.

Prego quei signori Senatori che non hanno stabile domicilio in Firenze, di indicare il luogo della loro di-

mora con precisione prima di assentarsi, affinché possa pervenire loro subito e sicuro l'invito appena che il Governo farà sapere che ha comunicazioni da fare al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 22 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedo — Presentazione del progetto di legge per provvedimenti relativi all'armamento — Interpellanza del Senatore Sclopis — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Sclopis — Avvertenza dei Senatori Farina e San Martino cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Serra Francesco Maria e schiarimenti del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta a ore 1 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il seguente sunto di petizione.

N. 4462. Carmine Miraglia di Napoli, fa istanza perchè vengano sollecitamente compiuti gli incombeni prescritti dall'ordine del giorno del Senato relativamente alla legge per il condono del biennio agli impiegati civili dell'ex-povoio delle Due Sicilie.

I Senatori *Arrivabene* e *Fondi de Sangro* domandano un mese di congedo, che viene loro accordato dal Senato.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. A nome del Presidente del Consiglio, e dei miei Colleghi, i Ministri della Guerra e della Marina, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per i provvedimenti relativi all'armamento, già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Io prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, e deliberare sul medesimo il più presto che sarà possibile compatibilmente col Regolamento.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale stando alle parole materali sarebbe una legge di finanza, e per conseguenza dovrebbe mandare alla Commissione Permanente di Finanza. Lo spirito però di questa legge essendo politico, io crederei opportuno di seguire il tramite ordinario delle altre leggi,

e mandarlo agli Uffici, se il Senato non fa opposizione.

Voci. Benissimo, benissimo!

Presidente. È stata chiesta l'urgenza su questo progetto di legge.

Chi l'approva, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Dopo che sarà accordata la parola al Senatore *Sclopis*, il quale deve fare una domanda al Ministero, io invito i signori Senatori a raccogliersi negli Uffici per l'esame di questo progetto di legge che si sta distribuendo, ed ho fiducia, che fattone l'esame e nominato l'Ufficio Centrale ed il Relatore, questi possa avere preparata la Relazione per domani all'ora della seduta. In questa fiducia, inviterei i signori Senatori a radunarsi anche domani al tocco in seduta pubblica perchè se non sarà possibile esaurirla, almeno si porterà molto avanti la discussione. Se poi il signor Relatore non avesse preparata la Relazione, il Senato sarà convocato pel giorno seguente.

Premesse queste osservazioni, do la parola al Senatore *Sclopis*.

INTERPELLANZA DEL SENATORE SCLOPIS.

Senatore Sclopis. Mi prevalgo dell'occasione che è presente il Signor Ministro delle Finanze, e spero che ne vorrà anche fare parola al suo Collega, il Ministro dell'Interno, che non vedo presente, per esporre ai signori Ministri la condizione affatto difficile, anzi direi pericolosa, in cui si trova, sotto l'aspetto finanziario, la Provincia di Torino. Questa Provincia da quattro anni è in gravissima deficienza di fondi che le sono dovuti dalle finanze, ed è costretta a supplire con debiti, i quali attualmente sommano già a circa due milioni.

Questo stato di cose non si può continuare senza grave detrimento e della Provincia e dei contribuenti.

Mi permetterò di sottoporre al Senato alcuni dati positivi, poichè il linguaggio delle cifre in si fatte materie è il più convincente.

Il dissesto delle finanze della Provincia di Torino risale a data alquanto antica, che si può riferire all'epoca di quella legge che, direi quasi per antifrasi, si chiamò di perequazione; e tanto più si fece penosamente sentire dacchè si allargarono le attribuzioni dell'amministrazione provinciale. Si noti che quando incominciò l'esercizio di questa amministrazione così detta autonoma, la cassa della Provincia era affatto vuota.

Egli è da sapersi primieramente, che le finanze provinciali si alimentano soprattutto dal prodotto delle sovraimposte. Così il passivo totale generale nel bilancio della Provincia per l'esercizio 1869-70 è di due milioni settecento ottantasei mila duecento ottanta nove lire, quaranta centesimi, e la deficienza da coprirsi col prodotto dei centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, ossia sovraimposta generale della Provincia, ascende a nulla meno che ad un milione novecento settantun mila cento ventitrè lire, ottantacinque centesimi. Ma il modo di sopperire a tale spesa cominciò assai male, e questo male progredì sempre peggiorando; cosicchè si calcola che nel corso di quattro anni dal 66 al 69 inclusivamente, sieno rimasti da riscuotere più di due milioni, duecento sessantasette mila lire. Non parlo del *deficit* del corrente anno che non è ancora pienamente noto, ma che rileverà pure ad egregia somma.

La causa precipua materiale di questo enorme disavanzo nelle riscossioni che la Provincia era in diritto di fare, si attribuisce alla mancanza ed irregolarità di ruoli precisi e definitivi della ricchezza mobile nelle esattorie, non che a speciali disordini, come sarebbe quello avvenuto nel 1868, se non isbaglio, anno nel quale i ruoli furono compilati due volte su basi diverse l'una dall'altra, il che, come è noto, originò una confusione inesplicabile per rimborsi dovuti farsi a causa di precedenti indebite percezioni.

Ma un'altra, direi quasi, più singolare anomalia conviene che io denunci, ed è la seguente. Mentre il Consiglio provinciale di Torino votava per servizio del proprio bilancio una somma determinata, di cui la relativa cifra veniva regolarmente comunicata all'Autorità incaricata del reparto, erano invece disposte da questa Autorità somme arbitrarie, talvolta in meno, talvolta in più, e senza che la Deputazione provinciale avesse mezzo di antivenire o di rimediare simili abusi, poichè il reparto si fa soltanto dall'Autorità finanziaria. Se volete esempi di queste incredibili distrazioni, io vi fornirò i seguenti:

Nell'anno 1866 il Consiglio provinciale votava col suo bilancio una sovraimposta di un milione, novecento tre mila cento cinquantacinque lire; la ripartizione

che se ne faceva sui ruoli era solo di un milione cinquecento quattro mila duecento diciannove lire, cioè trecento novant'otto mila novecento trentasei lire in meno. All'incontro, nel 1867 mentre erano dal Consiglio provinciale stanziati in bilancio due milioni cento diciotto mila cento nove lire, se ne ripartirono sui ruoli due milioni cinquecento cinque mila ottocento dieci, ossia trecento ottantasette mila settecento una in più.

Nel 1868 vennero nuovamente repartite in meno delle bilanciate, ottocento cinquantatrè mila duecento sessantasette lire, e nell'anno scorso 1869 nove mila settantadue lire in più.

Confesso il vero, se questi risultati non fossero stati dedotti da sorgente autentica, durerei fatica a credervi, e spero che essi faranno anche qualche impressione sui signori Ministri.

La mancanza di regolarità e la deficienza di somme per le rimesse da farsi dagli esattori alla cassa della Provincia vogliono attribuire così all'accennata confusione dei ruoli come a certe esigenze imperiose per parte del Governo centrale, di farsi mandare tutto il riscosso comprensivamente a ciò che doveva essere dato alla Provincia.

La Provincia dunque, sprovvista d'ogni autorità di controllo sulle operazioni degli esattori, mancante della maggior parte dei mezzi che le occorre, dovette appigliarsi allo spediente rovinoso e forse anche meno legale, ma pur divenuto d'insuperabile necessità, di contrarre debiti. Così le è stato forza di fare un mutuo eccedente un milione con lunga mora ed al saggio d'interessi che variano dal 6 al 7 per cento, ed è obbligata inoltre a provvedere alle emergenze dei servizi correnti col mezzo di cambiali, mantenendo sempre aperto un conto corrente col Banco di Sconto al saggio pattuito del 7 per cento, conto che può onai dirsi normale di quattro o cinquecento mila lire ogni quindicina.

Tutte queste spese la provincia di Torino non le ha fatte per cose di lusso, ma per necessità, per servizi che le sono devoluti. Questi servizi, come sapete, o Signori, sono principalmente: paghe degli impiegati provinciali, spese stradali, quelle di casermaggio dei Carabinieri Reali, spese per gli esposti, per i trovatelli, o come diciamo noi, per l'infanzia abbandonata, e spese per i maniaci.

A tutte queste spese adunque non si può a meno di far fronte, altrimenti converrebbe forse aprire una porta, e chiuderne un'altra, vale a dire, aprire la porta ai maniaci, e chiuderla agli esposti; e credo che veramente tutti vorranno evitare questo doppio inconveniente.

È accaduto che si sono fatte osservazioni al Governo nei tempi addietro perchè si mandassero i fondi; e non si è ommesso di aggiungere a questo effetto ripetute istanze agli esattori, i quali hanno risposto che non c'era danaro, e che quello che avevano, era andato tutto al centro.

Io debbo, o Signori, rappresentare questo stato di cose al Senato ed al Ministero. Non è solamente un interesse provinciale che mi anima, è l'interesse generale dello Stato, perchè quando da una parte occorrono queste irregolarità, bisogna dire che tentenna tutto il servizio amministrativo. La prima volta che si scoprì questo disavanzo, questa mancanza di rimesse degli esattori al Tesoro provinciale, il conte di Revel, di sempre cara ed illustre memoria, che faceva pure parte del Consiglio provinciale, moveva istanza acciò che si chiedesse al Governo di incaricarsi egli stesso di supplire all'aumento di spese per gl'interessi. Il Consiglio provinciale, per una deferenza forse eccessiva, ma che tuttavia era dettata dal sentimento di non troppo urtare col Governo, passò oltre, e non diede seguito a questa istanza. Ma quando continuassero questi disordini, quando la provincia fosse obbligata ad imporre un soprappiù di balzelli ai contribuenti, allora io credo che l'equità dei signori Ministri dovrebbe necessariamente provvedere a che scemino queste indebite gravazze.

Parmi che basti l'aver denunciato colle cifre alla mano, attinte a sorgenti autentiche, l'abuso gravissimo, il danno sofferto, il danno prevedibile, perchè il Ministero soccorra alla necessità della Provincia, ed il Parlamento secondi colla sua approvazione la denuncia che io ho fatto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Sclopis lamenta con tutta ragione la condizione della Provincia di Torino per ciò che riguarda l'incasso delle sue sovrimposte, e se me lo concede, egli può estendere le sue doglianze a tutte le altre antiche Province. Io credo che coloro, che egli chiama miei colleghi di un altro Consiglio provinciale appartenente a quella Provincia, sanno in quali acque ci troviamo e gli altri che rappresentano altra Provincia a cui appartiene l'onorevole Sclopis, ed a cui appartengo io pure, potrebbero, mutate le cifre, ripetere le stesse cose che ha annunziate l'onorevole Sclopis. Pur troppo la condizione di quelle Province, per ciò che riguarda l'esercizio dei loro bilanci, è realmente poco soddisfacente. La ragione di questa condizione in parte è comune a tutto il Regno ed è dipendente dai ritardi che vi furono nella spedizione dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ritardi che, come il Senato sa, derivarono da ciò che, essendosi pubblicata la legge che stabiliva per la prima volta l'imposta sulla ricchezza mobile per il 1864, quasi sul finire di quell'anno, si fecero gli accertamenti dei redditi nel 1865, e credo che neppure tutto il 1865 sia bastato per ottenere la spedizione dei ruoli, in guisa che si è dovuto andare al 1866 per avere i ruoli dell'imposta relativi al 1864, sui quali venne pur distribuita l'imposta del 1865.

Ben si vede come fin dal suo nascere questa imposta abbia messo le Amministrazioni governative, le am-

ministrazioni provinciali ed anche quelle comunali in ritardo di oltre un anno, per ciò che riguardava la riscossione dell'imposta. E non si è posto rimedio a questa condizione di cose, o almeno non si è prossimi a rimediare per intero, se non mediante il ripiego che è stato accettato dal mio onorevole predecessore il Senatore Digny, cioè di fare gli anni finanziari di tre semestri in guisa da dispensare l'Amministrazione da una operazione di accertamento; e però nel triennio trascorso non essendosi dovuto fare che due operazioni di accertamento ci siamo potuti mettere quasi in pari col calendario per ciò che riguarda l'imposta della ricchezza mobile.

Dico quasi, imperocchè sebbene io abbia avuto la soddisfazione di proporre alla firma Reale un Decreto per cui è ordinata la riscossione della imposta della ricchezza mobile relativa al 1870 in guisa che la riscossione avvenga entro quest'anno stesso, tuttavia sono tanto vicini gli uni cogli altri i termini del pagamento, che per verità una qualche intelligenza sarà pure necessaria tenersi; ma ad ogni modo siamo venuti in una condizione di cose che lascia sperare che quindi innanzi, per quello che riguarda la ricchezza mobile, saremo all'ordine.

Io ho parlato dell'imposta di ricchezza mobile più per riguardo storico, per potere dare ragione di quello che è avvenuto, che non per l'interesse che quindi innanzi possono avere le Province ed i Comuni in quell'imposta, imperocchè per i provvedimenti finanziari che furono deliberati dai due rami del Parlamento i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile sono stati avvocati allo Stato, a partire dal 1871; e per ciò che riguarda le Province (ed è questo l'argomento speciale su cui mi interpella l'onorevole Senatore Sclopis), per ciò che riguarda le Province stabiliscono questi provvedimenti finanziari che alle medesime sieno dati in compenso 15 centesimi della imposta principale sui fabbricati.

Ora, io posso dichiarare all'onorevole Senatore Sclopis, che appunto nell'ultimanza Reale di ieri io sottoponevo alla firma Reale un Decreto nella cui redazione ebbi in mira, memore dei guai delle Province, di porre ai medesimi riparo.

Quel Decreto infatti stabilisce che questi 15 centesimi sieno da commisurarsi sopra i ruoli della imposta dei fabbricati spediti dall'Amministrazione, e l'ammontare dei medesimi sia dalle casse dello Stato pagato sopra i ruoli stessi semestralmente.

Nelle antiche Province oltre al ritardo nella riscossione della imposta di ricchezza mobile (malanno comune a tutte le Province del Regno) vi è sventuratamente un ritardo anche nella riscossione della imposta fondiaria.

L'onorevole Senatore Sclopis conosce meglio di me la storia della imposta fondiaria nelle nostre Province a partire dall'anno 1864. Essendo la imposta fondiaria in quella parte del Regno stata aggravata di un tratto

del 48 per cento, si è creduto opportuno di provvedere ad un conguaglio interno, perchè si era riconosciuto che in molti luoghi sarebbe stato veramente incompatibile un così grave aumento d'imposta.

Fu dunque deliberato che si dovesse procedere all'accertamento dei redditi dei terreni per mezzo delle dichiarazioni. Queste operazioni richiesero tempo non piccolo; dettero luogo a controversie non poche, e malgrado che l'imposta fondiaria dovesse commisurarsi sui risultati di questo accertamento, a partire dal 1865, non fu che nell'anno 1868 che si prese un partito sulle difficoltà incontrate. Frattanto per gli anni 1865, 1866 e 1867, si procedette riscuotendo provvisoriamente sopra i ruoli del 1864. La legge del 1868, provocata dal mio onorevole predecessore, fissò i contingenti provinciali commisurandoli ai redditi dichiarati ed accertati, e quindi eliminò le quistioni fra provincia e provincia.

Stabilito il contingente provinciale, a risolvere le difficoltà del riparto dell'imposta dentro la provincia vennero chiamate Commissioni nelle quali avevano larga parte gli eletti del Consiglio provinciale; questi lavori poterono essere condotti a termine in guisa che sono certo, al mio onorevole predecessore parve ventura non piccola di potere verso il giugno del 1869 deliberare i ruoli del 1868.

Quanto all'imposta degli anni 1865, 1866 e 1867 quella legge ordinò che la riscossione si facesse in base ai ruoli antichi, cioè agli allibramenti che erano in vigore anteriormente alla legge del Conguaglio del 1864.

Vede adunque l'onorevole Sclopis, che quando venne promulgata la legge del 1868, l'Amministrazione si trovava d'oltre un anno e mezzo indietro dal calendario, e per conseguenza quei ruoli che avrebbero dovuto essere conosciuti dalle Province, dai Comuni e dai contribuenti al termine del 1867, sventuratamente (e non certo per colpa del mio predecessore, al quale anzi attribuisco a lode l'essere riuscito a terminare qualche cosa sopra questa questione, che parve davvero la tela di Penelope) non furono pronti che dopo il secondo semestre del 1869.

E adesso pare a me di far molto se dentro l'ottobre potrò ordinare la riscossione in base ai ruoli del 1870, in guisa che quel certo anno e mezzo abbondante di cui si trovava in ritardo il mio predecessore, se mi riesce in questo anno di ridurlo a soli otto mesi, mi parrà di aver fatto, o almeno che l'Amministrazione avrà fatto realmente tutto ciò che era possibile di fare; ed ho speranza che nell'ottobre, o tutt'al più nei primi giorni di novembre, i ruoli del 1870 possano essere compiuti, nè lo possono essere prima, imperocchè ai termini della legge 26 luglio 1868, prima di ripartire la imposta del 1869, si doveva procedere a talune revisioni che saranno appunto compiute in codesto mese; malgrado tutto ciò non siamo ancora al corrente, imperocchè i ruoli del 1870 avrebbero, in un'Amministrazione re-

golare, dovuto essere compiuti negli ultimi mesi del 1869, o tutto al più a capo d'anno, ma non mai venire compiuti così innanzi nello stesso anno 1870; tuttavia io confido che l'onorevole senatore Sclopis ammetterà che (viste le condizioni in cui si versa e lo stato in cui si fu rispetto all'applicazione della legge, e viste pure tutte le controversie insorte) se realmente non si fu felici in tutte queste questioni ed in tutte queste faccende, non si può però imputare a colpa, non parlo della mia persona, ma dell'Amministrazione soprattutto, se le cose si trovarono in codesto ritardo.

Ma l'onorevole Senatore Sclopis può dire: pazienza per il male passato, ma, e per l'avvenire potete voi darci qualche guarentigia che si procederà meglio? Ed io con tutto rincrescimento gli devo confessare che nel 1870 cessa ogni legge per provvedere sull'imposta fondiaria nelle antiche provincie, di modo che pel 1871 non si sa cosa avremo. Infatti la legge del 1868 non ha vigore che a tutto il 1870, e stabilisce che il riparto dei contingenti pel 1871 debba sancirsi con altra legge.

Io mi sono bensì fatto un dovere di presentare in tempo (in marzo) all'altro ramo del Parlamento, un progetto di legge per determinare l'assetto dell'imposta fondiaria pel 1871, ed anzi faceva pure delle proposizioni che riguardavano anche il 1872, ma sventuratamente, malgrado la mia insistenza, non mi è riuscito di indurre la Camera Elettiva, (che fu, come il Senato, sopraccarica di lavoro) a discuterla, per cui siamo alla fine di agosto, ed il Parlamento, che pure è ancora aperto, non l'ha potuta votare.

Avverto che io proponevo che fosse data facoltà, e fosse anzi ordinato di fare certe revisioni laddove si giudicasse opportuno.

Sarà tuttavia mio dovere, al riconvocarsi dell'altro ramo del Parlamento, di presentare un progetto di legge, il quale dia facoltà di fare la riscossione dell'imposta del 1871 in base ai ruoli del 1870, imperocchè io convengo col concetto generale dell'onorevole Senatore Sclopis, che ad ogni costo non si debba lasciare la riscossione delle imposte nella condizione in cui è attualmente, e credo che il peggior male sia proprio quello di ritardare l'assetto delle imposte; meglio forse avere un assetto meno perfetto anzi che aspettare ulteriormente.

Ma questa è una questione la quale dovrà esser portata in Parlamento al suo riaprirsi. Oggi non potremmo deliberare su questa questione, per cui non posso prendere altro impegno coll'onorevole Senatore Sclopis se non che, per parte mia, di accelerare il più che si può i ruoli del 1870 e la loro riscossione, e fare in modo che per il 1871 la legge venga votata in tempo onde non avvengano ritardi, non per colpa del Potere Esecutivo nè per colpa dell'Amministrazione, ma per la circostanza di non avere avuta la legge in tempo.

Resta ora un'altra questione di cui mi sembra avere

anche toccato l'onorevole Senatore Sclopis, cioè del pagamento che gli esattori facciano alla Provincia e direi alle Provincie ed ai Comuni, imperocchè lagnanze di questo genere qualche volta si odono anche dai Comuni.

Ora, sopra questo punto io debbo dire, che dalla Amministrazione l'esattore ha l'ordine di versare le somme riscosse dai debitori delle imposte dirette nelle casse erariali, provinciali e comunali in ragione dell'aliquota rispettiva. Anzi se qualche volta l'Amministrazione ha da lamentarsi, si è che gli esattori, cedendo all'autorità dei Consigli Provinciali e Comunali, danno qualche preferenza alle Amministrazioni Provinciali e Comunali anzichè alla governativa. Ma il fatto sta ed è che per parte del Governo è data formale istruzione perchè le somme riscosse siano distribuite in ragione dell'aliquota; e se mai mi constasse che in qualche Provincia, e in specie in quella di cui ha parlato l'onorevole Senatore Sclopis, fosse avvenuto altrimenti, certamente farei del mio meglio affinchè ciò più non avvenisse.

L'onorevole Senatore Sclopis del resto senza dubbio conviene con me che lo Stato ha piuttosto bisogno di invocare l'altrui aiuto anzichè di largheggiare in promesse; pur tuttavia, per quanto gli è riescito possibile, ha cercato sempre di aiutare le Provincie, e credo ne abbia la prova anche la provincia di Torino, la quale, credo abbia, da uno de' miei predecessori, ricevuto una anticipazione in conto delle imposte dirette.

Però, ripeto, il male principale sta nel ritardo nella formazione dei ruoli; vi saranno stati anche ritardi nelle riscossioni e fors'anche nei versamenti, ma ritardi di poca importanza. Il ritardo nella formazione dei ruoli è per verità male gravissimo perchè male si invita il contribuente a pagare sopra ruoli provvisorii che non stabiliscono il suo debito finale.

Io sono convinto quanto l'onorevole Senatore Sclopis dell'opportunità di porre rimedio a queste condizioni perchè tanto le Provincie quanto i Comuni e lo Stato sono obbligati a prendere ad accatto a condizioni onerose somme relativamente riguardevoli e che non possono incassare in tempo utile per mancanza di ruoli, con grave scapito delle loro finanze e della loro Amministrazione.

L'onorevole Senatore Sclopis troverà le mie spiegazioni informate più al buon volere e al desiderio di rimediare ai mali, di quello che a promesse di fatto, ma l'onorevole Senatore Sclopis, non dubito, vorrà mettersi nei panni miei e vorrà considerare che io non posso promettere più di quello che posso attendere.

Presidente. L'onorevole Senatore Sclopis ha la parola.

Senatore Sclopis. Comincio dal ringraziare l'onorevole signor Ministro della benevola e larga maniera con cui gli piacque rispondere alle mie richieste. Rispose egli con una estesa esposizione delle cause di

questi dissesti finanziari, e con far balenare speranze di una miglior condizione avvenire. Ma non egualmente largo nelle sue risposte fu l'onorevolissimo signor Ministro, quanto agli arretrati.

Sarebbe giusto ed urgente che si facesse qualche cosa per questi arretrati che pesano sulle province, che pesano sui contribuenti, e che accrescono sempre l'aggravio per gli interessi che si devono servire.

L'onorevolissimo signor Ministro ha parlato di certe pressioni che le autorità provinciali o municipali possono fare sulle autorità finanziarie governative. Io non so delle altre Province, ma in quanto alla mia, posso assicurare che, se c'è stata pressione, questa fu governativa, ma pressioni comunali o provinciali, che io mi sappia, non hanno esistito mai.

Debbo anche avvertire che gli esattori richiesti ripetutamente di fornire fondi, non solamente addussero la solita scusa, della irregolarità dei ruoli per la ricchezza mobile, ma aggiunsero che non potevano riscuotere i tributi a motivo di certe circostanze, che io tacerò, ma da cui risulta, che anche vastissime tenute non avevano pagato a tempo debito l'imposta prediale.

Dico questo perchè si sappia, che noi non abbiamo esercitato nessuna specie di pressione, anzi abbiamo avuto risposte, cui non ci rimanevano mezzi di replicare efficacemente.

Del resto, prendo atto delle parole che con tanta cortesia l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze ha detto rispetto alla condizione prossima futura del tributo delle antiche Province.

Non ho mandato per parlare delle altre antiche province, parlo per quella di Torino in cui ho l'onore di essere Presidente del Consiglio provinciale; ma credo poter dire in genere, che il mantenere almeno per qualche tempo, e fino a migliori studii fatti ed a più certi risultati ottenuti, il sistema che attualmente si segue per la imposta fondiaria, è non solamente una concessione del Governo, ma è un'assoluta necessità.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Sclopis. Per conseguenza, io credo che mentre il Ministero è ben disposto ad ammettere questo sistema, vale a dire di ottenere con una legge che si mantenga, almeno provvisoriamente, lo stato in cui si trova stabilito il tributo delle antiche Province, non dubito che l'equità del Parlamento, che la necessità, direi, di mantenere una giusta distribuzione di gravanze, porterà sicuramente a quell'assetto a cui alludeva il signor Ministro delle Finanze.

Infine, ripeto: ringrazio l'onorevole signor Ministro dell'accoglienza che ha fatto alla mia denuncia, valendomi di questa parola, mentre non ho verun'altra autorità di parlare fuorchè come membro della Rappresentanza provinciale; e dico poi che mi dichiarerò soddisfatto, quando vedrò il frutto che il signor Ministro ci annunzia per l'anno futuro; frutto di vario

genere estensibile ad ogni parte d'imposta, ed all'assetto compiuto dell'Asse provinciale.

La provincia di Torino non ha mai domandato e non domanda favore di sorta: non domanda altro che equità e giustizia.

Equità e giustizia che accorderanno, ne son certo, il Ministero e il Parlamento.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Le ulteriori spiegazioni date dall'onorevole preopinante sul finire del suo discorso mi inducono a rinunciare alla parola, che aveva chiesta perchè da una frase che io avevo udito, parevami che le sue idee si portassero sopra un altro ordine di cose sulle quali io non sapevo concordare.

Ma, dico, l'ulteriore sviluppo che egli ha dato alle sue idee mi persuade a rinunciare alla parola.

Senatore **Di San-Martino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di San-Martino**. Il Senatore Sclopis ha parlato di una circostanza che mi ha grandemente colpito, cioè del ritardo che si verifica nella riscossione delle imposte che devono pagare varii proprietari di grandi tenute.

Io posso assicurare il Senato che in Torino e nella Provincia, gli uffici degli esattori sono talmente assediati dai contribuenti che si portano a pagare le imposte, che talvolta essi sono costretti di stare due o tre ore prima che venga il loro turno di ruolo, per potere eseguire materialmente il pagamento.

Quindi, se vi è qualcheduno che sia in ritardo, non sono certo i contribuenti.

Del resto, si usi pure la maggiore severità per i morosi, perchè la loro trascuranza ha un'influenza nociva su tutti i contribuenti, ed obbliga le Provincie ed i Comuni ad anticipare le somme. Questa circostanza, io spero, sarà tenuta in conto speciale dal signor Ministro negli ordini che sarà per impartire agli esattori.

Io poi insisto particolarmente perchè si proceda il più presto possibile alla sistemazione della riscossione degli anni anteriori; inquantochè questa sistemazione, secondo le spiegazioni che ci sono date dal signor Ministro delle Finanze, dipende in gran parte dal ritardo nella formazione dei ruoli per la ricchezza mobile, ritardo che produce poi le quote inesigibili con grave danno delle Provincie.

Quindi in-isto particolarmente perchè il Ministero spieghi un'attività straordinaria nell'adempimento dei suoi doveri.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io mi immagino che la allusione fatta dall'onorevole Senatore Sclopis ai ritardi dei pagamenti di imposte da talune delle più grandi tenute si riferisca ad un colpevole che non è tanto lontano, si riferisca al Demanio, che io ho l'onore di

rappresentare in quest'Aula, ma non credo che qui si tratti di privati.

Senatore **Sclopis**. No, no. Io ho detto *grandissime tenute*, non ho fatto cenno di possessori privati.

Ministro delle Finanze. E infatti se considerate che il Demanio non può camminare con quella sollecitudine che sarebbe desiderabile per la condizione in cui si trova da alcuni anni, dovendo attendere alla presa di possesso dell'Asse ecclesiastico; se considerate la condizione in cui cotesta Amministrazione si trova per fare tutte le traslazioni dei beni ecclesiastici; se tenete conto della condizione in cui si sono trovati gli allibramenti ed i libri stessi per le variazioni di imposte che non avevano, si capisce benissimo come sia avvenuto questo fatto che il meno diligente pagatore delle imposte sia stato quello che avrebbe dovuto darne l'esempio, cioè il Demanio stesso; ma ripeto, ciò avvenne per circostanze che si giustificano per chiunque voglia con imparzialità por mente alla condizione in cui deve di necessità trovarsi l'Amministrazione demaniale.

Questo quanto alla prima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore San Martino.

Quanto alla seconda, io vorrei che l'onorevole Senatore San Martino volesse recarsi a vedere coi propri occhi quanto si insista appunto per liberare, se è possibile, l'Amministrazione da questa briga degli arretrati. Devo dire, ad onore del vero, che il mio predecessore aveva già cominciato in questa parte a dare un forte impulso. Ed io convengo che, trattandosi di ricchezza mobile, l'onorevole San Martino ha perfettamente ragione, che i grandi ritardi significano grande inesigibilità.

Presidente. La parola è al senatore Serra Francesco Maria.

Senatore **Serra Francesco Maria**. Il signor Ministro delle Finanze, rispondendo alle parole indirizzategli dal senatore Sclopis, ha detto che, su per giù, tutte le Provincie del Regno, e in ispecial modo le antiche, si trovano nelle stesse condizioni finanziarie in cui versa la provincia di Torino; e che per le ragioni stesse per le quali nella provincia di Torino era ritardata l'esazione dei tributi provinciali, lo era anche in altre Provincie; ch'era insomma un male comune: accennò le cause da cui questo male proveniva; promise di ripararvi per quanto poteva essere nei suoi mezzi.

Siccome io ho l'onore di essere non soltanto membro, ma Presidente del Consiglio provinciale di Cagliari, così dirò al Ministro delle Finanze, che la provincia di Cagliari è appunto una di quelle fra le antiche Provincie che versa nelle stesse condizioni finanziarie lamentate dall'onorevole senatore Sclopis.

Non entrero qui a fare un ragionamento per dimostrarlo: ciò consta al Ministro delle Finanze, consta al signor Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Interni.

Se la provincia di Cagliari non versasse in quelle

condizioni, non avrebbe, mesi sono, spedita una Deputazione speciale de' suoi membri appunto per contrarre un prestito, onde la Provincia potesse far fronte a' suoi urgenti impegni.

Io mi limiterò a questo solo, e ritornando, come spero, a Cagliari per l'apertura del Consiglio provinciale, darò a' miei colleghi la lieta notizia che il signor Ministro delle Finanze ha dichiarato in faccia al Senato (ed io prendo atto delle sue parole), che gli esattori non solo non hanno ordini dall'Amministrazione centrale d'integrare prima la cassa erariale nazionale, senza darsi pensiero d'altro; ma che se gli risultasse una cosa simile, saprebbe reprimere questo abuso. Prendo atto di queste sue parole, le quali saranno, senza fallo, sentite con molto piacere dal Consiglio provinciale di Cagliari.

Ministro delle Finanze. Non ho che a riconfermare la fatta dichiarazione, eccettuato però il caso in cui vi sia taluna Provincia la quale abbia essa stessa dei debiti verso lo Stato; poichè allora si opera come si fa da tutti fra debitori e creditori, cioè si ritiene nel pagamento del debito tutto o parte del credito. Non credo che la provincia di Cagliari si trovi in questa condizione.

Presidente. Essendo esaurito questo incidente, prego il Senato a raccogliersi negli Uffici, e invito di bel nuovo i signori Senatori per domani al tocco in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).

TORNATA DEL 24 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario— *Omaggi* — *Discussione del progetto di legge per provvedimenti sull'armamento* — *Discorso del Senatore Siotto-Pintor e proposta di un ordine del giorno* — *Considerazioni e ordine del giorno del Senatore Mamiani* — *Parole del Senatore Siotto-Pintor per un fatto personale* — *Dichiarazioni ed istanze dei Senatori Cr. forti, Villamarina e Tecchio, alle quali risponde il Ministro degli Affari Esteri* — *Osservazioni del Senatore Menabrea* — *Schiarimenti del Senatore Villamarina* — *Nuove parole del Senatore Siotto-Pintor per un fatto personale* — *Risposta del Senatore Menabrea al Senatore Villamarina* — *Considerazioni e proposta d'ordine del giorno del Senatore Sclopis* — *Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor* — *Obbiezione del Senatore Farina all'ordine del giorno del Senatore Sclopis* — *Istanze del Senatore San Martino* — *Risposta del Senatore Villamarina al Senatore Sclopis* — *Proposta e schiarimenti del Senatore Scialoia* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze* — *Avvertenza del Senatore Mamiani, cui risponde il Senatore Sclopis* — *Dichiarazioni del Senatore De Fulco Relatore e dei Senatori Siotto-Pintor e Audinot* — *Proposta del Presidente del Consiglio, cui risponde il Senatore Sclopis* — *Istanza del Senatore Amari professore* — *Proposta del Senatore Mamiani d'emendamento all'ordine del giorno del Senatore Sclopis, accettata dall'Ufficio Centrale* — *Avvertenza dei Senatori San Martino e Scialoia* — *Osservazioni del Senatore Di Castagnetto* — *Mozione d'ordine dei Senatori Vigliani e Farina, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *L'ordine del giorno del Senatore Mamiani ripreso dal Senatore Villamarina* — *Avvertenze dei Senatori Menabrea e Ciccione* — *Proposta del Senatore Cialdini, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Schiarimenti del Senatore Torrecarsa* — *Istanza e dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri* — *Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Sclopis coll'aggiunta del Senatore Mamiani* — *Approvazione dei 4 articoli del progetto di legge* — *Squittinio segreto sul complesso della legge.*

La seduta è aperta alle ore 11 e 3/4.

È presente il Ministro degli Affari Esteri, e più tardi intervengono tutti gli altri Ministri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Luciani Banchi, Sindaco di Siena, dello *Statuto della Pieve a Mollis.*

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, del secondo numero del *Bollettino mensile della situazione dei conti.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AI PROVVEDIMENTI PER L'ARMAMENTO.

(Vedi atti del Senato N. 78.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti per l'armamento.

Ne do lettura. (Vedi infra.)

Il Senatore Segretario **Chiesi** dà pure lettura del progetto di convenzione colla Banca Nazionale.

Presidente. È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor.** Prima che io vi manifesti, riveriti Signori, il modo mio di vedere, un bisogno prepotente sento di salutare l'onorevole Presidente del Consiglio in una ai suoi colleghi per la affermata, a traverso di cento ostacoli interni ed esterni, e mantenuta neutralità, senza la quale oramai l'Europa arderebbe in vasto incendio di guerra.

Io non vo fino a dire, come moltissimi dicono, (e li ho uditi io stesso) che l'Italia dovesse stringere alleanza colla Prussia, la quale d'altra parte non la ci ha richiesta, bastando a se stessa; ma dico che all'alleanza colla Francia mancavano due condizioni essenziali di ogni buona politica, la giustizia e l'utilità.

Mancava la giustizia perchè noi avremmo dovuto metterci sotto ai piedi la gratitudine che dobbiamo infinita alla Prussia, per la cui sola cooperazione pottemmo ottenere il Veneto, senza compensi, senza di-

spreghi, senza schiaffi, senza vantamenti; perchè la Prussia non è provocatrice, si difende la Prussia; perchè trassero gli eserciti francesi in su i campi di battaglia ragioni non adeguate, prima o forse unica quella grande consolazione dei popoli bellicosi, dei popoli generosamente altieri, la gloria.

Ma che vo io ragionando? Contro la guerra mossa dalla Francia sta il verdetto d'Europa, anzi del mondo.

Mancava l'utilità, primamente per l'Italia, perocchè la vittoria dell'Impero è il concordato, la dominazione straniera, lo sgoverno dei partiti interni, i possibili smembramenti futuri, vergogna sempiterna.

Mancava l'utilità per l'Europa, perchè la vittoria dell'impero sarebbe gli eserciti permanenti, la dittatura di una nazione sovra le altre, il governo personale, pericolo continuo di guerra, anzi certezza. Certezza dico, perchè la Germania vinta (non dico la Prussia) reagirebbe con ogni sua possa; certezza perchè, dacchè politica è, mai non fu proferta meno esalta proposizione di questa: *l'Impero è la pace*; certezza perchè l'imperatore Napoleone I, il quale ne sapeva un punto più del diavolo, diceva che la Francia non subirebbe la dinastia dei Napoleonidi se non se a prezzo di grandi vittorie (voleva dire conquiste).

A noi basta rammentare pochi nomi, le Alpi e il Reno, il Lussemburgo e il Belgio, la Svizzera Francese, la Sesia Italiana, e perfino le Baleari Spagnuole.

Se queste cose sono vere, come sono verissime, può egli esservi un concittadino di Niccolò Machiavelli, di Francesco Ferruccio, di Piero Capponi, il quale preghi la mala ventura alla Prussia?

Signori no.

Infatti, se la grande maggioranza del paese non desidera lo abbassamento della Nazione francese, al più certo, non prega per la sua vittoria.

Diciamolo francamente, o Signori, la consorteia francese raccoglie in Italia quello che ha seminato.

In quanto a me, vi dico subito che, se io voglio la vittoria della Prussia, non voglio stravinto una grande Nazione la quale ha tanti titoli di benemerenza verso l'umanità.

E già fin d'ora si pare, o Signori, come il Governo Italiano sia stato questa volta eguale all'altezza della sua missione.

Sapevole egli che prima legge della politica, come della meccanica, è il tener conto delle resistenze, si attenne alla opinione preponderante, seguì l'opinione della grande maggioranza degli Italiani. Ebbe per sovrappiù il merito della provvidenza, che è pure gran parte della politica. Forse intravvide l'esito di una guerra non giusta. Voi lo vedete, o Signori, come siasi oggi meglio che mai avverato quell'antico proverbio che dice: «la superbia andò a cavallo, e ritornò a piedi.» Si conciliò le simpatie della Prussia la quale con una mirabile insistenza, con cure indefesse, con rara o piuttosto unica perseveranza lavorò da un mezzo secolo a quello stesso principio, per cui

hanno faticato i nostri maggiori, per cui pure noi ci siamo travagliati; si conciliò la stima dei Potentati neutri, e prima dell'Inghilterra, della quale scrivendo Polidoro Virgilio nel libro ventesimoterzo, se non isbaglio, delle sue storie, diceva essere più facile che il moro diventare bianco, di quello sia facile che gli Inglesi ed i Francesi si amino a vicenda.

E non credete, o Signori, a quello che si va quinci e quindi buccinando, o meglio, sobillando e zuffolando agli orecchi:

I beneficii francesi, dicono. Sì, ma come cari ci costano!

Dicono: la Germania all'Adige. No. La Germania all'Adige finchè Germania non v'era. Oggi quel fatto non avrebbe più ragione di essere.

Dicono: una Nazione sorge, terribile a tutta Europa.

Signori, io non amo i primati nazionali, come non amo i primati tra individui. Una Nazione vale l'altra, tutte sono egualmente grandi, in quella guisa che un individuo vale l'altro, intendo sempre quanto ai diritti essenziali. Ma se un primato da tutti consentito darsi per il bene della pace e dell'ordine europeo riconoscere, cotesto primato essere dovrebbe della Germania, ossia per la sapienza civile e militare degli ottimi suoi principi, ossia per la cultura dei suoi abitanti, ossia perchè cotale missione sembra esserle confidata dall'Alto, collocandola nel centro e nel cuore della civile Europa.

Dicono ancora: la comunione delle razze. Signori, lasciando stare se sia storicamente vera la comunione della stirpe celtica e della stirpe pelasgica, lasciando d'investigare se i nostri fratelli i Francesi, e peggio poi gli Spagnuoli, ci abbiano trattato meglio dei nostri cugini, i Germani, certo voi non vorrete ammettere in pieno secolo decimonono, nella sfolgorante luce del Cristianesimo, un principio il quale sarebbe la consacrazione, il perpetuamento dell'odio delle razze.

E infine ci dicono: riabilitazione dell'esercito!.... Già!... pugnando alla coda degli eserciti di una nazione straniera qualunque, poniamo della Francia, la quale non ci concederebbe un frustolo di gloria, quando pure la ci avessimo meritata!

Io ripeto a lusinghe col più profondo convincimento, il Ministero ha interpretato rettamente il voto della grande maggioranza degli Italiani.

Vengo più da presso alla questione degli armamenti.

Io godo di ripetere che ho pienissima fiducia nel carattere leale e franco, dirò quasi catoniano dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma badi bene il Governo a quello che fa. Sessantamila soldati in più, dopo la discussione sui provvedimenti finanziari, quando in tutta Europa si sa la condizione miserevole delle nostre finanze, possono fuor d'Italia parere qualche cosa di meglio che una dimostrazione di semplice neutralità! Considerino i signori Ministri quanto sia improvviso e pericoloso il lasciare tanta forza in mano dei possibili loro successori! Il di-

spendio è grave. Interpello l'onorevole Ministro Sella: può ella sopportarlo la scompigliata ed arruffata e scarmigliata nostra finanza?

Il dispendio è inutile. A che pro? a quale scopo? Vediamo:

Far rispettare la nostra neutralità. Ma in nome di Dio, o Signori, quale delle due parti guerreggianti ha interesse o bisogno di violarla? Chi la insidia? Chi la minaccia?

Fermare i passi della vittoria.

Tenete a mente, o Signori, quello che ora vi dico. La guerra sembra in sul fine, e io temo che non si sia neppure al principio. Fin qui avete veduta una Nazione contro un esercito ordinato. Chi vi dice che di qui a poco non veggiate una Nazione rompersi contro un'altra Nazione? Ora, io dico, a che sobbarcarci fin d'ora a tanto dispendio? A che gravare fin d'ora la mano sulla borsa degli esausti contribuenti?

Presentarci al Congresso bene armati. Signori, non occorre il dire che gli armamenti d'Italia non possono pesare sulla bilancia dei grandi Potentati Europei armati fino ai denti. Il mio concetto è questo: un'oncia di saviezza varrà per mille quintali di polvere.

Guardarsi dal vincitore. Signori, questo mi pare non soltanto un errore ma, perdonatemi la espressione, una stranezza. Facciamo i casi. Vince la Prussia? Essa ci sarà ben grata di avere noi serbata la nostra neutralità. La Francia vince? Oh essa sì, ci farebbe pagare la non fatta alleanza, ma non glielo consentirebbero i grandi Potentati Europei dei quali abbiamo accettato il concetto, dei quali abbiamo imitato l'esempio.

Resta adunque che voi non fate gli armamenti, se non se per reprimere gli interni moti disordinati per avviare a turbamenti politici, per timore, poniamo, del contraccolpo di una repubblica di sessanta giorni in Francia, voleva dire in Parigi.

Ma, Signori, la mercè di Dio, la grandissima maggioranza degli Italiani non è di pazzi: Ma se matti sono, bastano i soldati che sono. Ma se non bastano, altri prestissimamente si chiamano. E per ultimo, o Signori, mostratevi teneri dello stato miserevole della finanza; governate per bene, togliete i pretesti a tutti i partiti, e non temete. Per le quali cose mi sembra di non isgarrarla, se dico che la misura presa è politicamente improvvida e pericolosa, o quanto meno inutile, al più certo poi finanziariamente dannosa.

Con tutto ciò mi affretto a dichiarare che se un voto negativo potesse capovolgere il presente Ministero, il mio voto sarebbe affermativo; ad una sola condizione, o Signori, ed è che voi facciate politica né prussiana né francese, ma esclusivamente, fortemente, ricisamente italiana.

Ho udito moltissimi a dire: oh! tempi nefasti. Giammai fu in pericolo, come oggi è, l'unità dell'Italia! Ed io risposi: giammai furono i tempi più propizi all'Italia, onde affermare se stessa.

Quali difficoltà ci si possono opporre? Osta la giu-

stizia: Quale giustizia? La giustizia assoluta no certo, imperocchè tutti i principii di diritto naturale e di diritto pubblico universale concorrono nel dirci che non si viola giammai un diritto altrui quando si mette in atto il proprio, tolto che sia l'ostacolo. Così c' insegnano il Puffendorfio e il Grozio e il Watel e l'Ahrensen e tra altri molti il vivente e dottissimo amico mio, l'abate Vincenzo Pagano da Napoli.

Ci dicono ancora. La sarebbe cosa indelicata, ingenerosa, lo approfittare degli imbarazzi della Francia. Signori, occupiamo forse noi un millimetro di territorio che sia francese? Usurpiamo noi un qualche diritto della Francia, o non piuttosto mettiamo in atto il nostro? Adoperano la politica del sentimento come se di roba propria si trattasse, e fanno i sufficienti!

E infine ci dicono: se voi non violate la giustizia assoluta, violate la giustizia relativa. Vi è un patto internazionale.

Signori, un patto vi è, vi è una Convenzione. Ma strano patto, Convenzione curiosa! Dove ognuno dei contraenti si è riservato il diritto di interpretarla, non già negli incidenti del contratto, non già nelle clausole accessorie, ma nel senso intimo del contratto stesso!

Ebbene, o Signori, se vi ha mai alcuno il quale, Ministro italiano essendo, abbia interpretata la Convenzione nel senso francese; se vi ha alcuno il quale potendo domandare ed ottenere cento, siasi contentato di chiedere dieci; se vi ha alcuno il quale più o meno direttamente abbia riaffermato il principio della perpetuazione del vassallaggio italiano; cotesto Ministro, con dolore lo dico, mi dà prova di non essere adatto alle circostanze, e non ostando le buone intenzioni, non ha fatto il bene della Nazione; cotesto Ministro, se vero fosse il fatto, dovrebbe uscire dal Ministero.

Signori, non mai ebbe l'Italia dominio di sè (a mio modo di vedere) come oggi l'ha.

Ucciamolo senza velo. La piaga trilucente dell'Italia, che è? È la dominazione straniera, lo esagerato credito morale di una Nazione straniera la cui ultima espressione è quel maledetto cancro della Convenzione di settembre. Ebbene! Sterpatelo questo cancro; dite: Convenzione non v'è, andate a Roma, o signori Ministri, andate a Roma. Dite che l'Italia è donna di sè, dite che è giunto il tempo in che essa può e debbe uscire dei pupilli.

Andate a Roma colla grande maggioranza della Nazione, imperocchè, o Signori, le maggioranze sono di due maniere. L'una è la maggioranza fittizia che per piccolo numero di voti s'impone alla Nazione; l'altra è la maggioranza morale che rappresenta l'opinione della parte più eletta del paese, e che un Governo savio debbe più assai che l'altra apprezzare e seguire. Andate a Roma, ripeto, voi vi andrete coi voti della parte più eletta della popolazione.

Intendiamoci bene, o Signori, io non vi dico andate a Roma oggi o domani o doman l'altro. No, cotesta

è questione d'apprezzamento, di discrezione di tempi e di opportunità, che lascio scegliere di buon grado a questo Ministero. Solo vi dico: andate a Roma mentre che potrete andarci, perocchè lasciando fuggire l'occasione, voi lo sapete, l'occasione politica mai più non ritorna.

Nemmeno io vi dico: andateci in questo modo o nell'altro. No. Vi esprimerò netto il mio concetto in poche parole.

Signori, meglio che un patto, una frazione di patto con una Nazione straniera qualunque, cento patti, cento convenzioni col Presidente della gerarchia cattolica, col primo tra i suoi pari, i Vescovi, col Pontefice Romano, infallibile o no, ma pur sempre cittadino italiano.

Insomma, o Signori, voi non potrete dominare gli uomini, non potrete dominare gli eventi, non potrete dominare la situazione, senza una politica fortemente italiana.

Nessuno ha mai potuto spegnere i suoi successori. Signori, i vostri successori già vi scaldano i reni.

Togliete ogni speranza ad una fazione che non onora del nome di partito; togliete, dico, ogni speranza di dominare tutto e tutti, di ingrassare a spese dello Stato, (un po' troppo, a dir vero), governando con Francia e per Francia; e forse o senza forse le pagine immortali della storia diranno (e non è poco) che il Ministero Italiano del 1870 fu il Ministero degli uomini onesti!

Dire, o Signori, come fu detto, che coteste discussioni, la questione romana, sono inutili per gli Italiani, superflue per gli stranieri, perdonatemi, è dire uno sproposito madornale che in nessuna nazione, in nessun tempo, in veruna circostanza mai detto si sia. Dovrò io confutare l'assurdo? Addurre ragioni sovra ragioni?

La suprema ragione in politica è la coscienza nazionale.

Ond'io invito pacatamente, dolcemente, (*ilarità*) l'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri a volermi dire questo solo. Vuole egli andare a Roma mentre che la guerra ferve? Oppure non vuole andarvi se non se in seguito ad accordi diplomatici?

Ci si dice: altro è andare a Roma, altro è restarvi. Vogliamo andare in modo che restare vi si possa. Signori, io non so veramente se per ischerzo o sul serio ci si fanno di questa fatta obiezioni.

Vediamo un poco tra i potentati grandi di Europa, quale sia quello a cui possa venire in mente di disfare quella grande legge politica, la legge dei fatti compiuti!

Forse l'Inghilterra? L'Inghilterra, la quale e nella tribuna e nella stampa e nelle note diplomatiche ha sempre protestato contro la permanente occupazione francese?

La Prussia forse, la Prussia protestante, stanca di una grande, non dirò guerra, ma strage? La Prussia

paga del suo primato, che va a riacquistare? La Prussia amica dell'Italia? La Prussia alleata dell'Italia ieri? L'Austria forse?

O Signori, l'Austria ha ben altro sulle braccia! L'Austria è savia; l'Austria ha respinta di questi giorni, ha lacerata la carta del Concordato! L'Austria ammaestrata dalla esperienza perchè sappia quanto vale lo intramettersi negli affari italiani! O che? Dovrebbe mettersi in questo guaio l'Austria che non può avere dimenticato il 1866? L'Austria che deve pensare, non può non pensare che una nuova alleanza dell'Italia colla Germania potrebbe toglierle i suoi otto milioni di tedeschi? No Signori! L'Austria non vi disturberà; l'Austria non muoverà un passo, un passo per protestare contro la occupazione di Roma.

O sarà in fine la grande, la santa Russia, il cui Autocrate è Sommo Pontefice (poco preme se infallibile, o no) di 80 milioni di sudditi? Eh via!

Voi non avete ragione veruna di temere che alcuno dei grandi Potentati d'Europa possa venire a disturbare l'opera nazionale, a disfare un fatto compiuto.

Altro è mettere imbarazzi a fatti da compiere, altro è il distruggere un fatto compiuto!

Penso di avere serbata la mia parola di essere breve, e terminando prego l'onorev. Ministro degli Esteri che mi voglia rispondere, non con le ambagi, con le studiate frasi diplomatiche le quali, lo sappiamo, dicono tutto e nulla; ma si voglia rispondere nettamente, sinceramente, se sincerità è sperabile sulle labbra di un Ministro degli Esteri (*ilarità*). Riconosco il diritto del Potere Esecutivo, di scegliere il momento per rispondere. Quando vuole risponda, purchè risponda.

Io intanto deporò nelle mani del nostro onorevolissimo Presidente un ordine del giorno che raccomando all'attenzione del Senato, e che mi sembra dettato con tali concetti, con tale temperanza di espressione, che oso sperare che lo stesso Ministero voglia accettarlo.

Se l'onorevole nostro signor Presidente mi permette, ne darò fin d'ora lettura.

« Il Senato, nello interesse dell'ordine pubblico e del compimento delle aspirazioni nazionali, invita il Governo ad occupare la capitale del Regno nel momento e coi modi che giudicherà più acconci, con tutte le guarentigie che rassicurino il libero esercizio del Ministero spirituale; e passa all'ordine del giorno.»

Io ho finito.

Presidente. Quest'ordine verrà messo a partito quando sarà esaurita la discussione generale.

Intanto la parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Ho domandato facoltà di parlare non per ingaggiar battaglia, nè discutere lungamente sulla proposta materia, ma per fine molto diverso. Perciò non farò alcuna considerazione sulle molte e svariate del Senatore Stotto-Pintor.

Una sola considerazione di lui a me sembra non potere lasciar trascorrere senza una breve risposta.

Io voglio dire le parole acerbe che indirizzò alla Francia ed in ispecie all'Imperatore Napoleone III.

Queste parole, se non mi inganno, qualora non avessero altra parte meno lodevole, hanno quella della poca opportunità.

Senatore **Slotto-Pintor**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Mamiani**.... della poca opportunità; non è bello, così mi sembra, non è bello mai, accusare alcuno nel momento che viene colpito dalla sventura.

(*Applausi.*)

Del resto come al Senatore Slotto-Pintor, così a qualunque altro, in quest'Aula e fuori, per ogni accumulata accusa contro la Francia e l'Imperatore, io chiuderò sempre la bocca con questi tre soli vocaboli: **Magenta, Solferino, Unificazione Italiana!**

(*Nuovi applausi.*)

Ma tornando al subbietto, questi non mi sembrano tempi da discussioni, molto meno mi sembrano tempi da duellare col Ministero. Noi dovevamo ricusargli la nostra fiducia, poco tempo addietro; e come non lo facemmo allora, anzi facemmo il contrario, oggi dobbiamo riconfermargli ogni pienezza di fiducia, aiutarlo e cooperare con lui nella sua impresa con tutti i mezzi pecuniarii e morali che sono nelle nostre mani. Confesserò anzi che io venni in molto migliore opinione del Ministero in questi ultimi giorni, e mi accompagno assai volentieri col signor Relatore dell'Ufficio Centrale nelle lodi che fa al nostro Governo per la sua abile iniziativa della lega dei neutri. Questa lega è certamente ordinata ad arrecare molto bene, e forse a restituire la pace all'intera Europa.

Ad ogni modo, noi nel futuro Congresso avremo, coll'iniziativa assunta, un seggio dei più onorati e dei più autorevoli.

Non nascondo neppure che io mi era proposto di esporre qui in questa occasione alcune mie idee, forse non volgari, sulla questione romana, e le quali sarebbero in molta parte differenti da quelle esposte dal facondo preopinante. Ma come si può discutere con calma e con sicurezza in presenza di avvenimenti così inopinati, e quasi direi inopinabili? Come discutere con ponderato giudizio, quando, non da un giorno all'altro, ma da un'ora all'altra possono sorgere opportunità imprevedibili che bisogna afferrare a volo, possono sorgere necessità urgentissime alle quali convien riparare subitamente e ad ogni costo? Non tocca a noi di controvertere inutilmente, tocca al Ministero di essere apparecchiato sempre ad ovviare a quelle necessità, ad afferrar per i capelli la fuggente occasione.

Ma, o Signori, da una lunga e metodica discussione al perfetto silenzio ci corre di molto.

Possiamo noi negare che nel paese ferve una commozione profonda? Possiamo noi negare che, dirimpetto ad avvenimenti, i quali mutano o mutar possono le sorti di una gran parte di Europa, sonosi ravvivate molte speranze, riaccesi molti desiderii, che

qualche mese fa dovevano a forza dormire nel profondo dell'animo?

Si mostrerà egli, il Senato, indifferente, non curante di simili fatti?

Io voglio credere che no.

Il Senato, sbbene non permetta che in questo recinto sorgano e tempestino le passioni, conosce l'altezza e la dignità dell'Ufficio suo e nutre in cuore un affetto illuminato ed inestinguibile inverso la patria.

E qualora il Senato si tenesse oggi in compiuto silenzio sulla questione romana, contraddirebbe apertamente le sue stesse tradizioni. Io mi ricordo che or fu tre anni, e in frangenti dolorosissimi il Senato approvava l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Marchese di Torrecarsa, e in cui testimoniava da capo, la sua fede inconcussa nel programma nazionale.

Ben è vero che l'onorevole Relatore non ha mancato di accennare alcune giudiziose opinioni intorno al proposito.

Ma il Relatore, persona stimabilissima, non è certo il Senato; nè la Commissione tutta quanta lo è di vantaggio. Nè alcuno dei Commissari, nè il Relatore vogliono arrogarsi l'autorità dell'intera Assemblea.

Io dunque dopo compiuta la discussione della presente legge, che spero avrà esito favorevole, mi riserbo facoltà di proporre un ordine del giorno, meno ardito, nol nego, ma più accettabile di quello che avete udito dalla Locca dell'onorevole preopinante.

L'ordine del giorno direbbe così:

« Il Senato, riconfermando i voti suoi di adesione al programma Nazionale rispetto a Roma; e confidando che il Ministero vi conformerà l'azione propria in ogni occasione, passa all'ordine del giorno. »

(*Benissimo, benissimo!*)

Senatore **Slotto-Pintor**. Ho domandato la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Slotto-Pintor**. Ho sentito con soddisfazione il Senato plaudire alle parole dell'onorevole Senatore Mamiani, e voglio dire a lui medesimo che posso ripeterle io stesso.

Se manco di rispetto fosse stato in me verso l'Imperatore dei Francesi, avrei potuto contrapporre ai tre nomi proferiti dall'onorevole Terenzio Mamiani tre altri nomi che sono Savoia, Nizza e Mentana, ma io credo di non aver detta parola la quale esca dai termini del rispetto che si deve a un grande Regnante, principalmente allora che egli ha sofferto i colpi della malvagia fortuna.

Io protesto qui che non vi ha Italiano che rispetti l'imperatore Napoleone III meglio di me; dico anzi che forse o senza forse egli è il migliore amico degli Italiani.

Voci. (Benel!)

Certamente l'onorevole Mamiani ha intraveduto o inteso male le mie parole, o certo male le ha interpretate.

Se alcune parole gravi ho dette allo indirizzo dello Impero, le ho assai chiaramente spiegate; non erano rivolte contro l'Imperatore, sibbene contro la consorte francese la quale lo ha tratto alla ruina, facendolo uscire in campo senza gli opportuni preparamenti, in quella guisa che la consorte italiana ha tratto moltissime volte il nostro Governo in errori gravi e sto per dire deplorabili.

Senatore **Villamarina**. Domando la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. E con ciò credo, senza altro aggiungere, di avere risposto abbastanza.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore **Conforti**.

Senatore **Conforti**. Onorevoli Senatori, io non intendo di fare un discorso, ma una semplice dichiarazione.

Io confesso che mentre il presente Ministero da prima non mi ispirava alcuna simpatia, ora è da me tenuto in gran pregio, dappoichè nelle circostanze presenti, in cui gravissimi sono gli avvenimenti, dubbia la politica, incerto l'avvenire, esso ha proceduto in modo conforme a' veri interessi d'Italia. Non solo egli serbò una leale neutralità, ma prese una nobile iniziativa, affinchè cessassero al più presto possibile gli orrori di una guerra spaventosa, terribile, unica forse per la sua vastità negli annali della Storia.

Onde io dichiaro di votare favorevolmente la legge colla quale si domanda un credito di 40 milioni, dichiaro anzi che se gli avesse chiesti, gliene accorderei anche cento.

L'onorevole **Sella** e l'onorevole **Lanza** tolsero a governare lo Stato coll'idea di fare le più grandi economie, affine di riordinare le nostre finanze già bastantemente dissestate; ma quando in Europa sorsero inopinati, terribili avvenimenti, non dubitarono di smettere il primitivo programma e ne adottarono un altro che veniva suggerito dall'interesse d'Italia.

Io adunque, lo ripeto, voterò non solamente i 40 milioni, ma se il Ministero li domandasse, ne voterei 60, 80 ed anche cento.

Io non posso essere dell'avviso dell'onorevole Senatore **Stotto-Pintor**, il quale vorrebbe che nelle presenti condizioni noi fossimo disarmati, e che unicamente esercitassimo la nostra influenza con la saviezza nel consiglio delle nazioni.

Noi, onorevole **Pintor**, non siamo ancora giunti a quella rara felicità de'tempi in cui la ragione ed il diritto prevalgono, senza bisogno di essere appoggiati dalla forza.

Sventuratamente spesso la forza domina il diritto, e però io dico al Governo: armate, armate!

Se si trattasse della neutralità soltanto serbata dal Ministero, egli avrebbe adempito il compito suo, ed egli sarebbe sicuro di avere adottata una politica la quale è del tutto irreprensibile; ma il Ministero ha altri gravi doveri da compiere relativi alla politica interna.

Il Ministero conosce che in Italia vi hanno dei partiti, partiti che s'agitano, e la ragione principalissima per cui s'agitano questi partiti è la questione romana, questione che da molti anni rimane insoluta, e che sempre richiama l'attenzione degli Italiani.

Noi non dobbiamo negarlo, il Regno d'Italia senza Roma è un corpo acefalo.

Quindi tutti gli sforzi, io non ne indico i mezzi, tutti gli sforzi degli Italiani debbono tendere a che l'Italia si ricompia, a che questa grande questione possa essere finalmente risolta.

Disse uno scrittore francese e disse bene: « l'Italia ha compiuta un' immensa rivoluzione; perocchè dopo molti secoli di servitù ha potuto ricomporre le sparse sue membra, costituirsi in corpo di nazione, ed ha potuto ad un tempo attuare tre grandi principii, la libertà, l'indipendenza, l'unità. » È questo un vero prodigio, il quale non si poteva compiere senza armonia tra il principe ed il popolo.

Ma se questo è stato un grandissimo fatto, diceva il citato scrittore francese, l'Italia ne compirà un altro più grande, più universale, ed è l'abolizione del potere temporale. L'abolizione del potere temporale non solamente giova all'Italia, perocchè la costituirebbe interamente una nazione, ma procurerebbe un immenso vantaggio a tutta la cristianità.

Abbiamo nel seno d'Italia il Governo temporale del Papa: non parlo del Governo spirituale, perchè è fuori di questione. Questo Governo è incapace di sostenere sè stesso; questo Governo deve ricorrere a forze straniere, e quindi infestare il centro d'Italia. Questo Governo è sostenuto da un esercito poliglotta, racimolato nei più bassi strati della società del nuovo e del vecchio mondo. Questo Governo è un pericolo per l'Italia, perocchè non solamente è un Governo straniero, ma è un Governo nemico, centro di tutta la reazione.

Signore, io non voglio indicare quali mezzi deve adoperare il Governo italiano per risolvere la questione romana, ma confido che il Governo italiano voglia adottare quelle misure che possano riuscire ad un felice risultato: egli saprà evitare gli scogli, nei quali si può infrangere la nave d'Italia.

Per la qual cosa è una necessità inesorabile che il Governo provveda.

Ove il Governo riuscisse a risolvere questa questione, non solo sarebbe benemerito della nazione italiana, ma benemerito ancora della religione. Cessando il pontefice di essere re, cessando in lui la cura degli interessi mondani, rimanendo unicamente Capo dello spirituale, la religione ritornerebbe a quella purità e semplicità evangelica, di che fu improntata dal Cristo, che non ebbe un cantuccio di terra ove riposare il divino suo capo, cesserebbe il papato dall'amoreggiare continuamente con lo straniero e diverrebbe italiano, cesserebbe finalmente dall'avversare le libere istituzioni e la civiltà, cesserebbe di essere immobile in mezzo al movimento universale, e diverrebbe una istituzione di

carità e di amore. Non più si ripeterebbe la sentenza del Macchiavelli che disse: l'obbligo che noi italiani abbiamo col papato si è di averci fatti miscredenti e servi.

Intorno ai mezzi che il Governo italiano adoprerà, ripeto, io non intendo dir verbo, poichè il Governo ne sa certamente più di coloro che sono fuori dell'amministrazione. Ma sono sicuro che il Governo adoprerà quei mezzi che meglio potranno risolvere la questione; e che nello stesso tempo non potranno mettere in pericolo la salvezza della patria. (*Vivi segni d'approvazione.*)

Presidente. La parola spetta al Senatore Villamarina.

Senatore Villamarina. Io ho chiesto la parola col solo scopo di spiegare il mio voto, e lo farò brevemente per non tediare il Senato.

Io do il mio voto favorevole al progetto di legge, ma lo do sulle dichiarazioni d'altronde fatte esplicitamente dal Ministero, che cioè egli non intende scostarsi dalla più stretta neutralità; e che la legge non ha altro scopo fuor che quello di premunirsi dei mezzi atti a tutelare la sicurezza dello Stato, e mantenere l'ordine pubblico affinché in ogni evento forza rimanga alla legge, e fin qui prevenire è governare, e governare è il primo bisogno di uno Stato, di una Nazione.

Ma io non posso dispensarmi dal raccomandare caldamente al Ministero di mantenersi fermo nella determinazione che ha così saviamente presa; e di armarsi fortemente onde resistere a tutte le insinuazioni, a tutte le suggestioni di qualunque genere che potrebbero assediare e circondarlo per farlo scostare dal savio cammino in cui si è posto, persuadendosi che il procedere fermo, sicuro, leale sopra la medesima via è il mezzo più potente e più sicuro, è quello che più della forza varrà a mantenere l'ordine e la quiete interna, ed a calmare quell'agitazione che si è manifestata e che ancora perdura malgrado le dichiarazioni esplicitate dal Ministero, e che potrebbe far sì che l'azione del Governo potesse essere più tardi trascinata ad una determinazione, che sarebbe piena di pericoli, infeudando il paese ad una politica che non sarebbe la nostra, e scostandosi da quel programma nazionale che fu più volte espresso e sempre confermato e sanzionato con solenne voto non solamente alla Camera dei Deputati ma anche in questa stessa Assemblea.

D'altronde, o Signori, io non credo che noi saremmo abbastanza forti per prendere certi impegni che uscirebbero fuori dalla nostra costituzione interna.

L'esercito, che vengo grandemente, e che fu sempre ammirabile di devozione, di abnegazione, di coraggio e di valore nella prospera come nell'avversa fortuna, per ragioni di finanza, fu messo da qualche tempo sul piede di economia; economia d'altronde richiesta dal rovinoso stato in cui furono trascinate le nostre finanze dopo aver esaurito i principali cespiti di rendita dello Stato.

Dunque, o Signori, neutralità assoluta, e la più assoluta, ma non andiamo più in là; procuriamo invece di prendere all'interno una posizione degna, forte e ordinata, che ispiri stima, fiducia, considerazione all'estero, e che ci assicuri un posto degno nelle future trattative di pace.

Insomma ripeterò quello che disse il mio collega ed amico Commendatore Siotto-Pintor, atteniamoci ad una politica esclusivamente italiana, e null'altro che italiana; e soprattutto procuriamo di risparmiare, per quanto è possibile, la finanza, e non aggraviamola al di là del puro necessario, perchè, come disse ultimamente, se ben ricordo, l'onorevole Ministro delle Finanze in questo recinto, la prima forza di uno Stato è la finanza, ed io aggiungo che la finanza è allo Stato ciò che il sangue è al corpo umano. Togliete ad un uomo il più robusto, il più vigoroso, il sangue, e lo vedrete presto perire di inanizione, malgrado tutta la sua forza.

Passo a toccare un punto che riconosco molto delicato e pel quale invoco la benevolenza del Senato, perchè voglia ascoltarmi pazientemente sino alla fine.

Non lasciamoci smovere troppo, Signori, da questo sentimento di gratitudine: mi guardi il Cielo di volere un'Italia ingrata; io la voglio anzi riconoscente e generosa.

Ma mi permetterete qui di esporvi alcuni particolari che possono mettere le cose a luogo e a modo, e lo farò, almeno procurerò di farlo con quella prudente riserva che m'impone la delicatezza dell'argomento, e con quella discrezione cui mi obbligano le posizioni che ho altra volta occupate.

Nei Congressi di Parigi le sollecitazioni ed i reclami dei Rappresentanti della Sardegna, acciò le Potenze si occupassero in quella circostanza di risolvere la questione italiana che si presentava ognora più grande e minacciosa, non poterono avere un effetto immediato. Io però mancherei alla verità ed alla mia coscienza se non dicessi che l'Imperatore dei Francesi fu quegli che ricevette sempre i nostri reclami e sollecitazioni con una compiacenza visibile e con un favore assolutamente spiccato.

Finito il Congresso e trascorso qualche tempo, l'Imperatore cominciò con qualche monosillabo a far comprendere che l'Italia avrebbe potuto fare assegnamento sul concorso materiale delle armi francesi per cacciare lo straniero e conquistare la sua indipendenza.

Non sarò certamente io che disconoscerò il valore ed il merito di una tale iniziativa, che è tutta sua, ed appartiene a lui solo; ma tra il non disconoscere un'iniziativa di tanto merito verso l'Italia e l'ammettere una riconoscenza insoluta ed insolubile sino alla consumazione dei secoli, Signori, ci corre una certa distanza.

L'Imperatore fu compreso, e si formularono le condizioni, le quali, se da un lato erano favorevoli e vantaggiose all'Impero, come di ragione, dall'altro alcune

di esse erano gravi, penose e dolorosissime per ogni cuore italiano.

Tuttavia, a conti fatti, si prese la risoluzione di accettarle, e l'Italia adempì a queste condizioni sino allo scrupolo, anzi al di là, perchè ve ne fu taluna che venne di poi, e non era compresa nelle condizioni primitive.

L'Impero, per ragioni più o meno buone, che qui non è il caso di esaminare e che giudicherà la storia, credette doversi fermare a metà, per cui sorvenne una crisi che l'Italia non passò senza gravi difficoltà.

Come l'altra metà siasi compiuta, non ve lo dirò io; voi ben lo sapete.

Ma davvero, se dobbiamo adottare il principio che la riconoscenza debba andare anche al di là dell'adempimento più scrupoloso di tutte le condizioni convenute, allora, o Signori, l'Italia dovrà essere schiacciata sotto questo peso della riconoscenza; questa riconoscenza diverrà un incubo che l'opprime, che la schiaccia, che non le lascia il respiro; diverrà, diciamolo pure, una malattia che bisogna curare, perchè altrimenti andremo fino all'assurdo, cioè fino ad ammettere che se sotto ai piè dell'Impero si apre un abisso l'Italia vi si debba gettare giù *le cœur léger* per riconoscenza verso l'Impero.

Ma non basta, o Signori, colla cooperazione della Francia, e delle armi francesi, l'Italia non doveva essere quello che è, e noi saremmo ben lontani da ciò che siamo.

L'Impero non vagheggiò mai l'unità italiana, come credo non vagheggiasse l'unità germanica, e qui mi fermo, perchè la storia dirà ciò che è mio dovere oggi tacere. Frattanto però debbo nuovamente dichiarare che l'operatore dei Francesi si è rassegnato di buon grado a riconoscere i fatti compiuti; fatti che erano derivati da avvenimenti che non era possibile a mente umana prevedere. Or bene, se riconoscenza vi ha da essere, voi mi concederete che una parte di questa riconoscenza è pur dovuta alle altre potenze d'Europa, le quali si rassegnarono ad accettare esse pure i fatti compiuti, ed in specie ad una; e lasciatemelo dire, una parte ampissima e parimenti dovuta alla Provvidenza, che guidò gli avvenimenti e i destini della nostra patria.

Finalmente, o Signori, se noi dovessimo andare ora o più tardi a mischiarci nella lotta che ferve, che ne avverrebbe?

La Germania combatte per la sua unità, che sotto un pretesto qualunque si è voluto contrastare; (diciamo le cose come sono) se noi le muovessimo contro, andremmo a combattere quel principio che è la nostra esistenza, e che oggi stesso invochiamo per compiere l'edifizio nazionale.

Del resto, lo dico con la più intima convinzione dell'animo, la Germania, anche la Prussia perdente, compirà la sua unità; e la Francia vincitrice non lo potrà impedire, perchè quando una nazione è unanime nel volere la sua libertà, la sua unità, la sua indi-

pendenza, non vi è forza umana che ciò possa impedire.

Abbiamo l'esempio in casa.

I disastri di Novara, la pace di Villafranca, Custoza e Lissa hanno forse impedito la nostra unità? Io credo anzi che l'abbiano accelerata; ma senza andare più in là non abbiamo oggi un fatto palpitante?

Signori, io sento che tocco un tasto che sotto le mie dita potrebbe rendere un suono non troppo armonioso, ma la verità è una sola, e bisogna avere il coraggio di dirla. Non temete, sarò moderatissimo; non farò che tratteggiare alcune impressioni ed alcune idee che hanno destato in me gli straordinari avvenimenti che si sono succeduti in questi giorni con una rapidità spaventosa.

Sorrise al Sommo Pontefice di farsi proclamare infallibile: alla proclamazione dell'infalibilità risponde un eco terribile di guerra; alla proclamazione della guerra la Francia è obbligata a ritirare le sue truppe dagli Stati Pontifici; ritirate le sue truppe rimangono agli italiani accessibili le porte della loro capitale naturale, il Ministero ha stimato opportuno di assumere il pericoloso incarico di custodirle. Io non lo giudico, saranno i risultati che gli daranno torto o ragione.

Ma intanto dico che si è sentito il coraggio di affrontare tutti i pericoli, tutte le difficoltà che incontrerà certamente nella posizione scabrosa in cui si è messo, non esclusa una certa odiosità, che finora pesava sopra la Francia, appunto perchè essa si volle rendere custode per tanti anni di un potere, diciamolo, oramai decrepito, e di un Governo riconosciuto da tutte le potenze d'Europa, compresa la Francia, pel peggiore di tutti.

Il Ministero si lusinga di uscirne bene, ed io glielo auguro di cuore, perchè lo prego di credere che non è spirito nè sentimento di opposizione che mi faccia parlare, ma è la convinzione, la coscienza e quel poco di esperienza che ho potuto acquistare nella mia lunga carriera; del resto, sarò felicissimo se i fatti mi potranno contraddire, e mi daranno pienamente torto, chè allora ne farò l'ammenda con immenso piacere, ma fino a prova contraria il Ministero mi permetterà che io nutra qualche timore.

Del rimanente poi, comunque vada, o Signori, sarò in errore, ma io ho fede nella stella d'Italia, e vi ho fede perchè ho visto come è uscita vittoriosa e trionfante da crisi altrimenti intricate e ben più difficili della presente, ed ho acquistato la convinzione, che vi è una forza superiore all'intelligenza ed alle forze dell'uomo, che ci conduce liberamente per i suoi fini, che a noi non è permesso di scrutare; e se qualcuno ne dubitasse, non ha che a fermarsi sugli avvenimenti che si svolgono da quindici giorni a questa parte.

E chi ci dice, o Signori, che l'immensa sciagura che ha colpito oggi la Francia, e di cui non è essa sola a subire le ineluttabili conseguenze, chi ci dice,

ripeto, che questa guerra, mentre contiene il flagello, non contenga pure il rimedio? Cioè quello di sbarazzare il terreno dall'antico per prepararlo a ricevere il nuovo edificio? La libertà in Francia, l'unità in Germania, in Italia le aspirazioni nazionali, in Roma la religione depurata da' suoi abusi, e ritornata alla sua antica semplicità ed al suo splendore divino?

Fin qui le impressioni; ora vengo alle idee.

Si è sempre detto e ripetuto e da molto tempo, su tutti i tuoni che la questione romana bisognava scioglierla con mezzi morali; e si sono sempre usati mezzi morali per non scioglierla. E qui, siccome non vorrei che mi si applicasse la nota sentenza di Boileau, permettete che io vi esponga di volo, senza pretesione di veder meglio di un altro, quali reputo mezzi più semplici, più naturali, più facili per ottenere l'intento.

In un'epoca non troppo lontana si videro i frutti amari raccolti da una malaugurata Convenzione. Si è vista la trista impressione prodotta sullo spirito pubblico, la quale anche oggi è oggetto di perturbazioni interne.

Si sono subite gravi umiliazioni; e perchè si è voluto dormirvi sopra e non si è pensato allora a denunziare la Convenzione, mentre si aveva il diritto ed il dovere di farlo? si aveva il diritto perchè era stata più volte violata; il dovere, perchè almeno sarebbe stata una riparazione piccola, se volete, ma una riparazione alle umiliazioni patite e al prezioso sangue che fu versato. E oggi, o Signori, perchè non profittare del momento in cui venne annunciata la partenza dei Francesi dagli Stati Pontificii, ed in cui fu chiesto il ripristinamento della Convenzione, per intraprendere una discussione sull'esistenza legale di detta Convenzione, e aprire dei negoziati onde modificarne qualche parte o introdurvi qualche riserva? Mi si concederà almeno che il punto era discutibile, tanto più che col Parlamento aperto, il Ministero aveva un pretesto plausibile da far valere per non lasciarsi spingere a rinnovare in 48 ore, a tamburo battente, la Convenzione. Colla discussione in Parlamento si sarebbe acquistato tempo, e il tempo è il più abile diplomatico che esista, il tempo è l'ausiliare più potente della diplomazia, la quale consiste nel fare i nostri interessi anzitutto, nello spiegare attività, e sapere come far convergere gli interessi altrui verso i nostri, e non sacrificare i nostri per favorire gli interessi altrui.

Ho detto che nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Ministro degli Esteri a discorsi di questo genere rispose, che vi sarebbe stato piccolo o nessun vantaggio ad agire così; io sarò in errore; ma credo che anziché piccolo, si sarebbe ricavato un gran vantaggio col guadagnar tempo. E infatti, è vero o non è vero che, se avessimo aspettato solo quindici giorni a restringere quel patto, forse oggi lo stesso Ministero si sarebbe regolato altrimenti, e non saremmo costretti a confessare che non si può denunziare la Convenzione perchè solo accettata da poco tempo? Un'altra osser-

vazione fece l'onorevole Ministro degli Esteri, vale a dire che era ancor pericoloso d'intraprendere discussioni al momento in cui i Francesi partivano e lasciavano gli Stati Pontificii. Ma e che male c'era, o Signori, che avessero prolungata l'occupazione di qualche giorno, di qualche settimana, od anche di qualche mese, quando, partiti essi, noi non ci potevamo andare? Io non so se la intendo male, ma la Convenzione mi fa l'effetto di un atto che invece di essere fatto per aprirci la strada di Roma, è fatto per chiudercela e impedirvi d'andarvi. Col discutere si sarebbe guadagnato tempo, e intanto ci saremmo messi, passatemi la frase, in una posizione biscornuta, epperò o i Francesi vincevano, e, se il Ministero lo credeva, era sempre in tempo di fare quello che ha fatto e che io non farei; o la Francia perdeva, e la cosa sarebbe stata finita per se stessa e non se ne sarebbe parlato più. Ma, o Signori, il pericolo sta in ciò, che nel modo cioè con cui è intesa e combinata la Convenzione si arrischia, se la Francia riesce vincitrice, ch'essa trovi il mezzo di riacquistare il territorio pontificio, e se non lo trova essa stessa, c'è chi s'incaricherebbe di fornirglielo.

Quindi saremo sempre da capo come se si fosse fatto un bel nulla, poichè io credo che tutti noi siamo persuasi che la occupazione francese non ha mai avuto per oggetto principale la difesa della Santa Sede, ma bensì quello dell'assoluta preponderanza della Francia in Italia, onde esercitarvi la sua influenza a seconda dei propri interessi; e in ciò essa fa bene perchè ciascuno, prima di tutto, fa gli interessi suoi.

Nè potrei adattarmi facilmente all'altra ragione che si adduce, cioè che sarebbe stato ingeneroso in questi momenti il profittare degli imbarazzi in cui si trova la Francia. Signori, io credo che queste cose si dicano, ma non so se nel fondo del cuore si pensino, e se v'abbia chi ne sia veramente convinto.

Del resto, abbiamo un fatto, un fatto che parla da sé. Nel 1867 in quale posizione era il Governo Italiano? Aveva passato la frontiera; il Governo Italiano al di là della frontiera si trovava da un lato il Papa, e dall'altro i patrioti; le truppe nostre ove si mostravano, portavano ordine e tranquillità, e vi furono ricevute festosamente. Tutta la stampa, meno la clericale, applaudiva, spingeva il Ministero di marciare su Roma e gli faceva rimprovero del ritardo.

Quale fu la generosità che a noi si usò in quella occasione? Ci s'intimò di ripassare subito la frontiera col pericolo di far nascere una rivoluzione nel resto del Regno. E qui tiro un velo; non è tempo di risollevar rimembranze che oggi credo sieno dolorosissime per tutti; ed eccovi, o Signori, spiegate le simpatie che si sono manifestate in Italia verso la Prussia; esse non provengono certamente da odio contro la Francia, perchè Italia e Francia non sono fatte per odiarsi: fra due popoli che sono stati sul campo di battaglia, che hanno diviso le fatiche ed i pericoli della guerra, non può sussistere odio: la simpatia

viene per contraccolpo da un sentimento di dolore e di rammarico che è nel cuore di tutti, per le umiliazioni subite, contro le quali il Governo non seppe nè volle reagire, non dico già colle armi ch' non era possibile, come non lo è oggi, e spero non lo sarà mai, ma col denunziare all'istante la Convenzione, il che sarebbe stato più dignitoso e più giusto.

Nè mi si dica che quelle umiliazioni erano riservate agli impazienti, agli incorreggibili.

No, Signori, è la Nazione che le ha subite, è la Nazione che ne risente dolore e vergogna.

La Diplomazia, è vero, si fa coi guanti gialli, ma qualche volta entro il guanto sta una mano di ferro che è pronta a sostenere i propri dritti, e sempre senza togliere i guanti, se così si vuole.

Io non dirò al Ministero andate a Roma domani; sono sempre stato uomo di Governo, e so che al Governo si deve lasciare una certa libertà di azione, altrimenti non sarebbe più Governo. Ma dirò al Ministero: badate di non adagiarsi sulla questione romana, nè dormirvi sopra come si è fatto fin qui, poichè oggi il vostro sonno potrebbe divenire inquieto ed agitato quanto fu dolce e tranquillo quello col quale avete sinora dormito.

Io non voglio più oltre abusare della sofferenza del Senato, quindi mi riassumo e concludo.

Oggi l'Italia è la preoccupazione di tutte le potenze d'Europa. Se ciò torna ad onore di essa, fa però pesare sopra chi la governa una responsabilità enorme. Vi pensino i Signori Ministri, e abbiano presente che più si spingerà innanzi il principio della neutralità, maggiore sarà la probabilità del successo, maggiore sarà il desiderio delle Potenze di averla per mediatrice, perchè la riconosceranno come la Potenza la più imparziale, la più scevra di rivalità. L'Italia acquisterà la benemerenzza dell'Europa, benemerenzza che non sarà senza frutto.

Io vi dico a-lunque: occupate il territorio pontificio prima che si aduni il Congresso, e la vostra occupazione sarà da esso sanzionata; ma se ciò non fate, i raggiri impediranno di farlo in seguito.

Io prego anche il Ministero di ricordarsi che neutralità vuol dire indipendenza assoluta; ch'essa significa perfetto e libero esercizio dei proprii diritti. Spero che il Ministero sia di questo parere. Io prego inoltre il Ministero a voler in ogni evenienza avere presenti le condizioni del nostro esercito, lo stato misero delle nostre finanze e dei contribuenti, e finalmente l'espressione della pubblica opinione la quale parmi si sia spiegata e vada sempre più manifestandosi in modo non dubbio nè equivoco.

E così dopo avere il Ministero adempiuto al glorioso compito di contribuire essenzialmente, e efficacemente a pacificare le due grandi potenze che ora si disputano accanitamente la palma della vittoria e del primato europeo, avrà pur quello di concorrere ad aprire all'Italia e all'Europa intera un avvenire di

pace durevole in cui non sia più la forza brutale che domina il mondo e governi i popoli, ma bensì la reciproca stima, il genio, l'intelligenza e il sapere.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Signori Senatori! Se nella nostra Assemblea fosse stato discusso quando era tempo il progetto di legge che riduceva l'esercito ad una cifra così esigua, da renderlo, secondo che io temeva, disutile a se stesso, insufficiente alla sicurezza interna, poco meno che nullo a rispetto delle prepotenze straniere, alle quali i protesti non mancano mai sopra i deboli e gli accasciati: se quel progetto fosse stato discusso quando era tempo, io l'avrei combattuto con tutte le forze che mi venivano dall'intimo convincimento.

Ma codesta è condizione stranissima del Senato: che le leggi da noi ponderatamente deliberate, i Ministri non le sappiano vincere nell'altra Camera; e le leggi iniziate nell'altra Camera così lente ci giungano e così tarde, da persuaderci che vani e sterili sarebbero intorno ad esse i nostri studi, le nostre fatiche; vane e sterili le correzioni che qui le età gravi, e le esperienze molte, e i pacati spiriti per avventura saprebbero suggerire.

Voglia il Governo, voglia il Senato provvedere il rimedio a così fatto disordine che niuno è che non senta come sia incompensabile colla dignità nostra non solo, ma colla essenza degli ordini statuali, e (osiamo affermarlo) col bene della patria, la quale noi tutti amiamo tanto più, quanto più lunghi son gli anni che abbiamo speso a ricrearne il nome, a riunirne le membra.

Oggi altre cure ci premono ed altre necessitati.

Oggi, dopo di aver reso grazie al cielo che ci ha fatto unanimi nel voto della neutralità tra le due potenti Nazioni che sursero a sì repentino e sì tremendo conflitto, oggi dobbiamo divisare se la nostra neutralità debba essere armata, e poderosamente armata, quale sul finire dell'altro secolo ai Veneziani sapientissimamente la consigliava Francesco Pesaro, che, per estrema sciagura di Venezia e d'Italia, restò inesaudito.

Pel partito della neutralità armata io aveva in animo di parlare alquanti giorni or sono, allorchè si chiedevano i nostri suffragi alla povera legge dei 16 milioni.

Ma di que' giorni il nostro Governo si adoperava (e di ciò merita sincere ed amplissime lodi) a comporre la Lega dei neutri, di concerto specialmente coll'Inghilterra. E poichè l'Inghilterra, quantunque mettesse mano a qualche provvisione militare, pareva che non volesse uscire da quei propositi, che si chiamano di attenzione e di vigilanza, non ho creduto prudente cosa di porre innanzi ricisamente, e fervidamente propugnare il disegno della neutralità armata, la quale a quell'ora avrebbe forse potuto destare in altri qualche sospetto, e rendere meno agevole al nostro Governo la conclusione dei tentati accordi.

Io avevo notato nelle parole di Lord Granville alla Camera dei Comuni, e nello stupendo discorso

da Lord Gladstone pronunziato al solenne banchetto del 30 luglio, avevo notato, diceva, come quei Ministri, esplicando il concetto della neutralità, si fossero astenuti, certo pensatamente, di aggiungerle lo epiteto di *armata*. Lord Gladstone in quel discorso, nel quale mal saprebbe definire se più rifulga il senno politico o il rispetto e l'amore alle sacre ragioni della umanità e della cristianità, circondava il suo programma neutrale di molti titoli e di molti aggiuntivi. Diceva che debb'essere *equa*, diceva che debb'essere *imparziale*, diceva che debb'essere *assoluta*, diceva eziandio che debbe essere *dignitosa*; ma, che dovesse essere *armata*, nol disse punto. Era dunque ragione che anche appo noi, tanto sanamente desiderosi di stringerci in uno stesso programma coll'Inghilterra, anche appo noi si tenesse un linguaggio non meno guardingo, un riserbo non meno cauto.

Ora le condizioni sono profondamente mutate.

Da un canto, la Lega dei neutri giova credere che sia convenuta. E se così è, non vuoi dubitare che i neutri bramino che la lor voce abbia ad avere molta autorità, abbia a poter cattivarsi molto favore. E se così è, non vuoi dubitare che l'Inghilterra e gli altri neutri non presagiscano che, nel frastuono e nel cozzo di tante battaglie, la loro voce non toccherebbe gli orecchi nè gli animi se la decretata neutralità non fosse di buone e copiose armi munita.

D'altro canto, i destini della guerra che quindici giorni addietro pendevano al tutto incerti, ed erano inesplorabili, hanno ormai assunto tale indirizzo da non permettere che i neutri si rimangano più lungamente spettatori taciti e inerti.

Onorandissimi Colleghi miei: quella che ai nostri dì si combatte tra il Reno e la Marna non è più guerra. Non è la guerra, che, fra mezzo a lutti ineffabili, suscitava sublimi allegrezze; non è la guerra, che purificava le passioni dei giovani, e cresceva il decoro dei vecchi. I progressi della scienza (orribile a dirsi!) i progressi della scienza e dell'arte sono doventati esiziali all'umanità. La perfezione delle armi ha soperchiato ogni valore di capitani, ha soperchiato altresì ogni furore di militi: dove più smisurato è il numero di quelle, ivi è la vittoria; ma gli inni della vittoria nessuno ardisce più di intonarli, perchè ogni cimento è massacro, macello, sterminio nelle legioni del vincitore non a' trimenti che in quelle del vinto.

(Vivi segni d'adesione.)

Vedemmo l'altro giorno un dispaccio di Berlino che della fazione di Gravelotte così scriveva:

« Tutte le alture furono prese di assalto dalle nostre truppe: abbiamo fatto al nemico molte migliaia di prigionieri. *Le nostre perdite non si possono calcolare nemmeno approssimativamente.* »

(Viva sensazione.)

Potremmo noi dimenticare che i due giganti che a vicenda si lacerano le viscere, sono stati auspici e aiuta-

tori, l'uno alla redenzione della Lombardia, l'altro alla redenzione della Venezia?

Inalzi adunque il Governo, inalzi, ch'è tempo, la bandiera della tregua: inviti, solleciti, spinga, preghi, scongiuri i neutri tutti a interrompere l'opera della morte.

Se nel 1866 imperizia d'uomini, o ira di fati, non ha consentito che sul nostro capo posasse l'alloro marziale, miriamo almeno a raggiungere le consolazioni che spettano agli Auguri della pace.

Dei nostri uffici, degli ingerimenti nostri non sarà geloso nessuno, perchè siamo troppo deboli: non diffiderà nessuno, perchè nodi indissolubili di gratitudine ci avvicono all'una e all'altra delle parti belligeranti.

Sento a mormorare che la Francia non vorrà accostarsi ai negozi della pace sotto il peso della sconfitta. Ma, ditelo, signori Ministri, ditelo alla Francia e all'Europa, che la Francia a questi dì ha guadagnato una vittoria assai maggiore che altri non potesse ideare.

Voi sapete che Giulio Cesare nel *Bello Gallico*, Niccolò Macchiavelli in una e due delle sue Relazioni diplomatiche, pur confessando che i Francesi nei primi impeti e nei lieti eventi delle battaglie sono meglio che eroi, hanno scritto un aspro giudizio, che io avrei ribrezzo di riferire senza mitigarne assai le parole. I Francesi, ecco la somma di quel giudizio, se la fortuna bellica volge loro sinistra, sono meno che uomini.

Le pagine nelle quali è scritto quel giudizio stettero sempre; stettero anche dopo le guerre del primo Impero.

Oggi la Francia le ha lacerate. Oggi la Francia resistendo a tanti disastri; non ismettendo l'animo in faccia a tante jatture, a tante stragi, a tanti fiumi di sangue; traendo dalle sue sciagure medesime nuova lena, nuova baldanza, nuovi ardimenti; non disperando della propria salute, e nè tampoco ponendo la in forse; acclamando, invocando, sospirando colle labbra e col cuore di tutti i suoi figli la lotta terminativa; oggi la Francia (e questa è vittoria vera e durevole) ha cancellato, ha stracciato, io lo ripeto, quel giudizio che le imprimeva sulla fronte una stigma per tanti secoli reputata indelebile.

(Vivi segni di adesione.)

Di questa verità fatevi pro nelle vostre esortazioni, signori Ministri: ripetetela a tutti; ripetetela ai vincitori ed ai vinti: essa persuaderà i vinti che la sconfitta non fu senza gloria, e che la pace può essere stipulata senza umiliazioni, senza fiacchezze: persuaderà i vincitori che la pace sarà tanto più solida e più feconda quanto più siano miti, e, se d'uopo è, generose le condizioni.

Tuttavia, perchè i consigli vostri, i consigli dell'Italia abbiano peso sulla bilancia, occorrono (non cesserò mai di ridirlo, checchè altri pensi in contrario) occorrono armi ed armati; occorre che amici e nemici veggano come l'Italia va racquistando le proprie forze, ah! tanto stremate! veggano come l'Italia raccoglie e

rinvigorisce il suo esercito, pupilla carissima degli occhi suoi.

So bene che questi 40 milioni non bastano a pezza: ma so altresì che l'Italia è pronta ad ogni sacrificio, purchè il seggio che le appartiene tra le grandi Potenze di Europa, sia rispettato: so altresì che se mai la nostra indipendenza venisse da un chiochessia minacciata o contesa, e facesse bisogno di rompere in guerra, gli Italiani non si lascierebbero omai più sfuggire l'occasione di conquistare la gloria; e la gloria coronerebbe da senno il nostro edificio, al quale è fondamento inercollabile la libertà.

(Nuovi e vivi segni di approvazione.)

Di Roma non ho detto parola. Al nome di Roma il mio cuore gitta sangue. Quando fu stipulata la Convenzione del settembre 1864, ho pianto amarissimamente i guci che ne sarebbero derivati. Avrei voluto essere falso profeta; e nel fui... *(commosso)*. Per ciò, per ciò solo, mi son di poi condannato al silenzio.

Ci guidino a Roma *(con forza)* i signori Ministri, ai quali auguro vivamente felici le aure e agevole il porto. Ci guidino a Roma: ed oltre all'avere integrata la patria, ci avranno restituita quella concordia, senza la quale, come sarebbe molesta la vita nelle private famiglie, così travagliata, inferma, e sempre piena di pericoli, è la vita dei regni e delle nazioni.

(Applausi vivissimi e generali.)

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Gli onorevoli Senatori che hanno finora preso la parola, hanno approvato coll'autorevole suffragio della loro opinione la condotta tenuta dal Governo nella grande e calamitosa perturbazione a cui assiste l'Europa.

Non ho dunque in questo proposito ad entrare in molte spiegazioni.

Alla scoppia della guerra, al pari delle altre Nazioni estranee al conflitto, abbiamo proclamato la nostra neutralità e ne abbiamo adempiti gli obblighi.

Ma, o Signori, nelle condizioni in cui si trova l'Europa avremmo creduto improvviso consiglio l'adottare quella neutralità che l'onorevole Senatore Siotto Pintor ci consigliava e che si può definire in una parola, la neutralità garantita dall'impotenza.

Noi abbiamo creduto, o Signori, che sarebbe stato improprio consiglio il non porci in misura d'essere preparati a qualunque evento, in misura di poter proteggere la sicurezza e gli interessi dello Stato, di poter dare al paese una legittima fiducia nella libertà delle proprie risoluzioni.

Non abbiamo adottato una neutralità inoperosa e isolata perchè l'Italia ha degli interessi da proteggere, e perchè acquistando quella situazione che legittimamente le spetta in Europa, l'Italia si troverà anche in condizioni migliori per raggiungere i fini particolari della sua politica nazionale.

La nostra diplomazia si è dunque adoprata presso

le altre Potenze allo scopo di garantire le condizioni della reciproca loro neutralità.

Abbiamo stabilito un accordo coll'Inghilterra, questa potenza che ha tanti interessi comuni coi nostri, e che è in Europa quello che noi aspiriamo a diventare veracemente, vale a dire un potere pacifico e ponderare nel consorzio delle nazioni.

Abbiamo cercato insomma di porre la politica italiana in condizioni tali che essa possa efficacemente esercitare la sua azione, perchè non troppo lontano sia il termine di questa guerra funesta, perchè le condizioni della pace, quando questa diventi possibile, siano tali da renderla duratura, e infine perchè sieno, anche per opera nostra, tutelati gli interessi della libertà e dell'equilibrio d'Europa.

Gli onorevoli preopinanti hanno largamente trattato della questione di Roma. Mi sia concesso anzitutto rispondere qualche parola all'onorevole Villamarina, il quale ha mosso una grave rimprovero al Governo per non aver denunciato la Convenzione di settembre.

Noi, o Signori, non abbiamo mai cessato dal credere essere un grande interesse della politica italiana il far cessare l'occupazione francese nel territorio romano, perchè questo fatto non solo offendeva il sentimento nazionale, ma poneva in dubbio l'indipendenza della politica italiana, perchè infine questo fatto finchè durava, rendeva impossibile che la questione romana facesse alcun passo, alcun progresso per alcuna via.

Le impressioni, o Signori, di questi giorni fortunosi ci fanno parere lontana un'epoca dalla quale siamo solo divisi da un breve spazio di tempo. Ma voi ricorderete, o Signori, quanto fossero gravi le difficoltà di questa questione dell'intervento francese nel territorio romano, e come la trasformazione politica avvenuta in Francia in quest'anno non avesse punto attenuato le difficoltà di tale questione. Se noi adunque avessimo denunciato la Convenzione, avremmo rinunciato ad un titolo positivo per chiedere al Governo Francese di ritirare le sue truppe dal territorio Romano, ad un titolo indiscutibile per il quale la Francia stessa non poteva esimersi dall'obbligo di considerare temperanca la sua occupazione.

E quando allo scoppia della guerra il Governo Francese ci fece conoscere la sua determinazione di ritirare le sue truppe da Roma ritornando alla Convenzione del settembre, noi abbiamo considerato che non ci era possibile di cogliere quel momento per dipartirci dalle nostre dichiarazioni anteriori, per mutare attitudine, per rifiutarci d'accettare l'esecuzione bilaterale di un patto in vigore, e nello stesso tempo abbiamo considerato la grave responsabilità che avremmo assunto prolungando, in così gravi condizioni d'Europa, l'occupazione straniera in mezzo all'Italia.

L'onorevole Senatore Villamarina ha detto che bisognava prendere tempo, che poco importava il prolungare l'occupazione francese in Roma di 15 giorni, di un mese o di due mesi. Io rispetto l'opinione e

l'esperienza politica dell'onorevole Senatore Villamarina, ma può egli dirci quali eventualità possono verificarsi fra uno o due mesi e quali ne possono essere le conseguenze?

Questa responsabilità che a lui sembra lieve, a noi sembrava assai grave, e non l'abbiamo voluta assumere. L'onorevole Villamarina....

Senatore **Villamarina**. Domando la parola.

Ministro degli Affari Esteri.... L'onorevole Senatore Villamarina è a buon diritto assai tenero della libertà d'azione dell'Italia nelle attuali complicazioni di Europa; ma io credo che se noi avessimo colta l'occasione accennata per aprire nuovi negoziati sulla questione di Roma, come egli ci consiglia, forse la nostra libertà d'azione non si sarebbe trovata nelle migliori condizioni per essere mantenuta incolume.

Ed ora, o Signori, quale sarà la nostra condotta? Il Governo non mancherà al debito suo, che è quello di promuovere gli interessi nazionali nella questione Romana; di adoprarsi efficacemente secondo le opportunità, secondo le circostanze, che non si possono definire *a priori*, perchè il grande problema proceda verso la sua soluzione in modo conforme ai voti ed alle aspirazioni della Nazione. Ma al tempo stesso, o Signori, il Governo non abbandonerà le tradizioni della politica italiana, di quella politica che fu inaugurata dal Conte di Cavour, quando il grand'uomo, in una data solenne della nostra storia, misurava con mirabile previdenza l'ampiezza di questa questione, ne giudicava i vasti e complessi rapporti.

Vi sono due errori, o Signori, dai quali il Governo cercherà di preservare la politica italiana. Sarebbe un errore per la politica italiana se essi cessasse dal proseguire con costante proposito la soluzione del problema secondo i voti della Nazione e la ragione dei tempi. L'Italia ha questo arduo, e speriamolo, questo glorioso destino di vedere strettamente collegati colla grande questione, gli interessi della sua vita nazionale. Questo problema, o Signori, non fu posto dall'ambizione di un Governo o da un'effimera passione politica; esso fu posto dalla necessità istessa dei tempi, esso fu posto dalle trasformazioni politiche avvenute nel paese dove il papato ha la sua sede, dalle preoccupazioni istesse di quella parte liberale e moderata dell'opinione cattolica la quale ha veduto nel potere pontificio il vincolo che rende solidale l'autorità religiosa con un partito da cui si ritira, ad ogni ora, lo spirito dei tempi moderni, e le impedisce di mantenersi in quella alta sfera da cui possa egualmente penetrare tutte quelle forme della società che sono il risultato della storia e del progresso. Questo problema noi lo abbiamo posto innanzi all'Europa senza calcoli esclusivi, senza propositi violenti, oso dirlo, con una liberale intelligenza di tutti gli interessi morali e religiosi che si accolgono nella questione romana.

L'Italia costituita in Nazione non può ammettere che la questione romana sia per essa una porta aperta

agli interventi stranieri; ma appunto per questo, essa deve rafforzare in Europa la fiducia che, in qualunque evento, in presenza di qualunque difficoltà della situazione politica, gli interessi generali che esistono nella questione romana non potrebbero trovare una miglior guarentigia che nell'Italia stessa, in quella influenza moderatrice che essa potrà esercitare e nei principii d'ordine che essa rappresenta.

Non si può, o Signori, dubitare che gli uomini i quali siedono sopra questi banchi non vogliano adoperarsi efficacemente per la soluzione della questione romana. Noi non commetteremo questo errore. Ma v'è un altro errore dal quale ci terremo lontani.

Che cosa ci ha consigliato l'onor. Senatore Siotto-Pintor? Egli mi ha chiesto (perchè pareva che a me specialmente quest'interrogazione dovesse essere rivolta perchè fosse per avventura più necessario il rivolgerla a me che ad altri): egli mi ha chiesto, vuole il Ministro degli Esteri andare a Roma? Ed io chiederò alla mia volta all'onorevole Senatore Siotto-Pintor: ed egli che vuole? vuole andarvi con una violenta ed immediata invasione, vuole sciogliere la questione con un fatto materiale qualunque esso sia, con un'opera di conquista violenta e sanguinosa?

Questa politica avrebbe due grandi inconvenienti. L'inconveniente di porsi in contraddizione col nostro stesso programma nella questione romana, e l'inconveniente di porre contro di noi l'opinione di tutto l'Europa.

Non è, o Signori, in questo recinto, non è tra uomini della vostra esperienza politica che si possa consigliare il Governo di non tener conto delle circostanze, delle vere ed intime difficoltà della questione romana, difficoltà che non sono scomparse per incanto, come sembra credere l'onorevole Senatore Siotto-Pintor; di non tener conto delle condizioni necessarie per ottenere un successo che sia duraturo, e non effimero; per gettare il paese in una politica di avventure, fra i pericoli di una politica trascinata da eventi di cui sarebbe inabile a prevedere ed a dirigere il corso!

Vi ho esposto, o Signori, le nostre idee nella questione romana.

Se le occasioni saranno favorevoli, noi certamente non le lasceremo sfuggire. Ma quanto alle circostanze quanto alle eventualità, che non si possono da questo momento prevedere, noi ci riserbiamo una libertà di azione proporzionata alla nostra responsabilità, che ben sentiamo quanto sia ardua, e quanto sia grave. (*Bene, bravo!*)

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io debbo premettere, Signori, che io prendo la parola non come membro dell'Ufficio Centrale, ma bensì per esprimere opinioni mie proprie, le quali io spero non si scosteranno da quelle che furono espresse nella Relazione dell'Ufficio Centrale, ma delle quali alcune sono a me particolari.

Io non andrò spaziando nel vasto campo che da alcuni oratori è stato prescelto: mi atterrò più particolarmente alla legge che vi è sottoposta e, direi, alla parte pratica di questa legge.

Non risponderò nemmeno ad alcune parole pronunziata dall'onorevole Siotto Pintor nel suo primo discorso, parole che potrebbero suonare meno che benevole per alcuni precedenti Ministri.

Senatore **Siotto Pintor**. No, no.

Senatore **Menabrea**. Non me ne meraviglio punto. Quando l'onorevole Siotto Pintor ha trovato delle parole acerbe per l'Impero Francese che versa in così grave pericolo, può ben avere parole meno che cortesi per Ministri caduti.

Senatore **Siotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**. Vengo all'argomento.

Nel breve spazio di pochi giorni il Ministero si è rivolto al Parlamento chiedendo prima una somma di 16 milioni e poi un'altra di 40 milioni, che fa appunto l'oggetto della legge attuale, per gli armamenti che sono imposti dalle presenti circostanze.

Io avrei desiderato che il Ministero avesse meno esitato nella determinazione che egli ha presa di procedere prontamente all'armamento nazionale. Ma io comprendo benissimo come egli fosse ancora trattenuto dal suo programma del pareggio immediato delle finanze, che io mi permetto di chiamare acerbo e che ebbe per immediato risultato di fare pesare tutte le economie quasi unicamente sull'esercito e sulla marina. Ma di questo non ne faccio ora caso; spiego il fatto e mi rendo ragione in questo modo dell'esitanza che ha dimostrato il Ministero a venire a dimandare al Parlamento tutti i mezzi che sono necessari per mettere la Nazione in grado di sostenere la propria posizione nelle contingenze in cui versa l'Europa. Solo resta ad esaminare quale utile si possa trarre dalle somme state messe a disposizione del Ministero. Se ho bene intese le dichiarazioni fatte nel seno della Commissione dagli onorevoli Ministri, queste somme sono specialmente destinate a provvedere il paese di quella forza sufficiente per prevenire ogni tentativo sovversivo che possa sorgere nell'interno e mantenere in ogni occasione rispetto e forza alla legge. Le dichiarazioni esplicite, categoriche, energiche fatte dal Presidente del Consiglio danno a sperare che la legge sarà rispettata. Ma io mi domando se quei provvedimenti che sono sufficienti per l'ordine interno, siano bastanti per tutte le evenienze che possono succedere nel tempo presente: io ne dubito assai; ed a questo riguardo io sono forse un poco Cassandra; già altre volte io moveva lagnanze al Ministero di non avere pensato abbastanza alle evenienze che potevano turbare la pace dell'Europa, e disgraziatamente le mie previsioni si sono pur troppo avverate!

Ora, Signori, pensare soltanto a mantenere l'ordine interno mentre la guerra infierisce alle nostre porte,

non sarebbe provvedere abbastanza alla indipendenza ed alla dignità del paese.

Che cosa potrà fare il Ministero colle somme richieste? Egli ha chiamato sotto le armi varie classi, avremo da 260 a 270 mila uomini sotto le armi; sei divisioni appena mobilitate, ma ciò non basta; bisogna anche pensare alle eventualità che da un istante all'altro possono richiedere da noi uno sviluppo maggiore nelle nostre forze; perciò io vorrei che il Governo fosse sempre in grado di mobilitare immediatamente e portare in campo almeno quindici divisioni.

Io vorrei che soprattutto si pensasse alla difesa dello Stato, perchè oggi (lo dissi altre volte) noi siamo indifesi; indifesi verso l'Austria, indifesi verso la Francia, indifesi nell'interno dello Stato.

Si dirà che le fortificazioni non si possono improvvisare, che ci vuole del tempo; ma appunto perchè ci vuol del tempo, non bisogna indugiare a principiare; noi si dirà ancora che le condizioni delle finanze non sono tali da permettere che si provvegga alle esigenze per la difesa del paese, perchè è questione se non m'inganno, di una spesa che ascenderebbe a 300 milioni.

Questo è vero, ma fra quelle opere che bisogna eseguire, alcune sono urgentissime, altre meno urgenti.

Dunque bisogna fare una scelta ed almeno ogni anno mettere in bilancio una somma da applicarsi alle costruzioni più urgenti, ed è in questo modo, o Signori, che in pochi anni si potrà infine ottenere nello Stato quella sicurezza che sgraziatamente oggi non esiste.

Abbiamo sott'occhi un troppo spaventevole esempio di ciò che possa essere l'imprevidenza negli apprestamenti militari, e quando viene il momento di prendere le armi, se una Nazione si trova a dover pronunziare quel grido di angoscia *non siamo pronti*, allora è troppo tardi e la stessa indipendenza di un popolo, è messa a repentaglio.

Dunque, o Signori, impariamo dall'esempio di quella Potenza la quale ebbe delle sconfitte ne' tempi addietro, ma che ne approfittò per perfezionare i suoi ordinarmenti militari e che attualmente si trova per effetto d'organizzazione alla testa delle Nazioni guerriere; prendiamo quest'esempio; se abbiamo tempo innanzi a noi, non indugiamo affinchè il paese sia provveduto in modo che in qualunque circostanza egli possa far valere apertamente le sue ragioni.

Quello che dico dell'esercito, lo applico eziandio alla marina e quello che maggiormente mi preme, lo ripeto, è, che il nostro unico arsenale sia messo al riparo da un insulto; spero che dei milioni che ora saranno conceduti al Governo almeno alcuni saranno consacrati a questo importante oggetto.

Ora vengo alla parte politica, ed io spero, enumerando le varie condizioni in cui si trova il paese, di dimostrare sempre più evidente la necessità di un forte armamento.

L'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri nel-

l'importante discorso che ha pronunziato nella Camera dei Deputati ed in quello d'oggi dileguò le nubi che nascondevano la politica del Ministero e che sembravano spinte da venti fra loro contrarii.

Adesso sappiamo quali siano gli intendimenti del Ministero e quale via egli si proponga di seguire; io mi associo ai pensieri dal Ministro espressi con tanta precisione e che mi sembrano non lasciare campo ad equivoci.

Io sarò breve, perchè le parole testè pronunziate dall'onor. signor Ministro degli Affari Esteri mi dispensano di entrare in molti particolari a questo riguardo.

L'onorevole Ministro ci ha detto ciò che già si sapeva, che il Ministero fu indotto alla neutralità come al partito più conveniente per la nazione; questa è cosa che non si può contraddire, perchè non bisogna credere che le alleanze si possano improvvisare, ma bisogna esservi preparati; inoltre nelle condizioni in cui ci troviamo, un'alleanza per essere forte ed efficace non deve essere fatta solamente fra due potenze, ma essere almeno triplice. Da alleanze così combinate molto si può sperare sia per la pace, sia per la guerra. Ma il nostro Governo non si era messo in grado di concludere siffatte alleanze; così la neutralità fu certamente il partito più prudente; ma io non posso poi che lodare il Gabinetto di aver preso l'iniziativa di una neutralità, non impotente come la voleva il Senatore Siotto-Pintor, e nemmeno egoista, ma di una neutralità attiva, la quale ha specialmente per iscopo se non di scansare del tutto i mali della guerra, almeno di restringerne il più che sia possibile le funeste conseguenze; questo atteggiamento del nostro Governo era necessario e richiesto da lui più che da ogni altro, perchè noi non dobbiamo dimenticare, o Signori, che la fiera guerra, che ora si combatte in modo così sanguinoso, è guerra fra popoli che ci sono entrambi amici, nè dobbiamo scordare che se all'alleanza dell'uno noi dobbiamo infine l'unione della Venezia, noi ebbimo per amico costante il potente Capo dell'altra nazione, col di cui aiuto l'Italia potè rompere le sue catene, e che i valorosi soldati di quel generoso popolo versarono il loro sangue per l'Italia sui campi di Magenta e di Solferino.

Dunque io auguro al Ministero che possa proseguire efficacemente in questa via, e che la neutralità per la quale ha stretto lega, o per meglio dire, amichevoli intelligenze con le altre Potenze, possa condurre a risultati che sieno vantaggiosi per l'Europa, e possa il più prontamente possibile mettere onorevolmente fine alla guerra attuale.

Dirò qualche parola sulla questione romana.

Si è rimproverato al Ministero di non aver denunziato la Convenzione di settembre. Si sono fatti altri appunti sopra alla Convenzione medesima; a questi appunti io non risponderò: questa è una questione diventata ormai storica e che non deve più rientrare

nelle discussioni del Parlamento. Mi limito adunque al fatto presente. Come disse benissimo l'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri, la Convenzione non si poteva a meno di mantenerla.

Ciò fu tutto a vantaggio dell'Italia poichè altrimenti noi vedremmo ancora sventolare la bandiera francese sui bastioni di Civitavecchia.

Così il mantenimento della Convenzione fu anche un atto utile per lo scioglimento stesso della questione romana, poichè essa rimuove un ostacolo cioè la presenza dei francesi nel territorio pontificio. Ma non si può negare che la questione romana sia una spina nel cuore dell'Italia, e che necessiti una soluzione.

Ma quale debbe essere questa soluzione? Un atto di violenza? No, o Signori, questo sarebbe indegno dell'Italia e in special modo in questo momento.

Io domando a coloro che propongono di non indugiare ad invadere il territorio pontificio se essi avrebbero l'ardire di mettere innanzi un tal progetto qualora la Francia, invece di versare in grave pericolo, fosse al contrario vincitrice.

Un tale atto non sarebbe degno del Governo che vuole essere rispettato fra i popoli civili.

Certamente, o Signori, lo stato attuale dei nostri rapporti col Governo pontificio non può a lungo durare. La posizione è troppo tesa perchè si possa sostenere. Dubito che Roma sia in grado di reggere ancora per molto tempo in quella condizione di ostilità aperte contro l'Italia; ma usare la violenza per accelerare una soluzione sarebbe ritardarla.

Bisogna condursi con arte, cogliere le opportunità e soprattutto non mai scostarsi dai principii d'ordine che sono propri di un Governo regolare. Non si dimentichi che la questione romana non è solamente politica; ma essa è morale e religiosa, ed ha le sue profonde radici nella coscienza dei cattolici non soltanto d'Italia ma del mondo intero. Bisogna anzitutto persuadere i cattolici che il Sommo Pontefice sarà meglio difeso dagli Italiani che dai suoi zuavi e dagli altri suoi mercenarii, e che fidandosi dell'Italia, egli godrà di maggiore libertà, sarà circondato di maggiore venerazione che attualmente, e che la sua conciliazione con l'Italia tornerà a vantaggio della religione.

Ma il tempo è anche un potente ausiliario, e così vediamo che il Concilio il quale sembrava dovere assodare per sempre il potere temporale, lo ha al contrario gravemente scosso per effetto dei fatti accaduti. I cristiani avranno potuto vedere che il potere temporale quale è costituito non è certamente a vantaggio della libertà della Chiesa e della Religione.

Comunque avvenga la soluzione dell'arduo problema che incombe al Ministero, è necessario che ciò sia sempre con mezzi degni di un Governo che si rispetta.

Se però un'altra bandiera cercasse di sostituirsi a quella francese sul territorio pontificio; allora non vi

può essere indugio, e l'Italia non deve prendere consiglio che dalla sua dignità e dal suo interesse.

Ora mi si permetta di cogliere questa occasione per parlare di un fatto che mi è personale e che si riferisce appunto alla questione romana, voglio rettificare un fatto a me attribuito erroneamente da un illustre uomo di Stato nell'altro ramo del Parlamento; intendo parlare dell'onorevole Rattazzi: il quale nella tornata del 15 giugno scorso rispondendo all'onorevole Minghetti e alludendo ai fatti del 1867 diceva:

« Mi limiterò a dire all'onorevole Minghetti che la colpa dell'intervento dei Francesi sul suolo d'Italia non cade su di me, ma su quell'Amministrazione di cui ha fatto parte, cade sull'Amministrazione Menabrea. »

Mi ristringerò a citare date e non farò altre osservazioni: Il governo francese annunciava di spedire un corpo d'armata il 12 ottobre 1867; la spedizione fu risolta il 16 ottobre, dello stesso anno; fu pronta a partire il 18 ottobre; il Gabinetto del deputato Rattazzi diede le sue dimissioni il 19 ottobre, la squadra che portava la spedizione partiva da Tolone il 26 ottobre; il 27 si costituisce il Ministero Menabrea; giunge in Civitavecchia il corpo francese di spedizione, e il 30 ottobre si dà l'ordine alle truppe italiane di valicare il confine.

Debbo fare ancora una osservazione. Quando si è costituito il Regno d'Italia, esso fu assai combattuto perchè lo si diceva rivoluzionario, e venne presentato all'Europa come un pericolo per l'ordine pubblico. Ma io credo che fino qui i fatti abbiano provato come questa opinione fosse falsa.

Ora dobbiamo sempre far mantenere il concetto che l'Italia è un elemento di forza e di ordine per l'Europa. Quindi, o Signori, se sulla questione Romana noi facessimo atto non conforme a questi principii, ne avverrebbe che il falso apprezzamento e il pensiero calunnioso su noi fatto troverebbe un appiglio e ci verrebbe rinfacciato il giorno in cui dovessimo presentarci al Congresso che necessariamente seguirà la guerra. Ma noi, o Signori, dobbiamo presentarci a quel Congresso non come accusati di atti che sarebbero meno che accettabili, ma con la fronte alta di una nazione che è riuscita a rendersi indipendente, che rispetta i diritti di tutti, ma che nello stesso tempo sa e può far valere le sue ragioni.

Ritornando al mio argomento principale, io dico che per tenere il contegno anzi indicato e che sembra conforme alle intenzioni del Governo, sia nella neutralità sia nella questione romana, è necessario che il paese sia forte per farsi ascoltare, e non può esser forte se non è convenientemente armato.

Vi è ancora un altro principio, che bisogna affermare nuovamente, il principio cioè, della indissolubilità della nostra unione. Non dobbiamo farci illusione, molte speranze nascono dalle attuali guerre: molti credono che i principii liberali nulla abbiano da guadagnare dopo questa lotta, ed i partiti già si risvegliano, già si agitano:

alcuni vorrebbero tornare all'antico ordine di cose, oramai impossibile. Altri pensano ad un meschino sistema federativo che potrebbe soddisfare qualche interesse municipale, ma che ridurrebbe la nazione all'impotenza.

Ebbene, o Signori, bisogna sventare queste aspirazioni, e bisogna che in ogni occasione, e specialmente nell'occasione del Congresso, il principio dell'unità d'Italia sia affermato, e per affermarlo, lo dico, e lo ripeto, bisogna esser forti, mentre senza forza le parole sono vane.

Ma certamente, o signori, quando io dico di armare e di essere forti non intendo che sieno sprecati i tesori, già così meschini, dello stato, per tenere inutilmente uomini sotto le armi; ma io domando che almeno si prendano tutti quei provvedimenti necessari affinché al momento dato, ove occorra, la Nazione si trovi armata; senza di ciò la parola del suo Governo non avrà ascolto.

Veramente, o Signori, l'economia è un gran principio che io accetto, ma prima di fare economia bisogna che una Nazione viva, ed una Nazione che non è armata non ha avvenire nè esistenza assicurata.

Termino, o Signori, col dire che per mio conto, visto lo stato delle cose, io do la mia approvazione alla politica così bene spiegata dal Signor Ministro degli Affari Esteri, ma nel porre fine a questo mio discorso io esprimo il desiderio che venga rialzato il morale dell'esercito, il quale fu grandemente scosso, e che per un momento ha potuto credere che desso non fosse considerato che come un molesto capitolo del bilancio che si doveva cercare di cancellare al più presto.

Non dimentichiamo, o Signori, che nei momenti supremi, all'arata di terra e di mare sono affidati i destini, l'onore, l'indipendenza del paese; non dimentichiamo che l'armata ha per missione di difendere quella bandiera sotto la quale si è costituita l'Italia unita e che deve guidare la Nazione ai nobili suoi destini. (*Vivi segni di approvazione.*)

Senatore **Di San Martino**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Villamarina.

Senatore **Villamarina**. Io comincio a ringraziare l'onorevole Ministro delle parole che ha voluto dire in seguito alle mie osservazioni; però non so se sia difetto di essermi male espresso, o di essere stato male inteso, ma io non ammetto di aver detto che sarei stato indifferente ad una occupazione prolungata di uno o due mesi.

Io ho detto che si dovevano adoprare dei mezzi per guadagnare tempo, e sono talmente lontano dall'ammettere che potesse andare avanti l'occupazione, che sono stato sempre sorpreso e non mi sono mai potuto spiegare, perchè dopo il 67, quando i Francesi sono intervenuti nuovamente, dichiarando che l'intervento doveva essere provvisorio solo per rimettere l'ordine, sei mesi dopo non siasi protestato per obbligarli ad andarsene a tenore della stessa Conven-

zione, e si siano lasciati rimanere tranquilli durante 3 anni, in guisa che se non succedeva questa guerra, vi sarebbero ancora oggi, e vi sarebbero rimasti in perpetuo.

D'altronde il mio passato è abbastanza chiaro sotto questo rapporto.

La conosco anch'io un pochino la politica del Conte di Cavour.

Il Conte Cavour diceva cogliere l'occasione; ma nel mentre diceva cogliere, lavorava per farla nascere; non si adormentava.

(*Voci: bene, benissimo!*)

Io devo rendere questa giustizia, che a Napoli ho dovuto prendere delle risoluzioni, consigliate dalle circostanze, le quali risoluzioni erano contrarie alle istruzioni che egli mi avea dato, e ciò non ostante approvò la mia condotta perchè coronata da un pieno successo, e giacchè sono sopra questo terreno, lasciate, o Signori, che mi tolga una spina che ho fitta nel cuore da molto tempo e mi sento felice di farlo in un giorno solenne come questo e davanti a questa rispettabile Assemblea.

Io sono andato a Napoli coll'istruzione di cercare di stringere alleanza offensiva e difensiva col Governo di Napoli. Non fui ascoltato perchè vi si opponevano influenze reazionarie, l'influenza che vi esercitava soprattutto la Corte di Roma che è nemica di ogni civiltà e di ogni progresso. Ciò è talmente vero che potrei produrre una lettera direttami dal Conte Cavour il 31 marzo, cioè, tre mesi dopo il mio arrivo a Napoli, con cui egli rispondeva ai rapporti, ch'io gli avea diretti sul costante rifiuto della Corte e del Ministero Napolitano per stringere l'alleanza, e sulla piega che prendevano le cose.

Il Conte di Cavour nella lettera anzidetta mi raccomandava di trattenere quanto potessi gli avvenimenti, poichè, per il bene d'Italia si avea bisogno che per qualche tempo non accadesse una catastrofe onde tutto il resto si potesse assestare; ed io naturalmente mi adoperai in quel senso.

Gli avvenimenti si sono poi accavalcati, e non furono nè intrighi, nè rancori, nè cospirazioni che hanno condotto a termine la rivoluzione di Napoli, fu la reazione che consigliava la Corte e il Governo a resistere ai savi consigli che gli si davano onde evitare l'anarchia, che il partito di Roma e qualche altra influenza straniera avrebbe voluto fosse scoppiata per mandare ogni cosa a soqquadro.

Il Governo Sardo invece si adoperò continuamente perchè andassero perdute cotanto inique trame, di cui tutta Italia avrebbe subito le più funeste conseguenze, ed in ciò, mi compiaccio dichiararlo, il Governo Sardo fu largamente aiutato dal patriottismo di tutta la cittadinanza napoletana, per cui posso dire con tutta verità e sicurezza, che quanto sopravvenne in quel Regno nel 1860 lo fu per volontà e cooperazione della Nazione, e se vi furono intrighi o con-

giure, essi furono totalmente sventati, nè poterono ottenere risultato veruno.

Credo dovere di coscienza di fare tali dichiarazioni per allontanare dalla Casa di Savoia ogni taccia di usurpatrice che un certo partito tentò sempre di attribuirle, e lavare il Governo Sardo di quella di rivoluzionario che gli si voleva dare, me compreso che avea l'onore di rappresentarlo. No lo ripeto fu il voto quasi unanime della Nazione che oprò il cambiamento in Napoli cui era dovere mio di secondare onde facilitarne lo sviluppo preservandolo da ogni eccesso: chè se il Governo d'allora avesse voluto far di me un rivoluzionario, non l'avrei certamente servito.

Fatte queste dichiarazioni vengo a rispondere all'onorevole signor Menabrea. Egli disse che riguardo ai fatti da me esposti e relativi al 1867 egli non rispondeva perchè appartenevano oramai alla Storia. Io quindi, finchè mi sarà dato di leggerli nella Storia, li terrò per veri, e non confutati dall'onorevole Senatore.

Quanto poi al reagire contro la Convenzione violata dalla Francia in quell'occasione, gli dirò che io non intesi punto di opporre violenza, ma soltanto di reagire dignitosamente denunciando all'istante la nefasta Convenzione.

Respingo poi completamente l'asserzione dell'onorevole Senatore Menabrea, che cioè la Convenzione sia tutta favorevole all'Italia, una Convenzione in forza della quale i Francesi vanno e vengono quando vogliono, mentre l'Italia è costretta di starsene alla frontiera a guardare e ammirare violazioni continue, e subire ripetute umiliazioni.

(*Applausi fragorosi dalle tribune.*)

Presidente. Avverto le tribune che se faranno ancora chiasso, le farò sgombrare.

La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Stotto-Pintor. Io ho domandata la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha già parlato altra volta per un fatto personale, ora non posso più accordargli la parola; a forza di fatti personali parlerebbe sempre lei.

La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Io non ho difficoltà a cederli la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Domando fin d'ora la facoltà di parlare per rispondere all'onorevole Ministro degli Affari Esteri: ora mi atterrò semplicemente al fatto personale, e sarò brevissimo.

Dopo le spiegazioni chiare ed esplicite da me date all'onorevole Senatore Terenzio Mamiani, io non mi aspettava che l'onorevole Senatore Menabrea avesse il coraggio, mi lasci dire la parola, di rimproverarmi di avere io mancato di riguardo all'Imperatore dei Francesi. Rispondendo all'onorevole Senatore Mamiani, io dissi che anzi parlai con termini più che rispettosi dell'Imperatore, fulminando soltanto quella consorteria che lo spinse alla guerra, malgrado che la Nazione

non vi fosse abbastanza preparata. È vero che accennai ad un'altra consorzeria italiana, la quale probabilmente la si intendeva benissimo colla consorzeria francese, ma io non ho fatto il nome di chicchessia e molto meno dell'onorevolissimo Senatore Menabrea che ho sempre rispettato e rispetterò sempre. Ricordo che terminando quel suo ammirabile libro sui *Caratteri*, La Bruyère concludeva dicendo: « Io non ho nominato alcuno: ho solamente descritto. Se il pubblico è contento, scriverò un altro libro; se no, ne scriverò altri due. »

Voleva dire che chiunque si risentisse, per ciò solo confessava di essere stato bene dipinto e scolpito.

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Menabrea. Io non risponderò all'onorevole Siotto-Pintor, ma debbo una parola all'onorevole Villamarina.

L'onorevole Villamarina forse ha male interpretate le mie parole: quando io voleva rettificare la storia, non era per le parole da lui pronunziate, ma per quelle proferite nell'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia, poichè egli ha fatto un'accusa piuttosto violenta, che indirettamente volgeva a me, che fui membro del Ministero del 1864, dicendo: il Senatore Menabrea sostiene che la Convenzione fu un bene per l'Italia, e soggiunge: *bella Convenzione che permette ai Francesi di venire, andare, e ritornare in Italia quando vogliono e come vogliono!* Ebbene, io risponderò al Senatore Villamarina che per la Convenzione del 1864 i Francesi hanno dovuto per due volte uscire dall'Italia. Chi li ha fatti ritornare? non è certamente la Convenzione del 1864; Ma egli sa meglio di me a chi la colpa.

Presidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Signori Senatori!

Voi non ascherete da me certamente parole che infiammino il patriottismo: voi non vi aspetterete una commovente orazione. Già ne avemmo quanto basta, io credo, in questa seduta.

Io mi limiterò a parlarvi della questione, sulla quale siamo chiamati a decidere, nei termini più severi e pacati, nei termini soli in cui io credo che oggidì debba condursi la Diplomazia Italiana.

Dicendo termini pacati, io non intendo per altro che noi stiamo in una assoluta indifferenza; questo sarebbe altrettanto ingiusto, quanto meno generoso; quindi nelle circostanze attuali, io non posso a meno di esprimere questa simpatia noi dobbiamo avere per un vicino popolo, il Francese, che ci è amico, che ci fu alleato, e col quale da tanto tempo abbiamo una comunione d'interessi d'ogni genere, che esso pure si vanta d'essere originato dal gentil sangue latino che lasciò su lui impronta durevole.

Non vorrei per altro che, anche rendendo giustizia

agli amici, noi venissimo a scemare ciò che è dovuto ad una parte notevole della Diplomazia Italiana.

L'onorevole Senatore Villamarina ci ha esposto cose interessantissime, quali unicamente si potevano narrare da uomo che tanta parte ebbe nei maneggi di Stato all'epoca più grave del nostro risorgimento politico. Mi sembra che il marchese di Villamarina abbia detto che all'Imperatore dei Francesi è dovuto il primo pensiero dell'indipendenza italiana.

Io pregherei il Senatore Villamarina di voler risalire ad un'epoca un poco più lontana, dove parmi sieno racchiusi i primi germi del risorgimento nostro, della nostra indipendenza, parlo della guerra di Crimea.

Senatore Villamarina. Domando la parola.

Senatore Sclopis. Dalla guerra di Crimea si presero le mosse per la guerra dell'indipendenza italiana, ed in questa parte è giustizia attribuirne l'iniziativa e il merito al conte di Cavour, il quale afferrando l'occasione pel ciuffo, come dice Machiavelli, seppe far sì che il Piemonte, allora rappresentante officioso dell'Italia, sedesse nel Congresso del 1856, di cui appunto fece parte il marchese di Villamarina.

Da quel Congresso sorsero tre anni dopo le giornate gloriose di Magenta e di Solferino, alla quale mi faccio debito di aggiungere quella simultanea di San Martino.

Ora, vengo con la massima calma al soggetto della nostra quistione, e parlando di questa vi dirò, o Signori, ch'io mi do più pensiero dell'epoca dei preliminari della futura pace che non dell'epoca della guerra.

Disgraziatamente si combatte una guerra, dopo la quale, speriamo che all'avvenire non si riprodurranno più questi macelli d'uomini e queste sfrenate ambizioni. Al fine della guerra attuale ci sarà, tutti ne conven-gono, un Congresso. In questo Congresso l'Italia ha diritto di sedere come grande Potenza, l'Italia ha diritto di essere ascoltata; ma non è solo il diritto che bisogna cercare, si richiede altresì un'attitudine tale che meglio soddisfi ai nostri interessi, che validamente appoggi le nostre pretese. Siffatta qualità io credo si debba desumere dalle nostre condizioni interne. Le nostre condizioni interne una volta bene determinate, ci metteranno in grado di presentarci al Congresso come una Nazione compatta, come un popolo a cui non si possa fare quella specie di rimprovero che abbiamo udito talvolta: « Voi siete troppo giovani, non siete composti, non siete solidi ». Siamo dunque composti, e mostriamoci assennati e vecchi di senno. In questi tempi chiunque cerchi per qualunque modo di perturbare la tranquillità e l'ordine nel Regno, è nemico d'Italia, e credo che sia d'ogni altro nemico il peggiore. Se avvenga che noi ci mostriamo discordi e con idee mal concette, con pensieri mal cauti, e che talvolta trasmodino, dureremo fatica a farci ascoltare, non giungeremo ad ispirare fiducia negli altri membri del Congresso. Permettetemi che ve lo dica: meno male sarebbe per noi il perdere una battaglia che tro-

varci di fronte ad un Congresso che ci avesse per leg-
gieri o per sospetti. Voi vi presentate per far parte
del grande Convegno europeo, per assicurare la pace
avvenire, fate la pace prima con voi stessi. Io spero
che queste previsioni non si avvereranno, e prego e
scongiuro tutti quanti i partiti onesti che sono in
Italia a seriamente pensarci, perchè potrebbesi accen-
dere una scintilla e questa far divampare tale incendio
da mettere in compromesso la nostra sorte futura.

Io non posso a meno di fare i più sentiti elogi al
sistema adottato dal Ministero di cui ci rese conto
l'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri. Vera-
mente tutto quanto da uomini assennati si poteva de-
siderare che si facesse nelle contingenze attuali fu
fatto dal Ministero con diligenza, con opportunità. La
situazione era difficilissima nei primi tempi e nelle
nostre condizioni speciali; era facile che si eccitassero
certe passioni, che si movessero certi dubbi ai quali
poi avrebbero tenuto dietro tristi conseguenze; il Mi-
nistero fu perspicace nelle sue idee, fu giusto nei suoi
apprezzamenti; prese il partito di una neutralità non
impotente ma non minacciosa, insomma quale si deve
cercare d'avere in simili circostanze.

Lodo il Ministero perchè si sia fatto iniziatore della
Lega dei neutri (mi servo di questo modo di dire
perchè lo veggio comunemente usato nei fogli politici,
per dinotare il fatto di una intesa comune). Mi piace
che esso si sia anzitutto rivolto all'Inghilterra. L'Inghil-
terra naturalmente deve essere la migliore amica d'I-
talia negli anni avvenire.

Essa è la potenza dalla quale possiamo avere buoni
consigli, e forse in tempo opportuno qualche aiuto di
una grande autorità d'esempio.

Non posso abbastanza dire quanto mi sia caro che
il nostro Ministero abbia soddisfatte tutte queste esi-
genze, e adempiutele in tempo debito, e senza esita-
zione e in modo da lasciare sperare un buon risultato.

Si parlò molto di armamenti: non entro nella que-
stione militare che sta le mille miglia discosta da me:
riconosco che certamente nei momenti attuali conviene
rinforzare l'Esercito e metterlo in assetto tale, che
possa rispondere alle evenienze future. Non è a dire
che io tema una gran guerra; credo che l'esempio di
quella che ora si combatte è fatto per sfiduciare in
avvenire anche coloro che per l'addietro avrebbero
aspirato a simili lotte; tuttavia, come si diceva, bi-
sogna farsi rispettare non solo all'estero, ma anche
all'interno. Permettetemi, Signori, che lo ripeta anche
questa volta: la concordia per noi è un'assoluta necessità;
un disordine grave in Italia, torno a ridirlo, sarebbe
peggio che una battaglia perduta. Accetto dunque pie-
namente le proposte del Ministero; ma così facendo mi
perdonerò se io abbia l'apparenza di voler rimpiccio-
lire un poco la discussione ritornando sul tema tante
volte trattato, diremmo quasi esausto, delle economie.

Io debbo pregare il Ministero, perchè mentre fa le
spese per avere un'armata sufficiente a tutte le occor-

renze, non dimentichi di continuare nel sistema delle
economie in ogni altro ramo. Economie ed ordine
sono anche i grandi elementi per metterci in buon
assetto in presenza del futuro Congresso.

Mi è capitato varie volte, viaggiando all'estero in
questi ultimi anni, di trovarmi con uomini di Stato
stranieri: naturalmente il discorso si volgeva alle
cose italiane; potrò dire che mai non ho inteso
uno di quegli uomini muover dubbio sulla possibi-
lità dell'Italia a farsi rispettare militarmente, che
anzi ne ho sentito parlare in termini tali da sod-
disfare il mio amor proprio di cittadino italiano
che non si contenta di poco; ma all'incontro molte
volte ho udito dire che non si era ordinati all'interno,
che si aveva una cattiva amministrazione, che non vi
era assetto nelle finanze da ispirare tranquillità nel
presente e fiducia nell'avvenire.

Così s'ha pur troppo da riconoscere che nel nostro
organismo economico vi sia un vizio latente, che ci
rode davvero, e poi viene anche esagerato dai nostri
nemici.

Io dunque pregherei il Ministero che, mentre attende
a fare le spese per mettere in istato rispettabile le
nostre forze di terra e di mare, non dimentichi ad
un tempo di tenersi imperturbato sulle vie delle eco-
nomie e dell'ordine: quanto più si parlerà di eco-
nomie e di ordine nelle parti, che non possono com-
promettere l'interesse pubblico e la difesa dello Stato,
tanto maggiore sarà l'autorità che acquisterà il Go-
verno anche al di fuori.

Dopo quello che ho detto, mi pare che non sia il
caso di accettare nessuno degli ordini del giorno che
si sono presentati; il miglior ordine del giorno moti-
vato è stato il discorso dell'onorevole Ministro degli
Affari Esteri, ed io credo che il Ministero sarà tanto
più forte, quanto più noi, senza altre parole, gli da-
remo appoggio.

Il Ministero comprenderà che la sua responsabilità
è immensamente maggiore dacchè noi gli diamo ra-
gione in tutte le sue osservazioni; od almeno noi le
ammettiamo come ipotesi serie e probabili. Mi fo le-
cito quindi, per non tediare ulteriormente il Senato,
di proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle avvertenze, e delle
« dichiarazioni del signor Ministro degli Affari Esteri,
« passa all'ordine del giorno. »

Ho detto avvertenze, e dichiarazioni, perchè le dichia-
razioni sono espressioni larghe, distinte e circoscritte,
e le avvertenze sono quelle idee, le quali in una buona
diplomazia si possono ammettere in principio, ma non
si possono specializzare.

Prego quindi il Senato a voler dare la sua appro-
vazione all'ordine del giorno.

Presidente. Ora sarebbe stato il turno del signor
Senatore Siotto-Pintor, al quale chieggo se intende
ancora parlare.

Senatore Siotto-Pintor. Desidererei ancora di parlare, sarò brevissimo.

Quale tra voi ha più arguto lo ingegno e snodata la lingua, veda se sia possibile di rispondere al discorso dell'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri, che è parso pieno di alta sapienza politica all'onorevole Senatore che ha testè parlato.

Io gli domandai: volete voi andare a Roma in questa occasione mentre che la guerra dura, oppure volete aspettare il Congresso? Al che nulla ha risposto, nè al nulla si può replicare. Io dirò all'onorevole Ministro degli Affari Esteri come mi paia che niente osti di andare a Roma; egli risponde: voi volete essere manesco, volete una invasione. A me pare nè atto manesco nè conquista l'occupare quello che è nostro.

Ho additato altro mezzo che se mai per lo addietro non potè riuscire, assai più facilmente riescirebbe oggi, ed è lo accordo col Governo Romano. Ma già l'onorevole Senatore Villamarina vi accennava che Camillo Cavour sapeva far nascere le occasioni e usarne per bene.

Consentitemi, o Signori, che io mi dia un vanto modesto.

Io non ho studiata la storia per ridere, quel poco di storia che ho studiato non l'ho studiato per ridere.

Or bene, la storia mi insegna che in tutti i tempi, in tutte le nazioni, i Governi, i quali hanno lasciato sfuggire l'occasione, l'hanno dappoi per lunghissimo tempo perduta, perocchè l'occasione politica, come la fortuna, mai più non ritorna.

Io trovo che i popoli sono, a somiglianza di Dio, eccellenti pagatori.

Il dire all'Italia: non posso andare a Roma perchè non posso, non devo perchè non devo, non voglio perchè non voglio, mi perdoni l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, è uno schiaffo che si dà al sentimento nazionale.

Io temo da vero che il popolo italiano non gli renda il cento per uno.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Farina.

Senatore Farina. Non è mia intenzione abusare della pazienza del Senato in questi gravi momenti. Mi si permetta per altro di dire che mentre convengo pur io che la Nazione sia sufficientemente armata, non solo per procurare la quiete interna, ma altresì per mettersi al coperto da qualunque avvenimento che possa sopraggiungere; mentre, dico, io sento questo bisogno, io desidero che la forza materiale che viene al Governo dal Parlamento non sia inceppata da indebiti o immaginari vincoli morali. Io non parlerò delle dimostrazioni delle quali fece cenno l'onorevole Menabrea, al quale mi unisco, sulla necessità delle guarentigie al nostro confine; la stessa neutralità (rispondo a quelli che la propugnano) esige che il paese sia armato ai confini.

Noi confiniamo con una delle potenze belligeranti, e le vicende potrebbero benissimo gettare una truppa sbandata sul nostro territorio, ed allora nascerebbe il bisogno di disarmarla e di internarla; lo stesso dicasi dei porti di mare. Pur troppo l'Italia non deve dimenticare un fatto importantissimo che fornì pretesto a una nazione vicina per invadere una gran parte del suo territorio alla fine del secolo scorso, io voglio, o Signori, parlarvi della cattura della *Modesta* seguita nelle acque di Genova di cui si fece un delitto allo Stato che l'aveva tollerata.

Or dunque voi vedete, o Signori, come la stessa posizione di neutralità imponga obblighi al Governo. Nel mentre per altro che non posso non apprezzare altamente le ragioni che si sono svolte per procurare l'armamento, io soggiungerò che non vorrei che nel mentre da una parte ci armiamo per essere preparati, dall'altra ci ponessimo dei vincoli che io credo, in gran parte immaginari.

Io ho inteso dire e ripetere da molte parti che la Convenzione di settembre ci vincola tuttavia.

Io credo, o Signori, che in fatto di diritto pubblico i principii che predominano sieno quelli stessi del diritto privato applicato alle nazioni.

Or bene, nel diritto privato è di massima che chi ha stabilito un contratto con un altro individuo può obbigare questo ad eseguirlo, se egli stesso lo ha eseguito da parte sua.

Or dunque io credo che la Convenzione di settembre, non essendo stata eseguita da parte della Francia, la Francia non possa reclamare che sia alla nostra volta da noi eseguita. Ma suppongasi pure che in questo mio ragionamento io vada errato, in ogni caso, a parer mio, non sarà precluso a noi l'adito di interpretare la Convenzione in quel modo identico nel quale l'ha interpretata la Francia.

Tutto questo io ho detto, o Signori, non già perchè le mie parole possano in alcun modo dare norma agli atti avvenire del Ministero, ma bensì per dichiarare che nei solenni momenti in cui siamo, egli deve avere piena facoltà di agire a seconda delle circostanze per fare con tutta libertà di azione quello che reputa più utile all'interesse del paese.

Questa è la mia tesi, e conseguentemente io non potrei in ciò associarmi all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore S. Jopis, inquantochè nello stesso si fa allusione ad alcune dichiarazioni che considerano come vigente una Convenzione che io credo non possa più sussistere, perchè da una delle parti contraenti non venne mai eseguita; e credo in ogni caso che debba essere interpretata con eguale libertà da entrambe le parti.

Ciò stante, io mi avvicinerei assai più volentieri all'ordine del giorno del Senatore Mamiani, il quale lungi dall'esser contrario al Ministero, lascia ad esso forse maggiore libertà di azione che non l'altro, mentre l'altro, e ciò probabilmente contro le intenzioni del

suo autore, viene però indirettamente a creare o a far supporre che possano esistere dei vincoli alla libertà di azione del Ministero.

Del resto, io non dubito punto che qualora gli armamenti venissero dal Ministero ravvisati insufficienti, egli immediatamente si presenterebbe al Parlamento per chiedergli la facoltà di farne dei maggiori. Intanto quello che preme si è che si agisca prontamente e si dia al Ministero fin d'ora e senza inciampo di sorta, la facoltà di provvedere a ciò che stima più utile nell'interesse del nostro paese.

Io quindi darò il mio voto favorevole all'ordine del giorno preposto dal signor Senatore Mamiani.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di San Martino.

Senatore Di San Martino. Io comincerò per pregare il Senato a volere accogliere un'aggiunta alla narrazione storica che fu fatta del nostro risorgimento.

Io ritengo per certo che chi ha fatto l'unione italiana non è né l'Imperatore dei Francesi, né il Conte di Cavour, né altri che vi abbiano avuto parte negli avvenimenti che succedettero, ma bensì la lealtà del Re nel mantenere il suo giuramento, la lealtà del popolo nel rispettare il proprio. Tutta l'eletta dei cittadini italiani si raggruppò intorno al Re fin da quei primi tempi, e di fatto costituì un Regno morale, che formava un dualismo assoluto con gli altri Governi che esistevano in Italia. Dal momento che il Re rispettava il suo giuramento non era possibile che perdurassero insieme in Italia governanti che non avevano osservato il loro.

Le antiche tendenze a creare federazioni furono distrutte dai Governi che non rispettarono il loro giuramento, i quali nel rendersi impossibili, concentrarono la simpatia degli Italiani in un solo Sovrano, ed operarono così la fusione invece della federazione.

L'unione già era moralmente fatta allorché gli avvenimenti permisero di proclamarla.

Io sono riconoscente a tutti coloro che hanno con l'opera loro prestato appoggio all'applicazione del principio, ma credo di rivendicare il principio medesimo alla sua vera origine, perchè quel giuramento che fu rispettato una volta, rispettato sempre, sarà la forza dell'Italia. (*Bravo!*)

Il Ministero ha presentato al Senato un progetto di legge che essenzialmente ha per oggetto la concessione di fondi per i bisogni straordinari creati dagli avvenimenti, ed il Senator Menabrea portando su questo punto la sua attenzione colle cognizioni speciali, che, come generale, ha grandissime, chiamò l'attenzione del Senato sulla convenienza di essere pronti ad accrescere gli armamenti ogniqualvolta gli avvenimenti li rendano necessari.

Il signor Ministro della Guerra ha già dato alla Commissione spiegazioni le quali indicano che esso prepara e tiene in pronto quanto occorre per radu-

nare tutte le forze che nell'attuale sistema di organizzazione sono possibili. Ed io non credo che dobbiamo prendere noi la responsabilità che spetta a lui, come non lo crede neppure il generale Menabrea, aggravando le spese che esso propone.

Le condizioni in cui è entrata rapidamente la guerra fanno sperare da una parte che non possa avere una lunga durata, e dall'altra parte noi vediamo che tutte le altre Potenze neutre si tengono in limiti moderatissimi quanto agli armamenti, e che forse facendosi un eccesso di armamenti per parte dell'Italia, si potrebbe dar luogo a complicazioni che verrebbero a modificare essenzialmente la condizione altissima in cui il Ministero ha saputo porre in questo momento il Governo Italiano.

Quindi io sono perfettamente tranquillo per la condotta che il Ministero ha saputo tenere in questo frangente.

Egli ha compreso la posizione, e son persuaso che non mancherà di compiere tutti gli atti che nell'interesse della nazione possono essere necessari. Quello che però mi pare di dover ricordare fin d'ora, a fronte degli avvenimenti che succedono, è, come i nostri ordinamenti militari non siano tali da procurare alla nazione l'assistenza di tutte le forze che possiede, e di agevolarne l'impiego nei momenti supremi, e come occorra cambiarli interamente prendendo norme e studiando quegli ordinamenti che nella attuale lotta fanno miglior prova.

Io confido che il Governo non vorrà rimandare questi studi ad altro tempo, e che anche in mezzo alle cure che lo assediano procederà immediatamente a dar opera a questi studi perchè se aspettasse a compierli gradatamente, forse possono sorgere altri eventi ai quali non saremmo abbastanza preparati.

Ma, Signori, la più grave di tutte le questioni a cui ha dato luogo in Italia l'attuale complicazione non è né la questione dei nostri armamenti che risultano dalla legge proposta alla nostra deliberazione, né la questione, dirò anche, della nostra neutralità.

Noi abbiamo sempre una piaga che da lunghi anni sta nel cuore della nazione; la questione di Roma, sulla quale io fin dal 1860 invocava l'attenzione del Senato onde si cercasse di portarvi una risoluzione. Questa questione che è indipendente da ogni qualsiasi movimento di partiti politici interni, perchè li riguarda tutti, questa questione ha altrettanto bisogno di essere risolta, quanto è stato il bisogno di procedere alla fusione di tutte le Province già governate dai diversi Principi che l'Italia ha esautorato.

Egli è evidente, o Signori, che in faccia alla fermezza di volontà che il popolo italiano manifestò in tutte le circostanze di non volere recedere da questa questione, il dualismo esiste, e arriverà un giorno in cui l'Italia assorbirà Roma, o ne sarà annientata.

Io riconosco però che questa questione non può

essere trattata con forme le quali chiamino l'Italia a sostenere una lotta con tutta l'Europa, una lotta contro le Potenze cattoliche; ma credo che l'Italia infonderà nelle Potenze tutte, quando il Ministero ne faccia oggetto di trattazione indefessa, di studio continuo, la persuasione che qui è universale della inconciliabilità dei due poteri.

Ora, io non credo che l'Europa, che la cattolicità per mantenere il potere temporale, frutto di altri tempi, e non più confacente colle inclinazioni non tanto del popolo italiano in generale, quanto dello stesso popolo romano, e che gli altri popoli cattolici non ammetterebbero in casa loro, vorranno intromettersi forzatamente per impedire una risoluzione di questa questione. Solo conviene che in questa questione si evitino le violenze materiali, le quali nella evidente prossimità di un Congresso non ci sarebbero certamente favorevoli.

Egli è perciò, o Signori, che io nel seno della Commissione non ho fatto difficoltà a che il Senato si limitasse a ricordare la questione e proclamare così il principio onde il Governo abbia e libertà di azione e piena responsabilità, tanto del non fare abbastanza, quanto degli atti inconsulti, ed eviti uno scoglio e l'altro.

Io non ho sentito nessuno di coloro, che han manifestato le loro opinioni sulla questione romana, fare eccezione sulla necessità di scioglierla; ammettono tutti la convenienza di trattarla e portarla a compimento: ma io non vorrei che, contenti delle dichiarazioni, terminassero in quel punto i loro atti: io non vorrei che, limitandosi a stare sul terreno filosofico, sul terreno delle semplici aspirazioni platoniche, dimenticassero che un lavoro diplomatico indefesso, un lavoro continuo di preparazione dello spirito pubblico matura la questione assai più di quello che possa fare in questo momento un atto qualsiasi di violenza. Io pertanto manifestò il mio desiderio che il Governo tenga questa questione come la questione principale e preminente a cui deve provvedere nell'interesse della Nazione; perchè non si sa se avremo veruna altra complicazione la quale permetta di trattarla colla facilità colla quale può essere trattata presentemente.

Io poi ho da lungo tempo desiderato e manifestato il mio desiderio anche nelle pubblicazioni che come uomo politico ho dovuto fare, quello cioè che come elemento principale di preparazione dei cattolici ad una mutazione radicale in questo soggetto, il Governo italiano si occupi di portare lo spirito di tolleranza e di libertà, in tutto ciò che riguarda le sue relazioni col Clero, alla maggior larghezza che sia possibile.

Io so bene come nelle nostre popolazioni sia grandemente radicato il dubbio che si possa restare impotenti a resistere ad un'associazione così grande, così forte come è l'associazione clericale, quando questa riceva la libertà, prima che i nostri destini siano compiuti. E di questo mi rammarico grandemente perchè

mi sembra che noi versiamo in un circolo da cui non si esce mai, per nostra principale cagione.

Io quindi conforto il Ministero a mettersi alla testa del movimento che è necessario di fare per entrare in questa via di libertà, e grandemente lo conforto perchè da tutti gli studi ai quali da varii anni attingendo su questa questione delicata, io ho acquistata l'intima convinzione che una gran parte delle opposizioni che si trovano non sono avvalorate da altro che dalla stessa opposizione che il Governo fa alla concessione della libertà completa.

La mancanza di libertà è un fatto che offende le relazioni fra cittadino e cittadino, è un fatto che nelle relazioni stesse del clero coi cittadini riduce gli uomini, più amanti della libertà, ad essere i più ostili alla libertà religiosa, e quando si trovano in trattazione degli interessi loro con persone appartenenti al clero e vedono queste impedito ad impartire certi gradi d'istruzione o fare altri atti che dovrebbero essere liberi e leciti a tutti, gridano contro le restrizioni cui diedero talvolta essi stessi l'appoggio.

Per conseguenza io desidero, vivamente desidero, che questa questione sia intrapresa e studiata da tutto il partito più liberale del paese, ed esorto il Ministero a procurarne lo scioglimento nella più larga misura di libertà.

La libertà ha i suoi pericoli, ma ha in se stessa rimedio sufficiente per superarli, ed il rimedio a questo riguardo sarà, che quando vi sia in Italia concessione di libertà completa alle associazioni religiose, ed alla società clericale, il partito liberale sarà obbligato a fare un lavoro più forte del suo, avrà la spinta del movimento, e siccome l'esercizio sincero della libertà ingrossa sempre i battaglioni del partito liberale, questo può essere sicuro che se ha avuto il sopravvento quando era costretto a celarsi, a maggior titolo l'avrà quando stia compatto ed operoso, ora che nessuno può impedire la sua operosità.

Diversamente operando noi ci addormentiamo sugli allori raccolti e malgrado questi allori noi perderemo poco per volta la superiorità che abbiamo acquistata nell'inizio del nostro risorgimento.

Io conforto il Senato a manifestare anche esso questa necessità di entrare in una via così fatta, e nel tempo stesso credo sia opera prudente per parte del Senato, di fare palese come esso sia unito con il popolo, ed associato al sentimento generale della nazione, nel riconoscere che la questione di Roma ha bisogno di essere risolta.

Il Senato, come ho già detto, non può indicarne i modi; è impossibile che un corpo prudente si esponga ad imporre al Ministero una linea di condotta in cui non si possa perseverare, ma una dichiarazione solenne fatta dal Senato avrà questo effetto, di dimostrare cioè al Governo ed agli stranieri, che se gli uomini più attempati, in cui le passioni sono in gran parte spente, hanno anche essi comune con la parte più

spinta della Nazione il sentimento della necessità di risolvere questa questione, egli è, o Signori, che questa questione è resa potente, e tale da compromettere l'avvenire del paese.

Io per conseguenza dichiaro che volentieri voto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Mamiani, come quello che lasciando molta libertà al Ministero, indica chiaramente che il Senato si tiene nel terreno in cui è posto il grande partito nazionale.

Crede che il voler recedere da questo voto, che il voler venire ai voti che fossero ugualmente significanti in quanto all'effetto come quello proposto dall'onorevole Senatore Sclopis, ma meno accentuati nella forma, fosse atto improvvido assai, perchè questa cura del Senato a non parlar della questione romana significherebbe che esso non ha ancora perfettamente la persuasione di dover inculcare al Ministero un'azione costante, energica, di tutti i giorni, di tutti i momenti per la soluzione di questa questione. Egli è perciò che preferisco l'ordine del giorno proposto dal Senatore Mamiani a quello proposto dal Senatore Sclopis.

Senatore **Villamarina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Villamarina. L'avverto però che ha già parlato due volte, ma trattandosi di materia grave, il Senato non avrà difficoltà.

Senatore **Villamarina**. Non ho che due parole a rispondere all'onorevole Conte Sclopis, per ringraziarlo delle cortesi frasi che ha voluto usare a mio riguardo, e lo ringrazio parimenti di avermi messo in grado di spiegarmi più chiaramente.

L'iniziativa presa dall'Imperatore a favore d'Italia io la limito al concorso delle armi Imperiali, e non intesi mai parlare d'iniziativa presa per l'indipendenza italiana.

Del resto poi applaudo immensamente e mi associo alla suscettività mostrata dal Conte Sclopis, perchè quando un paese possiede uomini distinti che hanno l'epidermide così sensibile al sentimento nazionale, possiamo dire che quel paese ha delle grandi risorse, ed è capace di grandi sacrifici; ed è questa la vera forza che ci condurrà al compimento dei nostri desiderii.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Signori Senatori, non sorgo per fare un discorso, ma per proporre brevi aggiunte all'ordine del giorno dell'onorevole senatore Sclopis, che io, quando sarà modificato, intendo di accettare. Ho detto, non sorgo per fare un discorso, perchè credo, o Signori, che intorno alla questione principale siamo tutti d'accordo. Anzi questo affermare sempre esplicitamente la medesima cosa, mi pare che quasi ne diminuisca la importanza: quando al contrario essa risponde al sentimento di tutti quanti noi siamo qui radunati, anzi della intera nazione.

L'onorevole senatore Sclopis proponeva che il Senato prendesse atto delle avvertenze e delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro.

Io credo, o Signori, che un ordine del giorno, il

quale si restringesse alla sola questione romana, sarebbe sofisticato in ciò, che crederebbe possibile distinguere quella questione dalle due altre, sulle quali il Ministro degli Esteri ha fatto le sue avvertenze e le sue considerazioni: quella che dirò internazionale, e quella che chiamo più propriamente interna.

Disperate che la questione di Roma possa fare un passo solo in disaccordo coll'andamento sincrono e contemporaneo di quelle che sono quasi due parti di una più ampia e comprensiva questione. Ond'è che se della sola questione romana si parlasse, potrebbe la gente credere che il Senato intendesse interamente trasandare le altre.

Certamente, o Signori, io tengo per l'opinione di coloro che approvano l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Sclopis, principalmente perchè in quell'ordine del giorno sono sostanzialmente le medesime idee che si comprendono in quello dell'onorevole Senatore Mamiani, col loro complemento indispensabile. E per vero il discorso dell'onorevole Ministro degli Esteri era una miniatura bensì, ma compiuta, spiccata e perfetta in tutte le sue parti.

Noi, o Signori, il ripeto, non possiamo seriamente sperare che la questione romana avanzi di un passo, e vi si tenga ferma, se non la congiungiamo strettamente all'altra, che dirò, se non questione internazionale, condotta da tenere. Ed oltretutto potremo sperare veramente che quella prima questione si avvii alla sua soluzione, quando potremo presentarci in un Congresso di potentati e dire: L'Italia è pegno di pace e di ordine per l'Europa, ma l'Italia non sarà pegno di pace e di ordine se si lascia viva una questione che rappresenterà nell'interno il disordine e l'agitazione che per l'indole stessa di quella questione promuovono l'agitazione e il disordine in casa altrui.

Per affermare questo dobbiamo dunque anche nel medesimo tempo curare siffattamente la questione interna, da poter profferire quelle parole, ed esser creduti. E perciò io dico che la questione romana non va disgiunta dalle altre due parti che andrebbero disgiunte qualora il Senato preferisse l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Mamiani, il quale si restringe alla sola questione romana.

Accioè hè poi le parole dette dall'onorevole signor Ministro e da noi ascoltate con compiacenza, diventassero per così dire, anche programma nostro o nostro sentimento, proporrei al Senato che nell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore conte Sclopis, al quale mi associo, s'introducesse la parola: *approvandolo*, dopo aver ricordate le avvertenze e le considerazioni fatte a nome del Ministro.

Infine, o Signori, perchè quella specie di programma convertito da noi in ordine del giorno ed in espressione del sentimento nostro si tenesse non solo come programma dell'onorevole Ministro degli Esteri, io sostituirei alla indicazione speciale che ne fa nell'ordine del giorno l'onorevole Senatore Sclopis, un'altra più

larga. Parlerei di dichiarazioni fatte dal Ministero per mezzo del signor Ministro degli Esteri.

E più che mai oggi è questo indispensabile, dopo che le proterve osservazioni d'una parte della stampa periodica han dato luogo a far sollevare menzogneri sospetti contro la dignità e la reputazione di uno dei Ministri del Re.

Noi che rappresentiamo coll'altro ramo del Parlamento e col Re la Nazione, non potremmo mai consentire che alcuno de' Ministri del Re possa mai fare a minoranze stabili, ma dissidenti, dichiarazioni contrarie a quelle fatte dinanzi ad una delle due Camere, ed opposte al sentimento solennemente espresso dai grandi corpi politici ed accettato dal Ministero. Egli sarebbe più che sleale, quasi direi ribelle. Io quindi appunto, perchè non presto la benchè menoma fede a questa che sarebbe indegna calunnia, desidero, per evitare ogni equivoco, che nell'ordine del giorno alle parole: *Ministro degli Esteri* siano sostituite le parole: *Ministero col mezzo del Ministro degli Esteri*.

Poi, o signori, concludendo dico: o l'ordine del giorno Mamiani è sostanzialmente una parte dell'ordine del giorno Sclopis, e allora non saprei perchè s'abbia a votare l'uno piuttosto che l'altro; o è diverso da quell'ordine del giorno, ed in tal caso dissente da ciò che ha detto il Ministero, e diventa un voto di sfiducia.

In quanto a me, lo ripeto, il concetto dell'ordine del giorno Mamiani è implicito nell'ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Ministero. Io quindi propongo l'adozione dell'ordine del giorno dell'onorevole Sclopis coll'aggiunta che ho accennato.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Quando io dissi *Ministro degli Esteri intesi dire certamente Ministero*, perchè non credo che siavi discordanza di opinioni fra i vari Membri del Gabinetto. Per conseguenza, non ho difficoltà di accettare la sostituzione proposta dall'onorevole Scialoia.

Presidente. Il senatore Sclopis ammette adunque la sostituzione proposta dall'onorevole Scialoia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io ringrazio l'onorevole Scialoia di aver portato davanti al Senato la questione che portò. La mia condotta nella circostanza cui egli alluse è stata male interpretata; quindi è che non credo fare cosa ineopportuna dandone pubblicamente ragione. Nell'altro ramo del Parlamento, mentre alcuni Membri del Ministero prendevano parte alla discussione della quale parlò l'onorevole Scialoia, si disse da taluno che le nostre opinioni non erano le stesse, che i nostri propositi non erano identici, in guisa che si era immaginato che il mio collega Ministro degli Affari Esteri volesse procedere poco attivamente, molto invece il Presidente del Consiglio, e che io, parlando

dopo di lui, avessi avuto in mente di ricondurre gli impegni del Ministero nella questione romana al punto in cui l'aveva posta il Ministro degli Affari Esteri: quindi erano sorti propositi di dimissioni per parte di un numero abbastanza considerevole di deputati di un partito. Ora siccome a me pareva che quella determinazione non potesse essere stata presa che per una mala intelligenza, e che convenisse evitare in questi momenti la convocazione di un numero ragguardevole di comizi elettorali, pensai d'intervenire nel seno di un Comitato appartenente a questo partito, onde dare alcune spiegazioni, e fare alcune dichiarazioni. Ivi ebbi a dichiarare che i componenti il Ministero hanno tutti gli stessi propositi; e per parte mia, i cui propositi intorno alla questione romana sono da lunga pezza noti, perchè ebbi ad esprimerli pubblicamente in parecchie circostanze, non ebbi difficoltà di soggiungere che, quando il Gabinetto, del quale ho l'onore di far parte, non si adoprassero efficacemente onde risolvere il meglio ed il più prontamente che potrà la questione romana, avrei cessato di appartenere a questo Gabinetto. Naturalmente quanto ai modi di provvedere, questa è questione sulla quale non si può che riservarsi tutta intera la libertà d'azione, imperocchè bisognerebbe che l'avvenire fosse conosciuto perchè si potessero prendere *a priori* degli impegni.

Io non devo poi nascondere che non mancai anche di rappresentare a quegli egregi colleghi dell'altro ramo del Parlamento come, specialmente nelle circostanze attuali, il partito cui si proponevano di adottare, di dare cioè le dimissioni, sembrasse a me poco conveniente, imperocchè checchè avvenga, cherchè si faccia, egli è evidente che la Nazione ha più di tutto bisogno di mostrarsi unita, altrimenti se nascono agitazioni nell'interno del paese, è evidente che la nostra importanza, che la nostra influenza per risolvere qualunque siasi questione, e fra le prime la questione romana stessa, non sarebbe altro che menomata.

Quindi è che sotto tutti i punti di vista la cosa pubblica non potrebbe che aver danno da screzi così gravi.

Nè mancai di rappresentare loro che mentre io capisco i partiti avanzati, i quali combattono ed attaccano in tutti i modi quelli che sono loro contrari, per verità non mi pareva che in momenti così serii per la nostra nazione come sono questi, fosse giustificato un passo di tale natura. Infatti io li pregai a considerare che per ciò che riguardava la politica estera alla fine dei conti il Ministero attuale si era attenuto ad una neutralità che, a quanto pare, tutti i partiti furono concordi nell'approvare. Quanto poi alla questione romana, tra coloro che vogliono fare la politica di immediata violenza e coloro che preferiscono la politica che chiamerei contemplativa, limitandosi così di tratto in tratto ad emettere qualche giaculatoria sopra Roma, fra queste due che oserei dire, politiche estreme, qualunque intermedio si fosse voluto adottare,

qualunque via si fosse scelta, evidentemente il primo ed il più importante passo che si doveva fare era quello che la bandiera straniera e le truppe straniere lasciassero il suolo d'Italia. Il quale scopo aveva il Ministero appunto conseguito definitivamente pochi giorni addietro. Dopo codesti risultati conseguiti colla politica del Ministero, la neutralità e l'allontanamento della bandiera straniera dal suolo d'Italia, dichiarai loro che pareva a me che non vi fosse ragione perchè non solo il partito avanzato dell'opposizione, ma neppure il partito avanzatissimo, si determinasse ad una risoluzione oltre modo grave e direi anche fatale per gli effetti che dalla medesima sarebbero derivati al Governo e direi anche alla nazione, perchè ne sarebbero state menomate le forze; tali sono le dichiarazioni che io ho creduto di fare in quella circostanza intorno alla mia condotta nella Camera dei Deputati e, ripeto, ringrazio l'onorevole Senatore Scialoja di avermi porta l'occasione di ripeterle pubblicamente.

Senatore **Mamiani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mamiani**. La forza delle cose è maggiore dei nostri ordini interni di discussione.

La questione romana ha preso un'altra forma ed aspetto; e d'incidente che era, è divenuta principale. Del che nessuno debbe farsi meraviglia. Perciò è naturale che oggimai il Senato, innanzi di procedere alla discussione della Legge, chiuda il detto incidente con un particolare ordine del giorno.

Ciò premesso, a me pare che cadano le ragioni, (dette sempre con la usata sua facondia) del Senatore Scialoja, che cioè il mio ordine del giorno non abbracci tutta quanta la materia degli affari esteri, o per meglio dire, tutta la materia verso la quale tiene gli occhi la Legge col domandare a noi il credito di 40 milioni.

Dibattuta abbastanza la questione incidente (e il Senato spero deciderà conformemente al mio voto), dibattuta, replico io, abbastanza la questione incidente, desiderasi (mi sembra) da molti di chiuderla con particolare e speciale suffragio. Posto ciò io mi fermo e persisto nel mio ordine del giorno e la principale ragione è questa; l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis non nomina Roma nè punto nè poco, e questo è quello che io non voglio. Roma deve essere nominata.

Si deve sapere che il Senato italiano ha quest'oggi con molto gravi e solenni dichiarazioni, accettato un ordine del giorno espressamente dettato sulla questione romana. E che? tutti in Italia non sono tenuti a leggere gli atti ufficiali del Senato; nessuno ha obbligo di sapere che nell'ordine del giorno, dove si parla delle spiegazioni date quest'oggi dal Ministro degli Esteri, si deve interpretare che vi è inclusa anche la questione romana. No, per me non la intendo in questa maniera.

La questione romana, caduta in esame in quest'Aula,

è divenuta come era da prevedersi gravissima e importantissima, dee rimaner separata da ogni altro argomento, deve avere una espressione sua propria, e Roma conviene sia solennemente menzionata.

Quindi mi rincresce di dovere persistere nel mio ordine del giorno. E vi persisto ancora perciò che nelle brevi parole le quali ebbi l'onore di dire al Senato, io descrivendo la commozione profonda in che è entrato il paese tutto quanto, aggiungevo che questo Consesso non poteva rimanersene silenzioso, non doveva mostrare poca curanza, e poco interesse a ciò che oggi fa palpitare tutti i cuori italiani.

Ma vi è di più. Il mio ordine del giorno mi sembra non inceppare in nulla l'azione governativa, e d'altra parte mi sembra che non isce mi in nulla la sua piena ed intera responsabilità. Finalmente il mio ordine del giorno è il più largo possibile, e quindi mira a non dispiacere a nessuna opinione individuale, tanto o quanto diversa dalla comune, ma esprime ciò solamente che stimo dover essere nell'intenzione della gran maggioranza di questa Assemblea. Ciò è importantissimo o Signori, perchè in tale sorta di deliberazioni e di atti è più che desiderabile la quasi unanimità dei voti.

Per tutte queste ragioni, replico, io sono con dispiacere obbligato a persistere nel mio ordine del giorno.

Presidente. Ha la parola il Senatore Sclopis.

Senatore **Sclopis**. Io credo che, a termini del Regolamento, l'ordine del giorno Scialoja o mio, debba avere la precedenza per la ragione che non include specialità.

Quando un ordine del giorno non include specialità e non contiene che un motivo generico, sta come un ordine del giorno puro e semplice, e io credo che a termine del Regolamento, sia il caso di metterlo ai voti pel primo.

Presidente. Ringrazio il Senatore Sclopis, onorevole mio predecessore di quest'avvertenza: mi permetto per altro di fargli osservare che questa avvertenza l'aveva già fatta io stesso.

Senatore **Sclopis**. Prego l'onorevole Presidente di volere avvertire che molte volte in Senato ho udito che quando vi sono parecchi ordini del giorno la priorità si discute.

Presidente. Il più semplice e il più largo ha sempre la priorità.

Senatore **De Falco, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco, Relatore**. Io non ho, signori Senatori, l'intenzione di fare un discorso; forse non ne avrei intera facoltà. Deputato al modesto, quanto onorevole ufficio di Relatore, io ho il dovere di farmi interprete ed organo delle opinioni della Commissione, anzichè di fare un discorso proprio, od esporre la mia personale opinione.

Però io mi restringerò a riassumere più breve-

mente che mi sarà possibile i risultati dell'ampia discussione che ha avuto luogo, ed indicare sopra ciascuno dei punti controversi l'opinione dell'Ufficio Centrale, o almeno della sua maggioranza.

Due questioni, Signori, sono state mosse in occasione di questo progetto di legge, l'una che dirò principale, perchè concerne il subbietto della legge, l'altra che dirò incidente per esser sorta in occasione della legge medesima, ma siffattamente alla prima connessa ed inviscerata, che, come si è fatto opportunamente osservare, per la condizione degli animi e per la situazione d'Italia, non poteva non sorgere.

La questione che forma il subbietto principale della legge che siete chiamati a votare, è quella degli armamenti, e del credito di 40 milioni domandato dal Governo per effettuare questi armamenti, ed accrescere le forze dello Stato.

Sopra questa prima questione, Signori, tolta l'opinione di qualcuno (e credo sia stato un solo che abbia opinato che sarebbe stata più opportuna, o almeno più economica politica quella di rimanere in una neutralità affatto disarmata, e sotto ogni rapporto impreparata agli eventi che si possono presentare); tolta, diceva, questa opinione solitaria, pressochè tutti gli altri oratori sono stati concordi nel plaudire alla condotta del Governo con la quale, pur mantenendo, nella terribile e dolorosa lotta che si combatte fra due grandi nazioni nel centro d'Europa, la neutralità dichiarata, ha però creduto di dover crescere gli armamenti e le difese del paese per proteggere in qualsiasi evento la sicurezza dello Stato, l'indipendenza della sua politica, e gli interessi d'Italia. E per vero in tanta incertezza di eventi, in tanta complicazione di casi, in tanta concitazione d'interessi e di passioni, il rimanersi impotenti e disarmati sarebbe stato, più che imprevidenza, insania ed abbandono.

Concordi, meno uno o pochissimi, in questo concetto, si è soltanto discordato in qualche maniera intorno alla quantità degli armamenti, sembrando questi a taluno nè proporzionati al bisogno, nè spinti con sufficiente rapidità, nè bastevoli all'uopo le somme richieste.

Ma dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero, colle quali venne assicurato che le somme domandate sono, almeno per ora, sufficienti, e che se mai la condizione delle cose mutasse e sorgessero bisogni novelli, esso si affrettarebbe a domandare al Parlamento i mezzi ed i modi di sopperirvi; pare che il Senato possa avere fiducia nelle fatte dichiarazioni, e confidare che il Ministero stesso non mancherà di premunirsi a tempo, e di provvedere in modo da non lasciare il paese esposto a verun pericolo, e giammai in condizioni da poter essere colto alla sprovvista; la qual cosa ove mai accadesse, renderebbe gravissima ed inexcusabile la sua responsabilità.

Per queste ragioni, Signori, io credo che il Senato, come già fece il vostro Ufficio Centrale, vorrà unanimemente

approvare la legge già votata dall'altro ramo del Parlamento, colla quale è stato domandato un supplemento di credito per accrescere gli armamenti di terra e di mare.

Così facendo, il Senato può esser certo di soddisfare un voto urgente di tutta la nazione; imperocchè questo accrescimento delle forze e delle difese del paese varrà ad accrescergli credito ed importanza, e gioverà non pure a validamente tutelare e difendere l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato da ogni audace attentato e da ogni colpevole perturbazione, ma ancor più a dare, nelle prossime eventualità di un Congresso, alla parola del governo italiano quel valore e quella legittima influenza che son necessarie per proteggere e far valere i diritti, gli interessi e le aspirazioni nazionali.

La seconda questione che è sorta ed è stata discussa come incidente della questione degli armamenti, è stata la questione romana.

Vi è un fatto, Signori, degno di seria osservazione ed è che questa questione si affaccia sempre in tutte le gravi occasioni. Ciò mostra, come già si faceva osservare, che questa è una questione che interessa tutti; che è nel fondo di tutte le coscienze, e che è non solo giusto, ma provvido adoperarsi ad ottenerne la risoluzione.

A me non spetta discorrere oggi di questa grave ed importante questione; ma dalle discussioni che hanno avuto luogo e dagli eloquenti discorsi che sono stati pronunziati sembra che, eccettuata qualche opinione estrema, di cui non accade intrattenerci, due concetti sieno stati più generalmente svolti, più concordemente accolti.

Il primo è che la questione romana sia una questione che interessa vivamente l'Italia e che le circostanze devono risolvere, ma che il Governo non può trascurar queste circostanze, non può obliar quella questione, e deve anzi adoperarsi per quanto è possibile perchè sia risolta secondo gli interessi e le aspirazioni nazionali.

Il secondo è, che i mezzi per risolvere questa questione non vogliono al certo essere nè improvvisi nè violenti, ma debbono di necessità essere affidati alla prudenza ed alla previdenza del Governo, il quale dall'una parte deve energicamente opporsi a che la violenza privata si sostituisca all'azione governativa, e dall'altra efficacemente adoperarsi per risolvere quella grave questione, e soprattutto impedire che sia essa giammai il pretesto o l'occasione ad interventi stranieri.

L'eloquente discorso pronunziato dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri, pare non si sia di molto allontanato da questi concetti, e le dichiarazioni da esso fatte circa le intenzioni del Governo intorno questa gravissima questione son tali da soddisfare i voti e le opinioni più generalmente annunziate.

Egli invero ha accennato nel corso della sua splendida

quanto calma orazione, esservi rispetto a questa questione due scogli da scansare, due errori da evitare. Il primo sarebbe quello di obliarla, o ciò che varrebbe lo stesso, trascurare le opportunità e le contingenze che possono condurci alla sua soluzione. Il secondo sarebbe quello di cercare questa soluzione la mercè di mezzi improvvidi o violenti, che potessero compromettere l'onore e il credito della Nazione, e lungi dall'affrettare, ritardarne la definitiva e sicura soluzione.

Ora, Signori, le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro dandoci l'assicurazione che il Ministero non ha obliato la questione romana, e che, pur rifuggendo dai mezzi scongiurati ed improvvidi, intende adoprarsi efficacemente alla sua soluzione con que' modi degni di un governo civile, che le circostanze e le occasioni possono offrire, io credo che in grandissima parte rispondono ai voti ed all'opinione della gran maggioranza del Senato, e che però ben possono essere accolte ed approvate.

Impertanto, Signori, tre ordini del giorno sono stati presentati intorno a questa questione; uno dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor; un altro dall'onorevole Mamiani; il terzo dall'onorevole Sclopis, modificato dall'onorevole Senatore Scialoia.

Io credo che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor sia troppo accentuato ed esca dal confine delle idee più generalmente manifestate dal Senato, sì che sia difficile accoglierlo: l'Ufficio Centrale per sua parte non l'accetta.

L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Mamiani, per mia parte lo avrei accettato, e se verrà in votazione, io lo voterò volentieri; poichè quell'ordine del giorno ha, a mio senso, questo pregio speciale, di riunire la votazione d'oggi alle altre votazioni precedenti del Senato, e mostrare così che il Senato in questa grave questione rimane fermo nei suoi principii, costante ne' suoi voti e nelle sue opinioni.

Ma, Signori, l'ordine del giorno dell'onorevole Mamiani era stato presentato prima del discorso dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri. Dopo quel discorso e quelle dichiarazioni è stato svolto l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis: in parte modificato dall'onorevole Scialoia: con esso si dichiara che il Senato prendendo atto, ed approvando le dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno.

Ora, Signori, a me pare che siccome l'idea contenuta nell'ordine del giorno Mamiani, si comprendono essenzialmente nelle dichiarazioni fatte dal Governo, si possa senza inconvenienti sostituire l'ordine del giorno Sclopis all'ordine del giorno Mamiani, l'uno e l'altro esprimendo in sostanza i medesimi voti ed il medesimo concetto. La maggioranza almeno dell'Ufficio Centrale sarebbe di questa opinione; la quale può venir pur confortata dalle riflessioni or ora svolte dall'onorevole Senatore Scialoia.

E per fermo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro comprendono l'insieme della politica esterna

seguita dal Governo, e l'indirizzo generale dato agli affari del paese. Ora segregare la questione di Roma dal resto della politica, potrebbe far supporre che questa si approvi per una parte e non per l'altra, ovvero che questa questione possa essere risolta separatamente e da sè stessa, senza tener conto della politica generale dello Stato; e l'una cosa e l'altra non sono certo nelle intenzioni del Senato.

D'altra parte a me non pare gran fatto sussistente il pericolo che notava l'onorevole Senatore Mamiani, di poter cioè sembrare che il Senato avesse affatto obliato la questione romana, sol perchè non ve ne sia speciale parola nell'ordine del giorno; perocchè avendo il Ministro degli Affari Esteri espressamente e largamente parlato di questa questione e fatto dichiarazioni corrispondenti ai voti e all'aspirazioni del paese, ove il Senato prenda atto ed approvi queste dichiarazioni, indubbiamente viene ad occuparsi di questa grave ed importante questione ed a raccomandarne la soluzione secondo i precedenti suoi voti.

Però, Signori, la maggioranza dell'Ufficio Centrale mi commette di dichiarare che essa accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis colle modificazioni dell'onorevole Scialoia, poichè, a suo senso, l'ordine del giorno Mamiani è virtualmente compreso in quello più largo e più comprensivo dell'onorevole Senatore Sclopis.

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. È per una semplice dichiarazione?

Senatore **Siotto-Pintor**. Intendo di salvare il mio ordine del giorno dalle tinte colle quali lo ha sovraccaricato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Nel mio ordine del giorno lascio al Ministero che scelga il tempo ed i modi più acconci per attuare il programma nazionale.

Adunque non è una proposta quasi a dire rivoluzionaria, ma in quell'ordine del giorno si dice questo, niente altro che questo: la salute dell'Italia sarà la concordia dei partiti, la forza sapiente del Governo, l'ossequio ragionevole dei popoli.

Questo è il senso dell'ordine del giorno.

Se alcuno vede con altre lenti, grandemente s'inganna.

Del rimanente per non fare lunghe questioni, io credo di dover ritirare il mio ordine del giorno acconciandomi all'ordine del giorno del Senatore...

Senatore **Audinot**. Domando la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**... del Senatore Terenzio Mamiani per la ragione che in esso si ricorda quella Roma che pare sistema di nominare. (*Segni di adesione.*)

Presidente. Dunque l'onorevole Siotto-Pintor recede dal suo ordine del giorno?

Siotto-Pintor. Sì, sì, recedo.

Senatore **Mamiani**. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Audinot, al quale la concedo.

Senatore **Audinot.** Io prendo la parola per fare una semplice dichiarazione.

Qualora venisse in votazione in precedenza l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis, io, nella pienezza della mia convinzione, sarei obbligato a votare contro, e con ciò non intenderei già di dare un segno di disapprovazione alla politica del Ministero, perchè intendo solo anzi riservare il mio voto favorevole per l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Mamiani, che trovo più opportuno nelle circostanze presenti per le ragioni da lui così bene esposte.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione.*)

Il Ministero veramente si trova nell'imbarazzo della scelta tra l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis e quello dell'onorevole Senatore Mamiani, entrambi i quali non possono dal Ministero venire respinti; l'uno perchè prende atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero, e l'altro perchè veramente esprime un sentimento, un desiderio, non solo comune a tutto il Ministero, ma che noi tutti desideriamo di poter attuare.

A me pare dunque che non vi sarebbe nessuno inconveniente a votarli entrambi... (*ilarità*) poichè uno si riferisce alla questione romana in particolare, e l'altro in genere alle dichiarazioni fatte dal Ministero...

Voci. No, no, questo non si può fare.

Presidente del Consiglio. Sussino; ma io non vedo che vi sia difficoltà a che si possa la mia proposta attuare....

Presidente. Ma non si possono votare due ordini del giorno per una medesima questione.

Presidente del Consiglio. Ma mi permetta, uno è speciale alla questione romana, ripeto, e l'altro alla politica del Ministero, per cui non trovo veruna contraddizione fra loro, come non la vedrei nella mia proposta (*rumori.*)

È evidente che l'ordine del giorno del Senatore Sclopis, il quale mira solo a prendere atto delle dichiarazioni del Ministero, è un voto generico che comprende la politica estera, e la politica interna, e che può anche comprendere quella relativa alla questione romana, di cui però non si fa esplicitamente cenno, mentre l'ordine del giorno dell'onorevole Mamiani si aggira su questa speciale questione; per cui a me pare che, ben lungi dall'essere in opposizione fra di loro, questi due ordini del giorno si completano a vicenda.

Se poi non si vogliono votare entrambi separatamente, si potrebbero anche riunire in un solo....

Senatore **Sclopis.** No, no, io mi vi oppongo assolutamente.

Presidente del Consiglio. Scusi, ma allora può nascere il dubbio che la proposta dell'onorevole Sena-

tore Sclopis voglia escludere positivamente quello che riguarda la questione romana; allora il Ministero insisterà perchè il concetto compreso nell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Mamiani sia votato dal Senato. Già chè la questione ha ottenuto l'adesione di quasi tutti coloro che presero la parola mi pare che se ora venisse esclusa si farebbe male, e specialmente dopo qualche segno fatto dall'onorevole Senatore Sclopis che fa credere che nel suo ordine del giorno non si alluderebbe alla questione romana per quanto riguarda Roma.

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sclopis.** Il mio ordine del giorno è motivato dal mio discorso; esso è concepito in termini che rispondono a quanto ho detto prima, sicchè non posso dipartirmene, ed è per questo che feci quel segno negativo cui allude il signor Presidente del Consiglio.

I precedenti parlamentari non permettono di unire due ordini del giorno assai divergenti l'uno dall'altro, i quali fanno dato luogo a discussione diversa. Si ponga ai voti o l'uno o l'altro; la maggioranza deciderà.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Se il Senato mi permette, vorrei parlare nuovamente non per dare consigli, ma per semplificare la questione, e mettere, se pure è possibile, d'accordo chi accetterà l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Mamiani con chi accetterà il concetto dell'onorevole Senatore Sclopis; mi pare che si potrebbe fare una semplice modificazione all'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis includendovi il concetto dell'onorevole Senatore Mamiani col dire: prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero sulla politica estera e sulla questione romana.

Senatore **Sclopis.** Non è quella la mia idea.

Senatore **Mamiani.** Era precisamente nel mio desiderio di suggerire quell'aggiunta, alla quale mi associerei, accettando l'ordine del giorno del Senatore Sclopis, aggiuntevi le parole concernenti la questione di Roma.

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sclopis.** Le poche cose da me poc'anzi esposte, non miravano ad altro che a lasciare libera l'azione al Ministero, perchè prevedo che se esso non ha le mani libere al prossimo Congresso si troverà impacciato e forse con grave pregiudizio nei risultati finali. Quello che a me preme è il vero, positivo, durevole bene d'Italia.

Si lasci al Ministero piena libertà, perchè si regoli secondo le emergenze e faccia quello che è nell'interesse della Nazione, conscio della responsabilità cui va incontro.

Desidero perciò che il mio ordine del giorno sia messo ai voti quale l'ho proposto.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io accetto le considerazioni fatte anche testè dall'onorevole Sclopis perchè si debba lasciare il Ministero libero nella scelta di quei mezzi che secondo le circostanze siano più idonei per arrivare alla soluzione della questione romana; non mi pare però che l'ordine del giorno dell'onorevole Sclopis, modificato coll'aggiunta del Senatore Mamiani, vincoli il Ministero, nè gli imponga mezzi particolari escludendo gli altri, perchè vedo sempre ferma la frase *prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero* ecc. Ciò vuol dire che si lascia sempre al Ministero la libertà della scelta di quei mezzi opportuni quando sia giunto il momento; solo che in quell'aggiunta vi sono parole, confortanti coloro i quali credono che in questa circostanza, dopo le solenni discussioni che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento ed in questo, non si possa a meno di fare menzione speciale di questa questione.

In tale occasione, o Signori, io son ben lieto di poter dichiarare, che, mentre il Ministero promette, e promette schiettamente, di adoperarsi con tutte le sue facoltà e coll'attività di cui è capace per cogliere, quando si presentasse, l'occasione e la circostanza onde venire ad uno scioglimento della questione romana: nel mentre, dico, vi fa questa promessa, non vi potrebbe certamente dichiarare di avere la facoltà per far sorgere cotesta occasione, cotesta circostanza; se noi dicessimo questo, voi certamente, e con ragione, non ci prestereste fiducia.

Permettetemi quindi che faccia una piccola digressione: m'è venuta in mente un'idea che mi sembra acconcio di esprimere.

Perchè la questione romana è oggi suscitata? Perchè le complicazioni europee, quelle che si sono già affacciate e quelle che per avventura possono affacciarsi, e le conseguenze di queste complicazioni possono e non possono dar luogo a certe alleanze, possono e non possono dar luogo a qualche Congresso: infine possono offrire al Governo d'Italia occasione di adottare una politica savia e prudente per far prevalere la risoluzione della questione romana. Ma con ciò non si può dire che quest'occasione sia già bell'e preparata, e che, se non è sorta oggi, sorgerà domani. Signori, anzitutto conviene parlarci chiaro ed intenderci, onde non na caro equivoci; se qualcheduno crede che noi ci assumiamo assolutamente di non lasciar preterire questa fase senza risolvere la questione, si inganna a gran partito. Noi faremo tutto quanto dipende da noi per trar profitto da quest'occasione; sarà nostra cura e nostra responsabilità di adoperare tutti i mezzi e tutte le forze perchè, presentandosi l'occasione, noi possiamo risolvere questa questione, ma con ciò noi non possiamo promettere una soluzione anzichè un'altra; dunque vede l'onorevole

Sclopis come il Ministero si tiene libero quanto ai mezzi per sciogliere la quistione romana.

Per la qual cosa la divergenza ora sorta riguardo agli ordini del giorno può bene risolversi, imperocchè, astrazione fatta da qualche Senatore che si è scostato dall'opinione generale, tutti siamo d'accordo, e il Ministero è lieto di constatare quest'accordo del Senato, da cui prende conforto e forza, in quanto a lasciare al Governo la scelta dei mezzi e della opportunità, e nello stesso tempo la responsabilità del modo col quale saprà approfittarsi di queste opportunità, di queste circostanze e di questi mezzi. Ma, ripeto, la differenza che ci divide, e mi rincresce di vedere questa separazione tra personaggi che in fin de' conti hanno le stesse idee, le stesse opinioni, è questa, che mentre un ordine del giorno accenna specialmente alla questione romana, lasciando però la libertà al Governo della scelta dei mezzi, un altro ordine del giorno escluderebbe questa questione.

Io dico che dopo le discussioni solenni che hanno avuto luogo nel Parlamento, e dopo che tutti gli Italiani si occupano di ciò, ora che è stato manifestato ed espresso questo concetto, che è stato formulato un ordine del giorno, che è stato appoggiato con splendidi discorsi, io dico che volerlo preterire sarebbe far nascere il dubbio che il Senato non si preoccupi abbastanza della questione romana.

Senatore **Amari, Prof.** Ho domandato la parola per dichiarare che non vorrei votare tutti e due gli ordini del giorno, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio; ma che non potendosi votare separatamente desidererei che fossero riuniti, e se non c'è nessuno che li riunisca, quando non lo facciano i loro autori, lo farò io.

Aggiungo che io sarei precisamente imbarazzato di dover votare un ordine del giorno piuttosto che l'altro. Ora, noi tutti desideriamo che un ordine del giorno sia votato all'unanimità. Noi abbiamo tutti un solo pensiero, e mi duole che per una differenza piuttosto di redazione che d'altro, non vi sia unanimità.

Senatore **Mamiani.** Se l'ordine del giorno del Senatore Sclopis avrà la precedenza nel voto, io propongo il seguente emendamento:

« Il Senato, riconfermando i precedenti voti di adesione rispetto a Roma, e prendendo atto ecc. » Quindi il resto dell'ordine del giorno del Senatore Sclopis.

(Rumori.)

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore **Conforti.** Dopo l'emendamento presentato dal Senatore Mamiani, rinunzio alla parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore **De Falco, Relatore.** Credo che il Ministero accetti volentieri l'aggiunta proposta dal Senatore Mamiani. Per me individualmente avevo accettato tutto intero l'ordine del giorno Mamiani. Ora son lieto poter dichiarare che l'intera Commissione, affinchè vi sia unanimità di voto in questa questione e venga dato

maggior vigore all'autorità del Governo, anche essa accetta l'ordine del giorno coll'aggiunta dell'onorevole Mamiani, che pare soddisfaccia a tutte le opinioni e a tutte le esigenze.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Di San Martino.

Senatore Di San Martino. Io ho domandato la parola allorquando l'onorevole Senatore Sclopis parlava della necessità di lasciare il Ministero libero in occasione di trattative.

Farei avvertire al Senato che dopo la discussione che è avvenuta dopo l'importanza che si mette ad escludere le parole *questione romana* dall'ordine del giorno, evidentemente se queste parole sono escluse, il nostro voto dato in tali condizioni sarebbe ricordato nel Congresso al nostro plenipotenziario che volesse trattare di questa questione.

Io quindi maggiormente insisto acciocchè l'emendamento del Senatore Mamiani sia votato ed abbia la precedenza.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Nell'accettare l'ordine del giorno proposto dal Senatore conte Sclopis, io avevo dichiarato che nel discorso del Ministro degli Affari Esteri era per me quanto mi pareva che rispondesse alle intenzioni dell'onorevole Senatore Mamiani.

Io credevo che il pericolo di ammettere l'ordine del giorno come era compilato dal Senatore Mamiani fosse questo: che separando ciò che concerne la politica sulla questione romana dal resto che riguarda la politica estera e interna, potesse dar luogo ad una intelligenza erronea, parziale, sofistica.

Io temerei che una divisione di voti per accettare l'uno o l'altro degli ordini del giorno potesse accrescere l'equivoco, potesse far supporre tra noi un dissenso che non è.

Per me intendo che il Senato oggi non si metta punto in discordanza coi suoi voti precedenti, ma intendo altresì che il Senato, come composto di uomini politici, ha il dovere di tener ragione delle condizioni presenti e di lasciare intorno a quella questione piena libertà al Ministero in quanto alla scelta dei mezzi ed all'applicazione di essi, sia che debbano raggiungere gradatamente, o di slancio lo scopo.

Questa libertà certamente vorrà consentirgli anche l'onorevole conte Mamiani; epperò, con queste spiegazioni, io reputo che accettando l'inciso che si vuole aggiungere all'ordine del giorno del Senatore Sclopis dall'onorevole Senatore Mamiani, si possa avere il risultato di un voto unanime intorno all'ordine del giorno medesimo che concerne una materia così grave ed importante.

Io non ho ben presente l'inciso che si propone di aggiungere, ma mi pare che dica: « Il Senato, confermando i suoi voti d'adesione alla politica romana. »

Presidente. L'aggiunta sarebbe questa: « Il Senato, confermando i suoi antecedenti voti di adesione rispetto a Roma ecc. »

Senatore Scialoja. Mi pare che la proposta scritta dall'onorevole Mamiani sia nei termini da me espressi. Ad ogni modo però mi rimetto per questo al Signor Presidente.

Presidente. La parola è al Senatore Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori, dopo le discussioni gravi che ebbero testè luogo in Senato, chiedo la facoltà di motivare semplicemente il mio voto. Io venni in quest'Aula col fermo proposito nel quale sono tuttora, di prestare il mio debole appoggio al Ministero di cui approvo la politica tanto interna che esterna, ed accetto eziandio le spiegazioni e dichiarazioni che egli ha fatto per riguardo alla questione romana.

Il Ministero avendo preso l'impegno di secondare le aspirazioni nazionali, io non vado più in là, e debbo credere che il Governo del Re saprà ispirarsi a quelle aspirazioni nazionali che siano giuste, siano vere, siano possibili, e che non seguirà quelle aspirazioni le quali possono condurci per una via pericolosa, e trarci in un abisso.

Dunque io aderisco pienamente all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Sclopis, il quale riassume le dichiarazioni del Ministero. Non posso acconciarmi all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Mamiani, il quale in una brillantissima concisione ha cercato di abolire il potere temporale del Papa.

Io, Signori, non sorgo in questo momento a difendere il potere temporale del Papa: mi basta dire che questo potere è un fatto compiuto, e compiuto da ben più antico tempo che non lo siano i nostri voti del Parlamento; ma faccio presente che il potere temporale del Papa ha un altro significato, significa cioè indipendenza del Pontefice, significa indipendenza del potere spirituale. Ora, io credo che l'indipendenza del potere spirituale sia un interesse vitale a noi come è comune a tutta la cattolicità; che se, o Signori, voi... (*Rumori*) Se non si vuole che io parli, io rinuncio alla parola (*Parli, parli!*)

Io dico adunque che se il Governo italiano senza previe quelle intelligenze e quelle pratiche che occorrono ad atto così grave, entrasse colle sue truppe in Civitavecchia, quale sarebbe la libertà, l'indipendenza del Pontefice, quale sarebbe la comunicazione del mondo cattolico col sommo Gerarca? Quando pertanto noi ci riferiamo alla prudenza del Ministero per la risoluzione della questione romana, secondo le *aspirazioni nazionali*, noi diamo a lui tale voto che basta perchè queste aspirazioni siano interpretate nel modo giusto, nel modo ragionevole, ed anche nel modo possibile, perocchè l'impossibile non si può ottenere.

Non sarebbe dicevole per un Consesso di tanto senno quale è il Senato lo emettere un voto, che contenesse

un desiderio impossibile: ciò non sarebbe della dignità d'uomini seri.

Io credo dunque che l'ordine del giorno del Senatore Sclopis che si riferisce alle precedenti dichiarazioni del Ministero, il quale comprende poco più, poco meno tutta la politica interna ed esterna, credo dico che basti: l'andare oltre in questo momento comprometterebbe a mio avviso la libertà d'azione del Governo.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla votazione sugli ordini del giorno presentati.

Rileggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Sclopis tal quale lo ha presentato:

« Il Senato, prendendo atto delle avvertenze e delle dichiarazioni fatte dal Ministero per mezzo del Ministro degli Affari Esteri, le approva e passa all'ordine del giorno. »

A quest'ordine del giorno il Senatore Mamiani propone un emendamento da mettersi in principio, e sarebbe in sostituzione al suo ordine del giorno presentato prima.

Tale emendamento del Senatore Mamiani all'ordine del giorno dal Senatore Sclopis è così concepito:

« Il Senato, riconfermando i suoi voti precedenti su Roma » verrebbe poi dopo l'ordine del giorno del Senatore Sclopis cioè « prendendo atto delle avvertenze ecc. ecc. »

Mamiani. Perdoni, deve dire *sulla questione romana*.

Presidente. È stato un errore nella lettura.

Dunque l'emendamento del Senatore Mamiani andrebbe prima dell'ordine del giorno Sclopis.

Senatore Vigilani. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Credo che se si esamina con attenzione la proposta dell'onorevole Senatore Mamiani e si mette a confronto con l'ordine del giorno Sclopis, si vede che questo non è veramente un emendamento, ma un'aggiunta o una spiegazione per dir meglio. Giacchè per verità io non mi saprei persuadere che il Senatore Sclopis, avendo coll'ordine del giorno approvato tutto ciò che ha fatto argomento del discorso dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri, voglia fare qualche restrizione o qualche eccezione per la quistione romana, la quale mi è parso che occupasse la maggior parte e la più importante dello splendido discorso dell'onorevole Ministro, col quale mi compiaccio dichiarare che sono perfettamente d'accordo e alle idee del quale perfettamente aderisco.

Dunque io dicevo che mi pare che si tratti non di un emendamento ma di un'aggiunta, di una spiegazione, e quindi che debba mettersi ai voti prima la proposta Sclopis e poi l'altra proposta spiegativa o aggiuntiva dell'onorevole Mamiani.

Presidente. Considerando come un'aggiunta ciò che ha proposto il Senatore Mamiani dovrebbe andare

dopo; non saprei però come congiungerla, per il senso, con la proposta Sclopis, l'aggiunta stessa terminando con e, e dovendo quindi precedere la proposta medesima.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Io credo che ogni difficoltà sarà tolta quando sia fra noi inteso che la votazione della proposta Sclopis non impedisce di votare la proposta Mamiani, e così si concilia il tutto, in guisa che ciascuno è libero di votare l'una o l'altra parte.

Mi è parso che si facesse questione di precedenza ma io penso per verità che senza una restrizione mentale inammissibile, non possa una proposta pregiudicare l'altra: quindi pregherei l'onorevole signor Presidente di voler mettere prima ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Sclopis, e quindi la proposta Mamiani come spiegazione od aggiunta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per una questione d'ordine. Pare a me che secondo le spiegazioni date, si debbano mettere ai voti, separatamente le due proposte, cioè separando la proposta Sclopis da quella del Senatore Mamiani, ma non si debba cambiare la proposta quale venne fatta.

Presidente. Che si debba mettere ai voti separatamente è indubitato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi rincresce di entrare in materia che non appartiene al Ministero e che concerne piuttosto il Regolamento interno del Senato; ma se mi permettono, faccio osservare che mi pare evidente che la proposta del Senatore Mamiani innestata nell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis non è che un emendamento, esplicativo se si vuole, ma un emendamento.

L'aggiunta del Senatore Mamiani come emendamento parmi debba mettersi ai voti prima, perchè in tutti i Regolamenti delle Assemblee hanno gli emendamenti la precedenza sulla proposta principale, dimodochè pare che la miglior cosa sia di attenersi al Regolamento.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Io non ho difficoltà a che si adotti ciò che ha proposto l'onorevole Presidente del Consiglio, ma credo che secondo il nostro Regolamento gli emendamenti sono quelli che tolgono o modificano o mettono variazioni in qualche modo, ma quando si aggiunge oppure si spiega, non intende il Regolamento che sia un emendamento, tanto è vero che in esso è scritto: che è libero a qualunque Senatore anche dopo che un articolo è ammesso di farvi aggiunte.

Io credo che secondo il nostro Regolamento si dovrebbe bensì separare una cosa dall'altra, e questo è

ovvio; ma dal far votare ciò che sarebbe la proposta principale, e quindi sottoporre alla votazione la proposta aggiuntiva e dichiarativa dell'onorevole Mamiani, non credo che la sostanza ne abbia punto a soffrire.

Voci: Ai voti, ai voti!

Senatore **Villamarina**. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola per uno schiarimento.

Senatore **Villamarina**. Il primo ordine del giorno del Senatore Mamiani, sussiste o no?

Presidente. Non sussiste.

Senatore **Villamarina**. Ebbene lo riprendo io.

Presidente. Allora se lo riprende lei, essendo quell'ordine del giorno meno lato di quello del Senatore Sclopis, si metterà prima questo in votazione, e dopo votato l'ordine del giorno del Senatore Sclopis e l'aggiunta del Senatore Mamiani, se sarà il caso, si metterà poi ai voti il primo ordine del giorno Mamiani ora stato ripreso dal Senatore Villamarina.

La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che l'intendimento del Senatore Vigliani sia questo, che vengano votati separatamente e l'aggiunta del Senatore Mamiani e l'ordine del giorno del Senatore Sclopis, e quindi il complesso dell'ordine del giorno così come...

Ora il Senatore Vigliani, se non m'inganno, temeva che quando venisse messo in votazione prima l'aggiunta Mamiani non si potesse poi mettere in votazione l'ordine del giorno Sclopis.

Senatore **Vigliani**. No, no! (*Rumori.*)

Presidente. Dalle diverse premesse e diverse dichiarazioni risulta che il miglior sistema sia di mettere ai voti innanzi tutto l'ordine del giorno proposto dal Senatore Sclopis tal quale fu presentato, e poi l'aggiunta del Senatore Mamiani.

Se tutti sono d'accordo che sia messo....

Voci. No, no! (*Rumori.*)

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. È nata questione se l'aggiunta del Senatore Mamiani sia emendamento od aggiunta, od altro, ed io prego il signor Presidente a mettere prima di tutto ai voti questa questione perchè sia dal Senato risolta.

Voci da tutte le parti. No, no!

Presidente. Il Regolamento vieta di porre ai voti la proposta del Senatore Mirabelli.

Senatore **Mirabelli**. Ma pure sussiste la questione, se siavi o no variazione....

Da tutte le parti. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno Sclopis....

Senatore **Ciccione**. Domando la parola per l'ordine della votazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ciccione**. L'aggiunta dell'onorevole Sena-

tore Mamiani deve essere considerata come un emendamento, perchè emendamento non significa altro che modificazione, e modificazione vi è, sia che si faccia luogo ad aggiunta od a sostituzione di parole.

Ora, quando vi è una modificazione ad un ordine del giorno, sicuramente vi è un emendamento, e nel caso nostro la votazione di quest'emendamento deve precedere quella dell'ordine del giorno, e così deve prima votarsi l'aggiunta del Senatore Mamiani, e questo è tanto più importante perchè altrimenti ne verrebbe uno sconcio nel caso che si facesse il contrario, perchè una volta che fosse votato l'ordine del giorno del Senatore Sclopis, come si potrebbe passare alla votazione di un altro ordine del giorno?

Io credo dunque che l'aggiunta o modificazione dell'onorevole Senatore Mamiani debba esser votata per la prima.

Presidente. Per togliere ogni questione io domanderei al Senato se si debbano fare tre votazioni.

Senatore **Cialdini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cialdini**. Mi pare che qui sia nata la Torre di Babele, quindi per non votare un equivoco, in mezzo a questa confusione, io proporrei che si votasse semplicemente l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sclopis e quindi quello dell'onorevole Senatore Mamiani, i due soli che sieno stati chiaramente intesi.

Voci. Benissimo!

Presidente del Consiglio. Per evitare un equivoco, bisogna sapere se questi due ordini del giorno possono essere entrambi adottati dal Senato, perchè questa cosa venne contestata da principio; io aveva già detto che questi due ordini del giorno erano indipendenti l'uno dall'altro e potevano esser votati entrambi, ed ho soggiunto che il Ministero era disposto ad accettarli, ma mi si è risposto che uno escludeva l'altro.

Dunque se il Senato crede che si debba votare il primo e quindi il secondo, il Ministero non vi trova difficoltà.

Senatore **Torrearsa**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Torrearsa**. Chieggo scusa se prendo la parola, ma vi sono spinto per chiarire meglio la posizione della questione.

Era stato presentato un primo ordine del giorno dall'onorevole senatore Mamiani prima che il Ministro facesse le sue dichiarazioni; poscia ne presentò un altro l'onorevole senatore Sclopis; di più parlò sull'assunto l'onorevole senatore Scialoja, e propose alcune modificazioni, su di che seguì un lungo dibattito nel quale insisteva ciascuno sulla propria versione. Finalmente pare a me che siamo riusciti ad ottenere l'adesione della grande maggioranza del Senato sull'ordine del giorno dell'onorevole senatore Mamiani, il quale, per amore della concordia, ha ritirato il suo primo ordine del giorno, proponendo quell'ag-

giunta; non resta dunque che a sciogliere la questione sull'ordine della votazione. Non sussistendo più nella sua integrità l'ordine del giorno del senatore Mamiani, debbe aver la precedenza quello del senatore Sclopis: quindi, a parer mio, senza andare più oltre, e per dar termine a sì lungo dibattimento, si dovrebbe mettere ai voti, in primo luogo, l'ordine del giorno del senatore Sclopis, restando tutti d'accordo che immediatamente dopo dovrà venire l'aggiunta dell'onorevole conte Mamiani, e quando questa sia votata, s'intende debba far parte integrante dell'ordine del giorno del Senatore Sclopis.

(Segni di approvazione.)

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Rileggo dunque l'ordine del giorno del senatore Sclopis. Esso è così concepito:

« Il Senato, prendendo atto delle avvertenze e dichiarazioni fatte dal Ministero per mezzo del Ministro degli Affari Esteri, le approva e passa all'ordine del giorno. »

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Pregherei l'onorevole Conte Sclopis di fare una modificazione di lieve importanza al suo ordine del giorno: lo pregherei cioè di sopprimere le parole *per mezzo del Ministro degli Affari Esteri*, giacchè altri Ministri hanno pure preso parte alla discussione.

Senatore Sclopis. Benissimo, accetto.

Ministro degli Affari Esteri. Poichè ho la parola, credo mio debito di fare una dichiarazione all'onorevole Conte Di Castagnetto.

Io ho parlato delle aspirazioni nazionali e del programma nazionale, e non potrei accettare l'interpretazione che l'onorevole Conte Di Castagnetto ha dato alle mie parole.

Le mie parole anzi significavano, che quelle sollecitudini di cui l'onorevole Conte Di Castagnetto si è fatto l'interprete convinto, avrebbero trovato una migliore guarentigia in una soluzione della questione Romana secondo le aspirazioni nazionali, che nella attuale condizione di cose così combattuta ed incerta.

Del resto le dichiarazioni fatte dal Ministero non potevano essere interpretate che in un senso conforme all'opinione dei vari oratori che hanno preso la parola in questa discussione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti quest'ordine del giorno, chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Mamiani la quale è così concepita:

« Riconfermando i suoi voti precedenti sulla questione romana » ecc.

Chi approva questa parte dell'ordine del giorno, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Ora, essendo terminata la questione dell'ordine del giorno, domando se ritengono chiusa la discussione generale.

Alcune voci. Sì, sì!

Presidente. Essendo chiusa la discussione generale, veniamo alla discussione degli articoli.

Rileggo il 1° articolo della legge.

« Art. 1. È aperto ai Ministri della Guerra e della Marina un nuovo credito di quaranta milioni di lire.

« Con Decreti Reali sarà provveduto per la ripartizione di quel credito fra i capitoli dei bilanci 1870 dei Ministri della Guerra e della Marina. »

(Approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo del Re di proibire l'esportazione e di ordinare pel servizio dell'esercito requisizioni, mediante pagamento, di cavalli e di muli di privata proprietà, e di stabilirne per Decreto Reale la durata, le località, le cautele e condizioni. »

(Approvato.)

« Art. 3. È approvata la Convenzione in data del 14 agosto 1870 tra il Governo e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia unita alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo ha facoltà di emettere tanti Buoni del Tesoro non fruttiferi, quanti corrispondono al debito dello Stato per effetto della suddetta Convenzione.

« Questi Buoni saranno emessi in eccedenza al *maximum* stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. »

(Approvato.)

Debbo dare notizia al Senato dei progetti di legge che sono rimasti allo studio, e dei quali i Signori Senatori potrebbero forse occuparsi durante le ferie.

Essi sono i seguenti;

N. 12. Incompatibilità parlamentari. — Manca il Relatore.

« 14. Abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo — Relatore Senatore De Foresta.

« 16. Stato degli impiegati civili — manca il Relatore.

« 17. Riforma della Guardia Nazionale — Relatore Senatore Cantelli.

« 20. Sila della Calabria — Manca il Relatore.

« 29. Prescrizione degli stipendi ed altri assegnamenti personali — Relatore Senatore Devincenzi.

« 31. Modificazioni all'ordinamento giudiziario — Relatore Senatore Vigliani.

« 36. Esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori — Manca il Relatore.

« 42. Provvedimenti finanziari relativi all'Esercito — Distribuita la Relazione.

« 63. Modificazioni alla Legge sui diritti spettanti agli autori dell'opere dell'ingegno del 25 giugno 1865, n.º 2337 — Da esaminarsi negli Uffici.

Il signor Presidente del Consiglio mi fa sapere che domani avrà luogo una comunicazione del Governo; quindi io invito i signori Senatori in seduta pubblica per domani alle ore 2 pomeridiane.

Si passa alla votazione per isquittinio.

(Il signor Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Votanti . . .	107
Voti favorevoli .	105
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 25 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. *Sunto di petizione — Omaggi — Comunicazione del Decreto di proroga della Sessione.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del sunto della seguente petizione:

N. 4463. Parecchi abitanti dei Comuni di Roccaraso, Revisondola, Venafro, Pesco Castaoro, in numero di 464, non che la Giunta Municipale di Colli a Volturmo (Abruzzo Ultra II) fanno voti tanto per la sollecita costruzione del cammino ferroviario di Pescara, Popoli, Aquila e Rieti, col tronco fino a Solmona, quanto per la concessione e costruzione della nuova designata linea Cajanello-Popoli.

Fanno omaggio al Senato:

Il Comm. Alfonso De Felici Protopapa di una sua *Relazione sull'Amministrazione comunale di Galatro.*

La Direzione delle Strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia della *Relazione del Consiglio d'Amministrazione, fatta all'Assemblea generale di quelle Strade ferrate il 28 aprile 1870.*

Presidente. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un Decreto Reale del seguente tenore:

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro nostro Decreto determinerà il giorno della riconvocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì 25 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

Presidente. Do atto al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della comunicazione di questo Reale Decreto, e dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

- Abolizione** dell'onere del *Vagantivo* nelle Province di Venezia e di Rovigo — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione pag. 62.
- Abrogazione** dell'art. 4 del R. Decreto 27 settembre 1863 concernente i prestiti a premi — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione pag. 555 — Discussione 913 — votazione e approvazione 946.
- Acquaviva** Luigi duca d'Atri — Congedo accordato pag. 842-1182.
- Ademprivi** dell'isola di Sardegna — Modificazioni alla legge 23 aprile 1865 — Progetto di legge (N. 57) — Presentazione pag. 967 — Discussione 1148 — votazione e approvazione 1162.
- Aggiunta** di un capitolo al bilancio attivo del 1870 — Progetto di legge (N. 38) — Presentazione pag. 635 — Discussione 805 — votazione ed approvazione 814.
- Id. alla classificazione di strade nazionali — Progetto di legge (N. 61) — Presentazione pag. 966 — Discussione 1157 — votazione e approvazione 1181.
- Alfurno** Commendatore Teodoro — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 63.
- Alienazione** dei beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato — Estensione della legge relativa alle Province Venete e di Mantova — Progetto di legge (N. 34) Presentazione pag. 555 — Discussione 691 — votazione ed approvazione 798.
- Amari** Commendatore Professore Michele — Rifrisce sui titoli del Senatore Pisani, pag. 92 — Parla circa a fatti relativi alla legge sul macinato in Sicilia 211 — Parla sulla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette 289 e seguenti — Congedo 440 — Fa un'osservazione sull'art. 5 del progetto di legge per divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe 696 — Parla sullo schema di legge relativo alle decime feudali nelle Province Napoletane 779 — Nella discussione del bilancio passivo del Ministero dell'Interno, parla sul capitolo degli archivi 842 844 — Parla su quella del bilancio del Ministero d'Istruzione pubblica 891-896-904 — Congedo 971.
- Amari** Conte Michele — Congedo accordato, pag. 32.
- Ambrosetti** cav. Giovanni Antonio — Congedo accordato, pag. 655.
- Angioletti** commendatore Diego — È nominato membro della Commissione del progetto di legge relativo ai provvedimenti sull'esercito, pag. 799 — Nella discussione del bilancio passivo del Ministero dell'Interno parla sul capitolo concernente la sanità marittima 845 846 847.
- Antonacci** signor Giuseppe — Congedo accordato pag. 297.
- Antonini** Conte Prospero — Congedo accordato, pag. 692.
- Approvazione** delle transazioni stipulate cogli eredi Marignoli già appaltatori del macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino — Progetto di legge (N. 7) — Presentazione pag. 10 — Nomina della Commissione 17 — Discussione 142 — votazione e approvazione 244.
- Id. della Convenzione per l'acquisto di una casa in Firenze di proprietà degli eredi Ricci — Progetto di legge (N. 8) — Presentazione pag. 10 — Nomina della Commissione 17 — Discussione 142 — votazione e approvazione 243.
- Id. di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione pag. 635 — Discussione 912 — votazione e approvazione 946.
- Araldi-Erizzo** march. Pietro — Congedo accordato pag. 228-494-745-949.
- Arese** conte Francesco — Vien designato a far parte della deputazione per felicitare S. M. per la recuperata salute pag. 15 — Congedo 655-971.
- Arrivabene** conte Giovanni — Congedo accordato pag. 59 — Parla per una mozione d'ordine 353 — Congedo 514-767 — Prende parte alla discussione sul progetto di legge concernente le convenzioni ferroviarie 1176.
- Assegnamento** di L. 80 000 a Gabriele Camozzi per transazione di vertenze con lo Stato — Progetto di legge (N. 4) — Presentazione pag. 10 — Discussione 32 — votazione e approvazione 57.

Astengo comm. Giacomo — Parla sull'art. 43 del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette pag. 485-486-487-489-491 — Ragiona sullo schema di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane 727 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui magazzini generali 944 e 945.

Audiffredi cav. Giovanni — Parla in occasione di una interpellanza su pra. torbide avvenuti a Pavia e Piacenza pag. 243 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette 259-266-301-319-332 — Congedo 692.

Audinot cav. Rololfo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore pag. 63 — Relazione sui titoli e ammissione 91 — Presta giuramento 116 — Congedo 595-949 — Parla nella discussione dello schema di legge per provvedimenti di armamento 1246.

Aumenti alla parte seconda del bilancio delle Finanze 1870 per l'esercizio provvisorio del mese di aprile — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione pag. 248 — Discussione 281 — votazione e approvazione 296.

B

Balbi-Piovera Marchese Giacomo. — Congedo accordato, pag. 316-634-971.

Balbi-Senarega Marchese Francesco. — Congedo accordato, pag. 32-374-634-1182.

Banca Nazionale Toscana. — Modificazioni allo Statuto — Progetto di legge (N. 72), pag. 725 — Presentazione, pag. 981 — Discussione, 1163 — votazione e approvazione, 1196.

Id. Nazionale Italiana (V. provvedimenti).

Barbavara Comm. Giovanni. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 63 — Annunzio della sua ammissione avvenuto in consiglio segreto e prestazione del giuramento, 120 — Congedo, 949.

Belgioioso (Barbian) di) Conte Luigi. — Congedo accordato, pag. 608-949 — Domanda l'urgenza per una petizione, 1079.

Bellavitis Conte Prof. Gustavo. Prende parte alla discussione della legge sui titoli veneti, pag. 81 — Congedo, 189-608-842-971.

Benintendi Conte Livo — Congedo accordato, pag. 655.

Beretta Comm. Antonio. — È nominato segretario nella presidenza, pag. 10 — Riferisce sui titoli del Senatore Galda, 18 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 318 e seg. — Parla sull'incidente relativo alla verificaione dei titoli dei Senatori Direttori generali, 371 — Id. sul progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari, 1104-1109-1110.

Besana signor Alessandro. — Congedo accordato, pagina 637.

Bevilacqua Marchese Carlo. — Congedo accordato, pag. 655-1197.

Bilancio delle entrate dello Stato per l'esercizio 1870 — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 588 — Discussione, 789 e seg. — votazione e approvazione, 816.

Id. delle spese per l'esercizio 1870 — Progetto di legge (N. 41) — Presentazione, pag. 637 — Discussione, 805 e seg. — votazione e approvazione, 910.

Biscaretti Conte Carlo — Congedo accordato, pag. 316.

Bixio Comm. Nino — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 63 — Relazione sui titoli e ammissione, 92 — Presta giuramento, 106 — Congedo, 189-595-888.

Bonelli March. Raffaele — Congedo accordato pag. 842.

Borghesi-Bichi — conte Scipione — Congedo accordato, pag. 949.

Borromeo Conte Vitaliano — Congedo accordato pag. 634.

Boschi Comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 64.

Biroschi Comm. Francesco — È nominato membro della Commissione di Finanze pag. 20.

Burci Prof. Comm. Carlo — Riferisce sui titoli del Senatore Pietro Cipriani, pag. 142.

Busca-Serbelloni March. Antonio — Annunzio della sua morte, pag. 420.

C

Cabella Comm. Cesare. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 64 — Relazione sui titoli e ammissione, 93 — Presta giuramento 440.

Caccia Comm. Gregorio. — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 20 — Nell'occasione della discussione sull'esercizio provvisorio

dei bilanci fa una raccomandazione al Governo circa l'esecuzione della legge sul macinato, 207 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'esazione delle imposte dirette, 278 e seguenti — Porge alcuni schiarimenti nel merito di una petizione 703 — Nella discussione del bilancio per

- l'istruzione pubblica fa un eccitamento al Governo sulla tassa dei musei, 904-907 Congedo, 949 — Relatore del progetto di legge concernente provvedimenti pel tesoro, ne sostiene la discussione 1035 Id. di quello pei provvedimenti finanziari 1071 e seguenti.
- Cambray-Digny** Conte Guglielmo. — Nella discussione del progetto per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto marzo 1870, fa un discorso finanziario pag. 35 — Parla sullo stesso argomento, 47 — Fa alcune osservazioni in occasione di una interpellanza sui torbidi di Pavia e Piacenza, 241-242 — Fa una dichiarazione sulla proposta di rimandare la discussione di una legge, 246 — Prende larga parte alla discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 259 e seguenti — Riferisce sullo schema di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto maggio 1870 e domanda schiarimenti in proposito, 454 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane, 712 — Ragiona nella discussione generale del bilancio dell'entrata, 792 — Id. su quello della spesa, 834 — Parla nella discussione generale del bilancio passivo del Ministero della Guerra 850-857-863 — Parla sul progetto di legge relativo ai prestiti a premi, 919 — Domanda l'urgenza sul progetto di legge per la proroga della facoltà per l'esazione della tassa sul macinato, 958 — Riferisce e sostiene la discussione sullo stesso progetto, 959-960 — Si associa alla proposta di urgenza per il progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari 968 — Parla in occasione di interpellanze sulla politica interna ed estera e fa una proposta, 1006-1013-1014-1019 — È nominato membro della Commissione di Finanze 1020 Parla sulla legge relativa a provvedimenti pel tesoro, 1022-1025 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari 1040 e seguenti — Id. sulle convenzioni colla Società delle ferrovie e propone un ordine del giorno 1160 — Parla sopra petizioni 1199-1202-1207.
- Camozzi-Verteva** nobile Gio. Battista. — Congedo accordato pag. 767-982.
- Campello** (di) conte Pompeo. — Congedo accordato pag. 91-655.
- Canale** (V. Distribuzione).
- Cantelli** conte Gerolamo. — Nominato membro della Commissione del progetto di legge sui provvedimenti relativi all'esercito pag. 815 — Prende parte alla discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari 1052-1053-1054 — Relatore del progetto di legge riguardante le convenzioni ferroviarie, ne sostiene la discussione 1104
- Cantù** Comm. Gian Lorenzo. — Annunzio della sua morte pag. 20.
- Capone** signor Giuseppe. — Propone un emendamento all'articolo 27 della legge sulla riscossione delle imposte dritto pag. 413 — Congedo 420.
- Cappellani** (V. Provvedimenti).
- Capponi** Marchese Gino. — Propone l'ordine del giorno sopra un altro base d'ordine, pag. 1078.
- Capriolo** Comm. Vincenzo. — È nominato Questore, pag. 19 — Viene designato a far parte di una deputazione a S. M., 31 — È nominato Commisario all'Ufficio centrale per la Sila delle Calabrie 798.
- Carradori** conte Antonio. — È designato a far parte di una deputazione a S. M., pag. 32 — Congedo, 971.
- Casati** conte Gabriele. — Comunicazione del Decreto di sua nomina a Presidente del Senato — Pronuncia alcune parole di conclusione all'apertura delle sedute, pag. 6 — Annunzia la morte con cenni biografici del Senatore Ferretti. De Monte, Dabornida, Massa-Saluzzo, Genoino e Catalano, Gonzaga, 14. — Id. del Senatore Cantù, 20 — Rendimento del ricevimento fatto da S. M. e dal Principe Umberto alle deputazioni che recarono le felicitazioni del Senato 26 — Annunzia con elogio necrologico la morte del Senatore Caveri 65. — Id. del Senatore Cittadella-Vigodarzere, 141. — Id. del Senatore Busca-Serbelloni, 420. — Id. dei Senatori De Castiglia e Pasini, 635. — Id. del Senatore Leopardi, 971. — Id. del Senatore Simonetti, 1079.
- Castagnetto** conte Cesare. — Congedo accordato, pag. 23-59-634 — Parla per un richiamo al regolamento, 1015 — Domanda uno schiarimento sulla legge relativa a provvedimenti pel Tesoro dello Stato, 1036 — Fa un'osservazione sul progetto di legge per il condono del biennio agli impiegati civili dell'ex regno delle Due Sicilie, 1104 — Parla su quello relativo a provvedimenti finanziari, 1127-1134-1135. — Id. su quello concernente provvedimenti di armamento, 1248.
- Castelli** conte Edoardo. — Nominato Vice-Presidente del Senato, pag. 6 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane, 727-736-737-740-742-744.
- Catalano Gonzaga** Duca Pasquale. — Annunzio della sua morte pag. 14.
- Cavalli** conte Ferdinando. — Riferisce sui titoli del Senatore Rossi-Messandro, pag. 92 — Nominato Membro della Commissione sui provvedimenti relativi all'esercito 815.
- Caveri** commendatore Antonio. — Annunzio della sua morte, pag. 65.
- Cessione** gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato — Progetto di legge (N. 37) Comunicazione, pag. 634 — Discussione, 923 e 930 — Volazione e approvazione, 946.
- Chiavarina** conte Amedeo. — Viene designato a far

- parte della deputazione al Principe Umberto in occasione della nascita del Principe di Napoli, pag. 21 — È nominato Membro della Commissione di contabilità interna, 22 — Congedo, 634.
- Chiesi** commendatore Luigi — È nominato segretario nella Presidenza, pag. 10 — È designato a far parte della deputazione al Principe Umberto per felicitarlo sulla nascita del Principe di Napoli, 16 — Prende parte alla discussione della legge sui feudi Veneti, 67 e seguenti — Propone che venga nominata una Commissione speciale per un progetto di legge d'iniziativa del Senatore Vacca, 530. Id. per un altro progetto d'iniziativa del Senatore Conforti, 607 — Prende parte alla discussione dello schema di legge proibitiva d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, 613-638 e seguenti — Fornisce chiarimenti sopra il corso di petizioni, 691 — Riferisce sopra una petizione reclamata d'urgenza, 701 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Province Napoletane, 770-774-785 — Idem nella discussione del bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione, 888-896-901 — Fa una proposta sopra alcune petizioni, 1137 — Riferisce sopra un elenco di petizioni e ne sostiene la discussione, 1198 e seguenti.
- Chigi** cav. Carlo Corradino — Congedo accordato, pag. 32-126-608.
- Cialdini** comm. Enrico — Riferisce sui titoli del senatore Bixio, pag. 92 — Congedo, 595 — Nominato membro della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti relativi all'esercito, 799 — Parla nella discussione del bilancio del Ministero della Guerra, 862-864-865 e 866 — Id. nell'occasione di una interpellanza sulla politica estera ed interna, 987-996-1003.
- Cibrario** conte Luigi — È nominato segretario nella Presidenza, pag. 10 — Comunicazione di una sua lettera per essere esonerato da quella carica, 15 — Vien designato a far parte della deputazione per felicitare S. M. per la recuperata salute, 15 — Congedo, 32 — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, 725.
- Ciccione** comm. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 64 — Relazione sui titoli e ammissione, 92 — Presta giuramento, 1182 — Parla per una mozione d'ordine, 1250.
- Cipriani** comm. Pietro — Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 64 — Relazione sui titoli e ammissione, 142 — Presta giuramento, 175.
- Cipriani** conte Leonetto — Congedo accordato, pagina 141.
- Cittadella** conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 59-281-574-784.
- Cittadella** Vigodarzere conte Andrea — Congedo accordato, pagina 32 — Annunzio della sua morte, 141.
- Colonna** cav. Andrea dei Principi di Stigliano — Congedo, pag. 971.
- Colonna** cav. Gioac. dei Principi di Stigliano — Congedo accordato, pag. 971.
- Commissione** permanente di Finanza — Discussione circa il modo di votazione, pag. 18 — Risultato della sua composizione, 20.
- Id. di contabilità interna — Votazione, pag. 18 — Risultato, 21-22.
- Id. per l'Amministrazione del fondo per il culto — Rinnovazione, 66.
- Id. per la cassa militare — Votazione, pag. 18 — Risultato, 20 — Rinnovazione, 66.
- Id. per la cassa dei depositi e prestiti — Votazione, pag. 66.
- Id. per il debito pubblico — Votazione, pag. 18 — Risultato, 21-22.
- Id. per la biblioteca — Votazione, pag. 18 — Risultato, 21-22.
- Id. per la legge sui provvedimenti relativi all'esercito, pag. 799 e 815.
- Id. per la legge portante nuova proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie, 948.
- Compra** dell'isola di Montecristo — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pag. 10 — Discussione, 33 — Votazione e approvazione 57.
- Computo** delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 278 — Discussione, 930 — Votazione e approvazione 946.
- Comunicazioni:**
- Del decreto reale di convocazione del Parlamento, pag. 5
- Dei Decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti, 6.
- Di elenchi di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti, 26-30-91-316-420-634-728-950-963-966.
- Del processo verbale di deposizione negli archivi dell'atto di nascita del Principe di Napoli, 59.
- Della relazione dei lavori eseguiti negli anni 1868 e 69 pel traforo del Moncenisio, 62.
- Di 15 decreti di nomina di nuovi Senatori, 63.
- Della relazione della Commissione di sindacato sull'Ass. Ecclesiastico, 83.
- Della situazione del tesoro esercizi 1868 e 1869, 83.
- Di alcune notizie sopra moti rivoluzionari avvenuti a Catanzaro date dal Ministro dell'Interno, 609.
- Di documenti riguardanti l'uccisione presso Atene di un Segretario della legazione italiana, 625.
- Di una lettera del Prefetto di Palazzo che partecipa la gravidanza di S. A. R. la Duchessa di Aosta, 971.
- Del Decreto di proroga della sessione, 1253.
- Conciliatori** — Disposizioni concernenti l'esecuzione

delle sentenze — Progetto di legge (N. 36) iniziato dal Senatore Conforti — Presa in considerazione, pag. 604 a 607.

Concorso dello Stato nelle spese per l'applicazione in via di esperimento del sistema funicolare dell'ingegnere Agudio — Progetto di legge (N. 51) — Presentazione, pag. 964, — Discussione 1039, — *Votazione e approvazione*, 1057.

Conforti comm. Raffaele — Rammenta l'opportunità che sia deiberato sopra un progetto di legge relativo alle sentenze dei conciliatori, pag. 108. — *Muove un'interpellanza sopra torbidi avvenuti a Pavia e Piacenza*, 228, 234 — Fa un richiamo sull'ordine del giorno, 244, 246 — Ragiona sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 333 334-432-434-490-492-519 e seguenti — È scelto membro della Commissione per l'esame di un progetto di legge d'iniziativa del Senatore Vacca, 551. — *Svolge il concetto di uno schema di legge di sua iniziativa concernente l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori*, 604 605. — Propone che venga sospesa la discussione di una legge 629. — Parla sul progetto di legge per il vieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, 663-698, 699. — Ragiona sopra una petizione, 704. — Id. sul progetto di legge concernente le decime nelle Provincie Napoletane, 736-743-744. — Fa una mozione d'ordine, 792. — *In occasione della discussione del bilancio passivo del Ministero delle Finanze parla sulla soppressione di alcune direzioni del lotto*, 829-832-833 834. — *Ragiona su quello d'istruzione pubblica*, 894 901. Parla in occasione di una interpellanza, 1009 1016 — Ragiona sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari, 1136 1137. — Id. su quello concernente i provvedimenti per l'armamento, 1224.

Convenzione per l'utilizzazione del sale nello stagno d'Orbetello — Progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 966 — Discussione, 1095 — *Votazione e approvazione*, 1117.

Id. colla società del telegrafo sotto-marino del Mediterraneo — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione pag. 980. — Discussione, 1155. — *Votazione e approvazione*, 1181.

Id. colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia — Progetto di legge (N. 75) — Presentazione, pag. 980 — Discussione, 1182 — *Votazione e approvazione*, 1210.

Id. con varie società di strade ferrate — Progetto di legge (N. 76) — Presentazione, pag. 980 — Discussione, 1164 — *Votazione e approvazione*, 1210.

Correale di Terranova conte Franc. Maria — Parla nella discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, pag. 345 359 360-394 410 411-412 413-414 415 — *Congedo*, 767.

Cossilla (Nomis di) conte comm. Augusto — Viene designato a far parte di una deputazione a S. M., pag. 31 — Parla nella discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 345 — *Congedo*, 634-1197.

Costantini cav. dottor Girolamo — Ragiona sull'articolo 7 del progetto di legge sui feudi Veneti, pag. 145-146 — *Annunzia un'interpellanza sopra i depositi esportati dall'Austria*, 1020.

Credito straordinario di 16 milioni ai Ministeri di Guerra e Marina — Progetto di legge (N. 64) — Presentazione, pag. 981 — Discussione, 1036 — *Votazione e approvazione* 1057.

Cucchiari comm. Domenico — *Congedo accordato*, pag. 374-574-888.

D

Dabormida conte Giuseppe — *Annunzio della sua morte* pag. 14.

D'Amitto di Montefalcone march. Rololfo nominato vice Presidente del Senato pag. 6 — È designato a presiedere la Deputazione al principe Umberto per la nascita del principe di Napoli 16.

Dalla Valle march. Rolando Giuseppe — *Congedo accordato* pag. 59-575.

De Castilia cav. Gaetano — *Annunzio della sua morte* pag. 635.

Decime feudali nelle Provincie Meridionali (Affrancamento delle) — Progetto di legge (N. 48) Presentazione pag. 62 — Si conferma lo stesso ufficio centrale nominato nella scorsa sessione 63 — Discussione 705 e seguenti — *Votazione e approvazione* 798.

De Falco comm. Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui feudi Veneti pag. 227 — *Fa un richiamo sull'ordine del giorno* 244 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette 376 e seguenti — È scelto membro della Commissione per l'esame di un progetto di legge d'iniziativa del Senatore Vacca 551 — Id. di un altro progetto d'iniziativa del Senatore Conforti 607 — Relatore dello schema di legge proibitiva dei fanciulli in professioni girovaghe, ne sostiene la discussione 609 e 647 e seguenti — Parla sul progetto di legge relativo alle decime nelle Provincie Napoletane 736 743-744 756-762 764 — Relatore dello schema di legge per provvedimenti di armamento, ne sostiene la discussione 1243.

- De Foresta** conte Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti pag. 95 e seguenti — Fa una dichiarazione sulla proposta di rimandare la discussione di una legge 247 — Ragiona sullo schema di legge per la proibizione d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe 638 e seguenti — Id. su quello delle decime feudali nelle Provincie Napoletane 725 e seguenti.
- De Gori Pannilini** conte Augusto. — È nominato membro della Commissione di Finanze pag. 20 — È designato a far parte di una Deputazione a S. M. 32 — In principio della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette fa una dichiarazione a nome della minoranza della Commissione 248 — Id. 321 — Sullo stesso progetto di legge assume il carico di relatore per sostenerne la discussione dopo le nuove deliberazioni 342 e seguenti — In occasione di una interpellanza fa alcune interrogazioni al Governo 1008-1013 — Parla sull'art. 4 della legge relativa a provvedimenti pel tesoro 1033-1034 — Id. sull'art. 9, allegato N dei provvedimenti finanziari 1105 1110-1112.
- Della Gherardesca** conte Ugo — Congedo accordato pag. 316-367.
- Della Verdura** duca Giulio Benso — Congedo accordato pag. 745.
- De Monte** Comm. Vincenzo — Annunzio della sua morte pag. 14.
- Deputazioni** — A S. M. per la ricuperata salute pag. 7 — Alle LL. AA. il Principe e la Principessa di Piemonte per la nascita del Principe di Napoli 7, 15 e 21 — A S. M. per presentarle l'indirizzo, pag. 24 — A S. M. per felicitazioni il primo giorno dell'anno 31.
- De Riso** March. Tancredi — Presta giuramento pag. 710 — Congedo 930.
- Des Ambrois** Comm. Luigi — Vien designato a far parte della Deputazione per felicitare S. M. della ricuperata salute pag. 15 — È nominato membro della Commissione permanente di finanza 20 — Eletto Commissario all'amministrazione del fondo per il culto 74 — Parla sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette 314-315 336.
- Devincenzi** Comm. Giuseppe — È nominato membro della Commissione di Finanze pag. 20 — Congedo 710-1058.
- Di Giovanni** Cav. Francesco — È nominato membro della Commissione di Finanze pag. 20 — Prende parte alla discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette 255-365-368-369 — Congedo 440.
- Diritti d'auto e** — Modificazioni alla legge del 25 giugno 1865 N. 2337 — Progetto di legge (N. 63) presentazione pag. 967.
- Diritti doganali** (Vedi **Provvedimenti**.)
- Discorso** della Corona fatto con messaggio per decreto reale in occasione dell'apertura della Sessione pag. 3.
- Di Sortino** (Specchi Gaetani) March. Ignazio — Congedo accordato pag. 74-767.
- Disposizioni** circa il trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione pag. 10 — Discussione 32 — votazione e approvazione 57.
- Id. relative al servizio del pubblico Ministero e della Segreteria presso il Tribunale militare marittimo della Spezia — Progetto di legge (N. 46) — Presentazione 950 — Discussione 958 — votazione e approvazione 961.
- Distribuzione** delle acque del canale Cavour — Progetto di legge (N. 48) — Presentazione, pag. 963 — Discussione, 1156 — votazione e approvazione, 1162.
- Divieto** d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe all'estero — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione, pag. 10 — Discussione, 609 — Ripresa della stessa discussione, 638 e seg. — votazione e approvazione, 798.
- Doria** Marchese Giorgio. — Fa un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sulla ferrovia tra la Spezia e Parma, pag. 1197.
- Duchoqué** Comm. Augusto. — Vien designato a far parte della Deputazione per felicitare S. M. per la ricuperata salute, pag. 15 — È nominato membro della Commissione permanente di Finanze, 20 — Vien designato a far parte di una Deputazione a S. M. il primo dell'anno, 31 — Nella discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette parla sull'ordine della votazione di una proposta, 328-329 330-346-347.
- Durando** Comm. Giacomo. — È designato a far parte della Deputazione per felicitare S. M. per la ricuperata salute, pag. 15 — È nominato membro della Commissione permanente di Finanze, 20.

E

Elena Comm. Domenico. — Congedo accordato, pagina 767.

Errante Comm. Vincenzo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 64 — Verificazione dei titoli e ammissione, 91 — Presta giuramento, 108 — Prende parte alla discussione del progetto di legge proibitivo d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, 611-638 e seg. — Congedo, 971.

Esercito (V. **Provvedimenti**).

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato pel 1° trimestre 1870 ed altre disposizioni — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 31 — Discussione, 33 e seg. — votazione e approvazione, 57.

Id. id. a tutto aprile 1870 — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 143 — Discussione, 206 — votazione e approvazione, 244.

Id. id. a tutto maggio 1870 — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 420 — Discussione, 453 — votazione e approvazione, 454.

Id. id. a tutto giugno 1870 — Progetto di legge (N. 40) — Presentazione, pag. 635 — Discussione, 637 — votazione e approvazione, 674.

Estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 83 — Discussione, 1098 — Approvazione di un ordine del giorno che ne sospende la discussione, 1104.

Id. delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove o in difetto della prole minore degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso — Progetto di legge (N. 77) — Presentazione, pag. 1052 — Discussione, 1159 — votazione e approvazione, 1196.

(V. **Allenazione**, **Postiglioni**).

F

Facoltà al Municipio di Firenze di imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani di ampliamento della città — Progetto di legge (N. 56) — Presentazione, pag. 966 — Discussione, 1097 — votazione e approvazione, 1117.

(V. **Proroga**).

Farina comm. Paolo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi veneti, pag. 103 e seguenti. — Id. a quella della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 403 e seguenti — Ragiona sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, 833-834 — Nella discussione di quello dell'Interno fa una raccomandazione sul servizio della Sanità marittima, 848 — Parla su quello della Guerra, 861 — Relatore dello schema di legge concernente i prestiti a premi, ne sostiene la discussione, 913-915-917-920-921 — Fa

un'osservazione sul progetto di legge relativo alle cappellanie, 927 — Relatore dello schema di legge sui magazzini generali, ne sostiene la discussione, 933 e seguenti. — Parla sopra petizioni, 1200-1203 — Id. sul progetto di legge relativo ai provvedimenti per l'armamento, 1238 — Id. per una mozione d'ordine, 1249.

Fenzi comm. Emanuele — Congedo accordato, pagina 420 — Propone il rinvio all'ufficio centrale di un progetto di legge, 924.

Ferretti conte Cristoforo — Annunzio della sua morte, pag. 14.

Feudi (Vedi **Scioglimento**).

Firenze. Municipio (Vedi **Facoltà**).

Fondi De Sangro Giovanni (principe di) — Congedo accordato, pag. 888.

Fontanelli march. Camillo — Congedo accordato, pag. 784.

Gadda comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — Relazione dei titoli e ammissione, 18 — Presta giuramento, 26 — Annunzio della sua nomina a Ministro dei Lavori Pubblici, 26.

Gallotti barone Giuseppe — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, pag. 428 430-493 506 507-516-520-521-596 597 — Parla sul progetto di legge per divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, 646 — Id. su quello relativo all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane, 706-765 — Congedo, 912-971.

Galvagno comm. G. Filippo — Congedo accordato, pag. 982.

Gamba conte Ippolito — È eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 21 — Vien designato a far parte di una deputazione a S. M. 31.

Genoino conte Domenico — Annunzio della sua morte, pag. 14.

Ginori-Lisci marchese Lorenzo — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 22 — Propone un aggiunta all'art. 2 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 329 330 — In occasione della discussione del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici fa una raccomandazione, 821 — Parla su quello delle Finanze, 837 — Su quello di Grazia e Giustizia, 881-882 — Fa una racco-

manolazione a proposito dell'esazione della tassa del macinato 959 e seguenti — Prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari 1072 1073 1088 1089 1090-1111-1112-1120 1121-1124-1025 — Parla sullo schema di legge relativo all'unione o disaggregazione di comuni 1143-1146 — Idem su quello riguardante le convenzioni ferroviarie 1165-1168-1169-1171 — Idem sopra petizioni 1209.

Giorgini Commendatore Gaetano — Congedo accordato, pag. 692.

Giovanola Commendatore Antonio — Domanda di essere esonerato dal far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 21 — Parla nella discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 422 — Congedo, 634.

Giustinian conte Giambattista — Congedo accordato, pag. 32-634-949 — Svolge e propone un ordine del giorno sull'allegato B dei provvedimenti finanziari, 1070.

Gozzadini conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 634.

Griffoli cav. Giuseppe — È designato a far parte di una deputazione a S. M. pag. 32 — Congedo, 655.

Guardabassi Comm. Francesco — Congedo accordato, pag. 316-767.

Guardia Nazionale — Riforma — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione pag. 63.

I

Imperiali march. Giuseppe — Congedo accordato pag. 32 440 675 949 — Parla per una mozione d'ordine 1077 — Domanda uno schiarimento sull'allegato I dei provvedimenti finanziari 1080. — Parla sul progetto di legge per il contono del biennio agli impiegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie 1101 — Id. su quello relativo all'unione o disaggregazione di Comuni 1147.

Impiegati — (Vedi **Stato**, **estensione**.)

Imposte (V. **Riscossione**.)

Incompatibilità parlamentari — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione pag. 54.

Interpellanze :

Del Senatore Conforti sui disordini avvenuti a Pavia e Piacenza pag. 228.

Del Senatore Ricotti sull'incendio di Costantinopoli 823.

Del Senatore Scialoja sulla politica estera ed interna — Annunzio 968 — Svolgimento 985.

Del Senatore Costantini sopra i depositi esportati dall'Austria 1020 — Risposta del Ministro di Finanze 1058.

Del Senatore Ciellini sopra disordini avvenuti a Genova — Annunzio 1021 — Svolgimento 1034.

Del Senatore Poggi sopra il regolamento delle biblioteche nazionali 1451.

Del Senatore Scialoja sopra il concentramento di truppe alla frontiera di una vicina potenza 1155.

Del Senatore Doria sopra la ferrovia da Spezia a Parma 1197.

Del Senatore Sclopis sulla condizione finanziaria della Provincia di Torino 1212.

Irelli cav. Vincenzo — Congedo accordato pag. 595 — Parla sul progetto di legge per provvedimenti finanziari 1116 1117.

Iscrizione nel gran libro del debito pubblico delle obbligazioni della già società della ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione pag. 10 — Discussione 142 — votazione e approvazione 243.

Id. di tre partite precedenti dalle rescrizioni del debito pubblico del primo Regno d'Italia — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione pag. 420 — Discussione 690 — votazione e approvazione 798.

Id. di L. 6000 di rendita 5 0/0 a favore del Barone Tarchini-Bonfanti — Progetto di legge (N. 32) —

Presentazione pag. 555 — Discussione 887 — votazione e approvazione 911.

J

Jacini Commendatore Stefano — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore pag. 64 — Relazione

sui titoli e ammissione 92 — Presta giuramento 175.

L

Lambruschini comm. abate Raffaele — Fa un'osservazione filologica sull'art. 4 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, pag. 345.

Lauzi nobile comm. Giovanni — Domanda di essere dispensato dal far parte dell'ufficio centrale del progetto sui feudi veneti, pag. 16 — Congedo, 32 — Raccomanda al Governo la proposta di una misura per l'abolizione dell'arresto personale in materia civile, 66 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui feudi veneti, 84 e seguenti — Parla nella discussione di quello relativo alla riscossione delle imposte dirette, 363 e seguenti — Id. di quello concernente il divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, 682 e seguenti — Id. quello sulle decime feudali nelle provincie napolitane, 778 — Fa proposta per una seduta straordinaria, 884-885 — Parla sul progetto di legge relativo ai prestiti a premi, 917-919-921-922 — Domanda l'urgenza di una petizione, 930 — Ragiona sul progetto di legge per proroga dei termini per le iscrizioni, 951 — Domanda la dichiarazione d'urgenza per il progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari, 967

— Prende parte alla discussione dello stesso progetto, 1074 e seguenti — Id. su quello relativo al condono del biennio agli impiegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie, e propone un ordine del giorno, 1098-1101-1103 — Fa osservazioni sul progetto di legge per la facoltà al Governo di decretare l'unione di Comuni, ecc., 1140-1144 — Id. su quello relativo alla convenzione colla Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo, 1155 — Parla sopra petizioni, 1205-1206-1207-1209.

Leopardi comm. Pier Silvestro — Annunzio della sua morte, pag. 971.

Leva militare dei nati nell'anno 1849 — Progetto di legge (N. 71) — Presentazione, pag. 980 — Discussione, 1095 — Votazione ed approvazione, 1117.

Linati conte Filippo — Nella discussione del progetto di legge per una proroga a tutto il 1870 dei termini per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche, propone un ordine del giorno che poi ritira, 950 e seguenti — Congedo, 971.

M

Macinato (V. Proroga.)

Magazzini generali (istituzione) — Progetto di legge (n. 13) — Presentazione pag. 62 — Discussione 933 — Votazione e approvazione 946.

Magliani Comm. Agostino — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore pag. 65.

Maglione Comm. Girolamo — Presta giuramento pag. 30 — Congedo 971.

Mameli Comm. Cristoforo — È nominato Commissario

all'amministrazione del fondo per il culto pag. 74 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti 93 e seguenti — id. di quello sulle decime feudali nelle provincie Napoletane 780.

Mamiani Della Rovere Conte Terenzio — In occasione della discussione del bilancio passivo del Ministero degli Esteri fa alcune raccomandazioni e domanda qualche schiarimento sopra diverse ver-

- tenze pag. 807 — Ragiona nella discussione generale del progetto di legge relativo ai provvedimenti per l'armamento, e propone un'ordine del giorno 1222-1243.
- Manzoni Conte Tommaso** — È nominato Segretario nella Presidenza pag. 10 — Riferisce sui titoli del Senatore Ciccone 92.
- Marliani Comm. Emanuele** — Congedo accordato pag. 26-530-888 — Legge un discorso nella discussione generale del progetto di legge sui provvedimenti finanziari 1059.
- Marsili Conte Carlo** — Congedo accordato pag. 59-595-655-982 — Parla sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari 1084-1086-1088-1089.
- Martinengo Conte Leopardo** — Parla sulla legge della riscossione delle imposte dirette pag. 378-492-493-510 — Id. sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze 825 Congedo 949.
- Marzucchi Comm. Celso** — nominato Vice Presidente del Senato pag. 6 — Fornisce schiarimenti sul corso del progetto di legge per divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe 17 — È nominato membro della Commissione per il progetto dei feudi Veneti 30 — Fa un'osservazione sull'art. 51 della legge sulla riscossione delle imposte dirette 512 — È nominato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge d'iniziativa del Senatore Vacca 551 — Id. di un altro progetto d'iniziativa del Senatore Conforti 607 — Congedo 675.
- Massa Saluzzo Conte Leonzio** — Annunzio della sua morte pag. 14.
- Mazara March. Cristoforo** — Fa un'osservazione nella discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette pag. 334.
- Medici Cav. Giacomo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 725 — Verificazione dei titoli — Ammissione e prestazione del giuramento, 667-668 — È nominato membro della Commissione del progetto di legge relativo ai provvedimenti sull'esercito, 799.
- Menabrea Conte Luigi Federico** — Parla in occasione dell'interpellanza dei torbidi di Pavia e Piacenza, pag. 237-240-243 — Prende parte alla discussione del progetto di legge proibitiva d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, 616-642 — È nominato membro della Commissione del progetto di legge relativo ai provvedimenti sull'esercito, 799 — Fa alcune osservazioni sul bilancio passivo del Ministero degli Esteri, 812-813 — Id. su quello dei Lavori Pubblici, 822-823 — Parla su quello delle Finanze, 841 — Id. su quello dalla Guerra, 856-864-868-876 — Id. su quello della Pubblica Istruzione, 894-903 — Nella discussione dello schema di legge per la cessione al Municipio di Napoli di stabili demaniali domanda schiarimenti, 923-924 931-932 — Congedo, 949 — Parla sull'e-
- poca da fissarsi all'interpellanza Scialoja e propone la proroga degli uffizii, 969 — Ragiona sulla detta interpellanza, 1018 — Parla sul progetto di legge relativo all'applicazione del sistema Agudio, 1039-1060 — Id. su quello relativo ai provvedimenti finanziari, allegato A, 1069 — Id. su quello concernente la riforma della tariffa telegrafica, 1148-1149 — Id. su quello riguardante le convenzioni sulle ferrovie, 1177-1179-1180 — Id. su quello relativo ai provvedimenti per l'armamento, 1231-1236-1250.
- Michieli Conte Luigi** — Relatore del progetto di legge per la cessione di stabili demaniali al Municipio di Napoli, ne sostiene la discussione, pag. 924.
- Miniscaletti-Erizzo Conte Francesco** — Congedo accordato, pag. 608-888 — Parla nell'occasione di una interpellanza sulla politica estera ed interna, 1016 — Prende parte alla discussione sulle convenzioni ferroviarie, 1176.
- Ministero** — Comunicazione di alcune modificazioni nel Gabinetto, pag. 7.
Annunzio delle dimissioni del Ministero, 23.
Id. della formazione di un nuovo Gabinetto e programma del Presidente del Consiglio, pag. 26.
Id. della nomina del Ministro di Marina, pag. 63.
- Miraglia Comm. Giuseppe** — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui feudi veneti, pag. 181 — Domanda l'urgenza per una petizione, 266 — Ragiona sullo schema di legge per la riscossione delle imposte dirette, 302 — Id. su quello relativo al divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, 670-682-687 e seg. — Domanda l'urgenza di una petizione, 691 — Parla in occasione che si discute la medesima petizione, 702 — Relatore del disegno di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane, ne sostiene la discussione, 705 e seg.
- Mischi marchese Giuseppe** — È nominato Membro della Commissione di Finanza, pag. 20 — Congedo accordato, 20 — È nominato Membro della Commissione di contabilità interna, 21 — È designato a far parte di una deputazione a S. M., 32 — È nominato Commissario alla cassa dei depositi e prestiti, 74.
- Monaco-Lavallette signor Gaspare** — Congedo accordato, pag. 629.
- Montanari commendatore Antonio** — Congedo accordato pag. 655.
- Montezemolo (Cordero di) marchese Massimo** — Nella discussione del progetto di legge per una nuova proroga delle facoltà speciali per la riscossione della tassa del macinato, fornisce spiegazioni pag. 961.
- Musio commendatore Giuseppe** — Fornisce schiarimenti sull'andamento del progetto di legge sui feudi Veneti, pag. 8-16 — Relatore dello stesso progetto di legge ne sostiene la discussione, 82^ae

seguenti — Fa un'osservazione sull' art. 62 del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 532-533 — È nominato Membro della Commissione per l'esame del progetto di legge d'iniziativa del Senatore Vacca, 551 — Id. per un altro progetto d'iniziativa del Senatore Conforti, 607 —

Parla nella discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane, 713-729-730-753 — Id. in quella del bilancio di Grazia e Giustizia, 880 — Idem in quella del progetto di legge per la proroga delle iscrizioni ipotecarie 952.

N

Notta comm. Giovanni — Nella discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette parla

sull'ordine della votazione di una proposta pag. 328.

O

Omaggi — Nome dei donatori per ordine alfabetico, col titolo dell'omaggio.

A

Associazione agraria friulana: *Atti dell'ottava riunione generale tenuta in Palmanuova* pag. 59 — Armodio Badolissari, avvocato: *Il Codice penale degli Italiani in discussione*, 629 — Antonini P.: *La Repubblica Orientale dell'Uruguay*, 634 — Associazione costituzionale di Milano: *Relazione della Commissione incaricata di fare una proposta sull'istruzione primaria obbligatoria*, 948.

B

Benvenuti Bartolommeo, avvocato: *Le imposte, teoria e pratica*, pag. 25 — Baulano Vaccolini, avvocato Cesare: *Osservazioni su 82 disposizioni del Codice civile del Regno d'Italia*, 25 — Bove avvocato Francesco Deputato: *La rivendicazione o lo svincolo dei patronati e delle cappellanie laicali e nuovo trattato intorno ai diritti del laico patronato di privati sopra i beni delle sopresse fondazioni semplici, ecclesiastiche e laicali*, 25 — Bollo Giovanni Andrea: *Ragioni e documenti a confutazione del rapporto del Comandante Racchia sulla condotta del capitano Sebastiano Bollo*, 26 — Bianchi cav. prof.: *Atti della diciassettesima consulta della Società degli Insegnanti di Torino*, 26 — Branchi Enrico: *La Magistratura Italiana ed il suo avvenire*, 30 — Botta Eredi Tipografi. *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1853-54, vol. III documenti*, 58. — Bigi, cav. avv. Quirino: *Memorie*

storiche-numismatiche di Cammillo e Siro da Correggio e della loro Zecca, 59 — Boeri Lazzero: *Scritto sulle finanze*, 59 — Paseggio G.: *La ferrovia di Pontebba*, 141 — Bollo Andrea Giov.: *Brevi cenni storici sulla pratica Nave Teresa in China*, 141 — Botta Eredi tipografi: *Ristampa delle discussioni della Camera dei Deputati, Parlamento Subalpino, Sess. 1853-54 Vol. IV.*, 420 — Bardi Gio. Battista: *Proposta finanziaria per il pareggio del Bilancio dello Stato ed il ritiro della carta moneta*, 440 — Busacca Raffaello Consigliere di Stato: *Opuscolo sulle cause e sugli effetti del corso forzoso dei biglietti di Banca in Italia*, 608 — Bianchi Dott. Giuseppe, Sindaco di Pisa: *Rapporto della Commissione speciale per le provvidenze tecniche amministrative rese necessarie dalla rotta dell'Arno*, 634 — Boeri Lazzaro: *Cenni sul regime ipotecario basato sullo Stato civile della proprietà fondiaria*, 634 — Bonini Marco Napoleone: *Poema, La Teveraziade, ovvero la questione romana*, 948 — Benedictis (De) professore: *Le spoglie di Ugo Foscolo*, 963 — Barrè, avv. Pietro: *Della Cassazione e delle revisioni*, 970 — Bianchi Luciano, Sindaco di Siena: *Statuto della Pieve a Molli*, 1219.

C

Cibrario Conte Luigi, Senatore: *Della schiavitù e del servaggio*, vol. 2. pag. 20 — Cadoni A.: *Studi di diritto penale — Della colpeabilità nei reati*, 25 — Comando Generale del Corpo di Stato Maggiore: *Dodici fogli della carta di Sicilia*, 26 — Cacace, Commendatore Tito Senatore: *Relazione alla Camera di Commercio di Napoli*, sul-

l'apertura del Canale di Suez, 54. — Centofanti Silvestro: *La letteratura greca dalla sua origine fino alla caduta di Costantinopoli e studio sopra Pitagora*, 58. — Conforti Commendatore Raffaele, Senatore: *Discorso letto nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione di Firenze il 7 gennaio 1870*, 58. — Cerri, ingegnere Faustino: *Opuscoli sulla tassa del Macinato*, 59. — Cambria, cav. Stefano: *Discorso inaugurale alla Corte d'Appello di Messina*, 59. — Commissione per l'associazione nazionale all'oggetto di rendere di pubblico diritto ed uso i privilegiati sistemi sericoli Del Prino *Fascicolo degli stampati concernenti i sistemi predetti*, 59. — Casella, dott. Federigo: *Discorso sugli impiegati*, 228. — Colombo Francesco: *Visita a Gaeta di S. A. R. il Principe Umberto*, 246. — Carcano, cav. avv. Giovanni: *Considerazioni sull'Inamovibilità della magistratura*, 297. — Commissione della ferrovia da Bologna a Verona per Mirandola: *Studi tecnici ed economici-statistici di quella strada ferrata*, 374. — Chiavarina conte Senatore: *Relazioni dei Giurati e catalogo degli Espositori inglesi alla Esposizione universale di Parigi nel 1867*, 374. — Collegio Asiatico di Napoli: *Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio dei Cinesi*, 440. — Commissione Imperiale francese dell'Esposizione universale del 1867: *Rapporto dei Giurati sull'esposizione medesima*, 440. — Corpo di Stato Maggiore Generale: *otto fogli riprodotti colla fotografia, della carta di Sicilia*, 634. — Comitato Centrale del Consorzio Nazionale: *Rendiconto di quell'istituzione per la gestione del secondo semestre 1869*, 634. — Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Osservazioni contro il progetto di legge del Deputato Maiorana-Calatabiano per l'estinzione del Debito dello Stato e per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di Banca*, 634. — Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Relazione di una Commissione speciale, contro le modificazioni della competenza dei Tribunali di Commercio, comprese nel progetto pel pareggio del Bilancio*, 655. — La stessa: *Relazione sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete, nonché sul movimento commerciale serico nel 1869*, 728. — Cacace Tito, Senatore: *Relazioni intorno alla riforma di talune disposizioni del diritto marittimo*, 888. — Cagnardi, avv. Cesare: *Discorso per la festa nazionale del 1869 e Messaggio per la festa nazionale del 1870*, 948. — Comando generale del Corpo di Stato Maggiore: *Altri sette fogli della carta fotografata dell'Isola di Sicilia*, 966. — Callagirone (Sindaco): *Discorsi letti in occasione della festa nazionale degli anni 1869 e 1870*, 966. — Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Tavole lineari delle oscillazioni di borsa negli anni 1866-67 68 e 69, 966*. — Comitato della Società anonima per la Regia

cointeressata dei tabacchi: *Relazione e Bilancio pel 1869*, 970. — Carina, prof. Dino: *Volume di scritti morali ed economici del Senatore Giovanni Arrivabene*, 970. — Cittarella, conte Giovanni Senatore: *Storia della dominazione calabrese in Padora — Il sacerdozio dell'antico patto giusta le sacre scritture — Dove la politica? — Studio intorno all'opera, Historiæ patrix monumenta*, 982

D

Direttore Generale delle Gabelle: *Movimento Commerciale del Regno d'Italia durante l'anno 1868*, pag. 20. Di-Riso Marchese Tancredi, Senatore: *Discorso sul progresso*, 58. — Direttore Generale dei Telegrafi: *Relazione statistica sui telegrafi del Regno nell'anno 1868*, 58. — De Leonardis Giuseppe: *Canto in morte del cav. Ferdinando De Luca*, 58. — Direttore della R. Scuola di nautica in Viareggio: *Statistica di quella scuola*, 159. — Direttore della Banca Nazionale Toscana: *Bilancio di essa Banca per l'anno 1869*, 246. — Del Frate Settimo: *Opuscolo sulle proposte riduzioni nella arma di cavalleria*, 474. — Direttore Generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia: *Rendiconto delle operazioni fatte da essa Banca durante lo esercizio 1869*, 634. — Direttore Generale delle ferrovie dell'Alta Italia: *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1869*, 767. — Deputazione di storia patria delle province modenesi: *Vol. IV della Cronaca Modenese di Tommasino de' Bianchi, detto de' Lanciloti*, 912. — De Vincenti avv. Francesco: *Decisione della Corte dei Conti a Sezioni riunite*, 930. — Lo stesso: *Lettera al cav. Emilio Gropelli per titolo — Le piaghe d'Italia*, 930. — Di Giovanni Senatore: *Codex Juris Municipalis Siciliae*, 966. — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del Commercio speciale d'importazione e d'esportazione nel 1° semestre 1870*, 1197. — Direzione delle strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia: *Relazione del Consiglio d'Amministrazione, all'Assemblea generale delle strade ferrate, fatta il 28 aprile 1870*, 1253.

E

Errera prof. Alberto: *Monografie degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'industria e del commercio*, pag. 655.

F

Falangola Angiolo: *Tavole a compimento della Carta itineraria d'Italia*, pag. 25. — Fiore Pasquale professore: *Nouvrau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne*, 514. — Fornari comm. Vito Prefetto della R. Biblioteca di Napoli: *Della vita di Gesù Cristo*.

G

Guelpa avv. Luigi: *Studio critico sui canti di Stefano Mina*, pag. 25 — Giussani prof. Camillo: *Cenni storici-economico statistici della provincia del Friuli*, 175 — Galvagno Cesare: *Riordinamento dell'Amministrazione provinciale dello Stato*, 420 — Giuria G. B.: *Degli Impiegati dello Stato*, 494 — Gallotti barone Senatore: *Alfredo Caldora o Napoli nel 1828 — Monte Coppola*, 634 — Giunta Municipale di Venezia: *Rendiconto morale della Civica amministrazione per 1869*, 693 — Giannelli prof. Giuseppe: *L'uomo e i Codici di giustizia punitiva progettati per il Regno d'Italia*, 970 — Girelli professore Giusto Emanuele: *Lezioni di diritto costituzionale italiano*, 1197.

L

Laguzzi prof. Lorenzo: *Cantica - La Storia e i Re*, ossia il 14 marzo 1870, 59 — Linati conte Filippo, senatore: *Delle elezioni politiche in Italia*, 420 — Laguzzi prof. Lorenzo: *Inno nazionale - Il giorno d'Italia*, 728 — Laguzzi prof. Lorenzo: *Sonetti per la festa di Andrea Vochieri*, 950 — Longhi ingegnere Luigi: *Notizie sul propulsore navale a turbine, e sugli esperimenti con esso eseguiti*, 1159.

M

Marsico Stefano: *Canto per la ricuperata salute di S. M. e per la nascita del Principe di Napoli*, pag. 30 — Mastrocinque prof. Giovan Battista: *Pareggio in soli quattro anni del disavanzo di 250 milioni di lire nelle finanze del Regno d'Italia*, 58 — Mogliotti cav. avv.: *Biografia del commendatore Giovanni Lanza*, 58 — Ministro della Marina: *Statistica della navigazione nei porti del Regno d'Italia per 1868*, 58 — Majoni avv. Giuseppe: *Opera del Muratori per titolo: RERUM ITALICARUM SCRIPTORES*, 58 — Ministro della Guerra: *Annuario militare per 1870*, 58 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente il Compartimento del Veneto*, 59 — Ministro degli Esteri: *Elenco dei Trattati e delle Convenzioni tra l'Italia e gli altri Stati, ecc.*, 59 — Ministro della Guerra: *Relazione sulla leva dei nati nel 1847*, 59 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Memoria sulle disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simulazioni di avarie generali, indirizzata ai Ministri Guardasigilli e della Marina*, 74 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle Opere Pie del Regno concernente i Compartimenti dell'Umbria e delle Marche*, 206 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Relazione sulle strade ferrate per l'anno 1868*, 281 — Ministro

d'Agricoltura e Commercio: *Statistica dei Bilanci Comunali 1867 e 1868, e provinciali 1869*, 352 — Ministro della Marina: *Annuario Ufficiale della Marina per 1870*, 420 — M. g. gioni Chiaro: *Opuscolo sul riordinamento delle finanze italiane*, 474 — Minuttillo prof. Pasquale: *Il diritto pubblico e il diritto privato dei popoli civili*, 552 — Miniscalchi Erizzo Senatore: *Gli Statuti di Ravenna di Pietro Desiderio Pasolini*, 608. — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 1° trimestre 1870*, 634 — Mariotti Filippo: *Opuscoli sull'origine delle esposizioni industriali rivendicata all'Italia e sulle esposizioni annue internazionali di Londra*, 634 — Massari Marino: *Piano finanziario per la perequazione degli introiti con gli esiti del Regno d'Italia*, 634 — Ministro delle Finanze: *Annuario del Ministero delle Finanze per 1870*, 634 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Vol. IV del Bollettino industriale del Regno d'Italia*, 655 — Montefinale dott. cav. Gabriele: *Relazione letta in occasione della distribuzione dei premi per l'esposizione agricola-industriale nella città di Spezia*, 655 — Ministro della Guerra: *Due fascicoli di documenti e prospetti statistici riguardanti i provvedimenti sull'Esercito*, 655 — Ministro della Pubblica Istruzione: *Annuario scolastico per 1869-70*, 655 — Municipio di Iesi: *Memorie degli illustri Iesini raccolte da Alcibiade Moretti*, 888 — Miraglia B. G.: *Osservazioni medico-psicologiche-legali sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale*, 963 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle Opere Pie del Regno. Compartimento degli Abruzzi e Molise*, 963 — Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino delle situazioni mensili dei conti delle Società di credito*, 970 — Marliani senatore: *La Règencia de D. Baldomero Expartero y sucesos que la prepararon*, 970 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *1ª e 2ª dispensa del nuovo Vocabolario della lingua italiana*, 1020 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Secondo numero del Bollettino mensile della situazione dei conti*, 1219.

N

Nicolas cav. prof. Michele: *Discorso letto nell'occasione della distribuzione dei premi nel Liceo Ginnasiale Campanella*, pag. 595.

P

Palma Luigi: *Del potere elettorale negli Stati liberi*, pag. 20 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Discorso pronunziato dal cav. Vasco al congresso agricolo di Lione*, 25

— Presidente della Commissione per la riforma del capitolato per la provvista dei panni-lana ad uso dell'Esercito: *Relazione della Commissione al Ministro della Guerra*, 25 — Prefetto di Caltanissetta: *Relazione al Consiglio provinciale sulle condizioni generali della provincia*, 25 — Prandini dott. Alessandro: *Progetto di ammortizzazione parziale del Debito pubblico ecc.*, 26 — Prefetto di Perugia: *Discorso letto al Consiglio provinciale all'apertura della Sessione ordinaria del 1869*, 58 — Prefetto di Livorno: *Atti del Consiglio Provinciale degli anni 1865, 1866, 1867, e 1868*, 58 — Prefetto di Brescia: *Relazione al Consiglio Provinciale sulle condizioni della provincia*, 58 — Presidente della R. Deputazione sovra gli studi di storia patria di Torino: *Raccolta della miscellanea di Storia Italiana vol. VIII*, 58. — Prefetto di Macerata: *Discorso letto all'apertura della Sessione ordinaria del Consiglio Provinciale*, 58 — Presidente della R. Deputazione di Storia patria nelle provincie Modenesi: *Cronaca Modenese di Tomasino de' Bianchi detto de' Lancillotti vol. VI*, 58 — Prefetto di Pisa: *Bilancio preventivo della provincia pel 1870*, 59 — Prefetto di Udine: *Relazione del prof. Marchese Rosa sulla istruzione primaria nelle provincie di Udine e Belluno nell'anno scolastico 1868-69*, 59 — Prefetti di Ancona e di Cuneo. *Atti del Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, 59 — Prefetto d'Aosta: *Raccolta degli indirizzi di felicitazione dei Comuni del circondario d'Aosta a S. M. il Re per la recuperata salute e per la nascita del Principe di Napoli*, 74 — Prefetto di Siracusa: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione 1869*, 141 — Prefetto di Treviso: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1869*, 175 — Prefetto di Parma: *Atti del Consiglio provinciale Sessione ordinaria e straordinaria 1869*, 228 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Relazioni del delegato di essa Camera all'inaugurazione del Canale di Suez e dello stesso Presidente sui mercati dei bozzoli e sulla produzione serica del 1869*, 248 — Prefetti di Bologna e Massa-Carrara: *Atti dei consigli provinciali Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*, 248 — Prefetto di Cosenza: *Atti del Consiglio Provinciale, Sessione ordinaria del 1868*, 266 — Prefetto di Torino: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1869*, 281 — Prefetto di Ferrara: *Relazione statistico-morale-economica sul luogo più esposti della città di Ferrara a tutto il 1868*, 297 — Prefetto di Novara: *Atti del Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria 1869*, 316 — Pesi dott. Dno: *Statistica del Comune di Ferrara*, 336 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Messina: *Deliberazioni della Camera sulle tariffe delle compagnie marittime*

italiane, 336 — Prefetto di Grosseto: *Indirizzo della Deputazione Provinciale ai deputati della provincia*, 352 — Pagano prof. Vincenzo: *Primi elementi di Enciclopedia Universale*, 352 — Prefetto di Rovigo: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1869*, 374 — Paradiso Luigi: *Progetto di riforma degli uffici d'ispezione ed esecutivi dell'amministrazione del Demanio, delle tasse e delle imposte dirette*, 420 — Prefetti di Como, Cagliari e Padova: *Atti dei Consigli Provinciali Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, 420 — Pianciani Luigi deputato: *Opuscolo sui provvedimenti finanziari proposti dal Ministro delle Finanze*, 440 — Prefetto di Venezia: *Statistica della provincia di Venezia*, 494 — Prefetto di Macerata: *Atti del Consiglio Provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, 552 — Prefetti di Verona e di Teramo: *Atti dei Consigli Provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*, 608 — Pelliccia Ferdinando, scultore: *Delle accademie di belle arti e del modo di renderle più profittevoli*, 629 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Palermo: *Deliberazione a stampa di essa Camera per la conservazione delle direzioni compartimentali del Debito pubblico*, 634 — Pizzorno cav. prof. Francesco: *Orazione letta nei funebri uffici resi alla memoria del Senatore commendatore Caveri*, 634 — Prefetti di Lecce, Cremona, Milano e Girgenti: *Atti dei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*, 634 — Prefetto di Grosseto: *Atti del Consiglio Provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1862*, 63, 634 — Prefetto di Venezia: *Atti del Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria 1869*, 655 — Prefetto di Brescia: *Atti del Consiglio Provinciale Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, 692 — Prefetto di Modena: *Atti del Consiglio Provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, 710 — Prefetto di Messina: *Voto emesso dalla Deputazione provinciale contro la soppressione della Corte d'Appello di Messina*, 728 — Prefetti di Potenza e di Belluno: *Atti dei Consigli Provinciali, Sessioni ordinarie e straordinarie 1869*, 745 — Prefetto di Chieti: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1869*, 767 — Prefetto di Cremona: *Atti del Consiglio Provinciale della Sessione Straordinaria del 22 febbraio 1870*, 784 — Prefetti di Genova e di Ferrara: *Atti dei Consigli provinciali, Sessione 1869*, 888 — Panizzoni Francesco: *Memoria intorno alla sua arbitraria reclusione nei frenocomi di Verona e di Reggio (Emilia)*, 912 — Prefetto di Pesaro e Urbino: *Atti del Consiglio Provinciale, Sessione 1869*, 930 — Prefetti di Reggio (Calabria), Forlì e Catanzaro: *Atti dei Consigli provinciali dell'anno 1869*, 948 — Prefetto di Bari: *Atti del Consiglio pro-*

vinciale Sessioni ordinarie e straordinarie 1869-70, 950 — Prefetto di Reggio (Emilia): *Atti del Consiglio provinciale relativi alla Sessione ordinaria 1868 e straordinaria 1869*, 950 — Pisani prof. Emanuele: *Scritti sui probabili risultati d'una richiesta sugli esami liceali e sul tema IV di pedagogia proposto nelle conferenze pedagogiche*, 963 — Prefetto di Porto Maurizio: *Atti del Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie 1869 e Memoria della Deputazione provinciale per la concessione della ferrovia Ligure alla Società dell'Alta Italia*, 963 — Prefetti di Ancona, Ravenna e Perugia: *Atti dei Consigli provinciali Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869*, 966 — Prefetto di Caltanissetta: *Atti del Consiglio provinciale relativi alle Sessioni ordinarie 1869 e straordinaria di aprile e maggio 1869*, 970 — Prefetto di Perugia: *Atti di quel Consiglio provinciale*, 1058 — Protopapa comm. Alfonso De Felici: *Relazione sull'amministrazione comunale di Galatro*, 1253.

R

Rizzari Mario Deputato: *La situazione finanziaria del Regno d'Italia* (1.^a parte) pag. 30 — Rettore dell'Università di Torino: *Orazione inaugurale letta dal professore Buniva alla apertura degli studi per l'anno 1870*, 58 — Riccomanni Bernardino: *Pensieri sull'Amministrazione centrale della Guerra*, 59 — Rossi Luigi: *Osservazioni sulla pena di morte*, 59 — Rizzari Mario Deputato: *La situazione finanziaria del Regno d'Italia* (parte 2.^a) 59 — Rendlinski professore Abate Giacomo: *Ai coscritti dell'Ottavo reggimento fanteria*, ecc. 281 — Rubattino e Compagnia, società concessionaria dei servizi postali marittimi: *Resoconto statistico delle operazioni fatte nell'anno 1869*, 420 — Riolo professore Gaetano: *Notizie dei restauratori delle pitture a mosaico della regia Cappella Palatina*, 440 — Russo Nicola: *Cesare Balbo e l'età nostre* 474 — Robecchi dottore Alessandro: *Memorie biografiche del fu Abate Senatore Ferrante Aporti* 634 — Renzoni Sacerdote Giuseppe Maria: *Il Maggio del 1870*, 710.

S.

Siotto-Pintor Commendatore, Senatore: *La vita nuova, ossia rinnovamento delle istituzioni degli ordinamenti dello Stato*, (1.^a dispensa) pag. 26 — Sindacato del fallimento della Compagnia Canale Cavour: *Resoconto finale al Consiglio d'Amministrazione*, 58 — Savorini Luigi: *La scuola in ordine allo Stato civile e politico d'Italia*, 336 — Sindaco

di Rocca San Casciano: *Memoria sulla convenienza di conservare il circondario governativo giudiziario della Romagna Toscana*, 374 — Scapini Gaetano: *Appendici agli opuscoli dell'esercito e sulla pubblica istruzione*, 440 — Società d'incoraggiamento della Provincia di Padova: *Giornale il Raccoglitore, atti per la distribuzione dei premi e statuto della Società*, 440 — Siotto-Pintor Senatore: *Vita nuova* (2.^a dispensa) 514 — Schiavoni Scipani avvocato Saverio: *Idee e proposte sugli ordinamenti della giustizia in Italia* 530 — Stella Angelo Luigi: *Progetto finanziario e ritrovato contro l'idrofobia*, 608 — Sindaco di Prato: *Rapporto al Consiglio Comunale sull'Amministrazione dell'anno 1868*, 692 — Strada cavaliere Enrico, maggior generale di cavalleria: *Scherma e Tiro, cenno sulla cavalleria e sulla Contabilità, sulla razza di cavalli e cani e caccia*, 710 — Schio (Municipio): *Elogio funebre del cavaliere Fedele Lampertico in commemorazione del comm. Lodovico Pasini*, 867 — Stella Nunzio: *Gli ostacoli delle grandi imprese e i bisogni delle ferrovie in Italia*, 950 — Savi comm. Paolo, senatore, e comm. prof. Fedele Fedeli: *Storia naturale e medica delle acque minerali dell'Alta Valle di Nievole, e specialmente di quelle delle Regie Terme di Montecatini*, 966 — Sindaco d'Albenga: *Storia della Città e Diocesi d'Albenga, del professore Girolamo Rossi*, 970 — Sagarriga-Visconti, senatore: *Tabola e consuetudini d'Amalfi - Studio delle consuetudini e Statuti della Città di Bari, di Luigi Volpicella - Testo delle consuetudini Baresi, volgarizzato ed annotato dal cav. Giulio Petroni - Statuto Aquitano del 1833, discorso di Luigi Volpicella - Consuetudini della Città di Sorrento - Scritto intorno alle consuetudini e leggi marittime dell'Italia meridionale; lettere di Nicola Alianelli e Luigi Volpicella - Gli antichi ordinamenti marittimi della Città di Trani*, 1197.

T

Torelli, senatore: *Decimo parallelo fra i lavori del Ceniso e quelli del Canale di Suez*, pag. 228 — Taraschi Agostino: *Riflessioni sulla esposizione finanziaria fatta dal Ministro Sella*, 494 — Treves avv. Giacomo: *Una madonna di Raffaello; lettera al prof. Adamo Rossi*, 514.

V

Valle Pietro, colonnello: *La geografia esposta compendiosamente e dedicata alla gioventù dell'esercito italiano*, 59.

O

Opere stradali (Maggiori spese per) — Progetto di legge (N. 53) presentazione pag. 964 — Discussione 980 — votazione e approvazione 981.
 Id. (Spese straordinarie) — Progetto di legge (N. 55) presentazione pag. 966 — Discussione 1038 — votazione e approvazione 1057.
Orbetello (V. *Convenzione*).
Ordinamento giudiziario (*Modificazioni*) — Progetto di legge (N. 31) d'iniziativa del Senatore Vacca — Presa in considerazione pag. 525.
Ordini del giorno:
 Sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto marzo 1870 ed altre disposizioni — Proposta della Commissione pag. 35 — Modificazione accettata dal Ministero approvata 56.
 Sopra interpellanza relativa a torbidi avvenuti a Pavia e Piacenza — Del Senatore Menabrea 239 — Del Senatore Conforti 243.

Sul progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie del Senatore Linati 951.
 Sopra interpellanza relativa alla politica interna ed estera del Senatore Scialoja 1002-1006 — votazione e approvazione 1019.
 Sopra l'allegato B dei provvedimenti finanziari del Senatore Giustinian 1070.
 Sul progetto di legge per il condono del biennio agli impiegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie del Senatore Lauzi 1103.
 Sullo schema di legge relativo alle convenzioni ferroviarie del Senatore Ginori 1167.
 Id. del Senatore Cambray-Digny 1171.
 Sopra il progetto di legge relativo ai provvedimenti di armamenti:
 Del Senatore Siotto Pintor 1222.
 Del Senatore Mamiani 1223-1247.
 Del Senatore Schepis 1237.

P

Padula Professor cav. Fortunato — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 65 — Relazione sui titoli e ammissione, 93 — Presta giuramento 281.
Pallieri conte Diolato — È nominato Membro della Commissione di Finanza, pag. 20 — Id. della Commissione della Biblioteca e per la sorveglianza all'amministrazione del Debito Pubblico, 22 — È nominato dal Presidente Membro della Commissione sul progetto di legge per i feudi veneti, 30 — Prende parte alla discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette 337, e seguenti — Fa una proposta per la discussione d'urgenza di un progetto di legge, 958 — Prende parte alla discussione dei provvedimenti finanziari, 1073-1075-1108-1109-1113-1117-1121.
Panizzi Comm. Antonio — Congedo accordato, pag. 74-530-949.
Parificazione dell'attestato di licenza della R. Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare — Progetto di legge (N. 66) — Presentazione, pag. 981 — Discussione, 1159 — votazione e approvazione 1131.
Pasini commendatore Lodovico — Nominato Vice-Presidente del Senato, pag. 6 — Congedo accordato, 59-420. — Annunzio della sua morte, 635.
Pasolini conte Giuseppe — È nominato Membro della

Commissione di contabilità interna, pag. 22. — Viene eletto Commissario a la cassa dei depositi e prestiti, 74 — Congedo, 655 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie, 952.
Pastore Generale Giuseppe — È nominato Commissario per la cassa militare, pag. 74 — Id. nella Commissione del progetto di legge sui provvedimenti relativi all'esercito 799 — Parla nella discussione del bilancio della guerra, 876-877.
Paternò di Spedalotto cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 26.
Pernati di Momo conte Alessandro — Prende parte alla discussione e fa alcune proposte sul progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette, pag. 425 e seguenti — Congedo, 675 — Domanda la presentazione di alcuni documenti relativi all'amministrazione della Società dei Canali Cavour, 982 — Fa nuove sollecitazioni allo stesso oggetto, 1161.
Petizioni per ordine alfabetico dei petenti.

A.

Agro Silano (Calabria). Parecchi proprietari pag. 25 e 1198. — Abitanti di Conversano (Terra di Bari), 25 — Abitanti di Montecarlo (Lucca), 59 — Abitanti di Monteleone di Calabria, 59 — Abitanti dei Comuni di Roccarago, Revisondola, Venafro, Pesc-

Gastauro in N. di 464 e la Giunta Municipale di Colli a Volturmo (Abruzzo ultra 2o), 1253.

B.

Benorino Giuseppe di Cengio, pag. 59 e 1199 — Bettoli Parmenio e Compagni, 815 — Borgo San Sepolcro (Dieci Canonici della Cattedrale), 947, 1207, 1208 — Biella (14 Canonici della Cattedrale), 947, 1207 — Bosa (10 Canonici della Cattedrale), 947, 1207 e 1208.

C.

Comizj Agrari di Alba, Alessandria, Alghero, Aosta, Badia, Polesine, Bardolino, Belluno, Bivona, Bovino, Breno, Brindisi, Casalmaggiore, Castroreale, Chioggia, Città Ducale, Clusone, Cremona, Dolo; Elba, Este, Feltre, Foligno, Gaeta, Girgenti, Gonzaga, Guastalla, Lodi, Mestre, Noto, Oristano, Paola, Parma, Piacenza, Pieve, Pistoia, Polesella, Portogruaro, Pozzuoli, S. Bartolommeo in Galdo, Sassari, Siena, Solmona, Spoleto, Taranto, Terni, Tiene, Urbino, Valdobbiadene, Varese, Vittorio e Voghera, pag. 30, 1198 e 1199 — Consiglio Comunale di S. Gregorio d'Ipogna (Calabria ultra 2a), 59 — Consiglio provinciale di Bari, 59, 1199, 1200 e 1201. — Casali Antonio ed altri: 74 e 1199. — Commissione amministrativa del R. Istituto dei Sordo-Muti di Genova, 141 — Cancellieri delle Corti d'Appello di Napoli e di Trani e dei Tribunali Civili e Correzionali di S. Maria e di Avellino, 141, 701, 762, 703, 704, 705 — Comizio Agrario di Sassari, 419, 1201 — Camera di Commercio ed Arti di Rimini, 420, 1201, 1202 e 1203. — Consiglio Comunale di Serra-Capriola (Capitanata), 608 — Consiglio Comunale di Ozieri, 633 — Idem di Parabita, 634 — Consiglio Provinciale di Catania, 634 — Camera di Commercio di Palermo, 634, 1204 — Idem di Bari, 634 — Idem di Bari, 675 — Consiglio Comunale di Reggello (Toscana), 675, 1204 e 1205 — Consiglio provinciale di Sassari, 675, 1205 — Consiglio Comunale di Monte San Savino, prov. d'Arezzo, 692 — Idem di Bagno a Ripoli, 692 — Commissione Amministratrice delle opere Pie di Brescia, 767 — Camera di Commercio ed Arti di Bologna, 767 — Commissione Amministrativa degli Spedali di Genova, 842 — Camera di Commercio di Savona, 929 — Consiglio Comunale di Chiavari, 947 — Camera di Commercio di Savona, 947, 1206 — Club Commerciale di Savona 947 — Congregazione di Carità di Milano, 947 — Commissione Amministrativa degli Ospizi della Città di Savona, 947 — Congregazione di Carità di Bergamo, 947 — Idem di Forlì, 947 — Comacchio (tredici Canonici della Cattedrale), 949, 1207 e 1208 — Congregazione di Ca-

rità di Cesena 949 — Congregazione di Carità di Pavia, 949 — Congregazione di Carità di Clusone, 962 — Capitolo della Cattedrale di Treviso, 962, 1207, 1208 — Capitolo di Caserta (N. 14 Canonici), 962, 1207, 1208 — Capitolo di Padova (N. 15 Canonici), 962, 1207 e 1208 — Canonici di Pinerolo in N. di 6, 962, 1207 e 1208 — Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Verona, 962, 1207 e 1208 — Capitolo Metropolitano di Modena, 962, 1207 e 1208 — Canonici della Cattedrale di Faenza, 962, 1207 e 1208 — Caserta (Camera di Commercio ed Arti), 963 — Calatafimi (Consiglio Comunale), 963 e 1208 — Cotrone (Calabria) Giunta Municipale, Comizio Agrario e parecchi abitanti in N. di 75), 965 e 1208 — Congregazione di Carità di Milano, 965 — Camera di Commercio ed Arti di Napoli, 965 — Capitolo della Cattedrale d'Asisi, 965, 1207 e 1208 — Capitolo della Cattedrale di Cagliari (Il Presidente), 965, 1207, 1208 — Canonici della Cattedrale di Como, 965, 1207 e 1208 — Capitolo della Cattedrale di Todi, 965, 1207 e 1208 — Canonici del Capitolo della Cattedrale di Piacenza, 970, 1207 e 1208 — Comizio Agrario Senese (Consiglio di Direzione), 970 — Canonici del Capitolo di Bisarcio in Ozieri (Sardegna), 1003, 1207 e 1208 — Canonici della Cattedrale di Cuneo 1003, 1207 e 1208 — Comizi Agrari di Camerino e di Fiorenzuola d'Adda, 1003 — Comizio Agrario di Lecce, 1020 — Camera di Commercio ed Arti di Napoli, 1058 — Consiglio Comunale di Marsala, 1058 e 1210 — Comizio Agrario di Perugia, 1098 e 1210. — Camera di Commercio di Bari 1118 e 1210.

D

Deputazione provinciale di Avellino, pag. 246, 1201 — Deputazione provinciale di Avellino, 420, 1203 — De Palma Salvatore di Pozzuoli, 514, 1203-1204 — Deputazione provinciale dell'Umbria, 767, 1204 — Deputazione provinciale di Genova, 767 — Direzione dell'Ospedale civile generale di Vicenza, 888 — Deputazione provinciale di Catania, 924, 1204 — Idem di Sassari, 924 — De Montis Antonio canonico del Duomo di Cagliari, 962 — Delegato straordinario del Comune di Carrara, 962 — Delegato R. straordinario del Comune di Castiglione Chiavarese, 966 — Deputazione provinciale di Sondrio, 970, 1208, 1209, 1210.

E

Esattori delle contribuzioni dirette di Ancona, Ravenna e Cesena, pag. 419.

INDICE

F

Fabbriccerie di 120 parrocchie della diocesi della provincia di Novara (1. rappresentanti), pag. 1038 — Fabbricieri della cattedrale di Novara, (petizione dichiarata d'urgenza) 1079 — Fabbricieri della chiesa cattedrale di Novara, 1163.

G

Giunta municipale di Tupigliano (Pallanza), pag. 25 — Giunta municipale di Collazza (Novara), 25 — Giunta municipale di Sovazza (Novara), 25 — Giunte municipali di Solofra, Sant'Agata, Serino, Santa Lucia e San Michele (Principato Ulteriore), 455 — Giunta comunale di Gimigliano (Calabria), 514, 1204 — Giunta municipale di Livorno (Toscana), 514 — Giunta comunale di Perugia, 634, 1204 — Giunta comunale di 50 municipii della provincia di Macerata, 842, 1206 — Giunta comunale di Genova, 842 — Giunta municipale di Savona, 929 — Giunta municipale di Staglieno, 962 — Idem di Casarza, 962 — Giunta municipale di San Pancrazio parmense, 962 — Giunta municipale di Fallò (Levante), 962 — Giunta municipale di Leano (Albenga), 963 — Giunta municipale di S. Francesco d'Albaro (Genova), 963 — Giunta municipale di Zoagli (Genova), 963 — Giunta e Consiglio municipale di Quinto al mare (Genova), 963 — Giunta municipale di Castelvetrano (Trapani), 963, 1208 — Giunta municipale di Pontremoli, 963 — Giunta municipale di Casellina e Torri (Firenze), 963 — Giunta municipale di San Rufino (Genova), 965 — Idem di Moneglia (Chiavari), 966 — Idem di Bozzoli, 966 — Idem di Finalborgo (Albenga), 966 — Idem di Moltedo (Genova), 966 — Idem di Naro (Girgenti), 966 — Idem di Millesimo (Savona), 970 — Idem di Capo Montenotte, 970 — Idem di San Martino d'Albaro (Genova), 970 — Idem di Quarto (Genova), 970 — Giunte municipali di diversi Comuni della provincia di Novara, 1038 — Giunta municipale di Musummano, 1163.

I

Impiegati dell'ex Regno delle Due Sicilie, pag. 25 — Isaia Longo Cancelliere della Corte d'Appello delle Puglie, (petizione dichiarata d'urgenza) 266, 701, 702, 703, 704 e 705 — Impiegati (cinque) del Municipio di Perugia, 400 — Impiegati (undici) del Municipio di Siracusa, 419 — Impiegati (Trent'uno) del Municipio di Messina, 419 — Impiegati della Direzione del Lotto di Bari, 675 — Impiegati del Lotto della Direzione compartimentale di Venezia, 710 — Impiegati della Direzione del Lotto di Firenze, 784 — Ivrea (nove canonici della Cattedrale), 947 — Istituto dei Sordo-Muti

in Genova (la Commissione Amministrativa), 1038 — Impiegati comunali degli Istituti e Stabilimenti comunali e delle opere pie di parecchi Comuni della provincia di Siena, 1079.

L

Lopresti Giovanni, pag. 769 — Larino (dieci canonici della Cattedrale), 929 — Longobucco (alcuni abitanti), 965 — Lecce (Comizio Agrario), 965 — Lonato (parecchi proprietari di terreni in numero di 50), 966.

M

Miraglia Carmine di Napoli, pag. 440 — Municipio di Marsala, 929, 1206 — Monteleone (15 abitanti), 947 — Miraglia Carmine, 947 — Mantova (Amministrazione dei Luoghi pii e dell'Ospedale civile), 947 — Montalcino (Capitolo della Cattedrale), 949, 1207 e 1208 — Muro-Lucano (il Capitolo), 949, 1207 e 1208 — Massa (il Prefetto del Capitolo dei canonici), 949, 1207 e 1208 — Manicomio di San Niccolò in Siena (gl'impiegati), 982 — Miraglia Carmine di Napoli 1212

N

Nocera (Umbria) (dieci canonici della Cattedrale), 947, 1207 e 1208.

O

Opera Pia di Carità Apostolica di Brescia, pag. 842 — Ospizi Civili di Piacenza (Commissione Amministrativa), 692 — Ospizi Civili di Parma (Commissione Amministrativa) 692 — Opere Pie di Foligno (Congregazione di Carità), 692 — Opere Pie di Rovigo (gl'impiegati in numero di 16), 692 — Opere Pie e Stabilimenti di beneficenza di Firenze (i rappresentanti), 1038.

P

Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Napoli, pag. 419 — Pizzamano Antonio Alvisi, 888 — Panizzoni Francesco di Verona, 929 — Pavia (undici canonici della Cattedrale), 947, 1207 e 1208 — Pescia (due canonici della Cattedrale), 949, 1207 e 1208 — Parma (alcuni abitanti in numero di 7), 962.

R

Rappresentanze municipali di Mantova e Cremona, pag. 25 — Reale Francesco, 419 — Reggio (Calabria) la Provincia ed il Comune, 929 — Ricciuti Michele, 965, 1208.

S

- Segretari ed impiegati comunali della provincia di Firenze**, pag. 206, 1201 — Gli stessi, 206 — **Sindaco di Genova**, 266 — **Sindaco di Palermo**, 420 — **Scolari Domenico di Venezia**, 440 — **Sindaco di Girgenti**, 134, 1204 — **Società degli operai di Cagliari**, 784 — **Saluzzo (undici canonici della Cattedrale)**, 949, 1207, 1208 — **Spedale Civile di Palermo (Commissione Amministrativa)**, 962 — **Spedale Civile di Sassari (il Presidente dell'Amministrazione)**, 962 — **Scolari Domenico di Venezia**, 963 — **Spedali e luoghi Pii di Brescia (Collegio Amministrativo)**, 965 — **Sessa, Fumagalli e Comp. (Ditta)**, 965 — **Società di Mutuo Soccorso fra gli inseguiti, stabilita a Torino (Direzione)**, 965 — **Società Tipografiche di Torino (i Presidenti delle tre)**, 965 — **Spedali riuniti di Siena**, 982 — **Solarino Ignazio**, 1182.
- Piazzoni** nobile Giovanni Battista — Viene designato a far parte di una deputazione a S. M., pag. 31.
- Pironti** conte Michele — Cessa di far parte del Gabinetto, pag. 7 — Riferisce sul progetto di legge per disposizioni relative al servizio del Pubblico Ministero e della Segreteria del Tribunale militare marittimo di Spezia, 958.
- Pisani** barone Casimiro — Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 65 — Verificazione dei titoli e ammissione, 92 — Presta giuramento, 108.
- Poggi** comm. Enrico — Domanda di essere esonerato dal far parte della Commissione di contabilità interna, pagina 21 — È eletto membro della Commissione della biblioteca, 20 — Relatore del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto marzo 1870, ne sostiene la discussione, 33 e seguenti — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo all'abolizione dei feudi veneti, 84 e seguenti — Id. di quello concernente la riscossione delle imposte dirette, 278 e seguenti — È designato a far parte della Commissione per l'esame di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Vacca, 551 — Id. di un altro progetto di iniziativa del senatore Conforti, 607 — Prende parte alla discussione dello schema di legge proibitiva d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, 643 e seguenti — Id. di quello per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane, 711 e seguenti — Parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia, 879 — Su quello d'istruzione pubblica, 892-897-907 — Sostiene la discussione dello schema di legge sulle cappellanie, 926 — Fa una interpellanza sul regolamento delle biblioteche nazionali, 1151-1154.
- Porro** nobile Alessandro. — È nominato membro della Commissione di finanze, pag. 20 — Congedo, 32 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 282 e seguenti — Domanda di essere esonerato dal far parte della Commissione di finanza, 982.
- Porto di Catania (sistemazione del)** — Progetto di legge (N. 43) — Presentazione, pag. 805 — Discussione, 925 — votazione e approvazione, 946.
- Id. di Reggio Calabria (costruzione)** — Progetto di legge (N. 59) — Presentazione, pag. 966 — Nomina dell'Ufficio Centrale, 967 — Discussione, 1096 — votazione e approvazione, 1139.
- Id. di Bari (sistemazione)** — Progetto di legge (N. 60) — Presentazione, pag. 966 — Nomina dell'ufficio centrale, 967 — Discussione, 1096. — votazione e approvazione, 1139.
- Postiglioni** assegni e pensioni — Estensione della legge relativa alle Provincie di Venezia e di Mantova — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione pag. 62. — Discussione 525. — votazione e approvazione 607.
- Prescrizione** degli stipendi ed altri assegni personali — Progetto di legge (N. 29) — Presentazione pag. 420.
- Presidenza (V. Ufficio).**
- Prestiti (V. Abrogazione).**
- Proroga** a tutto giugno 1870 del tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche — Progetto di legge (N. 10) — Comunicazione pag. 30 — Discussione 33 — votazione e approvazione 57.
- Id. a tutto dicembre 1870** — Progetto di legge (N. 45) — Presentazione 948 — Discussione 950 — votazione e approvazione 959.
- Id. delle facoltà concesse al Governo per la riscossione della tassa sul Macinato** — Progetto di legge (N. 47) — Presentazione 958 — Discussione 959 — votazione e approvazione 961.
- Id. della facoltà accordata al Governo di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni** — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione pag. 964 — Discussione 1140 — votazione e approvazione 1162.
- Provvedimenti** rispetto ai benefici e alle Cappellanie laicali, che in alcune Provincie del Regno furono soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867 — Progetto di legge (N. 23) — Presentazione pag. 158 — Discussione 926 — votazione e approvazione 946.
- Id. finanziari** relativi all'esercito — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione pag. 760 — Proposta per la nomina di Commissione speciale 762 — Composizione della medesima 799-815.
- Id. finanziari** per il pareggio dei bilanci — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione pag. 963 — Discussione 1010 e seguenti — votazione e approvazione 1139.
- Id. pel Tesoro dello Stato** — Progetto di legge (N. 54)

— Presentazione pag. 966 — Discussione 1021 —
Votazione e approvazione 1037.
Id. riguardo ai diritti doganali a pagarsi dagli abitanti nelle zone di territorio italiano poste fra il confine e la linea doganale — Progetto di legge

(N. 73) — Presentazione pag. 981 — Discussione 1098 — Votazione e approvazione 1139.
Id. relativi all'armamento — Progetto di legge (N. 78) — Presentazione pag. 1212 — Discussione 1219 — Votazione e approvazione 1252.

R

Reclutamento (V. Rettificazione).

Regis conte Giovanni — Congedo accordato pag. 26-297 — Annunzio della sua morte 595 — Commemorazione del Presidente 608.

Regolamento del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia — Approvazione dell'articolo con cui viene adottato quale venne deliberato in Comitato segreto 604-607.

Rendiconti amministrativi degli anni 1858-59 e 60 delle antiche Province — 1859 di Toscana, Parma e Modena e 1860 di Toscana e Umbria (Approvazione dei) — Progetto di legge (N. 22) — Presentazione, pag. 120 — Discussione, 971 — Votazione e approvazione, 981.

Rettificazione degli art. 87 e 95 della legge organica sul reclutamento — Progetto di legge (N. 74) — Presentazione, pag. 980 — Discussione, 1095 — Votazione e approvazione, 1117.

Revedin conte Luigi — Congedo accordato, pag. 982.

Ricotti commendatore Ercole — Fa un'interpellanza al Ministro degli Esteri sopra un incendio avvenuto a Costantinopoli pag. 823.

Riforma della tariffa telegrafica — Progetto di legge (N. 52) — Presentazione, pag. 964 — Discussione, 1148 — Votazione e approvazione, 1162.

Rimessione in tempo dei militari di terra e di mare per invocare i benefici della legge 23 aprile 1865 — Progetto di legge (N. 62) — Presentazione, pag. 968 — Discussione, 1158 — Votazione e approvazione, 1181.

Riparazioni ai danni delle piene straordinarie dell'autunno 1868 — Progetto di legge (N. 44) —

Presentazione, pag. 805 — Discussione, 979 — Votazione e approvazione, 981.

Riscossione delle imposte dirette — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 40 — Discussione, 248 e seguenti — Si delibera di affidare il seguito della discussione alla minoranza della Commissione di Finanza, dopo il voto che respinge il progetto della maggioranza, 341 — Votazione e approvazione 607.

Risposta al discorso della Corona — Determinazione di deferire alla Presidenza la nomina della Commissione per compilarla, pag. 22 — Lettura ed approvazione, 23-24.

Robecchi Comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari pag. 1130-1133.

Roncalli Cav. Vincenzo — Congedo accordato pag. 767

Roncalli Conte Francesco — Propone che si proceda all'appello nominale pag. 373 — Recede dalla sua proposta 375 — Domanda uno schiarimento sopra un'articolo della legge sulla riscossione delle imposte dirette 413 — Congedo 440-675-971.

Rossi Commendator Alessandro — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore pag. 65 — Relazione sui titoli e ammissione 92 — Presta giuramento 175 — Congedo 552-784 — Parla nella discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari 1122.

Rossi Comm. Giuseppe — Congedo accordato pag. 59-692.

Ruschi Cav. Rinaldo — Riferisce sui titoli dei Senatori Audinot e Sighele pag. 91.

S

Sagarriga Cav. Girolamo — Congedo accordato pag. 74-455-675-971.

Sagredo Conte Agostino — Congedo accordato pag. 455-767 — Nella discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, parla sull'Allegato A 1068 Id. Allegato G. 1073-1074 — Id. Allegato K. 1092.

Salmour Conte Ruggiero — Congedo accordato pag. 54-141-420-637.

S. Cataldo (di) Principe Nicolo — Congedo accordato pag. 440.

San Martino (Ponza di) conte Gustavo — Fa una mozione d'ordine, pag. 183 — Parla sull'inter-

- pellanza relativa alle condizioni finanziarie della provincia di Torino, 1217 — Id. sul progetto di legge pei provvedimenti relativi all'armamento, 1239.
- Sanseverino** conte Faustino — Porge schiarimenti sul corso del progetto di legge sui feudi Veneti, pagina 9 — Riferisce sui titoli del Senatore Jacini, 92 — Parla sul progetto di legge relativo ai prestiti a premi, 922 — Si associa alla domanda d'urgenza per una petizione, 930 — Congedo 949 — Parla sul progetto di legge relativo all'applicazione del sistema Agudio, 1040 — id. su quello concernente i provvedimenti finanziari, 1091 — Id. su quello relativo all'unione o disaggregazione di Comuni, 1441, 1443.
- Sanvitale** conte Luigi — Congedo accordato, pagina 74, 420, 634.
- Sappa** barone Giuseppe — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 20.
- Saracco** comm. Giuseppe — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 20 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari, 1131.
- Satriano** cav. Filippo — Congedo accordato, pag. 494.
- Sauli** march. Francesco — Viene designato a far parte di una deputazione a S. M., pag. 31. — Congedo, 455, 971.
- Savi** prof. cav. Paolo — Congedo accordato, pag. 799.
- Scarabelli** cavalier Giuseppe — Congedo accordato pag. 91.
- Scialoja** comm. Antonio — Propone che la nomina della Commissione sul progetto di legge dei feudi Veneti venga demandata al Presidente pag. 9 — È designato a far parte della Deputazione al Principe Umberto per la nascita del principe di Napoli 16 — È nominato membro della Commissione di Finanze 20 — È designato a far parte di una Deputazione a S. M. 31 — Parla nella discussione del progetto per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto marzo 1870, 48-51-52-53 e 57 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette 269 e seguenti — Ragiona di quello riguardante le decime feudali nelle Provincie Napoletane 758 — Propone che vengano aggiunti due Commissari all'ufficio centrale per la legge sulla Sila delle Calabrie 784 — Fornisce schiarimenti sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Napoli di alcuni stabili 932 — Parla sopra l'interpretazione del Regolamento 967 — Annunzia un'interpellanza al Ministro degli Esteri sulla politica interna ed estera 968 — La svolge 985-997 — Propone un ordine del giorno 1002-1016 — Parla sulla legge relativa a provvedimenti pel tesoro 1026-1032 — Fa un'interpellanza al Ministro degli Esteri sopra la concentrazione di truppe alla frontiera di una vicina potenza 1155 — Parla sull'art. 1 del progetto di legge relativo alla convenzione ferroviaria colla società dell'Alta Italia 1184-1192 — Id. sullo schema di legge concernente provvedimenti di armamento e propone un emendamento ad un ordine del giorno 1241-1248.
- Scioglimento** dei vincoli feudali nelle Provincie di Venezia e di Mantova — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione pag. 8 — Ne viene demandato lo studio ad una Commissione da nominarsi dal Presidente 9 — Discussione 67 e seguenti — Votazione e approvazione 244.
- Sclopis** conte Federigo — Congedo accordato pag. 59-595-888 — Fa un'interpellanza al Ministro delle Finanze sulla condizione finanziaria della Provincia di Torino 1212-1216 — Parla sul progetto di legge relativo ai provvedimenti per l'armamento e propone un ordine del giorno 1236-1242-1243-1246.
- Sedute** pubbliche (V. Tornato).
- Serra** comm. Francesco Maria — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane, pag. 716 — È nominato Commissario dell'Ufficio centrale per la Sila delle Calabrie, 798 — Parla nella discussione del Bilancio di grazia e giustizia, 878 — Ragiona sul progetto di legge per proroga dei termini delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, 951-956 — Parla a proposito dell'interpellanza sulle condizioni finanziarie della provincia di Torino, 1217.
- Serra** marchese Domenico — Congedo accordato, pag. 59-634-971.
- Serra** marchese Orso — Congedo accordato, pagina 32-248-971.
- Sighele** nobile Scipione — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 65 — Relazione dei titoli e ammissione, 91 — Presta giuramento, 514 — È designato dal Presidente a far parte della Commissione incaricata dell'esame di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Vacca, 551 — Id. di un altro progetto d'iniziativa del senatore Conforti, 607.
- Sila** delle Calabrie — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 83 — Approvazione della proposta per l'aggiunta di due Commissari all'ufficio centrale, 785.
- Simonetti** principe Rinaldo — Congedo accordato, pag. 655 — Annunzio della sua morte, 1079.
- Slotto-Pintor** comm. Giovanni — Parla sul progetto di legge per divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, pag. 685 — Fa un'osservazione su quello relativo alle decime napoletane, 765 — Ragiona nella discussione generale del bilancio dell'entrata, 789 — Id. in quella del progetto di legge per i provvedimenti relativi all'armamento e propone un ordine del giorno, 1219-1223-1235-1238.
- Spaccapietra** comm. Nicola — È designato a far parte della deputazione al Principe Umberto in

INDICE

occasione della nascita del Principe di Napoli, pag. 16.
Spinola march. Tommaso — È nominato Questore, pag. 10 — Eletto membro della Commissione permanente di finanze, 20 — È nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 74.
Stato degli impiegati civili — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pag. 63.

Strozzi principe Ferdinando — È designato a far parte della deputazione al Principe Umberto in occasione della nascita del Principe di Napoli, pag. 16 — Congedo, 949.
Sylos Labini cav. Vincenzo — Congedo accordato, pag. 54-59 420-655-974.

T

Tabacch (Vedi **Disposizioni**.)
Tanari march. Luigi — È designato a far parte della deputazione al Principe Umberto in occasione della nascita del Principe di Napoli, pag. 16.
Tariffa — (Vedi **Riforma**.)
Taverna conte Carlo. Riferisce sui titoli dei Senatori Cabella e Padula, pag. 93 — Parla sopra un incidente per la fissazione delle sedute, 417 — Congedo, 949.
Tavoliere di Puglia — Progetto di legge (N. 21.) — Presentazione, pag. 83 — Discussione, 925 — votazione e approvazione, 946.
Tecchio Comm. Sebastiano — Prende parte alla discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette pag. 330 e seguenti — Id. a quella concernente i provvedimenti per l'armamento 1228.
Telegrafi (V. **Riforma**.)
Tesoro (V. **Provvedimenti**.)
Tonello Comm. Michelangiolo — È nominato Commissario per la cassa militare pag. 74 — Id. all'amministrazione del fondo per il culto 74.
Tornate:

1. ^a	»	18	Novembre 1869	pag.	5
2. ^a	»	19	»	»	14
3. ^a	»	20	»	»	20
4. ^a	»	23	»	»	23
5. ^a	»	15	Dicembre	»	25
6. ^a	»	20	»	»	30
7. ^a	»	21	»	»	32
8. ^a	»	22	»	»	54
9. ^a	»	14	Marzo 1870	»	58
10. ^a	»	16	»	»	74
11. ^a	»	17	»	»	91
12. ^a	»	18	»	»	108
13. ^a	»	19	»	»	126
14. ^a	»	21	»	»	141
15. ^a	»	22	»	»	159
16. ^a	»	23	»	»	175
17. ^a	»	24	»	»	189
18. ^a	»	25	»	»	206
19. ^a	»	26	»	»	228
20. ^a	»	28	»	»	246

21. ^a	»	29	Marzo 1870	»	248
22. ^a	»	30	»	»	266
23. ^a	»	31	»	»	281
24. ^a	»	1	Aprile	»	297
25. ^a	»	4	»	»	316
26. ^a	»	5	»	»	336
27. ^a	»	8	»	»	352
28. ^a	»	9	»	»	374
29. ^a	»	10	»	»	400
30. ^a	»	26	»	»	419
31. ^a	»	27	»	»	440
32. ^a	»	29	»	»	455
33. ^a	»	30	»	»	474
34. ^a	»	2	Maggio	»	494
35. ^a	»	3	»	»	514
36. ^a	»	4	»	»	530
37. ^a	»	5	»	»	552
38. ^a	»	6	»	»	574
39. ^a	»	7	»	»	595
40. ^a	»	9	»	»	608
41. ^a	»	10	»	»	629
42. ^a	»	27	»	»	631
43. ^a	»	28	»	»	637
44. ^a	»	30	»	»	655
45. ^a	»	31	»	»	675
46. ^a	»	1	Giugno	»	692
47. ^a	»	2	»	»	710
48. ^a	»	3	»	»	728
49. ^a	»	4	»	»	745
50. ^a	»	6	»	»	767
51. ^a	»	7	»	»	784
52. ^a	»	8	»	»	799
53. ^a	»	9	»	»	815
54. ^a	»	10	»	»	842
55. ^a	»	11	»	»	867
56. ^a	»	13	»	»	888
57. ^a	»	14	»	»	912
58. ^a	»	15	»	»	929
59. ^a	»	24	»	»	947
60. ^a	»	28	»	»	949
61. ^a	»	13	Luglio	»	962
62. ^a	»	26	»	»	965

INDICE

63. ^a	»	2	Agosto	»	970
64. ^a	»	3	»	»	982
65. ^a	»	4	»	»	1003
66. ^a	»	5	»	»	1020
67. ^a	»	6	»	»	1038
68. ^a	»	7	»	»	1058
69. ^a	»	8	»	»	1079
70. ^a	»	9	»	»	1098
71. ^a	»	10	»	»	1118
72. ^a	»	11	»	»	1140
73. ^a	»	12	»	»	1159
74. ^a	»	13	»	»	1163
75. ^a	»	16	»	»	1182
76. ^a	»	17	»	»	1197
77. ^a	»	22	»	»	1212
78. ^a	»	24	»	»	1219
79. ^a	»	25	»	»	1253

Torre Arsa march. Vincenzo — Congedo accordato pag. 20-59 — Parla per una mozione d'ordine 1250.
Trattato di Commercio e navigazione colle Repub-

bliche di Guatemala e dell'Honduras — Progetto di legge (N. 67) — Presentazione pag. 981 — Discussione 1160 — Votazione e approvazione 1196.
 Id. id. colla repubblica del Perù — Progetto di legge (N. 68) — Presentazione pag. 981 — Discussione 1160 — Votazione e approvazione 1196.
 Id. id. colla repubblica del Nicaragua — Progetto di legge (N. 69) — Presentazione pag. 981 — Discussione 1160 — Votazione e approvazione 1196.
 Id. id. colla Spagna — Progetto di legge (N. 70) — Presentazione pag. 981 — Discussione 1182 — Votazione e approvazione 1210.

Ufficio di Presidenza:

Nomina dei Segretarj e Questori pag. 8 e 10.
 Surrogazione di un Segretario dimissionario 18.

Uffizi:

- 1.^a Estrazione bimestrale del 18 novembre 1869, pag. 10.
- 2.^a Id. 14 marzo 1870, pag. 60.
- 3.^a Id. 27 maggio 1870, pag. 631.

V

Vacca comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette, pag. 249 e seguenti — Legge e sviluppa un progetto di legge di sua iniziativa per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 525 — È scelto a far parte della Commissione per l'esame della legge sui Giudici Conciliatori, 607 — Parla per una mozione d'ordine, 1076 — Relatore del progetto di legge per il condono del biennio agli impiegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie ne sostiene la discussione, 1100 e seguenti.

Vagantivo onere — (Vedi abolizione.)

Vannucci prof. cav. Atto — Congedo accordato. pagina 971.

Varano march. Rodolfo dei duchi di Camerino — Congedo accordato pag. 595, 912.

Ventini cav. Eugenio — Congedo accordato, pag. 767.

Verificazione dei titoli dei Senatori Direttori Generali — Proposta che venga deferita al Comitato segreto pag. 371, 372.

Vigilanti comm. Paolo Onorato — È nominato Ministro Guardasigilli, pag. 7. — Viene designato a far parte di una deputazione a S. M. il primo giorno dell'anno, 31. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti, 74, e seguenti — Parla sull'incidente di deferire al Comitato segreto la verificazione

dei titoli dei Senatori Direttori Generali 371, 372, — fa una proposta riguardo alla fissazione delle sedute, 417 — È scelto a far parte della Commissione per l'esame di un progetto di legge d'iniziativa del Senatore Vacca, 551. — Id. per un altro progetto d'iniziativa del Senatore Conforti, 607 — Interloquisce a proposito di una mozione d'ordine, 630 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per il divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe 638 e seguenti. — Id. su quello delle decime feudali nelle Province Napolitane 714 e seguenti — Domanda schiarimenti sullo schema di legge per provvedimenti relativi all'esercito e propone che ne venga demandato l'esame ad una Commissione speciale, 761 e 762 — Riferisce sui titoli del Senatore Medici, 767 — Parla nella discussione del bilancio del Ministero della Guerra, 862, 863 — Idem sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari, 1093, 1094 — Id. sopra un ordine del giorno relativo alla legge per provvedimenti di armamento, 1249.

Villamarina (Pes di) march. Salvatore — Prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti relativi all'armamento, 1225, 1234, 1241.

Z

Zanolini cav. Antonio — Congedo accordato, pa-

gina 32, 59, 514, 767.